This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 2044 059 438 267

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

Received MAR 24 1908

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

REPERTORIO GENERALE ANNUALE

DI

GIURISPRUDENZA, BIBLIOGRAFIA

E

LEGISLAZIONE

IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE, PENALE E AMMINISTRATIVO

INDICE

DELLE SENTENZE PUBBLICATE NEL VOLUME XVII, ANNO 1892

DEL GIORNALE

IL FORO ITALIANO

E NEGLI ALTRI 64 PERIODICI GIUDIZIARI D'ITALIA

BIBLIOGRAFIA

DELLE MONOGRAFIE E DEGLI ARTICOLI DI DIRITTO PUBBLICATI NEI DETTI PERIODICI

NONCHÈ DELLE OPERE GIURIDICHE EDITE IN ITALIA NELL'ANNO 1892

E

NOMENCLATURA GIURIDICA DEL DIRITTO POSITIVO ITALIANO

COL RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI CODICI E DELLE LEGGI SPECIALI

PER CURA DEI DIRETTORI

SCIALOJA comm. avv. ENRICO — SABBATINI avv. prof. cav. GIUNIO

e con la speciale collaborazione dei redattori ordinari

Baldoni avv. Gustavo. — Busatti avv. Luigi. — De Pirro avv. prof. Vito. — Romano avv. cav. Vincenzo

e dell'Avv. Luigi Romano

VOLUME XVII — ANNO 1892

ROMA

via Palermo 34 e via Genova 24

SOCIETÀ EDITRICE DEL PERIODICO

IL FORO ITALIANO

CITTÀ DI CASTELLO

TIPOGRAFIA DELLO STABILIMENTO S. LAPI

1893

Digitized by Google

MAR 24 1908

Digitized by Google

AVVERTENZE GENERALI

Il presente volume del **Repertorio generale annuale** comprende;

I. **Repertorio alfabetico** di giurisprudenza, bibliografia e legislazione;
II. **Indice alfabetico dei nomi degli autori** di opere, monografie e articoli di diritto indicati nella parte bibliografica del Repertorio;
III. **Indice alfabetico dei nomi delle parti** litiganti, di cui nelle sentenze riferite nel Repertorio;
IV. **Indice cronologico delle decisioni** riassunte nel Repertorio;
V. **Indice delle decisioni per articoli** dei codici e delle leggi speciali;

Questo volume si collega col Repertorio del 1891, che fa parte della sedicesima annata del FORO ITALIANO, e col Repertorio che sarà pubblicato a complemento dell'annata 1893.

Avvertenze per il Repertorio alfabetico.

Il Repertorio alfabetico di giurisprudenza, bibliografia e legislazione comprende:

a) le massime di tutte le sentenze contenute nelle tre parti, civile, penale e amministrativa, del volume XVII, anno 1892, del FORO ITALIANO, ed il riassunto di tutte le altre sentenze per la prima volta pubblicate dagli altri 64 periodici giudiziarî d'Italia, dei quali è dato l'elenco nella pagina seguente, nei fascicoli dal 1° gennaio 1892 a tutto il 31 dicembre detto anno;

b) l'indicazione delle principali annotazioni pubblicate nel FORO ITALIANO, e quella di tutte le monografie, e degli articoli di diritto pubblicati dai sopra indicati giornali giudiziarî, e di tutte le opere giuridiche edite nel corso dell'anno 1892;

c) la nomenclatura giuridica del diritto positivo italiano con riferimento agli articoli dei codici e delle leggi speciali.

Nella citazione delle sentenze pubblicate nel FORO ITALIANO è indicata la parte e la colonna in cui esse si trovano: non è indicato nè l'anno, nè il volume, perchè sono tutte del volume XVII, annata 1892.

Il segno (n) indica che la sentenza è corredata di nota.

Per le sentenze pubblicate da altri giornali, e non riprodotte nel FORO ITALIANO, sono indicati il volume e la pagina di tutti gli altri giornali che le hanno riportate durante l'anno 1892. Per le ricerche nei medesimi vedi le indicazioni di cui nella pagina seguente.

Nel caso che da una sola decisione sieno state estratte più massime, l'indicazione dei giornali in cui trovasi la relativa sentenza è stata apposta soltanto all'ultima massima: questa è indicata con una lettera marginale.

Le lettere marginali servono per chi, trovata l'indicazione delle opere, delle monografie, e delle sentenze nei singoli indici dei nomi degli autori (n. II), delle parti (n. III), nell'indice cronologico (n. IV), od in quello per articoli (n. V), passi a farne ricerca nel Repertorio alfabetico (n. I).

Avvertenze per gli altri indici.

Ciascuno degli indici II, III, IV, V è preceduto da speciali avvertenze.

ABBREVIAZIONI DIVERSE

c. c.	Codice civile
c. comm.	Codice di commercio
c. p. c.	Codice di procedura civile
c. p. p.	Codice di procedura penale
c. m. m.	Codice marina mercantile
c. p.	Codice penale
c. p. mar.	Codice penale militare marittimo
c. p. es.	Codice penale per l'esercito
Com.	Comune
Conf.	Conforme
Contr.	Contrario
C. Stato	Consiglio di Stato
A.	Corte d'appello
C. d'assise	Corte d'assise
C. conti	Corte dei conti
C.	Corte di cassazione
C. s. u.	Corte, sezioni unite
D. R.	Decreto reale
L.	Legge
p. sp.	Parte speciale
P.	Pretura
P. M.	Pubblico Ministero
Reg.	Regolamento
p. s.	Pubblica sicurezza
T.	Tribunale
T. S. G. e M.	Tribunale supremo di guerra e marina

Digitized by Google

ELENCO

delle abbreviazioni dei titoli dei 65 giornali di giurisprudenza e indicazioni per le ricerche nei medesimi.

ABBREVIAZIONI	MODO DI CITAZIONE	TITOLI E INDICAZIONI PER LE RICERCHE	LUOGO DELLA PUBBLICAZIONE	Prezzo
				Lire
Annali	anno e pagina	*Annali della giurisprudenza italiana*, mensile (diviso in diverse parti con numerazione distinta).	Firenze	25
Ann. critico	volume e pagina	*Annuario critico di giurisprudenza patria*, mensile.	Genova	15
Antologia giur.	id.	*Antologia giuridica*, mensile.	Catania	15
Arch. dir. pubb.	id.	*Archivio di diritto pubblico*, bimestrale	Palermo	10
Arch. giur.	id.	*Archivio giuridico*, mensile, forma 2 volumi l'anno.	Pisa	20
Bett.	anno e pagina	*Giurisprudenza italiana*, 20 fascicoli l'anno (diviso in diverse parti con numerazione distinta).	Roma-Torino	40
Bull. dir. rom.	volume e pagina	*Bullettino dell'Istituto di diritto romano.* (Si pubblica a liberi intervalli).	Roma	15
Cass. unica	id.	*La Cassazione unica*, settimanale.	Roma	8
Circ. giur.	anno e pagina	*Circolo giuridico*, mensile (diviso in diverse parti con numerazione distinta).	Palermo	16
Cons. dei Comuni	id.	*Il consigliere dei Comuni, delle Opere pie*, bimensile	Roma	10
Cons. comm.	id.	*Il consulente commerciale*, e bollettino di giurispr. tributaria, bimensile.	Roma	10
Corte S. Roma	id.	*Corte suprema di Roma*, raccolta di sentenze nelle materie esclusivamente attribuite alla cognizione della Cassazione di Roma. (Pubblica un numero indeterminato di fascicoli).	Roma	1 il fasc.
Critica for.	id.	*La critica forense*, mensile	Napoli	15
Cronaca daz.	id.	*La cronaca daziaria.*	Roma	8
Dazio cons.	id.	*Il dazio sul consumo*, settimanale.	Roma	12
Diritto comm.	volume e pagina	*Il diritto commerciale*, rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione.	Pisa	12
Dritto e giur.	id.	*Dritto e giurisprudenza*, settimanale (il volume non corrisponde all'anno gregoriano).	Napoli	22
Esatt. e com.	anno e pagina	*Esattore e Comune*, bimensile.	Roma	10
Filangieri	id.	*Filangieri*, mensile.	Napoli	16
Foro abruzz.	volume e pagina	*Foro abruzzese*, mensile.	Lanciano	6
Foro Cat.	id.	*Foro catanese*, mensile.	Catania	6
Foro it.	parte e pagina	*Foro italiano*, bimensile, con altri 10 fascicoli supplementari gratuiti, diviso in quattro parti con numerazione distinta; le sentenze civili si trovano nella parte I, le penali nella II, le decisioni ed i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nella III; la parte IV costituisce il presente Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia giuridica e legislazione.	Roma	24
Foro pen.	volume e pagina	*Il foro penale*, bimensile	Roma	12
Gazz. proc.	id.	*Gazzetta del procuratore*, settimanale. (Il volume non corrisponde all'anno gregoriano).	Napoli	16
Giorn. giur.	anno e pagina	*Giornale giuridico dell'Italia centrale*, mensile.	Orvieto	5
Giorn. not.	id.	*Il Giornale de' notari*, bimensile.	Roma	10
Giur. Casale	id.	*Giurisprudenza di Casale*, mensile.	Casale	6
Giur. Cat.	id.	*Giurisprudenza di Catania*, mensile.	Catania	14
Giur. pen. Tor.	id.	*Giurisprudenza penale di Torino*, settimanale.	Torino	12
Giur. T. S. G. e M.	id.	*Giurisprudenza del Tribunale supremo di guerra e marina*, mensile.	Roma	10
Giur. Tor.	id.	*Giurisprudenza di Torino*, settimanale.	Torino	22
Giur. trib. amm.	id.	*Giurisprudenza tributaria amministrativa*, mensile.	Roma	10
Giurista	id.	*Il giurista*, bimensile.	Genova	10
Giust. amm.	id.	*La giustizia amministrativa*, mensile.	Roma	12
Imp. dir.	id.	*Le imposte dirette*, bimensile.	Napoli	10
Legge	anno, parte, pag.	*La Legge*, settimanale (divisa in due volumi con numerazione distinta e indice separato).	Roma	36
Man. amm.	anno e pagina	*Manuale degli amministratori*, bimensile.	Roma	8
Mass. giur.	id.	*Massimario giuridico*, bimensile	Roma	10
Massime	id.	*Le massime, giornale del registro e del notariato*, bimensile.	Rovigo	12
Mon. pret.	id.	*Monitore dei pretori*, settimanale.	Firenze	9
M. trib. Mil.	id.	*Monitore dei tribunali*, settimanale.	Milano	26
Mov. giur.	id.	*Il movimento giuridico*, mensile	Napoli	6
Not. it.	id.	*Notariato italiano*, mensile.	Palermo	10
Pisanelli	id.	*Il Pisanelli*, bimensile	Bari	10
R. amm. Nap.	id.	*Rassegna amministrativa*, bimensile.	Napoli	6
R. amm.	id.	*Rivista amministrativa del Regno*, mensile.	Torino	14
R. dir. eccles.	volume e pagina	*Rivista di diritto ecclesiastico*, mensile.	Roma-Torino	15
Rif. giur.	id.	*Riforma giuridica*, mensile.	Messina	6
R. giur. Bol.	anno e pagina	*Rivista giuridica di Bologna*, bimensile.	Bologna	12
R. giur. Trani	id.	*Rivista di giurisprudenza di Trani*, mensile.	Trani	12
Riv. daz.	id.	*Rivista daziaria*, settimanale	Roma	10
Riv. dir. pubb.	volume e pagina	*Rivista di diritto pubblico*, mensile.	Bologna	24
Riv. med. leg.	id.	*Rivista di medicina legale*, trimestrale.	Reggio Emil.	10
Riv. pen.	id.	*Rivista penale*, mensile, forma due volumi in 12 mesi. (I volumi non corrispondono ai semestri dell'anno gregoriano).	Siena-Firenze	18
Riv. pen. supp.	id.	*Supplemento alla Rivista penale*, bimestrale.	Torino	7
Riv. sann. sirp.	id.	*Rivista sannitica irpina*, mensile.	Benevento	7
R. scienze giur.	id.	*Rivista italiana di scienze giuridiche* (forma due volumi l'anno).	Roma	6
Riv. universale	anno e pagina	*Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, bimensile.	Roma	20
Rolandino	id.	*Rolandino, Monitore del notariato*, bimensile.	Roma-Firenze	10
Scuola pos.	id.	*La scuola positiva*, bimensile	Napoli	18
Studi senesi	id.	*Studi senesi.*	Siena	6
Temi gen.	id.	*Temi genovese*, bimensile.	Genova	20
Temi rom.	id.	*Temi romana*, mensile.	Roma	12
Temi ven.	id.	*Temi veneta*, settimanale.	Venezia	20
Trib. giud.	id.	*Tribuna giudiziaria*, settimanale.	Napoli	5

Digitized by Google

Anno XVII. Roma, 1892. Volume XVII.

IL FORO ITALIANO

PARTE QUARTA

REPERTORIO GENERALE

I. — Repertorio alfabetico di giurisprudenza, bibliografia e legislazione.

Abbandono [c. comm. 632-641] — V. *Assicurazione — Nave.*

Abbandono d'infante o impotente — V. *Infante o impotente.*

Abbandono od allontanamento dal posto [c. p. es., 92-96, 98, 99] — V. *Militari.*

Abbandono arbitrario di ufficio [c. p. 181].

Abbandono della casa coniugale o del coniuge [c. c. 150] — V. *Separazione del coniuge* — V. pure *Matrimonio* 32.

Abbonamento a pubblicazioni periodiche — V. *Associazione libraria.*

Abbordaggio — V. *Urto di nave.*

Abbreviazione di termini [c. p. c. 154, 172; c. comm. 876; Reg. gen. giud. 189] — V. *Citazione civile.*

Abigeato [c. p. 404 n. 121 — V. *Furto.*

Abitazione [c. c. 415, 476, 522-529, 1415, 1932].

Aborto procurato [c. p. 381-385].

Abrogazione [disp. prel. c. c. 5] — V. *Legge.* — V. pure *Quadri esecutivi* 3, 4.

Abuso dell'altrui credulità [c. p. 459].

Abuso di autorità e violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio [c. p. 175-181; c. c. es. 166-168].

1. La sentenza della Corte d'appello, che immette alcuno nel diritto di un consigliere comunale dichiarato ineleggibile, porta i proprî effetti immediatamente, nè la legge comunale e provinciale esige la proclamazione del consigliere sostituito per sentenza della Corte d'appello a quello dichiarato ineleggibile.
2. Commette abuso di autorità il ff. di sindaco, il quale dolosamente omette di spedire l'avviso di convocazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 104 legge com. e prov., al consigliere immesso per sentenza nei diritti di un altro consigliere dichiarato ineleggibile; e poi, quando quegli si presenta nella sala del Consiglio per assumere il proprio ufficio, gli nega il diritto di prender parte alla seduta, obbli-
A gandolo ad uscire. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Gentile, Cass. unica, III, 343; R. amm. Nap., 1892, 55; Giur. pen. Tor., 1892, 125; Annali, 1892, 51; Corte S. Roma, 1891, 990; R. amm., 1892, 229.
3. A costituire il delitto dell'art. 176 c. p., occorre che col suo operato il pubblico ufficiale metta in conflitto l'interesse proprio con quello dell'Amministrazione.
4. Non risponde di tal delitto il messo esattoriale che acquista mobili venduti all'asta indetta dall'esattore e tenuta con l'assistenza del segretario comunale, alla quale non ha per legge incarico di sorvegliare od assistere, ed a cui non abbia in effetti prestato assistenza di
B sorta. — C. Roma, 19 agosto 1892, Stella Gaviglia, Foro, II, 459. (n)
5. A costituire il reato dell'art. 179 c. p. ital. (cui risponde l'art. 241 c. p. sardo), basta il fatto del pubblico ufficiale che prende un interesse privato in un atto della pubblica amministrazione, presso cui esercita il proprio ufficio, senza richiedersi che ne sia derivato danno pecuniario all'Amministrazione, nè che il
C colpevole sia stato mosso da lucro proprio. — C. Roma, 27 giugno 1892, Torroni, Cass. unica, III, 1016; Legge, 1892, II, 458; Giur. pen. Tor., 1892, 407; Annali, 1892, 223; M. trib. Mil., 1892, 892; Dazio cons., 1892, 76; Bett., 1892, 297; Circ. giur., 1892, 102; Riv. daz., 1892, 346; Dritto e giur., VIII, 178; Corte S. Roma, 1892, 519.

Digitized by Google

6. Il parroco è da ritenersi ufficiale pubblico per quanto riguarda la conservazione, il rilascio di copia e la rettificazione degli atti dello stato civile anteriori al 1866, ed è quindi responsabile del delitto di cui all'art. 178 c. p., se rifiuta di eseguire la sentenza di rettifica di uno di
A quegli atti. — C. Roma, 16 maggio 1892, Re, Foro, II, 373.

7. Nel reato di abuso di autorità correttamente si ravvisano dal giudice di merito le vie di fatto nell'avere il superiore menato un colpo di sciabola all'inferiore, dal quale fu evitato coll'indietreggiare in modo che la punta della
B sciabola sfioravagli appena il braccio. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Verda e Cocozza, Giur. T. S. G. e M., 1892, 50.

8. Quando nelle vie di fatto commesse dal superiore verso il subalterno non si verifica alcuna delle discriminanti contemplate dall'art. 168 c. p. es., cioè la legittima difesa di sè stesso, o di altrui, lo scopo di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero la necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio e la devastazione, vale la regola generale, che esse cioè costituiscono il reato di abuso d'autori-
C tà. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Chianese, Giur. T. S. G. e M., 1892, 71.

V. Abbandono arbitrario di ufficio — Interesse privato in affari di ufficio — Omissione o rifiuto di atti di ufficio — Omissione o rifiuto di rapporto — Rivelazione di secreti ufficiali. — V. pure: *Libertà individuale* 2 — *Oltraggio e violenza* 12.

Abuso di confidenza — V. *Appropriazione indebita.*

Abuso ecclesiastico (appello per) [L. 13 maggio 1871, n. 214, art. 17; L., testo unico, sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25 n. 2].

Abuso di foglio in bianco [c. p., 418].

Abuso di mezzi di correzione o di disciplina e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli [c. p., 390-392].

BIBLIOGRAFIA

D 1. L'art. 390 c. p. — A. BORCIANI, Reggio Emilia, s. tip., 1891, in-8°.

E 2. Il cod. pen. e la infanzia torturata. — T. LOPEZ, Foro pen., I, 75.

GIURISPRUDENZA

3. L'art. 391 c. p. punisce soltanto i maltrattamenti di assoluta gravità, e cioè quelli che, o per la frequente ripetizione o per la loro barbarie, compromettono la incolumità personale.
F — A. Milano, 25 novembre 1891, Meola, M. trib. Mil., 1892, 94; Legge, 1892, I, 421; Bett., 1892, 100.

4. La disposizione dell'art. 391 c. p. si applica all'ugual modo sia che le persone maltrattate siano dei figli legittimi, sia che siano dei figli naturali riconosciuti.

5. Questa disposizione mira ad infrenare quella snaturalezza che non di rado si manifesta in qualche genitore, in onta al più vivo senti-
A mento dell'umana natura. — C. Roma, 30 novembre 1891, Federici, Cass. unica, III, 234; Giur. pen. Tor., 1892, 35; Annali, 1891, 240; Riv. pen., XXXV, 180; Corte S. Roma, 1891, 835.

6. L'avere il figlio irrogata una lesione alla propria madre, per quanto egli fosse solito a farle atti d'insubordinazione ed a minacciarla, non può mai costituire il delitto di malitrattamenti in famiglia, che suppone una serie di atti criminosi.

7. La madre che a scopo di correzione scaglia un vaso contro il figlio minore e lo ferisce, non è responsabile di lesione personale, ma di abuso dei mezzi di correzione, ai sensi dell'art.
B 390 c. p. — C. Roma, 22 gennaio 1892, Tosti Peschiaroli, Foro, II, 231.

8. Il delitto di malitrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 391 c. p., si verifica solo quando i malitrattamenti siano abituali.

9. Risponde di lesioni personali, e non di malitrattamenti in famiglia, il marito che, nell'impeto dell'ira, per rimproveri ricevuti, percuo-
C te la moglie. — C. Roma, 27 aprile 1892, Miceli, Giur. pen. Tor., 1892, 332; Cass. unica, III, 807; Legge, 1892, II, 273; M. trib. Mil., 1892, 596; Corte S. Roma, 1892, 589.

10. Le percosse inferte in una data circostanza ad un ascendente, essendo un fatto isolato, costituiscono il reato di lesione personale e non quello di malitrattamenti di cui all'art. 391 c. p., il qual reato suppone l'abitudine e la rei-
D terazione di più atti. — C. Roma, 30 settembre 1891, Gulini, Foro, II, 19. (n)

11. L'art. 391 contempla solo quei fatti che non hanno la impronta di violenze gravi e non costituiscono reati previsti da altre disposizioni di legge.

12. Il marito che rechi alla moglie una lesione guarita oltre i 10 giorni va punito secondo
E l'art. 372, e non secondo l'art. 391. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Agrillo, M. trib. Mil., 1892, 215; Giur. pen. Tor., 1892, 68; Corte S. Roma, 1892, 155.

13. Non si tratta di semplici diverbî, ma di maltrattamenti in famiglia, se l'imputato in molte circostanze schiaffeggiò, ingiuriò, percosse, mi-
F nacciò e usò vie di fatto. — C. Roma, 2 maggio 1892, Biasutti, Corte S. Roma, 1892, 261.

14. Il pretore non è competente a conoscere dei malitrattamenti numerosi e frequenti, con lesioni producenti malattia per quindici giorni, usati dalla matrigna contro la bambina sua

Digitized by Google

A figliastra. — C. Roma, 7 marzo 1892, Cappulli, Giur. pen. Tor., 1892, 291; Cass. unica, III, 692.

Abuso dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni [c. p. 182-184].

Abuso delle passioni di un minore [c. p., 415].

Abuso della patria potestà [c. c. 233, 516] — V. *Patria potestà.*

Abuso di potere verso detenuti [c. p. 150-152].

Abuso di chi s'intromette negli affari come sollecitatore o difensore — V. *Millantato credito presso pubblici ufficiali.*

Accertamento del corpo del reato [c. p. p. 121-141] — V. *Corpo di reato.*

Accessione (diritto di) [c. c. 443-475, 1966] — V. *Proprietà* — V. pure: *Ipoteca* 6, 7 — *Registro* 92-95 — *Usufrutto* 1-3.

Accesso giudiziale in materia civile [c. p. c. 271-281; 231, 429, 919, 939].

Accesso giudiziale in materia penale — V. *Ispezione giudiziale — Ispezione locale.*

Accettazione di cambiale [c. comm., 261-273] — V. *Effetto cambiario.*

— in materia di contratto — V. *Contratto.*

— di donazione [c. c., 1050, 1057-1061] — V. *Donazione.*

— di eredità [c. c. 929, 943, 950, 952] — V. *Legato — Successione.*

— di liberalità a corpi morali [c. c., 932; L. 5 giugno 1850; R. D. 26 giugno 1864] — V. *Corpo morale.*

— della rinunzia agli atti del giudizio [c. p. c., 344, 345] — V. *Rinunzia agli atti.*

— della sentenza — V. *Acquiescenza.*

Accettazione di onorificenze od utilità da uno Stato nemico [c. p., 116] — V. *Sicurezza dello Stato* (diritti contro la).

Accomandita — V. *Società.*

Accrescimento (diritto di) [c. c., 879-887, 946] — V. *Legato — Successione.*

Accusato — V. *Imputato.*

Acque pubbliche (concessioni, lavori, derivazioni, ecc.) [L. 20 marzo 1865, n. 2245, alleg. F, sulle opere pubbliche, 91-181; L. 10 agosto 1884, n. 2644, sulla derivazione delle acque pubbliche; Reg. relativo 9 novembre 1885, n. 3544; L. 2 aprile 1885, n. 3095, testo unico delle disposizioni del tit. IV della legge sui lav. pubbl. e di quelle della legge 16 luglio 1884, n. 2518; Reg. 25 marzo 1888, n. 5379, per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua compresi nella 1ª e 2ª categoria delle opere idrauliche]

BIBLIOGRAFIA.

B 1. Studio sulla legislazione delle acque. — E. PAZZI, Sassari, tip. G. Dessi, 1892, in-4°, p. 58.

C 2. Su tre questioni di acque: studî. — SCANDURRA-SAMPOLO, Palermo, tip. Virzì, 1891, in-8°, p. 25.

3. Fondamento e limite dell'azione di risarcimento contro lo Stato per danni cagionati da opere pubbliche pertinenti al regime delle acque. — A C. CIALFI, Foro, I, 257.

GIURISPRUDENZA.

4. Rientra nella competenza del potere giudiziario il decidere se l'acqua di un torrente, della quale intende servirsi un proprietario di terreno situato lungo il corso della medesima, sia pubblica o privata.

5. In simili casi non si tratta della lesione di un semplice interesse, ma dello accertamento di B un vero e proprio diritto di uso. — C. Roma, 7 maggio 1892, Raisini c. Bentivoglio, Min. LL. PP., Legge, 1892, II, 689; Giur. trib. amm., 1892, 400; Gazz. proc., XXV, 281; Bett., 1892, 573.

6. È competente l'autorità giudiziaria a statuire nei rapporti tra privati se un corso di acqua sia demaniale ai sensi dell'art. 427 c. c., o debba annoverarsi tra i corsi di spettanza privata di che nell'art. 543, all'oggetto di stabilire i diritti di proprietà o di possesso dei frontisti o di altri che vantino diritti su detti corsi di acqua.

7. Dopo la legge 10 agosto 1884 n. 2644 (art. 25) l'autorità giudiziaria è competente a statuire sulla demanialità o pubblicità o meno dei corsi di acqua, anche dirimpetto l'autorità amministrativa ed anche contro i resultati degli elenchi che dichiarino demaniale o pubblico un corso di acqua.

8. Per ritenere la demanialità di un corso di acqua deve aversi riguardo all'importanza, natura, origine, volume e percorso dell'acqua stessa, all'utilità generale che se ne può ricavare e all'uso pubblico cui può servire.

9. I rivi o ruscelli, quantunque abbiano natura torrenziale, non possono considerarsi torrenti in senso giuridico nei termini dell'art. 427 c. c.

10. I corsi d'acqua contemplati dall'art. 543 c. c. non sono compresi tra le acque pubbliche, per la derivazione delle quali la legge 10 agosto C 1884 richiede una concessione del Governo. — P. Poppi, 11 aprile 1892, Ballerini, Pierallini, Mon. pret., 1892, 158.

11. Un corso d'acqua, sia o non sia navigabile, che, per l'importanza della sua massa, per il lungo percorso, per la diversità dei territori che attraversa, serve ad usi d'irrigazione, all'agricoltura e di forza motrice all'industria, devesi ritenere di dominio dello Stato e come cosa pubblica, quantunque non sia considerato per un fiume; in specie se quest'acqua sia stata sempre sotto la giurisdizione ed autorità pubblica e il capo dello Stato ne abbia disposto *jure imperii.*

12. La disposizione dell'art. 427 c. c., che enumera i beni appartenenti al dominio dello Stato, non è tassativa, ma dimostrativa soltanto.

13. Lo Stato, proprietario di un'acqua di uso pubblico, può disporne e procedere ad altre con-

Digitized by Google

cessioni della medesima, qualora queste non arrechino pregiudizio all'altrui diritto legalmente acquistato, in specie ai diritti di un con-
A sorzio legittimamente costituito. — A. Roma, 11 febbraio 1892, Com. di Marino c. Consorzio acqua Mariana, Temi rom., 1892, 323.

14. La disposizione dell'art. 427 c. c. non è tassativa.

15. L'usuario di un'acqua appartenente al demanio pubblico, chiunque esso sia, ha sempre azione propria e perpetua contro gli attentati ed usurpazioni commesse da terzi; tali azioni possono essere promosse indipendentemente dall'intervento in causa del Demanio.

16. Un consorzio perciò, avente il diritto di presa d'acqua sopra alcune sorgenti, ha diritto di opporsi alla loro vendita per uso d'acqua potabile ad una popolazione; nè per opporsi gli è d'uopo d'attendere la materiale deviazione delle acque, val quanto dire la flagrante violazione delle sue ragioni.

17. Costituisce acqua pubblica di ragione demaniale dello Stato quella che per l'importanza della sua massa, quantunque non si tratti di fiume navigabile, per il lungo percorso, per la diversità dei territori che attraversa, serve all'iu-
B cremento dell'agricoltura e dell'industria. — A. Roma, 11 febbraio 1892, Com. di Frascati c. Consorzio acqua di Mariana, Temi rom., 1892, 328.

18. L'abolizione dei feudi, col rendere allodiali i beni già feudali, lasciò sussistere tutti i diritti di natura patrimoniale antecedentemente costituiti.

19. Così i diritti d'acqua che il feudatario nel fare una concessione si sia riservato per sè, suoi eredi e successori nel feudo, continuano a sussistere, dopo l'abolizione dei feudi, in pro dei beni già feudali, e trapassano con questi nei successivi acquisitori, salve le esplicite restrizioni che si fossero fatte nei rispettivi atti
C d'alienazione. — C. Torino, 13 febbraio 1892, Consorzio Valle Macra c. Galla, Giur. Tor., 1892, 279.

20. È inammissibile l'azione di turbativa nel possesso di acque demaniali, non potendo aversi
D sulle stesse un possesso legittimo. — C. Napoli, 7 aprile 1892, Spinelli c. Palumbo, Gazz. proc., XXV, 198.

21. Non sono applicabili le regole della servitù alle acque che il privato ha acquistato dal Demanio insieme ai fondi a cui sono annesse, sebbene siano derivate da pubblici colatori, e neppure vi è applicabile l'art. 13 della legge 10 agosto 1884 sulla derivazione di acque pub-
E bliche. — C. Torino, 10 agosto 1892, Ministero LL. PP. c. Lalatta, Giur. Tor., 1892, 649; Legge, 1892, II, 589; M. trib. Mil., 1892, 910.

22. Il permesso di navigare in un fiume concesso dall'autorità amministrativa non può menomare i diritti dei proprietari circostanti degli approdi, a giudicare delle offese ai quali resta
A sempre competente l'autorità giudiziaria. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Gaveglia c. Vendittis, R. dir. pubb., III, 165; Annali, 1892, p. sp., 53; Corte S. Roma, 1892, I, 38; Bett., 1892, 850; Giust. amm., 1892, 20.

23. Al privato, di cui la proprietà è stata occupata da un consorzio per l'arginazione di un torrente, e destinata a nuovo e artificiale alveo di questo, compete azione giudiziaria per ottenere dal consorzio stesso la relativa indennità liquidata secondo i criterî della legge 25 giu-
B gno 1865. — C. Roma, 22 giugno 1892, Pellicano c. Consorzio di arginazione del torrente Gallizzi, Corte S. Roma, 1892, I, 114.

24. Perchè, a tenore dell'art. 124, capov., della legge sui lavori pubblici, l'autorità giudiziaria possa conoscere dei danni che si pretendono derivati dalla costruzione di un'opera pertinente al regime delle acque pubbliche, non occorre che la dannosità dell'opera stessa sia preventivamente riconosciuta dall'autorità amministra-
C tiva. — C. Roma, 19 settembre 1891, Castaldo c. Prefetto di Caserta, Foro, I, 257. (n)

25. Ordinata dall'autorità amministrativa la distruzione delle opere innovative eseguitesi dal concessionario di acqua pubblica per il solo riflesso del danno patrimoniale che per tali innovazioni veniva a risentirne il Demanio dello Stato, resta competente l'autorità giudiziaria a conoscere della azione in opposizione spiegata dal concessionario sul riflesso che nessuna lesione venissero in fatto a risentire i detti diritti patrimoniali del Demanio dalle innovazioni da lui praticate.

26. Non avrebbe invece l'autorità giudiziaria competenza a statuire sulla opposizione succennata, le quante volte, congiuntamente alla lesione del diritto patrimoniale del Demanio, altro e più elevato motivo avesse determinato l'ordine della autorità amministrativa, quello cioè di togliere le innovazioni dannose ancora al buon
D regime del torrente. — C. Roma, 19 aprile 1892, Finanze c. Biggi, Giur. trib. amm., 1892, 341; Bett., 1892, 456.

27. Sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria la questione sollevata dal proprietario di un fondo situato alla sponda d'un torrente, diretta a far decidere se le opere da esso fatte in difesa delle proprie sponde, per loro stesse, rechino danno al buon regime delle acque del torrente, tenuta ragione delle condizioni del torrente stesso.

28. Contendendosi però sulla illegittimità di tali opere, entra nella competenza dell'autorità giudiziaria la domanda d'indennizzo proposta dal detto proprietario per la decretata distruzione delle opere medesime, costruite prima della legge vigente sulle opere pubbliche e sotto

Digitized by Google

l'impero di altre leggi che le permettevano.
A — C. Roma, 31 maggio 1892, Basile Sabucchi c. Sabucchi, Legge, 1892, II, 148; Annali, 1892, p. sp., 121; Giur. trib. amm., 1892, 445.

29. Le indicazioni che deve contenere il verbale di contravvenzione, ai sensi dell'art. 122 reg. 15 febbraio 1870 per la difesa dei fiumi e torrenti, non sono prescritte a pena di nullità.

30. L'art. 168 lett. f. della legge sulle opere pubbliche, che vieta lo smovimento del terreno a distanza dagli argini dei fiumi minore di quella stabilita dalle discipline locali e queste mancando a distanza minore di quattro metri, si applica anche a quelle provincie ove i regolamenti locali sulla conservazione degli argini non stabiliscono alcun divieto o limitazione a quello smovimento.

31. Il divieto di smuovere il terreno in prossimità degli argini, stabilito dal citato art. 168 lett. f., riguarda qualsiasi movimento, anche se fatto a solo scopo di coltivazione, ed anche se sia
B effetto dello schianto dell'erba. — C. Roma, 31 maggio 1892, Barbiellini, Foro, II, 347. (n)

C32. Conf. — C. Roma, 31 maggio 1892, Dodi, Corte S. Roma, 1892, 428.

33. Commette contravvenzione chi in qualunque modo, e qualunque sia la consuetudine, dissoda il suo fondo in modo da non lasciare la zona di terra larga 4 metri dall'argine del fiume.
D — C. Roma, 16 maggio 1892, Parenti, Corte S. Roma, 1892, 419.

34. Costituisce contravvenzione all'art. 168 della legge sui lavori pubblici non solo la nuova costruzione, ma anche la ricostruzione delle fon-
E damenta di una casa già esistente. — C. Roma, 6 giugno 1892, Munasi, Foro, II, 378. (n)

V. *Atto di commercio* 11 — *Pesca* 1-3.

— servitù di acque — V. *Servitù*.

— consorzî per opere di difesa, derivazione, ecc. V. *Consorzio*.

— lavori di bonifica — V. *Bonifica*.

Acque in materia penale — corrompimento o avvelenamento di acque potabili [c. p., 318] — V. *Avvelenamento*.

— deviazione di acque pubbliche o private [c. p., 422] — V. *Usurpazione*.

Acque private (sorgenti, presa, acquedotto e scarico) [c. c., 412, 536-545, 575 578, 598-615, 618-628, 637-639, 642, 648-661, 669] — V. *Servitù* — V. pure *Consorzio*.

Acquedotto [c. c., 598-615] — V. *Acque* — *Servitù* — V. pure *Espropriazione per p. u.* 12.

Acquiescenza alla sentenza civ. [c. p. c., 465; 309] — V. *Sentenza civile* — V. pure: *Appello civ.* 8 — *Delibazione* 16.

— alla sentenza penale — V. *Sentenza pen.* — V. pure *Giurì* § 1, 14, 15.

Ademprivi, uso e diritti di ademprivo e di cussorgia nell'isola di Sardegna [L. 23 aprile 1865, n. 2252, sull'abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia; Reg. relativo 26 luglio 1865, n. 2285; R. D. 8 novembre 1865, n. 2619, di proroga; L. 18 marzo 1866, n. 2846, *idem;* R. D. 29 novembre 1868, n. 4738, modif. Reg. 26 luglio 1865; L. 18 agosto 1875, n. 5839, modif. L. 1865; L. 29 giugno 1873, n. 1474, vendita dei beni ademprivili; L. 3 giugno 1875, n. 2525, proroga della vendita; L. 26 dicembre 1877, n. 4215, *idem*.]

Adesione alla domanda di riforma o annullamento di una sentenza [c. p. c., 470, 479, 488, 502, 529, 532] — V. *Appello civile* — *Cassazione civile* — *Rivocazione*.

Adozione [c. c., 202-219; 60, 63, 737, 806, 888].

Adulterini (figli) [c. c., 180 n. 1, 193, 195, 752, 767, 1053] — V. *Filiazione*.

Adulterio e **concubinato** [c. c. 150, 165; c. p. 353-358].

BIBLIOGRAFIA.

A 1. L'azione nel delitto di adulterio. — L. ORDINE, Riv. pen. supp., I, 164.

2. Adulterio — Effetti della regiudicata penale
B sull'azione civile per separazione legale. — V. OLIVIERI, Riv. pen., XXXVI, 103.

GIURISPRUDENZA.

3. L'adulterio del marito non si può concepire senza la convivenza di lui con la concubina.

4. Epperciò il delitto non sussiste le quante volte si tratti di relazioni con donna maritata, che alla sua volta conviva col proprio mari-
C to. — P. Roma, 1 luglio 1892, Luzi e Bartolini, Riv. pen., XXXVI, 157.

5. È indifferente che la concubina sia maritata e convivente col proprio marito, basta che nelle relazioni intime fra lei e il drudo l'abitua-
D lità sia notoria. — C. Roma, 31 maggio 1892, Lo Giusto e Soluna, Corte S. Roma, 1892, 450.

6. È solo la morte del coniuge offeso dall'adulterio che produce gli effetti della remissione: la morte di uno degli adulteri non pregiudica l'azione penale dell'altro coniuge contro il complice nell'adulterio.

7. Il coniuge offeso, dopo i tre mesi dal giorno in cui ebbe notizia dell'adulterio, perde il diritto di querelarsi, quantunque l'adulterio sia
E stato ancora posteriormente continuato. — A. Napoli, 1 settembre 1892, Alfano, Giur. pen. Tor., 1892, 456; Dritto e giur., VIII, 116; Riv. pen., XXXVII, 158.

8. Invano si pretende prescritta l'azione per adulterio nel fatto di un marito che dimorando all'estero espone formale querela presso il console tre mesi dopo che egli venne a cognizione del reato, ma dopochè in termini aveva per mezzo di lettera denunziato il fatto alla Pro-
F cura generale. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Perri, Cass. unica, III, 251; M. trib. Mil., 1892,

Digitized by Google

192; Giur. pen. Tor., 1892, 82; Corte S. Roma, 1891, 949.

9. Non si fa luogo alla diminuzione di pena stabilita dall'art. 355 c. p. quando l'abbandono del marito sia stato causato dalla infedeltà
A della moglie. — C. Roma, 23 giugno 1892, Pizzi, Cass. unica, III, 1094; Annali 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 632.

V. *Violazione di domicilio.*

Affari — V. *Agenzia — Gestione.*

Affinità [c. c., 52, 58, 59, 68, 69, 140, 253, 2098; c. p. c., 236; c. p. 365 n. 1]. — V. *Parentela e affinità.*

Affissione.

— contravvenzione in materia di affissioni [L. p. s. 30 giugno 1889, 65; c. p., 445, 446] — V. *Sicurezza pubblica.*

— obbligo del bollo [L. 13 settembre 1874, n. 2077, 16, 18, 20] — V. *Bollo.*

Affitto — V. *Locazione.*

Affrancamento dei canoni enfiteutici ed altre prestazioni dovute a corpi morali [L. 24 gennaio 1864, n. 1636; Reg. relativo 31 marzo 1864, n. 1725; L. 23 giugno 1873, n. 1437; L. 29 gennaio 1880, n. 5253, sulla cessione ed alienazione di canoni, ed altre annue prestazioni dovute al Demanio; L. 31 decembre 1884, n. 2851, e L. 7 marzo 1886, n. 3716, di proroga] — V. *Colonìa* 2.

— affrancazione del fondo enfiteutico [c. c., 1564, 1565, 1567] — V. *Enfiteusi.*

— affrancazione di rendite e prestazioni perpetue [c. c., 1783-1786, 1788] — V. *Rendita.*

— affrancazione e commutazione di decime — V. *Decima.*

— affrancazione e abolizione di diritti e usi diversi — V. *Ademprivi e cussorgia — Pascolo, legnatico e semina — Tavoliere di Puglia.*

Agente di cambio [c. comm., 29-35, 858, 861, 922; Reg. 27 decembre 1882, n. 1139, per l'esecuz. del codice di commercio, 13,50] — V. *Borsa* (operazioni di) — *Mediatore* — V. pure: *Camera di commercio* 3 — *Commerciante* 1,23 — *Debito pubblico* 8.

Agente diplomatico e consolare — V. *Console.*

Agente forestale — V. *Foreste.*

Agente principale [c. p., 63] — V. *Complicità e correità.*

Agente di p. s. — V. *Libertà individuale — Oltraggio e violenza — Resistenza all'autorità.*

Agenzia pubblica di affari [c. p., 449, 450; L. p. s. 30 giugno 1889, art. 67-71] — V. *Sicurezza pubblica.*

Aggio — V. *Corso forzoso — Corte dei conti — Esazione.*

Aggiornamento — V. *Differimento.*

Aggiotaggio — V. *Borsa* 26.

Aggiudicazione — V. *Demanio* (vendita di beni demaniali) — *Esazione — Esecuzione.*

Aggiunto giudiziario — V. *Ordinamento giudiz. — Tribunale.*

Aggravanti — V. *Circostanze aggravanti.*

Aggregazione di socio [c. comm., 78, 79; c. c., 1725] — V. *Società.*

Aguato — V. *Premeditazione.*

Albergatore e alloggio per mercede [c. c., 1866-1868, 1958 n. 8; L. p. s. 30 giugno 1889, 60, 61] — V. *Deposito — Sicurezza pubblica* — V. pure: *Commerciante* 1, 2.

Alberi — V. *Piante e piantagioni.*

Albo degli avvocati e procuratori — V. *Avvocato e procuratore.*

— dei falliti — V. *Fallimento.*

Alea e contratto aleatorio [c. c., 1102] — V. *Assicurazione — Borsa* (operaz. di) — *Cambio marittimo — Giuoco e scommessa — Vitalizio* — V. pure: *Appalto* 11.

Alienabilità — V. *Inalienabilità.*

Alienazione mentale — V. *Medicina legale — Vizio di mente.*

Alimenti [c. c., 26, 132, 133, 138-146, 156, 186, 187, 193, 211, 752, 767, 846, 867, 1081, 1415, 1426, 1956 n. 4, 1959, 1963, 2144; c. p. c., 292, 761; c. comm., 752].

BIBLIOGRAFIA.

1. Diritto agli alimenti tra fratelli naturali. —
A V. BATTAGLIA-TEDESCHI, Dritto e giur., VIII, 145.

GIURISPRUDENZA.

3. I genitori hanno l'obbligo degli alimenti verso la figlia, tuttochè questa abbia contratto matrimonio senza il loro pieno consenso.

4. Quest'obbligo non cessa neppure quando l'altro coniuge, che era originariamente obbligato per il primo a prestare gli alimenti medesimi, abbia completamente sperperato il suo avere.
B — A. Aquila, 13 gennaio 1891, Di Marco c. Di Marco, Foro abruzz., VI, 112.

5. Il suocero non è tenuto agli alimenti verso la nuora che in sussidio del marito.

6. Tale azione può da essa direttamente proporsi cumulativamente sia verso il marito che in
C sussidio verso il suocero. — A. Roma, 23 ottobre 1891, Traversi c. Amadei, Temi rom., 1891, 409.

7. Quando gli avi devono prestare gli alimenti al comune nipote, il giudizio non è bene instaurato e mal si provvede senza il contraddittorio di ambedue, e conseguentemente, prima che l'autorità giudiziaria stabilisca la pensione alimentaria da prestarsi, è d'uopo mandarsi ad integrare il giudizio con l'intervento dell'avo non citato, onde, sentite le parti e tenuto conto di tutto, procedere equamente all'assegno. —
D A. Genova, 26 ottobre 1892, Macchiavelli c. Wherli, Giurista, 1892, 460.

8. Il giudice adito per una domanda di alimenti

Digitized by Google

dichiara a ragione di non trovar luogo a deliberare su essa allo stato degli atti, se penda azione intorno allo stato del richiedente, e può, ammettendo in rito detta domanda alimentaria, per non preoccupare nemmeno moralmente la questione fondamentale dello stato, rigettarla allo stato degli atti, ove la prova ne apparisca mal sicura, e la indagine lunga e dif-
A ficile. — C. Roma, 27 febbraio 1892, D'Antoni c. D'Antoni, Corte S. Roma, 1892, II, 56.

9. Dal vincolo di parentela che intercede fra l'alimentante e l'alimentato può sorgere unicamente una presunzione *juris tantum* che il primo di essi abbia somministrato gli alimenti *pietatis causa*, senza l'animo di ripeterli; presunzione che può essere sempre vinta e distrutta da una prova contraria.

10. Il genitore che ha già costituito e pagato alla figlia una dote congrua non ha l'obbligazione naturale di alimentar la figlia e la prole di questa riguardo al marito e padre rispettivo.

11. E' sempre una quistione di fatto, che sfugge al giudicato della Corte di cassazione, il definire se gli alimenti somministrati da un terzo, unito per vincolo di parentela alla persona ali-
B mentata, siano stati a questa prestati coll'animo di donarli. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Boschetti c. Guillaume, Corte S. Roma, 1892, II, 27; M. trib. Mil., 1892, 783; Legge, 1892, I, 656.

12. Il terzo può ripetere dal marito gli alimenti somministrati alla moglie assente dalla casa maritale, per tutto il periodo di tempo durante il quale l'assenza fu giustificata; non c'è rivalsa per gli alimenti prestati dopo che detta assenza cominciò ad essere colposa.

13. E' colposa l'assenza della moglie dal giorno della sentenza che la condanna a tornare alla casa maritale, se per un pretesto qualsiasi essa non fu ossequiente a tal sentenza, benchè il marito non abbia ricorso all'esecuzione forzata.

14. Sono ripetibili gli alimenti prestati alla figlia coabitante colla madre assente, per tutto il periodo della giusta assenza della madre.

15. Sono ripetibili gli alimenti prestati alla figlia dopo la morte della madre assente con cui viveva, nè il padre potrà addurre l'ignoranza della morte della moglie, o le pratiche non riuscite per riaver la figlia, o il non aver il terzo fatto nulla per restituirla.

16. Non osta alla ripetibilità l'essere stato il marito prosciolto dal pagamento degl'interessi dotali maturati durante l'assenza della moglie; perchè altra cosa sono gl'interessi dotali, altra gli alimenti: molto più poi se le due cause s'agitano fra parti diverse.

17. Se il somministrante gli alimenti era il padre, non ha luogo la presunzione dell' *animus donandi*, se esso fu in cattivi rapporti col genero, e se a questi il matrimonio fruttò prosperità, tanto più che il beneficio andrebbe tutto a favore del genero. Il silenzio non dà
A luogo alla presunzione. — A. Roma, 5 giugno 1891, Guillaume c. Rousetti, Temi rom., 1891, 529.

18. Gli alimenti dovuti per legge, *iure sanguinis*, non possono accordarsi che *a die petitionis*,
B esclusa ogni azione per gli arretrati. — A Torino, 12 ottobre 1891, Cavagnoli c. Sommo, Giur. Tor., 1892, 74.

19. Non sono dovuti gli alimenti pel tempo passato se non si dà la prova di passività dovutesi incontrare per vivere.

20. In pendenza del giudizio per la dichiarazione dell'obbligo degli alimenti può chiedersi ed ottenersi, a tale titolo, una provvisionale, bastando, per questo, che da una parte risulti in massima il bisogno, e dall'altra parte emerga che la provvisionale può essere prestata senza grave pregiudizio.

21. Cotale provvisionale non può fissarsi in una somma fissa, ma bensì in un tanto al giorno o
C al mese. — A. Torino, 22 marzo 1892, Arnoulet c. Grosck, Giur. Tor., 1892, 472.

22. Anche in materia di alimenti le sentenze che condannano a prestarli e ne determinano la misura fanno stato e devono eseguirsi finchè non intervenga altra sentenza, la quale, riconosciute le mutate condizioni, o esoneri l'obbligato dalla prestazione, o ne modifichi la quan-
D tità. — A. Genova, 13 luglio 1892, Guglierame c. Scarella, Giurista, 1892, 385; Temi gen., 1892, 628.

23. Quand'anche con giudicato siasi già stabilita una somma per pensione alimentaria, questa, pur soddisfatta per lungo corso di anni, può in qualunque tempo accrescersi o diminuirsi o cessare, se, relativamente, mutarono le condizioni patrimoniali di chi la dà ed i bisogni di chi la riceve.

24. La pensione alimentaria comprende non solo il cibo, ma le vestimenta, l'alloggio, le medicine, l'assistenza e la cura in caso d'infermità
E dell'alimentato. — T. Bari, 5 dicembre 1891, Cardetti c. Cassano, Pisanelli, 1892, 167.

V. *Donazione* — *Esecuzione in genere* (pignorabilità) — *Fallimento* — *Filiazione* — *Successione* — V. pure: *Matrimonio* 9.

Alloggi militari [L. 4 agosto 1861, n. 142, che estende alle nuove provincie le RR. PP. 9 agosto 1836 per gli alloggi e le somministranze militari; R. D. 25 dicembre 1862, n. 1050, che conferma le disposizioni della L. 4 agosto 1861]. — casermaggio — V. *Casermaggio*.

Alloggio per mercede — V. *Albergatore*.

Allontanamento di oblatori dai pubblici incanti [c. p., 299] — V. *Incanti*.

Alluvione [c. c., 453-461, 1966] — V. *Proprietà* — *Demanio* — V. pure: *Comunione e condominio* 21, 22.

Digitized by Google

Alta Corte di giustizia [Statuto, 36] — V. *Parlamento.*

Alveo [c. c., 453-461, 538, 649; L. lav. pubb., 20 marzo 1865, tit. III] — V. *Acque — Demanio — Opere pubbliche — Proprietà — Servitù.*

Amichevoli compositori — V. *Compositori amichevoli.*

Ammenda [c. p., 24] — V. *Pena.*

Amministrazione in genere e amministratore. — V. *Comunione e condominio — Consorzio — Congregazione di carità — Corpo morale — Gestione — Opera pia — Patria potestà — Rendiconto — Società* — V. pure: *Citazione civ.* 9 — *Confessione civ.* 1 — *Giuramento civ.* 15.

Amministrazione comunale e provinciale — V. *Comune — Provincia.*

Amministrazione giudiziale — V. *Fallimento — Sequestratario giudiziale.*

Amministrazione della giustizia (delitti contro la) [c. p. 210-245].

Amministrazione pubblica [c. p. c., 92, 138, 139; c. comm., 7; L. 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, sul contenz. amm.; L. 28 novembre 1875, n. 2781, sugli uffizî del contenz. finanz., 8; Reg. relativo 16 gennaio 1876, n. 2914; L. testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministraz. e sulla contabilità gen. dello Stato; Reg. relativo 4 maggio 1885, n. 3074; L. 12 febbraio 1888, n. 5195, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato].

1. L'atto di appello nelle controversie civili interessanti l'Amministrazione dello Stato deve essere notificato a nome del funzionario che la rappresenta come parte in causa nel luogo dove ha sede la Corte d'appello. — A. Brescia, 28 giugno 1892, Min. LL. PP. c. Soc. ferrovie Mantova-Modena, Foro, I, 960.

2. Quantunque un'Amministrazione abbia due distinti compartimenti, con due diversi direttori, non è il caso di convenirli ambedue, bastando per la rappresentanza giudiziaria che la lite venga contestata in confronto d'uno di essi. — T. Genova, 1 luglio 1892, Penco Bellino c. Soc. Navigazione generale Italiana, Giurista, 1892, 281; Temi gen., 1892, 474.

3. Se in un giudizio di subastazione e graduazione sia intervenuta l'Amministrazione del demanio per far valere due diversi crediti, uno competente al ramo asse ecclesiastico, e l'altro spettante all'altro ramo della stessa Amministrazione, e siansi costituiti due diversi procuratori per far valere uno il credito dell'asse ecclesiastico e l'altro il credito dell'altro ramo dell'Amministrazione, la notifica della sentenza di omologazione dello stato di graduazione ad uno solo dei due procuratori non può ritenersi efficace, pel fine della sua decadenza dallo appello, anche per quel ramo di Amministrazione che non ebbe notificata la sentenza in persona del suo procuratore. — A. Aquila, 27 ottobre 1891, Finanze c. Banca Nazionale, Foro abruzz., VI, 151.

4. Non è legittimo contraddittore, nè può citarsi in causa il rappresentante una pubblica amministrazione, e nel caso il sub-economo dei beneficî vacanti, a rispondere dei pretesi danni derivati da un sequestro ordinato dall'autorità superiore a lui preposta, e non richiesto di sua spontanea iniziativa. — A. Brescia, 31 maggio 1892, Subeconomo B. V. di Clusone c. Rizzoli, Bett., 1892, 353; R. dir. eccles. III, 374.

5. Col decreto napoleonico per Venezia del 2 maggio 1807 fu stabilito che chiunque pretendesse di avere ragioni contro lo Stato per i crediti contro le manimorte, i di cui beni erano stati avocati al demanio, o per diritti fiscali, dazî, acquisto di beni ed affrancazione di livelli, o per capitali impiegati presso la cessata Repubblica di Venezia, dovesse in designato termine farne la insinuazione, allo scopo della liquidazione dei crediti stessi, ancorchè giudiziariamente contestati, incaricandosi la Direzione generale del debito pubblico di fare la classificazione dei crediti insinuati.

6. Colla patente imperiale austriaca del 27 agosto 1820 fu stabilito il metodo pel possibile soddisfacimento dei creditori, erigendosi nella città di Milano un apposito Istituto, di cui la direzione fu affidata a una speciale amministrazione, e in cui si concentrarono tutto il debito pubblico del Regno lombardo-veneto e i debiti arretrati del cessato Regno d'Italia, allo scopo di assicurare il debito assegnato ad esso Istituto e il soddisfacimento dei creditori, purchè avessero già insinuato i loro crediti, per l'esame dei quali fu creata apposita Commissione.

7. La comproprietà, in un privato, di una sostanza ereditaria spettante in parte al demanio dello Stato, che l'amministra per adempiere agli obblighi imposti dal comune autore, non costituisce una ragione creditoria verso di questo, alla quale sieno applicabili il decreto napoleonico per Venezia del 2 maggio 1807 e la patente imperiale austriaca del 27 agosto 1820; e perciò l'azione giudiziaria del privato erede per la rivendicazione dei beni ereditarî a lui appartenenti e pel rendimento di conto della loro amministrazione non è soggetta alla condizione della previa insinuazione voluta dallo stesso decreto. — C. Roma, 13 luglio 1891, Finanze Perulli Lattis c. Cong. carità di Venezia, Corte S. Roma, 1891, I, 426.

8. I contratti, nei quali è interessata la pubblica amministrazione, sono bensì subordinati alla condizione sospensiva della loro approvazione, ma non appena l'autorità tutoria, incaricata di verificare se le forme della legge furono osservate, li ha approvati e dichiarati esecutivi,

Digitized by Google

essi, anco per l'amministrazione pubblica, sono legalmente formati, ed hanno la stessa forza come se fossero fatti dalle persone private pienamente capaci, nè possono essere revocati se non per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

9. Quando la legge, nell'interesse delle persone incapaci o privilegiate, richiede una data deliberazione, e questa è stata concessa, il terzo che con esse contratta non è tenuto a ricercare se nell'accordarla sono state osservate tutte le formalità dalla legge stessa prescritte.

10. Il privato che non può continuare nella esecuzione di un contratto da esso stipulato validamente colla pubblica amministrazione, perchè il contratto stesso fu annullato in via amministrativa, ha diritto al risarcimento dei
A danni verso la pubblica amministrazione. — A. Lucca, 7 giugno 1892, Com. di Portolongone c. Biancardi, Annali, 1892, 281.

11. Il debito erariale ha bensì la specialità che si esigga dal creditore all'ufficio governativo, ma non ammette il mandato di pagamento per giro
B sopra casse comunali o provinciali. — A. Venezia, 3 agosto 1892, Finanze c. Ditta Gei-Coletti, Prov. Belluno, Bett., 1892, 529; Esatt. e com., 1893, 17.

12. Quando l'Amministrazione del fondo pel culto, in un atto solenne debitamente celebrato e dalla autorità superiore approvato, ha dichiarato soddisfatto un debito del terzo verso lo Stato, tale atto fa fede fino a che sia legalmente distrutto; e non può dalla stessa pubblica amministrazione pretendersi di nuovo il pagamento del debito medesimo pel motivo che non sia da esso terzo provato il primo pagamento mediante la quietanza staccata dall'apposito registro a madre e figlia, tenente pur luogo di giornale degli introiti, di cui nell'art.
C 49 reg. 22 agosto 1867. — C. Roma, 19 settembre 1891, Fondo culto c. Ancona, Corte S. Roma, 1891, I, 356.

13. La notificazione della cessione d'un credito verso lo Stato, che a norma dell'art. 60 della legge 14 febbraio 1884 deve farsi al Direttore generale del Tesoro, può esser fatta per copia collazionata dall'usciere e senza autenticazione
D di notaio. — C. Napoli, 9 febbraio 1892, Finanze c. Siniscalchi, Foro, I, 684. (n)

14. Un puro e semplice atto di opposizione è bastevole a impedire un pagamento presso la pubblica amministrazione debitrice, non potendo questa elevarsi a giudice nel definire il va-
E lore giuridico dell'opposizione stessa. — A. Napoli, 22 giugno 1892, Giovane c. Min. Interno, Mov. giur., 1892, 147.

V. *Corpo morale* 1 — *Espropriazione per p. u.* 21, 22 — *Incanti* — *Locupletazione* 5.

— contratti e sequestri in materia di opere pubbliche — V. *Opere pubbliche.*

— demanio e beni patrimoniali dello Stato — V. *Demanio.*

— esecuzione contro lo Stato — V. *Esecuzione in genere.*

— impiegati dello Stato — V. *Impiegato governativo* — *Pensione.*

— questioni e pubblicazioni su materie generali di diritto amministrativo — V. *Diritto amministrativo* — *Diritto costituzionale e pubblico.*

— responsabilità civ. dello Stato — V. *Responsabilità civ.*

— responsabilità degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori — V. *Contabile dello Stato* — *Corte dei conti* — *Esazione.*

— Stato come ente politico — V. *Stato.*

Amministrazione pubblica (delitti contro la) [c. p., 168-209].

Ammonimento giudiziale — V. *Riprensione.*

Ammonizione [L. p. s. 30 giugno 1889, art. 94-116].

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Sull'art. 93 della legge di p. s. — L. MARTIRET, Riv. pen., XXXVI, 427.

GIURISPRUDENZA.

2. Secondo l'attuale legge di p. s., per essere sottoposto all'ammonizione basta che l'ammonendo venga denunziato come dedito ai reati di
B sangue. — C. Roma, 26 gennaio 1892, Saporito, Cass. unica, III, 389; Giur. pen. Tor., 1892, 156; Corte S. Roma, 1892, 54; Gazz. proc., XXV, 70; Riv. pen., XXXVI, 162.

3. Anche per la nuova legge di p. s. all'ammonito può ingiungersi di non uscire di casa di nottetempo e di rincasare non più tardi di un'ora
C di notte. — C. Roma, 19 novembre 1891, Nigro, Corte S. Roma, 1891, 828.

4. Il ferimento preveduto nel capoverso dell'art. 372 è delitto, non contravvenzione.

5. L'ammonito, che se ne rende colpevole, incorre nella contravvenzione all'ordinanza di ammonizione, per non avere rispettato le persone, anche se la parte offesa, desistendo dalla querela, rende impossibile il procedimento penale e la condanna.

6. Un ammonito, a termini della vecchia legge di p. s., non cessa, sopravvenuta la nuova legge di esserlo anche nella ipotesi che, a sensi di quest'ultima, non potesse essere ammonito. —
D C. Roma, 26 gennaio 1892, Saporito, Cass. unica, III, 389; Giur. pen. Tor., 1892, 156; Corte S. Roma, 1892, 54; Gazz. proc., XXV, 70; Riv. pen., XXXVI, 162.

7. Non cade in contravvenzione l'ammonito, che, rimanendo nella stessa città e nello stesso Comune, cambi semplicemente d'alloggio o d'abitazione, senza darne preventivo avviso all'autorità
E di p. s. — T. Genova, 13 febbraio 1892, Rosacuta, Riv. pen., XXXV, 393; Legge, 1892, II, 239.

8. Il diritto che l'art. 110 L. di p. s. dà al P.

Digitized by Google

M. di produrre appello o ricorso in cassazione avverso le sentenze relative a contravvenzione all'ammonizione è circoscritto dalle norme generali che riguardano il suo appello in materia di contravvenzione.

9. Epperò è inammessibile l'appello del proc. del re avverso la sentenza del pretore che proscioglie dall'ascritta contravvenzione all'ammonizione, se tal sentenza fu resa sulle conformi
A conclusioni del P. M. — C. Roma, 13 ottobre 1891, Salemi, Foro, II, 383; V. pure: Corte S. Roma, 1891, 772.

10. La prescrizione biennale dell'ammonizione decorre anche durante l'assegnazione al domici-
B lio coatto. — P. Teramo, 17 ottobre 1891, Rondolone, Riv. pen., XXXV, 176.

11. Il termine della prescrizione biennale dell'ammonizione decorre dal giorno in cui l'ammonito scontò la pena corporale e quella della sorveglianza della pubblica sicurezza inflittagli sotto l'impero della precedente legislazione pe-
C nale. — C. Roma, 13 gennaio 1892, Lenzolo, Giur. pen. Tor., 1892, 75.

V. *Libertà provvisoria* 4, 5.

Ammutinamento militare — V. *Insubordinazione, rivolta*, ecc.

Amnistia [c. p., 86, 89; c. p. p., 830; RR. DD. speciali] — V. *Foreste* 32 — *Registri pen.* 4.

Amozione di termini — V. *Rimozione di termini.*

Analfabetismo [c. c., 1316, 1320, 1325; L. testo unico, 24 settembre 1882, n. 999, sulle elezioni politiche, 1, 65, 102; L. com. prov., testo unico, 10 febbraio 1889, n. 5921, 19; Reg. relativo 10 giugno 1889, n. 6107, 38-40] — V. *Elezioni amm.* — *Elezioni politiche* — V. pure: *Effetto cambiario.*

— crocesegno — *V. Crocesegno.*

Anatocismo [c. c., 1232] — V. *Interessi.*

Anima (disposizioni a favore dell') [c. c., 831] — V. *Successione.*

Animali in materia civile [c. c. 413, 462, 512, 711, 713, 1154, 1505, 1615, 1665, 1684, 1696] — V. *Responsabilità civ.* — *Soccida* — *Vendita.*

Animali in materia penale (maltrattamenti, omessa custodia, e mal governo di animali e veicoli) [c. p., 480-482, 491].

A costituire il reato di maltrattamento ad un animale può bastare anche un atto unico, non essendo necessaria la reiterazione degli atti.
D — C. Roma, 22 luglio 1891, Monti, Foro, II, 30. (n)

— animali pascolanti lungo le ferrovie [Reg. per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate; Reg. 31 ottobre 1873, n. 1687, art. 55, 64] — V. *Ferrovie.*

— furto di animali e abigeato — V. *Furto* 2, 42.

Annessione politica [L. 15 aprile 1860, n. 4059 e 4060, annes. Emilia e Toscana; L. 3 dicembre 1860, n. 449, anness. Napoli, Sicilia, Marche, Umbria; RR. DD. 17 dicembre 1860, n. 4498, 4496, 4500, 4501, e 12 febbraio 1861, n. 4641, *idem;* R. D. 4 novembre 1866, n. 3300, anness. Venezia, Mantova; L. 18 luglio 1867, n. 3841, *idem;* R. D. 9 ottobre 1870, n. 5903, anness. Roma e provincie romane; L. 31 dicembre 1870, n. 6165, *idem.*] — V. *Stato* — V. pure: *Cittadinanza* — *Spese di spedalità* 11, 12.

Anno del lutto [c. c., 57, 128, 1415; R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sullo stato civile, 62] — V. *Matrimonio* — *Successione.*

Annotazione di pagamento [c. c., 1331] — V. *Registri e prova risultante da registri.*

Annunzi giudiziarî [c. p. c., 64-66; L. 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione Bollettino prefetture].

Anonima (società) — V. *Società.*

Antichità — V. *Monumento e oggetti antichi.*

Anticipazione.

— del nolo [c. comm., 577] — V. *Noleggio.*

— di pigioni e fitti [c. c., 2085, 1574, 1932 n. 7; c. p. c., 687] — V. *Esecuzione immob.* — *Locazione* — V. pure: *Graduazione* 20, 21.

— di spese giudiziarie [c. p. c., 373; c. comm. 914; Reg. c. comm. 27 decembre 1882, n. 1139, 79] — V. *Spese giudiziarie.*

Anticresi [c. c., 1891-1897].

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Studio su l'anticresi. — D. GIURA; Mov. giur., 1892, 35; Napoli, tip. di Eduardo Schipani, 1892, in-8⁰, p. 52.

GIURISPRUDENZA

2. Non è nullo un contratto di anticresi, col quale il creditore si obbliga d'imputare totalmente sul proprio credito i redditi netti del fondo, e di sottostare in proprio alle perdite nel caso che la gestione fosse passiva, poichè il patto cosidetto *leonino* non è proscritto che nei con-
B tratti di società. — A. Casale, 8 aprile 1892, Mangiarotti c. Vigoni, Giur. Casale, 1892, 416.

V. *Vendita* 24.

Antropologia — V. *Medicina legale.*

Apertura di credito.

1. Quantunque un contratto sia stato dalle parti denominato conto corrente, se per esso unicamente debba una parte scontare e pagar delle cambiali emesse dall'altra contro garanzia di iscrizione ipotecaria, si ha in realtà un'aper-
C tura di credito. — A. Genova, 4 novembre 1891, Faggioni c. Giacopini e Banca di Genova, Temi gen., 1892, 25.

2. Il fido, che gl'Istituti di credito e le case bancarie concedono ai negozianti per abilitarli a valersi in piazza di un credito sicuro fino ad una determinata somma, stabilendo per essa un giro di effetti cambiarî a loro vantaggio, non va punto riferito alle singole cambiali od altri effetti, che a quel tempo si trovassero già

Digitized by Google

emessi o si venissero di poi emettendo; ma va riferito a tutti gli effetti presenti e futuri, che il fidatario emetta, fino a che il fido non cessi.

3. Quindi la surroga legale, pel n. 3 dell'art. 1253 c. c., non va conceduta al girante che paghi l'effetto cambiario al terzo possessore, che fosse un Istituto di credito, anco nella ipoteca che questi abbia avuto a suo favore conceduta dal prenditore nel concedergli il fido in determinata somma per tutte le operazioni cambiarie in qualsivoglia modo da costui sottoscritte, sia al tempo della costituzione della ipoteca, sia dopo; ma limitatamente agli effetti che presso lo stesso si fossero trovati non soddisfatti nel
A momento in cui il fido fosse cessato. — C. Napoli, 19 maggio 1892, De Paoli c. Banca Nazionale, Mov. giur., 1892, 103; Gazz. proc., XXV, 185; Dritto e giur., VIII, 31; Critica for., 1892, 526.

4. Nel contratto d'apertura di credito mediante sconto di effetti cambiarî da rinnovarsi a determinate scadenze, e non esigibili che al termine di diversi anni, e garantiti da ipoteca pel capitale e accessorî, gli effetti stessi, nei rapporti tra debitore e creditore, non costituiscono a favore di questo il titolo esecutivo, ma semplicemente la prova del suo credito.

5. Quindi, venuta la scadenza o decaduto il debitore dalla mora, non può il creditore agire esecutivamente in base alle cambiali stesse, ma solo il potrebbe in base al contratto originario che si fosse fatto per atto pubblico, od altrimenti ottenendo in giudizio di cognizione una
B sentenza di condanna contro il debitore. — A. Torino, 27 giugno 1892, Vitale c. Golzio, Giur. Tor., 1892, 725.

V. *Banca* 3.

Apertura illecita di serrature [c. p., 497].

Apertura o **soppressione** di lettere — V. *Lettere.*

Apologia dell'assassinio politico — [L. 20 giugno 1858, n. 2826; L. sulla stampa, 24].

Apologia di delitti [c. p., 247] — V. *Istigazione a delinquere.*

Appalto [c. c., 1627, 1634-1646].

BIBLIOGRAFIA.

1. Ancora sulla pretesa rescissione di un contratto d'appalto a prezzi unitarî per errore incorso
C nella indicazione di alcuno dei prezzi. — M. VITALEVI, Foro, I, 630.

2. Esecuzione di contratti relativi a concessioni esclusive fatte dalle amministrazioni pubbliche ad un privato relativamente a servizî pubblici.
D — A. LONGO, Arch. dir. pubb., II, 142.

3. Il contratto d'appalto per la illuminazione pubblica e privata della città di Firenze — Ap-
B punti in fatto e in diritto. — E. BIANCHI, Foro, I, 394.

4. La questione tra il Comune di Firenze e la Società lionese del gas; accollo e privilegio (illuminazione pubblica e illuminazione privata). —
A G. BRUNETTI, Bett., 1892, 360.

GIURISPRUDENZA.

5. Sono elementi caratteristici del contratto a cottimo la somministrazione dei materiali da parte dell'appaltatore, la determinazione esatta e specifica dell'opera e la determinazione di un prezzo fisso e invariabile.

6. Ma dalla circostanza di esserci un contratto a cottimo non deriva che l'appaltatore abbia diritto di conseguire sempre il prezzo fissato, indipendentemente dalla quantità dei lavori eseguiti sia in meno che in più di quanto appare dal disegno concordato.

7. Affinchè possa ritenersi che un committente, dopo avere contrattato a prezzo fisso un determinato lavoro, abbia rinunciato ad avere la esecuzione di una parte di esso, si richiede una prova evidente, anzi un istromento pubblico, risolvendosi quella rinuncia in un atto di dona-
B zione. - A. Casale, 28 marzo 1892, Francia c. Faletti, Giur. Casale, 1892, 268.

8. Se, per errore materiale incorso nella trascrizione di alcuno dei prezzi unitarî di un contratto di appalto, siasi attribuito ad un articolo di lavoro, o provvista, un prezzo diverso da quello che l'appaltante intendeva stabilire, havvi un errore ostativo del consenso, che rende inesistente in quella parte il contratto, e inapplicabili gli art. 326 e 330 L. sui lav. pubblici.

9. Il giudizio del magistrato di merito che le varie partite di un appalto sono indipendenti l'una dall'altra, e di natura diversa, è incensurabile
C in cassazione. — C. Firenze, 11 febbraio 1892, Luzzatti c. Min. LL. PP. e Tesoro, Foro, I, 630. (h)

10. In un contratto di appalto, a prezzo anticipatamente fissato, per basolato di strade con pietre lavorate da ricavarsi da una determinata cava, l'errore di previsione sulla spesa di estrazione e lavorazione non costituisce errore sulla sostanza della cosa e però non può produrre la nullità del contratto medesimo.

11. Il contratto di appalto a prezzo fatto è d'indole aleatoria, e come chi dà in appalto non avrebbe diritto a rinfranco di prezzo per una spesa effettiva inferiore al prezzo stabilito, così l'appaltatore non può aver diritto al rimborso del maggior dispendio nell'ipotesi contraria.

12. Quando in un contratto d'appalto si convenga fra le parti contraenti che siano a carico del committente i compensi per danno alle opere derivante da forza maggiore, ma dai compensi stessi siano esclusi i danni che si riferiscono a perdita o deterioramento di materiali non ancora messi in opera, l'appaltatore non ha diritto ad indennizzo pei danni derivanti dalla

Digitized by Google

cattiva qualità della pietra che, in forza del
A contratto, era tenuto ad adoperare. — A. Aquila, 17 luglio 1891, Di Girolamo c. Com. di Teramo, Foro abruzz., VI, 190.

13. Quando un imprenditore nel tempo fissato si rende inadempiente del contratto per volere usare materie non conformi al campione convenuto, l'altro contraente ha dritto di rifiutarle e di procedere senz'altro all'esecuzione dell'opera stabilita.

14. Il danno che ne risente si liquida col pagamento della differenza tra il costo pattuito e quello
B da corrispondersi al nuovo assuntore. — A. Genova, 2 maggio 1892, Maggioni Cozzani c. Leyeard, Giurista, 1892, 203.

15. L'assuntore di un appalto non può esimersi dalla responsabilità pel ritardo nella consegna dei lavori allegando ostacoli da parte di terzi od impedimenti che gli erano noti, o erano prevedibili al tempo della stipulazione del contratto.

16. Tale responsabilità e la conseguente penale perdura fino a lavori compiuti, anche quando l'appellante sia stato autorizzato con sentenza o convenzione ad eseguire egli stesso i lavori, pel caso in cui l'appaltatore non li avesse condotti
C a termine in un tempo prefisso. — A. Genova, 26 ottobre 1892, De Negri c. Marchelli, Temi gen., 1892, 687.

17. L'appaltatore di una costruzione, il quale si è assoggettato ad una multa, pel caso di ritardo a compierla oltre il termine contrattuale, incorre nella multa stessa, per il verificatosi ritardo, anche se per cagione di imperiosa necessità il committente, dopo trascorso il termine, ha dovuto servirsi della costruzione così come essa si trovava; specialmente se per il mancato compimento della medesima quell'uso non potè corrispondere a tutti i fini del con-
D tratto. — C. Torino, 22 dicembre 1891, Quirici c. Com. di Stradella, Bett., 1892, 97.

18. Data in appalto da un Comune l'illuminazione di una città, l'avere specializzato il modo con cui provvedervi (nella specie, col gas) non autorizza l'Amministrazione appaltante a fare o concedere ad altri l'illuminazione con metodi diversi (nella specie, luce elettrica).

19. Nè può il Comune, senza sciogliere l'appalto ed anzi protestando il contrario, adottare un diverso sistema di illuminazione per alcune vie o piazze soltanto, compensando l'appaltatore, a norma dell'art. 1641 c. c., del danno derivantegli dalla parziale inosservanza del contratto.

20. Se nel contratto di appalto sia stato pattuito che il concessionario avrà l'esclusivo diritto di attraversare il sottosuolo della città, per tutta la durata della concessione, con le condutture destinate alla illuminazione pubblica e privata, il Comune non può concedere ad altri, e neppure ai singoli cittadini, di attraversare il sottosuolo, l'area e l'aria soprastante al suolo comunale, con altre condutture occorrenti per un
A altro sistema di illuminazione. — A. Firenze, 24 novembre 1891, Com. di Firenze c. Soc. illum. a gaz di Firenze, Foro, I, 393. (n)

21. Le condizioni poste nel capitolato di concessione per l'occupazione del sottosuolo stradale fatta dal Comune a un privato (nella specie, una società per l'illuminazione a gas), e concernenti, ad es., la profondità minima di utilizzazione del sottosuolo (nella specie, per la posizione in opera dei tubi del gas), costituiscono per il concessionario veri e proprî obblighi, della cui inosservanza deve rispondere di fronte ad ogni cittadino, senza che possa eccepire essere questi un terzo nella convenzione interve-
B nuta col Comune. — C Torino, 25 maggio 1892, Soc. Gaz. di Torino c. Ramella, M. trib. Mil., 1892, 504; R. amm., 1892, 606; Legge, 1892 II, 297; Bett., 1892, 838; Annali, 1892, 426; R. giur. Trani, 1892, 549.

22. Stabilito in un contratto di concessione fra municipio e privato concessionario, un metodo di sicurezza pel passaggio dei treni nell'interno dell'abitato, se la legge di p. s., cui è deferita la sorveglianza di questi esercizî, ne cambia il metodo, non può il municipio obbligare il concessionario a subire la doppia prescrizione, ossia la condizione contrattuale e la prescrizione
C governativa. — T. Napoli, 30 dicembre 1891, Com. di Afragola c. Otlet, Dritto e giur., VII, 405.

V. *Atto di commercio* 7,8 — *Competenza civ.* 26-28 — *Dazio consumo* 155-169 — *Interessi* 34, 35 — *Registro* 45, 48.

— appalto di opere pubbliche — V. *Opere pubbliche* — *Ferrovie* — *Strade.*

— locazione d'opera in genere — V. *Locazione d'opera.*

— responsabilità per infortunî — V. *Infortunî del lavoro* — *Responsabilità civile* — *Responsabilità penale.*

Appello in materia civile [c. p. c., 87, 465-473, 481-493; V. pure: 128, 171, 257, 571, 657, 658, 702-705, 725, 726, 777, 797, 802; c. comm., 876].

SOMMARIO.

Acquiescenza 8.
Appellabilità, in genere 9, 10, 11.
» delle sentenze preparatorie 28, 39, 43.
» giudizi esec. immob. 27-38.
» » mob. 26.
» » graduat. 337.
» delle ordinanze e provvedim. 24, 25, 40-46.
Appello, adesivo 1, 170, 182-183, 184.
» citazione — V. *Citazione.*
» chi può appellare 6, 7, 12, 13, 13 bis, 14.
» comune a più parti — V. *Integrazione.*
» contro chi può app. 15.
» controcitazione — V. *Controcitazione.*
» decadenza 224, 225, 226.
» forme — V. *Citazione.*
» incidentale 4, 165-181.
» » decadenza 179-181.
» motivi — V. *Motivi.*
» notificazione — V. *Notificazione.*
» rinnovazione 114, 116, 159, 161, 162, 220-225.
» termine — V. *Termine.*

Digitized by Google

» unico per più sent. 110-112.
Avocazione del merito 226, 252-271.
Carenza di azione 6, 7.
Cassazione 28, 226 bis, 261.
Causa petendi 246, 247.
Causa commerciale 51-70.
Chi può appellare — V. *Appello*.
Citazione d'appello 106-114, 148, 151, 153, 155, 156.
» controcitazione — V. *Controcitazione*.
» notificazione — V. *Notificazione*.
» rinnovazione 114, 116, 159, 161, 162.
Colonia — V. *Massana*.
Comparizione delle parti 114, 120, 128, 150, 157, 160, 161, 186-188, 194-199, 201.
Competenza 263-269.
Conciliatore 24-71.
Conclusioni 172-174, 236, 241.
Contro chi può appellarsi — V. *Appello*.
Controcitazione 188, 190, 194-197, 219.
Contumacia dell'appellante 12.
» dell'appellato 198-203.
Cosa giudicata 8, 9.
Danni 5, 46, 66, 263.
Decadenza — V. *Appello*.
Deposito atti — V. *Rigetto*.
Differimento 185, 186, 200, 211,
Dimora — V. *Domicilio*.
Documenti — V. *Deposito*.
Domande ed eccez. nuove 5, 172, 228-251.
Domicilio, residenza o dimora 95, 117, 119, 121-136, 138, 140-144.
Eccezioni — V. *Domande*.
Errori materiali 254, 255.
Esame del merito — V. *Avocazione*.
Esecuzione immobiliare 4 bis, 27-38, 83-105, 136, 137, 145, 148, 150-157.
» mobiliare 26, 72-82, 98, 99, 147, 158.
» provvisoria 44.
Garantia 47.
Gradi di giurisdiz. 5.
Graduazione 6, 37, 110, 268 bis-239 bis.
Integrazione 16-28, 137, 184.
Ipoteca 239.
Mandato 2, 205.
» deposito — V. *Rigetto*.
Massana 50.
Morte 138.
Motivi d'appello 108, 154, 227.
Notificazione dell'appello 1, 3, 95, 115-163, 190.
» della sent. appellata 1, 140-142, 160.
Nullità sanata 3, 114, 119, 125, 139, 146, 150, 157, 159, 160.
Opposizione di terzo 97.
Pretore 24, 25, 40, 41.
Procuratore 106, 109, 113, 117, 118, 129, 135, 136, 143-153, 162, 187.
Prove nuove 244, 245, 249, 262, 271.
Qualità giuridica delle parti 15.
Residenza — V. *Domicilio*.
Rigetto senza esame, ammissibilità 8, 185-206, 217, 219.
» atti e docum. da produrre 204-218.
» comparizione 186-188, 194-199.
» effetti 220-223.
» rinnovazione dell'app. V. *Appello*.
Rinvio — V. *Differimento*.
Sentenza appellab. — V. *Appellabilità*.
Società commerciale 2, 159.
Spese giudiziali 11.
Termine per appellare, civile e comm. 51-70.
» » decorrenza 47-50.
» » esecuz. mobiliare 72-82.
» » esecuz. immobiliare 83-97.
» a comparire 4 bis, 98-105.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla validità della notificazione dell'appello nel luogo indicato con l'atto di notificazione della
A sentenza. — L. BUSATTI, Foro, I, 315.
2. Sull'estinzione del mandato alle liti per il passaggio in liquidazione di una società commerciale, e sugli effetti della sua rinnovazione, ove sia necessaria, relativamente all'appello già in-
B terposto. — L. BUSATTI, Foro, I, 973.
3. La nullità, fondata sull'errore di luogo nella citazione d'appello, il cui termine perentorio sia già scaduto, sospende sempre il passaggio
C della sentenza impugnata in cosa giudicata. — A. N. DE DIVIS, Pisanelli, 1892, 97.
D 4. Cenni sull'appello incidentale civile. — E. FORTUNATO, Bett., 1892, 343.
4bis. Sull'indole vera del termine a comparire, ne-
E gli art. 703 e 725 c. p. c. — URSINO-MAZZARELLA, Dritto e giur., VIII, 205.

GIURISPRUDENZA.

5. La regola del doppio grado di giurisdizione non è così assoluta che non vi possa essere derogato, come in tema di danni sofferti dopo la sentenza impugnata, dei quali è permesso di proporre dimanda per la prima volta nel giu-
A dizio di appello. — C. Roma, 10 novembre 1891, Pedrotti c. Malaguti, Corte S. Roma, 1891, II, 322.
6. Il principio che l'interesse è la misura delle azioni non procede soltanto per le azioni a proporsi in primo grado, ma anche per le domande a farsi valere in appello.
7. È quindi irricevibile l'appello di un creditore che impugna una collocazione anteriore alla sua, quando, accolta pure tale istanza, nessun vantaggio fosse per derivarne a lui, e in ispecie se la sua collocazione sia abbastanza sicu-
B ra anche senza toccare l'anteriore. — A. Torino, 28 dicembre 1891, Borgialli c. Rossi, Giur. Tor., 1892, 214.
8. Se l'attore, appellando da sentenza che gli ordinava di esibire il certificato catastale per assodare la competenza, produce il detto certificato, ma sostiene però che la competenza era già stabilita indipendentemente da esso, non può dirsi che dia esecuzione alla sentenza di primo grado, e quindi è inaccoglibile la istanza dell'appellato che si rigetti l'appello senza
C esame. — A. Casale, 27 gennaio 1891, Rebora, c. Com. di Tassarolo, Giur. Casale, 1892, 89.
9. Quando i capi diversi di una sentenza tengono a fattori giuridici distinti, può ben dall'interessato interporsi appello da uno di que' capi, lasciando che gli altri passino in cosa giudicata.
10. Ma se a tutt'i capi di una sentenza è pregiudiziale e comune la disamina circa la legittimità o meno del diritto a far valere l'azione sviluppatasi in quei capi di domanda, l'appello contro uno solo di essi, mentre gli altri si accettano, è per la teorica de' contrarî inam-
D messibile. — T. Bari, 22 marzo 1892, Cotugno c. Zuccaro, Pisanelli, 1892, 113.
11. Si può appellare dal solo capo delle spese, così per erroneità d'apprezzamenti, come per
E violazione delle leggi ad esse relative. — C. Torino, 29 dicembre 1891, Cotta c. Fallimento Lanza, Giur. Tor., 1892, 224; Legge, 1892, I, 698.
12. Il rimedio dell'appello può proporsi da qualunque interessato che abbia fatto parte del giudizio di prima istanza e che reputi leso il suo diritto dalla pronunciata sentenza, anche se l'appellante sia rimasto contumace nel giu-
F dizio di primo grado. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Italiani c. Calabresi e Savi, Corte S. Roma, 1892, II, 135.
13. Il diritto di appellare spetta anche alla parte che si rimise alla saviezza dei primi giudici.
G — A. Milano, 23 febbraio 1892, Missaglia c. Avogardo Gurazzini, M. trib. Mil., 1892, 492.
13. bis Il creditore che non ha impugnato lo stato di

Digitized by Google

graduazione nè davanti il giudice delegato, nè davanti il tribunale, non può poi appellare dalla sentenza che lo omologa, ma può invece appellare da questa sentenza il creditore che sia
A rimasto contumace in primo grado. — A. Genova, 4 marzo 1892, Siccardi c. Scano, Foro, I, 727; V. pure: Temi gen., 1892, 329.

14. Qualunque creditore di colui, in danno del quale sia per passare in cosa giudicata una sentenza, ha interesse e diritto a interporre da
B questa appello. — C. Roma, 21 luglio 1892, Beretta c. Banca agricola Sarda, Corte S. Roma, 1892, II, 160; Trib. giud., 1893, 9; Giur. Tor., 1893, 84; Temi gen., 1893, 133, Corte S. Roma, 1892, II, 189; Bett., 1893, 574.

15. Se il convenuto fu citato in causa quale rappresentante la eredità di una determinata persona, non può l'attore in appello chiederne la condanna nella rappresentanza dell'eredità di
C una persona diversa. — A. Genova, 12 dicembre 1891, Marina c. Tubino, Temi gen., 1892, 74.

16. L'appello di una delle parti in presenza di un titolo unico, indiviso e sottoposto a condizione sospensiva, è produttivo di effetti giuridici nel
D comune interesse delle parti. — C. Palermo 5 novembre 1891, Nicoletti c. Di Blasi, Circ. giur., 1892, 105; Foro, Cat., 1892, 193.

17. Quando v'ha più appellati, se l'atto di citazione d'appello fu notificato validamente ad uno solo, ciò produce che, per gli altri appellati, non comparsi, si debba ordinare l'integrazione del giudizio, e non già che si debba di-
E chiarare la nullità dell'appello. — A. Trani, 27 aprile 1892, De Martino, Banco di Napoli c. Fall. Banca Provinciale, Pisanelli, 1892, 132.

18. Mal si eccepisce dall'appellato la non integrità del giudizio per non avere l'appellante citato in grado d'appello tutti coloro che presero parte al giudizio di primo grado, quando i non citati, lungi dall'avere interesse di opporsi alla riforma della sentenza, hanno anzi interesse che questa sia riparata.

18 bis. Se poi la quistione proposta in appello è indivisibile (come una quistione di competenza, di giurisdizione, ecc.) si ha un ulteriore motivo per dire non necessario il contraddittorio degli altri coattori, inquantochè la riforma della sentenza gioverà pure ad essi, sebbene non chia-
F mati nè intervenuti in appello. — A. Casale, 19 settembre 1892, Milanese c. Banca pop. di Alessandria, Giur. Casale, 1892, 544.

19. Quando più sono le parti interessate ad opporsi alla domanda di riforma di una sentenza, essa deve proporsi contro tutte; in difetto deve farsi luogo alla integrazione del giudizio.

20. La integrazione deve avere luogo non solo quando la domanda di riforma non fu notificata ad alcuno degli interessati ad opporsi, ma anche nel caso che sia stata nullamente notificata. —
A A. Firenze, 14 giugno 1892, Galardi nei Bartolomei c. Sub. B. V. in Arezzo, Annali, 1892, 234; Legge, 1892, II, 518.

21. Non è irrecevibile l'atto di appello quando non tutti i litisconsorti sono citati; è in tal caso solo necessario integrare il giudizio citando puramente quelli che hanno interesse ad opporsi
B all'appello. — A. Genova, 4 febbraio 1892, Raffo c. Soc. Ottonieri, Giurista, 1892, 141.

22. Non può censurarsi una sentenza di secondo grado che non ha provveduto ad integrare il giudizio chiamando altre parti in causa, quando la parte che invoca tale integrazione non si curò nemmeno di formulare conclusioni in loro confronto nel primo grado del giudizio in cui
C erano intervenute. — C. Torino, 28 dicembre 1891, Spelta c. Com. Avolasca, M. trib. Mil., 1892, 37; Riv. universale, 1892, 52; Legge, 1892, I, 267; R. amm., 1892, 113; Gazz. proc., XXIV, 582.

22 bis. Il magistrato d'appello, il quale riconosce la necessità di ordinare la integrazione del giudizio per evitare contraddittorietà di sentenze, e all'uopo rinvia la causa al primo giudice ordinando d'ufficio l'intervento di determinate persone, emette un apprezzamento di fatto incensurabile e non viola l'art. 205 in relazione al 491 c. p. c.

23. Questo apprezzamento però si fonda su un criterio di diritto, soggetto all'esame della Corte di cassazione, quando il pericolo della contraddittorietà viene arguito da un presupposto giu-
D ridico. — C. Torino, 28 giugno 1892, Bernasconi c. Parravicini, Bett., 1892, 790.

23 bis. Una sentenza preparatoria in tanto può essere censurata in appello in quanto col suo dispositivo possa vulnerare l'esito della causa. —
E A. Genova, 26 ottobre 1892, Testa c. Testa, Temi gen., 1892, 688; Giurista, 1892, 465.

24. Sono inappellabili i provvedimenti emessi dal pretore o conciliatore in conformità dell'art. 572 c. p. c. sugli impedimenti sorti nell'ese-
F cuzione forzata. — C. Palermo, 19 aprile 1892, Scoppa c. Baruch, Foro, I, 911. (n).

25. I provvedimenti temporanei, che dà il pretore in occasione delle difficoltà che possono sorgere nel momento in cui si fa una esecuzione non promanano da giurisdizione volontaria e onoraria, ma da un potere eccezionale *sui generis*, che deriva dall'*imperium*, e quindi sono
G inappellabili. — A. Palermo, 18 aprile 1892, Scoppa c. Baruch, Giur. Cat., 1892, 119; Circ. giur., 1892, 165.

26. La sentenza che in giudizio di esecuzione mobiliare rigetta eccezioni di nullità di mera forma è inappellabile anche se tali eccezioni siano state proposte non dal debitore esecutato, ma da un terzo interveniente nel giudizio di ese-
H cuzione. — A. Milano, 5 luglio 1892, Dionisi c. Normand, M. trib. Mil., 1892, 917.

Digitized by Google

27. È appellabile la sentenza in giudizio di esecuzione immobiliare che respinge l'istanza del debitore per la valutazione dei beni in base
A a perizia. — A. Catania, 18 aprile 1892, Platania c. Bona, Giur. Cat., 1892, 124; Foro Cat., 1892, 79.

28. La sentenza che provvede sulla domanda di surrogazione in un giudizio di esecuzione immobiliare per negligenza del creditore espropriante, non va soggetta a gravame a mente
B dell'art. 702 c. p. c. — A. Catanzaro, 14 gennaio 1892, Quintieri c. Spizzini, Gazz. proc., XXV, 294.

29. La sentenza di surroga in un'esecuzione è appellabile quando involve la decisione di una
C questione di diritto. — A. Venezia, 31 marzo 1892, Cobianco c. Ferrarese Guadagnini, Temi ven., 1892, 203.

30. La sentenza che pronunzia sulla eccepita nul-
D lità del bando di vendita è appellabile. — A. Trani, 29 marzo 1892, Rossi c. Martirano, R. giur. Trani, 1892, 405.

31. Le sentenze pronunziate sulle eccezioni di nullità sono inappellabili quando le eccezioni stesse sieno rigettate, non quando sieno accolte. —
E A. Catania, 17 ottobre 1892, Adorno Contino c. Buffardeci, Giur., Cat., 1892, 219; Foro Cat., 1892, 256.

32. Le opposizioni a precetto immobiliare, anche per ragioni di alienabilità o meno degl'immobili che ne formano oggetto, costituiscono un incidente del giudizio esecutivo, le cui sentenze sono appellabili nel termine e con le forme ri-
F chieste dall'art. 702 c. p. c. — A. Catania, 24 febbraio 1892, Sindaco di Comiso c. Cirio Morana, Giur. Cat., 1892, 49; R. amm., 1891, 432; Circ. giur., 1892, 117; Foro Cat., 1892, 17; Legge 1892, II, 235.

33. Sorto all'udienza d'asta incidente per estensione dell'esecuzione ad altri beni, a sensi dell'alin. art. 661 c. p. c., quale si sia la qualifica data dal tribunale alla decisione emessa in esito alla
G discussione, essa è appellabile. — A. Venezia, 31 dicembre 1891, Sandro c. Stefani, Temi ven., 1892, 120.

34. Alle sentenze pronunciate in giudizio di esecuzione per rilascio di immobili non è applica-
H bile l'art. 702 c. p. c. — A. Venezia, 22 gennaio 1892, Nicoloso c. Gallina, Temi ven., 1892, 184.

35. È ammissibile l'appello dalla sentenza che rigetta una domanda in separazione di beni, sebbene siasi omessa la dichiarazione anteriore all'incanto, di avere appellato o di volere ap-
I pellare. — C. Napoli, 3 dicembre 1891, Mercogliano c. Bossone, Foro, I, 430. (n)

36. Nei giudizî di esecuzione, quando, oltre le quistioni di forma, la lite comprende le controversie di cognizione del dritto e del titolo, cessa l'inappellabilità della sentenza, o l'applica-
A zione dei brevi termini, e tutto rientra nelle regole ordinarie. — C. Palermo, 6 febbraio 1892, Lanza di Mazzarino c. Finanze, Circ. giur., 1892, 107; Giur. Cat., 1892, 185; Foro Cat., 1892, 226.

37. È ammessibile l'appello in giudizio di graduazione, proposto con atto contenente la dichiarazione di appellare e la citazione alla parte,
B notificata al procuratore. — C. Napoli, 23 settembre 1892, Falcone c. De Caprio, Dritto e giur., VIII, 210.

38. La pronuncia con cui il tribunale, nella pubblica udienza d'asta, dirime una contestazione sorta sull'ammissione di un offerente all'incanto, è vera e propria sentenza, soggetta alla
C regola dell'art. 481 c. p. c. — C. Firenze, 14 luglio 1892, Cong. carità di Venezia c. Pozzati, Temi ven., 1892, 557; Legge 1892, II, 691; Annali, 1892, 510.

39. Ove il giudice non pronunci specificatamente su un capo di domanda, ma espressamente si riserba d'interloquire sopra di esso, mancando in questo caso la sentenza, è inammessibile
D l'appello che se ne interponga. — T. Bari, 24 giugno 1892, Massaro c. Lagioia, Pisanelli, 1892, 209.

40. È ammessibile l'appello avverso le sentenze dei pretori anche quando rivestono le forme
E delle ordinanze. — C. Napoli, 3 maggio 1892, Com. di S. Felice c. Giorgetti, Gazz. proc., XXV, 150; Legge, 1892, II, 193.

41. Quantunque il pretore abbia dato il nome di ordinanza ad un provvedimento pel quale doveva essere pronunziata sentenza, non viene meno nella parte gravata il diritto di appel-
F lo. — C. Torino, 16 febbraio 1892, Marventi c. Nora, Bett., 1892, 250.

42. Se il tribunale, in grado di appello, dichiarando il diritto di una delle parti, ha ordinato delle opere per reintegrare le cose, e riuscite vane queste opere, la parte ne invochi altre, la controversia non verte sull'esecuzione della sentenza, ma è continuazione della lite precedente.

43. Il tribunale quindi decide come giudice di appello, non come giudice di prima istanza, e l'appello è inammissibile.

44. Nè a far ritenere che si tratti di prima istanza ha valore che la parte abbia chiesto la clausola di esecuzione provvisoria, ed il tri-
G bunale l'abbia accordata. — C. Palermo, 31 ottobre 1891, Polizzi c. Bulla, Circ. giur., 1892, 225.

45. Quando il tribunale adìto, sia pure erroneamente, come giudice di primo grado, abbia in tale qualità pronunziato, la sua sentenza è appellabile.

46. È quindi ammessibile l'appello alla Corte contro sentenza del tribunale, che, come giudice di primo grado, liquida danni penali in base

Digitized by Google

a declaratoria emessa dallo stesso tribunale in sede penale riformando la sentenza del pretore. — C. Roma, 27 giugno 1892, Mobili c. Segneri, Foro, I. 835. (n)

47. La notifica della sentenza eseguita ad istanza dell'attore principale non vale a far decorrere il termine all'appello fra garante e garantito. — C. Torino, 4 dicembre 1891, Cerruti c. Franchiotti, M. trib. Mil., 1892, 3; Giur. Tor., 1892, 17; Riv. universale, 1892, 21; Legge, 1892, I, 231; Bett., 1892, 199.

48. Sebbene la parte vittoriosa dubitando di avere irregolarmente notificata la sentenza, proceda a nuova notifica, non rinunzia con questo alla notificazione precedente, nè si preclude la via a dimostrare che essa fu valida, e che quindi da quella e non dalla posteriore decorse il termine utile per appellare. — A. Casale, 19 settembre 1892, Com. di Mombelli c. Cesati, Giur. Casale, 1892, 584.

49. Trattandosi di sentenza notificata a persona fuori del Regno, il termine ad appellare decorre sempre dalla data dell'adempimento nel Regno delle formalità indicate dagli art. 141 e 142 c. p. c., e non dall'effettiva consegna dell'atto nella piazza estera. — A. Catania, 9 maggio 1892, Simeon Valentin c. Ambrosiano, Giur. Cat., 1892, 137; Foro Cat., 1892, 91.

50. I termini imposti dall'art. 34 del Regolamento giudiziario vigente in Massaua sono perentori, e l'inosservanza di essi importa decadenza dal diritto di impugnare la sentenza. — C. Roma, 31 decembre 1891, Ali Effendi Jahia c. Gokar El Sasi, Legge, 1892, II, 118; Corte S. Roma, 1891, II, 346.

51. Per definire se il tribunale abbia pronunciato in materia civile o in materia commerciale, onde determinare quale sia il termine ad appellare, devesi avere riguardo, se l'intestazione della sentenza non menziona espressamente la natura commerciale della causa, all'intenzione dalle parti manifestata in corso di causa e specialmente dall'attore nell'atto di citazione, e ricercare quale sia stata la mente del magistrato risultante dal contesto della sua sentenza. — C. Torino, 10 novembre 1892, Badaracco c. Scassi-Buffa, Giur. Tor., 1892, 783; Legge, 1893, I, 84; M. trib. Mil., 1893, 244.

52. Quando la causa in prima istanza fu dalle parti e dal giudice ritenuta di natura civile il termine per appellare è quello di sessanta giorni, sebbene la causa sia effettivamente di natura commerciale. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Ditta Tardy e Beneck c. Iovino, Temi gen., 1892, 235.

H53. Conf. — A. Genova, 27 giugno 1892, Bertonati c. Savini Biaggiotti, Temi gen., 1892, 446; Giurista, 1892, 320.

I 54. — A. Milano, 26 febbraio 1892, De Vecchi c. Branca, M. trib. Mil., 1892, 382.

55. La qualità civile o commerciale di una causa, e quindi il termine per l'appello, non si determina dal modo di considerarla delle parti, nè dall'intitolazione della sentenza, ma dalla natura intrinseca dell'azione proposta in giudizio. — C. Napoli, 5 settembre 1891, Cerbone c. Aruta, Foro, I, 17. (n)

56. Il termine per appellare si determina non sulla definizione della materia litigiosa come civile o commerciale, ma dalla forma del procedimento seguito in prima istanza, quando non vi sia stata specifica contestazione sulla natura della causa. — C. Napoli, 27 gennaio 1892, Com. di Terlizzi c. Sforza, Gazz. proc., XXV, 41; Legge, 1892, II, 16; Bett., 1892, 598.

57. L'indole civile o commerciale d'una causa, agli effetti di determinare il termine per l'appello, si desume dall'intestazione e dal contenuto della sentenza, nonchè dal modo come la considerarono le parti. — A. Brescia, 16 febbraio 1892, Pavan c. Lonati, Foro, I, 325 (n).

58. Per decidere sulla natura civile o commerciale della causa allo scopo di vedere se l'appello venne interposto nel termine utile, conviene aver riguardo alla natura dell'azione, alle dichiarazioni contenute nella citazione e agli altri indizî ed accenni risultanti dagli atti.

59. Se tali indizî prevalgono a far ritenere che il tribunale sia stato adito in sede commerciale, l'appello proposto dopo il trentesimo giorno è irricevibile, quantunque non manchino indizî minori, che potrebbero far dubitare che siasi adìta la sede civile.

60. La circostanza che il convenuto nello stesso giudizio abbia proposta una riconvenzionale di natura civile, e che il tribunale abbia decisa anche questa accogliendola, non rende la causa di natura mista e non fa sì che la sentenza divenga appellabile nel termine ordinario di 60 giorni. — A. Casale, 18 marzo 1892, Badaracco c. Scassi Buffa, Giur. Casale, 1892, 486.

61. Quando in primo grado l'azione fu proposta e definita in via civile, senza alcun cenno che la medesima si ritenesse di indole commerciale e senza che il convenuto facesse veruna osservazione in contrario, è infondata e deve quindi respingersi la eccezione di inammessibilità dell'appello per non essere stato proposto nel termine fissato per le cause commerciali. — A. Casale, 1 febbraio 1892, Torelli c. Gonella, Giur. Casale, 1892, 123.

62. Se la Corte di merito ritenga per elementi di fatto che la sentenza del tribunale sia stata profferita come giudice di commercio, l'appello è inammessibile prodotto oltre i 30 giorni. — C. Napoli, 28 marzo 1892, Ditta Cilento c. Ceolini, Gazz. proc., XXV, 86; Bett., 1892, 600.

Digitized by Google

63. Quando dalla sentenza di primo grado non apparisce quale giurisdizione, se civile o commerciale, siasi spiegata in prima istanza, devesi, per determinare il termine ad appellare, riguardare unicamente alla natura civile o commerciale dell'atto da cui deriva l'azione
A proposta. — C. Torino, 27 luglio 1892, Finanze c. Guatelli, Giur. Tor., 1892, 577; Legge, 1892, II, 445; M. trib. Mil., 1892, 987; Bett., 1892, 957.

64. Per regolare il termine dell'appello deve aversi come sentenza pronunciata in causa commerciale quella resa in un giudizio riconosciuto come commerciale dalle parti ed in cui esse ed il giudice abbiano invocato disposizioni parti-
B colari alla legge commerciale. — A. Genova, 16 marzo 1892, Vignolo c. Parodi, Temi gen., 1892, 337.

65. Le obbligazioni nascenti da' quasi delitti debbonsi ritenere commerciali se riferisconsi all'esecuzione di obbligazioni o imprese commerciali.

66. Tale è l'obbligazione di risarcire il danno cagionato ai privati da un'impresa costruttrice nella esecuzione di opere stradali appaltate; il giudizio relativo appartiene perciò alla giurisdizione commerciale, e l'appello dalle sentenze dei tribunali deve interporsi nel termine di 30
C e non di 60 giorni. — A. Messina, 18 luglio 1892, Cesaroni, c. Cesaroni Almagia, Rif. giur., 1892, 312; Circ. giur., 1892, 325.

67. Quando si quistiona sul termine utile ad appellare va guardata la natura intrinseca della causa, *specialmente* se in prime cure non fu qualificata nè dalle parti nè dal giudice la sua natura.

68. Così, se si tratta di una locazione di cava che in sostanza non è che una compra-vendita di cosa mobile, se l'atto è intervenuto tra commercianti e con scopo commerciale, il termine per appellare dalla sentenza del tribunale è di trenta giorni dalla sua notifica.

69. La stessa regola si applica anche se si tratti di pura locazione di stabile, purchè fatta a scopo di speculazione.

70. Va quindi dichiarato irrecevibile l'appello in-
D terposto fuori detto termine. — A. Genova, 2 settembre 1892, Bernardi c. Attuoni Bardi, Giurista, 1892, 352; Temi gen., 1892, 600.

71. Il termine dello appello da sentenza di conciliatore va regolato esclusivamente dall'art. 439
E c. p. c. — C. Napoli, 10 novembre 1891, La Greca c. Grisolia, Mov. giur., 1892, 9.

72. Il termine breve ad appellare dalle sentenze in giudizio di esecuzione mobiliare non è applicabile alle sentenze che risolvono eccezioni di merito e che intaccano l'efficacia del titolo esecutivo.

73. Così è appellabile nel termine ordinario la sentenza pronunciata in giudicio esecutivo cambiario sopra l'eccezione di inefficacia del titolo per mancanza di protesto, trattandosi di cam-
A biale domiciliata. — C. Torino, 30 giugno 1892, Ghiglione c. Salvi, Giur. Tor., 1892, 735; M. trib. Mil., 1893, 70.

74. È appellabile nel termine ordinario, e non nel minor termine dell'art. 656 c. p. c., la sentenza su opposizione a pignoramento, se questo è impugnato per motivi di merito, come la mancanza di titolo esecutivo dedotta dal non essere ancora passata in giudicato la ordinanza di tassazione di spese in base a cui si procede.

75. Ma, se l'eccezione stessa è respinta come improponibile in un incidente in cui il pretore era chiamato soltanto alla nomina del custode, si ha allora un semplice incidente di procedura, per cui l'appello dalla relativa sentenza deve proporsi nel termine di quindici giorni
B di cui al citato art. 656. — C. Torino, 23 settembre 1892, Delmino c. Pizzorno, Giur. Tor., 1892, 733.

76. Il terzo pignorato, che, non presentandosi a fare la sua dichiarazione, è in contumacia condannato, come debitore di somme, al pagamento in prò del creditore pignorante, ha diritto d'appellare dalla relativa sentenza nel termine ordinario di giorni trenta, e non già nell'altro eccezionale di giorni quindici dalla notificazione
C di essa. — T. Bari, 9 giugno 1892, Gentile c. Losito, Pisanelli, 1892, 175.

77. Il precetto mobiliare, a differenza di quello immobiliare — al primo si equipara la ingiunzione finanziaria — non è atto di esecuzione, e quindi il giudizio di opposizione al medesimo è giudizio ordinario, massime quando si attacca la esistenza medesima del *deberi*.

78. Il termine per lo appello è dunque l'ordinario,
D giusta l'art. 485 c. p. c. — C. Palermo, 28 gennaio 1892, Beccadelli c. Finanze, Circ. giur., 1892, 132; Legge, 1892, II, 516; Foro Cat., 1892, 144; Bett., 1892, 547.

79. Il termine e le forme di notificazione dell'appello prescritte dall'art. 656 c. p. c. non sono applicabili alle sentenze emanate nel giudizio di opposizione a precetto mobiliare.

80. Ad ogni modo, quando l'opposizione si fonda su motivi di merito, sono applicabili il termine e le forme ordinarie dell'appello, trattisi di
E precetto mobiliare ovvero immobiliare. — A. Genova, 23 dicembre 1891, Massa Murtas c. Beretta, Temi gen., 1892, 107.

81. È irrecevibile l'appello interposto contro una sentenza pronunciata in giudizio d'opposizione a precetto, se non lo si frappone nei quindici giorni dalla sua notificazione, con citazione del debitore a comparire nel termine non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni,
F giusta il 656 c. p. c. — A. Genova, 2 luglio 1892, Garibotti c. De Maestri, Giurista, 1892, 298.

82. L'appello proposto avverso sentenza emessa in

Digitized by Google

materia di sequestro conservativo va regolato
A dalle norme ordinarie. — A. Palermo, 30 aprile 1892, Messina c. Pannizzo, Circ. giur., 1892, 240.

83. Nelle cause per separazione di beni immobili l'appello va regolato con le norme ordinarie, tanto per i termini, quanto per la forma delle
B notificazioni. — A. Catania, 3 agosto 1892, Racchiusa Nicastro c. Nicosia, Giur. Cat., 1892, 180; Legge, 1892, II, 700; Foro Cat., 1892, 219; R. amm., 1893, 407.

83 bis. Il giudizio di espropriazione, e l'istanza che lo pone in movimento, comprende tutto lo stadio esecutivo, che corre dalla trascrizione del precetto immobiliare fino alla sentenza di vendita.

84. E, però, tutte le sentenze, che intervengono nel cennato stadio, non sono che la risoluzione di altrettanti incidenti in giudizio di spropriazione, regolati, quanto a termine e forma d'interporre appellazione, dal § 5° capo 1°, titolo 3°, libro 2° c. p. c.

85. Ed in conseguenza l'appello da sentenza, che nomina un sequestratario giudiziale, deve essere interposto ne' quindici giorni dalla notificazione di essa, e l'atto relativo debb'essere notificato al procuratore della parte, che ha interesse
C contrario alla riforma di quella sentenza. — A. Trani, 30 ottobre 1891, Finanze c. Antonacci, Pisanelli, 1892, 13.

86. Il termine ad appellare nei giudizî d'esecuzione immobiliare è di quindici giorni se il procedimento è impugnato per vizî di forma, ma è l'ordinario di sessanta giorni se si deducono questioni di merito intorno agli effetti del ti-
D tolo e ai diritti del creditore instante. — C. Torino, 28 dicembre 1891, Bergamaschini c. Botti, Giur. Tor., 1892, 77; M. trib. Mil., 1892, 354; Giur. Casale, 1892, 114; Riv. universale, 1892, 402.

E87. Conf. — C. Torino, 10 marzo 1892, Braia c. Antonino, Giur. Tor., 1892, 273; Bett., 1892, 354; M. trib. Mil., 1892, 546.

F87 bis. — C. Roma, 6 maggio 1892, Satta Giudice c. Finanze, Foro, I, 1331. (n)

G88. — C. Roma, 6 maggio 1892, Conti c. Finanze, Esatt. e com., 1892, 172.

H89. — A. Genova, 23 febbraio 1892, Moraglia c. Ramoino, Temi gen., 1892, 239.

I 90. — A. Messina, 27 ottobre 1892, Finanze c. Papardo, Giur. Cat., 1892, 226.

91. Nei giudizî di opposizione a precetto immobiliare l'appello è regolarmente proposto nel termine ordinario, se riflette quistioni attinenti alla sussistenza del debito e dell'ipoteca; e specialmente se il precetto fu impugnato prima della sua trascrizione.

92. Se il terzo possessore precettato a pagare o a dismettere promuove giudizio di opposizione contro il creditore senza citare il debitore e riesce vittorioso, è regolare l'appello proposto in suo confronto dal creditore, sebbene non notificato al debitore, tanto più se le insorte quistioni riguardano soltanto i rapporti fra il
A creditore e il terzo. — A. Casale, 19 luglio 1892, Cima c. Tisci, Giur. Casale, 1892, 617.

93. Se il terzo possessore reclama contro il procedimento per ragioni di merito invocando i titoli speciali di acquisto, la trascrizione e la prescrizione, la sua dimanda equivale alla istanza in separazione, e sono applicabili i termini
B e modi ordinarî di appello. — C. Palermo, 1 dicembre 1891, Lo Giudice, Giur. Cat., 1892, 7; Legge, 1892, I, 414; Mov. giur., 1892, 43; Circ. giur., 1892, 8.

94. Allorquando il terzo possessore in un giudizio di espropriazione deduce che egli non è obbligato a rilasciare il fondo, perchè l'ipoteca del precettante è posteriore alla trascrizione del titolo d'acquisto, si ha un giudizio di merito, nel quale i termini ad appellare sono i termini ordinarî.

95. In tal caso l'appello validamente si notifica al
C domicilio eletto dalla parte avversa. — A. Aquila, 7 aprile 1891, Giovane c. Sabatini, Foro abruzz., VI, 86.

96. In tema di espropriazione una domanda che tenda a far separare degl'immobili i quali, perchè costituiti in sacro patrimonio, si pretendono insequestrabili, dà luogo ad un giudizio di merito, in cui il termine per appellare è il ter-
D mine ordinario. — A. Aquila, 10 marzo 1891, Macchia c. Banca Nazionale e Cassa risp. di Aquila, Foro abruzz., VI, 173.

97. La opposizione di terzo dà sempre luogo ad un giudizio di cognizione, anche se sorge in sede d'esecuzione forzata; e quindi l'appello rispetto
E ad essa si propone nei termini ordinarî. — A. Roma, 17 dicembre 1891, Longhi c. Credito fondiario Banco S. Spirito, Bett., 1892, 110.

98. Non è nullo l'appello dalle sentenze pronunziate nei giudizî di esecuzione mobiliare pel solo fatto che l'atto relativo fissi per la comparizione
F un termine maggiore di giorni 15. — A. Milano, 5 aprile 1892, Gerli c. Gerli, M. trib. Mil., 1892, 516.

G99. Conf. — A. Milano, 5 luglio 1892, Dionisi, c. Normand, M. trib. Mil., 1892, 917.

100. È valido l'appello in un giudizio di esecuzione immobiliare, ancorchè il termine a comparire
H sia superiore a 10 giorni. — C. Napoli, 3 dicembre 1891, Finanze c. Di Leo, Bett., 1892, 114; Dritto e giur., VII, 305.

I101. Conf. — A. Genova, 5 dicembre 1891, Damiani c. Maladorno, Temi gen., 1892, 140.

L102. — A. Milano, 28 marzo 1892, Testori De Capitani c. Vitali, M. trib. Mil., 1892, 446; Gazz. proc., XXV, 128.

103. Nei giudizî di esecuzione e di graduazione è nullo l'appello se la citazione contiene un termine a comparire maggiore di quello indi-

Digitized by Google

cato dalla legge; nella specie, oltre i 15 giorni, trattandosi di giudizio di esecuzione mobi-
A liare. — A. Catania, 10 giugno 1892, Catalano Consoli c. Toscano, Giur. Cat., 1892, 168; Foro Cat., 1892, 173.

104. Nei giudizî di graduazione, come nei procedimenti di espropriazione, lo appello proposto con citazione a comparire in termine maggiore di giorni 10 è inammissibile anche se trat-
B tisi di un giudizio di merito. — A. Catania, 13 agosto 1892, Trevella c. Di Benedetto, Foro Cat., 1892, 163.

105. Nei giudizî di esecuzione immobiliare è nullo l'appello con citazione a comparire entro un termine inferiore al minimo di dieci giorni sta-
C bilito nell'art. 703 c. p. c. — A. Catania, 6 febbraio 1892, Valenti c. Politano, Annali, 1892, 81; Giur. Cat., 1892, 141; Foro Cat., 1891, 95.

106. È valido l'appello prodotto con atto non con-
D tenente costituzione di procuratore. — C. Napoli, 20 maggio 1892; Banca meridionale c. Oscar Bech e Palmieri, Dritto e giur., VIII, 127; Gazz. proc., XXV, 363.

107. Non è nulla per mancanza, nè tampoco per incertezza dell'oggetto della domanda, la citazione d'appello quand'anche vi si contenga unicamente l'istanza di riforma della appellata
E sentenza. — A. Roma, 27 giugno 1891, Alfani c. Leoncilli Emanuele, Temi, rom., 1891, 391.

108. L'atto d'appello non è nullo perchè in esso
F non sieno stati specificati i motivi. — A. Genova, 15 febbraio 1892, Credito comm. di Firenze c. Corsetti, Temi gen., 1892, 236.

109. È inammissibile l'atto d'appello se, al momento in cui venne proposto, il procuratore rappresentante l'appellante era sfornito di regolare mandato, sebbene poi venga prodotto in
G atti un mandato di data posteriore. — A. Napoli, 13 maggio 1892, Soc. in liquidazione l'Esquilino c. Cantore, Foro, I, 973. (n)

110. Non è nullo nè irregolare l'appello proposto con un solo atto da più creditori distinti contro la sentenza di prima istanza emanata in
H giudizio di graduazione. — A. Casale, 16 settembre 1892, Gazzone Cattaneo c. Bruno, Giur. Casale, 1892, 521; Bett., 1892, 612.

111. Non è nullo l'appello proposto con un solo atto contro due sentenze, quand' anche le due cause fossero in primo grado di diverso rito,
I specie se tra loro connesse. — A. Milano, 9 maggio 1892, Pasquali c. Pasquali e ditta Vogel e Frova, Foro, I, 877.

112. Non è vietato d'impugnare con un solo atto d'appello più d' una sentenza, quando ciò non leda il diritto dell'avversario alla difesa, e in ispecie quando si tratti di sentenze pronunzia-
L te nella medesima causa. — C. Torino, 10 agosto 1892, Tisci c. Scotto, Bett., 1892, 903; M. trib. Mil., 1892, 935; Legge, 1892, II, 798.

113. È nulla la citazione in appello se in essa, invece di citarsi la parte, siasi citato il procuratore, o la parte in persona del suo procuratore.

114. La nullità è di sostanza e non si ripara colla rinnovazione, nè per la comparizione della parte, se intanto il termine ad appellare sia già
A trascorso. — A. Torino, 21 agosto 1891, Zoppegni c. Com. di Barbaresco, Giur. Tor., 1892, 52.

115. La nullità di un atto di appello, che fondasi sull'incertezza della persona a cui quell'atto venne consegnato, riguarda soltanto la notificazione e non la costituzione dell'atto medesimo.

116. Ond'esso è rinnovabile secondo le norme del-
B l'art. 145, n 3, c. p. c. — T. Bari, 15 luglio 1892, Ditta Paganini c. Piazzolla, Pisanelli, 1892, 209.

117. Giusta il combinato disposto degli art. 486 e 367 c. p. c. non è valido l'appello notificato alla residenza dell'appellato, anzichè al procuratore che lo rappresentava in primo giudizio.

118. E nemmeno è valida la notificazione fatta al procuratore, poscia costituito in causa, se nessu-
C na parte ebbe nella quistione vertita. — A. Genova, 2 luglio 1892, Palanca c. Palanca, Giurista, 1892, 323.

119. Senza distinzione fra giudizî formali e giudizî sommari, è nullo e deve quindi dichiararsi irricevibile l'appello notificato alla residenza reale a mano di un famigliare, se l'appellato non aveva fatta nè dichiarazione di residenza nè dichiarazione o elezione di domicilio: la notificazione doveva in questo caso farsi al procuratore.

120. Tale nullità non resta sanata per la comparizione dell'appellato, se questa ha luogo quando è già trascorso il termine utile per appellare.
D — A. Casale, 18 gennaio 1892, Nivolo c. Nivolo, Giur. Casale, 1892, 283.

121. È valida la notificazione dell'atto d'appello al domicilio reale dell'appellato, abbia questi o no fatto formale dichiarazione di eleggere un do-
E micilio speciale per gli atti del giudizio. — C. Roma, 4 ottobre 1892, Ciardulli e Ciccone c. Finanze e Capitolo di Ariano, Foro, I, 1328 (n)

122. È validamente notificato l'appello al domicilio reale tuttavolta che ivi fu notificata la sentenza contumaciale dalla quale è proposto gra-
F vame. — A. Napoli, 16 aprile 1892, Ricci c. Masselli, Mov. giur., 1892, 152.

123. È valido l'appello notificato in persona propria dell'appellato al suo domicilio reale. —
G A. Milano, 26 gennaio 1892, Ferrovie del Mediterraneo c. Carpaneto, M. trib. Mil., 1892, 652.

124. Quando la parte siasi limitata ad eleggere un domicilio, senza dichiarare nè la sua residenza, nè il suo domicilio reale, la notificazione della sentenza, come quella della citazione in appello, anche nei giudizî avanti i pretori, non può farsi che al solo domicilio eletto, eccetto il caso sia fatta alla persona.

Digitized by Google

125. Se alla parte che ha eletto domicilio è lecito cambiarlo nel corso del giudizio, la nuova dichiarazione non può avere effetto se non proviene direttamente dalla stessa parte.

126. Così non può avere effetto una diversa indicazione di domicilio contenuta nel referto di notificazione.

127. L'attore può validamente eleggere domicilio nell'atto di citazione.

128. Se la citazione d'appello è nulla, la comparizione del citato non può sanare la nullità, ove egli comparisca trascorso il termine ad appel-
A lare e deduca appunto quella nullità. — C. Firenze, 11 aprile 1892, Menabuoni c. Gatti, Temi ven., 1892, 363.

129. Il domicilio elettivo è sempre prevalente al reale.

130. Nella esistenza perciò di un domicilio validamente eletto, è nullo l'appello notificato nel domicilio reale, anche se l'usciere abbia consegnato l'atto in mano propria dell'appellato.
B — T. Bari, 30 gennaio 1892, Banca pop. di Monopoli c. Sabatelli Nardelli, Pisanelli, 1892, 80.

131. Al domicilio eletto nel precetto per gli atti esecutivi non può notificarsi l'appello dalla sentenza emanata nel giudizio di cognizione, pel quale venne eletto altro speciale domicilio.
C — A. Torino, 18 giugno 1892, Cucchi c. Dillia, Giur. Tor., 1892, 727.

132. La elezione di domicilio fatta dalla parte vincitrice nell'atto di notificazione della sentenza non importa revocazione del domicilio regolarmente eletto nella citazione introduttiva.

133. E quindi è valido l'appello notificato dalla controparte nel domicilio eletto in citazione, anzichè in quello nuovo notificato colla sentenza.
D — A. Casale, 26 gennaio 1892, Eberhardt c. Guglielmina, Giur. Casale, 1892, 152.

134. È valido l'atto d'appello notificato nel domicilio eletto al «sostituto» di un procuratore, che, in corso di causa, trasferitosi altrove per essersi impiegato in un'azienda industriale, ha lasciato però nell'antico suo ufficio «tal sostituto», onde lo rappresenti presso il tribunale nanti cui esercitava.

135. Del resto la notificazione, come nel caso, fatta a chi assistè sempre, senza contestazione, la
E parte in giudizio, è ineccepibile. — A. Genova, 6 febbraio 1892, Delbecchi c. Bottini, Giurista, 1892, 107.

136. L'atto d'appello in giudizio d'esecuzione forzata immobiliare è regolarmente notificato alla parte appellata nel domicilio del di lei procuratore, specialmente se la consegna è stata effettuata nelle proprie mani di questo.

137. Se l'appello è proposto da uno dei debitori espropriati, ed egli non ha notificata la citazione agli altri condebitori, non vi è nullità o decadenza, ma si dee far luogo alla integrazione speciale, od impropria, del giudizio, per ottemperare al disposto nel primo capoverso del-
A l'art. 703 c. p. c. — C. Napoli, 3 dicembre 1891, Finanze c. Di Leo, Bett., 1892, 114; Dritto e giur., VII, 305.

138. È nulla la citazione d'appello stata notificata alla parte nel domicilio eletto, mentre essa era premorta.

139. Tale nullità è assoluta e insanabile. — C. To-
B rino, 15 luglio 1892, Corda Porra c. Tagliabue. M. trib. Mil., 1892, 641; Giurista, 1892, 545; Legge, 1892, II, 559; Bett., 1892, 984.

140. La dichiarazione fatta dall'usciere, nell'atto di notificazione della sentenza di prima istanza, che la parte istante, per gli effetti dell'atto elegge domicilio in un determinato luogo e presso una determinata persona, deve ritenersi come autentica, e perciò l'atto di appello è validamente notificato al domicilio eletto e de-
C signato nell'atto. — C. Torino, 17 maggio 1892, De Benedetti c. Uragano, Bett., 1892, 647; M. trib. Mil., 1892, 827; Gazz. proc., XXV, 306.

141. È valida la notificazione dell'atto d'appello eseguita al domicilio indicato dall'usciere nella notificazione della sentenza fatta ad istanza
D dell'appellato. — C. Torino, 8 agosto 1891, Delfino c. Schiffini, Foro, I, 315. (n)

142. L'elezione di domicilio giudiziale può anche essere fatta nell'atto di notificazione della sentenza per tutti gli effetti successivi, in ispecie per aver ivi la notificazione dello appello.

143. È irricevibile l'appello notificato al procuratore che rappresentò l'appellato in primo giudicio, anzichè al domicilio da quello eletto per
E gli atti del giudicio. — C. Torino, 17 dicembre 1891, Crosio c. Negri, Giur. Tor., 1892, 168; M. trib. Mil., 1892, 465.

144. Tanto vale che nella relazione di notifica sia detto che l'atto fu notificato alla parte nell'eletto domicilio presso il procuratore, quanto che sia detto che fu notificato al procuratore, come tale e come domiciliatario della parte.

145. Nei giudizî di esecuzione immobiliare gli appelli devono notificarsi ai procuratori delle parti, e l'inosservanza di questa formalità importa nullità dell'appello.

146. Questa nullità non può essere sanata a sensi
F dell'art. 190 c. p. c. — C. Firenze, 18 febbrajo 1892, Belli c. Simi, Temi ven., 1892, 254.

147. La notifica dell'atto di appello nei giudizî esecutivi deve farsi al procuratore anzichè alla parte, soltanto quando il giudizio riguardi quistioni di forma, ma non già quando riguardi quistioni di merito, ancorchè queste si trovino
G commiste con quelle. — C. Palermo, 10 marzo 1892, Stockle c. Torrisi, Circ. giur., 1892, 263.

148. È nullo l'appello nei giudizî di espropriazione se invece di citarsi la parte siasi citato il procuratore, o la parte in persona del suo procuratore, dovendo sempre dirigersi la citazione

Digitized by Google

A alla parte e notificarsi al procuratore. — A. Catania, 31 dicembre 1891, Fallica c. D'Arrigo Vaccaro, Giur. Cat., 1892, 35.

149. Ne' giudizî di espropriazione forzata, l'appello, ne' casi in cui è lecito interporlo, dev'essere, sempre ed in ogni caso notificato al procuratore esercente per la parte appellata.

150. La nullità, derivante da notificazione eseguitasi altrimenti, è assoluta e sostanziale; e quindi non può essere sanata dalla comparizione di detta parte, che si presenta in sede d'appello per dedurre unicamente il suo diritto
B quesito alla nullità. — A. Trani, 10 ottobre 1892, Azzariti c. De Luca, Pisanelli, 1892, 329.

151. L'appello dalle sentenze pronunciate nei giudizî di espropriazione forzata è nullo, se viene diretto contra i procuratori delle parti appellate.

152. La sola notificazione di detto appello dev'es-
C sere fatta a' cennati procuratori. — A. Trani, 1 aprile 1892, Cosolini c. Leonardo, Pisanelli, 1892, 165; R. giur. Trani, 1892, 417.

153. L'atto d'appello in giudizio esecutivo va diretto alla parte e notificato al procuratore.

154. I motivi di nullità della sentenza appellata si
D risolvono in appello in ragioni di riforma. — A. Venezia, 31 dicembre 1891, Sandro c. Stefani, Temi ven., 1892, 120.

155. È nulla la citazione d'appello con cui sia stato citato direttamente il procuratore e non la parte da lui rappresentata.

156. E ciò quantunque siasi espressamente indicato ch'egli veniva citato in tale qualità.

157. Tale nullità non è sanata dalla comparizione.
E — C. Torino, 27 giugno 1892, Gratognini c. Merini Rizzi, M. trib. Mil., 1892, 626; Bett., 1892, 792; Giur. Tor., 1892, 730.

158. In giudizio di separazione di mobili pignorati, l'appello dalla sentenza deve notificarsi nelle forme ordinarie e non mediante affissione alla
F porta esterna del tribunale. — A. Firenze, 14 giugno 1892, Galardi nei Bartolomei c. Subeconom. B. V. in Arezzo, Annali, 1892, 234; Legge, 1892, II, 518.

159. L'atto di appello notificato ad una società anonima in persona del cessato amministratore, non ostante la regolare denunzia della sua sostituzione con altro amministratore, è nullo; e questa nullità non può essere sanata con una
G nuova notificazione. — A. Brescia, 28 giugno 1892, Min. LL. PP. c. Società ferrovie Mantova Modena, Foro, I, 960. (n)

160. La irregolarità della notificazione dell'atto d'appello è sanata dalla comparizione dell'appellato e il giudice deve conoscere del merito dell'appello, quando per la irregolare notificazione della sentenza appellata, questa non ha
H potuto far passaggio in cosa giudicata. — A. Genova, 4 novembre 1891, Faggioni c. Giacopini Banca di Genova, Temi gen., 1892, 25.

161. Nei giudizî d'appello, se più sieno gli appellati, l'appellante deve far notificare ai non comparsi, non citati in persona propria, un nuovo atto d'appello in reiterazione, a sensi dell'art. 382 capoverso c. p. c., salvo a loro riguardo non rinunzi al gravame interposto.

162. Non osta l'atto d'appello sia stato notificato al procuratore che in primo giudizio rappresentò
A il non comparso in appello. — A. Genova, 11 marzo 1892, Camosci c. Chiapparino e Collareto, Giurista, 1892, 153; Temi gen., 1892, 332.

163. Quando due o più appellanti non iscrivano a ruolo l'atto di appello, e poscia, in vece, l'appellato si fa diligente a richiamarli per la discussione, se uno o più di essi sieno contumaci, è inutile intimare a costoro una seconda cita-
B zione. — A. Trani, 30 ottobre 1891, Banco di Napoli c. Lioy, Pisanelli, 1892, 38.

164. L'atto d'appello notificato al procuratore che rappresentava la parte in primo giudizio non va reiterato se questa non comparisce nella
C nuova sede. — A. Genova, 26 maggio 1892, Serra c. Serra, Giurista, 1892, 235.

165. L'appello incidente può essere o accessorio, o principale, secondo che s'indirizza contro lo stesso capo della sentenza attaccato dall'appello principale, o s'indirizza invece contro un altro capo.

166. La qualificazione dell'appello incidente non dipende punto dal merito del gravame.

167. Quando un appello è interposto dall'appellato, sarà sempre incidentale, qualunque sia la parte della causa sottoposta con esso al magistrato
D superiore. — A. Roma, 5 novembre 1891, Tricomi c. Maroni, Temi rom., 1892, 61.

168. Basta che l'appellante principale abbia impugnato la sentenza anche in un capo accessorio e secondario, perchè l'altra parte possa, col mezzo dell'appello incidente, riproporre a discussione tutte le altre questioni risolute con-
E tro di lei. — A. Roma, 5 maggio 1892, Com. di Montelibretti c. Sciarra, Temi rom., 1892, 225.

169. Nonostantechè l'appello principale sia stato proposto contro alcuni soltanto dei capi della sentenza impugnata, omettendo di dedurre in esso quelli riguardanti una delle parti in causa nel primo giudizio, questa può tuttavia proporre l'appello incidente se gli appellanti abbiano rimessa in discussione la lite, chiedendo contro la parte stessa la condanna in solido nelle spese di primo e di secondo grado, specie ove ancora non sia trascorso il termine utile per
F la proponibilità dell'appello principale. — A. Venezia, 28 aprile 1892, Zampironi Botner c. Rossi Olivo, Temi ven., 1892, 375.

170. Allorquando due cause siano state decise con unica sentenza basta che una sola delle parti in causa appelli in via principale, perchè le altre parti abbiano il diritto, o di farvi ade-

Digitized by Google

sione nei capi nei quali hanno un interesse comune, o di proporre appello incidente negli altri. — A. Roma, 9 maggio 1892, Cicognani Foggia c. Com. di Roma, Temi rom., 1892, 269.

171. Per la riproduzione di alcuna delle ragioni svolte in prima istanza dallo appellato non occorre un appello incidente. — C. Napoli, 24 marzo 1892, Mazza c. Orfanotrofio Militare, Gazz. proc., XXV, 161; Legge, 1892, II, 448.

172. Accolta in primo grado la domanda principale proposta dall'attore, ben può esso nel giudizio d'appello, provocato dal convenuto per tutti i motivi di merito dedotti in prima sede, riproporre la subordinata. — C. Roma, 19 agosto 1892, De Aiello c. Finanze, Legge, 1892, II, 613.

173. Non è necessario appellare, o riproporre specifiche conclusioni, per far valere in appello le istanze subordinate.

174. Ma se si tratta di due domande ed azioni diverse, proposte col medesimo atto di citazione in via principale, delle quali l'una in prima istanza venne ammessa riservando l'altra, per far valere questa, bisogna appellare e proporre specifiche conclusioni. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Aliani c. Zanobini, Temi ven., 1892, 116.

175. Anche in materia cambiaria l'appellato ha diritto di riproporre tutte le eccezioni del primo giudizio, senza che gli occorra interporre appello incidente. — A. Lucca, 12 agosto 1892, Mancini c. Cohen, Diritto comm., X, 853.

176. L'appello incidente non può essere rivolto che contro la parte che ha promosso l'appello principale.

177. Così, l'appellato non può giovarsi dell'appello principale dell'attore in causa per investire con appello incidente la sentenza di primo grado in un punto di questione che verte soltanto tra esso e un altro coappellato. — A. Venezia, 30 luglio 1892, Prov. Novara, Venezia e Treviso, Temi ven., 1892, 598; R. amm., 1892, 912.

178. Non è ammissibile appello incidentale in confronto di un coappellato. — A. Brescia, 11 novembre 1891, Merati c. Perego, M. trib. Mil., 1892, 32.

179. Il rigetto dell'appello principale per qualunque motivo, che non sia la sua intempestività, non nuoce alla ammissione dell'appello incidente. — A. Brescia, 28 giugno 1892, Min. LL. PP. c. Soc. ferrovie Mantova Modena, Foro, I, 960. (n)

180. La inammissibilità dell'appello principale a causa di nullità della citazione non rende inefficace l'appello incidente. — A. Casale, 17 novembre 1891, Risso c. Com. di Refrancore, Giur. Casale, 1892, 34; Bett., 1892, p. a., 208.

181. Dichiarato nullo l'appello principale rimane inefficace quello incidentale. — A. Catania, 31 dicembre 1891, Fallica c. D'Arrigo Vaccaro, Giur. Cat., 1892, 35.

182. Chi aderendo all'appello conclude per la revoca della sentenza di primo grado, limita l'appello adesivo alle ragioni di merito, cioè alla dedotta ingiustizia e non anche alla dedotta nullità della sentenza appellata. — C. Firenze, 4 luglio 1892, Santini Matthieisen c. Ferroni, Temi ven., 1892, 571; Legge, 1892, II, 763; Annali, 1892, 513.

183. Proposto l'appello principale a sensi di legge da una delle parti e proposto quindi l'appello adesivo dall'altra parte soccombente, la causa è bene iniziata e deve essere decisa contro l'appellato che ha nell'appellante per adesione un legittimo contraddittore, quantunque l'appellante principale sia morto, e il successore di costui non abbia legalmente dimostrato questa sua qualità. — A. Cagliari, 15 giugno 1892, Daviese Banca Nazionale c. Com. di Panlitateno, Giorn. giur., 1892, 484.

184. È ozioso discutere della nullità della citazione d'appello in confronto di uno dei coappellati, ogniqualvolta essendosi regolarmente citati gli altri, sarebbe caso di integrazione del giudizio, e questa si manifesti inutile per la effettiva comparizione anche di quel coappellato. — A. Venezia, 5 aprile 1892, Vicentini c. Com. Verona, Temi ven., 1892, 343.

185. L'appellato che, di accordo con l'appellante, consente il rinvio della causa, libera quest'ultimo dall'obbligo di fare il deposito degli atti, di cui nell'art. 489 c. p. c. — C. Roma, 30 giugno 1891, Ditta Poggioli c. Fall. De Morsier, Corte S. Roma, 1891, II, 277; R. giur. Bol., 1891, 322.

186. Il rinvio della causa che l'appellante, comparso nel giorno della citazione, abbia ottenuto per motivo riconosciuto giusto che gl'impedì di uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 489 c. p. c., non pregiudica il diritto dell'appellato di chiedere il rigetto dell'appello senza esame pel mancato completo deposito, nel giorno della nuova udienza, degli atti del giudizio pretoriale necessarî per la decisione del merito dell'appello, ancorchè quelli non fossero esclusivamente proprî dell'appellante, ma comuni alle due parti. — C. Firenze, 25 luglio 1892, Giudici Zennaro c. Millin, Annali, 1892, 351; Temi ven., 1892, 509; Legge, 1892, II, 474.

187. Non può equipararsi alla legale comparizione della parte la semplice presentazione del procuratore per protestare di negligenza contro la medesima, ed ove manchi il deposito degli atti relativi e della sentenza appellata, ricorrono i termini abili per l'applicazione all'art. 489 c. p. c. — A. Genova, 18 giugno 1892, Deygs c. Ghigliotti, Giurista, 1892, 305.

188. Soggiace al rigetto d'appello senza esame l'appellante il quale, controcitato dall'appellato a più breve termine di quello da lui assegnato, purchè dentro la misura del minimo legale, non comparisce all'udienza indettagli.

189. L'istanza di rigetto d'appello senza esame non

Digitized by Google

è tra quelle che debbono essere notificate ai contumaci.

190. La controcitazione all'appellante è regolarmente notificata nel domicilio da lui eletto nella citazione d'appello.

191. Però non è più da pronunziare il rigetto d'appello, se l'appellante, avanti l'udienza, ha fatto notificare all'appellato la dichiarazione di rinunzia all'appello.

192. Questa dichiarazione, per far cessare la materia del contendere, non ha d'uopo, in tale momento processuale, di essere perfezionata dall'accettazione dell'appellato.

193. Essa è regolarmente fatta per atto d'usciere riproducente ed attestante la dichiarazione della
A parte che lo ha richiesto. — C. Torino, 13 maggio 1892, Giovenni c. Riva, Bett., 1892, 638.

194. L'appellato, sebbene non comparso all'udienza fissata nell'atto d'appello, per non esser stata la causa iscritta a ruolo dall'appellante, può fare una controcitazione per altro giorno, e alla nuova udienza, ove l'appellante controcitato non comparisca, può domandare il rigetto
B dell'appello senza esame. — C. Firenze, 15 febbraio 1892, Pieraccioli c. Nesi, Foro, I, 522. (n)

195. Se l'appellato citato a termine lungo controcita in prevenzione l'appellante a comparire ad un'udienza più vicina, devesi, su domanda dell'appellato, rigettare l'appello, se l'appellante non comparisce a quest'udienza di prevenzione.
C — A. Torino, 22 gennaio 1892, Cane c. De Stefanis, Giur. Tor., 1892, 336.

196. Deve rigettarsi l'appello ai termini dell'art. 489 c. p. c., se l'appellante non comparisce nel giorno più prossimo pel quale venne controcitato dall'appellato.

197. Per la controcitazione nei termini di legge non occorre l'autorizzazione del giudice.

198. Il rimedio dell'art. 386 c. p. c. è solo applicabile al convenuto e non all'attore, e perciò la tardiva comparizione dell'appellante controcitato non lo salva dalla dichiarazione di ri-
D getto dell'appello chiesta dall'appellante. — C. Torino, 26 ottobre 1892, Cane c. De Stefanis, Giur. Tor., 1892, 774; Legge, 1893, I, 86; M. trib. Mil., 1893, 144: Bett., 1893; 63.

199. Anche in tema di diserzione d'appello si fa luogo alla purgazione della contumacia ed alla riapertura del giudizio, siccome prescrive l'art. 386 c. p. c., ma vi si fa luogo nel senso che si consenta al contumace di discutere circa il concorso o meno delle condizioni giuridiche, onde si fa luogo al rigetto dell'appello senza esame.
E — C. Roma, 28 giugno 1892, Chioffalo c. Coppetti, Legge, 1892, II, 110; Gazz. proc., XXV, 245; Giur. Tor., 1892, 703; Foro Cat., 1892, 161.

200. L'appellante, che ha fatto riaprire il giudizio a seguito di domanda di deserzione d'appello presentata in udienza di rinvio, non può contenderne l'ammissibilità perchè in quell'udienza l'appellato non abbia documentato il concorso degli estremi di cui l'art. 489 c. p. c., colla dimissione dell'estratto di verbale della prima udienza, ognorachè questo verbale sia stato dimesso alla nuova udienza fissata a seguito della riapertura del giudizio.

201. L'appellante non comparso può invocare l'art. 386 c. p. c., per comparire sino alla sentenza definitiva e produrre le sue ragioni, limitatamente però al punto se sia o no fondata la domanda di diserzione d'appello.

202. Il procedimento è quello dell'art. 232 reg. gen. giud.

203. Se nella copia della conclusionale dell'appellato, consegnata dal cancelliere al procuratore dell'appellante, a sensi del detto art. 232 reg. gen. giud., manca la conclusione della deserzione, e soltanto si legge un richiamo alla postilla esistente nell'altra copia, che la contiene, la
A domanda di deserzione è da rigettare. — A. Venezia, 15 dicembre 1891, Bedendo Zambelli c. Osti Marzola, Temi ven., 1892, 74.

204. Non può rigettarsi senza esame l'appello dell'appellante principale che non abbia prodotto la sentenza di primo grado, quando questa sia
B esibita dall'appellante per adesione. — A. Napoli, 21 ottobre 1891, Cotuogno e Ferriere Italiane c. Fallimento Cotuogno, Foro, I, 179. (n)

205. È irricevibile l'appello se il mandato del procuratore dell'appellante manca del sigillo del
C tabellionato notarile. — A. Torino, 18 giugno, 1892, Cucchi c. Dillia, Giur. Tor., 1892, 727.

206. L'appellante è tenuto a presentare in appello gli atti tutti di primo grado importanti e necessari al magistrato, senza distinzione tra atti propri e atti comuni.

207. Così, è da respingersi senza esame l'appello avverso sentenza interlocutoria del pretore, ove non sia stato dimesso dall'appellante il verbale d'udienza, dal quale risultano le reciproche domande ed osservazioni delle parti, e sul quale
D il pretore ha basato il suo giudizio. — C. Firenze, 30 dicembre 1891, Dalla Costa c. Filippi, Temi ven., 1892, 113; Legge, 1892, I, 404; Giur. Tor., 1892, 223; M. trib. Mil., 1892, 284.

208. Non è d'uopo che in appello vengano prodotti tutti gli atti di primo giudizio, bastando vengano esibiti solo quelli che siano necessari a porre il magistrato in grado di esaminare il gravame interposto con piena cognizione.

209. Conseguentemente, se alcuni atti difensivi non si son potuti produrre per essere andati smarriti, non è il caso di rigettare l'appello secondo l'art. 489 c. p. c., quando allo stato degli atti
E si può decidere la controversia. — T. Milano, 28 maggio 1892, Pavia c. Musella e Soc. editrice napoletana, Giurista, 1892, 284.

210. Gli atti del primo giudizio che devonsi dall'appellante produrre a pena di decadenza sono

Digitized by Google

quelli soltanto necessarî alla cognizione e decisione della causa, o che possono avere qualche
A influenza nel giudizio d'appello. — A. Genova, 15 febbraio 1892, Cichero Gardella c. Vannini, Temi gen., 1892, 202.

211. Non è a rigettarsi l'appello per ciò che all'udienza fissata per la comparizione l'appellante non abbia fatto il deposito degli atti, se però a tale udienza la causa non fu discussa, ma rinviata, e la domanda di rigetto non fu fatta dall'appellato, che solo la propose all'udienza di rinvio, nella quale il deposito fu fatto regolare e completo dall'appellante.

212. Non può pronunciarsi il rigetto dell'appello per omesso deposito d'atti, se non constatando che gli atti mancanti sono necessarî per la risoluzione della controversia; nè basta all'uopo il dire essere supponibile che siano necessarî. —
B C. Torino, 26 febbraio 1892, Dusina c. Bruni, Giur. Tor., 1892, 441.

213. L'appellante da sentenza che omologò il concordato non ha obbligo di presentare il fascicolo degli atti del fallimento o le loro copie, ma solo gli atti necessarî che valgano a porre la Corte in grado di giudicare del merito dell'ap-
C pello. — A. Genova, 15 febbraio 1892, Credito commerciale di Firenze c. Corsetto, Temi gen., 1892, 236.

214. Se il convenuto è bensì comparso a rispondere personalmente agli interrogatori dedottigli, ma non ha costituito procuratore, rettamente i primi giudici dichiarano la sua contumacia. Egli quindi, come contumace, non ha obbligo, appellando, di fare la produzione degli atti di primo giudizio.

215. Il verbale contenente le risposte ad un interrogatorio è documento proprio della parte che dedusse l'interrogatorio e non di quella che vi rispose; quindi quest'ultima appellando non è obbligata a produrlo sotto pena del rigetto senza esame.

216. In ogni modo l'obbligo di questa produzione vien meno quando il tenore delle date risposte
D è riprodotto nella sentenza appellata. — A. Casale, 5 luglio 1892, Soria c. Soria, Giur. Casale, 1892, 571.

217. L'appellante, che, non essendo comparso all'udienza per cui fu citato, dietro decreto d'abbreviazione di termine, dall'appellato, non può fare opposizione alla sentenza che per tale causa abbia rigettato il suo appello a norma
E dell'art. 489 c. p. c. — A. Torino, 25 luglio 1891, Rosso c. Cong. carità di Paesana, Giur. Tor., 1892, 13.

218. Chiesto dall'appellato in causa sommaria il rigetto dell'appello per omesso deposito d'atti alla stessa udienza da parte dell'appellante, rimane acquisito il diritto al rigetto, e non può venir meno per il deposito fatto in un'udienza successiva.

219. Nel caso di appellante citato in prevenzione dall'appellato ad un'udienza più vicina, devesi rigettare l'appello se a questa udienza l'appellante non fa il prescritto deposito d'atti. —
A C. Torino, 23 dicembre 1891, Cresci c. Grassi, Giur. Tor., 1892, 65;

220. Rigettato l'appello per la mancata comparizione dell'appellante all'udienza stabilita nella citazione in via sommaria, non è più ricevibile un secondo appello, quantunque proposto prima della decorrenza del termine utile per appel-
B lare. — A. Genova, 1 aprile 1892, Razzoli c. Razzetti, Temi gen., 1892, 313.

221. Il rigetto di appello, sia pure senza esame, esaurisce il giudizio di secondo grado; in conseguenza, comunque non sia trascorso il termine ad appellare, non è concesso, in seguito al rigetto, di proporre un secondo gravame.

222. Il divieto si avvera lo stesso, ancorchè al momento della sentenza di rigetto, ma dopo iniziata la causa, si trovasse proposto il nuovo appello, e ciò per l'altro principio che la sentenza retrotrae i suoi effetti al giorno in cui la causa fu discussa.

223. Il divieto suddetto sussiste eziandio, comunque l'appello siasi interposto prima ancora della notificazione della sentenza appellata, non essendo lecito inferire da ciò che i termini non cominciarono a decorrere, quando invece è risaputo che tutti gli effetti del termine ad ap-
C pellare cessano coll'appello. — T. Sassari, 9 ottobre 1891, Solinas c. Alvan Boingia, Giorn. giur., 1892, 423.

224. Quando per ispeciali circostanze risulti che lo appello interposto nanti autorità incompetente copra un fine dilatorio, con esclusione di ogni buona fede, desso non è efficace a salvare da decadenza, e la frode alla legge va punita col dichiarare la sentenza impugnata passata in
D cosa giudicata. — A. Genova, 27 luglio 1892, Luigini c. Meloni, Guirista, 1892, 295; Temi gen., 1892, 535.

225. Notificati la sentenza e l'atto d'appello, dalla parte soccombente alla vincitrice, dopo la morte di questa, e dichiarato nullo per conseguenza l'appello, la nullità può essere invocata dallo appellante, in proprio favore, rispetto alla notificazione della sentenza, per dedurne il diritto di rinnovare l'appello. — C. Napoli, 4 giu-
E gno 1892, Fondo culto c. Fiorito, Bett., 1892, 1044; R. sann. irp., 1892, 85; Gazz. proc., XXV, 377.

226. Dichiarato inammissibile un appello perchè proposto fuori termine, non può il magistrato, neanche in via d'ipotesi, esaminare il merito, per arrivare all'identico fine di respingere
F l'appello medesimo. — C. Palermo, 28 gennaio 1892, Beccardelli c. Finanze, Circ. giur., 1892, 132; Legge, 1892, II, 516; Foro Cat., 1892, 144; Bett., 1892, 547.

Digitized by Google

226.bis. È sovrano ed incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato d'appello che riconosce essere stato soddisfatto dall'appellante l'obbligo impostogli dall'art. 489 c. p. c., con la produzione dei documenti necessari a corredo del-
A l'appello. — C. Torino, 20 maggio 1892, Rinando c. Rossi, Bett., 1892, 646.

227. I titoli di nullità contro sentenza civile di primo grado si risolvono in gravami: e il magistrato d'appello, chiamato al nuovo esame della causa, vi può riparare senz'uopo di declàratoria di nullità (nella specie, nullità per omessa
B pronuncia sopra un'eccezione). — A. Milano. 23 febbraio 1892, Asnaghi c. Pompini, M. trib. Mil., 1892, 448.

228. Ad indurre una nuova domanda, un'azione diversa per la diversa causa del chiedere, vuolsi che la variazione della causa sia sostanziale e non abbia alcuna intima connessione con quella sulla quale l'attore ha fondato sino da prin-
C cipio il suo diritto. — C. Firenze, 7 dicembre 1891, Magnani c. Vecchieschi, Temi ven., 1892, 35; Legge, 1892, I, 154; Annali, 1892, 23.

229. Non può parlarsi di domanda nuova quando resta immutata la causa del domandare.

230. Così è se l'attore amplia in seconde cure il fondamento della propria domanda, senza mo-
D dificarne la sostanza. — C. Firenze, 23 giugno 1892, Bertoli c. Zangrossi e Dal Bianco, Temi ven., 1892, 458; Legge, 1892, II, 406.

231. L'azione proposta in giudizio di primo grado per ottenere l'intiero pagamento d'una cambiale contiene implicitamente anche quella per *indebito* arricchimento, che può quindi propor-
E si per la prima volta in appello. — C. Torino, 18 marzo 1892, De Mari c. Fall. Banca pop. di Novi Ligure, Foro, I, 433. (n)

Non è domanda nuova in appello:

232. — la riduzione del legato del binubo a favore della nuova moglie, proposta contro l'istanza
F per divisione della eredità. — C. Napoli, 7 aprile 1892, Jovane c. Jovane, Gazz. proc., XXV, 135; Dritto e giur., VIII, 86.

233. — la specificazione fatta in appello dei danni già chiesti dal bel principio colla citazione intro-
G duttiva del giudizio. — C. Napoli, 16 gennaio 1892, Di Lorenzo c. Colonna, Legge, 1892, II, 338; Gazz. proc., XXV, 50.

234. — la nullità dell'atto per vizio di forma. — A.
H Torino, 28 luglio 1891, Granato c. Guglielmetti, Giur. Tor., 1892, 15.

235. — la domanda che un coerede venga facendo per includere taluni beni nella massa ed escluderne altri di sua esclusiva spettanza, se in quella sede soltanto vengono simili quistioni sollevate.
I — C. Napoli, 14 luglio 1892, Di Padova c. Romanelli, Dritto e giur., VIII, 176; R. sann. irp., 1892, 90; Gazz. proc., XXV, 422; Bett., 1893, 393.

236. — le conclusioni e le nuove prove respinte in primo grado perchè tardivamente proposte. —
A A. Torino, 8 febbraio 1892, Testone c. Guglielmini, Giur. Tor., 1892, 347.

237. — i mezzi ed i nuovi titoli che il convenuto oppone in appello alla domanda dell'attore: nella specie, relativamente al modo della divisione ereditaria, per tramutarsi da intestata in te-
B stamentaria. — A. Catania, 18 aprile 1892, Platania c. Perrotta, Giur. Cat., 1892, 123; Foro Cat., 1892, 78.

238. — l'invocare le conseguenze che derivano da una obbligazione meglio chiarita e definita in
C sede d'appello. — A. Genova, 8 aprile 1892, Bozzo Granet Brovvn c. Mutua Camogliese, Giurista, 1892, 179; Temi gen., 1892, 308.

238bis. — la opposizione che per la prima volta si muova in appello contro collocazioni accordate dal tribunale ad altri creditori in precedenza
D alla propria. — A. Casale, 21 marzo 1892, Calosso c. Cavallo, Giur. Casale, 1892, 251.

238ter. Nei giudizî di graduazione, ognuno di coloro che vi prendono parte può essere ad un tempo attore e convenuto rispetto a tutti coloro coi quali possa trovarsi in collisione per la contrarietà dei diritti, o degli interessi dell'uno coi diritti e cogli interessi di uno o più altri, e non costituisce quindi domanda nuova, ma solo un'eccezione proponibile in appello, la deduzione di un creditore in appello contro la collocazione ottenuta in primo grado da altro
E creditore. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Morelli c. Cinotti Ferretti, Legge, 1892, II, 507.

239. Il creditore posteriormente graduato nello stato provvisorio, il quale, senza impugnare la collocazione del creditore anteriore, domanda semplicemente al tribunale che gli sia concesso il subingresso nell'ipoteca di quello in base all'art. 2011 c. c., non può per la prima volta in appello impugnare la collocazione di quell'anteriore creditore, contestandone il credito
F e l'ipoteca. — C. Torino, 7 luglio 1892, Bresciano c. Trinchero, Giur. Tor., 1892, 747.

239bis. Anche in giudizio di graduazione reintegrandosi, per effetto dell'appello di un creditore collocato, la controversia davanti il giudice di secondo grado, nulla vieta che novelle quistioni siano sollevate, e sulle stesse provocato l'esame e il giudizio di questo magistrato superio-
G re. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Italiani c. Calabresi Savi, Corte S. Roma, 1892, II, 135.

239ter. Come non è domanda nuova impermessa in appello quella limitativa l'ammissione della domanda avversaria, così non è domanda nuova nè riconvenzionale proposta fuori termine quella esplicativa di una facoltà alternativa spet-
H tante per legge. — A. Venezia, 20 gennaio 1892, D'Este c. Cagnetti, Temi ven., 1892, 430; M. trib. Mil., 1892, 806; Annali, 1892, 290; Bett., 1892, 325.

Digitized by Google

240. Non propone domanda nuova in appello chi avendo domandata in prima istanza in tesi la risoluzione di un contratto d'affitto ed in ipotesi il ristoro dei danni per la tardiva esecuzione degli obblighi assunti dal locatore, specifica in appello l'ambito del tempo entro cui le inadempienze al contratto si sono verificate e chiede il risarcimento dei danni in relazione
A al tempo medesimo. — A. Genova, 11 marzo 1892, Ditta Librach Cantor c. Cesaroni e Com. Genova, Temi gen., 1892, 207.

241. Non costituisce domanda nuova inammissibile in appello la proposta di una conclusione subordinata contenuta già virtualmente nella principale formolata in primo grado.

242. Nè osta all'ammissibilità di tale domanda subordinata la circostanza che nei motivi della sentenza di primo grado sia stato accennato che se essa fosse stata proposta in luogo della principale, sarebbe stata dai primi giudici ac-
B colta. — C. Torino, 8 novembre 1892, Capitolo c. Costelli, Bett., 1892, 1149.

243. In appello la dimanda di solidarietà non si può
C cambiare in quella d'indivisibilità. — A. Catania, 8 aprile 1892, Specchi c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 48; Foro Cat., 1892, 51.

244. Il canone di giurisprudenza, secondo cui non si può appellare contro sentenza assolutoria dall'osservanza del giudizio producendo in secondo grado le prove non dedotte nel primo, è applicabile solo quando l'appellante non si gravi di quella sentenza.

245. Ma se egli sostiene che i giudici di prima sede definirono male l'azione proposta e male apprezzarono i prodotti documenti, l'appello è ricevibile, quantunque per corroborare le prove offerte ne proponga delle nuove, che i secondi
D giudici ritengono necessario di ammettere. — A. Casale, 31 maggio 1892, Bianchi c. Rolando Miglino, Giur. Casale, 1892, 287.

246. Si ha domanda nuova improponibile in appello anche quando la cosa domandata sia la stessa, ma sia diversa la *causa petendi*, come se si reclami *jure proprietatis* ciò che in prima istan-
E za si reclamava *jure servitutis*. — A. Genova, 11 giugno 1892, Zino c. Dassori, Temi gen., 1892, 463; Giurista, 1892, 321.

247. Non costituisce domanda nuova in appello il cambiamento della *ratio petendi*, purchè non
F si immuti la *causa petendi*. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Sanfilippo c. Nelson, Circ. giur., 1892, 183.

248. Se l'attore domanda la inefficacia di un contratto, ed il convenuto in via d'eccezione oppone la ratifica, ma produce soltanto in appello l'atto di pretesa ratifica, può l'attore in via di replica impugnare l'atto con tutti i mezzi di legge, senzachè gli osti l'art. 490 c. p. c., compreso quello derivante dall'inadempimento del contratto prodotto soltanto nel giudizio
A d'appello. — C. Firenze, 28 gennaio 1892, Boiani c. Boiani Boscaro, Temi ven., 1892, 156; Annali, 1892, 67; Legge, 1892, I, 511; Giur. Tor., 1892, 235.

248bis. Se, chiesta dall'assegnatario la consegna dell'immobile, il condividente che lo possiede abbia in prima sede opposto il gius di ritenzione per le sostenute spese divisionali, non incorre in violazione dell'art. 490 c. p. c. il magistrato d'appello, ove di conformità alle domande del convenuto accordi il chiesto rilascio, ma condanni l'attore al contemporaneo pagamento
B delle dette spese. — C. Firenze, 30 dicembre 1891, Di Biasio c. Clemente, Temi ven., 1892, 349.

249. Non può in sede di appello negarsi lo esperimento di un mezzo istruttorio per la ragione che la parte deducente avrebbe dovuto curare
C di farlo in tempo proprio. — C. Roma. 9 giugno 1892, De Pompeis c. Deletti, Corte S. Roma, 1892, II, 79; Legge, 1892, II, 292.

250. Il creditore espropriante non può eccepire in grado di appello la nullità dell'atto notificatogli nel domicilio del suo procuratore dal debitore, il quale impugna di nullità il procedi-
D mento di espropriazione. — C. Napoli, 20 maggio 1892, Banca Meridionale c. Oscar Beck e Palmieri, Dritto e giur., VIII, 127; Gazz. proc., XXV, 363.

251. Sebbene il convenuto abbia appellato dalla sentenza dei primi giudici unicamente per non essersi ammessi tutti gli incumbenti da lui proposti, può nondimeno nel corso del giudizio di appello chiedere di essere assolto dalla domanda avversaria; nè la Corte può rifiutargli questa pronuncia, una volta che la ritiene fon-
E data senza bisogno d'altro. — A. Casale, 4 luglio 1892, Origgi c. Depiaggi, Giur. Casale, 1892, 422.

252. Ove l'appellante concluda soltanto per la riforma nel merito della sentenza appellata, la Corte non ha giurisdizione per conoscere se il tribunale bene o male abbia pronunciato come magistrato di primo grado, sebbene eccitato da un capo del libello a giudicare in seconde cure.
F A. Venezia, 25 febbraio 1892, Da Sacco c. Lama, Temi ven., 1892, 157; Giur. pen. Tor., 1892, 170.

253. Le questioni discusse e sottoposte all'esame del primo giudice, ma da questo non vagliate, possono per economia di giudizî essere decise sen-
G z'altro dal magistrato d'appello. — A. Venezia, 22 aprile 1892, Schiavo Fabrello c. Curti, Temi ven., 1892, 291; Giurista, 1892, 278.

254. L'incidente promosso davanti l'autorità giudiziaria di primo grado per far emendare omissioni od errori materiali della sentenza non importa che il magistrato di appello debba
H sospendere la decisione della causa. — A. Trani, 20 febbraio 1892, Banco di Napoli c. Pa-

Digitized by Google

troni, Griffi, R. giur. Trani, 1892, 67; Pisanelli, 1892, 100; Bett., 1892, 216; Gazz. proc., XXV, 116; M. trib. Mil., 1892, 595.

255. Il magistrato d'appello può ordinare a sensi dell'art. 473 c. p. c. la correzione degli errori materiali incorsi nella sentenza di primo grado, ove appellandone per altri motivi siensi pur
A quegli errori denunziati. — C. Firenze, 26 febbraio 1892, Gemignani c. Lupi, Temi ven., 1892, 227; Legge, 1892, I, 692; Giur. Tor., 1892, 421.

256. Il giudice d'appello che riconosca e dichiari la nullità della sentenza di primo grado per mancanza d'indicazione del giorno della pronunzia, non deve rinviare le parti al primo tribunale per una nuova discussione, ma compie il suo ufficio procedendo a pronunziare
B sul merito. — A. Roma, 17 settembre 1891, Brunacci c. Cong. di Propaganda Fide, Annali, 1892, 197; Temi rom., 1892, 180.

257. Per i termini delle combinate disposizioni degli art. 492 e 493 c. p. c. l'autorità giudiziaria di secondo grado, quando riconosce e dichiara la nullità di una sentenza definitiva per difetto di forma, ha facoltà, non obbligo, di rinviare la causa ai primi giudici onde sia da essi nuovamente esaminata e decisa.

258. L'art. 492 c. p. c., quando parla della conferma delle sentenze interlocutorie od incidentali, regola il caso che dal primo giudice non sia stata ancora esaurita la sua giurisdizione con la pronunzia in merito.

259. Nel caso quindi, in cui dal primo giudice si è pronunciato anche in merito, il magistrato di secondo grado può benissimo confermare con una sola pronunzia tanto la sentenza inciden-
C tale quanto la sentenza definitiva in merito. — C. Roma, 25 aprile 1892, Brunacci c. Cong. di Propaganda fide, Legge, 1892, II, 39; Bett., 1892, 657.

260. Il magistrato di appello che dichiara la nullità per vizio di forma della sentenza di primo gra-
D do deve giudicare del merito della causa. — C. Roma, 13 luglio 1892, Ditta Boggio c. Del Gaudio, Foro, I, 884. (n)

261. Lo avere l'appellato accettato la disputa anche sovra questioni di merito non autorizza il magistrato a pronunciare su di esse, quando la sua giurisdizione a seguito dell'ordinanza presidenziale sia stata eccitata esclusivamente so-
E vra un incidente di prova. — C. Firenze, 18 gennaio 1892, Polo c. Com. di Forni di Sotto, Temi ven., 1892, 172.

262. Se il giudice d'appello nel riformare una sentenza definitiva di primo grado ammette una nuova prova, è in sua facoltà di ritenere la causa o di rinviarla al primo giudice, senza che l'esercizio di tale facoltà possa formare
F materia di censura in cassazione. — C. Torino, 7 dicembre 1891, Luigini c. Meloni, Giur. Tor., 1892, 47; Gazz. proc., XXIV, 548.

263. Il tribunale che dichiara in grado d'appello l'incompetenza del pretore, pronuncia legittimamente con la stessa sentenza sul merito, in primo grado di giurisdizione, quando v'è domanda di entrambe le parti per questa pronuncia.

264. In tal caso, il reclamo contro la dichiarazione di incompetenza del pretore deve essere proposto mediante ricorso per cassazione, e quello
A relativo al merito mediante appellazione. — A. Roma, 6 novembre 1891, Impresa Johnn D. Passos Sandri Bozzelli, Min. LL. PP., Bett., 1892, 9; Temi rom., 1891, 403.

265. Il tribunale, che pronuncia in grado d'appello sovra questione di competenza pretoriale, ben può rinviare al giudice competente la questione di compensazione, a sensi dell'art. 102 c.
B p. c. — C. Firenze, 28 marzo 1892, Orsini c. Orsini, Temi ven., 1892, 392; Legge, 1892, II, 228.

266. Il giudice d'appello non può rimettere a quello di prima istanza di valutare nella sentenza definitiva la eccezione d'incompetenza per valore, sotto il pretesto di rispettare l'ordine delle giurisdizioni, e nel mentre stesso che dispone atti d'istruttoria riguardanti il merito della
C lite e non la detta questione pregiudiciale. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Marchesani c. Dantino, Bett., 1892, 62.

267. Il tribunale, dichiarando l'incompetenza del pretore che ha giudicato in merito, ben può pronunciare anch'esso in merito come giudice di primo grado, se le parti hanno conchiuso
D in merito. — C. Torino, 7 settembre 1892, Bertini c. Battaglieri, Giur. Tor., 1892, 705; Bett., 1892, 1210; Legge, 1893, I, 14.

268. Soltanto nel caso di riconosciuta incompetenza del giudice, che ha pronunziato in prima istanza, si ha come non esaurito il primo grado di giurisdizione; ma, in ogni altro caso, sia che si abbia nullità di forma o che si tratti di nullità sostanziale, la pronunzia emessa dal primo giudice importa esaurimento del primo grado di giurisdizione e dovere del giudice di
E appello di definire il merito della lite. — T. Bari, 13 febbraio 1892, Ferri c. Collenza, Pisanelli, 1892, 87.

269. Il magistrato d'appello, ove riconosca che i primi giudici erroneamente si dichiararono mancanti di giurisdizione, deve non già decidere il merito della causa, ma bensì rinviarlo ai medesimi, non altrimenti che se si fossero
F dichiarati incompetenti. — A. Casale, 19 settembre 1892, Milanesi c. Banca pop. di Alessandria, Giur. Casale, 1892, 544.

270. Il giudice di appello ha potestà, provvedendo su sentenza preparatoria, di tener presenti documenti nuovi e di revocare la preparatoria appellata e giudicare diffinitivamente in merito
G la lite. — C. Roma, 10 agosto 1892, Spadorcia

Digitized by Google

c. De Petris e Brannetti e Banca pop. di Anagni, Corte S. Roma, 1892, II, 150.

271. Appellandosi da una sentenza che assolse dalla osservanza del giudizio, rettamente il giudice di appello, nell'ordi are nuovi atti d'istruzione,
A ritiene innanzi a sè la causa. — C. Torino, 7 settembre 1892, Casati c. Casati, Bett., 1892, 1087.

V. *Competenza civ.* 165, 169, 170 — *Comune* 52-63 — *Contumacia civ.* 6, 19, 27 — *Diritti promiscui* 19 — *Esecuzione in genere* — *Esecuzione immobiliare* 184 — *Esecuzione provvisoria* — *Espropriazione per p. u.* 23 — *Falso civile* 8 — *Giurisdizione volontaria* 3 — *Graduazione* 32, 33 — *Inabilitazione e interdiz.* 24, 25, 29, 32 — *Liti comunali* 9, 11, 14, 19, 20 — *Notificazione civ.* 1 — *Nuova opera* 14 — *Patrocinio gratuito* 12, 14, 17 — *Perenzione* — *Privative industriali* 22 — *Procedimento civ.* 14, 15, 18, 24 — *Prova testimoniale* 68, 179, 180 — *Rinunzia agli atti* 4 — *Rinvio civ.* 19, 20 — *Rivocazione* 34 — *Sentenza civ.* — *Termine civ.* 1 — *Usciere* 4, 5.

— appello in materia elettorale — V. *Elezioni.*

— » in materia di fallimento — V. *Fallimento.*

— » nei giudizi di conti — V. *Corte dei conti.*

— rinunzia all'appello per accettazione tacita della sentenza. — V. *Sentenza civ.* (acquiescenza).

Appello in materia penale [c. p. p. 353-370, 398, 421].

SOMMARIO.

Appellabilità.
» ord. e sent. interl. 2-4
» dichiaraz. specifica 5-10.
» protesta 7-10.
» delitto o contravv. 11-13.
» titolo imput.; tit. condanna 14-18.
» contravvenzione, sent. pret. 19-24.
» » sent. trib. 25, 26.
» reato di comp. pretoria, sent. trib. 27.
» » di comp. trib., sent. pret. 28.
» reati connessi 29,30.
Appello del p. m.
» sent. conf. alla requisit. 50-52.
» sent. pret., limiti pel proc. del re 53.
» termine 54, 58, 69, 80.
» luogo 59-61, 69, 79.
» modo 62-66.
» motivi 69-79.
» data, prova 67-68.
» app. del proc. gen. 80.
» interessi civili 85.
» giova all'imp. 161.
» recesso 162-164.
Appello della parte civ. 81-84.
Appello del solo imputato.
» incompetenza primo giudice 122-125.
» diversa qualificaz. 126-129.
» aggravio 127-134.
Avvertimento erroneo sul gravame 34-45.
Bollo 28.
Conflitto 124,125.
Dichiarazione d'app.
» chi possa farla 1.
» luogo 32.
» termine 33-45.
Dogane 28.
Ferrovia 22.
Giudizio d'appello.
» persone da citarsi 86-88.
» ordine 89, 90, 99.
» relazione della causa 89-91.
» interrogatorio 92-100.
» nuove prove 101-110.
» rinnovaz. dibattim. 107. 110-114. 120, 121.
» nullità incorsa in 1° grado 115-119.
» incompetenza primo giud. 122-125.
» estensione della giurisdiz. 162 164.
Inammissibilità, interrogatorio 98.
» esame in merito 159.
Interrogatorio 92-100.
Motivi:
» luogo ove presentarli 45.
» firma 46.
» mandato 47.
» prova della presentaz. 49.
» dedotti all'udienza 135-139.
Mutazione tit. reato 126-129.
Nullità incorsa in primo grado 115-119.
Nuove prove, facoltà 101-110.
Opere pubbliche 13.
Ordinanze e sent. interl. 2-10.
Parte civile 81-84.
Più imputati 30, 160.
Polveri piriche 12.
Reati connessi 29,30.
Recesso 162-164.
Relaz. della causa 89-91.
Sent. d'appello:
» motivazione 135-155.
» indicazione di art. 156-158.
Soli interessi civili, forma 81, 85.
Termine ad appellare 33 45, 54-58, 69, 80.
Verbale di dib. 93-95

BIBLIOGRAFIA.

1. Da chi possa farsi dichiarazione d'appellare
A dalle sentenze penali. — Riv. pen., XXXVI, 235.

GIURISPRUDENZA.

2. Agli effetti dell'appellabilità, secondo l'art. 400 c. p. p., si devono ritenere sentenze definitive non solo quelle che definitivamente risolvono il merito della causa, ma anche quelle che risolvono un punto di contestazione di per sè stante, e che contengono provvedimenti di loro natura irreparabili.

3. Tale è il provvedimento del tribunale che per la ritenuta incertezza sull'oggetto dell'imputazione rimanda gli atti al giudice istruttore, dichiarando anche la nullità dell'ordinanza di
B rinvio a dibattimento. — A. Brescia, 19 gennaio 1892, Corradini, M. trib. Mil., 1892, 195: Bett., 1892, 106.

4. Contro una ordinanza emessa durante il corso del dibattimento, e che equivale a sentenza interlocutoria, l'appello deve farsi unitamente alla
C sentenza definitiva. — A. Genova, 4 dicembre 1891, Zuccotti, Giurista, 1892, 17.

5. La Corte d'appello a ragione viene a dichiarare irrevocabile un'ordinanza del tribunale avverso la quale non vi fu appello, e che solo
D all'udienza s'intenderebbe attaccare. — C. Roma, 18 novembre 1891, Marafitti, Cass. unica, III, 231; Corte S. Roma, 1891, 930.

6. Nell'appello proposto contro la sentenza definitiva non è implicitamente incluso l'appello
E contro una precedente ordinanza. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Zurcher, Corte S. Roma, 1891, 981.

7. A rendere ammissibile l'appello contro le ordinanze o sentenze preparatorie od interlocutorie pronunziate nel corso del dibattimento, occorre, oltre la protesta, la formale dichiarazione di appello contro di esse, non bastando
F l'appello contro la sola sentenza definitiva. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Pancaldi, Foro, II, 208 (n).

G 8. Conf. — C. Roma, 6 luglio 1891, Spadosi, Foro, II, 9 (n).

9. La pronuncia d'assolutoria dell'imputato per un delitto, fatta in principio del dibattimento, sebbene intitolata ordinanza, e non stata pro-

Digitized by Google

testata è appellabile dal P. M. insieme alla sentenza, pure d'assolutoria dell'imputato per altro delitto, emanata dopo esaurito il dibat-
A timento. — C. Roma, 9 aprile 1892, De Novellis, Giur. pen. Tor., 1892, 279; M. trib. Mil., 1892, 580; Cass. unica III, 678.

10. L'appello contro la sentenza di merito, provocando il riesame di tutta la causa, investe il magistrato d'appello anche della cognizione delle questioni incidentali risolute nel giudizio di primo grado con speciali ordinanze, quando contro queste ultime vi sia stata l'immediata protesta, ai sensi dell'art. 284 c. p. p.
B — A. Napoli, 19 luglio 1892, Staiano, Foro pen., II, 65.

11. L'ammessibilità o meno di un appello da sentenza penale non fondasi sulla quantità della pena inflitta, ma unicamente sull'indole, sul
C carattere e sull'intrinseca natura del reato. — T. Bari, 18 maggio 1892, Scarola, Pisanelli, 1892, 281.

12. Costituisce delitto, non semplice contravvenzione, il commettere un fatto che non è lecito, se non previo il pagamento di una tassa, come la vendita di capsule per fucile munite di fulminante senza averne pria ottenuta licenza e pagata la relativa tassa, e quindi la relativa
D sentenza del pretore è sempre appellabile. — C. Roma, 4 marzo 1892, Gabri, Corte S. Roma, 1892, 218.

13. La violazione degli art. 56 e 59 della legge sui lavori pubblici costituisce una contravvenzione, non un delitto, benchè punita con multa, e perciò la relativa sentenza non è appellabile, salvo di ricorrere in cassazione, benchè il pretore avesse erroneamente avvertito l'imputato della
E facoltà di appellare. — C. Roma, 16 febbraio 1892, Rapisarda, Corte S. Roma, 1892, 214.

14. Data l'imputazione di delitto, la sentenza che condanna per altro reato, costituente semplice contravvenzione, è soggetta per l'appellabilità
F alle norme stabilite per le contravvenzioni. — C. Roma, 22 luglio 1891, Monti, Foro, II, 30.

15. È appellabile la sentenza del pretore che condanna per contravvenzione, mentre trattasi di delitto, sebbene il P. M. presso la pretura ab-
G bia chiesto l'applicazione dell'ammenda. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Giarusso, Corte S. Roma, 1892, 19.

16. Non è appellabile la sentenza del pretore che l'imputato del delitto di frode in commercio nei sensi dell'art. 295 c. p. condanna per semplice contravvenzione alla legge metrica, punita con pena non superiore alle lire 150. —
H C. Roma, 10 dicembre 1891, Collaro, Corte S. Roma, 1891, 877.

17. Pel P. M. e per la parte civile la facoltà di appellare è regolata dal titolo del reato dedotto in giudizio, non da quello ritenuto dal giudice.

18. Così, se il tribunale ritiene che il fatto imputato come delitto costituisce contravvenzione, il P. M. e la parte civile che vogliono impugnare come erroneo il relativo apprezzamento, devono produrre appello e non ricorso in cas-
A sazione. — C. Roma, 30 novembre 1891, Petracchi, Foro, II, 237. (n)

19. In tema di contravvenzione, se davanti al pretore il P. M. non abbia richiesto l'applicazione di una delle pene indicate nel n. 1 dell'art. 353 c. p. p., oppure abbia richiesto l'assoluzione od il non luogo a procedimento, ed il pretore in un caso o nell'altro abbia assoluto l'imputato o dichiarato il non luogo a procedimento, non è accordata facoltà di appellare nè al rappresentante del P. M. presso la pretura, nè al
B procuratore del re. — C. Roma, 19 dicembre 1891, Spadaro, Corte S. Roma, 1891, 1010.

20. Agli effetti di rendere ammissibile l'appello del P. M. avverso le sentenze del pretore relative a contravvenzioni, non può ritenersi requisitoria di condanna quella con cui il P. M. chiede l'assoluzione dell'imputato, ed in via subordinata l'applicazione del minimo della pena.
C — C. Roma, 4 giugno 1891, Collazzo, Foro, II, 43.

21. L'inammissibilità dell'appello del P. M. avverso sentenza assolutoria pronunziata dal pretore dipendente dall'avere esso P. M. richiesto in tema di contravvenzione un'ammenda non superiore a lire 150, ha luogo anche quando la richiesta di ammenda non superiore a quella somma sia stata erronea.

22. Così è inammessibile l'appello in tema di contravvenzione ferroviaria punibile con la pena pecuniaria fissa di lire 1000, se il P. M. erroneamente chiese l'applicazione di una multa
D inferiore a lire 150. — C. Roma, 10 marzo 1892, Caprini, Foro, II, 255.

23. Tanto per gli imputati che per il responsabile civilmente è inammessibile l'appello contro sentenza di condanna per diverse contravvenzioni alla legge sul bollo, ognuna delle quali
E importa una pena non maggiore di lire 40. — C. Roma, 18 dicembre 1891, Del Grasso Levi, Corte S. Roma, 1891, 1017.

24. La condanna, pronunciata dal pretore a pena pecuniaria superiore alle lire 150, è sempre appellabile, sia che tale pena venga denominata multa, sia che venga denominata ammenda.
F — C. Roma, 13 giugno 1892, Bardò Pasqualetti, Giur. pen. Tor., 1892, 341; Cass. unica, III, 1070; Riv. universale, 1892, 271; Corte S. Roma, 1892, 468.

25. Sono appellabili le sentenze dei tribunali relative a contravvenzioni punibili con multa, benchè inferiore a lire mille, ma congiunta a pena
G corporale. — C. Roma, 26 agosto 1892, Ghivizzani, Foro, II, 475. (n)

26. Sono inappellabili le sentenze del tribunale

Digitized by Google

pronunziate per contravvenzioni per cui la legge stabilisce una pena pecuniaria non eccedente le L. 1000. — C. Roma, 21 luglio 1891, Magetteri, Corte S. Roma, 1891, 1038.

27. Il disposto dell'art. 394 c. p. p., pel quale se un reato di competenza del pretore è deferito al tribunale, questo, ove niuna delle parti domandi il rinvio al pretore, ne giudica inappellabilmente, si applica anche al caso in cui l'imputato sia contumace. — C. Roma, 7 maggio 1892, Furlan, Foro, II, 451.

28. Ricevibile è l'appello del proc. del re avverso una sentenza del pretore che abbia giudicato in materia di contravvenzione doganale, la cui cognizione spetta esclusivamente al tribunale. — C. Roma, 8 luglio 1892, Bonissa, Cass. unica, III, 1086 ; Corte S. Roma, 1892, 496.

29. Trattandosi di due reati connessi, giudicati dal tribunale con unica sentenza, l'appellabilità di questa per uno dei reati la rende appellabile anche per l'altro. — C. Roma, 11 aprile 1892, Piana, Corte S. Roma, 1892, 368, Dazio cons., 1892, 186.

30. Se due imputati, uno per delitto (dolosa adulterazione di bevande) e l'altro di contravvenzione (vendita delle suddette bevande acquistate senza dolo) sono giudicati insieme, l'appellabilità della sentenza per l'imputato di delitto non la rende appellabile anche per l'imputato della contravvenzione, non essendo i due reati fra loro connessi. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Ciravegna, Foro, II, 184. (n)

31. Quantunque riferentesi ai soli fini civili, l'appello dell'imputato prosciolto dalla imputazione (ma condannato ai danni verso la parte civile) non occorre che sia portato a discussione con le forme del rito civile, se altro coimputato abbia riportato condanna a pena ed abbia appellato, dovendo in tal caso i due appelli esser decisi congiuntamente. — C. Roma, 19 febbraio 1892, De Luca Zanola, Foro, II, 221.

32. È nullo l'appello dell'imputato avverso sentenza di pretore interposto in una cancelleria diversa da quella della pretura che emanò la sentenza. — C. Roma, 2 settembre 1892, Luccarelli, Foro, II, 490. (n)

33. È ammissibile l'appello interposto dall'imputato nel quarto giorno, contando quello della pronuncia della sentenza del pretore. — C. Roma, 16 maggio 1892, Lo Cicero, Cass. unica, III, 877; Corte S. Roma, 1892, 443.

34. L'imputato che erroneamente avvertito dal giudice ricorse in cassazione anzichè in appello, dev'esser restituito in termine per poter produrre appello. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Palazzi, Dazio cons., 1892, 11; Bett., 1892, 57.

L35. Conf. — C. Roma, 2 dicembre 1891, Palazzi Tutini, Corte S. Roma, 1891, 885.

A36. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Spaggiari, Dazio cons., 1892, 53.

B37. — C. Roma, 21 gennaio 1892, Caprini, Dazio cons., 1892, 69; Corte S. Roma, 1892, 48; Riv. daz., 1892, 303; Mass. giur., 1892, 363.

C38. — C. Roma, 22 gennaio 1892, Albo, Cronaca daz., 1892, 12.

D39. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Rusconi, Corte S. Roma, 1892, 61 ; Cass. unica, III, 618; Giur. pen. Tor., 1892, 256.

E40. — C. Roma, 6 febbraio 1892, La Torre Bella, Cronaca daz., 1892, 16.

F41. — C. Roma, 16 marzo 1892, Serandrea, Dazio cons., 1892, 139; Mass. giur., 1892, 153; Riv. daz., 1892, 207.

G42. — C. Roma, 2 aprile 1892, Cavoto, Cass. unica, III, 1028.

H43. — C. Roma, 10 giugno 1892, Minervini, Cass. unica, III, 961; Giur. pen. Tor., 1892, 301; Dazio cons., 1892, 277; Corte S. Roma, 1892, 529; Riv. daz., 1893, 87.

I 44. — C. Roma, 27 aprile 1892, Bartolini, Dazio cons., 1892, 238 ; Mass. giur., 1892, 315.

45. Non può essere rimesso in termine il condannato che ricorse in cassazione contro una sentenza appellabile, dopo che il magistrato lo avvertì di rivolgersi o alla Corte d'appello o a quella di cassazione. — C. Roma, 21 novembre 1891, Camei Pellicciotti, Corte S. Roma, 1891, 828.

46. Perchè i motivi di appello abbiano effetto giuridico è mestieri sieno presentati alla cancelleria; è quindi inefficace l'invio di essi al cancelliere di pretura nella di lui casa. — C. Roma, 26 novembre 1891, Valenti, Cass. unica, III, 351; Giur. pen. Tor., 1892, 140; Corte S. Roma, 1891, 1004.

47. È inammissibile l'appello se il ricorso contenente i relativi motivi non è sottoscritto da alcuno. — C. Roma, 5 giugno 1891, Travagliati, Corte S. Roma, 1891, 1024.

48. Allorchè non possa dubitarsi che i motivi di appello da sentenza di pretore siano stati presentati per volontà dell'imputato, a nulla rileva che manchi una espressa procura a presentarli. — C. Roma, 12 marzo 1892, Nurra Caleddu, Foro, II, 311.

49. La prova della presentazione dei motivi di appello sta solo nella attestazione del cancelliere, e quando questa manca, ed anzi il cancelliere nel foglio d'invio del processo alla Corte d'appello assicura che i motivi non furono presentati in tempo utile, non è il caso di alcuna inchiesta, che sostituirebbe una prova meno sicura a quella stabilita dalla legge. — C. Roma, 2 dicembre 1891, Zorzi, Corte S. Roma, 1891, 1017.

50. Trattandosi di delitto, il P. M. presso il pretore ha diritto di appellare anche contro la sentenza che accolse pienamente le sue conclusioni

Digitized by Google

A (assolutoria). — C. Roma, 7 maggio 1892, Epifanio Tungrassia, Giur. pen. Tor., 1892, 315; Annali, 1892, 155; Cass. unica, III, 791; M. trib. Mil., 1892, 746; Corte S. Roma, 1892, 591.

51. Il proc. del re può appellare anche da pronunzie conformi alle conclusioni del suo sostituto
B in udienza. — A. Brescia, 19 gennaio 1892, Corradini, M. trib. Mil., 1892, 195; Bett., 1892, 106.

52. Il procuratore generale ha facoltà d'interporre appello anche dalle sentenze dei tribunali penali rese in piena conformità delle requisito-
C rie del procuratore del re. — C. Roma, 22 marzo 1892, Cavaleri, Foro pen., I, 277; Cass. unica, III, 539; Giur. pen. Tor., 1892, 193; Legge, 1892, I, 674; Esatt. e com., 1891, 127; Bett, 1892, 134; Riv. universale, 1892, 222; Circ. giur., 1892, 58; Corte S. Roma, 1892, 248.

53. Il proc. del re non può appellare dalle sentenze del pretore che negli stessi limiti in cui la facoltà di appellare è data al P. M. presso la
D pretura. — C. Roma, 14 agosto 1891, Santippo, Foro, II, 63.

54. Nel termine di dieci giorni concesso al P. M. dall'art. 355 al. c. p. p., per appellare dalle sentenze dei pretori non va compreso quello
E della pronunziazione della sentenza. — C. Roma, 13 agosto 1892, Vasto, Cass. unica, IV, 34.

F55. Conf. — C. Roma, 26 marzo 1892, Silvagni, Corte S. Roma, 1892, 219.

56. Nel termine di cinque giorni concesso dall'art. 401 c. p. p. al proc. del re per appellare dalle sentenze del tribunale non è compreso il
G giorno della pronunziazione della sentenza. — C. Roma, 27 febbraio 1892, Chiaramonte Zincola, Foro, II, 236. (n)

H57. Conf. — C. Roma, 7 giugno 1892, Bellettini, Cass. unica, III, 910; Annali, 1892, 167; Riv. universale, 1892, 217; Corte S. Roma, 1892, 518.

I 58. C. Roma, 30 agosto 1892, Nespolo, Cass. unica, III, 1179; Giur. pen. Tor., 1892, 463; Annali, 1892, 257; Foro pen., II, 146.

59. È sufficiente alla validità dell'appello del proc. del re da una sentenza pretoriale, che esso sia interposto nella cancelleria del tribunale e l'atto relativo sia inviato alla cancelleria della pretura ed ivi trascritto nei registri della cancelleria entro il termine di cui all'art. 355
L c. p. p. — C. Roma, 28 giugno 1892, Calvanese, Cass. unica, III, 1104.

60. Il proc. del re può interporre appello dalla sentenza del pretore presso la cancelleria del tribunale, purchè entro il termine utile di tale appello sia presa nota nei registri della cancelleria della pretura, dalla quale emanò
M la sentenza appellata. — C. Roma, 13 novembre 1891, Blamato, Cass. unica, III, 381; Giur. pen. Tor., 1892, 138; Annali, 1892, 44; Corte S. Roma, 1891, 984.

N61. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Tigani, Corte S. Roma, 1892, 211.

62. È ammessibile l'appello del proc. del re contro sentenza di pretore, interposto col mezzo della posta, del telegrafo o de' suoi rappresen-
A tanti presso la pretura. — C. Roma, 20 agosto 1891, Ortu, Corte S. Roma, 1891, 913.

63. Il proc. del re può appellare da sentenza del pretore anche con lettera o telegramma di ufficio, purchè nel termine utile il cancelliere
B della pretura ne prenda nota. — C. Roma, 9 agosto 1892, Prete, Foro, II, 476. (n)

64. Contro sentenza del pretore il proc. del re può interporre appello mediante telegramma diretto al pretore, ma con incarico di stendere appello al cancelliere, il quale registrò la re-
C lativa dichiarazione. — C. Roma, 29 febbraio 1892, Almonte, Annali, 1892, 183; Corte S. Roma, 1892, 292.

65. È ammissibile l'appello contro sentenza di pretore, interposto dal proc. del re mediante telegramma diretto allo stesso pretore, con ingiunzione di far trascrivere la dichiarazione nei
D registri di cancelleria. — C. Roma, 10 dicembre 1891, Buono, Corte S. Roma, 1891, 993.

66. Il proc. del re può validamente proporre appello dalle sentenze del pretore inviando la relativa dichiarazione con lettera d'ufficio alla
E cancelleria della pretura. — C. Roma, 13 novembre 1891, Mammana, Foro, II, 152; V. pure: Cass. unica, III, 282; M. trib. Mil., 1892, 215; Circ. giur., 1892, 10; Corte S. Roma, 1891, 923.

67. La tempestività della dichiarazione di appello del proc. del re avverso sentenza del pretore può essere dimostrata mediante equipollenti al verbale di ricevimento steso dal cancelliere della pretura ed all'annotazione nel registro di cui all'art. 42 della legge 10 dicembre 1882.

68. Tien luogo di equipollente la lettera con cui il cancelliere restituisce al proc. del re la dichiarazione di appello e che vale a confermare la verità della tardiva attestazione apposta dallo stesso cancelliere a piè della dichia-
F razione d'appello. — C. Roma, 3 ottobre 1892, Morena, Foro, II, 493. (n)

69. È inammissibile l'appello del proc. del re contro sentenza di pretore, se i motivi vengono presentati nella cancelleria del tribunale dopo i tre giorni dalla interposizione dell'appello.
G — C. Roma, 20 agosto 1891, Ortu, Corte S. Roma, 1891, 913.

70. Nel silenzio del P. M. locale, il proc. del re, che interpone in tempo utile appello avverso il pronunciato del pretore, non è obbligato nei tre giorni successivi di presentare in cancelleria i relativi motivi.

71. L'obbligo del proc. del re va regolato con la norma generale di cui al primo capoverso del-
H l'art. 360 c. p. p. — C. Roma, 9 marzo 1892, Pelacani, Foro, pen., I, 324; Giur. pen. Tor., 1892, 243; Legge, 1892, II, 131; Bett., 1892,

Digitized by Google

208; Cass. unica, III, 731; Corte S. Roma, 1892, 323.

72. Il termine di dieci giorni segnato dall'art. 404 c. p. p. per la presentazione dei motivi non riguarda che l'imputato; il P. M. ha, in base all'art. 407 c. p. p., un termine di trenta giorni per esporre i motivi di gravame dalla
A sentenza del tribunale. — C. Roma, 15 marzo 1892, Daniele, Cass. unica, III, 589; Riv. universale, 1892, 153; Corte S. Roma, 1892, 238.

73. Perchè l'appello del proc del re da sentenza del tribunale sia ammissibile, basta che nei trenta giorni successivi alla interposizione mandi la informativa, essendo il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 404 c. p. p. per la presentazione dei motivi applicabile all'imputato ed alla parte civile, e non alla trasmissione di
B quell'informativa. — C. Roma, 27 maggio 1892, Pappalardo, Corte S. Roma 1892, 433.

74. Il termine di dieci giorni per depositare i motivi è obbligatorio solo per l'imputato, non pel proc. del re.

75. L'appello del proc. del re è ammissibile ogni qual volta il proc. gen. faccia la richiesta di citazione entro i trenta giorni dall'interposizione dell'appello e colla stessa o depositi i motivi prodotti dal proc. del re nella sua in-
C formativa o gli esponga egli stesso. — C. Roma, 1 luglio 1892, Mazzotta, Cass. unica, II, 1073; Corte S. Roma, 1892, 465.

76. Non occorre che la informativa del proc. del re sia trasmessa entro il termine di dieci giorni, basta che i motivi siano uniti agli atti.
D — C. Roma, 30 maggio 1892, Manceli, Corte S. Roma, 1892, 445.

77. Se la informativa del proc. del re fu spedita al proc. gen. nel termine di 10 giorni, giusto il capoverso dell'art. 404 c. p. p., l'appello è ammissibile, sebbene la detta informativa o i motivi di appello siano pervenuti nella cancelleria della Corte dopo trascorso il termine
E di 10 giorni. — C. Roma, 21 agosto 1891, Ronchi Scaccabarozzi, Corte S. Roma, 1891, 713; Legge, 1892, I, 244.

78. La data della trasmissione della informativa, che il proc. del re deve fare al proc. gen. nei dieci giorni della interposizione di appello, non occorre che risulti da attestazione del cancelliere, dovendo sino a prova contraria bastare quella apposta dallo stesso proc. del re.
F — C. Roma, 29 dicembre 1891, Taormina, Foro, II, 112; V. pure: Cass. unica, III, 272; Giur. pen. Tor., 1892, 97; Corte S. Roma, 1891, 922.

79. Il proc. del re, appellante, non ha obbligo di presentare l'informativa contenente i motivi d'appello alla cancelleria del tribunale; può trasmettere tale informativa direttamente
G al procuratore generale. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Gargano, Giur. pen. Tor., 1892, 21.

80. Perchè l'appello prodotto dal proc. generale, ai termini dell'art. 414 c. p. p., sia ammessibile, non si richiede altro se non che risulti presentato in cancelleria entro i 60 giorni da quello in cui fu emanata la sentenza, e non occorre che nello stesso termine sia anche rilasciata l'ordinanza presidenziale per la cita-
A zione dell'appellante. — C. Roma, 22 marzo 1892, Cavaleri, Foro pen., I, 277; Cass. unica, III, 539; Giur. pen. Tor., 1892, 193; Legge, 1892, I, 674; Esatt. e com., 1892, 127; Bett., 1892, 134; Riv. universale, 1892, 222; Circ. giur., 1892, 58; Corte S. Roma, 1892, 248.

81. La parte civile, non appellando il P. M, non può appellare nè in caso di assoluzione, nè per
B l'ammontare della pena applicata. — A. Napoli, 1 ottobre 1892, Di Maggio, Dazio cons., 1892, 392.

82. Se il pretore dichiara inesistente la contravvenzione e condanna la parte civile ai danni a favore dell'imputato, la parte civile può da sola appellare per la riportata condanna ai danni, ma non avendo appellato il P. M. non può appellare pel ristoro dei danni a lei deri-
C vati dalla contravvenzione. — C. Roma, 7 marzo 1892, Nida Morizio, Dazio cons., 1892, 142; Mass. giur., 1892, 153; Riv. daz., 1892, 289; Corte S. Roma, 1892, 448.

83. La parte civile ha diritto ad appellare *dalla* sentenza del tribunale che assolve *per non* provata reità i membri di una società cooperativa imputati di contravvenzione al dazio, quando la pena pecuniaria sarebbe superiore
D a lire 1000 in caso di condanna. — A. Catanzaro, 9 giugno 1892, Soc. coop. S. Eufemia, Riv. daz., 1892, 198; Dazio cons., 1892, 249.

84. È ammessibile l'appello della parte civile anche se la somma dei danni richiesti sia minore di lire 1500, purchè vi sia appello del P. M. relativamente all'azione penale.

85. Il P. M. non ha facoltà di appellare per gl'in-
E teressi civili. — A. Trani, 23 gennaio 1892, La veneziana, R. giur. Trani, 1892, 470

86. Nessuna legge impone che si citi nel giudizio d'appello la parte lesa non costituitasi parte civile, e ciò anche se trattisi di reato d'azione
F privata. — C. Roma, 24 novembre 1891, Giannetta, Foro, II, 24; V. pure: Cass. unica, III, 126; Riv. universale, 1891, 348; Giur. pen. Tor., 1892, 55; Corte S. Roma, 1891, 754; Gazz. proc., XXIV, 595.

87. L'imputato non ha interesse a dolersi se in appello non fu citata la parte lesa costituitasi parte civile, la quale, benchè in reato d'azione pubblica, aveva fatto remissione nel di-
G battimento in prima istanza. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Bonanno, Corte S. Roma, 1891, 1012.

88. Il giudizio di appello non è nullo, ove non siano
H citati i querelanti a prendervi parte. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III,

Digitized by Google

1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

89. Per quanto sia più regolare che nelle cause di appello la relazione della causa preceda l'interrogatario dell'imputato, la successione di essa all'interrogatorio non produce nullità. —
A C. Roma, 27 novembre 1891, Malugani, Foro pen., I, 211; Giur. pen. Tor., 1892, 72; Corte S. Roma, 1891, 999.

90. Si osserva l'ordine della discussione in appello, se dopo le generalità dell'imputato si fa la relazione della causa, e poi s'interroga l'im-
B putato stesso. — C. Roma, 9 gennaio 1892, Verruto, Corte S. Roma. 1892, 15.

91. Non è richiesto dalla legge che il giudice relatore sia nominato con un provvedimento
C scritto. — C. Roma, 28 maggio 1892, Minniti, Corte S. Roma, 1802, 450.

D92. Anche in apppello. — C. Roma, 19 dicembre 1891, Messina, Foro, II, 122. (n)

94. Il notare nel verbale d'udienza le sole parole che l'imputato ha insistito nel suo appello, non costituendo la prova dell'interrogatorio dell'imputato nelle forme di legge, fa incorrere
E in nullità il dibattimento. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Canepa, Cass. unica, III, 292; Corte S. Roma, 1892, 30; Giur. pen. Tor., 1892, 128.

95. In appello è sufficiente la menzione riguardo all'interrogatorio degli appellanti, ove si dica che il presidente vi procedette, e che gli appellanti uno dopo l'altro hanno dato le loro
F risposte orali. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Binaglia, Corte S. Roma, 1892, 73.

96. *Non v'è nullità* ove il presidente interroghi l'appellante su fatto costituente il soggetto dell'imputazione, anche quando questi risponda insistere nell'appello interposto e riportar-
G si a quanto sia per dire il suo avvocato. — C. Roma, 16 agosto 1892, Tedeschi, Cass. unica, IV, 145; Corte S. Roma, 1892, 607.

97. Non soddisfa all'obbligo che ha di interrogare l'imputato il presidente il quale lo interroga
H se intende persistere nell'appello. — C. Roma, 14 luglio 1892, Leoni, Cass. unica, IV, 144.

98. Se si presentano i motivi di appello fuori del termine legale, il magistrato deve ordinare la esecuzione della sentenza, senza che occorra procedere all'interrogatorio dell'imputato.

99. D'altronde la disposizione dell'art. 362 cod. proc. pen., in forza della quale l'appellante deve avere primo la parola, non attiene alle forme sostanziali dei giudizî penali di secondo
I grado. — C. Roma, 16 gennaio 1892, Bruni, Corte S. Roma, 1892, 143.

100. È nullo il dibattimento se la relazione e l'interrogatorio siano stati limitati soltanto ad alcuno dei reati, escludendoli dagli altri reati, per esser vaghi e generici i motivi ad essi re-
L lativi. — C. Roma, 20 gennaio 1892, Paganotti, Foro, II, 169.

101. È incensurabile in cassazione la facoltà del giudice di appello circa l'ammissione di nuove
A prove. — C. Roma, 6 luglio 1891, Spadoni, Foro, II, 9. (n)

102. L'ammettere o no nuovi testimonî è una facoltà che la legge accorda al magistrato d'appello, nè si può dell'uso o meno di una facol-
B tà muovere doglianza al supremo Collegio. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Morandi, Corte S. Roma, 1891, 937.

103. È apprezzamento e facoltà incensurabile in cassazione l'ammettere o il ricusare in appello nuove prove, ed al riguardo basta che il magistrato dichiari che le circostanze sulle quali dovrebbero dare schiarimenti i testimonî indotti non distruggerebbero quanto è già acqui-
C sito indubbiamente alla causa. — C. Roma, 2 giugno 1892, Ropolo, Corte S. Roma, 1892, 374.

104. L'art. 363 c. p. p. contiene, non già un obbligo, ma una facoltà, l'esercizio della quale non
D è soggetto a censura in cassazione. — C. Roma, 27 novembre 1891, Malugani, Foro pen., I, 211; Giur. pen. Tor., 1892, 72; Corte S. Roma, 1891, 999.

105. Il giudice di appello che non vuol valersi della facoltà di ammettere nuove prove può nel rigettare la domanda limitarsi a dire di non essere il caso di far luogo a nuova istruttoria.
E — C. Roma, 15 ottobre 1891, Calcagno, Foro, II, 7.

106. Se anche un testimone sia stato nel dibattimento di primo grado dichiarato irreperibile ed in pendenza del giudizio di secondo grado sia stato ritrovato, la Corte d'appello ha sempre facoltà, non mai obbligo, di ordinarne l'esame.
F — C. Roma, 10 marzo 1892, Danovi, Foro, II, 318.

107. Qualunque sia il motivo per cui nel giudizio di primo grado si rinunzia alla domanda di rinvio della causa, trattata per citazione direttissima, questa rinunzia non accorda un diritto speciale per far udire in appello prove e rin-
G novare il dibattimento. — C. Roma, 17 novembre 1891, Leprone, Cass. unica, III, 208; Annali, 1892, 6; Circ. giur., 1891, 154; Corte S. Roma, 1891, 939.

108. Il tribunale che funge da giudice di appello può ammettere i testimoni *hic inde* indotti dalla difesa o dal P. M., poichè la facoltà concessagli dall'art. 363 c. p. p. è indipendente dalla volontà delle parti e dalle ragioni da esse addotte ed è solo subordinata agli interessi della verità
H e della giustizia. — C. Roma, 1 aprile 1892, Badalamenti, Cass. unica, III, 764.

109. Il magistrato d'appello, coll'ammettere l'esame dei testimonî a difesa, non intende di manifestare anticipatamente di voler attribuire a quella prova, quando fosse riuscita, la piena efficacia di liberare l'imputato dalla responsa-

Digitized by Google

A bilità penale. — C. Roma, 9 febbraio 1892, Barbaini, Corte S. Roma, 1892, 217.

110. È incensurabile la facoltà della Corte di appello di ordinare o meno la rinnovazione del dibattimento o la udizione di nuovi testimoni.
B — C. Roma, 3 marzo 1892, Guasco, Foro, II, 216. (n)

111. La Corte d'appello può ordinare la rinnovazione del dibattimento, ma non ne ha alcun obbligo dalla legge e molto meno a pena di nul-
C lità. — C. Roma, 18 febbraio 1892, Di Gazia, Cass. unica, III, 519; Dazio cons., 1892, 144; Giur. pen. Tor., 1892, 213; Riv. daz., 1892, 169 e 267; Mass. giur., 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 206.

112. È incensurabile il giudizio del magistrato di appello che rigetta la domanda per la rinnovazione del dibattimento, benchè l'imputato non sia
D comparso avanti i primi giudici. — C. Roma, 20 agosto 1891, Lessa, Corte S. Roma, 1891, 702.

113. Annullato il giudizio di primo grado ed ordinata la ripetizione del dibattimento, le parti rientrano nella pienezza dei loro rispettivi diritti riguardo alla presentazione delle liste dei
E testi e alla citazione di essi. — C. Roma, 17 marzo 1892, Coppola, Cass. unica, III, 531; Giur. pen. Tor., 1892, 224; Annali, 1892, 102; M. trib. Mil., 1892, 496; Circ. giur., 1892, 56; Corte S. Roma, 1892, 227.

114. La Corte d'appello che ordina la parziale ripetizione, e non la rinnovazione *ex integro* del dibattimento, non è tenuta a far citare nuovi testimoni defensionali, e solo avrebbe potuto farlo se avesse creduto di sentirli a schiarimento ulteriore dei fatti, e rilevante la mate-
F ria dedotta. — C. Roma, 26 novembre 1891, Suella, Corte S. Roma, 1891, 873.

115. Nel caso che davanti il pretore un teste, che doveva sentirsi con giuramento, non fu fatto giurare, il tribunale, sull'appello dell'imputato, deve annullare la sentenza e pronunciare sul merito, attingendo la sua convinzione ad altra fonte, che non sia quella del teste nullamente
G udito. — C. Roma, 8 aprile 1892, Polo, Cass. unica, III, 695.

116. A norma dell'art. 365 c. p. p. il tribunale deve pronunziare in merito se annulla la sentenza del pretore per non essere stato l'imputato assistito da un difensore e per non essersi riportate nel verbale di dibattimento le conclusioni
H dell'imputato stesso. — C. Roma, 15 dicembre 1891, Romeo, Corte S. Roma, 1891, 942.

117. Il magistrato d'appello, che ammette la costituzione di parte civile, annullando l'ordinanza del primo giudice che la respingeva, non ha obbligo di annullare eziandio la sentenza di merito e rimettere le parti davanti esso primo
I giudice per un nuovo dibattimento. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Mazzeo, Giur. pen. Tor., 1892, 123.

118. È nulla la sola sentenza, che non sia stata pronunziata ad alta voce nella pubblica udienza, dopo il dibattimento regolarmente celebrato a porte chiuse.

119. Epperò non viene meno il doppio grado di giurisdizione, se si giudica nel merito colle prove raccolte in quel dibattimento, senza ripeterlo.
A — A. Palermo, 9 gennaio 1892, Quartana, Circ. giur., 1892, 79; Giur. pen. Tor., 1893, 14.

120. Nel caso che il tribunale dichiari non esser luogo a procedimento pel reato di minaccia con armi addebitato all'imputato, e ordini continuarsi nel dibattimento pel solo reato di porto d'armi, la Corte di appello non ha il dovere di ordinare la ripetizione del pubblico dibattimento, ove, sull'appello dell'imputato e del P. M., creda di doversi occupare anche della imputazione di minaccia fatta con armi.

121. E ciò semprechè dal verbale del dibattimento tenuto avanti il tribunale risulti che i testimoni furono sentiti su tutte le circostanze di fatto sulle quali erano stati interrogati nel processo scritto, cioè sul porto di arma e sulla minac-
B cia fatta con armi. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Suma, Cass. unica, III, 609; Corte S. Roma, 1892, 271.

122. Il tribunale che giudica sull'appello interposto dal solo imputato avverso la sentenza del pretore, non deve dichiarare la incompetenza di questo magistrato, quando questi, sebbene incompetente a conoscere del reato che era stato a lui rinviato, emise ciò nondimeno sentenza, applicando una pena che stava nei limiti delle
C sue attribuzioni. — C. Roma, 3 marzo 1892, Farro, Cass. unica, III, 690.

123. Se l'appello è prodotto dal solo imputato per motivi di merito contro sentenza del pretore, che giudicò incompetente, il tribunale deve statuire sui motivi di appello senza tener conto
D della incompetenza pretoriale. — C. Roma, 10 dicembre 1891, Angela Giacomoantonio, Cass. unica, III, 353; Giur. pen. Tor., 1892, 152; Corte S. Roma, 1891, 1013.

124. Ove il tribunale giudicante in grado di appello riconosca che il pretore era incompetente a conoscere del reato, per cui emise condanna, non deve elevare conflitto o rinviare gli atti all'istruttore, ove l'appello sia stato interposto
E dal solo imputato. — C. Roma, 13 maggio 1892, Scotto, Cass. unica, III, 871; Temi ven., 1892, 551; Corte S. Roma, 1892 587.

124bis. Se il tribunale, sull'appello del condannato dalla sentenza del pretore che aveva ritenuto la diffamazione, ravvisa invece il reato più grave di calunnia, non deve elevare conflitto nè aumentare la pena, opponendosi il disposto
F dell'art. 364 c. p. p. — C. Roma, 4 maggio 1892, Macelloni, Cass. unica, III, 850; Giur. Tor., 1892, 351; M. trib. Mil., 1891, 639; Corte S. Roma, 1892, 635.

Digitized by Google

125. L'ultimo capoverso dell'art. 361 c. p. p. non si riferisce solo alla seconda, ma anche alla prima parte dello stesso articolo; epperò il tribunale, che giudica sull'appello dell'imputato, non può, nel caso che riconosca la incompetenza del pretore, elevare il conflitto, ma deve pronunziare sul merito dell'appello stesso, senza aumentare la pena già inflitta dal pre-
A tore. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Sacconi, Foro pen., I, 286; Cass. unica, III, 563; Legge, 1892, I, 639; Giur. pen. Tor., 1892, 209; Bett., 1892, 176; Dritto e giur., VIII, 83; Corte S. Roma, 1892, 205.

126. Anche sull'appello del solo imputato il giudice di 2° grado può variare la definizione giuridica del reato, e così ritenere esercizio arbitrario di ragioni il fatto ritenuto dal primo giudice
B come furto. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Lipera, Foro, II, 88; V. pure: Cass. unica, III, 196; Riv. universale, 1892, 21; M. trib. Mil., 1892, 154; Circ. giur., 1891, 149; Giur. pen. Tor., 1892, 64; Gazz. proc., XXIV, 597; Corte S. Roma, 1891, 971.

127. Anche sull'appello del solo imputato il secondo giudice può dare al reato una qualificazione più grave, e così rigettare l'eccezione di
C mancanza della querela. — C. Roma, 22 febbraio 1892, De Filippis, Foro, II, 161. (n)

128. È costante giurisprudenza della suprema Corte che, allorchè il fatto dedotto ad imputazione non cambia nella sostanza e nelle peculiari sue circostanze, il magistrato di appello può qualificarlo nel modo che crede più conforme alla legge, quand'anche il reato sia più grave di quello definito dai primi giudici, purchè non aumenti la pena, nel caso che l'appello sia stato
D interposto dal solo imputato. — C. Roma 3, maggio 1892, Gasparoni, Cass. unica, III, 840; Corte S. Roma, 1892, 630.

129. L'imputato di appropriazione indebita non può in appello essere condannato come reo di truffa per somma diversa e a danno di diversa persona, sebbene di questa somma e di questa persona abbiano parlato l'ordinanza di rinvio nella sua motivazione e la sentenza di primo
E grado. — C. Roma, 2 giugno 1891, De Santis, Corte S. Roma, 1891, 766.

130. Il giudice di appello potrebbe escludere la diminuente della restituzione del tolto ammessa dal giudice di prime cure, ritenendo invece il valore lieve, purchè in difetto di appello del
F P. M. non venga aumentata la pena. — C. Roma, 22 novembre 1892, Mar, Cass. unica, IV, 135.

131. Il magistrato di appello può escludere la provocazione accordata dai primi giudici all'ap-
G pellante, purchè non aumenti la pena. — C. Roma, 6 ottobre 1891, Messana, Corte S. Roma 1891, 762.

132. Il giudice di appello, investito della causa per gravame del solo imputato, se invece di due reati ritenuti in primo grado ne ritiene uno solo e di minore importanza, non è obbligato
A a diminuire la pena. — C. Roma, 30 marzo 1892 De Fidio e Lux, Foro, II, 436.

133. Se l'appello è stato interposto solamente dal condannato, la pena a lui inflitta non può essere dal giudice d'appello aumentata.

134. Viola questa disposizione di legge la sentenza d'appello la quale applica ad uno dei condannati la multa di lire 500, e all'altro la multa di lire 600, mentre la sentenza di primo grado, da essi solamente appellata, li aveva condannati in solido al pagamento della multa di
B lire 625. — C. Roma, 11 ottobre 1892, Laruccio Ardito, Annali, 1892, 285.

135. Il magistrato d'appello non è obbligato di ragionare sui motivi dedotti all'udienza e diversi
C da quelli sui quali si appella. — C. Roma, 25 novembre 1891, Rudi, Corte S. Roma, 1891, 867.

136. Conf. — C. Roma, 9 maggio 1892, Serino, Giur.
D pen. Tor., 1892, 263.

137. — C. Roma, 7 luglio 1892, Roscetto, Foro, II,
E 461. (n)

138. — C. Roma, 7 luglio 1892, Mainardi, Corte S.
F Roma, 1892, 454.

139. Non può produrre nullità della sentenza di appello l'inesattezza della motivazione riguardante non un vero e proprio motivo di appello, ma una semplice osservazione orale fatta dalla
G difesa. — C. Roma, 21 maggio 1892, Casali, Foro, II, 386. (n)

140. Manca assolutamente alla motivazione la sentenza che, in risposta ai motivi di appello, senza addurne ragione alcuna dice che essi non trovano il menomo riscontro nella legge e nelle
H risultanze della pubblica discussione. — C. Roma, 4 luglio 1892, Di Serio, Cass. unica, III, 989; Annali, 1891, 211; Gazz. proc., XXV, 274; Corte S. Roma, 1892, 511.

141. Manca al precetto della motivazione il giudice di merito, il quale su motivi determinati e ampiamente svolti risponde semplicemente che la reità dell'appellante è rimasta sufficientemente provata e che la pena irrogata non può
I dirsi eccessiva. — C. Roma, 16 luglio 1892, Mastro Marino, Cass. unica, IV, 121.

142. È nulla per difetto di motivazione la sentenza che sull'appello dell'imputato per insufficienza di prove e per eccessività della pena, si limita a dire che la prova la più evidente risulta a di lui carico, e non ha da lagnarsi della benignità del tribunale, che si limitò a ritenerlo responsabile di ricettazione, e sotto questo
L rapporto non è poi eccessiva la pena. — C. Roma, 12 aprile 1892, Ferrera, Corte S. Roma, 1892, 360.

143. È nulla la sentenza di appello che non risponde al motivo riguardante l'eccessività della

Digitized by Google

A pena. — C. Roma, 13 ottobre 1892, Ferretti, Cass. unica, IV, 96.

144. Manca di motivazione una sentenza, la quale non risponde al motivo di appello deducente B la involontarietà del ferimento. — C. Roma, 24 giugno 1892, Presti, Cass. unica, III, 1062.

145. Si soddisfa all'obbligo della motivazione della sentenza sempre quando si enuncino e si manifestino, anche succintamente, i concetti del C giudice sopra i motivi d'appello. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Mazzeo, Giur. pen. Tor., 1892, 123.

146. Quando il magistrato di appello spiega le principali ed essenziali ragioni per le quali riconferma la sentenza del primo giudice, non è obbligato a tener dietro a tutte le argomentazioni che piaccia alle parti di svolgere. — D C. Roma, 16 agosto 1892, Tedeschi, Cass. unica, V, 145; Corte S. Roma, 1892, 607.

147. È ben motivata la sentenza che risponde par- E titamente ai singoli motivi di appello. — C. Roma, 10 agosto 1892, Mazzei, Cass. unica, III, 1081.

148. Il giudice di appello non ha altro obbligo che di confutare quelle ragioni che, a sostegno dei motivi, siano state dedotte dagli appellanti.

149. Ove pure non dia risposta a qualche ragionamento della difesa, non però manca la motivazione ove la risposta si trovi nella sentenza F di primo grado, confermata in appello. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

150. Non viola il precetto della motivazione la sentenza in grado d'appello che, dopo disamina degli elementi e prova del fatto di cui è caso, conclude affermando che la reità risulta sufficientemente provata e la pena inflitta si ravvisa legale e proporzionata al reato commesso. G — C. Roma, 13 novembre 1891, Federici, Cass. unica, III, 232.

151. La Corte d'appello risponde sufficientemente al motivo per diminuzione di pena, col dire che la pena fu applicata in giusta proporzione ed H in misura legale. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Gioffrè, Corte S. Roma, 1892, 190.

152. Senza bisogno di una esplicita dichiarazione, la Corte d'appello implicitamente respinge la eccezione d'inammessibilità dell'appello interposto dal P. M. se esamina il relativo gravame e adduce i motivi per i quali lo ritenne fon- I dato e lo accolse. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Orsi e. Mastrosimone, Corte S. Roma, 1891, 886.

153. Ove l'appellante accenni alla supposta casualità del ferimento da lui commesso, il giudice di merito soddisfa al precetto della motivazione, implicitamente segnalando e ritenendo la L volontarietà del ferimento stesso. — C. Roma, 16 agosto 1892, Tedeschi, Cass. unica, IV, 145; Corte S. Roma, 1892, 607.

154. La sentenza d'appello che accogliendo il gravame del P. M. infligge una pena più grave, può bene limitarsi a dichiarare assorbito in tal gravame il motivo della eccessività della A pena dedotto nell'appello dell'imputato. — C. Roma, 23 febbraio 1892, Tomaselli Zappalà Foro, II, 288. (n)

155. Avendo più imputati di aver partecipato alla rissa dedotto due motivi di appello, col primo dei quali asserivano un solo fra essi essere l'autore della ferita commessa nella rissa e l'autore della ferita stessa avere agito in istato di legittima difesa, il giudice di appello, che respinge il primo motivo, rende perciò inutile B l'esame del secondo. — C. Roma, 18 novembre 1892, Gastaldon, Cass. unica, IV, 141.

156. La Corte di appello può, nella sua sentenza, omettere l'indicazione dell'articolo di legge applicato, ove tale articolo sia stato citato nella sentenza di primo grado, confermata dalla Corte C d'appello. — C. Roma, 18 febbraio 1892, Di Grazia, Cass. unica, III, 519; Dazio cons., 1892, 144; Giur. pen. Tor., 1892, 213; Riv. daz., 1892, 169 e 267; Mass. giur., 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 206.

157. Il magistrato d'appello ha il dovere di citare quei soli articoli di legge dei quali fa per la D prima volta applicazione. — C. Roma, 26 ottobre 1891, Rossi e. Bersani, Corte S. *Roma*, 1891, 829.

158. Trattandosi di sentenza emanata da magistrato di appello e confermativa di quella di prima istanza, non occorre vengano in essa di nuovo richiamati gli articoli di legge che già furono E applicati nella sentenza dei primi giudici. — C. Roma, 20 aprile 1892, Candiani, Gazz. proc., XXV, 143; Cass. unica, III, 772; Corte S. Roma, 1892, 550.

159. Il tribunale che dichiara inammessibile l'appello non può entrare a conoscere dell'appello me- F desimo. — C. Roma, 10 dicembre 1891, Collaro, Corte S. Roma, 1891, 877.

160. Nelle cause individue l'appello di uno dei condannati giova anche agli altri non appellanti che si presentano in giudizio, e ai quali sia G comune la ragione dell'appello. — C. Roma, 6 maggio 1892, Infantino, Corte S. Roma, 1892, 351.

161. L'appello interposto dal P. M. per errata applicazione di pena restituisce l'imputato non appellante nel dritto di far vagliare novellamente la causa in merito perchè si escluda il H reato. — T. Lanciano, 3 novembre 1891, Forgione, Foro abruzz., VI, 16.

162. Benchè il P. M. dopo aver prodotto appello da sentenza assolutoria dichiari a seguito del dibattimento di 2° grado di ritirare il gravame, la Corte può tuttavia condannare l'appellato.

163. In tale caso la dichiarazione del ritiro dell'appello equivale alla requisitoria richiesta dalla

Digitized by Google

A legge. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Suci, Foro, II, 245. (n)

161. Il magistrato d'appello in reato d'azione pubblica può aumentare la pena sull'appello del P. M., sebbene questi abbia receduto da tal capo
B di gravame. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Gemma, Corte S. Roma, 1891, 915.

V. *Ammonizione* 8, 9 — *Arresto personale* 2 — *Competenza pen.* 53 — *Conflitto pen.* 18, 19 — *Cosa giudicata pen.* 2 — *Danni pen.* 3 — *Dazio consumo* 223, 225 — *Dibattimento pen.* 6 — *Foreste* 38 — *Lotto* 8 — *Notaro* 48 — *Parte civile* 16, 17 — *Provocazione* 16 — *Querela* 8, 20 — *Requisizioni milit.* 7 — *Rinvio pen.* 6, 7 — *Spese proc. pen.* 1 — *Tassa fabbricazione* 5.

Apposizione e rimozione di sigilli [c. p. c. 847, 865; c. c. 908, 978, 783; c. comm. 733-737] — V. *Fallimento* — *Successione.*

Apprezzamento del fatto in cassazione [c. p. c. 517, n. 3] — V. *Cassazione.*

Apprezzamento del fatto per parte della Corte d'assise — V. *Corte d'assise.*

Appropriazione di cosa smarrita, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito [c. p. 420] — V. *Cosa smarrita* — *Appropriazione indebita.*

Appropriazione indebita [c. p. 417-420].

SOMMARIO.

Aggravante (ragione di servizio, ufficio, ecc.) 12, 15, 29 a 37, 40.
Citazione pen. 22, 41, 42.
Commesso di negozio 27.
» del lotto 40
Consegna spontanea 20.
Deposito 13, 14.
Dolo 3, 10, 11, 16, 18, 19.
Esattore 25, 34.
Fattispecie 26.
Frodata amministrazione 19.
Furto 1.
Mandato 6 — 9.
Mediatore non autorizzato 32
Militari 43.
Momento consumativo 2.
Mutuo 4.
Peculato 22.
Prova 39.
Querela 5, 30.
Restituzione 17, 23, 24.
Sent., motivazione 38.
Soccida 35, 36.
Somma riscossa indebitamente 21.
» ritenuta per errore 28.
Tesoro 1.
Transazione 5.
Usciere 24.

BIBLIOGRAFIA.

C 1. Appropriazione indebita e furto di tesoro — A. ALPI, Supp. Riv. pen., I, 35.

GIURISPRUDENZA.

2. Il momento consumativo nell'appropriazione indebita sta nel punto in cui si converte in profitto proprio la cosa che venne consegnata
D per un uso determinato — C. Roma, 17 giugno 1892, Borio, Cass. unica, III, 1184; Legge, 1892, II, 636; Giur. pen, Tor., 1892, 462; Dritto e giur., VIII, 251.

3. Perchè possa affermarsi ai fini penali il reato di appropriazione indebita è necessaria la prova evidente che la cosa affidata sia stata invertita in proprio uso colla coscienza di procurarsi un ingiusto lucro a danno altrui, senza che vi sia luogo a dubitare che non si tratti piuttosto di una questione da derimersi in linea
A civile. — A. Napoli, 2 aprile 1892, Salvi e Parziale, Critica for., I, 475.

4. Il significato delle parole con le quali è concepita la disposizione dell'art. 417 c. p. esclude il concetto di passaggio della proprietà; epperò codesta disposizione non è applicabile al mutuatario, (art. 1820 c. c.) che manchi all'obbligo assunto di restituire la cosa mutuatagli; nè a renderla applicabile si può confondere il *motivo*, per cui il primo si indusse a dare la cosa, con l'*obbligo* del secondo di servirsene per l'uso che, pur essendo stato nella mente dell'altro, non è però nella essenza del contratto di mutuo.

5. In tema di appropriazione indebita perseguibile ad istanza privata, la transazione avvenuta fra le parti pregiudica l'esercizio dell'a-
B zione penale. — A. Roma, 4 ottobre 1892, Rosati Pozzonelli, Foro pen., II, 114; Giur. pen. Tor., 1892, 485; Trib. giud., 1892, 262; Bett., 1892, 374; Legge, 1893, I, 19.

6. L'inesecuzione, anche sleale, del mandato non basta a far sorgere la responsabilità penale per abuso di fiducia, occorrendo il concorso della frode penale.

7. E tanto meno si può dalla inesecuzione del contratto inferire l'abuso delittuoso, se l'incarico fu dato con la clausola che il mandatario aveva facoltà di aggiungere denaro proprio per completare la somma occorrente a un dato uso, clausola che attribuisce nell'esecuzione dell'affare anche un interesse proprio al mandatario.

8. La ratifica vale approvazione completa dell'atto, che il mandatario ha eseguito oltre e contro i poteri conferitigli dal mandato; epperò se il mandante, conoscendo che il mandatario ha agito contrariamente al mandato, con manifesto eccesso di potere, ne ha nondimeno approvato il fatto, esula la figura del reato di appropriazione indebita, non potendo giuridicamente concepirsi un abuso di confidenza doloso, quando l'interessato ha consentito, prima o dopo dell'atto in cui si fa consistere l'indebita appropriazione.

9. Nella esistenza di un mandato, si potrà ravvisare il reato di appropriazione indebita allorquando il mandatario neghi, richiesto, la restituzione delle somme affidategli, in quanto ciò fa presumere l'animo di appropriarsele, non già quando, richiesto dagli interessati, confessa subito di averle ricevute, ed essendo persona solvibile si obbliga prontamente a resti-
C tuirle. — C. Roma, 28 aprile 1892, Piva, Cass. unica, III, 813; Giur. pen. Tor., 1892, 342; Corte S. Roma, 1892, 625.

10. L'elemento doloso del reato di appropriazione indebita può riscontrarsi nel contegno e procedere degli imputati.

Digitized by Google

11. Senza bisogno di esplicita dimostrazione l'elemento doloso sta *in re ipsa*, se al cottimista di una fabbrica fu consegnato del legname, con obbligo della restituzione in quanto il legname sovrabbondasse ai bisogni della fabbrica, e se invece il cottimista in parte clandestinamente lo trasportò a casa sua e lo convertì in suo uso.

12. Questo fatto costituisce appropriazione indebita, con la circostanza aggravante d'essersi eseguita la consegna del legname per ragione di servizio e di professione, non che per ragione
A d'industria o commercio. — C. Roma, 28 novembre 1891, Meneghello, Corte S. Roma, 1891, 831.

13. Commette appropriazione indebita il venditore di determinati fusti di vino, il quale, avendoglieli il compratore lasciati per qualche tempo in custodia, se ne appropria il contenuto.

14. Male si invoca in tal caso per escludere il reato l'art. 1450 c. c.

15. Tale appropriazione indebita è qualificata a
B sensi dell'art. 419 c. p. — A. Milano, 25 marzo 1892, Sacchi, M. trib. Mil., 1892, 727.

16. Non può dirsi responsabile di appropriazione indebita quegli, che, essendogli affidata la gestione di una taberna con obbligo di render conto del capitale in essere, e del movimento di cassa, resulti in debito, lo riconosca, ed offra per soddisfarlo cautele che siano senza dif-
C ficoltà accettate. — C. Roma, 22 ottobre 1891, Feroci, Annali, 1892, 70; Corte S. Roma, 1891, 1031.

17. Se con sovrano apprezzamento il giudice del merito abbia ritenuto che la restituzione della cosa o del danaro avvenne bensì prima di qualsiasi procedimento giudiziario, ma quando il momento consumativo della indebita appropriazione erasi già verificato, invano lamentasi la violazione e falsa applicazione dell'art. 417 c. p. e si parla di semplice ritardo al pagamento,
D e di debitore ritardatario. — C. Roma, 22 marzo 1892, Cavaleri, Foro pen., I, 277; Cass. unica, III, 539; Giur. pen Tor., 1891, 193; Legge, 1892, I, 674; Esatt. e. com., 1892, 127; Bett., 1892, 134; Riv. universale, 1892, 222; Circ. giur., 1892, 58; Corte S. Roma, 1892, 248.

18. Non vale ad escludere il reato di appropriazione indebita il sostenere che l'imputato quando fece uso dell'affidatagli somma aveva il fermo proposito di farne, a suo tempo, l'uso
E per cui fu affidata. — C. Roma, 21 agosto 1891, Germier, Corte S. Roma, 1891, 1039.

19. Se dalla sentenza risulti che il *consilium fraudis* sovrasta e domina tutto il complesso dei fatti commessi dall'imputato e che tutte le dissipazioni da lui consumate a danno del suo amministrato portano l'impronta dalla tradita fiducia, invano si pretende che manchino gli estremi necessarî per ritenere il delitto di appropriazione indebita e che tutt'al più si tratti del delitto di frodata amministrazione contemplato dal c. p. p. toscano, ma non da quello
A vigente. — C. Roma, 22 giugno 1892, De Negri, Foro pen., II, 27; Cass. unica, III, 1138; Riv. universale, 1892, 266; Annali, 1892, 247; M. trib. Mil., 1892, 894; Corte S. Roma, 1892, 709.

20. Nell'appropriazione indebita la cosa viene consegnata dal proprietario a taluno, non dietro inganno od artifizio, ma dietro la libera sua
B volontà. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Cesari, Corte S. Roma, 1892, 182.

21. Risponde di appropriazione chi trattiene con
C dolo ciò che ha riscosso indebitamente. — C. Roma, 9 aprile 1892, De Novellis, Giur. pen. Tor., 1892, 279; M. trib. Mil., 1892, 580; Cass. unica, III, 678.

22. L'imputato di peculato può essere condannato per appropriazione indebita.

23. Commette appropriazione indebita l'esattore che ricevette denaro per farne un determinato uso, e che invece se lo appropriò dolosamente, sebbene dopo lo abbia restituito a richiesta del
D danneggiato. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Gioffrè, Corte S. Roma, 1892, 190.

24. Risponde di appropriazione indebita l'usciere che, ricevuta una somma per darla ad un litigante, la trattiene e non la restituisce a chi glie la consegnò che dopo l'iniziamento del pro-
E cesso penale e poco prima del giudizio. — C. Roma, 9 maggio 1892, Serino, Giur. pen. Tor. 1892, 263.

25. Quando l'esattore riceve danari dai contribuenti per sospendere atti esecutivi, oppure per pagare il prezzo d'immobile acquistato all'asta fiscale, e invece se li appropria, senza avvertitamente farne il discarico nei ruoli, in guisa che il contribuente viene nuovamente molestato per il pagamento, deve l'esattore per ciò incorrere almeno nella responsabilità di
F appropriazione indebita. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Gioffrè, Corte, S. Roma, 1892, 190.

26. Dopo che il compratore ha pagato il residuo prezzo, se il venditore gli consegna una somma per restituirla dopo fatto il conto, chi riceve la somma e poi non la restituisce può rendersi responsabile di appropriazione inde-
G bita. — C. Roma, 28 novembre 1891, Compari, Corte S. Roma, 1891, 811; Annali, 1892, 39.

27. La conversione in proprio vantaggio, fatta dal commesso di negozio, di cose consegnategli per ragione di tale sua qualità da un avventore nel negozio, costituisce il reato di appropria-
H zione indebita. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Varese, Giur. pen. Tor., 1892, 81.

28. Commette appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 420 n. 3 c. p., il compratore che invece di sborsare, come sapeva e avrebbe dovuto, una ulteriore somma, se ne mantiene in possesso appropriandosela, ma in conseguenza

Digitized by Google

A di un errore da parte del venditore. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Carone, Corte S. Roma, 1892, 127.

29. Nel reato di appropriazione indebita, l'aggravante di cui all'art. 419 c. p. si verifica quando l'imputato per la sua qualità e condizione B ha dovere speciale ad essere fedele. — A. Trani 20 febbraio 1892, Marzano, R. giur. Trani, 1892, 126; Pisanelli, 1892, 122.

30. Nell'ampia e generale dizione dell'art. 631, 1ª parte, c. p. sardo si comprende anche l'affidamento di una cosa per ragione di azienda contemplata dall'art. 419 c. p. vigente, e in base all'uno come all'altro dei citati articoli si pro- C cede di ufficio e non a querela di parte. — C. Roma, 22 giugno 1892, De Negri, Foro pen., II, 27; Cass. unica, III, 1138; Riv. universale, 1892, 266; Annali, 1892, 247; M. trib. Mil., 1892, 894; Corte S. Roma, 1892, 709.

31. È giudizio di fatto quello con cui si ritiene che l'appropriazione indebita sia stata commessa sopra cose affidate per altra delle ragioni di D cui nell'art. 419 c. p. — C. Roma, 7 giugno 1892, Crispino, M. trib. Mil., 1892, 618; Cass. unica, III, 912; Gazz. proc., XXV, 203.

32. Per l'applicabilità dell'art. 419 c. p. il mediatore in un contratto di compravendita è mestieri sia iscritto nel ruolo dei mediatori autorizzati.

33. Quindi colui cha fu mezzano in tale contratto, se si appropria una parte del prezzo a lui affidata per rimetterla al venditore, è passibile della penalità stabilita nell'art. 417 c. p. e perciò è efficace la fattagli remissione. — T. E Lanciano, 27 agosto 1892, Tosti, Foro abruzz., VI, 44.

34. Sussiste l'aggravante, prevista dall'art. 419 c. p., pel delitto di appropriazione indebita, anche nel caso di un esattore comunale, che, delegato erroneamente da altro esattore, e quindi essendo incompetente a riscuotere una tassa, proceda fuori l'ambito della propria giurisdizione ad atti esecutivi contro un contribuente moroso, ed esatta la somma da questo dovuta se F la appropria. — C. Roma, 22 marzo 1892, Cavaleri, Foro pen., I, 277; Cass. unica, III, 539; Giur. pen. Tor., 1892, 193; Legge, 1892, I, 674; Esatt. e com., 1892, 127: Bett., 1892, 134; Riv. universale, 1892, 222; Circ. giur., 1892, 58; Corte S. Roma, 1892, 248.

35. Risponde di appropriazione indebita per ragione d'industria chi fa suoi animali avuti a soccida, rifiutandosi di consegnarli agli eredi del proprietario, i quali hanno quindi diritto G di costituirsi parte civile. — A. Palermo, 11 giugno 1892, Rimi, Circ. giur., 1892, 106.

36. Commette appropriazione indebita chi tiene a soccida due animali, e, ad insaputa del socio, uno ne vende, ne ricompra un altro, e si appropria il prezzo che ne residua, tenta di vendere il secondo, e non riuscendovi, lo mette a A proprio esclusivo profitto. — C. Roma, 27 aprile 1892, Gazzoli, Corte S. Roma, 1892, 372.

37. Convien pronunziar condanna per appropriazione indebita aggravata, se la Corte di merito ritenne in fatto che era accertato il vuoto di cassa, che il danaro mancante doveva esistere nella cassa per essere stato affidato all'imputato per ragione del suo ufficio di cassiere, e che egli se lo appropriò convertendolo a suo profitto, e cioè per servire ai suoi particolari interessi, ed abusando della fiducia che in lui era stata riposta.

38. Sebbene nella pronuncia di condanna si dica che l'appropriazione indebita fu commessa in un determinato anno, pure dalla motivazione della sentenza può dedursi che il reato fu commesso anche in anno successivo.

39. La prova del suddetto reato può desumersi in- B dipendentemente da qualsiasi perizia. — C. Roma, 6 giugno 1892, Finocchi Donucci, Corte S. Roma, 1892, 415.

40. È colpevole di appropriazione indebita qualificata, ai sensi dell'art. 419 c. p., il commesso del lotto, riconosciuto ed autorizzato, al quale il prenditore aveva affidata l'amministrazione C del suo banco. - C. Roma, 2 luglio 1892, Grimaldi, Corte S. Roma, 1892, 510.

41. La legge prescrive che la citazione contenga la enunciazione sommaria del fatto imputato e non richiede che sia indicato l'ammontare preciso del danno arrecato col delitto.

42. Se pertanto, in tema di appropriazione indebita continuata, siasi detto che questa cadde sulla maggior parte dei cespiti che costituivano il patrimonio della parte lesa, il voto D della legge è adempiuto. — C. Roma, 22 giugno 1892, De Negri, Foro pen., II, 27; Cass. unica, III, 1138; Riv. universale, 1892, 266; Annali, 1892, 247; M. trib. Mil., 1892, 894; Corte S. Roma, 1892, 709.

43. A norma dell'art. 631 c. p. comune del 1859, a cui si riferiscono gli art. 243 e 244 c. p. mil. marit., per costituire il reato di appropriazione indebita basta che taluno abbia convertito in uso proprio, con danno del proprietario, del denaro, o altra cosa che gli sia stata con- E segnata per farne un uso determinato. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, De Martino e Leonati, Giur. T. S. G. e M., 1892, 75.

V. *Furto* 22-29, 74, 75 — *Notaro* 19, 50 — *Peculato* 7 — *Restituzione e risarcimento* — *Sottrazione da luogo di p. d.* 13 — *Truffa* 22.

Araldica — V. *Nobiltà* (titolo di).

Arbitramento [c. p. c. 8-34; c. c. 2130].

SOMMARIO.

Acquiescenza al lodo 29.
Appello 34.
Arbitri, accettaz. mandato 8, 9.
« compositori amichevoli — V. *Compositori*.
« designazione e nomina 10-13, 17.

Digitized by Google

« numero dispari 11, 13.
« ricusazione 15-17.
Azione di nullità 19, 25, 32.
« citazione 35, 36.
Cassaz., apprezzamento 31.
« ricorso, ammessibilità 33.
Clausola compromissoria 13, 14.
Compositori amichevoli 18-20, 38.
Compromesso, designaz. e nomina arbitri — V. *Arbitri*.
« determinaz. controversie 5-7.
« interpretazione 21.
« più atti 10.
« scrittura 3, 4.
Giunte d'arbitri 33.
Decreto, esecutorietà 29, 30, 32.
Deposito lodo e compromesso 27-29, 31.
Domanda di nullità — V. *Azione*.
Lodo, deliberaz. collegiale 26.
« motivazione 18, 20.
« pronunzia omessa 23-25.
« sottoscrizione 22.
Notificazione, citaz. per nullità 35, 36.
Perizia 3.
Prova testim. 9.
Ricusazione — V. *Arbitri*.
Scrittura 3, 4, 8, 9.
Spese e onorari 37.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il deposito del compromesso insieme alla sen-
A tenza arbitrale, secondo l'art 24 c. p. c. — C. PASCALE, Foro, I, 30.

GIURISPRUDENZA.

2. È valido il patto, contenuto in un contratto di fornitura nell'interesse di una Amministrazione dello Stato, col quale i contraenti deferiscono ad una Commissione collaudatrice il giudizio inappellabile sull'accettazione del genere fornito
B dall'appaltatore. — C. Napoli, 4 maggio 1892, De Simone c. Commissariato militare, Dritto e giur., VIII, 67.
3. La convenzione colla quale si stabilisce di rimettere ad un perito la valutazione della qualità, quantità e del prezzo di lavori eseguiti, costituisce un vero e proprio compromesso, che a pena di nullità deve risultare da atto scritto.
C — A. Genova, 5 febbraio 1892, Contri c. Pegazzaro, Giurista, 1892, 112.
4. È nullo il compromesso firmato in bianco dalle parti e da esse rimesso a terze persone con incarico di riempirlo in conformità a precorse
D intelligenze. — A. Genova, 8 aprile 1892, Noli c. Noli, M. trib. Mil., 1892, 591; Temi gen., 1892, 363.
5. Non è necessario che il compromesso specifichi ad una ad una le quistioni sottoposte agli arbitri, bastando una sommaria indicazione di esse od anche un cenno di semplice riferimento: è sufficiente, in altre parole, che sia proposto agli arbitri il tema della contesa.
6. Quindi è valido il compromesso con cui l'arbitro è incaricato « di determinare il confine fra le proprietà dei compromittenti e di stabilire a chi spetti di conseguenza l'alluvione formatasi in un fiume davanti al detto confi-
E ne ». — A. Casale, 15 marzo 1892, Com. di Pancarana c. Malaspina, Giur. Casale, 1892, 298.
7. Non è nullo il compromesso che non determina specificatamente tutti i singoli punti di quistione; basta, a sensi dell'art. 11 c. p. c., indichi il tema e l'oggetto della controversia; e così, nella specie, è valido l'incarico generico dato ad arbitri di liquidare le spese e i danni dipendenti da una data vertenza.
8. Non è sempre necessaria l'accettazione scritta per parte degli arbitri, e d'altra parte la sua mancanza non sarebbe giusta l'art. 13 sotto pena di nullità, quando da un complesso di circostanze univoche risulti evidente l'effettiva accettazione, come appunto, nel caso, dal completo esaurimento degli atti spettanti al colle-
A gio arbitrale. — A. Genova, 10 giugno 1892, Camagna c. Denari, Giurista, 1892, 261; Temi gen., 1892, 441.
9. L'accettazione degli arbitri, secondo l'art. 13 c. p. c., non ha riscontro nell'art. 1356 relativo alle convenzioni, nè può essere provata anche per testimoni in base di principio di pro-
B va scritta. — C. Napoli, 28 aprile 1892, Rigillo c. Pennella, Dritto e giur., VIII, 86; Gazz. proc., XXV, 331.
10. La nomina degli arbitri può farsi dalle parti compromittenti per mezzo di mandatarî, e il compromesso può constare di più atti diversi e successivi.
11. Conseguentemente è valido il compromesso col quale le parti compromittenti, nominati due degli arbitri, abbiano dato loro il mandato di completare il collegio arbitrale con la nomina del terzo arbitro.
12. Ad ogni modo il difetto del compromesso non può più opporsi nel giudizio di nullità del lodo, quando la nomina del terzo arbitro sia stata notificata alle parti, e queste abbiano tacitamente accettato la costituzione del collegio arbitrale, comparendo innanzi il medesimo e
C facendo valere prove e difese. — C. Firenze, 14 luglio 1892, Alinari c. Budini, Foro, I, 1011.
13. A differenza del compromesso, non è nulla la clausola compromissoria nella quale le parti nominano un arbitro per ciascuna, delegando a questi la nomina del terzo.
14. Per lo contrario è nullo e inefficace il patto pel quale è rimesso ad una sola delle parti di
D adire o meno la giurisdizione arbitrale. — A. Milano, 28 marzo 1892, Bettarelli c. La Nation (Compagnia anonima assicurazione), M. trib. Mil., 1892, 573.
15. Sono applicabili anche agli arbitri le cause di ricusazione stabilite pei giudici.
16. Può quindi esser ricusato l'arbitro che fu assunto come teste nella causa in cui furono determinati i punti di questione da sottoporsi al suo giudizio.
17. In tal caso, e semprechè le parti non abbiano altrimenti stabilito, la nomina del nuovo arbi-
E tro è rimessa all'autorità giudiziaria. — A. Milano, 29 gennaio 1892, Casiraghi c. Mazzola, M. trib. Mil., 1892, 227.
18. Anche gli arbitri autorizzati a decidere come amichevoli compositori hanno obbligo, a pena
F di nullità, di motivare le loro sentenze. — A.

Digitized by Google

Venezia, 3 settembre 1891, Burello c. Burello, Temi ven., 1892, 41; M. trib. Mil., 1892, 108

19. Quando nel compromesso le parti si sono rimesse all'equità degli arbitri come amichevoli compositori, non è lecito impugnare il lodo nanti l'autorità giudiziaria sotto pretesto delle sue disastrose conseguenze, dacchè per fatto proprio le parti col loro patto han tolto al giudice ogni giurisdizione in proposito; resta solo salva l'azione di nullità nei casi contemplati dalla legge.

20. Non è necessario che le sentenze di tali arbitri siano ampiamente motivate; basta che da esse si rilevi che ebbero presenti tutti i punti di controversia.

21. Se una clausola del compromesso si presenta ambigua, gli arbitri hanno facoltà d'interpretarla attenendosi non tanto al suo tenore letterale, quanto alla comune intenzione delle parti; questo apprezzamento, salvo il caso di interpretazione contro il chiaro significato delle parole secondo la loro connessione, è insindacabile dal magistrato presso cui è ventilata
A l'azione di nullità. — A. Genova, 12 aprile 1892, Barabino c. Barabino, Giurista, 1892, 353.

22. Non è necessario che tutti gli arbitri sottoscrivano il lodo, bastando solo consti del loro intervento alla pronuncia.

23. La sentenza arbitrale che rimette la determinazione di un'indennità ad eventi futuri ed incerti, è nulla, anche perchè in sostanza è viziata da un difetto di pronuncia a sensi del-
B l'*art.* 32, *n.* 2, *c.* p. c. — A. Genova, 18 giugno 1892, Garibaldi Bizzi c. Lodovici Nicoli, Giurista, 1892, 272.

24. Non evvi nullità del lodo per ciò che gli arbitri incaricati di dividere tutto il patrimonio comune tra le parti, per modo che niente più rimanga in comunione, abbiano tuttavia lasciato sussistere in comune alcuni enti, quando per la materiale loro condizione, o per la necessaria loro destinazione all'uso delle parti divise, o per lo interesse dei condividenti, ne sia impossibile o inopportuna la divisione.

25. L'art. 32 c. p. c. colle parole «su tutti gli oggetti del compromesso» si riferisce a tutto ciò che, formando veramente o potendo formare oggetto di disputa tra le parti, viene deferito al giudizio degli arbitri, perchè col loro mezzo sia pronunciato sui rispettivi loro diritti e la controversia risoluta.

26. Se l'art. 21 c. p. c. vuole che la deliberazione emani dalla maggioranza degli arbitri, e suppone quindi che tutti gli arbitri portino il loro esame ed il loro voto nelle questioni sottoposte alla loro risoluzione, nelle loro personali conferenze, non esclude però che ciascuno di essi rechi nella discussione coi colleghi il risultato dei proprî studî e di indagini speciali istituite per fornire al Collegio tutte le notizie ed i dati che possano illuminarlo ed indurlo a seguire l'opinione che egli possa essersi for-
A mata. — C. Firenze, 12 agosto 1892, Cordioli c. Cordioli, Temi ven., 1892, 526; Legge, 1892, II, 728; Annali, 1892, 497.

27. Il deposito del compromesso insieme alla sentenza arbitrale, prescritto dall'art. 24 c. p. c., ha per iscopo di verificare i poteri conferiti dalle parti agli arbitri.

28. Quindi, depositato l'atto compromissorio con una prima sentenza preparatoria o interlocutoria, non è più necessario rinnovarne il deposito insieme a quello della sentenza definitiva.

29. La parte che ha dato esecuzione ad una sentenza arbitrale preparatoria, depositata unitamente agli atti contenenti la clausola compromissoria e la nomina degli arbitri, senza aver prodotto reclamo contro il decreto del pretore, che l'aveva dichiarata esecutiva, non può impugnare il successivo decreto che dichiara esecutivo il lodo, allegando la mancan-
B za di deposito dell'atto compromissorio. — C. Napoli, 5 dicembre 1891, Anaclerio c. Prov. di Caserta. Foro, I, 20. (n)

30. L'ufficio del pretore, per l'art. 24 c. p. c., è ristretto ad esaminare se il compromesso e la sentenza sussistano nelle organiche loro forme esteriori; qualunque altra indagine costituirebbe eccesso di potere.

31. Se l'arbitro fu nominato da un magistrato designato dalle parti e i giudici del merito ritengano che nel decreto di nomina sieno riassunti tutti gli elementi costitutivi del compromesso, per modo da valere come di esso equipollente, questo loro giudizio è di fatto e incensurabile in cassazione, e non viola l'art. 24 c. p. c. la conclusione che ne abbiano tratta, essere sufficiente il deposito di quel decreto a soddisfare la prescrizione di detto articolo.

32. Non è procedibile la domanda riconvenzionale per nullità della sentenza arbitrale, proposta nel giudizio in cui si discute sul reclamo dal decreto del pretore che negò l'esecutorietà alla
C sentenza stessa. —C. Firenze 28 marzo 1892, Ditta Rosada c. Bortolani, Temi ven., 1892, 332; M. trib. Mil., 1892, 546; Giur. Tor., 1892, 499; Annali, 1892, 344; Bett., 1892, 813.

33. Contro le sentenze di Giunte d'arbitri istituite con leggi speciali e investite della facoltà di pronunziare come amichevoli compositori non è ammesso ricorso per cassazione.

34. Tali sentenze non sono nemmeno appellabili per generica accusa di violazione di legge e all'infuori dei casi di appellabilità espressamente indicati nelle leggi speciali anzidette.
D — C. Roma, 8 marzo 1892, Com. di Frascati c. Santangelo, Bett., 1892, 297; Corte S. Roma, 1892, II, 145.

35. La citazione introduttiva del giudizio di nullità d'una sentenza arbitrale può essere vali-

Digitized by Google

damente notificata al domicilio eletto nell'atto
A di notifica della sentenza impugnata. — C. Torino, 21 luglio 1892, Roux Thenot c. Molina e Valaperta, M. trib. Mil., 1892, 985; Bett., 1892, 1199.

B36. Contr. — A. Milano, 3 novembre 1891, Roux e Thenot c. Molina e Valaperta, M. trib. Mil., 1892, 152.

37. Ritenuto che gli arbitri abbiano, per il compromesso, facoltà di liquidare a sè stessi le spese e gli onorarî, è irregolare la clausola del dispositivo, colla quale siasi da essi pronunciata la condanna a pagare le une e gli altri, ma
C non induce nullità del lodo. — C. Firenze, 12 agosto 1892, Cordioli c. Cordioli, Temi ven., 1892, 566; Legge, 1892, II, 423; Annali, 1892, 497.

V. *Diritto romano* 29 — *Liti comunali* 3,4.

— arbitri conciliatori — V. *Arbitri conciliatori.*

— giudizi arbitrali stabiliti da leggi speciali — V. *Pascolo.*

Arbitrato internazionale.

Arbitri conciliatori [c. p. c. 402-404].

1. Non può farsi luogo a nomina di un arbitro conciliatore a sensi dell'art. 402 c. comm. se non quando il conto sia già stato presentato.
D — C. Torino, 9 agosto 1892, Soc. anon. di esportazione Cirio c. Ravasio, M. trib. Mil., 1892, 929.

2. Le disposizioni relative ai termini e alle proroghe che la legge stabilisce per i periti sono applicabili anche agli arbitri conciliatori. —
E C. Palermo, 19 aprile 1892, Galione c. Paffalardo, Foro, I, 1181. (n)

3. È nulla la relazione degli arbitri conciliatori, quando abbiano trascurato di tentare la conciliazione, oppure quando non abbiano motivato la loro relazione.

4. Non è necessario però che il tentativo di conciliazione risulti da formole sacramentali, ma è sufficiente che esso si possa dedurre dall'in-
F sieme della relazione. — A. Genova, 5 luglio 1892, Gattini c. Isnardi, Temi gen., 1892, 498; M. trib. Mil., 1893, 27.

V. *Rendiconto* 10 — *Sentenza civ.* 141.

Architetto — V. *Ingegnere e architetto.*

Archivio

BIBLIOGRAFIA

1. Sulla devoluzione all'Erario del sopravanzo
G attivo degli archivî notarili. — G. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 193.

2. Alcuni altri rilievi sulla questione della devo-
H luzione del sopravanzo attivo degli archivî. Giorn. not., 1892, 257.

3. Ancora sui sopravanzi degli archivî notarili e
I sulle pensioni pei loro impiegati. — S. C. G. Not. it., 1892. 141.

4. Considerazioni sui sopravanzi degli archivî. —
A LAUDADIO MODENA, Rolandino, 1892, 177.

5. I sopravanzi degli archivî notarili e le pen-
B sioni pei loro impiegati. — ROLANDINO, 1892, 81.

6. Norme da seguire nelle nuove nomine degli
C impiegati subalterni di archivio. — E. ENRICO, Giorn. not., 1892, 641.

GIURISPRUDENZA.

7. Per l'art. 88 L. 25 maggio 1879 è attribuita al Governo la facoltà di rimuovere il conservatore di un archivio notarile alla sola condizione di sentire i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello, e senz'obbligo di provocare preliminarmente un giudizio disci-
D plinare. — C. Stato, 27 maggio 1892, Scola c. Min. Grazia e Giustizia, Foro, III, 116.

Armatore [c. comm. 480-495] — V. *Nave* — *Noleggio* — V. pure: *Cambio marittimo.*

Armi [c. p. 155, 460, 461, 463-466, 468, 470; L. p. s. 30 giugno 1889, n. 6144, 10-20; Reg. p. s. 8 novembre 1889, n. 6517, 8-23; c. p. p. 124].

SOMMARIO.

Appartenenze di abitazione 17.
Arma insidiosa 18.
» uso domestico 21.
Armi antiche e artistiche 22.
Citazione pen. 31.
Concorso di gente 16.
Confisca 27-29.
Dolo 4-7, 12.
Esercizio del mestiere 19,20
Fucile scarico 6.
Giurisprudenza 1.
Guardie campestri 11-13.
» daziarie 14, 15.
Licenza chiesta 7, 8.
» tassa pagata 9, 10.
Omessa custodia 32.
Pena 2, 3, 30, 31.
Perizia 23-26.
Strumenti del mestiere 19,20.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le armi e il porto delle armi nel diritto pe-
E nale positivo: note di dottrina e giurisprudenza. — F. CAMPOLONGO, Città di Castello, tip. S. Lapi, 1892, in 8°, pag. 51.

2. Delle pene cui vanno soggette le contravven-
F zioni di porto d'armi da fuoco. — E. COLESANTI, Riv. sann. irp., 1892, 31.

3. Il porto d'arma abusivo va punito colla pena fulminata dall'art. 464 c. p. e col quintuplo della tassa voluta dall'art. 1 della legge 19 luglio 1880 sulle concessioni governative n. 5536, allegato F, e le lire 60, quintuplo della tassa, non sono convertibili in pena corporale, nè possono es-
G sere surrogate colla riprensione giudiziaria. — A. TERRANA, Mon. pret., 1892, 225.

GIURISPRUDENZA.

4. Per la contravvenzione di porto d'arme basta la materialità del fatto e la volontarietà del-
H l'azione. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Pili, Corte S. Roma, 1892, 6.

5. L'illegittimo porto d'arma costituisce reato per sè medesimo, indipendentemente dall'uso
I che facciasi dell'arma portata. — C. Roma,

Digitized by Google

30 ottobre 1891, Buonaguidi, Cass. unica, III, 271; Corte S. Roma, 1891, 925.

6. Non viene meno la contravvenzione di porto d'arma senza licenza per le circostanze che il fucile fosse scarico, o che l'imputato non avesse munizioni e lo portasse all'armaiuolo per
A farlo riparare. — C. Roma, 6 febbraio 1892, Cimino, Foro, II, 177. (n)

7. Porta l'arma in buona fede e non commette contravvenzione chi lo faccia fuori la residenza dell'autorità politica, dopo trascorso un congruo tempo dalla domanda di rinnovazione della licenza, comunque questa gli venisse ri-
B lasciata con data posteriore. — P. Vibonati, 2 ottobre 1891, Fuscaldo, Critica for., I, 442.

8. La richiesta diretta ad ottenere il rilascio della licenza, la quale deve essere accompagnata dal deposito dei diritti fiscali, non può autorizzare il richiedente a portar le armi, sino a quando non sia stata la licenza effettivamente con-
C cessa. — C. Roma, 23 aprile 1892, Camardi, Mov. giur., 1892, 86; Annali, 1892, 127; Cass. unica, III, 706; Corte S. Roma, 1892, 565.

9. Commette il reato di porto d'armi senza licenza, previsto e punito dal codice penale e dalla legge sulle concessioni governative, colui che avendo pagata la relativa tassa viene sorpreso munito di fucile e sfornito di licenza dai carabinieri, nonostante che venga poi constatato che la licenza stessa gli era stata rilasciata e giaceva da qualche giorno nell'ufficio comu-
D nale. — P. Gangi, 10 marzo 1892, Vigneri, Mon. pret., 1892, 367; Riv. pen., XXXVII, 44.

10. Commette contravvenzione al solo art. 464 cod. pen., e non anche alla legge sulle concessioni governative, chi porta un fucile senza aver ottenuta la licenza, ma dopo averla dimandata e dopo aver spedito il vaglia per la relativa tassa al ricevitore del registro, quantunque questi non l'avesse ancora ricevuto. —
E C. Roma, 14 dicembre 1891, Pardocchi, Legge, 1892, I, 745; Dritto e giur., VIII, 11; Corte S. Roma, 1891, 1041.

11. In mancanza di uno speciale regolamento che le autorizzi a norma dell'art. 19 reg. di p. s., le guardie campestri comunali non possono portar armi da fuoco senza licenza.

12. Nè l'autorizzazione da lungo tempo data dal sindaco può tener luogo del regolamento speciale, o valere, per la conseguente buona fede, come dirimente la contravvenzione.

13. Le dette guardie sono bensì agenti di p. s., ma non possono comprendersi tra i funzionari di p. s. che per l'art. 18 reg. di p. s. possono portar le armi da fuoco senza bisogno di li-
F cenza. — C. Roma, 22 aprile 1892, Mombellardo, Foro, II, 258. (n)

14. Gli agenti daziari non costituiti in corpo regolare abbisognano del regolare permesso per potere asportare armi. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Barlotta, Dazio cons., 1892, 112; Riv. daz., 1892, 206.

A 15. Conf. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Falcone, Dazio cons., 1892, 113; Riv. daz., 1892, 207.

16. Lo stabilire se possa secondo il caso ed il luogo ritenersi che il porto dell'arma carica sia avvenuto dove eravi adunanza o concorso di gente si risolve in un apprezzamento di fatto lasciato al criterio insindacabile del giudice
B del merito. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Figaroli, Cass. unica, III, 486; Giur. pen. Tor., 1892, 208; Corte S. Roma, 1892, 96; Annali, 1892, 86.

17. Quali siano a considerare per appartenenze della casa di abitazione, ai fini della contravvenzione di cui all'art. 464 c. p., è lasciato all'apprezzamento del magistrato di merito, incen-
C surabile in cassazione. — C. Roma, 8 luglio 1892, Rizzo, Cass. unica, III, 1054; Corte S. Roma, 1892, 496.

18. Il coltello a molla fissa è sempre arma insidiosa, tuttochè la lama non ecceda in lunghez-
D za i dieci centimetri. — C. Roma, 10 novembre 1891, Molini, Foro, II, 176; V. pure: Cass. unica, III, 258; M. trib. Mil., 1892, 216; Giur. pen. Tor., 1892, 92; Corte S. Roma, 1891, 945.

19. È bene condannato per porto d'arma insidiosa il macellaio che uscito dal macello prende ad inseguire l'avversario con un coltello acuminato ed a manico fisso, benchè sia coltello del
E mestiere. — C. Roma, 20 ottobre 1891, Reale, Foro, II, 24; V. pure: Cass. unica, III, 32; Gazz. proc., XXIV, 491; Giur. pen. Tor., 1892, 35.

20. Commette contravvenzione il barbiere che ad ora avanzata della notte porta seco due rasoi e un paio di forbici lunghe, e si reca al mare
F per divertirsi con altri suoi compagni. — C. Roma, 25 novembre 1891, Figus-Sanna, Corte S. Roma, 1891, 911.

21. Contravviene all'art. 461 c. p. chi senza licenza vende coltelli acuminati a manico fisso, benchè
G servano agli usi di cucina. — C. Roma, 4 giugno 1892, Baggioni, Foro, II, 412.

22. Anche per la vendita delle armi artistiche, rare o antiche, sono necessarî la licenza, il pagamento della relativa tassa e la vidimazione annuale, ed il contravventore è punito, quantunque egli si creda immune da tali obblighi.
H — C. Roma, 4 settembre 1891, Vangelisti, Corte S. Roma, 1891, 760; Annali, 1892, 32; M. trib. Mil., 1892, 479.

23. Non deriva alcuna nullità dal non essersi dal cancelliere della pretura trasmessa al magistrato di appello l'arma sequestrata, se il magistrato stesso non sentì il bisogno di averla sott'oc-
I chio. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Di Geno, Corte S. Roma, 1892, 22.

24. Il magistrato di merito può giudicare sulla natura dell'arma sequestrata senza bisogno di
L perizia. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Di Geno, Corte S. Roma, 1892, 22.

Digitized by Google

25. Non viola alcuna legge il magistrato il quale, contrariamente a quanto opinò il perito, e senza citarne un altro, ritiene che siano pugnali
A le armi sequestrate. — C. Roma, 4 settembre 1891, Vangelisti, Corte S. Roma, 1891, 760; Annali, 1892, 32; M. trib. Mil., 1892, 479.

26. Non è assolutamente necessaria apposita perizia per stabilire che l'arma portata fuori dell'abitazione sia atta allo sparo; il giudice può trarre la sua convinzione di tale circostanza
B da altri mezzi di prova. — C. Roma, 10 giugno 1892, Bosso e Albasini, Giur. pen. Tor., 1892, 294.

27. Dev'essere confiscato il fucile che si porta senza permesso o per esercitare la caccia in con-
C travvenzione alle R. R. Patenti del 1844. — C. Roma, 3 dicembre 1891, Gottifredi e Giovannini, Corte S. Roma, 1891, 895.

28. In caso di contravvenzione all'art. 464 c. p., il fucile asportato senza licenza dev' essere confiscato, benchè non appartenga al contravven-
D tore. — C. Roma, 3 dicembre 1891, Incerpi, Foro, II, 65. (n)

29. In virtù del capov. dell'art. 36 c. p. ben può ordinarsi la confisca del fucile asportato, senza licenza, da tale che non era il proprietario e
E sebbene il proprietario avesse la licenza. — C. Roma, 5 aprile 1892, Papalini, Cass unica, III, 1898; Giur. pen. Tor., 1892, 448; Annali, 1892, 272; Corte S. Roma, 1892, 611.

30. Il porto d'arma da fuoco senza licenza è punito dal codice penale e dalla legge sulle concessioni governative.

31. L'omissione nel decreto di citazione, di enunciare l'art. 1 della legge sulle concessioni governative, non genera incertezza sull'oggetto
F della citazione stessa. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Pili, Corte S. Roma, 1892, 6.

32. È punita la negligenza nella custodia delle armi cariche, benchè a sola polvere e stoppaccio.
G — C. Roma, 20 aprile 1892, Monti Möller, Corte S. Roma, 1892, 319.

V. *Lesione personale* — *Minaccie* 5-14 — *Pena* 81 — *Registri pen.* 13 — *Rissa* 9.

Arra — V. *Caparra.*

Arresto [c. p. 21] — V. *Pena.*

Arresto arbitrario [c. p. 146, 147; c. p. p. 802, 304] — V. *Libertà individuale.* — V pure: *Oltraggio e violenza* 40.

Arresto personale per debiti [L. 6 dicembre 1877, n. 4166, abolitiva dell'arresto personale per debiti; c. c. 2093-2104; c. p. c. 750-777].

1. Trattandosi di obbligazione nascente da delitto l'arresto personale non può eccedere la durata
H di sei mesi. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Zuccotti, Cass. unica, III, 574; Riv. universale, 1892, 174; Corte S. Roma, 1892, 209.

2. La comminatoria dell'arresto personale per i danni derivanti dal reato possono dalla parte civile domandarsi per la prima volta in ap-
A pello. — C. Roma, 7 luglio 1892, Spargetti, Corte S. Roma, 1892, 461.

Arresto preventivo [L. 30 giugno 1876, n. 1383].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le riforme al codice di procedura penale —
B La carcerazione preventiva. — F. BENEVOLO, Riv. pen., XXXVI, 5.

2. Sul risarcimento dei danni alle vittime del carcere preventivo: considerazioni e proposte.
C — A. MAIRONI, Bergamo, tip. Bollis, 1892, in-8°, p. 17.

Arruolamenti senza licenza dell'autorità [c. p. 452] — V. *Sicurezza pubblica.*

Arruolamenti od **armamenti** non autorizzati a servizio di uno Stato estero [c. p. 119].

Arruolamento dell'equipaggio [c. comm. 3, 490, 521, n. 17, 546; c. mar. merc., 66, 67] — V. *Marina mercantile* — *Nave* — V. pure: *Diserzione* 1-3.

Ascendente [c. c. 30, 47, 50, 64, 78, 81, 82, 91, 104, 158, 244, 721, 729, 1044, 2098; c. p. p. 105, 286, 603] — V. *Alimenti* — *Successione.*

Asilo.

Assassinio — V. *Omicidio.*

Asse ecclesiastico — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Assegnazione e **distribuzione** del *danaro* ricavato dalle esecuzioni mobiliari [c. p. c. 650-654; Reg. gen. giud. 14 decembre 1865, 234, 235; Reg. 10 decembre 1882, n. 1103, 30]. — V. *Esecuzione mobiliare* — V. pure: *Opposizione di terzo* 5, 6.

Assegno bancario [c. comm. 6, 339-344, 919 n. 2; L. 7 aprile 1881, n. 133, per l'abolizione del corso forzoso; R. D. 23 aprile 1881, n. 168, sugli assegni bancari e tasse relative].

1. Nel determinare la mancata disponibilità della provvista, la legge vuole che la disponibilità della somma sia venuta a mancare dopo la scadenza dei termini, come è detto espressamente nell'art. 343.

2. Ond'è che, qualora per fatto del donatario per caso fortuito, o per forza maggiore, la disponibilità della somma sia venuta a mancare prima della scadenza dell'assegno, il possessore che non lo ha presentato nel termine non decade dall'azione verso il traente, il quale è in colpa perchè distrutta la provvista avanti del termine, in cui il trattario doveva pagare l'as-
D segno, avea il dovere di rifonderla. — T. Firenze, 10 marzo 1892, Ruspoli c. Ditta Peyran, Gazz. proc., XXV, 213; Cons. comm., 1892, 253; Diritto comm., X, 915.

3. Risponde della contravvenzione prevista dall'art. 344 c. comm. chi stacca un assegno bancario pagabile presso un commerciante, presso cui non esista una somma in deposito disponibile a suo favore.

Digitized by Google

4. Nè alla somma disponibile può equivalere un credito esigibile, ove questo non sia stato preventivamente messo a disposizione del creditore.
5. L'art. 144 c. comm. ha il carattere di una contravvenzione, per la quale non occorre il dolo, ma basta il fatto materiale volontario della violazione del divieto stabilito dalla legge.
A — C. Roma, 25 maggio 1892, Valeri, Cass. unica, III, 979; Legge, 1892, II, 384; Gazz. proc., XXV, 250; Annali, 1892, 205; Giurista, 1892, 387; Circ. giur., 1892, 93; Dritto e giur., VIII, 142; Diritto comm., X, 687; Corte S. Roma, 1892, 527; M. trib. Mil., 1893, 178.
6. Risponde dei danni morali una Banca che senza ragionevole motivo lascia protestare un assegno bancario (check) su di essa tratto da un'altra Banca che presso quell'Istituto teneva somme di denaro disponibili, sufficienti ad estinguerlo.
7. Non occorre a provare il danno una vera prova specifica, bastando il discredito commerciale conseguenziale all'ingiusto rifiuto; ed il giudice a *liquidarlo piglia* norma dal suo prudente ar-
B *bitrio.* — A. Genova, 9 aprile 1892, Banca *generale* c. Banca Barcellonese, Giurista, 1892, 200; Temi gen., 1892, 342; M. trib. Mil., 1892, 595.

Assembramenti [L. p. s. 30 giugno 1889, n. 6144, 1-6] — V. *Sicurezza pubblica.*

Assenso regio — V. *Exequatur — Autorizzazione a procedere.*

Assenza [c. c. 20-47, 113, 135, 166, 220, 241, 908, 1441; c. p. c. 793 786].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'assenza e le sue riforme. — L. GRANATA, Rif.
C giur., 1892, 162.

GIURISPRUDENZA.

2. La presunzione di morte dell'assente sorge dal solo trascorso del termine di cui all'art. 22 c. c., senza bisogno che l'assenza sia dichiarata.
3. Quindi il congiunto che ha promosso la dichiarazione d'assenza (zio dell'assente) non ha alcuna prelazione su altro congiunto prossimiore (la madre) predefunto, il quale, dopo il detto termine, abbia disposto per testamento delle sostanze dell'assente e di quelle a lui devolute
D durante l'assenza. — A. Torino, 29 aprile 1892, Banco dei morti di Premia c. Antonietti, Giur. Tor., 1892, 569.
4. Qualunque interessato ha facoltà di ricorrere al tribunale per ottenere la dichiarazione d'assenza di una persona, che si è allontanata dal suo domicilio o dalla sua residenza.
5. Secondo la più comune opinione degli scrittori, per parti interessate si debbono intendere quelle persone che possano vantare diritti all'epoca della morte dell'assente.
6. Se la dichiarazione d'assenza viene trascurata di provocarsi dagli eredi più prossimi, si può farlo dagli eredi lontani; anzi, se niuno abbia esercitato questo dritto, desso si trasmette agli eredi.
7. Data pure l'esistenza di un fratello dell'assente, come procuratore presunto di lui, ciò non può rendere inefficace la pronunziata dichiarazione d'assenza, sia perchè la legge richiede un mandato espresso e non tacito, sia perchè la presenza di un procuratore può solo ritardarne il provvedimento.
8. Decorsi cent'anni dalla nascita dell'assente, coloro che possano aver diritto alla successione di lui, possono pure ottenere l'immissione definitiva nel possesso dei suoi beni, senza che vi sia bisogno di provarne la morte e l'epoca in cui avvenne.
9. Nel pronunziare l'immissione definitiva in possesso dei beni dell'assente non si debbono indicare quali siano i beni, ma solo si deve dichiarare quali siano, in genere, i diritti delle parti sui medesimi.
10. Gli aventi diritto, che ottengano l'immissione nel possesso, non possono pretendere i frutti, sia perchè questi servono per retribuire l'amministratore, sia perchè, se dopo trent'anni nemmeno l'assente potrebbe conseguirli, *a for-*
A *tiori* non potrebbero eglino ottenerli. — T. Ancona, 29 gennaio 1891, De Paoli c. Capogrossi, Giorn. giur., 1892, 417.
11. L'art. 43 c. c. è applicabile tanto al caso di assenza dichiarata, quanto a quello di assenza
B semplicemente presunta. — A. Torino, 10 novembre 1891, Goggio, Foro, I, 290.

Assessore — V. *Comune.*

Assicurazione (contratto di) [c. comm., 3, 5, 417-453, 473, 599, 604-641, 724; c. c., 1102, 1951; L. 8 giugno 1874, n. 1947, tasse sulle assicurazioni; Reg. relativo 23 agosto 1874, n. 205].

SOMMARIO.

Abbandono 3, 5, 48, 49.
Assicurazione contro i danni.
» » cose trasportate 27.
» incendio 1, 7-26.
» marittime 3-5, 33-49.
» sulla vita 2, 2 *bis*, 29-32.
Assicurazioni multiple o diverse 3, 4, 47.
Beneficiario 2 *bis*, 29.
Clausole speciali — V. *Polizza.*
Colpa dell'assicurato — V. *Responsabilità.*
Dichiaraz. erronee o false, e reticenze 2, 15, 27, 28, 30-33.
Donna marit., assicuraz. contratta dal marito 2 *bis*, 20, 21.
Donazione 2 *bis.*
Giurisprudenza 6.
Indennità, limite 23.
» liquidazione 22.
» ripartiz. fra comproprietari 24, 25.
Materie infiammabili 13, 14.
Nolo, anticipo 33.
Perizia 22.
Polizza, cessione o girata 37, 41.
» clausola «per conto di chi spetta» 37, 38, 40-47.
Premio, aumento 8.
Prescrizione 50.
Prova testim 51.
Regolamenti com. 13, 14, 19.
Responsabilità dell'assicurato 11, 12, 16-19.
Reticenze — V. *Dichiarazioni.*
Riassicurazione 47.
Rischio, aggravamento 1, 7-10.
» termine 9, 39.
Risoluzione del contratto 51.
Scrittura 43, 51.
Surrogazione 26.
Trasbordo di merci 34 36.

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA.

1. Aggravamento del rischio nelle assicurazioni
A contro l'incendio. — C. VIVANTE, Foro, I, 531.
2. Le reticenze o false dichiarazioni dell'assicurando nelle assicurazioni della vita; brevi note illustrative alla sentenza della Corte d'appello
B di Firenze 11 luglio 1892. — G. PEPI, Foro, I, 1348.
2. bis. Il contratto di assicurazione sulla vita nelle relazioni coniugali. — Il marito può contrattare con una società di assicurazione che, alla morte di lui, paghi una certa somma a favore della moglie? In altri termini: nella costruzione e ne' fini di tal genere di stipulazione può riscontrarsi una liberalità del marito a
C prò della moglie? — E. BARONE, Mov. giur., 1892, 179.
3. Assicurazioni multiple; diritto di abbandono: Relazione della Commissione per le assicurazioni marittime (Congresso internazionale di diritto marittimo in Genova, settembre-ottobre
D 1892). — E. DELPINO, Genova, tip. Pagano, 1892, in-4°, p. 14.
E 4. Le assicurazioni marittime multiple. — L. CASELLA, Giurista, 1892, 449.
5. Sul diritto di abbandono nelle assicurazioni ma-
F rittime. — G. SOLARI, Giurista, 1892, 63.
6. Giurisprudenza controversa sulle assicurazioni.
G — A. SRAFFA, R. sann. irp., 1892, 79.

GIURISPRUDENZA.

7. Per principio generale la garanzia dell'assicuratore copre tuti i rischi del fuoco che minacciano le cose assicurate.
8. L'aumento di rischio, per cui l'assicurato deve un aumento di premio, non forma un contratto distinto, ma una modificazione del contratto precedente.
9. Se l'aumento di rischio è denunciato solo per un tempo determinato e allo spirare del medesimo l'aumento continua, la Compagnia è libe-
H rata dall'obbligo di risarcire i sinistri. — A. Bologna, 26 febbraio 1892, Soc. assicuraz. generali Venezia c. Ditta Bonavia, Foro, I, 531. (n)
10. Incendiatasi la merce assicurata in magazzini generali, l'assicurato perde il diritto ai danni se ai termini della polizza non ha dichiarato alla Compagnia assicuratrice l'esistenza o la sopravvenienza di merci che aumentano il ri-
I schio. — T. Napoli, 29 agosto 1891, Gargiulo c. Assicuraz. di Venezia, R. amm. Nap., 1892, 32.
11. Non sono risarcibili dall'assicuratore i danni d'incendio causato da colpa grave dell'assicurato.
12. Si ha colpa grave dell'assicurato se l'incendio fu causato dall'aver egli, chiudendo la sera la sua bottega, lasciatovi il fuoco acceso in vicinanza di sostanze facilmente inflammabili, come carta, riccioli, e frastagli di legno, specialmente se poco tempo prima, nelle identiche circostanze e per la stessa imprudenza, erasi già prodotto incendio nella stessa bottega, statogli indennizzato dalla Compagnia d'assicurazione.
A — A. Torino, 13 ottobre 1891, Soc. Danubio c. Stellardi, Giur. Tor., 1892, 62; Annali, 1892, 75; Bett., 1892, 194.
13. La prescrizione del regolamento di polizia urbana che i locali di deposito e vendita di materie inflammabili debbano essere costruiti a volta reale non si riferisce ai locali di vendita al minuto, o, anche ad essa riferendosi, la sua contravvenzione non può esser ritenuta causa di decadenza o di nullità del contratto; in specie quando il municipio, dopo le opportune ispezioni, abbia concesso la licenza per la vendita della materia inflammabile in una drogheria.
14. La destinazione della vendita al minuto di liquidi inflammabili in un locale non costruito a volta reale, la esistenza in esso di un lucernario e perfino la mancanza di custodia dei liquidi in nicchie scavate nel muro garantite da porte di ferro, non sono condizioni indispensabilmente richieste per la concessione della licenza.
15. L'art. 429 c. comm. esige che la dichiarazione falsa od erronea e la reticenza delle circostanze conosciute dall'assicurato siano di natura tale che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto, in ispecie poi se l'assicuratore fece visitare i locali dai suoi agenti prima di fare il contratto.
16. Nulla vieta alle parti che in un contratto di assicurazione contro gli incendî siasi voluto con una clausola del contratto derogare, in punto alla responsabilità dell'assicurato, al disposto dell'art. 441 c. comm. e sostituirvi la responsabilità scatente dalla legge civile: e perciò, giusta questo principio, l'assicurato è responsabile del fatto dei proprî commessi.
17. I fatti imputabili all'assicurato, o siano questi commessi da lui personalmente, o siano invece commessi dai suoi dipendenti, debbono, non solo uscire da quella ristretta cerchia che basta ad attribuire a qualsiasi colpa o negligenza un grado d'influenza capace a produrre il disastro di un incendio, ma esser tali che l'assicurato, senza l'assicurazione, non li avrebbe compiuti.
18. Per stabilire l'errore commesso e che ha cagionato il danno è necessario determinare la gravità della colpa, non più dal punto di vista del rispetto dovuto al regolamento di polizia, ma dal punto di vista del contratto.
19. Non basta che la polizza di assicurazione imponga all'assicurato l'obbligo di osservare, sotto pena di decadenza, i regolamenti di polizia per pronunziare la decadenza; ma questa non

Digitized by Google

ha luogo se la contravvenzione non costituisce
A una colpa grave dell'assicurato. — A. Roma, 22 maggio 1891, Verosino c. Soc. Italia ed Elvezia, Temi rom., 1891, 426.

20. L'assicurazione che sia stata contratta dal marito in proprio nome, per beni di cui siasi dichiarato affittuario, mentre l'affitto era stato assunto soltanto dalla moglie, non vincola la moglie rimastavi estranea, nè può presumersi che sia stata contratta dal marito per mandato di lei.

21. La ratifica della moglie non può desumersi dall'avere essa, in caso di sinistro avvenuto, presenziato all'accertamento dei danni e fatte osservazioni ai periti, quando la denuncia del sinistro e dei danni fu fatta soltanto dal ma-
B rito. — A. Torino, 4 aprile 1892, Bozzi-Ariotti c. Comp. l'Uguaglianza, Giur. Tor., 1892, 510.

22. Non esistendo nella polizza d'assicurazione alcun patto in virtù del quale le parti si siano espressamente obbligate ad accettare il giudizio dei periti, le parti stesse non sono tenute a riconoscerlo; nè alla perizia potrebbe essere applicabile l'art. 1752 c. c., dovendosi le perizie in genere ritenere compiute *pro veritate* e considerarsi come semplici atti informativi, o
C pareri tecnici. — A. Roma, 7 aprile 1892, Compagnia «il Mondo» c. Liberatori, Temi rom., 1892, 135.

23. In nessun caso l'assicuratore può essere tenuto a pagare all'assicurato a titolo di indennità una somma superiore ai danni effettivamente
D sofferti. — A. Genova, 11 dicembre 1891, Ditta Grattoni c. Assicuraz. Generali Venezia, Temi gen., 1892, 105; Annali, 1892, 98.

24. Il comproprietario che assicura la totalità della cosa comune contro un determinato rischio, si considera gestore di negozî rispetto agli altri comproprietarî ed alle quote rispettive della cosa assicurata.

25. Perciò, verificandosi il rischio, egli è tenuto a far parte a costoro della indennità riscossa,
E salvi i rimborsi di spese dovutigli. — C. Roma, 7 aprile 1892, Valpondi c. Aguzzoni, Bett., 1892, 853.

26. L'assicuratore, che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate, è surrogato di pien diritto ed in forza di legge nelle ragioni dell'assicurato verso i terzi, e non deve quindi dar prova di aver ottenuta la surroga dall'as-
F sicurato. — A. Genova, 12 febbraio 1892, Soc. assic. Mangheim Ditta Schenone e Thoeni c. Walter, Temi gen., 1892, 199.

27. Quando l'assicurazione è stipulata da una Ditta che esercita notoriamente il commercio di commissione, l'assicurazione è valida sebbene essa non abbia espressamente agito nella qualità di commissionaria, ovvero dichiarato che le merci assicurate non le appartenevano in proprietà.

28. La reticenza sull'appartenenza della cosa assicurata non può produrre la nullità dell'assicurazione, tuttavolta che non abbia influito sul
A criterio del rischio. — A. Genova, 31 agosto 1892, Assicuraz. generali di Venezia c. Compagnia Ise, Temi gen., 1892, 570; Cons. comm., 1892, 341; Annali, 1892, 376.

29. Quando in una polizza di assicurazione sulla vita siano stati istituiti a beneficiarî gli eredi, e alla morte dell'assicurato sopravvivano figli e moglie, sebbene questa, semplice usufruttuaria, legalmente non sia compresa fra gli eredi, possono essere motivi sufficienti per ritenere che l'assicurato avesse inteso di comprendervela, l'uso del linguaggio volgare per cui talora viene chiamato colla qualifica di erede anche il coniuge usufruttuario, e la circostanza di fatto che in un posteriore testamento l'assicurato stesso così abbia chiamata la mo-
B glie. — A. Venezia, 16 aprile 1891, Casiccia Balbi c. Balbi, Temi ven., 1892, 13.

30. Quando in una polizza d'assicurazione sulla vita è espressamente stipulato che le dichiarazioni dell'assicurato sono la base dell'assicurazione, e formano perciò condizione sostanziale del contratto, tale disposizione ha forza di legge tra le parti contraenti.

31. Anche gli errori commessi in buona fede dall'assicurato, quando siano tali da fare assai diversa e più grave l'opinione del rischio, annullano l'assicurazione.

32. Il fatto che il medico della Compagnia abbia visitato l'assicurando, dando parere favorevole per l'accettazione del rischio, non salva l'assicurato dall'eccezione di nullità del contratto
C per false dichiarazioni o reticenze. — A. Firenze, 11 luglio 1892, Comp. d'assicurazione «La Fondiaria» c. Fayet, Foro, I, 1347. (n)

33. Se nell'assicurazione di un anticipo nolo fatto al capitano di una nave, l'assicurato tace all'assicuratore la circostanza, da lui conosciuta, che sul nolo medesimo già è stata anticipata altra somma, tale reticenza è causa di nullità dell'assicurazione a termini dell'art. 429 c.
D comm. — A. Genova, 15 febbraio 1892, Banca di Genova c. Comp. assicuraz. Pensiero e Prosperità, Temi gen., 1892, 179; Giurista, 1892, 130; Diritto comm., X, 455; Legge, 1892, I, 702.

34. L'assicurato, salvo casi di fortuito e forza maggiore, non può trasbordare le merci assicurate su nave diversa da quella espressamente indicata nel contratto d'assicurazione; altrimenti immuta col suo fatto il concetto sostanziale del rischio avuto in considerazione dalle parti.

35. Non vale eccepire che la polizza di carico ne permetteva il trasbordo, dacchè altro è il contratto di trasporto ed altro quello d'assicurazione.

36. Non è fortuito, nè forza maggiore l'avvenuta

Digitized by Google

partenza della nave designata, quando l'assicurato potea, se diligente, conoscere il fatto,
A anche a mezzo del mandatario. — A. Genova, 1 aprile 1892, Comp. assicuraz. La Badese c. Puccio, Giurista, 1892, 177; Temi gen., 1892, 304; Riv. universale, 1892, 285.

37. La polizza di assicurazione per conto di chi spetta non ha mestieri di girata per essere trasmessa, ma è un titolo legittimo per chiunque la possiede e sia interessato sulle cose assicurate.

38. Per primo assicurato nelle assicurazioni per conto di chi spetta deve intendersi colui che primo corre il rischio.

39. Nelle assicurazioni a viaggio il rischio comincia colla caricazione, se l'assicurazione è anteriore, e dalla data della polizza negli altri
B casi. — A. Genova, 30 luglio 1892, Ditta Gassier e Ricard c. Soc. assicuraz. Italia, Temi gen., 1892, 536; Diritto comm., X, 911; Giurista, 1892, 400; Cons. comm., 1892, 268; Annali, 1892, 382.

40. L'assicurazione è un contratto favorevole e di buona fede, e la clausola per conto e rischio di chi spetta comprende tutti gl'interessati sull'assicurazione, comunque non nominati.

41. La polizza di assicurazione non è un titolo al portatore; di conseguenza il solo possesso della polizza non basta per provare che sia veramente il possessore della medesima la persona nascosta sotto la clausola per conto e rischio di chi spetta.

42. Il codice di commercio, che ha conservato la clausola secolare per conto e rischio di chi spetta, non ha prescritto che la persona, per conto e rischio della quale la sicurtà venne stipulata, debba provare per atto scritto la sua qualità.

43. In difetto di sanzione speciale, che prescritto avesse la pruova per iscritto, la pruova, tendente a dimostrare la persona nascosta nella clausola per conto e rischio di chi spetta, rimane, come in tutte le materie commerciali, nei termini degli art. 1341, 1354 c. c., 53 c. comm.

44. E allora, presunzioni, gravi, precise e concordanti, come il silenzio e la contumacia persistente di colui, cui la polizza venne intitolata con la clausola per conto e rischio di chi spetta, il possesso della polizza, il pagamento del premio fattosi dal possessore della polizza, l'avviso ricevuto del naufragio, e la notizia datane allo assicuratore per parte del possessore della polizza, la mancanza di altri reclamanti per lo spazio di più anni; tutte codeste presunzioni bastano a rivelare la persona, nello interesse della quale l'assicurazione venne realmente stipulata.

45. Quando l'assicurazione è convenuta a nome di un tale, ma con la clausola per conto e rischio di chi spetta, non può dirsi che, mancata la persona del tale, a cui la polizza venne intitolata, manchi la stipulazione, e quindi non vi ha assicurazione per alcuno.

46. È nella indole propria delle assicurazioni, stipulate per conto e rischio di chi spetta, che il vero interessato nell'assicurazione sia persona diversa da quella, alla quale la polizza vedesi intitolata; meno che questa medesima persona non avesse essa stessa a rivelare e provare che la vera persona interessata sia quella dello intitolato nella polizza.

47. Posto che sotto la clausola per conto e rischio di chi spetta si fosse realmente convenuta una riassicurazione, la stipulazione sarebbe sempre valida ed efficace, perocchè la riassicurazione, secondo il codice di commercio del Regno di Italia, non è un contratto vietato, come lo è nella Gran Brettagna, ma invece un contratto
A permesso. — A. Palermo, 21 dicembre 1891, Dusseldorfer c. Lloyd germanico, Circ. giur., 1891, 320.

48. È irricevibile l'azione di abbandono, quando dopo la sofferta avaria il capitano, anzichè limitarsi a semplici atti conservativi, sia proceduto alle riparazioni necessarie ed abbia gravata per di più la nave di un cambio marit-
B timo. — A. Genova, 15 settembre 1891, Fiducia Ligure c. Degregori, Temi gen., 1892, 8; Annali, 1891, 458.

49. È irricevibile l'azione d'abbandono se dopo la sofferta avaria il capitano ha fatto eseguire riparazioni eccedenti la misura di semplici atti di conservazione, all'infuori di ogni ingerenza dello assicuratore, ed ha per di più gravata la nave di un cambio marittimo per pagare le spese incontrate; ciò deve dirsi tanto se il capitano abbia fatto compiere le riparazioni di ordine ed incarico esplicito dell'armatore, quanto se vi abbia proceduto di sua iniziativa. —
C A. Genova, 21 luglio 1892, Oneto-Schiaffino c. Assoc. mutua Camogliese, Temi gen., 1892, 560; Giurista, 1892, 376; Annali, 1892, 370; Cons. comm., 1892, 363.

50. Promossa entro l'anno l'azione relativa ad un contratto d'assicurazione, la controversia entra nel campo del diritto comune, e la prescrizione annale, stabilita dall'art. 924 c. comm., non si può più invocare nei giudizî diretti a maggior-
D mente svolgere l'azione stessa. — A. Roma, 7 aprile 1892, Compagnia il Mondo c. Liberatori, Temi rom., 1892, 135.

51. Anche la risoluzione consensuale del contratto di assicurazione, come la sua stipulazione, dev'essere provata per iscritto, e quindi non è ammissibile per dimostrarla la prova per testimonî, fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il codice civile, come p. es. in quello dell'esistenza di un principio di prova scritta.
E — T. Genova, 30 aprile 1892, Comp. Unione

Digitized by Google

c. Del Panto, Temi gen., 1892, 413; Diritto comm., X, 753.

V. *Infortuni sul lavoro* — *Locupletazione* 7, 8 — *Noleggio* 28, 29.

— società ed associazione — V. *Società*.

Assise — V. *Corte d'assise*.

Assistenza marittima [c. mar. merc. 27] — V. *Marina mercantile*.

Associazione in genere [Statuto, art. 32; L. 15 aprile 1886, n. 3818, sulla costituzione legale delle società di mutuo soccorso].

BIBLIOGRAFIA.

1. I membri delle soppresse corporazioni riuniti a vita comune e la loro capacità di acquistare
A e ricevere per testamento o per donazione. — C. DONATI, R. dir. eccles., III, 7.

2. Le società di mutuo soccorso giuridicamente costituite in confronto della legge 5 giugno 1850 n. 1037 sugli acquisti di stabili, donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie. (Le società di mutuo soccorso che abbiano conseguito la personalità giuridica, a norma della legge del 15 aprile 1886 n. 3818, sono a rite nersi Corpi morali, e quindi soggette alla legge sarda del 5 giugno 1850 (divenuta legge del nuovo Regno), la quale fa espresso divieto ai Corpi morali di acquistare, senza l'assenso regio, beni immobili a titolo oneroso, e qualunque specie di beni mobili ed immobili a titolo
B gratuito?). — L. RODINO, Bett., 1892, 417.

3. Se nello statuto delle società di mutuo soccorso si possa determinare la misura del sussidio annuale a favore dei soci impossibilitati
C al lavoro. — F. VARCASIA, Foro, I, 914.

GIURISPRUDENZA.

4. È lecito ai membri delle soppresse corporazioni religiose di riunirsi a vita comune con quelle norme che loro piaccia di stabilire.

5. L'art. 28 della legge 18 giugno 1873, n. 1402, allude agli enti ecclesiastici conservati, non a
D quelli soppressi. — C. Roma, 25 aprile 1892, Buccelli c. Carones, Foro, I, 1107. (n)

6. Nel difetto di esistenza legale di un ente, una associazione (nella specie, politica) non costituita in ente morale non può che impersonarsi in quelli che la riassumono siccome rappresentanti prescelti dai socî.

7. Non essendovi costituzione legale, è impossibile concepire che alcun rapporto giuridico possa nascere fra detta associazione e chi contratta con essa.

8. Quindi colui che contrae col terzo, per fini relativi ad una associazione, non può disconoscere la obbligazione come propria, ed è tenu-
E to a soddisfarla. — A. Bologna, 18 marzo 1892, Ballarini c. Monti, R. giur. Bol., 1892, 86.

9. Non è legittima la domanda giudiziaria di scioglimento d'una società di mutuo soccorso da parte di alcuni socî, per ciò solo che la detta società abbia conseguito personalità giuridica a' sensi della legge 15 aprile 1886.

10. I dissenzienti al conseguimento di detta personalità giuridica han diritto soltanto al rimborso contro la società, così costituita, delle somme versate dall'amministrazione, fino al giorno della loro esclusione, dedotto però il proporzionale ammontare de' soccorsi prestati.
A — T. Catania, 23 novembre 1891, Soc. m. s. figli dell'Etnea c. Maugeri, Giur. Cat., 1892, 26.

11. Per l'art. 130 dell'ordinamento giudiziario spetta al P. M. di agire in via contenziosa civile per far togliere la personalità giuridica stata concessa ai sensi della legge 15 aprile 1886 ad una società di mutuo soccorso non avente
B carattere di società operaia. — C. Napoli, 10 dicembre 1891, Soc. m. s. impiegati postali in Napoli c. P. M., Legge, 1892, I, 738.

12. Le disposizioni della legge 15 aprile 1886 non sono applicabili a società di mutuo soccorso fra persone che non siano operai nel senso stretto della parola (nella specie, tabaccai, im-
C piegati scolastici). — C. Napoli, 10 dicembre 1891, Soc. m. s. fra impiegati scolastici e tabaccai di Napoli, Foro, I, 367.

13. È contraria alla legge 15 aprile 1886 la disposizione dello statuto di una società di mutuo soccorso, che determina la misura del sussidio dovuto ai soci inabili al lavoro per
D vecchiezza o disgrazia. — A. Catanzaro, 2 agosto 1892, Soc. m. s. di Falerno, Foro, I, 914. (n)

Associazione commerciale [c. comm. 233-245] — V. *Società*.

Associazione per delinquere [c. p. 248-251].

1. Il reato di associazione di malfattori è di sua natura permanente, e perciò dev'essere giudicato a norma del codice vigente al momento in cui l'associazione cessò di esistere, come con
E l'arresto dei singoli socî. — C. Roma, 30 gennaio 1892, Bozzi, Corte S. Roma, 1892, 136; Riv. pen., XXXVI, 274.

2. In accusa di associazione per delinquere si può domandare ai giurati se l'accusato si associò
F ad altri quattro o più. — C. Roma, 22 aprile 1892, Del Genovese, Corte S. Roma, 1892, 324.

3. Il solo fatto della esistenza di una associazione di anarchici non può bastare a far ritenere responsabili coloro che la compongono del delitto previsto dall'art. 218 c. p.; ma è necessario sia stabilito che negli scopi dell'associazione quello vi sia di commettere i delitti, o alcuni dei delitti, nel detto articolo specificati.

4. Un'associazione la quale, dal modo di sua estrinsecazione, dagli atti e fatti sia collettivi che singoli dei suoi componenti, risulta aver sempre mirato a trar profitto di ogni occasione, e specialmente della crisi operaia e della dimostrazione del 1° maggio, per incitare con ma-

Digitized by Google

nifesti, discorsi, riunioni, ecc., alla disobbedienza della legge, all'odio fra le classi sociali e a far l'apologia di fatti costituenti delitto, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, e non ad esorbitare nei sensi dell'art. 248, devo essere colpita a termini dell'art. 251 e 247 c. p. e non altrimenti.

5. Nemmeno sarebbero applicabili ad una associazione di anarchici le sanzioni dell'art. 248 c. p., se, pur tendendo ad esorbitare dai limiti degli art. 251 e 247, essa mirasse ad atti di rivolta o di ribellione, che, consoni all'indole rivoluzionaria di coloro che ne sono l'anima e la mente direttrice, quell'articolo non comprende. — T. Roma, 24 marzo 1892, Cipriani, Foro pen., I, 302; Legge, 1892, I, 786; Giur. pen. Tor., 1892, 229; M. trib. Mil., 1892, 458; Riv. universale, 1892, 190; Riv. pen., XXXV, 597; Giorn. giur., 1892, 429.

6. Le società anarchiche sono a qualificarsi associazioni per commettere delitti, e non semplicemente associazioni a scopo sedizioso. — A. Roma, 4 luglio 1892, Cipriani, Riv. pen., XXXVI, 253; Giorn. giur., 1892, 640; Foro pen., II, 36.

7. Un'associazione di anarchici per la stessa natura della dottrina professata da coloro che la compongono e vi prendono parte, e dei fini il cui conseguimento si mira ad agevolare mercè l'unione e la cospirazione delle forze all'intento comune, riveste essenzialmente il carattere di associazione a scopo sedizioso, in cui l'estremo del « modo pericoloso per la pubblica tranquillità » sussiste per il fatto stesso della riunione abituale di anarchici in una sede fissa, al manifesto scopo e con l'inevitabile risultato di agevolare le intelligenze, gli accordi e la preparazione del terreno all'attuazione dei fini vagheggiati, e l'altro estremo dell'essere l'associazione di cui trattasi diretta a commettere pubblicamente, per organo dei suoi membri e compartecipî, i delitti preveduti nell'art. 247 c. p., per il fatto notorio dello stabilimento della sede dell'associazione in una via pubblica, per la pubblica propaganda fatta dai giornali organi del partito costituitosi in sodalizio permanente, per le manifestazioni sediziose e clamorose fatte da gruppi di associati percorrendo le pubbliche vie.

8. Ed è a riputarsi che vi prenda parte chiunque, anche non risultandone membro effettivo, vi faccia adesione e in qualsiasi modo cooperi ai fini dell'associazione stessa. — T. Sarzana, 21 giugno 1892, Landi Riv. pen., XXXVI, 481.

Associazione libraria.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le imprese editrici e librarie, e il contratto di associazione. — T. GIANNINI, Diritto comm., X, 322.

GIURISPRUDENZA.

2. L'editore di una pubblicazione libraria non può pretendere di vincolare il preteso abbonato solo per avergli spedite le dispense dell'opera da lui pubblicate, se non vi fu esplicita adesione all'abbonamento di cui si tratta.

3. Quindi il semplice fatto di non aver respinto le dette dispense non costituisce acquiescenza all'associazione. — P. Torino, 9 novembre 1891, Negro c. Foà, Giur. Tor., 1892, 528.

4. Il contratto d'associazione ad un'opera da pubblicarsi riveste la natura di una compra-vendita.

5. Esso è regolato dal programma o manifesto di associazione che sia stato emesso al principio della pubblicazione.

6. Se il programma d'associazione ad un'opera da pubblicarsi tradotta dalla lingua originale avverte che il prezzo della traduzione, quantunque arricchita di appendici e di note, non supererà il prezzo che si paga per l'opera nella lingua originale, vien meno all'adempimento del contratto l'editore che eccedendo le dimensioni promesse dell'opera domanda un prezzo maggiore, e l'associato ha diritto di rifiutarsi a pagare il di più.

7. Così pure, se il programma promette che la traduzione di un'opera scientifica sarà fatta da una determinata persona che abbia particolare competenza, vien meno all'adempimento delle sue obbligazioni l'editore, il quale, mancato il traduttore di cui era parola nel programma, passi successivamente a varî diversi traduttori, senza preoccuparsi della necessità della individuale competenza e dell'armonia della loro opera collettiva. — T. Milano, 24 maggio 1892, Pavia c. Società editrice libraria Napoletana, M. trib. Mil., 1892, 453; Giurista, 1892, 284.

8. In un contratto d'associazione libraria il patto ambiguo deve essere interpretato a favore dell'associato e contro l'editore. — T. Milano, 4 novembre 1891, Montefiore c. Ditta Vallardi, M. trib. Mil., 1892, 363.

Assoluzione [c. p. p., 343, 344, 393, 521, 518, 540, 547, 548, 570, 571, 604, 614, 644-646, 653] — V. *Danni penali* — *Giudizio* (rapporto fra il giudizio penale ed il civile).

— dall'osservanza del giudizio. — V. *Sentenza civ.*

Assorbimento delle pene [c. p. 23, 25] — V. *Pena.*

Asta pubblica — V. *Incanti.*

Astensione di giudice [c. p. c. 119, 127, 131; Reg. gen. giud. 14 decembre 1865, 254] — V. *Ricusa e astensione di giudice.*

Attentato all'esercizio dei diritti politici — V. *Diritti politici* (attentato all'esercizio dei).

Attentato alla libertà individuale — V. *Libertà individuale.*

Attentato ed offesa contro i poteri e la costituzione dello Stato [c. p. 118-126].

Digitized by Google

Attentato ed offese contro il re, la regina, ecc. [c. p. 117, 122, 125, 127].

Attenuanti — V. *Circostanze attenuanti.*

Attestato — V. *Certificato.*

Atti del giudizio civ. — V. *Perenzione — Procedimento civ. — Rinunzia agli atti.*

Atti del procedimento penale — V. *Giudizio* (rapporto fra il giud. civ. e il pen.) — V. pure: *Dibattimento — Istruzione pen. — Procedimento pen.*

Atto d'accusa [c. p. p. 435, 442].

BIBLIOGRAFIA.

L'atto di accusa nella legislazione processuale
A italiana. — G. VACCA, Riv. pen., XXXV, 121.

V. *Istruzione pen. — Omicidio* 8.

Atto amministrativo — V. *Competenza civ.* — V. pure: *Giustizia amm. — Possesso* 8, 9, 64.

Atto d'amministrazione — V. *Donna maritata — Inabilitazione e interdizione — Minore — Patria potestà — Successione — Tutela.*

Atto di commercio [c. comm. 3-7, 869, 870].

BIBLIOGRAFIA.

1. Gli atti dei commercianti debbono presumersi commerciali quantunque non rientrino nella
B sfera abituale del loro commercio. — C. VIVANTE, Foro, I, 1032.
2. La soccida semplice non è atto essenzialmente
C civile — C. VIVANTE, Foro, I, 1032.

GIURISPRUDENZA.

3. Il buono apposto ad una scrittura unilaterale di obbligazione non basta da solo a toglierle
D il carattere di atto commerciale. — C. Torino, 19 dicembre 1891, Dalumi c. Farinoni, Giur. Tor., 1892, 59; M. trib. Mil., 1892, 83.
4. Anche gli atti di un pubblico ufficiale fuori dell'ambito delle sue attribuzioni (in ispecie, d'un notaio) possono, secondo la loro natura,
E assumere carattere di atti di commercio. — C. Torino, 25 gennaio 1892, Garabello c. Sacheri, Giur. Tor., 1892, 103; M. trib. Mil., 1892, 182; Giorn. not., 1892, 218.
5. Il mutuo non è un contratto essenzialmente civile; ma può essere civile o commerciale, secondo il
F fatto che vi ha dato causa. — A. Trani, 15 dicembre 1891, Finanze c. Diana, Pisanelli, 1892, 33.
6. La soccida semplice è un atto essenzialmente civile; in ogni modo, perchè si possa considerare come atto subbiettivamente commerciale, è necessario rientri nella sfera del commercio
G abitualmente esercitato dal commerciante. — A. Bologna, 15 luglio 1892, Ghedini c. Berselli, Foro, I, 1032. (n)
7. L'appalto del dazio di consumo non è atto di commercio, tanto nelle relazioni dirette tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, quanto nelle relazioni tra gli appaltatori fra
H loro. — A. Catania, 27 gennaio 1892, La Parrino c. Sindaco di Regalbuto, Giur. Cat., 1892, 38; Foro Cat., 1892, 8; Dazio cons., 1892, 263.
8. La società con l'appaltatore del dazio di consumo non è contratto commerciale, ma bensì
A civile. — T. S. Angelo dei Lombardi, 9 dicembre 1891, Mignone c. Verderosa, R. sann. irp., 1892, 43.
9. Quantunque per definire la natura civile o commerciale di un atto si debba prender norma dalla legge imperante quando fu compiuto, la violazione di tal principio non è censurabile in giudizio, una volta che la legge posteriore applicata dal magistrato conduce a uguali risultati rispetto alla controversia.
10. La locazione di un volume d'acqua a scopo industriale costituisce atto di commercio, se è accertato in linea di fatto che da parte del conduttore concorrono l'intento del lucro e la
B speculazione commerciale. — C. Torino, 27 luglio 1892, Finanze e Amminist. del Canale Cavour c. Guatelli, Bett., 1892, 957.
11. Il contratto, con cui una pubblica amministrazione concede a un mugnaio la forza motrice producibile dall'acqua di un canale demaniale affinchè la impieghi per un dato numero di anni alle rotazione del suo molino, deve considerarsi atto commerciale, costituendo locazione di mer-
C ce. — A. Casale, 11 marzo 1892, Canali Demaniali c. Guatelli, Giur. Casale, 1892, 320.
12. La concessione di locali in affitto per l'esercizio di un commercio è atto di commercio, quantunque non sia commerciante il locatore.
D — A. Torino, 9 maggio 1892, Acquadro c. Piantino, Giur. Tor., 1892, 559.
13. Non fa atto di commercio chi loca un suo stabile ad un industriale, senza interessarsi affatto
E nella impresa industriale del conduttore. — C. Torino, 29 marzo 1892, Le Bouthoux c. Gnecco, Giur. Tor., 1892, 619; Legge, 1892, II, 663; Giurista, 1892, 398.
14. Non è atto di commercio, ma atto civile per entrambi i contraenti, il contratto pel quale il proprietario di un giardino ne affida la cura ad un giardiniere che commercia in fiori e piante da frutto, con facoltà a questo di fare suoi i
F fiori e venderli per suo conto. — C. Torino, 11 agosto 1892, Del Piano c. Vesco, Giur. Tor., 1892, 611; M. trib. Mil., 1892, 884; Temi gen., 1892, 643; Diritto comm., X, 904; Giurista, 1892, 391.

— commerciante — V. *Commerciante.*

Atto conservativo — V. *Sequestro.*

Atto falso — V. *Falso civ. — Falso pen.*

Atto fraudolento o simulato — V. *Frode e simulazione.*

Atto di libidine violento [c. p. 333] — V. *Violenza carnale.*

Atto di notorietà [c. c. 51, 78, 80, 366].

— attestato o certificato in genere — V. *Prova civ. in genere.*

Digitized by Google

Atto privato [c. c. 1320-1331] — V. *Scrittura.*

Atto pubblico [c. c. 1314-1319, 1056, 1333, 1338, 1382, 1383, 1880; c. p. c. 913-920; c. comm., 87, 128, 220] — V. *Scrittura.*

Atto rispettoso [c. c. 67] — V. *Matrimonio.*

Atto scritto [c. c. 1313-1340] — V. *Scrittura.*

Atto dello stato civile — V. *Stato civile* — V. pure: *Filiazione.*

Atto straniero [c. c. 1935, 1990, 2033; c. p. c, 559, 941-950] — V. *Delibazione — Straniero.*

— legalizzazione di atti stranieri — V. *Autenticazione.*

— registrazione [L. 13 settembre 1874, n. 2076, 12, 74] — V. *Registro.*

Aumento di sesto [c. p. c. 680-683] — V. *Esecuzione immobiliare.*

Ausilio — V. *Complicità.*

Ausilio a Stato nemico [c. p. 114] — V. *Sicurezza dello Stato* (reati contro la).

Autenticazione [R. D. 14 novembre 1865, legalizzazione di atti esteri, 42, 43; Reg. gen. giud. 14 decembre 1865, n. 2641, 121; L. consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, 179].

Autore di opere dell'ingegno. — V. *Diritti d'autore.*

Autore principale di un reato — V. *Agente.*

Autorità giudiziaria in genere — V. *Competenza — Ordinamento giudiziario — Tribunale* (costituzione e formazione).

— azione civile contro le autorità giudiziarie [c. p. c. 783-792] — V. *Tribunale.*

Autorizzazione dei Comuni e corpi morali.

— autorizzione per accettazione di donazioni e legati, e per acquisti [L. 5 giugno 1850, n. 1037; Reg. relativo 26 giugno 1864, n. 1817] — V. *Corpo morale.*

— autorizzazione dell'autorità tutoria — V. *Comune — Liti comunali — Opera pia.*

Autorizzazione maritale [c. c. 134, 1427, 1743; c. comm. 13-15; c. p. c. 803, 805] — V. *Donna maritata.*

Autorizzazione giudiziale.

— per l'alienazione della dote [c. c. 1405] — V. *Dote.*

— per gli atti relativi al patrimonio degli assenti [c. c. 29, 37] — V. *Assenza.*

— della donna [c. c. 136; c. p. c. 799-805; c. comm. 13-15] — V. *Donna maritata.*

— dei minori e degli interdetti [c. c. 224, 225, 319, 329; c. p. c. 814, 815; c. comm. 9-12] — V. *Commerciante — Minore — Inabilitaz. e interdizione — Patria potestà — Tutela* — V. pure: *Contratto* 10 — *Indebito* 2.

Autorizzazione a procedere [contro i deputati e senatori: Statuto 37, 45; c. p. p. 805-808; — contro i prefetti e i sindaci: L. com. prov. 10 febbraio 1889, n. 6107, 8, 100, 139; c. p. p. 805-808; — contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del P. M. civilmente responsabili: c. p. c. 783-792; — per offese a corpi giudiziari, politici o amministrativi: c. p. 197 capov. ult.]

L'autorizzazione di cui all'art. 197 c. p. è necessaria quando si tratti di oltraggio fatto a corpo giudiziario od anche a magistrato unico facente parte di un corpo collegiale, ma non per il conciliatore, il quale non è corpo nè
A fa parte di corpo collegiale. — C. Roma, 11 maggio 1892, Luongo, Cass. unica, III 844; Giur. pen. Tor., 1892, 340; Annali, 1892, 180.

V. *Ingiurie e diffamaz.* 10 — *Oltraggio e lenza* 3, 4.

Avallo [c. comm. 274-276, 328, 341] — V. *Effetvioto cambiario.*

Avaria [c. comm. 642-659; 66, 400-402, 405, 406, 409, 415, 603, 624, 625, 631; c. c. 1631] — V. *Assicurazione — Ferrovie — Nave — Noleggio — Trasporto.*

Avocazione del merito [c. p. c. 492, 493] — V. *Appello civ.*

Avvelenamento — V. *Veneficio.*

Avvelenamento di acque e di derrate alimentari [c. p. 318] — V. *Sanità pubblica.*

Avviamento commerciale.

Avvocato e **procuratore** [L. 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio delle professioni di avvocato e proc.; Reg. relativo 26 luglio 1874, n. 2012; c. c. 1457, 1458, 2140, 2143; Reg. gen. giud. 14 decembre 1865, n. 2641, 170, 171].

1. Non può essere ammesso all'esame teorico-pratico di procuratore chi abbia frequentato i corsi universitari prescritti e sostenuto i relativi esami nella semplice qualità d'uditore.
B — C. Roma, 25 maggio 1891, Siotto, Riv. pen., XXXV, 64.

2. La facoltà della legge 8 giugno 1874 agli aspiranti all'ufficio di procuratore di fare la pratica forense durante gli ultimi due anni di studio universitario si applica solo a quelli che seguono il corso quadriennale di giurisprudenza, non a coloro che sono inscritti al corso speciale per i procuratori, che è di un solo
C biennio. — A. Milano, 8 gennaio 1892, Robutti c. Consiglio di discip. procuratori di Milano, Foro, I, 244. (n)

3. Qualora non consti sia cessata la causa per la quale con precedente sua deliberazione, non reclamata, il Consiglio di disciplina dei procuratori ha respinto l'istanza d'iscrizione nell'albo (nella specie, difetto del requisito di cui al n. 5 art 39 L. 8 giugno 1874), giustamente il Consiglio respinge una successiva domanda di iscrizione, che per via di trasferimento da altro Collegio lo stesso istante abbia presentata.
D — A. Venezia, 16 marzo 1892, S. Temi ven. 1892, 182.

4. Al trasferimento di residenza di un procuratore legalmente esercente basta la dichiarazione fatta in conformità dell'art. 19 del R. D. 4 aprile 1873 n. 1363, indipendentemente da

Digitized by Google

qualsiasi prova della sua anteriore o presente dimora abituale nel luogo in cui si è trasferito.

5. La mancanza di questa prova non autorizza il Consiglio di disciplina a respingere l'istanza del procuratore per l'iscrizione nell'albo. —
A A. Macerata, 14 aprile 1892, Papetti, Foro, I, 919.

6. L'incarico dato da un procuratore ad un altro di sostituirlo non può essere dato verbalmente, ma deve risultare da dichiarazione scritta, importa nullità radicale, e non può essere quindi sanata pel silenzio della controparte
B C. Roma, 28 giugno 1892, Ghioffalo c. Coppetti Legge, 1892, II, 110; Gazz. proc., XXV, 245; Giur. Tor., 1891, 703; Foro Cat., 1892, 161.

7. Il procuratore imputato di alcuni fatti riguardanti l'esercizio professionale deve essere regolarmente citato per l'adunanza nella quale sarà preso il provvedimento definitivo, qualora, nella prima adunanza, il Consiglio di disciplina siasi limitato ad ordinare una maggiore istruzione dei fatti stessi.

8. In mancanza di questa citazione, il provvedimento preso dal Consiglio di disciplina è nullo.
C — A. Roma, 17 giugno 1892, X, Temi rom., 1892, 173.

9. Il procuratore in causa non ha facoltà di disporre della lite e nemmeno di rinunziare parzialmente all'azione, e conseguentemente non ha alcun valore giuridico ed obbligatorio una sua dichiarazione, fatta senza il consenso della parte, di accettare un'offerta indennità per espropriazione che forma l'oggetto della conte-
D stazione. — A. Genova, 14 maggio 1892, Com. di Genova c. Conservatorio delle Interiane, Giurista, 1892, 262.

10. L'avvocato che ha spedito il ricorso per cassazione per mezzo della posta risponde, agli effetti dell'art. 1153 c. c., dell'inammissibilità rimpetto al cliente.

11. L'avvocato non può parimenti declinare, ai detti effetti, la responsabilità verso il cliente per la tardiva presentazione del ricorso, anche se, non essendo ammesso a patrocinare in cassazione, siasi associato altro avvocato e questo
E figuri nel mandato. — C. Firenze, 3 giugno 1892, Buini c. Iacometti, Temi ven., 1892, 402; Annali, 1892, 387; M. trib. Mil., 1892, 1008; Riv. universale, 1892, 688.

V. *Appello civ.* — *Cassazione civ.* — *Cessione* — *Esecuz. immob.* 27-28 — *Fallimento* — *Giustizia amministr.* 69-70 — *Liti comunali* 15 — *Patrocinio gratuito* 16, 18, 20 — *Prescrizione* 35 — *Prevaricazione* 1 — *Sentenza pen.* 8.

— difesa nei giudizî penali. — V. *Difensore e difesa.*

— spese e onorarî nei giudizî civili — V. *Spese giudiziali.*

— spese e onorarî nei giudizî penali. — V. *Spese del procedimento penale.*

— ammissione di fatti in giudizio — V. *Confessione civ.*

Avvocatura erariale [L. 28 novembre 1875, n. 2781, e R. D. 11 gennaio 1876, n. 2914, che ordinano gli ufficî del contenzioso finanziario ed istituiscono le avvocature erariali].

Dopo la definitiva liquidazione, fatta in via di reclamo dall'avvocato generale erariale, pel pagamento delle spese ed onorarî dovuti all'avvocato delegato, non può costui promuovere novella azione innanzi alla autorità giudiziaria per fare condannare la parte soccumbente al
A rimborso delle sue competenze. — C. Napoli, 26 aprile 1892, Fondo culto c. Delfini, Dritto e giur., VIII, 80.

Azione civile in genere [c. p. c. 35, 36; c. p. 102; c. p. p. 3-8].

1. La natura dell'azione non si deduce dalle parole con le quali sia stata ambiguamente od erroneamente qualificata, bensì dall'indole propria della domanda in rapporto ai fatti esposti ed alle risultanze degli atti.

2. L'intenzione dell'attore non si manifesta solo nella citazione, ma si spiega e si esplica nel corso della procedura mediante gli atti successivi e spetta al magistrato di rilevare quale
B sia nel complesso la volontà dell'attore. — A. Roma, 11 febbraio 1892, Com. di Frascati c. Consorzio acqua Mariana, Temi, rom., 1892, 328.

3. Non v'è carenza d'interesse quando chi sta in giudizio tende a liberarsi dalle conseguenze di
C una condanna di spese. — A. Napoli, 25 aprile 1892, Amato c. Ferrigno, Mov. giur., 1892, 75.

V. *Competenza civ.* 9,10 — *Danni di guerra* — *Donna maritata* — *Opere pubbliche* 21, 29 — *Prescrizione pen.* 23,24 — *Regolamenti com.* 1 — *Rinunzia agli atti* 1-3 — *Strade* 26-30, 45.

— azione civile contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del P. M. [c. p. c. 783-792] — V. *Tribunale.*

Azione cambiaria — V. *Effetto cambiario.*

— communi dividundo — V. *Divisione.*

— ex delicto — V. *Responsabilità.*

— ereditaria — V. *Successione* — *Testamento.*

— ad exhibendum — V. *Procedimento civ.*

— familiae erciscundae — V. *Divisione.*

— finium regundorum — V. *Confini.*

— negatoria o confessoria servitutis — V. *Servitù.*

— negotiorum gestorum — V. *Gestione.*

— nullità di contratti [c. c. 1300 e seg.] — V. *Nullità e rescissione.*

— di nullità del lodo — V. *Arbitramento.*

— pauliana — V. *Frode e simulazione.*

— de pauperie — V. *Animali.*

— possessoria — V. *Possesso* — V. pure: *Acque* 20 — *Decime* 37 — *Nuova opera* 3 — *Strade.*

Digitized by Google

Azione popolare [L. com. prov. 10 febbraio 1889 art. 114].

BIBLIOGRAFIA.

1. Delle azioni popolari nel diritto antico e nel
A diritto moderno. — C. L. GARBASSO, Casale, tip. Cassone, 1892, in-8 p. 242.
2. L'azione popolare nel diritto positivo vigen-
B te. — Cons. dei com., 1892, 321.

V. *Comune.*

Azione possessoria — V. *Possesso.* — V. pure: *Acque* 10 — *Decime* 37 — *Nuova opera* 3 —
— Azione privata — V. *Reato d'azione privata.*
— publiciana — V. *Rivendicazione* — V. pure: *Diritto romano* 16.
— quanti minoris — V. *Vendita.*
— in rem verso — V. *Locupletazione.*
— rivocatoria — V. *Frode e simulazione* — *Creditore.*
— surrogatoria — V. *Creditore* — *Frode e simulazione* — *Surrogazione e subingresso.*

Azione penale in genere [c. p. p. 1-8, 31-33, 330; c. p. 85- 103] — V. *Autorizzazione a procedere.* — V. pure: *Prescrizione pen.* 1-3 — *Sottrazione da luogo di p. d.* 16 — *Spergiuro.*
— fra congiunti nei delitti contro la proprietà [c. p. 433] — V. *Furto* 10, 11 — *Ricettazione* 7.

Azioni di società [c. comm. 164-170] — V. *Società.*
— pegno di azioni [c. comm. 455] — V. *Pegno.*
— pignoramento di azioni [c. p. c. 639] — V. *Esecuzione mobiliare.*

Banca.

1. È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione contro un istituto d'emissione per ricusato cambio di biglietti in moneta metallica, e conseguente risarcimento del danno.
C — T. Torino, 9 giugno 1892, Durio c. Banco di Napoli, Giur. Tor., 1892, 477; M. trib. Mil., 1892, 680; Annali, 1892, 263; Diritto comm., X, 695.
2. L'operazione di sconto, mercè girata degli effetti, fatta da uno ad altro istituto di credito,
D non può dirsi mediazione o mandato. — A. Trani, 20 febbraio 1892, Banco di Napoli, c. Patroni Griffi, R. giur. Trani, 1892, 67; Pisanelli, 1892, 100; Bett., 1892, 216; Gazz. proc., XXV, 116; M. trib. Mil., 1892, 595.
3. Non è vero conto corrente a sensi dell'art. 345 e seg. c. comm., ma deposito irregolare, con carattere di mutuo, quel contratto col quale man mano si vanno depositando presso una banca denari o suoi rappresentativi a garanzia d'una apertura di credito che questa ha procurato al depositante su altra casa bancaria.
4. Quindi, nel mentre il depositario può servirsi di siffatti depositi, egli non è tenuto a rappresentare che un'egual somma numerica nella specie in corso legale ed al valore nominale al tempo della restituzione: e non risponde del deprezzamento che la carta monetata può aver subito.
5. Per tenerlo a un tal obbligo sarebbe necessario che con pattuizione speciale gli fosse stato
A addossato il rischio. — A. Genova, 23 aprile 1892, Sassola c. Banco de Italia y Rio de la Plata, Giurista, 1892, 201; Cons. comm., 1892, 181.

V. *Borsa* 21-23 — *Deposito.*

— assegno bancario — V. *Assegno bancario.*

Bancarotta e reati in materia di fallimento [c. comm., 855-867].

SOMMARIO.

Amministratori società 29-32.
Bancarotta fraud. 49-55.
» pena 56, 57.
Cancellaz. dall'albo falliti 60.
Cessazione pagamenti, data 3.
» prova 18.
» omessa dichiarazione 26.
Commerciante (qualità di) 6-17.
Competenza 4, 5, 41-48.
Concordato 62-64.
Concorso di reati 19.
Concorso senza complicità 58, 59.
Continuazione abusiva nel comm. 66.
Contravvenz. o delitto 25.
Creditore, stipulaz. di vantaggi a proprio favore 70-77.
Curatore del fallimento 67-69.
Danno 20, 21.
Decoratori di camere 10.
Dolo 49.
Donazione 51.
Giudizio incens. 15, 28.
Indipendenza giudiz. pen. 6-9.
Inventario 27.
Lavanderia 15.
Legatore libri 11, 12.
Libri di comm. 3, 33-37.
Malversazione, curatore 67-69.
Mediatori 2.
Parte civile 23, 24.
Pena, legge più mite 38-40.
Responsabilità pen. 29-32.
Revoca fallim. 1.
» sent. fallim. 60-65.
Risarcimento del danno 22.
Sorte 14.
Simulazione di crediti 54-55.
Truffa 19.
Vivandiere milit. 13.

BIBLIOGRAFIA.

1. Una sentenza che revochi il fallimento importa senz'altro la estinzione dell'azione penale per
B bancarotta. — V. VINAI, Giurista, 1892, 429; Foro, pen., II, 109.
C 2. La bancarotta dei mediatori. — T. GIANNINI, Critica for., I, 449.
3. La bancarotta semplice davanti al nuovo codice
D penale per difetto di tenuta di libri. — B. MATTIAUDA, Giurista, 1892, 81.
4. Nei procedimenti penali relativi a bancarotta fraudolenta può la Camera di consiglio, nei casi ordinari e meno gravi, rinviare l'imputato innanzi al tribunale senza il tramite della sezione
E d'accusa. — A. FIOCCA, Foro pen., I, 263.
5. Se la Camera di consiglio possa rinviare al tribunale l'imputato di bancarotta fraudolenta
F quando ravvisi trattarsi di caso non grave. — V. ROMANO, Foro, II, 89.

GIURISPRUDENZA.

6. Il giudizio penale di bancarotta è affatto indipendente da quello civile di fallimento, e quindi il giudice penale può, e sull'istanza della parte ha obbligo di esaminare se concorra nell'imputato la qualità di commerciante, tuttochè sia passata in giudicato la sentenza dichia-
G rativa di fallimento. — C. Roma, 27 febbraio 1892, Pecoraro, Foro, II, 253. (n)
7. La sentenza dichiarativa del fallimento non osta a che in sede penale sia esclusa la qualità di

Digitized by Google

A commerciante attribuita all'imputato. — T. Roma, 30 novembre 1892, Pastore, Foro pen., II, 149; Giur. pen. Tor., 1893, 31.

8. — Conf. T. Teramo, 29 ottobre 1892, Ciotti,
B Gazz. proc., XXV, 309; Giur. pen. Tor., 1893, 40.

9. Il fatto della cessazione dei pagamenti può essere dal giudice penale stabilito in un'epoca diversa da quella nella quale fu stabilito dal giu-
C dice civile. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Padova, Cass. unica, III, 523; Riv. universale, 1892, 160; Corte S. Roma, 1892, 208,

10. I decoratori di appartamenti ed i pittori non sono commercianti, ma semplici artefici od operai, anche se per lo acquisto all'ingrosso delle materie necessarie all'esercizio della loro arte abbiano rilasciato cambiali per somme ingenti; epperò non possono esser tenuti del delitto di bancarotta semplice, di cui agli art. 856 e 857
D c. comm. — T. Roma, 30 novembre 1892, Pastore, Foro pen., II, 149; Giur. pen. Tor., 1893, 31.

11. I legatori di libri non sono commercianti, ma semplici artefici od operai, anche se abbiano rilasciato delle cambiali per lo acquisto delle materie necessarie all'esercizio della loro arte.

12. Pertanto essi non sono obbligati a tenere i libri e registri commerciali, e la mancanza di questi non fa sorgere a loro carico l'imputazione del delitto di bancarotta semplice, di cui al-
E l'art. 851, n. 5, c. comm. — T. Roma, 31 marzo 1892, Torri e Bach, Foro pen., I, 347; Giur. pen. Tor., 1892, 275; Giurista, 1892, 460.

13. Anche il vivandiere militare, per gli obblighi contratti tra lui e gli estranei alla milizia, può essere ritenuto come commerciante, e perciò
F obbligato a tenere i libri di commercio. — C. Roma, 22 aprile 1892, Rosetti, Corte S. Roma, 1892, 568.

14. Anche il sarto, ove eserciti l'industria di mercante di stoffe, è commerciante, e può essere
G condannato per bancarotta. — C. Roma, 4 giugno 1892, Carretti, Cass. unica, III, 901; Mov. giur., 1892, 112; Gazz. proc., XXV, 168; Giur. pen. Tor., 1892, 364; Cons. comm., 1892, 212; Giurista, 1892, 365; Corte S. Roma, 1891, 631.

15. Ove il giudice di merito ritenga che l'azienda esercitata dall'imputato costituisse più che una lavanderia una impresa di manifatture e che questi la esercitasse per abitualità di commercio, onde fosse a ritenersi commerciante, tale apprezzamento di fatto non è soggetto a cen-
H sura in cassazione. — C. Roma, 28 settembre 1892, Castelli, Cass. unica, III, 1244; Giur. pen. Tor., 1892, 492.

16. L'imputato di bancarotta semplice non può contestare in cassazione la sua qualità di commerciante, su cui non siasi fatta questione da-
I vanti i giudici del merito. — C. Roma, 2 luglio 1892, Messina La Forgia, Giur. pen. Tor., 1892, 349.

17. In tema di bancarotta semplice, se il magistrato si convince, in base ai risultati del dibattimento, che l'imputato è commerciante, può respingere la domanda della difesa per stabilire il contrario mediante l'esame del sindaco e la esibizione di un certificato da questo ri-
A lasciato. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Bonocchi, Corte S. Roma, 1892, 144.

18. È vano il dedurre in cassazione che le cambiali scadute erano state rinnovate col consenso dei creditori, quando il giudice di merito, pur non avendo esaminato questo fatto e la influenza di esso sul fallimento, ritenne dai varî elementi di prova che la cessazione dei pagamenti era avvenuta circa due anni prima della dichiarazione prescritta dall'art. 686 c. comm.
B — C. Roma, 8 aprile 1892, Polo, Cass. unica, III, 695.

19. Il commerciante in istato di fallimento può essere condannato per bancarotta semplice o fraudolenta, senza potersi sottrarre alla responsabilità penale incorsa per la truffa commessa
C a danno di creditori del fallimento. — C. Roma, 21 marzo 1892, Cini, Corte S. Roma, 1892, 135; Annali, 1892, 129.

20. Nel fallimento il danno è reale quando si paga un tanto per cento.

21. Il fatto costitutivo del fallimento sta nella cessazione dei pagamenti, la quale, se assume il carattere di bancarotta, il danno è a dirsi legalmente consumato, bastando a costituirlo anche il semplice ritardo nel pagamento.

22. Il pagamento dei creditori, parziale o totale, non distrugge l'azione penale per bancarotta,
D sia semplice, sia fraudolenta. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Gaudio, Corte S. Roma, 1892, 101.

23. Il creditore del fallito può costituirsi parte civile non pure allo scopo di potere, in base alla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, fare annullare il concordato, ma altresì per ottenere, a titolo di danni, il rimborso dell'intero suo credito, azione derivante da delitto, che non può trovare ostacoli nella
E sentenza omologativa del concordato. — C. Roma, 10 giugno 1892, Becher, Cass. unica, III, 1082; M. trib. Mil., 1892, 873; Giur. pen. Tor., 1892, 438; Riv. pen., XXXVI, 365; Riv. universale, 1892, 291; Giurista, 1892, 469; Gazz. proc., XXV, 347; Corte S. Roma, 1892, 661.

24. I socî di un commerciante possono costituirsi parte civile contro di lui pel reato di bancarotta, commesso posteriormente a un compromesso in cui essi rinunziarono alla rivalsa di ogni danno derivante da un'appropriazione in-
F debita dallo stesso socio prima commessa. — C. Roma, 22 giugno 1892, Carnicella, Cass. unica, III, 1060; Giur. pen. Tor., 1892, 437; Corte S. Roma, 1892, 452.

25. Le varie ipotesi di bancarotta semplice, ed

Digitized by Google

anche quella per omessa tenuta di libri regolari, costituiscono delitto e non semplice contravven-
A zione. — C. Roma, 22 luglio 1892, Perardi, Cass. unica, III, 1014; Giur. pen. Tor., 1892, 412; Annali, 1892, 221; Corte S. Roma, 1892, 542.

26. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito che non ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 686 c. comm. entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, compreso nei tre giorni anche quello in cui cessarono. Tale dichiarazione è di obbligo, nè a dispensarne il fallito vale il fatto che il fallimento fu dichiarato d'ufficio.

27. L'inventario di cui all'art. 22 c. comm. deve compiersi nel tempo strettamente necessario per la sua formazione.

28. È giudizio di fatto insindacabile in cassazione quello relativo alla prudenza ed avvedutezza delle operazioni commerciali compiute dai giu-
B dicabili. — C. Roma, 18 novembre 1891, Sosia, Cass. unica, III, 200; Legge, 1892, I, 133; Riv. universale, 1892, 25; M. trib. Mil., 1892, 115; Cons. comm., 1892, 6; Annali, 1892, 8; Diritto comm., X, 277; Circ. giur. 1891, 151; Dritto e giur., VII, 322; Corte S. Roma, 1891, 963.

29. Gli amministratori non possono esimersi dalla responsabilità inerente al loro ufficio per via di dimissioni verbalmente comunicate a qualcuno de' correi della mala amministrazione da essi tenuta di una società anonima caduta in fallimento; epperò essi rispondono della irregolare tenuta dei libri di commercio, ai sensi degli art. 863 e 857 c. comm., se non risulti che abbiano in tempo utile presentato le loro dimissioni al Corpo sociale riunito in assem-
C blea generale e che sieno state accettate. — C. Roma, 3 ottobre 1892, Rosso, Foro pen., II, 104; Cass. unica, IV, 13; Legge, 1892, II, 810; Giurista, 1892, 465; Giur. pen. Tor., 1892, 484; Riv. universale, 1892, 305; Bett., 1892, 366; Dritto e giur., VIII, 261; Corte S. Roma, 1892, 684.

30. Il fatto di avere affidato a speciali incaricati la tenuta dei registri sociali non basta per esonerare gli amministratori di una società dalla responsabilità per bancarotta a sensi degli art. 856 n. 5 e 857 n. 1. c. comm.

31. La irregolare tenuta dei registri, anche accompagnata dal dissesto delle condizioni finanziarie di una società, non può far sorgere la responsabilità per bancarotta semplice se non in quanto si verifichi inoltre la cessazione dei pagamenti.

32. Dichiarato il fallimento della società, rispondono quindi di bancarotta semplice soltanto gli ultimi amministratori che avendone avuto il tempo non provvidero a regolarizzare la contabilità, e non anche i precedenti amministratori sotto la cui amministrazione quantunque irregolare non si era verificata la cessazione dei pagamenti.

33. Data l'accusa di bancarotta semplice nei sensi dell'art. 856 n. 5. c. comm., ben può il magistrato ritenere il minor titolo di cui all'art.
A 957 n. 1. — A. Milano, 29 gennaio 1892, Biraghi, M. trib. Mil., 1892, 235.

34. Chi tiene libri non bollati nè vidimati è come se non li tenesse affatto ed è punito a' sensi
B dell'art. 856 n. 1 c. comm. — C. Roma, 22 luglio 1892, Perardi, Cass. unica, III, 1014; Giur. pen. Tor., 1892, 412; Annali, 1892, 221; Corte S. Roma, 1892, 542.

C35. Conf. — C. Roma, 13 maggio 1892, Madrassi, Corte S. Roma, 1892, 451.

D36. — C. Roma, 20 agosto 1891, Razzaboni, Corte S. Roma, 1891, 689.

E37. — A. Palermo, 9 giugno 1892, Di Bella, Circ. giur., 1892, 97.

38. Al colpevole di bancarotta semplice ed ai sensi dell'art. 856, n. 5, c. c., torna più favorevole nell'applicazione delle attenuanti l'art. 684 c. p. cessato anzichè l'art. 59 c. p. vigente.

39. Deve ritenersi commesso sotto l'impero del codice cessato il delitto di cui all'art. 856, n. 5, sebbene la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata pronunciata vigente il codice nuovo, ma la data della cessazione dei pagamenti sia stata retrotratta in tempo in cui era ancora
F in vigore il cessato codice. — C. Roma, 10 marzo 1892, Locatelli, Cass. unica, III, 525; M. trib. Mil., 1892, 369; Giur. pen. Tor., 1892, 215; Corte S. Roma, 1892, 213.

40. La bancarotta per non aver tenuti i libri di commercio s'intende avvenuta sotto l'impero del codice vigente, sotto il quale ebbe luogo la cessazione dei pagamenti, quantunque la relativa gestione commerciale si fosse svolta
G sotto l'impero del codice abrogato. — C. Roma, 18 agosto 1891, Cucoli, Foro, II, 75. (n)

41. Spetta alla sezione d'accusa e non alla Camera di consiglio di dichiarare in tema di bancarotta fraudolenta che si tratta di caso meno grave, e quindi di rinviar la causa al tribunale
H penale. — C. Roma, 20 gennaio 1892, Iodice, Foro, II, 89. (n)

I 42. Conf. — C. Roma, 30 marzo 1892, Giustiniani, Cass. unica, III, 620; Giur. pen. Tor., 1892, 257; Corte S. Roma, 1892, 267.

L43. — C. Roma, 11 aprile 1892, Mauriello, Cass. unica, III, 649; Giur. pen. Tor., 1892, 257; Riv. pen., XXXVI, 159.

44. Anche ammesso che spetti sempre alla sezione di accusa e non mai alla Camera di consiglio l'esaminare se trattasi di caso meno grave di bancarotta fraudolenta, e quindi di rinviare al tribunale, tuttavia chi fu a questo rinviato dalla Camera di consiglio anzichè dalla sezione di accusa non può per l'art. 420 c. p. p. dolersene la prima volta in cassazione, trattan-

Digitized by Google

dosi di nullità di atto d'istruzione anteriore al dibattimento e non d'incompetenza del tri-
A bunale giudicante. — C. Roma, 24 marzo 1892, Marchese c. Frano, Foro, II, 248.

45. La nullità, derivante dal fatto che non la sezione di accusa ma la Camera di consiglio abbia rinviato, pel reato di bancarotta dolosa, al giudizio del tribunale, non sarebbe una vera eccezione d'incompetenza *ratione materiae*, ma costituirebbe una nullità avvenuta nell'istruzione della causa, improponibile quindi per la prima
B volta in cassazione. — C. Roma, 20 giugno 1892, Fadigati, Cass. unica, III, 931; Riv. universale, 1892, 209; Cons. comm., 1892, 195; Giur. pen. Tor., 1892, 383; Corte S. Roma, 1892, 383.

46. La Camera di consiglio, che in tema di bancarotta fraudolenta riconosce non trattarsi di caso grave, legalmente rinvia essa stessa la causa al tribunale, senza che occorra la pronunzia
C della sezione d'accusa. — C. Roma, 6 settembre 1892, Bardi, Foro, II, 409. (n)

D47. Conf. — C. Roma, 6 settembre 1892, Berzia, M. trib. Mil., 1892, 872; Riv. universale, 1892, 275; Foro pen., II, 135; Cass. unica, IV, 153; Gazz. proc., XXV, 359; Giur. pen. Tor., 1893, 34; Riv. pen., XXXVII, 47; Corte S. Roma, 1892, 713.

E48. — A. Napoli, 19 luglio 1892, Romano, Mov. giur., 1892, 155.

49. Non può essere condannato per bancarotta fraudolenta chi non ha con dolo cagionato la cessazione dei pagamenti: può invece essere
F condannato per bancarotta semplice. — C. Roma, 25 novembre 1891, Positano, Corte S. Roma, 1891, 849.

50. È nulla, per difetto di motivazione in ordine alla distrazione dell'attivo e ad atti fraudolenti, la sentenza che afferma semplicemente delle proposizioni senza darne dimostrazione, e che si dispensa dall'esame delle prove qualificando indiscutibile la sentenza del magistrato civile.
G — C. Roma, 5 dicembre 1891, De Salvo, Corte S. Roma, 1891, 884

51. Il commerciante, che abbia cessato di fare i suoi pagamenti, il quale faccia una donazione ma non in frode dei creditori ed eseguisca delle cessioni ad alcuni suoi creditori a titolo di pagamento dei suoi debiti, non commette bancarotta fraudolenta, ma bancarotta semplice, pre-
H vista dall'art. 856, n. 4, c. comm. — C. Roma, 30 maggio 1892, Miceli, Cass. unica, III, 891; Mov. giur., 1892, 109; Gazz. proc., XXV, 178; Cons. comm., 1892, 196; Corte S. Roma, 1892, 425.

52. I fatti nell'esistenza dei quali l'art. 860 c. comm. scorge il reato di bancarotta fraudolenta devono essersi verificati dopo la dichiarazione di
I fallimento. — A. Lucca, 3 settembre 1892, Rangei Vaccai, Cartiera Italiana, Mafloretti, Diritto comm., X, 882.

53. La distrazione dell'attivo da parte del fallito costituisce bancarotta fraudolenta anche se avvenuta anteriormente alla cessazione dei paga-
A menti. — C. Roma, 24 marzo 1892, Marchese e Strano, Foro, II, 248.

54. Il fatto che un credito sia stato ammesso nella verificazione del passivo del fallimento non è di ostacolo a che, nel giudizio penale, sia impugnato di simulazione: dacchè manca la identità della *Causa petendi*, se nel giudizio civile non si sia affatto parlato di simulazione; manca l'identità delle persone perchè nel giudizio penale l'accusa è proposta dal P. M.: a parte che il giudizio penale ha il suo corso con piena indipendenza da quello civile di fallimento.

55. Commette il reato di bancarotta fraudolenta il commerciante, il quale, anche prima della data della dichiarazione di fallimento, o di quella della cessazione dei pagamenti, espone delle passività simulate ed inesistenti, allo scopo preordinato di defraudare i suoi creditori nella preveduta eventualità del fallimento, che poi
B si verifichi. — C. Roma, 10 giugno 1892, Becher, Cass. unica, III, 1082; M. trib. Mil., 1892, 873; Giur. pen. Tor., 1892, 438; Riv. pen., XXXVI, 365; Riv. universale, 1892, 291; Giurista, 1892, 466; Gazz. proc., XXV, 347; Corte S. Roma, 1892, 651.

56. Non può applicarsi la maggior pena stabilita dall'art. 861 c. comm. per i casi più gravi di bancarotta fraudolenta, se su tale gravità non
C siano stati interrogati i giurati. — C. Roma, 21 novembre 1891, Chiaramella Menotti, Foro, II, 25. (n)

57. La pena della reclusione stabilita dall'art. 861 c. comm. per la bancarotta fraudolenta, e che pel codice sardo non poteva esser minore di tre anni, non può, anche sotto l'impero del codice vigente, esser minore di quella durata, giusta l'art. 22 n. 4 delle disposizioni di coordina-
D mento 1 dicembre 1890. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Guarducci, Foro, II, 85.

58. L'art. 865 c. comm. suppone esclusa qualunque maniera di concorso al reato di bancarotta.

59. Il reato contemplato e punito dal n. 1 dell'art. 865 c. comm. non può essere diversamente definito a norma dei principî generali pel concorso di più persone in uno stesso reato, per applicarvi la detenzione invece della reclusio-
E ne. — C. Roma, 1 luglio 1891, Subinaghi, Corte S. Roma, 1891, 778.

60. La cancellazione dall'albo dei falliti e la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, rispetto al processo penale, sono due provvedimenti indipendenti, distintamente contemplati dall'art. 839 c. comm., di guisa che la revoca non è pedissequa o conseguenziale della cancellazione dall'albo, ma ha mestieri di apposita pronuncia.

61. La revoca della sentenza, rispetto al procedi-

Digitized by Google

mento penale, può essere concessa solo allorquando le circostanze del fallimento e le condizioni del fallito ed altre circostanze, per la loro concludenza ed importanza, dimostrino che il fallito è degno di speciale riguardo. —
A A. Venezia, 9 dicembre 1891, Parpinelli, Giur. pen. Tor., 1892, 147; Bett., 1892, 169.

62. Non è vero che pel disposto dell'art. 839 c. comm. l'imputato di bancarotta semplice, che adempia gli obblighi del concordato, abbia diritto di veder rivocata la sentenza del fallimento anche rispetto al procedimento penale.

63. La estinzione dell'azione penale, in caso di adempimento degli obblighi assunti nel concordato, deve essere dichiarata nella sentenza
B che omologa il concordato medesimo. — C. Roma, 23 febbraio 1892, Zaccaro, Cass. unica, III, 527; Riv. universale, 1892, 139; Corte S. Roma, 1892, 212.

64. Il completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato non obbliga il giudice penale a pronunciare l'estinzione dell'azione punitiva, quando il giudice civile nell'omologazione del concordato non abbia espressamente revocato la sentenza dichiarativa del fallimento anche
C rispetto al procedimento penale. — C. Roma, 2 luglio 1892, Messina La Forgia, Giur. pen. Tor., 1892, 349.

65. Non è estinta l'azione penale per bancarotta fraudolenta e semplice, se la sentenza del tribunale, che dichiarò revocata la sentenza di fallimento anche rispetto al procedimento penale, non è divenuta definitiva, per essere pendente in sede di rinvio il relativo giudizio di
D appello contro la suddetta sentenza. — C. Roma, 5 dicembre 1891, De Salvo, Corte S. Roma, 1891, 884.

66. L'inosservanza del divieto di esercitare il commercio, stabilito dall'art. 861 c. comm. pel condannato per bancarotta, non costituisce rea-
E to. — C. Roma, 10 agosto 1892, Finzi, Foro, II, 450.

67. A costituire il reato di cui all'art. 864 c. comm. non occorre che si accerti la sottrazione o il trafugamento.

68. Il curatore del fallimento che si appropria le somme riscosse con tale qualità, commette la malversazione repressa dall'art. 864.

69. L'appropriazione è cosa ben diversa dal ritar-
F do a versare le somme. — C. Roma, 2 novembre 1891, Perotti, Corte S. Roma, 1891, 774.

70. La simulazione per la quale sotto le apparenze di un contratto se ne maschera un altro, non osta alla validità di questo se non è fraudolento, nè contrario alla legge.

71. Ma, se il contratto palliato è per sè illecito, allora non vale nè l'atto vero, nè l'atto apparente sotto il quale si è mascherato.

72. Applicazione al caso in cui, sotto le apparenze di un mutuo fatto al fallito concordatario, siasi mascherata la illecita stipulazione di un vantaggio per un creditore come condizione del suo voto favorevole al concordato.

73. La nullità di queste stipulazioni illecite non si sana nè colla ratifica ed esecuzione volontaria, nè colla prescrizione quinquennale stabilita per le azioni di nullità dall'art. 1300 c. c.

74. La nullità della stipulazione di vantaggi particolari ha luogo ancor quando questi non dovessero essere a carico dell'attivo del fallimento.

75. La parziale esecuzione di siffatte convenzioni per aver già il creditore ottenuto parziale collocazione in una prima graduazione non impedisce che la nullità venga opposta in occasione di una nuova spropriazione promossa per conseguire il rimanente.

76. Il debitore che ha acconsentito a siffatte convenzioni illecite ed immorali non può, propo-
nendone la nullità, domandare ancora il risar-
A cimento dei danni. — A. Torino, 4 giugno 1892, Frassati c. Biasetti Ugliengo, Giur. Tor., 1892, 693.

77. Non commette il reato punito dall'art. 866 c. comm. il creditore di un fallito, che inganna e sorprende la buona fede del curatore e lo induce a vendergli per somma minore e inadeguata del genere (letame), esistente in un fondo del fallimento, del quale esso curatore non conosceva la quantità, facendogli credere che non aveva avuto offerta maggiore di tale somma, mentre il genere valeva molto di più.
B — C. Roma, 14 agosto 1891, Martinengo, Corte S. Roma, 1891, 699.

V. *Danni pen.* 13 — *Diritto commerciale* 5 — *Opposizione pen.* 3 — *Pena* 45, 46, 51 — *Prova pen.* 18, 19.

Bandiera (offesa alla bandiera od altro emblema dello Stato o di uno Stato estero) [c. p. 115, 129] — V. *Sicurezza dello Stato* (delitti contro la).

Bando [c. p. c. 629-632, 667, 668, 689, 690, 733, 817, 818, 827, 828; c. comm. 889-891] — V. *Esecuzione immobiliare* — *Nave.*

Barracelli di Sardegna.

Baratteria [c. comm. 618; c. mar. merc., 303-319].

Bastimento — V. *Nave.*

Benefizio ecclesiastico.

1. L'estensione e gli effetti di un atto del potere sovrano, emanato nell'esercizio del diritto di rappresaglia, non possono essere desunti dalle norme del diritto civile.

2. Nella specie, per essere stato rivocato col R. D. 9 ottobre 1870 il sequestro delle rendite dei benefizî ecclesiastici a cui si riferiva il R. D. 31 dicembre 1863 che aveva ordinato tale sequestro per diritto di rappresaglia, non sorge nei possessori dei benefizî il diritto ad avere la

Digitized by Google

restituzione delle rendite verificatesi durante
A il tempo del sequestro. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Fondo culto c. Fabi, Bett., 1892, 257; Annali, 1892, p. sp., 62.
V. *Ente e asse eccles.* 21.

Beneficio dell'escussione [c. c. 1907-1909, 1923] — V. *Fideiussione.*

Beneficio d'inventario [c. c. 226, 929-932, 955-978, 1444, 2119; c. p. c. 875-881] — V. *Successione.*

Benefizio vacante ed Economato dei benefizî vacanti [Statuto, 18; L. 13 maggio 1871, n. 214; R. D. 26 settembre 1860, n. 4314; Reg. 16 gennaio 1861, n. 4608].

1. Consegnati dal Demanio all'Economato dei beneficî vacanti, come appartenenti ad ente non soppresso, beni, successivamente, per giudicato, ritenuti appartenere ad ente soppresso, male pretenderebbe il patrono rivendicante che nel rendiconto non fossero all'Economato abbuonate tutte le spese necessarie ed utili fatte durante l'amministrazione.
2. Così devono essergli conteggiate le tasse di manomorta e di concorso, dovute pagare per necessità di legge sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la soppressione del beneficio e la consegna dei beni al patrono, salva a questo l'azione di indebito contro il Demanio per riscossione di tassa posteriormente riconosciuta non dovuta.
3. Così devono essergli conteggiate le spese di sorveglianza, contabilità ecc., per la gestione dei beni; nonchè le spese di regolare riconsegna, ognorachè sia pur regolarmente seguita la consegna coll'intervento dei patroni.
4. L'Economato non può invece pretendere rimborso delle spese giudiziali fatte nella rappresentanza e nell'interesse della causa ecclesiastica, per sostenere contro il patrono rivendicante la non sopprimibilità dell'ente e la di esso appartenenza alla causa ecclesiastica come beneficio curato.
5. Parimenti, non possono essergli conteggiate le penali pagate per ritardato pagamento di imposte, ove sia accertato in fatto che il ritardo fu cagionato da negligenza sua o dei suoi impiegati.
6. Sulle rendite nette annue, dal dì della consegna dei beni, l'Economato non deve al patrono
B rivendicante gli interessi scalari. — C. Firenze, 7 dicembre 1891, Moro Lin c. Econ. B. V. di Venezia, Temi ven., 1892, 57; Legge, 1892, I, 295; R. dir. eccles., II, 537.
7. Per lo stato della vigente legislazione l'Economato generale delle provincie meridionali gode del privilegio di fare uso delle coazioni e dei piantoni per l'esazione di censi, canoni o qualsiasi altro reddito, di cui sia in possesso, siccome era statuito con la legge 30 gennaio 1817, per la esazione delle contribuzioni di-
A rette dello Stato. — C. Napoli, 21 luglio 1891, Econ. generale B. V. c. Brancato Grillo, Dritto e giur., VIII, 175.
V. *Diritto canonico* 5.

Beni — V. *Proprietà* — V. pure: *Diritto civile* — *Immobili* — *Mobili.*
— comunali [L. com. prov. 10 febbraio 1889; L. 4 luglio 1874, n. 2011] — V. *Comune* — *Copia* — *Diritti promiscui e demanî comunali* — *Manomorta.* — V. pure: *Demanio* 2, 4-6 — *Regolamenti com.* 22, 24.
— della corona — *V. Re.*
— demaniali [c. c., 426-430] — *V. Demanio.*
— dotali — V. *Dote.*
— ecclesiastici — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*
— futuri [c. c. 954, 1045, 1064, 1118, 1389, 1435] — V. *Contratto* — *Donazione* — *Dote* — *Successione.* — V. pure *Ipoteca* 4.
— mobili o immobili — V. *Immobile* — *Mobile.*
— parafernali [c. c. 133, 138, 1425, 1432] — V. *Dote.*
— patrimoniali dello Stato [c. c. 428] — V. *Demanio.*
— alienabilità o inalienabilità — V. *Inalienabilità.*

Bianco segno — V. *Foglio in bianco.*

Bigamia [c. p. 359, 360].

Biglietto falso — V. *Falsa moneta.*

Biglietto di strade ferrate o di pubbliche imprese di trasporto (falsificazione di) [c. p. 273] — V. *Falsità in sigilli, bolli, ecc.*

Biglietto all'ordine. — V. *Effetto cambiario.*

Bilancio — V. *Comune* — *Provincia* — *Società* — *Stato.*

Binubo — V. *Secondo nozze.*

Bisognatario [c. comm. 269-273, 299, 304, 315] — V. *Effetto cambiario.*

Bollo (tassa di) [L. 13 settembre 1874, testo unico, n. 2077, sulla tassa di bollo; Reg. relativo 25 settembre 1874, n. 2128; L. 11 gennaio 1880, n. 5430, che modifica la tassa di bollo; Reg. relativo 13 maggio 1880, n. 5431; R. D. 26 gennaio 1882, n. 621, che dichiara esenti da bollo alcune operazioni di debito pubblico; L. 5 luglio 1882, n. 921, tassa di bollo di cent. 5 sugli assegni bancarî; Reg. relativo 10 agosto 1882, n. 959; L. 29 giugno 1882, n. 835, riforma delle tariffe e cancellerie giudiziarie; Reg. relativo 10 decembre 1882, n. 1103; R. D. 17 giugno 1884, n. 2429, bollo straordinario; L. 14 luglio 1887, n. 4702, che modifica le leggi sul registro e bollo; Reg. relativo 15 luglio 1887, n. 4743; R. D. 29 aprile 1888, n. 5395, carta bollata per cambiali; L. 12 luglio 1888, n. 5515, che modifica tasse sul registro e bollo; Reg. relativo 3 agosto 1888, n. 5603; L. 10 aprile 1892, n. 191, atti giudiziarî; Reg. relativo 19 luglio 1892, n. 369; c. comm. 228].

BIBLIOGRAFIA.

1. Tassa di bollo pei verbali dei testamenti olo-

Digitized by Google

grafi. — Interpretazione dell'art. 19 n. 25 leg-
A ge sul bollo. — F. Flauti, Giorn. not., 1892, 680.

Giurisprudenza.

2. Non può considerarsi come ricevuta ordinaria, e non è quindi soggetta al bollo di centesimi 10, la dichiarazione di contratto verbale di affitto per un dato estaglio che si indica come pagato all'atto stesso della conclusione del con-
B tratto. — C. Roma, 7 luglio 1892, Annese, Foro, II, 417.

3. Le ricevute importanti liberazione anche parziale, se dipendono da precedente convenzione scritta o da sentenza, non possono considerarsi come ricevute ordinarie, e quindi devono essere scritte su carta da bollo da una lira. —
C C. Roma, 6 febbraio 1892, Stefani, Foro, II, 179.

4. Cade in contravvenzione chi in una quietanza annulla la marca da bollo con una stampiglia o bollo, anzichè con l'apporvi sopra la data e
D la firma. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Baldi, Foro, II, 241. (n)

5. Ferma stando per tutti gli altri casi la facoltà data al sindaco dall'art. 131 n. 8 della legge com. 10 febbraio 1889, di rilasciare i certificati di povertà, però l'attestato di povertà per ottenere che siano esenti da bollo gli atti dello stato civile deve darsi dall'Autorità di P. S.

6. Fra gli atti di stato civile sono compresi i certificati di esistenza in vita pei pensionati dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni per ottenere i quali in carta libera, quando la pensione annua non supera le L. 500, occorre l'attestato di povertà rilasciato dall'ufficiale locale di P. S. dove esiste, o in mancanza, dal sin-
E daco che ne fa le funzioni. — C. Stato, 1 luglio 1892, Min. Interno e Finanze, Man. amm., 1892, 338; Legge, 1892, II, 422; R. amm., 1892, 867; Diritto comm., VIII, 143; Cons. dei com., 1892, 392.

7. Non è necessario che i mandati rilasciati dalla Congregazione di carità per la gestione delle cucine economiche siano stesi su carta da bollo
F da cent. 50; basta il bollo di cent. 5. — C. Roma, 5 aprile 1892, Allegri e Boni, Giur. pen. Tor., 1892, 327; Cass. unica, III, 767; R. amm., 1892, 694; Massime, 1892, 524; Corte S. Roma, 1892, 274.

8. Non viola l'art. 31 della legge sul bollo 13 settembre 1874, e non si può dire faccia atti distinti, chi sullo stesso foglio di carta bollata interpone contemporaneamente appello contro due sentenze intervenute tra le stesse parti e
G relative a una identica *causa petendi*. — A. Genova, 16 maggio 1892, Gallay Sciaccaluga c. Rocca, Giurista, 1892, 222; M. trib. Mil., 1892, 865; Massime, 1892, 507.

9. Il delitto d'uso doloso di marche da bollo, pre-
visto dall'art. 17 della legge 14 luglio 1887 n. 4702, è cosa ben distinta dalla contravvenzione, di che al n. 3 dell'art. 29 della legge
A 13 settembre 1874, n. 2077. — C. Roma, 11 ottobre 1892, Laruccio e Ardito, Annali, 1892, 285.

10. Gli agenti di finanza, che nell'esercizio delle loro attribuzioni scovrano una contravvenzione alla legge sul bollo, hanno facoltà mandata di
B accertarla con apposito verbale. — C. Roma, 28 novembre 1891, Tavazzi, Cass. unica, III, 379; Riv. universale, 1892, 77; Giur. pen. Tor., 1892, 162; Corte S. Roma, 1891, 973.

11. La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni alla legge sul bollo è interrotta a norma del codice penale, e perciò con la citazione per la udienza, notificata all'imputato.
C — C. Roma, 19 dicembre 1891, Serafini c. Luciani, Corte S. Roma, 1891, 909.

12. Le regole stabilite dal codice penale per la prescrizione non sono applicabili alla legge speciale sul bollo.

13. Le prescrizione perciò di 5 anni stabilita per le contravvenzioni alla legge sul bollo non
D s'interrompe per atti di procedura. — C. Roma, 25 gennaio 1892, Notarianni, Cass. unica, II, 483; M. trib. Mil., 1892, 324; Giur. pen. Tor., 1892, 207; Cons. comm., 1892, 244; Corte S. Roma, 1892, 96; Annali, 1892, 91; Riv. pen., XXXV, 502; Legge, 1892, I, 784; Massime, 1892, 276; Temi ven., 1892, 464; Dritto e giur., VIII, 58.

V. *Appello pen.* 23 — *Effetto cambiario* 4, 53, 57 — *Patrocinio gratuito* 17, 19 — *Spese giudiziali* 18.

— bollo sulle carte da giuoco — V. *Carte da giuoco.*

Bollo (falsificazione di) [c. p. 264-274] — V. *Falsità in sigilli, bolli, ecc.*

Bonifica (lavori e tassa di) [L. 11 dicembre 1878, n. 4642, bonifica dell'agro romano; L. 29 gennaio 1880, n. 5251, proroga della precedente legge; L. 23 luglio 1881, n. 333, nuove opere straordinarie idrauliche; L. 25 giugno 1882, n. 869, bonifica delle paludi e terreni paludosi; L. 8 luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell'agro romano; Reg. relativo 3 gennaio 1884, n. 1847; L. 25 giugno 1885, n. 3160, che proroga il termine di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1883; L. 4 luglio 1886, n. 3962, che modifica L. 25 giugno 1882; Reg. 7 settembre 1887, n. 4963, per l'esecuz. leggi 25 giugno 1882 e 4 luglio 1886].

1. È proponibile avanti i tribunali ordinarî l'azione per risarcimento di danni risentiti da un privato per l'esecuzione di opere di bonifica
E assunte dallo Stato. — C. Roma, 19 settembre 1891, Castaldo c. Prefetto di Caserta, Foro, I, 257. (n).

2. Ove per l'esecuzione di opere di bonifica neces-

Digitized by Google

sitando occupare i terreni dei privati siasi per convenzione stabilito tra l'Amministrazione e i privati il periodo pel completamento di tali opere e riconosciuto il diritto alla indennità nel caso in cui tale periodo sia oltrepassato, il conoscere della responsabilità dell'Amministrazione per la violazione di tale patto e del conseguente diritto alla indennità entra nella com-
A petenza dell'autorità giudiziaria. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Min. LL. PP. c. Amici, Legge, 1892, I, 724; Annali, 1892, p. sp., 71; Corte S. Roma, 1892, I, 22.

3. La funzione dello Stato nella esecuzione delle bonifiche di prima categoria si svolge in un àmbito di pura amministrazione esercitata sopra interessi patrimoniali aventi per iscopo anche un miglioramento igienico.

4. Conseguentemente lo Stato in ciò non esplica il *jus imperii* o puramente politico, ed è dell'autorità giudiziaria il conoscere della sussistenza di lesione di un diritto civile derivante da atti della pubblica amministrazione nella esecuzione del piano di bonifiche.

5. Neppure un consorzio potrebbe danneggiare la proprietà di un consorte od imporgli un sacrificio nell'interesse della massa consorziale, se non sia convenuto a tempo col danneggiato per la dovuta indennità, o non siano intervenuti patti speciali, ovvero non siasi provveduto a termini della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, richiamata nell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sulle bonifiche.

6. Non è opera minore a sensi dell'art. 29 della citata legge sulle bonifiche l'escavo di un canale percorrente per lungo tratto le proprietà di più consorziati e destinato a condurre tutte le acque di una zona in un determinato punto
B delle opere di bonifica. — A. Venezia, 2 maggio 1892, Colombo Min. LL. PP. c. Consorzio Sesta Presa, Temi ven., 1892, 488.

7. Non si può applicare la legge sulle bonifiche 25 giugno 1882 n. 869 ad un fatto non regolato dal progetto di bonifica, e perciò eccessivo ed arbitrario, quale la responsabilità derivante dall'attivazione di una macchina idrovora prima del tempo previsto dal progetto.

8. In tal caso valgono le regole generali di diritto, e quindi le disposizioni del codice civile e le
C analoghe di altre leggi. — C. Firenze, 28 marzo 1892, Consorzio di Sesta Presa c. Colombo, Temi ven., 1892, 486.

9. Gli atti di semplice trasferimento di proprietà dei terreni compresi nell'agro romano sono esclusi dal beneficio della tassa fissa, stabilita dalla legge sul bonificamento, e sono soggetti alla normale tassa proporzionale di registro.
D — A. Roma, 23 febbraio 1892, Banca Tiberina c. Finanze, Temi rom., 1892, 78; Giur. trib. amm., 1892, 320. — V. *Fondiaria* 9 bis, 10.

— consorzî di bonifica — V. *Consorzio*.

— risanamento dell'abitato — V. *Espropriazione per p. u. e risanamento*.

Borsa (operazioni di) [c. comm. 2, 3 n. 3, 4, 5 e 22, 29-35, 72-76; c. p. 293; L. 13 settembre 1876, n. 3326, tassa sui contratti di borsa; Reg. relativo 13 settembre 1876, n. 3462].

BIBLIOGRAFIA.

1. Carattere giuridico della compra e vendita a
A premio. — D. SUPINO, Diritto comm., X, 634; Rolandino, 1892, 289.

GIURISPRUDENZA.

2. I contratti differenziali di borsa, dopo la legge del 13 settembre 1876, non possono ritenersi contrari al buon costume ed all'ordine pubblico.
B — A. Roma, 12 dicembre 1891, Ughion c. Vannisanti, Temi rom., 1891, 505.

3. Tanto i contratti a termine su titoli, quanto i contratti differenziali, non hanno efficacia giuridica se non siano stati stipulati in conformità
C della legge 13 settembre 1876. — A. Genova, 20 maggio 1892, Ansaldo c. Coxiola, Foro, I, 917. (n)

4. Tre sono i principali contratti di borsa: quelli a contanti, quelli a termine, che talvolta si traducono in contratti differenziali, ed i riporti.

5. I contratti differenziali, che consistono nella scommessa sul rialzo o sul ribasso de' titoli al portatore in un determinato giorno, hanno tutti i caratteri di giuoco di borsa; essi, quindi, fondandosi sull'azzardo, sono giuridicamente nulli, nè, per tanto, possono produrre alcuna azione giudiziale.

6. La nullità è sanata unicamente quando i contratti differenziali siano firmati mediante scrittura sopra speciali foglietti bollati, posti in vendita dalla Finanza.

7. Secondo la legge del 13 settembre 1876 l'uso dei cennati foglietti è l'unico elemento di vali-
D dità dei contratti differenziali. — T. Bari, 5 luglio 1892, Fallimento Ferroni Tedeschi, Pisanelli, 1892, 202; Cons. comm., 1891, 269.

8. Non sono veri contratti a termine su merci, ma giuochi o scommesse quelle apparenti operazioni di compra e vendita che, fatte a termine, hanno però di mira fin da principio la liquidazione col pagamento delle differenze.

9. Son criterî per ritenere il giuoco: lo stipulare sempre a termine; l'identica quantità nelle compre e vendite; il non nominarsi mai nè i compratori nè i venditori; il succedersi delle operazioni a brevi intervalli; la quantità di acquisti oltre i mezzi dell'acquirente; la pattuizione dei premî ed il passare nei conti correnti le sole differenze.

10. Ad ogni modo, per la loro efficacia giusta la legge del 13 settembre 1876, la scritturazione sui foglietti bollati è prescritta *ad solemnitatem*, e non già *ad probationem*.

Digitized by Google

11. Essendo nullo ed inesistente il contratto avente per oggetto il pagamento delle differenze, non in conformità di detta legge, ne segue che non è valido il riconoscimento del debito ed inutilmente lo si deduce a prova, dacchè per l'art. 1310 c. c. non è possibile conferma o ratifica.
12. Anche dato l'altro contraente avesse agito come commissionario, sarebbe insussistente il man-
A dato conferito. — A. Genova, 20 febbraio 1892, Ditta Thalmann c. Picasso, Giurista, 1892, 134.
13. Non ha carattere illecito il contratto di borsa che abbia per oggetto il solo pagamento delle differenze.
14. Non è quindi nullo il mandato conferito per stipularlo, e il mandatario ha diritto a conseguire il compenso pattuito.
15. L'obbligo della produzione dei foglietti bollati di cui alla legge 13 settembre 1876 riguarda soltanto i rapporti dei contraenti fra loro e non si estende pertanto ai rapporti che dipendentemente dalla stipulazione del contratto di borsa sorgano fra i contraenti stessi ed i terzi (nella specie, fra il committente e il commissio-
B nario che eseguì detto contratto). — C. Torino, 4 maggio 1892, Melzi c. Ditta Bianchi, M. trib. Mil., 1892, 621; Giur. Tor., 1892, 707; Temi gen., 1892, 554; Bett., 1892, 1164; Giurista, 1893, 5; Annali, 1892, 404.
16. Sono ammissibili gli interrogatorî diretti a provare che certe operazioni di borsa furono semplici operazioni differenziali e giuochi fatti a vantaggio e come prestanome di chi chiede l'esecuzione dei medesimi.
17. La ricognizione del debito proveniente da siffatte operazioni, anche se in acconto ne fu fatto un parziale pagamento, non convalida, nè nova, nè trasforma da naturale in civile l'assunta obbligazione di pagare, specialmente se mancano i foglietti bollati prescritti dalla legge 13 set-
C tembre 1876. — A. Genova, 26 ottobre 1892, Cresta c. Ditta Massone, Giurista, 1892, 440; Diritto comm., XI, 89.
18. Il codice di commercio non abrogò la legge 13 settembre 1876.
19. L'art. 31 del detto codice contempla i mediatori in genere e non i mediatori speciali, o agenti di cambio, ai quali è invece applicabile l'art. 3 della legge 13 settembre 1876.
20. Giusta la ragione e lo spirito di tale articolo, qualora l'agente di cambio non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro, come è responsabile verso il contraente medesimo della esecuzione del contratto, così gli compete la correspettiva azione di rivalsa contro lo stesso ove questi abbia mancato ai proprî im-
D pegni. — A. Roma, 14 luglio 1891, Liberti c. Persichetti, Temi rom., 1891, 369.
21. Il contratto di riporto è essenzialmente una operazione di borsa; e quindi non è permesso ad una banca, lo statuto della quale escluda espressamente le operazioni di borsa.
22. Elemento del contratto di riporto è la compra a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio; e non possono ritenersi di tale natura titoli non quotati in borsa.
23. Una deliberazione del Consiglio di amministrazione d'una banca, la quale autorizzi a realizzare valori nuovi destinati a rinsanguare il capitale della banca medesima, mediante vendita o riporto di obbligazioni, non è titolo valido verso i terzi, quando invece le obbligazioni stesse si diano come pegno a garantire denari
A già precedentemente ricevuti. — A. Napoli, 27 aprile 1892, Mira e Banca agricola ind. di Ariano di Puglia c. Banca Monzese, Annali, 1892, 258; Trib. giud., 1892, 148; Cons. comm., 1892, 248.
24. Non cessa di essere valido il contratto di vendita a termine di titoli quotati in borsa per il solo fatto che non si siano trovati a comprare i titoli oggetto del contratto.
25. È nullo invece il contratto se per effetto dell'aggiotaggio esercitato su questi titoli, essi furono spinti a corsi falsi, e ciò anche nel caso che il contraente non sia stato autore o complice della macchinazione.
26. Provato che abbia avuto vita un sindacato per l'aumento illegittimo delle azioni di una *società* e che per opera del sindacato questi titoli siano stati accaparrati, si hanno gli estremi dell'aggiotaggio, che costituisce una frode in commer-
B cio, punibile a senso dell'art. 293 c. p. — T. Roma, 29 aprile 1892, Sabatucci c. Leone, Foro, I, 602. (n)
27. Le disposizioni della legge 13 settembre 1876 sui contratti di borsa si applicano tanto alle contrattazioni di titoli immediatamente trasmissibili, quanto a quelle di titoli vincolati (nella specie, titoli depositati per cauzione).
28. La esenzione dalla tassa di registro concessa nell'art. 6 di detta legge non si applica che alle trasmissioni di rendita fatte su foglietti bollati o fissati di borsa.
29. Quindi per la trasmissione di rendita depositata presso la Cassa di depositi e prestiti, che a norma dell'art. 39 reg. 9 decembre 1875 deve farsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è dovuta la tassa di registro in base al-
C l'art. 23 della tariffa. — C. Roma, 24 marzo 1892, Soc. Veneta per imprese e costruzioni c. Finanze, Foro, I, 676. (n)

Bosco — V. *Foresta.*

Brevetto d'invenzione — V. *Privative industriali.*

Brutale malvagità [c. p. 366, n. 3] — V. *Omicidio.*

Buona o mala fede in materia civile [c. c. 41, 45, 116, 450, 452, 701, 709, 716, 933, 1124, 1126, 1146-1150, 1759, 1762, 1851, 2135, 2137] — V. *Possesso* — *Prescrizione civ.* — V. pure:

Digitized by Google

Cosa smarrita 4 — *Mandato civ.* 39, 40, 42 — *Matrimonio* 8 — *Rivocazione* 8 — *Titolo al portatore* — *Trascrizione* 13.

— in materia penale — V. *Contravvenzione* — *Imputabilità.*

Buon costume (condizione contro il) [c. c. disp. prel. 12; c. c. 849, 1065, 1112, 1160] — V. *Obbligazione* — *Testamento.*

Buon costume (delitti contro il) [c. p. 331-352; 490].

SOMMARIO.

Affittacamere 1.
Complicità 2.
Corruzione minorenni 3 6.
Dolo 20, 21.
Lenocinio 1, 19-22.
» ragazza corrotta 22.
Oltraggio al pudore 9-18.
» atti contro la decenza 16, 17.
» stampa 23, 24.
Remissione, tempo utile 7, 8.

BIBLIOGRAFIA.

1. Gli affittacamere e il favoreggiamento alla corruzione di minorenni. — A. DE TILLA, Dritto e giur., VIII, 182.
2. Se debba rispondere come autore morale di lenocinio, a sensi del capoverso dell'art. 63 c. p., la persona nel cui interesse il lenone ebbe ad agire. — C. CASTORI, Giurista, 1892, 249.

GIURISPRUDENZA.

3. Gli atti di libidine, commessi alla presenza di persona minore degli anni 16 senza minaccie o violenze, possono costituire il reato di corruzione, previsto dall'art. 335 c. p. — C. Roma, 16 marzo 1892, Morino Giur. pen. Tor., 1892, 295; Cass. unica, III, 718; Annali, 1892, 144; Corte S. Roma, 1892, 571.
4. La ipotesi di reato contemplata nella prima parte dell'art. 335 c. p. (corruzione di minorenni) risponde a quella di cui all'art. 421 c. p. del 1859. — C. Roma, 10 agosto 1892, Mazzei, Cass. unica, III, 1081.
5. Invano si ricorre in cassazione contro la sentenza la quale ritiene rea di eccitamenti alla corruzione, per avere corrotto il cuore e alterata la mente di una fanciulla, quella donna che mette un dito nelle parti genitali della fanciulla mentre dorme, sì da svegliarla pel dolore arrecatole, donde macchie di sangue alla camicia; e che, levatosi il sottanino e mostrandosi ignuda, fa porre la fanciulla a cavalcioni sulle sue gambe, e così rimane durante la lettura che essa fa di una pagina del libro di Noè. — C. Roma, 20 agosto 1891, Lessa, Corte S. Roma, 1891, 702.
6. Data la sussistenza degli atti di libidine esercitati sopra persona minore dei sedici anni, la corruzione va considerata come insita nei fatti stessi, e non vale ad escludere il reato la circostanza che la fanciulla fosse di una sensualità precoce. — C. Roma, 4 ottobre 1892, Corbucci, Cass. unica, IV, 62; M. trib. Mil., 1892, 1023; Foro pen., II, 127; Temi ven., 1893, 14; Bett., 1892, 372; Giur. pen. Tor., 1893, 17; Riv. pen., XXXVII, 43; Annali, 1893, 4.
7. Per gli effetti dell'art. 336 c. p., non può dirsi aperto il dibattimento colla proclamazione dell'apertura dell'udienza e colla chiamata della causa; ma solo quando il pubblico incomincia ad averne una conoscenza coll'interrogatorio dell'imputato.
8. Epperò, prima di questo, è ammissibile la remissione della parte lesa, per fare estinguere l'azione penale. — A. Palermo, 29 gennaio 1892, Riggio, Circ. giur., 1892, 41.
9. Si offende il pudore e il buon costume in luogo esposto al pubblico, se gli atti osceni sono commessi in una bottega posta sulla pubblica via, e perchè fossero visti da una giovane cui venivano diretti. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Manno, Corte S. Roma, 1892, 61.
10. Ai termini dell'art. 338 c. p. devesi ritenere pubblico il luogo in cui vi sia evidente e necessaria possibilità che il fatto incriminato sia da estranei conosciuto ed osservato.
11. Se tal fatto sia seguito in vicinanza d'una ferrovia privata non può dirsi perciò avvenuto in privato (art. 338 c. p.).
12. L'offesa al buon costume pubblico, di cui è cenno nel citato art. 338 c. p., può per il giudice del merito trarre l'esser suo da speciali circostanze di fatto senza che siasi veduta alcuna nudità. — C. Roma, 17 novembre 1891, Leprone, Cass. unica, III, 208; Annali, 1892, 6; Circ. giur., 1891, 154; Corte S. Roma, 1891, 939.
13. Ogni atto osceno, o libidinoso, compiuto volontariamente in pubblico, è oltraggio al pudore e non solo offesa della decenza pubblica.
14. L'intenzione dolosa sta nel fatto stesso di commettere volontariamente atti osceni o di libidine in luogo pubblico. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Marselli, Cass. unica, III, 248; Annali, 1892, 4; Circ. giur., 1892, 3; Corte S. Roma, 1891, 956.
15. Allorchè l'atto è intrinsicamente osceno e fu commesso a scopo impudico, si verifica sempre l'oltraggio al pudore e v'è insito l'elemento intenzionale.
16. L'art. 490 c. p. contempla soltanto casi offensivi della decenza pubblica, indipendentemente da qualsiasi scopo disonesto da parte dell'agente. — C. Roma, 19 novembre 1891, Galuppo, Corte S. Roma, 1891, 1018.
17. Nel caso previsto dell'art. 490 c. p. non concorre nel colpevole l'intenzione deliberata di fare oltraggio al pudore.
18. Commette oltraggio al pudore in luogo esposto al pubblico chi in una aia aperta mostra il membro virile in presenza di alcune donne, orinando a pochi passi da esse col diretto proposito di recar sfregio alle donne medesime. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Ragazzi, Corte S. Roma, 1892, 72.

Digitized by Google

19. Deve aversi per favoreggiatore della corruzione o prostituzione di persona minorenne chi tale prostituzione abbia, a fine di lucro, favorita, onde servire alla libidine, sia pure di un
A solo individuo. — C. Roma, 9 maggio 1892, Marzano, Giur. pen. Tor., 1892, 330; Cass. unica, III, 846; Riv. pen., XXXVI, 146; Legge, 1892, II, 497; Dritto e giur., VIII, 153; Corte S. Roma, 1892, 542.

20. È apprezzamento incensurabile in cassazione l'escludere che il lenone avesse ragione di credere che fosse maggiorenne la giovinetta di cui
B favorì la prostituzione. — C. Roma, 19 marzo 1892, Loero, Corte S. Roma, 1892, 379.

21. L'ascendente, imputato del reato di favoreggiamento alla corruzione della figlia, minorenne, è sempre responsabile di detto reato, quand'anche giustifichi che il favore, men che per servire altrui libidine, ebbe per iscopo un progettato
C matrimonio di quella minorenne. — T. Bari, 1 aprile 1892, La Manna, Pisanelli, 1892, 123.

22. Il reato di favoreggiamento alla prostituzione e corruzione di persona minorenne si può commettere a danno di minorenne già corrotta e
D dedita alla mala vita. — C. Roma, 9 maggio 1892, Marzano, Giur. pen. Tor., 1892, 330; Cass. unica, III, 846; Riv. pen., XXXVI, 146; Legge, 1892, II, 497; Dritto e giur., VIII, 153; Corte S. Roma, 1892, 542.

23. Per la sussistenza del reato di offesa al pudore, commesso colla stampa, occorre che la scrittura sia, o in sè stessa o per le sue evidenti allusioni, oscena sì da offendere la pubblica decenza e il sentimento del pudore.

24. La descrizione, in un giornale, della violenta deflorazione di una sposa può costituire il de-
E litto di offesa al pudore. — C. Roma, 6 aprile 1892, Ferrero, Giur. pen. Tor., 1892, 290; Cass. unica, III, 707; Corte S. Roma, 1892, 565.

V. *Incesto* 1 — *Prostituzione* 1-3.

— reati di violenza carnale — V. *Violenza carnale.*

— ratto — V. *Ratto.*

Buono e approvato [c. c. 1325, 1326] — V. *Scrittura* — V. pure: *Atto di commercio* 3.

Caccia [c. c. 436, 442, 711, 712; c. p. 427-429, 464, 466, 468, 470; L. com. prov. 10 febbraio 1889, 201 n. 20; L. p. s. 30 giugno 1889, n. 6144, 15 21, 30, 135, 136, 140; Reg. relativo 8 settembre 1889, n. 6517, 14-17, 23-28; L. 19 luglio 1880, alleg. F., n. 5536, che modifica la tassa sulle concessioni, 50, 51. *Legislazione speciale:* provincie piemontesi e lombarde, Marche: R. R. P. P. 29 decembre 1836, 16 luglio 1844; 1 luglio 1845; L. 26 giugno 1853; L. 3 luglio 1854; — provincie venete: L. 13 febbraio 1804; decreti 7 luglio 1804, 1° marzo e 21 settembre 1805; Notificazione 5 luglio 1816; — provincie parmensi: Risoluzioni sovrane 1° settembre 1824, 18 giugno 1828, 23 aprile e 28 maggio 1835; — provincie modenesi: Notificazione 22 gennaio 1826; — Toscana: L. 3 luglio 1856; — Stato pontificio: Editto Galeffi 10 luglio 1826; Editto Giustiniani 14 agosto 1835; — provincie napolitane e siciliane: L. 18 ottobre 1819].

SOMMARIO.

Citazione 10.
Competenza 3, 4.
Danneggiamento 1.
Denuncia di privati 2.
Esercizio di caccia 5, 6, 18.
Flagranza 5.
Fondo altrui 1.
Pena 19-21.
Pena determ. sussidiaria 22.
Reti 7 9,
Tempo vietato 10-19.
Tiro al piccione 6.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Sull'art. 428 c. p. — T. BESIA, Foro pen., I, 49.

GIURISPRUDENZA.

5. Anche le contravvenzioni alla caccia previste dalle rr. patenti 29 dicembre 1836 e 16 luglio
B 1844 possono esser denunciate dai privati. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Franconi, Foro, II, 188.

3. È di competenza del pretore e non del tribunale il conoscere delle contravvenzioni alle rr. patenti del 1844 sulla caccia, essendo rimasto abrogato l'art. 12 di dette patenti relativo al-
C la competenza. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Preda, Foro, II, 73.

D 4. Conf. — C. Roma, 27 gennaio 1892, Melzi, Cass. unica, III, 593; Corte S. Roma, 1892, 47; Riv. universale, 1892, 208.

5. A costituire la flagranza dell'esercizio di caccia non è necessaria l'uccisione della selvaggina e nemmeno la vana esplosione dell'arma.—
E C. Roma, 2 ottobre 1891, Riccitelli, Foro, II, 45.

6. Costituisce esercizio di caccia l'uccidere col fu-
F cile colombi sfuggiti da un tiro al piccione.— C. Roma, 27 novembre 1891, Bertesaghi, Foro, II, 141 (n).

7. Trattandosi di caccia con le reti, che non può esercitarsi da una sola persona, il dipendente del concessionario, che abbia seco il permesso di caccia del suo padrone, può esercitarla.

8. Però tale qualità di dipendente deve essere
G positivamente assodata. — C. Roma, 30 maggio 1892, Polica, Cass. unica, III, 1015; Giur. pen. Tor., 1892, 390; M. trib. Mil., 1892, 776; Annali, 1892, 222; Bett., 1892, 304; Corte S. Roma, 1892, 487.

9. Rispondono di contravvenzione alla legge sulla caccia tutti coloro che, non muniti di licenza personale, aiutano altra persona munita di licenza a cacciare con parecchie reti non unite insieme, nè formanti un solo apparecchio, ma distinte e costituenti ciascheduna un congegno,
H collocate a distanza l'una dall'altra. — P. Sanluri, 26 novembre 1891, Trudu Fenu., Giur. pen. Tor., 1892, 128.

10. Non è nulla la citazione dell'imputato d'aver esercitato la caccia in tempo vietato, se nel-

Digitized by Google

l'atto relativo fu citata soltanto la regia patente 16 luglio 1844, non anche la relativa deliberazione della deputazione provinciale.

11. Invano l'imputato deduce che questa deliberazione non fu regolarmente pubblicata, se egli
A ne aveva conoscenza. — C. Roma, 3 dicembre 1891, Gottifredi e Giovannini, Corte S. Roma, 1891, 895.

12. Per l'art. 201 n. 20 della legge com. prov., il Consiglio provinciale ha facoltà di vietare in alcuni mesi dell'anno la caccia degli uccelli di
B passaggio. — C. Roma, 2 ottobre 1891, Riccitelli, Foro, II, 45.

13. Non è necessario che i manifesti recanti la determinazione dell'Autorità provinciale sul giorno d'apertura della caccia siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale e neppure nel Bollettino degli annunzi giudiziarî della provincia.

14. Basta che sia data ai medesimi la pubblicità sufficiente per renderli noti nella provincia.

15. A tale scopo è sufficiente la diramazione dei manifesti ai Comuni e l'affissione loro all'albo pretorio dei Comuni stessi.

16. L'art. 1 disp. prel. c. c. è applicabile solo per le leggi e pei decreti e regolamenti interessan-
C ti la generalità dello Stato. — P. Sondrio, 16 ottobre 1891, Melzi, M. trib. Mil., 1892, 559.

17. La disposizione dell'art. 12 delle rr. patenti 16 luglio 1844, che vieta la caccia coi segugi prima del 15 ottobre, è d'interesse pubblico, e non potendo esser derogata dal Consiglio provinciale che ha solo facoltà di determinare il tempo entro cui la caccia è permessa, non può tanto meno ritenersi virtualmente abrogata dalla deliberazione del Consiglio che abbia per-
D messo la caccia dal 15 al 31 dicembre. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Franconi, Foro, II, 188.

18. Fattispecie in cui venne dichiarato non costituire contravvenzione di caccia in tempo di divieto il fatto di colui che dalla finestra della propria casa esplose il fucile per uccidere un falco, che diverse volte gli aveva rapito dei pulcini, mentre invece uccise altro animale e venne sorpreso dai rr. carabinieri nel momento
E in cui raccoglieva l'animale stesso. — P. Roccadro, 5 luglio 1892, Bocci, Mon. pret., 1892, 256.

19. È soggetto a doppia pena chi caccia senza li-
F cenza in tempo vietato. — C. Roma, 27 novembre 1891, Bertesaghi, Foro, II, 141. (n)

20. Colui il quale senza la licenza da caccia la esercita con un mezzo vietato dalla legge, come mediante gli archetti, commette due distinti reati, la contravvenzione alla legge sulle concessioni governative e la contravvenzione alla legge sulla caccia, sebbene pel genere della caccia eser-
G citato non si sarebbe accordata la licenza. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Mosses, Corte S. Roma, 1892, 230; Cass. unica, III, 586; Annali, 1892, 121.

21. Nel caso che ad una contravvenzione alla caccia commessa in territorio già faciente parte del Regno lombardo veneto si applichino le sanzioni penali delle rr. patenti del 1836 e 1844 vigenti in Piemonte, tala erronea applicazione di legge non porta nullità, ove la legge sulla caccia erroneamente applicata sia più mite di quella che doveva legalmente applicarsi e man-
A chi il gravame da parte del P. M. — C. Roma, 27 gennaio 1892, Melzi, Cass. unica, III, 503; Corte S. Roma, 1892, 47; Riv. universale, 1892, 208.

22. L'ammenda comminata per contravvenzioni alle rr. patenti del 1844 sulla caccia si converte in arresto col ragguaglio di lire dieci al giorno, giusta gli art. 19 e 24, e non con quello di lire due, stabilito dall'art. 18 di dette pa-
B tenti. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Preda, Foro, II, 73.

Cadastro — V. *Catasto.*

Caldaie a vapore — V. *Macchine e caldaie.*

Calendario civile [R. D. 17 ottobre 1869, n. 5342, che stabilisce il calendario dei giorni festivi; L. 23 giugno 1874, n. 1968, che converte in legge il decreto 17 ottobre 1869].

Calmiere — V. *Regolamenti comunali.*

Calo —V. *Tara e calo.*

Calunnia, denunzia falsa e **simulazione di reato** [c. p. 211-213].

SOMMARIO.

Competenza 14-21.
Denunzia di reato prescritto 13.
Diffamazione 9, 21.
Dolo 1-8.
Fatto vero ma non doloso 8.
Istanza di prescrizione 8.
Mancanza di procedim. 10.
Pena 16-18.
Questione al giurì 20-23.
Ritrattazione 19.
Scopo di salvar sè stesso 5.
Simulazione di reato 11, 12.

1. L'elemento morale della calunnia sta nella scienza da parte del calunniatore dell'innocenza di colui contro cui è diretta la querela. —
C C. Roma, 9 giugno 1892, Antonazzi, Cass. unica, III, 1156.

2. Concorrono gli estremi della calunnia nel caso di una vera denunzia fatta dolosamente colla scienza della innocenza dell'incolpato.

3. Non esclude la calunnia per reato d'azione pubblica la dichiarazione di non volere fare istanza di punizione.

4. Il disegno di nuocere non è più un elemento
D essenziale del reato di calunnia. — C. Roma, 30 marzo 1892, Milazzo, Corte S. Roma, 1892, 340.

5. Sussiste il delitto di calunnia se anche il calunniatore abbia sporta la falsa denunzia allo scopo di salvarsi da una imputazione reale. —
E C. Roma, 6 ottobre 1891, Scippacencola, Foro, II, 33.

6. Commette calunnia chi porge querela all'autorità giudiziaria per un reato di cui sa l'imputato
F essere innocente. — C. Roma, 14 luglio 1892, Locaso, Cass. unica, III, 1054.

Digitized by Google

7. È reo di calunnia il causidico che non si limita a dare un consiglio al suo cliente di dar querela per falsità contro un notaro, ma egli stesso per antico livore contro il notaio scrive calunnioso ricorso al Ministro guardasigilli e ap-
A posita denuncia alla Procura generale. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Corica, Corte S. Roma, 1891, 907.

8. È colpevole di calunnia chi denuncia a carico di altri un fatto materialmente vero, dichiarando all'appoggio di circostanze in parte anche false, che fu commesso con dolo, mentre sapeva che il fatto era stato accidentale. —
B C. Roma, 12 febbraio 1892, Suci, Foro, II, 245.

9. Chi sporge ad un pubblico ufficiale denunzia di un reato a carico di tale, che sa essere innocente, commette il reato di calunnia e non
C di diffamazione. — C. Roma, 4 maggio 1892, Macelloni, Cass. unica, III, 850; Giur. pen. Tor., 1892, 351; M. trib. Mil., 1892, 639; Corte S. Roma, 1892, 635.

10. Per la sussistenza del reato di calunnia non è necessario che la denuncia o querela sia stata di fatto proferita all'autorità giudiziaria dal pubblico ufficiale al quale fu data, nè che in realtà siasi proceduto contro l'incolpato. —
D C. Roma, 10 agosto 1891, Saviano, Corte S. Roma, 1891, 1042.

11. La calunnia consiste nello incolpare taluno di un reato, sapendo che è innocente, e poco importa che il reato stesso sia o non sia avvenuto.

12. La simulazione di reato non contiene accusa determinata contro alcuno, ma consiste nel simulare un reato non avvenuto o nel simularne le tracce, in maniera da rendere possibile il
E procedimento. — C. Roma, 13 luglio 1892, Porta, Cass. unica, III, 1188; Giur. pen. Tor., 1892, 468.

13. Non esiste il reato di calunnia quando l'azione penale relativa al fatto imputato al calunniato
F sia estinta per la prescrizione. — A. Modena, 19 agosto 1891, Fini, Bett., 1892, 31.

14. Competente per istruire e conoscere del delitto di calunnia è l'autorità giudiziaria del luogo ove furono presentate la denunzia e la querela, benchè queste si riferissero a reato che si diceva avvenuto in altro luogo, e avesse l'autorità giudiziaria di tale luogo, dichiarando l'inesistenza del reato, disposto il procedimento per
G calunnia. — A. Palermo, 13 maggio 1892, Di Gregorio, Circ. giur., 1892, 61.

15. È competente l'Assise a conoscere del reato di calunnia quando il fatto attribuito dal calunniatore porterebbe a una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni. —
H C. Roma, 24 giugno 1892, Degli Esposti, Cass. unica, III, 1107.

16. A' sensi dell'art. 212 n. 1 c. p. perchè la calunnia sia punibile con la reclusione da tre a dodici anni (e sia quindi di competenza delle Assise) basta che la pena stabilita pel reato attribuito al calunniato possa superare i cinque anni, benchè il minimo sia inferiore a quel-
A la durata. — C. Roma, 12 gennaio 1892, Salvagagliolo e Galati, Foro, II, 131. (n)

17. In tema di calunnia, onde ritenere che il reato attribuito importi, a' sensi dell'art. 212, n. 1, una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, basta considerare la pena stabilita in astratto dalla legge pel reato dolosamente attribuito il massimo limite possibile della pena medesima.

18. E però chi incolpa altri di furto qualificato per la fiducia e di valore rilevante commette il reato di cui all'art. 212 n. 1 c. p., di com-
B petenza delle Assisie. — C. Roma, 18 marzo 1892, Romano, Cass. unica, III, 642; Giur. pen. Tor., 1892, 276; Riv. pen., XXXVI, 173; Corte S. Roma, 1892, 307.

19. Nel determinare la competenza pel reato di calunnia non si tien conto della diminuzione di
C pena derivante dalla ritrattazione. — C. Roma, 11 luglio 1892, Di Lerna, Foro, II, 482. (n)

20. L'aggravante della calunnia consistente nell'attribuzione al calunniato di un reato che importi pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni non è una circostanza di fatto demandata al giudizio dei *giurati* e tale da doversi scindere dalla questione principale.

21. Il giudizio invece sulla entità giuridica del fatto denunziato dal calunniatore è tutto di diritto e devoluto alla Corte di merito.

22. Non è complessa la questione in cui il presidente interroga i giurati se l'imputato è colpevole di avere con denunzia al maresciallo dei carabinieri incolpata la sorella, che sapeva innocente, di privare illegittimamente la comune loro genitrice della libertà personale.

23. Dai quali elementi di fatto affermati dai giurati sorge la figura giuridica del reato di ca-
D lunnia, non di diffamazione. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Petrosemolo, Cass. unica, III, 419; M. trib. Mil., 1892, 273; Corte S. Roma, 1892, 109; Giur. pen. Tor., 1892, 225.

V. *Ingiurie e diffamazione* 26.

Cambiale — V. *Effetto cambiario.*

Cambiamento di stato o morte di una parte in causa [c. p. c. 332, 333] — V. *Procedimento civ.*

Cambio marittimo (prestito a) [c. comm. 590-603; 3 n. 18, 506-509, 643 n. 18, 920; Reg. c. comm. 27 decembre 1882, n. 1139, 68, 70].

1. Per la validità del contratto di cambio marittimo necessario fra datore e caricatore o proprietario della nave basta che sia provata e giustificata la necessità in cui si trovò il capitano di contrarre il prestito; le altre formalità prescritte dall'art. 509 c. comm. non ser-

Digitized by Google

vono che ad esonerare il capitano da ogni responsabilità personale ed a conservare il privilegio di fronte ai terzi.

2. L'annotazione e trascrizione del titolo sull'atto di nazionalità sono solo necessarie per i prestiti a cambio sulla nave, e sono richieste, come le altre formalità dell'art. 509, unicamente per la conservazione del privilegio. —
A C. Palermo, 29 marzo 1892, Ditta Wedekind c. Banca di Genova, Foro, I, 957 (n).

3. L'atto di prestito a cambio marittimo, fatto per iscrittura privata, quantunque all'ordine e trasmissibile per girata a sensi dell'art. 592 c. comm., non può riguardarsi come avente gli effetti d'una vera cambiale.

4. L'assimilazione si limita alla girata e non oltre.

5. Quindi in alcun modo non può considerarsi come titolo esecutivo, e gli atti posti in essere su questa falsa credenza son nulli di pien diritto ed obbligano al risarcimento dei danni.

6. Se però fosse redatto per atto pubblico, questo, giusta l'art. 554 n. 3 c. p. c., dovrebbe ritenersi come tale, quando fosse munito della formula esecutiva a termini di legge.

7. I comproprietari d'una nave hanno interesse ad eccepirne in appello, come intervenienti, la inefficacia esecutiva, onde salvaguardare i loro
B diritti. — A. Genova, 26 aprile 1892, Rodriguez c. Patti e Arena, Giurista, 1892, 197; Temi gen., 1892, 429; Annali, 1892, 240; Legge, 1892, II, 598; Diritto comm., X, 700; Cons. comm., 1892, 282.

V. *Nave.*

Camera di commercio e arti [L. 6 luglio 1862, n. 685, che istituisce ed ordina le Camere di commercio ed arti; R. D. 31 dicembre 1862, n. 1094, e 6 aprile 1864, n. 1738, per la formazione dei bilanci delle Camere di commercio; R. D. 15 ottobre 1863, n. 1506, e 7 settembre 1864, n. 1923, esazione tasse delle Camere di commercio; c. comm., 715; Reg. c. comm. 27 decembre 1882, n. 1139, 13, 19-22].

1. La Camera di commercio non può procedere a sostituzione di chi riportò maggiori voti dopo l'eletto al momento della proclamazione se non per i motivi di cui agli art. 10 e 20 L. 6 luglio 1862.

2. È competente la Corte di appello a giudicare
C dei ricorsi relativi. — A. Potenza, 8 febbraio 1892, Ferrara c. Com. di Potenza, R. dir. pubb., III, 220.

3. Gli agenti di cambio non sono commercianti, e quindi non sono nè elettori nè eleggibili nelle elezioni del Consiglio della Camera di commer-
D cio. — A Roma, 2 luglio 1892, Soria c. Camera di comm. di Roma, Foro, I, 829. (n)

4. Gli esercenti case di prestito sopra pegno sono commercianti e come tali soggetti alla tassa sugli esercenti commercio ed industria imposta dalle Camere di commercio in virtù dell'art. 31
A L. 6 luglio 1892. — C. Palermo, 24 marzo 1892, Camera di comm. di Palermo c. Lo Monaco, Diritto comm., X, 419: Circ. giur., 1892, 63; Cons. comm., 1892, 138; Legge, 1892, 126; Bett., 1892, 910; M. trib. Mil., 1892, 883.

5. Le società ferroviarie non sono soggette alla tassa camerale per il traffico delle stazioni comprese nei territori delle diverse Camere di
B commercio attraversati dalle sue linee. — T. Aquila, 19 ottobre 1891, Soc. ferrovia Meridionale c. Camera di commercio di Aquila, Foro abruzz., VI, 56.

V. *Consuetudine* 4, 8, 9.

Camera di consiglio in materia civile — V. *Giurisdizione volontaria.*

Camera di consiglio in materia pen. [c. p. p. 197-204, 246-267] — V. *Istruzione pen.*

Camera dei deputati — V. *Parlamento.*

Canale [c. c. 412, 575 e seg. 599 e seg.] — V. *Acquedotto.*

Cancellazione di frasi ingiuriose [c. p. c. 63, 576; c. p. p. 634; Reg. gen. giud. 284] — V. *Avvocato e procuratore.*

Cancellazione d'ipoteca [c. c. 2033-2053, 2067; c. p. c. 720-722, 727-740] — V. *Ipoteca.*

Cancellazione dai registri penali [c. p. p. 604; R. D. 1 dicembre 1889, art. 34, 35] — V. *Registri penali.*

Cancellazione della causa dal ruolo [c. p. c. 174; Reg. gen. giud. 14 decembre 1865, 218-220, 252] — V. *Procedimento civ.*

Cancelleria e **cancelliere** [c. c, 360, 365, 944, 955, 213, 359, 384, 2004, 2084; c. p. c. 53, 55 312, 313; c. p. p. 71, 82, 95, 270, 281, 316, 317, 325, 326, 359, 379, 406, 426, 456, 461, 491, 508, 532, 538, 542, 548, 588, 605, 611, 648 659, 661, 662, 666, 682, 687, 828; L. ord. giud. 6 decembre 1865, 52, 152-164, 246-249; Reg. gen. giud. 14 dicembre 1865, 24-36, 47, 49, 84, 99, 117, 135-140, 274-281, 296-298, 385-401; Tariffa civ. 23 dicembre 1865, n. 2700; Tariffa pen. 24 dicembre 1865, n. 2701; L. 29 giugno 1882, n. 835, sulla riforma delle tariffe e cancellerie giudiziarie; Reg. relativo, n. 1103].

BIBLIOGRAFIA.

1. Di un caso di responsabilità di un cancelliere per nullità di atti (omissione nel verbale del dibattimento della menzione del giuramento di
C testimoni) — F. BENEVOLO, Legge, 1892, II, 611.

GIURISPRUDENZA.

2. Possono gli alunni di cancelleria essere provvisoriamente assunti a far le veci dei cancellieri e dei vice-cancellieri, anche in un ramo speciale di servizio, purchè abbiano prestato giuramento, senza bisogno che questa formalità si ripeta per ciascun atto, bastando che il giu-

Digitized by Google

ramento venga prestato, prima di assumere, per quel ramo a lui commesso, le funzioni on-
A de viene investito. — A. Firenze, 7 aprile 1892, Prefetto di Firenze c. Doria Pamphily, Bett., 1892, 358.

3. Si presume che l'alunno giurato, il quale funzioni da cancelliere, abbia già in precedenza di qualsiasi suo atto prestato il giuramento, e chi vuole sostenere il contrario ha obbligo di provarlo colle risultanze dei registri od
B archivî dell'ufficio giudiziario. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Arduino, Cass. unica, III, 496; Giur. pen. Tor., 1892, 208; Corte S. Roma, 1892, 133.

V. *Notificazione pen.* 1 — *Oltraggio e violenza* 16 — *Perizia pen.* 6 — *Ufficiale pubblico* 8.

Canone — V. *Enfiteusi* — V. pure: *Affrancazione* — *Censo* — *Diritti promiscui* — *Feudi* — *Quadri e ruoli esecutivi* — *Rendita costituita.*

Canonicato — V. *Ente ed asse ecclesiastico* — *Patronato.*

Capacità giuridica — V. *Associazione in genere* — *Commerciante* — *Corpo morale* — *Donna maritata* — *Fallimento* — *Inabilitazione e interdizione* — *Minore* — *Straniero* — *Tutela* — V. pure: *Legge* 5, 8, 10 — *Testamento* 6, 14-25, 59.

Caparra [c. c. 1217, 1230] — V. *Vendita* — V. pure: *Obbligazione* 51.

Capitano di nave [c. comm. 496-520; V. pure, 491, 494, 521-546, 557, 560, 562, 563, 566, 569, 571, 575, 579, 580, 588, 628, 629, 646; 650, 657, 658, 899, 918; Reg. c. comm. 71-74; c. mar. merc. 57-65; Reg. c. mar. merc. 135-184, 301-361, 588-592] — V. *Nave* — *Noleggio* — V. pure: *Assicurazione* — *Cambio marittimo* — *Commerciante* 2.

Capitano di porto [c. mar. merc. 31, 33, 36, 40, 41, 43, 45-51, 53, 54, 56, 67, 73, 74, 77, 79-82, 85, 90, 96, 99, 100, 102, 112, 115-119, 122-126, 129-137, 139, 140, 144-146, 150, 154, 157-206, 425, 427, 433-435, 441-444, 447, 449, 451-454, 460; Reg. c. mar. merc., 80-140; L. 9 luglio 1876, n. 3228; L. 11 aprile 1886, n. 3781].

Capitolato — V. *Appalto* — *Ferrovie* — *Opere pubbliche.*

Capitolazione militare [c. p. es. 84-90; c. p. mil. mar. 88, 93, 104; Reg. servizio guerra 26 novembre 1882, 969-981, 990-1006, 1156, 1160].

Capitolo di canonici — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Capo dei giurati — V. *Giurì.*

Capo di Stato estero (offese contro il) [c. p. 128, 134, 136-138].

Cappa (diritto di) — V. *Nave.*

Cappella — V. *Ente ed asse ecclesiastico* — V. pure: *Chiesa.*

Cappellania — V. *Ente ed asse ecclesiastico* — *Patronato.*

Carabinieri reali — V. *Provincia.*

Captazione — V. *Testamento.*

Carcerazione sofferta prima della sentenza — V. *Pena.*

Carcere preventivo [c. p. 40; c. p. p. 205-230; L. 30. giugno 1876] — V. *Arresto preventivo.*

Carceri e sistema penitenziario [c. p. p. 809, 823: L. 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria; R. D. 6 marzo 1890, n. 6829, sul Consiglio delle carceri istituito con L. 14 luglio 1889; Reg. 1° febbraio 1891, n. 260, pei stabilimenti carcerarî e riformatorî governativi; R. D. 1° giugno 1891, n. 261, che modifica Reg. precedente; R. D. 5 giugno 1892, n. 290, per l'attuazione art. 7, L. 14 luglio 1889].

BIBLIOGRAFIA.

Sommarie osservazioni intorno al nuovo regola-
A mento generale carcerario. — G. ESCOBEDO, Foro pen., I, 13.

Carenza d'azione — V. *Azione* — *Competenza civ.* — *Interesse in giudizio.*

Carte domestiche [c. c. 1330, 1331] — V. *Scrittura.*

Carte da giuoco [L. 13 settembre 1874, n. 2080, testo unico, sul bollo delle carte da giuoco; Reg. relativo 25 settembre 1874, n. 2131; L. 29 giugno 1879, n. 5165, sul nuovo bollo delle carte da giuoco; Reg. relativo 18 dicembre 1879, n. 5192].

Case di correzione e di custodia [c. p. 23] — V. *Pena.*

Casellario giudiziale [c. p. p. 604; R. D. 9 dicembre 1865, n. 2644, che istituisce il casellario giudiziale] — V. *Registri penali.*

Casermaggio [R. D. 9 ottobre 1861, n. 251] — V. *Provincia.*

Caso fortuito — V. *Forza maggiore e caso fortuito.*

Cassa dei depositi e prestiti [L. 17 maggio 1863, n. 1270, sulle Casse dei depositi e prestiti; Reg. relativo 25 agosto 1863, n. 1444; nuovo Reg. 8 ottobre 1870, n. 5943; L. 27 maggio 1875, n. 2779, che istituisce le Casse di risparmio postali e modifica la L. 17 maggio 1863; Reg. relativo 9 dicembre 1875, n. 2802; L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. D, per la soppressione delle Direz. spec. del debito pubblico e delle Casse dei depositi e prestiti stabilite presso le medesime; L. 14 luglio 1887, n. 4791, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai Comuni mutui ad interesse ridotto per opere igieniche; Reg. relativo 31 luglio 1887, n. 4857; L. 8 luglio 1888, n. 5516, che autorizza la stessa Cassa a concedere ai Comuni mutui per edifizî scolastici; R. D. 4 novembre 1891, n. 667, che modifica Reg. 9 dicembre 1875].

Cassa invalidi della marina mercantile [L. 28 luglio 1861, n. 368, che istituisce Casse per gli invalidi della marina mercantile in Genova,

Digitized by Google

Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona; Reg. generale 8 novembre 1868, n. 4701; R. D. 16 giugno 1870, n. 5718, che modifica alcuni articoli del regolamento] — V. *Marina mercantile.*

Cassa militare [L. 7 luglio 1866, n. 3062, che istituisce la Cassa militare; Reg. relativo 24 febbraio 1867, n. 3609; Reg. 18 luglio 1878; n. 4471, che abroga l'antecedente; L. 14 luglio 1887, n. 4759, che abolisce la Cassa militare; Reg. relativo, 27 maggio 1888, n. 5434].

Cassa nazionale di assicurazione [L. 8 luglio 1883, n. 1473, che fonda una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunî degli operai nel lavoro; Reg. relativo e tariffa 26 marzo 1884, n. 2153; Reg. generale in via di esperimento 3 luglio 1884, n. 2494; R. D. 1 settembre 1884, n. 2684, che regola i rapporti fra le Casse nazionali di assicurazione, gli uffizî postali e le autorità comunali] — V. *Infortunî.*

Cassa delle pensioni governative [L. 7 aprile 1881, n. 134, che istituisce la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato; Reg. relativo 16 settembre 1881, n. 416; R. D. 1 novembre 1883, n. 1657, che modifica alcuni articoli del regolamento; L. 7 aprile 1889, n. 6000, soppressione Cassa pensioni] — V. *Pensione.*

Cassa pensioni impiegati ferroviarî. — V. *Ferrovie.*

Cassa di risparmio [c. c. 1232; R. D. 31 dicembre 1851, n. 131, 2 *bis*, sulla riforma delle Casse di risparmio; R. D. 16 giugno 1864, n. 1911, che pone le Casse di risparmio sotto la *dipendenza del* Ministero di agric. ind. e comm; L. 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse postali di risparmio; Reg. relativo 9 dicembre 1875, n. 2810, R. D. 3 luglio 1887, n. 4744, che modifica il regolamento 9 dicembre 1875; L. 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio; Reg. relativo 4 aprile 1889, n. MMMCCXC, p. supp.; R. D. 5 maggio 1889, n. MMMCCCL, modelli delle situazioni; R. D. 6 giugno 1889, contributo spese di pubblicazione degli atti].

1. Non sono ammissibili pignoramenti o sequestri sopra somme contenute in libretti di Cassa di risparmio pagabili soltanto al portatore e pos-
A sessore dei libretti medesimi. — T. Roma, 7 marzo 1892, Ricev. registro di Mignano c. Cassa risp. di Roma, Annali, 1892, 149.
2. Può farsi luogo ad atti esecutivi anche in confronto di una Cassa di risparmio stata messa in istato di liquidazione a sensi della L. 15
B luglio 1888. — A. Cagliari, 19 luglio 1892, Banca Nazionale c. Cassa risp. di Sassari, M. trib. Mil., 1892, 736; Bett., 1892, 463.
3. La legge del luglio 1888 e il regolamento del 1889 sulle Casse di risparmio mirano all'unico fine di garantire tutt'altri creditori che non siano quelli aventi ipoteca.
4. Il credito ipotecario non può quindi essere coinvolto con quello dei depositanti, dei correntisti, e dei creditori chirografari di un Istituto messo in liquidazione.
5. La liquidazione di una Cassa di risparmio mira all'unico fine di regolare i rapporti giuridici fra la Cassa, i depositanti, i correntisti ed i creditori chirografari; ogni altra ragione di credito deve essere regolata dal diritto comu-
A ne, e non dalla legge speciale. — A. Bologna, 20 novembre 1891, Banca popolare di Lugo c. Cassa di risparmio di Bagnacavallo, R. giur. Bol., 1892, 8.
6. Il liquidatore di una Cassa di risparmio ha facoltà di rappresentare in giudizio i creditori depositanti dell'Istituto in quanto si attiene al loro comune interesse.
7. Quindi può esercitare in favore della massa dei creditori chirografari l'azione pauliana o revocatoria anche contro un creditore singolo che accampi diritti di preferenza sugli altri.
B C. Roma, 17 settembre 1892, Cassa di risparmio di Bagnacavallo c. Martini, Foro, I, 1273.
8. Avvenuta la liquidazione d'una Cassa di risparmio, il liquidatore non rappresenta nè può rappresentare in giudizio i creditori depositanti.
9. La Cassa di risparmio è un ente civile, non
C commerciale. — A. Bologna, 8 dicembre 1891, Martini c. Cassa di risparmio di Bagnacavallo, Foro, I, 866. (n)

Cassazione in genere (Corte di) — V. *Ordinamento giudiziario.*

Cassazione in materia civile [c. p. c. 517-552; 31, 88, 465-471; Reg. gen. giud. 14 decembre 1865, 289-295].

SOMMARIO.

Adesione al ricorso, 67,68.
Annullamento parziale 174 — V. *Rinvio.*
Apprezzamento censurabile o incensurabile 117-170.
Articoli violati, indicazione 34-35 bis, 37.
Atti e documenti — V. *Deposito.*
» incensurabilità 132-136
» travisamento 87-92.
Avvocato, mandato — V. *Mandato.*
» sottoscrizione 18-27.
Avviso d'udienza 172.
Azione, apprezzamento 130.
Cessione *p.o solvendo* 143.
Citazione a comparire 23, 42, 43.
Competenza (eccezione di) 105 — 111.
» delle Sezioni unite — V. *Sezioni unite.*
» del giudice di rinvio — V. *Rinvio.*
Contratto, interpretazione 77-81, 139-155.
» travisamento 82-86. 112, 113.
» giudiziale 81.
Controricorso 9, 24, 49, 53.
Corte dei conti 17.
Cosa giudicata, violazione 93-98.
Danni 161.
Deposito, a titolo di multa 10-17, 39, 41, 62, 68.
» degli atti e documenti 57-65, 92.
Disposizioni d'ultima volontà, apprezzamento 155, 156.
Domande ed eccezioni nuove 99-111 — V. *Competenza.*
Domicilio, residenza e dimora 45, 46, 54-56.
Fatto (esame del) 71-74. — V. *Apprezzamento.*
Giuramento 128.
Giurisdizione volontaria 1,2 16.
Integrazione del giudizio 69, 70.
Interesse a ricorrere 5,
Leggi anteriori 75.
Mandato 19, 27, 28, 62, 64. — V. *Avvocato.*
Matrimonio, contratto 151.
Memorie a stampa 9.
Motivi di cassazione 71-98, 112-116.
» nuovi 9,116.
Multa — V. *Deposito.*
Notificazione del ricorso — V. *Ricorso.*
» della sentenza 7,59.
Novazione 144.

Digitized by Google

Nullità sanata 41, 49, 53.
Patrocinio gratuito 10, 11, 12 40.
Perizia 90 bis.
Procuratore 52.
Prove civ. in genere, apprezzamento 117-127, 167-168.
» **testimoniali,** 125 127, 167,168.
Provvedimenti di volontaria giurisdizione — V. *Giurisdizione volontaria.*
Qualità giuridica delle parti 66, 104.
Residenza — V. *Domicilio.*
Ricorso, adesione — V. *Adesione.*
» **deposito in cancelleria** — V. *Deposito.*
» **forme e indicazioni** 29-39, 56, 70.
» **notificazione** 39, 42-46, 50-56, 70.
» **più interessati** 14, 15, 171.
» **rinnovazione** 8.
» **sottoscrizione** 18-27.
» **termine** 6-8.
Rinvio (giudizio di) 173, 174.
Rivocazione 4, 165.
Sentenze denunciabili 1-5.
» **di cassazione** 171, 172.
» **di rinvio** — V. *Rinvio.*
Sezioni unite, competenza 175-184.
Società 147, 148.
Spese giudiziali 187, 188, 185, 186.
Termini — V. *Ricorso.*
Testamento — V. *Disposizioni d'ultima volontà.*
Transazione 146.
Travisamento — V. *Atti — Contratti — Mezzi di cassazione.*
Usi commerciali 76.

1. Contro i provvedimenti emanati in sede di volontaria giurisdizione è ammissibile il ricorso in cassazione. — C. Torino, 15 marzo 1892, Panzeri c. Golia, M. trib. Mil., 1892, 625; Giur. Tor., 1892, 515; Legge, 1892, II, 476.

2. Conf. — C. Torino, 30 dicembre 1891, F. G. c. F. B., M. trib. Mil., 1892, 100; Legge, 1892, I, 372; Annali, 1892, 161; Giur. Tor., 1892, 156.

3. Non è ammissibile ricorso in cassazione contro la pronuncia di merito del tribunale che dichiarando la incompetenza del pretore ha giudicato come giudice di primo grado. — C. Torino, 7 settembre 1892, Bertini c. Battaglieri, Giur. Tor., 1892, 705; Bett., 1892, 1210. Legge, 1893, I, 14.

4. L'esistenza di un ricorso per rivocazione non rende inammissibile il ricorso per cassazione. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Pappalardo c. Pappalardo, Circ. giur., 1891, 307; Legge, 1892, I, 627; Foro Cat., 1892, 35.

5. È privo d'interesse il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che giudicò il merito della causa, sebbene abbia ritenuto non esser nulla la sentenza del primo giudice per difetto della data di pronunzia. — C. Roma, 13 luglio 1892, Ditta Boggio c. Del Gaudio, Foro, I, 884. (n)

6. È ammissibile il ricorso per cassazione prodotto oltre il termine di 90 giorni dal vicario generale in Napoli di chi sia domiciliato fuori d'Europa. — C. Napoli, 1 luglio 1892, De Turri c. Martinez, Gazz. proc., XXV, 317; Annali, 1893, 46; Filangieri 1893, 70.

7. La notificazione della sentenza fatta all'avversario a cura di uno dei litisconsorti fa decorrere per il notificato il termine a ricorrere in cassazione anche di fronte a tutti gli altri.

8. Quindi, dichiarato inammessibile un primo ricorso, il ricorrente non ha più diritto a proporne un secondo dopo la scadenza del termine computato a partire dalla prima notifica fattagli, comunque posteriormente siagli stata intimata una nuova notifica da parte di un litisconsorte dell'avversario. — C. Palermo, 19 gennaio 1892, Corpaci c. Banca Nazionale di Siracusa, Legge, 1892, II, 376; Circ. giur., 1892, 182; Foro Cat., 1892, 153.

9. Sono inattendibili le censure proposte in una scrittura posteriore al ricorso in cassazione, diretta a combattere gli argomenti addotti nel controricorso. — C. Firenze, 21 dicembre 1891, Casanova c. Comotto Francolini, Temi ven., 1892, 128; Annali, 1892, 161; Legge, 1892, II, 262.

10. Non è ammessibile il ricorso quando, prodotto in base a decreto di provvisoria ammissione, non si produca poi la definitiva deliberazione della Commissione del gratuito patrocinio, che ammette al beneficio delle spese a credito. — C. Napoli, 23 luglio 1892, Pantaleo Pellegrino c. Quinto, Gazz. proc., XXV, 302.

11. L'ammissione provvisoria al beneficio della clientela gratuita per ricorrere in cassazione rende regolare e discutibile il ricorso notificato e presentato in carta libera, quantunque venga poi negata l'ammissione definitiva, salvo a provvedersi poi dalla cancelleria pel ricupero delle tasse di bollo. — C. Torino, 8 giugno 1892, Congr. di carità di Civate e Suello c. Congr. di carità di Valmadrera, Giur. Tor., 1892, 449; Bett., 1892, 764; M. trib. Mil., 1892, 952; Annali, 1892, 506.

12. È inammissibile il ricorso in cassazione presentato da chi, ammesso provvisoriamente al patrocinio gratuito, non ha domandato o non ha ottenuto la conferma di tale ammissione dalla Commissione istituita presso la Corte di cassazione, e non ha fatto il deposito prescritto dalla legge. — C. Roma, 18 marzo 1892, Iacobelli c. Benicelli Meoni, Annali, 1892, 180.

13. È valido il deposito per cassazione quand'anche eseguito non dalla parte ricorrente ma da un terzo nel di lei interesse. — C. Torino, 15 marzo 1892, Panzeri c. Goglio, M. trib. Mil., 1892, 625; Giur. Tor., 1892, 515; Legge, 1892, II, 476.

14. Quando s'impugnano più sentenze con un solo ricorso e si è eseguito un solo deposito per la multa, nella quitanza del quale è specificata una sola delle sentenze, il ricorso è ammissibile rispetto a questa e non lo è quanto alle altre. — C. Roma, 8 marzo 1892, Com. di Frascati c. Santangelo, Bett., 1892, 297; Corte S. Roma, 1892, II, 145.

15. Quando più sono i ricorrenti, quantunque i mezzi proposti siano gli identici, tuttavia ognuno deve fare un deposito, se separati e distinti sono gl'interessi. — C. Torino, 25 marzo 1892, Soc. Bonifiche Ferraresi c. Rotta Bella, Giur. Tor., 1892, 262; Legge, 1892, I, 694; Bett., 1892, 458; Dritto e giur., VIII, 211.

16. È inammissibile il ricorso in cassazione di un avvocato o procuratore contro un provvedi-

Digitized by Google

mento disciplinare, se non è preceduto dal deposito a titolo di multa, di cui all'art. 521 c.
A p. c. — C. Torino, 15 settembre 1891, C. A., Foro, I, 128.

17. Per ricorrere contro le sentenze della Corte dei conti alla Corte di cassazione non occorre deposito per multa, e, se eseguito, deve essere restituito non ostante il rigetto del ricorso.
B — C. Roma, 14 giugno 1892, Baffico c. Fondo culto, Bett., 1892, 868; Corte S. Roma, 1892, I, 108; Annali, 1892, p. sp. 182; Circ. giur., 1893, p. a. 13.

18. È inammissibile il ricorso per cassazione se l'avvocato sottoscritto non è iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, non bastando il semplice decreto d'ammissione.

19. L'inammessibilità non vien meno per ciò che il mandato a ricorrere sia stato conferito anche ad altro avvocato iscritto, se però questi non ha firmato il ricorso, e per lui ha dichiarato di firmare soltanto l'altro avvocato non
C iscritto. — C. Torino, 7 settembre 1892, Bergonzi c. Soldini, Giur. Tor., 1892, 657; Legge, 1892, II, 624; M. trib. Mil., 1892, 1007; Riv. universale, 1892, 693; Annali, 1892, 495.

20. La sottoscrizione autografa dell'avvocato al ricorso per cassazione è regolarmente apposta al solo originale, bastando che si trovi poi tra-
D scritta nella copia notificata. — C. Torino, 11 maggio 1892, Fauser c. Meschini, Giur. Tor., 1892, 401; M. trib. Mil., 1892, 604.

21. Non è inammissibile il ricorso in cassazione sol perchè la sottoscrizione dell'avvocato sia impressa con stampiglia, quando non si contesti che il nome così impresso indichi quello dell'avvocato, e quando questi la riconosca co-
E me propria firma. — C. Torino, 28 novembre 1891, Ferrovie Nord-Milano c. Redaelli, Foro, I, 37. (n)

22. Non rende inammissibile il ricorso per cassazione la interposizione dell'elenco degli atti e documenti tra il testo del ricorso e la sotto-
F scrizione dell'avvocato. — C. Torino, 21 luglio 1892, Roux Thenot c. Molnia e Valaperta, M. trib. Mil., 1892, 985; Bett., 1892, 1199.

23. Il ricorso per cassazione è ammissibile se la copia non è stata firmata dall'avvocato che ha sottoscritto il ricorso, e non è stata notificato con citazione a comparire all'udienza del su-
G premo Collegio. — C. Napoli, 4 dicembre 1891, Pannullo c. De Tommasi, R. sann. irp., 1892, 11.

24. È inammissibile il controricorso del presidente della Deputazione provinciale, il quale come avvocato lo abbia presentato e sottoscritto in virtù di un mandato da lui conferito a sè stesso.

25. Un avvocato non può rappresentare sè stesso
H in cassazione. — C. Torino, 5 dicembre 1891, Finocchio c. Prov. Porto Maurizio, Giur. Tor., 1892, 24; Legge, 1892, I, 158; Annali, 1892, 22; Bett., 1892, 217.

26. È ammissibile il ricorso in cassazione proposto da un avvocato nel proprio interesse e da
A lui solo sottoscritto. — C. Roma, 10 novembre 1891, Operti c. Menotti De Rossi, Foro, I, 415.

27. Il mandato all'avvocato per ricorrere in cassazione è validamente rilasciato dal procuratore generale *ad negotia*, al quale sia stata espressamente conferita la facoltà di provvedere ai giudizî dinanzi alle Corti di cassazio-
B ne. — C. Torino, 12 aprile 1892, Maino c. Cavagna, Giur. Tor., 1892, 340; Legge, 1892, II, 159; M. trib. Mil., 1892, 350.

28. Il ricorso in cassazione, presentato dall'avvocato non nell'interesse diretto del suo mandante, ma di un terzo dal mandante rappresentato, è ammissibile ancorchè non sia accompagnato dalla procura *ad negotia* di questo terzo; e basta che il mandato sia prodotto, in caso di contestazione, prima della discussione della causa.

29. La mancanza dell'indicazione che una società è in liquidazione, nel ricorso in cassazione fatto dai liquidatori, non lo rende inammissibile, specialmente quando lo stato di liquidazione della società risulti dal mandato a ricorrere.
C — C. Roma, 7 marzo 1892, Banca subalpina in liquidazione c. Calvino, Foro, I, 618. (n)

30. È inammissibile il ricorso per cassazione quando in esso manchi totalmente ed assolutamen-
D te ogni menzione del fatto della causa. — C. Roma, 15 dicembre 1891, Censi c. Censi, Legge, 1892, I, 617.

31. Non è inammessibile il ricorso per cassazione solo perchè la sentenza impugnata non vi sia indicata colla menzione dei nomi delle parti, se però l'identità della sentenza è posta fuori di dubbio da altre enunciazioni, in ispecie da quella del suo numero d'ordine nel registro del
E magistrato che l'ha pronunciata. — C. Torino, 26 febbraio 1892, Dusina c. Bruni, Giur. Tor., 1892, 441.

32. Quando al ricorso per cassazione è annessa la sentenza e dall'atto di notificazione di questa risulta la tempestività del ricorso stesso, non monta la omessa indicazione in esso della data
F in cui quella notificazione è avvenuta. — C. Torino, 13 maggio 1892, Giovenni c. Riva, Bett., 1892, 638.

33. Un ricorso per cassazione che non indica la data di notificazione della sentenza impugnata è tuttavia ammissibile, una volta che dalla pubblicazione della sentenza alla intimazione del ricorso non è ancora trascorso il termine perentorio dei novanta giorni utili a ricorre-
G re. — C. Roma, 16 marzo 1892, Besi c. Garassino, Bett., 1892, 299.

34. È inammissibile il motivo di cassazione che manca dell'indicazione dei violati articoli di

Digitized by Google

A legge. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Italiani c. Calabresi e Savi, Corte S. Roma, 1892, II, 135.

35. Non è inammissibile un ricorso per cassazione sul motivo che fra i molti articoli di legge in esso citati ve ne siano alcuni pei quali non siasi spiegato in qual modo essi siano stati vio-
B lati. — C. Roma, 18 novembre 1891, Capasso c. Anselmi, Corte S. Roma, 1891, I, 323.

35bis. Il motivo di essersi male applicata la legge,
C senz'altro, non è attendibile. — C. Roma, 3 giugno 1892, Campolmi, Capri Galanti c. Banca Romana, Corte S. Roma, 1892, II, 152.

36. Non è irricevibile il ricorso, che, pur sollevando la questione di competenza, manchi della dichiarazione esplicita di provocare la giurisdizione delle sezioni unite della suprema
D Corte. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Com. di Napoli c. Weiss, Cass. unica, III, 356; Riv. universale, 1892, 98.

37. È inammissibile il mezzo di cassazione in cui si deduce genericamente la violazione della legge di registro, senza specificarsi le dispo-
E sizioni di essa che siano state violate. — C. Torino, 12 dicembre 1891, Chentre c. Vuillermot, Giur. Tor., 1892, 41.

38. Il ricorso per cassazione deve contenere i motivi per cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, non già la confutazione dei
F ragionamenti della medesima. — C. Roma, 11 giugno 1892, Amm. della Guerra c. Bottelli, Annali, 1892, p., sp. 152; Legge, 1892, II, 618; Bett., 1892, 1098.

39. Il ricorso in cassazione è inammissibile se con esso non viene notificato anche il certificato
G di deposito. — C. Firenze, 23 gennaio 1892, Com. di S. Giustino c. Dal Molin, Temi ven., 1892, 129.

40. È inammissibile il ricorso per cassazione insieme al quale non sia stato notificato il decreto d'ammissione al patrocinio gratuito, se non per copia testuale, almeno mediante indicazioni tali che ne diano sufficiente conoscenza.

41. Nè il vizio del ricorso, espressamente opposto dall'altra parte, è riparato dall'esecuzione del deposito per la multa, compiuta nel dì medesimo della discussione della causa, e di seguito alla rivocazione, già in antecedenza pro-
H nunziata, del gratuito patrocinio. — C. Torino, 10 febbraio 1892, Tamburini c. Milani, Bett., 1892, 254; Giur. Tor., 1892, 360; M. trib. Mil., 1892, 484; Legge, 1892, II, 52.

42. Giusta l'art. 525 c. p. c., se il ricorso va notificato nella forma delle citazioni, e così a norma degli art. 138 e seg. codice stesso, non per questo deve contenere la citazione a compa-
I rire avanti la Corte di cassazione. — C. Firenze, 25 gennaio 1892, Ferrara c. Bembo, Temi ven., 1892, 255; Annali, 1892, 253; M. trib. Mil., 1892, 508.

A43. Conf. — C. Torino, 10 agosto 1892, Vaccari c. Bosino, M. trib. Mil., 1892, 945; Riv. universale, 1892, 649; Gazz. proc., XXV, 332.

44. Non è necessario che l'atto di notificazione del ricorso sia scritto tutto di mano dell'usciere,
B ma basta che egli lo sottoscriva. — C. Torino, 11 maggio 1892, Fauser c. Meschini, Giur. Tor., 1892, 401; M. trib. Mil., 1892, 604.

45. È inammissibile il ricorso per cassazione notificato nel domicilio eletto pel giudizio di me-
C rito. — C. Roma, 31 maggio 1892, Pirandello c. Ditta Magnani, Legge, 1892, II, 794.

46. È inammissibile il ricorso per cassazione notificato al domicilio eletto della parte nel giudizio di merito.

47. Trattandosi di ricorso per cassazione a notificarsi nelle forme disposte dagli art. 141 e 142 c. p. c., tutte le formalità ivi prescritte devono rigorosamente seguire entro il termine a ricorrere.

48. E così è inammissibile il ricorso se il foglio d'annunzî, in cui fu inserito il sunto del ricorso, è stato pubblicato quando già era trascorso il termine a ricorrere.

49. Siffatta nullità non si ripara colla notificazione del controricorso e deve pronunciarsi d'uf-
D ficio. — C. Torino, 19 dicembre 1891, De Ferrari c. Rénaut, Giur. Tor., 1892, 65; Legge, 1892, I, 269; M. trib. Mil., 1892, 202; Annali, 1892, 48.

50. È inefficace la dichiarazione di elezione di domicilio inserita nella comparsa conclusionale, che non è atto di parte, ed è inammissibile il ricorso per cassazione, notificato nel domicilio
E per quel modo inefficacemente eletto. — C. Firenze, 23 giugno 1892, Alberti c. Diani, Annali, 1892, 318; Temi ven., 1892, 426; Legge, 1892, II, 370; Giur. Tor., 1893, 5; Gazz. proc., XXV, 360.

51. Sebbene nel giudizio di merito la parte non abbia agito in persona, ma rappresentata dal suo mandatario, pur tuttavia ritualmente ad essa si notifica il ricorso in cassazione. — C.
F Firenze, 14 dicembre 1891, Bartolucci c. Ponticelli, Temi ven., 1892, 114; Legge, 1892, I, 365; Annali, 1892, 126.

52. La notificazione del ricorso per cassazione deve farsi alla parte, ed è nulla quella fatta al procuratore.

53. La nullità però riguardando la sola forma della notificazione è sanata colla presentazione del
G controricorso. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Blondazzi c. Guaita, Giur. Tor., 1892, 113; Legge, 1892, I, 405; Bett., 1892, 207.

54. Il domicilio di cui parla l'art. 142 c. p. c. è soltanto ed esclusivamente il domicilio reale.

55. Conseguentemente a chi non abbia nel Regno residenza, domicilio o dimora, il ricorso in cassazione va notificato nei modi dell'art. 141 codice stesso, anche se nel giudizio d'appello abbia

Digitized by Google

eletto domicilio presso il proprio patrocinatore. — C. Firenze, 4 agosto 1892, Chiellini c. Cohen Rosa, Temi ven., 1892, 520; Legge, 1892, II, 554; Annali, 1892, 476;

56. È valido il ricorso in cassazione notificato alla residenza dichiarata dalla parte nel giudizio di merito, sebbene questa non sia la effettiva residenza della parte stessa, ma soltanto un suo luogo di villeggiatura. — C. Torino, 10 marzo 1892, Maggi c. Butti, M. trib., Mil., 1892, 277; Riv. universale, 1892, 241; Gazz. proc., XXV, 68; Bett., 1892, 523; Annali, 1892, 292.

57. La trasmissione del ricorso alla cancelleria della Corte di cassazione per mezzo della posta non soddisfa al precetto della presentazione di cui all'art. 526 c. p. c., e induce inammissibilità. — C. Firenze, 3 giugno 1892, Buini c. Iacometti, Temi ven., 1892, 402; Annali, 1892, 387; M. trib. Mil., 1892, 1008; Riv. universale, 1892, 688.

58. La malattia dell'avvocato incaricato della presentazione del ricorso non vale a costituire quella forza maggiore che in qualche caso è stata ammessa ad evitare gli effetti della perentorietà del termine di cui all'art. 526 c. p. c.

59. In difetto di notifica della sentenza d'appello, non comincia a decorrere per il soccombente il termine ad interporre ricorso in cassazione; ma se, senza attendere quella notificazione, egli produca ricorso, sono e restano perentorî i termini per compiere i successivi atti voluti dalla legge. — C. Firenze, 8 febbraio 1892, Laiti c. Campostrini, Temi ven., 1892, 334; Annali, 1892, 362.

60. Non è inammissibile il ricorso per omesso deposito d'atti, se il loro tenore è riferito negli atti e nella sentenza depositati, e su di essi non fu mai disputa tra le parti. — C. Torino, 30 dicembre 3891, Monte Pio di Milano c. Finzi, Giur. Tor., 1892, 171.

61. L'omesso deposito d'atti, riferentesi ad alcuno soltanto dei mezzi dedotti in cassazione, non pregiudica l'ammissione degli altri mezzi da quegli atti indipendenti. — C. Torino, 21 magmaggio 1892, Bozzonetti c. Rosazza, Giur. Tor., 1892, 714; Giurista, 1893, 33.

62. Si rende inammissibile il ricorso per cassazione, se il mandato speciale all'avvocato del ricorrente e il certificato di deposito della multa eventuale, i quali, dopo di essere stati presentati, furono ritirati dietro ordinanza del primo presidente che prescriveva un termine a restituirli, non siano stati nuovamente riprodotti prima della discussione della causa. — C. Roma, 20 giugno 1892, Ditta Boggiano c. Alberti, Corte S. Roma, 1892, II, 144.

63. Non possono essere presi in esame dalla Corte di cassazione i documenti presentati nella cancelleria di questa dopo spirato il termine utile di cui nell'art. 527 c. p. c. — C. Roma, 13 giugno 1891, Maidalchini c. Furlani Muti, Corte S. Roma, 1891, II, 279.

64. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal mandatario *ad negotia* dopo che ebbe notizia della morte del suo mandante.

65. Possono prodursi per la prima volta in cassazione i documenti diretti a stabilire od escludere l'ammissibilità del ricorso, specialmente in riguardo alle forme, ai termini e alle persone.

66. L'inammessibilità del ricorso per difetto di qualità legittima in chi lo propose può venire eccepita anche quando l'illegittimità stessa non siasi opposta nei giudizî di merito. — C. Torino, 15 marzo 1892, Fasoli c. Viora, Giur. Tor., 1892, 308; Legge, 1892, I, 807; Bett., 1892, 1016.

67. È inammissibile il ricorso adesivo notificato dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 529 c. p. c.

68. È inammissibile il ricorso adesivo, in cui si deducono mezzi nuovi senza il prescritto deposito di multa. — C. Torino, 30 maggio 1892, Bruzzone c. Pessogno, Giur. Tor., 1892, 723.

69. Non notificato il ricorso a tutti coloro, che, avendo partecipato al giudizio di merito, hanno interesse ad opporsi alla domanda di annullamento, si ordina l'integrazione del giudizio di cassazione. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Blondazzi c. Guaita, Giur. Tor., 1892, 113; Legge, 1892, I, 405; Bett., 1892, 207.

70. Basta la notificazione rituale del ricorso ad alcuno fra più intimati, per renderlo ammissibile di fronte a tutti, salva la integrazione del giudizio e la rinnovazione delle notificazioni nullamente eseguite, qualora le parti nullamente notificate non sieno comparse. — C. Firenze, 4 luglio 1892, Santini Matthiesseu c. Ferroni, Temi ven., 1892, 171; Legge, 1892, II, 763; Annali, 1892, 513.

71. La disapplicazione di una regola di diritto a un fatto, per cui se ne snatura l'indole, dà utilmente luogo a censura per cassazione. — C. Roma, 6 febbraio 1892, Fondo culto c. Parrocchia di S. Croce in Torre del Greco, Corte S. Roma, 1892, I, 1; Legge, 1892, II, 46; Annali, 1892, p. sp., 67; Gazz. proc., XXV, 212; Bett., 1892, 664; R. dir. eccles., III, 100.

72. L'affermazione, o la negazione di un fatto, può dar luogo a cassazione soltanto quando sia l'effetto di un errore di diritto, come l'errore nella definizione giuridica di un fatto, o quando al medesimo vengono attribuiti natura, qualità ed effetti diversi da quelli di legge. — C. Palermo, 28 luglio 1891, Banca depositi e sconti di Catania c. Paternò Castello, Circ. giur., 1892, 271; Legge, 1892, I, 379.

73. Gli errori di fatto risultanti dagli atti non si possono denunciare e riparare col mezzo della cassazione, ma solo colla domanda di rivocazione.

Digitized by Google

74. Ed impugnandosi in cassazione la sentenza per errore di diritto, questo vuole essere giudicato sulla base di fatto accertata e ritenuta dal magi-
A strato di merito. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Bernasconi c. Ferrario, Giur. Tor., 1892, 222.

Non è deducibile come mezzo di cassazione:

75. — l'applicazione della legge nuova invece dell'anteriore, se identiche sono le disposizioni del-
B l'una e dell'altra legge. — C. Torino, 27 luglio 1892, Finanze c. Guatelli, Giur. Tor., 1892, 577; Legge, 1892, II, 445; M. trib. Mil., 1892, 987.

76. — l'uso commerciale, se non è stato accertato
C dal giudice di merito. — C. Roma, 1 luglio 1892, Ditta Merello c. De Simone e La Tour, Corte S. Roma, 1892, II, 112.

77. — la violazione degli art. 1131, 1138 c. c., come degli altri scritti sotto la rubrica dell'interpretazione dei contratti, i quali non stabiliscono veri e proprî principî giuridici, ma semplici criterî direttivi il convincimento morale
D dei giudici — C. Firenze, 12 marzo 1892, Bressan c. Pavan, Temi ven., 1892, 253.

E78. Conf. — C. Firenze, 27 giugno 1892, Schmid c. Schmid, Temi ven., 1892, 521.

F79. — C. Torino, 6 settembre 1892, Landi c. Banca pop. Alessandria, Giur. Tor., 1892, 675; M. trib. Mil., 1893, 241; Massime, 1893, 157.

G80. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ferro c. Scaglione, Giur. Tor., 1892, 116; Legge, 1892, I, 406; Bett., 1892, 508.

81. — la violazione del contratto giudiziale, se non essendo i suoi termini e le sue condizioni riferite nella sentenza, bisogni rintracciarle col-
H l'esame degli atti della causa. — C. Torino, 1 febbraio 1892, Banca pop. di Alessandria c. Debenedetti, Giur. Tor., 1892, 145.

82. — la violazione di disposizioni di un capitolato d'appalto, anche approvato con reale decreto, che solo potrebbe impugnarsi per travisamento del contratto.

83. — il travisamento, se non è evidente e perspi-
I cuo. — C. Torino, 17 dicembre 1891, Centi c. Min. della guerra, Giur. Tor., 1892, 84; Legge, 1892, I, 304; M. trib. Mil., 1892, 244.

L84. Conf. — C. Torino, 28 novembre 1892, Coda c. Com. di Biella, Giur. Tor., 1892, 781.

M85. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ferrario c. Bernasconi, Giur. Tor., 1892, 227.

N86. — C. Torino, 30 dicembre 1881, Sacchi c. Eschini, Giur. Tor., 1892, 266.

O87. — il travisamento degli atti di causa. — C. Torino, 25 febbraio 1892, Bonansea c. Gallino, Giur. Tor., 1892, 417.

P88. Conf. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Narizzano c. Crovetto, Giur. Tor., 1892, 376; M. trib. Mil., 1892, 561; Legge, 1892, II, 160; Bett., 1892, 635; Gazz. proc., XXV, 294.

Q89. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ion. Scotta c. Gravina, Giur. Tor., 1892, 161.

A90. — C. Firenze, 16 maggio 1892, Moschini c. Moschini, Temi ven., 1892, 351.

B90.bis — il travisamento degli atti e specialmente di una perizia. — C. Torino, 15 giugno 1892, Dell'Orto c. Bionda, M. trib. Mil., 1892, 541.

91. — il travisamento, quando il senso dell'atto, non essendo per sè manifesto, occorre per chia-
C rirlo il sussidio delll interpretazione. — C. Torino, 23 aprile 1892, Cristofani c. Grilli, Giur., Tor., 1892, 794.

92. — il travisamento, se col ricorso non si è dal ricorrente depositato l'atto travisato, ancorchè questo nel giudizio di merito si fosse prodotto
D dalla parte avversa. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Pinelli c. Sopranis, Giur. Tor., 1892, 237; M. trib. Mil., 1892, 355; Legge, 1892, I, 807; Riv. universale, 1892, 398; Annali, 1892; 245.

93. — la violazione della cosa giudicata, quando non risulti dal semplice raffronto delle due sentenze, e per accertarla bisogni esaminare e ana-
E lizzare gli atti del precedente giudizio. — C. Torino, 28 febbraio 1892, Traverso c. Beverino, Giur. Tor., 1892, 313; Legge, 1882, II, 122.

94. È ammissibile in cassazione l'eccezione di cosa giudicata solo in quanto per pronunciare su di essa non occorra alla Corte di cassazione di estendere le proprie investigazioni oltre i *limiti* della sentenza da cui si pretende derivare la
F cosa giudicata medesima. — C. Torino, 27 aprile 1892, Levi c. Ditta Giacobini, M. trib. Mil., 1892, 420.

95. La violazione della cosa giudicata non è mezzo di cassazione se la cosa giudicata non fu invocata avanti i giudici del merito, o lo fu ad un obbietto diverso da quello per cui la si
G invoca in cassazione. — C. Torino, 5 dicembre 1891, Finocchio c. Prov. di Porto Maurizio, Giur. Tor., 1892, 24; Legge, 1892, I, 158; Annali, 1892, 22; Bett., 1892, 217.

96. Se sulla regiudicata, per difetto di esplicita eccezione della parte, non ha pronunciato il giudice del merito, la violazione della regiudicata può costituire un motivo di rivocazione,
H ma non un mezzo di cassazione. — C. Torino, 19 gennaio 1892, Razeto c. Mortola, Giur. Tor., 1892, 101; Giurista, 1892, 150; Bett., 1892, 420.

97. Alla proponibilità della censura in ordine all'art. 517 n. 8 c. p. c. è di ostacolo il fatto che la sentenza denunciata non abbia pronun-
I ciato sull'eccezione di cosa giudicata. — C. Firenze, 6 giugno 1892, Ducci c. Com. di Piombino, Temi ven., 1892, 469; Legge, 1892, II, 555.

98. Non è deducibile in cassazione la violazione della cosa giudicata, se la regiudicata non fu invocata avanti il magistrato di merito, nè su di essa ebbe questi a pronunciare.

Non è proponibile per la prima volta in cassazione:

Digitized by Google

99. — L'eccezione non stata dedotta nel giudizio
A di merito. — C. Torino, 29 dicembre 1891, Tubino c. Anselmi, Giur. Tor., 1892, 119.

B100. Conf. — C. Torino, 2 luglio 1892, Birago c. Serra, Giur. Tor., 1892, 529.

C101. — C. Roma, 11 aprile 1892, Tuschi c. Leonardi, Corte S. Roma, 1892, II, 111.

D102. — C. Roma, 29 aprile 1892, Fondo culto c. Cela, Chiesa cattedrale di Bisaccia, Corte S. Roma, 1892, I, 144.

103. — l'eccezione di decadenza dall'appello, per non essere il medesimo stato proposto nel termine assegnato per le sentenze in materia commerciale, se l'indole civile della causa non fu con-
E testata nel giudizio di appello. — C. Torino, 24 febbraio 1892, Banca Nazionale c. Monticelli, M. trib. Mil., 1892, 237; Bett., 1892, 317; Giur. Tor., 1892, 327; Annali, 1892, 228; Legge, 1892, II, 90.

104. — la legittima contestazione della lite non
F impugnata nel giudizio di merito. — C. Roma, 11 aprile 1892, Cassai c. Vitale, Corte S. Roma, 1892, II, 108; Giur. Cat., 1892, 112; Cons. comm., 1892, 167.

105. — la eccezione di incompetenza contro la sentenza d'appello del tribunale se non fu mai mossa questione nei giudizî di merito intorno
G al valore dello stabile controverso. — C. Torino, 17 dicembre 1891, Delgrano c. Chiapponi, Giur. Tor., 1892, 79.

106. — l'incompetenza per il valore non dedotta in
H merito. — C. Torino, 30 maggio 1892, Bruzzone c. Pessagna, Giur. Tor., 1892, 723.

107. — l'eccezione di litispendenza non dedotta nel
I giudizio di merito. — C. Napoli, 14 dicembre 1891, Acciari c. Fina, Bett., 1892, 260; Legge, 1892, I, 772.

108. Per le eccezioni di competenza che possono in ogni stato di causa proporsi, il supremo Collegio giudica e conosce come giudice di merito anche quando l'eccezione venisse per la prima
L volta innanzi ad esso proposta. — C. Napoli, 12 gennaio 1892, Giordano c. Del Pozzo, Mov. giur., 1892, 81.

109 La eccezione d'incompetenza può essere proposta per la prima volta col ricorso per cassazione.

110. Le sentenze interlocutorie che hanno disposto in una causa semplici mezzi d'istruzione, senza che si sia trattata o decisa la questione della competenza, comunque passate in giudicato, non influiscono menomamente sopra la
M detta questione. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Appalt. dazio consumo di Foligno c. Chiodi, Bett., 1892, 63; Dazio cons., 1892, 77.

111. Il supremo Collegio di cassazione è chiamato per legge a sindacare, nella sola parte giuridica, la sentenza denunziata, e le eccezioni fatte in secondo grado e con essa accolte o respinte; non le eccezioni sollevate in prima istanza, ma non rinnovate nè decise in secondo
A grado. — C. Roma, 29 marzo 1892, Erra Galanti c. Ditta Barrera, Corte S. Roma, 1892, II, 34.

112. Quando i termini del contratto sono chiari, si commette travisamento riparabile in cassazione, se, a pretesto d'interpretazione, si attribuisce loro un significato ripugnante al loro letterale tenore.

113. Così, se un Comune delibera di concorrere col Governo nella spesa di una ferrovia, a condizione che i lavori si incomincino entro un dato termine, devesi cassare per travisamento la sentenza che dichiara tenuto il Comune a pagare senza che la detta condizione sia soddisfatta, giudicando che con essa si volle soltanto raccomandare al Governo di condurre i lavori
B con sollecitudine. — C. Torino, 24 febbraio 1892, Com. di Bagnasco Priola c. Min. Tesoro e lavori pubblici, Giur. Tor., 1892, 362; Legge, 1892, II, 51.

114. Non è luogo a cassazione quando, pur sussistendo i difetti lamentati, la sentenza tuttavia si sorregge per fondamenti diversi e di per sè
C stanti. — C. Firenze, 12 marzo 1892, Bressan c. Pavon, Temi ven., 1892, 253.

115. È contraddittorio denunciare la omessa motivazione e contemporaneamente la violazione di alcuni articoli di legge risguardanti il mo-
D tivo omesso. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Macola, Patriarca di Venezia c. Fondo culto, Temi ven., 1892, 180.

116. La Corte suprema non può aggiungere ex-officio mezzi di ricorso, nè attendere a quei nuovi motivi di censura, che fuori i termini fissati nell'art. 518 c. p. c. sieno accennati nelle con-
E sultazioni a stampa. — C. Firenze, 4 luglio 1892, Dall'Ovo c. Rosina, Temi ven., 1892, 454.

Non è censurabile in cassazione:

117. — il giudizio sulla rilevanza specifica delle
F prove dedotte. — C. Torino, 6 maggio 1892, Guzzetti c. Penati, Giur. Tor., 1892, 667.

G118. Conf. — C. Firenze, 11 febbraio 1892, Ditta Scalcerle c. Ditta Battaggia, Temi ven., 1892, 228.

119. — la irrilevanza di una prova quando si fa dipendere da apprezzamento di prova, e non si allega in contrario la violazione di una regola
H di diritto riguardante il merito della causa. — C. Firenze, 29 marzo 1892, Fontani c. Larderel Bicocchi, Annali, 1892, 181; Temi ven., 1892, 304.

120. — l'apprezzamento di fatto del magistrato di merito intorno alla irrilevanza di una prova allo scopo di stabilire il dolo da cui sarebbe stato
I viziato il consenso d'un contraente. — C. Roma, 21 aprile 1892, Sabietti c. Cesaroni, Corte S. Roma, 1892, II, 126.

121. — l'apprezzamento del magistrato di merito sul

Digitized by Google

A risultato delle prove. — C. Firenze, 16 maggio 1892, Moschini, c. Moschini, Temi ven., 1892, 351.

B122. Conf. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Narizzano c. Crovetto, Giur. Tor., 1892, 376; M. trib. Mil., 1892, 561; Legge, 1892, II, 160; Bett., 1892, 635; Gazz. proc., XXV, 294.

C123. — C. Firenze, 21 luglio 1892, Consorzio Borsea c. Consorzio idraulico, Temi ven., 1392, 505.

D124. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Cussotto c. Com. di Asti, Giur. Tor., 1892, 205; R. amm., 1892, 300; Legge, 1892, I, 665.

125. — l'apprezzamento delle prove esaurite, in ispe-
E cie, dell'inchiesta testimoniale. — C. Torino, 18 marzo 1892, Cajre c. Testa, Giur. Tor., 1892, 274; Legge, 1892, I, 768.

F126. — C. Torino, 27 aprile 1892, Levi c. Ditta Giacobino, M. trib. Mil., 1892, 420.

127. — l'apprezzamento del giudice del merito che ravvisa in determinate circostanze indizî e pre-
G sunzioni per la prova della simulazione. — C. Firenze, 27 giugno 1892, Biserni c. Biserni, Temi ven., 1892, 469.

128. — il giudizio col quale il magistrato respinge il proposto giuramento perchè non lo riconosca
H decisivo. — C. Torino, 31 dicembre 1891, Boccomini c. Tettamanzi, M. trib. Mil., 1892, 117.

129. — le considerazioni risguardanti un'indagine ultroneamente istituita dal magistrato di merito, quand'anche viziate per errore di diritto.
I — C. Firenze, 8 febbraio 1892, Serragli c. Gover, Temi ven., 1892, 170.

130. — la sentenza che ammette prove dirette a stabilire se l'azione proposta da qualche creditore di una società fallita contro i cessati amministratori sia collettiva o individuale, rifletta cioè l'interesse generale dei creditori, oppure l'interesse particolare degli attori e i loro rapporti diretti e personali cogli amministratori.
L — C. Firenze, 1 agosto 1892, Mimbelli c. Ditta Vonwiller, Temi ven., 1892, 465; Annali, 1892, 377.

131. — la intelligenza data dai giudici di merito alla portata dei titoli donde vuolsi far sorgere l'ob-
M bligo di annue prestazioni. — C. Roma, 4 febbraio 1892, Com. di Tossicla c. Pacini, Corte S. Roma, 1892, II, 4.

132. — il giudicare se la citazione per riconsegna contenga gli elementi della licenza di finita loca-
N zione. — C. Firenze, 23 gennaio 1892, Kirschend Barbaro c. Ricco, Temi ven., 1892, 287.

133. — il giudizio del magistrato di merito, col quale, interpretando gli atti della causa e le intenzioni del convenuto, afferma aver questi spie-
O gato una domanda riconvenzionale. — C. Firenze, 30 dicembre 1891, Di Biaso c. Clemente, Temi ven., 1892, 349.

134. — la quistione di fatto intorno alla interpretazione data dal magistrato di appello a un giu-
A dicato. — C. Roma, 7 agosto 1891, Bordoni c. Bosinelli, Corte S. Roma, 1891, II, 275.

135. — l'estimazione del giudice del fatto con cui questi, avuto riguardo alle parole dell'atto introduttivo del giudizio e alle deduzioni delle parti, definisce la promossa azione come di sfratto
B per finita locazione. — C. Roma, 9 agosto 1892, Di Carlo c. De Stefhanis, Corte S. Roma, 1892, II, 138.

136. — il giudizio sulla temerarietà della lite. — C.
C Torino, 30 dicembre 1891, Ion. Scotta c. Giavina, Giur. Tor., 1892, 161.

137. — il decidere chi sia il soccombente per fargli
D subire la condanna delle spese giudiziarie. — C. Napoli, 20 maggio 1892, Evoli, Mov. giur., 1891, 91; Gazz. proc., XXV, 186.

138. — la condanna del soccombente alla rifusione delle spese, nella misura che il magistrato di
E merito reputa giusta. — C. Firenze, 1 febbraio 1892, Astori c. Carlotti, Temi ven., 1892, 310.

139. — l'interpretazione dei contratti. — C. Firenze,
F 30 novembre 1891, Cong. carità di Venezia c. Ronchi, Temi ven., 1892, 87.

140. — il giudizio con cui il giudice di merito interpreta la volontà dei contraenti e dichiara quale contratto intesero di porre in essere, sempre che non si riscontrino errori giuridici nei criterî che abbiano guidato il giudice nell'interpretazione della volontà, o nella nozione del
G contratto stesso. — C. Firenze, 28 aprile 1892, Forlani c. Previtali, Temi ven., 1892, 329.

141. — la definizione dell'indole e della natura giuri-
H dica del contratto interceduto fra le parti. — C. Torino, 15 giugno 1892, Dell'Orto c. Bionda, M. trib. Mil., 1892, 541.

142. — il giudizio sul carattere commerciale di un
I atto, fondato sui fatti dedotti a prova. — C. Torino, 25 gennaio 1892, Garabello c. Sacheri, Giur. Tor., 1892, 103; M. trib. Mil., 1892, 182; Giorn. not., 1892, 218.

143. — il giudizio del magistrato di appello, il quale, intorno a una cessione di credito pro solvendo, e agli effetti della tassa di registro, ritiene che gli stipulanti non vollero porre in essere una vera e propria alienazione del credito ceduto, in virtù della quale il credito stesso, uscendo dal patrimonio del cedente, entrasse in quello del cessionario, ma far soltanto una indicazione di pagamento per la quale il credito restasse nel dominio del cedente, che continuava ad essere debitore qual'era fino a
L quando l'obbligo non venisse soddisfatto. — C. Roma, 7 marzo 1892, Finanze c. Impresa dell'Esquilino, Corte S. Roma, 1892, I, 14; Giur. trib. amm., 1892, 229; Massime, 1892, 222.

145. — l'apprezzamento con cui il giudice decide sulla intenzione delle parti nell'addivenire a convenzione e sulla efficacia della medesima.

146. — e ciò anche quando la convenzione tolga o limiti fra i contraenti gli effetti d'una sentenza

Digitized by Google

A emanata o da emanarsi. — C. Torino, 6 settembre 1892, Weil Weiss di Lainate c. Talacchini, M. trib. Mil., 1892, 968.

147. — la dichiarazione del giudice di merito che la responsabilità dei socî era illimitata e solidale, d'onde la esistenza di una società in nome col-
B lettivo. — C. Roma, 14 giugno 1892, Banca di credito Laurenti c. Spada, Fagotti, Foro, I, 888. (n)

148. — l'interpretazione di atti costitutivi e di statuti di società commerciali, quantunque soggetti a norma delle leggi anteriori ad autorizzazione
C o approvazione governativa. — C. Roma, 20 marzo 1892, Villa c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 162; Corte S. Roma, 1892, I, 7; Massime, 1892, 175.

149. — la interpretazione delle regole di una confraternita istituita a scopo religioso, per dedurne la specie e la estensione dei diritti e doveri
D degli associati o confratelli. — C. Napoli, 27 gennaio 1892, Archiconf. di S. M. del Carmine c. Fontanella, Bett., 1892, 493.

150. — il giudizio del magistrato di merito, il quale ritiene che alcuno non sia stato estraneo a un contratto fra altri stipulato, che ne fu informato, e che, come successivo cessionario di una delle parti, ne è vincolato quale avente
E causa. — C. Torino, 19 gennaio 1892, Giovannini Palmieri, Giur. Tor., 1892, 185; Legge, 1892, I, 555.

151. — il giudizio del magistrato di merito, il quale, interpretando il contratto di matrimonio, ritiene che, colla stipulazione di un lucro matrimoniale, si è inteso semplicemente di stipulare un lucro dotale, e non già di fare una
F donazione *propter nuptias*. — C. Torino, 6 settembre 1892, Landi c. Banca pop. d'Alessandria, Giur. Tor., 1892, 675; M. trib. Mil., 1893, 241; Massime, 1893, 157.

152. — l'apprezzamento del giudice di merito che abbia voluto attribuire ai titoli contrattuali controversi un concetto che non avevano nè potevano avere.

153. — il giudizio del magistrato di merito, che, negli atti e nei documenti prodotti si parli d'una concessione precaria fatta per semplice liberalità e variabile *ad nutum* del solo concedente, e che non ne emerga quella *immemomorabilis possessio quae habet vim tituli*.

154. — il giudizio con cui il magistrato di merito, fatto esame critico e minuzioso degli atti e documenti, negò alla controversa prestazione il
G carattere obbligatorio. — C. Roma, 22 dicembre 1891, Cap. della Cattedrale di Terni c. Com. di Terni, Corte S. Roma, 1891, II, 344.

155. — la interpretazione delle disposizioni testa-
H mentarie. — C. Palermo, 7 marzo 1892, Scamacca c. Com. di Catania, Circ. giur., 1892, 69; M. trib. Mil., 1892, 762; Foro Cat., 1892, 106.

156. — l'interpretazione del testamento, in ispecie, circa la determinazione della cosa legata, se-
A condo la volontà del testatore. — C. Torino, 25 marzo 1892, Alliana c. D'Alba, Giur. Tor., 1892, 650.

157. — la determinazione del giorno, in cui possa dirsi avvenuta definitivamente una vendita. —
B C. Napoli, 2 giugno 1892, Soc. Edilizia c. Albergo dei poveri, Dritto e giur., VIII, 32; Gazz. proc., XXV, 233.

158. — la intelligenza attribuita dal giudice di merito al Breve con cui un pontefice conferì a un
C privato un titolo di nobiltà. — C. Roma, 18 agosto 1891, Giustiniani Bandini, Corte S. Roma, 1891, II, 270.

159. — il giudizio di fatto con cui il giudice di merito ritiene che non sia stata mai impedita quella facoltà in cui consisteva la controversa
D servitù. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Monacelli c. Congr. di carità di Gubbio, Corte S. Roma, 1892, II, 21.

160. — il giudizio del magistrato del merito, che di fronte a una azione di reintegrazione in possesso esclude che l'attore abbia fornita la prova di un possesso di fatto qualunque, idoneo
E ad essere protetto coi rimedî possessorî. — C. Torino, 20 maggio 1892, Rinando c. Rossi, Bett., 1892, 646.

161. — il giudizio circa l'origine e quantità de' dan-
F ni. — C. Roma, 7 giugno 1892, De Carli c. Matera e Manzi, Corte S. Roma, 1892, II, 148.

162. Quando la sentenza d'appello nella sua motivazione dichiara di «rispettare» i motivi della sentenza di primo grado, ma aggiunge altri motivi proprî di diversa indole, senza dichiarare che *adotta* anche quelli della decisione appellata, questi intendonsi ripudiati.

163. E perciò la Corte di cassazione non può tenerne conto, quand'anche contenendo i medesimi un puro giudizio di fatto fossero idonei a sottrarre da sindacato la sentenza d'appello.
G — C. Torino, 20 ottobre 1891, Grassi c. Gerli, Bett., 1892, 214.

164. Se il giudice di appello, dopo di avere qualificato nuova una dimanda d'una parte, nondimeno, scendendo a esaminarla, la rigetta nel merito, torna inutile di sollevare in giudizio di cassazione la questione se bene o male lo stesso giudice abbia fatto detta qualificazione.
H — C. Roma, 25 maggio 1892, Valdettaro c. Pintus, Corte S. Roma, 1892, II, 116.

165. La Corte di cassazione non deve esaminare se la sentenza della Corte d'appello fosse o no soggetta a revocazione, a termini dell'art. 494 c. p. c., contro l'espresso diniego della Corte di merito, già inutilmente chiamata in revocazione.

166. L'estimazione di fatti su cui fu fondata la reiezione della domanda di revocazione è incen-
I surabile in cassazione. — C. Roma 12 gennaio 1892, Cusma Piccione c. Saggio, Cons. dei comuni, 1892, 89.

Digitized by Google

167. Anche il giudizio sull'ammissibilità o meno di una prova può essere soggetto a censura in cassazione, quando l'apprezzamento dei giudici del merito dipende da un falso criterio giuridico, che viola le disposizioni della legge. — C. Fi-
A renze, 18 febbraio 1892, Della Nera c. Castiglioni, Temi ven., 1892, 168; Legge, 1892, I, 546; Mass. giur., 1892, 189; Rass. amm. Nap., 1892, 136; Annali, 1892, 294.

B167.bis Conf. — C. Napoli, 29 marzo 1892, Pugliotti c. Federico, Gazz. proc., XXV, 219.

168. Anche il giudizio intorno ai fatti ed alle prove che vi si riferiscono può dar luogo ad annullamento della sentenza, ove sia conseguenza
C di erronei criterî giuridici. — C. Firenze, 27 febbraio 1892, Cosattini c. Michieli, Temi ven., 1892, 218; Legge, 1892, I, 618; M. trib. Mil., 1892, 562; Annali, 1892, 308.

168.bis È censurabile la sentenza, che riconosce erroneamente in un atto i caratteri della nova-
D zione. — C. Palermo, 5 luglio 1892, Lo Curzio c. Torrisi, Circ. giur., 1892, 216; Bett., 1892, 994.

169. Il definire la natura d'un giudicato eccepito da una parte non è emettere un giudizio di fatto incensurabile.

170. Se della forza giuridica d'un giudicato interessante alla Amministrazione della pubblica finanza non siasi nel giudizio di merito disputato se non in quanto alla sua natura, non si può per la prima volta in sede di cassazione sollevare quistione in quanto sia stato emanato in contraddizione, non del Demanio, ma del solo Fon-
E do pel culto. — C. Roma, 9 gennaio 1892, Finanze c. Costanzi, Corte S. Roma, 1892, II, 39.

171. Se contro una stessa sentenza siano stati interposti due ricorsi, l'uno dei quali aderisce all'altro e contiene poi un motivo particolare che è sostanzialmente comune con altro motivo del primo ricorso, la Corte di cassazione
F pronuncia con una sola sentenza. — C. Firenze, 23 gennaio 1892, Kirschen c. Barbaro Ricco, Temi ven., 1892, 287.

172. Non è sostanziale la formalità richiesta dall'art. 537 c. p. c. relativa all'avviso da darsi all'avvocato delle parti del giorno della discussione della causa; quindi l'omissione di tale avviso non è causa di nullità della sentenza di cassazione da potersi eccepire avanti il magi-
G strato di rinvio. — C. Palermo, 5 novembre 1891, Russo Signorelli c. Fondo culto, Giur. Cat., 1892, 10; Legge, 1892, I, 522; Circ. giur., 1892, 15; M. trib. Mil., 1892, 586.

173. La Corte di cassazione annullando la sentenza di un tribunale diviso in più sezioni, può rinviare la causa ad altra sezione dello stesso tribunale, senz'altra designazione, avendo il tribunale intero, ancorchè diviso in sezioni, la giu-
H risdizione civile e penale. — C. Palermo, 19 dicembre 1891, Leto Pace c. Forte Anelli, Giur. Cat., 1892, 115; Circ. giur., 1892, 124.

174. In caso di annullamento parziale di sentenza per essersi accolti alcuni soltanto dei mezzi di cassazione e respinti gli altri, la sentenza stessa passa in giudicato in quanto costituiva materia dei mezzi respinti, e la competenza del magistrato di rinvio è limitata alle questioni at-
A tinenti ai mezzi stati accolti. — C. Torino, 7 dicembre 1891, Luigini c. Meloni, Giur. Tor., 1892, 47; Gazz. proc., XXIV, 548.

175. Il perdente in sede di rinvio, che era stato vincitore nel primo giudizio di merito, deve, impugnando la nuova pronuncia di appello, conformatasi alla decisione del supremo Collegio, censurarla per motivi contrarî a quelli che avea fatti valere il primo ricorrente.

176. Sul punto di controversia in cui vi è stata conformità del giudice di rinvio alla decisione del supremo magistrato non è più ammissibile
B ricorso per cassazione. — C. Roma, 12 maggio 1892, Coda Bertetto c. Calderini, Corte S. Roma, 1892, I, 155.

C177. Conf. — C. Roma, 17 settembre 1892, Com. di Cerchio e Com. di Collarmele c. Com. di Gagliano, Foro, I, 1041. (n)

D178. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Pucci c. Pucci, Temi ven., 1892, 328; Legge, 1892, II, 47; Gazz. proc., XXV, 224; Annali, 1892, 353; Bett., 1892, 666.

179. Non è inammissibile il ricorso contro una sentenza della Corte di rinvio, la quale, per differenti motivi, sia giunta allo stesso risultato,
E cui era venuta la Corte di cassazione. — C. Palermo, 21 aprile 1892, Arduino di Roccalumera c. Stagno d'Alcontres, Circ. giur., 1892, 258; Foro Cat., 1892, 229.

180. Per l'applicazione del disposto dell'art. 547 c. p. c. non basta che la quistione cada sotto gli stessi articoli di legge, e che il dispositivo della sentenza del giudice di rinvio corrisponda a quello della sentenza annullata; ma è pur necessario che il giudice di rinvio, a cui fu demandato il nuovo esame, abbia deciso la causa per quelle stesse considerazioni di diritto che furono giudicate erronee dalla Corte suprema, allorchè pronunziò l'annullamento della sentenza precedente e in luogo di uniformarsi ai principî sanciti dalla stessa Corte regolatrice, li abbia esplicitamente contraddetti.

181. Quando i motivi pei quali si denunzia alla Corte di cassazione la sentenza del magistrato di rinvio sono nuovi o diversi da quelli per cui fu già censurata la sentenza annullata, il nuovo ricorso per cassazione dev'essere esaminato, non dalle sezioni unite, ma dalla sezione sem-
F plice della Corte suprema. — C. Roma, 6 maggio 1891, Pavesi c. Taverna, Corte S. Roma, 1891, I, 311.

182. A rendere necessaria in cassazione la cognizione a sezioni unite non basta che la senten-

Digitized by Google

za proferita in sede di rinvio sia impugnata per gli stessi mezzi pei quali fu denunziata la prima, ma occorre che la seconda sia in opposizione formale con la sentenza della Cassazione, per modo che la Corte suprema sia richiamata a risolvere di nuovo la stessa questione giudicata in precedenza

183. Il caso non si verifica se in sede di rinvio siasi pronunziata decisione conforme alla prima cassata, ma per diverso ordine di motivi, senza contraddire ai principî fermati dal magistrato
A superiore che fece il rinvio della causa. — C. Roma, 8 agosto 1891, Boattini-Rosselli del Turco c. Pironti, Annali, 1892, 188.

184. Quando la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello, in quanto questa non abbia in modo esauriente discusso un sistema di attacco adottato da una delle parti in appoggio alla propria dimanda, e il magistrato di rinvio, uniformandosi a tale concetto giuridico della Corte suprema, ha completata con altra argomentazione la motivazione intorno all'oggetto della dimanda stessa, la nuova pronuncia di merito non può essere denunziata come contraria al punto di diritto come sopra affermato.
B — C. Roma, 17 marzo 1892, Mago p. fall. Massello c. Sarotto e Banca Bergere, Corte S. Roma, 1892, I, 13.

185. La competenza a conoscere dell'azione per pagamento di spese giudiziali di controricorso in cassazione occasionate da ricorso, poi tacitamente rinunciato, appartiene all'autorità giudiziaria che emise la sentenza denunciata.

186. Le dette spese sono dovute quantunque il controricorso sia stato notificato dopo decorso il termine nel quale il ricorrente avrebbe dovuto fare il deposito del ricorso in cancelleria.
C — C. Roma, 27 gennaio 1892, Columbano c. Mannoni, Foro, I, 253.

V. *Alimenti* 11 — *Appalto* 9 — *Appello civ.* 23, 226 bis, 264 — *Arbitramento* 31, 33 — *Avvocato e procuratore* 10, 11 — *Contratto* 59 — *Diritti d'autore* 27 — *Elezioni amministr.* — *Elezioni politiche* — *Espropriaz. per p. u.* 79 — *Fallimento* — *Ferrovie* 22, 23 — *Frode e simulazione* 21, 49 — *Gestione* 3 — *Libri di commercio* 18 — *Liti comunali* 9 — *Matrimonio* 8 — *Notificazione civ.* 5 — *Nuova opera* 4, 5 — *Obbligazione* 19 — *Patrocinio gratuito* 7-9, 15 — *Perizia civ.* 9 — *Prova testimoniale* 3, 4, 7, 8 — *Regolamenti com.* 15 — *Rivocazione* 5 — *Scrittura* 15 — *Spese giudiziali* 5-8 — *Successione* 81 — *Termine civ.* 1 — *Testamento* 35, 118.

— motivi d'impugnazione di una sentenza in cassazione — V. *Sentenza civ.*

— rinunzia tacita a ricorrere — V. *Sentenza civ.* (acquiescenza).

— rinvio per effetto di cassazione di sentenza. — V. *Rinvio civ.* — V. pure: *Competenza civ.* — ricorso in materia elettorale — V. *Elezioni.*

Cassazione in materia penale [c. p. p. 638, 687; 284, 369, 420, 457-461, 722, 738, 742-744, 777].

SOMMARIO.

Decadenza dal ricorso, ordinanza 3.
Deposito:
» più ricorrenti 41, 42.
» indigenza, prova 48-52.
» minorenne 50, 51.
» donna maritata 52.
Dichiarazione di ricorrere.
» modo 38.
» termine 1, 39, 40.
Eccesso di potere 28-31.
Giudizio incens. 81, 82.
Ingiurie e diffamaz. 11, 12.
Interesse della legge 15.
Interessi civ. 58, 61, 62.
Libertà provvisoria 50.
Mancanza d'interesse 73-75.
Motivi:
» chi può presentarli 54.
» firma 55.
» aggiunti 2, 56, 57.
» vaghi e generici 63, 64.
» acquiescenza 65.
» lagnanze tardive 66-72.
» mancanza d'interesse 73-75.
» età dell'imputato 76.
» circostanze di fatto 76-78.
» » errore materiale 83, 84.
» convincimento 81, 82.
Notificazione 40, 60-62.
Nullità sanata 65-72, 79.
Ordinanze, protesta e dichiaraz. specifica 36, 37.
Ricorso della parte civile.
» termine 1, 40.
» sent. assolut. o di non luogo 18-29.
» motivi pei quali è ammesso 28, 29.
» notificazione 40.
» condanna all'indennità 59.
Ricorso del P. M.
» sent. assolut. o di non luogo 5-17.
» notificazione 60.
Rinvio, sent. conf. a quella di cassaz. 80.
Sent. assolut. o di non luogo 5-29.
Sent. ed ord. preparatorie 32-35.
Sez. accusa, rinvio al trib. 4.
Soli interessi civili — V. *Interessi.*
Spergiuro 17.
Termine per ricorrere 1.
» pei motivi 2, 56, 57.
Testimoni sospetti falsi 82.
Verbale di dibattim. 72.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del termine concesso alla parte civile per ri-
A correre in cassazione. — E. SCOTTI, Giurista, 1892, 269.

2. Intorno alle irrecivibilità dei motivi di annullamento aggiunti dopo un rinvio della di-
B scussione del ricorso. — F. LOPEZ, Foro pen., I, 30.

GIURISPRUDENZA.

3. Le ordinanze dell'autorità giudiziaria, colle quali si dichiara il ricorrente incorso nella tacita rinunzia al ricorso qualora nel termine di legge non adempia alla condizioni di rito prescritte per la sua ammissibilità, possono essere soltanto revocate per errore di fatto, ma non è ammesso contro di esse ricorso in cassa-
C zione. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Piva, Cass. unica, III, 376; Giur. pen. Tor., 1892, 164; Annal, 1892, 61.

4. È ammissibile il ricorso del P. M. contro sentenza della sezione d'accusa che rinvia al tri-
D bunale penale. — C. Roma, 12 gennaio 1892, Salvagagliolo e Galati, Foro, II, 131. (n)

5. È inammessibile il ricorso del P. M. contro sentenza di pretura che ha assoluto l'imputa-
E to per non provata reità. — C. Roma, 29 marzo 1892, Minzoni, Corte S. Roma, 1892, 352.

6. È inammissibile il ricorso per cassazione del P. M. contro sentenze che abbiano pronunziato l'assoluzione per non provata reità, o per non

Digitized by Google

essere risultato dalle prove che l'imputato fosse autore del fatto, e ciò sebbene nel ricorso si denunci violazione della forma di diritto. —
A C. Roma, 7 maggio 1892, Stella, Corte S. Roma, 1892, 301.

7. Pel tassativo disposto dei combinati art. 642 e 646 c. p. p. non è consentito al P. M. il ricorso per cassazione contro sentenza di assoluzione dello imputato per non essere provato che fosse colpevole del reato ascrittogli.

8. E neanche è consentito nel caso di sentenza, colla quale si sia dichiarato inammessibile l'appello interposto dal P. M. contro sentenza assolutoria pronunziata in prima istanza, perchè con la eliminazione dell'appello tale sentenza
B addivenne esecutiva. — C. Roma, 7 maggio 1892, Chiarivi, Foro pen., I, 361; Cass. unica, III, 882; Giur. pen. Tor., 1892, 361; Bett., 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 342.

9. Convintosi il giudice di merito della inesistenza della contravvenzione, non può il P. M. ricorrere in cassazione censurando l'apprezzamento fatto della legge e del regolamento da-
C ziario. — C. Roma, 6 aprile 1892, Burdese, Dazio cons., 1892, 180; Cronaca daz, 1892, 70; Riv. daz., 1892, 348.

10. Anche nelle materie correzionali, ora penali, e di polizia non può il pubblico ministero ricorrere in cassazione contro una sentenza che assolva l'imputato per non provata reità, sebbene vi sia stata violazione di forma nella
D pronunciazione della relativa sentenza. — C. Roma, 11 novembre 1891, Lai, Corte S. Roma, 1891, 819.

11. Il P. M. non può ricorrere il cassazione contro una sentenza assolutoria che escluda nell'imputato l'animo di diffamare e l'esistenza materiale della diffamazione.

12. Similmente il P. M. non può ricorrere in cassazione contro una sentenza che assolve l'imputato, ammettendo la compensazione delle in-
E giurie. — C. Roma, 14 luglio 1892, Contegiacomo Recanatini, Cass. unica, III, 1050; Corte S. Roma, 1892, 497.

13. È ammessibile il ricorso del P. M. avverso sentenza che dichiara non luogo a procedimento per non constare del reato ascritto (per man-
F canza di dolo). — C. Roma, 15 ottobre 1891, Calcagno, Foro, II, 7.

14. Il P. M. può solo ricorrere in cassazione (art. 642 e 646 c. p. p.) contro le sentenze che pronunziarono non luogo o perchè il fatto non costituisce reato o perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta.

15. Fuori di questi casi l'annullamento di una sentenza assolutoria o di non luogo non può essere promosso dal P. M. che nell' interesse della
G legge. — C. Roma, 7 aprile 1892, Moschitello, M. trib. Mil., 1892, 577; Giur. pen. Tor., 1891, 319; Annali, 1892, 156; Cass. unica, III, 797; Mov. giur., 1892, 113; Temi ven., 1892, 490; Corte S. Roma, 1892, 641.

16. La massima che contro le sentenze assolutorie pronunziate dal tribunale o dal pretore non è ammesso il ricorso per cassazione del P. M. procede quando l'assolutoria è pronunziata per motivi di fatto, e non quando dipende dalla risoluzione di una questione di puro diritto.

17. Applicazione al caso di assolutoria in tema di spergiuro pronunziata per la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale a' sensi
A dell'art. 848 c. p. p. — C. Roma, 14 novembre 1891, Murgia Pintus, Foro, II, 11.

18. La parte civile che non fu in alcun modo condannata, in caso di assoluzione non può da
B sola ricorrere. -- C. Roma, 9 febbraio 1892, Villardi Briatico, Dazio cons., 1892, 96; Riv. daz., 1892, 351.

19. Non essendovi ricorso del P. M. e la parte civile non trovandosi condannata, non può ri-
C correre in cassazione. — C. Roma, 23 gennaio 1892, Bossetto Nigro, Cronaca daz., 1892, 14.

20. La parte civile condannata alle sole spese del procedimento, e non anche ai danni a favore dell'imputato assolto, non può ricorrere in cas-
D sazione contro la sentenza assolutoria. — C. Roma, 22 ottobre 1891, Trombetta c. Cavalvalleri, Foro, II, 79.

21. È inammissibile il ricorso della parte civile, sia in mancanza di ricorso del P. M. e di condanna della parte civile ai danni, sia per avere la Corte di merito dichiarato non esser luogo a procedimento per non esser provata la esistenza del
E reato. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Sabbatini, Corte S. Roma, 1892, 69.

22. La parte civile, anche nelle materie di competenza del tribunale o del pretore, non può ricorrere in cassazione che pel solo interesse civile, essendo alla stessa vietato di ricorrere onde sia posta nel nulla una sentenza assolutoria, o per erronea applicazione di pena. —
F C. Roma, 14 luglio 1892, Contegiacomo Recanatini, Cass. unica, III, 1050; Corte S. Roma, 1892, 497.

23. In difetto di ricorso da parte del pubblico ministero, è inammissibile quello della parte civile contro sentenza che confermò la sentenza del pretore il quale aveva dichiarato non farsi luogo a procedimento, e che assolse la parte civile dall'obbligo del risarcimento dei danni.
G — C. Roma, 13 gennaio 1892, Bosetto, Corte S. Roma, 1892, 10.

24. È inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile contro sentenza assolutoria, essendo l'azione penale rimasta estinta per l'acquie-
H scenza del pubblico ministero. — C. Roma, 20 febbraio 1892, Maciletti, Corte S. Roma, 1892, 119.

25. La parte civile non è ammessa in verun caso a ricorrere contro la sentenza della sezione di

Digitized by Google

accusa, tanto meno poi quando si è dichiarato non esser luogo a procedere per inesistenza di
A reato. — C. Roma, 13 maggio 1892, Toni Mari, Cass. unica, III, 877; Giur. pen. Tor., 1892, 352; Foro pen., II, 35; Corte S. Roma, 1892, 582.

26. Alla parte civile, a senso dell'art. 645 c. p. p., nelle materie di competenza dei tribunali e dei pretori spetta il diritto d'impugnare le sentenze per mezzo del ricorso in cassazione quante volte essa reclami per condanna stata proferita contro di lei al risarcimento del danno in base dell'art. 570 c. p. p.

27. Ma non può la parte civile, col suo ricorso, far rivivere l'azione penale nel merito, non ostante
B l'acquiescenza del P. M. — C. Roma, 27 gennaio 1892, Benedetti, Cass. unica, III, 498; Giur. pen. Tor., 1892, 203; Corte S. Roma, 1892, 99.

28. In materia penale, che non sia attribuita alla competenza della Corte di assise, la parte civile può, nel solo suo interesse civile, ricorrere contro qualunque sentenza, senza distinzione fra quelle di condanna, di assoluzione e di non farsi luogo a procedimento, però con questa limitazione, che nelle sentenze occorrano e nei ricorsi siano denunciati i motivi di annullamento di cui all'art. 640 c. p. p., cioè a dire allorchè vi sia stata omissione o rifiuto di pronunciare, o eccesso di potere o violazione delle regole di competenza.

29. Non può quindi la parte civile ricorrere per motivi di merito, cioè per erronea interpreta-
C zione di legge. — C. Roma, 20 febbraio 1892, Riccio, Cass. unica, III, 510; Legge, 1892, I, 605; Giur. pen. Tor., 1892, 218; Riv. universale, 1892, 141; Dritto e giur., VII, 407; Circ. giur., 1892, 97; Corte S. Roma, 1892, 197; Riv. daz., 1892, 374.

30. Non ogni erronea interpretazione o violazione di legge è eccesso di potere, il quale vi ha solo allora che il giudice oltrepassa nel giudicare i confini segnatigli dalla legge, e sostituisce il suo
D arbitrio alla volontà della legge stessa. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Puglisi, Cass. unica, III, 516; Riv. universale, 1892, 142; Annali, 1892, 182; Corte S. Roma, 1892, 198.

31. L'eccesso di potere e la violazione delle regole di competenza di cui all'art. 640 c. p. p. non si avverano se non quando l'affare sia deciso *a non judice*, ovvero si sia fatto ciò che la legge vieta od omesso ciò che essa prescrive; ma quando il magistrato giudica nei limiti della sua giurisdizione non viola la competenza nè commette eccesso di potere per quanto con er-
E rore evidente interpreti la legge. — C. Roma, 27 gennaio 1892, Benedetti, Cass. unica, III, 498; Giur. pen. Tor., 1892, 203; Corte S. Roma, 1892, 99.

32. È inammissibile il ricorso per cassazione contro la ordinanza che rinvia gli atti all'istruttoria per procedersi contro testimoni sospetti
A di aver deposto il falso al dibattimento. — C. Roma, 17 agosto 1891, Albanese, Corte S. Roma, 1891, 694.

33. È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza istruttoria della Corte d'appello che annullò il dibattimento del tribunale il quale aveva condannato gl'imputati, ed ordinato la
B ripetizione della pubblica discussione. — C. Roma, 27 maggio 1892, Venditti, Corte S. Roma, 1892, 450.

34. Dichiaratosi il tribunale incompetente a giudicare una contravvenzione daziaria, sulla base che la multa dovesse applicarsi al solo genere venduto e non a tutto quello esistente nel locale, ed avendo la Corte di appello deciso il contrario ed ordinata la rinnovazione del dibattimento, avverso di cotesta sentenza non può prodursi ricorso, ma deve attendersi la sentenza definitiva. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Di Marco Princiotta, Dazio cons., 1892, 46; Corte S. Roma, 1891, 1007.

35. La disposizione dell'art. 647 c. p. p. che dispone che « la domanda per cassazione contro le sentenze preparatorie o di istruzione inappellabili non è ammissibile che dopo la sentenza definitiva » devesi ritenere applicabile anche a quelle sentenze, che pronunciano soltanto sulla competenza o incompetenza del giudice adito a co-
D noscere della causa. — C. Roma, 14 giugno 1892, Mancini, Cass. unica, III, 944; Legge, 1892, II, 310; Riv. universale, 1892, 269; Giur. pen. Tor., 1892, 401; Corte S. Roma, 1892, 551.

36. È inammissibile il ricorso contro sentenze anteriori di parziale reiezione di domande se nel
E medesimo ricorso non sono indicate. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Buonaguidi, Cass. unica, III, 271; Corte S. Roma, 1891, 925.

37. Quantunque protestata non può denunciarsi in cassazione l'ordinanza pronunziata nel corso del dibattimento, che non sia stata impugnata nella
F dichiarazione di ricorso. — C. Roma, 21 novembre 1891, Chiaramella Menotti, Foro, II, 25. (n)

38. È inammessibile il ricorso se la dichiarazione non fu fatta al cancelliere del magistrato che
G proferì la sentenza impugnata. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Gemma, Corte S. Roma, 1891, 915.

39. Per l'imputato assoluto, contro il quale abbia prodotto appello la sola parte civile, e che fu presente al giudizio di secondo grado, il termine per ricorrere in cassazione avverso la sentenza di appello decorre dal giorno della pubblicazione, quantunque non vi sia stato presente, e non da quello della notificazione. —
H C. Roma, 12 gennaio 1892, Cocero, Foro, II, 191. (n)

40. Il ricorso della parte civile contro la sentenza della sezione di accusa deve essere interposto entro le ventiquattro ore dalla notifica, e la

Digitized by Google

dichiarazione deve farsi alla cancelleria della Corte di appello e notificarsi entro tre giorni
A alle parti contro cui fu fatta. — C. Roma, 9 maggio 1892, Perugi, Cass. unica, III, 856; Corte S. Roma, 1892, 584.

41. Se più ricorrenti in cassazione facciano un unico deposito per conto comune, non potendo esso deposito attribuirsi piuttosto all'uno che all'altro dei ricorrenti, lo stato delle cose rimane come se nessuno lo avesse fatto, e il ricorso di tutti i ricorrenti deve di conseguenza
B dichiararsi inammissibile. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Basiletta, Cass. unica, III, 462; Giur. pen. Tor., 1892, 200; Riv. universale, 1892, 142.

42. È inammessibile il ricorso per cassazione, se il deposito della multa siasi fatto nell'interesse comune dei due condannati, sebbene uno di essi non abbia poi creduto di ricorrere. —
C C. Roma, 12 marzo 1892, Bertolone, Corte S. Roma, 1892, 180.

43. Per essere dispensato dal deposito a titolo di multa, il ricorrente in cassazione deve presentare documenti giustificativi della sua indigenza, rilasciati dalle competenti autorità del luogo di origine e del luogo di sua residenza. —
D C. Roma, 18 gennaio 1892, Marzullo e Giaccone, Giur. pen. Tor., 1892, 71.

44. Indarno si fa dal ricorrente richiamo a certificati di povertà prodotti in antecedenza al ricorso ed inutilmente si allega un certificato
E del parroco invece che del sindaco. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Magro, Cass. unica, III, 268.

45. Il condannato per contravvenzione, ricorrendo e non facendo il deposito della multa, deve provare la indigenza anche col certificato del
F sindaco e non dei delegato regionale. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Busa, Dazio cons., 1892, 138 ;Cass. unica, III, 617; Giur. pen. Tor., 1892, 244; Mass. giur., 1892, 184; Riv. daz., 1892, 240; Annali, 1892, 131; Corte S. Roma, 1892, 257.

46. È inammessibile il ricorso, senza deposito di multa, se la povertà viene attestata, non dal
G sindaco, ma dal delegato municipale. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Barbera, Corte S. Roma, 1892, 218.

47. Per la dispensa dal deposito a titolo di multa eventuale è necessario che l'agente delle imposte dichiari di aver assunte informazioni ed essergli risultato che il ricorrente in cassazio-
H ne è indigente. — C. Roma, 16 gennaio 1892, Sfara, Giur. pen. Tor., 1892, 63.

48. È inammissibile il ricorso di chi non produce i certificati di povertà del Comune di origine, e inoltre l'agente delle tasse, mentre dichiara che non possiede beni, pur nondimeno fa risultare che trovasi iscritto per una rendita imponibile di lire 15, 34 e inoltre non attesta
I la sua povertà. — C. Roma, 1 luglio 1892, Olita, Cass. unica, III, 993; Gazz. proc., XXV, 297; Corte S. Roma, 1892, 519.

49. È inammessibile il ricorso in cassazione se il ricorrente, a vece di produrre i certificati di povertà, si limita a richiamare quelli prodotti innanzi la Corte d'assise di data notevolmente
A anteriore. — C. Roma, 21 ottobre 1891, Benvenuto, Foro, II, 65.

50. Per esser dispensato dal deposito il minorenne deve giustificare anche l'indigenza del padre.
B — C. Roma, 21 novembre 1891, Ceriani Sabadi, Foro, II, 124.

51. Per essere dispensato dal deposito a titolo di multa, il ricorrente in cassazione, sebbene minorenne, deve giustificare non solo l'indigenza di suo padre, ma anche la indigenza propria.
C — C. Roma, 7 gennaio 1892, Panzia, Giur. pen. Tor., 1892, 70.

52. La moglie, per essere dispensata dal deposito a titolo di multa in cassazione, deve giustificare non solo la indigenza propria, ma anche
D quella di suo marito. — C. Roma, 22 luglio 1892, Barbetti e Conti, Giur. pen. Tor., 1892, 355.

53. È inammissibile il ricorso di chi fu ammesso alla libertà provvisoria senza cauzione se non ha presentato l'atto di sottomissione, quantunque la relativa ordinanza non gli sia stata no-
E tificata. — C. Roma, 22 gennaio 1892, Belladonna, Corte S. Roma, 1892, 53.

54. È inammessibile il ricorso se non risulti da chi
F furono presentati i relativi motivi. — C. Roma, 20 febbraio 1892, Meloncelli, Corte S. Roma, 1892, 62.

55. È valido il ricorso motivato non proveniente direttamente dalla parte che ricorre, ma a con-
G dizione che il ricorso sia da essa sottoscritto. — C. Roma, 14 maggio 1892, Malena, M. trib. Mil., 1892, 580; Cass. unica, III, 793; Giur. pen. Tor., 1892, 364; Legge, 1892, II, 572; Giurista, 1892, 446; Riv. universale, 1892, 334; Dritto e giur., VIII, 215; Corte S. Roma, 1892, 600.

56. Sono irrecevibili i motivi aggiunti di ricorso presentati in cassazione dopo il termine dei due giorni anteriori alla discussione, di cui all'art. 663 p. c. p., benchè la causa sia stata
H rinviata. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Rocchiccioli, Foro, II, 264. (n)

57. Nel termine di due giorni prima della discussione, fino al quale possono prodursi in cassazione motivi aggiunti, giusta l'art. 663 c. p. p., non è compreso il giorno della presenta-
I zione del ricorso. — C. Roma, 1 giugno 1892, Gianiotti, Foro, II, 336.

58. Non è ammissibile il ricorso proposto nel termine e nelle forme del codice di procedura penale, contro sentenza pronunciata nelle for-
L me civili. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Saporiti Ferrari, Corte S. Roma, 1891, 988.

Digitized by Google

59. La condanna all'indennità a carico della parte civile di cui all'art. 679 non può essere pronunciata quando il ricorso sia dichiarato inam-
A messibile ai sensi dell'art. 144. — C. Roma, 19 luglio 1892, Nastro, Cass. unica, III, 1231; Giur. pen. Tor., 1892, 465; Riv. daz., 1892, 398; Mass. giur., 1893, 59; Dazio cons., 1893, 30.

60. È inammissibile il ricorso del P. M. notificato all'imputato detenuto per atto d'usciere. —
B C. Roma, 21 ottobre 1891, Benvenuto, Foro, II, 65. (n)

61. Il ricorso per cassazione diretto contro la parte civile dev'essere a questa notificato, sotto pena d'inammissibilità.

62. Nè importa sanatoria la volontaria comparizione dell'avvocato della parte civile, se tal comparizione ebbe appunto per oggetto di de-
C durre la inammissibilità del ricorso. — C. Roma, 15 dicembre 1891, Del Conte e Passera, Foro, II, 95. (n)

63. I motivi del ricorso debbono essere precisi. —
D C. Roma, 8 aprile 1892, Angelini, Dazio cons., 1892, 189.

64. Non merita esame, come vago e indeterminato, il motivo del ricorso pel quale si censuri, senza precisare, il modo con cui furono poste le
E questioni ai giurati. — C. Roma, 23 novembre 1891, Faggio, Cass. unica III, 271; Giur. pen. Tor., 1892, 103.

65. Le parti acquiescenti all'inosservanza di forme puramente procedurali, che mirano a loro esclusivo vantaggio e garanzia, non possono ricorrere in cassazione contro l'inosservanza mede-
F *sima*. — C. Roma, 22 aprile 1892, D'Urso, Giur. pen. Tor., 1892, 302; Cass. unica, II, 786; M. trib. Mil., 1982, 746.

66. Non può dedursi, per la prima volta, in cassazione un motivo non prima dedotto, anche se concerne l'errata applicazione della pena.
G — C. Roma, 22 giugno 1892, Carnicella, Cass. unica, III, 1060; Giur. pen. Tor., 1892, 437; Corte S. Roma, 1892, 452.

67. Non può dedursi in cassazione un motivo non
H prima dedotto in appello. — C. Roma, 12 luglio 1892, Marini, Cass. unica, III, 1101; Giur. pen. Tor., 1892, 431; Corte S. Roma, 1892, 639.

68. Un motivo di nullità, pretesa occorsa in primo grado, non fatto valere in appello, non
I può farsi valere in cassazione. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Varese, Giur. pen. Tor., 1892, 81.

69. Non si possono presentare come motivi di ricorso argomenti che investano la sentenza di primo grado, e che non formarono obbietto dell'appello da sentenza che condannava un
L contravventore alle leggi daziarie. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Roma, Dazio cons., 1892, 339.

70. Non può impugnarsi in cassazione l'esistenza giuridica del reato, quando su ciò non siasi
M elevato motivo di appello — C. Roma, 2 febbraio 1892, Petrei, Cass. unica, III, 497; Giur. pen. Tor., 1892, 219; Corte S. Roma, 1892, 98.

71. Salvo che si tratti di appello proposto dal P. M. contro sentenza assolutoria, o d'incompetenza *ratione materiae*, o di fatto non costituente reato, l'imputato non può per la prima volta opporre in cassazione le nullità avvenute in primo grado e non dedotte in appello.

72. Applicazione al caso di nullità derivante dal non essersi riportata per intiero nel verbale del dibattimento di primo grado la formola
A del giuramento dei testimoni. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Denna, Foro, II, 316. (n)

73. Non si ha diritto di ricorrere per nullità ed errori della sentenza impugnata commessi a
B vantaggio dei coimputati. — C. Roma, 9 marzo 1892, Sarta, Foro pen., I, 262; Cass. unica, III, 511; Giur. pen. Tor., 1892, 164; Corte S. Roma, 1892, 94.

74. Non possono in cassazione dedursi mezzi di
C nullità da chi non vi abbia interesse. — C. Roma, 15 luglio 1892, Rocca, Cass. unica, III, 1091; M. trib. Mil., 1892, 815; Giur. pen. Tor., 1892, 445; Temi ven., 1892, 602; Riv. universale, 1892, 292; Annali, 1892, 270; Corte S. Roma, 1892, 623.

75. Qualora nel verdetto i giurati abbiano erroneamente affermata la colpevolezza dell'imputato per omicidio e per lesione semplice, e nel silenzio delle parti la Corte di merito abbia applicata la pena pel reato minore, l'imputato non ha interesse a reclamare contro la sentenza
D di condanna. — C. Roma, 23 novembre 1891, Faggio, Cass. unica, III, 271; Giur. pen. Tor., 1892, 103.

76. Non può dedursi in cassazione che l'imputato chiamavasi Vincenzo, anzichè Filippo, e che dal suo vero atto di nascita risulta minorenne, anzichè maggiorenne, come fu ritenuto dalla Cor-
E te di assise. — C. Roma, 1 giugno 1892, Tedesco, Cass. unica, III, 1232; Giur. pen. Tor., 1892, 473; M. trib. Mil., 1892, 982.

77. Sono inattendibili in cassazione i documenti e le prove dirette, tendenti a mutare i fatti ritenuti della sentenza dei giudici del merito. —
F C. Roma, 13 giugno 1892, Bardò Pasqualetti, Giur. pen. Tor., 1892, 341; Cass. unica, III, 1070; Riv. universale, 1892, 271; Corte S. Roma, 1892, 468.

78. Invano si adducono in cassazione circostanze che non risultano nè dal verbale di dibatti-
G mento, nè dalla sentenza. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Azzati, Giur. pen. Tor., 1892, 287; Cass. unica, III, 684.

79. Non è ufficio della Cassazione l'andar ricercando se nel corso di un dibattimento siano state osservate le norme di legge, ove le parti non abbiano precedentemente mosso reclamo. —
H C. Roma, 15 giugno 1891, Lacanna, Corte S. Roma, 1891, 841.

Digitized by Google

80. È inammissibile il motivo di ricorso quando il magistrato di rinvio ha deciso in conformità della sentenza di cassazione, sebbene si adducano nuove ragioni. — C. Roma, 27 aprile 1892, Patamia, Corte S. Roma, 1892, 280.

81. Non può discutersi in cassazione un mezzo il quale, sotto le parvenze di una coartazione di difesa, è un vero attacco alla convinzione del giudice sulla fede che esso ripose nelle perizie compilate nel periodo istruttorio. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

82. Quando nella sentenza non fa difetto la motivazione, indarno si attaccano i criterî di fatto del magistrato di merito ed il suo convincimento, alla cui censura non si schiude adito in Corte di cassazione. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Zuccotti, Cass. unica, III, 574; Riv. universale, 1892, 174; Corte S. Roma, 1892, 209.

83. La Corte di cassazione può in base di un documento autentico correggere un apprezzamento di fatto del tribunale, il quale poggi evidentemente sovra un errore materiale.

84. Così, se il tribunale per errore materiale abbia ritenuto l'appello proposto in giorno diverso da quello in cui lo fu effettivamente e l'abbia quindi dichiarato inammissibile come proposto fuori termine, la Cassazione deve annullare la sentenza e rinviare la causa per nuovo esame. — C. Roma, 12 marzo 1892, Pinna, Cass. unica, III, 561; Annali, 1892, 105; Corte S. Roma, 1892, 163; Riv. universale, 1892, 226.

V. *Ammonizione* 8 — *Citazione pen.* 10-12 — *Competenza pen.* 54-56 — *Conflitto pen.* 19 — *Corte d'assise* 39,40 — *Difensore pen.* 7-11 — *Difesa pen.* 9-13 — *Duello* 6 — *Giuoco d'azzardo* 4 — *Giurì* § II 4, 54-60 — *Imputabilità* 4 — *Ingiurie e diffamazione* 21, 42, 62 — *Insubordinazione* 7, 10 — *Lesioni personali* 7 — *Libertà provvisoria* 3, 11-13 — *Omicidio e lesione colposa* 16 — *Parte civile* 21-24 — *Patronato* 4 — *Pena* 83, 84 — *Ratto* 14 — *Reato continuato* 14, 15 — *Recidiva* 4 — *Sezione d'accusa* 3-8 — *Spergiuro* 7 — *Spese proc. pen.* 3, 6 — *Tassa fabbricazione* 5.

Cassazione di Roma [L. 12 decembre 1875, n. 2837, sulla istituzione della Cassazione di Roma; Reg. relativo 23 decembre 1875, n. 2852; R. D. 6 gennaio 1876, sugli avvocati ammessi alla Cassazione di Roma; L. 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione; L. 6 decembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali] — V. *Competenza civ.* — *Competenza pen.* — *Conflitti di attribuzione.*

Catasto [L. 11 agosto 1870, n. 5748, all. G., sulle volture catastali; Reg. relativo 24 decembre 1870, n. 6151; L. 3 maggio 1871, n. 202, sulle volture catastali; Reg. 5 giugno 1871, n. 267, per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati; Reg. 2 settembre 1871, n. 441, per il rilascio delle copie del catasto; L. 30 giugno 1872, n. 878, sulle volture catastali; L. 1 marzo 1886, sulla perequazione fondiaria; Reg. relativo 2 agosto 1887, n. 487; L. 20 giugno 1889, n. 6130, che modifica 3° comma art. 3 L. 1 marzo 1886; R. D. 11 luglio 1891, n. 439, che modifica art. 35 e 69 Reg. 24 decembre 1870].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le spese pel nuovo catasto a carico dei Comuni. — A. CARULLO, R. amm. Nap., 1892, 113.
2. Il catasto nei suoi effetti giuridici [conferenza letta in Firenze nel R. Istituto di scienze sociali] — E. BIANCHI, Pisa, tip. Nistri e C., 1892, in 8°, p. 25.
3. Studio sul catasto probatorio della Commissione nominata per deliberazione del Comizio agrario di Verona in data 3 dicembre 1891. — V. RICCI, Novara, tip. Novarese 1892, in-8°, p. 31.
4. Il catasto probatorio e la legge 1° marzo 1886: memoria, — C. DAL VERME, Milano, tip. degli Ingegneri, 1892, in-8°, p. 20.
5. Del catasto probatorio in quanto può arrecare pratici risultamenti in ordine ai suoi effetti giuridici a prescindere dallo accertamento del tributo fondiario. — E. VIGLIERI, Giurista, 1892, 209.

— V. *Copia* 3 — *Proprietà* 6.

Cattura (mandato di) — V. *Mandato di cattura e di comparizione.*

Causa nei contratti ed atti [c. c. 1119-1122; 828, 1774-1776, 1795; c. comm. 251, 430]. — V. *Contratto* — V. pure: *Obbligazione* 8-12.

Causa petendi — *Appello civ.* (domanda nuova) — *Cosa giudicata civ.*

Causa pia — V. *Ente ed asse ecclesiastico* — *Legato* — *Opera pia* — *Successione.*

Cauzione in materia civ. [c. c. 26, 292-294, 497 e seg., 525, 856, 975, 1400, 1904, 1922, 2064, 2104; c. comm. 123, 153, 221, 314, 315, 324, 331, 433, 476, 552, 627, 721, 878; c. p. c. 329-331; 182, 383, 409, 433, 463, 647, 723, 724, 731, 750, 794, 795, 928, 929, 931, 940; Reg. 10 decembre 1882, 73].

V. *Dote* 9 — *Effetto cambiario* 11, 103-110 — *Locazione* 8-10 — *Notaro* 51, 52 — *Privative industriali* 39 — *Purgazione* 6 — *Successione* 59, 141.

— cauzione dei contabili dello Stato [L. 17 febbraio 1884, n. 2016, 65; Reg. relativo 4 maggio 1885, n. 3074, 229-235] — V. *Contabile.*

— cauzione degli esattori e ricevitori [L. 20 aprile 1871, n. 191, 16-20, 86] — V. *Esazione ed esattore.*

— dei notari [L. notarile 25 maggio 1879, 15-22, 33, 38, 39] — V. *Notaro.*

Digitized by Google

— per l'esecuzione provvisoria [c. p. c. 363] — V. *Esecuzione.*
— de rappresentando [c. c. 2091; c. p. c. 732, 724] — V. *Purgazione.*

Cauzione in materia penale.
— per la libertà provvisoria [c. p. c. 205, 212, 217, 228] — V. *Libertà provvisoria.*
— della parte offesa per l'esecuzione della sentenza contumaciale [c. p. p. 574, 575 581].

Cava — V. *Miniera e cava.*

Celibato (condizione di) [c. c. 850] — V. *Successione.*

Censimento [L. 21 giugno 1871, n. 297, sul censimento decennale della popolazione del Regno; Reg. relativo 23 ottobre 1871, n. 543; Reg. 1 ottobre 1871, n. 380, pel censimento degli italiani all'estero; L. 15 luglio 1881, n. 308, pel censimento generale della popolazione al 31 dicembre 1881; Reg. relativo 23 agosto 1881, n. 411].

Censo [c. c. 1782].
1. La differenza tra censo riservativo e consegnativo (o bollare) principalmente consiste in ciò: che il consegnativo era un semplice credito, garentito sull'immobile di pieno dominio del costituente il censo, contro del quale non avevasi che un'azione personale; che il riservativo era d'indole de' diritti reali, comunque si versasse in una prestazione pecuniaria.
2. In conseguenza, oggidì il censo riservativo, sebbene sfornito d'ipoteca, dev'essere, per la sua natura giuridica, collocato ne' giudizî di graduazione fra i crediti ipotecarî in prima sede
A e non già fra i chirografarî. — T. Bari, 12 dicembre 1891, Fondo culto c. Cong. carità di Giovinazzo, Pisanelli, 1892, 25.
3. Sono soggetti a prescrizione estintiva le prestazioni territoriali, le quali, secondo le leggi eversive della feudalità, vennero dichiarate do-
B versi considerare censi riservativi. — C. Napoli, 12 marzo 1891, Amicarelli c. Subeconomo di Trivento, Dritto e giur., VII, 400; R. dir. eccles., III, 43.
4. Per la dottrina e giurisprudenza formatesi sulla Bolla Piana, in caso di vendita del fondo censito *irrequisito domino* e senza accollo, non può ritenersi risoluto il censo di pieno diritto, nè cambiata la natura del capitale censuario in capitale di mutuo fruttifero, nè le prestazioni annuali trasformate in interessi.
5. Quella vendita attribuisce soltanto al creditore il diritto di chiedere la risoluzione del censo o di ripetere il capitale censito.
6. Conseguentemente, se per trent'anni il creditore non abbia esercitato questo diritto, lo perde per prescrizione; nè vale a conservarlo il fatto del continuato puntuale pagamento del canone annuale, abile a mantenere in vita il diritto alla percezione del canone, ma inabile a preservare il diritto alla restituzione del capitale del censo.
7. Avvenuta la vendita libera del fondo censito, ad insaputa del creditore, questi conserva azione, tanto contro l'originario debitore, quanto contro il nuovo possessore, per il pagamento del canone censuario.
8. Al debitore che abbia venduto arbitrariamente il fondo censito, senza accollarlo al compratore, la giurisprudenza accordava di impedire la risoluzione del censo e sottrarsi alla restituzione del capitale col surrogare al fondo alienato altri fondi egualmente idonei a soste-
A nere l'onere del censo. — C. Firenze, 24 dicembre 1891, R. Educatorio delle Montalve c. Salviati, Temi ven., 1892, 173; Annali, 1892, 297.
9. La clausola per sè e suoi, colla quale nella costituzione di un censo bollare si dichiara di eleggere domicilio nel luogo del pagamento del censo e di volere essere il costituente ivi citato in ogni caso di contestaziane giudiziale, comprende così gli eredi, come gli aventi causa.
B — C. Roma, 1 settembre 1891, Bersani c. Pifferi, Legge, 1892, I, 112; Cort. S. Roma, 1891, II, 337.
10. Nel difetto di provata costituzione di enfiteusi, un'annua prestazione perpetua, nell'ex-regno delle Due Sicilie, deve in caso di controversia ritenersi piuttosto un censo riservativo o consegnativo, anzi che un canone enfiteutico. —
C C. Roma, 25 marzo 1892, Com. di Canosa di Puglia c. Finanze, Corte S. Roma, 1892, I, 91; Imp. dir., 1892, 293.
11. Pei censi dovuti a corpi religiosi negli ex Stati sardi, l'art. 18 delle regie patenti del 6 dicembre 1837 deve intendersi nel senso che furono conservati i titoli già quesiti col possesso decennale o che erano in caso di acquistarsi col sopravvenire del codice albertino.
12. Il codice albertino e il codice italiano non riconobbero l'istituto creato coll'art. 307 c. feliciano, pel quale le chiese, i monasteri e le altre pie case religiose, cui si corrispondevano censi, livelli o canoni, e che avessero fatto giuridicamente constare di trovarsi nel possesso di esigerli per lo spazio di anni 10, dovevano mantenersi in siffatto possesso, e doveva questo servir loro di titolo fino a giustificazione contraria da parte dei debitori.
13. Eziandio nell'impero del codice feliciano, se i corpi religiosi non si trovavano nel possesso decennale continuo precedente al tempo in cui a scopo giuridico quel possesso invocavasi, non godevano del beneficio consentito dall'art. 307
D c. stesso. — C. Roma, 23 luglio 1891, Fondo culto c. Floris, Corte S. Roma, 1891, I, 418.

Censuazione di beni di enti ecclesiastici in Sicilia [L. 10 agosto 1862, n. 743] — V. *Enfiteusi — Ente ed asse ecclesiastico.*

Cerimonie religiose [L. p. s. 7-9].

Certificato — V. *Consuetudine* 4, 8 — *Prova in genere* 8, 10 — *Sindaco.*

Digitized by Google

— atto di notorietà — V. *Atto di notorietà.*

Cessazione di pagamenti [c. comm., 683, 686, 690, 704, 706] — V. *Fallimento* — V. pure: *Bancarotta.*

Cessione [c. c. 1538-1548; 1458, 1040, 1043, 1291; c. comm. 43].

BIBLIOGRAFIA.

1. Chi è terzo agli effetti dell'art. 1539 c. c. —
A S. BRACCIO, Foro, I, 468.

GIURISPRUDENZA.

2. La cessione *pro solvendo*, benchè entrata nell'uso, non è stata dalla legge specificatamente considerata; epperò, nel rapporto dei terzi, prende la figura di mandato e rientra sotto le
B regole dettate pel contratto di mandato. — A. Roma, 5 dicembre 1891, Giocondi c. Galletti Miragoli, Temi rom., 1891, 463.
3. La cessione di un'annua rendita, fatta per pagare gl'interessi ed estinguere un debito, non viene novata con un conto preventivo spedito dal cessionario al debitore ceduto, col quale fu dichiarato che le sue ragioni creditorie si troverebbero estinte in un determinato anno, se la rendita venisse pagata alle scadenze stabilite.
4. Quando la cessione è stata fatta *pro solvendo* e *non pro soluto*, non libera il debitore delegante e non trasferisce la proprietà del credito dal cedente al cessionario.
5. Di conseguenza le cessioni posteriori della stessa rendita a prò di altri creditori non possono pregiudicar il diritto del primo cessionario, e si debbono dichiarare inefficaci fino a che il debito verso di questo non sia completamente
C estinto. — A. Roma, 20 marzo 1892, Cassa di risparmio di Roma c. Franchetti, Temi rom., 1892, 167.
6. Al cessionario sono opponibili le eccezioni possibili contro il cedente.
7. Quindi, se a mani di questo per effetto della confusione si è già estinta una parte di credito, il cessionario non può pretendere che questo residuo, e nonostante sia munito di titolo esecutivo non può agire in via esecutiva finchè non venga liquidato.
8. Epperciò son nulli i precetti spiccati prima di siffatta liquidazione, che non è il caso di ordinare nella pendenza del giudizio di esecuzione, ma che è d'uopo si compia nelle vie or-
D dinarie. — A. Genova, 14 giugno 1892, Panzani c. Durazza Marana, Giurista, 1892, 270; Temi gen., 1892, 489.
9. È un errore di diritto che il debitore ceduto, se dopo notificatagli la cessione sia silenzioso, non possa più opporre al cessionario quelle stesse eccezioni che gli competevano contro il
E cedente. — C. Roma, 19 agosto 1891, Cantoni c. Bertarelli, Corte S. Roma, 1891, II, 333.
10. Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni, le quali, non derivando punto da un fatto del cedente posteriore alla denunzia, abbiano invece un fondamento anteriore alla cessione ed alla notificazione di essa.
11. Il cessionario, cui, mercè la intimazione, sono trasferiti integralmente i diritti e le ragioni del cedente, non può pretendere dritti maggiori, nè diversi da quelli del cedente e rendere più gravoso il credito pel debitore.
12. Da ciò la conseguenza che quest'ultimo abbia diritto ad opporre al cessionario medesimo le eccezioni che avrebbe potuto opporre al ce-
A dente. — C. Napoli, 21 marzo 1892, Ramirez c. Avati, R. sann. irp., 1892, 68.
13. Tanto secondo il senso letterale della parola *intimazione* di cui all'art. 1539 c. c., quanto secondo quello attribuitole da una costante giurisprudenza, essa implica solo l'obbligo di dare
B ai terzi notizia legale dell'atto. — A. Modena, 15 settembre 1891, Regio Economato c. Rocca Saporiti, Critica for., I, 429.
14. I creditori chirografari non sono terzi nel senso dell'art. 1539 c. c.
15. Terzi, secondo detto articolo, son tutti coloro che, non intervenuti alla cessione, abbiano acquistato diritti i quali sarebbero menomati o distrutti se la cessione avesse effetto, a loro riguardo, nel giorno della sua conclusione, e non in quello in cui si è intimata al debitore o sia stata accettata.
16. La cessione annotata nei registri ipotecari acquista, senza bisogno di notifica, una vera pubblicità, che vale a far noto a tutti il passaggio dell'azione ipotecaria nella persona del cessionario.
17. La legge non stabilisce alcun tempo perento-
C rio per la notifica della cessione. — A. Ancona, 30 dicembre 1891, Mazzoni Gandolfi c. Cerati, R. giur. Bol., 1892, 44.
18. Non tutti quelli che materialmente non intervennero o non furono rappresentati nell'atto di cessione hanno diritto di opporre la mancata notifica della medesima, ma unicamente coloro i quali, oltre al non avere avuta parte alcuna nell'atto di cessione, abbiano, prima della notificazione od accettazione di questa, acquistato sul credito un diritto che ne tolga al proprietario la libera disponibilità in loro pregiudizio.
19. Il difetto di notificazione della cessione non è quindi opponibile dal debitore ceduto che non abbia ancora pagato al cedente, nè dai costui creditori, ma lo è dai creditori del cedente che intanto abbiano, in ispecie col pignoramento, reso inalienabile il credito che si pretende ce-
D duto. — A. Torino, 30 ottobre 1891, Gallarate c. Banca Nazionale, Foro, I, 467. (n)
20. È valido ed efficace il pignoramento d'un credito già ceduto, ma la cui cessione non sia

Digitized by Google

A stata ancora notificata. — C. Torino, 18 maggio 1892, Balma Balmet c. Loffi, Foro, I, 1152; V. pure: Bett., 1892, 654; Giur. Tor., 1892, 718; Annali, 1892, 459; Critica for., I, 557.

21. La cessione di un credito è efficace rispetto ai terzi pel solo fatto che il debitore ceduto vi intervenne come parte contraente, benchè intervenendo non avesse lo scopo di accettarla esplicitamente, ma bensì di stipulare col cessionario un altro contratto nel proprio interesse.

22. E perciò la medesima vince ogni altra cessione dello stesso credito, che, sebbene anteriore di data, non sia stata però stipulata coll'intervento del debitore ceduto, nè a questo sia stata notificata.

23. La cessione di un credito ipotecario, benchè stipulata dopo la espropriazione del debitore ceduto, è efficace rispetto ai terzi se quest'ultimo vi intervenne o se a lui fu notificata.

24. Non regge quindi la eccezione che in questa ipotesi per debitore ceduto s'intenda il deliberatario che tiene in sue mani il prezzo d'acquisto; e che perciò la cessione sia inefficace per non essere stata al deliberatario notificata.

B — A. Casale, 4 marzo 1892, Talice c. Pugliese Debenedetti, Giur. Casale, 1892, 303.

25. Altro è la surrogazione nei dritti del creditore dimesso, altro la cessione della riportata surrogazione; in quest'ultimo caso il cessionario per agire contro il debitore deve notificare

C l'atto di cessione. — A. Catania, 10 febbraio 1892, Conti c. Impeduglia, Giur. Cat., 1892, 44; Foro Cat., 1892, 15.

26. La eccepita nullità di obbligazione della donna maritata come simulata fideiussione per il marito intacca la sussistenza giuridica dell'obbligazione stessa, epperò rientra nella garanzia di diritto da prestarsi dal cedente al cessio-

D nario del credito. — A. Torino, 30 aprile 1892, Bachi c. Damevino, Giur. Tor., 1892, 507; Annali, 1892, 288.

27. È valida la cessione fatta dal cliente al proprio avvocato in soddisfazione di crediti risultanti da giudicato di talune ragioni creditorie rappresentate dal cliente contro persona, che era stata difesa dallo stesso avvocato, quando la lite tuttavia pendente venne iniziata per

E fare sperimento delle ragioni medesime. — C. Napoli, 10 novembre 1891, D'Ameli c. Riccardi Cotugno, Dritto e giur., VII, 393.

28. La locuzione «cose comprese nella causa», che si legge nell'art. 1458, capov. 2, c. c., significa cose di cui si controverte e sulle quali s'invo-

F ca il provvedimento del giudice. — C. Roma, 19 dicembre 1891, Trafford c. Messeri Pierantoni, Foro, I, 84. (n)

V. *Cassazione civ.* 143 — *Debito pubblico* 1-4 — *Frode e simulazione* 64 — *Ipoteca* 28-31, 38 — *Registro* 23-30 — *Surrogazione* 5-9 — *Trascrizione* 14, 17, 18.

— anticipazione o cessione di fitti — V. *Esecuzione immobiliare* — *Locazione.*

— cessione di eredità o quota ereditaria [c. c. 1541, 1040, 1043] — V. *Successione.*

— compensazione del debito ceduto [c. c. 1291] V. *Compensazione.*

— quota litis [c. c. 1458, capov. ult.] — V. *Avvocato e procuratore.*

Cessione di grado ipotecario o d'ipoteca [c. c. 1994] — V. *Ipoteca* — V. pure: *Surrogazione.*

Chèque — V. *Assegno bancario.*

Chiamata in garantia [c. p. c. 193-200; 100, 422, 449] — V. *Garantia.*

Chiavi e **grimaldelli** (vendita illecita di) [c. p. 496].

Chiesa.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. La commerciabilità delle chiese. — G. DATTINO, Dritto e giur., VIII, 73.

GIURISPRUDENZA.

2. È opinione contraddetta dalle leggi canoniche che il semplice fatto della cessazione di uffici e funzioni religiose in un edificio ritualmente dedicato al culto, e sempre per le sue materiali condizioni adatto al continuato suo esercizio, basti a farne cessare la posseduta destinazione e restituirlo al comune commercio.

3. Dalle leggi del 1866, 1876 e 1870 si deduce che il mutamento di destinazione degli edificî di culto per altri usi proviene per fatto e decreto dell'Autorità legittima, a cui quelle leggi conferirono la potestà di disporre del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici colpiti.

4. Non può ritenersi mutata la destinazione di un edificio di culto, in origine addetto a chiesa parrocchiale, pel fatto che in seguito al trasferimento della parrocchia in altra chiesa, il Comune lo abbia illegittimamente occupato e

B convertito in usi profani. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Mattei c. Fondo culto, R. dir. eccles., II, 665; Corte S. Roma, 1892, II, 131.

5. Nelle chiese parrocchiali il dar norme e governo al culto rientra nelle attribuzioni di giurisdizione spirituale del pubblico, il quale di tal sua facoltà non può in alcun modo spogliarsi a favore di altra persona.

6. Nonostante perciò qualsiasi concessione in contrario anche per parte del parroco stesso, il privato non ha azione perchè sia mantenuta esposta alla venerazione dei fedeli nella chiesa

C parrocchiale un'immagine da esso donata. — T. Bologna, 27 maggio 1892, Frencia c. Bacchi, M. trib. Mil., 1892, 494.

7. La concessione precaria dell'uso ad un pio sodalizio di un immobile (nella specie, di una chiesa) non può ritenersi convertita in definitiva pel fatto che il sodalizio abbia fatto re-

Digitized by Google

stauri allo stabile, o che dai fedeli siansi lasciati legati pii, o che il concedente abbia deliberato di farvi (nella chiesa) celebrare in perpetuo una messa solenne.

8. Neppure può sostenersi che la precarietà della concessione siasi immutata e trasformata in semplice patronato, nel caso che il pio sodalizio, soppresso per le leggi napoleoniche, sia stato restaurato dal Governo pontificio, quando non possa giustificarne con nuovo titolo il mu-
A tamento. — A. Bologna, 26 luglio 1891, Pia unione anime purganti di Ferrara c. Com. di Ferrara R. giur. Bol., 1891, 313.

V. *Monumenti* 6-9 — *Servitù* 17 — *Spese di culto* 16-18.

Chirografo — V. *Scrittura.*

Chirurgo — V. *Medico e chirurgo.*

Chiusura del fondo [c. c. 442] — V. *Proprietà.*

Cieco [c. c. 340, 785] — V. *Inabilitazione* — *Testamento* 55-62.

Cimitero [L. 22 decembre 1888, n. 5849, sull'igiene e sanità pubblica, 56-59].

V. *Regolamenti com.* 3.

— servitù derivante dai cimiteri. — V. *Espropriazione e danni per p. u.* — *Sanità pubblica.*

— diritto di sepoltura e proprietà dei sepolcri — V. *Sepoltura e sepolcro.*

Circoscrizione.

— amministrativa [L. 23 ottobre 1859, n. 3702, sulla nuova circoscrizione provinciale e comunale; L. 18 agosto 1870, n. 5815, sulla facoltà al Governo di riunire o disgregare Comuni o frazioni; L. 29 giugno 1875, n. 2613, che proroga detta facoltà; L. 30 giugno 1880, n. 5516, che proroga come sopra; L. com. prov. 10 febbraio 1889] — V. *Comune* — V. pure: *Competenza civ.*

— giudiziaria — V. *Ordinamento giudiziario.*

— militare [L. 30 settembre 1873, n. 1592, sulla circoscrizione militare territoriale del Regno; L. 22 marzo 1877, n. 3750, che modifica detta legge; L. 8 luglio 1883, n. 1467, sulla circoscrizione militare del Regno; R. D. 5 giugno 1884, n. 2409, sulla circoscrizione militare territoriale del Regno].

Circostanze aggravanti [c. p. 65, 66] — V. *Pena* — V. pure: *Appropriazione indebita* — *Foreste* 39, 40.

— attenuanti [c. p. 59; c. p. p. 497] — V. *Pena* — V. pure: *Diserzione* 17 — *Giurì* § III 6, 17-19.

— escludenti — V. *Difesa legittima* — *Giurì* § II — *Vizio di mente,*

— scusanti — V. *Difesa legittima ed eccesso di difesa* — *Giurì* § 2 — *Provocazione* — *Valore del danno* — *Vizio di mente.*

Citazione in materia civile [c. p. c. 37, 39-44; 132-154, 190, 332-336, 393, 394, 925, 938, 946, 947; c. comm. 876; Reg. gen. giud. 14 decembre 1865, n. 2641, 184-191, 300].

SOMMARIO.

Affissione e inserzione 32, 33, 39.
Amministratore 9.
Azione collettiva — V. *Cumulo.*
Comune 1.
Contumacia 23.
Copia, consegna — V. *Notificazione.*
« efficacia pel notificato 29.
Corpo morale 1, 15, 18.
Cumulo di azioni 2-6.
Dichiaraz. o elez. di domic. o residenza 10.
Domicilio — V. *Dichiarazione* — *Notificazione.*
Guardie di finanza 35.
Indicazione dell'attore 17.
« del convenuto 7, 8, 15, 16.
« del procuratore 11-14.
« domicilio o residenza 10.
Mandatario generale 40.
Militare 35.
Notificazione, affissione e inserz. 32, 33, 39.
« consegna della copia 24-28.
« data 25.
« domicilio, residenza 30 32.
« « ignoto 34, 38, 39.
« « all'estero 32, 33.
« ordine graduale 20-23, 28.
« relazione dell'usciere — V. *Relazione.*
Nullità sanata 13.
Nuova opera o danno temuto 2.
Procuratore, indicazione — V. *Indicazione.*
Relazione dell'usciere, data 27.
« firma 19.
« menzione 19, 21, 26, 28, 34.
Rinnovazione della citaz. 19, 27, 36, 37.
Società 16, 17.
Straniero o residente all'estero 32, 33, 42, 43.
Termine a comparire 38, 40-43.
Usciere — V. *Relazione.*

BIBLIOGRAFIA.

1. Le notificazioni ai Comuni ed ai Corpi morali
A legalmente riconosciuti. — L. GRANATA, Mon. pret., 1892, 345.

2. È lecito a più attori riunirsi in giudizio collettivo per sperimentare l'azione di danno dato o temuto in base ad unico fatto colposo che abbia danneggiato fondi varî da essi posseduti.
B — G. B. DI LORENZO, Gazz. proc., XXV, 313.

GIURISPRUDENZA.

3. Il cumulo delle domande di più persone in una sola citazione allora soltanto è ammessibile quando tutte quelle domande siano fondate sullo stesso titolo e gli attori abbiano un interesse comune da far valere, per modo che la quistione da risolvere sia identica rispetto a tutti e possa essere risolta cogli stessi mezzi istruttorî.

4. Non rivestono questi caratteri le domande di proprietarî diversi diretto a far rimuovere una condotta da fumo che danneggia le loro rispettive proprietà, o quanto meno a far eseguire i
C lavori occorrenti a far cessare questi danni. — A. Genova, 5 aprile 1892, Storace c. Firpo, Temi gen., 1892, 283; M. trib. Mil., 1892, 844.

5. Non è regolare la citazione colla quale più attori si facciano a proporre contro lo stesso convenuto più domande non aventi il loro fondamento nello stesso rapporto di diritto, che sia fatto valere nel loro comune interesse.

6. Però la irregolarità della citazione collettiva non ne produce la nullità in modo assoluto, ma può il giudice nel suo potere discretivo limitarsi ad ordinare la separazione delle cause, col determinare quale di esse debba essere trattata separatamente e quale preferibilmente deb-
D ba avere il suo corso. — A. Genova, 27 giugno

Digitized by Google

1892, Bertonati c. Savini Biaggiotti, Temi gen., 1892, 446; Giurista, 1892, 320.

7. La citazione di una persona fatta senza indicare una determinata qualità della medesima deve presumersi diretta e limitata ad essa personalmente.

8. La citazione quindi di una persona fatta senza l'indicazione specifica ch'essa vien citata come genitore in rappresentanza della sua prole nata
A e nascitura non vale citazione di questa. — C. Torino, 10 agosto 1892, Vaccari c. Bosino, M. trib. Mil., 1892, 945; Riv. universale, 1892, 649; Gazz. proc., XXV, 332.

9. L'amministratore di un giornale, che ha contratto un'obbligazione in questa qualifica, non può essere citato in giudizio anche in persona
B propria. — A. Roma, 30 aprile 1892, Giannatasio c. Perelli, Temi rom., 1892, 187.

10. Secondo il vigente codice di commercio è obbligatoria per l'attore in giudizio la elezione del domicilio a norma del n. 5 dell'art. 134 c.
C p. c. — C. Napoli, 7 novembre 1891, Marinelli Piazza c. Banca Nazionale di Caserta, Dritto e giur., VII, 390; Mov. giur., 1892, 7.

11. L'omessa indicazione del nome e cognome del procuratore induce nullità dell'atto di citazione (nella specie, appello) solo quando trattasi di giudizio a rito formale, non di giudizio som-
D mario. — A. Milano, 22 febbraio 1892, Cardinali c. Giuffrida, M. trib. Mil., 1892, 361.

12. Nelle cause per le quali è richiesto il ministero del procuratore è irreparabilmente nullo l'atto di citazione (nella specie, atto d'appello) che non ne contenga l'indicazione.

13. Tale omissione non è in giudizio sommario sanata dalla costituzione di un procuratore all'u-
E dienza. — A. Milano, 22 dicembre 1891, Trabattoni c. Pifferi, M. trib. Mil., 1892, 171.

14. Non vi è nullità della citazione e dell'appello per ciò che in esso non sia designato il procuratore dell'instante, se per aver questi, nell'atto stesso, eletto domicilio presso determinato procuratore, rimanga escluso il dubbio che questi fosse effettivamente il procuratore dell'attore
F od appellante. — A. Torino, 9 maggio 1892, Acquadro c. Piantino, Giur. Tor., 1892, 559.

15. Quando è attore un corpo morale, alla indicazione del nome e cognome da farsi nell'atto di citazione si supplisce efficacemente colla de-
G signazione dello stesso ente. — C. Roma, 11 giugno 1892, Amm. della guerra c. Bottelli, Annali, 1892, p. sp., 152; Legge, 1892, II, 618; Bett., 1892, 1098.

16. Non è necessario che nel citarsi una società si indichi nel corpo dell'atto il nome della persona fisica che la rappresenta e che dovrà comparire e rappresentarla; basta che la società vi sia designata colla sua propria denominazione, e che l'usciere notifichi l'atto alla persona che ha la rappresentanza della società, e
A ne faccia menzione nella sua relazione. — C. Torino, 13 luglio 1892, Antoniolo e Demarchi c. Mottino, Giur. Tor., 1892, 550; Temi gen., 1892, 552; M. trib. Mil., 1892, 948; Gazz. proc., XXV, 333; Cons. comm., 1892, 366.

17. È nulla la notifica seguita ad una società di commercio se nella relazione non risulti individualizzato il socio o l'amministratore al nome
B del quale la notifica è fatta. — A. Milano, 8 marzo 1892, Soc. anonima omnibus c. Finanze M. trib. Mil., 1892, 530; Giur. trib. amm., 1892, 431; Imp. dir., 1892, 318.

18. Se il presidente di un ente morale, che ne ha la legittima rappresentanza, è assente, o in qualunque modo legalmente impedito o inabilitato ad esercitare l'ufficio, la citazione è vali-
C damente notificata a chi ne fa le veci. — A. Palermo, 10 aprile 1891, Indovina c. Consorzio strada Giancaldara Camporeale, Circ. giur., 1891, 326.

19. La nullità della citazione per mancanza della firma dell'usciere e della indicazione della persona a cui si è fatta la notificazione, e per la mancanza anzi della relazione di notificazione, è nullità che riguarda soltanto la notificazione, e si ripara quindi colla rinnovazione a mente
D dell'art. 145 c. p. c. — C. Torino, 12 dicembre 1891, Genovese c. Caminelli, Giur. Tor., 1892, 49; Legge 1892, I, 230; M. trib. Mil., 1892, 122; Gazz. proc., XXIV, 549; Bett., 1892, 218; Annali, 1892, 136.

20. I modi di notificare la citazione al convenuto sono designati dall'art. 139 c. p. c. con ordine graduale, di modo che non può dal primo passarsi al secondo e così di seguito, se non quando non sia stato possibile fare la notificazione in alcuno dei modi che gradatamente precedono quello in cui vien fatta.

21. Di tale impossibilità l'usciere è tenuto a far menzione sull'originale e sulla copia della cita-
E zione, sotto pena di nullità. — A. Genova, 13 ottobre 1891, Raffo c. Prato, Temi gen., 1892, 71.

22. È nulla la citazione che non sia notificata secondo l'ordine graduale voluto e prescritto dall'art. 139 c. p. c. e conseguentemente non è valida l'intimazione fattane ad una residenza che da tempo era cambiata.

23. In forza di questa nullità cadono tutti gli atti successivi compiuti nel giudizio contumaciale.
F — A. Genova, 27 maggio 1892, Gandolfo c. Gandolfo Sassola, Pontremoli, Giurista, 1892, 236; Temi gen., 1892, 436.

24. È nulla la notifica della citazione quando la copia venga consegnata a persona domestica
G della parte richiedente. — A. Genova, 13 maggio 1892, Bonfiglio c. Moglia, Temi gen., 1892, 370; Giurista, 1892, 237.

25. La citazione non può ritenersi nulla quando l'usciere abbia errato nell'indicare i rapporti di parentela fra il citato e la persona a cui

Digitized by Google

ha rimesso la copia, e neppure quando sia incorso in un errore materiale nell'indicare la data della notificazione, che non lasci però in-
A certezza sul giorno della comparizione. — A. Genova, 5 dicembre 1891, Damiani c. Maladorno, Temi gen., 1892, 140.

26. È nulla la citazione notificata a mani di un cugino (uno della famiglia), se l'usciere non riferisce che questi fosse convivente col citato e che la notificazione sia stata fatta nella casa d'abitazione del citato medesimo.

27. La nullità però riguarda soltanto la notificazione e si ripara coll'ordinarsene la rinnova-
B zione. — C. Torino, 9 dicembre 1891, Bruzzone c. Oliva, Giur. Tor., 1892, 19; M. trib. Mil., 1892, 123; Annali, 1892, 142.

28. È nulla la notificazione della citazione se l'usciere, senza far constare d'avere inutilmente ricercato la persona del notificando o di alcuno della sua famiglia nella sua residenza, consegnò la copia ad un suo lavorante in altro luogo.

29. La nullità della notificazione per difetti esistenti nella copia rimessa all'intimato non si sana per la regolarità dell'originale esistente
C a mani del notificante. — C. Torino, 15 settembre 1892, Sclopis c. Sanguinetti, Giur. Tor., 1892, 701; Legge, 1892, II, 800; M. trib. Mil., 1893, 6; Gazz. proc., XXV, 357.

30. La notificazione al marito nel domicilio o residenza della moglie, convivente con lui, è fatta
D al domicilio o residenza di costui. — T. Lecce, 18 gennaio 1892, Cappelli c. Ungaro, R. giur. Trani, 1892, 105.

31. Constando del cambiamento di residenza e di domicilio, anche senza la doppia dichiarazione di cui all'art. 17 c. c., è nulla la citazione no-
E tificata alla residenza abbandonata. — A. Torino, 23 aprile 1892, Paggi c. Paggi, Giur. Tor., 1892, 587.

32. Quando consta che il citato avea domicilio nel Regno, che nel luogo di questo domicilio possiede ancora dei beni, e che non ha mai fatto la dichiarazione di abbandonarlo, è nulla la citazione statagli notificata nelle forme sta-
F bilite dall'art. 141 c. p. c. — A. Casale, 11 giugno 1892, Castagnone c. Ballarino, Giur. Casale, 1892, 513.

33. È nulla la citazione di chi è residente all'estero che non sia fatta nelle forme degli art. 141 e 142 c. p. c. quando non consti se e quale do-
G micilio abbia conservato nel Regno. — A. Genova, 12 luglio 1892, Civano c. Buscaglia, Temi gen., 1892, 534.

34. Nel caso del l'art. 141 c. p. c. non è obbligo del l'usciere di far risultare nella sua relazione delle
H ricerche fatte. — A. Genova, 19 novembre 1892, Gallo c. Solari, Giurista, 1892, 463.

35. Le disposizioni dell'art. 143 c. p. c., per la citazione dei militari in attività di servizio, non
A sono applicabili alle guardie di finanza. — C. Roma, 19 novembre 1891, Carrà c. Randelli, Foro, I, 420.

36. Nel procedimento sommario, rilevandosi dall'attore all'udienza fissata con la citazione una qualche nullità in questa occorsa, e non essendo comparso il convenuto, ben può domandarsi il rinvio della causa ad altra udienza per rinnovare la citazione.

37. Nè occorre che in base alla seconda citazione sia ripetuta la iscrizione della causa al ruolo, bastando la iscrizione eseguita in base alla
B prima citazione. — A. Roma, 26 luglio 1892, Vassura c. Ferraioli, Bett., 1892, 499.

38. Nella citazione di persona di domicilio, residenza o dimora ignoti, il termine a comparire deve esser quello massimo di 25 giorni.

39. In questa citazione, le formalità dell'affissione, consegna ed inserzione prescritte dall'art. 141 c. p. c. debbono essere tutte compiute, a pena di nullità, prima che incominci a decorrere il
C termine per comparire. — A. Napoli, 19 dicembre 1891, Costa c. Sommer, Foro, I, 123. (n)

40. Quando la citazione segue in persona del procuratore generale, di cui all'art. 142, alin., c. p. c., il termine a comparire non si misura dal luogo di domicilio o residenza del citato convenuto, ma bensì da quello del domicilio o residenza di detto procuratore e in cui la citazione è eseguita. — A. Torino, 3 novembre
D 1891, Rodellono c. Oddenino, Giur. Tor., 1892, 108.

41. Nel computo del termine a comparire può comprendersi anche il giorno della comparizione.
E — C. Roma, 7 marzo 1892, Battinelli c. Navigazione generale, Foro, I, 899. (n)

42. Per la legge 3 maggio 1862 fu in Francia derogato all'art. 73 c. p. c. e limitato il termine a comparire da uno Stato limitrofo all'altro a trenta giorni.

43. Il termine per comparire assegnato nella citazione agli stranieri non comincia a decorrere dal giorno in cui la citazione sia effettivamente consegnata allo straniero convenuto, ma da quello in cui copia di essa è stata rimessa al P. M. del luogo di residenza dell'autorità giu-
F diziaria cui devesi comparire. — A. Genova, 25 marzo 1892, Ditta Crespi Freres c. Ditta Denegri, Temi gen., 1892, 275.

V. *Donna maritata* — *Esecuzione immobiliare* 102, 103 — *Fallimento* 34 — *Liti comunali* 14-20 — *Nave* 9 — *Perizia civ.* 6 — *Possesso* 45, 49 — *Prescrizione civ.* 1, 2, 6-8, 12-31 — *Purgazione* 4 — *Usciere* 4, 5.

— regole generali di notificazione — V. *Notificazione civ.* — *Usciere.*

— citazione d'appello — V. *Appello civ.*

— citazione nei giudizî contro le pubbliche amministrazioni — V. *Amministrazione pubblica* — *Liti comunali.*

Digitized by Google

— citazione per esecuzione di atti stranieri o per comparire avanti autorità straniere [c. p. c., 946, 947] — V. *Delibazione.*

— rinnovazione della citazione per interruzione del procedimento o riassunzione d'istanza [c. p. c. 332-335] — V. *Procedimento civ.*

— « per il non citato in persona propria e il contumace [c. p. c. 382, 442] — V. *Contumacia civ.*

Citazione in materia penale e **citazione diretta** e **direttissima** [c. p. p. 331-337, 371-383, 46].

1. La legge lascia arbitro il procuratore del Re di far uso della citazione diretta, quando la natura del reato lo consenta.

2. La facoltà lasciata al procuratore del Re, di far uso della citazione diretta, viene meno solo quando il giudice istruttore abbia proceduto ad atti di istruzione, od abbia delegato l'istruzione al pretore, ovvero nel caso dell'arresto dell'imputato siasi fatto il rapporto alla Camera di consiglio, di cui nell'art. 192 c. p. p. —
A C. Roma, 30 marzo 1892, Cassa, Giur. pen. Tor., 1892, 201.

3. La legge abbandona al criterio del pretore lo apprezzamento dei casi urgenti, nei quali a norma dell'art. 334 ult. cap. c. p. p. si potranno abbreviare i termini.

4. L'uso di tale facoltà non può fornire materia di richiamo in sede di cassazione e tanto meno quando l'imputato non abbia eccepito davanti il pretore che l'abbreviazione del termine a comparire non fosse giustificata da alcun fon-
B dato motivo. — C. Roma, 23 aprile 1892, Vento, Cass. unica, III, 701.

5. L'imputato, contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura e che non sia stato arrestato e che inoltre non abbia dimora certa nello Stato, sarà citato mediante l'affissione di una copia della citazione alla porta della sala
C di udienza della Corte o del tribunale. — C. Roma, 8 luglio 1892, Pogliani, Cass. unica, III, 1095; Corte S. Roma, 1892, 632.

6. Se la data della notifica della citazione avanti il tribunale penale non sia stata scritta troppo chiaramente, ciò non esclude assolutamente che il giorno della notifica della citazione possa essere incensurabilmente determinato dalla Corte di merito, e in guisa che da quel giorno al giorno della comparizione in giudizio vi corrano gli otto giorni prescritti dalla legge.
D — C. Roma, 7 gennaio 1892, Ferro, Cass. unica, III, 437; Giur. pen. Tor., 1892, 181; Corte S. Roma, 1892, 67.

7. Non è causa di nullità l'indicazione erronea del nome della parte civilmente responsabile nella citazione di appello, quando possa sorgere alcun dubbio sulla identità delle persone citate, e in caso non potrebbe mai giovarsene
E l'imputato. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Arienti, Cass. unica, III, 351; Annali, 1892, 57.

8. L'errore nell'indicazione dell'articolo di legge invocato contro l'imputato nella citazione non mena alla nullità di questa, se l'enunciazione del fatto non può generare incertezza sull'og-
A getto del giudizio. — A. Trani, 12 marzo 1892, Mignozzi, R. giur. Trani, 1892, 119.

9. Non è nulla la citazione per la erronea indicazione del giorno in cui siasi commesso il reato, ove tale errore materiale non possa recar pregiudizio alla difesa e possa essere cor-
B retto all'udienza. — C. Roma, 19 agosto 1892, Uda, Cass. unica, III, 1136; Riv. universale, 1892, 258; Giur. pen. Tor., 1892, 452; Annali, 1892, 271; Corte S. Roma, 1892, 667.

10. È vano dolersi in cassazione dell'errore incorso nella citazione sulla data del fatto, se innanzi al giudice di merito nulla sia stato ec-
C cepito. — C. Roma, 2 ottobre 1891, Riccitelli, Foro, II, 45.

11. È incensurabile, quale apprezzamento di fatto, il giudizio del tribunale, che l'eccezione proposta dalla difesa sulla nullità della citazione anzichè un'impugnativa di falso della citazione stessa costituisse un mezzo onde ottenere un rinvio della causa al fine di indurre nuovi testimonî.

12. In tal caso la Corte suprema non può censurare il tribunale, se non abbia emesso alcun provvedimento preliminare ai sensi degli art.
D 714 e seg. c. p. p. — C. Roma, 5 aprile, 1892 Pigliafreddo, Cass. unica, III, 951; Giur. pen. Tor., 1891, 385; Corte S. Roma, 1892, 334.

13. Le varie citazioni dell'imputato si possono
E l'una coll'altra completare. — C. Roma, 7 luglio 1892, Mainardi, Corte S. Roma, 1892, 454.

V. *Appropriazione indebita* 22, 41, 42 — *Armi* 31 — *Caccia* 10 — *Contumacia pen.* 7, 8 — *Dazio consumo* 180, 182 — *Falsità in sigilli* 3 — *Prescrizione pen.* 6.

Cittadinanza [c. c. 4-15].

BIBLIOGRAFIA.

1. Saggio sui diritti delle persone: commento al primo titolo del codice civile italiano, godi-
F mento dei diritti civili e cittadinanza — C. FACELLI, Torino, Unione tip. ed. 1892, in-8, p. 255.

GIURISPRUDENZA.

2. Acquista la cittadinanza austriaca la donna straniera che si marita ad un cittadino austriaco.

3. Però la cittadinanza austriaca si perde da lei se, rimasta vedova, abbandona la residenza negli Stati austriaci con animo di non più ritornarvi.

4. Acquista essa allora la cittadinanza italiana che già aveva prima del matrimonio, se viene a stabilirsi in Italia con intenzione di fissarvi il domicilio, sebbene non abbia fatta la esplicita

Digitized by Google

dichiarazione all'ufficiale dello stato civile a termini dell'art. 14 c. c.

5. La donna savoiarda maritata ad un austriaco non acquistò la cittadinanza francese per la successiva cessione della Savoia alla Francia, nè divenne francese per effetto della vedovanza se non si stabilì in Francia col permesso del Governo e colla dichiarazione di fissarvi il
A suo domicilio. — A. Torino, 8 aprile 1892, Dubouchet c. Dubouchet, Giur. Tor., 1892, 524.

V. *Sicurezza dello Stato* 1 — *Spese di spedalità* 11,12.

Ciurmeria — V. *Abuso dell'altrui credulità.*

Clandestinità [c. c. 686, 689, 695] — V. *Possesso.*

Clausola compromissoria — V. *Arbitramento.*

Coabitazione dei coniugi [c. c. 130-133; 26, 150, 152] — V. *Matrimonio* — V. pure: *Alimenti — Filiazione — Separazione di coniugi.*

Coadiutoria — V. *Ente ed asse ecclesiastico — Parrocchia e fabbriceria* — V. pure: *Manomorta.*

Coalizione [c. p. 166-167] — V. *Sciopero.*

Coautore di un reato — V. *Complicità.*

Coazione — V. *Ingiunzione.*

Codice — V. *Diritto.*

Cognome e nome [c. c. 185, 210, 373, 376, 378, 383, 388; R. D. 10 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinam. dello stato civile (cambiamento e aggiunte di nome e cognome) 119-125].

1. Il cognome non può considerarsi e non può rivendicarsi come un diritto di proprietà inerente ad un fedecommesso.

2. La mutazione di cognome o l'aggiunta in qualunque modo fatta del cognome materno e del relativo stemma, se e quando permessa nella legislazione pontificia, è materia che in giudizio può e va esaminata allora soltanto che si riconosca proposta da chi ne possieda il di-
B ritto. — C. Roma, 18 agosto 1891, Giustiniani Bandini, Corte S. Roma, 1891, II, 270.

— ditta, insegna e nome commerciale — V. *Ditta e insegna commerciale.*

— firma e ragion sociale — V. *Società.*

Collaudo — V. *Appalto — Opere pubbliche.*

Collaterali [c. c. 740, 741] — V. *Successione.*

Collazione degli atti pubblici [c. p. c. 913-920] — V. *Copia.*

Collazione ed **imputazione** [c. c. 1001-1026; 746, 811, 820, 991, 992] — V. *Successione.*

Collegiata — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Collettore di esattoria [L. 20 aprile 1871, n. 191, 22] — V. *Esazione* — V. pure: *Peculato* 7, 8 — *Pesi e misure* 8.

Collocamento pericoloso di cose [c. p. 476] — V. *Incolumità pubblica.*

Collocamento a riposo — V. *Pensione.*

Collocazione (domanda di) [c. p. c. 709, 710] — V. *Graduazione.*

Colonia o mezzadria [c. c. 1647-1664; 1958 n. 4].

1. Per diritto comune il contratto di colonia perpetua importava trasferimento del dominio utile nel conduttore.

2. Alle colonie perpetue sono applicabili le disposizioni dell' art. 3 L. 14 luglio 1887 relative alla commutazione delle prestazioni in un an-
A nuo canone fisso in danaro. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Ottani c. Com. di Sant'Oreste e Ponsano Romano, Foro, I, 300. (n)

Colonie [L. 5 giugno 1882, n. 857, che stabilisce una colonia in Assab; L. 1 luglio 1890, n. 7003, promulgazione leggi dello Stato nella colonia Eritrea; R. D. 5 maggio 1892, n. 270, portante disposizioni generali legislative per la colonia Eritrea; R. D. 8 dicembre 1892, n. 747, ordinamento della p. s. nella colonia Eritrea] — V. *Appello civ.* 50.

Colpa contrattuale — V. *Danni per inadempimento di contratto.*

— extra contrattuale — V. *Responsabilità civile.*

Colpa in materia penale — V. *Contravvenzione — Imputabilità — Omicidio e ferite involontarie — Responsabilità pen.*

Comandata — V. *Prestazione d'opera.*

Comitato costituito per determinato scopo — V. *Associazione in genere.*

Comizi agrari [R. D. 23 dicembre 1866, n. 3452, che crea in ogni capoluogo di circondario un comizio agrario; Reg. relativo 18 febbraio 1867, n. 3539; R. D. 22 giugno 1879, n. 4957, che modifica il precedente 23 dicembre 1866; R. D. 3 aprile 1884, n. 2200, sull'ordinamento dei comizî agrari].

Commenda di ordine cavalleresco [Statuto 78; L. 29 giugno 1873, n. 1406, che scioglie le commende di patronato famigliare dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio].

1. Le commende di giuspatronato famigliare dell'Ordine di Malta sono enti giuridici di natura particolare, caratteristicamente distinti dai fedecommessi.

2. Così, diversamente da quello che avviene nei fedecommessi, i beni, qualunque sieno, costituenti la dotazione di una commenda di giuspatronato famigliare non appartengono punto in proprietà diretta al fondatore ed ai vocati nella commenda, ma passano *ipso facto et ope legis* in proprietà piena dell'Ordine, salvo l'usufrutto nel fondatore e nei vocati giusta le tavole di fondazione.

3. Eppertanto, non è applicabile a dette commende il § 630 c. c. austr., e l'azione in rivendicazione dei beni di dotazione si esercita in confronto del possessore, senza che sia d'uopo il contraddittorio di un curatore dei futuri chia-
B mati. — A. Venezia, 11 agosto 1892, Di Porcia Dillu c. Da Re e Ordine di Malta, Temi ven., 1892, 610.

Commenda (contratto di).

Digitized by Google

Commerciante [c. comm. 7-20, 869 n. 8].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se gli agenti di cambio sieno commercianti. —
A E. VIDARI, Diritto comm., X, 651; Cons. comm., 1892, 257.
2. Il capitano di nave non è un commerciante.
B — T. GIANNINI, Diritto comm., X, 657.
3. Se gli esercenti agenzie di prestiti sopra pe-
C gno siano commercianti. — S. B. BENFANTE, Antologia giur., VI, 549.

GIURISPRUDENZA.

4. A costituire la qualità di commerciante occorre l'esercizio degli atti di commercio e la professione abituale di questo esercizio.
5. La professione abituale è costituita da una serie di atti compiuti a scopo di speculazione e sul genere del commercio che si esercita; però non occorre che questo esercizio sia molto
D inoltrato e per molto tempo. — A. Napoli, 12 dicembre 1892, Ditta De Bartolomeis Siniscalco c. Giordano, Mov. giur., 1892, 182.
6. La professione abituale di comprare e di vendere merce, qualifica commerciante ai sensi di legge colui che la esercita sol quando il negozio sia d'una certa importanza ed estenda la sua rete su lungo spazio, e su lunga mano di uo-
E mini. — T. Teramo, 29 ottobre 1892, Ciotti, Gazz. proc., XXV, 309; Giur. pen. Tor., 1893, 40.
F 7. Il vivandiere militare è commerciante. — C. Roma, 22 aprile 1892, Rosetti, M. trib. Mil., 1892, 539; Cons. comm., 1892, 165; Giur. pen. Tor., 1892, 308; Annali, 1892, 145; Cass. unica, III, 719; Temi ven., 1892, 462.
8. Per aversi la qualità di commerciante è necessario un esercizio di atti di commercio che assorba tutta l'attività dell'individuo.
9. Non fa atti di commercio il proprietario di vasto vigneto che compra una quantità d'uva molto superiore a quella prodotta dal suo fondo, per farne, con l'una e l'altra insieme, vino e venderlo.
10. L'acquisto dell'uva in tal caso ha il semplice scopo di migliorare o guastare il prodotto pro-
G prio, e giammai quello di speculare. — C. Napoli, 13 gennaio 1891, Avallone c. Ditta Pellegrino, Critica for., I, 407.
11. Un orologiaio che non si limita nell'esercizio della sua professione alle semplici riparazioni, ma che compra e vende orologi, va riputato commerciante, e conseguentemente se cessa dai pagamenti va dichiarato fallito, anche se l'istante sia l'unico creditore.
12. L'essere iscritto, senza che consti di qualsiasi opposizione, nei ruoli della tassa di esercizio e rivendita e ne' ruoli della tassa di ricchezza mobile per un reddito imponibile ricavato da un esercizio, e l'iscrizione sui ruoli della Camera di commercio per l'esercizio di orologiaio, se non sono documenti bastevoli ad imprimere la qualità di commerciante nella persona in questi designata, dimostrano come alla qualità
A medesima a lei attribuita non si ribelli. — A. Genova, 20 maggio 1892, Tosi c. Barone, Tosi e Negri, Giurista, 1892, 463; M. trib. Mil., 1892, 979.
13. Gli albergatori sono commercianti a sensi dell'art. 8 c. comm. anche quando non somministrano derrate alimentari ai viaggiatori.
14. Nè importa che non siano iscritti nei ruoli delle sovraimposte commerciali e che non figurino come albergatori nei registri della questura.
15. Se è vero che la creazione di una ed anche di più cambiali fatta da un privato a scopi meramente civili non lo converte in commercian-
te, è vero in pari tempo doversi considerare commerciante chi si giova abitualmente del credito cambiario per più anni e su larga scala
B a scopo di speculazione. — A. Roma, 25 luglio 1892, Fiorini c. Cavi, Temi rom., 1892, 407.
16. L'abitudine di firmare cambiali per scopi civili (nella specie, per agevolarsi l'andamento di una amministrazione agricola) non attribuisce al
C firmatario il carattere di commerciante. — A. Venezia, 26 agosto 1892, Coen c. Coen, Temi ven., 1892, 587; M. trib. Mil., 1892, 940; Diritto comm., XI, 101.
17. Se la cambiale è pel firmatario un atto di commercio, non determina però colla sola sua esistenza la posizione specifica commerciale.
18. È per ciò che quando si tratta di decidere se sia commerciante chi ha firmato cambiali, devesi verificare a quale scopo ciò sia avvenuto.
19. Se vennero firmate per obbligazioni civili, l'atto è e rimane civile; allorchè invece vi sia stata sottoscrizione abituale di cambiali a scopo di lucro, di speculazione, in tal caso il firmatario dev'essere reputato commerciante, quantunque dell'esercizio di detto commercio non facesse lo scopo esclusivo della sua attività, quantunque non fosse iscritto alla Camera di commercio, non pagasse imposte, non avesse sede del suo commercio, non libri, non carte, non recapito commerciale.
20. È inammissibile la prova testimoniale diretta a stabilire che taluno non ha mai esercitato
D atti di commercio per professione abituale. — A. Roma, 15 settembre 1892, Conte c. Maglieri, Temi rom., 1892, 416.
21. Non può attribuirsi ad una persona la qualità di commerciante sol perchè abbia sottoscritto un ingente numero di cambiali, nè perchè si sia lasciata chiamare in giudizio e condannare più volte sotto la qualità di commerciante, nè perchè, avendo un molino da olio nei proprî fondi per proprio uso, abbia permesso ad altri, dietro mercede, di macinarvi

Digitized by Google

le olive, nè perchè abbia acquistato o preso in affitto molti immobili allo scopo di subaffit-
A tarli. — A. Ancona, 28 ottobre 1891, Gabrielli c. Moscati Bocca, Foro, I, 701. (n)

22. Gli agenti di cambio non sono commercianti.
B — A. Roma, 2 luglio 1892, Soria c. Camera di comm. di Roma, Foro, I, 829. (n)

23. Gli esercenti case di prestito sopra pegno sono
C commercianti. — C. Palermo 24 marzo 1892, Camera di comm. di Palermo c. Lo Monaco, Diritto comm., X, 419; Circ. giur., 1892, 63; Cons. comm., 1892, 138; Legge, 1892, II, 126; Bett., 1892, 910; M. trib. Mil., 1892, 883.

24. L'essere la moglie creditrice del marito fallito per capitali impiegati nell'industria da questo esercitata non induce il concetto che commerciante fosse anch'essa e che una società di fatto
D siasi stabilita tra i coniugi. — A. Roma, 3 luglio 1891, Fiorio c. Valean, Temi rom., 1891, 521.

V. *Bancarotta* 6-17 — *Camera di commercio* 3, 4 — *Cassa di risparmio* 9 — *Donna maritata* 1, 2, 55-57 — *Fallimento* 29 — *Prescrizione* 32, 33.

— libri dei commercianti — V. *Libri di commercio.*

Commercio ereditario [c. comm. 12] — V. *Patria potestà* 4, 6.

Commercio (frodi nel) — V. *Frode nel commercio.*

Commesso [c. c. 1153; c. p. 607] — V. *Responsabilità civile.*

Commesso di negozio [c. comm. 379] — V. *Istitore.*

Commesso viaggiatore [c. comm. 377, 378].

Commissione e commissionario [c. comm. 380-387; 3 n. 21, 348, 804].

1. Non è vero conto corrente, ma commissione, quell'incarico che da un commerciante si dà ad un altro per incassare una data somma, la quale poscia è passata nel conto rispettivo.

2. Quando è pattuita la provvigione speciale denominata star del credere, questa ha effetto tra committente e commissionario fino all'incasso da farsi da quest'ultimo per le merci vendute; ma non già fino al buon fine di effetti accettati in pagamento dal committente stante la notorietà della solvibilità di chi dovea pagarli.

3. Per tener responsabile il commissionario per una pretesa cattiva trasmissione di fondi sarebbe d'uopo provare la sua colpa, negligenza, frode,
E dolo o mala scelta. — A. Genova, 23 aprile 1892, Ragazzoni c. Paganini Villani, Giurista, 1892, 196.

4. Benchè il commissionario sia stato autorizzato dal committente a vendere a fido, resta però sempre obbligato ad avvertirlo senza ritardo della vendita fatta a fido ed indicargli la persona del compratore.

5. In difetto di ciò la vendita si ha come fatta a contanti, ed il commissionario è responsabile
A in proprio del prezzo verso il committente. — C. Torino, 31 marzo 1892, Martinolo c. Maletti, Giur. Tor., 1892, 324; Temi gen., 1892, 452; Annali, 1892, 388; Cons. comm., 1892, 334.

6. Il commissionario a vendere titoli di credito non può valersi della facoltà di ritenerli per sè come compratore al prezzo corrente in Borsa, quando egli stesso sia stato costituito dal committente giudice sulla opportunità della vendita, in modo che l'interesse del commissionario come compratore trovisi in opposizione a quello del committente come venditore, e quel primo non possa ritenere per sè l'affare senza venir meno alla lealtà ed onestà commerciale.

7. Se pertanto in tali circostanze il commissionario ha ritenuto per sè i titoli, la vendita deve ritenersi come non avvenuta. — A. Genova, 15
B settembre 1892, Bingen c. Ottolenghi, Giurista, 1892, 380; Temi gen., 1892, 635; Annali, 1892, 355; Giur. pen. Tor., 1892, 482; Cons. comm., 1892, 360; Diritto comm., XI, 147.

8. Se l'art. 366 c. comm. assoggetta al risarcimento dei danni il committente che senza giusta causa revoca la commissione conferita al commissionario, non toglie per questo che la commissione sia per sè stessa revocabile, conforme
C alla sua essenziale natura. — C. Firenze, 28 aprile 1892, Forlani c. Previtali, Temi ven., 1892, 329.

9. Nel contratto di commissione, se il commissionario non paga alla scadenza il prezzo di vendita dei generi formanti oggetto della commissione, e quindi consente che il committente sospenda l'invio di detti generi, il contratto si ritiene risoluto di fatto per consenso delle parti, ma per colpa del commissionario.

10. Se più tardi sorge contestazione tra commismissionario e committente intorno ai danni, che scambievolmente si domandano per la detta risoluzione, e il tribunale riconosce legale l'operato del committente, per colpa del commissionario, il diritto dei danni deve a colui attribuirsi, non ostante che non istituì apposito giudizio per risoluzione del contratto. —
D A. Palermo, 31 dicembre 1891, Valenza c. Beccadelli di Camporeale, Circ. giur., 1891, 330.

Commutazione — V. *Decime* — V. pure: *Affrancazione.*

Comodato [c. c. 1805-1818].

1. Il comodato può avere per oggetto anche un immobile.

2. Per il comodato non è necessario il contemporaneo concorso del tempo e dell'uso determinato, bastando anche un solo di questi estremi.

3. Se non è stato pattuito termine per la restituzione della cosa data a prestito d'uso, si ap-
E plica il disposto dell'art. 1173 c. c. — A. Venezia, 3 settembre 1891, Barni Olivetti c. Longo, Temi ven., 1892, 40; M. trib. Mil., 1892, 770.

Digitized by Google

4. Il prestito di cartelle di rendita, non per l'uso materiale delle stesse, ma per essere restituite in ugual valore commerciale, costituisce non comodato, ma prestito di consumazione.—
A C. Palermo, 5 novembre 1891, Ottaviano c. Galfo, Circ. giur., 1892, 5; Legge, 1892, I, 774; M. trib. Mil., 1892, 472; Cons. comm., 1892, 172; Riv. universale, 1892, 467; Dritto e giur., VIII, 103; Foro Cat., 1892, 158.

V. *Mutuo* 7, 10.

Comparazione delle scritture — V. *Verificazione.*

Comparizione dell'attore o del convenuto — V. *Nullità sanata.*

Comparizione (mandato di) — V. *Mandato di cattura o di comparizione.*

Comparizione personale delle parti [c. p. c. 401, 417] — V. *Procedimento civ.*

Comparizione tardiva — V. *Contumacia civ.*

Comparsa [c. p. c. 162-180; reg. gen. giudiz. 14 dicembre 1865, n. 2641, 200, 221, 222] — V. *Procedimento civ.* — V. pure: *Confessione civ.* 12, 22 — *Intervento* 9 — *Perenzione* 33 — *Riconvenzione* 3 — *Rinvio civ.* 18.

Compensazione [c. c. 1285-1295, 495, 845, 1236, 1479, 1614, 1617, 1714, 1895; c. comm. 84, 345; c. p. c. 100, 102, 490].

BIBLIOGRAFIA.

B 1. La reciprocità nella compensazione. — A. TORTORI, Roma, stab. tip. Giuseppe Civelli, 1891, in-8, p. 11.

GIURISPRUDENZA.

2. Condizioni sostanziali della compensazione sono: che al suo giuridico avveramento sia certo *an debeatur et quantum debeatur*, che l'uno dei debiti sia verso persona che invoca tal modo d'estinzione delle obbligazioni, e che l'altro sia verso la persona cui la compensazione stessa viene opposta.

3. Un credito non liquidato e non esigibile non può estinguere una obbligazione certa e derivante da contratto. — C. Roma, 21 marzo 1892, Ro-
C toli Bedeschi c. Com. di Trani, Corte S. Roma, 1892, I, 115.

4. Allorchè il credito opposto in compensazione s'impugna per ragioni di diritto, da potersi valutare nello stesso giudizio sull'azione principale, non si può dirlo illiquido, rimanendosi dal giudicarne, per negare la compensazione. —
D C. Napoli, 12 luglio 1892, Cassa depositi e prestiti c. Abbate, Dritto e giur., VIII, 251.

5. Esclusa la certezza del credito, resta esclusa la sua liquidità ed esigibilità, e con esse la com-
E pensazione. — C. Firenze, 28 marzo 1892, Orsini c. Orsini, Temi ven., 1892, 392; Legge, 1892, II, 228.

6. Il debitore non può opporre la compensazione, invocando in via d'azione surrogatoria un supposto suo credito verso un creditore del suo creditore, se tale supposto credito non è stato accertato in confronto del supposto debitore.
A — C. Torino, 4 dicembre 1891, Visconti c Lucchini, Giur. Tor., 1892, 3; Legge, 1892, I, 119.

7. Non può darsi compensazione tra la somma di cui taluno vada debitore verso la persona di un socio di società collettiva e la somma di cui va-
B da creditore verso la società. — C. Firenze, 26 febbraio 1892, Gemignani c. Lupi, Temi ven., 1892, 227; Legge, 1892, I, 692; Giur. Tor., 1892, 421.

8. La compensazione legale non è un modo di reale estinzione del debito, che possa col giuramento di cui all'art. 2142 c. c. confermare l'opposta prescrizione presuntiva: lo è invece la compensazione convenzionale, colla quale di reciproco accordo delle parti siasi inteso di estin-
C guere in tutto o in parte il debito. — A. Torino, 19 dicembre 1991, Viale c. Odetti, Giur. Tor., 1892, 284.

V. *Effetto cambiario* 233 — *Enfiteusi* 49, 50 — *Fallimento* 187, 207 — *Giuramento civ.* 50 — *Rendiconto* 7.

Compensazione delle colpe — V. *Responsabilità civile.*

Compensazione delle ingiurie [c. p. 397] — V. *Ingiurie.*

Compensazione delle spese giudiziali [c. p. c. 370] — V. *Spese giudiziali.*

Competenza in materia civile e commerciale [c. p. c. 67-115; 187-189; 456-459; 571; c. comm. 869-874; L. cont. amm. 20 marzo 1865, alleg. E, 2-6; L. conflitti attribuz. 31 marzo 1877, n. 3761, 3-5; L. sulla Cass. di Roma 12 decembre 1875, n. 2837].

SOMMARIO.

Amministrazione pubblica — V. *Competenza giud. o amm.* e della *Cassazione di Roma.*
Appalto 26-28.
Appello 165, 169, 170.
Atto amministrativo — V. *Competenza dell'aut. giud. o amm.*
Azione (carenza) 9, 10,
Cassazione — V. *Competenza*
Competenza in genere 1, 8-10, 18, 46, 47, 69 72.
» per materia 3, 9-80.
» » giud. o amm. 9-37, 71.
» » della Cass. di Roma 38-43.
» » » a sezioni unite 44, 45.
» » civile o comm. 3-5, 48-50.
» » del concil. pret. trib. o Corte d'app. 46, 47, 51-68.
» » domande accessorie 69-80.
» per valore 83-117.
» » azioni mobil. 87-100.
» » azioni immob. 101-117.
» per territorio 3-6, 125-151.
» » domicilio 125, 145-151.
» » luogo dell'obblig., contr. o pagam. 4, 5, 126-141.
» » *rei sitae* 142-145.
» » connessione o continenza di causa 81, 82.
» » litispendenza 152-159.
» di una sez. del trib. 182.
» del giudice di rinvio 160-171 bis.
» dei trib. ital. o esteri, 7, 172-181, 183, 184.
Comune, confine 22.
Conciliatore — V. *Competenza.*
Conflitti di giurisdizione 44, 45.
Connessione o continenza — V. *Competenza.*
Contumacia 185-190.
Cosa giudicata 124.
Danni 8, 53, 163, 168.
Danno e guasto dato 65.
Dazio consumo 24, 48, 49, 59, 62, 63.

Digitized by Google

Divisione 148, 149.
Domicilio — V. *Competenza*.
Eccezioni d'incomp. per mat. e valore 9, 10, 117 124.
» per territorio 183-190.
Enfiteusi 116.
Ente ed asse ecclesiastico 11, 12, 39, 40, 41.
Esazione 37, 38, 42, 43, 54-63.
Esecuzione mob. 171 bis.
Ferrovia 136, 140.
Immobili (determinaz. valore) 103 *bis*, 107.
Litispendenza — V. *Competenza*.
Locazione 51, 52, 66-68, 102, 103.
Mandato 172.
Possesso 38, 64.
Pretore — V. *Competenza*.
Privilegio (credito) 61.
Regolamento di competenza 191.
Responsabilità civ. 36.
Rinvio (giudizio di) — V. *Competenza*.
Rivendicazione 22, 29, 104-109.
Sequestro 59.
» di beneficio 11, 12.
Servitù 30, 110-115.
Sfratto 67, 68, 101.
Sindaco 32-34.
Straniero 172-181, 183, 184.
Successione 6, 148, 149.
Tasse, compet. autor. giud. o amm. 23, 23 bis, 71.
» della Cassazione di Roma 38, 41-43.
» pret. concil. o trib. 38, 54-68.
Territorio — V. *Competenza*.
Tribunale — V. *Competenza*.
Usi civici 110.
Valore — V. *Competenza*.
Vendita 86, 87.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della competenza e dei procedimenti speciali
A in ordine alle leggi amministrative. — P. CLEMENTINI, Torino, Unione tip. editr., 1892, Parte I, in-8, p. 476; Parte II, in-8 p. 852.
3. Brevi cenni intorno agli effetti della legge abo-
B litiva dei tribunali di commercio. — G. FRANCESCHINI, R. giur. Bol., 1892, 65.
4. Il *forum contractus* nelle materie commercia-
C li. — S. MARCHESE, Rif. giur., 1892, 240.
5. L'interpretazione dell'alinea dell'art. 91 c. p. c., in relazione agli art. 868-870 c. comm. Se per «materia commerciale», all'effetto tanto dell'art. 91 c. p. c., quanto degli art. 868-870 c. comm., devesi intendere la controversia in cui l'atto sia commerciale per una sola delle
D parti contendenti oppure per tutte. — G. PARODINI, Legge, 1892, II, 139.
6. Del foro competente per le azioni successorie spettanti all'eredità d'uno straniero (art. 8 prelim. c. c. e art. 94 c. p. c.): brevi osservazioni.
E — L. BOTTINO, Napoli, tip. Tornese, 1891, in-8, p. 26.
7. La giurisdizione dei tribunali ordinarî nelle controversie che interessino uno Stato estero.
F — G. GIORGI, Foro, I, 1196.
8. In conseguenza di un giudicato di attribuzione di danni-interessi contenuto in sentenza di secondo grado di giurisdizione, quale è il giudice
G della liquidazione? — G. A. PUGLIESE, R. giur. Trani, 1892, 47.

GIURISPRUDENZA.

9. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema, la improponibilità dell'azione si risolve nella incompetenza dell'autorità giu-
H diziaria. — C. Roma, 11 marzo 1892, Min. LL. PP. c. Prov. di Como, Giust. amm., 1892, 60.
10. Quando all'esercizio dell'azione civile deve precedere l'uso di certe facoltà o l'adempimento di speciali attribuzioni dell'autorità amministrativa, l'inammissibilità dell'azione si risolve in temporanea incompetenza dell'autorità giu-
A diziaria. — C. Roma, 11 giugno 1892, Amm. della Guerra c. Bottelli, Annali, 1892, p. sp., 152; Legge, 1892, II, 618; Bett., 1892, 1098.
11. Per definire una questione di giurisdizione, che si risolve in quella di competenza, non si deve stare all'aspetto della domanda, ma si deve indagare quale sia la natura della medesima; quindi non può proporsi avanti l'autorità giudiziaria una domanda di rifusione di danni dipendenti da un sequestro delle rendite di un beneficio parrocchiale, ordinato dal Ministero di grazia e giustizia a titolo di repressione, imperocchè il danno sta come effetto a causa dell'ordine ministeriale, ed il giudizio sulla legittimità o meno dell'ordine stesso deve premettersi all'azione di danno, e spetta esclusivamente al Consiglio di Stato.
12. Sebbene il provvedimento sia stato ordinato anteriormente all'attivazione della nuova legge del Consiglio di Stato, non fa obbietto all'applicazione della medesima l'art. 60 reg. 17 ottobre 1889 della legge medesima, perchè trattasi di materia già devoluta al Consiglio di Stato in forza della cessata legge, che fu trasfusa nel testo unico della nuova, la quale ultima, anzichè attribuire, non ha fatto altro che mantenere al Consiglio di Stato una giu-
B risdizione che era già in essa radicata. — A. Brescia, 31 maggio 1892, Subeconom. B. V. di Clusone c. Rizzoli, Bett., 1892, 353; R. dir. eccles., III, 374.
13. Dove è questione di mio e di tuo è competente a giudicare l'autorità giudiziaria anche quando siavi stata una declaratoria di proprietà emes-
C sa dalla pubblica amministrazione. — A. Roma, 16 aprile 1892, Carpi c. Ministero degli Interni, Temi rom., 1892, 85.
14. L'autorità giudiziaria, che si dichiara competente a conoscere della dedotta illegalità di atti amministrativi e della lesione del diritto che ne sia l'effetto, mal si astiene dal prendere cognizione di questa illegalità e lesione, sol perchè la parte attrice ha pur domandato l'annullamento degli atti stessi, che non può essere pronunziato dall'autorità giudiziaria.
15. Alla dichiarazione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria ad annullare atti dell'autorità amministrativa non può la Corte suprema nei motivi della sua decisione sostituire od aggiungere la recognizione della incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere di questioni d'estimo catastale e reparto di quote, ancorchè proposte dopo la pubblicazione dei ruoli, se il magistrato di merito ha ritenuto invece la sua competenza a conoscerne, e in questa parte la sua pronunzia per mancato ricorso della Finanza
D è passata in giudicato. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Carafa c. Finanze, Annali, 1892, p. sp., 47; Bett., 1892, 404; Legge, 1892, II, 259.
16. L'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 2 della

Digitized by Google

legge sul contenzioso amministrativo, è competente a conoscere delle cause nelle quali si faccia quistione di un dritto civile, non soltanto a tutela dei diritti dei privati, ma anche nello interesse della pubblica amministrazione, e malgrado che l'autorità amministrativa abbia approvato e riconosciuto tali atti.

17. Compie atto di gestione, non d'imperio, un Comune od una provincia, obbligandosi come garante verso un terzo, impegnando eventualmente le proprie sostanze patrimoniali e ciò quantunque fosse animato da un fine d'interesse
A pubblico. — C. Roma, 3 giugno 1892, Trigona c. Dep. prov. Catania, Giur. Cat., 1892, 182; Corte S. Roma, 1892, I, 128; Circ. giur., 1892, 272; Foro Cat., 1892, 223; Bett., 1893, 145; Giust. amm.. 1893, 71.

18. È principio indiscutibile che, quando lo Stato agisce non *jure imperii* ma *jure gestionis* ed entra in rapporti contrattuali con privati, rimane soggetto alla legge comune, sebbene questi rapporti contrattuali mettano capo ad un pubblico servizio, nè per tutto quello che ha tratto al contratto può sottrarsi alla giurisdizione ordinaria.

19. Laonde, non ostante che per patto del capitolato il privato contraente abbia consentito di rimettersi al giudizio degli organi della Amministrazione per quanto riguardasse la qualità della merce caduta in contratto e la sua accettabilità, è tuttavia in diritto di ricorrere alla autorità giudiziaria affinchè la medesima conosca non tanto delle validità del patto quanto della estensione, modo di esecuzione, ed effetti
B del medesimo. — C. Roma, 27 aprile 1892, Mazuy c. Min. guerra, Giur. trib. amm., 1892, 368; Corte S. Roma, 1892, I, 149.

20. Contestata la lite circa un diritto che si pretenda leso da un atto amministrativo, i tribunali, sia per l'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo, sia per le condizioni sostanziali e necessarie d'una controversia giudiziale, possono conoscere dell'atto stesso, e pronunciare il proprio giudizio sulla sua legittimità nel senso di verificare se questo fu emanato dall'autorità competente nella cerchia delle proprie attribuzioni e con le forme prestabilite dalla legge.

21. I tribunali, pronunziando e statuendo sopra una istanza per lesione di diritto civile prodotta da un atto amministrativo, nello esaminare la legittimità di questo, risolvono una vera e propria questione di merito preliminare e necessaria per l'accoglimento o rigetto della istanza, la quale nulla ha di comune con la
C questione di competenza. — C. Roma, 19 settembre 1891, Breganze c. Com. di Marostica, Corte S. Roma, 1891, I, 421.

22. È competente l'autorità giudiziaria a determinare i confini fra due Comuni quando non si tratti di stabilire la loro circoscrizione amministrativa, ma solo di vedere se un dato immobile sia compreso nel territorio dell'uno o dell'altro, agli effetti della competenza giu-
A diziaria. — C. Roma, 16 gennaio 1892, Zanzini c. Zannini, Foro, 353.

23. La domanda di restituzione di un tributo che si afferma indebitamente percetto, la quale involge necessariamente l'esame della questione se il tributo fosse o non fosse realmente dovuto, è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

23bis. La facoltà, concessa dall'art. 7 del regolamento per la esecuzione della legge sul dazio di consumo ai contribuenti, di provocare nel termine di giorni 14 la deliberazione della superiore autorità amministrativa contro i provvedimenti degli agenti e appaltatori del dazio, non pregiudica l'azione giuridica spettante ai cittadini per far riconoscere la lesione di diritto sofferta col fatto della indebita esazione.
B — C. Roma, 16 gennaio 1892, Bartoli c. Maiorino, Corte S. Roma, 1892, I, 58; Legge, 1892, II, 331; Annali, 1892, p. sp. 107; Dazio cons., 1892, 306.

24. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della legittimità dell'atto amministrativo ri-
C spetto alla forma prescritta dalla legge. — T. Lecce, 17 febbraio 1892, Com. di Campi c. De Tuglie, R. giur. Trani, 1892, 108.

25. È competente l'autorità giudiziaria a giudicare dei danni per l'ingiusto rifiuto a provvedere dell'autorità amministrativa, e però è pure competente a conoscere dell'esistenza o meno di tale rifiuto e se il medesimo possa o no rite-
D nersi giustificato. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Com. di Napoli c. Weiss, Cass. unica, III, 356; Riv. universale, 1892, 98.

26. Esistendo fra la pubblica amministrazione ed alcuna impresa privata un contratto di accollo per l'esecuzione di determinato servizio pubblico, per una certa durata di tempo e in modo specificatamente stabilito, l'amministrazione pubblica serba intanto il diritto di provvedere a quel servizio nei modi diversi che col volgere del tempo e col mutare delle circostanze presentansi meglio acconci a raggiungere il fine sociale a cui il servizio medesimo è assegnato.

27. In questo caso, potendo verificarsi, però, violazione e lesione del diritto contrattuale del privato accollatario, l'autorità giudiziaria è competente a dichiarare l'estensione del diritto medesimo e ad accertarne le avvenute violazioni e lesioni, all'effetto di stabilire per l'accollatario un titolo civile di indennizzazione.

28. Pertanto, le pronunzie giudiziarie che sopra tale materia sono provocate, qualora pure emettano dichiarazioni di esclusività di diritto dell'appaltatore ad eseguire il servizio pubblico,

Digitized by Google

ed anco inibizioni contro l'amministrazione pubblica a provvedere ad esso con mezzi diversi, non possono intendersi efficaci ad altro risultato che a stabilire in pro dell'accollatario il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
A — C. Roma, 10 agosto 1892, Com. di Firenze c. Soc. Lionese illuminazione a gaz di Firenze, Bett., 1892, 883; Annali, 1892, p. sp., 168.

29. Reclamandosi contro un Comune la proprietà di un sedime attraversato da una strada soggetta a pubblico transito, l'autorità giudiziaria è bensì competente a pronunciarsi sulla proprietà nonchè sul risarcimento dei danni derivati dalle opere che il Comune praticò sul sedime, ma non è competente ad ordinare al Comune di rimettere le cose in pristino stato.
B A. Casale, 27 gennaio 1891, Rebora c. Com. di Tanarolo, Giur. Casale, 1892, 89.

30. È incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda del privato tendente ad ottenere la dichiarazione che a lui spetta in astratto il diritto di acquedotto coatto sui beni demaniali dello Stato, della provincia o del
C Comune. — A. Genova, 21 maggio 1892, Garrè c. Fabbricotti, Provincia di Massa e Com. di Carrara, Foro, I, 1305.

31. È incompetente l'autorità giudiziaria a pronunciare, anche al solo effetto del risarcimento dei danni, sulla opportunità o convenienza di un provvedimento di polizia dato dall'autorità amministrativa, quale sarebbe la meta o il calmiere stabilito dalla Giunta municipale per
D i generi annonarî di prima necessità. — A. Genova, 19 febbraio 1892, Fossati c. Com. di Finalborgo, Temi gen., 1892, 205; Legge, 1892, I, 525.

32. L'autorità giudiziaria non può giudicare nè dell'atto nè delle cause che determinarono il sindaco ad emanare un provvedimento *jure imperii*, e tanto meno revocarlo o modificarlo, perchè riguarda un ordine di cose affatto indi-
E pendenti dalla sua giurisdizione. — A. Bologna, 26 luglio 1891, Pia Unione anime purganti di Ferrara c. Com. di Ferrara, R. giur. Bol., 1892, 313.

33. L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunciarsi sul reclamo proposto in via possessoria contro la ordinanza con cui un sindaco ha disposto, per ragioni d'incolumità della pubblica salute, che un terreno posseduto da un privato sia colmato e livellato.

34. Rientrano nel diritto comune, e possono essere impugnati dai privati cittadini dinanzi alla autorità giudiziaria con le azioni ordinarie di legge, i procedimenti con cui il sindaco di un Comune dispone e cura la esecuzione delle opere occorrenti ad ampliare e a rendere un fabbricato comunale adatto ad un pubblico servizio di beneficenza; anche se dette opere furono precedentemente discusse, approvate e deliberate dal Consiglio comunale, e interven-
A ne per esse una formale ordinanza. — C. Roma, 30 gennaio 1892, Ciaccio c. Sindaco di Sambuca, Corte S. Roma, 1892, I, 67; Bett., 1892, 454; Giust. amm., 1892, 46; R. amm. Nap., 1892, 270.

35. Eletti taluni membri di una università agraria, non dipendente dal Comune, ad amministratori del di lei patrimonio, la Corte d'appello è incompetente a giudicare sul se fosseroo me-
B no eleggibili. — A. Roma, 1 luglio 1892, Trinetti, Temi rom., 1392, 340.

36. È incompetente l'autorità giudiziaria a giudicare delle cause di responsabilità contro gli amministratori che senza legale autorizzazione maneggiarono il denaro di un pubblico istituto
C di beneficenza. — C. Roma, 10 luglio 1891, Giovanelli c. Conserv. di S. Pietro e Paolo a Pontecorvo, Cass. unica, III, 237; R. amm., Nap., 1892, 33; Annali, 1891, p. sp., 167; Gazz. proc., XXIV, 571; R. amm., 1892, 139.

37. Appartiene all'autorità giudiziaria di pronunziare sulla domanda d'indennizzo spiegata a seguito di atti esecutivi dell'esattore che sono stati riconosciuti illegittimi.

38. Rispetto a tale controversia, il mezzo di ricorso, col quale s'impugna la competenza del pretore a conoscere in prima istanza della causa, deve essere deciso dalla Corte di cassazione territoriale allorchè si tratta di semplice imposta comunale, nella specie, tassa di
D famiglia. — C. Roma, 3 marzo 1892, Savio c. Montellera, Bett., 1892, 352; Giur. Tor., 1892, 455; Corte S. Roma, 1892, I, 27; Legge, 1892, II, 295; Annali, 1892, p. sp. 101.

39. Affinchè si faccia luogo, a sensi dell'art. 3, n. 5, lettera b, della legge 12 dicembre 1875, alla speciale competenza della Corte di cassazione di Roma, è mestieri ricorra un duplice estremo, e cioè che la disputa si annodi a questioni di diritto attinenti alle leggi sull'asse ecclesiastico, e che nelle medesime sia interessata l'Amministrazione dello Stato.

40. In caso di azione in garanzia spiegata contro il Demanio per evizione di fondo di provenienza dell'asse ecclesiastico non può verificarsi detta speciale competenza, una volta che la sentenza denunziata avendo rigettato l'azione principale abbia dichiarato cessata la materia del contendere sulla azione in garanzia, e col ricorso non si investa consimile pro-
E nunzia. — C. Roma, 30 maggio 1892, Ramagli c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 414; R. dir. eccles., III, 231.

41. La competenza speciale attribuita alla Cassazione di Roma dall'art. 3, n. 5, capov. *a*, L. 12 dicembre 1875, n. 2837, è ristretta alle sole imposte o tasse dello Stato e non si estende alle tasse o imposte esclusivamente comunali.
F — C. Roma, 10 agosto 1892, Com. di Napoli c.

Digitized by Google

Marchini, Annali, 1892, p. p. 127; Giur. trib. amm., 1892, 467; Dazio cons., 1892, 344; Bett., 1892, 1242.

42. La competenza eccezionale attribuita alla Cassazione sedente in Roma dall'art. 3, n. 5, capov. *a* L. 12 dicembre 1875, n. 2837, è limitata e ristretta ai ricorsi contro le sentenze pronunziate tra i privati e le Amministrazioni dello Stato, che siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette.

43. Tale giurisdizione, essendo affatto eccezionale, non può essere estesa per via d'interpretazione alle tasse o imposte esclusivamente comunali.

A — C. Roma, 28 giugno 1892, Com. di Napoli c. Marchini, Legge, 1892, II, 721; Giur. Tor., 1893, 18; Gazz. proc., XXV, 426.

44. La competenza delle sezioni unite della Cassazione di Roma, nei sensi dell'art. 3 della legge sui conflitti d'attribuzione, a conoscere della nullità di sentenze per eccesso di potere, riguarda soltanto le sentenze delle giurisdizioni speciali in quel testo mentovate.

45. Perciò non va denunziata per eccesso di potere alle sezioni stesse, ma bensì alla Corte territoriale, per violazione delle regole ordinarie concernenti la regiudicata, la sentenza d'appello proferita in sede civile, con la quale ritiensi siano stati disconosciuti gli effetti e l'autorità di una precedente decisione proferita in sede penale, la quale doveva far stato nella contro-

B versia civile. — C. Roma, 18 marzo 1892, Morandini c. Bovi, Bett., 1892, 857.

46. Nè lo Statuto, nè le disposizioni transitorie 30 novembre 1865 hanno fatto cessare le delegazioni eccezionali fatte dal re in virtù dei poteri a lui competenti per le antiche leggi a magistrati aventi giurisdizione ordinaria.

47. Così la Corte d'appello è competente a conoscere ulteriormente delle cause portate in addietro davanti il Senato di Genova in via di giurisdizione eccezionale a termini delle Regie

C Patenti 27 settembre 1834. — A. Genova, 8 aprile 1892, Massa c. Brignole, Temi gen., 1892, 427.

48. L'azione promossa dall'appaltatore del dazio consumo in confronto del contribuente pel pagamento del dazio ha carattere civile e non

D commerciale. — C. Torino, 14 settembre 1892, Soc. agricola coop. di Castigliole d'Asti c. Soc. esercenti per la riscossione del dazio di Castigliole d'Asti, M. trib. Mil., 1892, 857: Riv. universale, 1892, 578; Giur. Tor., 1892, 759; Riv. daz., 1892, 395; Cons. comm., 1893, 56.

49. È azione civile, e non commerciale, quella spiegata dall'esercente il dazio consumo contro una società operaia per ottenere il pagamento dei

E generi da essa smerciati. — A. Casale, 1 febbraio 1892, Torelli c. Gonella, Giur. Casale, 1892, 123.

50. Va annullata la sentenza, la quale, dopo ammesso che l'attore commerciante aveva spiegata un'azione per somministrazione di generi del suo commercio in confronto di un non commerciante, esclude la competenza commerciale.

A — C. Firenze, 31 dicembre 1891, Bagnoli c. Barnini, Temi ven., 1892, 45; Annali, 1891, 501; Cons. comm., 1892, 8; Diritto comm., X, 269; Giur. Tor., 1892, 218; Gazz. proc., XXV, 30; Bett., 1892, 369.

51. Allorquando trattisi di domanda di fitto dipendente da locazione di beni immobili o colonìa, per vedere se l'azione entri o pur no nella competenza del conciliatore, non deve tenersi conto del solo valore della somma dimandata, ma di quello emergente dal cumulo dei fitti o canoni ancor dovuti per tutta la durata del contratto.

52. Non è competente il conciliatore a conoscere di una causa in cui è controverso l'ammontare di un annuo fitto o canone, che deve essere stabilito con le prove ammesse anche con effetto

B per gli anni successivi. — C. Roma, 1 settembre 1891, Mariani c. Chiavelli, Corte S. Roma, 1891, II, 262.

53. Il pretore è incompetente per valore, se l'obietto del giudizio consiste nella riammessione di un confratello nella congregazione, per cui deliberazione ne venne espulso; è, poi, competente, se l'obietto consiste nel rifacimento dei danni morali fra le L. 1500, derivati dal fatto

C dell'espulsione. — T. Bari, 29 marzo 1892, Baccellieri c. Cong. del Rosario di G. N. Nicandro, Pisanelli, 1892, 176.

54. Le controversie, da chiunque promosse, circa la riscossione delle imposte, senza distinzione tra quelle sulla natura e sull'importo dell'imposta e quelle sulla forma e sui modi ond'essa viene riscossa, sono assolutamente escluse

D dalla competenza dei pretori. — C. Roma, 24 giugno 1892, Esattore di Genova c. Bruna, Corte S. Roma, 1892, I, 168.

55. Si controverte sull'imposta e si ha una causa in materia d'imposta ai sensi degli art. 71 e 84 c. p. c. tanto quando si contesta la esistenza in tutto o in parte del debito dell'imposta, quanto allorchè si contende come ed a chi fac-

E cia carico il pagamento di quel debito. — C. Roma, 5 luglio 1892, Bongiorno, Esatt. del com. di Noto c. Terranova, Annali, 1892 p. sp. 133; Legge, 1892, II, 722; Dazio cons., 1892, 286.

56. Sfugge alla competenza pretoria una causa iniziata per la riscossione della imposta fondiaria e nel corso della quale sia anche sollevata la quistione del vero importare del debito

F d'imposta. — C. Roma 3 agosto 1892, Ciampa c. Finanze De Simone, Corte S. Roma, 1892, I, 143.

57. Il pretore è incompetente a conoscere del debito di tassa dovuta in forza di decisione am-

Digitized by Google

A ministrativa. — T. Lucera, 11 dicembre 1891, Russo Checchia c. Frasca, Riv. daz., 1891, 292.

58. Il tribunale soltanto, e non il pretore, è competente a pronunciarsi in causa nella quale per via di azione chiedesi la restituzione di B somma pagata come debito d'imposta. — C. Roma, 6 giugno 1892, Boldrini c. Riccioni, Corte S. Roma, 1892, I, 162.

59. È incompetente il pretore a giudicare di qualunque controversia relativa all'applicazione delle leggi sul dazio di consumo, anche se si tratta di questione relativa alla regolarità e validità di un sequestro praticato in esecuzione della legge stessa, e la controversia sia promossa da un terzo estraneo al fatto che diede C origine al sequestro. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Appalt. dazio consumo di Foligno c. Chiodi, Bett., 1892, 63; Dazio cons., 1892, 77.

60. La richiesta di essere rimborsato delle imposte pagate per un fondo posseduto da un terzo non costituisce la eccezione dell'art. 71 c. p. c. D per la competenza. — T. Lanciano, 26 novembre 1891, Di Marco c. Cong. di carità di Atessa, Foro abruzz., VI, 60; Esatt. e com., 1892, 25.

61. Il disposto dell'ultimo capoverso dell'art 71 c. p. c., che sottrae alla competenza dei pretori le controversie sulle imposte dirette ed indirette, non è applicabile allorquando nel giudizio pretoriale non si discuta nè sulla qualità del credito, nè sul diritto all'esazione, nè sul modo di pagamento, nè sulla interpretazione della legge, ma la questione verta soltanto sulla prevalenza del privilegio previsto ed ammesso E dall'art. 1957 c. c. — P. Bologna, 24 giugno 1892, Amanti c. Esatt. di Bologna, Mon. pret., 1892, 312.

62. Non è controversia in materia d'imposte, e quindi è di competenza del pretore fino al valore di 1500 lire, l'azione proposta dal Comune contro l'appaltatore del dazio di consumo, in base al contratto d'appalto, per il pagamento di una rata di canone non corrisposta e per la risoluzione del contratto stesso.

63. Nè influiscono in contrario le eccezioni opposte dall'appaltatore, quando la decisione sopra le medesime deve pure essere pronunziata col- F la guida dei patti contrattuali. — C. Torino, 10 dicembre 1891, Com. S. Vincent. c. Charrier Artaz, Bett., 1892 115; Giur. Tor., 1892, 33; Legge, 1892, I, 194; Giur. trib. amm., 1892, 81; Riv. daz., 1892, 98.

64. Nella azione spiegata per ottenere la restituzione di cose mobili l'invocazione del possesso delle medesime come titolo non importa che l'azione debba qualificarsi per possessoria e che quindi sia competente il pretore a giudicare G su di essa. — A. Roma, 16 aprile 1892, Carpi c. Min. degli Interni, Temi rom., 1892, 85.

65. L'azione per danno e guasto, che, per lo art. 82 c. p. c. è di competenza pretoriale, dà luogo alla competenza ordinaria, quando implichi una quistione di proprietà, il cui valore sorpassi quella del pretore, essendo in tal caso il risarcimento del danno la conseguenza della A quistione circa la proprietà. — C. Palermo, 21 marzo 1892, Favara, c. De Stefano, Circ. giur., 1892, 135; Legge, 1892, II, 486; Foro Cat., 1892, 146.

66. La competenza eccezionale conferita dall'art. 82 c. p. c. al pretore, per le riparazioni urgenti, non si estende nè alla sostituzione possibile del tetto, nè alla ricostruzione dei la- B strici. — C. Napoli, 2 aprile 1892, Lamonica c. Russo, Gazz. proc., XXV, 137; Dritto e giur., VIII, 78; Legge, 1892, II, 374.

67. Nelle azioni di sfratto per finita locazione, se il convenuto opponga eccezioni interessanti la entità del titolo e la competenza superiore, il pretore ha obbligo di esaminarle sommariamente, per accogliere la domanda ove le ritenga insussistenti, o rinviare in caso diverso la intiera causa al tribunale.

68. Il tribunale, a sua volta, è libero di apprezzare diversamente le deduzioni del convenuto, ma non può dichiarare l'incompetenza del pretore anche per lo sfratto, qualora ravvisi insussistenti le eccezioni proposte per declinar- C ne la competenza. — C. Firenze, 31 marzo 1892, Masetto c. Biasini ne' Spirindelli, Temi ven., 1892, 309; Legge, 1892, II, 120; Bett., 1892, 486; Annali, 1892, 332; Foro Cat., 1892, 164.

69. La sentenza con cui un'autorità giudiziaria si pronuncia sulla propria competenza a giudicare di una determinata controversia non esclude che un'altra autorità giudiziaria, innanzi la quale sia portata la stessa controversia, possa essa pure pronunciarsi sulla medesima questione di competenza.

70. Il giudice chiamato a conoscere della sussistenza di una obbligazione è competente a pronunciare sulle controversie che riguardano la esistenza o la portata del titolo su cui l'obbligazione si fonda.

71. Esso in tal caso conosce di dette controversie unicamente agli effetti della domanda proposta e l'autorità della sua pronuncia rimane limitata alla domanda medesima.

72. Allora soltanto cessa la competenza del giudice minore ed esso deve astenersi dal pronunciare sull'azione — sebben questa, avuto riguardo al valore della domanda, si presenti apparentemente ristretta nei limiti giurisdizionali allo stesso giudice assegnati dalla legge — quando la decisione della controversia elevata sul titolo debba per sua natura essere tale da costituire la cosa giudicata riferibilmente ad altri punti di questione che, dove fossero sottoposti in via principale e diretta a quel giudi-

Digitized by Google

ce, non sarebbero di sua competenza. — A.
A Milano, 17 ottobre 1892, Repetto c. Ferrovie del Mediterraneo, M. trib. Mil., 1892, 996.

73. Il giudice competente a conoscere dell'azione lo è anche dell'eccezione, sebbene il merito di questa involga una questione eccedente la competenza stessa.

74. Conseguentemente, se la somma domandata come residuo di un'obbligazione è inferiore alle L. 1500, la competenza a decidere della controversia spetta al pretore, sebbene a tale domanda si opponga il difetto di veste nell'attore a stare in giudizio in ordine all'obbligazio-
B ne controversa. — C. Torino, 30 maggio 1892, Curioni c. Decio, M. trib. Mil., 1892, 545.

75. La competenza del pretore per il valore della domanda non può venir meno per il valore dell'eccezione, se questa per sua natura non sia proponibile nel giudizio medesimo.

76. Il giudice competente per il valore della domanda è pure competente a decidere della proponibilità dell'eccezione nello stesso giudizio.
C — C. Torino, 20 ottobre 1892, Firpo c. Rossi, Giur. Tor., 1892, 774.

77. Il giudice competente per l'azione principale non è competente a conoscere dell'eccezione pregiudiziale eccedente i limiti della sua competenza, quando le parti stesse siano legittimi contraddittori anche sulla pregiudiziale, ed il giudizio sulla questione principale tragga necessariamente seco il giudizio sulla pregiudiziale.

78. In questo caso devesi rimettere il giudizio sulla questione principale e sulla pregiudiziale
D al giudice competente per quest'ultima. — C. Torino, 10 giugno 1892, Bassotti Cracco c. Bassotti, Giur. Tor., 1892, 471; Bett., 1892, 729; M. trib. Mil, 1892, 950.

79. Il magistrato competente a giudicare dell'azione principale relativa al contratto, è anche competente a pronunciare sulla ripetizione di indebito, accessoria e conseguenziale al con-
E tratto stesso. — A. Casale, 30 ottobre 1891, Ditta Colombo Annoni c. Ditta Schenoni, Giur. Casale, 1891, 362.

80. L'azione contro il fideiussore, ancorchè solidale, segue sempre la competenza dell'azione proposta contro il debitore principale, quando queste due azioni sono sperimentate contem-
F poraneamente nel medesimo giudizio. — C. Roma, 11 aprile 1892, Bianchi c. Soc. molini del Tevere, Annali, 1892, 437; Legge, 1892, II, 793.

81. La riconvenzione del locatore che impugna un secondo contratto di affitto, eccedente la competenza pretoria, sul quale il conduttore fonda la sua opposizione alla licenza spiccatagli in virtù di un primo affitto, produce la incompetenza del pretore sulla intera contesta-
G zione. — C. Napoli, 24 ottobre 1891, Pesco c. Oliva, Dritto e giur., VII, 332.

82. Se la riconvenzione proposta dal convenuto in somma eccedente le lire 1500 è intieramente contestata dall'attore, il pretore cessa d'essere competente quantunque la domanda principale, non contraddetta dal convenuto, sia nei
A limiti delle lire 1500. — C. Torino, 11 aprile 1892, Quirici c. Mangianti, Giur. Tor., 1892, 359.

83. Per determinare il valore della causa agli effetti della competenza bisogna aver riguardo
B tanto all'azione che all'eccezione. — C. Palermo, 8 novembre 1891, Bonanno c. Greco, Foro, I, 808.

84. Se è vero che per determinare la competenza vuolsi avere riguardo non solo alla domanda espressa in citazione, ma altresì alle istanze ed eccezioni proposte dalle parti nel corso del giudizio, ciò devesi intendere soltanto di quelle istanze ed eccezioni che colla domanda principale hanno necessario e diretto rapporto, per modo che non si possa per necessità logica pronunciare su questa se non si pronunci ad un tempo su quelle e la pronuncia formi cosa giudicata così sull'una come sulle altre.

85. Ma non è a dirsi altrettanto di quelle eccezioni od istanze la cui decisione non sia necessaria per la ricognizione della domanda principale, sebbene il giudice incidentalmente od accademicamente siasi occupato anche di esse.
C — C. Torino, 24 agosto 1892, De Azarta c. Com. Genova, Temi gen., 1892, 585.

86. L'azione di rescissione della vendita per causa di lesione è personale, non reale.

87. Anche in questo caso agli effetti della competenza il valore della causa si determina dalla domanda dell'attore, dal valore cioè che questi
D sostiene debba avere l'immobile venduto. — T. Novi Ligure, 31 dicembre 1891, Varese c. Società comm. di Alessandria, M. trib. Mil., 1892, 271.

88. Ogni obbligazione di fare si risolve in danni interessi, e però la relativa azione va classificata fra quelle attinenti a beni mobili.

89. In una causa mobiliare, quando l'attore non ne determina il valore, questo si presume dell'autorità giudiziaria adita, specialmente quando il convenuto, nella prima risposta, non ne
E impugna il valore dichiarato o presunto. — A. Trani, 6 febbraio 1892, Ursi c. Damiani, Pisanelli, 1892, 77.

90. Proponendosi avanti il tribunale più capi di domanda dipendenti dallo stesso titolo, tutti devono sommarsi per determinare la competenza.

91. E quindi, se l'attore dichiara il valore di una sola delle domande a senso dell'art. 80 c. p. c., e questo valore è contestato dal convenuto, che sostiene la competenza del pretore, non cessa per ciò d'essere competente il tribunale così per quella domanda, come per le altre con cui deve essere sommata, e il valore delle qua-

Digitized by Google

li, per difetto di dichiarazione e di contestazione nella prima comparsa (cit. art. 80), deve ritenersi rientrare nella competenza del tribunale adito.

92. E questa competenza deve essere dichiarata di ufficio dal tribunale senza tener dietro a quella contestazione limitata ad una sola delle do-
A mande. — C. Torino, 12 dicembre 1891, Dellavalle c. Ansaldo, Giur. Tor., 1892, 154.

93. Trattandosi di più distinte cambiali, quantunque di uguale somma, della stessa data, della stessa scadenza, ed emesse ed avallate dalle stesse persone ed a profitto della stessa persona, non possono tuttavia sommarsene i valori per la determinazione della competenza, quantunque sia identica la causale della loro emissione, e rappresentino altrettante parti
B dello stesso debito. — A. Torino, 15 febbraio 1892, Gagliano c. Ricchiardi, Foro, I, 878. (n)

94. Non possono dirsi dipendenti dallo stesso titolo, nè possono cumularsi, per la competenza, più debiti costituiti in tempi diversi, per atti distinti, comunque tutti per causa di mutuo, e verso persone distinte, quantunque per successivi trapassi siano venuti a consolidarsi
C nella persona di un solo creditore. — A. Torino, 23 novembre 1891, Andreis c. Graglia, Giur. Tor., 1892, 182.

95. Quando ogni controversia sulla intera obbligazione si esaurisce colla sentenza del giudice, in quanto l'obbligazione non può più avere altri effetti all'infuori di quelli che dipendono dalla domanda dell'attore, nel concetto dell'art. 72 c. p. c. deve cessare la eccezione e riprendere il suo corso la regola generale, per la quale il valore della causa, rispetto alla competenza, si determina dalla domanda.

96. Così, è di competenza pretoria l'azione d'indennità per inadempimento di contratto limitata in somma di lire 1500, per quanto l'originaria obbligazione, posta a base della domanda, abbia per oggetto un valore di gran
D lunga superiore. — C. Firenze, 4 agosto 1892, Volpi c. Mazzoni, Temi ven., 1892, 607.

97. L'art. 73 c. p. c., che riproduce la L. 11 Dig. de *jurisdictione*, 2, 1, ne differisce in ciò, che in questa si parla di diverse azioni, mentre nell'art. 73 si parla di cumulo di domande, di-
E pendenti da titoli distinti. — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Grillo c. Lombardo e Asaro, Circ. giur., 1892, 86.

98. Sia che si tratti di domanda principale o di riconvenzionale, il valore della causa si determina dal residuo domandato, ancorchè cada in
F controversia l'intera obbligazione. — C. Firenze, 4 aprile 1892, Felletig c. Qualizza, Foro, I, 904. (n)

99. Non cessa la competenza del pretore per ciò che alla domanda dell'attore nei limiti delle lire 1500 vengano opposte compensazioni e riconvenzioni per somme separatamente non eccedenti le lire 1500.

100. Il valore di una domanda di compensazione che in parte sia ammessa dall'attore in deduzione del suo credito, si computa soltanto nella differenza tra la somma proposta dal convenuto
A e quella ammessa dall'attore. — C. Torino, 12 aprile 1892, Maino c. Cavagna, Giur. Tor., 1892, 340; M. trib. Mil., 1892, 350; Legge, 1892, II, 159.

101. Pendente innanzi al tribunale controversia sulla durata dell'affitto e sull'ammontare della pigione convenuta di cui si chiede il pagamento per cinque anni con la risoluzione del contratto, viene meno la competenza del pretore adito sulla dimanda di pagamento della sesta annata di pigione e di sfratto per locazione finita. —
B C. Napoli, 29 agosto 1891, Bisogni c. Papale, Dritto e giur., VII, 428.

102. Quando la domanda dell'attore non è soltanto diretta a far dichiarare la nullità o lo scioglimento della locazione, ma ad ottenere il rilascio dei fondi cogli accessori e col risarcimento dei danni, per stabilire la competenza per ragion di valore non basta cumulare i fitti di cui si contende, ma devesi altresì tener conto delle domande accessorie, le quali, se sono di valore indeterminato, rendono la causa di competenza
C del tribunale. — A. Genova, 25 aprile 1892, Puccini c. Pioli, Temi gen., 1892, 343; Giurista, 1892, 264.

103. È manifestamente erroneo ritenere, perchè urta col letterale disposto dell'art. 77 c. p. c., che contro la regola della grammatica si debba sottintendere, prima delle parole *di cui*, il sostantivo *locazione*, e che l'articolo stesso possa ammettere la interpretazione che si debba tener per base l'importo di tutta la locazione, per stabilire la competenza giudiziaria nel caso di
D risoluzione. — T. Bologna, 11 febbraio 1892, Fortuzzi Lamma c. Fortuzzi, R. giur. Bol., 1892, 46.

103.bis Agli effetti della competenza il valore dei fabbricati rurali che per legge sono esenti da imposta si deduce dal tributo diretto da cui è gravato il fondo al servizio del quale i fab-
E bricati medesimi vengono adibiti. — T. Massa Carrara, 16 settembre 1892, Amadi c. Orlandi, Giurista, 1892, 445.

104. Il valore dell'immobile per la determinazione della competenza non può stabilirsi che col mezzo del tributo, esclusa assolutamente la perizia.

105. Se la controversia riguarda soltanto una parte del fondo (proprietà di un muro divisorio), a cui non possa applicarsi un'aliquota del tributo imposto sul fondo intiero, non si ammette perizia a stabilire la quota relativa al tributo, ma si considera quella porzione come eccedente le
F lire 1500. — C. Torino, 5 marzo 1892, Salvai

Digitized by Google

c. Fassini, Giur. Tor., 1892, 309; Legge, 1892, II, 124.

106. Se un immobile per sua natura soggetto a tributo non vi è ancora sottoposto, la controversia che riguarda la sua proprietà si deve considerare di valore superiore a lire millecinque-
A cento. — C. Torino, 20 maggio 1892, Craviolo c. Craviolo, Botta, Bett., 1892, 648; M. trib. Mil., 1892, 827.

107. Anche quando l'entità minima della proprietà immobiliare controversa sia intuitiva, si deve seguire la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 79 c. p. c., come appunto quando si tratti di un'azione rei vindicatoria d'una parte di suolo stradale pubblico, di cui è impossibile provare
B il tributo. — A. Genova, 16 maggio 1892, Com. di Torriglia c. Garaventa, Giurista, 1892, 217; Temi gen., 1892, 371.

108. Alla regola stabilita dall'art. 79 c. p. c. che il valore dell'immobile si debba presumere superiore a L. 1500, quando non si conosce l'imposta erariale, si fanno due eccezioni: 1. quando l'immobile non è soggetto a tributo alcuno per la tenuità del suo valore; 2. quando l'immobile faccia parte di un altro, di cui si conosce il tributo, e, moltiplicato, non raggiunga il
C valore di L. 1500. — T. Ancona, 29 marzo 1892, Leali c. Mainetti, Giorn. giur., 1892, 628.

109. Nella rivendica di una parte d'immobile la competenza si determina dal multiplo del tributo, che paga il fondo, cui è attaccata la parte che si rivendica, e non da quello proporzionale della
D parte. — C. Palermo, 4 febbraio 1892, Zito c. Falcone, Circ. giur., 1892, 3; Legge, 1892, I, 773; Foro Cat., 1892, 26.

110. Anche negli usi civici, come in tema di servitù prediale, il valore della causa per la determinazione della competenza si calcola col criterio del tributo a senso dell'art. 79 c. p. c.

100bis. Il valore di servitù gravante parte di un fondo si determina dal tributo imposto sul fondo intero.

111. Così, trattandosi di servitù pubblica sul porticato di una casa privata, il valore si determina dal tributo imposto sulla casa intera, e se risulta inferiore a lire 1500, la competenza è del pretore; e non può sostenersi che mancando un tributo speciale sul porticato, il valore si debba ritenere superiore alla competenza pre-
E toria. — C. Torino, 10 novembre 1892, Com. Chignolo c. Raffoni, Giur. Tor., 1892, 771; M. trib. Mil., 1893, 3; Legge, 1893, I, 119; Gazz. proc., XXV, 356; Bett., 1893, 27; Annali, 1893, 78.

112. Per determinare il valore della causa in tema di servitù si ha per fondo servente tutta la proprietà immobiliare che risente il peso della servitù.

113. Così, nella servitù d'attingere acqua al pozzo dell'altrui casa, il fondo servente è tutta la casa, e non solo il cortile nel quale esiste il pozzo.

114. E quindi il valore si determina dal tributo imposto sulla casa intiera, e non soltanto da quello che gravasse il cortile, quantunque questo avesse un proprio numero di mappa e un proprio
A speciale tributo. — C. Torino, 8 novembre 1892, Talentino c. Capita, Giur. Tor., 1892, 753; Bett., 1892, 1167; M. trib. Mil., 1893, 82.

115. Un casso da terra (tettoia rustica per ripostiglio di paglie, stoppie, fieni ed altri generi agrarî) è una costruzione rurale, che, non potendosi valutare col tributo verso lo Stato a norma dell'art. 79 c. p. c., devesi ritenere di valore indeterminato; e perciò una questione di servitù, attinente al medesimo, sfugge alla competenza mandamentale, anche se il valore del terreno, su cui quella costruzione esiste, sia in-
B feriore alle L. 1500. — T. Novara, 28 maggio 1892, Cattaneo c. Cattaneo, Giur. Tor., 1892, 511.

116. Se la lite verte sul diritto al canone, cioè sulla esistenza dell'enfiteusi, il valore della causa, agli effetti della competenza, si determina moltiplicando per cento il tributo a norma del-
C l'art. 79 c. p. c. — C. Palermo, 22 marzo 1892, Bruno c. Cattedrale di Nicosia, Foro, I, 1301. (n)

117. Il giudice adìto non cessa di essere competente, sebbene nel corso della causa il valore di questa venga a concretarsi in una cifra, per cui sarebbe stato competente il giudice di gra-
D do inferiore. — A. Genova, 30 luglio 1892, Viale c. Bardi, Giurista, 1892, 382; Temi gen., 1892, 631.

118. L'eccesso di potere si verifica o quando una materia non appartenga a qualsiasi giurisdizione, o quando un'autorità, sia giudiziaria, sia amministrativa, abbia oltrepassato i limiti della
E propria competenza. — C. Roma, 14 giugno 1892, Baffico c. Fondo culto, Bett., 1892, 868; Corte S. Roma, 1892, I, 108; Annali, 1892, p. sp., 182; Circ. giur., 1893, p. a. 13.

119. L'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, sebbene non sia stata sollevata nel giudizio di merito, è proponibile per la prima volta col ricorso alle Sezioni unite della Cas-
F sazione di Roma. — C. Roma, 11 aprile 1892, Revelli c. Olivieri, Foro, I, 565. (n)

120. L'attore, che agli effetti della competenza dichiara che il fondo oggetto del giudizio non è censito, deve provarlo, e, in difetto, l'autorità giudiziaria, che sospetta della verità di siffatta dichiarazione, può ordinare anche d'ufficio la produzione del relativo documento; e quindi tanto più può ordinarla, se il convenuto abbia eccepito, per quanto in termini generali, che il valore della causa non era giustificato.

121. Quando l'attore reclamando contro un Comune la proprietà di un fondo (sedime) chiede anche una data somma superiore a lire 1500 come

Digitized by Google

ristoro di danni recatigli dal Comune con opere eseguite su quel sedime, la causa è senza altro di competenza del tribunale; e quindi va riformata la sentenza, che per assodare la competenza ordina la produzione del certificato ca-
A tastale. — A. Casale, 27 gennaio 1891, Rebora c. Com. di Tassarolo, Giur. Casale, 1892, 89.

122. Il magistrato d'appello, quando ne sia il caso, deve dichiarare anche d'ufficio l'incompetenza del primo giudice, non solo per materia e va-
B lore, ma anche per ragione di grado. — C. Roma, 27 giugno 1892, Mobili c. Segneri, Foro, I, 835.

123. Impugnato il valore dichiarato per produzione di due annate non può ritenersi determinato senza sufficienti elementi, nè può ritenersi la
C competenza del pretore. — C. Palermo, 19 dicembre 1891, Spampinato c. Reitano, Giur. Cat., 1892, 115; Circ. giur., 1892, 123.

124. Passata in giudicato la sentenza con cui il giudice inferiore si dichiara incompetente per ragion di valore, riproposta la causa avanti il giudice superiore, non è lecito a questo di mettere in forse la competenza propria.

125. L'azione per ottenere la riduzione del canone d'acqua, nascente da un contratto di locazione perpetua a canone variabile, è azione personale derivante dal contratto, e soggetta alla
D competenza del domicilio del convenuto. — C. Torino, 26 febbraio 1892, Ala Ponzoni c. Rocca Saporiti, Giur. Tor., 1892, 488.

126. La competenza speciale per le azioni reali fissata dalla prima parte dell'art. 91 c. p. c. si applica anche nel caso in cui, dedotta in giudizio una obbligazione di fare, il convenuto opponga che ne' suoi riguardi l'inadempimento di essa non può costituir titolo che a ri-
E sarcimento di danni. — C. Torino 17 maggio 1892, Burlando c. Accame, M. trib. Mil., 1892, 503; Giur. Tor., 1892, 702.

127. L'art. 870 c. comm. non deroga, quanto agli atti di commercio unilaterali, alla competenza territoriale: epperciò in essi non è applicabile l'art. 91, alin., c. p. c., ed il convenuto che non ha fatto atto di commercio non può essere tradotto dinanzi il giudice del luogo *destinatae solutionis* se non viene ivi citato in
F persona propria. — C. Torino, 13 luglio 1892, Antoniolo Demarchi c. Mottino, Giur. Tor., 1892, 550; Temi gen., 1892, 552; M. trib. Mil., 1892, 948; Gazz. proc., XXV, 333; Cons. comm., 1892, 366.

128. È competente il magistrato del luogo dove si conchiuse la vendita e si convenne ed eseguì
G il pagamento. — C. Palermo, 11 agosto 1891, Budini c. Amodeo, Giur. Cat., 1892, 11; Legge, 1892, I, 599.

129. Giustamente si ritiene competente il magistrato del territorio in cui è la stazione di ferrovia, ove le merci ordinate dovevano consegnarsi, a pronunciarsi sull'azione di risoluzione della loro compravendita avvenuta fra commercianti. —
A C. Roma, 1 luglio 1892, Ditta Merello c. De Simone, e Lu Tour, Corte S. Roma, 1892, II, 112.

130. La clausola «franco bordo» come quella «franco sul vagone», non implica di per sè che la consegna avvenga nel luogo dell'imbarco della merce, onde poter stabilire la competenza eccezionale di cui al capov. dell'art. 91 c. p. c., a meno che il capitano od altra persona non sia dal compratore legittimamente incaricata di ricevere in quel luogo la tradizione della cosa venduta.

131. D'altra parte poi il luogo della consegna non basta a radicare siffatta eccezionale competenza, se ivi simultaneamente non ricorra pure l'altro requisito della promessa della merce.

132. Conseguentemente sono ammissibili deduzioni tendenti a porre in essere dove sono avvenuti
B questi fatti. — A. Genova, 6 agosto 1892, Ferrara c. Orlandi, Giurista, 1892, 336; Temi gen., 1892, 568.

133. Anche la prima parte dell'art. 91 c. p. c. è applicabile alle materie commerciali.

134. Ma se l'azione sia proposta nel luogo in cui fu contratta l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile oggetto dell'azione, il convenuto deve anche nelle materie commerciali esser ivi citato in persona propria.

135. Per stabilire la competenza speciale di cui alla seconda parte di detto articolo occorre che in quel luogo si abbia avuto tanto la promessa
C come la consegna della merce. — A. Milano, 6 settembre 1892, Kolln c. Gurlino, M. trib. Mil., 1892, 888.

136. Non può ritenersi luogo della consegna della merce, allo scopo di determinare la speciale competenza commerciale dell'art. 91 alinea c. p. c., quello in cui fu consegnata all'Amministrazione ferroviaria che ne effettuò il trasporto alla residenza del compratore, sebbene si fosse pattuito che la merce dovesse rendersi franca sul vagone alla stazione di spedizione e la merce viaggiasse a rischio e pericolo del comprato-
D re. — A. Genova, 27 febbraio 1892, Ditta Raggio e Ratto c. Ditta Broglia e Rusconi, Corte S. Roma, 1892, 240; Giurista, 1892, 276.

137. Agli effetti della competenza deve ritenersi luogo del contratto, seguito fra persone lontane, quello in cui il proponente riceve la notizia dell'accettazione della sua proposta.

138. Nella vendita da piazza a piazza la consegna della merce avviene nel luogo dal quale il venditore la spedisce, anche se la spedizione sia fatta franca di porto, e il compratore siasi riservata la facoltà di verificare la qualità della
E merce inviatagli. — C. Roma, 26 marzo 1892, Negri c. Ruggeri, Foro, I, 1058. (n)

139. Il giudizio del magistrato di merito col quale determina, agli effetti dell'art. 91 c. p. c., il

Digitized by Google

luogo della promessa e consegna della merce, è giudizio di fatto incensurabile in Corte su-
A prema. — C. Firenze, 27 maggio 1892, Cichero c. Eliopoli, Temi ven., 1092, 444.

140. Colui che viaggia per ferrovia, mentre percorre la linea del suo viaggio, e mentre per un momento di sosta, ed anche per il cambiamento del treno secondo il regolamento ferroviario, discende in una stazione di transito, non può dirsi che ivi stia nella condizione prevista dal citato art. 91, per indurre la competenza territoriale.

141. Diversamente deve dirsi se il viaggiatore, anche per poco, rimanga volontariamente nel territorio in cui contrasse l'obbligazione per-
B sonale, od in cui deve essere eseguita. — A. Roma, 14 maggio 1892, Principessa di Sirignano c. Principe D'Antuni, Legge, 1892, I, 777; M. trib. Mil., 1892, 573; Annali, 1892, 237; Bett., 1892, 403; Temi rom., 1892, 299.

142. Le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi, hanno natura giuridica di azioni immobiliari ed impersonali; e quindi l'azione spiegata dal conduttore per il ricupero del possesso dell'immobile è reale sopra di detto immobile e deve proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo, ov'è sito quell'immobile.

143. Ne' giudizî civili non è da confondersi l'obbietto della lite con la *causa petendi* e la ragio-
C ne del domandare. — A. Trani, 29 marzo 1892, Calefato c. Muciaccia, Pisanelli, 1892, 133; Bett., 1892, 303; R. giur. Trani, 1892, 402.

144. Sebbene l'immobile sia soggetto a più giurisdizioni, se tuttavia l'azione è localizzata ad una zona determinata, posta per intiero sotto una giurisdizione sola, non è applicabile l'art. 93 alin. c. p. c., ed è competente a conoscerne l'autorità giudiziaria nel cui territorio è posta
D la zona su cui cade la controversia. — C. Torino, 9 dicembre 1891, Carnevale Baraglia c. Pallavicino, Foro, I, 210. (n)

145. L'azione di rescissione di un contratto di vendita d'immobile per lesione oltre la metà del giusto prezzo è legittimamente proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo, ove ha domicilio il convenuto, anzi che del luogo, ove
E l'immobile è sito. — T. Bari, 18 maggio 1892, Cioccia c. Lovascio, Pisanelli, 1892, 148.

146. L'azione di simulazione d'un contratto, benchè proposta da un contraente contro l'altro, non è soggetta alla competenza convenzionale stabilita nel contratto medesimo per le controversie relative alla sua esecuzione: e perciò rettamente l'attore adisce il foro ordinario del convenuto.

147. Se i contraenti eleggono domicilio speciale per la esecuzione del contratto, dichiarando che la scelta del domicilio sarà attributiva di giurisdizione a sensi di legge, questo patto non costituisce l'obbligo, ma conferisce soltanto la facoltà a ciascuno di essi di proporre la domanda avanti al giudice dell'eletto domicilio.
A — A. Casale, 8 aprile 1892, Mangiarotti c. Vigoni, Giur. Casale, 1892, 416.

148. La competenza speciale di cui all'art. 94 c. p. c. non si estende alle azioni per divisione di una semplice comunione non avente carattere ere-
B ditario. — A. Milano, 24 novembre 1891, Micheli c. Zanaboni, Foro, I, 352; V. pure: M. trib. Mil., 1892, 9; Annali, 1892, 25; Bett., 1892, 252.

149. È competente a giudicare dell'azione in divisione di un'eredità aperta all'estero il tribunale nella cui giurisdizione si trova l'immobile che fa parte della successione e in cui risiede uno degli eredi compossessori dei valori mobiliari dell'eredità, quantunque questi siano materialmente in potere di altra persona, residente in luogo diverso, che ne gode l'usufrutto.
C — A. Genova, 1 aprile 1892, De Signoris Macchi c. Grilloni, Temi gen., 1892, 360.

150. Il domicilio speciale deve essere stato eletto per iscritto e particolarmente per l'affare di cui si tratta, affinchè in virtù di esso possa derogarsi alle norme ordinarie della competenza.

151. Quindi non si può invocarlo per gli effetti di un'associazione a varie pubblicazioni scientifiche, onde chiederne all'associato il pagamento davanti un tribunale diverso da quello del di lui domicilio, colla semplice produzione della scheda di associazione ad una sola delle pub-
D blicazioni del cui prezzo si contende. — C. Torino, 27 luglio 1892, Ducceschi c. Ditta Vallardi, Bett., 1892, 250; M. trib. Mil., 1892, 1008; Riv. universale, 1892, 695.

152. Non si ha luogo a dichiarazione di incompetenza per motivo di litispendenza, derivante da connessità di cause, quando una delle cause connesse penda in grado di rinvio dalla Cassazione davanti ad una Corte di appello, e l'altra causa sia portata, per sua ordinaria
E competenza, davanti una Corte diversa. — A. Aquila, 27 ottobre 1891, Finanze c. Banca Nazionale, Foro abruzz., VI 151.

153. Non è ammissibile l'eccezione di litispendenza quando l'attore, in esecuzione del contratto intervenuto posteriormente alla domanda giudiziale, ha receduto dalla sua domanda ed il tribunale ha dato atto alle parti della fatta
F rinunzia. — T. Benevento, 1 luglio 1892, De Ciampis c. Neci, R. sann. irp., 1892, 69.

154. Non può farsi luogo a declinatoria di foro se non quando le due cause sieno pendenti avanti autorità eguali in grado.

155. Non può dirsi pendente avanti la Corte una causa rinviata dalla Cassazione, ognorachè non vi sia stata portata mediante citazione.

156. Eppertanto, ove ricorra connessione tra una

Digitized by Google

causa pendente avanti il tribunale ed altra rinviata dalla Cassazione avanti alla Corte, non è caso di declinatoria di foro, sibbene, in quanto se ne ravvisino gli estremi, di sospensione del giudizio avanti il tribunale sino al-
A l'esito di quello avanti la Corte. — A. Venezia, 20 agosto 1892, Prefetto di Padova c. Ditta Neville, Temi ven., 1892, 526.

157. La citazione dell'institore nelle condizioni dell'art. 375 c. comm. vale a radicare il giudizio contro il preponente, quantunque sia poi stato citato anche questo, e tale citazione sia nulla per insufficienza del termine assegnatogli alla comparizione.

158. Essa vale quindi a determinare la prevenzione nel caso in cui il preponente, prevalendosi di quella nullità, instituisce per l'oggetto medesimo altro giudizio avanti altro magistrato.

159. Perchè si abbia connessione tra due cause non è necessario, come nella litispendenza, il concorso di tutte le condizioni necessarie per la cosa giudicata, ma basta vi sia tra l'una e l'altra tale attinenza da consigliarne l'unione onde
B evitare la contrarietà dei giudicati. — C. Torino, 8 aprile 1892, Travelli Montognini c. Petrania e Cassese, Giur. Tor., 1892, 369; Legge, 1892, III, 233; M. trib. Mil., 1892, 731.

160. La cassazione di una sentenza spoglia definitivamente della competenza a conoscerne il magistrato che l'ha pronunciata, trasferendola integralmente nel giudice di rinvio, il quale perciò viene ad essere il solo competente a risolvere non solo le quistioni che formarono oggetto della sentenza cassata, ma quelle altre ancora che possono sorgere nelle fasi ulteriori del giudizio.

161. L'incompetenza del magistrato territoriale può
C in tal caso rilevarsi anche d'ufficio. — A. Milano, 17 novembre 1891, Pugni c. Crivelli, M. trib. Mil., 1892, 211.

162. La sede di rinvio in seguito alla cassazione di una sentenza non è soltanto competente a conoscere delle quistioni che formarono oggetto della sentenza annullata, ma resta investita di tutta la causa, cessando ogni giurisdizione nel
D giudice territoriale. — A. Genova, 15 settembre 1891, Devoto c. Biancheri, Temi gen., 1892, 69.

163. Al magistrato di rinvio spetta la cognizione dell'intiera causa, compresevi le quistioni che possono sorgere per le domande in risarcimento dei danni prodotti dalla esecuzione forzata della
E sentenza che sia poi stata annullata. — C. Roma, 10 novembre 1891, Pedrotti c. Malaguti, Corte S. Roma, 1891, II, 322.

164. La Corte di rinvio è la sola competente a conoscere non solamente di tutta la causa che le fu rimessa in seguito a cassazione totale o parziale della sentenza del magistrato territoriale, ma di tutte le altre cause accessorie o connesse con quella, senza eccezione.

165. Così deve portarsi nanti la Corte di rinvio, e non davanti la Corte territoriale, l'appello da sentenza pronunciata dal giudice di prima istanza sulla domanda di conferma di un sequestro conservativo, quando tale domanda sia connessa colla causa di merito pendente nanti quella
A Corte. — A. Genova, 26 marzo 1892, Bò c. Caranza Daneri, Temi gen., 1892, 245.

166. Il giudice di rinvio in seguito a cassazione anche soltanto parziale di una sentenza rimane investito di giurisdizione a conoscere dell'intiera causa, comprese tutte le quistioni ad essa
B relative. — C. Torino, 15 dicembre 1891, Consorzio Valle Macra c. Groppallo, M. trib. Mil., 1892, 79; Giur. Tor., 1892, 72; Legge, 1892, I, 337.

167. Cessa la giurisdizione del magistrato di rinvio quando ha giudicato l'intiera causa che le si era devoluta; e le altre cause che sulla prima venissero ad innestarsi ritornano alla competenza del magistrato territoriale.

168. Così, deciso in sede di rinvio che un contratto tra le parti è valido e deve eseguirsi, la nuova causa, che si introducesse *ab ovo* per i danni dell'inesecuzione del contratto stesso, va portata in appello al magistrato territoriale e non
C a quello di rinvio. — C. Torino, 23 settembre 1892, Sibon c. Baschiera, Giur. Tor., 1892, 741.

169. Il magistrato investito della causa per annullamento della sentenza operato dalla Cassazione, se ammette mezzi istruttori e rinvia pel loro esaurimento ai primi giudici, è anche competente a conoscere dell'appello che sia interposto contro la sentenza profferita da questi
D giudici. — A. Genova, 27 luglio 1892, Luigini c. Meloni, Giurista, 1892, 295; Temi gen., 1892, 535.

E170. Conf. — A. Palerno, 8 luglio 1892, Calamarù c. Com. di Augusta, Circ. giur., 1892, 282; Rif. giur., 1892, 307.

171. L'annullamento parziale, anche quando non abbia connessione con i capi non annullati, ed anche quando alcuno dei punti della controversia non sia stato per anco esaminato, toglie l'intiera causa dal giudice territoriale, e
F la sottopone al giudice di rinvio. — A. Roma, 28 gennaio 1892, Fondo culto c. Istituto di Santa Ruffino di Villa Lante, Legge, 1892, I, 489; Temi rom., 1892, 364.

171bis. La questione relativa alla validità di un pignoramento eseguito in virtù di sentenza d'appello, dopo la pubblicazione, ma avanti la notificazione di quella d'annullamento e rinvio alla Corte di cassazione, si deve ritenere di competenza del magistrato di rinvio a mente
G del primo capoverso dell'art. 571 c. p. c. — A. Torino, 21, novembre 1891, Costa c. Bello, Bett., 1892, 149; Giur. Tor., 1892, 245.

172. L'autorità giudiziaria del luogo, ove un mandato commerciale fu conchiuso, è competente per

Digitized by Google

territorio a giudicare dell'azione personale per rifacimento di danni, spiegata dal mandatario
A nazionale contra il mandante estero. — T. Bari, 29 dicembre 1891, Ditta Bozzi c. Ditta Himelak, Pisanelli, 1892, 17; Com. comm., 1892, 93.

173. Lo straniero che si trova in Italia, senza avervi residenza, e che perciò può essere convenuto innanzi le autorità giudiziarie del Regno, deve essere citato innanzi a quelle del luogo dove si trova e deve perciò essergli notificata la citazione in persona propria.

174. Il fatto della notificazione della citazione ad uno straniero in una città dello Stato, dà motivo a presumere che egli vi sia di passag-
B gio viaggiando in un treno ferroviario. — A. Torino, 22 luglio 1892, Kron c. Palmieri, Bett., 1892, 462; Giur. Tor., 1892, 739.

175. Uno Stato estero può essere convenuto davanti ai tribunali italiani per affari da lui trattati in qualità di persona giuridica privata, se a tenore dell'art. 105 c. p. c. concorrano le condizioni che danno origine al foro contrattuale italiano.

176. Il principio regge anche di fronte al disposto
C del § 38 c. c. austriaco. — A. Venezia, 22 luglio 1892, Governo italiano c. Marzari e Governo austriaco, Foro, I, 1196. (n)

177. Non è sottratta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria l'interpretazione di un trattato internazionale, allorchè non si debba decidere dei rapporti fra i Governi contraenti, ma di questioni di diritto civile fra questi e i pri-
D vati. — A. Venezia, 22 luglio 1892, Governo Italiano c. Marzari e Governo austriaco, Foro, I, 1196. (n)

178. La domanda, la quale si fonda, nei fatti relativi, alla trattazione e conclusione dell'affitto di un teatro con persona straniera, dai quali fatti possono essere derivate delle obbligazioni in chi li pose in essere, obbligazioni che se esistessero avrebbero dovuto avere esecuzione nel Regno, è di competenza della nostra autorità giudiziaria.

179. Per stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria basta il riconoscere che vi sia la possibilità di un vincolo giuridico in rapporto ai litiganti e che vi possano essere conseguenti obbligazioni; nè è necessario di prestabilire se
E e quale vincolo sia nato fra le parti. — A. Roma, 30 maggio 1891, Gran c. Soc. Teatro Nazionale, Temi rom., 1891, 435.

180. Per il principio della sovranità territoriale non si possono impugnare le sentenze ed ordinanze di tribunale estero — Tribunale dell'Argentina — se non innanzi a quella magistratura che ha giudicato.

181. Sono competenti i tribunali italiani a conoscere del danno sofferto con frode commessa fuori dell'ambito del giudizio svoltosi all'este-
F ro e contro le disposizioni finali di esso. — A. Genova, 26 agosto 1892, Pizzardi c. Tortarola Amigo, Giurista, 1892, 403.

182. Non è nulla per difetto di giurisdizione la sentenza pronunciata da una sezione del Collegio giudicante diversa da quella alla quale era in origine stata assegnata la causa e che in essa causa aveva già precedentemente pronunciato
A sentenza. — C. Roma, 7 marzo 1892, Battinelli c. Navigazione generale, Foro, I, 899. (n)

183. L'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere delle cause relative a stranieri nei casi non contemplati dall'art. 105 c. p. c. è puramente relativa, ed il convenuto viene a sanarla quando non la opponga nella sua prima difesa.

184. Agli effetti della rinuncia ad opporre tale eccezione di incompetenza si deve tener conto anche dell'essersi il convenuto opposto all'ammissione di un esame a futura memoria senza far valere l'eccezione in occasione del relativo
B incidente. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Ditta Canepa c. Deutsche Ubersee Bank, Giurista, 1892, 45; Temi gen., 1892, 146.

185. Chi è stato dichiarato contumace in prima istanza con speciale sentenza interlocutoria passata in giudicato, non perde il diritto di elevare per la prima volta, nel giudizio d'appello proposto con una successiva sentenza riflettente il merito, emanata pure in sua contumacia, la eccezione d'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di primo grado.
C — C. Torino, 10 agosto 1892, Tixi c. Scotto, Bett., 1892, 903; M. trib. Mil., 1892, 935; Legge, 1892, II, 798.

186. Anche ammettendo che il convenuto contumace in prima istanza possa proporre in appello l'eccezione d'incompetenza per territorio, ciò egli deve fare avanti ogni altra istanza o difesa, nello stesso atto d'appellazione.

187. È pertanto irricevibile tale eccezione, se venga proposta in atti successivi; e ciò a maggior ragione, quando nell'atto d'appello si era concluso per il rinvio della causa al medesimo giudice dalla cui sentenza appellavasi, onde
D egli decidesse la causa nel merito. — C. Torino, 22 marzo 1892, Ditta Berardi Ughetto Costa c. Ditta Valentinotti, Bett., 1892, 482.

188. L'incompetenza per territorio non può esser dedotta per la prima volta in appello, neanche da sentenza del conciliatore e neppure se l'appellante fu contumace nel primo giudizio. —
E P. Mombaruzzo, 28 novembre 1891, Ricci c. Scovazzi, Mon. pret., 1892, 136.

189. Il contumace in prima sede che lasciò passare in giudicato una sentenza interlocutoria ammessiva di incombenti, che anzi eseguì la sentenza stessa, non può presentarsi in appello dalla sentenza definitiva a muovere la eccezione di incompetenza per ragion di territo-
F rio. — A. Casale, 30 ottobre 1891, Ditta Co-

Digitized by Google

lombo Annoni c. Ditta Schenone, Giur. Casale, 1891, 362.

190. Non è opponibile in sede d'appello l'eccezione di incompetenza per territorio, quando, benchè la sentenza di 1° grado figuri pronunciata in contumacia dell'appellante, risulti altrimenti dimostrato che esso, pur non essendosi presentato all'udienza di spedizione della causa, si era però costituito ed aveva chiesto e consen-
A tito successivi rinvii. — A. Milano, 22 aprile 1892, Com. Spinazzola c. Ditta Compagnoni, M. trib. Mil., 1892, 377; Bett., 1892, 276.

191. Per farsi luogo al regolamento di competenza, quando due autorità giudiziarie adite si sono dichiarate entrambe competenti o incompetenti, non è necessario che le relative sentenze siano passate in giudicato e non siano più impugna-
B bili coi mezzi ordinarî. — A. Torino, 16 novembre 1891, Pugliese c. Costanzo, Giur. Tor., 1892, 141.

V. *Acque* — *Arbitramento* — *Conflitto di attribuzione* — *Console* — *Corte dei conti* — *Danni penali* — *Delibazione* — *Elezioni* — *Esazione* — *Esecuzione* — *Espropriazione per p. u.* — *Fallimento* — *Giustizia amministrativa* — *Impiegati* — *Opere pubbliche* — *Ricusa di giudice* — *Strade* — V. pure: *Appello civ.* 263-269 — *Banca* 1 — *Bonifica* 1-4 — *Camera di commercio* 2 — *Cassazione civ.* 105, 111 — *Consiglio comunale* 45, 46 — *Consorzio* 5, 10, 16 — *Contratto* 3, 22 — *Cosa giudicata civ.* 32, 38 — *Dazio consumo* — *Deliberazioni amministrative* — *Diritti promiscui* 14-18, 20, 22, 24 — *Divisione* 23-25 — *Dogana* 1 — *Effetto cambiario* 128-130 — *Emigrazione* — *Espropriazione per p. u.* — *Farmacia* — *Ferrovie* 9-12, 31-34, 47, 48 — *Inabilitazione e interdizione* 3, 4 — *Ipoteca* 2, 56-58 — *Israeliti* 1 — *Istruzione pubblica* 2 — *Leva militare* 1 — *Locazione d'opera* 11 — *Matrimonio* 5, 28 — *Medico* 19 — *Miniera* 11, 12 — *Nave* 19, 20 — *Nuova opera* 10-13, 16, 17 — *Opposizione di terzo* 5, 6 — *Pascolo* 10 — *Perenzione* 1, 38, 54-56 — *Perizia civ.* 16 — *Precedenza (diritto di)* 1 — *Privilegî (concessione di)* 3 — *Proprietà* 22, 23 — *Regolamenti com.* 2-5 — *Rendita costituita* 7 — *Rinvio civ.* — *Servitù* 111 — *Spese di culto* 4 — *Spese giudiziali* — *Spese di spedalità* 24-29 — *Tasse com.* 6-8, 24, 25.

Competenza in materia penale [c. p. p. 9-29; c. p. es. 323, 345].

SOMMARIO.

Appello 53.
Cassazione 54-56.
Comp. mil. od ord. 9-18.
» giudizio amm. 7, 8.
» territoriale 21.
Complicità corrispettiva 42, 43.
Contrabbando 9, 10.
Contumacia 53.
Disposizioni transitorie 51, 52.
Eccesso nel fine 41.
Furto 51, 52.
Incompetenza, sanatoria 54-56.
» momento di elevarla 50.
Infanticidio 44, 45.
Interdiz. dai pubblici uffici 4, 5, 34-37.
Istruzione pen. 27.
Nave 19
Oblazione 6.
Omicidio in flagranza d'adulterio 46.
Omissione di referto 38.
Più reati, unico imp. 26-30.
Pretore indotto a testim. 22.
Reati connessi 14-18, 24, 25, 31 a 33.
Reato consumato all'estero 20.
» continuato 39, 40.
Restituzione e rifacimento 47.
Ricusa di giudice 28.
Rinvio al pretore 3, 48, 49.
Titolo del reato 1, 2.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Illustrazione dell'art. 12 c. p. p. — G. SIGHELE, M. trib. Mil., 1892, 57.

2. Il titolo del reato per gli effetti della compe-
B tenza — G. B. IMPALLOMENI, Riv. pen., XXXV, 5.

3. Brevi appunti intorno all'art. 252 c. p. p. —
C G. FRANCHI, M. trib. Mil., 1892, 197.

4. Per stabilire la competenza si deve tener con-
D to della interdizione dai pubblici uffici. — R. CALABRESE, Foro abruzz., VI, 9.

5. Il pretore è competente a conoscere dei reati in cui la legge infligge anche la interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensio-
E ne da una professione od arte? — A. FIOCCA, Foro pen., I, 247.

GIURISPRUDENZA.

6. L'istituto della composizione per oblazione del contravventore nulla toglie alla competenza dell'autorità giudiziaria che è chiamata a co-
F noscere di qualsivoglia reato. — C. Roma, 27 maggio 1892, Bartolini Leali, Corte S. Roma, 1892, 444.

7. Ingiuntasi dal sindaco l'esecuzione di un'opera a' sensi dell'art. 131 n. 6 legge com. prov., e non eseguitasi, il contravventore non può nel giudizio penale eccepire la impossibilità di eseguirla, essendo competente a giudicare di tale eccezione soltanto l'autorità amministrativa a
G cui si sarebbe dovuto reclamare. — C. Roma, 18 maggio 1892, Bianchi, Foro, II, 403.

8. Non si fa interprete di un atto emanato dall'autorità amministrativa, e quindi non commette eccesso di potere il tribunale che, essendoglisi dall'imputato, allo effetto di sostenere la propria irresponsabilità ai sensi dell'art. 49, n. 1, c. p., esibito un ordine di tale autorità, apprezzandolo qual documento a discarico, dichiari il medesimo riguardare ben altro obbietto che quello dedotto in giudizio.
H — C. Roma, 27 novembre 1891, Malugani, Foro pen., I, 211; Giur. pen. Tor., 1892, 72; Corte S. Roma, 1891, 999.

9. È di competenza del tribunale penale ordinario, non del tribunale militare, il reato di collusione con estranei in contrabbando commesso dalle guardie di finanza, quando pel contrabbando o la frode si procede dall'autorità penale ordinaria contro le altre persone e la partecipazione delle guardie si rannoda per mo-
I tivo di connessità a quella procedura. — C.

Digitized by Google

Roma, 22 luglio 1892, Concato, Giur. T. S. G. e M., 1892, 66; Legge, 1892, II, 739; Dritto e giur., VIII, 250; Riv. pen., XXXVII, 250.

10. L'art. 337 c. p. es. non è applicabile al caso della collusione in contrabbando commesso dalle guardie di finanza, essendo tale reato previsto dalla legge speciale 8 aprile 1881, n. 149, sul riordinamento del corpo delle guardie do-
A ganali. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Valentini, Giur. T. S. G. e M., 1892, 55.

11. È competente il tribunale militare a conoscere delle vie di fatto contro le persone, commesse dalle guardie di finanza mentre sono in servizio ed esercitano la sorveglianza e le at-
B tribuzioni loro affidate. — C. Roma, 24 giugno 1892, Lusignoli, Cass. unica, III, 1198.

12. L'incompetenza militare ha luogo solo quando risultino contemporaneamente imputati militari e persone estranee alla milizia; ma, quando un processo è istruito contro militari soltanto, non può mettersi innanzi una possibile compartecipazione di estranei per pretendere che la cognizione della causa passi tutta al magi-
C strato ordinario. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Guido, Giur. T. S. G. e M., 1892, 68.

13. Pel codice penale militare, di regola, dato il concorso di reato comune e reato militare, la cognizione appartiene alle autorità militari ed alle ordinarie, dovendosi pria far luogo al giudizio pel reato più grave.

14. Se ne eccettua il caso che si tratti di reati connessi; ma perchè siano tali non basta che i reati sieno avvenuti in tempo prossimo e in relazione di causa ad effetto, richiedendosi che l'uno sia commesso per procurarsi il mezzo di commettere l'altro o per facilitarne la consumazione o assicurarsi l'impunità.

15. Nel caso di connessità è fermata la competenza de' tribunali ordinarî in tutti i casi nei quali la pena militare non sia di cinque o più anni e il reato comune importi pena afflittiva non
D maggiore di un anno. — C. Roma, 22 giugno 1892, Buxe, Cass. unica, III, 1185.

16. Non contenendo i codici militari alcuna speciale disposizione sulla connessità dei reati, bisogna far ricorso alle regole generali di cui all'art. 21 c. p. p.

17. Trattandosi di reati successivi, non aventi alcun legame tra loro, e che sono la conseguenza di due spinte diverse, non possono essere essi considerati l'uno connesso con l'altro.

18. Nel caso di due reati, l'uno di competenza del tribunale militare marittimo, l'altro di competenza ordinaria, esclusa la connessione, è applicabile la regola generale dall'art. 330 c. p. per l'esercito, secondo il quale procede il magistrato cui appartiene il reato più grave, salvo all'altro a giudicare dell'altro reato a tenore dell'art. 47
E c. p. marittimo. — T. S. G. e M., 15 febbraio 1892, Ruxe, Giur. T. S. G. e M., 1892, 6.

19. I reati commessi a bordo di una nave della marina militare sono per regola generale giudicati dal Consiglio di guerra a bordo, tranne che la nave non sia più sui luoghi e l'imputato abbia lasciato il bastimento; in questo caso la competenza passa al tribunale militare marittimo del dipartimento. — T. S. G. e M.,
A 7 aprile 1892, Rossari, Foro pen., I, 311; Giur. T. S. G. e M., 1892, 27.

20. L'art. 17 c. p. p. in quanto determina la competenza del giudice del luogo della consumazione per i reati cominciati in un luogo e consumati in un altro, si applica soltanto allorchè entrambi i luoghi si trovino nel Regno, e non anche quando il luogo della consumazione
B sia in estero Stato. — A. Milano, 25 febbraio 1892, Ravanelli c. Reali, M. trib. Mil., 1892, 275.

21. A conoscere del reato imputato a chi allo scopo di diffonderli si sia fatti spedire per posta degli scritti sovversivi, i quali però siano stati, prima di qualsiasi diffusione, sequestrati nell'ufficio postale di una città intermedia, è competente non il giudice di quest'ultima località, ma quello del luogo donde partì la commissione, ove, cioè, avvenne il principio di esecuzio-
C ne che costituisce il fatto imputabile. — C. Roma, 30 marzo 1892, Demenico, Foro, II, 307. (n)

22. Citandosi come teste il pretore competente a conoscere, *ratione loci*, della propria causa, il giudizio di essa spetta al pretore viciniore; d'altronde l'incompetenza *ratione loci* è sanabile col silenzio della parte.

23. In questo caso non trattasi di ricusazione e non
D vi è obbligo di notificazione. — C. Roma, 2 febbraio 1982, Petrei, Cass. unica, III, 497; Giur. pen. Tor., 1892, 219; Corte S. Roma, 1892, 98.

24. Il tribunale competente a conoscere del delitto d'incendio ha pur competenza per conoscere della contravvenzione all'art. 4 reg. fo-
E restale 10 gennaio 1881. — C. Roma, 27 maggio 1892, Bartolini Leali, Corte S. Roma, 1892, 444.

25. Il reato d'azione pubblica, d'omicidio in fragrante adulterio della moglie, ed il reato di azione privata, promossa dal marito contro il complice della moglie adultera uccisa, sono connessi tra loro e debbono essere giudicati
F unitamente. — A. Napoli, 1 settembre 1892, Alfano, Giur. pen. Tor., 1892, 456; Dritto e giur., VIII, 116.

26. Trattandosi di un imputato di più reati, commessi nella giurisdizione di tribunali diversi, questi è correttamente giudicato dal tribunale, nella cui giurisdizione commise, e con anteriorità di tempo, il maggior numero di reati. —
G C. Roma, 2 maggio 1892, Tonini, Cass. unica, III, 806.

27. L'art. 28 c. p. p., relativo alla competenza nel

Digitized by Google

caso di persona imputata di più delitti commessi nella giurisdizione di tribunali diversi, si riferisce al giudizio, non all'istruzione.

28. Trattandosi non di più reati, ma di un reato continuato, il giudizio ne spetta, senza bisogno di alcuna designazione, al tribunale nel cui territorio fu per la maggior parte consumato. —
A C. Roma, 8 aprile 1892, Rossoni, Foro, II, 342.

29. Nell'ipotesi di due reati della stessa gravità di competenza delle Assise, commessi entrambi nella giurisdizione della medesima Corte di appello, non è necessario provocare il giudizio della Cassazione, onde designi la Corte che deve conoscerne, ma spetta alla sezione di accusa di rinviare la causa piuttosto all'una che all'altra Corte di assise dello stesso circolo. —
B C. Roma, 13 maggio 1892, Carnevali, Cass. unica, III, 854; Giur. pen. Tor., 1892, 354; Corte S. Roma, 1892, 584.

30. La disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 19 c. p. p., per cui, coerentemente alle norme del vigente codice penale sul concorso di reati, sono deferiti alla competenza della Corte di assise, indipendentemente dall'estremo della connessione, tutti i delitti addebitati ad una stessa persona, quand'anche uno solo di essi sia di appartenenza delle Assise, non è assoluta e trova un temperamento nella facoltà concessa, senza distinzione di casi, alla sezione di accusa con l'ultima parte del-
C l'articolo medesimo. — C. Roma, 12 ottobre 1892, Rambaldini e di Faustino, Foro pen., II, 100; Cass. unica, IV, 55; Riv. universale, 1892, 339; Circ. giur., 1892, 146; Corte S. Roma, 1892, 680.

31. L'art. 21 c. p. p., che dispone sulla connessione di cause, non contiene regole tassative; addita solo i criterî in base ai quali l'autorità giudiziaria determina, nell'eventualità dei casi, se vi sia o non connessione.

32. Ai termini dell'art. 45 c. p. p., non ostante il disposto dell'art. 17 di esso codice, il procuratore del re può separare i procedimenti senza distinzione tra reati di competenza del tribunale e quelli di competenza della Corte d'assise, tra reati connessi e reati non connessi.

33. Secondo l'art. 20 c. p. p. spetta alla sezione d'accusa, dopo la separata istruzione delle cause, decidere se i reati connessi debbano o non portarsi al giudizio separatamente; per tutti gli altri reati il giudice istruttore e la Camera di consiglio possono ordinare il rinvio a giudizî separati, senza che occorra alcun provve-
D dimento della sezione d'accusa. — C. Roma, 19 agosto 1892, Falzoni Moretti, Giur. pen. Tor., 1892, 443; Cass. unica, III, 1177; Bett., 1893, 23.

34. La pena della interdizione temporanea dai pubblici ufficî che sia aggiunta, come accessoria, alle altre pene stabilite per un delitto, non impedisce che il pretore conosca di questo delitto, ove la misura delle pene detentive o pecuniarie, stabilite per il delitto medesimo, non
A ecceda la sua competenza. — C. Roma, 21 marzo 1892, Bonardo, Cass. unica, III, 664.

B35. Conf. — C. Roma, 23 marzo 1892, Agostini, Foro, II, 201 (n). V. pure: Foro pen., I, 275; Cass. unica, III, 506; Legge, 1892, I, 604; Giur. pen. Tor., 1892, 191; M. trib. Mil., 1892, 392; Riv. universale, 1892, 136; Bett., 1892, 133; Annali, 1892, 182; Corte S. Roma, 1892, 194.

C36. — C. Roma, 1 giugno 1892, Orlando, Cass. unica, III, 932; Corte S. Roma, 1892, 563.

D37. — T. Lanciano, 6 aprile 1892, Piccirilli, Foro abruzz., VI, 27.

38. — ....Quindi il reato di omissione di referto per parte di un uffiziale di polizia giudiziaria è di competenza del pretore. (ivi)

39. Per gli effetti della competenza non si tien conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione del reato, allo stesso modo come non si tien conto di quello dipendente dal
E concorso di reati. — C. Roma, 4 aprile 1892, Scrollavezza, Foro, II, 225. (n)

F40. Conf. — C. Roma, 22 giugno 1892, Risso, Foro, II, 498.

41. La preterintenzionalità non muta il titolo del reato, e quindi è competente la Corte d'assise a giudicare delle lesioni punibili per sè stesse con pena eccedente i limiti della competenza del tribunale, quantunque per effetto di quella circostanza la pena dovesse rientrare in quei
G limiti. — C. Roma, 5 novembre 1891, Guidoni, Foro, II, 173.

42. La complicità corrispettiva di cui all'art. 378 c. p., per la quale la pena è ridotta da un terzo alla metà, dev'esser tenuta in conto per determinare la competenza.

43. È quindi competente il tribunale e non la Corte d'assise a giudicare della complicità corrispettiva nelle lesioni di cui al n. 2 dell'art. 372 c. p., punibili per sè stesse con la reclu-
H sione da cinque a dieci anni. — C. Roma, 22 luglio 1891, Lovati Gandini, Foro, II, 51. (n)

44. L'infanticidio preveduto dall'art. 369 c. p. è bensì un omicidio, ma un omicidio commesso in tali circostanze che ne costituiscono una figura speciale, alla quale deve aversi riguardo per determinare la competenza.

45. Epperò, concorrendo nell'imputato la diminuzione dell'età, è competente il tribunale e non la Corte d'assise a giudicare di quel delitto.
I — C. Roma, 15 gennaio 1892, Iacucci, Foro, II, 103. (n)

46. L'omicidio in flagrante adulterio rappresenta una figura giuridica speciale di reato, che, essendo punibile, al massimo, con cinque anni di detenzione, entra nella competenza del tri-
L bunale. — A. Napoli, 1 settembre 1892, Alfano, Giur. pen. Tor., 1892, 456; Dritto e giur., VIII, 116; Riv. pen., XXXVII, 158.

Digitized by Google

47. La diminuente di cui all'art. 432 c. p. (volontaria restituzione) non influisce sulla compe-
A tenza. — C. Roma, 11 aprile 1892, Caronello, M. trib. Mil., 1892, 499; Legge, 1892, II, 131; Giur. pen. Tor., 1892, 281; Cass. unica, III, 683; Dritto e giur., VIII, 105; Corte S. Roma, 1892, 512.

48. Se in seguito alle risultanze del dibattimento il pretore scopra che altri, e non l'imputato, possa essere il vero colpevole di reato eccedente la sua competenza, ed a lui rinviato in virtù dell'età minore dell'imputato, non può, mentre sospende il giudizio contro costui, ordinare che si apra rubrica contro chi suppone responsabile di tale reato, e citarlo a compa-
B rire dinanzi a sè. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Naddeo, Legge, 1892, I, 747; Dritto e giur., VIII, 23.

49. Il pretore a cui fu rinviato l'imputato per rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e con armi, punibile con la detenzione da un mese ad un anno o col confino da tre mesi a due anni e con la multa da lire 300 a lire 1000, deve dichiararsi incompetente, e non può giudicare in merito se ravvisi nel fatto il reato di minacce con armi, punibile con la reclusione da tre mesi ad un anno, che è pena più grave di
C quella stabilita pel reato rinviatogli. — C. Roma, 16 novembre 1891, Sacconi, Corte S. Roma, 1891, 772.

50. Ove il tribunale ritenga che nel fatto imputato ai giudicabili non concorrano gli estremi del reato a loro carico ritenuto dalla sezione d'accusa, deve tenersi alla via tracciata dagli art. 392 e seguenti c. p. p., ossia terminare prima il dibattimento, e quindi pronunciare la sentenza, e non emettere la sua pronuncia *in li-*
D *mine litis*. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Marotti, Cass. unica, III, 276; Giur. pen. Tor., 1892, 82; Circ. giur., 1892, 8; Corte S. Roma, 1891, 923.

51. Pel furto qualificato pel valore e pel mezzo è più mite la pena sancita dal vecchio anzichè dal nuovo codice.

52. Epperò a giudicare di tale reato, commesso sotto l'impero del codice penale del 1859, è competente il tribunale, dovendosi al giudicabile applicare la legge più mite, il cui massimo non eccede la competenza del tribunale me-
E desimo. — C. Roma, 4 aprile 1892, Riccio, Cass. unica, III, 578; Annali, 1892, 120; Corte S. Roma, 1892, 254.

53. Se l'appello è stato prodotto fuori termine, il giudice di secondo grado non ha obbligo di occuparsi della dedotta incompetenza territoriale del primo giudice, e ciò quantunque la sentenza appellata sia stata pronunziata in contuma-
F cia. — C. Roma, 8 aprile 1892, Rossoni, Foro, II, 342.

54. L'incompetenza *ratione loci* non è assoluta e quindi non può essere dedotta per la prima
A volta in cassazione. — C. Roma, 6 giugno 1892, Imbarrato, Cass. unica, III, 946; Corte S. Roma, 1892, 520.

55. Le questioni di competenza per ragione della pena da infliggersi sono d'ordine pubblico, e si possono perciò proporre per la prima volta in
B cassazione. — C. Roma, 22 giugno 1892, Verardo, Giur. pen. Tor., 1892, 405.

56. Spirato il termine dei cinque giorni successivi all'interrogatorio di cui all'art. 456 c. p. p. l'imputato non può lagnarsi di essere stato ri-
C mandato avanti a giudici incompetenti. — C. Roma, 20 giugno 1892, Derni, Cass. unica, IV, 77.

V. *Abuso mezzi di correzione* 14 — *Associazione a delinquere* 1 — *Bancarotta* 4, 5, 41-48 — *Caccia* 3, 4 — *Calunnia* 14-21 — *Concorso di reati* 21, 22 — *Conflitto pen.* — *Contrabbando* — *Danni pen.* 1-6, 7, 15-24 — *Esercizio arbitrario di ragioni* 3-6 — *Estorsione* 1 — *Falso penale* 3, 24, 27, 36 — *Frode elettorale* 1, 2 — *Furto* 3-9, 43, 50, — *Guardie di finanza* 1-3 — *Incendio* 1 — *Incolumità pubblica* 1-4 — *Ingiurie e diffamazione* 11-13 — *Istigazione a delinquere* 8 — *Lesioni personali* 16, 17 — *Lotto* 6 — *Notaio* 38, 40, 43 — *Oltraggio e violenza* 19 — *Omicidio* 10 — *Pascolo abusivo* 6 — *Posta* 2 — *Privative (generi di)* 1 — *Ricettazione* 12-14 — *Sottrazione da luogo di p. d.* 14 — *Testimonianza falsa* 21 — *Tribunale milit.* 6 — *Truffa* 7-9 — *Vigilanza p. s.* 6, 7.

Complicità e correità [c. p. 63-66; 378, 379].

SOMMARIO.

Circostanze personali 47, 49-53.
» materiali 42, 43, 45, 46, 48.
Complicità necessaria 1, 38, 41-48.
» corrispettiva 18, 21, 32-35.
Contravvenzione 4.
Cooperazione immediata 5-14, 16, 19-21, 31, 33.
Danni — V. *Risarcimento*.
Eccesso nel fine 19, 22.
Esecutore del reato 15-21, 26, 28-32.
Giurì — V. *Questioni al giurì* — *Verdetto*.
Premeditazione 50-52.
Provocazione 22, 50, 53.
Questioni al giurì:
» complessità 16, 36, 37, 44.
» complicità 23-25.
» subordinate 19, 26-31.
» nome dell'esecutore 36.
Reato colposo 2, 3.
Ricettazione 10.
Risarcimento del danno 47.
Rissa 19.
Valore del danno 46.
Verdetto, contraddiz. 48, 52, 53.

BIBLIOGRAFIA.

1. La complicità necessaria nel nuovo codice pe-
D nale. — F. PUGLIA. Rif. giur., 1892, 34.

2. Se possa darsi complicità nei reati colposi. —
E C. CASTORI, Arch. giur., XLIX, 455.

GIURISPRUDENZA.

3. Anche nei reati colposi vi può essere compli-
F cità. — C. Roma, 7 aprile 1892, Moschetto, M. trib. Mil., 1892, 577; Giur. pen. Tor., 1892, 319; Annali, 1892, 156; Cass. unica, III, 797; Mov. giur., 1892, 113; Temi ven., 1892, 490.

Digitized by Google

4. In casi peculiari, la teorica della sciente cooperazione è applicabile anche alle contravvenzioni; epperò il parroco che, potendo con la sua diligenza impedire il suono abusivo delle campane, non lo abbia impedito, risponde insieme al campanaro della contravvenzione all'art. 457
A c. p. — C. Roma, 3 ottobre 1892, Paronzini, Foro pen., II, 128; Cass. unica, IV, 134; Foro abruzz., VI, 41; Giur. pen. Tor., 1893, 46; Legge, 1893, I, 205; M. trib. Mil., 1893, 119; Annali, 1893, 10; Riv. pen., XXXV, 154; R. amm., 1893, 129; Bett., 1893, 42; Gazz. proc., XXV, 431; Dritto e giur., VIII, 371; R. dir. eccles., III, 544.

5. Nell'accusa di cooperatore immediato in omicidio è compresa quella di esecutore.

6. Non è vietato di domandare ai giurati per ciascuno di più accusati di un omicidio prodotto da una sola ferita mortale, se ciascuno degli accusati sia stato cooperatore immediato od ese-
B cutore. — C. Roma, 30 novembre 1892, Grasso, Cass. unica, IV, 113; Riv. universale, 1893, 17.

7. Propone l'accusa entro i limiti della cooperazione immediata il presidente delle Assise, il quale domandi ai giurati se l'accusato sia colpevole di avere concorso a causare la morte ovvero di avere preso parte volontariamente
C all'omicidio. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334; Corte S. Roma, 1892, 631.

8. È incensurabile la sentenza che ritenendo il concorso di più persone in un delitto, riconosce nell'imputato la qualità di cooperatore immediato soggetto alla stessa pena comminata per l'autore, quantunque quest'ultimo fosse stato chiamato in giudizio solo come parte civilmen-
D te responsabile. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Arienti, Cass. unica, III, 351; Annali, 1892, 57.

9. È incensurabile il giudizio di fatto del magistrato di merito nel quale si afferma che tutti gl'imputati con manifesto accordo fra loro concorsero all'esecuzione del reato.

10. È evidente che, quando si concorre all'esecuzione, si deve rispondere quale autore materiale o cooperatore immediato, non già di ri-
E cettazione. — C. Roma, 11 luglio 1892, Marzollo, Cass. unica, III, 1153.

11. È pienamente regolare la questione per cooperazione immediata (art. 63 c. p.) con cui si domanda se l'accusato è colpevole di avere concorso a fine di uccidere come cooperatore immediato alla uccisione commessa da altri. —
F C. Roma, 20 maggio 1892, Petrina, Corte S, Roma, 1892, 391.

12. Nessuna differenza esiste fra il concorrere nella esecuzione di un reato cooperandovi immediatamente, e il concorrere immediatamente col-
G l'opera propria all'esecuzione del reato. — C. Roma, 15 aprile 1891, Roggero, Corte S. Roma, 1891, 751.

13. Non è complessa la questione che contenga le due ipotesi distinte dell'autore od esecutore e del cooperatore immediato, formulate in modo alternativo.

14. Nella idea di cooperazione è insito il concetto che il reato sia stato commesso da altri come autore o coautore: il cooperatore suppone l'au-
A tore. — C. Roma, 18 luglio 1892, Maglio, Foro pen., II, 91; Corte S. Roma 1892, 702.

15. Le questioni sono poste in conformità della sentenza della sezione d'accusa, ove, rinviato al giudizio uno degli imputati come uno degli esecutori del reato e proposta dal presidente senza opposizione la sussidiaria del concorso prestato. i giurati, negata la questione princi-
B pale, affermino l'altra. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Ranalletta, Cass. unica, III, 220; Corte S. Roma, 1891, 954.

16. Non è complessa la questione al giurì in cui son cumulate le figure di esecutore e di cooperatore immediato, che per l'art. 63 c. p. menano alla stessa penalità.

17. L'esecutore di cui all'art. 63 c. p. non è chi prende una parte qualunque al reato, al che provvede il successivo art. 64, ma chi con la volontà e con l'attività fisica se ne rende autore.

18. Epperò la disposizione della prima parte dell'art. 378 c. p., come non può essere invocata dai cooperatori immediati, molto meno può es-
C serlo dagli esecutori. — C. Roma, 11 gennaio 1892, Filomeno, Foro, II, 67.

19. In tema di esecutori e di cooperatori immediati in omicidio volontario sono questioni subordinate quelle dell'omicidio in rissa e del-
D l'omicidio preterintenzionale. — C. Roma, 18 maggio 1892, Gerbino, Corte S. Roma, 1892, 381.

20. L'esecutore e il cooperatore immediato essendo passibili della medesima pena, ben può, in tema di omicidio, proporsi ai giurati la questione principale in modo da comprendere alternativamente l'una e l'altra figura di responsabilità.

21. Se pure la formula alternativa, adoperata nel caso di cui nella massima precedente, lasci incerto chi fra più accusati sia stato l'esecutore e chi il cooperatore immediato, è certo che tutti devono essere o l'una cosa o l'altra, e ciò basta perchè la pena a tutti da infliggere sia quella prescritta pel delitto, a mente non solo dell'art. 63, ma anche dell'art. 478
E c. p. — C. Roma, 23 maggio 1892, Roattino Bortolan, Foro pen., I, 358; Riv. pen., XXXVI, 37; Cass. unica, III, 1068; Bett., 1892, 244; Legge, 1892, II, 571; Corte S. Roma, 1892, 467; Dritto e giur., VIII, 215.

22. La complicità può verificarsi tanto nell'omicidio volontario, quanto nell'omicidio oltre l'in-
F tenzione e nell'omicidio provocato. — C. Ro-

Digitized by Google

ma, 30 marzo 1892, Bianchi, Corte S. Roma, 1892, 390.

23. Nel caso di complicità si deve indicare nella relativa questione quella delle tre ipotesi contenute nell'art. 64 c. p. che sia propria del caso.

24. In questione di complicità non fa divario l'aver detto «per facilitare» anzichè «col facilitare» (art. 64 pr. n. 2 c. p.), le quali parole non significano che facilitare sia una cosa e prestare aiuto od assistenza un'altra.

25. Inoltre le parole *prima o durante il fatto* devono essere poste nella questione con locuzione alternativa, senza che ne possa derivare
A diversità di effetto. — C. Roma, 21 marzo 1892, Lentini, Corte S. Roma, 1892, 243.

26. Sta nella facoltà della Corte proporre la subordinata della complicità a chi sia accusato
B come esecutore del delitto. — C. Roma, 13 luglio 1892. Innamorati, Cass. unica, III, 1048; Giur. pen. Tor., 1892, 440; Riv. pen., XXXVI, 454; Corte S. Roma, 1892, 496.

27. Ben può domandarsi ai giurati se l'accusato abbia eccitato al delitto in caso di negativa alla domanda se lo abbia determinato (art. 63
C c. p.). — C. Roma, 13 luglio 1992, Innamorati, Cass. unica, III, 1048; Giur. pen. Tor., 1892, 440; Riv. pen., XXXVI, 454; Corte S. Roma, 1892, 496.

28. Negata la colpevolezza di un imputato quale
D esecutore, ben si può ritenerlo cooperatore. — C. Roma, 8 giugno 1892. Tartaglia, Cass. unica, IV, 25.

29. Non è contradditorio nè irregolare il verdetto col quale nessuno degli accusati è ritenuto esecutore del reato, ma uno di essi è ritenuto cooperatore immediato, e gli altri complici.
E — C. Roma, 27 giugno 1892, Bonaffini, Corte S. Roma, 99, 404.

30. È da annullare il verdetto allorchè i giurati, dopo aver negato che l'accusato sia stato autore, affermino che sia stato esecutore del delitto.

31. Chi sia stato accusato di cooperazione immediata in un delitto non può essere ritenuto come il probabile autore od esecutore del de-
F litto medesimo. — C. Roma, 27 ottobre 1892, Rosario Anselmo, Cass. unica, IV, 126.

32. Se può dirsi contradditorio il dichiarare il primo degli imputati esecutore dell'omicidio ed il secondo complice corrispettivo nello stesso fatto, tale contraddizione non esiste più quando, dichiarato il secondo complice necessario del fatto, ai sensi degli art. 109 e 104 p. c. sardo, fu poi all'effetto dell'art. 2 cod. vigente parificato nella sentenza a chi si rende responsabile di complicità corrispettiva ai
G sensi dell'art. 378 vigente codice. — C. Roma, 30 novembre 1891, Russo, Cass. unica, III, 221; Corte S. Roma, 1891, 948.

33. Nel caso di complicità corrispettiva, il presidente dell'Assise non può esimersi dal proporre la questione sulla cooperazione immediata. —
A C. Roma, 25 maggio 1892, Chiodi, Corte S. Roma, 1892, 376.

34. Per ritenere l'imputato colpevole di complicità corrispettiva in ferimento, basta stabilire che abbia partecipato, o che sia concorso alla esecuzione, e non occorre dichiarare che abbia proprio posto le mani addosso al ferito. —
B C. Roma, 3 marzo 1892, Guasco, Foro, II, 216. (n)

35. La complicità corrispettiva non è una scusante che il presidente sia obbligato a proporre
C per la sola istanza della difesa. — C. Roma, 20 gennaio 1892, Amato, Foro, II, 200.

36. Nelle questioni relative ai concorrenti nel reato, il presidente non deve indicare il nome dell'esecutore, altrimenti sarebbe cosa meno regolare, se pur non rendesse le questioni complesse: basta che dica «.... nel fatto di colui il
D quale...» — C. Roma, 21 marzo 1892, Lentini, Corte S. Roma, 1892, 243.

37. Data l'accusa di avere percosso insieme, ad evitare il vizio di complessità nelle questioni ai giurati deve prospettarsi l'ipotesi di un'azione indipendente ed esclusiva di ciascun ac-
E cusato. — C. Roma, 27 novembre 1891, Vidoni, Cass. unica, III, 313; Giur. pen. Tor., 1892, 126; Annali, 1892, 27; Corte S. Roma, 1891, 921.

38. Data l'imputazione di complicità in genere, il giudice di merito può ritenere la complicità
F necessaria. — C. Roma, 30 marzo 1892, De Fidio e Lux, Foro, II, 436.

39. Nell'accusa generica di complicità è compresa
G la complicità necessaria. — C. Roma, 13 luglio 1892, Innamorati, Cass. unica, III, 1048; Giur. pen. Tor., 1892, 440: Riv. pen., XXXVI, 454; Corte S. Roma, 1892, 496.

40. Affermano la complicità necessaria i giurati i quali rispondono negativamente alla questione: «senza il concorso dell'accusato, il fatto
H di cui.... non si sarebbe commesso?». — C. Roma, 19 febbraio 1892, Perrucchione, Corte S. Roma, 1892, 348.

41. Niun pregiudizio si reca all'imputato se colla questione sulla complicità necessaria si domandi se il concorso dell'accusato nel reato fu tale che senza di esso il reato non si sa-
I rebbe commesso. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

42. Ove i giurati affermino la questione impersonale riguardante il fatto della rapina commesso con minaccia nella vita a mano armata e da più persone, delle quali anche una sola armata, non porta a nullità il fatto che l'aggravante di cui all'art. 408 c. p. non sia stata votata riguardo a uno degli accusati ritenuto dai giurati cooperatore nel fatto della rapina
L dagli stessi affermato. — C. Roma, 8 giugno 1892, Tartaglia, Cass. unica, IV, 25.

Digitized by Google

43. Non è contraddittorio il verdetto che afferma la estorsione con minaccie nella vita a mano armata a carico di uno dei coimputati, e senza
A questa cricostanza a carico dell'altro. — C. Roma, 13 novembre 1891, Lanfranco, Corte S. Roma, 1891, 775.

44. Non è complessa la formula in cui il presidente domandi ai giurati se ciascuno degli accusati sia rispettivamente autore o cooperatore del delitto.

45. Epperò le circostanze qualificative inerenti al fatto materiale, proposte nei rapporti dell'esecutore, si riferiscono eziandio al cooperatore
B immediato. — C. Roma, 20 giugno 1892, Derni, Cass. unica, IV, 77.

46. Non è più il caso di porre riguardo ad un coaccusato la questione sulla rilevanza del danno, se questa era già stata posta in sodo riguardo all'altro coaccusato.

47. La circostanza d'avere uno dei coaccusati risarcito il danno prima dell'invio a giudizio, non può comunicarsi all'altro coaccusato. —
C C. Roma, 9 giugno 1892, Spinedi, Corte S. Roma, 1892, 534.

48. La scienza delle circostanze materiali che aggravano il reato, richiesta per rendere responsabile il complice, è necessaria anche quando
D trattasi di complice necessario. — C. Roma, 14 novembre 1891, Lidonni, Foro, II, 187.

49. Il beneficio dipendente dalle qualità puramente personali dell'autore principale non si comu-
E nica ai complici. — C. Roma, 1 luglio 1891, Subinaghi, Corte S. Roma, 1891, 778.

50. La premeditazione, provocazione e simili circostanze sono personali e non si comunicano. —
F C. Roma, 15 gennaio 1892, Lanza, Cass. unica, III, 265; Annali, 1892, 9; Circ. giur., 1892, 6; Corte S. Roma, 1892, 3; Riv. pen., XXXV, 385.

51. Può premeditare chi eccitò al delitto senza che abbiano premeditato gli esecutori e gli altri
G concorrenti. — C. Roma, 13 luglio 1892, Innamorati, Cass. unica, III, 1048; Giur. pen. Tor., 1892, 440; Riv. pen., XXXVI, 454; Corte S. Roma, 1892, 496.

52. Non è contraddittorio il verdetto, nel quale sia, in una questione, affermato che l'esecutore materiale del reato avesse motivi proprî a commetterlo e in un'altra questione che egli commettesse il reato senza averlo premeditato.
H C. Roma, 20 maggio 1892, Bachi, Cass. unica, III, 884; Giur. pen. Tor., 1892, 362.; Corte S. Roma, 1892, 593.

53. Ove i giurati concedano, a chi eseguì il delitto, la scusa della grave provocazione, non possono negare a chi fu la causa determinante al delitto la scusa che l'esecutore lo abbia commesso anche per motivi proprî: e, ove non lo facciano, devesi, pur senza provocare un nuovo verdetto, accordare al determinante la scusa
I dell'art. 63 c. p. — C. Roma, 7 marzo 1892, Ferri, Cass. unica, III, 562; Annali, 1892, 106; Corte S. Roma, 1892, 163; Riv. pen., XXXVI, 46.

V. *Buon costume* 2 — *Competenza pen.* 42, 43 — *Falsa moneta* 3 — *Favoreggiamento* — *Furto* 36, 37, — *Infanticidio* 2-4 — *Oblazione* 2 — *Omicidio* 35, 36 — *Omicidio e lesione colposa* 4, 5 — *Pena* 56 — *Rissa* 2-4 — *Sezione d'accusa* 8.

Compositori amichevoli [c. p. c. 20, 28 n. 1, 31, n. 1] — V. *Arbitramento.*

Compra e vendita — V. *Vendita.*

Compromesso [c. p. c. 8-34] — V. *Arbitramento.*

Comproprietà — V. *Comunione e condominio.*

Comune [L. com. prov., testo unico, 10 febbraio 1889, n. 5921; R. D. 10 febbraio 1889, n. 5925, per la esecuzione della predetta legge; Reg. 10 giugno 1889, n. 6107, per l'esecuzione legge predetta; L. 8 luglio 1889, n. 6173, che modifica art. 11 e 269 L. com. prov. 10 febbraio 1889; R. D. 6 luglio 1890, n. 7036, sull'amministraz. e contabilità Comuni e provincie; R. D. 21 dicembre 1890, n. 7347, che rettifica art. 10 R. D. 6 luglio 1890; L. 3 luglio 1892, n. 322, che sostituisce l'art. 272 L. 10 febbraio 1889].

SOMMARIO.

Alienazione d'immobili 24-26.
Amministratore com. — V. *Responsabilità.*
Appello 52-68.
Assessore — V. *Giunta com.*
Azione popolare 5, 78.
Bilancio in genere 2, 19, 24.
» stanziamenti d'ufficio 38-40.
Bollo, multa 51.
Circoscrizione amm. o territ. 6-14.
Commissario regio 4, 60, 61.
Concessioni, impianto di elettricità 21-23.
Consiglio provinciale 7-12.
Contabilità in genere 1, 2.
Contratti 52-66.
Esazione 52, 58.
Frazioni, aggregazione o separazione 11, 12.
» separazione patrimoni e spese 16-20.
Giunta comunale, rinnovazione, sorteggio 15.
Giunta prov. amm. 24. 33-40.
Legge, retroattività 71.
Ministero pubblico presso la pretura, spese 48.
Parte civile 5, 84.
Prefetto, appalti 52-58.
Responsabilità degli amministratori 87, 67-81.
» del Comune 82-84.
Sindaco, responsabilità 37, 67-81.
» garanzia amministrativa 79-81.
Sovrimposta, eccesso 41-51.
Spese, amministrazione giustizia 27-32.
» anticipazioni per altro Comune 3, 27-32.
» assegni e stipendi 46-49.
» elargizioni, sovvenzioni 33.
» facoltative 41-51.
» igiene 34-36.
» ministero pubblico presso la pretura 48.
» multe per contravvenzioni 51.
» obbligatorie 27-40.
» rimborso de' privati 85, 86.
» segretario della Commissione censuaria 44, 45.
» ripartizione fra le frazioni 16-19.
» ripartizione fra più Comuni 3, 27-32.
» servizio sanitario 42.
» sollecitatori d'affari 50.
Strade, concessioni 21-23.
Trattative private 53-58.

BIBLIOGRAFIA.

1. Contabilità comunale secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (L. testo
A unico 10 febbraio 1889 e R. D. 6 luglio 1890)— A. DE BRUN, Milano, Hoepli edit. 1893, in-16, p. 243.

2. Codice illustrato dei bilanci comunali di previsione, ossia raccolta delle disposizioni legisla-

Digitized by Google

tive e regolamentari, della giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle Corti, e dei pareri e commenti di autori e giornali accreditati in materia finanziaria municipale, con note ed ap-
A punti. — G. D. Ciarla, Firenze, tip. Passeri edit., 1892, in-8, p. 473.

3. Verifiche sulla regolarità dei servizî degli uffi-
B ci comunali — Spese — Ripetizione verso i Comuni. — Riv. amm., 1892, 1.

4. Sulla competenza dei R. Commissari a prendere deliberazioni contemplate dall'art. 159 della
C legge comunale e sulla loro ratifica. — R. Drago, Giurista, 1892, 121; R. dir. pubb., III, 359.

5. La costituzione di parte civile in relazione al-
D le azioni popolari. — C. Fadda, Annuario crit., 1892, 49; Giurista, 1892, 229.

Giurisprudenza.

6. Le rettifiche dei confini territoriali di piccola entità, fatte di accordo fra due Comuni, sono legali e produttive di effetti mediante l'approvazione tutoria alle relative deliberazioni; quelle invece importanti variazioni sostanziali nella configurazione dei Comuni non possono essere stabilite, nel dissenso dei Comuni interes-
E sati, che mediante leggi speciali. — C. Stato, 13 novembre 1891, Min. Interno, Man. amm., 1892, 270; Legge, 1892, II, 104; R. amm., 1892, 746.

7. I Consigli provinciali, richiesti dal Governo, e quindi dai prefetti che lo rappresentano, sono tenuti a dare il loro voto in tutte le materie di pubblica amministrazione.

8. Fra queste è senza dubbio compresa quella concernente l'accertamento dei confini controversi
F tra Comuni. — C. Stato, 3 febbraio 1892, Com. di Carpignano Sesia c. Com. di Lenta, Giust. amm., 1892, 51; Man. amm., 1892, 163; R. amm., 1892, 485; Legge, 1892, I, 823.

9. La IV Sezione del Consiglio di Stato nelle controversie sul cambiamento dei capoluoghi di Comune non può entrare nell'esame del merito, nè ordinare una nuova istruzione dell'affare.

10. La deliberazione del Consiglio provinciale sul cambiamento dei capoluoghi è di natura puramente consultiva: quindi non vincola il Gover-
G no nella decisione. — C. Stato, 24 marzo 1892, Com. di Mizzole c. Pref. di Verona, Cons. dei comuni, 1892, 98; R. dir. pubb., III, 327; Bett., 1892, 178; Annali, 1892, 79.

11. Quando la separazione di una frazione dal Comune a cui appartiene non costituisce questo nella impossibilità di sostenere le spese di un'amministrazione comunale, a nulla rileva che la frazione stessa porti il nome del Comune, se la residenza comunale fu trasferita in altra frazione, nè che il Comune venga ridotto a meno di quattromila abitanti.

12. E ciò tanto più è a dirsi quando sia facile la divisione dei territorî, sia evidente il vantag-
nio che risente la frazione dal distacco dal Comune e dalla sua aggregazione ad altro, e ragioni di ordine morale, affermate da ripetute deliberazioni unanimi del Consiglio provin-
A ciale, consiglino la separazione. — C. Stato, 2 marzo 1892, Com. di Orago, R. amm., 1892, 575.

13. In esecuzione della legge 18 luglio 1887, la linea di confinazione dei Comuni Marsiconuovo e Tramutola doveva tracciarsi seguendo la linea di confinazione dei termini demaniali assegnati ai detti Comuni con ordinanza del prefetto di Potenza del 2 aprile 1879, e là dove il demanio finisce proseguendo in linea retta il detto limite di divisione per tutto l'agro Marsiconuovo.

14. Nel tracciare tale linea retta non dovevasi prendere a base delle operazioni la linea di divisione del demanio secondo risulta dai termini collocati sul terreno: ma doveva prendersi come base la linea di divisione quale risulta nella pianta topografica annessa alla detta ordinanza prefettizia 2 aprile 1879, ed al R. D. 16
B settembre 1887. — C. Stato, 10 marzo 1892. Com. di Tramutola c. Com. di Marsiconuovo, Giust. amm., 1892, 120; Bett., 1892, 194.

15. Le operazioni di sorteggio per le parziali rinnovazioni delle Giunte municipali e delle Deputazioni provinciali debbono essere eseguite dai respettivi Consigli comunali e provinciali.
C — C. Stato, 9 ottobre 1891, Min Interno, Foro, III, 21.

16. Alle frazioni del Comune che non abbiano un patrimonio proprio non spetta il diritto alla separazione delle spese, ammessa dall'art. 18
D della legge com. prov. — C. Stato, 16 marzo 1892, Min. Interno, Foro, III, 53.

17. Il capoluogo di un Comune, composto di più frazioni, non può considerarsi anch'esso come frazione, e non può quindi pretendere la separazione del proprio patrimonio e delle spese a termini dell'art. 18 legge com. prov.

18. Tuttavia la comunione del patrimonio non importa comunione del godimento in natura degli immobili di proprietà del solo capoluogo. —
E C. Stato, 28 settembre 1892, Min. Interno, Foro, III, 133.

19. Le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di una città nel votare il bilancio della città stessa si estendono tacitamente ed implicitamente ai bilanci delle frazioni distaccate (amministrate dallo stesso Consiglio comunale), sebbene dette frazioni abbiano i loro bilanci speciali separati ed indipendenti da quello della città, sebbene i medesimi già siano stati precedentemente approvati, nè sia stata presa a loro riguardo la deliberazione stata accolta poi, votandosi il bilancio della città, ed anzi, sebbene tale ultima deliberazione induca revoca tacita di uno speciale stanziamento stato

Digitized by Google

mantenuto nell'approvare i bilanci delle fra-
A zioni. — A. Casale, 24 giugno 1892, Ferraris c. Turina, Giur. Tor., 1892, 463.

20. Quando le rendite di determinati beni vanno a profitto esclusivo d'una frazione di Comune, le spese di amministrazione non stanno a carico del Comune, ma debbono esser prelevate
B dalle rendite stesse. — C. Stato, 24 luglio 1891, Min. Interno c. Com. di Marcaria, Foro, III, 72.

21. Non costituisce illecito monopolio la concessione fatta da un municipio di un servizio pubblico che importi occupazione permanente od ingombro del suolo comunale, e che nell'interesse generale dei cittadini non convenga lasciare in facoltà degli esercenti.

22. L'essere le strade comunali soggette all'uso pubblico della circolazione e del transito non toglie che l'impianto delle trasmissioni elettriche aeree o sotterranee, come ogni occupazione permanente del suolo delle strade, sia sottoposto alla concessione dell'autorità municipale.

23. Non può essere impugnata per eccesso di potere innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato una deliberazione comunale, che, nel concedere ad una impresa privata l'impianto di trasmissioni elettriche per illuminazione, abbia escluso le strade per le quali tale impianto sia stato ad altri conceduto per la illuminazione pubblica, ed abbia imposto che i fili siano col-
C locati nel sottosuolo. — C. Stato, 29 ottobre 1892, Marzi c. Soc. illuminazione di Roma e Com. di Roma, Foro, III, 113.

24. La Giunta prov. amm. ha indubbiamente competenza ad interloquire in merito al bilancio di un Comune nel quale si sfugga all'eccedenza della sovrimposta col consumo di una parte del patrimonio comunale; in ispecie col destinare a spese ordinarie il capitale proveniente dalla vendita di beni stabili del Comune.

25. I capitali disponibili e provenienti dalla conversione di proprietà immobiliari del Comune fatta non per ragione di una determinata spesa straordinaria, ma per interesse patrimoniale, devono impiegarsi e non possono essere assorbiti dalle spese ordinarie dell'esercizio.

26. L'impiego di tali capitali non deve poi farsi in sede di bilancio, ma con deliberazione spe-
D ciale che ne giustifichi l'opportunità. — C. Stato, 11 marzo 1892, Com. di Portici, Man. amm., 1892, 153; Legge, 1892, I, 789; R. amm., 1892, 484.

27. Se un Comune capoluogo di circondario, o di provincia, cui fu ceduto un convento soppresso per stabilirvi le scuole ed altri servizi comunali, ha, per ragioni di comodità, messe le scuole e gli altri servizi in locali presi in affitto, e invece nell'ex convento ha collocato il tribunale e la Corte d'assise non gli si può, per tale fatto, contestare il diritto di riscuotere dai Comuni del circolo giudiziario un equo fitto nei locali adoperati a tale scopo.

28. Il fitto dei detti locali deve corrispondere al valore locativo corrente in città, ed in caso di eccesso, come pure nel caso siansi comprese nel riparto spese non contemplate dall'ordinamento giudiziario, il prefetto deve negare il suo visto al riparto stesso, ordinando previamente le riduzioni necessarie.

29. Fra le spese da porsi a carico dei Comuni della circoscrizione non vanno comprese quelle per gli uffizî del Consiglio dell'ordine degli av-
A vocati e di quello dei procuratori. — C. Stato, 8 gennaio 1892, Com. di Cammarata e S. Giovanni Gemini, Man. amm., 1892, 75; Legge, 1892, I, 424; Dritto e giur., VII, 443.

30. Devono ripartirsi fra i Comuni del Circolo al pari di quelle della Corte d'assise costituita regolarmente le spese relative ad una Corte di assise convocata straordinariamente per autorità del presidente della Corte d'appello.

31. Il Comune che ha anticipato la spesa può compilare i riparti anche per gli anni arretrati.
B — C. Stato, 18 marzo 1892, Com. di Asti, R. amm., 1892, 488.

32. Sotto l'espressione imposta fondiaria, usata nell'art. 75 reg. com. prov., che tratta della ripartizione delle spese per le carceri mandamentali fra i Comuni, si comprende tanto l'imposta sui beni rustici come quella sui fondi ur-
C bani. — C. Stato, 15 ottobre 1891, Com. di Vittorio, Foro, III, 15.

33. Accordatosi da un Comune un sussidio quinquennale per studî e contrattone impegno, non può il Consiglio comunale dopo un triennio revocarlo, in considerazione delle mutate condizioni
D finanziarie del Comune. — C. Stato, 20 novembre 1891, Com. di Castellamare di Stabia, R. amm., 1892, 71.

34. È spesa obbligatoria la conduttura di materie ed acque impure, e le opere non superanti la somma di lire 500 non abbisognano di preventiva autorizzazione del Consiglio, nè delle formalità per quelle di maggior valore.

35. La Giunta deve riferirne al Consiglio per l'approvazione, e la contratta obbligazione deve essere rispettata.

36. Non è lecito negare dopo la esecuzione il vincolo giuridico, e godersi delle opere eseguite su suolo pubblico, alla presenza di tutti, per esimersi dal pagamento verso l'esecutore.

37. Il Comune non approvando le opere ha solo il dritto di regresso contro il sindaco e gli asses-
E sori. — A. Aquila, 13 settembre 1892, Com. di Rivisondoli c. Tollis Mascio, Foro abruzz., VI, 171.

38. Le Giunte prov. amm. non possono rifiutarsi di ordinare lo stanziamento di ufficio nei bilanci dei Comuni delle somme occorrenti all'estinzione di debiti certi e liquidi dei Comuni

Digitized by Google

stessi, che costituiscono per questi una spesa indubbiamente obbligatoria, a pretesto di insufficienza di mezzi finanziari del Comune e della impossibilità di aumentare le rendite, potendo sempre in ogni peggiore evento ricorrere i Comuni, per provvedere al caso, allo
A espediente di un mutuo. — C. Stato, 3 agosto 1892, Com. di Trento, R. amm., 1892, 957.

39. Il decreto con cui si ordina lo stanziamento nel bilancio comunale di spese obbligatorie costituisce provvedimento di ordine puramente amministrativo, che non produce effetti civili contro il Comune ed a favore dei terzi; e non può quindi il provvedimento stesso impugnarsi per eccesso di potere adducendosi in esso risoluta una quistione d'indole civile di competenza dell'autorità giudiziaria.

40. Spetta all'autorità tutoria che dispone lo stanziamento di ufficio apprezzare amministrativamente, e con la maggiore libertà di criteri consentita dalle varie fonti di obbligazioni e dal rispettivo sistema probatorio, la sussistenza o meno del debito agli effetti di prevederne e
B provvederne la spesa in bilancio. — C. Stato, 29 marzo 1892, Com. di Forlimpopoli c. Min. Interni e Celli, Legge, 1892, I, 678; R. dir. eccles., II, 693; Gazz. proc., XXV, 274.

41. La seconda parte dell'art. 1 L. 25 marzo 1888 è applicabile indistintamente tanto ai Comuni che eccedono il limite medio delle sovrimposte del triennio 1884-85-86, quanto a quelli che
C non lo eccedono. — C. Stato, 13 luglio 1892, Com. di Palermo, R. amm., 1892, 864.

42. Il Comune, che non eccede il limite della sovrimposta fondiaria, ha facoltà di estendere il servizio sanitario alla generalità degli abitanti.
D — C. Stato, 9 giugno 1892, Com. di Martina Franca, Man. amm., 1892, 319; R. amm., 1892, 720; R. amm. Nap., 1892, 268; Legge, 1892, II, 356; R. dir. pubb., III, 554; Giust. amm., 1892, 381.

43. È facoltativa la spesa per un compenso agli impiegati comunali che fungono da P. M. presso
E le preture. — C. Stato, 19 agosto 1891, Com. di Seni, R. dir. pubb., III, 37.

44. La revisione del catasto non deve fornire pretesto per la creazione di nuovi uffici e spese per i Comuni.

45. Quindi il segretario della Commissione censuaria comunale deve essere designato dal sindaco, sentita la Commissione medesima, fra gl'impiegati del Comune, senza alcun corrispettivo
F a carico di questo. — C. Stato, 11 marzo 1892, Min. Interno, R. amm., 1892, 394; R. amm. Nap., 1892, 146.

46. Quando un Comune ha raggiunto il limite massimo della sovrimposta non può, senza offesa alla legge, accrescere le spese, aumentando lo
G stipendio al segretario comunale. — C. Stato, 2 gennaio 1892, Com. di Silius, R. dir. pubb., III, 240.

47. È assolutamente vietato ai Comuni il far atti di liberalità anche se non eccedano il limite della sovrimposta.

48. È tale un assegno al sindaco quando sia già stato rimborsato delle spese sostenute.

49. L'annullare tali deliberazioni spetta al prefetto
A e non alla Giunta prov. amm. — C. Stato, 24 agosto 1891, Com. di Orune, Bett., 1892, 22; R. dir. pubb., II, 1068.

50. L'invio di Commissioni o di patrocinatori alla capitale per sollecitare presso i Ministeri la spedizione di affari concernenti le amministrazioni dei Comuni o delle provincie, o gl'interessi comunali o provinciali, costituisce una spesa non giustificata, che non può neppure essere compresa fra quelle prevedute nell'art. 260 delle legge comunale, per i Comuni che non eccedono il limite legale della sovraimposta, poichè gl'interessi dei Comuni, nei rapporti con l'Amministrazione centrale, debbono trattarsi coi modi ordinari amministrativi, per mezzo di atti e corrispondenze d'ufficio, a nor-
B ma delle leggi e dei regolamenti in vigore. — C. Stato, 15 gennaio 1892, Com. di Sommatino, R. dir. eccles., III, 241.

51. Le multe in cui possa essere incorso il sindaco od il segretario di un Comune per contravvenzione alla legge sul bollo stanno a carico di questi; ed è perciò illegale la deliberazione colla quale il Consiglio comunale ne assume il pa-
C gamento a carico del Comune. — C. Stato, 13 ottobre 1892, Com. di Urbania, R. amm., 1892, 1059.

52. Se, trattandosi di deliberazioni di un corpo collettivo (Giunta o Consiglio), può essere opportuna ed anco necessaria, a scanso d'equivoci e di contraddizioni, la revoca della deliberazione per il conferimento dell'appalto a mezzo dell'asta pubblica prima di chiedere l'autorizzazione a procedere a trattativa privata, tale necessità ed opportunità vien meno allorchè è lo stesso rappresentante unico del Comune (commissario straordinario) che chiede l'autorizzazione di sperimentare il secondo mezzo, appunto perchè il primo gli è riuscito inattuabile.

53. È in potere del prefetto di concedere la facoltà a conferire l'appalto a trattativa privata.

54. Le deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta o dal commissario straordinario debbono essere sottoposte al Consiglio perchè sieno ratificate: ma i contratti stipulati in forza di quelle deliberazioni non rimangono sospesi nella loro esecuzione finchè la ratifica non sia intervenuta: e molto meno i contratti stessi sono subordinati alla condizione della ratifica stessa. —
D A. Lucca, 7 giugno 1892, Com. di Portolongone c. Biancardi, Annali, 1892, 281.

55. L'art. 157 legge com. prov., che attribuisce al prefetto la facoltà di autorizzare i Comuni a

Digitized by Google

contrattare a trattativa privata, conferisce al medesimo un potere discrezionale, il cui esercizio può diventar censurabile solo in casi di abuso, eccesso di potere, irregolarità di processo o violazioni di legge.

56. I decreti del prefetto nella soggetta materia hanno carattere definitivo e quindi non dànno luogo al ricorso stabilito dall'art. 270 legge com. prov., ma dànno luogo soltanto o al ricorso straordinario al Re, o al ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

57. Non può il decreto del prefetto che dispensa dall'incanto essere annullato dal Governo del Re per motivi di merito o di convenienza amministrativa, ma può essere solo annullato pei motivi previsti dall'art. 255 legge com. prov.

58. Il visto prefettizio, apposto ad una deliberazione comunale, che chiede la facoltà di contrattare a trattativa privata, può tener luogo dello speciale decreto di autorizzazione, quando nel decreto che appone il visto sia dichiarato che esso vale anche agli effetti dell'autorizza-
A zione. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Com. di Portici c. Min. Interno, Man. amm., 1892, 132; Giust. amm., 1892, 70; Mass. giur., 1892, 136; R. amm., 1892, 362; Annali, 1892, 44; R. dir. pubb., III, 714; R. amm. Nap., 1892, 127.

59. Autorizzata dal Consiglio l'esecuzione in economia di lavori comunali per una determinata somma, il compimento di questi lavori oltre ai limiti della spesa prevista non può altrimenti eseguirsi che con lo eguale sistema ad econo-
B mia già deliberato per i lavori stessi. — C. Conti, 29 dicembre 1891, Com. di Noto c. Tasca Musolino, Giust. amm., 1892, 20; Esatt. e com., 1892, 89; Legge, 1892, I, 643; Bett., 1892, 166; Cons. dei comuni, 1892, 124.

60. Non è di competenza della Giunta comunale o di un regio commissario straordinario la concessione per l'esercizio di un teatro, per effetto degli art. 117 n. 4 e 269 legge com. prov.

61. Un contratto stipulato da un regio commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale (art. 118 legge com. prov.) va considerato come sottoposto a clausola risolutiva in quanto deve essere ratificato dal Consiglio comunale e perde ogni efficacia nel caso che la ratifica
C venga negata. — T. Napoli, 20 maggio 1892, Musella Mascia c. Com. di Napoli, Dritto e giur., VII, 162.

62. Le norme stabilite dagli art. 362 e 363 legge 20 marzo 1865 alleg. F, e dall'art. 85 del reg. 19 dicembre 1875, per il collaudo delle opere eseguite dallo Stato, non sono applicabili ai lavori dati in appalto dalle provincie e dai Comuni.

63. Epperò non può l'appaltatore opporsi alla nomina del collaudatore fatta dall'Amministra-
D zione committente in persona di sua fiducia. — C. Stato, 20 agosto 1892, Soc. opere pubb. del mezzogiorno d'Italia c. Min. Interno e Com. di Taranto, Foro, III, 125.

64. Le leggi amministrative imperanti a Velletri nel 1843 non distinguevano fra contratti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

65. Tutti i contratti d'interesse comunale doveano essere deliberati dal Consiglio, al quale però poteva sostituirsi la volontà del Pontefice.

66. Col motu-proprio 1 febbraio 1832 di papa Gregorio XVI fu abolita la giurisdizione privativa del cardinal decano legato apostolico di Velletri e vennero resi comuni ai Velletrani i beneficî portati dalle leggi generali a tutti gli
A altri sudditi. — A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Simonetti, Temi rom., 1892, 352.

67. La competenza sulla responsabilità degli amministratori comunali e provinciali è stata, per l'art. 256 legge com. prov. 1889, illimitatamente attribuita all'autorità amministrativa.

68. Il magistrato ordinario non ha giurisdizione alcuna sulla responsabilità degli amministratori, nemmeno per gli atti compiuti sotto l'impero della legge comunale e provinciale abrogata.

69. Ai fini della responsabilità civile degli amministratori è irrilevante la distinzione fra conto
B morale e conto materiale. — A. Messina, 23 gennaio 1892, Sindaco di S. Pier Niceto, *Rif.* giur., 1892, 107.

70. Avendo il sindaco fatto, con denaro comunale, delle spese non autorizzate, sulle quali intervenne ratifica da parte del Comune, vuol esaminarsi, per discaricargliele, solo l'esito effet-
C tivo per conto del Comune. — C. Conti, 1 dicembre 1891, Cons. comunale di Galatina c. Viva, Esatt. e com., 1892, 78.

71. La legge comunale e provinciale, in quanto sottopone gli amministratori comunali, per la responsabilità stabilita nell'art. 256, alla giurisdizione del magistrato contabile, ha effetto retroattivo; ma non ha quest'effetto retroattivo per quel che riguarda l'estensione di tale responsabilità. — C. Conti, 17 marzo 1892,
D Com. di Bernalda c. Guida, Foro, III, 62. (n)

72. I Comuni, quando credano essere implicata la responsabilità degli amministratori, possono appellare alla Corte dei conti contro il decreto del Consiglio di prefettura relativo al conto del tesoriere, anche quando questo decreto non abbia affatto interloquito sulla responsabilità degli amministratori.

73. Non costituisce azione popolare, a termini dell'art. 114 della legge com. prov., la protesta o il ricorso prodotto da alcuni elettori al R. commissario straordinario per indurlo ad appellare alla Corte dei conti contro un decreto del Consiglio di prefettura che tralasciò di pronunziare sulla responsabilità degli amministratori.

74. La responsabilità sancita per gli amministra-

Digitized by Google

tori dall'art. 256 legge com. prov, è da essi incorsa quando non siavi alcuna deliberazione del Consiglio comunale che abbia autorizzate le spese.

75. Non vi è quindi tale responsabilità quando il Consiglio comunale abbia autorizzata la Giunta a spendere quanto occorre per una determinata opera, prelevandolo dai fondi di cassa, salvo al Consiglio stesso di provvedere mediante storni a regolarizzare gli stanziamenti.

76. Se anche il Consiglio non abbia in seguito disposto gli storni necessarî, la responsabilità della Giunta rimane coverta dalla preventiva
A autorizzazione ricevuta. — C. Conti, 29 dicembre 1891, Com. di Noto c. Tasca Musolino, Giust. amm., 1892, 20; Esatt. e com., 1891, 89; Legge, 1892, I, 643; Cons. dei comuni, 1892, 124; Bett., 1892, 166.

77. Il danno risentito da un Comune per l'arbitrario licenziamento di uno dei suoi impiegati, con deliberazione stata poi revocata dal Consiglio comunale, non è fra i casi di responsabilità degli amministratori che hanno deliberato il licenziamento; e non è nella competenza del Consiglio di prefettura di dichiararlo ai sensi
B dell'art. 256 della legge com. prov. — C. Stato, 23 giugno 1892, Com. di Balzola, R. amm., 1892, 859.

78. Il sindaco che agisce in rappresentanza del Comune può essere chiamato responsabile anche in proprio degli atti compiuti nell'interesse del Comune, alla stessa guisa che il commesso lo può essere in proprio degli atti compiuti per conto del committente, senza che ciò escluda la rispettiva corresponsabilità del Comune o del committente.

79. Per iniziare un giudizio di responsabilità contro il Comune, e in rappresentanza di esso contro il sindaco, non occorre autorizzazione sovrana.

80. La garanzia amministrativa della autorizzazione sovrana, tanto rispetto al sindaco che agli altri funzionari a cui si estende, concerne non meno i procedimenti civili che i penali.

81. La predetta garanzia amministrativa ricuopre il sindaco come ufficiale del Governo, non già come capo dell'Amministrazione comunale e
C per gli atti compiuti in tale qualità. — A. Torino, 7 ottobre 1892, Lubatti Conti c. Com. di Carrù, Bett., 1892, 600; Giur. Tor., 1893, 37.

82. Allorquando il Comune agisce *iure imperii*, cioè nella qualità di potere politico per la tutela dell'ordine e per ragioni di pubblico interesse, non può assumere veruna responsabilità di fronte ai privati.

83. Non così degli atti compiuti *iure gestionis*, ossia a salvaguardia e per la conservazione del suo patrimonio, pei quali risponde dei danni arrecati nella stessa guisa come un privato cittadino.

84. È responsabile dei danni, quindi, un Comune quando produsse una querela con costituzione di parte civile, senza aver esaminato con ponderazione conveniente, se il querelato, posteriormente assoluto dal magistrato penale, fosse stato veramente colpevole del reato imputa-
A togli. — A. Napoli, 23 maggio 1892, Natale c. Com. di Taranto, Gazz. proc., XXV, 187.

85. Il Comune, per ottenere il rimborso delle spese erogate per l'estinzione di un incendio, non ha azione diretta contro la compagnia assicuratrice, ma deve rivolgersi contro il proprietario dello stabile incendiato, col procedimen-
B to di cui all'art. 133 legge com. prov. — C. Napoli, 20 febbraio 1892, Comp. assicuraz. di Venezia c. Com. di Cairano, Foro, I, 623. (n)

86. Il diritto che ha l'Amministrazione comunale d'essere rimborsata dal proprietario d'una casa della spesa fatta per la costruzione del selciato nella via pubblica di fronte alla casa medesima, non ha nessun carattere di diritto reale, e quindi non può dar fondamento a istanza di separazione di proprietà, o corrispondente prededuzione dal prezzo, nel caso di esecuzione forzata sopra la casa stessa.

87. Il diritto medesimo non ha nemmeno ragione di privilegio sul prezzo di delibera e concorre alla graduazione come semplice credito
C chirografario. — A. Torino, 22 agosto 1892, Cassa risp. di Torino c. Com. di Torino, Bett., 1892, 519; Giur. Tor., 1892, 748; R. amm., 1892, 1010.

V. *Appalto* 2-4, 18-22 — *Catasto* 5 — *Citazione civ.* 1 — *Congregazione di carità* — *Consorzio* 8-10 — *Corte dei conti* — *Cosa giudicata civ.* 30 — *Danni di guerra* — *Demanio* 2 — *Diritto amministrativo* — *Esecuzione in genere* — *Feudi* — *Foreste* 1, 17-20 — *Gestione* 4,5 — *Istruzione pubblica* — *Miniera* 15, 16 — *Opere pubbliche* 4, 33-39 — *Sepoltura* — *Stato civ.* 12, 13 — *Tasse comunali.*

— deliberazioni della rappresentanza com. — V. *Deliberazioni amministrative.*
— diritti promiscui e demani comunali. — V. *Diritti promiscui.*
— consiglio comunale — V. *Consiglio comunale.*
— impiegati — V. *Impiegati com.* — *Maestro* — *Medico* — *Segretario comunale.*
— liti comunali — V. *Liti comunali.*
— regolamenti comunali — V. *Regolamenti com.*
— sindaco (nomina, ordinanze, ecc). — V. *Sindaco.*
— spese per il culto — V. *Spese di culto.*
— spese di ricovero di indigenti [L. p. s. 81] — V. *Spese di ricovero.*
— tasse comunali — V. *Tasse comunali.*

Comunicazione ai coautori o complici di una qualità o circostanza [c. p. 65,66] — V. *Complicità e correità.*

Comunicazione dei libri di commercio — V. *Esi-*

Digitized by Google

bizione, presentazione e comunicazone dei libri di commercio.

Comunione e **condominio** [c. c. 673-684; 562-568].

BIBLIOGRAFIA.

1. Condominio; proprietarî di case; sottosuolo;
A nuova opera. — G. P. CHIRONI, R. scienze giur., 1892, 247.

GIURISPRUDENZA.

2. La comunione non può provarsi per testimonî se con questi si vuole stabilire una convenzione acquisitiva, mancandone, in particolare,
B un principio legale di prova. — C. Torino, 12 marzo 1892, Bottero c. Caccia, Giur. Tor., 1892, 321.
3. I beni acquistati da un comunista in nome proprio appartengono a lui e non alla comunione, e perciò non debbono entrare nella divisione del patrimonio comune.
4. Se l'acquisto venne fatto con danaro della comunione, gli altri comunisti hanno il diritto di ottenere il conferimento della somma spesa e degli interessi.
5. Il fatto che alcuni dei partecipanti alla comunione abbiano speso, in acquisto di fondi o per pagamento di debiti, una considerevole somma, costituisce una presunzione semplice, ma non una prova che quel danaro siasi preso dal patrimonio comune, maggiormente quando dai conti resi ed approvati risulta che quel dananaro non esisteva nei beni della comunione.
6. Spetta al comunista, che sostiene il contrario,
C di somministrarne una prova positiva. — A. Roma, 14 maggio 1892, Minelli c. Sansoni, Temi rom., 1892, 264.
7. Rifiutandosi la minoranza dei comunisti di ottemperare alle deliberazioni della maggioranza in ordine al migliore godimento della cosa comune, rettamente procede la maggioranza domandando che l'autorità giudiziaria dichiari valide ed efficaci quelle deliberazioni anche in confronto della minoranza.
8. Gli art. 673 e segg. c. c. sono applicabili a qualunque specie di beni comuni, senza distinguere fra comunione volontaria o forzata, fra beni che abbiano un'entità loro propria e quelli che costituiscono semplicemente un accessorio di altre cose non comuni, come ad es., i tetti, le grondaie, i cortili, le scale inservienti ad una casa i cui piani sono già divisi fra i diversi proprietari.
9. Per la piena efficacia delle deliberazioni prese dalla maggioranza a termini dell'art. 678 non è richiesta una preventiva convocazione dei singoli condomini, nè è stabilita alcuna forma speciale onde si devono emettere e raccogliere i voti della maggioranza.
10. Non esorbita dalle deliberazioni per l'amministrazione e miglior godimento della cosa comune, ed è quindi efficace anche in confronto della minoranza dissenziente la nomina d'un amministratore che provveda contemporaneamente su determinate categorie di atti d'amministrazione nell'interesse di tutti i comunisti, senza escluderne il controllo e la sorve-
A gllanza. — A. Torino, 6 giugno 1892, Battaglio c. Biancotti, M. trib. Mil., 1892, 695.
11. L'amministratore consensualmente preposto da tutti gli eredi alla comunione ereditaria non può, perdurante la comunione, essere rimosso dall'incarico che in forza di gravi ragioni.
12. Solo nell'insorgenza di tali pericoli o pregiudizî da non lasciar tempo a promuovere utilmente l'applicazione dell'art. 678 c. c. è lecito al comunista di promuovere la rigorosa misura del-
B l'art. 921 c. p. c. — A. Verona, 15 dicembre 1891, Abetti Zanon c. Scabello, Temi ven., 1892, 161.
13. Rimosso per provati fatti d'incompatibilità il portiere, nominato dalla maggioranza dei condomini del palazzo, è conforme all'art. 678 c. c. la sentenza che rinvia le parti ad accordarsi sulla persona del nuovo portiere innanti al pretore, cui in mancanza deferisce la scelta.
C — C. Napoli, 1 febbraio 1892, Pilaroine c. De Blasio, Gazz. proc., XXV, 16; Legge, 1892, *II*, 235.
14. Il coerede che ha tenuto l'amministrazione del fondo comune deve render conto all'altro coerede dei frutti percetti, salvo comprendere le
D spese sostenute per le migliorie del fondo. — A. Roma, 30 gennaio 1892, Lanzi c. Lanzi, Temi rom., 1892, 205.
15. Quando per l'art. 679 c. c. un comunista concede ipoteca sugli stabili indivisi, questa ha effetto per la parte che gli spetterà nella divisione.
16. In conseguenza, se la porzione ipotecata non gli è assegnata, divengono caduche le iscrizioni su di essa prese; l'unica questione che può sorgere si è se queste ipoteche si risolvano in diritti di prelazione sul prezzo attribuito al
E condividente. — A. Genova, 18 marzo 1892, Basso c. Brignoni, Giurista, 1892, 174.
17. La validità totale o parziale della vendita della cosa comune fatta dal partecipante in una comunione è subordinata per legge alla condizione che nella divisione la cosa stessa in tutto o in parte resti compresa nella quota di beni assegnati al venditore.
18. Laonde non può pronunziarsi la nullità della alienazione della cosa comune finchè non abbia
F avuto luogo la divisione. — A. Firenze, 20 febbraio 1892, Giusti c. Salvemini, Annali, 1892, 216.
19. Prima della divisione o scioglimento della comunione il condomino o coerede non può rivendicare il fondo da altro coerede o condo-

Digitized by Google

A mino alienato. — C. Napoli, 18 febbraio 1892, Scarano c. Porfizio, Dritto e giur., VII, 389.

20. Ammesso che il sequestro fatto praticare da un creditore sulla quota spettante al suo debitore in una cosa comune possa equivalere a quell'atto di formale opposizione di cui all'art. 680 c. c., è certo che, acciò un tale sequestro abbia l'effetto di impedire la divisione senza l'intervento del creditore, è necessario sia notificato a tutti i partecipanti nella cosa comune, nè basterebbe che fosse venuto a loro
B cognizione per altra via. — A. Genova, 8 marzo 1892, Ditta Massone c. Podestà, Temi gen., 1892, 330.

21. Dopo proceduto alla divisione di più fondi acquistati e ritenuti in comunione, e fatta assegna dei singoli fondi a ciascun condomino, qualora uno di essi rivendichi per diritto di alluvione una parte del fondo assegnatogli, occupata da un terzo, l'altro già condomino non ha azione perchè la parte alluvionale rivendicata sia materialmente divisa a supplemento della già fatta divisione.

22. Ciò senza pregiudizio della questione se potesse spettare azione per un supplemento di valore in denaro, in quanto nella divisione non si fosse per errore tenuto conto della parte allu-
C vionale. — A. Roma, 4 febbraio 1892, Marini c. Lattanzi, Annali, 1892, 90; Temi rom., 1892, 59.

23. I muri maestri di una casa appartengono ai singoli comproprietarî di essa nella parte corrispondente ai rispettivi piani, l'obbligo degli altri di concorrere nelle riparazioni è imposto a titolo di contributo, non di comproprietà.
D — A. Genova, 11 giugno 1892, Zino c. Dassori, Temi gen., 1892, 463; Giurista, 1892, 321.

24. Crollato per caso fortuito l'ultimo piano di una casa appartenente a più proprietarî, il proprietario del piano crollato non perde per ciò il condominio dei muri maestri, delle tettoie ecc., e può quindi obbligare gli altri comproprietarî a concorrere nella spesa per la loro ricostruzione.

25. In questa ipotesi il condominio dei muri maestri, delle tettoie ecc., non si estingue per
E prescrizione trentennale. — C. Napoli, 26 novembre 1891, Carbonara c. Di Dio, Foro, I, 625.

26. Il terreno sottostante allo stillicidio si presume di spettanza del proprietario o dei comproprietarî del tetto.

27. Non è lecito quindi ad uno dei comproprietarî costrurre su tale terreno senza il consenso degli
F altri. — C. Torino, 11 maggio 1892, Boccardo c. Boccardo, Temi gen., 1892, 485; Giur. Tor., 1892, 688; M. trib. Mil., 1892, 949; Gazz. proc., XXV, 333.

28. Il condomino di un portone e di scale comuni può servirsene per accedere ad altra casa con-
A tigua di sua esclusiva proprietà. — C. Napoli, 12 gennaio 1891, Pisicchi c. D'Eugenio, Foro, I, 183.

29. Il giudice di merito mal dispone prove intorno ad ipotesi di rapporti dominicali o di servitù prediali senza prima discutere l'ipotesi della proprietà esclusiva.

30. Dimostrato il dominio esclusivo d'una terrazza, la disputa non può riguardare il dritto di costruirvi cassettoni o fontanine, ma solo di discutere la esistenza e l'entità dei danni che da tali opere derivassero.

31. Non occorre provare il decorrimento del tempo utile a prescrivere tuttavolta che il dominio si rileva da fatti permanenti, quali l'accesso ed
B il calpestio esclusivo sopra una terrazza. — C. Napoli, 16 luglio 1892, Capitolo di Nocera c. D'Amore, Mov. giur., 1892, 129.

V. Esecuzione immobiliare 15, 16, 18 — *Possesso* 20, 36 — *Prescrizione* 34, 60, 61 — *Proprietà* 15 — *Registro* 70-72.

— fossi e muri comuni [c. c. 546-561, 565-568] V. *Servitù*.

— reciprocità dei pascoli [c. c. 682] — V. *Pascolo*.

— giudizio di divisione di un'eredità [c. c. 984-1000] — V. *Divisione*.

Comunione di beni fra coniugi [c. c. 1433-1446]. — V. *Dote e contratto di matrimonio*.

Concessioni governative — V. *Acque* — *Ferrovie* — *Privilegî* (concessione di) — *Tassa sulle concessioni*.

Conciliazione e **conciliatore** [c. p. c. 1-7, 70, 418, 448-464; R. D. 30 marzo 1876, n. 3027, sulla nomina dei conciliatori, vice conciliatori e vice-pretori comunali; L. 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori; Reg. relativo 26 decembre 1892, n. 728.]

BIBLIOGRAFIA.

C 1. La riforma della conciliazione. — G. ARNALDI, Mon. pret., 1892, 97.

D 2. Consigliere e conciliatore. — RIEMMA, Gazz. proc., XXV, 325.

3. Riflessioni sulla intelligenza dell'art 3 lettera *f* della nuova legge sui conciliatori 16 giugno
E 1892. — G. SCOTTI, Gazz. proc., XXV, 278.

GIURISPRUDENZA.

4. Non dà titolo a reclamare avanti la Corte di appello contro la formazione della lista degli eleggibili a conciliatori che il Consiglio comunale, nel deliberare la iscrizione di un cittadino avente i requisiti legali, abbia voluto aggiungere la menzione che attualmente egli trovasi sotto le armi, essendo stato richiamato dalla posizione ausiliaria al servizio attivo. —
F A. Torino, 22 novembre 1892, Micheletti, Bett., 1892, p. a. 311; Giur. Tor., 1893, 62; R. amm., 1893, 13.

5. Il requisito della dimora richiesto dall'art. 3

Digitized by Google

L. 16 giugno 1892 sui conciliatori per la eleggibilità all'ufficio di conciliatore e vice-conciliatore non è soddisfatto che quando si tratti di
A una dimora che sia abituale. — A. Milano, 15 novembre 1892, Annoni, M. trib. Mil., 1892, 992; R. amm., 1892, 1005.

V. *Appello civ.* 24, 71 — *Autorizzazione a procedere — Competenza civ. — Oltraggio e violenza* 37.

— arbitri conciliatori — V. *Arbitri conciliatori.*

Conclusioni delle parti [c. p. c. 176, 350, 387, 390; Reg. gen. giud., 256; R. D. 10 decembre 1882, 29] — V. *Procedimento civ.* — V. pure: *Appello civ. — Citazione civ. — Domanda giudiziale — Sentenza civ.*

Conclusioni del Pubblico Ministero, in materia civile [c. p. c. 346, 347; — 318, 538, 801, 876, 915; Reg. gen. giud., 258, 259; L. 28 novembre 1875, n. 2781, sulla soppressione di alcune attribuzioni del P. M.] — V. *Ministero pubblico.*

— in materia penale [c. p. p. 281, 667] — V. *Ministero pubblico.*

Concordato [c. comm. 830-845; 792, 825] — V. *Fallimento* — V. pure: *Delibazione* 26.

Concorrenza sleale in commercio — V. *Ditta, insegna e nome commerciale.*

Concorso ad un impiego.

1. L'avviso di concorso impegna l'Autorità a non preferire ai concorrenti che adempiano tutte le condizioni del concorso, chi non le adempia.
2. Deve annullarsi perciò la deliberazione che prescelga chi non ha la fede penale immune,
B mentre altri vi sia che l'abbia tale. — C. Stato, 24 agosto 1891, Marcelletti, Bett., 1891, 22.

V. *Impiegati governativi* 1-3 — *Istruzione pubblica* 8 — *Notaro* 20, 22.

Concorso di più persone in un reato [c. p. 63-66] — V. *Complicità e correità.*

Concorso di reati e di pene [c. p. 67-79].

SOMMARIO.

Competenza 21, 22
Contrabbando 17
Corruzione 23-25
Falso 1, 8, 12, 25
Ferimento di persona non presa di mira 8
Furto e contravv. forestale 9
Mezzo e fine 6, 12
Minaccia con armi 11
Omicidio e rapina 5
Pena 13-22.
Rapina 5
Ratto con armi 10
Reato unico 2-5, 20
Riunione di cause 21, 22
Sentenza, motivaz. 13
Truffa 1, 8
Ufficiale pubblico 23, 25
Violazione domicilio 7.

BIBLIOGRAFIA.

1. Truffa commessa mediante l'uso di un atto
C pubblico falsificato. — G. Bozzi, Foro Cat., 1892, 185.

GIURISPRUDENZA.

2. Un unico fatto non può dar luogo che ad una sola penalità; e quando siano con esso violati ad un tempo due diverse disposizioni di legge,
D va allora punito il reato più grave. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Terlizzi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 77; Riv. pen., II, 44.
3. Commette un solo e non due delitti chi, avendo esploso coll'intenzione di colpire un tale, col-
A pisca invece altra persona — C. Roma, 15 luglio 1892, Santonocito, Cass. unica, IV, 139; M. trib. Mil., 1893, 57; Annali, 1893, 10. Giur. pen. Tor., 1893, 88; Filangieri, 1893, 99.
4. Non ha luogo la teorica del concorso, ma rendesi applicabile il principio della prevalenza del titolo, tutte le volte che i fatti precedenti, concomitanti o susseguenti ad un reato, sebbene di per sè stessi possano costituire altrettanti reati distinti, siano tuttavia dalla legge considerati come elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato principale.
5. Così, quando la rapina possa considerarsi come circostanza aggravante l'omicidio, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c. p., si applica la sola pena
B stabilita per l'omicidio aggravato. — C. Roma, 1 settembre 1892, Matta, Foro pen., II, 59; Cass. unica, III, 1167; Giur. pen. Tor., 1892, 464; Riv. pen., XXXVI, 463; Bett., 1893, 16; Circ. giur., 1893, 136; Corte S. Roma, 1892, 717.
6. Trattandosi di due reati, di cui uno servì di mezzo all'altro, non occorre alla punibilità del reato mezzo che consti del suo dolo specifico, ma basta che il fatto che lo costituisce sia volontario.
7. Quindi l'introdursi clandestinamente in casa del marito allo scopo di commettere adulterio con la moglie costituisce violazione di domi-
C cilio. — C. Roma, 14 maggio 1892, Sismondi, Foro, II, 395.
8. Se mediante il raggiro consistente nell'alterazione di polizze di pegno del Monte di pietà si sia riuscito, reimpegnandole, a procurarsi un ingiusto profitto con danno altrui, si hanno due distinti reati punibili, falso e truffa, e non è il caso di invocare la teorica della prevalenza, massime trattandosi di falsità in atto
D pubblico. — T. Roma, 26 luglio 1892, Vespasiani, Foro pen., II, 89.
9. Chi recide delle piante in bosco vincolato e poi le asporta per appropriarsele, commette due reati, cioè contravvenzione forestale e fur-
E to. — C. Roma, 8 marzo 1892, Di Taranto e Moretti, Foro, II, 244.
10. Il colpevole di ratto con violenza o minaccia, commessa questa coll'uso di un'arma (punteruolo), dev'essere punito per ratto e per porto
F d'arma abusivo. — C. Roma, 23 novembre 1891, Raimondi, Corte S. Roma, 1891, 1030.
11. Chi commette il reato di minaccia con arma (fucile) senza essere munito di licenza, deve essere punito anche per porto di fucile senza
G licenza. — C. Roma, 4 maggio 1892, Arzeni, Corte S. Roma, 1892, 380.
12. La perpetrazione del falso per facilitare l'esecuzione della prevaricazione ed assicurarsene

Digitized by Google

la impunità produce connessione fra i due reati, ma non esime il colpevole dal dovere rispondere come di reati distinti, sebbene connessi.
A — T. S. G. e M., 20 giugno 1892, Berti, Giur. T. S. G. e M., 1892, 59.

13. È contradditoria la sentenza che, ritenendo alcuno colpevole di truffa e di falso privato, nel dispositivo lo condanna solo per la truffa.
B — C. Roma, 9 febbraio 1892, Viviani, Cass. unica, III, 454; Giur. pen. Tor., 1892, 186; Corte S. Roma, 1892, 77; M. trib. Mil., 1892, 410; Riv. pen., XXXV, 485; Temi ven., 1892, 355; Legge, 1892, II, 173.

14. Nel concorso di più reati soggetti a pene diverse si applica quella più grave, salvo ad aumentarla in proporzione della qualità e del
C numero degli altri reati. — T. S. G. e M., 7 marzo 1892, Moffa, Giur. T. S. G. e M., 1892, 15.

15. Nel concorso di più reati, prima di far luogo all'aumento complessivo, deve stabilirsi la pena di ogni reato con tutte le modalità di ciascuno di essi, e l'aumento può aver luogo dopo che si è fissata la pena per tutti i reati, o al-
D meno di quello che sembra più grave. — T. S. G. e M., 7 marzo 1892, Gualdo, Giur. T. S. G. e M., 1892, 16.

16. Il principio stabilito dall'art. 43 c. p. es., secondo cui nel concorso di più reati punibili con pene dello stesso o di diverso genere, si applica la pena dovuta al fatto più grave con aumento proporzionato al numero ed alla gravità degli altri reati concorrenti, aumento che è sempre lasciato al criterio del tribunale, trova applicazione non soltanto nel caso di unica condanna, ma anche nel caso di condanne suc-
E cessive. — T. S. G. e M., 25 luglio 1892, Colombo, Giur. T. S. G. e M., 1892, 79.

17. Trattandosi di più collusioni in contrabbando dipendenti da distinte risoluzioni criminose rettamente è applicato l'art. 43 c. p. es. —
F T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Penna e Amatori, Giur. T. S. G. e M., 1892, 94.

18. L'art. 68 c. p., il quale stabilisce che al colpevole di più delitti, importanti la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, si applica la pena per il delitto più grave, aumentata della metà della durata delle altre pene, si riferisce non già alla gravità in astratto contemplata dalla legge per cadun reato, ma alla gravità del reato quale sia riconosciuta dal magistrato nel momento in cui deve addivenire all'aumento per concorso di
G reati. — C. Roma, 29 agosto 1892, Dante, Giur. pen. Tor., 1892, 404.

19. Nell'applicare l'art. 78 si deve avere riguardo alla pena in astratto stabilita dalla legge, non a quella effettivamente irrogata dai giudici.

20. Conseguentemente chi con un medesimo fatto si rende responsabile di truffa e di falso privato va punito per il falso privato, pel quale la legge commina un *minimum* di un anno, mentre per la truffa il *minimum* è di tre giorni.
A — C. Roma, 9 febbraio 1892, Viviani, Cass. unica, III, 454; Giur. pen. Tor., 1892, 186; Corte S. Roma, 1892, 77; M. trib. Mil., 1892, 410; Riv. pen., XXXV, 485; Temi ven., 1892, 355; Legge, 1892, II, 173.

21. Scoprendosi d'esservi altre cause a carico dello stesso imputato, fa uopo che siano riunite, per dar luogo ad un solo giudizio ed all'applicazione della pena unica, stabilita dal codice penale.

22. Il richiamo degli atti per tale riunione deve avere anche luogo nel caso che talune cause siano state definite con sentenza di condanna, se si debba la stessa persona giudicare per altro reato commesso prima della condanna.
B — A. Palermo, 30 gennaio 1892, Asaro, Circ. giur., 1892, 43.

23. Tanto l'art. 245 c. p. abolito, quanto l'art. 209 c. nuovo, contengono una disposizione generale, per la quale l'abuso delle facoltà e dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni, delle quali l'ufficiale pubblico è investito, allo scopo di commettere un altro reato, allora solo costituisce un'aggravante del reato commesso, quando in sè non racchiuda gli estremi di un reato distinto concorrente con l'altro reato.

24. In ogni modo l'imputato non ha ragione di dolersi se l'errore del giudice, su tal punto, riesca a suo beneficio.

25. Così l'ufficiale pubblico che, corrotto, forma un falso per frodare il dazio, dev'esser condannato per corruzione, per falso e per frode, ma non ha diritto a lagnarsi se fu soltanto condannato per gli ultimi due reati ed erroneamente as-
C solto per la corruzione. — C. Roma, 18 febbraio 1892, Di Grazia, Cass. unica, III, 519; Dazio cons., 1892, 144; Giur. pen. Tor., 1892, 213; Riv. daz., 1892, 169; Mass. giur., 1892, 232; Riv. daz., 1892, 267; Corte S. Roma, 1892, 206.

V. *Bancarotta* 19 — *Esercizio arbitrario di ragioni* 5-7 — *Frode elettorale* 2 — *Incendio* 3 — *Insubordinazione* 11-16 — *Istigazione a delinquere* 6 — *Lesione personale* — *Minaccie* 15, 16 — *Oltraggio e violenza* 52-54 — *Omicidio* 41, 42 — *Pena* 42, 73-77 — *Pesi e misure* 16 — *Privative (generi di)* 5 — *Prova pen.* 3, 4 — *Rapina* 1 — *Reato continuato* — *Truffa* 26 — *Vigilanza p. s.* 4 — *Violazione di domicilio* 6-8 — *Violenza carnale* 8, 9, 12, 14, 16.

Concubinato [c. p. 354; c. c. 150] — V. *Adulterio e concubinato.*

Concussione [c. p. 169, 170; c. p. c. 783, n. 1]. È colpevole di concussione l'appaltatore che pretende il dazio su generi che l'esercente ritiene non coverti da bolletta, ben sapendo che il dazio fu pagato insieme a quello di altri ge-

Digitized by Google

neri di altro esercente al quale fu intestata
A unica bolletta complessiva. — C. Roma, 11 marzo 1892, Rozio, Foro, II, 362.

Condannato — V. *Elezioni amministrative — Interdizione — Registri penali — Revisione penale.* — V. pure: *Testamento* 8, 79.

Condizione nelle donazioni [c. c. 1065-1067, 1084] — V. *Donazione.*

— nel matrimonio [c. c. 95, 124] — V. *Matrimonio.*

— nelle obbligazioni [c. c. 1152-1171; 1484, 1677, 1701, 2120] — V. *Obbligazione.*

— nei testamenti [c. c. 848-861] — V. *Successione.* — V. pure: *Sostituzione.*

Condominio [c. c. 562-564] — V. *Comunione e condominio.*

Condotta medica e chirurgica — V. *Medico e chirurgo.*

Conferma — V. *Ratifica.*

— del sequestro conservativo [c. p. c. 931] — V. *Sequestro.*

Confessione in materia civile [c. c. 1355-1361].

BIBLIOGRAFIA.

1. La confessione giudiziale di tutori ed ammini-
B stratori. — G. TALICE, Giurista, 1892, 149.

GIURISPRUDENZA.

2. Le risposte agli interrogatori non possono elevarsi a dignità di prova piena a favore del ri-
C spondente. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Vasconi c. Pubblicola Santacroce, Temi ven., 1892, 97; Legge, 1892, I, 367; M. trib. Mil., 1892, 205; Annali, 1892, 134; Gazz. proc., XXV, 43.

3. Perchè la confessione abbia carattere giuridico non basta che sia emessa in giudizio, ma occorre che lo sia nel giudizio in cui essa è in-
D vocata; e però la confessione nel giudizio penale non fa piena prova nel giudizio civile. — T. Roma, 13 maggio 1891, Sebastiani Ditta Massucco Massoni c. Soc. per illuminazione a gaz di Roma, Legge, 1892, I, 94; Giorn. giur., 1892, 101.

4. Le dichiarazioni fatte dal procuratore non vincolano la parte se non le ha sottoscritte, o dato mandato speciale; in difetto, dessa ha sem-
E pre dritto d'impugnarle. — A. Genova, 24 maggio 1892, Giorgi c. Giogi Navone, Giurista, 1892, 275.

F 5. Conf. — A. Genova, 8 marzo 1892, Ditta Binetti c. Barisione e Ferri, Giurista, 1892, 158.

G 6. — A. Roma, 31 marzo 1892, Valletta Grecco c. D'Aragona, Temi rom., 1892, 273.

H 7. — C. Torino, 11 aprile 1892, Quirici c. Mangianti, Giur. Tor., 1892, 359.

8. Le ammessioni fatte dal procuratore nelle comparse non hanno valore di confessione giudiziale della parte, se non quando egli fosse munito di mandanto speciale espresso, od anche solo presunto dal giudice.

9. Il mandato speciale non può presumersi solo perchè le ammissioni furono fatte nella prima comparsa di risposta alla citazione.

10. Soltanto le ammissioni fatte nella citazione si reputano emanate dalla parte.

11. Non si può quindi ravvisare il principio di prova per iscritto in dichiarazioni fatte nella prima risposta senza constatare che il procuratore avesse, o potesse ritenersi avere, il
A mandato speciale. — C. Torino, 23 agosto 1892, Barbero c. Gambone, Giur. Tor., 1892, 685.

12. Non ha valore di riconoscimento del titolo di obbligazione, per la parte che sarebbe obbligata, la dichiarazione che dal solo difensore di questa sia stata fatta, e dinanzi a un giudice incompetente per l'apprezzamento del ti-
B tolo stesso. — C. Roma, 4 febbraio 1892, Com. di Tossicia c. Pacini, Corte S. Roma, 1892, II, 4.

13. Non può ritenersi per confessione irretrattabile di parte un apprezzamento giuridico, che non può avere altra importanza se non quella che hanno in punto di diritto tutte le deduzioni
C e le osservazioni di difesa. — A. Roma, 23 ottobre 1891, Patrizzi c. Cassa risp. di Spoleto, Temi rom., 1891, 518.

14. La confessione in giudizio fatta da un associato non obbliga che nei rapporti coll'interrogante; gli altri partecipanti non posson risentirne
D pregiudizio nel senso giuridico. — A. Genova, 8 febbraio 1892, Negrotti c. Rapallo, Alvigini, Giurista, 1892, 184.

15. La confessione ottenuta contro un erede non pregiudica gli altri.

16. Data una confessione qualificata, può l'altro contendente accettare una parte della dichiarazione, combattendo con altre prove la qua-
E lifica. — A. Genova, 26 gennaio 1892, Parodi c. Romanengo, Temi gen., 1892, 120; Giurista, 1892, 93.

17. La confessione non può essere divisa in danno di chi l'ha fatta.

18. Tuttavia è regola di giurisprudenza che tale inscindibilità non regga se le risposte siano
F contraddette dalle altre prove degli atti. — A. Venezia, 28 aprile 1892, Zampironi Botner c. Rossi Olivo, Temi ven., 1892, 375.

19. Allorquando nella risposta data ad un interrogatorio, il rispondente, dopo aver affermato il fatto pel quale fu chiamato a rispondere, aggiunge delle circostanze non attinenti alla contesa, non si viola il principio della inscindibi-
G lità. — A. Roma, 11 giugno 1891, Girelli De Filippis c. Pesci, Temi rom., 1891, 405.

H 20. Una confessione giudiziale, se non qualificata ma semplicemente complessa, quando, cioè, nel suo contesto non racchiuda una dichiarazione accessoria, che abbia valore di modificare il

Digitized by Google

fatto principale già affermato, ben può scindersi agli effetti di accogliere o di respingere
A la domanda o l'eccezione. — T. Bari, 25 agosto 1892, Romano c. Catucci, Pisanelli, 1892, 273.

21. Quando non si emette da una delle parti quella confessione giudiziale, la quale, come mezzo di prova, si provoca per ricavare dalla bocca dell'avversario la prova del credito che si reclama, si fa dalla stessa parte un'ammissione che riconosce come verità di fatto quanto dall'altra parte era dedotto e che invano avrebbe negato, mentre vi erano documenti che lo giustificavano, non può alla stessa ammissione applicarsi la teoria dell'inscindibilità della confes-
B sione. — C. Roma, 12 agosto 1891, Gucci Boschi c. Pozzi, Bellini, Corte S. Roma, 1891, II, 320.

22. È inscindibile la confessione del debitore, risultante da atto del procuratore in causa, se, confessando il debito, aggiunga di essergli stato accordato un termine non ancora scaduto
C pel pagamento. — C. Torino, 13 maggio 1892, Barbera c. Conti, Foro, I, 806.

23. La confessione di chi ammette avere stipulato un contratto, ma in qualità di mandatario al-
D trui, è inscindibile. — C. Firenze, 26 novembre 1891, Giannini c. Cocchi, Temi ven., 1892, 5; Legge, 1892, I, 116; Annali, 1891, 522; Giur. Tor., 1892, 102.

V. *Confessione pen.* 1, 2— *Frode e simulazione* 27 ,61 — *Giudizio (rapporto fra il giud. pen. e il civ.)* 5 — *Giuramento* 45 — *Prova pen.* 16 — *Servitù* 90 — *Società* 79, 80.

— interrogatorio della parte in giudizio. — V. *Interrogatorio civ.*

Confessione del reato in materia penale [c. p. p. 239].

1. Il principio della inscindibilità della confessione non è applicabile nelle cause penali.

2. Come nelle materie civili, così nelle penali, ha pur luogo la regola che la confessione può essere scissa, quando non contiene circostanze connesse al fatto in contesa, ma invece distinte ed indipendenti, e l'altra che la confessione può servire anche come principio di prova per iscritto, onde fare ammettere la testimoniale, anche a riguardo di una convenzione eccedente le lire 500. — A. Palermo, 11 giugno 1892,
E Rimi, Circ. giur., 1892, 106.

V. *Estorsione* — *Prova pen.* 16.

Confini [. c. 441].

1. Distrutti i segni di confine tra due fondi per opera del locatario, i proprietari di essi hanno diritto di stabilirli nuovamente, e quando manca un dato sicuro per fissarli, la zona controversa viene divisa come se fosse cosa comune.
F — A. Roma, 2 aprile 1892, Bennicelli Cordella c. Vercellone, Temi rom., 1892, 219.

2. L'*actio finium regundorum*, sebbene derivi dal dominio e sia destinata alla tutela di questo, può essere promossa anche a difesa del solo possesso, e ciò appunto avviene quando è proposta al limitato effetto di accertare lo stato di fatto di un confine già stabilito, ricercare i termini apposti e ristabilire quelli violente-
A mente o clandestinamente rimossi. — C. Roma, 14 maggio 1892, Com. di S. Donato Val di Comino, c. Com. di Alvito, Annali, 1892, p. sp., 138.

3. L'azione di stabilimento di confini, di cui all'art. 441 c. c., quando la linea di confine non sia certa e l'accertamento domandato abbia lo scopo di sottrarre al dominio del convenuto una parte di proprietà da lui indebitamente occupata, comprende in sè l'azione rivendica-
B toria. — C. Roma, 5 settembre 1891, Santucci c. Capaccini, Legge, 1892, I, 74; Temi rom., 1891, 485.

4. Nel giudizio di semplice rettifica di confini e di apposizione di termini è inclusa anche la disputa della pertinenza di un terreno del quale sia incerta la proprietà.

5. Nel giudizio di rivendicazione si dà, invece, per certa la proprietà del suolo che si domanda di rivendicare.

6. È ufficio del magistrato, nel giudizio di rivendicazione di confini, di procedere anche alle aggiudicazioni che creda opportune allo stabilimento dei termini in modo certo e perma
C nente per troncare ogni litigio. — C. Firenze, 11 aprile 1892, Stivanello c. Pavan, Temi ven., 1892, 275; Legge, 1892, II, 11.

7. È azione *finium regundorum* e non già *reivindicatoria* quella domanda tendente a far stabilire la linea di confine sconosciuta tra le proprietà di due confinanti.

8. L'art. 441 c. c. non implica la previa certezza e conoscenza di questa linea.

9. L'azione suddetta non è snaturata dal fatto che nella demarcazione dei limiti si possa acquistare o perdere qualche tratto di terreno posse-
D duto promiscuamente dalle parti. — A. Genova, 13 giugno 1892, Com. di Montaggio c. Com. di Davagna, Giurista, 1892, 273; Temi gen., 1892, 469; Legge, 1891, II, 632.

— delimitazione e terminazione delle proprietà agli effetti del catasto — V. *Fondiaria.*

— usurpazione di confine — V. *Usurpazione.*

Confine [c. p. 18; c. p. p. 778-785] — V. *Pena.*

Confisca [c. p. 36] — V. *Armi* 27-29 — *Contrabbando* 12 — *Quiete pubblica* 6.

Conflitto di attribuzioni [L. 31 marzo 1877, n. 376, sui conflitti di attribuzione].

1. In argomento di competenza per ragione di attribuzione tra i diversi poteri dello Stato, non si può prescindere dalle leggi che sopravvengono fino al momento in cui l'azione giudiziaria non sia stata consumata mediante una sentenza irrevocabile per aver conseguita l'auto-
E rità di cosa giudicata. — C. Roma, 27 ottobre

Digitized by Google

1891, Tesorone Giovannelli c. Conservatori dei SS. Pietro e Paolo in Pontecorvo, Corte S. Roma, 1891, I, 423.

2. Se una questione di competenza non è provocata dal ricorso per cassazione, vien meno la applicazione della legge del 31 marzo 1877, e la cognizione della lite è devoluta alla Corte
A di cassazione territoriale. — C. Roma, 19 settembre 1891, Breganze c. Com. di Marostica, Corte S. Roma, 1891, I, 421.

3. Passata in cosa giudicata la sentenza che autorizza l'esecuzione su beni di demanio comunale provenienti da promiscuità non è possi-
B bile elevare il conflitto di attribuzione. — C. Roma, 16 gennaio 1892, Nicosia c. Com. di Sperlinga e Pref. di Catania, R. dir. pubb., III, 166; Cons. dei comuni, 1892, 76; Annali, 1892, p. sp., 55; Circ. giur., 1892, 102; Giur. Cat., 1892, 57.

Conflitto di giurisdizione in materia civ. [c. p. c. 108-115; L. 12 decembre 1875, n. 2837, sulla Cassazione di Roma, 3; L. 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione, 3 n. 3] — V. *Competenza civ.*

Conflitto di giurisdizione in materia penale [c. p. p. 731-745].

1. Il conflitto, nel periodo istruttorio, tra due Camere di consiglio, va risoluto dalla sezione
C d'accusa. — A. Palermo, 13 maggio 1892, Di Gregorio, Circ. giur., 1892, 61.

2. La dichiarazione d'incompetenza *ratione loci*, non importando una definizione di reato diversa da quella contenuta nell'ordinanza istruttoria, deve essere impugnata, ove occorra, col mezzo ordinario dell'appello e non può costi-
D tuire materia di conflitto. — C. Roma, 22 giugno 1892, Benda, Cass. unica, III, 1171; Legge, 1892, II, 570, Riv. universale, 1892, 329; Dritto e giur., VIII, 203.

3. Il magistrato non deve elevare il conflitto pri-
E ma che sia terminato il dibattimento. — C. Roma, 6 giugno 1892, Fragassi, Cass. unica, III, 1108; Corte S. Roma, 1892, 246.

F 4. Conf. — C. Roma, 5 marzo 1892, Amoroso, Corte S. Roma, 1892, 561; Giur. pen. Tor., 1892, 286; Cass. unica, III, 700.

5. .... Ma quando ciò faccia e dal processo scritto appaia realmente la sua incompetenza, la Corte suprema, chiamata a risolvere il conflitto, per risparmio di spese e di tempo, può risolvere il conflitto ed annullare l'ordinanza di rinvio pronunciata dal giudice istruttore. (ivi).

6. Non è il caso di elevare conflitto, ma deve rimandarsi la causa al giudice istruttore, se, procedendosi per citazion diretta, risultino dal dibattimento circostanze nuove per le quali il
G giudice adito sia incompetente. — C. Roma, 20 gennaio 1892, Gagliano, Foro pen., I, 284; Cass. unica, III, 553; Giur. pen. Tor., 1892, 206.

7. Il giudice investito con ordinanza di rinvio della cognizione della causa, rilevando una circostanza nuova aggravante il reato, il quale perciò sortirebbe dalla sua competenza, non deve sollevare conflitto di giurisdizione da risolversi dalla Cassazione, ma deve rinviare l'incartamento all'istruttore per la maggiore istruzione e per quelli ulteriori provvedimenti
A che saranno del caso. — C. Roma, 6 maggio 1892, Costa, Giur. pen. Tor., 1892, 331; Cass. unica, III, 844; Corte S. Roma, 1892, 544.

8. La dichiarazione d'incompetenza, per diversa definizione del reato, si può verificare solo allora che, ammesse incontestabilmente le circostanze del fatto delittuoso, venga poi ad attribuirsi al fatto stesso una figura giuridica differente da quella che in precedenza gli era stata attribuita.

9. Ma quando la diversa qualificazione del reato dipende da circostanze nuove svolte nel dibattimento, le quali mutarono il fatto posto a base dell'imputazione, deve, anzichè elevarsi il conflitto trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione, annullarsi la sentenza ed ordinarsi che si proceda secondo le forme prescritte
B dalla legge. — C. Roma, 5 marzo 1892, Santarelli, Annali, 1892, 143; Cass. unica, III, 716; Corte S. Roma, 1892, 570.

10. Rinviato un imputato al pretore sotto imputazione di oltraggio con minaccia, ove il pretore dichiari la sua incompetenza per essere stato dai risultati del dibattimento escluso il concorso della minaccia, in questo caso non trattasi di conflitto da decidersi dalla Cassazione, ma il procuratore del re deve promuo-
C vere nuova istruzione. — C. Roma, 9 febbraio 1892, Butti, Cass. unica, III, 401; Gazz. proc., XXV, 70; Corte S. Roma, 1892, 255.

11. Salvo il caso di circostanze nuove, la questione di competenza, anche motivata da diverso apprezzamento degli stessi elementi di fatto, va risoluta in linea di conflitto.

12. Così è bene elevato il conflitto, e la causa va rinviata dalla suprema Corte alle Assise, se il tribunale a base delle stesse circostanze di fatto abbia con plausibili argomenti ritenuto che le lesioni furono commesse a scopo di rapina,
D scopo escluso dalla sezione d'accusa. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Petrillo e Vitelli, Foro, II, 107. (n)

13. Il pretore, il quale ritenga che esista un nesso da causa ad effetto fra la contravvenzione al regolamento di polizia urbana, reato per cui l'imputato è stato rinviato al suo giudizio, ed un ferimento avvenuto in seguito alla detta contravvenzione, non può elevare conflitto, ritenendo il ferimento, quando intorno al medesimo sia intervenuta ordinanza di non luogo del giudice istruttore, alla quale il P. M. non
E abbia fatto opposizione. — C. Roma, 18 mag-

Digitized by Google

gio 1892, Caffarella, Cass. unica, III, 886; Corte S. Roma, 1892, 594.

14. La diversa definizione del reato allora soltanto può dar luogo a conflitto quando influisca sulla competenza, che è quanto dire, allorchè importi una pena eccedente la competenza del giudice a cui fu rinviata la causa, per modo da togliere assolutamente al magistrato superiore la facoltà di rinviarla al giudice inferiore.

15. Così il pretore, al quale fu rinviato un delitto ai sensi dell'art. 256 c. p. p., non deve elevar conflitto, ma deve giudicare se anche ravvisi nel fatto un delitto diverso, semprechè questo sia nei limiti entro i quali può essere pronun-
A ziato il rinvio giusta il citato articolo. — C. Roma, 4 aprile 1892, Nomia, Foro pen., I, 296; Cass. unica, III, 656; Giur. pen. Tor., 1892, 227.

B 16. Conf. — C. Roma, 24 gennaio 1892, Spinelli, Foro, II, 180. (n)

17. Non fa un'esatta applicazione dell'art. 395 c. p. p. il tribunale, il quale, dando al fatto, che gli è deferito, la qualificazione giuridica che reputa più conforme alla legge, eleva poi il conflitto, nonostante che il fatto, anche secondo la nuova qualifica datagli, rientri pur sem-
C pre nella competenza del tribunale. — C. Roma, 1 giugno 1892, Scarpellini, Cass. unica, III, 930; Foro pen., I, 375; Giur. pen. Tor., 1892, 357; Riv. universale, 1892, 218; Riv. pen., XXXVI, 152; Corte S. Roma, 1892, 562; Bett., 1892, 221.

18. Quando un tribunale conosce dell'appello contro una sentenza del pretore prodotto dal solo imputato e scorga un reato di sua competenza, non può sollevare il conflitto, ma deve annullare la sentenza del pretore e giudicare la causa
D nel merito senza aumentare la pena. — C. Roma, 6 giugno 1892, Taveri Mondiis, Cass. unica, III, 1105; Giur. pen. Tor., 1892, 432; Annali, 1892, 233.

19. Ove la Corte di appello elevi il conflitto, attribuendo per equivoco all'imputato altra età che la vera e risultante dagli atti, ufficio della Cassazione è di rinviare gli atti, senz'altro, alla stessa Corte di appello, onde provvegga sugli
E appelli proposti. — C. Roma, 13 maggio 1892, Simoni, Cass. unica, III, 848.

V. *Appello pen.* 124, 125.

Conflitto d'interesse — V. *Opposizione d'interesse.*

— di leggi — V. *Legge.*

Confraternita.

1. Le confraternite laicali sono enti morali riconosciuti e possono quindi essere rappresentate in giudizio dai loro superiori debitamente autorizzati mediante regolare deliberazione della congrega dei confratelli,

2. La legge 17 luglio 1890 contempla le istituzioni aventi per iscopo la pubblica beneficenza, e non si riferisce punto a quelle aventi solo
A per oggetto il culto. — A. Genova, 7 maggio 1892, Bellagamba Bertolotto c. Brigiero, Temi gen., 1892, 346; R. dir. eccles., III, 172.

3. Per l'art. 11 L. 20 luglio 1890, i debiti contratti dalle arciconfraternite, confraterie, congreghe e congregazioni di Roma passarono, per effetto dell'indemaniamento dei loro beni, al Demanio, il quale è tenuto a pagarli.

4. Ai sensi del citato articolo, la Congregazione di carità di Roma è soltanto assegnataria delle rendite dei beni tolti ai suddetti Corpi morali, con l'incarico di erogarle in opere di beneficenza, e non è tenuta al pagamento delle passività inerenti ai detti beni indemaniati.—
B T. Roma, 14, luglio 1891, Pacieri c. Confrat. di S. Eligio, Finanze e Cong. carità di Roma, Legge, 1892, I, 672; R. dir. eccles., II, 685.

V. *Precedenza* (dir. di)

Confronti [c. p. p. 241-245] — V. *Ricognizioni e confronti.*

Confusione [c. c. 464 e seg., 1296, 1297, 1926] — V. *Cessione* 7 — *Servitù.*

Congiunti — V. *Parentela.*

Congregazione di carità.

1. Non possono ritenersi ineleggibili a membri della Congregazione di carità per aver cura d'anime i sacerdoti che sebbene aiutino il parroco in talune funzioni parrocchiali, non fanno ordinariamente le veci del parroco e non hanno alcuna regolare investitura di un ufficio coadiutoriale per cui possano compiere tutti gli obblighi dei parroci, in quanto siano stati a ciò autorizzati e riconosciuti.

2. Trattandosi di esclusione per incapacità, non si può dare alla legge una interpretazione esten-
C siva. — C. Stato, 18 dicembre 1891, Brini, Man. amm., 1892, 39; R. amm., 1892, 72; Legge, 1892, I, 357; R. dir. eccles., II, 482.

3. La separazione dell'ufficio di segretario da quello di ragioniere in una Congregazione di carità importa modificazione alla pianta organica degl'impiegati e quindi variazioni dello statuto organico, e richiede perciò le autorizzazioni di legge; se ciò avvenne sotto l'impero della legge del 1862, tutto ciò doveva essere sottoposto all'approvazione governativa.

4. Sono quindi come non effettuate le nomine fatte
D in seguito a tale separazione. — C. Stato, 13 maggio 1892, Cong. carità di Calatafimi, R. amm., 1892, 732; Cons. dei comuni, 1892, 312.

5. I legati fatti a favore di un Comune a scopo di beneficenza, e senza che sia affidata espressamente al Comune l'amministrazione, devono essere amministrati dalla Congregazione locale di carità, che è l'ente genericamente designato a ciò dalla legge.

6. Quando però il fine del lascito consista nel procurare lavoro alla classe dei braccianti e

Digitized by Google

giornalieri, specialmente nella stagione invernale, con opere necessarie ed utili alla città ed al Comune, è opportuno che dopo eretto il lascito in corpo morale, sia prescritto nello statuto che sui lavori da eseguirsi la Congregazione di carità si ponga d'accordo coll'au-
A torità comunale. — C. Stato, 4 marzo 1892, Com. Imola c. Legato Campagnoli, R. amm., 1892, 739; Cons. dei comuni, 1892, 313.

7. Disposto un legato a favore dei poveri di varî designati Comuni, affidandosene espressamente l'amministrazione alla Congregazione di carità di uno di essi, questa ne ha la esclusiva amministrazione ed erogazione a proprio criterio a favore dei poveri di detti Comuni, e le rispettive Congregazioni di carità non hanno diritto d'ingerirsene, nè possono pretendere che ad esse siano attribuite quote-parti delle rendite per erogarle esse tra i poveri dei rispet-
B tivi Comuni. — C. Torino, 8 giugno 1892, Cong. carità di Civate e Suello c. Cong. carità di Valmadrera, Giur. Tor., 1892, 449; Bett., 1892, 764; M. trib. Mil., 1892, 952; Annali, 1892, 506.

8. La Congregazione di carità che non ha fondi per adempiere alle funzioni demandate ad essa dalla legge, non ha diritto di chiederli al Comune, che non ha altri obblighi oltre quelli portati dagli art. 31 L. 17 luglio 1890 e 65
C Reg. 5 febbraio 1891. — C. Stato, 21 settembre 1892, Cong. carità di Bari, Man. amm., 1892, 416; Legge, 1892, II, 743; R. amm., 1892, 950; Dritto e giur., VIII, 252.

9. I conti della Congregazione di carità prima della vigente legge potevano sempre essere mo-
D dificati e riveduti. — C. Conti, 3 maggio 1892, Cong. carità di Castellaneta, Esatt. e com., 1892, 199; Cons. dei comuni, 1892, 368.

10. Il Consiglio comunale non ha facoltà di approvare il bilancio della Congregazione di carità, neppure quando le abbia affidato la ge-
E stione di somme destinate ai poveri. — C. Stato, 14 luglio 1891, Com. di Castelfranco c. Cong. di carità di Castelfranco, Foro, III, 6.

V. *Bollo* 7 — *Consiglio com.* 23-25 — *Successione* 45, 50

Congrua parrocchiale. — V. *Parrocchia.*

Coniuge — V. *Alimenti* — *Inabilitazione e interdizione.*

— diritti e doveri dei coniugi fra loro [c. c. 130-137] — V. *Matrimonio.*

— diritti e doveri dei coniugi rispetto alla prole [c. c. 139] — V. *Patria potestà.*

— diritti del coniuge superstite [c. c. 753-757, 812-814,819, 820] — V. *Successione.*

— donazione fra coniugi [c. c. 1054] — V. *Donazione.*

— separazione coniugale — V. *Separazione.*

Coniugicidio [c. p. 365 n. 1] — V. *Omicidio.*

Connessione o continenza di causa [c. p. c. 98-104] — V. *Competenza civile.*

— unione di cause — V. *Procedimento civile.*

Connessione di reato. — V. *Reato* — V. pure: *Appello pen.* — *Competenza pen.*

Consegna — V. *Tradizione.*

Consenso, nei contratti in genere [c. c. 1108-1115; c. comm. 36, 37] — V. *Contratto* — V. pure: *Appalto* 1, 8-11.

— nel matrimonio [c. c. 63-67, 81, 105, 108] — V. *Matrimonio*

Conservatore delle ipoteche [c. c. 2066-2075] V. *Ipoteca.*

— tasse ipotecarie ed emolumenti [L. 13 settembre 1874, n. 2079, testo unico; Reg. relativo 25 settembre 1874, 2130] — V. *Ipoteca.*

Consigliere comunale — V. *Consiglio comunale.*

— elezioni comunali — V. *Elezioni amministr.*

Consiglio comunale [L. com. prov. 10 febbraio 1889; Reg. relativo, 10 giugno 1889].

SOMMARIO.

Appalto del dazio consumo 24, 45.
Cassazione 46.
Commissario regio, presidenza Cons. 50.
Competenza amm. o giud. 45, 46.
Congregazione di carità, consiglieri 23-25.
Consiglieri, compenso 51.
» decadenza 19, 23-46.
» dimissioni 26, 27.
» incompatibilità 23-25.
» numero 14, 15.
» proclamazione 30.
» rinnovazione o surrogazione 16-22.
» riparto 1-13.
Frazioni, riparto di consiglieri 1-13.
Giunta prov. amm., ricorsi 44.
» riparto di consiglieri 12.
Incompatibilità 23-25 — V. *Consiglieri, decadenza.*
Lite vertente 35-38.
Militare 28, 29.
Ministero pubblico, ricorso 31.
Prefetto, dimissioni di consiglieri 27.
Presidenza del Consiglio 50.
Ricorso contro il reparto dei consiglieri 1, 13.
» del Ministero Pubblico 31.
Segretario 49.
Sentenza, esecuzione 30.
Sezioni, apertura 47, 48.
Termine, ricorso 31, 39-43.

1. Anche i singoli cittadini possono impugnare una deliberazione pel riparto dei consiglieri per frazioni.

2. La deliberazione della Giunta prov. amm. che ordina il riparto dei consiglieri per frazioni deve essere completa e definire il riparto, al-
A trimenti è nulla. — C. Stato, 18 ottobre 1892, Cavalieri c. Sindaco di Rocca-Gloriosa, R. dir. pubb., III, 707; Bett., 1892, 281.

2.bis La Giunta prov. amm. non può che accordare il riparto di consiglieri ad una frazione esistente di fatto, non modificarne la circoscri-
B zione arbitrariamente. — C. Stato, 17 giugno 1892, Com. di Civitanova Marche c. Giunta prov. amm. di Macerata, R. dir. pubb., III, 488; Cons. dei comuni, 1892, 213; Bett., 1892, 209; Annali, 1892, 98; Gazz. proc., XXV, 336.

3. In mancanza di una precisa disposizione di legge non è motivo di nullità che le firme alla istanza per riparto dei consiglieri per frazioni non siano autenticate.

4. Non è necessario che la Giunta prov. amm. indichi nel decreto la circoscrizione quando si riferisca ad una circoscrizione già altre volte esistita.

Digitized by Google

5. Non è lecito alla Giunta prov. amm. creare d'arbitrio proprio frazioni.

6. I criterî per cui si concede il riparto sono in-
A sindacabili innanzi la IV^a Sezione. — C. Stato, 19 maggio 1892, Vanore c. Giunta prov. amm. di Caserta e Torino, R. dir. pubb., III, 528.

7. La Giunta prov. amm. può accogliere o respingere la domanda avanzata dalla maggioranza degli elettori della frazione d'un Comune per il riparto dei consiglieri comunali; ma accogliendola, deve eseguire la ripartizione rispetto a tutte le frazioni del Comune e non a quella
B sola che propose la domanda. — C. Stato, 9 luglio 1892, Magri c. Moreschi, Foro, III, 134. (n)

8. È pienamente conforme alla legge il riparto del numero dei consiglieri che nei Comuni divisi in frazioni venga eseguito in ragione della popolazione e secondo lo stato naturale e di fatto delle frazioni medesime.

9. Debbono quindi considerarsi come appartenenti sempre alla loro frazione naturale quei dati popoli che per eccedenza di numero degli elettori o per loro maggiore comodità siano stati aggregati ad una sezione elettorale di altra frazione del Comune.

10. Il decidere se concorrano le condizioni di fatto che giustificano la domanda di riparto è rilasciato al potere discretivo della Giunta provinciale amministrativa, il cui giudizio è insindacabile dalla IV^a sezione.

11. Non pregiudica all'interesse collettivo del Comune, e può anzi riuscire in certi casi più omogenea ai bisogni e agli interessi delle singole frazioni, la elezione a scrutinio separato del numero di consiglieri adeguato alla loro popola-
C zione. — C. Stato, 5 maggio 1892, Viviani della Robbia c. Giunta prov. amm. di Firenze, Annali, 1892, 50; Legge, 1892, II, 423; Giust. amm., 1892, 285; Cons. dei comuni, 1892, 327.

12. Decretato il riparto dei consiglieri nelle frazioni di un Comune, deve procedersi immediatamente alle elezioni generali, e il Consiglio non può essere più convocato.

13. Ma sarebbe valida la convocazione fatta per re-
D clamare contro il decretato riparto. — C. Stato, 18 dicembre 1891, Min. Interno c. Com. di Chions, Foro, III, 59.

14. I Comuni non possono mutare di rappresentanza se il movimento della popolazione in base al quale la mutazione deve essere fatta, e quale risulta dai registri anagrafici, non è confermato dal censimento successivo; oppure se i risultamenti del censimento non sono confermati dai registri anagrafici di un quinquennio posteriore.

15. È quindi inammessibile un mutamento di rappresentanza in base alle sole risultanze dei re-
E gistri anagrafici. — C. Stato, 20 ottobre 1892, Com. di Torre del Greco, R. amm., 1892, 1057.

16. Se dopo la pubblicazione del manifesto che convoca gli elettori per la rinnovazione parziale del Consiglio decadono dall'ufficio per qualsivoglia ragione altri consiglieri, non si può fino all'anno seguente procedere alla loro surrogazione, poichè dovrebbe farsi, per rispetto ai termini, una nuova convocazione, che è vieta-
A ta dall'art. 230 legge com. prov. — C. Stato, 28 aprile 1892, Rainusso e Com. di S. Margherita Ligure c. Prefetto di Genova, Foro, III, 65.

17. Le vacanze verificatesi fra i consiglieri comunali o provinciali, eletti nelle elezioni parziali, non vanno computate nel quinto dei consiglieri eletti nelle elezioni generali, che deve essere estratto a sorte per l'attuale rinnovazione del Consiglio.

18. Quindi gli eletti in surrogazione non hanno diritto di stare in carica per un quinquennio, ma solo per quel tempo pel quale dovevano
B restare in carica i consiglieri surrogati. — C. Stato, 24 marzo 1892, Cons. prov. di Firenze c. Cipriani, Foro, III, 50.

19. Se un Consiglio comunale dopo l'avvenuta estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi proclama la decadenza di un egual numero di altri consiglieri per il loro mancato intervento alle sedute, e per conseguenza si ritiene come non avvenuta la estrazione e si procede in seguito alla rinnovazione dei decaduti; e se sucessivamente viene annullata la dichiarazione di decadenza di uno dei consiglieri predetti, ad evitare gli inconvenienti che ne deriverebbero, occorre ritenere come estratto a compimento del quinto da rinnovarsi il consigliere primo sorteggiato, e rinnovavare le elezioni per la surrogazione di questo e degli altri dichiarati regolarmente decaduti.
C — C. Stato, 26 aprile 1892, Com. di Carloforte, R. amm., 1892, 565.

20. Il sorteggio dei consiglieri comunali per la loro scadenza è una operazione unica, e quando ha luogo sopra una base erronea fra persone che non vi dovevano partecipare, è nulla radicalmente e nella sua integrità.

21. Deve per conseguenza ritenersi come non avvenuto il sorteggio eseguitosi fra i consiglieri comunali, allorquando la elezione di una parte di essi sia stata successivamente annullata, come devono essere annullate le elezioni parziali che abbiano avuto luogo in dipendenza di quel sorteggio illegale.

22. Per rimettere le cose in stato normale, diviene quindi indispensabile che nell'anno successivo, costituito illegalmente il Consiglio, si addivenga al sorteggio di due quinti dei consiglieri e che la anzianità dei nuovi eletti sia determinata
D dal numero dei voti riportati. — C. Stato, 22 gennaio 1892, Com. dî Aradeo, R. amm., 1832, 254.

23. Nè la legge comunale e provinciale, nè quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza stabi-

Digitized by Google

liscono alcuna incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di membro della Congregazione di carità.

24. Solo quando il numero dei consiglieri facienti parte della Congregazione di carità è maggiore di quello prescritto dall'art. 6 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza si verifica l'incompatibilità e si deve optare per l'una o per l'altra carica.

25. Non può il Consiglio comunale dichiarare la decadenza del consigliere, che sia pure membro della Congregazione di carità, senza tenere conto della tardiva opzione per l'ufficio di consigliere, dovendo la decadenza, stabilita nei rapporti delle istituzioni di beneficenza, essere dichiarata dal prefetto, a termini dell'art. 20
A reg. 5 febbraio 1891. — C. Stato, 11 marzo 1892, Pref. di Cuneo c. Cons. com. di Feisoglio e Rolfo, Legge, 1892, I, 680; R. amm., 1892, 473.

26. Date le dimissioni della maggior parte dei consiglieri ed assessori d'un Comune, le stesse non impediscono che il Consiglio e la Giunta possano deliberare legalmente per accettarle o prenderne atto, perchè fino a quando tali dimissioni non sono accettate, i dimissionari fanno parte dell'Amministrazione.

27. Il prefetto non può sostituirsi al Consiglio per accettare le dimissioni se il Consiglio non fu convocato nè in 1ª nè in 2ª convocazione, ed il manifesto pubblicato in tali condizioni per le elezioni suppletive deve annullarsi con le elezioni stesse, se i dimissionari hanno revocato
B le dimissioni. — C. Stato, 27 maggio 1892, Min. Interno c. Cecala, Man. amm., 1892, 253; R. amm., 1892, 656; Legge, 1892, II, 574; Gazz. proc., XXV, 360.

28. L'elettore amministrativo che si trova sotto le armi, sebbene non abbia diritto di votare, è eleggibile a consigliere comunale e provinciale.

29. In conseguenza, se quando è chiamato a prestare il servizio militare egli fa già parte del Consiglio, non incorre nella decadenza dall'uf-
C cio. — C. Stato, 28 aprile 1892, Dell'Abate c. Caputo Merica, Foro, III, 66. (n)

30. È immediatamente esecutiva la sentenza della Corte di appello che dichiara eletto un cittadino a consigliere in sostituzione di un altro, e quindi il nuovo consigliere senza bisogno di proclamazione può entrare immediatamente in
D funzione. — C. Roma, 12 gennaio 1892, Gentile, R. amm., 1892, 229.

31. In questioni d'incapacità o decadenza di consiglieri comunali, il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha azione propria per reclamare direttamente alla Corte senza adire preli-
E minarmente la Giunta prov. amm. — A. Torino, 11 giugno 1892, Iacquemet, Giur. Tor., 1892, 669; R. amm., 1892, 906.

32. La decadenza dall'ufficio di consigliere comunale nei casi contemplati dall'art. 234 legge com. prov. avviene di diritto, non appena si verifichi il fatto che dà luogo all'incompatibilità.

33. Quindi, ancorchè la causa d'incompatibilità venga a cessare prima che la decadenza sia dichiarata dall'autorità competente, il consigliere s'intende decaduto e non può riassumere il suo ufficio se non in seguito a nuova ele-
A zione. — C. Roma, 9 maggio 1892, Munari, Foro, I, 615. (n)

34. L'assunzione dell'appalto del dazio di macellazione produce l'immediata decadenza, che non può venir meno per la successiva cessio-
B ne. — A. Torino, 11 giugno 1892, Jacquemet, Giur. Tor., 1892, 669; R. amm., 1892, 906.

35. Non può definirsi lite vertente fra il Comune e i consiglieri la semplice costituzione di parte civile nel periodo istruttorio dal Comune fatta contro i consiglieri, e però non possono, per questo fatto, i consiglieri dichiararsi decaduti dall'ufficio.

36. Vera lite vi ha allorchè la parte civile interviene in giudizio e dà forma alle sue domande di rivalsa de' danni contro l'imputato.

37. Per lite vertente, di cui all'art. 29 legge com. e prov., s'intende una qualunque azione civile, e però anche quella che il danneggiato da un reato esercita nel giudizio penale.

38. Vertente è la la lite nel punto in cui vi sia stata la contestazione della controversia, la quale ha luogo quando il contraddittorio è avvenuto o quando si reputa avvenuto, e, nel giudizio penale, allorchè all'imputato si fa noto il fatto di cui lo si chiama a rispondere, sì che egli sia in grado di presentare le sue difese, indipendentemente dalla circostanza che egli
C sia, o meno, rimasto contumace. — C. Roma, 18 agosto 1892, D'Agostini, Cass. unica, III, 1124; Foro pen., XI, 92; Bett., 1892, 329; M. trib. Mil., 1892, 852.

39. L'elezione di un consigliere comunale non può più essere impugnata, nè annullata, anche per motivi d'ineleggibilità, decorso un mese dalla proclamazione.

40. Però, esaurito il periodo utile dei ricorsi, è sempre lecito instare per la decadenza dalla carica, quando ricorrano i casi dell'art. 234 della legge comunale e provinciale; e così l'ineleggibilità preesistente alla elezione può essere opposta.

41. La diversità tra i due procedimenti sta in questo: che i ricorso fatto nel termine dà luogo, se accolto, alla surrogazione ordinaria di cui agli art. 87 e 91 della legge; mentre ciò non avviene nell'altro caso, salvo l'eccezione dell'art. 230, di Consiglio ridotto a meno di due terzi.

42. Un ricorso presentato fuori termine, impugnativo dell'eleggibilità d'un consigliere, può ave-

Digitized by Google

A re effetto come istanza di decadenza. — A. Genova, 11 marzo 1892, Frumento Cerisola c. Saccarello, Giurista, 1892, 164; Temi gen., 1892, 331; R. amm., 1892, 520.

43. È sempre proponibile il reclamo per decadenza di un consigliere comunale, anche oltre il termine fissato dall'art. 90 della legge comunale.
B — A. Casale, 31 dicembre 1891, Ronco c. Fracchia, R. amm., 1892, 112; Giur. Casale, 1892, 11.

44. Anche nel caso di decadenza del consigliere comunale per sopravvenuta incompatibilità, il reclamo contro la decisione del Consiglio comunale, che pronuncia o nega la decadenza, dev'essere portato alla Giunta prov. amm., ed è irricevibile se proposto direttamente alla
C Corte di appello. — A. Genova, 22 gennaio 1892, Iavani, Temi gen., 1892, 90; R. amm., 1892, 110; Annali, 1892, 69.

45. Riguarda una questione di eleggibilità, e quindi di capacità, quella che ha per fine di stabilire se legittima sia la decadenza dalla carica di consigliere comunale, pronunciata dal Consiglio e confermata dalla Giunta prov. amm., del concessionario appaltatore del dazio consumo nel territorio del Comune.

46. Essendo però dubbio, secondo i principî generali e lo spirito della legge comunale e provinciale, se a risolvere tale questione sia chiamata la Sezione IV del Consiglio di Stato ovvero l'autorità giudiziaria, è il caso di sospendere ogni risoluzione e di rimettere gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla com-
D petenza. — C. Stato, 30 settembre 1891, Borio c. Giunta prov. amm. di Alessandria, Giust. amm., 1891, 468.

47. La legge non stabilisce il giorno in cui la sessione ordinaria debba cominciare, nè vieta perciò che nel periodo dei mesi di settembre, ottobre e novembre, che è l'epoca stabilita per le sessioni ordinarie, possano tenersi invece adunanze straordinarie, prima che sia dichiarata aperta la sessione ordinaria.

48. I nuovi consiglieri proclamati eletti entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria, e quindi non possono essere invitati alle sessioni straordinarie che, prima dell'apertura di quella, sieno tenute dal Consiglio comunale.

49. Il segretario comunale dimissionario che con regolari deliberazioni consigliari sia chiamato a rimanere in servizio per un altro mese, assiste legalmente alle sedute del Consiglio che
E si tengono entro il detto periodo. — C. Stato, 19 maggio 1892, Pirofalo c. Giunta prov. di Salerno, Giust. amm., 1892, 408.

50. Il R. Commissario può presiedere il Consiglio comunale per esporre le cose relative alla propria gestione, abbandonando la seduta appena
F finita l'esposizione. — C. Stato, 9 dicembre 1891, La Monica, Com. di Ruiano, R. amm. Nap., 1892, 60; Bett., 1892, p. sp., 88.

51. È da annullare la deliberazione con cui si assegna un compenso per servizi prestati da un
A consigliere del Comune. — C. Stato 2 ottobre 1891, Com. di Terlizzi, Bett., 1892, 20; R. dir. pubb., II, 1066.

V. *Abuso di autorità* 1, 2 — *Conciliazione* 2 — *Giustizia amministrativa* 32 — *Impiegato comunale* — *Ufficiale pubblico* 2.

— deliberazione del Consiglio — V. *Deliberazioni amministrative.*

— elezione del Consiglio — V. *Elezioni amministrative.*

Consiglio di famiglia o di tutela [c. c. 249-264, 267-270, 275, 276, 278-280, 284, 290-299, 301, 303, 311-314, 319; c. p. c. 812-814] — V. *Inabilitazione ed interdizione* — *Minore* — *Tutela.*

Consiglio di leva — V. *Leva militare.*

Consiglio notarile — V. *Notaro.*

Consiglio dell'Ordine degli avvocati [L. 8 giugno 1874, n. 1938] — V. *Avvocato e procuratore* — V. pure: *Spese giudiziali e onorarî.*

Consiglio di prefettura [L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 5, 6].

1. Il decreto del Consiglio di prefettura non ancora notificato è un semplice atto amministrativo che può sempre essere revocato dall'autorità da cui è emanato, senza osservanza di forme e di termini.

2. Le disposizioni dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862 sono applicabili ai decreti del Consiglio di prefettura sui conti comunali quando acquistano virtù ed efficacia di sentenza, cioè
B dopo la legale notificazione. — C. Conti, 28 giugno 1892, Taormina c. Com. di Balestrato, Cons. dei comuni, 1892, 330.

3. Il ricorso in revisione presentato al Consiglio di prefettura non può essere ritenuto equipollente alla notificazione del decreto, massime quando il ricorso è fatto in via amministrativa.

4. Non vi è equipollente che valga a far decorrere il termine ad appellare, il quale, secondo la espressa disposizione di legge, decorre dal giorno della notificazione del decreto.

5. Il ricorso in revocazione suppone che il decreto sia passato in cosa giudicata, il che non si verifica quando il decreto non sia stato mai
C notificato. — C. Conti, 8 marzo 1892, Bacci c. Cons. di prefettura di Firenze, Cons. dei comuni, 1892, 348.

6. L'esattore cessato, il quale presuma di aver diritto sopra partite le quali siano dal Consiglio di prefettura accreditate al suo successore, può presentare al Consiglio stesso un conto suppletivo, ma non può ricorrere contro il decreto riguardante la gestione del suo successore.

7. Conseguentemente il decreto con cui il Consiglio di prefettura abbia provveduto su tal ri-

Digitized by Google

corso non può considerarsi altrimenti che come emesso in via di rivocazione dei decreti precedenti coi quali sia stato giudicato il conto dell'esattore cessato; nè sono quindi ammessi contro il medesimo ulteriori ricorsi in ri-
A vocazione. — C. Conti, 12 gennaio 1892, Martino c. Com. Montemilon, Esatt. e com., 1892, 60; Imp. dir., 1892, 335; Giust. amm., 1892, 51; R. amm., 1892, 921.

8. Pei Comuni, enti morali tutelati, il termine di 30 giorni dal riconoscimento delle falsità dei documenti, del doppio impiego e degli errori di calcolo nelle partite del conto, per potersi ricorrere in rivocazione, non può decorrere che dal giorno in cui la notizia del riconoscimento pervenne alla conoscenza del Consiglio comunale, al quale è fra altro attribuita dalla legge la facoltà di autorizzare il sindaco a promuovere le azioni in giudizio.

9. Il procedimento del Consiglio di prefettura nel discutere il ricorso del Comune in sede di rivocazione, senza che sia stato prima notificato al contabile è irregolare; ma la Corte può non tener conto di tale eccezione, e per economia dei giudizî e perchè pel combinato disposto degli art. 492 e 493 c. p. c. è in facoltà del giudice di appello di rinviare o no, per vizio di forma, la causa al primo giudice, se essa si trovi già investita del merito di altri appelli, connessi con quello in cui venga fatta quella
B eccezione. — C. Conti, 16 luglio 1892, Banca Nazionale Toscana c. Com. di Galluzzo, Mass. giur., 1892, 355; R. amm. Nap., 1892, 312; Imp. dir., 1893, 60; R. amm., 1893, 323.

10. Il non essersi tenuto presente dal Consiglio di prefettura un documento che la parte interessata non esibì, non è ragione per ricorrere in rivocazione mentre avrebbe dovuto ricorrersi
C a tempo debito in appello. — C. Conti, 12 gennaio 1892, Com. di Monreale c. Ricco, Esatt. e com., 1892, 39; Cons. dei comuni, 1892, 123.

11. Se penda ricorso in rivocazione avanti il Consiglio di prefettura contemporaneamente all'appello avanti la Corte dei conti, si ritiene non sussistere la litispendenza sullo stesso oggetto, ove la parte che la eccepisce non abbia indicati i capi su cui verte il ricorso in rivo-
D cazione. — C. Conti, 29 dicembre 1891, Caddeo, Cons. dei comuni, 1892, 93.

12. La facoltà dei Consigli di prefettura di procedere alla rivocazione dei loro precedenti decreti sui conti comunali debitamente notificati e non appellati, deve da essi esercitarsi in conformità delle disposizioni degli art. 44 e 45 L. 14 agosto 1862 sulla Corte dei conti.

13. Non può quindi ammettersi innanzi ai detti Consigli il ricorso in rivocazione dopo scorsi i termini stabiliti dalla detta legge.

14. Una seconda notificazione di un decreto del Consiglio di prefettura, fatta allo scopo di pro-
cedere al precetto di pagamento, non può va-
A lere per riaprire i termini già perenti. — C. Conti, 17 novembre 1891, Colella c. Com. di Cervaro, Giust. amm., 1892, 14; Imp. dir., 1892, 95; Gazz. proc., XXV, 24.

15. Sul merito di un ricorso contro un decreto del Consiglio di prefettura non impugnato in tempo debito davanti alla Corte dei conti è incompetente a decidere lo stesso Consiglio. —
B C. Conti, 3 novembre 1891, Costantini c. Com di Sequals, Mass. giur., 1892, 4; Cons. dei comuni, 1891, 364; Giust. amm., 1892, 119.

V. *Corte dei conti* 14-36, 48, 56.

Consiglio provinciale.

V. *Deliberazioni amministrative* — *Elezioni amministrative.* — V. pure: *Comune* 7-12 — *Strade* 5,6.

— Consiglio prov. scolastico — V. *Istruzione pubblica* — *Maestro.*

— Consiglio prov. di sanità [L. 22 dicembre 1888, n, 5849, sulla sanità pubblica, 8, 9] — V. *Sanità pubblica.*

Consiglio di Stato [L. testo unico 2 giugno 1891, n. 6166; Reg. 17 ottobre 1889, n. 6515, per esecuzione legge predetta].

1. Non essendo prescritto alcun termine per la presentazione del ricorso al Re, ai sensi dell'art. 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato, è in conseguenza ricevibile, malgrado il lungo decorrimento di tempo, il ricorso presentato contro il R. D. di soppressione di un Comune e sua aggregazione ad altro Comune finitimo.

2. Non potendosi però a norma del citato art. 12 ricorrere che per motivi di legittimità, non si può quindi accogliere il ricorso proposto contro quel R. D. il quale sia stato impugnato per sole ragioni di opportunità e di convenien-
C za. — C. Stato, 16 marzo 1892, Com. di Ossona c. Casarezzo, Giust. amm., 1892, 165.

3. Il ricorso proposto dal sindaco a nome della Giunta senza la dichiarazione che si tratta di cosa urgente, e diretto al Ministro dell'interno
D invece che al Re, è irricevibile. — C. Stato, 15 ottobre 1891, Com. di Vittorio, Foro, III, 15.

4. Quando il ricorrente domanda la revoca del R. D. in base a nuovi documenti, può l'esame del ricorso deferirsi alla stessa Sezione del Consiglio di Stato, che emise il precedente parere.
E — C. Stato, 19 dicembre 1891, Turri, Man. amm., 1892, 23; Legge, 1892, I, 320; R. amm., 1892, 384.

5. Dopo la pronunzia della Sezione IV del Consiglio di Stato sulla legalità o legittimità di un provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa impugnato in base all'art. 24 della legge 2 giugno 1889, è inammissibile il ricorso straordinario al Re, di cui al precedente art. 12 n. 4, sebbene a sostegno del medesimo si adducano motivi di illegittimità diversi da quel-

Digitized by Google

A li proposti avanti la IV Sezione. — C. Stato, 11 maggio 1892, Consorzio bonifiche ferraresi, Foro, III, 57. (n)

V. *Diritto comparato e legislazioni estere* 6,7 — *Elezioni amm.* — *Foreste* 17-25.

— ricorsi alla Sezione IV del Consiglio di Stato — V. *Giustizia amministrativa.*

Consiglio superiore di sanità [L. 22 decembre 1888, n. 5849, sulla sanità pubblica, 4-7].

Console e giurisdizione consolare [L. 28 gennaio 1866; Reg. relativo 7 giugno 1866, n. 2992; L. 21 agosto 1870, n. 6330, sulla ammissione al concorso per la carriera consolare; R. D. 29 novembre 1870, n. 6090, sulle legazioni all'estero e sul personale alle medesime addetto; R. D. 20 novembre 1880, n. 550, sulla revisione dei regolamenti diplomatico e consolare; R. D. 12 marzo 1885, n. 3008, che modifica l'art. 69 del Reg. diplomatico 29 novembre 1870; R.R. D.D. 27 settembre 1887, 2 decembre 1888, 6 agosto 1889, 27 febbraio 1890, n. 6792, per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e carriere dipendenti; L. 10 agosto 1890, n. 7086, nuova tariffa uffici diplomatici e consolari; Reg. relativo 10 agosto 1890, n. 7087; e convenzioni singolari coi varî Stati; c. p. c. 86].

V. *Nave* 21, 22.

Consolidazione dell'usufrutto con la proprietà [c. c. 515] — V. *Usufrutto* — V. pure: *Registro* 90, 125, 128.

Consorzio [c. c. 657-661; L. opere pubbliche 20 marzo 1865, 105 e seg.; L. testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732, sui consorzî di irrigazione; Reg. relativo 28 febbraio 1886, n. 3733; L. 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzî di derivazione o uso delle acque a scopo industriale; Reg. 9 febbraio 1888, n. 5231, sui consorzî per le opere idrauliche di 2ª categoria; Reg. 24 giugno 1888, n. 5497, per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1888; L. 11 luglio 1889, n. 6209, sui consorzî per strade provinciali; R. D. 30 gennaio 1890, che modifica art. 18 Reg. 28 febbraio 1886, n. 3733; L. 11 maggio 1890, n. 6856, disposiz. complementari alla L. 26 febbraio 1886, n. 3732].

BIBLIOGRAFIA.

1. I consorzi di navigazione sui canali e la legge
B 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. — F. MODONESI, R. dir. pubb., III, 49.
2. Sulla entità dei consorzi di bonifica e di irri-
C gazione. — G. P. CHIRONI, Foro, I, 580.
3. Natura giuridica delle contribuzioni dovute ai
D consorzî per le bonifiche. — C. VIVANTE, Foro, I, 382.
4. L'onere reale ed il contributo dei fondi con-
E sorziati. — S. GIANZANA, Bett., 1892, IV, 203.
5. Limiti rispettivi della giurisdizione ordinaria e delle attribuzioni amministrative in tema
A dei consorzî amministrativi, stradali, di boni-
fica, di difesa contro i fiumi e di scolo. — S. GIANZANA, Bett., 1892, 297.

GIURISPRUDENZA.

6. Per il combinato disposto degli art. 97, 105 e 106 legge lav. pubb. lo Stato ha l'obbligo di concorrere nelle spese del consorzio per le opere di difesa contemplate nei detti articoli, oltrechè per l'interesse generale, anche per interessi speciali, come quando sia proprietario di beni in pericolo di danno.
7. Fra detti beni sono comprese le strade pub-
B bliche e le opere di fortificazione. — C. Stato, 7 gennaio 1892, Consorzio di S. Bernardino in Intra c. Min. L. L. P. P., Giust. amm., 1892, 18; R. dir. pubb., III, 126; R. amm., 1892, 161; Cons. dei comuni, 1892, 86, Critica for., I, 600.
8. Ove per decreto del Governo cessato siasi imposto ad alcuni Comuni interessati la rifusione ad altro di essi, in proporzione del rispettivo vantaggio, della somma da questo dispendiata per la costruzione di parte di una strada, non viola il principio di irretroattività il magistrato, se determina quel rimborso secondo le quote di concorso stabilite nel successivo decreto reale, con cui, sotto l'impero delle leggi vigenti, fu regolarmente costituito il consorzio per la costruzione e il mantenimento della
C strada. — C. Firenze, 2 maggio 1892, Com. di Alleghe c. Com. di Agordo, Temi ven., 1892, 339.
9. Il termine di 30 giorni stabilito dalla legge per ricorrere al re contro un decreto emesso dalla Giunta prov. amm. sulla costituzione di un consorzio per costruzione, sistemazione e mantenimento di strade comunali, è per sua
D natura perentorio. — C. Stato, 27 agosto 1892, Com. di Marchirolo e Valgano c. Min. Interno e LL. PP. e Com. di Marzio, Giust. amm., 1892, 446; R. amm., 1892, 1035; Mass. giur., 1893, 46; Annali, 1893, 26.
10. Il Comune unito in consorzio colla provincia per la costruzione d'una strada, il quale rifiuta di pagare la sua quota di spesa impugnando tutti gli atti della provincia quale amministratrice del consorzio, in quanto violano le leggi comunale e provinciale e sui lavori pubblici, e mancano delle forme richieste dalle leggi speciali, viene a proporre questioni d'indole es-
E senzialmente giudiziaria. — C. Roma, 28 maggio 1892, Com. di Catanzaro c. Prov. di Catanzaro, Annali, 1892, p. sp., 146; Legge, 1892, II, 652.
11. La disposizione dell'art. 52 legge lav. pubb. per cui i contributi dovuti dagli utenti delle strade consorziali si riscuotono nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, ri-

Digitized by Google

guarda le forme speciali di procedimento, non i privilegî fiscali.

12. Quindi non può applicarsi alla riscossione dei tributi consorziali il principio del *solve et repete*.

13. Le disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici per l'esecuzione dei lavori stradali e per il riparto delle spese si applicano tanto ai consorzî temporanei, quanto ai permanenti.
A -- C. Napoli, 1 giugno 1892, Com. di Napoli c. De Feo, Foro, I, 1220. (n)

14. Le contribuzioni, sia per l'impianto che per la manutenzione di una bonifica, dovute ai consorzî dai proprietarî dei fondi consorziati, hanno carattere personale, e quindi non si possono pretendere dai successivi acquirenti dei fondi.

15. I crediti di un consorzio per le dette contribuzioni non hanno alcuna preferenza sul valore dei fondi, ma godono soltanto dei privilegî fi-
B scali per l'esazione. — A. Bologna, 5 marzo 1892, Samaritani c. Rovighi, Foro, I, 382. (n)

16. Data la costituzione di un consorzio fra i proprietarî fronteggianti un determinato canale, la questione che si impegni circa la corretta ripartizione fra di essi dei carichi consorziali, riflettendo indubbiamente un diritto civile, rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria: e ciò quando anche questo diritto fosse stato leso da un atto dell'autorità amministrativa (nella specie, formazione della matricola o tabella della ripartizione dei carichi stessi).
C — C. Roma, 19 aprile 1892, Consorzio Rivo urbano di San Sisto c. Ministero della guerra, Giur. trib. amm., 1892, 357; Bett., 1892, 855.

17. Proposta da alcuni consorziati azione di ripetizione di tasse che asseriscono indebitamente pagate al consorzio, non è ammessibile intervento in lite volontario o coatto di altri consorziati, soltanto perchè l'onere del rimborso possa eventualmente in definitiva ricadere so-
D pra di loro. — A. Venezia, 8 marzo 1892, Consorzio Tartaro Oselin c. Antico Begiolini, Temi ven., 1892, 267.

18. La Giunta prov. amm. nello esercitare la facoltà della iscrizione d'ufficio di un debito liquido ed esigibile nel bilancio di un consorzio di bonifica deve tener conto della condizione finanziaria
E dell'ente debitore. — C. Stato, 30 dicembre 1891, Banca di Torino c. Consorzio bonifiche ferraresi, Foro, III, 16.

19. Il consorzio per opere determinate, approvato dalla superiore autorità, ha giuridica personalità.

20. È il Consiglio d'amministrazione quello che deve provvedere i mezzi pel pagamento, ed i consorziati sono collettivamente responsabili.

21. Non è impedita in luogo del denaro la emissione di cambiali, e l'azione, che da queste ne deriva, è la cambiaria.

22. La eccezione di non avere il consorzio fatto il bilancio dopo la esecuzione delle opere non impedisce, non sospende l'esercizio dell'azione
A cambiaria. — A. Aquila, 26 luglio 1892, Cons. di Capistrano c. Cassa di sconto, Foro abruzz., VI, 145.

23. Per mutui contratti, sia pure per far fronte ad atti esecutivi, gli amministratori dovevano chiedere l'autorizzazione della rappresentanza del consorzio o la sua posteriore ratificazione.

24. Degl'interessi, perduti per somme indebitamente pagate, debbono rispondere coloro che ritirarono la somma e ritardarono a farne lo immediato pagamento.

25. Colui che non partecipò alle deliberazioni, con le quali si disposero gli indebiti pagamenti, e che non prese parte al ritiro o non fu il detentore della somma ritirata dalla cassa sociale, non può incorrere in alcuna responsa-
B bilità. — C. Conti, 19 luglio 1892, Tamba c. Consorzio idraulico di Argenta, Cons. dei comuni, 1892, 398; Esatt. e com., 1892, 297.

V. *Bonifica* 5, 6 — *Giustizia amministrativa* 42, 52, 61 — *Registro* 4.

Consuetudine ed uso [c. c. 486, 489, 506, 580, 582, 675, 1124, 1135, 1232, 1505, 1513, 1604, 1607-1610, 1613, 1625, 1651, 1654; c. comm. 1, 7, 30, 36, 58, 69, 336, 337, 347, 356, 357, 361, 384, 387, 397, 549].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della consuetudine come fonte del diritto pub-
C blico. — A. LONGO, Arch. dir. pubb., II, 241.

GIURISPRUDENZA.

2. La generica abrogazione delle consuetudini fatta con l'art. 48 disp. trans. c. c. non si oppone che alle medesime talora si ricorra per regolare rapporti giuridici.

3. Epperò il citato articolo non dispensa il giudice dal portare il suo esame sull'esistenza ed efficacia di una pretesa consuetudine locale, specialmente se si tratti di locazione e se questa formi oggetto di abituale speculazione del lo-
D catore. — C. Roma, 26 gennaio 1892, Hopfgarten de Krismanie c. Cerruti, Foro, I, 185.

4. L'intelligenza vera di una clausola contrattuale, che è negli usi commerciali, ben può determinarsi mercè le attestazioni delle Camere di commercio de' principali centri marittimi, giu-
E sta l'art. 2, lett. i, L. 6 luglio 1862. — T. Bari, 21 aprile 1892, Burton c. Oss. Massarana, Pisanelli, 1892, 146; Cons. comm., 1892, 189.

5. Nelle piazze del bolognese non esiste uso per cui il fidejussore in contratto di compravendita di bovini sia liberato se non è avvertito in breve termine che il compratore, obbligato principale, non ha pagato.

6. Vigono in materia le regole della fidejussione.

Digitized by Google

7. In tema di uso mercantile prima ricerca a fare è se desso sia stato canonizzato da qualche sentenza.
8. Le Camere di commercio sono gli organi più diretti ed autorevoli per affermare l'esistenza di un uso mercantile.
9. Non è pubblico e notorio un uso che non appare dalla Raccolta ufficiale fatta dalla Camera di commercio.
10. L'uso consta di una serie di fatti reiterati e continui, noti universalmente agl'interessati.
A — T. Forlì, 14 marzo 1892, Ballanti c. Ramponi, R. giur. Bol., 1892, 88.

V. *Diritto canonico* 4 — *Locazione* 7.

Consulta araldica — V. *Nobiltà* (titolo di).

Contabilità dello Stato [L. testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Reg. relativo, 4 maggio 1885, n. 3074; L. 11 luglio 1889, n. 6216, che modifica legge predetta].

BIBLIOGRAFIA.

B Contabilità generale dello Stato. — E. BRUNI, Milano, Hoepli edit., 1892, in-24, p. 421.

V. *Amministrazione pubb.* — *Contabili* — *Corte dei conti* — *Stato.*

Contabili dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche [L. 22 aprile 1869, 58-63; Reg. 4 settembre 1870, 202-243; L. 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministraz. e sulla contabilità dello Stato (tit. II, cap. 5, degli agenti che maneggiano valori dello Stato, e cap. 6, del rendimento di conti) 64-73; Reg. relativo 4 maggio 1885, n. 3074 (tit. XIII, del rendimento dei conti giudiziali), 638-668; L. 22 marzo 1887, n. 3756].

1. Il riparto delle somme prescritte, poste a carico dei contabili che gestirono durante il periodo della prescrizione, si fonda sul concetto di una perdita uguale giornaliera avvenuta per loro colpa; epperò nel caso di supplemento di tassa, emesso durante il periodo della prescrizione, essi sono tenuti per la parte del credito che corrisponde proporzionalmente al tempo che ancora resta a decorrere al giorno dell'emissione per il compimento della prescri-
C zione. — C. Conti, 1 ottobre 1891, Marvasi c. Finanze, Giust. amm., 1892, 12; R. amm., 1892, 129; Legge, 1892, I, 461; Massime, 1892, 218.
2. Se l'amministrazione di un consorzio, nel quale lo Stato sia solamente in parte interessato, sia tenuta dallo Stato, i versamenti delle entrate del consorzio debbono essere fatte al Tesoro.
3. Se, invece, furono depositate presso una Banca e questa poi fallisca, la responsabilità della somma perduta nel fallimento cade sui funzionari i quali ne fecero il deposito presso di essa, piuttosto che eseguirne il versamento nelle casse dello Stato.
4. La responsabilità, però, non sussiste se il ritardo nel versamento sia derivato da controversie causate da una ingiusta pretesa del Tesoro, in ordine all'applicazione da darsi alle somme versate, per effetto della quale applicazione le somme sarebbero andate a beneficio esclusivo del Tesoro, anzichè del consorzio.
5. Sussiste invece la responsabilità, quando, cessando le pretese del Tesoro, venga il versamento indebitamente differito per ulteriori controversie suscitatesi, se queste non erano di tale natura da imporre la sospensione dei versamenti.
6. La responsabilità incontrata da un Ministero per i suoi provvedimenti ricade in effetto sul Direttore generale che abbia firmato le relative disposizioni, quando costui se ne sia dichiarato autore.
7. In tal caso i funzionari inferiori che ebbero parte nella trattazione dello affare non sono responsabili.
8. Se la responsabilità abbia origine da sola imprudenza, senz'alcuna colpa positiva, la Corte può avvalersi in larga misura della facoltà consentitale dalla legge di ridurre la condanna
A ad una parte del valore perduto. — C. Conti, 27 aprile 1892, Manara, Giust. amm., 1892, 56.
9. Il titolare di un ufficio postale non risponde del furto consumato da terzi, quando abbia usata tutta la diligenza per assicurare la custodia dei valori; sopratutto quando abbia speso del proprio per rendere più sicuro il locale dell'ufficio.
10. La dichiarazione di voler custodire nella propria casa i valori, anzichè nell'ufficio, quando anche potesse ritenersi una vera e propria obbligazione, verrebbe a mancare di ragione dopo fatti i lavori per assicurare l'ufficio e la cassa; quindi l'avere posteriormente lasciati in ufficio i valori, contro il tenore della dichiara-
B zione, non importa responsabilità. — C. Conti, 23 febbraio 1892, De Negri, R. dir. pubb., III, 451; Bett., 1892, 212.
11. La pubblica amministrazione non può di propria autorità rivalersi della somma di cui sia in debito un contabile sulla indennità spettante alla vedova del medesimo; ma è necessario un giudizio ed una condanna.
12. I cancellieri giudiziari, sebbene non obbligati a rendere il conto giudiziale dei depositi che ricevono, pure sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, quando, col trafugamento di tali depositi, siano cagione che lo Stato debba risponderne verso i privati depositanti.
13. Il quinto dell'indennità liquidata alla vedova di un contabile è soggetto a sequestro ed espropriazione pei debiti che costui abbia verso lo Stato; e così pure se tale indennità venga liquidata o trasmessa per successione agli orfani
C del contabile stesso. — C. Conti, 17 febbraio

Digitized by Google

1892, Feritti, Giust. amm., 1892, 17; R. dir. pubb., III, 293; Circ. giur., 1892, 21; Bett., 1892, 162.

14. La Corte dei conti è competente così a ordinare la vendita come lo svincolo della cauzione data dai contabili in titoli di rendita.

15. La Corte può dichiarare che un credito dell'Amministrazione è prescritto, e quindi può ordinare lo svincolo della cauzione; stante però la precedente sussistenza del credito, è infondata la domanda di danni e interessi per ritardo dell'Amministrazione a consentire lo svincolo, poichè l'Amministrazione non poteva privarsi della propria garanzia, sino a che la prescrizione, eccepita dalla parte, non era dichiarata. — C. Conti, 8 marzo 1892, Bonsignore c. Min. del Tesoro, R. dir. pubb., III, 453.

16. Iniziata la procedura di espropriazione a dimanda di una pubblica amministrazione per la vendita di una cauzione, chiesta la nomina di un amministratore giudiziario, e nominata persona che abbia pure un pubblico uffizio, non si può ritenere nello adempimento degli obblighi civili che un mandatario dell'Autorità, che lo ha nominato.

17. La procedura di espropriazione riguarda lo interesse dei creditori, e cessata per perenzione o rinuncia, deve il conto delle rendite essere reso al debitore; può l'amministrazione pubblica chiedere che il conto si renda ogni volta che ha un interesse, e dalle risultanze del conto essere soddisfatto.

18. La indennità o mercede dovuta all'amministratore giudiziario deve commisurarsi dalla opera prestata e dalla utilità prodotta, e non secondo la tariffa civile, e molto meno ai sensi d'una circolare-normale che riguarda i beni dell'asse ecclesiastico, ritenendosi che per avere il nominato amministratore un ufficio pubblico, ricevitore di registro, debba considerarsi un pubblico funzionario, tutto che non *intuitu officii*, dal magistrato. — A. Aquila, 8 marzo 1892, Sartini c. Sabucchi, Foro abruzz., VI, 90; Giorn. giur., 1892, 237.

V. *Monti frumentarî* 1-4.

— responsabilità e conti dei ricevitori delle imposte e degli esattori comunali — V. *Esazione*.

— procedimento nei giudizî sui conti contro gli agenti responsabili e loro cauzionanti — V. *Corte dei conti*.

Contenzioso amministrativo [L. 20 marzo 1865 alleg. E] — V. *Competenza civile* — *Conflitto di attribuzioni*.

Contestazione della lite — V. *Quasi contratto*. V. pure: *Domanda giudiz.* — *Procedimento civ.*

Continenza di cause — V. *Connessione e continenza di cause*.

Conto — V. *Rendiconto*.

Conto comunale — V. *Consiglio di prefettura* — *Contabile* — *Corte dei conti* — *Esazione*.

Conto corrente [c. comm. 6, 345-348].

1. Non si ha vero conto corrente, nel senso e per l'applicazione degli art. 345 e segg. c. comm., quando non si hanno pagamenti reciproci o reciproche prestazioni o pagamenti, ma soltanto provviste continuate da una parte e pagamenti successivi in acconto dall'altra. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Soldato c. Tenino, Giur. Tor., 1892, 345.

2. Il conto corrente non ha bisogno di precedenti scritture perchè si reputi provato, quando trovisi annotato nei libri tenuti in regola dal commerciante.

3. Il conto corrente si può aprire da commerciante con chi non sia commerciante. — C. Roma, 25 aprile 1892, De Angelis, c. Banca Romana, Corte S. Roma, 1892, II, 146.

4. Non si regola secondo le norme di conto corrente il semplice credito di prezzo di merci contro il compratore. — C. Palermo, 5 settembre 1891, Ditta Budini c. Amodeo, Circ. giur., 1892, 16.

5. Sebbene non ripugni alla natura ed essenza del conto corrente la tratta di cambiali vicendevoli fra i due correntisti, tuttavia l'*obbligo* per parte del trattario di accettarle e pagarle sussiste solo in quanto dal conto egli risulti debitore della somma corrispondente.

6. Quindi un correntista non è tenuto ad accettare e pagare una cambiale sopra di lui tratta dall'altro, allorchè lo importo della cambiale supera il debito risultante a di lui carico dal conto corrente. — C. Torino, 31 dicembre 1891, Dupont c. Delloye, Dritto e giur., VII, 322.

7. Se un commerciante in garanzia dello sconto di cambiali consente a intestare allo scontante i depositi fatti e da farsi per proprio conto presso un istituto bancario, le somme così depositate passano nella piena disponibilità di chi scontò le cambiali ed entrano a far parte del conto corrente esistente fra i due contraenti.

8. Se il deposito venne fatto all'estero, e colui in nome del quale fu fatto ne ha disposto e cadde in seguito in fallimento, le somme già depositate in moneta estera devono computarsi secondo il cambio del giorno in cui fu dichiarato il fallimento. — A. Genova, 17 giugno 1892, Ghiglino c. Pontremoli, Temi gen., 1892, 493; Legge, 1892, II, 519; Annali, 1892, 347.

V. *Apertura di credito* 1 — *Banca* 3 — *Commissione* 1 — *Deposito* 2-4 — *Ipoteca* 62, 68 — *Libri di commercio* 4 — *Società* 70, 71.

Contrabbando [R. D. 28 giugno 1866, n. 3020, sul reato di contrabbando e sulle sue pene; L. 14 luglio 1891, n. 398, sui provvedimenti per il contrabbando].

1. I contrabbandi e le contravvenzioni doganali seguono la stessa competenza che è determinata dall'ultimo capov. dell'art. 71 c. p. c. per le controversie sulle imposte dirette ed indi-

Digitized by Google

rette; sfuggono quindi alla competenza pretoria. — C. Roma, 8 luglio 1892, Bonissa, Cass. unica, III, 1086.

3. Per procedersi a giudizio penale contro il contrabbandiere non è necessario che si faccia la previa istanza di punizione dall'intendente di finanza. — C. Roma, 27 aprile 1892, Patamia, Corte S. Roma, 1892, 280.

2. Il contrabbando costituisce delitto, non contravvenzione.

4. Applicazione agli effetti della prescrizione.

5. La frase della sentenza «che alla consumazione del contrabbando parteciparono molte persone» può significare che il reato fu commesso in unione di più di tre persone. — C. Roma, 27 aprile 1892, Patamia, Corte S. Roma, 1892, 280.

6. Per ritenere il contrabbando aggravato per l'unione di tre o più persone, non occorre che l'associazione siasi fatta nel fine di commettere in comune il contrabbando, nè che i contrabbandieri siano colti a mano armata. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Gemma, Corte S. Roma, 1891, 915.

7. Deve ritenersi che il contrabbando sia stato commesso in unione di tre o più persone, tanto nel caso che il concorso avvenga quando il confine non è stato ancora varcato, quanto nel caso si verifichi quando i contrabbandieri trovinsi nella zona di vigilanza.

8. Il previo concerto non è un estremo richiesto dalla legge per potersi ritenere l'aggravante della unione delle tre o più persone. — C. Roma, 3 maggio 1892, Rosset, Cass. unica, III, 834; Giur. pen. Tor., 1892, 344; Annali, 1892, 178; Corte S. Roma, 1892, 540; Bett., 1892, 211.

9. L'aggravante dell'unione in delitto di contrabbando consiste in ciò che il contrabbando sia eseguito da tre o più persone, e che lo eseguiscano sapendo di commettere e volendo commettere un contrabbando.

10. Dato perciò che a costituire il detto numero il giudice volesse comprendere persone minorenni ritenute irresponsabili, commetterebbe un errore contrario alla lettera e allo spirito della legge. — A. Venezia, 5 marzo 1892, Sella, Temi ven., 1892, 335.

11. Non possono ritenersi costituire tentativo del reato di collusione in contrabbando le proposte fatte dalle guardie di finanza a persone estranee, e da queste non accettate, di commettere il contrabbando. — T. S. G. e M. 16 maggio 1892, Radin, Giur. T. S. G. e M., 1892, 44.

12. Per gli art. 121 della legge doganale 8 settembre 1889, e 24 della legge sulle privative 15 giugno 1885, cadono in confisca i veicoli e quant'altro servì per commettere il contrabbando, benchè appartenente ad un terzo. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Tonello, Foro, II, 294; V. pure: Corte S. Roma 1892, 48; Cass. unica, III, 644; Annali, 1892, 116; Giur. pen. Tor., 1892, 252.

V. *Competenza pen.* 9, 10 — *Concorso di reati* 17 — *Dogana* 9 — *Guardie di finanza* 1-3 — *Omicidio* 21, 23 — *Privative* (*generi di*) 6.

Contraffazione [c. p. 296, 297; L. 25 giugno 1865, 29 e seg.; L. 31 gennaio 1864, n. 1657; L. 30 agosto 1868, n. 4577; L. 30 agosto 1888, n. 4378] — V. *Diritti d'autore* — *Privative industriali* — V. pure: *Ditta e insegna* — *Frode nel commercio.*

Contratto in genere [c. c. 1097-1139; c. comm. 36-39].

SOMMARIO.

Accettazione 8,10 — V. *Contratto fra lontani.*
Adempimento o risoluz. (azione di) 9,10, 38-56.
» diritto di scelta 4,49.
Autorizzazione, 10.
Cassazione, apprezz. 59.
Causa 14, 15.
» illecita 18-20.
Competenza 3, 22.
Consenso 6-13.
Contratto, generalità 1, 6, 7.
» in frode alla legge 16.
» fra lontani 2, 8, 21-27.
» a favore di terzi — V. *Terzo.*
Danni per inadempimento 27 36,40,49.
Dilazione, facoltà del giudice 44.
Dolo 12,13.
Effetti dei contratti — V. *Adempimento o risoluz.* — *Danni.*
Errore 13.
Fatto del terzo, promessa — V. *Terzo.*
Interpretazione 5, 57-62.
Interrogatorio 36, 37.
Mora 47.
Onere della prova 3.
Prova testimoniale 20.
Rappresentanza 7.
Risoluzione — V. *Adempimento o risoluzione.*
Silenzio 6.
Simulazione 16.
Termine (beneficio del) 38.
Terzo (stipulaz. a favore di) 28-33.
» (promessa del fatto di) 34-37.
Violenza 11.

BIBLIOGRAFIA.

1. Saggio storico-critico sulla classificazione dei contratti. — LILLA, Napoli, tip. Gargiulo, 1891 in-8, p. 74.

2. I contratti per corrispondenza e l'art. 36 c. comm. in materia civile. — F. BIANCHI, Firenze, tip. G. Barbera, 1892, in-8, p. 14.

3. Il contratto fra assenti [sistema del codice patrio e del codice germanico; momento e luogo della perfezione del contratto; onere della prova; competenza territoriale]. — L. BOLAFFIO, Foro, I, 1058.

4. Sulla irretrattabilità della scelta fra l'azione di adempimento e quella di risoluzione del contratto. — D. CAPORALI, Foro, I, 283.

5. Della interpretazione dei contratti secondo lo spirito delle vigenti leggi: prolusione al corso di istituzioni di diritto civile nella Università di Perugia, anno scolastico 1891-92. — C. BREZZO, Perugia, tip. Boncompagni, 1892, in-8, p. 28.

6. Il silenzio nei negozî giuridici. — O. RANELLETTI, R. scienze giur., XIII, 3.

7. La rappresentanza e la invalidità negli atti giuridici. — L. FERRARINI, Ann. critico, 1892, I, 47.

GIURISPRUDENZA.

8. Un atto, appellato preliminare di contratto per

Digitized by Google

ciò che debba essere susseguito da più regolare e dettagliata scrittura, costituisce un valido contratto, quando non manchi l'attuale riunione dei consensi sopra le specialità oggettive dedotte in contratto, e l'efficacia giuridica di tali consensi non sia subordinata a condizione qualsiasi.

9. La contestazione che versa sulla giuridica esistenza di un contratto è ben diversa da quella che riguarda la sua esecuzione, e quindi chi propone in via di azione la impugnativa della sussistenza legale di un atto, includente la prova di obbligazioni correspettive, non può utilmente replicare alla difesa della validità con la eccezione di inadempimento di quelle obbligazioni, di cui egli non riconosce l'esistenza.
A A. Lucca, 7 luglio 1892, Boiani Boscaro c. Boiani, Temi ven., 1892, 434.

10. Quand'anche le intelligenze e i progetti di un futuro contratto potessero ritenersi vincolativi, nondimeno, se il tribunale a cui, per trattarsi di un incapace, bisogna chiedere l'autorizzazione di stipularlo, appone una condizione non contemplata dai detti progetti, l'altra parte resta senz'altro liberata da ogni impegno; nè importa che posteriormente sia intervenuto nuovo decreto del tribunale che dispensava da
B quella condizione. — A. Casale, 18 gennaio 1892, Delmonte c. Fugazza, Giur. Casale, 1892, 254.

11. Per ritenere viziato il consenso da violenza morale occorre che si sia promesso ciò che assolutamente non si voleva, solo cedendo alle
C impressioni del grave male minacciato. — A. Venezia, 15 settembre 1891, Cerani Salomoni c. Toppi Salomoni, Temi ven., 1892, 76; Annali, 1892, 59.

12. Il dolo e la frode viziano il consenso e quindi annullano l'obbligazione quando furono usati raggiri, sotterfugi, circonvenzioni, non già quando si fecero sollecitazioni a contrattare ed affermazioni contrarie a verità, tanto più se il contraente poteva sapere e facilmente sincerarsi dello stato delle cose. — A. Genova, 4
D agosto 1892, Fasce c. Avonza, Giurista, 1892, 340; Temi gen., 1892, 564; Annali, 1892, 401.

13. Quando i dolosi artifizî, di cui una delle parti contraenti si vale, inducono l'altra in errore sulla natura del contratto, la truffa, non meno del falso, esclude e non soltanto vizia il con-
E senso di essa parte ingannata. — C. Roma, 21 marzo 1892, Delfini c. Catolfi e Nati, Corte S. Roma, 1892, II, 141.

14. La causa del contratto consiste nella ragione giuridica per cui le parti lo stipulano, e quindi nei contratti correspettivi si concreta nella correspettività del dato e del ricevuto, non già nel motivo individuale che spinge le parti a contrattare, dal quale, sia diverso o simile, od anche eguale rispetto ad entrambe le parti, risulti o no dall'atto contrattuale, non nascono
A fra di esse rapporti obbligatorî. — C. Firenze, 23 gennaio 1892, Kirschen c. Barbaro e Ricco, Temi ven., 1892, 287.

15. La mancanza di un corrispettivo direttamente prestato non implica mancanza di causa nel contratto, la quale può tuttavia esistere, ed è dalla legge presunta sino a prova contraria.
B — C. Torino, 19 febbraio 1892, Carra c. Canestri, Giur. Tor., 1892, 390.

16. La simulazione in sè stessa non è sempre una causa di nullità, potendo le parti dare alle loro convenzioni la forma che credono conveniente: allora solo è causa di nullità quando ha per oggetto di eludere una proibizione di
C legge. — T. Avellino, 24 febbraio 1892, Pellecchia c. Conservat. delle Oblate di Solofira, R. sanu. irp., 1892, 35.

17. È nulla per illiceità della causa l'obbligazione contratta allo scopo di sottrarre i beni del debitore alla esecuzione dei creditori.

18. L'avvocato pertanto che ha dato consigli e prestato l'opera propria a tale scopo non ha diritto verso il cliente a compenso veruno. —
D T. Milano, 4 febbraio 1892, Woelke c. H., M. trib. Mil., 1892, 293.

19. Costituisce patto illecito quello per cui il deliberatario d'uno stabile ed un terzo convengono di astenersi dal fare l'aumento del sesto, ed il primo si impegna di rivendere lo stabile deliberato al secondo per un prezzo maggiore di quello di delibera.

20. Pertanto è ammissibile la prova per testi diretta a porre in essere la dimostrazione di tale patto onde dedurre la nullità della convenzio-
E ne. — C. Torino, 9 agosto 1892, Valenti c. Casazzo, M. trib. Mil., 1892, 967; Annali, 1893, 30; Filangieri, 1893, 71.

21. Nei contratti tra persone lontane, il contratto si perfeziona nel luogo ove giunge la notizia dell'accettazione della proposta; uno scritto posteriore del proponente che mandi la sua accettazione e la designazione della quantità di merce da acquistarsi, vale solo come prova e richiesta di esecuzione dell'obbligazione già
F conchiusa. — A. Genova, 20 febbraio 1892, Ditta Thalmann c. Picasso, Giurista, 1892, 134.

22. Il contratto tra assenti, quando non si richiede che la proposta sia seguita da un'accettazione formale, s'intende concluso, anche in rapporto alla competenza, nel luogo dell'accettante. —
G A. Roma, 12 dicembre 1891, Ughion c. Vannisanti, Temi rom., 1891, 505.

23. Il contratto bilaterale tra persone lontane (per corrispondenza) non è perfetto se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio.

Digitized by Google

24. Il proponente può ritenere efficace anche una accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all'accettante.
25. Tali modalità di termini pel recapito della risposta di accettazione sono statuite a favore del proponente.
26. Sino a che il contratto non è perfetto la proposta e l'accettazione sono revocabili, cosicchè il proponente, finchè non ha ricevuto la risposta di accettazione, può sempre revocare la proposta, e non ha obbligo di aspettare la risposta e di rispettare i termini indicati nella prima parte dell'art. 36 c. comm.
27. I danni che il revocante è tenuto a risarcire in forza dell'ultimo capoverso del citato art. 36 non sono quelli derivanti all'altra parte dal lucro cessante per l'inadempienza del contratto che non si è perfezionato, ma consistono nelle spese sostenute per la intrapresa esecuzione del contratto che abbia avuto luogo prima che la revoca sia giunta a notizia della parte an-
A tedetta. — P. Pisticci, 31 ottobre 1891, Padula c. Aiello, Mon. pret., 1892, 175.
28. Per l'art. 1128 c. c. sono validi i patti a favore di terzi quando siano aggiunti ad un contratto stipulato dal paciscente per sè e nel suo interesse: sicchè in tal caso può una parrocchia profittare del patto a lei favorevole posto in un contratto, sebbene in questo non abbia pre-
B so parte veruna. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Rossi c. Parrocchia di Petroia, R. dir. eccles., II, 606.
29. A rendere applicabile l'eccezione al principio generale che nessuno può stipulare in proprio nome fuorchè per sè medesimo, basta dimostrare che la stipulazione a vantaggio del terzo racchiude un interesse diretto dello stipulante.
30. Questa massima è applicabile anche nel caso di affrancazione di beni ecclesiastici fatta con una pubblica amministrazione, la quale abbia stipulato un patto a favore dell'ente convertito.
C — A. Roma, 3 aprile 1891, Rossi c. Parrocchia di Petroja, Temi rom., 1892, 124.
31. L'operaio è ammesso ad invocare il capitolato con cui, in vista dei rischi professionali, sia stato dal Governo imposto alla Ditta appaltatrice l'obbligo di un indennizzo all'operaio che rimanga danneggiato nell'esecuzione dei lavori a cui è destinato, senza che l'azione in tal modo ventilata possa essere legittimamente eccezionata in base al principio: *res inter alios acta*.
32. Questa azione trova ancora il suo fondamento giuridico nell'art. 1128 c. c. che consacra la legittimità dei contratti a favore ed in vantaggio dei terzi.
33. Conseguentemente in concreto è rettamente affermata la responsabilità di una impresa appaltatrice quando risulti che la malattia contratta dall'operaio danneggiato si riannodi come conseguenza diretta ed immediata al lavoro a cui è stato adibito, e contro la costituzione fisica del medesimo non possa obiettarsi alcun
A vizio organico preesistente. — A. Genova, 25 giugno 1892, Ischokke Terrier c. Stanga, Giurista, 1892, 378.
34. La promessa di far vender un immobile fatta verbalmente e non per iscritto è valida e il promittente è tenuto ad una indennità se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione.
35. Il terzo rimane libero di eseguire o meno l'obbligazione e non può andare incontro ad alcuna responsabilità verso colui che ottenne dal promittente la promessa del consenso di lui fatta.
36. Sono ammissibili gli interrogatorî dedotti per provare la promessa fatta di indurre altri alla vendita di un immobile per un determinato prezzo, onde costringere il promittente al risarcimento dei danni.
37. Non è invece ammissibile detta prova per stabilire che il proprietario dello stabile s'era col-
B l'intermediario accordato a venderlo. — A. Genova, 28 gennaio 1892, Pittalunga Barabino c. Stagno, Giurista, 1892, 92.
38. Quando nel contratto si è pattuita la decadenza dal beneficio del termine per inosservanza di qualunque delle obbligazioni assunte, ufficio del magistrato è unicamente quello di riconoscere se inadempienza ci sia, e di dare atto, in questo caso, dell'avvenuto scioglimento.
C — A. Casale, 19 luglio 1892, Taso-Bistolfi c. Tacchino, Giur. Casale, 1892, 587.
39. La clausola risolutiva sottintesa nei contratti bilaterali, anche in materia commerciale, è applicabile solo quando vi sia inadempimento totale o contravvenzione ai patti principali e di sostanza; non già quando la contravvenzione riguardi patti accessorî e secondarî, oppure quando vi sia semplice negligenza nello adempimento dell'obbligazione.
40. Ciò non toglie che la semplice negligenza possa tuttavia dar titolo al risarcimento dei danni.
D — C. Napoli, 21 luglio 1892, Dini c. Com. di Bari, Bett., 1892, 1097; Dritto e giur., VIII, 259; Gazz. proc., XXV, 483.
41. Ne' giudizî per risoluzione di un contratto unilaterale o bilaterale, che sia, meglio che delle clausole d'uso, che i notai v'insinuano, è da tener conto principalmente dell'essenza dello obbligo assunto e della presunzione di volontà di coloro, a cui quell'obbligo si riferisce.
42. E però, se la risoluzione poggiasi sull'inadempimento di una condizione, spetta sempre all'autorità giudiziaria il dichiararla: ma soltanto nell'unico caso che la risoluzione poggiasi sulla scadenza del termine è lecito al creditore non adire l'autorità predetta.
43. La scadenza del termine è tutt'altro che inadempimento di condizione.
44. Se il magistrato risolve un qualunque contratto

Digitized by Google

per clausola espressa, non può giammai accordare alcuna dilazione per ripararne l'inadempimento: se per clausola sottintesa, è in
A sua potestà di concederla. — A. Trani, 22 novembre 1891, Banca coop. di Lucera c. D'Aponte, Pisanelli, 1892, 9.

45. La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali pel caso in cui una delle parti non sodisfaccia alla propria obbligazione.

46. Colui che si è obbligato a continuare un'industria già avviata, senza poterla abbandonare per qualsiasi pretesto, è inadempiente se la cessa, a meno che non provi che la cessazione gli fu imposta da forza maggiore.

47. Ciò procede senza bisogno di alcuna costituzione in mora.

48. Chi ha domandato la risoluzione del contratto a causa d'inadempimento non perde il diritto di scelta che l'art. 1165 c. c. gli accorda, e può sempre insistere perchè invece il contratto
B sia eseguito in quanto è possibile. — A. Lucca, 18 dicembre 1891, Rossi Ciampolini c. Bourgent, Annali, 1892, 177.

49. Quegli che ha iniziato giudizio contro la parte inadempiente per ottenere l'esecuzione del contratto può nello stesso giudizio, abbandonando la primitiva domanda, chiedere invece la risoluzione del contratto stesso col risarcimento
C dei danni. — A. Genova, 21 novembre 1891, Ghiglione c. Elia, Foro, I, 283. (n)

50. La parte inadempiente non ha diritto di far valere ad alcun effetto l'inadempienza dell'altra.
D — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Macola Patriarca di Venezia Fondo culto, Temi ven., 1892, 180.

51. Non può vantar diritto a chiedere la risoluzione del contratto la parte che è inadempiente.

52. Il principio *inadimplenti non est adimplendum* dà diritto di sospendere l'esecuzione del contratto alla parte verso la quale l'altro contraente mancò alla sua obbligazione: e ciò, così nelle contrattazioni civili come nelle com-
E merciali. — A. Venezia, 18 dicembre 1891, Ditta Fumia c. Ditta Suppiei, Temi ven., 1892, 90.

53. Dall'inadempimento di una parte ad un contratto correspettivo nasce non solamente l'azione a chiederne la risoluzione a forma dell'art. 1165 c. c., ma ancora la eccezione per la quale l'inadempiente non può invocare a suo favore il contratto al quale non ha adempito.
F — C. Firenze, 28 gennaio 1892, Bojano c. Bojano Boscaro, Temi ven., 1892, 156; Annali, 1892, 67; Legge, 1892, I, 511; Giur. Tor., 1892, 235.

54. Il contraente, che ha azione per chiedere lo scioglimento di un contratto contro altra parte inadempiente alle assunte obbligazioni, ha pure il diritto di respingere per via di eccezione la dimanda diretta allo adempimento degli obblighi per esso dipendenti dallo stesso contratto.

55. Non può chiedere lo adempimento di una convenzione chi l'abbia abbandonata o apertamente conculcata.

56. L'azione *impleti contractus* non compete a colui che, di fronte alla legge contrattuale, ne ha mantenuta una costante e volontaria inos-
A servanza. — C. Roma, 10 maggio 1892, Carusi c. D'Angelo, Corte S. Roma, 1892, II, 128.

57. In tema d'interpretazione dei contratti, il magistrato ha obbligo d'indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e di formare il suo giudizio sulla speciale natura della convenzione, sulle circostanze nelle quali le parti contrattarono e sopra i motivi che potevano
B ragionevolmente determinarle. — C. Roma, 21 marzo 1892, Rotoli Bedeschi c. Com. di Trani, Corte S. Roma, 1892, I, 115.

58. Il giudice del merito non deve istituire indagini interpretative dei contratti, quando non sorga contestazione sull'intelligenza ed estensione delle relative convenzioni.

59. Le norme di interpretazione dei contratti stabilite dagli art. 1131 e seg. c. c. non sono precettive ma direttive, rilasciate al giudizio in-
C sindacabile del giudice di merito. — C. Firenze, 13 giugno 1892, Soc. assicuraz. «La Fenice austriaca» c. Lirussi, Temi ven., 1892, 441; Bett., 1892, 609; Giur. Tor., 1892, 648.

60. Nel linguaggio della legge, allorchè in tema d'interpretazione di contratti essa stabilisce che s'indaghi quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, le parole «volontà» ed «intenzione» esprimono concetti sinonimi ed
D equipollenti. — C. Roma, 13 gennaio 1892, Canessa c. R. istituto di S. Antonio dei Portoghesi in Roma, Corte S. Roma, 1892, II, 9.

61. Nello stato attuale del diritto deve respingersi come contraria alle fonti la teoria tendente a determinare una identità giuridica, quanto agli effetti, fra la manifestazione della volontà e la sua realtà, in guisa che la prima escluda per prevenzione ogni prova contraria al suo
E significato. — A. Genova, 21 novembre 1891, Pisoni c. Sanguinetti, Giurista, 1892, 33.

62. In applicazione della regola sancita nell'art. 1137 c. c., la clausola contenente la obbligazione generale di tutti i beni presenti e futuri, nel dubbio, deve interpretarsi contro colui che ha stipulato e a favore di quello che ha con-
F tratto l'obbligazione antedetta. — C. Roma, 8 maggio 1892, Seminario di Cagliari c. Crespo nei Salis, Annali, 1892, 442.

V. *Assicurazione in genere* 6-8 — *Associazione libraria* — *Cassazione civ.* — *Diritto in genere* — *Incanti* 5, 8 — *Minore* — *Prova testimoniale* 18, 26, 55.

— contratti di amministrazioni pubbliche o corpi morali — V. *Amministrazione pubblica* — *Comune* — *Corpo morale* — *Opera pia.*

Digitized by Google

— contratti degli incapaci — V. *Donna maritata — Inabilitazione e interdizione — Minore — Patria potestà — Tutela.*

— contratti fraudolenti o simulati — V. *Frode e simulazione.*

— danni derivanti da inesecuzione di contratto — V. *Danni civili.*

Contratto di sorte o aleatorio [c. c. 1102] — V. *Alea — Assicurazione — Giuoco e scommessa — Vitalizio.*

Contratto a termine o differenziale — V. *Borsa* (operazione di).

Contratto di matrimonio — V. *Dote e contratto di matrimonio.*

Contravvenzione [c. p., 45, 60, 71].

1. La contravvenzione è costituita dalla materialità del fatto e dalla volontarietà del medesimo. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Sausele, Cass. unica, III, 433; Giur. pen. Tor., 1892, 182; Annali, 1892, 75; Corte S. Roma, 1892, 117. A

2. In materia di contravvenzione non è lecito discutere della buona fede del contravventore. — C. Roma, 3 dicembre 1891, Gottifredi e Giovannini, Corte S. Roma, 1891, 895. B

3. In tema di contravvenzione non occorre che l'imputato abbia volontà di violar la legge. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Ciravegna, Foro, II, 184. (n) C

4. È costante giurisprudenza della Corte suprema che a costituire la semplice contravvenzione basta il fatto materiale, purchè volontario, dell'agente; poco importando che questo non abbia voluto od abbia in buona fede creduto di non commettere un fatto contrario alla legge. — C. Roma, 4 aprile 1892, Catenacci, Cass. unica, III, 1026; Giur. pen. Tor., 1892, 408; Corte S. Roma, 1892, 350. D

5. A costituire la contravvenzione basta che il fatto materiale sia volontario, ed a nulla rileva che l'agente dimostri di aver agito nella credenza di non violare la legge, dovendo la volontà contraria, di cui all'art. 45 c. p., riferirsi non alla prova della buona o mala fede, ma alla prova di non aver voluto il fatto materiale. — C. Roma, 21 gennaio 1892, De Virgiliis, Foro, II, 201. (n) E

6. Il presidente di un ospedale, nel cui giardino si trovino delle piante di tabacco, deve rispondere della contravvenzione alla legge sulle privative, quando pure, per sua colpa, abbia ignorato l'esistenza delle dette piante in giardino, e ciò perchè non ha impedito che la contravvenzione fosse commessa dai suoi subordinati. — C. Roma, 15 luglio 1892, Rocca, Cass. unica, III, 1091; M. trib. Mil., 1892, 815; Giur. pen. Tor., 1892, 445; Temi ven., 1892, 602; Riv. universale, 1892, 282; Annali, 1892, 270. F

7. Anche nel caso d'irresponsabilità per obbedienza gerarchica della persona subordinata, la persona preposta che ha dato l'ordine risponde penalmente della contravvenzione commessa ai termini dell'art. 60 c. p. — C. Roma, 11 gennaio 1892, Secchi Mele, Foro pen., I, 226; Giur. pen. Tor., 1892, 120; Bett., 1892, 84. A

8. Il rapporto di mandato non può confondersi col rapporto gerarchico di superiore ad inferiore e però non vale ad escludere nel medesimo la responsabilità della contravvenzione commessa. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Zennaro, Cass. unica, III, 392; Giur. pen. Tor., 1891, 187; Temi ven., 1891, 269; Corte S. Roma, 1892, 112; R. amm., 1892, 438. B

V. *Assegno bancario* 3-5 — *Bancarotta* 25 — *Bollo* 10 — *Complicità* 4 — *Contrabbando* 3 — *Dazio consumo* — *Difensore pen.* 1 — *Farmacia* 80 — *Ferrovie* — *Foreste* — *Lotto* 7 — *Opere pubbliche* 40-46 — *Pesca* — *Polvere pirica* 5 — *Posta* — *Prova pen.* 5-7 — *Registri pen.* 12, 13 — *Regolamenti com.* — *Requisizioni milit.* 6 — *Strade* — *Tassa fabbricazione.*

Contribuzione — V. *Getto e contribuzione.*

Controdichiarazione [c. c. 1319, 1383, 1384] — V. *Obbligazione* — *Scrittura* — V. pure: *Frode e simulazione* 31 — *Prova testimoniale* 28.

Controstallie — V. *Stallie e controstallie.*

Contumacia in materia civile e opposizione contumaciale [c. p. c. 380-388, 407, 408, 440-442, 474-580; 5, 27, 192, 283, 338, 517, 518, 574, 895].

SOMMARIO.

Appello 6, 19, 27.
Citazione, nulla 3, 24, 25.
» rinnovazione 20-22 — V. *Opposizione.*
» per pubblici proclami 26.
Comparizione tardiva 1, 2, 14-19.
Contumacia, estremi 3, 5-8.
Costituzione di proc. 5, 7.
Dichiarazione di contumacia 13.
Domanda giudis. 9, 10.
» contro il contumace 11, 12.
Iscrizione a ruolo 14, 15.
Nullità di atti 13.
Opposizione (giudizio di) 22-29.
Perenzione, 28, 29.
Più convenuti 4.
Prova testim. 13.
Reclamo 8, 18.
Rigetto d'appello senza esame 19.
Rinnovaz. della citaz. — V. *Citazione.*
Termini, riapertura — V. *Comparizione tardiva.*

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla comparizione tardiva del contumace nei giudizî a procedimento sommario. — G. C. GIGLIOLI, Legge, 1892, II, 825. C

2. Se l'art. 386 c. p. c. sia applicabile nei giudizî contumaciali innanzi ai pretori. — L. D'ANTONIO, Mon. pret., 1892, 169. D

GIURISPRUDENZA.

3. Essendo nulla la citazione, non vi può essere contumacia. — A. Torino, 23 aprile 1892, Paggi c. Paggi, Giur Tor., 1892, 587. E

4. Il convenuto in giudizio ha diritto di eccepire l'irregolarità del giudizio, stante la non comparsa di altro convenuto non citato in persona propria. — A. Roma, 5 novembre 1891, Tricomi c. Moroni, Temi rom., 1892, 61. F

Digitized by Google

5. Una volta che la parte abbia costituito procuratore non può più essere dichiarata contumace, sebbene il procuratore non sia comparso all'udienza di spedizione della causa.

6. La parte che nel caso anzidetto fu dichiarata contumace ha interesse di appellare per far correggere, anche solo in tal punto, la sen-
A tenza del primo giudice. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Porretti c. Bardi, Temi gen., 1892, 117.

7. Dopo la costituzione di procuratore, la parte non può essere ritenuta come contumace, e perciò non ha diritto alla riapertura della discussione.

8. Contro il provvedimento dato in queste condizioni dal presidente è ammesso reclamo al Col-
B legio. — A. Roma, 5 novembre 1891, Italiani c. Calabresi, Temi rom., 1892, 13.

9. Quando il convenuto comparisce in giudizio e spiega le sue eccezioni alla domanda dell'attore, ne viene il contraddittorio detto contestazione della lite.

10. In questa ipotesi solamente è lecito all'attore di poter variare e, più ancora, di estendere il libello istitutivo del giudizio.

11. Ma se il convenuto si rende contumace, l'attore non potrà nè variare e giammai estendere il cennato libello.

12. E, però, in questa ipotesi, l'autorità giudiziaria deve, anche di ufficio, stralciare tutte le aggiunzioni o le nuove pretensioni rassegnate dall'attore nella sua comparsa conclusionale. —
C A. Trani, 30 ottobre 1891, Gambardella c. De Fazio, Pisanelli, 1892, 35.

13. Se fu omessa la dichiarazione di contumacia, è nullo rispetto al contumace tutto quanto si fece in giudizio, compresi gli esami testimoniali.
D — A. Torino, 13 febbraio 1892, Prola c. Boglino, Giur. Tor., 1892, 366.

14. Nel procedimento formale è ammissibile la comparizione del contumace anche dopo l'iscrizione della causa a ruolo.

15. In questo caso cessano gli effetti dell'iscrizione, e il giudizio si riapre tanto per il contumace, quanto per le altre parti comparse in causa, o
E che hanno diritto a comparire. — A. Brescia, 23 febbraio 1892, Melzi c. Morosini, Foro, I, 113. (n)

16. Il contumace non può più comparire e domandare la riapertura del giudizio quando la sentenza sia stata deliberata e firmata, sebbene
F non ancora pubblicata. — A. Milano, 27 settembre 1891, Weill Weiss, Foro, I, 351; V. pure: M. trib. Mil., 1891, 942; Bett., 1891, 721.

17. La sentenza, che contiene la decisione della causa, fino a che non sia redatta in carta da bollo e non sia firmata anche dal cancelliere, è una bozza di sentenza; e, però, essa non può ostare l'esercizio del diritto alla difesa tardiva dei contumaci.

18. Nell'ipotesi che, pur mancando la prolazione della sentenza, il presidente, con il suo decreto, respinga la comparsa per riapertura de' termini per la contraddizione della lite, l'atto di reclamo da quel decreto al tribunale ben si propone con semplice atto del procuratore del contumace al già costituito procuratore del com-
A parso in causa. — A. Trani, 23 novembre 1891, Speranza Fatelli Dupont, Pisanelli, 1892, 12.

19. All'appellante contumace, il cui appello fu rigettato a senso dell'art. 489 c. p. c., non compete il diritto di domandare la riapertura del contraddittorio a tenore dell'art. 386 c. p. c.
B — A. Torino, 22 gennaio 1892, Cane c. Destefanis, Giur. Tor., 1892, 336.

20. Non è necessario che la seconda citazione sia intimata dopo scaduto il giorno fissato nella prima, ed è valida quindi se è fatta durante
C il termine a comparire. — A. Palermo, 10 aprile 1891, Indovina c. Consorzio strade Giancaldara Camporeale, Circ. giur., 1891, 326.

21. Quando la persona residente all'estero abbia nel Regno un procuratore generale, la sua citazione si ha come avvenuta in persona propria, se la copia è rimessa nelle proprie mani di questo procuratore generale; e quindi, se questi non comparisce, non occorre rinnovare la citazione nei casi preveduti dall'art. 382 c.
D p. c. — A. Torino, 13 febbraio 1892, Prola c. Boglino, Giur. Tor., 1892, 366.

22. È ammessibile l'opposizione a sentenza contumaciale anche quando si tratti di persona residente all'estero non citata in persona propria, e contro cui siasi proceduto alla reiterazione.
E — A. Genova, 31 dicembre 1891, Coxioli c. Lazzaroni, Temi gen., 1892, 88.

23. Se l'appellante, per proseguire il giudizio rimasto alcun tempo giacente, non ricorre alla notificazione di un atto da procuratore a procuratore, ma spicca invece una citazione riassuntiva contro la parte avversaria, ben può costei, ove non sia stata notificata in persona propria nè sia comparsa, fare opposizione di contumace alla sentenza proferita senza il suo contraddittorio.

24. Chi venne citato a proseguire il giudizio nelle forme stabilite per coloro che non hanno domicilio, residenza o dimora nel Regno, ha diritto, se non comparve e la citazione non gli fu rinnovata, di impugnare la sentenza mediante
F te la opposizione di contumace. — A. Casale, 11 giugno 1892, Castagnoni c. Ballarino, Giur. Casale, 1892, 513.

25. È ammessibile l'opposizione a sentenza contumaciale, quantunque la citazione sia stata rinnovata a norma dell'art. 382 c. p. c., se ambedue le citazioni siano nulle per difetto di requisiti essenziali (nella specie, mancanza di ter-
G mine a comparire). — A. Napoli, 19 dicembre 1891, Costa c. Sommer, Foro, I, 123. (n)

Digitized by Google

26. Nell'ipotesi di cui all'art. 474 c. p. c. ha diritto di far opposizione alla sentenza anche il contumace stato citato per pubblici proclami.
A — A. Milano, 10 ottobre 1892, Rocca c. Seminario di Milano, M. trib. Mil., 1892, 937; R. dir. eccl., III, 264.

27. È, per legge, ammessibile l'opposizione a sentenza contumaciale, così di prima istanza, come di appello, semprechè all'opponente non sia stata rinnovata la citazione, o non sia stata notificata la detta sentenza in persona propria.
B — T. Lucera, 7 giugno 1891, Apicella Calderisi c. Lobuono, Pisanelli, 1892, 52.

28. L'opposizione a sentenza contumaciale, non recata a cognizione dell'autorità giudiziaria, trascorso il termine di legge, si perime; e l'effetto di codesta perenzione (ove non sia più possibile l'appello) è di far passare quella sentenza in cosa giudicata.

29. In siffatta ipotesi è, quindi, inammessibile una
C seconda opposizione. — T. Bari, 29 aprile 1892, Vitaliano c. Ric. registro di Rutigliano, Pisanelli, 1892, 137.

V. *Appello civ.* 12, 198-203 — *Citazione civ.* 2, 3 — *Competenza civ.* — *Delibazione* 14 — *Perenzione* 29, 30, 37 — *Rivocazione* 20.

— perenzione di 60 giorni [c. p. c. 338] — V. *Perenzione.*

— sentenza contumaciale e sua notificazione [c. p. c. 384, 385] — V. *Sentenza civile.*

— spese dei giudizî contumaciali [c. p. c. 388] — V. *Spese giudiziali.*

— ricorso in cassaz. contro la sentenza contumaciale [c. p. c. 517, capov. ult., 518, capov. ult.] — V. *Cassazione civ.*

Contumacia in materia penale e opposizione contro le sentenze di condanna in contumacia [c. p. p. 279, 347, 368, 388, 599, 600].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della contumacia nel giudizio penale. — C. Ci-
D voli, Riv. pen., XXXVI, 107.

GIURISPRUDENZA.

2. L'imputato che non si presenta all'ora fissata
E può essere giudicato in contumacia. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Cojana, Corte S. Roma, 1891, 911.

3. È incensurabile il giudizio del magistrato che ordina la prosecuzione del dibattimento in contumacia dell'imputato, senza ordinare una perizia per verificare l'allegato impedimento. —
F C. Roma, 12 febbraio 1892, Cesari, Corte S. Roma, 1892, 182.

4. Può essere giudicato in contumacia l'imputato che trovasi in istato di arresto per altra causa, il quale abbia dichiarato al pretore che era inutile la sua presenza e che intendeva che
A la causa si trattasse in contumacia. — C. Roma, 29 dicembre 1891, Battaglia e Ricciardi, Corte S. Roma, 1891, 989.

5. È contumace l'imputato che si presenta al dibattimento e dopo aver dato le sue generalità, stante il negato rinvio della causa, si assenta definitivamente prima che abbia luogo il suo interrogatorio.

6. Se la Corte d'appello ritiene legale la dichiarazione di contumacia dell'imputato viene necessariamente ad escludere che vi sia stata
B coartazione di difesa. — C. Roma, 16 novembre 1891, Zanoli, Corte S. Roma, 1891, 833.

7. Dev'essere annullata la sentenza contumaciale di condanna pronunciata secondo l'originale decreto di citazione in giorno precedente quello risultante dalla copia consegnata all'imputato.
C — C. Roma, 26 novembre 1891, Minicapelli, Corte S. Roma, 1891, 930.

8. È nulla la sentenza in contumacia pronunciata in giorno posteriore a quello indicato in citazione, sebbene l'usciere abbia certificato di avere avvertito l'imputato di non presentarsi nella precedente udienza ma nella successiva, molto più se di questo certificato non abbia
D tenuto conto la sentenza suddetta. — C. Roma, 27 febbrajo 1892, Simone, Corte S. Roma, 1892, 57.

V. *Competenza pen.* 53 — *Corte d'assise* 2 — *Querela* 2, 3, 19 — *Sezione d'accusa* 9.

Convenzione — V. *Contratto.*

Convenzioni internazionali.

BIBLIOGRAFIA.

1. Convenzione internazionale per la protezione
E della proprietà industriale. — E. Vidari, Diritto comm., X, 482.

GIURISPRUDENZA.

2. Le convenzioni internazionali sono obbligatorie per le provincie annesse al Regno senza biso-
F gno di speciale dichiarazione. — C. Roma, 16 gennaio 1892, Lessiack Vedova Nayor, Foro, II, 153. (n)

V. *Diritti d'autore* 31 — *Privative industriali* 5.

Conversione dei beni dell'asse ecclesiastico — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Cooperatori immediati nella esecuzione di un reato [c. p. 63] — V. *Complicità e correità.*

Copie di atti pubblici e privati, e collazione — [c. c. 1333-1339; c. p. c. 913-920.]

BIBLIOGRAFIA.

1. Delle regole e del trattamento in fatto di rilascio e di rifiuto delle copie su richiesta delle
G Amministrazioni dello Stato e del P. M. — G. Valentini, Giorn. not., 1892, 549.

Digitized by Google

GIURISPRUDENZA.

2. Sia per la legge patria che per la legge austriaca, alla attestazione del pubblico ufficiale della conformità della copia, da lui rilasciata a base dei regolamenti all'originale della privata scrittura esistente nel suo archivio, non è attribuita tale credibilità da equivalere a presunzione *juris et de jure* e da render inammissibile la prova contraria.
3. Ancora minore è la forza probante della copia di una privata scrittura rilasciata da un pubblico ufficiale che non è depositario dell'originale.
4. Applicazione al caso di copia depositata all'ufficio del catasto, certificata dall'agente delle imposte conforme all'originale presentato dalla
A parte e restituito. — A. Venezia, 29 dicembre 1891, Pieri Brunel c. Stefani, Temi ven., 1892, 143.
5. Può attribuirsi valore di indizio alla copia rilasciata dall'ufficio di registro, di una privata scrittura riconosciuta nelle firme da notaio, estratta da altra copia autenticata dallo stesso notaio esistente in detto ufficio.
6. L'art. 1338 c. c. non può interpretarsi nel senso che non accordi valore di indizio alle copie estratte da pubblici ufficiali autorizzati a rila-
B sciarle. — C. Firenze, 18 giugno 1892, Calosi c. Grossi, Temi ven., 1892, 593.

V. *Notaio* 11 — *Notificazione pen.* 1.

Corona — V. *Re.*

Corpo morale [c. c. 2, 433, 434, 518, 932, 1060, 1457, 2114; c. p. c. 138, 139; L. 5 giugno 1850, n. 1037, sul divieto ai corpi morali di acquistare stabili o accettare donazioni senza autorizzazione relativa; Reg. relativo 12 luglio 1850, n. 1062; R. D. 15 marzo 1851, n. 1151, riguardante i richiami dei privati contro le donazioni e disposizioni testamentarie fatte a favore dei corpi morali; R. D. 26 giugno 1864, n. 1817, che dà alcune disposizioni per la esecuzione della L. 5 giugno 1850].

BIBLIOGRAFIA.

1. La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano. Vol. III (Parte speciale; lo Stato: continuazione e fine dei contratti, quasi contratti, fatti illeciti e responsabilità; demanio pubblico; giudizî dello Stato.)
C — G. GIORGI, Firenze, Cammelli edit. 1892, in-8°, p. 526.
2. Le persone morali nel diritto civile italiano secondo i principî della tutela ed i peculiari
D statuti delle medesime: lezioni. — P. FIORENTINO, Catania, tip. dell'Etna, 1892, in-4, p. 327.

GIURISPRUDENZA.

3. Un ente morale, non ancora riconosciuto dall'autorità sovrana, può solo, pendenti le pratiche per il riconoscimento, fare tutti gli atti che tendono alla conservazione dei suoi diritti, come può fare l'erede presuntivo durante i termini di legge per accettare, o rinunziare, la eredità.
4. Quindi gli amministratori dell'ente non possono essere condannati in liti che comprometA tano il patrimonio del medesimo. — C. Palermo, 17 settembre 1891, Com. di Sciacca c. De Stefani, Circ. giur., 1892, 18; Legge, 1892, II, 17.
5. Un ente che voglia intervenire in giudizio a sostegno di un suo diritto, non può starvi che per mezzo del suo superiore *pro tempore*, e basta che esso abbia tale qualità al momento in cui a nome dell'ente si sperimenta l'azione
B giudiziale. — T. Roma, 18 giugno 1891, Dame del sacro cuore c. Fondo culto, Temi rom., 1891, 472.
6. Non può una Congregazione religiosa essere costretta a munirsi dell'autorizzazione amministrativa per istare in giudizio, quando nella vita anteatta mai vi abbia ricorso, e penda giudizio tra essa e l'autorità amministrativa sulla sua condizione giuridica di Opera *pia*.
7. Non forma cosa giudicata sul punto della necessità dell'autorizzazione la sentenza interlocutoria, che manda semplicemente a far constare delle debite autorizzazioni senza discu-
C tere *ex professo* la questione. — A. Genova, 18 dicembre 1891, Galeazzi c. Fabbric. di S. Giovanni di Prè, Temi gen., 1892, 77.

V. *Citazione* civ. 1, 15, 17. — *Confraternita* 1 — *Manomorta* — *Successione* 25-31, 44.

— enti politici o amministrativi — V. *Amministrazione pubblica* — *Comune* — *Provincia* — *Stato.*
— consorzî di bonifica, di difesa, di irrigazione, stradali, ecc. — V. *Consorzio.*
— società o associazioni civili o commerciali — V. *Società.*
— società di mutuo soccorso — V. *Associazione in genere.*
— associazioni in genere o circoli di ricreazione — V. *Associazione in genere.*
— istituzioni testamentarie a favore di corpi morali — V. *Successioni.*
— istituti di beneficenza — V. *Opera pia.*
— tassa di manomorta — V. *Manomorta.*

Corpo del reato [c. p. p. 44, 54, 63, 121-141, 455].

Non può il giudice, dichiarando prescritta l'azione penale, mandare, senz'altro, restituire il corpo di reato (oggetto d'arte) all'imputato, specialmente quando vi sia opposizione da par-
D te del P. M. — C. Roma, 28 marzo 1892, Fabbriceria cattedrale di Cremona, Chiodelli e Angiolini, Giur. pen. Tor., 1892, 309; Cass. unica, III, 762; Bett., 1892, 209.

Digitized by Google

V. *Istruzione pen.* 4, 5 — *Prova pen.* 9-12.

Corporazione religiosa — V. *Ente ed asse ecclesiastico* — V. pure: *Confraternita — Monaco.*

Corredo nuziale [c. c. 1007, 1409, 1411] — V. *Dote e contratto di matrimonio.*

Correo — V. *Complicità e correità.*

Correzionalizzazione di crimine [c. p. p. 440].

Correzione di errori materiali della sentenza [c. p. c. 473; Reg. gen. giud. 271] — V. *Sentenza civ.*

Corrispondenza (violazione, soppressione e pubblicazione abusiva) [c. p. 159-162.] — V. *Lettere.*

Corruzione ed eccitamento alla corruzione di minori [c. p. 335] — V. *Buon costume* (delitti contro il) — V. pure: *Cumolo di reati* 23-25.

Corruzione e pressione elettorale [L. testo unico, 24 settembre 1882, n. 593, 90-92] — V. *Frode elettorale.*

Corruzione di pubblici ufficiali [c. p. 171-174].

Corso forzoso [R. D. 1° maggio 1866, n. 2875, che scioglie la Banca nazionale ed altri istituti di credito dall'obbligo di pagare in denaro contante ed a vista i loro biglietti e le carte di credito: L. 30 aprile 1874, n. 1920, sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso; Reg. relativo 21 gennaio 1875, n. 2372; L. 7 aprile 1881 sull'abolizione del corso forzoso; Reg. relativo 16 giugno 1881, n. 253; R. D. 25 ottobre 1881, n. 463, che modifica reg. predetto].

Il patto del pagamento in oro, sebbene stipulato sotto l'impero della legge sul corso forzoso, è valido ed acquista piena efficacia per i pagamenti da farsi dopo l'abrogazione di quella
A legge. — C. Torino, 28 novembre 1891, Ferrovie Nord Milano c. Redaelli, Foro, I, 37. (n)

Corte d'appello — V. *Appello — Ordinamento giudiziario — Tribunale e autorità giudiziaria in genere.*

— rifiuto di consenso al matrimonio [c. c. 67] — V. *Matrimonio.*

— legittimazione dei figli naturali [c. c. 200] — V. *Filiazione.*

— atti di adozione [c. c. 214-219] — V. *Adozione.*

— esecuzione delle sentenze straniere [c. p. c. 941-943, 945, 949] — V. *Delibazione.*

— remozione di registri dei conservatori delle ipoteche — V. *Ipoteca.*

— azione civile contro le autorità giudiziarie [c. p. c. 785-792] — V. *Tribunale.*

Corte d'assise [L. ord. giud. 75-80; R. D. 29 dicembre 1874, n. 2247, sulla circoscrizione delle Corti d'assise; c. p. p. 422-548].

SOMMARIO.

Apertura dib., termine 3.
Cassaz., termine 39, 40.
Circolo straordinario 1.
Composiz. della Corte 4-9.
Continuità del dib. 27-30.
Contumaci 2.
Dibattimento—V. *Continuità.*
Domande di prove 11.
Interrogazione 3, 39-40.
Istruttore, delega 10.
Lettura o schiarimenti 12.
Maggioranza di voti, 32-35.
Ordinanze, firma 36.
Potere discrezionale 13-21.
Preoccup. convincimento giurati 11, 23.
Requisitoria P. M., firma 37.
Riassunto 22-26.
Sospensione dib. 27-31.
Testim., potere discrezionale 14-20.
« giuramento 21.
Verbale dib. 22-31, 36-38.

1. Gli accusati di un delitto commesso nel circondario del circolo ordinario della Corte d'assise possono essere giudicati nel circolo straordi-
A nario della stessa Corte. — C. Roma, 23 maggio 1892, Monaco, Corte S. Roma, 1892, 376.

2. La causa dei contumaci può giudicarsi in Corte d'assise prima o dopo di quella degli accusati
B presenti. — C. Roma, 4 aprile 1892, Linauro, Corte S. Roma, 1892, 399.

3. Fra l'interrogatorio ed il dibattimento devono
C decorrere cinque, non otto giorni. — C. Roma, 15 aprile 1891, Roggero, Corte S. Roma, 1891, 751.

4. L'aver fatto parte della Camera di consiglio, che legittimò l'arresto degli accusati e rinviò gli atti processuali al procuratore generale pel loro corso ulteriore, non costituisce incompatibilità ad esser membro o presidente della
D Corte di assise. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Baratta, Corte S. Roma, 1892, 390.

E 5. Conf. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Laura, Cass. unica, III, 265; Annali, 1892, 9; Circ. giur., 1892, 6; Corte S. Roma, 1892, 3; Riv. pen., XXXV, 385.

F 6. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Perrucchione, Corte S. Roma, 1892, 348.

G 7. — C. Roma, 27 giugno 1892, Aiello, Cass. unica, IV, 91; M. trib. Mil., 1893, 19.

8. Al primo presidente della Corte d'appello spetta, in caso di mancanza dei giudici assessori designati con regio decreto al principio dell'anno giuridico, di surrogarli con altri due
H giudici dello stesso tribunale. — C. Roma, 8 giugno 1892, Tartaglia, Cass. unica, IV, 25.

9. L'intervento di un giudice diverso nella sola composizione del giurì non è causa di nullità.
I — C. Roma, 27 giugno 1892, Rubino, Cass. unica, IV, 80.

10. Non è vietato alla Corte di assise, nel corso del dibattimento, di delegare lo stesso giudice, che ha istruito il processo, a raccogliere nuo-
L ve prove generiche o specifiche. — C. Roma, 11 maggio 1892, Notarbartolo, Foro pen., I, 359; Gazz. proc., XXV, 118; Riv. pen., XXXVI, 30; Cass. unica, III, 810,

11. Non commette eccesso di potere nè pregiudica il convincimento dei giurati la Corte, la quale nella sua ordinanza, letta in pubblica udienza, pone in luce i motivi pei quali non crede sia da accogliersi l'istanza della difesa sulla necessità
M di sentire certi testimoni. — C. Roma, 6 aprile 1892, Bernardi, Cass. unica, III, 789.

12. L'art. 311 c. p. p. dichiara che le deposizioni scritte dei testimoni lette per consenso delle parti al dibattimento servono a titolo di sem-

Digitized by Google

plici indicazioni e schiarimenti, ma non dispone che il presidente debba avvertire di ciò i giurati, e molto meno è comminata nullità quando sia stata omessa tale avvertenza. — C. Ro-
A ma, 30 marzo 1892, Bellini, Cass. unica, III, 657; Corte S. Roma, 1892, 264.

13. Non si può pretendere che il presidente dell'Assise, col suo potere discrezionale, chiami un
B maggior numero di testimoni. — C. Roma, 17 luglio 1891, De Luca, Corte S. Roma, 1891, 711.

14. In seguito alle risposte del querelante, il presidente della Corte d'assise può disporre, coi suoi poteri discrezionali, che sia richiamata
C una sentenza del tribunale di commercio. — C. Roma, 25 novembre 1891, Positano, Corte S. Roma, 1891, 849.

15. Il presidente dell'Assise, col suo potere discrezionale, può chiamar persone ad esame, benchè
D nulla risulti dal dibattimento. — C. Roma, 23 novembre 1891, Leussi, Cass. unica, III, 387; Corte S. Roma, 1891, 957.

16. Il presidente delle Assise può sentire col potere discrezionale quei testimoni che non potettero essere ammessi per tardiva od omessa
E notificazione della lista. — C. Roma, 18 luglio 1892, Merello, Foro, II, 441. (n)

17. Il presidente dell'Assise, col suo potere discrezionale, può chiamare e sentire un testimonio che gli viene indicato dal P. M. per deporre su circostanze che esso dice essersi verificate durante la trattazione della causa, e che pos-
F sono esercitare influenza. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Di Girolamo, Corte S. Roma, 1892, 287.

18. Le spiegazioni degli accusati o dei testimoni menzionate nell'art. 479 c. p. p., relativo al potere discrezionale del presidente delle Assise, si riferiscono alla facoltà di richiamare documenti e non a quella di chiamare nuovi testimoni che è consentita dalla prima parte dello stesso articolo senza necessità di relazione a
G qualsiasi risultato del dibattimento. — C. Roma, 23 novembre 1891, Leuzzi, Foro, II, 69. (n)

19. Chiamato in dibattimento un testimone coi poteri discrezionali del presidente, ad esso possono tanto la difesa quanto il P. M. rivolgere delle domande, ove non si faccia dall'altra
H parte opposizione. — C. Roma, 18 novembre 1891, Girasi, Cass. unica, III, 228.

20. Un perito, non portato in lista, ma citato per istanza consensuale delle parti, non può dirsi chiamato in virtù del potere discrezionale del presidente e deve giurare.

21. In ogni modo, in mancanza di osservazioni delle parti, la nullità s'intende sanata, mentre nullità insanabile vi sarebbe solo allora che non si fosse prestato il giuramento da chi doveva
I prestarlo. — C. Roma, 30 maggio 1892, Moretti, Cass. unica, III, 961; Annali, 1892, 193; Circ. giur., 1892, 84; Giur. pen. Tor., 1892, 433; Corte S. Roma, 1892, 530.

22. Invano si deduce in cassazione che il presidente della Corte d'assise, durante il suo riassunto, espresse ragioni sue accusatorie, se dal verbale, non impugnato di falso, nulla risulta in contrario.

23. Non commette nullità il presidente che durante il suo riassunto legge un passo di uno scrittore senza potere con ciò esercitare alcuna
A influenza sulla coscienza dei giurati. — C. Roma, 25 novembre 1891, Positano, Corte S. Roma, 1891, 849.

24. Ben può il presidente delle Assise far cenno, nel riassunto della causa, della fedina penale dell'accusato.

25. La difesa non ha diritto d'interrompere il presidente mentre fa il riassunto della causa, sulla pretesa che questi abbia detto cose non dette da essa difesa: può però, dopo il riassunto, fare istanza per la riapertura del dibattimento.

26. La difesa, che durante il riassunto della causa chiese la riapertura del dibattimento, ma non sollevò poi al riguardo apposito incidente, male si lagna in cassazione perchè la *discus-*
B sione non fu riaperta. — C. Roma, 27 aprile 1892, Ballito-Grillo, Giur. pen., Tor., 1892, 314; Cass. unica, III, 759; M. trib. Mil., 1892, 746.

27. Per l'art. 510 c. p. p., cominciati i dibattimenti di un processo, è vietato di deviare ad atti estranei, ma non di sospendere, anche per pochi giorni, i dibattimenti stessi, specie ove nessuna eccezione siasi, al proposito, sollevata
C dalle parti. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

28. Non incorre in nullità la Corte di assise, se, durante l'intervallo in cui il dibattimento fu sospeso pel necessario riposo, stende l'ordinanza che incrimina come falsa la deposizione di un teste già sentito; e poi, al ripigliarsi del dibattimento, il presidente della Corte, ove il teste persista nella sua deposizione, dà let-
D tura dell'ordinanza. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

29. Non costituisce la deviazione ad atti estranei, della quale si occupa la legge nell'art. 510 c. p. p., il fatto di essersi, durante il dibattimento, data lettura di un decreto del primo presidente relativo all'apertura di altro Circolo delle
E Assise. — C. Roma, 13 gennaio 1892, Porchia, Foro pen., I, 197; Bett., 1892, 360; Riv. pen., XXXV, 188; Giur. pen. Tor., 1892, 67; Corte S. Roma, 1892, 11.

30. Non viola alcuna legge il presidente che dopo aver impiegate più ore per fare il riassunto, avendo bisogno di riposo, rinvia la causa all'udienza successiva, nella quale, spiegate le questioni e fatte notare ai giurati le principa-

Digitized by Google

li ragioni contro e in favore dell'accusato, fa loro gli avvertimenti di legge e li fa ritirare
A nella camera delle deliberazioni. — C. Roma, 21 novembre 1891, Chiaramella e Messotti, Foro, II, 25. (n)

31. Allorchè si tratti di semplice sospensione del dibattimento per circostanze relative alla causa, non è a pena di nullità richiesto di far menzione nel verbale di questa sospensione, nè il verbale deve essere chiuso e sottoscritto, come deve farsi quando si chiude l'udienza per
B essere rinviata ad altra successiva. — C. Roma, 13 ottobre 1892, Di Pietro, Cass. unica, II, 136; Giur. pen. Tor., 1893, 20.

32. Se il verdetto fu affermato alla maggioranza di sette voti, non occorre che al riguardo emetta alcuna deliberazione la Corte che pronunzia
C sentenza di condanna. — C. Roma, 23 marzo 1892, Bandi, Corte S. Roma, 1892, 311.

33. La Corte d'assise deve procedere all'applicazione della pena nel caso di colpabilità affermata alla semplice maggioranza di sette voti, se non si convince all'unanimità che i giurati si
D siano ingannati. — C. Roma, 22 aprile 1892, Anile, Corte S. Roma, 1892, 385.

34. La Corte non deve motivare perchè, in caso di verdetto affermativo a maggioranza di sette voti, non creda far uso della disposizione di cui
E all'art. 509 c. p. p. — C. Roma, 13 luglio 1892, Innamorati, Cass. unica, III, 1048; Giur. pen. Tor., 1892, 440; Riv. pen., XXXVI, 454; Corte S. Roma, 1892, 496.

35. Nessuna delle parti può provocare il provvedimento, di cui è cenno nell'art. 509 c. p. p., e l'istanza della difesa non può formare oggetto di alcuna deliberazione speciale per parte del-
F la Corte. — C. Roma, 30 marzo 1892, Bellini, Cass. unica, III, 657; Corte S. Roma, 1892, 264.

36. Non è prescritto a pena di nullità che le ordinanze siano firmate dal presidente delle Assi-
G se e dal cancelliere. — C. Roma, 30 novembre 1892, Grasso, Cass. unica, IV, 113; Riv. universale, 1893, 17.

37. Non costituisce nullità la mancanza della firma del P. M. nel verbale dopo essersi riferita
H la sua requisitoria. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Di Girolamo, Corte S. Roma, 1892, 287.

38. Invano si deduce in cassazione che il pubblico prese posto vicino ai giurati, se dal verbale risulti che i sedili dei giurati erano separati
I dal pubblico. — C. Roma, 17 luglio 1891, De Luca, Corte S. Roma, 1891, 711.

39. Le nullità contro gli atti anteriori all'interrogatorio devono essere proposte nel termine di cinque giorni successivi allo interrogatorio stesso.

40. Valida è la rinunzia fatta dall'accusato ad eccepire le nullità degli atti anteriori all'inter-
L rogatorio — C. Roma, 6 aprile 1892, Bernardi, Cass. unica, III, 789.

V. *Interrogatorio pen.* 4 — *Rinvio pen.* 8. — *Sentenza pen.* 32 — *Sezione d'accusa* 1-9 — *Testimonianza falsa* 1, 6.

— giurì — V. *Giurì.*

Corte di cassazione — V. *Cassazione* — *Cassazione di Roma* — *Ordinamento giudiziario* — *Tribunale e autorità giudiziaria in genere.*

Corte dei conti [L. 14 agosto 1862, n. 800, per la istituzione della Corte dei conti; R. D. 5 ottobre 1862, n. 884, sulla giurisdizione e sul procedimento avanti la Corte dei conti; L. 15 agosto 1867, che modifica l'art. 18 della legge 14 agosto 1862; L. 26 maggio 1887, n. 4504, sulla perenzione di 3 anni nei giudizî avanti la Corte dei conti].

SOMMARIO.

Amministratore com. 8, 57.
Appello (dir. di) 14-18, 36.
» termine 25 33.
» deposito 37-42.
» perenzione 42-46.
» procedimento 14, 37 57.
» rinunzia 48 50.
Autorizzazione 51-53.
Competenza 1-18, 32.
Comune 7, 8, 19, 48, 51-53.
Consiglio com. 7, 8, 19 51-53.
Consiglio di prefettura 14-36, 48, 56.
Contabile dello Stato 9.
Conti 1-6, 15-21, 27, 35, 55-57.
Cosa giudicata 13, 16.
Decreto 10-12.
Deposito degli atti 37-42.
Esattore 1, 7, 8, 23.
Fondo culto 12.
Giudizio di appello dai Cons. di pref. 14-57.
» speciali sulla resp. dei conti 8, 9.
Notificazione 25-28, 34.
Opposizione 21.
Perenzione 42-46.
Procedimento 14, 37-57.
Registrazione dei decreti 10-12.
Responsabilità dei contabili 9.
» degli amm. com. 8, 57.
Revisione 19.
Rinuncia all'appello 48-50.
Rivocazione 31, 33.
Termine — V. *Appello-Deposito.*
Tesoriere 1, 2.

1. È incompetente per ragion di materia l'autorità giudiziaria, che sia adita con domande che riguardino contestazioni od accreditamenti di partite, che si riferiscano alla gestione contabile di un esattore o tesoriere comunale.

2. È, però, competente nella sola ipotesi che le predette domande riguardino un fatto accidentale di contabilità, e che non sia punto connesso con la qualità di esattore o tesoriere e che sia affatto disgiunto dalla gestione conta-
A bile. — T. Bari, 16 aprile 1892, Turi c. Com. di Alberobello, Pisanelli, 1892, 133.

3. Non è viziata d'incompetenza la decisione della Corte de' conti, colla quale si dà carico all'esattore-tesoriere di una somma, da lui ricevuta nella qualità di tesoriere, e della quale aveva perciò obbligo di rendere conto al Comune interessato.

4. È giurisprudenza costante che la competenza della Corte de' conti, in tema di conti, si estende a tutti i punti di quistione che sia necessario risolvere per esaurire la materia deferita alla sua cognizione.

5. Conseguentemente, è competente la Corte dei conti, che ha per legge l'ufficio di pronunciare la condanna e la liberazione del contabile, a decidere se possa questi, dopo di aver reso i suoi conti ed ottenutane la approvazione, es-

Digitized by Google

sere in proposito molestato per qualunque errore od omissione che si fosse in seguito riconosciuto. — C. Conti, 21 maggio 1892, Gera c. Com. di Sappada, Imp. dir., 1892, 333; Mass. giur., 1892, 289; R. amm., 1892, 918.

6. È competente la Corte dei conti a giudicare di tutte le quistioni, anche d'indole prettamente giuridica, che formano parte integrale di un giudizio di conti.

7. La legge 20 aprile 1871 ha mutato profondamente il sistema per la riscossione delle imposte dirette stabilito nella Sicilia dal rescritto del 17 agosto 1817, dal decreto 30 novembre 1824 e dal regolamento 20 dicembre 1826, ed ha esonerato i consiglieri comunali, tenuti per tali leggi a nominare gli esattori, dall'obbligo della fideiussione solidale in cui per tale nomina incorrevano.

8. La Corte dei conti è competente a conoscere dell'opposizione dei consiglieri comunali, e membri di una Commissione esattoriale, ad un precetto loro notificato per debito d'imposta, con la quale opposizione si sostiene che la legge 20 aprile 1871 ha estinto, rispetto alle imposte scadute di poi, l'obbligo assunto dai consiglieri comunali sotto le precedenti leggi con la nomina dell'esattore. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Papa e Com. di Torretta c. Finanze, Esatt. e com., 1892, 150; Cass. unica, III, 429; Bett., 1892, 255; Cons. dei com., 1892, 106; Circ. giur., 1892, 27; Corte S. Roma, 1892, I, 19; Legge, 1892, I, 401; Giust. amm., 1892, 18; Annali, 1892, p. sp., 33.

9. Anche pendente la gestione della Regia cointeressata, la materia dei tabacchi continuò sempre a far parte dell'ordinamento tributario dello Stato, e gli impiegati addetti all'azienda dei tabacchi continuarono ad essere veri e proprî funzionari a dipendenza della pubblica amministrazione; laonde in applicazione dell'art. 67 della legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità generale dello Stato è alla Corte dei conti che compete il giudicare sulla responsabilità contabile degli impiegati medesimi. — C. Roma, 2 giugno 1892, Ponsiglioni c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 494.

10. Le attribuzioni amministrative e politiche della Corte dei conti, concernenti la vigilanza sulle spese e la registrazione degli atti del Governo, vanno distinte da quelle giudiziarie in materia di conti ad essa pure spettanti.

11. Perciò, i fatti amministrativi compiuti nell'esercizio della prima specie di attribuzioni non limitano i poteri giurisdizionali che essa esercita nelle materie di sua competenza.

12. Nella specie, la registrazione di decreti della Direzione del Fondo pel culto, portanti liquidazione di aggi annuali a favore di un ricevitore per riscossioni eseguite d'incarico della medesima, non toglie facoltà e competenza alla Corte dei conti di esaminare in sede contenziosa la legalità e validità delle liquidazioni.

13. La questione, se una deliberazione già emessa dalla Corte dei conti formi cosa giudicata sulla nuova controversia avanti ad essa proposta, è pure di competenza della detta Corte. — C. Roma, 14 giugno 1892, Baffico c. Fondo culto, Bett., 1892, 868; Corte S. Roma, 1892, I, 108; Annali, 1892, p. sp., 182.

14. Un decreto che invita gli amministratori di un consorzio a presentare le loro giustificazioni per alcune partite, riservando di decidere sulla loro responsabilità, costituisce un provvedimento preparatorio contro cui non è ammesso appello. — C. Conti, 19 luglio 1892, Tamba c. Cons. idraulico di Argenta, Cons. dei comuni, 1892, 398; Esatt. e com., 1892, 297.

15. Il fondo o il debito di cassa di un esercizio è la risultanza ossia la differenza della somma delle partite a credito e delle partite a debito.

16. Impugnando il decreto che stabilisce il fondo di cassa di un esercizio non si può proporre le proprie doglianze contro decreti passati in giudicato, emessi sul conto di esercizi anteriori, col pretesto che nel conto dell'ultimo esercizio siansi riversate le risultanze dei conti antecedenti. — C. Conti, 17 novembre 1891, Perissutti c. Com. di Moggio Udinese, Giust. amm., 1892, 9; R. amm., 1892, 127.

17. Il fondo di cassa, quando proviene da decreto non impugnato, non può dar ragione ad appello.

18. Non v'è ragione di appellare da partite, sulle quali il decreto rinvia per regolarizzazione di documenti. — C. Conti, 16 febbraio 1892, Giordano c. Com. Mistretta, Esatt. e comm., 1892, 143.

19. L'atto diretto al Consiglio comunale per domandare la revisione del conto, quantunque senza l'indicazione dell'autorità dinanzi la quale si deve comparire ed il termine necessario, allorchè contenga la dichiarazione di opporsi al decreto del Consiglio di prefettura, e venga depositato nella segreteria della Corte, con la elezione di domicilio in Roma, deve ritenersi atto di appello.

20. Non si verifica il caso della incertezza assoluta contemplata dall'art. 45 c. p. c.

21. La parola « opposizione » contenuta in atto avverso un decreto del Consiglio di prefettura non influisce sulla sua qualità di atto di appello, dal momento che il rimedio della opposizione non è consentito dalla legge vigente contro i decreti del Consiglio di prefettura sui conti comunali. — C. Conti, 31 maggio 1892, Rocca c. Com. di Ortucchio, Cons. dei comuni, 1892, 396.

22. Anche non enunciandosi i motivi dell'appello s'intende esso portato avverso tutte le partite. — C. Conti, 26 gennaio 1892, Barci c. Com. di Mongrassano, Esatt. e com., 1892, 135.

Digitized by Google

23. È chiaro e specifico il motivo di appello quando con esso s'insorge contro determinate partite.

24. Ben inteso che in merito deve essere docu-
A mentato, pena il rigetto. — C. Conti, 26 gennaio 1892, Iacometta c. Com. Rocca Bernarda, Esatt. e com., 1892, 43.

25. La notificazione del decreto del Consiglio di prefettura sul conto comunale fatta ad istanza del prefetto, invece del sindaco, è nulla e perciò inefficace agli effetti legali del termine per appellare contro quel decreto, essendo principio di diritto che si possa produrre gravame avverso sentenza ancorchè non notificata.

26. L'appello prodotto supplisce al vizio della notificazione del decreto, inquantochè dimostra nello appellante la piena conoscenza dell'atto impu-
B gnato. — C. Conti, 28 giugno 1892, Taormina c. Com. di Balestrate, Cons. dei comuni, 1892, 330.

27. Il termine utile per appellare decorre dal giorno della notificazione del decreto, non da quello della successiva notificazione del conto cui si
C riferisce il decreto — C. Conti, 12 gennaio 1892, Acerbis c. Com. Oltreilcolle, Mass. giur., 1892, 97; Esatt. e com., 1892, 102; Riv. dir. pubb., III, 291; Bett., 1892, 164.

28. Essendo l'appello tempestivo è inutile discutere della regolarità della notifica del decreto. —
D C. Conti, 3 maggio 1892, Cong. carità di Castellaneta, Esatt. e com., 1892, 199; Cons. dei comuni, 1892, 368.

29. È irricevibile il ricorso prodotto dopo i 30 giorni dalla notificazione del decreto impugna-
E to. — C. Conti, 5 luglio 1892, Di Pietro c. Com. di Fresagrandinara, Mass. giur., 1892, 354.

30. È inammissibile l'appello prodotto nel 31° gior-
F no dalla notifica del decreto. — C. Conti, 5 gennaio 1892, Com. di Bosa c. Coni, Esatt. e com., 1892, 58; Cons. dei comuni, 1892, 126.

31. L'inammissibilità dell'appello per decorrenza di termine non può dirsi salvata dalla riserva fatta nel ricorso in rivocazione che si dichiarò dover valere come appello nel caso non valesse come rivocazione.

32. L'adire un giudice incompetente salva dalla decadenza quando ciò avviene erroneamente, non già quando si adisce volontariamente ed espressamente.

33. La questione se un contabile avesse o no l'obbligo di riscuotere residui attivi costituisce un apprezzamento di diritto che non può essere
G discusso in linea di rivocazione. — C. Conti, 21 giugno 1892, Del Monaco c. Com. di Pietra, Cupa, Cons. dei comuni, 1892, 372.

34. Da decreti del Consiglio di prefettura può appellarsi ancorchè non notificati.

35. Postasi dal Consiglio di prefettura a carico del contabile una partita, appellandosi, si debbono addurre le ragioni per cui si ritiene ingiusto tale caricamento.

36. Non si può appellare per una partita, sulla quale non giudicò il Consiglio di prefettura. —
A — C. Conti, 12 gennaio 1892, Bertone c. Com. di Bormida, Esatt. e com., 1892, 101; Mass. giur., 1892, 131; Cons. dei comuni, 1892, 108.

37. Pel combinato disposto degli art. 8 e 35 R. D. 5 ottobre 1862, e per giurisprudenza della Corte dei conti, il termine di 15 giorni dalla notificazione dell'appello per farne deposito alla segreteria insieme al decreto impugnato, è termine di rigore, sì che la inosservanza non viene sanata dal deposito dell'appello fatto
B poi dall'appellato. — C. Conti, 2 febbario 1892, Grosso c. Com. S. Massimo, Cons. dei comuni, 1892, 91; Esatt. e com., 1892, 110.

38. L'appello col decreto impugnato deve depositarsi fra quindici giorni dalla notifica sotto
C pena di decadenza. — C. Conti, 22 dicembre 1891, Giurato c. Com. di Benestare, Esatt. e com., 1892, 17; Cons. dei comuni, 1892, 125.

39. È perentorio il termine di 15 giorni pel de-
D posito dell'appello e decreto appellato. — C. Conti, 31 maggio 1892, Catanzaro c. Com. di Stilo, Esatt. e com., 1891, 179.

40. Deve dichiararsi decaduto dall'appello chi non curò di depositarlo, unitamente al decreto impugnato, nei 15 giorni dalla notificazione, nella
E segreteria della Corte. — C. Conti, 5 gennaio 1892, Giliberti c. Com. Accettara, Esatt. e com., 1892, 38.

41. Decade l'appello che non fu accompagnato dal deposito del decreto nei 15 giorni dalla notificazione dell'appello stesso.

42. Decade altresì se non si fece alcun atto nei tre anni dalla pubblicazione della legge 26 maggio
F 1887. — C. Conti, 12 gennaio 1892, Genova c. Com. S. Felice, Esatt. e com., 1892, 100; R. dir. pubb., III, 292.

43. Deve dichiararsi abbandonato l'appello pel quale nulla si fece nei 3 anni dalla sua produ-
G zione. — C. Conti, 26 gennaio 1892, Com. di Scerni c. De Mia, Esatt. e com., 1892, 142.

44. Decorsi tre anni senza essersi fatto alcun atto di procedura, l'appello nanti la Corte dei conti
H deve dichiararsi perento. — C. Conti, 12 gennaio 1892, Loscalzo c. Com. di Accettara, Esatt. e com., 1892, 58; Cons. dei comuni, 1892, 108.

45. Non vi ha rinunzia all'eccezione di perenzione dell'appello, sol perchè non siasi emessa nel fare istanza per la fissazione di udienza, ma nell'atto stesso di depositare in segreteria il decreto col quale detta istanza era stata accolta.

46. L'istituto della perenzione degli appelli davanti alla Corte dei conti è di ordine pubblico. —
I C. Conti, 12 gennaio 1892, Acerbis c. Com. Oltre il Colle, Mass. giur., 1892, 97; Esatt. e com., 1892, 102; R. dir. pubb., III, 291; Bett., 1892, 164.

47. Durante il termine per esibire i documenti può

Digitized by Google

presentarsi la dimanda per fissazione di udienza, con che questa sia dopo il decorrimento
A del termine stesso. — C. Conti, 9 febbraio 1892, Gallese Putifigari, Esatt. e com., 1892, 115.

48. Quando il contabile, dopo avere interposto appello contro il decreto del Consiglio di prefettura, dichiara di recederne, non può il Comune appellato fare opposizione a che prendasi atto della dichiarazione di rinunzia, poichè questa ha per conseguenza di far passare in cosa giudicata la deliberazione del Consiglio di prefettura, come non potrebbe avere conseguenze diverse una decisione provocata dall'eccezione d'inammissibilità non contestata.

49. Nè tale opposizione può essere giustificata dalle riserve di diritti accampati dal recedente, essendo evidente che non può essere questione di diritti che possono spettare, quando devesi decidere se un giudizio in appello sia o non sia regolarmente abbandonato.

50. Le spese quindi del giudizio fino alla notificazione dell'atto di rinunzia dell'appello sono a carico del contabile, mentre quelle posteriori incombono al Comune che vi ha dato motivo
B con la sua irragionevole opposizione. — C. Conti, 26 gennaio 1892, Cocchi c. Com. Tresana, Cons. dei comuni, 1892, 61; Esatt. e com., 1892, 110; R. dir. pubb., III, 292.

51. L'autorizzazione del Consiglio comunale deve intervenire allorchè il Comune per mezzo del sindaco abbia da intentare o sostenere un'azione, ossia farsi attore in un giudizio.

52. Non è obbligatoria l'autorizzazione al sindaco convenuto nel giudizio di appello dinanzi alla Corte dei conti.

53. L'appellante non può eccepire la mancata autorizzazione al sindaco perchè il Comune sia legittimamente rappresentato, poichè mancando in lui l'interesse, vien meno il diritto di pro-
C porre la eccezione. — C. Conti, 28 giugno 1892, Taormina c. Com. di Balestrate, Cons. dei comuni, 1892, 330.

54. Quando trattasi di ricorsi fra le stesse parti e dell'unica gestione del contabile, sebbene esplicata in due separati conti, si fa la riunione dei due giudizi per provvedervi con una sola
D decisione. — C. Conti, 2 febbraio 1892, Grosso c. Com. S. Massimo, Cons. dei comuni, 1892, 91; Esatt. e com., 1892, 110.

55. Risultando che il contabile fornì i documenti a giustificazione dei mandati a favor suo emessi, e che i documenti stessi sol per incuria del Comune non si esibiscono, le dimande del con-
E tabile debbono ritenersi giustificate. — C. Conti, 9 febbraio 1892, Gallese Putifigari, Esatt. e com., 1892, 115.

56. Sebbene alcuni mandati estinti dal tesoriere comunale siano stati dal Consiglio di prefettura rinviati ai residui passivi, non si oppone tal fatto allo esame del giudice di appello, quando innanzi ad esso vengono quei titoli riportati con pienezza di giustificazione, e consti che non fu colpa del contabile se la prova delle spese non fu fatta innanzi al Consiglio di prefettura, perchè i titoli giustificativi erano
A in mano del Comune. — C. Conti, 15 dicembre 1891, La Rosa c. Consig. di prefettura di Messina, Giust. amm., 1892, 16; R. dir. pubb., III, 494.

57. Impugnandosi la legalità di una spesa già addebitata agli amministratori, occorre, per decidere, esibire i documenti che quella spesa
B autorizzava. — C. Conti, 10 maggio 1892, Com. di Dorco c. Concasacchi, Esatt. e com., 1892, 176.

V. *Cassazione civ.* 17 — *Monti frumentari* 2, 3.

— diritto alla pensione e liquidazione della medesima — V. *Pensione.*

— ricorsi per annullamento in causa di eccesso di potere o incompetenza — V. *Competenza civile.*

Cosa — V. *Immobile* — *Mobile.*

Cosa d'altri [c. c. 1459; c. comm. 59] — V. *Pegno* — *Vendita.* — V. pure: *Ipoteca* 3.

Cosa giudicata in materia civile [c. c. 1350, 1351; c. p. c. 517, n. 8].

SOMMARIO.

Appello 6-7.
Aventi causa — V. *Successori.*
Causa petendi (identità della) 23-26.
Competenza (giudicato sulla) 32-38.
Comune, azione dei comunisti *uti cives* 30.
Danni contrattuali 49.
Domande o eccez. (identità delle) 7, 13-22, 32.
» nuove dopo il giudic. 12.
Estremi per la cosa giudic. — V. *Causa petendi* — *Domande* — *Parti.*
Fatti sopravvenuti 4, 5.
Frode e simulaz. 1, 17.
Giudicato implicito 13.
Giurisdizione volont. 2.
Motivazione della sent. — V. *Sentenza.*
Oggetto della domanda — V. *Domande.*
Parti, identità o rappresentanza 27-31.
Pignorabilità 16.
Possesso, sent. emessa nel giudizio possess. 8.
Prova testim. 18.
Prove nuove 17-20, 25.
Rappresentanza in giud. — V. *Parti.*
Responsabilità civ., danni 21.
Riserva di diritti 9.
Sentenza, allo stato degli atti 10, 11.
» interlocut. o preparatoria 45-48.
» motivazione 39-44.
» pronunzia *ultra petita* 3.
» riserva di diritti 9.
Successori a tit. particolare 28-29.
Usufrutto, sent. contro l'usufruttuario 27.
Terzi, effetti del giudicato 31 — V. *Parti.*

BIBLIOGRAFIA.

1. Del giudicato di fronte alla eccezione di simu-
C lazione. — B. SCADUTO, Palermo, tip. Virzì, 1892, in-8°, p. 32; Circ. giur., 1892, 167.

GIURISPRUDENZA.

2. Gli atti di giurisdizione volontaria, essendo sforniti di tutti gli elementi richiesti dall'art. 1351 c. c., non possono mai costituire giudi-
D cato. — C. Napoli, 10 dicembre 1891, Soc. di m. s. impiegati postali di Napoli c. P. M., Legge, 1892, I, 738.

Digitized by Google

3. Non può formarsi la cosa giudicata su di un punto di fatto o di diritto che non sia un obbietto che il magistrato sia direttamente in-
A vitato a decidere. — C. Roma, 1 luglio 1892, Ditta Merello, De Simon c. La Tour, Corte S. Roma, 1892, II, 112.

4. La sentenza passata in giudicato mantiene la sua piena efficacia anche quando posteriormente si verifichi un fatto che dimostri falso ed erroneo quanto nella sentenza stessa è accertato.

5. Quindi è inammissibile un'azione di danni fondata su fatti che, sebbene veri in sè stessi, sono in pieno contrasto con quelli accertati da
B un giudicato. — T. Roma, 12 settembre 1892, F. c. R, Foro, I, 1205. (n)

6. Una sentenza passata in giudicato nelle more del giudizio di appello si può come tale tener presente dal giudice di seconda istanza nel
C provvedere sull'appello. — C. Roma, 10 agosto 1892, Spadorcia c. De Petris e Brannetti e Banca pop. di Anagni, Corte S. Roma, 1892, II, 150.

7. L'eccezione che venne proposta innanzi al giudice di secondo grado, e che fu dal medesimo rigettata, non può più essere riprodotta innanzi il giudice di primo grado, a cui la causa di merito è
D stata rimandata. — T. Roma, 18 giugno 1891, Dame del sacro Cuore c. Fondo culto, Temi rom., 1891, 472.

8. La qualificazione del diritto, fatta dal magistrato ai fini dell'azione possessoria dedotta in lite, non pregiudica al giudizio petitorio e alle quistioni che in occasione di questo potranno provocare l'esame del giudice competente. —
E C. Roma, 31 marzo 1892, Capitolo metropolitano di Ferrara c. Azzolini, Corte S. Roma, 1892, II, 97.

9. La sentenza che, senza riconoscere e proclamare nulla nel merito di un diritto reclamato da una delle parti, si limita a riservarle la ragione di farlo valere, non forma cosa giudicata intorno alla spettanza del diritto medesimo. —
F C. Torino, 28 febbraio 1892, Traverso c. Beverino, Giur. Tor., 1892, 313; Legge, 1892, II, 122.

10. Il rigetto d'una domanda motivato dall'unica considerazione che i documenti prodotti in prova non possono essere presi in esame, perchè non registrati, deve intendersi semplicemente quale un rigetto allo stato degli atti.

11. E quindi non può ritenersi cosa giudicata il rigetto d'una domanda d'assegnazione di somme in un giudizio d'esecuzione mobiliare, quando appaia dai motivi che le prove del credito non si poteron prendere in esame perchè non
G registrate. — A. Roma, 23 ottobre 1891, Patrizi c. Cassa risp. di Spoleto, Temi rom., 1891, 518.

12. Dopo la cosa giudicata non possono più proporsi difese od eccezioni non fatte valere prima di essa, e per le quali verrebbesi a modificare gli effetti del giudicato.

13. La sentenza che sopra istanza del creditore condanna uno dei condebitori a pagare la sua parte di un debito che ha comune con altri, costituisce cosa giudicata che impedisce al creditore stesso di invocare poi contro quel debi-
A tore la solidarietà del debito. — C. Torino, 27 aprile 1892, Mazza c. De Martino Muler, Giur. Tor., 1892, 663.

14. Perchè ricorra l'estremo dell'identità della cosa domandata, agli effetti della cosa giudicata, la legge non guarda ad una identità meramente materiale, sibbene all'intento finale a cui mira chi propone una domanda in via di azione o di eccezione ed alla questione che per conseguirlo è necessario formulare e sottoporre alla decisione del magistrato.

15. Così osta la cosa giudicata a che gli eredi del debitore oppongano al precetto di pagamento la novazione del debito, quando la stessa eccezione sia stata anteriormente opposta dal debitore alla domanda di rilascio del titolo del debito in forma esecutiva e sia stata respinta
B con sentenza passata in giudicato. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Zannini c. Andriolo, Temi ven., 1892, 179; Legge, 1892, I, 619; Annali, 1892, 202.

16. Agli effetti della cosa giudicata vi è identità di questione fra sequestrabilità e pignorabilità
C di un oggetto. — C. Torino, 20 giugno 1892, Arrigo c. Mazzante, Foro, I, 949. (n)

17. La sentenza pronunziata sulla domanda di simulazione di un atto non costituisce cosa giudicata per dichiarare inammissibile la domanda di inesistenza dell'atto stesso, fatta in base a due scritture non prodotte nel primo giudizio.
D — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Alonge c. Valione, Circ. giur., 1892, 170; Foro Cat., 1892, 114.

18. La sentenza, che, trattandosi di convenzione traslativa di proprietà immobiliare, ammette la prova per interrogatori a stabilire che la scrittura fu fatta ed è ritenuta dall'avversario che si rifiuta di esibirla, ed a provare anche il contenuto di essa, fa cosa giudicata anche sulla successiva ammessibilità della prova testimoniale, all'intento stesso, la quale allora non va più nemmeno soggetta alle limitazioni
E dell'art. 1341 c. c. — A. Torino, 30 ottobre 1891, Demasini c. Pesante, Giur. Tor., 1892, 139.

19. La sentenza che ammette le prove d'un assestamento di conto fatto dalla madre pei figli minori, respingendo l'eccezione che quello fosse una transazione o un compromesso per cui fosse necessaria l'autorizzazione giudiziale, non forma cosa giudicata che impedisca di dedurre, dopo esaurite le prove, che si tratti di atto eccedente la semplice amministrazione richie-

Digitized by Google

A dente l'autorizzazione giudiziale. — A. Torino, 15 luglio 1892, Bianchi c. Rubino, Giur. Tor., 1892, 750.

20. La sentenza, che dichiara di escludere come non vera una circostanza di fatto, che l'interpellato aveva aggiunta nel rispondere ad un interrogatorio, non costituisce cosa giudicata nel senso che l'interpellato non possa provare in altra maniera quella circostanza, per es. col deferire all'avversario il giuramento decisorio. — A. Casale, 11 giugno 1892, Castagnone c. Ballarino, Giur. Casale, 1892, 513.

B

21. La sentenza con la quale, rigettandosi la opposizione a precetto proposta dal debitore, fu riservata al creditore ogni maggior ragione pei danni e interessi, non forma cosa giudicata sul punto che i danni speciali sieno dovuti, e quindi il giudice investito della relativa domanda può ben dichiarare che il creditore non pagato non ha diritto che agli interessi. — A. Casale, 26 gennaio 1892, Com. di Alessandria c. Fratelli Caligaris, Giur. Casale, 1892, 205; Giur. Tor., 1892, 556; M. trib. Mil., 1893, 30.

C

22. Esiste l'*eadem res*, agli effetti della *res judicata*, in due giudizî nei quali ugualmente la quistione agitata e decisa riguarda il diritto in un impiegato ad esigere, come tale, il suo stipendio, quantunque nell'uno siano state richieste alcune e nell'altro successive mensualità.

23. Esiste l'*eadem causa petendi*, agli effetti della *res judicata*, quando in due giudizî la domanda dell'attore si fondò sempre sulla stessa qualità e il convenuto sempre sulla stessa eccezione. — C. Roma, 25 agosto 1891, Lenti c. Com. di Roma, Corte S. Roma, 1891, II, 362.

D

24. È stabilita la cosa giudicata nascente da un precedente giudicato intervenuto tra le stesse parti e relativamente alla identica *causa petendi*, quando il magistrato, vagliatolo alla stregua dell'antico insegnamento *tantum decisum, quantum disputatum*, trovi che sotto pretesto di nuove eccezioni si tenti di riaprire e riaccendere una discussione diventata irretrattabile. — A. Genova, 15 febbraio 1892, Ricca c. Santagata, Giurista, 1892, 138.

E

25. Respinta una domanda perchè annullata la prova raccolta, non si può la stessa domanda riproporre basandola sopra nuovi documenti, ostandole l'autorità della cosa giudicata. — P. Messina, 4 giugno 1892, De Natale c. Tosto, Rif. giur., 1892, 253.

F

26. Negli atti e contratti continuativi per annate od altre rate, la cosa giudicata sopra alcuna è opponibile alla identica questione sopra rata od annata diversa, non come tale, pel *non bis in idem*, ma pei suoi criterî legali. — A. Venezia, 3 agosto 1892, Finanze c. Ditta Gei Coletti e Prov. di Belluno, Bett., 1292, 529.

G

27. Le sentenze proferite in confronto dell'usufruttuario, non fanno stato in confronto del proprietario, quantunque entrambi derivino i loro diritti dalla stessa causa successoria. — C. Torino, 18 dicembre 1891, Biancheri c. Biancheri, Giur. Tor., 1892, 56; M. trib. Mil., 1892, 63; Bett., 1892, 190; Annali, 1892, 57.

A

28. Quando l'azione reale sia stata istituita contro il proprietario dell'immobile, la successiva alienazione che egli faccia del medesimo non toglie che la sentenza resa in quel giudizio faccia stato anche di fronte agli acquirenti. — C. Torino, 10 agosto 1892, Consorzio irriguo Albanese Mortara c. Ranzini, M. trib. Mil., 1892, 931.

B

29. La cosa giudicata, pronunziata nei rapporti di un terzo e del venditore del fondo, non ha valore di fronte al compratore, quando questi abbia comprato il fondo anteriormente alla rejudicata e non fu chiamato ad intervenire in quel giudizio. — A. Roma, 31 marzo 1892, Valletta Grecco D'Aragona, Temi rom., 1892, 273.

C

30. Trattandosi di azione sperimentata dagli abitanti di un Comune, *uti cives*, la sentenza fa stato di cosa giudicata anco in rapporto alle persone non intervenute in giudizio. — A. Catania, 3 agosto 1892, Racchiusa Nicastro c. Nicosia, Giur, Cat., 1892, 180; Legge, 1892, II, 700; Foro Cat., 1892; 219.

D

31. Ove il magistrato stabilisca che l'obbligo imposto da precedente sentenza passata *in giudicato* a determinata persona va esteso ad altra persona, non viola per ciò la cosa giudicata. — C. Firenze, 30 dicembre 1891, Di Biasio c. Clemente, Temi ven., 1892, 349.

E

32. Non ricorre l'*eadem questio*, e perciò non può valere la eccezione della cosa giudicata, quando nel primo giudizio fu disputato e deciso della competenza normale stabilita dall'art. 90 c. p. c., e nel secondo viene in disputa la competenza speciale attribuita dal successivo art. 91. — A. Roma, 14 maggio 1892, Principessa di Sirignano c. Principe D'Antuni, Legge, 1892, I, 777; M. trib. Mil., 1892, 573; Annali, 1892, 237; Bett., 1892, 403; Temi rom., 1892, 299.

F

33. L'eccezione d'incompetenza non può essere risoluta in base a cosa giudicata intervenuta in giudizî precedenti aventi diverso oggetto e in cui la questione di competenza non fu sollevata, nè decisa. — C. Torino, 26 febbraio 1892, Ala Ponzoni c. Rocca Saporiti, Giur. Tor., 1892, 488.

G

34. La sentenza di prima istanza che respinge una eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria e pronunzia sul merito, qualora sia appellata soltanto per il merito, passa in giudicato nei riguardi della dichiarazione d'incompetenza.

35. Pertanto, la parte che aveva elevata quella eccezione non può valersene di nuovo contro la sentenza di appello, riproponendo la questione

Digitized by Google

A col ricorso per cassazione. — C. Roma, 3 agosto 1892, Com. di Piediluco c. Franchetti, Bett., 1892, 933.

36. L'eccezione dell'incompetenza per materia non può più essere sollevata quando il giudice abbia sulla medesima pronunciato con sentenza contro la quale le parti non abbiano esperi-
B mentato i rimedî dalla legge consentiti. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Com. di Cento c. Taglienti, Corte S. Roma, 1892, I, 170; Gazz. proc., XXV, 235.

37. La pronunzia emessa dai giudici del merito sulla dedotta eccezione d'incompetenza per materia o valore acquista l'efficacia di cosa giudicata tuttavolta che la detta pronunzia, per quanto attiene al capo della incompetenza, non è stata investita col ricorso per cassazione. —
C C. Roma, 10 agosto 1892, Com. di Napoli c. Marchini, Annali, 1892, p. sp., 127; Giur. trib. amm., 1892, 467; Dazio cons., 1892, 344; Legge, 1892, II, 721; Giur. Tor., 1893, 18.

38. Passata in giudicato la sentenza che pronuncia sulla competenza per ragion di valore, non può più questa rimettersi in questione se non
D è variato lo stato della causa. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Battaglio c. Donadio, Giur. Tor., 1892, 168; Legge, 1892, I, 513.

39. Per decidere se ed in quale senso si abbia la cosa giudicata, la sentenza deve esaminarsi tanto nella parte considerativa (motivazione)
E quanto nella parte dispositiva. — C. Palermo, 16 febbraio 1892, Midici c. Fava, Legge, 1892, II, 487.

40. *I motivi di una sentenza sui quali si fonda il dispositivo formano con questo un tutt'uno, e sono forniti della presunzione di verità che riveste la cosa giudicata.*

41. Non possono però ritenersi motivi consostanziali colla pronuncia le considerazioni contenute nel motivato non direttamente attinenti alla
F questione discussa e decisa. — C. Firenze, 28 aprile 1892, Ramina c. Crisi, Temi ven., 1892, 403.

42. Se al presente si ritiene che la cosa giudicata possa nascere anche dai motivi della sentenza, questo principio non era ammesso sotto l'impero della procedura pontificia, specialmente
G rotale. — A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Simonetti, Temi rom., 1892, 352.

43. Si può invocare una sentenza come rejudicata per dimostrare la solidarietà della obbligazione nei convenuti, allorquando la invocata solidarietà sarebbe un'implicita e necessaria conseguenza della parte motiva della prima sentenza. —
H A. Roma, 12 maggio 1891, Stefanoni c. Pizzardi, Temi rom., 1891, 501.

44. La semplice affermazione contenuta nella parte razionale di una sentenza interlocutoria pronunziata in contumacia del convenuto, che il diritto di proprietà di sottosuolo accampato dalla parte attrice è basato sopra pubblici contratti esibiti negli atti della causa, senza nulla statuire nella parte dispositiva, con la quale si ordina soltanto una più ampia istruzione della causa, non include neppure implicitamente la dichiarazione del preteso diritto, e quindi non costituisce cosa giudicata sopra quel punto di controversia, la quale non può derivare che dal solo dispositivo della sentenza e dai motivi di decidere che ne costituiscono
A il fondamento. — A. Firenze, 17 marzo 1892, Paganini c. Soc. Metallurgica di Piombino, Annali, 1892, 128.

45. Le sentenze interlocutorie formano giudicato quanto alle questioni di merito che si sono decise come antecedente logico e necessario della pronuncia, sia stato più o meno profondo
B il loro esame. — C. Firenze, 21 marzo 1892, Ditta Mosconi c. Com. di Peschina, Temi ven., 1892, 225; Legge, 1892, I, 662.

46. Non può una sentenza interlocutoria, ammessiva di prova, costituire cosa giudicata oltre i limiti in essa dichiarati, e su questioni di
C merito espressamente riservate. — C. Torino, 22 dicembre 1892, Bianchi c. Rubino, Giur. Tor., 1892, 59.

47. La cosa giudicata si desume anche da sentenza interlocutoria, specialmente quando le prove con questa ammesse sarebbero state incompatibili con una risoluzione diversa delle questioni sulle quali si sostiene che v'ha cosa giudi-
D cata. — C. Firenze, 23 gennaio 1892, Kirschen c. Barbaro Ricco, Temi ven., 1891, 287.

48. Le sentenze interlocutorie non hanno forza di definitive e non ispiegano autorità di cosa giudicata allorchè, sebbene tocchino in relazione a una data prova la questione di merito su cui si pretende esistere cosa giudicata, pure non contengono la vera risoluzione del punto controverso, nè precludono la via a riprendere in esame ad istruzione completa. — C.
E Roma, 29 marzo 1892, Nimis c. Finanze, Corte S. Roma, 1892, I, 130.

49. La condanna generica ai danni non costituisce cosa giudicata sull'esistenza dei medesimi, e perciò non esonera chi, in seguito a tal condanna, li chiede, dall'obbligo di provare che furono sofferti in realtà ed ebbero per loro unica causa il fatto che provocò la condanna. —
F A. Roma, 22 dicembre 1891, De Rossi Rottini c. Menotti, Temi rom., 1891, 422.

V. *Alimenti* 22, 23 — *Appello civ.* 3, 9 — *Conflitto d'attribuzione* 3 — *Domanda giudiziale* 9, 10 — *Effetto cambiario* 217 — *Esecuzione immobiliare* 167 — *Falso civile* 2 — *Fideiussione* 5, 6 — *Intervento* 12, 13 — *Obbligazione* 24 — *Matrimonio* 31 — *Pegno* 7 — *Prova testimoniale* 5 — *Rinvio civ.* 17 — *Sentenza civ.* 149, 150 — *Servitù* 123, 124 — *Spese giudiziali* 50 — *Stato civile* 11.

Digitized by Google

— eccezione di giudicato nei giudizî di cassazione [c. p. c. 517 n. 8] — V. *Cassazione civ.*

— passaggio della sentenza in cosa giudicata — V. *Sentenza civ.*

Cosa giudicata in materia penale [c. p. p. 236, 445, 518].

1. Non ha forza di regiudicata la ordinanza che dispone soltanto una sospensione del procedi-
A mento. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Migliaccio, Corte S. Roma, 1891, 868.

2. Qualunque sia il motivo pel quale il tribunale abbia pronunziato l'assoluzione, la sua sentenza non può costituire giudicato a favore dell'im-
B putato, se il P. M. interpose appello. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Orsi e Mastrosimone, Corte S. Roma, 1891, 886.

3. La sentenza che in tema di contravvenzione daziaria per deposito di generi in un magazzino distante meno di 500 metri dalla linea daziaria dichiara non farsi luogo a procedimento, non forma cosa giudicata per essersi poi nello stesso magazzino depositati altri generi posteriormente
C alla consumazione dei primi. — C. Roma, 21 gennaio 1892, De Virgiliis, Foro, II, 201. (n)

4. Da una precedente assolutoria di un imputato non può altro imputato pretendere esso pure
D di essere assoluto. — C. Roma, 2 dicembre 1891, Scarcella, Corte S. Roma, 1891, 1037.

5. Le ordinanze pronunciate fuori della pubblica udienza dai pretori, dai giudici istruttori, e generalmente dalle Camere di consiglio nei procedimenti penali, non hanno carattere definitivo se non quando siano fondate sopra qualche eccezione propria, le quali investendo il fatto sotto tutti i suoi aspetti perimono assolutamente il diritto a procedere.

6. Nel caso di vie di fatto commesse in servizio dalle guardie di finanza la dichiarazione di non luogo a procedimento, emessa dal pretore in seguito a recesso dalla querela presentata dagli offesi, non può considerarsi come giudicato da precludere il corso al procedimento di azione pubblica sul fatto stesso, di cui il pretore non ebbe punto ad occuparsi sotto il punto di vista
E della giustizia militare. — T. S. G. e M., 20 giugno 1892, Gattavara Gaviana, Giur. T. S. G. e M., 1892, 58.

7. Un marinaio accusato di insubordinazione con vie di fatto verso superiore ufficiale, ed assoluto dal Consiglio di guerra, non può più essere sottoposto a novello giudizio per il medesimo fatto sotto protesto che il nuovo giudizio riguardi la insubordinazione con sole ingiurie e minacce; può tuttavia essere giudicato per insubordinazione commessa verso altro ufficiale, se essa costituisca un reato distinto dal primo, tuttochè commesso nelle medesime circostanze di tempo
F e di luogo. — T. S. G. e M., 7 aprile 1892, Rossari, Foro, pen., I, 311; Giur. T. S. G. e M., 1892, 27.

V. *Atto d'accusa* 1 — *Conflitto pen.* 13 — *Giuramento civ.* 7, 28, 36 — *Rinvio pen.* 1-5.

— influenza del giudicato penale nel giudizio civile — V. *Giudizio* (rapporto fra il giud. civ. e il giud. pen.).

Cosa litigiosa [c. c. 1546-1548; c. comm. 43] — V. *Cessione.*

Cosa smarrita o furtiva [c. c. 708, 709; c. comm., 57, 329-332, 341, 469, 476; c. p. 420].

1. Si verificano i termini dell'esercizio dell'azione rivendicatoria, quando vi ha conflitto fra i diritti del proprietario e quelli del possessore della cosa controversa.

2. Per l'art. 2146 c. c., l'azione per rivendicare la cosa mobile smarrita o rubata si prescrive in due anni.

3. Questo termine si computa dal giorno dello smarrimento o del furto.

4. La negligenza che l'acquirente di cose mobili abbia commessa nell'indagare la qualità del possesso dell'alienante non lo induce in mala fede, nè può equipararsi a prova positiva di mala fede, necessaria per escludere la buona fede nell'acquisto che dalla legge è sempre pre-
A sunta. — A. Firenze, 21 luglio 1892, Banca toscana di credito c. Tione, Annali, 1892, 274.

5. I casi espressi nell'art. 709 c. c., nei quali il proprietario rivendicante l'oggetto mobile smarrito o derubatogli deve rimborsare al possessore il prezzo di costo, sono tassativi e non ammettono interpretazione analogica.

6. Quindi non è dovuto rimborso al Monte di pietà presso il quale l'oggetto sia stato impegnato.
B — C. Torino, 8 marzo 1892, Monte pietà di Genova c. Dorcier, Foro, I, 954. (n)

7. Il proprietario delle cose rubate può rivendicarle anche in confronto del possessore di buona fede, il quale ha diritto di essere rimborsato del prezzo di costo, solo allorchè si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nell'art. 709 c. c.

8. Nè può dirsi che resti offeso il principio della prevalenza del giudizio civile sul penale, nel caso che, dietro il sequestro delle cose rubate presso il proprietario di buona fede, questi intenti un giudizio civile per rivendicarle, ed il giudice penale, non attendendo l'esito del giudizio civile, faccia diritto alla domanda del derubato che le cose rubategli gli vengano re-
C stituite. — C. Roma, 14 giugno 1892, Micillo, Cass. unica, III, 970; Annali, 1892, 199; M. trib. Mil., 1892, 813; Circ. giur., 1892, 87; Giur. pen. Tor., 1892, 399; Corte S. Roma, 1892, 535.

V. *Furto* 29-32 — *Titolo al portatore* 9-21.

Cospirazione [c. p. 134] — V. *Sicurezza dello Stato* (delitti contro la).

Costituzionalità — V. *Legge e regolamento in genere* — V. pure: *Farmacia* 82 — *Sicurezza pubblica* 8.

Costituzione di dote — V. *Dote.*

Digitized by Google

Costituzione in mora [c. c. 1223, 1565] — V. *Mora*.

Costituzione di procuratore [c. p. c. 134, 158-161, 334-337] — V. *Procedimento civ.* — V. pure: *Contumacia civ.* 5, 7.

Costituzione di rendita — V. *Rendita*.

Cottimo — V. *Appalto*.

Credito agrario [L. 21 giugno 1869, n. 5160, che autorizza la formazione di società ed istituti di credito agrario; L. 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario; Reg. relativo 8 gennaio 1888, n. 5166; Reg. 27 maggio 1888, n. 5430, per le cartelle agrarie; L. 26 luglio 1888, n. 5588, che modifica quella del 23 gennaio 1887; R. D. 10 gennaio 1892, n. 3, che modifica Reg. 27 maggio 1888].

Credito fondiario [L. 14 giugno 1866, n. 2983, sul credito fondiario; Reg. relativo, 25 agosto 1866, n. 3177; RR. DD. 6 dicembre 1866, n. 3392; 30 giugno 1867, n. 3787; 13 novembre 1873, n. 1684, che modificano detto regolamento; L., testo unico, 22 febbraio 1885, n. 2922; L. 17 luglio 1890, n. 6955, sul nuovo Istituto di credito fondiario it.; Reg. relativo 1 febbraio 1891 n. 62; L. 6 maggio 1891, n. 215, che concede all'Istituto it. di credito fondiario l'esercizio in tutto il Regno; R. D. 9 luglio 1891, n. 397, che approva norme per concessione mutui e tariffe].

BIBLIOGRAFIA.

1. Questioni attinenti il sequestro e l'immissione
A in possesso secondo la legge 17 luglio 1890 — C. SCOTTI, Roma, tip. Civelli, 1891, in-8°, p. 40.
2. L'art. 33 L. 17 luglio 1890 sul credito fondiario dev'essere osservato dai curatori dei fallimenti anche quando il mutuo e la dichiarazione di fallimento sieno anteriori alla detta
B legge speciale. — A. PIERANTONI, Riv. universale, 1892, 97.
3. La intera soddisfazione di una rata del debito fa cessare gli effetti della procedura esecutiva a riguardo di altre rate scadute posteriormente.
C — P. NASCA, Dritto e giur., VIII, 217.

GIURISPRUDENZA.

4. Giusta le disposizioni vigenti prima della legge 17 luglio 1890, l'esercizio del credito fondiario affidato a determinati Istituti di credito o di risparmio non costituiva una personalità giuridica e patrimoniale distinta dall'Istituto esercente.
5. Perciò non può essere dichiarato il fallimento del Credito fondiario, se non si è potuto o non si è voluto chiedere la dichiarazione di fallimento dell'Istituto che lo esercita.
6. L'opposizione dei creditori alla sentenza che dichiarò il fallimento ben può essere fondata sopra il motivo della inesistenza dell'ente autonomo a cui quella sentenza avrebbe inteso di
A riferirsi. — C. Roma, 5 maggio 1892, Cassa risp. di Milano c. Canetto, Gazz. proc., XXV, 292; Bett., 1892, 564.
7. La legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885 concede ai relativi Istituti la facoltà di procedere alla stipulazione dei mutui anche quando manchi la priorità della ipoteca, purchè presso gli Istituti medesimi rimangano in deposito tante cartelle quante bastino a garantirli contro il pericolo che possano presentare le precedenti iscrizioni.
8. In tali casi si hanno due contratti distinti e perfetti; l'uno di mutuo, l'altro di deposito, e ciascuno di essi deve produrre separatamente gli effetti di cui è capace.
9. E come all'Istituto non potrebbe essere interdetto di realizzare le proprie ragioni creditorie in base al contratto di mutuo, così rimangono integre al depositante le ragioni che dal deposito dipendono, da farsi valere, od in via di azione, od anche in via di eccezione, nel procedimento esecutivo contro di lui incoato in base al mutuo.
10. I contratti stipulati dall'Istituto contro la disposizione dell'art. 6, ultimo capoverso, di detta legge sono nulli, e come non avvenuti; quindi di per sè improduttivi d'ogni effetto giuridico, senz'uopo di analoga dichiarazione del magistrato.
11. L'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari e la Cassa medesima costituiscono un unico ente e non due enti autonomi; siccome però l'amministrazione della cassa è separata e distinta da quella dell'Istituto fondiario, così è giuridicamente impossibile la compensazione fra i debiti della prima ed i
B crediti della seconda. — A. Roma, 19 luglio 1892, Canetto c. Nobilioni, Temi rom., 1892, 369.
12. Le cartelle di Credito fondiario rimaste in deposito presso l'Istituto emittente, a garantia di questo, secondo gli art. 4 e 7 della legge 14 giugno 1866, appartengono al mutuatario che in detta maniera garantisce il creditore prima di poterlo garantire con valide ipoteche.
13. Il mutuatario, che ha lasciato in deposito presso l'Istituto di credito fondiario, suo mutuante, le cartelle rappresentanti il suo mutuo, può far valere le relative sue ragioni o in via di azione, od anche in via di eccezione, nel procedimento esecutivo incoato contro di lui pel suo debito
C arretrato. — C. Roma, 10 febbraio 1892, Nobilioni pel Credito fondiario Cassa risp. di Cagliari c. Canetto, Corte S. Roma, 1892, II, 55.
14. Il Credito fondiario può valersi dei mezzi consentiti dalla procedura speciale e privilegiata degli art. 23 e 24 L. 22 febbraio 1885 per esigere dal compratore di un immobile nei venti giorni dalla vendita la parte di prezzo corrispondente al proprio credito, senza attendere l'esito della graduazione, tanto nel caso di vendita per asta pubblica che in quello di

Digitized by Google

A vendita a trattative private — A. Torino, 22 agosto 1892, Opera pia S. Paolo c. Chiabotto, Giur. Tor., 1892, 789; Legge, 1893, I, 127. -

15. L'art. 33, lett. F, L. 7 luglio 1890, per cui il curatore del fallimento di un mutuatario del Credito fondiario è obbligato a versare all'Istituto le rendite dei beni ipotecatigli, fatte le debite deduzioni, è applicabile anche quando trattasi di mutuo e di fallimento anteriori a
B detta legge. — C. Napoli, 19 maggio 1892, Credito fondiario Banca Nazionale, c. Curatore fall. Martirano, Foro, I, 900.

16. La disposizione dell'art. 33 L. 17 luglio 1890, che obbliga il curatore del fallimento a versare nelle casse dell'Istituto di credito fondiario le rendite dei fondi ipotecati a favore dell'Istituto stesso, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, riguarda il diritto sostanziale, e per conseguenza si applica anche ai mutui fondiarî precedentemente contratti. —
C T. Roma, 25 ottobre 1892, Istituto di credito del Banco di Napoli c. Borghi, Legge 1892, II, 770; Giorn. not, 1892, 724; Dritto e giur., VIII, 201.

17. La disposizione dell'art. 33 L. 17 luglio 1890, per la quale il curatore del fallimento è tenuto a versare nelle casse dell'Istituto di credito fondiario i redditi dei beni sequestrati dall'Istituto stesso, si applica anche ai mutui e fallimenti anteriori alla detta legge.

18. Le somme da versarsi nelle casse dell'Istituto a norma della disposizione citata non possono essere erogate nelle spese del fallimento, e se non vi siano altri fondi disponibili, deve domandarsi al giudice delegato la prenotazione delle spese a debito concessa dall'art. 914 c.
D comm. — C. Roma, 26 luglio 1892, Fallimento Caponi e Petrini c. Banco di Napoli, Foro, I, 1336. (n)

19. I privilegî concessi agli Istituti di credito fondiario dalla legge 22 febbraio 1885 non cessano per l'esistenza del curatore nominato nel fallimento del mutuatario, e il curatore perciò ha l'obbligo di versare all'Istituto le rendite degli immobili a favore di esso ipotecati.
E — A. Roma, 16 luglio 1891, Credito fond. Banco Napoli c. Capponi, Temi rom., 1891, 543.

20. Per la nomina o surroga dell'amministratore giudiziario in giudizio di espropriazione, promosso dal Credito fondiario, il presidente del tribunale esercita una giurisdizione speciale ed
F inappellabile. — T. Lecce, 17 ottobre 1892, Credito fondiario c. Musci e Elia, Pisanelli, 1892, 307.

21. L'Istituto di credito fondiario, che a norma dell'art. 23 della legge 22 febbraio 1885 provochi la nomina d'un sequestratario giudiziale dei beni ipotecati, non è responsabile verso gli altri creditori dei danni che possono esser causati dalla mala amministrazione del seque-
A stratario stesso. — A. Lucca, 22 decembre 1891, Gamberucci c. Credito fondiario del Monte dei Paschi, Foro, I, 335. (n)

22. La regola che il debitore non può chiedere che il prezzo d'incanto sia determinato da perizia, nonostante i miglioramenti apportati all'immobile dopo la sua allibrazione in catasto, non è derogata dall'art. 23 della legge 22 febbraio 1885 ed è applicabile anche se la subastazione si faccia ad istanza d'un Istituto di credito
B fondiario. — A. Cagliari, 13 agosto 1892, Davis c. Cred. fond. Banca Nazionale, Foro, I, 1258. (n)

23. Il creditore ammesso, giusta la legge sul Credito fondiario, al privilegio dello anticipato pagamento, il quale sia intervenuto nel giudizio di subastazione per far disporre a suo vantaggio il detto pagamento anticipato e lo abbia ottenuto dal compratore dopo l'aggiudicazione e prima di esplicarsi il giudizio di graduazione, non può ritenersi decaduto dal dritto di farsi pagare sul prezzo e quindi tenuto alla restituzione delle somme pagategli anticipatamente per la circostanza di non essersi curato di depositare in cancelleria la sua
C domanda di collocazione. — A. Aquila, 27 ottobre 1891, Finanza c. Banca Nazionale, Foro abruzz., VI, 151.

Creditore [c. c. 35, 680, 949, 1032, 1421, 1422, 1565].

1. Il creditore, che esercita le ragioni del suo debitore verso un terzo, non può esperirle altrimenti che nel modo in cui il potrebbe il debitore medesimo.

2. Perciò, laddove in un contratto sia stata stipulata la clausola compromissoria per le controversie che potessero insorgere nella sua esecuzione fra contraenti, il creditore di alcuno di essi, che ne intende esercitare le azioni, non può sottrarre la cognizione di tali azioni al giudice privato legalmente impostosi dalle
D parti. — A. Genova, 23 ottobre 1891, Favara c. Piaggio, Temi gen., 1892, 104.

3. Ogni creditore ha diritto di esercitare le azioni di nullità che al contraente sono proprie, per impugnare le contrattazioni stipulate in
E minore età. — C. Roma, 11 aprile 1892, Cassai c. Vitale Corte S. Roma, 1892, II, 108; Giur. Cat., 1892, 112; Cons. comm., 1892, 167.

V. *Cessione — Dote — Esecuzione — Ipoteca — Obbligazione — Pegno — Privilegio — Separazione di patrimonio.*

— azione di rivocazione degli atti fatti in frode [c. c. 1235] — V. *Frode simulazione.*

Cremazione [L. 22 decembre 1888, n. 5849, sulla sanità pubblica, art. 59].

BIBLIOGRAFIA.

F Cremazione o inumazione. — C. ROTELLA, Spoleto, tip. dell'Umbria, 1891, in-16°, p. 182.

Digitized by Google

Crimine — V. *Delitto.*

Croce segno — V. *Scrittura.*

Culto — V. *Ente ed asse ecclesiastico — Fondo culto — Ministri del culto — Religione* (reati contro la) — *Spese di culto.*

Cumulo di azioni — V. *Citazione civ.* — V. pure: *Frode e simulazione.*

— petitorio e possessorio — V. *Possesso.*

Cumulo di pene [c. p. 67-68] — V. *Pena.*

Curatore [c. c., 21, 47, 224, 226, 233, 236, 246, 247, 314 seg., 327 e seg, 980-983, 1457, 2119] — V. *Tutela e curatela* — V. pure: *Inabilitaz. e interdizione — Minore — Patria potestà.*

Curatore del fallimento [c. comm. 713-722; 691, 699, 724, 726, 728, 733 e seg., 740-756, 772, 774, 793 e seg., 841, 864, 906, 921] — V. *Fallimento.*

Custode giudiziario di mobili pignorati [c. p. c. 599-605, 608, 644] — V. *Esecuzione mobiliare.*

Custodia (casa di) [c. p. 23] — V. *Pena.*

Custodia di persone alienate di mente (contravvenzione concernenti la) [c. p. 477-479].

Danneggiamento [c. p. 421-430].

1. A costituire il reato di danneggiamento non è necessario il fine dell'odio o della vendetta, ma basta che il danno sia recato volontariamente.

2. Così risponde di quel delitto chi a scopo di pesca distrugge le paratoie ad un canale di
A legno destinato all'irrigazione. — C. Roma, 12 maggio 1892, Turinelli, Foro, II, 399.

3. Pel danneggiamento richiedesi la volontà del
B danno, non anche il fine di nuocere. — C. Roma, 23 giugno 1892, Gervasi, Cass. unica, III, 996; Legge, 1892, II, 353; Annali, 1892, 214; Giur. pen. Tor., 1892, 411; Corte S. Roma, 1892, 483; Gazz. proc., XXV, 309.

4. Alla sussistenza del reato di danneggiamento non è necessario che il danno sia recato a scopo di ingiuria od a fine di nuocere, ma basta che l'agente abbia voluto recare il danno.
C — C. Roma, 1 aprile 1892, Contarino, Foro, II, 297. (n)

5. L'animo di nuocere non è il fine caratteristico, o almeno esclusivo, del reato di danneggiamento. Per la sussistenza di questo reato ba-
D sta la volontarietà del fatto. — C. Roma, 11 luglio 1892, Puglisi e Pezzino, Giur. pen. Tor., 1892, 333.

6. Al dolo specifico del reato di danneggiamento basta la volontarietà del fatto costituente il
E delitto. — C. Roma, 1 giugno 1892 Gallo, Cass. unica, III, 949.

7. Non è vero che il danno volontariamente arrecato e contro ogni diritto rimanga un fatto non punibile ove il fine dello agente non sia stato determinatamente quello di fare onta al
F proprietario della cosa danneggiata. — C. Roma, 23 maggio 1892, Galassi, Foro pen., I, 380, Cass. unica, III, 860; Riv. universale, 1892, 196; Giur. pen. Tor., 1892, 355; Riv. pen., XXXVI, 154; Circ. giur., 1892, 81; Corte S. Roma, 1892, 447.

8. Fattispecie, in cui venne dichiarato non esistere, stante la mancanza dell'elemento intenzionale, il delitto di danneggiamento previsto dall'art. 424 c. p. nel fatto di chi a scopo di caccia aveva praticato un foro nel canale di
A un mulino. — P. Roccostrada, 20 febbraio 1892, Galassi, Mon. pret., 1892, 384.

9. Non è responsabile del delitto di danneggiamento nel senso dell'art. 426 c. p. chi, osservando le prescrizioni municipali per la incolumità pubblica, lascia liberamente vagare un cane non pericoloso, se questo, unicamente per mala custodia del guardacaccia o insufficienza di ripari, si introduce in un parco riservato e vi scova la selvaggina.

10. Di danneggiamento invece è responsabile il guardacaccia, a senso del successivo art. 429, se uccide quel cane mentre può senza pericolo farlo uscire dal parco, e il padrone del guardacaccia stesso dovrà risarcire il danno causato al proprietario dell'animale dal suo servo
B malvagio o imprudente. — P. Bologna, 30 maggio 1892, Cavicchioli Turbiani, Giorn. giur., 1892, 513.

11. Nel reato di danneggiamento la indagine sulla pertinenza della cosa distrutta o deteriorata non deve mirare principalmente a stabilire chi sia il vero proprietario della cosa, bastando accertare che non appartenga all'imputato.

12. Epperò colui che dopo avere rilasciato in forza di sentenza di reintegra il possesso di una cosa, distrugge la medesima, e non prova di esserne proprietario, invano adduce non essere provato che la cosa stessa appartenga al querelante che ne ottenne la reintegra in possesso.
C — C. Roma, 12 marzo 1892, Gambero, Foro, II, 192.

13. Il fatto di più persone che a scopo di lucro fanno pascolare i proprî animali sul fondo altrui, ed indi usano violenze contro il proprietario che se ne lagna, non costituisce il delitto di rapina, ma quello di danneggiamento previsto dalla prima parte dell'art. 426, e pu-
D nibile ai sensi dell'art. 424 n. 2 c. p. — C. Roma, 4 aprile 1892, Boschetti, Foro, II, 334. (n)

14. A rendere applicabile il n. 6, anzichè la prima parte dell'art. 424 c. p., occorre che anche trattandosi di danneggiamento di alberi, questi siano fruttiferi. — C. Roma, 26 giugno 1891,
E Segafreddo, Foro, II, 27.

15. Non entra arbitrariamente nell'altrui fondo chi ha ottenuto dal proprietario di andare a casa a prendere la chiave del giardino e così entrarvi, e che invece s'introduce nel giardino aprendone la porta internamente e scalandone
F all'uopo il muro. — C. Roma, 7 febbraio 1891, Rosito, Corte S. Roma, 1891, 774.

Digitized by Google

16. Nei reati d'incendio, quando non sia stata messa in pericolo alcuna persona, e si è appiccato il fuoco a cose di tenue valore, il colpevole va soggetto alla pena del danneggiamento. —
A A. Trani, 15 gennaio 1892, Iadarola, R. giur. Trani, 1892, 130.

V. *Caccia* 1 -- *Pascolo abusivo* 1-8 — *Responsabilità civ.* 39.

Danneggiati dalle truppe borboniche [L. 2 aprile 1865, n. 2226, sulla sistemazione dell'azienda dei compensi ai danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia nel 1860; Reg. 29 decembre 1872, n. 1196; R. D. 18 agosto 1887, n. 4886, che modifica gli art. 18-20 Reg. predetto].

1. Disposto un legato con duplice scopo, il primo, della missione per gli esercizî spirituali, ed in mancanza, il secondo, di maritaggio a favore di consanguinee, essendo impossibile la esecuzione della prima parte della istituzione per la soppressione degli ordini religiosi, prende vigore la seconda parte, e quindi la rendita non può invertirsi a prò dell'azienda pei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
2. Le disposizioni del regolamento 29 dicembre 1872 concernono le pratiche amministrative da osservarsi quando alle istituzioni voglia darsi esecuzione, e si applicano solo ai legati di consanguineità dei quali già si trovi in possesso l'azienda e dei quali si voglia dagli interessati reclamare il diritto di esclusione.
B — A. Catania, 22 gennaio 1892, Finanze c. Marchesi Capometto, Giur. Cat., 1892, 39; Foro Cat., 1892, 9.

Danni per inadempimento di contratto e liquidazione in genere di danni civ. [c. c. 1218-1231; c. comm., 36, 62, 68, 80, 83].

BIBLIOGRAFIA.

C 1. Gli art. 1227, 1228 e 1229 c. c. — G. LEVI, Riv. universale, 1892, 96.

GIURISPRUDENZA.

2. Per farsi luogo al risarcimento di danni a causa d'inadempimento anche di un contratto commerciale, occorre che questo sia primamen-
D te risoluto dall'autorità giudiziaria. — T. Trani, 7 aprile 1892, Paolillo c. Dell'Aquila. Pisanelli, 1892, 157.
3. Chi domanda il ristoro dei danni per l'inadempienza del contratto non può pretendere che gli sia riservato il diritto a chiederne per lo
E stesso motivo la risoluzione. — A. Genova, 11 marzo 1892, Ditta Librache Cantor c. Cesaroni, Com. di Genova, Temi gen., 1892, 207.
4. Il creditore che ha giustificato la esistenza della obbligazione, la natura di questa, l'avvenuta scadenza del termine, l'eseguita interpellazione e l'incorsa mora, non è tenuto ad offrire la prova specifica della colpa del debitore prima che questi abbia soddisfatto all'obbligo a lui
A imposto dall'art. 1225 c. c. — C. Roma, 15 luglio 1892, Ditta Aureli e Montanari c. Soc. gen. immobiliare, Annali, 1892, 432.
5. I danni, nel diritto moderno, sono dovuti per qualunque colpa contrattuale del debitore, giudicata alla stregua dello esatto adempimento delle sue obbligazioni, nel quale si richiede la diligenza di un buon padre di famiglia.
6. Nel giudizio di pertinenza dei danni si esamina in astratto il diritto ad ottenerli, onde il tribunale non può escluderli sulla considerazione di fatto che il committente non ne ri-
B sente, salvo il giudizio di liquidazione. — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Valenza c. Bercadelli di Camporeale, Giur. Cat., 1892, 20.
7. Non si può far luogo a risarcimento di danni per inadempimento di contratto (nella specie, obbligo assunto di dare sovvenzioni di un tanto al metro quadro di area fabbricata), se il sovvenuto, mentre sarebbesi dovuto stipulare il mutuo, già si trovava nel pericolo latente di fallimento, avendo cessato dal fare onore ai
C proprî impegni. — A. Roma, 13 novembre 1891, Soc. Immobiliare c. Aureli Montanari, *Temi* rom., 1892, 39.
8. Quando è certo che un risarcimento di danni è dovuto, l'attore ha diritto che il tribunale, pur ammettendo degli incombenti per fissarne la misura, pronunci intanto una generica *declaratoria juris* sull'obbligo del convenuto di prestare il risarcimento.
9. L'obbligo del risarcimento non si estende a tutti quei danni, che derivarono dall'inadempimento per l'ordine naturale delle cose, ma soltanto a quelli che erano prevedibili all'epoca del contratto.
10. Per ciò il venditore, che non ha consegnata la merce pattuita (materia prima), non è responsabile di tutte le conseguenze dannose derivate al compratore per non avere potuto trovare altrove la merce (sospensione di fabbricazione, rifiuto di commissioni, ecc.), ma è tenuto a risarcire soltanto la differenza fra il prezzo convenuto e il maggior prezzo pagato.
D — A. Casale, 11 luglio 1892, Ottavi Morbelli c. Banca Generale, Giur. Casale, 1892, 443.
11. Il creditore di una somma di danaro, che non sia stato pagato alla scadenza, non può reclamare altri danni fuorchè gl'interessi, quand'anche possa provare le maggiori perdite sofferte ed i guadagni di cui fu privato per causa del ritardato pagamento.
12. A questa regola non può farsi eccezione se non per quelle obbligazioni che sogliono chiamarsi complesse, quali le delegazioni di pagamento, la obbligazione di pagare in un dato luogo e altre simili.
13. Non agisce con dolo e quindi non soggiace al disposto dell'art. 1151 chi cerca mezzi per non

Digitized by Google

eseguire la sentenza che lo condanna a pagare, qualora egli abbia appellato dalla stessa, e tutte le tergiversazioni messe in opera per evitarne la esecuzione provvisoria, sebbene infondate, muovano però dal serio proposito di non volere pagare se prima non sia conosciuto l'esito dell'appello.

14. Ad ogni modo il dolo del debitore non immuta la portata dell'art. 1231, il quale va inteso nel senso di non potersi accordare danni speciali e diversi dagli interessi, neanche nel caso di dolo, salvochè trattisi di *dolo malo*, cioè che i tentativi per procrastinare il pagamento sieno stati attuati col malvagio proposito di pre-
A giudicare il creditore. — A. Casale, 26 gennaio 1892, Com. di Alessandria c. Fratelli Caligaris, Giur. Casale, 1892, 205; Giur. Tor., 1892, 556; M. trib. Mil., 1893, 30.

15. L'indennizzo dovuto al compratore per l'inadempimento del contratto da parte del venditore corrisponde alla differenza tra il prezzo d'acquisto della merce contrattata e il prezzo che aveva al momento in cui avrebbe dovuto essere consegnata.

16. Quest'ultimo prezzo va però diminuito dello sconto d'uso o dell'interesse, dei cali e delle spese di rivendita e spedizione, cui il compratore sarebbe stato esposto ove al tempo della
B consegna l'avesse rivenduta — A. Venezia, 18 dicembre 1891, Ditta Fumia c. Ditta Suppiei, Temi ven., 1892, 90.

17. Il venditore d'una macchina, obbligato a garantirne il funzionamento e la perfetta costruzione, è responsabile, in caso d'imperfetta costruzione, della mancata sua produttività.

18. Così, se per tali difetti si risolve la vendita, deve il venditore risarcire al compratore i danni che soffre per non aver potuto compiere i lavori che aveva assunto: il guadagno così mancato è pel compratore non soltanto la mancanza di un lucro sperato, ma un vero danno diretto e immediato.

19. Le spese giudiziali irripetibili a termini della tariffa non costituiscono un danno a conteggiarsi per il risarcimento se non quando la sentenza stessa, insieme alla condanna nelle spese, abbia pronunciato anche quella dei danni
C per trattarsi di lite temeraria. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Ansaldi c. Ruston Proctor, Giur. Tor., 1892, 129; Legge, 1892, I, 442; M. trib. Mil., 1892, 259; Bett., 1892, 252.

V. *Appalto* 14, 17 — *Appello civ.* 5, 46, 66, 233 — *Cassazione civ.* 161 — *Commissione* 3, 5, 8, 10 — *Competenza civ.* 8, 53, 163, 168 — *Contratto* 27, 36, 40, 49 — *Deposito* 5-8 — *Diritti d'autore* 28 — *Domanda giudiziale* 4 — *Enfiteusi* 15 — *Ferrovie* — *Gestione* — *Giuramento civ.* 23 — *Locazione d'opera* 5 — *Noleggio* — *Obbligazione* 51, 52.

— interessi moratori [c. c. 1231] — V. *Interessi.*

Danni in materia penale [c. p. p. 569, 583; c. p. 37, 38.

SOMMARIO.

Ammontare dei danni 28-32.
Appello pen. 3.
Assolutoria:
» dritto dell'imp. 8-10.
» con lanna dell'imp. 11.
Bancarotta 13.
Competenza, assolutoria 1-6, 7.
» liquidazione 15-24.
Condanna senza dimanda 12.
Danni morali 28-30.
Influenza del giudizio pen. sul civ. 9.
Integrazione del giudiz. 26.
Liquidaz., competenza 15-24.
Parenti od eredi dell'ucciso 25 27.
Responsabilità civ. 14, 22, 23.
Riparazione dell'offesa 30.
Spergiuro 31.
Spese giudiz. 32.

1. Il giudice penale che dichiara non esser luogo a procedere per inesistenza di reato, od assolve per non provata reità, non ha più competenza a pronunciare sui danni reclamati dalla parte civile, e sulla rifusione delle spese alla
A medesima. — A. Torino, 12 dicembre 1891, Pellò c. Carotti, Giur. Tor., 1892, 270; Bett., 1892, 110.

2. Il magistrato penale non è competente a pronunciare sui danni quando riconosce che l'imputato non è colpevole, oppure pronuncia una dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

3. In difetto di appello del P. M. contro la sentenza assolutoria o di non luogo, la parte civile non può quindi, per il proprio interesse, appellare ai sensi dell'art. 370 e 421 c. p. p.

4. In simili casi, il danneggiato non ha altra via che quella di proporre le proprie istanze di danno al giudice civile secondo la competenza
B e nelle forme ordinarie. — A. Milano, 11 giugno 1892, Violani Stoppani, M. trib. Mil., 1892, 598.

5. Essendo l'azione della parte civile pel risarcimento dei danni pedissequa all'azione penale, nel caso in cui questa venga dichiarata estinta anche per prescrizione, pel combinato disposto degli art. 5, 569, 570, 571 e 675 c. p. p., la giurisdizione a conoscerne spetta al tri-
C bunale civile. — T. Roma, 6 aprile 1892, Amalfitano c. Oreglia, Foro pen., I, 348; Legge, 1892, II, 25; Riv. pen., XXXVI, 47; Giur. pen. Tor., 1892, 312; Bett., 1892, 274; Giorn. giur., 1892, 512.

6. Può esser dubbio se il magistrato violi la legge quando, esclusa la responsabilità penale dell'incolpato, pur sussistendo la di costui responsabilità civile, rimetta ad altra sede il giudizio pel risarcimento del danno richiesto dalla parte civile; ma se riconosce la responsabilità penale, deve condannare al risarcimen-
D ta del danno. — C. Roma, 20 aprile 1892, Monti Möller, Corte S. Roma, 1892, 319.

7. Data l'imputazione di un delitto di azione privata (uccisione di un cane, a' sensi dell'art. 429 c. p.), se il pretore dichiara non farsi luogo a procedimento per quel delitto, non può condannare l'imputato al risarcimento delle spese del giudizio verso la parte civile, tuttochè lo

Digitized by Google

dichiari penalmente responsabile di contravvenzione di azione pubblica (maltrattamento
A al cane, a' sensi dell'art. 491 c. p.) — C. Roma, 22 luglio 1891, Monti, Foro, II, 30. (n)

8. Quando in caso di assoluzione o di non luogo a procedimento, il giudice penale, o riserva, sia esplicitamente sia implicitamente, all'imputato il risarcimento del danno, ovvero omette di pronunciare in argomento, è libero all'imputato stesso di sperimentare *ex integro* l'azione di indennità avanti il giudice civile
B in base all'art. 1151 c. c.. — A. Venezia, 25 febbraio 1892, Da Sacco c. Lama, Temi ven., 1892 157; Giur. pen. Tor., 1892, 170.

9. L'imputato assolto per inesistenza di reato può esercitare contro la parte civile azione di risarcimento dei danni in separato giudizio, anche quando già avesse tale domanda proposta in sede penale, purchè il magistrato penale non
C abbia su di essa pronunziato. — A. Genova, 13 giugno 1892, Ghiglione e Seronello, Giur. pen. Tor., 1892, 449.

10. Perchè il querelato, in caso di assoluzione o di non luogo, possa chiedere al querelante risarcimento di danno (nella specie, rifusione degli onorari e spese della difesa) occorre ch'egli dimostri essere concorsa nella querela colpa, o
D imprudenza, o leggerezza. — A. Venezia, 25 febbraio 1892, Da Sacco c. Lama, Temi ven., 1892, 157; Giur. pen. Tor., 1892, 170.

11. L'imputato assoluto per non provata reità può
E essere condannato ai danni ed alle spese. — T. Lanciano, 31 dicembre 1891, Galante, Foro abruzz., VI, 17.

12. Come può condannarsi l'imputato ai danni verso la parte lesa, ancorchè non sia costituita parte civile, con più ragione può pronunziarsi la condanna ai danni a favore della parte ci-
F vile, che non li abbia chiesti. — C. Roma, 1 aprile 1892, Forti, Cass. unica, III, 996; Annali, 1892, 213.

13. Trattandosi di contravvenzione d'indole formale e di ordine pubblico, com'è quella di cui all'art. 495 c. p., consistente nell'omissione di tenere il libro-giornale col nome dei compratori e dei venditori degli oggetti preziosi, il colpevole deve rispondere anche civilmente verso colui il quale da siffatta negligenza nell'osservare la legge sia rimasto danneggiato.
G — C. Roma, 14 giugno 1892, Micillo, Cass. unica, III, 970; Annali, 1892, 199; M. trib. Mil., 1892, 813; Circ. giur., 1892, 87; Giur. pen. Tor., 1892, 399; Corte S. Roma, 1892, 535.

14. Se il magistrato si convince che taluno fu causa indiretta del ferimento riportato in rissa,
H deve condannarlo al risarcimento dei danni. — C. Roma, 12 aprile 1892, Pedretti, Corte S. Roma, 1892, 362.

15. Quand'anche il tribunale penale in sede d'appello abbia aggravato il titolo dell'imputazione ritenuto dal pretore, ordinando la rinnovazione del dibattimento, senza però rendere più grave la condanna dell'imputato, la sua sentenza si considera proferita in secondo grado d'istanza.

16. Ciò è da ritenersi specialmente per l'effetto civile della determinazione della competenza nel giudizio per rifacimento dei danni a cui già l'imputato era stato condannato con la sentenza del pretore, confermata in questa parte puramente e semplicemente da quella del tribunale.

17. E perciò il detto giudizio va proposto in pri-
A mo grado dinanzi al pretore. — C. Napoli, 16 novembre 1891, Morano c. Paposidero, Bett., 1892, 38.

18. Investita dal condannato in ogni parte la sentenza del pretore, ove il tribunale escluda che il fatto imputato costituisca delitto, e lo qualifichi invece contravvenzione diminuendo la pena, e tenga ferma la condanna ai danni, per la liquidazione di questi è competente il tribunale.

19. Invece, nell'ipotesi di sentenze conformi o di semplice diminuzione di pena, i danni devono
B liquidarsi dal pretore. — C. Firenze, 22 febbraio 1892, Donadini c. Toniutti, Temi ven., 1892, 202; Annali, 1892, 96; M. trib. Mil., 1892, 471; Giur. pen. Tor., 1892, 248; Giur. Tor., 1892, 389; Riv. universale, 1892, 465.

20. La competenza a giudicare di una domanda di risarcimento di danni fatta in base ad una sentenza penale risiede nel magistrato che la pronunziò, anche quando, avuto riguardo alla somma richiesta, lo stesso magistrato sarebbe, per le disposizioni della procedura civile, incompe-
C tente. — C. Roma, 9 giugno 1892, Tiburzi c. Orsini, Annali, 1892, 363.

21. Per l'art. 571 c. p. p. la domanda della parte civile, per la liquidazione dei danni posti a carico dei condannati e dei civilmente responsabili, e non liquidati nel giudizio penale, si propone nella sede civile avanti al magistrato che pronunziò la sentenza penale, rispetto però alle persone che furono dichiarate tenute al risarcimento dei danni nel giudizio penale e rispetto alle questioni che furono discusse nel giudizio stesso.

22. Quindi la competenza speciale stabilita dal predetto art. 571 non ha luogo a riguardo del responsabile civile, che non ha fatto parte del giudizio penale, nel quale venne condannato l'autore del reato.

23. In tal caso il responsabile civile deve esser chiamato a rispondere dei danni avanti al giudice civile, secondo le norme ordinarie di
D competenza. — P. Bibbiena, 29 marzo 1892, Biggeri c. Sacchi, Mon. pret., 1892, 144.

24. Non giudica *ultra petita* il magistrato d'appello che, sulla domanda dell'imputato appellante, liquida definitivamente i danni a favore

Digitized by Google

della parte civile acquiescente alla sentenza del primo giudice che accordava alla medesi-
A ma soltanto una provvisionale. — C. Roma, 25 giugno 1892, Laviosa, Giur. pen. Tor., 1892, 349; M. trib. Mil., 1892, 687.

25. L'azione di danni proposta dal genitore contro l'uccisore del figlio non ha carattere successorio, ma spetta al genitore *iure proprio*, semplicemente come danneggiato.

26. Conseguentemente l'esistenza di fratelli dell'ucciso non è ragione sufficiente perchè si debba ordinare la loro comparizione ad integrazione
B del giudizio di danno iniziato dal genitore. — T. Alba, 25 aprile 1892, Baracco c. Sibona, M. trib. Mil., 1892, 556.

27. La indennizzazione *ex delicto* è dovuta ai parenti dell'ucciso *jure sanguinis*, non *jure haereditario*.

28. La valutazione del danno è lasciata al prudente arbitrio del magistrato, non è giusto che nulla si debba perchè non possa valutarsi il *liberum corpus*.

29. Consentita per dritto pretorio l'*actio aestimatoria injuriarum*, maggiormente si deve per
C le lesioni personali, per l'omicidio. — A. Aquila, 27 maggio 1892, Farda, Foro abruzz., VI, 150.

30. L'azione della parte civile per riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 c. p., essendo la conseguenza logica e legittima della condanna pei reati che offendono l'onore della persona o della famiglia, non può avere giuridico fondamento quando, dichiarata estinta l'azione penale anche per prescrizione, manchi la con-
D danna. — T. Roma, 6 aprile 1892, Amalfitano Oreglia, Foro pen., I, 348; Legge, 1892, II, 25; Riv. pen., XXXVI, 47; Giur. pen. Tor., 1892, 312; Bett., 1892, 274; Giorn. giur., 1892, 512.

31. È dubbio se in caso di condanna penale per ispergiuro il querelante possa conseguire a titolo di risarcimento di danni l'equivalente di quello che in conseguenza del falso giuramento
E è stato obbligato di dare. — A. Genova, 11 marzo 1892, Garibaldi c. Belmondo, Temi gen., 1892, 241.

32. I danni derivanti dalla falsità non si debbono confondere con le spese del giudizio civile a
F cui dette occasione quel reato. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Berardi Ganganelli c. Fiorentini e Vivarelli, Foro, I, 790. (n)

V. *Arresto personale* 2 — *Bancarotta* 20, 21 — *Complicità* 47 — *Falso pen.* 9-18, 22, 34 — *Furto* 17, — *Giudizio* 1, 2, — *Parte civile* 3 — *Rissa* 3 — *Sottrazione da luogo di pubblico deposito* 6, 9 — *Spese del procedimento penale* 5 — *Testimonianza falsa* 12-14, 17 — *Truffa* 24.

Danni di guerra.

1. In base al diritto pubblico vigente nel Lombardo-Veneto nel 1866, le requisizioni che si facevano ai Comuni pel vettovagliamento delle truppe in tempo di guerra avevano carattere di contratti bilaterali.

2. Potevano definirsi come vendite coattive, imposte da ragioni di pubblica necessità, ma non riconoscersi avvenute per effetto di violenza o di forza maggiore.

3. Non erano parificabili a danni di guerra.

4. Eppertanto i fornitori dei generi requisiti avevano titolo legittimo a ripetere civilmente dal Governo austriaco il pagamento sulla base dei prezzi di massima o dei prezzi di stima.

5. Le straordinarie condizioni dello stato di guerra e le supreme esigenze dell'azione militare possono sospendere il corso normale degli ordinamenti interni di uno Stato, ma non per questo tolgono ogni azione alle leggi che regolano il diritto pubblico e privato.

6. Parimenti, non basta l'invasione del territorio di un altro Stato per togliere ogni efficacia ed applicabilità alle leggi locali, tanto più quando l'invasore durante l'occupazione non abbia promulgato proprie leggi.

7. Così, ad onta che l'Austria si trovasse in istato di guerra coll'Italia sino dal 19 giugno 1866, la sua sovranità nelle provincie venete non venne a cessare che col trattato di paco 4 ottobre 1866, e sino a quell'epoca nelle dette provincie ebbe piena efficacia la legislazione austriaca.

8. Dunque alle requisizioni militari, ordinate dal Governo austriaco durante la guerra del 1866 (tra il 14 e il 17 luglio), riescono applicabili le norme del diritto civile austriaco.

9. Come di obbligazioni civili ne doveva rispondere il Governo austriaco, e ne deve rispondere in base all'art. 8 del trattato di pace, il
A Governo italiano. — A. Venezia, 30 agosto 1892, Finanze c. Com. del distretto di S. Vito, Temi ven., 1892, 558.

10. La Commissione centrale instituita in Venezia col decreto-legge 10 ottobre 1866, a sostituire la disciolta Congregazione centrale lombardo-veneta, cessò legalmente di esistere per effetto del decreto ministeriale 31 luglio 1871 che in base alla legge com. prov., art. 238, e a quella del 28 marzo 1867 fece costituire, per mezzo delle Deputazioni provinciali del Veneto e del Mantovano, un Comitato di stralcio per la continuazione dell'amministrazione e la liquidazione del fondo territoriale di quelle regioni: e quindi questo Comitato ha potuto con legittima veste instituire giudizî attinenti a detta amministrazione e liquidazione.

11. Il sindaco che, in caso di guerra e di requisizioni ingiunte direttamente al Comune dall'autorità militare, provvede al riguardo contraendo debiti, vincola il Comune indipendentemente da deliberazione o ratifica del Consiglio comu-
B nale. — C. Torino, 9 dicembre 1891, Com. di

Digitized by Google

Virgilio c. Fondo territoriale Veneto, Giur. Tor., 1892, 57.

Danno e guasto dato ai fondi [c. p. c. 82, n. 1] — V. *Competenza civ.* 65.

Danno e guasto (reato di) — V. *Danneggiamento.*

Danno temuto [c. c. 698, 699; c. p. c. 82 n. 3, 938-940] — V. *Nuova opera e danno temuto.*

Data certa [c. c. 1327; c. comm. 45, 55, 781, 783, 784] — V. *Scrittura.*

Dazio consumo [L. 2 gennaio 1853, n. 1456, sulla riforma delle gabelle; L. 3 luglio 1864, n. 1827, sul dazio consumo; Reg. relativo 1 luglio 1864, n. 1839; R. D. 10 luglio 1864, n. 1842, sulla misura dei dazî comunali di consumo; R. D. 30 luglio 1864, n. 1868, sulla classificazione dei Comuni per l'applicazione della legge sul dazio di consumo; R. D. 28 luglio 1866, n. 3818, tariffa per l'importo del dazio di consumo e dei generi di privativa; Reg. 25 novembre 1866, n. 3351, sul dazio governativo e comunale di consumo; Reg. 25 novembre 1866, n. 3353, sulle tabelle A. B. C. di classificazione dei Comuni per l'applicazione della tariffa dei dazî di consumo governativo; L. 28 dicembre 1867, n. 4136, che autorizza i Comuni ad eccedere il *maximum* dei dazî di consumo; L. 26 agosto 1868, n. 4548, sulla esecuzione delle sentenze e sulla riscossione delle pene pecuniarie in materia di gabelle; R. D. 24 settembre 1868, n. 4633, che esonera dalla tassa di dazio di consumo i materiali ed oggetti dei telegrafi dello Stato; Reg. 15 novembre 1868, n. 4708, per l'esecuzione della legge 25 agosto 1868; L. testo unico 11 agosto 1870, n. 5784, all. L., sull'imposta di dazio consumo; Reg. relativo 25 agosto 1870, n. 5840, sui dazî di consumo; L. 5 giugno 1871, n. 251, che esenta dai dazî di esportazione per via di mare quelle merci che già ne sono esenti per via di terra; R. D. 19 febbraio 1873, n. 1279, che dichiara esente dal dazio di consumo governativo la crusca, e il cruscherello separato dalla farina; L. 23 giugno 1873, n. 1438, sull'esenzione daziaria spettante ai sovrani e principi di nazioni straniere; R. D. 2 luglio 1873, n. 1481, per l'esecuzione della legge predetta; R. D. 2 luglio 1875, n. 2603, che modifica il regolamento sui dazî di consumo; R. D. 6 novembre 1875, n. 2773, che modifica tabelle di classificazione dei Comuni nei rapporti del dazio di consumo; R. D. 12 dicembre 1875, n. 2848, che abolisce ogni dazio comunale di consumo sui tabacchi in Sicilia; L. 31 luglio 1879, n. 5014, che accorda l'esenzione daziaria ai materiali per costruzioni gallegianti; Reg. 9 agosto 1886, n. 4035, per il regime daziario delle stazioni di ferrovia nei Comuni chiusi; L. 17 luglio 1890, n. 6956, per tassa minuta vendita nei Comuni chiusi].

SOMMARIO.

Abbonamento 152-154, 170-174.
Acque gasose 115.
Agenti daziari, 178, 179.
Appalto 155-169.
Appello pen. 228-255.
Birra 113, 114.
Bollatura e sugg. 32-34.
Bolletta di sdaziamento 21, 22, 37-39.
Carni, salate o cotte 34, 81.
» macellazione 89-92, 203.
» vendita 103-106.
Cinta daziaria 48-53.
Costituzionalità 9, 10, 46, 159.
Citazione pen. 180-182.
Credito privilegiato 154.
Competenza, giudiz. o amm. 5-8, 53.
» nelle contravv. 176, 177.
Comune aperto, passaggio a chiuso 11.
» territorio esterno 24.
» mercato 25.
Confisca 198.
Contravvenzioni:
» appellabilità 228-255.
» azione pubblica 175.
» citazione 180-182.
» competenza 176, 177.
» confisca 198.
» dolo 35, 194, 212.
» oblazione 196.
» pena 28, 128, 132, 197.
» perquisizioni 185.
» prescrizione 219-222.
» prova 183, 184, 189-195,
» responsabilità pen. 127, 199-211.
» » civile 4, 213-218.
» verbali 186-188.
Danni 96, 160, 162, 166-169.
Dazi comunali 31, 70, 197.
Delitto o contravvenz. 128-255.
Depositi, comuni chiusi 90, 54-64.
» distanza dagli esercizi 65-69.
Dolo pen. 35, 194, 212.
Esazione, retroattività 12, 75, 168.
» depositi, diritto di ritenzione 60-64.
» a capo od a peso 146-147.
Esenzione, società cooperative 1-3, 118-143.
» generi da riesportare 23, 76, 78.
» materiali da costruz. 74.
» distribuzione agli operai 144.
Esercizi, apertura 27.
» bollette sdaziam. 37-39.
» depositi, distanza 65-69, 159.
» dichiarazione 40-46.
» introduz. generi 29, 30, 32-36, 48.
Farina 18, 19, 143.
» trasformazione in paste 25, 76.
Forniture 107.
Frazioni aperte di Comune chiuso 29, 65, 77.
Generi già consumati 116, 117.
Inguinz. di pagam. 148-149.
Introduz. di generi in Comune chiuso 13-20, 51.
Macellazione 89-92, 203.
Manicomio 145.
Materiali da costruzione 74.
Minuta vendita — V. *Vendita.*
Neve 79, 89.
Norme e regolam. speciali 9, 10, 26.
Oblazione 196.
Olio 31.
Perquisizioni 185.
Piedi di vaccina 82, 83.
Prescriz. pen. 219-222.
Responsabilità civ. 4, 213-218
» penale 127, 199, 211.
Restituzione e rimborso 5, 6, 25.
Riesportazione 23-76, 78.
Riso 21, 22.
Società cooperative 1-3, 118-143.
Solve et repete 150, 151.
Tariffa daziaria 7, 8.
Transito 58.
Ufficiale pubblico 178.
Vendita, estremi 84-90.
» a minuto 27, 28, 47, 71-74, 91-115, 144, 145
Verbali 186-188.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Società cooperative non costituite. — P. MANFREDI, Riv. daz., 1892, 210.

2. L'art. 5 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 sul dazio consumo in relazione alle società di mutuo
B soccorso non registrate giudizialmente. — V. E. FROLA, Foro pen., I, 165; Riv. daz., 1892, 179.

3. Società mutua di soccorso — Scopo — Determinazione ricavata dallo Statuto — Mancanza dello scopo di beneficenza — Vendita di generi soggetti a dazio — Forma cooperativa — Essenziali requisiti — Personalità giuridica — Difetto della personalità stessa — Scopo di lucro — Leggi daziarie — Interpretazione — Necessità della dimostrazione dei caratteri di provata ed incontestata beneficenza e della mancanza di lucro — Reddito di ricchezza mobile pro-
C dotto dalla vendita. — G. TOSI, Riv. daz., 1892, 241.

4. Responsabilità civile dell'appaltatore del dazio

Digitized by Google

A consumo per il fatto dei suoi agenti. — R. Parrini, Ann. crit., 1892, 180.

Giurisprudenza.

5. È di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria la domanda con cui si chiede la restituzione del dazio di consumo assumendo che sia stato esso indebitamente percetto.

6. La facoltà concessa dall'art. 7 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul dazio di consumo ai contribuenti di provocare nel breve termine di giorni 14 la deliberazione della superiore autorità amministrativa contro i provvedimenti degli agenti ed appaltatori del dazio, non pregiudica l'azione giuridica spettante ai cittadini di far riconoscere la lesione di diritto sofferta col fatto della indebita esazione.
B — C. Roma, 16 giugno 1892, Bartoli c. Majorino, Legge, 1892, II, 331.

7. L'autorità giudiziaria è competente ad interpretare la tariffa daziaria di un Comune per discernere se il diritto del privato contribuente sia stato leso per erronea applicazione fattane
C dagli agenti daziarî. — T. Bari, 27 febbraio 1892, Saccogna c. Com. di Bari, Pisanelli, 1892, 135.

8. Al limitato effetto di statuire sulla proposta azione per ripetizione dell'indebito, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere della legittimità o illegittimità di una tariffa daziaria comunale che si dice arbitrariamente elevata al di là del *limite* del 20 per cento stabilito
D *dall'art. 11 della* legge 11 agosto 1870. — C. *Roma, 10* agosto 1892, Com. di Napoli c. Marchini, Annali, 1892, p. sp., 127; Giur. trib. amm., 1892, 467; Dazio cons., 1892, 344.

9. Il Comune ha potestà di fare de' regolamenti solamente per l'esazione delle tasse o dazî, che specialmente gli spettano. Esso ha facoltà di solamente compilare de' capitolati, per l'appalto de' dazi, che assume in abbonamento dallo Stato.

10. Il capitolato stabilisce vincoli giuridici fra Comune ed appaltatore, ed ha sempre efficacia anche contro il contribuente, in quanto non sia contrario alla legge, al buon costume ed all'or-
E dine pubblico. — T. Bari, 4 giugno 1892, Rizzi c. Com. di Gioia e Miraglino, Pisanelli, 1892, 178.

11. Passando un Comune da aperto a chiuso, non può la nuova amministrazione pretendere il dazio sui generi, che nel Comune si trovavano,
F durante la cessata azienda introdotti. — C. Roma, 29 aprile 1892, Raggi c. Com. di Carrara, Dazio cons., 1892, 238; Mass. giur., 1892, 265; Riv. daz., 1892, 313.

12. Non è retroattiva la esazione del dazio su generi che, pria non soggetti, si trovano nella cinta o nell'esercizio al momento dell'imposi-
A zione. — A. Catanzaro, 15 marzo 1892, Pisani Rossi, Cilento, Dazio cons., 1892, 222.

13. Contravviene ed è punibile chi fraudolentemente, sotto uno strato di verdura, nasconde cacciagione, e tenta, dichiarandola erba, introdurla nel Comune chiuso in esenzione del dazio.
B — P. Bologna, 11 ottobre 1892, Giusti, Dazio cons., 1892, 396.

14. È in contravvenzione chi introduce, in frode al
C dazio, vino in Comune chiuso. — T. Salerno, 18 febbraio 1892, Cesarone, Dazio cons., 1892, 201; Riv. daz., 1892, 367.

15. Contravviene chi tenta introdurre in frode al dazio, in Comune chiuso, strutto bianco non
D sdaziato. — T. Bari, 19 luglio 1892, Veneziani, Dazio cons., 1892, 294.

16. Introducendosi nel Comune chiuso senza la dichiarazione all'ufficio daziario, anzi contro il suo divieto, le farine, si contravviene.

17. E tale introduzione non viene giustificata dal volerle introdurre per burattarle.

18. Agli effetti daziarî, quando si dice farina, si vuol intendere il fior di farina, essendo che la crusca non è colpita dal dazio governativo.

19. La crusca nella farina può essere calcolata al 21 per 100.

20. Condannandosi per introduzione di farine in frode, non si può in pari tempo condannare per costituzione di deposito del genere intro-
E dotto. — P. Cefalù, 23 aprile 1891, Alcarese, Riv. daz., 1892, 58.

21. Sul riso il dazio è dovuto all'introduzione nella cinta, e quindi, trovandosi nel molino scoverto di bolletta, non per questo è in contrav-
F venzione. — T. Pavia, 22 aprile 1892, Bolognini, Dazio cons., 1892, 226.

22. Il divieto di tenere nei molini esistenti nei Comuni chiusi cereali non dichiarati e garan-
G titi da bolletta non si estende al riso. — C. Roma, 9 giugno 1892, Bolognini, Foro, II, 302.(n)

23. La esenzione dalla tassa di dazio consumo per le farine macinate in molini posti entro la cinta di un Comune chiuso, e che debbono trasportarsi in altri Comuni, non ha luogo quando esse siano state trasformate in altri pro-
H dotti industriali (nella specie, paste). — C. Roma, 2 maggio 1892, Com. di Palermo c. Lera, Foro, I, 1155. (n)

24. Per le tasse imposte sul consumo del vino ed altri generi non è ammissibile la distinzione fra territorio esterno ed interno di un Comune
I aperto. — C. Roma, 16 ottobre 1891, Orlando, Corte S. Roma, 1891, 761.

25. I venditori ambulanti che nei Comuni aperti devono pagare il dazio all'introduzione dei generi sul mercato per porli in vendita, non hanno diritto al rimborso della tassa pei generi
L invenduti che esportano dal mercato. — A. Torino, 28 ottobre 1892, Com. Fossano c. Novara, Giur. Tor., 1892, 790; R. amm., 1893, 17,

Digitized by Google

26. Avendo un Comune stabilito norme speciali per l'esportazione, non possono, oltre quelle, ritenersi applicabili le discipline del regolamento
A daziario. — A Torino, 16 febbraio 1892, Burdese, Dazio cons., 1892, 150.

27. La disposizione del 1° capoverso dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, che prescrive doversi considerare come apertura di esercizio l'atto di vendita al minuto, si riferisce non solo alla vendita dei generi specificati nello stesso articolo, cioè vino, liquori ecc., ma a tutti i generi soggetti a dazio.

28. In caso di minuta vendita non autorizzata tutti i generi esistenti nel magazzino in cui la vendita è eseguita si presumono destinati alla vendita in frode, e quindi la multa va proporzionata a tutti i generi colà esistenti e non
B soltanto a quelli venduti. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Manassero, Foro, II, 147. (B)

29. Tanto nei Comuni aperti, quanto nelle porzioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario, non può introdursi vino in un esercizio di vendita al minuto senza la preventiva dichiara-
C zione e pagamento del dazio. — C. Roma, 13 ottobre 1892, De Fazio, Cass. unica, IV, 105.

30. La introduzione del pane da uno ad altro esercizio in Comune aperto è soggetta a dazio. —
D T. Cassino, 14 aprile 1892, Nacci, Riv. daz., 1892, 295; Dazio cons., 1892, 329.

31. Le regole per la minuta vendita dei dazî governativi sono applicabili anche ai comunali
E (olio). — P. Macerata, 22 settembre 1891, Gentili Foglietti, Dazio cons., 1892, 177.

32. Contravviene chi avendo accettato, per convenzione daziaria, di non potere introdurre nell'esercizio carni non bollate, le introduce sprov-
F viste dei relativi bolli. — P. Milano, 5 luglio 1892, Redaelli, Dazio cons., 1892, 288.

33. La bollatura prescritta o permessa, secondo le prescrizioni speciali dei regolamenti locali sul dazio consumo, onde evitare possibili clandestine introduzioni, non è limitata agli animali bovini, ma si estende ad ogni specie di animali ed anche alle carni in genere, e quindi alle carni salate.

34. Per l'art. 5 del R. Decreto 28 giugno 1866 anche le carni salate sono sottoposte al dazio e a tutte le discipline stabilite per le carni in genere dal regolamento e dalle istruzioni vi-
G genti. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Rapelli, Cass. unica, III, 580; Dazio cons., 1892, 152; Mass. giur., 1892, 185; Giur. pen. Tor., 1892, 273; R. amm., 1892, 532; Corte S. Roma, 1892, 216.

35. Contravviene chi, in opposizione all'avviso dell'appaltatore, introduce generi nell'esercizio senza sdaziamento preventivo, non ostante una
H contraria consuetudine. — T. Bari, 19 settembre 1892, Pace Gravinese, Dazio cons., 1892, 355.

36. Contravviene chi introduce in esercizio di vendita carni (due fegati) senza averle coperte di
A certificati analoghi. — P. Milano, 26 giugno 1892, Ferrario, Dazio cons., 1892, 287.

37. Contravviene chi ritiene nel macello agnelli
B non coverti di bolletta di sdaziamento. — P. Amantea, 29 luglio 1892, Maione, Dazio cons., 1892, 323.

38. Contravviene alla legge il subappaltatore che rilascia una sola bolletta di sdaziamento per introduzioni avvenute in giorni differenti. —
C C. Roma, 6 giugno 1892, Samo, Dazio cons., 1892, 276.

39. L'esercente contravviene quando, richiesto, non restituisce le bollette che coprivano i generi
D in consumazione nell'esercizio. — C. Roma, 10 marzo 1892, Curci, Cronaca daz., 1892, 32; Giur. pen. Tor., 1892, 153.

40. L'introduzione del vino in un esercizio di minuta vendita, per cui non v'è dichiarazione di cessazione, è fraudolenta e costituisce contrav-
E venzione. — A. Napoli, 1 ottobre 1892, Di Maggio, Dazio cons., 1892, 392.

41. Quando l'esercente non dichiara di voler cessare e non cessa dalla vendita al minuto, ove egli introduca merce daziabile non sdaziata (vino), contravviene, dovendosi ritenere che
F l'introduca in frode. — T. Isernia, 27 *giugno* 1892, Di Maggio, Dazio cons., 1892, *380*.

42. L'esercente che non ha dichiarato di cessare dalla minuta vendita, che ha esercizio aperto per vendita anche di altri generi, e che è scoverto in possesso, nell'esercizio, di vino non
G sdaziato, contravviene pel vino. — T. Ariano, di Puglia, 14 ottobre 1892, Iuliani, Dazio cons., 1892, 398.

43. Contravviene chi, essendo esercente, immette generi (vino) nell'esercizio non sdaziandoli, tutto che il permesso d'esercizio, agli effetti della pubblica sicurezza, sia a termine limita-
H to. — P. Norcia, 22 luglio 1892, Montani Moschi, Dazio cons., 1892, 295.

44. Il privato che vende è venditore temporaneamente, quindi vi è la presunzione della cessazione della vendita quando si è finito il vino che si sdaziò.

45. Non provato che in dicembre il mosto introdotto in ottobre fosse diventato vino, mal si domanda il dazio sul vino stesso, come se introdotto in esercizio, e ritenuto commerciabile.
I — A. Catanzaro, 3 marzo 1892, Muratori Catananti, Cronaca daz., 1892, 46; Riv. daz., 1892, 270.

46. È esagerata e viola l'art. 82 del regolamento la disposizione scritta nel regolamento comunale, che il panattiere debba far la dichiarazione all'ufficio daziario per ogni sfornata di
L pane. — C. Roma, 4 marzo 1892, Marinucci, Dazio cons., 1892, 135; Mass. giur., 1892, 168; Riv. daz., 1892, 160; Foro abruzz., VI, 29.

Digitized by Google

47. Non commette contravvenzione al disposto dell'art. 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866 l'esercente di un macello, il quale, essendo richiesto nel suo esercizio da alcuni abitanti di un vicino Comune aperto della carne vaccina a loro occorrente, la spedisce ad essi nei respettivi loro domicilî in tagli separati, per mezzo di un suo dipendente autorizzato a ritirare il prezzo. — C. Roma, 25 ottobre 1892, Collu e Lussù, Annali, 1892, 276; Giur. pen. Tor., 1893, 39.

48. Anche un villaggio separato dalla popolazione agglomerata può essere compreso nella cinta daziaria amministrativa fissata. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Bonfiglio, Cronaca daz., 1892, 4.

49. Nessuna disposizione annullò le cinte daziarie esistenti prima della legge 3 luglio 1864.

50. Prima del regolamento del 1870 per l'approvazione delle zone daziarie bastava il decreto del prefetto.

51. Data l'esistenza di due cinte, il genere al passaggio di ogni cinta deve pagare il dazio, nè può ammettersi di provare che il genere ha già pagato un primo dazio. — A. Messina, 27 gennaio 1892, Com. Messina c. Margano, Rif. giur., 1892, 283; Dazio cons., 1892, 263.

52. Accettata col contratto la cinta, in dato modo, non si può insorgere pretendendone una diversa. — A. Trani, 20 luglio 1891, Rotoli c. Com. Trani, Cronaca daz., 1892, 25.

53. Determinata dalla autorità amministrativa la cinta, l'autorità giudiziaria non può, agli effetti penali, modificarla. — T. Messina, 23 novembre 1891, Busa, Cronaca daz., 1892, 10.

54. È un diritto pel proprietario l'essere ammesso a depositare generi nel Comune chiuso, e quando fu ritenuto solvibile nello scorso anno, è solvibile anche per l'anno corrente. — T. Mistretta, 23 febbraio 1892, Di Salvo Chiella, Dazio cons., 1892, 139.

55. Non ha diritto a dolersi l'appaltatore per l'ammissione a deposito di nullatenenti, essendo che può egli esercitare la sorveglianza. — A. Trani, 20 luglio 1891, Rotoli c. Com. Trani, Cronaca daz., 1892, 25.

56. Contravviene chi avendo vino in deposito non giustifica il perchè d'una differenza tra il depositato ed il rinvenuto. — P. Molfetta, 31 marzo 1892, Minervini, Dazio cons., 1892, 208.

57. Contravviene chi, per portare generi in deposito sito in un Comune chiuso, non si fornisce della bolletta di transito. — P. Sciacca, 25 febbraio 1892, Cuccilliara, Dazio cons., 1892, 142; Riv. daz., 1892, 168.

58. L'art. 25 del regolamento daziario 11 agosto 1870 non dispensa i proprietarî di deposito di olio dal sottostare alle regole del transito entro la cinta daziaria, segnate negli art. 11, 12, 17 del regolamento medesimo. — C. Roma, 22 aprile 1892, Cucchiara, Giur. pen. Tor., 1892, 303; R. amm., 1892, 623; Cass. unica, IV, 771; Bett., 1892, 254; Corte S. Roma, 1892, 429; Gazz. proc., XXV, 335; Riv. daz., 1892, 175; Dazio cons., 1892, 209; Gazz. proc., XXV, 156.

59. Quando di alcune discipline imposte dal regolamento comunale a proposito di depositi non fu dall'appaltatore, sin dal principio dell'appalto, richiesto l'adempimento, non si può della loro inosservanza ritenere responsabile il depositario. — T. Saluzzo, 26 novembre 1891, Burdese, Cronaca daz., 1892, 42.

60. L'amministrazione daziaria ha il diritto di ritenere la merce che ha in deposito, fino a che non sia soddisfatta del dazio, multe e spese, che potè gravare la merce medesima in conseguenza di contravvenzione. — A. Messina, 10 dicembre 1891, Pirandello Magnani, Dazio cons., 1892, 159; Riv. daz., 1892, 228.

61. Il diritto di non permettere l'uscita del genere dal deposito nei magazzini fiduciarî non è propriamente un vero *jus retentionis*, che abbia a fondamento un *jus pignoris*, od un *jus reale*, ma equivale a quello di non permettere l'entrata dei generi nella linea daziaria se non previo il pagamento del dazio.

62. La presunzione stabilita dall'art. 21 del regolamento daziario, che la proprietà dei generi si appartenga al possessore del magazzino, è assoluta ed esclude ogni pretesa di terze persone che abbiano acquistato un diritto qualunque su la merce, sia prima che dopo il deposito.

63. Di conseguenza anche l'aggiudicatario della merce depositata, se vuole estrarla dal deposito, deve pagare tutto quanto in conseguenza di esso deposito sia dovuto. — A. Messina, 24 settembre 1892, Pirandello Magnani, Dazio cons., 1892, 366.

64. L'amministrazione del dazio di consumo ha il diritto d'impedire la uscita della merce depositata nel magazzino fiduciario sino a che non sia soddisfatta di quanto le è dovuto per dazio, multa e spese, anche rimpetto al terzo che abbia acquistato il genere per subasta. — C. Roma, 25 luglio 1892, Rizzo c. Targa Ditta Magnani e Perillo, Corte S. Roma, 1892, I, 97; Bett., 1892, 943; Riv. daz., 1892, 341; Dazio cons., 1892, 362; Riv. universale 1892, 630.

65. Il divieto contenuto nell'art. 48 del regolamento daziario, di aprire nei Comuni aperti contermini a Comune chiuso depositi di generi a distanza minore di 500 metri dalla linea daziaria, si applica anche alle frazioni esterne dello stesso Comune chiuso. — C. Roma, 21 gennaio 1892, De Virgiliis, Foro, II, 201. (n)

66. Quando l'appaltatore del Comune chiuso lo è anche dei Comuni aperti contermini, non si possono in questi stabilire depositi senza permesso dell'autorità daziaria a minor distanza di 500 metri dalla cinta. — C. Roma, 29 di-

Digitized by Google

cembre 1891, Bella, Riv. daz., 1892, 50; Dazio cons., 1892, 44; Mass. giur., 1892, 121; Corte S. Roma, 1891, 1010.

67. Il deposito di mattoni prodotti in una fabbrica in fra i 500 metri dalla cinta costituisce contravvenzione all'art. 48 regolamento daziario.
A — C. Roma, 22 gennaio 1892, Sorba, Cronaca daz., 1892, 12; Annali, 1892, 73; Corte S. Roma, 1892, 294.

68. Non costituisce deposito quella quantità (46 chil.) di farina, che una famiglia residente infra i 500 metri dalla cinta ritiene per consumo
B proprio. — P. Riesi, 11 dicembre 1891, Abbate, Cronaca daz., 1892, 11.

69. Lo scarico della merce davanti all'esercizio in attesa che l'ufficio daziario venga a verificarla non costituisce il deposito di cui all'art. 47
C Reg. 1880. — P. Orsogna, 27 aprile 1891, Cettei Damiani, Dazio cons., 1892, 27.

70. Il Comune può imporre di conto proprio un dazio sui generi, che fuori cinta risultano non soggetti a dazio governativo, come farine, ecc., e tale dazio è esigibile sulla minuta vendita.
D — T. Trani, 25 febbraio 1892, Cons. comunale di Andria c. D'Entrone, Cronaca daz., 1892, 44; Riv. daz., 1892, 261.

71. Le regole riguardanti la riscossione del dazio consumo nei Comuni aperti si applicano alla tassa di minuta vendita nei Comuni chiusi.

72. La tassa comunale di minuta vendita deve esser pagata anche dal produttore che venda i suoi prodotti al minuto direttamente ai consumatori.

73. Essa è dovuta al momento in cui il produttore estrae il prodotto dai proprî depositi o magazzini per consegnarlo al consumatore acquirente.
E — C. Torino, 18 agosto 1891, Soc. esercenti di Torino c. Bosio, Foro, I, 33. (n)

74. I materiali per costruzione di ferrovia sono esenti da dazio comunale tanto se se ne faccia uso nel Comune, quanto se si trasportino fuori
F l'ambito dello stesso per usarne altrove. — T. S. Maria Capua Vetere, 6 maggio 1891, Treglia, Gazz. proc., XXIV, 598.

75. Impostosi un dazio nuovo sulla cottura dei laterizî e loro vendita, esso non può colpire i
G laterizî che si trovavano di già cotti. — T. Perugia, 11 aprile 1892, Caprivi Baglioni, Dazio cons., 1892, 185.

76. Sono esenti da dazio le farine che, in Comune chiuso, si trasformano in pasta, destinata al
H consumo fuori della cinta daziaria. — A. Palermo, 23 settembre 1891, Sindaco di Palermo c. Lera, Dazio cons., 1892, 120.

77. Nelle frazioni fuori cinta non si può esigere il dazio sulle farine, che è imposto pel Comune chiuso, meno nel caso in cui ciò sia stato espressamente dichiarato nelle deliberazioni comunali
I e tariffa daziaria. — T. Cosenza, 27 febbraio 1892, Fuoco e Maida, Dazio cons., 1892, 154.

78. La esenzione dal dazio, ammessa in un regolamento e relativo capitolato di appalto per i vini che s'immettono e transitano nel Comune per l'imbarco e per il commercio, non comprende i vini che preventivamente vengono introdotti in uno stabilimento enologico per es-
A sere manifatturati. — A. Catania, 18 aprile 1892, Accetta c. De Salvo, Giur. Cat., 1892, 128; Dazio cons., 1892, 269; R. amm., 1892, 915; Foro Cat., 1892, 83; Riv. daz., 1892, 396.

79. Se la neve caduta in Comune chiuso possa essere colpita come produzione interna.

B80. Se per tassarsi occorra un decreto reale. — T. Girgenti, 17 agosto 1891, La Lumia Ginez Gueli, Dazio cons., 1892, 47.

81. Sotto la voce *carne macellata fresca* si comprende anche la carne modificata con la cottura.

82. Sono daziabili, perchè atti alla vittazione uma-
C na, i piedi di vaccina cotti. — P. Torre Annunziata, 12 ottobre 1892, Manfredi Matrone, Dazio cons., 1892, 397.

83. Anche i piedi delle vaccine, quando sono destinati all'alimentazione umana, sono daziabili. —
D P. Torre Annunziata, 5 marzo 1892, Carotenuto, Dazio cons., 1892, 122.

84. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello per cui il magistrato ritenne non trattarsi di vendita di carne, bensì di assaggio o
E campione. — C. Roma, 1 luglio 1892, Virgili, Dazio cons., 1892, 287.

85. È vendita di vino colpita da dazio la permuta del vino stesso con prezzo di lavori o con altri
F generi. — A. Cagliari, 24 agosto 1892, Cherchi, Dazio cons., 1892, 152; Riv. daz., 1892, 382.

86. Esula la contravvenzione quando rimane assodato in fatto che il distributore del pane agli operai non specula su quella distribuzione, e che solo a far cosa utile agli operai, lontani dalla città, lo compra per loro conto e loro lo distri-
G buisce. — C. Roma, 6 luglio 1892, Dal Vecchio Silvestris, Dazio cons., 1892, 259; Riv. daz., 1892, 378.

87. Contravviene chi distribuisce non gratuitamente vino senza averlo in antecedenza coverto di
H bolletta di sdaziamento. — T. Lucera, 21 giugno 1892, Esposito, Dazio cons., 1892, 295; Riv. daz., 1893, 8.

88. Contravviene chi compra all'ingrosso e distribuisce il vino al minuto al solo prezzo di co-
I sto. — T. Brescia, 27 aprile 1892, Ferri, Dazio cons., 1892, 210.

89. Non contravviene chi manda carni per conto dei privati, dai quali ebbe commissione, e loro
L le recapita. — T. Cagliari, 28 luglio 1892, Collu, Dazio cons., 1892, 313.

90. Contravviene chi macella per uso particolare
M e poi vende metà del suino macellato. — T. Monteleone, 12 luglio 1892, De Nardo De Pace, Dazio cons., 1892, 291.

Digitized by Google

91. Ove in fiera e mercati si vendano a partite, in blocco, a diecine, gli animali ovini provvenienti macellati da altri Comuni, per esportarsi in altri Comuni, su tali vendite non è dovuto dazio,
A non costituendo esse vendite al minuto. — P Vignola, 21 novembre 1891, Ventinelli, Dazio cons., 1892, 9; Bett., 1892, 54.

92. Vendendosi sul mercato di un Comune, in partite all'ingrosso, animali ovini che furono macellati in altro Comune ed ivi assoggettati a tassa di macellazione, devesi corrispondere per essi il dazio di consumo, quantunque siano destinati al trasporto in un terzo Comune per for-
B mare colà oggetto di vendita al minuto. — T. Modena, 1 febbraio 1892, Venturelli, Dazio cons., 1892, 167.

93. Quando la quantità che costituisce la vendita al minuto di un oggetto colpito da tassa non è specificata nella legge, può determinarsi ricorrendo a disposizioni relative a materia ana-
C logbe. — C. Torino, 18 agosto 1891, Soc. esercenti di Torino c. Bosio, Foro, I, 33. (n)

94. In difetto di ogni disposizione regolamentare che fissi il limite della minuta vendita, in ispecie delle paste lavorate, una quantità eccedente i 25 chilogrammi deve ritenersi vendita al-l'ingrosso, dovendo in difetto di norme scritte
D avere il suo impero la consuetudine. — A. Napoli, 9 agosto 1892, Com. Teano c. Marmara, Riv. daz., 1892, 297; Dazio cons., 1892, 332.

95. Dichiaratosi con una deliberazione del 1875, che per le farine, e nell'anno 1876, avesse dovuto ritenersi vendita al minuto quella inferiore a due quintali, ove non modificata la deliberazione stessa, quel limite vale anche pel quinquennio 1891-1895.

96. Avendolo il Comune ridotto durante il nuovo
E appalto, deve rispondere dei danni. — T. S. Maria Capua Vetere, 21 ottobre 1891, Marmora Com. Teano, Cronaca daz., 1892, 3.

97. Contravviene come venditore al minuto di generi (farina) non sdaziata, chi vende invece di
F 25, chili 24,700. — P. Maratea, 12 settembre 1892, Rigone, Dazio cons., 1892, 354.

98. Vende al minuto e contravviene colui che, sebbene contemporaneamente, dà 12 chili ad uno e 13 chili di pasta ad un altro, con pagamento
G a pattuizione separata. — P. Caulonia, 25 giugno 1892, Rossetti, Dazio cons., 1892, 322.

99. Chi vende vino in quantità superiore a 25 litri a più persone contravviene ove qualcuna delle singole porzioni sia inferiore a quella mi-
H sura. — P. Pescocostanza, 27 agosto 1892, Del Medico Gizzi Ferrara, Dazio cons., 1892, 354.

100. Contravvengono coloro che comprano il vino e se lo consumano in società senza pagare il
I dazio. — P. Montalto Marche, 3 marzo 1892, Bartolini Fioroni, Dazio cons., 1892, 202.

101. Assodato in fatto che il vino sorpreso in contravvenzione, in litri 34, vendevasi in forma di permuta ad un solo e sia pure che quest'acquirente lo destinasse per dividersi fra tre persone, non può dirsi che il venditore vendeva
A vino al minuto in frode al dazio. — T. Termini Imerese, 28 ottobre 1891, Cipolla, Dazio cons., 1892, 30.

102. Nei Comuni aperti è punita la distribuzione a pagamento del vino fra più persone in quantità minore di litri 25, benchè il vino si consumi sul
B luogo. — C. Roma, 11 aprile 1892, Piana, Corte S. Roma, 1892, 368.

103. È soggetta a dazio la vendita di carni in un Comune aperto, senza distinguere se fatta all'in-
C grosso od al minuto, e se fresche o salate. — C. Roma, 23 giugno 1892, Simone Ruggieri, Dazio cons., 1892, 340; Corte S. Roma, 1892, 382; Riv. daz., 1893, 7.

104. Trattandosi di carni (salate strutte), tutte le vendite sono soggette a dazio, senza distinzione
D tra vendita all'ingrosso ed al minuto. — T. Trani, 10 maggio 1892, Simone Ruggeri, Cronaca daz., 1892, 72.

105. La vendita della carne salata è soggetta a da-
E zio in qualunque quantità venga fatta. — P. Cicagna, 9 gennaio 1892, Iappano, Dazio cons., 1892, 34.

106. Per lo strutto non v'ha distinzione tra vendita
F all'ingrosso ed al minuto. — T. Lucera, 14 dicembre 1891, Simone, Riv. daz., 1892, 208; Dazio cons., 1892, 137.

107. Chi assunse l'impresa di fornire i viveri alle truppe dell'esercito non è tenuto a pagare il dazio di minuta vendita all'appaltatore forese per i generi che somministra all'ingrosso all'Amministrazione militare nei costei magazzini entro la cinta daziaria.

108. E ciò sebbene i generi stessi siano destinati, almeno in parte, ad essere dall'Amministrazione trasportati nel Comune aperto ed ivi distribuiti alle truppe stanziate nel detto Comune per il
G loro giornaliero consumo. — A. Casale, 12 aprile 1892, Vernero c. Magnani Lavagetto, Com. di Alessandria, Giur. Casale, 1892, 351; R. amm., 1892, 793.

109. Il fornitore che distribuisce alle truppe carne comprata negli esercizî dello stesso paese non
H deve alcun dazio. — T. Messina, 31 dicembre 1891, Formularo Canale, Cronaca daz., 1892, 6.

110. Devesi considerare come vendita al minuto la fornitura dei viveri ai detenuti nelle case di pena.

111. Conseguentemente l'appaltatore di tale fornitura, in Comune aperto, deve pagare il dazio su quei generi, nonostante li somministri alla Direzione della casa penale secondo l'occorrenza ed in quantità superiore al quintale, pure avendo l'esercizio di deposito dei generi alimentari
I stessi in Comune diverso. — A. Trani, 26 aprile 1892, Boccuzzi c. Com. di Turi, R. amm., 1892, 616; Bett., 1892, 305; Dazio cons., 1892, 271; Cons. comm., 1892, 234.

Digitized by Google

112. L'esercente che detiene le bottiglie suggellate e bollate dall'ufficio daziario, non ha obbligo, prima di sturarne una per la vendita al mi-
A nuto, di darne avviso all'ufficio stesso. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Carotti, Foro, II, 172.

113. Se un Comune, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 13 della legge sul dazio consumo 3 luglio 1864, impone sulla minuta vendita della birra una tassa, questa è dovuta soltanto per quella birra che si introduce negli esercizî di spaccio al minuto; e non mai per quella che venga venduta, sia pur al minuto, dai privati non esercenti o dai produttori.

114. Per conseguenza i fabbricatori di birra, che fanno abitualmente girare i loro commessi per la città a ricevere commissioni, anche di pochi litri, dai privati, dagli esercenti e da chicchessia, non compiono atto di minuta vendita tassabile, quando eseguendo le avute commissioni mandano ai richiedenti la quantità di birra or-
B dinata e ne riscuotono il prezzo. — A. Casale, 16 febbraio 1892, Soc. esercenti c. Bosio, Giur. Casale, 1892, 231; R. amm., 1892, 796.

115. Il fabbricante di acque gazose che ne smercia al minuto, per quanto senza tenere apposito spaccio, è soggetto oltre che alla tassa di fabbricazione eziandio a quella di minuta vendita
C e di dazio consumo. — C. Torino, 13 maggio 1892, Soc. anonima coop. p. dazio consumo di Torino c. Negro, M. trib. Mil., 1892, 482; Giur. Tor., 1892, 418; Legge, 1892, II, 264; Riv. universale, 1892, 448; Dazio cons., 1892, 307; Cons. comm., 1892, 277.

116. La tassazione del dazio consumo eseguendosi nei Comuni aperti al momento della minuta vendita, non è possibile più eseguirla quando il genere soggetto a dazio è stato già consumato, e perciò è rimasto esente da verifica e da
D pagamento del relativo dazio. — A. Trani, 26 aprile 1892, Boccuzzi c. Comune di Turi, R. amm., 1892, 616; Bett., 1892, 305; Dazio cons., 1892, 271; Cons. comm., 1892, 234.

117. Anche non essendovi il genere può contestarsi la contravvenzione, ben inteso che la stessa debba potersi provare, per qualità e quantità di merce, introdotta in frode al dazio, con altri
E mezzi della legge consentiti. — P. Torre, Annunziata, 11 agosto 1892, De Vita, Dazio cons., 1892, 314.

118. Le società di mutuo soccorso non sono esenti dal dazio di consumo se non hanno assunto anche il carattere di società cooperative; e le società cooperative non sono esenti dal detto dazio se non sono state riconosciute ai termini del codice di commercio.

119. La macellazione di un animale, fatta da una società di mutuo soccorso esistente solo di fatto, per venderne la carne, è soggetta al dazio consumo ordinario, e non soltanto a quello stabilito per la macellazione di animali ad uso par-
A ticolare. — C. Roma, 28 giugno 1892, Ottino, Giur. pen. Tor., 1892, 359; Riv. daz., 1892, 331; Dazio cons., 1892, 382; Giurista, 1893, 6.

120. A parte la questione se le società operaie di mutuo soccorso, anche se legalmente riconosciute, possono godere della esenzione dal dazio, certo è che tale esenzione, stabilita dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870, si applica alle società cooperative legalmente costituite e non
B ancora a quelle esistenti di solo fatto. — C. Roma, 2 febbraio 1892, Bosco, Cass. unica, III, 385; Giur. pen. Tor., 1892, 119; Dazio cons., 1892, 101; Gazz. proc., XXV, 22; Corte S. Roma, 1892, 154; Riv. daz., 1892, 205.

121. L'esenzione dal dazio stabilita dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870 si applica soltanto alle società cooperative legalmente costituite, e non
C a quelle esistenti di solo fatto. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Manassero, Foro, II, 147. (n)

122. Conf. — T. Oneglia, 30 novembre 1891, Venti-
D miglia, Cronaca daz., 1892, 31.

123. — A. Torino, 4 dicembre 1891, Bosco Arduino
E c. Baravalle, Giur. pen. Tor., 1892, 25.

124. Le società cooperative per la compra-*vendita* dei generi che smerciano nei loro magazzini di previdenza fanno atto di commercio. (ivi)

125. La società non legalmente riconosciuta, non può godere, ove del caso, la franchigia dal dazio.

126. Trovandosi quindi in tali condizioni, l'ignoranza di legge non scusa.

127. Lo spacciatore di fatto deve rispondere della contravvenzione.

128. Nel caso di vendita abusiva, la pena applica-
F bile è quella dell'art. 11 Dec. leg. 1866 — C. Roma, 13 agosto 1892, Renaldo, Dazio cons., 1892, 293.

129. Per godere della esenzione occorre preliminarmente che la società sia riconosciuta secondo le norme del codice di commercio.

130. Non può fruire di detta esenzione la società della
G quale possono far parte tutti i cittadini. — A. Torino, 5 luglio 1892, Prassone Chianchetto, Dazio cons., 1892, 310,

131. Contravviene il magazziniere d'una società non riconosciuta legalmente che vende vino al minuto.

132. La pena applicabile è quella dell'art. 21 della
H legge del 1864. — T. Cuneo, 18 giugno 1892, Rinaldo, Cronaca daz., 1892, 74.

133. Il fatto della presenza di soci abbienti in una società cooperativa non basta ad escludere lo scopo di beneficenza, purchè la distribuzione si faccia senza fine di lucro e di speculazione.

134. Il dazio nei Comuni aperti non colpisce il con-
I sumo ma la speculazione. — A. Catanzaro, 9 giugno 1892, Soc. coop. di S. Eufemia, Riv. daz., 1892, 198; Dazio cons., 1892, 249.

135. L'esenzione dal dazio consumo accordata dall'art. 5 della legge 11 agosto 1870 non deve

Digitized by Google

ammettersi a favore di una società cooperativa composta esclusivamente, od in prevalenza, di persone agiate.

136. Trattandosi poi di società composte in maggioranza di non abbienti, l'esenzione deve andare a favore soltanto di questi, ma non si ammette per le distribuzioni fatte ai soci agiati.

137. Non può quindi respingersi la prova intesa a dimostrare che di una società cooperativa fanno
A parte i principali possidenti del paese. — A. Torino, 19 febbraio 1892, Di Frola c. Soc. La Previdente di Montanaro, Legge, 1892, I, 630; Dazio cons., 1892, 181; Giur. Tor., 1892, 380; Giur. trib. amm., 1892, 381; Riv. daz., 1892, 349.

138. Non rileva punto la circostanza che in una cooperativa vi sieno persone agiate come soci onorari, quando queste non fruiscano delle di-
B stribuzioni vittuarie. — P. Rovere, 11 febbraio 1892, Binacchi, Dazio cons., 1892, 104.

139. Debbono ritenersi informate a scopo di beneficenza anche le distribuzioni non gratuite che si fanno dalle società cooperative ai soli soci e al prezzo di costo.

140. La distribuzione al prezzo di costo di generi
C daziabili non è vendita al minuto. — T. Palmi, 18 gennaio 1892, Soc. coop. di S. Eufemia, Riv. daz., 1892, 96; Dazio cons., 1892, 248.

141. L'onere della prova che una società cooperativa vendesse a non soci e non nelle condizioni di cui all'all. 4 art. 5 legge del 1870, spetta
D alla parte civile ed al P. M. — T. Lucera, 9 luglio 1892, Di Gioia, Dazio cons., 1892, 289; Riv. daz., 1892, 377.

142. Il dazio dovuto sulle carni, sia che si paghi al momento della macellazione, o al momento dell'introduzione nell'esercizio se le carni sono state macellate in altro Comune, è sempre dazio di consumo, dal quale, a norma dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, sono completamente
E esenti le società cooperative. — C. Roma, 25 aprile 1892, Fratellanza lavoratori S. Nicolò al Po c. Sirelli, Foro, I, 1214. (n)

143. L'art. 5 della legge 11 agosto 1870 si applica
F anche alle farine. — C. Roma, 25 novembre 1892, Ragone, Cass. unica, IV, 133.

144. Quando non è determinata la quantità e qualità del vino che si distribuisce agli operai deve considerarsi come una distribuzione in sovrappiù di mercede e quindi esente da dazio.
G — P. Pratola Peligna, 6 luglio 1892, Cutarelli Fiore, Riv. daz., 1892, 288; Cronaca daz., 1892, 86.

145. Un manicomio in Comune aperto non è tenuto a pagare il dazio pei generi che somministra ai proprî ricoverati, quantunque questi pa-
H ghino una retta annua. — A. Torino, 31 ottobre 1892, Com. di Torino c. Rasero e Casalegno, R. amm., 1892, 1002; Giur. Tor., 1893, 46.

146. In due modi è riconosciuto lo sdaziamento delle bestie da macello, a capo ed a peso, e la tassa sulle medesime, a corpo morto e divise per metà, non costituisce un terzo modo di sdaziamento.

147. I patti del contratto debbono essere coordinati, nel loro intendimento, alla regola sopra riporta-
A ta. — C. Roma 15 febbraio 1892, Moretti Cagli, Cronaca daz., 1892, 50.

148. Nulla vieta all'agente daziario di rinunciare a un verbale di contravvenzione per ottenere con atto d'ingiunzione il solo pagamento della tassa dovuta.

149. L'atto d'ingiunzione si può spiccare quando l'agente daziario ritiene che vi sia stata frode al dazio e non è tenuto ad attendere il giudizio sul merito del magistrato a cui si è ri-
B volto il contravventore. — T. Cassino, 14 aprile 1892, Nacci, Riv. daz., 1892, 295; Dazio cons., 1892, 329.

150. Pagatasi la tassa nel corso del giudizio, può passarsi senz'altro ad esaminarsi il *deberi* della
C tassa stessa. — T. Catanzaro, 26 giugno 1891, Fazzari, Cronaca daz., 1892, 2.

151. Il deposito della somma per cui si fece la ingiunzione non è efficace a render discutibile la opposizione prodotta avverso la ingiunzione stessa, abbisognando invece la bolletta di pagamento.
D — T. Termini Imerese, 17 settembre 1892, Damiani Cassataro, Dazio cons., 1892, 391.

152. Quando nel contratto di abbonamento del dazio consumo, intervenuto fra il subappaltatore del dazio e un esercente, esista il patto che, cessando per qualsiasi causa l'esercizio, qualora l'abbonato ne avesse preavvisato l'appaltatore almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare, avrebbe dovuto pagare soltanto le rate di canone dell'anno stesso, e, in caso diverso, il contratto avrebbe proseguito; fallito l'abbonato esercente senza che abbia dato il preavviso, il subappaltatore ha diritto di essere ammesso al passivo per tutte le rate scadute e da scadere, relative all'anno durante il quale avvenne il fallimento, quantunque con questo l'esercizio sia cessato.

153. Qualora però il subappaltatore abbia stretto un nuovo abbonamento per lo stesso esercizio con altro esercente, dovrà diffalcare dal proprio credito l'importo del nuovo canone.

154. Sono privilegiate, secondo l'art. 1958 n. 1 cod. civ., sui generi esistenti nel negozio dell'esercente abbonato all'atto del fallimento, le sole
E rate di canone che allora fossero scadute. — A. Venezia, 2 giugno 1892, Trezza c. Zani, Temi ven., 1892, 600.

155. È efficace il patto tra il Comune abbonato e l'appaltatore del dazio, col quale il primo si riserva la facoltà di dichiarare decaduto dall'appalto il concessionario, nel caso che si renda moroso al pagamento del canone, senza che v'intervenga la pronunzia del magistrato.

Digitized by Google

156. La mora dei due mesi si ha di fatto quando vi è il ritardo nel pagamento di due o più rate
A mensili. — C. Roma, 11 agosto 1892, Arpino Terlizzi, Dazio cons., 1892, 346; Riv. daz., 1892, 391.

157. Non è abbonamento, ma subappalto di dazio consumo, quello in cui si assume la riscossione di cespiti oltre quelli del proprio esercizio. —
B A. Aquila, 7 dicembre 1891, Teofili Riso Nardi, Giorn. Giur., 1892, 83; Foro abruzz., VI, 159.

158. Per purgare la mora ed evitare la decadenza dall'appalto, non basta pagare la rata senza gli interessi; quando non si è pagato in tempo debito la rata s'intende aumentata degli inte-
C ressi di mora. — T. Lecce, 27 ottobre 1892, Salzedo c. Com. di Lecce, Riv. daz., 1892, 380.

159. Stante il disposto nell'art. 82 Regolamento del 1870, è lesiva dei diritti dell'appaltatore la deliberazione che compete agli esercenti di tenere nell'esercizio generi in deposito esonerati da dazio.

160. Il Comune che ha paralizzata l'esazione è ob-
D bligato all'emenda dei danni. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Com. di Alghero Merello, Dazio cons., 1892, 63; Riv. daz., 1892, 291; Mass. giur., 1892, 344; Corte S. Roma, 1891, I, 432.

161. L'appaltatore del dazio consumo di un Comune aperto non può pretendere una riduzione nella corrisposta del canone, sol perchè nella tariffa dei generi soggetti a dazio il Comune abbia sottoposto a dazio un genere (la calce), del quale nel Comune non esistono fabbriche, nè
E spacci per la vendita al minuto. — A. Roma, 30 dicembre 1891, Senzacqua c. Com. di Frascati, Temi rom., 1891, 408; Giur. trib. amm., 1892, 106; Cronaca daz., 1892, 22; Riv. daz., 1892, 87.

162. Un conduttore di dazî, se, non ostante la riconosciuta impossibilità di riscuotere, nella proporzione fissata in una condizione del contratto di appalto, e se, anzi, non ostante la violazione, che, con la assunta condizione, si reca alla legge daziaria, accetta senza riserve quel contratto, non potrà, specialmente dopo cessato il contratto, promuovere azione per
F mancanza di cosa locata. — T. Bari, 3 marzo 1892, Com. di Noicattaro c. Laudadio, Pisanelli, 1892, 84.

163. Quando per contratto si retrotrae la esazione del dazio ad un tempo determinato, l'appaltatore ha veste giuridica per costituirsi parte civile in giudizio, quantunque il suo contratto sia posteriore alla contravvenzione commessa.
G — C. Roma, 2 febbraio 1892, Arduino, Riv. daz., 1892, 205.

164. La cauzione stipulata siccome condizione d'un contratto di esattoria di dazî sul consumo e costituente una garantia, non solo pel municipio appaltante, ma più ancora pei contribuenti che debbono immettere i generi nella cinta daziaria, ha carattere di obbligazione contrattua-
A le e non di debito. — C. Roma, 21 marzo 1892, Rotoli Bedeschi c. Com. di Trani, Corte S. Roma, 1892, I, 115.

165. Contrattatosi fra due appaltatori di Comuni limitrofi il governo di una località latistante, in rapporto al dazio, ove non vi è netta e precisa indicazione di retroattività, il governo suddetto riflette gli esercizî a stabilirsi e non gli esistenti, e la convenzione va eseguita nei suoi
B termini senza farla esorbitare. — A. Roma, 30, gennaio 1892, Fontana Casanova, Dazio cons., 1892, 81; Riv. daz., 1892, 53.

166. L'appaltatore che è nel tempo stesso esercente può nella fine del suo appalto introdurre nell'esercizio qualunque quantità di merce, rilasciando a sè stesso la relativa bolletta di sda-
C ziamento. — C. Roma, 1 giugno 1891, Rossini Pelosi, Riv. daz., 1892, 203.

167. Il cessante appaltatore contemporaneamente esercente, il quale introduce nel suo esercizio, negli ultimi giorni del suo appalto, una quantità di genere sproporzionato al consumo ordinario, commette un fatto illecito, un abuso di diritto che genera danno al nuovo appaltatore, che ha conseguentemente diritto al ri-
D sarcimento. — A. Roma, 14 luglio 1892, Rossini c. Pelosi, Riv. daz., 1892, 312; Dazio cons., 1892, 323.

168. L'appaltatore che in fine dell'appalto agevola le introduzioni, si rende responsabile dei danni
E verso il suo successore. — A. Napoli, 18 maggio 1892, Orsini c. Banca Generale, Cronaca daz., 1892, 55; Riv. daz., 1892, 257.

169. Conf. — A. Torino, 30 gennaio 1892, Baruffal-
F di c. Soc. esercente di Pinerolo, Dazio cons., 1892, 219; Riv. daz., 1892, 343.

170. L'esercente che durante il suo abbonamento ha macellato maiali ed introdottene le carni nell'esercizio, non deve all'epoca della cessazione di abbonamento sdaziare le carni rimaste in-
G vendute nell'esercizio. — P. Borgonovo, 24 febbraio 1891, Brusamonti, Riv. daz., 1892, 85.

171. Cade in contravvenzione l'esercente che allo scadere dell'abbonamento non dichiara e paga la relativa tassa sui generi esistenti nell'esercizio, e rimasti invenduti, quantunque introdot-
H ti durante l'abbonamento. — C. Roma, 4 febbraio 1892, Devalle, Foro, II, 182. (n)

172. L'esercente abbonato deve regolarmente dichiarare e pagare la dovuta tassa di minuta vendita sulla qualità e quantità di vino esistente nel proprio esercizio al cessare dell'abbonamento, ove che egli voglia continuare nell'esercizio medesimo, anche se il vino fosse stato introdotto, ma non smerciato, durante il tempo
I in cui durava l'abbonamento. — C. Roma, 13 luglio 1892, Iuliano, Cass. unica, III, 1040; Riv. daz., 1892, 256; Foro pen., II, 81; M. trib. Mil., 1892, 854; Giur. pen. Tor., 1892, 429; Annali,

Digitized by Google

1892, 234; Legge, 1892, II, 635; Dazio cons., 1892, 78; Cons. comm., 1892, 225; Temi ven., 1892, 615; Circ. giur., 1892, 109; Bett., 1892, 338; Corte S. Roma, 1892, 480.

173. Non è nullo il patto con cui lo appaltatore cessato si obbliga alla restituzione del dazio sui generi rimasti inconsunti alla fine dello appalto, al suo successore, sia Comune che nuovo appaltatore.

174. Pattuitosi che la verifica avrebbe dovuto farsi dalla Giunta, non eseguitasi in tal modo, può
A procedersi con altri mezzi di prova. — T. Trani, 9 febbraio 1892, Caporale Fiore, Dazio cons., 1892, 170.

175. Le contravvenzioni daziarie sono reati di azio-
B ne pubblica. — C. Roma, 28 novembre 1891, Leone Salvati Aprile, Dazio cons., 1892, 39.

176. La violazione delle leggi daziarie, quando includono il concetto della frode, sono delitti, che possono, o non, essere di competenza pretoriale, secondo che il decuplo del dazio frodato ec-
C ceda, o non, le lire mille. — C. Roma, 22 giugno 1892, Verardo, Giur. pen. Tor., 1892, 405; Dazio cons., 1892, 335.

177. Quando non la prova del reato comune è connessa a quella della contravvenzione daziaria, ma l'esistenza di un reato dipende dall'esistenza dell'altro, ben può il magistrato competente
D conoscere di entrambi. — C. Roma, 11 aprile 1892, Piana, Corte S. Roma, 1892, 368; Dazio cons., 1892, 186.

178. Trattandosi di dazio riscosso direttamente dal Comune o dal medesimo dato in appalto, gli agenti daziari sono legalmente nominati dall'autorità comunale e sono quindi considerati pubblici ufficiali, senza che possa opporsi la mancanza della patente rilasciata dall'intendente di finanza col visto del prefetto, che è necessaria soltanto allorchè il dazio è direttamente riscosso dal Governo o dal medesimo
E dato in appalto. — C. Roma, 9 giugno 1892, Bolognini, Foro, II, 302. (n)

179. Impugnandosi la qualità di agenti daziari, deve darsi prova di tale impugnativa di fronte alle affermazioni dell'amministrazione daziaria. —
F A. Messina, 6 giugno 1892, Adamo Mannino, Dazio cons., 1892, 376.

180. L'imputato di frode in materia daziaria può bene essere ritenuto dal pretore responsabile di semplici trasgressioni delle discipline regolamentari in materia daziaria, purchè il fatto dedotto ad imputazione non sia mutato.

181. Il giudice di merito non deve attenersi, a pena di nullità, a ciò che è accertato nei processi verbali di contravvenzioni daziarie senza poter ricorrere ad altre prove, e tanto meno gli è proibito di dare al fatto materiale una definizione giuridica diversa da quella datagli col
G verbale. — C. Roma, 30 agosto 1892, Redaelli, Cass. unica, IV, 28; Dazio cons., 1892, 387.

182. Essendovi accusa di vendita (di vino), non si può cambiare in causa di deposito clandestino.
A — T. Sanremo, 18 maggio 1892, Ruggieri e Brezzo Dazio cons., 1892, 243.

183. Non giova ad ottenere la impunità il versare per terra e disperdere il genere caduto in
B contravvenzione per vendita in frode. — P. Floridia, 28 luglio 1892, Mudanò, Dazio cons., 1892, 373.

184. Non occorre indispensabilmente, alla esistenza della contravvenzione per tentata introduzione di farine nello esercizio, che il genere sia sor-
C preso al momento dell'introduzione. — T. Bergamo, 25 giugno 1892, Annoni Bentivoglio, Dazio cons., 1892, 372.

185. Gli agenti daziari, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria o del sindaco, possono procedere a verificazioni e constatare contravvenzioni in una baracca di legno, aperta al pubblico, per lo spaccio non gratuito del vino che
D ivi si consumava. — C. Roma, 11 aprile 1892, Piana, Corte S. Roma, 1892, 368.

186. Validamente al contesto della contravvenzione interviene, come ufficiale di polizia giudiziaria,
E il brigadiere dei carabinieri. — C. Roma, 10 dicembre 1891, Miele, Dazio cons., 1892, 43; Mass. giur., 1892, 106.

187. Non induce nullità la mancanza nel verbale della firma delle autorità, che intervennero (pretore) assistenti alla contravvenzione. —
F C. Roma, 1 febbraio 1892, Infurno, Dazio consumo, 1892, 71; Corte S. Roma, 1892, 61; Cass. unica, III, 618; Giur. pen. Tor., 1892, 248; Riv. daz., 1892, 333.

188. I procedimenti per contravvenzioni al dazio consumo possono bene iniziarsi con verbali compilati su denuncia avuta dagli agenti.

189. Se la prova specifica avvalora il verbale, non è vietato al giudice di merito ritenere la col-
G pabilità dell'indiziato. — C. Roma, 1 aprile 1892, Migliaccio, Cass. unica, III, 1025; Giur. pen. Tor., 1892, 411; Dazio cons., 1892, 301; Riv. daz., 1892, 335.

190. Le contravvenzioni daziarie possono provarsi, indipendentemente dal verbale, con tutti gli
H altri mezzi consentiti dalla legge. — T. Lanciano, 22 dicembre 1891, Cortellini Verini, Cronaca daz., 1892, 21.

I 191. Conf. — P. Mondovì, 6 ottobre 1892, Cometto, Dazio cons., 1892, 395.

192. È claudicante, e non sufficiente a ritenere provata la contravvenzione, il verbale relativo che venne redatto molti mesi dopo il fatto e non sulla generica, ma sui registri nemman-
L co esibiti di un molino. — T. Pavia, 12 dicembre 1891, Corti, Dazio cons., 1892, 161.

193. Non è vietato l'invio di qualcuno a comprare,
M nello scopo di vedere se si froda. — P. Tolentino, 27 luglio 1892, Simonelli c. Giuseppucci, Dazio cons., 1892, 386.

Digitized by Google

194. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il rilevare che concorse il dolo nella contravvenzione, che essa fu provata, e l'efficacia
A delle prove. — C. Roma, 1 giugno 1892, Curti, Dazio cons., 1892, 274.

195. È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il convincimento del magistrato che ritenne non provata la frode nella contravvenzione. —
B C. Roma, 19 aprile 1892, Com. Fara d'Adda, Dazio cons., 1892, 190.

196. La sottomissione in base all'art. 54 Regol. è una vera transazione che ha forza fra le parti
C di cosa giudicata. — T. Lucera, 11 dicembre 1891, Russo Checchia, Frasca, Riv. daz., 1891, 292.

197. Le pene statuite dall'art. 21 della legge 3 luglio 1864 si applicano anche alle contravvenzioni alle discipline regolamentari che i Comuni abbiano adottato per la riscossione dei dazî di esclusiva loro spettanza ed anche pei dazî governativi, se ne hanno assunta la riscos-
D sione per abbonamento. — C. Roma, 30 agosto 1892, Redaelli, Cass. unica, IV, 28; Dazio cons., 1892, 387.

198. Provata la frode per la introduzione clandestina di vino, il recipiente (corazza di latta)
E destinato a frodare, va confiscato. — P. Torre Annunziata, 9 maggio 1892, Villani, Cronaca daz., 1892, 61.

199. È autore principale della contravvenzione chi è scoverto, nella cinta, con un carretto ripieno di zucchero e cioccolata, coverto di erba per
F nascondere l'introduzione fraudolenta. — T. Lecce, 9 gennaio 1892, Petrelli, Dazio cons., 1892, 137; Riv. daz., 1892, 239.

200. Cade in contravvenzione chi, entro la cinta daziaria, sia trovato con un carro proveniente dal di fuori della cinta con generi daziabili, senza avere fatto la prescritta dichiarazione e pagato il dazio.

201. Non cessa di essere autore della contravvenzione pel fatto che i generi non gli appartengono e non ne sia che il conduttore.

202. La responsabilità civile dei proprietarî è stabilita nei soli casi di convivenza, ma essa nè modifica nè elimina la responsabilità penale di chi commise materialmente la contravvenzione.
G — C. Roma, 24 febbraio 1892, Petrelli, Riv. daz., 1892, 142; Mass. giur., 1892, 202.

203. Della macellazione non dichiarata al dazio deve rispondere colui, nello interesse del quale la macellazione fu fatta, e non anche chi ven-
H dè viva la bestia. — P. S. Angelo di Brolo, 29 aprile 1892, Bonfiglio Mariani, Dazio cons., 1892, 210.

204. Risponde penalmente soltanto il presidente della Commissione di vigilanza della società di mutuo soccorso, esistente solo di fatto, della macellazione di un animale e vendita della carne da lui ordinata in frode alla legge sul dazio-consumo, e non del pari il presidente della società ed il magazziniere che non s'in-
A gerirono in detta macellazione. — C. Roma, 28 giugno 1892, Ottino, Giur. pen. Tor., 1892, 359; Riv. daz., 1891, 331; Dazio cons., 1892, 382; Giurista, 1893, 6.

205. Il presidente della società cooperativa o di mutuo soccorso ed il magazziniere sono solidariamente responsabili delle pene stabilite per la violazione della legge sul dazio-consumo. —
B A. Torino, 4 dicembre 1891, Bosco Arduino c. Baravalle, Giur. pen. Tor., 1892, 25.

206. Anche cessati il presidente e il magazziniere d'una società da tali qualità, pure debbono in proprio rispondere della contravvenzione loro
C addebitata. — A. Torino, 30 gennaio 1892, Baruffaldi c. Società esercenti di Pinerolo, Dazio cons., 1892, 219; Riv. daz., 1892, 343.

207. È responsabile della contravvenzione (per aver macellato senza dichiarare e sdaziare) anche il padre che non impedì che il figlio contravve-
D nisse. — P. Monza, 23 giugno 1892, Silva, Cronaca daz., 1892, 77.

208. Risponde di contravvenzione al dazio *consumo* il negoziante il quale negligenta di *vigilare* onde il suo garzone copra della bolletta del pagamento la carne che introduce nel proprio
E negozio. — C. Roma, 1 ottobre 1892, Ferrario, Cass. unica, III, 1245; Dazio cons., 1892, 356; Giur. pen. Tor., 1892, 490; Riv. daz., 1892, 373; R. amm., 1892, 1021.

209. Se la moglie in assenza ed all'insaputa del marito vende il vino, non si può a questo esten-
F dere la contravvenzione. — P. Veroli, 28 gennaio 1892, Perscibolli, Riv. daz., 1892, 201; Dazio cons., 1892, 285.

G210. Conf. — P. Orsogna, 27 aprile 1891, Cettei Damiani, Dazio cons., 1892, 27.

211. Non è responsabile il marito, assente, della vendita in frode fatta dalla moglie, salvo che non
H si provi la connivenza. — T. Lanciano, 22 dicembre 1891, Coltellini Verini, Cronaca daz., 1892, 21.

212. Quando il voluto contravventore fu tratto in buona fede dal consenso dello appaltatore a vendere al minuto, salvo a pagar poi, la
I contravvenzione rimane esclusa. — A. Catania, 13 gennaio 1892, Rigazzi Pagliaro, Cronaca daz., 1892, 23; Giur. Cat., 1892, 75.

213. L'assolto per non essersi trovato dall'autorità giudiziaria, nel fatto denunziato, i caratteri della contravvenzione, non può chiedere il risarcimento dei danni, se non prova la colpa degli agenti che elevarono la contravvenzione.

214. Vi ha colpa quando la contravvenzione fu basata su fatti semplicemente supposti o la si dedusse da disposizioni di legge inapplicabili a un determinato fatto.

215. E lo Stato e la provincia ed i Comuni sono responsabili, *jure gestionis*, del fatto illecito

Digitized by Google

A dei loro funzionarî o commessi. — T. Urbino, 5 luglio 1892, Turchi, Dazio cons., 1892, 383; Riv. daz., 1892, 328.

216. L'appaltatore deve rispondere dei danni materiali causati da una contravvenzione capric-
B ciosamente contestata. — P. Manossello, 15 novembre 1891, De Blasiis c. Di Fabio, Dazio cons., 1892, 33.

217. Il querelante risponde non solo del dolo e della mala fede, ma eziandio dell'imprudenza, avventatezza e leggerezza nel proporre la querela e costituirsi parte civile.

218. Questa responsabilità sussiste anche per l'appaltatore del dazio costituitosi parte civile nel giudizio contravvenzionale contro il contribuente, quando il reato sia dichiarato inesistente in base a fatti e rapporti convenzionali coll'esercente già noti all'appaltatore, il quale, se subentra nei diritti ed obblighi dell'Amministrazione dello Stato, non è però un pubbli-
C co funzionario. — A. Genova, 13 giugno 1892, Ghiglione e Serenello, Temi gen., 1892, 491; Giur. pen. Tor., 1892, 449; Giurista, 1892, 300.

219. La interruzione della prescrizione stabilita dall'art. 93 c. p. si applica anche alla prescrizione di un anno stabilita dall'art. 24 della legge 3 luglio 1864 per contravvenzione al
D dazio. — C. Roma, 21 gennaio 1892, De Virgiliis, Foro, II, 201. (n)

220. La prescrizione pel reato di cui all'art. 21 legge 3 luglio 1864 è di un anno e il suo corso viene interrotto a norma del codice pe-
E nale. — C. Roma, 1 ottobre 1892, Ferrario, Cass. unica, III, 1245; Dazio cons., 1892, 356; Giur. pen. Tor., 1892, 490; Riv. daz., 1892, 373; R. amm., 1892, 1021.

221. La citazione notificata infra l'anno dalla commessa contravvenzione daziaria interrompe la
F prescrizione. — A. Milano, 3 marzo 1892, Curti Palli, Dazio cons., 1892, 203; Riv. daz., 1892, 386.

222. La prescrizione annale decorre dall'ultimo atto
G di contravvenzione. — C. Roma, 1 giugno 1892, Curti, Dazio cons., 1892, 274.

223. Applicandosi, in materia speciale di dazio, una pena inferiore a L. 150, trattasi di contravvenzione e la sentenza del pretore non è ap-
H pellabile. — C. Roma, 23 gennaio 1892, Mazza, Dazio cons., 1892, 98; Giur. pen. Tor., 1892, 160.

224. È da considerarsi contravvenzione e non delitto (agli effetti dell'appellabilità) la infrazione all'art. 48 del regolamento daziario che vieta i depositi di generi alla distanza minore di 500
I metri dalla linea daziaria. — C. Roma, 21 gennaio 1892, De Virgiliis, Foro, II, 201. (n)

225. Contravviene agli art. 38 e 39 del regolamento daziario chi per capriccio, ma senza idea di frodare il dazio, introduce carne nel suo esercizio senza la prescritta bolletta, di cui non volle provvedersi per non riconoscere come agente daziario la persona che nell'ufficio daziario funzionava con quella qualità, e tale fatto costituisce semplice contravvenzione, e
A non delitto. — C. Roma, 26 novembre 1891, De Maria, Dazio cons, 1892, 7; Corte S. Roma, 1891, 881.

226. Ha interesse di ricorrere in cassazione chi fu condannato per delitto ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866 sul dazio consumo, invece della contravvenzione agli art. 38 e 39 del regolamento 25 agosto 1870 n. 5840, per avere introdotto nel suo negozio delle carni già sdaziate, ma senza essere accompagnate dalla bolletta dell'eseguito pagamento del dazio, sebbene la pena irrogata sia la minima della com-
B minata per questa contravvenzione. — C. Roma, 14 novembre 1891, Ferrario, Corte S. Roma, 1891, 1015.

227. È frode e quindi delitto (agli effetti dell'appellabilità) la vendita di vino al minuto senza
C sdaziamento — C. Roma, 15 gennaio 1892, Spaggiari, Dazio cons., 1892, 53.

228. Il non aver pagato il dazio sulla vendita dei materiali laterizî costituisce frode e la sentenza di condanna del pretore va soggetta ad
D appello. — C. Roma, 21 gennaio 1892, Caprini, Dazio cons., 1892, 69; Corte S. Roma, 1892, 48; Riv. daz., 1892, 303; Mass. giur., 1892, 363.

229. Agli effetti dell'appellabilità deve considerarsi delitto la contravvenzione all'art. 8 della legge
E 3 luglio 1864 sul dazio consumo. — C. Roma, 21 novembre 1891, Camei, Foro, II, 1. (n)

230. Il reato previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866 riveste indubbiamente il carattere del delitto e non quello di contravvenzione, perchè si ha lesione di un diritto, nel sottrarre cosa soggetta al dazio, al pagamento di ciò che è dovuto.

231. In tal caso contro la sentenza del pretore compete l'appello, non il ricorso in cassazione; e l'appello compete, per ragione di connessità, anche contro la parte della sentenza che condanna per contravvenzione a causa della vio-
F lazione dell'art. 36 del regolamento. — C. Roma, 2 dicembre 1891, Calareo, Mass. giur., 1891, 87; Dazio cons., 1892, 42.

232. Commette delitto, punito dagli art. 10, 20 e 21 della legge 3 luglio 1864 e 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866, chi dichiara all'ufficio daziario di aver ricevuto una giovenca sotto l'anno per essere macellata e smerciata in quel paese, ed essere pronto a pagare la relativa tassa, mentre la giovenca era sopra l'anno, e perciò la dichiarazione è fatta in frode per sottrarsi alla tassa dovuta nella maggior somma stabilita dalla legge.

233. Quindi la relativa sentenza è appellabile. —
G C. Roma, 2 dicembre 1891, Palazzi Tutini, Corte S. Roma, 1891, 885.

Digitized by Google

234. Commette delitto, non semplice contravvenzione, chi compra del vino, e poi, senza pagare il dazio, lo vende alla sua compagnia di operai.
235. Quindi è appellabile la relativa sentenza di
A condanna. — C. Roma, 5 ottobre 1891, Deguni, Corte S. Roma, 1891, 767; Bett., 1891, 310.
236. Le contravvenzioni daziarie, avendo insito il carattere della frode, costituiscono delitto agli
B effetti dell'appellabilità. — C. Roma, 24 novembre 1891, D'Elia, Foro, II, 80. (n)
237. Le frodi al dazio costituiscono delitto e non contravvenzione, e la relativa sentenza di con-
C danna è quindi appellabile. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Palazzi, Dazio cons., 1892, 11; Bett., 1892, 57.
238. Conf. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Balducci, Cronaca daz., 1892, 4; Corte S. Roma, 1891, 992.
239. Ove l'imputazione è di dazio frodato, trattasi di delitto e la sentenza del pretore è appel-
D labile. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Bonfiglio, Cronaca daz., 1892, 4.
E240. Conf. — C. Roma, 28 dicembre 1891, Quaglia, Dazio cons., 1892, 52.
F241. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Pellegrino, Dazio cons., 1892, 70; Riv. daz., 1892, 334.
G242. — C. Roma, 6 febbraio 1892, La Torre Bella, Cronaca daz., 1892, 16.
H243. — C. Roma, 16 marzo 1892, Serandrea, Dazio cons., 1892, 139; Mass. giur., 1892, 153; Riv. daz., 1892, 207.
I 244. — C. Roma, 2 aprile 1892, Cavoto, Cass. unica, III, 1028.
L245. — C. Roma, 27 aprile 1892, Bartolini, Dazio cons., 1892, 238; Mass. giur., 1892, 315.
M246. — C. Roma, 11 maggio 1892, Castro, Dazio cons., 1892, 211; Corte S. Roma, 1892, 257.
N247. — C. Roma, 10 giugno 1892, Minervini, Cass. unica, III, 961; Giur. pen. Tor., 1892, 301; Dazio cons., 1892, 277; Corte S. Roma, 1892, 529.
248. La contravvenzione al dazio consumo è un delitto, ond'è ammessibile l'appello del procuratore del re dalla sentenza di assoluzione del pretore, benchè il P. M. presso lo stesso abbia
O ritirato l'accusa. — T. Santa Maria Capua V., 6 maggio 1891, Treglia, Gazz. proc., XXIV, 598; Dazio cons., 1892, 79.
249. Essendosi dal pretore applicata ad una contravvenzione daziaria la multa, la sentenza è ap-
P pellabile. — T. Bari, 24 luglio 1890, Serafini, Riv. daz., 1892, 167.
250. È delitto e non già contravvenzione, com'è impropriamente qualificata dalla legge daziaria, il fatto fraudolento di colui, che, prima della dichiarazione e del pagamento della tassa daziaria, abbia venduto una quantità di vino al
Q minuto. — T. Bari, 18 maggio 1892, Scarola, Pisanelli, 1892, 281.
251. L'omissione della dichiarazione allo ufficio daziario che dovrebbe fare un produttore di alcool costituisce contravvenzione, e la sentenza del
A pretore che assolve, non è appellabile. — T. Salerno, 7 luglio 1892, Policastro, Dazio cons., 1892, 288.
252. L'aver venduto alla minuta senza pagare il dazio è contravvenzione, e la sentenza del
B pretore non è appellabile. — T. Gerace, 19 agosto 1892, Rossetti, Dazio cons., 1892, 335.
253. Quando la pena inflitta per contravvenzione al dazio è in somma inferiore alle L. 150, la sentenza del pretore deve dichiararsi inappel-
C labile. — T. Milano, 25 gennio 1892, Ventimiglia Milione, Dazio cons., 1892, 138; Riv. daz., 1892, 263.
254. Essendovi condanna a L. 84 per doppio dazio frodato, la sentenza del pretore non è appel-
D labile. — T. Nicastro. 23 novembre 1891, Pellegrino, Cronaca daz., 1892, 9.
255. Ove la pena non possa raggiungere le lire mille la sentenza del tribunale di condanna per con-
E travvenzione daziaria è inappellabile. — A. Catania, 8 agosto 1892, Lentini, Dazio cons., 1892, 344.

V. *Atto di commercio* 7, 8 — *Competenza civ.* — *Concussione* — *Cosa giudicata pen.* 3 — *Giudizio* (*rapporto fra il giud. pen. e il civ.*) 9 — *Parte civile* 8 — *Rifiuto d'obbedienza* 18 — *Testimonianza falsa* 21 — *Ufficiale pubblico* 1, 10, 11, — *Usurpazione di titoli* 3 — *Violazione di domicilio* 2 4.

Dazione in pagamento — V. *Cessione.*

Debito pubblico [L. 10 luglio 1861, n. 94, che istituisce il Gran libro del debito pubblico e provvede per le operazioni relative; Reg. relativo 23 luglio 1861, n. 158; L. 4 agosto 1861, n. 174, sull'unificazione dei debiti pubblici di Italia; Reg. relativo 5 settembre 1861, n. 386, che determina il modo di fissare il corso legale della rendita pubblica; Reg. 8 ottobre 1870, n. 5942, per l'amministrazione del debito pubblico; R. D. 7 maggio 1891, n. 233, che modifica Reg. 8 ottobre 1870].

1. La cessione di rendita intestata sul Gran libro del debito pubblico, fatta per atto notarile, non deve annotarsi sul certificato d'iscrizione.
2. Nei casi di forza maggiore il cessionario è dispensato dal presentare all'Amministrazione del debito pubblico il certificato d'iscrizione della rendita ceduta per ottenere la traslazione.
3. L'avvenuta traslazione della rendita iscritta tien le veci, rispetto ai terzi, della notificazione al debitore ceduto, ovvero della costui accettazione con atto autentico.
4. Se nessuno dei successivi cessionarî abbia ottenuto la traslazione, questa deve accordarsi al primo.
5. Eccetto i casi espressi nella legge, è inammissibile il sequestro conservativo sulla ren-
F dita pubblica intestata. — C. Roma, 19 dicembre 1891, Trafford c. Messeri Pierantoni, Foro, I, 84. (n)

Digitized by Google

6. Le opposizioni sopra le iscrizioni nominative della rendita pubblica, ammesse dalla legge relativa per i casi di successione ad altri, hanno indole analoga ai provvedimenti conservativi ordinari e deggiono uniformarsi perciò ai principî generali del diritto giudiziario riguardanti simili atti.
7. È nullo pertanto il decreto del presidente del tribunale, che in pendenza del giudizio di nullità contro un testamento, ordina la sospensione del pagamento degli interessi e della conversione delle iscrizioni nominative comprese nella eredità, senza che l'erede testamentario sia stato chiamato a difendersi contro l'istanza che promuove tal decreto, e neppure noti-
A ficato del medesimo. — A. Torino, 11 giugno 1892, Oggero c. Pollini, Bett., 1892, 466; Giur. Tor., 1892, 709.
8. L'agente di cambio che autentica la firma in bianco su certificato di rendita senza la presenza del firmatario e senza accertarsi della sua intenzione di fare una cessione del titolo o di ottrarne soltanto il tramutamento, è responsabile dell'abuso da altri fatto di quella firma collo scrivervi sopra una cessione a proprio
B favore o a favore di un terzo. — A. Torino, 2 aprile 1892, Henry c. Crosetto, Bett., 1892, 320; Giur. Tor., 1892, 521.

V. *Mutuo* 7-11 — *Pegno* 1.

Decenza pubblica (atti contrarî alla) [c. p. 495] — V. *Buon costume*.

Decima [L. 15 aprile 1851, n. 1192, che abolisce le decime feudali e le immunità nell'isola di Sardegna; R. D. prodittatoriale 4 ottobre 1860, n. 228, col quale sono abolite le decime e le prestazioni ecclesiastiche in Sicilia; Reg. relat. 18 ottobre 1860; L. 5 dicembre 1861, n. 342, sull'abolizione dei vincoli feudali nelle provincie lombarde; L. 24 gennaio 1864 sull'affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali; Reg. relativo 31 marzo 1864, n. 1725; R. D. 19 maggio 1864, n. 1783, per la conversione in denaro delle prestazioni in derrate dovute ad enti morali ecclesiastici in Sicilia; L. 28 luglio 1867, n. 3820, colla quale viene estesa al Veneto ed al Mantovano la legge 24 gennaio 1864, n. 1636, coll'aggiunta di un articolo comune a tutto il Regno; L. 19 aprile 1870, n. 5618, che abolisce tutti i vincoli feudali nelle provincie venete; L. 8 giugno 1873 n. 1389, sull'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane; L. 7 giugno 1876, n. 3125, che proroga i termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali; L. 30 maggio 1877, n. 3850; L. 23 maggio 1878, n. 4381; L. 24 dicembre 1879, n. 5195, che prorogano i termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane; L. 25 dicembre 1883, n. 1770; L. 31 dicembre 1884, n. 2852; L. 14 luglio 1887, n. 4727, sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni, e sulla commutazione ed affrancamento delle prestazioni fondiarie perpetue; L. 22 dicembre 1887, n. 5123, che proroga i termini stabiliti per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane; L. 29 dicembre 1887, n. 5135, che proroga la facoltà di affrancare i canoni, censi, livelli ed altre prestazioni coi privilegî della L. 29 gennaio 1880; L. 2 luglio 1890, n. 6919; L. 24 decembre 1891, n. 698, e L. 25 decembre 1892, n. 725, che prorogano i termini per la commutazione delle prestazione fondiarie perpetue].

SOMMARIO.

Azione possessoria 37.
Commutazione 3, 9.
» citazione 36.
» contumacia del convenuto 34.
Congrua (assegni di) 1 bis.
Contratti anteriori alla legge 14 luglio 1887; 31, 32.
Decima domenicale 3, 6, 18, 26.
» sacramentale 2, 7, 10, 11, 22-24, 28, 29.
Giudizio di rinvio 29, 30.
Natura, presunzione 4, 6, 8, 11, 17-26, 28.
Onere della prova 5, 12, 13, 15.
Provincia di Lecce 39.
Provincie di Sicilia 1.
Sentenza, appellab. 27, 38, 35.
» motivazione 14.
Usucapione 16.
Vendita 38.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulle decime, con riguardo speciale alla Sicilia.
A — L. FULCI, Messina tip. dell'Epoca Saya e Anastasi 1892, 82; p. VIII-440.
1 bis. Assegni di congrua in seguito alla abolizione delle decime. Passaggio di essi dai Comuni
B al Fondo pel culto. — Riv. dir. eccles., III, 65.

GIURISPRUDENZA.

2. Giusta la legge 14 luglio 1887 n. 4727, abolite senza compenso sono le decime sacramentali, quelle dovute dalle persone che ricevono i sacramenti od altri servigî spirituali ai ministri del culto che le prestano, e costituiscono una semplice retribuzione d'indole essenzialmente personale.
3. Commutate invece sono le dominicali, cioè quelle prestazioni che sono il correspettivo di concessioni di patrimonio od importano un vincolo reale sulla proprietà, per modo che gravano il fondo, non la persona.
4. Non può ritenersi abolita senza compenso una decima, solo perchè sia percepita da ministri del culto; il carattere ecclesiastico del percipiente può fondare soltanto una presunzione *hominis* sulla spiritualità, presunzione che può essere distrutta da altre, gravi, precise e concordanti.
5. In tal caso, l'onere della prova della dominicalità della decima spetta al percipiente.
6. Fondano presunzioni di dominicalità della decima percepita da ecclesiastici (nella specie, canonici): l'essere i terreni *obnoxi* fuori il territorio della loro giurisdizione ecclesiastica —

Digitized by Google

l'essere raccolta su fondi determinati e non su tutti quelli di una stessa parrocchia — l'essere dovuta dai possessori, in tale loro qualità, indipendentemente da ragioni di domicilio od altre condizioni di persona — l'essere stabilita in natura e misura fissa in relazione all'annuale raccolto — l'essere corrisposta anche da altri sacerdoti che prestano servigî spirituali nel territorio — l'avere il decimante subìto diminuzione nell'originaria prestazione, a seguito del decreto italico 27 aprile 1811, per contributo nel pagamento delle pubbliche im-
A poste sui fondi *obnoxi*. — A. Venezia, 19 maggio 1892, Cesa c. Canonici della Catt. di Belluno e Econom. di Venezia, Temi ven., 1892, 575; R. dir. eccles., III, 270.

7. Di fronte all'obbietto e all'intendimento della legge del 14 luglio 1887 che abolisce le decime, la generica indicazione di decime ecclesiastiche comprende, oltre a quelle corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti e per gli altri servizî spirituali, anche le altre che, sotto qualsiasi denominazione, si prestino a scopo di culto, abbiano assegnazioni retributive di atti e di uffizî di culto e per le quali non esista titolo di proprietà.

8. Se l'assegnazione risultante da un istrumento camerale di dotazione è sufficiente a giustificare l'esazione delle decime, la medesima non ha virtù di determinare la qualità del diritto, che deve sempre risultare dall'indole e dal ca-
B rattere della decima corrisposta. — C. Roma, 31 marzo 1892, Cap. metropolitano di Ferrara c. Azzolini, Corte S. Roma, 1892, II, 97.

9. L'arbitramento La Lumia approvato col sovrano rescritto 23 novembre 1842 non ha altro valore che di semplice commutazione.

10. L'indole della decima riscossa a causa degli uffici religiosi del culto è ecclesiastica, non domenicale.

11. *In dubio praesumatur* (decima) *potius spiritualis quam temporalis.*

12. *L'onus probandi* della natura dominicale di una
C decima spetta al decimante. — P. Regalbuto, 31, maggio 1892, Arciv. di Messina c. Timpanaro, Giur. Cat., 1892, 155; Dritto e giur., VIII, 56.

13. Di fronte alla presunzione che emerge dalla stessa natura delle decime dovute ad un corpo morale ecclesiastico, e cioè di essere queste decime corrisposte per servizî spirituali, spetta al corpo morale che pretenda non essere la decima dovutagli colpita dalla abolizione decretatasi colla legge 14 luglio 1887, il dare la prova di essere la stessa una prestazione fondiaria ricadente nel disposto dell'art. 3.

14. Siccome però a sensi di questa legge anche le decime che, pur essendo in origine sacramentali, fossero passate in possesso di privati per convenzione od altrimenti, si intendevano avere perduto detto carattere, e quindi non essere colpite dalla abolizione, così è obbligo del magistrato di ragionare intorno a tutte quelle deduzioni che all'effetto di provare appunto consimile trasformazione della decima controversa siansi dedotte dal corpo morale che pretendeva
A averne continuata la corresponsione. — C. Roma, 12 aprile 1892, Cattedrale di Rimini e Ferrari c. Finanze, Giur. trib. amm., 1891, 260; Corte S. Roma, 1892, I, 133; R. dir. eccles., III, 243.

15. L'ecclesiastico che domanda in sede petitoria una prestazione decimale deve provare che trattasi di decima non abolita.

16. L'usucapione non è a proposito invocata perchè manifestamente equivoca, nel senso che nell'attuale condizione di cose e per sè sola considerata deporrebbe per la sussistenza d'una decima tanto dominicale quanto sacramentale.

17. A stabilire se una determinata decima, specialmente se di remota origine, sia d'indole sacramentale od altrimenti patrimoniale, si può ricorrere a congetture e presunzioni *hominis*.

18. Ad indurre il convincimento che trattisi di decima dominicale valgono i caratteri di onere prediale, in aliquota determinata, che varia da possessione a possessione, che appartiene in quota parte e da epoca immemorabile a titolare laico, e che affetta anche fondi della prebenda parrocchiale che reclama la prestazione decimale, e ad esuberanza il non estendersi a tutti i beni ascritti alla parrocchia.

19. Non vale in contrario la presunzione di sacramentalità della decima desunta dal fatto della sua pertinenza ad ente ecclesiastico combinata colla mancanza di qualunque documento costitutivo.

20. Sebbene la divisa di onere prediale in aliquota determinata possa convenire anche ad una prestazione puramente sacramentale, però questa nella sua essenza può farne a meno, mentre
B nell'altra non manca mai. — A. Venezia, 5 agosto 1892, Don Bilato c. Palazzoli, Temi ven., 1892, 573; R. dir. eccles., III, 174; Legge, 1893, I, 126.

21. A giudicare della natura sacramentale o domenicale della decima non può assumersi per criterio il carattere oggettivo della prestazione a corrispondersi.

22. Deve ritenersi per sacramentale la decima costituita o per lunga consuetudine corrisposta al parroco in considerazione dell'amministrazione dei sacramenti o di altri servizî religiosi.

23. La sacramentalità non può dunque escludersi sul solo pretesto che il genere di prestazione « non si addica al culto della chiesa e della religione ».

24. Nel dubbio sulla natura della decima dovuta a ministri del culto deve la stessa ritenersi

Digitized by Google

A come sacramentale anzichè domenicale. — C. Torino, 22 marzo 1892, Zia c. Golzio, Giur. Tor., 1892, 568; M. trib. Mil., 1892, 800; Legge, 1892, II, 513; R. dir. eccles., III, 253.

25. L'essersi la decima percepita da un ente ecclesiastico come di diritto e prestata dal privato come di obbligo per un periodo di oltre trent'anni, non ha valore a determinare l'indole della decima rimpetto alla legge d'affrancazione 14 luglio 1887.

26. È da concludersi all'indole domenicale della decima dovuta ad ecclesiastici, quando nella remota sua origine non vi sia traccia di sacramentalità, e, invece, presenti caratteri di feudalità, si percepisca su fondi lontani dal luogo ove il percipiente esercita il suo ministero spirituale, sia stata denunciata come patrimoniale, e si esiga a titolo di diritto reale

B sui beni. — A. Venezia, 21 luglio 1892, Capitolo Metropolitano di Udine c. Bearsi, Temi ven., 1892, 629.

27. È appellabile la sentenza che dichiara la spiritualità di una decima e la conseguente sua abolizione.

28. In difetto di prova contraria la decima si presume sacramentale o spirituale anzichè temporale, specie se corrisposta ad un ente ec-

C clesiastico. — A. Milano, 2 maggio 1892, Busi c. Piccioni Moretti, M. trib. Mil., 1892, 548; R. dir. eccles., III, 48.

29. Passata in giudicato, per il rigetto del ricorso, la sentenza colla quale il magistrato di merito dichiarò tenuto il convenuto alla prestazione della decima controversa — nel giudizio in sede di rinvio che correlativamente alla sentenza della cassazione resti limitato alla eccezione di prescrizione delle annualità domandate, sulla quale la Corte di merito non aveva congruamente motivato — non può più dal debitore sollevarsi la questione della esonerazione da ogni obbligo di ulteriore prestazione della decima per effetto e virtù della legge abolitiva del 14 luglio 1887.

30. Cosiffatta questione deve in tali termini di fatto

D venire proposta in separato giudizio. — C. Roma, 8 maggio 1892, Fondo culto c. Com. di Vico Garganico, Giur. trib. amm., 1892, 377; R. dir. eccles., III, 101.

31. I contratti in materia di decime anteriori alla legge 14 luglio 1887 debbono ritenersi infirmati soltanto in ciò che producesse effetto contrario allo scopo d'ordine pubblico propostosi dalla legge stessa.

32. Tale non è il patto che abbia già convertito la prestazione in natura in una corresponsione

E pecuniaria. — A. Venezia, 28 novembre 1891, Pirocco c. Bertani, Temi ven., 1892, 117; R. dir. eccles., II, 554; R. amm., 1892, 316.

33. In materia di decime è appellabile la sentenza che non giudica di questioni di commutazione o liquidazione, ma rimette le parti a separato giudizio per la prova dell'esistenza della prestazione.

34. La contumacia del convenuto citato per la commutazione di decime equivale a riconoscimento dell'esistenza del diritto alla prestazione, ed a contraddizione della liquidazione pro-

A posta dall'attore. — A. Milano, 10 giugno 1892, Cattorelli c. Angelini, Foro, I, 1186. (n)

35. È appellabile la sentenza che nel procedimento per commutazione di prestazione di decime pronuncia non soltanto sulla liquidazione e commutazione, ma anche sulla sussistenza del diritto alla prestazione stessa.

36. È nulla in modo assoluto la citazione che nel procedimento per commutazione di decime non contenga con tutta precisione il nome e co-

B gnome del convenuto. — A. Milano, 10 ottobre 1892, Rocca c. Seminario di Milano, M. trib. Mil., 1892, 937; R. dir. eccles., III, 264.

37. Ogniqualvolta il decimante soffra molestia nel possesso del diritto di decima per essergli rifiutato il pagamento, è in facoltà di esperire l'azione di manutenzione contro chiunque pos-

C segga il fondo gravato. — C. Firenze, 7 marzo 1892, Ambrosini c. Da Rio, Temi ven., 1892, 366; R. dir. eccles., III, 108.

38. Il patto dei capitoli di vendita, che nello interesse del Demanio venditore limita la garentia per evizione alla restituzione di parte proporzionale del prezzo, non toglie allo aggiudicatario la qualità ed i diritti di proprietario eventuale della cosa evitta, e ricaduta in controversia per giudizio di rivocazione contro il

D revindicante. — C. Napoli, 5 aprile 1892, Fazzarì c. Ispezione forestale, Dritto e giur., VIII, 77.

39. In tema di decime della provincia di Lecce non basta ad affrancarne il reddente che si dica burgensatico il fondo soggetto; dappoichè, oltre la integrale soggezione di quel territorio ed il possesso secolare di esigere ed i precedenti giuridici per avventura interceduti, occorrerebbe indagare se a traverso i successivi trasferimenti del fondo soggetto, la decima ognora sopravvissuta si rannodi a concessione ba-

E ronale. — C. Napoli, 9 giugno 1891, Pryce-Tomacelli c. Congedo, Dritto e giur., VII, 440.

V. *Domanda giudiziale 7 — Terratico.*

Declinatoria del foro [c. p. c. 104, 108-115, 107-189] — V. *Competenza civ.*

Decozione — V. *Insolvibilità.*

Decreto in materia giudiziaria [c. p. c. 50] — V. *Ordinanza e decreto.*

Decreto reale — V. *Costituzionalità — Legge.*

Delazione del giuramento civile — V. *Giuramento civile.*

Delegato straordinario — V. *Comune.*

Delegazione di debitore [c. c. 1271-1278].

1. La delegazione propriamente detta, a differen-

Digitized by Google

za della novazione personale o subiettiva, benchè non importi sostituzione di un nuovo debitore all'antico, pure richiede il concorso non solo del delegante e del delegato, ma altresì del delegatario.

2. Accettata la delegazione, questa, benchè non tenga luogo di pagamento, ma sia fatta *pro solvendo*, importa, però, che il delegante non abbia più diritto di ulteriormente disporre del
A credito delegato. — T. Bari, 31 marzo 1892, Scuri c. Mariani, Pisanelli, 1892, 247.

3. Il venditore che delega il prezzo in soddisfazione del suo debito non nova il primo contratto, quando nell'atto di delegazione non è intervenuto il creditore, nè posteriormente questi ha fatto alcuna dichiarazione di liberare il primo debitore.

4. Essa costituisce un accollo di debito o delegazione semplice, che fa acquistare al cessionario un altro debitore oltre l'antico.

5. Il pagamento degl'interessi fatto dal ceduto non è prova certa che il cessionario abbia vo-
B luto liberare il cedente. — A. Roma, 11 giugno 1892, Vinci c. Marsi, Temi rom., 1892, 367.

6. Non vi è novazione nella delegazione che il venditore abbia fatto al compratore di pagare il prezzo ad un creditore di esso venditore, se questi non è stato liberato dal creditore accettante la delegazione.

7. Perciò il creditore stesso, che non sia stato pagato, può sempre agire contro il delegante suo debitore, e non è tenuto a discutere col delegato i pagamenti stati fatti in iscarico del delegante, salvo a questo il diritto di darne l'in-
C tervento in causa nel proprio interesse. — C. Torino, 8 marzo 1892, Banca del Monferrato c. Fantino, Giur. Tor., 1892, 264; Legge, 1892, I, 770; Bett., 1892, 683; M. trib. Mil., 1892, 799.

8. Data in un contratto di compra-vendita di immobili la delegazione al compratore di pagare ad un terzo un credito ipotecario in conto prezzo, esorbita dal mandato di delegazione, e non ha quindi diritto al rimborso dal venditore, il compratore che paghi, oltre il credito ipotecario, anche altre somme per interessi od altro, pretese dal creditore ipotecario; e ciò in ispecie se pendeva controversia giudiziale fra il venditore ed il creditore per il preteso credito accessorio.

9. Non può nemmeno il compratore pretendere tale rimborso allegando un'utile gestione dell'affare altrui a sensi dell'art. 1141 e segg. c.
D c. — C. Torino, 11 aprile 1892, Masserano c. Piccato, M. trib. Mil., 1892, 373; Riv. universale, 1892, 272.

10. Il delegato, che paga al delegatario una somma maggiore di quella contenuta nella delegazione, non ha azione per ripeterla contro il delegante, massime se la somma pagata formava oggetto di contestazione giudiziale tra il delegante e il delegatario.

11. Nè per escludere quest'azione di rimborso è tenuto il delegante a provare che la somma pagata in più dal delegato non era al delegata-
A rio dovuta. — C. Torino, 11 aprile 1892, Rolfo c. Piccato, Giur. Tor., 1892, 325; M. trib. Mil., 1892, 127.

12. L'accettazione del mandato di pagare una determinata somma ad un creditore del mandante non costituisce novazione, quando con essa nessuna obbligazione fu estinta, nè alcuna volontà fu manifestata di liberare l'antico debitore.

13. L'art. 1278 c. c. è applicabile ad ogni specie di delegazione, sia semplice, sia novativa; ma esso non è applicabile quando l'accettazione
B della delegazione è fatta sotto condizione. — A. Roma, 15 giugno 1892, Castellani Beretto, Temi rom., 1892, 344.

14. Il debitore delegato può, anche dopo accettata la delegazione, opporre al creditore delegatario le eccezioni che può opporre al delegante.
C — T. Napoli, 27 giugno 1892, Ceci Starabba Rocco, Mov. giur., 1892, 121.

15. La delegazione semplice di pagamento, accettata dal delegato e dal delegatario, non impedisce ad un altro creditore di procedere al pignoramento a mani terze presso lo *stesso de-*
D legato a pagare. — C. Napoli, 17 maggio 1892, Barilla c. Canale, Foro, I, 1287.

V. *Registro* (tassa di) 37, 38, 40, 42.

Delegazione dei creditori [c. comm. 713, 723-726, 729, 755, 841] — V. *Fallimento*.

Delegazione legislativa — V. *Mandato legislativo*.

Delibazione e giudizî avanti i tribunali stranieri [c. p. c. 941-950].

SOMMARIO.

Acquiescenza alla sent. estera 16.
Citazione, avanti il giud. estero 12-15.
» pel giudizio di delibaz. 3-5.
Competenza del giud. estero 9-11.
Concordato nel fallim. 26.
Contumacia 14 -- V. *Citazione* — *Sentenza*.
Divorzio 17- 22.
Fallimento 23-26.
Giudizio di delibaz., forme 3-5.
» natura 2.
Leggi straniere in genere 4, 5.
» francesi 4, 5.
» svizzere 22.
Minori (provvedim. relativi ai) 22.
Motivazione sent. estere 6-8.
Notificazione, citazione 12-15.
Perenzione 30.
Rogatorie (lettere) 4, 5.
Sentenza estera, acquiescenza 1, 10.
» contumaciale, motivaz. 7, 8.
» » perenzione 30.
» efficacia extraterrit. in genere 1, 2.
Sequestro 27-29.

BIBLIOGRAFIA.

1. Riconoscimento ed efficacia delle sentenze stra-
E niere in materia civile e commerciale. — P. GAUDINI, Cons. comm., 1892, 353.

2. Questioni di diritto internazionale privato: I. Se il giudizio di delibazione possa reputarsi

Digitized by Google

richiesto nell'interesse privato dei contendenti II. Per quali sentenze straniere deve reputarsi richiesto il giudizio di delibazione. III. In quali casi può essere limitata l'autorità delle leggi
A e delle sentenze straniere. — P. Fiore, Foro, I, 652.

Giurisprudenza.

3. Il giudizio di delibazione per accordare forza esecutiva ai giudicati stranieri, salve le eccezioni dell'art. 945 c. p. c., dev'essere promosso davanti la competente Corte d'appello, in contraddittorio dell'interessato, e non già con semplice ricorso da esaminarsi *inaudita parte* in Camera di consiglio.

4. Nè il trattato colla Francia 24 marzo 1760, nè la relativa dichiarazione diplomatica 11 settembre 1860 hanno derogato a siffatta massima, anzi la riaffermano col prescrivere si proceda
B *a la forme du droit* — A. Milano, 3 maggio 1892, Ditta Castelbolognesi dal Porto c. Guidi Giurista, 1892, 239; M. trib. Mil., 1892, 587.

5. Per le sentenze di autorità francesi può essere accordata in Italia l'esecutorietà anche senza bisogno del giudizio di delibazione in contraddittorio a sensi degli art. 941 e 942 c. p. c. quando la parte ricorra al magistrato competente secondo il disposto del trattato del 24 marzo 1760 e della dichiarazione diplomatica
C 11 settembre 1860. — A. Catanzaro, 23 gennaio 1892, Schulmann, M. trib. Mil., 1892, 679.

6. La sentenza di un'autorità giudiziaria straniera della quale si domanda la esecutorietà nel Regno, se non si occupa di verificare se la richiesta dell'attore è appoggiata in diritto e provata in fatto, urta contro uno dei principî fondamentali del nostro diritto pubblico interno e non può ricevere forza esecutiva nel ter-
D ritorio nazionale. — A. Genova, 9 dicembre 1891, Raffa c. Proto, Giurista, 1892, 15; M. trib. Mil., 1892, 192; Temi gen., 1892, 196; Annali, 1892, 152.

7. La sentenza di tribunale francese in giudizio contumaciale, che dice di aver verificato le conclusioni della parte attrice e di averle trovate giuste, soddisfa alla prescrizione dell'art. 150 c. p. c. francese, il quale non diversifica dall'art. 384 c. p. c. it., e non viola quindi il nostro diritto pubblico interno. — A. Genova
E 25 marzo 1892, Ditta Cresp. Frères c. Ditta Denegri, Temi gen., 1892, 275.

8. Non può accordarsi forza esecutiva nel Regno alla sentenza di un'autorità giudiziaria straniera che pronunciò la condanna del convenuto in base soltanto alla contumacia di que-
F sto. — A. Genova, 5 marzo 1892, Kessler c. Dagnino, Temi gen., 1892, 197; Annali, 1892, 153; M. trib. Mil., 1892, 770.

9. I tribunali francesi sono incompetenti a riguardo di un italiano residente nel Regno che non ha contrattato in Francia, e che non deve ivi eseguire l'obbligazione.

10. Questa competenza non è d'ordine pubblico, e può essere rinunziata.

11. Quindi alla sentenza di un tribunale francese, quando il convenuto ha rinunziato alla competenza italiana, può accordarsi l'esecuzione
A nel Regno. — C. Palermo, 2 aprile 1892, Ditta Barriero c. De Salvo, Circ. giur., 1892, 203; Legge, 1892, II, 733; Foro Cat., 1892, 120; Giur. Tor., 1893, 20; M. trib. Mil., 1892, 103.

12. Agli effetti dell'art. 941 c. p. c. la regolarità della citazione deve desumersi dalle leggi del paese dove fu pronunciata la sentenza da eseguirsi, nè a tale regolarità sono necessarie le
B formalità imposte dall'art. 947. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Ditta Finaly c. Gambaccini, Giurista, 1892, 48; Temi gen., 1892, 85; Annali, 1892, 54.

13. Perchè sia valida la citazione di un italiano, dimorante nel Regno, a comparire avanti un tribunale di Francia, è necessario che la copia notificata al procuratore della Repubblica sia da questo in tempo utile trasmessa al Ministero degli affari esteri per farla pervenire
C al citato. — A. Roma, 12 dicembre 1891, Ughion c. Vannisanti, Temi rom., 1891, 505.

14. Non può accordarsi la eseguibilità ad una sentenza pronunciata in estero Stato in confronto di un cittadino italiano residente in Italia e mantenutosi contumace nel giudizio, quando nella notifica della citazione non siansi eseguite le formalità prescritte, usando del tramite del P. M.

15. Non è regolare la notifica fatta mediante piego postale raccomandato con ricevuta di ritorno, abbenchè tale sistema di notifica fosse autorizzato nello speciale procedimento dalla legge del paese in cui venne pronunciata la sentenza (nella specie, lodo pronunciato dalla Borsa di
D Trieste) — C. Torino, 21 maggio 1892, Talmann Frères c. Ferrari Trecate, M. trib. Mil., 1892, 481; Riv. universale, 1892, 368.

16. Le disposizioni sancite dall'art. 941 c. p. c. riguardano il solo interesse privato dei contendenti, e se questi hanno accettato la decisione del magistrato straniero le esigenze della legge debbonsi senz'altro ritenere soddisfatte.

17. La sentenza estera che pronunzia il divorzio fra due stranieri ha d'uopo del giudizio di delibazione soltanto quando debba avere esecuzione in riguardo ai beni.

18. Una sentenza di divorzio pronunciata da giudice estero tra coniugi stranieri in conformità della loro legge personale ha efficacia in Italia, sebbene per le nostre leggi non sia ammesso quel modo di scioglimento del matrimonio. —
E A. Milano, 13 ottobre 1891, Boidi c. Rossi, Foro, I, 652. (n)

Digitized by Google

19. La sentenza di magistrato straniero che pronunzia il divorzio fra uno straniero ed una cittadina italiana, diventata straniera per effetto del matrimonio, può essere dichiarata esecu-
A tiva in Italia. — A. Venezia, 17 marzo 1892, Lampronti c. Coen, Temi ven., 1892, 241; Legge, 1892, I, 741; Annali, 1892, 305.

20. La sentenza estera, che pronunzia il divorzio fra stranieri, ha d'uopo del giudizio di delibazione all'effetto di ottenersi l'annotazione nel relativo atto di matrimonio celebrato in Italia.

21. Ad una sentenza di divorzio pronunziata da giudice estero tra coniugi stranieri non può darsi forza esecutiva nel Regno, anche per quanto riflette il cambiamento per essa avvenuto nella capacità personale dei coniugi di-
B vorziati. — A. Modena, 29 aprile 1892, Monzani c. D. Espagnac, Giur. Cat., 1892, 149; Legge, 1892, II, 164; Bett., 1892, 367; Annali, 1892, 266.

22. I provvedimenti del Consiglio di Stato e delle Municipalità del Canton Ticinese in materia di curatela di minorenni costituiscono vere e proprie sentenze, delle quali si può chiedere la esecutorietà nel Regno a termini dell'art. 941
C c. p. c. — A. Genova, 4 agosto 1892, Lafranchi c. Debernardi, Temi gen., 1892, 569; Giurista, 1892, 357.

23. La sentenza di fallimento pronunciata da autorità giudiziaria straniera, per aver forza esecutiva nel Regno, deve essere sottoposta al previo giudizio di delibazione.

24. La mancanza di tale formalità, che è richiesta nell'interesse pubblico, può essere opposta anche da chi abbia accettato il contraddittorio del
D curatore della fallenza. — A. Genova, 25 marzo 1892, Vittori c. Rastelli, Temi gen., 1892, 243; M. trib. Mil., 1892, 49'; Bett., 1892, 476; Cons. comm., 1892, 346.

25. Allo stato della legislazione, salve le convenzioni internazionali, la dichiarazione di fallimento pronunziata in estero Stato non può avere effetti legali nel Regno.

26. Per conseguenza niun effetto esecutivo possono spiegare nel Regno il concordato stipulato all'estero e la sentenza straniera che l'omologa.
E — A. Genova, 23 ottobre 1891, Ditta Rivara Baliani Hermanos c. Duglio e Bisleri, Temi gen., 1892, 41; Annali, 1892, 15; Bett., 1892, 200.

27. Non può accordarsi esecuzione nel Regno al provvedimento di un tribunale estero (nella specie, ungherese), col quale sovra semplice istanza del creditore siasi ordinato, in base ai precedenti giudicati di condanna, il sequestro a pagamento di determinate somme.

28. In tal caso l'atto straniero che deve munirsi di forza esecutiva nel Regno sono le stesse sentenze di condanna.

29. L'autorità giudiziaria italiana, adita unicamente per la delibazione del detto provvedimento, non può estendere la sua cognizione a concederla alle sentenze di condanna, sebbene sieno
A state allegate tra i documenti di lite. — A. Venezia, 23 giugno 1892, Putrich c. Gatterburg, Temi ven., 1892, 396.

30. Secondo l'art. 159 c. p. c. franc., la sentenza contumaciale s'intende come eseguita, e quindi non più soggetta a perenzione di sei mesi, quando siasi proceduto a pignoramento, chiuso con verbale di carenza per mancanza di beni in Francia, purchè questo atto sia portato a
B cognizione del debitore. — A. Roma, 12 dicembre 1891, Ughion c. Vannisanti, Temi rom., 1891, 505.

Deliberazioni amministrative.

SOMMARIO.

Annullamento di deliberazioni 18, 23-32.
Competenza giud. 32.
Consigliere, decadenza 11.
Consiglio provinciale 7-9.
Convocazione 9.
Giunta, rinnovazione 15.
» attribuzioni 16, 17.
Impiegati, licenziamento 1, 2, 4-6, 10.
» nomina 32.
Materie estranee 18.
Medaglie di presenza ai deputati prov. 9.
Modificazioni di delibere approvate 22.
Ordine del giorno 10, 11.
Parentela — V. *Votazione.*
Prefetto, annullamento 23, 24.
» visto 22-26, 29.
Ratifica 12.
Ricorso al Consiglio di Stato 26, 31.
» al re 31.
Seduto pubbliche o segrete 4, 7.
Segretario — V. *Impiegati.*
Tesoriere 6.
Verbale, approvazione 3.
Votazione, astensione 13, 14.
» esplicita o implicita 8.
» palese o segreta 1, 2, 4-6.
» parità di voti 19-21.

BIBLIOGRAFIA.

1. Licenziamento di impiegati comunali per fine
C di ferma — voto palese o segreto. — R. amm., 1892, 205.

2. Le deliberazioni segrete dei Consigli comunali:
D — A. CARULLO, R. amm. Nap., 1892, 81.

3. Deliberazioni comunali, verbale, approvazione. Se e come intendasi perfezionata la approvazione del verbale di cui all'art. 252 della legge
E comunale e provinciale. — R. amm., 1892, 293.

GIURISPRUDENZA.

4. Il licenziamento degli impiegati comunali e dei maestri, anche se per fine di ferma, deve essere deliberato in seduta segreta ed a scruti-
F nio segreto. — C. Stato 3 febbraio 1892, Com. di Forgaria, Foro, III, 47.

5. Quando il licenziamento è dato semplicemente per fine di ferma, senza discussione sulle qualità personali, la votazione deve essere palese.
G — C. Stato, 27 novembre 1891, Com. di Civitavecchia, Riv. amm., 1892, 74.

6. Deve votarsi segretamente la conferma dopo una deliberazione del Commissario che revoca
H il tesoriere. — C. Stato, 3 giugno 1892, Com. di Buccina, R. dir. pubb., III, 564.

7. È legale la deliberazione del Consiglio provinciale sui reclami elettorali presa in pubblica
I adunanza. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Pet-

Digitized by Google

tinario Dep. prov. Foggia e Cardillo, R. dir. pubb., III, 107; Annali, 1892, 15.

8. Le deliberazioni del Consiglio provinciale devono risultare da un voto esplicito, non potendo tener luogo dello stesso il silenzio dei consiglieri alle proposte presentate.

8. Tale voto esplicito è poi assolutamente necessario per l'ammissione della spesa delle medaglie di presenza dei deputati provinciali, che
A riveste il carattere di facoltativa. — C. Stato, 19 febbraio 1892, Prov. Campobasso, Man. amm., 1892, 130; Legge, 1892, II, 177.

9. Negli avvisi di convocazione del Consiglio provinciale è lecito di fissare la data di una seconda convocazione per l'ipotesi che la prima non abbia luogo, senza bisogno d'inviare nuovi avvisi ai consiglieri.

9 bis. Sono quindi valide le deliberazioni prese dal Consiglio in seduta di seconda convocazione,
B in tal modo indetta. — C. Stato, 9 novembre 1891, Sorce c. Com. di Mussomeli, Foro, III, 10. (n)

10. È contraria all'art. 241 legge com. e prov., e quindi è nulla la deliberazione del Consiglio comunale con cui in una delle tornate periodiche ordinarie ha proceduto al licenziamento del segretario, quando all'ordine del giorno depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze era inscritto non il licenziamento del segretario, bensì l'oggetto a trattarsi era indicato con le parole: « Provvedimenti sull'ufficio di segretario », le quali accennano a determinazioni da prendersi relativamente alle funzioni *inerenti* a quell'ufficio, non punto alla *persona* del segretario; e ciò tanto più quando le dichiarazioni stesse degli autori della proposta facevano volgere il pensiero a riforme da introdursi nel servizio di segreteria, anzi-
C chè al licenziamento del segretario. — C. Stato, 11 febbraio 1892, Salvatici c. Orte, Cons. dei comuni, 1891, 38; Giust. amm., 1892, 83; R. amm., 1892, 246; R. amm. Nap., 1892, 98.

11. Anche la deliberazione sulla decadenza di un consigliere è nulla se non era all'ordine del
D giorno dell'adunanza. — C. Stato, 9 ottobre 1891, Cons. com. di Patrica, R. dir. pubb., III, 280.

12. La ratifica delle deliberazioni d'urgenza deve
E esser singola e non complessiva. — C. Stato, 9 dicembre 1891, La Monica c. Com. di Ruiano, R. amm. Nap., 1892, 60; Bett., 1892, p. sp., 88.

13. Il voto illegittimo per causa di parentela non può avere influenza alcuna sull'esito della votazione, quando, tolto quel voto, rimanga il numero legale per la validità della delibera-
F zione comunale. — C. Stato, 3 marzo 1892, Com. di Noci c. Min. dell'Interno, Cons. dei comuni, 1892, 340.

14. Non possono ritenersi obbligati ad astenersi in una votazione per licenziamento i consiglieri che si supponga vogliano aspirare al posto. —
A C. Stato, 8 luglio 1892, Com. di Cerchiara, R. dir. pubb., III, 731.

15. In caso di mancanza od assenza del sindaco deve ritenersi illegalmente adunata la Giunta municipale se non fu invitato alla seduta un
B assessore supplente. — C. Stato, 13 ottobre 1892, Com. di Paduli, Man. amm., 1892, 407; Legge, 1892, II, 706; R. amm., 1892, 953; Cons. dei comuni, 1892, 329.

17. È attribuzione del Consiglio, e non della Giunta, l'assegnare una pensione alla vedova di un impiegato comunale, in quanto un tale atto non implica solo una semplice liquidazione, od una constatazione di condizioni di fatto, non è di mera esecuzione, ma comprende una massima che deve essere approvata dal Consiglio comu-
C nale. — C. Stato, 20 novembre 1891, Giunta com. di Verona, R. dir. pubb., III, 76.

18. Sono nulle le deliberazioni del Consiglio comunale relative a lagnanze contro gli accertamenti della ricchezza mobile, essendo materia
D estranea all'amministrazione comunale. — C. Stato, 31 ottobre 1891, Prefetto di A., Bett., 1892, 23; R. dir. pubb., III, 278.

19. Sotto l'impero della nuova legge comunale e provinciale la parità di voti ottenuta da una proposta non importa rigetto della medesima da parte del Consiglio comunale.

20. In conseguenza, per la parità di voti dovendo la deliberazione del Consiglio comunale ritenersi non valida, può il Consiglio ritornare a pronunziarsi sul ricorso che la provocò, senza la espressa dichiarazione di volere revocare la precedente deliberazione.

21. Per respingere una proposta o un ricorso occorre una vera e propria deliberazione, che per essere valida deve essere adottata a mag-
E gioranza assoluta. — C. Stato, 11 marzo 1892, Pref. Cuneo, Cons. com. di Feisoglio e Rolfo, Legge, 1892, I, 680; R. amm., 1892, 473.

22. Non può il Consiglio comunale modificare una deliberazione per l'impianto di un cimitero dopo che essa sia stata approvata dall'autorità
F superiore. — C. Stato, 10 agosto 1892, Com. Monte Argentario, R. dir. pubb., III, 730.

23. L'apposizione del visto ad una deliberazione comunale non osta a che il prefetto possa invitare il Comune a riprendere in esame l'affare, obbietto della deliberazione medesima, ed, all'occorrenza, annullare le successive deliberazioni, benchè conformi alla precedente vistata.
G — C. Stato, 24 marzo 1892, Com. di Polesine Min. Interni e Duri, Giust. amm., 1892, 197; R. amm., 1892, 547; Legge, 1892, II, 62; Cons. dei comuni, 1892, 168.

24. Le deliberazioni comunali possono sempre essere annullate dal prefetto, nel termine di 30 giorni, anche quando abbiano già riportato il
H visto del sottoprefetto. — C. Stato, 9 dicem-

Digitized by Google

bre 1891, La Monica, Com. di Ruiano, R. amm. Nap., 1892, 60; Bett., 1892, p. sp., 88.

25. Non è ammessibile il ricorso contro il visto apposto dal prefetto ad una deliberazione del Consiglio comunale.

26. Tale ricorso contro il visto si converte nel ricorso contro la deliberazione, la quale costituendo un provvedimento definitivo, può deferirsi direttamente alla Sezione IV del Consiglio di Stato. — C. Stato, 21 aprile 1892, Zucchi c. Pref. Messina, Giust. amm., 1892, 217; R. amm., 1892, 638; Cons. dei comuni, 1892, 277.

27. Non sono illegali riguardo al tempo le deliberazioni prese nelle sedute autunnali dal Consiglio comunale, che, per necessità di affari, siano state prolungate fino al mese di decembre. — C. Roma, 25 agosto 1891, Lenti c. Com. di Roma, Corte S. Roma, 1891, II, 362.

28. Non v'ha disconoscimento di fatto proprio se il Comune, nel ricorso proposto per la conferma della deliberazione già presa, vuole confermata una deliberazione successiva ad un'altra già annullata affatto contraria alla precedente.

29. La deliberazione autorizzante il sindaco a ricorrere non ha bisogno del visto prefettizio. — C. Stato, 2 dicembre 1891, Com. di Noci c. Pref. di Bari, Cons. dei comuni, 1892, 10.

30. Incorre in un eccesso di potere il r. decreto che annulla, per mere ragioni di convenienza, una deliberazione del Consiglio comunale.

31. Siffatta deliberazione non può essere impugnata col ricorso in via gerarchica ai termini della legge comunale e provinciale, ma solo coi rimedî del ricorso straordinario al re, o del ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Com. di Portici c. Min. Interno, Man. amm., 1892, 132; Giust. amm., 1892, 70; Mass. giur., 1892, 136; Annali, 1892, 44; R. dir. pubb., III, 714; R. amm., 1892, 362; R. amm. Nap., 1892, 127.

32. Non è competente l'autorità giudiziaria a giudicare se vi fu oppur no arbitrio in una deliberazione consiliare, la quale, revocando un provvedimento del R. Commissario, annullava la nomina del segretario comunale. — A. Trani, 16 febbraio 1892, Com. di Palagonia c. Martini, R. giur. Trani, 1892, 80; Gazz. proc., XXV, 72.

V. *Espropriazione p. p. u.* 4, 5, 13-15 — *Impiegato comunale* 18, 19, 21.

— ricorsi alla Sezione IV del Consiglio di Stato — V. *Giustizia amministrativa.*

Delitti e quasi delitti in materia civ. [c. c. 1151-1156, 1306, 2348] — V. *Responsabilità civile.*

Delitto — V. *Reato.*

Demanî comunali — V. *Diritti promiscui e demanî comunali.*

Demanio e beni demaniali [L. 21 agosto 1862, n. 794, sul passaggio al demanio dello Stato dei beni dalla Cassa ecclesiastica; L. 24 novembre 1864, n. 1006, che approva la convenzione per la vendita dei beni demaniali; Reg. relativo 29 marzo 1865, n. 2246; R. D. 4 aprile 1891, n. 225, che fa una aggiunta al regolamento per la vendita dei beni demaniali relativamente alle saline; R. D. 21 maggio 1871, n. 238, per la vendita dei beni demaniali a prezzo inferiore alla stima; L. 1° novembre 1875, n. 2794, sull'affrancazione dei diritti d'uso sui boschi demaniali; Reg. relativo 1 novembre 1875, n. 2795, e 30 giugno 1876, n. 3203, sulla vendita dei beni demaniali a trattative private; L. 2 luglio 1891, n. 379, che modifica L. sulla vendita dei beni demaniali].

BIBLIOGRAFIA.

1. Caratteri distintivi del demanio e del patrimonio. — O. RANELLETTI, Legge, 1892, II, 244.

2. Sulla natura degli edifizî destinati a uso pubblico e a servizî governativi, e in particolare sulla natura del mattatoio comunale. — G. GIORGI, Foro, I, 689.

3. Il rescritto del 28 febbraio 1853 e la rivendicazione dei beni marittimi di demanio pubblico nell'ex-Regno delle due Sicilie. — F. NICOLA, Boll. scienze scient. di Genova, XV, 57.

GIURISPRUDENZA.

4. Sono edifizî di uso pubblico anche quelli che per disposizione dell'autorità competente vengono temporaneamente addetti a qualche servizio amministrativo d'interesse generale.

5. Non importa che questo servizio sia necessario, potendo essere anche facoltativo.

6. Nemmeno è necessario che l'uso del pubblico in grazia di questo servizio sia universale e gratuito, chè le condizioni limitative, come le tasse imposte dall'autorità legittima, non immutano la destinazione pubblica di edifizio. — C. Torino, 17 dicembre 1891, Com. di Novara c. Paccagnino, Foro, I, 689. (n)

7. L'essere demaniale una strada non implica che il suo sottosuolo debba considerarsi come tale; la demanialità si riferisce alla viabilità ed alla superficie; mentre il sottosuolo può avere e subire un diverso godimento.

8. Quindi un privato può provare con accesso giudiziale, testi e perizia, di avere dei diritti di proprietà o servitù nel sottosuolo in riferenza ad un suo canale che vi scorre. — A. Genova, 26 febbraio 1892, Calcagno c. Com. di Arenzano, Giurista, 1892, 142.

9. L'occupazione del suolo pubblico, anche di minima parte e di antica data, non può giammai fare acquistare diritto di proprietà al privato.

10. La costruzione di un castelletto d'acqua non può fare acquistare al privato la proprietà del suolo pubblico da esso occupato. — A. Paler-

Digitized by Google

mo, 10 giugno 1892, Com. di Palermo c. Ballariano, Legge, 1892, II, 697; Circ. giur., 1892, 251; Annali, 1892, 378.

11. Le concessioni imperiali del secolo XIII, fatte alle città delle Marche, della proprietà degli arenili o relitti sino al mare sulla costa adriatica, rimasero abrogate dalla moderna legislazione (codice civile albertino e codice civile italiano), soltanto in quella parte in cui divennero incompatibili con la legislazione medesima e coi nuovi ordinamenti, conservando ancora la loro efficacia nella parte in cui tale incompatibilità non esiste.

12. Il capoverso dell'art. 157 c. mar. merc., modificato con la legge 24 maggio 1877, completa le non difformi legislazioni albertina e italiana, dando potere alla Amministrazione della marina di determinare quale debba essere la spiaggia del mare, che, come necessaria all'uso pubblico, forma parte del demanio dello Stato, e quindi è di sua natura *extra commercium*, e quale quella parte della spiaggia medesima, la quale, dichiarata non più necessaria all'uso pubblico, può andare a formare il patrimonio dello Stato e divenire alienabile, e quindi, come subietto di concessione in questa parte non revocata dalle nuove leggi, passare nel patrimonio di privati concessionarî.

13. Però, conservando la spiaggia del mare il carattere di demanialità finchè l'Amministrazione marittima non abbia dichiarato che la medesima, o parte della medesima, non è più necessaria all'uso pubblico, spetta al demanio il possesso dell'intera spiaggia sino a che la dichiarazione, di cui all'art. 157 succitato, non
A sia pronunziata. — A. Macerata, 2 febbraio, 1892, Finanze c. Laureati, Annali, 1892, 77.

14. Il demanio non è obbligato a consegnare materialmente agli acquisitori i beni da esso venduti a termini della legge 21 agosto 1862, se non entro dieci giorni dall'approvazione del contratto di vendita, avvenuta mediante decreto ministeriale, registrato alle Corte dei conti.
B — A. Bologna, 16 dicembre 1891, Finanze c. Oblieght, Giur. trib. amm., 1892, 108.

V. *Acque* 6-14, 17-19 — *Espropriazione per p. u.* 1-3, 11, 12.

— vendita dei beni dell'asse ecclesiastico — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Demenza — V. *Alienazione mentale.*

Denunzia, rapporto o dichiarazione [c. p. p. 29, 41, 62, 77, 98-103, 106; c. p. 180] — V. *Caccia* 2 — *Calunnia* 13.

— omissione di denunzia o rapporto — V. *Omissione di referto.*

Denunzia falsa [c. p. 211] — V. *Calunnia e denunzia falsa.*

Denunzia di nuova opera — V. *Nuova opera.*

Depositi franchi [L. 6 agosto 1886, n. 3261, sulla istituzione dei depositi franchi; Reg. relativo 31 ottobre 1876, n. 3440; R. D. 12 agosto 1877, n. 4008, che fa una aggiunta all'art. 13 predetto] — V. *Dogana.*

Deposito [c. c. 1835-1868].

1. Il deposito giudiziario a titolo di cauzione presso un Istituto di credito non è da confondere con il deposito a risparmio a conto corrente, particolarmente in questo senso, che in caso di liquidazione dell'Istituto il deponente, o chi per esso, ha diritto d'avere la prelevazione del suo deposito in concorso con gli altri
A deponenti. — A. Catania, 24 agosto 1892, Cassa Principe Umberto c. D'Amico, Giur. Cat., 1892, 217.

2. Il contratto di conto corrente suppone di regola due commercianti che, facendo operazioni reciproche, vengono a trovarsi ora in credito ora in debito l'uno verso dell'altro, coll'intelligenza che di tali rapporti non si abbia a fare la liquidazione che ad un dato termine od a norma degli usi commerciali.

3. Non si ha vero conto corrente, ma deposito irregolare di somme, quando si versi ad un Istituto bancario del denaro sonante o suo rappresentativo, con facoltà all'Istituto di servirsene e con obbligo in esso di corrispondere un interesse più o meno elevato secondo che il deposito sia disponibile o a termine fisso.

4. Questa specie di deposito ha la natura del mutuo e trasferisce nel depositario la proprietà della somma depositata, e mentre la perdita di questa è a di lui rischio, egli è obbligato soltanto a rendere un'egual somma numerica nella specie in corso all'epoca del pagamento, senza esser tenuto a rispondere del deprezzamento della moneta, salvo un patto speciale.
B — A. Genova, 23 aprile 1892, Fall. Pontremoli c. Banco de Italia Rio de la Plata, Temi gen., 1892, 364; Annali, 1892, 220; Diritto comm., X, 714.

5. Una banca che ritarda di consegnare delle azioni di una società presso essa depositate, risponde dei danni sopravvenuti in seguito a ribasso.

6. Questi danni sono prevedibili stante la notorietà delle oscillazioni dei titoli bancarî, e nascono dal fatto della violazione aperta del contratto.

7. Non vale eccepire che il deprezzamento è causa della crisi generale; che sarebbe pure avvenuto quando le azioni fossero state a mani del proprietario; che in causa non è provata la possibilità della loro vendita quando erano al rialzo.

8. La liquidazione del danno si regola col pagamento della differenza di valore tra il giorno della richiesta e quello della effettuata conse-
C gna. — A. Genova, 22 aprile 1892, Banca di Genova c. Cabella, Giurista, 1892, 172.

V. *Appropriazione indebita* 13, 14 — *Banca* 3-5 — *Credito fondiario* 8, 9, 12, 13.

Digitized by Google

Deposito di atti e documenti — V. *Documenti.*

Deposito giudiziale.

1. L'Istituto cui la legge per regola generale affida i depositi giudiziarî è la Cassa dei depositi e prestiti.
2. Quindi non è lecito all'autorità giudiziaria disporre che quei depositi siano fatti nelle mani del cancelliere, al quale per la legge 29 giugno 1882 è inibito di tenere in deposito il pubblico denaro.
3. E debbono farsi alla Cassa di risparmio postale in virtù degli art. 8 della detta legge, e 73 del relativo regolamento, soltanto quei depositi di danaro che per le precedenti leggi e regolamenti dovevano esser fatti presso le cancellerie giudiziarie, non che i depositi delle somme provenienti dalla vendita dei beni espropriati.

A — A. Firenze, 18 aprile 1892, Santini Ferroni Mattriessen, Annali, 1892, 223.

V. *Cassa depositi e prestiti.*

Deposito nelle mani dell'usciere che procede all'esecuzione [c. p. c. 580] — V. *Esecuzione mobiliare.*

— in seguito a offerta di pagamento [c. c. 1259-1266; c. p. c. 905-912] — V. *Offerta reale.*

Deputazione provinciale [L. com. prov. 10 febbraio 1889, 209-218] — V. *Comune — Consiglio comunale — Deliberazioni amm. — Elezioni amm. — Liti comunali — Provincia.* — V. pure: *Fiere mercati* 1 — *Strade* 3 — *Tasse comunali* 5, 17.

Derivazione d'acqua — V. *Acque.*

Derrate — V. *Avvelenamento — Effetto cambiario — Vendita.*

Deserzione — V. *Diserzione.*

Desistenza dalla querela [c. p. p. 116-119] — V. *Querela.*

Destinazione del padre di famiglia [c. c. 629-632] — V. *Immobili — Servitù.*

Destituzione e licenziamento da un ufficio — V. *Licenziamento.*

Detenzione [c. p. 15] — V. *Pena.*

Detenzione o sequestro abusivo di persone [c. p. 146, 147, 153; c. p. p. 802, 804] — V. *Libert individuale — Sequestro di persona.*

Deturpamento [c. p. 372 n. 2] — V. *Lesioni personali.*

Deturpazione e imbrattamento di cose altrui [c. p. 430] — V. *Danneggiamento.*

Deviazione di acque [c. p. 422].

Devoluzione — V. *Enfiteusi* — V. pure: *Asse ed ente ecclesiastico — Esazione.*

Dibattimento penale [c. p. p. 268-283, 338, 386-392, 486-511].

SOMMARIO.

Accesso sul luogo 40, 41.
Appello 6.
Avvertimento pel gravamo 70, 71.
Continuità 58-61.
Difensore, divieto di conferire coll'imp. 67.
Eccezione pregiudiziale 7.
Giorno festivo 62.
Imputazione, incertezza 64.
Incidenti, momento di risolverli 8, 9.
Interrogatorio 6, 10.
Letture:
» omissione 12-14.
» esami innanzi notaio 15.
» perizie 16, 17.
» rapporti e verbali 18 23.
» verbali, confronto 28.
» interrogatorî 29, 30.
» parentela 31-33.
» testim. irreperibile 34, 37
» » dimora in Africa 35.
» prova 24, 25.
» nullità 26, 17, 30.
» » sanatoria 39.
» » irrilevanza 27.
» acquiescenza 36, 38.
Nuove prove. — V. *Prove.*
Ordinanze.
» eccez. pregiudiz. 7.
» quando occorra 63.
» intestaz. al nome del re
Ordine del dib. 4-6.
Parte civile 64, 65.
Pres. trib. milit., facoltà 44.
Prove nuove 40-48.
Pubblicità 1.
Rinvio, impedim. dell'imp. 3
» per nuova istruzione 45-52.
» eccezione di dir civ. 53-57.
» oltre 10 giorni 58-61.
Ritiro dell'imp. in camera separata 10, 11.
Sospensione, eccez. dir. civile 53-57.
Termine a comparire 2.
Ultima parola all'imp. 68, 69.
Verbale dib. 14, 68.

1. Si richiede apposita ordinanza motivata per spedire la causa a porte chiuse per motivi di moralità, ai sensi dell'art. 268 c. p. p., e non del pari quando si ordina lo sgombro della sala d'udienza per disturbo o tumulto del pubblico; in questo secondo caso basta che dell'ordine di sgombro si faccia menzione nel verbale di dibattimento, ai termini dell'art. 620 *detto co-*

A *dice.* — C. Roma, 15 dicembre 1891, Sorgoni, Cass. unica, III, 341; Giur. pen. Tor., 1892, 121; Annali, 1892, 45; Corte S. Roma, 1891, 991

2. S'intende rinunciato il beneficio dei termini, quando l'imputato si presenti all'udienza e

B domandi che la sua causa venga discussa. — C. Roma, 18 novembre 1891, Marifitti, Cass. unica, 231; Corte S. Roma, 1891, 930.

3. È apprezzamento incensurabile il ritenere giustificato o no l'impedimento dell'imputato a

C presentarsi in giudizio. — C. Roma, 10 dicembre 1891, Macchietti, Corte S. Roma, 1891, 906.

4. L'ordine della discussione, di cui all'art. 281

D c. p. p., può essere variato dal presidente. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

E 5. Conf. — C. Roma, 11 aprile 1892, Nerici, Corte S. Roma, 1892, 360.

6. Così, nel caso di rinnovazione del dibattimento in appello dopo che l'imputato ha dato le sue generalità, il procuratore del re deve esporre il fatto della causa, e quindi si procede all'interrogatorio dell'imputato stesso (ivi)

7. Elevatasi una eccezione pregiudiziale all'aprirsi del dibattimento, deve pronunziarsi ordinanza e non sentenza, la quale può soltanto

F aver luogo a dibattimento terminato. — C. Roma, 14 novembre 1891, Murgia Pintus, Foro, II, 11.

8. Niuna disposizione vieta al magistrato di riserbare a quel momento che crederà più op-

G portuno la decisione degli incidenti. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1034; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

9. Il magistrato di merito insindacabilmente giu-

Digitized by Google

dica del momento in cui crede opportuno di decidere sulle istanze incidentali, come quella
A riguardante la prescrizione. — C. Roma. 27 aprile 1892, Patamia, Corte S. Roma, 1892, 280.

10. È incensurabile il giudizio del magistrato di merito che respinge la istanza della difesa per devenire all'interrogatario degli accusati sepa-
B ratamente dagli altri. — C. Roma, 30 gennaio 1892, Bozzi, Corte S. Roma, 1892, 136; Riv. pen., XXXVI, 274.

11. È osservata la disposizione dell'art. 283 c. p. p. tuttavolta che dal processo verbale risulti che il presidente, durante l'interrogatorio e anche dopo di esso, istruì l'accusato, da lui fatto momentaneamente allontanare dall'udienza, di quanto il coaccusato ha detto e di quanto
C si è fatto in di lui assenza. — C. Roma, 29 aprile 1892, Tarenzi Pizzamiglio, Foro pen., I, 338; Gazz. proc., XXV, 131; Giur. pen. Tor., 1892, 285; Bett., 1892, 182; Cass. unica, III, 756; Corte S. Roma, 1892, 290.

12. La lettura dei rapporti e documenti della causa
D non è prescritta a pena di nullità. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Binaglia, Corte S. Roma, 1892, 73.

E 13. Conf. — C. Roma, 21 gennaio 1892, Magia, Foro, II, 200; V. pure: Cass. unica, III, 409; Giur. pen. Tor., 1892, 166; Annali, 1892, 80; Corte S. Roma, 1892, 108.

14.... E quindi non è nullo il dibattimento per non aver il verbale fatto menzione di quella lettura (*ivi*).

15. *Non* è permessa la lettura di un verbale d'esame testimoniale compilato da un notaio. —
F C. Roma, 27 aprile 1892, Giubbolini, Corte S. Roma, 1892, 259.

16. L'art. 331 c. p. p. vieta soltanto la lettura delle dichiarazioni dei testimoni, non anche delle perizie che pur contengano elementi di prova specifica non risultanti da deposizioni
G testimoniali. — C. Roma, 13 maggio 1892, Ciccarelli, M. trib. Mil., 1892, 595; Cass. unica, III, 856.

17. Allorchè il perito non è citato al dibattimento, la perizia da lui redatta non è che un documento relativo alla causa che può esser letto.
H — C. Roma, 1 giugno 1892, De Cesaris, Foro, II, 345.

18. L'art. 311 c. p. p. proibisce la lettura delle sole deposizioni testimoniali formalmente ricevute, e quindi può leggersi un rapporto che comunica le generalità di persone che si credono informate e riferisce notizie raccolte dallo scrivente sul luogo con l'indicazione
I delle persone che le fornirono. — C. Roma, 25 gennaio 1892, Arena, Corte S. Roma, 1892, 124.

19. È permessa la lettura di un verbale d'informazioni dei reali carabinieri in cui si contiene dichiarazione di un testimonio sentito poi
A all'udienza. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Menniti, Corte S. Roma, 1891, 361.

20. I rapporti dei capi di corpo non sono deposizioni testimoniali, e possono essere letti al pubblico dibattimento, quand'anche contengano dichiarazioni relative all'ingenere e alle circo-
B stanze specifiche del reato. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Turina Brandol, Giur. T. S. G. e M., 1892, 73.

21. I rapporti e le relazioni sulle inchieste ordinate dai superiori pei reati commessi da militari debbono considerarsi come atti compiuti nello adempimento dei doveri imposti dai regolamenti disciplinari, e non sono quindi compresi fra quegli atti, dei quali, a senso dell'art. 469 c. p. per l'esercito, è vietato di dar let-
C tura all'udienza a pena di nullità. — T. S. G. e M., 20 giugno 1892, Berti, Giur. T. S. G. e M., 1892, 59.

22. Non è vietata la lettura dei rapporti d'ufficio.
D — T. S. G. e M., 15 febbraio 1892, Gaudenzi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 5.

23. Gli atti riflettenti le funzioni organiche delle amministrazioni ferroviarie non possono equipararsi alle deposizioni testimoniali, di cui è vietata la lettura.

24. In ogni modo il fatto che siano stati dal presidente richiamati tali atti non significa che
E se ne sia data lettura. — C. Roma, 12 ottobre 1892, Zampieri, Cass. unica, IV, 126; Giur. pen. Tor., 1893, 6.

25. È apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che una nota riservata del pretore non era stata letta all'udienza del tribunale, e che della stessa aveva preso comunicazione solo in camera di deliberazione per illuminarsi sulla pronuncia della sentenza.

26. Questo fatto rende nulla la sentenza, non il
F dibattimento. — C. Roma, 1 giugno 1892, Oggioni, Corte S. Roma, 1892, 361.

27. Non si possono dire violate la oralità del dibattimento e la disposizione della legge, la quale esige che i periti e i testimoni prestino giuramento prima di essere intesi, se all'udienza si diede bensì lettura di un documento rilasciato da due medici ad istanza della parte civile che lo esibì, ma la Corte suprema lo ritenga estraneo alla causa e dichiari che i giudici di merito non trassero dal medesimo alcun
G elemento della loro convinzione. — C. Roma, 28 marzo 1892, Di Stefano, Foro pen., I, 273; Cass. unica, III, 542; Giur. pen. Tor., 1892, 210; Corte S. Roma, 1892, 158.

28. Possono essere letti i verbali di confronto fra imputati e testimonî presenti al dibattimento.
H — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

29. Gl'interrogatorî degli accusati prosciolti non sono testimonianza ma documento, anche se si tratti di parente che non potrebbe deporre co-

Digitized by Google

me testimone, e quindi è consentita dalla legge la loro lettura.

30. Il rifiutare tale lettura produce nullità del di-
A battimento. - C. Roma, 1 giugno 1892, Zisichella, Foro, II, 441. (n)

31. Non possono essere lette al dibattimento le lettere o dichiarazioni del padre o altri pa-
B renti dell'accusato. — T. S. G. e M., 22 febbraio 1892, Verna, Giur. T. S. G. e M., 1892, 12.

32. Il divieto di cui agli art. 286 e 311 c. p. p. non può estendersi al caso di lettere scritte dagli stretti congiunti degli accusati e pervenute in mano della giustizia; esse non sono deposizioni testimoniali, ma documenti dei quali la lettura
C deve essere permessa. — C. Roma, 13 giugno 1892, Modugno, Cass. unica, IV, 35.

33. Possono essere lette le deposizioni scritte di un testimonio che è morto, benchè parente di uno dei coaccusati il quale è stato assoluto. —
D C. Roma 20 aprile 1892, Pascuitti, Corte S. Roma, 1892, 302.

34. Perchè possa darsi lettura delle deposizioni di un testimone d'ignota dimora non occorre che la citazione sia stata rilasciata al sindaco. —
E C. Roma, 17 giugno 1892, Gennaro, Foro, II, 467.

35. Vanno considerati come assenti dal Regno i testimoni dimoranti nei possedimenti italiani in Africa, e possono quindi, a norma dell'art. 469
F c. p. es., leggersi le loro deposizioni. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Turina Brandol, Giur. T. S. G. e M., 1892, 73.

36. Dopo che l'imputato ha consentito la lettura della deposizione scritta di un testimonio non rinvenuto nel luogo da lui indicato, indarno deduce in cassazione la nullità per tale lettura.

37. Per potersi leggere la deposizione scritta d'un testimonio al dibattimento, basta che egli non si trovi mentre lo si cerca pei bisogni del pro-
G cesso. — C. Roma, 11 aprile 1892, Airagi, Corte S. Roma, 1892, 353.

38. A richiesta del P. M. e senza opposizione della difesa è permessa la lettura della deposizione scritta di un testimonio esaminato anche all'o-
H rale dibattimento. — C. Roma, 22 gennaio 1892, Cann. Fadda, Corte S. Roma, 1892, 220.

39. L'omissione di una formalità procedurale che non si attenga all'essenza del giudizio penale, come ad esempio la lettura di rapporto contenente prove specifiche, è sanabile dal silenzio
I delle parti. — C. Roma, 22 giugno 1892, Maggioli, Cass. unica, IV, 77.

40. È incensurabile in cassazione il giudizio con cui il magistrato di merito rigetta la doman-
L da d'accesso sul luogo. — C. Roma, 13 novembre 1891, Verdiglione, Foro, II, 35.

M 41. Conf. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Del Buono M. Romagnoli, Corte S. Roma, 1892, 234.

42. È incensurabile il giudizio del presidente e della Corte d'assise che respinge la domanda del difensore per sentire un perito alienista. — C.
A Roma, 24 giugno 1892, Grattarola, Corte S. Roma, 1892, 398.

43. Se i periti indotti dalla difesa dichiarino di non poter emettere il loro giudizio sullo stato mentale dell'accusato senza fare delle esperienze, la Corte d'assise può negare il rinvio della causa ove ritenga non necessarie ulteriori indagini in proposito esistendo già in atti un'al-
B tra perizia. — C. Roma, 1 giugno 1892, De Cesaris, Foro, II, 345.

44. L'art. 442 c. p. es. nell'attribuire al presidente la facoltà di chiamare ad esame nel corso del dibattimento qualsivoglia persona, le cui dichiarazioni in seguito alle spiegazioni date all'udienza, sì dagli accusati che dai testimoni, gli sembrino atte a somministrare qualche lume sui fatti contemplati, non richiede però che tale disposizione sia data per solo *motu proprio* del presidente stesso, senza essergli stata proposta con istanza del P. M. o della di-
C fesa. — T. S. G. e M., 2 aprile 1892, Torres, Giur. T. S. G. e M., 1892, 24.

45. I tribunali hanno facoltà di rimandar *gli atti* al giudice istruttore soltanto nei casi di cui al 1° capov. dell'art. 395 c. p. p.

46. Caso nel quale fu giudicato non esservi incertezza sull'oggetto d'imputazione in tema di
D truffa. — A. Brescia, 19 gennaio 1892, Corradini, M. trib. Mil., 1892, 195; Bett., 1892, 106.

47. L'ordinanza della Camera di consiglio penale pel rinvio dello imputato all'udienza ha solo effetto di investire il magistrato della competenza; non opposta, acquista forza di cosa giudicata, soltanto nel senso che il P. M. non possa non darvi esecuzione.

48. Colla citazione notificata, se omologa all'ordinanza ed alla richiesta, se contenente esattamente la esposizione sommaria del fatto, la qualificazione legale di esso, e la indicazione dell'articolo di legge invocato per l'applicazione, rimane stabilita la contestazione giudiziale dell'imputazione.

49. Sicchè, se tale contestazione risponde ad un tipo di reato previsto come perseguibile ad istanza privata, avvenuta la remissione precedentemente all'apertura del dibattimento, come legge comanda, non si può in questo far altro, dopo constatala avvenuta, che dichiararla operativa.

50. Tale pronunciazione non può esser soffermata o ritardata da richiesta del P. M. a fine di proseguire la istruzione della causa all'udienza, col disegno di accumulare nuove pruove, onde possibilmente dimostrare che il fatto rimesso avvenne in condizioni e circostanze tali da renderlo perseguibile ad istanza pubblica.

51. Ciò importerebbe far proseguire un'azione già estinta *ope legis;* violare la legge dei dibatti-

Digitized by Google

menti, ponendo l'imputato in condizione di non potersi difendere da attacchi imprevisti ed imprevedibili d'una azione penale pubblica inesistente, ma che si intravede possibile, se e quando si potessero ricavare pruove all'udienza, tali da farla nascere; importerebbe preporre lo effetto ad una causa; ritenere un effetto mentre si cerca la possibilità dell'esistenza d'una causa. — A. Trani, 18 maggio 1892, Pinto, R. giur. Trani, 1892, 478.

52. Non è il caso di sospendere il procedimento contro l'imputato per riunirlo a quello da iniziarsi contro il complice, la cui esistenza venga a risultare dal dibattimento, se il fatto dedotto in giudizio si giudichi non costituire reato o costituirne uno diverso, alla perseguibilità del quale occorre la querela di parte, che manca. — T. Livorno, 20 ottobre 1892, Aghib., Foro pen., II, 139.

53. Ben fa uso della facoltà di non sospendere il giudizio penale il magistrato che ritiene inesistente la relativa eccezione di diritto civile. — C. Roma, 9 ottobre 1891, De Poggi, Corte S. Roma, 1891, 806; Annali, 1892, 36.

54. Nel caso dell'art. 38 c. p. p. è facoltativa la sospensione del giudizio penale e la remissione alla sede civile delle eccezioni concernenti la proprietà o altro diritto reale.

55. In ogni caso però i fatti sui quali si fanno basare le eccezioni di proprietà debbono essere personali all'imputato. — C. Roma, 5 luglio 1892, Sciaccaluga, Cass. unica, III, 1078; Giur. pen. Tor., 1892, 418; Corte S. Roma, 1892, 472.

56. Sfugge al sindacato della Cassazione l'apprezzamento della parvenza di fondamento dell'eccezione che per l'art. 33 c. p. p. autorizza la sospensione del giudizio penale sino all'esito di quello civile. — C. Roma, 23 novembre 1891, Nocentini, Foro, II, 62; V. pure: Cass. unica, III, 127; Giur. pen. Tor., 1892, 88.

57. — Conf. — C. Roma, 27 giugno 1892, Lombardi, Corte S. Roma, 1892, 422.

58. È nullo il dibattimento se fu interrotto per oltre i 10 giorni consentiti dall'art. 282 c. p. p. — C. Roma, 23 febbraio 1892, Zarello, Foro, II, 223; V. pure: Cass. unica, III, 469; Giur. pen. Tor., 1892, 198; Riv. universale, 1892, 140; Annali, 1892, 84; Corte S. Roma, 1892, 189; Legge, 1892, II, 572; Dritto e giur., VIII, 203.

59. Un dibattimento penale può rinviarsi più volte purchè i rinvii non superino, nel loro complesso, il termine di dieci giorni.

60. Il silenzio delle parti sugli ordinati rinvii fa presumere la sussistenza dei gravi motivi e il loro consenso tacito equivale a quello espresso. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Rapelli, Cass. unica, III, 580; Dazio cons., 1892, 152; Mass. giur., 1892, 185; Giur. pen. Tor., 1892, 273; R. amm., 1892, 532; Corte S. Roma, 1892, 216.

61. Rinviatosi il dibattimento fra i 10 giorni ai sensi dell'art. 282 c. p. p., può il tribunale attendere nel frattempo ad altri affari. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Gerini, Foro, II, 218. (n)

62. Possono i presidenti e i pretori disporre che si tengano udienze nei giorni festivi quando le necessità del servizio lo richiedono. — C. Roma, 13 luglio 1892, Innamorati, Cass. unica, III, 1048; Giur. pen. Tor., 1892, 440; Riv. pen., XXXVI, 454; Corte S. Roma, 1891, 496.

63. L'ordinanza motivata non è necessaria ove fra le parti non sorga contestazione o non venga elevato incidente. — C. Roma, 2 febbraio 1892, Petrei, Cass. unica, III, 497; Giur. pen. Tor., 1892, 219; Corte S. Roma, 1892, 98.

64. È ordinanza, non sentenza, quella con la quale la Corte di rinvio dichiara legittima la costituzione di parte civile, e ritenendosi per virtù del rinvio investita della cognizione di tutta la causa, ordina la prosecuzione del dibattimento.

65. Le ordinanze non devono essere intestate nel nome del Re, e basta che siano sottoscritte dal presidente e dal cancelliere. — C. Roma, 27 aprile 1892, Patamia, Corte S. Roma, 1892, 280.

66. Non può mai utilmente proporsi dal ricorrente imputato la omessa citazione della parte civile avanti il giudice di merito. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Ferro, Cass. unica, III, 437; Giur. pen. Tor., 1892, 181; Corte S. Roma, 1892, 67.

67. Il presidente può vietare ai difensori di parlare cogli accusati senza prima avergliene domandato il permesso. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

68. Quando il difensore venne udito per ultimo, tanto sugl'incidenti che in fine del dibattimento, se dal verbale non risulti che l'imputato abbia anch'egli domandato la parola e gli sia stata rifiutata, non si può dire violato l'art. 281 n. 13 c. p. p. — C. Roma, 22 giugno 1892, De Negri, Foro pen., II, 27; Cass. unica, III, 1138; Riv. universale, 1892, 266; Annali, 1892, 247; M. trib. Mil., 1892, 894.

69. Non deriva nullità dal fatto di avere la parte civile dichiarato di non avere altro da aggiungere, dopo che il difensore e l'imputato ebbero per ultimi la parola. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Guiducci, Corte S. Roma, 1891, 980.

70. Il condannato avvertito in genere di potersi gravare dalla sentenza, senza specificare se in appello o in cassazione, deve esser rimesso in termine a produrre il gravame che effettivamente gli compete. — C. Roma, 24 novembre 1891, D'Elia, Foro, II, 80. (n)

71. Non deve esser rimesso in termine il condannato che, avvertito genericamente di appellare o produrre ricorso, abbia prodotto il gravame non consentito dalla legge. — C. Roma, 21 novembre 1891, Camei, Foro, II, 1. (n)

Digitized by Google

V. *Citazione pen.* — *Conflitto pen.* 3-5 — *Contumacia pen.* 2-6 — *Corte d'assise* 27-30 — *Difensore pen.* — *Interrogatorio pen.* 1, 2 — *Ministero pubblico* 4-12 — *Oblazione* 1 — *Perizia penale* 7-13 — *Rimessione di causa* 1 — *Testimonianza falsa* 2-5 — *Unione di cause.* 1.

— dibattimento avanti la Corte d'assise — V. *Corte d'assise* — *Giurì.*

— verbale del dibattimento — V. *Verbale del dibattimento.*

Diboscamento e dissodamento di terreni — V. *Foreste.*

Dichiarazione di contumacia — V. *Contumacia civile.*

Dichiarazione e denuncia di cose ricevute e delle quali si sia poi conosciuta l'illegittima provenienza [c. p. 494].

Dichiarazione di fallimento [c. comm. 683-706, 712, 846, 847, 911, 912] — V. *Fallimento* — V. pure: *Bancarotta.*

Dichiarazione di mandato [L. registro 13 settembre 1974, n. 2076, 42] — V. *Registro* (tassa di).

Dichiarazione del terzo pignorato [c. p. c. 611 n. 6, 613-617] — V. *Esecuzione mobiliare.*

Difensore e difesa nei giudizî penali [c. p. p. 632-637; 274-278, 281, 305, 347, 388, 463, 529, 650, 658].

1. Ai sensi dell'art. 274 c. p. p. modificato dal R. D. 1 dicembre 1889, è nullo il dibattimento se mancò l'assistenza del difensore in causa per contravvenzione punibile nel massimo con pena superiore a 5 giorni di arresti od a lire 150. —
A C. Roma, 25 agosto 1891, Avanti, Foro, II, 72.

2. Non è nullo il giudizio per avere colui, che in prima istanza rappresentò il P. M., assunto in grado di appello la difesa di alcuno degli imputati. —
B C. Roma, 9 marzo 1892, Sarta, Foro pen.' I, 262; Cass. unica, III, 511; Giur. pen. Tor., 1892, 164; Corte S. Roma, 1892, 94.

3. Può un avvocato nello stesso giudizio rappresentare la parte civile contro un accusato e contemporaneamente difendere altro accusato di reato connesso.

4. E quindi nella qualità di difensore può intervenire alla composizione del giurì ed esercitare il diritto di ricusa nei rapporti del suo
C difeso. — C. Roma, 13 novembre 1891, Verdiglione, Foro, II, 35.

5. La legge si è preoccupata esclusivamente della incompatibilità della difesa che si verifica nella pubblica discussione di una causa contro più imputati od accusati.

6. Non sussiste pertanto una incompatibilità desunta dal fatto che, anteriormente alla apertura del dibattimento, un avvocato, che al dibattimento intervenga qual difensore della parte civile, sia stato nominato di ufficio difensore di uno degli accusati, ma fu per giusti motivi
A surrogato da altro. — C. Roma, 2 dicembre 1891, Tascone, Foro pen., I, 207.

7. Invano si deduce in cassazione la incompatibilità di difesa, se la relativa ordinanza del
B presidente non fu protestata. — C. Roma, 11 luglio 1892, Trogu e Simula, Corte S. Roma, 1892, 460.

8. Se i difensori di uno degli imputati non vogliono più assisterlo, il presidente può nominare altri difensori, e coll'assistenza di questi
C proseguire il dibattimento. — C. Roma, 23 novembre 1891, Rigoli, Corte S. Roma, 1891, 822.

9. È incensurabile l'apprezzamento della Corte di assise la quale ritiene tardiva ed artificiosa la ritrattazione del consenso prestato dall'accusato al suo difensore di rappresentare invece la parte civile, e quindi non incompatibile la
D difesa di questa così rappresentata. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma 1892, 365.

10. In caso di sostituzione di difensore la dichiarazione contenuta nel verbale, che il difensore sia stato dato in sostituzione dalla famiglia dello imputato, non pregiudica all'implicita accettazione che l'imputato abbia fatto della assistenza presentatagli dal nuovo difensore, alla quale non abbia opposta obbiezione alcuna.
E — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Pellisari, Giur. T. S. G. e M., 1892, 93.

11. Il rimettersi al giudizio del tribunale quanto alle ragioni che stanno a favore dell'accusato è una facoltà spettante al difensore, e non può quindi l'imputato farne motivo di gravame. —
F T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Santucci, Giur. T. S. G. e M., 1892, 40.

Difesa legittima ed **eccesso** di difesa [c. p. 49, 50].

1. Per invocare la legittima difesa occorre che l'individuo si sia trovato nella necessità d'agire
G come agì. — C. Roma, 12 gennaio 1892, Izzo, Corte S. Roma, 1892, 21.

2. Non vi è nullità ove la scriminante della legittima difesa sia stata proposta solo nei rispetti della necessità di difendere altri, quando risulta che, lette le questioni, esse furono ac-
H cettate dalle parti senza osservazioni. — C. Roma, 30 novembre 1892, Velardo, Cass. unica, IV, 158.

3. Non è incompleto il quesito sulla scusante dello eccesso di difesa, col quale la necessità di respingere una violenza attuale ed ingiusta siasi limitata alla sola persona dell'accusato, omettendo le parole « o da altri », che leggonsi nell'art. 49 c. p.

4. Se l'accusato non siasi avvalso del diritto sancito nell'art. 497 c. p. p., di chiedere cioè che la questione suddetta fosse posta in modo diverso da quello in cui venne formulata dal presidente, è da ritenere che egli stesso abbia limitato la sua domanda di scusa alla ipotesi

Digitized by Google

A della difesa di sè medesimo. — C. Roma, 14 novembre 1892, Galisano, Foro pen., II, 121.

5. È regolare che la questione sull'eccesso di difesa comprenda tutti gli elementi essenziali della legittima difesa, oltre quello speciale che da questa lo differenzia.

6. È quindi ben posta la questione con cui si chiede se l'accusato abbia commesso il delitto «per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè una violenza attuale od ingiusta, ma eccedendo i limiti imposti da tale necessità». — C. Roma, 12 ottobre 1892, Piraccini, Foro, II, 489.

B

7. È incompleta la questione relativa allo eccesso di difesa, se dalla medesima non risulti la circostanza di avere l'accusato ecceduto i limiti della necessità, in cui si trovava, di respingere una violenza attuale ed ingiusta; ma il non essersi specificato di quale necessità si trattava, se non gli ha giovato, certamente non ha potuto nuocergli, e quindi egli non ha interesse a dolersene. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Cutuli, Foro pen., I, 201; Bett., 1892, 39; Giur. pen. Tor., 1892, 65; Corte S. Roma, 1892, 20; Giur. Casale, 1892, 184.

C

8. La risposta negativa alla questione sull'eccesso della legittima difesa proposta in tali termini: «se l'accusato abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta, avendo però ecceduto i limiti imposti dalla necessità medesima», importa l'esclusione della scusa dell'eccesso, non l'ammissione della scriminante della legittima difesa. — C. Roma, 22 giugno 1892, Di Leva, Cass. unica, IV, 40.

D

9. Le parti non possono lagnarsi in cassazione che nelle questioni relative alla legittima difesa e all'eccesso di difesa sia stata in forma alternativa proposta la doppia ipotesi dei n. 2 e 3 dell'art. 49 c. p., ove abbiano su di ciò serbato il silenzio avanti la Corte di assise. — C. Roma, 15 giugno 1892, Foggi, Cass. unica, III, 1218; M. trib. Mil., 1892, 923; Annali, 1892, 263.

E

10. La questione sulla legittima difesa è sufficiente che sia proposta nel solo rapporto del fatto principale, e non tante volte, per quante sieno le modalità, secondo le quali il fatto è prospettato ai giurati. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

F

11. In tema di omicidio volontario, ove il presidente proponga la questione subordinata dell'omicidio preterintenzionale, la questione sulla scriminante della legittima difesa deve essere proposta una sola volta, non due volte con referenza ad entrambe le ipotesi dell'omicidio. — C. Roma, 4 maggio 1892, De Micco, Cass. unica, III, 722.

G

12. Dopo la questione sull'omicidio volontario, si deve fare la subordinata, e di fatto principale, sull'omicidio oltre l'intenzione, e quindi quella relativa alla scusa dell'eccesso di difesa.

13. Non è complessa la questione sull'eccesso di difesa colla quale si domanda se il colpevole sia stato costretto ad agire dalla necessità di respingere da sè una violenza attuale ed ingiusta, avendo però ecceduto i limiti imposti dalla necessità medesima. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Talluto, Riv. pen., XXXVI, 437; Corte S. Roma, 1892, 233.

A

14. Per l'eccesso di difesa non deve dedursi dalla pena stabilita pel reato una quantità non inferiore al sesto e non superiore alla metà, ma devesi invece applicare una pena che sia non meno di un sesto e non più della metà di quella stabilita pel reato. — C. Roma, 1 luglio 1892, Capuano, Cass. unica, III, 1239; Giur. pen. Tor., 1892, 491; Riv. universale, 1892, 328.

B

V. *Giurì § II* 25, 28, 29, 34 — *Omicidio* 22 — *Premeditazione* 29 — *Provocazione* 17, 23.

Difetti della cosa venduta o locata [c. c. 1498-1507, 1818; c. comm. 70, 71] — V. *Locazione* — *Vendita*.

Diffamato [L. p. s. 95, 96; c. p. p. 182 n. 1, e 206 n. 1] — V. *Sospetto e diffamato*.

Diffamazione [c. p. 393 e seg.; L. sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695] — V. *Ingiurie e diffamazione*.

Differimento della causa — V. *Procedimento civ.* — V. pure: *Appello civ.*

Diffida e **licenza**. — V. *Impiegato* — *Locazione* — *Locazione di opera* — *Maestro* — *Medico*.

Dilazione consensuale al pagamento o all'esecuzione di obbligazioni — V. *Obbligazione* — *Pagamento* — V. pure: *Giuramento civ.* 9.

— dilazione di equità che può accordare il giudice [c. c. 1165, 1173; c. comm. 42, 290] — V. *Obbligazione* — V. pure: *Contratto* 44.

Diligenza nell'adempimento dell'obbligazione [c. c. 1224; 970, 1143, 1843] — V. *Danni civ.*

Dimora — V. *Domicilio*.

Diritti d'autore [L. testo unico, 19 settembre 1882, n. 1012, sui diritti di autore e sulla proprietà letteraria ed artistica; Reg. relativo, 19 settembre 1882, n. 1013].

SOMMARIO.

Autore estero — V. *Straniero*.
Collaborazione 2-5, 10, 10-16, 20-23.
Contraffazione 20, 22.
Contravvenzione 24.
Convenzione internazionale, austriaca 31-34.
Danni civ. 28.
Fotografia 6, 27.
Giornale 7-9.
Libretto d'opera 2-5, 10-16.
Melodramma — V. *Libretto*.
Opera artistica 6, 27.
Opera drammatica 2 5. 10-16, 20-23.
» musicale 2-5, 10-16, 24-26, 34.
Plagio 20, 23.
Pubblicazione 21.
Rappresentazione 21.
» abusiva 19, 22, 23.
Riduzione 11, 16.
Rubrica di giornale 7-9.
Straniero 18, 22.
Titolo di rubrica 7-9.
Traduzione 29.

BIBLIOGRAFIA.

1. I diritti d'autore al XIV Congresso internazionale. — C. A. Pozzo, M. trib. Mil., 1892, 818.

C

Digitized by Google

2. I diritti d'autore sopra un'opera musicale, e la ripartizione dei lucri delle rappresentazioni fra
A il maestro e l'autore del melodramma. — C. F. Gabba, Foro, I, 42.
3. Un'ultima parola sulla causa Verga-Mascagni (I diritti di autore sopra un'opera musicale, e la ripartizione dei lucri delle rappresentazioni fra il maestro e l'autore del melodramma.) —
B C. F. Gabba, Foro, I, 1021.
4. La condizione giuridica del librettista: tesi di laurea presentata alla Facoltà giuridica dell'U-
C niversità di Torino. — A. Omodei, Milano, tip. Sonzogno, 1892, in-4°, p. 24.
5. I diritti del librettista nelle opere musicali.
D — Cons. comm., 1892, 321.
6. Principî e limiti della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici: studio — A. Ferrari,
E A. Zambellini, Milano, tip. Capriolo e Massimino, 1892, in-8°, p. 43.

Giurisprudenza.

7. Il titolo di rubrica e il titolo dell'articolo d'un giornale sono diversi.
8. Il diritto di autore compete sull'articolo e sul titolo; e perchè produzione dell'ingegno, non si estende sulla rubrica quando è titolo fisso del giornale.
9. Un titolo di rubrica isolatamente non costituisce proprietà letteraria, la quale consiste nella pubblicazione di opere scientifiche e d'arte,
F o di altro lavoro d'ingegno. — T. Napoli 27 giugno 1892, Serao e Scarfoglio c. Schilizzi, Gazz. proc., XXV, 189; Riv. pen., XXXV, 356; M. trib. Mil., 1892, 1000.
10. La cooperazione necessaria per attribuire i diritti di coautore può anche non essere contemporanea.
11. Cade sotto il disposto dell'art. 34 L. 19 settembre 1882 chi, senza il consenso dell'autore di un'opera letteraria, ne trae argomento per un libretto musicale.
12. Il libretto musicale e la musica formano un lavoro complesso ed inseparabile, il quale è titolo della comunanza ed eguaglianza dei diritti fra il librettista ed il musicista, sancita
G dall'art. 6 di detta legge. — C. Torino 9 agosto 1892, Mascagni e Sonzogno c. Verga, Foro, I, 1020. (n)
13. L'autore di un dramma ha su di esso il diritto di proprietà letteraria, sebbene ciò che ne costituisce il soggetto sia riprodotto da scene popolari o sia stato adombrato o tentato in altre composizioni letterarie, quando egli sia riuscito a dare al suo lavoro tale impronta da individualizzarlo nella forma e da renderlo opera originale.
14. Viola i diritti di autore riconosciuti dalla legge 19 settembre 1882 chi si appropria l'opera altrui, quantunque vi faccia riduzioni, aggiunte e varianti, quando attraverso le modificazioni continui a primeggiare il pensiero dell'opera originale, della cui essenza ed esteriorità il nuovo lavoro non sia che un riflesso.
15. In un'opera musicale l'autore del libretto e il compositore della musica hanno, sino a prova contraria, eguali diritti sulla proprietà dell'opera intera.
16. Di guisa che, quando il libretto sia tolto da un'altra opera letteraria riducendola per la scena lirica, la proprietà dell'intera opera musicale spetta per metà al musicista, per un quarto all'autore del libretto, e per l'altro quarto a
A quello dell'opera letteraria. — A. Milano, 16 giugno 1891, Mascagni Sonzogno c. Verga, Foro, I, 41. (n)
17. La concessione fatta dal mandatario dello autore estero ad un terzo dà diritto a costui di far valere le sue ragioni contro gli usurpatori del diritto di proprietà cedutagli.
18. Il cessionario di un diritto di proprietà di autore estero per far rispettare il diritto cedutogli, deve dimostrare di avere ottemperato alle leggi italiane per conservare tale diritto, ed il suo titolo nei rapporti coi terzi è riposto nella dichiarazione fattane al Ministero di agricoltura e commercio.
19. Costituisce reato di rappresentazione abusiva, e non contraffazione ai termini della legge 19 settembre 1882, la semplice rappresentazione di una commedia senza il consenso dell'autore, in qualsiasi modo fatta, con aggiunte, varianti o modifiche, e comunque annunziata al pub-
B blico con diverso nome dell'autore. — T. Napoli, 20 maggio 1892, Bersezio c. Scarpetta, Cons. comm., 1892, 283.
20. Non è contraffazione nè plagio la trasformazione di un'opera teatrale straniera riducendola per le scene nazionali, in ispecie se travestita in dialetto.
21. La rappresentazione in teatro di una commedia equivale alla pubblicazione per le stampe.
22. È rappresentazione abusiva quella di un'opera straniera in qualsiasi modo ridotta, malgrado aggiunte e varianti apportatevi.
23. Il fatto di rappresentare abusivamente un'opera straniera contraffatta o plagiata costituisce un
C solo reato. — A. Napoli, 16 agosto 1892, Scarpetta, Gazz. proc., XXV, 284; M. trib. Mil., 1893, 17; Riv. pen., XXXVII, 67.
24. Non può desumersi l'ingenere d'un reato di contravvenzione ai dritti d'autore dalla notizia che un giornale locale abbia dato, che in una sera, in un Circolo, sian stati eseguiti alcuni pezzi di composizioni musicali tutelate dalla legge sulla materia 19 settembre 1882.
25. D'altra parte non risponde penalmente il presidente d'un Circolo di divertimento, se il direttore d'orchestra di *motu proprio* si pone a far suonare pezzi che non erano in programma senza averne avuto ordine, e nemmeno per di

Digitized by Google

fetto di dolo ne risponde lo stesso direttore se colto da una richiesta improvvisa e tenendo conto dell'affiatamento dei suoi dipendenti, si è posto a far suonare alcuni brani di opere che abitualmente riproduceva in luogo dov'era munito di autorizzazione.

26. Per incorrersi in detta contravvenzione non è necessario che le produzioni sian date in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma basta una pubblicità relativa; tale però non è la presenza in un Circolo di alcuni direttori di giornali, intervenutivi come amici, e nemmeno l'accolta
A di soci. — P. Genova, 1 agosto 1892, Cartier, Giurista, 1892, 346.

27. È giudizio di fatto il decidere se le fotografie di una incisione costituiscano una traduzione od una semplice riproduzione meccanica, a' sensi e per gli effetti degli art. 3, 8, 12 e 32 della legge 19 settembre 1882, n. 1012, sui diritti
B di autore. — C. Roma, 16 gennaio 1892, Lessiack vedova Naya, Foro, II, 153. (n)

28. Quando l'autore di un'opera d'ingegno sia addivenuto a qualche cessione dei proprî dritti, e siano state violate le disposizioni intese tra le parti, ha egli dritto di ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla violazione dell'obbligazione; danno che tiene luogo del corrispettivo del dritto violato, senz'altre conseguenze proprie della legge speciale.

29. La consegna delle bozze di traduzione all'editore non importa l'alienazione del dritto di proprietà.

30. Il premio del lavoro, come corrispettivo dell'opera d'ingegno, crescerà o diminuirà a seconda che più o meno concorse alla parte estrinseca e sensibile della forma tradotta una parte intrinseca con propri pregî e difetti del pensiero esternato, che lo avvicini sempre più all'ec-
C cellenza di un'opera originale. — T. Roma, 25 maggio 1892, De Francesco c. Soc. editrice St-Jean, L'evangelisto Dexlèe Sefebrure Herbaut, Gazz. proc., XXV, 128; Temi rom., 1892, 284; M. trib. Mil., 1893, 14; R. dir. eccles., III, 281,

31. La convenzione sardo-austriaca 26 giugno 1840 non fu solo destinata a regolare rapporti internazionali, ma anche a servire come a norma di diritto interno per i singoli Stati contraenti, per quanto concerne la protezione dei diritti degli autori, e loro aventi causa, sovra le opere dell'arte e dell'ingegno.

32. Il richiamo di leggi anteriori, per quanto genericamente espresso in un testo di legge, non può intendersi riferibile che alle leggi emanate dal potere sovrano dello Stato, non mai alle norme del diritto naturale o razionale.

33. Il diritto di proprietà artistica e letteraria, se pur si consideri come diritto di natura, non può, per l'indole sua, esplicarsi ed essere riconosciuto e difeso se non per virtù di legge civile.

34. Perciò, non esistendo in Piemonte o nelle provincie italiane già soggette all'Austria alcuna legge sulla proprietà delle opere musicali avanti la convenzione del 1840, non si possono applicare le sanzioni di questa e le difese da essa date ai diritti degli autori, contro le usurpazioni e riproduzioni delle opere medesime consumate in tempo anteriore, per quanto abusi-
A vamente. — C. Torino, 9 agosto 1892, Sonzogno c. Ditta Ricordi Cottrau, Bett., 1892, 1084; M. trib. Mil., 1893, 4.

V. *Convenzioni internazionali.*

Diritti feudali — V. *Feudalità, feudo e prestazioni feudali*

Diritti litigiosi [c. c. 1546, 1547] — V. *Cessione.*

Diritti onorifici — V. *Azione civ.*

Diritti di pascolo — V. *Pascolo.*

Diritti politici (attentato contro l'esercizio dei) [c. p. 139].

Diritti politici e civili (perdita e sospensione dei) [c. p. 139] — V. *Pena* — *Riabilitazione.*

Diritti promiscui, demani comunali e usi civici.

SOMMARIO.

Appello 19.
Commissario ripartitore 8-22, 24.
Competenza 16-18, 23, 24. — V. *Commissario rip.*
Demanî comunali 7-21.
» divisione 8, 12, 15, 21.
» reintegra 15, 22, 23.
Diritti promiscui 13-18, 24.
Divisione — V. *Demanî com.*
Feudalità 2, 6, 16.
Lite comunale 6.
Prefetto — V. *Commissario rip.*
Prova in genere 2, 4, 6.
» testimoniale 4.
Reintegra di beni demaniali — V. *Demanî com.*
Scioglimento di promiscuità 13-18, 24.
Scrittura 2.
Servitù 1.
Sindaco 7.
Usi civici 1-6.
» di legnare 6.
» delle erbe 24.
» di semina 4.

1. Gli usi civici, quali servitù prediali costituite a favore della generalità degli abitanti, sono riconosciuti dalla vigente legislazione, quantunque non esista in essi un fondo dominante.
B — C. Torino, 10 novembre 1892, Com. di Chignolo c. Ruffoni, Giur. Tor., 1892, 771; M. trib. Mil., 1893, 3; Legge, 1893, I, 119; Gazz. proc., XXXV, 356; Bett., 1893, 27.

2. Nei territori ex feudali non è necessario che gli usi civici risultino da titolo scritto; perocchè la concessione non si presumeva fatta mai assolutamente, ma con la salvezza di quegli usi inerenti alla esistenza degli abitanti del feudo, *ne inermem vitam ducant.*

3. Questi usi appartenevano agli abitanti del feudo *uti universi*, ed erano inalienabili ed imprescrittibili.

4. I diritti civici erano varî, e la prova dell'esistenza di alcuni di essi non vale a far presumere l'esistenza di altri; le induzioni che possono farsi da documenti antichi autorizzano il magistrato ad ammettere la prova per testimoni sul diritto di semina.

5. L'uso civico di legnare su le legna morte non

Digitized by Google

può estendersi a legnare su le piante vive ab-
A battute per infortunio. — A. Roma, 27 agosto 1891, Com. di Rocca nel Vecce c. Costaguti, Temi rom., 1891, 514.

6. A differenza del demanio feudale in cui si presumono gli usi originari a causa della origine del feudo, nel demanio ecclesiastico occorre la prova dello esercizio attuale al tempo delle leggi abolitive, senza di che si presume la terra di proprietà privata anzichè dema-
B niale. — C. Napoli, 26 maggio 1891, Com. di Cagnano-Varano c. Forquet, Dritto e giur., VII, 284.

7. Nei giudizî risguardanti demanî comunali i singoli cittadini non possono fare intervento, avendo il sindaco la rappresentanza di tutti i
C suoi amministrati. — A. Catania, 3 agosto 1892, Racchiusa Nicastro Nicosia, Giur. Cat., 1892, 180, Legge, 1892, II, 700; Foro Cat., 1892, 219.

8. Secondo la disposizione dell'art. 2 delle Istruzioni del 1861 le forme del procedimento delle operazioni demaniali sono puramente amministrative, e così è anche dei termini delle operazioni medesime, che possono essere fissati dai commissari nel loro prudente arbitrio.

9. L'art. 19 delle citate Istruzioni indica semplicemente il funzionario che deve compiere la notificazione degli atti, ed il richiamo alla legge del 25 maggio 1817 è limitatamente fatto per l'uffiziale che dovrà notificare le ordinanze definitive ed i reclami contro le stesse.

10. La deroga, che l'art. 29 delle Istruzioni fa alla generale disposizione dell'art. 2, è limitata al termine che deve accordarsi nelle intimazioni di un secondo avviso a comparire per l'esperimento di conciliazione.

11. Per la stessa disposizione del succitato art. 29 un nuovo avviso è richiesto per i contumaci nel solo caso della chiamata per l'esperimento di conciliazione, e non per gli altri avvisi che occorreranno nel corso del procedimento.

12. Nella divisione dei demanî tra gli ex baroni e i Comuni non entravano le terre coperte da colonie inamovibili, rimanendo le terre occupate dai coloni proprietà libera dei coloni stessi, ed all'ex-barone era solamente dovuta la prestazione commutabile in danaro e redimi-
D bile. — C. Roma 24 giugno 1892, Com. di Chieti c. Com. di Cepgatti, Legge, 1892, II, 366.

13. Il rescritto borbonico del 1843 non considerò assolutamente inammessibili dopo il 31 dicembre di quell'anno le azioni per scioglimento di promiscuità di demanî comunali, ma stabilì soltanto che dopo il decorrimento dell'indicato termine le azioni stesse non fossero più esperibili avanti gl'Intendenti e si dovessero invece proporre avanti l'autorità giudiziaria.

14. Una risoluzione sovrana con la forma del rescritto non avrebbe potuto nell'ex regno delle Due Sicilie togliere agl'Intendenti la competenza sullo scioglimento delle promiscuità di demanî comunali, attribuita loro da legge organica da prima per le provincie napolitane e quindi estesa alle provincie siciliane.

15. Nelle provincie napolitane e siciliane è mantenuta la competenza in primo grado di giudizio ai prefetti, succeduti agli Intendenti, circa le azioni per scioglimento di promiscuità, divisione in massa e suddivisioni dei demanî comunali, non che quelle di reintegrazione per occupazione o illegittima alienazione degli stes-
A si demanî. — C. Roma, 11 agosto 1891, Corrao c. Com. di Alcara Di Fusi, Corte S. Roma, 1891, I, 432.

16. In materia di scioglimento di promiscuità di demanî antichi delle provincie meridionali, la competenza del prefetto come commissario ripartitore e quella della Corte d'appello come giudice investito dei reclami proposti contro le deliberazioni del commissario, si arrestano di fronte a controversie concernenti la feudalità o demanialità dei beni, o la specie particolare della loro demanialità.

17. Pertanto, allorchè sorga controversia sul punto se il demanio per cui si contende sia universale o pure ex feudale, non basta la circo-
(B) stanza della concordia delle parti sulla demanialità in genere, per togliere di mezzo l'ostacolo della incompetenza delle autorità sopraccennate.

18. In tal caso, annullandosi le deliberazioni da esse emanate, deggionsi rimettere le parti alla via
B contenziosa civile ordinaria. — C. Roma, 19 aprile 1892, Com. di Atessa c. Com. di Tornareccio, Bett., 1892, 476; Circ. giur., 1892, 184.

19. Il termine per appellare avverso le ordinanze del commissario ripartitore non è quello stabilito per appellare in materia civile, ma bensì quello stabilito dall'art. 219 della legge napoletana sul contenzioso amministrativo.

20. Ai termini del Reg. 1° marzo 1869 il prefetto è competente a liquidare le indennità dei periti in materia demaniale, anche quando fra il Comune ed il perito sia all'uopo intervenuta
C una speciale convenzione. — A. Aquila, 15 maggio 1891, Com. di Palmoli c. Di Paolo, Foro abruzz., VI, 81.

21. La mancanza di opposizione alla esecuzione di un'ordinanza per divisione di terre demaniali provvisoriamente esecutiva non la fa passare
D in giudicato. — C. Roma 24 marzo 1892, Finanze c. Com. di Decollatura, Corte S. Roma, 1892, I, 113.

22. Con la domanda proposta avanti il commissario ripartitore per denunziare a lui la clandestina remozione di alcuni termini ed ottenere da lui la reintegrazione con quel mezzo usurpata, si dà vita a quel giudizio possessorio di reintegrazione amministrativa che è tutto speciale alle provincie meridionali del regno d'I-

Digitized by Google

talia, che trova il suo fondamento nelle disposizioni degli art. 175, 176 e 177 della legge borbonica 12 dicembre 1816, ed è esclusivamente attribuito alla competenza eccezionale del prefetto nella sua qualità di commissario
A ripartitore. — C. Roma, 14 maggio 1892, Com. di S. Donato Val di Comino c. Com. di Alvito, Annali, 1892, p. sp., 138.

23. L'azione in garentia, spettante al compratore contro il venditore a seguito di patita evizione della cosa vendutagli, è materia involgente un diritto civile; perciò a seguito del giudizio di reintegra di beni demeniali eseguito dinanzi l'autorità prefettizia, essa è devoluta, a norma dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, esclusivamente alla
B giurisdizione ordinaria. — T. Larino, 14 marzo 1892, Finanze c. Norante Graziani, R. sann. irp., 1892, 55.

24. Se nel chiedersi la dichiarazione che un Comune delle provincie napoletane e i suoi cittadini, non che altri pretesi condomini, abbiano in confronto di altro Comune il diritto di godere l'uso delle erbe di determinati beni, e di farle pascere dai proprî animali, in certa stagione, e che il diritto del fittuario di quest'ultimo Comune non ricominci se non in altra stagione, non siasi limitato l'oggetto della dimanda a discutere i rapporti giuridici derivanti dal contratto di locazione durante il periodo di questa, ma siasi esteso a ottenere un provvedimento di massima per virtù del quale, e con la interpretazione di un'antica ordinanza di commissario ripartitore, fosse stabilito e regolato l'esercizio del diritto civico spettante al Comune istante e ai rispettivi cittadini, e determinata la maggiore o minore durata dell'uso promiscuo di pascolo, non che le condizioni e la estensione del controverso godimento di erbe, statuendosi così pel tempo avvenire, sia nel rapporto de' diversi Comuni chiamati a giudizio, sia in confronto dell'attuale fittuario e di ogni altro futuro fittuario delle erbe controverse, l'autorità giudiziaria non è competente a pronunciarsi sulla suddetta istanza. —
C C. Roma, 3 maggio 1892, Com. di Aielli Lipari c. Com. di Celano, Corte S. Roma, 1892, I, 142.

V. *Liti comunali* 2 — *Registro.*

Diritti di segreteria [L. 13 settembre 1884, n. 2086, 6; Reg. 16 ottobre 1877, n. 4098].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'avocazione dei diritti di segreteria ai Comuni. Parte I (Questioni di diritto costituzio-
D nale e teoria del diritto acquisito) — G. DE SIMONE, Foligno, tip. Salvati, 1892, in-8°, p. 173.

GIURISPRUDENZA.

2. Per il R. D. del 1881 i segretari in carica, sin che restino nello stesso Comune, possono proseguire a godere dei diritti di segreteria.
A — C. Stato, 14 ottobre 1891, Cons. di Cervo, Bett., 1892, 20.

Diritto in genere.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il Digesto italiano; enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza (Diritto civile, commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale pubblico e privato, ecclesiastico, militare, marittimo, storia del diritto, diritto romano, legislazione comparata), compilato da
B distinti giureconsulti. Disp. 168-181. Torino, Unione tip. editr., 1892, in-4°.

2. Enciclopedia giuridica italiana: esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza, del diritto civile, commerciale, penale, pubblico, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale, ecclesiastico, economico; con riscontri di storia del diritto, di diritto romano e di legislazione comparata, per opera di una società di giureconsulti italiani, Fasc. 110-134. Milano, Vallardi edit., 1892, in-4°.

C 3. Opere di G. CENERI, Foro: materia civile, serie I^a. Bologna, Zanichelli edit., 1892, in-8°, p. 363.

4. Sinossi di enciclopedia giuridica, ossia Repertorio completo di legislazione, giurisprudenza e
D bibliografia, con note. Disp. 2. — A. LA GRECA. Foligno, tip. Salvati, 1891, in-4°, col. 65-128.

E 5. Questioni di diritto. VII-VIII. — A. TERRANA, Firenze, tip. Fioretti, 1892, in-16°, p. 46.

6. Dottrine giuridiche, ovvero collezione di monografie sopra diverse tesi o questioni di di-
F ritto. — P. NASCA, Livorno, tip. Giusti, 1892, in-8, p. 127.

G 7. L'invalidità degli atti giuridici. Vol. I. — L. FERRARINI, Modena, F. Sarasino edit. 1892, in-8°, p. 157.

8. La personalità umana nelle leggi civili speciali. Prolusione al corso di Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto civile nella Università di Bologna. Anno scol.
H 1891-92. — L. RAMPONI, Bett., 1892, 375.

9. Di alcune applicazioni dei principî giuridici
I alle moderne scoperte dell'arte. — F. BUONAMICI. Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 25.

10. L'agricoltura e la legge: saggio sulla legisla-
L zione rurale italiana. — G. BOBBIO, Alessandria, tip. Chiari, 1892, in-8, p. 119.

Diritto amministrativo.

BIBLIOGRAFIA.

1. La nozione del diritto amministrativo nell'ope-
M ra di G. D. Romagnosi in relazione a recenti

Digitized by Google

e vecchie censure, G. Tommasini, Parma, tip. Ferrari e Pellegrini, 1892, in-8°, p. 31.

2. Le odierne difficoltà del diritto amministrativo.
A — A. Longo, Arch. giur., XLVIII, 490.

3. Del riordinamento amministrativo nel regno
B d'Italia. — R. Morosoli, Pisa, tip. Mariotti, 1892, in-8, p. 47.

4. Annotazioni sulla riforma amministrativa. —
C E. Pinchia, Torino, Roux e C. edit., 1892, in-8°, p. 48.

5. Il discentramento amministrativo e l'autonomia
D dei Comuni. — V. Guarrella, Cons. dei Comuni, 1892, 337.

E 6. Dei Comuni e delle provincie. — M. Martinelli, Bologna, Soc. tip. già compositori, 1892, in-8°, p. 111.

7. Il Comune e gli altri enti locali amministrativi.
F — E. Presutti, R. scienze giur. VIII, 190.

Diritto canonico ed ecclesiastico.

Bibliografia.

1. Il diritto ecclesiastico nel suo svolgimento storico e nella sua condizione attuale in Italia.
G — G. Castellari, Fasc. 12, 13, Torino, Unione tip. editr. 1892, in-8°.

2. Lo studio e il concetto odierno del diritto ec-
H clesiastico. — F. Ruffini, R. scienze giur., XIII, 35.

I 3. Dritto ecclesiastico e sue leggi. — G. Messeri, Mon. pret., 1892, 185.

4. Della consuetudine *contra jus* in diritto cano-
L nico: dissertazione. — F. Bignami, Pavia, tip. succ. Bizzoni, 1891, in-8°, p. 70.

5. Proprietà ecclesiastiche; riordinamento. — Economati dei benefizî vacanti; soppressione. — Clero parrocchiale; miglioramento di condizio-
M ne: studî. — C. Magni, Venezia, tip. Visentini, 1892, in-8°, p. 90.

V. *Diritto comparato* 3.

Diritto civile [R. D. 24 giugno 1865, n. 2358, che approva e pubblica il codice civile italiano; R. D. 30 novembre 1865, n. 2606, disposizioni transitorie].

Bibliografia.

1. Codice civile italiano commentato da E. Pacifici-Mazzoni, con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza. Vol. II (Trattato delle servitù legali). 4ª ediz. corredata della giurisprudenza posteriore alla terza per
N cura dell'avv. F. Anau. — Firenze, Cammelli edit. 1892, in-8°, p. 590.

2. Corso del codice civile italiano, F. S. Bianchi. Disp. 56-58. Della parentela, dell'affinità e del
O matrimonio. — Torino, Unione tip.-editr., 1892, in-8°.

3. Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, esposto dai proff. Caporali, Cuturi, Fiore, Gabba, Landucci, Lomonaco, Mirabelli, Porro, Scialoja e Vitali, per cura
A di P. Fiore. Disp. 114-127. Napoli, Marghieri edit., 1891-92, in-8°.

B 4. Commentario del codice civile. — D. Galdi, 2ª ediz. Fasc. 31-34. Napoli, Jovene edit., 1892.

5. Corso completo di diritto civile italiano comparato. — F. De Filippis, Vol. XI. (Successio-
C ne) fasc. 5-8. Milano, Vallardi edit., 1892, in-8°.

6. Corso di diritto civile di S. Zachariae, largamente ampliato e completamente rifuso per opera degli avvocati C. Aubry e C. Rau. Versione italiana arricchita di nozioni storico-teoriche, della giurisprudenza e legislazione francese dell'ultimo ventennio e d'un trattato parallelo di diritto civile italiano, con ampio corredo della patria giurisprudenza, di L. Lan-
D ducci. Disp. 10-11. — Torino, Unione tip.-editr., 1892, in-8°.

7. Sistema di diritto civile italiano (Parte generale e diritti di famiglia). — E. Gianturco,
E 2ª ediz. Napoli, Pierro edit., 1892, in-8°, p. 112.

8. Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, esposta con la scorta della dottrina e della giurisprudenza. G. Giorgi, Vol. V (Fonti delle obbligazioni: quasi contratti, fatti illeciti, legge). 3ª ediz. nuovamente emendata ed ac-
F cresciuta. Firenze, Cammelli edit., 1892, in-8°, p. 603.

G 9. Considerazioni critiche sul codice civile. — I. Piras-Pilo, Sassari, tip. Dessi, 1892, in-8°, p. 57.

10. Il codice civile in relazione al teismo ed al
H moderno naturalismo, 2ª ediz. — G. B. Forziati, Salerno, tip. Migliaccio, 1892, in-8°, p. 296.

11. Il naturalismo nel diritto civile (Prolusione al corso di diritto civile secondo il codice italia-
I no). — G. Scalamandrè, Gazz. proc., XXV, 2.

Diritto commerciale [L. 2 aprile 1892, n. 681, che approva il nuovo codice di commercio; R. D. 31 ottobre 1882, n. 1062, che approva il testo definitivo del c. comm., R. D. 14 dicembre 1882, n. 1113, disposizioni transitorie; Reg. 27 dicembre 1882, n. 1139, per l'esecuzione del c. comm.; R. D. 5 aprile 1883, n. 1267, che proroga il termine di cui all'art. 55 Reg. predetto].

Bibliografia

L 1. Corso di diritto commerciale. — E. Vidari, Vol. V. 3ª ediz. interamente rifatta — Milano, Hoepli edit., 1892, in-8°, p. 551.

2. Il nuovo codice di commercio italiano (testo, fonti, motivi, commenti, giurisprudenza), per S.
M Castagnola, S. Gianzana, L. Bolaffio, C. Pagani, A. Scevola, Berlingieri, e E. Masè-Dari, colla collaborazione di altri distinti giureconsulti. Fasc. 74-81. Torino, Unione tip. editrice.

3. Il codice di commercio italiano, commentato coi lavori preparatorî, con la giurisprudenza

Digitized by Google

A Disp. 48. vol. VII, commentato da E. Cuzzeri, fasc. 6. — Verona, D. Tedeschi edit., 1892, in-8°.

4. Manuale di diritto commerciale, marittimo, cambiario di G. Endemann, Versione italiana dell'avv. C. Bretocchi, coordinata dall'avv. A.
B Venditti. Disp. 1-2 — Napoli, Jovene e C. edit., 1892, in-8°.

5. Relazione della Commissione per lo studio delle modificazioni al codice di commercio sui quesiti ministeriali, nominata dai Consigli dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori in Milano (P. Grassi, Obbligazioni commerciali; G. Morpurgo, Società ed associazioni commerciali; G. Castiglione, Cambiale; G. B. Barinetti, Contratti di trasporto; S. Segrè, Fallimento; L. Majno, Reati in materia di fal-
C limento) — Milano, Tip. del Riformatorio, 1892, in-8°, p. 100.

6. Risposte al questionario diramato il 1° settembre 1891 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti per le riforme da introdursi nel co-
D dice di commercio — A. Sacerdoti., Padova, tip. Sanavio e Pizzati, 1892, in-16°, p. 31.

7. Proposte di riforme al codice di commercio.
E — C. Biondi, Mov. giur., 1892, 108; R. sann. irp., 1892, 45.

8. Le legislazioni marittime odierne: cenni com-
F parativi. — E. Bensa, Genova, tip. della Gioventù, 1892, in-8°, p. 37.

9. La giustizia marittima penale e civile: studî
G e rilievi — E. Tripi Romano, Napoli, tip. De Angelis-Bellissario, 1892, in-8°, p. 31.

H10. Studi bibiografici di diritto commerciale. — C. Vivante, R. scienze giur., XIII, 82.

V. *Diritto comparato*, — *Diritto romano*22.

Diritto comparato e legislazione estera.

Bibliografia.

1. Il diritto marittimo della Germania: commentario al libro V. c. comm. generale germanico di Lewis William. Traduzione consentita dall'autore e corredata di copiosi raffronti colla legislazione patria da U. Grego, con prefazione
I di E. Bensa — Genova, società edit. dell'*Annuario d'Italia* 1892, in-8°, vol. I, p.388; vol. II.

2. La legge svizzera sulla esecuzione e sul fallimento andata in vigore il 1° gennaio 1892 —
L L. Mortara e A. Sraffa, Firenze, tip. Barbera, 1892, in-8°, p. 26.

3. Diritto ecclesiastico vigente in Francia. Vol. I, (diritti, prerogative, doveri, incapacità, abusi
M degli ecclesiastici) — D. Schiappoli, Torino, Bocca edit., 1892, in-8°, 143.

4. La legge spagnola del 26 giugno 1893 sul suf-
N fragio universale. — S. B. Ugo, Arch. dir. pubb., II, 121.

5. Le sei più recenti costituzioni negli Stati uniti
O d'America. — F. Racioppi, R. dir. pubb., III, 575.

6. Il Tribunale superiore amministrativo germa-
A nico (Oberverwaltungsgericht]. — C. Betocchi, Napoli, edit. Pietrocola, 1891, in-16°, p. 64.

B 7. Il Consiglio di Stato in Francia. — P. Bertolini, Arch. giur., XLIX, 196.

C 8. Il Consiglio privato inglese. — P. Bertolini, Arch. giur., XLVIII, 453.

Diritto costituzionale e pubblico.

Bibliografia.

1. Questioni costituzionali, ossia lo statuto com-
D mentato in alcuni problemi importanti. — A. Vismara, Alessandria, Metelli edit. 1892, 8°, p. 91.

2. Teoria sociologica della costituzione politica. —
E A. Majorana, Antologia giur., VI, 377.

3. Il diritto costituzionale e la biologia: discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1891-
F 92. — V. Miceli, Perugia, tip. Santucci, 1892, in-8°; p. 58.

4. Il monarca nel concetto scientifico moderno. —
G S. Roggero, Torino, tip. Bona, 1892, in-8°, p. 151.

5. La evoluzione storica del Senato negli Stati moderni: Prussia, Polonia, Baden, Sassonia, Baviera, Wuttemberg, Svezia, Norvegia, Danimar-
H ca, Spagna, Portogallo, Rumania. — S. Cavallaro-Freni, Antologia giur., VI, 269.

I 6. Il potere di fare i trattati. — E. L. Catellani. Padova, tip. Galleria all'Università, 1892, 16°, p. 15.

7. Il concetto giuridico moderno della rappresen-
L tanza politica. — V. Miceli, Perugia, tip. Boncompagni, 1892, in-8°, p. 271.

M 8. Valore sociologico della rappresentanza. — G. Iona, Arch. dir. pubb., II, 161.

9. Il diritto di grazia: dissertazione di laurea letta nella R. Università di Roma il 29 dicembre 1890.
N — F. Malaguzzi-Valeri, Reggio Emilia, tip. degli Artigianelli, 1891, in-16°, p. 48.

10. Le condizioni attuali del diritto pubblico. — E.
O Lombardo-Pellegrino, Rif. giur., 1892, 168.

11. L'odierno concetto di Stato e il diritto pubblico
P amministrativo. — A. Pilo, R. dir. pubb., III, 209.

12. Biblioteca di scienze politiche e amministrative. Seconda serie: scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di diritto amministrativo e costituzionale, diret-
Q ta da A. Brunialti. — Torino, Unione tip. edit. 1892, in-8°.

V. *Diritto comparato* 5, 8 — *Filosofia del diritto* 4.

Diritto giudiziario — V. *Procedimento civ.* — V. pure: *Ordinamento giudiziario.*

Diritto internazionale.

Bibliografia.

1. Compendio di diritto privato internazionale, fatto secondo il metodo del prof. P. Fiore. —

Digitized by Google

A A. Trillo, Napoli, tip. Pesole, 1891, in-8°, p. 22.
2. Di una nuova teoria di diritto internazionale.
B — C. Schanzer, R. dir. pubb., II, 708.
3. Di una nuova denominazione del cosidetto diritto internazionale privato e dei suoi effetti
C fondamentali. — E. Cimbali, Lo Spedalieri, 1892, 1.
4. Di una parte alquanto trascurata del diritto internazionale e della sua organizzazione scien-
D tifica e sistematica. — G. Fusinato, Firenze, tip. Barbera, 1892, in-8°, p. 26.

V. *Dote* 1.

— convenzioni internazionali — V. *Convenzioni internazionali — Estradizione.*

Diritto penale [L. 22 novembre 1888, n. 5801, che dà facoltà al Governo di pubblicare il nuovo codice penale; R. D. 30 giugno 1889, n. 6133, che approva il testo definitivo del codice penale; R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509, per l'attuazione del nuovo codice penale].

Bibliografia.

1. Commento al codice penale italiano. Fasc. VI.
E — L. Majno, Verona, Donato Tedeschi e figlio edit. 1891, in-8°, p. 401-480.
2. Trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del regno d'Italia, pubblicato da P. Cogliolo, con la collaborazione
F di avvocati e professori. — Milano, Vallardi edit. 1892.
3. Il codice penale italiano, studiato con la guida della storia, della legislazione comparata, delle
G fonti e della giurisprudenza. Fasc. 7. — L. Masucci, Napoli, Corrado edit. 1891-1892, in-8° p. 153-232.
4. Codice penale per il regno d'Italia, illustrato con la dottrina e la giurisprudenza a tutto
H l'anno 1891 dall'avv. S. Serafini. — Pisa, tip. Mariotti, 1892, in-8° p. 593.
5. Sulla parte generale del codice penale, a base delle relazioni del Ministro, del progetto e dei lavori delle Commissioni, con tavole di rag-
I guaglio a frazioni doppie. — E. Verrotti, Trani, tip. V. Vecchi e C. edit., 1892, in-8° p. 135.
6. Il massimario penale pratico: raccolta di massime pronunciate dalla Corte suprema di Roma nelle materie esclusivamente attribuite alla sua cognizione, con annotazioni pratiche, richiami alla dottrina, agli articoli del codice e della procedura penale, alle leggi speciali, all'ordinamento e regolamento giudiziario, alle circolari ministeriali, ecc. Seconda edizione,
L anni 1890-91. — F. Andreoli, Milano, Vallardi edit., 1892, in-8° p. 490.
7. Teorica del codice penale e teorica del codice di procedura penale di A. Chauveau e F. Helie. Nuova traduzione arricchita di note ed addizioni sulla legislazione e giurisprudenza italiana, non che sulla legislazione straniera, per cura di una società di giuristi, diretta dal
A prof. E. Pessina, Fasc. 30, Napoli, Jovene e C. edit., 1892, in-8°.
8. Condizioni attuali del diritto penale in Italia.
B — F. Puglia, Antologia giur., VI, 411.
C 9. Il nuovo codice penale e la scienza. — F. Puglia, Rif. giur., 1892, 234.
10. La negazione del libero arbitrio e la respon-
D sabilità penale. — L. Restano, Catania, tip. Roma, di Bonsignore 1892, in-8°, p. 93.
11. Saggio sul naturalismo e il positivismo in rap-
E porto al diritto penale. — U. Farese, Vol. I. Napoli, tip. Pontieri, 1892, in-8°, p. 173.
12. Il giudizio criminale dal punto di vista dell'e-
F sempio. — E. Carnevale, Antologia giur., VI, 563.
G 13. La nuova scuola penale in Francia. — P. Tuozzi, Foro pen., I, 352.
H 14. Enrico Ferri e la sociologia criminale. — P. Tuozzi, Foro pen., I, 269.
15. Un attentato all'antropologia criminale e al
I metodo positivo. — M. A. Vaccaro, Riv. pen., XXXV, 449.
16. La fine di un'eresia scientifica (La scuola po-
L sitiva penale). — Lo Spedalieri, 1892, 76.
17. Delusioni e speranze nella scienza criminale.
M — E. Carnevale, Circ. giur., 1892, 113.
18. Bestie delinquenti di C. D'Addosio, con prefa-
N zione di R. Bonghi. 1. Introduzione. 2. *I processi penali.* 3. I processi civili. 4. *I processi di bestialità.* 5. In Italia. 6. Perchè? 7. La storia delle bestie. 8. Le bestie nel gius antico. 9. Le bestie nel gius medioevale. 10. Le bestie nella giurisprudenza medioevale. 11. Le bestie nel gius avvenire. Napoli, Pierro edit. 1892, in-16°, p. 364, con tavola.
19. A proposito del nuovo libro « bestie delinquen-
O ti » di C. D'Addosio. — N. De-Pedus, Riv. universale, 1892, 157.

V. *Carceri* 1 — *Diritto romano* 25, 26 — *Procedimento pen.* 1-4.

Diritto pubblico — V. *Diritto costituzionale e pubblico* — V. pure: *Diritto amministrativo — Diritto internazionale — Economia politica e legislazione sociale.*

Diritto romano.

Bibliografia.

1. Sistema del diritto romano attuale di F. C. Di
P Savigny, — Traduzione dall'originale tedesco di V. Scialoja. disp. 41-45. (vol V). Torino, Unione tip. editr., 1892, in-8°.
2. Commentario alle Pandette di F. Glück, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del regno d'Italia: direttori
Q F. Serafini e P. Cogliolo. Disp. 100.-133. — Milano, Vallardi edit., 1892.
3. Diritto delle Pandette: trattato di B. Wind-
R scheid. — Prima traduzione italiana, sola consentita dall'autore e dagli editori, fatta sull'ultima edizione tedesca da C. Fadda e P. E. Bensa

Digitized by Google

Disp. 18, 19. Torino, Unione tip. editr. 1892, in-8°.

4. Istituzioni di diritto romano, comparato al di-
A ritto civile patrio. — F. Serafini, vol. I (ultimo), 5ª ediz. riveduta e notevolmente aumentata, Firenze, tip. Pellas, 1892, in-8°.

B 5. Il Digesto. 1. Considerazioni preliminari. 2. La giurisprudenza romana. 3. La formazione del Digesto. 4. Interpretazione del Digesto. 5. Indice, tabelle e annotazioni. 6. Appendice: sulle Istituzioni di Giustiniano. (Manuali Hoepli). — C. Ferrini. Milano, Hoepli edit. 1893, in-16°, p. 133.

6. *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum, scilicet Rainerii de Perusio, Rofredi Beneventani, Anselmi de Orto, Hugolini, Iohannis Bassiani, aliorumque: praeit Hincmari Remensis, Collectio de ecclesiis et capellis; accedit Boncompagni, Rhetorica novissima. Prodeunt curantibus* A. Gaudentio, I. B. Palmerio, F. Patetta, I. Tamassia, V. Scialoja. Vol. II. *Bononiae, in aedibus Petri Virano, olim fratrum Treves.* 1892, p. 297.

7. La questione intorno al compilatore d'Inst. IV,
C 18, da Huschke a Gruppe ed a Ferrini. — A. Zocco-Rosa, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 18.

8. Circa le origini ed il successivo svolgersi della facoltà di testare presso il popolo romano.
D Tentativo di una nuova trattazione. — M. Siotto Pintor., Arch. giur., XLIX, 237.

9. Sulla storia e la natura della *donatio propter*
E *nuptias:* studio. — F. Brandileone, Bologna, Zanichelli edit., 1892, in-8°, p. 120.

10. Le obbligazioni a termine nel diritto romano.
F — F. Politi, Antologia giur., V, 777.

11. La L. 21, § 5, Dig., *de fideiussoribus et manda-*
G *toribus*, XLVI, I. — G. Brunetti, Arch. giur., XLVIII, 135.

12. La *restitutio in integrum* rispetto ai minori.
H — A. Tartori, Antologia giur., V, 751.

13. La legittimazione attiva nell'*actio legis aquiliae.*
I — C. Ferrini, R. scienze giur., XII, 161; Torino, Loescher edit., 1892, in-8°, p. 31.

14. Commento alla L. 17 pr. Dig., *de rei vind.* (VI,
L 1). — G. Pacchioni, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 11.

15. Saggio esegetico sopra un frammento di Papi-
M niano (Lib. 6 *quaest.*, fr. 50, § 1, Dig., *de her. pet.*, V, 3). Parma, tip. Battei, 1981, in-8°, p. 28.

16. Note intorno a recenti studî sull'azione publi-
N ciana. — G. Leto-Silvestri, Circ. giur., 1892, 242.

O 17. La derelizione in diritto romano. — R. Ricci, R. scienze giur., XXII, 321.

18. La *conditio incerti* nella procedura romana. —
P V. Garzilli, edit. Pietrocola, in-16°, p. 32.

19. La *Lex frisionum:* studî sulla sua origine e
Q sulla critica del testo. — F. Patetta, Torino, Clausen edit., 1892, in-4°, p. 98.

20. Nota esegetica su di una nuova *Lex damnata.*
A — A. Vanni, Firenze, tip. Barbera, 1892, in-8°, p. 8.

B21. Nota sull'*arbitrium boni viri.* — G. Triani, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 9.

22. Di una controversia intorno agli argini dei
C fiumi nell'età romana. — B. Brugi, Padova, tip. Randi, 1891, in-8°, p. 13.

23. La filosofia greca nella giurisprudenza romana: prolusione a un corso libero d'istituzioni di diritto romano nell'Università di Parma, letta il
D 14 dicembre 1891. — E. Costa, Parma, edit., Battei, 1892, in-8°, p. 39.

24. Il diritto commerciale dei romani (a proposito
E di una recente pubblicazione). — P. Fiorentino, Circ. giur., 1892, 226.

25. La riabilitazione del diritto penale romano. —
F E. Ferri, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 5.

26. Alcune moderne teorie nel diritto penale ro-
G mano. — F. Magri, Firenze, Barbèra, 1892, in-8°, p. 12,

27. I tributi e le tasse dei Romani tanto sotto la
H Repubblica quanto sotto l'Impero. — R. Garagnani, Bologna, tip. succ. Monti, 1892, in-8°, p. 184.

28. Gli scolii greci ad Ulpiano «*ad sabinum*». —
I Zachariae von Lingenthal, Bull. dir. rom., 1892, 1.

29. L'arbitrato pubblico in relazione al privato
L presso i Romani. — E. De Ruggiero, Bull. dir. rom., 1892.

M30. Collari di schiavi. — R. Ricci, Bull. dir. rom., 1892, 11.

V. *Storia del diritto.*

Diritto transitorio — V. *Legge* (tempo).

Discendenti [c. c. 50, 138, 139, 142-147; c. p. p. 286] — V. *Alimenti* — *Filiazione* — *Successione.*

Disconoscimento di prole [c. c. 162-169] — V. *Filiazione.*

Disdetta — V. *Diffida e licenza.*

Disegno e modello di fabbrica [L. 30 agosto 1868, n. 4578, Reg. 7 febbraio 1868, n. 4861] — V. *Privative industriali e marchi di fabbrica.*

Diserzione d'appello [c. p. c. 489] — V. *Appello civile.*

Diserzione militare e marittima, e mancanza alla chiamata [c. p. es. 137-162; c. mar. merc. 264, 265; c. p. mil. mar. 113-187].

1. Le bilancelle da pesca debbonsi annoverare fra le navi mercantili, e i marinai che compongono l'equipaggio delle dette bilancelle da pesca sono responsabili di diserzione marittima nei casi contemplati dall'art. 264 c. mar. merc.

2. Nel caso che un marinaio si arruoli per tempo indeterminato, egli non può chiedere il congedo prima dei due anni dall'entrata in servizio e, sin quando ciò non abbia ottenuto, non può abbandonare il servizio senza incorrere nel rea-
N to di diserzione marittima. — C. Roma, 5 marzo

Digitized by Google

1892, Cipolloni, Cass. unica, III, 461; Riv. universale, 1892, 117; Annali, 1892, 96; Corte S. Roma, 1892, 153; Giur. pen. Tor., 1892, 211.

3. È valido in un contratto di arruolamento nella marina mercantile il patto di continuarsi a prestare servizio a bordo della nave, se alla convenuta scadenza siasi in debito verso l'armatore.

4. Commette quindi il reato di diserzione marittima chi a tale scadenza trovandosi in debito abbandoni la nave e senza autorizzazione
A della competente autorità. — T. Lanciano, 9 ottobre 1891, Cipollone, Foro abruzz., VI, 14.

5. In tema di diserzione, pubblicato regolarmente l'elenco dei trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria nei modi e nei luoghi di legge, esso deve tener luogo di avviso personale, nè può addursi come scusa dall'accusato l'ignoranza del
B manifesto di chiamata. — T. S. G. e M., 21, marzo 1892, Nicolsi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 18.

6. Dell'avviso della chiamata sotto le armi affisso e pubblicato, contenente le indicazioni precise di coloro che sono trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria, non può allegarsi ignoranza.

7. L'impossibilità di obbedire alla chiamata derivante dalla detenzione in carcere giustifica il soldato finchè sussiste, ma, cessata, deve il militare presentarsi al Corpo dove è stato desti-
C nato a servire. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Pino, Giur. T. S. G. e M., 1892, 48.

8. Nel reato di mancanza alla chiamata la detenzione in carcere può costituire giusto motivo di ignoranza della chiamata; ma l'iscritto, ricuperata la libertà, deve presentarsi al distret-
D to. — T. S. G. e M., 18 gennaio 1892, Regal, Giur. T. S. G. e M., 1892, 4.

9. Nel reato di diserzione non può addursi dall'imputato, detenuto in carcere al momento della chiamata, l'essersi creduto all'uscita dal carcere di diritto assegnato alla classe successa, ciò equivalendo ad ignoranza della legge, la quale non può costituire legittima scusa. —
E T. S. G. e M., 20 settembre 1892, Bologna, Giur. T. S. G. e M., 1892, 98.

10. Incorre nel reato di diserzione l'iscritto che, appartenendo alla prima categoria, e pur avendo fatto domanda di essere trasferito alla terza, senza che però abbia ancora ottenuto l'accoglimento di tale domanda, non si presenta
F alla chiamata. — T. S. G. e M., 2 maggio, 1892, Calvaruso, Giur. T. S. G. e M., 1892, 38.

11. Si verifica la diserzione qualificata ogni qual volta il militare abbandona volontariamente ed illecitamente il corpo di cui fa parte portando con sè armi da fuoco, ancorchè accada che prima della dichiarazione di diserzione le dette armi vengano ricuperate, sia pure per restituzione fattane dal disertore stesso.

12. La qualificazione per asportazione di armi da fuoco non cessa se anche il disertore non abbia preformato il disegno doloso di eseguirlo, ma per necessità siasi trovato munito di tali armi al momento in cui abbandona il corpo

13. È sufficiente a costituire la diserzione il fatto della volontaria ed illegittima interruzione del
A servizio. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Cosimi, Giur., T. S. G. e M., 1892, 82.

14. L'art. 14 L. 8 aprile 1881 per l'ordinamento delle guardie di finanza contemplando l'ipotesi della diserzione accompagnata da circostanze che la rendono qualificata, e non contemplando alcun termine speciale, deve ritenersi che il termine della interruzione di servizio per incorrere nella diserzione qualificata sia quello già stabilito nell'articolo precedente per la diserzione semplice.

15. Secondo il detto art. 14 essendo qualificata la diserzione quando vi ha asportazione d'arma o quando si è in servizio armato, basta l'una o l'altra circostanza per qualificare la diserzione.
B — T. S. G. e M., 20 giugno 1892, Cosimi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 63.

16. Se nel reato di diserzione marittima, commesso sotto l'impero del codice penale sardo, devono accordarsi circostanze attenuanti, è applicabile l'art. 684 di quel codice, non l'art. 25 disp.
C trans. — C. Roma, 2 maggio 1892, Pace, Corte S. Roma, 1892, 292.

V. *Estradizione* 1 — *Pena* 53.

Disobbedienza militare — V. *Insubordinazione.*

Dispensa

— nel matrimonio [c. c. 68, 78] — V. *Matrimonio.*

— dagli uffici tutelari [c. c. 272-276] — V. *Tutela.*

Dispositivo delle sentenze civ. — V. *Sentenza civ.*

Disposizioni transitorie — V. *Legge* (tempo).

Distanze legali per costruzioni e piantagioni [c. c. 570-582, 588; L. op. pubb. 20 marzo 1865, 55, 64-77, 234-241; L. 22 decembre 1888, n. 5849, sull'igiene e sanità pubblica, 36-39, 57, 58] — V. *Servitù* — V. pure: *Cimitero — Ferrovie — Miniere — Proprietà — Regolamenti com. — Strade.*

Distruzione, guasto o deterioramento delle proprietà — V. *Danneggiamento.*

Distruzione o deteriorazione di cose altrui [c. p. 424-425] — V. *Danneggiamento.*

Distruzione o guasto di vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni [c. p. 317] — V. *Incolumità pubblica — Sicurezza dei mezzi di trasporto.*

Distruzione o sottrazione di documenti o titoli [c. p. p. 796-801; c. comm. 56].

Ditta commerciale, insegna e nome commerciale.

1. Le controversie riguardanti la proprietà del nome commerciale e degli emblemi assunti da

Digitized by Google

una Ditta per distinguere i proprî prodotti sono di natura essenzialmente civile.

2. La proibizione di usurpare il nome o la ditta altrui non può essere intesa nel senso che sia vietato di farne una qualsiasi menzione, bensì nel significato che a nessuno sia lecito di appropriarselo o di usarne in modo da rendere possibile la confusione o l'equivoco tra l'usurpatore e la persona a cui appartiene il nome o la ditta usurpata, e di recare comunque un pregiudizio alla ditta medesima.

3. In tema di risarcimento di danni per usurpazione di nome e concorrenza sleale la sentenza pronunciata sopra singoli fatti forma cosa giudicata anche pei fatti posteriori identici che siano commessi dalla stessa persona che fu parte nel giudizio antecedente.

4. L'ex addetto di una casa industriale può liberamente giovarsi di tal sua qualifica per accreditare presso il pubblico i proprî prodotti, semprechè il complesso delle circostanze concorrenti in tal uso non sia tale da persuadere che l'allegazione dei servigî prestati è un mezzo per coprire la merce col nome altrui e per sviare così l'altrui clientela generando una deplorevole confusione tra i due prodotti.

5. Il diritto di giovarsi a tale scopo ed entro tali limiti della summentovata qualifica si trasmette anche agli eredi dell'ex addetto.

6. Non costituisce per sè stesso atto di concorrenza sleale il confronto del proprio prodotto coll'altrui e l'affermazione in genere dell'identità di questo a quello, a meno che non sia fatta giovandosi di elementi e richiami a testimo-
A nianze maliziosamente alterate. — A. Milano, 26 febbraio 1892, De Vecchi c. Branca, M. trib. Mil., 1892, 382.

7. Non costituisce usurpazione di nome nè atto di concorrenza sleale la semplice enunciazione fatta in avvisi affissi o distribuiti pubblicamente che un determinato esercizio si è trasferito nei locali anteriormente occupati da altro esercizio consimile che viene nominativamente indicato, specie se dal fatto di tale dichiarazione non possa la persona o l'esercizio nominativo ritrarre fondato timore di veder compromessa o comechesia diminuita l'importanza della propria individualità o di soffrire in qualunque modo un danno materiale o morale, e risulti invece che scopo di chi fece quella dichiarazione fu soltanto di identificare la località in cui venne trasferito l'esecizio. —
B A. Milano, 26 febbraio 1892, Bellezza Barbini c. Morisetti, M. trib. Mil., 1892, 735; Cons. comm., 1892, 380.

8. Vi ha sleale concorrenza ogniqualvolta un commerciante applica ai suoi prodotti segni, marchi, emblemi simili a quelli già usati da altro industriale per la vendita dei prodotti dello stesso genere, quando questi segni esteriori presentino la possibilità di confusione fra i prodotti dei due commercianti.

9. Per giudicare della possibilità o meno di tale confusione è, in massima, ragionevole d'aver riguardo alle esteriori apparenze, ed all'impressione generale che da esse risulta non agli occhi del primo venuto, o dell'osservatore ignorante od intelligente, ma dell'osservatore vigilante e sufficientemente attento ai suoi interessi.

10. Perciò, non vi è sleale concorrenza che possa autorizzare il magistrato ad inibire ad un commerciante l'uso di segni esteriori rassomiglianti a quelli usati da un altro, quando, pur esistendo parziali rassomiglianze, queste difficilmente potrebbero indurre in errore coloro che, anche illetterati, hanno, per la professione loro, una speciale competenza ed attitudine a distinguere qualità da qualità della merce di cui essi
A intendono fare l'acquisto. — C. Torino, 21 giugno 1892, Cotonificio Cantoni c. Gasparetti, Bett., 1892, 804; M. trib. Mil., 1892, 908.

11. La protezione della legge 30 agosto 1868 sui marchi o segni distintivi dell'industria e del commercio si applica anche alle etichette, le quali devono essere considerate quasi insegne apposte sulla merce anzi che sullo stabilimento che le produce, o costituiscono spesso l'unico segno distintivo possibile. Per altro occorre che sia eseguito il deposito dell'etichetta, a sensi della citata legge, perchè ne sia acquistata la proprietà e conseguentemente possa aversi l'esercizio dell'azione.

12. Indipendentemente dalla legge 30 agosto 1868, sorge dalle disposizioni del diritto comune l'azione civile contro chi si appropria, o maliziosamente imita un marchio od altro segno distintivo già usato da altri in commercio.

13. Perchè la imitazione dia luogo ad azione per risarcimento di danni è necessario sia dimostrato che essa è fraudolenta o colposa, lesiva di un diritto, capace di ingannare il compratore e di arrecare un indebito danno.

14. La semplice somiglianza di forma dei recipienti, o di colore delle etichette che li rivestono, quella dei fregi tipografici delle medesime, quando non abbiano nessuna particolarità caratteristica, non costituiscono elementi di imitazione illecita, specie quando è provato che tali somiglianze si ripetono anche fra varî altri produttori della stessa merce, e quando in contrapposto ad esse stanno differenze ragguardevoli e facili a rilevare.

15. Non è vietato ad un produttore di far seguire, sopra l'etichetta, alla indicazione del proprio nome, quella di avere egli appartenuto già come socio, o commesso, o impiegato, ad altra casa produttrice del medesimo articolo, purchè l'indicazione sia corrispondente al vero, e non venga fatta in modo malizioso e idoneo a produrre una sleale concorrenza.

Digitized by Google

16. Per giudicare della idoneità d'una imitazione di etichetta a trarre in inganno il pubblico, non si deve prendere per termine di confronto l'ipotesi di un consumatore ignorante o negligente, ma quella del consumatore intelligente
A e sollecito dei proprî interessi. — A. Torino, 9 ottobre 1891, Spertino c. Soc. anonima Cirio, Bett., 1892, 1; Giur. Tor., 1892, 122.
17. Resta esclusa l'usurpazione dell'altrui nome patronimico dall'essere lo stesso inseparabile dalla merce che si vuole imitare? (decisa in fatto).
18. Le variazioni od aggiunte inette ad evitare gli equivoci non escludono la contravvenzione; tali le espressioni « sistema di.... uso di.... » e simili.
19. Nel valutare la possibilità dell'inganno non deve aversi riguardo alla classe più o meno colta di persone presso la quale la merce si consuma.
B — A. Catania, 21 marzo 1892, Stecher c. Branca, Giur. Cat., 1892, 59; Foro Cat., 1892, 64; Cons. comm., 1892, 235.

— marchi e segni distintivi di fabbrica — V. *Privative industriali*.

Divisibilità — V. *Indivisibilità*.

Divisione [c.c. 984 1000; 37, 679-684, 1034-1049 1445, 1446, 1736,2077; c. p. c. 882-895; 94 n. 1; c. comm. 208, 209, 215-218].

SOMMARIO.

Competenza 23 25.
Comunione 7.
Creditore 37-40.
Divisione, carattere 40-43.
» amichevole 4. 18-22, 38.
» giudiziale 35, 38.
Donazione 31, 32.
Formazione della massa 27, 30.
Immobili 23, 36.
Lesione 17, 45, 47.
Notaro 2, 18 22, 28.
Perizia 18, 46, 47.
Prescrizione 12.
Procedimento 26.
Processo verbale 2.
Prova 24.
Rescissione 17, 45.
Riduzione 32.
Sequestro 14
Vendita 3.

BIBLIOGRAFIA.

1. Natura giuridica della divisione ereditaria: dis-
C sertazione di laurea. — A. MORETTI, Milano, tip. Nazionale, 1892, in-4°, pag. 40.
2. Sull'art. 893 c. p. c. riguardo il deposito in cancelleria del processo verbale di divisione
D redatto dal notaro. — A. ANZÀ, Not. cit., 1892, 421; Giorn. not., 1892, 711.
3. Al momento della vendita di un cespite dichiarato indivisibile, se la parte diligente nel giudizio chiede che la vendita non abbia luogo, può un condividente insistere che la vendita segua? E, invece del condividente, può tale istanza farsi da un creditore di costui, al quale si era notificato il bando per la vendita? —
E E. FOTI, Legge, 1892, I, 215.

GIURISPRUDENZA.

4. L'azione *familiae erciscundae* non può esperimentarsi che una sola volta, ed avvenuta fra i coeredi l'amichevole divisione, prendendo ognuno la sua quota, non può di nuovo esercitarsi, ancorchè alcuni beni siano rimasti indivisi.
5. Dopo la divisione i coeredi esercitando un dritto proprio possono conseguire la quota dei beni indivisi con l'azione *communi dividundo*, essendo con la fatta divisione non più esistente rapporti giuridici fra coeredi.
6. A muovere l'azione *communi dividundo* si deve dimostrare la esistenza dei beni, o crediti derivanti dalla eredità, e che i coeredi ne siano in possesso.
7. L'azione *communi dividundo* non potrebbe nemmeno chiedersi se i beni siano in comunione con altri comproprietarî, dovendo prima precedere la divisione con questi, e così poi, per la parte attribuita ad uno dei condomini, i suoi eredi ed aventi dritto chiedere che tale
A quota sia fra essi suddivisa. — A. Aquila, 10 novembre 1891, Todesco c. Todesco, Foro abruzz., VI, 42.
8. La divisione è contratto innominato, ha fondamento nella eguaglianza tra i condividenti, dà luogo all'azione *praescriptis verbis* per la indennizzazione, ove uno o più crediti al tempo della divisione fossero o estinti o inesigibili.
9. La divisione riguarda i soli condividenti, e non quelli che si ebbero una quota di beni dei condividendi in transazione.
10. Il condividente è obbligato ad indennizzare quando è provata la inesigibilità del credito assegnato, ed il magistrato eccede ordinando una perizia calligrafica di una quitanza, che si trova presso il debitore, estranea al giudizio divisionale, perchè una tale sentenza non vincola per la regola « *tertio nec nocet, nec prodest* ».
11. La semplice eccezione di soddisfazione non è bastevole per condannarsi il condividente estraneo al giudizio di pagamento, alla indennizzazione, e così pure dicasi della eccepita pre-
B scrizione. — A. Aquila, 20 settembre 1892, Tomossetti c. Tomossetti, Foro abruzz., VI, 184.
12. L'azione di divisione di una eredità è impre-
C scrittibile. — A. Aquila, 5 maggio 1891, Paolini c. Paolini, Foro abruzz., VI, 121.
13. Se la divisione dei beni ereditarî va fatta, per legge ed equità, in base allo stato e valore di essi nell'epoca in cui si dividono, se ne deve rinnovare la stima, quando la già eseguita rimonta ad un trentennio, e va fatta anche quando i conti non siano stati depositati.
14. È ingiusta l'opposizione alla divisione medesima per non essere quelli ancora stati resi, chiedendosi all'uopo un termine, e va ordinato
D in proposito il sequestro giudiziario. — T. Campobasso, 6 febbraio 1892, De Chiaro c. Piotilli, R. sann. irp., 1892, 47.
15. L'atto col quale si stabilisce l'ammontare approssimativo della quota dovuta alla legittimaria, e, imputate le somme già ricevute, si sborsa

Digitized by Google

il residuo a saldo, contiene una divisione ed una quietanza.

16. Non viene a cambiarsi l'oggetto di tale contratto sol perchè siasi aggiunta in fine la clausola di rinunzia in linea di transazione a quanto altro fosse potuto spettare alla legittimaria.

17. Tale atto è rescindibile per causa di lesione.
A — A. Roma, 19 luglio 1892, Pitoni c. Petroni, Temi rom., 1892, 342.

18. I punti sui quali si è formato l'accordo dei condividenti avanti il notaio delegato alle operazioni divisionali non possono più essere messi in controversia.

19. La sentenza di omologazione, più che una vera sentenza in giudizio contenzioso, è l'atto dell'autorità delegante che conferma e convalida quanto le parti hanno operato innanzi al notaio.

20. Se le parti, concordemente modificando l'operato dell'ingegnere divisore, decampano dall'estrazione a sorte per procedere ad assegnazione delle quote, l'autorità giudiziaria non può mutare gli accordi.

21. Le parti hanno diritto di derogare a quanto la legge dispone per il procedimento divisionale nell'art. 990 c. c.

22. La mancanza di sottoscrizione dei condividenti al verbale del notaio non influisce sull'efficacia
B degli accordi avvenuti davanti a lui. — A. Venezia, 26 gennaio 1892, Bellesini c. Faccioli, Temi ven., 1892, 232.

23. Le istanze per divisione d'eredità, allorchè comprendono o riguardano beni stabili, seguono per la determinazione del valore della causa la norma dell'art. 79 c. p. c.

24. E quindi, trattandosi di dividere la proprietà, la competenza viene stabilita moltiplicando per
C cento il tributo diretto verso lo Stato. — C. Torino, 20 maggio 1892, Craviolo c. Craviolo Botto, Bett., 1892, 648; M. trib. Mil., 1892, 827.

25. Chiesta la divisione di una zona destinata circa cinquant'anni fa ad aja per servizio di due fondi, dei quali faceva corpo alla formazione del catasto, la competenza non si determina dal multiplo del tributo fondiario che si corrisponde su i due fondi, ma dal valore reale della zona in questione, il quale può essere predefinito proporzionando l'imponibile elevato a capitale dei due fondi all'estensione dell'aja.
D — P. Casalbordino, 1 luglio 1891, D'Aurizio c. D'Aurizio, Foro abruzz., VI, 62.

26. Se oggetto principale e finale del giudizio è la divisione, deve seguirsi il rito sommario, sebbene nello stesso giudizio si propongano incidentalmente altre domande dirette, per es., ad ottenere una resa di conto e a far dichia-
E rare la cessazione di una locazione. — A. Genova, 25 aprile 1892, Del Frate c. Gattini Ceci, Temi gen., 1892, 367.

27. Nel procedimento per la divisione di una eredità devono distinguersi le quistioni che riguardano il quantitativo del dritto dei condividenti, da quelle che riguardano la formazione della massa.

28. Per queste è preliminare necessario la rimessione delle parti innanzi al notaio, giusta il 990 c. c. Per le altre invece deve subito provvedere l'autorità giudiziaria.

29. Quindi, se si quistiona sulla validità ed efficacia d'un testamento olografo, il quale non è che una privata scrittura da esser provata vera da chi la produce, è d'uopo innanzi tutto si dirima questa controversia per stabilire se la successione vada divisa in base al testamento
A od alla legge. — A. Genova, 26 maggio 1892, Serra c. Serra, Giurista, 1892, 235.

30. Prima di formarsi la massa dei beni ereditarî, non può discutersi di riserva o di disponibile, di collocazione od imputazione, nè possono impugnarsi di simulazione gli atti tra vivi del
B defunto. — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Napoli c. Napoli, Circ. giur., 1892, 84.

31. Per ciò che il giudizio di divisione, istaurato da uno dei legittimatari contro gli altri, si estenda alla riduzione della donazione fatta ad altro legittimatario, non si muta la natura del giudizio, che è sempre quello *familiae erciscundae*.

32. Soltanto allora che il donatario sia un estraneo è d'uopo di un'azione speciale per provocare la riduzione della donazione nei limiti della disponibile.

33. Nei giudizi *familiae erciscundae*, come in quelli *communi dividundo*, tra le prestazioni personali che vi si comprendono, vengono anche i danni prodotti dal coerede o dal socio agli altri soci o coeredi per colpa tanto in *omittendo* che in *committendo*.

34. Così vi sono compresi i frutti dei frutti, dovuti a titolo di danno dal coerede o consocio amministratore che con colpevole negligenza non ha reso fruttifere le somme provenienti dai frutti dei capitali amministrati, per quella parte
C che sopravanza le spese. — C. Firenze, 18 febbraio 1892, Tassi c. Franceschi, Temi ven., 1892, 209; Legge, 1892, I, 727; Annali, 1892, 259.

35. Il giudizio di divisione deve essere integro, e nessuno può essere costretto a sostenerlo se l'attore non vi chiama regolarmente tutti gli
D interessati. — A. Torino, 23 aprile 1892, Paggi c. Paggi, Giur. Tor., 1892, 587.

36. Negli incanti d'immobili per divisione tra eredi non avendo luogo la graduazione, non sono applicabili gli art. 719 e 720 c. p. c. — A. Ge-
E nova, 18 marzo 1892, Basso c. Brignoni, Giurista, 1892, 174.

37. Il creditore d'un condividente può intervenire tanto in primo che in secondo grado nel giu-

Digitized by Google

dizio di divisione che interessa il suo debitore, e può anche appellare direttamente dalla sentenza di divisione, sebbene non fosse parte in
A causa. — C. Torino, 16 novembre 1891, Forzani c. Regis, Foro I, 95. (n)

38. I creditori particolari di un condividente non hanno diritto di domandare la divisione giudiziale se sia già in corso quella amichevole.

39. Essi hanno tuttavia facoltà di intervenire nella divisione amichevole in corso per la tutela dei proprî diritti, e di opporsi alle pretese del debitore degli altri condividenti, traendoli tutti in giudizio qualora reputassero la divisione le-
B siva del proprio diritto. — A. Cagliari, 16 febbraio 1892, Sanna Sotgiu c. Banca Nazionale, M. trib. Mil., 1892, 230; Bett., 1892, 184; Giorn. not., 1892, 240.

40. Il principio che la divisione sia dichiarativa e non attributiva di proprietà e per conseguenza retroattiva, può invocarsi nei rapporti dei coeredi condividenti tra loro, ma non già di
C fronte ai terzi. — A. Roma, 31 marzo 1892, Valletta Greno D'Aragona, Temi rom., 1892, 273.

41. Secondo il Regolamento gregoriano 10 novembre 1834, la divisione aveva carattere dichiarativo, non traslativo: aveva forza traslativa solo in quanto contenente eccedenza di quota compensata da pareggiamento in danaro, e solo in questo caso aveva luogo il privilegio ai termini del § 83 n. 3 del detto Regolamento.
D — C. Roma, 12 maggio 1892, Monsignani c. Bofondi, Legge, 1892, II, 43; Gazz. proc., XXV, 210; Corte S. Roma, 1892, II, 119.

42. Ogni atto relativo alla comunione e diretto a farla cessare pone in essere la divisione dei beni ereditarî, che è semplicemente dichiarativo.

43. L'atto non perde il carattere di dichiarativo anche se l'eredità comprende beni immobili ed alla divisione in natura si sostituisce il prezzo, e il diritto viene liquidato in denaro.

44. La divisione può porsi in essere anche di fatto, verbalmente, e provarsi nel modo e coi mez-
E zi indicati dagli art. 1341 e seg. c. c. — C. Firenze, 7 aprile 1892, Bardi c. Pecorini, Temi ven., 1892, 261; Annali, 1892, 173; Giur. Tor., 1892, 468; Legge, 1892, II, 155.

45. Il giudicato, che ha accolto l'azione rescissoria di lesione oltre il quarto, non è di ostacolo a che colui, contro il quale venne pronunziato, possa offrire un supplemento di quota ereditaria in danaro od in natura, nel fine d'impedire una nuova divisione.

46. Nè il giudicato, col quale si ordinò che i periti, nominati per la valutazione dell'asse ereditario, facessero anche la divisione di esso in tante quote quanti sono gli eredi, influisce per negare il diritto di offrire il detto supplemento. — A Roma, 14 maggio 1892, Minelli c. Sansoni, Temi rom., 1892, 264.

47. La perizia o stima, di cui l'art. 1041 c. c., non è precettiva, per modo che non se ne debba prescindere quando dagli atti e documenti di causa risulti non esservi stata lesione nella
A divisione. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Aliani c. Zanobini, Temi ven., 1892, 116.

48. A poter esigere in pendenza di una divisione ereditaria una quota delle rendite, bisogna dimostrare che esse superano le passività di intercorrente scadenza.

49. Senza ragionevoli motivi e senza il volere di tutti gli interessati non può essere tolta al coerede, in pendenza della divisione, l'amministrazione dell'eredità, tacitamente in origine
B a lui conferita. — A. Venezia, 29 marzo 1892, Conte c. Conte, Temi ven., 1892, 320.

V. *Transazione* 8 — *Trascrizione* 2, 3.

— divisione fatta dal *de cuius* [c. c. 1044-1049]
V. *Successione*.

Divorzio.

BIBLIOGRAFIA.

C 1. Divorzio. — C. M. TURCHETTI, Sondrio, tip. Quadrio, 1892, in-16°, p. 174.

D 2. Considerazioni sul divorzio. — G. MORONE, Milano, Palma edit., 1892, in-8, p. 122.

E 3. Appunti storici intorno al divorzio. — A. MOSCATELLI, Reggio-Emilla, tip. degli Artigianelli, 1891, in-8°, p. 41.

F 4. Sulla legge del divorzio: discorso. — F. DE ATTELIS, R. sann. irp., 1892, 55.

5. Contro il divorzio: lezione tenuta il 2 maggio
G 1892 nella R. Università di Padova. — V. POLACCO, Padova-Verona, Drucker edit., 1892, in-8°, p. 54.

6. Contro il divorzio: relazione al Circolo popo-
H lare di Milano. — ROUGIER, Milano, tip. Gussoni, 1892, in-4°, p. 16.

7. Il matrimonio ed il divorzio nell'ordine giuri-
I dico. — L. GRANATA, Rif. giur., 1892, 266.

8. A proposito dell'agitazione pel divorzio. —
L V. WAUTRAIN CAVAGNARI, Giurista, 1892, 189.

V. *Filiazione* 3.

Documenti (deposito, produzione, comunicazione). — V. *Appello civ.* — *Cassazione civ.* — *Delibazione* — *Elezioni amministrative* — *Elezioni politiche* — *Giustizia amm.* — *Procedimento civ.* — V. pure: *Rendiconto* 1-3, 11 — *Revocazione* 7-9, 19 — *Sentenza civ.* 23-54.

— distruzione — V. *Distruzione di documenti.*

Dogana [L. testo unico 8 settembre 1889, n. 6387, sulle dogane; disposizioni particolari sulle tariffe dei dazî doganali].

1. È sottratta alla competenza dell'autorità giudiziaria e spetta esclusivamente alle autorità tecniche ed amministrative di cui agli art. 14 L. 13 novembre 1887 la decisione delle controversie fra il contribuente e la dogana circa la qualificazione delle merci agli effetti dell'ap-
M plicazione della tassa relativa. — A. Milano,

Digitized by Google

20 maggio 1892, Chemische Fabrik di Tochsperger c. Ferrovie mediterranee, M. trib. Mil., 1892, 784.

2. In caso di variazione nelle tariffe doganali, perchè possano ancora applicarsi i dazî preesistenti occorre il concorso di due condizioni, e cioè che prima dell'attuazione della nuova tariffa sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione della merce in consumo, e che sia stata presentata la merce.

3. Si ritiene presentata la merce che trovasi nella temporanea o diretta custodia della dogana nei magazzini doganali e non in magazzini privati, sebbene situati in dogana, ovvero trovasi al bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

4. Non può tener luogo della presentazione la semplice verifica della qualità e quantità della merce, che si fa all'atto della sua introduzione nei magazzini di deposito. — A. Genova, 6 febbraio 1892, Ditta Schenone Thoeni c. Finanze, Temi gen., 1892, 175; Giur. trib. amm., 1892, 177; Annali, 1892, 116.

5. L'obbligo imposto dall'art. 8 della legge doganale, e per il quale l'apertura dei colli soggetti a dogana deve effettuarsi in presenza delle persone interessate o dei loro rappresentanti, si applica anche alla contro-visita autorizzata dall'art. 8 delle Istruzioni doganali approvate col R. D. 8 novembre 1868.

6. Tali Istruzioni non permettono ad ogni modo che un'unica contro-visita. — P. Como, 28 agosto 1891, Ditta Zingg c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 435.

7. Se è vero che il semplice fatto del deposito della merce nei magazzini generali rende il gestore di questi responsabile del dazio doganale cui la merce stessa è soggetta, non è meno vero che, ritirata regolarmente la merce dal depositante, ed uscita questa dai magazzini in uno dei modi consentiti dalla legge, e cioè per consumo, cessando la causa, cessino ad un tempo le conseguenze giuridiche del deposito, e quindi i magazzini generali più non siano tenuti a rispondere del dazio, che rimane a carico esclusivo del proprietario.

8. Ma poichè avvenuta la immessione in consumo della merce il dazio è dovuto e lo Stato ha diritto ad esigerlo, sia dal proprietario della merce, sia da chi a questo si sia sostituito nella correlativa operazione doganale, così, ove i magazzini generali abbiano essi stessi presentata la dichiarazione di uscita per transito di determinata merce, restano responsabili del dazio dovuto su questa merce, ove, anzichè esportata, si trovi abusivamente immessa in consumo. — C. Roma, 26 luglio 1892, Magazz. generali Napoli c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 439; Bett., 1892, 919; Dazio cons., 1892, 341; Corte S. Roma, 1892, I, 161; Cons. comm., 1892, 372.

9. Contravviene all'art. 81 della legge doganale 8 settembre 1889 chi nella zona di vigilanza è sorpreso mentre trasporta dello zucchero in quantità superiore a dieci chilogrammi, benchè quel genere sia diviso in varî pacchi, ciascuno minore di quella quantità, diretti a diverse persone. — C. Roma, 7 marzo 1892, Monti, Foro, II, 178.

10. Per l'art. 10 c. p., le disposizioni di questo si applicano alle materie regolate da altre leggi penali, ma con una restrizione, in quanto non sia dalle medesime diversamente stabilito.

11. L'art. 93 c. p. non è quindi applicabile alla legge doganale 8 settembre 1889. — T. Genova, 7 settembre 1891, Andrioli, Giurista, 1892, 18.

V. *Appello pen.* 28 — *Pena* 44.

— contrabbando — V. *Contrabbando.*

Dolo in materia civile [c. c. 286, 288, 516, 1038, 1077, 1108, 1115, 1305, 1746, 1773; c. p. c. 494 n. 1, 497, 512]. — V. *Contratto* — *Responsabilità civ.* — V. pure: *Danni civ.* 14 — *Minore* 1-5 — *Trascrizione* 7, 9, 15, 21.

— frode negli atti a danno dei creditori — V. *Fallimento* — *Frode e simulazione.*

— azione civile contro le autorità giudiziarie imputabili di dolo [c. p. c. 783, n. 1] — V. *Tribunale.*

— giudizio di revocazione [c. p. c. 494 e segg.] — V. *Revocazione.*

— opposizione dei creditori alla sentenza contro il debitore [c. p. c. 512] — V. *Opposizione di terzo.*

Dolo in mataria penale [c. p. 45].

BIBLIOGRAFIA.

Intorno al dolo eventuale. — C. BERTOLINI, Riv. pen., XXXV, 225.

V. *Appropriazione indebita* — *Armi* 4-7, 12 — *Bancarotta* 49 — *Buon costume* 20, 21 — *Calunnia* 1-8 — *Contravvenzione* 1-5 — *Danneggiamento* 1-8 — *Falso pen.* 4-8 — *Furto* 13-18 — *Giuoco d'azzardo* 7 — *Imputabilità* — *Ingiurie e diffamazione* 30-39 — *Insubordinazione* 2, 7 — *Istigazione a delinquere* 5 — *Lesioni personali* 7-12 — *Leva militare* 2 — *Libertà dei culti* 3 — *Oltraggio e violenze* 5-7 — *Omicidio* 1-4 — *Pascolo abusivo* 2-5, 8 — *Peculato* 2 — *Rissa* 1, 4 — *Sanità pubblica* — *Sicurezza dei mezzi di trasporto* 1, 2 — *Sottrazione da luogo di pubblico deposito* 7, 8, 20-28 — *Stampa* 17 — *Testimonianza falsa* 15, 16 — *Truffa* 17, 21 — *Usurpazione di titoli* 1 — *Violazione di cadaveri* 1.

Domanda, eccezione o quistione nuova. — *Appello civ.* — *Cassazione civ.* — *Domanda giudiziale* — *Rinvio civile.*

— comparsa conclusionale — V. *Procedimento civile.*

Domanda in garanzia — V. *Garanzia,*

Digitized by Google

Domanda giudiziale [c. p. c. 35-37, 415, 448].

1. Fissato col libello introduttivo del giudizio l'obbiettivo della controversia, non è dato nel corso ulteriore della causa cambiare l'oggetto della propria domanda, senza violare apertamente il contratto giudiziale e con esso il prin-
A cipio della legittima difesa. — T. Lanciano, 17 ottobre 1892, Cieri c. Cieri, Foro abruzz., VI, 194.

2. La legge non vieta di ampliare le domande,
B eccetto che nei giudizî contumaciali. — C. Roma, 8 giugno 1892, Cini c. Gatti e Balboni, Corte S. Roma, 1892, II, 89.

3. La limitazione della domanda è un diritto che spetta alla parte, purchè la proponga in tempo utile, e così, a rito formale, prima dell'iscri-
C zione della causa a ruolo. — A. Venezia, 8 marzo 1892, Cons. Tartaro-Oselina Antico Begiolini, Temi ven., 1892, 267.

4. È sempre lecito alla parte di modificare il quantitativo della somma formulata nell'atto introduttivo del giudizio, come risarcimento del danno, che si asserisce sofferto, tanto più ove il medesimo siasi reclamato sotto la riserva e la clausola « salva liquidazione ».

5. Contro questa ampliazione di quantitativo mal si deduce, come impugnativa, la confessione della parte, la violazione del contratto giudi-
D ziale e delle norme di diritto. — A. Genova, 5 aprile 1892, Ditta Garibaldi Copello c. Ghiglione, Giurista, 1892, 198.

6. Quando la domanda che si propone in giudizio può derivare da due o più azioni distinte, atte a produrre diversità nelle conseguenze del giudicato, la domanda non può ritenersi determinata, se l'attore non precisi esattamente quale azione intende esercitare.

7. In conseguenza, chi domanda la commutazione d'una prestazione decimale non può pretendere di lasciare indeciso se la commutazione riguardi decima ecclesiastica o laicale, ed abbia
E quindi ad essere temporaria o perpetua. — A. Venezia, 25 novembre 1891, Pirocco c. Bertani, Temi ven., 1892, 117; R. dir. eccles., II, 554; R. amm., 1892, 316.

8. Può la parte o il magistrato sostituire un altra *causa petendi* a quella espressa nell'atto istitutivo del giudizio, quando sia tutta di dritto e l'una sia necessaria conseguenza dell'altra.
F — C. Napoli, 18 giugno 1891, Com. Belsito c. Basile, Dritto e giur., VII, 320.

9. Quando tra due delle parti in causa è già intervenuto un giudicato in altra causa, che ha definito un punto speciale di contesa per una interpretazione d'un titolo, sebbene in tesi assoluta non possa ritenersi la regiudicata nella lite pendente, pure vi sarebbe qualcosa di più dell'autorità delle cose similmente decise, e non sarebbe inapplicabile il dettato di Ulpiano: « *toties eamdem rem agi, quoties apud judicem posteriorem id quaeritur, quod apud priorem quaesitum est* ».

10. Anzi su ciò si potrebbe eccepire di irrecivi-
A bilità la domanda avversaria. — A. Genova, 23 febbraio 1892, Guastalla c. Frumento e Amm. LL. PP., Giurista, 1892, 132.

V. *Azione civ.* — *Garanzia* — *Intervento* — *Riconvenzione* — *Rinunzia agli atti* — V. pure: *Contumacia civ.* 9, 10 — *Pascolo* 2, 3. — domande proponibili nella comparsa conclusionale — V. *Procedimento civ.*

Domanda provvisionale — V. *Provvisionale.*

Domanda riconvenzionale — V. *Riconvenzione.*

Domestici [c. c. 1153, 1628, 1956 n. 4, 2139; L. p. s. 78,79] — V. *Responsabilità civ.*

Domicilio coatto [L. p. s. 123-132] — V. *Pena.*

Domicilio, residenza e **dimora** [c. c. 16-19; c. p. c. 40, 95, 140].

1. Il cambiamento di residenza si prova, indipendentemente dalla doppia dichiarazione di cui all'art. 17, alin., c. c., anche pel concorso di fatti che valgano ad indurre l'intento di voler fissare nella nuova residenza la sede principale dei proprî affari.

2. Tali sono il trasferimento all'estero, il matrimonio ivi contratto, senza mai più per lunghi anni ritornare al luogo nativo, nè avervi man-
B tenuto alcun rapporto. — A. Torino, 23 aprile 1892, Paggi c. Paggi, Giur. Tor., 1892, 587.

3. In difetto di prova contraria, l'abbandono del domicilio d'origine in seguito a nomina ad un pubblico impiego, e il trasferimento della residenza nel luogo dell'ufficio, dimostrano l'intenzione di mutar domicilio.

4. Egualmente è a ritenersi in caso di successivi mutamenti di residenza per cagione dell'impiego.

4bis. Il solo decreto di trasferimento non supplisce però al fatto positivo della traslazione di re-
C sidenza. — A. Venezia, 12 febbraio 1892, Ospitale civile di Venezia c. Prov. di Novara e Venezia, Temi ven., 1892, 255; R. amm., 1892, 421.

5. La scrittura, per la validità della elezione del domicilio, è chiesta *ad substantiam* e non solo *ad probationem*; nè riguardo alla sua necessità si può distinguere tra giudizî civili e giudizî
D commerciali. — C. Torino 27 luglio 1892, Ducceschi c. Ditta Vallardi, Bett., 1892, 950; M. trib. Mil., 1892, 1008; Riv. universale, 1892, 695.

6. La elezione di domicilio non espressa nell'atto di citazione (o di appellazione), può farsi nel mandato alle liti, tanto nelle cause formali
E come nelle sommarie. — C. Napoli, 11 giugno 1892, Falanga c. Pallotta, Bett., 1892, 706; Gazz. proc., XXV, 256; Giurista, 1892, 396.

7. La elezione di domicilio nei giudizî avanti i pretori può essere dichiarata in modo equipollente a quelli indicati nell'art. 415 c. p. c.

Digitized by Google

8. Così può efficacemente dichiararsi nel mandato al procuratore che si depositi negli atti di
A causa. — C. Firenze, 8 febbraio 1892, Pertoldeo c. Carlotta, Temi ven., 1892, 139; Legge, 1892, I, 437; Giurista, 1892, 170; Annali, 1892, 164.

V. *Appello civ.* — *Cassazione civ.* — *Censo* 9 — *Citazione civ.* — *Cittadinanza* — *Competenza civ.* — *Effetto cambiario* — *Esecuzione in genere* 25-26, 57, 58 — *Esecuzione mobiliare* 3 — *Liti comunali* 19, 21 — *Offerta reale* 3 — *Sentenza civ.* 123-128 — *Spese di spedalità* — *Successione* 111.

Domicilio (violazione di) — V. *Violazione di domicilio.*

Dominio — V. *Proprietà* — *Comunione e condominio.*

— utile — V. *Enfiteusi.*

Donazione [c. c. 1050-1096].

SOMMARIO.

Accettazione 5.
Anticipazione di legittima 34-36.
Atto pubblico 24, 25, 29.
Beni futuri 7-10, 13.
Capacità di disporre o di ricevere 14, 15.
Condizione 37-39. — V. *Riversione.*
Coniuge 14.
Contratto oneroso 4, 14.
Divisione 2.
Dono manuale 28-33.
Dote 16, 18.
Leggi preesistenti 7-13, 20-22.
Matrimonio 11.
Prescrizione 42.
Proprietà 12, 43.
Prova 15, 32.
Riduzione 40.
Riversione 16, 17-22.
Titoli al portatore 26, 27.
Trascrizione 6, 46.
Usufrutto 10.
Vitalizio 28.

BIBLIOGRAFIA.

B 1. La volontà tacita nelle donazioni. — U. PIPIA, *Giurista*, 1892, 41.

GIURISPRUDENZA.

2. È massima di diritto che allorquando gli ascendenti dividendo distribuiscono per atto tra vivi i propri beni ai discendenti, sebbene a ciò addivengano *cogitatione futurae successionis*, non fanno altro che una donazione ed i discendenti altro non sono che donatarî: eccettuato il caso in cui i pesi imposti nell'atto eguaglino il valore delle cose trasmesse o siano almeno di rilevanza in relazione alle stesse.

3. Tali pesi devono consistere in prestazioni estimabili in danaro imposte ai donatarî nell'interesse del donatario o di un terzo.

4. Spetta al criterio del giudice di confrontare di caso in caso l'onere del valore delle cose donate per decidere se l'atto debba dichiararsi a titolo gratuito ovvero oneroso.

5. Ed ove riconosca trattarsi d'una donazione, deve pronunciare la nullità ogni qualvolta non sia stata accettata espressamente dal donatario nei modi e nelle forme dell'art. 1057 c. c.

6. Quest'accettazione inoltre, ond'essere produttiva d'effetto di fronte ai terzi, dev'essere trascritta a sensi dell'art. 1943 detto codice. —
C A. Roma, 23 aprile 1891, Astor c. Ferrazza, Temi rom., 1891, 399.

7. Sotto l'impero del diritto romano era valida la donazione universale dei beni presenti e futuri.

8. Ma il dominio dei beni futuri non si acquistava *ipso iure* al donatario, il quale avea un'azione contro il donante ad *habendas res donatas.*

9. E secondo l'ultima giurisprudenza rotale il donatario universale in ordine ai beni futuri era considerato *tamquam haeres*, ed avea diritto perciò a conseguire tutti quei beni che il donante lasciava al tempo della morte, salvo la vigesima ad *effectum testandi*, se il donante ne avesse disposto.

10. In ogni modo il donante potea liberamente disporre di ciò che gli rimaneva sulle rendite dell'usufrutto riservatosi nella donazione. —
A A Macerata, 3 dicembre 1891, Nobili c. Nobili, Legge, 1892, I, 53; Annali, 1892, 20; Giorn. giur., 1892, 243.

11. In una donazione, fatta sotto l'impero delle leggi civili del 1819 dalla madre al figlio, non in contemplazione di matrimonio, della quota dei beni da prelevarsi da un determinato fondo rustico, del quale la donante si riservò l'usufrutto, non si può comprendere un casamento edificato dalla donante medesima sopra una parte del suolo di detto fondo posteriormente alla donazione.

12. Nelle disposizioni tra vivi il trasferimento della proprietà dal patrimonio del donante in quello del donatario dev'essere irrevocabile ed attuale, giusta l'art. 814 delle anzidette leggi, corrispondente all'art. 1050 c. c.

13. E coerentemente a questo principio gli art. 867 delle ripetute leggi civili e 1064 del codice citato prescrivono che la donazione *inter vivos* non possa comprendere i beni futuri, ma i soli
B beni presenti. — C. Napoli, 10 aprile 1891, Ferrara c. De Giglio, Gazz. proc., XXXV, 40.

14. La disposizione di cui agli art. 1054 e 1055, la quale inibisce ai coniugi, sotto pena di nullità, durante il loro matrimonio, di farsi l'uno all'altro alcuna liberalità anche quando questa sia fatta sotto l'apparenza di contratto oneroso, contenendo una proibizione assoluta per scopo di pubblica moralità, ed essendo dettata più specialmente nell'interesse dei figli onde impedire che vengano defraudati della loro legittima da perversi genitori, i medesimi, di fronte a quell'atto, debbono considerarsi non già come aventi causa dai loro genitori, ma come terzi.

15. Quindi hanno diritto di agire *jure proprio*, ed insorgere contro l'atto eseguito in loro danno e proibito dalla legge come diretto a coprire una frode, con qualsiasi mezzo di prova, anche quando siano sforniti di un principio di prova
C per iscritto. — A. Firenze, 18 febbraio 1892, Ceccherini Santoni c. Santoni, Annali, 1892, 124.

Digitized by Google

16. Il tutore d'un interdetto, stipulando, colle prescritte cautele di legge, il contratto dotale pel matrimonio della figlia di lui, può, tra le altre convenzioni nuziali, consentire la clausola di riversione dei beni donati, anche per alcuno dei casi preveduti dalla legge, senza che tale restrizione produca nullità della clausola stessa.

17. Concorrendo alla eredità intestata del padre interdetto due figlie, che avevano ottenuto nei capitoli dotali uguali donazioni col vincolo della riversione, senza però dispensa dalla collazione, esse ne accettano la eredità, le donazioni suddette si risolvono e i beni donati rientrano, per virtù della collazione, liberi del vincolo suddetto, a integrare il patrimonio ereditario per dividerselo in uguali porzioni. —
A A. Palermo, 26 agosto 1892, Caldara c. Masso, Annali 1892, 321; Circ. giur., 1892, 284.

18. Secondo il vigente codice civile la costituzione della dote non è un dovere per il padre; ond'essa non ha che un carattere di spontanea e vera liberalità.

19. In conseguenza, stipulandosi la condizione di riversibilità della dote con le parole « premorendo la donataria », senza l'aggiunta delle altre « e suoi discendenti », la condizione risolutiva (patto riversivo) si avvera per la premorienza della sola persona dotata. — T. Bari, 9 febbraio 1892, Balsamo c. Ficarella, Pisanelli, 1892, 51.
B

20. La riversione convenzionale delle donazioni, giusta gli art. 875, 876 delle leggi civili napoletane, differiva essenzialmente dalla riversione legale a favore degli ascendenti, giusta l'art. 670 delle leggi medesime, e non aveva neppur nulla di comune con la sostituzione fedecommissaria.

21. Conseguentemente, stipulata tale riversione avanti il codice civile patrio, che non l'ammette, essa deve produrre il suo effetto, a tenore della legge antecedente, in virtù dell'art. 27 disp. trans. c. c.

22. Posto a condizione di una donazione con clausola di riversibilità (stipulata sotto l'impero delle leggi civili napolitane) il matrimonio del donatario, l'essere questo stato celebrato dopo l'attuazione del codice patrio non elimina o modifica gli effetti della clausola di riversione validamente pattuita a tenore dell'abolita legislazione. — A. Catanzaro, 22 luglio, 1892, Marincola c. De Paola, Bett., 1892, 511.
C

23. La costituzione di una rendita vitalizia fatta senza corrispettivo e per mera riconoscenza e gratitudine è una donazione da farsi per atto pubblico sotto pena di nullità.

24. L'esecuzione volontaria di tale donazione da parte del costituente non sana la nullità derivante dalla mancanza dell'atto pubblico. —
D A. Torino, 28 luglio 1891, Granato c. Guglielmetti, Giur. Tor., 1892, 15.

25. L'obbligatorietà dell'atto pubblico per la efficacia della donazione non importa che ove, sotto la forma di altro contratto, si doni una cosa ad un terzo, la donazione sia senz'altro nulla.

26. Così il fatto d'intestare titoli di rendita pubblica a determinata persona tacendo sulla provenienza della rendita stessa può considerarsi come una donazione indiretta.

27. Bastando la intestazione perchè l'intestatario possa essere riconosciuto proprietario della rendita, ed aver diritto a riscuoterla, essa può tener luogo della tradizione, della cosa.

28. La donazione manuale può avere effetti anche per somme di non lieve momento. — A. Napoli, 1 giugno 1892, Rossi c. Della Valle, Mov. giur., 1892, 163.
A

29. I doni manuali di cose mobili, i quali si perfezionano con la tradizione, non vanno soggetti alla formalità dell'atto pubblico, purchè non appaiano eccessivi o sproporzionati, avuto riguardo allo stato economico ed alla condizione sociale del donante e del donatario. — C. Torino, 22 aprile 1892, Buzzi c. Migone, Legge, 1892, I, 619; Giurista, 1892, 194.
B

30. La validità di doni manuali è subordinata alla condizione della loro modicità avuto riguardo alla sostanza del donante, al suo stato sociale ed anche a quello del donatario. — A. Milano, 1 dicembre 1891, Ferrario c. Venegoni, M. trib. Mil., 1892, 648.
C

31. Sono validi i doni manuali di limitato valore in proporzione alla sostanza del donante e in correlazione alla natura dei rapporti intercedenti fra le parti, senza uopo di documento pubblico che li attesti.

32. Quando però è controverso se la consegna di determinate cose mobili sia stata fatta a titolo di donazione o per altro intendimento, la prova per testimoni non è ammissibile, per istabilire la pretesa donazione, se non dentro il limite di un valore di lire cinquecento.

33. Nell'esaminare la questione concernente la validità del dono manuale, conviene tener conto eziandio della qualità delle cose che pretendonsi donate, specialmente quando trattisi di cose non facili a maneggiarsi e che per solito non formano oggetto di simile dono. — A. Catanzaro, 1 aprile 1892, Catizzone c. Catizzone, Bett., 1892, 447.
D

34. Quando l'assegno in antecipazione di quota legittima riveste la forma della donazione è soggetto alle norme che regolano le donazioni.

35. Così è soggetto alle azioni in nullità e risoluzione previste dagli art. 1065 e 1078 c. c.

36. Pattuita la risoluzione della donazione in antecipazione di legittima ove il donatario alieni gli immobili donati, è verificata la condizione anche se il donatario, alienando, abbia conservato gli immobili a titolo di locazione e siasi riservato il diritto di riscatto.

Digitized by Google

37. La condizione di non alienare la cosa donata, in massima, rende nulla la donazione.
38. Quella condizione è però ammissibile, quando sia l'espresione di una causa legittima, quando il divieto sia limitato nella sua durata e non possa contenere alcuna sostituzione fedecommissaria.
39. In tal caso, la condizione verificata opera quale clausola risolutiva espressa, e i beni ritornano al donante liberi da pesi e da ipoteche,
A a sensi degli art. 1078, 1079 c. c. — A. Venezia, 21 aprile 1892, Brunetta c. Travani, Temi ven., 1892, 511.
40. Agli effetti della riduzione delle donazioni si deve aver riguardo al valore dei beni ereditarî al dì della morte del donante, senza che possano influire le diminuzioni o deteriorazio-
B ni che abbiano posteriormente subìto. — C. Firenze, 27 giugno 1892, Schmid c. Schmid, Temi ven., 1892, 521.
41. Finchè una donazione non è trascritta non produce alcun effetto di fronte ai terzi; perciò i creditori del donante hanno dritto di conseguire il soddisfacimento delle loro ragioni sui beni donati; son valide le iscrizioni ipotecarie su di essi prese ed hanno dritto di prelazione sia di fronte ai creditori del donatario, che alla moglie di questo che vanti ipoteca per le ragioni dotali.
42. Però questa, se i beni sono rimasti per oltre un trentennio nel possesso del marito donatario, può eccepirne utilmente la prescrizione acquisitiva e sono ammissibili le deduzioni per
C *testi dirette* a provarla. — A. Genova, 10 maggio 1892, Banca Nazionale, Cassa credito di Nizza c. Amoretti e Finanze, Giurista, 1892, 259; Temi gen., 1892, 520; Massime, 1892, 478.
43. Si presume che la cosa donata non ecceda la porzione disponibile: e perciò il donatario. fino a che la detta presunzione non è distrutta da prova contraria, conserva l'assoluto dominio della cosa.
44. Di qui la conseguenza che la cosa donata non può giammai esser posta sotto sequestro giudiziario; e colui che vi procede è sempre tenuto al rifacimento dei danni per l'illegale
D presa di possesso — A. Trani, 30 novembre 1891, De Nobili Ciacciola, c. Cafarelli, Pisanelli, 1892, 72.

V. *Assicurazione* 2bis — *Bancarotta* 51 — *Diritto romano* 9 — *Divisione* 31-32 — *Frode e simulazione* 4 — *Ipoteca* 18 — *Opera pia* 1 — *Registro* 74-75 — *Rimessione di debito* 43 — *Successione* — *Testamento* 19, 20 — *Vendita* 137.

Donna (sua condizione giuridica in genere) [c. c. 9-11, 14, 55, 68; 220; 268, 273; 351, 788; L. 6 dicembre 1877, n. 4167, che abroga art. 788 c. c.].

BIBLIOGRAFIA.

1. La donna e l'emancipazione: studio intimo sociale. 3ª ediz. riveduta e notevolmente ampliA ta. — G. GONETTA, Roma, tip. nazionale, 1892, in-16, p. 83.
2. La donna e il socialismo: la donna nel passaB to, nel presente e nell'avvenire. — A. BEBEL, Traduzione di V. OLIVIERI, autorizzata dall'autore sulla undecima edizione tedesca. Milano, Max Kantorowicz edit., 1891, in-16°, p. 475.

V. *Cittadinanza* — *Matrimonio* — *Patria potestà* — *Testimoni per determinati atti* — *Tutela*.

Donna commerciante [c. comm., 13-20; c. c. 135] — V. *Commerciante* — V. pure: *Donna maritata*.

Donna maritata [c. c. 134-137; 18, 268, 273, 1106, 1107, 1307, 1427, 1743, 1982; c. comm. 13-20, 780-787; c. p. c. 799, 805].

SOMMARIO.

Autorizzazione giudiziale 16-18, 21, 24, 32-46, 50.
» maritale 4, 6, 18, 19, 27-29.
Azione in giudizio 5, 8, 9, 12.
» *de in rem verso* — V. *Locupletazione*.
Citazione 13, 14, 70, 71.
Commerciante 1, 2, 55 57
Debito del marito 41, 42.
Divisione 8.
Effetto cambiario 22-25, 52, 53.
Fideiussione 21, 40, 41.
Graduazione (giudizio di) 9, 27.
Inabilitazione 15.
Interesse comune 10, 11, 17, 52, 58.
» esclusivo della donna 21.
» opposto — V. *Opposizione d'interesse*.
Intervento in causa 6.
Ipoteca 20, 33-35, 72.
Legge (tempo) 19.
Locupletazione 46.
Mandato 24.
Mutuo 17, 21, 48, 60-62.
Notificazione 27.
Nullità o rescissione 74-76.
Opposizione d'interesse 2, 16, 26, 35-50, 54, 55.
Precetto (opposizione a) 12.
Procedimento per ottenere l'autorizzazione 63-73.
Prova in genere 26, 48, 56, 57,
» testimoniale 3, 49, 58, 61, 62.
Purgazione (giudizio di) 27.
Ratifica 59.
Rivendicazione 28.
Simulazione 3, 48.
Transazione 18, 31.
Vendita 42-45.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della capacità commerciale della donna maC ritata. — L. GRANATA, Gazz. proc., XXV, 301.
2. Conflitto d'interesse fra il marito e la moglie
D commerciante. — C. VIVANTE, Temi ven., 1892, 361.
3. La donna maritata può dimostrare con testimoni, anche contro l'atto pubblico, di avere, senza l'autorizzazione del tribunale, assunto, sotto le apparenze di mutuo, un debito esclusivo del marito, per dedurre la simulazione e
E conseguente nullità dell'atto stesso. — SANTORINI, Giorn. not., 1892, 296.

GIURISPRUDENZA.

4. Gli atti pei quali la donna maritata ha bisogno dell'autorizzazione maritale sono quelli tassativamente indicati dall'art. 134 c. c.
5. Nel divieto di riscuotere capitali non si comprende l'esperimento di un'azione creditoria, nella specie, per dimandare in giudizio il prezzo di mobili sottratti o di migliorie praticate in un fondo dotale.

Digitized by Google

6. L'intervento del marito in appello sana il vizio della mancata preventiva autorizzazione
A in prima istanza. — A. Catania, 18 aprile 1892, Cosimano c. Plumari, Giur. Cat., 1892, 134; Foro Cat., 1892, 88.

7. Non è necessaria alla moglie l'autorizzazione maritale per poter rinunciare validamente ad un'eredità.

8. Non è necessaria alla moglie l'autorizzazione maritale per stare in giudizio a chiedere la parte che le spetta di un'eredità, salva la necessità dell'autorizzazione quando si tratterà di
B riscuotere ciò che risulterà dovuto. — A. Torino, 8 marzo 1892, Severino c. Costa, Giur. Tor., 1892, 459.

9. La donna maritata per domandare la collocazione d'un suo credito dotale nel giudizio di graduazione derivante dall'espropriazione dei beni del marito, non ha d'uopo nè dell'autorizzazione di questo, nè di quella del tribunale.
C — A. Genova, 24 maggio 1892, Berio c. Boggiano Ramazzotti, Giurista, 1892, 274.

10. La moglie promette validamente il pagamento d'un debito contratto per l'interesse e per i
D bisogni della famiglia. — C. Firenze, 31 dicembre 1891, Bagnoli c. Barnini, Temi ven., 1892, 45; Annali, 1891, 501; Cons. comm., 1892, 8; Diritto comm., X, 269; Giur. Tor., 1892, 218; Gazz. proc., XXV, 30; Bett., 1892, 369.

11. Le convenzioni legalmente formate fra le parti hanno forza di legge ed anche quelle intervenute fra i coniugi senza autorizzazione per la moglie, quando non hanno per oggetto alcuno degli atti tassativamente contemplati dall'art.
E 134 c. c. — A. Bologna, 3 luglio 1891, Picerno c. Scolari, R. giur. Bol., 1891, 324.

12. Giusta l'art. 134 c. c. l'autorizzazione maritale è richiesta pei soli giudizî relativi agli atti ivi designati, perciò non è necessaria nei giu-
F dizî di opposizione a precetto. — A. Messina, 25 agosto 1892, Bongiorno Cardile c. Maggiore, Rif. giur., 1892, 379.

13. È legalmente citata e costituita in giudizio la donna maritata quando per attestazione dell'ufficiale dello stato civile risulta provata la morte del marito prima dell'epoca della citazione. —
G T. Benevento, 1 luglio 1892, De Ciampis c. Ucci, R. sann. irp., 1892, 69.

14. Quando la vedova, rimaritata, venga citata in qualità di erede per il pagamento di un debito, già contratto dal defunto suo marito, non è necessario che sia autorizzata dal secondo marito a stare nel relativo giudizio. E, però, il difetto di detta autorizzazione non importa la
H nullità di quel giudizio. — T. Bari, 25 agosto 1892, Romano c. Catucci, Pisanelli, 1892, 273.

15. L'inabilitazione non dispensa la donna maritata dall'autorizzazione del marito, che deve accordarla assistito dal curatore.

16. L'opposizione d'interesse non obbliga all'autorizzazione giudiziaria nei casi in cui la moglie è dispensata dall'autorizzazione maritale. —
A A. Milano, 5 maggio 1892, Fontana c. Zannarini Buoncompagni Manzoni, Foro, I, 921. (n)

17. Constatato incensurabilmente dal magistrato di merito che il mutuo fu fatto ad ambi i coniugi per un fine ad essi comune, e così metà per ciascuno, è valido il mutuo anche per la metà afferente alla moglie, senza bisogno d'autorizzazione giudiziale, la quale sarebbe necessaria solo per la validità della garanzia che la mo, glie avesse prestato anche per la metà affe-
B rente al marito. — C. Torino, 13 ottobre 1892-Morelli c. Stambucchi, Giur. Tor., 1892, 741.

18. Non può la donna maritata transigere senza l'autorizzazione giudiziale o maritale, se l'oggetto della transazione od uno dei corrispet-
C tivi richiegga quella autorizzazione. — C. Roma, 7 giugno 1892, De Carli c. Matera Manzi, Corte S. Roma, 1892, II, 148.

19. La capacità dei coniugi ad entrare in determinati rapporti contrattuali è regolata dalla legge vigente al momento in cui tali rapporti intervengono, sebbene i coniugi abbiano contratto il loro matrimonio anteriormente.

20. La postergazione ipotecaria è tra gli atti pei quali occorre alla moglie l'autorizzazione di
D cui agli art. 134 e segg. c. c. — A. *Milano*, 23 maggio 1892, Chiolini c. Bassi, *M. trib.* Mil., 1892, 609.

21. Quando la moglie contrae un mutuo nel suo interesse, non sorge contraddizione di interessi e quindi non occorre autorizzazione giudiziale, se il marito aggiunge la propria fideiussione
E alla obbligazione della moglie. — C. Napoli, 14 dicembre 1891, Acciari c. Fina, Bett., 1892, 260; Legge, 1892, I, 772.

22. Rinnovandosi dalla moglie una cambiale, per la quale il marito ebbe già a prestare l'autorizzazione maritale, questa ha effetto anco pel secondo titolo, senz'uopo che venga nuovamente
F data. — A. Roma, 28 dicembre 1891, Banca Romana c. Lefevre, Temi rom., 1891, 497.

23. La moglie, che fu dal marito nominata di lui procuratrice generale, non può esimersi per alcun motivo dal pagamento di cambiali da lei firmate.

24. L'autorizzazione giudiziaria all'accettamento di queste non è necessaria, non potendo dirsi esistere *collisione d' interessi* fra il marito e la moglie investita da lui delle più ampie facoltà.

25. Il non aver ricevuto utile alcuno dalle cambiali accettate non vale ad esimerla dal paga-
G mento delle cambiali surriferite. — A. Roma, 16 giugno 1891, Ippoliti c. Franconi, Temi rom., 1892, 34.

26. Contro l'obbligazione assunta dalla donna autorizzata dal marito è irrilevante la prova che essa era assunta nell'interesse esclusivo di lui, per gli effetti dell'art. 136 c. c., se non si di-

Digitized by Google

mostra altresì che tale contrasto di interesse
A fosse a notizia del terzo contraente. — A. Milano, 9 maggio 1892, Moretti c. Aglio, M. trib. Mil., 1892, 569.

27. Alla donna maritata è necessaria l'autorizzazione maritale per intervenire nel giudizio di graduazione, e nel caso di giudizio di purgazione va notificata, oltrechè alla moglie nell'abitazione coniugale, anche al marito la copia del ricorso e del decreto presidenziale di cui agli art. 727 e 728 c. p. c., con invito a
B concedere l'autorizzazione maritale. — C. Roma, 20 luglio 1891, Testa c. Sforza, Corte S. Roma, 1891, II, 306.

28. La donna maritata convenuta non può stare in giudizio di revindica senza l'autorizzazione del marito.

29. È valida l'autorizzazione data dal marito nel mandato speciale all'avvocato difensore della
C moglie. — T. Solmona, 9 novembre 1891, Di Lorenzo c. Gasbarro, Foro abruzz., VI, 59.

30. La moglie che contrae un debito solidale insieme col marito o presta sicurtà per lui deve ritenersi validamente obbligata per l'intero senza che vi sia mestieri dell'autorizzazione giudiziale.

31. È nulla la transazione fatta dalla donna maritata senza l'intervento del marito e senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, costituendo ipoteca per un debito cartolario da lei
D prima contratto in solido col marito. — T. Benevento, 1 luglio 1892, De Ciampis c. Ucci, R. sann. irp., 1892, 69.

32. È *nullo il* vincolamento di cartelle della *moglie* per cauzione d'una gestione del marito, se non v'intervenne l'autorizzazione giudiziale. —
E C. Torino, 12 marzo 1892, Ospedale di Cantri c. Carcano, Giur. Tor., 1892, 290; Legge, 1892, I, 735.

33. Il marito non può autorizzare la moglie a cancellare un'ipoteca a carico di sè stesso.

34. In questo caso è necessaria l'autorizzazione del tribunale, e quindi non sarebbe valido il consenso prestato dalla donna senza tale autorizzazione. — A. Bologna, 28 dicembre 1891, Pelloni c. Baccolini, Belletti, R. giur. Bol., 1892, 42.

35. Vi ha opposizione di interessi tra marito e moglie nella obbligazione solidale, in cui la moglie sola dia sicurtà per l'intero debito, costituendo ipoteca per un immobile di sua proprietà.

36. Tale obbligazione, non autorizzata dal tribu-
G nale, è nulla. — C. Palermo, 22 settembre 1891, Santoro c. Passalacqua, Circ. giur., 1891, 346; Legge, 1892, I, 776; Foro Cat., 1892, 63; Dritto e giur., VIII, 152.

H37. Conf. — A. Palermo, 12 aprile 1892, Cordovano c. Rinaldi, Circ. giur., 1892, 162; Legge, 1892, II, 522.

A38. — A. Cagliari, 19 novembre 1891, Alivia Marogna c. Lopez Murtola, M. trib. Mil., 1892, 147.

39. Tale nullità è d'ordine pubblico e non è quindi sanata dalla buona fede del creditore a cui vantaggio è prestata la garanzia stessa (ivi).

40. L'obbligo che la moglie assume di pagare le spese di espropriazione dovute dal marito, a scopo di ottenere una dilazione per costui, costituisce una vera *sicurtà* a vantaggio del marito, da richiedere l'autorizzazione giudiziaria.
B — C. Roma, 7 giugno 1892, De Carli c. Matera Manzi, Corte S. Roma, 1892, II, 148.

41. In difetto di autorizzazione giudiziale è nulla la fideiussione della moglie per un debito del
C marito. — C. Firenze, 23 maggio 1892, Porcellati c. Bongiovanni, Temi ven., 1892, 416.

42. Si verifica l'opposizione d'interesse fra i coniugi, e così la necessità della autorizzazione del tribunale, allorchè la moglie vende un suo immobile per pagare col prezzo di questo debiti facenti in gran parte carico al marito di lei.

43. Riguardo alla necessità della autorizzazione giudiziaria, un contratto contenente vendita d'un immobile da parte della moglie e delegazione di pagamento del relativo prezzo a estinguere debiti del marito non può scindersi, ma deve considerarsi nel suo complesso e di fronte all'effetto dello avvantaggiarsi del marito in confronto dell'altro coniuge.

44. Sorgendo il dubbio della opposizione d'interesse fra i coniugi, deve il compratore d'un immobile della moglie esser cauto di non addivenire alla stipulazione se non preceda la debita autorizzazione giudiziale.

45. È giudizio di fatto, che sfugge al sindacato della Corte di cassazione, quello della esistenza di un'opposizione d'interesse fra coniugi rispetto a un atto compiuto dalla moglie colla semplice autorizzazione maritale.

46. Colui, contro il quale è stata annullata la vendita, fattagli dalla moglie, di un immobile di questa pel difetto dell'autorizzazione giudiziaria richiesta dall'opposizione d'interesse, può in seguito esercitare contro di essa l'azione *de in rem verso* per ottenere il rimborso delle somme che fossero state rivolte a vantaggio di lei.
D — C. Roma, 29 marzo 1892, Floris c. Selis, Corte S. Roma, 1892, II, 132.

47. Vi ha opposizione d'interesse tra marito e moglie quante volte la obbligazione profitti in un modo qualsiasi al marito.

48. E, però, alla donna maritata dev'essere consentito di provare che un mutuo, apparentemente da lei contratto in solido con altra persona, fu assunto nell'esclusivo interesse e per conto dell'autorizzante marito, e che il mutuante fosse compartecipe e consapevole della simulazione.

Digitized by Google

49. In questa ipotesi, ogni prova giudiziaria è legittima, compresa la testimoniale, per la cui ammessibilità non è richiesta la controdichiarazione, per l'impossibilità nella moglie di pro-
A curarsela dal marito. — T. Bari, 13 febbrajo 1892, Cirillo c. Mastronardi, Pisanelli, 1892, 49.

50. La moglie ha bisogno dell'autorizzazione giudiziale per obbligarsi solidalmente col marito in contratto stipulato nell'esclusivo interesse
B di lui. — C. Palermo, 28 luglio 1892, Fiorica c. Quartana, Circ. giur., 1892, 262; Foro Cat., 1892, 232.

51. Il difetto di autorizzazione rende efficace l'obbligazione, sottoscritta da ambo i coniugi, per
C la metà. — A. Napoli, 5 febbraio 1892, Zaccaria c. Spagnuolo Criscuolo, Mov. giur., 1892, 46; Bett., 1892, 376.

52. Una cambiale rilasciata congiuntamente dal marito e dalla moglie si deve presumere rilasciata nell'interesse comune, e perciò, dovendosi sino a prova contraria ritenere nulla per la moglie nella metà incumbente al marito se non intervenne autorizzazione giudiziale, si deve intanto condannare la moglie al pagamento provvisorio dell'altra metà, ed ammettere contemporaneamente le prove *hinc inde* dedotte, dall'una parte, per istabilire che la cambiale fu rilasciata nell'esclusivo interesse del marito, e dall'altra, nell'esclusivo interesse della moglie.

53. Allo scopo di provare che la cambiale fu creata nell'esclusivo interesse del marito è decisiva la circostanza che la medesima sia stata rilasciata in rinnovazione di una precedente cambiale, in cui la moglie figurava come avallante, ma non è ammissibile il capitolo testimoniale dedotto per provarlo, se non si deduce contemporaneamente che la cambiale primitiva non si può produrre perchè distrutta o smar-
D rita. — A. Genova, 11 giugno 1892, Serpi Mannu c. Vergottini, Temi gen., 1892, 524.

54. Quando una cambiale, accettata dal marito, è, poi, da esso girata alla moglie, l'obbligazione di quest'ultima è nulla per insita opposizione d'interesse.

55. La donna maritata, che esercita la mercatura, ha sempre bisogno dell'autorizzazione del tribunale, quando trattasi di un atto singolo del suo commercio, nel quale siavi opposizione d'in-
E teresse fra lei ed il marito. — T. Bari, 6 febbraio 1892, Siccoda c. Pascali, Pisanelli, 1892, 40.

55 bis. La donna maritata esercente il commercio, non abbisogna di maritale autorizzazione. —
F A. Aquila, 7 dicembre 1891, Teofili Riso c. Nardi, Giorn. giur., 1892, 83; Foro abruzz., VI, 159.

56. Le disposizioni degli art. 135 n. 3 c. c. e 14 c. comm. relative alla moglie commerciante non possono estendersi al di là dei limiti degli atti del commercio di lei; e quindi se la moglie commerciante provasse di essere intervenuta come avallante in una cambiale del marito per mero affetto coniugale, non per speculazione commerciale, varrebbe la regola della necessità della autorizzazione del giudice.

57. In mancanza di prova contraria, l'obbligazione cambiaria deve ritenersi attinente al commercio della moglie e quindi valida, sebbene in essa figurino quali coobbligati solidali la
A moglie ed il marito. — A. Venezia, 14 marzo 1892, Guadagnini Miozzi c. Banca Nazionale, Temi ven., 1892, 458; Temi gen., 1892, 699.

58. L'obbligazione assunta congiuntamente e nel comune interesse dal marito e dalla moglie in difetto di autorizzazione giudiziale è nulla riguardo alla moglie soltanto per la parte che rappresenta il debito del marito, e invece è valida per la parte di detto debito che riguarda personalmente la moglie.

59. La nullità per difetto di autorizzazione dell'obbligazione assunta dalla donna maritata può, sciolto il matrimonio, venire sanata per mezzo
B della ratifica a sensi dall'art. 1309 c. c. — A. Milano, 26 gennaio 1892, Stambucchi c. Sartorio, M. trib. Mil., 1892, 314.

60. Il danaro dato a mutuo da donna maritata si presume suo proprio finchè non si dà la prova che fosse di spettanza del marito.

61. La prova che il danaro fosse stato dato dal marito alla moglie per procurarne un impiego fruttifero può darsi dagli eredi del marito col mezzo di testimoni anche oltre le lire 500, attesa l'impossibilità morale da parte del marito di procurarsene la prova scritta.

62. Tale impossibilità morale si avrebbe anche nel caso in cui tra l'uomo e la donna non esistesse vero matrimonio, ma solo convivenza rafforzata da matrimonio religioso. — A. Torino, 26
C marzo 1892, Isoardi c. Rosso, Giur. Tor., 1892, 461.

63. Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione maritale, ove esista diniego, è d'uopo procedere secondo le norme tracciate pei procedimenti speciali dagli art. 799 e seg. c. p. c.

64. Quindi il ricorso contenente appello dalla sentenza che concede l'autorizzazione, ancorchè venga interposto nel debito tempo, va ritenuto come nullo, se si intimò al procuratore anzichè alla parte personalmente, e se inoltre fu omesso di depositarlo in cancelleria come esige l'art. 802 dello stesso codice.

65. Non si può dire che la parte abbia rinunziato ad opporne la nullità quando facendosi diligente controcitò l'avversario per sentir prov-
D vedere come del caso. — A. Genova, 26 novembre 1892, Mancinelli c. Cadenazzo, Giurista, 1892, 456.

66. Quando il marito, vivente separato dalla moglie, è stato in un modo qualunque sentito circa l'atto che si vuol porre in essere dalla moglie, il voto della legge è raggiunto.

Digitized by Google

67. Il solo caso della necessità dell'autorizzazione del tribunale alla donna maritata non basta, ma occorre altresì il rifiuto del marito per farsi luogo al procedimento della giurisdizione mista tracciata dagli art. 799 e seg. c. p. c.

68. Quando il marito non si rifiuta a dare l'autorizzazione alla moglie ha luogo il procedimento ordinario della giurisdizione volontaria in camera di consiglio.

69. Quindi la donna maritata non può impugnare di nullità il contratto da lei stipulato, consenziente il marito, sol perchè l'autorizzazione del tribunale fu accordata con tale ordinario procedimento, anzichè dopo sentito o citato il marito, a norma degli art. 136 cod. civ. e 801
A c. p. c. — A. Roma, 23 ottobre 1891, Capranica c. Ditta Belluni e Basevi, Temi rom, 1892, 88.

70. Trattandosi di atto nel quale siavi opposizione d' interesse fra marito e moglie, la moglie deve essere autorizzata dal tribunale, sentito prima o citato il marito.

71. La citazione in giudizio però è necessaria per chi rifiuta, non per chi consente; quindi non è necessario di citare il marito a comparire in camera di consiglio, allorquando il marito, firmando e aderendo al ricorso presentato dalla sua moglie, fece conoscere al magistrato di
B dare il suo consenso. — A. Roma, 23 aprile 1892, Crivelli c. Banca Generale, Temi rom., 1892, 170.

72. È valida la postergazione della ipoteca dotale consentita dalla moglie a favore di un terzo, se a ciò venne dal tribunale autorizzata mediante decreto sopra analogo ricorso dei due coniugi; una sentenza sarebbe stata necessaria soltanto nel caso che il marito avesse rifiutato il suo consenso alla postergazione.

73. Il detto decreto è valido sebbene sia stato ema-
C nato senza le previe conclusioni del P. M. — A. Casale, 6 maggio 1892, Gallini c. Tedeschi Pugliese, Giur. Casale, 1892, 474.

74. L'obbligazione della moglie, perchè possa essere dichiarata invalida sopra la di lei eccezione che sia spoglia dell'occorrente autorizzazione, va considerata nel contratto che la sostituì; e non anche in un altro contratto, a cui, sebbene effettivamente occorresse, non fu data, e ciò abbenchè questo primo contratto sia stato causa a stipulare il secondo; onde la nullità del primo si estendesse al secondo occorrerebbe che vi fosse surrogazione o che
D fosse fatto in frode della legge. — A. Venezia, 15 dicembre 1891, Pittiami c. Bertuzzi ed Ermacora, Bett., 1891, 116.

75. La nullità, derivante dal difetto di autorizzazione degli atti compiuti dalla donna maritata, può essere opposta soltanto dagli aventi
E causa della moglie e non del marito. — A. Roma, 22 dicembre 1891, Bardi c. Segre, Temi rom., 1892, 74.

76. Il termine di cinque anni per l'esercizio dell'azione di nullità o rescissione decorre per la donna maritata dal giorno dello scioglimento del matrimonio, ove si tratti di atti nulli, cioè compiuti senza la debita autorizzazione; decorre invece secondo le norme comuni se si tratti di atti compiuti con la dovuta autorizzazione o pei quali questa non sia necessaria, e che
A siano annullabili per vizio di consenso. — C. Firenze, 20 novembre 1891, Del Gratta c. Del Gratta, Foro, I, 203.

V. *Cessione* 26 — *Effetto cambiario* 58, 176-179 — *Fideiussione* 4 — *Giuramento civ.* 21, 22 — *Obbligazione* 42 — *Parte civile* 1, 45.

— capacità commerciale della donna maritata [c. comm. 13-20] — V. *Commerciante.*

Dono manuale — V. *Donazione.*

Doppio grado di giurisdizione — V. *Appello civ.* — *Intervento in causa.*

Dote, contratto di matrimonio, beni parafernali e comunione di beni fra coniugi [c. c. 128, 138, 156, 334, 665, 1007, 1378-1446, 1969; 1982, 2004, 2079, 2119; c. comm., 16-20, 780-787].

SOMMARIO.

Alienabilità 12-16, 24, 25, 27, 28.
Atto pubblico 7, 8.
Aumento 5.
Autorizzazione giudiz. 12, 24-26, 46, 47, 56.
Beni parafernali 54, 58.
Cauzione 9.
Comunione di beni 4.
Controdichiarazione 6-8, 22, 23.
Costituzione 4-8, 15, 40-43.
Creditori 30-39, 52.
Diritto internazionale 1.
Esecuzione in genere 35-39.
» immobiliare 29-34.
Fondo dotale 12-14 — V. *Alienabilità.*
Frutti 6, 21, 35-39.
Inalienabilità — V. *Alienabilità.*
Ipoteca 26, 56.
Legge (luogo) 2.
» (tempo) 2, 3.
Leggi preesistenti 10, 24, 25.
Locupletazione 28.
Marito (diritto del) 17-19, 48.
Miglioramenti 19-21.
Patto successorio 10, 11.
Prescrizione 27.
Ratifica 56.
Restituzione 44.
Separazione 45-58, 57.
» personale 45.
Trascrizione 26, 34.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del contratto di matrimonio secondo i princ
B pî del diritto internazionale privato. — P FIORE, Dritto e giur., VIII, 25.

2. Della legge che regola le condizioni per l'esistenza e la validità del contratto di matrimo-
C nio. — V. GALANTE, Foro abruzz., VI, 41.

GIURISPRUDENZA.

3. I rapporti patrimoniali fra i coniugi in dipendenza del loro contratto di matrimonio sono regolati dalla legge del tempo in cui il matri-
D monio avvenne. — A. Milano, 23 maggio 1892, Chiolini c. Bassi, M. trib. Mil., 1892, 609.

4. Il precetto del codice Napoleone che in mancanza di adozione espressa della regola dotale s'intenda adottata quella della comunione, cede quando la mancanza di dichiarazione espressa sia largamente supplita dallo insieme delle clausole contrattuali, le quali manifestino la intenzione delle parti per la regola dotale. —

Digitized by Google

A C. Napoli, 16 luglio 1892, Mattei c. Mattei, Dritto e giur., VII, 159.

5. L'art. 1391 c. c., che vieta di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio, non è applicabile quando la costituzione, o l'aumento,
B è fatto da terzi, e non dai coniugi. — A. Palermo, 21 ottobre 1891, Gambino c. Amato, Circ. giur., 1891, 344.

6. La privata scrittura colla quale i futuri sposi promettono al costituente di non mai pretendere il pagamento della rendita da esso costituita alla sposa agli effetti della dote militare, non concreta nella sua sostanza, per difetto di requisiti essenziali, la cessione allo stesso costituente dei frutti dotali, sibbene la rinuncia della cosa stipulata a prò del promittente.

7. Essa è a qualificarsi quale controdichiarazione, inefficace anche tra le parti contraenti per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 1383 c. c.

8. Nei sensi di detto articolo è mutazione ogni convenzione che in tutto o in parte altera l'organismo o l'economia del contratto nuziale.
C — A. Venezia, 15 settembre 1891, Ceriani Salomoni c. Tospi Salomoni, Temi ven., 1892, 76; Annali, 1892, 59.

9. Sebbene nel contratto di matrimonio si sia convenuto che il marito della sposa dovrà prestare idonea cauzione quando il dotante avrà pagata la dote, da ciò non deriva che quello alla scadenza possa reclamarne il libero pagamento, dovendo invece l'autorità giudiziaria ordinare che pagamento e cauzione si prestino contestualmente. Ciò tanto più deve dirsi se il marito è nullatenente, anzi, in questo caso, la cauzione contestuale dovrebbe ordinarsi dal magistrato indipendentemente dal tenore della convenzione, qualora il dotante sia uno di coloro che per legge sarebbero tenuti alla pre-
D stazione degli alimenti alla sposa. — A. Casale, 26 aprile 1892, Bersano c. Icardi, Giur. Casale, 1892, 223.

10. Il patto apposto nel contratto di matrimonio, che non pagando il costituente la dote promessa, questa si sarebbe conseguita su tanti beni, a giusto estimo, che al medesimo sarebbero pervenuti nella divisione della futura eredità materna, è nullo a sensi dell'art. 1220 c. Albertino e 1118 c. vigente, in quanto è vero patto successorio.

11. Però questa nullità si limita al solo patto, e non si estende a tutto il contratto; nè impe-
E disce gli altri modi di pagamento. — A. Genova, 4 febbraio 1892, Goglioso c. Raimondi, Giurista, 1892, 109; Temi gen., 1892, 426.

12. Il fondo acquistato con denaro dotale non diviene dotale *ipso iure*, ma può divenir tale per consenso di ambi i coniugi e coll'autorizzazione del tribunale espressa nell'atto con cui autorizza l'acquisto a farsene con capitale dota-
A le. — C. Torino, 13 ottobre 1892, Olivetti c. Olivetti, Giur. Tor., 1892, 755; Bett., 1892, 1173.

13. Acquistato un fondo in parte con denaro dotale, la inalienabilità non si estende all'intiero fondo, ma resta limitata alla parte di esso acquistata col denaro dotale.

14. La condizione dell'impiego risulta compresa nel patto della riduzione dell'ipoteca nel caso
B d'impiego in beni dei fondi del denaro dotale. — A. Catania, 4 marzo 1892, Tamburini c. Comitini, Giur. Cat., 1892, 54; Foro Cat., 1892, 58.

15. L'ordine dato dal testatore che la rispettiva porzione ereditaria di ognuna delle eredi ne debba formare la rispettiva dote, non importa che come dote costituita debba considerarsi anco quella di una delle coeredi che era già maritata prima della morte del testatore.

16. Quindi, se questa abbia venduto i beni della sua porzione, dichiarandoli per di più come parafernali, la vendita è valida, e non può essere da lei impugnata di nullità per difetto d'au-
C torizzazione a norma dell'art. 1405 c. c. — A. Roma, 25 giugno 1892, Mandrella c. Sannibale, Temi rom., 1892, 419.

17. Il marito solo può agire contro i debitori e detentori della dote, costituita alla moglie, specialmente se in denaro, e riscuoterne gli interessi relativi, non già come semplice mandatario di quella, ma in base al diritto a lui competente come legale amministratore del compendio dotale in costanza di matrimonio.

18. Son ben distinte, ed autonome per obbiettività e contenuto giuridico, l'azione spettante al marito per reclamare la dote, e quella competente alla moglie per provocare in confronto dei coeredi del dotante la divisione dell'asse
D ereditario. — A. Genova, 10 giugno 1892, Dagnino c. Bollo, Giurista, 1892, 296.

19. Il marito ha diritto ad essere rimborsato delle
E spese fatte per migliorare i beni dotali. — A. Catania; 18 aprile 1892, Cosimano c. Plumari, Giur. Cat., 1892, 134; Foro Cat., 1892, 88.

20. Il marito ha diritto al rimborso della spesa da lui erogata per miglioramenti nel fondo dotale, sebbene il risultato utile non sia riuscito rispondente allo scopo, purchè egli abbia agito senza colpa e da buon padre di famiglia.

21. Finchè non viene rimborsata al marito la somma spesa, egli ha diritto a far suoi i maggiori frutti prodotti dalla cosa dotale per effetto dei miglioramenti da lui ottenuti; e se tali maggiori frutti sono goduti dalla moglie, essa è tenuta a corrispondergli lo interesse legale sulla somma anzidetta a partire del giorno del
F rilascio della dote. — C. Palermo, 5 marzo 1892, Giardina c. Giardina, Legge, 1892, II, 564; Circ. giur., 1892, 207.

22. In applicazione della regola «*plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur*» la dichiarazione scritta in una lettera confidenziale,

Digitized by Google

con cui si dice che una parte della dote sia fruttifera, quantunque nel contemporaneo istrumento nuziale si dica infruttifera, in rapporto ai contraenti, costituisce una obbligazione unica contratta nel luogo della stipulazione.

23. La obbligazione di rimettere gl'interessi del capitale dotale alla sposa importa che l'obbligazione stessa abbia esecuzione nel luogo del
A domicilio coniugale. — A. Roma, 14 maggio 1892, Principessa di Sirignano c. Principe D'Antuni, Legge, 1892, I, 777; M. trib. Mil., 1892, 573; Annali, 1892, 237; Bett., 1892, 403; Temi rom., 1892, 299.

24. Secondo il codice Albertino l'alienazione di metà della dote poteva autorizzarsi così per procurare al marito uno stabilimento commerciale, come per conservargli lo stabilimento attuale preservandolo dal pericolo di fallimento.

25. L'alienazione della dote intiera, anzi che della sola metà, concessa dal tribunale, può essere mantenuta dalla Corte d'appello in base al-
B l'art. 1541 c. c. — C. Torino, 4 dicembre 1891, *Valente c. Artom*, Giur. Tor., 1892, 23.

26. Se la moglie contraendo un mutuo con l'autorizzazione del marito, ma senza quella del tribunale, accorda ipoteca sui beni dotali, l'ipoteca è nulla, quantunque nè nel contratto di mutuo siasi indicata la dotalità dei beni, nè il contratto di matrimonio sia stato trascritto.
C — A. Casale, 15 luglio 1892, Scagliotti Perrone c. Perrino, Giur. Casale, 1892, 383.

27. L'azione per fare rivocare l'alienazione del fondo dotale ai termini dell'art. 1407 c. c. soggiace non alla prescrizione di 30 anni, ma a quella di cinque anni secondo la disposizione
D contenuta nell'art. 1300 c. c. — C. Napoli, 21 aprile 1892, Veneziani c. D'Aversa, Gazz. proc., XXV, 186; Dritto e giur., VIII, 54; M. trib. Mil., 1892, 733; Bett., 1892, 1188.

28. Annullata la vendita del fondo dotale fatta dal marito senz'autorizzazione giudiziale, la moglie non è tenuta alla restituzione del prezzo, eccetto il caso in cui si provi che la somma ri-
E scossa fu rivolta in suo vantaggio. — C. Palermo, 8 marzo 1892, Alongi c. Alongi, Foro, I, 1346. (n)

29. Può subastarsi l'immobile dotale pel credito delle spese di perizia occorse a determinare la quota della eredità costituitasi in dote dalla
F donna colle tavole nuziali. — C. Napoli, 5 marzo 1891, Fracchiolla c. Angiolella, Dritto e giur., VII, 257.

30. Sciolto il matrimonio per la morte della moglie, l'azione dei creditori per l'adempimento dei pesi gravanti la dote va proposta contro gli eredi della moglie, non contro il marito.
G — C. Palermo, 8 novembre 1891, Bonanno c. Greco, Foro, I, 808. (n)

31. Sciolto il matrimonio, possono essere escussi anche i beni che costituivano la dote per ottenere l'adempimento di una obbligazione contratta dalla moglie durante il matrimonio senza il patto espresso o tacito che, verificandosi lo scioglimento del matrimonio stesso, i beni componenti la dote dovessero andar esenti da escussione.

32. Ciò deve dirsi non solo nel caso in cui la moglie siasi obbligata nello interesse proprio, ma ancora nel caso in cui l'obbligazione sia stata
A da lei contratta nello interesse altrui. — A. Genova, 27 giugno 1892, De Marchi c. Arrighetti, Temi gen., 1892, 530.

33. Anche i beni immobili che la donna si è costituiti in dote rimangono soggetti all'esercizio dell'azione ipotecaria dei creditori di lei, e sono perciò espropriabili, quando la parte del contratto di matrimonio, con cui si imprimeva a' detti beni il carattere di dotali, non sia stata trascritta all'ufficio delle ipoteche.

34. Ciò tanto più è a dirsi quando si tratti di debiti anteriori al matrimonio, pei quali, in ordine a sentenza posteriore al matrimonio, sia stata iscritta sui detti beni ipoteca giudiziale.
B — A. Lucca, 22 marzo 1892, Tempesti nei Belardi c. Unis del Mottaccino, Annali, 1892, 193.

35. Il creditore particolare del marito non può pignorare le rendite della dote della moglie onde imputarle ad estinzione del credito.

36. Queste appartengono all'intera famiglia e non già al solo marito, che ne è un amministratore.

37. L'impignorabilità si estende anche ai frutti dotali che possano eccedere i bisogni della fa-
C miglia. — A. Genova, 8 luglio 1892, Vergottini c. Serpi, Banca Nazionale, Giurista, 1892, 324; Temi gen., 1892, 499; Annali, 1892, 386.

38. I frutti dei beni dotali non sono pignorabili dai creditori della moglie, ancorchè aventi ipoteca
D iscritta sui beni stessi. — A. Catania, 24 agosto 1892, De Ajello c. Comitini, Giur. Cat., 1892, 206; Foro Cat., 1892, 244.

39. Il creditore ammesso in sottordine della sua debitrice sugl'interessi dotali attribuiti a costei nella graduazione in danno del marito, ha ragione di confortarsi del giudicato contro la insequestrabilità dei frutti dotali dedotta la pri-
E ma volta in un pignoramento posteriore. — C. Napoli, 4 novembre 1891, Anselmi c. Colacini, Dritto e giur., VII, 344.

40. La sola enunciazione della somma del credito costituito in dote non equivale alla stima, agli effetti di trasferirne la proprietà nel marito.
F — C. Firenze, 10 marzo 1892, Giacomelli c. Antonini, Temi ven., 1892, 365; Annali, 1892, 339.

41. La dote stimata deve restituirsi alla moglie dall'eredità del marito in denaro e nella cifra
G di stima — A. Venezia, 16 aprile 1892, Pennelli Belhame Ponsè c. Maggioni Stefanelli, Temi ven., 1892, 535.

42. La dote consiste in beni immobili o mobili, non istimati o stimati nel contratto di matrimonio,

Digitized by Google

con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà.

43. Stipulandovisi la riversione della sola dote, in questa si debbe intendere compreso anche tutto il corredo assegnatovi.

44. E però, il marito ha l'obbligazione di restituire, sebbene consunto dall'uso, il predetto corredo, come proprietà della moglie, al dotante. E nè costei, per il patto riversivo, sebbene espresso per la sola dote, ha facoltà di disporre per testamento di quel corredo, se il dotante, nell'atto di costituzione, non gliela abbia espressa-
A mente conceduta. — A. Trani, 17 dicembre 1891, Gianqualano c. Provvisionato, Pisanelli, 1892, 14.

45. Le domande di separazione personale e di separazione della dote possono proporsi congiuntamente, quantunque per fondamento della separazione della dote vengano addotti fatti diversi da quelli addotti per la separazione per-
B sonale. — A. Genova, 12 maggio 1892, V. c. G. Bett., 1892, 595.

46. Per procedere « in executivis » alla separazione della dote dai beni del marito non occorre alla moglie l'autorizzazione del tribunale, di cui al 136 c. c.

47. D'altra parte questa autorizzazione sarebbe già implicita e virtuale nella sentenza che ha pro-
C nunciato in separazione. — A. Genova, 4 febbraio 1892, Goglioso c. Raimondi, 109; Giurista, 1892, 109; Temi gen., 1892, 426.

D48. — Conf. A. Genova, 6 febbraio 1892, Delbecchi c. Bottini, Giurista, 1892, 107.

49. La separazione della dote è ammissibile nei soli due casi: 1° di pericolo di perderla; 2° quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni del medesimo non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie. (ivi)

50. L'espropriazione forzata dei beni d'un padre che garantì con ipoteca su questi beni la restituzione della dote apportata dalla sposa al figlio non equivale al primo. (ivi)

51. Nè al secondo equivale un dissesto remoto del marito. Le deduzioni al riguardo non sono ammissibili per inconcludenza, dacchè il disordine negli affari del marito, oltrechè successivo al matrimonio, dev'essere vero, reale ed attuale. (ivi)

52. La sentenza di separazione dotale, colla quale il giudice si limita ad accogliere la domanda della moglie in contumacia del marito, senza nulla decidere sulla natura degli assegni stati separati insieme colla dote, denominandosi questi promiscuamente aumento o controdote, non è opponibile ai creditori del marito, che in giudizio di graduazione sostengono che gli assegni stipulati nel contratto di matrimonio sono semplici lucri dotali.

53. L'ipoteca legale assicura unicamente la dote e i lucri dotali, non le altre stipulazioni del contratto di matrimonio, come lo spillatico e il
A trattamento vedovile. — C. Torino, 6 settembre 1892, Landi c. Banca pop. di Alessandria, Giur Tor., 1892, 675.

54. Quando un libretto di credito è intestato alla moglie si deve presumere che questa ne sia l'esclusiva proprietaria, ed il marito non ha alcun diritto a ritirarne l'importo ed a rilasciarne quitanza liberativa alla Banca depositaria, salvo non si provi il mandato espresso o tacito, la simulazione, o l'erronea intestazione.

55. Conseguentemente, per sostenere l'operato del marito, la Banca non può eccepire la presunzione Muciana, inapplicabile sotto il vigente codice civile, nè l'art. 1429 dello stesso codice riferentesi alla riscossione dei frutti e non già a quella dei capitali.

56. La ratifica della moglie non può presumersi, ma dev'essere chiaramente dimostrata, e d'altra parte, stante l'opposizione d'interessi, non avrebbe potuto disporre a favore del marito
B senza autorizzazione giudiziale. — A. Genova, 30 luglio 1892, Tarò c. Mirocco, Giurista, 1892, 355; Temi gen., 1892, 652.

57. Il marito continua ad essere il *capo legale* della famiglia, quand'anche fra i *coniugi sia* avvenuta la separazione di fatto e la divisione.

58. Quando però la moglie ha revocato il mandato fatto al marito, concernente beni parafernali, cessa ogni potere in lui per l'amministrazione
C di tali beni. — A. Bologna, 3 luglio 1891, Picerno c. Scolari, R. giur. Bol., 1891, 324.

V. *Donazione* 16-18 — *Fallimento* 19 — *Frode e simulazione* 42 — *Graduazione* 11, 14-16 — *Ipoteca* 12, 13 — *Ministero pubblico* 1 — *Patria potestà* 13, 14 — *Separazione coniugale* 47, 48 — *Successione* 58, 80.

Dote di maritaggio (istituzione di legati di) [R. D. 29 maggio 1816].

1. Nei legati di maritaggio il matrimonio non è causa di preferenza fra le concorrenti del medesimo grado.

2. Quando il testatore abbia preferito la prima nata, fra le sue consanguinee di pari grado, la priorità del matrimonio non costituisce ragione
D di preferenza sulla prima nata. — P. Palermo, 2 aprile 1892, Scandurra c. Somma, Mon. pret., 1892, 192.

V. *Danneggiati dalle truppe borboniche.*

Dote militare — V. *Militare.*

Dote di monacaggio.

1. Ottenuto il regio assenso per la fondazione di un conservatorio, ciò basta perchè lo stesso possa effettuare qualunque acquisto di dote, senza bisogno di altro assenso.

2. Le doti delle oblate, secondo il diritto canonico, il Concilio di Trento ed il diritto Giustinianeo, sono una specie di tassa di monacazione, ca-

Digitized by Google

dono in benefizio del monastero e non possono ripetersi anche in caso di morte o di passaggio della oblata ad altro monastero. — T. Avellino, 24 febbraio 1892, Pellecchia c. Conservat. delle oblate di Solofra, R. sann. irp., 1892, 35.

Dote di paraggio.

Duello [c. p. 237-245].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il duello in filosofia del diritto. — A. MARRACINO, Lanciano, Carabba edit., 1892, in-8°, p. 68.
2. Intorno alla responsabilità penale dei portatori della sfida o duello. — A. V. RUSSO, Riv. pen., XXXV, 29.

GIURISPRUDENZA.

3. La locuzione *sfida a duello* usata dal codice penale non accenna a forme sacramentali.
4. Nel senso del codice penale, la sfida a duello non è che una istigazione o provocazione a commettere il reato di duello, e basta che l'imputato abbia fatto sapere al suo avversario che egli intende di venire a combattimento con le armi per riparazione di onore, perchè la istigazione al delitto sussista. — C. Roma, 1 aprile 1892, Maselli, Foro pen., I, 343; M. trib. Mil., 1892, II, 24; Riv. pen., XXXVI, 44; Giur. pen. Tor., 1892, 282; Bett., 1892, 199; Annali, 1892, 154; Cass. unica, III, 785.
5. Per istabilire chi sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, ben lungi dal limitarsi all'indagine dei primi atti che hanno dato origine alla questione, si deve prendere in considerazione tutta la condotta delle parti fino al momento in cui impugnarono le armi.
6. Ed è questa un'indagine di fatto, esclusivamente devoluta all'apprezzamento del giudice di merito. — T. Ivrea, 4 novembre 1891, B. e S., Riv. pen., XXXVI, 265.
7. È più mite l'art. 239 pr. num. 1 c. p. it., che punisce il duello con omicidio da sei mesi a cinque anni di detenzione, di fronte all'art. 589 c. p. sardo, che lo punisce col carcere non minore d'un anno e con la multa estensibile a lire 1000; ma prima di dichiarare più mite il codice penale sardo conviene motivare la sentenza e decidere se nel caso fosse da commutarsi la pena del carcere in quella del confino da tre mesi a cinque anni. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Zitello, Corte S. Roma, 1892, 984.

Ebbrezza — V. *Ubbriachezza.*

Eccesso di difesa — V. *Difesa legittima ed eccesso di difesa.*

Eccesso sul fine [c. p. 368, 374].

1. L'oltre intenzione non rimane assorbita dall'essere durata la malattia meno di quanto era stato prima ritenuto.
2. Per l'oltre intenzione non occorre che l'agente non abbia potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio operare. — C. Roma, 2 ottobre 1891, Amicone, Corte S. Roma, 1891, 704.
3. Per l'art. 374 c. p. la scusante dell'eccesso sul fine non è subordinata, a differenza di quanto disponeva l'art. 569 c. abrogato, alla non facile prevedibilità dell'evento. — C. Roma, 25 agosto 1891, Galletti, Foro, II, 240; V. pure: Corte S. Roma, 1891, 757.
4. L'eccesso del fine nelle lesioni personali si verifica ogni qualvolta sia dimostrato che l'autore non ebbe intenzione di causare il male avvenuto. — A. Trani, 6 febbraio 1892, Basso, R. giur. Trani, 1892, 124.
5. Per negare il beneficio dell'art. 374 c. p. it., basta dichiarare che le circostanze del fatto escludono che le conseguenze abbiano ecceduto il fine propostosi dal colpevole. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Talone, Corte. S. Roma, 1892, 17.
6. È nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che esclude l'eccesso del fine, dicendo che non solo potevano prevedersi le conseguenze, ma si potevano pure prevedere conseguenze assai più dannose di quelle che poi effettivamente si verificarono a danno dell'offeso. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Orlando, Corte S. Roma, 1891, 908.

V. *Complicità* 19, 22 — *Lesioni personali* 11, 12, 27.

Eccesso di potere.

— in materia civile — V. *Competenza civ.* — *Giustizia amministrativa.*

— in materia penale — V. *Cassazione pen.* — *Corte d'assise* — *Dibattimento.*

Eccezione in genere [c. p. c. 187-192, 695-701, 707, 738, 739] — V. *Procedimento civ.*

— di cosa giudicata — V. *Cosa giudicata.*

— nuova in appello o in cassazione — V. *Domanda o eccezione nuova.*

— d'incompetenza — V. *Competenza civile* — V. pure: *Cosa giudicata civile.*

— di nullità nei giudizî di esecuzione — V. *Esecuzione.*

— di prescrizione — V. *Prescrizione civile.*

Eccitamento alla corruzione — V. *Buon costume.*

Eccitamento alla guerra civile, al saccheggio o alla strage [c. p. 252].

Economato dei benefizî vacanti — V. *Benefizio vacante.*

Economia politica, legislazione sociale, scienza di amministrazione e finanze.

BIBLIOGRAFIA.

1. Biblioteca dell'economista: raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica, diretta da G. BOCCARDO. Terza serie, disp. 273-277. Torino, Unione, tip.-edit. 1891-92, in-8°.

Digitized by Google

2. Introduzione allo studio dell'economia politica, 3ª ediz. interamente rifatta della Guida allo
A studio dell'economia politica. — L. Cossa, Milano, Hoepli edit. 1892, in-8°, p. xji, 594.
3. Sullo stato presente della economia politica; prolusione letta il 25 gennaio 1892 nella Uni-
B versità di Palermo. — G. Ricca Salerno, Circ. giur., 1892, 77.
4. Di alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia (R. Accademia dei lincei) 2ª
C ediz. riveduta ed ampliata. — L. Bodio, Roma, tip. Nazionale 1891, in-4°, p. 151.
5. Di alcuni errori dominanti nella scienza eco-
D nomica. — A. Graziani, Studî senesi, IX, 3.
6. Liberisti, protezionisti e socialisti: conferenza tenuta la sera del 24 maggio 1892 (Associa-
E zione per la libertà economica). — U. Pisa, Milano, tip. Reggiani, 1892, in-8°, p. 23.
7. Esposizione e critica di una pretesa nuova teo-
F ria del capitale. — S. Spoto, Antologia giur., VI, 81.
8. Il prodotto ricostituente nell'industria dei fab-
G bricati. — A. Pulviani, Arch. giur., XLVIII, 61.
H 9. Principî di scienza bancaria. — F. Ferraris, Milano, Hoepli edit., 1892, in-8°, p. 445.
10. Storia dell'economia politica. Prima traduzione
I italiana. — R. Debarbieri, Torino, Roux e C. tip. edit., 1892, in-8°, p. 243.
11. Due trattati inediti di S. Gozzolini, preceduti da un saggio storico sull'autore e sull'Italia
L economica del secolo XVI. — L. Celli, Torino, L. Roux e C. edit., 1892, in-8°, p. 274.
12. Le idee economiche di G. D. Romagnosi: sag-
M gio critico. — G. Valenti, Roma, Loescher e C., edit., 1891, in-8°, p. 229.
13. La matematica applicata all'economia politica da Cesare Beccaria, Guglielmo Lilio, Luigi
N Molinari Valeriani e Antonio Scialoja, estratti per servire alla compilazione d'una storia dell'economia in Italia, Reggio Emilia, tip. Calderini, 1892, in-8°, p. 34.
14. Libertà economica e libertà morale: nota d'introduzione allo studio delle scienze sociali. —
O M. Garelli, Torino, tip. Celanza 1892, in-8°, p. 46.
15. La imposta personale sul reddito nelle moderne
P riforme tributarie: saggio. — A. Roncali, Genova, Donath edit., 1892, in-8°, p. 116.
16. Il decentramento amministrativo dello Stato e la dislocazione delle imposte: pensieri. —
Q G. Giulini, Milano, Verri edit., 1892, in-8°, p. 78.
17. Il diritto pubblico nei sistemi finanziarî. —
R C. A. Conigliano, R. dir. pubb., III, 137.

V. *Diritto costituzionale* 12.

Edificio [c. c. 440, 447-452, 562-564, 570- 574, 698, 1155, 1604, 1639] — V. *Atto di commercio — Appalto — Comunione e condominio — Espropriazione per p. u. — Monumento — Nuova opera — Proprietà — Regolamenti comunali — Responsabilità civ. — Servitù* — V. pure: *Immobili — Locazione.*

Edilizia — V. *Espropriazione per p. u. — Regolamenti comunali.*

— piani regolatori edilizî — V. *Espropriazione per p. u.*

Educazione dei figli [c. c. 46, 47, 138, 229, 230, 237, 1423] — V. *Patria potestà* — V. pure: *Matrimonio.*

Effetto cambiario [c. comm. 251-338 — V. pure: 3 n. 12, 55, 171, 203, 455, 711, 738, 802, 916, 919, n. 2].

SOMMARIO.

Accettazione 82, 82.
Analfabeta 29.
Appello 144, 159.
Autenticazione 8.
Avallo 8, 9, 83-95, 122, 192, 198.
Azione cambiaria 29, 89, 98, 122, 160, 212, 235, 237.
» di regresso — V. *Regresso.*
» di arricchimento — V. *Locupletazione.*
» per ottener cauzione — V. *Cauzione.*
» suo esercizio — V. *Eccezioni — Esecuzione.*
» decadenza — V. *Decadenza.*
» prescrizione — V. *Prescrizione.*
Biancosegno — V. *Firma in bianco.*
Bollo 4, 53-57.
Cambiale domiciliata 12, 13, 111-134, 167.
Cassazione, apprezzam. 72.
Causa 24-27, 40-42, 173, 175, 26.
Cauzione 11, 103-110.
Cessione 68, 79-81.
Citazione — V. *Notificazione.*
Committente 209-211.
Competenza 128-130.
Compensazione 233.
Conto di ritorno 158.
Cosa giudicata 217.
Decadenza dall'azione camb. 17, 18, 101, 102, 138, 139, 141.
Domicilio 12, 13, 111-134, 167.
Donna maritata 58, 176-179.
Eccezioni 78 77, 87, 161-207, 238.
Esecuzione 153-207.
» sospensione 16, 159-207.
Estera 14.
Fallimento 50, 108-110, 238.
Falso 8, 9, 16, 187-205, 208-215, 217.
Fideiussione — V. *Avallo.*
Firma 2, 3, 29-39.
» in bianco 48-52, 82, 125-127, 167.
» falsa — V. *Falso.*
» impugnazione — V. *Impugnazione.*
Girata 5, 7, 35, 36, 59-72, 75, 78-81. 97.
» in bianco 5, 64-68, 72, 75.
» di cambiale scaduta 7, 78.
Impugnazione 206.
Indebito 234.
Interessi 223.
Interrogatorio 169-172, 174, 177.
Ipoteca 59-61, 79, 91, 224, 225.
Locupletazione 20-23, 138, 139, 142-152.
Luogo — V. *Domicilio.*
Notificazione 123-137.
Novazione 86, 226-232.
Ordine in derrate 218, 219.
Pagamento 99.
Pegno 6, 72-77, 166, 237.
Precetto 28, 155-158.
» trascriz. della camb. e del protesto 155-158.
» » del conto di ritorno 158.
Prescrizione 22, 146-149, 152, 180, 220-222.
Protesto 10, 100, 162.
» necessario 12, 13, 111, 116-121.
» sua trascrizione — V. *Precetto.*
Prova 58, 127. 217.
» testimoniale, 40, 77, 99, 207.
Quietanza 64, 96, 97, 99.
Regresso 138-140.
Requisiti essenziali della cambiale — V. *Bollo — Causa — Firma.*
Responsabilità 209-211.
Rinnovo 59, 226-232, 238.
Rivalsa 18, 101, 102.
Sequestro 106.
Sospensione dell'esecuzione 16. 159-207.
Sottoscrizione — V. *Firma.*
Surrogazione 79-81, 183, 225.
Titolo esecutivo 14, 15, 154, 187, 188.
Trascrizione della camb., del protesto, del conto di ritorno — V. *Precetto.*
Valuta 58.

BIBLIOGRAFIA.

1. La letteralità nelle obbligazioni cambiarie e il
A suo principio storico ed economico. — L. Papa D'Amico, Arch. giur., XLVIII, 237.
2. Sulla inefficacia delle sottoscrizioni abbreviate
B nelle cambiali. — F. Bianchi, Foro, 1, 817.
3. Della autenticazione delle firme nella cambiale.

Digitized by Google

A — G. Carlevero, Casale, tip. Pane, 1892, in-8, p. 15.

4. Il bollo nelle cambiali è requisito essenziale.
B — F. Parisi, Gazz. proc., XXV, 97.

5. Alcune osservazioni sulla girata in bianco della cambiale, a proposito della sentenza della Corte
C di Venezia 28 luglio 1892. — L. Bolaffio, Foro, I, 1148.

D 6. La cambiale data in pegno — Appunti. — L. Bolaffio, Foro, I, 343.

7. Diritti del cessionario d'una cambiale già sca-
E duta (art. 260 c. comm.). — L. Granata, Dritto e giur., VII, 157.

8. L'alterazione della cambiale e la responsabilità
F dell'avallante. — L. Bolaffio, Foro, I, 151.

9. Un'ultima parola sulla responsabilità dell'avallante per alterazione della cambiale; brevi osservazioni a proposito della sentenza dell'Ap-
G pello di Firenze 18 marzo 1892. — L. Bolaffio, Foro, I, 459.

10. Osservazioni teorico pratiche sul protesto cam-
H biario. — P. M., Not. it., 1892, 261.

11. Se l'azione data dall'art. 315 c. comm. competa contro l'avallante del traente di un vaglia
I cambiario. — G. Scalamandrè, Gazz. proc., XXV, 85; Giurista, 1892, 389.

12. Il protesto per conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente nelle cambiali domici-
L liate: studio. — U. Manara, Palermo, tip. Virzi, 1892, in-8° p. 22, Gazz. proc., XXV, 205; Circ. giur., 1892, 33; Cons. comm., 1892, 209; Bett., 1892, 20.

13. La cambiale domiciliata nel diritto positivo
M italiano. — C. Pagani, Cons. comm., 1892, 273.

14. Le cambiali emesse all'estero e la efficacia loro
N in Italia come titolo esecutivo. — M. V., Cons., comm., 1892, 337.

O 15. La efficacia esecutiva della cambiale. — Giurista, 1892, 190.

16. Polemica di diritto cambiario (Se la querela di falso penale per alterazione della somma portata dalla cambiale sospenda l'azione cambiaria contro l'avallante che ha sporto la que-
P rela). — X., Temi ven., 1892, 109.

17. Sulla decadenza dell'azione di regresso (art.
Q 318-320, 325 c. comm.) — P. Zignoni, Cons. comm., 1892, 49.

18. Se la tratta per rivalsa salvi il possessore della cambiale dalla decadenza dell'azione di re-
R gresso stabilita dall'art. 325 c. comm. — P. Minutillo, R. giur. Trani, 1892, 139.

S 20. Azione di arricchimento cambiario. — P. Cogliolo, Annuario crit., 1892, 106.

T 21. L'azione d'arricchimento. — F. Lanza, Casalmonferrato, tip. Torelli succ. Bertero, 1892, in-16°, pag. 16, Giurispr. Casale, 1892, 59.

22. Dell'azione d'arricchimento di cui all'art. 326
U c. comm. e sua prescrizione. — R. Corte, Riv. universale, 1892, 2.

23. Di nuovo sull'indole dell'azione di arricchimen-
A to nel diritto cambiario italiano. — M. Manara, Foro, I, 433.

Giurisprudenza.

24. La realtà e l'efficacia legale di un'obbligazione non sta nell'elemento oggettivo dei mutui consensi per concretare un determinato vincolo e rapporto giuridico; per cui altro è l'occasione, ed altro la causa di obbligarsi.

25. Questa massima trova applicazione nelle obbligazioni cambiarie, perchè la cambiale non è titolo probatario di un credito, ma surrogato del denaro che rappresenta.

26. Quindi perchè una cambiale possa avere l'effetto di estinguere una obbligazione precostituita è necessario il mutuo consenso delle parti, diretto a questo scopo, altrimenti le due diverse obbligazioni restano indipendenti ed autonome.

27. Quando per univoche circostanze di fatto risulta che varie cambiali furono sottoscritte «per favore e comodo», è evidente che desse non possono senza previo accordo essere rivolte all'estinzione di una precedente obbligazione contratta per altra causa.

28. Di conseguenza i precetti basati su tali titoli
B sono nulli. — A. Genova, 16 febbraio 1892, Cavalleri c. Baccini, Giurista, 1892, 113.

29. L'art. 251 c. comm. ha escluso gli analfabeti dalla capacità di obbligarsi cambiariamente, e quindi non vi ha azione cambiaria contro l'emittente di un pagherò, che per essere analfabeta ha fatto la firma sulle tracce in lapis
C nel titolo cambiario prodotto in giudizio. — P. Firenze, 30 settembre 1892, Neri c. Carrozzi Parronchi, Mon. pret., 1892, 336.

30. È valida la sottoscrizione apposta dall'emittente di un vaglia cambiario non sotto il contesto del titolo, ma lateralmente in direzione verticale.

31. Ciò tanto più deve dirsi quando, parecchi essendo gli emittenti, lo spazio sottostante al contesto della cambiale fosse per intero occupato dalle sottoscrizioni di altri emittenti.

32. Nel vaglia cambiario emittente ed accettante è la stessa persona; e però, come nella cambiale tratta è valida l'obbligazione dell'accettante in qualunque luogo egli apponga la sua sottoscrizione, purchè nella faccia anteriore, lo stesso deve dirsi dell'emittente del vaglia cam-
D biario considerato come accettante. — A. Torino, 13 febbraio 1892, Ferria c. Eredi Berzia, Temi gen., 1892, 185; Diritto comm., X, 450; M. trib. Mil., 1892, 406; Annali, 1892, 115; Giur. Tor., 1892, 349; Legge, 1892, II, 489; Massime, 1892, 511.

33. Non è valida la cambiale, se è sottoscritta col cognome e l'iniziale del nome dell'emittente o
E del traente. — A. Lucca, 12 agosto 1892, Mancini c. Coken, Diritto comm., X, 853.

Digitized by Google

34. La cambiale, salvo se si tratti di ditta, deve essere sottoscritta col nome e cognome per disteso, sotto pena di perdere la forza esecutiva.
A — A. Genova, 20 maggio 1892, Disalvi c. Fromento curatore fallita Forzani, Foro, I, 830; V. pure: Giurista, 1892, 218; Temi gen., 1892, 434; Annali, 1892, 236.

35. È nulla la girata di una cambiale sottoscritta col cognome e l'iniziale del nome, sebbene non si contesti l'autenticità della sottoscrizione.

36. Anche ammessa la validità della sottoscrizione col nome abbreviato, non può dirsi rispondente al precetto della legge quella in cui l'abbreviazione sia tale da lasciare in dubbio il vero nome del sottoscrittore (nella specie, la iniziale E con l'aggiunta della minuscola *o* superior-
B mente). — A. Milano, 5 febbraio 1892, Colombi c. Banca pop. di Treviglio, Foro, I, 817. (n)

37. Anche alle cambiali emesse (pagherò, biglietti all'ordine) si applica, sotto pena di nullità dell'obbligazione cambiaria, il divieto di limitazioni o condizioni aggiunte alla firma.

38. Vi è limitazione quando l'emittente fa seguire alla sottoscrizione il richiamo o riferimento a rapporti o documenti contrattuali estranei alla cambiale.

39. Lo stabilire che il riferimento o richiamo ad atti contrattuali estranei alla cambiale non rende nulla l'obbligazione cambiaria, per non contenersi nè in tale riferimento, nè nei documenti richiamati alcuna condizione vera e propria, costituisce violazione di legge censurabile
C in cassazione. — C. Napoli, 10 ottobre 1891, Dell'Osso c. Banca Nazionale, Foro, I, 307.

40. L'emittente di un vaglia cambiario in cui non sia espressa la causa può essere ammesso a provarne per testimoni l'inesistenza, purchè
D la somma non ecceda le lire cinquecento. — C. Napoli, 1 febbraio 1892, Giornelli c. Morrica, Foro, I, 363.

41. L'emittente una cambiale può sempre eccepire che l'obbligazione sia dichiarata di nessun effetto perchè fondata sopra una causa illecita.

42. È illecita, in qualunque obbligazione, la causa determinante che trae origine dal fatto di un
E concubinato. — T. Trani, 14 marzo 1892, Losito c. Patanno, Pisanelli, 1892, 185.

43. Sono valide indistintamente le cambiali rilasciate in bianco, e poscia riempite dal posses-
F sore. — A. Aquila, 15 maggio 1891, Ciaprini c. De Matteis, Foro abruzz., VI, 96.

44. È vero e valido effetto cambiario la cambiale firmata in bianco, purchè quando se ne faccia uso si trovi integrata di tutti i requisiti pre-
G scritti dagli art. 251 e seg. c. comm. — A. Torino, 30 maggio 1892, Vandano c. Zignone, Giur. Tor., 1892, 639.

45. È valida la cambiale rilasciata in bianco, cioè colla sola sottoscrizione dell'emittente e coll'indicazione della somma dovuta, bastando che per le altre sue necessarie enunciazioni, ed anche per quella del prenditore, sia riempita o fatta riempire dal prenditore, secondo gli
A accordi seguiti coll'emittente. — A. Torino, 5 settembre 1892, Gallarati c. Zenoni, Giur. Tor., 1892, 801.

46. È valida la cambiale in bianco, quand'anche la sua integrazione avvenga per opera di un terzo, cui il primo consegnatario l'abbia ceduta.

47. Per conseguenza l'emittente deve affrontare le conseguenze del mandato indistinto concesso al primo prenditore colla consegna del titolo in bianco; e non può respingere l'azione cambiaria del terzo possessore che l'ha completato
B prima di farne uso. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Ditta Donato c. Ravero, Temi gen., 1892, 198; Annali, 1892, 142.

48. Non è possessore legittimo della cambiale rilasciata col nome del prenditore in bianco, e non può esigerne il pagamento colui che riempie col proprio nome lo spazio in bianco, quando la cambiale fu consegnata ad altra persona
C che ne pagò l'importo. — A. Bologna, 28 dicembre 1891, Casini c. Collina Cavazzoni, R. giur. Bol., 1892, 41.

49. Non è prescritto che al momento di sua emissione la cambiale venga stilata con *tutti i suoi* requisiti, dacchè è lecito rilasciarla in bianco, e ciò conferisce al prenditore o a chi poscia ne divenga possessore un tacito mandato di
D riempirla prima di farne uso. — A. Genova, 4 agosto 1892, Fasce c. Avanzo, Giurista, 1892, 340; Temi gen., 1892, 564; Annali, 1892, 401.

50. Non si estingue il tacito mandato conferito al prenditore o giratario di riempire e completare un vaglia cambiario rilasciato in bianco, se l'emittente prima della scadenza è dichiarato fallito.

51. Questo mandato è contrattuale nell'interesse
E del mandatario ed irrevocabile. — A. Genova, 17 giugno 1892, Ceretti c. Quaradeghini, Giurista, 1892, 253.

52. La cambiale emessa in bianco non diventa titolo cambiario se non al momento in cui venga munita di tutti i requisiti voluti dall'art. 251 c. comm.

53. E quindi va soggetta al bollo stabilito dalla legge in tale momento imperante, e non a quello della legge vigente al tempo della emissione.

54. Se dunque, riempiendosi la cambiale dopo già attivata la legge del 1887, che ha aumentato il bollo delle cambiali, le si da una data risalente all'impero della legge anteriore, la cambiale, stesa su carta col minor bollo prescritto da questa legge, non produce effetti cambiari.
F — C. Torino, 15 marzo 1892, Gianonatti c. Pezzana, Giur. Tor., 1892, 505; Legge, 1892, II, 335; Bett., 1892, 836; Annali, 1892, 413; Massime, 1892, 403.

Digitized by Google

55. La cambiale emessa dopo l'attivazione della legge 14 luglio 1887 n. 4702 su carta filigranata bollata venduta anteriormente, senza farvi apporre prima di adoperarla dallo ufficio del bollo la marca per la quietanza, non è pro-
A ductiva di effetti cambiarî. — A. Genova, 8 ottobre 1891, Cerveto Pratolongo c. Pittaluga, Temi gen., 1892, 10; Annali, 1891, 462; M. trib. Mil., 1892, 130; Cons. comm., 1892, 14; Bett., 1892, 91.

56. La cambiale sfornita del competente bollo perde la sua efficacia commerciale, e quindi il suo valore probatorio ed i suoi effetti giuridici prendono norma dalle disposizioni di legge che re-
B golano le obbligazioni civili. — A. Catania, 4 marzo 1892, Abate Tuccari c. Patti, Massime, 1892, 184.

57. La sufficienza del bollo non è un requisito essenziale alla validità del titolo cambiario.

58. Contro il biglietto all'ordine sottoscritto da due coniugi, e quindi contenente obbligazione solidale di entrambi, non è ammessa la prova che la valuta ricevuta sia andata ad utilità del solo
C marito. — A. Napoli, 5 febbraio 1892, Zaccaria Spagnuolo, c. Criscuolo, Mov. giur., 1892, 46; Bett., 1892, 376.

59. Se nella iscrizione ipotecaria presa a garanzia del pagamento di una cambiale è enunciato che questa è rinnovabile ed esigibile a piacimento, l'ipoteca continua a garantire, anche rimpetto ai terzi, tutte le successive rinnovazioni.

60. La girata di una cambiale trasferisce nel giratario l'ipoteca costituita a garanzia del pagamento della medesima, senza bisogno di speciale menzione.

61. Il trasferimento ha luogo quantunque l'ipoteca sia stata costituita dopo la girata, se risulti che essa fu accordata non già per garantire il prenditore o girante dall'azione di regresso, ma
D a sicurezza del pagamento della cambiale. — A. Genova, 19 marzo 1892, Banca pop. di Tortona c. Malaspina, Foro, I, 814. (n)

62. La girata di una cambiale costituisce un contratto autonomo, individuale ed indipendente da tutte le altre contrattazioni sulla stessa cambiale, che ha una esistenza propria, che non dipende dalla validità del titolo del girante.

63. La cessione poi di una cambiale è un contratto prettamente civile, che, mettendo il cessionario in luogo e vece del cedente, dipende dalla
E validità del titolo di esso. — T. Bari, 10 dicembre 1892, Banco di Napoli c. Lettieri, Pisanelli, 1892, 336.

64. Sebbene la cambiale abbia due girate successive, compresa l'ultima, in bianco, deve essere pagata al portatore sulla semplice esibizione del titolo e verso consegna del medesimo quitanzato a chi paga.

65. L'ultimo possessore della cambiale, non indicato nel titolo, non è obbligato, per dimostrarsene proprietario, di riempire l'ultima girata in bianco.

66. L'indagine sulla data del giro, all'effetto di stabilire se è anteriore alla scadenza, non ha luogo quando trattasi di girata in bianco.

67. Ad ogni modo, il portatore della cambiale, fino a prova contraria, legittima l'anteriorità della girata, e il possesso del titolo alla scadenza, a mezzo del protesto effettuato in suo nome.

68. Contraddice all'istituto della girata in bianco
A l'interrogatorio sulla sua realtà. — A. Venezia, 28 luglio 1892, Zampironi c. Michini, Foro, I, 1147. (n)

69. Il giratario d'una cambiale per l'incasso non risponde dei danni che potessero derivare al girante pel fatto d'un protesto irregolarmente ef-
B fettuato dall'usciere e dichiarato perciò nullo. — A. Milano, 19 maggio 1892, Banca agricola c. Rocco, M. trib. Mil., 1892, 644; Annali, 1893, 12.

70. La clausola « senza garanzia » in effetto cambiario esclude bensì nel girante l'obbligazione cambiaria, ma non lo libera dall'obbligo di garantire secondo il diritto comune, e in ispecie dall'obbligo della garanzia di diritto secondo l'art. 1542.

71. La garanzia di diritto a prestarsi dal girante malgrado la clausola « senza garanzia » non è vincolata ai termini stabiliti per l'esercizio del-
C l'azione cambiaria di regresso. — A. Torino 30 aprile 1892, Bachi c. Damevino, Giur. Tor., 1892, 507; Annali, 1892, 288.

72. Data in pegno una cambiale girandola in bianco, è giudizio di fatto non censurabile in cassazione quello del tribunale di merito che la volontà delle parti sia stata rivolta a un giro per valuta in garanzia, anzichè a un giro ordinario.

73. Al giratario a titolo di pegno di una cambiale possono essere opposte dall'accettante le eccezioni che avrebbe potuto opporre al suo girante, purchè anteriori alla girata.

74. Quindi può l'accettante opporgli la propria liberazione, dipendente da un patto stipulato col girante anteriormente alla costituzione del pe-
D gno. — C. Firenze, 4 agosto 1892, Banca pop. di Vicenza c. Da Schio, Foro, I, 1117. (n)

75. Se il creditore ha formalmente ammesso che una cambiale, a lui girata in bianco, dovea, per accordo col debitore, servire quale pegno a garanzia di un debito di somma equivalente, esso non può eccepire al debitore della cambiale data a pegno che la girata in bianco gliene ha trasferita la proprietà nei rapporti coi terzi.

76. Quindi il detto debitore può opporre al creditore pignoratizio la eccezione, a lui competente di fronte al debitore che ha costituito il pegno, di avere estinto il proprio debito di conformità ad accordo precedente alla costituzione del pegno.

77. Se tale accordo risulta da lettera privata e la

Digitized by Google

data di questa è contestata dal creditore pignoratizio, può il debitore della cambiale sta-
A bilirla a mezzo di testimoni. — A. Venezia, 10 febbraio 1891, Banca pop. di Vicenza c. Da Schio Fabrello, Foro, I, 343. (n)

78. La cessione d'una cambiale dopo la scadenza, investendo il cessionario di tutti i diritti inerenti al titolo, è atto che va sottoposto alla
B giurisdizione commerciale. — A. Milano, 30 maggio 1892, Maino c. Nicolini, M. trib. Mil., 1892, 959.

79. La surroga nei diritti ipotecarî e la cessione posteriore di alcune garanzie per la maggiore sicurezza dell'adempimento dell'obbligazione principale non scemano l'efficacia del contratto primitivo, in specie non mutano l'indole del contratto cambiario.

80. Quindi il rapporto giuridico fra le parti è stabilito dalla data delle girate, e non da quella della cessione delle suddette garanzie.

81. Il giratario di una cambiale è un terzo e per ciò non può esser pregiudicato da patti speciali stabiliti tra l'accettante ed il primo cre-
C ditore. — A. Roma, 9 gennaio 1892, Ditta Ponzone Astengo c. Moroni, Temi rom., 1892, 50.

82. Chi per altrui comodo accetta senza esprimere limitazioni o condizioni una cambiale in bianco, dà tacitamente il mandato alla persona a cui vantaggio ha accettato di riempire la cambiale
D come meglio le piace. — A. Venezia, 24 marzo 1892, Morolni c. Caramelli, Temi ven., 1892, 408.

83. L'avallo non è una fideiussione, ma una obbligazione cambiaria con esistenza propria, sebbene si connetta alla cambiale e da essa tragga la sostanza e la forma.

84. L'avallo non esclude la fideiussione per obbligazione cambiaria in separato atto con effetto di solidarietà fra i condebitori, sebbene non commercianti, salvo che rispetto ad essi l'atto
E sia puramente di diritto civile. — A. Napoli, 12 ottobre 1892, Ditta Cutolo c. De Feo, Dritto e giur., VIII, 185.

85. Il fatto che un avallo cambiario sia stato dato per semplice favore non basta ad escludere la validità e la commercialità della obbligazione che ne deriva di fronte al terzo possessore della cambiale.

86. La emissione di titoli cambiari, avvenuta molto tempo dopo costituita la prima obbligazione, alla quale le cambiali si sostituiscono, impor-
F ta novazione del debito. — A. Brescia, 17 maggio 1892, Regattieri c. Caratre foll. Regattieri, Banca mutua pop. di Mantova, Diritto comm., X, 511; M. trib. Mil., 1892, 868.

87. Non giova all'avallante di un vaglia cambiario, per esimersi dalla sua obbligazione verso il possessore dell'effetto, l'eccepire che appose la sua firma per mero favore verso l'accettan-
G te. — P. Teramo, 8 dicembre 1891, Danesi c. Sbraccia, Mon. pret., 1892, 112.

88. La presunzione di cui all'art. 275 c. comm. in riguardo alla persona per cui l'avallo è dato
A non ammette la prova contraria. — A. Brescia, 1 marzo 1892, Borboni c. Venturelli, M. trib. Mil., 1892, 428.

89. Pagata la cambiale da un avallante, questi non ha azione cambiaria contro il coavallante per ottenere quella parte di somma che è a
B carico del medesimo. — T. Susa, 27 giugno 1891, Amprimo c. Baritello, Giur. Tor., 1892, 63.

90. L'avallante del debitore principale pagando la cambiale scaduta rimane surrogato nei diritti del possessore verso l'avallato, non già nei diritti del possessore verso gli obbligati posteriori.

91. Quindi non potrebbe lagnarsi della cessione di ragioni ipotecarie verso un girante fatta dal possessore ad altro creditore, nè pretendere di essere liberato dalla sua obbligazione in quanto gli sia stata resa impossibile per tale cessione la surrogazione nell'ipoteca che al possessore spettava.

92. Per la legge civile il fideiussore ha diritto di esser liberato dalla sua obbligazione solamente nel caso in cui il creditore non abbia conservato integre le ragioni, le ipoteche e i privilegî che erano al credito inerenti al *tempo in*
C cui prestò la fideiussione. — C. Roma, 6 giugno 1892, Salvatori c. Banca Nazionale, Annali, 1892, 362; Legge, 1892, II, 399; Dritto e giur., VIII, 161; Cons. comm., 1892, 310; Bett., 1892, 1184.

93. Se è vero che l'avallo per l'accettante di una cambiale obbliga chi lo ha dato a garantire al prenditore ed ai suoi giratari l'integrale pagamento della cambiale, è altresì indubitato che, salvi ed impregiudicati, rispetto a terzi, gli effetti delle obbligazioni cambiarie, i diritti e le obbligazioni fra coloro che nel porre in essere e nella circolazione delle cambiali si trovano in rapporto diretto fra loro devono subire gli effetti di quelle convenzioni, che, al pari di ogni altro contratto, hanno fra i contraenti forza di legge.

94. Data quindi l'ipotesi che una cambiale sia stata posta in essere ad esclusivo comodo e beneficio dell'accettante, per fargli ottenere da una Banca o da un privato una sovvenzione di danaro, e che il prenditore e l'avallante, nonostante tale veste assunta colla sottoscrizione, abbiano solamente voluto costituirsi fideiussori con parità di obbligazione, i loro rapporti debbono essere regolati a seconda della convenzione.

95. Secondo il codice di commercio del 1865 l'a-
D vallo costituisce una vera fideiussione. — C. Roma, 4 aprile 1891, D'Alessio c. Massei, Legge, 1892, I, 587; Gazz. proc., XXV, 125.

96. La quitanza esistente a tergo della cambiale non

Digitized by Google

è prova dell'estinzione dell'azione cambiaria, se la cambiale si trova non a mani di un estraneo, ma presso uno dei coobbligati avente azione di regresso o di arricchimento verso il traente o l'emittente.

97. Il ritorno del possesso della cambiale, anche non quitanzata, a mani del girante è titolo suf-
A ficiente per l'esercizio delle dette azioni. — A. Genova, 31 dicembre 1891, De Mari c. Salvi, Temi gen., 1892, 230; Annali, 1892, 155.

98. È improponibile l'azione di pagamento di una cambiale proposta contro l'accettante da parte di un girante che ha ricevuto dal possessore la notificazione del protesto e che non ha provveduto per proprio conto a soddisfare il detto
B possessore. — C. Napoli, 27 agosto 1892, Amoroso Lubelli c. Banca Nazionale, Bett., 1892, 1137; Gazz. proc., XXV, 342; Temi gen., 1893, 71.

99. È ammessibile la prova testimoniale a stabilire l'esistenza di una cambiale e il pagamento fattone dal deducente in iscarico dell'accettante, allo scopo di ottenerne il rimborso in confronto degli altri creditori di quest'ultimo, senza bisogno di esibire il titolo quitanzato che dicasi smarrito, specialmente se quest'affermazione è avvalorata dal seguito procedimento
C d'ammortizzazione. — A. Torino, 22 gennaio 1892, Sardi c. Debenedetti, Giur. Tor., 1892, 211; Legge, 1892, II, 455; Giurista, 1892, 427.

100. La clausola «senza protesto» convenuta per iscritto, separatamente dall'effetto cambiario, è efficace nei rapporti tra girante e giratario che
D *l'hanno* stipulata. — C. Torino, 30 dicembre *1891*, Bosisio c. Banco Monzese, Foro, I, 416.

101. La rivalsa non è atto equivalente alla citazione e al precetto richiesti dalla legge per te-
E nere in vita l'azione di regresso. — T. Lucera, 27 ottobre 1891, Manfredi c. Perchinunno, Mov. giur., 1892, 44.

102. La rivalsa tratta dal possessore della cambiale originaria su di un girante nei quindici giorni dal protesto non salva dalla decadenza dell'azione cambiaria non esercitata nei modi e
F termini di legge. — A. Trani, 21 marzo 1892, Banca agricola di Cerignole c. Perchinunno, Foro, I, 1366. (n)

103. L'art. 1176 c. c. relativo all'abbreviazione del termine, in caso d'insolvenza del debitore, non si applica ai crediti cambiarî, sia perchè non racchiude una regola generale, sia perchè la scadenza riguarda tutti gli obbligati, sia perchè il codice di commercio accorda soltanto il dritto di chiedere cauzione.

104. Il possessore può chiedere dal girante e dal traente la cauzione, quando l'accettante non presenta sufficiente sicurezza che pagherà la cambiale alla scadenza e quando dimostri con protesto ch'egli si è rifiutato o di accettarla o di darla.

105. Il possessore, nel chiedere la cauzione, non può domandare che, in mancanza di essa, sia condannato il girante ed il traente al pagamento
A della cambiale. — T. Ancona, 26 aprile 1892, Banca Toscana c. Rossini, Giorn. giur., 1892, 630.

106. Il diritto di ottenere cauzione a norma dell'art. 315 c. comm. non esclude che possa ottenersi il sequestro conservativo quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 924 c. p.
B c. — C. Palermo, 13 febbraio 1892, Oliva c. Banca Barcellonese, Foro, I, 642. (n)

107. L'art. 315 c. comm. non è applicabile per analogia ai vaglia cambiarî.

108. Il fallimento dell'emittente produce la scadenza del vaglia di fronte a tutti i coobbligati, e quindi il possessore può domandare cauzione al
C girante. — C. Napoli, 7 novembre 1891, D'Errico c. Banca Nazionale, Foro, I, 427.

109. L'art. 315 c. comm. si applica solo in tema di cambiali tratte. Secondo il medesimo articolo nel caso di fallimento o d'insolvenza dell'accettante non si può chiedere dal possessore cauzione all'avallante del traente e dei giranti.

110. Trattandosi invece di cambiale emessa si può chiedere dal possessore cauzione all'avallante dell'emittente quando quest'ultimo sia divenu-
D to insolvente o fallito. — A. Casale. 14 maggio 1892, Perincioli c. Banca Nazionale, Temi gen., 1892, 472; Giur. Casale, 1892, 315.

111. Il protesto è condizione per conservare l'azione cambiaria contro l'avallante dell'emittente solo se è richiesto per conservarla contro di questo.

112. La cambiale è domiciliata quando la residenza dell'accettante od emittente è diversa dal luogo indicato pel pagamento ed è diversa anche la persona presso la quale questo deve esser fatto.

113. Per luogo diverso la legge intende città o piazza diversa, non domicilio o abitazione diversa nella stessa piazza o città.

114. La frase «presso una persona diversa» significa che questa persona deve pagare, per conto dell'emittente od accettante, coi fondi provveduti.

115. Se dalla redazione della cambiale risulta che l'emittente o l'accettante si obbligò di pagare al domicilio di una persona diversa, allora si avrà un'elezione di domicilio pel pagamen-
E to, non una cambiale domiciliata. — C. Napoli, 19 maggio 1892, Falconi c. Bonelli, Foro, I, 940. (n)

116. Per aversi la eccezione di cui all'art. 316 c. comm. è necessaria la esplicita indicazione sulla cambiale, non solo del luogo diverso da quello della emissione, ma anche della persona diversa, presso cui la cambiale è pagabile. —
F A. Lucca, 12 agosto 1892, Mancini c. Cohen, Diritto comm., X, 853.

117. Quando una cambiale non è domiciliata a' sensi del codice di commercio non è punto necessario che il precetto contro l'emittente od ac-

Digitized by Google

A cettante sia preceduto dal protesto. — T. Bari, 15 settembre 1891, Scivittaro c. Cotonificio Veneziano, Pisanelli, 1892, 28.

118. Non è necessario il protesto per conservare l'azione contro l'accettante o l'emittente, quando la cambiale sia pagabile nel luogo geografico di residenza dei suddetti, sebbene il pagamento debba farsi presso una persona diversa.
B — A. Venezia, 24 marzo 1892, Morolin c. Caramelli, Temi ven., 1892, 408.

119. Non è domiciliata una cambiale, e quindi non è necessario il protesto nel termine dei due giorni, quando l'accettante nella cambiale elegge domicilio presso una terza persona per ese-
C guirvi egli stesso il pagamento. — A. Napoli, 28 dicembre 1891, Banco di Napoli c. Fall. Banca agricola di Ariano, Bett., 1892, 94.

120. Quando la cambiale è pagabile al domicilio del prenditore e alla scadenza si trova tuttavia in potere di questo, non è necessario elevare il protesto per accertare la mancanza di pagamento affine di conservare l'azione cambiaria tanto contro l'emittente, quanto contro l'aval-
D lante. — A. Genova, 8 ottobre 1891, Cervotto Pratolongo c. Pittaluga, Temi gen., 1892, 10; Annali, 1891, 462; M. trib. Mil., 1892, 130; Cons. comm., 1892, 14; Bett., 1892, 91.

121. Se la cambiale non è domiciliata, non è necessario il protesto nè per conservare l'azione cambiaria contro l'emittente, nè per conser-
E varla contro il suo avallante. — C. Torino, 25 maggio 1892, Cavagnino c. Melchior, Foro, I, 861. (n)

122. Perchè l'avallante, che ha pagato la cambiale avallata, possa esercitare l'azione di rimborso contro il traente, non è necessario che presenti il protesto fatto dal creditore al traente stesso, ma basta il fatto che egli si trovi in
F possesso della cambiale pagata. — A. Catanzaro, 21 aprile 1891, Stampo c. Stampo, Foro, I, 128.

123. L'indicazione di domicilio nella cambiale agli effetti del pagamento non importa elezione di domicilio per la notificazione degli atti giudiziarî.

124. Il rilascio della cambiale in bianco non dà facoltà al possessore di indicarvi un domicilio per la notificazione degli atti giudiziarî diver-
G so da quello reale del sottoscrittore. — C. Napoli, 23 febbraio 1892, D'Ambrosio c. Ammirati, Foro, I, 1066. (n)

125. Il principio giuridico del volontario affidamento della cambiale firmata in bianco relativamente alla esistenza della obbligazione non si estende alla elevazione del domicilio che si por-
H tasse come fatto dei sottoscrittore. — A. Trani, 7 giugno 1892, Gatta c. Ricci, R. giur. Trani, 1892, 452; Pisanelli, 1892, 266.

126. Nel completarsi la cambiale firmata in bianco può anche scriversi l'indicazione di un domicilio eletto, e non può essere impugnata dall'emittente, nei rapporti col prenditore, se non provando che la fatta indicazione è contraria
A ai patti tra loro intesi. — A. Torino, 30 maggio 1892, Vandano c. Zignone, Giur. Tor., 1892, 639.

127. È ammissibile la prova dedotta per dimostrare come chi sottoscrisse una cambiale in bianco non vi appose la elezione del domicilio per la notificazione di atti giudiziarî, nè autorizzò altri ad apporvela, riflettendo questa prova un fatto, che non tiene all'esistenza, ma all'esecu-
B zione della obbligazione. — A. Trani, 25 giugno 1892, D'Ameli c. Tamborrino, Bett., 1892, 474; Cons. comm., 1892, 302; Pisanelli, 1892, 330.

128. Il luogo del pagamento costituisce uno dei requisiti della cambiale onde il portatore conosca ove deve presentarla per chiederne il pagamento e farne accertare il rifiuto, ma non all'effetto di obbligare lo stesso portatore ad adire l'autorità giudiziaria di quel luogo quando intende valersi dell'atto cambiario come ti-
C tolo giustificativo del proprio credito. — C. Roma, 11 aprile 1892, Bianchi c. Soc. molini del Tevere, Annali, 1892, 437; Legge, 1892, II, 793.

129. L'indicazione in una cambiale del luogo e della persona presso cui avverrà il pagamento costituisce elezione di domicilio al *solo effetto* della competenza territoriale, non per la no-
D tifica degli atti. — A. Catania, 30 marzo 1892, Pennisi Cesarò c. Barba, Giur. Cat., 1892, 121; Foro Cat., 1892, 75.

130. Nelle cambiali il domicilio eletto vale a stabilire la competenza ed il luogo del protesto e non già per intimare ivi gli altri atti giudiziali. E, però, senza una dichiarazione scritta di proprio pugno sulla cambiale, o senza un'espressa stipulazione, con cui il debitore elegga domicilio speciale per la sua obbligazione cambiaria, rimane sempre integro il suo diritto di ricevere la notificazione de' relativi atti giu-
E diziali nel suo domicilio reale. — T. Bari, 13 febbraio 1892, Ferri c. Collenza, Pisanelli, 1892, 87.

131. La indicazione d'un domicilio eletto nella cambiale senza limitazione non può restringersi al solo effetto di designare il luogo del pagamento e quindi all'indicato domicilio può notificarsi
F la citazione. — A. Torino, 30 maggio 1892, Vandano c. Zignone, Giur. Tor., 1892, 639.

132. L'indicazione del luogo di pagamento di una cambiale non equivale ad elezione di domicilio per la notificazione degli atti inerenti. —
G P. Aquila, 14 aprile 1891, Stornelli c. Pedetti, Foro abruzz., VI, 62.

133. La indicazione del luogo per il pagamento di una cambiale (domicilio) non autorizza alla notificazione degli atti del giudizio cambiario in codesto luogo; e quindi per massima la notificazione così fatta è nulla.

Digitized by Google

134. Però questa regola cessa d'aver vigore quando apparisca dalle circostanze specifiche del caso che il debitore nel luogo stabilito per il pagamento volle indicare il proprio domicilio reale, come nel caso in cui abbia dichiarato pagabile la cambiale in due luoghi alternativamente, il primo dei quali distinto con la denominazione: «il mio domicilio». Nè importa poi indagare se questa indicazione corrisponda al vero; poichè il debitore, avendola volontariamente fornita, non potrebbe mai im-
A pugnarla. — A. Roma, 17 marzo 1892, L'Ecrivain c. Bertogli, Bett., 1892, 238.

135. La citazione per promuovere l'azione cambiaria va notificata nei modi ordinarî e non già al luogo designato pel pagamento della cambiale. Questa indicazione in nessun modo può riguardarsi come elezione di domicilio.

136. Conseguentemente ben si procede alla notificazione nelle forme dell'art. 141 c. p. c. se non si conosce la residenza, il domicilio, la dimora della persona da citarsi.

137. In punto di procedura, quantunque la legge sotto cui fu stilata la cambiale disponga diversamente si applica la legge processuale nuova vigente al momento in cui si compie
B l'atto. — A. Genova, 19 novembre 1892, Gallo e Solari, Giurista, 1892, 463.

138. Decade dall'azione di regresso il possessore della cambiale, che abbia lasciato trascorrere i termini fatali per esercitarla, anche quando abbia in tempo utile avvertito il proprio girante del mancato pagamento.

139. *Stante tale* decadenza, al possessore non compete contro il girante l'azione di indebito arricchimento, nè risorge in lui il credito, per estinguere il quale avea in pagamento accettato il titolo rimasto poi insoluto a scadenza.
C — A. Genova 28 marzo 1892, Ditta Bollati c. Segramora, Temi gen., 1892, 248; Annali, 1892, 161.

140. Il possessore della cambiale conserva l'azione cambiaria contro tutti i coobbligati in via di regresso, se la eserciti tempestivamente contro
D uno di essi soltanto. — A. Cagliari, 12 novembre 1891, Banca Nazionale c. Pirma Pin, Foro, I, 96. (n)

141. Protestatasi una cambiale alla scadenza e presentatasi domanda di verificazione nel termine di 15 giorni da quello del protesto, deve questa, specialmente se contestata, considerarsi come azione giudiziale, e quindi efficace ad impedire la decadenza dell'azione cambiaria. —
E A. Napoli, 25 luglio 1892, Banca Nazionale c. Banca Agricola di Ariano, Annali, 1892, 391; Dritto e giur., VIII, 185.

142. L'azione di arricchimento, di cui all'art. 326 c. comm., non compete contro l'accettante o l'emittente di una cambiale non domiciliata.
F — A. Genova, 9 ottobre 1891, Ramella c. Guastavino, Temi gen., 1892, 14; Annali, 1891, 472; Bett., 1892, 137.

143. Nelle cambiali domiciliate, estinta l'azione cambiaria, ne proviene quella di indebito arricchimento contro il traente o emittente.

144. Non costituisce domanda nuova in appello il domandare la insinuazione di un credito in un fallimento a titolo di azione di arricchimento piuttosto che in forza di azione cambiaria. —
A A. Napoli, 28 dicembre 1891, Banco di Napoli c. Cess. Banca agricola di Ariano, Bett., 1893, 94.

145. Per l'esercizio dell'azione d'indebito arricchimento occorrono due requisiti: 1. la decadenza del possessore dall'azione cambiaria; 2. il profitto del traente per il non pagamento della contratta obbligazione.

146. L'azione d'indebito arricchimento, non derivando dalla cambiale, ma dalla legge, si prescrive
B con il decorrimento di anni dieci. — T. Bari, 25 giugno 1892, Fighera c. Laddaga, Pisanelli, 1892, 206.

147. L'azione d'arricchimento trovasi logicamente e necessariamente compresa nell'espressione di «azioni derivanti dalla cambiale» che leggesi nell'art. 919 c. comm., e quindi è soggetta alla
C prescrizione quinquennale. — C. Torino, 18 marzo 1892, De Mari c. Fall. Banca pop. di Novi Ligure, Foro, I, 433. (n)

148. L'azione di arricchimento deriva dalla cambiale e perciò si prescrive col decorso del quin-
D quennio a norma dell'art. 919 c. comm. — C. Torino, 25 giugno 1892, De Mari c. Salvi, Bett., 1892, 1005; M. trib. Mil., 1893, 5.

149. L'azione d'arricchimento dell'art. 326 c. comm. soggiace non alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 919 n. 2 detto codice, ma, secondo i casi, o alla decennale di cui all'art.
E 917 stesso codice, o alla trentennaria. — A. Genova, 31 dicembre 1891, De Mari c. Salvi, Temi gen., 1892, 230; Annali, 1892, 155.

150. È azione civile derivante da rapporto di fideiussione quella che mira a ripetere dall'emittente di cambiali il rimborso delle somme pagate per estinguerle da colui che precedentemente alla loro emissione si obbligò, mediante apposito contratto, a concorrere con la propria firma come avallante o come girante delle cambiali stesse, per ottenere all'emittente sovvenzioni di danaro da parte di un terzo, e che risulta avere adempiuto siffatta obbligazione, e per forza di essa avere poi pagato l'importo delle cambiali.

151. Il fatto del possesso delle cambiali nel fideiussore, munite di quitanza per parte degli ultimi giratari, dimostra sufficientemente aver egli sopportato le conseguenze passive della fideiussione, una volta che niuna prova sia addotta in contrario per stabilire che le cambiali furono da altri pagate.

Digitized by Google

152. L'azione di codesto fideiussore, fondandosi sull'art. 1915 c. c., è soggetta all'ordinaria prescrizione trentennale. E perciò riesce inutile disputare se l'azione potrebbe anche essere fondata sul titolo dell'indebito arricchimento e se in tale ipotesi andrebbe soggetta alla prescrizione quinquennale delle azioni derivanti da
A cambiali. — A. Torino, 16 settembre 1892, Salvi c. De Mari, Bett., 1892, 545.

153. Il giratario d'una cambiale già scaduta può senz'altro agire in via esecutiva contro l'emittente o l'accettante della cambiale e contro i giranti anteriori all'immediato suo girante, purchè il suo girante immediato non fosse già decaduto, al momento della girata, dall'azione cambiaria diretta o di regresso ed il giratario agisca esecutivamente nel termine stabilito
B dalla legge. — T. Oneglia, 15 febbraio 1892, Lupi c. Lupi, Giurista, 1892, 305.

154. Quando per un debito assunto per mezzo di cambiale si concede una garanzia ipotecaria con atto pubblico posteriore, senza che con questo si faccia una esplicita ricognizione del debito cambiario, solo facendosi richiamo alla cambiale, riferendosene anche il letterale tenore, il titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata è la cambiale stessa, ed è nullo il precetto che si fosse invece basato soltanto
C sul detto atto pubblico. — A. Torino, 23 gennaio 1892, Bonetti c. Bonando, Giur. Tor., 1892, 213.

155. È nullo il precetto in base a titolo cambiario se fu omessa la trascrizione del protesto o della
D cambiale. — A. Aquila, 5 febbraio 1892, Mazora c. Tirone, Foro, I, 233. (n)

156. È nullo il precetto in base a titolo cambiario se fu omessa la trascrizione del protesto o della
E cambiale. — C. Napoli, 24 maggio 1892, La Porta c. Fioritto, Foro, I, 1116. (n)

157. Procedendosi esecutivamente in base a cambiale e in via di rivalsa, non è necessario che nel precetto sia trascritto anche il conto di ritorno, bastando che risulti essere questo posseduto dal precettante.

158. Però la trascrizione del conto di ritorno è necessaria per chiedere il pagamento degli interessi e delle spese che nel conto devono essere indicate; e, in difetto di tale trascrizione, il precetto è nullo, limitatamente però a tali
F interessi e spese. — A. Torino, 12 aprile 1892, Belvisotti c. Boglione, Giur. Tor., 1892, 571.

159. È appellabile il decreto del pretore o del presidente del tribunale che sospende l'esecuzione della cambiale a norma dell'art. 323 c. comm.
G — C. Napoli 24 maggio 1892, La Porta c. Fioritto, Foro, I, 1116 (n)

160. Se la cambiale è sottoscritta pel traente da un suo mandatario speciale, il possessore (in ispecie, il prenditore medesimo) ha azione diretta contro il traente, supposto mandante, senza essere obbligato a provare l'esistenza del mandato, se questi, regolarmente citato, non è comparso ad impugnare il titolo, salvo a lui il diritto d'essere rilevato (dalla condanna) dal supposto mandatario nel caso d'inesistenza del
A mandato — A. Torino, 31 agosto 1891, Marchetti c. Brossa, Giur. Tor., 1892, 26.

161. L'art. 324 c. comm. non è applicabile quando non si tratti di vero e proprio giudizio cambiario, sibbene di esecuzione in forza di sentenza di condanna pronunziata in base a titoli cambiarî.

162. In tal caso all'azione cambiaria si è sostituita l'*actio iudicati*, alla quale non è applicabile l'eccezionale disposto dell'alinea dell'articolo
B sopracitato. — A. Genova, 15 ottobre 1891, Tavella c. Villavecchia, Temi gen., 1892, 40.

163. Contra il terzo possessore di una cambiale, che ha tutti i requisiti dalla legge sanzionati, non si possono opporre che eccezioni a lui personali, e nei soli e precisi sensi dell'art. 324 c. comm.

164. E, però, se sulla detta cambiale vi fosse cenno di alcuna convenzione, regolatrice del modo e tempo di suo pagamento, quel terzo è affatto estraneo a tutti i rapporti giuridici, che, per
C avventura, ne promanino. — A. Trani, 30 ottobre 1891, Banco di Napoli c. Lioy, Pisanelli, 1892, 38.

165. La disposizione dell'art. 324 c. comm., per la quale nei giudizî cambiarî non possono opporsi che eccezioni personali fondate su prova scritta, è dettata per ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, ma non già per impedire le eccezioni che vengono opposte in prosecu-
D zione del giudizio. — A. Bologna, 28 dicembre 1891, Casini Collina Cavazzoni, R. giur. Bol., 1892, 41.

166. Il debitore cambiario può opporre al giratario pignoratizio tutte le eccezioni personali che
E potrebbe far valere contro il girante. — A. Roma, 28 maggio 1892, Della Casa Di Rorai c. Banca Nazionale e Impresa Esquilino, Foro, I, 1080. (n)

167. Il sottoscrittore della cambiale può opporre al terzo possessore della stessa le sole eccezioni di forma e quelle personali: e tale non è il fatto dell'elezione del domicilio nel foglio in
F bianco. — A. Nanoli, 16 aprile 1892, Ricci c. Masselli, Mov. giur., 1892, 152.

168. Se l'eccezione opposta al possessore cambiario è illiquida, ma è di pronta soluzione ed è fondata su scritto, si sospende la condanna o l'esecuzione sino all'esaurimento delle prove che si ammettono.

169. L'interrogatorio è un incombente di pronta so-
G luzione. — A. Torino, 12 aprile 1892, Belvisotti c. Boglione, Giur. Tor., 1892, 571.

170. Un interrogatorio diretto a provare l'accordo della rinnovazione del titolo non può ritardare

Digitized by Google

l'esecuzione cambiaria, ma può essere soltanto ammesso per discutersene le risultanze in pro-
A secuzione di giudizio. — A. Genova, 18 dicembre 1891, Ditta Penchienati Gatti c. Corso, Temi gen., 1892, 261.

171. Agli effetti dell'art. 324 c. comm., l'interrogatorio diretto a provare una eccezione personale tra emittente e prenditore è ammessibile come mezzo di prova di pronta soluzione.

172. Ma se i fatti articolati non sono decisorî della lite, deve esserne rimandata la discussione senza sospendere l'esecuzione della cambiale. —
B A. Palermo, 7 settembre 1891, Giordano c. Ingria, Foro, I, 288.

173. L'eccezione di mancanza di causa della cambiale appartiene alle eccezioni personali di cui all'art. 324 c. comm.

174. Le deduzioni fatte a sostegno di tali eccezioni personali (p. es. gli interrogatorî) non sospendono la esecuzione o la condanna se non sono fondate su prova scritta, ma ben possono essere ammesse in prosecuzione di giudizio, sebbene faccia difetto tale elemento di prova. —
C A. Genova, 15 settembre 1892, Musso c. Mantero, Temi gen., 1892, 602; Giurista, 1892, 399.

175. Nei giudizi cambiarî è opponibile l'eccezione riguardante la mancanza di causa lecita (nella specie, che la cambiale rappresenta un debito
D di giuoco). — T. Alba, 10 febbraio 1892, Batetta c. Ropallino, M. trib. Mil., 1892, 251.

176. L'incapacità della donna maritata ad obbligarsi cambiariamente è un'eccezione personale proponibile in giudizio cambiario, ma non sospende l'esecuzione della cambiale se non è liquida e di pronta soluzione e fondata su prova scritta.

177. Tale non è quell'eccezione se si vuole provata con esibizione di documenti e con deduzione
E d'interrogatorio. — A. Macerata, 31 marzo 1892, Bruschetti c. Credito popolare di S. Severino, Foro, I, 645. (n)

178. L'art. 324 c. comm. non è applicabile all'eccezione, che la moglie, sottoscritta nella cambiale insieme col marito, opponga, trattarsi cioè di fideiussione da essa prestata pel marito, nulla per mancanza dell'autorizzazione del tribunale.

179. Perciò, ammettendosi le prove dedotte a tale intento, non può intanto condannarsi la moglie per la metà dell'importo della cambiale.
F — C. Torino, 21 luglio 1892, Cresta-Boero c. Arata, Giur. Tor., 1892, 594; Temi gen., 1892, 616; Legge, 1892, II, 590; Bett., 1892, 905; M. trib. Mil., 1892, 933; Cons. comm., 1892, 294; Annali, 1892, 500; Diritto comm., XI, 64.

180. La prescrizione dell'azione cambiaria non decorre che dalla scadenza enunciata nel titolo; e non si ammette in contrario la prova che la cambiale sia stata emessa in bianco in tempo molto anteriore, ed il creditore vi abbia apposta una scadenza posteriore per aver salva dalla prescrizione la sua azione.

181. L'abuso del bianco-segno, per essersi dal prenditore riempita la cambiale con enunciazioni contrarie ai preceduti accordi, non è applicabile al terzo possessore della cambiale, ma è opponibile dal traente o suo avallante al prenditore, che in base alla cambiale da lui riempita esercita l'azione cambiaria.

182. La prova però, all'effetto di sospendere l'esecuzione o la condanna, non è ammessibile se non è liquida o di pronta soluzione e fondata su scritto.

183. L'art. 1928 c. c., che stabilisce la liberazione del fideiussore quando per fatto del creditore non può avere luogo la surrogazione nelle ragioni e nelle cautele del credito, è applicabile anche all'avallante, nel caso, in ispecie, in cui la sua rivalsa verso il traente sia divenuta inefficace per avere il creditore ritardato ad agire ed essere quindi quegli caduto in fallimento.

184. Ma non si può sospendere per questo la condanna dell'avallante, se la prova della sua eccezione non è liquida o di pronta soluzione e dipendente da scritto, salvo a lui di fornirne la prova in prosecuzione di giudizio.

185. Alla eccezione *de soluto* opposta dal debitore cambiario è applicabile l'art. 324, alin., c.
A comm. — A. Torino, 11 maggio 1892, Dalmasso c. Marino, Giur. Tor., 1892, 635; Temi gen., 1892, 664.

186. Chi deve una somma per cambiale può eccepirne al creditore il pagamento totale o parziale, e l'essere quella cambiale una semplice cautela, non effettivo credito, dappoichè tali eccezioni riguardano implicitamente la forma del titolo e la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione cambiaria, a
B norma dell'art. 324 c. comm. — C. Palermo, 28 luglio 1892, Fiorica c. Quartana, Circ. giur., 1892, 262; Foro Cat., 1892, 232.

187. I titoli esecutivi si compendiano tutti nell'ampia dizione di atto pubblico, usata nell'art. 1317 c. c.

188. Quindi la cambiale, assimilata al titolo esecutivo, ossia all'atto pubblico, è anch'essa sottoposta al precetto dell'art. 1317 c. c., per il quale la esecuzione dell'atto pubblico impugnato per falso in via penale deve sospendersi se fu emesso il mandato di cattura.

189. L'art. 1317 c. c. deve però interpretarsi in armonia con l'art. 32 c. p. p., e quindi il giudizio cambiario si sospende soltanto allora che non possa esaurirsi indipendentemente dall'esito del giudizio penale.

190. Il soscrittore di una cambiale, che dopo la sottoscrizione fu alterata nella somma, non è obbligato, anche di fronte al terzo possessore di

Digitized by Google

buona fede, che a pagare la somma risultante dal titolo al momento della sottoscrizione.

191. Il decidere quale responsabilità abbia inoltre assunta il soscrittore per la sua imprudenza o negligenza, che si sostiene aver agevolato la falsificazione della cambiale, è giudizio riservato in seguito all'esaurimento del giudizio pe-
A nale. — A. Firenze, 17 marzo 1892, Orvieto c. Banca Naz. Toscana c. De Rossi, Foro, I, 458.(n)

192. Proposta dall'avallante di una cambiale querela di falso penale per falsificazione della somma, o intervenuto il mandato di cattura, il giudizio resta sospeso.

193. L'avallante di una cambiale alterata nella somma dopo l'avallo non può esser tenuto di fronte al possessore di buona fede a pagare la maggior somma resultante dall'alterazione.
B — T. Livorno, 14 maggio 1892, Mimbelli c. Banca Nazionale. Diritto comm., X, 527.

194. Pel moderno istituto cambiario stabilito nel nostro codice di commercio, non impugnata la firma dall'avallante precettato, la eccezione di costui di essere stata alterata la indicazione della somma dovuta non può produrre la sospensione del procedimento cambiario a danno del terzo possessore della cambiale di buona fede.

195. La esistenza del processo penale con la emissione del mandato di cattura contro l'autore del falso, che non è il terzo possessore, non muta i rapporti giuridici tra costui e l'avallante, nè la ragione del *solve et repete* dell'azione cambiaria esercibile dall'uno contro l'altro.

196. È erronea la invocazione dell'art. 1317 c. c. nella causa per azione cambiaria, perchè si confonde il caso in genere della impugnativa di falso di un atto pubblico con quello specifico della cambiale, mettendo in non cale lo intero istituto cambiario, ed in ispecie gli art.
C 324, 327 e 328 c. comm. — T. Livorno, 22 aprile 1891, Mimbelli c. Di Segni, Dritto e giur., VII, 248.

197. La querela di falso penale, pur seguita da mandato di cattura, sospende il corso dell'azione
D cambiaria. — C. Napoli, 29 novembre 1891, Natale c. Banco di Napoli, Mov. giur., 1892, 20; Gazz. proc., XXV, 6; Legge, 1892, I, 599; Cons. comm., 1892, 141; Bett., 1892, 434.

198. Conf. — C. Napoli, 29 gennaio 1892, Vigi-
E lante c. Banca agricola industriale di Basilicata, Bett., 1892, 901; Diritto comm., X, 781; Cons. comm., 1892, 312.

199. La querela di falso penale, seguita da mandato di cattura, sospende l'esecuzione della cambiale.

200. Non può farsi in proposito alcuna distinzione fra il caso di falsità della firma e quello in cui siano state alterate altre parti della cambiale (nella specie, la somma dovuta).

201. Nè può il giudice soffermarsi ad esaminare la posizione, l'operato ed i rapporti interceduti fra le parti che figurano nella cambiale controversa, a fine di decidere dell'influenza che può avere il giudizio penale sulla disputa ver-
A tente fra le medesime. — C. Firenze, 24 novembre 1891, Orvieto c. Banca Nazionale toscana, Foro, I, 27. (n)

202. La querela di falso penale, seguita da mandato di cattura, sospende l'esecuzione della cambiale.

203. Non può farsi in proposito alcuna distinzione fra il caso della falsità della firma e quello in cui siano state alterate altre parti della cambiale (nella specie, la somma dovuta).

204. Di fronte all'imperativo disposto dell'art. 1317 c. c., applicabile anche in materia cambiaria, la sospensione della esecuzione deve essere ordinata dal magistrato senza riguardo alla buona fede del possessore della cambiale, alla maggiore o minore visibilità dell'alterazione, ed alla negligenza imputabile al querelante. —
B C. Firenze, 23 novembre 1891, Mimbelli c. Di Segni, Foro, I, 151. (n)

205. Non rimane interrotta l'azione cambiaria, quando la querela di falso sia diretta ad impugnare la data della cambiale, non l'autenticità della
C firma. — A. Trani, 20 febbraio 1892, Banco di Napoli c. Patroni Griffi, R. giur. Trani, 1892, 67; Pisanelli, 1892, 100; Bett., 1892, 216; Gazz. proc., XXV, 116; M. trib. Mil., 1892, 595.

206. L'impugnativa della firma d'una cambiale non è, a termini dell'art. 324 c. comm., eccezione che possa sospendere la condanna al pagamen-
D to. — A. Casale, 14 maggio 1892, Perincioli c. Banca nazionale, Temi gen., 1892, 472; Giur. Casale, 1892, 315.

207. È ammissibile la prova testimoniale per dimostrare che una cambiale, della quale si domanda il pagamento, è il risultato di una frode ordita a danno dell'accettante. In questo caso, ammettendosi la prova, può la Corte ordinarne
E il pagamento, previa adeguata cauzione. — A. Roma, 9 gennaio 1892, Ditta Ponzone Astengo c. Moroni, Temi rom., 1892, 50.

208. Cessa l'azione od esecuzione cambiaria contro l'apparente emittente o girante, la cui firma sul titolo sia falsa.

209. Il committente è civilmente responsabile della falsificazione della sua firma fatta dal commesso da lui incaricato di presentare cambiali allo
F sconto. — C. Torino, 23 marzo 1892, Massiera c. Petrini, Giur. Tor., 1892, 633; M. trib. Mil., 1892, 911; Legge, 1892, II, 693; Annali, 1892, 491.

210. È ben fondata sopra la disposizione dell'art. 1153 c. c. la responsabilità civile che si ritenga a carico del committente, che soleva far presentare cambiali allo sconto e farne esigere l'im-

Digitized by Google

porto da un suo commesso, per la falsificazione di firma del committente stesso eseguita dal commesso in alcune cambiali appropriandosi il prodotto dello sconto.

211. È diritto del committente di offrire la prova che lo scontista, il quale agisce contro di lui per responsabilità civile, non fu abbastanza diligente e scrupoloso nell'esame delle cambiali presentate dal commesso, mentre il falso era eseguito in modo che una persona esperta ed accurata non avrebbe dovuto esserne tratta in
A inganno. — C. Torino, 7 luglio 1892, Massiera c. Mombello, Bett., 1892, 1042.

212. L'azione cambiaria può sempre essere esercitata validamente dal terzo pessessore, quando a lui nulla possa opporsi circa la forma del titolo e circa i suoi essenziali requisiti, non ostante che nelle relazioni fra l'accettante e il prenditore o anteriori giranti, sia avvenuta qualsivoglia modificazione rispetto al titolo, o perfino che il medesimo sia stato estinto.

213. Questa regola vale anche rispetto al caso di falsificazione, quando però essa riguardi, non già la sottoscrizione dell'accettante, ma altri elementi, come la data, la somma, ecc. In questi casi è altresì necessario che risulti avere l'accettante contribuito con la sua imprudenza o negligenza a dar causa alla falsificazione, e che sia esclusa la mala fede del terzo possessore.

214. Pertanto, verificandosi questi estremi, l'accettante ha obbligo di pagare al terzo possessore la somma apparente dalla cambiale, non ostante che in giudizio penale sia stata precedentemente e in modo irrevocabile accertata la falsificazione della somma.

215. E conseguentemente devesi ritenere valida e pienamente obbligatoria anche la obbligazione stipulata mediante atto pubblico, dopo il protesto della cambiale, con cui l'accettante s'impegnò a pagare la somma da essa apparente al terzo possessore, con dilazione di tempo, fornendogli garanzia.

216. Siffatta obbligazione, non impugnata per vizî del consenso, non è impugnabile per mancanza o falsità di causa, a motivo appunto del diritto spettante al possessore di buona fede, non ostan-
B te la falsificazione della cambiale. — A. Roma, 29 marzo 1892, Merlo c. Di Maria, Bett., 1892, 271.

217. La sentenza che dichiara apocrifa e falsa la firma dell'apparente avallante non osta a che si provi che questi ha realmente e verbalmente promesso e garantito il pagamento della cambiale, sebbene non l'abbia poi sottoscritta di suo pugno, ma altri col suo nome l'abbia fir-
C mata. — A. Torino, 4 aprile 1892, Paracchini c. Rizzo, Giur. Tor., 1892, 490.

218. Se un ordine in derrate indica il modo e il sito della consegna, il portatore è vincolato dal patto espresso.

219. Quindi è inapplicabile la disposizione dell'art. 336 c. comm., onde è in facoltà del possessore del titolo di fare eseguire la consegna o con il caricamento delle derrate per terra o per acqua, o col trasporto di esse in altri luoghi di deposito o magazzini; la detta disposi-
A zione presuppone la mancanza del patto. — A. Catania, 23 aprile 1892, Costanzo c. Desi, Giur. Cat., 1892, 142; Cons. comm., 1892, 206; Foro Cat., 1892, 96.

220. La prescrizione cambiaria di cui all'art. 919 n. 2 c. comm. non è già presuntiva di pagamento, ma ha carattere estintivo e liberatorio.
B — C. Torino, 30 maggio 1892, Revelli c. Anfossi, M. trib. Mil., 1892, 586; Annali, 1892, 347.

221. È azione cambiaria, soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 919 c. comm.. quella dell'avallante che, avendo pagato l'effetto, agisce in regresso verso colui pel quale ha dato l'aval-
C lo. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ronco c. Frigerio, Giur. Tor., 1892, 134; Legge, 1892, I, 445; M. trib. Mil., 1892, 262; Temi gen., 1892, 258; Gazz. proc., XXV, 152.

222. L'azione nascente da un titolo cambiario e prescrivibile, come tale, in cinque anni, diventa soggetta alla prescrizione trentennaria di diritto comune in conseguenza d'una introdotta istanza giudiziaria, diretta ad ottenere la con-
D danna dell'obbligato. — A. Catania 16 maggio 1892, De Rocco c. Zamboni, Giur. Cat., 1892, 143; Foro Cat., 1892, 97.

223. L'art. 1231 è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali a favore di commercianti, giacchè la clausola « salve le regole particolari al commercio » si riferisce alle spese del protesto e del ricambio che il creditore cambiario non soddisfatto può pretendere oltre agli
E interessi legali. — A. Casale, 26 gennaio 1892, Com. di Alessandria c. Caligaris, Giur. Casale, 1892, 205; Giur. Tor., 1892, 556; M. trib. Mil., 1893, 39.

224. Qualora il conduttore, senza riserva o restrizione, abbia rinunciato ai diritti stipulati nel contratto di locazione, non può invocare, a garanzia delle cambiali rilasciategli dal locatore a rimborso del fitto antecipatamente pagato, l'ipoteca consentitagli nel contratto di locazione per gli eventuali casi di evizione.

225. Così non può invocarla, per via di surrogazione legale, altro soscrittore delle cambiali,
F che al conduttore le abbia pagate. — C. Firenze, 26 febbraio 1892, Farsetti c. Battistelli, Temi ven., 1892, 317; Annali, 1892, 329.

226. La semplice rinnovazione di una cambiale non
G costituisce novazione. — A. Macerata, 31 marzo 1892, Bruschetti c. Credito popolare di S. Severino, Foro, I, 645. (n)

H227. Conf. — A. Brescia, 15 dicembre 1891, Salvi c. Manenti, Foro, I, 534. (n)

228. Il rilascio di un nuovo effetto cambiario in so-

Digitized by Google

stituzione di altro già scaduto e non pagato non induce novazione in mancanza di volontà
A espressa delle parti. — A. Catania, 18 marzo 1892, Terranova Camilleri Iacono, Giur. Cat., 1892, 58; Foro Cat., 1892, 59.

229. La semplice rinnovazione di una cambiale, senza volontà di novare non importa novazione.

230. In tale caso il cambiamento di qualità di alcuno degli obbligati, e la surrogazione di un coobbligato all'altro, sono semplici modificazioni della originaria obbligazione.

231. Rispetto agli avallanti, secondo le consuetudini commerciali, la rinnovazione produce gli stessi effetti della novazione allora soltanto che la cambiale sia stata rinnovata senza il loro con-
B corso. — A. Macerata, 4 febbraio 1892, Rotolini c. Credito fondiario di Bologna, Legge, 1892, I, 600.

232. La rinnovazione di titoli cambiarî è inseparabile dal concetto della sostituzione dei nuovi titoli ai vecchi, ed è inammissibile l'annotazione sui nuovi della loro surrogazione ai vecchi, essendo incompatibile con la forma delle cambiali voluta dal codice di commercio. —
C C. Napoli, 21 luglio 1892, Ricciardi e Ditta Scafati c. Borghese, Annali, 1892, 448.

233. Ceduti o girati dal creditore originario dei titoli commerciabili ad un terzo, non può a questo dal debitore opporsi pel pagamento la compensazione che potrebbe spettargli contro il
D creditore cedente. — A. Cagliari, 15 giugno 1892, Davies e Banca nazionale c. Com. di Paulilatena, Giorn. giur., 1892, 484.

234. Il datore di avallo, che sull'avvertimento fattogli dal terzo possessore della scadenza dello effetto cambiario, l'abbia pagato ritirando il titolo quitanzato, non può, dopo la condanna penale dello accettante come falsificatore della sua firma, esercitare la *condictio indebiti* contro il terzo possessore, per l'ostacolo del pregiudizio contemplato nel capoverso dell'art.
E 1146 c. c. — C. Napoli, 23 luglio 1891, Banca Nazionale c. Rivelli, Dritto e giur., VIII, 10.

235. Ove il creditore, per il conseguimento del suo credito, stimi a sè competenti due distinte azioni, l'esercizio dell'una non induce rinuncia all'altra, almeno fintanto che non abbia conseguito il pagamento dovutogli.

236. Così, l'assertosi creditore di mutuo, rivestito anche di forma cambiaria, se soccombente in primo grado nell'azione ordinaria contrattuale in confronto del preteso mutuatario, senza perdere il diritto di impugnare in appello la relativa sentenza ben può spiegare l'azione cambiaria in confronto del terzo apparente ac-
F cettante della cambiale in suo possesso. — A. Venezia, 23 giugno 1891, Frassoni Istit. sordo muti di Verona e Galletti, Temi ven., 1892, 41.

237. Al possessore di cambiale, garentita da pegno, competono due azioni: l'una di poter vendere il pegno, l'altra personale dell'azione cambiaria.

238. Il debitore principale non può opporre al giratario di cambiali che alcune di esse furono emesse in rinnovazione di altre, quando per parte di quest'ultimo non vi ha prova di colpa o di dolo, ma è a lui riserbata soltanto l'azione contro il girante per l'indebito pagamento; ed essendo il girante degli effetti un Istituto di credito dichiarato fallito, il debitore principale ha diritto di sperimentare tale azione
A in sede di fallimento. — A. Trani, 20 febbraio 1892, Banca di Napoli c. Patroni Griffi, R. giur. Trani, 1892, 67; Pisanelli, 1892, 100; Bett., 1892, 216; Gazz. proc., XXV, 116; M. trib. Mil., 1892, 595.

V. *Apertura di credito* 1-5 — *Banca* 2 — *Commerciante* 11, 19, 21 — *Consorzio* 21-22 — *Conto corrente* 5-7 — *Donna maritata* 22 25, 52, 53 — *Esecuzione immobiliare* 84-86, 88 — *Fallimento* — *Falso pen.* 40, 44, 46 — *Fideiussione* 2, 3 — *Graduazione* 17, 18 — *Mandato civ*, 12 — *Obbligazione* 42 — *Perenzione* 22 — *Sequestro*.

— assegno bancario — V. *Assegno bancario*.
— tassa di bollo — V. *Bollo*.

Effetto retroattivo — V. *Legge* (tempo).

Eleggibilità — V. *Elezioni amministrative* — *Elezioni politiche*.

Elezione o dichiarazione di domicilio [c. p. c. 40, 408] — V. *Domicilio*.

Elezioni amministrative [L. com. prov., testo unico, 10 febbraio 1889, n. 5921, 19-102, 185-191; Reg. relativo 10 giugno 1889, 38-47; R. D. 10 febbraio 1889, n. 5926, contenente norme per la prova elettorale di sapere leggere e scrivere].

SOMMARIO.

Appello (ricorsi alla Corte d'appello) — V. *Corte di appello*.
Barracelli di Sardegna 21.
Cassazione, ricorsi, notificazione 188.
» termine 190, 191.
Competenza dell'autor. giud. — V. *Corte d'appello*.
Consigliere — V. *Consiglio*.
Consiglio comunale, competenza 145.
» ricorsi 140-143, 154-156.
» » notificazione 140-148.
» » termine 140-144.
Consiglio provinciale, ricorsi 150, 151, 208, 204.
Consiglio di Stato, competenza 194-201.
» documenti, produzione 202.
» ricorsi 149, 192-203.
» » chi può ricorrere 193, 195.
» » sottoscrizione 192.
Corte d'appello, competenza 17, 152-157, 160.
» decreto fissazione udienza 167-172.
» documenti, produzione e deposito 179-184.
» integrazione del giudizio 177.
» ricorso 149-186.
» » chi può proporlo 185, 186.
» » effetto sospensivo 158.
» » notificazione 168-179.
» » termine 166 172, 186.
» » recesso 153.
Documenti, produzione e deposito 179-184, 202.
Eleggibilità 1, 28-100.
» amministratori, soci o azionisti di società per appalti o esazioni 3, 80 88.
» assuntori appalti o somministrazioni o servizi 61-68, 80.
» condannati 94-97.
» contabili denaro com. o prov. 56.
» domicilio 100.
» ecclesiastici o ministri dei culti 28.
» esattori o abbonati al dazio consumo 70-78.

Digitized by Google

» fidejussori o garanti di appaltat. e esattori 74-79.
» funzionari governativi 1, 30, 31, 100.
» impiegati Opere pie 32-36.
» imprese o società sovvenzionate 89-98.
» lite vertente 57-60.
» magistrati 99.
» militari 29.
» parenti di consiglieri 98.
» stipendiati dal Comune o dalle provincie 2, 37-50.
» » da istituti sovvenzionati 51-55.
» professori 46-49.
Elettorato 8-27.
» alfabetismo 7, 15-18.
» censo 20.
» condannati 22-27.
» » amnistiati o riabilitati 27.
» domicilio 11-14.
» elettori politici 8-12.
» militari e corpi assimilati 21, 29.
» iscritti nelle liste anteriori 13-15.
Frazione — V. *Votazione*.
Giunta prov. amm., pronunzia, notif. 154. 161, 162.
» reclami 146-149.
» » notificazione 146, 147.
» schede 148.
Giudizi elettorali 6, 140-210.
Lista, affissione e notificaz. 4, 120.
» approvazione 201.
Medico 2.
Ministero pubblico, reclami elettorali 185, 186.
Notaio 16-19.
Notificazione di decreto fissazione udienza 167-172.
» di deliberazioni e sentenze 161-165, 189.
» di reclami 140-143, 146, 147, 163-179, 188.
Operazioni elettorali — V. *Schede*, *Votazione*.
Prefetto, notificazione 173-175.
Procedimento penale 197.
Reclamo o ricorso — V. *Cassazione*, *Consiglio com.*, *Consiglio prov.*, *Consiglio di Stato*, *Corte d'appello*, *Giunta prov. amm.*
» al Re 149, 150.
Rivocazione 187.
Schede, nomi in più o meno 120-122.
» omonimi 127-132.
» riapertura di pacchi 145.
» segni di riconoscimento 121-126.
Seggio elettorale 5, 105-108 — V. *Votazione*.
» indennità al presidente 152, 152 bis.
Spese giudiziali 207-210.
Termine, affissione liste 102.
» approvazione liste 101.
» esperimento grafico 7.
» notificazione decreto udienza 167-172.
» produzione atti 179.
» reclami del P. M. 186.
» » alla Cassazione 190, 191.
» » al Cons. com. 140-144.
» » alla Corte app. 166-172, 186.
Ufficio elettorale — V. *Seggio*.
Votazione, ammissione al voto 117-119.
» coercizione 109-116.
» rinnovazione 105, 134.
» riparto elettori 103-107, 138, 139.
Voti aggiunti, dilazioni 135-137.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla eleggibilità a consigliere comunale del funzionario governativo collocato in aspettati-
A va. — S. BRACCIO, Foro, I, 235.
2. È il medico condotto eleggibile a consigliere provinciale nella provincia ove egli presta il
B suo ufficio? — R. LOMBARDI, R. amm. Nap., 1892, 289; R. sann. irp., 1892, 82.
3. Servizio comunale, compartecipazione indiretta.
C — G. ROSSI, R. sann. irp., 1892, 21.
D 4. Notificazione delle liste elettorali. — A. TORTORI, Catania, tip. Pansini, 1891, in-8°, p. 10.
5. Se il segretario dell'ufficio definitivo possa essere scelto tra gli elettori appartenenti ad un
E altra sezione. — A. BONELLI, R. amm., 1892, 413.
6. Ricorsi elettorali — Rigetto della Giunta provinciale per inammessibilità — Reclami alla Corte d'appello — Limite della pronuncia. — R. amm., 1892, 901.

§ I.

Elettorato.

GIURISPRUDENZA.

7. Coloro che siano stati cancellati dalla lista per non essersi presentati all'esperimento grafico a cui erano stati invitati dalla Giunta prov. amm. possono provare di sapere leggere e scrivere, ed essere quindi riammessi dalla Corte di appello.
A — C. Roma, 17 novembre 1892, Recchi, R. amm. Nap., 1892, 297; R. amm., 1893, 27.
8. Per il chiaro disposto dell'art. 20 legge com. vigente sono di diritto elettori amministrativi coloro che si trovano iscritti nelle liste elet-
B torali politiche. — C. Roma, 12 gennaio 1892, Greco Calabro c. Proc. gen. di Catania, Cons. dei comuni, 1892, 90.
9. Coloro che sono inscritti nelle liste elettorali politiche godono senz'altro della pienezza del diritto elettorale amministrativo nel Comune del loro domicilio civile; nè hanno bisogno di ulteriore dimostrazione delle condizioni di età, di cittadinanza, di possesso dei diritti civili e
C di capacità personale. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Bartemucci c. Gentilcore, Corte S. Roma, 1891, I, 411; R. amm. Nap., 1892, 19.
9 bis. Gli elettori iscritti nella lista elettorale politica, avendo la pienezza del diritto elettorale amministrativo, non sono in obbligo di dimostrare le loro condizioni di età, di cittadinan-
D za e di capacità personale. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Giorgio c. Gentilone di S. Giorgio la Molara, R. amm. Nap., 1892, 19.
10. Gli elettori politici possono per ciò solo essere iscritti nella lista elettorale amministrativa, ma limitatamente però al Comune ove hanno
E il loro domicilio. — C. Roma, 25 ottobre 1892, Fabrizi, R. amm. Nap., 1893, 303.
11. Colui, che contro la presunzione nascente a favore di un inscritto nella lista elettorale amministrativa dallo esame dei suoi documenti fatto dalla Giunta comunale, propone reclamo per la cancellazione di lui, deve giustificarlo con le prove occorrenti.
12. È legittima la presunzione che l'inscritto nella lista elettorale politica di un Comune abbia in
F questo anche il domicilio civile. — C. Roma, 18 novembre 1891, Capasso c. Anselmi, Corte S. Roma, 1891, I, 323.
13. La revisione della lista essendo annuale non attribuisce possesso di stato all'elettore.
14. E quindi la mancanza di dichiarazione di cambiamento di residenza può essere rilevata in ogni tempo, non ostante lo individuo stia iscritto da cinque anni nella lista medesima. —
G C. Roma, 17 settembre 1892, Burro, R. amm. Nap., 1892, 304.
15. L'iscrizione nelle liste elettorali costituisce presunzione e non prova che l'iscritto sappia leggere e scrivere; e se, quindi, o dall'esperimento grafico o dal rifiuto dell'iscritto a sottostarvi, risulta la sua incapacità, deve essere
H cancellato dalle liste. — C. Roma, 9 gennaio 1892, Cambailla c. Agolino, Foro, I, 129. (n)
16. Qualora il notaro sia stato delegato dalla Corte di appello di procedere all'esperimento grafico

Digitized by Google

a scopo elettorale, il sindaco non può intromettersi nelle operazioni anche a fine di facilitarle o di accelerarle, costituendo tale intromissione un atto arbitrario, illegale e dannoso al regolare andamento delle operazioni medesime.

17. In conseguenza, il sindaco non può, di sua autorità, pubblicare gli avvisi per l'esperimento, e, protestando il notaio, l'esperimento rimane annullato; deve quindi rinnovarsi.

18. Il notaio, dopo apposta l'autenticazione agli originali grafici, non può consegnarli agli interessati, ma deve trasmetterli all'autorità delegante.

19. Al notaio che ha autenticato le domande elettorali compete l'onorario di cent. 50 per ogni individuo, quantunque egli non sia stato chiamato dalle parti, ma autorizzato dalla Corte
A d'appello. — A. Palermo, 9 settembre 1892, Melilli c. Giunta prov. amm. di Caltanisetta, Massime, 1892, 555.

20. Sono validi, e valgono per la iscrizione nella lista elettorale amministrativa, i contratti di fitto stati registrati nel novembre o dicembre dell'anno che precede la revisione della mede-
B sima lista. — C. Roma, 22 dicembre 1892, Iavarone, R. amm. Nap., 1892, 294.

21. I barracelli di Sardegna sono evidentemente un
C corpo organizzato. — C. Stato, 20 agosto 1892, Satta Meloni c. Giunta prov. amm. di Sassari, R. dir. pubb., III, 589; Bett., 1892, 263; Annali, 1892, 119.

22. Il reato di contrabbando non è causa da escludere l'autore dal diritto elettorale. — A. Vene-
D zia, 15 settembre 1892, Pozza, R. dir. pubb., III, 663; Annali, 1893, 15.

23. Gli amministratori d'una Cassa di risparmio, ritenuti colpevoli di avere, nelle relazioni e comunicazioni indirizzate all'assemblea ed al Governo circa l'istituto medesimo, scientemente enunciati fatti falsi sulle condizioni di questo, ed in conseguenza per commessa contravvenzione all'art. 29, n. 4, della legge 15 giugno 1888, perpetrando un reato continuato ai sensi dell'art. 79 c. p., condannati alla multa ed al risarcimento dei danni, non possono ritenersi incorsi nella incapacità elettorale. —
E C. Roma, 2 novembre 1892, Bottoni, R. amm. Nap., 1892, 395; R. amm., 1893, 26; Cons. dei Comuni, 1893, 44.

24. Devono essere cancellati dalle liste coloro che furono condannati pel reato di ricettazione
F dolosa. — C. Roma, 12 novembre 1891, Cuteri, R. amm., 1892, 29.

25. Chi fu condannato per furto, anche a semplice pena di polizia secondo il cessato codice penale, non può rimanere iscritto nelle liste elettorali amministrative, quand'anche il relativo cartellino del casellario giudiziale sia stato eli-
G minato. — A. Casale, 1 luglio 1892, Bolla c. Gaviglio, Giur. Casale, 1892, 390; R. amm., 1892, 774.

26. Il condannato alla multa per allontanamento di oblatori dai pubblici incanti non può es-
A sere elettore. — C. Roma, 6 settembre 1892, Belloni c. Mancini, R. amm. Nap., 1892, 305; Riv. universale 1892, 614.

27. Il condannato che ha perduto la capacità elettorale la riacquista in seguito ad amnistia,
B senz'uopo di altra riabilitazione. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Carlevario c. Rapetti, Foro, I, 130. (n)

28. Il sacerdote coadiutore del parroco, sebbene senza retribuzione nè obbligo di residenza, è
C ineleggibile a consigliere comunale. — C. Roma, 5 novembre 1891, Cocciola c. Bottari, Foro, I, 479; V. pure: R. dir. eccles., II, 467; R. amm., 1892, 331; Legge, 1892, I, 760; Bett., 1892, p. 3, 191.

29. L'elettore amministrativo che si trova sotto le armi, sebbene non abbia diritto di votare,
D è eleggibile a consigliere com. prov. — C. Stato, 28 aprile 1892, Dell'abate c. Caputo Merico, Foro, III, 66. (n)

30. L'impiegato governativo, collocato in aspettativa, non perde la sua qualità di funzionario finchè, per le esigenze del servizio, non siasi provveduto con la destinazione definitiva di altri al posto da lui occupato.

31. Epperò, fino alla emanazione del relativo decreto, perdura la sua ineleggibilità a consigliere del Comune, a sensi dell'art. 29, 2° ca-
E pov., legge com. prov. — A. Casale, 22 dicembre 1891, Zoccola e Vetrini c. Testera, Foro, I, 235. (n)

32. L'incapacità ad essere eletti degli impiegati contabili ed amministrativi di cui al 3° capov. dell'art. 29, non va intesa che duri fino alla resa ed approvazione del loro conto, ma fino alla rinunzia alla loro carica; e ciò a differenza degli impiegati specialmente contemplati nel 5° alinea.

33. Quindi un cassiere d'un asilo infantile, dimessosi due giorni prima dell'elezione, è eleggibile.

34. Quando le funzioni d'un impiegato sono da riguardarsi come puro mandato e non già come locazione d'opera, non è d'uopo che le sue dimissioni siano accettate anteriormente alla votazione, ma basta esista la semplice rinuncia.
F — A. Genova, 11 marzo 1892, Frumento Cerisola c. Saccarella, Giurista, 1892, 164; Temi gen., 1892, 331; R. amm., 1892, 520.

35. Il farmacista, che abbia la sola direzione scientifica e tecnica di farmacia della Congregazione di carità, può essere eletto consigliere comunale, nonostante che abbia stipendio fisso, iscritto nel bilancio ordinario di detto Istituto
G — C. Roma, 4 aprile 1892, Bergamaschi c. Miceli, Foro, I, 616. (n)

Digitized by Google

36. È eleggibile a consigliere comunale il farmacista, che senza alcuna nomina o contratto colla Congregazione di carità, somministra i medicinali ai poveri del Comune, che gli sono poi pagati dalla Congregazione sopra la relativa nota liquidata. — A. Torino, 13 maggio 1892, Vair Chiampo c. Grandi, Giur. Tor., 1892, 604.

37. Per incorrere nella ineleggibilità di cui nella alinea 4ª dell'art. 29 legge com. prov. non basta il conferimento dell'impiego e l'accettazione di esso da parte della persona cui è conferito, ma si richiede l'effettiva assunzione e prestazione del servizio con diritto alla percezione del relativo stipendio dal Comune o dall'istituzione da esso amministrata o sussidiata. — A. Genova, 10 giugno 1892, Testino, Temi gen., 1892, 458; R. amm., 1892, 674.

38. È ineleggibile a consigliere comunale chi percepisce un assegno dal Comune, qualunque sia la denominazione data nel bilancio, od altrimenti, alla retribuzione, e qualunque sia l'ammontare di essa.

39. La capacità elettorale deve esistere al momento della elezione. — A. Roma, 21 giugno 1892, Mancini, Temi rom., 1892, 375.

40. È ineleggibile a consigliere comunale il commesso postale che riceva dal Comune una sovvenzione in rate mensili come corrispettivo di servizi prestati al Comune medesimo. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Spaziani, Cons. dei comuni, 1892, 91; Cass. unica, III, 235; Giust. amm., 1892, 7; Riv. universale, 1892, 41; Annali, 1891, p. sp. 170; Gazz. proc., XXIV, 570; R. amm., 1892, 136; Corte S. Roma, 1892, I, 20.

41. Non ogni emolumento o vantaggio che si goda per servigi prestati al Comune, o alle istituzioni da esso amministrate o sussidiate, è legittima causa di ineleggibilità a senso dell'art. 29 legge com. prov., ma soltanto quello che costituisce stipendio o salario.

42. Gli emolumenti che a titolo di gratificazione ricevono in misura variabile, a seconda i fondi disponibili, gl'insegnanti in una scuola serale sussidiata dal Comune non rivestono carattere di salario o stipendio.

43. Detti insegnanti sono quindi eleggibili a consiglieri comunali. — C. Roma, 7 marzo 1892, Adami Malaspina c. Arigo, Giust. amm., 1892, 16; R. amm. Nap., 1892, 94; R. amm., 1892, 332; Cons. comm., 1892, 105; Legge, 1892, I, 793; M. trib. Mil., 1892, 527; Annali, 1892, p. sp., 70; Bett., 1892, p. sp., 234.

44. Non importa ineleggibilità a consigliere comunale una semplice, tenue e precaria gratificazione che altri riceva dal Comune o dalle istituzioni amministrate o sussidiate dal Comune. — A. Torino, 6 giugno 1892, Malaspina Adami c. Arrigo, Giur. Tor., 1892, 654.

45. Non è ineleggibile a consigliere il maestro che ebbe dal Comune l'incarico dell'insegnamento con indennità sul bilancio comunale, in una scuola facoltativa invernale, senza capitolazione, senza nomina e senza vincolo durativo, così che al giorno delle elezioni egli sia già prosciolto dall'avuto incarico e soddisfatto dell'indennità, e non abbia alcun impegno per l'inverno successivo. — A. Torino, 2 febbraio 1892, Alme c. Borgna, Giur. Tor., 1892, 850; R. amm., 1892, 521.

46. Non può ritenersi istituzione sussidiata del Comune quella in cui la prestazione o retribuzione va dovuta per legge o per contratto in modo che il Consiglio non possa opporsi a concederla.

47. In ispecie è eleggibile a consigliere comunale il professore della istituzione sperimentale delle pelli, non essendo questa istituzione sussidiata nè amministrata dal Comune. — A. Napoli, 15 luglio 1892, Penna e Noviello c. Vetere de Mita, Cons. dei comuni, 1892, 203; R. amm., 1892, 999.

48. I professori degl'Istituti tecnici sono ineleggibili alla carica di consiglieri provinciali. — C. Stato, 12 maggio 1892, Ferro c. Cons. prov. di Udine; Giust. amm., 1892, 336; Legge, 1892, II, 742; Annali, 1893, 4.

49. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i professori delle Università pareggiate, sebbene la provincia paghi, pel mantenimento della rispettiva Università, un annuo contributo al Governo. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Bonanno c. Cons. prov. di Messina e Trombetta, Giust. amm., 1892, 77; Annali, 1892, 46; Bett., 1892, 181; Circ. giur., 1892, 34; R. dir. pubb., III, 719.

50. È ineleggibile a consigliere provinciale l'ufficiale sanitario d'uno dei Comuni compresi nella provincia. — C. Stato, 13 febbraio 1892, Moscatelli c. Cons. prov. di Perugia, Foro, III, 73. (n)

51. Dichiarando la legge ineleggibili a consiglieri comunali i salariati o stipendiati dalle istituzioni che il Comune sussidia, e non da quelle che per intercessione degli amministratori del Comune abbiano conseguita da altri una qualche sovvenzione, si darebbe a tale disposizione di legge un'estensione al di là di quel che l'indole sua non comporti, qualora in virtù di essa si escludessero dall'elettorato i salariati e e gli stipendiati presso Istituti che non ricevano in atto sussidî dal Comune, ma che potrebbero soltanto ottenerli in eventuale contingenza.

52. La tenuta del sussidio prestato da alcune frazioni di un Comune al vistoso patrimonio di un ricovero non può essere una ragione per escludere in questo la qualità di ente sussidiato, quando la somma non è stata dal ricovero — come cosa relativamente inutile e senza va-

Digitized by Google

lore — rifiutata: e quando non è dimostrato che tale assegno non sia in rispondenza delle forze economiche e dei bisogni delle frazioni sussidianti e che non sia continuativo o diretto a sovvenire l'opera pietosa, ma invece siasi stanziato momentaneamente e pel fine di to-
A gliere a questi od a quegli l'eleggibilità. — C. Roma, 25 maggio 1892, Ferraris c. Turino, Cons. dei comuni, 1892, 156; R. amm., 1892, 530; R. amm. Nap., 1892, 176; Corte S. Roma, 1892, I, 122; Giust. amm., 1892, 57.

53. La serietà del sussidio agli effetti del capov. 4°, art. 29, legge com. prov. non si misura dalla entità del patrimonio dell'Istituto sussidiato, sibbene dalle forze e bisogni dei Corpi sussidianti.

54. Nella specie sono serî i sussidî di lire 50 dati ad un ricovero di mendicità con bilancio di oltre lire 50 mila da due frazioni di 300 abitanti con bilanci di sole lire 6000.

55. Perchè vi sia l'estremo della continuità del sussidio, senza del quale il sussidio stesso non è causa di ineleggibilità, vuolsi non solo che esso sia stato concesso per l'esercizio nel quale è avvenuta l'elezione impugnata, ma ancora che
B esso abbia tratto agli esercizi futuri. — A. Casale, 24 giugno 1892, Ferraris c. Turrino, Giur. Tor., 1892, 463.

56. L'ineleggibilità a consigliere di [illegible] abbia avuto maneggio del denaro comun[illegible] [illegible]rdura anche dopo la resa del conto, fin[illegible] [illegible]he questo sia stato discusso ed approvat[illegible] [illegible]'autorità
C competente. — C. Roma, 6 febbra[illegible] 1892, Laspro c. De Bellis, Foro, I, 421.

57. Per verificarsi l'ipotesi di lite vertente tra il Comune ed il privato cittadino non è sufficiente la semplice *vocatio in jus*, ma è necessario la *litis contestatio*.

58. In ispecie è eleggibile a consigliere comunale il proprietario di un fabbricato, che essendo tenuto a contribuire per l'aumento di valore derivato alla sua proprietà dalla esecuzione di un'opera pubblica, non abbia accettata l'indennità posta a suo carico e si trovi nominato dal presidente del tribunale il perito per la
D valutazione. — A. Napoli, 15 luglio 1892, Penna e Noviello c. Vetere de Mita, Cons. dei comuni, 1892, 303; R. amm., 1892, 999.

59. È ineleggibile a consigliere comunale per vertenza di lite colui contro il quale penda giudizio penale per reato commesso a danno del Comune, costituitosi parte civile.

60. La causa d'ineleggibilità non vien meno per essere intervenuta sentenza di condanna, soggetta ad appello, anche se pronunciata in con-
E tumacia dell'imputato. — C. Roma, 25 agosto 1892, D'Agostino Ricci c. Com. di Vicalvi, Foro, I, 987. (n)

61. Non è appaltatore, ma compratore, il deliberatario di un taglio di bosco comunale, ed è quin-
A di eleggibile a consigliere comunale. — A. Torino, 2 febbraio 1892, Alme c. Borgna, Giur. Tor., 1892, 350; R. amm., 1892, 521.

62. Il magistrato, che ritiene di non essere interceduta fra un Comune ed un cartolajo alcuna convenzione per le richieste da parte del primo e le forniture da parte del secondo di oggetti del commercio di quest'ultimo, cosicchè le une e le altre potessero in ogni tempo e per semplice atto di libera volontà cessare, giustamente esclude la sua ineleggibilità a
B consigliere dello stesso Comune. — C. Roma, 29 aprile 1892, Cerutti c. Bolognini Pusterla, Pisanelli, 1892, I, 167.

63. L'ineleggibilità di cui all'art. 29 legge com. prov. si applica solo a colui che nel momento della elezione si trovi vincolato verso il Comune da un vero e proprio contratto di somministrazione od appalto tuttora in corso di esecuzione.

64. Non è quindi applicabile al caso di somministrazioni affatto avventizie, per quanto diuturne ed abituali. — A. Milano, 27 novembre 1891,
C Bolognini Pusterla, M. trib. Mil., 1892, 51; R. dir. pubb., 1892, 12; Gazz. proc., XXIV, 573; R. amm., 1892, 107.

65. L'ineleggibilità si ha quando nel contratto fra esercenti e Comune si riscontrino i caratteri
D dell'appalto. — A. Venezia, 26 febbraio 1892, Fraizzoli c. Pichi, R. dir. pubb., III, 216.

66. È ineleggibile a consigliere comunale l'appaltatore del dazio di macellazione del Comune.

67. La cessione dell'appalto fatta senza intervento del Comune, e senza che questi abbia liberato l'appaltatore cedente, non restituisce a questo
E l'eleggibilità. — A. Torino, 11 giugno 1892, Iacquemet, Giur. Tor., 669; R. amm., 1892, 906.

69. È ineleggibile chi è compartecipe degli utili di un appalto daziario, anche se non stipulò con-
F tratto col Comune. — A. Milano, 4 luglio 1892, Maggiori c. Del Sole, R. dir. pubb., III, 524; M. trib. Mil., 1892, 864; R. amm., 1892, 955.

70. È ineleggibile a consigliere comunale l'esercente che oltre ad essere abbonato al dazio consumo è anche appaltatore della riscossione da-
G gli altri esercenti. — C. Roma, 13 giugno 1892, Fraizzoli, Foro, I, 1098.

71. Gli abbonati al dazio consumo, che hanno diritto di riscuotere la tassa anche dagli altri esercenti, non in modo futuro ed eventuale, ma per incarico attuale e certo, sono ineleggibili
H a consiglieri comunali. — C. Roma, 30 maggio 1892, Tadini c. Morellini, Foro, I, 743. (n)

72. Gli abbonati al dazio consumo, anche con abbonamento cumulativo per un dato genere di merci, non possono considerarsi come aventi parte in servizî od esazioni di dritti nell'interesse del Comune, e sono perciò eleggibili alle funzioni di consiglieri comunali.

Digitized by Google

73. La pretesa ineleggibilità di alcuno degli abbonati non può essere determinata dai patti accessorî dell'abbonamento, giusta i quali, al cessare di uno degli esercizi compresi nel medesimo, la quota di canone attribuitagli debba ripartirsi fra gli altri, e, viceversa, al sopraggiungere di un nuovo esercizio nel Comune, le quote gravanti sugli altri debbono essere proporzionatamente sgravate di quanto dovrà con-
A tribuire il nuovo esercente. — A. Genova, 23 maggio 1892, Colli giudice c. Rampi, Giurista, 1892, 245.

74. Il fideiussore dell'esattore è ineleggibile a con-
B sigliere comunale. — C. Roma, 19 maggio 1891, Anfossi Vivaldi, Corte S. Roma, 1891, I, 324; Annali, 1892, p. sp., 42.

c75. Conf. — A. Casale, 31 dicembre 1891, Ronco c. Fracchia, R. amm., 1892, 112; Giur. Casale, 1892, 11.

76. Assume la qualità di fideiussore dell'esattore anche chi, non intervenuto nel contratto di esattoria, vincola una cartella di rendita a sè intestata a garanzia del contratto medesimo.

77. Non può d'ufficio dichiararsi l'ineleggibilità a consigliere provinciale del fideiussore dell'esattore quando, pur non essendosi seguito il procedimento legale per lo svincolo della cauzione, la provincia sia stata soddisfatta di ogni
D suo avere. — C. Stato 11, marzo 1892, Calderone Figlia, Legge, 1892, I, 641; Circ. giur., 1892, 23.

78. Non solo il fideiussore dell'esattore, ma neppure *chi* presti controcauzione al fideiussore, è *eleggibile* a consigliere comunale.

79. L'art. 249 della legge comunale si riferisce a rapporti non permanenti, ma transitorî. —
E A. Venezia, 5 aprile 1892, Migliorini c. Bassanella R. dir. pubb., III, 527.

80. L'ineleggibilità stabilita dall'art. 101 legge com. per coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizî, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, colpisce coloro che, sia pur soltanto al momento delle elezioni, coprano l'impiego d'ispettori o sorveglianti di un esattore dei Comuni del mandamento, anche quando costoro non siano che incaricati, mandatari, o dipendenti degli esat-
F tori. — C. Stato, 19 febbraio 1892, Pellegati Min. Interno, Bett., 1892, p. sp., 71; Esatt. e com., 1892, 148; Cons. dei comuni, 1892, 140.

81. Sono ineleggibili a consiglieri provinciali anche gl'interessati indirettamente in una esattoria come associati in partecipazione nè giova il recesso quando conservino qualche re-
G sponsabilità. — C. Stato, 28 aprile 1892, Bettio Bassanella c. Pagani Cesa, R. dir. pubb., III, 442; Bett., 1892, 176; Annali, 1892, 77; Cons. dei comuni, 1892, 260; Esatt. e com., 1892, 186; Mass. giur., 1892, 333.

82. I socî di una società (nella specie, società cooperativa) che abbia assunto l'appalto di dazî comunali sono ineleggibili a consiglieri comunali, a meno che si tratti di società anonime.
A — C. Roma, 11 agosto 1891, Carnesali c. Benvenuti, Foro, I, 89. (n)

83. A termini dell'art. 29 legge com. prov., ultimo comma, i soci di una Banca popolare cooperativa assuntrice delle esazioni comunali sono ineleggibili a consiglieri, avendo essi interesse diretto nell'esazione.

84. La ragione dell'incapacità consiste nel godimento di un beneficio, il quale si traduce in interesse opposto a quello del Comune.

85. L'art. 249, circa l'astensione dei consiglieri dal prender parte a certe deliberazioni, è inapplicabile perchè riguarda interessi passeggieri e transitorî o sopraggiunti alla nomina.

86. Una sola eccezione si fa alla ragione d'incompatibilità ed è nell'ipotesi di società anonime in cui non si hanno soci, ma azioni innominate.
B — C. Roma, 21 marzo 1892, Capitaneo Amari-Cusa c. Bozzi, Renna Faenza, Giust. amm., 1892, 27; R. amm. Nap., 1892, 87; Cons. dei comuni, 1892, 236.

87. Non sono eleggibili a consiglieri comunali non solo gli amministratori, ma anche i sindaci, o censori, e gli arbitri di una Banca cooperativa esercente l'ufficio di esattoria e tesoreria municipale, nonostante si siano dimessi pochi giorni prima della loro elezione, per non avere dato il conto della loro gestione per l'anno in corso.

88. Tale ineleggibilità si rende anche più manifesta quando tra il municipio e la Banca penda lite innanzi alla Corte dei conti per l'ammontare degli aggi dovuti alla Banca per l'eser-
C cizio della esattoria negli anni anteriori. — A. Trani, 18 dicembre 1891, Romita c. Amari Cusa, Bett., 1892, p. sp., 40; Esatt. e com., 1892, 54; R. amm., 1892, 308.

89. Il segretario di un consorzio stradale è eleggibile a consigliere di un Comune che faccia parte del consorzio e che concorra quindi nelle
D spese di esso. — A. Casale, 26 febbraio 1892, Perazzolo c. Grossi, Giur. Casale, 1892, 275.

90. Perchè coloro che hanno parte in società aventi scopo di lucro, sovvenute dal Comune, siano ineleggibili a consiglieri comunali, a sensi dell'art. 29, cap. 7, legge com. vuolsi che la sovvenzione sia stata concessa a titolo gratuito.

91. Gli amministratori della Società delle acque potabili di Torino sono ineleggibili a consiglieri del Comune di Torino, perchè hanno parte in servizî ed in somministrazioni che la Società
E presta nell'interesse del Comune. — C. Roma, 1 giugno 1892, Ganna e Amione c. Chiaves e Valpergo, Giur. Tor., 1892, 388; Giurista, 1892, 306; Corte S. Roma, 1892, I, 169.

92. Una società anonima di acque potabili che abbia per concessione del municipio il suolo pub-

Digitized by Google

blico per la condotta dell'acquedotto non s'intende « sovvenuta » dal municipio a sensi dell'art. 29 legge com. e prov., e se la società stessa « somministra » al municipio quale comune e proprietario privato di case l'acqua per un determinato prezzo non fa « somministrazione » a senso dell'art. 29 stesso, e se può dirsi che il servizio che la società fa è « nell'interesse di tutta la cittadinanza », tale servizio non è « nell'interesse del Comune », non servi-
A zio pubblico. — A. Torino, 26 febbraio 1892, Ganna Amione c. Chiaves Valperga, Giurista, 1892, 143.

93. Sono ineleggibili a consiglieri del Comune gli amministratori di una società per la condotta di acqua potabile quando la medesima pel suo atto di concessione sia tenuta a cedere al Comune una determinata quantità di acqua ad un prezzo preventivamente stabilito, sempre quando il Comune ne faccia richiesta; perchè la spesa dell'acqua potabile è obbligatoria, e perchè non basta l'astensione di cui all'art. 249
B della legge. — A. Casale, 1 luglio 1892, Ganna c. Valperga e Chiaves, R. amm., 1892, 601; Giur. Casale, 1892, 464.

94. È eleggibile a consigliere comunale chi fu con-
C dannato per pascolo abusivo. — A. Casale, 30 gennaio 1892, Patrucco c. Barlessino, Giur. Casale, 1892, 361; R. amm., 1892, 775.

95. Riveste i caratteri della frode il fatto di colui, che induce alcuno a restituire il titolo già quitanzato, allegando di volersene servire contro altri condebitori, ma in realtà colla mira di distruggere la quitanza e chiedere una seconda volta il pagamento.

96. Tale delitto viene dal codice penale compreso fra i delitti di falso.

97. Essendo manifesto in tale reato l'abuso di fiducia e la frode, è ineleggibile a consigliere co-
D munale chi lo commette. — C. Roma, 4 febbraio 1892, Bianco c. Talarico Griffa, Cons. dei comuni, 1892, 60; R. amm., 1892, 227.

98. L'elezione a consigliere di persona congiunta in parentela, nei gradi di cui all'art. 31 della legge, con altro consigliere già in carica, non può esser convalidata dalle dimissioni di quest'ultimo, presentate dopo il giorno delle elezioni.
E — Giunta amm. di Brescia, 7 marzo 1892, Peli c. Cons. comunale di Ome, Foro, III, 39.

99. I funzionarî del P. M. fanno parte della magistratura, e non sono quindi eleggibili a consiglieri provinciali nel territorio nel quale eser-
F citano la loro giurisdizione. — C. Stato, 12 febbraio 1892, Min. Interno, Foro, III, 52.

100. L'impiegato che per ragione di servizio ha cambiato di residenza non può ritenersi aver trasferito nella nuova residenza il suo domicilio d'origine, e basta la conservazione di questo per dargli diritto ad essere eletto a con-
G sigliere provinciale. — C. Stato, 19 dicembre 1891, Turri, Man. amm., 1892, 23; Legge, 1892, I, 320; R. amm., 1892, 384.

§ III.

Formazione e revisione delle liste; e operazioni elettorali.

101. Sono valide le liste elettorali amministrative compilate dal commissario regio anche dopo i termini prescritti dagli art. 37 e 44 legge com. prov., e debbono essere approvate dalla Giunta
A prov. amm. — C. Stato, 27 luglio 1892, Min. Interno, Foro, III, 97. (n)

102. I termini per l'affissione e pubblicazione delle liste elettorali definitivamente approvate dalla Giunta amministrativa, di cui all'art. 51 legge com. prov., non sono perentorî, nè prescritti
B a pena di nullità. — C. Roma, 10 novembre 1891, Pintabona c. Saggio, Foro, I, 479; V. pure: Cons. dei comuni, 1892, 46; R. amm., 1892, 225; Corte S. Roma. 1891, I, 414.

103. La Giunta municipale nel distribuire gli elettori amministrativi per sezioni, e nel fissare le sedi di queste, deve mirare a rendere più facile l'esercizio del diritto di voto.

104. Quando concorra questo scopo, possono stabilirsi sezioni col numero di elettori voluto dalla
C legge anche fuori del capo-luogo. — C. Stato, 19 gennaio 1892, Com. di Ferrara, Foro, *III*, *18*.

105. L'illegale costituzione del seggio in una sezione rende nulle le elezioni quivi seguite, che devono rinnovarsi, se influenti sul risultato generale.
D — C. Stato, 30 maggio 1892, Camera, Foro, III, 88.

106. Sono nulle le elezioni se a segretario dell'ufficio definitivo sia stato nominato un elettore estraneo alla sezione in cui si fece la votazione; e ciò tanto più se il Comune sia diviso in
E frazioni. — Giunta prov. di Alessandria, 30 dicembre 1891, Millo, Foro, III, 29. (n)

F107. Contr. — C. Stato, 17 giugno 1892, Medico Orecchia Millo, Bett., 1892, 213; Giust., amm., 1892, 389; Legge, 1892, II, 813; Annali, 1893, 11.

108. La presenza continua di almeno tre membri dell'ufficio essendo necessaria per la validità delle operazioni elettorali, quando per qualsiasi motivo o per qualunque tempo questo numero viene meno deve ritenersi nullo quanto siasi
G operato dai membri presenti. — C. Stato, 27 maggio 1892, Locca Franchino, Cons. dei comuni, 1892, 217.

109. Quando nelle operazioni elettorali siano state adempite tutte le formalità prescritte dalla legge, si ha la presunzione della perfetta libertà della votazione.

110. Tale presunzione non può essere distrutta che con prove positive e moralmente certe.

111. Queste prove non si hanno, nè alcuna coercizione o violenza può dirsi esercitata dai capi sugli operai di un regio cantiere, solo perchè

Digitized by Google

ammessi a far parte di una associazione elettorale già esistente, ed il capo scritturale del cantiere sia stato nominato presidente, ovvero perchè i certificati d'iscrizione nella lista degli operai elettori siano stati distribuiti dai reali carabinieri, per giustificati motivi di ordine pubblico, o la carta delle schede avesse avuta una dimensione più grande delle altre.
A — C. Stato, 7 gennaio 1892, Avitabile c. Gargiulo Flori, Giust. amm., 1892, 20; Cons. dei comuni., 1892, 246; Critica for., I, 602.

112. La promessa dell'abolizione d'una tassa comunale non è mezzo di corruzione e non è motivo di nullità delle elezioni; nè può costituire un artificio atto a sorprendere la buona fede degli elettori.

113. Le dimostrazioni intese a coartare la libertà del voto, se non poterono incutere timore negli elettori e far votare in un senso piuttostochè in un altro, si considerano come non mai avvenute.

114. La prova delle minacce e delle pressioni deve riuscire circostanziata e precisa per dar luogo
B a motivo di nullità delle elezioni. — C. Stato, 5 dicembre 1891, Corbino c. Giunta prov. di Siracusa, Cons. dei comuni, 1892, 41.

115. Le promesse fatte da un partito o dai candidati, di abolire tasse o in altro modo favorire i cittadini, non costituiscono motivo di nullità e non rivestono il carattere di un mercimonio di voti, che abbia come elemento precipuo la prestazione o la semplice promessa di un'utilità privata, ma rientrano in quell'ordine di considerazioni, che liberamente consentono ai partiti ed ai singoli candidati di esporre il proprio programma dove si invocano e si promettono benefici d'ordine generale.

116. Per ritenere motivo di nullità di una elezione i tumulti durante la votazione e le coercizioni esercitate sugli elettori, bisogna provare che i primi realmente impedirono la libera manifestazione della coscienza popolare, e che le seconde ebbero effettivamente per conseguen-
C za di influire sulla volontà degli elettori. — C. Stato, 30 dicembre 1891, Corbino c. Giunta prov. di Siracusa, R. dir. pubb., III, 66; Annali, 1892, 21.

117. A senso degli art. 71 e 82 legge com. prov. all'intero ufficio elettorale, non al solo presidente, spetta giudicare, salvo reclamo all'autorità superiore, della validità dei titoli degli elettori per essere ammessi a votare, e di risolvere le questioni relative.

118. Siffatte attribuzioni che sono proprie dell'ufficio elettorale non devonsi confondere con quelle concernenti la polizia dell'adunanza, la tutela dell'ordine e la tranquillità delle operazioni, le quali rientrano nella competenza esclusiva del solo presidente.

119. Sono quindi nulle le elezioni avvenute in seguito a rifiuto del presidente di consultare l'ufficio elettorale sulla domanda di ammettere alla votazione alcuni elettori muniti del certificato del cancelliere della Corte d'appello, attestante di aver essi ricorso per rivocazione contro la sentenza della Corte che non accolse i reclami per la loro indebita cancellazione
A dalle liste. — C. Stato, 7 aprile 1892, Del Rio c. Giunta prov. Sassari, Giust. amm., 1892, 136; Legge, 1892, I, 788; R. dir. pubb., III, 373; Cons. dei comuni, 1892, 296; R. amm., 1892, 450.

120. Le schede portanti i nomi in più dei candidati debbono annullarsi quando risulti che l'elettore ricorse a tal mezzo per farsi riconoscere. — C. Stato, 27 maggio 1892, Angelini
B c. Giunta prov. amm. di Alessandria, Cons. dei comuni, 1892, 216.

121. L'aggiunta di un nome in eccedenza del numero dei consiglieri da eleggersi è cagione di annullamento delle schede, quando dalle circostanze del fatto possa ritenersi essere stato ag-
C giunto a scopo di riconoscimento. — C. Stato, 19 maggio 1892, Pirofalo c. Giunta prov. di Salerno, Giust. amm., 1892, 408.

122. Non possono considerarsi segni di riconoscimento nè la cancellazione di un nome nè l'aggiunta del titolo di tenente o pensionato. Invece l'aggiunta di sopranomi, quando non siano necessarî a distinguere la persona, implica
D segno di riconoscimento. — C. Stato, 17 marzo 1892, Passerini c. Giunta prov. amm. di Cagliari, R. dir. pubb., III., 235; Cons. dei comuni., 1892, 149; Riv. universale, 1892, 143; Gazz. proc., XXV, 310.

123. Anche in caso di annullamento di voti e non dell'intera elezione, deve chiamarsi chi ebbe maggiori voti se questi sommano a più dell'ottavo dei votanti.

124. È giudizio di fatto stabilire che le schede con-
E tengano segni di riconoscimento. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Petainario c. Dep. prov. di Foggia e Cardillo, R. dir. pubb., III, 107; Annali, 1892, 15.

125. La semplice stampa nelle schede di un articolo della legge com. e prov. non è per sè causa di nullità delle schede ove si trova.

126. Però, quando apparisca esser stata la stampa dell'articolo un segno di riconoscimento degli elettori appartenenti ad un dato partito, sono nulle le schede in cui tale segno si rinviene.
F — C. Stato, 7 luglio 1892, Renna c. Caprio Del Guercio, Giunta prov. Avellino, Legge, 1892, II, 387; Annali, 1892, 102; R. dir. pubb., III, 555; R. amm., 1892, 835; Giust. amm., 1892, 290.

127. Nel concorso di speciali circostanze, in un piccolo Comune, con scarso numero di elettori, i quali divisi in due parti compatti abbiano tutti preso parte alla votazione, l'aggiunta

Digitized by Google

nelle schede di un nome in più dei candidati da eleggere devesi ritenere come segno di riconoscimento, ond'è il caso di annullare le schede stesse e proclamare quelli che siano stati
A legalmente eletti. — C. Stato, 24 marzo 1892, Lecito c. Giunta prov. amm. di Catanzaro, Giust. amm., 1892, 127; Cons. dei comuni, 1892, 122; Critica for., I, 537.

128. La scheda elettorale essendo il mezzo legale per gli elettori di significare la propria volontà circa le persone che intendono chiamare alla rappresentanza del paese, il tenore delle schede è decisivo ai riguardi della determinazione di quelli fra gli eleggibili che debbono intendersi legalmente designati dal voto popolare.

129. Non può quindi ricorrersi a circostanze estrinseche per supplire e integrare le insufficienti indicazioni delle schede.

130. Però la scheda elettorale non può sempre, da per tutto, considerarsi ed apprezzarsi in ogni caso di per sè sola e con astrazione da tutti i fatti, bene accertati, sul concorso dei quali si svolge il procedimento di una elezione.

131. E così nel caso di omonimia l'assenza della paternità in alcune schede non induce insufficienza o incertezza di indicazione quando ricorrano circostanze tali da far conoscere quale fra i due omonimi sia designato dal voto po-
B polare. — C. Stato, 12 maggio 1892, Calzolari c. Giunta prov. amm. di Parma, Legge, 1892, II, 389; Giust. amm., 1892, II, 295; Annali, 1892, 108; R. amm., 1892, 636.

132. Sebbene nell'applicazione dell'art. 81 legge com. non debba tenersi conto di circostanze estrinseche alle schede, pure le autorità investite della facoltà di decidere possono valutare i fatti per trarne l'intenzione dell'elettore.

133. Così la mancanza dell'indicazione della paternità non porta incertezza quando si tratti di persone uscenti di carica contro omonimi ignoti.
C — C. Stato, 2 giugno 1892, Berrini c. Giunta prov. amm. di Como, R. dir. pubb., III, 492; Annali, 1892, 101.

134. Quando in una sezione non abbia luogo la votazione perchè gli elettori non si sono spontaneamente presentati alle urne, non si fa luogo alla rinnovazione delle elezioni prescritta
D dall'art. 88 della legge com. e prov. — C. Stato, 29 febbraio 1892, Reggiamini c. Giunta prov. di Modena, Foro, III, 81. (n)

135. Nonostante alcuni elettori siano erroneamente stati inscritti nelle liste anzichè nell'elenco di cui all'art. 28 e l'ufficio li abbia perciò dovuti ammettere a votare, può ricorrersi contro le operazioni elettorali e devono aversi per nulli
E i loro voti. — C. Stato, 20 agosto 1892, Satta Melloni c. Giunta prov. amm. di Sassari, R. dir. pubb., III, 598; Bett., 1892, 263; Annali, 1892, 119.

136. È giurisprudenza costante che l'intromissione di voti illegalmente dati non annulla le elezioni se tenuto conto di essi non si varî il ri-
A sultato. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Pellicano c. Cons. prov. di Reggio Calabria e Amanduri, R. dir. pubb., III, 716.

137. Se il voto di elettori non iscritti nelle liste può aver influito sull'esito, devono annullarsi le elezioni: nè monta che i votanti avessero il diritto, e non l'avessero per loro errore o colpa notato nelle liste, poichè è soltanto agli inscritti nelle liste al giorno delle elezioni che
B deve aversi riguardo. — C. Stato, 25 aprile 1891, Di Paolo c. Giunta prov. amm. di Chieti, R. dir. pubb., II, 769; Cons. dei comuni, 1892, 85.

138. Ciascuna delle sezioni elettorali in cui sia diviso un Comune deve considerarsi come distinta dalle altre, e devesi giudicare separatamente della validità o nullità delle relative operazioni.

139. E se l'annullamento parziale può produrre per necessaria conseguenza l'annullamento ancora della proclamazione degli eletti e la sospensione del risultamento complessivo della votazione, qualora il numero dei voti dati nelle sezioni le cui operazioni sono nulle influisca sulla elezione di alcuno dei candidati, la necessità per altro di rinnovare le operazioni elettorali non può verificarsi se non per quelle sezioni appunto nelle quali siasi proceduto irregolar-
C mente. — C. Stato, 21 gennaio 1892, Salvi c. Giunta prov. amm. di Caserta, Cons. dei comuni, 1892, 170.

§ IV.

Ricorsi amministrativi e giudiziari.

140. Il ricorso rivolto al Consiglio com. contro le operazioni elettorali deve presentarsi nel termine di 30 giorni nella segreteria del Comune; però di questa presentazione tiene luogo la notificazione giudiziale del ricorso stesso, fatta, nel detto termine, al Consiglio com. in persona
D del sindaco. — C. Stato, 11 agosto 1892, Foglia c. Giunta prov. amm. di Novara, Giust. amm., 1892, 339; R. amm., 1892, 935.

141. Non importa nullità del procedimento, per inesistenza di ricorso legittimo, la notificazione giudiziale di copia del ricorso contro le elezioni, fatta nel termine di 35 giorni al Consiglio com. in persona del sindaco, invece di presentarlo entro tale termine alla segreteria del Comune.
E — C. Stato, 11 agosto 1892, Com. di Carpignano, Man. amm., 1892, 408.

142. L'art. 90 legge com. prov. non proibisce che la notificazione al sindaco venga fatta nello stesso giorno in cui venne fatta alla parte interessata; quindi non è necessario per la validità della notificazione stessa che quella pre-
F ceda a questa. — C. Stato, 19 maggio 1892,

Digitized by Google

Scontus c. Giunta prov. amm. di Cagliari, Cons. dei comuni, 1892, 228.

143. È legale la notificazione del ricorso fatta ad un elettore nel domicilio di costui, quale risultava dalle liste elettorali.

144. Il termine di un mese, stabilito dall'art. 90 legge com. prov. per prodursi ricorso al Consiglio com., deve computarsi in ragione di 30 giorni, senza che possa valere la circostanza che il mese in cui cade il *dies a quo* sia composto di 31 giorno.

145. Non è vietato al Consiglio com. di aprire i pacchi delle schede, e procedere a nuovo scrutinio e computo dei voti, per risolvere i ricorsi che gli vengano presentati, ancorchè nessuna protesta o contestazione contro le operazioni elettorali sia stata proposta innanzi al-
A l'ufficio elettorale. — C. Stato, 19 maggio 1892, Pirofalo c. Giunta prov. di Salerno, Giust. amm., 1892, 408.

146. Il consigliere comunale ricorre validamente alla Giunta prov. amm. contro la deliberazione del Consiglio com. che lo dichiarò ineleggibile, senza bisogno di far notificare il suo ricorso a colui che provocò dal Consiglio la detta deliberazione, tanto più se questa non gli venne intimata che dopo la presentazione del ricorso.
B — A. Casale, 30 gennaio 1892, Patrucco c. Barbesino, Giur. Casale, 1892, 361; R. amm., 1892, 775.

147. Il ricorso proposto alla Giunta prov. amm. contro la risoluzione dell'ufficio elettorale, o la deliberazione del Consiglio com. sulla protesta presentata da qualche elettore in materia di elezioni, non è necessario sia notificato all'elet-
C tore protestante. — A. Genova, 10 giugno 1892, Testino, Temi gen., 1892, 458; R. amm., 1892, 674.

148. È nulla la deliberazione con cui la Giunta prov. amm. annulla schede non impugnate nè dinanzi l'ufficio nè dinanzi il Consiglio com. —
D C. Stato, 18 febbraio 1892, Iandolo c. Giunta prov. di Avellino, R. dir. pubb., III, 173; Giust. amm., 1892, 68; Annali, 1892, 40; Riv. universale, 1892, 134.

149. La Giunta prov. amm. per l'art. 90 legge com. e prov. esercita una vera e propria giurisdizione, e contro i relativi pronunciati non è dato ricorso in via amministrativa, nè ordinario all'autorità superiore, nè straordinario al Re, ma solo può ricorrersi al Consiglio di Stato, IV Sezione, per le operazioni elettorali e alla Corte d'appello per le controversie sulla
E eleggibilità. — C. Stato, 16 marzo 1892, Bonetti c. Cargnoni, Man. amm., 1892, 145; Legge, 1892, I, 789; Cons. dei comuni, 1892, 203; Dritto e giur., VIII, 94.

150. Contro le decisioni giurisdizionali del Consiglio provinciale in fatto di elezioni provinciali, non solo non vi è ricorso in appello nemmeno per quistioni di capacità, ma non è ammessibile neanche il ricorso straordinario al Re.

151. Le deliberazioni però dei Consigli provinciali in materia di elezioni possono essere, dietro denunzia, annullate con decreto reale, a ter-
A mini dell'art. 255 legge com. e prov. — C. Stato, 11 marzo, 1892, Calderone e Figlia, Legge, 1892, I, 641; Circ. giur., 1892, 23.

152. In caso di contestazione circa la liquidazione delle indennità di missione spettanti ai magistrati presidenti dei seggi elettorali, non spetta ai Comuni di decidere, ma alla presidenza della Corte di appello ed alla Giunta prov. amm. —
B C. Stato, 12 febbraio 1892, Cons. di Breganze c. Giunta prov. amm. di Vicenza, Man. amm., 1892, 104; Legge, 1892, I, 573; Gazz. proc., XXV, 45; Dritto e giur., VII, 383.

152bis. Il Consiglio com. non è giudice, per esimere il Comune dalle maggiori indennità chieste, della possibilità o meno dei seggi elettorali di compiere in termine più breve le loro funzioni e della possibilità dei magistrati di restituirsi in residenza il giorno stesso in cui fu
C fatta la proclamazione. — C. Stato, 5 febbraio 1892, Com. Finale Emilia, Man. amm., 1892, 86; Legge, 1892, I, 574; Gazz. proc., XXV, 72; Dritto e giur., VIII, 84; Bett., 1892, 307.

153. Il cittadino che esercitando l'azione popolare, di cui all'art. 52 della legge com. prov., presenta un reclamo in materia elettorale, non ha
D facoltà di recederne. — C. Roma, 10 novembre 1891, Patrucco, Foro, I, 13.

154. Non sempre i reclami elettorali debbono giudicarsi inammessibili qualora non siasi prima reclamato al Consiglio com. e alla Giunta prov. amm.

155. Nella specie, trattandosi di inscrizioni eseguite d'uffizio dalla Giunta amm., è ammessibile sen-
E z'altro il ricorso giudiziario. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Ciampella c. Albonisio, Cass. unica, III, 283; Annali, 1892, p. sp. 8; R. amm., 1892, 133; Gazz. proc., XXV, 24; Legge, 1892, I, 759; Bett., 1892, p. 3, 190; Corte S. Roma, 1891, I, 410.

156. L'esame dei ricorsi in materia elettorale amministrativa in ogni caso è devoluto in prima sede al Consiglio comunale ed in secondo grado alla Giunta prov. amm.; e però non è ammessibile il ricorso alla Corte d'appello senza che sieno percorsi questi due gradi di giurisdizione
F amministrativa. — C. Roma, 26 gennaio 1892, Criscuolo c. Torre, Cass. unica, III, 407; Cons. dei comuni, 1892, 60; Riv. universale, 1892, 130; Gazz. proc., XXV, 24; Annali, 1892, p. sp., 26; R. amm., 1892, 327; Legge, 1892, I, 758; Bett., 1892, p. sp. 189; Corte S. Roma, 1892, I, 166.

157. L'elettore che sia stato cancellato dalla lista amministrativa dal Consiglio comunale, anche quando non abbia reclamato alla Giunta prov.

Digitized by Google

amm. può in seguito produrre ricorso alla Corte di appello contro la decretazione definitiva della
A detta lista. — C. Roma, 18 ottobre 1892, Cigno c. Com. di Butera, R. amm. Nap., 1892, 298; Giur. Cat.. 1893, 17; Cons. dei comuni, 1893, 44; R. amm., 1893, 215.

158. Il ricorso alla Corte d'appello di chi fu proclamato consigliere, e poi allontanato dal Consiglio per decisione della Giunta prov. amm.,
B non ha effetto sospensivo. — C. Stato, 1 aprile 1892, Com. di Aidone c. Giunta prov. amm. di Caltanissetta, Legge, 1892, I, 710; Cons. dei comuni, 1892, 154; Gazz. proc., XXV, 180.

159. La mancanza di notificazione preventiva della Giunta prov. amm. non importa nullità, e dà solo diritto a ricorso alla Corte d'appello. —
C C. Roma, 6 settembre 1892, Melloni c. Mancini, R. amm. Nap., 1892, 305; Riv. universale, 1892, 614; Cons. dei comuni, 1893, 45.

160. La decisione della Giunta prov. amm., che pronuncia sulla eleggibilità o non di un consigliere comunale, può impugnarsi davanti la Corte d'appello non solo per ragioni di merito, ma anche per inosservanza delle forme stabi-
D lite per la procedura amministrativa. — A. Casale, 30 gennaio 1892, Patrucco c. Barberino, Giur. Casale, 1892, 361; R. amm., 1892, 775.

161. Per l'art. 51 della legge com. prov. sono interessati soltanto la persona che provocò e quella che subì il giudizio circa la capacità elettorale.

162. Non è quindi tale il candidato che la Giunta prov. amm. ebbe a sostituire al consigliere
E dichiarato ineleggibile. — A. Milano, 16 febbraio 1892, Cavalli c. Castagnola, M. trib. Mil., 1892, 475.

163. In una controversia elettorale sono parti interessate non soltanto coloro il cui elettorato si discute, ma anche quelli che esercitano la facoltà acconsentita dalla legge per impugnare le iscrizioni e promuovere le cancellazioni.

164. L'art. 48 legge com. prov. e l'art. 30 del regolamento corrispondente si riferiscono ai ricorsi per le liste elettorali prodotti innanzi la Giunta provinciale amministrativa ed ai procedimenti istituiti presso la Giunta stessa nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela.

165. Il ricorso alla Corte d'appello contro un pronunciato della Giunta provinciale amministrativa promuove un procedimento giudiziario, e però le notificazioni degli atti debbono farsi dagli uscieri specialmente addetti alla magi-
F stratura, non mai dai messi comunali. — C. Roma, 13 gennaio 1892, Martino c. Bottari, Cons. dei comuni, 1892, 88; Giust. amm., 1892, 2; Corte S. Roma, 1892, I, 4; Legge, 1892, II, 10; Annali, 1892, p. sp., 85; Gazz. proc., XXV, 192.

166. Per i ricorsi in materia d'eleggibilità il termine per ricorrere decorre dalla notifica anche per i non interessati.

167. Entro il termine fissato occorre sia notificato a tutte le parti il ricorso e il decreto di fis-
A sazione dell'udienza. — A. Milano, 3 novembre 1891, Bianchi Gaggini c. Parravicini Azzo, R. dir. pubb., III, 18.

168. I ricorsi di cui all'art. 52 legge com. e prov. devono essere notificati col mezzo di un usciere giudiziario.

169. La mancanza di ciò, come la mancata notifica del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, sono nullità insanabili decorso il ter-
B mine. — A. Milano, 8 luglio 1892, Annoni c. Giunta prov. Milano, R. dir. pubb., III, 552.

170. La disposizione di legge, che prescrive la notificazione alle parti interessate del decreto con cui il presidente della Corte di appello fissa la udienza per la discussione del ricorso in causa di elettorato amministrativo, si riferisce esclu-
C sivamente alla introduzione del giudizio. – C. Roma, 20 maggio 1892, Lo Iacono c. Salerno e Prefetto di Palermo, Corte S. Roma, 1892, I, 118; Gazz. proc., XXV, 305.

171. È valida la notifica del ricorso e decreto fatta con copia sottoscritta dall'usciere a termini
D dell'art. 135 c. p. c. — A. Milano, 4 luglio 1892, Maggioni c. Del Sole, R. dir. pubb., III, 524; M. trib. Mil., 1892, 864; R. amm., 1892, 905.

172. Anche il decreto di fissazione dell'udienza deve come il ricorso essere notificato al prefetto nei 15 giorni dalla pubblicazione delle liste. —
E A. Milano, 12 luglio 1892, Ferrario, R. dir. pubb., III, 553.

173. Il ricorso alla Corte d'appello, con cui si impugna la decisione che dichiarò taluno ineleggibile, deve dal ricorrente notificarsi al pre-
F fetto sotto pena d'inammessibilità. — A. Torino, 14 novembre 1891, Tassera c. Pattoni, Giur. Tor., 1892, 160; R. amm., 1892, 309.

174. Discutendosi dell'iscrizione nelle liste di un Comune e della contemporanea cancellazione dalle liste di un altro, i ricorsi relativi devono notificarsi anche al prefetto, a pena di nullità. —
G A. Milano, 12 luglio 1892, Barbatti, R. dir. pubb., III, 553.

175. Trattandosi di appello alla Corte in tema di eleggibilità basta la notifica in contradditorio, senza quella al prefetto, essendo l'interesse pubblico
H tutelato dal P. M. — A. Venezia, 26 febbraio 1892, Fraizzoli c. Pighi, R. dir. pubb., III, 216.

176. Anche nei giudizî elettorali si può usare la notificazione per editto ai termini dell'art. 146 c. p. c.

177. Nei procedimenti elettorali non ha luogo inte-
I grazione del giudizio. — C. Roma, 1 luglio 1892, Galassi c.. Berlingozzi, Corte S. Roma, 1892, I, 163.

178. L'art. 526 c. p. c. non è applicabile ai ricorsi elettorali.

179. Se un ricorso elettorale riguardi parecchi individui, e non sia notificato a tutti nello stesso

Digitized by Google

giorno, il termine pel deposito decorre, non dall'ultima notificazione di esso, ma, per ciascuno degl'intimati, dalla data della rispettiva
A notificazione. — A. Palermo, 10 luglio 1891, Ricotta Amantia c. Di Carlo, Circ. giur., 1892, 5.

180. Chi vuole impugnare dinnanzi alla Corte di appello una deliberazione della Giunta prov. amm. in tema elettorale, deve produrre una
B autentica copia conforme. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Bottero Ravera Talice c. Giunta prov. di Alessandria, Corte S. Roma, 1891, I, 395.

181. Le controversie elettorali sono regolate da norme di procedura speciali, dalle quali non è lecito dipartirsi; però, ove queste mancano, devesi supplire coi principî che si attengono alla essenza dei giudizî, ossia con le regole di procedura ordinaria.

182. Chi sporge reclamo alla Corte d'appello contro una decisione amministrativa in materia elettorale deve, per gli art. 52 e 53 legge com. prov., unire al ricorso la decisione impugnata, in mancanza della quale giustamente il ricorso è dichiarato inammessibile, senza che il ricorrente possa pretendere che il magistrato supplisca a tale mancanza.

183. Le questioni elettorali sono d'ordine pubblico, nel senso che sfuggono ad accordi privati e che possono direttamente sollevarsi dai rappresentanti della legge, ma non nel senso che chi vuol far valere un proprio diritto politico possa trascurare le forme dalla legge prescritte e pretendere che faccia il magistrato quello che
C egli ha trascurato. — C. Roma, 25 marzo 1892, Laganà c. Prefetto di Reggio Calabria, Giust. amm., 1892, 34; Corte S. Roma, 1892, I, 148.

184. Le Corti di appello, per decidere le controversie insorte sulle iscrizioni e cancellazioni fatte nelle liste elettorali amministrative, hanno diritto di richiamare e di esaminare i documenti originali che servirono di base alle deliberazioni delle Giunte e delle Commissioni amministrative; ma non possono essere obbligate ad accogliere le relative istanze se queste non siano dai reclamanti proposte mediante
D specifica conclusione. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Forestieri c. Laino Prefetto di Cosenza, Corte S. Roma, 1891, I, 412.

185. In materia di elezioni amministrative il P. M. può ricorrere d'ufficio all'autorità giudiziaria contro i provvedimenti o le omissioni dei Corpi amministrativi, per tutto ciò che riguardi l'elet-
E torato e le eleggibilità. — C. Roma, 6 febbraio 1892, Abbadessa, Foro, I, 356. (n)

186. Il P. M. non è vincolato da alcun termine per ricorrere alla Corte d'appello contro le deliberazioni delle autorità amministrative in materia
F elettorale. — A. Roma, 21 giugno 1892, Mancini, Temi rom., 1892, 375.

187. Contro le sentenze pronunziate dalla Corte di appello in materia elettorale non è ammissibile il rimedio straordinario della rivocazione. —
A. C. Roma, 15 marzo 1892, Restifo c. Messina, Foro, I, 422. (n)

188. È inammissibile il ricorso alla Cassazione per annullamento di sentenza di Corte d'appello in tema di eleggibilità a consigliere comunale, se non sia stato notificato al prefetto della provincia, il quale fece parte della causa innanzi
B alla stessa Corte di appello. — C. Roma, 27 aprile 1892, Vecchi c. Giunta prov. amm. di Catanzaro, Corte S. Roma, 1892, I, 166.

189. Quantunque la dichiarazione del sindaco, attestante la seguita notificazione di una sentenza di Corte di appello su quistioni relative alle liste elettorali, non possa, in via di regola, tener luogo della relata dell'usciere o del messo comunale, pure l'attestazione stessa può ritenersi valida agli effetti della notificazione, se da una parte vi corrisponde la istanza de' resistenti, perchè sia dichiarato inammissibile il ricorso, e dall'altra concorre il silenzio serbato su questo proposito dal ricorrente che del controricorso, perchè depositato, ebbe notizia: tanto più quando l'avvocato dello stesso ricorrente, in udienza, abbia dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte sulla dedotta eccezione di
C inammissibilità. — C. Roma, 8 marzo 1892, Calcaterra c. Briscese, Cons. dei comuni, 1892, 302.

190. In materia elettorale il termine per ricorrere e quello per depositare il ricorso in cancelleria sono ridotti alla metà.

191. Scorso inutilmente il primo o il secondo ter-
D mine, il ricorso è inammissibile. — C. Roma, 12 gennaio 1892, Tita Drago, Cons. dei comuni, 1892, 90.

192. Non è necessario per la regolarità del ricorso alla IV Sezione che la copia di esso notificata alla controparte porti le firme autografe del ricorrente e del suo avvocato, purchè si ab-
E biano nel ricorso originale. — C. Stato, 17 giugno 1892, Medico Orecchia Millo, Bett., 1892, 389; Legge, 1892, II, 813; Annali, 1893, 11.

193. L'ente Comune, e per esso il Consiglio comunale, essendo dalla legge costituito giudice di primo grado nelle questioni elettorali, deve ritenersi completamente disinteressato nelle medesime, e quindi non ha facoltà di ricorrere alla IVª Sezione del Consiglio di Stato contro decisioni emesse in proposito dalla Giunta prov. amm.
F in secondo grado di giurisdizione. — C. Stato, 31 marzo 1892, Com. di Sorso c. Giunta prov. di Sassari c. Morogno, Foro, III, 49. (n)

194. Non è attendibile l'eccezione di inammissibilità opposta per il motivo che il ricorso alla Sezione IV viene prodotto da persona che non figura nei reclami e nei gravami dibattutisi in precedenza, sia davanti al Consiglio comunale sia davanti alla Giunta prov. amm.

Digitized by Google

195. L'art. 90 legge com. prov. per deferire agl'interessati il rimedio del ricorso al Consiglio di Stato parla in genere di controversie riguardanti le operazioni elettorali; e nessuna disposizione viene a limitare questa facoltà alle sole persone che hanno avuto parte nelle precedenti contestazioni davanti ai Corpi deliberanti, de'
A quali è cenno nell'articolo stesso. — C. Stato, 7 aprile 1892, Piroddi, c. Giunta prov. di Cagliari, Cons. dei comuni, 1892, 116.

196. È ammissibile il ricorso alla IVª Sezione del Consiglio di Stato contro le deliberazioni del Consiglio provinciale in materia di elezioni, quando s'impugnano per violazione di legge. —
B C. Stato, 13 febbraio 1892, Moscatelli c. Cons. prov. di Perugia, Foro, III, 73. (n)

197. In fatto di operazioni elettorali la IVª Sezione del Consiglio di Stato ha competenza di pro-
C nunciarsi anche nel merito. — C. Stato, 27 maggio 1892, Angelini c. Giunta prov. amm. di Alessandria, Cons. dei comuni, 1892, 216.

198. È competente la IV Sezione a giudicare anche delle operazioni elettorali relative alla formazione delle liste.

199. Pendente un procedimento penale deve sospendersi ogni decisione fino a che esso non sia
D compiuto. — C. Stato, 2 giugno 1892, Panzella c. Giunta prov. amm. di Alessandria, R. dir. pubb., III, 489; Annali, 1892, 99.

200. In materia di elezioni provinciali non può la IVª Sezione del Consiglio di Stato occuparsi che dei ricorsi per violazione di legge od eccesso
E di potere. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Pellicano c. Cons. prov. di Reggio Calabria, e Amaduri, R. dir. pubb., III, 716.

201. Se nel corso del procedimento innanzi alla Sezione IVª per ricorso contro le operazioni elettorali sopraggiunge lo scioglimento del Consiglio comunale, cessando la materia del contendere, la Sezione IV non è più in grado di emettere al-
F cun provvedimento. — C. Stato, 3 marzo 1892, Balducci Mocchi c. Giunta Prov. amm. di Pisa, Giust. amm., 1892, 95; R. dir. pubb., III, 232; Riv. universale, 1892, 73.

202. Avendo il Consiglio comunale, con sua deliberazione, annullato le elezioni parziali seguite, ed avendo la Giunta prov. amm., in base ad apposita inchiesta, revocata quella deliberazione e dichiarato valide le elezioni contestate, la Sezione IVª, per potersi pronunciare in merito al ricorso prodotto avverso la decisione della Giunta prov. amm., deve aver presenti i verbali della inchiesta fatta eseguire da essa Giunta e sui quali la decisione impugnata si fonda. —
G C. Stato, 7 aprile 1892, Com. di Florinas c. Giunta prov. Sassari, Cons. dei comuni, 1892, 117; Annali, 1892, 66.

203. Riconosciuta dalla IVª Sezione del Consiglio di Stato l'eleggibilità di un consigliere provinciale, che era stato dichiarato decaduto, occorre reintegrarlo subito in ufficio, facendo luogo a quei provvedimenti che sono necessari per far decadere quelli che nel frattempo fossero stati nominati in suo luogo.

204. La dimissione data da un consigliere dopo le elezioni non è influente sul risultato delle stesse.
A — C. Stato, 23 dicembre 1891, Paterni, Man. amm., 1892, 46; Legge, 1892, I, 390.

205. Nelle elezioni comunali, quando la Giunta prov. amministrativa annulla un dato numero di schede, rettamente essa sostituisce ai nomi di coloro i quali erano stati proclamati dall'ufficio e mantenuti dal Consiglio computando i voti riportati nelle schede stesse, coloro che in virtù dell'annullamento di quelle vengono a riportare il maggior numero di voti.

206. La sostituzione non è limitata al solo caso in cui l'annullamento dipende da una nullità personale dell'eletto, vale a dire da una causa d'ineleggibilità, ma si estende tanto al procedimento che riguarda le cause d'ineleggibilità e si risolve dalla Corte di appello, quanto a quello concernente la validità o nullità delle operazioni elettorali che si definisce dal Consi-
B glio di Stato. — C. Stato, 7 luglio 1892, Renna c. Caprio del Guercio, Giunta prov. Avellino, Legge, 1892, II, 387; R. dir. pubb., III, 555; R. amm., 1892, 835; Annali, 1892, 102; *Giust. amm.*, 1892, 290; Gazz. proc., XXV, 251.

207. Nelle cause elettorali non si fa luogo a con-
C danna nelle spese. — A. Venezia, 26 febbraio 1892, Fraizzoli c. Pighi, R. dir. pubb., III, 210.
D208. Conf. — A. Torino, 13 maggio 1892, Vair Chiampo c. Grand, Giur. Tor., 1892, 604.

209. In causa elettorale non si dà rimborso di spese di patrocinio se non si tratta di lite temeraria.
E — A. Torino, 6 giugno 1892, Malaspina Adami c. Arrigo, Giur. Tor., 1892, 654.

210. Nei giudizî elettorali il ricorrente non può esser condannato ai danni e alle spese in favore della controparte, ancorchè il ricorso venga dichia-
F rato temerario. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Siro Cristina c. Orezzi, Foro, I, 191.

V. *Falso pen.* 36 — *Giustizia amm.* 27, 104, 105.

— decadenza dall'ufficio di consigliere — V. *Consiglio comunale.*

Elezioni commerciali — V. *Camera di commercio.*

Elezioni politiche [L. elettorale politica, testo unico, 24 settembre 1882, n. 999; L. 3 maggio 1888, n. 5381, sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretarî di Stato; L. 5 maggio 1891, n. 210, sull'abolizione dello scrutinio di lista; L. 28 giugno 1892, n. 315, che modifica LL. 24 settembre 1882 e 5 maggio 1891].

SOMMARIO.

Cassazione 25.
Disposizioni penali 6.
Eleggibilità, sindaco 5.
Elettorato, capacità 8-13.
» censo 14.
» domicilio 17.

Digitized by Google

» donna 4.
» condannati, falso 15, 16.
» militari 12, 13.
Liste, pubblicazione 20, 21.
Ministero pubblico, ricorsi 18, 19.
Notificazione 26, 27.
Onere della prova 23.
Osservazioni sulla nuova legge 1-3.
Prontuario 7.
Ricorsi 18-32.
Termine, ricorsi 18-20, 31.

BIBLIOGRAFIA.

1. Un documento che pare legge e non è (L. 28 maggio 1892, n. 315, che riforma alcuni arti-
A coli della L. 24 settembre 1882, n. 999). — C. CATTANEO, M. trib. Mil., 1892, 817.
2. I nuovi ritocchi alla legge elettorale politica.
B — E. SANTANGELO, Arch. dir. pubb., II, 149.
C 3. Cause dell'astensione elettorale. — L. FERRARINI, Arch. dir. pubb., II, 203.
4. Contro l'elettorato politico della donna: studio
D giuridico-politico-sociale. — F. DE AMICIS, Sale, tip. Patria, 1892, in-8°, p. 64.
5. Se, nel caso di discioglimento della Camera, un sindaco per essere eleggibile a deputato nel Collegio elettorale ove esercita l'ufficio debba trovarsi da sei mesi cessato dalle funzioni. —
E G. SCOTTI, Dritto e giur., VIII, 181.
6. Le disposizioni penali nel nuovo progetto di
F riforma della legge elettorale. — G. PINCHERLE, Riv. pen., XXXVI, 22.
G 7. Prontuario per le elezioni politiche. — A. CORSI, Firenze, Bocca, edit., 1892, in-8°, p. 96.

GIURISPRUDENZA.

8. Chi trovasi inscritto nella lista elettorale politica non può esserne cancellato dal Consiglio comunale per asserito difetto di taluno dei requisiti dalla legge voluti, se il Consiglio stesso non dà la dimostrazione di questo difetto; massime trattandosi di un requisito che per sua natura non può venir meno in chi lo possiede,
H qual'è quello della istruzione. — A. Casale, 7 settembre 1892, Genovesio, Giur. Casale, 1892, 612.
9. La iscrizione nelle liste elettorali politiche per il titolo contemplato nell'art. 2, primo alinea, della legge elettorale, non può aver luogo se non per coloro che hanno effettivamente fruito dell'applicazione della legge sulla istruzione elementare obbligatoria, e quindi per coloro che all'epoca dell'attuazione della medesima (anno 1878) avevano l'età di sei anni.
10. Perciò costoro non raggiungendo l'età di ventun anni se non nel 1893, non sono valide le iscrizioni per il titolo suddetto eseguite in un Comune nel corso degli anni 1882 a 1891.
11. Le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, in virtù dell'art. 99 della citata legge elettorale, non sono eseguite validamente se non si fondano sul certificato scolastico comprovante gli studî elementari compiuti; nè può tenere le veci di questa prova la semplice notorietà.
12. Sono nulle le iscrizioni fatte per titolo di servizio prestato sotto le armi, quando gli iscritti non prestarono servizio per la durata effettiva di due anni; e tanto più se essi furono iscritti nella terza categoria, o se trattasi di dispen-
A sati dal servizio militare. — A. Bologna, 17 novembre 1891, Cardi e elettori del Com. di S. Agostino, Bett., 1892, p. a., 42; R. amm., 1892, 219.
13. Il foglio di congedo constatante il servizio militare per oltre un biennio, e portante la menzione che il titolare sa leggere e scrivere, costituisce titolo sufficiente all'iscrizione nelle
B liste elettorali politiche. — A. Milano, 22 agosto 1892, Annoni, M. trib. Mil., 1892, 1019.
14. Agli effetti dell'art. 4 della legge elettorale politica, la prova della giuridica sussistenza del contratto non può risultare se non da un atto scritto avente i requisiti indicati nel detto articolo, e ciò sebbene tali contratti siano va-
C lidi anche se stipulati solo verbalmente. — A. Milano, 14 luglio 1891, Com. Villa S. Fiorentino c. Berretta, R. amm., 1892, 217; M. trib. Mil., 1892, 183.
15. Incorre nella perdita delle qualità di elettore politico e di eleggibile chi è condannato per uso di certificato medico falso rilasciatogli per favore nel fine di ottenere il differimento di un
D giudizio penale pendente contro di lui. — C. Roma, 7 aprile 1892, De Felice c. Sindaco e Prefetto di Catania, Corte S. Roma, 1892, I, 103.
16. Le disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo codice penale non hanno abrogato l'art. 86 della legge elettorale politica, che esclude dall'elettorato i condannati per determinati reati; e quindi il condannato per reato previsto in quell'articolo (nella specie, falso e prevaricazione) deve sempre ottenere la riabilitazione per poter riacquistare la capacità elet-
E torale. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Cinelli c. Bianchi, Foro, I, 192.
17. La prova del cambiamento del domicilio, per la iscrizione nella lista elettorale politica, deve esser fornita col certificato del sindaco del Comune abbandonato, non essendo sufficiente quello solo del sindaco del nuovo Comune eletto.
F — C. Roma, 14 dicembre 1892, Giunta, R. amm. Nap., 1892, 299.
18. Il P. M. non è vincolato dai termini stabiliti nell'art. della 37 legge elettorale politica. —
G C. Roma, 5 novembre 1892, Mancuso, Annali, 1892, p. sp., 177; Circ. giur., 1893, p. a. 41.
H 19. Conf. — A. Messina, 3 ottobre 1892, Adamo c. Consorti, Giur. Cat., 1892, 228.
20. Il reclamo avanti la Corte di merito avverso una deliberazione della Giunta prov. amm. in materia elettorale politica si deve proporre nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della lista definitiva, quando il ricorrente è persona diversa dagli interessati.
21. Mancando l'estremo di fatto della data della pubblicazione della lista stessa, la Corte di

Digitized by Google

merito non ha violato alcuna disposizione di legge dichiarando il ricorso intempestivo. —
A C. Roma, 12 gennaio 1892, Greco Piccione c. Proc. appello di Catania, Cons. dei comuni, 1892, 89; Corte S. Roma, 1892, I, 2; Legge, 1892, II, 10; Annali, 1892, p. sp., 86.

22. Non è necessario aver ricorso prima al Consiglio comunale per potere reclamare alla Commissione provinciale e indi alla Corte d'appello contro la formazione delle liste elettorali politiche.

23. Chiedendosi la cancellazione di alcun cittadino dalla lista elettorale per difetto dei requisiti legali, è a lui che spetta la prova di possedere tali requisiti per difendersi contro la domanda
B di cancellazione. — C. Roma, 5 novembre 1892, Mauro, Bett., 1892, p. amm., 311; Riv. universale, 1892, 610.

24. È inammessibile il ricorso in tema d'elettorato politico proposto direttamente alla Corte d'appello, omesso il reclamo alla Commissione provinciale, benchè, non essendo stata notificata al ricorrente la deliberazione comunale di cancellazione dalle liste, sia intanto trascorso il termine stabilito pei reclami alla Commissione stessa.
C — A. Torino, 1 agosto 1891, Ferrero, Giur. Tor., 1892, 16; R. amm., 1892, 4.

25. È inammessibile il ricorso in cassazione di chi non ha fatto parte del giudizio elettorale avanti la Corte d'appello.

26. Le contestazioni che possono sorgere sull'esistenza del diritto elettorale interessano unicamente la persona a riguardo della quale sono fatte; e da ciò deriva che anche quando più sono le persone convenute nella medesima causa, si hanno sempre tanti giudizî affatto indipendenti l'uno dall'altro, quante sono le dette persone.

27. Conseguentemente il ricorso proposto da uno dei soccombenti non può ritenersi comune agli
D altri rimasti inattivi. — C. Roma, 5 novembre 1892, Mancuso, Annali, 1892, p. sp., 177; Circ. giur., 1893, p. a., 41.

28. Il ricorso alla Corte d'appello contro le decisioni delle Commissioni provinciali, provocate da coloro che, esercitando l'azione popolare, abbiano ottenuto la cancellazione od iscrizione nella lista elettorale politica, va notificato a coloro che proposero alle Commissioni provinciali la detta cancellazione od iscrizione. —
E C. Roma, 31 dicembre 1891, Macri c. Zimatori, R. amm. Nap., 1892, 16; Legge, 1892, I, 221; Cass. unica, III, 358; Riv. universale, 1892, 104; Annali, 1892, p. sp., 20; Giur. Tor., 1892, 219; Bett., 1892, p. sp., 68; R. amm., 1892, 434.

29. Il ricorso alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali, contro la lista deliberata dal Consiglio comunale, può essere proposto anche da chi non reclamò preventivamente allo stesso Consiglio.

30. Il successivo reclamo alla Corte d'appello è ammessibile anche se con esso non siano prodotti i documenti giustificativi, una volta che la Corte riconosce di poter decidere la causa senza di essi.

31. Le sentenze in materie elettorali non sono nulle se anche contengono in semplice riassunto le domande e conclusioni delle parti, in modo da
A riferirne chiaramente il concetto. — C. Roma, 2 novembre 1892, Morelli c. Ruggero, Bett., 1892, p. amm., 310; Riv. universale, 1892, 611.

32. Dichiarato dalla Commissione provinciale inammissibile un reclamo elettorale politico, perchè fuori termine, non può lo stesso *ex novo*
B proporsi avanti la Corte di appello. — A. Catania, 26 agosto 1892, Lo Monaco c. Commissione prov. di Siracusa, Giur. Cat., 1892, 208; Foro Cat., 1892, 245.

Elezioni (reati commessi nel corso delle operazioni elettorali) — V. *Diritti politici* (attentato all'esercizio dei) — *Frode elettorale.*

Emancipazione [c. c. 310-322, 1743, 2119; c. comm., 9, 10] — V. *Minore.*

Emigrazione od **espatriazione** [L. 30 decembre 1888, n. 5866, sulla emigrazione; Reg. testo unico, 21 gennaio 1892, n. 39].

La competenza speciale stabilita dall'art. 17 L. 30 decembre 1888 per le azioni dell'emigrante o emigrato contro l'agente di emigrazione è as-
C soluta e improrogabile. — C. Torino, 10 giugno 1892, Gondrand c. Nalli, Foro, I, 1015. (n)

Emulazione.

Uno degli estremi dell'emulazione consiste nell'animo di fare ingiuria all'avversario, e non basta che pretenda di recargli danno senza utile
D proprio. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Uzielli c. Vaselli, Temi ven., 1892, 149; Annali, 1892, 73; Legge, 1892, I, 547.

Enfiteusi [c. c. 1556-1567; L. 10 agosto 1862, n. 743, che concede ad enfiteusi perpetua redimibile i beni-fondi ecclesiastici; Reg. relativo 26 marzo 1863, n. 1203].

SOMMARIO.

Affrancazione 4, 5, 12, 18, 35, 37, 53-67.
Alienazione 54.
Canone, divisibilità 16-21.
» garanzia del pagamento 3, 23-26, 49-52.
» riduzione 15.
Compensazione 49-50.
Consolidazione 11, 12, 67, 78.
Danni 15.
Devoluzione 6, 25, 40-52.
Divisibilità — V. *Canone.*
Durata 10, 11.
Enfiteusi 1, 10.
» natura del diritto 22-24, 73, 74.
» pattizia 13, 14.
Esecuzione immobiliare 3, 25, 26.
Estinzione 70, 74.
Interpellazione — V. *Devoluzione.*
Laudemio 4, 36-39.
Leggi preesistenti 22, 24, 30, 32, 36, 38, 39, 47.
Miglioramenti 49-52.
Miniere 27.
Patti 53, 67, 72.
Pattizia — V. *Enfiteusi.*
Perpetua — V. *Durata.*
Prelazione 28-33, 35.
Prescrizione 62-71.
Privilegio 23.
Prova in genere 9.
Riduzione — V. *Canone.*
Scrittura 2, 8, 9.
Servitù 7.
Solidarietà — V. *Divisibilità.*
Terzo (diritto del) 33, 34.
Trascrizione 5, 65, 66.

BIBLIOGRAFIA.

E 1. Della enfiteusi. — V. DE PIRRO, Lanciano, edit. Carabba in-8° p. 384.

Digitized by Google

2. Sinopsi intorno alla scrittura nella enfiteusi. —
A Bolotto, Mov. giur., 1892, 170.
3. Delle garanzie spettanti al domino diretto pel
B pagamento dei canoni enfiteutici. — V. De Pirro, Foro, I, 144.
4. Il laudemio nelle affrancazioni, esame dell'art. 30 delle disposizioni transitorie sul codice ci-
C vile. — G. Balotto, Mov. giur., 1892, 81.
5. Se e quando debba trascriversi l'affrancazione
D enfiteutica. — L. Granata, Rif. giur., 1892, 362.
6. Dell'azione di caducità promossa contro l'enfiteuta nel diritto romano e nel diritto civile
E italiano. — Segrè, Firenze, tip. Barbéra, 1892, in-8° p. 21.
7. Discussione dell'art. 655 c. c. in ordine all'en-
F fiteusi. — R. Di Benedetto, Not. it., 1892, 5.

Giurisprudenza.

8. Nelle antiche enfiteusi non si ricerca la scrittura.
9. Il possesso, l'esercizio del dritto nella esazione, i registri di enti morali, ancorchè non assimilabili a quelli delle pubbliche Amministrazioni, e da non confondersi con le carte domestiche, costituiscono sufficienti elementi di prova della
G esistenza dell'enfiteusi. — A. Aquila, 8 aprile 1892, Arciconf. del Purgatorio c. De Riseis, Foro abruzz., VI, 110.
10. Un'enfiteusi costituita senza prefinizione di termine è a ritenersi perpetua, a sensi e per gli effetti dell'art. 27 n. 2 disp. trans. 25 giugno 1871, per quanto la concessione sia stata limitata ai soli eredi maschi degli originarî investiti.
11. Respinta la domanda di riconsolidazione per la constatata esistenza di un erede maschio avente qualità di enfiteuta, il direttario non ha interesse a che sia tuttavia accolta la sua domanda in confronto delle femmine, cui tale qualità sia stata espressamente negata, in quanto esse posseggano *pro indiviso* coll'enfiteuta i beni enfiteutici.
12. Proposta la riconsolidazione dell'utile col diretto dominio, giustamente si ritiene ammissibile, come riconvenzionale, la domanda di affran-
H cazione del canone enfiteutico. — C. Firenze, 29 febbraio 1892, Bentivoglio c. Guerrini, Temi ven., 1892, 240; Legge, 1892, I, 801; Annali, 325; 1892, Bett., 1892, 722.
13. Fra i diversi indizî, denotanti la qualità pattizia di una enfiteusi, primeggiano l'assoluta mancanza nell'atto d'investitura di qualsiasi menzione degli eredi e la incorrespettività del canone.
14. Il carattere di una enfiteusi, se ereditaria cioè
I o pattizia, risulta eziandio dall'osservanza. — A. Roma, 24 marzo 1892, Rischia Fiumara Sili, Temi rom., 1892, 64.
15. La garanzia, in materia d'enfiteusi, stabilita in base alla legge 10 agosto 1862, per mancanza del dritto all'acqua in un fondo dichiarato irriguo, non limitasi alla proporzionata riduzione del canone, ma estendesi al risarci-
A mento di danni. — A. Catania, 18 aprile 1891, Ricevitore di Comiso c. Cirio, Giur. Cat., 1892, 125; Foro Cat., 1892, 80.
16. Consistendo il diritto del concedente in un mero dominio individuo, è anche indivisibile l'obbligo del pagamento del canone.
17. Tale indivisibilità si estende al terzo che compra una sola parte del fondo enfiteutico.
18. Dallo stesso principio discende che non può l'enfiteuta eseguire una parziale affrancazione.
B A. Messina, 9 dicembre 1891, N., Rif. giur., 1892, 244.
19. L'avere il direttario accettato per lungo tempo divisamente dagli enfiteuti il pagamento del canone importa che desso non possa più pretendere la indivisibilità del canone stesso.
20. Il patto accettato da uno degli enfiteuti di pagare il canone solidalmente riguarda chi lo ha stipulato od i di lui successori, ma non l'altro enfiteuta rimasto estraneo alla convenzione.
21. In ogni modo si perde il diritto alla solidarietà qualora il direttario, dopo la divisione dell'enfiteusi, abbia ricevuto per oltre trent'anni la quota di canone dovuta da ciascun enfiteuta.
C — A. Roma, 17 marzo 1892, Calcagni c. Valeri, Temi rom., 1892, 213.
22. Secondo il gius, la dottrina e la giurisprudenza antica, in Sardegna, sotto il codice feliciano, il diritto riservato al domino diretto d'una enfiteusi di percepire il canone è un vero diritto dominicale rappresentante il dominio eminente e superiore del concedente, che investe tutto il fondo concesso ad enfiteusi colle migliorie apportatevi dall'enfiteuta; e non può confondersi con un semplice diritto di credito da dover essere inscritto con ipoteca sul fondo stesso.
23. Il privilegio accordato al direttario dall'art. 1958 n. 2. c. c., anzichè restringere, allarga il diritto del direttario, e lo estende a una prelevazione anche sui frutti del fondo che staccati dal suolo non sono più immobili e diventano proprî dell'enfiteuta cessando di far parte del fondo, da cui l'enfiteuta ha diritto di raccoglierli e di farli suoi.
24. Il regolamento gregoriano del 1834 qualificò e riconobbe nel diritto al canone enfiteutico solo un credito privilegiato che doveva trovar realizzazione nel dominio utile dell'enfiteuta, e perciò aveva bisogno, dopo la legge transitoria
D del 1865, di essere inscritto. — C. Roma, 25 maggio 1892, Valdettaro c. Pintus, Corte S. Roma, 1892, II, 116.
25. Il direttario, che per la somma dei canoni arretrati concorre in graduatoria sul prezzo dell'immobile enfiteutico, riconosce la seguita ag-

Digitized by Google

giudicazione e perde il dritto a far valere l'azione reale contro il terzo possessore per il conseguimento dei canoni medesimi mediante
A la devoluzione del fondo. — A. Catania, 6 aprile 1892, Finanze c. Tenerelli, Giur. Cat., 1892, 43; Foro Cat., 1892, 42.

26. Nel giudizio di graduazione del prezzo del fondo enfiteutico, il domino diretto non ha dritto a prelevare i canoni arretrati, a preferenza
B dei creditori ipotecarî del domino utile. — A. Catania, 15 febbraio 1892, Astuto c. Cultrera, Giur. Cat., 1892, 136; Foro Cat., 1892, 90.

27. Le miniere che si rinvengono sul fondo enfi-
C teutico si appartengono all'enfiteuta. — A. Catania, 30 marzo 1892, Pantano c. Sindaco di Assoro, Giur. Cat., 1892, 122; Gazz. proc., XXV, 164; Foro Cat., 1892, 77.

28. Satto l'impero del codice civile italiano non è più ammissibile a favore dell'enfiteuta il dritto di prelazione nella vendita del dominio diretto.

29. Nelle vendite all'asta pubblica avvenute sotto l'impero del codice di procedura civile italiano il domino diretto può far valere il dritto di prelazione senza la limitazione di tempo prescritta dall'art. 74 della legge 29 dicembre 1828.

30. Il termine dei due mesi, fissato dall'art. 2693 in correlazione all'art. 1701 leggi civili del 1819, relativamente alla interpellazione, concerne la vendita del dominio utile, non quella del dominio diretto.

31. Il domino diretto, che si preferisce nella vendita all'asta pubblica, è tenuto al pagamento del prezzo di aggiudicazione, senza detrazione alcuna che non sia consentita dalla legge del
D bando. — A. Catania, 4 marzo 1892, Patamia Puleo c. Villamel, Giur. Cat., 1892, 59; Foro Cat., 1892, 54.

32. Per le ll. cc. del 1819, la donazione del dominio utile, non dando luogo alla prelazione del domino diretto, non dava neanco luogo ad interpellazione per gli effetti del consenso.

33. La dismissione dell'utile dominio, accettata dal domino diretto, non risolve i diritti spettanti ai terzi.

34. Nell'esistenza di un usufruttuario, il nudo proprietario del fondo enfiteutico può intentare l'azione di rivendica; e quindi la prescrizione
E contro di lui non rimane sospesa. — A. Palermo, 15 gennaio 1892, Compagnia S. Caterina all'Olivello di Palermo c. Oddo, Circ. giur., 1892, 43.

35. L'affrancazione d'una rata del canone consentita da uno dei condomini del dominio diretto non pregiudica la prelazione per lo intiero fondo enfiteutico già esercitata dall'altro con-
F domino dello stesso dominio diretto. — A. Catania, 19 settembre 1892, Zacco Pirrera Carpenzano, Giur. Cat., 1892, 218.

36. Per gli antichi dispacci sull'ammortizzazione (29 febbraio e 17 ottobre 1772) vigenti nelle provincie dell'ex-reame di Napoli, il laudemio poteva pretendersi solo in forza di una convenzione espressa, o quando fosse stato solito di pagarsi. Il « solito » riferiscesi alla consuetudine del luogo.

37. Anche dietro l'affrancazione del canone, rimane integro nel domino diretto il dritto ad esigere il laudemio, finchè tale dritto non rimane estinto per effetto della prescrizione tren-
A tennale. — T. Mistretta, 13 aprile 1892, Lo Cicero c. Ricev. di San Fratello, Giur. Cat., 1892, 193; R. dir. eccles., III, 420.

38. Per le enfiteusi costituite sotto l'impero delle leggi anteriori al 1819, in mancanza di patto il laudemio era dovuto in base alla cinquantesima, secondo la legge 3 Cod. *de jure emph.*, e non in base alla maggiore quota autorizzata
B dalle diverse consuetudini in Sicilia. — A. Catania, 11 dicembre 1891, Curto c. Modica Santostefano, Giur. Cat., 1892, 3; Foro Cat., 1891, 236.

39. Nelle enfiteusi antiche il laudemio era sempre dovuto ancorchè non pattuito; la disposizione dell'art. 1697 leggi napolitane regola i contratti enfiteutici consentiti sotto il suo impero,
C non quelli precedenti. — A. Catania, 17 agosto 1892, Consoli c. Sindaco di Catalgirone, Giur. Cat., 1892, 205; Foro Cat., 1892, 241.

40. Il sequestratario giudiziario del fondo enfiteutico non è persona legittima a rispondere della dimanda di devoluzione; il legittimo con-
D tradittore è l'enfiteuta debitore. — A. Catania, 15 febbraio 1892, Busacca c. Sulsenti, Giur. Cat., 1892, 46; Foro Cat., 1892, 15.

41. Dopo la trascrizione del precetto per parte dei creditori dell'enfiteuta il domino diretto può agire per la devoluzione del fondo contro l'utilista, e la devoluzione è efficace anche contro i creditori e anche contro l'aggiudicatario.

42. Per produrre questi effetti non è necessario che sia trascritta la domanda di devoluzione.

43. La revoca e la risoluzione del diritto del proprietario o di chi ha un diritto reale sullo stabile è operativa di effetti anche di fronte a coloro che hanno acquistato diritti reali sullo stabile, iscritti o trascritti, senza bisogno di tra-
E scrizione della relativa domanda, eccetto i casi dell'art. 1933 n. 3 c. c. — T. Roma, 15 giugno 1892, Commissi Ospizio Orfani c. De Marchis, Legge, 1892, II, 633.

44. Il patto stipulato nel contratto d'enfiteusi, per la decadenza dell'utilista nel caso di mancato pagamento del canone, è fonte di un diritto che si considera come esistente sotto condizione fino dal dì del contratto e opera contro i terzi fino dal dì della relativa trascrizione.

45. Pertanto il direttario, che ha chiesto la devoluzione del dominio utile, può opporsi, dopo ottenuta la relativa sentenza, al proseguimento del giudizio di espropriazione intrapreso con-

Digitized by Google

tro l'utilista da un di lui creditore, non avendo valore la circostanza che il precetto sia stato trascritto prima della sentenza di devoluzione, purchè prima di esso fosse stato trascritto il contratto d'enfiteusi contenente il patto di caducità.

46. Di fronte a questa opposizione, il creditore dell'utilista, anche ipotecario, non avrebbe azione se non sul prezzo dei miglioramenti. Tale azione vien meno anche essa, se nel contratto d'enfiteusi l'utilista abbia rinunziato al prezzo
A dei miglioramenti. — A. Venezia, 25 maggio 1892, Fonti c. Matteotti, Bett., 1892, 307.

47. Pel codice feliciano, la decadenza dell'enfiteuta e la devoluzione a favore del domino diretto non poteva avvenire a causa di ritardo nel pagamento del canone, ma poteva invocarsi negli altri casi di legge, come in quello di deteriorazione del fondo dato *ad meliorandum*.

48. Una citazione può costituire la legittima interpellazione all'enfiteuta moroso della quale
B parla il n. 1 dell'art. 1565 c. c. — C. Roma, 25 maggio 1892, Valdettaro c. Pintus, Corte S. Roma, 1892, II, 116.

49. Avvenuta la devoluzione del fondo enfiteutico, il concedente ha diritto di compensare i canoni arretrati col suo debito pel prezzo delle mi-
C gliorìe. — C. Napoli, 18 settembre 1891, Carofa c. Diaferia Laginestra Spada, Foro, I, 144. (n)

50. Avvenuta la devoluzione del fondo enfiteutico, il concedente ha diritto di prelevare in confronto dei creditori dell'enfiteuta i canoni arretrati sul prezzo delle migliorìe, compensandoli col medesimo.

51. Anche le spese occorse per la liquidazione delle migliorìe debbono prelevarsi dal prezzo liquidato.

52. Il concedente che ha goduto il fondo enfiteutico durante il giudizio di liquidazione deve sul prezzo liquidato gli interessi compensativi
D dal giorno del possesso. — A. Palermo, 16 settembre 1892, Licata di Bancina c. Palizzolo e. Finanze, Foro, I, 1320. (n)

53. L'obbligazione del domino diretto di prestarsi all'affrancazione dei beni enfiteutici non esclude l'apprezzamento dei contraenti nella determinazione delle modalità e delle condizioni del contratto, e la conseguente possibilità che vi si comprendano pattuizioni favorevoli ai terzi.
E — C. Roma, 1 febbraio 1892, Rossi c. Parrocchia di Petroja, R. dir. eccles., II, 606.

54. È valida la vendita dell'utile dominio nelle enfiteusi antiche fatta *irrequisito domino*, e quindi il compratore dall'enfiteuta, non essendo un terzo, ma un avente causa da lui, ne ha tutti i diritti, compreso quello di affrancare il cano-
F ne. — C. Palermo, 10 marzo 1892, Culotta c. Salvo, R. sann. irp., 1892, 48; Circ. giur., 1892, 89; Legge, 1892, II, 340; Foro Cat., 1892, 149.

55. Il coenfiteuta che affranca l'intiero canone, in rapporto alle quote degli altri coenfiteuti, su-
A bentra nei dritti del direttario. — A. Catania, 4 marzo 1892, Patamia Puleo Villarnel, Giur. Cat., 1892. 50; Foro Cat., 1892, 54.

56. L'affrancazione dei canoni enfiteutici costituiti dai Corpi morali dopo la pubblicazione del codice civile deve farsi in danaro, e non con cessione di rendita pubblica a norma della legge
B 24 gennaio 1864. — C. Roma, 3 giugno 1892, Zerbini c. Cong. carità di Ferrara, Foro, I, 673.

57. Confermata in appello la sentenza dichiarativa dell'esercitato dritto di prelazione, rendesi inammissibile la dimanda di affrancazione, tuttochè fatta in pendenza del giudizio per cassazione.
C A. Catania, 10 giugno 1892, Fortino Villarnel c. Patumi, Giur. Cat., 1892, 164; Foro Cat., 1892, 169.

58. L'enfiteuta ha sempre diritto al riscatto, finchè per cosa giudicata non è stato sciolto il vincolo enfiteutico.

59. Il termine, accordato dal magistrato per effettuare il riscatto, non è mai perentorio.

60. Nelle affrancazioni il prezzo deve raguagliarsi su canone lordo.

61. Se il canone è in derrate e voglionsi pagare gli arretrati in moneta, questa deve ragguagliarsi ai prezzi del tempo, in cui si fa il paga-
mento, e non a quelli degli anni precedenti. —
D C. Palermo, 5 marzo 1892, Vernuccio c. Basile, Circ. giur., 1892, 204; Foro Cat., 1892, 122.

62. Dal momento dell'affrancazione del fondo enfiteutico i rapporti del direttario coll'utilista sono quelli esistenti fra venditore e compratore, e perciò non si può ritenere il primo irresponsabile dei danni di qualunque specie che possano venire al secondo per l'esistenza di un'ipoteca sul fondo affrancato.

63. Il provvedimento per assicurare il compratore effettivamente, rispettando pure il diritto del terzo creditore ipotecario, altro non può essere che quello di dargli una corrispondente cauzione in analogia dell'art. 1540 c. c.

64. La cauzione però non dovrà eccedere il valore del fondo intiero affrancato, nè il valore della parte del dominio del fondo gravato d'ipoteca e passato per l'affrancazione in proprietà
E dell'utilista. — A. Roma, 15 ottobre 1891, Muti Bussi c. Bruscagli, Temi rom., 1891, 537.

65. L'affrancamento del canone enfiteutico importa traslazione del dominio diretto nell'enfiteuta. Come tale l'atto d'affranco dev'essere trascritto.

66. La mancata trascrizione importa che qualunque creditore del concedente può iscrivere la sua ipoteca giudiziale, la quale produrrà tutti i suoi effetti, incluso quello di chiedere la su-
F bastazione dei diritti del concedente. — A. Messina, 18 agosto 1892, Costantino c. Vitali, Rif. giur., 1892, 354.

67. Dalla espressione, inclusa in un contratto di concessione in enfiteusi di arenili o relitti fino

Digitized by Google

al mare: « che questi saranno dallo utilista goduti sino allo spirare della enfiteusi medesima », non solo non deriva lo effetto giuridico che l'utilista stesso affrancando perda anche per un'istante il diritto a tale godimento, ma invece riconsolidandosi a di lui favore il diretto coll'utile dominio, egli subentra eziandio nel diritto di proprietà ed in tutti i diritti già spettanti al direttario sugli arenili o relitti me-
A desimi. — A. Macerata, 2 febbraio 1892, Finanze c. Laureati, Annali, 1892, 77.

68. Il dominio diretto di un fondo è suscettivo di
B possesso legittimo, ed è perciò prescrittibile. — C. Roma, 5 dicembre 1891, De Nardis c. Falconi, Foro, I, 14. (n)

69. Sia per le nuove, che per le abolite leggi civili, l'enfiteuta non prescrive mai in danno del
C concedente. — P. Messina, 5 luglio 1892, Passarello c. Passarello, Rif. giur., 1892, 317.

70. Il terzo che acquista con giusto titolo e buona fede un fondo enfiteutico come libero, ben può col decennio usucapirne il pieno dominio.

71. Non può argomentarsi la mala fede dal non essersi fatto esibire dal venditore i titoli di
D provenienza del proprio dominio. — A. Catania, 1 luglio 1892, Maltese c. Zappulla, Giur. Cat., 1892, 173; Foro Cat., 1892, 178.

72. L'accollo dato all'enfiteuta di una rendita gravitante un fondo che si concede in base alla legge 10 agosto 1862, libera il concedente dal-
E l'obbligazione personale del pagamento. — A. Catania, 19 febbraio 1892, Sant'Alfano c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 50; Foro Cat., 1892, 195.

73. Il dominio utile è un accessorio del dominio diretto, al quale di sua natura si ricongiunge all'estinguersi dell'enfiteusi.

74. Pertanto il direttario che ha alienato il suo dominio diretto non ha più azione per rivendicare il dominio utile all'estinzione dell'enfi-
F teusi. — C. Torino, 19 dicembre 1891, Piuma, c. Alessio, Giur. Tor., 1892, 71; Legge, 1892, I, 336.

V. *Censo* 10 — *Colonìa* 1 — *Competenza civ.* 11 — *Esecuzione in genere* — *Esecuzione immobiliare* 106, 117, 118, 179 — *Graduazione* 23-25 — *Privilegio* 10, 11 — *Registro* 24 bis, 26.

Ente ed asse ecclesiastico [L. 7 luglio 1866, n. 3096, sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico; Reg. relativo 21 luglio 1866, n. 3070; L. 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; Reg. relativo 22 agosto 1867, n. 3852; L. 23 agosto 1868, n. 4585, che concede alcune proroghe di termini stabiliti dalla legge suddetta 15 agosto 1867; L. 3 luglio 1870, n. 5723, che dà i provvedimenti relativi ai beneficî e alle cappellanie laicali soppresse con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867; L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. *P.*, sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie; R. D. 22 novembre 1871, n. 552, sul pagamento delle spese fisse inerenti all'asse ecclesiastico; L. 20 maggio 1872, n. 816, che autorizza la vendita dei beni ecclesiastici a trattative private; Reg. 11 luglio 1873, n. 1461, per l'esecuzione della legge 19 giugno 1873; L. 30 giugno 1876, n. 3203, che estende l'applicazione della legge 20 maggio 1872 a tutti i lotti dei beni già ecclesiastici le cui aste rimasero deserte; L. 7 settembre 1879, n. 5069, che sopprime la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma; R. D. 21 agosto 1881, n. 384, che proroga il termine di cui all'art. 1 della legge 7 settembre 1879 sovracitata relativamente alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico; L. 5 luglio 1882, n, 848, che proroga il termine di cui all'art. 1 della legge 7 settembre 1879 relativa alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma; R. D. 5 luglio 1882, n. 917, che modifica gli art. 33 della legge 7 luglio 1866, e 22 dell'altra 17 giugno 1873 sulla soppressione delle corporazioni religiose; Reg. relativo 24 settembre 1882, n. 1004; R. D. 1 settembre 1884, n. 2658, che proroga il termine come nel decreto sovracitato 24 settembre 1882].

SOMMARIO.

Beneficio curato 21.
Canonicati 50, 51.
Cappellania 1, 30-37, 53.
» curata 34.
Carattere ecclesiastico 3, 4, 12 — V. *Ente autonomo*.
Chiesa ricettizia 52.
Compagnia di Gesù 11.
Congregazione di propaganda fide 7-10.
Conversione 87, 88.
Corporazione religiosa 3-6, 11, 85.
Ecclesiastico — V. *Caratteri*.
Editto 21 maggio 1814, 24.
Ente autonomo 12, 14, 18, 20, 38, 42, 43 — V. *Legati pii*.
» dotazione 20, 40, 41, 44, 45.
» di natura mista 47-49.
Fedecommesso 15-17.
Investiti, usufrutto ed assegno 55-58.
Legato pio 39-43, 46.
Oneri 18, 59.
Parrocchia 2.
Parroco, azione giuridica 22.
Patronato 33, 35, 36, 71,-73.
Prelature 25-29.
Presa di possesso 86.
Prescrizione 69, 70, 89, 90-96.
Prova, estratto di registro 101.
Quota di concorso 2, 83, 84.
Riversibilità 81, 82.
Sindaco, rappresentanza di parrocchiani 28.
Salve et repete 60, 62, 64.
Svincolo 74-80.
Tassa di svincolo 60-64, 77.
» interessi 65-69.
» prescrizione 69, 70.
Vendita e rivendita di beni ecclesiastici 97-100.

BIBLIOGRAFIA.

1. Fedecommesso — Cappellania — Beneficio —
A Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870. — R. Corsi, Gazz. proc., XXV, 49.

2. La quota di concorso sui redditi delle parroc-
B chie per funerali e messe. — R. dir. eccles., III, 17.

GIURISPRUDENZA.

3. Dalla locuzione dell'art. 18 della legge 7 luglio 1866 si deduce che, perchè gli enti in esso menzionati abbiano a ritenersi soppressi, debbono concorrere in loro due essenziali requisiti, e cioè la vita comune e il carattere ecclesiastico. Ed è per principio costante di giu-

Digitized by Google

risprudenza che i conservatorî e ritiri soppressi colla stessa legge sono quelli soltanto con fondazione canonica eretti in enti ecclesiastici e con vincolo di vita comune obbligatoria per professione di voti solenni, e con scopo principalmente ascetico.

4. La semplice approvazione quindi da parte dell'autorità ecclesiastica delle regole di un'istituto, per quanto si riferisce alla morale ed alla religione, non importa che l'ente da laicale si tramuti in ecclesiastico.

5. Non costituisce vita comune obbligatoria il vivere insieme nella stessa casa, specialmente quando si sa che le persone associatesi, e non strette da voti solenni, conservano distinto il loro patrimonio, che possono acquistare e disporre dei loro beni e lasciare l'istituto senza incorrere in alcuna canonica censura.

6. La legge 13 giugno 1873, colla quale furono pubblicate nella provincia romana le leggi del 1866 e 1867 relative alla soppressione delle corporazioni religiose, non apportò alcuna modificazione che riguardasse la qualità degli enti da sopprimersi, o che ampliasse il concetto di essi enti, avendo l'art. 13 della stessa legge l'unico scopo di determinare i requisiti perchè i religiosi potessero essere ammessi alla pensione. Possono sussistere associazioni di persone strette da soli voti semplici, e che
A non abbiano carattere di ecclesiasticità. — T. Roma, 18 giugno 1891, Dame del sacro Cuore c. Fondo culto, Temi rom., 1891, 472.

7. La Congregazione di Propaganda fide per suo istituto agisce ed è legittimamente rappresentata in giudizio per mezzo dei diversi suoi ufficiali, e tra questi dopo il prefetto occupa il primo posto il segretario per autorità de-
B legata dal capo. — A. Roma, 17 settembre 1891, Brunacci c. Cong. di Propaganda fide, Annali, 1892, 197; Temi rom., 1892, 180.

8. La Congregazione di Propaganda fide, che non va confusa colla Camera apostolica o S. Sede, non ha la rappresentanza di tutto il patrimonio assegnato dal Pontefice alle singole fondazioni autonome, che hanno il carattere di preparazione alle missioni cattoliche.

9. La Congregazione di Propaganda fide non ha quindi azione per chiedere il ritorno delle donazioni fatte dalla S. Sede al Collegio dei cinesi, nel caso in cui il Collegio si dismettesse e venisse a cessar il fine per quale fu eretto.

10. Tale azione può solo sperimentarsi, in rappresentanza della S. Sede, della Camera apostoli-
C ca. — C. Roma, 28 marzo 1892, Cong. Propag. fide c. Istituto orientale di Napoli, Riv. universale, 1892, 340; Gazz. proc., XXV, 113; Cass. unica, III, 737; R. dir. eccles., III, 35; Legge, 1892, II, 439.

11. Un'associazione religiosa di carattere universale, come la Compagnia di Gesù, a cui manchi il riconoscimento dell'autorità territoriale italiana, non ha qualità e capacità giuridica a stare in giudizio dinanzi ai tribunali italiani
A come ente o corpo morale. — C. Roma, 2 giugno, 1892, Finanze c. Compagnia di Gesù, Legge, 1892, II, 293; Gazz. proc., XXV, 222; Corte S. Roma, 1892, I, 119; R. dir. eccles., III, 161; Bett., 1892, 550.

12. Non manca, agli effetti delle leggi eversive, in un ente morale lo scopo di culto perchè si tratti di messe da celebrarsi in suffragio dell'anima del fondatore, e non *pro populo*. —
B C. Roma, 21 aprile 1892, Fondo culto c. Roberti, Corte S. Roma, 1892, I, 164.

13. Ordinatasi dalla testatrice alla sua erede di far solennizzare in perpetuo il mese Mariano nella chiesa cattedrale, è carente di dritto il Capitolo della stessa a pretenderne l'adempimento dalla erede.

14. Non costituiscono enti autonomi, vietati dalla legge, le disposizioni colle quali la testatrice ordina alla erede di pagare in ogni anno ed in perpetuo al capitolo cattedrale una somma di danaro per solennizzare le quarant'ore, e per la celebrazione di cinque funerali in suffragio dell'anima sua e di quelle di parenti più intimi designati, e costituendo ipoteca per la sicurezza del capitale dell'annua spesa, non potendosi considerare detti legati oneri di co-
C scienza della erede. — A. Trani, 1 aprile 1892, Capitolo di Ruvo c. Roselli, R. giur. Trani, 1892, 437; Pisanelli, 1892, 267.

15. Costituisce fidecommesso di famiglia quella disposizione d'ultima volontà per cui una determinata quantità di beni viene dichiarata patrimonio inalienabile di famiglia a favore di tutti o parte dei futuri successori del casato.

16. Tale disposizione fa sì che il godimento pieno ed assoluto delle rendite dei beni costituenti il fidecommesso debba devolversi a favore dei chiamati a raccoglierlo.

17. Non costituisce pertanto fidecommesso di famiglia, ma istituzione a scopo di culto, quella per cui le rendite sono invece destinate ad erogarsi nella celebrazione di messe a suffragio dell'anima del testatore.

18. Perchè a termini dell'art. 1 L. 15 agosto 1867 una istituzione sia colpita dalla soppressione deve riunire tre requisiti: l'oggetto di culto, il carattere di perpetuità, l'autonomia dell'ente.

19. L'oggetto di culto esiste anche quando non sia designato l'altare o la chiesa in cui devono celebrarsi le cerimonie ingiunte, nè data alcuna norma speciale per scelta del sacerdote.

20. L'autonomia dell'ente si estrinseca e si immedesima col patrimonio in beni stabili o mobili che all'ente stesso sono applicati pel conseguimento delle finalità volute dal testatore. —
D A. Brescia, 24 maggio 1892, Finanze c. Litta

Digitized by Google

Biumi e Galimberti, M. trib. Mil., 1992, 738; R. dir. eccles., III, 274.

21. La istituzione di due beneficî con cura d'anime è valida, perchè con la istituzione sorge l'ente parrocchia, riconosciuto dalla legge; non possono coesistere, uno dovendo essere il parroco, e quello investito poi dei beni si ritiene coadjutore.

22. Il parroco ha l'interesse che le istituzioni a scopo di culto nella parrocchia abbiano piena efficacia.

23. La eredità, colla fondazione, accettata che sia dal sindaco nello interesse dei parrocchiani, è tale da escludere che si dica giacente, ed il beneficiato ha dritto intervenire nel giudizio
A per garentire il suo dritto minacciato. — A. Aquila, 27 maggio 1891, Sub. B. V. di Teramo e Santoro De Nardis Sersante, Giorn. giur., 1892, 447.

24. Il R. editto 21 maggio 1814 non ha ripristinato i beneficî, cappellanie e legati pii già di fatto soppressi e svincolati per effetto delle leggi
B francesi 8 e 18 germile, anno IX. — C. Torino, 7 luglio 1892, Cigolini c. Milanone, Giur. Tor., 1892, 504; R. dir. eccles., III, 109.

25. Con le modificazioni fatte dalla legge 19 giugno 1873 alla precedente legge 15 agosto 1867, le prelature romane non furono indistintamente esentate dalla soppressione.

26. Nella varia orditura di tali prelature, senza un esame particolareggiato di ogni singolo atto di fondazione non può essere definito se siasi inteso personificare la fondazione della prelatura e creare un ente autonomo, o piuttosto siasi voluto dar vita ad una istituzione col carattere predominante di un fidecommesso familiare.

27. La questione pertanto se una prelatura romana costituisca, o no, una istituzione ecclesiastica di patronato laicale, si risolve naturalmente nelle tre questioni elementari, se la detta istituzione sia una vera e propria fondazione, se abbia il carattere della ecclesiasticità nel senso delle leggi eversive, e se nello stesso senso esista pure un patronato laicale.

28. La prima di queste tre questioni elementari è essenziale, perchè, eliminato il concetto della vera fondazione e dell'ente autonomo, la prelatura non può altrimenti cadere sotto le sanzioni delle leggi sull'asse ecclesiastico.

29. E manca di fatto la vera fondazione e l'ente autonomo tutta volta che dalle disposizioni dell'atto di fondazione si trova esclusa la personificazione giuridica di un fine e l'assegnazione di un patrimonio destinato a servire continua-
C mente al conseguimento di quel fine. — C. Roma, 25 luglio 1892, Fondo culto c. Macchi e Capranica, Annali, 1892, p. sp., 147; R. dir. eccles., III, 154; Legge, 1893, I, 114.

30. Per la costituzione di una cappellania ecclesiastica occorrevano, secondo il diritto canonico e l'antica polizia ecclesiastica, nel tempo stesso, i seguenti requisiti:

1. L'atto di fondazione, contenente l'assegno dei beni offerti e dedicati a Dio *propter officium in ecclesia.*

2. L'erezione in titolo, consistente nella previa giuridica discussione dell'autorità ecclesiastica, che, accettando l'offerta, riconosceva e proclamava la ecclesiasticità della cappellania.

31. In difetto di codesti elementi necessarî, la cappellania non era qualificata che semplicemente laicale, la cui dotazione non si sottraeva punto
A alla commerciabilità. — T. Bari, 8 settembre 1891, Pezzolla c. Pezzolla, Pisanelli, 1892, 25.

32. Una istituzione che ha il carattere di perpetuità, con la nomina dei cappellani anche *ad nutum*, non può mai essere definita *legato cum onere missarum.*

33. Una cappellania istituita da un ecclesiastico con diritto di nomina di altro ecclesiastico per ragione della sua dignità non può essere di patronato laicale, ma è essenzialmente di patronato ecclesiastico.

34. Le cappellanie fondate in una coadiutoria parrocchiale, quando ai cappellani da nominarsi dal parroco della chiesa madre sono date facoltà che partecipino della giurisdizione spirituale e curata, non sono enti autonomi, ma fan massa con la congrua parrocchiale, e quindi
B vanno esenti da soppressione. — A. Ancona, 15 luglio 1892, Fondo culto c. Chiesa parroch. di S. Croce in Torre del Greco, Annali, 1892, 242.

35. Soppresse le cappellanie di patronato laicale, i beni si appartengono non ai patroni che eventualmente si trovano investiti, ma a tutti coloro che sono nella linea dei chiamati, dipendendo il diritto non dalla vocazione ma dalla investitura.

36. Del pari non è la investitura che determina il patronato passivo e quindi la divisione dei beni, ma l'attuale o potenziale condizione di trovarsi nel diritto ad esserne investito per vo-
C cazione delle tavole di fondazione. — A. Aquila, 22 maggio 1891, Grilli c. De Capite, Foro abruzz., VI, 100.

37. Non ripugna al concetto della cappellania che possa questa esistere senza chiesa speciale o cappella.

38. Si ha una fondazione autonoma a scopo di culto, e non un onere pio o legato, l'adempimento del quale sia unicamente devoluto alla coscienza del legatario, quando, oltre di una dotazione certa e determinata di rendita da erogarsi perpetuamente a scopo di culto, v'è azione per costringere il debitore di essa rendita a detta
D erogazione. — C. Roma, 4 aprile 1892, Di Sangro di Martina c. Monte della misericordia in Napoli, Finanze, Corte S. Roma, 1892, I, 110; R. dir. eccles., III, 250.

Digitized by Google

39. Il legato per celebrazione di messe avente carattere di perpetuità e di fondazione autonoma è un legato pio ad oggetto di culto e come tale colpito dall'art. 1, n. 6, L. 15 agosto 1867.

40. Per costituire l'autonomia dell'istituzione non è necessario che il fondatore vi assegni una dote, o speciale parte del suo patrimonio, ma basta
A una rendita perpetua. — A. Genova, 21 luglio 1892, Reghitto c. Finanze, Giurista, 1892, 342.

41. Il legato di messe costituisce fondazione autonoma quando il testatore ha destinato una determinata rendita per fine di culto; non deve però dirsi lo stesso quando la rendita è assegnata all'erede coll'obbligo di far celebrare messe in perpetuo.

42. Non può parlarsi di mancanza di un obbligo giuridico quando si designano i cappellani o celebratari dallo stesso testatore e s'indicano altri sacerdoti aventi diritto alla celebrazione delle messe.

43. Quando non volle imporsi all'erede un semplice onere di coscienza, la circostanza che si trovino riuniti in lui l'obbligo ed i mezzi di adempimento non detrae alla natura del legato. —
B A. Catania, 12 febbraio 1892, Fondo culto c. Ospedale di Palermo, R. dir. eccles., III, 111; Giur. Cat., 1892, 54; Foro Cat., 1892, 198.

44. Costituisce ente autonomo, colpito dall'art. 1, n. 6, L. 15 agosto 1867, la disposizione testamentaria, con cui vennero destinati alcuni determinati beni a scopo di celebrazione di messe, da eseguirsi in perpetuo nella chiesa di un monastero, il quale dei beni stessi ebbe soltanto il possesso e la amministrazione.

45. Non si può far dipendere l'esistenza giuridica dell'ente, che sorge in virtù delle tavole di fondazione, dalla condizione imposta dal testatore di rimandare l'adempimento del fine di detto ente alla morte dell'erede usufruttuario della porzione di beni lasciata all'ente mede-
C simo. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Fondo culto c. Arcivescovo di Napoli, R. dir. eccles., II, 533; Legge, 1892, I, 797; Bett., 1892, 684; Corte S. Roma, 1892, I, 107.

46. Per decidere se un legato annuo ad un convento per celebrazione di messe da durare per un certo numero di anni, non intieramente decorsi al tempo della soppressione, continui a favore del Demanio, occorre esaminare se trattasi di un legato unico, o di tanti legati distinti quanti sono gli anni in cui doveva la
D prestazione durare. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Finanze c. Franchina, Annali, 1892, p. sp., 56; R. dir. eccles., II, 631.

47. Erroneo è il concetto che nelle provincie napolitane tutte le cappelle fossero fondazioni di culto certamente comprese nell'art. 1 L. 15 agosto 1867, sicchè di ciò solo possa discutersi, se soppresse affatto, ovvero, come enti misti di beneficenza, soppresse solamente in parte, mentre si deve rispetto ad esse attendere caso per caso alle singolari condizioni di ciascuna cappella, quali risultano dagli atti di fondazione o, in mancanza, dal loro modo di essere e di amministrarsi debitamente constatato.

48. Non possono ritenersi di beneficenza le somme vistose che una Congregazione di carità, amministrando i beni d'un ente, eroga a vantaggio di un ospedale, d'un manicomio e d'un orfanatrofio.

49. Le rendite d'un ente, le quali, senza riguardo alla primitiva loro destinazione, ricevettero per opera di legge o di regolare e disciplinata amministrazione una perenne e obbligatoria assegnazione al mantenimento della beneficenza, poco importando se locale o diffondentesi in maggiori centri, fanno parte di quel patrimonio che la legge del 1866 sulle Opere pie, e quindi la legge eversiva del 15 agosto 1867, disposero che si amministrasse separatamente e
A si conservasse intatto alla beneficenza. — C. Roma, 18 luglio 1891, Cong. carità di Anzio c. Finanze, Corte S. Roma, 1891, I, 316.

50. Nello applicare la legge 15 agosto 1867 alla riduzione del numero dei canonici di un capitolo a quello prefisso dalla legge stessa, devesi attendere allo stato della organica composizione di esso capitolo al tempo nel quale detta
B legge entrò in vigore. — C. Roma, 7 marzo 1892, Finanze c. Cap. cattedrale di Tempio, Corte S. Roma, 1892, I, 160.

51. Anche i canonicati di patronato laicale debbono concorrere a formare il numero dei dodici voluto dall'art. 6 L. 15 agosto 1867 pei capitoli cattedrali; quindi i patroni non possono svincolare i beni dotalizî dei canonicati necessarî
C a raggiungere quel numero. — C. Roma, 21 giugno 1892, Bosineo c. Finanze, Foro, I, 1157. (n)

52. Le chiese ricettizie in genere non rivestono i caratteri dei beneficî di patronato laicale, e però sono comprese nella soppressione della legge 15 agosto 1867.

53. La legge 3 luglio 1870 riguarda invece le sole cappellanie laicali soppresse con le leggi anteriori a quella del 1867.

54. Per disposizione espressa dell'art. 2 della citata legge del 1867, la rendita da assegnarsi ai Comuni, nel caso previsto dalla legge stessa, è quella iscritta dal Demanio a favore del Fondo pel culto in ragione del cinque per cento uguale alla rendita accertata e sottoposta alla tassa
D di manomorta. — A. Aquila, 17 luglio 1891, Com. di Rocca di Cambio c. Finanze e Fondo culto, Foro abruzz., VI, 188.

55. Il R. D. 31 dicembre 1863, col quale fu posto sotto sequestro per diritto di rappressaglia il godimento dell'usufrutto dei benefizî soppressi nelle Marche e nell'Umbria concesso agli investiti, non importa confisca, ma semplice privazione di possesso.

Digitized by Google

56. Il R. D. 9 ottobre 1870 fece cessare gli effetti del sequestro solo dal giorno stesso della sua data; perciò non revocò quelli anteriori alla data medesima, e non restituì gli investiti nel godimento dell'usufrutto anche pel tempo anteriore.

57. Dall'essere per diritto civile il sequestro un atto meramente conservativo non può derivarsi la conseguenza che la proprietà delle rendite del benefizio durante il sequestro sia rimasta all'investito, e che perciò le rendite stesse debbano essergli restituite; non potendosi giudicare dell'estensione e degli effetti di un atto politico colle norme generali del diritto civile.
A C. Roma, 29 novembre 1891, Fondo culto c. Fabi, R. dir. eccles., II, 608.

58. Soppressa una cappellania laicale e devoluti i beni dotalizî al Demanio dello Stato, non può l'investito continuare a pretendere dal Fondo per il culto l'annuo assegnamento, quand'egli, per contratto matrimonio, non è più in grado
B di celebrare le messe. — A. Catania, 30 novrembre 1892, Bellesi c. Fondo culto, Foro Cat., 1892, 181; Giur. Cat., 1893, 4.

59. Per oneri inerenti ai beni, dei quali parla il 3° cap. dell'art. 11 L. 7 luglio 1866, non si possono intendere le passività ed i debiti civili di cui furono gravati i beni degli enti soppressi, ma quegli oneri invece annessi alla fondazione, i quali soltanto vennero posti a carico
C del Fondo pel culto. — C. Roma, 25 agosto 1891, Iannelli c. Ricevitore di Castroreale, R. dir. eccles., 535; Legge, 1892, I, 799.

60. L'azione pregiudiziale del *solve et repete* è applicabile eziandio per l'ammessibilità o meno delle opposizioni, qualunque ne siano i motivi legittimi di merito, alle ingiunzioni per tassa di svincolo sul valore de' beni dotalizî di un beneficio di patronato laicale.

61. Codesta tassa di svincolo non è per legge che una tassa di trasferimento de' beni per successione dall'ente autonomo (beneficio) a' compatroni.

62. La suddetta eccezione può utilmente opporsi eziandio contro i terzi possessori de' beni dotalizî, su' quali è stata liquidata l'imposta di
D svincolo del 30 per cento. — A. Trani, 24 marzo 1892, Finanze c. Pepe De Sangro, Pisanelli, 1892, 131; R. giur. Trani, 1892, 403; Giur. trib. amm., 1892, 478.

63. La tassa di svincolo essendo vera e propria tassa di trasferimento dei beni dotalizî, trova applicazione, in ordine alle opposizioni che si intendono sollevare contro la liquidazione ed ingiunzione a pagamento, il principio generale del *solve et repete*.

64. L'eccezione del *solve et repete* non preclude peraltro l'esame da parte del magistrato di quelle deduzioni che non tendono menomamente ad invalidare le ragioni onde si origina il privilegio fiscale, ma che siano esclusivamente dirette ad impugnare la regolare intimazione
A di pagamento. — C. Roma, 11 aprile 1892, Zeuli c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 364; R. dir. eccles., III, 246.

65. Gli interessi sulla tassa di svincolo sui beni degli enti soppressi di patronato laicale debbono corrispondersi dai patronati svincolati dal giorno in cui è sorto nel Demanio il diritto alla loro esazione, e però dalla data dell'eseguito svincolo.

66. La circostanza che i frutti dei beni svincolati siano stati goduti dagli investiti non esime gli svincolanti dall'obbligo di pagare gli interessi sulla tassa di svincolo, salvo ad essi il diritto all'annuo interesse verso l'investito a' termini
B dell'art. 5 L. 15 agosto 1867. — C. Roma, 19 agosto 1892, De Aliello c. Finanze, Legge, 1892, II, 613.

67. Il compatrono, il quale pur non avendo partecipato allo svincolo dei beni costituenti la dotazione di una cappellania, intenda tuttavia di profittare dello svincolo, deve rimborsare la sua quota al compatrono che allo svincolo aveva provveduto.

68. Sulla somma per tal modo da lui dovuta decorrono gli interessi legali dal giorno in cui venne fatta la spesa dello svincolo.

69. Ma tali interessi sono soggetti alla prescrizione
C quinquennale a sensi dell'art. 2144 c. c. — C. Torino, 16 agosto 1892, Ricci c. Camoglino, M. trib. Mil., 1892, 796; Giur. Tor., 1892, 593; Legge, 1892, II, 558; R. dir. eccles., III, 170; Annali, 1893, 19.

70. La tassa del 30 per 100 imposta per lo svincolo dei beni degli enti ecclesiastici soppressi si prescrive non in cinque, ma in trent'anni, nonostante il disposto dell'art. 5 L. 11 agosto
D 1870. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Finanze c. Cong. carità di Lozano, Foro, I, 1125; V. pure: Corte S. Roma, 1892, I, 3; R. dir. eccles., II, 669: Legge, 1892, II, 8; Annali, 1892, p. sp. 68; Gazz. proc., XXV, 187; Massime, 1892, 398.

71. Altro è intendere con azione giudiziaria alla dichiarazione del diritto allo svincolo dei beni dotalizî di una cappellania laicale, derivato dal proprio dante causa; altro alla affermazione dello esercizio del patronato da parte dello stesso dante causa.

72. Il decreto Valerio del 3 gennaio 1861 ha mantenuto la distinzione del gius canonico fra il patrono passivo investito di una cappellania e quello potenziale.

73. Ritenendo che il diritto di patronato passivo d'una cappellania non si acquisti che col fatto di essere cappellano, si confonde il diritto di patronato colla investitura della cappellania. —
E C. Roma, 20 agosto 1891, Gandini c. Com. di Maiolati, Corte S. Roma, 1891, I, 313; Annali,

Digitized by Google

1892, p. sp., 38; Legge, 1892, I, 691; R. dir. eccles., II, 663.

74. La dimanda di svincolo può presentarsi in via amministrativa; ma per potersi dire regolare e proposta nelle forme legittime, oltre al provenire dalla persona avente in realtà un tale diritto, deve essere corredata dei relativi titoli e degli atti necessarî a porre in grado l'Amministrazione, che la riceve, di valutarne le
A ragioni e provvedere in proposito. — A. Roma, 14 giugno 1892, Arcerì c. Finanze, Temi rom., 1892, 177; R. dir. eccles., III, 259.

75. La massima che all'esercizio del dritto di svincolo non basta la semplice dimanda non seguita in tempo utile dall'atto regolare e dal pagamento della tassa, soffre eccezione nei casi d'impossibilità a potere il patrono da sè adempire alle condizioni dello svincolo; nella specie, per l'ostacolo opposto dalla stessa Amministra-
B zione demaniale. — A. Catania, 23 marzo 1892, Finanze c. Gravina Santa Elisabetta, Giur. Cat., 1892, 62; R. dir. eccles., II, 740; Foro Cat., 1892, 73.

76. Il decreto ministeriale 27 luglio 1869 non prorogò, nè poteva prorogare, il termine per lo svincolo dei beni delle cappellanie e dei legati pii.

77. Rimane inefficace la dimanda di svincolo se non completata, nel termine di legge, col pa-
C gamento del primo quarto della tassa. — A. Catania, 18 aprile 1892, Finanze c. Andronaco, Giur. Cat., 1892, 132; Foro Cat., 1892, 86.

78. *Contro l'azione dell'Amministrazione demaniale diretta a far dichiarare nulla ed inefficace la dichiarazione di svincolo dei beni di una cappellania soppressa*, non può eccepirsi dagli svincolanti la prescrizione decennale, di cui all'art. 2137 c. c., specialmente quando nell'atto di svincolo si riservano impregiudicati i diritti del Demanio nell'ipotesi che si venga a riconoscere di non aver gli svincolanti diritto al detto svincolo.

79. L'art. 5 L. 15 agosto 1867 ammise allo svincolo, senza distinzione tra benefizî e cappellanie, solamente i veri patroni laici, non mai gli eredi del fondatore o di coloro i quali originariamente avessero avuto il diritto di patro-
D nato. — C. Roma, 7 marzo 1892, Locatelli c. Finanze, R. dir. eccles., II, 531; Legge, 1892, I, 796; Corte S. Roma, 1892, I, 124.

80. Il Demanio che concede lo svincolo di una rendita dotalizia deve consegnare i titoli che sono
E in suo possesso. — A. Catania, 19 febbraio 1892, Sant'Alfano c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 50; Foro Cat., 1892, 195.

81. La sanzione degli art. 23 L. 7 luglio 1866 e 4 agosto 1867 applicasi tanto nel caso di riversibilità, quanto di caducità dei legati fatti in favore degli enti soppressi.

82. Nella decadenza sanzionata dai suindicati articoli s'incorre anche nel caso che dei diritti di riversibilità si voglia fare esperimento in eccezione all'azione di devoluzione promossa dal
A Demanio. — A. Catania 10 febbraio 1892, Scalia c. Fondo culto, Giur. Cat., 1892, 45; Foro Cat., 1892, 13; R. dir. eccles., III, 113.

83. La quota di annuo concorso è interamente assimilata dalla legge alla tassa di manomorta per la sua liquidazione, stabilimento ed esazione.

84. Il reddito presunto dell'Episcopio non è esente dalla tassa di manomorta e dalla quota di con-
B corso. — C. Roma, 15 dicembre 1891, Fondo culto c. Gaudenzi, R. dir. eccles., II, 729.

85. Nelle provincie venete, le disposizioni eccezionali del codice austriaco limitative della capacità a succedere delle Comunità religiose cessarono di avere vigore per effetto del Concordato del 18 agosto 1855.

86. Laonde, certo ed acquisito a favore di determinato ente ecclesiastico il diritto alla consegna dei beni legatigli al cessare dell'usufrutto riservato dal testatore a favore di terzi, il diritto stesso passò per la soppressione dell'ente legatario nel Demanio dello Stato, il quale quindi ben poteva esperirne prendendo possesso nelle forme e modi stabiliti dalla legge di soppressione di tali beni alla pari di ogni altra
C sostanza patrimoniale dell'ente medesimo. — C. Roma, 27 giugno 1892, Pittioni c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 424; Corte S. Roma, 1892, I, 171; R. dir. eccles., II, 225.

87. È giusto e incensurabile apprezzamento di fatto del giudice di merito quello che all'istanza di una novella o diversa liquidazione di rendita a favore di un capitolo, in seguito alla conversione de' suoi beni stabili, in applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, facciano ostacolo sia il fatto suo della espressa accettazione, sia la volontaria esecuzione data per molti anni alla liquidazione già verificata.

88. La conversione dei beni immobili appartenenti a enti ecclesiastici soppressi, e la susseguente inscrizione di rendita a favore di questi non può altrimenti verificarsi che in una rendita al 5 per 100 eguale a quella accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta. —
D — C. Roma, 7 aprile 1892, Capitolo cattedrale di Tricarico c. Finanze e Fondo culto, Corte S. Roma, 1892, I, 111; R. dir. eccles., III, 249.

89. Soppresso un ordine religioso, in cui si pretende esistesse il diritto di proprietà, e non essendone stati incamerati certi beni annessi ad una parrocchia, questi devono intendersi far parte del beneficio parrocchiale, o quanto meno devono ritenersi acquisiti alla parrocchia per prescrizione trentennaria, quando risulti da documenti che da più di trent'anni la parrocchia stessa ne ha goduto e disposto, sia concedendoli ad enfiteusi, sia mantenendosene diretta-

Digitized by Google

A mente al possesso. — A. Genova, 18 dicembre 1891, Galeazzi c. Fabric. di S. Giovanni di Prè, Temi gen., 1892, 77.

90. L'azione di un ente, diretta allo scopo di far dichiarare che la propria casa non è soggetta a soppressione, non è prescrivibile che in trent'anni; in altri termini, un ente ha diritto fino a trent'anni a far dichiarare che desso non è
B stato colpito dalle leggi eversive. — T. Roma, 18 giugno 1891, Dame del Sacro cuore c. Fondo culto, Temi rom., 1891, 472.

91. La prescrizione dell'art. 29 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 colpisce ogni azione giudiziale che si proponga di far dichiarare immune dalla soppressione l'ente che la intenta, sia che l'ente reclamante sia stato veramente soppresso, sia che sia stato conservato.

92. La parola e lo spirito che informa il precetto del citato articolo esigono però, come condizione di fatto della prescrizione quinquennale che l'ente che reclama la sua conservazione sia quel medesimo che l'Amministrazione credè soppresso, e del quale di conseguenza apprese i beni.

93. Non ricorre quindi la detta prescrizione nel caso in cui l'inventario della presa di possesso sia stato redatto a danno di un ente diverso da quello che promuove in giudizio l'azione per ricuperare i beni di sua proprietà, ma che per errore furono attribuiti all'ente che fu il sog-
C getto del detto verbale. — C. Roma, 15 giugno 1892, Procura della chiesa di Rogliano c. Fondo culto, Legge, 1892, II, 109; Gazz. proc., XXV, 259; R. dir. eccles., III, 159; Giur. trib. amm., 1892, 416.

94. Il termine di anni cinque stabilito dagli art. 4 e 5 L. 15 agosto 1867 deve ritenersi decorrere dalla data della pubblicazione di quella legge e non già dal giorno in cui per opera del Demanio siasi manifestata la volontà di applicare
D ad un determinato ente la legge predetta. — A. Brescia, 24 maggio 1892, Finanze c. Litta Buimi e Galimberto, M. trib. Mil., 1892, 738; R. dir. eccles., III, 274.

95. Il termine della speciale prescrizione stabilita dall'art. 21 del decreto Valerio 3 gennaio 1861 cominciava a decorrere dal giorno in cui a nome della Cassa ecclesiastica si fosse proceduto allo inventario dei beni delle comunità, stabilimenti, corpi ed enti morali contemplati negli art. 1 e 2 dello stesso decreto.

96. Questo inventario doveva però essere formato con la rigorosa osservanza di tutte le condizioni espressamente indicate nello art. 3 del decreto in parola; in difetto del che restava nullo ed inefficace e come tale inabile a dare decorrenza al detto termine di prescrizione. —
E C. Roma, 7 giugno 1892, Finanze c. Parrocchia SS. Pateniane e Lucia di Pesaro, Giur. trib. amm., 1892, 419; Corte S. Roma, 1892, I, 154, R. dir. eccles., III, 228.

97. Per la legge 21 agosto 1862, e relativo regolamento per la vendita dei beni dell'asse ecclesiastico, ha diritto l'Amministrazione di fare di ufficio la liquidazione del dare del compratore moroso di alcuni di detti beni, quando abbia fatto procedere a costui danno alla rivendita degli stessi.

98. Ha però l'obbligo la stessa Amministrazione di notificargli la detta liquidazione, onde poter questa avere efficacia giuridica, in mancanza di opposizione, ovvero dietro la discussione della stessa.

99. Ha l'obbligo del pari l'Amministrazione di rendere conto della tenuta provvisoria amministrazione di detti beni, per tenersi calcolo dell'esito
A nel rispettivo dare ed avere. — A. Trani, 22 aprile 1892, Finanze c. Terlizzi, R. giur. Trani, 1892, 442.

100. Il Demanio non è obbligato a informare il garante della morosità al pagamento del prezzo nella quale sia incorso l'acquirente per deliberazione all'asta di beni provenienti dall'asse ecclesiastico, nè di notificargli gli atti di esecuzione iniziati contro lo stesso deliberatario.
B — C. Roma, 29 marzo 1892, Nimis c. Finanze, Corte S. Roma, 1892, I, 130.

101. Gli estratti dal registro campione, tenuto dai ricevitori demaniali nelle forme stabilite dai re-
C golamenti, fanno piena prova in giudizio. — A. Genova, 25 marzo 1892, Fondo culto c. Fabbriceria di Vernazza, Temi gen., 1892, 244; Giurista, 1892, 152; R. dir. eccles., II, 678.

V. *Associazione in genere* 1, 4, 5 — *Competenza civ.* — *Opera pia* 8, 11, 15-21, 23 — *Scrittura* 2.

— benefizî vacanti (economato) — V. *Benefizî vacanti.*
— confraternite — V. *Confraternita.*
— diritti di patronato — V. *Patronato.*
— esazione di rendite — V. *Quadri e ruoli esecutivi.*
— Fondo per il culto — V. *Fondo culto.*
— monaci (assegni e diritti dei) — V. *Monaco.*
— parrocchia e fabbriceria — V. *Parrocchia e fabbriceria.*
— patrimonio sacro — V. *Patrimonio sacro.*
— pontefice — V. *Pontefice.*
— vescovi — V. *Vescovo.*

Ente giuridico — V. *Corpo morale.*

Equipaggio [c. comm. 3 n. 17, 491, 499, 510, 521-546, 673 n. 3, 675 n. 7, 677 n. 5; 924, 925] — V. *Nave.*

Equità.

Eredità — V. *Successione legittima e testam.*
— beneficiaria — V. *Successione.*
— divisione d'eredità — V. *Divisione.*
— giacente — V. *Successione.*
— legato — V. *Successione.*
— testamento (forme) — V. *Testamento.*
— tassa di successione — V. *Registro* § 2.

Digitized by Google

Ergastolo [c. p. 12, 31-33, 43] — V. *Pena*.

Errore [c. c. 105, 836, 1108-1110, 1146-1150].

— nei contratti [c. c. 1108-1110, 1772] — V. *Contratto* — V. pure: *Appalto* 1, 8-11 — *Obbligazione* 33-35 — *Transazione* 2, 7, 9 — *Trascrizione* 13 — *Vendita* 42-45.

— nei pagamenti [c. c. 115, 1237] — V. *Indebito*.

— nelle sentenze [c. p. c. 473, 494-509] — V. *Revocazione* — *Sentenza civ.*

Errore di persona nei delitti [c. p. 52] — V. *Imputabilità* 5.

Esame testimoniale — V. *Prova testimoniale in materia civile* — *Testimone in materia penale*.

Esazione delle imposte ed esattore [L. 20 aprile 1871, n. 191, sulla riscossione delle imposte dirette; Reg. relativo 1 ottobre 1871, n. 462; R. D. 25 agosto 1876, n. 3303, che modifica il Reg. 1 ottobre 1871; L. 30 dicembre 1876, n. 3591, che proroga il termine sulla circoscrizione delle esattorie e modifica gli art. 13, 54, 69 e 71 L 20 aprile 1871; D. min. 31 marzo 1877, n. 3780, che approva la tariffa spese per atti esecutivi; R. D. 12 aprile 1887, n. 3783, che modifica il regolamento per la riscossione delle imposte dirette; L. 2 aprile 1882, n. 674, che modifica gli art. 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82 delle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876; Reg. 14 maggio 1882, n. 738, per la riscossione delle imposte dirette; D. min. 14 maggio 1882, n. 739, che approva i capitoli normali per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; D. min. 18 maggio 1882, n. 751, che approva la tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori per gli atti esecutivi per la riscossione delle imposte dirette; D. min. 30 luglio 1882, n. 915, che modifica l'art. 57 Reg. 14 maggio 1882; D. min. 30 luglio 1882, n. 916, che modifica l'art. 3 del D. min. 18 maggio 1882; R. D. 30 dicembre 1882, n. 1164, che modifica gli art. 81, 82, 83 e 86 Reg. per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette; Reg. 23 dicembre 1886, n. 4256, per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette; R. D. 11 luglio 1891, n. 478, che revoca art. 98, 99 e 101 Reg. 23 decembre 1886; L. 14 aprile 1892, n. 189, che modifica art. 3, 25, 44, 53, 54 delle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, e 2 aprile 1882, n. 674; Reg. 2 giugno 1892, n. 253, per esecuzione leggi riscossione imposte dirette; D. min. 2 giugno 1892, n. 254, capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e esattorie imposte dirette].

SOMMARIO.

Aggio 106-114, 118-119, 127, 158, 156, 157.
Amministrazione pubblica 80, 81.
Asta 5, 24-37, 57, 58.
» avviso — V. *Avviso*.
Atti esecutivi — V. *Esecuzione*.
Avviso d'asta 5, 24-37.
Cassa 104, 148.
Cauzione 89, 91.
Collettore 11.
Competenza giud. o amm. 54-87, 162.
» del pretore 66, 68, 69.
Comune, entrate com. 5, 93-95, 101-112.
» rapporti con l'esattore 88-164.
» conti 160-162.
Consiglio di prefettura 98, 99, 158, 155, 157.
Conti comunali 160-162.
Corte dei conti 137.
Danni — V. *Risarcimento*.
Decadenza 8, 13, 163, 164.
Delegazione di altro esattore 16.
Devoluzione del fondo 6, 58.
Enfiteusi 57- 41.
Entrate comunali 5, 93-95, 101-112.
Esattore, nomina 7, 8.
» cauzione 89, 91.
» incompatibilità 7-10.
» vacanza e decadenza 8, 13, 163, 164.
Esecuzione, immobiliare 4, 18-58, 82.
» mobiliare 18, 77, 79.
» precedenza 18-21.
» sospensione 67, 68, 71.
Fondo di cassa 148.
Graduazione 50-52.
Giunta prov. amm., 114, 138.
Incanto — V. *Asta*.
Incompatibilità 7-10.
Interessi 42, 105.
Leggi preesistenti 5, 12.
Mandato di pagamento 120-136, 139, 142, 145, 148, 151, 159.
» mancato o ritardato pagamento 139, 145, 148, 151.
» irregolare 122-136, 142, 159.
Messo 12, 29, 76, 96.
Multa 84-87, 139, 145.
Nomina dell'esattore 7, 8, 113.
» del tesoriere 90.
Notificazione dell'avviso d'asta 5, 24-37.
Nullità degli atti esecutivi 16, 24-35, 54-64, 66.
Opera pia 5.
Purgazione 52.
Prefetto 7, 8, 66, 71, 84, 87, 90, 96, 100, 114, 137.
Prescrizione 84.
Pretore 57, 63, 66, 69.
Privilegio fiscale 5, 17, 92, 101, 165, 166.
Quote inesigibili 138.
Registro 43.
Rendite patrimoniali o entrate.
Residui passivi 130.
Ricevitore 13.
Ricorso amm. — V. *Competenza*.
Risarcimento di danni 16, 18, 59, 62, 73, 75, 79.
Riscatto 48.
Ruolo 100, 108, 147.
Scosso e non riscosso 88, 141, 146, 150.
Separazione 38, 65, 67.
Servizio di cassa 104, 113.
Sgravio 58.
Solve et repete 95, 97.
Sospensione degli atti esecutivi 67, 68, 71,
Surrogazione 165, 166.
Tesoriere 88-90, 99, 104, 113, 119, 122-136.
Vacanza 8, 13, 163, 164.
Verbale d'incanto 43.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. La riscossione delle imposte dirette. — E. BRUNI, Milano, Hoepli edit. 1892, in-16°. p. 158.

B 2. L'ultima legge sulla riscossione delle imposte dirette. — L. CAGNETTA, Cons. dei comuni, 1892, 129.

C 3. Innovazioni nella riscossione delle imposte dirette. — G. CRIVELLARI, Legge, 1892, II, 29.

D 4. Riscossione — Esecuzione immobiliare — Notificazione dell'avviso d'asta ai creditori ipotecarî dei precedenti possessori del fondo. — Imp. dir., 1892, 337.

E 5. Sulla procedura privilegiata per la riscossione delle entrate patrimoniali dei Comuni e delle Opere pie nelle provincie meridionali. — A. DEMAJO, R. amm., 1892, 765.

F 6. Le quote minime dell'imposta e le devoluzioni. — L. RAVA, R. dir. pubb., III, 465.

GIURISPRUDENZA.

§ I.

Riscossione delle imposte e sovraimposte erariali, comunali, consorziali e provinciali.

7. Non deve confondersi la terna, come primo modo di nomina dell'esattore nei termini stabiliti dalla legge, con la nomina su terna deliberata da un Consiglio, in caso di conferma

Digitized by Google

Perciò, non potendosi tener conto di una migliore offerta, sia perchè fatta da persona incompatibile con l'ufficio di esattore, sia perchè non fu fatto legalmente il relativo deposito nella sala comunale, non venne perciò a ragione approvata la conferma dell'esattore; ma il prefetto non poteva, nel caso speciale, deliberare l'asta pubblica contro la volontà legittimamente manifestata dal Consiglio comunale.
A — C. Stato, 6 ottobre 1892, Com. di Portici, Cons. dei comuni, 1892, 394.

8. Verificandosi vacanza dell'esattoria nel corso del quinquennio, il prefetto ha facoltà di provvedere alla nomina di nuovo esattore anche per tutto il resto del quinquennio, quantunque per tempo maggiore di un anno, purchè dichiari nel decreto che concorre la condizione della convenienza.

9. Non si può estendere a chi non ha occupata la carica di amministratore comunale la incompatibilità stabilita dall'art. 14 L. 20 aprile 1871 sulle imposte dirette.

10. Nè si deve considerare debitore del Comune, per indurne la sua ineleggibilità ad esattore, chi detiene una somma di ragione del Comune, dichiarando di essere pronto a versarla nella cassa comunale, mentre non può eseguirsi il versamento per la temporanea mancanza
B dell'ufficio di cassa. — C. Stato, 2 dicembre 1891, Com. di S. Cristina d'Aspromonte c. Pref. di Reggio Calabria, Bett., 1892, 1; Esatt. e com., 1892, 26, Cons. dei comuni, 1892, 57; Imp. dir., 1892, 300.

11. L'ufficio di una esattoria è validamente citato nella persona del collettore che per legge lo rappresenta; quindi, se prima il collettore rappresentava l'esattore (Banca), perdura in lui quell'unica e stessa rappresentanza dell'ufficio
C se poscia ci stà come collettore in proprio. — A. Bologna, 21 novembre 1891, Pocaterra c. Esatt. comunale di Portomaggiore, R. giur. Bol., 1892, 21.

12. Nelle provincie napoletane e siciliane i messi comunali addetti alle ricevitorie sono tuttavia, come lo erano per lo innanzi, autorizzati a compiere gli atti di notifica nell'interesse delle Am-
D ministrazioni dello Stato. — C. Roma, 27 maggio 1891, Agrippa c. Finanze, Ricev. del registro di Castelbuono, Corte S. Roma, 1891, I, 315; Circ. giur., 1892, 79.

13. Dichiarato decaduto un esattore, se il ricevitore provinciale assume la gestione dei resti, deve renderne conto all'esattore; nè all'adempimento di questa obbligazione può essere ostacolo la pendenza di atti esecutivi iniziati dal ricevitore provinciale contro l'esattore deca-
E duto. — C. Conti 15 marzo 1892, Parlati c. Banco di Napoli, R. dir. pubb., III, 454; Imp. dir., 1892, 250; R. amm., 1892, 806.

14. La surrogazione dell'esattore nel procedimento esecutivo in corso è a pena di nullità subordinata alla condizione che l'esattore intimi al creditore istante l'ingiunzione per il pagamento dell'imposta dovuta.

15. L'intimazione non può essere supplita dall'avviso d'asta notificato al creditore procedente che sia nel tempo stesso anche creditore iscritto.

16. L'esattore del Comune ove sono situati i beni, e non l'esattore creditore richiedente, è respon-
A sabile della nullità degli atti esecutivi. — C. Roma, 12 marzo 1892, Esattore di Napoli c. Leboffe, Foro, I, 740. (n)

17. I privilegî della procedura fiscale (quando gli atti siano stati attivati nel tempo in cui essa procedura era dalla legge consentita, cioè entro l'anno dopo la scadenza del contratto di esattoria) perdurano fino all'esaurimento dell'incoata procedura: onde i relativi atti dell'esattore
B possono sempre farsi su carta semplice. — A. Napoli, 24 giugno 1892, Cinque c. Avellino Ditta Trezza, Imp. dir., 1892, 315.

18. È irregolare, ma non nulla, la vendita di un immobile quando non fu preceduta dalla esecuzione mobiliare esaurita. Di conseguenza si
C risponde dei danni. — T. Reggio Calabria, 5 giugno 1891, Calabro Morisani, Esatt. e com., 1892, 18.

19. La procedura immobiliare dell'esattore deve essere preceduta da quella mobiliare non soltanto sui mobili del debitore, ma anche sui fitti e sulle pigioni a lui dovuti, a norma dell'art. 33 L. 20 aprile 1871; all'uopo non basta l'avviso di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 37 stessa legge; occorre estendere le procedure fino alla dichiarazione dei terzi.

20. La mancanza della preventiva esecuzione mobiliare non rende nulla quella immobiliare; è causa di danni-interessi a carico dello esattore.
D A. Catania, 8 aprile 1892, Benzo c. Ricca, Giur. Cat., 1892, 45; Imp. dir., 1892, 214; Esatt. e com., 1892, 162; Foro Cat., 1892, 49.

21. Quando da circostanze precise e concordanti si desume che il debitore dell'imposta, siccome nella sua casa di abitazione, così nel resto del territorio del Comune dove l'imposta si paga, non possegga mobili sufficienti al pagamento dell'imposta medesima, non può dirsi arbitraria l'esecuzione sugl'immobili, se l'esattore vi sia ricorso dopo seguiti pignoramenti infruttuosi nella casa di abitazione del debitore, in campagna, e presso terzi.

22. Quando il credito dell'esattore è in parte privilegiato e in parte no, il valore degl'immobili da subastarsi deve sempre determinarsi al
E netto dei pesi ipotecarî. — A. Aquila, 21 luglio 1891, De Sanctis c. Colella, Foro abruzz., VI, 195.

23. L'esattore (e quel che è per l'esattore lo è ancora pel creditore il quale abbia acquistato il

Digitized by Google

diritto alla surroga convenzionale) per poter pignorare i frutti degl'immobili staggiti, deve farlo a misura che maturano i frutti; e se non lo fa a tempo, non può chiedere, nella graduazione, di essere collocato per le somme di cui
A è creditore. — A. Catanzaro, 19 aprile 1892, Gregorace c. Mattei, Imp. dir., 1892, 234.

24. Anche nell'esecuzione immobiliare promossa dall'esattore l'avviso d'asta deve essere notificato a tutti i creditori ipotecarî iscritti sul fondo, sia contro il debitore, sia contro i precedenti
B possessori. — C. Roma, 6 maggio 1892, Satta Giudice c. Finanze, Foro, I, 1331. (n)

25. Anche nell'espropriazione promossa da un esattore, l'avviso d'asta deve essere notificato a tutti i creditori ipotecarî, sia del debitore dell'imposta, sia dei proprietarî precedenti.

26. Quindi l'esattore nel domandare al conservatore delle ipoteche l'elenco dei creditori iscritti, a norma dell'art. 46 L. 20 aprile 1871. deve comunicargli, sotto sua responsabilità, il nome e le indicazioni non solo dell'attuale proprietario del fondo, ma anche di quelli precedenti, risalendo a tutto il tempo necessario per la
C prescrizione. — C. Roma, 10 dicembre 1891, Ricevitoria di Catanzaro c. Capialbi, Foro, I, 68. (n)

27. L'esattore che procede alla spropriazione d'immobili per debito d'imposta deve notificare l'avviso d'asta anche ai creditori validamente iscritti a carico dei proprietarî antecedenti, i quali, nel difetto di notificazione, conservano l'azione derivante dall'ipoteca contro il terzo deliberatario.

28. Nè questa conseguenza vien meno per ciò che il creditore non notificato sia l'erario dello Stato; imperocchè con esso non è da confondere l'esattore, il quale, quando procede ad atti d'espropriazione, agisce soltanto nell'interesse
D particolare proprio. — C. Roma, 6 maggio 1892, Conti c. Finanze, Esatt. e com., 1892, 172.

29. Sono nulli gli atti esecutivi compiuti contro l'esattore od i contribuenti morosi per mezzo di agenti comunali invece che dei messi esattoriali regolarmente approvati.

30. Non è nulla l'asta fiscale per ciò che il giorno e l'ora dell'incanto non risultino da espressa menzione nell'avviso notificato al debitore, quando siano indicati nell'avviso pubblicato a norma dell'art. 46 cit. legge, ed erano d'altron-
E de noti al debitore medesimo. — C. Torino, 10 novembre 1892, Bazzano c. Com. di Savione, Giur. Tor., 1892, 796; Imp. dir., 1893, 54; R. amm., 1893, 15.

31. È nulla la esecuzione immobiliare compiuta dall'esattore delle imposte, con le forme speciali del suo privilegio, in prosecuzione di un procedimento esecutivo ordinario, s'egli non abbia fatto notificare al creditore privato la intimazione di pagare l'imposta dovuta, quantunque allo stesso espropriante, per essere questi anche creditore iscritto, egli abbia notificato l'avviso di asta.

32. L'avviso di asta, con cui l'esattore inizia il procedimento esecutivo, corrisponde al precetto richiesto dal diritto comune.

33. All'abbreviata e celere esecuzione accordata all'esattore dalla legge del 1871, modificata da quella del 1882, non sono applicabili le regole e le norme dettate dalla legge comune pei procedimenti ordinarî.

34. Non può l'esattore delle imposte essere messo fuori della causa di nullità degli atti di una esecuzione immobiliare, per cui gli è stato versato il prezzo della vendita annullata.

35. Non può un esattore essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivate dal procedimento eseguito da un altro esattore, sol perchè questi abbia proceduto dietro richiesta di
A quello, giusta gli art. 33 e 43 L. 20 aprile 1871. — C. Roma, 11 aprile 1892, Esattore imposte di Napoli Porto c. Leboffe, Corte S. Roma, 1892, I, 88.

36. Per la legge sulla esazione delle imposte dirette debitore del tributo fondiario è il fondo, e proprietario di questo è l'intestato al catasto.

37. Eppertanto la vendita fiscale del fondo enfiteutico, consumata per debito di imposta fondiaria con regolare procedura diretta in confronto dell'enfiteuta solo iscritto al catasto, e senza partecipazione del direttario non intestato, trasmette nel deliberatario la piena proprietà del fondo, se l'avviso d'asta colpiva la
B piena proprietà. — C. Firenze, 28 luglio 1892, Capitolo metrop. di Udine c. Sello, Temi ven., 1892, 481.

38. Il domino diretto, avvisato o no dell'espropriazione promossa dall'esattore, non può mai domandare la separazione della sua frazione di proprietà, a termini dello art. 63 L. 20 aprile 1871, contemplando tale articolo soltanto i diritti di proprietà e i diritti dei terzi estranei al debito pel quale si procede alla espropriazione.

39. È nulla, perchè contraria all'ordine pubblico, la convenzione tra l'esattore e il debitore, con cui si conviene di inserire nel verbale d'incanto la dichiarazione che l'immobile espropriando è gravato da canone, potendo tale convenzione condurre all'effetto di allontanare dall'asta qualunque acquirente, e di fare acquistare allo Stato, mediante la devoluzione, non dei valori capaci di saldare il debito delle im-
C poste, ma degli oneri. — C. Roma, 5 febbrajo 1892, Ligotti c. Calvino, Legge, 1892, I, 579; Esatt. e com., 1892, 144.

40. Quando per debito di imposte dall'esattore sia stato regolarmente espropriato a carico del pos-

Digitized by Google

sessore indicato al catasto il fondo che appariva di libero e pieno dominio, il deliberatario che come tale lo acquistò e ne pagò il prezzo, non può da un preteso domino diretto, che rimasto negligente alla voltura omise di far resultare dal catasto il suo dominio diretto, essere pulsato pel riconoscimento di quel dominio, e pel pagamento di canoni non soddisfatti.

41. Tanto meno quando non sia neppure giustificato che veramente il preteso diritto importasse divisione del dominio utile dal diretto nel fondo espropriato, anzichè semplice onere di
A annualità. — C. Firenze, 4 agosto 1892, Cap. Metropolitano di Udine c. Sello, Annali, 1892, 365.

42. L'aggiudicatario all'asta tenuta ad istanza dell'esattore, il quale non deposita nei tre giorni la somma, deve su di essa l'interesse alla ragione del 5 %, e non quello del 2 % che avrebbe dovuto pagare la Cassa dei depositi e pre-
B stiti. — A. Perugia, 14 aprile 1892, Faustini Calvi c. Banca Generale, Esatt. e com., 1892, 164.

43. I verbali d'incanto fatti in base alla legge 20 aprile 1871, come atti essenziali al procedimento esecutivo fiscale, non sono compresi fra gli atti giudiziarî, pei quali a tenore dell'art. 99 della stessa legge la tassa di registro è ri-
C dotta alla metà. — C. Roma, 28 aprile 1892, Finanze c. De Nora, Foro, I, 678. (n)

44. Il deliberatario di un fondo espropriato dall'esattore delle imposte non ne acquista la proprietà fino a che non abbia sborsato il prezzo d'acquisto.

45. Ad impedire il nuovo incanto stabilito dall'art. 52 L. 20 aprile 1871, per il caso di mancato pagamento del prezzo, non basta che il deliberatario offra l'imposta coi relativi accessorî, ma è necessario che paghi l'intiero prezzo del
D fondo. — C. Roma, 21 luglio 1892, Pocaterra c. Esattore di Portomaggiore, Foro, I, 128. (n)

46. La legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte non è che una forma abbreviata della legge comune di espropriazione.

47. L'unica differenza fra le due leggi è questa, che per la prima è ammesso al contribuente debitore ed ai suoi creditori di pagare, prima della vendita e per impedirla, il debito dell'imposta, e dopo la stessa vendita di riscattare il fondo espropriato.

48. Al deliberatario di beni espropriati per causa d'imposta non è mai consentito il diritto di
E riscatto. — A. Bologna, 21 novembre 1891, Pocaterra c. Esattoria comunale di Portomaggiore, R. giur. Bol., 1892, 21.

49. Nei rapporti fra l'esattore delle imposte e l'aggiudicatario di un fondo da esso primo messo all'asta fiscale, è importante di vedere se dagli esibiti certificati catastali risulti che fosse stato compreso nella vendita un fondo già facente parte della proprietà stessa posta all'incanto, ma posseduto al tempo di questo da terzi, i quali anteriormente avevano già trascritto il loro titolo di acquisto e avevano curato la voltura del fondo medesimo al proprio nome in
A catasto. — C. Roma, 21 luglio 1891, Di Leverone c. De Ferrari, Corte S. Roma, 1891, I, 320; Esatt. e com., 1892, 51.

50. L'esattore, che, per debito d'imposta fondiaria, espropria, con le forme della procedura speciale, un immobile sito nel Comune dell'esattoria, dopo prelevate dal prezzo della vendita l'importo dal suo credito fra tassa e spese, non è tenuto a provocare il giudizio di graduazione, ma, solamente, a depositare il sopravanzo di detto prezzo nella cancelleria della pretura a disposizione degli aventi diritto.

51. Questi sono il debitore ed i creditori che abbiano ipoteche sull'immobile venduto; ed essi, quindi, sono esclusivamente tenuti a provocare il cennato giudizio di graduazione.

52. Quando l'uno o gli altri lo trascurassero, il deliberatario di quell'immobile ha diritto di liberarlo, istituendo un giudizio di purgazione d'ipoteche e non già di graduazione di credi-
B diti. — T. Bari, 28 novembre 1891, Romanelli c. De Angelis, Pisanelli, 1892, 22; Esatt. e com., 1892, 52.

53. La concessione dello sgravio provvisorio all'esattore non importa ricognizione, per parte dell'Amministrazione, del diritto dell'esattore ad ottenere il rimborso definitivo: il quale principio è anche applicabile in tema di devoluzione; talchè la concessione di esso sgravio fatta all'esattore ai sensi dell'art. 63 reg. del 1886 (corrispondente all'art. 66 reg. 2 giugno 1892) non è d'ostacolo a che la Finanza possa annullare o rifiutare la devoluzione d'immo-
C bili. — C. Roma, 8 luglio, 1892, Finanze c. Belli, Imp. dir., 1892, 325; Giur. trib. amm., 1892, 461; Esatt. e com., 1892, 278; Corte S. Roma, 1892, I, 219.

54. L'azione promossa per far dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di deliberamento di un fondo espropriato per debito d'imposta rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria.

55. Questa azione di nullità non può dirsi inammessibile qualora l'atto di deliberamento sia stato attaccato, non soltanto perchè nell'avviso d'asta il primo prezzo d'incanto fu indicato in una cifra inferiore alla vera, non conforme cioè al sessantuplo del tributo diretto, ma per un vizio proprio insito nell'atto stesso di deliberamento, come sarebbe quello di essersi deliberato il fondo per un prezzo minore al sessantuplo del tributo stesso.

56. L'atto di deliberamento di un'asta fiscale è nullo.

57. L'atto di deliberamento sarebbe altresì nullo

Digitized by Google

qualora mancasse la prova che innanzi al pretore abbia avuto luogo un vero e proprio esperimento d'asta nelle forme e con le solennità volute dalla legge.

58. La solennità degli incanti è essenziale per la
A validità del deliberamento. — A. Roma, 14 marzo 1892, Sonnino c. Soc. Immobiliare, Temi rom., 1892, 113.

59. La sanzione dell'art. 72 L. 20 aprile 1871 vige finchè non siasi raggiunto lo incasso del tributo dovuto: dopo, il contribuente può agire per danni e interessi davanti al magistrato
B ordinario. — C. Roma, 13 maggio 1892, Banca Bitontina c. Minervino, Mov. giur., 1892, 100; Riv. universale, 1892, 339; Cons. dei comuni, 1892, 204; Gazz. proc., XXV, 162; Annali, 1892, p. sp. 84; Esatt. e com., 1892, 197; Cass. unica, III, 775; Mass. giur., 1892, 258; Legge, 1892, II, 472; Bett., 1892, 852; Giur. trib. amm., 1892, 515.

61. Esaurito il procedimento esecutivo per debito d'imposta, è ammissibile davanti all'autorità giudiziaria la domanda di nullità degli atti esecutivi, e quindi anche della vendita eseguita secondo la legge 20 aprile 1871, tanto più quando dal terzo, e non dal debitore della imposta,
C viene dedotta la nullità stessa. — C. Roma, 12 marzo 1892, Esattore imp. di Napoli c. Leboff, Legge, 1892, I, 505; Giur. trib. amm., 1892, 221; Imp. dir., 1892, 173; Esatt. e com., 1892, 150; Gazz. proc., XXV, 89; Annali, 1892, p. sp. 87.

62. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere degli effetti di una vendita fiscale allo scopo
D del risarcimento dei danni. — T. Reggio Calabria, 5 giugno 1891, Calabrò Casile Morisani, Esatt. e com., 1892, 18.

63. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della controversia fra contribuente ed esattore, trattandosi di domanda di risarcimento di danni per atti esecutivi ed altresì di domanda spiegata dopo il compimento della esecuzione
E immobiliare. — A. Venezia, 30 marzo 1892, Esattorie comunali di Venezia c. Indri, Temi ven., 1892, 295; Giurista, 1892, 361.

64. Il decidere se una istanza, introdotta dopo il compimento di una procedura privilegiata eseguita da un esattore delle imposte, rientri nella ipotesi dell'art. 73 L. 20 aprile 1871, ovvero esorbiti la misura del diritto che lo stesso articolo consente, costituisce, non un giudizio di competenza, ma un giudizio di merito che al solo magistrato di merito spetta di pronuncia-
F re. — C. Roma, 12 luglio 1892, Esattore di Ariano di Puglia c. De Felice e Pannese, Corte S. Roma, 1892, I, 158.

65. È competente l'autorità giudiziaria, non l'amministrativa, a conoscere dell'azione in separazione che a norma dell'art. 63 L. 20 aprile 1871 può essere sperimentata contro gli atti
A di esecuzione posti in essere dall'esattore. — C. Roma, 7 marzo 1892, Banca subalpina in liquidazione c. Calvino, Foro, I, 618. (n)

66. È competente il tribunale e non il prefetto a giudicare della nullità dell'asta pubblica presieduta dal pretore a norma dall'art. 51 L. 1871.
B — A. Catanzaro, 2 agosto 1892, Germano c. Ric. prov. di Reggio, Dritto e giur., VIII, 152.

67. L'autorità giudiziaria è incompetente a sospendere gli atti della esecuzione cui l'esattore proceda per debito d'imposta; ma è competente a conoscere dell'azione di nullità intentata contro gli atti stessi dopo il loro compimento, tanto più se sia promossa, non dallo stesso debitore, ma da un terzo che agisca per separazione di un suo fondo compreso in detta ese-
C cuzione. — C. Roma, 29 marzo 1892, Esatt. imposte di Napoli, c. Leboffe, Corte S. Roma, 1892, I, 157.

68. La facoltà concessa al pretore dall'art. 60 reg. 14 maggio 1882 di sospendere la vendita promossa dall'esattore per debito di imposte, spetta a quel magistrato non come giudice contenzioso, ma come uffiziale preposto alla vendita stessa, ed è limitata al caso in cui gli atti esecutivi vi appariscano irregolari nella loro forma estrinseca e materiale.

69. Il pretore non ha alcuna giurisdizione in materia di imposta, e il citato art. 60 del Regolamento non deroga al disposto dell'art. 72 L.
D 29 aprile 1871. — T. Bari, 27 luglio 1892, Esattore di Bari c. Banca di Napoli e Ditta Cassano, Foro, I, 1094; V. pure Esatt. e com., 1892, 279.

70. L'autorità giudiziaria è sempre incompetente a conoscere della legittimità degli atti dell'esecuzione fiscale privilegiata allo scopo di arrestarne il corso e di pronunziarne l'annullamento, e può essere adita unicamente al limitato oggetto di ottenere la condanna dell'esattore al risarcimento dei danni.

71. Nell'anzidetta esecuzione fiscale privilegiata gli atti esecutivi in corso possono essere sospesi soltanto in forza di ordinanza motivata del prefetto.

72. In base alla regola del *solve et repete*, il preventivo pagamento della tassa costituisce condizione essenziale perchè possa essere efficacemente eccitata la giurisdizione dell'auto-
E rità giudiziaria. — C. Roma, 5 luglio 1892, Bongiorno esattore del Com. di Noto c. Terranova, Annali., 1892, p. sp., 133; Legge, 1892, II, 722; Dazio cons., 1892, 286.

73. Non risponde di danni l'esattore che compie un'esecuzione mobiliare contro un contribuente che avea già pagato la tassa, quando questi, se diligente, poteva facilmente evitarla colla
F esibizione della quitanza. — A. Genova, 22 aprile 1892, Nardini c. Massa, Giurista, 1892, 172; Esatt. e com., 1892, 154; Giur. trib. amm., 1892, 318.

Digitized by Google

74. È responsabile del danno l'esattore che procede ad esecuzione forzata contro un contribuente per tassa già pagata, quantunque questi coll'esibizione della quitanza non abbia arrestato l'esecuzione. — C. Torino, 21 maggio 1892, Savio c. Mantellero, Giur. Tor., 1892, 358, Giurista, 1893, 33.

75. L'esattore è tenuto per l'azione di danno esercitata dal contribuente, azione fondata sul fatto che il messo esattoriale abbia falsamente dichiarato nel verbale di pignoramento negativo la inesistenza di mobili esecutabili e che l'esattore abbia su tale dichiarazione proceduto alla esecuzione immobiliare.

76. Il messo esattoriale è un semplice incaricato dell'esattore.

77. Egli deve colpire tutti i mobili esecutabili ed i crediti di pigione di ragione del debitore e non ha facoltà di ometterne il pignoramento perchè egli li valuti insufficienti a garanzia del credito per cui si procede.

78. È rimessa al solo esattore la valutazione della sufficienza o meno del pignoramento mobiliare. — A. Venezia, 30 marzo 1892, Esattoria comunale di Venezia c. Indri, Temi ven., 1892, 295; Giurista, 1892, 361.

79. Perchè un esattore possa dichiararsi tenuto a rispondere dei danni per avere omesso di tentare l'esecuzione mobiliare a carico di un contribuente dichiarato irreperibile, fa d'uopo dimostrare che tentandola avrebbe potuto conseguirne un qualche risultato. — A. Roma, 24 aprile 1892, Banca Generale c. Rossetti Albani, Temi rom., 1892, 132.

80. L'Amministrazione dello Stato non è rappresentata dall'esattore, e quindi non è responsabile degli atti da esso malamente eseguiti. — C. Roma, 6 maggio 1892, Satta Giudice c. Finanze, Foro, I, 1331. (n)

81. L'esattore delle imposte non rappresenta in giudizio le pubbliche amministrazioni, nel cui interesse agisce, allorchè la lite non riguarda gli atti esecutivi, ma la sussistenza e la misura della imposta. — C. Napoli, 30 luglio 1891, Armenti c. Nini, Dritto e giur., VII, 345.

82. Ritenuto in fatto dai giudici del merito, che l'inconveniente di essersi dallo esattore proceduto su immobile che si trovò poi inesistente, sia dipeso esclusivamente dalla colpa e negligenza di esso esattore, bene e correttamente viene esclusa l'azione proposta dallo esattore medesimo contro la Finanza per rivalsa delle conseguenze tutte dell'azione contro di lui spiegata dal deliberatario del fondo irreperibile. — C. Roma, 3 agosto 1892, Esattoria Trapani e Salvo c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 500; Imp. dir., 1892, 342.

83. Posto in fatto che fossero stati sequestrati i registri di esattoria, non può farsi carico allo esattore di non avere presentato il conto, meno per i giorni precedenti al sequestro.

84. Non è applicabile la prescrizione quinquennale alla multa irrogata dal prefetto.

85. Pagata la multa alla ricevitoria, se il Comune vi ha diritto deve rivolgersi alla stessa.

86. Intervenuta deliberazione regolarmente approvata acclarante l'interesse sulla somma antistata dal contabile, l'interesse stesso deve essere accordato, salvo liquidazione.

87. Il prefetto allo stesso modo che può irrogare le multe può revocarle; esse non costituiscono diritto acquisito pel Comune. — C. Conti, 15 dicembre 1891, Negri Courneletti c. Com. Aggius, Esatt. e com., 1892, 33.

§ II.

Riscossione delle entrate comunali e servizio di cassa.

88. Non è una cessione di crediti, ma un mandato a riscuoterli che un'amministrazione pubblica fa al suo esattore o tesoriere, e l'obbligo che questi assume di versare il non riscosso per riscosso non muta la natura del contratto. — C. Conti, 17 novembre 1891, Cong. carità d'Introdacqua c. Di Benedetto, Giust. amm., 1892, 1; R. amm., 1892, 118; R. dir. pubb., III, 180; Cons. dei comuni., 1892, 95.

89. Allorchè un Comune abbia affidato il servizio di tesoreria senza cauzione congrua, ed a trattativa privata senza autorizzazione del Consiglio comunale e prefettizia, con l'introduzione di patti non confacenti al servizio, contrari all'ordinamento amministrativo, deve procedersi all'ordinamento d'ufficio degli atti relativi, benchè gli stessi abbiano dato luogo ad un giudizio avanti ai tribunali tuttora pendente. — C. Stato, 29, gennaio 1892, Min. interno Commiss. straord. del Com. di Sassari, Man. amm., 1892, 109; Legge, 1892, I, 571; Dritto e giur., VII, 431.

90. Alla deliberazione di ratifica o meno del provvedimento di revoca della nomina del tesoriere preso dal R. Commissario deve procedersi a scrutinio segreto.

91. Spetta al Consiglio comunale deliberare sulla cauzione del tesoriere e sulla revoca di esso per mancanza di garanzia voluta, o non ha il prefetto alcuna facoltà di pronunciarsi su tale revoca. — C. Stato, 3 giugno 1892, Pres. Salerno, Legge, 1892, II, 178.

92. Il privilegio fiscale compete al Comune per la riscossione delle imposte, delle sovrimposte e delle altre entrate comunali per le quali sia esso privilegio espressamente permesso da leggi speciali.

93. Agli effetti del R. D. 28 gennaio 1859, n. 3319, sulla esazione delle entrate comunali, hanno tale carattere quelle soltanto che costituiscono un reddito periodico e fisso derivante al Comune da enti fruttiferi o da cespiti da esso creati nei limiti delle leggi.

Digitized by Google

94. Non hanno quindi carattere di entrate comunali a tale effetto quei correspettivi che son versati al Comune come prezzo di contratti di vendita o permuta da esso fatti di beni patrimoniali.
A — A. Cagliari, 3 agosto 1892, Dan. c. Com. di Sassari, M. trib. Mil., 1892, 791; R. amm., 1892, 783.

95. Il privilegio del *solve et repete* non si applica ai proventi derivanti ai Comuni da beni patrimoniali o da obbligazioni meramente contrattuali.

96. Giusta il R. D. 28 gennaio 1859 è nulla l'esecuzione forzata compiuta da un messo esattoriale che non sia stato appositamente delegato
B dal prefetto. — C. Torino, 17 luglio 1892, Bosone c. Com. Casei Gerola, M. trib. Mil., 1892, 664; R. amm., 1892, 787.

97. È errata la massima che il *solve et repete* non s'applichi quando s'impugni la ingiunzione dell'ufficio amministrativo perchè sia radicalmente nulla ed inesistente, non distinguendosi nella legge, ed opponendosi lo spirito del testo della
C disposizione. — C. Roma, 10 febbraio 1892, Com. di Montiglio c. Chiambretto, Gazz. proc., XXV, 152; R. universale, 1892, 363; Dazio cons., 1892, 233; Cass. unica, III, 772; Bett., 1892, 633; Annali, 1892, p. sp., 90; Mass. giur., 1892, 281.

98. Non è nulla la coazione a base di decreto del Consiglio di prefettura non munito di formola esecutiva; questa è parte aggiunta al titolo e rivolta, piucchè al debitore, all'uffiziale incaricato dell'esecuzione.

99. Il decreto del Consiglio di prefettura per revisione de' conti d'un tesoriere comunale è efficace benchè contrario al decreto precedente.
D — T. Teramo, 1 ottobre 1891, Carnevale c. De Petris, Gazz. proc., XXV, 334.

100. Secondo la cessata legge com. prov. era regolare il ruolo di esazione comunale vistato e reso esecutorio dal sottoprefetto, fatta eccezione soltanto pei ruoli riflettenti le imposte dirette, i quali dovevano rendersi esecutorî dal
E prefet to. — A. Casale, 2 aprile 1892, Com. di Castelletto d'Orba c. Bertania, Giur. Casale, 1892, 409; R. amm., 1892, 788.

101. Le entrate comunali, indicate nel bilancio e nei ruoli, si riscuotono coi privilegî fiscali, stabiliti dalla legge 20 aprile 1871.

102. Il prezzo di vendita delle olive di un fondo patrimoniale del Comune, costituendo un'entrata comunale, può riscuotersi coi privilegî fiscali.

103. L'indicazione del credito nei ruoli non esonera il Comune dall'obbligo di dimostrarne l'esistenza
F nei modi di legge. — T. Lecce, 17 febbraio 1892, Com. di Campi c. De Tuglie, R. giur. Trani, 1892, 108.

104. L'incasso dei proventi del dazio consumo riscosso dagli appaltatori costituisce un servizio di cassa da prestarsi gratuitamente dal teso-
A riere, giusta l'art. 93 della legge. — C. Conti, 7 giugno 1892, Mellana c. Com. di S. Remo, Cons. dei comuni, 1892, 370.

105. Dispostosi dal Comune il deposito fruttifero d'una somma ricevuta a prestito, ed avendo l'esattore accettata tale disposizione, egli deve
B rispondere degl'interessi relativi. — C. Conti, 19 gennaio 1892, Nervi c. Com. Canneto Pavese, Esatt. e com., 1892, 104.

106. All'esattore sull'incasso della rendita sul Gran
C libro non è dovuto aggio. — C. Conti, 15 marzo 1892, Borghi c. Com. di Piancastagnaio, Esatt. e com., 1892, 153.

107. Sul dazio consumo e diritto per occupazione d'area che l'esattore esige da un appaltatore
D non è dovuto aggio. — C. Conti, 24 maggio 1892, Taccari c. Com. Nocera, Esatt. e com., 1892, 176; Bett., 1892, 185.

108. Sul deposito divisioni demaniali (Sardegna) allo esattore non è dovuto aggio.

109. E nemmeno sugli arretrati, affidati per la ri-
E scossione ad altro esattore. — C. Conti, 16 luglio 1892, Cugerra c. Esattore del Consorzio di Cagliari, Esatt. e com., 1892, 288.

110. Il prezzo di vendita delle piante di un bosco comunale costituisce un'entrata straordinaria per sua indole non continuativa e periodica, salvo che trattisi di taglio di bosco fatto per rotazione annua e periodica in quantità normale, che rivestirebbe il carattere di un frutto regolare di terreni boschivi, da potersi noverare fra le rendite patrimoniali.

111. Sebbene per contratto siasi pattuito l'aggio anche per le entrate straordinarie, pure tale fatto non può interpretarsi in opposizione alla legge, e deve riferirsi alle entrate straordinarie continuative e periodiche, non mai a quelle eventuali, le quali costituiscono un semplice servizio di tesoreria e di cassa, che deve dal-
F l'esattore adempirsi senza corrispettivo. — C. Conti, 8 marzo 1892, Bertucci c. Com. di Buglio, Cons. dei comuni, 1892, 173.

112. Si debbono classificare fra le entrate comunali, che danno diritto all'aggio, quelle soltanto per le quali l'esattore è tenuto di agire con le forme ordinarie di riscossione, non quelle che gli vengono direttamente versate in cassa dai debitori in seguito e da speciali incaricati delle
G riscossioni. — C. Conti, 8 marzo 1892, Banca pop. di Modugno c. Com. Modugno, Cons. dei comuni, 1892, 174; Imp. dir., 1892, 251; R. amm. Nap., 1892, 280; Mass. giur., 1891, 274.

113. È regolare la deliberazione d'un Consiglio comunale che riduca l'aggio da lire 6,98 per cento a lire 6 nella conferma dell'esattore, e che in caso di migliori offerte conferisca l'esattoria mediante concorso per terna alle dette condizioni, e in quest'ultima ipotesi si affidi al servizio di cassa e la riscossione delle entrate comunali ad uno speciale incaricato.

Digitized by Google

114. Il prefetto e la Giunta provinciale interpretano male la legge ritenendo che nel concorso per terna, dopo la fallita conferma dell'esattore, non possa oltrepassarsi l'aggio del 3 per cento quando esso rimanga inferiore, pel detto concorso, a quello concordato con l'esattore attuale.

115. L'art. 5 reg. 2 giugno è applicabile soltanto nel caso che il Comune non abbia preso alcuna deliberazione sulla riscossione delle entrate comunali, e sul servizio di cassa, ma questo non può dirsi quando la deliberazione sia stata presa, per quanto subordinata a condizione legittima.

116. Merita perciò annullamento il decreto prefettizio. — C. Stato, 21 ottobre 1892, Com. di Mandanici c. Pref. di Messina, Cons. dei comuni, 1892, 394.

117. L'esattore ha l'obbligo di dimostrare le cure adoperate per la integrale riscossione, conforme il concetto dell'art. 80 della legge 20 aprile 1871 e del regolamento relativo.

118. La tabella di liquidazione degli aggi si presume esistente se il sindaco ha spedito il mandato per l'aggio; tanto più ciò si deve ritenere se il segretario comunale rilasciò ricevuta del conto consuntivo coi documenti descritti nella parte passiva; laonde non si può non ammettere nell'esito del conto il mandato per l'aggio, adducendo la mancanza della tabella di liquidazione.

119. L'esattore tesoriere è tenuto a versare nella cassa tutto il montare dei ruoli, compreso l'aggio; il quale senza speciale mandato non può essere prelevato.

120. Senonchè, tenuto presente la parvità della somma, il tempo trascorso, e riflettendo che l'introito è semplicemente figurativo, come è figurativo il mandato, l'equità consiglia che si possa sorpassare alla formalità del mandato.

121. Il contabile non ha diritto di attribuirsi un discarico senza il titolo legittimo, che è il mandato di pagamento, e senza i documenti giustificativi; nè ha valore di prova la dichiarazione generica del sindaco di aver ricevuto il conto con i documenti relativi, quando il contabile stesso avesse esposto il discarico senza l'indicazione del mandato, ed anzi dichiarando che il mandato avrebbe dovuto essere rilasciato. — C. Conti, 29 dicembre 1891, Caddeo, Cons. dei comuni, 1892, 93.

122. Quando il tesoriere abbia l'apposito fondo in bilancio e si trova in presenza di mandati regolarmente emessi, non può ricusare il pagamento, nè deve sindacare la legittimità degli ordini di pagamento emessi dall'autorità comunale. — C. Conti, 1 dicembre 1891, Bandi Leardi c. Com. di Tortona, Giust. amm., 1892, 124; Esatt. e com., 1892 37.

123. La responsabilità dei tesorieri comunali per il pagamento dei mandati è circoscritta all'osservanza delle forme estrinseche del mandato, e alla capienza del medesimo nei fondi stanziati in bilancio.

124. A questa regola non fa eccezione il disposto dell'art. 42 R. D. 7 luglio 1890 sulla contabilità dei Comuni, il quale prescrive al tesoriere sotto sua responsabilità di non pagare i mandati che non siano conformi alle disposizioni contenute nel decreto stesso. — C. Conti, 9 maggio 1892, Icardi c. Com. di Balzola, Foro, III, 69. (n)

125. Le spese rappresentate da mandati regolari nella forma e nei limiti del bilancio, ma sforniti di giustificazioni o deliberazioni approvative, ed i mandati corredati dalle quietanze che prima mancavano, debbono essere discaricati al tesoriere. — C. Conti, 28 giugno 1892, Taormina c. Com. di Balestrate, Cons. dei comuni, 1892, 330.

126. Il tesoriere comunale non è responsabile della mancata giustificazione delle spese, quando i mandati pagati da lui sono regolari nella forma e nei limiti del bilancio, fatta eccezione però dei mandati emessi a favore dello stesso tesoriere.

127. Le partite di aggio escluse dall'esito per mancanza di giustificazioni è giusto che sieno rimandate ai residui passivi, per la dovuta regolarizzazione. — C. Conti, 5 luglio 1892, Di Pietro c. Com. di Fresagrandinara, Mass. giur., 1892, 354.

128. I mandati regolari nella forma sono ben pagati dal tesoriere, che non può sindacare l'operato degli amministratori, nè sospettare la falsità delle deliberazioni indicatevi e delle spese, ma non già quando i mandati stessi eccedono i fondi stanziati in bilancio.

129. Se in falsità commesse dal segretario, che dal tesoriere sia stato incaricato di redigere i consuntivi, si riscontri responsabilità e del tesoriere e del Comune, il danno è diviso fra questo e quello a metà, rimanendo al Comune a sperimentare il diritto di rivalsa verso le persone de' suoi amministratori. — C. Conti, 16 luglio 1892, Banca Nazionale toscana c. Com. di Galluzzo, Mass. giur., 1892, 355; R. amm. Nap., 1892, 312; Imp. dir., 1893, 60.

130. All'esattore non possono mettersi a discarico mandati pagati al di là della somma stanziata in bilancio, però i mandati medesimi debbono passarsi ai residui passivi, quando risultano regolari nella forma ed afferiscono a spese effettivamente pagate. — C. Conti, 19 gennaio 1892, Succi c. Consorzio idraulico di Argentino, Esatt. e com., 1892, 40; R. dir. pubb., III, 289; Riv. universale, 1892, 104; Giust. amm., 1892, 53; R. amm., 1892, 923.

131. Il tesoriere risponde delle somme realmente versategli dall'esattore.

132. Il tesoriere paga regolarmente sui regolari man-

Digitized by Google

A dati e sui fondi stanziati in bilancio. — C. Conti, 22 dicembre 1891, Palmisani c. Com. Benestare, Esatt. e com., 1892, 95; Cons. dei comuni, 1892, 109.

133. Il tesoriere, sia per legge, sia per l'indole delle sue funzioni, è semplice depositario del denaro comunale col determinato scopo di tenerlo a disposizione del Comune e pagare le spese occorrenti; non avendo la libera disponibilità del fondo di cassa non può impiegarlo a suo profitto in speculazioni consentite soltanto al legittimo proprietario, quale è il Comune.

134. Il tesoriere non può pretendere alcun risarcimento di danni nel caso che il Comune abbia impiegato il fondo di cassa, secondo il suo di-
B ritto e le sue convenienze. — C. Conti, 7 giugno 1892, Mellana c. Com. di San Remo, Cons. dei comuni, 1892, 370.

135. Devono scaricarsi al tesoriere i pagamenti fatti ai maestri comunali per titolo di stipendî, quantunque non siano prodotti i regolari mandati, quando dagli atti emergano argomenti per ritenere che gli stipendi furono regolarmente pagati ai maestri creditori.

136. Non possono ammettersi a discarico del tesoriere le somme che costui abbia pagato al segretario comunale sopra semplici ordini del sindaco, senza regolare mandato, per titolo di pagamento di somministrazioni ricevute dal Comune, quando dal Comune sia contestata l'esistenza o l'utilità di quelle somministrazioni.

137. Non alla Corte dei conti, ma al prefetto si spetta ordinare che il Comune restituisca al tesoriere le carte contabili che costui abbia prodotto per suo discarico, le quali carte al tesoriere occorrano per ottenere la rivalsa da coloro a cui fece l'indebito pagamento che non
C gli fu ammesso a discarico. — C. Conti, 17 novembre 1891, Perisutti c. Com. di Moggio Udinese, Giust. amm., 1892, 9; R. amm., 1892, 127.

138. La Giunta prov. amm. è pienamente libera di negare la cancellazione di quote come inesigibili anche se parte dal presupposto della responsabilità degli amministratori che con postergazione d'ipoteca cagionarono il danno della
D inesigibilità. — C. Stato, 6 maggio 1892, Giunta prov. amm. di Cecina, R. dir. eccles., III, 561.

139. La multa pattuita per ritardato pagamento di entrate comunali spetta al Comune.

140. Pattuitosi un interesse a favore del contabile che anticipi somme, esso è dovuto ad anno, e
E sulla somma realmente anticipata. — C. Conti, 8 marzo 1892, Rossi Com. di Guardia Lombardi, Esatt. e com., 1892, 125.

141. Non può essere discaricato il contabile, che non abbia l'obbligo del non riscosso per riscosso, di quelle entrate rispetto alle quali non ha dimostrato le cure di legge per la riscossione.

142. Il contabile, essendo obbligato ad eseguire gli ordini degli amministratori comunali, non è responsabile se gli ordini stessi non sieno re-
A golari. — C. Conti, 31 maggio 1892, Rocca c. Com. di Ortucchio, Cons. dei comuni, 1892, 396.

143. È inoppugnabile il fondo di cassa riportato in un conto, allorquando non sieno mutate le risultanze contabili dell'anno precedente da cui deriva.

144. La spesa del commissario per la compilazione del conto spetta al contabile che ha mancato all'obbligo di rendere il suo conto.

145. Per ottenere il discarico di una multa pagata per ritardato pagamento il tesoriere deve dimostrare la insufficienza del fondo di cassa.

146. La mancanza del patto del non riscosso per riscosso non toglie al contabile l'obbligo di diligentemente curare la riscossione dei redditi. —
B C. Conti, 8 marzo 1892, Lovino Pepe c. Cong. di carità di Castelbottaccio, Giust. amm., 1892, 48; Esatt. e com., 1892, 281; Cons. dei comuni, 1892, 332.

147. Colla semplice rimessione dei ruoli esecutivi dal Comune all'esattore, questi rimane costituito debitore verso di quello della somma risultante dai ruoli stessi, col carico, quindi, di provarne la propria liberazione, in ispecie, coll'estinzione dei mandati di mano in mano rilasciati.

148. Il sindaco non ha bisogno di speciale deliberazione del Consiglio comunale per promuovere e proseguire l'esecuzione fiscale, in base ad ordinanza prefettizia, contro l'esattore che riscuote le entrate e le imposte, e non paga i mandati secondo il bilancio.

149. Del resto la ratifica del Consiglio comunale
C sana l'anteriore operato del sindaco. — C. Torino, 10 novembre 1892, Bazzana c. Com. di Saviore, Giur. Tor., 1892, 796; Imp. dir., 1893, 54.

150. Tenuto o non tenuto al non riscosso come riscosso, l'esattore è responsabile delle somme risultanti dai ruoli.

151. Fanno carico all'esattore le spese fatte a lui stesso pel mancato pagamento dei mandati comunali, senza che sia smentita l'asserita esistenza dei fondi di cassa.

152. Bene gli è caricata una somma per rimborso di spese carcerarie, se la prefettura emise il relativo mandato e l'esattore non lo riscosse; e bene gli è caricato l'ammontare di rendite patrimoniali non riscosse, se per parte di esse non è provata l'asserita mancanza di riscossione per difetto di bollettarî, e per altra parte non si è provata la inesigibilità.

153. I rimborsi di somme dovute al Comune non danno diritto ad aggio, se l'esattore nulla op-

Digitized by Google

pose all'asserzione del Consiglio di prefettura, che lo negò perchè essi non rappresentano ri-
A scossione di entrate. — C. Conti, 3 novembre 1391, Meloni c. Com. di Monti, Mass. giur., 1892, 2; Giust. amm., 1892, 118; R. amm., 1892, 315.

154. L'esattore deve rispondere di proprio delle spese d'un giudizio condotto nello interesse del Comune, quando a quel giudizio non fu esplicitamente autorizzato, nè nel condurlo ottem-
B però ai precetti di legge. — C. Conti, 2 febbraio 1892, Ditta Trezza c. Capocci, Esatt. e com., 1892, 45; Mass. giur., 1892, 115.

155. È illecita l'impostazione in bilancio d'una partita di spesa già depennata in un precedente bilancio con decreto del Consiglio di prefettu-
C ra. — C. Conti, 19 gennaio 1892, De Martino, Veneziano, Cons. dei comuni, 1892, 92; Esatt. e com., 1892, 108.

156. Ammesso dal Comune che vi erano state le liquidazioni di aggi ed obbligato ad esibirle, mal si difende negando la esistenza delle medesime, ed il contabile ha diritto al relativo pagamen-
D to. — C. Conti 3 maggio 1892, Coni c. Cugliari Esatt. e com., 1892, 172.

157. L'aggio di riscossione delle imposte e sovrimposte comunali costituendo nel conto comunale una partita di giro, il Consiglio di prefettura non può mantenere l'aggio sull'introito mentre lo elimina dall'esito: deve invece, dopo la eliminazione dall'esito, toglierlo altresì dal cari-
E co. — C. Conti, 1 dicembre 1891, Nonnoi esatt. com. di Arisci, R. dir. pubb., III, 288.

158. L'esattore ha diritto al rimborso di una somma anticipata, della quale non può rivalersi sul debitore del Comune per effetto di transazione avvenuta fra loro.

159. La mancanza del mandato a favore dell'esattore è difetto di forma che resta sanato dopo
F conosciuto il diritto del contabile. — C. Conti, 7 giugno 1892, Com. di Marino c. Ditta Trezza, Cons. dei comuni, 1892, 350; R. amm., 1893, 24.

160. Esibito un conto irregolare, la spesa per compilarlo d'ufficio sta a carico del contabile.

161. Impeditasi dal Comune la riscossione degli arretrati, essi debbono discaricarsi al contabile. —
G C. Conti, 11 febbraio 1892, Martini Com. di Fucecchio, Esatt. e com., 1892, 119.

162. Trattandosi di domanda d'un esattore comunale diretta a correggere o completare il conto dell'esattoria già reso ed approvato in via amministrativa, è incompetente l'autorità giudiziaria
H a conoscerne. — C. Roma, 23 luglio 1892, Com. di Boretto-Emilia c. Becchi, Annali, 1892, p. sp., 158.

163. Dichiarato decaduto l'esattore, egli non deve rendere conto della gestione successiva alla decadenza.

164. L'esattore decaduto risponde del maggior aggio
A dato al successore. — C. Conti, 11 febbraio 1892, Martini Com. Fucecchio, Esatt. e com., 1892, 119.

165. Colui che paga l'imposta fondiaria dovuta da altra persona, ed ottiene che del pagamento si faccia menzione nella relativa quietanza, acquista senz'altro la surrogazione convenzionale nei diritti dell'esattore a termini dell'art. 1252, n. 2, c. c.

166. Detta surrogazione, se trasferisce al creditore surrogato la qualità privilegiata del credito — privilegio per altro che mai può eccedere il periodo del biennio di cui all'art. 1962 del codice suddetto — non trasferisce, però, nè la facoltà di ottenere la surroga di diritto, di cui allo art. 65 L. 2 aprile 1882, nè quella di valersi della procedura fiscale, costituendo tali facoltà delle attribuzioni inerenti alla qualità di pubblico ufficiale, di cui è rivestito l'esattore, che non possono formar oggetto di private convenzioni, nè
B essere cedute ai privati. — A. Catanzaro, 19 aprile 1892, Gregorace Mattei, Imp. dir., 1892, 233.

V. *Abuso di autorità* 4 — *Appropriazione indebita* 25, 34 — *Competenza civ.* — *Consorzio* 11, 12, 15 — *Dazio consumo* — *Peculato* 7, 8 — *Pesi e misure* 8 — *Registro* 14 — *Surrogazione e subingresso* 14.

— contabile dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni — V. *Contabile.*

— giudizio sui conti — V. *Comune* — *Consiglio di prefettura* — *Corte dei conti.*

— privilegî fiscali — V. *Manoregia* — *Privilegio* — *Quadri esecutivi* — *Tasse.*

Esazione delle rendite degli enti eccles. ed altri corpi morali nelle provincie meridionali — V. *Quadri esecutivi.*

Escussione del debitore principale [c. c. 1907-1909] — V. *Fideiussione.*

Esecutore testamentario [c. c. 903-911] — V. *Successione.*

Esecuzione e **pignorabilità** in genere [c. p. c. 553-576, 583-592; c. comm., 323, 324, 545, 672, 824; L. 15 marzo 1864, 36, 45; L. sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, 351-354; L. 26 luglio 1888, n. 5579, per la estensione della insequestrabilità degli stipendî, assegni e pensioni, dovuti dal Fondo pel culto, dai Comuni, dalle provincie e da altri enti; L. 30 giugno 1892, n. 321, per l'insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai degli arsenali marittimi].

SOMMARIO.

Alimenti — V. *Beni.*
Appello 67.
Assegni — V. *Beni.*
Beni soggetti ad esecuzione:
» assegni, alimenti, 28, 30.
» mercedi, salari, prebende 31, 38.
» mobili e oggetti speciali 27.
» beni patrimoniali dei Comuni, provincie, Stato 2, 8, 39-41.
» proventi delle imposte 4, 42-46.
» stipendî e pensioni impiegati 5, 32-37.
Comune, beni patrim. — V. *Beni.*

Digitized by Google

» proventi fiscali — V. *Beni*.
Competenza 18.
Contratto — V. *Titolo esecutivo*.
Copie — V. *Titolo esecutivo*.
Credito liquido — V. *Titolo esecutivo*.
Cumulo d'esecuzione 66, 67.
Danni — V. *Responsabilità*.
Domicilio 24-26, 57, 58.
Eredi, esecuzione 62-65.
Esecuzione in genere 1.
» eccessiva 47,
» provvisoria 19, 71, 79,80.
Formula esecutiva — V. *Titolo esecutivo*.
Giuramento 7.
Giudizio di cognizione, rapporto 83-87.
Impiegati — V. *Beni*.
Leggi preesistenti 14.
Mercedi — V. *Beni* ecc.
Mobili pignorabili — V. *Beni*.
Notificazione — V. *Precetto*, *Titolo esecutivo*.
Offerta reale 75-77.
Opposizione — V. *Precetto*.
Pagamento (eccezione di) 72-76.
Pegno 54.
Pensione — V. *Beni*.
Perenzione — V. *Precetto*.
Pignorabilità — V. *Beni*.
Precetto, forme e validità 47, 48, 55.
» notificazione 24-26, 49, 56-62.
» opposizione 69, 71-73, 76, 78, 82, 85.
» perenzione 88, 89.
» rinunzia e rinnovazione 50-53.
Responsabilità 17, 18, 79-81.
Società, liquidazione 56.
Stato, beni pignorabili — V. *Beni*.
Stipendî — V. *Beni*.
Surrogazione 68, 69. 70.
Titolo esecutivo 6-8, 14-17, 19-23, 54, 88.
» copia 20.
» credito liquido 6, 9.
» formula esecut. 12.
» notificazione 11-16, 24-26. 48.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell'esecuzione forzata: regole generali, esecu-
A zione mobiliare. — G. MANFREDINI, Bologna, Zanichelli edit., 1892, in-8°, p. 552.
2. L'esecuzione forzata contro lo Stato, la pro-
B vincia e il Comune — E. BIANCHI, Foro, I, 220.
3. I beni dello Stato, delle provincie e dei Co-
C muni in rapporto all'esecuzione forzata. — N. ROMANELLI, R. dir. pubb., III, 535.
4. Dell'esecuzione forzata sui proventi delle im-
D poste. — V. E. ORLANDO, Arch. dir. pubb., II, 121.
5. *Della* sequestrabilità o insequestrabilità degli
E stipendî e delle pensioni. — G. GORRINI, Legge, 1892, II, 209.

GIURISPRUDENZA.

6. È titolo esecutivo la sentenza che dichiara liquido un credito, sebbene non pronunci condanna a pagarlo entro un dato termine, quando si tratti di parte di credito scaduto ed esigibile, canonizzato da precedente giudicato di condanna, cui la sentenza nel dispositivo fac-
F cia espresso richiamo. — A. Venezia, 28 maggio 1892, Marconi Stella c. Girardi, Temi ven., 1892, 405.
7. La sentenza di condanna a pagare, subordinata alla prestazione di un giuramento, acquista virtù di titolo esecutivo per la semplice unione ad essa del verbale di prestazione del giuramento.
8. Analogamente: l'istromento di mutuo, portante la condizione che la somma non sia esigibile dal mutuante se non mediante un preavviso al mutuatario, costituisce titolo esecutivo contro di questo, senza bisogno di far accertare in giudizio di cognizione il preavviso dato, bastando che al precetto si unisca lo scritto constatante il preavviso dato e la sua accettazione.
9. Un debito di determinata rendita pubblica è per sè liquido nella somma risultante dai listini di borsa, e non occorre quindi un giudizio di cognizione per farlo accertare prima di pro-
A cedere al precetto per l'esecuzione. — C. Torino, 10 dicembre 1891, Bonati c. Durini, Giur. Tor., 1891, 525; Bett., 1892, 331; M. trib. Mil., 1892, 143.
10. Le sentenze dichiarative di un debito pagabile in termini periodici successivi hanno forza di titolo esecutivo, senza bisogno di esplicita condanna del debitore per ogni ulteriore scadenza di pagamento, soltanto quando trattasi di debito puro e semplice, non quando si versi nel caso di un debito la cui continuata esistenza dipende dal verificarsi di una condizione o dall'adempimento di un obbligo da parte del cre-
B ditore. — C. Roma, 19 settembre 1891, De Angelis c. Pandolfi, Corte S. Roma, 1891, II, 260.
11. La pubblicazione delle sentenze penali portanti liquidazione e condanna ai danni a prò della parte lesa, e di quelle de' pretori e de' conciliatori, in sede civile, che va fatta in presenza delle parti, vale per la decorrenza dei termini per i gravami, e non per agire in esecuzione.
12. È nullo il pignoramento eseguito in virtù di queste sentenze, come sopra pubblicate, senza essere prima spedite in forma esecutiva, e notificate, per copia, a mezzo di usciere al debitore.
13. La nullità è sostanziale, e si può dichiarare
C anche dal magistrato. — P. Napoli, 9 aprile 1892, Varcante Izzo Barbato, Gazz. proc., XXV, 32.
14. È nullo il precetto immobiliare elevato in base di un contratto per notaio stipulato sotto l'impero del *motu-proprio* di Pio VII, pel quale non poteva avere forza esecutiva, se non nel caso che vi si fosse fatta espressa menzione.
15. Nè il conservatore dell'archivio notarile può esser chiamato in garentia per avere rilasciato copia del contratto in forma esecutiva, perchè doveva il richiedente sapere se l'esecuzione potesse effettuarsi in base al titolo posseduto. —
D T. Benevento, 17 marzo 1891, Cap. Metropolitano di Benevento c. Manciotti, R. sann. irp., 1892, 3; Massime, 1892, 161.
16. Il pignoramento eseguito in base a sentenza di appello, dopo la pronunziata cassazione di essa, è nullo quantunque anteriore alla notificazione della sentenza di cassazione.
17. Per altro, la parte che ha sofferto questo pignoramento non ha diritto a risarcimento di danni; avvegnachè, ammonita dal precetto del pericolo di soggiacere all'esecuzione, potea prevenirla facendo notificare la sentenza di cassazione.
18. Il non averlo fatto costituisce una negligenza
E che compensa la colpa dell'avversario. — A.

Digitized by Google

Torino, 21 novembre 1891, Costa c. Bello, Bett., 1892, 149; Giur. Tor., 1892, 245.

19. Il precetto spiccato in base a sentenza provvisoriamente esecutoria, la quale, in pendenza di giudizio sulla contestata efficacia del precetto medesimo, venne poi revocata, non è va-
A lido. — C. Torino, 22 marzo 1892, De Signoris c. Macchi, M. trib. Mil., 1892, 278; Gazz. proc., XXX, 55; Bett., 1892, 527.

20. La copia della sentenza rilasciata in forma esecutiva al procuratore che rappresenta la parte è valido titolo esecutivo per la parte istessa.
B — A. Genova, 26 ottobre 1892, Società La Veloce c. Giacometti, Giurista, 1892, 443.

21. L'art. 561 c. p. c. non ha altro obietto che quello d'impedire che un terzo dia esecuzione prematuramente ad una sentenza, sebbene munita di clausola provvisionale, ma ancora suscettiva di venire riparata in appello o in cassazione.

22. Quindi il terzo, di cui parla il detto articolo, è colui che non avendo un interesse diretto nella causa, ma essendo ciò non pertanto tenuto a concorrere alla esecuzione della sentenza in ragione della sua qualità o delle funzioni che esercita, non abbia presa alcuna parte al giudizio e non sia perciò in grado di conoscere se la sentenza stessa sia stata intimata, o se la sua efficacia sia rimasta sospesa per la interposizione dei gravami riconosciuti dalla
C legge. — A. Firenze, 18 aprile 1892, Santini Ferroni Matthiessen, Annali, 1892, 223.

23. Ottenutasi sentenza dal creditore, con la quale si stabilisce un termine per stipulare un istromento di vendita di un'area e pagarne il relativo prezzo, il terzo, che interviene in quest'atto e paga, acquista anche il diritto di servirsi del titolo esecutivo già ottenuto dal creditore surrogato, onde procedere agli atti di espropriazione contro il debitore per cui conto
D ha pagato. — A. Roma, 22 dicembre 1891, Bardi c. Segre, Temi rom., 1892, 74.

24. È regolare la notifica del titolo esecutivo e del precetto eseguita al domicilio eletto dal debi-
E tore nel contratto costitutivo del debito. — A. Casale, 30 luglio 1892, Celoria c. Casalone, Giur. Casale, 1892, 552.

25. Nella esecuzione forzata la notificazione del titolo e del precetto deve eseguirsi alla persona del debitore o al suo domicilio reale.

26. Al domicilio indicato in una cambiale per il pagamento non si può notificare la sentenza di condanna, tanto meno poi quando la sentenza
F stessa si notifichi come titolo esecutivo. — A. Catania, 13 marzo 1892, Pennisi c. Saraceno, Annali, 1892, 122.

27. Sono pignorabili, senza eccezione, i mobili arredanti l'ufficio di un avvocato o procuratore.
G — P. Torino, 23 giugno 1892, B. c. Petrusio, Giur. Tor., 1892, 684.

28. L'impignorabilità degli assegni per alimenti riguarda soltanto le prestazioni o pensioni alimentari, ma non le somme capitali che vogliansi
A costituite a titolo d'alimenti. — A. Torino, 3 novembre 1891, Rodellono c. Oddennino, Giur. Tor., 1892, 108.

29. Sono impignorabili gli assegni per alimenti costituiti a titolo gratuito, non quelli a titolo oneroso.

30. È quindi pignorabile l'assegno alimentare stabilito per sentenza a carico del padrone, per risarcimento di danni ad un operaio reso impotente al lavoro in seguito ad infortunio im-
B putabile allo stesso padrone. — C. Torino, 20 giugno 1892, Arrigo c. Mazzante, Foro, I, 949.

31. Sono pignorabili le prebende, e gli assegni
C dei canonici dei capitoli cattedrali. — A. Catania, 31 dicembre 1891, Comitini c. Comitini, Giur. Cat., 1892, 34; Foro Cat., 1892, 5; Legge, 1892, II, 169; R. dir. eccles., III, 181.

32. La legge 26 luglio 1888 relativa alla insequestrabilità parziale degli stipendî, assegni e pensioni degli impiegati delle provincie, dei Comuni e di altri enti, non ha abrogato la legge 1 marzo 1885 concernente la totale insequestrabili-
D tà degli stipendî dei maestri elementari. — C. Napoli, 4 aprile 1892, Femina c. Ercolino, Foro, I, 805.

33. La legge del 26 luglio 1888 che estese la insequestrabilità degli stipendî, assegni e pensioni dovuti dal Fondo pel culto, dai Comuni, dalle provincie e da altri enti, oltre il quinto del loro ammontare, non abrogò l'art. 4 del R. D. 19 aprile 1885 che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1888, che aveva già statuito di non potersi cedere o sequestrare gli stipendi dei maestri elementari, tranne per
E assegni dovuti per legge. — T. Ariano di Puglia, 27 giugno 1892, Albanese c. Fall. Banca agricola di Ariano di Puglia, Riv. sann. irp., 1892, 98.

34. La retroattività della legge del 1888 quanto alle cessioni e sequestri degli stipendî sta soltanto per gli stipendi, e non per le cessioni e sequestri delle pensioni.

35. È valida la cessione di pensioni futura fatta dall'impiegato in attività di servizio, quantunque al momento del suo collocamento in pensione già fosse in vigore la legge proibitiva
F della cessione delle pensioni. — A. Torino, 17 ottobre 1891, Tinivella c. Rolando, Giur. Tor., 1892, 75.

36. Le cessioni di pensioni degli impiegati governativi o assimilati ai medesimi, fatte anteriormente alla legge 26 luglio 1888, non vanno soggette alla riduzione al quinto disposto da questa legge, non potendo alla medesima attribuirsi effetto retroattivo, se non nel caso specialmente in essa previsto di cessione o sequestro che colpisca l'intero stipendio o assegno

Digitized by Google

A dell'impiegato. — A. Genova, 12 marzo 1892, Ditta Galli Cantù c. De Alexandris, Temi gen., 1892, 216; Giurista, 1892, 163.

37. La cedibilità e sequestrabilità degli stipendî e delle pensioni, permessa fino al terzo del loro ammontare dall'art. 36 della legge 14 aprile 1864 per titolo d'alimenti dovuti per legge, giova non soltanto alle persone cui spetti il diritto agli alimenti, ma altresì al terzo che, avendoli a tali persone somministrati, ne do-
B mandi la rifusione. — C. Torino, 7 settembre 1891, Manicomio di Reggio Emilia c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 124; Giur. trib. amm., 1892, 101; Riv. universale, 1892, I, 39; Massime, 1892, 215; Cons. dei comuni, 1892, 107; Annali, 1892, 139.

38. Possono essere pignorate e sequestrate le mercedi giornaliere degli operai permanenti e dei
C lavoranti avventizi della regia Marina. — C. Firenze, 18 febbraio 1892, Costruzioni navali di Venezia c. Saudon e Pizzolato, Foro, I, 572. (n)

39. Il mercato comunale addetto all'uso pubblico non è soggetto ad espropriazione.

40. Non così le botteghe che, erette come corpi redditizi in un suolo circostante al mercato, non
D risulta che faccian parte dello stesso. — A. Catania, 24 febbraio 1892, Sindaco di Comiso c. Cirio Morana, Giur. Cat., 1892, 49; R. amm., 1892, 432; Circ. giur., 1892, 117; Foro Cat., 1892, 17; Legge, 1892, II, 235.

41. Possono essere sottoposti ad espropriazione i beni patrimoniali di un Comune, non quelli destinati ad uso pubblico.

42. Sono rendite di uso pubblico e sfuggono quindi all'azione dei creditori i proventi dei dazî comunali ed in genere dei tributi imposti dal Comune per sopperire alle spese dei pubblici servizî.

43. Ed è nullo e inefficace il patto con cui il Comune abbia vincolato quei proventi in garanzia della regolare estinzione rateale di un debito.
E — C. Palermo, 3 settembre 1891, Com. di Caltanissetta c. Campagnani, Foro, I, 219. (n)

44. I proventi dei dazî comunali sono sottratti da ogni esecuzione anche se fosse stato stipulato
F patto contrario. — A. Cagliari, 30 aprile 1892, Compagnoni c. Com. di Bosa, M. trib. Mil., 1892, 493; R. amm., 1892, 789; Giorn. giur., 1892, 614.

45. È valido il pignoramento delle somme esistenti presso il cassiere provinciale, se dalla dichiarazione dello stesso e dagli atti della causa non rilevasi essere le somme stesse provenienti da imposte e sovraimposte provinciali, anzichè da redditi patrimoniali.

46. La insequestrabilità dei depositi stabilita dagli istituti di credito, nella specie Banco di Sicilia, non può aver principio finchè le somme non
G sono versate nel conto corrente. — A. Catania, 5 settembre 1892, Specchi c. Angelico, Giur. Cat., 1892, 213.

47. Non può dirsi nullo un precetto di pagamento per mancanza di notifica del titolo esecutivo, sol perchè insieme al primitivo istromento di mutuo non sia stato altresì notificata una convenzione posteriore, mercè la quale l'interesse in origine del 5 per cento sia stato ridotto al 4.

48. Dimostrato l'errore della somma, della quale col precetto si domanda il pagamento, non per questo ne deriva la nullità del precetto stesso, ma devesi ritener valido almeno fino alla som-
A ma in ogni caso dovuta. — A. Roma, 7 aprile 1892, Della Casa c. Soc. immobiliare, Temi rom., 1892, 126.

49. Il precetto non intimato ad uno dei debitori solidali non è inefficace per l'altro, contro il
B quale si è iniziata la procedura. — A. Aquila, 14 giugno 1892, Mascitelli c. Credito fondiario, Foro abruzz., VI, 165.

50. Validamente si rinuncia agli effetti d'un precetto mediante analoga dichiarazione contenu-
C ta in un nuovo precetto. — A. Genova, 23 decembre 1891, Massa Murtas c. Beretta, Temi gen., 1892, 107.

51. Validamente si rinuncia ad un precetto stato annullato da sentenza, benchè non ancora notificata, mediante la intimazione di un nuovo precetto, e la rinuncia è efficace senza bisogno
D di previa accettazione dell'altra parte. — A. Genova, 23 febbraio 1892, Moraglia c. Ramoino, Temi gen., 1892, 239.

52. Un secondo precetto, intimato in base ad una sentenza di appello, neutralizza o distrugge virtualmente il precedente, fondato sopra una sentenza del primo giudice revocata o modificata.

53. Il solo fatto della esistenza del secondo precetto basta per ritenere che si sia rinunziato al primo, e perciò il secondo non può dirsi nullo perchè al primo non siasi rinunziato nei modi stabiliti per la rinunzia ai giudizî.

54. Il precetto è un diritto derivante dal titolo esecutivo e come tale può essere esercitato dalle persone a favore delle quali il titolo fu rilasciato, senza bisogno di farlo notificare a nome e per mezzo dei creditori pignoratizî; in altri termini, il proprietario del credito dato in pegno è quegli che deve esercitare il titolo esecutivo ottenuto contro il proprio debitore.

55. Il precetto non può dirsi vago sol perchè la somma dovuta sia minore di quella richiesta, o perchè nell'atto di pagamento il debitore possa pretendere a sua cautela l'intervento di un terzo, il quale possa avere un diritto da
E far valere sulla somma dovuta. — A. Roma, 7 dicembre 1891, Ferrovie dell'Appenino c. Martini e Lattanzi, Temi rom., 1892, 82.

56. Non è nullo il precetto notificato ad istanza di una ditta in liquidazione, per ciò solo che nel medesimo sia omessa l'indicazione del nome
F degli stralciarî. — A. Genova, 18 dicembre

Digitized by Google

1891, Ditta Penchienati Gatti c. Corso, Temi gen., 1892, 261.

57. È valida la notificazione del precetto al domicilio reale del debitore, non ostante risulti dal titolo la elezione di domicilio da lui fatta presso il notaio rogante.

58. Tanto più è valida, se avvenne a mani proprie del debitore.

59. Non è necessario che il precetto sia preceduto dalla richiesta di pagamento fatta al domicilio del debitore, quando il termine pattuito pel
A pagamento è già scaduto. — A. Casale, 31 ottobre 1892, Locatelli c. Casanova, Giur. Casale, 1892, 578.

60. Gli atti esecutivi possono essere notificati, invece che nella residenza reale del debitore, nel domicilio eletto nel contratto.

61. Così è, se, convenuto che in difetto di pagamento degli interessi il mutuante avrebbe potuto procedere in via esecutiva del contratto, il mutuatario, in altro patto successivo, abbia eletto un domicilio per la notificazione di tutti gli atti giudiziali anche se qualificati per la no-
B tifica in persona propria. — A. Venezia, 5 aprile 1892, Brentan c. Vianelli, Temi ven., 1892, 229.

62. Non è nullo il precetto intimato all'erede beneficiato per ciò solo che questa sua qualità non sia nel precetto indicata, quando non sia dubbio che il debito a pagare è debito ereditario e il suo pagamento libera l'eredità ed assicura a chi lo fa il regresso verso i coere-
C di. — C. Torino, 16 febbraio 1892, Salvai c. Rondolino, Giur. Tor., 1892, 435.

63. La eredità beneficiata non impedisce ai creditori del *de cujus* il libero esercizio de' loro diritti per impedire che si pignorino e vendano i beni.

64. La procedura può solo sospendersi quando l'erede beneficiato si trovi di aver ottenuto anteriormente la facoltà di vendere, ed i beni siano già esposti in vendita allo scopo di dimettersi le passività ereditarie, e ciò per economia, e nello interesse della massa de' crediti-
D tori. — A. Aquila, 21 luglio 1892, Finanze c. Mascitelli, Foro abbruz., VI, 167.

65. L'esecuzione forzata ha principio col pignoramento quanto alle cose mobili e colla trascrizione del precetto quanto agli immobili: in un solo caso l'esecuzione immobiliare s'intende incominciata colla notificazione del precetto, ed è quello contemplato dall'art. 569 c. p. c., e cioè quando esso venne intimato al debitore che poi
E si rese defunto. — A. Genova, 25 giugno 1892, Galluzzi c. Buraggi, Temi gen., 1892, 444; Giurista, 1892, 425.

66. Il creditore esecutante, che ha crediti ipotecarî e crediti chirografarî contro lo stesso debitore, non è obbligato a dichiarare se procede all'esecuzione in via ipotecaria o in via chirografaria.

67. E pertanto, se egli fa questa dichiarazione soltanto in grado d'appello, dietro eccitamento dell'esecutato, non ne viene che quest'ultimo acquisti il diritto di chiedere che la causa venga rimandata ai primi giudici per una nuo-
A va discussione. — A. Casale, 30 agosto 1892, Vallegia c. Banca Monferrato, Giur. Casale, 1892, 448.

68. Potendosi la surroga nell'esecuzione, giusta l'art. 575 c. p. c., domandare nella stessa udienza dell'incanto, non è, in questo caso, necessario che sia preceduta da una citazione speciale del debitore spropriato o dell'esecutante. —
B C. Firenze, 21 dicembre 1891, Casanova c. Comotto Francolini, Temi ven., 1892, 128; Annali, 1892, 161; Legge, 1892, II, 262.

69. Per quanto la nullità del titolo non si sia opposta al precetto esecutivo, ben può il debitore esecutato eccepirla alla domanda che successivamente il creditore faccia per essere surrogato all'esecutante trascurato.

70. La surroga del creditore iscritto al procedente trascurato non si può dal terzo precettante estendere al secondo precettante trascritto, limitata com'è dall'art. 575 c. p. c. al creditore
C procedente. — A. Venezia, 9 maggio 1892, Bellan, Banca Nazionale c. Prov. di Rovigo, Temi ven., 1892, 319.

71. L'esecutorietà provvisoria accordata ad una sentenza non toglie al precettato la facoltà di
D fare opposizione al precetto. — A. Genova, 26 ottobre 1892, Duarte c. Grillo, Giurista, 1892, 459; Bett., 1892, 596.

72. Allo scopo di una semplice eccezione di pagamento non occorre la impugnazione del titolo
E creditorio. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Italiani c. Calabresi e. Savi, Corte S. Roma, 1892, II, 135.

72.bis La eccezione *de soluto*, quando non è giustificata da prova precostituita, non può arrestare
F il giudizio esecutivo. — A. Catania, 30 maggio 1892, Cutore c. Cutore, Giur. Cat., 1892, 163; Foro Cat., 1892, 168.

73. Il debitore non può arrestare l'efficacia del precetto coll'opporre al creditore il pagamento parziale del suo debito.

74. L'esame di tale quistione è solo ammessibile
G in grado di liquidazione dei crediti. — C. Palermo, 26 aprile 1892, Cannata c. Stracquadaris, Circ. giur., 1892, 227; Foro Cat., 1892, 210.

75. Il debitore non può mai paralizzare gli effetti d'un precetto col fare in giudizio l'offerta labiale d'esser pronto a pagare, ma deve in ogni caso, o dar la prova d'aver effettivamente pagato, o d'aver fatto una valida offerta reale in-
H giustamente rifiutata dal creditore. — A. Genova, 15 settembre 1892, Cresta c. Garibaldi, 1892, 441.

76. L'eccezione di parziale pagamento non può mai

Digitized by Google

ritardare il corso del procedimento esecutivo immobiliare: solo questo può essere arrestato colla prova da fornirsi incontinenti del totale pagamento effettuato o coll'offerta reale da eseguirsi nei modi previsti e contemplati dall'art. 1260 c. c.

77. Al difetto di questa offerta reale non può essere in altro modo supplito, per es., colla dichiarazione di effettuare il deposito della somma richiesta col precetto in una Cassa di risparmio postale. — A. Lucca, 26 aprile 1892, Parrini c. Agnarelli, Annali, 1892, 272. A

78. Nell'atto di opposizione a precetto l'opponente non è convenuto, ma attore, e le domande che egli propone contro il precettante non sono riconvenzionali, ma instanze principali, e non vi è quindi applicabile l'art. 100, n. 3, c. p. c., e possono tali instanze proporsi nell'atto d'opposizione, quantunque non dipendenti dallo stesso titolo che sta a base del precetto, purchè rientrino nella competenza del giudice adito per l'opposizione. — A. Torino, 12 aprile 1892, Belvisotti c. Baglione, Giur. Tor., 1892, 571. B

79. Bisogna che sia accertato l'estremo del dolo o della colpa perchè chi porta ad esecuzione una sentenza munita di clausola provvisionale possa incorrere nella sanzione di cui all'art. 1151 c. c. — C. Firenze, 31 marzo 1892, Galletti c. Pecchioli, Temi ven., 1892, 262 e 331; Annali, 1892, 197; M. trib. Mil., 1892, 564; Legge, 1892, II, 190; Bett., 1892, 637; Giurista, 1892, 351. C

80. Sono ripetibili a titolo di danni gli interessi su somme pagate in virtù di esecuzione forzata per sentenza munita di clausola provvisionale la quale fosse stata in appello rivocata, da decorrere dal giorno del pagamento. — C. Napoli, 26 marzo 1892, Mucci c. Ruggiero, Dritto e giur., VIII, 41; Gazz. proc., XXV, 231; Bett., 1892, 899. D

81. La parte che fa eseguire una sentenza ancora soggetta a cassazione, senza esservi indotta da necessità, nè da pericolo di danno pel ritardo, è responsabile dei danni nel caso che la sentenza stessa venga cassata. — C. Torino, 25 febbraio 1892, Bonansea c. Gallino, Giur. Tor., 1892, 417. E

82. Al debitore non è dato eccepire, con il mezzo dell'opposizione a precetto, la sostanza dell'obbligazione, risultante, non già da atto contrattuale, ma da giudicato. — P. Bitonto, 7 settembre 1892, Zanzonico c. Capriglione, Pisanelli, 1892, 278. F

83. Spinto un precetto in virtù di sentenza munita di clausola provvisionale, non si può dal magistrato di esecuzione giudicare della nullità o meno della sentenza, che bisogna invece impugnare coi gravami ordinari o straordinari. — T. Napoli, 25 novembre 1891, D'Alessio c. Reina Chiavarone, Gazz. proc., XXV, 128. G

84. Nei giudizî esecutivi non può innestarsi un giudizio di cognizione per accertare l'esistenza e la quantità di un credito opposto in compensazione. — A. Catania, 5 settembre 1892, Specchi c. Angelica, Giur. Cat., 1892, 213. A

85. Chi ha dimandato una somma in via di precetto non può, in seguito all'opposizione proposta dal suo preteso debitore, convertire il giudizio di esecuzione in un giudizio di cognizione. — A. Genova, 26 ottobre 1892, De Negri c. Torre, Temi gen., 1892, 683; Giurista, 1892, 434. B

86. Non havvi divieto di esercitare con un solo libello domande proprie del giudizio di cognizione con altre attinenti al procedimento esecutivo, quando il diritto di difesa del convenuto non ne abbia pregiudizio.

87. Così, spiccato precetto di pagamento per fitti insoluti, sotto comminatoria di espropria dei beni dati dal conduttore in ipoteca a garanzia della locazione e trascorso il termine di legge, ben può il locatore cumulare alla domanda di autorizzazione a vendita dei beni medesimi anche la domanda di risoluzione dell'affitto e conseguente rilascio dei fondi locati. — A. Venezia, 12 febbraio 1892, Cavalleri Del Picco c. Montanari, Temi ven., 1892, 280. C

88. Quando nel giudizio di opposizione a precetto si avveri la perenzione, non decorre da quel giorno il termine di 180 giorni, di cui all'art. 566 c. p. c., ma è d'uopo intervenga una sentenza che colla sua notificazione ponga in mora il creditore istante ad agire. — C. Torino, 18 marzo 1892, Lavagnino c. Bovio, Giurista, 1892, 192; Giur. Tor., 1892, 600. D

89. Il precetto, non seguito da atti di esecuzione, diventa inefficace trascorsi giorni 180; se però è seguito da atti di esecuzione, la inefficacia si verifica, trattandosi di mobili, col decorrimento di giorni 90 dal pignoramento, non seguito da vendita: trattandosi di immobili, con l'abbandono dell'istanza per lo spazio di un anno, decorso il quale, occorre rinnovare precetto e trascrizione. — A. Palermo, 4 marzo 1892, Sanfilippo c. Parisi, Circ. giur., 1892. 198. E

V. *Cassa di risparmio* — *Cessione* 20 — *Dote* 35-39 — *Patria potestà* 1 — *Patrimonio sacro* 1-4 — *Possesso* 27-28 — *Spese giudiziali* 52-53, 62-64.

— appello nei giudizî esecutivi — V. *Appello civile.*

— esecuzione in materia di tasse — V. *Esazione ed esattore.*

— esecuzione in base ai ruoli o quadri esecutivi (provincie meridionali) — V. *Quadri esecutivi.*

Esecuzione immobiliare [c. c. 2076-2089; c. p. c. 659-707; c. comm. 800, 801].

Digitized by Google

SOMMARIO.

Aggiudicatario, diritti ed obblighi 113-141 — V. *Locazione — Enfiteusi.*
Anticipazione e cessione di fitti — V. *Locazione.*
Appello (dichiarazione di) 184.
Asta — V. *Vendita.*
Bando, forme e condizioni di vend. 109, 110, 144, 145, 172-174.
» indicazione dei beni 175.
» notificazione e affissione 105, 106.
Beni, designazione — V. *Bando.*
» ereditari 27, 28.
» indivisi 14.15, 17, 20, 22-28 — V. *Comunione.*
» di minorenni 18-21.
Cancellazione di trascriz. — V. *Precetto.*
Cessione di fitti — V. *Locazione.*
Citazione per la vendita 102, 103.
Competenza 84, 90, 91, 181, 182.
Comunione e condominio 15, 16, 18 — V. *Beni indivisi.*
Condizioni di vendita — V. *Bando.*
Consegna — V. *Rilascio.*
Cosa giudicata 177.
Creditore espropriante 4,8,31 V. *Precedenza — Surrogazione.*
» ipotecario 18,57,151,156, 201, 206, 207.
» interveniente 4,7, 9, 10, 50, 51, 197, 198 — V. *Surrogazione.*
Data certa — V. *Locazione.*
Debitore espropriato, facoltà ed obblighi 35-42, 45,52,78-80,82,113,174.
» ipoteca e alienazione dei beni sequestrati 35-42 45.
Deliberatario — V. *Aggiudicatario.*
Divisione — V. *Beni indivisi.*
Documenti, deposito, 102.
Eccezioni di nullità 167-176.
» termini, 171, 172.
Effetto cambiario 84-86,88.
Enfiteusi 106, 117, 118, 179.
Eredi — V. *Beni ereditari.*
Esazione d'imposte 60, 127.
Esecuzione immobiliare, eccessiva 29,90,91.
» annullata 185.
» interrotta 207, 208.
» contro il terzo — V. *Terzo possessore.*
Evizione 132, 133.
Fallimento 210.
Frode e simulazione 141.
Graduazione 21, 89.
Imposte — V. *Esazione.*
Incanto — V. *Vendita.*
Interessi 86, 152.
Ipoteca — V. *Creditore — Debitore espropriato.*
» legale 112.
Leggi preesistenti 156, 201, 206-207.
Libri di commercio 88.
Limitazione o esecuzione eccessiva — V. *Esecuzione.*
Locazione, cessioni e anticipaz. di fronte ai creditori 44-72.
» al deliberatario 8, 135-141.
» deposito degl'inquilini 47.
Lotti — V. *Bando.*
Miglioramenti — V. *Offerta.*
Notificazione — V. *Precetto.*
Nullità (eccezioni di) — V. *Eccezioni.*
» sanata 110,170.
Offerta del sessantuplo 16,94 101, 108, 111, 131, 168.
» all'incanto — V. *Incanto.*
Opposizione al precetto — V. *Precetto.*
» alla sent. di vendita — V. *Separazione.*
Perenzione 52, 186-202.
Perizia — V. *Offerta.*
Procedenza nell'esecuzione — V. *Surrogazione.*
Precetto, opposizione 84-88, 155, 156.
» perenzione — V. *Perenzione.*
» trascrizione, effetto 35-88, 198.
» cancellazione 12,13, 195, 198.
» contro il terzo possessore 154 — V. *Terzo possessore.*
» per rilascio d'immobili 158, 163, 164. — V. *Rilascio.*
» per la rivendita 146 — V. *Rivendita.*
Prezzo — V. *Vendita.*
Procuratore 22, 108, 109, 169, 170.
Responsabilità civ. 35 bis. 125, 126.
Rilascio 159-166.
Rivendicazione — V. *Separazione.*
Rivendita 2, 142-158.
Sentenza che autorizza la vendita 104.
» di vendita 111.
Separazione di beni 76, 176-182.
Sequestratario, nomina 17,31 33, 35 bis.
» facoltà ed obblighi 44-50, 78-80 bis.
» surroga 34, 35, 81.
Spese d'esecuzione 28, 49, 92, 152.
Surrogazione nell'esecuzione 5-18, 98, 188.
Termini — V. *Eccezioni di nullità.*
Terzo possessore 154-158.
Trascrizione — V. *Precetto.*
Usciere 105.
Vendita, incanto forme 1.
» offerente 107-110.
» aggiudicazione — V. *Aggiudicatario.*
» partito privato 22,23,24 — V. *Beni indivisi.*

BIBLIOGRAFIA.

1. Osservazioni sull'art. 675 c. p. c: lettere aperte al comm. Della Rocca, sotto-segretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia, novembre
A 1891. — G. MONACO, Napoli, tip. Giannini 1891, in-8°, p. 36.
2. Del prezzo in base al quale deve aprirsi l'incanto nel caso di rivendita, art. 689 c. p. c. —
B L. GRANATA, Rif. giur., 1892, 114.
3. Gli art. 1932 n. 7 e 1942 c. c. e l'art. 687 c.
C p. c. — V. SIMONCELLI, Bett., 1892, 257.

GIURISPRUDENZA.

4. Procedendosi nei giudizî esecutivi per cura del creditore istante, semprechè si tratti di interesse comune a tutti i creditori, non è ammessibile l'intervento di un creditore particolare.
5. Nei giudizi di esecuzione, fino a che si è nello stadio di opposizione al precetto e la notificazione del bando e del quaderno delle condizioni non è avvenuta, non è lecito ai creditori
D iscritti d'intervenirvi. — C. Palermo 9 aprile 1892, Trigona di S. Elia e Hirzel c. Soc. Generale francese, Circ. giur., 1892, 222; Foro Cat., 1892, 209.
6. Nel caso di più precetti per la spropriazione degli stessi immobili, la precedenza stabilita in favore del primo precettante è puramente facoltativa, e nulla osta a che egli vi rinunzî e gli atti si proseguano dal posteriore instante
E — A. Torino, 25 settembre 1891, *Agosti c.* Operti Anselmina, Giur. Tor., 1892, 40.
7. Trovandosi in corso una procedura di espropriazione, può il secondo creditore precettante proseguire gli atti della espropriazione.
8. Il creditore istante sul primo precetto trascritto intervenuto in appello nel giudizio di nullità promosso dal debitore per inosservanza dell'art. 661 c. p. c. non ha il diritto di chiedere che a lui venga surrogato il secondo cre-
F ditore precettante. — C. Napoli, 20 maggio 1892, Banca Meridionale c. Oscar, Beck e Palmieri, Dritto e giur., VIII, 127.
9. Sebbene il creditore, il cui precetto comprende maggior quantità di beni, abbia diritto di intervenire nel giudizio esecutivo da altro creditore promosso, per farvi valere il diritto consentitogli dall'alinea art. 661, non può però attendere a farlo nell'udienza fissata per l'incanto.
10. Egli deve proporre la relativa istanza almeno
G nel termine disposto dall'art. 695 c. p. c. — A. Venezia, 31 dicembre 1891, Sandro c. Stefani, Temi ven., 1892, 120.
11. La surroga per negligenza del creditore procedente in un'espropriazione può chiedersi, così dal creditore iscritto, come dal secondo precettante, impedito da una prima trascrizione.
12. La cancellazione di questa può poi farsi, così da renderla inesistente per tutti, fino a che un creditore iscritto con domanda di surroga o con atti assicurativi non abbia preso parte

Digitized by Google

attiva nell'iniziata procedura esecutiva, e quindi benanco prima dell'intimato bando di vendita.

13. Con quella cancellazione viene meno l'impedimento, pel secondo precettante trascritto, a
A proseguire l'esecuzione a suo nome. — A. Venezia, 31 marzo 1892, Cobianco c. Ferrarese Guadagnini, Temi ven., 1892, 203.

14. Il creditore, che, avendo intimato precetto per esecuzione su beni indivisi, promuove la divisione ereditaria per far vendere la parte del coerede debitore, deve estendere la divisione a tutti i beni della successione e non restringerla
B a quelli compresi nel precetto. — C. Torino, 4 maggio 1892, Tamborini c. Tamborini, Giur. Tor., 1892, 385.

15. Il creditore può far subastare il predio a lui ipotecato nella sua integrità senza far determinare e valutare preventivamente le quote dei condomini, che sebbene non siano debitori personalmente pur consentivano ipoteca su dette quote.

16. Avendo il creditore nella citazione per subastazione offerto il prezzo giusta il multiplo determinato dalla legge, i debitori o terzi possessori od altri obbligati ipotecariamente non possono di regola chiedere la stima dei periti. —
C A. Trani, 9 aprile 1892, Spagnoletti c. Banca di Andria, R. giur. Trani, 1892, 407.

17 Come il creditore particolare di uno dei coeredi non può provocare la subastazione dell'immobile indiviso fino a che non sia avvenuta la divisione e non sia determinata la quota spettante al suo debitore; così quello stesso creditore non ha azione per domandare la nomina di un sequestratario giudiziale del predetto immobile indiviso, nelle more del giudizio di-
D visorio. — T. Bari, 10 ottobre 1892, Sottile-Mininni c. Fracchiolla, Lettieri, Pisanelli, 1892, 333.

18. Se più coeredi, alcuni maggiori ed altri minori di età, comproprietarî di un fondo indiviso e già ipotecato dal loro autore a favore di un terzo, contraggono un mutuo ipotecario, col quale pagano il creditore precedente, e questi surroga il nuovo mutuante nei proprî diritti, la ipoteca e la obbligazione sussistono validamente anche in confronto dei minori.

19. Perciò il mutuante può chiedere la subasta dell'intiero fondo indiviso, senza che giovi ai minori l'opporre che il mutuo fu contratto e la ipoteca concessa senza l'autorizzazione del tribunale; che quindi l'obbligazione è nulla nei loro riguardi, e che l'esecutante non può chiedere l'asta senza aver prima fatto procedere alla divisione del fondo.

20. Il creditore ipotecario può far subastare l'immobile comune dei suoi debitori, sebbene taluno di questi non debba che una quota, anche minima, del debito.

21. Le quistioni relative alla parte di debito incombente a ciascuno degli espropriati non possono proporsi nel giudizio di esecuzione; ma vanno discusse nel posteriore giudizio di gra-
A duazione. — A. Casale, 3 giugno 1892, Giribaldi c. Ottolerghi, Giur. Casale, 1892, 426.

22. Se lo stabile da espropriare è comune fra il debitore e terze persone, e non è comodamente divisibile, il procuratore alle liti del creditore esecutante non ha poteri per consentire che la vendita di cui all'art. 988 c. c. si faccia mediante incanto privato fra i comunisti, sia pure con diritto nel creditore di prendervi parte.

23. L'ordinanza, con cui si dà atto di questa adesione, è colpita di nullità radicale e assoluta, sicchè il creditore può efficacemente impugnarla sebbene sieno trascorsi tre giorni dalla sua pronunciazione.

24. Quando lo stabile non è comodamente divisibile, si può tanto ordinarne la vendita all'asta pubblica, quanto ammettere un incanto privato fra i comunisti.

25. Ma se il giudizio di divisione viene promosso dal creditore per procedere alla esecuzione forzata, è preferibile il primo sistema, perchè offre maggiori garanzie ed è più economico.

26. Sorta quistione fra il creditore esecutante e i comproprietarî dello stabile da espropriare intorno al modo con cui questo si deve dividere, il creditore pur riuscendo vittorioso non ha diritto di chiedere che le spese dell'incidente sieno poste a carico dei condividenti con vin-
B colo solidale. — A. Casale, 14 maggio 1892, Fossati c. Pallavicino, Giur. Casale, 1892, 480.

27. Il creditore, per continuare, giusta l'art. 2077 c. c., il giudizio esecutivo in confronto di un erede suo debitore, non può limitarsi a chiedere la divisione dello immobile colpito dalla sua ipoteca, ma deve invece provocare la divisione del patrimonio ereditario, di cui quell'immobile forma parte.

28. Non è quindi rimesso al suo arbitrio di sperimentare tale azione *familiae erciscundae*,
C o l'altra *communi dividundo*. — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Cardinale c. Raja, Circ. giur., 1892, 79.

29. Non può limitarsi per eccesso di esecuzione, a norma dell'art. 2088 c. c., l'espropriazione di diversi immobili da parte d'un creditore,
D quando egli abbia ipoteca su tutti. — A. Torino, 6 novembre 1891, Roveglia c. De Benedetti, Foro, I, 544; V. pure: Giur. Tor., 1892, III; M. trib. Mil., 1892, 791.

30. Intimato un precetto immobiliare, in cui nello indicarsi i beni da espropriare, tra i quali una palude, si aggiunge che i beni si metteranno in vendita con tutte le loro accessioni, dipendenze e novelle costruzioni, ove dopo tale intima il debitore costruisca un molino sulla pa-

Digitized by Google

lude, è conforme a diritto che il cennato molino debba far parte della espropriazione, perchè non compreso nel precetto, in ispecie quando il creditore, nel fare istanza per la vendita, abbia fatto offerta di prezzo non solo della intera palude, ma ancora del molino, che già tro-
A vavasi accatastato. — C. Napoli, 11 gennaio 1892, Pagliano c. Califano, Bett., 1892, 383; Gazz. proc., XXV, 51; Legge, 1892, II, 162.

31. È valida la nomina di un sequestratario giudiziale in luogo del debitore espropriato, emessa dal tribunale in camera di consiglio sopra ricorso del creditore procedente e senza cita-
B zione del debitore. — A. Casale, 23 luglio 1892, Levi c. Seggiano, Giur. Casale, 1892, 507; M. trib. Mil., 1893, 113.

32. Non occorrono motivi gravi e tanto meno fatti di malversazione per deputare un sequestratario giudiziale in luogo del debitore espropriato.

33. A questo effetto sono motivi sufficienti, che il debitore dopo un'annata di abbondante raccolto non abbia depositata somma qualsiasi, e che abbia conservato molti prodotti anzichè esitarli; in una parola, che egli si comporti non altrimenti che se fosse ancora il libero amministratore dei proprî beni.

34. Quando il sequestratario giudiziale proposto dai creditori instanti presenta buone garanzie di solvibilità, la semplice opposizione dell'esecutato non costituisce *de iure* la necessità di nominare un sequestratario diverso.

35. Tanto meno poi vi è tale necessità se lo stesso debitore ebbe in antecedenza ad accordarsi con i suoi creditori per la nomina di quello
C proposto. — A. Casale, 30 agosto 1892, Vallegia c. Banca Monferrato, Giur. Casale, 1892, 450.

35.bis Il creditore, che in un giudizio esecutivo provoca il sequestro dei beni del debitore, non assume con ciò l'obbligo di sorvegliare la gestione del sequestratario, e non è quindi responsabile verso gli altri creditori dei danni causati dal-
D la sua mala amministrazione. — A. Lucca, 22 dicembre 1891, Gamberucci c. Credito fond. del Monte dei Paschi, Foro, I, 335. (n)

36. Non è vietato al debitore esecutato, consenzienti i creditori, di alienare con vendita volontaria i beni colpiti da precetto trascritto; e quindi non può il tribunale rifiutare la re-
E lativa autorizzazione. — A. Napoli, 31 dicembre 1891, Sbarra c. Montuori, Foro, I, 340. (n)

37. Il debitore che è rimasto in possesso del fondo dopo la trascrizione del precetto per espropriazione, non ha facoltà di alienare i frutti pendenti.

38. Notificato e trascritto il precetto per espropriazione d'un immobile, il creditore può far procedere, in base a quel precetto stesso, al pignoramento dei frutti pendenti, senza biso-
gno di premettere uno speciale precetto per
A l'esecuzione sui beni mobili. — C. Napoli, 4 giugno 1892, Ruberto c. Mazzei, Bett., 1892, 894; R. sann. irp., 1892, 86; Gazz. proc., XXV, 317; Dritto e giur., VIII, 223.

39. I beni del debitore contro cui si è trascritto precetto possono essere gravati d'ipoteche convenzionali e giudiziali, comprendendosi nel divieto dell'art. 2085 la facoltà di alienare, non
B quella d'ipotecare. — A. Catanzaro, 14 gennaio 1892, Quintieri c. Spizzirri, Gazz. proc., XXV, 294.

40. È valida l'ipoteca consentita dal debitore dopo la trascrizione del precetto immobiliare.

41. E quindi a maggior ragione è valida l'iscrizione presa in virtù di sentenza posteriore alla detta trascrizione, senza distinzione fra crediti sorti prima o dopo la medesima. — C. Pa-
C lermo, 30 dicembre 1891, Cammarata c. Monteleone, Finanze, Foro, I, 862. (n)

42. Dopo la trascrizione del precetto immobiliare non può iscriversi ipoteca convenzionale, an-
D corchè consentita anteriormente. — A. Catania, 16 maggio 1892, Cesarò c. Scuderi, Giur. Cat., 1892, 138; Foro Cat., 1892, 92.

43. La trascrizione del precetto esecutivo, importando a favore del creditore precettante la sospensione dei diritti di proprietà nel debitore, impedisce e rende invalide le *iscrizioni* posteriori d'ipoteche convenzionali, oltre di far
E divieto espresso di alienare. — A. Venezia, 1 aprile 1892, Cazzola c. Sacchetto, Temi ven., 1892, 231.

44. Il sequestratario giudiziale è un terzo e non un avente causa dal debitore, e quindi non può impugnare una scrittura di locazione e una quietanza per anticipazione di fitti, firmata dallo stesso debitore, ma mancante di data certa.

45. Tali scritture e quietanze sono inefficaci di
F fronte ai terzi creditori. — T. Roma, 8 luglio 1892, Martinotti c. Cupani, Foro, I, 1095.

46. Al sequestratario giudiziale, il quale è stato autorizzato a poter procedere a nuovi contratti di affitto nell'interesse del debitore e dei creditori, non può disconoscersi l'autorizzazione di poter chiedere anche in giudizio la esecuzione dei contratti di locazione preesistenti e di rispondere alle eccezioni ed alle azioni che intorno a tali contratti già siano proposte dal conduttore.

47. Il sequestratario giudiziale ha l'obbligo di ricostituire il deposito cauzionale fatto dall'inquilino e appropriato indebitamente dal proprietario dello stabile posto sotto sequestro.
G — A. Roma, 30 aprile 1892, Giannatasio c. Perelli, Temi rom., 1892, 187.

48. Il sequestratario giudiziale ha diritto di continuare ad esigere le pigioni del fabbricato espropriato anche pendente il termine per l'aumen-

Digitized by Google

to del sesto, fino a quando gli venga notificata, a mente dell'art. 685 c. p. c., la sentenza di vendita dello stesso stabile, con ordine di rilasciarne il possesso a favore del compratore.

49. Se in pendenza della lite intentata dal sequestratario giudiziale di un fabbricato in subasta per ottenere il pagamento della pigione da un inquilino sia venuto meno il sequestro che impediva all'inquilino medesimo di fare il suddetto pagamento, il magistrato deve accogliere l'istanza attrice, salvo vedere se il convenuto debba sopportare le spese occorse fino al momento in cui cessò l'impedimento frapposto
A dal terzo sequestrante. — C. Roma, 16 maggio 1892, Corini c. Giuliani, Corte S. Roma, 1892, II, 84.

50. Il sequestratario giudiziale, nominato a sensi dell'art. 2085 c. c., ritualmente cita in giudizio per il pagamento dei fitti degli immobili esecutati il solo conduttore, per quanto posteriormente alla trascrizione del precetto i detti fitti possano essere stati dall'esecutato ceduti a terzi, o a terzi giudizialmente assegnati.

51. Tocca a questi, in quanto lo credano del loro interesse, di intervenire volontariamente in causa; o al convenuto di citarveli, ove creda di dover loro estendere gli effetti della controversia; o, infine, al magistrato di ordinare il loro intervento, se negli atti di causa vegga esposto a pericolo, almeno verosimile, la loro
B posizione giuridica. — A. Venezia, 6 settembre 1892, Vanzo Mercante c. Tonella, Temi ven., 1892, 595.

52. Se dopo la trascrizione del precetto si lascia scorrere un anno senza coltivare la esecuzione, il debitore espropriato rientra nella disponibilità dei frutti naturali e civili; e quindi anche le cessioni di fitti, che avesse fatto, riprendono la loro efficacia nei riguardi del creditore espropriante.

53. Non osta che il creditore, trascrivendo il precetto, diffidasse il conduttore dei beni subastandi di non pagare l'affitto, giacchè anche tale diffida, come consequenziale alla trascrizione del precetto, viene a perdere ogni efficacia col cessare degli effetti di questa.

54. Il precetto non immobilizza i fitti, dei quali l'esecutato abbia già disposto prima della trascrizione col cederli a un terzo per un termine non eccedente il triennio.

55. E così la trascrizione avvenuta nel 9 novembre 1887 non pregiudica una cessione di fitti stipulata nel 1885, per avere efficacia dall'11 novembre 1887 all'11 novembre 1890.

56. Se gli effetti della cessione finiscono prima del deliberamento, fuor di proposito i creditori espropriantì invocano l'ultimo capoverso dell'art. 687 c. p. c., che è scritto soltanto a favore del deliberatario.

57. La iscrizione ipotecaria a favore di un creditore non toglie al debitore la libera disponibilità e il godimento del fondo ipotecato, e quindi non gl'impedisce di cedere i frutti civili del fondo stesso, purchè la cessione non ecceda un triennio computabile dal giorno della trascrizione.

58. Non è nulla in modo assoluto la cessione triennale di fitti eseguita in pendenza di una cessione precedente col patto che debba principiare alla scadenza di questa; giacchè, pur supponendo che ciò dia vita ad una cessione ultra triennale, la sola conseguenza sarà che dovrà limitarsi al triennio computabile dalla trascrizione del precetto.

59. Colui, che anteriormente dalla trascrizione del precetto si è reso cessionario dei fitti per un triennio, ha diritto a riscuoterli non solo fino al giorno della trascrizione, ma per tutto il triennio, sebbene questo si protragga oltre alla data della medesima.

60. Il conduttore del fondo poscia subastato, il quale accetta di pagare i fitti ad un terzo a cui il proprietario li avea ceduti, non può diffalcare da essi le imposte prediali afficienti lo stabile di cui si tratta e che egli avesse pagato in iscarico del proprietario; soltanto ha diritto di essere per questo titolo collocato in via di privilegio sul prezzo cadente in distri-
A buzione. — A. Casale, 15 marzo 1892, Coralli-Cotta c. Bionda e Dellagriso, Giur. Casale, 1892, 226.

61. L'anticipazione di fitti ultratriennali, quantunque non trascritta anteriormente alla trascrizione del precetto, è tuttavia efficace limitatamente al triennio.

62. E, se il triennio è già spirato e ne è cominciato un secondo alla data della trascrizione del precetto, l'anticipazione ha effetto anche
B per esso, e così di seguito. — C. Torino 2 giugno 1892, Gaggiotti c. Cassa risp. di Torino, Giur. Tor., 1892, 720.

63. Le anticipazioni di fitti, come ogni atto di liberazione di fitti per più di tre annate, quantunque siano state trascritte, sono inefficaci, per quanto eccede le tre annate, rispetto ai creditori ipotecarî anteriori alla data (certa) dell'anticipazione o della liberazione.

64. Nei limiti del triennio, tali anticipazioni, anche non trascritte, sono efficaci anche rispetto ai detti creditori ipotecarî anteriori, purchè abbiano data certa, anteriore alla trascrizione del precetto.

65. Il triennio, trattandosi di anticipazioni convenute e fatte prima che la locazione avesse il suo principio, si computa soltanto da quest'ultima data.

66. Il patto posteriore all'anticipazione, con cui l'imputazione delle anticipazioni viene riportata su annate più remote che verrebbero a scadere posteriormente alla trascrizione del

Digitized by Google

precetto, non ha effetto rispetto ai creditori ipotecarî anteriori.

67. Una seconda anticipazione di tre anni fatta quando non era ancora esaurita la prima, si considera, di fronte ai creditori ipotecarî anteriori, come un'anticipazione sola con effetto
A limitato ad un triennio. — A. Torino, 7 settembre 1891, Gaggiotti c. Cassa risp. di Torino, Giur. Tor., 1892, 38.

68. L'anticipazione dei fitti limitata al triennio è efficace senza bisogno di trascrizione, bastando che abbia data certa anteriore alla trascrizione del precetto.

69. Se la cessione fu stipulata per più di tre annate, la sua efficacia (in difetto di trascrizione anteriore alla trascrizione del precetto) si limita alle sole tre annate.

70. Nelle tre annate non si computano quelle decorse intieramente prima dell'anno in cui fu trascritto il precetto, e si incomincia con quella nella cui pendenza il precetto fu trascritto, facendo capo per ogni annata dalla data della sua decorrenza contrattuale.

71. Così, se le annate cedute decorrono contrattualmente dal 1° gennaio, il triennio si computa dal 1° gennaio dell'anno in cui seguì la
B trascrizione del precetto. — A. Torino, 23 luglio 1892, Sarteur c. Cassa risp. di Torino, Giur. Tor., 1892, 749.

72. Le anticipazioni per un termine non maggiore di tre anni di fitto non ancora scaduti sono opponibili ai creditori iscritti anteriormente alle stesse, anche nel caso che in uno dei creditori concorra la doppia qualità di creditore iscritto e di aggiudicatario dell'immobile, le cui pigioni sieno state anticipate, e per le stesse ragioni vanno gradcate con privilegio
C sul prezzo. — C. Napoli, 9 luglio 1892, Crepiccioni c. Pinna e Fondo culto, Riv. sann. irp., 1892, 89.

73. Nei rapporti tra il debitore espropriato ed il sequestratario giudiziale non è d'uopo che questi prima della presa di possesso delle cose che vengono a lui affidate notifichi al debitore il titolo in forma esecutiva.

74. Non è nel corso del giudizio esecutivo che si può far questione se il sequestratario gerisca
D bene il suo mandato. — A. Genova, 30 agosto 1892, Pittaluga c. Cassa risp. di Ivrea, Giurista, 1892, 360; Temi gen., 1892, 634.

75. Il sequestratario di un immobile in espropriazione surrogato al debitore ha azione per espellere il debitore stesso dal possesso dei beni che egli dopo tale nomina continui ad occupare.

76. Però, quando sia pendente un'istanza di separazione di parte dell'immobile, da rimanere a libera disposizione del debitore come non soggetta ad espropriazione, e si tratti di determinare giudizialmente tale parte, è opportuno, nelle more del relativo procedimento, tenere sospesa l'azione di sfratto, assegnando però un termine al debitore per il compimento delle
A pratiche della separazione. — A. Roma, 5 novembre 1891, Mencacci c. Amici Serra, Bett., 1892, 31; Annali, 1892, 72.

77. Il sequestratario giudiziale degli immobili sottoposti ad espropria ha azione contro il debitore espropriato per costringerlo a sfrattare dalla parte degl'immobili che occupa per abitazione; nè per tale azione ha bisogno dell'autorizzazione del tribunale.

78. Dopo la trascrizione del precetto e la nomina del sequestratario giudiziale, il debitore non può pretendere di rimanere in possesso di parte degli immobili, neppure a titolo di abitazione per sè e la famiglia.

79. Se ciò non pertanto il debitore abbia continuato a rimanere senza opposizione dei creditori, o del sequestratario, e senza esser posto in mora, non può esser tenuto a pagare una corrisposta mensile per gli stabili occupati, neppure in linea di risarcimento di danni, se non dal giorno della domanda giudiziale. —
B T. Roma, 7 settembre 1891, Clementini c. Deserti, Temi rom., 1891, 554.

80. Il sequestratario giudiziale ha facoltà di espellere il debitore dal fondo di sua proprietà sog-
C getto ad esecuzione. — C. Roma, 22 giugno 1892, Deserti c. Clementi e Società generale immobiliare, Foro, I, 1368; V. pure: Legge, 1892, II, 616; Temi rom., 1892, 386; Bett., 1892, 1095.

80.bis Sia per la disposizione generale della legge civile che per quella speciale della legge sul credito fondiario, il sequestratario dei beni posti in espropriazione ha diritto d'intimare al debitore espropriato lo sfratto dai beni stessi e da quelle porzioni che si trovano da lui oc-
D cupate al tempo del sequestro. — A. Roma, 23 ottobre 1891, Morgante c. Moroni, Bett., 1892, 33; Annali, 1892, 71; Temi rom., 1892, 41.

81. L'autorità giudiziaria non deve far luogo, a sensi dell'art. 2085 c. c., alla surroga di un altro sequestratario giudiziale al debitore esecutato, se non quando la domanda appaia giustificata dalla prova di fatti tali da ingenerare grave e ragionevole sospetto che, rimanendo il debitore nel possesso ed amministrazione dei beni, possa venirne un danno ai creditori, quale, ad esempio, l'abbandonata o trascurata coltivazione, le commesse degradazioni, gli abusi o la
E negligenza nell'amministrazione. — A. Venezia, 10 dicembre 1891, Missana Pordenon c. Iurizza, Temi ven., 1892, 64.

82. Sebbene il codice civile italiano faccia partire l'effetto della indisponibilità dei frutti, non più dalla data dell'intimazione del precetto, ma dalla data della trascrizione del medesimo, tuttavia, essendo il precetto la sostanza e la tra-

Digitized by Google

scrizione soltanto la formalità, cessando di esistere il precetto, cessa la indisponibilità dei frutti, ancorchè la trascrizione non venga can-
A cellata. — C. Torino, 25 febbraio 1892, Tognallo c. Banca d'Acqui, Giur. Tor., 1892, 658; Annali, 1892, 487; M. trib. Mil., 1893, 71.

83. Gl'interessi convenzionali sono dovuti al creditore anco durante l'espropriazione e dopo l'aggiudicazione, e fino al pagamento del cre-
B dito. — C. Palermo, 4 agosto 1891, Riccio c. Staiti, Giur. Cat., 1892, 148; Foro Cat., 1892, 112.

84. L'opposizione a precetto immobiliare intimato in base a contratto esecutivo o cambiale si propone dinanzi al pretore quando il valore
C della causa non è superiore alle lire 1500. — C. Torino, 15 giugno 1892, Borgaro c. Pavesi, Foro, I, 1343. (n)

85. Il termine di 30 giorni per proporre opposizione al precetto immobiliare non essendo perentorio, può essa proporsi anche quale eccezione in sede di domanda per autorizzazione alla vendita.

86. Ciò avviene anche quando il precetto immobiliare sia fondato su cambiale, e purchè le eccezioni opposte siano ammissibili secondo l'art.
D 324 c. comm. — A. Venezia, 24 marzo 1892, Morolin c. Caramelli, Temi ven., 1892, 408.

87. Secondo l'art. 660 c. p. c. l'opposizione al precetto, fatta dopo i 30 giorni dalla notificazione di esso, è valida, ma non sospende gli atti esecutivi.

88. *In tale* condizione non è più necessaria la prova documentata per dimostrare l'inesistenza, o la non esigibilità del credito, e può farsi luogo a mezzi istruttorî consentiti dalla legge, tra i quali l'esibizione dei libri di commercio per provare che il creditore accettò altre cambiali
E ed accordò un altro termine. — A. Roma, 17 gennaio 1891, Ditta Albricci c. Comp. fondiaria italiana, Temi rom., 1891, 498.

89. In sede di opposizione a precetto immobiliare, opportunamente si promuove lo esame dell'ammontare e liquidazione del credito; e si cade in colpa di denegata giustizia quando, proposta tale disputa, la si rinvia in sede di gradua-
F zione. — C. Napoli, 12 gennaio 1891, Perrotta c. Storto, Gazz. proc., XXV, 3.

90. La massima che le azioni reali devono comprendersi *uno judicio* per ovviare perdita di tempo, defatigazione e spese, non si applica a chi per ambiguo precetto del creditore espropriante tardi si avvede che questo voleva conseguire qualcosa di più di quello che apparentemente chiedeva.

G91. Quindi è sempre in tempo a difendersi. — A. Genova, 16 luglio 1892, Rusca c. Vallebella, Giurista, 1892, 401.

92. Le spese giudiziali delle opposizioni infondate promosse dal debitore esecutato vanno poste a suo carico, e non a carico della massa. —
A A. Casale, 30 agosto 1892, Valleggia c. Banca Monferrato, Giur. Casale, 1892, 450.

93. Non essendovi solidarietà tra i singoli creditori di un debitore espropriato, l'opposizione al precetto del creditore procedente non impedisce ad altro creditore, che si è fatto surrogare nel giudizio esecutivo, di promuovere la sentenza di
B vendita. — A. Catania, 20 giugno 1892, Greco c. Barreca, Giur. Cat., 1892, 172; Foro Cat., 1892, 177.

94. Fatta dal creditore procedente l'offerta del sessantuplo, il debitore non può chiedere che il prezzo d'incanto sia determinato da perizia, non ostante i miglioramenti apportati all'immobile subastando dopo la sua allibrazione in
C catasto. — A. Cagliari, 13 agosto 1892, Davis c. Credito fondiario, Banca nazionale, Foro, I, 1258. (n)

D95. Conf. — A. Milano, 1 marzo 1892, Soc. italiana di costruzioni c. Banca di Lomellina, Foro, I, 1262. (n)

E96. — A. Catania, 18 aprile 1892, Platania c. Bona, Giur. Cat., 1892, 124; Foro Cat., 1892, 79.

F97. — A. Catania, 20 giugno 1892, Greco c. Barreca Giur. Cat., 1892, 172; Foro Cat., 1892, 177.

98. Nei procedimenti d'esecuzione immobiliare, quando si fa l'offerta di prezzo a termini dell'art. 663 c. p. c., del maggiore prezzo, che potessero avere gl'immobili per migliorie, colture mutate e scorte, si tiene conto nella con-
G correnza dei compratori alla licita. — A. Trani, 10 maggio 1892, Banco di Sicilia c. Banca Nazionale e Libertini, R. giur. Trani, 1892, 390; M. trib. Mil., 1892, 1018; Bett., 1892, 345.

99. Nei giudizî di espropriazione forzata, per determinare il prezzo d'incanto, preferibile è sempre la perizia di stima, la quale, se non è chiesta dal creditore, non può essere pretesa dal debitore.

100. E se, invece, il creditore, nell'atto di citazione, faccia l'offerta di prezzo, ma non già nei termini dalla legge designati, l'autorità giudiziaria, dichiarando inefficace quell'offerta, ordinerà, per contrario, che si proceda con il metodo della perizia per stima dell'immobile espro-
H priando. — A. Trani, 17 ottobre 1892, Piccirillo c. De Biase, Pisanelli, 1892, 299.

101. L'offerta fatta dal creditore instante in somma inferiore al sessantuplo del tributo può completarsi in atto successivo ed anche all'udienza, senza bisogno di rinnovare la citazione per la
I subasta. — C. Torino, 10 dicembre 1891, Bonati c. Durini, Giur. Tor., 1892, 10; Annali, 1891, 525; M. trib. Mil., 1892, 143; Bett., 1892, 331.

102. Nei giudizî di esecuzione immobiliare, il deposito dei documenti, di cui al n. 4 dell'art. 665 c. p. c., non è necessario sia fatto contemporaneamente alla citazione per la vendita; esso

Digitized by Google

è legalmente fatto prima della udienza fissata per la comparizione.

103. L'offerta del prezzo, di cui all'art. 665 n. 2, ancorchè errata, non produce la nullità della citazione, essendovi solamente nullità quando l'offerta manchi in modo assoluto. — A. Palermo, 28 ottobre 1891, Marecca c. Messina, Circ. giur., 1892, 111. A

104. Non è nulla la sentenza intervenuta in un giudizio di subasta ed autorizzante la vendita, per ciò solo che non contenga la indicazione del termine di cui al n. 3 dell'art. 666 c. p. c. — A. Genova, 5 dicembre 1891, Damiani c. Maladorno, Temi gen., 1892, 140. B

105. Non è necessario che il bando venga notificato al contumace da un usciere delegato come per le sentenze contumaciali. — T. Messina, 11 gennaio 1892, N. Rif. giur., 1892, 251. C

106. Allorquando si vuole procedere all'espropriazione del dominio diretto ed utile, l'avviso d'asta deve essere notificato all'enfiteuta che si trova al possesso del fondo, e l'acquisto fatto senza una tale notifica deve ritenersi nullo. — — A. Roma, 24 aprile 1892, Banca Generale c. Rossetti Albani, Temi rom., 1892, 132. D

107. La condizione portata dal bando, riguardo al tempo in cui deve essere fatto il deposito del decimo e dell'ammontare delle spese, non legittima l'esclusione dalla gara di quell'offerente che abbia ottemperato al disposto dell'art. 672 c. p. c. — C. Firenze, 14 luglio 1892, Cong. carità di Venezia c. Pozzati, Temi ven., 1892, 557; Legge, 1892, II, 691; Annali, 1892, 510. E

108. Non vi è nullità se la dichiarazione di mandato di cui al 618 c. p. c. è stata fatta nanti notaio, anzichè nanti il cancelliere del tribunale.

109. E del pari non s'incorre in nullità se è stata accettata un'offerta all'incanto inferiore a quella richiesta nelle condizioni di vendita e nel bando.

110. Ad ogni modo tali nullità sono sanate se non proposte nei modi e termini prescritti dagli art. 695 e 704 stesso codice. — A. Genova, 17 settembre 1892, Sivori c. Finanze, Giurista, 1892, 400; Giorn. not., 1893, 16. F

111. Non è nulla nè soggetta a correzione o revoca la sentenza di aggiudicazione, quando l'incanto siasi aperto sopra un'offerta inferiore a quella indicata nell'art. 663 c. p. c., senza reclamo da parte del debitore. — A. Cagliari, 19 febbraio 1892, Marcello c. Milio, Foro, I, 709. (n) G

112. Nei casi di espropriazione forzata dopo la iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori, i diritti dei creditori ipotecarî rimangono inalterabilmente fissati ed è nulla l'alienazione di beni stabili fatta dal debitore espropriato. — A. Genova, 12 luglio 1892, Segre Bonajut c. Degregorio Ditta Salomone Orefice, Giurista, 1892, 424. H

113. La vendita forzata non differenzia nei suoi caratteri sostanziali e nei suoi effetti giuridici fra il venditore, il deliberatario ed i terzi, dalla vendita volontaria.

114. Cosicchè i criterî generali di interpretazione dei contratti e le norme che regolano la vendita volontaria sono anche applicabili alla vendita forzata.

115. Perciò il deliberatario che ha acquistato uno stabile a corpo chiaramente descritto nel bando, *certis finibus demonstratum*, ha diritto al rilascio dello stabile stesso per intiero da parte del debitore espropriato ed anche del deliberatario finitimo, nè potrebbe questi allegare errore nella designazione dei confini. — A. Genova, 15 luglio 1892, Rolleri c. Calvini, Temi gen., 1892, 626; Giurista, 1892, 402. A

116. Le cose destinate al servizio ed alla coltura del fondo subastato, quando i creditori dopo la trascrizione del precetto non le abbiano espressamente escluse dalla procedura esecutiva, debbono considerarsi come accessorî del fondo, e quindi passate con questo in proprietà dell'aggiudicatario. — C. Roma, 10 agosto 1892, Cassa risp. di Orvieto c. Marini, Foro, I, 1216. (n) B

117. L'aggiudicatario all'asta pubblica che compra, come libero, un fondo enfiteutico, non ha dritto a prelevare dal prezzo di aggiudicazione il capitale del canone. — A. Catania, 12 febbraio 1892, Maltese c. Giunta, Giur. Cat., 1892, 46; Foro Cat., 1892, 14. C

118. Il deliberatario che ignorava l'esistenza di oneri livellari od enfiteutici sopra i beni acquistati all'incanto, ha diritto di dedurre dal prezzo il capitale corrispondente a tali oneri, proponendo analoga istanza nel giudizio di graduazione. — A. Firenze, 21 luglio 1891, Schmid c. Creditori Schmid, Bett., 1892, 22. D

119. Il deliberatario ha diritto di pretendere che il suo debito pel prezzo dei beni da lui acquistati sia diminuito di quanto, proporzionatamente all'importo per cui gli fu deliberato l'intero immobile, valgono le porzioni di esso delle quali non potè ottenere la consegna.

120. Non osta che della vendita ad altri delle porzioni mancanti risulti per precedente trascrizione nei registri ipotecarî, quando il bando, base del contratto di compravendita nella espropriazione forzata, comprendeva l'intero immobile.

121. Al caso non torna applicabile l'art. 1475 cod. civ.

122. Nella diminuzione di prezzo devono comprendersi le maggiori spese incontrate dal deliberatario per la delibera dell'intero immobile e le spese di perizia per determinare il quoto del prezzo relativo alle porzioni mancanti.

123. Non può, invece, pretendersi che in detta riduzione si abbia riguardo al valore reale degli appezzamenti mancanti, nè alla deformazione che dalla destinazione data a detti appezza-

Digitized by Google

menti sia derivata alla parte dell'immobile venuta in possesso del deliberatario.

124. Vi si potrebbe allora soltanto aver riguardo quando concorresse la colpa dell'altro contraente, risolvendosi quelle pretese in altrettanti titoli di danno.

125. L'espropriato non è responsabile degli errori avvenuti nella delibera ai quali non ha dato causa.

126. Parimenti, non ne sono responsabili l'esecutante o la massa dei creditori, se nell'esecuzione furono osservate tutte le prescrizioni di legge, e se l'errore provenne da ciò che l'acquirente delle porzioni mancanti non curò di volturare
A in censo il suo acquisto. — A. Venezia, 22 luglio 1892. Fraccaroli Bramante Trevisani, Temi ven., 1892, 588.

127. Se nelle condizioni del bando il prezzo d'asta è portato come lordo di fondiaria, l'aggiudicatario ha diritto alla deduzione del corrispondente capitale fondiario; se vi è portato come netto, costui non può pretendere una seconda
B deduzione dal prezzo di aggiudicazione. — T. Bari, 17 novembre 1892, Viti c. Minervini, Pisanelli, 1892, 343.

128. Nel giudizio di subastazione le condizioni del contratto sono regolate dal bando, che quindi ha valore di legge per i contraenti.

129. L'errore di fatto, in materia di vendita, non cade sulla sostanza della cosa, e quindi non produce la nullità del contratto, se non quando si riferisce ad una qualità essenziale, espressamente dedotta in contratto, e senza di cui non si sarebbe il medesimo stipulato, e non già quando cade sulla semplice quantità della cosa venduta.

130. Il compratore non può opporre un errore contenuto nel bando, per domandare la rescissione del contratto, dal momento che non gli è mancato il tempo e l'interesse per rendersi conto
C della vera natura delle cose. — A. Casale, 20 novembre 1891, Vernetti c. Artom Garbarino, Giur. Casale, 1892, 96.

131. Il deliberatario in grado di sesto non ha diritto d'impugnare di nullità l'aggiudicazione per difetto di consenso sull'erroneità del prezzo, che forma la sostanza e l'oggetto della vendita, che ai sensi degli art. 1110 e 1448 c. c., dal perchè nell'aggiudicazione provvisoria del primo incanto fu errato il sessantuplo del tri-
D buto diretto verso lo Stato. — A. Catania, 5 settembre 1892, De Ajello c. Recupero Marletta, Giur. Cat., 1892, 212.

132. L'aggiudicatario evitto ha diritto di farsi restituire dal creditore graduato la somma pagatagli con protesta di restituzione stante le molestie di evizione ed allo scopo di esimersi soltanto dalla minacciata esecuzione forzata del
E mandato di collocazione. — A. Trani, 1 aprile 1892, Mastrodonato c. Logoluso, R. giur. Trani, 1892, 418.

133. All'aggiudicatario evitto non compete l'azione di indebito contro i creditori utilmente collocati, ma l'azione di garanzia contro il debitore espropriato.

134. Quindi, verificatosi un errore nel prezzo degli immobili subastati segnato nel bando (nella specie, per essersi indicato in cifra minore il canone gravante su uno dei fondi) l'aggiudicatario non ha diritto di ripetere dall'ultimo creditore capiente quanto abbia pagato in più del vero
A prezzo dovuto. — C. Roma, 6 luglio 1892, Lopez c. Berlingieri, Foro, I, 881. (n)

135. Le cessioni di fitto non eccedenti il triennio sono opponibili ai creditori iscritti anteriormente alla trascrizione del precetto, ma non
B al deliberatario. — C. Napoli, 6 maggio 1892, Rotondi c. Credito fondiario, Foro, I, 687. (n)

136. Le disposizioni del codice civile relative agli effetti del contratto di locazione in caso di vendita del fondo locato non si estendono alla vendita per asta pubblica, rispetto alla quale debbono invece applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'art. 687 c. p. c.

137. Quindi, di fronte all'aggiudicatario, deve ritenersi come inesistente, e non come indeterminato nella durata, a' sensi dell'art. 1598 c. c., il contratto di locazione che non abbia data certa anteriore alla notificazione del pre-
C cetto. — C. Napoli, 3 giugno 1892, Boccardi c. Palmieri, Foro, I, 1174. (n)

138. Anche nelle vendite giudiziali le locazioni non aventi data certa debbonsi rispettare per tutto quel tempo per cui s'intendono fatte le locazioni senza determinazione di tempo a termini dell'art. 1598 c. c., al quale non è derogato dal-
D l'art. 687 c. p. c. — P. Appiano, 26 aprile 1891, Alberti c. Mondini, Mon. pret., 1892, 184.

139. Il compratore di un fondo espropriato non può sfrattarne il conduttore, che abbia stipulato una scrittura, la cui data certa sia anteriore alla notificazione del precetto immobiliare.

140. Codesta data certa è condizione che fa escludere la presunzione *juris tantum*, che il debitore, fittando l'immobile, avesse voluto diminuire il diritto di pegno de' suoi creditori concesso dall'art. 1949 c. c.

141. Contra la cennata presunzione è ammessibile la prova che il fitto dell'immobile venne stipulato
E in frode. — P. Bari, 28 maggio 1892, Cassano c. Catacchio, Pisanelli, 1892, 217.

142. Quando un aggiudicatario non adempie gli obblighi della vendita, qualunque creditore può chiedere che i beni siano rivenduti a spese e
F rischio di lui. — A. Bologna, 20 novembre 1891, Banca popolare di Lugo c. Cassa di risparmio di Bagnacavallo, R. giur. Bol., 1892, 8.

143. Ai creditori, concorsi in graduazione, che non siano stati dall'aggiudicatario pagati del prezzo dell'immobile venduto, compete il diritto di chiedere la rivendita in danno dell'aggiudica-

Digitized by Google

tario medesimo con forme abbreviate, anche quando lo stesso abbia cessato di possedere. — C. Napoli, 10 novembre 1891, Cacace c. Fe-
A rentino, Dritto e giur., VII, 296; Legge, 1892, I, 626; Giur. Tor., 1892, 293.

144. Se nelle condizioni della vendita forzata di un immobile v'ha quella che, ove l'aggiudicatario non paghi il prezzo in un termine ivi stabilito, si procederà alla rivendita a sue spese e danno, all'esercizio dell'azione relativa non ha mai dritto il debitore spropriato, ma unicamente il suo creditore.

145. La condizione che il prezzo sia pagato in un breve termine dall'aggiudicazione diffinitiva non debbe intendersi in senso tassativo, ma sempli-
B cemente indicativo. — T. Bari, 15 dicembre 1891, Contieri c. Petragorani, Pisanelli, 1892, 20.

146. Per promuovere la rivendita, nel caso previsto dall'art. 718 c. p. c., non è necessario notificare nuovo precetto al deliberatario. —
C A. Genova, 2 aprile 1892, Forte c. Peirano, Foro, I, 783; V. pure: Temi gen., 1892, 362.

147. La rivendita in odio del deliberatario inadempiente deve farsi in base al prezzo del primo
D incanto e non in base al prezzo ricavato dalla vendita. — A. Genova, 23 aprile 1892, Pittaluga c. Cassa risparmio di Ivrea, Temi gen., 1892, 316.

148. Siccome il deliberamento è un acquisto condizionato al pagamento del prezzo, il deliberatario non è proprietario finchè non ha pagato.

149. E quindi un creditore del deliberatario non può opporsi alla rivendita dei beni deliberati e non pagati, e nemmeno può pretendere d'includere questi beni nella subasta che promuove contro il suo debitore.

150. Ammesso pure che il creditore del deliberatario potesse comprendere i beni deliberati in una subasta comprensiva di altri beni, non può però impedire ad un creditore insoddisfatto della precedente graduatoria di far procedere a separata rivendita dei beni deliberati, non essendo applicabile a questa ipotesi l'art. 661 c. p. c.

151. Il diritto di procedere alla rivendita compete esclusivamente ai creditori aventi ipoteca sui
E beni deliberati. — A. Casale, 30 gennaio 1892, Perazzi c. Banca Monferrato e Carbonero, Giur. Casale, 1892, 379.

152. Data una rivendita, e risultato inferiore il suo prezzo, il primo deliberatario obbligato, come egli è, a pagarne la differenza, con gl'interessi, ai creditori del debitore espropriato, non ha diritto al credito delle spese, da lui anticipate, le quali sono rimborsate se e quando la differenza fra il prezzo della vendita e quello della rivendita sia in più, e lasci margine al pagamento, non quando sia risultato inferiore al prezzo medesimo.

153. A questa condizione è subordinata la cessione, consentita dal deliberatario, del credito sud-
A detto. — A. Bologna, 15 marzo 1892, Guiccioli c. Villani, Bett., 1892, 579.

154. Il creditore ipotecario per promuovere la subastazione dell'immobile è obbligato a notificare precetto di paga o rilascia all'acquirente possessore dell'immobile stesso, benchè non avesse trascritto il suo titolo, pur avendone
B fatta la voltura catastale. — T. Lanciano, 29 agosto 1891, Cassa Marruccina di Chieti c. Candeloro Colonna, Foro abruzz., VI, 46.

155. Il creditore, che concesse al debitore un termine di grazia, non può intraprendere atti esecutivi neppure contro il terzo possessore, finchè quel termine non è scaduto: e quindi il terzo possessore può valersi di tale eccezione, quand'anche il debitore col non aver fatto opposizione al precetto abbia dimostrato
C di volervi rinunciare. — A. Casale, 16 luglio 1892, Sisti c. Raina, Giur. Casale, 1892, 614.

156. Il terzo possessore, non obbligato personalmente pel debito, che secondo l'art. 2288 c. Albertino veniva assimilato ad un semplice fidejussore agli effetti dell'escussione, ha dritto per atti sotto questo codice compiuti, ad invocare il beneficio della previa escussione del
D debitore principale. — A. Genova, 4 febbraio 1892, Goglioso c. Raimondi, Giurista, 1892, 109; Temi gen., 1892, 426.

157. Citato il terzo possessore per il rilascio dello stabile ipotecato o per il pagamento del debito dalla ipoteca garantito, non può mercè semplice comparsa conclusionale all'udienza proporre istanza di rilievo contro il debitore
E espropriato ove questi sia contumace. — T. Sassari, 12 marzo 1892, Passerino c. Bussolino, Giorn. giur., 1892, 427.

158. Nè l'intervento del debitore, nè la notifica del titolo esecutivo, sono necessari quando non è l'azione esecutiva che dal creditore s'inizia contro il terzo possessore, sibbene l'azione ipotecaria semplice, in sede di cognizione, per far dichiarare la sussistenza ed efficacia dell'ipoteca e il conseguente obbligo del terzo
F di pagare o rilasciare. — A. Venezia, 23 marzo 1892, Cecchele-Campagnolo c. Com. di Bassano, Temi ven., 1892, 279.

159. Anche gli atti contrattuali ricevuti da notaio sono titoli abili a promuovere l'esecuzione per rilascio di beni mobili ed immobili, a norma dell'art. 741 e seg. c. p. c.

160. Così, concordata avanti il notaio l'assegnazione dei beni secondo un elaborato peritale approvato ed allegato al verbale medesimo, e convenuto tra i condividenti che il possesso ne sarebbe dato tosto dopo l'omologazione del tribunale, il verbale colla sentenza omologativa costituisce titolo esecutivo, in base al quale l'assegnatario può procedere a sensi degli art. 741 e seg. c. p. c.

Digitized by Google

161. In tal caso, ove la sentenza richiami nel dispositivo quel verbale e quell'elaborato, basta la di essa notifica per supplire alla prescri-
A zione dell'art. 556 c. p. c. — A. Venezia, 22 gennaio 1892, Nicoloso c. Gallina, Temi ven., 1892, 184.

162. Non vi ha differenza tra sentenza di condanna a rilascio d'immobili, e sentenza che nomina un sequestratario giudiziario di essi: chè, in quest'ultima sentenza, la condanna, *ex necesse rerum*, è implicita.

163. Laonde, in applicazione della regola generale compresa nell'art. 741 c. p. c., all'esecuzione dell'una o dell'altra sentenza deve sempre, sotto pena di nullità, precedere la notificazione del precetto di rilascio, nel termine di legge,
B degl'immobili posti sotto sequestro. — A. Trani 30 novembre 1891, De Nobili Ciacciola c. Cafarelli, Pisanelli, 1892, 72.

164. È nulla l'esecuzione per rilascio di beni immobili quando si siano fatti in un solo atto il precetto per rilascio e la notificazione del giorno e dell'ora in cui l'esecuzione avrà luogo; e ciò specialmente se per questa riunione dei due atti non siano stati rispettati ambedue i termini di due giorni, prescritti dagli art. 741 e 745 c. p. c.

165. La detta nullità può essere eccepita in qua-
C lunque stadio e grado della causa. — C. Roma, 21 aprile 1892, Bernardi c. Del Catta, Foro, I, 498. (n)

166. L'immissione in possesso può essere limitata alla sola parte che senza alcun giusto motivo
D non si è voluta consegnare. — A. Genova, 30 agosto 1892, Pittaluga c. Cassa di risp. di Ivrea, Giurista, 1892, 360; Temi gen., 1892, 634.

167. Le eccezioni di nullità, proponibili a norma e nel termine dell'art. 695 c. p. c., riguardano gli atti che sieno semplicemente ordinatorî del procedimento di spropriazione forzata, e non già le eccezioni di ordine o di merito, tra cui non può annoverarsi quella relativa ad irregolarità di offerta di prezzo nel bando.

168. È principio generale: tanto valere i fondi espropriati, per quanto vi è concorrenza ad acquistarli. E però l'inesatto calcolo, con che fu determinata l'offerta di prezzo dei fondi espropriandi, non mena a nullità, ma unicamente ad irregolarità del bando, riparabile nel modo e
E nel termine dell'art. 695 e 698 c. p. c. — A. Trani, 15 marzo 1892, Pende c. Diana, Pisanelli, 1892, 104; R. giur. Trani, 1892, 446.

169. Nei casi in cui, a norma della procedura civile, nei giudizî di esecuzione, le domande devono notificarsi al procuratore costituito dalla parte, si verifica nullità se non la parte stessa, ma il procuratore sia stato citato a comparire.

170. La nullità non resta sanata per la comparizione, specialmente quando la parte deducente avesse un diritto quesito a far valere; e se la nullità si verificò in primo grado, ed i giudici non la riconobbero, spetta alla Corte d'appello
A il dichiararla. — A. Catania, 27 giugno 1892, Sozzi c. Villarnel, Annali, 1892, 235; Giur. Cat., 1892, 176; Foro Cat., 1892, 216.

171. La facoltà d'abbreviare il termine della comparizione accordata dall'art. 154 c. p. c. non si estende ai termini eccezionali ed in modo perentorio stabiliti dalla legge, quale nella specie quello di cinque giorni segnato dall'art. 695 c.
B p. c. per le eccezioni di nullità. — A. Catania, 17 ottobre 1892, Adorno Contino Buffardeci, Giur. Cat., 1892, 219.

172. La domanda per conseguire modificazioni alle condizioni del bando, di vendita è incidente e va proposta nei termini dello art. 695 c. p. c.
C — A. Trani, 29 marzo 1892, Rossi c. Martirano, R. giur. Trani, 1892, 405.

173. Un creditore ipotecario non ha veste per far stralciare dal bando, già notificato a cura di altro creditore, quella parte dei beni sui quali non grava ipoteca a favore del creditore procedente; nè per far meglio distribuire i lotti e modificare le condizioni della vendita.

174. Tale diritto spetta bensì all'espropriato, ma e condizione che non sia per anco passata in giudicato la sentenza di vendita che ordina tale provvedimento per tutti i beni indistintamen-
D te. — C. Torino, 27 luglio 1892, Mazzone c. Mazzino Regeroli, M. trib. Mil., 1892, 781; Bett., 1892, 960.

175. La domanda diretta ad ottenere una più precisa e circostanziata descrizione dei beni da subastarsi va proposta in via d'appello dalla sentenza che ordina la vendita, e non già nei modi
E e termini indicati dall'art. 698 c. p. c. — A. Milano, 28 marzo 1892, Testori De Capitani c. Vitali, M. trib. Mil., 1892, 446; Gazz. proc., XXV, 128.

176. L'opposizione agli atti di vendita, nei giudizî di espropriazione, non può essere proposta verbalmente, ma necessita l'atto scritto, e mancando questo manca la base essenziale dell'opposizione e deve ritenersi come legalmente in-
F sussistente. — A. Genova, 28 gennaio 1892, Micheloni c. Doran, Giurista, 1892, 91.

177. Al rivendicante che abbia agito in distrazione di certi beni non può essere opposta la cosa giudicata, quando si presenti a rivendicare beni successivamente posti in vendita con altri bandi, sebbene questi sieno emessi in forza della stessa sentenza autorizzativa di vendita.

178. Chi agisce in via di rivendicazione in un giudizio esecutivo non ha diritto di esaminare la efficacia o meno del titolo del preteso creditore esecutante, ma ha l'onere di provare che i beni posti in vendita sono di sua esclusiva proprietà.
G — A. Genova, 18 dicembre 1891, Galeazzi c. Fabbric. di S. Giovanni di Prè, Temi gen., 1892, 77.

Digitized by Google

179. Nel giudizio di espropriazione il canone va prelevato sul prezzo, avendo il direttario azione sulla sostanza della cosa, e non obbligo di concorrere con i creditori; ed essendo sempre esperibile il suo dritto, il magistrato non può, non deve rimandarne la pronuncia al giudizio di gra-
A duazione. — A. Aquila, 8 aprile 1892, Arciconf. del Purgatorio c. De Riseio, Foro abruzz., VI, 110.

180. Per lo esercizio delle azioni di separazione non vi sono termini fissi; le formalità sono quelle degli art. 699, 700 c. p. c., i termini quelli dell'art. 148, e la comparizione può essere nello stesso
B giorno dell'udienza per la vendita. — A. Aquila, 8 aprile 1892, Arciconf. del Purgatorio c. De Riseis, Foro abruzz., VI, 110.

181. Il pretore è incompetente a decidere della nullità di un avviso d'asta, quando sia dedotta al fine di far dichiarare nulla la vendita di un immobile superiore alle L. 1500 espropriato per credito ipotecario pure superiore a detta som-
C ma. — C. Palermo, 25 luglio 1891, Sisilli c. Martino, Circ. giur., 1892, 12.

182. È tenuto il magistrato, innanzi al quale pende il giudizio di espropriazione, a pronunziare sul merito degl'incidenti surti per domanda in separazione, e non può limitarsi a sospendere il
D giudizio esecutivo. — C. Napoli, 22 agosto 1891, Pugliese c. Ortale, Dritto e giur., VII, 345.

183. La clausola dell'esecuzione provvisoria nella sentenza che in giudizio di espropriazione rigetta una domanda in separazione di beni è inutile per quel che riguarda l'esecuzione della sentenza stessa, ed è illegale se fatta allo scopo di impedire la sospensione del giudizio esecutivo nonostante l'appello.

184. Quindi la dichiarazione di volere appellare o di avere appellato, fatta secondo le norme dell'art. 704 c. p. c., sospende sempre il giudizio esecutivo, ancorchè la sentenza appellata sia stata dichiarata provvisoriamente eseguibile.
E — C. Roma, 17 maggio 1892, Banca Nazionale c. Moroni Candelari, Foro, I, 609.

185. Cassata la sentenza, che, respingendo la domanda di rivendicazione degli immobili proposta dal terzo, li dichiarò proprietà del debitore, annullando come simulata la vendita da questo fattane, cade pure nel nulla la spropriazione fattane dai creditori di costui, e il deliberatario deve dal magistrato dichiararsi tenuto a dismettere i beni al terzo, senza potersi sospendere tale pronuncia per supposte ragioni di pru-
F denza o di convenienza. — C. Torino, 30 giugno 1892, Simonetti c. Albertosi, Giur. Tor., 1892, 731.

186. Il termine della perenzione del precetto immobiliare non è di sei mesi, ma di 180 giorni; e viola l'art. 566 c. p. c. la sentenza che esclude la perenzione nel supposto che il termine sia di sei mesi, mentre i 180 giorni sarebbero tra-
G scorsi. — C. Torino, 27 gennaio 1892, Sismondini c. Banca Nazionale, Giur. Tor., 1892, 162; M. trib. Mil., 1892, 258; Temi gen., 1892, 227; Legge, 1892, I, 594; Bett., 1892, 328; Annali, 1892, 202.

187. Il precetto e la sua trascrizione, come atti preparatorî, vanno soggetti ad essere inefficaci dopo un loro speciale termine, che è di 180 giorni per il precetto e di un anno per la sua trascrizione; l'istanza di spropriazione, nella quale si comprende oltre la citazione per la vendita anche la domanda di nomina di perito, va soggetta anch'essa alla perenzione annale.

188. La domanda di surroga fatta da altro creditore per negligenza del procedente interrompe il termine annale di perenzione dell'istanza di spropriazione.

189. Quella domanda ha valore interruttivo a favore di ogni interessato, anche se posteriormente il titolo di chi l'ha proposta sia rimasto estin-
A to per pagamento. — A. Venezia, 9 maggio 1892, Bellan c. Banca Nazionale e Prov. di Rovigo, Temi ven., 1892, 319.

190. Cade, *ope legis*, in perenzione il precetto immobiliare se la citazione per la vendita vien
B fatta scorso l'anno dalla trascrizione. — A. Catania, 16 settembre 1892, Santuccio c. Guastella, Giur. Cat., 1892, 216.

191. Nei giudizî di esecuzione immobiliare l'efficacia dell'atto interruttivo è annale, non triennale.

192. Gli effetti della perenzione sono indivisibili, in ispecie nei giudizî esecutivi.

193. Con l'abbandono per il corso di un anno dell'istanza di spropriazione cessano gli effetti della trascrizione, ma rimangono in vita gli
C atti della procedura. — A. Catania, 12 settembre 1892, Gambuzzo c. Modica Santostefano, Giur. Cat., 1892, 215.

194. La trascrizione è atto di esecuzione, che salva dalla perenzione il precetto immobiliare.

195. Fatta la citazione per la vendita entro l'anno dalla trascrizione del precetto, non è più possibile la perenzione annale, ma rendesi appli-
D cabile la triennale. — A. Catania, 10 giugno 1892, Zacco c. Basile, Giur. Cat., 1892, 166; Foro Cat., 1892, 171.

196. L'istanza di espropriazione, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2085 c. c., non è la trascrizione del precetto, bensì il precetto stesso. —
E A. Palermo, 4 marzo 1892, Sanfilippo c. Parisi, Circ. giur., 1892, 198.

197. Ad ottenere la estinzione del precetto basta il consenso del solo creditore precettante, e non è necessario il consenso eziandio degli altri creditori iscritti, salvo il caso in cui questi ultimi già facciano parte del giudicio di spropriazione anteriormente alla prestazione del consenso dal canto dei precettante.

198. Gli altri creditori iscritti poi non diventano parte del giudicio di espropriazione se non in seguito alla intimazione del bando venale, ve-

Digitized by Google

nendo con questo costituiti in mora a presentare i loro titoli e proporre, sotto pena di decadenza, i loro crediti; a meno che abbiano a loro volta intimato e trascritto altro precetto anteriormente alla rinuncia dal canto del primo precettante al suo precetto, ovvero siano intervenuti nel giudicio facendo l'offerta del
A sessantuplo. — C. Torino, 25 febbraio 1892, Tognallo c. Banca pop. di Acqui, Giur. Tor., 1892, 658; Annali, 1892, 487; M. trib. Mil., 1893, 71.

199. Dal giorno della trascrizione decorre il termine utile a proseguire l'esecuzione; la perenzione è «*ope legis*», e non può rivivere sì da impedire che venga fatto un secondo precetto.

200. Se la espropriazione è cominciata per un maggior credito, con i pagamenti in conto non può dirsi estinto il dritto a proseguirla; dessa ri-
B guarda lo interesse di tutti i creditori. — A. Aquila, 14 giugno 1892, Mascitelli c. Credito fondiario, Foro abruzz., VI, 165.

201. Nel sistema della legge napoletana 29 dicembre 1828, cominciata l'espropriazione forzata, l'aggiudicazione necessaria ai creditori concorrenti degl'immobili pegnorati non era definitiva e perfetta, sicchè l'istanza di espropriazione non si poteva considerare fin da quel momento esaurita, se non quando, chiusa definitivamente la nota dei gradi e rimaste assodate le basi nella divisione, il giudice commissario avesse dichiarata la porzione che rimaneva aggiudicata a ciascun creditore pel rispettivo credito.

202. L'istanza d'espropriazione, di cui all'art. 2085 c. c., comprende tutta la serie degli atti del procedimento anteriore alla sentenza terminativa del giudizio, per cui, se è abbandonata per più di un anno, è perenta, e può nel ca-
C so applicarsi la prescrizione trentennale. — T. Campobasso, 12 marzo 1891, Borsella c. La Porta e Com. di Castropignano, R. sann. irp., 1892, 29.

203. Per l'abolita legge napolitana sulla espropriazione forzata il verbale di pignoramento si depositava nella cancelleria, e fattane denuncia al debitore, questi *statim* era privato dell'esercizio dominicale, e qualunque atto posteriore di vendita, o altro, era *ope legis* nullo, e senza bisogno di pronuncia del magistrato.

204. Gli atti di semplice amministrazione dovevano essere approvati dal giudice, dal creditore istante, e dai creditori ipotecari, se avvenuta la denuncia del pagamento.

205. Il verbale di pignoramento era atto traslativo di proprietà, la denuncia diffidava il debitore a non disporre, la trascrizione negli uffici delle ipoteche chiudeva il termine utile alla conservazione delle trascrizioni.

206. Esistendo altro pignoramento il conservatore rifiutava la trascrizione.

207. La nullità *ope legis* per la alienazione fatta dopo la denuncia, e prima della trascrizione, non poteva chiedersi da chi non era creditore iscritto anteriormente, ed ancorchè surrogato nella procedura non aveva diritto a proporre
A eccezioni spettanti a primi creditori. — A. Aquila, 11 aprile 1892, Cacciafumo c. Pigliacelli, Foro abruzz., VI, 108.

208. Un giudizio di espropria che non sia pervenuto alla soddisfazione delle note di collocazione è un giudizio tuttavia rimasto pendente; l'atto ultimo che lo compie e lo chiude è il pagamento della nota spedita contro l'aggiudicatario.

209. La continuazione del giudizio di espropria non può dunque essere arrestata dalla liquidazione di una Cassa di risparmio.

210. Anche nel caso di fallimento la espropriazione forzata degli immobili non è sospesa o subor-
B dinata all'esito del fallimento stesso. — A. Bologna, 20 novembre 1891, Banca popolare di Lugo c. Cassa di risparmio di Bagnacavallo, R. giur. Bol., 1892, 8.

V. *Credito fondiario* 1, 14-23 — *Dote* 29-34 — *Enfiteusi* 3, 25, 26 — *Minore* 12 — *Patrocinio gratuito* 19-22 — *Pegno* 16-18 — *Prescrizione* 1, 2 — *Sottrazione da luogo di pubblico deposito* 3, 4, 18-20.

— appello in materia di esecuzione immobiliare. — V. *Appello civ.*

— esecuzione in materia di tasse. — V. *Esazione ed esattore.*

— giudizio di graduazione. — V. *Graduazione.*

— spese privilegiate. — V. *Privilegio.*

Esecuzione mobiliare [c. p. c. 209, 577-658].

SOMMARIO.

Aggiudicazione — V. *Vendita.*
Assegnazione di crediti — V. *Pignoramento.*
» del prezzo — V. *Prezzo.*
Bando — V. *Vendita.*
Competenza 3, 12, 13, 50-54.
Consegna di mobili 49.
Custode, nomina e facoltà 6, 45.
» salario 7, 8 bis, 46.
Danni — V. *Responsabilità.*
Domicilio 8.
Dichiarazione del terzo — V. *Pignoramento.*
Frutti immobilizzati 32-38, 41.
Giuramento 56.
Interrogatorio 57.
Opposizione al pignoramento — V. *Pignoramento.*
» al precetto — V. *Precetto.*
» sul prezzo — V. *Prezzo.*
» alla vendita — V. *Separazione.*
Opposizione di terzo 29, 35.
Perenzione — V. *Pignoramento — Precetto.*
Pignoramento, custodia — V. *Custode.*
» opposizione 47, 48.
» presso terzi, dichiarazione 9-16.
» » assegnazione di crediti 17-19 bis, 54.
» ricognizione 5.
Precetto, forme e validità 2, 3.
» opposizione 4, 56, 57.
Prezzo, assegnazione 35, 36.
Responsabilità 38, 42, 44, 45 bis
Ricognizione — V. *Pignoramento.*
Rivendicazione — V. *Separazione.*
Separazione di mobili 24-39, 43, 44, 45.
Società, conferimento 31.
Sospensione — V. *Vendita — Separazione.*
Spese 46.
Terzo pignorato — V. *Pignoramento.*
Vendita, aggiudicazione al creditore 1.
» fondi 21, 26.
» forme, validità 20-26.
» opposizione — V. *Separazione.*
» sospensione — V. *Separazione.*

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA.

1. Se l'aggiudicazione a favore del creditore ammessa dall'art. 643 c. p. c. debba seguire dopo
A i dieci giorni dal pignoramento. — A. PUCA, Mov. giur., 1892, 145.

GIURISPRUDENZA.

2. Non è nullo il precetto se l'ingiunzione a pagare entro cinque giorni sia fatta sotto comminatoria degli atti esecutivi in genere, an-
B zichè del pignoramento in ispecie. — A. Genova, 18 decembre 1891, Ditta Penchienato Gatti c. Corso, Temi gen., 1892, 261.

3. Quando il precetto mobiliare contiene l'elezione di domicilio in un dato luogo, devesi intendere che quivi il creditore intenda procedere all'esecuzione, e quindi l'opposizione al precetto deve dal debitore proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria di questo luogo e non dinanzi a
C quella del suo domicilio. — A. Genova, 23 dicembre 1891, Massa Murtas c. Beretta, Temi gen., 1892, 107.

4. La sussistenza dell'opposizione a precetto impedisce anche la decadenza dall'eseguito pigno-
D ramento. — C. Torino, 18 marzo 1892, Lavagnini c. Bovio, Giurista, 1892, 192; Giur Tor., 1892, 600.

5. Fatto dall'usciere verbale di ricognizione di pignoramento già da altri eseguito, rimane efficace quella ricognizione se il pignoramento riconosciuto si ritenga senza contrasto efficace e non vi esistano ragioni speciali di nullità per esso.

6. Il custode di effetti pignorati non è terzo ri-
E spetto ai pignoranti successivi. — C. Roma, 10 agosto 1892, Spadorcia c. De Petris Brannetti Banca pop. di Anagni, Corte S. Roma, 1892, II, 150.

7. Il custode di un pignoramento ha diritto al salario, ancorchè questo non sia stato prima concordato fra le parti, o, in difetto, stabilito dal pretore.

8. Il custode bene si rivolge per il pagamento del salario verso i soli creditori pignoranti, senza curarsi di quelli che fecero opposizione al prezzo della vendita degli oggetti pignorati.
F — T. Voghera, 21 gennaio 1892, Mutti Bernini c. Rovati, Giur. Tor., 1892, 383.

8bis. La disposizione dell'art. 603 c. p. c. si riferisce unicamente all'ipotesi di sequestro convenzionale; laddove, quando la destinazione del sequestratario (custode) ha luogo per ministero di usciere nel verbale di pignoramento, si ha un vero sequestro giudiziario; onde a prò del custode devesi liquidare una somma
G per indennità di custodia. — T. Bari, 23 febbraio 1892, Simone c. Tassielli, Pisanelli, 1892, 82.

9. La dichiarazione del terzo pignoratario, di avere erogata la somma pertinente al debitore pignorato, porta soltanto la risoluzione di una questione di fatto; di vedere cioè se sia o meno provata la asserta erogazione, senza punto dover esaminare la questione, estranea al procedimento esecutivo, sulla legalità e validità della
A fatta erogazione. — A. Roma, 28 gennaio 1892, Schloss Cerruti, Ministero degli Esteri, Temi rom., 1892, 42.

10. Il terzo pignorato, il quale dichiara in genere il proprio debito ed aggiunge che lo stesso non è esigibile attualmente in causa di lite vertente, ottempera al disposto dell'art. 613 c. p. c., e non può essere condannato senz'altro al pa-
B gamento del debito. — A. Genova, 25 giugno 1892, Falconi c. Boccardi Adamini, Temi gen., 1892, 497; Bett., 1892, 451.

11. La dichiarazione del terzo pignorato non è nulla, se anzichè all'udienza venne fatta nella
C cancelleria della pretura. — A. Catania, 24 agosto 1892, De Ajello Gaudio c. Comitini, Giur. Cat., 1892, 206; Foro Cat., 1892, 244.

12. Impugnata la dichiarazione del terzo pignorato per motivi intrinseci e di merito, il provvedimento del pretore, che a termini dell'art. 616 c. p. c. rinvia le parti per ragione di somma o di territorio alla autorità giudiziaria competente, non fissa irretrattabilmente, ma indica soltanto la autorità giudiziaria che allo stato delle cose apparisce competente a dirimere le contestazioni insorte.

13. Tale provvedimento quindi, benchè pronunciato sulla non opposizione del terzo pignorato, non pregiudica i diritti delle parti, e non esclude che l'autorità a cui è portato il giudizio pro-
D nunci la propria incompetenza. — A. Genova, 23 ottobre 1891, Favara c. Plaggio, Temi gen., 1892, 104.

14. Il terzo pignoratario se non dichiara un diritto proprio sulle cose pignorate non assume veste e qualità di parte in giudizio, e rimane nella condizione stessa di un testimone.

15. Le controversie delle quali parla l'art. 616 c. p. c. sono ben diverse dalla semplice asserzione del terzo di non poter pagare la somma da lui detenuta che col consenso di altre persone a cui favore la dice vincolata, senza enunciare l'essenza legale del vincolo.

16. Così, se il terzo pignorato dichiari che la somma da lui detenuta fu a lui depositata da un mandatario del debitore ai riguardi di altri creditori del debitore stesso, senza il consenso dei quali non si ritiene autorizzato a pagarla, non evvi controversia nei sensi e per gli effetti dell'art. 616 c. p. c., nè vincolo, pegno o sequestro, che impediscano, in difetto di opposizione del debitore e di altri creditori, l'assegnazione al creditore istante della somma pi-
E gnorata. — C. Firenze, 4 luglio 1892, Santini Matthiessen Ferroni, Temi ven., 1892, 571; Legge, 1892, II, 763; Annali, 1892, 513.

Digitized by Google

17. L'assegnazione di un credito pignorato, a norma dell'art. 619 c. p. c., non è una costituzione giudiziale di pegno, nè una cessione di proprietà, ma una delegazione semplice a pagare, deri-
A vante da contratto giudiziale. — C. Roma, 28 dicembre 1891, Banca Nazionale c. Finanze, Foro, I, 131. (n)

18. Le pigioni non sono rendite temporanee nel senso proprio giuridico dell'art. 620 c. p. c.

19. Non ha obbligo il creditore pignorante di far trascrivere la sentenza di assegnazione di pi-
B gioni non oltre il triennio. — C. Roma, 29 marzo 1892, Erra Galanti c. Ditta Barrera, Corte S. Roma, 1892, II, 34.

19bis. È nullo il pagamento della somma pignorata fatto dal terzo pignorato in seguito a sentenza, prima della decorrenza del termine pel ricorso
C in cassazione. — C. Firenze, 18 luglio 1892, Ramei c. Banca Nazionale, Temi ven., 1892, 556; Legge, 1892, II, 658; Annali, 1892, 504.

20. Non è necessario che l'usciere, il giorno della vendita, abbia seco il titolo esecutivo, bastando, per procedere, il pignoramento e l'ordine del pretore di fare la vendita.

21. Non è necessario nuovo decreto e nuovi bandi, quando le operazioni della vendita, pur essendosi cominciate, non possono compiersi nel giorno stabilito per opposizioni, proteste, od altre cause simili, che l'hanno impedito.

22. Quindi la vendita si continua nel primo giorno seguente non festivo.

23. Il nuovo provvedimento del pretore e i nuovi bandi sono necessarî soltanto nel caso previ-
D sto dall'art. 633 c. p. c. — C. Palermo, 7 novembre 1891, Ditta Camarrone c. Calì, Circ. giur., 1892, 97; Foro Cat., 1892, 191.

24. Chi acquista cose mobili per sè, quantunque vi impieghi danaro d'altri, ne diventa proprietario, e il sovventore del danaro non ha altra qualità che quella di suo creditore.

25. Nè mutasi tale risultato per la dichiarazione più tardi emessa dall'acquirente, in favore del sovventore, di riconoscere quelle cose di proprietà di costui perchè comprate con suo danaro.

26. Quindi la moglie che abbia ottenuto una simile dichiarazione dal marito, non può giovarsene per chiedere la separazione dei detti mobili nel giudizio esecutivo promosso da creditori
E del marito. — A. Roma, 5 maggio 1892, Seralessandri c. Masci, Bett., 1892, 319; Annali, 1892, 215; M. trib. Mil., 1892, 694; Temi rom., 1892, 166; Giurista, 1892, 363; Legge, 1892, II, 631; Cons. comm., 1892, 334.

27. L'esercente di un negozio presumesi proprietario delle merci in esso esistenti, e può quindi distrarle dal pignoramento eseguitone come proprie d'un terzo, e non è tenuto a recare altra più rigorosa prova della proprietà.

28. L'azione in dichiarazione di proprietà può essere accolta sulla base di semplici presunzioni, semprechè il convenuto sia sfornito per sè di titoli prevalenti.

28 bis. La citazione del debitore pignorato non è necessaria alla regolarità del giudizio di sepa-
A razione di mobili pignorati. — C. Torino, 27 gennaio 1892, Spina c. Foce Rota, Giur. Tor., 1892, 260; Legge, 1892, I, 696; M. trib. Mil., 1892, 642; Bett., 1892, 738.

29. Secondo l'art. 647 c. p. c. non si deve chiamare, colla citazione di opposizione di terzo, il debitore pignorato: a lui si intimerà per il provvedimento di sospensione.

30. Il procedimento speciale che compete al terzo non può mai confondersi con altra disposizione, meno poi con quanto stabilisce l'art. 645, il quale si riferisce all'autorità competente nel
B giudizio di merito. — T. Bologna, 12 dicembre 1891, Ferri c. Donati Barozzi, R. giur. Bol., 1892, 28.

31. Il creditore non è obbligato di stare ad una scrittura privata, non registrata, da cui risulti che taluni effetti mobili e semoventi furono ar-
C recati in società dal suo debitore. — A. Catanzaro, 11 gennaio 1892, Balestro Terranova c. Alboccino, Gazz. proc., XXV, 248.

32. Non possono pignorarsi i frutti dei fondi già sottoposti a sequestro giudiziario per effetto della trascrizione del precetto immobiliare. —
D C. Napoli, 26 febbraio 1891, Cerrito c. Martinez, Dritto e giur., VII, 257.

33. Non è possibile, anche in via conservatoria, in pendenza di una espropriazione forzata, un sequestro o pignoramento sui frutti immobilizzati, salvo i casi eccettuati dalla legge del 1871
E sulla riscossione delle imposte. — T. Bari, 10 dicembre 1892, Banco di Napoli c. Lettieri, Pisanelli, 1892, 336.

34. Il creditore ipotecario, il quale dopo aver fatto intimare il precetto per espropriazione d'un immobile, lo ha pur fatto trascrivere e ha ottenuto la nomina di un sequestratario giudiziale, ha interesse ad impugnare la sentenza che assegnò ad un altro creditore, semplicemente chirografario, in seguito a pignoramento da lui eseguito e a giudizio promosso in confronto del solo debitore, le rendite dell'immobile caduto in espropriazione.

35. Nè le sue facoltà sono limitate ad intervenire nel giudizio di assegnazione delle somme pignorate, ben potendo invece esercitare successivamente l'opposizione di terzo.

36. Il creditore ipotecario nelle circostanze sopradette non può dirsi che sia stato rappresentato legittimamente nel giudizio d'assegnazione dal suo debitore, giacchè, oltre all'essere irregolare il giudizio così instaurato, per essere venuto meno nel debitore il possesso delle rendite pignorate, ad ogni modo il creditore ipotecario, dopo la trascrizione del precetto e la nomina del sequestratario, possiede ed esercita un di-

Digitized by Google

ritto proprio sull'immobile e le rendite, ed è terzo in confronto al suo debitore, per rispetto a tale diritto.

37. Per di più, anche considerato come semplice creditore, ha veste per fare opposizione di terzo a mente dell'art. 512, una volta che il debitore, in luogo di far valere nell'interesse proprio e del creditore ipotecario l'eccezione derivante dalla trascrizione del precetto e dalla nomina del sequestratario, aderì invece al pignoramento ed all'assegnazione delle rendite.

38. Codesto suo contegno è manifestamente doloso; e non si deve nemmeno escludere la connivenza nel dolo da parte del creditore pignorante, avvegnachè egli fosse tenuto a conoscere la trascrizione del precetto e quindi l'ostacolo legale alla disponibilità delle rendite dell'immobile.
A — A. Roma, 17 dicembre 1891, Longhi c. Credito fondiario del Banco di S. Spirito, Bett., 1892, 110.

39. Non possono essere pignorate dai creditori del venditore le cose mobili rispetto alle quali è già perfetta la vendita, quand'anche la tradizione non sia ancora stata effettuata al terzo compra-
B tore. — C. Napoli, 26 agosto 1892, Cacace Panza c. Zagarese, Bett., 1892, 1139; Critica for., I, 585.

40. Seguita la vendita dei mobili pignorati e la distribuzione del prezzo, non è più ammessibile contro di essa veruna opposizione da parte di terzi aventi diritti sui mobili venduti, e neppure si ammette la ripetizione d'indebito contro il creditore procedente.

41. In ispecie, sebbene i mobili venduti non potessero pignorarsi perchè già colpiti da precetto immobiliare trascritto, tuttavia, se si lasciò compiere la vendita senza farsi opposizione ad essa e neppure alla distribuzione del prezzo, non può impugnarsi la vendita stessa, nè la seguita distribuzione, nè agirsi in ripetizione d'indebito contro il creditore procedente.

42. Soltanto competerebbe l'azione di danno contro il debitore pignorato che del precetto immobiliare notificatogli e trascritto non avesse
Q dato notizia al creditore pignorante. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Iacquier c. Salomone, Giur. Tor., 1892, 276; Bett., 1892, 421; M. trib. Mil., 1892, 624.

43. Non è nullo il giudizio di rivendicazione o distrazione di cose mobili proposto contro il creditore pignorante, per non esservi stato citato
D il debitore. — A. Genova, 15 settembre 1892, Pappaloo c. Trombetta Scarfi, Temi gen., 1892, 603; Giurista, 1892, 375; Annali, 1892, 364; Cons. comm., 1892, 362.

43 bis. Ne' sequestri conservativi eseguiti senza causa, e non già ne' pignoramenti, può esservi condanna a' danni-interessi, da fondarsi però ed in ogni caso sulla colpa del creditore istante od anche sulla prova dell'essersi agito con in-
E discrezione o temerariamente. — A. Trani, 22 novembre 1891, Banca cooperat. di Lucera c. D'Aponte, Pisanelli, 1892, 9.

44. Il creditore che procede ad un pignoramento e vi comprende mobili di un terzo, non può essere responsabile di danni verso di lui, se non si provi che abbia agito per dolo o colpa.

45. Se i mobili del terzo, caduti per errore sotto pignoramento, siano rimasti danneggiati, egli non ha azione contro il pignorante, ma o contro l'usciere, se ha scelto a custode persona non idonea, o verso il custode, se ha eserci-
A tato il suo ufficio con negligenza. — T. Ancona, 13 novembre 1891, Donnini c. Finanze, Giorn. giur., 1892, 498.

46. Annullato il pignoramento, le spese relative di custodia e di conservazione devono essere pagate al custode dal terzo che ha reclamato o ricuperato l'oggetto pignorato, e non già dal
B creditore pignorato. — T. Campobasso, 4 aprile 1892, Battista Campana c. Di Ponte, R. sann. irp., 1892, 61.

47. Una sentenza in materia d'opposizione a pignoramento, non munita di clausola provvisionale, non è subito esecutiva anche se l'appello non sia stato notificato.

48. E perciò, anche se l'opposizione fu rigettata in prima istanza, ma la sentenza non sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva, non si può procedere oltre negli atti esecutivi prima che siano trascorsi i termini per l'appello. —
C A. Roma, 25 maggio 1891, Garassino c. Besi, Temi rom., 1891, 508.

49. Quando una sentenza prefigge a taluno un termine per la restituzione di effetti mobili senza determinare il luogo della consegna, la medesima non si può eseguire senza aver prima costituito in mora il detentore per la consegna
D stessa. — T. Bologna, 26 luglio 1891, Ferretti c. Beghelli, R. giur. Bol., 1892, 335.

50. Nelle cause che hanno per obbietto la rivendicazione di oggetti pignorati, il valore della causa si determina non dall'estimazione che l'usciere abbia dato a questi oggetti nell'atto di pignoramento, ma dal valore loro attribuito dall'attore nella domanda di rivendicazione, se-
E condo le norme dell'art. 72 c. p. c. — C. Torino, 8 agosto 1891, Antona Traversi c. Savi, Foro, I, 184; V. pure: Bett., 1891, 624.

51. Se in giudizio di pignoramento si contende sul privilegio preteso dal pignorante, il valore della causa per la competenza si determina dal valore delle cose pignorate e non dal montare
F del credito. — C. Torino, 12 dicembre 1891, Dellavalle c. Ansaldo, Giur. Tor., 1892, 154.

52. Quando si contende sulle forme dell'azione e sul diritto del credito del creditore pignorante, superiore alle L. 1500, la competenza è devoluta al tribunale civile, e non al pretore. —
G A. Bologna, 27 novembre 1891, Fontana c. De Verges Masi, R. giur. Bol., 1892, 15.

Digitized by Google

53. Elevata opposizione contro il precetto davanti il magistrato del luogo della esecuzione, se durante il corso del relativo giudizio il creditore proceda a pignoramento presso terzi, e davanti il pretore del domicilio del terzo il debitore opponga la invalidità del pignoramento per gli stessi motivi per i quali ha chiesto l'annullamento del precetto, si verifica il caso di identità di controversie; e quindi la decisione della opposizione al pignoramento deve essere rimessa, per ragione di litispendenza, alla medesima autorità che conosce della opposizione
A a precetto. — A. Roma, 6 novembre 1891, Impresa Iohnn D. Passos c. Sandi, e Bosselli, Min. LL. PP., Bett., 1892, 9; Temi rom., 1891, 403.

54. Nei giudizî di pignoramento presso terzi il pretore è competente per l'assegnazione dei crediti sino a qualunque somma; ma quando sorgano contestazioni in proposito la sua competenza è limitata dal valore della causa secondo
B le norme ordinarie. — C. Roma, 22 luglio 1892, Spaziani c. Istituto di credito Del Banco di Napoli, Foro, I, 929. (n)

55. Il pignoramento non può dirsi perento per non aver avuto luogo la vendita nei novanta giorni successivi, se è intervenuta una opposizione in separazione, quantunque tale opposizione non sia stata notificata nè al debitore pignorato nè
C al custode giudiziario. — P. Teramo, 14 giugno 1892, De Benedictis c. Urbani, Mon. pret., 1892, 280.

56. È ammessibile il giuramento deferito dal debitore al creditore sulla circostanza di avere quest'ultimo accordata una proroga al pagamento, poichè, se tal prova riuscisse, il precetto dovrebbe annullarsi.

57. Benchè sia controverso se gli interrogatorî dedotti in giudizio di opposizione a precetto per provare di aver eseguiti degli acconti sieno mezzi di pronta soluzione e possano quindi sospendere la esecuzione, devono però ritenersi tali, se contemporaneamente viene dedotto ed ammesso altro mezzo di pronta soluzione (giuramento) capace di per sè a dimostrare illegit-
D tima la esecuzione. — A. Casale, 30 luglio 1892, Celoria, c. Casalone, Giur. Casale, 1892, 552.

V. *Locazione* 53, 54 — *Opposizione di terzo* 5, 6 — *Privilegio* 6.

— appello in materia di esecuzione mobiliare — V. *Appello civ.*

— esecuzione in materia di tasse — V. *Esazione ed esattore.*

— pignorabilità — V. *Esecuzione in genere.*

— pignoramento del prezzo d'appalto — V. *Opere pubbliche.*

— pignoramento di rendita pubblica — V. *Debito pubblico.*

— sopra la nave — V. *Nave.*

Esecuzione provvisoria [c. p. c. 209, 363-365, 409, 482-484, 777; c. comm. 913].

1. La esecuzione provvisoria della sentenza non domandata nel giudizio di primo grado non può domandarsi durante il giudizio d'appello.

2. Nè a rendere ammissibile questa domanda può invocarsi l'accordo delle parti presenti, quando la sentenza di primo grado, che si vorrebbe rendere provvisoriamente eseguibile, pregiudica un contumace, che tale si mantiene anche in
A appello. — A. Casale, 31 ottobre 1892, Delù c. Debenedetti Luzzati, Giur. Casale, 1892, 574.

3. La clausola provvisoria aggiunta ad una sentenza interlocutoria vale non soltanto per l'esecuzione del mezzo istruttorio disposto, ma anche pel proseguimento del giudizio per tutto il suo corso successivo, non ostante l'interposto ap-
B pello. — A. Catania, 18 aprile 1892, Ricevitore di Comiso c. Cirio, Giur. Cat., 1892, 125; Foro Cat., 1892, 80.

C 4. Contr. — P. Fuscaldo, 16 dicembre 1891, Siciliani c. D'Andrea, Mon. pret., 1892, 296.

5. Potendo i tribunali di commercio concedere in ogni caso l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze quando vi è la relativa domanda, se in questo caso ne venga chiesta la inibitoria, il giudice di appello deve solo verificare se in primo giudizio essa fu, o no, chiesta; e se fu chiesta, deve respingere la domanda d'inibitoria.

6. Non ha bisogno di speciale motivazione la declaratoria della esecutorietà provvisoria delle
D sentenze commerciali. — A. Roma, 1 settembre 1892, Santini c. Ditta Sismondi, Temi rom., 1892, 411.

6bis. Il giudizio del primo giudice con cui si nega la provvisoria esecuzione della sentenza è in-
E censurabile in via di appello. — A. Genova, 11 giugno 1892, Maffei-Moione c. Villa Pontremoli, Temi gen., 1892, 460; Giurista, 1892, 297 e 426; Bett., 1892, 438.

7. Non può censurarsi la sentenza di appello, la quale non ha provveduto sulla controversa legittimità o meno della esecuzione provvisoria ordinata dal primo giudice, ove non siasi chiesta l'inibitoria al giudice di secondo grado, ma se ne sia soltanto promosso gravame di appello, e il giudice medesimo, ordinando un mezzo istruttorio, si sia riservato di pronunziarsi sopra tutta la controversia all'esito del disposto
F mezzo di prova. — C. Roma, 9 agosto 1892, Di Carlo c. De Stephanis, Corte S. Roma, 1892, II, 138.

8. Una sentenza di appello, rivocando quella di prima istanza, non comprende virtualmente la condanna a restituire ciò che mediante l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo
G grado siasi già conseguito. — A. Messina, 25 agosto 1892, Bongiorno Cardile c. Maggiore, Rif. giur., 1892, 379.

V. *Prova testimoniale* 2, 85-90, 110 — *Sequestro* 2, 66.

Digitized by Google

Esecuzione delle sentenze arbitrali — V. *Arbitramento.*

Esecuzione delle sentenze penali [c. p. p. 585-694, 778-786] — V. *Sentenza penale.*

Esecuzione di sentenze straniere [c. c. 1935, 1973, 1990, 1991; c. p. c. 941-950] — V. *Delibazione.*

Esecuzione volontaria
— di donazione [c. c. 1311] — V. *Donazione.*
— di obbligazioni [c. c. 1309, 1310] — V. *Obbligazione.*
— di sentenze [c. p. c. 465) — V. *Sentenza civ.*
— di testamento [c. c. 1311] — V. *Successione — Testamento.*

Esercizio abusivo di pubbliche funzioni [c. p. 185] — V. *Usurpazione di funzioni pubbliche.*

Esercizio arbitrario di ragioni [c. p. 235, 236].

SOMMARIO.

Competenza 8-6.
Concorso reati 5-7
Diritto sussistente 10.
Eccezione pregiudiziale 1.
Passaggio su fondo altrui 11, 12.
Querela 7
Raccolta di frutti 14, 15.
Turbativa di possesso 17-21.
Violenza privata 8, 9.
» sulle cose 2, 11-21.

BIBLIOGRAFIA.

1. L'eccezione pregiudiziale nel reato di esercizio
A arbitrario delle proprie ragioni — G. TRASSARI, Rif. giur., 1892, 301.
2. Che cosa si debba intendere per violenza sulle
B cose di cui parla l'art. 235 c. p. — A. FIOCCA, Foro pen., I, 149.

GIURISPRUDENZA.

3. Pel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'ultimo capov. dell'art. 235 c.
C p., può avere luogo il rinvio al pretore. — C. Roma, 6 giugno 1892, Taveri Mondis, Cass. unica, III, 1105; Giur. pen. Tor., 1892, 432; Annali, 1892, 233.
D 4. Conf. — C. Roma, 6 giugno 1892, Fragassi, Cass. unica, III, 1108.
5. La lesione personale, guarita in 12 giorni, che accompagni il reato di esercizio abitrario delle proprie ragioni, deve considerarsi non come aggravante del reato di esercizio arbitrario, ma come altro reato concorrente con questo e per entrambi si procede d'ufficio.
6. Il pretore è competente a conoscere, in base al rinvio previsto dall'art. 252 c. p. p., dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesione guarita oltre il decimo gior-
E no commessi contemporaneamente. — C. Roma, 4 aprile 1892, Luongo, Cass. unica, III, 647; Annali, 1892, 117; Giur. pen. Tor., 1892, 264; Corte S. Roma, 1892, 265.
7. Il delitto di esercizio arbitrario di ragioni commesso con minacce di grave danno fatta a mano armata, deve ritenersi accompagnato dal delitto di minacce, a' sensi dell'art. 235, ult. comma, c. p., ed è quindi perseguibile di ufficio, tuttochè per tal reato di minacce non possa applicarsi una pena distinta, costituendo esso un'aggravante dell'esercizio arbitrario,
A — C. Roma, 22 luglio 1892, Gori, Foro, II, 481.
8. La sanzione dell'art. 154 c. p., relativa a chi usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, non può applicarsi allorchè l'azione delittuosa cade sotto il titolo di altro reato specialmente preveduto nel codice.
9. Risponde perciò di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non di violenza privata, chi allo scopo di riavere un documento che gli appartiene lo strappa con violenza dalle mani di
B chi lo possiede. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Loreto, Foro, II, 262. (n)
10. L'esercizio arbitrario di un preteso diritto è dal codice punito sia che il diritto sussista, sia che non sussista; ove però sussista, la pena è
C minore. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Gattuso, Giur. pen. Tor., 1892, 127.
11. Il passaggio abusivo sull'altrui fondo, contro la volontà del proprietario, costituisce il reato di
D esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — C. Roma, 16 agosto 1892, Russo, Cass. unica, II, 1155; Giur. pen. Tor., 1892, 460.
12. Il far passare un carro attraverso il fondo altrui, sul quale si vanti un preteso diritto di passaggio, basta a costituire quella violenza sulle cose che è richiesta come estremo dell'e-
E sercizio arbitrario delle proprie ragioni. — C. Roma, 13 giugno 1892, Lomartire, Riv. pen., XXXVI, 350; Corte S. Roma, 1892, 365.
13. Si ravvisano gli estremi della violenza sulla cosa, a sensi dell'art. 235 c. p., nella semplice remozione e trasporto di essa coll'uso della
F forza fisica. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Rezzara, Corte S. Roma, 1892, 121.
14. La raccolta di frutto pendente, come la falciatura di erba, costituisce la violenza sulle cose richiesta dall'art. 235 c. p. pel delitto di eser-
G cizio arbitrario di ragioni. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Lipera, Foro, II, 88; V. pure: Cass. unica, III, 196; Riv. universale, 1892, 21; M. trib. Mil., 1892, 154; Circ. giur., 1891, 149; Giur. pen. Tor., 1892, 64; Corte S. Roma, 1891, 971; Gazz. proc., XXIV, 597.
15. Il raccogliere i frutti, anche maturi, delle piante, basta a costituire la violenza sulle cose, richiesta dall'art. 235 c. p. pel delitto di eser-
H cizio arbitrario di ragioni. — C. Roma, 23 novembre 1891, Gasparro, Foro, II, 228. (n)
16. Non ricorre l'estremo della violenza sulla cosa, richiesto a costituire il reato di esercizio arbitrario di ragioni, nel semplice fatto di non voler restituire un oggetto contro la volontà del proprietario che ne reclama la restituzione.
I — C. Roma, 9 gennaio 1892, Bellomo, Foro, II, 301.

Digitized by Google

17. È reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il fatto di chi, dopo essere stato legalmente spogliato del fondo, aggiudicato ad altri immesso in possesso dall'usciere con analogo verbale, vi ritorna respingendo i fittuarî del
A nuovo proprietario. — C. Roma, 29 marzo 1892, Tanzilli, Cass. unica, III, 711; Riv. universale, 1892, 221; Corte S. Roma, 1892, 549.

18. È colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il colono, spossessato per ordine della giustizia del fondo già da lui condotto, se a scopo di esercitare un preteso diritto vi zappa e fa altri atti di colono, sebbene secondo le regole dell'arte e senza recar danno alcuno.
B — C. Roma, 27 giugno 1892, Lombardi, Corte S. Roma, 1892, 422.

19. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può commettersi anche con la semplice turbativa dell'altrui possesso, ma non mai da colui che trovasi nel giuridico possesso della cosa, benchè questa sia controversa.

20. Deve essere annullata la sentenza che intorno a questo possesso contenga ragionamento contraddittorio, e lasci dubbioso a quale delle parti
C per gli effetti penali lo abbia attribuito. — C. Roma, 12 marzo 1892, Rizzuto Cosentini, Corte S. Roma, 1892, 309.

21. Colui che usando del diritto che viene da atto di acquisto, debitamente trascritto, si reca sull'immobile, e quivi, assente il preteso possessore, raccoglie frutti ed esegue piantagioni, non commette violenza sulla cosa; nè si rende perciò responsabile di esercizio arbitrario di
D proprie ragioni. — T. Messina, 6 giugno 1892, Rif. giur., 1892, 217.

Esercizio dei diritti e delle ragioni del debitore [c. c. 1234; 680, 949, 1421, 1422, 1565, 1958 n. 3, 2112; c. p. c. 510, 715] — V. *Creditore*.

Esercizio pubblico — V. *Sicurezza pubblica*.

Esibizione, presentazione e comunicazione dei libri di commercio [c. comm. 27, 28, 34, 51, 737; c. p. c. 405] — V. *Libri di commercio*.

Esportazione clandestina di oggetti d'arte (reato di) — V. *Monumenti e oggetti artistici*.

Esposizione artistica o industriale.

Esposizione o abbandono d'infante — V. *Infante*.

Esposti [L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 271] — V. *Spese di spedalità*.

Espromissione.

Espropriazione e danni per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e di risanamento [c. c. 438, 1951; L. 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; L. 18 dicembre 1879, n. 5188, che modifica alcuni articoli della legge del 1865; L. 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli; RR. DD. speciali che estendono alcune disposizioni di detta legge ad altri Comuni].

SOMMARIO.

Accordi amichevoli, beni espr. 29.
Acque, espropriaz. 37.
Acquedotto 12.
Amministraz. pubbl., rappresentanza 21, 22.
Appello, termine 23.
Aree fabbricabili 30, 31.
Beni espropriabili 1-3, 11, 12.
Cassazione, apprezzamento 79.
Competenza, amm. o giudiz. 7-10, 60, 61.
» civ. o commerc. 23.
Contributo 70, 78.
Danni — V. *Indennità*.
» per revoca deliberaz. di espropriaz. 4, 5, 13-15.
Decreto di occupaz. o espropriaz. 60, 61.
» effetti rispetto ai terzi — V. *Terzi*.
Deliberazione amm., revoca 4, 5, 13-15.
Demanio, beni deman. 1-3, 11, 12.
Deposito indennità 62-65.
Dichiaraz. di p. u., effetti 4, 5, 13-15, 24-26.
Edilizia — V. *Piani reg. edilizi*.
Ferrovie, danni per costruz. 51.
» servitù laterali 42-44.
Fondiaria (tassa), deduzione 77, 78.
Graduazione — V. *Ripartizione*.
Indennità, in genere 24-27.
» per espropriaz. totale 19, 28, 30-38.
» per espropriaz. parziale 39-44, 50.
» » aumento valore per op. pubbl. 45-48.
» » vantaggi dell'op. pubbl. 40, 53.
» per danni derivanti dall'espropriaz. 41, 54.
» » dall'esec. dell'op. pubbl. 42 53.
» per danni ai conduttori — V. *Locazione*.
» per opere di risanamento 76-83.
» per servitù — V. *Servitù*.
» deposito — V. *Deposito*.
» pagamento — V. *Pagamento — Ripartizione*.
» perizia e opposizione — V. *Perizia*.
Interessi sull'indennità 62.
Legge applicabile, tempo 24-27.
Locazione, dir. del conduttore 6, 55-59, 74.
Miglioramenti 58, 59.
Miniere o cave — V. *Sottosuolo*.
Opere per riparaz. danni 39.
Pagamento indennità, danaro 39.
» ritardato 65.
Perizia, 76.
» nomina dei periti 16.
» effetti giudiziarî 17.
» motivazione 17, 18.
» » nelle espropriaz. parziali 20.
» opposizione 21, 22.
» seconda perizia 19, 20, 32.
Piani regolatori edil. 25.
Piano particolaregg. 7-10.
Prezzo — V. *Indennità d'espropriaz.*
Rappresentanza in giudizio 21, 22.
Retrocessione 69.
Ripartizione indennità 67, 68.
Risanamento, espropriaz. 74 83.
» provvedim. igienici 84, 85.
Sequestro 68.
Servitù legali (imposis. di) 12, 42-44.
Sindaco, provvedim. d'igiene 84.
Sottosuolo 31, 44.
Strade, cambiamento livello 52, 53.
Termine, appello 23.
Terzi (diritti dei) 64, 66 — V. *Ripartizione*.
Trasloco (danni per) 54.
Usufrutto 66.
Valore del fondo, criteri di stima — V. *Indennità*.
Vantaggi dell'op. pubb. 40, 53.
Zone (espropriaz. per) 73.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della espropriazione per causa di p. u. in re-
A lazione ai beni del pubblico demanio. — G. GIORGI, R. amm. Nap., 1892, 225.

B 2. Espropriazione dei beni di uso pubblico. — RANIERI-PORRINI, Ann. critico, 1892, 3, 36.

3. Se e con quali norme i beni di uso pubblico siano soggetti all'espropriazione per causa di
C utilità pubblica. — M. GIRIODI, Legge, 1892, I, 392.

4. Del risarcimento del danno derivato al proprietario di un edificio per la revoca della deliberazione di un ente politico-amministrativo concernente l'espropriazione dello stabile me-
D desimo per causa di p. u. — C. F. GABBA, Foro, I, 765.

5. Di una questione di risarcimento di danno per

Digitized by Google

mancata locazione di lunga durata, in seguito
A a minacciata espropriazione per p. u. — V. VITALI, Legge, 1892, II, 465.

6. Espropriazione per causa di p. u. dei diritti del
B conduttore. — S. DRAGO, Genova, tip. Schenone, 1892, in-8°, p. 14.

GIURISPRUDENZA.

7. Trattandosi di espropriazione per p. u. la competenza principale è sempre dell'autorità amministrativa, la quale, nel provvedere al pubblico interesse, non deve omettere di dare pubblicità agli atti della istruzione preparatoria, per avvertirne gli interessati e sentire le loro opposizioni; ma le risoluzioni da lei prese, dopo l'adempimento delle prescritte formalità, diventano definitive ed assolute per la parte attinente all'interesse pubblico, e rimangono intangibili le condizioni che sono imposte all'esercizio della servitù, che dall'effettuazione dell'opera pubblica viene a costituirsi sui fondi circostanti.

8. Può farsi bensì ricorso all'autorità giudiziaria, in quanto agli interessi meramente privati, relativamente all'indennizzo ed al minor pregiudizio da recarsi ai fondi serventi, sia pei danni da pagarsi in pecunia, sia per i mezzi suppletivi che valgano a rendere minore l'incomodo di detti fondi, ed a meglio tutelarli da futuri danni eventuali, a condizione però che non siano toccate o vulnerate le prescrizioni amministrative, per la qualificazione delle opere di p. u., per la espropriazione dei beni occorrenti e pei lavori principali ed accessorî, che, alla esecuzione di esse, sieno necessarî.

9. Chiesta quindi l'esecuzione di alcune opere accessorie ad un canale, le quali debbano naturalmente e di necessità portare delle modificazioni al medesimo, la domanda involge una quistione di estimazione tecnica sottratta alla competenza giudiziaria, e la effettuazione di tali opere rientra nella esclusiva valutazione dell'autorità amministrativa, dalla quale soltanto possono le opere medesime essere ordinate.

10. L'incompetenza giudiziaria sussiste anche nel caso in cui siasi chiesta una indennità in danaro, in via però subordinata alla esecuzione delle chieste opere, intaccandosi pur sempre con tale domanda l'atto amministrativo, in quanto diretta essa ad ottenere, prima che l'indennità, una perizia di tecnici giudiziali, per avere poi, fallite le opere con essa disposte, l'inden-
C nizzo. — C. Roma, 23 aprile 1892, Sanseverino c. Canale di Mazzano e Villarosi, Legge, 1892 II, 795.

11. I beni di demanio pubblico nazionale, provinciale o comunale, non possono andar soggetti ad espropriazione per causa di p. u.

12. In ispecie non può imporsi su quei beni, col procedimento di espropriazione determinato dalla legge 25 giugno 1865, la servitù coattiva di acquedotto; e chi voglia attraversare con condutture il sottosuolo stradale deve, a norma dell'art. 601 c. c., osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali sulle strade, e quindi ottenerne la concessione, secondo i casi, dall'autorità provinciale o co-
A munale. — C. Stato, 4 febbraio 1892, Ferra c. Min. LL. PP., Foro, III, 41.

13. La deliberazione di un Comune circa la costruzione di una strada e la espropriazione di determinati stabili è una semplice manifestazione di volontà, che non ha effetto veruno rispetto ai terzi, sinchè l'opera non sia stata dichiarata di pubblica utilità dall'autorità competente.

14. Tale deliberazione non vincola la proprietà altrui.

15. Quindi il Comune non è obbligato a indennità verso il privato, se essa non abbia seguito nè
B effetto. — T. Roma, 27 gennaio 1892, Cini c. Com. di Roma, Foro, I, 765. (n)

16. Il decreto del tribunale, col quale si nomina un perito con incarico di procedere alla stima dei beni da espropriarsi per p. u., deve essere sottoscritto dal solo presidente e non dall'intero Collegio.

17. Le perizie a cui si procede per accertare la indennità dovuta nei casi di espropriazione sono perizie giudiziali vere e proprie, soggette alle norme ordinarie del rito civile.

18. Al pari di queste debbono perciò contenere i
C motivi sui quali la stima è fondata. — A. Genova, 4 marzo 1892, Parodi c. Soc. ferrovie Mediterranee, Giurista, 1892, 131; M. trib. Mil., 1892, 678.

19. Gli errori di mero giudizio o di criterio artistico dedotti contro una perizia giudiziaria non possono dar luogo a nuova perizia di revisio-
D ne. — A. Catania, 25 aprile 1892, Sindaco di Ragusa c. Arezzi, Giur. Cat., 1892, 139; Bett., 1892, 449; Foro Cat., 1892, 93.

20. In punto di espropriazione è il caso di ammettere una nuova perizia quando i precedenti periti non hanno esaurito convenientemente l'incarico, specialmente se non accertarono la differenza di valore dello stabile prima e dopo l'espropriazione parziale e non indicarono in modo razionale i criterî direttivi del loro giu-
E dizio. — A. Genova, 14 maggio 1892, Com. di Genova c. Conservatorio delle Interiane, Giurista, 1892, 262.

21. Nelle espropriazioni per p. u. promosse dall'Amministrazione delle opere pubbliche, l'opposizione alla perizia ad istanza dell'espropriato dev'essere promossa esclusivamente contro il prefetto, che rappresenta l'Amministrazione suddetta.

22. Rendesi perciò estraneo il contraddittorio del

Digitized by Google

A direttore capo tecnico governativo. — A. Catania, 20 luglio 1892, Catalano Arezzo c. Pref. di Siracusa, Giur. Cat.. 1892, 176; Foro Cat., 1892, 217.

23. Essendo reputati atti di commercio le imprese di costruzioni, le quistioni che insorgono tra l'imprenditore ed i proprietarî espropriati intorno alla determinazione del prezzo sono d'indole commerciale, e perciò il termine per appellare dalle sentenze rese dal tribunale è quello spe-
B ciale di trenta giorni. — A. Messina, 28 dicembre 1891, D'Ondes c. Ferrovie S. Filippo Zappula, Rif. giur., 1892, 102.

24. Fintantochè l'espropriazione per p. u. non è compiuta, le nuove leggi emanate intorno a tale materia, e specialmente intorno al modo di valutazione degli immobili da espropriare e alle indennità dovute agli espropriandi, si applicano alla espropriazione in corso.

25. Le notificazioni fatte dall'autorità competente ai privati interessati per l'esecuzione di un piano regolatore, non sono atti esecutivi, ma semplicemente atti preparatorî dell'espropriazio-
C ne. — C. Firenze, 1 febbraio 1892, Rossi c. Com. di Firenze, Bett., 1892, 154.

26. Nè per la notificazione fatta dall'espropriante dei decreti che dichiarano l'opera di p. u. e ne approvano il progetto ed il piano, nè per le conseguenti restrizioni che in virtù di legge derivano all'esercizio del diritto di proprietà all'espropriando, questi quesisce il diritto di ottenere liquidata la sua indennità colle norme della legge vigente a quel tempo, se altre leggi posteriori e speciali provvedano in diverso modo circa la liquidazione dell'indennità per la espropriazione che non aveva avuto ancora cominciamento di esecuzione; in ispecie quando, modificato il progetto e il piano originario, l'espropriante sia autorizzato ad applicare le disposizioni posterio-
D ri. — C. Firenze, 1 febbraio 1892, Lascialfari c. Com. di Firenze, Annali, 1892, 7; Temi ven., 1892, 137; Legge, 1892, I, 438; Bett., 1892, 160.

27. La espropriazione per causa di p. u. non essendo in sostanza che una compra e vendita coatta, per regolare il correspettivo della vendita stessa, ossia l'indennità dovuta all'espropriato, non può aversi presente altra legge che quella esistente al momento della perfezione del contratto.

28. Nel determinare il valore venale di due stabili da espropriarsi non può aversi riguardo alla destinazione loro data dai rispettivi proprietari facendoli servire l'uno all'altro, ma debbono essere stimati separatamente e nel modo come si trovano impostati al catasto, salvo a tener conto del maggior valore che potessero avere qualora si trovassero singolarmente de-
E stinati all'esercizio di una industria. — A. Firenze, 23 luglio 1892, Signori c. Com. di Firenze, Annali, 1892, 335.

29. Constatatasi di accordo, dalla parte espropriante e da quella espropriata, la posizione dei luoghi su cui cada la espropriazione, mediante disegni e stati geometrici, non è lecito ai periti o al magistrato di violare intorno a detto stato di fatto il consenso delle parti, facendo distinzioni da queste non ammesse.

30. Dalle contrattazioni relative ad aree coperte da costruzioni, sopratutto quando queste sieno state già demolite, non è possibile di ricavare il prezzo d'aree fabbricabili, agli effetti della
A espropriazione per p. u. — C. Roma, 27 giugno 1892, Min. LL. PP. c. Rebecchi, Corte S. Roma, 1892, II, 91.

31. Non si uniforma ai criterî indicati negli art. 39 e 42 della legge di espropriazione per p. u. il perito che nel determinare l'indennità non rileva la diversità di valore che corre tra un area fabbricabile posta nel centro d'una città e quella situata alle porte; che invece di stabilire il prezzo sulla norma d'una libera contrattazione di compra-vendita, lo ragguaglia al valore di molto aumentato che altre aree prossime all'espropriata han già subito pei vantaggi arrecati dall'esecuzione d'un piano regolatore; che infine non tien conto in modo preciso dell'estensione su cui grava una servitù militare.

32. Una siffatta perizia essendo inattendibile, se ne deve ordinare una nuova; e sebbene il giudizio peritale non vincoli il magistrato, questi non può prescinderne e non può senza di esso arbitrare quella indennità che secondo coscienza ravvisi meglio.

33. Le deduzioni per testi onde provare due sole offerte relative a fondi attigui all'espropriato, fatte in epoca remota, sono inammissibili, in quanto non posson servire di confronto per desumere il giusto prezzo in comune commer-
B cio. -- A. Genova, 25 aprile 1892, Sciaccaluga c. Com. Genova, Giurista, 1892, 221.

34. Nè il valore materiale ossia intrinseco della cosa esproprianda, nè il reddito di cui è suscettibile, nè l'uso cui è destinata sono criterî da seguirsi per la determinazione dell'indennità da pagarsi dall'espropriante, bensì il valore venale di essa, ossia il giusto prezzo che se ne potrebbe ricavare in un libero contratto di compra-vendita.

35. Così nella determinazione della indennità per la espropriazione di uno stabile destinato ad un determinato uso (p. es. al tiro a segno) non deve tenersi conto nè del costo originario dell'opera, nè della spesa occorrente per adattare
C un altro fondo all'uso medesimo. — A. Genova, 6 agosto 1892, Com. di Genova c. Soc. tiro a segno, Temi gen., 1892, 595; Giurista, 1892, 379; Bett., 1892, 525; Riv. universale, 1892, 606.

Digitized by Google

36. In tema di espropriazione per p. u. e nella estimazione di un terreno boschivo, non puossi tener conto del sottosuolo come cava di pietra, quando risulti dalla perizia che l'estrazione della pietra medesima non sarebbe nè utile, nè conveniente, e che perciò in comune commercio il valore del fondo si determinerebbe sol-
A tanto dal suo stato attuale boschivo. — A. Genova, 26 ottobre 1892, Ministero della guerra c. Paoletti, Temi gen., 1892, 690.

37. Espropriata tutta l'acqua di un lago, e questa variando di quantità nelle diverse stagioni dell'anno, il prezzo deve essere corrispondente alla media annuale e non alla quantità minima, come pretenderebbe l'espropriante.

38. Per misurare il valore della cosa espropriata, si deve aver riguardo alle liquidazioni avvenute ed ai contratti fatti della stessa cosa nello stesso luogo e nello stesso tempo, pur esaminando se alcuna differenza sostanziale esista fra le diverse espropriazioni già definitivamente
B eseguite. — A. Roma, 6 giugno 1891, Soc. Acqua Pia c. Massimo, Temi rom., 1891, 417.

39. Anche nei casi di espropriazione parziale il valore della parte di fondo occupata deve esser pagato in denaro e non può esser compensato ad arbitrio dell'espropriante con opere dirette ad attenuare o pareggiare al proprietario il danno derivatogli dalla sofferta diminuzione
C della sua proprietà. — C. Torino, 25 novembre 1891, Soc. ferrovie di Carrara c. Brizzi, Rocchi, M. trib. Mil., 1892, 13; Legge, 1892, I, 160; Riv. universale, 1892, 55; Annali, 1892, 16; Gazz. proc., XXIV, 572; Temi gen., 1892, 165; Bett., 1892, 111.

40. In caso di espropriazione parziale di un fondo, l'acquistata o migliorata condizione di fabbricabilità dei terreni residui non espropriati costituisce quel vantaggio speciale ed immediato, che a senso dell'art. 41 della legge sulle espropriazioni per p. u. deve detrarsi dall'indennità, per quanto lo stesso vantaggio sia risentito anche da altri fondi vicini non compresi
D nell'espropriazione. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Com. di Genova c. Gorlero, Legge, 1892, I, 416; Giurista, 1892, 29; Temi gen., 1892, 148.

41. Nel caso di espropriazione parziale devonsi valutare nel calcolo dell'indennità non solo i danni provenienti dalla privazione di un diritto, ma anche quelli provenienti dalla privazione di un vantaggio di cui la cosa espropriata godeva da lungo tempo e che ne aumentava il valore; però i danni devono essere speciali
E ed immediati, non generali e futuri. — A. Genova, 28 maggio 1892, Canova c. Echimi, Temi gen., 1892, 408.

42. In tema di espropriazione parziale per causa di p. u., la valutazione delle parti residue non occupate va fatta con obbligo di tener conto delle servitù che per effetto di leggi speciali derivano dall'opera costrutta nella parte espropriata.

43. E ciò a differenza dei fondi finitimi non colpiti da espropriazione, i quali sono soggetti a dette servitù legali senza diritto ad indennità.
A — A. Messina, 18 maggio 1891, Iannelli c. Impresa Cesaroni Almagià, Rif. giur., 1892, 177.

44. Espropriandosi un terreno per la costruzione di una ferrovia, se nel fondo già esiste una cava di terra refrattaria in esercizio, all'espropriato compete una adeguata indennità per la imposizione della servitù derivante dall'art. 139 della L. 20 nov. 1859, concernente il divieto della coltivazione delle cave a distanza minore di 20 metri dalle strade pubbliche, fra le quali sono comprese anche le strade ferra-
B te. — A. Roma, 30 aprile 1892, Ferrovie del Mediterraneo c. Grispigni, Temi rom., 1892, 236.

45. In fatto di espropriazioni per p. u. va distinto l'aumento di valore speciale al fondo espropriato, da quello immediato.

46. L'uno è proprio del fondo, indipendente dall'opera del proprietario, ed in generale derivante da fatto economico.

47. L'altro invece promana dall'opera intrapresa e può essere calcolato al momento dell'espropriazione, come se il fondo venga posto in condizioni di fabbricabilità, o di maggior reddito.

48. Quindi allo stesso modo che in quest'ultimo caso si detrae dall'indennità il valore dell'utilità; così nell'altro, se l'opera intacca il valore speciale, va calcolato il danno.

49. Epperciò è inattendibile la perizia, che trascura il deprezzamento conseguente dall'opera, di rendere meno idoneo alla fabbricazione uno stabile, ed è il caso d'ordinarne una nuova. —
C A. Genova, 9 luglio 1892, Com. di Genova c. Figari, Giurista, 1892, 296.

50. Nella determinazione della indennità dovuta per l'espropriazione parziale di un fondo in causa di p. u. è da tenersi conto delle spese occorrenti per i lavori di sistemazione intesi a proteggere la parte residua del fondo stesso, non espropriata, dai danni che l'esecuzione dell'opera pubblica possa arrecarle in futuro, purchè non si tratti di danni generali e perciò comuni anche alle altre proprietà contermini, o indiretti, o derivanti da troppo incerti
D eventi. — C. Roma, 21 giugno 1892, Min. LL. PP. c. Cong. carità del naviglio Pasolini c. Zanelli di Faenza, Foro, I, 785.

51. Male si deduce dal fatto di aver ricevuta l'indennità in ordine agli art. 24, 28, 40, 46 L. 25 giugno 1865 essere inammissibile da parte dell'espropriato azione in risarcimento per ristagno d'acqua prodotto dal modo di esecuzione di una ferrovia e per negligenza nel man-

Digitized by Google

tenerla, giusta gli art. 229, 230 legge sui la-
A vori pubblici. — C. Firenze, 25 luglio 1892, Alberti c. Ferrovie Appennino centrale, Temi ven., 1892, 496; Annali, 1892, 436; Giurista, 1893, 53.

52. Il privato ha diritto di essere indennizzato per la mancata o diminuita accessibilità recata alla sua proprietà dal mutato livello stradale. —
B A. Catania, 25 aprile 1892, Sindaco di Ragusa c. Arezzi, Giur. Cat., 1892, 139; Bett., 1892, 449; Foro Cat., 1892, 93.

53. Dalla indennità, dovuta dal Comune al proprietario per l'abbassamento delle strade, deve detrarsi il maggior valore conseguito dalle case, per i vantaggi derivanti dall'abbassamento. —
C A. Palermo, 31 dicembre 1891, Com. di Palermo c. Licata, Circ. giur., 1891, 347; R. amm., 1892, 298.

54. L'esercente una farmacia non può pretendere dall'espropriante un compenso pei danni derivanti dal trasloco, cadendo l'espropriazione non già sull'industria, ma sullo stabile ove quell'in-
D dustria si esercita. — A. Firenze, 23 luglio 1892, Signori, c. Com. di Firenze, Annali, 1892, 335.

55. Nel caso di espropriazione per p. u. nessuna azione di indennità compete al conduttore verso l'espropriante e verso il locatore espropriato.

56. La espropriazione totale equivale alla distruzione completa della cosa locata; anzi avvenendo in forza di una legge coattiva, è quel *factum Principis* il quale può parificarsi a forza
E maggiore. — A. Bologna, 4 marzo 1892, Pradelli Tabarroni c. Com. di Bologna, R. giur. Bol., 1892, 75.

57. Al conduttore del fondo espropriato non spetta alcuna indennità per la perdita intempestiva della cosa locata a causa dell'espropriazione per p. u.

58. Gli art. 27 e 52 della legge di espropriazione per p. u. riguardanti i miglioramenti praticati dal locatario si applicano unicamente nei suoi rapporti coll'espropriato, e non già di fronte ai terzi, pei quali vige solo la regola del 450 c. c. circa il vero e reale aumento di valore
F ottenuto. — A. Genova, 19 luglio 1892, Magni c. Diamilla Muller, Giurista, 1892, 343.

59. Nel caso di spropriazione per p. u. il conduttore non ha diritto ad indennità pei danni dell'intempestiva risoluzione del contratto, ma soltanto ha diritto d'indennità verso il locatore per i miglioramenti che abbia fatto nei beni e che ne abbiano aumentato il prezzo reale. —
G C. Torino, 24 febbraio 1892, Magni c. Muller Petti, Giur. Tor., 1892, 456.

60. Nel sistema della legge di espropriazione, quale risulta dagli art. 31 a 51, nè il prefetto può giudicare sulla validità della perizia, nè l'autorità giudiziaria può giudicare sulla validità del decreto di espropriazione emanato dal prefetto.

61. Eppertanto, rettamente l'autorità giudiziaria, pur ritenendo la nullità della perizia, afferma che non ne resta per questo annullato il de-
A creto prefettizio. — C. Firenze, 28 marzo 1892, Ducci c. Ferrovie Mediterranee, Temi ven., 1892, 342; Legge, 1892, II, 87; Giur. Tor., 1892, 551; Gazz. proc., XXV, 271.

62. Sulle somme dovute all'espropriato son dovuti gl'interessi legali dal giorno della occupazione sino a quello del deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, dopo il quale son dovuti soltanto gli interessi che dà la Cassa dei depositi e
B prestiti. — C. Palermo, 3 settembre 1891, Genio militare di Messina c. Vadalà, Circ. giur., 1892, 318; Legge, 1892, II, 303.

63. Nel procedimento d'espropriazione per p. u., liquidata e depositata l'indennità, la parte che subì la espropriazione non ha più titolo a procedere pel conseguimento dell'indennità in confronto della parte espropriante, ma deve far valere i proprî diritti esclusivamente sulla in-
C dennità depositata. — A. Milano, 26 gennaio 1892, Ferrovie del Mediterraneo c. Carpaneto, M. trib. Mil., 1892, 652.

64. I fondi espropriati per p. u. passavano all'acquirente espropriante, secondo la legislazione napoletana, purgati di qualsiasi peso reale, così come ora è determinato dalla legge 25 giugno
D 1865. — C. Napoli, 30 aprile 1891, Finanze c. Monte alunni a Brindisi, Gazz. proc., XXIV, 580.

65. Per ciò che per variazione di cognome sia incorso errore nell'intestazione del deposito di indennità per espropriazione, per modo che il proprietario espropriato non abbia potuto immediatamente incassarlo, non per questo può negarsi adempiuto da parte dell'espropriante l'obbligo del deposito.

66. Non possono dirsi offesi gli art. 27, 52, 56 e 49 L. 25 giugno 1865, qualora sia stato chiesto dall'espropriante e accordato dal giudice che intervengano ad aderire alle pratiche di espropriazione e ai relativi pagamenti anche i semplici usuarî od usufruttuarî od altri aventi diritto sugli stabili spropriati; ciò tanto più quando il proprietario siasi ad esso associato
E per contrastare l'espropriazione. — C. Firenze, 27 giugno 1892, Buckingham Ibbotson c. Min. LL. PP., Temi ven., 1892, 533; Legge, 1892, II, 622; Bett., 1892, 1129.

67. Un creditore, non avente ipoteca e quindi senza grado, non può promuovere l'apertura di un giudizio di graduazione per far valere le sue pretese creditorie.

68. Quindi, trattandosi di prezzo depositato in seguito ad espropriazione per pubblica utilità, ad impedire il rilascio della somma, il creditore può procedere al pignoramento e sequestro della medesima, ma, non avendo ipoteca, non può promuovere l'apertura del giudizio di

Digitized by Google

A graduazione. — A. Roma, 7 dicembre 1891, Ricotti c. De Angelis, Temi rom., 1892, 120.

69. La retrocessione della cosa espropriata non è più ammissibile, per la sola divergenza sul prezzo da pagarsi, dopo un certo lasso di tempo e dopo che sonosi mutate le condizioni del
B fondo. — A. Roma, 6 giugno 1891, Soc. acqua Pia c. Massimo, Temi rom., 1891, 417.

70. L'art. 77 L. 25 giugno 1865 suppone l'ipotesi di un'opera eseguita, e che da tale opera derivi anche un miglioramento ed un aumento di valore alla proprietà confinante ed attigua, senza che dal possessore di tale proprietà alcuna cosa debba essere fatta.

71. È quindi il detto articolo inapplicabile, e non può imporsi alcun contributo al proprietario espropriato di una parte d'un edifizio in prossimità della via a costruirsi, quando a causa della espropriazione ed a causa del disaccordo circa il giusto compenso dovuto siasi transatto sulla somma richiesta, concedendosi per determinato prezzo dallo espropriante alcune aree confinanti colla nuova via, e convenendosi che, riunite queste aree alla parte non espropriata, debba essere costruito un edifizio degno della
C via medesima. — C. Roma, 25 giugno 1891, Campanari Maraini c. Com. di Roma, Corte S. Roma, 1891, II, 326.

72. Quando un fondo sia venduto dal precedente proprietario in contemplazione di un'opera pubblica in corso di esecuzione, il venditore già la trasmette beneficata, cioè a dire con quel maggior valore derivato al fondo dall'esecuzione dell'opera stessa; e perciò il compratore non ha l'obbligo di contribuire inoltre all'esecuzione dell'opera pubblica ai sensi dell'art. 77 L. 25 giugno 1865.

73. Un Comune quindi che non si limita ad espropriare la parte strettamente necessaria all'opera pubblica, ma che estende il suo acquisto anche sopra una quantità più estesa e vuol lucrare vendendo il relitto, non può pretendere il contributo, non avendo uno dei termini di paragone su cui basare tanto soggettivamente
D che oggettivamente il maggior valore. — A. Roma, 9 maggio 1892, Cicognani Foggia c. Com. di Roma, Temi rom., 1892, 269.

74. La legge 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli escluse la sola rivalsa del danno al conduttore per la forzata risoluzione del fitto in corso.

75. Compete l'azione di rivalsa contro l'espropriante al costruttore di un immobile sul suolo che il proprietario erasi obbligato a vendere, quando l'edifizio, ammesso nel piano e nella tabella, allibrato in testa del costruttore, fu riconosciuto di spettanza di costui ed escluso dalla convenzionale liquidazione dell'indennità del suolo. —
E A. Napoli, 26 febbraio 1892, Ditta Fermariello c. Soc. per risanamento, Dritto e giur., VIII, 55.

76. L'indennità dovuta all'espropriato non può determinarsi per mezzo di periti allorchè si tratti di applicare la legge 15 gennaio 1885, ma soltanto nei modi indicati dall'art. 13 della legge medesima.

77. L'imponibile netto, di cui parla l'art. 13 suddetto, si deve intendere detratto dal reddito di
A imposta. — C. Firenze, 1 febbraio 1892, Rossi c. Com. e prov. di Firenze, Bett., 1892, 154.

78. Il reddito imponibile netto agli effetti delle imposte, stabilito dall'art. 12 della legge pel risanamento 15 gennaio 1885 come uno dei fattori dell'indennità all'espropriato in mancanza dell'altro fattore costituito dal coacervato dei fitti accertati dell'ultimo decennio, consiste unicamente nel reddito imponibile catastale, diminuito inoltre dell'ammontare della imposta.

79. Quando al magistrato di merito, per apprezzamento insindacabile in cassazione, appariscano stabiliti tutti gli elementi per giudicare quale sarebbe stato il valore venale che avrebbe avuto il fondo in una libera contrattazione, può lo stesso magistrato determinare il saggio a cui il perito debba capitalizzare la rendita da esso presa come base del valore venale del
B fondo e l'imponibile netto catastale. — C. Firenze, 1 febbraio 1892, Lascialfari c. Com. di Firenze, Annali, 1892, 7; Temi ven., 1892, 137; Legge, 1892, I, 438; Bett., 1892, 160.

80. L'art. 13 L. 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli, in quanto stabilisce che l'indennità di espropriazione deve determinarsi sulla media fra il valore venale dei fondi espropriandi e l'imponibile netto agli effetti della imposta, si applica anche ai terreni edificativi non redditizî.

81. Il tasso di capitalizzamento per elevare a capitale l'imponibile non deve essere fisso ed invariabile alla ragione del 100 per 5, ma determinarsi dal perito secondo la quantità e
C qualità del fondo da espropriarsi. — C. Napoli, 28 gennaio 1892, Compagnia fondiaria c. Soc. risanamento di Napoli, Foro, I, 305. (n)

82. Non è punto incluso nelle disposizioni dell'art. 13 della legge pel risanamento di Napoli il concetto che la ragione di ragguaglio per capitalizzare l'imponibile netto, nella mancanza di fitti accertati, debba essere invariabilmente
D quella del cinque per cento. — C. Napoli, 11 gennaio 1892, Pizzo c. Soc. risanamento di Napoli, Bett., 1892, 165; Gazz. proc., XXV, 17; Legge, 1892, I, 670.

83. È obbligata la Società pel risanamento di Napoli all'indennità di espropriazione ed alla rivalsa dei danni per la demolizione di costruzioni in fabbriche, e di altri manufatti stabilmente infissi ad un suolo, del quale sia stato concordato il prezzo, escludendosi espressamente dette opere dalla liquidazione perchè dal

Digitized by Google

concordativo col padrone dell'area fu dichiarato di pertinenza del costruttore. — A. Napoli, 1 marzo 1892, Soc. risanamento c. Mastropaolo per la ditta Fermariello, Trib. giud., 1892, 107.

84. A termini della legge 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli, i provvedimenti concessi al sindaco per la rimozione delle cause d'insalubrità delle acque e delle abitazioni riguardano tanto le acque private quanto le acque pubbliche.

85. È nelle attribuzioni della Giunta di sanità di indicare altresì la persona alla quale incomba eseguire i prescritti provvedimenti. — C. Roma, 11 giugno 1891, Min. LL. PP. c. Com. di Milano, R. amm., 1892, 141; Riv. universale, 1892, 49.

V. *Acque* 3, 23, 28 — *Avvocato e procuratore* 9 — *Bonifica* 1-5 — *Giustizia amm.* 29 — *Monumenti* 4, 5 — *Regolamenti com.* 12.

Espropriazione forzata — V. *Esecuzione.*

Estero (atti e contratti fatti all') — V. *Competenza* — *Delibazione* — *Straniero.* — V. pure: *Borsa* (operazioni di) — *Effetto cambiario* — *Registro* — *Testamento.*

— delitti commessi all'estero. — V. *Reato commesso all'estero.*

Estorsione violenta [c. p. 417-419, 412; c. p. p. 138].

1. Per determinare il luogo della consumazione del maleficio, si deve, in tema di tentata o mancata estorsione, ricercare quello ove il conato delittuoso giunse a spiegarsi con atti esecutivi; epperò, se una lettera, nella quale s'incarna il reato di cui all'art. 409 c. p., spedita in un luogo con incarico di comunicarsi a persona altrove dimorante, viene a questa persona comunicata, il luogo ove il reato si consuma non è quello ove la lettera fu spedita ma l'altro ov'essa raggiunse la persona cui si riferiva. — C. Roma, 2 maggio 1892, Marchi, Foro pen., I, 351; Riv. universale, 1892, 165; Legge, 1892, II. 22; Riv. pen., XXXVI, 45; Bett., 1892, 226; Cass. unica, III, 838; Giur. pen. Tor., 1892, 302; Annali, 1892, 142; Corte S. Roma, 1892, 354; Gazz. proc., XXV, 336.

2. A costituire il delitto di estorsione preveduto dall'art. 407 c. p. non occorre che l'atto di cui si è estorta la sottoscrizione produca un danno certo ed immediato, e neppure è necessario che tal danno si riferisca al patrimonio, potendo anche riferirsi alla libertà od all'onore.

3. Applicazione al caso del marito che costringe la propria moglie a sottoscrivere un atto nel quale ella si confessa adultera. — C. Roma, 17 giugno 1892, Gennaro, Foro, II, 467.

4. Commette tentativo di estorsione e non soltanto minaccia colui che manda ad altri una lettera minatoria con ingiunzione di depositare in un dato luogo una somma di denaro. — C. Roma, 24 luglio 1891, De Angelis Gabbanelli, Foro, II,52.(n)

5. Accerta sufficientemente gli elementi costitutivi del reato di estorsione, di cui all'art. 409 c. p., il giudice che ritenga nell'imputato la volontà di estorquere e l'idoneità dei mezzi adoperati allo scopo. — C. Roma, 23 giugno 1892, Mariani, Cass. unica, III, 1000; Giur. pen. Tor., 1892, 396; M. trib. Mil., 1892, 816; Annali, 1892, 218; Gazz. proc., XXV, 297.

Estradizione [c. p. 832; e singoli trattati].

Non essendo il reato di diserzione contemplato nella Convenzione colla Germania del 31 ottobre 1871, non può un militare, consegnato per estradizione per reato comune, essere messo a disposizione del tribunale militare pel suddetto reato di diserzione. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, David, Giur. T. S. G. e M., 1892, 88.

Età minore agli effetti civili [c. c. 55, 202, 206, 240, 323, 763, 905] — V. *Minore.*

— agli effetti penali [c. p. 53-57; c. p. p. 240, 267, 285, 496] — V. *Pena.*

Evasione ed inosservanza di pena [c. p. 226-234].

Evizione [c. c. 1035, 1036, 1077, 1396, 1482-1497, 1552, 1709] — V. *Vendita* — V. pure: *Esecuzione immobiliare* 132-133 — *Surrogazione e subingresso* 26, 29.

Exequatur regio e placet [Statuto, 18; L. 13 maggio 1871, n. 214, 15, 16, 18; R. D. 5 marzo 1863, n. 1169, sulle norme per l'uniforme esercizio del diritto di *exequatur* in tutte le provincie del Regno; R. D. 26 luglio 1863, n. 134, sulle norme per l'uniforme esercizio del *R. placet* in tutto il Regno, esclusa la Sicilia; R. D. 12 luglio 1864, n. 1848, che fa un'aggiunta all'art. 1 del R. D. 26 luglio 1863; L. 20 marzo 1865, n. 2248, sul Consiglio di Stato, all. D, 9, 10; L. 13 maggio 1871, sulle guarentigie, 16, 18; R. D. 25 giugno 1871, n. 320, che dà alcune disposizioni sugli *exequatur* e sul *R. placet*]. — V. *Vescovo.*

Extra petita [c. p. c. 517, n. 4 e 5] — V. *Sentenza civ.*

Extraterritorialità — V. *Reato commesso all'estero.*

Fabbricati (imposta sui) — V. *Fondiaria sui terreni e sui fabbricati.*

Fabbriceria [L. 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. P] — V. *Parrocchia e fabbriceria.*

Facchinaggio [L. 29 maggio 1864, n. 1797, che abolisce le corporazioni privilegiate d'arti e mestieri; Reg. 4 dicembre 1864, n. 2046, pei facchini di dogana; L. 26 agosto 1868, n. 4555, che fa cessare il sussidio dello Stato alle corporazioni di Livorno; R. D. 1 novembre 1872, n. 457, che approva la tariffa pel facchinaggio agli scali di Genova].

Fallimento [c. comm. 120, 146, 151, 183, 186, 189, 191, 199, 203, 207, 210, 229, 245, 268, 298, 308, 315, 362, 433, 453, 469, 683-854, 869, 905, 914].

Digitized by Google

SOMMARIO.

Albo dei falliti, cancellazione 299, 300, 304.
— V. *Riabilitazione.*
Alimenti al fallito, 170.
Amministrazione del fallim. 23-26, 170, 171, 231-238 — V. *Curatore — Giudice deleg. — Delegazione creditori.*
Ammissioni al passivo — V. *Verifica.*
Anticipazione delle spese 26-28, 335-343.
Appello, sent. appellabili 22 54, 57, 58, 167, 185, 200, 204, 205, 228, 229, 275-279, 285, 304, 307, 309, 312, 327, 331.
» dichiarazione di fallimento 35, 37, 54, 57, 58, 331.
» moratoria 327, 328.
» omologazione di concordato 22, 275-279, 285, 309.
» riabilitazione 304, 307, 309 312.
Atti nulli o annullabili 5, 6, 42, 73, 96-147, 291, 292.
» fidejussione 118, 120.
» ipoteche 7-12, 115, 121-140, 147, 324.
» mandato 99, 100.
» mutuo 121, 126.
» pagamento 143-146.
» pegno 139, 140.
» polizza di carico 141, 142,
Attivo, liquidazione — V. *Ripartizione.*
Avvocato e procuratore 180, 181, 212, 250.
Bancarotta 294, 299-302, 305, 306.
Cancellazione dall'albo — V. *Albo.*
Capacità del fallito 71-77, 181 — V. *Curatore.*
Cassazione 51, 52, 55, 56, 66, 116, 136, 226, 279, 281.
Cessazione dei pagamenti 5, 47-53, 61-66, 272 — V. *Dichiarazione di fallimento.*
» data 5, 61-66, 272.
» atti posteriori — V. *Atti nulli.*
Citazione 34.
Commerciante 29.
» morto 4, 30.
Compensazione 187, 207.
Competenza 191.
Concordato 20-23, 81, 92, 233, 237-292.
» effetti 92, 233, 286-292.
» formazione 236 267.
» omologazione 22, 270, 273 277, 280, 284 — V. *Appello.*
» opposizione — V. *Opposizione.*
» risoluzione 81, 278, 281.
Contestazione di crediti — V. *Verifica.*
Convocazione dei creditori 171, 241, 246, 284.
Coobbligati e fidejussori, 88,
Creditori chirografari, 31, 33, 34, 36, 61, 83-85, 97, 123, 170, 217, 225, 317, 326, 328. — V. *Concordato — Moratoria — Verifica.*
» ipotecari, 89, 217, 236, 240, 305 — V. *Atti nulli.*
» privilegiati 186 bis — V. *Privilegio.*
Curatore, nomina 27, 168.
» attribuzioni 164, 77, 91, 165, 168, 169, 172-180, 185, 194, 225, 231, 232, 262, 290.
Data — V. *Cessazione dei pagamenti.*
Delegazione dei creditori, 165.
Deposito di merci 148, 149, 152-154.
Dichiarazione di fallimento, estremi 4, 29-34, 37-40, 43, 44, 67, 69, 70 — V. *Cessazione dei pagamenti.*
» appello — V. *Appello.*
» opposizione — V. *Opposizione.*
Documenti, deposito — V. *Procedimento.*
Dote 19.
Effetto cambiario 30-32, 90, 143 146, 150, 155, 199.
Esigibilità dei crediti — V. *Termine.*
Estero, fallimento 67-69.
Fallimento (trattati sul) 1, 2, 3, 13.
Fidejussione 118-120.
Frode e simulazione — V. *Atti nulli.*
Giudice delegato 166, 179-185, 192, 207-209, 230, 247, 335-343.
Interessi 88, 289.
Intervento in causa 72, 81, 82, 175, 178.
Ipoteca — V. *Atti nulli — Creditori ipotecari.*
Libri 169, 188, 263, 294.
Locazione 91-95, 196, 197.
Mandato 99-100, 250, 253-257, 264.
Moglie del fallito, 234, 235 — V. *Dote.*
Moratoria 24, 25, 316-326.
» appello — V. *Appello.*
Morte del commerciante — V. *Commerciante.*
» del fallito 78-80.
Mutuo 121, 126, 207.
Omologazione del concordato — V. *Concordato.*
Opposizione alla sent. che dichiara il fallimento 54, 56-60.
» fissa la data di cessaz. dei pagamenti 61.
» omologa o annulla il concordato 261, 268, 269, 271, 274, 275, 280, 282.
Pagamenti posteriori alla cessaz. dei pagamenti — V. *Atti nulli.*
Passivo — V *Verifica.*
Pegno — V. *Atti nulli.*
Pignoramento 86, 87.
Prescrizione 164.
Privilegio e creditori privilegiati 186 bis, 206, 211-215.
Procedimento 333-343.
Processo verbale — V. *Verbale.*
Procuratore — V. *Avvocato — Mandato.*
Retrotrazione — V. *Cessazione dei pagamenti.*
Riabilitazione 298-302, 306-315 — V. *Appello — Bancarotta.*
Riapertura del fallimento 81, 278, 281.
Ripartizione dell'attivo 82, 201-203, 206, 230.
Rivendicazione o ritenzione 148-162, 166.
Sentenza appellabile — V. *Appello.*
» opponibile — V. *Opposizione.*
Sequestro 68, 69, 83-85.
Società 163, 174.
Spese del fallimento 26-28, 182, 183, 206, 209-212, 335-343 — V. *Privilegio.*
Termine (decadenza dal) 89, 90.
» decorrenza 23, 58, 289.
Vendita d'immobili 13-18, 216-230.
Verbale — V. *Verifica.*
Verifica e contestazione dei crediti 187-202, 204, 205, 209-215, 236.
Vitalizio 186 bis.

BIBLIOGRAFIA.

1. Osservazioni e proposte intorno al libro III c.
A comm. — N. DE FEO, M. DE SANTI, Legge, 1892, II, 531.
2. Sui quesiti proposti dal Ministro di grazia e giustizia in ordine alle possibili riforme del codice commerciale per quanto riguarda il fallimento. — E. B., Rif. giur., 1892, 116.
B
3. Appunti pratici in materia di fallimento; a proposito di un questionario formulato dal Ministero di grazia e giustizia. — DE VIOLA, Vicenza, tip. Burato, 1891, in-8°, p. 48.
C
4. Può forse dichiararsi il fallimento di un commerciante ritiratosi dal commercio per « morte volontaria », anche quando l'effettiva cessazione dei pagamenti siasi verificata entro l'anno dal suicidio, per debiti dipendenti dall'esercizio del suo commercio? — S. DRAGO, Giurista, 1892, 101.
D
5. Data della cessazione dei pagamenti — atti nulli per effetto di questa — riforma radicale. — C. BERTOLINI, Legge, 1892, I, 427.
E
6. Degli atti del fallito anteriori alla dichiarazione di fallimento o dello stato reale di fallimento. — P. BRIGNARDELLO, Torino, Unione tip. edit. 1892, in-8°, p. 151.
F
G 7. Sull'art. 709 n. 4 c. comm. — A. DEL VECCHIO, Gazz. proc., XXV, 253.
8. La presunzione di frode stabilita dall'art. 709 n. 4 c. comm. si estende anche alle ipoteche giudiziali. — I. MARINELLI, Riv. universale, 1892, 34.
H
9. Se siano valide le ipoteche giudiziali iscritte sui beni di un debitore commerciante in stato di cessazione dei pagamenti. — C. BREZZO, Pisanelli, 1892, 161.
I
L 10. Dell'ipoteca giudiziale nel fallimento. — A. SACERDOTI, Diritto comm., X., 35.
11. Della nullità dell'ipoteca giudiziale costituita sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti. — A. STORNIOLO, Pisanelli, 1892, 257.
M
12. Se le ipoteche giudiziali accese sui beni d'un commerciante, in forza di sentenza ottenuta dopo la cessazione dei pagamenti, siano valide o nulle. — M. BAGGINI, Bett., 1892, 157.
N
13. La tradizione giuridica italiana e l'art. 800 c. comm. — S. CICCAGLIONE, Mov. giur., 1892, 97.
O
14. Se un creditore possa chiedere in via contenziosa modificazioni o aggiunte alle condizioni della vendita dei beni del fallito. — G. VILLA Foro, I, 540.
P
15. Dei conflitti fra il curatore e il creditore che iniziò gli atti esecutivi prima della dichiara

Digitized by Google

A zione di fallimento. — S. Braccio, Foro, I, 1245.
16. L'art. 801 c. comm. in correlazione coll'art. 661
B c. p. c. — S. Braccio, Diritto comm., X, 195.
17. Della espropriazione degli immobili del fallito; quando spetti al creditore ipotecario o privilegiato la continuazione ai sensi dell'art. 801
C c. comm. — L. Maurizi, Cons. comm., 1892, 1.
18. Ancora sul diritto del creditore ipotecario o privilegiato di continuare l'intrapresa spropria-
D zione degli immobili della fallita. — S. Braccio, Cons. comm., 1892, 161.
E19. La dote quantitativa e il fallimento. — Cons. comm., 1892, 113.
F20. Il concordato nel dritto italiano e straniero.— A. Guariglia, Napoli, Pierro edit. 1892, in-8°, p. 348.
21. Del concordato amichevole: studio di diritto
G commerciale. — C. Biondi, Napoli, tip. Giannini e figli, 1891, in-8, p. 159.
22. Della inappellabilità della sentenza omologativa del concordato da chi non abbia fatto parte del giudizio di primo grado d'opposizione
H alla domandata omologazione. — L. Tritoni, Riv. universale, 1892, 112.
23. Di alcune parziali modifiche alle regole concernenti l'amministrazione del fallimento, il
I concordato e il decorrimento dei termini. — A. Marghieri, Giurista, 1892, 409.
L24. Due quistioni sulla moratoria. — G. Mayer, Critica for., I, 579.
25. Una nuova questione sulla moratoria (se il creditore che dà voto favorevole perchè si conceda la moratoria ad un commerciante, rinunci con ciò solo al diritto, precedentemente acquisito, di iscrivere ipoteche sopra i beni di que-
M sto). — A. Sraffa, Diritto comm., X, 222.
26. Con qual danaro si devono pagare in caso di fallimento le spese di giustizia e di ammini-
N strazione, compreso l'onorario al curatore. — A. Pannunzio, Diritto comm., X, 382.
27. L'anticipazione delle spese per la procedura di
O fallimento da parte dello Stato. — V. Scialoja, Foro, I, 545.
28. L'anticipazione delle spese per la procedura
P dei fallimenti. — F. Nicolosi, Rif. giur., 1892, 194.

Giurisprudenza.

29. Non può dichiararsi il fallimento d'un commerciante per inadempimento di obbligazioni civili contratte anteriormente all'esercizio del commercio, sebbene egli abbia dato alle obbligazioni stesse la forma di cambiali e le abbia pur rinnovate durante l'esercizio del commer-
Q cio — A. Brescia, 15 dicembre 1891, Salvi c. Manenti, Foro, I, 534. (n)
30. Non può pronunciarsi la dichiarazione di fallimento d'un commerciante defunto se la cessazione dei pagamenti non sia avvenuta ante-
R riormente alla sua morte. — A. Milano, 6 ottobre 1891, Banca pop. di Sondrio c. Guidi, Foro, I, 177. (n)
31. La legge non richiede che l'istante la dichiara di fallimento sia commerciante, ma solo che il suo credito dipenda da causa commerciale, e tale va riguardato quello risultante da cambiale fino a prova in contrario.
32. L'azione di regresso nel termine dell'art. 320 c. comm. non è obbligatoria pel possessore della cambiale che agisce direttamente contro l'emittente, e perciò questi non può invocare tale disposto per sostenere che l'istanza di fallimento, uguagliata e ritenuta come esercizio di siffatta azione, sarebbe intempestiva stante
A la pretesa decadenza. — A. Genova, 20 maggio 1892, Tori Barone c. Tori e Negri, Giurista, 1892, 463; M. trib. Mil., 1892, 979.
33. Basta un solo creditore per fare dichiarare il fallimento del proprio debitore, anche quando
B costui non abbia altri creditori. — A. Napoli, 12 dicembre 1892, Ditta De Bartolomeis Siniscalco c. Giordano, Mov. giur., 1892, 182.
34. È procedibile la domanda di fallimento fatta da un creditore mediante citazione in contraddittorio del debitore, anzichè mediante ricorso al tribunale in camera di consiglio.
35. È appellabile la sentenza pronunciata su questa citazione, sia che dichiari il fallimento, sia
C che ne rigetti la domanda. — A. Venezia, 7 aprile 1892, Casagrande c. Salvagno, Temi ven., 1892, 369; Cons. comm., 1892, 221; Temi gen., 1892, 574.
36. Un creditore, che domanda ed ottiene dal tribunale la dichiarazione di fallimento di un commerciante senza prima assumere informazioni se costui versi in istato di fallimento (mentre, in vece, dalla sentenza che poi lo revoca, risulta ch'egli non aveva altri debiti, meno un solo non molto rilevante, verso detto creditore, e per giunta garentito da effetti cambiari datigli in pegno, e dal proprio attivo eccedente il passivo), un tale creditore è responsabile di danni per quasi delitto o colpa extra contrattuale.
37. In materia di fallimento, più che della sola cessazione dei pagamenti, si deve tener conto del dissesto finanziario del commerciante, di cui la cessazione dei pagamenti è un indizio esterno, e non la sola prova dello stato di
D fallimento. — A. Palermo, 31 decembre 1891, Valenza c. Beccadelli di Camporeale, Circ. giur., 1891, 330; Giur. Cat., 1892, 20.
38. Dev'essere dichiarato fallito il commerciante che non paga i proprî debiti alla scadenza, quand'anche il suo attivo sia superiore al pas-
E sivo. — A. Roma, 25 luglio 1892, Fiorini c. Cavi, Temi rom., 1892, 407.
39. Il dissesto economico e l'esuberanza del passivo non possono confondersi colla cessazione dei pagamenti, per la quale occorre un fatto

Digitized by Google

A determinato che la riveli. — A. Lucca, 3 settembre 1892, Raugei Vaccai c. Cartiera Italiana, Mafloretti, Diritto comm., X, 882.

40. Può dichiararsi il fallimento anche nell'esistenza di un solo debito, qualora esistano gli altri estremi voluti dalla legge per la cessazione
B dei pagamenti. — A. Venezia, 7 aprile 1892, Casagrande c. Salvagno, Temi ven., 1892, 369; Cons. comm., 1892, 221; Temi gen., 1892, 574.

41. Il solo fatto materiale di non essersi eseguiti pagamenti non è sufficiente a costituire lo stato di fallimento; ma è pure necessario che quel fatto abbia acquistato pubblicità, e la insolvenza del commerciante sia permanente e palese.

42. La scienza della già avvenuta cessazione dei pagamenti da parte del fallito nei terzi che hanno contrattato con lui non è conciliabile
C col concetto della buona fede. — C. Roma, 30 giugno 1891, Ditta Poggioli c. Fall. De Morsier, Corte S. Roma, 1891, II, 277; R. giur. Bol., 1891, 322.

43. Per giudicare dello stato di cessazione dei pagamenti non è interdetto al tribunale di tener conto anche di obbligazioni non ancora sca-
D dute. — A. Brescia, 17 maggio 1892, Regattieri c. Curatore fall. Regattieri e Banca mutua pop. di Mantova, Diritto comm., X, 511; M. trib. Mil., 1892, 868.

44. Il fatto della continuazione dei pagamenti con ricorrere a prestiti, a pegni, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi, onde procurare i fondi, rivela lo stato di cessazione dei paga-
E menti del commerciante debitore. — T. Napoli, 16 settembre 1892, Perrone, Trib. giud., 1892, 237.

45. La cessazione dei pagamenti in dipendenza di obbligazioni commerciali, di cui è parola nell'art. 683 c. comm., consiste nella effettiva impotenza del commerciante a fare onore ai proprî impegni.

46. Quindi, verificandosi nelle condizioni del suo commercio il fatto della insolvibilità permanente e della mancanza di pagamento a scadenza con carattere di generalità, qualunque sia la causa per cui non abbia soddisfatto le proprie obbligazioni, egli è in stato di fallimento.

47. L'epoca della cessazione dei pagamenti può desumersi da tutte quelle circostanze ed indizî da cui derivi la prova della impotenza del debitore a pagare, da valutarsi secondo il prudente arbitrio del magistrato, avuto riguardo alla influenza che quelle circostanze ed indizî abbiano potuto esercitare sulle di lui relazioni commerciali, non che sulla stima e sulla fidu-
F cia di cui egli godeva. — A. Firenze, 25 maggio 1892, Melani c. Melani Giannini, Annali, 1892, 228.

48. Lo stato di cessazione dei pagamenti si traduce nel concetto giuridico della effettiva impotenza del debitore a fare onore ai proprî impegni.

49. La materiale continuazione dei pagamenti non esclude lo stato di fallimento, quando siansi eseguiti con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procuratisi.

50. Sebbene il rifiuto di un solo pagamento non basti di per sè ad indurre la reale cessazione dei pagamenti ed a fare dichiarare il fallimento, pure, se a quel primo rifiuto altri ne seguano, e si succedano i protesti, rettamente, dichiaratosi poi il fallimento, si fa risalire la cessazione dei pagamenti alla data di quel primo rifiuto o protesto, nonostante che nel periodo stesso il commerciante abbia continuato il proprio commercio, ottenuto rinnovazione
A di crediti ed eseguito pagamenti. — A. Roma, 19 dicembre 1891, Soc. immobiliare c. Barbier Cattani, Annali, 1892, 33; Temi rom., 1891, 443; Diritto comm., X, 279; Bett., 1892, 244; Gazz. proc., XXV, 44.

51. Il giudizio del magistrato di merito che riconosce rovinosi e fraudolenti i mezzi usati per ritardare la dichiarazione del fallimento, come il giro e la rinnovazione continuata di cambiali, sempre più gravose pei ripetuti sconti e interessi in mancanza d'ogni altra solida base finanziaria, è incensurabile in cassazione. — C.
B Torino, 10 marzo 1892, Banca di Vercelli c. Pignata e Accostelli, Giur. Tor., 1892, 233; Legge, 1892, I, 664; Temi gen., 1892, 353; Cons. comm., 1892, 180; Diritto comm., X, 748.

52. È incensurabile il giudizio del magistrato di merito in quanto ritiene rovinosi i mezzi adoperati dal fallito per protrarre la cessazione dei pagamenti; ad ogni modo tali sono certamente il giro di cambiali di comodo, gli sconti e gli interessi da lui pagati per continuare i pagamenti.

53. Non importa che l'impiego dei mezzi rovinosi e fraudolenti per parte del commerciante, poi fallito, si riferisca o meno alla cerchia delle operazioni commerciali di lui, e fosse o no co-
C nosciuto dai terzi. — C. Torino, 28 gennaio 1892, Cassa sconto di Genova c. Penco, Temi gen., 1892, 161; Legge, 1892, I, 477; Cons. comm., 1892, 120; Annali, 1892, 144; M. trib. Mil., 1892, 441; Gazz. proc., XXV, 106; Diritto comm., X, 591; Bett., 1892, 757; Giur. Tor., 1892, 257.

54. Non solo l'opponente, ma anche il creditore procedente per la dichiarazione di fallimento ha diritto di appellare dalla sentenza che giudica sull'opposizione alla dichiarazione di fallimento.

55. Il giudizio del magistrato di merito, che, discutendo le prove, in base ad esse dichiara il fallimento, esprime un convincimento di fatto,
D ed è incensurabile in cassazione. — C. Palermo, 21 luglio 1892, Bongiovanni c. Banca dep-

Digitized by Google

e sconti di Catania, Circ. giur., 1892, 229; Foro Cat., 1892, 212.

56. Se la sentenza dichiarativa del fallimento è incompleta o nulla, non si può dedurre la relativa eccezione dopo la scadenza stabilita nel-
A l'art. 693 c. comm. — A. Lucca, 6 giugno 1892, Barsotto Martoni c. Ferrari, Mov. giur., 1892, 166.

57. È ammissibile l'appello contro la sentenza dichiarativa del fallimento, non ostante che non siasi fatta opposizione alla sentenza stessa. —
B A. Roma, 9 giugno 1891, Pongelli c. Georg Von Colln, Temi rom., 1892, 201.

58. In materia commerciale in nessun caso i termini per produrre gravami decorrono dalla pubblicazione della sentenza, e molto meno quando si tratta di appello contro sentenza emessa in giudizio di opposizione alla sentenza
C dichiarativa di fallimento. — A. Napoli, 12 dicembre 1892, Ditta de Bartolomeis Siniscalco c. Giordano, Mov. giur., 1892, 182.

59. L'opposizione di terzo e l'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento hanno diversa natura giuridica.

60. La prima ha fondamento sul possibile pregiudizio de' diritti dell'opponente: la seconda è concessa al fallito ed a qualsiasi altro interessato per ottenere la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, e non già a chi volesse estendere ad altri gli effetti della sentenza
D medesima. — T. Bari, 30 luglio 1892, Fallimento Pappalepore c. Milella, Pisanelli, 1892, 274.

61. Qualunque interessato, e non i soli creditori liquidi e certi, ha diritto di opporsi alla sentenza che retrotrae la data della cessazione dei pagamenti.

62. Carattere costitutivo dello stato di fallimento è la effettiva cessazione dei pagamenti, non lo sbilancio economico del commerciante.

63. I mezzi rovinosi e fraudolenti sono però presi a calcolo dal magistrato per far risalire al loro verificarsi la data della cessazione dei pagamenti, dopo che il fallimento, per questa effet-
E tiva cessazione, è stato dichiarato. — A. Venezia, 22 aprile 1892, Schiavo Fabrello c. Curti, Temi ven., 1892, 291; Giurista, 1892, 278.

64. Il curatore del fallimento ha facoltà di domandare che sia determinata la data della cessazione dei pagamenti e che siano conseguentemente annullati gli atti posteriormente eseguiti dal fallito.

65. La cessazione dei pagamenti può farsi risalire anche ad un'epoca anteriore alla concessione
F della moratoria. — C. Roma, 17 settembre 1892, Ditta Gattoni c. Ditta Aureli e Montanari, Foro, I, 1209. (n)

66. È incensurabile il giudizio della Corte di merito in quanto determina, in base ad elementi di fatto, l'epoca a cui deve farsi risalire la
A data della cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 17 marzo 1892, Banca nazionale c. Dalmasso, Corte S. Roma, 1892, II, 100.

67. La sentenza estera che dichiara il fallimento ha effetto anche nel Regno senz'uopo di giudizio di delibazione ogniqualvolta si intenda di farla valere come eccezione all'azione d'un creditore del fallito.

68. È quindi nullo il sequestro eseguito nel Regno a carico di un commerciante già dichiarato fallito in estero Stato, e ciò quantunque la sentenza dichiarativa del fallimento non sia peranco resa esecutiva nel Regno col giudizio di delibazione.

69. Tale giudizio e la conseguente pronuncia di esecutorietà sono invece essenziali ogniqualvolta si voglia della sentenza che dichiara il fallimento valersi per costringere i terzi all'adempimento di qualche obbligazione dipendente
B dalla sentenza stessa. — A. Milano, 14 dicembre 1891, Crespi c. Petronio, M. trib. Mil., 1892, 169; Cons. comm., 1892, 347.

70. Dichiarate cessate le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, non può pronunziarsi una seconda dichiarazione di fallimento.
C — T. Napoli, 8 giugno 1891, Ditta Vallini c. Speranza, Mov. giur., 1892, 16; Diritto comm., X, 267.

71. La genesi dell'art. 699 c. comm., il concetto che lo informa, la sua lettera, e il confronto con le altre disposizioni affini, dimostrano che la incapacità del fallito non è relativa, ma assoluta.

72. Le cause che ne giustificano, e che possono autorizzare ad ordinarne l'intervento in giudizio, sono limitate a determinato effetto e a determinati casi, e non derogano alla massima della nullità de' suoi atti, introdotta anche come mezzo repressivo.

73. Il concetto della nullità assoluta sorge pure dal confronto degli art. 699 e 707 c. comm. vigente con gli art. 555 e 556 c. comm. del 1865.

74. Il divieto pel quale il fallito nè come attore nè come convenuto può stare in giudizio, posa anche sul principio di eguaglianza dei contendenti, ed è un requisito essenziale per la cosa
D giudicata. — A. Genova, 22 marzo 1892, Drione c. Saccone, Diritto comm., X, 568; Giurista, 1892, 325.

75. Tanto ai termini del cessato codice di commercio del 1865, quanto ai termini del codice vigente, l'incapacità giuridica del fallito ha origine soltanto dalla data della sentenza di dichiarazione del fallimento, e non sussiste nel periodo intermedio tra la detta data e il giorno
E della cessazione dei pagamenti. — C. Roma, 15 luglio 1892, Ditta Anieli Montanari c. Soc. generale immobiliare, Annali, 1892, 432.

76. Le azioni concernenti l'esercizio della patria

Digitized by Google

potestà e l'usufrutto legale spettante a chi l'esercita, non passano in caso di fallimento al curatore, trattandosi di diritti strettamente per-
A sonali. — A. Genova, 30 luglio 1892, Viale c. Bardi, Giurista, 1892, 382; Temi gen., 1892, 631.

77. Il sopravvenuto fallimento di una delle parti rende necessaria la riassunzione e prosecuzione del giudizio in confronto del curatore, ma non importa avocazione al tribunale della fallenza delle cause già pendenti nanti altro magistrato.
B — A. Genova, 31 dicembre 1891, Loffler Guzzardi c. Ferrara, Temi gen., 1892, 112; Legge, 1892, I, 381; Annali, 1892, 103.

78. Le persone che per legge sarebbero chiamate all'eredità del fallito concordatario possono acquistare dal fallimento le attività, e così rilevare un negozio colle mercanzie ivi esistenti.

79. Venendo a morire il fallito, gli eredi rinunciando alla eredità sono terzi qualunque, per cui il creditore del fallito non può per il suo credito procedere contro di essi.

80. È inammissibile come irrilevante la prova tendente a dimostrare che il fallito, tra il tempo della avvenuta cessione delle attività e quello della sua morte, abbia dichiarato il suo negozio ceduto e che gli eredi abbiano pagata qualche rata in base al concordato dovuta dal fallito.
C — A. Genova, 4 marzo 1892, Cosentini c. Frugoni, Giurista, 1892, 196 e 198.

81. Nel giudizio tra l'erede beneficiato del fallito contro il compratore del negozio di questo, hanno diritto d'intervenire, anche in grado di appello, i creditori non interamente soddisfatti secondo le condizioni stipulate nel concordato.

82. Nel merito però, questi interventori vanamente impugnano di simulazione e di frode il contratto di vendita del negozio del fallito, fatto dall'erede beneficiato con l'autorizzazione del tribunale, quando tutto il procedimento di fallimento fu compiuto in perfetta conformità della legge ed il prezzo venne diviso *pro rata*
D tra tutti i creditori. — A. Roma, 15 dicembre 1891, Di Trento c. Tancredi, Temi rom., 1891, 517.

83. Anche dopo la dichiarazione del fallimento è lecito ai creditori del fallito, specialmente nei casi d'urgenza, provocare nell'interesse di tutti i creditori misure giudiziali semplicemente conservatorie.

84. Il sequestro però così ottenuto ha il carattere di conservativo, e non di sequestro giudiziario, riservato unicamente a chi può plausibilmente vantare la proprietà od un diritto reale sulla cosa sequestrata.

85. Nè a farlo ritenere giudiziario basterebbe la circostanza che le attività staggite si pretendono simulatamente trapassate in altri, o che su di esse simulatamente altri vi abbia cointeressenza, specialmente quando il creditore nel suo ricorso siasi presentato in tale qualità e non come avente causa dal debitore, abbia accennato a pericolo di disperdimento e sottrazione, ed abbia indeterminatamente chiesto un
A sequestro senza stabilirne il carattere. — A. Genova, 18 ottobre 1892, Viale c. Gandolfo, Temi gen., 1892, 660.

86. Eseguita la vendita dei mobili pignorati, il prezzo ricavato è uscito dal patrimonio del debitore, e perciò il posteriore fallimento del debitore non influisce sugli effetti della vendita, e gli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento non si estendono al prezzo dell'esecuzione compiuta. — T. Messina, 21 marzo 1892,
B Gotta c. Pastore, Rif. giur., 1892, 215.

87. Non può il curatore ottenere in base al fallimento la revoca di un sequestro, quando gli oggetti sequestrati sieno stati prima del fallimento e pendente sequestro venduti dal fallito
C a terzi. — A. Genova, 25 marzo 1892, Vittori c. Rastelli, Temi gen., 1892, 243; M. trib. Mil., 1892, 491; Bett., 1892, 476; Cons. comm., 1892, 346.

88. Il creditore di più fallimenti coobbligati, che concorse in ciascuno di essi, ha diritto di esigere l'intiero suo credito, compresi gli interessi posteriori alla dichiarazione di fallimento, che pel disposto dell'art. 700 c. comm. non sarebbero esigibili in un singolo fallimento. — A.
D Palermo, 7 maggio 1892, Banco di Sicilia c. Fallimento Cafisi e Vella, Foro, I, 979. (n)

89. Anche i debiti ipotecarî del fallito non ancora scaduti divengono esigibili per effetto della dichiarazione di fallimento, a senso dell'art. 701
E c. comm. — A. Torino, 27 giugno 1892, Vitale c. Golzio, Giur. Tor., 1892, 725.

90. La disposizione dell'art. 701 c. comm., per la quale i debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito s'intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento, non si estende all'avallante di un effetto cambiario accettato dal
F fallito. — A. Roma, 3 marzo 1892, Ditta Luraghi c. Manni, Foro, I, 1191. (n)

91. La risoluzione di locazione a lunga scadenza, a termini dell'art. 703 c. comm., si promuove dal curatore e si pronuncia dal magistrato non solo nell'interesse della massa, ma in quello altresì del fallito.

92. Pertanto, conchiuso il concordato, può il fallito concordatario profittare della sentenza che sull'istanza del curatore avesse pronunciato la
G risoluzione della locazione. — A. Torino, 29 gennaio 1892, Mestiatis c. Chiambretto, Giur. Tor., 1892, 331.

93. L'art. 1611 c. c. non è applicabile quando si tratta di risoluzione della locazione nell'interesse della massa dei creditori dell'inquilino fallito, a termini dell'art. 703 c. comm.

94. E ciò specialmente quando si risolve dopo 4 anni una locazione durativa ancora altri 8 anni, e dopo spese di adattamento fatte dal locatore

Digitized by Google

per l'industria speciale dell'inquilino, e per le disgraziate condizioni economiche generali il valore locativo delle case sia diminuito, ed in una nuova locazione non possa presumibilmente ottenersi che una pigione minore.

95. In tali circostanze, e mancando altri elementi, il giusto compenso da attribuirsi al locatore per l'art. 703 c. comm. si determina per pe-
A rizia. — A. Torino, 16 novembre 1891, Mestiatis c. Chiambretto, Giur. Tor., 1892, 196.

96. Le enunciazioni di un atto pubblico, in cui il fallito si dichiara debitore, fanno prova anche contro la massa fino a che non sieno dimostrate contrarie alla verità.

97. I creditori di un fallimento agiscono in proprio nome, e non quali aventi causa dal fallito, quando impugnano come fraudolento o simu-
B lato un atto del loro debitore. — A. Venezia, 22 aprile 1892, Schiavo Fabrello c. Curti, Temi ven., 1892, 291; Giurista, 1892, 278.

98. Dichiaratosi il fallimento di un commerciante, sono nulli di pieno diritto tutti gli atti compiuti nel tempo posteriore, quantunque il terzo potesse allegare di non aver scienza dell'avvenuto fallimento.

99. Stipulatosi tra due banche un contratto di mandato commerciale, col quale una di esse assumevasi l'incarico di esigere le cambiali che l'altra le avrebbe spedito per l'incasso, con vicendevoli diritti e doveri, e pattuitosi che da tale contratto potesse recedersi da una delle parti con preavviso di tre mesi, non può dedursi in giudizio la tacita revoca di quel mandato sul fondamento di asserte violazioni dei patti.

100. Una tale convenzione, dando luogo ad altrettante obbligazioni diverse quante erano le operazioni che in forza di essa compivansi, spiegava la sua efficacia fino al giorno della cessazione dei pagamenti, nel qual giorno essa doveva ritenersi cessata.

101. Sono nulli i pagamenti eseguiti dal fallito, ed ogni altra operazione da esso compiuta in epoca posteriore alla cessazione dei pagamenti, quando è provato che il terzo aveva scienza di tale
C stato. — A. Napoli, 25 luglio 1892, Banca Nazionale c. Banca agricola di Ariano, Annali, 1892, 391; Dritto e giur., VIII, 185.

102. La presunzione di frode di cui all'art. 709 c. comm. esiste qualora l'atto annullabile sia avvenuto posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti e non quando l'atto è stato stipulato nello stesso giorno nel quale è stata retrotratta la data della cessazione suddetta.

103. Non può dirsi che sia edotto della cessazione dei pagamenti colui che vende un fondo e non riceve contestualmente all'atto di vendita verun acconto di prezzo, ad eccezione di cambiali, che intanto sarebbero valute in quanto il compratore alla loro scadenza le avesse soddisfatte.
A — A. Roma, 15 settembre 1892, Ensoli c. Luraghi, Temi rom., 1892, 425.

104. L'art. 709 c. comm., che dichiara colpiti di frode gli atti fatti dal fallito in danno dei suoi creditori, ha lo stesso fondamento razionale dell'art. 1235 c. c.

105. Non è necessario che la frode consista nel dolo specifico di danneggiare una determinata persona, ma basta la conoscenza dello stato di decozione del debitore e la semplice previsione che, con un determinato atto diretto al fine di porre in salvo i proprî interessi, si venga a nuocere a quelli degli altri creditori.

106. Il creditore che col fallito conviene un atto col quale, dopo la cessazione dei pagamenti, viene a crearsi una posizione privilegiata, è tenuto alla rifazione dei danni di fronte alla massa dei creditori, anche quando, dichiarato il fallimento, non abbia insistito sulla validità
B dell'atto da lui compiuto. — A. Roma, 7 luglio 1892, Vagnozzi c. Franconi, Temi rom., 1892, 350.

107. La presunzione di frode con la quale l'art. 700 c. comm. colpisce gli atti onerosi posti in essere dal fallito posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti investe tanto gli atti commerciali che gli atti civili.

108. L'art. 709 non fa che stabilire una presunzione legale di frode, che, in difetto di prova contraria, supplisce a quella diretta dimostrazione della frode che deve darsi da chi l'adduce nel
C caso ordinario dell'azione pauliana. — C. Firenze, 11 luglio 1892, Bragianigo Pizzi, Cappellara, Temi ven., 1892, 496; Legge, 1892, II, 443; Temi gen., 1892, 617; Annali, 1892, 445; Bett., 1892, 930; Cons. comm., 1892, 261.

109. La presunzione di frode stabilita dall'ultimo capoverso dell'art. 709 c. comm. è *juris tan-*
D *tum* e non *juris et de jure*. — C. Torino, 23 aprile 1892, Fallimento Papis c. Repossi, Foro, I, 637. (a)

110. È ammissibile la prova contro la presunzione di frode stabilita dall'art. 709 c. comm. per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla
E dichiarazione di fallimento. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Gussio c. Torresi, Circ. giur., 1891, 308; M. trib. Mil., 1892, 327; Legge, 1892, I, 628: Riv. universale, 1892, 284; Diritto comm., 544; Foro Cat., 1892, 136.

111. La prova contraria alla presunzione di frode che deve dare il creditore in ordine all'art. 709 c. comm. non può esser confusa con la prova della conoscenza della cessazione dei pagamenti che incombe a chi impugna il titolo; per cui il curatore del fallimento non può respingere i creditori quando manca la prova della loro conoscenza della cessazione dei pagamenti, che incombe al curatore in formula affermativa, anzichè ai creditori in formula negativa, sia perchè *onus probandi ei incum-*

Digitized by Google

bit qui dicit, e sia perchè la negazione non è
A stata mai materia di prova. — C. Napoli, 21 luglio 1892, Ricciardi e Ditta Scafati c. Borghese, Annali, 1892, 448.

112. Il sospetto di frode insito negli atti enumerati nell'art. 709 c. comm. può essere distrutto dalla prova contraria.

113. La qualità del creditore (Istituto bancario) e la correttezza del modo da esso tenuto per ottenere il soddisfacimento del suo credito bastano ad eliminare la presunzione di frode e la conseguente nullità dell'ipoteca giudiziale da lui iscritta in base a sentenza ottenuta contro il suo debitore dopo la cessazione dei pagamenti
B e prima della dichiarazione del fallimento. — A. Genova, 6 maggio 1892, Spotorno c. Banca di Savona, Temi gen., 1892, 368; Giurista, 1892, 253.

114. La prova contraria della presunzione di frode di cui all'art. 709 c. comm. può emergere ed esser dedotta dagli atti stessi che si dicono fraudolenti. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Banca Nazionale c. Fallimento Dalmasso, Foro, I, 359. (n)
C

115. Per distruggere la presunzione stabilita dall'art. 709 n. 4 c. comm., non basta l'addurre le buone informazioni avute sul fallito, se la situazione di questo era delineata da atti di protesto, nè il rimarcare che l'ipoteca costituita serviva in tutto o in parte a garantire un debito già formato e non scaduto, o ad operazioni che ancora dovevano farsi, poichè quell'atto per gli effetti del fallimento è viziato
D dalla frode. — A. Roma, 8 ottobre 1891, Lazzari c. Ditta Niethammer, Temi rom., 1891, 521.

116. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale ritiene non esclusa la presunzione di frode negli atti di cui al-
E l'art. 709 c. comm. — C. Torino, 10 marzo 1892, Banca di Vercelli c. Pignata e Accastelli, Giur. Tor., 1892, 233; Legge, 1892, I, 664; Temi gen., 1892, 353; Cons. comm., 1892, 180; Diritto comm., X, 748.

117. Son nulle rispetto alla massa dei creditori, a sensi dell'art. 709 n. 1° e 2° c. comm., le alienazioni di immobili fatte dal commerciante, poscia fallito, quando già era in istato di cessazione dei pagamenti; specialmente se il compratore conosceva questo suo stato, e se l'acquisto si effettuò per un prezzo di molto in-
F feriore a quello in comune commercio. — A. Genova, 31 maggio 1892, Benabbi c. Galcotti Rossi, Giurista, 1892, 257.

118. La fideiussione, specialmente se commerciale, è atto a titolo oneroso, sia nei rapporti fra fideiussore e debitore, sia, e maggiormente, in quelli fra fideiussore e creditore.

119. Quindi, se anche sia assunta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti, non può comprendersi fra gli atti nulli di fronte alla massa dei
A creditori, di cui all'art. 707 n. 1 c. comm. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Ditta Galbraithe Pembrok c. Fallim. Ponzone e Astengo, Foro, I, 537. (n)

B120. Conf. — C. Torino, 23 settembre 1892, Ponzone c. Gobraitz, Giur. Tor., 1892, 757; Temi gen., 1893, 5; M. trib. Mil., 1893, 70; Diritto comm., XI, 158.

121. Anche l'ipoteca costituita in garanzia di un mutuo, contestualmente ad esso, rientra nel disposto dell'art. 709 n. 4, ed è colpita dalla presunzione di frode di cui in detto numero; però ciò non toglie che possa farsi dal creditore o debba ammettersi dal giudice la prova in contrario a tale presunzione.

122. Un Istituto di credito che, non a scopo di lucro, ma adempiendo ad una sua missione, viene, mercè sovvenzione, in soccorso del commerciante dissestato, tentando scongiurarne il fallimento, non può dirsi che agisca in frode ai
C sensi dell'art. 709. — C. Roma, 17 marzo 1892, Banca Nazionale c. Dalmasso, Corte S. Roma, 1892, II, 100.

123. È a carico del creditore escludere la presunzione di frode scritta nell'art. 709 c. comm. all'oggetto di conservare efficacia alle ipoteche conseguite sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti.

124. Nell'anzidetta presunzione di frode sono com-
D prese anche le ipoteche giudiziali. — A. Genova, 8 febbraio 1892, Bonanni Gasperini c. Pecunia, Temi gen., 1892, 153; Giurista, 1892, 102; Legge, 1892, I, 414; Annali, 1892, 164.

125. Sono nulle, rispetto alla massa dei creditori, le ipoteche giudiziali inscritte in virtù di sentenza ottenuta contro il debitore prima della dichiarazione del suo fallimento, ma dopo la cessazione dei pagamenti.

126. Sono pure nulle, rispetto alla massa, le ipoteche consentite nella detta epoca sospetta per garantire debiti preesistenti, ed anche se consentite contemporaneamente al mutuo e quale condizione di sua stipulazione; salvo che sia data una prova concludente per escludere la presunzione di frode, prova sempre ammissibile purchè influente e purchè rilevanti i fatti articolati, e salvo pure che si giustifichi la
E buona fede del creditore inscrivente. — A. Roma, 19 dicembre 1891, Soc. immobiliare c. Barbier Cattani, Annali, 1892, 33; Temi rom., 1891, 443; Diritto comm., X, 279; Bett., 1892, 244; Gazz. proc., XXV, 44.

127. Le ipoteche giudiziali o legali, iscritte sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti, ma prima della dichiarazione di fallimento, non sono colpite dalla presunzione di frode di
F cui all'art. 709 c. comm. — C. Roma, 19 aprile 1892, Banca agricola sarda c. Banca Nazionale, Foro, I, 481. (n)

Digitized by Google

A128. Conf. — C. Roma, 19 aprile 1892, Ditta Costa c. Banca Nazionale, Foro, I, 552. (n)

B129. — C. Torino, 22 ottobre 1891, Lazzaroni c Sizza, Foro, I, 161. (n)

C130. — A. Casale, 27 febbraio 1892, Tonelli c. Pocherro, Giur. Casale, 1892, 187.

131. L'art. 710 c. comm. contempla solo il caso in cui non soltanto l'obbligazione garantita, ma anche la concessione d'ipoteca, ossia il titolo costitutivo della medesima, siano anteriori alla data della cessazione dei pagamenti, nonostante che sia posteriore a quella data la materiale iscrizione della ipoteca stessa, in quanto che essa non è richiesta per la sussistenza del diritto, ma solo per la sua efficacia.

132. Il legislatore italiano, col nuovo codice di commercio avendo radicalmente modificato il sistema delle nullità derivanti dalla cessazione dei pagamenti col sostituire alla nullità assoluta una presunzione di frode, non intese di estendere tale presunzione alle ipoteche iscritte in virtù della legge o di sentenza del magistrato.

133. Quindi la espressione «ipoteche costituite», adoperata dall'art. 709, n. 4, non può riferirsi che alle sole ipoteche convenzionali nascenti
D dalla libera costituzione del debitore fallito. — A. Firenze, 25 maggio 1892, Melani c. Melani Giannini, Annali, 1892, 228.

134. Sebbene il titolo costitutivo dell'obbligazione e quello costitutivo del pegno o dell'ipoteca siano contemporanei e posteriori entrambi alla cessazione dei pagamenti, la validità o meno di essi non va decisa con uno stesso criterio, ossia in base al n. 4 dell'art. 709 c. comm., il quale si riferisce soltanto alla costituzione della garanzia.

135. L'art. 710 c. comm. contempla le sole ipoteche, il cui titolo costitutivo sia anteriore alla cessazione dei pagamenti.

136. Quando il giudice del merito ritiene risultare già dagli atti della causa che all'epoca della costituzione della garanzia il creditore conosceva lo stato d'insolvenza del suo debitore, non è censurabile se respinge le prove da lui dedotte all'oggetto di escludere la presunzione
E di frode di cui all'art. 709 c. comm. — C. Torino, 28 gennaio 1892, Cassa sconto di Genova c. Penco, Temi gen., 1892, 161; Legge, 1892, I, 477; Cons. comm., 1892, 120; Annali, 1892, 144; M. trib. Mil., 1892, 441; Gazz. proc., XXV, 106; Diritto comm., X, 591; Bett., 1892, 757; Giur. Tor., 1892, 257.

137. Nella costituzione di ipoteca concessa dopo la cessazione dei pagamenti la presunzione di frode è inerente al fatto di aver procurato ad un creditore una condizione privilegiata di fronte alla massa in epoca sospetta.

138. L'art. 710 c. comm., permettendo la iscrizione di una ipoteca fino alla sentenza dichiarativa del fallimento, si riferisce manifestamente a ipoteche costituite prima della cessazione dei pagamenti, oppure anche posteriormente, semprechè sia dalla loro costituzione eliminata con prova contraria quella presunzione di frode on-
A de l'art. 709 le colpisce. — C. Firenze, 11 luglio 1892, Brogianigo Pizzi c. Cappellina, Temi ven., 1892, 496; Legge, 1892, II, 443; Temi gen., 1892, 617; Annali, 1892, 445; Bett., 1892, 930; Cons. comm., 1892, 261.

139. Il pegno costituito dal commerciante in istato di cessazione di pagamenti si ritiene avvenuto in frode dei creditori ed è perciò annullato qualora manchi la prova del contrario, cioè la buona fede del terzo con cui ha contrattato, la quale non può aversi se non si abbia l'ignoranza dello stato di cessazione dei pagamenti del debitore pignorante, e si provi il
B niuno accordo preso per frodare i creditori.— T. Napoli, 16 settembre 1892, Perrone, Trib. giud., 1892, 237.

140. I pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del fallito dopo la cessazione dei pagamenti sono nulle, tanto se riguardino debiti contratti contemporaneamente alla loro costituzione, quanto se si riferiscano a debiti ante-
C riori. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Banca Nazionale c. Fallimento, Dalmasso Foro, I, 359. (n)

141. La frode di cui parla l'art. 804 c. comm. è quella che viene presunta nell'art. 709 dello stesso codice.

142. Quindi la girata della polizza di carico fatta dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti a persona che conosceva il suo stato di decozione deve ritenersi fatta in frode e non può ostacolare la rivendicazione della merce rap-
D presentata dalla polizza stessa. — C. Palermo, 13 agosto 1891, Melardi c. Ditta Winchelausen, Foro, I, 378. (n)

143. L'incarico dato al fallito dopo la data della cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, di pagare a un terzo una cambiale scontata presso un creditore del fallito medesimo, è privo di effetti giuridici per virtù dell'art. 709 c. comm.

144. Conseguentemente, colui al quale avrebbe dovuto versarsi la valuta non può per quel titolo venire ammesso al passivo del fallimento.
E — A. Napoli, 25 luglio 1892, Banca Nazionale c. Banca agricola d'Ariano, Annali, 1892, 391; Diritto e giur., VIII, 185.

145. È nullo il pagamento di titoli cambiarî eseguito dal fallito al terzo possessore dopo la cessazione dei pagamenti mediante il prezzo ricavato dalla vendita di merci fatta a terzi, ma procurata a tale scopo dal prenditore o traente dei titoli stessi, che era a conoscenza della cessazione dei pagamenti dell'emittente o dell'accettante.

146. Il prenditore o traente del titolo che nono-

Digitized by Google

stante le gire, quale ultimo obbligato in via di regresso, rimaneva in effetto il vero creditore del fallito, è tenuto a restituire alla massa
A le somme dai titoli stessi rappresentate. — A. Genova, 23 febbraio 1892, Marchese Castagnola c. Delfino, Temi gen., 1892, 181; Giurista, 1892, 111; Diritto comm., X, 464; Cons. comm., 1892, 124; Annali, 1892, 111.

147. La sentenza, la quale dichiara che una collocazione, concessa incondizionatamente con sentenza passata in giudicato, non può più, per l'ostacolo della regiudicata, sottoporsi a cauzione *de restituendo* per l'eventualità che, retrotraendosi il fallimento, venga colpita di nullità l'ipoteca per la quale quella collocazione venne concessa, forma cosa giudicata, la quale impedisce che, retrotratto poi effettivamente il fallimento, si impugni di nullità quell'ipoteca come posteriore alla nuova data fissata
B per la cessazione dei pagamenti. — C. Torino, 21 aprile 1892, Fallimento Brignola c. Brian, Giur. Tor., 1892, 353; Legge, 1892, II, 14; Temi gen., 1892, 417; Bett., 1892, 483; Giur. Casale, 1892, 311; Cons. comm., 1892, 198.

148. Per poter rivendicare titoli di credito stati depositati presso il fallito, occorre fornire la prova che i titoli esistenti presso di lui all'epoca della dichiarazione del fallimento sono quelli stessi che formarono oggetto del deposito.

149. Non è ammessa la rivendicazione quando trattisi di deposito irregolare, nel quale la proprietà della cosa depositata passa nel depositario.
C — A. Genova, 31 dicembre 1891, Ditta Preve c. Pontremoli, Temi gen., 1892, 56; Giurista, 1892, 31; Dritto comm., X, 49; Annali, 1892, 8; Bett., 1892, 141.

150. Il girante di un contratto di cambio marittimo non può rivendicare dal fallimento del giratario il documento del cambio o l'importo di esso, quando la girata sia stata fatta colla convenzione di annotazione in conto corrente.

151. Qualora il documento del cambio, come eziandio, titoli cambiari, sieno stati girati e trasmessi senza indicare alcuna destinazione del loro importo, può il girante ancora rivendicarli dal fallimento del giratario, quando però con mezzi inoppugnabili provi che la girata, sebbene regolare, non avea per iscopo di trasferire la proprietà, ma soltanto di incaricare il giratario della riscossione per conto del girante.
D — A. Genova, 24 novembre 1891, Ditta Tagliaferro c. Navigaz. generale italiana e Pontremoli, Temi gen., 1892, 138; Annali, 1892, 92.

152. Un privato che rimette ad una banca del denaro e dei titoli al portatore del debito pubblico italiano onde gli ottenga un equivalente certificato di rendita intestata, non compie un deposito semplice, ma dà un mandato.

153. Quindi, se la banca posteriormente all'incarico fallisce, egli ha tutto il dritto a rivendicare i fondi rimessi, o altrimenti il certificato già ottenuto.

154. Non versandosi in frode è inutile eccepire gli
A art. 707, 708, 709 c. comm. — A. Genova, 11 giugno 1892, Ghisalberti e Ditta Giusti c. Raballo, Giurista, 1892, 277; Cons. comm., 1892, 219; Temi gen., 1892, 486; Annali, 1892, 340.

155. Nella vendita a peso, numero o misura, la proprietà della cosa venduta non trapassa nel compratore se non nel momento che la cosa si determina ed individualizza col pesare, numerare o misurare la quantità convenuta.

155.bis È impossibile quindi la rivendicazione di merce venduta a peso, numero o misura, che sia rinvenuta alla rinfusa nei magazzini del fallito.

156. Per la determinazione delle merci agli effetti della rivendica la legge si accontenta di qualunque prova che valga a mostrare l'identità della merce venduta con quella esistente nei magazzini del fallito.

157. È ammessa la rivendicazione delle merci, che il fallito abbia ricevuto e ritirato nel giorno della dichiarazione di fallimento, senza distinzione se il ricevimento e ritiro abbia avuto luogo nelle ore precedenti o susseguenti la dichiarazione stessa.

158. La merce che viaggia a disposizione del compratore e a suo rischio, se non sia venduta senza frode mediante girata della polizza di carico o della lettera di vettura, è rivendicabile finchè non sia entrata nel possesso reale e materiale del compratore.

159. Non osta alla rivendicazione il fatto che la merce sia stata diretta in un dato luogo ad un commissionario anche del compratore, il quale non abbia avuto ed eseguito altro incarico che quello di rispedire la merce al compratore.

160. La stazione della ferrovia è un locale a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria e non può equipararsi ai magazzini contemplati nel-
B l'art. 804 c. comm. — A. Genova, 23 dicembre 1891, Ditta Oulmann c. Iosasca, Temi gen., 1892, 80; Giurista, 1892, 73; Diritto comm., X, 296; Annali, 1892, 61.

161. A sensi dell'art. 804 c. comm. non sono soggette a rivendicazione le merci che si trovino all'indirizzo del fallito e a sua disposizione giacenti nei magazzini ferroviari della stazione d'arrivo, senza riguardo all'epoca dell'arrivo e al fatto che il destinatario, per quanto sollecitato, non abbia provveduto al ritiro delle merci, nè al pagamento dell'assegno per spese
C di dogana, trasporto ed accessori. — A. Milano, 22 marzo 1892, Ditta Cartier c. Rossi, M. trib. Mil., 1892, 513.

162. La rivendicazione per dritto commerciale promana dalla proprietà di natura giuridica diversa da quella patrimoniale civile, e per cui

Digitized by Google

va diretta a ricuperare il possesso più che il dominio delle cose in ispecie, ed anche le loro
A quantità, cioè il valore. — T. Livorno, 12 aprile 1891, Dreyfus c. Corradini, Dritto e giur., VII, 260.

163. Una società anonima può essere legalmente curatrice di un fallimento, e come tale incontra, salvochè nei riguardi penali, la responsabilità di qualsiasi altro curatore.

164. Le azioni che riflettono questa responsabilità non sono soggette alla prescrizione quinquen-
B nale di cui all'art. 919 n. 1 c. comm. — A. Casale, 4 marzo 1892, Credito industriale della Banca subalpina di Milano c. Invernizzi e Cavallini, Giur., Casale, 1892, 147.

165. Al solo curatore compete la rappresentanza del fallimento in giudizio, e perciò questo è integro, anche trattandosi di rivendicazione promossa contro il fallimento, non ostante la mancanza dei membri della delegazione di sorve-
C glianza. — A. Roma, 23 ottobre 1891, Giannini c. Fallimento Pacini, Temi rom., 1892, 178.

166. Nel caso di cui alla prima parte del secondo capoverso dell'art. 807 c. comm. il provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento, pronunciando in contradittorio e nei limiti della propria competenza accoglie o respinge una domanda di rivendicazione, ha carattere di vera sentenza.

167. La pronuncia pertanto che il tribunale emette sopra il richiamo da detto provvedimento non è suscettibile di ulteriore appello innanzi la
D Corte. — A. Milano, 23 febbraio 1892, Ditta Grand c. Ditta Gondrand, M. trib. Mil., 1892, 425.

168. Il curatore del fallimento di una società non rappresenta soltanto i falliti, che la costituiscono, ma ancora i creditori di detto fallimento,
E che sono terzi verso quella società. — T. Bari, 30 luglio 1892, Fallimento Pappalepore c. Milella, Pisanelli, 1892, 274.

169. Il curatore nell'interesse della massa può contestare le risultanze dei libri del fallito, spe-
F cialmente se appaiono infette di frode. — A. Genova, 10 giugno 1892, Monzino c. Branca e Com. di Colle ligure, Giurista, 1892, 258; Temi gen., 1892, 439; Cons. comm., 1892, 350.

170. Il creditore di un fallimento può impugnare di nullità la deliberazione che accorda un soccorso al fallito ed alla sua famiglia, sostenendo che l'adunanza dei creditori sia stata illegalmente composta.

171. L'adunanza è illegalmente composta se in essa presero parte come creditori delle persone nep-
G pure ammesse provvisoriamente al passivo. — C. Napoli, 11 dicembre 1891, Martirano c. Banca Nazionale e Bianchi, Bett., 1892, 128; Diritto comm., X, 440 e 727; Dritto e giur., VII, 334; Cons. comm., 1892, 174.

172. La relazione del curatore del fallimento non è a riguardarsi come un atto esclusivamente privato e parziale nei rapporti tra la massa e i creditori; ed è quindi attendibile nelle cose di fatto concernenti il fallimento, finchè non se ne
A dimostri concludentemente l'erroneità. — C. Torino, 10 marzo 1892, Banca di Vercelli c. Pignata e Accostelli, Giur. Tor., 1892, 233; Legge, 1892, I, 664; Temi gen., 1892, 353; Cons. comm., 1892, 180; Diritto comm., X, 748.

173. Il curatore di un fallimento ha diritto di chiedere la resa di conto a tutti coloro, che come curatori precedenti ne tennero la gestione prima di lui o vi ebbero parte.

174. E per ciò, se la curatela del fallimento fu esercitata da una Banca, ben sì ha diritto di chiedere la resa di conto ad essa, e se ha cessato di esistere, a chi è succeduto nel suo *universum ius* o ne ha assunto la liquidazione.

175. A buon dritto quindi si ordina l'intervento in
B causa del successore o del liquidatore. — A. Casale, 4 marzo 1892, Credito industriale della Banca subalpina di Milano c. Cavallini, Giur. Casale, 1892, 147.

176. Il curatore ha qualità ed interesse ad appellare contro la sentenza che rigettò le opposizioni prodotte dal fallito contro il precetto immobiliare, con le quali erasi dedotto che il cre-
C dito non era nè liquido, nè esigibile. — A. Roma, 17 gennaio 1891, Ditta Albricci c. Comp. fondiaria italiana, Temi rom., 1891, 498.

177. Il curatore di un fallimento, nell'interesse della massa dei creditori da lui rappresentati, non può impugnare con l'opposizione di terzo una sentenza passata in cosa giudicata, pronunziata fra un terzo e il fallito prima della dichiara-
D zione del fallimento. — A. Roma, 10 aprile 1892, Agostini c. Tacchi, Temi rom., 1892, 191.

178. Il curatore che interviene nel giudizio dal fallito introdotto deve assumerne la causa; altrimenti questa rimane senza legittimo contrad-
E dittorio. — A. Genova, 22 marzo 1892, Drione c. Saccone, Diritto comm., X, 568; Giurista, 1892, 325.

179. L'autorizzazione impartita dal giudice delegato al curatore di un fallimento, di resistere a domande giudiziali contro del medesimo proposte, vale anche all'effetto di rendere valida l'appellazione prodotta dal curatore medesimo nel caso di soccombenza.

180. La nomina fatta dallo stesso giudice di un avvocato e di un procuratore per la causa non impedisce che l'avvocato, se è rivestito anche della qualità di procuratore, eserciti questa insieme all'altra nel giudizio a risparmio di spese.
F — A. Napoli, 8 maggio 1892, Cicchelli c. Banco industriale di Torino, Bett., 1892, 503.

181. Se l'appello è stato proposto dal curatore del fallimento senza che il giudice delegato abbia nominato il procuratore e l'usciere, e indi venga rivocato il fallimento, non può il già fallito so-

Digitized by Google

stenere l'appello in proprio nome, ratificando
A l'operato del curatore. — C. Torino, 20 ottobre 1892, Thei c. Domenichini, Giur. Tor., 1892, 769; Temi gen., 1893, 3; Legge, 1893, I, 45.

182. Per la liquidazione e la relativa ordinanza al pagamento di spese ed onorarî dovuti al notaro delegato ad assistere il curatore di un fallimento nella formazione d'inventario non va applicato l'art. 379 c. p. c., ma l'art. 727 c. comm.

183. Quindi competente è il giudice delegato al fallimento anzichè il presidente del tribunale, salvo il reclamo al tribunale avverso la liqui-
B dazione del giudice delegato. — T. Melfi, 27 aprile 1892, Fallita Banca di Rionero in Volture c. Carlucci, Giorn. not., 1892, 476; Massime, 1892, 528.

184. Il giudice delegato nei fallimenti non pronuncia sentenze, ma invigila per la conservazione della sostanza o patrimonio del fallito nello interesse della massa: e se sentenziasse non potrebbe far parte del Collegio giudicante.

185. La sentenza data dal tribunale in sede commerciale è di prima e non di seconda cognizione.

186. Il curatore pel pagamento delle somme, autorizzato dal giudice delegato, deve darne avviso a tutti i creditori, e adempie a tale obbligo con lettere raccomandate.

186. bis Il vitalizio non è credito d'alimenti e privilegiato, ma un contratto aleatorio, e quindi deve essere nello stato di ripartizione il cre-
C dito segnato fra i non privilegiati. — A. Aquila, 26 maggio 1891, Canali c. Fallita Giorgi, Giorn. giur., 1892, 81; Foro abruzz., VI, 97.

187. In sede di verificazione di crediti non può disputarsi di compensazione, trattandosi ivi di
D accertare soltanto il credito. — A. Napoli, 25 luglio 1892, Banca Nazionale c. Banca agricola d'Ariano, Annali, 1892, 391; Dritto e giur., VIII, 185.

188. Nelle verificazioni dei crediti di un fallimento, le annotazioni esistenti nei libri di commercio del fallito non possono valere da sole quale prova dei crediti dichiarati, ma occorre che i creditori esibiscano i titoli dai quali risulta
E il loro credito. — T. Napoli, 15 dicembre 1891, Costantini c. De Simone, Mov. giur., 1892, 13.

189. Sebbene le ragioni di un creditore risultino da ricognizione di debito fatta dal debitore in atto pubblico anteriore alla dichiarazione di fallimento, può lo stesso esser dichiarato tenuto a dare maggiori giustificazioni del suo credito, sia colla comparizione personale nanti il giudice delegato, sia colla presentazione dei
F suoi libri. — C. Torino, 28 gennaio 1892, Cassa sconto di Genova c. Penco, Temi gen., 1892, 161; Legge, 1892, I, 477; Cons. comm., 1892, 120; Annali, 1892, 144; M. trib. Mil., 1892, 441; Gazz. proc., XXV, 106; Diritto comm., X, 591; Bett., 1892, 757; Giur. Tor., 1892, 257.

190. Il creditore di un fallito che non possiede alcun titolo che accerti il suo credito ha la scelta di dichiararlo nel processo di verificazione e affrontare ivi le eventualità di una contestazione, oppure di promuovere apposito giudizio di dichiarazione, per presentarsi alla verificazione con un titolo incontestabile.

191. Se sceglie questa seconda via, l'azione di lui, non potendosi considerare derivante dal fallimento, non cade sotto la competenza esclusiva del tribunale che lo ha dichiarato, ma va soggetta alle norme ordinarie della competenza
A per territorio. — A. Napoli, 8 maggio 1892, Cicchello c. Banca industriale di Torino, Bett., 1892, 503.

192. Non è obbligatoria per il giudice delegato la ispezione preliminare delle domande di ammissione al passivo.

193. Se la contestazione del credito sorge nel periodo dell'ispezione preliminare, il creditore contestato ha diritto di essere avvisato; non ha cotesto diritto se la contestazione sorge nel giorno di chiusura, ancorchè la ispezione
B preliminare non sia stata fatta. — A. Lucca, 6 giugno 1892, Barsotti Martini c. Ferrari, Mov. giur., 1892, 166.

194. Il curatore del fallimento non può pretendere che gli sia notificata una sentenza, già notificata al fallito prima del fallimento, onde se ne possa proseguire l'esecuzione.

195. La semplice contestazione di un credito nel fallimento non vale a paralizzare la relativa legittima esecuzione forzata di un titolo esecutivo.

196. Anche dopo dichiarato il fallimento dell'inquilino si può eseguire contro di lui una condanna al pagamento delle pigioni e allo sfratto.

197. Nè a ciò s'oppone che il credito di pigioni sia stato dal padrone di casa denunciato, nè che la denunzia sia stata contestata, nè che sia stato consentito l'esercizio provvisorio al curatore, nè che l'esecuzione sarebbe pregiudizievole al fallimento, nè che a titolo di danni il padrone di casa abbia chiesto pigioni non an-
C cora scadute. — A. Roma, 31 ottobre 1891, Roggioli c. Maranello, Temi rom., 1892, 141.

198. La sentenza che, in contraddizione del curatore, ammette un credito al passivo di un fallimento, fa stato in riguardo di tutti i creditori di esso, che hanno giuridica rappresentanza nella persona di detto curatore.

199. È ben tardiva l'eccezione di decadenza per non essersi dai giratarî di cambiali sperimentata l'azione di regresso nel termine di legge, quando la relativa valuta fu già verificata ed ammessa, senza contestazione di sorta, al pas-
D sivo del fallimento. — T. Bari, 17 novembre 1892, Viti c. Minervini, Pisanelli, 1892, 343.

200. Qualunque creditore intervenuto alla verificazione dei crediti in una procedura di fallimento,

Digitized by Google

sia per far verificare il proprio, sia per assistere alla verificazione degli altrui, può appellare dalla sentenza del tribunale rispetto a un credito per cui il fallito sollevò contestazione, sebbene esso creditore nulla abbia personalmente eccepito contro l'ammissione del credito stesso.
A — C. Roma, 21 luglio 1892, Beretta c. Banca agricola Sarda, Corte S. Roma, 1892, II, 160.

201. Omologato lo stato provvisorio senza osservazioni degli interessati, non è più ammessibile alcuna istanza per correzione di errore materiale occorso nella graduazione dei crediti, neppure quando l'errore dipenda dallo scambio di
B date delle rispettive iscrizioni ipotecarie. — A. Torino, 10 maggio 1892, Albo c. Falco, Giur. Tor., 1892, 496.

202. Per il cessato codice di commercio il creditore tardivamente comparso nel fallimento non aveva diritto alcuno sui beni già ripartiti fra gli altri creditori, nè sul loro prezzo, ma poteva far valere le sue ragioni soltanto sui be-
C ni ancora da ripartirsi. — C. Roma, 5 settembre 1892, Solinas c. Cann Zichi, Foro, I, 998 (n).

203. I creditori che hanno insinuato in ritardo i loro crediti nel fallimento hanno pur sempre diritto di concorrere alle ripartizioni dell'attivo che siano ordinate ed eseguite in seguito.
D — A. Milano, 25 luglio 1892, Ditta Salvi e. Morzo c. Fall. Canzi, M. trib. Mil., 1892, 866.

204. Sono inappellabili le sentenze, le quali non emettono provvedimenti definitivi sulle contestazioni sorte in sede di verifica di crediti intorno all'ammessibilità o meno di essi nel
E passivo di un fallimento. — A. Trani, 30 settembre 1892, Banco di Napoli c. Fallimento Pasitano, Bett., 1892, 623.

205. Nella procedura del fallimento è appellabile la sentenza del tribunale che statuisce su un cre-
F dito contestato ammettendone la prova. — A. Genova, 10 giugno 1892, Monzino c. Branco e Com. di Celle ligure, Giurista, 1892, 258; Temi gen., 1892, 439; Cons. comm., 1892, 350.

206. Ritenuto, con sentenza passata in giudicato, che il retratto dalla vendita dei beni immobili del fallito debba essere distribuito fra i creditori ipotecarî nel giudizio di graduazione da aprirsi secondo le regole della procedura civile, le spese sostenute per fare annullare la ripartizione fatta dal curatore secondo le norme indicate dall'art. 809 c. comm., debbono essere prelevate cumulativamente con privilegio a favore rispettivo di chi le antistò, e non porsi a favore di ciascun creditore nel rango ipotecario assegnatogli.

207. Allorquando presso il mutuante è stato lasciato un residuo della somma mutuata, non v'ha compensazione per questa stessa somma fra mutuante e mutuatario, qualora il mutuante, dietro decreto del giudice delegato al fallimento, l'abbia dovuta pagare ad uno dei creditori del fallito.

208. Il pagamento, fatto dal curatore del fallito in esecuzione di un decreto del giudice delegato, per soddisfare un'obbligazione assunta dal fallito, non dà altro diritto al ceto dei creditori chirografarî che di vedere diminuita la quantità dei debiti del fallito, e non dà ad essi il diritto di essere surrogati nelle ragioni ipote-
A carie del creditore soddisfatto. — A. Roma, 23 gennaio 1892, Sili Mantegazza c. Fascia, Temi rom., 1892, 259.

209. Come nelle graduazioni de' creditori per i giudizî di spropriazione forzata, così nelle verificazioni de' crediti per i giudizî di fallimento, il giudice delegato, dopo le osservazioni, eccezioni ed istanze delle parti, determina le questioni da riferire al tribunale, che le giudica, pronunziando, com'è di regola, sulle spese giudiziali.

210. Per la condanna alle dette spese unico è anche il criterio nelle cennate due specie di giudizio; e, quindi, per commisurarne la quantità ed il carico, è mestieri riguardare se, sulle risolte questioni, sia soccumbente l'un creditore nei rapporti con l'altro, o se quelle questioni importino interesse od ordine della massa comu-
B ne. — A. Trani, 13 febbraio 1892, Patruno c. Paolicelli, Pisanelli, 1892, 76.

211. Sorta contestazione intorno ad un credito presentato in un fallimento, rimanendo vincitore il creditore, le spese del giudizio sostenute dal curatore debbono mettersi con privilegio a carico della massa e quelle sostenute dalla parte vittoriosa debbono porsi pure a carico della massa,
C ma senza privilegio. — A. Napoli, 28 dicembre 1891, Banco di Napoli c. Cess. Banca agricola di Ariano, Bett., 1892, 94.

212. Fra le spese di giustizia, prelevabili sull'attivo del fallimento, non è da comprendersi il compenso degli avvocati, scelti dal fallito per la sua difesa personale nel giudizio di bancarotta. —
D A. Catania, 16 luglio 1891, Recupero Wrzi c. Miraglia Di Benedetto, Circ. giur., 1892, 255.

213. Il privilegio sugl'immobili è ristretto alle spese del giudizio di espropriazione degl'immobili medesimi e di quello di graduazione, fatte nello interesse comune dei creditori, e non può estendersi alle spese della procedura di fallimento, nè alla rimunerazione dovuta al curatore. —
E A. Napoli, 4 luglio 1892, Giordano c. Credito fondiario, Mov. giur., 1892, 132.

214. Le spese d'amministrazione del fallimento non godono di alcun privilegio sul prezzo degli immobili in confronto dei creditori ipotecarî. —
F A. Torino, 24 maggio 1892, Beltrand c. Beltrand, Giur. Tor., 1892, 654; Temi gen., 1892, 695.

215. Il credito d'indennità per curatela e per spese di amministrazione e di giustizia di un fallimento non è privilegiato, ma semplicemente chirografario, e deve essere pagato sulla massa

Digitized by Google

mobiliare, e può, ove d'uopo, essere anche pagato sull'avanzo del prezzo degl'immobili del fallito, dopo soddisfatti i creditori privilegiati
A e gl'ipotecarî. — T. Trani, 17 novembre 1892, Viti c. Minervini, Pisanelli, 1892, 343.

216. Il curatore del fallimento non può essere autorizzato a vendere un immobile, ancorchè di dispendiosa conservazione, prima che sia decorso il termine fissato dall'art. 793 c. comm.
B — A. Venezia, 17 luglio 1891, Fallimento Fabrello, Foro, I, 127.

217. Un creditore non può chiedere in via contenziosa, contro il curatore del fallimento, modificazioni o aggiunte alle condizioni della vendita dei beni del fallito, determinate con decreto dal tribunale, secondo le norme per la vendita dei beni dei minori.

218. La detta domanda può essere proposta soltanto
C con ricorso al tribunale. — T. Roma, 15 aprile 1892, Società Immobiliare c. Miragoli, Fall. Ameli e Montanari, Foro, I, 540. (n)

219. L'omologazione del tribunale prescritta dallo art. 800 c. comm. per l'atto di vendita degli immobili del fallito è necessaria tanto nel caso di vendita fatta a partito privato, quanto in quello di pubblico incanto promosso dal cura-
D tore. — A. Torino, 11 giugno 1892, Levi c. Fallimento Monigliano, Foro, I, 1363.

220. L'art. 661 c. p. c. è richiamato nell'art. 801 c. comm. senza veruna modificazione di sostanza quanto alla sua applicazione: e la dichiarazione di fallimento avvenuta dopo l'inizio di una subasta parziale produce gli stessi effetti del sopraggiungere di un secondo precetto, comprensivo di altri stabili.

221. Quindi al curatore della fallita non spetta in tale ipotesi la surroga di diritto al creditore esecutante; ma compete a quest'ultimo la facoltà di estendere gli atti esecutivi anche agli stabili omessi, senza che il curatore possa pretendere di essergli surrogato nell'esecuzione se
E non a termini del diritto comune. — C. Torino, 4 maggio 1892, Fallita Società italiana costruzioni ed imprese c. Banca di Lomellina, Foro, I, 1245. (n)

222. Il diritto di surroga nell'esecuzione immobiliare, che spetta al curatore a norma dell'art. 801 c. comm., non trova applicazione che nei casi ordinarî di surrogazione contemplati negli art. 575 e 661 c. p. c.

223. L'esecuzione immobiliare iniziata contro il fallito prima della dichiarazione di fallimento deve esser compiuta con le norme ordinarie di procedura, e non con quelle speciali stabilite dal codice di commercio per la vendita
F dei beni dei falliti. — A. Milano, 1 marzo 1892, Soc. italiana di costruzioni c. Banca di Lomellina, Foro, I, 1262. (n)

224. Anche nelle vendite dei beni immobili dei falliti e dei minori si deve ammettere l'aumento del sesto e il successivo secondo incanto. —
A C. Roma, 29 aprile 1892, Serafini Vigneri c. Cattabriga e Soc. italiana per costruzioni, Foro, I, 1062.

225. La nullità di una subastazione seguita nell'interesse d'una fallita sull'istanza del curatore, non può opporsi che dal curatore nell'interesse della massa, non dai singoli creditori nell'interesse proprio, salvo che questo si trovi in collisione con quello della massa.

226. In ogni caso la nullità non può proporsi da chi, per incensurabile criterio del magistrato di merito, non ha un vero e serio interesse a
B farla valere. — C. Torino, 26 febbraio 1892, Bernardi c. Tondi, Giur. Tor., 1892, 294; M. trib. Mil., 1892, 464; Legge, 1892, II, 191; Riv. universale, 1892, 458.

227. Il creditore ipotecario del fallito ha diritto di interloquire sulle condizioni di vendita dei beni immobili del fallito stesso ed ha perciò diritto di opporsi a che nel bando venga posta la condizione che il compratore dentro dieci giorni dal giorno dell'aggiudicazione debba depositare il prezzo nella Cassa depositi e prestiti. —
C A. Roma, 14 luglio 1892, Soc. Immob. c. Aureli Montanari, Temi rom., 1892, 421.

228. L'art. 913 c. comm. deve interpretarsi restrittivamente; quindi non può ritenersi inammissibile l'appello proposto contro una sentenza la quale ha respinto, perchè improponibile, l'opposizione elevata da un creditore contro una condizione apposta nel bando di vendita dei beni immobili di un fallito.

229. Alla appellabilità della suddetta sentenza non
D fa ostacolo neppure l'art. 702 n. 3 c. p. c. — A. Roma, 14 luglio 1892, Soc. immob. c. Aureli Montanari, Temi rom., 1892, 421.

230. La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita degl'immobili del fallito deve seguire separatamente dalle altre attività del fallimento con le norme del procedimento ordinario civile e a cura del giudice graduatore, e non già del
E giudice delegato al fallimento. — A. Napoli, 4 luglio 1892, Giordano c. Credito fondiario, Mov. giur., 1892, 132.

231. I debiti derivanti dalle operazioni del curatore ricadono sulle attività del fallimento già effettivamente spettanti al fallito.

232. Revocato pertanto il fallimento, il curatore non ha diritto ad esserne rimborsato sul ricavo di quegli enti che, per quanto nominalmente compresi in tali attività, si riconoscono di spettanza di un terzo a cui il fallimento non era
F esteso. — A. Milano, 6 settembre 1892, Candiani c. Valsecchi, M. trib. Mil., 1892, 828.

233. Il fallito, rientrato in esito al concordato nella disponibilità dei suoi beni, deve sottostare agli effetti delle obbligazioni, risguardanti i detti beni, che siensi validamente contratte dalla massa dei creditori a mezzo del curatore. —

Digitized by Google

A A. Venezia, 29 gennaio 1891, De Manzoni c. Ditta Soller, Temi ven., 1892, 52.

234. Anche in sede d'appello può opporsi per la prima volta alla moglie del fallito la *presunzione muciana*. Questa però, allo stesso modo che non fu conservata nel codice civile, nemmeno lo fu nel commerciale, e piuttosto è a dirsi che il legislatore cogli art. 790 e seg. ha avuto di mira d'impedire la collusione dei coniugi a danno dei terzi.

235. A salvaguardare un credito della moglie dalla presunzione dell'art. 787 c. comm. non vale eccepire che dessa è creditrice d'una società in nome collettivo, anzichè del marito, quando consti che questo ne è socio, e d'altra parte non resti
B provata la provenienza del denaro. — A. Genova, 10 giugno 1892, Monzino c. Branca e Com. di Colle ligure, Giurista, 1892, 258; Temi gen., 1892, 439; Cons. comm., 1892, 350.

236. Se per convenzione fu limitata su un dato stabile l'ipoteca a favore del venditore, questi non può estenderla su altri, e pel residuo prezzo non pagato è ammesso al passivo del fallimento come semplice creditore chirografario.
C — A. Genova, 10 giugno 1892, Monzino c. Branca e Com. di Colle ligure, Giurista, 1892, 258; Temi gen., 1892, 439; Cons. comm., 1892, 350.

237. Anche uno solo fra più debitori coinvolti nello stesso fallimento può validamente concludere il concordato coi creditori senza l'intervento e consenso degli altri falliti.

238. Il concordato si perfeziona col semplice consenso prestato dalle parti avanti il giudice delegato, o con la sottoscrizione del relativo verbale; non può essere revocato posteriormente che per mutuo consentimento, o dimostrati i vizî del consenso prestato; la impotenza ad adempierne le condizioni può essere causa per risolverlo, non per revocarlo.

239. Legittimamente resta escluso dal partecipare alla deliberazione sul concordato il creditore di cui sia contestata la prelazione ipotecaria, ed insieme l'ammontare del credito, sia ipotecario, sia chirografario, per cui non sia ammesso neppure provvisoriamente al passivo del fallimento per una somma qualunque.

240. Contestata ad un creditore la prelazione ipotecaria, può il medesimo essere ammesso provvisoriamente alla deliberazione sul concordato come chirografario, senza uopo di rinunzia all'ipoteca contestata.

241. Data la prova della consegna alla posta degli avvisi per l'adunanza dei creditori, non può attendersi la deduzione di nullità del concordato; e la notificazione dell'ordinanza di convocazione non è necessario sia fatta a mezzo d'usciere, ma può eseguirsi con lettera raccomandata.

242. L'ammissione a prender parte alla deliberazione sul concordato di alcuni creditori chirografarî, sotto riserva della produzione dei titoli, equivale ad ammissione provvisoria contemplata dalla legge.

243. È nullo per altro il concordato quando gli assenzienti al medesimo non rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti verificati ed ammessi provvisoriamente; come nel caso che non siano computati nel numero, per gli effetti della costituzione della maggioranza, i creditori comparsi come ipotecarî, di cui sia stata contestata la prelazione ipotecaria, ma che dovevano essere ammessi come chirografarî provvisoriamente fino alla risoluzione della controversia. — A. Roma, 19 dicembre 1891, Banco credito indust. romano c. e Soc. generale immobiliare-Barbier c. Gabrielli Vasselli e Cattani, Annali, 1892, 3; Diritto comm., X, 244; Cons. comm., 1892, 108; Temi rom., 1892, 28.

244. È nulla la convenzione particolare mediante cui uno dei concorrenti ad un concordato anche stragiudiziale stipula per sè determinati vantaggi.

245. Se nulla, persiste anche se l'obbligazione particolare che assume il debitore rimpetto ad uno dei creditori riguardi il patrimonio che il debitore riesca in seguito ad avere dopo aver
B ceduto l'attuale ai suoi creditori. — T. Genova, 29 dicembre 1891, Massone c. Gazzini, Giurista, 1892, 54.

246. La mancanza di notificazione per atto d'usciere dell'ordinanza di convocazione ai creditori non è ragione di nullità del concordato, quando si sia sostituito l'avviso, fatto dal curatore ai creditori, ed abbia avuto luogo la convocazione di questi in numero legale.

247. L'art. 835 c. comm. non limita la facoltà del giudice delegato ad un solo rinvio dell'adunanza dei creditori, per deliberare sulla proposta di concordato, sotto pena di nullità.

248. Nel calcolare la maggioranza richiesta dalla legge, deve guardarsi ai crediti verificati o ammessi provvisoriamente, senza tener conto di compensazioni e di altre dispute.

249. Chi allega collusione fraudolenta e mezzi illeciti nella conchiusione d'un concordato deve fare la specifica articolazione dei fatti, non bastando la generica affermazione e relativa
C richiesta di provarla. — A. Catanzaro, 26 aprile 1892, Calabrò c. Lucisana, Mov. giur., 1892, 139.

250. I procuratori dei creditori intervenienti al concordato nei giudizî di fallimento debbono esser muniti di mandato speciale per questo oggetto.

251. Diversamente la loro adesione, per gli effetti di cui all'art. 833 c. comm., si ha come non avvenuta.

252. Nè vale la ratifica posteriore al concordato, avendo i creditori dissenzienti acquistato il di-
D ritto alla nullità. — A. Palermo, 28 ottobre

Digitized by Google

1891, Bisanti c. Panetta, Circ. giur., 1892, 56; Cons. comm., 1892, 222.

253. È valido un mandato conferito per lettera per intervenire ad un'adunanza di creditori e consentire il concordato.

254. Anche il mandatario può costituirsi sicurtà verso il suo mandante.

255. Quindi il mandatario di uno o più creditori può consentire il concordato pei suoi mandanti, e garantire verso tutti i creditori il reparto
A promesso dal fallito. — C. Firenze, 24 dicembre 1891, Gorlè Paoletti c. Raggio, Foro, I, 294.

256. L'adesione al concordato può essere prestata per mezzo di mandatario, senza rigore di forme nel mandato, a condizione però che questo sia rilasciato dal creditore o da persona da lui autorizzata.

257. Non ha valore, quindi, il mandato di aderire al concordato, firmato a nome del creditore, e con la indicazione p. p., da persona che risulta da lui autorizzata a ciò; nè importa la circostanza di fatto che tale persona abbia l'uso di scrivere e firmare la corrispondenza a nome
B del detto creditore. — C. Torino, 19 dicembre 1891, Algostino c. Ceretto, Bett., 1892, 273.

258. Nel traffico del voto fatto da un creditore del fallito per consentire al concordato è insito un inganno alla buona fede degli altri creditori, donde la necessaria conseguenza della nullità della obbligazione che ha per causa un tal fatto immorale.

259. Col ritenere nulla come immorale una obbligazione di pagamento non si ammette implicitamente l'obbligo nel creditore di restituire le
C somme già avute al titolo suddetto. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Iacobini c. Evangelisti e Ricchi, Corte S. Roma, 1892, II, 32.

260. È nullo il concordato deliberato dai creditori in una terza adunanza convocata dal giudice delegato per non essersi nelle due adunanze precedenti raccolte le maggioranze prescritte
D dalla legge. — A. Casale, 31 dicembre 1891, Milano c. Mira, Foro, I, 454. (n)

261. Impugnato un concordato per difetto della doppia maggioranza voluta dalla legge, la questione deve aggirarsi sul se il credito dell'opponente all'effetto surriferito vi sia stato calcolato; nè è lecito in questo giudizio dolersi che il credito stesso è stato ammesso condizionalmente, dovendosi tale questione sollevare nella apposita sede di verificazione dei crediti, nei modi, forme e termini stabiliti nel libro III, tit. III. cap. I c. comm.

262. Non può essere impugnato un concordato per inadeguata relazione fatta dal curatore a senso dell'art. 832 c. comm., qualora il curatore in modo conciso sì, ma sufficiente, abbia riferito sullo stato del fallimento, sulle cause dello stesso e sull'opportunità di accettare o respingere le offerte dei falliti.

263. La mancanza in cancelleria dei libri commerciali depositati non è motivo sufficiente per annullare un concordato, qualora e ad onta di ciò la maggioranza dei creditori abbia potuto persuadersi della convenienza del concordato e l'abbia accettato.

264. Perchè sia valido un concordato è necessario che sia firmato dal creditore o da un mandatario munito di speciale mandato; non è necessario però un mandato legale ed autentico, e basta che con qualsiasi mezzo, dalla legge commerciale permesso, sia dimostrato che il mandatario, allorquando firmò, avesse una procura espressa e speciale per farlo.

265. Questa prova deve esser fornita dal fallito concordatario e non dal curatore del fallimento.

266. Per giudicare della convenienza o meno della percentuale non è lecito affidarsi al bilancio attivo presentato dal fallito, ed aggiungere al medesimo il ricavato dall'esercizio provvisorio.
A — A. Roma, 19 aprile 1892, Borda Squanquarillo c. Gavino, Temi rom., 1892, 277.

267. Il concordato, riflettendo in sè una transazione,
B deve risultare da un atto scritto. — A. Catania, 16 maggio 1892, De Rocco c. Zamboni, Giur. Cat., 1892, 143; Foro Cat., 1892, 97.

268. L'opposizione dei creditori dissenzienti o non intervenuti al concordato, ed il giudizio del magistrato chiamato ad omologarlo, possono riguardare tutti quei vizî, di forma o di sostanza, che offendano le regole e le esigenze della moralità e della giustizia, ma non estendersi altresì a quelle speciali ragioni di opportunità e di convenienza che abbiano indotto la maggioranza dei creditori ad accettare le proposte del
C fallito. — C. Roma, 19 settembre 1891, De Rossi, Rottini c. Bacci, Foro, I, 248.

269. I creditori non intervenuti o dissenzienti possono far opposizione al concordato per qualsiasi motivo, anche di semplice opportunità o convenienza.

270. Può il magistrato negare l'omologazione nonostante il consenso prestato al concordato dalle maggioranze di legge, ogniqualvolta gli consti che il concordato stesso è apertamente contrario alla legge o alla moralità.

271. Nel giudizio di opposizione al concordato è ammissibile l'intervento di creditori singoli che votarono il concordato, nonchè della delegazione di sorveglianza.

272. Non è d'ostacolo alla proposta e conclusione del concordato l'essere tuttora pendente la causa per retrodatazione della cessazione dei pagamenti.

273. Il concordato è un contratto di sua natura complesso, che può venire dall'autorità giudiziaria omologato o respinto, ma nel quale essa non
D può introdurre modificazione qualsiasi. — A. Milano, 21 giugno 1892, Fall. ferrovie Novara Seregno c. D'Eccheri, M. trib. Mil., 1892, 713; Temi gen., 1892, 696; Annali, 1892, 366.

Digitized by Google

274. Il creditore che abbia fatto opposizione all'omologazione del concordato a termini dell'art. 836 c. comm. può appellare dalla sentenza del tribunale omologante il concordato pronunciata in camera di consiglio.

275. È nulla la sentenza pronunciata in camera di consiglio sull'omologazione del concordato, quando sia stata fatta opposizione alla omologazione
A stessa. — A. Genova, 15 febbraio 1892, Credito comm. di Firenze c. Corzetto, Temi gen., 1892, 236.

276. I creditori dissenzienti o non intervenuti i quali non abbiano fatto opposizione al concordato a' sensi e nei termini di cui all'art. 836 c. comm., non hanno diritto di appellare dalla sentenza
B omologativa del concordato. — A. Milano, 6 settembre 1892, Sella c. Calati e Bosetti, M. trib. Mil., 1892, 789; Temi gen., 1892, 667; Diritto comm., X, 898.

277. Il creditore non intervenuto al concordato non può appellare dalla relativa sentenza di omo-
C logazione. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Corcos c. Ditta Midyley, Foro, I, 249. (n)

278. È inappellabile la sentenza, che risolve o annulla il concordato, in materia commerciale. —
D A. Catania. 8 febbraio 1892, Musumeci c. Costanzo, Giur. Cat., 1892, 42; Foro Cat., 1892, 10.

279. Il fallito può in nome proprio e senza l'intervento del curatore ricorrere in cassazione dalla sentenza d'appello che annulla l'omologazione del concordato accordata dai giudici di primo grado.

280. I creditori dissenzienti possono fare opposizione al concordato e il tribunale può negarne l'omologazione non solo per vizî di forma o di sostanza, ma anche per ragioni di convenienza ed opportunità sulla misura della percentuale e sulle altre condizioni del concordato stesso.
E — C. Roma, 3 giugno 1892, De Morsier c. Poggioli, Foro, I, 674. (n)

281. Il fallito ben può in nome proprio e senza l'intervento del curatore proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che annulla l'atto del concordato omologato dai primi giudici.

282. L'art. 836 c. comm. con generica ed indistinta dizione dà ai creditori dissenzienti o non intervenuti diritto di fare opposizione al concordato, senza restrizione alcuna riguardo ai motivi di siffatta opposizione.

283. Il concordato non è una transazione regolata dagli art. 1772 e 1773 c. c., la quale non possa essere annullata fuori dei casi di dolo e violenza, ma una convenzione bilaterale *sui generis* tra il fallito e i suoi creditori, con la quale la maggioranza di questi accetta un'aliquota dell'ammontare dei loro crediti, e che, omologata dal magistrato, diventa obbligatoria per i creditori dissenzienti o non intervenuti.

284. Il magistrato, chiamato ad omologare od annullare il concordato, non ha facoltà, prima di dare la definitiva statuizione, di fare novellamente riunire i creditori per consentire alle
A modificazioni del concordato stesso. — C. Roma, 13 luglio 1892, Demorsier c. Ditta Poggiuoli, Legge, 1892, II, 362.

285. L'eccezione, stabilita dall'art. 913 c. comm. circa l'appellabilità delle sentenze in giudizio di omologazione di concordato e relative opposizioni, sta sia per le sentenze definitive che per le
B non definitive. — A. Catanzaro, 26 aprile 1892, Calabrò c. Lucisano, Mov. giur., 1892, 139.

286. Il concordato è obbligatorio anche per il creditore, il quale, professando avanti il fallimento un credito non liquido nè certo, ha dovuto sostenere lite in confronto al curatore per farlo riconoscere e liquidare, ed ha riportata la sentenza definitiva di pagamento dopo che già il concordato aveva avuto luogo.

287. Nè tale sentenza, con l'esprimere nella cifra effettiva del credito liquidato la condanna a pagamento pronunziata contro il fallito concordatario, ha valore di cosa giudicata per sottrarre il credito stesso alla riduzione stabilita nel con-
C cordato. — C. Roma, 16 marzo 1892, Besi c. Garassino, Bett., 1892, 299.

288. Conf. — A. Roma, 25 maggio 1891, Garassino
D c. Besi, Temi rom., 1891, 508.

289. L'omologazione del concordato, con tutti i suoi effetti più favorevoli al fallito, non fa rivivere le more contrattuali già cessate pel cit. art.
E 701. — A. Torino, 27 giugno 1892, Vitale c. Golzio, Giur. Tor., 1892, 725.

290. Lo stato di fallimento non cessa colla sola sentenza d'omologazione del concordato, ma perdura fino a che questa non sia più soggetta ad opposizione od appello, e fino a questo punto continuano le funzioni del curatore, il quale conserva quindi la veste a proseguire i giudizî
F già intrapresi nell'interesse della massa. — A. Torino, 16 novembre 1891, Mestiatis c. Chiambretto, Giur. Tor., 1892, 196.

291. Se l'intervenuto concordato rende improcedibili nei rapporti dei creditori col fallito le azioni di nullità precedentemente incoate dal curatore del fallimento in base allo art. 709 c. comm., non è a dirsi altrettanto nei rapporti fra i creditori anzidetti ed i fideiussori del concordato, i quali siano stati dalla massa surrogati nei suoi diritti verso il fallito.

292. E così, se, pronunciata in primo grado di giurisdizione la nullità di ipoteche concesse dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti, interviene, pendente l'appello, il concordato, e la massa concede ipoteca ai fideiussori di esso sopra il patrimonio immobiliare del fallito, il giudizio deve proseguirsi nei rapporti fra questi fideiussori ed i creditori, le cui ipoteche
G furono contestate. — A. Genova, 8 febbraio 1892, Bonanni Gasperini c. Pecunia, Temi gen., 1892, 153; Giurista, 1892, 102; Legge, 1892, I, 414; Annali, 1892, 164.

Digitized by Google

293. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 839 c. comm. è necessario il concorso congiuntivo dei due elementi, le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato.

294. Può però il tribunale concedere gli effetti civili della riabilitazione, e negare quelli della liberazione dalle conseguenze penali, nel caso, in ispecie, in cui per la mala tenuta dei libri di commercio non sia possibile formarsi un giusto concetto della contabilità e di accertare le vere
A cause del fallimento. — A. Torino, 14 giugno 1892, Lancina c. Lancina, Giur. Tor., 1892, 695.

295. Per decidere se le circostanze del fallimento consiglino la concessione al fallito dei benefizî contemplati dall'art. 839 c. comm. devesi avere speciale riguardo alla relazione del curatore sulle cause del fallimento, nonchè al voto dei creditori.

296. Una percentuale non elevata (2 %) non può dissuadere dall'accordare quei benefizî, quando vi sono molti creditori ipotecarî e privilegiati che assorbono la massima parte dell'attivo.

297. La circostanza che nel bilancio consegnato dal fallito vi fosse poca differenza in meno tra l'attivo e il passivo, e che invece una grave se ne sia in realtà manifestata nella liquidazione del fallimento, non ha importanza per negare quei benefizî, quando risulti che il lieve divario esistente nel bilancio deriva dall'essersi l'attivo estimato in base ai titoli d'acquisto, mentre invece quello più grave manifestatosi poi deriva dalla diminuzione di valore, che posteriormente agli acquisti e per effetto di crisi economiche vennero gli enti a subire.

298. Enumerazione di circostanze, che possono influire a concedere i benefizî suddetti al fallito.
B — A. Casale, 25 marzo 1892, Sartoris c. Sempis, Giur. Casale, 1892, 305.

299. La revoca della dichiarazione di fallimento anche rispetto al procedimento penale è provvedimento a sè stante, non già pedissequo e consequenziale di quello della cancellazione del nome dall'albo dei falliti.

300. Non bastano, pertanto, le circostanze del fallimento e le condizioni del fallito, fondamento sufficente per la cancellazione del nome dall'albo dei falliti, a giustificare la revoca della dichiarazione di fallimento.

301. Per essa occorre che dette circostanze, per la loro importanza, o altre in aggiunta, dimostrino essere il fallito meritevole di speciale riguardo, così da far venir meno il fondamento e lo scopo della dichiarazione di fallimento
C anco rispetto agli effetti penali. — A. Venezia, 9 dicembre 1891, Parpinelli c. Parpinelli, Temi ven., 1892, 39; Temi gen., 1892, 95; Diritto comm., X, 145; Annali, 1892, 17.

302. La revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, agli effetti del procedimento penale, può aver luogo nel caso di bancarotta semplice,
A non in quello di bancarotta fraudolenta. — A. Catania, 25 gennaio 1892, Schiavo, Giur. Cat., 1892, 71.

303. I benefici di cui all'art. 839 c. comm., se non siano stati accordati dalla sentenza di omologazione del concordato, perchè non richiesti o perchè il magistrato non credette di provvedere in proposito, possono concedersi con la sentenza posteriore, che accerta l'adempimento
B degli obblighi assunti nel concordato. — A. Torino, 27 luglio 1891, Vacca c. Vacca, Foro, I, 181. (n)

304. È appellabile la sentenza con cui, omologandosi il concordato, si rigetta la domanda di cancellazione dall'albo de' falliti.

305. Il fallito concordatario, imputato di bancarotta semplice, può meritare, secondo la vigente legge commerciale, de' speciali riguardi, fra cui quello della cancellazione del suo nome dall'albo, ma sotto due requisiti: 1° circostanze tutte del fallimento; 2° condizioni proposte con il concordato.

306. Il fallito, poi, rinviato alle Assise per bancarotta fraudolenta, quand'anche ne abbia riportato verdetto assolutorio, non ha alcun diritto a domandare la cancellazione del suo nome da
C predetto albo. — A. Trani, 24 novembre 1892, Attanasio c. Fontana, Pisanelli, 1892, 325.

307. La sentenza del tribunale che nega al fallito i benefici di cui all'art. 839 c. comm. è appellabile.

308. Circostanze nel concorso delle quali la Corte credette il caso di far luogo a detti benefici.
D — A. Casale, 21 novembre 1891, Cappone c. Pansarasa, Giur. Casale, 1891, 361.

309. La sentenza che omologa il concordato è appellabile nella parte in cui nega al fallito i benefici di cui l'art. 839 c. comm.

310. Sono motivi sufficienti per accordare i predetti benefici i fatti seguenti, sebbene verificatisi durante le more dell'appello: 1° che il fallito abbia pagato ai suoi creditori una somma maggiore di quella che a loro sarebbe spettata pel concordato; e, 2°, che a taluni creditori abbia pagato financo la totalità dei loro crediti.

311. Tanto più devono concedersi i detti benefici, se i creditori, nell'adunanza in cui fu accettato il concordato, ed il curatore espressero il voto
E che si concedessero. — A. Casale, 2 aprile 1892, Spessa c. Penna, Giur. Casale, 1892, 333.

312. È ammissibile l'appello dalla sentenza d'omologazione del concordato che nega al fallito i benefici di legge, sebbene il modo ordinario di reclamare contro tale sentenza sia quello indicato agli art. 778 e segg. c. p. c. per i ricorsi in camera di consiglio.

313. Colle parole « circostanze del fallimento », usate nell'art. 839 c. comm., si volle principalmente alludere al caso in cui il fallimento sia avvenuto per infortunio o disastro economico non imputabile al fallito.

Digitized by Google

314. Il giudice, all'effetto di ben determinare le circostanze del fallimento, può indagare qual fosse lo stato finanziario del fallito anche prima della cessazione dei pagamenti. — A. Venezia, 5 febbraio 1892, Trevisani c. Curatore fall. Trevisani, Foro, I, 292. (n)

315. Pronunziato il fallimento sotto l'abolito codice di commercio, se il fallito paga tutti i creditori nello impero di quello vigente, può ottenere la riabilitazione da questo codice stabilita. — T. Napoli, 27 maggio 1891, Cuomo c. Fioretti, Mov. giur., 1892, 14.

316. Il coamministratore, nominato al commerciante in istato di moratoria colla sentenza che la concede, ha diritto di intervenire nei giudizî promossi dai terzi per esercitare privilegî sopra parte del patrimonio della moratoria.

317. Il creditore, per sostenere inoperativa in di esso confronto la moratoria, deve non solo provare di non essere stato avvisato personalmente della convocazione, ma anche di essere conosciuto come creditore, otto giorni prima di quello dell'adunanza.

318. In ogni modo, notificata, pubblicata ed affissa a forma di legge la sentenza di moratoria, e non reclamata nelle vie legali avanti il tribunale competente, vanamente se ne impugnerebbe l'efficacia avanti un altro magistrato. — C. Firenze, 12 maggio 1892, Ditta Gregoretti c. Rebora, Temi ven., 1892, 337; Legge, 1892, II, 229; Bett., 1892, 772; Annali, 1892, 410; Temi gen., 1892, 648.

319. La nomina di persona cui possa affidarsi l'amministrazione del patrimonio durante la moratoria è pratica esclusivamente suggerita dalla legge per la moratoria chiesta dopo la dichiarazione di fallimento.

320. Erra pertanto il tribunale che nomina un coamministratore del patrimonio nel caso di moratoria non preceduta da dichiarazione di fallimento.

321. Anche la sentenza che decide sulla domanda di moratoria chiesta prima della dichiarazione di fallimento dev'essere pronunciata in contraddittorio giusta l'art. 822 c. comm.

322. È, pertanto, nulla se pronunciata sovra ricorso in camera di consiglio.

323. Anche nella moratoria chiesta prima della dichiarazione di fallimento trova applicazione l'art. 823 c. comm., e il tribunale non può dare provvedimenti riguardanti la liquidazione del patrimonio senza previamente sentire la Commissione liquidatrice. — A. Venezia, 7 aprile 1892, De Paoli c. Da Re, Temi ven., 1892, 265; Cons. comm., 1892, 154; Annali, 1892, 181.

324. È valida la iscrizione ipotecaria presa prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ma dopo quella di concessione di moratoria, in virtù di un titolo anteriore riconosciuto valido.

325. L'adesione data alla moratoria, tanto più se a mezzo di lettera, non infirma il diritto del creditore di prendere la ipoteca, ma solo gli impedisce di procedere a quegli atti esecutivi che quale creditore ipotecario potrebbe effettuare malgrado la moratoria. — A. Venezia, 26 novembre 1891, Colles c. Colles, Temi ven., 1892, 7; Diritto comm., X, 98; Annali, 1891, 469; Bett., 1892, 128; Cons. comm., 1892, 73; Temi gen., 1892, 220.

326. Per la mente giuridica che informa l'art. 824 c. comm., fra i creditori, che debbono rimanere inoperosi durante la moratoria, non possono comprendersi quelli, i cui crediti sono contestati. — T. Bari, 30 giugno 1892, Regna c. Banca Bitontina, Pisanelli, 1892, 237.

327. La sentenza che accorda la moratoria a chi l'ha domandata prima della dichiarazione di fallimento è appellabile.

328. Possono gravarsi da tale sentenza anche quei creditori che non furono all'uopo precedentemente convocati. — C. Palermo, 4 febbraio 1892, Mugnier c. Torrisi, Foro, I, 1031. (n)

329. La espressione « sentenze finali » dell'art. 913 c. comm. non equivale a quella di sentenze definitive. — A. Genova, 10 giugno 1892, Monzino c. Branco e Com. di Celle ligure, Giurista, 1892, 258; Temi gen., 1892, 439; Cons. comm., 1892, 350.

330. In materia di fallimento sono di regola inappellabili soltanto le sentenze che riguardano la forma, non quelle che toccano la sostanza di un diritto.

331. Quindi è ammissibile l'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in grado d'opposizione, quando si voglia impugnare la qualità di commerciante da essa attribuita al fallito.

332. La relazione del giudice delegato, prescritta dall'art. 911 c. comm., che deve precedere tutte le deliberazioni del tribunale in materia di fallimento, non è richiesta a pena di nullità. — A. Ancona, 28 ottobre 1891, Gabrielli c. Moscati Bocca, Foro, I, 701. (n)

333. Anche nei giudizî di fallimento può il magistrato d'appello ordinare che, a norma dell'art. 239 Reg. gen. giudiziario, vengano trasmessi gli atti e documenti della causa dalla cancelleria del tribunale a quella della Corte d'appello.

334. Tale pronunzia può essere emessa anche d'ufficio. — A. Napoli, 21 ottobre 1891, Catuogno c. Ferriere italiane e Fallimento Catuogno, Foro, I, 179. (n)

335. L'anticipazione delle spese giudiziali da parte dello Stato, concessa dall'art. 914 c. comm., è limitata agli atti della procedura interna del fallimento, e non può estendersi anche a quelli dei giudizî civili impegnati dal fallito o dal curatore.

336. Quindi il giudice delegato non può con suo de-

Digitized by Google

creto dispensare il curatore del fallimento dall'obbligo del deposito per ricorrere in cassazione contro una sentenza pronunciata nei detti
A giudizî. — C. Roma, 11 aprile 1892, Dalmasso c. Princivalle, Foro, I, 545. (n)

337. Le facoltà di cui è investito il giudice delegato al fallimento dagli art. 727, 914 c. comm. non riguardano che gli interessi della massa dei creditori per le prenotazioni o anticipazioni di spese da parte dello Stato, e non derogano alle norme del gratuito patrocinio in quanto alla dispensa dal deposito della multa nei giudizî di revocazione e di cassazione intentati dal curatore del fallimento.

338. È quindi inammessibile il ricorso per cassazione proposto dal curatore senza deposito di multa, in base a semplice decreto del giudice delegato che autorizza la prenotazione a de-
B bito delle relative spese. — C. Torino, 12 luglio 1892, Fallimento Massello c. Sarotto, Foro, I, 1243. (n)

339. L'eccezione d'inammessibilità del ricorso presentato dal curatore del fallimento senza deposito a titolo di multa, in base a decreto del giudice delegato per la prenotazione a debito delle spese a sensi dell'art. 914 c. comm., non può essere attesa quando il ricorrente abbia poi ottenuto il gratuito patrocinio, o in mancanza di questo abbia eseguito il deposito. —
C C. Roma, 26 luglio 1892, Fallimento Caponi e Petrini c. Banco di Napoli, Foro, I, 1336. (n)

340. Il giudice delegato al fallimento non ha potestà di ammettere il curatore a sostenere liti col beneficio della gratuita clientela.

341. Sostenuto illegalmente con tale beneficio il giudizio di primo grado, non può il magistrato d'appello pronunciare sull'appello interposto, finchè gli atti non siano regolarizzati a fronte delle leggi di registro e bollo.

342. Può però e deve inibire intanto l'esecuzione
D provvisoria ottenuta dal curatore. — A. Torino, 5 settembre 1892, Levi c. Negro, Giur. Tor., 1892, 764.

343. Conf. — A. Torino, 18 giugno 1892, Fallimento
E Alberico c. Alberico, Giur. Tor., 1892, 711.

V. *Conto corrente* 8 — *Credito fondiario* 2, 3-6, 15-19 — *Diritto commerciale* 5 — *Diritto comparato* 2 — *Effetto cambiario* 50, 108-110, 238 — *Esecuzione immobiliare* 210 — *Libri di commercio* 8, 9 — *Mandato civ.* 46 — *Notaro* 54 — *Responsabilità civ.* 2, 16 — *Tasse erariali in genere* 5, 6.

— eleggibilità e elettorato del fallito — V. *Elezioni.*

— fallimento di società commerciali — V. *Società.*

— bancarotta e reati relativi ai fallimenti — V. *Bancarotta.*

Falsa denuncia — V. *Calunnia e denunzia falsa.*

Falsa moneta e falsificazione di carte di pubblico credito [c. p. 256-263; c. p. p. 708-713].

1. È espresso l'elemento della volontarietà nella questione colla quale si domanda se l'accusato è colpevole di avere speso scientemente una moneta o carta di pubblico credito falsa. —
A C. Roma, 4 luglio 1892, Rippa Rumeno, Corte S. Roma, 1892, 462.

2. L'estremo che le monete contraffatte abbiano corso legale o commerciale nello Stato o fuori può risultare dalla questione prima, richiamata
B in quella relativa alla colpabilità. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Baratta, Corte S. Roma, 1892, 390.

3. Non hanno interesse a dolersi i condannati per essersi ai giurati domandato se erano gl' imputati colpevoli di avere speso monete cogli esecutori o coi cooperatori immediati della contraffazione, invece di dire di «concerto con *chi* eseguì o concorse ad eseguire la contraffazione».
C — C. Roma, 26 febbraio 1892, Baratta, Corte S. Roma, 1892, 390.

V. *Ricettazione* 6.

Falsa testimonianza — V. *Testimonianza falsa.*

Falsificazione di carte di pubblico credito — V. *Falsa moneta.*

Falsità in atti [c. p. 275-284] — V. *Falso penale.*

Falsità di sigilli, bolli pubblici e loro impronte [c. p. 164-274.]

BIBLIOGRAFIA.

D 1. Il francobollo nel codice penale italiano. — T. GIANNINI, Foro pen., I, 51.

GIURISPRUDENZA.

2. A ritenere il reato di cui all'art. 266 c. p. è sufficiente la convinzione del giudice di merito che l'accusato abbia posto in vendita pesi e misure sui quali avesse fatto uso di punzoni falsi destinati per disposizione di legge alla pubblica
E certificazione dei pesi e delle misure. — C. Roma, 2 luglio 1892, D'Auria, Cass. unica, III, 985; Annali, 1892, 207; Giur. pen. Tor., 1892, 397; Gazz. proc., XXV, 283.

3. Il tribunale, che condanni per uso di martello governativo contraffatto, nel praticare false martellature di piante, gli imputati di contraffazione e di uso del detto martello contraffatto, non esorbita dai limiti dell' atto di citazione.

4. La contraffazione del martello degli ufficiali forestali, che ha per iscopo di determinare la scelta, il numero, l'identità delle piante, nell' interesse pubblico ed anche nel privato, rientra nell'ipotesi dell'art. 337 c. del 1859 e del-
F l'art. 266 c. 1890. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Solero, Cass. unica, III, 411; Giur. pen. Tor., 1892, 174; Corte S. Roma, 1892, 102.

5. Perchè si abbia il delitto, di cui all'art. 274 c. p., occorre che l'alterazione del vero abbia una

Digitized by Google

certa verosimiglianza da indurre chiunque nell'inganno.

6. Non si rende colpevole di tale delitto chi faccia uso di un biglietto ferroviario già adoperato, su cui si era otturato evidentemente il buco
A dinotante l'uso già fatto. — C. Roma, 21 novembre 1891, Meregaglia, Legge, 1892, II, 99; Annali, 1892, 71; Mon. trib. Mil., 1892, 438; Corte S. Roma, 1891, 1030.

Falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni [c. p. 285-292] — V. *Falso penale.*

Falso in materia civile [c. p. 292-318; c. c. 1317; c. comm., 875].

SOMMARIO.

Ammessibilità della querela 1-8, 17.
Appello 8.
Azione penale 10 — V. *Giudizio.*
Decreto 4.
Effetti della querela — V. *Azione pen.* — *Sospensione.*
Giudice delegato 11, 13, 19.
Giudizio (influenza del giud. pen. sul civile e viceversa) 12, 22.
Ordinanza 4, 14, 15.
Perizia 16, 19.
Prova testim. 15.
Querela di falso civile, incidente 8, 16, 20, 21.
» **principale** 2, 9, 13.
Querela di falso pen. 2.
Sentenza 4, 8, 14, 15.
Sospensione del giudizio 22.
Termine 12, 14.
Testamento 9.

1. Requisito essenziale per l'esperimento della querela di falso in via civile è che il temuto pregiudizio, cui darebbe causa l'uso giudiziale del documento, o non siasi per anco verificato, o sia tuttora riparabile.

2. La querela di falso in via principale è di indole assolutamente preventiva, e perciò, esaurita la lite a cui il documento si riferisce, e passata in giudicato la relativa sentenza, non è più proponibile la querela di falso in via civile, ed, a colui che allega la falsità, unico mezzo esperibile rimane l'iscrizione in falso, ossia la querela penale, sempre quando l'autore sia vivo e noto, e l'azione non si trovi prescritta od altrimenti estinta.

3. La querela di falso principale può proporsi solo quando lo scritto si trovi in potere del querelante, ovvero costui possa procacciarselo senza il concorso del querelato, non potendosi costringere il querelato ad eseguire esso il deposito del documento impugnato.

4. Il provvedimento che il presidente è chiamato ad emettere in tema di falso dall'art. 301 c. p. c., *inaudita parte*, non è ordinanza, sì bene decreto, e non è ad esso applicabile l'art. 183 stesso codice.

5. La delibazione da parte del presidente della serietà e sussistenza dell'impugnativa e della efficacia della sporta querela non vincola il querelato nella ipotesi in cui egli creda di dar corso alla relativa querela.

6. Anche prima del deposito del documento impugnato di falso può il magistrato vagliare i motivi della querela, dovendo l'ammissibilità dei motivi precedere qualunque altra disputa. —
A T. Roma, 16 gennaio 1892, Maidalchini c. Muti Russi, Legge, 1892, I, 526.

7. Ritenutasi e dichiaratasi la inesistenza di un atto originale di morte, di cui dicevasi copia il documento presentato a un uso legale, e per dippiù ritenutasi la inesistenza di coloro che in esso apparivano nominati, non può rigettarsi la querela di falso proposta contro la copia
B stessa. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Lelmi c. Tiraterra, Corte S. Roma, 1892, II, 31.

8. La querela di falso incidente contro un documento di causa può proporsi in appello, sebbene non proposta nel giudizio di primo grado; nè possono farvi ostacolo sentenze interlocutorie state emesse nel corso della lite sulla base di
C quel documento. — A. Casale, 19 luglio 1892, Sgorbini c. Rebasti, Giur. Casale, 1892, 396.

9. La querela di falso civile, ancorchè proposta come oggetto principale della lite, se è rivolta contro l'erede testamentario allo scopo di togliere di mezzo il testamento, non può avere obbietto diverso da quello della petizione di eredità, per modo che ostando a tale petizione la prescrizione, bene è respinta per questa ragione la querela.

10. L'azione di falso tanto civile che penale sorge soltanto quando il falso è commesso.

11. Ai termini delle combinate disposizioni degli art. 302 e 303, 304 e seg. c. p. c. la presenza del giudice delegato alla istruzione del procedimento di falso nel Collegio, che è chiamato a conoscere dell'ammissione dei motivi e delle prove della proposta querela, non è punto necessaria.

12. Il termine a rispondere assegnato dal giudice alla parte convenuta nel giudizio di falso non è un termine perentorio da importare deca-
D denza dal diritto della difesa. — C. Roma, 25 aprile 1892, Brunacci c. Congr. di propaganda fide, Legge, 1892, II, 39; Bett., 1892, 657.

13. Proposta querela di falso in giudizio civile come oggetto principale, nominato il giudice delegato per la istruzione, assicurata la identità e lo stato del documento, rinviata la causa ad udienza fissa avanti il tribunale, la discussione può essere ordinata avanti il Collegio, nonostante la non presenza del giudice delegato, o di altro che siagli stato sostituito.

14. Il reclamo contro la ordinanza del giudice delegato, che dispose sulla constatazione dei documenti arguiti di falso, deve essere proposto nel termine di giorni tre; non è però necessario che dentro lo stesso termine sia citata la parte contraria a comparire avanti il giudice delegato per ottenere il rinvio innanzi al tribunale, ma basta che la ordinanza di rinvio
E venga in seguito notificata. — A. Roma, 17 settembre 1891, Brunacci c. Congr. di propaganda Fide, Annali, 1892, 197; Temi rom., 1892, 180.

15. L'ordinanza della Camera di consiglio, che, per

Digitized by Google

insufficienza d'indizî, dichiara non farsi luogo a procedimento penale di falso in scrittura privata non è d'ostacolo all'ammissione della prova testimoniale tendente a dimostrarne la fal-
A sità in un giudizio civile. — A. Roma 10 dicembre 1891, Giovanangeli c. Renzi, Temi rom., 1891, 465.

16. La perizia, in materia di falso incidentale, è la prima base per stabilire che siansi fatte delle alterazioni o soppressioni su di un documento, ed è ammissibile ogni qualvolta allo stato degli atti non si addimostri inutile ed inconcludente.

17. Quando tra i mezzi per provare il falso esiste una deduzione per testi tendente direttamente alla prova di un contratto, e indirettamente alla prova della querela di falso, è opportuno sospenderne l'ammissione, fino all'esito dell'incombente peritale, onde non incorrere nella possibile illegalità d'impinger contro il contenuto dell'atto scritto, come nella specie, contro la fattura.

18. In questo caso le deduzioni potranno ulteriormente ammettersi una volta sia accertata l'alterazione; ed intanto è da riservare la prova di
B altri motivi, giusta l'art. 305 c. p. c. — A. Genova, 4 marzo 1892, Ditta Seiffert Melzer c. Librach e Cantor, Giurista, 1892, 185.

19. Non vi è violazione del giudicato e della legge, nè eccesso di mandato, nella perizia calligrafica, la quale, poste in confronto tra loro le scritture di comparazione ammesse in disaccordo delle parti con riserva d'impugnativa di falso dal giudice delegato al processo di verificazione di un testamento olografo, ne dinota le difformità tra esse e il testamento, e ritenutane una per vera, scarta le altre, e ne deduce dal complesso delle indagini la falsità del testamento stesso.

20. In ogni modo è sempre prematura la domanda di revisione di perizia proposta in giudizio in-
C cidentale. — A. Napoli, 1 aprile 1892, De Vita De Santis, De Vita, Riv. sann. irp., 1892, 44.

21. Nel giudizio di falso incidente, quando la querela fu ammessa, e la inchiesta testimoniale è acquisita alla causa, qualunque sieno le resultanze delle prove raccolte, anche non prevedute dalle parti, ma ordinate al fine proposto della obiettata falsità, il magistrato può e deve tenerne conto come elemento di convinzione
D nel suo giudizio. — A. Lucca, 5 aprile 1892, Carletti c. Carletti, Annali, 1892, 183.

22. La querela di falso di un documento, sulla quale verte processo penale, basta a fornire ragionevole argomento per consigliare la sospensione
E della decisione della causa civile. — A. Bologna 25 marzo 1892, Corazza c. Dal Bello, R. giur. Bol., 1892, 88.

V. *Effetto cambiario — Testamento.*

— sospensione della esecuzione per la querela di falso [c. c. 1317]. — V. *Esecuzione in genere.*

Falso in materia penale [c. p. 275-292; c. p. p. 695-707].

SOMMARIO.

Appaltatore dazio 33.
Atto pubblico 25-32, 35, 43.
Bollette doganali 20.
» daziarie 31-34.
Certificati penali 25.
Competenza 8, 24, 27, 36.
Congedo militare 35.
Danno 9-18, 22, 34.
Denunzia allo stato civile 2, 10, 11.
Dolo 4-8.
Effetto cambiario 40, 44, 46.
Elezioni amm. 36.
Estremi del reato 8, 19.
Fogli di licenza milit. 6, 7, 51.
Frode elettorale 36.
Giurì — V. *Questioni al giurì-Verdetto.*
Imitazione del vero 13, 45, 46.
Interpellazione sull' uso 1, 40-42.
Licenza tecnica 29, 30.
Lucro o profitto 49, 50.
Notaro 17.
Passaporto 37, 38.
Pena 48-50.
Polizze di pegno 26.
Portalettere 27, 28.
Prescrizione 39.
Questioni al giurì 47.
Scontrini ferrovia 4, 14.
Segretario com. 37, 38.
Sentenza, motivaz. 4.
Truffa 3.
Ufficiale pubblico 19, 21, 23, 27, 33, 38.
Vaglia postali 26.
Verdetto contraddittorio 15,

BIBLIOGRAFIA.

1. L'interpellanza dell'art. 352 c. p. 1859 di fronte alla legge penale italiana. Se, ad integrare il procedimento penale per falsità in cambiale, iniziato, nelle provincie meridionali, con le norme del codice del 1859, e continuato sotto l'impero del codice penale italiano, sia, o no, necessaria l'interpellanza prescritta dall'art.
A 352 di quel codice]. — S. PAPPAGALLO, Pisanelli, 1892, 65.

2. Commette il reato di falso ipotizzato nello art. 279 c. p. colui che, denunziando all'uffiziale dello stato civile la nascita di un suo figlio adulterino, dichiari esser questi nato da lui e dalla donna adultera, che qualifica sua legit-
B tima moglie? — G. TEDESCHI, Dritto e giur., VIII, 85.

GIURISPRUDENZA.

3. A giudicare del fatto di chi, mediante falso telegramma, è riuscito a farsi pagare una somma, che altrimenti non gli sarebbe stata pagata, è competente non già il magistrato del luogo dove il falso telegramma fu presentato al telegrafo, ma quello del luogo ove del telegramma stesso fecesi uso; e ciò sia che nel fatto si voglia ravvisare il delitto di cui all'art. 280, sia che si riscontri una truffa ai sensi del-
C l'art. 413 c. p. — C. Roma, 11 luglio 1892, Palanca Angeletti Fiorini, Foro pen., II, 9: Cass. unica, III, 1127; Temi ven., 1891, 549; Annali, 1892, 253; Giur. pen. Tor., 1892, 416; Riv. pen., XXXVI, 246; Legge, 1892, II, 703; Riv. universale, 1892, 286; Corte S. Roma, 1892, 491; Dritto e giur., VIII, 202.

4. In tema di falso in scontrini ferroviarî manca al debito della motivazione la sentenza che ritiene avere l'imputato agito in buona fede senza esporre le ragioni di tale convincimento.

D 5. Nei reati di falso il dolo è *in re ipsa.* — T. S. G. e M., 20 giugno 1892, Orefici, Giur. T. S. G. e M., 1892, 67.

6. Il codice penale militare marittimo coll'assog-

Digitized by Google

gettare nell'art. 209 alla stessa pena stabilita per chi faccia scientemente uso di falsi fogli di licenza, anche chi si serve di simili fogli regolarmente spediti e non alterati, ma spettanti ad altri, intende di colpire non il semplice fatto materiale della esibizione di un foglio di licenza rilasciato a favore altrui, ma l'uso doloso fattone allo scopo di volgere a proprio vantaggio la concessione che altri avevane ottenuta.

7. Non incorre quindi nella pena comminata dal detto articolo il militare che, nel presentare un permesso rilasciato a favore altrui, declina
A il proprio nome e cognome. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Mariniello, Giur. T. S. G. e M., 1892, 85.

8. Per la esistenza del reato di falsità:

a) non basta che un'alterazione materiale sussista e sia comprovata, ma è mestieri che essa rientri in uno de' casi specificati dalla legge;

b) non basta che l'agente abbia preparata la falsità con la coscienza della immoralità della sua azione; ma è d'uopo che egli abbia avuto il disegno di nuocere altrui;

c) non basta, in fine, che l'alterazione sia fraudolenta; ma è necessario che esse arrechi o che abbia la forza di arrecare un pregiudi-
B zio o lesione patrimoniale qualunque. — T. Bari, 12 settembre 1891, Fanelli, Pisanelli, 1892, 29.

9. Fra gli elementi del reato previsto e punito dall'art. 179 c. p. es. basta che concorra anche la semplice possibilità di un danno qualsiasi derivabile all'Amministrazione militare dalla falsificazione che un militare abbia com-
C messa di un documento qualunque. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Chiampan, Giur. T. S. G. e M., 1892, 72.

10. Non tutte le attestazioni o dichiarazioni mendaci, fatte dai comparenti all'ufficiale dello stato civile, sono incriminabili; sono incriminabili soltanto quelle dalle quali può venire un pregiudizio o danno qualunque, sia pubblico, sia privato.

11. Non risponde perciò di falso il padre di una bambina che dichiara all'ufficiale dello stato civile di essere coniugato, mentre non lo è,
D con la madre della bambina stessa. — A. Napoli, 26 gennaio 1892, Ricciardi, Gazz. proc., XXXV, 11; Mon. trib. Mil., 1892, 411; Giur. pen. Tor., 1892, 238; Legge, 1892, II, 175.

12. La legge vuole che il danno, necessario a costituire il reato di falso, sia inerente alla scrittura falsificata e promani direttamente ed immediatamente dalla falsità, e non altrimenti da fatti estranei ed accidentali, i quali, se consistessero in fraudolenti raggiri, potrebbero dar luogo al reato di truffa.

13. Però non commette falso punibile chi altera le cifre di deposito di alcuni libretti di una Cassa di risparmio, ma così grossolanamente da lasciare intatta la corrispondente indicazione in
A tutte lettere del valore depositato. — C. Roma, 10 febbraio 1892, Santandrea, Cass. unica, III, 517; Legge, 1892, I, 605; Riv. universale, 1892, 122; Giur. pen. Tor., 1892, 217; M. trib. Mil., 1892, 455; Temi ven., 1892, 322; Dritto e giur., VII, 394; Corte S. Roma, 1892, 199.

14. In tema di falso sopra scontrini ferroviarî allo scopo di viaggiare a prezzo ridotto, non è necessario che la sentenza dia svolgimento alla
B affermazione della esistenza del danno. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Giannini, Giur. T. S. G. e M., 1892, 86.

15. È contraddittorio un verdetto dal quale risulta che l'accusato, con la risposta affermativa alla 1ª questione, è stato ritenuto colpevole di avere formato in tutto od in parte un atto falso, mentre poi, con la risposta negativa data alla 2ª, si è affermato che dall'atto medesimo non poteva derivar pubblico o privato nocumento.

16. Devesi pertanto annullare il verdetto insieme alla sentenza che prosciolga l'accusato in base
C al medesimo. — C. Roma, 17 febbrio 1892, Intelisano, Foro pen., I, 235; Giur. pen. Tor., 1892, 129; Cass. unica, III, 480; Gazz. proc., XXV, 11; Corte S. Roma, 1892, 114.

17. V'è dolo specifico e v'è danno, e però vi è falso, nel fatto di un notaio, il quale forma un testamento che sa non essere la volontà del supposto testatore per assicurare subito a proprio beneficio beni i quali sarebbero stati a lui devoluti solo nel caso che la persona, alla quale sarebbero passati per intestato i beni del defunto, non avesse annullato o cangiato il proprio testamento, nel quale costituiva suo erede l'accusato.

18. L'avere poi la persona interessata assistito senza protestare alla lettura del testamento
D non toglie che il falso esista. — C. Roma, 22 giugno 1892, Parisi, Cass. unica, III, 975; Gazz. proc., XXV, 215; Giur. pen. Tor., 1892; 389; Foro pen., II, 73; Annali, 1892, 203; Circ. giur., 1892, 92; Corte S. Roma, 1892, 523; Giorn. not., 1893, 73.

19. L'ufficiale pubblico, chiamato per legge, anche in concorso di altri, a dar vita a un atto con la osservanza di certe formalità, se scientemente completa l'atto colla sua attestazione sapendola contraria al vero, non commette un semplice abuso di fiducia, ma un vero reato di falso.

20. L'alterazione o la falsa attestazione nelle bollette riguardanti il servizio doganale, potendo recare danno ad un terzo e al pubblico erario, deve considerarsi come falsità punibile ai
E sensi dell'art. 285 c. p. — C. Roma, 18 febbraio 1892, Di Grazia, Cass. unica, III, 519; Dazio cons., 1892, 144; Giur. pen. Tor., 1892,

Digitized by Google

213; Riv. daz., 1892, 169 e 267; Mass. giur., 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 206.

21. Il pubblico ufficiale che nell'adempimento delle sue funzioni rilascia attestazioni false di fatti seguiti alla sua presenza, cooperando ad un danno eventuale per lo Stato, commette il reato contemplato dall'art. 276 c. p.

22. Perchè tale reato sia perfetto basta che il danno sia possibile, anche se effettivamente non
A si verificò. — C. Roma, 30 novembre 1891, Morello, Bett., 1892, 32; Circ. giur., 1891, 150; Corte S. Roma, 1891, 968.

23. Il fatto di pubblici funzionarî, che, nel fare l'emissione di alcuni vaglia, abbiano scritto, sulla matrice relativa, date diverse, nomi diversi del mittente e destinatario, diverse somme, non costituisce nè il reato previsto dagli art. 345, 329, 334 c. abolito, ma risponde all'ipotesi contenuta nell'art. 342 c. abolito e 275 c. vigente.

24. Competente a conoscere sarebbe l'Assise; però, non potendo la pena essere aumentata, qualora la Corte di appello di rinvio venga nella sentenza del supremo Collegio, sarebbe vano provocare un nuovo giudizio della Corte di assise, che altro non farebbe che confermare,
B quanto alla pena, il primo pronunziato. — C. Roma, 25 agosto 1892, Calabretta, Cass. unica, III, 1220; Giur. pen. Tor., 1892, 472; Annali, 1892, 263.

25. Il certificato penale, che dev'essere rilasciato dal cancelliere pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli la pubblica fede, è senza meno un atto pubblico, da non potersi confondere col falso di cui all'art. 290 e 291 c. p. nuovo, e 362 dell'abolito, in cui si parla di attestati concernenti solo l'indigenza e la buona condotta dei cittadini, e per le quali può l'uffiziale pubblico ricorrere ad informazioni private. —
C C. Roma, 17 novembre 1891, Scala, Cass. unica, III, 380; Riv. universale, 1892, 78; M. trib. Mil., 1892, 274; Temi ven., 1892, 233; Annali, 1892, 64; Corte S. Roma, 1891, 970.

26. Costituisce il reato di falsità in atto pubblico, previsto dagli art. 278 e 275 c. p., l'altera-
D zione delle polizze di pegno rilasciate dal Monte di pietà. — C. Roma, 22 luglio 1892, Mazza, Foro pen., II, 88.

27. Il portalettere è un pubblico ufficiale ed il registro destinato ad accertare la consegna delle lettere raccomandate ai destinatarî è un documento pubblico.

28. E però, a conoscere del reato di falso commesso dal portalettere, che abbia apposta la falsa firma del destinatario nel registro dell'ufficio postale per simulare la ricevuta della lettera raccomandata, è competente l'Assise.
E — C. Roma, 16 maggio 1892, Somma, Cass. unica, III, 881; Giur. pen. Tor., 1892, 350; Annali, 1892, 187; Riv. pen., XXXVI, 260.

29. Il verbale degli esami di licenza tecnica ed il relativo diploma sono da considerarsi atti pubblici.

30. Commette falso in atto pubblico chi si presenta agli esami sotto il nome di un altro, e così ottiene che a questo sia intestata la licenza. —
A C. Roma, 11 luglio 1892, Bertola e Romagnoli, Foro, II, 749. (n)

31. I bollettari a madre e figlia tenuti dagli appaltatori del dazio consumo non sono documen-
B ti pubblici. — A. Napoli, 18 ottobre 1892, Milanesi Di Leonardo, Riv. daz., 1892, 365.

c32. Conf. — T. Isernia, 18 giugno 1892, Milanese Di Leonardo Ciampitti, Riv. daz., 1892, 255; Dazio cons., 1892, 279.

33. Gli appaltatori del dazio consumo non sono funzionari pubblici.

34. Manca il falso quando la bolletta figlia corrisponde per quantità ai generi effettivamente sdaziati dai contribuenti e da altri registri possono desumersi le notizie statistiche. (ivi)

35. L'alterazione di un foglio di congedo militare non costituisce falsità nell'originale di atto pubblico che faccia fede sino a iscrizione in falso.

36. L'uso sciente di un documento falso onde ottenere la iscrizione nelle liste elettorali è reato
D di competenza delle Assise. — C. Roma, 15 giugno 1092, Di Nardi, Cass. unica, III, 1106; Giur. pen. Tor., 1892, 440; Annali, 1892, 236; Riv. pen., XXVI, 442.

37. Spetta al sindaco e non al segretario comunale il rilasciare attestati di nulla osta per ottenere il passaporto, e quindi il segretario che li falsifica non può ritenersi che abbia commesso il falso in qualità di pubblico ufficiale, e deve risponderne a' termini dell'art. 291 e non dell'art. 290 c. p.

38. Esso segretario risponde però dell'aggravante di cui all'art. 209 c. stesso, se la sua qualità gli sia servita di facilitazione a commettere la fal-
E sità. — C. Roma, 9 giugno 1892, Mazzarella Petillo, Foro, II, 351.

39. A rendere perfetto il reato di falso in atto pubblico non è necessario, a differenza del falso in privata scrittura, che se ne faccia uso, e quindi la prescrizione decorre dalla falsificazione, non
F già dall'uso che se ne fosse poi fatto. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Marangelli, Foro, II, 49. (n)

40. Non si potea far luogo all'interpellanza di uso, a norma dell'art. 352 c. p. sardo modif., quando si trattasse di cambiali, anzichè di scrittura privata e di cambiali già scontate, e di cui
G per conseguenza erasi tratto profitto. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

41. Il nuovo codice penale non contiene, come il codice abolito, l'istituto della interpellanza all'imputato se intenda fare uso o voglia desi-

Digitized by Google

stere dal fare uso della scrittura impugnata di falsità.

42. Ma l'uso sciente, che siasi fatto di una scrittura falsa, come reato per sè stante, se consumato sotto l'impero del codice abolito, che lo puniva, rende inutile la interpellanza suddetta.
A — T. Bari, 30 novembre 1891, Gigante, R. giur. Trani, 1892, 134.

43. Colui che, per essere accettato quale operaio in un opificio governativo, presenta un certificato penale rilasciato al nome di altri dopo avervi sostituito il nome proprio e la propria data di nascita, non commette il reato di falso in atto pubblico, ma bensì quello minore di falso in certificato, perchè quel documento a nulla obbliga la Direzione dell'opificio, cui è presen-
B tato. — A. Casale, 2 febbraio 1892, Scala, Giur. Casale, 1892, 51; Bett., 1892, 125.

44. Le firme false, apposte ad una cambiale rilasciata in bianco per essere poi riempita dal prenditore, costituiscono il reato di falso previsto dal combinato disposto degli art. 278 e
C 284 c. p. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Pansia, Giur. pen. Tor., 1892, 70.

45. Se la sottoscrizione non vera della persona apparentemente obbligata non presenti le stesse forme e gli stessi caratteri grafici della vera, epperò tali da trarre in inganno colui che diventa possessore dello effetto cambiario così firmato, non sussiste il reato di falso, di cui
D agli art. 275 e 284 c. p. — T. Livorno, 20 ottobre 1892, Aghib, Foro pen., II, 139.

46. Non elimina il reato di falsità in cambiali la circostanza che le firme falsificate non abbiano
E somiglianza con le vere. — C. Roma, 30 agosto 1892, Ortis, Foro, II, 503.

47. Se il presidente pone d'ufficio la questione subordinata se il falso sia stato commesso non da un pubblico ufficiale ma da un privato, non è obbligato di proporre d'ufficio anche l'altra questione se il falso sia in scrittura privata o pubblica, e se nel primo caso l'imputato ne
F avesse fatto uso. — C. Roma, 23 novembre 1891, Rigoli, Corte S. Roma, 1891, 822.

48. Pel falso in privata scrittura è più mite la pena sancita dall'art. 280 c. p. 1890, che quella
G sancita dall'art. 350 c. p. 1859. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Zuccotti, Cass. unica, III, 574; Riv. universale, 1892, 574; Corte S. Roma, 1892, 209.

49. La diminuzione di pena stabilita dall'art. 363 c. p. sardo si estendeva a tutti i casi di cui è lingua negli art. 316 e 363 c. detto.

50. Però la minorante, di cui in detto articolo, non era applicabile che quando nè in parte nè in
H tutto si fosse tratto profitto della falsità. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

51. Agli effetti dell'art. 209 c. p. mil. mar. i biglietti di libera uscita si identificano con quelli
A di licenza. — T. S. G. e M., 20 giugno 1892, Catanzaro, Giur. T. S. G. e M., 1892, 62.

V. *Bollo* 9 — *Concorso di reati* 1, 8, 12, 25 — *Frode elettorale* 2 — *Truffa* 10, 26.

Falso giuramento — V. *Spergiuro*.

Famiglia (violazione dell'ordine interno delle famiglie) — V. *Adulterio* — *Bigamia* — *Ratto* — *Supposizione e soppressione di stato*.

Famiglia reale (delitti contro le persone della) [c. p. 127].

Famulato — V. *Furto*.

Farmacia [L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. C., 9-17, 23-25; Reg. 6 settembre 1874, n. 2120, 97-112; R. D. 12 luglio 1863, n. 5206, sugli esercenti farmacie non muniti di regolare diploma di abilitazione; L. 22 dicembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, 22-34; Reg. relativo, 9 ottobre 1889, n. 8482; R. D. 5 maggio 1892, n. 238, tabelle sulla farmacopea; R. D. 9 agosto 1892, n. 446, tariffa medicinali compresi nella farmacopea].

SOMMARIO.

Apertura di farmacia 3 15, 23, 25, 30, 37, 45, 47, 48, 52, 58, 66.
Compensi agli antichi esercenti 4, 10, 21, 65, 79.
Competenza giud. o amm. 2, 8, 21, 27, 43, 46-53.
Contravvenzione 80-82.
Costituzionalità 82.
Distanza 11.
Legge del 1888, 1-27, 46-49, 51-55, 80-82.
Leggi preesistenti 28-45, 50.
» austriache 44, 45, 50, 56, 59-79.
» sarde 28-43.
Libertà di esercizio 1-79.
Nuova farmacia. — V. *Apertura*.
Pesi e misure 81, 82.
Proprietà 62, 69.

BIBLIOGRAFIA.

1. I vincoli e privilegî per l'esercizio farmaceutico di fronte alle disposizioni della nuova leg-
B ge sanitaria 22 decembre 1888. — E. GALANTI, Foro I, 134.

2. I vincoli e i privilegî per l'esercizio dell'arte farmaceutica e la competenza dell'autorità giu-
C diziaria. — G. RISSETTI, Foro, I, 1103.

GIURISPRUDENZA.

3. Viola l'art. 68 della legge sanitaria, e deve annullarsi il decreto con cui il prefetto d'una provincia, dove perdurano vincoli relativi alla farmacia, dichiara di non trovar luogo a deliberare, per difetto di giurisdizione, sulla domanda di aprire una nuova farmacia, fondata su quei motivi d'utilità pubblica che le antiche
D norme, ancora vigenti, prevedono. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Boggio c. Prefetto di Torino, Foro, III, 89. (n)

4. La disposizione dell'art. 68 della legge sulla sanità pubblica, riservando la promulgazione di una legge per stabilire i compensi dovuti agli esercenti di antiche farmacie munite di privilegî, non ha inteso di sospendere l'attuazione del principio della libertà d'esercizio dell'arte farmaceutica,

Digitized by Google

5. Quindi, aperta una nuova farmacia in conformità delle norme della legge vigente, potrà essere rimandata al tempo della pubblicazione promessa la discussione sulla indennità eventualmente dovuta ad antiche farmacie che vantino privilegio; ma questo privilegio non è motivo per impedire frattanto l'esercizio della
A nuova farmacia. — C. Roma, 6 giugno 1892, Tomasucci c. Tulliani, Foro, I, 1103. (n)

6. L'art. 26 L. 22 dicembre 1888 non ha abolito i vincoli e privilegî relativi all'esercizio della farmacia.

7. Anche ammessane l'abolizione, questa dovrebbe ritenersi sospesa, senza distinzione alcuna, in virtù del disposto dell'art. 68 della legge stessa.

8. Non è cómpito dell'autorità giudiziaria il conoscere della natura dei singoli privilegî o vincoli preesistenti nelle varie provincie del Regno (nella specie, distanze fra le farmacie), al fine di determinare se essi abbiano o no carattere di diritto privato e risarcibile, e quindi se debba o no ritenersene sospesa l'abolizione.
B — C. Napoli, 24 novembre 1891, Cutolo c. De Nozza, Foro, I, 200. (n)

9. La nuova legge sanitaria 22 decembre 1888 proclama il principio della libera concorrenza nell'industria farmaceutica.

10. L'art. 68 di detta legge, che mantiene in vigore, fino alla pubblicazione di altra legge promessa, i vincoli e privilegî preesistenti, non si riferisce che ai diritti di carattere privato e patrimoniale che possono dar luogo ad indennità.

11. Fra questi non può comprendesi l'obbligo della distanza fra una farmacia e l'altra, che era prescritto dalle antiche leggi napoletane e di
C altri Stati italiani. — A. Napoli, 9 maggio 1892, Cutolo c. Denozza, Foro, I, 1141. (n)

12. Nelle provincie dell'ex Stato pontificio, la contemporanea esistenza di due vincoli all'esercizio farmaceutico, cioè il numero delle farmacie e la distanza fra di esse, era materia contrastata, incerta e diversamente decisa.

13. L'art. 26 L. 22 dicembre 1888, pur non proclamando il principio di libertà per l'esercizio farmaceutico, ha costituito in fatto tale esercizio in istato di libertà.

14. La disposizione dell'art. 68 della stessa legge mantiene temporaneamente in vita soltanto quei vincoli o privilegî di carattere civile e patrimoniale, che possono dare diritto a indennità, non quelli che per loro natura escludono assolutamente ogni possibilità d'indennizzo, quali sono i vincoli o privilegî sorti per disposizioni generali di legge, per consuetudine, e simili.

15. Epperò pecca per mancanza di motivazione la sentenza che dovendo giudicare dell'opposizione all'apertura di una nuova farmacia per privilegî o vincoli all'esercizio farmaceutico che si pretendano tuttora esistenti, non ne esamina la natura giuridica con matura indagine e con la scorta delle preesistenti disposizioni in ma-
A teria. — C. Roma, 8 agosto 1891, Boni c. Settimi, Foro, I, 134. (n)

16. Prima della promulgazione della legge 22 dicembre 1888, le diverse regioni d'Italia erano sottoposte a speciali disposizioni, informate alcune a precetti di comodità e d'igiene pubblica, altre stabilite a titolo di concessioni onerose per l'esercizio delle farmacie.

17. Della prima specie sono le norme del numero limitato delle farmacie e della distanza infra loro per la provincia di Roma.

18. L'art. 61 del progetto di legge ministeriale sulla sanità pubblica sospendeva per quattro anni l'attuazione della legge indistintamente per ogni classe di farmacisti, risarcibili dallo Stato o non risarcibili.

19. Invece l'art. 68 L. 22 dicembre 1888 riserva l'abolizione de' vincoli e privilegî dopo cinque anni affine di regolare le indennità che potessero occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

20. I vincoli e privilegî non risarcibili sfuggono alla dizione letterale e logica dell'art. 68; e quindi sono cessati per incompatibilità dei vecchi sistemi protezionisti col novello di libertà inaugurato dalla legge del 1888.

21. Spetta all'autorità giudiziaria conoscere delle controversie fra esercenti per l'apertura di nuove farmacie, allo scopo di decidere se si tratti o no di casi suscettivi d'indennizzazione
B a carico delle finanze dello Stato. — A. Ancona, 6 aprile 1892, Boni c. Settimi, Bett., 1892, 453; Giorn. giur., 1892, 605.

22. La libertà nell'esercizio della farmacia, proclamata dall'art. 26 della vigente legge sanitaria, non rimane sospesa in virtù dell'art. 68 stessa legge, il quale non contiene che una riserva per la liquidazione delle indennità dovute per antichi privilegî.

23. Epperciò l'apertura di una farmacia non è subordinata ad altra condizione che quella di avvertirne il prefetto nel termine prefisso. —
C A. Bologna, 5 giugno 1891, Ghigi c. Topi, Riv. pen., XXXV, 70.

24. Anche dopo la pubblicazione della legge sanitaria 22 dicembre 1888 devono ritenersi tuttora sussistenti tutti i vincoli e privilegî farmaceutici statuiti dalle leggi anteriori, senza distinzione fra quei vincoli e privilegî che costituiscono un bene patrimoniale, e quelli che hanno carattere puramente amministrativo. —
D A. Casale, 6 giugno 1892, Franchi c. Zavattaro, Giur. Casale, 1892, 385.

25. Dove non vi sono vincoli o privilegî esistenti deve ritenersi in base alla legge 22 dicembre 1888 libero l'impianto di farmacie.

26. Ove invece questi privilegî e vincoli sussistono, tale libertà non si avrà finchè un'altra legge

Digitized by Google

da emanare nel termine di cinque anni abbia provveduto alla loro abolizione.

27. L'autorità giudiziaria non avrebbe competenza ad ordinare la chiusura d'una farmacia stata aperta da una Congregazione di carità dopo essersi resa cessionaria d'una piazza da farmacia ed avere ottemperato alle disposizioni della legge per la opportuna concessione dal-
A l'autorità prefettizia. — A. Casale, 13 ottobre 1891, Tamagnone Gonetti c. Congr. carità Villanova d'Asti, Giur. Casale, 1891, 365.

28. Nelle antiche provincie del Regno l'esercizio delle farmacie, anche dopo la legge sanitaria 22 dicembre 1888, è tuttora governato dalle regie patenti 16 marzo 1839, modificate dalla legge sulla sanità pubblica del 1865 e relativi regolamenti, per cui nessuna nuova farmacia può aprirsi se non previa autorizzazione del prefetto su parere del Consiglio sanitario provinciale, autorizzazione da concedersi soltanto quando per le circostanze locali apparisca necessaria l'apertura di nuova farmacia.

29. Se dunque il prefetto, opinando che per la nuova legge sanitaria del 1888 l'autorizzazione non è più necessaria, si è limitato a prendere atto della dichiarazione del farmacista di assumere l'esercizio della farmacia, dichiarando in nota speciale non occorrere più l'autorizzazione, non può da tutto questo dedursi un'autorizzazione implicita.

30. Epperò è illegale l'apertura della farmacia fatta in base a tale semplice nota prefettizia; e gli altri farmacisti legalmente esercenti del luogo
B hanno diritto di farla chiudere. — C. Torino, 11 agosto 1892, Gonetti Tamagnone c. Congr. carità di Villanova d'Asti, Giur. Tor., 1892, 631; Giurista, 1892, 417.

31. L'art. 68 L. 22 dicembre 1888 per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica ha rispettato soltanto quei vincoli e privilegî stabiliti a favore dell'esercizio delle farmacie, per la cui abolizione possa essere dovuta una indennità, e quindi la sospensione della libertà d'esercizio deve soltanto a tali vincoli e privilegî applicarsi.

32. Le regie patenti 16 gennaio 1841 già vigenti in Liguria non accordavano alcun diritto di privilegio in favore dei farmacisti, per la cui abolizione abbiano essi ragione ad ottenere ri-
C sarcimento di sorta. — A. Genova, 6 giugno 1892, Guerello c. Mojon, Temi gen., 1892, 380; Giurista, 1892, 232; M. trib. Mil., 1892, 570; R. amm., 1892, 678.

33. L'art. 68 L. 22 dicembre 1888 mantiene temporaneamente in vita soltanto quei vincoli o privilegî di carattere civile e patrimoniale, che possono aver diritto a indennità, non quelli dettati principalmente a tutela della sanità pubblica e che escludono assolutamente ogni possibilità di indennizzo.

34. Il regolamento approvato colle regie patenti 16 gennaio 1841, che regolava per lo passato in Liguria l'esercizio dell'arte farmaceutica, non conferisce punto il diritto ai vecchi farmacisti di opporsi all'apertura di nuove far-
A macie. — T. Genova, 20 febbraio 1892, Mojon c. Guerello, Giurista, 1892, 116; Temi gen., 1892, 250.

35. A termini dell'art. 68 L. 22 dicembre 1888 sono tuttavia in vigore gli antichi vincoli e privilegî esistenti nel Regno a riguardo dell'esercizio dell'arte farmaceutica, senza distinzione alcuna tra vincoli e privilegî stabiliti nell'interesse pubblico ovvero nell'interesse privato.

36. Quindi anche i vincoli e privilegî esistenti in Liguria in forza delle regie patenti 16 gennaio 1841 sono stati conservati.

37. Se un farmacista apre una farmacia in ispreto alle limitazioni esistenti, dev'essere condannato a chiuderla ed a risarcire i danni, tanto patiti che paziendi, agli altri farmacisti inte-
B ressati. — T. Genova, 15 settembre 1891, Zolesi c. Cavagnaro, Temi gen., 1892, 156.

38. Per l'art. 68 L. 22 dicembre 1888 restò sospesa l'abolizione di tutti i vincoli e privilegî esistenti sull'esercizio della farmacia alla promulgazione della nuova legge, senza alcun riguardo alla origine ed al fondamento dei medesimi.

39. L'art. 53 del regolamento approvato con le regie patenti del 16 gennaio 1841 creava una limitazione a favore dei farmacisti esercenti in Liguria, e questo vincolo deve ritenersi tuttavia in vigore.

40. A tutela di questo vincolo non può negarsi un'azione giudiziaria, diretta ad ottenere la cessazione dell'esercizio, il quale però consistendo principalmente nell'attività personale del farmacista, non è suscettivo di materiale e diretto impedimento col mezzo della forza. —
C A. Genova, 9 dicembre 1891, Olivieri c. Revelli, Temi gen., 1892, 27; Giurista, 1892, 7; M. trib. Mil., 1892, 49; Legge, 1892, I, 164,

41. Nonostante il disposto dell'art. 26 L. 22 dicembre 1888, tutti i vincoli e privilegî preesistenti, senza distinzione di sorta, conservano la loro efficacia sino alla promulgazione dell'altra legge annunziata nell'art. 68.

42. Quindi, se per le leggi preesistenti era necessaria l'autorizzazione governativa per poter aprire una nuova farmacia, tale vincolo deve ritenersi tutt'ora esistente, ed i farmacisti esercenti hanno azione per far chiudere la farmacia.
D — C. Torino, 27 luglio 1892, Revelli c. Olivieri, Foro, I, 1121. (n)

43. È competente l'autorità giudiziaria a decidere sui diritti di privilegio per l'esercizio dell'industria farmaceutica stabiliti da leggi preesistenti (nella specie, regie patenti sarde del

Digitized by Google

1841), sebbene per queste leggi le controversie sulla materia fossero rimesse ad un contenzioso speciale amministrativo (Protomedicato). — C. Roma, 11 aprile 1892, Revelli c. Olivieri, Foro, I, 565. (n)

44. Ammesso che siano rimasti in vigore, anche dopo la legge di sanità pubblica 22 dicembre 1888, in alcune provincie del Regno (p. e. in Lombardia) i privilegî e vincoli che vi esistevano relativamente all'esercizio delle farmacie, e quindi ritenuta illegale l'apertura d'una nuova farmacia perchè non autorizzata dal Governo e in conformità alle antiche prescrizioni, rientra nei limiti della potestà giudiziaria l'ordine di chiuderla, come conseguenza necessaria di una illegalità lesiva dei diritti di chi già esercitava farmacie.

45. Nella surriferita ipotesi, il riservare al Governo la facoltà di permettere l'apertura di nuove farmacie secondo i criterî indicati dalle antiche leggi non è offendere, ma rispettare le attribuzioni dell'autorità amministrativa. — C. Roma, 26 marzo 1892, Castaldi c. Soc. coop. farmaceutica di Milano, Annali, 1892, p. sp., 141.

46. È competente l'autorità giudiziaria a giudicare se per effetto della legge 22 dicembre 1888, osservate le formalità dalla medesima prescritte, sia libera l'apertura di nuove farmacie, ovvero siano tuttora in vigore le restrizioni dei regolamenti anteriori alla pubblicazione di detta legge.

47. Nella seconda ipotesi è pure di competenza dell'autorità giudiziaria l'ordinare nell'interesse delle farmacie già istituite la chiusura delle nuove farmacie illegalmente aperte; salvo all'autorità amministrativa l'estimazione delle condizioni speciali per concedere o negare l'autorizzazione di detta apertura. — C. Roma, 8 aprile 1892, Legati c. Pavesi, Legge, 1892, II, 116; Temi ven., 1892, 453; Giur. Tor., 1892, 564; Riv. pen., XXXVI, 272; Gazz. proc., XXV, 304.

48. Dinanzi all'autorità giudiziaria, per sostenere la legittimità dell'apertura di una nuova farmacia non autorizzata dall'autorità amministrativa secondo le leggi anteriori, non sono ammessibili prove dirette a stabilire l'esistenza di motivi di criterio puramente amministrativo, pei quali, secondo le dette leggi, l'autorità amministrativa poteva decretare l'apertura di nuove farmacie.

49. La legge sanitaria 22 dicembre 1888, pur proclamando la libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica, conservò tuttavia temporariamente e senza distinzione i vincoli e privilegî stabiliti dalle leggi anteriori, fino a che colla legge promessa all'art. 68 ne fosse decretata la soppressione.

50. Sono vincoli temporaneamente conservati anche le disposizioni delle Notificazioni austriache, per le quali in Lombardia non potevano aprirsi nuove farmacie se non coll'autorizzazione governativa, che non si concedeva se non a determinate condizioni. — C. Torino, 30 giugno 1892, Legati c. Pavesi, Giur. Tor., 1892, II, 479.

51. L'autorità giudiziaria rimane nei limiti delle sue competenze quando interpreta la legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica per vedere se abbia o no aboliti i vincoli e privilegi esistenti in alcune provincie del Regno per l'esercizio farmaceutico; quando, esaminate le leggi locali, ritiene che quei privilegî costituivano un diritto privato garantito a certi effetti dalla legge; e quando, in fine, riconosciuta illegale e lesiva di diritti privati l'apertura di una nuova farmacia, ne ordina la chiusura.

52. La stessa autorità usurperebbe le facoltà riservate dalle leggi locali al potere amministrativo, se permettesse nell'interesse pubblico l'apertura di nuove farmacie.

53. Conseguentemente, nemmeno potrebbe ordinare una istruttoria diretta a dimostrare nei singoli casi il concorso delle condizioni richieste da dette leggi per autorizzare l'apertura d'una farmacia nuova in determinate località. — C. Roma, 26 marzo 1892, Aguzzi c. Foglia Porro Fumagalli, Annali, 1892, p. sp., 103.

54. I vincoli e privilegî stabiliti dalle leggi preesistenti nelle varie parti del Regno sull'esercizio delle farmacie non sono stati immediatamente soppressi dall'art. 26 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, ma furono conservati dall'art. 68 finchè colla legge ivi promessa ne venisse decretata l'abolizione.

55. Nè può farsi distinzione tra privilegî e vincoli patrimoniali e risarcibili, e privilegî e vincoli non risarcibili.

56. Nelle provincie lombarde le Normali austriache del 1835 e del 1838 consacravano un vero privilegio per le farmacie anteriori al 1835, dichiarate trasmessibili, in confronto delle posteriori ritenute esclusivamente personali, e stabilivano veri vincoli, coll'imporre, per le farmacie, la necessità dell'autorizzazione governativa subordinata a condizioni di popolazione, di distanza, di località. — C. Torino, 30 giugno 1892, Aguzzi, c. Foglia, Giur. Tor., 1892, 625; Bett., 1892, 795; Giurista, 1892, 295.

57. I privilegî e vincoli stabiliti dalle leggi anteriori sull'esercizio delle farmacie sono transitoriamente conservati dall'art. 68 L. 22 dicembre 1888, senza distinguersi tra privilegî e vincoli risarcibili e privilegî e vincoli non risarcibili.

58. Così là dove le leggi anteriori richiedevano l'autorizzazione governativa per l'apertura di nuove farmacie, cotale autorizzazione è ancora necessaria finchè la libertà d'esercizio non sia intieramente attuata.

Digitized by Google

59. Nelle provincie lombarde, per le Notificazioni austriache del 1835 e 1838, le farmacie anteriori al 1835 costituivano una vera proprietà privata trasmessibile, col diritto d'esclusività, salvo al Governo di concedere l'autorizzazione di aprire altre farmacie, ove il pubblico bisogno lo richiedesse o mediante certe condizioni.
A — C. Torino, 30 giugno 1892, Loreti c. Lavezzari, Giur. Tor., 1892, 626; Bett., 1892, 795.

60. Le Notificazioni austriache del 1835 e 1838 stabilendo diverse norme per l'apertura e l'esercizio delle aziende farmaceutiche, crearono di conseguenza uno stato di vincoli e privilegî producenti vantaggi patrimoniali per le farmacie già aperte a quel tempo; vincoli e privilegî mantenuti tuttavia in vita coll'art. 68 L. 22 dicembre 1888.

61. A sensi della legge 22 dicembre 1888 la restituzione a libertà dell'esercizio farmaceutico decretata coll'art. 26 è provvisoriamente sospesa per il successivo art. 68 in quelle regioni nelle quali esistevano precedentemente vincoli o
B privilegî. — C. Torino, 30 giugno 1892, Soc. coop. farmaceutica c. Castaldi, M. trib. Mil., 1892, 581; Giur. Tor., 1892, 536; Bett., 1892, 616; Legge, 1892, II, 336; Gazz. proc., XXV, 282; Annali, 1892, 453.

62. Per la Notificazione austriaca 10 agosto 1835, pubblicata nelle provincie venete il 10 successivo ottobre, le farmacie di antica istituzione cessarono di essere proprietà patrimoniale e diventarono proprietà personale degli investiti.

63. Fu anche espressamente abolito qualsiasi vincolo o privilegio eventualmente preesistente, per la legislazione veneta, a favore dei proprietarî di farmacie.

64. La Notificazione 1 agosto 1838 ha derogato a quelle disposizioni soltanto riguardo alla personalità delle farmacie preesistenti, ma le ha lasciate in vigore riguardo all'abolizione dei vincoli e privilegî.

65. Conseguentemente, per quanto riguarda le farmacie di antica istituzione nel Lombardo-veneto, è inutile indagare se l'art. 68 L. 22 dicembre 1888 abbia sospeso solamente di regolare le indennità derivanti dall'abolizione dei vincoli e privilegî esistenti, o abbia anche sospeso l'attuazione immediata del principio di libertà d'esercizio di cui l'art. 26 legge stessa.

66. Epperò i proprietarî di farmacie di antica istituzione del Lombardo-veneto non hanno diritto di impedire l'apertura di nuove farmacie. —
C C. Firenze, 26 dicembre 1891, Chiussi c. Bisutti, Temi ven., 1892, 37; Bett., 1892, 307; Annali, 1891, 504; Legge, 1892, I, 33; M. trib. Mil., 1892, 222; R. amm., 1892, 323.

67. Le disposizioni del 1835 e del 1838 del Governo austriaco intorno all'esercizio delle farmacie non movevano da motivi riguardanti l'interesse privato degli esercenti l'arte farmaceutica, ma unicamente da ragioni di generale pubblico interesse.

68. Esse non ebbero punto per iscopo di creare un privilegio a favore degli esercenti determinate farmacie con esclusione di altri eser-
A cizî. — A. Brescia, 22 dicembre 1891, Veronesi c. Mazzotti, M. trib. Mil., 1892, 46; Bett., 1891, 700; Annali, 1891, 460.

69. Le farmacie esistenti nel Lombardo-veneto anteriormente al 10 agosto 1835 costituiscono una vera proprietà patrimoniale ed a favore delle stesse venne effettivamente creata una condizione privilegiata.

70. Conseguentemente non possono in tali provincie aprirsi liberamente nuove farmacie finchè non siano liquidate le indennità di cui all'art.
B 68 L. 22 dicembre 1888. — C. Torino, 14 settembre 1892, Mazzoldi c. Veronesi, M. trib. Mil., 1892, 780; Legge, 1892, II, 557; Giur. Tor., 1892, 687; Bett., 1892, 970.

71. I privilegî o vincoli stabiliti per l'esercizio delle farmacie dalle leggi anteriori sono stati temporariamente conservati dalla legge sanitaria del 1888, senza distinzione tra privilegî e vincoli non risarcibili.

72. Nelle provincie lombarde, per le Normali austriache del 1835 e 1838, le farmacie anteriori al 1838 costituivano una vera proprietà privata trasmessibile, col diritto di esclusività, salvo al Governo di concedere l'autorizzazione d'aprire altre farmacie quando il pubblico bisogno lo richiedesse e mediante certe condizioni.

73. L'opportunità di concedere tale autorizzazione e il concorso delle condizioni all'uopo stabilite sono indagini rimesse esclusivamente all'autorità e sottratte al sindacato dei tribunali.

74. Il magistrato di merito che prefigge un termine alla parte per ottenere l'autorizzazione governativa di conservare la farmacia da essa esclusivamente aperta, esercita una facoltà che non può censurarsi in cassazione a pretesto
C che il termine non sia congruo. — C. Torino, 30 giugno 1892, Villata c. Sala, Giur. Tor., 1892, 627; Bett., 1892, 795; Giurista, 1892, 431.

75. Ogni precedente disposizione legislativa intorno alle farmacie nel Lombardo-veneto fu implicitamente abrogata dal decreto aulico 10 agosto 1835.

76. Per quel decreto le farmacie di antica istituzione non godevano diritto di privilegio, di esclusività di esercizio.

77. La successiva sovrana Risoluzione 5 giugno 1838 modificò soltanto quel decreto in quanto mutò il diritto degli antichi farmacisti da diritto personale in diritto *in re*, patrimoniale e trasmissibile.

78. Come sotto l'impero della legislazione austriaca il proprietario di farmacia di antica istituzione non avrebbe avuto azione d'indennità *ex*

Digitized by Google

delicto contro chi, autorizzato a sensi di quelle leggi, avesse aperto nella stessa località nuova farmacia, così in identico caso non può averla oggi dopo la promulgazione della legge sanitaria 22 dicembre 1888.

79. Insussistenti a favore delle vecchie farmacie nel Veneto privilegî o vincoli, è ozioso indagare se per l'art. 68 della citata legge sanitaria s'abbia ad intendervi, o no, sospesa la libertà d'esercizio sino alla promulgazione della
A promessa legge d'indennità. — A. Venezia, 2 agosto 1892, Zadro c. Basso, Temi ven., 1892, 446; Bett., 1892, 432.

80. Non essendo ancora pubblicata la farmacopea di cui all'art. 28 reg. sanitario 9 ottobre 1889, non commette contravvenzione il farmacista che non tenga determinati medicinali, se anche questi siano di uso comune.

81. Secondo l'art. 29 L. 22 dicembre 1888 è la effettiva somministrazione di medicinali in quantità non rispondente alla ordinazione che costituisce reato e non la semplice mancanza di pesi opportuni.

82. L'art. 69 reg. 9 ottobre 1889 in quanto eleva a reato la semplice mancanza di pesi è incosti-
B tuzionale. — A. Milano, 6 novembre 1891, Santagostino, M. trib. Mil., 1892, 154; Giur. pen. Tor., 1892, 146; R. amm., 1892, 326.

V. *Sanità pubblica* 21, 24.

Fatto turpe o delittuoso nei rapporti civili — V. *Giuramento civ.* — *Interrogatorio civ.*

Fattura [c. comm., 44, 656].

BIBLIOGRAFIA.

C Della fattura commerciale. — C. PAGANI, Torino, Unione tip. edit., 1892, in-8°, p. 102.

Favoreggiamento [c. p. 225].

1. Colui che immediatamente dopo commessa la rapina impedisce al derubato d'inseguire il ladro, allo scopo di agevolare la fuga al ladro stesso ed assicurargli l'impunità, commette
D il delitto di favoreggiamento. — C. Roma, 21 novembre 1891, Ceriani Sabadi, Foro, II, 124.

2. È punito dall'art. 225 chi ospita un latitante sapendo che era ricercato d'arresto per gravi reati, in modo che l'ospitalità non poteva avere altro scopo che quella di aiutarlo a eludere le investigazioni dell'autorità od a sottrarlo alle
E ricerche della medesima. — C. Roma, 26 marzo 1892, Colantoni, Riv. pen., XXXVI, 361; Corte S. Roma, 1892, 355.

3. Non esiste favoreggiamento quando è escluso il reato principale di furto, e d'altra parte risulti che il preteso favoreggiatore non conosceva l'esistenza anteriore del reato, benchè, *pietatis causa*, sia intervenuto a favore del preteso reo per sottrarlo ad un'apparente vio-
F lenza. — T. Genova, 12 agosto 1892, Bertone Scotto, Giurista, 1892, 346.

4. Il codice sardo faceva consistere il favoreggiamento solo nell'occultamento di persone che avevano commesso un reato punibile con pene criminali.

5. Chi, vigente il vecchio codice, abbia occultato il fucile col quale un tale abbia ferito sua moglie, non è responsabile di delitto, neppure secondo il codice nuovo, ove il giudice non si curi di dimostrare che l'occultamento del fucile siasi continuato, vigente la legge nuova, con atti che non equivocamente fossero l'attuazione della determinazione criminosa di favo-
A rire l'imputato. — C. Roma, 17 maggio 1892, De Vito, Cass. unica, III, 946; Riv. pen., XXXVI, 466.

V. *Ricettazione* 3 — *Sentenza pen.* 18 — — *Simulazione di reato* 2.

Fedecommesso [c. c. 809, 900, 902; disp. trans. c. c. 24, 25] — V. *Sostituzione e fedecommesso.*

Fedecommissaria — V. *Ente e asse ecclesiastico.*

Fede di credito — V. *Banca.*

Fede di deposito — V. *Magazzini generali.*

Fede pubblica (delitti contro la) [c. p. 256-299].

Ferite, percosse, e simili offese contro le persone — V. *Lesioni personali.*

— ferite involontarie — V. *Omicidio e percosse involontarie.*

Ferrovie (costruzione, esercizio, contratto di trasporto per ferrovie) [c. p. 557, 657; L. 20 marzo, 1865, all. *F.*, tit. V; Reg. 31 ottobre 1873, n. 1687, sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie; L. 27 aprile 1885, n. 3048, che approva le convenzioni per l'esercizio delle ferrovie delle reti mediterranea, adriatica e sicula, e per la costruzione delle strade ferrate complementari; Reg. relativo 17 gennaio 1886, n. 3704; R. D. 2 ottobre 1887, che modifica l'art. 20 reg. predetto; L. 20 luglio 1888, n. 5550, che approva le convenzioni colle società ferroviarie meridionali, mediterranee e sicule, per la costruzione e lo esercizio di alcune linee ferroviarie; R. D. 12 settembre 1891, n. 520, tariffa trasporto moneta divisionaria d'argento; R. D. 13 decembre 1891, n. 727, riduzione tariffe trasporto materie d'ingrasso e d'emendamento di terreni; R. D. 26 marzo 1892, n. 186, per riduzione tariffa trasporto vino guasto per distillazione; R. D. 6 aprile 1892, riduzione tariffa trasporto vino e uve all'estero; R. D. 22 maggio 1892, n. 354, che aggiunge alcuni articoli al Reg. 31 ottobre 1873, per sicurezza esercizio ferrovie].

SOMMARIO.

Animali — V. *Contravvenzione.*
Avaria o perdita 1, 2, 40, 41.
Azione giudiziaria 26-28.
Cassa pensioni 12-24.
Cassazione, incensurabilità 22, 28.
Competenza amm. o giud. 9-12, 47, 48. — V. *Azione* — *Giustizia amm.*
» territoriale 31-34.
Concessione 8-16.
» concorso dello Stato, 8.
Contravvenzioni:

Digitized by Google

» animali vaganti 55-60.
» dei viaggiatori 53.
» ritardo treni 5, 6, 47-52.
» responsabilità della società 5, 6, 51, 52.
Costruzione 7-16.
Danni civ. per inesecuz. contratto — V. *Avaria* — *Ritardo* — *Viaggiatori*.
» per contravvens. o infortuni — V. *Contravvenzione, Infortuni*.
Destinatario 31-34.
Disastro — V. *Infortuni*.
Forza maggiore 49, 57, 61.
Giustizia amm. 17, 18.
Impiegati ferroviari 25-30. — V. *Cassa pensioni* — *Infortuni*.
Infortuni, viaggiatori 3, 4, 42-45, 61.
» personale ferroviario 3, 4.
» terzi 46.
Merci, trasporto 1, 2, 31-41.
Multa 50.
Passaggio a livello 19-21, 46.
Prescrizione civ. 37-39.
Reclamo amminist. 38, 39.
Responsabilità civ. — V. *Infortuni*.
Responsabilità pen. — V. *Contravvenzione*.
Ricevimento senza riserva 40, 41.
Ritardo merci 1, 2, 35, 36.
» treni — V. *Contravvenzione*.
Servitù, passaggio 19-21.
Sinistro — V. *Infortuni*.
Società esercente 4, 6, 51, 52. — V. *Impiegato*.
Stazioni 9, 10, 17, 18, 31.
Tariffe speciali, 1, 2, 35, 36, 40, 41.
Termine di resa — V. *Ritardo*.
Tranvia 61.
Treni, ritardo — V. *Contravvenzione*.
Viaggiatori 47-49.
— danni contro le persone — V. *Infortuni*.

BIBLIOGRAFIA.

1. Risarcimento dell'avaria procedente da ritardo nei trasporti ferroviarî a tariffa speciale. —
A A. DILIGENTI, Ann. critico, 1892, II, 9.
2. Tariffe speciali: ritardi ed avarie nel trasporto
B di merci per ferrovia. — T. GIANNINI, Diritto comm., X, 794.
3. La responsabilità giuridica delle società ferroviarie verso i loro impiegati e verso i viaggiatori, con particolare riguardo al risarcimento dei danni derivati dai disastri ferro-
C viarî. — P. COGLIOLO, Firenze, Barbèra edit., 1892, in-16°, p. 127.
4. A proposito della recente opera dell'avv. prof. Pietro Cogliolo sopra la responsabilità ferro-
D viaria. — U. PIPIA, Riv. universale, 1892, 10.
5. Il carattere penale delle contravvenzioni ferroviarie e la responsabilità delle società eser-
E centi. — G. CIMBALI, Foro, II, 273.
6. Responsabilità ferroviaria in materia di con-
F travvenzioni. — A. TORTORI, Milano, tip. Vallardi, 1891, in-8°, p. 7.

GIURISPRUDENZA.

7. La facoltà spettante al Governo di introdurre nei progetti definitivi di opere pubbliche le modificazioni riputate necessarie nell'interesse del servizio pubblico può esercitarsi, trattandosi di costruzioni ferroviarie, non solo per il servizio pubblico della linea costruenda, ma anche per quello di una linea diversa già costrutta od
G anche solo in progetto. — C. Torino, 10 dicembre 1891, Ferrovie Suzzara Ferrara c. Prov. di Mantova, Ferrov. meridionali, Giur. Tor., 1892, 13.
8. Allorquando gli enti interessati alla costruzione di una ferrovia secondaria ottengono la concessione della costruzione stessa e del suo esercizio, il concorso dello Stato devesi commisurare sulla base dei progetti e delle perizie approvate, e non già sul costo effettivo dei la-
A vori. — A. Roma, 11 aprile 1892, Ferrovie dell'Appennino c. Ministero LL. PP., Temi rom., 1892, 95.
9. Il potere di concedere la costruzione di ferrovie, di sorvegliarne la manutenzione e l'esercizio, d'introdurvi le modificazioni necessarie, di fissare il numero delle stazioni e la loro ubicazione si appartiene all'autorità amministrativa.
10. Quantunque questo servizio interessi anche i singoli cittadini, tuttavia le modalità di una via ferrata non possono formare oggetto di contestazione giudiziale, nè costituire materia di diritto civile.
11. La legge 29 luglio 1879 nel classificare le linee in essa contemplate non ebbe riguardo che alla imputazione della spesa.
12. Il magistrato non può investigare i criterî tecnici che prevalsero a stabilire le modalità di costruzione di una linea contro la libertà di azione che la legge sui lav. pubb. lascia all'apprezzamento del Governo, e contro la stessa legge del 1879 che affida al potere amministrativo la determinazione dei tracciati e l'adozione dei sistemi più economici di costruzione e di
B esercizio. — C. Roma, 11 marzo 1892, Min. LL. PP. c. Prov. di Como, Giust. amm., 1892, 60.
13. I patti di una convenzione devonsi coordinare fra loro, onde dedurne la vera intenzione delle parti contraenti.
14. Applicazione di questa massima ad un contratto per costruzione di linea ferroviaria stipulato fra Comune ed un terzo.
15. Ottenutasi da esso terzo la concessione governativa, alla quale sia rimasto estraneo il Comune, ed un sussidio a sensi delle leggi 29 luglio 1889 e 25 dicembre 1887, non vengono per ciò immutati i rapporti derivanti dal contratto fra detto Comune ed il terzo.
16. Comminatasi in esso contratto la decadenza del concessionario e quindi la perdita dei sussidî, nonchè della cauzione, non aprendosi la linea all'esercizio entro un dato termine, quella decadenza, non giustificato il caso di forza maggiore, la s'incorre, decorso il termine stesso, non ostante che il Governo abbia creduto di
C concedere ulteriori proroghe. — A. Roma, 22 dicembre 1891, Baccelli c. Com. di Subiaco, Temi rom., 1891, 456.
17. Il ricorso di un Comune alla Sezione IV contro il provvedimento dell'Ispettorato generale che diede ad una stazione ferroviaria il nome di un altro Comune contermine, è ricevibile solo nei casi stabiliti dall'art. 24 legge sul Consiglio di Stato, cioè quando si rimproveri viziato da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
18. Non incorre in nessuna di tali censure il detto provvedimento, per il fatto che la stazione si

Digitized by Google

trovi sul territorio del Comune ricorrente e non su quello del Comune di cui porta il nome e più
A vicina a quello che a questo. — C. Stato, 27 maggio 1892, Com. di S. Vittore al Lazio c. Com. di Rocca d'Evandro, Giust. amm., 1892, 250; Annali, 1892, 82.

19. Riservato nel decreto di espropriazione ad un proprietario latistante il passaggio attraverso una linea ferrata, con certe modalità onde poter accedere ai suoi fondi, l'Amministrazione ferroviaria non lo può sopprimere sotto pretesto che sia abusivo e pericoloso alla viabilità e alla sicurezza stradale.

20. L'azione per mantenersi in tal possesso e diritto è *confessoria servitutis*, ed è ben proposta contro la Società che ha commesso il fatto, quantunque altri debba manlevarla.

21. Sebbene l'Amministrazione dei lavori pubblici sia la sola competente a stabilire queste traversate, dessa non può offrire un passaggio qualunque, ma un passaggio costruito a sue spese, congruo, adeguato, regolare, normale, il meno dannoso al privato e senza pregiudizio dei terzi.
B — A. Genova, 23 febbraio 1892, Guastalla c. Frumento e Amm. LL. PP., Giurista, 1892, 132.

22. I regolamenti della Cassa pensioni delle ferrovie sono atti meramente convenzionali e privati, la interpretazione dei quali è *in arbitrio judicantis*, e sfugge al sindacato della Corte suprema.

23. Conseguentemente non può censurarsi in cassazione il giudizio del magistrato del merito, col quale abbia ritenuto che, giusta siffatti regolamenti, la Cassa pensioni ha personalità distinta e diversa dalla Società delle ferrovie, e che le pensioni che presta la prima sono assegnamento diverso e distinto dagli stipendî corrisposti agli impiegati dalla seconda.

24. Data l'incensurabilità di tale interpretazione, male si denunciano violati gli art. 19 a 21 reg. 1 gennaio 1880 per la Cassa pensioni Ferrovie romane, 37 e 39 per la Cassa pensioni delle meridionali, nonchè gli art. 619 c. p. c. e 1538 c. c., perciocchè il magistrato di merito abbia negato che la sentenza di assegno dello stipendio possa estendere i suoi effetti sulla pensione posteriormente conseguita dall'impiegato debitore.
C — C. Firenze, 4 agosto 1892, Scodellini c. Santini e Casse pensioni Ferrovie, Temi ven., 1892, 531; Legge, 1892, II, 586; Bett., 1892, 1059.

25. È competente l'autorità giudiziaria a giudicare delle controversie che insorgono tra le Società ferroviarie ed i loro impiegati sulle conseguenze civili derivanti dal contratto di locazione d'opera e dagli ordinamenti disciplinari, non solo esaminando se le misure disciplinari furono prese nei casi previsti dai regolamenti, ma anche se tutte le formalità furono adempiute e se gli estremi per
D l'applicazione delle pene si riscontrano. — A. Milano, 25 luglio 1892, Ferrovie mediterranee c. Cappellini, Foro, I, 928.

26. L'art. 82 del capitolato d'esercizio per la Società delle ferrovie mediterranee non attribuisce agli impiegati straordinarî di cui ivi è parola (neppure in relazione all'art. 1128 c. c.) un diritto esperibile in giudizio; ma un semplice beneficio di preferenza, la cui applicazione è rimessa all'apprezzamento tecnico amministrativo della Società concessionaria, sotto la vigilanza della pubblica amministrazione. —
A A. Roma, 22 dicembre 1891, Ferrovie mediterranee c. Fragasso, M. trib. Mil., 1892, 450; Bett., 1892, 241.

27. Il regolamento disciplinare delle Amministrazioni ferroviarie ha il carattere di un patto contrattuale che forma legge fra le Amministrazioni e i loro impiegati.

28. Il trasloco per causa di servizio, contemplato dal regolamento medesimo, non può esser discusso dall'impiegato e tanto meno formare oggetto di ricorso nelle vie giudiziarie, essendo insindacabili i criterî seguiti dalle Amministrazioni nel destinare i proprî impiegati dove esse credono di poter meglio utilizzare l'opera loro.

29. Quindi è che l'assenza dell'impiegato dall'ufficio, dipendente da rifiuto di recarsi alla nuova destinazione, deve essere qualificata come assenza arbitraria, e, se protratta per oltre cinque giorni, può essere considerata dall'Amministrazione come dimissione volontaria, parificata negli effetti alla destituzione.

30. Non è necessaria la inchiesta preventiva quando la destituzione sia basata su confessione scritta dell'incolpato, o quando a giudizio dell'Amministrazione il fatto risulti indubbiamente da documenti autentici o da prove egual-
B mente irrecusabili già raccolte. — A. Lucca, 21 giugno 1892, Bandinelli Piccioli c. Ferrovie meridionali, Bett., 1892, 386; Annali, 1892, 256; M. trib. Mil., 1892, 848.

31. L'Amministrazione ferroviaria non può azionare il destinatario della merce trasportata innanzi al foro della stazione di partenza.

32. Nei rapporti fra l'Amministrazione ferroviaria ed il destinatario deve considerarsi come luogo della promessa e della consegna, agli effetti dell'art. 91 c. p. c., la stazione d'arrivo, non quella di partenza.

33. L'alinea dell'art. 872 c. comm. stabilisce norme di competenza per le azioni dei terzi contro il vettore, non per le azioni di questo verso di quelli.

34. Neppure l'art. 137 delle condizioni annesse alla tariffa ferroviaria deroga alla regola comune della competenza per le azioni derivanti dal
C contratto di trasporto. — T. Genova, 27 gennaio 1892, Ditta C. Varatti c. Ferrovie mediterranee, Temi gen., 1892, 189.

35. La responsabilità limitata per il ritardo nei trasporti a tariffe speciali ha luogo non solo

Digitized by Google

quando tale ritardo sia avvenuto durante il viaggio, ma anche quando, effettuato il viaggio in termine utile, sia ritardata la consegna
A della cosa trasportata. — C. Torino, 4 dicembre 1891, Ferrovie mediterranee c. Scioto, Foro, I, 376. (n)

B36. Conf. — C. Torino, 26 febbraio 1892, Ferrovie mediterranee c. Gambaro, Bett., 1892, 356; Annali, 1892, 352; Giur. Tor., 1892, 458.

37. La prescrizione stabilita dagli art. 926 c. comm. e 146 tariffe ferroviarie riflette tutte indistintamente le azioni derivanti dal contratto di trasporto, e fra esse è da comprendersi anche quella che si basasse sull'inadempimento delle disposizioni date dal mittente, onde modificare i patti contrattuali allorchè la merce si trova in viaggio.

38. La sola prima domanda in via amministrativa, avanzata con le forme volute dall'art. 146 tariffe ferroviarie, ha virtù, in deroga al diritto comune, d'interrompere la prescrizione, la quale riprende il suo corso dal dì di quella domanda e si compie se nel termine dei sei mesi o dell'anno, secondo i casi, non si è proposta l'azione giudiziaria; e ciò anche quando l'Amministrazione ritardò a rispondere o non rispose affatto.

39. Non sospende il corso della prescrizione la impossibilità nella quale si trova la parte di precisare il quantitativo del danno, dal momento che non è impedito di far valere in via gene-
C rica il diritto all'emenda di esso. — A. Bologna, 11 marzo 1892, Burdese Bonino c. Ferrovie meridionali, Annali, 1892, 132; Bett., 1892, 247; R. giur. Bol., 1892, 85; M. trib. Mil., 1892, 980; Temi gen., 1892, 731.

40. Nei trasporti a tariffa speciale il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate estinguono in modo assoluto ogni azione contro l'Amministrazione delle strade ferrate.

41. In ispecie, nei trasposti a tariffa speciale non trova applicazione la seconda parte dell'art. 134 tariffa generale, per cui l'azione per le perdite parziali e per le avarie non riconoscibili al momento della riconsegna sussiste anche dopo il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva, se si provi che le perdite o le avarie avvennero nell'intervallo tra la consegna e la riconsegna, ed a condizione che la domanda sia proposta non più tardi di sette giorni dal rice-
D vimento. — C. Torino, 27 agosto 1891, Ferrovie del Mediterraneo c. Ditta Gondrand e Negrone, Foro, I, 277. (n)

42. La negligenza colposa dei dipendenti della Amministrazione ferroviaria induce la responsabilità della stessa a termini dell'art. 1153 c. c.

43. Gli atti inconsulti coi quali la persona pericolante abbia tentato di salvarsi, per quanto abbiano aumentato la possibilità del danno, non valgono come minoranti per il responsabile agli effetti civili e specialmente della liquida-
A zione della indennità. — A. Genova, 29 gennaio 1892, Cattaneo c. Ferrovie mediterranee, Giurista, 1892, 115.

44. L'Amministrazione ferroviaria non è responsabile delle lesioni personali toccate ad un viaggiatore per fatto materiale dei proprî agenti, quando la colpa sia esclusivamente attribuibile al viaggiatore medesimo.

45. Applicazione al caso di un viaggiatore, che mentre si fa lo scambio degli scaldapiedi, si abbranca alla spalliera dello sportello aperto, riportandone lesioni per la pronta e violenta chiusura di questo fattane, appena compiuto quel servizio, dall'agente che ne era incarica-
B to. — A. Torino, 30 maggio 1892, Fagnani c. Ferrovie mediterranee, Giur. Tor., 1892, 621; M. trib. Mil., 1892, 995.

46. Le Società ferroviarie non hanno obbligo di tenere un apposito guardiano a custodia dei passaggi a livello privati: ma devono questi essere chiusi a chiave, salvo al privato di ritenere la chiave, e servirsene sotto la sua responsabilità, ovvero di ritirarla volta per vol-
C ta dal capo della stazione vicina. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Bonacini c. Ferrovia Sassuolo Modena, Giur. Tor., 1892, 424; Legge, 1892, II. 411; Bett., 1892, 1037.

47. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dei danni derivati da un ritardo ferroviario nel trasporto di persone, anche quando dipenda da cause d'indole affatto tecnica.

48. Il voto emesso dall'Ispettorato ferroviario istituito con D. R. 22 ottobre 1885 non spoglia il giudice ordinario del diritto di conoscere della relativa azione di danni.

49. Costituisce caso di forza maggiore, atto ad eliminare la responsabilità del ritardo, il ritardo nella partenza di un treno reale, e la conseguente necessità di coordinare ad esso la per-
D correnza degli altri treni viaggiatori. — P. Milano, 30 gennaio 1892, Garovaglia c. Ferrovie mediterranee, M. trib. Mil., 1892, 322; Riv. pen., XXXVI, 270.

50. La multa per ritardo dei treni ha carattere di vera pena, e non di penalità civile e contrattuale.

51. Di essa però rispondono in via penale soltanto gli agenti ferroviarî che diedero luogo al ritardo, e la Società non ne risponde che come responsabile civile, ma ne risponde in ogni caso, anche se per essere il ritardo il risultato di tanti ritardi parziali non si possa penalmente procedere contro determinate persone.
E — C. Roma, 9 aprile 1892, Massa, Foro, II, 273. (n)

52. Del ritardo di un treno ferroviario deve rispondere penalmente la Società concessionaria, rappresentata in giudizio penale dal suo direttore.

Digitized by Google

A — T. Roma, 23 dicembre 1891, Massa, Bett., 1892, 80; Foro pen., 1892, 256; Legge, 1892, I, 675.

53. Incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 51 del Reg. sulla polizia delle strade ferrate il viaggiatore che dalla vettura bagagli, ove erasi abusivamente introdotto, passa, mentre il treno è in moto, nella vicina vettura di
B viaggiatori. — C. Roma, 4 aprile 1892, Catenacci, Cass. unica, III, 1026; Giur. pen. Tor., 1892, 408; Corte S. Roma, 1892, 350.

54. È proibito il trasporto per ferrovia degli oggetti pirotecnici quand'anche non esplodenti.
C — C. Roma, 18 febbraio 1892, Cervis, Corte S. Roma, 1892, 142; Legge, 1892, II, 601; Dritto e giur., VIII, 215.

55. Le leggi speciali sulle strade ferrate sono applicabili soltanto quando queste siano già aperte al pubblico servizio, e non quando siano ancora in costruzione e servano unicamente al trasporto di materiali per la costruzione medesima.

56. Quindi, l'introduzione di bestiame pascolante in una ferrovia non ancora in esercizio per il pubblico, non costituisce la contravvenzione
D prevista dall'art. 55 sulle strade ferrate. — C. Roma, 13 giugno 1892, Bardò Pasqualetti, Giur. pen. Tor., 1892, 341; Cass. unica, III, 1070; Riv. universale, 1892, 271; Corte S. Roma, 1892, 468.

57. Allorquando gli animali, oltrepassando le siepi e gli stecconati dei fondi limitrofi, ovvero anche i passaggi a livello, si inoltrano nella strada ferrata, esiste sempre la contravvenzione all'art. 55 Reg. ferroviario, eccetto i casi di forza maggiore o di circostanze assolutamente
E imprevedibili. — C. Roma, 29 dicembre 1891, Cerati, Cass. unica, III, 274; Annali, 1891, 12; Giur. pen. Tor., 1892, 27; Corte S. Roma, 1891, 922; Legge, 1892, I, 746; Dritto e giur., VII, 10.

58. È in colpa il proprietario degli animali i quali si introdussero nelle strade ferrate passando per alcune frane esistenti nel muro di cinta, se li abbandonò senza custodia al pascolo in un limitrofo prato.

59. Il secondo capov. dell'art. 64 Reg. ferroviario 31 ottobre 1873 punisce il fatto del bestiame che si è introdotto sulla strada ferrata; il capoverso precedente si riferisce al caso in cui non si verifichi la circostanza della introdu-
F zione suddetta. — C. Roma, 14 gennaio 1892, Clesironi, Corte S. Roma, 1892, 15.

60. L'art. 64 Reg. sulla polizia e sicurezza delle strade ferrate sancisce che per le infrazioni al disposto dell'art. 55 la multa sarà portata a lire 1000 quando il bestiame si introduca sul-
G la strada. — C. Roma, 18 novembre 1892, Pili, Cass. unica, IV, 142.

61. La società de tramways è responsabile de' sinistri che avvengono sulle sue linee, eccetto i casi, non mai presunti, ma da provarsi, che sieno essi derivati da mero accidente, o da forza maggiore, ovvero da colpa, non de' suoi pre-
A posti, ma degli stessi danneggiati. — A. Messina, 11 aprile 1892, Rizzotti c. La Spada, Rif. giur., 1892, 249.

V. *Appello pen.* 22 — *Camera di commercio* 5 — *Competenza civ.* 136-140 — *Espropriazione per p. u.* 41-44, 51 — *Falsità in sigilli* 5, 6 — *Incolumità pubblica* 1-4 — *Miniera* 9-10 — *Sicurezza dei mezzi di trasporto* 2 — *Tasse comunali* 9 — *Ufficiale pubblico* 6, 7.

— contratto di trasporto in genere. — V. *Trasporto.*

Feudalità, feudi e prestazioni feudali.

1. Non può ritenersi per presunzione un *fondo* di proprietà del feudatario, sol perchè si trova nell'ambito del feudo.

2. Aveano l'obbligo, i baroni, di rivelare i fondi feudali per farli annotare nel catasto.

3. Nè il barone, nè i municipî hanno mai rappresentato gli abitanti del feudo o del Comune in quanto possa avere attinenza alle private proprietà, perchè i dritti baronali erano limitati ai fondi proprî, e solo per le regalie si estendevano a quelli dei privati, compresi nell'ambito del feudo, e perchè i municipî rappresentano i cittadini per le cose pubbliche, non già pei
B dritti e per le proprietà dei singoli. — C. Napoli, 29 marzo 1892, Pugliotti c. Federico, Gazz. proc., XXV, 219.

4. Colle leggi eversive della feudalità non si vollero far perdurare o creare nuovi rapporti di condominio o di dominio diretto delle terre di cui s'impose la divisione tra il Comune ed i comunisti.

5. Il reddito od annuo canone imposto nelle terre suddette, sia che lo si qualifichi riservativo, sia che lo si chiami enfiteutico, non essendo corrispettivo di condominio o dominio diretto, è colpito dall'imposta di ricchezza mobile.

6. Le contrattazioni all'uopo fatte dai Comuni, anche sotto forma enfiteutica, non possono imprimere una natura diversa ai canoni all'uopo stabiliti, o creare rapporti giuridici diversi di quelli determinati dalla legge.

7. Le dette leggi eversive debbono considerarsi estese alla Sicilia senza alcun trattamento speciale; anche operandosi diversamente, non sarebbero diverse le conseguenze in ordine alla natura dei canoni stabiliti nelle concessioni.

8. Se le terre boschive, montuose o rivierasche, per cui si fece riserba colle leggi del 1806 e del 1816, rimaste accantonate ai Comuni e per le quali fu vietata la quotizzazione, vennero concesse, posteriormente ed in seguito ad analoga autorizzazione, il canone relativo va esen-

Digitized by Google

A tò dall'imposta di ricchezza mobile. — T. Catania, 13 febbraio 1891, Com. di Biancavilla c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 66.

V. *Acque* 18, 19 — *Diritti promiscui* — *Patronato* 13-15.

Fida (diritto di) — V. *Sila*.

Fideiussione [c. c. 1907-1931; c. comm. 40, 788-792, 842, 843].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sugli effetti del giudicato fra creditore e debito-
B re principale nei rapporti del fideiussore. — L. BUSATTI, Foro, I, 1163.

GIURISPRUDENZA.

2. La promessa verbale o scritta di garantire il pagamento di una somma di danaro, a cui un'altra persona siasi obbligata accettando od emettendo un effetto cambiario, è valida ed efficace.
3. La obbligazione fideiussoria che nasce da tale promessa ha la natura della obbligazione principale che si è voluta guarentire, indipendentemente dalla forma cambiaria che debitore e
C creditore hanno dato al titolo. — A. Brescia, 23 novembre 1891, Ghizzoni c. Tarozzi, M. trib. Mil., 1892, 145.
4. Colui che con la fideiussione accede all'obbligazione, ancorchè si dichiarasse nulla per difetto di autorizzazione nella donna, sarebbe tenuto alla obbligazione stessa per tutta la du-
D rata del contratto. — A. Aquila, 7 dicembre 1891, Teofili c. Niso Nardi, Giorn. giur., 1892, 83; Foro abruzz., VI, 159.
5. La sentenza pronunziata sull'obbligazione principale costituisce cosa giudicata anche contro o in favore del fidejussore, sebbene non intervenuto in giudizio.
6. Il fidejussore peraltro potrà opporre le eccezioni che gli sono personali, o discutere gli effetti dei giudicato in rapporto alla consentita
E fidejussione. — C. Roma, 6 febbraio 1892, Graziola c. Com. di Rapallo, Foro, I, 1163. (n)
7. L'azione sussidiaria si rende eseguibile sol dopo escusse le obbligazioni principali e riusci-
F to vano il sodisfacimento. — A. Catania, 18 dicembre 1891, Barresi c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 6; Foro Cat., 1891, 238.
8. Chi ha ipotecato i proprî beni a garanzia di un debito altrui ha contro il debitore principale la stessa azione di rilievo che spetta al fideiussore.
9. Quindi, se il debitore si renda insolvente, il garante ipotecario ha diritto di ottenere contro di lui un sequestro conservativo.
10. Questo diritto spetta anche al terzo possessore dei beni ipotecati a garanzia del debitore
G principale. — C. Palermo, 25 giugno 1892, Modica Santo Stefano c. Abita, Foro, I, 1256. (n)

V. *Consuetudine* 5, 6 — *Diritto romano* 11 — *Donna maritata* 4, 40, 41 — *Fallimento* 118 120 — *Società* 32 — *Surrogazione e subingresso* 3-4 — *Titolo al portatore* 6.

— fideiussione in materia cambiaria — V. *Effetto cambiario*.

— garanzia — V. *Garanzia e chiamata in garanzia*.

Fiducia — V. *Successione*.

Fiera e mercato [c. comm. 2, 871; L. 17 maggio 1866, n. 2983, che regola l'istituzione o il cambiamento delle fiere e dei mercati; L. 28 dicembre 1867, n. 4135, che abolisce le fiere franche].

1. Le opposizioni e i ricorsi relativi alle fiere ed ai mercati, per la legge 1 maggio 1890, art. 1 n. 11, sono stati sottratti alla competenza della Deputazione e del Consiglio provinciale, e devoluti alla Giunta prov. amministrativa.
2. In materia di provvedimenti relativi a fiere e mercati è inammissibile il ricorso in via gerar-
A chica. — C. Stato, 27 maggio 1892, Foro, III, 110.

V. *Effetto cambiario* — *Vendita*.

Filiazione [c. c. 159-201].

SOMMARIO.

Alimenti 13, 30. 33, 37, 42-53.
Atto autentico 7, 23, 24.
» di nascita 30.
Azione di disconoscimento — V. *Disconoscimento*.
» di riconoscimento — V. *Riconoscimento*.
Disconoscimento 6.
Divorzio 8.
Figli adulterini 1, 29, 46, 53.
» incestuosi 1, 53, 63.
» naturali 4 — V. *Disconoscimento* — *Alimenti*.
Indagini sulla maternità 6.
» » paternità 2-4, 25.
Legge applicabile 17, 20, 47, 58, 60, 63, 66.
Legittimazione 22, 56.
Patria potestà 32, 34.
Possesso di stato 11, 12, 14, 18.
Prova 5, 8, 12, 16, 21, 26, 29, 37-42, 45, 49.
» testimoniale 51.
Quistioni di stato 9, 101.
Reclamo di stato 18.
Ricerca — V. *Indagine*.
Riconoscimento 5, 9, 21-24, 29, 31.
Scrittura 37-41.
Stato (quistione di). 9, 10.
Successione 53, 54, 67.
Testamento 7, 23, 24.
Transazione 10.

BIBLIOGRAFIA.

1. La condizione dei figli adulterini ed incestuosi
B secondo il codice italiano. — L. PASQUALINI, Venezia, stab. tip. Ferrari, Kirchmayr e Scozzi, 1891, in-8°, p. 4.
2. Della ricerca della paternità: considerazioni proposte all'esame del terzo congresso giuridico nazionale. Terza edizione con note al progetto
C dell'on. Gianturco. — U. SORANI, Firenze, tip. Bonducciana 1892 in-8°, p. 34.
3. Pensieri intorno alla prima tesi proposta al terzo congresso giuridico nazionale in Firenze, e cioè se e quali riforme siano da introdursi nel codice civile relativamente alla ricerca della paternità e alla condizione giuridica dei figli illegittimi; se e sotto quali condizioni siasi da
D ammettere l'istituto del divorzio. — C. PALMIERI, Bologna, tip. Militare, 1892, in-8°, p. 14.
4. I figli naturali ed il divieto delle indagini sulla
E paternità. — L. DE SANTIS, Circ. giur., 1892, 153.

Digitized by Google

5. Della dichiarazione esplicita per iscritto di pa-
A ternità o maternità naturale. — S. Braccio, Foro, I, 98.
6. L'azione di disconoscimento della maternità nel
B diritto civile italiano. — P. Cogliolo, Gazz. proc., XXIV, 553.
7. È valido il riconoscimento del figlio naturale,
C fatto nel testamento olografo? — V. Garzilli, Mov. giur., 1892, 165.
8. Una questione sulle prove della filiazione delit-
D tuosa. — C. Losana, Arch. giur., XLVIII, 282.

Giurisprudenza.

9. È questione di stato personale quella che ha per oggetto immediato la dichiarazione di paternità a favore della persona che dalla classe dei nati da padre incognito aspira a passare alla condizione di figlio naturale del convenuto, quali che possano essere poi le conseguenze indirette della dichiarazione.
10. Trattandosi di questione di stato personale ed interessante uno di quei diritti riconosciuti inestimabili, essa non può formare oggetto di transazione, nè di rinunzia, che possano essere di ostacolo all'esercizio di azione consentita dalla
E legge. — C. Firenze, 11 aprile 1892, Barzilai c. Fei, Annali, 1892, 192; Temi ven., 1892, 290; Legge, 1892, II, 509.
11. Agli effetti dell'art. 171 e segg. c. c. il possesso di stato di figlio legittimo deve stabilirsi simultaneamente nei rapporti di entrambi i co-
F niugi. — C. Firenze, 29 gennaio 1892, Zen c. Zen Brisighella, M. trib. Mil., 1892, 125.
12. Non può esservi possesso di stato di figlio legittimo, se non in quanto risulti da fatti, non già individuali di uno dei genitori, ma comuni della famiglia, e tali che valgano a congiungere il figlio non alla madre soltanto, sibbene anche
G al padre. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Pucci c. Pucci, Temi ven., 1892, 328; Legge, 1892, II, 47; Gazz. proc., XXV, 224; Annali, 1892, 353; Bett., 1892, 666.
13. Ben è respinta allo stato degli atti la domanda di alimenti promossa dal figlio in pendenza del giudizio in contestazione di legittimità iniziato dal preteso padre in via di opposizione di terzo avverso la sentenza resa in giudizio di rettificazione dell'atto di nascita.
14. Per aversi il possesso di stato di figlio non basta che il reclamante la paternità siasi da solo affermato figlio, ma occorre la reciprocità di rapporti tra padre e figlio.
15. La legittimità del figlio rimpetto alla donna che l'ha partorito esige, come condizione, che sia incontestata la maternità.
16. L'art. 175 c. c. designando le fonti del principio di prova per iscritto, non deroga alla regola fondamentale dell'art. 1347 c. stesso. —
H C. Roma, 11 febbraio 1892, Dantoni c. Dantoni Legge, 1892, I, 399; Annali, 1892, 239; Corte S. Roma, 1892, II, 56.
17. L'art. 7 delle disposizioni transitorie civili del 1865 deroga soltanto agli art. 189, 190 e alla prima parte dell'art. 193 c. c.
18. L'art. 173 c. c., che non ammette reclamo di uno stato contrario a quello attribuito ad una persona dall'atto di nascita di figlio legittimo e dal possesso conforme al medesimo, applicasi anche alle persone nate o concepite anteriormente al codice civile.
19. L'art. 174 c. c. può essere invocato da chi vuol passare da uno stato di falsa legittimità ad uno di legittimità vera, non da chi da uno stato di filiazione legittima vuol passare ad uno stato
A di filiazione naturale. — A. Firenze, 7 maggio 1892, Conticelli c. Sodori, Bett., 1892, 314; Annali, 1892, 205.
20. Malgrado la mancanza dell'atto di celebrazione del matrimonio, non è lecito impugnare la filiazione legittima di uno dei collaterali, nato
B in epoca precedente al codice del 1809. — C. Napoli, 19 luglio 1892, Pietrunti c. Spetrino, Dritto e giur., VIII, 221.
21. La dichiarazione fatta innanzi l'ufficiale di stato civile che il neonato è figlio della propria moglie induce riconoscimento di paternità naturale, anche se la donna da cui è nato il bambino non sia effettivamente la moglie del dichiarante.
22. Il matrimonio dei genitori e il riconoscimento del figlio da parte di ciascuno di essi inducono *de iure* la legittimazione di questo, anche se il riconoscimento sia fatto dai genitori disgiuntamente e dall'uno di essi dopo la morte del-
C l'altro. — A. Milano, 28 dicembre 1891, Campasso c. Diani, M. trib. Mil., 1892, 206.
23. È nullo il riconoscimento di un figlio naturale
D fatto nel testamento olografo. — A. Napoli, 13 gennaio 1892, Pepe c. Penna, Foro, I, 1189. (n)
24. Il riconoscimento di un figlio naturale fatto con testamento olografo non è valido, mancando
E a questo i requisiti dell'atto pubblico. — A. Catanzaro, 29 marzo 1892, Ferragina c. Lamantea, Bett., 1892, 389; Annali, 1892, 334; M. trib. Mil., 1893, 91.
25. La regola contenuta nell'art. 193 c. c., che vieta la ricerca della paternità e maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, non concerne soltanto il figlio nato dalla illegittima unione, ma si estende a qualunque terza persona che nel proprio interesse intenda di promuovere tale ricerca, come ad esempio per escludere il preteso figlio adulterino dalla successione del genitore.
26. E tale regola, essendo assoluta e di ordine pubblico, non solo non può essere derogata da alcuna delle parti, ma non ammette neppure limiti e restrizioni di sorta in ordine ai mezzi probatori; quindi nessuna prova, sia pure la più evidente, e neppure la stessa confessio-

Digitized by Google

ne della parte da cui risultasse la filiazione incestuosa o adulterina, può esser causa e dar vita all'azione di ricerca di paternità o maternità, anche se proposta indirettamente e sotto
A forma di petizione di eredità. — A. Firenze, 13 settembre 1892, F. F. c. B. C. P., Annali, 1892, 325.

27. È da ritenersi, secondo la giurisprudenza che può dirsi uniforme al riguardo, spiegatasi in tale senso d'accordo con la dottrina, applicabile l'art. 193 c. c. anche ai figli naturali riconoscibili.

28. È evidente convenienza, trattandosi di un figlio di sesso femminile che non ha ancora compiuto
B i due anni, affidarlo alla madre. — T. Bologna, 12 marzo 1892, Forti c. Masotti, R. giur. Bol., 1892, 77.

29. La adulterinità del figlio istituito erede, e quindi la sua incapacità, può essere stabilita dagli eredi legittimi per mezzo di atto autentico di riconoscimento accettato dal figlio stesso, e dal quale, in raffronto con gli atti dello stato ci-
C vile, l'adulterinità indubbiamente risulti. — A. Torino, 1 luglio 1892, Denina, c. Aluffi, Foro, I, 1266. (n)

30. Al solo effetto di ingenerare l'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 186 c. c., è valido il riconoscimento fatto dal padre naturale che nell'atto di nascita dichiara il figlio come nato in costanza di legittimo matrimonio (che sussiste) da lui e dalla madre naturale.

31. È valido il riconoscimento posteriormente fatto dalla madre in atto pubblico dichiarando che il figlio naturale è nato da lei e da padre ignoto.

32. In simile caso l'esercizio della patria potestà
D spetta alla madre naturale. — A. Napoli, 23 novembre 1891, Albiti c. Ricciardi, Bett., 1892, 23; Gazz. proc., XXIV, 560; M. trib. Mil., 1892, 632.

33. Proposta dalla genitrice di figlio naturale riconosciuto da ambi i genitori l'azione contro il genitore per gli alimenti dovuti al detto figlio, può il genitore opporre all'attrice il difetto di legittima rappresentanza del figlio e chiedere in riconvenzione che questo sia a lui consegnato per esercitarne la tutela legale.

34. Trattandosi di figlio naturale riconosciuto da ambidue i genitori, la tutela legale col diritto di tenere il figlio presso di sè spetta preferibilmente al padre, se non ne sia decaduto per abuso.

35. Il decreto presidenziale che in pendenza di un'istanza in disconoscimento di paternità attribuisce provvisoriamente alla madre il diritto di avere presso di sè il figlio, non forma ostacolo a che, respinta quell'istanza, si riconosca preferibilmente nel padre quel diritto.

36. Nella contestazione tra i genitori di figlio naturale riconosciuto intorno al diritto, da ognuno di essi preteso, di tenere presso di sè ed alimentare il figlio, questo non ha alcun interesse nella causa, e non è quindi a deputarsi un cu-
A ratore speciale perchè lo difenda — C. Torino, 8 giugno 1892, Canesi c. De Taddei, Giur. Tor., 1892, 465; Annali, 1892, 380; Bett., 1892, 735; M. trib. Mil., 1892, 709.

37. La dichiarazione esplicita per iscritto di paternità o maternità che l'art. 193 n. 3 c. c. pone a base dell'azione di alimenti concessa ai figli naturali può risultare da scritti stesi di tutto pugno dal genitore dichiarante, nominatosi nel loro contesto, ma non firmato in calce ai medesimi.

38. Viceversa, la detta dichiarazione può risultare da scritti non stesi nel loro contesto di tutto pugno del dichiarante, ma da lui semplicemente sottoscritti (nella specie, atto di richiesta di battesimo, che si dice fatta dal padre del neonato, sottoscritto dal richiedente).

39. La esplicitezza della dichiarazione può emergere tanto da una che da parecchie frasi, come da uno o più incisi o periodi di un medesimo scritto.

40. Analogamente, non occorre che la dichiarazione sia stata emessa all'unico scopo preordinato di dichiarare la propria paternità o maternità.

41. Il magistrato che ravvisi gli estremi della esplicita dichiarazione anzidetta in scritti prodotti in causa, ma di cui la parte interessata non pensò di chiedere la verifica, può ordinarne la verifica d'ufficio insieme a quella di altri scritti.

42. Pendente la procedura di verificazione dell'autografia della dichiarazione può accordarsi al figlio naturale un assegno mensile provvisorio di ali-
B menti. — A. Casale, 23 novembre 1891, Travaglio c. Gedda, Foro, I, 98. (n)

43. Il diritto agli alimenti competente ai figli naturali non riconosciuti nei casi indicati nell'art. 193 c. c. non cessa colla morte dell'obbligato a prestarli, ma continua verso gli eredi di lui.
C — A. Genova, 13 luglio 1892, Guglierame c. Scarella, Giurista, 1892, 385; Temi gen., 1892, 628.

44. Il diritto agli alimenti di cui nei n. 1, 2 e 3 dell'art. 193 c. c. può essere invocato anche dai figli naturali riconoscibili.

45. A sensi del n. 3 di detto articolo non si richiede che la esplicita dichiarazione scritta di cui ivi è parola sia fatta *ad hoc* e diretta-
D mente al figlio. — A. Milano, 26 aprile 1892, Carabelli c. Bolla, M. trib. Mil., 1892, 552; Annali, 1892, 231.

46. Secondo il codice civile italiano, il figlio adulterino ha diritto agli alimenti tanto nella successione testata, quanto nella legittima, ed in entrambe le ipotesi la misura nè è regolata dall'art. 752 c. c.

47. Il diritto del figlio adulterino agli alimenti è regolato dalla legge vigente al tempo in cui

Digitized by Google

A la successione si apre. — C. Roma, 7 marzo 1892, Rossi c. Mazzacorati Salina, Foro, I, 612. (n)

48. L'azione alimentare di cui all'art. 193, alin., c. c., compete, non solo ai figli naturali di cui sia vietato il riconoscimento, ma anche a quelli legalmente riconoscibili.

49. La prova indiretta della paternità o maternità naturale non può aversi da semplici ordinanze di istruttoria penale che rinviano l'imputato al dibattimento.

50. La prova stessa non può aversi dai semplici motivi di sentenza penale di condanna (per tentato omicidio), se non sono l'antecedente logico e necessario della pronunciata condanna, ma sono soltanto considerazioni incidentali e superflue, contraddette però da altre successive considerazioni.

51. Mancando la prova indiretta della paternità o maternità nelle considerazioni della sentenza civile o penale, non si ammettono incumbenti, nè, in ispecie, la prova testimoniale, a com-
B pletare la prova medesima. — A. Torino, 23 maggio 1892, Rubeo c. Parisio, Giur. Tor., 1892, 680; Annali, 1893, 5.

52. La prestazione degli alimenti, secondo il nostro codice civile, non include sempre come necessario presupposto il concetto del bisogno dell'alimentando; ma tale estremo ricorre solo nei casi in cui la legge o il testamento espressamente lo richieggano, e fra tali casi non rientrano gli alimenti che l'art. 752 c. c. riserva alla prole adulterina o incestuosa.

53. Il diritto agli alimenti dei figli adulterini o incestuosi ha natura successoria e non è un me-
C ro diritto di credito. — T. Oneglia, 20 dicembre 1891, Ardossari E. c. Mascarello, Legge, 1892, I, 310; M. trib. Mil., 1892, 432.

54. Non ha carattere reale l'azione spettante ai figli non riconoscibili sulla successione paterna in virtù dell'art. 752 c. c.

55. La competenza a conoscerne non può quindi esser determinata se non in relazione all'art.
D 90 c. p. c. — A. Milano, 27 novembre 1891, Leccardi c. Fugazza, M. trib. Mil., 1892, 68; Annali, 1892, 51; Bett., 1892, 195.

56. Dato il non contemporaneo riconoscimento di un figlio naturale per parte di genitori congiunti in matrimonio, gli effetti della legittimazione per *subsequens matrimonium* decorrono dal giorno al quale risale il riconoscimento posteriore di data.

57. Quindi il figlio riconosciuto dal padre, e posteriormente alla morte di lui anche dalla madre, succede in qualità di figlio naturale rico-
E nosciuto e non di figlio legittimato. — A. Napoli, 9 maggio 1892, Salzano c. Vetrano, Foro, I, 1317. (n)

58. L'art. 7 della legge transitoria 30 novembre 1865 riguarda soltanto le indagini di paternità e maternità pei figli nati e concepiti sotto i codici anteriori, e non è quindi applicabile per la determinazione dei diritti successori. —
A A. Torino, 8 aprile 1892, Dubouchet c. Dubouchet, Giur. Tor., 1892, 524.

59. Dedotta in giudizio un'azione alimentaria, se sorga una questione di filiazione, su cui l'attore basi la sua domanda, tale questione diventa principale e pregiudiziale, e vuol quindi essere preliminarmente risolta.

60. Nella questione di filiazione verificandosi conflitto delle due legislazioni, l'una regolante lo stato del preteso padre, l'altra quello del preteso figlio, deve avere preferenza la legge nazionale del padre.

61. Il codice civile Albertino, temperando il rigore del codice francese, permise la ricerca della paternità quando vi fosse uno scritto del padre che contenesse una espressa confessione della filiazione, o dal quale risultasse una serie di cure date a titolo di paternità.

62. In quest'ultimo caso, se è dallo stesso scritto che devono emergere non solo le cure date al fanciullo, ma ben'anche la prestazione a titolo di paternità, la manifestazione però di questo titolo non ha da rilevarsi in modo espresso ed esplicito, ma può risultare in modo implicito, ossia per argomenti di ragione logica tratti dal
B tenore intrinseco dello scritto. — A. Genova, 14 dicembre 1891, M. c. M., Temi gen., 1892, 48; M. trib. Mil., 1892, 171; Bett., 1892, 256.

63. I figli nati da matrimonio puramente ecclesiastico, in seguito a dispensa dall'*impedimentum publicae honestatis*, considerati come legittimi dinanzi alla Chiesa, e quelli nati prima della celebrazione del matrimonio, ritenuti dalla stessa come legittimati, non potevano essere considerati come incestuosi dalle leggi del 1819. —
C C. Roma, 30 maggio 1891, Palazzone c. Palazzone, Foro, I, 71. (n)

64 Giusta la legge austriaca, i figli illegittimi, indistintamente, fossero naturali, adulterini o incestuosi, potevano essere riconosciuti da chi li aveva procreati mediante regolare iscrizione nei registri parrocchiali, ed a tutti erano attribuiti gli stessi diritti in conseguenza del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità.

65. All'attuazione del codice patrio la loro condizione giuridica si trovò equiparata a quella dei figli riconosciuti secondo le norme del codice stesso, senza che possa essere lecito opporre l'origine e la specie della loro illegittimità per limitare gli effetti del riconoscimento.

66. Epperlanto, al figlio nato e riconosciuto sotto l'impero del codice austriaco non può opporsi la nascita adulterina, per contendergli la capacità a succedere nella successione paterna aperta sotto il codice vigente.

Digitized by Google

67. L'art. 6 disp. trans. contempla le leggi cessate per ciò solo che riguarda le indagini di paternità ed i mezzi di prova da quelle leggi permessi, ma non anche i diritti successorî, pei quali è sempre applicabile il nuovo codice, ove la successione siasi aperta sotto l'impero
A di esso. — A. Venezia, 13 ottobre 1892, M. S. c. B. M., Temi ven., 1892, 621.

V. *Abuso mezzi di correzione* 4 — *Matrimonio* 4, 23.

Filosofia del diritto.

BIBLIOGRAFIA.

1. Corso moderno di filosofia del diritto. — A.
B CAVAGNARI, Volume II, Padova tip. Prosperini, 1892, 8°, p. 640.
2. Saggio di filosofia giuridica; 2ª ediz. accresciu-
C ta e migliorata. — F. PUGLIA, Napoli, Anfossi edit., 1892, 8, p. 272.
3. La filosofia del diritto e la dottrina dell'evo-
D luzione. — F. PUGLIA, Venezia, tip. succ. M. Fontana, 1892, 8°, p. 19.
4. Del fine pratico della filosofia del diritto: prolusione al corso di filosofia del diritto pubblico
E detta nel giorno 9 dicembre 1891. — S. TROVANELLI, Bologna, tip. Zamorani e Albertazzi, 1892, 8°, p. 38.
5. La scuola del diritto naturale nella filosofia giuridica contemporanea, a proposito del libro
F di Herbert Spencer « Justice ». — D. ANZILOTTI, Firenze, tip. succ. Le Monnier, 1892, 8°, p. 49.
G 6. La filosofia del diritto e la sociologia. — D. ANZILOTTI, Firenze, tip. Bonducciana A. Moezzi, 1892, 8°, p. 221.
7. La filosofia politica come complemento della
H filosofia del diritto. — S. URBINI-SCUDERI, Palermo, Clausen edit., 1892, 8°, p. 16.
8. Il problema della filosofia del diritto: note cri-
I tiche. — S. URBINI-SCUDERI, Palermo, Clausen edit. 1892, 8°, p. 33.
9. Delle forme fondamentali del diritto. Parte
L teorica. — G. DA PASSANO, Genova, tip. G. Schenone, 1892, in-4°, p. 226.
10. Il principio etico e giuridico in relazione all'e-
M conomia civile. — C. LUPORINI, Lucca, tip. Landi, 1892, in-8°, p. 359.
11. Il positivismo ed il diritto: discorso inaugurale letto nella Università di Cagliari il 4 novem-
N bre 1891. — F. ANGIONI-CONTINI, Cagliari, tip. Muscas, 1892, in-8°, p. 47.
12. Un solo cenno sul principio assoluto del di-
O ritto. — F. SAVAGNONE, Palermo, tip. Di Cristina, 1891, in-8°, p. 86.
13. I diritti della famiglia e della Società a proposito del testamento del minorenne. — A.
P SCALVANTI, R. scienze giur., XIII, 161.
14. Gli studî di Henry Sumner Maine e le dottrine
Q della filosofia del diritto. — I. VANNI, Verona, Tedeschi, 1892, in-8, p. 107.
15. Gli studî di M. Sumner Maine e la filosofia del diritto, a proposito di una recente pubblica-
A zione. — S. PEROZZI, Arch. dir. pubb., II, 347.

Filossera [L. testo unico, sulla filossera, 4 marzo 1888, n. 5252].

Le spese fatte dallo Stato per la distruzione della filossera nell'ambito di una provincia sono a carico di questa per la metà, malgrado siansi erogate posteriormente alla legge del 13 maggio 1883, ma prima che fosse stato costituito il consorzio tra la detta provincia ed
B un'altra limitrofa. — C. Napoli, 5 novembre 1891, Prov. Reggio Calabria c. Min. Tesoro e Agricoltura, Dritto e giur., VII, 320; Legge, 1892, I, 812.

Finanze (scienza delle) — V. *Economia politica.*

Finestre [c. c. 583-590] — V. *Servitù.*

Firma e ragion sociale [c. comm. 77, 88, 89, 96, 105, 106, 114] — V. *Ditta commerciale e insegna — Società.*

Fisco — V. *Demanio — Esazione — Privilegî fiscali — Tasse.*

Fiume e torrente.

1. Giusta le Notificazioni pontificie 13 agosto 1817 e 16 agosto 1843, applicabili tuttavia alla determinazione delle zone soggette alla servitù della *via alzaja*, la misura di questa deve calcolarsi dal punto nel quale termina in alto la naturale pendenza della ripa verso il fiume e dal quale ha principio il piano superiore verso la campagna.
2. Il fatto abusivo del proprietario di un fondo soggetto a pubblica servitù non può partorire
C diritto qualsiasi a suo favore. — C. Roma, 27 giugno 1892, Min. LL. PP. c. Rebecchi, Corte S. Roma, 1892, II, 91.

V. *Acque pubbliche — Demanio — Pesca — Privilegio* (concessione di) — V. pure: *Diritto romano* 22.

Flagranza nei reati.

Fluitazione [L. lav. pubb., art. 152-164] — V. *Fiume e torrente.*

Foglio in bianco — V. *Abuso di foglio in bianco* — V. pure: *Scrittura* 28, 29.

Fondazione per oggetto pio o di culto — V. *Ente ed asse ecclesiastico — Fondo culto — Legato — Opera pia — Successione.*

Fondiaria sui terreni e sui fabbricati (imposta) [L. 14 luglio 1864, n. 1838, pel conguaglio dell' imposta fondiaria fra le diverse provincie del Regno; L. 26 gennaio 1865, n. 2136, sull'unificazione dell'imposta sui fabbricati; Reg. relativo 25 maggio 1865 n. 2319; Reg. 25 maggio 1865, n. 2320, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1864; R. D. 28 giugno 1866, n. 3023, sull'imposta fondiaria sui terreni e fabbricati; L. 28 maggio 1867, n. 3719, che modifica la legge sull' imposta dei fabbricati; Reg. 30 gennaio 1868, n. 4211, per la esecuzione della legge 26 gennaio 1865; L. 26 luglio 1868, n. 4513, che aumenta di un deci-

Digitized by Google

mo la tassa fondiaria; R. D. 24 ottobre 1869, n. 5312, che riordina il procedimento per l'applicazione dell'imposta predetta; L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. F., sull'imposta sui fabbricati; Reg. relativo 28 agosto 1870, n. 5831; L. 5 marzo 1871, n. 101, per la riscossione della imposta fondiaria; R. D. 30 maggio 1872, n. 843, sulle pene pecuniarie in materia d'imposta sui fabbricati; L. 14 giugno 1874, n. 1961, che avoca allo Stato i 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati già assegnati alle provincie; R. D. 9 agosto 1874, n. 2038, che modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati; Reg. 24 agosto 1877, n. 4024, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati; L. 20 febbraio 1881, n. 56, sulla sopratassa pei possessori di fabbricati; L. 1 marzo 1886, n. 3682, che riordina l'imposta fondiaria; Reg. 2 agosto 1887, n. 3871, per l'esecuzione di detta legge; L. 10 giugno 1888, n. 5458, che modifica il procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette; R. D. 3 agosto 1888, n. 5913, che modifica alcuni articoli del reg. 24 agosto 1877, n. 4024; Reg. 9 agosto 1888, n. 5755, sul servizio di riordinamento dell'imposta fondiaria].

SOMMARIO.

Catasto 1-3.
Commissioni amminist. 18, 27, 28, 31-35.
Competenza amm. o giudis. 1-4, 36-39.
Costruzione rurale 8-11.
Detrazioni — *V. Reddito.*
Dichiarazione 24-28.
Edicole 6, 7.
Esenzione d'imposta 8-10, 21 28.
Estimo catastale 1-4,
Fabbricato 5-40.
» **soggetto ad imposta** 5-18 21-28.
Fallimento, 24.
Fondiaria 1-4.
Legge speciale per Roma 9 bis, 10.
Opificio 12, 28.
Reclami 30, 34.
Reddito, di fabbricati, accertamento 14-18, 27, 29-39.
» **detrazioni** 18.
» **dichiarazione** 24-28.
Revisione 28.
Rimborso 11, 21.
Sgravio d'imposta 19-22.
Teatro 40.

1. Le operazioni per la divisione del terreno in particelle, per la determinazione dell'estimo catastale e pel reparto delle quote tra i contribuenti sono esclusivamente devolute all'autorità amministrativa; e l'autorità giudiziaria non può conoscere di tali quistioni, sia prima sia dopo la pubblicazione dei ruoli, nè pronunciare sull'ammontare dell'imposta assegnata al contribuente.
2. Sono solo di competenza giudiziaria le controversie riguardanti la parte delle operazioni dirette alla indicazione dei possessori delle particelle obbligati a pagare l'imposta.
3. La domanda pertanto avente ad obbietto il pagamento di parecchie annualità di tributo fondiario, che si dica per altri indebitamente pagato, non è proponibile innanzi all'autorità giudiziaria quando la domanda stessa sia conseguenziale ad altre con cui si chiegga disporsi la rettificazione del catasto, sebbene tale rettificazione si chiegga in contraddizione del privato, e non sia impegnato l'interesse dello
A Stato. — C. Roma, 19 settembre 1891, Cordone Albini c. Andreozzi, Corte S. Roma, 1891, I, 359.
4. È sottratto alla competenza dell'autorità giudiziaria il pronunciare intorno ai provvedimenti amministrativi riguardanti la determinazione del reddito e dell'estimo censuario di un dato fondo, anche quando tali provvedimenti siano denunciati come lesivi di un di-
B ritto civile. — A. Milano, 20 maggio 1892, Antona Traversi c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 867.
5. Perchè un fabbricato abbia a ritenersi una costruzione stabile soggetta all'imposta ai termini dell'art. 1 della legge organica 26 gennaio 1865, non è necessario che essa abbia i caratteri di cui agli art. 408 e 409 c. c.
6. Le edicole per vendita di giornali, erette in modo permanente su suolo pubblico, sono soggette all'imposta.
7. Nè vale a mutare la natura di costruzioni stabili di esse edicole la circostanza che il Comune, in forza delle condizioni apposte alla concessione, possa ordinarne la rimozione ed il
C trasferimento. — C. Centrale, 16 dicembre 1891, N., Imp. dir., 1892, 350; R. amm., 1892, 968.
8. Dei locali destinati a magazzino dei prodotti agrarî, nei quali cioè si depositano e tengono in custodia le derrate, sono da ritenersi rurali, e quindi esenti dell'imposta sui fabbricati, soltanto quelli che, dovunque posti, sono un accessorio o dipendenza del fondo e servono a tale scopo per conto dell'agricoltore (affittuario o mezzadro) o per conto del proprietario che conduce ad economia i proprî terreni.
9. Le costruzioni, invece, nelle quali il proprietario deposita e tiene in custodia le derrate, che, comunque raccolte dai fondi appartenenti allo stesso proprietario, siano ad esso proprietario corrisposte a titolo e vece di fitto dai locatori, mancano del requisito, necessario per godere l'esenzione, di servire alla produzione del fondo, e perciò sono soggette all'imposta sui fabbri-
D cati. — C. Centrale, 16 novembre 1891, N., Imp. dir., 1892, 282.
9bis. La esenzione dall'imposta fabbricati per anni dieci, accordata dall'art. 17 legge 8 luglio 1883, non può applicarsi che per quei fabbricati di qualunque natura che furono bensì costrutti fuori della cinta daziaria, ma in terreni in cui si fosse riconosciuto necessario e prescritto
E dal Governo il bonificamento agrario. — A. Roma, 5 febbraio 1892, Finanze c. Partini, Temi rom., 1892, 15.
10. Perchè un fabbricato costruito fuori la cinta daziaria della città di Roma, entro i limiti determinati dalla legge 8 luglio 1883, goda dell'esenzione decennale dalla tassa fabbricati, di cui all'art. 17, fa d'uopo che sia costruito a

Digitized by Google

scopo agrario e su terreno da bonificarsi. —
A A. Roma, 13 febbraio 1892, Giannetti c. Finanze, Foro, I, 589.

11. In tema di duplicazione proveniente dall'essere un fabbricato rurale iscritto nei catasti urbano e rustico, le Commissioni amministrative debbono limitarsi a riconoscere la non tassabilità del cespite nei rispetti della imposta speciale di quotità, ed a decretare il conseguente rimborso con le norme dell'art. 56 del regolamento. —
B C. Centrale, 6 marzo 1892, Valastro c. Commiss. prov. di Catania, Giur. trib. amm., 1892, 386.

12. Agli effetti della imposta fabbricati non può uno stabilimento idroterapico essere in parte considerato come opificio, perchè non destinato allo esercizio di una industria nel senso voluto dalla legge.

13. Non comporta poi richiamo innanzi la Commissione centrale la estimazione del reddito attribuito dalle Commissioni inferiori allo stabili-
C mento medesimo. — C. Centrale, 4 aprile 1892, Ditta Guelpa e Sormano, Giur. trib. amm., 1892, 483; Imp. dir., 1892, 351.

14. La bancale d'affitto, quantunque sottoscritta dal solo inquilino, è valida ed obbligatoria per l'inquilino medesimo alla osservanza di tutti i patti che vi sono inseriti.

15. Onde, trattandosi di affitto in corso all'epoca della dichiarazione, rendesi applicabile anche per tali bancali, non sottoscritte che dai soli locatari, il principio di legge di non potersi determinare un reddito inferiore a quello risul-
D tante da esse bancali. — C. Centrale, 17 luglio 1892, Foglier Struffolino, Imp. dir., 1892, 288.

16. Neanche quando si tratti di affitti eccezionali, può per i fabbricati affittati accertarsi un reddito inferiore a quello risultante dai contratti in corso all'epoca della dichiarazione.

17. In ordine ai redditi effettivi la legge non fa distinzione di sorta tra il valore locativo permanente e quello eventuale: e solo è riconosciuto dalla legge medesima il diritto a revisione parziale nel caso in cui l'affitto eccezionale venisse a cessare.

18. Vanno escluse dal reddito da sottoporsi all'imposta sui fabbricati quelle somme che, unitamente al fitto, il proprietario percepisce a titolo di rimborso delle spese della illuminazione not-
E turna e del guardaporta. — C. Centrale, 6 marzo 1892, Giaquinto D'Elia, Imp. dir., 1892, 220.

19. Perchè si possa far luogo a sgravio per sfitto occorre che esso sfitto si verifichi non per una parte soltanto, ma per tutto l'intero fabbricato o corpo di fabbrica quale trovasi composto nei suoi piani e vani, niuno escluso, mentre l'affitto, fosse pure per poche settimane, di una parte del fabbricato, toglierebbe il diritto al beneficio dello sgravio o rimborso.

20. E lo stesso principio vale anche per le porzioni in cui un fabbricato andasse diviso fra più possessori e perciò costituenti altrettante
A distinte proprietà. — C. Centrale, 16 maggio 1892, Almerini c. Agenzia imposte di S. Remo, Imp. dir., 1892, 365.

21. Per fabbricato vuoto, di cui parla, al 5° comma, l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, deve intendersi fabbricato chiuso, non affittato; onde, dato un fabbricato ordinario che sia rimasto sfitto interamente pel periodo non interrotto di un anno, è dovuto al possessore di esso il rimborso d'imposta accordato dall'articolo predetto, anche quando il fabbricato sia tenuto mobiliato.
B — C. Centrale, 16 dicembre 1891, N. N. del Com. di Arsago, Imp. dir., 1892, 159.

22. Lo sfitto semplicemente parziale di un fabbricato non dà diritto al suo possessore allo sgravio o rimborso d'imposta di cui all'art. 9 della
C legge 11 luglio 1889. — C. Centrale, 4 gennaio 1892, Manzoni, Imp. dir., 1892, 205.

23. L'esenzione triennale di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1889 è applicabile soltanto agli opifici che si costruiscono dopo il 1° gennaio 1891; onde gli opifici costruiti prima di tale epoca, quantunque non ancora sottoposti a tassa, non hanno diritto che alla esenzione biennale concessa dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865.
D — C. Centrale, 25 gennaio 1892, Valentini, Imp. dir., 1892, 222.

24. La dichiarazione del reddito di un fabbricato prescritta dal regolamento è un vero e proprio atto di amministrazione che può bene e validamente compiersi dal curatore del fallimento della ditta proprietaria, senza mestieri di speciale autorizzazione del giudice delegato al fal-
E limento medesimo. — C. Centrale, 6 marzo 1892, Casanova c. Commiss. prov. di Milano, Giur. trib. amm., 1892, 388.

25. L'obbligo in solido a fare la dichiarazione, che l'art. 7 del regolamento 24 agosto 1877 impone a tutti i comproprietarî di un fabbricato indiviso, porta necessariamente la conseguenza che, come la dichiarazione fatta da un solo comproprietario vincola tutti gli altri, così le notificazioni degli avvisi di accertamento fatte ad un solo valgono anche per gli altri.

26. Però tali notificazioni non possono essere fatte ad uno qualunque dei comproprietarî, ma devono essere fatte a colui che firmò la scheda di dichiarazione, e che deve presumersi abbia il mandato degli altri; come devono farsi a tutti coloro che avessero sottoscritto il recla-
F mo. — C. Centrale, 20 marzo 1892, Ancarani Cicognani, Imp. dir., 1892, 252.

27. È giudizio di fatto, che sfugge alla cognizione della Commissione centrale, quello delle Commissioni di merito con cui siasi ritenuto che un giardino, un cortile o un orto, forma parte integrante di un fabbricato o concorre a costituirne il reddito a senso dell'art. 9, lettera d, del regolamento 24 agosto 1877.

Digitized by Google

28. Agli effetti dell'ultima revisione generale, i redditi da denunziare sono quelli in corso nei mesi di febbraio e marzo 1890, e non può tenersi conto di scritture sorte posteriormente, comun-
A que dentro il periodo di accertamento. — C. Centrale, 29 novembre 1891, Sanguini Cecchetti, Imp. dir., 1892, 218.

29. Annullatosi all'Intendenza di finanza, in seguito a reclamo prodotto dopo la pubblicazione dei ruoli dal contribuente, il concordato di reddito che questi aveva conchiuso con l'agente, rimane riservato a quest'ultimo il diritto di riprendere le operazioni di accertamento e quindi di rettificare il reddito denunciato dal contri-
B buente. — C. Centrale, 2 maggio 1892, De Vivo Grimaldi, Imp. dir., 1892, 236.

30. La circostanza di non essere iscritto a catasto non toglie al possessore di un fabbricato il diritto di reclamare contro l'accertamento proposto d'ufficio; perciò è nulla la notificazione dell'avviso della rettifica d'ufficio fatta alla persona iscritta a catasto, ma diversa da quella che presenti e firmi la scheda come proprieta-
C rio, sebbene non iscritta in catasto. — C. Centrale, 31 gennaio 1892, Tanlongo c. Com. Montecelio, Mov. giur., 1892, 239.

31. Quando la Commissione di 1° grado abbia omesso di sentire il reclamante che ne aveva fatta richiesta, può la Commissione provinciale sanare l'irregolarità, ammettendo essa stessa il reclamante medesimo alla difesa personale; e se questi, regolarmente invitato, non si presenti, la decisione d'appello deve dirsi perfettamente
D regolare ed incensurabile. — C. Centrale, 10 luglio 1892, Commis. prov. di Napoli, Imp. dir., 1892, 287.

32. È irregolare la notificazione della decisione di 1° grado con dichiarazione di appello d'ufficio, quando non sia nella relazione della notificazione indicata la causa della mancanza, nella relazione stessa, della firma del consegnatario dell'avviso.

33. Però tale irregolarità non fa decadere l'agente dal diritto dell'appello, purchè la notificazione sia rinnovata nel termine da stabilirsi dalla Commissione centrale nella decisione che pronuncia la nullità della notificazione irregolare, analogamente a quanto è prescritto per le ci-
E tazioni dall'art. 145, ultimo alinea, c. p. c. — C. Centrale, 21 marzo 1892, N., Imp. dir., 1892, 189.

34. Quando sono più i firmatarî di un reclamo, la relativa decisione deve essere notificata a tutti i firmatarî.

35. È quindi nulla la decisione di 2ª istanza presa su appello d'ufficio, quando l'appello stesso, col dispositivo della decisione impugnata, fosse stato notificato ad uno solo dei sottoscrittori
F del reclamo. — C. Centrale, 20 marzo 1892, Borzi c. Com. Zagarola, Imp. dir., 1892, 254.

36. In tema d'imposta sui fabbricati è ammessibile il ricorso in via giudiziaria, ancora quando siasi trascurato o proposto tardivamente il reclamo avanti le Commissioni amministrative.
A — T. Napoli, 1 luglio 1892, Diana c. Finanze, Gazz. proc., XXV, 237.

37. È competente l'autorità giudiziaria a giudicare di un ricorso per l'estimazione del reddito sui fabbricati nonostante non siasi ricorso contro
B la decisione della Commissione comunale. — A. Finanze, 5 luglio 1892, Finanze c. Ciampolini, R. dir. pubb., III, 525.

38. Il contribuente che ha reclamato contro lo accertamento dei redditi dei suoi fabbricati alla Commissione comunale, e non ha proposto appello contro la decisione di questa nel termine di venti giorni, non è più ammesso a proporre reclami nanti l'autorità giudiziaria.

39. In materia di tasse sui fabbricati non è ammissibile il reclamo all'autorità giudiziaria in ordine alle questioni per le quali non sia stata esaurita nei suoi varî gradi la giurisdizione
C delle Commissioni amministrative. — A. Genova, 15 luglio 1892, Capurro c. Finanze, Temi gen., 1892, 533; Giurista, 1892, 343; Giur. trib. amm., 1892, 475.

40. Nell'ipotesi di un teatro i cui palchi appartengono in parte ai proprietarî stessi del teatro ed una parte ad altre persone, la tassa sui fabbricati dev'essere ripartita fra i proprietarî ed i palchisti in proporzione del reddito diretto ed oggettivo (reale o presunto) delle rispettive quote di proprietà, considerate come fabbricati, senza alcun riguardo al reddito proveniente dall'esercizio del teatro come tale. —
D T. Genova, 8 marzo 1892, Fontana c. Palchisti Teatro Paganini, Temi gen., 1892, 253.

V. *Bonifica* 10.

— procedimento avanti la Commissione centrale per le imposte dirette. — V. *Ricchezza mobile.*

Fondo per il culto [R. D. 14 dicembre 1886, n. 3384, sull'ordinamento dell'amministrazione del Fondo per il culto; L. 3 luglio 1870, n. 5723, sui benefizî e sulle cappellanie laicali soppresse con leggi precedenti a quella del 1° agosto 1867; L. 11 agosto 1879, n. 5784, all. P., sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie; L. 22 giugno 1874, n. 1962, sulle norme per la contabilità del Fondo per il culto; Reg. relativo 29 ottobre 1874, n. 2189; Reg 7 luglio 1881, n. 313, per la esecuzione delle leggi relative al servizio ipotecario col Fondo per il culto].

1. Il Fondo pel culto non è tenuto all'adempimento in modo specifico degli oneri religiosi posti a carico degli enti soppressi.

2. Non è ammissibile alcuna distinzione fra gli oneri derivanti dagli enti soppressi con la legge 29 maggio 1855 e quelli colpiti dalle po-

Digitized by Google

A steriori leggi di soppressione. — C. Roma, 24 luglio 1891, Fondo culto c. Magistris, Foro, I, 142. (n)

V. *Decime — Ente ed asse ecclesiastico — Vescovo.* — V. pure: *Corte dei conti* 12.

Foreste [L. 4 luglio 1874, n. 2011, che obbliga i Comuni ad imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà; Reg. relativo 20 dicembre 1874, n. 2325; L. forestale 20 giugno 1877, n. 3917; Reg. relativo 10 febbraio 1878, n. 4293; L. 25 luglio 1882, n. 836, che concede un nuovo termine ai Comuni per imboschire o alienare i beni incolti di loro proprietà; R. D. 11 giugno 1885, n. 3159, che modifica l'art. 3 del Regolamento 10 febbraio 1878; L. 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboschimenti].

SOMMARIO.

Amnistia 32.
Appello pen. 38.
Buona fede (pen.) 16.
Circostanze aggravanti 39, 40.
Coltura — V. *Dissodamento.*
Comitato forest., deliberaz. illeg. 11, 12. 14.
» ricorso — V. *Cons. di Stato.*
Comune, dir. di vincolo 1.
» ricorso, interesse 17, 20.
Consiglio di Stato, competenza 17.
» ricorso, forme e termini 21-25.
» » interesse del ricorrente 17-20.
Diboscamento e taglio di piante 31-36.
Dissodamento e coltura 16,
» 27-31.
» esenzione dal divieto 4-8.
Elenco dei beni vincolati 9, 15.
» svincolo 14.
Fuochi e fornaci 38.
Furto 39, 40.
Giustizia amm. — V. *Cons. di Stato.*
Pena 34.
Prescrizione azione pen. 41.
Responsabilità pen. 36.
Ricorso 17-25.
Servitù 2.
Svincolo 14.
Termine pel ricorso 23, 25.
Vincolo, natura reale 26.
» (imposizione del) 1-8, 10,13.
» » elenco — V. *Elenco.*
» » forme 3, 11, 12.
» violazione — V. *Diboscamento — Dissodamento.*

1. A tenore delle disposizioni della legge forestale il diritto di vincolare un terreno appartiene al Consiglio comunale e non già al pro-
B prietario del terreno. — C. Roma, 12 gennaio 1892, Viola, Cass. unica, III, 439; Corte S. Roma, 1892, 87.

2. Verificatisi gli estremi legali per l'applicazione del vincolo forestale, non vi può essere d'ostacolo l'esistenza di servitù sopra i beni da vincolarsi; tali servitù non vengono soppresse, ma il vincolo forestale ne subordina l'esercizio alle esigenze dell'interesse pubblico.

3. Avutosi il parere del Consiglio forestale per l'applicazione del vincolo, non può essere il
C caso di ordinare ulteriore istruttoria. — C. Stato, 24 novembre 1891, Com. di Socchieve c. Comitato forestale di Udine, Bett., 1892, 15.

4. Nell'art. 37 della legge forestale, accanto alla regola che esime dal divieto del dissodamento i terreni ivi indicati, è posta una eccezione, per la quale è data facoltà al Comitato forestale di sottoporre a vincolo anche codesti terreni, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1°.

5. Epperò, di fronte ad un vincolo imposto per effetto di tale eccezione, e in nome di una legge d'ordine pubblico e di generale interesse, invano s'invocano i diritti quesiti o l'art. 436 c. c. e l'art. 29 dello Statuto per esimersi dalla responsabilità della relativa contravvenzione.
A — C. Roma, 22 agosto 1892, Menichelli, Foro pen., II, 61; Cass. unica, III, 1143; Riv. universale, 1892, 257; Giur. pen. Tor., 1892, 446; Bett., 1893, 11.

6. L'art. 37 della legge forestale, oltre la disposizione generale che dichiara inapplicabile il divieto del dissodamento dei terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, qualora si trovino già ridotti a coltura agraria, contiene una limitazione, che fa salva l'applicazione dell'art. 7, vale a dire il diritto dell'Amministrazione forestale di proporre il vincolo e del Comitato di decretarlo su tutti i terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge in ordine al corso delle acque ed alla consistenza del suolo.

7. Il coordinamento razionale dell'una e dell'altra disposizione, che sono come la regola e la eccezione, si ottiene riflettendo al doppio ordine di considerazioni da cui fu mosso il legislatore, e quindi alla doppia specie di vincoli autorizzata nell'art. 1°; uno è il vincolo che dipende dall'essere i boschi e i terreni nudi collocati al di sopra della zona del castagno, e per questi il vincolo nasce direttamente dalla legge; un altro è il vincolo che dipende dalla situazione pericolosa delle terre, che dovunque siano, sopra o sotto la zona del castagno, possono, qualora vengano dissodate, disordinare il corso delle acque o produrre altro danno pubblico, e questo ha bisogno di un accertamento di fatto.

8. Quindi, la esenzione stabilita dall'art. 37 pei terreni ridotti a cultura agraria si riferisce alla prima specie di vincolo, non alla seconda. —
B C. Stato, 9 giugno 1892, Ameriglio c. Comitato forestale di Firenze, Foro, III, 120; V. pure: Cons. dei comuni., 1892, 163; Giust. amm., 1892, 333; Legge, 1892, II, 776.

9. Trattandosi di vincolo imposto a norma dell'art. 7 L. 20 giugno 1877, non ricorre l'applicazione dell'art. 12 reg. 10 febbraio 1878, che richiede la specifica indicazione dei beni; ricorre invece l'applicazione dell'art. 22 reg. citato, e basta la compilazione sommaria e complessiva dell'elenco per contrade, regioni o vallate, senza specificare le singole proprietà.

10. L'art. 1° della legge forestale non sottopone al vincolo solamente i boschi e le terre poste sopra il limite più alto della zona di vegetazione del castagno; ma anche quelli che stanno al di sotto, quando per la loro specie e situazione possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti o frane, con danno pubblico. —

Digitized by Google

A C. Stato, 13 aprile 1892, Catolfi c. Comitato forestale di Firenze, Cons. dei comuni, 1892, 308.

11. Viola gli art. 15 e 24 reg. 10 febbraio 1878 il Comitato forestale che omette di invitare gli interessati ad intervenire alle operazioni di accertamento delle condizioni dei terreni da sottoporsi a vincolo forestale.

12. E conseguentemente è nulla la deliberazione del Comitato forestale presa in assenza degli interessati.

13. Trattandosi di piccoli pezzi di terreno isolati in ampie contrade non sono a temersi i danni
B previsti dall'art. 1 della legge forestale. — C. Stato, 7 gennaio 1892, Camilli c. Comitato forestale d'Ascoli Piceno, Cons. dei comuni, 1892, 84; Giust. amm., 1892, 15; Critica for., I, 601.

14. Non c'è violazione dell'art. 1 legge forestale e dell'art. 14 reg., se la deliberazione del Comitato ha ordinato la compilazione d'un elenco di svincolo, e quindi è infondato il ricorso che si richiama agli articoli stessi insieme all'art. 9
C legge e al 17 reg. anzidetto. — C. Stato, 17 dicembre 1891, Nicolosi c. Comitato forestale di Palermo, Cons. dei comuni, 1892, 23.

15. Pei beni già soggetti alle preesistenti leggi forestali, e però vincolati ai termini delle medesime, non è applicabile l'art. 7 L. 20 giugno 1877 attualmente in vigore, che riguarda terreni i quali per essere nelle condizioni previste dall'art. 1° detta legge deggiono sottoporsi a vincolo forestale; sibbene è applicabile l'art. 8 stessa legge col confronto degli art. 12 e 13 reg. 10 febbraio 1878, per cui lo elenco di vincolo va compilato colle norme indicate alla lett. b dell'art. 5 reg., e pubblicato una sola volta per lo spazio di un mese.

16. È apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quello con cui si esclude la buona fede per la conoscenza che si abbia del vincolo forestale cui è sottoposto il terreno che si dis-
D soda. — C. Roma, 11 gennaio 1892, Secchi Mele, Foro pen., I. 226; Giur. pen. Tor., 1892, 120; Bett., 1892, 84.

17. Perchè un Comune sia ammesso a promuovere un ricorso giusta la facoltà riserbata dall'art. 10 L. 20 giugno 1877, ricorso rientrante ora nella giurisdizione della IV Sezione del Consiglio di Stato, deve aver veste d'interessato, la quale non può presumersi che dalla esistenza di qualche rapporto economico fra il Comune e i beni vincolati, sia per ragione diretta di proprietà, sia per diritti inerenti alla medesima, dall'esercizio dei quali il Comune possa ritrarre un qualche godimento o vantaggio di
B indole patrimoniale. — C. Stato, 7 gennaio 1892, Com. di Brovida c. Comitato forestale di Genova, Cons. dei comuni, 1892, 5.

18. Contro le deliberazioni del Comitato forestale in virtù dell'art. 10 della legge 20 giugno 1877 è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato soltanto da parte degl'interessati.

19. L'interesse nelle questioni di vincolo forestale si desume dall'esistenza di qualche rapporto economico tanto di proprietà quanto di altro godimento fra il ricorrente ed i beni che si vogliono vincolare, il quale rapporto possa venire modificato o limitato.

20. È inammissibile il ricorso del Comune, perchè mancante d'interesse, quando i beni che si vogliono sottoporre al vincolo appartengono a singoli e privati proprietarî e su di essi non esistono diritti di uso, di pascolo, o di altre servitù esercitati dall'intiera popolazione. —
A C. Stato, 5 maggio 1892, Com. di Brovida c. Comitato forestale di Genova, Cons. dei comuni, 1892, 298.

21. I ricorsi introdotti in base all'art. 10 della legge forestale 20 giugno 1877 ed agli art. 9 e 16 del relativo regolamento non hanno perduto la loro efficacia pel sopraggiungere della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

22. Però circa gli atti che rimanevano ancora a compiersi, incombendo ai ricorrenti l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni della legge nuova, tanto in ordine alla competenza quanto alle variate forme di procedura, non possono tali ricorsi essere portati e radicati dinanzi alla IV Sezione se non a mezzo di apposito atto di riassunzione colle forme prescritte dalle disposizioni della legge e del regolamento, ora vigenti.

23. Tale riassunzione può tuttavia farsi entro un congruo termine che la IV Sezione reputa giusto prefiggere, non comminando la legge nuova alcun termine, nè consentendo le sane regole d'interpretazione di argomentare la decadenza
B per via l'analogia. — C. Stato, 24 marzo 1892, Com. Montazzoli, Cons. dei comuni, 1892, 136.

24. Non può la Sezione IV del Consiglio di Stato prendere in esame una dimanda proposta fuori de' modi voluti dalla legge vigente; ma non può egualmente, senza manifesta ingiustizia, dichiarare irricevibile un ricorso presentato nelle forme stabilite dalla legge del tempo.

25. Perciò i ricorsi in materia forestale già pendenti al Consiglio di Stato prima dell'attuazione della legge 2 giugno 1889, debbono riassumersi avanti la Sezione IV nelle forme volute da questa legge, entro un termine che la
C Sezione stessa stabilisce caso per caso. — C. Stato, 28 aprile 1892, Gerini c. Comitato forestale di Firenze, Cons. dei comuni, 1892, 310.

26. Il vincolo forestale non è imposto alla persona, ma sul fondo.

27. Il proprietario di un terreno vincolato, che lo dissodi e coltivi, risponde della relativa contravvenzione, malgrado che, nel momento in cui il terreno fu sottoposto a vincolo, altri ne

Digitized by Google

A fosse il proprietario. — C. Roma, 23 maggio 1892, Domingo, Cass. unica, III, 998; Giur. pen. Tor., 1892, 391; Annali, 1892, 215; Corte S. Roma, 1892, 479.

28. Anche la semplice coltura di un terreno dissodato precedentemente alla imposizione del vincolo forestale costituisce contravvenzione al disposto degli art. 1,4 e 16 L. 20 giugno 1877.
B — C. Roma, 22 agosto 1892, Menichelli, Foro pen., II, 61; Cass. unica, III, 1143; Riv. universale, 1892, 257; Giur. pen. Tor., 1892, 446; Bett., 1893, 11.

29. Non commette reato il fittaiuolo di un terreno comunale, soggetto a vincolo forestale in Sicilia, di cui procede al dissodamento e coltiva-
C zione per la distruzione delle cavallette. — A. Palermo, 15 aprile 1892, Lo Iacono c. Calogero, Circ. giur., 1892, 95; Giur. pen. Tor., 1892, 478.

30. Incorre nella sanzione dell'art. 16 della legge forestale colui che abbia coltivato un terreno vincolato anche senza averlo precedentemente
D dissodato. — C. Roma, 19 marzo 1892, Roti e Perini, Foro, II, 287.

31. Ove l'autore del diboscamento di un terreno, punito per questo fatto, dissodi in seguito lo stesso terreno, commette due fatti distinti, configuranti due diverse contravvenzioni alla legge forestale.

32. Se il reato di dissodamento del terreno — che non può immedesimarsi in quello del precedente diboscamento — fu commesso in tempo posteriore al decreto di amnistia 30 novembre 1890, questo non può avere applicazione. —
E C. Roma, 14 novembre 1891, Pacino, Cass. unica, III, 259; Giur. pen. Tor., 1892, 91; Corte S. Roma, 1892, 945.

33. L'art. 11 parte 2ª delle prescrizioni del Comitato forestale contiene un precetto categorico e riguarda le piante non giovani, di oltre cioè venti anni, cui il parziale diboscamento ed il semplice diramamento possono riuscire esiziali.

34. Il contravventore, non proprietario, all'art. 11 delle menzionate prescrizioni si punisce con pena pecuniaria dal doppio del danno al qua-
F druplo. — C. Roma, 10 ottobre 1892, Micholonet, Cass. unica, IV, 85; Giur. pen. Tor., 1893, 26.

35. Il taglio rasente il suolo di un bosco sottoposto a vincolo forestale, senza lasciarvi allievo o matricino di sorta, se non deve considerarsi come vero e proprio diboscamento, costituisce per altro contravvenzione al regolamento provinciale di massima, che ordina la conservazione per ogni ettaro di terreno, ad uso di matricini, di non meno di trenta alberi dei migliori; e ciò sebbene la superficie del bosco non giunga ad un ettaro.

36. È responsabile ai sensi dell'art. 60 c. p. il proprietario del bosco che ha commesso il taglio a dei boscaiuoli dietro corrispettivo di un
A terzo della legna. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Cortella, Corte S. Roma, 1891, 1002.

37. Commette contravvenzione chi volontariamente dà fuoco ad una fornace di calce a distanza minore di 200 metri dal bosco appartenente
B al Comune. — C. Roma, 26 novembre 1891, D'Apolito, Corte S. Roma, 1891, 874.

38. È contravvenzione, non delitto, il fatto di aver dissodato un fondo soggetto a vincolo foresta-
C le. — C. Roma, 19 dicembre 1891, Spadaro, Corte S. Roma, 1891, 1010.

39. A costituire l'aggravante di cui nell'art. 404 n. 9 c. p. basta la circostanza obbiettiva della riunione di tre o più persone senza la prova del preventivo concerto tra i delinquenti nel solo caso in cui siffatta riunione non possa spiegarsi altrimenti che quale esecuzione di precedente accordo.

40. Per la qual cosa nei reati forestali l'incontro di tre o più persone in un bosco, ossia la sola circostanza obbiettiva della loro riunione, non basta a stabilire l'aggravante anzidetta, ove non si dimostri che agiscano per uno scopo
D comune. — T. Avezzano, 23 maggio 1892, Bisegna, Foro abruzz., VI, 40.

41. La prescrizione per i reati contemplati dalla legge forestale, che non dispone nulla circa la prescrizione dell'azione penale, è regolata dal
E codice penale. — C. Roma, 16 luglio 1892, Antoniol, Giur. pen. Tor., 1892, 353.

Forfait — V. *Appalto.*

Forma degli atti, legge applicabile [disp. prel. c. c.] — V. *Legge.*

Formola esecutiva [c. p. c. 556] — V. *Esecuzione in genere* — V. pure: *Effetto cambiario.*

Fornitura [c. comm. 3] — V. *Appalto.*

Forniture (frodi e inadempimento di obblighi nelle) [c. p. 205, 206].

Trattandosi di forniture militari le frodi e l'inadempimento degli obblighi cadono sotto la sanzione dell'art. 139 c. p. es., e non degli art.
F 205 e 206 c. p. comune. — C. Roma, 10 marzo 1892, Danovi, Foro, II, 318.

Fortezza [c. c. 427; 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; L. 25 giugno 1865, n. 2459, sulle espropriazioni per p. u., 11, 74 e seg.] — V. *Demanio — Espropriazione per p. u. — Servitù militari.*

Forza irresistibile.

BIBLIOGRAFIA.

G Sulla forza irresistibile. — A. FIOCCA, Foro pen., I, 277 1, 2.

V. *Imputabilità* — V. pure: *Giurì* § II, 32, 42 — *Vizio di mente.*

Forza maggiore e caso fortuito [c. c. 1012, 1153, 1226, 1298, 1487, 1348, 1504, 1589, 1605, 1620, 1621, 1631, 1648, 1845, 1868; c. comm.

Digitized by Google

65, 354, 394, 395, 400, 403, 482, 496, 534, 552, 553, 570, 583, 584, 598, 599, 646, 660]. V. *Ferrovie — Locazione — Danni di guerra — Responsabilità civ.* — V. pure: *Debito pubblico* 2 — *Locazione d'opera* 3 — *Notificazione civ.* 1.

Forza pubblica (reati contro i depositarî di essa) — V. *Funzionario pubblico — Oltraggio e resistenza.*

Frode nei commerci, nelle industrie e negl'incanti [c. p. 293-299].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se l'art. 294 c. p. colpisca l'uso di misure e pesi che, senza avere il bollo falso o contraffatto, siano alterati in modo da non rispon-
A dere al giusto. — V. ROMANO, Foro, II, 113.

GIURISPRUDENZA.

2. L'art. 294 c. p. colpisce l'uso di pesi e misure in qualunque modo alterati e non corrispondenti al giusto. anche se i relativi bolli non fossero in alcuna maniera alterati o contraf-
B fatti. — C. Roma, 24 novembre 1891, Armato, Foro, II, 113. (n)
3. L'art. 294 c. p. contempla il caso dell'uso di una misura con impronta legale contraffatta od alterata.
4. L'art. 295 c. p. contempla soltanto il caso di inganno del compratore.
5. Va quindi punito secondo l'art. 413 c. p. (truffa), e non secondo gli art. 294 e 295, colui che nell'acquisto fa uso di una propria misura senza impronta legale contraffatta o alterata della forma apparente di un litro, ma allungata nel fondo in modo da avere una capacità mag-
C giore e così inganna i venditori. — A. Milano, 20 febbraio 1892, Colomba c. Robbiati, M. trib. Mil., 1892, 256.
6. È bene ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 295 c. p. l'esercente che froda i compratori facendo uso di una bilancia resa calante mercè l'applicazione di un pezzetto di piombo.
D — C. Roma, 18 gennaio 1892, Giarusso, Corte S. Roma, 1892, 19.
7. L'esercente che tiene nel suo negozio una bilancia alterata, cioè resa artificiosamente ingannevole, per pesare i generi che smercia con frode agli avventori, risponde non già di detenzione illecita di pesi e misure, ma di frode nel commercio e di contravvenzione alla legge sul servizio metrico, quand'anche non sia provato il danno effettivamente patito dai com-
E pratori. — P. Cingoli, 25 gennaio 1892, Chiorri, Giorn. giur., 1892, 107.
8. Nei reati di frode in commercio previsti dall'art. 295 c. p. l'atto consumativo può essere materialmente compiuto da chi è insciente della fraudolenta alterazione, e al fatto delittuoso possono bene partecipare sia come cor rei sia come complici anche persone estranee
A al commercio. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Arienti, Cass. unica, III, 351; Annali, 1892, 57.
9. Costituisce frode al commercio, a' termini dell'art. 297 c. p., il mettere in vendita una macchina irroratrice brevettata con marchi e segni distintivi adulterati e contraffatti, in modo da indurne in inganno i compratori dalla provenienza di essa.
10. Ne vale invocare l'art. 10 c. p., o quanto meno addurre l'imperfetta riproduzione della macchina brevettata, per contenere il fatto suespresso nei limiti di una semplice contravvenzione all'art. 12 L. 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica.
11. Del resto, l'art. 12 ora mentovato, anche se applicabile, non escluderebbe mai l'applicazio-
B ne dell'art. 297. — C. Roma, 8 giugno 1892, Gattoni e Fiora, Riv. pen., XXXVI, 354; Corte S. Roma, 1892, 369.

V. *Borsa* 26 — *Incanti* — *Privative (generi di)* 4, 5 — *Sanità pubblica.*

Frode elettorale.

1. Il fatto di chi, per allontanare e tenere lontano dal Consiglio comunale un consigliere nel momento in cui deve procedersi alla elezione di uno degli assessori, sicchè non abbia a prender parte alla medesima, foggia un telegramma contenente una falsa notizia, costituisce il reato elettorale previsto dal combinato disposto degli art. 94 e 129 della legge com. e prov., che è di competenza della Corte di assise a a mente dell'art. 9, n. 2, c. p. p. modif.
2. Nè a tale competenza potrebbe sottrarsi la causa per la contemporanea violazione della disposizione relativa al reato di falso in privata scrittura commesso foggiando il falso te-
C legramma. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Sbordoni, Foro pen., I, 247; Giur. pen. Tor., 1892, 148; Legge, 1892, I, 568; R. amm., 1892, 333; R. amm. Nap., 1892, 125; Gazz. proc., XXV, 58; Dritto e giur., VII, 395; Bett., 1892, 171; Cass. unica, III, 463; Corte S. Roma, 1891, 1009; Riv. universale, 1892, 125; Annali, 1892, 97.

V. *Prescrizione pen.* 5, 17.

Frode nella fabbricazione e nel commercio di sostanze medicinali o alimentari [c. p. 319-326]

V. *Sanità pubblica.*

Frode nelle forniture — V. *Forniture.*

Frode alla legge (contratti in) — V. *Presunzione.*

Frode e **simulazione** [c. c. 1235; 680].

SOMMARIO.

Azione rivocatoria in genere 1, 2, 8-12, 37, 63, 64.
» estremi 4, 42, 44, 45, 49, 57, 59, 62.
» a chi spetta 14, 37, 41, 50, 51, 64.
» come si esercita 7, 8, 38, 39, 48, 51-53.
Azione di simulazione — V. *Simulazione.*
Cassazione, apprezzamento 21, 49.
Cessione 64.
Confessione 27, 61.
Controdichiarazione 31.
Cumulo dell'azione di simu-

Digitized by Google

lazione e della revocatoria 7, 8, 15, 48, 63, 64.
Danno 4, 57, 59.
Donazione 40.
Dote 42.
Frode 2, 9, 14, 42, 44, 45, 49, 57, 62 — V. *Azione revocatoria*.
Interrogatorio — V. *Confessione*.
Ipoteca 22, 28, 40, 51-53, 66.
Pagamento di debito 46, 47, 58.
» *datio in solutum* 47-49.
Presunzione 5, 6, 10, 24, 54-56, 60, 61.
Prova in genere 5, 6, 10, 22-32, 34, 54-56, 61.
» testimoniale 6, 16, 21, 28, 32-34, 65.
Scrittura 5, 24, 31.
Simulazione in genere 2, 3, 7, 8, 11-20, 30, 35, 36, 43, 64.
» chi può dedurla 15, 20, 22, 64.
» in che modo 7, 8, 38, 43.
Terzo (diritto del) 1, 3.
Trascrizione 50, 51.
Vendita 8-10.

BIBLIOGRAFIA.

1. Ancora dell'art. 1235 c. c. relativamente ai
A diritti acquistati dai terzi. — G. LETO-SILVESTRI, Circ. giur., 1892, 249.

GIURISPRUDENZA.

2. La simulazione di un contratto e la frode pauliana nel senso dell'art. 1235 c. c. non possono esistere simultaneamente, l'una escludendo l'altra.

3. La simulazione di un contratto, esclusa una volta nei rapporti dei contraenti coi terzi, non si può far rivivere nei rapporti dei contraenti fra di loro.

4. L'azione pauliana dev'essere respinta per difetto dell'estremo essenziale del danno, quando consti che il debitore alienante conserva tuttavia un patrimonio sufficiente per soddisfare
B le ragioni del creditore che la esercita. — A. Aquila, 5 maggio 1891, Mei c. Pulsoni e Mei, Foro abruzz., VI, 74.

5. Quand'anche per un determinato contratto la legge esiga a pena di nullità l'atto scritto, non è vietato di addurre prove testimoniali o per presunzioni, per sorreggerne l'impugnativa a titolo di simulazione o di frode.

6. L'apprezzare però il valore delle presunzioni addotte è l'ufficio insindacabile dei giudici del merito.

7. Nulla osta a che l'azione di simulazione e la pauliana siano proposte cumulativamente, specie se si contesta che la simulazione fu un mezzo per addivenire all'atto fraudolento e no-
C civo ai terzi. — C. Torino, 15 ottobre 1891, Figari c. Olivari, Bett., 1892, 177.

8. Impugnandosi un atto di compra-vendita per simulazione e per frode nello stesso tempo, comunque tale frase contenga un errore di linguaggio giuridico in quanto non possono coesistere i due termini di simulazione e di frode, pur tuttavia, dovendosi attribuire a quella frase un significato, essa non può altrimenti intendersi che nel senso di aver voluto l'opponente ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato tanto nel caso in cui sia ritenuto simulato, come in quello in cui sia dichiarato fatto in frode dei creditori, per essere l'una e l'altra eccezione diretta a raggiungere il medesimo scopo e ad ottenere l'identico effetto. Quindi rettamente giudica il magistrato allorchè, non trovata sufficientemente fondata la eccezione di simulazione, passa ad esaminare e decidere la eccezione di frode.

9. L'atto di compra-vendita deve ritenersi fatto in frode di una ditta creditrice anche nel caso in cui con una parte del prezzo ricavato dalla vendita sia stata estinta una di lei obbligazione nascente da cambiale già scaduta mentre rimaneva ancora creditrice di altra somma in base a posteriore cambiale anche essa scaduta e per la quale erasi intimato precetto di pagamento.

10. Sono più che sufficienti per far ritenere la partecipazione alla frode per parte del terzo acquirente le seguenti circostanze, e cioè: 1° la parentela col debitore e venditore della cosa (nella specie, una sorella) e la convivenza col medesimo; 2° la data dell'acquisto fatto subito dopo l'intimazione del precetto mobiliare al venditore; 3° l'interesse personale dell'acquirente a salvare i mobili dal minacciato pignoramento; 4° la nessuna necessità di comprare per parte dell'acquirente; 5° il rilascio dei mobili acquistati nelle mani del venditore a titolo di locazione e la facoltà del riscatto
A dei medesimi entro un termine stabilito. — A. Firenze, 30 agosto 1892, Paoletti c. Targioni, Annali, 1892, 313.

11. Non è da confondersi punto l'azione pauliana con quella di simulazione. Per la prima, che tende a far mettere nel nulla un contratto vero e reale, è, tra l'altre, condizione giuridica questa: la preesistenza del credito.

12. Questa condizione, però, non è richiesta per l'azione di simulazione, mercè cui si mira a dimostrare che un contratto è apparente ed effimero, e che i beni, che ne furono l'obietto, non uscirono giammai dal patrimonio del de-
B bitore. — T. Bari, 7 aprile 1892, De Giosa c. Lagatolla, Pisanelli, 1892, 114.

13. L'azione per simulazione di un contratto è inammessibile, quando chi la propone vi abbia già dato esecuzione volontaria, o quanto meno abbia prestata acquiescenza al contratto, mercè la prova di essersi da costui compiuti atti di tale natura da far presumere la sua intenzione chiara e non equivoca di riconoscerla tacitamente.

14. La frode civile non è concepibile se non quando sia diretta ad arrecare pregiudizio ad un terzo, o stipulando atti, in apparenza (simulazione) o compiendo atti serî, ma fraudolenti (frode propriamente detta).

15. Anche l'aggiudicatario ha contro il conduttore le due azioni di simulazione e di frode; l'una diretta a prevenire un danno minacciato; l'altra a scongiurare un danno già consumato; ed entrambe sono esperibili direttamente senza bisogno di surroga.

Digitized by Google

16. La simulazione può giustificarsi, qualunque sia il valore, eziandio con la prova per testimoni: la quale però è solamente ammessibile quando derivi da presunzioni gravi, precise e
A concordanti. — T. Bari, 9 ottobre 1892, Banca Pavone Fiorentini c. Ceo, Pisanelli, 1892, 300.

17. Un atto o contratto può impugnarsi per simulazione tanto assoluta come relativa.

18. Nel primo caso l'azione per simulazione è diretta a provocare la declaratoria della piena inesistenza dell'atto: — nel secondo l'azione, pur lasciando sussistere l'atto in sè stesso, mira soltanto a veder sostituito al contraente che vi appare quello che ebbe realmente a stipularlo.

19. Conseguentemente alla esistenza della simulazione assoluta è essenziale la prova della partecipazione e del consenso all'atto impugnato da parte di tutti i contraenti, invece per la esistenza della simulazione relativa basta la prova della partecipazione di quello tra i con-
B traenti che si vuol surrogare. — C. Torino, 23 aprile 1892, Castelli c. Billotti Cesana, M. trib. Mil., 1892, 393; Giur. Tor., 1892, 342; Legge, 1892, I, 805.

20. La simulazione di un atto in pregiudizio dei creditori può essere opposta anche dai creditori il cui titolo sia posteriore all'atto simulato.

21. Il giudizio del magistrato di merito che ritiene abbastanza specificata e rilevante la deduzione testimoniale è incensurabile in cassazione. —
C C. Torino, 6 ottobre 1892, Regaldo c. Cipriano, Giur. Tor., 1892, 713; Legge, 1892, II, 765; M. trib. Mil., 1892, 986; Bett., 1892, 1030.

22. Le note di seguita iscrizione ipotecaria non sono titoli sufficienti a provare la sussistenza del credito agli effetti dell'esperimento del-
D l'azione di simulazione. — C. Torino, 8 giugno 1892, Giordani c. Giovine, M. trib. Mil., 1892, 583; Legge, 1892, II, 407.

23. In tema di simulazione è ammesso ogni mezzo di prova, compresa la testimoniale, quantunque i fatti articolati possano più propriamente, e con più sicuro risultato, stabilirsi mediante do-
E cumenti. — A. Bologna, 28 dicembre 1891, Pelloni Boccolini Belletti, R. giur. Bol., 1892, 42.

24. La simulazione di un atto pubblico non può ritenersi in base a semplici presunzioni, ma occorre che se ne dia una prova positiva e concludente.

25. Ad ogni modo non si potrebbe mai respingere la controprova diretta a stabilire la realtà e
F sincerità dell'atto impugnato. — C. Palermo, 12 dicembre 1891, Cutali c. Abela, Legge, 1892, II, 483.

26. Quando s'impugna di simulazione un atto, le deduzioni devono essere specifiche, circostanziate, mostranti la causa e l'interesse del simulare.

27. Di conseguenza un interrogatorio puro, nudo, semplice, al riguardo, è inammissibile; tanto più quando un cumulo di fatti accertati in causa ne dimostri l'inverosimiglianza e lo scopo
A defatigatorio. — A. Genova, 4 febbraio 1892, Goglioso c. Raimondi, Giurista, 1892, 109; Temi gen., 1892, 226.

28. Una convenzione o dichiarazione tra coniugi dopo atti esecutivi è la prova della simulazione. La ipoteca consentita dal marito non immuta
B il titolo e la causa del credito. — A. Aquila, 10 maggio 1892, Pantalone c. Olivieri, Foro, abruzz., VI, 180.

29. Per supporsi la simulazione deve esistere la prova di una congrua causa a simulare.

30. Non basta il fatto che nel giro di poco tempo tutto il patrimonio mobiliare del marito per successive compre e vendite sia andato a finire in proprietà della moglie per ritenere provata la simulazione. Bisogna fermarsi al primo atto che fu compiuto e vedere se questo fu simulato; e se il denaro fu realmente sborsato non può par-
C larsi di simulazione. — A. Roma, 25 maggio 1891, Garassino c. Besi, Temi rom., 1891, 508.

31. Tra i contraenti, l'unico titolo per provare la
D simulazione è la controdichiarazione. — A. Catanzaro, 21 dicembre 1891, Ceraulo Bilotto, Gazz. proc., XXV, 321.

32. Non è ammissibile fra le stesse parti contraenti la prova per testimoni della simulazione di un
E atto. — A. Roma, 7 aprile 1892, Comp. « il Mondo » c. Liberatori, Temi rom., 1892, 135.

33. La disposizione dell'art. 1949 costituisce ad ogni creditore interesse sufficiente ad agire per simulazione contro il debitore, sia in via di azione che di eccezione.

34. La prova testimoniale è in tale caso ammessibile con ogni larghezza quando le prove, *hinc inde* articolate, possono costituire elemento fon-
F damentale della decisione nel merito. — A. Genova, 8 marzo 1892, Biancheri c. Arrigo e Molinari, Giurista, 1892, 160.

35. La eccezione di simulazione contro ad un determinato contratto non esclude per l'indole sua la ricerca del negozio che sotto la specie di quel contratto abbia potuto nascondersi.

36. Non eccede i limiti della proposta controversia il magistrato che, dichiarando simulata una vendita, si spinge a riconoscere che tutto quanto erasi realmente conchiuso tra i contraenti non fosse altro che un mutuo garantito da pegno, quando lo stesso e simulato compratore siasi adoperato a sostenere che la vendita, quale appariva dalla scrittura controversa, non potesse in alcun modo qualificarsi per un mutuo pegno-
G ratizio. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Bernasconi Gerra c. Chiavetti, Corte S. Roma, 1891, II, 343.

37. L'azione pauliana è personale; giova quindi ai
H soli creditori che la promuovono. — A. Catania, 1 febbraio 1892, Distefano c. Velis Polizzi, Giur.

Digitized by Google

Cat., 1892, 40; Circ. giur., 1892, 118; Foro Cat., 1892, 18; Legge, 1892, II, 195.

38. La domanda d'annullamento di un contratto o di altro atto si può proporre in via di eccezione; quindi è a dire lo stesso della eccezione di frode che il creditore proponga rispetto alle sentenze proferite contro il suo debitore.

39. Non si può ammettere, per altro, questa eccezione, se non sono fornite o proposte prove concrete e precise che direttamente e senza
A equivoco tendano a stabilirla. — A. Venezia, 25 maggio 1892, Fonti c. Matteotti, Bett., 1892, 307.

40. Non compie atto di liberalità il marito che, uniformandosi al precetto dell'art. 132 c. c., assicura anche con ipoteca alla moglie tutto ciò che le è necessario pei bisogni della vita.

41. Ciò però non esclude che, ove il trattamento promesso dal marito nelle tavole nuziali siasi stabilito senza detrarre la parte destinata a garantire i suoi creditori, non possano questi
B agire coll'azione pauliana. — C. Roma, 26 maggio 1892, Soc. senigalliese c. Prosperi, Legge, 1892, II, 150; Temi rom., 1892, 258.

42. La costituzione di dote fatta dal padre in favore della figlia è atto a titolo oneroso e quindi non può essere impugnata dai creditori coll'azione pauliana se non è provato il *consilium fraudis*, per parte d'entrambi i contraenti. —
C C. Palermo, 6 agosto 1891, Ditta Rogler c. Santoro Di Cesare, Foro, I, 322. (n)

43. In unico giudizio non può cumularsi la pauliana con l'azione di simulazione.

44. E se estremo dell'azione rivocatoria è il *consilium fraudis*, non opera frode colui che coll'alienazione dei suoi beni paga i debiti.

45. Nè è elemento certo di frode la dimostrazione, anche se fatta, che il prezzo sia minore del valore reale dei beni, senza la prova inconcussa dell'accordo fraudolento, perchè in tal caso non si può che aver l'adito all'azione di lesione
D *ultra dimidium*. — T. Isernia, 23 maggio 1891, Banca coop. di Isernia c. Ruberto, R. sann. irp., 1892, 8.

46. Il pagamento di debiti scaduti fatto dal debitore, sebbene già in stato di decozione, non è impugnabile dai creditori coll'azione pauliana, salvo che risulti provata in modo concludente e positivo l'intenzione fraudolenta o la simulazione assoluta.

47. Tale norma è applicabile così ai pagamenti fatti in denaro come alle dazioni in pagamento.
B — A. Genova, 14 giugno 1892, Sarocco c. Morassuti, Giurista, 1892, 317; Legge, 1892, II, 567; Temi gen., 1892, 651.

48. Contro qualunque atto a titolo oneroso, e quindi anche contro una dazione in pagamento, può esperimentarsi l'azione pauliana, quando la frode risulti dal canto di ambedue i contraenti allo scopo di frodare le ragioni del creditore.

49. È incensurabile in giudizio di cassazione l'apprezzamento di fatto con cui il magistrato di merito ritiene la sussistenza del *consilium fraudis* in una cessione in pagamento siccome conclusa fra le parti allo scopo di sottrarre le cose cedute all'azione dei creditori del cedente. —
A C. Roma, 13 febbraio 1892, Rossi c. Isidori, Corte S. Roma, 1892, II, 26; Giur. Tor., 1892, 392; M. trib. Mil., 1892, 784; Legge, 1892, I, 656.

50. Chi ha comprato un immobile senza trascrivere l'atto d'acquisto, qualora soffra evizione per parte di altro acquirente successivo, che invece operò la trascrizione, può intentare l'azione pauliana per dimostrare che questo secondo contratto fu stipulato in frode delle sue ragioni.
B — C. Torino, 28 giugno 1892, Ghelfi Bozzi Biagi, Bett., 1892, 788; Giur. Tor., 1892, 734; M. trib. Mil., 1893, 7; Temi gen., 1893, 35.

51. Il creditore che ha iscritto ipoteca su beni già venduti dal suo debitore, dopo la trascrizione della vendita, può opporre alla domanda giudiziale di cancellazione, proposta dagli acquirenti, la riconvenzionale di revoca dell'atto di vendita perchè fraudolento.

52. Di fronte a tale domanda riconvenzionale e pendente l'istruttoria sopra di essa non può essere ordinato di procedere alla cancellazione dell'ipoteca sul fondamento della disposizione
C dell'art. 1942 c. c. — C. Torino, 13 febbraio 1892, Prusso c. Cattaneo Sopranis, Bett., 1892, 315.

53. Il creditore ipotecario non può impugnare coll'azione pauliana la vendita dei beni a lui gravati, solo perchè fatta dal debitore a prezzo inferiore al reale, massime se fatta col patto di pagarne il prezzo in regolare giudizio di graduazione per purgazione; e solo avrebbe esso creditore il diritto di promuovere l'incanto facendo l'aumento del prezzo a norma dell'art.
D 2045 c. c. — A. Torino, 6 ottobre 1891, Fassini Biancotti c. Colombo Donalisio, Giur. Tor., 1892, 124.

54. La prova della simulazione o della frode in un contratto può dedursi da semplici indizî, purchè gravi, precisi e concludenti.

55. Circostanze specifiche per le quali la Corte ritiene inconcludente per la prova della simulazione la viltà del prezzo di una compravendita.

56. Da ciò che nel contratto di vendita siasi pattuito che la cosa venduta era costituita in pegno a favore del compratore a garanzia del prezzo insoluto, non può desumersi la simulazione della successiva rivendita, ogniqualvolta rimasta in possesso del primo compratore, e al secondo, trattandosi di cosa mobile, in difetto di trascrizione, non potesse essere legalmente noto il tenore della prima vendita.

57. Fondamento dell'azione revocatoria sono il *consilium fraudis* e *l'eventus damni*.

Digitized by Google

58. A favore del creditore che concorre nel contratto per farsi pagare l'importo dei suoi crediti già scaduti vi ha una presunzione che esclude la frode.

59. Non havvi la prova dell'*eventus damni*, da fornirsi dall'attore in rivocazione, quando non sia escluso che il debitore possedesse, al tempo dell'erezione del contratto impugnato, altra sostanza oltre quella alienata, e consti d'altronde che il credito dell'attore è dipendente da cambiale avallata da un terzo.

60. Da ciò che il contratto siasi eretto per privata scrittura, invece che per atto pubblico, non può desumersi indizio di simulazione, quando il concorso di più persone e la registrazione dell'atto medesimo escludono ogni pensiero di
A clandestinità. — A. Venezia, 8 aprile 1892, Martelli Zemella Franciosi, Temi ven., 1892, 380.

61. Nel giudizio per azione pauliana la confessione del *consilium fraudis* fatta dall'alienante non è prova dell'uguale intento nell'acquirente (a titolo oneroso), ma ne porge tuttavia non leg-
B giero argomento. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Sinardi c. Viora Borriglione, Giur. Tor., 1892, 204; Legge, 1892, I, 621; M. trib. Mil., 1892, 401; Gazz. proc., XXV, 68; Riv. universale, 1892, 313; Giur. pen. Tor., 1892, 258; Annali, 1892, 308; Bett., 1892, 478.

62. Agli effetti dell'art. 1235 c. c. non si richiede che il terzo che contratta col debitore abbia intenzione di nuocere al creditore, ma basta che sia consapevole dell'intento fraudolento del debitore, e che questi, in conseguenza di
C tale contratto, si renda insolvente. — A. Brescia, 11 novembre 1891, Merati c. Perego, M. trib. Mil., 1892, 32.

63. Quando la frode è giudicata incompatibile con gli estremi di fatto ritenuti dalla sentenza, è inutile intrattenersi sulla distinzione tra la simulazione fraudolenta e l'azione rivocatoria, dappoichè venuto meno l'elemento della frode, che è essenziale ad entrambe, vengono queste a mancare per *necesse*, comunque si definisca-
D no. — C. Napoli, 4 giugno 1892, Palmieri c. Maresca, Dritto e giur., VIII, 128; Gazz. proc., XXV, 354.

64. Ammessa con giudicato l'azione di simulazione e frode promossa dal creditore pignorante contro la cessione della somma pegnorata fatta dal debitore, e dichiarata con altro giudicato la simulazione fraudolenta, è devoluta al detto
E creditore la somma controversa. — C. Napoli, 25 maggio 1892, Santulli c. Dell'Era, Dritto e giur., VIII, 139.

65. Prova della simulazione; insussistenza della causa dell'assunta obbligazione emanante dall'atto; nullità dell'accessoria garentia ipotecaria; non necessaria la prova testimoniale.

66. Concessione di grado ipotecario fra coniugi de-
F rivante da atto simulato; sua inefficacia. — A. Aquila, 5 febbraio 1892, Cassa risp. di Marruccina c. Ranalli, Foro abruzz., VI, 71; Giorn. giur., 1892, 397.

V. *Cassa di risparmio* 7 — *Cosa giudicata civ.* 1, 17 — *Intervento* 8, 9 — *Prova pen.* — *Riconvenzione* 1 — *Trascrizione* 7, 9, 15.

— atti e pagamenti fatti dal fallito in frode dei creditori — V. *Fallimento.*

Frutti [c. c. 444, 445, 479-481, 1399, 1408, 1431, 1647, 1648, 1661; c. p. c. 328] — V. *Assenza* 10 — *Comunione e condominio* 14 — *Dote* 6, 21, 35-39 — *Patria potestà* 18-21, 23-25 — *Successione* 16, 89 — *Vendita* 25, 26.

— immobilizzazione — V. *Esecuzione immobiliare.*

— interessi — V. *Interessi.*

Fuga dei condannati e successivo arresto [c. p. p. 787-796.]

Funerale [c. c. 1956, n. 2; L. 13 settembre 1874, n. 2076, 53].

Funzionario pubblico — V. *Ufficiale pubblico.*

Furto [c. p. 402-405; 431-433; c. c. 708].

SOMMARIO.

Animali 2, 42.
Appropriaz. indeb. 22-29, 74, 75.
Azione pen. tra congiunti 10, 11.
Casa d'abitazione 47-53.
Chiavi false 71.
Clandestinità 21.
Coabitazione 46.
Competenza 8-9, 48, 50.
» milit. od ordin. 8, 9.
Complicità 26-27.
Cosa smarrita 29-32.
Danno 17.
Dolo 13-18.
Esposiz. alla pubblica fede 6, 7, 44.
Furto d'uso 1.
» continuato 3.
Impiegato postale 25.
Infortunio del derubato 31, 38-41.
Lucro o profitto 17, 18.
Militari, istanza di punizione 12.
» riferim. al cod. comune 72-74.
» danno del superiore 76.
Operaio 45.
Ospite 46.
Pena 68-70.
Prodotti lasciati in campagna 54.
Rendita nominativa 19.
Restituz. e risarcim. 66, 67.
Ricettazione 11, 34.
Riunione di tre persone 55-59.
Rottura, prova 60.
Socio 20.
Soppressione di lettere 26.
Tentativo 34-36.
Tesoro 28.
Usi civici 33.
Valore rilevante 61-65.

BIBLIOGRAFIA.

1. Furto, truffa e appropriazione indebita. Se l'uso della cosa sottratta, carpita o consegnata, può
A formare oggetto dei detti delitti. — A. ALPI, Mon. pret., 1892, 385.

2. Gli art. 403 n. 6 e 404 n. 12 c. p. e il furto
B di un animale grosso. — F. LOPEZ, Foro pen., II, 127.

GIURISPRUDENZA.

3. Il furto con più qualifiche e continuato è di
C competenza della Corte d'assise. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Derin, Foro, II, 64; V. pure: Cass. unica, III, 218; Riv. universale, 1892, 17; M. trib. Mil., 1892, 134; Giur. pen. Tor., 1892, 88; Corte S. Roma, 1891, 931.

4. È competente la Corte di assise, non il tribunale, a conoscere del furto doppiamente qua-
D lificato e di valore molto rilevante. — C. Ro-

Digitized by Google

ma, 27 giugno 1892, Anelli, Cass. unica, IV, 30.

A 5. Conf. — C. Roma, 13 novembre 1891, Cereda, Bett., 1892, 1.

6. Non può mai, in base all'art. 252, essere rinviato al pretore un imputato di furto di cose per destinazione loro esposte alla pubblica fede.

B — C. Roma, 4 aprile 1892, Trovè, Cass. unica, III, 646; Giur. pen. Tor., 1892, 261; M. trib. Mil., 1892, 540; Temi ven., 1892, 440; Corte S. Roma, 1892, 269.

C 7. Conf. — C. Roma, 8 aprile 1892, Pellizza, Cass. unica, III, 650; Giur. pen. Tor., 1892, 274.

8. Le scatole di carne in conserva essendo consegnate ai soldati a titolo di semplice deposito, per servirsene in dato bisogno da essere riconosciuto dai superiori, la proprietà di esse non passa ai soldati, ma rimane presso l'Amministrazione; e perciò il furto delle medesime è a danno dell'Amministrazione, non de' militari.

D T. S. G. e M., 22 febbraio 1892, Morelli, Giur. T. S. G. e M., 1892, 11.

9. Anche ammesso che gli oggetti derubati debbano essere consegnati a non militari, essendo però essi prima della consegna di proprietà dell'Amministrazione militare, deve il furto ritenersi commesso a danno dell'Amministrazione medesima. — T. S. G. e M., 11 aprile 1892, Ciliegio, Giur. T. S. G. e M., 1892, 33.

E

10. La qualità nell'imputato di reato contro la proprietà, di coniuge del danneggiato, impedisce il procedimento, anche se il matrimonio sia posteriore al reato. — A. Napoli, 3 marzo 1892, Freno, Foro, II, 198.

F

11. Il divieto di procedere contro il figlio che ruba a danno del padre non si estende all'estraneo ricettatore. — C. Roma, 7 giugno 1892, Romano, Foro, II, 313. (n)

G

12. Trattandosi di furto semplice per somma inferiore a L. 5 commessa dall'imputato mentre trovavasi ricoverato all'ospedale, non può dirsi mancare l'istanza del comandante dell'ospedale medesimo, una volta che questi siasi rimesso al comandante del reggimento, il quale abbia optato pel procedimento penale invece che per le misure disciplinari. — T. S, G. e M., 20 settembre 1892, Isgrò, Giur. T. S. G. e M., 1892, 99.

H

13. Nei reati di furto deve apparire dal fatto, ed essere dimostrato, che l'autore abbia avuto l'*animus furandi*. — A. Trani, 12 marzo 1892, Visconti, R. giur. Trani, 1892, 465.

I

14. Non costituisce furto la recisione di una pianta commessa non con l'animo di rubare, ma di provvedere alla necessità del momento, come quella di farne un palo per assicurare una barca nel letto di un fiume. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Campagnani, Foro, II, 26.

L

15. L'amozione della cosa altrui dal luogo ove il proprietario la pone non basta da sola ad indurre la figura giuridica del reato di furto, occorrendo all'uopo che sia essa accompagnata dalla intenzione dolosa, cioè dall'animo di lucrare. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Di Napoli, Giur. T. S. G. e M., 1892, 87.

A

16. In tema di furto, ove la sentenza abbia ritenuto in fatto che l'imputato, profittando della momentanea assenza di un suo compagno, abbia involato da una busta esistente sul letto del compagno stesso un biglietto di lire 10, e che sia andato a nasconderlo nel ripostiglio di una fogna, dove venne poi rinvenuto, resta provata la intenzione dolosa dell'imputato di consumare il furto, e non è necessario che il tribunale parli espressamente del lucro che l'imputato voleva dedurne per arrivare all'ultima conseguenza del furto. — T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Di Pinto, Giur. T. S. G. e M., 1892, 37.

B

17. Non può parlarsi di furto quando manchi l'estremo del profitto, come se il subbietto passivo del reato sia di entità irrilevante e quasi non valutabile. — T. Genova, 12 agosto 1892, Bertone c. Scotto, Giurista, 1892, 346.

C

18. Il profitto necessario a costituire il furto può consistere in un beneficio che senza lucro proprio ed anche per puro sentimento di carità l'autore del furto sia spinto a fare altrui con la cosa del terzo. — C. Roma, 2 aprile 1892, Lada, Foro, II, 504; V. pure: Cass. unica, III, 978; Annali. 1892, 192; Legge, 1892, II, 497; Giur. pen. Tor., 1892, 404; Gazz. proc., XXV, 262; Dritto e giur., VIII, 155; Corte S. Roma, 1892, 526.

D

19. Fanno parte del compendio furtivo i titoli di rendita nominativa rubati, sebbene non possano giovare al ladro. — C. Roma, 30 maggio 1892, Manceli, Corte S. Roma, 1892, 445.

E

20. Il socio che s'appropria la cosa mobile comune per trarne profitto non commette reato di furto quando anch'egli, come l'altro socio, si trovi nel possesso della cosa mobile. — T. Messina, 1 giugno 1892, Cè Ronzoni, Rif. giur., 1892, 316.

F

21. A costituire il furto non è necessario che la contrettazione sia clandestina. — A. Napoli, 24 novembre 1891, Todisco, Foro, II, 21.

G

22. La sottrazione di oggetti, operata dal commesso di negozio a danno del proprio padrone, costituisce violazione del possesso degli oggetti, e quindi il reato di furto. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Varese, Giur. pen. Tor., 1892, 81.

H

23. Commette furto qualificato, e non appropriazione indebita, chi s'impossessa degli oggetti di valore contenuti in una cassa di cui ruppe la serratura, la quale cassa gli era stata consegnata per trasportarla altrove. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Gradassi, Corte S. Roma, 1892, 14.

I

24. Colui che mediante scasso apre un comò chiuso affidato alla sua custodia e ne sottrae degli

Digitized by Google

oggetti, è colpevole di furto qualificato e non
A di appropriazione indebita. — C. Roma, 22 agosto 1892, Pestrichella, Foro, II, 464; V. pure: Cass. unica, III, 1223; M. trib. Mil., 1892, 892; Giur. pen. Tor., 1892, 476; Riv. pen., XXXVI, 462.
Commette furto l'impiegato postale, il quale, aperta una lettera contenente un vaglia, se ne impossessa.

26. Il delitto di aprimento o soppressione di let-
B tera è, in tal caso, assorbito dal furto. — C. Roma, 2 settembre 1892, Licata, Cass. unica, III, 1204; Giur. Tor., 1892, 469; Riv. universale, 1892, 278; Gazz. proc., XXV, 358.

27. La consegna degli effetti militari, come sono le lenzuola, non è mai volontaria, ma essenzialmente necessaria, onde chi le converte in proprio vantaggio si rende colpevole di furto.
C — T. S. G. e M., 11 aprile 1892, Saviano, Giur. T. S. G. e M., 1892, 32.

28. Commette il delitto di furto aggravato nei sensi dell'art. 404 n. 1 c. p., e non già quello di appropriazione indebita specificamente previsto dall'art. 420 n. 2, l'addetto agli scavi per i lavori del Tevere, che si appropria un oggetto di antichità da lui rinvenuto nello ese-
D guir tali scavi. — T. Roma, 12 luglio 1892, Prati, Foro pen., II, 82.

29. Commette furto, e non semplicemente appropriazione di cosa smarrita, chi porta via dei salami lasciati, per dimenticanza, durante la notte, appesi ad una pertica all'esterno di una
E pizzicheria. — C. Roma, 20 aprile 1892, Balzarini, Riv. pen., XXXVI, 57; Giur. pen. Tor., 1892, 321; Cass. unica, III, 787.

30. Conoscendosi all'atto del rinvenimento a chi appartiene l'oggetto smarrito, ricorrono nel fatto i caratteri del furto, non quelli di omessa
F consegna. — T. S. G. e M., 21 marzo 1892, Di Tolla, Giur. T. S. G. e M., 1892, 20.

31. Commette furto profittando della facilità derivante da particolare infortunio, ai sensi dell'art. 404 n. 2 c. p., chi nella circostanza di un nubifragio si impossessa di ciò che sapeva essere cosa appartenente ad altri.

32. Anche ammesso che si trattasse del reato punito dall'art. 420 capov. c. p., non può dolersi per la pena chi fu condannato a 10 mesi di
G reclusione. — C. Roma, 13 maggio 1892, Benedetti, Corte S. Roma, 1892, 407.

33. Il comunista, il quale, in luogo di legnare le ramaglie e le legna secche, come ne ha diritto, taglia invece e s'appropria delle piante verdi,
H commette il reato di furto. — C. Roma, 3 marzo, 1892, Ponzio, Cass. unica, III, 979; Annali, 1892, 193; Giur. pen. Tor., 1892, 386; Gazz. proc., XXV, 238; M. trib. Mil., 1892, 836; Riv. pen., XXXVI, 370; Corte S. Roma, 1892, 221.

35. Il commesso di negozio che, sottratta della merce al padrone, viene sorpreso ancora nel nego-
zio colla refurtiva sulla persona, deve rispondere di furto mancato e non già di furto con-
A sumato. — T. Bologna, 30 dicembre 1891, Negrini, Bett., 1892, 114.

35. L'impiegato ferroviario che sottrae un plico suggellato e lo porta con sè a casa commette furto che è già consumato prima ancora che apra il plico per appropriarsene il contenuto.

36. E quindi colui che concorre soltanto all'apertura del plico, ed all'appropriazione del denaro che vi si contiene, non è coautore del furto,
B ma soltanto ricettatore. — C. Roma, 27 ottobre 1891, Santorius, Foro, II, 29. (n)

37. Chi procura al ladro le chiavi per rubare, e poi divide con lui la *re-furtiva*, è considerato correo e non soltanto complice nel furto. —
C C. Roma, 16 gennaio 1892, Sfaro, Giur. pen. Tor., 1392, 63.

38. La parola infortunio, di cui all'art. 404 n. 2 c. p., comprende tutti gli accidenti fuor di ragione che avvengono per avversa fortuna.

39. Ricorre quindi l'aggravante di cui al citato n. 2 dell'art. 404 chi commette il furto profittando della circostanza che il derubato trovavasi
D in istato di grave malattia. — C. Roma, 14 agosto 1891, Pes, Corte S. Roma, 1891, 1040.

40. Non commette furto qualificato dalla violata fiducia chi, avendo trasportato un individuo colto da improvviso malore nella casa di quest'ultimo, approfitta della solitudine, in cui momentaneamente ivi si trova, per rubare.

41. Nè pure può dirsi che nella fattispecie con-
E corra l'aggravante del n. 2 dell'art. 404. — C. Roma, 15 giugno 1892, Pacini, Cass. unica, III, 1200; M. trib. Mil, 1892, 923.

42. Il furto di animali che abitualmente rimangono al pascolo in aperta campagna è furto aggravato a' sensi dell'art. 403 n. 6 c. p.

43. Epperciò sfugge alla competenza del pretore.
F — C. Roma, 22 febbraio 1892, Nencini e Salvini, Riv. pen., XXXVI, 38; Giur. pen. Tor., 1892, 292; Cass. unica, III, 676.

44. L'appropriazione di fascine lasciate nelle campagne non costituisce furto di oggetti esposti alla fede pubblica, ai sensi dell'art. 403 n. 8 c. p.; sibbene il furto semplice contemplato dal-
G l'art. 402. — T. Trani, 20 aprile 1892, De Paolo, R. giur. Trani, 1892, 487.

45. L'operaio che, ammesso per ragione del suo mestiere in una casa, vi rubi degli oggetti, risponde della qualifica di cui al n. 1 dell'art. 404 c. p., anche se gli oggetti appartengano non al proprietario della casa che lo richiese della sua opera, ma al domestico di esso proprie-
H tario. — C. Roma, 21 maggio 1892, Talanti, Foro, II, 424.

46. La parola « coabitazione » è usata dal n. 1 dell'art. 404 c. p. nel suo più largo significato e comprende senza dubbio anche il caso dell'o-

Digitized by Google

spitalità, diversa non essendo, se anche di breve durata, la relazione tra l'ospite e la persona ospitata che genera necessariamente quella fi-
A ducia cui allude la legge. — C. Roma, 29 aprile 1892, Biancone, Foro, II, 384; V. pure: Giur. pen. Tor., 1892, 322; Cass. unica, III, 88; Legge, 1892, II, 273.

47. Perchè il furto si consideri commesso in casa abitata, e sia quindi qualificato ai sensi dell'art. 404 n. 3 c. p., non è sempre necessario che il ladro s'introduca effettivamente nella casa abitata.

48. Così risponde di quella qualifica il ladro che estragga gli oggetti da una finestra esterna
B munita d'inferriata. — C. Roma, 21 novembre 1891, Finetti, Foro, II, 46.

49. Non può dubitarsi che il pollaio, che si trovi sotto la volta della casa, ne sia una dipendenza, onde il furto di galline, che si commetta sottraendole dallo stesso, è qualificato, ove concorrano le altre condizioni di legge, a' sensi dell'art. 404 n. 3 c. p.

c50. Competente a conoscerne è il tribunale. — C. Roma, 4 luglio 1892, Romeo, Cass. unica, III, 1187; M. trib. Mil., 1892, 923; Giur. pen. Tor., 1892, 476.

51. Non si può dire che sia compreso e faccia parte di edificio o luogo destinato all'abitazione un cortile o piazzale posto innanzi al medesimo, ma non cinto da muro od altro stabile riparo, che impedisca il libero accesso a chiunque.

52. Epperò non concorre l'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 404 c. p. in un furto di alveari
D ivi commesso in tempo di notte. — C. Roma, 20 gennaio 1892, Pisanu, Foro pen., I, 288; Cass. unica, III, 565; Giur. pen. Tor., 1892, 206; Riv. pen., XXXV, 487; M. trib. Mil., 1892, 499; Corte S. Roma, 1892, 205.

53. Quando il sito in cui si consumò il furto non abbia comunicazioni interne coll'edificio o luogo destinato all'abitazione, non può ritenersi ne costituisca un'appartenenza immediata; epperò esula l'aggravante di cui all'art. 404 n. 3
E c. p. — A. Genova, 23 aprile 1892, Montanari, Giurista, 1892, 207.

54. Non concorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 403 c. p. nel furto di rami di una pianta esistente in terreno coltivato, che il proprietario aveva atterrata e spezzata, lasciandone poi una parte sul posto non potendola trasportare
F tutta nella giornata. — C. Roma, 6 aprile 1892, Mercanti, Foro, II, 384; V. pure: Cass. unica, III, 682.

55. Onde far luogo all'applicazione dell'art. 404 n. 9 c. p. non è necessario fornir la prova del preventivo concerto fra i ladri, bastando la prova del fatto della riunione nella consuma-
G zione del furto. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Scarduzza, Cass. unica, III. 503; M. trib. Mil., 1892, 324; Giur. pen. Tor., 1892, 205; Annali, 1892, 96; Corte S. Roma, 1891, 976; Temi ven., 1892, 516.

A56. Conf. — C. Roma, 9 febbraio 1892, Sculati, Corte S. Roma, 1892, 71.

B57. — C. Roma, 27 aprile 1892, Benaglio, Corte S. Roma, 1892, 292.

58. Il furto commesso da tre o più persone è sempre qualificato a' sensi dell'art. 404 n. 9 c. p. benchè debbano punirsi soltanto meno di tre fra gli autori, essendo gli altri minorenni ed
C avendo agito senza discernimento. — C. Roma, 6 ottobre 1891, Bonucci e Sani, Foro, II, 22; V. pure: Cass. unica, III, 5; M. trib. Mil., 1892, 23; Corte S. Roma, 1891, 725; Legge, 1892, I, 172; Circ. giur., 1891, 138; Temi ven., 1892, 107.

59. Non ricorre nel furto l'aggravante della riunione di più persone, allorchè i colpevoli l'abbiano commesso non stando fra loro riuniti, ma separatamente l'uno dall'altro, quantunque
D a breve distanza fra loro. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Comodi, Foro, II, 312; V. pure: Cass. unica, III, 435; Giur. pen. Tor., 1892, 188; Corte S. Roma, 1892, 119; M. trib. Mil., 1892, 411; Gazz. proc., XXV, 95.

60. Il magistrato può convincersi che il furto fu commesso con rottura, sebbene in atti non vi
E sia alcuna perizia. — C. Roma, 18 dicembre 1891, Mannaresi, Corte S. Roma, 1891, 993.

61. In tema di furto, il solo indicare nel capo d'imputazione la somma derubata, implica, se molto rilevante, la constatazione della circostanza ag-
F gravante di cui all'art. 431 c. p. — C. Roma, 4 aprile 1892, Del Frate Cecchini, Foro pen., I, 295; Cass. unica, III, 653; Giur. pen. Tor., 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 252.

62. Il presidente delle Assise non può proporre ai giurati la questione del valore molto rilevante se la sentenza o l'atto di accusa non ne faccia
G menzione. — C. Roma, 20 luglio 1892, Lo Pinzino, Foro, II, 439.

63. La rilevanza del valore del furto non può essere modificata dalle restituzioni o dal risarcimento avvenuti dopo la consumazione del reato.
H — C. Roma, 19 gennaio 1892, Maravigna, Cass. unica, III, 455; Giur. pen. Tor., 1892, 184; Corte S. Roma, 1892, 92.

64. Invano si deduce in cassazione che per un furto commesso prima del vigente codice penale si propose o si affermò la questione sul valore rilevante, ove la Corte di assise non ne abbia
I tenuto conto nell'applicazione della pena. — C. Roma, 11 luglio 1892, Trogu Simula, Corte S. Roma, 1892, 460.

65. Invano si deduce in cassazione che non fu proposta ai giurati la questione sul valore delle cose rubate, se nulla rilevi circa l'applicazione
L delle pene. — C. Roma, 13 agosto 1891, Angioni, Corte S. Roma, 1891, 773.

Digitized by Google

66. Per ottenere la diminuzione di pena, di cui all'art. 432, è necessario che la restituzione o il risarcimento annulli il danno avvenuto e mostri il pentimento del reo.

67. Questo pentimento non emerge se la restituzione del tolto avvenne in seguito a pressione, insistenza, anzi violenza usata contro il ladro.
A — C. Roma, 27 gennaio 1892, Croce, Corte S. Roma, 1892, 52.

68. In tema di furto commesso di notte tempo in un luogo destinato ad abitazione, ad opera di persona non convivente col derubato e mercè scasso, se la pena comminata dal codice vigente è più mite di quella dell'abolito codice toscano, sotto lo imperio del quale avvenne il delitto, si devono applicare nella loro integrità le sanzioni del codice vigente tenendosi anche conto della circostanza della notte, sebbene di essa
B non facesse parola quello toscano. — C. Roma, 4 febbraio 1892, Bernocchi Marini, Foro pen., I, 314; Cass. unica, III, 636; Corte S. Roma, 1892, 289.

69. Nel caso di più furti, fra i quali alcuno di lieve importanza, altri con due o tre qualifiche e di valore assai importante, è più favorevole all'accusato il codice italiano di fronte al sardo.
C — C. Roma, 17 novembre 1891, Aliase Sinna, Corte S. Roma, 1891, 845.

70. Nel reato di furto semplice coll'aggravante della recidiva, e con circostanze attenuanti, va applicato il secondo grado della pena determinata dall'art. 13 n. 2 c. p. es., e non può discendersi al disotto del minimo di quattro mesi
D di carcere. — T. S. G. e M., 16 maggio 1892, Gagliano, Giur. T. S. G. e M., 1892, 47.

71. A spiegare il valore delle parole « chiavi false » usate nell'art. 216 c. p. es. si deve ricorrere alla definizione data dal legislatore nell'art. 620 c. p. comune, che corrisponde perfettamente al
E n. 5 dell'art. 404 c. p. vigente. — T. S. G. e M., 21 marzo 1892, Lunesu, Giur. T. S. G. e M., 1892, 23.

72. L'art. 216 c. p. es. stabilisce gli estremi del reato di furto previsto in esso articolo senza riferimento alcuno al codice penale comune del 1859, al quale invece si riporta il seguente art. 222 per quanto riguarda i caratteri dei reati di truffa, di abuso di confidenza e di appro-
F priazione indebita. — T. S. G. e M., 16 maggio 1892, Sartor, Giur. T. S. G. e M., 1892, 47.

73. Il riferimento dell'art. 222 c. p. per l'esercito alle disposizioni del cod. pen. comune del 1859 per ciò che riguarda i caratteri del reato di truffa, di abuso di confidenza, e di appropriazione indebita, deve continuare ad osservarsi anche dopo l'attuazione del nuovo codice pen. comune, finchè colle disposizioni di esso non vengano coordinate quelle del codice penale per l'esercito.

74. L'attendente, che si appropria oggetti consegnatigli dal superiore per farne uso od impiego determinato, è responsabile di furto, non di ap-
A propriazione indebita. — T. S. G. e M., 18 gennaio 1892, Porru, Giur. T. S. G. e M., 1892, 3.
B75. Conf. — T. S. G. e M., 25 luglio 1892, Ladu. Giur. T. S. G. e M., 1892, 81.

76. Per l'applicazione dell'art. 216 c. p. per l'esercito richiedesi soltanto che il soldato autore del furto l'abbia commesso a danno del superiore al cui servizio personale trovasi di fatto addetto, indipendentemente dalla considerazione che il servizio sia o no provvisorio, o sia o non sia obbligatorio secondo i regolamenti mi-
C litari. — T. S. G. e M., 11 aprile 1892, Sartor, Giur. T. S. G. e M., 1892, 31.

V. *Appropriazione indebita* 1 — *Concorso di reati* 9 — *Foreste* 39, 40 — *Restituzione e risarcimento* — *Sottrazione da luogo di pubblico deposito* 15-17 — *Truffa* 12 — *Valore del danno* 1, 2.

— rivendicazione di cose rubate o smarrite [c. c 708, 709; c. comm. 57; L. 14 luglio 1887, 6] — V. *Cosa rubata o smarrita* — *Titolo al portatore.*

Furto violento — V. *Rapina.*

Futura memoria (prove a) [c. p. c. 251] — V. *Prova testimoniale.*

Gabelle — V. *Dogana.*

Garanzia e chiamata in garanzia [c. p. c. 193-205].

1. È inammissibile la chiamata in garanzia in giudizio per risarcimento di danni derivanti dal fatto proprio del convenuto, comunque un terzo possa aver qualche colpa nell'evento dan-
D noso. — C. Roma, 26 novembre 1891, Min. della guerra c. Ditta Topai, Foro, I, 16.

2. Nonostante la riunione della causa principale a quella di garanzia fatta con sentenza, potrebbe il giudice pronunziare l'assolutoria del garante anche prima di definire la causa prin-
E cipale. — A. Genova, 6 ottobre 1892, Ermiglio c. Gaglietto, Temi gen., 1892, 658.

V. *Appello civ.* 47 — *Vendita.*

— fideiussione — V. *Fideiussione.*

— intervento — V. *Intervento.*

Gazagà (diritto di).

BIBLIOGRAFIA.

1. Brevi note intorno al carattere del jus di ga-
F zagà in Roma. — A. BACCELLI, Legge, 1892, I, 712.

GIURISPRUDENZA.

2. È proprio della natura del dritto d'inquilinato, o jus di gazagà, l'obbligo nel concedente di rifare i muri maestri, i tetti, ed in genere tutte le riparazioni considerevoli occorrenti alla casa.

3. L'obbligo stesso non passa nel concessionario solo perchè egli si è avvaluto della facoltà

Digitized by Google

d'innalzare la casa, se la rovina del muro maestro non avvenne per effetto dell'innalzamen-
A to, ma della sua vetustà. — T. Ancona, 19 gennaio 1892, Fondo culto c. Vivante, Giorn. giur., 1892, 500.

Genitori — V. *Alimenti* — *Filiazione* — *Matrimonio* — *Patria potestà* — *Responsabilità civ.* — *Successione.*

Gestione d'affari [c. c. 1141 e seg.]

BIBLIOGRAFIA.

1. Lineamenti di una teorica sui limiti della *ne-*
B *gotiorum gestio* nel diritto civile. — C. BREZZO, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 6.

GIURISPRUDENZA.

2. Per l'esercizio dell'azione d'utile gestione d'affari è necessaria la prova di un utile che dalla gestione sia derivato all'amministrato.
3. È giudizio d'apprezzamento quello del magistrato di merito che ritiene mancata la prova di tale vantaggio dell'amministrato, ed avere anzi il gestore operato nell'esclusivo utile pro-
C prio. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Viani c. Com. di Cossogna, Giur. Tor., 1892, 130; Legge, 1892, I, 443; M. trib. Mil., 1892, 309; Gazz. proc., XXV, 163.
4. L'azione di gestione contro un Comune, ammessibile in riguardo ai suoi affari patrimoniali, è invece incompatibile con la natura particolare del Comune come ente investito di poteri pubblici amministrativi.
5. Epperò il terzo, che siasi volontariamente sostituito al Comune nella riparazione di un'opera pubblica (ponte), non può rivolgersi contro il medesimo con l'azione *de negotiis gestis* per
D esser rimborsato della relativa spesa. — C. Firenze, 28 gennaio 1892, Com. di Stia c. Guidovie venete, Finanze, Foro, I, 314. (n)
6. Quegli che senza averne facoltà accetti per conto e in nome altrui un dato contratto promettendo la ratifica dell'interessato, tostochè questa sia intervenuta è liberato da ogni obbligazione verso il terzo col quale il contratto stesso fu concluso.
7. In conseguenza, se il contratto rimanga poi, da parte del ratiabente, inadempiuto, il gestore che per lui lo stipulò non è tenuto verso il terzo nè all'adempimento in forma specifica,
E nè alla prestazione di alcuna indennità. — A. Venezia, 28 aprile 1892, Zampironi Botner c. Rossi Olivi, Temi ven., 1892, 375.
8. L'atto nel qual il *dominus negotii* convalida l'operato di chi contrasse per lui senza mandato non perde il carattere di atto di ratifica per il fatto che, oltre all'approvazione del contratto precedente, contenga pure altre e nuove convenzioni.
9. La mancanza di facoltà in chi stipulò un contratto nel nome del *dominus negotii*, benchè tale mancanza di facoltà fosse nota anche all'altro contraente, induce la nullità del contratto per difetto di consenso del *dominus* e non per vizio di dolo.
10. La ratifica dell'atto, conchiuso in nome del *dominus*, ma con eccesso o in mancanza di mandato, non è soggetta alle condizioni dell'art. 1309 c. c.
11. Tale ratifica, salvi i diritti dei terzi, spiega un effetto retroattivo al giorno in cui si verificò l'atto ratificato, come se fino da allora fosse
A esistito un legale mandato. — A. Lucca, 7 luglio 1892, Bojani Boscaro c. Bojani, Temi ven., 1892, 434.

V. *Delegazione* 9 — *Interessi* 28.

— locupletazione — V. *Locupletazione.*

Getto o **collocamento** pericoloso di cose [c. p. 475, 476] — V. *Incolumità pubblica.*

Getto e **contribuzione** [c. comm. 645, 647-659] — V. *Nave.*

Giornali — V. *Associazione libraria* — *Stampa,*

Girata [c. comm. 55, 256-260, 271, 277, 279, 282. 287, 301, 312 e segg., 328, 341] — V. *Cambio marittimo* — *Effetto cambiario* — *Lettera di vettura* — *Magazzini generali* (fedi di deposito e note di pegno) — *Polizza di carico.*

Giubilazione — V. *Pensione.*

Giudicato — V. *Cosa giudicata.*

— passaggio della sentenza in giudicato — V. *Sentenza.*

— influenza del giudicato penale sul giudizio civ. e viceversa — V. *Giudizio* (rapporto, ecc.).

Giudice — V. *Ordinamento giudiziario* — *Ricusa e astensione di giudice* — *Sentenza* — *Tribunale* (costituzione).

— delegato in materia di divisione — V. *Divisione.*

— delegato in materia di prove — V. *Prova* — V. pure: *Falso civ.* 11, 13.

— delegato in materia di fallimento — V. *Fallimento* — V. pure: *Bancarotta.*

— delegato in materia penale — V. *Istruzione pen.* — *Testimoni penali.*

— giudice istruttore — V. *Istruzione pen.* — *Tribunale.*

Giudizio (rapporto fra il giudizio civile e il penale e viceversa) [c. p. p. 3-7, 33].

SOMMARIO.

Assoluzione 4, 7, 8, 10, 11, 14, 18 bis.
Azione civile 3-18, 20.
» penale 19, 21.
Cosa giudicata 2-9, 15-17.
Danni — V. *Responsabilità civ.*
Esistenza del fatto 3, 18 bis.
Fallimento 19.
Ordinanze istruttoria 18.
Parte civile 12, 18, 30.
Prova in genere 1, 5.
Querela 12, 18, 21.
Responsabilità civ. 3, 4, 6-8, 10, 12, 14-17, 20, 30.
Rivocazione 20.
Sentenza 2-9, 20.
Sospensione del giudizio civ. 21-26, 28.
» penale 27.

1. Le prove raccolte nel giudizio penale non fanno stato nel giudizio civile anche tra le stesse parti, ma occorre ripeterle con le forme sta-

Digitized by Google

A bilite dalla procedura civile. — T. Roma, 13 maggio 1891, Sebastiani Ditta Massucco Massoni c. Soc. per illuminazione a gaz di Roma, Legge, 1892, I, 94; Giorn. giur., 1892, 101.

2. La sentenza penale, intervenuta tra le stesse parti, non può far stato di cosa giudicata in una loro causa civile, se non vi è una precisa identità nell'oggetto in quistione e la necessità
B di una identica decisione. — A. Genova, 16 maggio 1892, Com. Torriglia c. Garaventa, Giurista, 1892, 217; Temi gen., 1892, 371.

3. La sentenza pronunciata nel giudizio penale costituisce cosa giudicata nel giudizio civile per quanto riguarda l'esistenza del reato, ma non rispetto all'apprezzamento dei fatti per quanto concerne la responsabilità civile dell'imputato.

4. L'assoluzione da un reato non importa assoluzione dalla responsabilità per i danni civili, quando il giudice penale fece per questa espressa riserva.

5. La parte che ha riconosciuto alcuni fatti nel giudizio penale non può poi impugnarli in giudizio civile, nel quale può decidersi la controversia senza raccogliere altre prove, oltre quel-
C le dedotte nel procedimento penale. — A. Brescia, 16 febbraio 1892, Pavan c. Lonati, Foro, I, 325.

6. Fuori dei casi enunciati nell'art. 6 c. p. p., la sentenza penale che proscioglie l'accusato non vincola il giudizio del magistrato civile intorno alla responsabilità civile, e può questi dare al fatto una figura giuridica diversa.

7. Così il civilmente responsabile non può combattere l'azione civile invocando la sentenza penale che pronunciò l'assolutoria dall'accusa di omicidio volontario per avere ritenuto com-
D messo l'omicidio per legittima difesa. — A. Torino, 29 febbraio 1892, Calissano c. Calissano, Giur. Tor., 1892, 444.

E 8. Conf. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Simondi c. Viora Borriglione, Giur. Tor., 1892, 204; Legge, 1892, I, 621; M. trib. Mil., 1892, 401; Gazz. proc., XXV, 68; Riv. universale, 1892, 313; Giur. pen. Tor., 1892, 258; Annali, 1892, 308; Bett., 1892, 478.

9. La sentenza del pretore, che assolve una società operaia da una contravvenzione relativa al dazio consumo per il motivo che le società operaie ne sono esenti, non costituisce cosa giudicata nel giudizio promosso dall'esercente il dazio contro la stessa società per conseguire il pagamento del dazio sui generi che vi sono soggetti e che essa smercia a soci e a non soci.
F — A. Casale, 1 febbraio 1892, Torelli c. Gonella, Giur. Casale, 1892, 123.

10. Quando il magistrato penale non usa della facoltà accordatagli dagli art. 570 e 571 c. p. p., ben può l'imputato assolto richiedere i danni patiti in sede civile, non potendosi intendere che il silenzio di quel giudice implichi rigetto della domanda di rifacimento fatta nel dibat-
A timento. — A. Genova, 13 giugno 1892, Ghiglione c. Seronello Prosatto, Giurista, 1892, 300; Temi gen., 1892, 491.

11. Quando si è esercitata l'azione civile congiuntamente alla penale, ed il giudice ha assoluto l'imputato per non provata reità, non s'intende, per implicito rigetto, respinta l'azione
B civile. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Procida c. Giordano, Circ. giur., 1892, 59; Foro Cat., 1892, 62; Legge, 1892, II, 163.

12. Chi si costituì parte civile in un giudizio penale, che finì con l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove a di lui carico, non può più promuovere azione civile contro lo stesso pel rifacimento dei danni prodotti dal fatto che diede luogo alla querela penale. —
C A. Palermo, 18 marzo 1892, Pirrotta c. Nicolosi, Circ. giur., 1892, 196.

13. Un'ordinanza di non farsi luogo a procedere emessa dal giudice istruttore non preclude la via al querelante di esercitare l'azione civile.
D — A. Genova, 15 settembre 1892, Ditta Bingen c. Ottolenghi, Giurista, 1892, 380; Temi gen., 1892, 635; Annali, 1892, 355; Giur. pen. Tor., 1892, 482; Cons. comm., 1892, 360; Diritto comm., XI, 147.

14. Assoluto un giudicabile in linea penale per reato colposo, non può la parte danneggiata procedere in giudizio civile per danni-interessi
E nascenti dalla colpa. — C. Napoli, 19 dicembre 1891, Volpi c. Iazzetta, Dritto e giur., VII, 295; Legge, 1892, I, 598; Giur. Tor., 1892, 291; Bett., 1892, 481.

15. La sentenza di condanna contro l'autore di un reato non fa stato di cosa giudicata contro la persona civilmente responsabile che non fu ci-
F tata nè intervenne nel giudizio penale. — C. Torino, 21 maggio 1892, Carassale c. Descalzi, Bett., 1892, 1008

G 16. Conf. — C. Torino, 23 marzo 1892, Massiera c. Petrini, Giur. Tor., 1892, 633; Legge, 1892, II, 591; Temi gen., 1892, 641; M. trib. Mil., 1892, 912.

17. Se il committente non è stato citato come civilmente responsabile nel giudizio penale compiutosi contro il commesso, la sentenza ivi proferita non fa stato contro di lui e non pregiudica la questione della sua responsabilità,
H che devesi discutere in sede civile. — C. Torino, 7 luglio 1892, Massiera c. Mombello, Bett., 1892, 1012.

18. Quando la sentenza penale nell'assolvere l'imputato per non provata reità, nulla provvede sulla domanda della parte civile, non può intendersi che abbia con ciò implicitamente respinta questa domanda.

18 bis. La sentenza penale che ammette l'esistenza del fatto o riconosce la compartecipazione in

Digitized by Google

esso avuta dall'imputato, ma lo assolve per mancanza di dolo, non preclude la via all'eser-
A cizio dell'azione civile. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Procida c. Giordano, Circ. giur., 1892, 59; Foro Cat., 1892, 62; Legge, 1892, II, 163.

19. L'avere insinuato il credito nel passivo del fallimento dell'imputato non costituisce sperimento di giudizio civile, che impedisca, giusta l'art. 7 c. p. p., di promuovere l'azione penale
B per reato di azione privata. — C. Roma, 28 maggio 1892, Angelico, Foro, II, 424; V. pure: Cass. unica, III, 949; M. trib. Mil., 1892, 706; Giur. pen. Tor., 1892, 398; Corte S. Roma, 1892, 513.

20. La sentenza penale che dichiara falso un documento di credito e condanna al risarcimento dei danni non rescinde *ipso iure* la sentenza civile passata anteriormente in giudicato che condannò a pagare il debito risultante da quel documento e che ha già ottenuto regolare esecuzione.

20 bis. Quindi la restituzione della somma pagata non si può pretendere a titolo di risarcimento di danni, nel relativo giudizio di liquidazione; ma bisogna invece sperimentare contro di quel-
la sentenza civile l'istanza di rivocazione. —
C C. Napoli, 16 novembre 1891, Morano c. Papasidero, Bett., 1892, 28.

21. Non vi ha motivo di sospendere un giudizio civile per una querela data contro ignoti, se il P. M. non ha intentato l'azione penale. —
D T. Roma, 29 aprile 1892, Sabatucci c. Leone, Foro, I, 602. (n)

22. Il giudice civile deve d'ufficio sospendere la decisione della causa, sia essa civile o commerciale, quando si verifichi il caso previsto dall'art. 31 c. p. p.

23. Non basta ad escludere l'applicabilità di questo articolo il fatto che il procedimento penale ap-
E parisca promosso contro ignoti. — A. Roma, 17 agosto 1892, Leoni c. Sabatucci, Bett., 1892, 506.

24. L'art. 31 c. p. p., in quanto obbliga il magistrato civile a sospendere la causa civile in attesa di processo penale, suppone il caso che l'azione civile abbia per unica e necessaria base un reato.

25. Non è quindi applicabile l'art. 31 c. p. p. quando l'azione civile si possa riferire ad una semplice violazione di contratto.

26. Applicazione ad un caso in cui, proposta domanda di risoluzione di un contratto di vendita di latte per ciò che il latte consegnato fosse annacquato, fu ritenuto non doversi sospendere la causa civile in attesa di un procedimento a sensi dell'art. 322 c. p., l'alterazione del latte consegnato potendo anche dipendere, non da dolo o da reato, ma da semplice negligenza o disattenzione del venditore
F o di terzi da lui dipendenti. — A. Milano, 23 febbraio 1892, Asnaghi c. Pompini, M. trib. Mil., 1892, 448.

27. Accusato l'agente daziario per abuso di potere, avendo preteso di esigere un dazio nella frazione fuori cinta, apparendo fondata al giudice la eccezione di diritto civile devesi sospendere il giudizio penale fino all'esito del giudizio ci-
A vile. — P. Paola, 5 settembre 1891, Maida c. Sannicandro, Dazio cons., 1892, 111.

28. Qualunque sia la sentenza, di assoluzione o di condanna, che pone termine al giudizio penale di falso in cambiale, deve sempre riassumersi il giudizio civile rimasto sospeso per effetto del procedimento penale.

29. Non può parlarsi di assorbimento a certi effetti del giudizio civile nel giudizio penale quando le parti nel giudizio civile sono diverse da quelle del giudizio penale.

30. Alla riassunzione del giudizio civile, di cui non fa parte l'accusato, non osta la circostanza che il convenuto si costituì parte civile nel giudizio penale ed in questa se le ottenne contro il
B reo del falso condanna ai danni. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Berardi Ganganelli c. Fiorentini, Vivarelli, Foro, I, 790. (n)

V. *Adulterio* 2 — *Confessione civ.* 3 — *Danni pen.* 9 — *Società* 36 — *Spergiuro* 2 — *Supposizione di stato.*

— sospensione del giudizio civile per querela di falso penale — V. *Falso civ.* — V. pure: *Effetto cambiario.*

Giudizio arbitrale — V. *Arbitramento.*
— di delibazione — V. *Delibazione.*
— di falso — V. *Falso civ.*
— di graduazione — V. *Graduazione.*
— di jattanza o preventivo. — V. *Iattanza.*
— di purgazione — V. *Purgazione.*
— di rinvio — V. *Rinvio.*
— di rivocazione — V. *Rivocazione.*
— avanti i tribunali stranieri — V. *Delibazione.*

Giudizio disciplinare — V. *Avvocato e procuratore* 7, 8 — *Notaro.*

Giunta comunale — V. *Comune* — *Deliberazioni amm.* — *Elezioni amm.* — *Liti comunali.*

Giunta provinciale amministrativa [L. com. prov. 10 febbraio 1889, 10, 11, 166-173, 233; Reg. relativo 10 giugno 1889, 12-30; R. D. 7 luglio 1889, che modifica art. 11 L. com. prov.].

BIBLIOGRAFIA.

1. A proposito di un recente parere del Consiglio di Stato — La composizione della Giunta prov.
C amm. — R. dir. pubb., III, 58

2. L'incompatibilità del vice pretore a commis-
D sario della Giunta prov. amm. — A. S., Cons. dei Comuni, 1892, 113.

GIURISPRUDENZA.

3. Il vice-pretore è ineleggibile a membro della Giunta prov. amm.

Digitized by Google

4. Non è ammessa la surrogazione nelle elezioni
A dei membri della Giunta prov. amm. — C. Stato, 30 maggio 1892, De Filpo e Messanelli, Foro, III, 98.
5. Il vice-pretore non può far parte della Giunta prov. amm.
6. Tuttavia la circostanza che egli ne abbia fatto parte non può indurre la nullità delle deliberazioni prese con la sua presenza dalla Giunta, fino a che la competente autorità non abbia dichiarato essere i due uffici incompatibili.
7. La mancanza delle condizioni generali richieste perchè una persona possa assumere certe funzioni non induce la nullità degli atti che essa avesse compiuto nell'esercizio di tali funzioni.
B — C. Stato, 18 ottobre 1892, Com. di Arezzo c. Giunta prov. di Arezzo, Legge, 1892, II, 628; M. trib. Mil., 1892, 1020; R. amm. Nap., 1893, 13.
8. L'elezione o la nomina dei membri elettivi della Giunta prov. amm. ad uno degli uffici incompatibili colla loro carica, a norma dell'art. 11 legge com. e prov., non è nulla, ma solamente subordinata alla condizione che l'eletto o nominato rinunzi entro il tempo debito all'ufficio di commissario della Giunta.
9. Il termine di otto giorni per optare fra i due uffici non decorre dalla data della nomina od elezione al secondo ufficio, ma dalla notificazione di essa, dopo divenuta esecutoria, al no-
C minato od eletto. — C. Stato, 2 ottobre 1891, Com. di Piacenza, Foro, III, 12.
10. Quando un membro elettivo della Giunta prov. amm. per morte, decadenza o dimissione, venga a cessare dalle sue funzioni, deve essere tosto surrogato a norma dell'art. 14 del regolamento per l'esecuzione della legge com. prov., sebbene il nuovo eletto, in causa d'imminente sorteggio, possa non restare in carica che brevis-
D simo tempo. — C. Stato, 9 dicembre 1891, Min. Interni, Foro, III, 9.
11. Salve le eccezioni risultanti da tassative disposizioni di legge, quando il prefetto presiede la Giunta provinciale amministrativa, il consigliere delegato può intervenire alle sedute della Giunta stessa e prendere parte ai suoi lavori come semplice consigliere di prefettura.
E — C. Stato, 6 maggio 1892, Min. Interno, Man. amm., 1892, 183; R. amm., 1892, 476; Legge, 1892, II, 27; Cons. dei comuni, 1892, 218.
12. Non al prefetto, ma alla Giunta prov. amm. spetta giudicare dei ricorsi contro le ordinan-
F ze del sindaco. — C. Stato, 31 ottobre 1891, Sindaco di Foiano di Val di Chiana, R. dir. pubb., III, 276; Riv. universale, 1892, 102; Critica for., I, 478.
13. Sono nulle le deliberazioni della Giunta prov. amm. che modifichino deliberazioni comunali senza premettere la notificazione dei motivi. —
G C. Stato, 2 ottobre 1891, Com. di Rocca di Neto, R. dir. pubb., III, 38; Bett., 1892, 97.

V. *Comune* 24, 38-40 — *Consiglio comunale* 44 — *Consorzio* 16 — *Elezioni amministr.* — *Esattore* 114, 138 — *Fiere e mercati* 1 — *Medico* 18 — *Notaro* — *Opera pia* — *Spese di ricovero* — *Strade* — *Tasse comunali* 17, 18.
— ricorsi alla Giunta e ricorsi alla Sezione IV del Consiglio di Stato contro i provvedimenti della Giunta — V. *Giustizia amministrativa.*

Giuoco d'azzardo [c. p. 484-487].

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Dei giuochi d'azzardo. — G. GATTESCHI, Supp. Riv. pen., I, 152.

GIURISPRUDENZA.

2. Essenziale caratteristica della contravvenzione
B di giuoco di azzardo è il fine di lucro. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Abbate, Cass. unica, III, 482; M. trib. Mil., 1892, 296; Giur. pen. Tor., 1892, 209; Corte S. Roma, 1892, 126; Annali, 1892, 91; R. amm., 1892, 441; Riv. universale, 1892, 235.
3. Il giuoco del sette e mezzo, fatto in pubblico e a fine di lucro, rientra nelle disposizioni degli art. 484, 487 c. p.
4. L'apprezzamento del giudice di merito che il fine di lucro vi concorra è insindacabile in
C cassazione. — C. Roma, 26 gennaio 1892, Sommarzi, Cass. unica, III, 453; Giur. pen. Tor., 1892, 188; Corte S. Roma, 1891, 93; M. trib., Mil., 1892, 438; Riv. pen., XXXV, 483.
5. Agli effetti dell'art. 487 c. p. si considera tenuto in luogo aperto al pubblico il giuoco d'azzardo tenuto in una casa privata, ove si dia accesso a qualunque persona alla sola condizione di esser presentata da un altro dei gio-
D catori. — C. Roma, 15 marzo 1892, Torricelli, Foro, II, 212.
6. Il giuoco dei tre ditali è giuoco d'azzardo.
7. Ad escludere l'imputabilità non valgono nè la buona fede (credenza che il giuoco sia lecito), nè la circostanza che il giuoco non si trovi indicato nella tabella dei giuochi proibiti, e nemmeno il fatto che qualche ufficiale di P. S. abbia accordato talvolta la licenza per tale giuoco.
8. Perchè i semplici giuocatori possano essere condannati occorre che siano colti in flagrante.
E cioè mentre prendono parte al giuoco. — P. Fanano, 18 novembre 1891, Baroni, Mon. pret., 1892, 95; Giur. pen. Tor., 1892, 184.

V. *Lotto* 8 — *Truffa* 2.

Giuoco e **scommessa** [c. c. 1802-1804].
— operazioni e giuoco di borsa — V. *Borsa.*

Giuramento (in materia civile) come mezzo di prova [c. c. 1362-1377; c. comm. 51; c. p. c. 220-228].

SOMMARIO.

Ammessibilità giuram. decisorio 1-8, 5-16.
» giuram. d'ufficio 17-23.
Amministratore 15.
Cassazione, apprezzamento 18, 19, 26, 89.

Digitized by Google

Compensazione, eccez. posteriore al giuram. 50.
Conclusione subordinata 8, 12.
Confessione 45.
Cosa giudicata 7, 28, 36.
Danni, ammontare 23.
Dilazione al pagam. 9.
Donna maritata, obbligaz. 21, 22.
Effetti del giuram. prestato 4, 44-56.
Fatti, apprezzamento o persuasione del giurante 16, 24, 27.
» in aggiunta o contrari a scrittura 9-11.
» contrari a giudicato 7.
» irrilevanti, non decisori, superflui 5, 6, 8, 25-28.
» (scienza o notizia di) 13, 14, 17.
Formula del giuramento, decisorietà 24-28.
» aggiunte o variaz., facoltà del giudice 29 31.
» » facoltà del giurante V. *Prestazione.*
Giorno del giuram. 33.
Giuramento decisorio 1-16, 24-50.
» d'uffizio 17-23, 51-56.
Mandato, fatti del mandatario 14, 15.
Prestazione del giuramento.
» aggiunte o variaz. alla formula 32, 37-48.
» impedimento 34, 35.
» rifiuto 32.
Procuratore, mandato speciale 36.
Prove, anteriori al giuram. 1, 2, 18-22.
» posteriori 45, 46, 53-56.
Scrittura 8-11.
Sospensione del giudizio 47-49, 51, 52.
Spergiuro 47-49, 52.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se il giuramento decisorio debba o no deferirsi alla parte che ha pienamente provato il suo
A assunto. — A. TORTORI, Torino, Unione tip. edit., 1891, in-8°, p. 8.
2. Una questione sull'ammessibilità del giuramento decisorio (Se sia ammessibile il giuramento decisorio quando il fatto su cui è deferito è
B già provato). — C. LESSONA, Bett., 1892, 337.
3. La delazione del giuramento decisorio in via
C subordinata. — C. LESSONA, Foro, I, 567.
4. *An juratum sit:* appunti critici del diritto ci-
D vile italiano. — P. E. BENSA, Firenze, tip. Barbera, 1892, in-8° p. 13.

GIURISPRUDENZA.

5. Il giuramento, come ogni altra prova, deve andar respinto quando sia superfluo e proposto
E per mero spirito defatigatorio. — C. Firenze, 16 maggio 1892, Moschini c. Moschini, Temi ven., 1892, 351.
6. Sebbene il giuramento decisorio si possa deferire in qualunque specie e grado di causa, pure spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria il compito di giudicare circa la pertinenza o no
F di ordinarlo. — T. Bari, 15 settembre 1891, Scivittaro c. Cotonificio veneziano, Pisanelli, 1892, 28.
7. Il principio che il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile subisce limitazione quando dalla parte, cui il giuramento sia deferito, si opponga una eccezione perentoria, quale la cosa giudicata, che abbia virtù ed efficacia di distruggere l'azione contro di essa parte proposta in
G giudizio. — C. Roma, 28 aprile 1892, De Bonis c. Pompei, Corte S. Roma, 1892, II, 96.
8. Il giuramento decisorio deferito da un contraente all'altro per provare la simulazione della privata scrittura prodotta in appoggio della domanda non è ammissibile qualora il giudice dall'insieme dei fatti acquisiti alla causa si persuada sussistere il credito reclamato, e non essersi commessa nella scrittura simulazione
A veruna. — A. Casale, 7 giugno 1892, Bertana Piccinino c. Fossati, Giur. Casale, 1892, 557.
9. La concessione di un termine fatta dal creditore al debitore non è una transazione, che debba risultare da scritto; quindi a provarla è ammissibile la delazione del giuramento deci-
B sorio. — A. Casale, 16 luglio 1892, Listi c. Ranio, Giur. Casale, 1892, 614.
10. Se è vietato il giuramento decisorio per dimostrare la esistenza e la validità di una convenzione per cui la legge esige un atto scritto, esso però è ammessibile quando s'intenda porre in essere un semplice fatto materiale, che fu causa ed origine di un altro fatto costituente
C l'oggetto della controversia. — T. Bari, 24 marzo 1892, Trentunzi c. Stella, Pisanelli, 1892, 238.
11. La forza probante dei pubblici istrumenti si limita a ciò che è direttamente constatato dal notaio e non anche a ciò che forma oggetto di semplice dichiarazione o narrativa delle parti; quindi è ammissibile il giuramento decisorio per accertare la verità intrinseca di ciò che le parti dissero dinanzi al notaio. —
D C. Napoli, 15 dicembre 1891, Acciari c. Tino, Bett., 1892, 260; Legge, 1892, I, 772.
12. La delazione di un giuramento decisorio condizionata all'ammissibilità o all'esito d'una prova testimoniale non ha alcuna efficacia, finchè la prova suddetta non sia dichiarata inammis-
E sibile o non sia esaurita. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Lucatelli c. Valentini, Foro, I, 576. (n)
13. Il giuramento deferito sopra un fatto non specifico e proprio di colui che è chiamato a prestarlo deve presumersi dedotto e può da costui validamente prestarsi come di semplice scienza
F del fatto stesso. — C. Torino, 29 luglio 1892, Dusio c. Ghigini, M. trib. Mil., 1892, 947.
14. Il giuramento decisorio non può esser deferito al mandante per fatti proprî del mandatario.
G — C. Roma, 19 novembre 1891, Zamorani c. Masotto, Foro, I, 542; V. pure: Legge, 1892, I, 433; M. trib. Mil., 1892, 328; Bett., 1892, 425; Gazz. proc., XXV, 138; Temi rom., 1892, 249; Corte S. Roma, 1891, II, 352.
15. Quando si tratta di oggetto eccedente i limiti dell'ordinaria amministrazione, non può deferirsi giuramento decisorio all'amministratore con effetto per l'ente morale da lui amministrato, salvo il caso previsto dall'art. 2142 c. c.
H — A. Venezia, 23 giugno 1891, Frassoni, Istit. Sordomuti di Verona Galletti, Temi, ven., 1892, 41.
16. La legge non consente un giuramento di mera credibilità nel senso di solenne attestazione del modo di sentire e di vedere intorno a un

Digitized by Google

determinato argomento da parte di chi sia chiamato a giurare.

17. È ammissibile il giuramento d'ufficio sulla scien-
A za del fatto altrui. — C. Roma, 11 aprile 1892, Spanu c. Muzza, Corte S. Roma, 1892, II, 81.

18. Il giudice del merito emette un apprezzamento incensurabile innanzi alla Corte di cassazione, allorchè ordina d'uffizio la prestazione d'un giuramento a complemento delle prove già fornite
B dalla parte a cui lo deferisce. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Crippa Anderloni e Valdata, Bett., 1892, 249; M. trib. Mil., 1892, 399; Giur. Tor., 1892, 312; Riv. universale, 1892, 313.

19. Deferire il giuramento d'ufficio all'una delle parti piuttosto che all'altra è rimesso all'apprezzamento incensurabile del magistrato di
C merito. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Soldato c. Tenino, Giur. Tor., 1892, 345.

20. Se il giuramento decisorio vien prestato in modo incompleto e tale da non dirimere la controversia, non è impedito al giudice di deferire il giuramento suppletorio e estimatorio.
D — P. Poppi, 12 dicembre 1891, Severi c. Mariani, Mon. pret., 1891, 16.

21. Quando ad una donna è chiesta la restituzione di un mutuo, che essa avrebbe contratto in constanza di matrimonio, non basta per deferire il giuramento suppletivo all'attore che questi adduca una prova semipiena della somministrazione del danaro; ma si richiede altresì che produca indizî della autorizzazione espressa o tacita del marito, o della posteriore approvazione di questo.

22. Tali indizî mancando, non può ammettersi il giuramento d'ufficio, nemmeno se esso comprenda la circostanza « *della data autorizzazione* »; e la donna convenuta deve essere assolta dalla
E domanda. — A. Casale, 7 settembre 1892, Pasino c. Fareb, Giur. Casale, 1892, 549.

23. Il giuramento estimatorio per determinare il valore della cosa domandata, in ispecie per determinare il montare dei danni di cui si reclama il risarcimento, non si può deferire se non quando sia stabilita l'impossibilità di de-
F terminarlo altrimenti. — A. Torino, 12 dicembre 1891, Rubeo c. Bergero, Giur. Tor., 1892, 282.

24. È illegale la formula giuratoria che non si riferisce ad alcun fatto, sibbene ad uno stato intimo ed occulto dell'animo di chi deve prestare il giuramento (nella specie: *sulla persuasione*, nel firmare una cambiale, di non ob-
G bligare sè stesso, ma il proprio padre). — C. Firenze, 8 febbraio 1892, Pertoldeo c. Carlotto, Temi ven., 1892, 139; Legge, 1892, I, 437; Giurista, 1892, 170; Annali, 1892, 164.

25. Il giudizio con cui si ritiene che il giuramento dedotto non è decisorio è un apprezzamento incensurabile in cassazione.

26. Se la formola dedotta non è decisoria, rettamente il giudice la respinge senza ricercare se per le aggiunte e le spiegazioni che il giu-
A rante potrebbe dare, possa per avventura sorgere la decisorietà. — C. Torino, 28 dicembre 1891, Boccomini c. Ordazzi, Giur. Tor., 1892, 192; M. trib. Mil., 1892, 117; Legge, 1892, I, 595

27. Non è decisiva, nè perciò da ammettersi, la formula giuratoria diretta ad un apprezzamento del giurante sopra una qualità altrui, se il fatto specifico dedotto nella formula non escluda l'ipotesi di un fatto diverso. — A. Venezia,
B 14 novembre 1891, Tassoni Mutinelli c. Tassoni Creazzo, Temi ven., 1892, 30.

28. Passata in giudicato la sentenza che ammette il giuramento decisorio fissandone la formola, non è più lecito, dopo esaurito l'incumbente, opporre che la formola ammessa non *fosse de-*
C cisoria. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Servi c. Maggiani, Giur. Tor., 1892, 120; Legge, 1892, I, 373.

29. Deve il magistrato deferire il giuramento colla
D formula su cui le parti sono d'accordo. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Zamorino c. Masotti Zamorani, Corte S. Roma, 1891, II, 359.

30. È in facoltà del magistrato di modificare la formula del giuramento decisorio a fine di renderla meglio rispondente allo scopo di questa
E specie di giuramento. — C. Firenze, 21 gennaio 1892, De Nardo c. Pecile, Temi ven., 1892, 171; Giur. Tor., 1892, 341; Annali, 1892, 250.

31. Quando è deferito il giuramento decisorio su una formola, alla quale la parte che dovrebbe giurare ne contrappone una diversa, non basta che il giudice riconosca esauriente la prima formola per accoglierla; ma deve anche esaminare se è del pari esauriente l'altra formola e se meriti preferenza.

32. Non si può ritenere che ricusi di prestare il giuramento la parte a cui è stato deferito, la quale si presenta nel giorno fissato per la prestazione e fa istanza per un cambiamento di formola, offrendo in sottordine di giurare su
F quella ammessa. — C. Torino, 16 febbraio 1892, Marventi c. Nora, Bett., 1892, 250.

33. L'udienza per la prestazione del giuramento, quando non è stabilita nel provvedimento che lo ammette, deve essere fissata per ordinanza, e non per decreto, sotto pena di nullità.

34. Il legittimo impedimento a comparire per prestare il giuramento può essere denunciato al magistrato anche dopo l'udienza fissata per la prestazione del medesimo, fino a che la parte contraria non abbia invocato a suo favore le disposizioni degli art. 1367 c. c. e 225 c. p. c. —
G C. Torino, 21 luglio 1892, Testa c. Cayre, Foro, I, 1126. (n)

35. Non costituisce giustificazione di legittimo impedimento alla non comparsa per la prestazione del giuramento agli effetti dell'art. 225 c. p. c.

Digitized by Google

l'avere l'usciere nell'atto di notifica dell'ordinanza, che fissava il giorno per la prestazione, citato il giurante a comparire ad una udienza diversa da quella che figurava nella ordinanza
A stessa. — A. Cagliari, 17 marzo 1892, Pinna Schirra, M. trib. Mil., 1892, 360; Bett., 1892, 258.

36. Sebbene per l'art. 221 c. p. c. il procuratore non possa deferire un giuramento decisorio senza mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la comparsa, pur tuttavia il giuramento così deferito e prestato non può impugnarsi di nullità dalla parte stessa, quando la medesima, senza l'assistenza del suo procuratore, abbia fatto notificare la sentenza con cui fu ammesso il giuramento e stabilito il giorno per la prestazione, specialmente poi quando la detta sentenza sia passata in cosa giudicata.

37. Se colui al quale è stato deferito il giuramento decisorio non può, dopo averlo accettato, variarne la formola nella sua sostanza, ha diritto peraltro di fare a schiarimento tutte quelle dichiarazioni od aggiunte che creda opportune.
B — A. Firenze, 12 gennaio 1892, Gialloreti c. Dringoli, Foro, I, 114. (n)

38. Trattandosi di giuramento decisorio, non è lecito, nel rispondere, di deviare dalla formola proposta ed accettata, non potendo la risposta allontanarsi dal concetto essenziale della domanda, nè nella sostanza, nè negli accidenti. —
C C. Roma, 28 febbraio 1892, Pontani c. Grazioli, Legge, 1892, II, 295.

39. È un giudizio di apprezzamento e d'interpretazione, non censurabile in sede di cassazione, quello del magistrato di merito intorno all'oggetto d'una formola di giuramento e dell'esaurimento di essa da parte di chi lo abbia prestato.

40. La corrispondenza del giuramento prestato alla formola proposta deve giudicarsi riguardo, non al modo in cui i litiganti variamente l'intendono, ma al riconoscimento che il giudice del merito abbia fatto circa il significato e del-
D l'uno e dell'altra. — C. Roma, 11 aprile 1892, Spanu c. Muzzu, Corte S. Roma 1892, II, 81.

41. Chi presta il giuramento decisorio non è tenuto di stare rigorosamente alla formula dedotta ed ammessa, ma può arrecarvi variazioni ed aggiunte, massime di circostanze connesse: incombe poi al giudice vedere se la sostanza del giuramento sia stata convenientemente esaurita.
E — A. Casale, 14 maggio 1892, Alessio c. Massobrio, Giur. Casale, 1892, 336.

42. La formola del giuramento deve aversi per esaurita e il giuramento prestato validamente anche quando il giurante siasi scostato dalle materiali espressioni in quella usate, se le variazioni e spiegazioni sono però connesse intrinsecamente al fatto dedotto e le dichiarazioni del giurante corrispondano direttamente nel loro complesso al concetto della formola stata dedotta.

43. Tali principî si applicano anche con maggior larghezza trattandosi di giuramento sulla sem-
A' plice scienza. — C. Torino, 10 agosto 1892, Ditta Corbella Subinoghi c. Freschi, M. trib. Mil., 1892, 928; Bett., 1892, 1078.

44. Il giuramento decisorio deferito per capi distinti non importa che l'affermazione di alcuni
B sia da estendere ancora agli altri capi. — C. Napoli, 7 aprile 1892, Iovane c. Iovane, Gazz. proc., XXV, 135; Dritto e giur., VIII, 86.

45. Dopo la prestazione del giuramento decisorio non sono ammessibili altre prove in contrario, e nemmeno quella desunta da una precedente
C confessione giudiziale della parte. — C. Torino, 7 dicembre 1891, Luigini c. Meloni, Giur. Tor., 1892, 47; Gazz. proc., XXIV, 548.

46. Prestato il giuramento decisorio, non si ammette alcuna prova contro il suo contenuto.

47. La querela di spergiuro sporta contro il giurante non può sospendere la decisione della causa civile in cui il giuramento fu prestato.
D — A. Genova, 11 marzo 1892, Garibaldi c. Belmondo, Temi gen., 1892, 241.

48. Prestato il giuramento decisorio, se si propone la querela di spergiuro dal deferente, non può questa sospendere il giudizio civile, che si viene riproponendo sui risultati del giuramento medesimo, e sospenderlo sino all'esito del giudizio penale.

49. L'art. 31 c. p. p. non ha applicazione, ove si
E tratti di giuramento decisorio. — A. Bologna, 2 ottobre 1891, Vecchi c. Lolli, Bett., 1892, 181.

50. Prestatosi il giuramento secondo la formola dedotta, deve la lite decidersi in favore del giurante, e non può più dal deducente opporsegli
F un'eccezione di compensazione. — C. Torino, 4 marzo 1892, Bertini c. Bruera, Giur. Tor., 1892, 275; M. trib. Mil., 1892, 523; Annali, 1892, 252.

51. Ordinato il giuramento suppletivo, e questo già prestato, la Corte può decidere la causa senza tener conto dei risultati del giuramento stesso.

52. Perciò la querela di spergiuro proposta contro la parte che giurò non impedisce che la causa
G possa essere decisa. — A. Messina, 17 marzo 1892, Rizzo, Rif. giur., 1892, 350.

53. Ad infirmare il risultato di giuramento suppletivo prestato non sono ammessibili documenti che già erano in potere della parte prima del giuramento e che essa si astenne volontaria-
H mente dal produrre. — C. Torino, 5 dicembre 1891, Bianchi c. Ghidinelli, Giur. Tor., 1892, 20; Legge, 1892, I, 159; Bett., 1892, 93; M. trib. Mil., 1892, 160; Annali, 1892, 25.

54. Prestato il giuramento deferito d'ufficio, se ne possono combattere le risultanze con nuove prove, ma non è lecito pretendere si riprendano in esame quelle che furon già ritenute in-

Digitized by Google

sufficienti con apprezzamento definitivo ed irrevocabile del giudice.

55. Così pure è ammissibile venga d'ufficio ordinato un nuovo giuramento, dopo la valida presta-
A zione del primo. — A. Genova, 25 giugno 1892, Pisoni c. Sanguinetti, Giurista, 1892, 318.

56. Deferito d'ufficio il giuramento estimatorio, la dichiarazione fatta dal giurante di una somma maggiore di quella determinata dal giudice ha per solo effetto che si presti fede ad esso dentro i limiti della prestabilita determinazione.
B — C. Torino, 7 settembre 1892, Casati c. Casati, Bett., 1892, 1087.

V. *Cassazione civ.* 128 — *Compensazione* 8 — *Esecuzione mobiliare* 56 — *Perenzione* 50 — *Rendiconto* 5, 6 — *Scrittura* 6, 36 — *Spergiuro.*

— giuramento in materia di prescrizione (c. c. 2142, 2143). — V. *Prescrizione civ.*

Giuramento per determinati atti e funzioni [L. 30 giugno 1876, n. 3184] — V. *Perizia civ.* — *Prova testimoniale* — V. pure *Cancelleria* 2, 3 — *Esecuzione in genere* 7.

Giuramento in materia penale — V. *Perizia pen.* — *Testimone pen.* — *Verbale del dibattim. pen.* — V. pure: *Giurì* 81-1.

Giurì [L. 8 giugno 1874. n. 1937, formazione delle liste dei giurati e modificazione di alcune disposizioni avanti le Corti d'assise, relative ai giurati; Reg. relativo 1 settembre 1874, n. 2282; R. D. 7 febbraio 1875, n. 2362, che corregge l'art. 40 del regolamento 1 settembre 1874; L. 19 dicembre 1886, n. 4183, con la quale è fatta un'aggiunta alla L. 8 giugno 1874].

— § I. Lista dei giurati e composizione del giurì.
— § II. Questioni.
— § III. Verdetto, avvertimenti e schiarimenti, deliberazione, lettura, ecc.

§ I.

Lista dei giurati e composizione del giurì

SOMMARIO.

Acquiescenza 14, 15.
Avvertimenti 10, 11.
Capo, surrogazione 17-20.
Dispensa 2, 3, 15.
Giunta distrettuale, reclamo 1.
Giuramento 21.
Giurati complementari 4.
» supplenti 4-6, 9.
Incompatibilità, prova 12, 13.
Lista 1-3.
Manifestazione del voto 16.
Nullità insanabile 7, 9.
Parentela, giudiz. di fatto 13.
Ricusa 22.
Surrogazione 6-9.
Verbale 21, 22.

1. Contro la decisione della Giunta distrettuale che cancella dalle liste dei giurati coloro che reputa non idonei a tale ufficio non è ammesso
C reclamo alla Corte d'appello. — A. Milano, 1 febbraio 1892, Castelli, M. trib. Mil., 1892, 244.

2. Le persone contemplate nell'art. 4 della legge 8 giugno 1874 n. 1937 non hanno il diritto di essere eliminate dalla lista dei giurati, sibbene l'altro di essere dispensate dal servizio di caso
A in caso. — A. Venezia, 22 dicembre 1891, Morgante, R. dir. pubb., III, 14.

3. Il medico unico esercente nel Comune è bensì dispensato dall'ufficio di giurato, ma deve tuttavia essere iscritto nella lista distrettuale, salvo a non tener conto dell'eventuale sua
B estrazione a sorte. — A. Torino, 22 gennaio 1892, Gracis, Giur. Tor., 1892, 319.

4. Mancando al principio della sessione alcuno dei trenta giurati ordinarî si fa luogo alla sostituzione di uno dei dieci giurati complementarî; ma completato, all'aprirsi della sessione, il numero dei 30 giurati ordinarî, si ricorre ai supplenti in caso di nuove mancanze di giurati.
C — C. Roma, 16 novembre 1891, Montanari, Cass. unica, III, 365; Riv. universale, 1892, 79; Giur. pen. Tor., 1892, 143; Corte S. Roma, 1891, 1004.

5. Se, dopo le dispense fatte a più giurati, questi restano in numero di 30, appena sufficiente per comporre il giudizio, il presidente può benissimo, onde provvedere al caso che qualcuno nelle cause successive mancasse, richiamare l'urna dei supplenti e fare una estrazione sup-
D pletoria. — C. Roma, 30 marzo 1892, Bellini, Cass. unica, III, 657; Corte S. Roma, 1892, 264.

6. Riconosciuto legittimamente impedito l'ultimo dei giurati ordinarî, questi deve essere surrogato dal primo dei supplenti.

7. L'ordine di estrazione dei giurati è imprescindibile a pena di nullità, non sanabile dal silen-
E zio delle parti. — C. Roma, 22 aprile 1892, Polizzi, Cass. unica, III, 1019; Annali, 1892, 224; Bett., 1892, 303; Corte S. Roma, 1892, 470.

8. Mancando un giurato per qualsiasi causa, la Corte deve sostituirlo senz'altro; nella specie mancando un giurato per asserta malattia, la Corte non è tenuta ad accertarne la sussistenza.
F — C. Roma, 27 novembre 1891, Vidoni, Cass. unica, III, 313; Giur. pen. Tor., 1892, 126; Annali, 1892, 27; Corte S. Roma, 1891, 921.

9. È colpito di nullità insanabile il dibattimento se dei 14 giurati giudicanti fece parte un giurato supplente, quando al momento della composizione definitiva del giurì eran presenti tutti
G i 30 giurati ordinarî. — C. Roma, 11 aprile 1892, Turco, Foro pen., I, 295; Cass. unica, III, 655; Giur. pen. Tor., 1892, 220; Corte S. Roma, 1892, 253.

10. È conforme alla legge vigente l'avvertimento fatto dal presidente che invitò i giurati a dichiarare se fossero nelle condizioni d'incompatibilità previste dai n. 1 e 6 dell'art. 37 della
H legge 8 giugno 1874. — C. Roma, 18 novembre 1891, Lotta, Corte S. Roma, 1891, 809.

11. Il presidente non può avvertire i giurati di manifestare se alcuno si trovi, in rapporto alla parte civile, nei casi di cui all'art. 37 legge 8 luglio 1874, prima che la parte civile stessa abbia espresso la volontà di costituirsi.

Digitized by Google

12. Se causa d'incompatibilità vi fosse, deve l'accusato provarla con certificati e documenti. —
A C. Roma, 30 maggio 1892, Moretti, Cass. unica, III, 961; Annali, 1892, 193; Circ. giur., 1892, 84; Giur. pen. Tor., 1892, 433; Corte S. Roma, 1892, 530.

13. È apprezzamento incensurabile il ritenere, in mancanza di qualsiasi prova contraria, che due giurati non siano affini tra loro entro il secondo
B grado. — C. Roma, 13 novembre 1891, Lanfranco, Corte S. Roma, 1891, 775.

14. Avanti la Corte di merito e non in Cassazione deve dedursi il fatto che alcuni giurati abbiano oltrepassato il sessantacinquesimo anno di età.
C — C. Roma, 13 giugno 1892, Brando, Cass. unica, IV, 95.

15. La regolarità del modo con cui fu provvisto alla dispensa dei giurati è sanata col silenzio
D delle parti. — C. Roma, 6 luglio 1892, Sbraccia, Cass. unica, III, 1097.

16. Costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione il giudizio della Corte di merito, che cioè due giurati, con l'avere espresso, con segni e con parole, incredulità a due risposte date nell'interrogatorio dell'accusata a domande del presidente, non esternassero il loro voto circa la colpabilità o meno dell'accusata medesima e però non dovessero essere
E licenziati. — C. Roma, 20 maggio 1892, Bacchi, Cass. unica, III, 884; Giur. pen. Tor., 1892. 362.

17. Basta al rispetto della legge, quando il capo del giurì declina il suo ufficio, che i giurati concordemente ne designino un altro.

18. Ove anche violazione di legge in tale elezione vi fosse, essa non produrrebbe nullità, e neppure ci sarebbe se si fossero violate le modalità di tale elezione, essendo la disposizione, che queste riguarda, soltanto regolamentare.

19. Il cambiamento del capo dei giurati poi è un provvedimento d'ordine interno e non riguarda l'intima composizione del giurì.

20. Esso perciò, anche illegalmente fatto, non potrebbe, anche per questa ragione, produrre nul-
F lità. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Cittadini, Cass. unica, III, 219; Riv. universale, 1892, 19; Circ. giur., 1891, 155; Giur. pen. Tor., 1892, 70; Corte S. Roma, 1891, 890.

21. Se nel verbale si legge che i giurati hanno prestato giuramento secondo la formola prescritta dall'art. 487 c. p. p., deve intendersi colla modificazione apportatavi dalla legge 30 giugno
G 1876. — C. Roma, 23 maggio 1892, Monaco, Corte S. Roma, 1892, 376.

22. Non è prescritto dalla legge che s'indichino nominativamente i giurati che sono stati ricu-
H sati. — C. Roma, 6 aprile 1892, Di Blasi, Corte S. Roma, 1892, 316.

§ II.

Questioni.

SOMMARIO.

Cassazione 4, 54-60.
Circostanze scusanti o dirimenti 6, 34-43, 50.
Commento alla legge 1-3.
Complessità 44-47.
Concorso 35, 36.
Conformità all'atto d'accusa 7-15 — V. *Quest. subord.*
Difesa legittima 25, 28, 29, 34.
Elemento intenzionale 27-29, 49, 50.
Errore irrilevante 48, 51, 53-58.
Fatto in genere 22-26.
Forza irresistibile 39-42.
Mancanza d'interesse 55-58.
Nomen juris 32, 33.
Omicidio, subordinato col favoreggiamento 60.
Parentela 30, 31.
Perplessità 48, 54.
Più questioni, interpretaz. 52.
Questioni subordinate 5, 16-21, 60.
Subornazione testim. 32.
Vizio di mente 6, 37-43

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Il codice italiano ed il giurì. — F. S. ARABIA, Foro pen., I, 225.

2. Sul modo di porre le questioni al giurì. —
B F. S. ARABIA, Foro pen., II, 113.

3. Saggio critico intorno al limite dei poteri della Corte d'assise nello elevare le questioni ai giu-
C rati. — P. VERBER, Foro pen., II, 33.

4. Il ricorso per cassazione relativamente alle questioni ai giurati e la nuova giurisprudenza. —
D F. POLLIO, Foro pen., I, 118 e 129.

5. Osservazioni critiche sulla sentenza penale della Corte di cassazione 15 luglio 1892, ric. Lucci (relativamente alle questioni subordinate).
E — A. FONTANA, Foro, II, 338.

6. Se il presidente delle Assise possa rifiutarsi di porre ai giurati la questione sull'infermità di
F mente. — C. COSTANZO, Antologia giur., VI, 351.

GIURISPRUDENZA.

7. Il presidente delle Assise non è vincolato al metodo tenuto dalla Sezione di accusa nell'ordine e nella formazione dei capi di imputazione.

8. Quindi può ben proporre ai giurati prima la questione intorno alla truffa e poi la questione intorno all'omicidio a scopo di consumare la
G truffa. — C. Roma, 30 maggio 1892, Moretti, Cass. unica, III, 961; Annali, 1892, 193; Circ. giur., 1892, 84; Giur. pen. Tor., 1892, 435; Corte S. Roma, 1892, 530.

9. La sentenza di accusa può essere formulata con una forma complessiva per tutti gli accusati; le questioni invece vanno proposte individualmente e riferite all'opera di ciascun de-
H linquente. — C. Roma, 3 marzo 1892, Brivio, Cass. unica, III, 470; Giur. pen. Tor., 1892, 195; Riv. pen., XXXV, 502; Corte S. Roma, 1892, 193.

10. Se nel dispositivo della sentenza d'accusa taluno è imputato di omicidio volontario cagionato per procurarsi l'impunità di altro reato, ma dalla motivazione risulti che questo reato è un furto, può il presidente dopo la questio-

Digitized by Google

ne dell'omicidio, domandare se l'accusato ha ucciso per procurarsi l'impunità, essendo stato sorpreso dall'ucciso nella sua vigna nell'intento d'impossessarsi dell'uva, togliendola dal luogo dove si trovava senza il consenso di colui al
A quale apparteneva, per trarne profitto. — C. Roma, 4 maggio 1892, Mazza, Corte S. Roma, 1892, 384.

11. Il presidente può nelle questioni adattare il pronunciato della sentenza di rinvio alle risultanze del dibattimento, purchè non muti il fatto, nè aggravi la condizione del giudicabile.

12. Di conseguenza non viola la legge il presidente che proponga ai giurati il quesito se l'imputato sia colpevole di avere costretto a congiunzione carnale una donna con violenza o minaccia, malgrado che l'atto di accusa non
B parli che di violenza. — C. Roma, 3 marzo 1892, Brivio, Cass. unica, III, 470; Giur. pen. Tor., 1892, 195; Riv. pen., XXXV, 502; Corte S. Roma, 1892, 193.

13. Se due accusati furono inviati all'Assise per rispondere di omicidio con premeditazione e per uno di essi i giurati esclusero la premeditazione, portato a giudizio l'altro accusato, dopo la sua contumacia, il presidente deve porre la questione sulla premeditazione e i giurati la possono
C affermare. — C. Roma, 6 maggio 1892, Melchisuda, Corte S. Roma, 1892, 380.

14. Sebbene la sentenza di accusa citi unicamente l'art. 364 e non il 365 n. 1 c. p., pure non è vietato al presidente di qualificare l'ucciso, nella relativa questione ai giurati, figliastro dell'uccisore, ove tale sia ritenuto dalla Sezione di accusa nell'atto di accusa formulato contro lo
D stesso. — C. Roma, 1 giugno 1892, Scalise, Cass. unica, III, 1154.

15. Basta che le questioni non si allontanino dal fatto principale in accusa nè aggravino la condizione dell'accusato; e però può il presidente, senza esorbitare dall'accusa, proporre contro l'accusato come esecutore del reato la questione se sia stato colui che abbia determinato al
E reato medesimo. — C. Roma, 7 marzo 1892, Ferri, Cass. unica, III, 562; Annali, 1892, 106; Corte S. Roma, 1892, 163; Riv., pen. XXXVI, 46.

16. Non è vietato al presidente delle Assise di proporre ai giurati, oltre la questione sul fatto formante il tema dell'accusa, anche quelle altre che senza uscire dalla figura generica del reato presentino il fatto sotto altre modalità.

17. Così, ove l'accusa sia di violenta congiunzione carnale, il presidente può ai giurati subordinatamente proporre la questione intorno agli atti
F violenti di libidine. — C. Roma, 30 marzo 1892, Bellini, Cass. unica, III, 657; Corte S. Roma, 1892, 264.

18. Data l'accusa di concorso per istigazione nei reati di falso e peculato, può il presidente porre la questione sulla ricettazione, di cui l'accusa stessa contenga tutti gli elementi. —
A C. Roma, 3 giugno 1892, Spinedi, Foro, II, 471.

19. Se contro il rifiuto del presidente di porre una questione subordinata la difesa se ne richiama alla Corte, questa deve decidere in merito, essendo erroneo il ritenere che si tratti di facoltà insindacabile data al solo presidente. —
B C. Roma, 15 luglio 1892, Lucci, Foro, II, 338. (n)

20. È facoltativo alla Corte ed al presidente discendere a questioni sussidiarie alla principale quando le risultanze del dibattimento lo richiedono; ma non può la difesa pretendere che per la sua deduzione si proponga ai giurati una figura di reato diversa da quella definita
C nella sentenza di accusa. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Musotto, Cass. unica, III, 194; Gazz. proc., XXIV, 598; Corte S. Roma, 1891, 962.

21. Il presidente e la Corte d'assise non sono obbligati di porre, ad istanza della difesa, le
D questioni subordinate. — C. Roma, 21 febbraio 1891, Papa, Corte S. Roma, 1891, 985.

22. È incensurabile il giudizio del presidente nel proporre o no la questione sulla esistenza del
E fatto in genere. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

23. Nulla impedisce al presidente dell'Assise di accertare anzitutto il fatto in genere, con la formula: «Siete convinti», ma non deve inchiudervi l'elemento morale del reato.

24. Il presidente, invece di fare due questioni sul fatto in genere, l'una relativa all'omicidio, l'altra alla lesione personale, deve limitarsi a farne una sola pel fatto materiale delle ferite e della morte conseguentemente avvenuta, senza parlare dell'elemento intenzionale, e fare poi, per ciascun accusato, due distinte questioni di col-
F pevolezza. — C. Roma, 21 novembre 1891, Ricchetta Airandi, Corte S. Roma, 1891, 854.

25. La prima questione colla quale si pone il fatto soltanto obbiettivamente, per poi dar luogo alla questione sulla legittima difesa, è riferibile tanto all'omicidio volontario dedotto in accusa, quanto al preterintenzionale dedotto in
G linea subordinata. — C. Roma, 13 maggio 1892, Fadalello, Corte S. Roma, 1892, 394.

26. Allorchè una circostanza aggravante è stata dedotta separatamente ai giurati nella questione sul fatto materiale, l'essersi poi compresa nella questione intorno alla colpevolezza non
H porta a nullità. — C. Roma, 17 giugno 1892, Gerace, Cass. unica, IV, 31.

27. Non è necessario, nelle questioni ai giurati, comprendere esplicitamente l'elemento della volontarietà del delitto, quando ciò risulti dal-
I l'insieme della questione. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Petrosemola, Cass. unica, III, 419; M. trib. Mil., 1892, 273; Corte S. Roma, 1892, 109; Giur. pen. Tor., 1892, 225.

28. Nella questione che precede quella sulla legit-

Digitized by Google

tima difesa non si deve comprendere l'elemento
A intenzionale. — C. Roma, 13 maggio 1892, Fadalello, Corte S. Roma, 1892, 394.

29. Oltre la inosservanza completa delle relative disposizioni di legge, v'è errore logico e giuridico nel fatto di proporre ai giurati, in tema di omicidio pel quale siasi elevata la eccezione della legittima difesa, le questioni in modo da domandare con la prima se l'accusato sia colpevole di avere cagionato la morte col fine di uccidere, e poi con la seconda se egli abbia
B ucciso per legittima difesa. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Cutuli, Foro pen., I, 201; Bett., 1892, 39; Giur. pen. Tor., 1892, 65; Corte S. Roma, 1892, 20; Giur. Casale, 1892, 184.

30. La circostanza aggravante dell'affinità non occorre che sia dedotta in apposita questione, in
C ispecie quando non sia stata impugnata. — C. Roma, 1 giugno 1892, Scalise, Cass. unica, III, 1154.

31. Sebbene il rapporto di madre a figlio fra la vittima e l'uccisore sia circostanza aggravante dell'omicidio, tuttavia non commette nullità il presidente che non ne fa una questione separata
D dalla principale. -- C. Roma, 27 giugno 1892, Lauria, Cass. unica, III, 1064; Giur. pen. Tor., 1892, 405; Corte S. Roma, 1892, 452.

32. Non può biasimarsi, come *nomen juris* vietato dalla legge, la denominazione giuridica di un reato che sia al tempo stesso parola di uso comune e facilmente intelligibile, come la su-
E bornazione. — C. Roma, 16 novembre 1891, Montanari, Cass. unica, III, 365; Riv. universale, 1892, 79; Giur. pen. Tor., 1892, 143; Corte S. Roma, 1891, 1904.

33. Non contiene il *nomen juris* la questione nella quale si parla di offesa verso la sacra persona del re, e di voto o minaccia di distruzione del-
F l'ordine monarchico costituzionale. — C. Roma, 24 febbraio 1892, De Paoli, Corte S. Roma, 1892, 222.

34. Il presidente e la Corte d'assise non possono rifiutarsi di proporre a domanda della difesa le questioni sulla legittima difesa o sull'eccesso
G scusabile. — C. Roma, 15 giugno 1892, Del Genovese, Corte S. Roma, 1892, 406, Cass. unica, IV, 123; Giur. pen. Tor., 1893, 7.

35. La difesa, pel solo fatto di averla domandata, ha diritto a che la questione della concausa sia posta ai giurati, senza che il presidente e la Corte possano in verun caso ricusarsi di proporla.
H — C. Roma, 8 aprile 1892, Critelli, Foro pen., I, 294; Cass. unica, III, 654; Giur. pen.Tor., 1892, 220; Legge, 1892, I, 819; Bett., 1892, 194; Dritto e giur., VIII, 71; Corte S. Roma, 1892, 252.

36. Chiestasi dalla difesa la questione sulla concausa, il presidente e la Corte non possono rifiutarsi di proporla, per quanto la credono asso-
I lutamente insussistente. — C. Roma, 1 settembre 1892, Baschieri, Foro, II, 466. (n)

37. Viola l'art. 494 c. p. p. il presidente delle Assise, il quale si rifiuta di proporre le questioni sullo stato di mente pel solo motivo che «nulla emerse sul proposito, da potere anche lontanamente dubitare della benchè menoma
A traccia d'infermità di mente». — C. Roma, 28 ottobre 1892, Campi, Cass. unica, IV, 68; Giur. pen. Tor., 1893, 27; M. trib. Mil., 1893, 140.

38. Il presidente non ha obbligo di proporre la questione sopra una dirimente, se, pur usandosi nella richiesta le stesse parole della legge, e così con la parvenza della dirimente dalla legge stessa contemplata, si tenti in sostanza di far affermare come tale un fatto che non lo è.

39. Così, quantunque il difensore, ai sensi e con le stesse parole dell'art. 46 c. p., chieda che si domandi ai giurati se l'accusato era in tale stato d'infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei proprî atti, il presidente può rifiutare di proporre il quesito se la scriminante, secondo la difesa, consisteva nella forza irresistibile indipendente da infermità di mente, che pel nuovo codice più non vale a
B togliere la imputabilità. — C. Roma, 9 marzo 1892, Zuccaro, Foro, II, 225. (n)

40. Chiestasi dalla difesa la questione sulla infermità di mente ai sensi dell'art. 46 c. p., il presidente può rifiutarsi di proporla se i fatti dedotti non costituiscono quella dirimente, non stabilendo essi uno stato patologico mentale, e mirandosi, col dedurli con studiata locuzione, a far rivivere la dirimente della forza irresistibile non più ammessa dal nuovo codice. —
C C. Roma, 15 luglio 1892, Caldano, Foro, II, 427. (n)

D41. Conf. — C. Roma, 28 ottobre 1892, Santini, Foro, II, 492.

E42. — C. Roma, 1 settembre 1892, Lozuppone, Foro, II, 429. (n)

43. ... Ma non possono rifiutarsi sol perchè d'infermità non siasi mai parlato precedentemente, o, peggio ancora, perchè non la ritengano sussistente. (ivi)

44. Non può dirsi complessa nè ambigua la questione posta ai giurati conformemente alla citazione dell'imputato, quantunque vi sia fatto
F cenno ad altre circostanze. — C. Roma, 28 dicembre 1891, Mancini, Cass. unica, III, 269; Annali, 1892, 11; Corte S. Roma, 1891, 905.

45. Data l'accusa di assassinio consumato e di due mancati assassinî commessi tutti nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, non è complessa nè capziosa la questione relativa alla premeditazione, se fu posta in unico e non già in tre distinti quesiti, quanti erano i fatti
G cui si riferiva. — C. Roma, 11 maggio 1892, Crescimanno, Foro pen., I, 369; Cass. unica, III, 842; Giur. pen. Tor., 1892, 339; Corte S. Roma, 1892, 344.

46. È complessa ed illegale la questione con la qua-

Digitized by Google

le si sia chiesto ai giurati se l'accusato, quale esecutore o cooperatore immediato, fosse colpevole di avere, con unico fatto commesso a fine di uccidere, cagionato la morte di alcune persone e la lesione di altre, rispettivamente
A indicate nella medesima questione. — C. Roma, 22 luglio 1892, Vitiello, Foro pen., II, 2; Cass. unica, III, 1155; Corte S. Roma, 1892, 491.

47. Non pecca di complessità la questione di omicidio che comprende l'elemento morale e il materiale del reato.

48. Una questione, benchè scorretta grammaticalmente, non è perplessa se non genera equivo-
B co nell'animo dei giurati. — C. Roma, 6 aprile 1892, Di Blasi, Corte S. Roma, 1892, 316.

49. Data l'accusa di omicidio mediante sevizie e maltrattamenti in persona di un bambino, implica contraddizione il proporre due questioni, con la prima delle quali si chieda se l'accusato sia colpevole di avere volontariamente prodotto un danno nel corpo o nella salute del bambino mediante percosse e maltrattamenti, in conseguenza del qual danno lo stesso bambino morì, e con l'altra se quelle percosse o maltrattamenti erano stati commessi a fine di
C uccidere. — C. Roma, 15 luglio 1892, Lucci, Foro, II, 338. (n)

50. Esiste contraddizione fra la questione principale e la scriminante allorchè nella questione principale si domandi se l'accusato sia colpevole di avere ucciso e indi si proponga la scri-
D minante della difesa legittima. — C. Roma, 13 giugno 1892, Brando, Cass. unica, IV, 95.

51. Poco importa se male sia indicata la dipendenza di una questione dall'altra, se l'errore non fu tale da confondere la mente dei giura-
E ti. — C. Roma, 23 maggio 1892, Monaco, Corte S. Roma, 1892, 376.

52. Le questioni si completano e si spiegano a vicenda (esempio di omicidio volontario e di omi-
F cidio oltre la intenzione). — C. Roma, 22 giugno 1892, Favati, Cass. unica, IV, 57; Corte S. Roma, 1892, 400.

53. Niente rilevano i termini coi quali le domande ai giurati furono concepite, se nelle medesime sono compresi tutti gli elementi costitutivi del reato e delle circostanze che di fronte alla legge ne aggravano o diminuiscono la re-
G sponsabilità penale. — C. Roma, 23 novembre 1891, Cervati, Corte S. Roma, 1891, 812.

54. Innanzi alla Corte suprema non si può tacciare di incompletezza una questione se non quando sia sfornita dei suoi elementi giuridici essenziali, così da ingenerare la incertezza del ver-
H detto, che servì di base alla condanna. — C. Roma, 14 novembre 1892, Galisano, Foro pen., II, 121.

55. Invano ricorre in cassazione, pel modo come furono formulate le questioni, chi ne fu giova-
A to. — C. Roma, 13 novembre 1891, Lanfranco, Corte S. Roma, 1891, 775.

56. L'imputato non ha interesse a ricorrere contro una questione che dicesi mal formulata, se non ne risente alcun pregiudizio riguardo alla
B pena. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Perrucchione, Corte S. Roma, 1892, 348.

57. Contro le questioni proposte ai giurati invano si deduce un mezzo che non reca alcun effetto
C pratico. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Donati, Corte S. Roma, 1892, 286.

58. Il condannato non ha interesse a dolersi in cassazione se il presidente omise di aggiungere la questione sopra una ulteriore aggravante
D del reato. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

59. Allorchè trattasi di questione che abbia ecceduto i limiti dell'accusa, è ammissibile il ricorso in cassazione benchè all'atto della proposta le parti nulla abbiano osservato.

60. Data l'accusa di omicidio, non può il presidente proporre di ufficio la questione relativa al favoreggiamento, salvo a procedersi per questo reato nei modi stabiliti dagli art. 519 e 521
E c. p. p. — C. Roma, 1 settembre 1892, Becchina, Foro, II, 472.

V. *Associazione a delinquere* 2 — *Calunnia* 20-23 — *Complicità* — *Difesa legittima* 2 — *Falsa moneta* 1-3 — *Falso pen.* 47 — *Lesioni personali* 8, 28, 30 — *Liti comunali* 7 — *Omicidio* — *Omicidio e lesione colposa* 2, 3 — *Premeditazione* — *Provocazione* — *Rapina* 2, 3 — *Reato continuato* 6-13 — *Ricettazione* 8 — *Rissa* 5, 9 — *Simulazione di reato* 1 — *Stampa* 18 — *Tentativo* 2-8 — *Testimonianza falsa* 18-20 — *Vizio di mente* 3.

§ III.

Verdetto — Istruzione ai giurati, deliberazione, schiarimenti nella camera delle deliberazioni, lettura ecc.

SOMMARIO.

Avvertenze e istruz. 1-6.
Cancellazioni.
Capo giurato, surrogaz. 8, 9
Circost. attenuanti 6, 17-19.
Consegna di atti 7.
Contraddizione 21-24.
» diritto quesito 26.
Correzioni e abrasioni 13, 20.
Facoltà di variare la deliberaz. 15.
Indicazione del numero dei voti 15, 16.
Irretrattabilità 27-29.
Questione erronea 30.
Risposta implicita 14.
Schiarimenti 10-12.
Verbale dib. 5, 11, 12.

1. Per la legge 8 giugno 1874, che venne a modificare l'art. 498 c. p. p., altro obbligo non incombe al presidente se non di leggere ai
F giurati gli art. 502, 503 e 504 c. stesso. — C. Roma, 28 dicembre 1891, Mancini, Cass. unica, III, 269; Annali, 1892, 11; Corte S. Roma, 1891, 905.

2. Per le modificazioni portate all'art. 498 c. p. p. modificato, si può dubitare se l'omissione dell'avvertimento ai giurati, da parte del pre-

Digitized by Google

sidente delle Assise, su quale sia la questione principale, porti a nullità.

3. In ogni caso tale nullità non potrebbe essere costituita che dalla omissione dell'avvertimento, mai dall'omissione della parola « principale » accanto alla relativa questione.

4. Tale avvertimento del presidente non è necessario che si estenda alla questione sul fatto in genere: basta che si riferisca alla questione, che, contenendo gli elementi materiali e morali del reato, pone in essere la colpevolezza
A dell'accusato. — C. Roma, 30 maggio 1892, Moretti, Cass. unica, III, 961; Annali, 1892, 193; Circ. giur., 1892, 84; Giur. pen. Tor., 1892, 433; Corte S. Roma, 1892, 530.

5. Non occorre che nel verbale si dichiari specificamente di avere avvertito i giurati di far menzione nel verdetto se l'accusato è colpevole alla maggioranza di sette voti.

6. Il presidente non è obbligato di avvertire i giurati che, riguardo alle circostanze attenuanti, la parità dei voti si risolve in favore del-
B l'accusato. — C. Roma, 6 aprile 1892, Di Blasi, Corte S. Roma, 1892, 316.

7. È vietato di consegnare ai giurati solo quegli atti o quei documenti che non possono essere
C letti. — C. Roma, 16 maggio 1892, Gassani, Cass. unica, III, 851.

8. Non avviene nullità se si omette d'informare la Corte che durante le deliberazioni dei giurati ci fu sostituzione del capo dei giurati.

9. Il nuovo capo dei giurati deve leggere la formola ratificatrice del verdetto, deve darne lettura e deve firmarlo, sebbene parte del verdetto medesimo sia stato firmato dal precedente capo dei giurati, nelle quistioni risolute quan-
D do egli esercitava tale ufficio. — C. Roma, 25 novembre 1891, Positano, Corte S. Roma, 1891, 849.

10. Non è violato l'art. 499 c. p. p. se il capo giurato esca dalla camera delle deliberazioni per dire alla Corte che si desiderano schiari-
E menti. — C. Roma, 23 novembre 1891, Montesanto, Foro, II, 176; V. pure: Foro pen., I, 169; Giur. pen. Tor., 1892, 32; Riv. pen., XXXV, 180; Corte S. Roma, 1891, 857; Legge, 1892, I, 533.

11. Dopo essersi impartito dal presidente l'ordine di custodire l'ingresso della camera delle deliberazioni dei giurati, nel caso di schiarimenti da questi richiesti, nel verbale l'ordine suddetto risulta ripetuto ove si dichiari che gli schiarimenti furono dati nei modi e colle forme di
F che sopra. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Paggi, Corte S. Roma, 1892, 300.

12. In mancanza di opposizione, nel verbale non devesi far risultare quali siano stati gli schiarimenti chiesti dai giurati e dati dal presidente nella camera delle loro deliberazioni, nè se
G gli schiarimenti dati furono soddisfacenti. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Faraci, Corte S. Roma, 1892, 241.

13. Nelle schede delle questioni possono eseguirsi correzioni mediante postilla debitamente ap-
A provata. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Paggi, Corte S. Roma, 1892, 300.

14. I giurati non devono rispondere al secondo inciso di una questione, se l'affermativa alla domanda contenuta nel primo inciso importa logi-
B camente la negativa del secondo. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Latini, Corte S. Roma, 1891, 1022.

15. Non vi è nullità per essersi nella risposta ad un quesito (sulla legittima difesa) indicato il nume-
C ro preciso dei voti. — C. Roma, 20 gennaio 1892, Amato, Foro, II, 200.

16. È una superfluità innocua l'essersi aggiunto a maggioranza di sette voti nella risposta sulla
D premeditazione. — C. Roma, 20 maggio 1892, Petrina, Corte S. Roma, 1892, 391.

17. La legge prescrive che sia indicato il nome del colpevole, cui vengono concesse le attenuanti, ma, anche mancando l'indicazione del nome, non v'è nullità ove con altri mezzi si raggiun-
E ga il medesimo scopo. — C. Roma, 26 ottobre 1892, Marcoccio, Cass. unica, IV, 111.

18. Le circostanze attenuanti si possono dai giurati ammettere con le parole « vi sono », invece di « concorrono » circostanze attenuanti; e senza precisare i nomi dei colpevoli cui si concedono, se per ciascuno di essi il verdetto si contiene in
F foglio separato. — C. Roma, 21 marzo 1892, Lentini, Corte S. Roma, 1892, 243.

19. Invano si deduce in cassazione che nel verdetto si legge non essersi accordate le circostanze at-
G tenuanti. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Perrucchione, Corte S. Roma, 1892, 348.

20. Non è dubbio il verdetto per essersi verificata qualche abrasione su cui fu poscia scritta la parola *no*, se nel verbale è richiamata la relativa risposta negativa, e ciò sebbene riguardo al-l'abrasione non si siano osservate le prescrizioni degli art. 87 e 88 c. p. p., le quali non sono
H stabilite a pena di nullità. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Perrucchione, Corte S. Roma, 1892, 348.

21. Devesi rettificare come contraddittorio il verdetto col quale i giurati per lo stesso fatto affermarono la colpabilità in mancato omicidio
I e in lesioni personali. — C. Roma, 11 marzo 1892, Giardina, Corte S. Roma, 1892, 302.

22. Allorchè la difesa trascuri di far registrare in verbale il tenore delle prime risposte dei giurati, quello degli schiarimenti domandati, delle risposte avute dalla Corte, non può impugnare il provvedimento della Corte di assise di far rientrare nella camera delle deliberazioni i giurati, onde procedere a un nuovo verdetto.

23. Deve essere motivata, ed a pena di nullità, l'ordinanza con la quale la Corte, ritenuta la di-

Digitized by Google

chiarazione dei giurati contraddittoria, li ecciti a rientrare nella camera delle deliberazioni per
A rettificarla. — C. Roma, 24 giugno 1892, Maitilassa, Cass. unica, III, 1076; Riv. universale, 1892, 264; Giur. pen. Tor., 1892, 416; Corte S. Roma, 1892, 469.

24. Non è contraddittorio il verdetto col quale, affermando la prima e la seconda questione, si dichiarò colpevole l'accusato di avere ucciso un assessore municipale a causa delle sue funzioni, e, rispondendo negativamente alle questioni 3 e 4, si escluse che avesse usato violenza allo stesso assessore per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio, e che avesse commesso l'omicidio immediatamente dopo perpetrate le violenze per procurare a sè o ad altri l'impunità.

25. Finchè i giurati sono nella loro camera pos-
B sono variare le fatte deliberazioni. — C. Roma, 15 marzo 1892, Fotia, Corte S. Roma, 1892, 393.

26. Non acquista alcun diritto l'accusato, e devono i giurati essere invitati a rettificare il loro verdetto, se affermarono l'omicidio, negarono la rapina, ed affermarono che l'omicidio era stato commesso per preparare, facilitare o consu-
C mare la rapina. — C. Roma, 30 novembre 1891, Traci, Corte S. Roma, 1891, 1008.

27. Una volta pubblicato e sottoscritto, il verdetto riguardo alla questione di fatto forma cosa giudicata e irretrattabile.

28. Se dopo ciò la Corte, a seguito di osservazioni di qualche giurato intorno a pretesi errori intervenuti nella votazione, eccitò i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarlo, e il verdetto fu rettificato ammettendosi una circostanza già prima esclusa, la pena deve essere applicata in base al ver-
D detto quale era prima della rettifica. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Provasi, Foro pen., I, 262; Cass. unica, III, 550; Giur. pen. Tor., 1892, 185; Riv. pen., XXXV, 501; Corte S. Roma, 1892, 169; Bett., 1892, 156; Legge, 1892, II, 571; Dritto e giur., VIII, 191.

29. Se il capo del giurì dichiari che dopo la lettura del verdetto alcuni giurati gli manifestarono di essersi sbagliati nel votare le questioni, la Corte d'assise legalmente respinge la domanda della difesa di rinviare il giurì per nuova votazione nella camera delle deliberazioni. —
E C. Roma, 23 novembre 1891, Leuzzi, Foro, II, 69. (n)

30. Se una questione non ha senso, deve tenersi come se i giurati non vi avessero risposto, e non essendo quindi completo il verdetto, il di-
F battimento dev'essere annullato. — C. Roma, 16 marzo 1891, Novielli, Corte S. Roma, 1891, 987.

V. *Complicità* 43, 52, 53 — *Falso pen.* 15.

Giurisdizione — V. *Competenza* — *Conflitto* — V. pure: *Sentenza civ.* (*ultra et extra petita*).

Giurisdizione volontaria [c. p. c. 778-782].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della firma nei ricorsi per le materie da trat-
A tare in camera di consiglio. — G. FRANCESCHINI R. giur. Bol., 1892, 81.

GIURISPRUDENZA.

2. In sede di giurisdizione volontaria non occorre il mandato a norma dell'art. 48 c. p. c. pel procuratore od avvocato che, in nome dell'interessato, sottoscrive il ricorso alla Camera di consiglio, in ispecie se si domanda autorizza-
B zione a stipulare un contratto. — A. Catanzaro, 29 gennaio 1892, Banca Nazionale c. Lombardi, Foro, I, 749. (n)

3. L'art. 493 c. p. c. regola anche la dichiarazione di incompetenza che venga pronunziata dalla Camera di consiglio del tribunale in materia
C di giurisdizione volontaria. — A. Firenze, 9 gennaio 1892, Parrini, Bett., 1892, 122.

4. Contro i provvedimenti emanati in sede di volontaria giurisdizione possono i terzi, che se ne ritengono lesi, proporre reclamo in via
D contenziosa. — C. Torino, 15 marzo 1892, Panzeri c. Goglio, M. trib. Mil., 1892, 625; Giur. Tor., 1892, 515; Legge, 1892, II, 478.

5. I provvedimenti, dati in linea di volontaria giurisdizione, cioè nello interesse esclusivo di chi li chiede, quand'anche non opposti con reclamo, sono sempre eccepibili di nullità, in via diretta e contenziosa, dal terzo che si reputi
E leso ne' suoi diritti. — A. Trani, 17 ottobre 1892, Carbotti Bruno De Leonardi, Pisanelli, 1892, 294.

V. *Cassazione civ.* 1, 2, 16 — *Cosa giudicata civ.* 2 — *Ministero pubblico* 1.

— ordinanze e decreti — V. *Ordinanze* ecc.

— provvedimenti in materia di società — V. *Società*.

Giuspatronato — V. *Patronato*.

Giustizia amministrativa [L. testo unico sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889, n. 6166, art. 24-46; Reg. 17 ottobre 1889, n. 6516, per la procedura dinanzi alla Sezione IVª del Consiglio di Stato; L. 1 maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa; Reg. relativo 5 febbraio 1891, n. 103; R. D. 9 aprile 1891, n. 176, che rettifica prima parte art. 63 Reg. 5 febbraio 1891; Reg. 4 giugno 1891, n. 273, sulla giustizia amministrativa].

SOMMARIO.

Avvocato 69, 70.
Bilancio, stanziamento di spese 50-53.
Commento alla legge 1.
Competenza o giud. amm. 2-9, 107-110, 124-128. — V. *Rinvio Cass. Roma.*
» della Giunta prov. amm. 124-135.
» della Sezione IV del Consiglio di Stato 2-9, 29, 107-110. — V. *Provvedimenti impugnabili.*
Consiglio com., ripartizione di consiglieri 32.
Consorzi 42, 52, 61.
Decreto reale 35, 60, 63, 76.
Eccesso di potere 10.

Digitized by Google

Edilizia, provvedimenti 38.
Elezioni amm. 27, 104, 105.
Espropriazione per p. u. 29.
Giunta prov. amm., competenza 124-135.
» motivazione 137, 139.
» notificazione del ricorso 136-138.
» provvedimenti impugnabili 17, 18, 44-61.
» *ultra od extra petita* 134. 135.
Igiene, provvedimenti 132, 133.
Impiegati com. 34-37, 43, 124 128.
Impiegati governativi 28.
Intervento in causa 97-100.
Istruzione pubblica, rifiuto di libera docenza 19, 20.
Liti, autorizzazione 55-60.
Maestro 33, 34.
Notificazione deposito ricorso e documenti 93, 94.
per pubblici proclami 83.
» ricorso 71-89, 119.
» rinnovazione 84, 85.
Nullità sanata 88, 89.
Opere pie 55-57.
Opposizione di terzo 123.
Prefetto, competenza 43,
» provvedimenti impugnabili 35-43.
Provvedimenti impugnabili 15-65.
» anteriori alla legge 2 giugno 1889, 23, 24.
» definitivi o no 30-62.
» esecutorietà — V. *Sospensione*.
» politici 6.
Ricorso al re 16, 30, 44-65.
Ricorso alla IV sezione 11-100.
» forme 68-70.
» interesse 11-14.
» notificazione — V. *Notificazione*.
» provvedimenti impugnabili. — V. *Provvedimenti*.
» rinunzia 111, 112.
» sottoscrizione 69, 70.
» termine — V. *Termine*.
Rinvio alla Cass. di Roma 6.
Rivocazione (giudizio di) 117-123.
Sospensione del provedim. impugnato 9, 101-106.
Spese di culto 53.
Spese giudiziali 112-116.
Strade 39, 40.
Tasse erar. in genere 21, 22, 41.
Termine, deposito documenti 90-96.
» notificazione 79-89.
» ricorso 71-78.

BIBLIOGRAFIA.

1. Appunti sulla legge per la giustizia amministrativa. — A. SCOTTI, M. trib. Mil., 1892, 877. V
2. La giurisdizione amministrativa di annullamento nella sua natura e nelle sue relazioni colla giurisdizione ordinaria e con quelle amministrative speciali. — R. PORRINI, Arch. giur., XLVIII, 499. B
3. Della giurisdizione amministrativa di annullamento nella sua essenza e nelle sue relazioni colla autorità giudiziaria e colle giurisdizioni amministrative speciali. — R. PORRINI, Ann. critico, 1892, III, 30. C
4. Ancora sui rapporti fra la competenza della IV Sezione del Cons. di Stato e quella giudiziaria. — V. E. ORLANDO, Arch. dir. pubb., II, 370. D
5. Sulla competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato. — E. CARUSI, Giust. amm., 1892, 143. E
6. Se elevata dinanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato l'eccezione che l'atto, contro il quale si ricorre, abbia carattere politico ai sensi dell'art. 24, comm. 2, della legge sul Consiglio di Stato, la stessa Sezione IV sia competente a decidere se l'atto impugnato sia veramente un atto o provvedimento politico. — F. FILOMUSI GUELFI, Ann. critico, 1892 III, 9. F
7. L'interpretazione dell'art. 27 della legge sul Consiglio di Stato. — E. MAZZOCCOLO, R. dir. pubb., III, 505. G
8. Ancora dell'interpretazione dell'art. 27 della legge sul Consiglio di Stato. — E. MAZZOCCOLO, R. dir. pubb., III, 695. H
9. Se l'eccezione che la Giunta provinciale amministrativa e la IV Sezione del Consiglio di Stato non hanno facoltà di provvedere sopra un determinato ricorso per essere l'oggetto dello stesso pertinente o all'amministrazione pura o ad altra speciale giurisdizione amministrativa costringa questi Collegi a sospendere ogni ulteriore decisione e rinviare gli atti alla Corte di cassazione onde questa pronunci sulla competenza. — BORRINI, Ann. critico, IV, III, 1. A
10. L'eccesso di potere nel contenzioso amministrativo. — A. CODACCI-PISANELLI, Giustizia amm., 1892, 1. B

GIURISPRUDENZA.

11. Non si può proporre ricorso senza avervi interesse. — C. Stato, 17 dicembre 1891, Odescalchi c. Com. di Manziano, Cons. dei comuni, 1892, 7. C
12. V'ha carenza d'interesse nel ricorrente che si fa a domandare l'annullamento d'una deliberazione comunale, la quale, trattando l'ordine del giorno, incidentalmente accenni a trattative corse con esso ricorrente. — C. Stato, 17 dicembre 1891, Odescalchi c. Com. di Manziano, Cons. dei comuni, 1892, 7. D
13. Non vi è interesse a ricorrere, e non può quindi impugnarsi innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la decisione della Giunta prov. amm. che, dichiarando di non potersi revocare altre sue precedenti deliberazioni, abbia fatto salvo al Comune il diritto di ricorrere nei gradi superiori contro la deliberazione medesima. — C. Stato, 28 ottobre 1892, Com. di Battaglia c. Finanze, Giust. amm., 1892, 474. E
14. Non è alle forme puramente estrinseche ed alle apparenti che le parti possono sempre dare ai loro atti, anche per sottrarli alle conseguenze di inammissibilità rituale o di decadenza derivanti dalla legge, ma alla sostanza del loro contenuto ed alla vera *causa petendi* alla quale si deve aver riguardo. — C. Stato, 24 marzo 1892, Prov. di Pavia c. Min. LL. PP. Cons. dei comuni, 1892, 380. F
15. La legge 1° maggio 1890 non ha abolito la facoltà di reclamo in via gerarchica all'autorità superiore amministrativa, ma il reclamo prodotto in via gerarchica rende inammissibile il ricorso in via contenziosa, e viceversa. — C. Stato, 14 gennaio 1892, Min. Interno, Foro, III, 48. G
16. Dichiarato con R. decreto irricevibile, per decorrenza di termini, il ricorso di un Comune al Governo del re contro una deliberazione della Giunta prov. amm., il Comune stesso, al quale tuttavia il Consiglio di Stato abbia fatto salva la facoltà di ricorrere in via straordinaria al re, non può estendere tale facoltà con ricorso alla Sezione IV del detto Consiglio. — C. Stato, 3 marzo 1892, Com. di Vergobbio c. Giunta prov. amm. di Como, Giust. amm., 1892, 87; Cons. dei comuni, 1892, 341. H

Digitized by Google

17. Per l'art. 25 reg. 10 giugno 1889 sono irricevibili i ricorsi contro le ordinanze della Giunta provinciale amministrativa che ammettono semplicemente incombenti preparatorî le, quali, invece, possono soltanto essere impugnate col ricorso che si proponga poi contro il provvedimento definitivo.

18. In specie è irricevibile il ricorso contro l'ordinanza della Giunta provinciale amministrativa, colla quale, prima di autorizzare un'Opera pia ad acconsentire ad una riduzione del fitto di immobili di sua proprietà nell'affittamento in corso, manda ad un perito di constatare la allegata deteriorata condizione dei fondi affittati,
A ed a chi ne spetti la responsabilità. — C. Stato, 26 aprile 1892, Ospedale di Casale, R. amm., 1892, 567.

19. Sono affatto irricevibili i ricorsi presentati contro i pareri dei Corpi consultivi addetti alle pubbliche amministrazioni, in quanto che tali pareri non costituiscono nè atti nè provvedimenti di autorità amministrative deliberanti.

20. Quindi è irricevibile il ricorso proposto contro un parere del Consiglio superiore della istruzione pubblica, quando il ministro, in conformità a tale parere, abbia ricusato una libera
B docenza chiesta per titoli. — C. Stato, 27 settembre 1892, Gizzi c. Min. pubblica istruzione, Bett., 1892, 272; R. dir. pubb., IV, 10.

21. È ricevibile, in quanto sia fondato sul disposto dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, il ricorso del Comune alla Sezione IV, contro un provvedimento col quale il Ministero delle finanze abbia respinto i reclami del Comune medesimo, diretti ad ottenere, nell'interesse dei proprietarî danneggiati, un abbuono d'imposte, a causa dei danni prodotti dalla grandine o da altro straordinario infortunio.
C — C. Stato, 17 marzo 1892, Com. di Cortandone c. Finanze, Giust. amm., 1892, 113; R. amm., 1892, 354; Imp. dir., 1892, 191; Annali, 1892, 54.

22. Le controversie in materia d'imposte sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, essendo per le relative leggi deferite alla giurisdizione ed alle attribuzioni contenziose di Corpi e collegi speciali, quali sono le Commissioni amministrative, non possono perciò formare oggetto di ricorso alla Sezione IV del Consiglio
D di Stato. — C. Stato, 11 agosto 1892, Palafati c. Finanze, Imp. dir., 1892, 336; Giust. amm., 1892, 347; Legge, 1892, II, 744; Cons. dei comuni, 1892, 391.

23. Trattandosi di provvedimenti anteriori alla entrata in esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso alla Sezio-
E ne IV. — C. Stato, 21 aprile 1892, Ferilli Pref. di Lecce c. Com. di Ugento, Giust. amm., 1892, 372; Legge, 1892, II, 706.

24. Le pratiche e le istanze dirette a far mutare la risoluzione di atti e provvedimenti definitivi anteriori all'entrata in vigore della legge sul Consiglio di Stato non hanno carattere di reclami in via gerarchica, e quindi non possono far luogo a reintegra di termini già scaduti, nè a provvedimenti suscettivi di ricorso alla
A Sezione IV. — C. Stato, 14 gennaio 1892, Noto Millefiori c. Finanze, Giust. amm., 1892, 43; Cons. dei comuni, 1892, 67.

26. Il n. 6 dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889 è applicabile sol quando l'autorità giudiziaria accogliendo una domanda conforme a quella poi presentata alla IV Sezione, abbia con esplicita declaratoria riconosciuto col suo dispositivo la lesione di un diritto civile o politico, non mai quando abbia respinto le domande dei privati attori, qualunque sia il tenore della motivazio-
B ne. — C. Stato, 28 gennaio 1892, Boggio c. Prefetto di Torino, Foro, III, 89. (n)

27. La Sezione IV non può prescindere dal pronunciarsi sui ricorsi pel fatto che un altro ricorso fu prodotto al Ministero dell'interno, avendo essa speciale attribuzione in materia di ricorsi contro le operazioni elettorali; ciò deve dirsi specialmente quando risulta che tale ricorso fu evidentemente inoltrato per errore, essendo diretto al Consiglio di Stato. — C. Sta-
C to, 27 maggio 1892, Angelini c. Giunta prov. amm. di Alessandria, Cons. dei comuni, 1892, 216.

28. Il decreto del potere esecutivo, col quale un impiegato dello Stato fu dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento di quanto gli potesse spettare a termini di legge, si può impugnare dall'interessato avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato, contestandone la legittimità; nè osta il fatto che il medesimo siasi rivolto alla Corte dei conti per ottenere la liquidazione di ciò che potesse competergli in dipendenza del servizio
D già prestato. — C. Stato, 11 febbraio 1892, Perrotti c. Min. L. L. P. P., Cons. dei comuni, 1892, 293.

29. Anche nelle materie rimesse alle attribuzioni discrezionali delle autorità amministrative (nella specie, dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della espropriazione) la violazione delle forme essenziali e delle regole di competenza apre l'adito al ricorso alla Sezione IV del
E Consiglio di Stato. — C. Stato, 4 febbraio 1892, Ferra c. Min. LL. PP., Foro, III, 41.

30. Un atto o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa può essere impugnato per illegittimità con due rimedî alternativi a scelta dell'interessato: o col ricorso al re di cui all'art. 12 n. 4 L. 2 giugno 1889, o col ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, a tenore dell'art. 24 della legge stessa. — C. Stato.
F 14 gennaio 1892, Dep. prov. di Perugia c. Min. dell'interno, Foro, III, 33. (n)

Digitized by Google

31. Contengono un provvedimento definitivo le note con le quali il Ministero, essendosi astenuto dal pronunciarsi sul reclamo di una ditta contro l'annullamento di un incanto e chiedente la sospensione di un nuovo esperimento d'asta, dopo che questo abbia avuto luogo, dichiari alla ditta medesima le ragioni della reie-
A zione del reclamo. — C. Stato, 24 marzo 1892, Ditta Levi c. Finanze, Giust. amm., 1892, 142; Giur. trib. amm., 1892, 209; Cons. dei comuni, 1892, 196; Massime, 1892, 436.

32. La deliberazione della Giunta prov. amm., con la quale vengono ripartiti i consiglieri comunali fra le diverse frazioni d'un Comune, è provvedimento definitivo, contro cui si può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.
B — C. Stato, 9 luglio 1892, Magri Moreschi, Foro, III, 134. (n)

33. Negato ad un maestro il certificato di lodevole servizio accordatogli poi dal Consiglio provinciale scolastico con decisione confermata dal Ministero della pubblica istruzione, contro quest'ultima decisione, ch'è il provvedimento definitivo, è ammesso il ricorso straordinario a senso dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato per illegittimità, oppure alla IV Sezione
C del Consiglio di Stato. — C. Stato, 24 marzo 1892, Com. Montorio al Vomano c. Min. pubb. istruzione, Cons. dei comuni, 1892, 101; Giust. amm., 1892, 205; R. dir. pubb., III, 420; Bett., 1892, 170; Annali, 1892, 75.

34. Non è ricevibile il ricorso del maestro elementare contro la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico, relativa alla sua nomina o al suo licenziamento, non rivestendo tale deliberazione il carattere di provvedimento definitivo, a termini dell'art. 28 della legge sul
D Consiglio di Stato. — C. Stato, 21 gennaio 1892, Bucci c. Cons. prov. di Campobasso, Giust. amm., 1892, 126; Riv. amm., 1892, 357; R. dir. pubb., III, 711.

35. Il ricorso diretto contro un decreto prefettizio, che annullò la deliberazione di licenziamento di un impiegato comunale, se comprende anche nelle sue impugnazioni il decreto reale, che confermò il provvedimento prefettizio, deve ritenersi rivolto contro il decreto reale stesso
E come ultimo o definitivo provvedimento. — C. Stato, 28 aprile 1892, Com. di S. Nicandro Garganico c. Prefetto di Foggia, Cons. di comuni, 1892, 309.

36. I decreti dei prefetti in ordine alle deliberazioni comunali di licenziamento d'impiegati non hanno carattere di provvedimento definitivo essendo tuttavia soggetti alla facoltà del ricorso in via gerarchica a senso dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, facoltà che compete ai Consigli comunali per l'art. 165 della legge comunale e provinciale, e per l'art. 270 agli interessati.

37. Pei detti decreti quindi non si può ricorrere direttamente alla Sezione IV, ma prima devesi sperimentare il succitato ricorso in via gerarchica al Governo del re, da cui emana il provvedimento definitivo che può essere impugnato
A innanzi la Sezione IV. — C. Stato, 14 gennaio 1892, Zybach Com. di Partinico, Giust. amm., 1892, 41; Cons. dei comuni, 1892, 39; Gazz. proc., XXV, 35; Circ. giur., 1892, 22; Critica for., I, 569.

38. Il decreto prefettizio in merito a sopraelevazione dei prospetti di fabbricati secondo il regolamento edilizio comunale, contro una deliberazione consigliare, non è provvedimento definitivo, dovendosi dagli interessati ricorrere in via gerarchica al ministro dell'interno, in virtù degli art. 165 e 270 della legge com. e
B prov. — C. Stato, 14 gennaio 1892, Bachetoni c. Pref. di Roma, Cons. dei comuni, 1892, 83.

39. Quando il ricorrente contro un provvedimento del sindaco in materia di strade presceglie il ricorso al prefetto in via gerarchica, il provvedimento di questo non è definitivo, potendosi sia per la legge comunale e provinciale che per la legge sulle opere pubbliche ricorrere al Mi-
C nistero. — C. Stato, 11 agosto 1892, Sorrentino c. Pref. Napoli, Min. LL. PP., Com. Torre del Greco, R. dir. pubb., III, 610; Giust. amm., 1892, 386; Legge, 1892, II, 777; Annali, 1893, 10.

40. Non investe un provvedimento definitivo, nel senso dell'art. 28 legge sul Consiglio di Stato, il ricorso alla IV Sezione contro il decreto del prefetto annullante una deliberazione del Consiglio comunale in ordine ad una strada obbligatoria, tale ricorso potendo essere impugnato con reclamo in via gerarchica al Ministero dei la-
D vori pubblici. — C. Stato, 4 febbraio 1892, Giunta com. di Ceppaloni c. Pref. Benevento, e Sindaco Benevento, Cons. dei comuni, 1892, 292.

41. Il decreto prefettizio col quale fu ritenuto che la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati stanziata nel bilancio comunale eccedesse il limite legale, e si ordinò la diminuzione dell'eccedenza nella parte passiva del bilancio stesso, non costituisce provvedimento definitivo, essendo suscettibile di ricorso in sede amministrativa ed in via gerarchica, a norma dell'art. 165 della
E legge com. prov.. — C. Stato, 13 aprile 1892, Com. Palermo c. Pref. di Palermo, Cons. dei comuni, 1892, 133.

42. I provvedimenti presi dal prefetto per la costituzione dei consorzi per le riscossioni delle imposte dirette non sono definitivi e quindi contro essi non si può ricorrere alla Sezione IV.
F — C. Stato, 21 aprile 1892, Com. Lerignano c. Pref. Parma, Giust. amm., 1892, 238; R. amm., 1892, 459; R. dir. pubb., III, 441; Imp. dir., 1892, 204; Esatt. e com., 1892, 187; Mass. giur., 1892, 318.

Digitized by Google

43. Contro una deliberazione del Consiglio comunale in tema non soggetto a tutela, come la revoca o nomina del tesoriere, non può ricorrersi al prefetto, ma alla Sezione IV, essendo un
A provvedimento definitivo. — C. Stato, 3 giugno 1892, Com. di Buccino, R. dir. pubb., III, 564.

44. Contro le deliberazioni in sede di tutela della Giunta prov. amm., non essendo esse definitive, deve ricorrersi al Governo a termini dell'art. 172 della legge com. prov., e non alla
B Sezione IV. — C. Stato, 7 luglio 1892, Com. Solopaca c. Giunta prov. amm. Benevento, R. dir. pubb., III, 529.

45. Non è definitivo il provvedimento della Giunta prov. amm. come autorità tutoria; ma contro esso possono ricorrere al Governo del re i prefetti, i Consigli comunali e i privati. —
C C. Stato, 7 gennaio 1892, Gallo c. Giunta prov. amm. di Genova, Com. di Mignanego, R. dir. pubb., III, 118; Annali, 1892, 17.

46. A termini dell'art. 172 della legge com. prov. del 10 febbraio 1889, contro le decisioni pronunciate dalla Giunta prov. amm. in linea di tutela possono i Consigli comunali ricorrere al Governo del re; quindi le decisioni medesime non costituiscono quel provvedimento definitivo, contro il quale solamente è, in via di regola, ammesso il ricorso alla Sezione IV del
D Consiglio di Stato. — C. Stato, 7 aprile 1892, Com. di Quarto S. Elena c. Giunta prov. amm. di Cagliari, Cons. dei comuni, 1892, 148; Gazz. proc., XXV, 324.

47. Le deliberazioni emesse dalla Giunta prov. amm., nell'esercizio delle sue funzioni di tutela, sono, a norma dell'art. 172 della legge com. e prov., suscettibili di ricorso in via gerarchica al Governo del re, e quindi non costituiscono quel provvedimento definitivo, contro cui è ammesso il ricorso alla Sezione IV, a tenore dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato.

48. Le deliberazioni stesse non posson acquistare il carattere di provvedimento neanche pel fatto che l'interessato abbia omesso di proporre tempestivamente il ricorso in via gerarchica.
E — C. Stato, 4 febbraio 1892, Com. di Vinadio c. Giunta prov. amm. di Cuneo, Cons. dei comuni, 1892, 150.

49. Le decisioni della Giunta prov. amm. nell'esercizio delle sue attribuzioni di tutela e vigilanza sui Comuni non sono provvedimenti definitivi, essendo contro quelle decisioni ammesso per lo art. 172 della legge com. prov. il ricorso al Governo del re.

50. Non costituiscono provvedimento definitivo le decisioni della Giunta prov. amm., con le quali si ordina d'ufficio l'allocazione in bilancio dei fondi necessari per le spese obbligatorie, a ter-
F mini dell'art. 170 della legge com. prov. — C. Stato, 3 marzo 1892, Com. di Stilo c. Giunta prov. amm. di Reggio Calabria, Cons. dei comuni, 1892, 342.

51. L'art. 21 della legge del 1890 sulla giustizia amministrativa che aggiunse nuove materie a quelle di competenza della Sezione IV non importa che in quelle materie possa ricorrersi contro provvedimenti non definitivi, restando sempre fermo il disposto dell'art. 28.

52. Non è definitivo il provvedimento con cui la Giunta prov. amm. iscrive d'uffizio delle somme nei bilanci comunali per rifusione di spese
A di concorsi idraulici. — C. Stato, 7 luglio 1892, Com. di Villanova Marchesana c. Giunta prov. di Rovigo, R. dir. pubb., III, 532; R. amm., 1892, 820; Giust. amm., 1892, 300; Annali, 1892, 110.

53. La decisione della Giunta prov. amm., con la quale venne respinta la istanza del parroco diretta a fare inscrivere d'ufficio nel bilancio del Comune l'assegno già altre volte corrisposto per opere di culto, non è il provvedimento definitivo voluto dall'art. 28 della legge 2 giugno 1889, competendo contro le decisioni della Giunta in materia tutoria il ricorso al Governo
B del re. — C. Stato, 20 agosto 1892, Parroco di Salaparata c. Giunta prov. amm. di Trapani, Cons. dei comuni, 1892, 381.

54. Contro i provvedimenti presi dalla Giunta prov. amm. in materia di vigilanza sull'amministrazione comunale non si va al Consiglio di Stato, competendo prima il ricorso al Governo del
C re. — C. Stato, 19 novembre 1891, Arciprete di rito Greco di Palazzo Adriano c. Giunta prov. amm. di Palermo, Circ. giur., 1892, p. a., 69.

55. I provvedimenti della Giunta prov. amm. in materia di Opere pie, compreso quello relativo all'autorizzazione a stare in giudizio, non sono definitivi, essendo ammesso per l'art. 42 della legge 17 luglio 1890 il ricorso in via gerar-
D chica amministrativa. — C. Stato, 27 settembre 1892, Opera pia Preziotti c. Giunta prov. amm. di Perugia, Cons. dei comuni, 1892, 384.

56. Le deliberazioni emanate dalla Giunta prov. amm. come autorità tutoria sono impugnabili mediante ricorso in via gerarchica al Governo del re, conforme al disposto dell'art. 172 della legge com. prov., e non può dubitarsi dell'applicabilità di tale massima anche alle deliberazioni con le quali la Giunta prov. amm. neghi ai Corpi amministrativi l'autorizzazione a stare in giudizio.

57. La deliberazione con cui la Giunta prov. amm. decida di non autorizzare una Congregazione di carità a stare in giudizio contro l'Amministrazione prov. non costituisce quindi il provvedimento definitivo, che può essere denunciato in via contenziosa al giudizio della IV Sezione, a norma dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889.

Digitized by Google

A — C. Stato, 28 gennaio 1892, Cong. carità di Pesaro c. Giunta prov. amm. Pesaro, Cons. dei comuni, 1892, 151.

58. Non è ammissibile il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro una decisione della Giunta prov. amm. che nega ad un Comune l'autorizzazione ad iniziare una lite riguardante beni stabili, se prima non si è esaurita la via gerarchica con ricorso al Governo del re. —
B C. Stato, 15 dicembre 1891, Com. di S. Nicola La Strada, Foro, III, 85. (n)

59. Non costituiscono provvedimento definitivo le decisioni della Giunta prov. amm. pronunziate ai termini dell'art. 173 della legge com. prov. sulle domande dei Comuni per essere autorizzati ad intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra beni stabili. Sono atti compiuti dalla Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di tutela sulle amministrazioni comunali, e per l'art. 172 della citata legge suscettivi
C di ricorso al Governo del re. — C. Stato, 10 marzo 1892, Com. di Serracapriola c. Giunta prov. amm. di Foggia, Cons. dei comuni, 1892, 343.

60. La giurisprudenza della IV Sezione ritiene che nella dizione dell'art. 42 della legge 17 luglio 1890 si contengano due ordini di rimedî amministrativi contro le deliberazoni della Giunta prov. amm. in materia di tutela delle Opere pie, l'uno in via gerarchica da esperimentarsi mediante ricorso al Governo del re, l'altro in via straordinaria da conformarsi al ricorso di cui all'art. 12 n. 4 della legge 2 giugno 1889; e da questo criterio d'interpretazione, ponendolo in correlazione con le disposizioni dell'art. 28 di quest'ultima legge e degli art. 172 e 173 di quella com. prov., si viene a dedurre la conseguenza che le deliberazioni della Giunta prov. amm. contenenti diniego di autorizzazione a stare in giudizio, soggette come sono a ricorso in via gerarchica, non possono dare argomento di ricorso alla IV Sezione, a termini dell'art. 25, n. 8, della legge sul Consiglio di Stato, se non dopo che il decreto reale, che deve emanarsi sul ricorso amministrativo, sia venuto a porre in essere un provvedimento
D definitivo. — C. Stato, 7 luglio 1892, Cong. Carità di Terni c. Giunta amm. dell'Umbria, Cons. dei comuni, 1892, 363.

61. I decreti delle Giunte prov. amm. per la costituzione o lo scioglimento di consorzî di strade comunali non sono provvedimenti definitivi, e quindi i Comuni interessati non possono impugnarli col rimedio straordinario del ricorso innanzi alla Sezione IV, dovendo innanzi tutto sperimentare il reclamo al Governo del re. Questo procedimento non è stato punto modificato dalla legge sulla giustizia amministra-
E tiva. — C. Stato, 30 luglio 1892, Com. di S. Cristina di Aspromonte c. Giunta prov. amm. di Reggio Calabria, Giust. amm., 1892, 359; Legge, 1892, II, 814.

62. Il potere che il re esercita in via straordinaria come capo supremo dello Stato, in base all'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato, è assolutamente distinto da quello che esercita come capo dell'Amministrazione.

63. Solamente il decreto che egli emette in virtù di questo ultimo potere ha carattere di provvedimento amministrativo contro del quale è ammissibile il ricorso alla Sezione IV del Con-
A siglio di Stato. — C. Stato, 27 agosto 1892, Com. Marchirolo e Valgana c. Min. Interno e LL. PP. e Com. di Marzio, Giust. amm., 1892, 446; R. amm., 1892, 1035; Mass. giur., 1893, 46.

64. Non è ammissibile il ricorso su affare per cui siasi udito prima il parere del Consiglio di Stato in generale adunanza, salvo in tal caso allo interessato il ricorso straordinario al re di cui
B all'art. 12. — C. Stato, 7 luglio 1892, Com. di Albignasego c. Milone, R. dir. pubb., III, 557; Annali, 1892, 106; Giust. amm., 1892, 323; R. amm., 1892, 928.

65. La Sezione IV non può pronunciarsi sopra ricorsi, sui quali il Governo provvide in base a parere del Consiglio di Stato a sezioni unite.

66. Se però il parere dell'adunanza generale venne promosso senza intesa di tutte le parti interessate, quelle fra di esse che non richiesero il provvedimento hanno ancora aperta la via a ricorrere alla adunanza stessa.

67. Tale mezzo spetta anche al Consiglio comunale, di cui fu annullata una deliberazione in mate-
C ria di decadenza di consiglieri comunali. — C. Stato, 21 giugno 1892, Com. di Albegnasego, Man. amm., 1892, 307; Legge, 1892, II, 312.

68. Non vi è disposizione legislativa la quale proibisca che più persone, aventi ciascuna un eguale interesse ad impugnare un identico atto amministrativo, e per le identiche ragioni, lo fac-
D ciano con un unico atto di ricorso. — C. Stato, 21 aprile 1892, Borgomanero c. Finanze, Giust. amm., 1892, 180; Cons. dei comuni, 1892, 276.

69. Pel combinato disposto degli art. 5 e 13 reg. 12 ottobre 1889, emanato in virtù di delegazione legislativa, il ricorso prodotto alla Sezione IV è nullo, se manca della sottoscrizione
E dell'avvocato. — C. Stato, 28 aprile 1892, Maccioni c. Giunta prov. Cagliari, Cons. dei comuni, 1892, 133.

70. È nullo il ricorso che non sia firmato da un avvocato ammesso al patrocinio in cassazione.
F — C. Stato, 13 aprile 1892, Melilli c. Giunta prov. amm. di Caltanissetta, Cons. dei comuni, 1892, 343.

71. Anche nel campo della giurisdizione amministrativa contenziosa vale il principio che l'impugnativa di una sentenza dedotta dinanzi ad autorità incompetente salvi dalla decadenza

Digitized by Google

per decorrenza di termini, sempre che però lo sbaglio della giurisdizione non sia l'effetto
A di colpa grave. — C. Stato, 27 maggio 1892, Econ. B. V. Napoletani c. Vessichelli, Giust. amm., 1892, 245; R. dir. pubb., III, 530; Annali, 1892, 80; Legge, 1892, II, 673.

72. Nulla importa che la deliberazione comunale notificata in copia alla parte interessata sia nulla per difetto di forma, se nell'originale pro-
B dotto in atti risulti conforme a legge. — C. Stato, 17 dicembre 1891, Odescalchi c. Com. di Manziana, Cons. dei comuni, 1892, 7.

73. Il ricorso prodotto avverso un provvedimento ministeriale, che conferma un identico provvedimento emesso in precedenza sullo stesso oggetto, benchè sia formalmente rivolto contro la seconda risoluzione, deve ritenersi sostanzialmente diretto contro la prima, anche agli effetti della decorrenza del termine di giorni 60, prescritto a pena di decadenza dall'art.
C 30 della legge sul Consiglio di Stato. — C. Stato, 21 gennaio 1892, Levi c. Ministero del tesoro, Cons. dei comuni, 1892, 202.

74. Il provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa contro il quale si può reclamare alla IV Sezione del Consiglio di Stato è quello nel quale è stata impartita la disposizione che pretendesi impugnare, non quello posteriore con cui l'autorità amministrativa, rispondendo ad una rimostranza dell'interessato, dichiara che nulla è mutato dal provvedimento già notificatogli.

75. Perciò il termine perentorio di sessanta giorni per ricorrere alla IV Sezione si computa dalla notificazione del primo provvedimento, non già da quella della dichiarazione confer-
D mativa. — C. Stato, 24 novembre 1891, Mandalari c. Min. affari esteri, Bett., 1892, 12; Cons. dei comuni, 1892, 44.

76. Se il ricorso contro il decreto prefettizio, confermato con decreto reale, che annullò la deliberazione di licenziamento di un impiegato comunale, non fu prodotto nel termine di 60 giorni della notificazione del provvedimento fatta in via amministrativa, è inammissibile. — C. Stato,
E 28 aprile 1892, Com. di S. Nicandro Garganico c. Prefetto di Foggia, Cons. dei comuni, 1892, 309.

77. È irricevibile il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato dopo trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento che s'impugna.

78. Avvenuta validamente la notifica del provvedimento e cominciata o compita la decorrenza del termine per ricorrere alla IV Sezione, non può una nuova notifica del provvedimento interrompere la decorrenza o restituire la parte
F in tempo utile per ricorrere. — C. Stato, 17 giugno 1892, Com. di Rivello c. Min. pubb. istruzione e Megale, Giust. amm., 1892, 317; Annali, 1892, 125.

79. Il reg. 17 ottobre 1889, emanato dal Governo per espresso mandato legislativo, nell'art. 6 dispone che il ricorso prodotto alla Sezione IV del Consiglio di Stato, avverso un atto o provvedimento amministrativo, debba essere notificato tanto all'autorità di cui si impugna il provvedimento, quanto alla parte cui tale provvedimento direttamente si riferisce; con tale prescrizione quindi si dichiara che l'obbligo di notificare il ricorso all'autorità e alle parti, imposto dall'art. 30 della legge organica del Consiglio di Stato, non ostante la materiale espressione, deve intendersi in senso cumulativo, non alternativo.

80. È irricevibile il ricorso prodotto avverso un decreto del Ministero dell'interno, che dispose a favore di un ospizio di maternità ed a *carico* del Comune il pagamento di una spesa *di baliatico*, se risulti che il ricorso stesso non fu notificato all'ospizio interessato a sostenere la
A validità del provvedimento impugnato. — C. Stato, 24 marzo 1892, Com. di Fregona c. Min. Interno, Cons. dei comuni, 1892, 135.

81. La notificazione del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato deve essere fatta tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce; e il difetto di questa formalità mena irreparabilmente alla irricevibi-
B lità del ricorso. — C. Stato, 14 gennaio 1892, De Rosa c. Giunta di Napoli, R. dir. pubb., III, 60; Giust. amm., 1892, 32; e 120; Cons. dei comuni, 1892, 40; Annali, 1892, 18; R. dir. eccles., II, 62; Legge, 1892, II, 179.

82. Non è ricevibile il ricorso del Comune il quale non sia stato notificato, nel termine di legge, oltrechè all'autorità da cui è emanato il provvedimento impugnato, anche ai Comuni interessati nella costituzione o nello scioglimento
C del consorzio. — C. Stato, 30 luglio 1892, Com. di S. Cristina di Aspromonte c. Giunta prov. amm. di Reggio Calabria, Giust. amm., 1892, 359; Legge, 1892, II, 814.

83. Quando il ricorso alla IV Sezione debba essere notificato a un numero assai considerevole di persone, interessate ad opporsi al medesimo, la Sezione, sopra istanza del ricorrente, può autorizzare la notificazione per mezzo di pubblici proclami, e prescrivere le modalità relative
D applicando l'art. 146 c. p. c. — C. Stato, 24 marzo 1892. Com. di Civitanova, Bett., 1892, 95; R. dir. pubb., III, 329; Critica for., I, 538.

84. Se un ricorso rivolto alla Sezione IV contro un decreto reale sia stato notificato ad un ministro diverso da quello che promosse il decreto impugnato, ciò non costituisce quella mancanza assoluta di notificazione che rende irricevibile il ricorso, ma costituisce una semplice irregolarità, che deve essere riparata a

Digitized by Google

A cura della parte che la commise. — C. Stato, 21 gennaio 1892, Com. di Fondi c. Min. Interno e LL. P P., Com. di Terracina, Giust. amm., 1892, 60; Annali, 1892, 42.

85. La nullità della notificazione del reclamo alla parte contraria non può essere causa d'irricevibilità del reclamo stesso; ma deve ordinarsi che sia rinnovata la notificazione entro un termine da assegnarsi al ricorrente, ai sensi dell'art. 145 ult. capov. c. p. c., a cui è d'uopo riferirsi, trattandosi di notificazione che deve es-
B ser fatta giudizialmente. — C. Stato, 19 maggio 1892, Scontus c. Giunta prov. amm. di Cagliari, Cons. dei comuni, 1892, 228.

86. Per effetto dell'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato, la mancanza delle prescritte notificazioni del ricorso alle parti interessate e il tardivo deposito del medesimo coi relativi docu-
C menti sono causa di decadenza. — C. Stato, 28 aprile 1892, Com. Chianciano c. Min. LL. PP., Cons. dei comuni 1892, 147.

87. La notificazione di un ricorso fatta per interposta persona, cioè ad un sotto-prefetto pel prefetto ed a questo pel Ministro, è nulla.

88. Però se il Ministro in seguito ad essa produce innanzi la Sezione IV dei documenti, la nullità
D della notificazione deve ritenersi sanata. — C. Stato, 27 agosto 1892, Com. Marchirolo e Valgano c. Min. Interno e LL. PP. e Com. di Marzio, Giust. amm., 1892, 446; R. amm., 1892, 1035; Mass. giur., 1893, 46.

89. Per l'art. 13 ult. capov. reg. di procedura dinanzi la Sezione IV, la notificazione del ricorso alla parte interessata, anche se presenta qualche irregolarità di pura forma, è valida quando la mise in grado di comparire e di spiegare regolarmente le sue difese dinanzi alla Sezione.
E — C. Stato, 27 maggio 1892, Com. S. Vittore al Lazio c. Com. di Rocca d'Evandro, Giust. amm., 1892, 250; Annali, 1892, 82.

90. Quando il controricorrente presenti egli stesso, senza alcuna riserva, il testo del provvedimento impugnato, s'intende che abbia rinunciato a prevalersi della decadenza in cui potrebbe essere incorso il ricorrente per non averlo depositato: nè la decadenza può opportunamente pronunciarsi dalla Sezione dopo che per l'avvenuta produzione del provvedimento, comunque fatta, è venuto a mancare lo scopo prin-
cipale della decadenza comminata dall'art. 30
F della legge 2 giugno 1889. — C. Stato, 24 marzo 1892, Com. di Ragusa c. Giunta prov. amm. di Siracusa, Cons. dei comuni, 1892, 148; Gazz. proc., XXV, 286.

91. È soggetto alla decadenza il ricorso, se l'atto della eseguita notificazione alla parte a cui direttamente si riferisce il provvedimento impugnato, sia prodotto fuori il termine indicato dall'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato, anche quando si sia depositato il ricorso entro
A il termine prescritto. — C. Stato, 3 marzo 1892, Miraglia c. Min. pubb. istruzione, Cons. dei comuni, 1892, 378.

92. Soddisfa al voto dell'art. 30 della legge 2 giugno 1889, che prescrive il deposito del provvedimento impugnato, il ricorrente che deposita la nota di partecipazione che riassume la parte sostanziale del provvedimento stesso. —
B C. Stato, 27 maggio 1892, Com. S. Vittore al Lazio c. Com. di Rocca d'Evandro, Giust. amm., 1892, 250; Annali, 1892, 82.

93. Il termine prefisso dall'art. 16 reg. 17 ottobre 1889 per la notificazione al Ministero dell'eseguito deposito del ricorso non è stabilito a pena di decadenza, potendosi applicare per analogia il beneficio dell'art. 13 reg. stesso. —
C C. Stato, 21 aprile 1892, Sclofani c. Giunta prov. di Girgenti, Cons. dei comuni, 1892, 358.

D94. Conf. — C. Stato, 19 maggio 1892, Satta Meloni c. Giunta prov. amm. di Sassari, Cons. dei comuni, 1892, 229.

95. Per l'indole del procedimento contenzioso davanti la Sezione IV del Consiglio di Stato non può ammettersi nè aversi per validamente proposta veruna deduzione o eccezione che non sia prodotta o elevata in formale contradditto-
E rio delle parti. — C. Stato, 29 marzo 1892, Com. di Forlimpopoli c. Min. Interni e Celli, Legge, 1892, I, 678; R. dir. eccles., II, 693; Gazz. proc., XXV, 274.

96. Le memorie e conclusioni presentate anche dal Ministero dopo la discussione del controricorso
F sono accettabili. — C. Stato, 21 aprile 1892, Com. di Forlimpopoli c. Celli, Giust. amm., 1892, 200; Bett., 1892, 152; R. dir. pubb., III, 438; Cons. dei comuni, 1892, 230; Annali, 1892, 70.

97. Le norme per l'intervento in causa dinanzi alla Sezione IV non si applicano a chi abbia un in-
G teresse diretto nella controversia. — C. Stato, 18 ottobre 1892, Cavalieri c. Sindaco di Rocca Gloriosa, R. dir. pubb., III, 707; Bett., 1892, 281.

98. L'intervento in causa, a norma degli art. 22 al 25 del regolamento per la procedura avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato, può aver luogo solamente, quando un terzo, avente interesse nella contestazione regolarmente istituita, chiede di prendervi parte, allo scopo di far pronunciare con la medesima decisione intorno ai diritti che pretenda di avere in ciò che forma oggetto della controversia.

99. Quindi non è a parlare di intervento quando non si tratti di un terzo semplicemente interessato nella questione vertente, ma di una persona a cui il provvedimento impugnato direttamente si riferiva, e alla quale perciò dovevasi notificare il ricorso interposto contro il detto provvedimento, giusta la espressa disposizione dell'art. 6 reg. citato.

100. In mancanza dell'indicata notificazione del ri-

Digitized by Google

corso, la difesa assunta con atto notificato agl'interessati, e regolarmente depositato in segreteria della Sezione IV, basta a regolarizzare il procedimento e rende inutile qualsiasi provvedi-
A mento per la integrazione del giudizio. — C. Stato, 21 gennaio 1892, Salvi c. Giunta prov. amm. di Caserta, Cons. dei comuni, 1892, 170.

101. I motivi che possono consigliare alla Sezione IV di sospendere l'esecuzione di un provvedimento impugnato dinanzi ad essa consistono per regola in un danno irreparabile o difficilmente riparabile che possa derivare dall'immediata esecuzione dell'atto amministrativo. —
B C. Stato, 23 giugno 1892, Com. di Aidone c. Min. Interno, Annali, 1892, 96; R. amm., 1892, 823; Giust. amm., 1892, 284.

102. Non può la Sezione IV, nell'incidente di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento della Giunta prov. amm., esaminare la questione sulla dedotta incompetenza di essa Giunta senza preoccupare la decisione del merito.

103. Per ottenere la sospensione non basta allegare in genere che dalla esecuzione del provvedimento impugnato deriverebbero gravi danni al ricorrente, quando nessuno di questi danni viene
C specificato. — C. Stato, 28 aprile 1892, Com. di Trabia c. Giunta prov. amm. di Palermo, Cons. dei comuni, 1892, 245.

104. Non può essere accolta la domanda di sospensione dei provvedimenti emanati dalla Giunta prov. amm. o dal prefetto, in materia di elezioni comunali, quando nessun grave motivo viene
D addotto a giustificarne l'accoglimento. — C. Stato. 21 gennaio 1892, Piroddi c. Giunta prov. amm. di Cagliari, Giust. amm., 1892, 31; Gazz. proc., XXV, 12.

105. Le elezioni parziali, nel caso di decadenza di alcuni consiglieri, non costituiscono gravi motivi che possono giustificare la domanda incidentale di sospensione di esecuzione del prov-
E vedimento impugnato. — C. Stato, 13 aprile 1892, Com. Albignasego c. Min. Interno, Cons. dei comuni, 1892, 357.

106. Il ricorso produce effetti giuridici e costituisce la base d'una domanda di sospensione del procedimento amministrativo nei sensi dell'art. 33 della legge e 21 del reg. se la impugnativa apparisce efficace in relazione alle esigenze dell'art. 30 della legge stessa: locchè non è per il decorso del termine perentorio stabilito pel
F. deposito degli atti alla segreteria. — C. Stato, 19 dicembre 1891, Cong. di carità di Terni c. Min. Interni e Salusti, Cons. dei comuni, 1892, 22.

107. L'incompetenza dell'autorità amministrativa di cui si suppone la sollevazione nell'art. 41 della legge sul Consiglio di Stato è unicamente quella che può sollevarsi di fronte all'autorità giudiziaria.

108. Pel solo fatto di un ricorso alla Cassazione di Roma per supposta incompetenza della Sezione IV del Consiglio di Stato, non può questa senza contraddizione sospendere di giudicare in merito quando ha già pronunziato incidentalmente ritenendo la competenza propria.

109. La legge del 1877 sui conflitti di attribuzione non è applicabile che ai conflitti fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria.

110. In ogni più impugnata ipotesi l'art. 3 n. 3 della legge del 1877 parla di ricorsi contro giudicati già pronunziati e non di ricorsi da
A giudicarsi. — C. Stato, 7 gennaio 1892, Vastarini Cresi c. Min. interno e Santa casa incurabili di Napoli, Giust. amm., 1892, I; R. amm., 1892, 146; Gazz. proc., XXIV, 587; Annali, 1892, 23; Bett., 1892, 114.

111. La rinuncia al ricorso pendente presso la Sezione IV deve accogliersi, purchè rivesta i requisiti indicati nell'art. 30 del regolamento di procedura; e la Sezione, senza entrare in altre indagini di qualsiasi natura e senza prendere in esame la sussistenza o meno dei motivi che diedero causa alla rinuncia stessa, ne dà atto, con l'obbligo al rinunciante di rifondere le
B spese alla parte resistente. — C. Stato, 24 marzo 1892, Vernetti c. Prefetto di Genova, Cons. dei comuni, 1892, 121; R. dir. pubb., III, 330.

112. Per la validità della rinunzia al ricorso non occorre nè comunicazione, ne accettazione, nè
C offerta di spesa. — C. Stato, 5 maggio 1892, Com. Valguarnera c. Com. di Piazza, R. dir. pubb., III, 444; Annali, 1892, 72; Cons. dei comuni, 1892, 359.

113. La condanna del soccombente alle spese, omessa nella decisione definitiva in merito della Sezione IV del Consiglio di Stato perchè non chiesta dal ricorrente, non può da questo domandarsi con successivo ricorso diretto alla
D Sezione stessa. — C. Stato, 21 gennaio 1892, Frisella c. Com. di Montevago, Foro, III, 26. (n)

114. Il Ministero, come organo pubblico preposto alla esecuzione e salvaguardia della legge, non può, anche se soccombente per la dichiarata illegittimità del provvedimento impugnato, essere condannato alle spese del giudizio avanti
E la IV Sezione. — C. Stato, 14 gennaio 1892, Deputazione prov. di Perugia c. Ministro dell'interno, Foro, III, 33. (n)

115. L'annullamento di un decreto pronunziato dal Governo nell'esercizio dell'autorità tutoria sopra le Amministrazioni locali non induce per effetto la condanna dell'Amministrazione dello
F Stato nelle spese del relativo giudizio. — C. Stato, 12 maggio 1892, Dep. prov. di Pisa c. Min. Interno, Bett., 1892, 167; Annali, 1892, 73.

116. Non è ammessa rivalsa di spese contro il Governo che agì nell'interesse generale dell'osser-
G vanza della legge. — C. Stato, 9 gennaio 1892, Com. Portici, Man. amm., 1892, 132; Mass. giur., 1892, 136; R. amm., 1892, 362; R. amm. Nap., 1892, 127.

Digitized by Google

117. L'istituto della rivocazione secondo il concetto delle comuni leggi di procedura civile, mantenute dal regolamento per la IV Sezione del Consiglio di Stato, è un rimedio dato esclusivamente a coloro che furono parti nel giudizio definito dalla pronuncia di cui si chiede la revocazione.

118. Non costituisce quindi errore a termini dell'art. 51 n. 4 reg. 17 ottobre 1889, l'aver ritenuto eseguita una notificazione mancante di una decisione: e chi non ebbe la notifica non essendo stato parte nel giudizio non può chiedere la rivocazione.

119. La notificazione fatta al sindaco come tale, quando esso pure sia compreso nel provvedimento, tiene luogo delle personali notificazioni.
A — C. Stato, 9 luglio 1891, Grassi, R. dir. eccles., II, 767; Giust. amm., 1892, 299.

120. Non può esperirsi il rimedio della rivocazione da colui che non fu parte nel giudizio in cui fu resa la decisione della quale si chiede la rivocazione.

121. La decisione resa sopra un ricorso non notificato a chi aveva il diritto di essere chiamato in causa non può per tale motivo impugnarsi con ricorso in rivocazione.

122. La questione sui requisiti di eleggibilità di un consigliere costituisce una questione di diritto, che non è motivo di rivocazione.

123. L'opposizione di terzo non è ammessa nei giu-
B dizî innanzi alla Sezione IV. — C. Stato, 9 giugno 1892, Raffaelli c. Min. Interno e Prefetto Pesaro Urbino, Giust. amm., 1892, 313; Annali, 1892, 115.

124. Sui ricorsi dei medici condotti licenziati durante il triennio di prova non può giudicare in merito se non la Giunta prov. amm. a sensi della legge 1° maggio 1890, essendo le deliberazioni dei Consigli comunali, riguardanti tale materia, provvedimenti definitivi, non impugnabili in via gerarchica, salvo sempre al prefetto il diritto di vigilanza ai termini dell'art. 164 legge com. prov.

125. La speciale giurisdizione creata dall'art. 16 della legge 22 dicembre 1888 e le norme di procedura stabilite dagli art. 44, 45 e 46 del relativo regolamento sono applicabili solo ai medici divenuti stabili per compiuto triennio; però questi in virtù dell'art. 3 della legge sulla giustizia amministrativa possono scegliere fra
C la via contenziosa e la amministrativa. — C. Stato, 7 maggio 1892, Min. Interno, Man. amm., 1892, 212; Legge, 1892, II, 26; R. amm., 1892, 649; Cons. dei comuni, 1892, 218.

126. A stabilire la competenza della Giunta provinciale amministrativa, a norma del n. 12 dell'art. 1 della legge 1° maggio 1890, sotto la voce «impiegati» voglionsi intendere tutti coloro che, in seguito a nomina avuta dai Comuni, e da altri Corpi ivi enunciati, prestano in uno ufficio stabile dell'amministrazione dei medesimi l'opera propria mediante corrispettivo.

127. Il reclamo in tempo utile presentato al prefetto, sebbene incompetentemente, vale ad interrompere la decorrenza del termine per il ricorso presso la Giunta prov. amm.

128. La disposizione dell'art. 3 della legge 1° maggio 1890, che inibisce l'esperimento della duplice azione, l'una in via gerarchica e l'altra in sede contenziosa, avverso l'unico provvedimento, non rendesi applicabile nel caso che l'autorità gerarchica prima adita non abbia deciso in merito per essersi dichiarata incom-
A petente. — G. P. di Catania, 13 gennaio 1892, Buccheri c. Com. di Leonforte, Giur. Cat., 1892, 30; R. amm., 1892, 277.

129. Non costituisce conflitto di attribuzioni per cui ricorra applicazione dell'art. 15 della legge 1° maggio 1890 il ricercare se un dato ricorso sia di competenza della Giunta provinciale o di altra autorità amministrativa.

130. La Giunta prov. amm. può sempre dichiarare la competenza propria o di altra autorità amministrativa in confronto a quella di altre auto-
B rità amministrative. — G. P. di Firenze, 8 agosto 1892, Bini Campani c. Com. Firenze, R. dir. pubb., III, 568.

131. L'annullamento pronunziato dalla Sezione IV di una deliberazione della Giunta prov. amm. per ragioni estranee al merito non impedisce alla Giunta di esplicare nuovamente la giurisdizione attribuitale dalla legge e sostituire a quella annullata per motivi di forma una de-
C liberazione emendata e corretta. — C. Stato, 28 aprile 1892, Chiatti c. Giunta prov. di Perugia e Sindaco di Perugia, Cons. dei comuni, 1892, 356.

132. La Giunta prov. amm. è competente a conoscere dei ricorsi contro i provvedimenti igienici emanati dal sindaco relativamente a case già costruite, ma non di quelli contro le deliberazioni della Commissione edilizia, o del sindaco stesso, riguardanti case da costruirsi.

133. Questi ultimi ricorsi debbono esser proposti invece all'autorità superiore in via gerarchica.
D C. Stato, 5 maggio 1892, Com. di Genova c. Grondona, Foro, III, 77.

134. La Giunta prov. amm. non può pronunciarsi sopra questioni non proposte al Consiglio comunale nel ricorso ad esso avanzato contro le operazioni elettorali.

135. Se essa non interloquì sulle questioni proposte regolarmente, deve farlo riprendendo in esame
E l'affare. — C. Stato, 13 febbraio 1892, Com. di Mercogliano, Man. amm., 1892, 83; R. amm., 1892, 350.

136. L'art. 21 reg. 10 giugno 1889 non è violato per essere stata pronunciata la decisione della Giunta prov. amm. senza che il ricorso fosse prima notificato al Comune interessato, ove il

Digitized by Google

Comune stesso avesse agio a replicare contro i motivi del ricorso proposto, in esecuzione di invito avuto con speciale deliberazione della Giunta prov. stessa.

137. Non manca di motivazione la deliberazione che richiama le considerazioni svolte in una inchiesta e ad esse si associa pienamente.

138. Non si può dolere della mancanza di notificazione il Comune che presenta ricorso contro una deliberazione di cui produce in atti la co-
A pia autentica. — C. Stato, 5 dicembre 1891, Com. di Roverè di Velo c. Giunta prov. amm. di Verona, Cons. del comuni, 1892, 24.

139. La decisione, con la quale la Giunta prov. amm. revocò la deliberazione consigliare di licenziamento del segretario comunale, affermando puramente e semplicemente « che alcuni degli addebiti fatti non erano sufficientemente provati ed altri se pure provati non erano tali da giustificare l'estrema misura della destituzione », è viziata dal difetto di motivazione, e come
B tale deve annullarsi per vizio di forma. — C. Stato, 19 maggio 1892, Com. di Buccheri c. Giunta prov. amm. di Siracusa, Cons. de comuni, 1892, 164.

V. *Consiglio di Stato* 6 — *Diritto comparato* 6 — *Ferrovie* 17, 18 — *Foreste* — *Giunta prov. amm.* — *Istruzione pubblica* 14 — *Maestro* 15 — *Medico* 18 — *Notaro* 26 — *Opere pubbliche* 28 — *Spese di spedalità* 24-29 — *Strade*.

Governo — V. *Amministrazione pubb.* — *Diritto costituzionale* — *Rescritto sovrano* — *Stato*.

Graduazione e distribuzione del prezzo fra creditori [c. c. 2090-2092, 2007-2011; c. p. c. 708-726].

SOMMARIO.

Anticipazione di pigione 20, 21.
Appello 32, 33.
Collocazione — V. *Domande*.
Crediti contestati 34-36.
» eventuali 8, 55-57.
Delegazione 3-6.
Domande di collocazione 1, 719.
» di subcollocazione 2-6.
Dote 11, 14-16.
Effetto cambiario 17, 18.
Enfiteusi 23-25.
Eredità beneficiata — V. *Successione*.
Interessi 49, 52.
Ipoteca 1, 46, 51.
Liquidazione 40-46.
Locazione 19-22.
Note di collocazione 48-51.
Omologazione — V. *Sentenza*.
Opposizioni allo stato di graduazione — V. *Crediti contestati*.
Pagamento del prezzo 25, 54, 58.
Procedimento 26-28, 32, 33, 37, 57.
Prolungamento oltre l'anno 58.
Sentenza d'omologazione 38, 39.
Stato di graduazione 29-31.
Subcollocazione — V. *Domande*.
Successione 9, 10.
Trascrizione 51.
Usufrutto 12, 13.

1. Il creditore che chiede di essere collocato nel grado ipotecario a lui competente non esercita già un'azione contro i terzi, ma sperimenta un'azione reale contro il fondo su cui è stata impressa la ipoteca che garantisce i suoi crediti, ipoteca che segue il fondo stesso presso
C chiunque si trovi. — A. Ancona, 30 dicembre 1891, Mazzoni Gandolfi Cerati, R. giur. Bol. 1892, 44.

2. Ne' giudizi di graduazione, la collocazione in sott'ordine assume figura di un pignoramento o sequestro di beni; però, se, per somma non scaduta, un creditore, in pericolo di perdere le garenzie del suo credito, anche non maturato, può ottenere sequestro conservativo, per pari ragione lo stesso creditore può domandare in graduazione la collocazione in sott'ordine al suo debitore, giustificandone il motivo di dubbio o diminuita garantia da costui offerta.
A — T. Trani, 17 novembre 1892, Viti c. Minervini, Pisanelli, 1892, 343.

3. L'atto con cui un creditore delega il suo debitore a pagare la somma che gli deve ad un terzo, che a sua volta è creditore del delegante, costituisce delegazione imperfetta, ove il terzo non sia intervenuto nell'atto, nè abbia altrimenti accettata la delega; e pertanto quella somma rimane nel patrimonio del delegante a comune garanzia dei suoi creditori, senza che il delegatario possa accamparvi un diritto poziore.

4. Per conseguenza, se nel giudizio di graduazione apertosi contro il debitore delegato, il delegante viene collocato per il detto suo credito, tutti i creditori particolari di esso hanno diritto di essergli subcollocati in proporzione delle loro ragioni; e non è ammissibile la pretesa che il delegatario sia egli solo subcollocato con esclusione degli altri.

5. La domanda di subcollocazione fatta dal delegatario non può riguardarsi come accettazione della delega all'effetto di escludere gli altri creditori particolari del delegante.

6. A ogni modo la detta domanda di subcollocazione, quand'anche potesse riguardarsi come accettazione della delega, non avrebbe la efficacia di escludere gli altri creditori particolari del delegante se non è anteriore alle domande di costoro, ma ad esse contemporanea, per essere state tutte le domande proposte nel
B medesimo giorno. — A. Casale, 21 febbraio 1892, Banca di Tortona e Crozza c. Calcaprina e Duolo, Giur. Casale, 1892, 75.

7. Il creditore che sia aggiudicatario ad un tempo non può opporre la mancanza, nella sua qualità di acquirente, dello stato di graduazione a mente dell'art. 712 c. p. c. per potere richiedere, dopo la sentenza di omologazione di detto stato, di essere collocato nel rango dei creditori pel credito suo, pel quale al tempo della compilazione di esso non chiese l'ammis-
C sione, nè presentò titoli. — C. Napoli, 5 aprile 1892, Libertini c. Forleo, Dritto e giur., VII, 427; Gazz. proc., XXV, 195.

8. Non può negarsi la collocazione eventuale in graduazione di un credito appoggiato a titoli, per ciò solo che sia impugnato e che possa anche essere di già estinto per compensazione a risultare da un conto da rendere.

Digitized by Google

9. La sentenza ottenuta da un creditore di eredità beneficiata non produce ipoteca sui beni dell'eredità stessa, esperibile in graduazione contro gli altri creditori ereditarî.

10. Il creditore che in giudizio di graduazione propone i suoi titoli e domanda collocazione in base ai medesimi e con prelazione ad altri aventi ipoteca iscritta in base a sentenza ottenuta contro l'eredità beneficiata espropriata, non ha obbligo di dedurre più specificamente la inefficacia di questa ipoteca.

11. La dote costituita in danaro forma un credito del marito, il quale bene lo propone in graduazione in proprio nome contro l'eredità debitrice, senza che gli altri creditori possano opporgli che la dote costituita sia lesiva delle
A ragioni degli eredi legittimarî. — C. Torino, 28 dicembre 1891, Boccomin c. Ordazzi, Giur. Tor., 1892, 192; Legge, 1892, I, 595.

12. Se il marito lasciò alla moglie una pensione annua, intendendo che questa tenesse luogo dell'usufrutto legale, la convivenza tenuta dalla vedova coi figli non fa presumere che essa abbia accettata e goduta la pensione anzichè l'usufrutto, e perciò non è d'ostacolo a che essa proponga ed eserciti nella graduatoria, in via di prelievo, la sua ragione d'usufrutto.

13. Nè la pensione può dirsi accettata per la circostanza che il procuratore di lei abbia chiesto la collocazione d'un capitale sufficiente a servirla, se tale domanda fu spiegata solo in quanto il legato fu ritenuto rappresentativo delle ragioni d'usufrutto e la collocazione fu chiesta in via di prelievo e prima di ogni al-
B tro creditore degli eredi. — A. Casale, 18 marzo 1892, Eirago c. Corona, Giur. Casale, 1892, 343.

14. La moglie del debitore espropriato comparsa nel giudizio di graduazione a proporre il suo credito dotale garantito sui beni esecutati ha diritto di essere collocata anche pei relativi interessi maturabili; e non regge la pretesa degli altri creditori, che questi interessi come patrimonio del debitore vengano distribuiti alla massa.

15. A questa soluzione non osta la circostanza che la moglie non abbia chiesto la separazione della dote dai beni del marito, qualora domandando di essere collocata sia per la dote che per gli interessi, ha mostrato la volontà di conseguire quei beneficî che deriverebbero dalla vera e propria separazione, e qualora d'altronde concorrano in fatto le condizioni che autorizzerebbero ad accordarla.

16. A buon diritto il tribunale collocando la moglie del debitore espropriato pei suoi lucri dotali ordina che la somma corrispondente sia depositata presso la Cassa depositi e prestiti affinchè gli interessi vengano pagati ai creditori perdenti e la somma stessa sia poscia ripartita fra loro in caso di premorienza della moglie al marito; ed è inaccoglibile la pretesa dei creditori che questa somma rimanga invece a mani dei deliberatari allo scopo che frutti interessi maggiori, specialmente poi se i de-
A liberatari non sono in causa. — A. Casale, 21 febbraio 1892, Banca di Tortona e Crozza c. Calcaprina e Zoccola, Giur. Casale, 1892, 75.

17. Il procedimento per ammortizzazione di cambiale smarrita e la sentenza che dichiara l'inefficacia di questa rispetto a qualunque terzo detentore non equivalgono alla effettiva presentazione del titolo, per ottenerne, in ispecie, il pagamento in giudizio di graduazione in confronto di altri creditori.

18. L'atto con cui si concede semplicemente un'ipoteca a garanzia di un debito cambiario anteriormente contratto, senza fare di questo una esplicita ricognizione, non costituisce titolo ad ottenere collocazione pel supposto credito, se la sua esistenza non è altrimenti giustificata.
B — A. Torino, 22 gennaio 1892, Sardi c. Debenedetti, Giur. Tor., 1892, 211; Legge, 1892, II, 455; Giurista, 1892, 427.

19. Nonostante che la locazione sia ultranovennale e debitamente trascritta, il conduttore, di fronte ai terzi creditori ipotecarî del proprietario del fondo espropriato, i quali giusta l'art. 1966 c. c. estendono i loro diritti anche sui miglioramenti dell'immobile vincolato, non può pretendere d'essere collocato con privilegio sul prezzo dell'espropriazione per l'importo delle migliorie fatte, dacchè ne è un puro creditore, e se consta che per la collocazione dei creditori inscritti il prezzo è già totalmente esaurito, è il caso di mandarlo a provvedersi in
C merito con separato giudizio. — A. Genova, 19 luglio 1892, Magni c. Diamilla Muller, Giurista, 1892, 343.

20. Il conduttore di stabili, che anticipò al locatore diverse annualità di fitto eccedenti il triennio, abbia o non abbia trascritto il titolo, ha diritto, in caso di subasta dei beni locati, di essere collocato in via di prelievo per la somma corrispondente ad un triennio, a preferenza dei creditori ipotecari anche anteriori all'atto di anticipazione, sotto diffalco però di quanto potesse realizzare contro il deliberatario giusta l'art. 687 capov. ultimo c. p. c.

21. Il triennio di cui sopra deve computarsi dal giorno della trascrizione del precetto.

22. Se in un giudizio di graduazione, per fissare in modo definitivo la estensione della collocazione di un creditore occorre di ammettere prove e di ordinare l'intervento di persone che non trovansi in causa, è più conforme alle esigenze di celerità di tale giudizio, che quel creditore si collochi in via eventuale, riservando la collocazione definitiva a quando le relative questioni saranno state decise in separata se-

Digitized by Google

A de». — A. Casale, 1 dicembre 1891, Invernizzi c. Silva Guisami e Banca Lomellina, Giur. Casale, 1892, 15.

23. Il laudemio è un diritto reale; e però l'acquirente del dominio utile ha ragione di ritenerlo dal prezzo della vendita, perchè parte di essa, ed ha l'obbligo di versarlo direttamente al domino diretto, quale onere della trasmissibilità della concessione enfiteutica.

24. Questo principio è altresì applicabile nelle vendite giudiziarie per causa di espropriazione forzata.

25. L'aggiudicatario, che avesse soddisfatto, oltre del prezzo di acquisto, a' creditori iscritti utilmente collocati, anche la somma di laudemio dovuta al domino diretto, può rimborsarsi, in separato giudizo, di detta somma contra i cen-
B nati creditori. — P. Giovinazzo, 12 aprile 1892, Volpicella c. Monte di Pietà, Pisanelli, 1892, 188.

26. Il giudizio di graduazione non è solo continuazione, ma parte integrante dal giudizio di espropriazione.

27. Non occorre quindi che il debitore espropriato, il quale fa parte necessariamente del giudizio di espropriazione, sia nuovamente citato ad intervenire nel giudizio di graduazione.

28. La notificazione del deposito alla cancelleria del tribunale dello stato di graduazione non
C deve farsi ai contumaci. — A. Genova, 23 aprile 1892, Pittaluga c. Cassa risparmio di Ivrea, Temi gen., 1892, 316.

29. All'effetto di dedurne la decadenza da un diritto, la regolarità della notificazione, prescritta dall'art. 712 c. p. c., deve essere stabilita constatando che venne eseguita tempestivamente nei modi e forme volute dalla legge, e non può ritenersi presuntivamente avvenuta al domicilio elettivo, quando si riconosce non resultare a chi, come e dove fosse eseguita.

30. Lo stato di graduazione anche omologato, con il quale fosse corretto un errore incorso nella perizia, sentenza di vendita e bando, intorno alla proprietà attribuita al seguito degli incanti a due deliberatarî, non può fare ostacolo di giudicato nei rapporti fra i deliberatarî stessi contendenti sulla rivendicazione delle
D parti dei beni attribuite. — C. Firenze, 11 aprile 1892, Pieracci Camarlinghi c. Boni, Annali, 1892, 178; Temi ven., 1892, 308; Legge, 1892, II, 296.

31. Non possono ritenersi nulli il verbale di discussione dello stato di graduazione davanti al giudice delegato e la sentenza di omologazione per difetto di notificazione dell'avviso di deposito dello stato di graduazione ad uno dei creditori, che, sebbene per privilegio derivante dalla legge sul credito fondiario sia comparso in giudizio ed abbia ottenuto il pagamento anticipato del suo credito, pure non abbia depositata in cancelleria la sua domanda di collocazione, nè detta nullità potrebbe anche ritenersi, nonostante che dalla legge non vedesi
A espressamente sancita. — A. Aquila, 27 ottobre 1891, Finanze c. Banca Nazionale, Foro abruzz., VI, 151.

32. Nei giudizî di graduazione la citazione in appello del creditore instante non è prescritta sotto pena di nullità ed è richiesta all'unico scopo che egli comparendo riproduca i documenti da lui presentati nel giudizio di primo grado.

33. Se pertanto l'appellante li presenta esso stesso, quand'anche per avventura sia nulla la citazione da lui fatta del creditore instante, non è il caso di ordinargliene la rinnovazione. —
B. A. Casale, 21 marzo 1892, Calosso c. Cavallo, Giur. Casale, 1892, 251.

34. Contraddette la sussistenza e liquidità del credito di un creditore concorrente alla distribuzione del prezzo d'asta, devono essere ammesse le prove da lui offerte a stabilirle, e male lo si rinvierebbe a farsi valere in separata sede.
C — A. Venezia, 20 settembre 1892, Cigardi Carlotti c. Maggioni Visentini, Temi ven., 1892, 626.

35. La eccezione di simulazione di un credito non può ritardare il corso della graduatoria, e conviene rimetterne l'esaurimento in separato giudizio, subordinando all'esito dello stesso la statuizione della definitiva collocazione del credito, che frattanto deve dichiararsi provvisorio. — A. Bologna, 28 dicembre 1891, Pelloni
D c. Baccolini Belletti, R. giur. Bol., 1892, 42.

36. Il creditore, che nel giudizio di graduazione fa una lite nell'esclusivo suo interesse, ne sopporta le spese ove rimanga soccombente. —
E C. Roma, 7 luglio 1892, Ricciardi Scafuti c. Soc. generale immobiliare, Annali, 1892, 367; Legge, 1892, II, 651.

37. Nei procedimenti sommarî la causa si istruisce all'udienza e perciò non si può in giudizio di graduazione respingere una domanda sol perchè i documenti a cui la si appoggia siano stati prodotti dopo fatta la relazione della causa all'udienza ed a discussione già inoltrata.
F — C. Torino, 6 settembre 1892, Landi c. Banca pop. di Alessandria, Giur. Tor., 1892, 674; M. trib. Mil., 1893, 241; Massime, 1843, 157.

38. La sentenza di omologazione, riferendosi sostanzialmente all'affermazione o meno de' diritti creditorî ed alla priorità rispettiva nell'ordine ipotecario, stabilita nello stato di graduazione, ove non sia impugnata nel termine utile, acquista senz'altro la forza del giudicato.
G — T. Bari, 12 marzo 1892, Alberotanza c. Banco Napoli, Pisanelli, 1892, 107.

39. Passata in giudicato la sentenza che omologa lo stato di graduazione, non possono le parti sollevare eccezioni in ordine all'esistenza, alla

Digitized by Google

quantità ed al grado ai crediti attribuiti. —
A A. Aquila, 1 maggio 1891, Vecchi c. Ansaldo, Foro abruzz., VI, 118.

40. Il creditore che sostiene la procedura di spropriazione forzata non ha l'obbligo di provocare l'accordo delle parti per la liquidazione dei loro crediti, nè, in difetto, di richiedere la nomina del perito, mediante atto di citazione di esse a comparire davanti al giudice delegato.

41. Però, riconoscendosi così nell'aggiudicatario, come nel debitore spropriato, il diritto d'intervenire nella fatta liquidazione; così, se la legge ebbe ragione d'imporre espressamente al cancelliere di avvisare le parti del deposito della liquidazione, eseguitasi per perizia, una ragione identica deve obbligare il procedente d'avvertire il compratore ed il debitore, perchè invigilino, nel rispettivo interesse, le operazioni della predetta liquidazione, già fatta di accordo.
B — T. Bari, 23 gennaio 1892, Renna c. Mininni, Pisanelli, 1892, 45.

42. Sotto il nome di « parti », di cui parlasi nell'art. 717 c. p. c., debbonsi intendere non solamente i creditori comparsi, ma anche l'aggiudicatario e, molto più, il debitore espropriato.

43. È sempre necessaria la citazione di dette parti davanti al giudice delegato, sia che la liquidazione de' crediti debba farsi di accordo, sia che debba, invece, nominarsi un perito di ufficio.

44. Il difetto di regolare citazione a qualunque delle suddette parti importa la nullità della fatta
C liquidazione. — A. Trani, 14 giugno 1892, Renna Mininni c. Finanze, Pisanelli, 1892, 225.

45. Nel giudizio di graduazione il deliberatario dei fondi espropriati non ha nè il diritto nè il dovere d'intervenire alla liquidazione fra i creditori; e quindi questa è perfettamente valida
D ancorchè egli non vi abbia preso parte. — A. Venezia, 11 giugno 1892, Del Mestre Fabris c. Cassa risparmio di Milano, Foro, I, 1092.

46. Assegnato ad un creditore utilmente collocato per il pagamento del proprio credito, non l'aggiudicatario del fondo a lui ipotecato, ma l'aggiudicatario di altro fondo, nel giudizio di rivendita promosso contro questo ultimo non può più farsi quistione sulla regolarità della liquidazione, ma deve ammettersi il creditore
E in virtù del mandato esecutivo. — A. Catania, 12 febbraio 1892, Mandarini c. Greco Russo, Giur. Cat., 1892, 52; Foro Cat., 1892, 197.

47. Il titolo esecutivo per conseguire dal deliberatario di uno stabile subastato il prezzo d'incanto non è la sentenza di vendita, ma la nota di collocazione, tanto per i creditori utilmente collocati nel giudizio di graduazione, quanto per il debitore espropriato in caso di sopravvanzo di una parte del prezzo. — A. Genova,
F 26 ottobre 1892, De Negri c. Ton, Temi gen., 1892, 683; Giurista, 1892, 434.

48. Il deliberatario deve pagare il prezzo del fondo acquistato ai creditori secondo le rispettive note di collocazione, ancorchè queste, nei rapporti dei creditori fra loro, o col debitore, non fossero esatte.

49. In conseguenza il deliberatario non può rifiutarsi di pagare ad un creditore ipotecario gli interessi del 5 % attribuitigli nella nota di collocazione, sebbene in realtà, per convenzione e secondo il disposto dell'art. 2010 c. c., gli
A spettasse un interesse minore. — A. Venezia, 11 giugno 1892, Del Mestre Fabris c. Cassa di risparmio di Milano, Foro, I, 1092. (n)

50. Non può operarsi alcuna confusione di diritti e di obbligazioni nella persona dell'aggiudicatario, che fosse debitore del prezzo e creditore dell'espropriato, pria che divenga definitiva la liquidazione de' crediti e sia spedita la nota di collocazione, che rappresenta il titolo di novazione contro lo aggiudicatario.

51. Non è di essenza, per la efficacia delle cessioni verso i terzi, l'annotazione di questa in margine alle iscrizioni ipotecarie.

52. L'aggiudicatario, dopo rimasta diffinitiva la liquidazione, è tenuto a corrispondere il 5 % a' creditori utilmente collocati.

53. Ma questo precetto non è applicabile, se l'aggiudicatario, trovandosi pur creditore, ceda una parte del suo credito; in questa ipotesi, il cessionario rimane sostituito soltanto alla parte del capitale, utilmente collocato, e non già a tutti i diritti dell'originario creditore. —
B A. Trani, 13 gennaio 1892, Tomasicchio c. Cefarelli, Pisanelli 1892, 129.

54. I creditori concorrenti all'espropriazione hanno un'*actio empti* a ripetere il prezzo, o la cosa,
C ove il prezzo non sia saldato. — A. Bologna, 20 novembre 1891, Banca popol. di Lugo e Cassa di risparmio di Bagnacavallo, R. giur. Bol., 1892, 8.

55. Il creditore munito di nota eventuale di collocazione, avveratasi la condizione a cui era alligata la nota, procede regolarmente se spicca atto di citazione contro il creditore successivo, che gli è provvisoriamente subentrato nella riscossione del prezzo.

56. E non regge la eccezione che si dovesse invece rieccitare la giurisdizione del giudice delegato e provocare da questo il rilascio della nota definitiva.

57. Nemmeno è necessario che la predetta domanda sia proposta in confronto di tutti i creditori, del deliberatario e del debitore, giacchè costoro non hanno verun interesse a con-
D traddirvi. — A. Casale, 10 maggio 1892, Salvi c. Fava, Giur. Casale, 1892, 398.

58. Quando il giudizio di graduazione sia protratto oltre l'anno, l'ordine di pagamento può, ma non è necessario, sia dato dal magistrato. —
E A. Roma, 29 ottobre 1891, Scafati c. Soc. generale immob. Paganini, Temi rom., 1891, 527,

Digitized by Google

V. *Censo* 2 — *Credito fondiario* 14 — *Donna maritata* 27 — *Esattore* 50-52 — *Espropriazione per p. u.* — *Purgazione* 14 — *Ricchezza mobile* 88-90 — *Trascrizione* 18.

— appello nei giudizî di graduazione — V. *Appello civ.*

— grado ipotecario — V. *Surrogazione e subingresso.*

— spese privilegiate — V. *Privilegio.*

Grassazione — V. *Rapina.*

Gratuito patrocinio — V. *Patrocinio gratuito.*

Grazia [c. p. 87; c. p. p., 286, 287] — V. *Amnistia.*

Grimaldelli (vendita illecita di) [c. p. 496].

Guardia campestre [c. p. p. 57-61] — V. *Armi* 11-13.

— carceraria — V. *Carceri.*

— daziaria — V. *Dazio consumo.* — V. pure: *Armi* 14-15 — *Oltraggio e violenza.*

— forestale — V. *Foreste.*

— municipale — V. *Impiegato comunale* 13 — *Oltraggio e violenza* — *Sicurezza pubblica* 2.

Guardie di finanza.

1. In forza degli art. 17 e 18 della legge 8 aprile 1881, n. 241, appartiene esclusivamente al tribunale militare la competenza a conoscere del reato di collusione in contrabbando com-
A messo dalle guardie di finanza. — T. S. G. e M. 29 agosto 1892, Penna e Amatori, Giur. T. S. G. e M., 1892, 94.

2. In forza dell'art. 17 della legge 8 aprile 1881 vanno giudicati dai tribunali militari gli individui della guardia di finanza che colludano con estranei per frodare la Finanza, quando anche siasi iniziato contro questi ultimi il pena-
B le procedimento. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, e Penna Amatori, Giur. T. S. G. e M. 1892, 94.

3. Le guardie di finanza accusate di reati previsti dall'art. 14 della 8 legge aprile 1881 sono bensì soggette alla giurisdizione militare, ma per ogni altro rapporto sono ad esse applicabili le regole del diritto penale comune.

4. Per ciò che quindi concerne le minoranti e le aggravanti personali non sono invocabili a riguardo delle guardie di finanza le disposizioni del codice penale per l'esercito, ancorchè più favorevoli di quelle del codice penale comune.
C — T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Deliperi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 35.

V. *Citazione civ.* 35 — *Contrabbando* 11 — *Diserzione* 14, 15 — *Insubordinazione* 5 — *Militare* 8, 9 — *Tasse com.* 15, 16 — *Tribunale milit.* 6.

Guarentigie della S. Sede [L. 13 maggio 1871, n. 214] — V. *Pontefice.*

Guasti e danni dati ai fondi [c. p. c. 82, n. 1] — V. *Danno e guasto.*

Guasto e danno (reato di) — V. *Danneggiamento.*

Guerra — V. *Danni di guerra.*

Guerra civile (eccitamento alla) — V. *Eccitamento alla guerra civile.*

Iattanza.

Igiene pubblica — V. *Sanità pubblica* — V. pure: *Espropriazione per p. u.* — *Regolamenti comunali.*

Imbecillità — V. *Vizio e privazione di mente* — *Medicina legale.*

Immobili [c. c. 406-415].

1. Lo stabilimento balneario eretto sulla spiaggia demaniale, benchè posato saldamente su grosse travi confitte nel suolo in modo da formare un sol tutto col suolo stesso, non può giuridicamente riguardarsi come un immobile, se venne costruito dietro concessione dell'autorità marittima verso pagamento di un annuo canone, col patto che la concessione sarebbe revocabile *ad nutum.*

2. È quindi nulla l'ipoteca iscritta sul detto stabilimento balneario; e ciò tanto più deve dirsi, se il concessionario non aveva diritto di cedere ad altri la concessione senza consenso del
A concedente. — A. Casale, 31 dicembre 1891, Banca di Genova c. Carli Sanguinetti, Temi gen., 1892, 187; Giur. Casale, 1892, 7.

V. *Divisione* 23, 36 — *Vendita.*

— competenza riguardo agli immobili — V. *Competenza civ.*

— esecuzione forzata — V. *Esecuzione immobiliare c. mobiliare.*

Immobilizzazione dei frutti [c. c. 2085, 2086, 2021] — V. *Esecuzione immobiliare.*

Impedimento al matrimonio [c. c. 55-69] — V. *Matrimonio.*

Impiegato in genere — V. *Locazione d'opera* — V. pure: *Congregazione di carità* 3, 4 — *Deliberazioni amm.*

Impiegato comunale o provinciale (Legislazione: V. *Comune* — *Esecuzione in genere*).

SOMMARIO

Commissario regio 2-4.
Competenza giud. o amm. 1-3, 10-17.
Impiegato, definizione 5, 6, 13.
Licenziamento 10.
Nomina 2.
Pensione 16-20.
Regolamenti 18.
Servizio straordinario 15.
Sospensione 23.
Stipendio 1, 5, 13.

BIBLIOGRAFIA.

B 1. Il contenzioso degli stipendî. — L. CAGNETTA, Cons. dei comuni, 1892, 161.

GIURISPRUDENZA.

2. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della dimanda di danni-interessi proposta da un impiegato comunale per negata approvazione da parte del Consiglio alla deliberazione di nomina fattagli dal regio commissario.

3. È incompetente l'autorità giudiziaria a valutare le ragioni di urgenza delle deliberazioni del regio commissario straordinario.

Digitized by Google

4. Tanto per i contratti propriamente detti, quanto per la nomina degli impiegati, la deliberazione del regio delegato straordinario, in rapporto al terzo, ha efficacia legale, malgrado la
A negata ratifica del Consiglio. — A. Catania, 4 aprile 1892, Castiglione Castro c. Sindaco Biancavilla, Giur. Cat., 1892, 41; R. amm., 1892, 609; Foro Cat., 1892, 40; Legge, 1892, II, 490.

5. È indubbiamente un impiegato la persona nominata dal Consiglio comunale ad una determinata carica, con determinato titolo, con un ufficio e incombenze determinate e stipendio
B fisso. — C. Stato, 7 luglio 1892, Com. di Trabia c. Giunta prov. amm. di Palermo e Gullo, R. dir. pubb., III, 487; Cons. dei comuni, 1892, 258.

6. La distinzione degli impiegati tra pubblici e privati è fondata sulla intrinseca natura delle funzioni assunte, secondo che pubbliche o private sono le funzioni ad essi commesse, e pubblico o privato è l'ufficio da essi assunto.

7. Rientrano pertanto nella categoria dei pubblici impiegati tutti coloro che, assumendo l'esercizio di funzioni istituite nell'interesse del pubblico per una veduta di pubblica utilità, locano l'opera loro ad uno di quegli enti o corpi morali, come lo Stato, la provincia, e il Comune, i quali, oltre ad avere la qualità di persone giuridiche, sono pure investiti di autorità ed impero, e possono compiere per ciò atti di semplice gestione, atti di puro impero, e atti d'indole mista, perchè partecipanti dell'una qualità e dell'altra.

8. Qualunque sia però la ragione che ha potuto determinare l'ente o corpo morale ad istituire l'ufficio preordinato alla pubblica utilità, il rapporto che viene a costituirsi tra l'ente o corpo morale e il privato che assume l'esercizio della funzione pubblica, rispetto all'indole sua e alla sua natura, è sempre lo stesso, ha sempre il fondamento in un vincolo contrattuale, e non può rimanere in guisa alcuna alterato o modificato dalla circostanza affatto accidentale che il pubblico servizio sia stato ordinato per atto volontario dell'ente, senza che questi vi fosse obbligato dalla legge.

9. Tale circostanza non può esimere l'impiegato dall'adempimento di quei doveri disciplinari che sono inerenti alla funzione pubblica a lui affidata, e non può sottrarlo a quel ministero di vigilanza che è un attributo dell'autorità amministrativa che ha condotto l'opera di lui, e costituisce per essa una vera obbligazione a garanzia del buon andamento della cosa pubblica.

10. Le deliberazioni dei Consigli comunali con le quali vengono licenziati a tempo rotto i loro impiegati rientrano per loro natura nella categoria degli atti misti di gestione e d'impero, e possono quindi dar vita tanto ad un'azione civile esercibile avanti l'autorità giudiziaria, quanto ad un'azione amministrativa da farsi valere a norma della legge 1° maggio 1890.

11. Se infatti il licenziamento sia stato motivato da ragioni disciplinari, della legittimità di quello e della sussistenza o insussistenza delle allegate ragioni può conoscere soltanto la competente autorità amministrativa; ma se il licenziamento stesso sia stato determinato da motivi indipendenti dalla disciplina e costituisca colposa violazione di obbligazioni contrattuali, non può contestarsi all'impiegato licenziato la facoltà di adire l'autorità giudiziaria onde far valere il suo diritto patrimoniale al risarcimento dei danni in base al disposto dell'art.
A 1225 e seg. c. c. — C. Roma, 26 luglio 1892, Pisilani c. Com. di Porto S. Giorgio, Legge, 1892, II, 757; R. amm. Nap., 1892, 341; R. amm., 1892, 1014; Bett., 1892, 1174; Riv. daz., 1893, 87.

12. La qualità d'impiegato di un Comune produce, fra l'uno e l'altro, rapporti di indole amministrativa e d'indole civile; dei primi è arbitra assoluta la potestà amministrativa; della violazione de' secondi è sola competente a giudicare la potestà giudiziaria, che può, sussistendo la cennata violazione, attribuire il risarcimento de' danni all'impiegato contra il Comune.

13. Il capo delle guardie municipali ha qualità di impiegato e non è un qualunque inserviente o salariato.

14. Una nuova disposizione, emanata per disciplinare un servizio pubblico, spiega il suo impero anche sulle persone che vi erano state precedentemente assunte in carica, salvo però i
B diritti quesiti. — T. Bari, 23 febbraio 1892, Com. di Conversano c. D'Ambruosi, Pisanelli, 1892, 173.

15. Spetta alla competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere delle domande proposte dagli impiegati di un Comune contro il Comune medesimo allo scopo di conseguire una retribuzione suppletiva pei servizi da essi prestati all'in-
C fuori delle funzioni cui erano adibiti. — A. Milano, 28 dicembre 1891, Salerio Cavallini c. com. di Pavia, M. trib. Mil., 1892, 264.

16. L'autorità giudiziaria è incompetente per la liquidazione di pensione ad una guardia muni-
D cipale. — T. Napoli, 16 novembre 1891, Verde c. Com. di Napoli, Dritto e giur., VIII, 43.

17. L'esaminare, agli effetti della pensione, se un impiegato comunale (nelle specie, maestro) abbia contratto malattia a causa del servizio, è di spettanza del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa, e le deliberazioni che la escludono contengono un giu-
E dizio di fatto non soggetto a censura. — C. Stato, 13 maggio 1892, Zamboni, Cons. dei comuni, 1892, 172.

18. Quando esistono regolamenti comunali che dan-

Digitized by Google

no norme intorno al collocamento a riposo e alle pensioni degl'impiegati comunali, non fa d'uopo seguire, per le deliberazioni relative, le formalità prescritte dall'art. 159 legge com. prov.

19. La liquidazione delle pensioni spetta al Consiglio, non alla Giunta comunale; però la relativa deliberazione è soggetta all'approvazione
A dell'autorità tutoria. — C. Stato, 12 maggio 1892, Com. di Venezia, Foro, III, 75.

20. L'impiegato comunale che rinunzia all'impiego senza che si trovi in alcuna delle condizioni del regolamento che lo riguarda non ha diritto alcuno a pensione e neppure alla restituzione
B dei rilasci fatti. — A. Bologna, 9 ottobre 1891, Grazioli c. Com. di Cesenatico, R. giur. Bol., 1892, 329; R. amm., 1892, 780.

21. Non è prescritto che le deliberazioni del Consiglio comunale, che provvedono sulla nomina, sospensione e destituzione degli impiegati comunali, abbiano ad essere agli stessi personal-
C mente notificate. — C. Roma, 25 agosto 1891, Lenti c. Com. di Roma, Corte S. Roma, 1891, II, 362.

22. L'impiegato sospeso perchè sottoposto a processo penale ha dritto ad essere riammesso se viene dichiarato non essere provata la sua
D reità. — G. P. di Catania, 13 gennaio 1892, Buccheri c. Com. di Leonforte, Giur. Cat., 1892, 30; R. amm., 1892, 277.

V. *Giustizia amm.* 34-37, 43, 125-128.

— segretario comunale — V. *Segretario.*

— pignorabilità degli stipendî — V. *Esecuzione in genere.*

Impiegato governativo [R. D. 9 giugno 1861, n. 147, che stabilisce le norme da osservarsi per la concessione di indennità in caso di tramutamento degli impiegati; L. 19 luglio 1862, n. 722, che vieta il cumulo degli impieghi, delle pensioni e di altri assegni a carico dello Stato e di pubbliche amministrazioni; R. D. 28 agosto 1862, n. 826, sugli assegni agli impiegati posti in disponibilità, per motivi di famiglia, di salute o in aspettativa; L. 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità, aspettativa e congedi degli impiegati civili; Reg. relativo 25 ottobre 1863, n. 1527; Reg. 24 gennaio 1864, n. 1668, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1862; R. D. 25 ottobre 1886, n. 3343, che estende a tutti gli impiegati e funzionarî civili dello Stato le disposizioni degli art. 208, 209 e 210 della legge 6 dicembre 1866; R. D. 17 marzo 1870, n. 5572, sulle anticipazioni e sulle indennità agli impiegati in caso di tramutamento; R. D. 5 agosto 1871, n. 339, che concede una indennità di alloggio agli impiegati delle amministrazioni centrali trasferiti a Roma a seguito del trasporto della capitale; L. 30 giugno 1872, n. 892, che concede un'indennità d'alloggio agli impiegati civili e di ruolo residenti a Roma; L. 7 luglio 1876, n. 3512, pel miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato; R. D. 1 novembre 1876, n. 3450, sull'indennità di trasloco agli impiegati civili; Reg. 23 novembre 1876, n. 3524, per la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, e per l'indennità di residenza agli impiegati in Roma; R. D. 29 gennaio 1886 n. 5539, sulla decorrenza dell'aumento del decimo dello stipendio a favore degli impiegati che vi hanno diritto].

1. Aperto un esame di concorso per alcuni posti amministrativi, in base ad un regio decreto organico, compiti gli esami, e determinata la lista di coloro che vinsero il concorso, o che semplicemente conseguirono l'idoneità, i classificati acquistano una posizione *che non* è più in facoltà dell'Amministrazione disconoscere.

2. il R. D. 30 agosto 1891, il quale stabilisce nuove norme pel conferimento dei posti di segretario nel Ministero delle finanze, dichiara di far salvi i diritti dei vice-segretarî che, chiamati per ragione di anzianità all'esame d'idoneità, vi furono dichiarati idonei.

3. Tra questi ultimi sono da comprendersi anche quei vice-segretarî di prima classe che, presentatisi al concorso, vi conseguirono la sem-
A plice dichiarazione d'idoneità. — C. Stato, 21 aprile 1892, Borgomanero c. Finanze, Giust. amm., 1892, 180; Cons. dei comuni, 1892, 276.

4. Alle disposizioni precise e assolute della legge sugli stipendî degli impiegati l'autorità amministrativa deve uniformare i suoi atti.

5. Spetta all'autorità amministrativa, ma nè in veste di giudice, nè con effetto di giudicato, di applicare ai singoli casi la legge sui cumuli
B degli stipendî. — C. Roma, 20 febbraio 1892, Finanze c. Fedeli, Corte S. Roma, 1892, I, 15.

6. Trasferito un impiegato con parità di grado dall'Amministrazione centrale alla provinciale o viceversa, esso conserva la propria anzianità anche se avvenga un cambio di funzionarî.
C — C. Stato, 18 febbraio 1892, Matarese c. Min. Tesoro, R. dir. pubb., III, 170; Trib. giud., 1892, 91; Bett., 1892, p. sp., 79; Annali, 1892, 38; Gazz. proc., XXV, 95; Cons. dei comuni, 1892, 199.

7. Gli impiegati dello Stato che sono licenziati per soppressione di ufficio o per riduzione di ruolo hanno solo diritto alla disponibilità.

8. Gl'insegnanti delle scuole estere non sono impiegati dello Stato, non avendo la nomina regia prescritta dall'art. 24 R. D. 8 dicembre
D 1889. — C. Stato, 24 novembre 1891, Scaletti Piccoli c. Minist. degli Esteri, Cons. dei comuni, 1892, 58.

9. Per l'impiegato del genio civile che attende ad occupazioni estranee all'ufficio senza il permesso di cui all'art. 42 della legge 5 luglio

Digitized by Google

1882 non può passarsi dalla sospensione dello stipendio al licenziamento, ma occorre preceda questo la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

10. È illegale la pretesa che un ingegnere del genio civile non resti iscritto nell'albo dei periti giudiziarî.

11. Non rende irricevibile il ricorso dell'impiegato licenziato il fatto che egli abbia già presentato istanza alla Corte dei conti per la li-
A quidazione di quanto gli spetta. — C. Stato, 28 aprile 1892, Perrotti c. Min. LL. PP., R. dir. pubb., III, 433; Giust. amm., 1892, 257; Legge, 1892, II, 356; Annali, 1892, 85.

V. *Giustizia amm.* 28.

— impignorabilità dello stipendio — V. *Esecuzione in genere.*

— pensione — V. *Pensione.*

Imposte — V. *Tasse.*

Impotente (abbandono di) — V. *Infante.*

Impotenza [c. c. 107, 164] — V. *Matrimonio.*

Imprescrittibilità — V. *Inalienabilità e imprescrittibilità.*

Imputabilità.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dell'imputabilità secondo gli art. 44, 45, 46, 47 e 48 c. p. it.: studio teorico-pratico in rapporto alle principali questioni di diritto e procedura penale e di psichiatria, con prefazione
B di C. TRAVAGLIA. — A. SETTI, Torino, Bocca edit., 1892, in-8°, p. 445.

2. La donna e la sua minore imputabilità penale:
C studio. — A. TURRINI, Brescia, tip. dell'Istituto Pavoni, 1891, in-8°, p. 87.

D 3. Imputabilità del delitto. — C. BERTOLINI, Legge, 1892, I, 66.

GIURISPRUDENZA.

4. È apprezzamento del magistrato di merito, incensurabile in cassazione, il ritenere che l'imputato abbia agito con discernimento ai sensi
E dell'art. 54 c. p. p. — C Roma, 29 aprile 1892, Tambarello, Corte S. Roma, 1892, 305.

5. L'art. 52 c. p. porta come presupposto imprescindibile che il delitto sia stato commesso in danno di persona diversa da quella contro cui
F era diretta l'azione del colpevole. — C. Roma, 2 settembre 1892, Balduini, Cass. unica, III, 1177.

V. *Difesa legittima — Ubbriachezza — Vizio di mente.* — V. pure: *Diritto penale* 10 — *Dolo pen.* 1 — *Forza irresistibile* 1.

Imputato — V. *Appello pen. — Cassazione pen. — Citazione pen. — Contumacia pen. — Dibattimento pen. — Difensore e difesa — Interrogatorio pen. — Notificazione pen. — Responsabilità civ.*

Imputazione nella collazione [c. c. 820, 1001-1026] — V. *Successione.*

— in pagamento [c. c. 1255 e seg.] — V. *Pagamento.*

Inabili al lavoro [L. p. s. 30 giugno 1889, 79-81] — V. *Spese di ricovero.*

Inabilitazione e **interdizione** [c. c. 18, 61, 112, 135, 324-349, 763, 931, 963, 1052, 1059, 1063, 1106, 1107, 1300, 1304, 1307, 1387, 1531, 1767, 1944, 1984, 2119, 2120, 2145; c. p. c. 836-844].

SOMMARIO.

Affinità 5.
Appello 24, 25, 29, 32.
Chi può promuovere l'interdizione 5.
» » essere interdetto o inabilitato 5, 15.
Cieco 15.
Competenza 3, 4.
Curatore — V. *Tutore.*
Data 21, 22.
Divisione *inter liberos* 2.
Infermità di mente — V. *Vizio di mente.*
Intervento in causa 6.
Minore 37.
Notificazione 27-29.
Nullità 13.
Opposizione di terzo 36, 38.
Perizia 12.
Prova testim. 39.
Sordo muto 15.
Successione 2.
Tutore e curatore 20, 23, 26, 27, 34.
Vendita 13.
Vizio di mente 8-12.

BIBLIOGRAFIA.

1. Della interdizione e della inabilitazione secondo
A il codice civile italiano. — DINI-TRAVERSARI, Rocca S. Casciano, Cappelli edit., 1892, in-8°, p. 220.

2. Se l'ascendente inabilitato possa procedere, secondo il nostro codice civile, alla divisione *in-*
B *ter liberos* con atto tra vivi. — F. DE GEMMIS, Not. it., 1892, 41.

GIURISPRUDENZA.

3. La competenza territoriale pel procedimento d'interdizione e d'inabilitazione stabilita dall'art. 836 c. p. c. è assoluta e d'ordine pubblico.

4. Non può quindi la giurisdizione relativa prorogarsi dalle parti, e la eccezione d'incompetenza può sollevarsi in qualunque stato e grado della causa, e deve pronunciarsi anche d'ufficio.
C — A. Milano, 20 ottobre 1891, Melzi D'Eril c. Melzi D'Eril, Foro, I, 465.

5. La suocera, essendo affine, non ha diritto di promuovere l'interdizione.

6. Nel giudizio d'interdizione è ammissibile in grado di appello l'intervento di chi, pur avendo diritto di promuovere l'interdizione, non sia
D stato parte nel giudizio di prima istanza. — A. Palermo, 11 marzo 1892, Cusimano c. Lombardo, Circ. giur., 1892, 195.

7. Dedotte, nella domanda d'interdizione proposta con ricorso al tribunale, le cause della stessa, non è inammessibile detta dimanda, quando in appello colla comparsa conclusionale si articolano e si specificano i fatti dinotanti la infermità di mente di colui che si cerca interdire.

8. L'abitualità della infermità di mente si desume dalla natura di detta infermità, cioè l'imbecillità.

9. Allorchè dai documenti esibiti non sorge la piena convinzione della verità delle cause d'in-

Digitized by Google

terdizione, ma sorge un forte dubbio sulla sanità di mente dell'interdicendo, è dato disporre di nuovo a costui l'interrogatorio, cui si sia
A prima rifiutato di subire. — A. Trani, 20 maggio 1892, Lenti c. Lenti, R. giur. Trani, 1892, 410.

10. Nei provvedimenti di interdizione, l'autorità giudiziaria, nel modo stesso che d'ufficio, e nonostante le diverse conclusioni delle parti, può ordinare i provvedimenti diretti a chiarire lo stato d'infermità di mente dell'interdicendo, può anche, in corso di causa, a seguito di nuove prove raccolte, prescindere dall'esperimentarli, non più ravvisandoli opportuni o necessarî.

11. Escluso che si tratti di infermità di mente abituale, e ritenuta la capacità di provvedere in parte ai proprî affari ed interessi, rettamente il magistrato pronuncia la inabilitazione, non
B già l'interdizione. — C. Firenze, 21 novembre 1891, Fedi negli Orsi c. Fedi, Temi ven., 1892, 24; Legge, 1892, I, 78; Annali, 1891, 466.

12. Ad accertare la malattia mentale e la sua gravità allo scopo di pronunciare l'interdizione si
C ordina una perizia medica. — A. Torino, 7 settembre 1891, Testore c. Casa, Giur. Tor., 1892, 28.

13. È valida la vendita di un fondo fatta da un individuo stato poco dopo interdetto per completa e notoria imbecillità, quando consta che il contratto non gli era pregiudicevole e che d'altro canto il compratore non usò alcun rag-
D giro per indurvelo. — A. Casale, 23 luglio 1892, Molino c. Borella, Giur. Casale, 1892, 605.

14. La nullità di diritto sancita dall'art. 335 c. c. per gli atti compiuti da un interdetto non si estende agli atti di chi è semplicemente inabi-
E bilitato. — A. Milano, 28 maggio 1892, Lagè c. Micheli, Foro, I, 970. (n)

15. Le parole «dalla nascita» usate nell'art. 340 c. c. si debbono riferire tanto al sordo-muto, quanto al cieco; e però così il sordo-muto nato, come il cieco nato sono inabilitati di diritto.

16. Alla inabilitazione non si estendono le sanzioni penali, prescritte per l'interdizione in rapporto
F agli atti compiuti anteriormente. — T. Bari, 10 dicembre 1892, Banco di Napoli c. Lettieri, Pisanelli, 1892, 336.

17. Il difetto di notifica all'interdicendo del ricorso con cui fu chiesta l'interdizione non induce nullità del relativo procedimento, in ispecie quando nel ricorso successivamente diretto al presidente per fissare il giorno dell'interrogatorio dell'interdicendo siano stati nuovamente specificati i fatti in base ai quali chiedevasi l'interdizione e tale secondo ricorso sia stato notificato all'interdicendo in persona.

18. Agli effetti dell'art. 838 c. p. c. può aversi per impedimento legittimo a presentarsi al tribunale per rispondere all'interrogatorio l'essere l'interdicendo degente in un ospedale.

19. Il curatore provvisorio nominato all'interdicendo è investito della facoltà di richiedere dai terzi che li detengono, sia pure per mandato dell'interdicendo, i beni di lui, e di avere il ren-
A diconto della loro gestione. — A. Milano, 23 maggio 1892, Albizzatti c. Corabelli, M. trib. Mil., 1892, 767.

20. Il curatore dell'inabilitato può impugnare la validità dell'obbligazione assunta senza il di lui consenso ed assistenza, sul fondamento che la data apparente anteriore alla sentenza di inabilitazione sia falsa.

21. L'onere della prova della falsità spetta a chi l'allega; fra le parti la data si presume vera; la legge non fa eccezione per le scritture sottoscritte dall'inabilitato; nè il curatore può considerarsi come un terzo, di fronte a cui la *data* non divenga certa se non nei modi indicati nell'art. 1327 c. c.

22. Quando sia il caso di dubitare della verità della data, e si deduca a prova alcun fatto abile ad avvalorare i riscontri già emergenti, rendesi con-
B veniente ammettere la prova. — A. Firenze, 2 aprile 1892, Gori c. Morrocchi, Annali, 1892, 320.

23. La nomina di un curatore provvisorio all'interdicendo può farsi dal tribunale per decreto in camera di consiglio.

24. Contro tale decreto non si dà reclamo alla Corte, ma occorre provvedersi in contradditori-
C rio innanzi lo stesso tribunale. — A. Milano, 4 aprile 1892, Albizzati c. Corabelli, M. trib. Mil., 1892, 430.

25. Contro i provvedimenti emessi dal tribunale nel procedimento di inabilitazione non si ammette reclamo se non in via contenziosa. —
D C. Torino, 30 dicembre 1891, F. G. c. F. B., M. trib. Mil., 1892, 100; Legge, 1892, I, 372; Annali, 1892, 163.

26. L'inabilitando, al quale sia stato nominato un curatore temporaneo a tenore dell'art. 839 alin. c. p. c., è ridotto provvisoriamente alla condizione dell'inabilitato, allora specialmente che nel provvedimento di nomina siansi al detto curatore conferite in modo espresso tutte le attribuzioni di cui all'art. 339 c. c.

27. In conseguenza le notificazioni di sentenze riportate contro l'inabilitando devono, sotto pena di nullità, essere fatte anche al curatore temporaneo.

28. La sentenza notificata al solo inabilitando e non al curatore temporaneo non passa in giudicato, e non costituisce titolo esecutivo; onde è nullo il precetto notificato in base alla stessa.

29. L'appello interposto dal solo curatore senza il concorso dell'inabilitando non ripara all'omessagli notificazione, se, in ispecie, tale appello venne rigettato sulla considerazione che il curatore non ha la rappresentanza dello inabilitato, e che dovesse perciò l'appello interporsi dall'inabilitando coll'assistenza del curatore.

Digitized by Google

30. La pubblicità disposta dall'art. 844 riguarda solamente le sentenze d'interdizione e d'inabilitazione, e non quelle di semplice nomina di curatore temporaneo.
31. Del resto l'omessa pubblicazione non nuoce, e le sentenze menzionate nell'art. 844 c. p. c. producono sempre effetto dalla loro data. —
A A. Torino, 26 gennaio 1892, Nasi c. Bianca, Giur. Tor., 1892, 333.
32. Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, l'appellazione è regolata secondo le norme generali del diritto processuale, e perciò la domanda di riforma di una sentenza si deve proporre contro le parti interessate ad opporsi alla medesima.
33. Quindi se la interdizione fu promossa dal P. M. presso il tribunale, è irricevibile ed improcedibile l'appello del convenuto, per mancanza di legittimo contraddittore, se non venga proposto in confronto dell'ufficio del P. M.
34. Il curatore temporaneo dell'interdicendo manca di veste a contraddire all'appello di costui contro la detta sentenza, e la citazione fatta al curatore non può quindi servire di base al giudizio, neppure all'effetto di ordinarne la integrazione in confronto del P. M.
35. Allorquando il convenuto presenti ricorso al tribunale per ottenere la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione dicendone cessata la causa, con ciò viene ad ammettere che la sentenza era giusta e ben fondata, onde risulta manifesta la tacita accettazione che importa
B rinunzia al diritto di impugnarla. — A. Brescia, 25 gennaio 1892, Negrisoli c. Malanco, Bett., 1892, 311; M. trib. Mil., 1892, 693.
36. L'opposizione di terzo è inammissibile contro la sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione.
37. Il minore non emancipato, come può essere interdetto, così può anche essere inabilitato nel-
C l'ultimo anno di sua minorità. — A. Roma, 29 marzo 1892, Daprà c. Iacobini, Foro, I, 759. (n)
38. Le opposizioni che da terzi si avessero a fare nel procedimento di inabilitazione, anche nel suo stadio preliminare, devono proporsi in via di
D giurisdizione volontaria. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Facchi c. Facchi, Giur. Tor., 1892, 156.
39. Quantunque la tassativa disposizione dello art. 337 c. c. vieti, dopo la morte di un individuo, d'impugnarne gli atti per infermità di mente, quando non siasi promossa l'interdizione prima della morte, pure è ammissibile la prova testimoniale per dimostrare la momentanea e transitoria privazione o perturbazione della mente, e quindi d'essersi profittato dello stato
E momentaneo dell'intelletto altrui. — A. Napoli 22 febbraio 1892, Contaldi c. De Cesare, Gazz. proc., XXV, 212.

V. *Donna maritata* 15. — *Matrimonio* 6, 7. — *Sequestro* 9-2

— interdizione legale per reato. — V. *Interdizione legale.*

Inalienabilità e **imprescrittibilità**. — V. *Demanio* — V. pure: *Chiesa* 1-4 — *Diritto romano* 3 — *Miniere* 16.

— inalienabilità della dote — V. *Dote.*

Incanti (in genere) [Reg. 4 settembre 1870, n. 5852, 79-100].

1. È perfettamente legale il richiedere nell'avviso d'asta il certificato d'idoneità e moralità, anche se non ne faccia parola il capitolato.
2. Non è proibito che il deliberatario sia parente del segretario che attese all'asta o di consi-
A glieri. — C. Stato, 15 ottobre 1891, Com. di Leonforte, R. dir. pubb., III, 339.
3. Nel caso previsto dall'art. 332 legge lav. pubb. l'aggiudicatario perde di regola il deposito fatto per essere ammesso agli incanti.
4. L'Amministrazione può a seconda delle circostanze e della convenienza di ogni singolo caso richiedere il rimborso delle spese del nuovo
B incanto. — C. Stato, 2 dicembre 1891, Min. LL. PP., Man. amm., 1892, 56.
5. L'obbligazione dell'aggiudicatario di un appalto per conto dello Stato diventa perfetta col fatto dell'aggiudicazione, ma quella dell'Amministrazione che aggiudica il contratto non è perfetta sintanto che questo non sia approvato con decreto registrato alla Corte dei conti; quando poi l'aggiudicazione sia annullata, scompare anche l'obbligazione dell'aggiudicatario.
6. Non solo i contratti stipulati, ma anche gli atti di aggiudicazione definitiva sono soggetti alla condizione sospensiva dell'approvazione ministeriale.
7. L'art. 120 Reg. di contabilità dello Stato, pel quale il Ministero può, per gravi motivi d'interesse pubblico, astenersi dal rendere eseguibili i contratti anche se riconosciuti regolari, è pienamente costituzionale ed è obbligatorio per tutti coloro che concorrono ad incanti banditi dallo Stato.
8. Se per poco precisa indicazione nell'avviso d'asta del luogo dove debba tenersi l'incanto, molti dei concorrenti che fecero il deposito non arrivarono in tempo a presentare le loro offerte, e si abbia ragione di ritenere che le schede di costoro potevano migliorare notevolmente in prò dello Stato le condizioni dell'appalto, si ha un legittimo motivo per l'annullamento dell'aggiudicazione decretato dal Mi-
C nistero. — C. Stato, 24 marzo 1892, Ditta Levi c. Finanze, Giust. amm., 1892, 142; Giur. trib. amm., 1892, 209; Cons. dei comuni, 1892, 196; Massime, 1892, 436.

Incanti (turbata libertà degli) [c. p. 299].

1. Sussiste il delitto di frode negli incanti, quantunque chi, per doni o promesse, si astiene di adirvi, non abbia ancora fatto il deposito per essere ammesso alla gara.

Digitized by Google

2. Reati formali sono quelli i quali *perficiuntur unico actu* e si consumano con una semplice azione dell'uomo.
3. Nei reati di frode agli incanti è ammessibile il tentativo, il quale si verifica coll'offrire doni o fare promesse, quantunque non accettate, ad altri per allontanarli dal fare offerte all'in-
A canto. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Azzati, Giur. pen. Tor., 1892, 287; Cass. unica, III, 684; Corte S. Roma, 1891, 982.

Incanto nelle esecuzioni forzate — V. *Esecuzione immobiliare e mobiliare — Purgazione.*

Incapacità giuridica — V. *Capacità.*

Incaricato di pubblico servizio — V. *Oltraggio e violenza* 18.

Incendio (effetti civili) — V. *Responsabilità civ.* V. pure: *Danneggiamento* 16 — *Locazione* 34. — contratto di assicurazione — V. *Assicurazione.*

Incendio, inondazione, sommersione ed altri delitti di comune pericolo [c. p. 300-311].

1. L'incendio, sebbene appiccato a solo fine di conseguire il prezzo di assicurazione, ove sia appiccato a cose per cui restino esposte a pericolo persone o cose altrui, costituisce il delitto previsto dall'art. 308 c. p., di competenza della Corte d'assise, e non quello più mite, previsto dall'art. 414, di competenza del tribunale. —
B C. Roma, 11 aprile 1892, Bruschetti, Giur pen. Tor., 1892, 282; Cass. unica, III, 681.
2. Ad applicare la sanzione dell'art. 311 c. p. a chi per negligenza nel dar fuoco alle stoppie produce un incendio che danneggia le proprietà vicine, non è mestieri esaminare se ed in quali proporzioni l'incendio avesse potuto produrre un pericolo comune, essendo un tal pericolo portato dalla natura stessa del fatto.
3. Al colpevole dell'incendio come sopra cagionato non può, per l'art. 78 c. p., applicarsi anche l'altra pena per avere in contravvenzione all'art. 25 legge di p. s. dato fuoco alle
C stoppie in tempo vietato. — C. Roma, 5 dicembre 1891, Camponossi, Foro, II, 77.
4. Colui che nel bruciare le stoppie del proprio campo, omette le debite cautele e produce la estensione del fuoco sui fondi vicini, non è colpevole d'incendio volontario a' sensi degli art. 300 e 308, ma soltanto d'incendio colpo-
D so, a' sensi dell'art. 311 c. p. — C. Roma, 29 aprile 1891, Fassari, Foro, II, 87.
5. Chi, bruciando le stoppie nel proprio fondo, e trascurando le debite cautele, produce danno alle proprietà contigue, non è responsabile del delitto, di cui all'art. 311 c. p., bensì, e soltanto, della contravvenzione prevista e punita
E dagli art. 25 e 26 legge p. s. — T. Caltanissetta, 13 gennaio 1892, Rizzo Bologna, Circ. giur., 1892, 20.
6. Il pericolo che dall'incendio derivi alla vita delle persone non è un estremo costitutivo del reato; è solo un'aggravante del reato stesso.
7. L'incendio, tanto doloso, quanto colposo, presenta il carattere di comune pericolo anche quando il pericolo o il danno sia per la proprietà e non per la vita delle persone.
8. Chi abbrucia ristoppie e poi si allontana, senza accertarsi che il fuoco sia spento, è in colpa per l'incendio comunicato alla proprietà altrui,
A e quindi risponde d'incendio colposo. — C. Roma, 21 aprile 1892, Faillaci, Giur. pen. Tor., 1892, 286; Annali, 1892, 125; Cass. unica, III, 703.

Incesto [c. p. 337; c. c. 180].

È reo d'incesto, ai sensi dell'art. 337 c. p., chi tiene incestuosa relazione con la figliastra, e, resala madre, denuncia il figlio all'ufficio dello stato civile come da lui procreato col-l'unione di quella donna, sebbene vivesse la mo-
B glie e madre rispettiva. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Danesi Tosoni, Legge, 1892, II, 174; Corte S. Roma, 1891, 995.

V. *Violenza carnale* 4.

Incidente [c. p. c. 181-186] — V. *Procedimento civ.*

Incolato — V. *Cittadinanza.*

Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni concernenti la) [c. p. 300-330; 460-483].

1. Il disastro ferroviario avvenuto per negligenza del macchinista, benchè ne sia seguita la morte di alcuno, non costituisce delitto contro la persona, ma contro la incolumità pubblica, punibile ai sensi degli art. 314 e 329 c. p., ed è quindi di competenza della Corte d'assise.
C — C. Roma, 28 marzo 1892, Nigra, Foro, II, 296; V. pure: Cass. unica, III, 629; Giur. pen. Tor., 1892, 275; Corte S. Roma, 1892, 262.
2. Pel combinato disposto degli art. 314, 316 e 329 c. p. il disastro avvenuto sulle strade ferrate per negligenza od imprudenza del capo stazione, incaricato di regolare il servizio dei treni, costituisce un delitto di competenza della
D Corte d'assise. — C. Roma, 13 ottobre 1892, Sperati, Foro pen., II, 102; Giur. pen. Tor., 1892, 490; Riv. pen., XXXVII, 75.
3. Non il tribunale, ma la Corte di assise è competente a conoscere del reato preveduto nell'art. 314, commesso da persona incaricata dei servizî, dei lavori, o della custodia dei materiali ferroviarî.
4. Della tenuità del pericolo derivatone non può tenersi conto per determinare la competenza.
E — C. Roma, 23 maggio 1892, Bandini, Cass. unica, III, 983; Gazz. proc., XXV, 238; M. trib. Mil., 1892, 794; Corte S. Roma, 1892, 521.
5. Coloro che per proprio sollazzo, e non per dare altrui occasione e materia di trattenimento, giuocano al pallone in una pubblica piazza, non commettono contravvenzione all'art. 448 c. p.
6. Essi però commettono la contravvenzione prevista dall'art. 475 (getto pericoloso di cose). —
F C. Roma, 1 ottobre 1891, Favretti, Foro, II, 360; V. pure: Corte S. Roma, 1891, 770.

Digitized by Google

7. Chi nelle pubbliche vie spinge un cavallo con veicolo in modo pericoloso per la sicurezza delle persone, invano pretende la irresponsabilità penale, da che, per rendere meno facile il pericolo, prese precauzioni, le quali però rimasero in parte inefficaci. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Pirandello, Corte S. Roma, 1891, 1026.
8. Per la contravvenzione di omesse riparazioni di edifizî non è necessario che la imprudenza o negligenza si verifichi nell'eseguire un fatto positivo, ma basta la negligenza o imprudenza nell'aver omesso di provvedere ai lavori necessarî per rimuovere il pericolo della rovina dell'edificio; nè occorre che dalla rovina sia derivata la conseguenza di morte o di lesione di persona. — C. Roma, 27 agosto 1891, Passera, Corte S. Roma, 1891, 707 e 924; Legge, 1892, I, 243.

V. *Responsabilità pen.* 3 — *Sicurezza mezzi di trasporto* 1, 2.

Incompatibilità.

— ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale, decadenza dai detti ufficî e incompatibilità a compiere dati atti. — V. *Consiglio comunale* — *Elezioni amministrative.*

— ad uffici amministrativi — V. *Sindaco* — V. pure: *Giunta prov. amm.* 1-10.

— per la partecipazione all'istruzione o al giudizio [L. sull'ordinamento giudiziario 78] — V. *Corte d'assise* — *Patrocinio gratuito* — *Ricusa di giudice* — *Tribunale.*

Incompatibilità parlamentare [L. 3 luglio 1875, n. 2610; che modifica l'art. 10 legge elettorale 17 dicembre 1860; L. 5 luglio 1882, n. 842, sulle incompatibilità amministrative dei deputati; R. D. 6 febbraio 1887, n. 4323, che corregge gli errori occorsi nella legge 3 luglio 1875] — V. *Elezioni politiche.*

Incompetenza — V. *Competenza.*

Incostituzionalità — V. *Costituzionalità.*

Indagini sulla maternità o paternità [c. c. 190, 191, 193, 199] — V. *Filiazione.*

Indebito [c. c. 1145 e seg. 1237, 1307].

1. Vi è luogo ad azione di indebito quando chi ha pagato non doveva, fosse poi, o no, dovuto a chi l'ebbe, il pagato. — A. Venezia, 12 febbraio 1892, Ospitale civ. di Venezia c. Prov. di Novara e Venezia, Temi ven., 1892, 255; R. amm., 1892, 421.
2. Il pagamento indebito d'interessi dà luogo a ripetizione se per quel pagamento sia mancata la richiesta autorizzazione giudiziaria nell'interesse dell'incapace che abbia pagato. — C. Roma, 7 giugno 1892, De Carli c. Matera Manzi, Corte S. Roma, 1892, II, 148.

V. *Tasse comunali* 24, 25 — *Tasse erariali.*

Indegnità [c. c. 725-728, 765] — V. *Successione* — V. pure: *Testamento.*

Indennità.

— per espropriazione per p. u., e danni arrecati nella esecuzione di opere pubbliche — V. *Espropriazione per p. u.* — *Regolamenti comunali* 12.

— per danni derivanti da inesecuzione di contratto — V. *Danni civ.*

— per danni derivanti da dolo o colpa civ. — V. *Responsabilità civ.*

— per danni derivanti da reato — V. *Danni pen.*

— per gli impiegati non aventi diritto a pensione [L. 14 aprile 1864] — V. *Pensione.*

— per licenziamento — V. *Licenziamento.*

— liquidazione di danni — V. *Danni civ.* — *Danni pen.*

Indigenza — V. *Patrocinio gratuito* — *Spese di ricovero* — *Spese di spedalità.*

Indivisibilità [c. c. 1202 e seg.] — V. *Obbligazione* — V. pure: *Ipoteca* 40, 41, 44, 45 — *Perenzione* 57.

— della confessione e del giuramento — V. *Confessione civ.* — *Giuramento civ.*

Indulto e grazia [c. p. 87; c. p. c. 826-833] — — V. *Amnistia.*

Industria — V. *Privative industriali* — *Stabilimento incomodo e insalubre.*

Infante o **impotente** (abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sè stessi ovvero in pericolo) [c. p. 386-389].

Infanticidio [c. p. 369; c. p. c. 135].

1. A costituire il delitto d'infanticidio basta che il bambino sia nato vivo e non occorre che sia nato anche vitale.
2. Colui che dà le istruzioni per commettere l'infanticidio è colpevole come complice, benchè abbia date le istruzioni prima della nascita del bambino.
3. L'infanticidio è un delitto speciale, e quindi la pena dovuta al complice si commisura su quella stabilita per l'infanticidio e non su quella stabilita per l'omicidio. — C. Roma, 27 gennaio 1892, Pomponio, Foro, II, 125. (n)
4. Data l'accusa di omicidio di un infante a carico di un uomo e di una donna, con la circostanza, per quest'ultima, della ragion di onore, se i giurati dichiarano l'uno complice dell'omicidio, e l'altra pure complice ma con la circostanza della ragion d'onore, la pena dell'uomo va commisurata su quella dell'omicidio e non dell'infanticidio. — C. Roma, 24 giugno 1892, Cursi e Giorgetti, Foro, II, 455.

V. *Competenza civ.* 44, 45.

Infedeltà in affari di Stato [c. p. 111, 112].

Infermità di mente [c. p. 46, 47] — V. *Vizio di mente.*

Infortuni del lavoro [R. D. 25 novembre 1869, n. 5370, che istituisce una Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e lavoro; L. 8 luglio 1883, n. 1473, che fonda una Cassa di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro; L. 23 dicembre 1886, n. 4233, che autorizza alcune modificazioni della L. 8 luglio

Digitized by Google

1883; R. D. 29 dicembre 1888, n. 5888, che approva il regolamento e le tariffe dei premî].

1. L'assicurazione presso la Cassa nazionale per gli infortunî degli operai sul lavoro non libera la persona colpevole dell'infortunio dalla responsabilità verso il danneggiato, e quindi dall'obbligo di corrispondergli una congrua indennità, indipendentemente da quanto abbia questi conseguito in virtù dell'assicurazione.
2. Il padrone che siasi assicurato per la sua civile responsabilità ha azione di garanzia verso la Cassa di assicurazione anche se il danno sia derivato da sua colpa personale, non dal fatto
A dei suoi dipendenti. — A. Genova. 11 giugno 1892, Ditta Cravero c. Firpa e Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunî sul lavoro, Foro, I, 1183.

Ingegnere e architetto — V. *Locazione d'opera* — *Perizia* — V. pure: *Impiegato governativo* 9-11.

Ingiunzione — V. *Esazione* — V. pure: *Quadri esecutivi* 9.

Ingiuria e **diffamazione** [c. p. 393-401, 38; c. p. c. 63, 576].

SOMMARIO.

Arringhe giudiziali 9, 61, 62.
Autorizzaz. a procedere 10.
Calunnia 26.
Candidato politico 54.
Canzoni ingiuriose 48.
Cartolina postale 44.
Cassazione. Incensurabilità — V. *Giudizio incensurabile.*
Compensazione 8, 59, 60.
Competenza 11-13.
Comunicazione con più persone 43-45.
Diffamazione 30-39.
Dolo 1-5, 18-27, 55, 56.
Eccezione di verità 2, 49-58.
Espressioni ingiuriose 40-42.
Giudizio incens. 27, 42, 62.
Ministro di culto 28, 29.
Oltraggio al pudore 7.
Prescrizione 41.
Prova dei fatti 49-54, 57, 58.
Provocazione 8.
Pubblicazione condanna, istanza in appello 68.
Pubblicità 46-48.
Querela, ingiuria all'udienza 14.
Ritorsione 8.
Schiaffo 15, 16.
Sospensione del procedim. 67.
Stampa 1-5, 12.

BIBLIOGRAFIA.

1. L'elemento intenzionale nel reato di diffama-
B zione e la stampa periodica. — E. PESSINA, Foro, II, 387.
2. La verità del fatto e la buona fede nel reato di diffamazione, specie in riguardo alla libera
C stampa. — F. MARTORANO, Potenza, tip. Pomarici, 1892, in-8°, p. 43.
3. Il codice penale la libertà di stampa nel reato
D di diffamazione. — T. LOPEZ, Foro pen., I, 65 e 89.
4. La diffamazione del codice penale e la stampa: relazione della Commissione dell'Associazione
E lombarda dei giornalisti. — E. VALDATA, Milano, tip. Nazionale di V. Ramperti, 1891, in-8° p. 24.
5. Privilegio reclamato dalla stampa nella diffa-
F mazione. — C. BERTOLINI, Legge, 1892, I, 825.
6. Se possa sospendersi l'istruzione per reato di diffamazione nel caso di procedimento penale
A promosso contro il querelante pel fatto imputatogli. — A. MURATORI, Foro, II, 3.
7. Oltraggio al pudore o ingiuria? (Palpamento fatto nella via sul seno di una giovanetta). —
B R. DE RUBEIS, Supp. Riv. pen., I, 112.
8. Provocazione, compensazione e ritorsione nelle
C ingiurie. — A. ALPI, Mon. pret., 1892, 281.
D 9. Ancora sull'art. 398 c. p. — O. LESSONA, Riv. pen., XXXV, 272.
10. Intorno alla interpretazione dell'art. 400, ult. capov., del codice penale (autorizzazione a procedere per le offese contro un Corpo giudiziario politico od amministrativo). — R. FALCO-
E NE, Foro, pen, II, 75.

GIURISPRUDENZA.

11. L'autorità italiana è competente a giudicare il reato d'ingiuria commesso mediante cartoline postali dirette dall'Italia all'estero, in quanto le cartoline prima della loro impostazione aves-
F sero acquistata pubblicità in Italia. — A. Milano, 25 febbraio 1892, Ravanelli e Reali, M. trib. Mil., 1892, 275.
12. L'ingiuria commessa col mezzo di un giornale non è reato di stampa, nemmeno quando ne sia imputato il gerente.
13. Essa quindi non è sottratta alla competenza del pretore, in ispecie quando insieme al gerente siano chiamati a rispondere gli autori
G dell'articolo ingiurioso. — C. Roma, 22 gennaio 1892, Penna Miglietta, Foro, II, 139. (n)
14. La querela di parte richiesta per procedere per le ingiurie e vie di fatto non è necessaria quando tali reati siano commessi all'udienza
H dei pretori, tribunali o Corti. — C. Roma, 22 luglio 1892, Crisafulli c. Martino, Foro, II, 495.
15. Lo schiaffo può costituire ingiuria o lesione personale secondo che nell'uno o nell'altro senso sia
I dichiarata la volontà dell'agente. — C. Roma, 21 gennaio 1892, Magia, Foro, II, 200; V. pure: Cass. unica, III, 409; Annali, 1892, 80; Giur. pen. Tor., 1892, 166; Corte S. Roma, 1892, 108.
16. Nei reati d'ingiuria grave, se la persona offesa lascia cadere sulla guancia dell'avversario provocatore uno schiaffo, anche questo concreta un'ingiuria piuttosto che una lesione; giacchè l'agente, con la percossa alla faccia, più che l'integrità personale, ne vuole offendere l'onore, infliggendogli immediatamente uno
L sfregio morale. — P. Bari, 3 ottobre 1892, Accettella Amendoni, Pisanelli, 1892, 311.
17. Se a carico di chi sporse querela di diffamazione vien promosso procedimento penale pel fatto imputatogli, è logico e conforme a legge il sospendere il processo di diffamazione fino
M all'esito di quello contro il diffamato. — C. Roma, 21 ottobre 1891, Re Riccardi, Foro, II, 3. (n)
18. Nel delitto di diffamazione *l'animus iniuriandi* si presume per la consistenza intrinseca ed ob-

Digitized by Google

biettiva del fatto determinato che si attribuisce.

19. Ma è sempre ammessa la prova contraria, la quale bene può desumersi dal modo di operare dell'agente. — A. Macerata, 23 novembre 1891, Ciarulli, Giorn. giur., 1892, 29.

20. Benchè le parole siano per sè stesse ingiuriose, tuttavia essendo state pronunciate in un momento di concitazione ed in un diverbio suscitato dallo scorretto contegno dell'ingiuriato, perchè possa parlarsi d'ingiuria occorre questi provi che fu fatto con l'animo di offenderlo, o non piuttosto con l'intenzione evidente di muovergli rimproveri. — T. Bologna, 11 marzo 1892, Cazzani, R. giur. Bol., 1892, 79.

21. Non vi è reato di diffamazione quando per le speciali circostanze del caso l'intenzione di offendere resta esclusa. — C. Roma, 15 ottobre 1891, Caleagno, Foro, II, 7.

22. Può esservi una perfetta buona fede intorno ad avvenimenti verificatisi, ed insieme una intenzione malvagia nel divulgarli, prendendo di mira una determinata persona.

23. Quando il materiale della diffamazione, considerato nella sua parte intrinseca e nelle esteriorità onde riceve forma ed evidenza, rivela chiara nell'autore la scienza e la coscienza d'ingiuriare, contro di lui si determina una presunzione di diritto che fa presumere e ritenere il dolo fino a prova contraria.

24. Il codice penale non ha scritto la nobiltà e santità del fine fra le dirimenti comuni a tutti i delitti; ma l'ebbe presente solo in pochi casi o come scusante o come discriminante, fra i quali non è compreso quello della diffamazione. — A. Roma, 23 dicembre 1891, Casali, Legge, 1892, I, 172; Bett., 1892, 40; Riv. pen., XXXV, 289; Giur. pen. Tor., 1892, 167; Giorn. giur., 1892, 180.

25. Chi ammette di esser colpevole di diffamazione invano allega la nobiltà del fine per esimersi da responsabilità. — C. Roma, 21 maggio 1892, Casali, Foro, II, 386. (n)

26. L'imputato, prosciolto con ordinanza del giudice istruttore dall'imputazione di calunnia può essere condannato dal tribunale come colpevole di diffamazione; poichè si può essere in buona fede quando si denuncia un fatto costituente reato, credendolo vero, ma si è in mala fede certamente dopo, quando lo si va divulgando con la coscienza che possa nuocere all'altrui onore e riputazione, in che sta il dolo specifico del reato di diffamazione. — C. Roma, 17 marzo 1892, Coppola, Cass. unica, III, 531; Giur. pen. Tor., 1892, 224; Annali, 1892, 102; M. trib. Mil., 1892, 496; Circ. giur., 1892, 56; Corte S. Roma; 1892, 227.

27. È apprezzamento incensurabile di fatto il ritenere che l'imputato sia colpevole d'ingiuria, sebbene egli deduca che le parole da lui proferite non furono quelle riferite nella sentenza e che non le disse con animo d'ingiuriare. — C. Roma, 7 maggio 1892, Bellomo, Corte S. Ro- 1892, 338.

28. A costituire il delitto previsto nella prima parte dell'art. 142 c. p. deve necessariamente concorrere l'estremo essenziale riposto nel fine essenziale di far disprezzo al culto.

29. Perciò, in mancanza di questo fine, le parole ingiuriose rivolte al ministro del culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni non costituiscono il predetto delitto, ma quello d'ingiuria aggravata nei sensi del capoverso dello stesso art. 142. — T. Roma, 4 marzo 1892, Salustri, Legge, 1892, I, 533.

30. Non commette reato di diffamazione chi vedendo raccogliere un oggetto caduto al suolo riferisce il fatto parlando di appropriazione di cose smarrite. — A. Napoli, 18 agosto 1892, Nocera, Trib. giud., 1892, 263; Giur. pen. Tor., 1893, 41.

31. Pel reato di diffamazione non è necessario che i discorsi offensivi siano per sè stessi meritevoli di fede o siano creduti. — C. Roma, 3 dicembre 1891, Angelini, Corte S. Roma, 1891, 906; Cass. unica, III, 627; Giur. pen. Tor., 1892, 275; M. trib. Mil., 1892, 580.

32. Giusta l'art. 178 c. p. per l'esercito due sono gli elementi che costituiscono il reato di diffamazione: 1° che si imputino fatti determinati, i quali se sussistessero potrebbero dar luogo ad un procedimento, o esporre un militare all'odio, o al disprezzo di altri militari; 2° che questa imputazione sia fatta con discorsi tenuti in luoghi pubblici o in pubbliche riunioni o con altro mezzo qualunque di pubblicità — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Guido, Giur. T. S. G. e M., 1892, 68.

33. Costituisce reato di diffamazione mediante la stampa lo accusare un cittadino di avere promossa azione penale mediante querela contro altro cittadino, ben sapendo che l'azione era estinta per la prescrizione, e non avendo quindi altra mira che di rivolgere la querela a scopo di ricatto, od anche semplicemente di vendetta. — A. Roma, 22 ottobre 1892, Amalfitano c. Rosalbi e Setth, Bett., 1892, 306.

34. Perchè esista reato è necessario che il fatto diffamatorio sia determinato, cioè che del fatto che si attribuisce si indichino quelli estremi di luogo, di tempo e di persona che valgono appunto a determinarlo, e come tale a renderlo maggiormente credibile ed attendibile alle persone fra cui è divulgato. — T. Genova, 2 dicembre 1891, Rizzoli, Giurista, 1892, 18.

35. Diffama colui che dia ad intendere a più persone, avere, durante gli amori con una ragazza nubile, avuto relazioni carnali colla medesima. — C. Roma, 26 novembre 1892, Zanda, Cass. unica, IV, 135; M. trib. Mil., 1893, 80; Giur. pen. Tor., 1893, 36.

Digitized by Google

36. Commette diffamazione chi proferisce la parola *puttana* per aver avuto che fare col fra-
A tello del padre. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Caruso, Corte S. Roma, 1891, 867.

37. Si commette diffamazione coll'attribuire un fatto determinato ingiurioso, quando s'imputi alcuno di avere speso false carte monetate e
B di averne tratto profitto. — C. Roma, 10 maggio 1892, Ricchinto, Corte S. Roma 1892, 355.

38. È colpevole di diffamazione il negoziante il quale per far concorrenza ad altro negoziante va dicendo che le candele da questo vendute come candele di cera sono invece di sego e quindi inadatte alle funzioni religiose cui era-
C no destinate. — A. Catanzaro, 8 agosto 1892, Conti, Foro, II, 380.

D39. Conf. — C. Roma, 11 marzo 1892, Conti, Giur. pen. Tor., 1892, 291; Cass. unica, III, 688.

40. Commette il reato d'ingiuria, di cui all'art. 395 c. p., chi proferisce in pubblico contro una persona ed in sua presenza le parole «bi-
E richino e canaglia». — C. Roma, 9 ottobre 1891, De Giorgi, Corte S. Roma, 1891, 745.

41. Quando nelle espressioni oltraggiose non vi è l'attribuzione di fatti determinati, manca il carattere del reato di diffamazione, e si ha semplicemente l'ingiuria, e quindi la prescrizione dell'azione civile, a' termini del codice penale del 1859 (pel quale la prescrizione dell'azione penale trae seco quella dell'azione civile), non era di cinque anni ma di sei mesi (o di un mese).

42. Il giudizio del magistrato di merito, che, apprezzando il tenore delle espressioni usate, esclude vi sia l'imputazione di fatti determi-
F nati, è incensurabile in cassazione. — C. Torino, 12 aprile 1892, Molinari c. Denegri, Giur. Tor., 1892, 305; Legge, 1892, I, 806.

43. A costituire il delitto d'ingiuria occorre la comunicazione effettiva e non soltanto presunta con più persone.

44. Epperò non costituisce ingiuria lo scrivere una cartolina postale contenente espressioni ingiuriose a carico di un terzo, quando non consti che il mittente abbia avuto la volontà di palesare il contenuto a persona diversa dal destinatario, nè che altri abbia letto effettiva-
G mente la cartolina. — C. Roma, 27 novembre 1891, Marozza, Foro, II, 167. (n)

45. Il gridare per le vie in presenza di più persone fatti determinati ledenti l'onore di una persona costituisce la comunicazione voluta
H dall'art. 393 c. p. — C. Roma, 25 luglio 1891, Carpanese, Foro, II, 48; V. pure: Cass. unica, II, 411; Corte S. Roma, 1891, 664; Annali, 1891, 220.

46. Se gli scritti ingiuriosi furono spediti a diverse persone col mezzo della posta, e ad alcuna anche con lettera aperta, vi ha divulgazione e
A quindi la pubblicità. — C. Roma, 16 novembre 1891, Zanobi, Corte S. Roma, 1891, 833.

47. I mezzi di pubblicità di cui è parola nel secondo capoverso dell'art. 393 c. p., consistono nella parola scritta, che si specifica nella stampa, nel disegno, nella litografia e in mezzi congeneri.

48. Laonde non è aggravata ai sensi del citato capoverso la diffamazione commessa mediante
B canzoni cantate pubblicamente. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Marchesani, Foro, II, 104 (n); V. pure: Foro pen., I, 200; Bett., 1892, 38; Riv. pen., XXXV, 187; M. trib. Mil., 1892, 214; Giur. pen. Tor., 1892, 67; Legge, 1892, I, 569; Corte S. Roma, 1892, 25; Gazz. proc., XXV, 71; Dritto e giur., VIII, 24.

49. Non è ammissibile la prova che anche *solo indirettamente* tenda a stabilire la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona diffa-
C mata. — C. Roma, 22 luglio 1892, Barbetti e Conti, Giur. pen. Tor., 1892, 355.

50. La risposta data dalla querelante, di assentire alla prova dei fatti imputati, non può tener luogo della domanda formale richiesta a quello scopo dal n. 3 dell'art. 394 c. p.

51. Il marito costituitosi parte civile per diffamazione contro la moglie può opporsi alla prova dei fatti a costei imputati, tuttochè la mede-
D sima a tal prova non si opponga. — C. Roma, 3 marzo 1892, De Filippis, Foro, II, 220.

52. Allorchè il diffamatore è ammesso all'eccezione della verità deve, per godere della immunità scritta nell'art. 394 c. p., fornire una prova piena, larga, sicura della assistenza e verità dei fatti tutti costituenti diffamazione
E e compresi nella querela — A. Roma, 23 dicembre 1891, Casali, Legge 1892, I, 172; Bett., 1892,40; Riv. pen., XXXV, 287; Giur. pen. Tor. 1891, 167; Giorn. giur., 1892, 180.

53. Non è contraddittoria la sentenza che, decidendo in giudizio di diffamazione sulla prova dei fatti diffamatorî, ritenga che il carico e il discarico si escludano a vicenda e quindi dichiari non provati i fatti e condanni il diffamatore.
F — C. Roma, 21 maggio 1892, Casali, Foro, II, 386.

54. Il privato cittadino che si presenta candidato ad un ufficio elettivo non è a paragonarsi ad un pubblico ufficiale, all'effetto che sia di diritto anche in suo confronto la prova della verità dei fatti diffamatorî, a sensi dell'art. 394 c. p.

55. Benchè la diffamazione avvenga nel calore della lotta elettorale, all'*animus diffamandi* non si sostituisce l'*animus consulendi*.

56. In tal caso vi è soltanto un argomento per escludere l'*animus diffamandi;* ma se ne deve giudicare secondo la natura e l'importanza dell'ingiuria a sè considerata, il luogo e il tempo di essa, l'interesse dell'ingiuriante nella

Digitized by Google

lotta elettorale, ed altre somiglianti circostanze.

57. Se in tema di diffamazione vi è argomento a ritenere la leggerezza dell'offeso nel dare querela, ogniqualvolta, concessa la prova della verità dei fatti specifici a lui attribuiti, sieno questi rimasti provati; non è così quando il querelato sia bensì andato esente da pena, ma soltanto perchè, concessa la prova oltre che sui fatti specifici anche su qualsiasi altro lesivo l'onorabilità del querelante, gli è riescita sotto questo secondo aspetto.

58. In quest'ultimo caso è da indagare quale e quanta sia la relazione tra questi fatti e quelli; fino a qual punto i primi costituiscano qualche cosa di autonomo ed eccessivamente grave,
A anche ammessa la consistenza degli altri. — A. Venezia, 25 febbraio 1892, Da Sacco c. Lama, Temi ven., 1892, 157; Giur. pen. Tor., 1892, 170.

59. Anche se le ingiurie furono dirette non contro l'imputato, ma contro il padre di lui, può
B farsi luogo alla compensazione. — C. Roma, 9 agosto 1892, Prete, Foro, II, 476.

60. Il giudice non ha norme fisse e legali onde ammettere, o no, la mutua compensazione delle
C ingiurie. — C. Roma, 4 aprile 1892, Farini, Cass, unica, III, 994; M. trib. Mil., 1892, 725; Giur. pen. Tor., 1892, 406; Annali, 1892, 216; Bett., 1892, 295; Corte S. Roma, 1892, 475.

61. Non è applicabile l'art. 398 c. p. al giudicabile che all'udienza imputa al querelante fatti diffamatorî, non concernenti la controversia, in quanto non possono in alcun modo giovargli a difenderlo dalla imputazione.

62. Ed è giudizio incensurabile in cassazione lo stabilire se i discorsi pronunziati dalle parti innanzi al giudice concernano o no la contro-
D versia. — C. Roma, 26 ottobre 1891, Manca-Pais, Foro, II, 142. (n)

63. La istanza del querelante per la pubblicazione della sentenza che condanna per diffamazione od ingiuria può esser fatta la prima volta in appello, tuttochè il gravame sia stato inter-
E posto dal solo imputato. — C. Roma, 4 febbraio 1892, Sacchi, Foro, II, 383; V. pure: M. trib. Mil., 1892, 538; Riv. pen., XXXVI, 53; Giur. pen. Tor., 1892, 284; Legge, 1892, II, 172; Cass. unica, III, 693; Corte S. Roma, 1892, 464.

V. *Calunnia* 9, 21 — *Cassazione pen*, 11, 12 — *Oltraggio* 11 — *Lesioni personali* 7 — *Prescrizione pen.*, 13 — *Quiete pubblica* 7.

— ingiurie in atti e difese giudiziali [c. p. c. 63, 576; c. p. p. 634; c. p. 580; L. sulla stampa, art. 32] — V. *Avvocato e procuratore.*

Ingratitudine [c. c. 1078, 1081, 1082, 1087, 1088] — V. *Donazione.*

Ingresso arbitrario nell'altrui fondo [c. p. 426].

Inibitoria.

L'inibizione *de non faciendo* non va proscritta dalla vigente legislazione: essa ha il suo fon-
A damento negli art. 698, 699 c. c. — C. Torino, 22 dicembre 1891, Fontana c. Brizzolara, Giur. Tor., 1892, 166; Legge, 1892, I, 512.

Inibitoria nell'esecuzione provvisoria [c. p. c. 484] — V. *Esecuzione provvisoria.*

Inibizione [c. c. 699; c. p. c. 940] — V. *Nuova opera e danno temuto.*

Inondazione procurata [c. p. 302] — V. *Incolumità pubblica.*

Inosservanza di pena [c. p. 234] — V. *Evasione e inosservanza di pena.*

Inscindibilità — V. *Indivisibilità.*

Insegna — V. *Ditta commerciale e insegna.*

Insequestrabilità — V. *Pignorabilità.*

Insolvibilità agli effetti civili [c. c. 1037, 1176, 1543, 1544, 1729 n. 4, 1786, 1996, 1912, 1019].

V. *Cessione* — *Fideiussione* — *Obbligazione.*

— agli effetti del fallimento — V. *Fallimento.*

— agli effetti del sequestro — V. *Sequestro.*

Insolvibilità dolosa, agli effetti penali.

— bancarotta — V. *Bancarotta.*

Institore e rappresentante commerciale [c. comm. 367-376, 862, 869, n. 3, 872].

1. Il mandato commerciale riguarda operazioni determinate per tempo e scopo, che non implicano la direzione di un commercio e l'insieme di una speculazione del mandante; la istitoria consiste nell'incarico relativo ad un ramo di commercio, e quindi comprende tutte le operazioni occorrenti al medesimo.

2. Anche nella istitoria è applicabile l'art. 366 c. comm., per modo che, rivocandosi l'incarico senza giusta causa, compete allo istitore
B il diritto al risarcimento dei danni. — A. Napoli, 27 aprile 1892, Comp. generale Transatlantica c. Balsamo, Annali, 1892, 141; Gazz. proc., XXV, 199.

3. Gli agenti commerciali, secondo il sistema del nuovo codice di commercio, sono veri e proprî mandatarî, sebbene precarî, che rappresentano il loro principale all'estero, procacciandogli clienti e trasmettendogli le offerte e le commissioni, senza però facoltà di obbligarlo verso i terzi e viceversa.

4. Codesti agenti di case estere hanno diritto al risarcimento dei danni, quante volte il loro mandato fosse revocato senza giusta causa. —
C T. Bari, 29 dicembre 1891, Ditta Bozzi c. Ditta Himelak, Pisanelli, 1892, 17; Cons. dei comuni, 1892, 93.

5. È vero rappresentante di una casa estera, che può essere convenuto in giudizio in nome di questa, colui che ha facoltà non soltanto di trattare, ma anche di conchiudere e di eseguire contratti a nome di essa e quindi ha potere di obbligarla.

6. Tale non è l'agente o intermediario che una casa estera abbia nel Regno con incarico di offrire i suoi prodotti e trasmettere le propo-

Digitized by Google

ste di contratti con riserva di accettarle o respingerle.

7. A stabilire le qualità di rappresentante in una determinata persona non basta ch'essa nella intestazione delle sue lettere usi la scritta
A « Commissioni e rappresentanze ». — T. Genova, 8 marzo 1892, Osmo c. Salvi, Temi gen., 1892, 287; Giurista 1892, 205.

Insubordinazione, rivolta, ammutinamento e disobbedienza [c. p. es. 112-136].

SOMMARIO.

Causa di servizio 21.
Cassazione — V. *Giudizio incensurabile.*
Concorso di reati 11-16.
Dolo 2, 7.
Giudizio incens. 7, 10.
Guardie di finanza 5.
Insulto al Re 9.
Minaccia 1-4.
Pena 16-20.
Presenza di più militari 6.
Rifiuto d'obbedienza 7, 8.
Riunione di truppa 10.
Vie di fatto 14.

1. In tema di insubordinazione, l'avere l'imputato detto che o si sarebbe egli stesso ammazzato o avrebbe ammazzato il superiore non esclude la minaccia vera e propria contenuta nella seconda parte dell'alternativa.

2. Non possono supporsi scherzi da parte dei subordinati, dovendo questi sempre seriamente e rispettosamente trattare coi proprî superiori, specialmente quando ricevono da questi ordini
B o comandi. — T. S. G. e M., 18 gennaio 1892, Arenella, Giur. T. S. G. e M., 1892, 1.

3. La minaccia, quale circostanza concorrente a costituire il reato di insubordinazione, sussiste come fatto compiuto col solo atto della impugnatura della sciabola in segno di risentimento verso il superiore, nè può quindi l'atto stesso riguardarsi come semplice principio di esecuzione rimasto poi privo di effetto per volontà dell'autore.

4. Anche indipendentemente dalle minaccie, basta a costituire il reato di insubordinazione, a' termini dell'art. 130 c. p. es., il contegno non rispettoso dell'inferiore verso il superiore. —
C T. S. G. e M., 22 febbraio 1892, Goffy, Giur. T. S. G. e M., 1892, 12.

5. L'insubordinazione di cui parla l'art. 13 della legge sulle guardie di finanza, trova la sua specificazione e determinazione negli art. 130 e 133 c. p. es.

6. Per l'applicazione dell'art. 132 c. p. es. è necessario che le parole offensive siano pronun-
D ciate alla presenza di più militari. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Calascibetta, Giur. T. S. G. e M., 1892, 84.

7. In tema di disobbedienza non vale addurre la mancanza del reato di fronte alla convinzione manifestata incensurabilmente dai giudici di trattarsi di un vero rifiuto di obbedienza, e
E non di semplice scherzo. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Verda Cocozza, Giur. T. S. G. e M., 1892, 50.

8. Nel reato di rifiuto di obbedienza non è rigorosamente richiesto che la volontà di non ob-
A bedire sia manifestata a parole. — T. S. G. e M., 25 luglio 1892, Tuvo, Giur. T. S. G. e M., 1892, 80.

9. Incorre nella sanzione degli art. 130 e 132 c. p. es. il soldato che proferisce parole d'insulto e di minaccia contro il Re, comandante supre-
B mo dell'esercito. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Gazza Oliva e Papa, Giur. T. S. G. e M., 1892, 57.

10. L'art. 130 c. p. es. si riferisce in genere a qualunque riunione di truppa, e l'apprezzamento di tale circostanza di fatto appartiene ai giu-
C dici del merito. — T. S. G. e M., 7 marzo 1892, Casertano, Giur. T. S. G. e M., 1892, 14.

11. Costituiscono doppio reato due fatti di rifiuto di obbedienza distanti l'uno dall'altro pei tempi diversi in cui avvennero, per le persone dei superiori verso cui furono commessi, e per la
D risoluzione criminosa. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Pellisari, Giur. T. S. G. e M., 1892, 93.

12. Quando, dopo un primo reato di insubordinazione se ne commetta un secondo non derivante dalla medesima spinta, deve il secondo fatto ritenersi completamente distinto e diverso dal primo pel quale sia stato l'imputato già giu-
E dicato, e farsi luogo a nuovo giudizio. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Rossari, Giur. T. S. G. e M., 1892, 51.

13. Nel fatto unico del soldato, che, per sottrarsi violentemente all'arresto, scaglia pugni e calci ai componenti della pattuglia de' carabinieri che lo arresta, ricorre, a termini dell'art. 121 c. p. es., un reato unico, e nella pena più grave resta compenetrata quella del reato minore.
F — T. S. G. e M., 22 febbraio 1892, Borello, Giur. T. S. G. e M., 1892, 8.

14. Mancano gli estremi necessarî per costituire il tentativo di offendere con armi, quando ciascuno degli atti dell'imputato non può assumere il carattere di principio d'esecuzione, nè solo, nè presi insieme.

15. E però col reato di insubordinazione con minaccie non può ritenersi che concorra pure quello previsto dall'art. 125 c. p. es. nel fatto del soldato che minacciando il superiore prima si arma del fucile senza cartuccie, e poi
G di cartuccie senza fucile. — T. S. G. e M., 22 febbraio 1892, Cipolletta, Giur. T. S. G. e M., 1892, 9.

16. Al colpevole di due distinti reati d'insubordinazione con minaccie e vie di fatto verso un caporale ed un sotto ufficiale, quest'ultimo commesso in servizio, con circostanze attenuanti, e coll'aggravante della recidiva, va applicata la pena della reclusione militare per oltre 3 anni, ed è perciò illegale l'applicazione della
H pena medesima per soli due anni. — T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Rizzo, Giur. T. S. G. e M., 1892, 40.

Digitized by Google

17. Il minimo della pena pel reato d'insubordinazione con insulti essendo di un anno di reclusione militare, la diminuzione di tale pena per le circostanze attenuanti non può far discendere la pena oltre il massimo del carcere mi-
A litare. — T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Benfenati, Giur. T. S. G. e M., 1892, 39.

18. Nel reato di insubordinazione con vie di fatto per causa estranea alla milizia con recidiva in genere la minor pena applicabile è quella di 13 mesi di reclusione, che, per il concorso delle circostanze attenuanti, può discendere alla pena del carcere pel tempo non minore di un anno.
B — T. S. G. e M., 20 settembre 1892, Campo, Giur. T. S. G. e M., 1892, 96.

19. La diminuzione della pena stabilita coll'art. 145 c. p. mil. mar. può aver luogo solo quando non si verifichi alcuna delle circostanze previste nell'art. 146, di guisa che nell'esistenza anche di una sola di esse deve farsi luogo alla applicazione della pena ordinaria comminata nella pre-
C cedente disposizione. — T. S. G. e M., 11 aprile 1892, Maresca, Giur. T. S. G. e M., 1892, 32.

20. La pena stabilita dall'art. 145 c. p. mil. mar. pel reato di insubordinazione con insulti e minaccie verso superiore in grado o nel comando, è diminuita, giusta l'art. 150, da uno a tre gradi solamente quando gli insulti o le minaccie abbiano avuto causa affatto estranea al servizio, e non siano stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo.

21. Deve ritenersi commessa per causa di servizio la insubordinazione motivata dal rimprovero dato dal superiore per disordini commessi a
D bordo. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Capitanio, Giur. T. S. G. e M., 1892, 76.

V. *Cosa giudicata* 7 — *Ubbriachezza* 5, 6 — *Vizio di mente* 5.

Integrazione del giudizio — V. *Appello civ.* — *Cassazione civ.*

Interdetti possessori — V. *Possesso.*

Interdizione legale per reato [c. p. 20, 41, 74, 100].

Interdizione per vizio di mente — V. *Inabilitazione e interdizione.*

Interesse per proporre un'azione o una domanda e contraddirvi [c. p. c. 36, 201-205] — V. *Domanda giudiziale* — *Intervento* — V. pure: *Azione civ.* 3

Interesse (conflitto di) — V. *Opposizione di interesse.*

Interesse privato in affari d'ufficio [c. p. 176].

Interessi [c. c. 308, 509, 864, 1231-1233, 1255, 1256, 1259, 1399, 1710, 1829, 1831, 1832, 1886, 2144; c. comm., 41, 80, 83, 181, 254, 345, 347, 355, 358, 590, 592-594, 596, 597, 700].

SOMMARIO.

Anatocismo 3-6.
Appalto 28, 34.
Clausola penale 6.
Consegna 7.
Conto 17-20, 29, 33.
Credito liquido 15-35.
» **comunale** 1, 2.
Domanda giudiziale 20, 23, 27.
In liquidandis non fit mora 25-35.
Interessi, decorrenza 20, 22, 23, 27. 30-35.
» **sull'interesse** 3 6.
» **moratori** 14-16, 23.
Misura legale 1, 2.
Mora 8-35.
Obbligazione civ. o commercile 1, 2.
» **illiquida** 15.
Offerta reale 18.
Rendiconto 17-20, 29, 33.
Vendita 7.

1. A determinare la misura, se civile o commerciale, dello interesse legale, deve aversi riguardo all'indole dell'obbligazione e non all'autorità che pronunziò la sentenza.

2. Trattandosi d'obbligazione commerciale l'interesse legale è al 6 per % sebbene la sentenza
A sia emanata da un tribunale civile. — A. Catania, 5 settembre 1892, Specchi c. Angelico, Giur. Cat., 1992, 213; Foro Cat., 1892, 250.

3. Alla regola che vieta generalmente i frutti dei frutti si fa eccezione quando si tratta di frutti
B che tengono luogo di sorte principale. — C. Firenze, 18 febbraio 1892, Tassi c. Franceschi, Temi ven., 1892, 209; Legge, 1892, I, 727; Annali, 1892, 259.

4. Il rinnovamento di usura (anatocismo) è permesso sotto due condizioni: 1. che si tratti d'interessi dovuti per un'annata intera; 2. che sieno domandati in giudizio nella tassa legale, o nella misura pattuita per convenzione posteriore alla scadenza di essi.

5. E però l'uso generale ed il patto di convenire precedentemente, stipulandosi gli interessi, che se il debitore non li paga, costui dovrà gl'interessi sugl'interessi a seconda le scadenze annuali,è illegale ed improduttivo di effetti giuridici.

6. Le due clausole penali dell'aumento di misura degl'interessi e del rimborso di una convenuta somma per l'identico motivo di un qualunque mancato o ritardato pagamento, sono incom-
C patibili. — T. Bari, 18 ottobre 1892, Accinni c. Ciocia, Pisanelli, 1892, 334.

7. La disposizione dell'art. 1509 c. c., secondo la quale il compratore, in mancanza di convenzione speciale, è tenuto agli interessi dal giorno della consegna, è applicabile per analogia ad altri contratti, come, nella specie, alla concessione dell'uso di una stazione ferroviaria.
D — A. Brescia, 28 giugno 1892. Min. LL. PP. c. Società ferrovie Mantova, Modena, Foro, I, 960. (n)

8. La mora, di cui nell'art. 41 c. comm., è quella che nella scuola e nella giurisprudenza si chiama *mora debendi* e che si verifica quando il debitore è in ritardo a pagare.

9. Essa è ben diversa dalla mora *accipiendi* ,che si verifica quando il creditore è in ritardo nel ritirare la somma dovuta.

10. La *mora debendi* produce interessi; non così
E la *mora accipiendi*. — A. Genova, 11 dicembre 1891, Ditta Grattoni c. Assicuraz. generali Venezia, Temi gen., 1892, 105; Annali 1892, 98.

Digitized by Google

12. Nelle obbligazioni in cui la mora si verifica per patto allo scadere del termine stabilito per il pagamento, la semplice dichiarazione del debitore d'essere pronto a pagare non lo libera dall'obbligo di corrispondere gli interessi sulla somma dovuta.

13. A tale effetto è essenziale in questo caso l'offerta
A reale ed il successivo deposito. — C. Torino, 8 gennaio 1892, Olivari Cichero c. Assoc. mutua assic. marittime La Camogliese, M. trib. Mil., 1892, 157; Annali, 1892, 212; Giur. Tor., 1892, 147; Legge, 1892, I, 480.

14. Le questioni sulla mora e sugli interessi moratorî vanno decise secondo le leggi del tempo in cui avvenne il fatto che si pretende costitutivo della mora.

15. Per il codice civile austriaco la domanda di un capitale anche illiquido era efficace a costituire in mora il convenuto e a far decorrere gli interessi moratorî sulla somma che in definitivo fosse stato condannato a pagare.

16. Gli art. 1231, 1233 c. c. patrio vanno interpretati diversamente dai §§ 335, 338, 1334 c. c.
B austriaco. — C. Firenze, 4 luglio 1892, Dall'Ovo c. Rosina, Temi ven., 1892, 454.

17. Occorre che l'attore in rendiconto di beni domandi una somma determinata di denaro e gli interessi su questa, affinchè si versi in tema di obbligazione di somma, e gli interessi sieno dovuti dal giorno della mora, giusta l'art. 1231 c. c.

18. Se si limita a chiedere il conto delle rendite e dei beni, senza far menzione di interessi, questi non sono dovuti che a liquidazione compiuta.

19. Se domanda il conto, le rendite e gli interessi, questi sono dovuti dal dì della domanda sull'importare delle rendite da restituirsi.

20. Se poi chiede una somma certa come reliquato del conto e più gli interessi, questi sono dovuti dal giorno della domanda, sebbene la somma domandata sia illiquida fino alla definitiva disputazione del conto. — C. Firenze, 7 dicembre
C 1891, Moro Lin. c. Econ. B. V. di Venezia, Temi ven., 1892, 57; Legge, 1892, I, 295; R. dir. eccles., II, 537.

21. Chi rimane soccombente in un giudizio, se è debitore di una somma su cui vertiva contestazione, deve gli interessi legali non per le more del litigio, ma perchè nel frattempo è rimasto come un depositario e necessario amministratore del capitale dovuto. — A. Genova, 6 agosto
D 1892, Soc. unione di Parigi c. Gaggioli, Giurista, 1892, 353; Temi gen., 1892, 594; Bett., 1892, 523.

22. Gl'interessi su di un credito liquidato giudiziariamente decorrono non dalla prolazione della sentenza di prima istanza che emette la condanna ma da quella della sentenza in appello che rigettando i gravami conferma la condanna
A medesima. — C. Napoli, 18 maggio 1892, Rubini c. Com. di Brindisi, Gazz. proc., XXV, 173; Giurista, 1892, 315; Dritto e giur., VIII, 68; Legge, 1892, II, 373; Bett., 1892, 584.

23. Costituisce un errore di diritto l'affermare che sono sempre e senza alcuna distinzione dovuti gli interessi moratorî quando sia certa in genere l'esistenza del credito, tuttochè non se ne conosca la quantità.

24. Quando l'accertamento della quantità del debito dipende da indagini a farsi, e le esagerate pretese del creditore pongono il debitore nella impossibilità di evitare il giudizio, non si può far risalire la condanna agli interessi di mora
B al giorno della domanda giudiziale. — C. Roma, 20 giugno 1892, Ferrovie Appenino centrale c. Impresa Martini Lattanzi, Foro, I, 786. (n)

25. La regola che *in liquidandis non fit mora* si applica solo quando il giudizio è necessario per stabilire l'esistenza del credito, non quando ha per solo scopo di precisarne l'ammon-
C tare. — C. Torino, 7 settembre 1892, Casati c. Casati, Bett., 1892, 1087.

26. La massima *in illiquidis non est mora* è applicabile solo quando il diritto diviene certo per effetto della liquidazione, non così se esso è già nato e quesito, in guisa che dalla liquida-
D zione dipenda la sola quantità. — A. Palermo, 8 luglio 1892, Calamarà c. Com. di Augusta, Circ. giur., 1892, 282; Rif. giur., 1892, 307.

27. Trattandosi di credito illiquido, gli interessi che la legge accorda come refezione dei danni derivanti dal ritardato pagamento non decor-
E rono dalla domanda del credito stesso. — C. Firenze, 21 marzo 1892, Ditta Mosconi c. Com. di Peschiera, Temi ven., 1892, 225; Legge 1892, I, 662.

28. È inapplicabile la massima *in liquidandis non fit mora* agl'interessi sulle spese utili, delle quali dev'essere rimborsato il gestore di nego-
F zio. — C. Napoli, 3 giugno 1892, Canevaro c. Associazione mutua Sorrentina e Ditta Matarazzo, Dritto e giur., VIII, 221.

29. Non sono dovuti gli interessi per le somme
G liquidate in base a conteggio. — A. Aquila, 22 maggio 1891, Grilli c. De Capite, Foro abruzz., VI, 100.

30. L'amministratore è tenuto a pagare gli interessi sulla somma reliquata fin dal giorno in cui la sua gestione è finita; in questo caso non è applicabile la regola *in liquidandis mora*
H *non committitur*. — A. Roma, 12 maggio 1891, Stefanoni c. Pizzardi, Temi rom., 1891, 501.

31. La regola *in liquidandis mora non committitur* suppone la certezza di un debito, di cui però s'ignori la estensione, e la di cui conoscenza non si possa avere che a liquidazione compiuta; quindi non è applicabile nel caso in cui si attribuisca al debitore una determinata somma, o quando gli si addebiti di avere nella

Digitized by Google

gestione di una amministrazione introitato più di quanto pretenda d'aver esitato.

32. Il successore a titolo particolare del debitore non può invocare a sua giustificazione l'allegata ignoranza per le stesse ragioni per cui non avrebbe potuto invocarla il suo autore.

33. In tema di rendimento di conti la sentenza del giudice stabilisce il debito fino dall'origine incombente a colui che deve rendere il conto, sul quale debbono decorrere gli interessi mo-
A ratori dal giorno della dimanda. — A. Roma, 3 marzo 1891, De Meis c. Dragonetti, Temi rom., 1892, 45.

34. Gl'interessi sopra le somme dovute ad un appaltatore di un'opera pubblica, non ancora liquidate, decorrono soltanto dal giorno in cui
B la liquidazione ha avuto luogo. — C. Napoli, 14 agosto 1891, Finanze c. Cosentino, Foro, I, 25. (n)

35. In materia di appalti gli interessi sul prezzo delle opere extracontrattuali non decorrono finchè sia incerto se per queste è dovuto compenso; ove però sia ammesso quest'obbligo, gli interessi decorrono, ancorchè non si sia fatta
C liquidazione dell'importo. — A. Genova. 23 agosto 1892, Boggio c. Com. di S. Roma, Giurista, 1892, 382.

V. *Beneficî vacanti* 6 — *Esecuzione immobiliare* 8, 52 — *Espropriazione per p. u.* 62 — *Fallimento* 88, 289 — *Graduazione* 49, 52 — *Indebito* 2 — *Ipoteca* 32-37 — *Mutuo* 6 — *Opere pubbliche* 11 — *Patria potestà* 21 — *Prescrizione civ.* 44 — *Purgazione* 8, 10, 12, 13 — *Ricchezza mobile* — *Tasse erariali* 2, 3 — *Usufrutto* 5.

Interlocutoria — V. *Sentenza civ.* — V. pure: *Cosa giudicata civ.*

Interpellazione — V. *Falso civ.*

— nelle alienazioni del dominio utile — V. *Enfiteusi.*

— nel contratto di rendita costituita [c. c. 1785] V. *Rendita.*

Interposizione di persona nelle successioni — V. *Persona interposta.*

Interpretazione [disp. prel. c. c. 3, 4; c. c. 1131-1139, 829 e seg].

— di contratto — V. *Contratto.* — V. pure: *Associazione libraria* 8 — *Cassazione civ.*

— di testamento — V. *Successione* — *Legato* — *Testamento* — V. pure: *Cassazione civ.* (apprezzamento).

— di atti giudiziali — V. *Cassazione civ.* (apprezzamento).

— di legge — V. *Legge.*

— di sentenza — V. *Sentenza* — V. pure: *Cassazione civ.* (apprezzamento) — *Cosa giudicata civ.*

Interprete [c. p. p. 91-94, 238; c. p. c. 212].

Interrogatorio in materia civile [c. p. c. 116-219, 244; c. c. 1356].

1. Quando il vero è già accertato indubitatamente con documenti non impugnati, quando la intenzione dell'interrogando è già stata dichiarata, non è più il caso di ammettere un interroga-
A torio — A. Roma, 30 maggio 1891, Grace c. Soc. Teatro Nazionale, Temi rom., 1891, 435.

2. Un interrogatorio, purchè rilevante e concludente in causa, è sempre ammessibile.

3. Non osta che un capitolo tenda a provare il riconoscimento d'un debito fatto dalla madre, senza autorizzazione di giudice, nella sua qualità di legale rappresentante della figlia minorenne, erede del padre che lo avrebbe contratto; tanto più quando la madre è convenuta
B anche in proprio. — A. Genova, 18 febbraio 1892, Micone Sciandra c. Marasso, Giurista, 1892, 109.

4. È ammissibile l'interrogatorio a giustificare la liberazione, mercè pagamento, di un debito ec-
C cedente le lire 500. — A. Catania, 3 agosto 1892, Garofalo c. Arezzo, Giur. Cat., 1892, 203; Foro Cat., 1892, 239.

5. La disposizione dell'art. 1364 c. c., che vieta di deferire il giuramento sopra un fatto delittuoso, non si applica al semplice interrogato-
D rio. — A. Genova, 16 luglio 1892, Pierano Cambiaso c. Carbone, Foro, I, 1208; V. pure: Temi gen., 1892, 505; M. trib. Mil., 1893, 12.

6. L'art. 217 c. p. c. richiede che la fissazione del giorno per le risposte agli interrogatorî sia fatta per ordinanza, cioè previa citazione delle parti.

7. È pertanto da annullarsi l'interrogatorio prestato a seguito di decreto del giudice delegato, sovra ricorso di una sola delle parti.

8. In tal caso, neppure il difetto di reclamo nel termine fissato dall'art. 183 convalida l'atto del giudice delegato, trattandosi di eccesso nei limiti delle sue attribuzioni, giusta il capov. ult. art. 209.

9. Neppure vale ad impedire la nullità l'essersi il ricorso e decreto fatto notificare in tempo
E conveniente dall'istante all'altra parte. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Vasconi c. Pubblicola Santacroce, Temi ven., 1892, 97; Legge, 1892, I, 367; M. trib. Mil., 1892, 205; Annali, 1892, 134; Gazz. proc., XXV, 43.

10. Di fronte al disposto dell'art. 218 c. p. c. i fatti dedotti ad interrogatorio si possono avere come ammessi allora soltanto che la controparte non comparisca o ricusi di rispondere, senza che sia mai concesso di estendere tale tassativa e rigorosa disposizione ad altri casi.
F — A. Roma, 14 giugno 1892, Settimi c. Silensi e Soc. Immobiliare, Temi rom., 1892, 316.

11. L'impedimento a comparire all'udienza fissata per rispondere agli interrogatorî deve essere legittimo, cioè serio, ragionevole e tale insomma da infondere la convinzione che esso non sia un pretesto dilatorio.

Digitized by Google

12. L'impedimento però non va inteso in senso assoluto: esso può essere anche soltanto morale.
13. Si avrebbe un legittimo impedimento se la lettera del procuratore notificante la monizione non avesse potuto essere recapitata alla parte perchè assente da casa, e non sia stato possibile rinvenirne la persona, malgrado tutte le diligenze praticate anche dal procuratore medesimo.
14. Non sarebbe legittimo impedimento la necessità in cui l'interrogando (medico di professione) si fosse trovato, il giorno fissato per rispondere, di attendere alla cura del suocero, gravemente infermo, e di assistere in tale fran-
A gente la moglie. — A. Torino, 29 aprile 1892, Patetta c. Patetta, Giur. Tor., 1892, 589.
15. Si hanno per ammessi i fatti dedotti ad interrogatorio se l'interrogato risponde di non esserne informato.
16. Applicazione a chi è interrogato sopra fatti riguardanti il suo patrimonio e avvenuti durante la sua minorità, e che egli dichiara non conoscere dopo che, raggiunta la maggiore età e assunta l'amministrazione del suo patrimonio,
B doveva essere in grado di conoscerli. — A. Torino, 18 dicembre 1891, Stallo c. Strona, Giur. Tor., 1892, 244.
17. Alla madre amministratrice, non comparsa all'udienza destinata per l'interrogatorio, non può nel rapporto del minore applicarsi l'art.
C 218 c. p. c. — C. Napoli, 19 giugno 1892, Sandulli c. Lascel e Nastro, Dritto e giur., VIII, 209.
18. La disposizione del capov. art. 218 c. p. c., per la quale si hanno come ammessi i fatti dedotti ad interrogatorio ove l'interrogato non comparisca, nè giustifichi un legittimo impedimento, o ricusi di rispondere, fonda una semplice presunzione *juris* di verità dei fatti medesimi, che può sempre essere eliminata dalla prova contraria.
19. Erra, pertanto, il magistrato se ritiene che quella presunzione faccia ostacolo all'ammissione di qualunque prova contraria, atta a smentire i fatti articolati nell'interrogatorio.
D — C. Firenze, 27 febbraio 1892, Cosattini c. Michieli, Temi ven., 1892, 218; Legge, 1892, I, 618; M. trib. Mil., 1892, 562; Annali, 1892, 308.

V. *Appello civ.* 92-109 — *Borsa* 16 — *Confessione civ.* 2 — *Contratto* 36, 37 — *Esecuzione mobiliare* 57 — *Parte civ.* — *Prova testimoniale* — *Scrittura* 6, 45.

Interrogatorio in materia penale [c. p. p. 73, 85, 231-240, 456, 457, 487].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se l'interrogatorio della parte civilmente responsabile debba seguire sotto pena di nullità.
E — C. CASTORI, Arch. giur., XLVIII, 165.

GIURISPRUDENZA.

2. La mancanza dell'interrogatorio vizia di nulli-
A tà tutto il dibattimento. — C Roma, 9 luglio 1892, Pior, Cassa unica, III, 1056.
3. Deve ritenersi che l'imputato sia stato interrogato intorno ai fatti che costituiscono il soggetto dell'imputazione, se dal verbale risulti
B che fu interrogato in merito. — C. Roma, 2 giugno 1892, Giacomo c. Ropolo, Corte S. Roma, 1892, 374.
4. Ordinata la riunione di più cause, non occorre d'interrogare di nuovo i coaccusati per avvertirli che essendo taluno divenuto suo coaccusato non si sarebbero più potuti sentire come
C testimoni nè esso, nè i suoi parenti. — C. Roma, 15 aprile 1891, Roggero, Corte S. Roma, 1891, 751.
5. I civilmente responsabili, alla pari degli imputati, devono essere interrogati in conformità di quanto dispone l'art. 281 n. 1 c. p. p. sotto
D pena di nullità. — C. Roma, 26 ottobre 1891, Luraschi, Cass. unica, III, 305.

V. *Appello civ.* 92-100 — *Corte d'assise* 3 39, 40 — *Dibattimento* 6, 10 — *Sezione d'accusa* 3-8 — *Vizio di mente* 4.

Intervento in causa [c. p. c. 201-205, 491].

1. Nel giudizio iniziato da chi non ha interesse può intervenire il terzo interessato per assume-
E re la causa e far valere le sue ragioni. — A. Genova, 12 febbraio 1892, Soc. assic. Manheim e Ditta Schenone Thoeni c. Walter, Temi gen., 1892, 199.
2. L'interesse, di cui all'art. 201 c. p. c., sussiste anche quando si tratta di un interesse condizionale, probabile o futuro, a condizione, però, che concorra la possibilità che dall'esito della lite possa rimanere pregiudicato quel diritto, per la cui
F difesa si vuole intervenire. — A. Venezia, 8 marzo 1892, Cons. Tartaro Oselin Antico Begiolini, Temi ven., 1892. 267.
3. I figli hanno interesse a intervenire nel giudizio per alimenti promosso dalla loro madre; se dessi sono minori d'età e se non è stato applicato l'art. 233 c. c., devono essere rappresentati da un curatore speciale a sensi dell'art.
G 224. — A. Roma, 22 ottobre 1891, Traversi c. Amadei, Tomi rom., 1891, 409.
4. L'acquirente d'uno stabile ha diritto di intervenire nella causa che il venditore avesse promosso e continuasse (per espressa riserva fatta nell'atto di vendita) contro il proprietario confinanto allo scopo di ottenere l'arretramento di un edificio costrutto con violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni, nel caso che il diritto a stare in giudizio dell'attore fosse argomento di speciale eccezione da
H parte del convenuto. — C. Torino, 29 marzo 1892, Scassi c. Pizzardi, M. trib. Mil., 1892, 309; Giur. Tor., 1892, 616.

Digitized by Google

5. È ammissibile l'intervento in causa per chi vi abbia interesse, anche dopo l'iscrizione a ruolo, se questa viene a cadere per comparizione tar-
A diva del contumace. — A. Brescia, 23 febbraio 1892, Melzi c. Morosini, Foro, I, 1131. (n)

6. Per proporre la chiamata in garanzia o l'intervento in causa di un terzo non è affatto necessario che il proponente manchi di ogni altro mezzo di difesa; e perciò s'egli resta vincitore nel merito non si può per questo solo dichiarare inutile l'eseguita chiamata dal terzo.
B — C. Torino, 12 novembre 1891, Tambornini c. Tambornini, Bett., 1892, 242.

7. La parte che ha interesse alla chiamata in causa di un terzo può essa stessa darne l'intervento, ma non può pretendere che questo
C venga dato dalla parte contraria. — A. Torino, 22 aprile 1892, Lupi c. Bertola, Giur. Tor., 1892, 606.

8. L'interventore, volontario o coatto, può opporre di terzo per frode una sentenza presentata nel giudizio in cui egli sia intervenuto.

9. L'opposizione può in tal caso essere proposta per semplice comparsa, a modo di eccezione, e per motivi diversi da quelli pei quali la stessa sentenza sia stata opposta di terzo dall'attore,
D in quel medesimo giudizio. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Compagnia La Metropole c. Massacesi e Pallottini, Foro, I, 255. (n)

10. È erroneo, perchè troppo assoluto, il principio che chiunque intervenga, spontaneamente o no, in una causa tra altri vertente, deve accettarne lo stato e quindi subire le conseguenze delle decisioni emanate.

11. Questo principio si applica bensì a chi interviene spontaneo *ad coadiuvandum*, ma non a chi interviene spontaneo *ad excludendum*, e tanto meno poi a chi interviene coatto.

12. Ma tuttavia le sentenze emanate nel corso del giudizio formano stato anche contro colui che intervenne coattivamente, se egli è un avente causa della persona contro cui furono pronun-
E ziate. — A. Casale, 4 marzo 1892, Credito indust. della Banca Subalpina di Milano c. Invernizzi Cavallini, Giur. Casale, 1892, 147.

13. Chi ha lasciato che una sentenza divenisse giudicato rispetto a sè, non gravandosene, non può quindi insorgere contro di essa sotto specie d'intervento in grado di appello.

14. L'interventore non può con una domanda nuova alterare i termini fondamentali della con-
F testazione. — C. Roma, 20 maggio 1892, Monsignani Sassatelli c. Bofondi, Corte S. Roma, 1892, II, 119; Legge, 1892, II, 43; Gazz. proc., XXV, 210.

15. Non è ammissibile l'intervento in appello di colui, che non essendo stato pregiudicato dalla sentenza di primo grado, vorrebbe intervenire nel solo ed esclusivo interesse di una delle parti ed all'unico scopo di coadiuvarla ad ottenere l'accoglimento delle dimande da lei
A promosse. — A. Roma, 24 aprile 1892, Banca Generale c. Rossetti Albani, Temi rom., 1892, 132.

16. Colui che è stato leso in un suo diritto di proprietà (nella specie, sottosuolo per escavazioni minerarie) da una sentenza pronunziata in primo grado di giurisdizione fra altre persone, avendo diritto di fare opposizione di terzo contro quella sentenza, può intervenire per la prima volta nel giudizio d'appello contro la sentenza medesima onde far valere le sue ragioni, ed evitare così un nuovo giudizio, essendo appunto diretta a tale scopo la disposizione
B contenuta nell'art. 491 c. p. c. — A. Firenze, 17 marzo 1892, Paganini c. Soc. metallurgica di Piombino, Annali, 1892, 128.

17. Nel giudizio d'appello non si ammette intervento coattivo.

18. Tale intervento non è quindi ammissibile neppure quando, pronunciata in appello una sentenza interlocutoria, venga in esecuzione della stessa riassunto il giudizio innanzi ai primi
C giudici. — A. Milano, 19 luglio 1892, Ossola c. Nani e Tassinari, M. trib. Mil., 1892, 981.

V. *Consorzio* 17 — *Corpo morale* 5 — *Diritto romano* 7 — *Donna maritata* 6 — *Fallimento* 72, 81, 82, 175, 178 — *Giustizia amm.* 97-100 — *Prescrizione civ.* 16 — *Rivocazione* 11.

— chiamata in garanzia — V. *Garanzia.*

Intervento nell'accettazione e nel pagamento degli effetti cambiarî [c. comm., 269-273, 299-302, 304] — V. *Effetto cambiario.*

Intervento politico.

Intimidazione pubblica [c. p. 255].

Inumazioni — V. *Violazione di cadaveri o di sepolcri* [c. p. 154].

Inventario (in genere) — V. *Tutela.*

— dei beni ereditarî [c. p. c. 866-874] — V. *Successione.*

— beneficio di inventario [c. c. 955-979; c. p. c. 875, 881] — V. *Beneficio d' inventario.*

— del commerciante [c. comm., 22, 23, 200, 857] — V. *Commerciante.*

— del fallito [c. comm., 739-743] — V. *Fallimento.*

Invenzione di tesoro o di altra cosa mobile. — V. *Tesoro.*

Invenzioni industriali — V. *Privative industriali.*

Investimento di nave — V. *Urto di nave.*

Ipoteca [c. c. 1964-2039, 2066-2075; c. comm., 710, 776-779, 786, 791, 824, 834, 838, 843; L. 29 dicembre 1866, n. 3431, per la proroga dei termini per la iscrizione e rinnovazione delle ipoteche e dei privilegî; L. 30 giugno 1867, n. 3757, *idem;* L. 28 dicembre 1867, n. 4140, *idem;* L. 24 dicembre 1868, n. 4760 *idem;* L. 26 dicembre 1869, n. 5407, *idem;* L. 29 giugno 1869, n. 5711, *idem;* L. 19 mar-

Digitized by Google

zo 1873, n. 1281, *idem;* L. 15 giugno 1874, n. 1944, a tutto il 1875 nella provincia di Roma; L. testo unico, 13 settembre 1874, n. 2079, sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche; Reg. relativo 25 settembre 1874, n. 2130; L. 23 dicembre 1875, n. 2838, che proroga il termine per la rinnovazione delle ipoteche nella provincia di Roma; L. 12 dicembre 1880, n. 5748, per la conservazione trentennaria delle nuove iscrizioni delle ipoteche e dei privilegî effettuate in forza delle disposizioni transitorie del codice civile; Reg. 7 luglio 1881, n. 313, pel servizio ipotecario nei rapporti col Fondo per il culto; L. 8 luglio 1883, n. 1460, sui certificati ipotecarî].

SOMMARIO.

Accessione 6, 7.
Accettazione 19-21.
Annotazione 26-31.
Azione ipotecaria 2, 39, 42.
Beni futuri 4, 5.
» sui quali si estende l'ipoteca 6, 7.
» designazione 8, 9.
Cancellazione 58-66.
Certificato 1.
Cessione 28-31, 38.
Competenza 2, 56-58.
Conto corrente 62, 67.
Cosa altrui 3.
Disposiz. transitorie 50-52.
Donazione 18.
Dote 12, 18.
Estensione — V. *Beni.*
Falso 68, 69.
Grado ipotecario 64, 66 — V. *Interessi.*
Indivisibilità 40, 41, 44, 45.
Interessi 32-37.
Ipoteca 3-9.
» legale 10-18, 18, 58.
» giudiziale 14-16.
» convenzionale 17, 19-23, 25.
» eventuale 34, 62.
» iscrizione 8, 11, 21-25, 58, 64.
» rinnovazione 49, 58, 64.
Iscrizione 8, 11, 21-25, 53, 64.
Leggi preesistenti 12, 13, 18, 50-52.
Miglioramenti 6, 7.
Note — V. *Iscrizione.*
Notificazione 68.
Postergazione 26, 27.
Prescrizione 42-45.
Radiazione — V. *Cancellazione.*
Rinnovazione 49, 53, 64.
Sentenza — V. *Ipoteca giudiziale.*
Surrogazione 28-31.
Trascrizione 47, 48, 52.
Vitalizio 36.
Vendita 46-48.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se il conservatore delle ipoteche debba rilasciare un certificato negativo quando essendo conformi gli altri dati catastali, siavi differenza tra l'unico numero particellare indicato nella iscrizione ipotecaria e quello cui accennasi
A dal richiedente. — Giorn. not., 1892, 359.

2. Le azioni ipotecarie in rapporto alla compe-
B tenza territoriale. — R. RICCHENA, Foro Cat., 1891, 153.

GIURISPRUDENZA.

3. L'ipoteca sulla cosa altrui si convalida se il debitore ne divenga proprietario; e quindi gli aventi causa da lui, a differenza degli aventi causa dal vero proprietario, non possono sco-
C noscerne l'efficacia. — C. Napoli, 26 gennaio 1892, Angimeri, c. Lacava, Critica for., I, 553.

4. La legge non vieta soltanto la iscrizione della ipoteca convenzionale sui beni futuri, ma ne
D vieta eziandio la costituzione. — A. Genova, 5 marzo 1892, Sciallero Carbone c. Degola, Temi gen., 1892, 358.

5. La nullità dell'ipoteca costituita su beni futuri, cioè su beni altrui passati poi in proprietà del costituente, se non può essere opposta da questo, nè dai suoi aventi causa, lo può però dai terzi creditori, che, avendo poi acquistato valida ipoteca sui beni stessi, hanno interesse di eliminare come nulla quell'ipoteca anteriore.
A — C. Torino, 5 aprile 1892, Saccone c. Molinari, Giur. Tor., 1892, 611; Legge, 1892, II, 556; M. trib. Mil., 1892, 883.

6. L'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti e a tutte le accessioni dell'immobile ipotecato,
B compresivi i frutti. — C. Roma, 1 aprile 1892, Iamer c. Antonucci e Massetti, Corte S. Roma, 1892, II, 87.

7. L'ipoteca concessa sopra un edificio si estende anche ad un nuovo piano costruito posterior-
C mente all'iscrizione ipotecaria. — C. *Napoli*, 30 maggio 1892, Leggiadra c. Contili, Foro, I, 1008.

8. Quando, sia pure per errore di amanuense occorso nella nota ipotecaria, rimanga assoluta incertezza sulla identità dei beni colpiti, la ipoteca è nulla, sebbene l'errore e la conseguente incertezza non si trovino nel titolo costitutivo, e neppure nella nota rimasta a mani
D del creditore. — A. Casale, 16 settembre 1892, Gazzone Cattaneo c. Bruno, Giur. Casale, 1892, 521; Bett., 1892, 612.

9. Per la validità dell'ipoteca basta che nell'atto costitutivo i beni ipotecati siano specificati in modo da non potersi equivocare sulla loro identità, sebbene manchi l'indicazione dei numeri catastali e quella dei proprietarî confi-
E nanti. — A. Genova, 6 agosto 1892, Cordano c. Bonfante, Temi gen., 1892, 540; Giurista, 1892, 421.

10. Fino a che il compratore non abbia trascritto il suo contratto, l'ipoteca legale a prò del venditore riman salva ne' suoi effetti giuridici; e nè essa, di conseguenza, può essere giammai pregiudicata dalle trascrizioni od iscrizioni, pubblicate da terzi, in danno di detto compra-
F tore. — T. Trani, 5 dicembre 1891, Loiacono c. Anelli, Pisanelli, 1892, 56.

11. La ipoteca legale, sostituita a quella giudiziale in prò dell'alienante, sussiste e sortisce i suoi effetti dirimpetto al compratore indipendente-
G mente da qualunque iscrizione. — T. Bari, 28 novembre 1891, Romanelli, c. De Angelis, Pisanelli, 1892, 22; Esatt. e com., 1892, 52.

12. Per l'art. 2171 c. c. Albert., i crediti stradotali esatti dalla moglie alla presenza o col consenso del marito si presumevano pervenuti al marito quando non constasse dell'impiego e ne sorgeva ipoteca legale sui beni di lui, ancorchè dall'atto risultasse che il marito non aveva avuto parte nell'esazione.

13. Onde, per la presunzione legale, non era necessario la prova che il marito avesse effetti-

Digitized by Google

vamente profittato del denaro riscosso dalla moglie, e non era necessaria neppure in confronto dei terzi possessori dei beni del marito
A colpiti da quella ipoteca legale. — C. Torino, 12 dicembre 1891, Chentre c. Vuillermot, Giur. Tor., 1892, 41.

14. Sebbene agli effetti dell'art. 1970 c. c. non occorra che la sentenza contenga, a guisa di termine sacramentale, la parola *condanna*, vuolsi però un termine equipollente che rechi una obbligazione attuale e determinata.

15. Eppertanto, non può produrre ipoteca giudiziale la sentenza che contenga una semplice
B declaratoria di riserva di diritti. — A. Venezia, 12 maggio 1892, Manani Torazza c. Colti, Temi ven., 1892, 368.

16. L'ordinanza del presidente del tribunale, emessa in base all'art. 810 c. p. c., contenente liquidazione degli alimenti pagabili in via provvisoria da un coniuge all'altro, pendente il giudizio di separazione personale, non produce
C ipoteca giudiziale. — A. Roma, 21 agosto 1892, Gallese c. Gallese, Temi rom., 1892, 410.

17. In base ai codici moderni non avvi costituzione d'ipoteca convenzionale implicita.

18. Non può estendersi alle donazioni *cum onere* il privilegio secondo le leggi civili del 1819, oggi ipoteca legale, che garantisce gli obblighi derivanti dal contratto di alienazione. —
D A. Catania, 9 dicembre 1891, Fragalà c. Campione, Giur. Cat., 1892, 2; Foro Cat., 1891. 235.

19. Le ipoteche convenzionali possono essere validamente costituite con atto unilaterale e l'accettazione del debitore seguire posteriormente.

20. Questa accettazione può emergere dal fatto stesso dell'iscrizione, sia che il debitore stesso si presenti da sè medesimo per farla eseguire, sia che ne incarichi un terzo.

21. In quest'ultimo caso, constatato il mandato, non è d'uopo di altre constatazioni per stabilire l'accettazione da parte del creditore; e, in ispecie, non occorre sia dimostrato che l'incaricato di prendere l'iscrizione avesse anche
E mandato di accettare l'ipoteca. — C. Firenze, 3 marzo 1892, Antonini c. Campeis, Temi ven., 1892, 427; Giur. Tor., 1892, 478; Annali, 1892, 397.

22. Non occorre autenticazione notarile alla scrittura privata con cui viene consentita l'ipoteca convenzionale.

23. Epperò è valida l'iscrizione ipotecaria accesa in virtù di una scrittura privata, in cui l'autenticazione notarile abbia qualche vizio di forma diverso da quelli che sono contemplati
F nell'art. 49 della legge notarile. — A. Napoli, 3 luglio 1891, Narici c. Bertone De Filippo, Critica for., I, 430.

24. Il diritto d'ipoteca si misura dalla iscrizione e non dallo annotamento nei pubblici registri,
G di cui all'art. 1994. — A. Macerata, 4 febbraio 1892, Rotolini c. Credito fondiario di Bologna, Legge, 1892, I, 600.

25. La ipoteca iscritta per garentia del locatore in virtù del contratto, ove sia mantenuta ferma per garantia di un'altra locazione successiva, stabilita con contratto posteriore stipulato nel corso della prima locazione, non può essere efficace contro i terzi senza una nuova iscri-
A zione. — C. Napoli, 10 giugno 1892, Real Casa c. Monaco, Gazz. proc., XXV, 244; Bett., 1892, 710; Legge, 1893, I, 49; Dritto e giur., VIII, 184.

26. Gli art. 1994 e 2011 c. c. sono applicabili soltanto al cessionario, al creditore surrogato, al creditore pignoratizio e al creditore perdente, e non al creditore che ha ottenuto la postergazione d'ipoteca.

27. L'avente causa di chi ha concesso la postergazione della propria ipoteca è tenuto a rispettarla, quantunque non regolarmente annotata nei
B registri ipotecarî. — C. Torino, 19 gennaio 1892, Giovannini, c. Palmieri, Giur. Tor., 1892, 185; Legge, 1892, I, 555.

28. Le annotazioni (nei registri ipotecarî) delle surrogazioni, delle cessioni, dei pegni di crediti ipotecarî, ed anche delle posposizioni di grado, non sono obbligatorie per rendere tali atti efficaci rispetto ai terzi, ma solo per impedire che l'iscrizione venga cancellata senza il consenso dell'interessato annotante.

29. Gli atti stessi di surrogazione, cessione, pegno, posposizione, anche se non annotati, sono efficaci rispetto ai terzi quando siano fatti in modo da poter loro essere opposti, e nel concorso di più atti simili efficaci ed opponibili sta la regola *prior in tempore potior in iure.*

30. In ispecie: se furono con atti distinti e successivi stipulate due successive posposizioni di un medesimo credito ipotecario anteriore, il secondo che l'ha ottenuta ed annotata non può disconoscere l'efficacia e la prelazione della prima, anche non annotata, se però gliene fu fatta esplicita dichiarazione nell'atto di concedersi a lui la seconda posposizione.

31. La stipulazione di una surrogazione nell'ipoteca deve intendersi come di sola posposizione di grado, se non avendo avuto luogo alcuna estinzione di debito e non concorrendo nessuna condizione di subingresso convenzionale o legale, risulti essere stata intenzione delle parti di stipulare una semplice garanzia a favore
C del surrogato od anteposto. — A. Torino, 12 dicembre 1891, Cassa risp. di Torino c. Franco, Giur. Tor., 1892, 267.

32. Quando il credito garentito da ipoteca produca interessi per legge (nella specie, la dote), la garentia ipotecaria si estende ai medesimi, anche se la misura non sia enunciata nella
D relativa iscrizione. — A. Napoli, 4 luglio 1892, Giordano c. Credito fondiario, Mov. giur., 1892, 132.

Digitized by Google

33. L'enunciazione della misura degli interessi nella iscrizione ipotecaria di un credito fruttifero è sempre richiesta per la collocazione dei medesimi a norma dell'art. 2010 c. c., senza distinzione fra iscrizioni convenzionali, legali o giudiziali, nè fra i crediti dai quali gli interessi siano prodotti.

34. Iscritta ipoteca a garanzia delle somme che potranno essere eventualmente dovute, fino alla concorrenza di determinata cifra, in conseguenza di obblighi assunti (nella specie, come esattore), gli effetti della iscrizione non possono essere estesi anche agli interessi non enunciati nella medesima, portandoli a titolo di danni
A in aumento delle somme stesse. — C. Roma, 24 giugno 1892, Bertanzi c. Banca romana, Foro I, 841. (n)

35. Se nella nota ipotecaria non è stata enunciata la misura degli interessi, il creditore non ha diritto di essere collocato per questi allo stesso grado del capitale, quand'anche si tratti di un capitale (*aumento obnuziale*), che produ-
B ce interessi *ope legis*. — A. Casale, 24 giugno 1892, Barberis Sconflenza c. Bedarrida, Giur. Casale, 1892, 491.

36. L'ipoteca iscritta per una somma capitale determinata a garenzia di una rendita vitalizia giova all'iscrivente non soltanto in ragione dei frutti che la somma stessa produce, ma anche, nel caso di loro insufficienza al pagamento della rendita, dell'importare del capitale.

37. Conseguentemente deve in sede di graduazione farsi luogo al deposito dell'intera somma iscritta, da devolversi non soltanto nei frutti, ma anche, in quanto occorra, nel capitale, al servizio della corresponsione annua, salvo il diritto di riversibilità ai creditori ipotecarî successivi per quanto rimanga di detta somma al-
C l'estinguersi del vitalizio. — A. Milano, 16 maggio 1892, Guazzoni c. Limone, Banca del Monferrato, M. trib. Mil., 1892, 646.

38. L'iscrizione ipotecaria accesa in garanzia di sovvenzioni che alcuno si obblighi a fare, perdura anche in favore del cessionario, quando nell'atto della cessione si confermi l'iscrizione stessa: tanto più se all'epoca della controver-
D sia le sovvenzioni furono già eseguite. — A. Roma, 29 ottobre 1891, Scafati c. Soc. generale immob. e Paganini, Temi rom., 1891, 526.

39. La domanda contro i condebitori di una rendita, che siano condannati personalmente *pro rata* ed ipotecariamente per l'intero, importa
E esperimento dell'azione ipotecaria. — C. Palermo, 8 novembre 1891, Bonanno c. Greco, Foro, I, 808. (n)

40. L'obbligazione ipotecaria, per la cosa e non per la persona è indivisibile, ma non solidale tra i diversi possessori.

41. Onde, se avvenga che uno di loro paghi l'intero, il regresso *pro rata* verso gli altri si
A opera sul fondamento del vantaggio recato. — A. Venezia, 23 marzo 1892, Cecchele Campagnolo c. Com. di Bassano, Temi, ven., 1892, 279.

42. Prescritta l'azione personale del debito, rimane prescritta altresì l'azione ipotecaria.

43. L'una azione è distinta e diversa dall'altra, e perciò gli atti d'interruzione, tra cui la citazione, fatti in confronto dei terzi possessori non interrompono il corso della prescrizione dell'azione personale contro il debitore principale, se questi non sia stato citato, o non sia intervenuto nel giudizio di liquidazione ipotecaria.

44. L'ipoteca che grava più fondi presso terzi possessori è indivisibile, e da questa indivisibilità sorge la solidarietà nei medesimi, o a pagare l'intiero debito, o a rilasciare ciascuno il proprio fondo ipotecato.

45. Quindi l'eccezione di prescrizione dell'azione personale del credito riferendosi alla obbiettività di esso, qualora sia opposta da uno dei terzi possessori, giova a tutti gli altri tanto
B presenti che contumaci. — A. Macerata, 26 novembre 1891, Giglioli Biolcati c. Vitali Lebrecht Cavalieri, Legge, 1892, I, 125; Annali, 1892, 9; Giorn. giur., 1892, 92.

46. La risoluzione della vendita di un immobile per difetto di pagamento del prezzo non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in virtù d'ipoteca iscritta sull'immobile in confronto del compratore.

47. E ciò in ispecie quando la trascrizione della vendita avesse preceduto la trascrizione della domanda di risoluzione.

48. È invece inconcludente che la trascrizione della vendita sia avvenuta prima o dopo l'iscrizione
C della ipoteca. — A. Napoli, 31 marzo 1891, Romito c. Galdieri, M. trib. Mil., 1892, 88.

49. Quantunque nella nota di rinnovazione di una iscrizione ipotecaria non sia detto che la si operi contro il terzo possessore dei beni ipotecati, pure non vien meno la sua efficacia se dal tenore della nota si evince che fu pratica-
D cata con questo scopo. — A. Genova, 21 luglio 1892, Reghitto c. Finanze, Giurista, 1892, 342.

50. Il secondo capo dell'art. 38 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile, in punto di rinnovazione ipotecaria, contiene una disposizione a sè, nuova, disgiunta ed indipendente dalla prima parte e primo capoverso dell'articolo istesso.

51. Dessa fu creata per facilitare il credito fondiario. Quindi l'ipoteca legale della moglie, iscritta a garanzia della dote, se generale, dovea essere rinnovata, secondo il primo capoverso di tale articolo, e se speciale pel secondo, nei termini all'uopo stabiliti per legge.

52. In difetto, qualunque acquirente degli immobili,

Digitized by Google

che ha trascritto il suo titolo, non può essere evitto, nè precettato come terzo possessore.

53. L'inefficacia dell'ipoteca legale reinscritta posteriormente all'acquisto è stabilita per legge, e se ne deve ordinare la cancellazione assieme alla trascrizione del precetto, per quanto riguar-
A da i beni alienati. — A. Genova, 13 febbraio 1892, Giannuzzi c. Cocito, Giurista, 1892, 137.

54. L'ordine di cancellazione di un'ipoteca equivale a cancellazione.

55. L'ordine anzidetto, massime se dato in contratto autentico, non può revocarsi fuorchè per dolo
B o frode. — A. Genova, 18 dicembre 1891, Patrone c. Pallavicino, Temi gen., 1892, 51; Annali, 1892, 23.

56. Se oggetto del giudizio è di ottenere la dichiarazione della estinzione di un debito proprio dell'attore verso il convenuto e la conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso, l'azione agli effetti della competenza deve ritenersi personale.

57. Se invece la cancellazione della ipoteca è domandata contro il creditore iscritto dal terzo possessore dell'immobile ipotecato, l'azione deve ritenersi reale.

58. La elezione di domicilio ordinata dall'art. 1987 c. c. è prescritta unicamente allo scopo di cui agli art. 1999 stesso codice e 668 c. p. c., ma non deroga alle regole della ordinaria compe-
C tenza. — A. Genova, 9 luglio 1892, Piombo c. Cassa risp. di Tortona, Temi gen., 1892, 504; Annali, 1892, 390.

59. L'ordine di cancellazione di un'ipoteca, dato dal creditore titolare dell'iscrizione, opera in ogni caso e produce effetto indipendentemente dall'accettazione o dal consenso del debitore e di qualsiasi altro interessato.

60. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito, col quale ritiene che l'acquisitore di uno stabile ipotecato, sottoscrivendo l'atto col quale il creditore iscritto vien soddisfatto ed ordina la cancellazione dell'ipoteca, rinuncia al subingresso che per legge gli spetterebbe.

61. L'ordine di cancellazione di un'ipoteca equivale, rimpetto ai creditori posteriormente iscritti,
D alla cancellazione effettiva. — C. Torino, 13 settembre 1892, Pallavicino c. Patrone, Temi gen., 1892, 673.

62. Se l'ipoteca eventuale fu concessa non a garentia di un determinato debito, ma a garentia di un fido, non può pretendersene la cancellazione finchè resta il fido e la possibilità di usarne.
E — A. Trani, 16 febbraio 1892, Banca di Napoli c. Capriati, R. giur. Trani, 1892, 76; Gazz. proc., XXV, 56.

63. Il conservatore delle ipoteche, richiesto di procedere alla cancellazione di un'iscrizione accesa a favore di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, la quale cancellazione sia stata consentita da persona costituitasi quale rappresentante della società iscrivente, può esigere che sia giustificata rivestire effettivamente quella persona detta qualità, anche quando il di lei nome figuri nella ragione sociale, e il consenso sia stato da essa prestato
A con tale qualità per atto pubblico. — T. Trani, 5 maggio 1892, Diana c. Conservatore ipoteche di Trani, Giorn. not., 1892, 308.

64. Cancellata un'ipoteca in forza di un atto poi dichiarato nullo, l'ipoteca rinasce, ma prende grado solo dalla data della reiscrizione.

65. La pubblicità, nel sistema ipotecario vigente, ha il suo effetto anche se l'atto, che diede causa alla iscrizione, od altra registrazione, sia nullo; e i terzi non hanno obbligo, trattandosi di cancellazioni, di verificare la regolarità dei documenti in base ai quali furono eseguite; codesta è questione che involge solo la responsabilità del conservatore.

66. La cancellazione della iscrizione, comunque operata illegalmente, produce perdita del grado, tanto in confronto degli altri creditori già iscritti, quanto rispetto a quelli che si iscrivono nell'intervallo fra la cancellazione e la reiscri-
B zione dell'ipoteca. — C. Roma, 1 dicembre 1891, Morelli c. Congregaz. di carità di Amelia, Foro, I, 194.

67. L'ipoteca consentita a garanzia dell'apertura di un credito in conto corrente non si estingue se le somministrazioni sono state fatte d'accordo a persona diversa da quella cui furono promesse e che consentì l'ipoteca, purchè siasi da tutti gli interessati pattuito che questa dovesse restar ferma nonostante l'avvenuta novazione.
C — C. Roma 7 luglio 1892, Ricciardi Scafati c. Soc. generale immobiliare, Annali, 1892, 367; Legge, 1892, II, 651.

68. La relazione di notifica stesa dall'usciere in calce all'atto notificato fa piena fede fino a querela di falso anche circa l'indicazione dell'ora in cui la notifica stessa avvenne.

69. Parimenti e fino a prova contraria non può presumersi che una domanda di trascrizione od iscrizione ipotecaria sia stata presentata al competente ufficio all'infuori delle ore in cui l'ufficio stesso è aperto al pubblico in relazione ai disposti dell'art. 2070 c. c. e della legge 13 settembre 1874 n. 2079 e relativo regolamento
D 23 settembre 1874 n. 2130. — A. Milano, 27 marzo 1891, Calvetti c. Musati, M. trib. Mil., 1892, 150.

V. *Apertura di credito* 2-4 — *Appello civ.* 239 — *Comunione e condominio* 15, 16 — *Donna maritata* 20, 33-35, 72 — *Dote* 26, 53 — *Effetto cambiario* — *Esecuzione immobiliare* — *Fideiussione* 8-10 — *Frode e simulazione* — *Immobili* 2 — *Minore* 17 — *Pascolo* 11-13 — *Patria potestà* 7, 8 — *Pegno* 3, 6, 9 — *Successione* — *Trascrizione* 14, 19-21.

Digitized by Google

— ipoteca concessa dal fallito — V. *Fallimento.*
— ipoteca navale — V. *Nave.*
— giudizio di purgazione — V. *Purgazione.*
— giudizio di graduazione — V. *Graduazione.*
— surrogazione nella ipoteca — V. *Surrogazione e subingresso.*

Iscrizione a ruolo [c. p. c. 173-179] — V. *Procedimento civ.* — V. pure: *Contumacia civ.* 14, 15.

Iscrizione in falso in via civile [c. p. 1317; c. p. c. 296-318] — V. *Falso civ.*

Iscrizione in falso nel procedimento penale [c. p. p. 714-722].

Iscrizione ipotecaria — V. *Ipoteca.*

Isola [c. c. 457-460] — V. *Demanio.*

Ispezione giudiziale di luogo o cosa controversa — V. *Accesso giudiziale.*

Ispezione dei libri sociali [c. comm. 44, 48-52, 142, 153, 218] — V. *Società.*

Ispezione locale per accertare i reati [c. p. p., 121-141] — V. *Istruzione penale.*

Israeliti [L. 4 luglio 1857, n. 2325, sulla riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico; Reg. relativo 4 luglio 1857, n. 2326].

1. Sebbene l'art. 25 della legge 4 luglio 1857 sulle Università israelitiche devolvesse il giudizio sulle controversie pel pagamento delle tasse ai tribunali del contenzioso amministrativo, tale competenza venne poi a cessare per gli art. 1 e 2 della legge 20 marzo 1865 all. E.
2. Il prefetto, in questa materia, ha diritto soltanto ad eliminare dal ruolo gli articoli concernenti persone che vi fossero state illegalmente comprese e di decretare l'esecutorietà del ruolo stesso, ma, una volta vistato ed esecutoriato il ruolo, egli non può più emanare provvedimenti nemmeno per sospendere l'ese-
A cuzione del ruolo medesimo. — C. Stato, 13 maggio 1892, Università di M., R. amm., 1892, 842.

— diritto di gazagà — V. *Gazagà.*

Istigazione a delinquere [c. p. 246, 247].

1. Chi prende parte ad un assembramento di anarchici, che si pongono a cantare in una strada, quand'anche non vi sia pubblico, inni eccitanti all'odio fra le classi sociali, commette il delitto previsto e punito dagli art. 247 c. p.
2. Tal delitto consiste nel solo fatto di aver preso parte all'assembramento; e perciò è di niun effetto la circostanza di non aver preso parte
B anche al canto. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Giovio, Legge, 1892, II, 238; Giur. pen. Tor., 1892, 27; M. trib. Mil., 1892, 113; Riv. pen., XXXV, 387; Corte S. Roma, 1891, 919; Critica for., I, 471.
3. Gli istigati, che alla loro volta istigano altri alla resistenza, al furto, alla rapina, commettono il reato di istigazione a delinquere, pre-
C visto dall'art. 246 c. p. — C. Roma, 8 ottobre 1891, Bongiovanni c. Conti, Giur. pen. Tor., 1892, 39; M. trib. Mil., 1892, 176; Corte S. Roma, 1891, 813; Legge, 1892, I, 420; Annali, 1892, 38; Dritto e giur., VII, 358.
4. Risponde del reato d'istigazione a delinquere, previsto dall'art. 247 c. p., chi affigge al pubblico manifesti incitanti all'odio fra le classi sociali, e ciò senza riguardo se l'affiggitore sia o non autore dei manifesti.
5. Il magistrato non ha obbligo di motivare la sentenza sulla conoscenza nell'affiggitore del contenuto del manifesto sedizioso che affigge, quando tale circostanza non fu oggetto di discussione.
6. L'affiggitore di un manifesto a stampa sedizioso risponde di due reati, cioè, del delitto previsto dall'art. 247 c. p. e di contravvenzione agli art. 65, 66 della legge di p. s. e 445 c. p., se non ha chiesto la licenza di pubblicazione al-
A l'autorità competente. — C. Roma, 11 luglio 1892, Simonezzi e Canovi, Giur. pen. Tor., 1892, 333; Bett., 1892, 263.
7. Tuttochè l'azione penale non sia stata promossa per la pubblicazione di una canzone a mezzo della stampa, può essere condannato pel reato di cui all'art. 247 c. p. chi va intorno cantando
B pubblicamente quella canzone. — C. Roma, 20 agosto 1892, Esposito, Cass. unica, IV, 37; M. trib. Mil., 1892, 1004; Riv. universale, 1892, 348; Bett., 1892, 371; Giur. pen. Tor., 1893, 13; Riv. pen., XXXVII, 64.
8. L'istigazione a delinquere preveduta dall'art. 247 c. p., anche se commessa col mezzo della stampa, costituisce un reato comune, ed è quindi di competenza del tribunale, non della Corte d'assise.
9. L'art. 13 della legge sulla stampa, che prevede la provocazione a commetter reati, è applicabile, giusta l'art. 4 della legge 22 novembre 1888, nel solo caso che siasi istigato a commettere un reato contemplato nella stessa legge
C sulla stampa. — C. Roma, 3 maggio 1892, Girola e Liboni, Foro, II, 330. (n)

V. *Associazione a delinquere* 4-8.

Istitore — V. *Institore.*

Istituto di credito — V. *Banca.*

Istituzione di erede — V. *Successione.*

Istituzione pubblica di beneficenza — V. *Opera pia.*

Istrumento — V. *Scrittura.*

Istruzione delle cause civili — V. *Procedimento civ.* — *Rinvio civile.*

Istruzione penale [c. p. p. 79-97, 453-476].

1. Le regole stabilite negli art. 19 e seg. c. p. p. non sono applicabili allo stadio istruttorio.
2. E perciò non può il giudice istruttore trasmettere gli atti ad altro giudice presso il quale sia pendente altra causa contro gli stessi imputati, anche se di reati maggiori e connessi, senza aver prima compiuta la istruttoria propria e

Digitized by Google

A pronunciata ordinanza definitiva. — C. Roma, 22 luglio 1892, Visalli Ruggeri, Bett., 1892, 271.

3. Nell'ipotesi di un imputato di più reati, intimamente connessi l'uno all'altro (nella specie, di omicidio premeditato commesso onde procurarsi l'impunità di un veneficio precedente), può la Sezione di accusa, cui sono trasmessi gli atti riguardanti soltanto l'omicidio premeditato, ordinare una ampia istruzione anche nei riguardi del veneficio, prima di statuire sul merito delle due imputazioni; dacchè col fatto stesso dell'avere ordinato l'unione dei due processi e prescritte le norme per l'istruzione ulteriore di quello relativo al veneficio avocò a sè, implicitamente, anche la cognizione di questo. — C. Roma, 13 maggio 1892, Carnevali, Cass. unica., III, 854; Giur. pen. Tor., 1892, 354.

B

4. Non è prescritto a pena di nullità che gli oggetti sequestrati siano presentati all'imputato perchè li riconosca e vi apponga la sua sottoscrizione o il suo segno

5. Basta che alla distruzione degli oggetti esplodenti costituenti corpo di reato intervenga il pretore, sebbene non sia il pretore competente a conoscere della relativa contravvenzione — C. Roma, 6 aprile 1892, Cacciapaglia, Corte S. Roma, 1891, 356.

C

6. La sentenza della Commissione d'inchiesta depositata in segreteria fra gli atti del processo fa stato per l'accusato, e serve a complemento o correzione di quanto si riscontri di deficiente o di errato nella copia notificata. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, D'Angelo Masnata, Giur. T. S. G. e M., 1892, 53.

D

V. *Arresto preventivo* 1 — *Citazione pen.* 1,2 — *Competenza pen.* 27 — *Conflitto pen.* 1 — *Cosa giudicata pen.* 1, 5, 6 — *Opposizione pen.* 1 — *Prova pen.* 8 — *Vigilanza p. s.* 2.

— partecipazione dei giudici istruttori al giudizio e incompatibilità. — V. *Incompatibilità.*

Istruzione pubblica [L. 13 novembre 1859, n. 3725, sull'amministrazione della pubblica istruzione; Reg. 23 decembre 1859, n. 3807, per l'amministrazione centrale o locale dell'istruzione pubblica; L. 11 agosto 1870, all. K., n. 5784, sulle tasse scolastiche; L. 23 giugno 1877, n. 3918; L. per l'istruzione obbligatoria 15 luglio 1877, n. 3961; Reg. 3 novembre 1877, n. 4152, per l'amministrazione scolastica provinciale; L. 17 febbraio 1881, n. 51, che modifica quella del 3 novembre 1859; Reg. relativo 10 marzo 1881, n. 87; R. D. 3 aprile 1881, n. 159, che abroga alcune disposizioni sul Consiglio superiore; Reg. 2 gennaio 1882, n. 659, sul Consiglio superiore; L. 1 marzo, 1885, n. 2986, sugli stipendî e sulle nomine dei maestri; R. D. 19 aprile 1885, n. 3099, che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1885; Reg. relativo 11 ottobre 1885, n. 3496; R. D. 3 giugno 1886, modif. art. 27 di detto regolamento; L. 11 aprile 1886, n. 3798, concernente gli stipendî dei maestri; R. D. 16 febbraio 1888, n. 5292, che approva il reg. unico per l'istruzione elementare; R. D. 20 maggio 1888, n. 5427, sui concorsi alle cattedre nelle R. Università; R. D. 28 marzo 1889, n. 6044, che istituisce Commissioni per controversie fra Consigli scolastici, Comuni, maestri; R. D. 9 settembre 1889, n. 6453, norme conferimento libera docenza; R. D. 5 gennaio 1890, n. 6620, che modif. art. 113 Reg. 16 febbraio 1888, n. 5292; Reg. universitario 26 ottobre 1890, n. 7337].

1. La facoltà di aprire scuole per l'insegnamento primario e secondario, accordata genericamente ai cittadini dalla legge Casati, non costituisce per essi un vero e proprio diritto, ma è subordinata al sindacato delle autorità scolastiche, le quali possono impedirne l'esercizio quando concorrano giuste ragioni di pubblico interesse.

2. Pertanto, allorchè nell'esercizio del potere loro, queste autorità non abbiano trascurato o manomesso alcuna forma di legge, l'autorità giudiziaria non è competente a conoscere di alcun reclamo contro l'operato di esso. — C. Roma, 18 marzo 1892, Soc. scolastica «Cesare Arici» c. Min. Istruzione pubblica, Bett., 1892, 399; R. dir. pubb., III, 366; Annali, 1892, p. sp., 77; Corte S. Roma, 1892, I, 31; M. trib. Mil., 1892, 668; Legge, 1892, II, 469; Giust. amm., 1892, 54.

A

3. È contraria alla legge la tassa imposta dal Comune agli allievi delle scuole elementari dimoranti in altri Comuni, poichè l'istruzione elementare deve essere gratuita e non si possono fare differenze fra gli alunni che dimorano in un Comune, e quelli che dimorano in altri. — C. Stato, 10 agosto 1892, Com. di Cologna Veneta, Man. amm., 1892, 428; Legge, 1892, II, 814; R. amm., 1892, 974.

B

4. Giusta l'art. 231 della cessata legge comunale 1865, le spese per l'ispezione delle scuole elementari e per le pensioni agli allievi delle normali non poterono mai passare a carico delle provincie, non essendo stata mai emanata la legge che doveva regolare tale passaggio.

5. L'articolo suddetto non venne abrogato dalle successive leggi sui Comuni e provincie; epperò la competenza passiva di tali spese spetta sempre allo Stato. — C. Stato, 19 novembre 1892, Ministero del Tesoro, Man. amm., 1892, 445; R. amm., 1892, 1063.

C

Nei Comuni di Sicilia aventi titolo di città l'istituzione o la soppressione di ginnasi, in base all'art. 19 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, deve essere fatta col criterio della popolazione non già dell'intiero Comune, ma della popolazione del capoluogo o parte urbana del Comune.

Digitized by Google

7. Tale istituzione o soppressione deve farsi non già di anno in anno, ma ogni 5 anni, sulla risultanza quinquennale accertata dai registri di anagrafe, in quanto una tale risultanza sia conforme a quella di un censimento ufficiale
A anteriore o posteriore. — C. Stato, 5 maggio 1891, Com. di Castrogiovanni, Riv. amm., 1892, 81.

8. Le norme e le disposizioni le quali governano i concorsi per il conferimento delle cattedre universitarie sono applicabili al conferimento delle cattedre per lo Istituto di Bari.

9. Le scuole di commercio di Genova e Bari per ciò che si attiene al corso commerciale sono di
B pari grado. — C. Stato, 5 dicembre, 1891, Villavecchia e Hannau c. Min. agricolt. ind. e commercio, Cons. dei comuni, 1892, 42.

10. Ai termini dell'art. 3 L. 19 luglio 1862 la cumulazione di due impieghi di pubblico insegnante costituisce un trattamento eccezionalissimo e di favore, in tanto ammesso in quanto lo consentano interessi di ordine superiore, e non può perdurare quando viene in conseguenza di essa impedito il regolare adempimento dei doveri inerenti ad una delle due cattedre.
C — C. Stato, 31 marzo 1892, Magni c. Min. istruzione pubblica, Giust. amm., 1892, 131; Cons. dei comuni, 1892, 119; R. dir. pubb., III, 371; Giur. trib. amm., 1892, 337; Annali, 1892, 65; M. trib. Mil., 1892, 851; Legge, 1892, II, 708.

11. È legittimo il provvedimento con cui viene negata l'abilitazione all'esercizio della libera docenza in discipline sperimentali per non aver comprovato chi la richiede di essere provveduto dei mezzi necessarî a mettere lo studente in grado di osservare e di sperimentare. —
D C. Stato, 12 maggio 1892, De Pedys c. Min. pubb. istruzione, Giust. amm., 1892, 264; Legge, 1892, II, 312; Annali, 1892, 88; Cons. dei comuni, 1892, 260.

12. È perfettamente legale il rifiuto del Ministero di trasferire una libera docenza senza un nuo-
E vo esame dei titoli. — C. Stato, 20 agosto 1892, Bordoni c. Min. pubb. istruzione e R. università degli studi in Roma, R. dir. pubb., III, 603; Giust. amm., 1892, 440; Bett., 1892, 265; Cons. dei comuni, 1892, 382; Legge, 1893, I, 211; Annali, 1893, 3.

13. Pel combinato disposto degli art. 106 e 216 della legge Casati, i professori dei ginnasi e dei licei possono essere rimossi dall'ufficio, non solo per fatti contrari all'onore inducenti la perdita della pubblica estimazione, ma anche per accertate e gravi irregolarità nella condotta.

14. È incensurabile, ad ogni modo, avanti la Sezione IV il provvedimento ministeriale che apprezzò la gravità e la sufficienza di questi
F addebiti. — C. Stato, 14 gennaio 1892, Saracini c. Min. pubb. istruzione, R. amm., 1892, 162; Cons. dei comuni, 1892, 67; Annali, 1892, 31; Giust. amm., 1892, 26.

15. Non è accettabile l'argomento tratto dall'art. 375 della legge Casati per dedurne che una condanna a due anni di carcere per ferimento volontario non è di ostacolo all'ammissione alle scuole normali, nè per dirsi violato l'art. 364 della legge stessa.

16. Il Ministero della pubblica istruzione ha dalla legge la facoltà di riformare e di annullare gli atti delle autorità scolastiche a lui subordinate.

17. Le ammissioni alle scuole normali e le concessioni di patente magistrale possono essere annullate dal ministro, quante volte le relative deliberazioni delle autorità suddette si sieno fondate sopra attestazioni contrarie alla verità, e le persone ammesse o patentate non lo
A potessero essere per disposto della legge. — C. Stato; 7 gennaio 1892, Giammona c. Min. pubb. istruz., Giust. amm., 1892, 28; Bett., 1892, 33; Cons. dei comuni, 1892, 68; Annali, 1892, 32.

V. *Giustzia amm.* 19, 20.

Lago — V. *Acque pubbliche — Demanio.*

Lastrici solari [c. c. 563, 564] — V. *Comunione e condominio — Servitù.*

Laudemio [c. c. 1562] — V. *Enfiteusi* — V. pure: *Affrancazione.*

Lavori pubblici — V. *Opere pubbliche.*

Lavoro (delitti contro la libertà del) [c. p. 165-167].

— sciopero — V. *Sciopero.*

Lavoro dei fanciulli [L. 11 febbraio 1886, n. 3657; Reg. relativo 11 settembre 1886, n, 4082; R. D. 8 aprile 1888, n. 5366, che modifica il regolamento predetto] — V. *Professioni girovaghe* 1, 2.

Legalizzazione di atti o firme — V. *Autenticazione.*

Legato [c. c. 760, 827-847, 862-878, 884 e seg., 892, 893, 1032, 1033] — V. *Successione* — V. pure: *Congregazione di carità* 5-7 -- *Opere pie* — *Prescrizione civ.* 43 — *Registro.*

— sostituzione vietata — V. *Sostituzione e fedecommesso.*

Legato di maritaggio — V. *Danneggiati dalle truppe borboniche.*

Legato pio o di beneficenza [L. 15 agosto 1867, I, n. 6] — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Legge e regolamento in genere [disp. prelim. c. c. 1-12; c. comm. 54, 58].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla prova delle disposizioni di una legge straniera nei giudizî avanti i tribunali italiani.—
B C. LESSONA, Foro, I, 207.

GIURISPRUDENZA.

2. Quegli che invoca in suo favore disposizioni di legge straniera deve darne la prova, produ-

Digitized by Google

cendola in giudizio come ogni altro documento su cui fondi la sua domanda. — C. Torino, 9 novembre 1891, Canepa c. Cariola, Foro, I, 206. (n)

3. Le leggi formanti eccezioni alle regole generali o ad altre leggi non si estendono oltre i casi od i tempi in esse espressi. — C. Roma, 1 aprile 1892, Iamer c. Antonucci e Massetti, Corte S. Roma, 1892, II, 87.

4. Le leggi di ordine politico, d'interesse generale, promulgate in una parte del Regno, debbono intendersi estese ed applicabili eziandio alle altre provincie, sol quando si tratti d'interpretare una disposizione dubbia ed oscura della legge generale; ma non può ammettersi che una disposizione non espressa nella legge generale possa ritenervisi compresa sol perchè si trova scritta in una legge parziale anteriore. — T. Roma, 18 giugno, 1891, Dame del Sacro Cuore c. Fondo culto, Temi rom., 1891, 472.

5. Le leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone sono per loro natura retroattive.

6. Ogni legge si applica immediatamente, quando ciò non lede nessun diritto quesito di una persona. — A. Firenze, 7 maggio 1892, Conticelli c. Soderi, Bett., 1892, 314; Annali, 1892, 205.

7. La massima *locus regit actum* riposa sopra la presunzione che nel silenzio della legge del disponente o contraente circa la forma degli atti fatti all'estero, essa permetta l'osservanza delle forme ammesse nel luogo in cui l'atto viene celebrato.

8. Epperò, quando la legge estera dispone espressamente in proposito, vietando per gli atti fatti all'estero qualunque altra forma che non sia quella prescritta, vien meno la detta presunzione, ed il divieto della legge non può più considerarsi come semplice disposizione concernente la forma estrinseca dell'atto, ma costituisce invece una statuizione attinente alla capacità personale dello straniero. — A. Genova, 4 agosto 1891, Kendriks Ogtrop c. Formica, Foro, I, 116. (n)

9. Quando una legge vieta di testare in una determinata forma (come l'art. 992 c. c. olandese, che vieta ai regnicoli di testare all'estero nella forma olografa) tale divieto importa una limitazione alla capacità di testare, e pertanto per giudicare in Italia della validità del testamento fatto dallo straniero in quella forma vietata dalla sua legge, sebbene in paese dove la stessa forma sia permessa, deve applicarsi lo statuto personale, e non la regola *locus regit actum*.

10. Così deve dal magistrato italiano dichiararsi nullo il testamento olografo fatto da un suddito olandese nel Belgio, sebbene quivi sia ammessa una tale forma di testare. — C. Torino, 12 aprile 1892, Formica c. Kendrik Ogtrop, M. trib. Mil., 1892, 346; Legge, 1892, I, 733; Giurista, 1892, 211; Temi gen., 1892, 321; Giur. Tor., 1892, 337; Riv. universale, 1892, 309; Bett., 1892, 528; Annali, 1892, 242.

11. È legittima quella interpretazione della legge, la quale non pure è suggerita dalla utilità pratica, che è tanta parte della legislazione, ma corrisponde altresì al movimento legislativo, alle opinioni prevalenti ed ai precedenti storici. — C. Roma, 20 maggio 1892, Monsignani Sassatelli c. Bofondi, Corte S. Roma, 1892, II, 119.

12. Il disposto dell'art. 1 disp. prel. c. c. vale anche per i decreti e i regolamenti emanati dal Re in quanto siano necessari per l'esecuzione delle leggi, o in quanto interessino la generalità dello Stato.

13. Esso non si applica quindi a quei decreti che non interessano la generalità dello Stato, come ad es. al decreto reale che pone in liquidazione una Cassa di risparmio a sensi della legge 15 luglio 1888. — A. Cagliari, 19 luglio 1892, Banca Nazionale c. Cassa risp., di Sassari, M. trib. Mil., 1892, 736; Bett., 1892, 463.

— legge applicabile rispetto al luogo ed alla nazione — V. *Delibazione* 4, 5, 22 — *Dote* 2.

— legge applicabile rispetto al tempo — V. *Comune* 71 — *Conflitto d'attribuzione* 1 — *Diritti d'autore* 32-34 — *Donna maritata* 19 — *Dote* 2, 3, 10, 24, 25 — *Espropriazione p. p. u.* 24-27 — *Interessi* 14 — *Matrimonio* 10, 17, 18 — *Pena* — *Prescrizione pen.* — *Quadri esecutivi* 3, 4 — *Rendita costituita* 8 — *Scrittura* 27 — *Titolo al portatore* 12 — *Vigilanza p. s.* 89.

— atti legislativi di Principi assoluti — V. *Rescritto sovrano.*

— regolamenti comunali — V. *Regolamenti comunali.*

— usi e consuetudini — *Consuetudine.*

Legislazione comparata — V. *Diritto comparato.*

Legittima [c. c. 805, 809, 818] — V. *Successione.*

Legittima difesa — V. *Difesa legittima.*

Legittimazione di figli naturali [c. c. 191-201] — V. *Filiazione.*

Legittimità [c. c. 169-174, 177, 178] — V. *Filiazione.*

Legnatico (servitù di) — V. *Pascolo e legnatico.*

Lenocinio [c. p. 345-348] — V. *Buon costume* (delitti contro il)

Lesione colposa — V. *Omicidio e lesioni personali colpose.*

Lesione enorme [c. c. 1038; 1529-1537, 1554, 1718] — V. *Vendita* — V. pure: *Divisione* 17, 45, 47 — *Transazione* 2.

Lesione personale [c. p. 372-375; 378, 379].

Digitized by Google

SOMMARIO.

Armi 5, 6, 31, 32, 37, 38.
Azione pubblica 32-36, 38.
Cassazione — V. *Giudizio incensurabile*.
Competenza 16, 17.
Concausa 27.
Concorso di reati 3, 4.
Dolo 7-12.
Eccesso di fine 11, 12, 27.
Giudizio incens. 7
Giuri, questioni 8, 28 30.
Indebolimento di organo 18.
Ingiuria 7.
Lesione colposa 10, 11.
Lesioni lievissime, aggravanti 1-6, 31-39.
Malattia, durata 19-27.
Pena, legge transitoria 40.
Prescrizione 41.
Sfregio 13-16.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le aggravanti e le qualifiche nelle lesioni personali lievissime: esame degli art. 372, 373 c. p. in relazione anche ai lavori preparatori
A del codice ed alla giurisprudenza. — A. GIACOBONE, Varzi, tip. De-Grandi, 1892, in-8°, p. 26.
B 2. Sull'interpretazione dell'art. 373 c. p. — L. DE MARCHI, Legge, 1892 I, 251.
C 3. Il capoverso dell'art. 373 c. p. — P. TUOZZI, Riv. pen., XXXV, 254.
4. Ancora intorno al capoverso dell'art. 373 c. p.
D — P. TUOZZI, Supp. Riv. pen., I, 22.
5. Quali debbansi intendere le armi propriamente dette, che aggravano il reato di lesione perso-
E nale. — L. GIAMPIETRO, Mon. pret., 1892, 297.
6. L'aggravante dell'arma nei reati di lesione per-
F sonale. — V. PEPI, Giorn. giur., 1892, 365.

GIURISPRUDENZA.

7. È apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che l'imputato percuotendo alla faccia a mano aperta o a mano chiusa, più che l'onore, volle offendere la integrità
G personale. — C. Roma, 9 luglio 1892, Simonetti, Corte S. Roma, 1892, 511; Riv. pen., XXVII, 79.
8. Nel caso di tentata lesione personale volontaria, basta domandare ai giurati se l'accusato sia colpevole di avere commesso il fatto senza il fine di uccidere, con le quali parole è espresso l'elemento intenzionale; nè occorre completarlo con le parole *dolosamente* o *a fine di*
H *ferire*. — C. Roma, 22 giugno 1891, Zanobetti, Corte S. Roma, 1891, 748.
9. Non è imputabile di reato, quand'anche dal fatto suo sia derivata lesione personale, colui che vedendo una persona collocare oggetti pericolosi sul binario nella imminenza del passaggio del treno, scaglia contro detta persona
I qualche oggetto onde allontanarla. — A. Milano, 12 dicembre 1891, Merlini Meda, M. trib. Mil., 1892, 687; Giur. pen. Tor., 1892, 392.
10. È colpevole di lesione personale volontaria, non semplicemente colposa, chi con animo di offendere percuote o ferisce una persona piut-
L tosto che un'altra. — C. Roma, 18 maggio 1892, Zaccaro, Corte S. Roma, 1892, 435.
11. Risponde di lesione volontaria preterintenzionale, e non di semplice lesione colposa, chi con animo di offendere scaglia un oggetto contro una persona che fuggendo cade sull'oggetto stesso e riporta una grave lesione.
12. L'eccesso di fine nelle lesioni personali può aversi anche quando non ne sia derivata che una malattia di 20 o più giorni senza altre
A conseguenze. — C. Roma, 19 aprile 1892, Basso, Foro, II, 368.
13. Costituisce sfregio del viso la totale od anche
B parziale mancanza dell'orecchio. — C. Roma, 21 marzo 1892, Valente, Foro, II, 384; V. pure: M. trib. Mil., 1892, 598; Cass. unica, III, 933; Annali, 1892, 174; Giur. pen. Tor., 1892, 380.
14. La lesione personale, con sfregio permanente nel viso, è contemplata nel n. 1° dell'art. 372 c. p., senza distinzione se lo sfregio sia grave o lieve.
15. La maggiore o minore gravità dello sfregio, permanente nel viso, può solo influire a commisurare la pena nella latitudine dalla legge
C stabilita. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Cola, Giur. pen. Tor., 1892, 83.
16. L'imputato del reato di cui all'art. 372 n. 1 c. p., cioè di lesione personale producente sfregio permanente al viso, non può mai essere rinviato al pretore in base dell'art. 252 c. p. p.
D — C. Roma, 18 marzo 1892, Muti, Cass. unica, III, 677.
17. In tema di lesione personale, contemplata dal n. 1 dell'art. 372 c. p., se, pel combinato disposto degli art. 54 e 47, n. 3, la pena applicabile al colpevole, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, è inferiore nel massimo ai tre anni, è però superiore nel minimo ai 3 mesi; epperò il pretore è incom-
E petente a giudicare. — C. Roma, 8 gennaio 1892, D'Emilio, Bett., 1892, 36; Giur. pen. Tor., 1892, 130; Corte S. Roma, 1892, 24; Foro pen., I, 198.
18. La debilitazione permanente del muscolo orbicolare, sì da non potersi più chiudere completamente un occhio, costituisce indebolimento
F permanente d'organo. — C. Roma, 29 aprile 1892, Guidotti, Corte S. Roma, 1892, 363.
19. Deve ritenersi che la durata della malattia sia stata di giorni 11, ove il perito asseveri che tanti ce ne vollero per la perfetta guarigione del ferito, il quale fu durante quel tempo impedito di attendere al lavoro.
20. Ove il perito esprima l'avviso che la guarigione avvenne in 11 giorni contando dalla irrogazione, nulla autorizza a credere che egli abbia calcolato a sè come giorno intero quello in
G cui avvenne il ferimento. — C. Roma, 16 agosto 1892, Tedeschi, Cass. unica, IV, 145.
21. Ove il perito affermi che l'incapacità assoluta al lavoro durò i primi diciotto giorni e che nei successivi ventitre giorni il ferito potè dedicarsi ai lavori più leggeri, il magistrato deve ritenere che l'incapacità di attendere alle or-

Digitized by Google

dinarie occupazioni sia durata oltre quarantaquattro giorni, cioè anche pel tempo in cui il ferito potè attendere ai lavori più leggieri, i quali appunto non sono le ordinarie occupazioni.

22. Trattandosi pertanto del delitto previsto dal n. 1 dell'art. 372 c. p. non si può, in base all'art. 252 c. p. p., ordinare il rinvio al pre-
A tore. — C. Roma, 23 marzo 1892, Paglincoli, Cass. unica, III, 628; Corte S. Roma, 1892, 278.

23. La cattiva e anche la mancata cura delle lesioni personali da parte dell'offeso, meno che non sia dolosamente fatta per aggravare la condizione del feritore, non può costituire una concausa, che, a differenza che negli omicidî, nelle lesioni non è tenuta a calcolo dalla legge
B per diminuire la pena. — C. Roma, 31 maggio 1892, Abbamonte, Cass. unica, III, 987; Giur. pen. Tor., 1892, 395; Annali, 1892, 209; Circ. giur., 1892, 96; Gazz. proc., XXV, 262; Corte S. Roma, 1892, 456.

24. L'imputato non risponde della maggior durata della malattia dipendente dalla volontà determinata dell'offeso di prolungare la propria guarigione, ma deve rispondere di quella dipendente dalla stessa imprudenza od incuria dell'offeso non cagionata da quel determinato proposito.
C — C. Roma, 18 maggio 1892, Bagliod, Foro, II, 314. (n)

25. Non sono da addebitarsi all'imputato le maggiori conseguenze delle riportate lesioni, soltanto allorchè siano attribuite al fatto volontario della parte lesa, la quale vi abbia dato causa per aggravare la condizione del suo offensore.
D — C. Roma, 11 luglio 1892, Procacci, Corte S. Roma, 1892, 522; Giur. pen. Tor., 1893, 47.

26. Il colpevole di lesione personale volontaria non è responsabile della maggior durata della malattia avvenuta per volontà dello stesso of-
E feso. — C. Roma, 28 agosto 1891, Candela, Corte S. Roma, 1891, 753.

27. In tema di lesione personale una vera concausa può far sorgere, in concorso di altre circostanze, la figura di lesione oltre l'intenzione, preve-
F duta dall'art. 374 c. p. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Lo Presti, Corte S. Roma, 1891, 877.

28. Se è accusa di lesione personale con perdita dell'uso di un organo e di malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre 20 giorni, il presidente deve formulare due
G distinte questioni. — C. Roma, 18 marzo 1892, Fasolino, Corte S. Roma, 1892, 364.

29. In tema di ferimento, che ha prodotto più di una conseguenza lesiva, correttamente il presidente, proposta la questione generica sul ferimento, propone ai giurati tante questioni per quante sono state le conseguenze del ferimento.
H — C. Roma, 16 maggio 1892, Brunetti, Cass. unica, III, 824.

30. È complessa la questione proposta ai giurati, nella quale si parla di lesione personale pericolosa di vita e produttiva di malattia fisica
A certamente insanabile. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Cox, Foro pen., I, 269; Cass. unica, III, 529; Giur. pen Tor., 1892, 164; Corte S. Roma, 1892, 172.

31. Trattandosi di lesione mancata commessa con arma da fuoco, non può mai applicarsi per la pena l'ultima parte dell'art. 372 c. p., quantunque non sia avvenuto alcun danno. — C.
B Roma, 12 gennaio 1892, Niola, Foro, II, 153. (n)

32. Nel caso di lesione anche lievissima, si procede sempre d'ufficio, quando essa è stata commessa
C con arma propriamente detta. — C. Roma, 19 aprile 1892, Marchese, Corte S. Roma, 1892, 352.

33. Le lesioni personali, tuttochè recanti malattia infra i 10 giorni, se sono accompagnate da premeditazione o da altra delle circostanze prevedute nell'art. 373 c. p., sono d'azione pub-
D blica. — C. Roma, 24 maggio 1892, Logoluso, Foro, II, 292. (n)

34. Si punisce a querela della moglie il ferimento di durata inferiore ai dieci giorni commesso su di lei dal marito.

35. Può disputarsi se il ferimento, previsto dall'ultimo alinea dell'art. 372 c. p., aggravato dalla circostanza di cui al capov. dell'art. 373, sia di azione privata.

36. Anche in questo ultimo caso, avvenuta la remissione, manca al precetto della motivazione il giudice il quale non spiega la ragione per
E cui non ne tien conto. — C. Roma, 25 giugno 1892, Mattei, Cass. unica, III, 1063; Giur. pen. Tor., 1892, 428.

37. Il delitto di lesione personale volontaria o prodotta da arma insidiosa o propriamente detta, che non cagioni malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o ne cagioni tra dieci giorni, è punito della pena indicata nell'ultima, e non già nella prima parte dell'art. 372 c. p., con lo aumento da un sesto ad
F un terzo di cui al successivo art. 373. — A. Napoli, 12 marzo 1892, Mascolo, Riv. pen., I, 290; Giur. pen. Tor., 1892, 239; Bett., 1891, 201. (V. pure Foro it., 1893, II, 99, in nota).

38. L'art. 155 c. p. non definisce quali siano le armi propriamente dette, e lascia al giudice del merito di stabilire, in base alle circostanze della causa, con giudizio insindacabile in cassazione, se l'istrumento feritore possa annoverarsi tra le armi indicate e se concorrano gli altri estremi di che nel citato art. 155.

39. Ricorrendo le condizioni stabilite dal citato art. 155, la lesione lieve, perseguitabile a querela di parte a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 372 c. p., diviene perseguibile d'ufficio e pu-
G nibile ai termini del successivo art. 373. — P. Pienza, 26 marzo 1892, Benocci, Mon. pret., 1892, 167.

40. Nel caso di ferimento con pericolo di vita e

Digitized by Google

incapacità al lavoro per oltre trenta giorni, è più mite il codice penale italiano, che commina la pena da 1 a 5 anni di reclusione, di fronte al codice penale sardo che punisce con la relegazione (ora detenzione) da 3 a 5 anni. —
A C. Roma, 15 gennaio 1892, Talone, Corte S. Roma, 1892, 17.

41. È prescritta, in forza dell'art. 145 c. p. sardo, come legge più mite, l'azione penale per ferimento commesso sotto l'impero dell'abolito codice e punito dopo la pubblicazione del codice
B italiano con gli arresti. — C. Roma, 3 marzo 1892, Pulcini, Corte S. Roma, 1892, 160; Cass. unica, III, 934.

V. *Abuso mezzi di correzione* 6-12 — *Ammonizione* 4 — *Eccesso nel fine* 1-6 — *Minore* 15, 16.

Lettera di cambio — V. *Effetto cambiario.*

Lettera missiva [c. comm., 21, 26, 28, 44, 104, 130] — V. *Obbligazione* 10 — *Scrittura* 20.

Lettera di vettura [c. comm. 352, 362, 389-391, 395, 396, 399, 407-409, 456] — V. *Ferrovie* — *Trasporto.*

Lettere e pieghi (violazione, soppressione e pubblicazione abusiva) [c. p. 159-162] — V. *Segreti* (delitti contro la inviolabilità dei).

Lettere rogatorie — V. *Delibazione.*

Lettura di documento nel dibattimento pen. — V. *Dibattimento pen.*

Leva militare e marittima [L., testo unico, 6 agosto 1888, n. 5655, sul reclutamento; L., testo unico, 16 dicembre 1888, n. 5860, sulla leva marittima; Reg. 2 luglio 1890, n. 6952, per esecuzione testo unico 6 agosto 1888; R. D. 26 febbraio 1891, n. 71, che modifica alcuni paragrafi del Reg. 2 luglio 1890; R. D. 21 giugno 1891, n. 330, che modifica Reg. 2 luglio 1890; L. 28 giugno 1891, n. 315, che modifica L. 16 decembre 1888 in quanto alle rafferme con premio; L. 28 giugno 1891, n. 316, che proroga obbligo servizio per militari 1ª e 2ª categoria; R. D. 16 agosto 1891, n. 503, che modifica Reg. 2 luglio 1890].

1. L'autorità giudiziaria è incompetente a decidere, per gli effetti concernenti il servizio militare, sulla questione, se la legittimazione per decreto reale, ottenuta soltanto dalla madre, produca l'assegnazione alla terza categoria, come se si trattasse di figlio unico di madre
C vedova. — C. Roma, 18 giugno 1892, Papini Pernici c. Amm. della Guerra, Bett., 1892, 1168.

2. Chi nel giorno prefisso non si presenti all'esame definitivo ed arruolamento per un suggerimento paterno non può accampare, a sua
D discolpa, la mancanza di dolo. — C. Roma, 23 agosto 1892, Gonzo, Cass. unica, III, 1222.

3. La renitenza alla leva è reato per sua natura permanente, e perciò la prescrizione dell'azione penale non decorre che dal giorno in cui cessi
E la permanenza. — C. Roma, 22 dicembre 1891, Acerra, Corte S. Roma, 1891, 1019.

4. L'amnistia del 23 agosto 1891 è applicabile anche a coloro che, essendo arrestati prima della scadenza di termini fissati dal decreto di concessione, si presentano dinanzi al Consiglio di leva in istato di arresto, senza che la parola del Decreto valga a far ritenere che la presen-
A tazione debba essere spontanea. — C. Roma, 21 aprile 1892, Peluso, Foro pen., I, 340; M. trib. Mil., 1892, 578; Cass. unica, III, 733.

V. *Pena* 54.

Liberanza — V. *Provvisionale.*

Liberazione condizionale dei condannati [c. p. 16, 17].

Libero arbitrio — V. *Imputabilità.*

Libertà dei culti (delitti contro la) [c. p. 140-143].

1. L'art. 140 c. p., relativo alla libertà dei culti ammessi nello Stato, si applica a qualsivoglia culto esistente, senza d'uopo che sia stato espressamente ammesso per legge.

2. Cade quindi sotto la sanzione del citato articolo il turbare le funzioni religiose di una congrega evangelica denominata « l'Esercito della
B salvezza ». — C. Roma, 27 maggio 1892, Monnet, Foro, II, 419.

3. A costituire il delitto previsto dall'art. 143 c. p. (deturpazione nei luoghi destinati al culto o ai cimiteri) basta la volontarietà del fatto e la coscienza che quel fatto deve arrecare una perturbazione sociale, non dovendosi ricercare
C l'intenzione ultima dell'agente. — T. Ivrea, 22 dicembre 1891, C. M., Legge, 1892, II, 459; R. dir. eccles., III, 114.

V. *Violazioni costituz.* 1.

Libertà individuale (delitti contro la) [c. p. 145-156].

1. Affinchè le minaccie costituiscano aggravante dei reati contro la libertà individuale, previsti negli art. 146 e 147 c. p., è necessario che le medesime servano di mezzo per compiere o tentare l'arresto arbitrario.

2. L'assessore comunale, che ordini arbitrariamente l'arresto di un cittadino, il quale però fugge mentre le guardie gli mettono le mani addosso, commette non il reato previsto dall'art. 175 c. p. (abuso di autorità), ma il tentativo del reato contemplato dall'art. 147 c. stesso (sequestro di persona), che non può mai rin-
D viarsi alla cognizione del pretore. — C. Roma, 4 aprile 1892, De Collibus, Gazz. proc., XXV, 141; Giur. pen. Tor., 1892, 304; Cass. unica, III, 766; Legge, 1892, II, 354; Dritto e giur., VIII, 131.

3. Commette il delitto di violenza privata e non di minaccie chi per costringere alcuno a dirgli una cosa, con una mano l'afferra pei capelli e con l'altra impugna un temperino minacciandolo di ferirlo.

4. In tal caso l'uso del temperino costituisce l'aggravante dell'arma, di cui al primo capoverso

Digitized by Google

A del citato art. 154. — C. Roma, 2 ottobre 1891, Castiello, Foro, II, 105. (n)

5. L'art. 154. c. p. (violenza privata) riguarda quelle violenze o minaccie che offendono solamente la libertà personale senza ledere qualsivoglia altro diritto; quando però le violenze sono adoperate per violare altro diritto divengono fattore o circostanza aggravante di altro
B delitto diverso. — C. Roma, 17 giugno 1892, Gennaro, Foro, II, 467.

V. *Minacce.*

Libertà del lavoro (delitti contro la) [c. p. 165-167] — V. *Lavoro.*

Libertà politiche (delitti contro le) [c. p. 139].

Libertà provvisoria e **scarcerazione** [c. p. p. 205-230; L. 30 giugno 1876, n. 3183].

BIBLIOGRAFIA.

1. Poche osservazioni sugli art. 182 e 206 c. p.
C p. — L. ARIANI, Foro abruzz., VI, 18.
2. I reati di violenza e resistenza all'autorità e
D la libertà provvisoria. — S. SANGIORGI DI MARIA, Circ. giur., 1892, 100.
3. Se il condannato dalla Corte d'appello alla reclusione o detenzione per tempo non maggiore dei 5 anni possa ottenere la libertà provviso-
E ria. — G. FALCONE, Foro pen., I, 193.

GIURISPRUDENZA.

4. Non deve esser posto in libertà, ma tradotto in giudizio in istato di custodia, l'ammonito arrestato in flagranza di contravvenzione al-
F l'ammonizione. — C. Roma, 27 febbraio 1892, Cerviglieri, Foro, II, 242. (n)
5. Un ammonito in flagranza di contravvenzione all'ordinanza di ammonizione può essere arrestato, e in nessun caso può esser posto in li-
G bertà provvisoria. — C. Roma, 23 maggio 1892, Cicatiello, Cass. unica, III, 991; Annali, 1892, 211.
6. È insindacabile il convincimento del magistrato, che, in base all'art. 95 legge p. s. e tenute presenti le risultanze del certificato di penalità, affermi taluno doversi ritenere per diffamato agli effetti degli art. 206 e 182 c. p. p.
7. Le disposizioni transitorie della nuova legge di p. s. riferendosi unicamente all'ammonizione, non possono essere estese oltre i limiti della legge stessa e tenute presenti per interpretare l'efficacia delle condanne riportate o dei procedimenti anteriormente subìti, in ordine agli effetti della dichiarazione di diffamato, ai sensi
H dell'art. 95 della legge di p. s. che impedisce la concessione della libertà provvisoria.
8. L'essere stato, non ostante i procedimenti penali subìti, insignito di varie cariche onorifiche e la natura affatto casuale del delitto imputato non valgono a mutare le condizioni di fatto, per le quali al diffamato, ne' termini dell'art. 95 della legge di p. s., è vietata la concessione della libertà provvisoria, secondo
A gli art. 182 e 206 c. p. p. — C. Roma, 25 gennaio 1892, Castiglia, Foro pen., I, 245; Giur. pen. Tor., 1892, 147; Corte S. Roma, 1892, 76.
9. Qualunque sia la pena comminata dalla legge pe' reati di resistenza, violenza od oltraggio contro i pubblici ufficiali e gli agenti della pubblica forza, non può all'imputato concedersi
B la libertà provvisoria. — C. Roma, 20 maggio 1892, Perrone, Foro pen., I, 372.
10. L'imputato, sottoposto a mandato di cattura per reato punibile con pene temporanee, può, per l'art. 205 c. p. p., presentarsi spontaneamente, e chiedere ed ottenere la libertà provvisoria, ancora quando si trovi a godere di un salvacondotto, senza che sia obbligato a
C costituirsi in carcere. — A. Palermo, 17 maggio 1892, Leone, Circ. giur., 1892, 66.
11. È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che negò la libertà provvisoria, se il condannato non fece la dichiarazione di costituirsi in carcere in osservanza della sentenza di condanna contro la quale aveva spiegato ricorso, sebbene per altra causa egli fosse detenuto, e sebbene tale dichiarazione avesse fat-
D ta al capo guardiano delle carceri. — C. Roma, 21 marzo 1892, Guarnieri Grimaldi, Corte S. Roma, 1892, 221.
12. Nel provvedere sulla libertà provvisoria chiesta dal condannato per essere ammesso a ricorrere in cassazione, il giudice non è vincolato dalle norme stabilite pel periodo istruttorio.
13. Così può esser negata la libertà provvisoria o concessa con vincolo di cauzione, anche trattandosi di reato pel quale non si può spedire
E mandato di cattura. — A. Milano, 18 novembre 1891, N. N., Foro, II, 174. (n)

V. *Arresto preventivo* 1 — *Cassazione pen.* 50.

Libidine contro natura — V. *Buon costume.*

Libri colonici [c. c. 1662-1664] — V. *Colonìa.*

Libri di commercio [c. c. 1328, 1329; c. comm. 21-28, 33, 41, 44, 48-52, 140, 142, 147, 200 209, 218, 223, 737, 746, 747, 856, 857, 860; c. p. c. 405].

BIBLIOGRAFIA.

1. Libro-giornale riassuntivo e giornali parziali.
F — C. VIVANTE, Temi ven., 1892, 425.
2. Si può chiedere l'esibizione dei libri di un commerciante anche se si tratti di un affare civile.
G — C. VIVANTE, Foro, I, 1032.

GIURISPRUDENZA.

3. Il concetto che i libri di commercio regolarmente tenuti possono far prova in giudizio allora soltanto che le relative annotazioni siano fatte in concorso di tutte le parti interessate

Digitized by Google

è principio erroneo, perchè col medesimo si viene ad aggiungere alla potenzialità di prova dei libri di commercio una condizione non richiesta dalla legge.

4. I libri regolarmente tenuti non hanno sempre in ogni caso la virtù di far prova anche fra commercianti e per obbligazioni di commer-
A cio. — C. Torino, 25 marzo 1892, Soc. bonifiche ferraresi c. Rotta Bella, Giur. Tor.. 1892, 262; Legge, 1892, I, 694; Bett., 1892, 458; Dritto e giur., VIII, 211.

5. Il libro-giornale mancante delle formalità prescritte dalla legge, se pur può far tuttavia fede nelle controversie tra i membri di una società commerciale, non fa prova, invece, in caso di associazione in partecipazione e in confronto del partecipante.

6. Sebbene il libro-giornale tenuto irregolarmente non faccia prova in favore di chi lo ha tenuto, non è però escluso che possa valere come presunzione, più o meno grave, a seconda della persona, del modo con cui fu scritto e delle varie circostanze che il giudice può apprezzare.
B — A. Venezia, 30 agosto 1892, Braidi c. Toppan, Temi ven., 1892, 534; Giurista, 1893, 65.

7. Le annotazioni contenute nei libri di un commerciante fanno fede contro di esso anche se si riferiscono, non al commercio da esso eser-
C citato, ma alla sua azienda domestica. — C. Torino, 29 luglio 1892, Bertone c. Bertone, Foro, I, 1295. (n)

8. I creditori del fallimento d'una società in accomandita, che agiscono contro il socio accomandante pel pagamento delle somme che si è obbligato a conferire, non possono impedire che questi tragga dai libri sociali regolarmente tenuti la prova dei pagamenti che sostiene aver fatto.

9. Ma se i libri stessi non siano stati regolarmente tenuti non possono fornire alcuna prova a favore dell'accomandante, e contro i creditori sociali, quantunque i libri stessi non si fossero tenuti da esso accomandante, ma dai
D soci gerenti. — C. Torino, 16 luglio 1892, Imola c. Carozzi, Giur. Tor., 1892, 538; Temi gen., 1892, 553; Legge, 1892, II, 372; M. trib. Mil., 1892, 857; Bett., 1892, 962; Cons. comm., 1892, 345.

10. I libri di commercio non possono far fede contro chi non è commerciante.

11. Gli estratti di essi, fatti da notaio, non hanno alcun valore in giudizio, fuori dei casi espres-
E samente previsti dalla legge. — A. Genova, 11 giugno 1892, Ghisalberti e Ditta Giusti c. Raballo, Giurista, 1892, 277; Cons. comm., 1892, 219; Temi gen., 1892, 486; Annali, 1892, 340.

12. Agli estratti notarili dei libri tenuti da commercianti esteri non può negarsi l'efficacia della prova loro attribuita dalla legge del luogo.

13. Pel codice di commercio germanico, anche ammesso che il negoziante soddisfaccia all'obbligo della regolare tenuta dei libri di commercio col solo mastro, l'estratto del medesimo, compilato stragiudizialmente dalla parte che lo adduce, non costituisce che una prova in-
A completa. — A. Venezia, 15 dicembre 1891, Wolff c. Hirchfeld, Temi ven., 1892, 89.

14. Gli estratti notarili dei libri di commercio, anche se contengono l'attestazione della regolare tenuta dei libri stessi, non fanno piena prova in giudizio.

15. Quindi il magistrato ha facoltà di ordinare la produzione del libro, a cui si riferisce l'estrat-
B to. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Pisa c. Ierace, Foro, I, 269. (n)

16. L'estratto dei libri di commercio dev'essere fatto dal notaio e deve contenere la specifica e tassativa attestazione della esistenza di tutte e singole circostanze che la legge richiede per-
C chè il libro possa far prova in giudizio. — T. Napoli, 15 dicembre 1891, Costantini c. De Simone, Mov. giur., 1892, 13.

17. La comunicazione dei libri, nei casi contemplati dall'art. 27 c. comm., costituisce sempre una facoltà e non un obbligo per l'autorità giudiziaria, la quale, prima di autorizzarla, deve verificare se sia stata legittimamente proposta e se possa essere rilevante in causa. —
D C. Roma, 30 giugno 1891, Ditta Poggioli c. Fall. De Morsier, Corte S. Roma, 1891, II, 277: R. giur. Bol., 1891, 322.

18. Ordinare o no la produzione di libri mercantili di una parte sull'istanza dell'altra è rimesso all'incensurabile criterio del magistrato di merito, il quale rettamente ne prescinde se ritiene la domanda già sufficientemente giusti-
E ficata. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Soldato c. Tenino, Giur. Tor., 1892, 345.

19. La produzione dei libri di commercio, chiesta da una parte, deve dal giudice, che la riconosca opportuna, ordinarsi anche quando l'altra parte adduca di non aver tenuto i libri, salvo a valutare poi le conseguenze della non fatta
F produzione. — C. Torino, 25 febbraio 1892, Bonansea c. Gallino, Giur. Tor., 1892, 417.

20. La esibizione dei libri commerciali può essere ordinata in quanto giovi a stabilire la reale posizione creditoria ed i rapporti di vero e
G proprio conto corrente. — A. Roma, 19 decembre 1891, Soc. immobiliare c. Barbier Cattani, Annali, 1892, 33; Temi rom., 1891, 443; Diritto comm., X, 279; Bett., 1892, 244; Gazz. proc., XXV, 44.

21. La prova per esibizione dei libri di commercio non ha preferenza sulla prova testimoniale, tanto più se il debito da provarsi è di persona non commerciante, di fronte alla quale la prova risultante dai libri è nulla più che presunzione della sussistenza della obbligazione.
H — C. Firenze, 31 dicembre 1891, Bagnoli c.

Digitized by Google

Barnini, Temi ven., 1892, 45; Annali, 1891, 501; Cons. comm., 1892, 8; Diritto comm., X, 269; Giur. Tor., 1892, 218; Gazz. proc., XXV, 30; Bett., 1892, 369.

22. Non si può chiedere ad un commerciante l'esibizione de' suoi libri nemmeno per constatare ciò che ha ricevuto o pagato, se l'atto che diede origine al pagamento è essenzialmente civile. — A. Bologna, 15 luglio 1892, Ghedini c. Berselli, Foro, I, 1032. (n)

V. *Bancarotta* 3, 33-37 — *Conto corrente* 2 — *Esecuzione immobiliare* 88 — *Fallimento* 169, 188-263, 294 — *Prova pen.* 18, 19 — *Storia del diritto* 20.

Licenza — V. *Diffida.*

Licenziamento e destituzione da un ufficio — V. *Giustizia amministrativa* — *Impiegato* — *Locazione d'opera* — *Maestro* — *Medico* — *Segretario comunale.* — V. pure: *Istruzione pubblica* 13, 14.

Lido e spiaggia di mare [c. c. 427, 454] — V. *Demanio.*

Liquidazione di società [c. comm. 197-218, 221, 247 n. 6] — V. *Società.*

Lista di borsa [c. comm. 38, 60-81] — V. *Borsa* — *Mediatore.*

Lista civile [L. 16 marzo 1850, n. 1004; 19 giugno 1853, n. 1560; 24 giugno 1860, n. 4135; 11 agosto 1861, n. 230; 10 agosto 1862, n. 755; 14 dicembre 1862, n. 1029; 24 febbraio 1864, n. 2006; 14 marzo 1865, n. 2198; 5 febbraio 1868, n. 4212; 20 agosto 1868, n. 4547; 20 maggio 1872, n. 1823; 21 maggio 1876, n. 3122; 31 maggio 1877, n. 3853; 27 giugno 1880, n. 5518].

Lite temeraria [c. p. c. 1151] — V. *Spese giudiziali* — V. pure: *Sentenza civ.* 82.

Liti comunali.

1. Nel giudicare se una lite che vuole intentare un Comune sia di interesse della generalità degli abitanti o non piuttosto dell'interesse particolare di alcuni comunisti, occorre aver riguardo non soltanto ai limitati possibili effetti presenti della lite medesima, ma altresì alle conseguenze che ne deriverebbero per la generalità degli abitanti dal fatto che la lite sarebbe diretta a reprimere, quando questo fatto medesimo non fosse represso e venisse successivamente a ripetersi. — C. Stato, 27 luglio 1892, Com. di Monticelli Pavese, R. amm., 1892, 1067.

2. Quando per decidere del dritto agli usi civici sopra demanio comunale è precipua la disputa sulla demanialità o meno dei territorî in quistione, l'azione non può essere esercitata dai cittadini *uti singuli.* — C. Napoli, 24 febbraio 1892, Nuzzo c. Petrilli, Dritto e giur., VII, 415; Gazz. proc., XXV, 136; Legge, 1892, II, 449.

3. Il sindaco, che stipula un compromesso nell'interesse del Comune, non può pattuire che l'arbitro decida la controversia come amichevole compositore, se il Consiglio comunale non gli ha espressamente accordato questo potere.

4. In conseguenza il compromesso consentito con quella clausola è nullo per eccesso di mandato da parte del sindaco, ed è pur nulla la sentenza arbitrale emanata in base ad esso. — A. Casale, 15 marzo 1892, Com. di Pancarana c. Malaspina, Giur. Casale, 1892, 298.

5. Il prefetto non può annullare, per ragioni di merito, una deliberazione che nega l'autorizzazione a stare in giudizio al sindaco; i pareri di esso sono limitati ai casi di violazione di legge, illegalità di adunanza, o vizio di forma. — C. Stato, 18 settembre 1891, Com. di Castelvecchio c. Lubegno, Bett., 1892, 21.

6. L'autorizzazione del sindaco a sostenere la lite è regolarmente giustificata tosto che il difetto ne venga opposto dalla controparte.

7. L'autorizzazione in caso d'urgenza è validamente data dalla Giunta municipale in base all'art. 118 L. com. prov., bastando a stabilire l'urgenza il *visto* del prefetto, nè occorre, per il suo effetto in giudizio, che la relativa deliberazione sia già stata ratificata dal Consiglio comunale. — C. Torino, 28 novembre 1892, Coda c. Com. di Biella, Giur. Tor., 1892, 781.

8. L'autorizzazione della Giunta prov. amm., voluta dall'art. 173 L. com. prov. pei giudizî relativi a beni immobili, non è necessaria quando il Comune vi figuri come convenuto.

9. Nè l'autorizzazione diventa necessaria per l'appello o il ricorso in cassazione interposto dal Comune soccombente.

10. La prova che le deliberazioni consigliari che autorizzano il sindaco a stare in giudizio non furono vistate dal prefetto deve essere addotta da chi ha interesse a dimostrarlo. — C. Torino, 16 marzo 1892, Com. di Robassomero c. Ditta, Rosazza, Foro, I, 1074. (n)

11. Autorizzato il sindaco a sostenere una causa, non ha mestieri di una nuova autorizzazione per proporre appello.

12. Quando il Comune non è attore, ma convenuto, il sindaco può validamente rappresentarlo anche senza autorizzazione.

13. Ad ogni modo, la mancanza di autorizzazione non importerebbe la nullità degli atti, ma impegnerebbe unicamente la responsabilità personale del sindaco. — A. Genova, 4 aprile 1892, Massone c. Com. di Sestri Levante, Temi gen., 1892, 300; Giurista, 1892, 215; M. trib. Mil., 1892, 890.

14. Non è nulla la citazione in appello, fatta nel nome ed interesse di un Comune, debitamente autorizzato alla lite, sebbene notificata anzi che in nome del sindaco attuale rappresentante del Comune, con la indicazione del nome e cognome del sindaco scaduto dall'ufficio dopo la sentenza deferita in appello.

Digitized by Google

15. Il mandato alla lite conferito al procuratore nell' interesse del Comune dal sindaco non cessa per la cessazione dell'ufficio di quel rappresentante, ma dura finchè non venga revocato
A dal successore. — C. Firenze, 11 luglio 1892, Subeconomo di Auronzo c. Com. di S. Pietro Cadore, Annali, 1892, 322; Temi ven., 1892, 582.

16. È regolare la notifica al sindaco fatta anche
B fuori Comune ma in persona propria. — C. Conti, 9 febbraio 1892, Gallese Putifigari, Esatt. e com., 1892, 115.

17. È valida la notificazione di una sentenza contumaciale ad un Comune mediante consegna della copia nelle mani del sindaco, malgrado detta consegna sia avvenuta fuori dell'uffizio
C comunale. — C. Napoli, 31 maggio 1892, Com. di Termoli c. Norante, Dritto e giur., VIII, 54; Legge, 1892, II, 514; M. trib. Mil., 1892, 949; Gazz. proc., XXV, 256; Riv. universale, 1892, 654; Bett., 1892, 1062.

18. La notificazione di un atto di citazione ad un Comune, eseguitasi mediante consegna della copia nelle proprie mani del segretario municipale, non fuorclude l'opposizione alla sopravvenuta sentenza contumaciale; la quale opposizione è solamente inammissibile, quando quella notificazione si eseguisca nelle mani proprie della persona del sindaco o dell'assessore, che
D ne faccia legittimamente le veci. — T. Bari, 3 marzo 1892, Com. di Noicattaro c. Laudadio, Pisanelli, 1892, 84.

19. Se il sindaco del Comune appellato non ha fatto elezione di domicilio presso il suo procuratore, è nullo l'atto d'appello notificatogli nell'ufficio del detto procuratore.

20. È pur nullo l'atto d'appello notificato al sindaco nella sede municipale e consegnato, stante la sua assenza momentanea, a mani d'un assessore o consigliere comunale, senza che risulti dalla relazione essere stato osservato l'ordine gra-
E duale di cui l'art. 139 c. p. c. — A. Casale, 17 novembre 1891, Risso c. Com. di Refrancore, Giur. Casale, 1892, 34; Bett., 1892, p. a., 208.

21. Se un Comune non ha fatta alcuna elezione o dichiarazione di domicilio, è valida la notificazione della sentenza fattagli a mani del suo procuratore; e quindi da questa notificazione comincia a decorrere il termine per l'appello.
F — A. Casale, 19 settembre 1892, Com. di Mombello c. Cesati, Giur. Casale, 1892, 584.

V. *Diritti promiscui* 7 — *Opposizione di terzo* 2.

Liti del Governo — V. *Amministrazione pubblica — Avvocatura erariale.*

Litispendenza [c. p. c. 104] — V. *Competenza civ.*

Livello — V. *Affrancazione.*

Locazione in genere e locazione delle cose [c. c. 493, 1417, 1439, 1568-1626, 1932, n. 5, 2085; c. p. c. 687; c. comm. 3, 702, 703, 773].

SOMMARIO.

Abuso della cosa locata — V. *Deterioramento.*
Albergo 16.
Avviamento commerciale 3.
Caso fortuito — V. *Forza maggiore.*
Cauzione — V. *Deposito.*
Consegna 15, 24-26, 40.
Danni, risarcimento 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 29, 39, 40, 48, 49.
Deposito cauzionale 8-10.
Deterioramento 39, 49.
Diffida 11, 12, 41-43, 46, 47.
Esecuzione mobiliare 53, 54.
Estinzione 45, 55.
Fitto 6, 37, 48, 49.
« pagamento 37, 48, 49.
Forza maggiore 19, 30, 43.
Godimento della cosa locata — V. *Perdita — Uso.*
Incendio 34.
Licenza — V. *Diffida.*
Malattia contagiosa 38, 39.
Molestia 20, 21, 31, 32.
Oneri e pesi 6, 7.
Perdita della cosa locata 30, 38.
Possesso 59.
Prescrizione 7.
Privilegio 2, 50-54.
Prostitute 11, 12, 20, 21.
Prova in genere 54.
« scritta — V. *Scrittura.*
Riconduzione tacita 44-46.
Riparazioni 28, 29.
Risoluzione 11, 12, 17, 21, 29, 35-38, 43, 48, 49.
Scrittura 5.
Sequestratario giudiziario 9.
Sfratto 57, 58.
Sublocazione 4, 11, 12, 56.
Trasloco 43.
Trattato 1.
Uso della cosa locata, garanzia 13, 14, 16-23, 27, 29, 31, 32, 35, 36.

BIBLIOGRAFIA.

1. Trattato delle locazioni de' predî urbani e ru-
A stici. Vol. I (Parte generale), parte I. — V. SIMONCELLI, Lanciano, Carabba edit., 1892, in-8° p. 333.

2. Della locazione rispetto ai terzi, e del privilegio dei fitti e delle pigioni anche in relazione
B agli altri privilegî. — G. MIRABELLI, Dritto e giur., VIII, 1.

3. La locazione di un negozio e l'avviamento. —
C A. SRAFFA, Diritto comm., X, 5.

D 4. La sublocazione e la cessione dell'affitto. — V. SIMONCELLI, Arch. giur., XLIV, 269.

GIURISPRUDENZA.

5. Anche in commercio, trattandosi di locazione di stabili oltre il novennio o d'altro atto in cui la prova scritta sia richiesta *ad substantiam*, non
E si ammette altra prova che lo scritto. — C. Torino, 29 marzo 1892, Le Boutheux c. Gnecco, Giur. Tor., 1892, 619; Legge, 1892, II, 663; Giurista, 1892, 398.

6. Il prezzo della locazione è rappresentato anche dagli oneri reali a favore di terzi, accollati nell'atto di locazione.

7. Se il locante è chiamato a rispondere di tali oneri ha il diritto di rivalsa contro il locatario; il quale rendesi ammissibile a far valere
F l'eccezione di prescrizione quinquennale. — A. Catania, 8 febbraio 1892, Zamboni c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 43; Foro Cat., 1892, 11.

8. Il deposito cauzionale costituisce parte integrante del contratto di locazione, e non deve ritenersi che il locatario abbia una semplice ragione creditoria ripetibile con azione personale in confronto del locatore proprietario.

9. Il sequestratario giudiziale non può esimersi dalla restituzione del deposito terminato il contratto di locazione e risultando adempiute le condizioni del contratto medesimo.

Digitized by Google

10. Il diritto alla restituzione del deposito non ha pel conduttore il carattere di vero credito: tale deposito non è che un deposito cauzionale, alla cui integrale restituzione ha diritto il conduttore fintanto che nel patrimonio del debitore vi ha
A margine bastevole per soddisfarlo. — T. Roma, 20 aprile 1892, De Andreis c. Giannatasio, Legge, 1892, II, 807.

11. Se taluno ha locato un quartiere con espresso divieto al conduttore di affittare camere mobiliate e di tenere anche temporaneamente qualsiasi persona in casa sotto pena di scioglimento del contratto, non può ottenere in giudizio la risoluzione del contratto stesso sull'unica prova fornita dalla produzione del verbale dell'ufficiale di p. s. constatante che ad esso locatore venne fatta diffida ai sensi dell'art. 8 del regolamento sul meretricio perchè in quel quartiere il conduttore affittando camere favoriva la clandestina prostituzione.

12. Tale diffida doveva esser fatta al conduttore e
B non al locatore. — P. Bologna, 29 gennaio 1892, Guizzardi, Mon. pret., 1892, 208.

13. Con l'*actio ex conducto* il conduttore ha il dritto d'essere indennizzato anche de' comodi accessorî che gli mancarono per colpa del locatore, cui era tenuto per contratto.

14. Quest'azione, avendo fondamento nel dolo, spetta allorquando sia nota al locatore la priva-
C zione dell'uso della cosa locata. — T. Napoli, 27 giugno 1892, Ceci Starabba c. Rocco, Mov. giur., 1892, **121.**

15. Il locatore è responsabile dei danni verso il conduttore per non avergli consegnato nel tempo convenuto i locali affittatigli, quantunque ciò sia avvenuto pel fatto dell'inquilino cessante che si rifiutò di dimettere in tempo i locali, se però esso locatore non ha usato le debite diligenze per prevenire il ritardo ed ha dato causa al rifiuto, sebbene riconosciuto infondato
D dal conduttore cessante. — A. Torino, 12 dicembre 1891, Rubeo c. Bergero, Giur. Tor., 1892, 282.

16. Il locatore d'un albergo avente un'insegna sulla fronte della casa è tenuto a garantire al conduttore il diritto di tenere quest'insegna, contro il divieto del padrone di casa che, avendo fatto restaurare la casa, si oppone a che l'insegna sia ricollocata, salve le contrarie dichiarazioni nel contratto di locazione e salvo pure il caso in cui il conduttore fosse informato che il proprietario stesso non voleva più permet-
E tere l'apposizione dell'insegna. — A. Torino, 5 settembre 1892, Vigitello c. Barbero, Giur. Tor., 1892, 766.

17. L'inquilino che, in forza di una ordinanza municipale, va a perdere l'uso di due ambienti nel quartiere locatogli ha diritto di domandare lo scioglimento del contratto di locazione oltre la rifazione dei danni, indipendentemente dal vedere se la parte dichiarata inabitabile dall'autorità competente sia o no necessaria al di
A lui alloggio. — A. Roma, 30 aprile 1892, Giannatasio c. Perelli, Temi rom., 1892, 187.

18. Il locatore è tenuto ad indennizzare il fittaiuolo dei danni patiti per vizi o difetti della cosa locata.

19. Un'alluvione, per cui le acque incanalate in una fogna pubblica rifluiscono ed invadono le cantine di una casa, non può considerarsi caso fortuito o fatto di forza maggiore, quando quella invasione derivi dalla costruzione dei fognuoli privati, che hanno comunicazione con le can-
B tine. — A. Roma, 2 giugno 1891, Martinori Angeloni c. Com. di Roma, Temi rom., 1891, 395.

20. L'obbligo di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata non è limitato al fatto proprio del locatore, ma si estende altresì alle molestie che terze persone arrechino al conduttore, ogniqualvolta agiscano nell'esercizio di un qualsiasi diritto. Deve per ciò il locatore garantire il conduttore di un appartamento dalle molestie che donne di mal costume gli arrechino nell'esercizio del loro diritto di abitare altro appartamento della stessa casa.

21. Non ha tuttavia facoltà il conduttore di sciogliere il contratto di suo arbitrio, ma deve domandarne la risoluzione all'autorità giudiziaria, la quale può concedere al locatore, secondo le circostanze, una dilazione per allontanare dal luogo le donne suindicate. E qualora tale allontanamento fosse avvenuto dopo istituito il giudizio di risoluzione del contratto, sarebbe con ciò arrestato senz'altro il corso del giudizio medesimo, salvochè la dimora delle prostitute si fosse prolungata sul luogo per modo
C che la casa ne sia rimasta discreditata. — A. Roma, 27 giugno 1891, Alfani Leoncilli c. Emanuele, Temi rom., 1891, 391.

22. Il locatore, quand'anche lievemente cangi la cosa locata o ne impedisca il godimento, è sempre responsabile de' danni verso il conduttore.

23. Se un novello conduttore, prima che cessi la locazione del fondo, vi accede, in virtù di contratto, per anticipare delle opere agrarie; quand'anche il conduttore cessante non abbia protestato, questi ha sempre azione di danni esclusiva-
D mente verso il locatore. — T. Bari, 18 marzo 1892, De Robertis c. Opera pia Purgatorio di Bitonto, Pisanelli, 1892, 115.

24. Colui che concede ad altri in affitto uno o più locali destinati ad un determinato scopo, si obbliga non solo a consegnare al conduttore nel tempo stabilito i locali stessi considerati nella loro materialità e a garantirgliene il pacifico possesso, ma eziandio a consegnarglieli in quelle condizioni che sono richieste per il loro esercizio a quel determinato scopo.

25. E così chi ha ad altri affittato dei magazzini

Digitized by Google

destinati a deposito doganale, si è obbligato a promuovere e procurare, nel termine stabilito per la consegna, le autorizzazioni necessarie dalle autorità governative ed in ispecie dalla Dogana per il loro libero esercizio.

26. Il principio, secondo il quale *in venditionibus semper legem dicit venditor rei suae*, deve rigorosamente applicarsi anche alla locazione —
A A. Genova, 11 marzo 1892, Ditta Librach Cantor c. Cesaroni, Com. di Genova, Temi gen., 1892, 207.

27. Nella locazione d'un opificio con meccanismi, è tenuto bensì il locatore a garantire i meccanismi per quanto riguarda i loro vizî originarî, ma non per le rotture avvenute durante il loro funzionamento per conto del conduttore, in ispecie se questi si è assunto l'obbligo della loro manutenzione e delle riparazioni, e se d'altronde la rottura avvenne per avere il conduttore sforzato i meccanismi con abuso d'acqua
B soverchia per aumentarne la forza. — C. Torino, 2 febbraio 1892, Gasco c. Fissore Giur. Tor., 1892, 114; M. trib. Mil., 1892, 198.

28. Il concetto delle riparazioni che l'inquilino deve tollerare presuppone guasti sopravvenuti.

29. Invece la caduta di frantumi di intonaco dall'alto del soffitto costituisce un vizio o difetto della cosa locata pel quale il conduttore può domandare la dichiarazione di nullità del contratto per il tempo successivo, e tenere obbligato pei danni il locatore se ed in quanto costui fosse a cognizione del vizio redibitorio. —
C A. Milano, 30 agosto 1892, Schira c. Cavalli, Bett., 1892, 532; M. trib. Mil., 1893. 34.

30. La rinunzia ai casi fortuiti è solo riferibile al fatto accidentale che manchino i frutti, e non alla distruzione della cosa che si produce. —
D A. Messina, 5 aprile 1891, Bongiovanni, Rif. giur., 1892, 75.

31. Il locatore non è tenuto a garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata se le molestie dipendono da fatti di terze persone che non vantano diritti sulla cosa istessa.

32. Quindi non può garantirlo contro le molestie arrecate da esplosioni di mine, e se in conseguenza di esse la cosa locata fu in parte distrutta, non resta al conduttore che chiedere lo scioglimento del contratto o la diminuzione
E del fitto secondo l'art. 1578 c. c. — A. Genova, 16 maggio 1892, Pastine c. Com. di Monterosso al mare e Desimoni, Giurista, 1892, 221.

33. I danni prodotti nel bestiame dal morbo ezootico del barbone, nel silenzio del contratto, non danno diritto ad indennità all'affittuario, il quale non è sottratto all'obbligo di restituire intieramente le scorte di bestiame anche se nell'ultimo anno dell'affitto il barbone gli cagionò perdite non ordinarie. E ciò specialmente se la località dell'affitto è ordinariamente colpita da questa epidemia, e se, non ostante la perdita straordinaria finale, i danni ripartibili su tutta la durata dell'affitto non risultano in media essere stati oltre gli ordinarî.
A — A. Roma, 28 dicembre 1891, Troili c. Rospigliosi, Temi rom., 1891, 539.

34. La presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 1590 c. c. pel caso d'incendio della cosa locata non può estendersi all'incendio dei mo-
B bili dell'inquilino. — A. Bologna, 11 dicembre 1891, Magli c. Scotti, Foro, I, 672.

35. Non sarebbe causa di risoluzione della locazione di una villa il fatto che il locatore nella parte a sè riservata tenga una concubina seco convivente; quindi sarebbe irrilevante la prova di quel fatto, indipendentemente da circostanze particolari atte a destare scandalo, o turbare il conduttore nel libero godimento della cosa locata.

36. Sono per altro ammissibili a prova quei fatti che, complessivamente riguardati, siano intesi a dimostrare che il locatore mancò ai princi-
C pali obblighi del contratto. — A. Firenze, 10 marzo 1892, Ventura c. Tognini, Annali, 1892, 134.

37. Il ritardo di pochi giorni al pagamento del fitto, particolarmente fra intimi parenti, non è circostanza abbastanza grave da legittimare una sentenza di risoluzione del contratto di
D locazione. — P. Gorgonzola, 6 giugno 1892, Apostolo c. Figini, Mon. pret., 1892, 264.

38. Se nel contratto di locazione è stabilito che l'inquilino non può far abitare la casa da persone affette da male contagioso, tale patto ha efficacia anche a favore dell'inquilino, e questi ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto se nella casa da lui tolta in locazione, prima di entrarvi, vi sia morto di quel male
E il precedente inquilino. — T. Napoli, 29 luglio 1892, Sabatelli c. Fiocca, Trib. giud., 1892, 179.

39. È conforme alla legge ed alla natura del contratto di locazione l'uso locativo che pone a carico del conduttore il danno derivato alla casa od ai mobili locati per le malattie contagiose sofferte dai membri della sua famiglia.
F — C. Roma, 26 gennaio 1892, Hopfgartende Krismanie c. Cerruti, Foro, I, 185.

40. L'abbandono del fondo, scorso già il termine dello affitto, senza farne la consegna al locatore, il quale protestandosi anticipatamente della cattiva coltura, siasi negato al tardivo invito di pigliarne bonariamente la consegna, citando invece il conduttore per la liquidazione dei danni, rende responsabile costui anche dei dan-
G ni posteriori. — C. Napoli, 21 aprile 1892, Spagnuolo c. Morleo, Dritto e giur., VIII, 79.

41. La riserva dell'art. 1609 c. c. ha efficacia soltanto nel caso che nel contratto non sia stato
H pattuito il tempo per la disdetta. — C. Firenze, 23 gennaio 1892, Kirschens c. Barbaro Ricco, Temi ven., 1892, 287.

Digitized by Google

42. Nelle locazioni senza determinazione di tempo si deve dare la licenza nel termine richiesto dalla consuetudine locale, che, in Ancona, è di due mesi prima che finisca il semestre.

43. Il tramutamento dell'impiegato, come un fatto prevedibile, non può equipararsi a caso di forza maggiore, nè può in conseguenza far sciogliere il
A contratto di locazione. — T. Ancona, 16 ottobre 1891, Abate c. Adanti, Giorn. giur., 1892, 413.

44. La tacita riconduzione non è il prolungamento della locazione anteriore, ma un nuovo contratto; e si opera pel nuovo consenso tacito delle parti, quando, al termine della locazione precedente, il conduttore rimane ed è lasciato nel possesso della cosa locata.

45. Se, durante la locazione anteriore, la moglie del conduttore, che coabita con lui, diviene proprietaria della casa locata, riesce impossibile fra essi la tacita riconduzione, al cessare della locazione precedente, per l'obbligo reciproco, che, pel matrimonio, i coniugi hanno di
B coabitare. — P. Napoli, 16 maggio 1892, Perna c. Guadagno, Gazz. proc., XXV, 93.

46. Ogniqualvolta il giudice di merito ritenga per apprezzamento di fatto che la locazione di una casa, quantunque convenuta per un tempo determinato, ebbe a rinnovarsi tacitamente, spirato il termine stesso, bene giudica che a farla cessare è necessaria la licenza, giusta l'art. 1610 c. c.

47. Per la licenza la legge non impone alcuna forma speciale: basta che dall'atto risulti manifesta la volontà di dar termine alla locazione. —
C C. Firenze, 9 maggio 1892, Com. di Castelbaldo c. Giubbai, Temi ven., 1892, 373; Legge, 1892, II, 119; Annali, 1892, 348; Gazz. proc.. XXV, 260; Foro Cat., 1892, 162.

48. L'art. 1611, che nel caso di risoluzione della locazione per colpa del conduttore lo obbliga a pagare la pigione solamente per il tempo necessario ad una nuova locazione, non intende limitare a questo ogni indennità dovuta per maggiori danni al locatore, quando, in ispecie, per gli adattamenti speciali da lui fatti nella casa locata a determinato speciale uso, o per altre cause generali, sia da prevedersi che il locatore più non troverà a riaffittare se non a prezzo inferiore, o dovrà sostenere nuove spese
D di adattamenti. — A. Torino, 16 novembre 1691, Mestiatis c. Chiambretto, Giur. Tor., 1892, 196.

49. La regola che in caso di risoluzione di una locazione il locatario è tenuto a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni derivati dall'abuso della cosa locata, non può in mancanza di convenzione espressa o di speciali circostanze dalla locazione delle case estendersi a quella
E dei fondi rustici. — C. Napoli, 3 agosto 1891, Labella c. Maio, Gazz. proc., XXV, 63.

50. In tema di locazione di tenuta erbifera ad esercente abituale d'industria armentizia, il privilegio del locatore per l'art. 1958 c. c. colpisce giustamente gli animali che vi si trovino a pascolo, come quelli che costituiscono dote naturale del fondo secondo finalità del conduttore
A e garentia del locatore. — C. Napoli, 24 settembre 1892, Labella c. Doria, Dritto e giur., VIII, 199; Gazz. proc., XXV, 353.

51. Il privilegio del locatore sugli animali acquistati dall'affittuario con pubblica scrittura ed introdotti nel fondo per la sua coltura non può restare menomato nè dalla risoluzione della vendita per comune consenso dei contraenti, nè dalla condizione risolutiva tacita della vendita stessa, dipendente da inadempimento degli
B obblighi dell'affittuario compratore. — C. Roma, 7 luglio 1891, Suriani c. Cestari, Legge, 1892, I, 224; Annali, 1892, 58; Temi rom., 1892, 11.

52. Il locatore, decaduto dal privilegio sui mobili stati asportati dall'inquilino, per non averne proposto la domanda nei quindici giorni di cui all'art. 1958, n. 3, c. c., conserva tuttavia il diritto di farli pignorare, se è munito di titolo esecutivo.

53. Il terzo non può opporsi al pignoramento loro all'appoggio d'una semplice denuncia verbale d'affitto dei locali in cui sono posti i mobili stessi, se tale denuncia non ha data certa anteriore al pignoramento.

54. In ogni caso sarebbe sempre ammessibile la prova dedotta dal pignorante locatore a stabilire che i mobili, al momento del pignoramento,
C erano tuttora posseduti dall'inquilino. — C. Torino, 20 ottobre 1892, Arrigo c. Vecchio, Giur. Tor., 1892, 729.

55. Se l'usufruttuario cede al conduttore l'esercizio del suo usufrutto sopra la cosa precedentemente a lui locata, la locazione viene a cessare per novazione. — A. Genova, 25 aprile
D 1892, Del Frate c. Gattini Cesi, Temi gen., 1892, 367.

56. Il giudizio, con cui si tende a far dichiarare simulato un contratto di sublocazione, è integro, sebbene non sieno stati chiamati ad intervenirvi nè il locatore principale, che consentì la sublocazione, nè un terzo comproprietario delle scorte esistenti sul fondo sublocato, nè il fattore di campagna, che il subconduttore
E si era obbligato di conservare in ufficio. — A. Casale, 8 aprile 1892, Mangiarotti c. Vigoni, Giur. Casale, 1892, 416.

57. Quando pende un giudizio per proroga di locazione, non può il pretore provvedere sulla istanza di sfratto per locazione finita.

58. Spetta al tribunale decidere se si tratti di una affermazione sfornita di ogni appoggio, da non potere ostacolare la libera azione di sfratto, ovveramente di una vera contrattazione di lo-

Digitized by Google

A cazione prorogata. — C. Napoli, 7 gennaio 1892, Carannante c. De Cristofaro, Gazz. proc., XXV, 41; Legge, 1892, I, 738; Bett., 1892, 488.

59. Al fittuario, sia pure con contratto a lungo termine e debitamente trascritto, non compete il diritto d'intentare azioni possessorie, e tanto meno petitorie; egli, come possessore precario, ha diritto alla sola azione personale di garentia contro il locatore per ottenere una diminuzione proporzionata del prezzo di affitto, in seguito a molestie derivate da un diritto di
B proprietà sul fondo locato. — A. Roma, 2 aprile 1892, Bennicelli c. Cordella Vercellone, Temi rom., 1892, 219.

V. *Atto di commercio* 10-14 — *Bollo* 2 — *Competenza civ.* — *Consuetudine* 3 — *Esecuzione immobiliare* — *Espropriazione p. p. u.* 6, 55-59, 74 — *Fallimento* 91-93, 196, 197 — *Graduazione* 19-22 — *Locupletazione* 4 — *Registro* — *Ricchezza mobile* - *Soccida* — *Usufrutto* 4 — *Vendita* 143.

Locazione d'opera [c. c. 1627-1646].

1. Quando non si tratta dell'uso di una data cosa per un certo prezzo, ma di un'opera da prestarsi verso determinato correspettivo, si versa in tema di locazione d'opera, non di locazione di cose.

2. Il contratto non muta natura, anche se per le operazioni precedenti e successive all'opera da prestarsi si renda indispensabile al locatore dell'opera l'uso di determinati locali di ragione dell'imprenditore, e questi glielo abbia accordato senza speciale correspettivo.

3. Se l'impedimento derivante da caso fortuito o forza maggiore è parziale o momentaneo, o se è facile toglierlo in tutto od in parte, non vien
C meno l'obbligo dell'adempimento. — A. Venezia, 29 gennaio 1891, De Manzoni c. Ditta Soller, Temi ven., 1892, 52.

4. Nulla osta che ad un individuo, il quale cumuli la doppia figura di architetto per formazione di progetti e per direzione e assistenza nella esecuzione dei lavori, e d'intraprendente, si attribuisca per ciò un doppio compenso, salvo limitazione ad un solo per volontà delle parti
D contraenti. — C. Roma, 13 gennaio 1892, Canessa c. R. Istit. di S. Antonio dei Portoghesi in Roma, Corte S. Roma, 1892, II, 9.

5. Nel contratto di locazione di opere, anche se stipulato per un tempo determinato, ognuna delle parti ha sempre diritto di por termine prima della scadenza al contratto, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni quando sia il
E caso. — A. Milano, 13 settembre 1892, Martinazzi c. Lioli, M. trib. Mil., 1892, 956; Bett., 1892, 614.

6. Una società che al fine di ridurre il personale licenzia un impiegato non è tenuta ai danni pel solo fatto del licenziamento.

7. Essa si uniforma alla consuetudine ed alla equità accordando all'impiegato licenziato un congruo termine perchè possa locare ad altri la propria opera.

8. Non può essere impugnato come insufficiente un preavviso di un mese con una gratificazione di altri sei mesi accordata ad un impie-
A gato a stipendio mensile. — A. Roma, 19 giugno 1892, De Angelis c. Soc. italiana per condotte d'acqua, Foro, I, 982; V. pure: Temi rom., 1892, 185.

9. I regolamenti organici di un Istituto (nella specie, le norme costitutive lo stato degli impiegati della Banca nazionale in data 25 aprile 1883) formano legge contrattuale fra gli impiegati e l'Istituto a cui sono addetti.

10. Conseguentemente l'Istituto stesso non può licenziare il proprio impiegato se non nei casi in detto regolamento organico contemplati. —
B C. Torino, 24 febbraio 1892, Banca Nazionale c. Monticelli, M. trib. Mil., 1892, 237; Bett., 1892, 317; Giur. Tor., 1892, 327; Annali, 1892, 228; Legge, 1892, II, 90.

11. Ed è competente l'autorità giudiziaria a conoscere delle controversie riguardanti un li-
C cenziamento avvenuto in tali condizioni. — A. Milano, 28 aprile 1891, Monticelli c. Banca Nazionale, M. trib. Mil., 1892, 244.

12. Nella locazione d'opera intellettuale stipulata senza determinazione di tempo non può farsi luogo alla risoluzione del contratto se non previa disdetta da darsi in termine congruo.

13. La durata d'un contratto di locazione intervenuto fra un docente e un Istituto educativo, quando non sia stato stipulato in vista di una determinata oggettività morale (determinato corso di lezioni, preparazione a un esame ecc.), si esaurisce normalmente nel periodo dell'anno scolastico.

14. È quindi valida, in difetto di patto contrario, la disdetta con cui al chiudersi dell'anno scolastico o al principio delle ferie vien reso noto al docente che col successivo anno scolastico non s'intende di ulteriormente continuare nel-
D l'assunzione dell'opera sua. — A. Milano, 16 maggio 1892, Raschia c. Origo, M. trib. Mil., 1892, 610.

15. Nel mandato il servizio reso è fatto in nome del mandante e crea i rapporti di committente e commesso; invece nella locazione d'opera è escluso ogni concetto di rappresentanza della persona del conduttore, e quindi il locatore non può obbligare il conduttore verso i terzi.
E — A. Napoli, 3 febbraio 1892, Genio Militare c. Patamia Maccario, Mov. giur., 1892, 59.

V. *Probiviri* 1.

— impiegati comunali o governativi — V. *Impiegato* — *Maestro* — *Medico* — *Segretario comunale.*

— contratto d'appalto — V. *Appalto* — *Opere pubbliche.*

Digitized by Google

— trasporti per terra o per acqua — V. *Trasporto* — V. pure: *Ferrovie* — *Noleggio.*

Locupletazione [c. c. 1148, 1243, 1307, 1728; 445, 449, 450, 1150, 1743, 1842; c. comm. 326].

1. La nullità delle obbligazioni contratte da persona soggetta ad autorità tutoria non può essere un mezzo alla persona tutelata per locu-
A pletarsi in danno dell'altro contraente. — A. Bologna, 26 luglio 1891, Pia unione anime purganti in Ferrara c. Com. di Ferrara, R. giur. Bol., 1892, 313.
2. Agli effetti dell'esperibilità dell'*actio de in rem verso* non è necessario che il vantaggio derivato all'incapace sia permanente, bastando ch'esso sia riuscito a migliorarne il patrimonio o ad evitarne il deterioramento al momento in
B cui l'obbligazione ebbe a sorgere. — A. Milano, 16 maggio 1892, Comelli Bigotti c. Cavadini, M. trib. Mil., 1892, 716.
3. Per parlarsi d'ingiusta locupletazione si richiede, come estremo essenziale, la mancanza di causa giusta, ossia una locupletazione senza diritto, ed allora è senza diritto quando manchi la volontà o la colpa di colui a danno del quale avviene; ma se concorra l'una e l'altra non può dirsi ingiusto lo arricchimento.
4. Quindi, risoluto per colpa dei conduttori un contratto di fitto di lunga durata, in cui il locatore siasi obbligato di pagare le migliorie ai coloni a termine dell'affitto, non è censurabile la sentenza che ritenga non essere dovute le
C migliorie. — C. Napoli, 8 marzo 1892, Valente c. Caracciolo, Gazz. proc., XXV, 86; Legge, 1892, II, 163.
5. L'azione *de in rem verso* è esperibile anche in confronto agli enti morali e alle pubbliche amministrazioni.
6. Che la pecunia o la cosa sieno state date per un fatto più o meno opportuno, inteso ad uno scopo più o meno giustificato, può essere circostanza influente al calcolo della utilità, ma è indifferente all'esercizio dell'azione *de in rem*
D *verso.* — C. Firenze, 18 febbraio 1892, Della Nera c. Castiglioni, Temi ven., 1892, 168; Legge, 1892, I, 546; Mass. giur., 1892, 189; Rass. amm. Nap., 1892, 136; Annali, 1892, 294.
7. Se una società, proprietaria d'un acquedotto, per ordine del municipio fu costretta a concedere l'acqua occorrente all'estinzione di un incendio, ha diritto ad avere il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni dalla società assicuratrice contro gl'incendi che ne risentì vantaggio essendosi salvata una parte della mercanzia.
8. L'obbligo delle spese e del risarcimento dei danni non può ritenersi indivisibile ai sensi dell'art. 1206 c. c. fra i diversi proprietari e assicuratori delle mercanzie salvate, presupponendo il detto articolo una convenzione che
A nel caso manca. — A. Genova, 16 febbraio 1892, Soc. Assicuraz. Italia c. Soc. acquedotto Galliera e Com. di Genova, Giurista, 1892, 140; Temi gen., 1892, 267.

V. *Donna maritata* 46 — *Dote* 28.

— azione di arricchimento nelle cambiali [c. comm. art. 326]. — V. *Effetto cambiario.*

Lodo — V. *Arbitramento.*

Lotto e lotteria [L. 27 settembre 1863, n. 1483, sul giuoco del lotto e sulle lotterie; Reg. relativo 27 settembre 1863, n. 1484; Reg. 29 giugno 1865, n. 2400, per le lotterie non proibite e per le tombole; L. 19 giugno 1870, n. 5704, che limita la facoltà di aggiungere premî in forma di lotteria ai prestiti che contraggono le provincie e i Comuni; L. 19 luglio 1880, all. E, n. 5536, sul riordinamento dell'amministrazione del lotto e sulle disposizioni pel divieto delle lotterie pubbliche; R. D. 10 aprile 1881, n. 178, sul riordinamento dell'amministrazione del lotto; L. 2 aprile 1886, n. 3754, che modifica alcune disposizioni del lotto pubblico; L. 20 luglio 1891, n. 498, che modifica la tariffa e le disposizioni vigenti sul lotto pubblico].

1. Un vincitore al giuoco del lotto ha diritto ad essere pagato presso il banco dove fece la giuocata, nè il ricevitore del banco può esigere che il vincitore gli rimborsi le spese del viaggio per recarsi alla tesoreria provinciale
B a riscuotere il mandato. — T. Vercelli, 7 novembre 1891, Paoletti c. Ricev. lotto di Gattinara, Giurista, 1892, 34.
2. Morto il titolare di un banco di lotto, il quale in forza del decreto di nomina aveva l'obbligo di provvedere coi redditi del banco stesso al sostentamento della vedova e della famiglia di un defunto funzionario dello Stato non avente diritto a pensione, il banco, giusta le disposizioni in vigore, devesi ritenere vacante e porre a pubblico concorso, malgrado la sopravvivenza delle persone sussidiate.
3. In linea giuridica, il Governo non è obbligato ad applicare per analogia ai sussidi pecuniari le norme stabilite per le pensioni.
4. Non ha carattere di donazione, o cessione di introiti di spettanza dell'erario, l'onere come sopra imposto al titolare del banco di erogare una parte di quei proventi in forma di sussi-
C dio. — C. Stato, 7 luglio, 1892, Labonia c. Finanze, Giust. amm., 1892, 354.
5. Il giuoco della tombola, nel quale concorrono gli estremi della clandestinità, della promessa ai giocatori del premio in danaro mediante raccolta di poste con combinazione di numeri simile al lotto erariale, non costituisce già un giuoco d'azzardo, ma è quel lotto qualsiasi previsto dall'art. 5 e punito dall'art. 11 del R. D. 1880 sul riordinamento dell'amministrazione del lotto.

Digitized by Google

6. Competente a giudicarne è il tribunale, non
A il pretore. — C. Roma, 25 marzo 1892, De Stefano, Cass. unica, III, 505; Legge, 1892, I, 604; Giur. pen. Tor., 1892, 190; Riv. universale, 1892, 136; M. trib. Mil., 1892, 480; Corte S. Roma, 1892, 189; Circ. giur., 1892, 52.

7. Costituisce delitto, non semplice contravvenzione, il fatto di avere assunto di autorità propria l'esercizio del lotto, reato contemplato dall'art. 6 della legge 21 novembre 1880.

8. E quindi la relativa sentenza è sempre appel-
B labile. — C. Roma, 4 giugno 1892, Milesi, Corte S. Roma, 1892, 381.

Luce e prospetto [c. c. 483, 590] — V. *Servitù.*

Lucri dotali — V. *Dote.*

Lucro cessante — V. *Danni.*

Luogo.

— agli effetti della competenza — V. *Competenza civ. e pen.* — V. pure: *Domicilio.*

— agli effetti del domicilio — V. *Domicilio.*

— del perfezionamento del contratto. — V. *Contratto.*

— agli effetti della esecuzione forzata — V. *Esecuzione.*

— in quanto alla legge applicabile — V. *Legge.*

— del commesso reato [c. p. p. 14 e seg.] — V. *Competenza penale.*

— del pagamento [c. c. 1219, 1468; c. comm. 251, 253, 264, 288, 304, 316, 338] — V. *Pagamento* -- V. pure: *Offerta reale.*

Macchine e **caldaie** a vapore [L. p. s. 27, 28; Reg. 3 aprile 1890, n. 6793, per la sorveglianza delle caldaie; Reg. 7 gennaio 1892, n. 29, visite caldaie dei porti; R. D. 12 giugno 1892, n. 292, che modifica Reg. 3 aprile 1890; R. D. 25 luglio 1892, n. 420, che modifica Reg. 3 gennaio 1892].

Macinato [L., testo unico, 13 settembre 1874, n. 2056, sulla tassa di macinato; Reg. relativo 13 settembre 1874, n. 2057; L. 25 luglio 1879, n. 4994, che abolisce dal 1° agosto 1879 la tassa di macinato sul granturco, sulla segala, avena e sugli orzi di ogni specie; Reg. relativo 4 agosto 1879, n. 2025; L. 19 luglio 1880, n. 5536, sull'abolizione graduale della tassa di macinazione del grano; L. 23 settembre 1883, n. 1626, che regola l'abolizione della tassa sulla macinazione].

Madre — V. *Alimenti* — *Patria potestà* — *Successione* — *Tutela.*

Maestro [Legislazione: — V. *Istruzione pubblica* — *Monte delle pensioni].*

BIBLIOGRAFIA.

1. Il diritto dei Comuni rispetto alla nomina dei
C loro maestri elementari. — A. CASTELLI, R. dir. pubb., III, 4.

2. Maestri elementari — Attestati di lodevole ser-
D vizio — Art. 167, 3° comma, reg. 16 febbraio 1888, n. 5292. — R. amm., 1892, 989.

GIURISPRUDENZA.

3. La preferenza accordata ai maestri di scuole facoltative per l'elezione ad insegnanti nelle scuole obbligatorie non si estende a quelli che non sono più in carica, ma lo sono stati anni
A prima. — C. Stato, 20 agosto 1892, Tiberi c. Min. pubbl. istruz., Com. di Navelli, R. dir. pubb., III, 604; Giust. amm., 1892, 379; Legge, 1892, II, 707; R. amm., 1892, 946; Cons. dei comuni, 1892, 328; Annali, 1892, 125; Dritto e giur., VIII, 828.

4. Il maestro comunale che abbia cessato dal servizio anteriormente alla legge del 23 dicembre 1888, e che non si trovi nelle condizioni prescritte dall'art. 24, non può aver diritto alla
B applicazione di questa. — C. Conti, 20 novembre 1891, Luzzani c. Cassa dep. e prestiti, Giust. amm., 1892, 33; R. amm., 1892, 632; Legge, 1892, II, 602.

5. Benchè la nomina del maestro comunale si sia fatta dal Comune vigendo la legge 9 luglio 1876, se tuttavia non venne approvata dall'autorità scolastica se non dopo entrata in osservanza la legge 1° marzo 1885, i diritti del maestro sono regolati da questa seconda legge, e non può egli invocare la precedente del 1876.

6. In ispecie: se la detta nomina fu fatta bensì per un biennio, ma quando il primo anno era già incominciato ed avanzato (marzo), vi è applicabile l'art. 4 L. 1° marzo 1885, per il quale i Comuni possono aumentare di uno o due anni il periodo di prova al maestro che non ha tenuto l'ufficio nel Comune stesso per l'intiero biennio.

7. Epperò, in tali condizioni, il maestro, spirato quel primo biennio, non ha diritto alla conferma sessennale di cui all'art. 3 della legge del 1876, e non può lagnarsi di essere stato confermato soltanto per un secondo biennio. —
C C. Torino, 30 dicembre 1891, Gandolfi c. Com. di Ghidizzolo, Giur. Tor., 1892, 241; R. amm., 1892, 417; Legge, 1893, I, 11.

8. Il biennio di prova deve decorrere dalla nomina e non dall'assunzione effettiva in servizio, quando il ritardo all'assunzione è imputa-
D bile al Comune e non al maestro. — C. Stato, 3 marzo 1892, Com. di Palombara Sabina c. Min. pubb. istruz., R. dir. pubb., III, 232; R. amm., 1892, 358; Riv. universale, 1892, 74; Annali, 1892, 60.

9. Ad un maestro nominato nel corso di un anno scolastico e confermato per un anno successivo non può manifestamente competere il diritto
E alla nomina pel triennio. — C. Stato, 11 agosto 1892, Ravenna c. Min. pubb. istruz., R. dir. pubb., III, 609; R. amm., 1892, 940.

10. La nomina di insegnante (titolare o reggente) nelle scuole facoltative, tenute dal Comune, non obbliga questo a conservare in ufficio l'in-

Digitized by Google

segnante, nè a rimborsarlo dei mancati lucri,
A in caso di cessione al Governo. — C. Palermo, 22 marzo 1892, Stabile c. Com. di Palermo, Circ. giur., 1892, 176; Legge, 1892, II, 630; Giur. Cat., 1892, 188; R. amm., 1892, 908.

11. La nomina provvisoria d'insegnanti comunali, fatta in via di urgenza dal Commissario straordinario, attribuisce ad essi, pel tempo in cui effettivamente prestarono servizio, il diritto agli stipendî stabiliti dall'atto di nomina, specie quando questi stipendî corrispondano alla misura dell'organico.

12. Se il Consiglio comunale lasciò gl'insegnanti in ufficio, senza rivocare tale nomina, non può prendere a pretesto per negare gli stipendî il fatto che tale nomina non era legale, o che non era stata da esso Consiglio ratificata; nè può con deliberazione posteriore alla nomina stessa stabilire gli stipendî in misura minore di quella portata dall'atto di nomina emanato dal Com-
B missario. — C. Stato, 11 agosto 1892, Com. d Catania c. Barbagallo Grassi, Min. Internoi Giust. amm., 1892, 348; R. dir. pubb., III, 666; R. amm., 1892, 942.

13. Il Ministero non ha facoltà di riformare le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici per rilascio di certificati di lodevole servizio.

14. Soltanto nei casi di violazione di legge o di travisamento dei fatti che diedero motivo a tali deliberazioni, può il Ministro provocare novello esame e novelle deliberazioni del Consiglio sco-
C lastico. — C. Stato, 14 novembre 1891, M. M. Consiglio prov. Teramo, Man. amm., 1892, 34; R. amm., 1892, 82; R. amm. Nap., 1892, 79; Legge, 1892, I, 359; Cons. dei comuni, 1892, 59; Dritto e giur., VII, 359.

15. Contro i provvedimenti in tema di attestati di lodevole servizio da rilasciare ai maestri non può ricorrersi che o alla Sezione IV del Consiglio di Stato o al Re in via straodinaria. —
D C. Stato, 13 aprile 1892, Com. di Cadeo c. Min. pubb. istruz., R. dir. pubb., III, 493; Cons. dei comuni, 1892, 231; Annali, 1892, 97.

V. pure: *Giustizia amm.* 33, 34 — *Impiegato com.* — *Locazione d'opera* 12, 14 — *Ufficiale pubblico* 3.

Magazzini generali [c. comm. 3, 461-479; L. testo unico, 17 decembre 1882, n. 1154, sui magazzini generali]. — V. *Dogana* — V. pure: *Pegno* 11.

Maggiórasco — V. *Sostituzione e fedecommesso.*

Malafede [c. c. 701 e seg., 336] — V. *Buonafede.*

Malleveria — V. *Fideiussione.*

Maltrattamenti in famiglia [c. p. 391, 392] — V. *Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia.*

Mandato in materia civile [c. c. 1737-1763; c. comm., 349-366, 185, 205, 211].

SOMMARIO.

Alienazione di dir. immob. 7-11.
Anticipazioni 45, 46.
Bianco segno 4, 5.
Buona fede 17, 30, 39, 40, 42.
Cessazione del mandato — V. *Morte — Revoca.*
Colpa — V. *Responsabilità.*
Danni per inadempimento 15-22, 30, 31, 34-36.
Eccesso o violaz. del mandato — V. *Limiti.*
Effetto cambiario 12.
» falso 30, 31.
Fallimento 46.
Informazioni commerc. 15-17.
Limiti 4-6.
» eccesso 14, 30, 31.
Mandato alle liti 13.
» limiti — V. *Limiti.*
» prova 3.
» qualificato 1.
» tacito 3.
Morte del mandante, atti posteriori 39-42.
» del mandatario 43.
Mutuo 12.
Privilegio 44-46.
Ratifica 14.
Revoca, danni 33-36.
» effetto verso i terzi 37, 38.
» patto di irrevocabilità 32.
» più mandanti 2.
Responsabilità civ. del mandatario 15-22.
Rinunzia a diritti immob. 7-11.
» al mandato 34, 35.
Scrittura 3-11.
» sottoscrizione 13.
Simulazione (azione di) 43.
Solidarietà 24.
Terzi, diritti e obbligaz. derivanti dal mandato 23-31. — V. *Morte — Revoca.*
Transazione 5, 6.
Usufrutto, rinunzia 7.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del cosiddetto mandato qualificato nel diritto
A italiano. — N. COVIELLO, Napoli, tip. Prete 1892, in-8°, p. 36.

2. Della revoca del mandato conferito da più
B mandanti. — U. GREGO, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 72.

GIURISPRUDENZA.

3. Non è necessario che il mandato risulti da un atto formale quando si desuma da una serie di atti e di fatti che ne costituiscano l'essenza.
C — T. Bari, 21 maggio 1892, Marztaller Hausmann Walter, Pisanelli, 1892, 243.

4. Il bianco segno va sempre considerato in relazione alle circostanze per cui fu rilasciato ed al suo oggetto.

5. Quindi può designare un mandato a transigere anzichè un mandato generico, se dai fatti accertati in causa si evince questa speciale intenzione nell'apporlo.

6. Un tale mandato, non impugnato di abuso o di eccesso nell'eseguirlo, è pienamente valido
D ed efficace. — A. Genova, 10 giugno 1892, Torcello c. Torcello, Giurista, 1892, 274.

7. Il mandato ad alienare beni immobili, in ispecie, il mandato dell'usufruttuario al nudo proprietario di rinunciare all'usufrutto a favore del terzo acquirente dell'immobile, deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. —
E C. Torino, 24 agosto 1892, Viganotti c. Monticelli Venegoni, Giur. Tor., 1892, 615; Legge, 1892, II, 588; M. trib. Mil., 1892, 955; Bett., 1892, 1134.

8. Allorchè il contratto scritto sia di essenza, anche il mandato deve risultare da scrittura. —
F T. Ancona, 6 novembre 1891, Adanti c. Bettitani, Giorn. giur., 1892, 253.

9. Il mandato a porre in essere le convenzioni e

Digitized by Google

gli atti menzionati nell'art. 1314 c. c. può essere conferito anche verbalmente, a norma del successivo art. 1741, e può all'occorrenza esser provato anche col mezzo di testimoni; però le convenzioni, atti e contratti, di cui nel citato art. 1314, dovendo, sotto pena di nullità, resultare da atto pubblico o da scrittura privata, il mandato deve espressamente indicare l'atto che si vuol compiere, ed il mandatario deve intervenire all'atto stesso e sottoscriverlo in tale sua qualità.

10. Quindi non adempie al voto della legge colui il quale, volendo rinunziare a diritti ereditarî immobiliari, e non sapendo scrivere, conferisce verbalmente ad altri, non già il mandato a stipulare per esso, ma soltanto a firmare in sua vece.

11. Conseguentemente è nulla la scrittura privata nei casi previsti dal cit. art. 1314, nella quale apparisce materialmente intervenuta la parte interessata, dichiarando di sottoscriverla, mentre poi al contrario viene sottoscritta da altre persone che dichiarano di firmare per lei.
A — A. Firenze, 28 gennaio 1892, Bardi c. Pecorini, Annali, 1892, 81.

12. La procura a togliere danaro a mutuo non può contenere il mandato speciale a sottoscrivere
B cambiali. — C. Napoli, 1 aprile 1892, Buttaro c. Salvati, Dritto e giur., VIII, 80.

13. Non è nullo il mandato alle liti le cui sottoscrizioni constino del cognome colla sola ini-
C ziale del nome. — C. Torino, 21 luglio 1892, Roux Thenot c. Molina Valuperta, M. trib. Mil., 1892, 985; Bett., 1892, 1199.

14. La ratifica sana e convalida tutto quanto il mandatario abbia fatto oltre i limiti del man-
D dato. — A. Venezia, 28 aprile 1892, Zampieri c. Rossi Olivo, Temi ven., 1892, 375

15. L'impegno assuntosi per corrispondenza da una Banca verso una Ditta di commercio di curare gli interessi di questa sopra una piazza di commercio riveste la figura di un contratto di mandato commerciale retribuito e obbliga la mandataria, sia pure limitatamente, a tener la Ditta in continua scienza della situazione generale di quella piazza di commercio e a sorvegliare l'andamento degli affari del commerciante intorno al quale si riferisce il mandato.

16. Il mandatario il quale non ha mai declinato gli incarichi avuti, o se anche avesse avvisato di volerli declinare, è obbligato a non trascurare mai di tutelare in qualche modo gli interessi del proprio mandante, finchè questi non abbia altrimenti potuto disporre pel disimpegno degli affari al mandatario affidati.

17. Chi si assume di dare informazioni, sia personali, sia sullo stato economico di un commerciante, è responsabile dei danni derivanti se si
E prova che non agì in buona fede. — A. Genova, 31 agosto 1892, Deutsche Uebersec Bank c. Ditta Canepa e Soci, Giurista, 1892, 419.

17 bis. Chi si è assunto di dare informazioni ad un suo committente sullo stato economico di un commerciante è responsabile del danno, se, anche senza dolo, ma per negligenza gravissima e colpa inescusabile (giudizio d'apprezzamento incensurabile in cassazione), dà informazioni affatto contrarie al vero, dicendo possessore di cospicua somma colui che è invece nullatenente; nè vale a salvarlo dalla responsabilità la clausola « senza garanzia », sotto la quale abbia
A dato le chieste informazioni. — C. Torino, 7 maggio 1892, Barison c. Reina, Giur. Tor., 1892, 371; M. trib. Mil., 1892, 522; Temi gen., 1892, 453; Legge, 1892, II, 158; Cons. comm., 1892, 197; Annali, 1892, 340; Giurista, 1892, 351; Bett., 1892, 720; R. giur. Trani, 1892, 545; Diritto comm., X, 745.

18. Stabilita l'esistenza di un incarico che deve eseguirsi esclusivamente dall'incaricato, non solo per conto ma in nome dell'incaricante, il mandatario è responsabile anche delle conseguenze del caso fortuito (il furto) reso possibile dalla sua negligenza.

19. Il contratto esistente fra le parti informa tutti i loro rapporti dipendenti dall'esecuzione del medesimo, anche se nei momenti successivi della sua esecuzione concorrano operazioni, le quali, isolatamente considerate, dovrebbero qualificarsi diversamente; come, nella specie, un mandato che per essere compiuto esige la spedizione della merce acquistata pel mandante.
B — C. Firenze, 25 luglio 1892, Musso c. Ginanneschi, Temi ven., 1892, 569; Annali, 1892, 506.

20. Il codice civile italiano ha tolto la distinzione teorica di colpa grave, lieve e lievissima che si leggeva nel diritto romano, e purchè vi sia una colpa sufficiente in quel dato caso a tenere responsabile il mandatario, questi deve indennizzare il mandante.

21. Quindi, se il mandatario, in tempo di fiera, ripone il portafoglio contenente una somma del mandante in una tasca interna del gilet, nella quale erano pure altre carte, e lo lascia aperto per metà, egli, in tal guisa operando, avendo contribuito al furto od allo smarrimento, è tenuto a rimborsare il mandante dell'equivalen-
C te. — T. Ancona, 9 ottobre 1891, Carletti c. Angeletti, Giorn. giur., 1892, 335.

22. Il mandatario è tenuto *de omni culpa*, e la colpa distinta in lata, o grave, lieve, lievissima, non esiste più, avendola il codice italiano limitata alla mancanza di diligenza del buon padre di famiglia, e la mancanza di diligenza, se gratuito il mandato, è minore.

23. L'azione *mandati* è nei rapporti del mandante e mandatario, e non contro il terzo, che ha concorso *nomine proprio*, e per mandato di

Digitized by Google

altri alla riscossione della somma derivante da una eredità.

24. La obbligazione correale ha luogo quando una sia la cosa, eguale per tutti i subietti, e per tutti identica la responsabilità per potere il mandante esercitare contro tutti l'*actio mandati* per i danni. — A. Aquila, 29 gennaio 1892, Ambrosi c. Leli De Paolis, Foro abruzz., VI, 69; Giorn. giur., 1892, 317.

25. Il mandatario che contratta in nome e nell'interesse del mandante, entro i limiti del suo mandato, non obbliga la propria persona, ma soltanto la persona del mandante.

26. Come il mandatario non ha azione verso la persona colla quale ha contrattato, questa non l'ha verso di lui. — C. Firenze, 26 novembre 1891, Giannini c. Cocchi, Temi ven., 1892, 5; Legge, 1892, I, 116; Annali, 1891, 522; Giur. Tor., 1892, 102.

27. Quando il mandatario agisce in nome proprio, i mandanti non hanno azione contro il terzo col quale il mandatario ha contrattato.

28. Non v'ha dubbio però che il mandatario nel riferire ai suoi mandanti le proposte del terzo ad essi noto, può assumere la figura giuridica di mandatario tacito ed implicito del terzo.

29. In tale caso perde la caratteristica di mandatario che agisce in nome proprio, ed il terzo, quindi, non può più eccepire ai mandanti la carenza d'azione contro di lui. — A. Genova, 8 marzo 1892, Ditta Binetti c. Barisione e Ferri, Giurista, 1892, 158.

30. Chi diede mandato di presentare cambiali allo sconto presso un Istituto di credito risponde verso l'Istituto, se questo sia in buona fede, del falso commesso dal mandatario nelle cambiali scontate.

31. Quando gli abusi commessi dal mandatario non eccedano i limiti del mandato, la responsabilità del mandante verso i terzi è indipendente da ogni sua ratifica espressa, o desunta dalla conoscenza dell'abuso o dal suo silenzio. — C. Roma, 10 giugno 1892, Banca Nazionale c. Lomanto, Foro, I, 932.

32. Il patto della irrevocabilità non è contrario alla essenza del mandato, ed è valido se venga stipulato nell'interesse comune del mandante e del mandatario o dei creditori. — C. Firenze, 16 maggio 1892, Della Gherardesca c. Della Gherardesca, Bett., 1892, 411; Temi ven., 1892, 325; M. trib. Mil., 1892, 526; Annali, 1892, 290; Giur. Tor., 1892, 530.

33. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario non può essere revocato senza un patto speciale. — C. Firenze, 13 giugno 1892, Soc. assicuraz. «La Fenice austriaca» c. Lirussi, Temi ven., 1892, 441; Bett., 1892, 609; Giur. Tor., 1892, 648.

34. Il mandato commerciale non può essere revocato da una parte, nè rinunciato dall'altra, senza giusta causa: e però un'ingiusta revocazione od un'ingiusta rinuncia dà luogo all'azione per rifacimento di danni.

35. Siffatti danni sono materiali per la privazione del guadagno: sono anche morali per il discredito commerciale, nel quale incorre una Ditta. — T. Bari, 21 maggio 1892, Marstaller c. Hausmann Walter, Pisanelli, 1892, 243.

36. In un contratto di rappresentanza commerciale retribuito a provvigione e senza determinazione di tempo, il principale non è tenuto a rifondere al rappresentante i danni che questi possa risentire per la revoca del mandato. — A. Milano, 22 aprile 1892, Chiaia c. Ditta E. Dario, M. trib. Mil., 1892, 403; Annali, 1892, 210.

37. La revoca del mandato, così civile che commerciale, non è operativa riguardo ai terzi di buona fede i quali l'hanno ignorata.

38. Quindi, nel caso in cui il padre abbia da prima costituito il figlio institore del commercio che teneva in una determinata provincia, conferendogli mandato amplissimo, con la esplicita facoltà di assumere obbligazioni cambiarie sotto la ragione commerciale del mandante, resta egli obbligato per una simile obbligazione assunta dal figlio verso un terzo, il quale abbia ignorato che da qualche tempo il padre aveva ceduto o donato al figlio l'azienda commerciale, conservandogli la facoltà di valersi della sua ragione e firma commerciale e revocando il mandato rilasciatogli. — A. Cagliari, 28 giugno 1892, Mascolo c. Siccardi, Bett., 1892, 395; Giorn. giur., 1892, 488.

39. La buona fede nel terzo, che ha trattato col mandatario dopo la morte del mandante, si presume sino a prova contraria a darsi da chi la contesta.

40. Nè solo si presume la buona fede del terzo, ma anche quella del mandatario, che, cioè, egli ignorasse la morte del mandante. — C. Torino, 21 maggio 1892, Nobili c. Roberti, Giur. Tor., 1892, 706; M. trib. Mil., 1892, 988.

41. Sono nulli gli atti giudiziali ed esecutivi promossi contro il mandatario del convenuto, se il mandato già erasi estinto al momento della citazione, per antecedente morte del mandante.

42. Tanto più ciò è a dirsi quando l'attore non prova la propria buona fede: la quale, d'altronde, è da escludersi, qualora le circostanze della causa rendano improbabile che la notizia della morte del mandante non siasi diffusa nel paese nel quale ha residenza l'attore, e non sia così pervenuta a di lui conoscenza. — A. Casale, 11 marzo 1892, Repetto Benso c. Alberti, Giur. Casale, 1892, 159.

43. Estinto il mandato per la morte del mandatario, gli eredi di lui non hanno veste per impugnare, anche per simulazione, un contratto da lui stipulato per il mandante. — C. Tori-

Digitized by Google

no, 30 dicembre 1891, Ion Scotta c. Giavina, Giur. Tor., 1892, 161.

44. Il privilegio del mandatario commerciale colpisce non solo le cose mobili e le merci di cui sia detentore per l'esecuzione del mandato, ma anche le somme di ragione del mandante, che egli detenga per cause estranee al mandato. —
A C. Torino, 29 dicembre 1891, Felugo c. Soc. mutua Camogliese, Foro, I, 352. V. pure: Giur. Tor., 1892, 105; M. trib. Mil., 1892, 223; Giurista, 1892, 125; Temi gen., 1892, 225; Annali, 1892, 115; Bett., 1892, 275.

45. Il privilegio di cui all'art. 362 c. comm. si estende a tutte le anticipazioni che il mandatario abbia fatto al mandante, secondo gli usi del commercio, sul prezzo delle merci da vendere.

46. Peraltro questo privilegio non può esercitarsi quando il mandato sia stato dato dal mandante dopo che questi abbia cessato dai pagamenti, e il mandatario, conoscendone lo stato, gli ab-
B bia fatto delle anticipazioni. — A. Genova, 7 dicembre 1891, Molinari c. Berck, Foro, I, 752.

V. *Appello civ.* 2, 205 — *Appropriazione indebita* 2 — *Borsa* 12, 14 — *Cassazione civ.* — *Cessione* 2 — *Competenza civ.* 172 — *Confessione civ.* 23 — *Delegazione* 12 — *Fallimento* — *Giuramento civ.* 14, 15 — *Giurisdizione volontaria* 2 — *Liti comunali* 15 — *Patria potestà* 4,5 — *Patrocinio gratuito* 16 — *Procedimento civ.* 21,27 — *Trasporto* 4,5.

— commissione e commissionario — V. *Commissione.*

— institutori e commessi — V. *Commesso* — *Institore.*

Mandato amministrativo di pagamento — V. *Esazione* — *Provincia* 8,9.

Mandato di cattura e di comparizione [c. p. p. 180 e seg.; L. 30 giugno 1876, n. 3183, serie 2] — V. *Notaro* 18.

Mandato di collocazione [c. p. c. 719] — V. *Graduazione.*

Mandato a delinquere [c. p. 63].

Mandato legislativo — V. *Costituzionalità* — *Legge.*

Manicomio criminale — V. *Carceri e sistemi penitenziari.*

Manomorta (tassa di) [L. 13 settembre 1874, n. 2078; Reg. 25 settembre 1874; L. 24 agosto 1877, n. 4021].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il codice e la giurisprudenza della manomorta: raccolta di tutti i dispacci, rescritti, leggi, decreti promulgati dal 1766 al 1891 nei diversi Stati italiani e nel Regno d'Italia, nonchè delle ministeriali, pareri, circolari sulla proprietà feudale, demaniale, ecclesiastica e sulle decime, canoni, colonie, e tutte le disposizioni in vigore per le mense, parrocchie, ca-
pitoli, ecc., 2ª ediz. con giunte, commento e note esplicative e con un completo massima-
A rio. — L. CONFORTI, Napoli, edit. Pietrocola, 1892, in-16°, p. 480.

GIURISPRUDENZA.

2. La tassa di manomorta colpisce tutti i cespiti patrimoniali e redditizî di un corpo morale, anche se temporanei.

3. Quindi sono soggetti a tassa di manomorta i legati fatti ad un ente per determinato scopo, da raggiungersi in un certo tempo (nella specie, riforma della facciata del Duomo di
B Milano). — C. Roma, 17 settembre 1892, Finanze c. Fabbrica del Duomo di Milano, Foro, I, 1097. (n)

4. Le coadiutorie d'ufficio alle parrocchie, esistenti nelle provincie lombarde per effetto del decreto imperiale 31 ottobre 1787, non possono riguardarsi come enti morali autonomi cui sia applicabile la tassa di manomorta.

5. I sacerdoti nominati a tale ufficio non acquistano altro diritto tranne quello di percepire lo stabilito assegno, finchè esercitano le funzioni di coadiutori e dietro la prova di averle effettivamente disimpegnate: e tale assegno è pagato dallo Stato coi suoi redditi proprî alla pari di ogni altra spesa occorrente a pubblici servizî.

6. La circostanza poi che per il più regolare pagamento di questi assegni si iscrivesse apposita rendita sul Gran libro del debito pubblico, non vale ad immutare la natura dei medesi-
C mi. — C. Roma, 11 maggio 1892, Finanze c. Magni, Giur. trib. amm., 1892, 297; R. dir. eccles., II, 725; Legge, 1892, II, 258; M. trib. Mil., 1892, 989; Corte S. Roma, 1892, I, 139.

Manoregia.

1. L'estratto del registro-campione dell'Amministrazione del fondo per il culto è titolo legittimo da depositarsi nella cancelleria del tribunale civile a base del procedimento privilegiato di mano-regia, secondo il regolamento Gregoriano.

2. Il regolamento Gregoriano, tuttora in vigore nel già Stato pontificio per la procedura di mano-regia, non permette che nella contestazione su di opposizioni agli atti esecutivi di mano-regia si accampino eccezioni dirette ad impugnar la esistenza del debito; e vieta di opporsi la estinzione per mezzo diverso del pagamento con legale prova scritta o del-
D la prescrizione. — C. Roma, 24 maggio 1892, Fondo culto c. Degli Azzi, Corte S. Roma, 1892, I, 64; Legge, 1892, II, 326; Massime, 1892, 490; Giur. trib. amm., 1892, 510; R. dir. eccles., III, 165.

3. Il titolo in virtù del quale si procede alla manoregia si deve depositare nella cancelleria del tribunale sotto la cui giurisdizione trovasi il

Digitized by Google

debitore; nè è lecito ritenere che il § 1658, parlando di tribunale di provincia, abbia dato facoltà di depositare il titolo a scelta del creditore in altro tribunale appartenente alla stessa provincia.

4. Il debitore, cui sia stato notificato un'intimo nullo di mano-regia, quesisce, fin dal giorno della notifica, il diritto di sentirne dichiarare la nullità con la condanna dell'intimante alle spese.

5. Il pagamento fatto dal debitore in esecuzione di un secondo intimo regolare non importa tacita rinunzia al giudizio istituito contro la
A validità del primo. — A. Roma, 28 dicembre 1891, Banca Generale c. Com. di Sonnino, Temi rom., 1891, 470.

6. Nulla vieta che i singoli possessori e coloni di fondi soggetti a decima, sebbene richiesti di corrisponderla con distinti intimi di manoregia, possano farvi opposizione con un solo atto, nella stessa guisa che alcuni dei medesimi avendo prodotto appello, gli altri possono farvi adesione.

7. Trattandosi di opposizione a mano-regia, qualunque sia il valore della causa, si deve adire il tribunale civile, conforme il disposto dell'art. 1168 del Regolamento pontificio.

8. Non sono deducibili in tema di opposizione a mano-regia le eccezioni riguardanti il titolo del credito, dovendosi il n. 3 dell'art. 1671 del cessato Regolamento pontificio interpretare secondo la sua lettera, nel senso cioè che l'opposizione sia ammessa, sol quando la somma richiesta non sia ancora esigibile, perchè non scaduta od illiquida, e non quando oppongasi che la medesima non sia per nulla dovuta, impugnandosi la esistenza stessa del credito.

9. Non si può poi dire ancora non esigibile il credito sol perchè in seguito al rifiuto dei possessori del fondo di corrispondere le decime in natura, il creditore delle medesime si trovò costretto di chiederne il pagamento del prezzo nella somma determinata a mezzo di perizia ed in base ai pubblici listini di commercio.

10. Compete all'appaltatore delle decime nella provincia romana il diritto di procedere colla mano-regia, quando nel capitolato gli vennero ceduti, per l'esazione delle appaltate rendite, i privilegî fiscali competenti all'appaltante Amministrazione del fondo per il culto.

11. Non è violata la disposizione contenuta nel § 1658 del cessato Regolamento pontificio, secondo cui l'intimo di mano-regia dev'essere preceduto dalla produzione del titolo nella cancelleria del tribunale civile, quando essendo tale titolo costituito dal diuturno possesso del diritto di percepire le decime, ne sia stata prodotta la prova depositando nella cancelleria del tribunale, sia i certificati catastali, sia gli estratti dei libri dell'ente già avente diritto alle decime, contenenti la esatta indicazione dei terreni gravati e dei nomi dei loro possessori.

12. La notificazione degli intimi di mano-regia è regolare quando i medesimi sono stati notificati a mezzo di usciere e colle forme degli atti
A di citazione. — A. Roma, 29 dicembre 1891, Mariani Proietti, Temi rom., 1891, 439; Legge, 1892, I, 455.

13. I Monti di soccorso godono dei privilegî sanciti nelle antiche provincie pei Comuni, in ordine alle rendite patrimoniali, giusta l'istruzione ministeriale 1° aprile 1826 e i regi decreti 28 gennaio e 9 luglio 1859.

14. Il privilegio della compulsione di mano-regia
B cessa però dopo tre anni. — P. Sanluri, 12 gennaio 1891, Muscas c. Monte frumentario, Com. di Villamare, R. amm., 1892, 115.

Manutenzione (azione in) — V. *Azione possessoria.*

Marchi e segni distintivi di fabbrica — V. *Privative industriali e marchi di fabbrica.*

Marchio e saggio di metalli preziosi [L. 2 maggio 1872, n. 806, sul saggio e sul marchio degli oggetti d'oro e d'argento; Reg. relativo 17 decembre 1872, n. 1201; R. D. 16 febbraio 1874, n. 1827, che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge sul saggio facoltativo dell'oro e dell'argento; R. D. 17 febbraio 1887, n. 4358, che approva il regolamento pel servizio del saggio delle monete e dei metalli preziosi; Reg. 7 novembre 1890, n. 7249, per il saggio monete e metalli preziosi].

Mare — V. *Lido e spiaggia del mare.*

Marinaio — V. *Marina mercantile* — *Nave* — V. pure: *Diserzione.*

Marina mercantile [L. 24 ottobre 1877, n. 4146, che approva il testo unico del codice della marina mercantile; Reg. relativo 20 novembre 1879, n. 5166; R. D. 18 gennaio 1880, n. 5238, che rettifica un errore incorso nell'art. 170 legge 24 maggio 1877; R. D. 3 aprile 1881, n. 166, che rettifica un errore di stampa occorso nell'art. 48 testo unico c. mar. merc.; L. 6 dicembre 1885, n. 3547, concernente la marina mercantile; R. D. 14 febbraio 1886, n. 3683, che approva il relativo regolamento; L. 11 aprile 1886, 3781, che modifica alcuni articoli del codice per la marina mercantile; R. D. 7 novembre 1889, n. 6514, che modifica R. D. 14 febbraio 1886].

BIBLIOGRAFIA.

1. Codice marittimo: codice per la marina mercantile, codice commerciale marittimo, regolamento per la marina mercantile, con raffronti, motivi tratti dagli atti ufficiali, note bibliografiche; raccolta completa di giurisprudenza italiana, commenti, copiosi indici, per cura dell'Annuario critico di giurisprudenza pratica

Digitized by Google

del prof. Cogliolo con la collaborazione del
A prof. A. Sraffa, Firenze, Barbera edit., 1892, in-16°, p. 713.

2. Giurisdizione internazionale; norme uniformi per l'assistenza e per il salvamento: relazione della Commissione per l'urto fra navi, l'assistenza ed il salvamento (Congresso internazionale di diritto marittimo in Genova, 1892). —
B P. Cogliolo, Genova tip. Pagano, 1892, in-8°, p. 25.

3. Del contratto di assistenza marittima fatto in
C alto mare o durante il pericolo. — U. Pescetto, Giurista, 1892, 3.

D 4. Dell'assistenza marittima. — V. Lanza, Mov. giur., 1892, 150.

Giurisprudenza.

5. Il termine di giorni dodici per reclamare contro l'ingiunzione della Capitaneria del porto pel pagamento di spese e tasse secondo l'art. 56 c. mar. merc. decorre dal giorno in cui fu notificata la ingiunzione, non già da quello della notifica del decreto del presidente del tribunale, che rende esecutoria la ingiunzione stessa.
E — A. Genova, 31 dicembre 1891, Razeto c. Capitaneria del porto, Temi gen., 1892, 116; Giurista, 1892, 91.

V. *Diserzione* 1-3.

Marina militare — V. *Militare.*

Matrimonio [c. c. 53-158; c. p. c. 797, 798; c. comm. 16-20; R. D. 14 febbraio 1869, n. 4872, sulla dispensa da pubblicazioni matrimoniali].

Sommario.

Alimenti 9.
Bigamia 25.
Buona fede 8, 9.
Domicilio coniugale 32.
Età legale 8.
Filiazione 4.
Gravidanza 3.
Impotenza 25.
Interdizione 6, 7.
Leggi preesistenti 10-18.
Matrimonio putativo 1, 9.
» all'estero 22, 23.
» nullo — V. *Nullità.*
Nullità 25-31.
Opposizione 5-7.
Prova 10-12.
Sequestro 32.

Bibliografia.

1. Il matrimonio secondo il codice civile innanzi alle leggi fisiologiche ed economico-sociali; appunti critici al titolo V. c. c. it.: studio giu-
F ridico. — F. De-Amicis, Sale, tip. Patria, 1892, in-8°, p. 23.

2. Il matrimonio nella scienza della igiene legi-
G slativa. — E. Raffaelli, Gazz. proc., XXV, 109.

3. Un caso controverso di convalidazione di matrimonio (se la sanatoria *dipendente* dalla gravidanza della sposa, a termini dell'art. 110 c. c., valga a coprire le nullità del matrimonio, quando non in lei, ma nello sposo siasi verifi-
H cata la mancanza dell'età legale) — F. Bianchi, Bett., 1892, 348.

4. Un caso singolare di questioni matrimoniali e di filiazione. Nota alla sentenza della Cassa-
A zione di Roma, 30 maggio 1891. — F. Filomusi-Guelfi, Foro, I, 71.

Giurisprudenza.

5. Fattasi una prima volta opposizione alla celebrazione di un matrimonio nel luogo in cui se ne sono richieste le pubblicazioni, ma senza la citazione degli sposi e dell'ufficiale di stato civile dinanzi al tribunale; se gli sposi, trasferendosi altrove, vi chiedano, dopo che quelle pubblicazioni abbiano perduto efficacia giusta l'art. 77 c. c., altre pubblicazioni cui si faccia pure dagli stessi interessati opposizione, la competenza a pronunziarsi su di questa spetta al tribunale del luogo delle stesse e nuove pubblicazioni.

6. Perchè l'istanza d'interdizione per *infermità di* mente di uno degli sposi, anche soltanto promossa, basti a sospendere la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato, richiedesi un'istanza fatta e proseguita con serietà di propositi e non soltanto allo scopo di porre ostacoli al matrimonio.

7. Il giudice della opposizione a un matrimonio, fondata sulla pendenza di una istanza d'interdizione di uno degli sposi per infermità di mente, può fissare un termine, il cui decorso, senza che l'istanza medesima sia stata recata a tale stadio da potersi ritenere seria, possa autorizzare la esclusione della esistenza di uno stato di cose sufficiente a sospendere la celebrazione
B del matrimonio. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Correra c. Correra, Corte S. Roma, 1892, II, 1; Legge, 1892, I, 585; Annali, 1892, 254.

8. È sempre questione di fatto vedere se nel matrimonio putativo uno dei coniugi sia in buona fede; e questa vi è quante volte sia dimostrata in lui l'erronea opinione della validità, senza che si debba inoltre cercare se la celebrazione del matrimonio fu voluta in quelle forme, che poi diedero luogo ad annullamento, allo scopo di sfuggire le sanzioni proibitive della legge imperante.

9. Tra gli effetti civili che la legge attribuisce al matrimonio putativo in favore del coniuge di buona fede vi è quello di ricevere dall'altro
C coniuge gli alimenti. — C. Napoli, 25 aprile 1892, Novelli c. Mareau, Bett., 1892, 818; Annali, 1892, 468; Gazz. proc., XXV, 303; Legge, 1893, I, 87.

10. Se il matrimonio ebbe luogo sotto l'impero di altre leggi, e, nella specie, del diritto canonico, la prova della celebrazione di esso va fatta con le disposizioni di quel diritto e non secondo il codice civile.

11. La prova nel diritto intermedio ne poteva essere piena o semipiena, e si ammetteva concordemente dalla giurisprudenza della Rota romana

Digitized by Google

anche quando il matrimonio non fosse stato annotato nei libri parrocchiali.

12. Per il che a più forte ragione devesi la prova ammettere quando il matrimonio sia stato registrato nel libro parrocchiale e questo sia an-
A dato distrutto o smarrito. — T. Campobasso, 2 giugno 1890, Petrunti c. Spetrino Cancellari, R. sann. irp., 1892, 40.

13. Secondo le leggi napoletane del 1819 un matrimonio legittimamente contratto dinanzi alla Chiesa, sebbene non preceduto dalle formalità da esse prescritte innanzi all'uffiziale dello stato civile, è nella sua essenza un vero matrimonio.

14. Tale matrimonio, oltre l'effetto d'impedire la celebrazione di nuovo matrimonio, produceva altri effetti civili, come la perdita della pensione.

15. La dispensa dall'*impedimentum publicae honestatis* concessa da una Bolla pontificia pel caso di un matrimonio rato e non consumato, tra affini in linea retta, aveva sotto l'impero delle leggi napolitane del 1819 l'effetto di far cessare l'impedimento anche rispetto alla legge civile.

16. Il decreto luogotenenziale del 1861, che abolì il Concordato, non abolì le disposizioni delle leggi civili del 1819 relative al matrimonio.

17. Un matrimonio tra italiani celebrato a Roma prima del 1870, e valido secondo il diritto pontificio, acquistò pieni effetti civili in seguito alla riunione delle provincie romane al Regno
B d'Italia. — C. Roma, 30 maggio 1891, Palazzone c. Palazzone, Foro, I, 71. (n)

18. Per la validità del matrimonio si guarda alle leggi del tempo in cui avvenne.

19. Le leggi civili del 1819 prescrivevano contrarsi matrimonio col rito del Concilio di Trento.

20. Il matrimonio legittimo-rato non produce affinità, e dà luogo all'impedimento *publicae honestatis;* è consumato, avvenuta che sia la *commixtio sanguinis;* il Pontefice dispensa dal primo, non dal secondo impedimento d'affinità in linea retta.

21. Il decreto 17 febbraio 1861 abolitivo de' Concordati non potè annullare gli effetti civili derivanti dalle leggi del 1819, ed il matrimonio ecclesiastico contratto secondo il Tridentino era legittimo.

22. Il cittadino, che contraeva il matrimonio all'estero, dovea seguire le forme estrinseche del luogo, e fatto con le forme del Tridentino, tornando nel Regno, dovea solo trascriverlo nei registri dello stato civile.

23. I figli nati dal matrimonio contratto all'estero, se mai annullato perchè contratto in buona fede, mantengono il loro stato di legittimità, e la deliberazione della Camera di consiglio
C ordinativa della trascrizione è giusta. — A. Aquila, 10 gennaio 1892, Palazzone c. Valessini Colucci, Foro abruzz., VI, 65.

24. Se a norma delle leggi civili napoletane del 1819 il matrimonio clandestino contratto sotto il suo impero non produceva effetti civili perchè non accompagnato dalle formalità dalle leggi stesse prescritte, pur tuttavia costituiva vincolo indissolubile, per cui non era lecito ad uno dei coniugi contraenti celebrare altro matrimonio, se non dopo disciolto il primo, o dopo che ne fosse stata proclamata la nullità dall'autorità competente.

25. Ne segue che sarebbe viziato di nullità assoluta e imprescrittibile per bigamia il secondo matrimonio contratto in qualsiasi tempo in costanza del primo effettuato innanzi la Chiesa; ma ove il medesimo venisse a dichiararsi affetto di nullità, e perciò inesistente, si riterrebbe a buon diritto valido il secondo matrimonio.

26. Avverso il giudicato che proclamò la nullità del primo matrimonio in contraddittorio unicamente dei coniugi che il contrassero, è aperto l'adito ai loro figli ad esperire l'azione di opposizione di terzo, non pria, ma dopo la morte di uno dei loro genitori, per la ragione che in detta epoca, e non prima, essi hanno interesse attuale a farne pronunziare la nullità.

27. Essa azione, come relativa a quistione di stato, è imprescrittibile, e nell'ammessibile ipotesi che non lo sia, la prescrizione non potrebbe certamente decorrere che dietro l'apertura del dritto nato a far valere l'azione, e ove sia promossa l'opposizione di terzo in linea di eccezione all'altrui azione, varrebbe il principio: *temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum.*

28. Se per le leggi del 1819 e del Concordato con la Santa Sede del 1818, la giurisdizione per pronunziare la validità o la nullità del matrimonio spettava unicamente all'autorità chiesastica, ciò nondimeno per la susseguente legge transitoria del 1865 non è aperto l'adito allo esperimento di opposizione di terzo contro il giudicato in siffatta materia emesso dalla Curia ecclesiastica, se non esclusivamente innanzi la
A Corte di appello. — T. Palermo, 30 marzo 1892, Di Maria c. Virgadamo, Legge, 1892, II, 492.

29. L'impotenza nella donna di procreare non è
B causa di nullità di matrimonio. — T. Napoli, 1 giugno 1892, Mastropaolo c. Francese, Trib. giud., 1892, 149.

30. Per farsi luogo alla nullità del matrimonio non vuolsi necessariamente che l'impotenza sia strumentale, e cioè risultante da caratteri materiali esterni, visibili e cadenti sotto i sensi; basta l'impotenza funzionale, che si avvera quando l'organo genitale è inetto alla copula per vizî interni, purchè manifesti, perpetui e
C anteriori al matrimonio. — A. Messina, 8 giugno 1891, L. B. c. G. M., Rif. giur., 1892, 211.

Digitized by Google

31. Sciolto il matrimonio per impotenza perpetua manifesta della moglie, osta la cosa giudicata all'ammessibilità dell'azione da essa proposta in seguito alla posteriore procreazione di un figlio, per risarcimento dei danni risentiti in
A causa dell'annullamento del matrimonio — T. Roma, 12 settembre 1892, F. c. R., Foro, I, 1205. (n)

32. Il sequestro di cui all'art. 133 c. c. è applicabile come mezzo coercitivo per obbligare la moglie a ritornare alla casa maritale, non mai in pendenza del giudizio di separazione perso-
B nale per colpa della medesima. — A. Milano, 18 dicembre 1891, Marinoni c. Bicinetti, M. trib. Mil., 1892, 212.

V. *Cassazione civ.* 151 — *Diritto civ.* 1-7 — *Patria potestà* 13.

— contratto di matrimonio — V. *Dote e contratto di matrimonio.*
— filiazione — V. *Filiazione.*
— bigamia — V. *Bigamia.*
— divorzio — V. *Divorzio.*
— seconde nozze (c. c. 57, 128, 237, 770) — V. *Seconde nozze.*
— matrimonio dei militari — V. *Militare.*

Mediazione e mediatore [c. comm. 3, 29-35, 44, 52, 858, 922; R. D. 25 dicembre 1865, n. 3672].

1. Anche secondo il vigente codice di commercio la mediazione è libera e può prestarsi anche per affari civili, come la compravendita di stabili, ed importa una rimunerazione quando l'affare sia riuscito.

2. Di questa rimunerazione non può il mediatore essere privato neanche quando il contratto già da lui combinato e accettato dalle parti non
C sia poi da queste conchiuso. — C. Torino, 16 marzo 1892, Serra c. Barile, Giur. Tor., 1892, 584; Temi gen., 1892, 583; Legge, 1892, II, 446; M. trib. Mil., 1892, 971; Diritto comm., X, 921; Annali, 1892, 484.

3. Concluso un preliminare di vendita di immobili, se poi il contratto venga a mancare per la irregolarità dei documenti del venditore, il mediatore non ha diritto alla provvigione conve-
D nuta. — A. Bologna, 30 gennaio 1892, Forti c. Zamorani, M. trib. Mil., 1892, 228.

4. Un compromesso, in cui siasi promesso di vendere e dall'altra parte di comprare, siasi stabilito il prezzo e convenuto che questo si sarebbe pagato in una data epoca, nella quale si sarebbe stipulato l'atto di vendita definitiva, o ratificato il compromesso stesso, importa per tutti gli effetti un contratto di vendita vera e propria.

5. Quindi, promesso un premio al mediatore, subordinando l'obbligazione alla condizione che si fosse comprata definitivamente la cosa per la quale il mediatore agiva, la compra e vendita, col compromesso surriferito, deve ritenersi come avvenuta, e perciò essersi fatto luogo al
A pagamento del premio relativo. — A. Roma, 28 novembre 1891, Savorgnan di Brazzà c. Petrucci, Temi rom., 1891, 551.

6. Il notaio incaricato di condurre le trattative per l'acquisto di un immobile da lui proposto con la promessa di un compenso comprensivo di tutte le spese, interrotte che sieno le trattative, e stipulato in progresso di tempo l'acquisto direttamente tra compratore e venditore per mano di altro notaio, non può pretendere il compenso promesso sotto condizione implicita dello acquisto, ma tutto al più un compenso misurato alla stregua del profitto che il compratore abbia tratto dalle precedenti trat-
B tative. — C. Napoli, 23 giugno 1892, Freda c Bocconi, Dritto e giur., VIII, 136; Trib. giud., 1892, 257.

7. La responsabilità del mediatore per la verità dell'ultima sottoscrizione delle carte che negozia è regolata e limitata dagli ordinarî principî della colpa, e quindi non esiste responsabilità ove si dimostri che il mediatore abbia impie-
C gato nell'affare ogni ordinaria diligenza. — T. Ancona, 21 giugno 1892, Moroder c. Pelosi, Giorn. giur., 1892, 503.

V. *Appropriazione indebita* 32 — *Bancarotta* 2 — *Borsa* 13, 14, 18-20 — *Camera di commercio* 3 — *Commerciante* 1-22 — *Debito pubblico* 8 — *Scrittura* 7.

Medicina legale.

BIBLIOGRAFIA.

L'ipnotismo e la giustizia penale: studio medico-legale, con prefazione di A. Zuccarelli. —
D Q. BIANCHI, Napoli, Eschena edit., 1892, in-16°, p. 125.

Medico e **chirurgo** [c. p. p. 102, 103; L. 22 decembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, 14-16; Reg. relativo 9 ottobre 1889, n. 6482].

1. Il servizio sanitario dei medici esteso a tutti gli abitanti non poveri del Comune è solo ammesso quando ne venga giustificata la necessità da circostanze locali e dal miglioramento che ne deriva in complesso al servizio stesso, spettando sempre alle autorità delegate il riconoscere il bisogno dell'estensione della condotta medica alla generalità degli abitanti del Comune.

2. Una deliberazione del Comune quindi in contraddizione per ciò col parere del Consiglio sanitario provinciale è viziata di nullità.

3. La spesa per il servizio sanitario a favore della generalità degli abitanti deve ritenersi facoltati-
E tiva. — C. Stato, 6 novembre 1891, Com. di Scandale, R. dir. pubb., III, 335.

4. Il rifiuto dei Comuni ad inscrivere nel bilancio un assegno all'ufficiale sanitario costituisce una violazione alla legge, che pone appunto a carico dei Comuni le spese per tale servizio.

Digitized by Google

5. Non giova, per sottrarsi a tale obbligo, che i Comuni adducano che per il contratto delle condotte mediche, il medico è obbligato all'adempimento di tutti i doveri che possono venirgli ingiunti successivamente per ordine superiore, senza diritto a rimunerazione alcuna, quando il capitolato sia anteriore alla legge ultima.

6. Lo stanziamento poi per l'ufficiale sanitario, più che una rimunerazione, sta a rappresentare le spese presunte a cui il medico può essere esposto nell'esercizio delle sue attribuzioni di ufficiale sanitario, ed il regolamento 9 ottobre 1889 lo chiama appunto indennità, anzichè sti-
A pendio. — C. Stato, 6 novembre 1891, Com. Olgiate Beregozzo Castelnuovo, R. dir. pubb., III, 277; Riv. universale, 1892, 101.

7. L'art. 26 Reg. 9 ottobre 1889, disciplinando la nomina degli ufficiali sanitari, lascia ai prefetti l'apprezzamento degli studi e delle esperienze fornite dal candidato e il determinare se questi studi e queste esperienze, valevoli per costituire il requisito regolamentare, possano dar luogo alla nomina definitiva o ad un semplice incarico; nè il regolamento stesso determina alcun modo speciale di prova e di constatazione dell'accennato requisito.

8. Quando risulti che il prefetto, fatta ogni estimazione de' titoli esibiti dal candidato, abbia inteso insediarlo nel posto con carattere definitivo, anzi che come semplice incaricato, è vano obbiettare che manca la prefinizione di tempo; poichè è conseguente al carattere di una nomina, fatta in base all'art. 12 L. 22 dicembre 1888, che la medesima si debba spiegare con quelle condizioni sostanziali che ne divengono inerenti, e quindi che debba inten-
B dersi conferita per un triennio. — C. Stato, 31 marzo 1892, Novelli c. Pref. Campobasso, Cons. dei comuni, 1892, 118; R. dir. pubb., III, 375; Giust. amm., 1892, 321.

9. L'art. 16 della legge sanitaria non altera i rapporti contrattuali esistenti fra i Comuni ed i medici condotti.

10. Il Consiglio comunale può deliberare la nomina di medici condotti prima della scadenza del contratto esistente, poichè tale nomina, dovendo spiegare il suo effetto alla cessazione del precedente contratto, non viola questo, ma provvede pel tempo in cui viene a cessare, lo che è nei diritti e in genere nelle obbligazioni del
C Comune. — C. Stato, 3 marzo 1892, Com. di Noci c. Min. dell'Interno, Cons. dei comuni 1892, 340.

11. Non è applicabile l'art. 16 della legge 22 dicembre 1888 ai medici che per speciale capitolato si trovavano nominati per periodo maggiore del triennio, salvo ai Comuni il diritto di licenziarli nei termini fissati dal capitolato. —
D C. Stato, 18 febbraio 1892, Regalin c. Com. di Pettorazza, R. dir. pubb., III, 168; Bett., 1892, p. sp., 82; R. amm., 1892, 462; Annali, 1892, 37; Giust. amm., 1892, 228.

12. Anche un medico il cui contratto abbia durata posteriore alla fine del triennio dalla legge 22 dicembre 1888 può esser licenziato senza mo-
A tivi pel termine della ferma. — C. Stato, 20 agosto 1892, Com. di Linguaglossa c. Giunt. prov. di Catania e Galanti, R. dir. pubb., III, 670; Bett., 1892, 262.

13. Il licenziamento del medico può avvenire nel triennio di prova a volontà del Comune, ma rispettando però le convenzioni antecedenti se esistono, sicchè esso abbia effetto al solo spi-
B rare di quelle. — C. Stato, 2 ottobre 1891, Com. di San Martino di Lupari, Bett., 1892, 28; R dir. pubb., II, 1077.

14. Non viola la legge la deliberazione di licenziamento del medico condotto, presa per non fargli conseguire la stabilità di cui all'art. 16 della legge sanitaria.

15. I medici condotti, nominati a tempo indeterminato, possono essere, prima di acquistare la stabilità, licenziati di anno in anno senza bisogno di motivazione.

16. Il licenziamento non deve essere loro annunziato sei mesi prima e neppure notificato con le forme stabilite dall'art. 44 Reg. sanitario. —
C C. Stato, 30 luglio 1892, Carbone Rastelli c. Com. di Domicella, Giust. amm., 1892, 383; Legge, 1892, II, 815; Annali, 1892, 9.

17. È valido il licenziamento deliberato prima del compimento del triennio, anche se fu notificato dopo: tutt'al più la tarda notifica può indurre una tacita riconferma per il periodo convenuto.
D — C. Stato, 23 giugno 1892, Giunt. prov. amm. di Polisteno, R. dir. pubb., III, 562.

18. È incompetente il prefetto a ricevere il ricorso di merito di un medico-condotto licenziato dal Comune quando non sia spirato il triennio di prova stabilito dalla legge, essendo invece, per l'art. 1° n. 12 L. 1 maggio 1890, investita di giurisdizione la Giunta prov. amm. per decidere giudicando anche in merito sopra ricorsi
E di tal genere. — C. Stato, 1 luglio 1892, Com. di Cameroto c. Coccorese, R. dir. pubb., III, 562.

19. Appartiene alla competenza dell'autorità giudiziaria l'azione promossa dal medico per costringere il Comune, che lo ha assunto in servizio per un tempo determinato, a corrispondergli lo stipendio durante tale tempo nella misura stabilita e per impugnare la legalità delle deliberazioni amministrative che lo ri-
F ducono a minore somma. — C. Roma, 17 settembre 1892, Corrado c. Giunta prov. amm. di Reggio Calabria e Com. di Caulonia, Bett., 1892, 1074.

— omissione di referto [c. p. 439] — V. *Omissione di referto.*

Mendicità — [L. p. s. 80-84; c. p. 453-456] — V. *Questua e mendicità.*

Digitized by Google

Mentecatto — V. *Alienazione mentale* — *Spese di spedalità.*

Mercato — V. *Fiera e mercato.*

Mercede — V. *Salario.*

Mercuriale [c. comm. 2, 38, 60, 81, 338, 405]. — V. *Vendita.*

Meretricio — V. *Prostituzione.*

Messa — V. *Ente e asse ecclesiastico.*

Messo — V. *Esazione* — V. pure: *Ufficiale pubblico* 5 — *Usciere* 2.

Mezzadria [c. c. 1647-1664] — V. *Colonìa.*

Miglioramenti [c. c. 495, 704, 706, 1018, 1050, 1490, 1491, 1528, 1566] — V. *Enfiteusi* 49-52 — *Espropriazione p. p. u.* 58,59 — *Ipoteca* 6, 7 — *Patria potestà* 22, 27 — *Possesso* 3 — *Usufrutto* 1, 3.

Militari (esercito e marina) [c. c. 799, 803, 2120, 2145; c. p. c. 143; L. 1 ottobre 1859, n. 3692, che approva nuovo codice penale militare; L. 27 luglio 1862, n. 714, che modifica c. p. milit.; L. 11 febbraio 1864, n. 1670, che modifica c. p. milit.; R. D. 28 novembre 1869, n. 5366, che determina l'epoca in cui entrerà in vigore il codice penale per l'esercito; L. 25 giugno 1871, n. 298, che modifica gli art. 294, 295, 313 e 314 c. p. milit.; L. 31 luglio 1871, n. 393, matrimonio ufficiali dell'esercito e impiegati assimilati; Reg. relativo 31 luglio 1871, n. 394; L. 11 marzo 1872, n. 736, matrimoni militari R. Marina; R. D. 23 novembre 1873, n 1679, matrimoni sotto-ufficiali, caporali e soldati; L. 30 giugno 1876, n. 3184, che modifica gli art. 226, 242, 299, 382, 428, 487 c. predetto sul giuramento; L. 21 aprile 1877, n. 4233, che abroga l'art. 366 c. p. milit. mar.; RR. DD. 15 marzo 1884, n. 2087, e 19 marzo 1885, n. 3016, matrimoni sotto ufficiali, caporali e soldati; R. D. 29 marzo 1891, n. 146, matrimoni militari di truppa].

1. Secondo l'art. 98 c. p. es. il reato di abbandono di posto consiste nell'allontanamento senza preventivo permesso dal posto di consegna.
2. Il dolo consiste appunto nel fatto dell'allonta-
A namento arbitrario. — T. S. G. e M., 18 gennaio 1892, Masini e Guagliardo, Giur. T. S. G. e M., 1892, 2.
3. Incorre nel reato previsto dagli art. 98 e 99 c. p. il comandante di scompartimento o di gruppo che si allontana al di là dal perimetro del suo scompartimento senza l'autorizzazione
B del comandante di fortezza. — T. S. G. e M., 20 settembre 1892, Roveda, Giur. T. S. G. e M., 1892, 97.
4. Incorre in vero e proprio reato di abbandono di posto e non in semplice mancanza disciplinare il militare che, profittando dell'autorizzazione concessagli dal capo posto di recarsi nella cantina entro il recinto del forte, esce invece dal recinto medesimo e si allontana sen-
C za permesso recandosi altrove. — T. S. G. e M. 20 giugno 1892, Lattanzi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 64.
5. Pel § 76 reg. pel servizio territoriale anche il capo-posto è obbligato a procurarsi il permesso di allontanamento dal comandante superiore, ed anche quindi per esso vige la massima che nell'abbandono di posto senza per-
A messo è insito il dolo. — T. S. G. e M., 4 aprile 1892, Pisani, Giur. T. S. G. e M., 1892, 29.
6. La mutilazione volontaria a scopo di esimersi dal servizio militare va punita come tentativo o come reato mancato quando pel modo in cui sia la mutilazione riuscita non sia l'agente divenuto inabile a continuare il servizio militare.
B — T. S. G. e M., 7 marzo 1892, Rozza, Giur. T. S. G. e M., 1892, 17.
7. Ad evitare l'applicazione dell'art. 174 c. p. es. (mutilazione volontaria) non può valere la circostanza che l'incapacità a continuare il servizio, anzichè vera e permanente, sia apparente
C soltanto e temporanea. — T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Greco, Giur T. S. G. e M., 1892, 36.
8. L'art. 28 c. p. es. è applicabile soltanto ai militari, mentre le guardie di finanza non mobilizzate non sono militari e vengono a questi assimilati unicamente per reati speciali, come l'insubordinazione, ecc.
9. Epperò la detenzione, inflitta a dette guardie dai tribunali ordinari, non deve essere conver-
D tita in carcere militare. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Sottilotta, Cass. unica, III, 367; Giur. pen. Tor., 1892, 138; Riv. universale, 1892, 66; Corte S. Roma, 1892, 29; Circ. giur., 1892, 29.
10. Agli effetti dell'art. 243 e 362 c. p. mil. mar. va considerato come individuo di marina il direttore delle carceri militari, qualunque sia la sua posizione nell'armata, e quantunque goda di pensione per altro ufficio precedentemente
E esercitato. — T. S. G. e M., 22 febbraio 1892, Errichiello, Giur. T. S. G. e M., 1892, 10.

V. *Abuso di autorità* 7, 8 — *Appropriazione indebita* 43 — *Citazione civ.* 35 — *Consiglio comunale* 28, 29 — *Fornitura* 1 — *Guardie di finanza* — *Istruzione pen.* 6 — *Pena* — *Prevaricazione e infedeltà* 1-9 — *Recidiva* 3 — *Rinvio pen.* 12 — *Tribunale militare* — *Ubbriachezza* 5, 6 — *Ufficiale pubblico* 9 — *Vilipendio delle istituzioni costituzionali* 1, 2.

— leva militare e marittima — V. *Leva.*

— reato di diserzione — V. *Diserzione.*

Millantazione di credito verso pubblici ufficiali [c. p. 204].

Minacce [c. p. 154, 156].

1. Perchè sussista il reato di minaccia non è necessario che le minacce siano pronunziate alla
F presenza della persona minacciata. — C. Roma; 30 marzo 1892, Contino, Foro pen.. 1892, I, 273, Cass. unica, III, 554; Giur. pen. Tor., 1892, 212; M. trib. Mil., 1892, 391; Legge, 1892, I, 708;

Digitized by Google

Temi ven., 1892, 399; Dritto e giur., VIII, 35; Annali, 1892, 185; Corte S. Roma, 1892, 200.

2. Non si può avere il delitto di minaccia, ancorchè vaga, nel fatto di chi ha ricambiato lo scaglio di una pietra in precedenza lanciatagli
A dall'avversario. — T. Lanciano, 3 novembre 1891, Forgione, Foro abruzz., VI, 16.

3. Colui che vedendo avanzarsi una persona che crede suo nemico le spiana un'arma da fuoco dicendole « fermati o ti sparo », non può dirsi che abbia lo scopo di costringere a fare una cosa determinata e così violare o costringere l'altrui libertà personale, ma d'incutere timore per non farsi avvicinare e nuocere, e quindi risponde di minaccia, a' sensi dell'art. 156 c. p., e non di violenza privata a sensi del precedente art.
B 154. — C. Roma, 6 luglio 1892, Chitarroni, Foro, II, 457. (n)

4. Quando le parole o l'atto compiuto dal colpevole abbiano la capacità d'incutere timore, il reato di minaccia sussiste indipendentemente dalla circostanza che il minacciato abbia effet-
C tivamente avuto sgomento. — C. Roma, 7 luglio 1892, Roscetto, Foro, II, 461. (n)

5. Commette il reato di minaccia con arma, di grave e ingiusto danno chi impugna un'arma contro una persona facendo atto di volerla
D ferire. — C. Roma, 28 novembre 1891, Vampi, Corte S. Roma, 1891, 1021.

6. Il fatto naturale d'impugnare un' arma anche in modo che possa incutere timore potrebbe costituire una semplice contravvenzione prevista specificamente dal codice penale cessato ed implicitamente pure dal vigente.

7. E però manca all'obbligo della motivazione il giudice il quale ritiene alcuno responsabile di minaccia di grave ed ingiusto danno pel solo fatto che costui abbia impugnata contro l'avversario una rivoltella.

8. Estremi del reato di minaccia di grave ed ingiusto danno sono: 1° il dolo dell'agente che deve consistere in un deliberato proposito ostile; 2° l'idoneità dell'arma a danneggiare o ferire; 3° il modo della minaccia tale da intimorire il minacciato, sì da vincolarlo nella libertà
E delle sue azioni. — C. Roma, 23 gennaio 1892, Vasselli, Cass. unica, III, 500; M. trib. Mil., 1892, 323; Giur. pen. Tor., 1892, 204; Temi ven., 1892, 516; Corte S. Roma, 1892, 119; Annali, 1892, 94; Riv. pen., XXXV, 491; Legge, 1892, II, 173; Critica for., I, 492.

9. Ai sensi dell'art. 154 n. 2 e 155 c. p., per l'esistenza dell'aggravante dell'arma occorre che questa sia tale effettivamente e non apparentemente soltanto.

10. Cade quindi in contraddizione il magistrato, il quale, ritenendo che sia rimasta dubbia la potenza a nuocere dell'arma impugnata, assolva l'imputato dall'imputazione di porto d'arma e lo condanni al tempo stesso pel reato di mi-
A naccia commessa con armi. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Suma, Cass. unica, III, 609; Corte S. Roma, 1892, 271.

11. Può sussistere la minaccia con arma, anche se
B questa sia scarica. — C. Roma, 28 aprile 1892, Toro, Corte S. Roma, 1892, 313.

12. È reo di minaccia con arma di grave e ingiusto danno chi spiana un fucile contro l'avversario, il quale ignora che sia scarico. —
C C. Roma, 30 ottobre 1891, Bonanno, Corte S. Roma, 1891, 1012.

13. Necessita alla perfezione del reato di cui al 1° alinea dell'art. 156 c. p., minaccia a mano armata, che l'arma sia atta ad offendere, e però chi spiana contro una persona per intimorirla un revolver od altra consimile arma scarica non dovrà rispondere che del reato di minaccia semplice, perseguibile a querela dell'offeso, a norma dell'ultima parte del precitato articolo.
D — P. Bologna, 24 gennaio 1892, Fiorini, Giorn. giur., 1892, 105.

14. La minaccia fatta con armi non può mai ricadere sotto la più mite sanzione dell'ultimo capoverso dell'art. 156 c. p., ma ricade sotto quella del primo capoverso dello stesso articolo.
E — C. Roma, 17 febbraio 1892, Parziale, Foro, II, 359.

15. Se un individuo minaccia e ferisce, producendo malattia od incapacità al lavoro per meno di dieci giorni, bene il giudice, che ritiene casuale il ferimento, può condannare per minaccia di grave ed ingiusto danno commessa con armi.

16. Nè giova al ricorrente sostenere che la ferita non doveva ritenersi casuale dal giudice di merito, sia perchè ciò è contrario a' suoi interessi, sia per la mancanza di legittimi gravami in
F chi avrebbe dovuto adoperarli. — C. Roma, 25 maggio 1892, Gennaro, Cass. unica, III, 1189; Giur. pen. Tor., 1892, 467.

V. *Concorso di reati* 11 — *Estorsione* 4 — *Insubordinazione* 1-4 — *Libertà individuale* 1-3 — *Provocazione* 2.

Miniera e cava [c. c. 431, 447; L. 20 novembre 1859, n. 3755, sulle miniere, cave ed usine; R. D. 23 dicembre 1865, n. 2716, sulla polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere, e officine mineralurgiche].

BIBLIOGRAFIA.

G 1. Del diritto di proprietà sulla miniera. — B. PUNTURO, Caltanissetta, tip. Punturo, 1892, in-8°, p. 112.

2. Il diritto minerario: questione di principio. —
H E. FLARA, Antologia giur., VI, 325.

GIURISPRUDENZA.

3. Il principio di preferenza della domanda presentata prima, fra più concorrenti, per ottenere il permesso di ricerca di minerali, benchè giusto e conveniente, e costantemente seguito dal-

Digitized by Google

l'Amministrazione, non si trova però sancito dalla legge mineraria.

4. La presentazione dell'atto d'interpellanza ai proprietari dei terreni da esplorare può essere fatta anche dopo la domanda di concessione, purchè in tempo utile per la pubblicazione e per gli atti ulteriori.

5. Deve essere provata, perchè abbia valore giuridico, la deduzione diretta a far escludere una domanda di concessione, per essere stato il richiedente socio di precedente concessionario decaduto dal permesso di ricerca.

6. È in facoltà del Governo di limitare le ricerche a quelle zone che siano reputate più idonee a favorire l'industria mineraria, senza che si possa ravvisare in siffatta limitazione una concessione diversa da quella domandata. —
A — C. Stato, 7 gennaio 1892, Traverso c. Min. agric. ind. e comm., Giust. amm., 1892, 10; Giur. trib. amm., 1892, 92; Cons. dei comuni, 1892, 85; Annali, 1892, 27.

7. Secondo i decreti in vigore nell'ex Ducato di Parma il prefetto ha una facoltà discrezionale per concedere o negare la proroga di un permesso di ricerca.

8. Nell'ex Ducato non ha vigore la legge sarda
B del 1859. — C. Stato, 7 aprile 1892, Huber, R. dir. pubb., III, 372; Giur. trib. amm., 1892, 386; Giust. amm., 1892, 255; Cons. dei comuni, 1892, 294.

9. Le facoltà che l'art. 7 Reg. 23 dicembre 1865 concede al sottoprefetto non si estende oltre il limite di ottanta metri per le strade ferrate.

10. Non può quindi ritenersi conferita al sottoprefetto la facoltà di violare l'art. 139 L. 20 novembre 1859 concernente il divieto della coltivazione delle cave a distanza minore di venti metri dalle strade pubbliche, fra le quali
C sono comprese anche le strade ferrate. — A. Roma, 30 aprile 1892, Ferrovie del Mediterraneo, Grispigni, Temi rom., 1892, 236.

11. Nonostante che le cave e le miniere siano regolate da leggi speciali, appartiene alla giurisdizione ordinaria civile il decidere le controversie che su questa materia insorgono tra privati, specialmente se riguardano l'esercizio del dritto minerario.

12. L'autorità amministrativa ha invece competenza per ciò che riflette ricerche, concessioni,
D cautele. — A. Genova 7 settembre 1892, Ditta Dervillè e Larghi Landucci c. Binelli, Giurista, 1892, 441; Temi gen., 1892, 715.

13. Il diritto che secondo la legge estense compete a colui, che ha fatto tentativo e denunzia di una cava di marmo negli agri comunali di Carrara, di ottenerne dal Comune la concessione enfiteutica o livellare, costituisce un diritto personale, e non un di quei diritti relativi ad immobili, capaci d'ipoteca, il cui trasferimento a senso dell'art. 1314 c. c. deve risultare
A da atto scritto. — A. Genova, 11 giugno 1892, Fabbricotti Pianadei c. Nicoli, Temi gen., 1892, 461.

14. Pattuita come prezzo in una concessione perpetua del diritto di escavare minerali la corresponsione di un tanto per cento sui minerali in natura che vengano estratti, il momento in cui può legalmente prendere vita la prescrizione del relativo diritto non è già quello in cui furono per la prima volta intrapresi lavori di escavazione, sibbene quello in cui quei
B lavori cominciarono ad essere proficui. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Fossi c. Rosselli, Temi ven., 1892, 445.

15. È vendita e non già concessione precaria revocabile *ad nutum* quel contratto col quale un Comune autorizza un privato a togliere una determinata quantità di pietre da una cava, ad un prezzo fisso per ogni metro cubo.

16. Queste convenzioni riguardando semplicemente i beni patrimoniali del Comune, capaci d'alienazione, non sono a confondersi con quelle che riguardano il demanio pubblico, di sua natura inalienabile, e quindi suscettibile solo di pre-
C carie e temporanee concessioni. — A. Genova, 30 maggio 1892, Com. di Portomaurizio c. Battaglia, Giurista, 1892, 264.

17. Il sottosuolo nel quale si hanno segni di miniere di zolfo, appartenenti ad una proprietà che si divide tra più persone, è soggetto alla
D servitù d'indivisione. — C. Palermo, 9 settembre 1891, Terrana c. Randisi, Circ. giur., 1892, 279; Annali, 1892, 83; M. trib. Mil., 1892, 400; Riv. universale, 1892, 379.

V. *Enfiteusi* 27 — *Espropriazione p. p.* n. 36, 44 — *Nuova opera* 7.

Ministero pubblico [c. p. p. 30, 34-54, 97, 185, 260-263, 303, 331, 442, 446, 459, 468, 639; c. c. 87, 104, 114, 129, 326 e seg.; c. p. c. 116-131, 62, 315, 142, 143, 505, 801, 802, 815, 876, 881, 915, 316, 318, 836, e seg.; c. comm. 91; L. 28 novembre 1875, n. 2781, sulla soppressione di alcune attribuzioni del P. M.].

1. Dopo la legge del 1875 non sono più necessarie le conclusioni del P. M. pei decreti d'auto-
E rizzazione ad alienare la dote. — C. Torino, 4 dicembre 1991, Valente c. Artom, Giur. Tor. 1892, 23.

2. Dopo la legge del 28 novembre 1875 non sono più obbligatorie le conclusioni del P. M. nelle cause riguardanti lo stato delle persone. —
F C. Roma, 13 giugno 1891, Maidalchini c. Furlani Muti, Corte S. Roma, 1891, II, 279.

3. In tema di separazione personale è nulla la sentenza nella quale non abbia conchiuso il P.
G M. — A. Catania, 27 novembre 1891, Morales c. Garofalo, Giur. Cat., 1892, 2; Foro Cat., 1891, 234.

4. È nullo il giudizio avanti il pretore per contravvenzione al dazio consumo se il P. M. fu

Digitized by Google

rappresentato dal sindaco, mentre il Comune
A era appaltatore del dazio suddetto. — C. Roma 7 gennaio, 1892, Angioi, Riv. daz., 1892, 63.

5. Se qual P. M. in pretura interviene un avvocato non inscritto nel relativo albo, si suppone che a tali funzioni sia stato delegato dal
B sindaco. — C. Roma, 24 marzo 1892, Monti, Corte S. Roma, 1892, 142; Legge, 1892, II, 600.

6. Il P. M. non soddisfa all'obbligo di dare le requisitorie con la conclusione che si rimette alla giustizia e alla saviezza del magistrato giudicante sul punto della condanna o dell'assoluzione, e soltanto gli è lecito rimettersi quanto alla pena.

7. Però non v'è nullità, ove dal verbale risulti che il P. M. concluse per l'accoglimento del suo appello e quindi condannarsi l'appellato alla corrispondente pena della reclusione. —
C C. Roma, 23 aprile 1892, Montesarchio, Cass. unica, III, 784.

8. È nullo il dibattimento se il P. M. siasi semplicemente rimesso alla giustizia del magistrato giudicante.

9. In ispecie, data l'imputazione di sequestro di persona con minaccia a mano armata, è nullo il dibattimento se il P. M., mentre chiede di non farsi luogo a procedimento pel sequestro, si rimette alla giustizia del magistrato giudi-
D cante pel reato di minacce. — C. Roma, 17 dicembre 1891, D'Amico, Foro, II, 75.

10. Non è vietato al P. M. nel fare la requisitoria al dibattimento di rimettersi per la pena alla
E misura che crederà il tribunale. — C. Roma, 24 marzo 1892, Marchese e Strano, Foro, II, 248. (n)

11. Non può dirsi che sia mancata la requisitoria del P. M. se questi abbia chiesto il rinvio della causa per fare maggior luce sulla prova, ed il pretore, convinto che questa fosse sufficiente,
F abbia pronunziato in merito. — C. Roma, 27 maggio 1892, Carvilli, Foro, II, 383; V. pure: Cass. unica, III, 925; Gazz. proc., XXV, 202; Corte S. Roma, 1892, 567; Giur. pen. Tor., 1892, 372.

12. Può il P. M. in appello dar la sua requisitoria col limitarsi a chiedere che la pena sia ridot-
G ta. — C. Roma, 9 giugno 1892, Mazzarella c. Petillo, Foro, II, 351.

— funzioni e attribuzioni del P. M. nelle materie civili — V. *Elezioni amministrative* — *Elezioni politiche* — *Società* — V. pure: *Associazione in genere* 11 — *Comune* 43 — *Consiglio comunale* 31 — *Procedimento civ.* 55 — *Responsabilità civ.* 5 — *Separazione di coniugi* 3 — *Stato civile* 8.

— nei giudizî penali — V. *Appello pen.* — *Cassazione pen.* — V. pure: *Difensore* 2.

Ministri del culto [L. 5 giugno 1871, n. 248] — V. *Abuso dei ministri del culto* — *Libertà dei culti (delitti contro la)*. — V. pure: *Ingiurie* 28, 29.

Minore [c. c. 240-309, 46, 47, 18, 63, 65, 930, 963, 1052, 1059, 1063, 1106, 1153, 1303-1307, 1386, 1743, 2097, 2120, 2145; c. p. c. 136, 816-835; c. comm., 9-12, 15].

1. Se il minore, mediante raggiri e maneggi dolosi, ha occultato di essere tale, facendo credere all'altro contraente di essere egli di età maggiore, l'obbligazione, che per tal mezzo abbia contratta, è valida.

2. I cennati raggiri e maneggi dolosi debbono consistere in fatti positivi del minore, e non già in semplici comportamenti equivoci, per i quali altri si fosse indotto a crederlo maggiore.

3. Contra gli effetti della nullità dell'obbligazione, assunta dal minore, è frustranea la prova testimoniale per dimostrare, o che il minore, obbligandosi, ben comprese le conseguenze del fatto proprio, o che costui esercitasse il commercio.

4. I contratti stipulati dai minori sono sempre
A infetti di nullità. — T. Bari, 10 dicembre 1892, Kesel Lettieri c. Marreg, Pisanelli, 1892, 331.

5. La regola che a niuno sia lecito d'ignorare la condizione di colui, con il quale contrae, si riferisce a quei dati d'incapacità giuridica, che sono insiti alla persona con cui si tratta, e non alle violazioni delle formalità di un contratto, dalla legge richiesto nell'interesse degl'incapaci.

6. In questa ipotesi basta al terzo contraente anche la parvenza di essersi osservate tutte le
B prescrizioni di legge. — T. Bari, 12 marzo 1892, Alberotanza c. Banco di Napoli, Pisanelli, 1892, 107.

7. Trattandosi di azione divisibile, sia in rapporto al subbietto attivo del diritto, sia in rapporto alla cosa che ne forma l'oggetto, i maggiori di età non possono valersi dell'azione di rescissione di un atto che spetta ai fratelli ancora minorenni, in quanto contro questi non potrebbe
C invocarsi la prescrizione di cinque anni. — A. Roma, 19 luglio 1892, Pitoni c. Petroni, Temi rom., 1892, 342.

8. Istituito da un minore divenuto maggiore giudizio di nullità di una vendita da lui fatta nella minore età, non è valida questa vendita nei rapporti del terzo quando sia divenuto perento il giudizio di nullità e prescritta l'azione del
D minore pel decorrimento dei dieci anni. — C. Napoli, 28 luglio 1891, Cardone c. Stella, Dritto e giur., VII, 305.

9. Quando da due interessati si quistiona sullo stato di famiglia e sullo stato della persona di un minore è d'uopo che questo sia rappresentato da un curatore speciale.

10. Quindi, se il tribunale abbia pronunciato al riguardo senza integrare il giudizio con l'intervento di questa speciale rappresentanza, è il caso di annullarne il giudicato, onde nuovamente provveda in suo confronto e col suo con.

Digitized by Google

A traddittorio. — A. Genova, 23 maggio 1892, Zarsino Parise c. Dellepiane Belgrano, Giurista, 1892, 238; Temi gen., 1892, 404; Annali, 1892, 246.

11. La vendita di beni immobili di eredità devolute a minori, ed accettate quindi col beneficio d'inventario, non può farsi che ai pubblici incanti, nè può autorizzarsi la vendita a trattative private.

12. La vendita fatta a trattative private, tuttochè autorizzata dal tribunale, è nulla per i creditori dell'eredità beneficiata, i quali quindi possono, anche senza ipoteca, espropriare i beni come se non fossero stati venduti, e non ostante la tra-
B scrizione della vendita medesima. — A. Torino, 4 marzo 1892, Vindrola c. Poma, Giur. Tor., 1892, 430.

13. Non può farsi rimprovero al rappresentante degli eredi minorenni, preposto all'amministrazione dell'eredità, di aver chiesto l'autorizzazione a vendere mobili del compendio ereditario, piuttosto colle forme dell'art. 225 c. c. che con quelle degli art. 875 e 878 c. p. c., quando sia costante in fatto che identica era l'autorità competente e che la vendita fu richiesta ed accordata non già nell'interesse dei minori, sibbene in quello dell'eredite, e per estinguere
C passività ereditarie. — A. Venezia, 15 dicembre 1891, Abetti Zanon c. Scabello, Temi ven., 1892, 161.

14. Per la riscossione dei capitali di un minore di nazionalità estera applicasi lo statuto personale.

15. Quindi, trattandosi di cittadino francese, a norma dell'art. 457 c. Napoleone il tutore è autorizzato a riscuotere il capitale senza bisogno dell'autorizzazione del Consiglio di famiglia. — A.
D Catania, 5 agosto 1892, Bruno Modica c. Denaro Papa, Giur. Cat., 1892, 204; Foro Cat., 1892, 241.

16. La facoltà attribuita dall'art. 318 c. c. al minorenne emancipato assistito dal curatore è limitata all'esazione dei crediti chirografari.

17. Per la riscossione di crediti ipotecari, e pel'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca, fa d'uopo la deliberazione del Consiglio di famiglia e l'omologazione del tribunale. —
E A. Milano, 8 agosto 1892, Veratti c. Consonno, Foro, I, 1315.

V. *Creditore* 3 — *Delibazione* 22 — *Filosofia del diritto* 13 — *Interrogatorio civ.* 16, 17 — *Locupletazione* 1, 2 — *Querela* 21 — *Società* — *Testamento* 7, 77.

— diritto di patria potestà — V. *Patria potestà*.

— tutela o curatela — V. *Tutela*.

Minore (età) agli effetti penali — V. *Pena* — V. pure: *Ratto* 5, 6.

Misure e pesi falsi — V. *Pesi e misure*.

Mobili [c. c. 406, 416-424; c. comm. 480] — V. *Competenza civ.* — *Legato* — *Possesso* — *Titoli al portatore*.

Modo e condizione nelle disposizioni testamentarie — V. *Fondo culto* — *Successione*.

— nelle donazioni — V. *Donazione*.

Moglie [c. c. 9-14, 130-132, 134-137, 1411, 1423; 1426, 1743] — V. *Coniuge* — *Donna maritata* — *Dote* — *Matrimonio* — *Pensione* — *Separazione coniugale* — *Successione*.

Molestia — V. *Possesso e azioni possessorie*. — V. pure: *Precario*.

Monaco, monaca, e corporazione religiosa in genere [L. 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e sugli assegnamenti ai membri delle soppresse corporazioni religiose].

1. Secondo le leggi napoletane la professione religiosa, che importava la morte civile, era nulla se fatta prima della età di ventun anno; tuttavia, se la nullità non si faceva valere nel quinquennio, in conformità delle prescrizioni canoniche che non erano in ciò derogate da alcuna legge civile, rimaneva sanata completamente e il monaco perdeva i suoi beni, i quali si dovevano ai prossimi congiunti.

2. Trattandosi non già di rinunzia a successione futura, ma di trasferimento e perdita di diritti nascenti da successioni già aperte sotto le abolite leggi, la ricuperata capacità civile di religiosi non può retroagire in detrimento
A dei diritti quesiti. — A. Napoli, 20 giugno 1892, Labanca c. Piccicacco, Critica for., I, 519; Bett., 1892, 590; R. dir. eccles., III, 176.

3. Al religioso che, al pubblicarsi del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, aveva ottenuto un breve di secolarizzazione, quantunque questo non fosse stato ancora posto ad esecuzione, non compete il diritto alla pensione.

4. In virtù della legge del 7 luglio 1866 hanno diritto alla pensione anche i religiosi appartenenti a case già soppresse con i precedenti decreti commissariali; ma tale diritto non può estendersi fino al punto di concedere l'assegno vitalizio ad un religioso che al pubblicarsi di detta legge era entrato nel clero secolare. —
B A. Roma, 12 luglio 1892, Lieto c. Fondo culto, Temi rom., 1892, 321; R. dir. eccles., III, 258.

5. I membri di famiglia religiosa soppressa con decreto anteriore alla legge del 7 luglio 1866, i quali dimostrino di essere ascesi al sacerdozio nell'epoca fissata da detta legge, hanno diritto alla pensione da quest'ultima assegnata ai sacerdoti, non dovendo tenersi conto della condizione nella quale eglino si sono potuti trovare al momento in cui veniva soppresso l'Ordine, al quale appartenevano.

6. La legge posteriore 29 luglio 1868, per la lettera e per lo spirito, non può utilmente venire invocata come legge derogatrice di tale beneficio: essa, per contrario, è soltanto da reputarsi estensiva del beneficio medesimo a determinati individui, non contemplati dalla
C legge precedente del 1866. — A. Roma, 20

Digitized by Google

febbraio 1892, Colarossi c. Fondo culto, Legge, 1892, I, 453; R. dir. eccles., II, 680; Temi rom., 1892, 308.

7. La denuncia nelle schede del censimento del 1871 non costituisce di per sè sola, ai termini dell'art. 13 della legge eversiva delle corporazioni religiose nella città di Roma del 19 giugno 1873, una condizione essenziale pel conseguimento delle pensioni concesse con la predetta legge, nè una prova tassativa del necessario requisito dell'appartenenza ad una casa religiosa soppressa.

8. Essa può essere supplita, in caso di omissione,
A da qualunque altro genere di prova. — A. Roma, 11 aprile 1891, Fondo culto c. Del Gobbo, Temi rom., 1892, 35.

9. Nell'estendere le leggi eversive alla provincia di Roma il legislatore volle fare una distinzione tra i religiosi appartenenti alle soppresse case di detta provincie e i religiosi delle soppresse case della città di Roma, pei quali dettò delle disposizioni più benigne, contenute negli art. 12 e 13 della legge 19 giugno 1873.

10. Tanto dalla lettera, quanto dallo spirito del succitato art. 13, è escluso che possa aver diritto alla pensione chi non fu denunziato come appartenente alla soppressa casa religiosa nella scheda compilata in esecuzione della legge 20 giugno 1871.

11. L'appartenenza ad una casa religiosa non può essere identificata alla filiazione, essendo oramai da più secoli cessato l'uso che ciascuna casa religiosa si governi da sè indipendentemente dalle altre dello stesso ordine, ed abbia i suoi professi ad essa perpetuamente appli-
B cati. — C. Roma, 11 marzo 1892, Fondo culto c. Del Gobbo, Annali, 1892, p. sp., 34; Giur. trib. amm., 1892, 199; R. dir. eccles., II, 601; Legge, 1892, I, 793.

V. *Associazione in genere* 1, 4, 5.

Moneta — V. *Corso forzoso* — *Economia politica*.

Monete (contravvenzioni concernenti le) [c. p. 440, 441].

Monte di famiglia.

Monte frumentario.

1. I Monti granatici o frumentari sono da ritenersi compresi fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, a sensi della legge del 1890, la quale è applicabile immediatamente, come legge d'ordine pubblico, alle controversie che li riguardano, quantunque già promosse all'epoca della sua attuazione.

2. Tanto per la detta legge del 1890, come per quella speciale del 1851 relativa ai Monti frumentarî della Sardegna, le controversie concernenti l'accertamento delle contabilità relative a questi enti e la sussistenza di debiti dei loro contabili, appartengono alla competenza dei Consigli del contenzioso amministrativo (Consiglio di prefettura, Giunta prov. amm.) in prima istanza e della Corte dei conti in grado di appello.

3. E ciò anche nel caso che una di tali controversie sia sollevata dal contabile mediante opposizione al precetto intimatogli in base a de-
A cisione del Consiglio di prefettura. — C. Roma, 16 marzo 1892, Monte granatico di Lanusei c. Lotto, Bett., 1892, 322; Corte S. Roma, 1892, I, 35.

4. Secondo le disposizioni contenute nel Reg. 8 maggio 1825 relativo all'amministrazione dei Monti frumentarî della provincia di Basilicata, gli amministratori sono solidalmente responsabili delle quantità di generi, che si trovassero mancanti al termine della periodica loro ge-
B stione. — C. Napoli, 30 aprile 1892, Com. di Aliano c. Di Leo, Dritto e giur., VII, 438; Gazz. proc., XXV, 209.

Monte delle pensioni [L. 25 decembre 1878, n. 4646, sul Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari; Reg. relativo 7 giugno 1883, n. 1565; R. D. 5 marzo 1865, n. 3027, che proroga a tutto il 1885 il termine per le domande d'ammissione di cui all'art. 8 Reg. 7 giugno 1883; L. 23 decembre 1888, n. 5858, che modifica quello del 26 decembre 1878; Reg. relativo 2 marzo 1889, n. 6013; R. D. 25 aprile 1889, n. 6070, che modifica tab. A. unita alla L. 23 dicembre 1888].

Monte di pietà.

BIBLIOGRAFIA.

1. Un progetto di legge pei Monti di pietà. —
C J. Moro, Bologna, tip. succ. Monti, 1892, in-8°, pag. 8.

GIURISPRUDENZA.

2. Gli statuti e regolamenti di un Monte di pietà, quando emessi ed approvati nelle forme volute, formano legge nei rapporti col contraente.

3. Son quindi valide, applicabili ed hanno pieno effetto, anche di fronte ai cessionarî, quelle disposizioni che in vista di evitare la speculazione e l'usura vietano a determinate persone come pignoratarî di professione, sensali di pegni con autorizzazione o clandestini, pignoranti abituali, di fare col Monte operazioni di pegno, disimpegno, rinnovazione ed esazione dei cosidetti boni o resti; tanto più se tali proibizioni erano scritte sulle polizze.

4. Epperciò il possessore di queste, avute per cessione, quando rientri nel novero delle persone escluse, non può pretenderne l'efficacia ed anzi nemmeno avrebbe azione in giudizio.

5. Non vale eccepire che come avente causa egli rappresenti il cedente non contemplato in quelle esclusioni, dacchè il trasferimento ha sempre per base l'imprescindibile condizione imposta dal Monte.

Digitized by Google

6. E neppure vale l'obbiettare che l'autorità politica di pubblica sicurezza nella sua concessione gli abbia permesso di far pegni sulle polizze del Monte, dacchè con essa non si limitano i dritti di questo di escludere dai suoi contratti quelle persone che nella sua coscienza reputi opportuno, onde raggiungere meglio
A il fine morale da cui è informato. — T. Genova, 19 aprile 1892, Coen c. Monte di Pietà di Genova, Giurista, 1892, 225.

Monumento pubblico ed oggetti antichi o artistici [L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per p. u. 83, 84, 85; L. 28 giugno 1876, n. 286, che estende alla provincia di Roma gli art. 24 e 25 disp. trans. c. c., art. 4; L. 27 maggio 1875, n. 2554; R. D. 10 giugno 1875, n. 2555; Reg. 11 ottobre 1875, n. 2759; L. 8 luglio 1883, n. 1461, per la conservazione gallerie, biblioteche e altre collezioni di arte e di antichità; L. 14 luglio 1887, n. 4730, sulla tutela dei monumenti di Roma; Reg. 23 novembre 1891, n. 653, per la esecuzione della L. 27 giugno 1871, e della L. 8 luglio 1883; L. 7 febbraio 1892, n. 31, portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche o collezioni di arte e di antichità].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se lo Stato abbia a vietare la esportazione
B delle opere d'arte. — M. AMAR, M. trib. Mil., 1892, 925.
2. Dei mezzi legali per la salvazione delle anti-
C chità di Napoli. — G. D'AVOSSA, Gazz. proc., XXV, 265.

GIURISPRUDENZA.

3. Per la vigente legge comunale e relativo regolamento i Consigli comunali non solo hanno l'obbligo di rispettare gli edifici di carattere monumentale, ma sì ancora di farli rispettare, inserendo nei regolamenti edilizî opportune disposizioni.
4. I vincoli o restrizioni apportate alla proprietà per effetto di regolamenti di igiene, polizia edilità ecc., non racchiudono il concetto d'una vera espropriazione per causa di pubblica utilità.
5. Conseguentemente, ai proprietarî di edificî assoggettati a simili vincoli o restrizioni non
D compete indennità alcuna. — A. Venezia, 18 ottobre 1892, Malfatti c. Com. di Verona, Min., Pubb. istruzione, Temi ven., 1892, 624; Legge, 1893, I, 52.
6. La Fabbrica del Duomo di Milano, amministratrice e preposta alla direzione e conservazione del tempio, ha diritto di stabilire e far osservare norme speciali per regolare l'accesso al tempio e alla parte superiore di esso.
7. Tali norme sono efficaci e produttive dei voluti effetti anche se siano semplicemente contenute nel capitolato col quale la Fabbrica abbia appaltato ad una persona l'esercizio dell'accesso alla parte superiore del tempio.
8. In tal caso queste norme possono importare il divieto per gli interpreti pubblici debitamente autorizzati di offrire l'opera loro ed anche di accettare l'incarico di accompagnare i forestieri, ma limitatamente all'ipotesi che l'offerta o la domanda vengano fatte dentro il tempio o sui gradini che servono di accesso al medesimo.
9. Quindi l'appaltatore non ha diritto di vietare ai pubblici interpreti di accompagnare forestieri entro il tempio e sulla cupola, se la convenzione relativa sia stata stipulata fuori del tempio e della gradinata che serve di accesso
A al medesimo. — A. Milano, 31 maggio 1892, De Rossi Verona c. Ratti Maderno, M. trib. Mil., 1892, 717.

V. *Regolamenti com.* 9 12.

Mora [c. c. 1191, 1219, 1213, 1223-1226, 1229, 1231, 1247, 1298, 1469 e seg., 1750, 1852, 2125] — V. *Danni per inesecuz. di contratto* — *Interessi* — *Obbligazione* — V. pure: *Contratto* 47 — *Rendita costituita* 4.

Moratoria [c. comm., 819-829, 859] — V. *Fallimento* — V. pure: *Ricchezza mobile* 39.

Morte (effetti giuridici) — V. *Pensione* — *Procedimento civ.* (riassunzione) — *Stato civile* — *Successione* — *Usufrutto* — *Testamento* — V. pure: *Pena* 2 — *Società.*

Motivazione della sentenza [c. p. c. 860 n. 6, 361 n. 2] — V. *Sentenza* — V. pure: *Cosa giudicata civ.* — *Delibazione* 6-8 — *Esecuzione provvisoria.*

— del decreto di patrocinio gratuito — V. *Patrocinio gratuito.*

— delle ordinanze — V. *Ordinanze e decreti.*

— del lodo — V. *Arbitramento.*

Motu-proprio — V. *Rescritto sovrano.*

Multa — V. *Pena* — V. pure: *Ferrovie* 50 — *Notaro.*

— per ricorrere in cassazione o revocazione — V. *Cassazione civile* — *Cassazione penale* — *Revocazione.*

Muro e **fosso** comune o divisorio [c. c. 546-584, 586] — V. *Servitù.*

Mutilazione volontaria [c. p. es. 174] — V. *Militari* 6, 2.

Mutua — V. *Società.*

Mutuo [c. c. 1819-1834].

1. L'art. 1165 c. c. è inapplicabile al mutuo, che, pur essendo ad interesse ed a termine fisso,
B rimane sempre un contratto unilaterale. — C. Roma, 13 luglio 1892, Censi c. Orlandi, Foro, I, 1110.
2. Dovendosi un mutuo ad interesse considerare, specialmente sotto l'imperio del vigente codice, quale un vero contratto bilaterale, ne segue che l'art. 1165 sia ed esso applicabile

Digitized by Google

in tutto il suo contenuto, come ad ogni altro contratto di egual natura.

3. Laonde, nel caso d'inadempienza, la risoluzione, di regola, non ha luogo di pieno diritto, ma dev'essere pronunziata dal giudice competente.

4. Il patto commissorio espresso non deroga a questa regola, se non quando dall'atto risulti chiaramente espressa la volontà delle parti di avervi voluto derogare; in opposto, non avendo il patto espresso un valore diverso da quello che puossi attribuire al sottinteso, è la legge comune, che deve applicarsi, non quella del
A contratto. — T. Lucera, 29 marzo 1892, De Biase, c. Mele, Pisanelli, 1892, 154.

5. Quando, in un contratto di mutuo, siasi espressamente convenuto il luogo di pagamento, se il debitore non ne paga gl'interessi nelle determinate scadenze, il creditore ha, senz'altro, azione di risoluzione, la quale fondasi principalmente sulla non curanza di esso debitore
B ad adempiere gli obblighi assunti. — T. Bari, 18 ottobre 1892, Accinni c. Ciocia, Pisanelli, 1892, 334.

6. Se in un atto di mutuo si è stipulato un interesse netto, devesi intendere che il mutuatario si è obbligato a rimborsare al mutuante
C la tassa di ricchezza mobile. — A. Genova, 25 giugno 1892, Galluzzi c. Buraggi, Temi gen., 1892, 444; Giurista, 1892, 425.

7. Nell'imprestito di una cartella di rendita al portatore, con promessa di restituzione dopo un dato termine e nel frattempo di pagamento dei tagliandi alla rispettiva scadenza e più di un interesse annuo d'accordo stabilito, deve ravvisarsi un mutuo e non un comodato.

8. Se quindi il prestito fu fatto a più persone e si versa in materia civile, la loro obbligazione per la restituzione non è nè solidale, nè indivisibile, ma ciascuna di esse è tenuta *pro rata* alla restituzione del valore della cartel-
D la. — A. Genova, 26 agosto 1892, Bellati c. Preatoni, Temi gen., 1892, 569; Annali, 1892, 406.

9. Stabilitosi in base alla disamina del contenuto di un contratto, che la convenzione intervenuta tra le parti concretizza la figura giuridica di un vero e proprio mutuo, o prestito di consumazione, il mutuante non può dal terzo detentore, presso cui la cosa mutuata si trovi, ripeterla con una azione di rivendicazione.

10. Il prestito di cartelle di rendita sul debito pubblico al portatore costituisce non comodato, ma prestito di consumazione, allorchè il contratto abbia per oggetto non l'uso materiale delle cartelle, ma bensì il loro valore commerciale con obbligo di restituirle non per individuo, ma per ispecie.

11. Conseguentemente, costituitosi un mutuo di cartelle sul debito pubblico da una Cassa di risparmio a favore di certe persone per cauzione di un appalto intrapreso, se in seguito le dette cartelle sieno detenute da un terzo a titolo di garanzia di un suo credito contro gli originarî mutuatarî, è irricevibile l'azione di rivendicazione, che in base all'art. 439 c. c. dispieghi contro il terzo detentore la Cassa mutuante, non competendole contro i suoi debitori che l'a-
A zione personale emergente *ex contractu*. — A. Genova, 28 giugno 1892, Cassa risp. di Genova c. Fosini, Giurista, 1892, 340.

12. Consentita la vendita condizionata in un contratto di mutuo, la vendita non è perfetta, nè si perfeziona di diritto col verificarsi della condizione; perciò il mutuante non è obbligato di ritenere la cosa condizionatamente venduta, ma può prescegliere la procedura esecutiva
B per l'asseguimento del suo credito. — A. Messina, 25 agosto 1891, Massullo Lucchesi c. De Pasquale, Rif. giur., 1892, 214.

13. Si dà luogo alla costituzione di un mutuo, e non di un censo, o rendita perpetua, quando una delle parti contendenti per correspettivo di una transazione siasi obbligata di pagare all'altra una somma col diritto di soddisfarla a proprio comodo, sia perpetuamente, sia in qualunque tempo, e con libertà ancora di pagarla in rate, salvo frattanto il pagamento dei frutti relativi.

14. Tanto per la giurisprudenza formatasi sotto la legislazione pontificia, quanto per la nostra legge, si ha il diritto di far determinare dall'autorità giudiziaria il termine in cui siffatta
C obbligazione debba essere adempiuta. — A. Roma, 7 aprile 1892, Ciampelletti c. Del Vescovo, Temi rom., 1892, 207.

15. Sono indizî di simulazione il patto di riscatto da rinnovarsi ove d'uopo; la viltà del prezzo; il possesso degli immobili presso il venditore mediante un'apparente immediata locazione, ed il costituirlo quasi agente del compratore nei rapporti colla cosa alienata.

16. Quindi non può dirsi vera compra-vendita perfetta, nè condizionale, un contratto rivestito di tali caratteri, ma piuttosto patto pignoratizio in quanto il creditore a questo modo venga ad essere posto nella condizione di pagarsi man mano colle rendite degli stabili del suo capitale anticipato, nonchè degli interessi relativi.

17. Simile stipulazione non può dirsi vietata dalla legge a somiglianza del patto commissorio, dacchè se ne ha un pratico esempio nell'anticresi; ed il contratto, quantunque larvato sotto altra forma, costituisce soltanto una simulazione relativa, da avere effetto *secundum id quod*
D *actum est*. — A. Genova, 23 aprile 1892, Lorenzi c. Coxiolo, Giurista, 1892, 234; Riv. universale, 1892, 381.

V. *Appropriazione indebita* 4. — *Atto di com-*

Digitized by Google

mercio 5. — *Credito fondiario* — *Donna maritata* — *Fallimento* 121, 126, 207 — *Mandato civ.* 12 — *Registro* — *Ricchezza mobile* — *Titolo al portatore* 1-6 — *Vendita* 27-29.

Mutuo soccorso (società di) — V. *Associazione in genere.*

Nascituro [c. c. 224, 236, 724, 764, 830, 1059] — V. *Successione* — V. pure: *Patria potestà* 11.

Naturalizzazione [c. c. 10-16] — V. *Cittadinanza.*

Naufragio [c. c. 1384, n. 2, 1864-1868; c. comm. 516, 519, 535, 536, 575, 577, 578, 584, 599, 632; c. mar. merc. 125-138, 330, 406, 408] — V. *Assicurazione* — *Marina mercantile* — *Nave* — *Noleggio.*

Nave [c. comm. 3, 480-546, 615, 674-682, 869, 879-904, 918; c. mar. merc., 25-138; c. p. c. 582].

BIBLIOGRAFIA.

1. Personalità giuridica della nave: relazione della Commissione per il credito marittimo (Congresso internazionale di diritto marittimo in
A Genova, 1892) — G. PICCONI, Genova, tip. Pagano, 1892, in-4°, p. 25.
2. La responsabilità dell'armatore verso i danneggiati e l'abbandono della nave oggetto del di-
B sastro. — M. U. PIPIA, Ann. crit., 1892, 63.

GIURISPRUDENZA.

3. Fra i casi in cui devesi depositare il giornale nautico alla Capitaneria del porto non è com-
C preso quello della vendita della nave. — A. Genova, 20 aprile 1892, Scerni c. Campiano, Temi gen., 1892, 315.
4. Le somme di capitali ed interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano pei bisogni della nave nei casi previsti dall'art. 509 c. comm., non godono del privilegio di fronte ai terzi, se, a norma di quell'articolo, non seguì la trascrizione dei relativi documenti sull'atto di nazionalità.
5. Sebbene la trascrizione debba eseguirsi a cura del capitano, il creditore deve invigilare personalmente all'esecuzione di detta formalità; ond'è che non può farsi risalire l'inadempi-
D mento a colpa esclusiva del capitano. — C. Firenze, 12 maggio 1892, Ditta Gregoretti c. Rebora, Temi ven., 1892, 337; Legge, 1892, II, 229; Bett., 1892, 772; Annali, 1892, 410; Temi gen., 1892, 648.
6. La semplice inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 509 c. comm. non vale ad escludere l'obbligazione del proprietario della nave verso i terzi per le somme prese a prestito dal capitano in corso del viaggio per i bisogni della nave.
7. Gli obblighi e le responsabilità imposti ai proprietarî di navi dall'art. 491 c. comm. non procedono a favore dei terzi per le liti iniziate dal capitano, quando per le medesime non ricorre la condizione dell'urgenza prevista dall'art. 510
A c. stesso. — C. Firenze, 21 gennaio 1892, Spada Cenami c. Domenici, Temi ven., 1892, 142; Legge, 1892, I, 440; Giurista, 1892, 150; Annali, 1892, 111; Temi gen., 1892, 324; Diritto comm., X, 704.
8. La nave deve ritenersi in corso di viaggio all'effetto dell'applicazione dell'art. 510 c. comm. tuttavolta che sia lontana dal porto d'armamento, quantunque momentaneamente ancorata in un porto di approdo.
9. Non è nulla la citazione fatta a richiesta del capitano nell'interesse della nave, perchè non indichi in modo espresso il nome dei proprietarî di questa.
10. Le annotazioni scritte nella patente di nazionalità della nave, regolarmente tenuta a *norma* della legge a cui la nave stessa è *soggetta*, fanno prova sino a dimostrazione contraria della proprietà della nave, e chi pretende impugnarle deve farlo in apposito giudizio di cognizione, e non incidentalmente in un giudizio esecutivo.
B — A. Genova, 15 settembre 1892, Pappalos c. Trombetta Scarfi, Temi gen., 1892, 603; Giurista, 1892, 375; Annali, 1892, 364; Cons. comm., 1892, 363.
11. Colui che di commissione e per conto del proprietario di una nave vi ha eseguito dei lavori per la sua manutenzione e riparazione, può esercitare a garanzia del relativo suo credito il diritto di ritenzione della nave e degli arredi
C ed attrezzi della medesima. — A. Lucca, 9 settembre 1892, De Koven c. Ditta Orlando, Diritto comm., X, 841; Temi gen., 1893, 23.
12. Il proprietario della nave non è solidalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni derivanti dal fatto di capitano.
13. Quindi la condanna di costui al risarcimento dei danni per urto di navi non interrompe la prescrizione dell'azione di risarcimento contro
D il proprietario. — A. Genova, 29 marzo 1892, Colotto c. Azzarini, Foro, I, 723. (n)
14. È equipollente alla potestà di cui al 665 c. comm. la relazione del capitano di cui al 516 stesso codice; tanto più se altro reclamo pei danni contro le persone fu sporto in tempo dal rappresentante della società proprietaria della nave urtata.
15. Questi atti contengono implicita la protesta del passeggiero.
16. Ad ogni modo non s'incorre in decadenza se vi sia prostrazione d'animo; moglie impazzita in conseguenza dell'urto; ricerca di ricovero per questa; cure per minori, ecc.
17. In ogni caso poi, sia pei minori che per la moglie impazzita, il difetto di reclamo del rispettivo padre e marito presente al fatto, non nuoce; nè il termine di tre giorni riprende il suo corso dopo cessata l'impossibilità, perchè la legge non commina ulteriore decadenza.

Digitized by Google

18. In caso di colpa comune nell'urto di navi l'obbligo di risarcimento alle persone danneggiate
A è solidario. — A. Genova, 5 marzo 1892, Ferro c. Comp. La Veloce, Giurista, 1892, 127; Temi gen., 1892, 271; Legge, 1892, I, 631.

19. A convalidare il sequestro conservativo di una nave è competente il tribunale di commercio, surrogato ora dal tribunale civile per la legge del 28 gennaio 1888, qualunque sia il valore
B controverso. — C. Napoli, 21 dicembre 1891, Ditta Boscoli Leboffe c. Luccio, Diritto comm., X, 437 e 721.

20. Per l'art. 13 della Convenzione consolare 26 luglio 1862 tra la Francia e l'Italia le nostre autorità giudiziarie non hanno competenza per difetto di giurisdizione ad accordare sequestro conservativo su nave francese ancorata in porto italiano, nè a conoscere di controversie tra capitano ed armatore di nazionalità francese, quando sia il sequestro che le altre vertenze dipendano da ragione di licenziamento del capitano, avvenuto in Italia, e da vantata inesecuzione del contratto d'arruolamento seguito in Francia.

21. Tali quistioni in Francia son devolute al Commissariato marittimo di porto, ove è inscritta la nave, ed in Italia, per effetto di detta Convenzione, ai consoli generali, vice-consoli od agenti francesi.

22. Quindi il capitano non può invocare a suo favore l'art. 926 c. p. c. it., nè l'erronea declinatoria fatta dal console; nè il fatto che il raccomandatario della nave, residente in Italia, abbia accettato, in quanto al giudizio sul sequestro, la giurisdizione dei nostri tribunali, poscia contestata in appello, dacchè all'occor-
C renza il difetto deve rilevarsi d'ufficio. — A. Genova, 15 marzo 1892, Verdean Ricci c. Servia Bergeon, Giurista, 1892, 173; Temi gen., 1892, 274.

23. Le dichiarazioni del Ministro della marina, fatte in Parlamento e attribuenti a caso fortuito un sinistro marittimo, come quello dello scoppio della caldaia d'un vapore, non possono invocarsi come piena prova per dirimere la colpa ed ottenere l'immediata assoluzione dal giudizio in risarcimento; quest'effetto potrebbe solo produrlo l'ordinanza della Camera di consiglio che in via penale dichiarasse i convenuti non autori, o non aventi parte nell'evento.

24. L'art. 400 c. comm. riguardando le cose, non è applicabile negli infortunî di persone. Epperciò la prova incombe a chi allega la colpa e sono ammissibili le deduzioni per testi all'uopo quando si ravvisino concludenti in causa.

25. L'abbandono della nave e del nolo presuppone già un riconoscimento di responsabilità.

26. L'art. 491 stesso codice non può invocarsi da chi esercita la grande industria, come nella specie d'una navigazione generale, tanto più se si tende a porre in essere una colpa diversa da quella imputabile al capitano o all'equipaggio.

27. Quindi queste compagnie di fronte ai terzi hanno sempre una responsabilità personale ed illimitata, anzichè reale e limitata alla cosa abbandonata.

28. I verbali di visite alle caldaie, fatti dal Comando di porto, non sono atti facenti piena fede, ma ammettono la prova del contrario; come pure le attestazioni di bontà della mac-
A china emesse dal macchinista. — T. Genova, 1 luglio 1892, Penco Bellino c. Soc. nav. generale italiana, Giurista, 1892, 281; Temi gen., 1892, 474.

V. *Assicurazione* — *Cambio marittimo* — *Marina mercantile* — *Noleggio* — V. pure: *Competenza pen.* 19 — *Registro* 63, 115 — *Responsabilità civ.* 21.

Nazionalità — V. *Cittadinanza.*

Negligenza [c. c. 1151 e seg., 1128 e seg.] — V. *Responsabilità civ.*

Negotiorum gestio — V. *Gestione d'affari.*

Nobiltà (titoli di) [L. 26 luglio 1868, n. 4520, di tasse relative ai detti titoli; R. D. 10 ottobre 1869, n. 5318, istitutivo di una Consulta araldica; R. D. 11 decembre 1887, n. 5138, sui pareri di detta Consulta; R. D. 7 aprile 1889, n. 6093, presidenza Consulta araldica].

Noleggio [c. comm. 3, 506, 507, 547-589, 924).

BIBLIOGRAFIA

1. Modificazioni alle regole di York e Anversa; formola internazionale di polizza di carico: relazione della Commissione per le avarie e polizza di carico (Congresso internazionale di di-
B ritto marittimo in Genova, 1892,) — P. BERLINGIERI, Genova, tip. Pagano, 1892, in-4°, p. 147.

2. Responsabilità del capitano per miscuglio di
C merci a bordo. — Ann. crit., IV, II, 1 M. U. PIPIA.

3. Le clausole esonerative nelle polizze di carico.
D — E. BENSO, Ann. crit., 1892, 29.

4. È lecita e valevole la clausola con la quale l'armatore si esonera dalla responsabilità che gl'incombe per i fatti del capitano o dell'equi-
E paggio? — T. GIANNINI, Diritto comm., X, 657.

GIURISPRUDENZA.

5. Il vettore che manchi all'obbligo assunto di apprestar la nave in giorno determinato pel trasporto a destinazione determinata di una merce è responsabile dei danni che fossero derivati al compratore per la risoluzione della vendita per tale inadempimento dichiarata. —
F C. Napoli, 14 giugno 1892, Ditta Aicardi c. Dietz Devoto, Dritto e giur., VIII, 222.

6. Benchè stipulato per commissionario il noleg-

Digitized by Google

gio della nave, diviene però perfetto tra l'armatore e il noleggiatore committente tosto che il nome di questo è stato indicato a quello dal commissionario.

7. Il carico col fatto del caricamento fatto dal noleggiatore diviene proprietà di questo di fronte all'armatore, il quale non può quindi appropriarselo e disporne a favore d'altri per supposti crediti verso il commissionario del noleggio.

8. Se l'armatore ha designato arbitrariamente quale destinatario una persona diversa da quella del noleggiatore, o di chi per lui, od il noleggiatore acquista da quello la polizza e la merce, come misura precauzionale per impedire il passaggio delle merci a terzi, ciò non è d'ostacolo a che egli, già proprietario della merce, sequestri presso quel terzo il prezzo da lui dovutogli per la compra, e si ritenga quindi il
A prezzo e la merce. — C. Torino, 27 febbraio 1892, Maclean c. Bauer White, Giur. Tor., 1892, 361; Giurista, 1892, 252; Temi gen., 1892, 450; Annali, 1892, 386.

9. È nulla la clausola di una polizza di carico che esonera il proprietario o armatore della nave dalla responsabilità pei fatti del capita-
B no o dell'equipaggio. — C. Torino, 23 agosto 1892, Comp. generale trasporti in Marsiglia c. Imazio, Foro, I, 1176. (n)

10. Le clausole, che nelle polizze di carico limitano la responsabilità dell'armatore e del capitano, devono riguardarsi come nulle ed inefficaci ogni qual volta per esse sia vulnerato nella sua intima essenza il contratto di trasporto marittimo.

11. La clausola «ignoro peso e qualità, non rispondo delle marche» non può validamente esonerare il capitano dal consegnare al destinatario la merce stessa consegnatagli dal mittente, semprechè il predetto destinatario ne
C giustifichi la identità. — A. Genova, 4 agosto 1892, Burlando c. Repetto, Temi gen., 1892, 539; Giurista, 1892, 422; Cons. comm., 1892, 281; Annali, 1893, 8.

12. Provata l'avaria, la responsabilità del capitano è ritenuta di diritto e non cessa se non colla prova del fortuito e della forza maggiore.
D — A. Genova, 12 febbraio 1892, Soc. assicuraz. Manheim e Ditta Schenone Thoeni c. Walter, Temi gen., 1892, 199.

13. Il fatto del capitano, il quale nonostante conosca la chiusura del porto di destinazione a motivo di precauzione contro un'epidemia, riceve i passeggeri a bordo e parte per la promessa destinazione, costituisce violazione degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio.

14. Conseguentemente l'azione di risarcimento di danni che spetta al passeggero, il quale, stante l'impedito approdo a destino, dovè ritornare al porto di partenza, è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 924 c. comm.

15. Per la decorrenza del termine di questa prescrizione il viaggio si deve intendere finito all'atto stesso che stava per intraprendersi in condizioni per le quali non avrebbe potuto condursi a compimento.

16. Quanto meno, dovrebbe considerarsi finito il giorno del rimpatrio avvenuto senz'aver potu-
A to approdare al porto di destino. — A. Genova, 8 aprile 1892, Maggi c. Bruzzo e Comp. La Veloce, Temi gen., 1892, 340; Annali, 1892, 188.

17. In materia di privilegî per trasporti marittimi non è applicabile l'art. 412 c. comm., e quindi a termini dell'art. 671 n. 4 è privilegiato soltanto il credito del capitano per nolo e cappa, non già quello per controstallie contrattuali od extracontrattuali.

18. Non compete neanche al capitano diritto di privilegio o prelievo per le spese giornaliere a titolo di spese di custodia e magazzinaggio.
B — A. Genova, 31 dicembre 1891, Loffler, Guzzardi c. Ferrara, Temi gen., 1892, 112; Legge, 1892, I, 381; Annali, 1892, 103.

19. È consuetudine commerciale che, allo effetto del calcolo delle stallie, il primo giorno lavorativo si conta soltanto come mezza giornata.

20. Lo stivaggio del carico rientra nelle attribuzioni esclusive del capitano della nave, nè il ricevitore allo scopo di evitare controstallie può invocare come scusa la difficoltà della discarica dipendente dalla distribuzione della merce nelle stive.

21. D'altronde, se il caricatore assistendo allo stivaggio non fece alcun reclamo al riguardo di esso, neppure è ammesso a farne il ricevitore all'epoca della discarica.

22. La qualità e le condizioni della merce in quanto abbiano potuto renderne più malagevole la discarica non possono liberare il ricevitore dal-
C le incorse controstallie. — A. Genova, 12 aprile 1892, White c. Ditta Carrena Pereno, Temi gen., 1892, 285; Giurista, 1892, 224.

23. L'armatore non è tenuto a rimborsare l'anticipo sul nolo contratto con patto di non restituzione se il nolo andasse perduto, quando il bastimento danneggiato per sinistro marittimo appoggia in porto estero (Malaga), ove è abbandonato, e il carico (sale) è confiscato dalla dogana.

24. La confisca non è che la conseguenza diretta e immediata toccata al bastimento e le sorti del nolo non possono sottrarsi alla iattura del
D merce confiscata. — A. Genova, 14 luglio 1892, Banca di Genova c. Mortola Comp. assicuraz. Pensiero e Prosperità, Giurista, 1892, 422; Temi gen., 1892, 712.

25. Anche sotto il vigente codice è lecito il contratto *sui generis* di anticipo sul nolo a guadagnarsi, quantunque non espressamente contemplato dalla legge.

Digitized by Google

26. Le sue caratteristiche consistono nell'anticipo dato da un terzo che ha più di mira il nolo che la persona del mutuatario; nell'aleatorio con misto di cambio marittimo e di assicurazione, in quanto il rimborso è subordinato all'arrivo della nave a salvamento nel porto di destino, o a quello dove è diretta, ed all'incasso del nolo lucrato.
27. Desso dà luogo ad un'azione puramente personale.
28. Il nolo per la vigente legislazione, differente dalla cessata, costituisce un ente autonomo, distinto dalla nave e si lucra *ad ratam itineris;* quindi non può far parte delle cose abbandonate all'assicuratore.
29. Ma se per speciali convenzioni vi debba esser compreso, l'anticipante, come avente causa del suo mutuatario, può esperire le sue ragioni su quella quota che a titolo di nolo fu incassata dall'assicuratore.
30. Il contratto però d'anticipo sul nolo non dà i diritti di cui al 491 c. comm. di pagarsi su tutti i beni del debitore, dacchè essendo per sua natura limitato al nolo, il pagamento si deve ottenere su questo.
31. Di conseguenza l'anticipante non può sequestrare la nave abbandonata, e nel caso vi ab-
A bia proceduto è responsabile dei danni. — A. Genova 8 aprile 1892, Bozzo Granet Brownn c. Mutua Camogliese, Giurista, 1892, 179; Temi gen., 1892, 308.

Nolo [c. comm. 509, 547, 550-552, 555, 561-581, 599, 673] — V. *Assicurazione — Nave — Noleggio.*

Nome e cognome — V. *Cognome e nome.*

Notaro [L., testo unico, 25 maggio 1879, n. 4900, sul notariato; Reg. 23 novembre 1879, n. 5170. per l'esecuzione della legge sul notariato; R. D. 10 novembre 1881, n. 479, che modifica l'art. 128 regolamento predetto; R. D. 11 giugno 1882, n. 810, che approva il nuovo testo della tabella riguardante il numero e la residenza dei notari; R. D. 18 marzo 1888, n. 5341; R. D. 10 giugno 1888, n. 5457; R. D. 6 agosto 1889, n. 6334; R. D. 2 marzo 1890, n. 6662, e R. D. 30 luglio 1891, n. 508, che modificano la predetta tabella; c. comm. 17, 23, 24, 90-92, 302, 689].

SOMMARIO.

Appello pen. 48.
Appropriazione indebita 19, 50.
Archivio, tasse — V. *Tasse.*
Atti notarili, identità delle parti 34-37.
» ricevuti all'estero 11.
» legalizzazione 12, 53.
» raschiature 33.
Cauzione, svincolo 51, 52.
Commenti alla legge not. 1, 4.
Competenza pen. 38, 40, 43.
Concorso — V. *Nomina.*
Consiglio notarile 17.
Contravvenzione:
» forme atti notarili 34-37.
» onorari non dovuti 42.
» presentaz. repertorio 38-40.
» prova 30-32.
» residenza — V. *Residenza.*
» tasse d'archivio — V. *Tasse.*
Copie esecutive 11.
Destituzione o sospensione dall'ufficio 18, 19, 50.
Documenti in lingua estera 10.
Fallimento, vendite, onorari 54.
Giudizi disciplinari 45-49 — V. *Competenza — Contravvenz. — Pena — Prescrizione.*
Giurisdizione notarile 5.
Giustizia amm. 20.
Incompatibilità 6.
Inventario 9.
» degli atti per l'arch. 16.
Legalizzazione — V. *Atti.*
Mandato di cattura 18.
Multa — V. *Pena.*
Nomina 20-22.
Onorari e spese 13-16, 54.
Patrocinio gratuito 13, 14.
Pena 29.
» attenuanti 33.
» condono 17.
Pratica notarile 7.
Prescrizione pen. 41, 42, 47.
Protesti cambiari, elenco 8, 58.
Repertorio, annotamenti 43.
» (mancanza di) 33.
» iscriz. di atti 15.
» presentazione al ricevitore del reg. 38-40.
Residenza (obbligo della) 23-33.
Responsabilità civ. per danni 8, 55-58.
Riconoscimento figlio natur. 13. 14.
Soppressione di uffizio 21.
Tasse d'archivio 43, 44.
Testamento, nullità 55.

BIBLIOGRAFIA.

1. Alcuni appunti alla vigente legge sul riordi-
A namento del notariato. — M. A. BAGGIO, Padova tip. Crescini e C., 1892, in-8°, p. 52.
2. Alcuni appunti alla legge sul notariato 25 mag-
B gio 1879. — E. CECCHINI, Giorn. not, 1892, 449.
C 3. Il notariato e la legislazione internazionale. — A. VILLA PERNICE, Not. it., 1892, 401.
4. Ancora sugli effetti della libertà di esercizio
D della professione di notaio. — F. SAVINI, Giur. not., 1892, 673.
E 5. La giurisdizione del notaro. — GUTTAROLO, Rif. giur., 1892, 97.
6. Coordinamento tra l'art. 2 della legge sul notariato ed alcune disposizioni del codice di commercio, in tema d'incompatibilità nella
F professione notarile. — G. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 456.
7. Abilitazione al notariato di chi abbia fatto una pratica notarile incompleta; se sia efficace. —
G Not. it., 1892, 461.
8. Se nell'elenco dei protesti imposto dall'art. 689 c. comm. vada incluso anche il protesto per mancanza di accettazione e se ed a chi debba farsi quello per mancanza di pagamento, se e quando possa esservi responsabilità notarile: caso spe-
H ciale. — G. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 65.
9. Prosecuzione d'inventario in più giurisdizioni
I mandamentali. — G. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 210.
10. I documenti scritti in francese che si allegano
L agli atti notarili. — G. B. GORGOGLIONE, Rolandino, 1892, 145.
11. Copie in forma esecutiva di atti ricevuti dai consoli italiani all'estero depositate presso un notaio od un archivio: se possano gli interessati averne copia pure in forma esecutiva. —
M Not. it., 1892, 241.
12. Intorno alla legalizzazione degli atti notarili.
N — P. M. Not. it., 1892, 61.
13. Se il notaro possa essere costretto a ricevere gratuitamente gli atti di riconoscimento di figli naturali dietro decreto della Commissione
O del gratuito patrocinio. — L. MODENA, Rolandino, 1892, 209.

Digitized by Google

14. Se il notaro possa essere costretto a ricevere gratuitamente gli atti di riconoscimento di figli naturali dietro decreto della Commissione del
A gratuito patrocinio. — E. VANDELLI, Rolandino, 1892, 193.

15. Sull'emolumento dei notari per l'iscrizione degli atti nei repertori. Per la iscrizione degli atti nei repertori spetta al notaro il diritto per ogni fatto giuridico contenuto nell'atto
B annotato. — M. FANELLI, Giorn. not., 1892, 390.

16. Sulle spese d'inventario per gli atti consegnati
C all'archivio. — L. MODENA, Rolandino, 1892, 98.

17. Se i Collegi possano condonare le pene pecuniarie alle quali sieno condannati i notari per
D infrazioni alla legge sul notariato. — E. VANDELLI, Not. it., 1892, 146.

18. Della efficacia del mandato di cattura contro il notaro con o senza dichiarazione di sospensione dall'ufficio e nonostante che sia concessa
E la libertà provvisoria. — G. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 3.

19. Se la condanna per appropriazione indebita
F porti alla destituzione del notaro. — G. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 33.

GIURISPRUDENZA.

20. Non può la Sezione IV del Consiglio di Stato entrare a discutere dei motivi per cui il Ministro credette applicabile l'art. 11 della legge sul notariato per nominare chi non era il più
G anziano fra i concorrenti. — C. Stato, 11 ottobre 1892, Racchi c. Min. grazia e giustizia e Greco, R. dir. pubb., III, 672.

21. Soppresso l'ufficio notarile di una frazione, il notaio esercita il suo ufficio nel Comune da cui la frazione dipende, non già in altra frazione del Comune stesso provvista di notaio
H proprio. — C. Palermo, 15 novembre 1891, N. A., Giorn. not., 1892, 368.

22. Il notaro, esonerato dal suo ufficio, non può essere riammesso senza concorso nella sua piaz-
I za primitiva. — A. Palermo, 18 settembre 1891, G. D. C., Giorn. not., 1892, 222.

23. La contravvenzione del notaio all'obbligo della residenza nel Comune assegnatogli, per stabilirsi invece in altro Comune limitrofo, non è eliminata dalle condizioni topografiche dei luoghi, per le quali il Comune nel quale il notaio si è stabilito si trovi in mezzo alle varie e sparse borgate che compongono il Comune assegnato per residenza al notaio, per modo che a tutti riesca più comoda la residenza del notaio in quel Comune centrale, al quale non è stata assegnata veruna piazza notarile, ed in tal senso abbiano opinato i Consigli dei due Comuni ed il Consiglio notarile, proponendo la
L rettificazione della tabella notarile. — A. Torino, 6 maggio 1892, Moise Stefano, Giur. Tor., 1892, 591; Massime, 1892, 509.

24. Contravviene all'obbligo della dimora permanente nella sede assegnatagli il notaio, che, sebbene ivi tenga studio aperto con deposito degli atti e repertori, tuttavia abitualmente risiede in altro Comune, ove pernotta, e alla sede sua notarile non si reca che due o tre volte per settimana.

25. L'avere tenuto sempre aperto l'ufficio e il difetto di reclami per l'assenza del notaio valgono bensì quali attenuanti, ma non escludono la contravvenzione.

26. Come la supposta impossibilità di trovare in luogo un alloggio per sè e la famiglia non siasi ravvisata causa giustificante della contravven-
A zione all'obbligo della residenza. — *C. Torino*, 5 aprile 1892, Michelloncf, Giur. Tor., 1892, 289; Legge, 1892, I, 732; Riv. sann. irp., I, 53; Massime, 1892, 282; Mov. giur., 1892, 99; Bett., 1892, 522; Annali, 1892, 265; Giorn. not., 1892, 684.

27. Contravviene all'obbligo della residenza il notaio che si assenti dalla sua residenza quasi costantemente due giorni per settimana, rima-
B nendone talora lontano anche di notte. — A. Modena, 29 settembre 1891, Ponti, Massime, 1892, 142.

28. Contravviene all'obbligo della residenza il notaio che a giorni fissi della settimana si assenta dalla sua sede, per recarsi in altro Comune, per ivi attendere a pubblici uffici puramente facoltativi, come di assessore municipale, di proboviro, di presidente di società operaia; ed anche, trattandosi di Comune fuori del suo distretto notarile, per cercarvi clienti e concertare atti da ricevere poi in un contiguo luogo
C del suo distretto. — C. Torino, 24 febbraio 1892, Ponti, Giur. Tor., 1892, 221; Bett., 1892, 262; Legge, 1892, I, 668; Annali, 1892, 225; Massime, 1892, 279; Giorn. not., 1892, 650.

29. Il notaio che abbandona la sua residenza senza il permesso dei superiori gerarchici viola l'art. 27 della legge sul notariato; in tal caso il mi-
D nimo della pena è la multa di L. 51. — C. Napoli, 20 maggio 1892, Evoli, Mov. giur., 1892, 91; Gazz. proc., XXV, 186.

30. Risultando provato che un notaio tenga abituale dimora in luogo diverso da quello di sua residenza, e si rechi in questo nei soli casi di bisogno, la contravvenzione all'obbligo della residenza è sufficientemente dimostrata; e nulla giova al notaio la produzione di documenti miranti a giustificare le temporanee sue assenze
E dal luogo di residenza notarile. — C. Palermo, 3 marzo 1892, Colombo, Massime, 1892, 285.

31. Perchè si possa far luogo a condanna di un notaio per contravvenzione alla residenza, è obbligo all'accusa di specificare l'epoca, la durata e le circostanze delle imputate assenze e

Digitized by Google

dimostrare che esse offrono gli elementi della
A contravvenzione a termini di legge. — A. Palermo, 5 febbraio 1892, Campione, Massime, 1892, 277.

B32. Conf. — C. Palermo, 10 novembre 1891, G. I, Massime, 1892, 68; Giorn. not., 1892, 459.

33. Cade in contravvenzione il notaio che non tiene permanente dimora e studio aperto nel luogo di sua residenza; che non tiene i due repertorî: e che proceda a raschiatura della data
C di un atto. — C. Palermo, 15 settembre 1891, B., Giorn. not., 1892, 216.

34. È punibile il notaio che della identità di una delle parti non acquista la coscienziosa convin-
D zione di non essere tratto in inganno. — A. Torino, 26 luglio 1892, M., Massime, 1892, 461; Giorn. not., 1892, 46.

35. È punibile, per contravvenzione all'art. 41 della legge notarile, il notaio che dichiara in un rogito di conoscere personalmente una delle parti, che poi si scopre aver assunto un falso nome, ancorchè sotto questo nome fosse da circa un anno conosciuto da esso notaio e da altre persone.

36. Questa circostanza può soltanto costituire una
E attenuante. — T. Torino, 16 aprile 1892, M., Massime, 1892, 334.

37. Sino a che non sia intervenuta una sentenza del magistrato che attesti la falsità, non può procedersi in via disciplinare contro il notaio per avere ricevuto un atto senza essersi accertato della identità delle parti contraenti. —
F T. Torino, 19 ottobre 1891, Ottino, Massime, 1892, 18.

38. Il conoscere e giudicare sulla contravvenzione prevista dall'art. 113 della legge di registro, circa il ritardo od omessa presentazione del repertorio al visto del ricevitore, e che è punibile con la sospensione, è di competenza del
G tribunale. — A. Modena, 4 maggio 1891, V. G., Giorn. not., 1892, 435.

39. A scagionare il notaio dalla contravvenzione per ritardata presentazione del repertorio all'ufficio del registro non è sufficiente motivo la circostanza del trovarsi il repertorio presso l'autorità giudiziaria, come corpo di reato, per contravvenzione al bollo, in precedenza giudicata.

40. A conoscere e giudicare della contravvenzione è competente il tribunale civile del luogo di residenza del notaio, senza che possa esservi conflitto di giurisdizione.

41. La prescrizione dell'azione penale, trattandosi di multa e di sospensione, è di tre anni, a ter-
H mini della legge notarile. — A. Palermo, 22 luglio 1892, Finanze c. Gallina, Massime, 1892, 457.

42. L'azione disciplinare contro il notaio che si pretende abbia esatto per gli onorarî una somma maggiore di quella dovutagli, si prescrive in un anno, qualora la pena pecuniaria corrispondente sia nei limiti dell'ammenda secondo i codici vigenti nel Regno al tempo in cui venne
A pubblicata la legge notarile. — A. Palermo, 24 settembre 1892, Polizzi, Massime, 1892, 579.

43. Non può più il tribunale sentenziare nel procedimento iniziato contro il notaio per contravvenzione alla consegna della copia degli annotamenti ed al pagamento delle tasse, quando il notaio abbia soddisfatto le tasse di archivio e l'ammenda determinata dal Consiglio notarile e dichiarato di volere sottoporsi al provvedimento del Consiglio notarile, di quale dichiarazione sia stata dal presidente del Consiglio fatta denunzia al Procuratore del Re prima
B della emanazione della sentenza. — A. Palermo, 14 maggio 1892, P. F., Massime, 1892, 576.

44. La pretesa del notaio di voler compensare crediti verso l'archivio notarile con le tasse da versarsi a termini dell'art. 91 n. 2 della legge non lo esonera dal pagamento delle dette tasse, nè lo sottrae alla contravvenzione, puni-
C bile a norma dell'art. 110. — A. Palermo, 22 luglio 1892, Finanze c. Barbaro, Massime, 1892, 581.

45. Il termine a comparire avanti il Consiglio notarile per procedimento disciplinare è affidato alla prudenza del presidente del Consiglio notarile, bastando che il notaio abbia il tempo necessario a presentarsi.

46. L'avviso al notaio può essere dato personalmente o per lettera.

47. La prescrizione dell'azione disciplinare ammessa in primo grado ha da ritenersi confermata in pro dell'appellante, che direttamente contro la stessa non ha elevato motivo di lagnanza.
D — A. Palermo, 18 settembre 1891, Oneto, Giorn. not., 1892, 44.

48. Il decreto con cui si fissa l'udienza per procedere all'esame dell'appello proposto contro il notaro deve a questo essere regolarmente no-
E tificato. — C. Palermo, 24 novembre 1891, V. C., Giorn. not., 1892, 369.

49. L'assolutoria richiesta dal P. M. in un giudizio disciplinare non vincola il magistrato giudicante per la pronuncia di condanna o di asso-
F luzione. — C. Palermo, 15 novembre 1891, N. A., Giorn. not., 1892, 368.

50. Il notaio imputato di appropriazione indebita non può essere sospeso dall'esercizio della pro-
G fessione. — A. Trani, 30 marzo 1892, Sarno, R. giur. Trani, 1892, 401.

51. Provocato una volta lo svincolo della cauzione, prestata da un notaio presso la Direzione del Debito pubblico, ed emessa pronunzia affermativa su questo punto dal tribunale, non v'è alcuna ragione per dover emettere una seconda volta la stessa pronunzia.

52. È indifferente che lo svincolo della detta cauzione venga pronunziato a dimanda di un cre-

Digitized by Google

ditore, o dello stesso notaio o dei suoi eredi.
A — A. Roma, 24 dicembre 1891, Finanze c. Benedetti, Temi rom., 1891, 433.

53. Chi usa un atto notarile fuori distretto senza la legalizzazione voluta dall'art. 67 della legge sul notariato, incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 2 L. 19 luglio 1880, num.
B 5536. — P. Messina, 5 agosto 1892, Saitta Calderara, Rif. giur., 1892, 387.

54. Nelle vendite giudiziali dei beni di una Ditta fallita, anche per il verbale di definitiva aggiudicazione compete al notaio l'onorario ad ore,
C non quello proporzionale. — T. Roma, 18 giugno 1892, Firrao c. Credito fondiario, Massime, 1892, 557; Giorn. not., 1893, 18.

55. Per agire in risarcimento di danni contro il notaio autore di un testamento pubblico asserito nullo per difetto di formalità essenziali, non occorre aver ottenuto in confronto del notaio e con sentenza passata in giudicato la dichia-
D razione di nullità del testamento. — C. Torino, 11 agosto 1892, Metelli c. Caravaggi, M. trib. Mil., 1892, 729; Legge, 1892, 730; Riv. universale, 1892, 579.

56. La negligenza e la imprudenza di un notaio nell'esercizio del suo ufficio, che rendono possibile la consumazione di una truffa, lo fanno responsabile dei danni verso la persona che li
E ha sofferti. — C. Roma, 21 marzo 1892, Delfini c. Catolfi e Nati, Corte S. Roma, 1892, II, 141.

57. Il notaro resta obbligato a rispondere della
F negligenza dei suoi dipendenti. — A. Roma, 5 settembre 1892, S. G., Giorn. not., 1892, 721; Massime, 1893, 43.

58. Il notaio non è responsabile dei danni che possono derivare dal fatto che un suo commesso, in un elenco di protesti spediti in cancelleria e riportato nel bollettino a stampa, ha qualificato per mancato pagamento un protesto che era fatto per mancata accettazione. — T. Ro-
G ma, 7 marzo 1892, S. G., Massime, 1892, 432.

V. *Atto di commercio* 4 — *Divisione* 2, 18-22, 28 — *Elezioni amministr.* 16-19 — *Falso pen.* 17 — *Mediazione* 6 — *Peculato* 5 — *Testamento.*

— forme degli atti notarili e autenticazione di firme (L. not. 25 maggio 1879, 40-51, 66) — V. *Scrittura* — *Testamento.*

— archivi notarili (L. not. 25 maggio 1879, 87-105) — V. *Archivio.*

Notificazione di atti civili [c. p. c. 39-47, 136, 142, 367, 369, 385, 396, 397, 947].

1. La forza maggiore che impedisce di notificare un atto di reclamo contro una sentenza nel termine perentorio a ciò stabilito, preserva dalla decadenza nel solo caso che essa abbia imperato per tutta la durata del termine stesso, non già quando si verificò accidentalmente nell'ultimo periodo di detto termine, rendendo impossibile la notificazione che allora andavasi
A a eseguire. — C. Napoli, 11 giugno 1892, Falanga c. Pallotta, Bett., 1892, 706; Gazz. proc., XXV, 256; Giurista, 1892, 396.

2. È nulla la notificazione di un atto (nella specie, della sentenza) se la copia rilasciata alla parte
B notificata manchi della firma dell'usciere. — A. Genova, 15 settembre 1892, Ratto c. Comp. generale dei tram, Temi gen., 1892, 601; Giurista, 1892, 403.

3. L'errore della persona o del luogo, in cui l'atto deve essere consegnato nella assenza della persona, riguarda la sostanza della citazione, non
C già la notificazione. — C. Firenze, 11 aprile 1892, Menabuoni c. Gatti, Temi ven., 1892, 363.

4. È nulla la notificazione di un atto giudiziale (nella specie, di una comparsa) se nella relazione dell'usciere non è indicato il luogo dove venne eseguita, nè la persona a cui l'atto fu
D consegnato. — A. Torino, 21 maggio 1892, Pollastro c. Pollastro, Foro, I, 1325. (n)

5. È nulla la notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) che sia eseguita in una casa che l'usciere qualifica come residenza dell'intimato, e mediante consegna ivi a persona di famiglia con lui convivente, quando poi nella relazione stessa l'usciere accenna che l'intimato era di là assente abitando egli in altra
E casa e via, nel medesimo Comune. — C. Torino, 8 aprile 1892, Zamara c. Comini, Bett., 1892, 517; M. trib. Mil., 1892, 622.

6. La relazione di notifica fa fede sino a querela di falso della qualità di colui in persona del quale la notifica è fatta.

7. Agli effetti dell'art. 139 c. p. c. è persona addetta alla casa o al servizio dell'intimato il
F fattore della sua casa di villeggiatura. — C. Torino, 10 marzo 1892, Maggi c. Butti, M. trib. Mil., 1892, 277; Riv. universale, 1892, 241; Gazz. proc., XXV, 68; Bett., 1892, 523; Annali, 1892, 292.

8. È nulla la notificazione (nella specie, di una sentenza) quando nella relazione dell'usciere non siano indicati i rapporti che intercedono fra il notificato e la persona a cui, stante la di lui momentanea assenza od irreperibilità, la copia
G vien consegnata. — A. Genova, 4 novembre 1891, Faggioni c. Giacopini Banca di Genova, Temi gen., 1892, 25.

V. *Delibazione* 12-15 — *Giunta prov. amm.* 13 — *Inabilitazione* 27-29 — *Liti comunali* 16-21 — *Ordinanza civ.* — *Perizia civ.* 6, 7 — *Prova testimoniale* — *Purgazione* 5 — *Separazione coniugale* 1, 2 — *Sequestro* 30, 78 — *Usciere.*

— notificazione dell'appello — V. *Appello civ.*
— » della citazione — V. *Citazione civ.*
— » del precetto — V. *Esecuzione.*
— » del ricorso e controricorso in cassazione — V. *Cassazione civ.*

Digitized by Google

— » della sentenza — V. *Sentenza civ.*
— » del titolo esecutivo — V. *Esecuzione in genere.*

Notificazione di atti penali.

Non può sorgere nullità dal fatto che le copie delle sentenze (relative a domanda di ricusa di giudice) siano state fatte dall'usciere, anzichè
A dalla cancelleria. — C. Roma, 1 giugno 1892, Sottile, Cass. unica, III, 1030; Giur. pen. Tor., 1892, 377; Annali, 1892, 226; Corte S. Roma, 1892, 474.

V. *Cassazione pen.* 40, 60, 62 — *Citazione pen.* 5.

Novazione [c. c. 1267-1278] — V. *Obbligazione* — V. pure *Cassazione civ.* 144 — *Cessione* 3 — *Effetto cambiario* 86, 226-232.

— novazione per delegazione — V. *Delegazione.*

Nozze — V. *Matrimonio.*

Nullità e **rescissione** (azione di) [c. c. 1300-1311] — V. *Obbligazione* — V. pure: *Creditore* 3 — *Donna maritata* — *Minore* 7, 8.

Nullità sanata.

— in materia civile — V. *Appello civ.* — *Citazione civ.* — V. pure: *Inabilitazione* 13 — *Prova testimoniale* 125 — *Usciere* 5.

— in materia penale — V. *Dibattimento pen.* — *Citazione pen.* — V. pure: *Cassazione pen.* 65-72, 79.

Nuova opera (denuncia di) e **danno temuto** [c. c. 698, 699; c. p. c. 82, n. 3, 938-940].

BIBLIOGRAFIA.

1. Se il nudo proprietario possa denunziare un'o-
B pera nuova — G. BUTTÀ, Legge, 1892, I, 645.
2. I provvedimenti impartiti dal pretore in materia di nunciazione di nuova opera, qual carattere, quale veste presentano nella loro giuridica esplicazione? Sono essi decreti, ordi-
C nanze, sentenze? — S. SAMPERI, Foro Cat., 1891, 156.
3. Se sia ammessibile l'azione in manutenzione
D dopo la denunzia di nuova opera. — R. FRANZINI, Pisanelli, 1892, 1.

GIURISPRUDENZA.

4. Il giudizio del magistrato del merito, che in esame delle prove raccolte ritiene che all'epoca della citazione per denuncia di nuova opera questa non fosse compiuta e si compiesse soltanto nelle more del procedimento, è giudizio di mero fatto, insindacabile in cassazione.
5. Similmente, è di fatto il giudizio col quale, apprezzando le prove, il magistrato afferma derivare danno all'attore dalla nuova opera.
6. Affermato il danno derivante dalla nuova opera, è evidente il diritto ad esperimentare l'a-
E zione di nunciazione. — C. Firenze, 6 giugno 1892, Sinigaglia c. Com. di Baone, Temi ven., 1892, 443.
7. L'azione di denuncia di nuova opera è ammissibile anche nel caso che un proprietario di cave con costruzione di mine o con scavi pregiudichi i diritti del proprietario finitimo; questo rimedio corrisponde all'antica inibizione *de non faciendo.*
8. L'inibitoria si dà con decreto e non già con sentenza, ed ove il giudice faccia uso di questa forma, il suo pronunciato va sempre ritenuto come temporaneo e revocabile, e non già come regiudicata, sebbene in tempo utile non sia stato contro lo stesso interposto gravame. —
A A. Genova, 7 settembre 1892, Ditta Derville e Lardi c. Binelli, Giurista, 1892, 441; Temi gen., 1892, 715.
9. Il giudizio per denuncia di nuova opera è ben distinto da quello posteriore sul merito della
B inibizione impartita. — T. Caltagirone, 22 febbraio 1882, Piticcio c. Blandini Pirracchia, Giur. Cat., 1892, 69.
10. In materia di nunciazione di nuova opera la competenza del pretore non è esaurita con un decreto, *inaudita parte*, di sospensione di lavori, dato in via di conservazione ed a titolo di urgenza.
11. Può quindi il pretore, avendo ottenuta più ampia informazione ed essendo citata la parte avversa, revocare il precedente decreto con sentenza, rinviando le parti al giudice competente
C per la decisione del merito. — C. Palermo, 9 agosto 1892, Starabba c. Zappulla, Bett., 1892, 1157.
12. In sede di nunciazione di nuova opera il pretore può emanare diversi provvedimenti di indole temporanea e prudenziale, ed anche revocare quelli precedentemente emessi in via di
D urgenza. — C. Napoli, 9 novembre 1891, Lavista c. Revertera, Foro, I, 268. (n)
13. Se un tribunale giudicando in grado di appello sopra una quistione possessoria ritiene a sè il merito, ed ordina l'esecuzione di un'opera per ridurre le cose *ad pristinum*, esso solo è competente a conoscere in seguito, sempre in grado di appello, della mancata riuscita dell'opera ordinata e della conseguente necessità di ordinarne un'altra allo stesso intento.
14. Quindi non è più ammissibile l'appello contro la sentenza del tribunale che ordina questa nuo-
E va opera. — C. Palermo, 29 settembre 1891, Polizzi c. Bulla, Legge, 1892, II, 565; Foro Cat., 1892, 205.
15. È inammissibile l'azione di danno temuto, qualora sia proposta dopo il decorrimento dell'anno
F dal fatto che vi diede origine. — C. Napoli, 25 maggio 1892, Sorrentino c. Sorrentino, Dritto e giur., VIII, 149.
16. Pe' termini dell'art. 938 c. p. c., quando pende fra le parti un giudizio che abbia connessione col reclamo di danno temuto, questo deve giudicarsi come incidente in quel giudizio,

Digitized by Google

17. L'azione per danno temuto, di cui nell'art. 699 c. c., deferita per l'art. 82 c. p. c. alla competenza del pretore, è quella per cui si domanda un provvedimento immediato onde impedire un danno imminente, non quando si richiede il mutamento, la distruzione o la riforma di uno stato di cose che rechi o possa recar danni ad altri.
A — C. Napoli, 12 gennaio 1892, Giordano Del Pozzo, Mov. giur., 1892, 81.

18. La rimozione di un'opera dannosa all'altrui proprietà, se può ordinarsi in giudizio possessorio, tanto più può ordinarsi in giudizio petitorio in cui sia stabilita la illegittimità dell'opera
B medesima. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Pignocco c. Crida, Giur. Tor., 1892, 155.

V. *Citazione civ.* 2 — *Possesso* 17-19.

Obbligazione [c. c. 1097-1377; c. comm. 36-58].

SOMMARIO.

Azione di nullità — V. *Nullità*.
Caparra 51.
Cassazione, apprezzamento 19.
Causa illecita 8-12.
Clausola penale — V. *Penale*.
Condizione, potestativa 14.
» risolutiva 44.
Cosa giudicata 24.
Cosa irreperibile 57.
Custodia della cosa 7.
Danni per inesecuzione 51, 52.
Diligenza nell'adempimento 7.
Donna maritata 42.
Effetto cambiario 42.
Errore 33-35.
Esecuzione per conto del debit. 55.
Estinzione dell'obbligaz. 57.
Inadempimento — V. *Risoluzione*.
Interpellazione — V. *Mora*.
Lettera missiva 10.
Mora 4, 44-50, 56.
Novazione 36-48.
Nullità o rescissione (az. di) 28-30 — V. *Ratifica*.
Obbligazione, generalità 1-3.
» naturale 9.
» condizionale — V. *Condizione*.
» solidale — V. *Solidarietà*.
» a termine — V. *Termine*.
Oneri di culto arretrati 58, 59.
Penale (clausola) 5, 6.
Prova testim. 48.
Ratifica o conferma 32-35.
Relazione femminile illecita, prestazione 8-12.
Risoluzione 46.
Scrittura 10, 11, 30.
Seduzione 8-12.
Solidarietà 4, 18-27.
Termine, assegnazione 53, 54.
» benefizio 16, 17, 24, 25, 44, 49, 56.
» (mancanza di) 15, 47, 56.
Terzo 18.

BIBLIOGRAFIA.

1. Ancora per un codice unico delle obbligazioni.
C — C. VIVANTE, R. scienze giur., XIII, 321.

2. Contro un codice unico per le obbligazioni. —
D E. VIDARI, Legge, 1892, II, 643.

3. La dottrina del Pescatore intorno l'invalidità
E degli atti giuridici. — L. FERRARINI, Ann. critico, 1892, I, 70.

4. Sulla ragione dei diversi effetti della mora e
F del fatto del correo. — A. LONGO, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 9.

5. Qualche osservazione sugli art. 1209 e seg. c.
G c. — Legge, 1892, I, 31.

6. Effetti delle clausole penali nelle contrattazioni.
H — F. MAZZOLANI, Rolandino, 1892, 18.

7. Contributo alla teoria della custodia nel diritto
I civile italiano. — V. SIMONCELLI, R. scienze giur., XIV, 3.

GIURISPRUDENZA.

8. La promessa fatta alla donna con la quale si ebbe una relazione amorosa, nell'atto che tale relazione venne a troncarsi, di pagarle una prestazione mensile in denaro, rappresentando non già il prezzo di una tresca da contrarre o continuare, ma una indennità per le conseguenze dannose di una turpe relazione già terminata, è valida e giuridicamente efficace anche quando l'uomo, a cui la donna si diede al seguito di lusinghe e promesse di futuro matrimonio, sia coniugato.

9. La obbligazione in cui si contiene tale promessa non racchiude un atto di donazione, ma è invece il riconoscimento di una obbligazione naturale presa nello stretto senso della parola, la quale dà vita ad una obbligazione civile per risarcimento di danno; in quanto che dicesi donante colui che dà *nullo jure cogente*, e le parole *nullo jure* comprendono anche la legge ed il diritto naturale.

10. Quindi la obbligazione medesima è valida in qualunque modo sia stata contratta, ed anche quando fu scritta in forma epistolare e senza alcuna formalità

11. La detta prestazione non avendo altro scopo che quello di compensare la donna tradita ed abbandonata delle conseguenze dannose morali e materiali che ebbe a risentire per tutta la sua vita, ha il carattere di prestazione vitalizia; e quindi s'intende fatta a vita quando nella relativa obbligazione non sia stato indicato un ter-
A mine più breve. — A. Firenze, 17 agosto 1892, E. M. c. A. P., Annali, 1892, 293.

12. L'esistenza della causa illecita e il rilascio dell'obbligazione scritta debbono essere contemporanei: chè se quest'ultima si assumesse dopo la cessazione del fatto illecito (p. es. il concubinato) quell'obbligazione non è promessa o premio di quel fatto, ma è adempimento di un dovere, che la rende giuridicamente valida. —
B A. Trani, 19 ottobre 1892, Losito c. Patruno, Pisanelli, 1892, 329.

13. Se da una promessa di permuta di parte di determinati stabili, intesa per semplice promemoria senza firme con impegno a ridurla in regolare scrittura, può nascere un'azione personale d'indennità a favore di uno dei promettenti contro l'altro che si rifiuti alla formazione della scrittura, tale azione non passa però nel terzo acquisitore dell'intiera proprietà del primo, se espressamente non gli si è ceduta
C anche tale azione. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ferrario c. Bernasconi, Giur. Tor., 1892, 227.

14. Non ogni condizione potestativa deve dichiararsi inefficace in base all'art. 1162 c. c., ma solo quella che faccia dipendere l'adempimento dell'obbligazione dalla mera volontà di colui

Digitized by Google

A che si è obbligato. — T. Roma, 8 marzo 1892, Ciccone c. Ballanti Cicconi, Legge, 1892, I, 633; Temi rom., 1892, 380.

15. L'art. 1173 c. c. che contempla il caso delle obbligazioni senza termine non è applicabile all'altro caso in cui siesi col titolo riconosciuto semplicemente un dritto e non imposta una ob-
B bligazione. — C. Napoli, 24 marzo 1892, Mazza c. Orfanotrofio militare, Gazz. proc., XXV, 161; Legge, 1892, II, 448.

16. Il termine nei contratti unilaterali stipulati sotto condizione sospensiva s'intende apposto a favore del debitore quando esso è parte integrante della condizione stessa.

17. Questa specie di contratto non è a termine, ma sotto condizione, e non è ad esso applica-
C bile l'art. 1173 c. c. — A. Macerata, 28 gennaio 1892, Banca tiberina c. Giannelli-Viscardi, Legge, 1892, II, 19.

18. Se la solidarietà tra più debitori non fu domandata nel giudizio che precedette la loro condanna, nè fu quindi dichiarata nè esclusa dalla sentenza, niente osta che venga doman-
D data e dichiarata in un nuovo giudizio. — A. Torino, 29 dicembre 1891, Banca pop. di Torino c. Araldo, Giur. Tor., 1892, 286.

19. L'obbligazione solidale può risultare anche da parole equipollenti a quelle usate dall'art. 1186 c. c. e la relativa interpretazione dell'atto sfug-
E ge a censura della Corte suprema. — C. Firenze, 2 giugno 1892, Morelli c. Toffolutti, Temi ven., 1892, 389; Bett., 1892, 543.

20. Il creditore di più obbligati solidalmente può costringere e concretare la propria istanza, già proposta contro essi tutti, sul capo di uno solo dei convenuti, abbandonandola, allo stato, ri-
F guardo agli altri. — C. Roma, 19 settembre 1891, Nieddu c. Fresi, Corte S. Roma, 1891, II, 257.

21. La solidarietà dei condebitori è a tutto vantaggio del creditore e non può mai essere rivolta in suo danno.

22. Così, il creditore che ha riscosso da uno dei due suoi condebitori la metà del debito, o che altrimenti ha con lui sovra di essa convenuto, ha diritto di pretendere dall'altro l'altra metà senza che possa essergli opposta la solidarietà.

23. L'obbligazione in confronto di uno dei condebitori non resta paralizzata se non nel caso che, in forza del pagamento fatto da altro di
G essi, essa sia rimasta estinta. — A. Venezia, 12 febbraio 1892, Cavallari Del Picco c. Montanari, Temi ven., 1892, 280.

24. Siccome la sentenza proferita contro qualunque debitore solidale fa stato contro tutti, ben può il creditore citare anche uno solo dei debitori per far pronunziare la decadenza dal beneficio del termine e la condanna a pagare; e non regge la eccezione di non integrità del giudizio per non essere stati citati gli altri condebitori, che pur hanno interesse di opporsi alla chiesta dichiarazione di decadenza.

25. Il creditore non pregiudica l'azione di decadenza promossa contro un debitore solidale col ricevere da questo, pendente lite, una parte di interessi corrispondente alla sua quota di debito, se nella quitanza dichiara di ricevere quella somma « in acconto del suo maggior credito e senza
A pregiudizio delle rispettive ragioni ». — A. Casale, 19 luglio 1892, Toso-Bistolfi c. Tacchino, Giur. Casale, 1892, 587.

26. Quando il debito contratto in solido riguarda uno soltanto dei coobbligati, questi è tenuto per intero; e gli altri relativamente ad esso, e non relativamente al creditore, son riputati come
B semplici fidejussori. — A. Roma, 19 gennaio 1892, Pavoncelli c. D'Andrea, Temi rom., 1892, 233.

27. Pur disputabile la tesi se un condebitore solidale, pagando prima della scadenza il debito solidale, diventi cessionario del creditore e se possa in conseguenza esercitare azione di rimborso per l'intero contra gli altri condebitori, egli è però indubitato che, se il pagamento siasi eseguito dopo la scadenza del debito, il suddetto condebitore solidale non può dagli altri coobbligati pretendere che la porzione calcolata mercè la divisione dell'intero debito per
C il numero di tutti i debitori solidali. — T. Bari, 15 dicembre 1891, Romita c. Monaco, Pisanelli, 1892, 47.

28. All'azione di nullità d'una obbligazione inesistente e radicalmente nulla non si può applicare la breve prescrizione di cui nell'art. 1300
D c. c. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Iacobini c. Evangelisti e Ricchi, Corte S. Roma, 1892, II, 32.

29. La massima, di cui nell'art. 1302 c. c., va applicata nei casi espressamente voluti dalla leg-
E ge. — A. Catanzaro, 21 dicembre 1881, Ceraulo e Bilota, Gazz. proc., XXV, 321.

30. Le formalità imposte per l'atto di conferma o ratifica dell'art. 1309 sono *ad solemnitatem* e
F non *ad probationem tantum*. — A. Milano, 26 gennaio 1892, Stambucchi c. Sartorio, M. trib. Mil., 1892, 314.

31. La conferma o ratifica non può mai dar vita ad un'obbligazione inesistente.

32. Quindi la permuta d'un immobile fatta da due comproprietarî non ha alcun valore rispetto ad un terzo comproprietario non intervenuto nè nel contratto, nè nella stipulazione del medesimo, sebbene egli l'abbia poi, tacitamente o
G espressamente, ratificato. — C. Roma, 4 aprile 1892, Mariani c. Ricci, Foro, I, 417. (n)

33. L'errore di diritto, quando è causa unica e principale della esecuzione volontaria d'un atto nullo o annullabile, toglie all'esecuzione stessa il valore di ratifica.

Digitized by Google

34. L'ignoranza della legge, salvo che per quanto riflette l'ordine pubblico, può essere ammessa come fondamento dell'errore di diritto, tranne nei casi in cui la legge espressamente lo vieta.

35. La prova della allegata ignoranza della legge può essere desunta dal complesso delle circostanze della controversia, senza uopo di diretta dimostrazione, e basta ottenerla rispetto al tempo in cui ebbe luogo l'esecuzione, nulla importando se poco appresso la parte sia ve-
A nuta a cognizione del vizio dell'atto. — A. Torino, 9 ottobre 1891, Bricco c. Quaglia, Bett., 1892, 46; Giur. Tor., 1892, 110.

36. Vi ha novazione, quando di due obbligazioni, una prende il posto dell'altra, che rimane estinta.

37. E però il consentire per l'identica obbligazione un novello titolo, anche nel fine di ottenere una dilazione, non importa punto novazio-
B ne. — T. Bari, 16 aprile 1892, Zampaglione c. Finanze, Pisanelli, 1892, 204; Massime, 1892, 570; Cons comm., 1893, 10.

38. Dalla convenzione che regola il modo di soddisfare determinate obbligazioni non può indursi novazione.

39. La novazione si verifica quando ad un'obbligazione se ne sostituisce un'altra incompatibile colla precedente, immutando il titolo e l'oggetto. — C. Firenze, 2 giugno 1892, Morelli c. Toffolutti, Temi ven., 1892, 399; Bett., 1892, 543.

40. La novazione può risultare *re aut verbis*, nè occorre al riguardo una volontà espressa ed esplicita.

41. Per aversi novazione sostituendo all'antico un nuovo debito è necessario che questo sia giuridicamente valido.

42. Non può quindi ammettersi nel creditore volontà di novare una precedente obbligazione cambiaria se la nuova cambiale creata sia annullabile per difetto di capacità (nella specie, mancanza di autorizzazione giudiziale alla donna maritata coaccettante col marito).

43. Esclude la volontà di novare un'obbligazione il fatto che il titolo relativo all'originario debito restò in possesso del creditore insieme al
D documento del nuovo debito. — A. Macerata, 31 marzo 1892, Bruschetti c. Credito pop. di S. Severino, Foro, I, 645. (n)

44. Tanto per la condizione risolutiva espressa, quanto per la sottintesa, sempre, nei contratti bilaterali, sia nelle materie civili, che nelle commerciali, il debitore, la cui obbligazione scade in un termine convenuto e con pagamento in un luogo espressamente stipulato, è costituito in mora unicamente con lo scadere del predetto termine; altrimenti non s'avvera la legale costituzione in mora.

45. La citazione è libello istitutivo di giudizî e non può mai far le veci di un atto di costituzione in mora.

46. In difetto di formale atto di costituzione in mora, l'autorità giudiziaria, rilevandolo anche di ufficio, deve rigettare la istanza per risolu-
A zione di contratto. — A. Trani, 19 novembre 1892, Carlino c. Marti, Pisanelli, 1892, 327.

47. Nelle convenzioni senza termine, la domanda di pagamento di una somma chiedibile, e non portatile, non può farsi con invito verbale, ma mediante un'intimazione od altro atto equivalente

48. È inammissibile quindi la prova testimoniale dell'interpellanza verbale.

49. Nelle convenzioni a termine con pagamento presso il debitore, sebbene il termine sia scaduto, la mora non corre sino a tanto che il creditore non dimostri giuridicamente la sua
B ferma volontà di esser pagato. — C. Palermo, 7 novembre 1891, Petta c. Carnesi, Circ. giur., 1892, 220; Foro Cat., 1892, 207.

50. Per costituire in mora il debitore non basta che questi sappia in qualunque modo che il creditore voglia l'adempimento del contratto, ma è necessario che la sua volontà gli sia manifestata direttamente.

51. L'art. 1217 c. c., che facoltizza la parte che non è in colpa a domandare il doppio della caparra che ha dato, non può invocarsi contro l'altra parte, quando questa non abbia obbligazioni da adempire.

52. In tal caso, se è venuta a mancare la condizione sospensiva, chi ha dato la caparra può soltanto ripeterla colla *condictio indebiti*. —
C A. Macerata, 28 gennaio 1892, Banca Tiberina c. Giannelli-Viscardi, Legge, 1892, II, 19.

53. Trattandosi di obbligazione che per la qualità sua o per il modo di esecuzione non può essere subito eseguita, erra l'attore che assegna al convenuto di proprio arbitrio un termine, invece di rimettersene all'autorità giudiziaria.

54. L'errore non induce però improcedibilità del-
D l'azione. — A. Venezia, 3 settembre 1891, Barni Olivetti c. Longo, Temi ven., 1892, 40; M. trib. Mil., 1892, 770.

55. Da una dichiarazione del debitore, colla quale egli manifesta la intenzione di non voler adempiere l'obbligo assunto, od anche lo impugna, non può desumersi la inadempienza, che è condizione essenziale per l'applicabilità dell'art. 1220 c. c.

56. Come siffatta dichiarazione non varrebbe a dispensare il creditore dall'attendere la scadenza del termine ove questo fosse stabilito, così non vale a dispensarlo dalla costituzione in mora quando nessun termine è stato apposto all'a-
E dempimento dell'obbligazione. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Bartolucci c. Ponticelli, Temi ven., 1892, 114; Legge, 1892, I, 365; Annali, 1892, 126.

57. L'obbligazione si estingue anche quando più non si trovi, o sia esaurita la cosa che altri

Digitized by Google

si è obbligato a consegnare e che si supponeva esistente al momento del contratto. — A.
A Aquila, 17 luglio 1891, Di Girolamo c. Com. di Teramo, Foro abruzz., VI, 190.

58. Dichiaratosi con giudicato irrevocabile non competere alla Fabbriceria parrocchiale verun diritto di elemosina per le messe, che secondo il testamento avrebbero dovuto celebrarsi in passato nei giorni festivi e che non furono celebrate, ma però competerle il diritto di farle celebrare per l'avvenire, deve annullarsi il precetto relativo nella parte in cui la Fabbriceria ordina all'onerato di far celebrare tante messe quante corrispondono al tempo intermedio fra la citazione originaria del giudizio e la data del precetto.

59. Erra quindi e va riformata la sentenza, con cui il tribunale, pur annullando la ingiunzione pel tempo anteriore alla data del titolo esecutivo, la convalida però per il periodo trascorso fra la data del titolo stesso e quella
B del precetto. — A. Casale, 27 novembre 1891, Carena c. Giorgi, Giur. Casale, 1892, 29; R. dir. eccles., II, 614.

V. *Amministrazione — Azione in genere — Compensazione — Comune — Confusione — Corpo morale — Creditore — Delegazione — Donna maritata — Frode e simulazione — Giuoco e scommessa — Inabilitazione e interdiz. — Indebito — Interessi — Locupletazione — Minore — Offerta reale — Opera pia — Pagamento — Prescrizione civ. — Prova — Remissione di debito — Responsabilità civ. — Titolo al portatore — Tutela — Stato* — V. pure: *Associazione in genere* 6-8 — *Diritto in genere* 7 — *Diritto commerciale* 5 — *Diritto civile* 8 — *Diritto romano* 10.

— contratto — V. *Contratto — Scrittura.*

— danni per inesecuzione di obbligazioni — V. *Danni civili.*

Obbligazioni (titoli di prestiti emessi da società, banche ed enti morali) —V. *Società — Tassa sulla circolazione — Titoli al portatore.*

Oblazione per l'interesse pubblico nelle contravvenzioni [c. p. 101; L. com. e prov. 10 febbraio 1889, n. 5921, 177, 178; R. D. 25 agosto 1870 sul dazio consumo; Reg. sui pesi e misure, 29 ottobre 1874, 135; L. sul bollo, ecc.].

1. Il magistrato non è obbligato di render ragione della domanda subordinata fatta all'udienza, di soprassedere per risolvere la questione in via amministrativa dopo essersi domandata l'asso-
C luzione dell'imputato. — C. Roma, 23 ottobre 1891, Anieri, Corte S. Roma, 1891, 782.

2. La remissione e l'oblazione sono due istituti essenzialmente diversi: e non è perciò applicabile all'oblazione il primo capoverso dell'art.
D 88 c. p. — P. Bergamo, 28 aprile 1892, Artifoni c. Com. di Bergamo, M. trib. Mil., 1892, 659; Riv. pen., XXXVI, 362.

V. *Competenza pen.* 6 — *Dazio consumo* 196 — *Sanità pubblica* 47.

Occultazione della verità — V. *Testimonianza falsa.*

Occupazione [c. c. 710-719] — V. *Demanio — Proprietà — Tesoro.*

— di beni espropriati per p. u. — V. *Espropriazione per p. u.*

— occupazione militare — V. *Danni di guerra.*

— occupazione di suolo pubblico. — V. *Regolamenti com. — Tasse comunali.*

Offerta reale [c. p. c. 902-910; c. c. 1259-1266 2046].

1. Non è nulla l'offerta reale sol perchè non sieno in essa comprese tutte le spese giudiziali non
A ancora liquidate. — C. Napoli, 2 aprile 1892, Salzano c. Sanfelici, Gazz. proc., XXV, 172; Legge, 1892, 375.

2. È nulla l'offerta reale per la estinzione di un credito non liquido dipendente da nota di spese e funzioni giudiziali che il procuratore reclama dal proprio cliente, e pel quale pende lite avanti l'autorità giudiziaria, se il debitore, oltre all'offerta della somma che egli crede giusta, ed un'altra somma per chiesti interessi e spese giudiziali, non faccia anche espressa riserva di pagare il supplemento qualora al seguito della liquidazione giudiziale della nota la somma offerta sia ritenuta inferiore a quella dovuta.
B — A. Firenze, 24 novembre 1892, Bicchi c. Fedi negli Orsi, Annali, 1892, 383.

3. È valida l'offerta reale fatta a seguito di precetto e pignoramento nel domicilio eletto e non in quello reale designato nel contratto per
C l'adempimento dell'obbligazione. — T. Benevento 18 novembre 1892, Festa c. Ambrosio, Riv. sann. irp., 1892, 106.

4. È valida la offerta d'una merce, tuttochè il depositante abbia ritirato dal tenitore dei magazzini generali l'intero valore della merce, girandogli il warrat e privandosi d'ogni diritto sulla merce stessa.

5. Il deposito non è inficiabile di nullità, sebbene il deponente non abbia ottemperato alla prescrizione del n. 1 dell'art. 1261 c. c., ed il ritrovamento della merce, in una succursale dei magazzini generali, non menzionata nel verbale di deposito, è fatto che concerne il servizio interno de' magazzini suddetti; e l'indicazione di una strada per un'altra è la conseguenza di un equivoco ben facile a chiarirsi.

6. Non è nullo il deposito per non essersi notificato al compratore, nel termine di giorni due, la copia del relativo processo verbale, potendosi ciò fare, anche validamente, dopo il detto termine; però è dall'intima che si originano gli effetti giuridici fra le parti interessate. —
D A. Trani, 27 aprile 1892, Ditta Millin c. Ditta Lioy, Giurista, 1892, 404; R. giur. Trani, 1892, 566.

Digitized by Google

V. *Esecuzione in genere* 75-77 — *Interessi* 11, 13.

Oggetti furtivi ed altri posti sotto sequestro in materia penale [c. p. 605-618] — V. *Confisca* — V. pure: *Corpo di reato* 1 — *Istruzione pen.* 4-5.

Oggetti militari, alienazione, permuta, pegno o donazione, ecc. [c. p. es., 212] — V. *Militari*.

Oltraggio, violenza, resistenza e altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità [c. p. 187-200].

SOMMARIO.

Abuso di autorità 12.
Agenti daziari 29-33, 43-48.
» ferroviari 21.
Arresto illegale 40.
Assessore ff. di sindaco 18.
Atto arbitrario 1, 2, 34-51.
Autorizzaz. a procedere 3, 4.
Cancelliere 16.
Competenza 19.
Conciliatore 37.
Concorso di reati 52-54.
Diffamazione 11.
Dolo 5-7.
Frasi ingiuriose 8.
Funzioni (causa o esercizio di) 9, 16, 56, 58.
Giudizio incens. 36.
Guardie daziarie — V. *Agenti*.
Guardia municipale 24, 25.
Incaricato di pubbl. servizio 18.
Maestro comunale 22, 23.
Multa, misura 61.
Offesa al decoro 10, 14, 15.
Presenza dell'oltraggiato 9, 13.
Pres. consiglio notarile 17.
Sent., motivaz. 35, 54, 57
Sentinella milit. 26.
Turbativa di adunanze 55.
Ufficiale pubblico 18-33, 57.
» dell'esercito 26, 27.
Unione di oltre 5 persone 60.
Violenza morale 59.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del diritto di resistere contro l'esecutore in
A buona fede di un mandato arbitrario. — A. COHN, Foro pen., II, 97.
2. Sulla retta applicazione dell'art. 192 c. p. —
B A. MORISANI, Supp. Riv. pen., I, 57.
3. Sull'autorizzazione a procedere in tema di oltraggio a rappresentanti del P. M. in udienza.
C — P. E. FROLA, Foro pen., I, 255.

GIURISPRUDENZA.

4. Nei luoghi dove non è questore, l'ispettore di p. s. ha facoltà di dare la prescritta autorizzazione per querelare chi siasi reso colpevole di oltraggio all'indirizzo dell'intero ufficio di p. s., nè l'art. 198 c. p. esprime nè può sottointendersi si riferisca al Ministro degli In-
D terni od ai prefetti. — A. Genova, 14 dicembre 1891, Siccardi, Giurista, 1892, 37.
5. Per aversi la violazione dell'art. 190 c. p., come per ogni altro reato, è necessario il dolo, cioè l'intenzione di arrecare offesa agli agenti
E della forza pubblica. — T. Lanciano, 1 luglio 1892, Argentieri, Foro abruzz., VI, 33.
6. Manca l'elemento del dolo nelle parole oltraggiose proferite da persona rozza in un momento d'intenso dolore.
7. E così non vi è reato di oltraggio nelle parole: «questa sentenza è una ingiustizia», proferite da una contadina davanti al tribunale subito dopo una sentenza di condanna, mentre essa aveva fondato motivo di sperare un'assoluzione. —
F A. Casale, 15 febbraio 1892, De Antoni, Giur. Casale, 1892, 183.
8. Una frase che contiene ingiuria, e significa disprezzo, offende il decoro del pubblico ufficiale, benchè frase volgare e senza indicazione di
A persona determinata. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Sestili, Corte S. Roma, 1892, 60.
9. Il reato d'oltraggio al pubblico ufficiale esige due condizioni: 1° che la parola o l'atto lesivo del di lui decoro avvenga *de visu;* 2° che si verifichi *officio durante, vel contemplatione officii.*
10. Le ritrattazioni di querele sporte per reati inesistenti, che espongono a penale responsabilità i querelanti, non implicano poi per nulla un offesa al decoro dell'uffiziale di polizia giudiziaria, che ha il dovere di ricevere le querele
B e le dichiarazioni di ritrattazione. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Niceforo, Cass. unica, *III*, 555; Corte S. Roma, 1892, 200.
11. L'attribuire ad un pubblico ufficiale in causa, o nell'esercizio delle sue funzioni, fatti determinati tali da esporlo all'odio o al disprezzo altrui, non costituisce il semplice reato di oltraggio, ma bensì quello della diffamazione aggravata dalla qualità personale dell'offeso. —
C C. Roma, 18 novembre 1891, Schieppati, Bett., 1892, 26; Riv. pen., XXXV, 488.
12. La qualità di superiore in chi oltraggia l'inferiore, anzichè escludere il reato d'oltraggio, lo aggrava, ai sensi dell'art. 209 c. p., quando l'oltraggio sia fatto con abuso di autorità. —
D C. Roma, 25 giugno 1892, Laviosa, Giur. pen. Tor., 1892, 349; M. trib. Mil., 1892, 687.
13. L'oltraggio avviene in presenza dei reali carabinieri, se questi sono separati da un solo muro di cinta dai loro offensori.
14. Con una sassaiola si offende il decoro dei reali
E carabinieri. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Degliani, Corte S. Roma, 1892, 73.
15. Il difensore che, con manifesta ironia, loda il facile eloquio dell'avvocato avversario, rilevando che il medesimo fa provare un senso di compiacimento al magistrato giudicante, commette il reato previsto dall'art. 197 c. p. — T.
F Lanciano, 21 giugno 1892, Adolfi, foro abruzz., VI, 38.
16. L'insulto, fatto al cancelliere da chi da questo fu avvertito di scoprirsi il capo in pretura, costituisce il reato d'oltraggio a pubblico uffi-
G ciale per causa delle sue funzioni. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Marzulla Giaccone, Giur. pen. Tor., 1892, 71.
17. Le ingiurie e le violenze di un impiegato addetto al Consiglio verso il presidente del Consiglio notarile, costituiscono il reato previsto
H e punito dagli art. 194 e 195 c. p. — A. Modena, 13 agosto 1891 E. R., Giorn. not., 1892, 332.
18. L'assessore, che fa le veci del sindaco, non è un incaricato di un pubblico servizio, ma un pubblico ufficiale ai sensi dall'art. 207 c. p., e

Digitized by Google

l'offesa al suo onore, alla sua riputazione, al suo decoro costituisce oltraggio punibile ai sensi dell'art. 194 n° 2 c. p.

19. Per tal reato non può il giudice istruttore far uso della facoltà fattagli dall'art. 252 c. p. p., A rinviando l'imputato al pretore. — C. Roma, 8 aprile 1892, Saccheri, Cass. unica, III, 648; Giur. pen. Tor., 1892, 249; Corte S. Roma, 1892, 273.

20. Il guardafreni ferroviario è un pubblico ufficiale e non soltanto una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio.

21. Epperò l'ingiuria contro di lui commessa in sua presenza ed a causa delle sue funzioni costituisce il delitto di oltraggio previsto dall'art. 194 n. 2 c. p., e non quello di cui al success- B sivo art. 396. — C. Roma, 11 novembre 1891, Guido, Foro, II, 13. (n)

22. La maestra comunale è considerata come pubblico ufficiale.

23. Le offese, perciò, recate alla maestra comunale nell'esercizio delle sue funzioni ed a causa delle medesime costituiscono il reato d'oltraggio, e C non soltanto quello d'ingiuria. — C. Roma, 25 giugno 1892, Laviosa, Giur. pen. Tor., 1892, 349; M. trib. Mil., 1892, 687.

24. La guardia municipale che intende ad accertare una contravvenzione al regolamento municipale, compie una funzione di polizia giudiziaria, e quindi, a parte la questione se sia anche agente della forza pubblica, è da ritenersi pubblico ufficiale.

25. Epperò l'oltraggio in dette circostanze commesso contro di essa ricade sotto la più severa sanzione del n. 2 dell'art. 194 e non del D n. 1 dello stesso articolo. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Travo, Foro, II, 176; V. pure: Foro pen., I, 202; Legge, 1892, I, 389; M. trib. Mil., 1892, 216; Giur. pen. Tor., 1892, 64; Corte S. Roma, 1891, 925; Dritto e giur., VII, 371.

26. È pubblico ufficiale e non soltanto persona incaricata di un pubblico servizio l'ufficiale dell'esercito.

27. E quindi le ingiurie commesse contro di lui nell'esercizio delle sue funzioni ricadono sotto la sanzione dell'art. 194 e non dell'art. 396 c. E p. — C. Roma, 22 ottobre 1891, Maggi, Foro, II, 110. (n)

28. L'oltraggio fatto ad una sentinella è contemplato e represso dal n. 1 e non dal n. 2 del- F l'art. 194 c. p. — T. Roma, 13 giugno 1892, Limonsin, Foro pen., II, 83; Legge, 1892, II, 528; Riv. pen., XXXVI, 351.

29. Costituisce il reato previsto dagli art. 190 e 196 c. p. riflettenti i pubblici ufficiali, la violenza usata contro gli agenti daziari nell'eser- G cizio delle loro funzioni. — T. Roma, 13 febbraio 1892, Cagnoli Anzuini, Riv. daz., 1892, 161; Cronaca, daz., 1892, 82.

30. Risponde di oltraggio a pubblico ufficiale chi ingiuria le guardie daziarie nell'esercizio delle A loro funzioni. — T. Messina, 23 novembre 1891, Busa, Cronaca daz., 1892, 10,

31. L'oltraggio ad un commesso daziario patentato degli assuntori del dazio consumo è diretto ad un pubblico ufficiale, non ad agente della for- B za pubblica. — C. Roma, 20 gennaio 1892, Brighenti, Corte S. Roma, 1892, 68.

32. Risponde del reato previsto dagli art. 194. e 195 c. p. chi oltraggia e minaccia gli agenti C daziari. — T. Napoli, 12 febbraio 1892, Arcamone, Dazio cons., 1892, 96; Riv. daz., 1892, 352.

33. Risponde di oltraggio alla forza pubblica, e nello esercizio delle sue funzioni, chi spiana il fucile contro un agente daziario e gli rivolge parole oltraggiose, e ciò a motivo delle sue fun- D zioni. — T. Napoli, 30 aprile 1892, Cirillo, Dazio cons., 1892, 272.

34. Ritenuto illegale ed arbitrario l'atto del pubblico funzionario, la resistenza opposta non solo non costituisce il delitto di violenza o resistenza all'autorità, ma neppure altro qualsiasi reato (per es. minaccie), semprechè l'imputato nel resistere siasi contenuto nei termini necessarî per impedire a suo danno la continuazio- E ne dell'atto illegale od arbitrario. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Properzi, Foro, II, 96. (n)

35. Manca di motivazione la sentenza, ove, in tema di resistenza ad un pubblico ufficiale, non si occupi del motivo di appello in cui si sostenga che il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrarî i li- F miti delle sue attribuzioni. — C. Roma, 17 maggio 1892, Murtas, Cass. unica, III, 841.

36. Non costituisce apprezzamento di fatto, che sfugga al giudizio della Corte suprema, lo stabilire se un pubblico ufficiale abbia con atti arbitrarî ecceduto il limite delle sue attribuzioni, nel caso in cui da questi sia stato emanato un ordine in dipendenza ad una disposizione di legge e si discuta sulla legalità dell'ordine stesso.

37. Quantunque il giudice conciliatore non possa in via di massima generale ordinare che le parti compariscano in persona, tale ordine non costituisce l'atto arbitrario di cui è parola nell'art. 199 c. p.

38. Gli atti arbitrarî devono essere di tale natura da giustificare l'offesa arrecata al pubblico ufficiale che operando in quel modo si è messo in grado di non poter più godere della garentia accordatagli dalla legge.

39. E non è il caso di parlare di tali atti, quando si tratti di un provvedimento dato dal magistrato ed approvato dal suo superiore immediato relativamente alla spedizione di una causa che è a lui affidata, anche quando il prov- G vedimento non sia conforme a legge. — C. Roma, 2 febbraio 1892, Valconi, Temi ven.,

Digitized by Google

1892, 245; Riv. pen., XXXV, 605; Critica for., I, 497.

40. Non eccede con atti arbitrarî l'agente della forza pubblica che trovandosi presente ad un ferimento ed offesa di un vecchio cieco, procede all'arresto del colpevole, senza elevarsi a perito delle riportate lesioni che poi non arrecarono malattia che per più di 10 e meno di
A 20 giorni. — C. Roma, 13 maggio 1892, De Giulio, Corte S. Roma, 1892, 436.

41. Caso in cui fu deciso non costituir atto arbitrario per parte di una guardia l'impossessarsi dei calzoni lasciati da chi sorpreso nell'acqua a pescare in contravvenzione si rifiuta di
B dare le sue generalità. — C. Roma, 12 maggio 1892, Turinelli, Foro, II, 399.

42. Non dà causa al fatto, eccedendo con atto arbitrario i limiti delle sue attribuzioni, il maestro comunale se respinge da sè le soddisfazioni che da alcuno gli si chiedono e lo espelle
C dalla scuola. — C. Roma, 28 novembre 1891, Orlando, Corte S. Roma, 1891, 779.

43. La sola circostanza di aver le guardie daziarie contestata una contravvenzione dipoi dichiarata inesistente, non basta a far ritenere che abbiano agito arbitrariamente in modo da togliere il carattere di oltraggio alle offese
D loro recate in quella occasione. — C. Roma, 9 giugno 1892, Bolognini, Foro, II, 302. (n)

44. Ad accertare il reato di cui all'art. 23 della legge sul dazio consumo del 1864 può intervenire legalmente il sindaco o un suo delegato nella mancanza dell'autorità giudiziaria.

45. Tale mancanza non deve intendersi come mancanza fisica, ma tale che comprenda un impedimento qualsiasi per cui l'autorità giudiziaria non possa o non creda intervenire.

46. Male pertanto è concessa la scriminante di cui all'art. 199 c. p. a chi oltraggia il delegato del sindaco nell'atto che fa la perquisizione.
E — C. Roma, 19 luglio 1892, Marchetti, Cass. unica, III, 1085; Giur. pen. Tor., 1892, 439; R. amm., 1893, 36; Dritto e giur., VIII, 239.

47. Trattandosi di semplice contravvenzione alla legge sul dazio-consumo, commessa da un regnicolo, gli agenti hanno bensì il dovere, ma non il dritto, di condurre il contravventore al più vicino uffizio daziario o di pretura; ond'è che se il contravventore ricusi d'andarvi, non possono costringerlo, senza commettere un atto arbitrario, il quale, giustificando la resistenza da parte di questo ultimo, ai sensi dell'art. 199 c. p., renda inapplicabili i precedenti art. 194, 195, 197 e 198.

48. È atto arbitrario qualunque violazione della libertà individuale garentita dalla legge. —
F T. Lucera, 31 dicembre 1891, Appello Altamura, Dritto e giur., VIII, 59.

49. Il pretore che vieta ai mandatarî sforniti di laurea l'accesso nel recinto della sala d'udienza riserbato ai difensori, massime se questo provvedimento è diretto a colpire soltanto una determinata persona, commette un atto arbitrario.

50. Laonde ha diritto alla dirimente dell'art. 199 il mandatario, che non volendo ubbidire a tale ordine senza conoscerne la ragione, alle ostinate insistenze del pretore risponda ch'egli
A agisce per fine privato. — T. Lanciano, 21 giugno 1892, Adolfi, Foro abruzz., VI, 38.

51. Non si ravvisa oltraggio, quando le offese dirette ad un usciere a causa e nell'esercizio delle sue funzioni sono causate dal suo contegno arbitrario ed inqualificabile, avendo insinuato nel cliente dei dubbî a carico del man-
B datario in un giudizio pretoriale. — T. Bologna, 11 marzo 1892, Cazzani, R. *giur. Bol.*, 1892, 79.

52. Gli art. 194 e 195 possono essere applicabili per unico fatto, perchè l'art. 194 prevede il reato di oltraggio e l'art. 195 non porta che un'aggravante, quella delle minacce, che accom-
C pagnino l'oltraggio. — C. Roma, 11 maggio 1892, Luongo, Cass. unica, III, 844; Giur. pen. Tor., 1892, 340; Annali, 1892, 180.

53. Quando l'oltraggio è contemporaneo od ha luogo nel momento della resistenza si confonde e forma con essa un sol reato.

54. La sentenza, che proclama il principio che quando l'oltraggio è contemporaneo alla resistenza si confonde e forma un sol reato con essa, dà sufficiente motivo per cui ritiene che taluno degli imputati sia colpevole di un solo
D reato, ed altri di due reati distinti. — C. Roma, 8 ottobre 1891, Bongiovanni e Conti, Giur. pen. Tor., 1892, 39; M. trib. Mil., 1892, 176; Corte S. Roma, 1891, 810; Legge, 1892, I, 420; Annali, 1892, 38; Dritto e giur., VII, 358.

55. Lo spettatore nell'adunanza del Consiglio comunale votante per alzata e seduta, che trattiene per gli abiti consiglieri onde impedire loro l'alzata nella votazione, turba con violenza l'esercizio delle funzioni di Corpo amministrativo e risponde per ciò del reato previsto dall'art. 188 c. p.

56. Commette il reato d'oltraggio lo spettatore nel Consiglio comunale, che, redarguito da un consigliere e dal sindaco perchè turba l'esercizio delle funzioni, dirige loro parole ingiuriose.

57. Quando non sia contrastata la qualità di pubblico ufficiale nella persona oltraggiata, non è nulla la sentenza che ritiene il reato d'oltraggio senza ragionare sulla detta qualità di pub-
E blico ufficiale nella persona offesa. — C. Roma, 22 luglio 1892, Cinque, Giur. pen. Tor., 1892, 394; M. trib. Mil., 1892, 833.

58. Nel reato di violenza contro agenti della pubblica forza può risultare dall'insieme della relativa questione il fatto che essi agivano adem-

Digitized by Google

A piendo i doveri del proprio ufficio. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Baratta, Corte S. Roma, 1892, 390.

59. Per la sussistenza del reato di resistenza non occorre che contro il pubblico ufficiale, mentre adempie i doveri del proprio ufficio, si usi violenza fisica, bastando che gli si usi violenza morale o, come dice la legge, minaccia. — C. Roma, 25 marzo 1892, Parenti, Cass. unica, III,
B 588; Riv. universale, 1892, 146; Legge, 1892, I, 819; Giur. pen. Tor., 1892, 262; Annali, 1892, 122; Dritto e giur., VIII, 47; Corte S. Roma, 1892, 231.

60. Quando la resistenza è commessa con armi e in unione di oltre cinque persone, non è necessario provare fra esse il previo concerto.
C — C. Roma, 20 ottobre 1892, Caglieri, Cass. unica, IV, 119; Giur. pen. Tor., 1893, 6; Riv. universale, 1893, 24; Annali, 1893, 11.

61. Al colpevole del reato preveduto dall'art. 194 n. 2 non può applicarsi la multa in misura
D inferiore a lire 300. — C. Roma, 9 giugno 1892, Bianco, Cass. unica, III, 987; Annali, 1892, 208; Gazz. proc., XXV, 283.

V. *Libertà provvisoria* 9.

Oltraggio al pudore [c. p. 338, 339] — V. *Buon costume* — V. pure: *Ingiurie* 7.

Omessa motivazione — V. *Sentenza civ.*

Omessa pronunzia — V. *Sentenza civ.*

Omicidio [c. p. 364-370].

SOMMARIO.

Atto o sent. d'accusa 8.
Competenza 10.
Complicità 35, 36.
Concausa 24-29.
Concorso di reati 41, 42.
Contrabbando 21-26.
Dolo 1-4.
Eccesso di difesa 22.
Flagranza adulterio 42-46.
Nesso di mezzo a fine con altro reato 37-40.
Omicidio oltre l'int. 8-17, 22.
Pena 26, 47.
Questioni al giurì.
» tentativo 5-7.
» oltre intenzione 11-15.
» complessità 18-20, 39.
» concorso 24-29.
» subordinate 27-33.
Rissa 32-34.
Scopo di furto a parenti 40.
Tentativo 5-7.

1. L'elemento intenzionale nell'omicidio è espresso
E con le parole « a fine di uccidere. » — C. Roma, 20 febbraio 1891, Papa, Corte S. Roma, 1891, 985.

2. Togliere volontariamente la vita ad alcuno vale quanto cagionare la morte a fine di uccidere.
F — C. Roma, 15 aprile 1891, Roggero, Corte S. Roma, 1891, 751.

3. È evidente la intenzione di uccidere in chi, armato di lungo coltello, vibra al suo avversario un colpo al ventre da cagionargli una
G vasta ferita e pericolosa di vita. — C. Roma, 6 luglio 1892, Corsi, Cass. unica, III, 1249.

4. L'elemento intenzionale è compreso nella questione per omicidio oltre l'intenzione con le parole « con atti diretti a commettere una le-
H sione personale ». — C. Roma, 13 maggio 1892, Fadalello, Corte S. Roma, 1892, 394.

5. Non è commendevole, ma non produce nullità, il sistema adottato dal presidente, in tema di mancato omicidio, di proporre la questione sul ferimento, quindi sul mancato e poi sul tentato; di guisa che, affermato il ferimento e gli elementi del mancato, per questo maggior reato
A si può pronunziare condanna. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Latini, Corte S. Roma, 1891, 1022.

6. Non difettano le indicazioni di fatto occorrenti a porre in essere il delitto d'omicidio mancato, nella questione con la quale si domanda se l'accusato fece tutto ciò che era necessario all'uccisione, dopo essersi chiesto se era colpevole di aver esploso dei colpi d'arma da fuoco, senza raggiungere l'intento per circostanze in
B dipendenti dalla sua volontà. — C. Roma, 4 luglio 1892, Rippa Rumeno, Corte S. Roma, 1892, 462.

7. Le parole usate nella questione proposta ai giurati « se l'accusato abbia compiuto tutto ciò che era necessario al fine di uccidere » equivalgono a quelle usate dalla legge « tutto ciò che è necessario alla consumazione del reato », poichè ciò che è necessario al fine di uccidere significa, nella specie, ciò che è necessario ad ottenere lo scopo della uccisione, vale a dire la
C consumazione del reato. — C. Roma, 8 aprile 1892, Bellini, Cass. unica, III, 769; Corte S. Roma, 1892, 539.

8. Non può dirsi che l'accusa sia d'omicidio oltre l'intenzione, anzichè di omicidio volontario, se, quantunque nel capo d'imputazione, nel dispositivo della sentenza e nell'atto d'accusa non è detto che il reato fu commesso a fine di uccidere, nel dispositivo si citi come appli-
D cabile l'art. 364 relativo all'omicidio. — C. Roma, 13 agosto 1891, Angioni, Corte S. Roma, 1891, 773.

9. Se da una ferita inferta senza l'animo di uccidere si sviluppa una resipola, la quale, favorita dalla ferita stessa, produca la morte dell'offeso, la figura di reato imputabile all'offensore è quella del capov. dell'art. 368 c. p., cioè di omicidio preterintenzionale colla diminuente della causa.

10. Competente a conoscere del delitto è pertanto
E la Corte d'assise. — C. Roma, 21 marzo 1892, Paci, Cass. unica, III, 626; Giur. pen. Tor., 1892, 311; Corte S. Roma, 1892, 279.

11. Non è ben formulata la questione sull'omicidio preterintenzionale in cui si ometta di domandare ai giurati se il colpo di rivoltella, che fu cagione della morte, fu esploso con intenzione diretta a recare una lesione personale.

12. Ma non vi è luogo ad annullamento ove i giurati abbiano precedentemente negata la questione sull'omicidio volontario, e non siano passati a votare quella sull'omicidio colposo che seguiva la questione sull'omicidio preterin-
F tenzionale. — C. Roma, 24 giugno 1892, Salerno, Cass. unica, IV, 58.

Digitized by Google

13. In tema di omicidio oltre l'intenzione, l'accusato non ha interesse a dolersi se nella relativa questione non fu compresa la circostanza di aver commesso il fatto nell'esercizio delle sue funzioni di agente di pubblica sicurezza. —
A C. Roma, 13 maggio 1892, Toscano, Corte S. Roma, 1892, 395.

14. Erroneamente il presidente, dopo aver proposto ai giurati una questione sul fatto in genere, una seconda sulla difesa legittima, una terza sulla volontà di uccidere, subordina la risoluzione dalle tre successive questioni, che contemplano l'omicidio preterintenzionale, alla negativa della prima questione, ove si parla dell'omicidio in genere.

15. Con tutto ciò, ove i giurati rispondano affermativamente alla prima e alla terza questione, cioè ritengano l'omicidio volontario, tutto si riduce ad una anormalità di metodo, pel quale non può chiedersi l'annullamento del verdetto.
B — C. Roma, 4 maggio 1892, De Micco, Cass. unica, III, 722.

16. *L'ultra finem* e la non facile prevedibilità della morte susseguita ad una lesione sono compenetrati, pel codice vigente, nell'ipotesi dell'omici-
C dio preterintenzionale. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Fronteddu, Cass. unica, III, 241; Giur. pen. Tor., 1892, 93; Corte S. Roma, 1891, 917.

17. L'art. 374 c. p. si riferisce soltanto alle lesioni personali; per l'omicidio oltre l'intenzione prov-
D vede l'art. 368. — C. Roma, 1 giugno 1892, Faraci, Corte S. Roma, 1892, 373.

18. È complessa la questione con la quale si domanda se l'accusato era colpevole di avere con colpi di revolver cagionata la morte di due
E persone. — C. Roma, 15 febbraio 1892, De Simone, Corte S. Roma, 1892, 59.

19. È complessa la questione che comprende, oltre il fatto dell'omicidio, le due circostanze, che l'uccisa era moglie dell'accusato e che l'uccisione fu commessa col mezzo dell'incendio.

20. Ma, affermata questa questione e poi quella della premeditazione, può condannarsi per omi-
F cidio premeditato. — C. Roma, 21 marzo 1892, Giampietro, Corte S. Roma, 1892, 332.

21. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 366 n. 6 c. p., possono i giurati ritenere, senza incorrere in contraddizione, che l'omicidio preterintenzionale di una guardia di finanza fu commesso dal contrabbandiere in occasione e tempo del contrabbando.

22. Ma in tal caso devesi, per l'art. 122 della legge doganale 8 settembre 1889, applicare il massimo della pena stabilita per l'omicidio preterintenzionale commesso in persona di pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni. Nè può dirsi che la scusante dell'eccesso di difesa sia incompatibile coll'omicidio preterintenzionale commesso in occasione di contrabbando sopra una guardia di finanza.

23. Pure attenendosi al massimo, non si possono infliggere più di 10 anni e 5 mesi di detenzione al colpevole di omicidio preterintenzionale commesso in occasione di contrabbando e in persona di una guardia di finanza nell'esercizio delle sue funzioni, colla scusante dell'eccesso di difesa, non che di contrabbando, colle atte-
A nuanti per entrambi i reati. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Bonelli, Cass. unica, III, 413; Giur. pen. Tor., 1892, 178; Corte S. Roma, 1892, 130.

24. La formula «che la morte avvenne pel concorso di condizioni preesistenti ed ignote al colpevole» equivale all'altra usata dalla legge che «la morte non sarebbe avvenuta senza il concorso delle dette condizioni».

25. Non viola la legge il presidente *delle Assise* che prospettando ai giurati la questione *sulla* concausa dell'omicidio adoperi la prima piut-
B tosto che la seconda locuzione. — C. Roma, 30 marzo 1892, Formilli, Cass. unica, III, 694; Corte S. Roma, 1892, 401.

26. Ove il presidente domandi ai giurati in una prima questione se il trauma all'addome era stato la causa della morte immediata, egli non pone ostacolo a che i giurati, rispondendo a una successiva questione, affermino, ove ne siano persuasi, che la morte sia avvenuta per concorso di condizioni preesistenti ed ignote
C al colpevole. — C. Roma, 30 marzo 1892, Formilli, Cass. unica, III, 694; Corte S. Roma, 1892, 401.

27. In tema di omicidio volontario e di omicidio oltre l'intenzione, il presidente non è obbligato di formulare d'ufficio la questione della
D concausa. — C. Roma, 1 giugno 1892, Faraci, Corte S. Roma, 1892, 373.

28. Il presidente della Corte d'assise non ha l'obbligo, nel silenzio delle parti, di proporre la questione sulla causa preesistente o sopravvenuta negli omicidi, o sopra qualunque altra circostanza che modifichi il fatto principale in
E un senso favorevole all'accusato — C. Roma, 11 dicembre 1891, Fronteddu, Cass. unica, III, 241; Giur. pen. Tor., 1892, 90; Corte S. Roma, 1891, 917.

29. La concausa è una minorante che deve essere chiesta dalla difesa perchè sia proposta ai giurati.

30. Ed alla esistenza della concausa non basta che la vittima abbia riportato ferite anche da al-
F tri, nel momento dell'omicidio. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Bianchi, Cass. unica, III, 424; Giur. pen. Tor., 1892, 180; Corte S. Roma, 1892, 125.

31. In tema di mancato omicidio, la difesa non ha diritto che si proponga ai giurati la questione
G subordinata delle lesioni personali. — C. Roma, 22 aprile 1892, Torretta, Corte S. Roma, 1892, 305.

Digitized by Google

32. Il presidente o la Corte in tema di mancato omicidio non è obbligato a formulare le questioni subordinate di minacce nella vita a mano armata e di sparo d'arma in rissa. — C. Roma, 9 marzo 1892, Boccadutri, Corte S. Roma, 1892, 237.

33. Nel caso di accusa per omicidio, il presidente della Corte di assise può alle relative questioni aggiungere le subordinate della complicità e della rissa. — C. Roma, 11 maggio 1892, Notarbartolo, Foro pen., I, 359; Gazz. proc., XXV, 118; Riv. pen., XXXVI, 30; Cass. unica, III, 810.

34. Non è contraddittorio il verdetto col quale si dichiara noto l'autore di un omicidio e noti i cooperatori immediati in quel reato, e poi si afferma a carico di altri l'omicidio in rissa, senza che nel relativo quesito si parli di autore noto od ignoto. — C. Roma, 22 aprile 1892, Anile, Corte S. Roma, 1892, 385.

35. Avendo i giurati dichiarato nel loro verdetto che la causa della morte dell'ucciso fu un'emorragia prodotta dalla ferita attribuita a uno degli imputati, possono poi, senza contraddizione, dichiarare che un altro imputato ha cagionato la morte con atti diretti a commettere una lesione personale.

36. Il verdetto s'interpreta nel senso che il primo accusato vibrò il colpo letale, l'altro moralmente, se non materialmente, concorse all'eccidio e con tale cooperazione immediata si rese coautore del delitto. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Bianchi, Cass. unica, III, 423; Giur. pen. Tor., 1892, 180; Corte S. Roma, 1892, 125.

37. Nella ipotesi dell'art. 366, n. 6°, il legislatore ha voluto che l'omicidio fosse commesso immediatamente dopo un altro reato e che intercedesse tra esso e l'altro reato quel nesso etiologico di causalità e di tempo, che, unificandoli ideologicamente, servisse a legittimare il conseguente aggravio di pena. — C. Roma, 1 settembre 1892, Matta, Foro pen., II, 59; Cass. unica, III, 1167; Giur. pen. Tor., 1892, 464; Riv. pen., XXXVI, 463; Bett., 1893, 16.

38. Perchè sussista l'aggravante dell'art. 366 n. 6 è uopo che l'omicidio si commetta immediatamente dopo un altro reato connesso, intimo, fra l'uno e l'altro, che deve essere affermato espressamente dai giurati. — C. Roma, 8 luglio 1892, Squillace, Cass. unica, III, 1090; Giur. pen. Tor., 1892, 443; Legge, 1892, II, 775; Dritto e giur., VIII, 239.

39. La qualifica dell'omicidio, di cui all'art. 366 n. 6 c. p., è una circostanza aggravante e non costitutiva dell'omicidio; e però è viziata di complessità la questione nella quale si domandi ai giurati se l'accusato sia colpevole di avere ucciso a scopo di assicurare il profitto del furto o di occultarlo o sopprimerne le tracce. — C. Roma, 21 novembre 1891, Quinto, Cass. unica, III, 387; Giur. pen. Tor., 1892, 162; Corte S. Roma, 1891, 975.

40. Nel caso di omicidio volontario della propria sorella, commesso allo scopo di consumare, facilitare od occultare il furto a danno della medesima, si applica la qualifica di cui ai n. 5 e 6 dell'art. 366, non ostante il disposto dell'art. 433. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Di Mauro, Corte S. Roma, 1892, 94.

41. Quando taluno spinge due volte la mano per spegnere due creature umane con intervallo di tempo tra l'uno e l'altro omicidio, siccome la separazione ontologica delle due azioni non rimane elisa dalla unicità della risoluzione criminosa, si hanno due diversi delitti; per contro, quando taluno in un eccesso di collera uccide, mediante atti successivi, più di uno dei suoi avversari, oppure nell'esecuzione di un unico progetto cagiona la morte di più individui, per essere le azioni ideologicamente unite, risponde di un solo delitto.

42. Il coniuge, perciò, che ferisce od uccide, in flagrante adulterio, l'altro coniuge e il suo complice, risponde di un solo reato e non di due reati distinti.

43. Secondo i principî che informano il codice penale, deve tenersi conto, più che d'altro, dell'indole morale dei motivi impellenti a delinquere.

44. Il beneficio dell'art. 377 c. p. è applicabile all'omicidio in flagrante adulterio, quantunque commesso con premeditazione.

45. Perchè si possa ritenere che l'uccisione degli adulteri sia avvenuta in flagranza non è necessario che i medesimi siano stati sorpresi *in ipsis rebus veneris;* basta che siano sorpresi in situazione da far supporre compiuta, incominciata o preparata la congiunzione ed anche nell'atto di un bacio che la donna maritata renda al suo amante in luogo solitario.

46. Per l'applicazione del beneficio nascente dall'art. 377 c. p. non si esige altro dal marito uccisore della moglie che l'atto da lui punito porti con sè la prova completa della costei infedeltà. — A. Napoli, 1 settembre 1892, Alfano, Giur. pen. Tor., 1892, 456; Dritto e giur., VIII, 116.

47. È illegale la pena di anni 9 e 5 mesi di reclusione inflitta al colpevole di omicidio preterintenzionale con la scusa della lieve provocazione e col concorso delle attenuanti, quando la Corte di merito abbia creduto partire dalla pena di anni 14 di reclusione. — C. Roma, 22 giugno 1892, Favati, Cass. unica, IV, 57.

V. *Competenza pen.* 46 — *Concorso di reati* 5 — *Giudizio* (rapporto fra il giud. pen. e civ.) *Giurì § II* 60 — *Infanticidio* 1-4 — *Premeditazione* 4 — *Reato continuato* 3-5 — *Tentativo* 3,4.

Omicidio e lesioni personali colpose [c. p. 371, 375].

Digitized by Google

1. Per ritenere uno responsabile di lesioni per imprudenza, occorre che sia dimostrata la prevedibilità dell'effetto nocivo. — A. Trani, 18 marzo 1892, Goglione, R. giur. Trani, 1892, 467.
2. Non porta a nullità l'essersi omesso di indicare, nelle questioni proposte ai giurati, i fatti da cui risulterebbe la imprudenza o la negligenza.
3. Affermare la natura colposa di un fatto è cosa diversa dallo affermare che altri sia colpevole del fatto medesimo agli effetti penali; epperò, in tema di omicidio colposo, non basta affermare il fatto della negligenza o della imprudenza, ma occorre che i giurati espressamente affermino l'accusato essere di tal fatto colpevole. — C. Roma, 11 marzo 1892, Ardiffi, Foro pen., I, 261; Cass. unica, III, 471; Giur. pen. Tor., 1892, 187; M. trib. Mil., 1892, 410; Corte S. Roma, 1892, 168; Temi ven., 1892, 424.
4. Non è irrazionale che la colpa in un determinato fatto possa essere attribuibile a più persone, quando nell'adempimento di un dovere ad esse comune non abbiano esercitata quella prudenza e quell'oculatezza che la legge esige per evitare un pregiudizio.
5. Così possono la madre e la figlia insieme ritenersi colpevoli di infanticidio colposo. — C. Roma, 6 giugno 1892, Rapil, Cass. unica, IV, 36; Giur. pen. Tor., 1893, 27.
6. Per l'applicabilità dell'art. 371 c. p. è necessario che tra il fatto colposo e la morte vi sia il nesso di causa ad effetto, sicchè si possa dire che la morte sia stata cagionata dall'atto colposo.
7. Non basta che taluno abbia commesso un atto imprudente o irregolare da cui prese origine ed occasione la colpa di altre persone, perchè si ritenga a di lui carico, a sensi dell'art. 371, una morte cagionata da questa colpa altrui.
8. Applicazione al caso di un farmacista imputato di omicidio involontario per non aver tenuto sotto chiave una sostanza venefica, la quale per disattenzione e negligenza dell'assistente della farmacia fu da un terzo asportata in luogo di un medicinale e somministrata poi a persona che ne morì. — C. Roma, 19 febbraio 1892, Cristiani e Sbarbari, M. trib. Mil., 1892, 341; Temi ven., 1892, 298; Legge, 1892, II, 98; Riv. pen., XXXVI, 48; Giur. pen. Tor., 1892, 293; Critica for., I, 529; Dritto e giur., VIII, 130; Corte S. Roma, 1892, 296.
9. Commette ferimento colposo il vetturale che per non avere tenuto la sua dritta, come per consuetudine, o per non avere fermato i suoi cavalli, urta contro altro veicolo, sì da rimaner ferito chi vi era sopra. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Esposito, Corte S. Roma, 1891, 1035.
10. Non risponde di omicidio o lesione colposa il padrone od imprenditore che abbia espressamente avvertito l'operaio addetto al lavoro edilizio del pericolo sovrastante e l'abbia diffidato ad evitarlo, e ciò non ostante l'operaio abbia voluto affrontare il pericolo.
11. Fatto quell'avvertimento, non si ha l'obbligo d'impedire con altri mezzi di affrontare il pericolo, e se l'operaio di repente o per forza volle affrontarlo, il padrone non è responsabile delle conseguenze. — A. Bologna, 17 febbraio 1892, Fabbri, Foro, II, 133. (n)
12. Il concessionario di un tramvia avendo l'obbligo di provvedere in modo che il servizio non venga mai in mani inesperte, risponde anche penalmente del disastro cagionato da persona inesperta, quantunque questa fosse stata scelta non da lui, ma da quello che egli aveva preposto e che si fece sostituire. — C. Roma, 28 aprile 1892, Bello, Foro, II, 376.
13. Il capitano della nave che nei casi di sinistro, da cui sieno derivate lesioni o male nel corpo ai marinai e passeggieri, per negligenza non provvede all'assistenza e medicatura degli offesi si rende colpevole del delitto preveduto dall'art. 375 c. p. — A. Trani, 13 gennaio 1892, Carbone, R. giur. Trani, 1892, 132.
14. È in colpa l'appaltatore dei lavori di un fabbricato, che invece di un ingegnere prepone uno scalpellino, per quanto abile, alla direzione dello speciale lavoro del cornicione, benchè il municipio, per conto del quale si eseguivano i lavori, avesse destinato un ingegnere per sopraintendere alla esecuzione di quei lavori.
15. È in colpa il suindicato scalpellino, il quale dirige i lavori del cornicione, che fa porre tutti i pezzi necessarî per la costruzione di esso sul ponte posto a grande altezza, ponte giudicato inadatto a resistere alla gravità dei pezzi stessi, e nondimeno accettato dallo scalpellino senza osservazione alcuna.
16. È apprezzamento incensurabile in cassazione il ritenere la sussistenza di tutti i fatti sopra esposti.
17. La sentenza che condanna per omicidio colposo non occorre che materialmente esprima la parola «imprudenza o negligenza», se ne ritiene la sostanza, ossia il fatto nel quale essa consiste. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Orsi c. Mastrosimone, Corte S. Roma, 1891, 886.

V. *Incolumità pubblica* 1, 8.

Omissione di cautele nelle operazioni di commercio e di pegno [c. p. 493-494; L. p. s. 67; 71, 77; Reg. p. s. 63-75] — V. *Sicurezza pubblica*.

Omissione di referto [c. p. 439].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'omissione di referto. — A. STOPPATO, Temi ven., 1892, 17.

GIURISPRUDENZA.

2. Basta la possibilità che le ferite o contusion

Digitized by Google

rilevate dal medico siano effetto di delitto, perchè gli corra l'obbligo di riferirne all'autorità. — C. Roma, 10 novembre 1891, Plaia, Foro
A II, 175.

3. L'obbligo del referto è imposto ai medici in tutti i casi che possono presentare i caratteri di delitto contro la persona.

4. Perciò tale responsabilità del medico curante è indipendente affatto dal giudizio penale con-
B tro l'autore delle lesioni. — C. Roma, 10 novembre 1891, Pisso, Cass. unica, III, 308; Giur. pen. Tor., 108; Corte S. Roma, 1891, 961.

5. L'obbligo del referto non è limitato soltanto al medico, chirurgo, levatrice o altro ufficiale di sanità che abbia prestato le prime cure, ma a qualunque delle suddette persone abbia prestato l'assistenza della propria professione.

6. Sussiste la contravvenzione di cui all'art. 439 c. p. se il referto di lesioni gravi con conseguente pericolo sia fatto con un ritardo di parecchie ore, nella specie di ore 24 e 14.

7. Soltanto all'autorità giudiziaria spetta il ricercare la causa delle lesioni: per l'obbligo del referto basta ch'esse possano presentare i ca-
C ratteri del delitto. — C. Roma, 17 novembre 1891, Boni, Cass. unica, III, 348; Giur. pen. Tor., 1892, 130; Annali, 1892, 55; Corte S. Roma, 1891, 1001.

8. Per l'osservanza dell'art. 439 c. p. basta che l'ufficiale sanitario riferisca verbalmente all'autorità dei casi che possono presentare carattere di reato e non è necessario che ne faccia
D rapporto scritto. — T. Avezzano, 6 maggio 1892, Maraldi, Foro, II, 256; V. pure: Foro abruzz., VI, 24.

Omissione o rifiuto di atti di ufficio [c. p. 178 179].

Omissione o rifiuto di rapporto [c. p. 180].

Omologazione [c. c. 158, 214, 216, 235, 237, 276, 292, 301, 319; c. p. c. 814, 716, 825; c. comm. 91, 836-842] — V. *Divisione* — *Fallimento* — *Inabilitazione* — *Minore* — *Società*. — V. pure: *Separazione coniugale*.

Onere della prova [c. c. 1312] — V. *Prova civ. in genere* — V. pure: *Comunione e condominio* 6 — *Contratto* 3 — *Decima* 5, 12, 13, 15 — *Elezioni politiche* 23 — *Liti comunali* 10 — *Privative industriali* 29 — *Testamento* — *Titolo al portatore* 15.

Onorario — V. *Locazione d'opera* — *Mandato in materia civ.*

— di avvocato — V. *Spese giudiziali in materia civ. e onorarî* — *Spese del procedimento pen.*

— di procuratore — V. *Spese giudiziali.*

— di notaro — V. *Notaro*

— di perito — V. *Perizia civ.*

Opera (denunzia di nuova) — V. *Nuova opera.*

Opera dell'ingegno — V. *Diritti d'autore.*

Opera pia [L. 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie; Reg. relativo 27 novembre 1862, n. 1007; R. D. 25 maggio 1865, n. 2350, che attribuisce ai prefetti la nomina e l'approvazione di nomine di direttori ed amministratori delle Opere pie; L. 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza; Reg. relativo 5 febbraio 1891, n. 99].

SOMMARIO.

Amministratori, decadenza 78.
» responsabilità 81.
Appello 76, 81-85.
Autorizzazione a stare in giudizio 70-76.
Brefotrofio, condizioni di ammissibilità 47.
Competenza 41, 86,87.
Comune di Genova, obblighi verso le Opere pie 86-93.
Concentramento (enti soggetti a) 2-41.
Condizione risolutiva 18.
Confraternita 23.
Congregazione di carità, concentramento 2-41.
» rappresentanza in giudizio 61-69.
Consiglio comunale, ingerenza 78-80.
Consiglio di Stato, competenza 41.
Contratti, forme 54-56.
Contravvenzione (omessa denunzia di concentramento) 20.
Corte dei conti 81-85.
Donazione 51.
Doti e sussidî 2, 29-34, 46.
Economato 57 58.
Ente ecclesiastico 8, 11, 15-21, 23.
Famiglie determinate 24-34.
Giunta prov. amm., contratti 54-56, 59.
» notificazione di delibere 86-87.
» spese 60.
Giurisprudenza 1.
Impiego dei fondi 52,53.
Ingerenza governativa (condizione di sottrarre alla) 72.
Istituti di beneficenza, definizione 3-9, 61.
» misti 15-20.
Legato 11, 49,50.
Legge 92.
Liti 61-77.
Obbligazione 89.
Opere pie di Genova 86 93.
Parrocchia 16,17.
Ragioneria 57,58.
Rappresentanza in giudizio 61-64.
Regolamenti, ingerenze del Comune 79-80.
Rimborso di spese, procedimento 48.
Rinunzia agli atti 75,76.
Scioglimento 42-45.
Spese giudiziali 77.
Sussidî — V. *Doti e sussidi.*
Termine ad appellare 82-85.
Tesoriere, attribuzioni 57,58.

BIBLIOGRAFIA.

1. Massime e ammonimenti a tutela delle Opere
A pie. — Terza edizione. Piacenza, tip. Tononi, 1892, in-8°, p. 24.

2. Le Opere pie dotali non sono soggette al concentramento obbligatorio prescritto dall'art. 54
B della legge 17 luglio 1890. — G. RIDOLFI, Legge, 1892, II, 426; R. dir. eccles., II, 712.

GIURISPRUDENZA.

3. Non può ritenersi quale istituzione di beneficenza soggetta alla disposizione dell'art. 54 legge 17 luglio 1890, il legato pio istituito a beneficio delle famiglie dei piccoli possidenti del paese.
C — C. Stato, 11 agosto 1892, Scalabrini c. Min. Interno, Legge, 1892, II, 461; Giust. amm., 1892, 306; Annali, 1892, 113; Dritto e giur., VIII, 192.

4. L'art. 106 della legge com. e prov. non è applicabile che a quei soli istituti di generale utilità, che non hanno secondo le loro tavole di fondazione costituita una loro propria e particolare amministrazione.

5. Perchè si abbia un'Opera pia occorre essenzialmente il substrato di una fondazione, ossia la destinazione di un patrimonio ad una o più opere di beneficenza; donde la necessità che esso venga amministrato.

Digitized by Google

6. L'istituto del Bambino Gesù fondato in Roma con altre case impiantate in altre città dell'ex Stato pontificio non costituisce Opera pia, ma è un sodalizio avente autonomia e patrimonio proprio, quantunque le persone che lo compongono per le costituzioni del sodalizio medesimo abbiano ad esercitare opera di beneficenza.
7. Estremo caratteristico dell'Opera pia è il fine speciale di soccorrere alle classi meno agiate.
8. Il Decreto Pepoli 29 ottobre 1860 contemplò le Opere pie che trovavansi sotto la esclusiva dipendenza di qualsiasi autorità o funzionario ecclesiastico, ossia che non avevano direzione ed amministrazione propria; ed anche la legge sarda del 1859, pubblicata dallo stesso Pepoli nell'Umbria il 26 dicembre 1860, nonchè la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie dispongono espressamente che l'amministrazione di queste debba rimanere ai Corpi morali, Consigli, direzioni collegiali o singolari, istituiti dalle rispettive tavole di fondazione.
9. E perciò l'amministrazione devoluta per le dette leggi alle Congregazioni di carità non può comprendere che quelle sole Opere pie che non hanno personalità, rappresentanza ed amministrazione propria. — A. Perugia, 23 giugno 1892, Cong. carità di Spoleto c. Convitto del Bambin Gesù, Legge, 1892, II, 304; R. dir. eccles., III, 181.
10. Il concentramento di un'Opera pia nella Congregazione di carità può essere ordinato quando non sia che una misura formale e lasci intatta quella personalità giuridica dell'Opera pia, che la legge vuole rispettata anche dopo il concentramento.
11. Non può essere concentrato nella Congregazione di carità un pio legato, le cui rendite fanno parte, in virtù di una eredità accettata, del patrimonio di un pio istituto e sono divenute di questo una proprietà, qualora l'adempimento degli oneri relativi al culto ed alla beneficenza imposti dal testatore viene dagli statuti e regolamenti del pio istituto assicurato in modo da non rimanere sterile di effetto la sua qualità di erede e proprietario. — C. Stato, 11 ottobre 1892, Santa Casa incurabili di Napoli c. Min. Interno e Congregazione di carità di Napoli, Giust. amm., 1892, 427; R amm., 1892, 1036; Bett., 1892, 290; Legge, 1893, I, 209.
12. Non si viola la volontà del testatore che dispose delle sue sostanze a fondare un'Opera pia destinata a venire in soccorso ai poveri in genere del Comune, quando si cambia l'amministrazione dell'Opera pia stessa, concentrandola per effetto di legge nella Congregazione di carità.
13. Non è quindi il caso d'invocare la condizione risolutiva per la quale dovrebbero passare agli eredi del fondatore i beni dell'Opera pia, quando di questi si facesse altro governo da quello prescritto, giacchè sono sempre i poveri di quel Comune che fruiscono della beneficenza. — C. Stato, 12 febbraio 1892, Cong. carità di Liscate dell'Opera pia Viotti, R. amm., 1892, 373.
14. La legge 17 luglio 1890, nel prescrivere il concentramento delle istituzioni elemosiniere nelle Congregazioni di carità, non fa distinzioni fra patrimonio e reddito di esse istituzioni, e comprende nel concentramento così il patrimonio come il reddito.
15. Trattandosi d'istituzioni miste di beneficenza e di culto, deve procedersi alla separazione del patrimonio destinato al culto, da quello destinato alla beneficenza, rimanendo solo quest'ultimo sottoposto a concentramento. — C. Stato, 17 giugno 1892, Congregazione di carità di Cerro Maggiore in prov. di Milano, R. *dir. eccles.*, III, 55.
16. Non può dirsi che le istituzioni di beneficenza che fanno carico alle parrocchie siano enti intimamente collegati colle parrocchie medesime e quindi non concentrabili, quando tali istituzioni sono state riconosciute ed erette in Corpo morale.
17. Nemmeno può dirsi che tali istituzioni siano enti che completano ed integrano la beneficenza di un ente non soggetto a concentramento, avvegnachè la parrocchia sia un istituto di culto, non di beneficenza. — C. Stato, 21 giu- 1892, Re c. Cong. carità di Busca, R. amm., 1892, 824: R. dir. eccles., III, 286.
18. È soggetto al concentramento qualunque lascito, sebbene misto di culto, in cui siavi una parte evidentemente destinata alla pubblica beneficenza.
19. Poco importa che lo scopo della beneficenza non sia stato nella fondazione principale, ma accessorio.
20. Incorre quindi nella contravvenzione agli art. 54 e 89 della legge 17 luglio 1890 il parroco che omette la denuncia di simile lascito agli effetti previsti nella citata legge e relativo regolamento. — A. Torino, 7, maggio 1892, Don Mazzone, R. amm., 1892, 525; R. dir. eccles., III, 46.
21. La scopo della legge nell'ordinare il concentramento o il raggruppamento di più Opere pie non fu quello di smembrarle, disgregarle e frazionarle in modo da distruggere il disegno del fondatore, ovvero da impedire, diminuire o porre in pericolo i benefici effetti delle singole istituzioni, sibbene ed unicamente quello della loro migliore e più economica amministrazione.
22. L'art. 56 di detta legge disponendo il concentramento delle istituzioni pubbliche di beneficenza che non abbiano una rendita netta superiore a lire 5000 stabilisce una regola generale, applicabile sol quando manchino ragioni speciali per mantenere alle Opere pie la loro separata ed autonoma amministrazione.

Digitized by Google

23. Il lascito a favore di una confraternita permesse e suffragî, e per sussidi a preti poveri, non può essere concentrato nella Congregazione di carità, trattandosi di disposizione a favore di un ente morale conservato, e di oneri imposti al medesimo come condizione del legato, non contrario alla legge, ed a favore di un genere di persone specialmente indicate.

24. Del pari, non soggiace a concentramento una Opera pia allorchè il fondatore abbia formalmente disposto che nelle varie forme di beneficenza siano preferiti i componenti e discendenti della sua famiglia o di altra famiglia de-
A terminata. — C. Stato, 30 settembre 1892, Monte di maritaggi Castellano c. Ministero dell'Interno, Foro, III, 121. (n)

25. Il concentramento nella Congregazione di carità di tutte le istituzioni elemosiniere non è già facoltativo ma imposto chiaramente dall'art. 54 della legge 17 luglio 1890.

26. Un legato per somministrazioni di medicinali ai poveri ha evidentemente scopo elemosiniero e non potendo essergli applicata la disposizione dell'art. 60 della legge predetta, deve perciò, come ogni altro, subire la disposizione generale
B della legge. — C. Stato, 12 febbraio 1892, Cong. carità di Castelcovati c. Montini, R. amm., 1892, 250.

27. Per gli effetti dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, le fondazioni dotalizie, e tutte quelle che hanno per iscopo di elargire sussidî a domicilio, devono considerarsi come istituzioni elemosiniere.

28. Non basta che la erogazione della beneficenza debba farsi di preferenza a favore delle famiglie addette alla coltivazione di alcuni determinati fondi od abitanti in alcune determinate località; per dare allo istituto carattere di fondazione privata occorre che la erogazione della beneficenza sia riservata alle persone di
C un determinato casato. — C. Stato, 8 maggio 1892, Fabbriceria di Limito c. Cong. carità di Pioltello, Foro, III, 87; V. pure: R. dir. eccles., II, 743; R. amm., 1892, 652; Legge, 1892, II, 240; Mov., giur., 1892, 174.

29. Non è legale nè opportuno, e quindi deve essere revocato, il concentramento nella Congregazione di carità di una istituzione elemosiniera (nella specie, pel conferimento di doti e di sussidi per arti o professioni) che dalla volontà del fondatore sia stata in principalità destinata a perpetuo vantaggio dei discendenti dalla di lui famiglia, salva l'erogazione in favore di altri bisognosi, o dei poveri del Comune in generale, quando non si possa applicarla al detto
D scopo principale. — C. Stato, 24 novembre 1892, Opera pia Borsarelli c. Com. di Briaglia, Bett., 1892, p. a., 314.

30. Fra le disposizioni dell'art. 2 della legge abrogata 3 agosto 1862 e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890 non vi è differenza vera sostanziale, imperocchè richiedendo la prima che la famiglia sia determinata, ha implicitamente inteso che fosse certa e nominativamente indicata.

31. È quindi Istituzione pubblica di beneficenza quella fidecommissaria che dispone di doti a favore di persone che abbiano comune il cognome, giacchè s'ignorava, quando fu creata la fidecommissaria, quali famiglie dovessero in avvenire fruire delle doti, e quali ne sarebbero
A il numero e gli stipiti. — C. Stato, 18 marzo 1892, Com. di Pontedecimo, R. amm., 1892, 466.

32. Non cessa di essere una istituzione pubblica di beneficenza una fondazione che abbia per fine la dotazione di zitelle povere ed il mantenimento ed istruzione di giovani poveri, quand'anche in determinate evenienze la maggior parte dei redditi debba essere devoluta a beneficio della famiglia del fondatore.

33. Il rescritto del Duca di Piacenza del 25 febbraio 1791 deve intendersi derogato dall'art.
B 103 della legge 17 luglio 1890. — C. Stato, 11 marzo 1892, Com. di Piacenza, R. amm., 1892, 370.

34. Non basta ad imprimere il carattere di fondazione privata ad una fondazione, il cui scopo principale è quello di dotare zitelle povere di una città, la preferenza nella erogazione dei sussidî dotali a favore delle discendenti di una determinata famiglia.

35. Sebbene la legge 17 luglio 1890 non dia alcun criterio positivo quando si verifichino gli estremi dell'art. 60, può ritenersi che tali estremi si verifichino quando trattasi di fondazione di notevole importanza, che si trovi in speciali condizioni locali, e che funzioni in modo regolare da non aver dato mai luogo a rimarchi.

36. Debbono sempre comunicarsi agli interessati i pareri emessi dalle Giunte prov. amm. sulle proposte di concentramento di Istituti di be-
C neficenza nelle Congregazioni di carità. — C. Stato, 23 giugno 1892, Cong. carità Imola, Zampieri, Legge, 1892, II, 573.

37. Non devono essere comunicate alle Amministrazioni interessate le deliberazioni delle Congregazioni di carità e delle Giunte prov. amministr. che riguardano le proposte di concentramento.

38. Non importa se nella istituzione che si vuol concentrare vi sia destinazione di fondi all'integrazione ed al compimento di altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento, quando abbiano pieno vigore le disposizioni sancite dall'art. 56 della legge, il quale del resto lascia al prudente arbitrio del Governo di determinare quando debba applicarsi la regola e quando debba invece darsi corso alla eccezione.

39. La legge poi ha voluto provvidamente esonerare dal concentramento nelle Congregazioni

Digitized by Google

di carità quegli enti che direttamente provvedono in proprî Istituti allo scopo dell'istruzione e dell'educazione o prestino ricovero in proprî locali a chi non è in grado di procurarsi da sè i mezzi necessari alla vita, e non già quegli Istituti che sono un organo di pura amministrazione delle rendite, che si erogano poi per i suddescritti scopi in sussidî personali o in contributi ad altri Istituti speciali, che per sè stessi provveggono ad opere di beneficenza e di coltura.

40. Deve finalmente considerarsi come elemento essenziale ad ammettere o negare il concentramento il modo con che fu tenuta l'amministrazione degli enti sottoposti al concentramento
A stesso. — C. Stato, 11 agosto 1892, Cassa di soccorso Pierleoni in Cesi c. Cong. carità di Cesi, R. amm., 1892, 827; Giust. amm., 1892, 397; Cons. dei comuni, 1892, 364.

41. La cognizione del merito, attribuita dall'art. 81 della legge del 1890 sulle Opere pie alla Sezione IV^a del Consiglio di Stato, importa non solo il vedere se il provvedimento abbia o no violato la legge, o contenga un eccesso di potere, ma anche lo esaminare se per le circostanze particolari del caso il concentramento sia opportuno e giovevole all'ente concentrato, o se invece sia stato senza bisogno disposto e sia per riuscire di nocumento all'ente
B medesimo. — C. Stato, 30 settembre 1892, Monte di maritaggi Castellano c. Ministero dell'Interno, Foro, III, 121. (n)

42. Fra i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 46 della legge 17 luglio 1890 non può essere compreso quello dello scioglimento, questo dovendo essere decretato a norma delle leggi e non essendovi altra disposizione che accenni allo scioglimento stesso all'infuori dell'articolo citato, in cui lo scioglimento forma l'oggetto principale nell'ipotesi appunto diversa da quella dell'urgenza.

43. Quantunque poi grammaticalmente l'invito di cui è cenno nell'articolo medesimo si riferisca al rifiuto e alla esitanza di conformarsi alle norme di legge e agli statuti o regolamenti delle Istituzioni, tuttavia logicamente l'inciso relativo non può non reggere, secondo lo spirito della disposizione, anche l'ultima parte riflettente il caso dei pregiudizî, che l'amministrazione rechi agl'interessati dell'Opera pia.

44. Può considerarsi come invito, secondo la prescrizione della legge, quello che è rivolto all'amministrazione di una Istituzione pubblica di beneficenza dall'autorità politica della provincia.

45. Riconosciuta l'esistenza di alcuni dei fatti addebitati dall'autorità governativa ad un'Opera pia, non può in alcun modo discutersi sul provvedimento che l'autorità medesima ha creduto
C conveniente di adottare. — C. Stato, 7 gennaio 1892, Amm. della S. Casa incurabili di Napoli M. Interno, R. dir. pubb., III, 110; Giust. amm., 1892, 1; R. amm., 1892, 146; Gazz. proc., XXIV, 587; Annali, 1892, 23; Bett., 1892, 114; Cons. dei comuni 1892, 151.

46. Allorchè una fondazione pia, intesa ad assegnare borse di studio a giovani bisognosi, esige la nascita nel Comune, o quanto meno la permanenza della famiglia, non si può estendere l'interpretazione di questa disposizione sussidiando il figlio di un impiegato, nato in
A altro Comune dove si esercita il beneficio. — C. Stato, 1 luglio 1892, Com. di Carignano c. Fondazione Zapprata, R. amm., 1892, 1051.

47. Non si può pretendere in via assoluta, come condizione della ammissione dei bambini nei brefotrofi, la presentazione di un certificato medico attestante la immunità della madre da malattie sifilitiche.

48. Per il rimborso delle spese di allattamento, sia naturale che artificiale, devono seguirsi le norme stabilite dagli art. 271 legge com. e prov.
B ed 80 della legge 17 luglio 1890. — C. Stato, 2 marzo 1892, Cons. di Fossombrone ed Arcevia, R. amm., 1892, 378.

49. Quantunque il sistema di cura omeopatica non sia ufficialmente riconosciuto nello Stato, non è tuttavia proibito in modo alcuno nè l'esercizio della medicina col detto sistema, nè quello della relativa farmacia.

50. Per conseguenza nulla osta a che un Comune, al quale venne fatto un lascito per la fondazione di un ospedale destinato esclusivamente alla cura dei poveri infermi col predetto sistema e colla proscrizione di qualsiasi altro diverso, sia autorizzato all'accettazione del lascito e questo venga eretto in Corpo morale per lo
C scopo sovraccennato. — C. Stato, 11 maggio 1892, Com. Verona, R. amm., 1892, 733; Cons. dei comuni, 1892, 312.

51. L'offerta di una somma di danaro fatta da persona sconosciuta ad un'Opera pia, per interposta persona, anche vincolata a qualche condizione, deve considerarsi quale dono manuale, a senso dell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, e quando raggiunge una considerevole entità, può l'Opera pia essere autorizzata all'accetta-
D zione della offerta — C. Stato, 20 maggio 1892, Com. di Foiano della Chiana, R. amm., 1892, 737; Cons. dei comuni, 1892, 311.

52. Per espressa ed imperiosa disposizione dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890 le somme da investirsi dalle Istituzioni di beneficenza non possono essere altrimenti impiegate che in titoli del Debito pubblico, od in altri titoli emessi o garentiti dallo Stato, salvo il caso dello impiego pel miglioramento del patrimonio esistente.

53. È quindi illegale e giustamente viene dalla Giunta prov. amm. disapprovata la delibera-

Digitized by Google

zione colla quale una Congregazione di carità abbia stabilito lo investimento di una somma in un mutuo fruttifero al locale Monte di pie-
A tà — C. Stato, 1 aprile 1892, Congr. di carità di Alessandria, R. amm., 1892, 556; Legge, 1892, II, 424.

54. Dall'art. 13 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, riprodotto nell'art. 26 della legge nuova colla comminatoria della pena della nullità, chiaro si appalesa come, per regola, i contratti di un valore superiore alle L. 500 debbono farsi all'asta pubblica colle formalità stabilite per l'appalto delle opere dello Stato per quanto soltanto regolano gli incanti.

55. A tale regola è fatta eccezione quando la Deputazione provinciale, ora Giunta prov. amm., permette la licitazione a trattativa privata senza porre alcuna distinzione.

56. Però il permesso dell'autorità tutoria a procedere al contratto è sempre richiesto anche quando due incanti siano andati deserti, essendo essa sola il giudice chiamato a dispen-
B sare dalla regola degli incanti. — A. Bologna, 6 novembre 1891, Asilo infantile di Cervia c. Guerrini, R. giur. Bol., 1892, 5.

57. Il tesoriere di un'Opera pia ha solo per incarico e dovere di fare le esazioni in base alle liste di carico e di pagare in forza di regolari mandati.

58. Le attribuzioni della tenuta dei libri delle colonie e fondi rustici si devono regolarmente affidare agli uffici di economato e di ragioneria, dai quali il tesoriere deve essere controllato.

59. La Giunta prov. amm. ha facoltà di rivedere, modificare ed approvare i capitolati relativi
C ai servizî di tesoreria. — C. Stato, 18 dicembre 1891, Congr. carità di Macerata, R. amm., 1892, 173; R. dir. pubb., III, 178; Dritto e giur., VII, 336.

60. Compete alla Giunta prov. amm. la facoltà di ridurre nei bilanci delle Opere pie, chiamate a concorrere nelle spese di mantenimento degli inabili al lavoro, quelle somme stanziate per fini diversi, che sono di valutazione incerta, mentre non può toccare le somme che furono impostate per disposizione espressa dei fonda-
D tori. — C. Stato, 19 novembre 1891, Compagnia S. Matteo in Trapani c. Giunta prov. amm. di Trapani, Riv. amm., 1892, 52.

61. Gli asili infantili son compresi nelle istituzioni di pubblica beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890.

62. Quindi pel suo art. 4, e salvo non sian designate altre persone nelle tavole di fondazione, spetta alla Congregazione di carità e non già al Comune di rappresentarli in giudizio quando non siano ancora eretti in Corpo morale.

63. Non vale eccepire che l'art. 59 della stessa legge sottragga tali istituti alla Congregazione, perchè questa come amministratrice nata degli enti non ancora riconosciuti li rappresenta solo provvisoriamente e temporaneamente nel periodo in cui mancano di legale costituzione.

64. Se dunque fu istituito un giudizio contro un asilo infantile erigendolo senza il contradditorio della Congregazione, è duopo mandare ad in-
A tegrarlo. — A. Genova, 28 maggio 1892, Cassini c. Veneziano e Com. di Ceriana, Giurista, 1892, 214; Temi gen., 1892, 407; R. amm., 1892, 618.

65. Le Opere pie speciali sotto l'impero delle leggi anteriori erano enti autonomi indipendentemente da un esplicito e formale riconoscimento da parte dello Stato.

66. Quindi il capitale di dotazione, anche in mancanza di detto riconoscimento, non potea intendersi lasciato genericamente ai poveri del Comune.

67. Il presidente della Congregazione di carità in virtù degli art. 4 e 29 della legge sulle Opere pie 3 agosto 1862 non avea veste legittima a stare in giudizio, benchè autorizzato dalla Deputazione provinciale, per il conseguimento del capitale stesso, quando l'amministrazione era stata invece affidata al Comune nelle tavole di fondazione, e quand'anche la lite la si considerasse come un atto meramente conservativo.

68. Ciò vale anche di fronte all'art. 7 della nuova legge 17 luglio 1890 sulle Opere di beneficenza, sopravvenuta in pendenza di giudizio, la quale al riguardo ha mantenuto le amministrazioni speciali stabilite nelle tavole di fondazione.

69. La regola è costante altresì nell'ipotesi che la Congregazione di carità abbia inteso di domandare il capitale come lascito incorporato ai beni del proprio istituto, non essendo applicabile al caso la regola «*jus superveniens con-*
B *firmat actionem et exceptionem*». — A. Macerata, 25 agosto 1892, Congregaz. di carità di Monteleone, Legge, 1892, II, 805.

70. Pel dritto vigente, un'Opera pia od altro pubblico stabilimento civile non può stare in giudizio, sia come attore e sia come convenuto, per causa relativa ad immobili, senza esservi autorizzato dal Consiglio, cui spetta la parte direttiva dell'amministrazione, e senza la previa autorizzazione della rispettiva autorità tutoria.

71. Le Opere pie, le quali, al pubblicarsi della legge 3 agosto 1862, non dipendevano nelle provincie meridionali dal Consiglio degli Ospizi, ma dipendevano direttamente dal Ministero dell'interno, non restarono senza tutela al sopraggiungere della detta legge, ma passarono sotto la tutela del prefetto con voto consultivo della Deputazione provinciale. E, per la nuova legge sulle Opere pie del 17 luglio 1890, sono ora passate sotto la tutela della Giunta prov. amm.

Digitized by Google

72. La condizione apposta nelle tavole di fondazione di un'Opera pia, per la quale si tenda a sottrarre l'amministrazione all'ingerenza amministrativa del Governo, è contraria alla legge, e quindi nulla, benchè da essa siasi fatta dipendere l'esistenza di un'Opera pia: ed anche se simile clausola fosse stata convalidata per privilegio dell'autorità sovrana al tempo della istituzione.

73. Il difetto di autorizzazione delle Opere pie a stare in giudizio, nei casi in cui tale autorizzazione è richiesta, risolvendosi in difetto di capacità, ha per sua prima e naturale sanzione la nullità degli atti del giudizio, e della relativa sentenza.

74. Donde il diritto e l'obbligo del magistrato di rilevare di ufficio cotal difetto di capacità. —
A A. Napoli 8 febbraio 1892, Pio Monte della misericordia di Napoli, c. Ritiro di Mondragone, Gazz. proc., XXV, 176.

75. Non è lecito agli amministratori di Opera pia rinunziare senza autorizzazione all'appello interposto.

76. Autorizzato dalla Giunta prov. amm. un appello, se già era stata fatta l'appellazione, non è necessario farne una nuova. — C. Palermo, 15 dicembre 1891, Confrat. S. Giuseppe in Monreale, Giur. Cat., 1892, 8; Legge, 1892, I, 413; Circ. giur., 1892, 11; R. amm.. 1892, 296; R. dir. eccles., II, 613.
B

77. Gli atti d'usciere eseguiti per escutere i debitori morosi di un'Opera pia stanno a carico dell'Opera pia stessa, qualunque siano i rapporti tra l'Opera pia e il suo tesoriere. — C. Stato, 7 novembre 1891, Cong. carità di Riccia c. Giunta prov. amm. di Campobasso, Riv. amm., 1892, 37; Cons. dei comuni, 1892, 72; R. dir. eccles., III, 185.
C

78. Non compete ai Consigli comunali, ma bensì ai Consigli amministrativi delle istituzioni pubbliche di beneficenza, di pronunciarsi sulla decadenza incorsa dai rispettivi amministratori, sia a termini dell'art. 32 n. 3 della legge 17 luglio 1890, sia per altra causa. — C. Stato, 27 maggio 1892, Com. di Venosa c. Cong. carità di Venosa, Foro, III, 88.
D

79. Non spetta al Comune alcun diritto d'intervenire nelle deliberazioni che riguardano la modificazione del regolamento di un ospedale, che accolga gl'infermi nel Comune stesso, in quanto ad esso non compete l'obbligo di partecipare all'amministrazione di tale Istituto.

80. Del pari non può in alcun modo lo stesso Comune opporsi all'aumento della retta di spedalità quando la retta precedente non sia stata fissata di comune accordo fra esso e l'Istituto e non sia stata dichiarata non suscettibile di aumenti. — C. Stato, 15 gennaio 1892, Ospedale Celesia di Rivarolo ligure, R. amm., 1892, 377.
E

81. Non è suscettibile di appello avanti la Corte dei conti la deliberazione della Giunta prov. amm., che, a termini dell'art. 29 della legge 17 luglio 1890, pronunzia sulla responsabilità degli amministratori di un'istituzione pubblica di beneficenza. — C. Conti, 19 luglio 1892, Comminiti c. Cong. carità di Reggio Calabria, Foro, III, 111.
A

82. La legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza entrò in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

83. A norma dell'art. 45 del reg. 5 febbraio 1891, entrato in vigore il 26 marzo stesso anno, il termine per ricorrere alla Corte dei conti contro deliberazione della Giunta prov. amm. in materia di conti di istituzioni pubbliche di beneficenza è di un mese dalla notificazione della deliberazione stessa.

84. Per le deliberazioni notificate prima del giorno in cui entrò in vigore il detto regolamento, il termine per impugnarle innanzi alla Corte dei conti decorre dal detto giorno. — C. Conti, 17 novembre 1891, Cong. carità d'Introdacqua c. Di Benedetto, Giust. amm., 1892, I; R. amm., 1892, 118; R. dir. pubb., III, 180; Cons. dei comuni, 1892, 95.
B

85. Il termine per appellare contro le decisioni della Giunta prov. amm. sui conti delle Opere pie, pronunziate prima della legge 17 luglio 1890, decorre dal 26 marzo 1891, giorno in cui divenne esecutivo il regolamento 5 febbraio 1891, che stabilì il termine per appellare. — C. Conti, 8 marzo 1892, Lovino Pepe c. Cong. carità di Castel Bottaccio, Giust. amm., 1892, 48; Esatt. e com., 1892, 281; Cons. dei comuni, 1892, 332.
C

86. La costituzione di antichi ospedali in magistrato per giudicare le cause civili e penali, in cui avessero interesse, non importa ch'essi fossero stabilimenti creati dallo Stato o da esso riconosciuti come nazionali; ma, soltanto, che fosse loro conceduto un foro privilegiato.

87. Sotto l'antica repubblica e sotto il regime francese, le Opere pie di Genova si considerarono istituti d'interesse locale, non nazionale.

88. Con i protocolli di Vienna dei 12 dicembre 1814 e 9 giugno 1815 il re di Sardegna non si assunse l'obbligo di provvedere ai bisogni degli ospizî di Genova, ma si limitò a promettere che li avrebbe conservati e protetti; rimanendo a carico della città i soccorsi agli ospizî civili.

89. Il Governo, quando concede sussidî, siano pure periodici e in somma fissa, per agevolare ad Istituti pubblici il conseguimento del fine per cui furono creati, non contrae giammai una obbligazione civile, ma provvede nella maniera che crede migliore a servizî che hanno sempre indole e carattere di servizî pubblici anche quando direttamente interessano, anzichè lo Stato, frazioni di esso, come sono i Comuni e

Digitized by Google

le provincie: onde la facoltà illimitata nello stesso Governo di mutare e revocare siffatti provvedimenti.

90. Vittorio Emanuele re di Sardegna, col determinare una sovvenzione di annue lire 380 000 a carico del regio erario in favore delle Opere pie genovesi, compì semplicemente un atto precario e temporaneo di liberalità, che legalmente e validamente potè da re Carlo Felice dichiararsi cessato col biglietto del 2 aprile 1822.

91. Il mantenimento delle Opere pie di Genova è compreso fra gli obblighi derivanti al Comune di quella città dall'art. 118 della legge comunale e provinciale del 1865.

92. È legge speciale il regio biglietto di re Carlo Felice del 2 aprile 1822.

93. Mentre, fino ad oggi, non si è con altra e diversa disposizione di legge altrimenti disposto, come previde il regio biglietto sardo dei 2 aprile 1822, l'obbligo di corrispondere annualmente lire 380 000 di sovvenzione alle Opere pie di Genova resta a carico del Comune di quella città, nonostante che la legge dei 3 luglio 1864 abbia abrogato la cessione della gabella sul vino fatta da re Carlo Felice collo stesso regio
A biglietto. — C. Roma, 9 luglio 1891, Com. e Cong. di carità di Genova, c. Finanze, Corte S. Roma, 1891, I, 396.

V. *Confraternita* 2-4 — *Esattore* 5 — *Giustizia amm.* 55-57 — *Monti frumentari* 1, 2.

— Congregazione di carità — V. *Congregazione.*

— ricovero di indigenti — V. *Spese di ricovero.*

Operazioni di borsa — V. *Borsa.*

Opere pubbliche [L. 20 marzo 1865, n. 2248, *all. F.*, sulle opere pubbliche; Reg. 19 dicembre 1875, n. 2854, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato; L. 24 decembre 1879, n. 5196, che conferisce al Governo facoltà eccezionale per l'esecuzione d'urgenza di opere pubbliche; Reg. relativo 31 decembre 1878, n. 5209; L. 16 luglio 1884, n. 2518, che modifica il titolo IV della L. 20 marzo 1865; R. D. 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della precedente legge; L. 29 gennaio 1888, n. 5201, sui contributi per opere idrauliche di 2ª categ.].

SOMMARIO.

Aggiunte — V. *Variazioni.*
Appalto 3-32.
Cauzione 30.
Collaudo 13, 20-32.
Compensi 6-12, 14, 16, 17, 25.
Competenza giudiz. o amm., 21-29.
Comune 4, 33-35, 38-39.
Concorso di Comuni o provincie 4, 33-39.
Contravvenzione 40-46.
Danni — V. *Compenso.*
Diminuzione del lavoro 12.
Giunta prov. amm. 37.
Indennità — V. *Compenso.*
Interessi 11.
Ordine del direttore 5.
Pagamento 10, 11, 30.
» **rateale** 10.
» **ritardo** 10, 11.
Porto 33-39.
Prefetto 37, 42-45.
Progetto — V. *Variazioni.*
Proroga 8.
Provincia 34-36.
Risoluzione dell'appalto 3, 13, 16.
Scavi 5, 6.
Sequestro 31, 32.
Sopraprezzo — V. *Compensi.*
Sospensione di lavori 7, 18.
Variazioni e aggiunte 5, 14.
Vizio di costruzione 30.

1. Spetta esclusivamente alla Amministrazione dello Stato di provvedere all'esecuzione delle opere pubbliche, anche quando sia impegnato il concorso degli enti amministrativi locali nella spesa occorrente.

2. È quindi in facoltà dello Stato, anche in questo caso, di prendere, nel corso dell'opera, i provvedimenti necessari per meglio assicurarne l'esecuzione, ed evitare contestazioni giudiziarie nell'interesse proprio e di tutti gli enti interessati.

3. In ispecie, è in facoltà dello Stato risolvere il contratto d'appalto in via di transazione e provvedere nelle forme di legge ad un nuovo simile contratto, accordando al primo appaltatore una congrua indennità a cui abbia diritto, e acquistando da esso i materiali e attrezzi per utilizzarli poi col nuovo appaltatore.

4. La spesa così incontrata forma parte di quelle necessarie per l'esecuzione dell'opera pubblica; sono tenuti perciò a contribuirvi nelle dovute proporzioni le provincie e i Comuni interessati.
A A. Cagliari 2 dicembre 1891, Prov. e Com. di Sassari c. Finanze, Bett., 1891, 13.

5. La permissione data dalla pubblica amministrazione appaltante di fare gli scavi su fondi diversi da quelli previsti in contratto non equivale per lo appaltatore all'ordine scritto autorizzativo delle variazioni, contemplato dagli art. 342 della legge sui lavori pubblici e dagli art. 6 e 15 reg. 19 dicembre 1875.

6. Ad ogni modo, non può l'appaltatore reclamare indennità di maggior spesa provenuta da tale sostituzione di terreni da escavarsi, quando la sostituzione medesima risulta chiesta ed ottenuta dall'Impresa nel suo proprio interesse e per risparmiarsi le maggiori spese che avrebbe dovuto subire per un più grave approfondamento dello scavo nei terreni originariamente contemplati nel contratto.

7. Non compete risarcimento o compenso per sospensioni di lavoro causate dall'esercizio del tiro a segno, avendo l'Impresa dovuto prevedere un tale fatto assolutamente notorio, e quando, tanto più, l'Impresa avrebbe potuto antivenire quelle sospensioni intraprendendo e spingendo le opere con maggiore alacrità.

8. Stabilito in contratto che l'appaltatore debba chiedere ed ottenere dalla autorità appaltante quelle proroghe necessarie per circostanze ad esso non imputabili, ove egli abbia mancato di farlo, non può il giudice assolverlo dalle penali stabilite pel ritardo, quand'anche l'assuntore offra di provare fatti che lo esenterebbero, apparentemente, da colpa di ritardo.

9. Qualunque sia lo scapito che l'appaltatore venga a risentire per costo dell'opera superiore a quello da lui calcolato, non ha egli alcun diritto a compenso se l'opera fu assunta a corpo od a prezzo fatto, rientrando il più od il meno

Digitized by Google

della spesa nell'alea connaturale al contratto
A di appalto *à forfait*. — C. Firenze 23 giugno 1892, Laschi Rubello c. Finanze e Min. L. L. P. P., Temi ven., 1892, 498; Annali, 1892, 427; Bett., 1892, 922; Cons. comm., 1892, 263.

10. L'appaltatore di opera pubblica nel tempo in cui la eseguisce ha diritto ai pagamenti rateali dei lavori fatti, nei modi e termini stabiliti dal capitolato speciale; non ostante che il capitolato generale abbia dichiarato che i ritardi nei pagamenti non diano diritto all'appaltatore di avere gli interessi od altre indennità, e non ostante che il relativo fondo, stanziato nel bilancio annuale, diventi insufficiente per i mutamenti ed ampliamenti apportati all'opera in corso di esecuzione.

11. Però il medesimo appaltatore, per la suaccennata clausola del capitolato generale, non ha diritto ad avere gl'interessi per ritardo degli
B stessi pagamenti. — A. Roma 21 giugno 1892, Min. L. L. P. P. c. Piatti, Legge, 1892, II, 452.

12. L'obbligo che l'art. 344 L. 20 marzo 1865 fa all'appaltatore, nelle evenienze ivi enunciate, di sottostare alla diminuzione dei lavori sino al quinto del prezzo del cottimo, senza diritto ad indennità, si applica pure al caso in cui per necessità di legge l'opera sottratta all'appalto debbe far parte integrale di altra più ri-
C levante. — C. Roma, 11 aprile 1892, Petrini c. Pref. di Teramo, Corte S. Roma 1891, I, 59; Legge, 1892, II, 328; Annali, 1892, 462; R. amm., 1892, 1007.

13. Le disposizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal contratto per il collaudo delle opere pubbliche date in appalto non sono applicabili quando si tratti di un appalto risoluto prima del suo compimento per volontà dell'Amministrazione appaltante.

14. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle maggiori spese occorse per variazioni ed aggiunte al progetto, a parte ogni indagine circa la mancanza di autorizzazione per le varianti stesse.

15. La rinunzia dell'appaltatore ai compensi a lui dovuti per tali variazioni ed aggiunte non può presumersi, ma deve risultare da prova posi-
D tiva. — C. Torino, 15 dicembre 1891, Consorzio Valle Macra c. Groppallo, M. trib. Mil., 1892, 79; Giur. Tor., 1892, 72; Legge, 1892, I, 337.

16. Quando l'Amministrazione esercita il diritto di rescindere l'appalto di un'opera pubblica a mente dell'art. 345 L. 20 marzo 1865, il pagamento dei lavori eseguiti e del decimo delle opere non eseguite, stabilito nel citato articolo, deve farsi al prezzo determinato nel contratto e col ribasso d'asta.

17. Però il magistrato ha obbligo di prendere in esame i titoli di indennizzo posti innanzi dall'appaltatore per conseguenza della ordinata ri-
E soluzione. — C. Napoli, 5 agosto 1892, Rescio c. Dell'Arma, Bett., 1892, 1046; Dritto e giur., VIII, 183.

18. Laddove la pubblica amministrazione, per essersi dall'appaltatore sospesi i lavori, abbia nominato un economo per la continuazione dei lavori, inibendo all'appaltatore di ulteriormente ingerirsene, e ciò senza procedere ad inventario dei materiali e delle provviste esistenti in cantiere od eseguendolo più tardi senza il contraddittorio dell'appaltatore, bene si può la consistenza quantitativa di tali provviste e materiali, al momento dell'entrata dell'economo, determinarsi per mezzo di anteriori certificati del direttore dei lavori, ed altre presunzioni sovranamente apprezzate dal magistrato di merito.

19. Sebbene i certificati del direttore *dei lavori* non abbiano valore attendibile se non nei limiti dello scopo per cui a tenore del capitolato furono emessi, niente osta però che in difetto d'altre prove autentiche (per fatto specialmente della pubblica amministrazione appaltante) possano, anche fuori di quei limiti, invocarsi dall'appaltatore come elementi di pre-
A sunzione a suo favore. — C. Torino, 19 gennaio 1892, Min. L. L. P. P. c. Marchisio, Giur. Tor., 1892, 89.

20. Benchè sia di gran lunga trascorso il termine contrattuale per eseguire il collaudo, tuttavia il ritardo frappostovi dalla Commissione è regolare e legale, finchè non concorrano tutte le circostanze di fatto fissate nei capitolati per eseguirlo.

21. È estemporanea ed improponibile la domanda di pagamento, se il definitivo collaudo non sia stato eseguito ed approvato dalla superiore au-
B torità amministrativa. — A. Venezia, 22 ottobre 1891, Ditta Neville c. Finanze, R. dir. pubb., III, 15; Giur. trib. amm., 1892, 270.

22. In materia d'appalto di opere pubbliche non può adirsi l'autorità giudiziaria se non dopo esaurito il procedimento amministrativo mediante il collaudo definitivo dell'opera.

23. Ma quando il collaudo è negato o protratto, non già per ragioni tecniche, ma per cause derivanti dall'interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali, può adirsi l'autorità giudiziaria perchè definisca le relative questioni, anche prima del collaudo e dell'esaurimento del proce-
C dimento amministrativo. — C. Roma, 28 maggio 1892, Ditta Neville c. Finanze, Foro, I, 1057.(n)

24. La necessità del previo collaudo per aprire l'adito all'azione giudiziaria dell'appaltatore in confronto dell'Amministrazione appaltante si verifica sempre quando si tratti di questioni relative all'adempimento degli obblighi contrattuali e alla liquidazione dei crediti vantati dall'appaltatore, non ostante che esse non abbiano relazione diretta con l'esecuzione propriamente detta dei lavori.

Digitized by Google

25. In conseguenza, anche l'azione di indennità per ritardata consegna dell'area su cui dovevansi eseguire le opere appaltate è inammessibile se proposta dall'appaltatore prima del collaudo
A amministrativo. — C. Roma, 7 luglio 1892, Ministero della guerra c. Bottelli, Foro, I, 1276. (n)

26. Perchè un appaltatore abbia azione in giudizio contro una pubblica amministrazione appaltante è necessario sia già avvenuto il collaudo dell'opera appaltata.

27. Se questo invece sopravviene nelle more del giudizio d'appello dalla sentenza che avea pronunciato al riguardo, l'autorità giudiziaria non può decidere senz'altro la controversia col tener conto del nuovo fatto, ma deve rinviarla ai primi giudici, onde alle parti non sia tolto
B il doppio grado di giurisdizione. — A. Genova, 28 maggio 1892, Bottino c. Amminist. della guerra, Giurista, 1892, 238.

28. In materia di lavori pubblici il procedere alla regolare esecuzione del collaudo spetta alla competenza della autorità amministrativa, e contro i provvedimenti dell'autorità medesima può ricorrersi alla Sezione IV del Consiglio di Stato, sia in quanto alla nomina del collaudatore, sia riguardo alla procedura a doversi serbare.

29. Solo dopo la collaudazione dei lavori può la autorità giudiziaria provvedere sulle quistioni che riguardano i rispettivi diritti delle parti
C interessate. — C. Roma, 27 marzo 1892, Soc. anon. opere pubbliche c. Com. di Taranto, Legge, 1892, II, 400; Dritto e giur., VIII, 177; Cons. dei comuni, 1892, 395; R. dir. pubb., III, 484; Bett., 1892, 669; Annali, 1892, p. sp., 160; Giust. amm., 1892, 36.

30. Pagato dallo Stato allo appaltatore l'intero prezzo per un'opera pubblica definitivamente collaudata, e liberata pure la cauzione, non può lo Stato medesimo pretendere da esso appaltatore la ricostruzione di una parte di detta opera per inesattezze verificatesi anteriormente al collaudo, mercè perizia disposta in un giudizio promosso dal proprietario di un fondo
D espropriato. — C. Napoli, 18 febbraio 1891, Min. L. L. P. P. c. Ditta Menotti e Basevi, Dritto e giur., VII, 272.

31. Per regola generale è vietato qualsiasi sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle opere pubbliche, quando non venga
E autorizzato dall'autorità amministrativa. — C. Napoli, 23 giugno 1892, Manes Rossi c. Salvietti, Gazz. proc., XXV, 221; Bett., 1892, 897; Giur. trib. amm., 1892, 519; R. sann. irp., 1892, 87.

32. Perchè possa concedersi sequestro sopra le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche, indipendentemente dal consenso dell'autorità amministrativa, non basta che i lavori siano terminati, ma occorre che siano definitivamen-
A te collaudati. — A. Genova, 8 luglio 1892, Ditta Barducci c. Francesconi, Ministero della Marina, Temi gen., 1892, 503.

33. La legge, testo unico, 2 aprile 1885, affidò esclusivamente al Governo del Re la formazione degli elenchi delle nuove classificazioni dei porti, nonchè delle provincie e Comuni obbligati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi della 2ª categoria, ed il riparto fra essi delle spese medesime.

34. E poichè per l'applicazione e valutazione dei criterî da essa legge fissati per determinare quali siano a riguardarsi provincie e Comuni aventi interesse alla conservazione e miglioramento dei porti, la legge stessa si rimise al prudente arbitrio del Governo, così il giudizio emesso in proposito, nei limiti delle facoltà consentite, e previa la osservanza delle forme prestabilite, risolvendosi in un atto di impero, esclude qualsiasi possibilità di lesione di diritto esperibile in via giudiziaria.

35. Agli effetti di cui sopra, altro è l'interesse generale e collettivo rappresentato dalla provincia e comprendente quello di tutti o di alcuni dei Comuni che ne formano parte, altro l'interesse speciale e diretto dei singoli Comuni: per il primo è da includersi nello elenco la provincia per la sua quota di concorso nella spesa, per il secondo il Comune specialmente interessato per la quota in proprio, oltre il concorso proporzionato nella quota che resti a carico della provincia cui esso Comune si appar-
B tenga. — C. Roma, 3 giugno 1892, Com. di Livorno c. Prefetto e Min. L. L. P. P., Giur. trib. amm., 1892, 396; Bett., 1892, 862; Annali, 1892, p. sp., 135.

36. Quando una provincia, mediante una serie di provvedimenti dell'Amministrazione governativa, sia stata posta in grado di conoscere la sua quota di contributo per concorso alle spese dei porti, non può allegare la mancanza di stanziamento nel bilancio provinciale, come motivo per ottenere la sospensione del provvedimento ministeriale con cui vennero respinte le sue istanze per esonero e diminuzione di
C detto contributo. — C. Stato, 7 gennaio 1892, Prov. di Pavia c. Min. L. L. P. P., Giust. amm., 1892, 17; Cons. dei comuni, 1892, 87; Critica for., I, 568.

37. La facoltà d'impugnativa attribuita al prefetto dall'art. 172 legge com. prov. concerne soltanto le decisioni rese dalla Giunta prov. amm. della provincia in cui egli esercita le sue attribuzioni.

38. Però questo principio subisce eccezioni in materia di porti, alla manutenzione dei quali sieno interessati più Comuni: nel qual caso il prefetto della provincia in cui trovasi il porto può ricorrere contro le deliberazioni della Giunta prov. amm. di un'altra provincia.

Digitized by Google

39. Le spese fatte per la manutenzione del porto, dal Comune in cui il medesimo è posto, in via di urgenza ed in pendenza delle pratiche per la costituzione del consorzio di manutenzione del porto stesso, debbono ripartirsi tra tutti i Comuni consorziati, senza attendersi all'art. 47 della legge sulle opere pubbliche, il quale riguarda le spese fatte dopo la costituzione del
A consorzio. — C. Stato, 21 gennaio 1892, Com. di Fondi c. Min. Interno e L. L. P. P., Com. di Terracina, Giust. amm., 1892, 60; Annali, 1892, 42.

40. Le due pene enunciate nell'art. 374 della legge sui lavori pubblici devono applicarsi disgiuntivamente, secondo l'importanza della contrav-
B venzione ed il criterio del giudice. — C. Roma, 27 aprile 1892, Rapisarda, Cass. unica, III, 805.

41. Le pene di polizia e le multe estensibili a lire 500 comminate dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici non possono applicarsi cumulati-
C vamente. — C. Roma, 6 giugno 1892, Munasi, Foro, II, 378.

42. L'art. 378 della legge sulle opere pubbliche non esige che dal prefetto si attivi il giudizio amministrativo prima di promuovere l'azione penale per le contravvenzioni alla legge stessa.

43. È legalmente promossa dal prefetto l'azione penale per le contravvenzioni suddette col trasmettere all'autorità giudiziaria i relativi ver-
D bali. — C. Roma, 31 maggio 1892, Barbiellini, Foro, II, 347. (n)

44. Basta che il prefetto trasmetta al pretore per mezzo del procuratore del re il verbale di contravvenzione alla legge sui lavori pubblici, per
E dar luogo all'azione penale. — C. Roma, 31 maggio 1892, Dodi, Corte S. Roma, 1892, 428.

45. La trasmissione al procuratore del re del verbale di contravvenzione alla legge sui lavori pubblici costituisce per parte del prefetto l'atto destinato a promuovere l'azione penale; nel qual caso non è richiesta anche la trasmissione delle deliberazioni amministrative.

46. La data in cui si sarebbe commessa la contravvenzione, se non risulta dal verbale, può accer-
F tarsi al dibattimento. — C. Roma, 16 maggio 1892, Parenti, Corte S. Roma, 1892, 419.

V. *Acque* — *Appalto* — *Espropriazione per p. u.* — *Ferrovie* — *Incanti* — *Strade* — V. pure: *Appello pen.* 13 — *Interessi* 34, 35.

Opposizione d'interesse — V. *Donna maritata* — *Minore* — *Patria potestà* — *Tutela.*

Opposizione al matrimonio [c. c. 82-92; c. p. c. 797, 798] — V. *Matrimonio.*

Opposizione in materia civile.

— contro sentenze contumaciali [c. p. c. 474-480] — V. *Contumacia civ.* — V. pure: *Liti comunali* 18 — *Termine civ.* 1.

— al precetto — V. *Effetto cambiario* — *Esazione* — *Esecuzione in genere* — *Esecuzione mobiliare* — *Esecuzione immobiliare.*

— alla tassazione delle spese giudiziarie e degli onorarî — V. *Spese giudiziarie.*

— in materia di fallimento — V. *Fallimento.*

— in materia di tasse — V. *Esazione* — *Registro.*

Opposizione contro sentenze e ordinanze in materia penale [c. p. p. 260-265; 349-351, 389, 390].

1. L'opposizione del P. M. alla ordinanza della Camera di consiglio deve essere notificata immediatamente, a termini dell'art. 261 c. p. p., ma la parola *immediatamente* non impone alcun
A termine perentorio. — C. Roma, 27 agosto 1891, Passera, Corte S. Roma, 1891, 707 e 929; Legge, 1892, I, 243.

2. Il proprietario o rappresentante generale di una ditta, può, in nome di questa, costituita parte civile in giudizio, fare opposizione ad una ordinanza di Camera di consiglio, senza bisogno di speciale mandato.

3. Procedendosi di ufficio contro un imputato per bancarotta semplice e ad istanza della parte civile per bancarotta fraudolenta, la parte civile può fare opposizione alla ordinanza di non luogo della Camera di consiglio per la bancarotta
B fraudolenta. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Migliaccio, Cass. unica, III, 449; Cons. comm., 1892, 107; Corte S. Roma, 1891, 868.

Opposizione di terzo [c. p. c. 510-516].

1. La qualità ereditaria, riguardando le persone soltanto nel rapporto dei beni, non può dirsi oggetto d'una quistione di stato; e però è ammissibile l'opposizione di terzo contro la sen-
C tenza che ha giudicato su tale qualità. — A. Napoli, 1 maggio 1892, Fusco Ummarino c. Società veneta De Mase, Trib. giud., 1892, 132.

2. È inammissibile l'opposizione di terzo da parte dei cittadini di un Comune avverso la sentenza con la quale il Comune medesimo sia stato condannato ad indennizzo di danni a favore di
D altri. — A. Aquila, 9 luglio 1891, Pansera Scoppitti c. Com. di Rivisondoli, Com. di Roccaraso, Foro abruzz., VI, 186.

3. Il creditore, anche chirografario, semprechè si trovi pregiudicato nei suoi diritti da una sentenza, vi si può opporre di terzo, senza che debba allegare il dolo o la collusione di cui
E parla l'art. 512 c. p. c. — T. Messina, 12 agosto 1891, Ditta Pegna c. Corica, Rif. giur., 1892, 80.

4. Il termine per impugnare la sentenza col rimedio della opposizione di terzo decorre dal giorno della effettiva scoperta del dolo, o della collusione, e non da quello in cui sia sorto il
F dubbio di tali vizî. — A. Roma, 10 aprile 1892, Agostini c. Tacchi, Temi rom., 1892, 191.

5. È ammessibile l'opposizione di terzo nei giudizî di esecuzione mobiliare contro la sentenza del pretore che assegna un credito pignorato.
G — C. Roma, 22 luglio 1892, Spaziano c. Istituto di credito del Banco di Napoli, Foro, I, 929. (n)

6. Contro la sentenza che assegna ai creditori i

Digitized by Google

mobili pignorati è ammessa l'opposizione di terzo da parte di colui che intende rivendi-
A carli. — C. Roma, 5 maggio 1892, Liceo convitto d'Aquila c. Galli, Foro, I, 1211. (n)

7. L'opposizione di terzo contro la sentenza del pretore che condannava il pignorato al pagamento della somma d'imposta per cui l'esattore aveva proceduto a pignoramento a norma dell'art. 37 della legge di riscossione, deve proporsi davanti lo stesso pretore che pronunciò la sentenza impugnata.

8. Il tribunale quindi è incompetente a conoscere di detta opposizione, anche quando la stessa contenga qualche nuova quistione pregiudiziale che sollevi vera e propria controversia d'imposta: nel qual caso la competenza, in prime cure, del tribunale sarebbe limitata solamente a risolvere tale controversia, senza che possa
B estendersi al merito della opposizione. — T. Napoli, 8 giugno 1892, Esattore di Chiaia c. Valente e Finanze, Imp. dir., 1892, 359.

V. *Appello civ.* 97 — *Esecuzione mobiliare* 29, 35 — *Giustizia amm.* 123 — *Inabilitazione* 36, 38 — *Intervento* 8, 9 — *Matrimonio* 26-28 — *Termine civ.* 1.

Oratorio — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Ordinamento giudiziario [L. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario; Reg. 14 dicembre 1865, n. 2641; L. 12 dicembre 1875, n. 2837, sulla Cassazione di Roma; L. 23 dicembre 1875, n. 2839, che modifica l'ordinamento giudiziario; R. D. 23 dicembre 1875, n. 2852, per l'attuazione della legge 12 dicembre 1875; R. D. 21 giugno 1877. n. 3155, sulla graduazione dei funzionarî dell'ordine giudiziario; R. D. 20 giugno 1877, n. 3939, che dichiara esecutoria la graduatoria dei funzionarî giudiziarî; L. 20 dicembre 1877, n. 4189, che abolisce alcune categorie ed aumenta lo stipendio dei giudici di tribunale, sostituti procuratori del re, aggiunti giudiziarî e pretori; R. D. 4 gennaio 1880, n. 5230, che istituisce una Commissione consultiva per le nomine e promozioni dei magistrati; R. D. 14 dicembre 1884, n. 2807, che modifica il decreto 4 gennaio 1880; L. 25 giugno 1888, n. 5174, che abolisce i tribunali di commercio; R. D. 23 febbraio 1888, n. 5214, contenente disposizioni per l'attuazione della legge predetta; L. 6 decembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali; R. D. 10 febbraio 1889, n. 5929, contenente disposizioni per l'attuazione legge predetta; L. 30 marzo 1890, n. 6702, che modifica circoscriz. giudiziaria e migliora stipendî magistratura; L. 8 giugno 1890, n. 6878, sull'ammissione e le promozioni nella magistratura; R. D. 10 novembre 1890, n. 7279, attuazione legge precedente; R. D. 9 novembre 1891, n. 669, che determina numero, sede e circoscrizione preture].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla costituzione di una suprema magistratura
A del Regno. — A. SANGIORGI.
2. Considerazioni circa la magistratura suprema da
B istituire in Italia per i giudizî civili. — G. SCALAMANDRÈ, Gazz. proc., XXV, 193.
3. Della suprema magistratura in materia civile.
C — A. SPERA, Gazz. proc., XXV, 145.
D 4. Della inamovibilità della magistratura. — F. S. ARABIA, Foro pen., I, 3, 82.

Ordinanza e **decreto** in genere in materia civile [c. p. c. 50, 362, 367-369, 438, 554; c. comm., 1891].

La pubblicazione delle ordinanze pretoriali, quantunque non presenti le parti nè i loro procuratori, tien sempre luogo di notificazione.
E — C. Torino, 24 febbraio 1892, Malagola c. Ferrari, Foro, I, 608. V. pure: Giur. Tor., 1892, 314.

V. *Giurisdizione volontaria* — *Prova testimoniale* — *Società* — *Spese giudiziali* — V. pure: *Falso civ.* 4, 14 — *Interrogatorio civ.* 6-9 — *Nuova opera* 2.

Ordinanza e **decreto** in materia penale [c. p. p., 246-267, 284, 655] — V. *Appello pen.* — *Cassazione pen.* — *Dibattimento pen.*

Ordine in derrate [c. comm., 3, 333-338] — V. *Effetto cambiario.*

Ordine religioso — V. *Ente e asse ecclesiastico* — *Monaco.*

Ospedale — V. *Spese di spedalità.*

Oziosi, vagabondi e diffamati per delitti [L. p. s. 94-115] — V. *Libertà provvisoria.*

Pagamento delle obbligazioni [c. c. 1237-1266].

BIBLIOGRAFIA.

F 1. Alcuni riflessi sull'art. 1238 c. c. — C. LOSANA, Rolandino, 1892, 353.

GIURISPRUDENZA.

2. La presunzione di pagamento ammessa dalla L. 3 Cod. *de apochis publ.* (10, 22) non è applicabile sotto l'impero dei codici moderni; quindi la quietanza fa prova dei pagamenti quietanzati, esclusa ogni presunzione di paga-
G menti precedenti. — A. Catania, 17 agosto 1892, Zuccarello c. Pappalardo, Giur. Cat., 1892, 206; Foro Cat., 1892, 248.

3. Chi è pagato col denaro di un incapace è pagato apparentemente; e può quindi rifiutare di riceverlo, perchè sfornito delle apposite for-
H malità, che debbono renderlo valido. — C. Palermo, 5 marzo 1892, Vernuccio c. Basile, Circ. giur., 1892, 204; Foro Cat., 1892, 122.

4. Quando il creditore non abbia rilasciata veruna quietanza al debitore che abbia varî debiti verso di lui, e questi, facendo uno o più pagamenti, non ne abbia determinato l'imputazione, limitandosi a consegnare delle somme di

Digitized by Google

cui il creditore stesso fece semplice menzione nei suoi libri o registri, deve ritenersi essersi rimesso all'arbitrio di quest'ultimo, facendosi luogo alla imputazione legale solo quando esso creditore non abbia proceduto *ex equo et bono.*
A — P. Genova, 22 dicembre 1891, Delfino c. Lagorio, Mon. pret., 1892, 151.

V. *Corso forzoso — Frode e simulazione — Prova testimoniale — Rendita costituita* 3.

— pagamento con surrogazione [c. c. 1251, 1254] — V. *Surrogazione.*

Pagherò cambiario [c. comm. 251, 253, 275, 289, 317, 326] — V. *Effetto cambiario.*

Parafernalità — V. *Dote.*

Paragio — V. *Dote di paragio.*

Parentela e affinità [c. c. 48-52].

La parentela, in ispecie per fondarvi un'azione in petizione d'eredità, si prova con atti di nascita, di matrimonio e di morte, estratti dai registri dello stato civile, e sono all'uopo inammessibili gli interrogatorî od altri mezzi, salvi i casi d'eccezione preveduti dall'art. 364 c. c. —
B A. Torino, 10 novembre 1891, Albrecht c. Brocard, Giur. Tor., 1892, 199; M. trib. Mil., 1892, 594; Bett., 1892, 399.

V. *Alimenti — Matrimonio — Successione* — V. pure: *Deliberazioni amm. — Diritto civ.* 1, 7.

Parlamento [Statuto del Regno: L. elett. polit. 24 settembre 1882, n. 999; L. 3 luglio 1875, n. 2610, 13 maggio 1877, n. 3839, e 5 luglio 1882, sulle incompatibilità parlamentari; R. D. 6 febbraio 1887, n. 4323, che corregge errori occorsi nella L. 3 luglio 1875; L. 30 dicembre 1882, n. 1150, sul giuramento dei deputati al Parlamento nazionale] — V. *Diritto costituzionale.*

— elezioni politiche — V. *Elezioni politiche.*

Parlamento (offese al) [c. p. 123, 124].

Parricidio — V. *Omicidio.*

Parrocchia e fabbriceria.

BIBLIOGRAFIA.

C 1. Le congrue parrocchiali. — R. dir. eccles., III, 129.

2. Della parrocchia secondo il nostro diritto ec-
D clesiastico. — Cons. dei comuni, 1892, 225.

E 3. L'ampliamento delle chiese parrocchiali. — R. dir. eccles., II, 705.

GIURISPRUDENZA.

4. Quando l'ufficio di curato o coadiutore in una parrocchia esista da vario tempo e in maniera stabile, è legittimo il provvedimento del prefetto che ordina all'Opera parrocchiale di mantenerlo; è rimesso all'apprezzamento insindacabile del superiore ecclesiastico il vedere se tale ufficio sia o meno necessario per i servigî religiosi.

5. Secondo gli art. 38 e 39 Decreto imperiale 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie (ancora vigente nelle provincie di Parma e Piacenza e in Liguria) all'Ordinario diocesano si appartiene il determinare il numero dei preti e dei vicarî in ciascuna chiesa, e il riconoscerne o meno il bisogno.

6. Per gli art. 46 e 47 del menzionato Decreto debbono essere sottoposti all'approvazione del vescovo i bilanci delle fabbricerie; e tale facoltà include quella di rivederli, modificarli e di aggiungervi ciò che occorresse pei bisogni del culto.

7. Pel mantenimento del curato o coadiutore in una parrocchia non è necessario che intervenga una deliberazione dei santesi e del Consiglio municipale, la quale è richiesta solo quando trattasi di nuove istituzioni di *curati o coadiutori*, e per provvedere i mezzi per l'assegno ai medesimi nel caso che facciano difetto.

8. Sebbene l'art. 40 del Decreto citato stabilisca l'assegno pei curati in un massimo di lire 500, tale norma va messa in correlazione alle mu-
A tate condizioni economiche e sociali. — C. Stato, 26 febbraio 1892, Opera parrocchiale di S. Alessandro, R. dir. eccles., II, 618.

9. Le parrocchie, quali enti morali riconosciuti, hanno diritto di rivendicare il patrimonio, contro i patroni che ne ottennero lo svincolo.

10. Non essendo una tale azione stata ristretta dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, ma rimanendo governata dal diritto comune, la prescrizione estintiva all'oggetto va sperimentata nel periodo di trent'anni e non in quello di cinque, designato dalle leggi surriferite.

11. Per le leggi canoniche non potendo la parrocchia essere incorporata ad altro ente, la elevazione di essa a chiesa collegiata non può importare se non la creazione del collegio e la unione di esso alla parrocchia; per il che, soppressa per le vigenti leggi la collegiata, rimane sempre la parrocchia nella sua personalità. —
B T. Benevento, 25 maggio 1892, Chiesa parroch. di S. Giorgio Martire c. Finanze e Garofolo, R. sann. irp., 1892, 59.

V. *Benefizî vacanti — Chiesa — Decime — Ente e asse eccles. — Fondo pel culto — Patronato — Spese di culto — Vescovo.*

V. pure: *Abuso di autorità* 6 — *Opere pie* — 16, 17 — *Responsabilità pen.* 2 — *Ricchezza mobile* 4 — *Rifiuto d'obbedienza* 11.

Partecipazione (associazioni in) — V. *Società.*

Parte civile [c. p. p. 109-115, 260, 265, 277, 384, 385, 399, 402, 408, 409, 459, 493, 512, 513, 537, 549, 562-566, 570-583, 613, 644, 645, 651, 656, 658, 660, 679].

SOMMARIO.

Appaltatore dazio 8.
Appello 16, 17.
Avv. o procuratore 24, 25.
Cassaz., lagnanza tardiva 22-24.
Danno 3.

Digitized by Google

Dazio consumo. — V. *Appaltatore.*
Direttore di banca 11.
Donna maritata 1, 4, 5.
Esame sul diritto a costituirsi 18-21.
Giudizio civ. precedente 12, 13.
Nullità 20, 27.
Ordinanza di ammissione 21.
Parenti od eredi dell'ucciso 2.
Ratifica 9, 11.
Rimessione querela 14, 15.
Rinvio (giudizio di) 26.
Sindaco 6, 7.
Tempo utile 16-17.

BIBLIOGRAFIA.

1. La donna maritata può costituirsi parte civile
A senza l'autorizzazione del marito — G. TRASSARI, Rif. giur. 1892, 336.

GIURISPRUDENZA.

2. Il padre e il fratello dell'ucciso, non come eredi di questo, ma per diritto proprio, han
B facoltà di costituirsi parte civile. — C. Roma, 15 giugno 1891, Lacanna, Corte S. Roma, 1891, 841.

3. I danni materiali e morali derivanti dalla falsità dànno diritto a chi li sofferse di costituirsi parte civile, indipendentemente dalla possibilità di giudizî civili da intentarsi da
C terzi contro la parte lesa dal reato. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

4. La donna maritata non ha bisogno dell'autorizzazione maritale per costituirsi parte civile.
D — C. Roma, 22 febbraio 1892, Tracino, Foro, II, 240; V. pure: Corte S. Roma, 1892, 101; Riv. universale, 1892, 208.

5. La circostanza che il marito della parte offesa sia indotto a testimonio a discarico dall'accusata, non toglie che egli possa autorizzare la moglie a costituirsi parte civile nel giudi-
E zio. — C. Roma, 20 maggio 1892, Bachi, Cass. unica, III, 884; Giur. pen. Tor., 1892, 362.

6. A mente dell'art 131 n. 9 della legge com. prov. il sindaco rappresentando il Comune in giudizio, può costituirsi parte civile in un procedimento penale in confronto di contravventori ai regolamenti municipali riguardanti il
F servizio mortuario. — C. Roma, 17 giugno 1892, Pedroni e Milesi, Bett., 1892, 266; R. amm., 1892, 816; Corte S. Roma, 1892, 396.

7. Il sindaco ha doppia funzione; come ufficiale di polizia giudiziaria trasmette al procuratore del re i verbali di accertamento di delitti o contravvenzioni; come rappresentante del Comune può costituirsi parte civile nel giudizio pe' fatti delittuosi da lui accertati; la prima è funzione pertinente al *jus imperii;* la secon-
G da al *jus gestionis.* — A. Trani, 9 maggio 1892, Scognamiglio c. Com. di Barletta, Pisanelli, 1892, 165; Mov. giur., 1892, 79.

8. La società appaltatrice del dazio di consumo di un Comune può costituirsi parte civile nel giudizio penale contro i contravventori alle leggi e regolamenti sul dazio consumo, sebbene il contratto da essa fatto col Comune sia stato approvato posteriormente all'avvenuta contravvenzione, ma abbia avuto il suo effetto
A anche prima. — C. Roma, 2 febbraio 1892, Bosco, Cass. unica, III, 385; Giur. pen. Tor., 1892, 119; Dazio cons., 1892, 101; Gazz. proc., XXV, 22; Corte S. Roma, 1892, 154

9. La legge non esige dall'offeso o danneggiato, ove egli si costituisca parte civile prima dell'apertura del dibattimento, la giustificazione della sua qualità e della potenzialità a costituirsi tale.

10. La ratifica, fatta in tempo, ripara alla mancanza di poteri al momento dell'atto di costi-
B tuzione di parte civile. — C. Roma, 24, febbraio 1892, Zuccotti, Cass. unica, III, 574; Riv. universale, 1892, 174; Corte S. Roma, 1892, 209.

11. Il direttore e l'amministratore di una banca possono in causa penale costituirsi parte civile senza essere preventivamente autorizzati dal Consiglio d'amministrazione, purchè questo, con deliberazione anteriore al dibattimento, ratifi-
C chi l'operato delle persone suddette. — A. Genova, 4 dicembre 1891, Zuccotti, Giurista, 1892, 17.

12. La parte danneggiata, che portò querela e poscia instaurò giudizio civile per conseguire i danni, può ancora costituirsi parte civile nel giudizio penale, che si espleta in seguito alla querela, sebbene si tratti di reato d'azione
D privata. — C. Roma, 9 aprile 1892, De Novellis, Giur. pen. Tor., 1892, 279; M. trib. Mil., 1892, 580; Cass. unica, III, 678.

13. Per chi si è costituito parte civile non è di ostacolo l'avere in via riconvenzionale nel giudizio civile, intentato dall'imputato, proposto il pagamento di una somma in via generica e
E per molteplici titoli ivi confusi. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Rezzara, Corte S. Roma, 1892, 121.

14. Non è ammissibile la costituzione di parte civile nel reato di offesa al pudore in aperta campagna, quando la parte lesa avesse già in precedenza rimesso la querela data, senza riserva dei danni.

15. Il ritenersi perseguibile di ufficio il detto reato pel fatto della pubblicità e quindi inefficace la remissione per gli effetti penali, non induce già che possa rivivere in ordine agli effetti civili una formale rinuncia all'azione penale.
F — T. Lanciano, 13 novembre 1891, Nanni, Foro abruzz., VI, 25.

16. La persona offesa o danneggiata non può costituirsi parte civile, per la prima volta, nel giudizio di appello.

17. Questo principio si applica anche nel caso che la Corte di appello, annullando la sentenza del tribunale, abbia ordinato la rinnovazione del
G. dibattimento — C. Roma, 9 luglio 1892, De Marzio, Cass. unica, III, 1059; Giur. pen. Tor., 1892,

Digitized by Google

419; Annali, 1892, 242; Corte S. Roma, 1892, 490; Circ. giur., 1892, 116.

18. È cosa essenziale il decidere, se chi si presenta, come parte, in giudizio, ne abbia o non il diritto.

19. La Sezione di accusa non può dispensarsi dal risolvere la questione intorno alla legittimità della costituzione di parte civile, ove gli ac-
A cusati la impugnino. — C. Roma, 22 giugno 1892, Parisi, Cass. unica, III, 975; Gazz. proc., XXV, 215; Giur. pen. Tor., 1892, 389; Foro pen., II, 73; Annali, 1892, 203; Circ. giur., 1892, 92; Corte S. Roma, 1892, 523; Giorn. not., 1893, 73.

20. Induce nullità il disconoscere le norme fondamentali circa la costituzione della parte civile, oppure il non rispondere o non correttamente
B alle relative eccezioni. — C. Roma, 21 gennaio 1892, Coco, Corte S. Roma, 1892, 27.

21. Se non vi è opposizione, non occorre un'apposita ordinanza per ammettere la costituzione
C di parte civile. — C. Roma, 10 luglio 1891, Maxia, Foro, II, 64; V. pure: Corte S. Roma, 1891, 634; Annali, 1891, 217.

22. Non si può impugnare avanti la Cassazione la legittimità della costituzione di parte civile, quando contro di essa non si è sollevata ecce-
D zione avanti il magistrato di merito. — C. Roma, 17 marzo 1892, Coppola, Cass. unica, III, 531; Giur. pen. Tor., 1892, 224; Annali, 1892, 102; M. trib. Mil., 1892, 496; Circ. giur., 1892, 56; Corte S. Roma, 1892, 227.

23. Non impugnata innanzi alla Corte di assise la costituzione di parte civile, non si può più im-
E pugnarla in cassazione. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Di Marco e Candori, Foro, II, 224; V. pure: Cass. unica, III, 291.

24. Invano si deduce per la prima volta in cassazione che il rappresentante della parte civile non ha la qualità di procuratore esercente avan-
F ti la Corte di merito. — C. Roma, 31 marzo 1892, Barbieri, Corte S. Roma, 1892, 295.

25. Invano si ricorre in cassazione contro l'apprezzamento insindacabile del magistrato che ritenne la parte civile legalmente rappresentata da chi rivestiva la doppia qualifica di avvocato
G difensore e procuratore esercente. — C. Roma, 16 febbraio 1892, Pulvino, Corte S. Roma, 1892, 71.

26. La parte lesa costituitasi parte civile nel dibattimento annullato può intervenire nel giudizio di rinvio e produrre i suoi testimoni senza
H rinnovare la costituzione. — C. Roma, 1 giugno 1892, Gianiotti, Foro, II, 336.

27. L'ordinanza della Corte che dichiara illegale la costituzione di parte civile nel primo giudizio non può estendersi fino all'annullamento della discussione e della intera sentenza di prime cure, ma rende nulla la condanna alla provvisionale in quel giudizio pronunciata a favore
A della parte civile. — C. Roma, 10 marzo 1892, Cherchi, Corte S. Roma, 1892, 372.

V. *Appello pen.* 81-84 — *Arresto personale* 2 — *Bancarotta* 23, 24 — *Comune* 5, 84 — *Dibattimento pen.* 62, 65 — *Difensore pen.* 3, 6 — *Giudizio (rapporto fra il giudizio pen. e il civ.)* 12 — *Opposizione penale* 2, 3 — *Prova pen.* 14 — *Responsabilità civ.* — *Spergiuro* 5.

Parte lesa [c. p. p. 2-8, 104, 558, 563, 568] — V. *Parte civile* — *Querela* — *Testimonî pen.*

Pascolo, legnatico e **semina** (servitù di) [L. 24 giugno 1888, n. 5489, che abolisce la servitù di pascolo, di seminare, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-provincie pontificie; Reg. relativo 29 agosto 1889, n. 6397; L. 2 luglio 1891, *n. 380*, che modifica L. 24 giugno 1888; L. *testo unico*, 3 agosto 1891, n. 510, sull'abolizione della servitù di pascolo nelle ex provincie pontificie; R. D. 3 agosto 1891, n. 518, per esecuzione art. 9 L. precedente].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le modificazioni alla legge 24 giugno 1888 sull'abolizione della servitù di pascolo, legnatico e simili nelle provincie ex-pontificie. — L.
B FREZZINI, Castelplanio, tip. Romagnoli, 1891, in-8°, p. 25.

GIURISPRUDENZA.

2. Prima che il giudice abbia impartito i suoi provvedimenti definitivi, può sempre l'attore chiarire, emendare ed ampliare la sua domanda.

3. In specie, fatta opposizione ad un elenco suppletivo delle servitù, da affrancarsi giusta la legge 24 giugno 1888, l'attore può all'udienza estendere l'opposizione anche all'elenco principale.

4. Gli elenchi delle servitù sono semplici atti preparatorî alla liquidazione delle servitù stesse, e non giudicati; quindi, sebbene trascorso il termine di due mesi, non sono definitivi, ma possono per lo contrario esser tuttora impugnati.

5. Non è sempre lecito di argomentare dalla esistenza di un obbligo l'esistenza di un diritto; in specie dall'obbligo fatto ai terrazzani di un paese dallo statuto baronale di seminare le sue terre e corrispondere al domino una parte del raccolto, non ne discende la conseguenza che i popolani abbiano acquisito il diritto di semina.

6. Trattandosi di servitù di semina a favore di una popolazione, chi l'allega deve dimostrare di averla denunziata e fatta allibrare a proprio favore nella formazione del catasto piano.

7. Il possesso di fatto, di cui all'art. 1 della legge 24 giugno 1888, fa presumere il titolo quanto all'estensione, alla misura ed alle altre modalità della servitù, ma non fa presumere l'esistenza, la natura della servitù, le quali debbono

Digitized by Google

risultare da titoli, da documenti e da prove d'ogni altro genere.

8. Il fatto di aver una popolazione goduto della facoltà di seminare *ab immemorabile,* non importa che la popolazione possa aver acquistato il diritto di seminare per prescrizione, qualora il detto diritto sia escluso dai titoli invocati.
A — A. Roma, 5 maggio 1892, Com. di Montelibretti c. Sciarra, Temi rom., 1892, 225.

9. Promossa azione pel pagamento di una certa quantità di legna morta abusivamente raccolta dal proprietario del fondo, mentre dicevasi spettare all'attore utente della servitù, e sollevata dal convenuto l'eccezione della inesistenza della servitù di legnare sopra i suoi fondi, la vera e prima questione sottoposta all'esame del magistrato è quella di conoscere se esista o meno la vantata servitù, e subordinata e conseguenziale l'altra questione sul pagamento.

10. Tale questione, trovata pendente innanzi al tribunale al pubblicarsi della legge 24 giugno 1888, deve essere proseguita innanzi alla Giunta
B d'arbitri. — C. Roma, 13 marzo 1892, Del Drago c. Com. di Filacciano, Temi rom., 1892, 103.

11. Con eccezione alla legge generale che regola il sistema ipotecario, l'art. 6 della legge del 24 giugno 1888, abolitrice delle servitù di pascere e di legnare, ammise a favore dei creditori d'un annuo canone il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalla servitù, qualora inscrivessero la ipoteca nei sei mesi dalla data in cui divenne definitiva la liquidazione del canone suddetto. —
C C. Roma, 1 aprile 1892, Jamer c. Antonucci Massetti, Corte S. Roma, 1892, II, 87.

12. Avvenuta l'affrancazione di una servitù di pascolo in forza della Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849, il Comune, contro cui si è affrancato, ha uno speciale privilegio ipotecario per il pagamento della convenuta annua corrisposta.

13. Perciò, sebbene omessa la iscrizione del privilegio ipotecario, questo perdura, nè può dirsi estinto perchè non sia stato iscritto nel ter-
D mine stabilito dall'art. 37 disp. trans. — C. Roma, 27 marzo 1892, Com. di Toscanella e Banco Maraini, Legge, 1892, I, 651; Temi rom., 1892, 100; Corte S. Roma, 1892, II, 59.

V. *Diritti promiscui* 4, 5.

Pascolo abusivo [c. p. 426].

1. Agli effetti dell'art. 426 c. p. l'abbandonare maliziosamente gli animali in condizioni tali da farli introdurre in un fondo equivale all'introdurveli e dipoi abbandonarveli per iscopo
E di pascolo. — C. Roma, 23 novembre 1891, Nocentini, Foro, II, 62; V. pure; Cass. unica, III, 127; Giur. pen. Tor., 1892, 88.

2. Benchè siasi effettivamente verificato danno, l'introdurre animali sul fondo altrui per farli pascolare è punibile ai sensi del capoverso dell'art. 426 c. p., e non con la più grave pena di cui alla prima parte dello stesso articolo, semprechè il colpevole abbia avuto il solo scopo di approfittare dell'erba e non quello di
A danneggiare. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Marracano, Foro, II, 268. (n)

3. La differenza tra la prima parte dell'art. 426 c. p., che contempla il danno prodotto mediante l'introduzione di animali sul fondo altrui, e la seconda parte che contempla il solo fatto di averveli introdotti per farli pascolare, non consiste nell'essersi o no verificato danno, ma dall'esservi o no stato lo scopo di danneggiare.

4. Epperò, mancando la intenzione di danneggiare, la introduzione degli animali al solo scopo di profittare dell'erba rimane nella ipotesi della seconda parte del citato articolo, tuttochè siasi
B verificato danno. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Lenzotti, Foro, II, 120. (n)

5. Il criterio di distinzione fra il reato previsto dalla prima parte e il reato previsto dal capoverso dell'art. 426 non sta nel danno effettivamente recato, o meno, al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali, sì bene sta nella intenzione dello agente, secondo che gli animali furono introdotti o abbandonati per fine di lucro o per fine di incuria.

6. Per conseguenza il pretore è sempre competente a conoscere del reato di pascolo abusivo.
C commesso a fine di lucro. — C. Roma, 25 marzo 1892, Perelli, Cass. unica, III, 621; Giur. pen. Tor., 1892, 245; Riv. universale, 1892, 167; Riv. pen., XXXV, 587; Annali, 1892, 137; Bett., 1892, 145; Legge, 1892, II, 383; Dritto e giur., VIII, 141; Corte S. Roma, 1892, 275.

7. Le due ipotesi di delitto previste dall'art. 42 c. p. differiscono in ciò, che la prima richiede il danno effettivo, e la seconda la semplice introduzione di animali sul fondo altrui per farli pascolare.

8. In entrambe le ipotesi il fatto dev'essere volontario, senza però che nemmeno nella prima
D occorra l'animo di nuocere. — C. Roma, 25 aprile 1892, Argentino, Foro, II, 430. (n)

9. Manca di motivazione una sentenza la quale, in tema di contravvenzione a un regolamento sull'uso dei beni del Comune, per aver fatto l'imputato pascolare il suo bestiame sui beni comunali, non assoda se il pascolo sia avvenuto sui beni comunali o su beni privati soggetti al pascolo promiscuo, o su beni proprî
E dell'imputato. — C. Roma, 16 agosto 1892, Crescenzi, Cass. unica, III, 1132.

V. *Danneggiamento* 13 — *Regolamenti comunali* 24.

Passaggio [c. c. 592-615] — V. *Servitù.* — V. pure: *Strade.*

Passaggio abusivo.

Digitized by Google

Passaggio di usufrutto per la presa di possesso dei beneficî o cappellanie. — V. *Registro* § 2.

Passaporto [R. editto 28 decembre 1847 sui passaporti; R. D. 18 novembre 1853, n. 1634, istruzioni per rilascio dei passaperti: R. D. 13 novembre 1852, n. 2539, che modifica il servizio dei passaporti; R. D. 28 giugno 1886, n. 3021, tasse sui passaporti] — V. *Falso pen.* 37, 38.

Paternità — V. *Filiazione.*

Patria potestà [c. c. 46, 220-239, 2457].

BIBLIOGRAFIA.

1. L'usufrutto legale del genitore ed il diritto dei
A creditori. — SCANDURA-SAMPOLO G., Cons. comm., 1892, 81.

GIURISPRUDENZA.

2. Un assestamento di conto è atto eccedente la semplice amministrazione, che il genitore non può fare per i figli minori se non coll'autorizzazione del tribunale; — A. Torino 15 luglio
B 1892, Bianchi c. Rubino, Giur. Tor., 1892, 750.

3. La ricognizione di debito è atto eccedente la semplice amministrazione, che non può farsi dal padre pei figli minori senza l'autorizzazione giudiziale, quantunque sotto la forma di assestamento di conti.

4. Mancando l'autorizzazione giudiziale alla madre per continuare nell'interesse dei figli minori l'esercizio del commercio dimesso dal defunto genitore, è nullo il mandato conferito per tale esercizio dalla madre a un terzo, e non genera obbligazioni a carico dei minori.

5. Però la madre sarebbe responsabile in proprio nel caso in cui, avendo garantito che i figli minori non avrebbero, alla loro maggiore età, impugnato per difetto di mandato le assunte obbligazioni, le impugnasse poi essa stessa per
C la detta causa. — A. Torino 28 luglio 1891, Bozzonetti c. Rosazza, Giur. Tor., 1892, 26.

6. La madre di figli minori per esigere o prestare l'esecuzione di contratti commerciali vincolanti l'eredità ad essi spettante, non ha d'uopo d'au-
D torizzazione a proseguire il commercio. — A. Genova, 9 ottobre 1891, Ditta Belgrano Berio c. Barabino, Temi gen., 1892, 12; Annali, 1891, 467; Bett., 1892, 138.

7. Se il padre, legittimo rappresentante dei figli minori, è ad un tempo procuratore speciale di un terzo, non può, per conflitto d'interessi, rinunciare o posporre, a favore del terzo, l'ipoteca spettante ai figli.

8. L'autorizzazione data dal tribunale alla posposizione della ipoteca non ripara al difetto di regolare rappresentanza dei minori nell'atto in cui la posposizione stessa è stata per loro con-
E sentita. — C. Torino, 4 dicembre 1891, Ferraris c. Torre, Giur. Tor., 1892, 12.

9. Le disposizioni con cui il testatore lasciando eredi i figli minori di altra persona limita l'esercizio della patria potestà, devono essere interpretate restrittivamente.

10. Rifiutando il curatore nominato di accettare l'incarico, l'autorità giudiziaria non può nominare altro curatore, riprendendo il padre in difetto di esplicito divieto del testatore l'esercizio della patria potestà anche per i beni ereditarî, ma devesi invece procedere alla nomina di un curatore speciale soltanto per ogni singolo atto, in cui gli interessi dei figli si tro-
A vino in conflitto con quelli del padre. — A. Genova 16 settembre 1892, Mazzini c. Cassa Generale, Temi gen., 1892, 656.

11. Quando un testatore, istituendo suoi eredi dei minori o dei figli nascituri di una determinata persona, nomina ad essi un curatore *speciale* per l'amministrazione dei beni a loro trasmessi, nessuna ingerenza riguardo ai beni stessi spetta all'avente la patria potestà sugli eredi, nemmeno per gli atti che eccedano la semplice
B amministrazione. — A. Firenze 20 febbraio 1892, Giusti c. Salvemini, Annali, 1892, 216.

12. Non vi ha contraddizione di interessi, nè occorre la nomina di un curatore speciale, nella domanda del padre di assumere la amministrazione di un'eredità lasciata ai suoi figli minori.
C — A. Firenze 9 gennaio 1892, Parrini, Bett., 1892, 122.

13. La minorenne, che, per il rifiuto opposto dalla propria madre, ottiene, invece, dalla Corte d'appello il consenso a contrarre matrimonio, ben può, perdurando costei anche nel rifiuto d'intervenire nella stipulazione della dote, ricorrere al tribunale civile, con giurisdizione volontaria, per la nomina di un curatore speciale, che l'assista in quella stipulazione.

14. Nè siffatta procedura, legittimata da manifesto conflitto d'interessi fra madre e figliuola, lede o menoma punto i suoi diritti di patria potestà per dovere all'uopo adire l'autorità giudiziaria in via contenziosa.

15. L'istanza contro il genitore, che abusa della patria potestà, perchè il tribunale provveda ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 c. c., nel silenzio della legge, può essere proposta anche nella forma speciale di volontaria giurisdizio-
D ne. — T. Bari 12 agosto 1892, Mocenni c. Giannuzzi, Pisanelli, 1892, 271.

16. Investito il Collegio della domanda di privare il genitore della patria potestà, ben può esso, pur non ravvisando allo stato degli atti bastevoli elementi per aderirvi, modificare e limitare l'esercizio della patria potestà secondo l'attualità del bisogno.

17. In tal caso, rimettendo l'esecuzione della sentenza al P. M., il Collegio rettamente si conforma all'art. 144 L. 6 dicembre 1865 sull'or-
E dinamento giudiziario. — C. Firenze, 24 marzo 1892, Piasenti c. Stefanelli, Temi ven., 1892,

Digitized by Google

238; Legge, 1892, I, 762; M. trib. Mil., 1892, 562; Annali, 1892, 306; Bett., 1892, 634.

18. In caso di decadenza del padre dall'esercizio della patria potestà e conseguentemente dall'usufrutto legale, i frutti delle somme dovute ai figli minori (in ispecie del capitale dotale materno) spettano a costoro, e possono quindi da chi li rappresenta essere dimandati, non soltanto dal giorno in cui si verificò la decadenza anzidetta, ma dal giorno in cui il padre
A ha cessato di riscuoterli. — A. Genova, 30 luglio 1892, Viale c. Bardi, Giurista, 1892, 382; Temi gen., 1892, 631.

19. Il padre che cessa di aver l'usufrutto legale per la maggiore età ed emancipazione del figlio, non già pel passaggio a secondo nozze, gode dell'esenzione dal rendiconto per l'art. 234 c. c.

20. Perduto l'usufrutto pel passaggio a seconde nozze, il padre, che dopo la maggiore età del figlio continua ad amministrarne i beni, non può far suoi i frutti dalla maggiore età in poi.

21. Sui frutti che rimangono dovuti dal padre non sono dovuti gl'interessi dalla dimanda, perchè non è certo, nè liquido il debito.

22. Il padre ha dovere di mantenere il figlio, se questi non ha mezzi proprî, ed ha dritto alle migliorie sui beni del figlio, di cui ha perduto l'usufrutto pel passaggio a seconde nozze. —
B T. Cosenza 9 luglio 1891, Telesio c. Passalacqua, Gazz. proc., XXV, 138.

23. Il disposto dell'art. 234 c. c. è applicabile soltanto quando il figlio abbia la capacità giuridica di acconsentire in modo espresso o tacito al godimento dell'usufrutto legale, venuto a cessare.

24. Esso pertanto non si applica al caso in cui l'usufrutto sia cessato e il godimento per parte del genitore sia avvenuto mentre il figlio era
C tuttora minorenne. — C. Torino, 29 luglio 1892, Bertone c. Bertone, Foro, I, 1295. (n)

25. Il minore divenuto maggiore non ha veste per chiedere al compratore moroso il pagamento dei frutti naturali del proprio immobile venduti dal genitore, che ne aveva l'usufrutto legale; tale azione spetta esclusivamente al ge-
D nitore predetto. — A. Casale, 4 luglio 1892, Origgi c. Depiaggi, Giur. Casale, 1892, 422.

26. Il marito della donna, che ha perduto l'amministrazione dei beni dei figli minori di primo letto per essere passata a seconde nozze senza aver fatto convocare a forma di legge il Consiglio di famiglia, è con ragione condannato, insieme alla moglie, al rilascio dei beni tuttora esistenti, ed al risarcimento del danno per quelli non più ritrovati nel patrimonio dei minori.

27. La madre e il patrigno, che avessero fatto dei miglioramenti nei beni dei minori, non potrebbero pretendere altro che di ripigliare le fatte addizioni ove ne fosse possibile il distacco con loro profitto e senza danno della proprietà, salvo il diritto dei minori di ritenerle pagando ad essi una somma corrispondente al prezzo che ne potrebbero ritrarre staccandole dal fon-
A do. — C. Roma, 26 aprile, 1892, Crisanti c. Schienalunga, Annali, 1892, 393.

V. *Filiazione* 32,34 — *Interrogatorio civ.* 17. — minore — V. *Minore*.

Patrimonio sacro.

1. Sono pignorabili i beni costituenti il sacro patrimonio, specialmente quando la costituzione è fatta sotto l'impero delle leggi vigenti. —
B A. Aquila, 10 marzo 1891, Macchia c. Banca Nazionale e Cassa risparmio di Aquila, Foro abruzz., VI, 173.

2. Niuno può costituire a sè stesso un assegno per alimenti, impignorabile dai creditori, nè vincolare ad alimenti proprî un immobile, sottraendolo all'azione dei creditori.

3. Applicazione all'atto passato avanti la Curia ecclesiastica, con cui un chierico costituisce a sè stesso determinati beni in patrimonio ecclesiastico.

4. I beni costituiti in patrimonio ecclesiastico non
C sono sottratti all'azione dei creditori. — A. Torino, 4 giugno 1892, Boasso c. Pia Casa della Provvidenza, Giur. Tor., 1892, 682; Imp. dir., 1892, 347; Annali, 1892, 404; R. dir. eccles., III, 262.

Patrocinio gratuito [R. D. 6 decembre 1865, n. 2627, sul gratuito patrocinio; L. 19 luglio 1880, all. D., n. 5536, che porta nuove disposizioni sul patrocinio gratuito; c. p. c., 521, n. 2, 523, 525, 528 n. 3].

BIBLIOGRAFIA.

1. A proposito della riforma del gratuito patro-
D cinio in Italia. — S. D'AMELIO, Mov. giur., 1892, 197.

GIURISPRUDENZA.

2. I decreti delle Commissioni per il gratuito patrocinio sono sufficientemente motivati quando dichiarano sussistere, o no, gli estremi di cui
E l'art. 9 R. D. 6 dicembre 1865. — C. Firenze, 21 dicembre 1891, David c. Ditta Trezza, Temi ven., 1892, 74; Giur. Tor., 1892, 146; Annali, 1892, 62; M. trib. Mil., 1892, 397; Riv. universale, 1892, 317; Legge, 1892, I, 804.

3. Non è necessario che ogni singolo decreto d'ammissione al gratuito patrocinio porti le firme dei componenti la Commissione, dacchè la legge relativa le prescrive solo pel verbale complessivo delle ammissioni fatte in ogni seduta.
F — A. Genova, 16 maggio 1892, Gallay Sciaccaluga c. Rocca, Giurista, 1892, 222; M. trib. Mil., 1892, 865; Massime, 1892, 507.

4. La disposizione dell'art. 4 della legge sul gratuito patrocinio, per cui prima di provvedere la Commissione deve dare avviso alla parte

Digitized by Google

avversaria della domanda ricevuta, non è stabilita a pena di nullità.

5. Quindi è valido il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, ancorchè tale formalità
A non sia stata osservata. — C. Torino, 15 marzo 1892, Biffignandi c. Caratti, Foro, I, 671 (n). — V. pure: Bett., 1892, 355; M. trib. Mil., 1892, 445; Annali, 1892, 258.

6. Contro i provvedimenti delle Commissioni pel gratuito patrocinio non è ammesso reclamo alle autorità giudiziarie presso le quali esse Commissioni sono istituite.

7. I detti provvedimenti, quando siano emessi dalle Commissioni istituite presso le Corti d'appello, possono impugnarsi in cassazione per violazione della legge sul gratuito patrocinio; ma all'infuori di questo caso non possono impugnarsi nè dinanzi alla Corte di cassazione, nè dinanzi alla Commissione pel gratuito patrocinio istituita presso la stessa Corte. —
B C. Roma, 10 giugno 1892, Palumbo c. Liberatore, Foro, I, 930. (n)

8. Contro i decreti delle Commissioni pel gratuito patrocinio è ammissibile il ricorso in cassazione per violazione di forma; non già per violazioni e false interpretazioni di legge, quando l'esame della Corte suprema dovesse condurre ad un anticipato giudizio sul merito della con-
C testazione. — C. Firenze, 17 giugno 1892, Landi c. Calastrini, Temi ven., 1892, 389; Legge, 1892, II, 156; Giur. Tor., 1892, 686; Bett., 1892, 1047.

D 9. Conf. — C. Torino, 21 gennaio 1892, Mesturino, Giurista, 1892, 67; Giur. Tor., 1892, 101.

10. Benchè molteplici e disparate, e sollevate in tempi diversi e contro parti diverse, siano le questioni promosse, nondimeno, se si riferiscono sempre ad una sola azione, non occorre che un solo decreto per l'ammissione della parte al
E gratuito patrocinio. — A. Roma, 7 aprile 1892, Comp. il mondo c. Liberatori, Temi rom., 1892, 135.

11. Se l'ammesso al beneficio della gratuita clientela propone domanda fondata in parte su causa diversa da quella per cui gli fu accordato questo beneficio, la sua domanda in tal
F parte è irricevibile. — A. Genova, 12 febbraio 1892, Lorusso c. Cecchini, Temi gen., 1892, 178; Giurista, 1892, 136.

12. Chi fu ammesso in giudizio di primo grado al gratuito patrocinio può valersi di questo beneficio, senza bisogno di domandarne la rinnovazione, anche per proporre appello inciden-
G tale. — A. Brescia, 28 dicembre 1891, Donadoni c. Alborghetti, Foro, I, 282. (n)

13. Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio per sostenere un giudizio di appello contro una sentenza pretoriale di aggiudicazione di somma pignorata estende i suoi effetti ad altro giudizio d'appello contro altra sentenza dello stesso pretore che sospese la esecuzione della precedente sentenza di aggiudicazione, e che abbia per scopo di ottenere una misura conservativa mediante il deposito della detta somma, dovendosi ritenere questo secondo giudizio una continuazione di atti del precedente giudizio di aggiudicazione necessaria per portarlo a compimento.

14. Ugualmente non è necessario un nuovo decreto d'ammissione per appellare incidentalmente da una sentenza mediante comparsa conclusionale.
A — A. Firenze, 18 aprile 1892, Santini c. Ferroni Matthiessen, Annali, 1892, 223.

15. Nonostante il disposto dell'art. 300 reg. gen. giud. il curatore deputato ad una delle parti in causa non può, allo scopo di ricorrere in cassazione, valersi del beneficio del *gratuito patrocinio* dalla medesima già ottenuto *pei primi*
B gradi di giurisdizione. — C. Torino, 13 luglio 1892, Grespi c. Grespi, Bett., 1892, 768; M. trib. Mil., 1892, 882.

16. Il procuratore indicato nella deliberazione di ammessione di una parte al beneficio del gratuito patrocinio, per rappresentarla legittimamente nel relativo giudizio, dev'essere munito di mandato speciale di costei o per atto autentico o per scrittura privata, debitamente autenticata
C — A. Trani, 30 settembre 1892, Zanoni c. De Santis, Pisanelli, 1892, 267; Mov. giur., 1892, 181.

17. La parte ammessa in primo giudizio al gratuito patrocinio può valersi degli atti e documenti prenotati a debito anche in appello, sebbene in questo grado tal beneficio le venga meno.
D — A. Milano, 7 marzo 1892, Violini c. Ripa, M. trib. Mil., 1892, 804.

18. L'azione diretta spettante ai difensori officiosi contro il condannato pel conseguimento delle loro competenze non esclude che anche la parte ammessa al gratuito patrocinio possa esigerle
E per passarle ai suoi patrocinatori. — A. Genova, 30 luglio 1892, Magliano c. Dellerba, Giurista, 1892, 384; Temi gen., 1892, 630.

19. Le spese del giudizio di espropriazione e di graduazione, quando l'instante è persona ammessa al beneficio dei poveri e non si tratta di somme anticipate, ma di spese annotate a debito, non godono del privilegio di cui all'art. 1961 c. c. in pregiudizio della parte povera, se non nel caso in cui questa venga a conseguire almeno il sestuplo del montare di queste spese.

20. Ugualmente, nello stesso caso, il procuratore officioso non ha diritto a collocazione per i suoi
F onorari. — A. Torino, 29 dicembre 1891, Finanze c. Cristino, Giur. Tor., 1892, 303.

21. In ordine ed agli effetti delle combinate disposizioni degli art. 140 L. 13 settembre 1874 sul registro, 25 L. sul bollo stessa data, 5 L. 19 luglio 1880, alleg. D, sul gratuito patrocinio non è a farsi alcuna distinzione tra giudizî di

Digitized by Google

A cognizione e giudizî di esecuzione. — A. Torino, 3 gennaio 1892, Finanze c. Sandretti, Giur. trib. amm., 1892, 216; Massime, 1892, 230.

22. Il privilegio per le spese del giudizio di espropriazione può farsi valere anche quando la parte esecutante sia stata ammessa al beneficio dei poveri, sebbene essa non abbia percepito il sestuplo dell'ammontare delle spese stesse, a norma dell'art. 5 della legge 19 luglio 1880. —
B C. Roma, 30 agosto 1892, Finanze c. Sandretti e Macco, Foro, I, 1283. (n)

23. Il magistrato presidente della Commissione che ha negato il beneficio del gratuito patrocinio unicamente per la non provata povertà del ricorrente può prendere parte alla discussione e alla votazione della sentenza nel giudizio pel
C quale il detto benefizio è stato negato. — C. Torino, 27 gennaio 1892, Nava c. Nava, Foro, I, 544; — V. pure: Giur. Tor., 1892, 240; M. trib. Mil., 1892, 397; Riv. universale, 1892, 314; Legge, 1892, II, 161.

V. *Cassazione civ.* 10, 11, 12, 40 — *Notaro* 13, 14 — *Perenzione* 10.

Patronato.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il diritto di patronato e il diritto di sepoltura
D nelle chiese. — R. dir. eccles., II, 589.

GIURISPRUDENZA.

2. È patronato ecclesiastico quello che si affida a persona ecclesiastica, *non ratione personae, vel patrimonii*, ma *ratione ecclesiae vel dignitatis aut beneficii.*

3. Non può definirsi laico, e deve definirsi ecclesiastico il patronato di cappellania, per cui l'amministrazione dei canoni dotalizî e la nomina dei cappellani spettano, non alla persona fisica del parroco *pro tempore* della chiesa in cui esistono le cappellanie stesse, ma alla sua qualità e dignità.

4. Argomentatasi da estrinseche circostanze la esistenza o meno di un patronato con apprezzamento del giudice di merito incensurabile in cassazione, col discendersi a definirne l'indole e la natura si svolge e si propone una *quaestio nominis*, ch'è una vera questione di di-
E ritto. — C. Roma, 6 febbraio 1892, Fondo culto c. Parrocchia S. Croce in Torre del Greco, Corte S. Roma, 1892, I, 1; Legge, 1892, II, 46; Annali, 1892, p. sp., 67; Gazz. proc., XXV, 212; Bett., 1892, 664; R. dir. eccles., III, 100.

5. Dal dovere del patrono di difendere i diritti della chiesa non deriva senz'altro la conseguenza del suo diritto a esigere le prestazioni dovute al cappellano o alla chiesa a cui vantaggio dovevano impiegarsi.

6. Riconosciutosi illegittimo perchè non *animo domini* un possesso, non si può giovarsene come di mezzo ad acquistare il diritto per prescrizione, nemmeno rapportandolo al gius di patronato da cui si voglia derivare il diritto.
A — C. Roma, 4 febbraio 1892, Com. di Tossicia c. Pacini, Corte S. Roma, 1892, II, 4.

7. Il giuspatronato ereditario segue la trasmissione del diritto ereditario sì testamentario che legittimo.

8. Al giuspatronato ereditario creato sotto il codice civile Albertino è tuttavia applicabile la prescrizione trentennale di cui all'art. 1004
B stesso codice. — A. Genova, 8 marzo 1892, Chiappara c. Bobio, Temi gen., 1892, 297.

9. I patroni laicali di una cappellania soppressa sono tenuti ad impiegare nell'adempimento degli oneri loro imposti dall'art. 5 capov. ultimo della legge 15 agosto 1867 tutto il reddito delle doti svincolate, senza detrarre dallo stesso gli interessi della somma da essi sborsata per lo
C svincolo. — A. Genova, 4 aprile 1892, Dasso c. Fabbric. di S. Giulia in Centauro, Temi gen., 1892, 282; R. dir. eccles., II, 738.

10. I patroni rivendicanti i beni di benefizî soppressi sono personalmente obbligati e possono essere astretti all'adempimento dei pesi, anche non reali, imposti dai fondatori, in ispecie nelle provincie dell'ex-Stato pontificio.

11. Il parroco ha azione per chiedere dai patroni svincolanti i beni di un beneficio soppresso che corrispondano i mezzi necessarî agli ufficî di culto che il fondatore del beneficio medesimo ordinò si compissero nella parrocchia di esso at-
D tore. — C. Roma, 21 giugno 1892, Tortoli c. Fabbri per la Parrocchia di S. Nicola in Rotta, Corte S. Roma, 1892, I, 104; R. dir. eccles., III, 227.

12. È conforme alle disposizioni del Concilio Tridentino il riconoscere che dalla riserva in favore di un patrono riguardo ai conti della generale amministrazione dei beni di un ente ecclesiastico non possa arguirsi anche la riserva
E del diritto di proprietà. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Aragona Pignatelli c. Finanze, Corte S. Roma, 1892, I, 28.

13. Pel decreto 20 luglio 1818 i patronati feudali furono reintegrati alla suprema regalìa, ma rispetto ai baroni erano a considerarsi come aboliti, per essere cessata in essi la qualità per la quale durante il regime feudale li avrebbero sempre esercitati, cioè di procuratori del principe, qualunque ne fosse stata l'origine, sia per usurpazione dei diritti di regalìa, sia per regalie comprese nelle concessioni feudali.

14. L'eccezione a tale regola aveva luogo nella ipotesi che la dotazione fosse stata posteriore alla concessione del feudo, ancorchè fatta con beni feudali; ed appunto perchè fatta con beni di siffatta natura, nel caso di devoluzione del feudo e di novella concessione s'intendeva il patronato preesistente alla concessione e quindi imperava nuovamente l'indicata regola.

Digitized by Google

15. Il citato decreto contemplando però esclusivamente i patronati feudali, ove la dotazione per parte del feudatario fosse stata fatta con beni suoi particolari, la devoluzione non avrebbe potuto produrre gli indicati effetti, non devolvendosi al fisco se non tutto quello che avesse
A qualità e carattere feudale. — C. Roma, 4 giugno 1891, Soc. salvataggio in Parigi c. Fondo culto, Corte S. Roma, 1891, II, 308.

V. *Ente ed asse ecclesiastico* — V. pure: *Chiesa* 8.

Patto commissorio. — V. *Mutuo* 4.

Patto successorio — V. *Successione* — V. pure: *Dote* 10, 11.

Pazzia — V. *Alienazione mentale.*

Peculato [c. p. 168].

1. È nulla la sentenza che in tema di peculato lascia dubbio se l'esattore abbia realmente riscosso del denaro distraendolo a suo favore, o piuttosto si tratti di un ammanco dipendente da ritardate riscossioni.
2. In tema di peculato occorre che concorra il dolo, e la sentenza non può limitarsi a dire che questo è *in re ipsa*, allorchè non concorrono circostanze di fatto che combinano a di-
B mostrare che la distrazione fu dolosa. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Carrieri, Foro, II, 260.
3. Risponde di peculato il pubblico ufficiale, il quale sottrae o distrae denaro o altra cosa mobile di cui egli abbia l'amministrazione, l'esazione, la custodia, per una qualsiasi ragione di ufficio.
4. Sebbene il segretario comunale, di regola, non sia ufficiale dello stato civile, ciò non toglie che egli commetta peculato allorchè si appropri fogli di carta da bollo, che gli sieno stati consegnati, in ragione della sua qualità, per la compilazione materiale di alcuni atti dello
C stato civile. — C. Roma, 17 giugno 1892, Ugo, Cass. unica, III, 1088; Giur. pen. Tor., 1892, 441; Riv. universale, 1892, 290; Annali, 1892, 268; Riv. pen., XXXVI, 461; R. amm., 1892, 1012.
5. Commette peculato il notaio che si appropria la somma dotale che gli fu consegnata in seguito a decreto del tribunale, che lo incaricò di vendere un cespite appartenente a donna maritata, acquistarne un altro, e depositare la somma residuale nella Cassa dei depositi e pre-
D stiti. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Luci, Corte S. Roma, 1891, 977.
6. L'ufficiale postale, che si appropria una lettera assicurata col denaro ivi contenuto, commette il reato di peculato, e non soltanto quello di appropriazione indebita, quantunque la lettera non fosse diretta al suo ufficio e gli fosse stata trasmessa per isbaglio dell'ufficio mit-
E tente. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Gargano, Giur. pen. Tor., 1892, 21.
7. Nel caso di peculato è pubblico ufficiale il collettore che riscuote il danaro a servizio dell'esattore.
8. Il collettore commette peculato sebbene sot-
A tragga il danaro in danno dell'esattore. — C. Roma, 11 gennaio 1892, Spada, Corte S. Roma, 1892, 134; Annali, 1892, 129.
9. Al pubblico ufficiale, che restituisce la cosa sottratta e risarcisce il danno prima dell'invio al giudizio, si applica la seconda parte dello art. 168 c. p., ossia l'interdizione temporanea.
B — C. Roma, 17 dicembre 1891, Gargano, Giur. pen. Tor., 1892, 21.
10. Il commesso del tesoriere della Congregazione di carità, che, sull'acquiescenza dell'Amministrazione, funge le funzioni di tesoriere, è considerato un pubblico ufficiale, per cui, sottraendo i denari a danno della Congregazione, risponde di peculato.
11. Per l'applicazione della minore pena, stabilita dal capoverso dell'art. 168 c. p., al colpevole di peculato è necessaria la restituzione dell'intiera somma sottratta; non basta la restitu-
C zione solo di una parte della medesima. — C. Roma, 13 giugno 1892, Fracassini, Giur. pen. Tor., 1892, 325; Cass. unica, III, 1028; M. trib. Mil., 1892, 685; Bett., 1892, 265; Annali, 1892, 229; Corte S. Roma, 1892, 476.
12. Il peculato per somma eccedente le lire 1000 è più mitemente punito dall'art. 168 c. p. it. con la reclusione da 3 a 10 anni, con la multa non inferiore a lire 300, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, di fronte al codice penale sardo che lo punisce con la reclusione da 5 a 10 anni e con la interdizione dall'esercizio di una carica o impiego determinato, di una determinata professione, negozia-
D zione od arte — C. Roma, 16 maggio 1891, Bruni, Corte S. Roma, 1891, 768.

V. *Appropriazione indebita* 22.

— prevaricazione — V. *Prevaricazione e infedeltà.*

Pedaggio [L. 20 marzo 1865, n. 2248. all. F] — V. *Strade.*

Pegno [c. c. 1878-1890; c. comm. 454-460, 485-490, 676, 772, 774, 791, 824, 834].

1. La consegna di cartelle al portatore a garentia d'una apertura di credito costituisce pe-
E gno. — C. Napoli 14 luglio 1892, Banca pop. cooperativa di Pescopagano c. Mira, Gazz. proc., XXV, 330.
2. La mancanza di consegna della cosa data in pegno non fa venir meno nel creditore il diritto ad ottenerla, nè rende inefficace il con-
F tratto. — C. Napoli, 5 settembre 1891, Morelli c. Tartagione, Gazz. proc., XXV, 62.
3. Per la costituzione del pegno di un credito, con i relativi effetti di prelazione, non è necessaria la consegna materiale del titolo, ma basta la notificazione dell'atto di pegno al debitore e la annotazione a margine dell'ipoteca, se il

Digitized by Google

A credito sia ipotecario. — A. Casale, 15 luglio 1892, Quaglia c. Cocito e Bera, Foro, I, 1303. (n)

4. Di fronte ai terzi nel pegno dei crediti vale la regola che senza la tradizione non v'è pegno.

5. La tradizione nei crediti ha luogo mediante la consegna della scrittura privata o della copia dell'atto pubblico, da cui deriva il credito dato in pegno.

6. In ogni modo il pegno anche con subingresso ipotecario non è operativo contro i terzi in mancanza della notificazione di cui all'art. 1881
B c. c. — A. Macerata, 4 febbraio 1892, Rotolini c. Credito fondiario di Bologna, Legge, 1892, I, 600.

7. La inefficacia del pegno di un credito per non essere stato trasferito il possesso mediante la consegna del documento non è più deducibile dal debitore quando ha lasciato passare in giudicato la sentenza di assegno a favore del creditore.

8. Affinchè il pegno conferisca diritto di prelazione basta che al creditore sia trasferito il quasi-possesso della cosa impegnata.

9. Quindi, ove trattisi di pegno su un credito (nella specie, apparente da pubblico istromento), basta la notificazione del pegno al terzo debitore, e non occorre la consegna del titolo o della copia di esso; specialmente se, trattandosi di credito garantito da ipoteca, il debitore che lo diè a pegno autorizzò il creditore a farne il relativo annotamento presso l'ufficio delle ipoteche.

10. Ad ogni modo la eccezione che il pegno non abbia efficacia a creare un diritto di prelazione a favore del creditore per non essere state osservate le forme legali, può bene opporsi dai
C contraenti o loro aventi causa. — A. Casale, 5 marzo 1892, Scotti c. Casista, Giur. Casale, 1892, 346.

11. Anche nei semplici rapporti fra debitore e creditore, il pegno su merci depositate nei magazzini generali è nullo se non avvenne mediante girata della nota di pegno, quantunque in luogo di questa sia stata girata la stessa fe-
D de di deposito. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Fallimento Villa c. Mariani, e Sala, Foro, I, 374.

12. Dato un contratto di mutuo con pegno, in cui il mutuante aveva consentito al mutuatario di locare ad altri gli enti che costituivano il pegno, non può il creditore mutuante pretendere che gli enti stessi siano consegnati in suo po-
E tere. — C. Torino, 8 marzo 1892, Passarino c. Rubatto, M. trib. Mil., 1892, 257; Legge, 1892, I, 554; Gazz. proc., XXV, 54; Giur. Tor., 1892, 602.

13. Il creditore pignoratizio può addivenire col debitore a speciali pattuizioni per facilitare la immediata e pronta vendita della cosa data in pegno, onde non seguire il sistema tracciato dal codice, purchè tale convenzione non comprenda
A un patto commissorio. — A. Genova, 21 luglio 1892, Nattero c. Stagno, Giurista, 1892, 322; Temi gen., 1892, 508.

14. Anche la cosa pignorata può essere oggetto di vendita da parte del proprietario oppignorato, restando sempre affetta alla garanzia del creditore.

15. Il pegno non è di ostacolo alla consegna materiale della cosa oppignorata a chi se ne faccia acquirente, restando sempre salvo al creditore il diritto di sperimentare le sue ragioni sul prezzo.

16. Eppertanto, senza violazione di legge, può interpretarsi la clausola del bando che obbliga l'aggiudicatario di una fabbrica a rendersi acquirente per prezzo a determinarsi da perito anche delle merci e di quanto si trovi nei magazzini e locali addetti all'opificio, nel senso di ritenere esteso l'obbligo d'acquisto anche alle merci colpite da pegno.

17. Non osta che il pignorante abbia chiesto ed ottenuto sentenza di vendita del pegno, passata in giudicato, se non si è poi curato di eseguirla, stimando meglio attenderne la vendita dall'aggiudicatario dell'opificio.

18. Ritenuto che le merci soggette a pegno sieno virtualmente comprese nella detta clausola del bando, bene si giudica che l'aggiudicatario sia tenuto a pagarne il prezzo come determinato dal perito, cogli interessi dal giorno in cui fu posto in grado di averne la consegna, e che a tutto suo rischio e pericolo stieno i deprezzamenti subìti dalle merci stesse posteriormente
B a quel giorno. — C. Firenze, 27 giugno 1892, Schmid c. Schmid, Temi ven., 1892, 521.

V. *Effetto cambiario* 6, 72-77, 166, 237 — *Fallimento* — *Registro* — *Titolo al portatore* 9, 10 — *Truffa* 12.

— note di pegno — V. *Magazzini generali*.

— omissione di cautele nelle operazioni di pegno — V. *Omissione*, ecc.

Pena [c. p. 11-30].

SOMMARIO.

Armi 81.
Attenuanti.
» leggi speciali 14, 43, 44.
» motivazione 39, 40.
» quantità della diminuz. 41, 42, 45-55.
Bancarotta 45, 46, 51.
Cassazione 83, 84.
Circostanze attenuanti. — V. *Attenuanti*.
Complicità 56.
Concorso di pene 42, 73-77.
Condanna perpetua, commutazione 24-32.
Custodia 82.
Detenzione preventiva 33-35.
Diminuzione per gradi 14, 46-54.
Diserzione 53.
Dogane 44.
Esilio locale 18.
Età minore 6, 69-72.
Facoltà di testare 3.
Giurato renitente 80.
Illegalità, cassaz. 83, 84.
Infermità di mente 65-68.
Interdiz. pubblici uffici 55, 78.
Latitudine 7, 41, 58.
Lotto 50.
Militari 13, 20, 21, 36.
Morte 2.
Multa, detenz. sussidiaria 12, 80, 81.
» eredi del condannato 22, 28.

Digitized by Google

Reato continuato 78.
Reclusione 19-21.
Renitenza alla leva 54.
Retroattività, legge più mite 4, 5, 15-18, 28-32, 45-55.
Rinvio al pretore 79.
Riparazione d'ingiusta condanna 8.
Riprensione giudiziale 9-11, 37, 38.
Sanità pubblica 52.
Sentenza, motivaz. 39, 40, 57-63.
Teorica 1, 8.

BIBLIOGRAFIA.

1. La dottrina della pena e del sistema penitenziario. — E. NAPODANO, Parte I. Napoli, A. Bellisario e C. edit., 1891, in-8° p. 189.
2. La pena di morte nei codici penali militari. — F. BENEVOLO, Riv. pen., XXXV, 374.
3. La condanna all'ergastolo e la facoltà di testare. — R. CRESPOLANI, Foro pen., II, 102.
4. L'applicazione della più favorevole fra due pene eterogenee. — R. Falcone, Foro pen., I, 185.
5. Sull'applicazione della legge penale più mite in sede di cassazione. — P. GRIPPO, Foro pen., I, 1 e 17.
6. La diminuzione delle pene secondo gli art. 54, 55 c. p. — A. MORTARA, Supp. Riv. pen., I, 65.
7. La latitudine nelle pene del novello codice. — P. TUOZZI, Foro pen., I, 204.
8. Pene ingiustamente sofferte. Ragioni contrarie al risarcimento. — A. AZZOLINI, Foro pen., I, 333.
9. La riprensione giudiziale. — A. ALPI, Riv. pen., XXXV, 354 e 433.
10. Sull'applicazione della riprensione giudiziale; art. 29 c. p. -- A. BERNARDI, Riv. universale, 1892, 90.
11. Intorno alla procedura per l'applicazione della riprensione obbligatoria. — A. VILLANI, Legge, 1892, I, 106.
12. Il ragguaglio delle frazioni nella detenzione sussidiaria. — N. RAZTETI, Riv. pen., XXXV, 168.
13. La sostituzione di pene militari alle comuni. — P. VICO, Riv. pen., XXXV, 230.
14. Il codice per la marina mercantile e le circostanze attenuanti (applicabilità della diminuzione per gradi a norma del codice penale sardo e a norma dell'art. 59 c. p. vigente). — G. BORGONUOVO, Foro pen., I, 238.

GIURISPRUDENZA.

15. È vietato di applicare a un reato commesso sotto la legge antica, e giudicato sotto la nuova, in parte il codice abolito ed in parte il vigente. — C. Roma, 30 maggio 1892, Miceli, Cass. unica, III, 891; Mov. giur., 1892, 109; Gazz. proc., XXV, 178; Cons. comm., 1892, 196; Corte S. Roma, 1892, 425.
16. Nell'applicazione della pena non si può contemporaneamente tener conto di ciò che vi sia di più benigno nelle due legislazioni, e punire con un terzo codice che non sia nè il cessato nè l'imperante, ma una miscela eterogenea dell'uno e dell'altro. — C. Roma, 16 novembre 1891, Galli, Corte S. Roma, 1891, 879.
17. Nel confronto della pena portata dal vecchio e dal nuovo codice non si può dall'uno prendere il genere di pena più mite e dall'altro il limite della durata. — C. Roma, 11 maggio 1892, Notarbartolo, Foro pen., I, 359; Gazz. proc., XXV, 118; Riv. pen., XXXVI, 30; Cass. unica, III, 810.
18. Non viola la legge il giudice, il quale pel reato di minaccia commesso sotto l'impero del cessato codice applica la pena dell'esilio locale che pel vigente codice più non esiste. — C. Roma, 10 febbraio 1892, Scopen, Cass. unica, III, 402; Legge, 1892, I, 386; Riv. pen., XXXV, 401; Corte S. Roma, 1892, 90; Dritto e giur., VII, 371.
19. Quando nelle leggi, decreti, regolamenti anteriori al nuovo codice sia comminata la reclusione, ad essa deve farsi corrispondere, nell'attuale sistema di pene, la reclusione da tre a dieci anni, e non la reclusione in tutta la sua possibile estensione dai tre giorni ai ventiquattro anni. — C. Roma, 30 maggio 1892, Miceli, Cass. unica, III, 891; Mov. giur., 1892, 109; Gazz. proc., XXV, 178; Cons. comm., 1892, 196; Corte S. Roma, 1892, 425.
20. A mente dell'art. 7 c. p. es. la pena della reclusione ordinaria deve essere applicata e graduata a termini dell'art. 54 c. p. comune del 1859. — T. S. G. M., 20 giugno 1892, Berti, Giur. T. S. G. e M., 1892, 59.
21. La reclusione ordinaria di cui parlano le leggi militari è quella del codice penale sardo del 1859, la quale porta un *minimum* di tre ed un *maximum* di dieci anni. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Valentini, Giur. T. S. G. e M., 1892, 55.
22. La multa per condanna, divenuta irrevocabile sotto l'impero del codice penale del 1859, non è dovuta dagli eredi del condannato, anche quando questi sia morto dopo che la sentenza era divenuta irrevocabile. — A. Palermo, 5 settembre 1892, Finanze c. Greco, Circ. giur., 1892, 248.
23. L'art. 85 c. p. vigente, secondo il quale la morte del condannato estingue la condanna anche alla pena pecuniaria non soddisfatta, non si applica alle multe inflitte a condannati morti sotto l'impero del codice precedente. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Ardizzone, Foro, II, 137. (n)
24. Non si fa luogo alla commutazione in pena temporanea nel caso di precedente condanna per reato punibile con la morte, ma punito coi lavori forzati a vita in grazia delle circostanze attenuanti. — C. Roma, 17 luglio 1891, Caristina, Corte S. Roma, 1891, 753.
25. Chi fu condannato ai lavori forzati a vita sotto l'impero del codice sardo, per omicidio preme-

Digitized by Google

ditato, non ha diritto di ottenere la commutazione della pena perpetua in temporanea.

A 25 bis. Conf. — C. Roma, 11 gennaio 1892, Sonnino, Corte S. Roma, 1892, 30.

B 26. — C. Roma, 20 giugno 1892, Barbuzzi, Corte S. Roma, 1892, 395.

C 27. — C. Roma, 1 luglio 1892, Ciammaichella, Corte S. Roma, 1892, 461.

28. Al condannato, sotto il codice abrogato per mancato assassinio ai lavori forzati a vita spetta, in base all'art. 29 disp. transit., la com-
D mutazione in 24 anni di reclusione. — C. Roma, 10 giugno 1892, Corradino, Cass. unica, III, 1187.

29. A chi fu condannato a pena perpetua con dichiarazione che in tal pena restavano assorbite le altre pene criminali incorse, la commutazione ai sensi dell'art. 39 disp. trans. deve
E farsi in 30 e non in 24 anni. — C. Roma, 13 luglio 1891, Matonti, Foro II, 54.

30. Dev'essere commutata in 30 e non in 24 anni di reclusione la pena perpetua inflitta sotto l'impero del codice abrogato per più reati, pei quali il cumulo delle pene secondo il codice
F vigente può ascendere ad anni 30. — C. Roma, 2 dicembre 1891, Zottoli, Foro, II, 145.

31. Tanto per la legislazione passata che per la vigente, la condanna a pena perpetua importa *ope legis* l'assorbimento di ogni altra pena temporanea.

32. Epperò, quantunque la sentenza di condanna a pena perpetua nulla avesse stabilito sulla pena temporanea precedente, tuttavia, se per l'art. 39 delle disposizioni transitorie la pena perpetua vien commutata (nella specie, in 30 anni), la precedente pena temporanea non può ri-
G vivere. — C. Roma, 27 novembre 1891, Casadio, Foro, II, 56.

33. Non spetta ai giudici della causa, ma è obbligo di chi esegue la sentenza il dedurre la carce-
H razione sofferta prima della condanna. — C. Roma, 3 marzo 1892, Brivio, Cass. unica, III, 470; Giur. pen. Tor., 1892, 195; Riv. pen., XXXV, 502; Corte S. Roma, 1892, 193.

34. In concorso di condanna a pena restrittiva e pecuniaria, quando la detenzione preventiva superi la condanna restrittiva, la condanna pecuniaria si intende scontata colla maggiore detenzione preventiva in ragione di lire 10 per
I ogni giorno di detenzione o di reclusione. — T. Genova, 15 dicembre 1891, Bonzi, Giurista, 1892, 57; M. trib. Mil., 1892, 135; Giur. pen. Tor., 1892, 176.

35. Allorchè la carcerazione preventivamente sofferta abbia superato nella sua durata la pena restrittiva della libertà personale, inflitta cumulativamente con una pena pecuniaria, il condannato ha diritto a che l'eccedenza della carcerazione si detragga dalla pena pecuniaria, secondo il computo stabilito nell'art. 19 c. p.
A — T. Roma, 22 marzo 1892, Vacca, Foro pen., I, 345.

36. In tema di furto semplice a danno di militari, ove all'epoca della condanna emessa dal tribunale penale comune si trovi l'imputato detenuto a disposizione dell'autorità militare, rettamente nella pena inflitta dal tribunale militare viene computata quella non espiata inflitta
B dal tribunale ordinario. — T. S. G. e M., 25 luglio 1892, Conforto e Cafforis, Giur. T. S. G. e M., 1892, 81.

37. Non si può condannare l'imputato puramente e semplicemente alla riprensione giudiziale, ma devesi prima condannarlo alla pena che si crede giusta, e quindi surrogare a questa la riprensione giudiziale, statuendo che la pena comminata dovrà scontarsi nel caso che l'imputato non si presenti all'udienza fissata per ricevere la riprensione o non l'accolga con ri-
C spetto. — C. Roma, 8 marzo 1892, Giuffrè, Foro, II, 329.

38. Il giudice non è obbligato di sostituire alle pene dell'ammenda o dell'arresto, il cui massimo sia di lire 50 o di 5 giorni, la riprensione giudiziale, se non quando, per le diminuzioni stabilite dalla legge, debba discendere
D al di sotto del minimo di tali pene. — C. Roma, 20 luglio 1892, Forgione, Giur. pen. Tor., 1892, 413.

39. I tribunali militari, qualora ammettano, a senso dell'art. 58 c. p. es., che concorrono in un reato circostanze attenuanti, non sono tenuti ad enunciare speciali motivi di tale ammissio-
E ne. — T. S. G. e M., 2 aprile 1892, Torres, Giur. T. S. G. e M., 1892, 24.

40. Motiva erroneamente la Corte, la quale, negando all'imputato le attenuanti, affermi che, essendo queste nel dominio del giudice, egli, quando non applica il massimo, virtualmente le accorda senza uopo di diminuire la pena
F della frazione indicata nell'art. 59 c. p. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Sottilotta, Cass. unica, III, 367; Giur. pen. Tor., 1892, 138; Riv. universale, 1892, 66; Corte S. Roma, 1892, 29; Circ. giur., 1892, 29.

41. La diminuzione del sesto stabilita dall'art. 59 c. p. per le circostanze attenuanti deve farsi, non già partendo dal *minimum* della pena sancita dalla legge pel reato, ma da quella che il giudice di merito ritiene congrua al reato stesso entro i limiti della latitudine concessa
G dal legislatore al magistrato. — C. Roma, 9 dicembre 1891, De Luca, Corte S. Roma, 1891, 915.

42. La pena inflitta a due reati pei quali è stato concesso il beneficio delle circostanze attenuanti è legittima qualora implichi un *minimum* che non sarebbesi potuto applicare senza la
H diminuzione per le attenuanti. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Fronteddu, Cass. unica, III, 241;

Digitized by Google

Giur. pen. Tor., 1892, 90; Corte S. Roma, 1891, 917.

43. Ove non esista alcuna diversa disposizione in contrario devonsi applicare le attenuanti generiche di cui all'art. 59 c. p. anche alle con-
A travvenzioni alle leggi speciali. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Agostini, Cass. unica, III, 296; Giur. pen. Tor., 1892, 96; Circ. giur., 1892, 16; Corte S. Roma, 1891, 966.

44. La multa, di cui all'art. 111 legge doganale 8 settembre 1889, ha il carattere di vera penalità, alla quale sono applicabili le circostanze attenuanti, essendochè la legge doganale non statuisce sul proposito nulla di contrario al
B codice penale. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Bonelli, Cass. unica, III, 413; Giur. pen. Tor., 1892, 178; Corte S. Roma, 1892, 130.

45. In materia di bancarotta la diminuzione, per le attenuanti che si ammettono, è dal sesto, e non dal terzo, alla metà della pena inflitta.
C — A. Palermo, 9 giugno 1892, Di Bello, Circ. giur., 1892, 97.

46. L'art. 25 del R. D. 1° dicembre 1884 non è applicabile in tema di bancarotta semplice.

47. Perciò, dovendo applicare per tale reato le attenuanti, bene si ricorre all'art. 684 del codice del 1859, se il reato fu commesso prima del
D 1890. — C. Roma, 18 novembre 1891, Soria Cass. unica, III, 200; Legge, 1892, I, 133; Riv. universale, 1992, 25; M. trib. Mil., 1892, 115; Cons. comm., 1892, 6; Annali, 1892, 8; Diritto comm., X, 277; Circ. giur., 1891, 151; Dritto e giur., VII, 322; Corte S. Roma, 1891, 963.

48. Per un reato avvenuto vigente il codice vecchio, il computo della diminuzione di pena per le attenuanti non deve farsi secondo l'art. 59
E del vigente. — C. Roma, 23 febbraio 1892, Zaccaro, Cass. unica, III, 527; Riv. universale, 1892, 139; Corte S. Roma, 1892, 212.

49. La diminuzione della pena per le circostanze attenuanti, concorrenti in un reato previsto da legge speciale, si fa secondo le norme stabilite dal codice penale vigente al tempo della perpetrazione del reato, e non in base al codice vigente al tempo della pubblicazione della legge
F speciale. — C. Roma, 16 agosto 1892, Manca, Giur. pen. Tor., 1892, 413; Cass. unica, III, 1180; M. trib. Mil., 1892, 922; Riv. universale, 1892, 279.

50. La misura della diminuzione di pena per circostanze attenuanti, nel caso di reato commesso dopo il nuovo codice e preveduto da leggi speciali che non stabiliscono diminuzione di pena per gradi, come di fatto non ne stabilisce la legge sul lotto, va regolata dall'art. 59 c. p.
G e non dall'art. 25 disp. trans. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Ioris, Corte S. Roma, 1892, 266.

51. Trattandosi di bancarotta avvenuta sotto l'impero del codice vigente, le circostanze attenuanti si computano a norma dell'art. 59 c. p., e non per gradi, come disponeva l'art. 684
A del codice abrogato. — C. Roma, 18 agosto 1891, Cucoli, Foro, II, 75. (n)

52. Per le contravvenzioni alla legge sulla sanità pubblica le attenuanti si applicano con la norma dell'art. 59 c. p., e non dell'art. 25 delle
B disposizioni di coordinamento. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Ciravegna, Foro, II, 184. (n)

53. È applicabile l'art. 59 c. p. it., che diminuisce la pena di un sesto, non l'art. 684 c. p. sardo che la diminuisce di un grado, nè l'art. 25 delle disposizioni di coordinamento che la diminuiscono da un terzo alla metà, nel caso di diserzione marittima, commessa sotto l'impero del codice penale italiano, con il concorso di
C circostanze attenuanti. — C. Roma, 18 luglio 1892, Gavotti, Corte S. Roma, 1892, 555.

54. Al renitente di leva resosi colpevole del reato di renitenza mentre vigeva il codice penale sardo, ma arrestato e tratto a giudizio dopo la pubblicazione di quello vigente, non compete il beneficio delle circostanze attenuanti di cui all'art. 684 del citato codice sardo, scritto esclusivamente per i reati in esso contemplati, ma invece deve diminuirsi la pena per detto beneficio, secondo la norma dell'art. 59 di quel-
D lo vigente. — C. Roma, 27 febbraio 1892, Siciliani, Foro, pen., I, 270; Cass. unica, III, 546; Legge, 1892, I, 674; Riv. pen., XXXV, 503; Dritto e giur., VII, 371; Corte S. Roma, 1892, 172.

55 Il concorso delle attenuanti non ha alcuna influenza pratica sulla pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici, la quale resta fissa ed
E immutabile. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Petrosemolo, Cass. unica, III, 419; M. trib. Mil., 1892, 273; Corte S. Roma, 1892, 109; Giur. pen. Tor., 1892, 225.

56. La Corte d'assise ha facoltà di non partire dal massimo per uno dei coaccusati e di applicare
F il massimo per gli altri. — C. Roma, 22 aprile 1892, Anile, Corte S. Roma, 1892, 385.

57. Il magistrato nell'applicar la pena non è obbligato di esprimere i motivi che lo inducono
G a partire dal massimo. — C. Roma, 13 maggio 1892, Fadalello, Corte S. Roma, 1892, 394.

58. Non regge l'accusa di eccesso di potere contro una sentenza, solo perchè venne applicato il
H massimo della pena. — C. Roma, 30 ottobre 1891, Buonaguidi, Cass. unica, III, 271; Corte S. Roma, 1891, 925.

59. Il giudice che non crede di accordare le circostanze attenuanti non è obbligato di discendere dal minimo della pena per ciò solo che riconosca circostanze favorevoli all'imputato.
I — C. Roma, 2 luglio 1892, Messina, La Forgia, Giur. pen. Tor., 1892, 349.

60. Non è nulla per difetto di motivazione in ordine alla pena la sentenza che vi si riferisce col richiamo alle singole disposizioni del co-

Digitized by Google

A dice penale. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Colace, Corte S. Roma, 1892, 52.

61. Non può dirsi illegale la pena che rimane al disotto del massimo, se il magistrato tenne conto della diminuzione per l'età, sebbene non abbia espresso in sentenza da quanti anni in-
B tendeva partire. — C. Roma, 18 novembre 1891, Lotta, Corte S. Roma, 1891, 809.

62. È nulla la sentenza che non fissa nella latitudine della pena il punto di partenza per fare in seguito gli aumenti e le diminuzioni occor-
C renti. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Carro, Corte S. Roma, 1891, 978.

63. Il giudice non ha obbligo nella sentenza di esprimere estrinsecamente in cifre i calcoli necessarî a norma dell'art. 29 c. p. per l'applicazione della pena, purchè in definitiva questa rientri nei limiti della legge e delle facoltà ac-
D cordate al giudice. — C. Roma, 20 ottobre 1891, Tarquinio, Foro, II, 102.

64. Concorrendo più cause di diminuzione di pena, la sentenza deve specificare il punto di partenza della pena originaria e la quantità del-
E le singole diminuzioni. — C. Roma, 18 luglio 1892, Merello, Foro, II, 441.

65. Allorchè la legge per una scusante sostituisce alla pena originaria un'altra determinata, è quest'ultima che deve servir di base per le successive diminuzioni.

66. Così in tema di omicidio tentato commesso in istato di parziale infermità di mente, bisogna prima applicare la pena di 3 a 10 anni, che per l'infermità di mente è sostituita dall'art. 47 n. 3 a quella di 18 a 21 anno stabilita per l'omicidio, e quindi applicare le diminuzioni dipendenti dal tentativo.

67. Per l'art. 29 c. p. lo stato di mente si valuta per ultimo soltanto allorchè importa la diminuzione per frazioni della pena originaria e non quando per esso sia sostituita un'altra
F pena a quella originaria. — C. Roma, 18 luglio 1892, Merello, Foro, II, 441.

68. La disposizione del primo capov. dell'art. 29 c. p. ha luogo quando l'aumento o la diminuzione per una circostanza scusante od aggravante è stabilito dalla legge in una data frazione, non quando la legge stessa ha determinato l'aumento o la diminuzione col sostituire un'altra pena all'originaria del reato, o conservandola, coll'accrescerne o limitarne la durata. —
G C. Roma, 25 maggio 1892, Beccherini, Cass. unica, III, 872; Giur. pen. Tor., 1892, 353.

69. Trattandosi di delitto punibile con pena temporanea che oltrepassa i dodici o i sei anni, al minore di diciotto anni si applica la pena indicata nell'art. 55 n. 2 c. p., cioè nella durata rispettivamente di sei a dodici o di tre a sei anni, senza che occorra stabilir prima la pena incorsa pel reato in sè stesso e poi diminuirla della metà per l'età, essendo ciò stabilito nel solo caso che si tratti di pena che non oltrepassa i sei anni, giusta l'ultima par-
A te del citato n. 2 dell'art. 55 c. p. — C. Roma, 13 giugno 1892, Coppola, Foro, II, 431. (n)

70. Per applicare la pena al minore di anni 18 e maggiore di 14 devesi tener presente la pena generica stabilita dalla legge pel delitto; e se essa oltrepassa i 12 anni, si applica nella durata da 6 a 12 anni, se oltrepassa i 6, ma non
B i 12, si applica nella durata dai 3 a 6. — C. Roma, 15 giugno 1892, Foggi, Cass. unica III, 1218, M. trib. Mil., 1892, 923; Annali, 1892, 63.

71. Pel colpevole minore degli anni 18 non può giungersi ad oltrepassare i dodici o i sei anni di pena, di cui al n. 2 dell'art. 55 c. p., col
C cumulo di pene per reati concorrenti. — C. Roma, 13 giugno 1892, Trematerra, Cass. unica, III, 1202; Corte S. Roma, 1892, 437; Giur. pen. Tor., 1893, II.

72. Viola la legge il giudice di merito, il quale nell'applicazione della pena non valuti per ultime l'età, lo stato di mente, le attenuanti
D o la recidiva. — C. Roma, 27 maggio 1892, Calò, Cass. unica, III, 849.

73. Nel dubbio se trattisi di due reati concorrenti o di un reato continuato, la Corte deve ap-
E plicare le pene più favorevoli all'accusato. — C. Roma, 23 novembre 1891, Cervati, Corte S. Roma, 1891, 812.

74. La metà della quale si aumenta la pena in caso di concorso di reati devesi intendere come la metà della durata delle pene dovute per gli altri reati da cumularsi con la pena incorsa per il reato più grave, e non che la metà, la quale si aumenta, debbasi commisurare
F sulla pena applicata al reato più grave — C. Roma, 30 settembre 1892, Sironi, Cass. unica, IV, 71; Gazz. proc., XXV, 324.

75. L'aumento della pena derivante dal concorso di più reati deve aver luogo per ultimo e dopo che il giudice abbia determinata la pena per ogni singolo delitto, tenuto conto di tutte le circostanze che avevano potuto aumentarla
G o diminuirla. — C. Roma, 12 ottobre 1892, Letta, Cass. unica, III, 1246; Giur. pen. Tor., 1892, 478; Bett., 1892, 364; Annali, 1893, 19.

76. In caso di concorso della pena della reclusione e della pena degli arresti devesi aggiungere alla prima pena il sesto della seconda; e non aumentare la pena comminata per la contravvenzione di un sesto, aggiungendola così
H aumentata a quella inflitta pel delitto. — C. Roma, 13 ottobre 1892, Cortese, Cass. unica, IV, 138; Giur. pen. Tor., 1893, 41.

77. Per determinare gli effetti della condanna penale si tien conto soltanto della pena da infliggere per ciascun delitto, non di quella complessiva e inflitta pel concorso di più reati.

78. Laonde, se la pena inflitta per ciascun reato non eccede i 5 anni di reclusione, non può ap-

Digitized by Google

plicarsi l'interdizione perpetua dai pubblici uf-
A fici. — C. Roma, 16 novembre 1891, Montanari, Cass. unica, III, 365; Riv. universale, 1892, 79; Giur. pen. Tor., 1892, 143; Corte S. Roma, 1891, 1004.

79. La scusa della provocazione, che ha determinato il rinvio al pretore a mente dell'articolo 252 c. p. p., non può essere una seconda volta
B tenuta a calcolo nel giudizio di merito. — P. Teramo, 29 dicembre 1891, Angelozzi, Mon. pret., 1892, 128.

80. La multa inflitta ai giurati renitenti a prestar servizio non può commutarsi in caso d'in-
C solvibilità in detenzione. — C. Assise di Avellino, 6 aprile 1892, Canonico, Foro, II, 382. (n)

81. La multa corrispondente al quintuplo della tassa, inflitta a norma della legge sulle concessioni governative pel porto di fucile senza licenza, si converte in arresto in caso d'insol-
D vibilità del condannato. — C. Roma, 23 giugno 1892, Fattoli, Foro, II, 453. (n)

82. Il disposto dell'art. 47 c. p., secondo il quale, ordinatosi che una pena sia scontata in una casa di custodia, si può in seguito revocare tale provvedimento, nel qual caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinarî, non può estendersi nè può trovare applicazione al caso di custodia inflitta come pena vera e pro-
E pria sotto l'impero del codice abrogato. — C. Roma, 12 marzo 1892, Macri, Foro, II, 290. (n)

83. Coerentemente alle disposizioni degli art. 684, 685, 686 c. p. p. deve accordarsi l'esperimento di un nuovo giudizio per l'applicazione della pena a colui il quale sia stato condannato dalla Corte di assise alla detenzione, da scontarsi un sesto in segregazione cellulare, e alla interdizione temporanea, attribuendo così alla detenzione gli effetti della reclusione.

84. Nè vale che il suo ricorso avverso la sentenza della Corte sia stato dichiarato inammissibile, quando la sentenza fu poi annullata nell'interesse della legge e il condannato ha fatto nel termine legale pervenire alla Corte suprema domanda per la rinnovazione nel giudizio in riguardo all'applicazione della pena. —
F C. Roma, 21 marzo 1892, Francavilla, Cass. unica, III, 660; Giur. pen. Tor., 1892, 264.

V. *Adulterio* 9 — *Armi* 2, 3, 30, 31 — *Bancarotta* 38-40 — *Caccia* 19-21 — *Calunnia* 16-18 — *Carceri* 1 — *Concorso di reati* 13-22 — *Difesa legittima* 14 — *Diritto romano* 10, 11 — *Diserzione* 15 — *Duello* 7 — *Esecuzione in genere* 54 — *Falso pen.* 48-50 — *Foreste* 34 — *Furto* 68-70 — *Infanticidio* 3, 4 — *Insubordinazione* 16-20 — *Lesioni personali* 40 — *Militare* 9 — *Minaccie* 14 — *Ministero pubblico* 10-12 — *Notaro* — *Omicidio* 23, 47 — *Opere pubbliche* 40-41 — *Peculato* 12 — *Pesi e misure* 16 — *Polvere pirica* 5 — *Privative industriali* 49 — *Provocazione* 28, 29 — *Rapina* 4 — *Ricettazione* 1, 9-14 — *Rinvio pen.* 9-12 — *Rissa* 10, 11 — *Subornazione di testimoni* 4 — *Truffa* 4, 25 — *Ubbriachezza* 4, 6 — *Ufficiale pubblico* 12 — *Valore del danno* 1, 2 — *Vigilanza p. s.* — *Violenza carnale* 18, 19.

Penale (clausola nelle obbligazioni) [c. c. 1209-1217; c. comm. 414] — V. *Obbligazione.*

V. pure: *Appalto* 17 — *Interessi* 6 — *Opere pubbliche* 8.

Pensione [R. D. 5 ottobre 1862, n. 884, sulla giurisdizione e procedim. della Corte dei conti (tit. 2° concernente liquidazione pensioni); L. 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli impiegati civili; Reg. relativo 24 aprile 1864, n. 1747; R. D. 13 maggio 1864, n. 1777, sulla liquidazione delle pensioni; R. D. 28 agosto 1864, n. 1001, che dà alcune norme per l'applicazione dell'art. 26 legge sulle pensioni civili; L. 26 luglio 1868, n. 4516, che prefigge un termine pei reclami contro le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni; L. 29 luglio 1868, n. 4526, sulle pensioni alle vedove e alla prole dei medici e dei chirurghi morti per l'assistenza prestata ai colerosi; Reg. relativo 30 dicembre 1868, n. 4787; L. 21 agosto 1870, n. 5831, che estende la disposizione della L. 14 aprile 1864; L. 2 luglio 1872, n. 804, sulla interruzione di servizio per causa politica; R. D. 20 gennaio 1876, n. 2928, ritenuta sulle pensioni; L. 31 marzo 1877, n. 3759, che accorda ai magistrati inamovibili, dispensati dal servizio per l'art. 202 L. 6 dicembre 1865, il diritto a pensione od all'indennità; L. 23 febbraio 1879, n. 4736, sulla proroga del termine fissato dalla legge 2 luglio 1872; L. 18 dicembre 1881, n. 528, che riammette in tempo gli impiegati civili per godere dei benefizî accordati dalla L. 2 luglio 1872 sulla interruzione di servizio per causa politica; L. 23 giugno 1887, n. 4615, concernente l'applicazione della legge 2 luglio 1873 sulla interruzione del servizio per causa politica; L. 10 luglio 1887, n. 4711, sulle aspettative e le pensioni dei prefetti; L. 22 marzo 1888, n. 5285, pel computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 L. 14 aprile 1864; Reg. 28 novembre 1889, n. 6581, aspettative, disponibilità e pensioni degli agenti diplomatici e consolari].

1. È valutabile come equivalente ad alunnato o volontariato il servizio di scrivano straordinario prestato nelle Casse ecclesiastiche, seguito dalla nomina a scrivano effettivo, il quale ufficio teneva luogo in quelle Amministrazioni (e così pure nel Fondo pel culto) di principio
A di carriera per gli uffici d'ordine. — C. Conti, 18 marzo 1892, Randanini, Giust. amm., 1892, 63.

2. Secondo il Brevetto sardo 21 febbraio 1835,

Digitized by Google

il tempo di servizio comincia a decorrere dalla data di nomina, o da quella di ammissione a volontario; se il volontariato è stato fatto dapprima in un ufficio provinciale e in un ufficio centrale poi, tutto il periodo si deve computare, e non osta la regola che non si possono ammettere due volontariati, ma uno solo. —
A C. Conti, 18 dicembre 1891, Veroggio, R. dir. pubb., III, 498.

3. Il nuovo Corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti penali e dei riformatori, a cui si riferisce la legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio 1889, non può considerarsi diverso dal Corpo delle guardie carcerarie ordinato dalla legge 23 giugno 1873.

4. È perciò l'art. 14 della detta legge del 1889, il quale riduce a 20 anni il tempo di servizio necessario per acquistar diritto a pensione è applicabile ai detti agenti, quand'anche non sieno stati giammai incorporati nel nuovo ruolo
B del Corpo stesso. — C. Conti, 11 dicembre 1891, Salvinelli, Giust. amm., 1892, 29.

5. Deve considerarsi come malattia contratta per causa di servizio quella da cui sia stato colpito un pubblico funzionario per essersi trasferito da una ad altra residenza, dietro ordine d'immediato trasloco, quando la sua salute era già deteriorata per il clima micidiale della prima residenza.

6. È quindi dovuta alla vedova del funzionario morto in seguito a tal malattia la pensione di favore di cui all'art. 24 L. 14 aprile 1864.
C — C. Conti, 24 marzo 1892, Barbarau Vedova Tescari, Foro, III, 55.

7. Gli eredi di un funzionario, morto dopo avere fatta la domanda per indennità spettantegli a termine di legge, e prima che la Corte l'abbia liquidata, succedono al defunto nel diritto e nell'azione per conseguire la indennità che si
D sarebbe liquidata al loro autore. — C. Conti, 27 novembre 1891, Fiory, R. dir. pubb., III, 454.

8. Non spetta il terzo, bensì la metà della pensione del marito alla vedova con prole di un individuo appartenente al Corpo delle guardie doganali, quantunque la prole sia già maggio-
E renne all'epoca della morte del marito. — C. Conti, 11 dicembre 1891, Russino, Giust. amm., 1892, 25; R. dir. pubb., III, 457.

9. La Corte dei conti, competente a liquidare le pensioni miste, lo è altresì a liquidare le quote spettanti sia allo Stato, sia agli enti cointeressati, sebbene questi enti abbiano norme speciali e proprie, e quantunque essi abbiano creduto di assegnare una pensione dapprima negata dalla Corte.

10. Nel merito la Corte stabilisce se e quale pensione o quota di pensione spetti a carico di quegli enti, a seconda delle loro norme spe-
F ciali. — C. Conti, 12 febbraio 1892, Vezzani Bertozzi c. Com. di Ravenna, R. dir. pubb., III, 497.

V. *Bollo* 6 — *Esecuzione in genere* — *Impiegato comunale* 19, 20.

— monte delle pensioni. — V. *Monte delle pensioni.*

Pensione alimentare — V. *Alimenti.*

Pensione ecclesiastica. — V. *Monaco.*

Pensioni militari [L. testo unico 22 aprile 1888, n. 5378, sulle pensioni militari; L. 3 luglio 1888, n. 5504, sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra; L. 3 luglio 1888, n. 5505, che proroga i termini per l'assegno vitalizio stabilito dalla L. 4 decembre 1879; L. 28 giugno 1891, n. 351, che modifica L. 4 decembre 1879, sugli assegni vitalizi ai veterani del 1848-49] — V. *Pensione.*

Percosse — V. *Lesioni personali.*

Perdita della cosa oggetto del contratto [c. c. 1125, 1180-1182, 1298, 1299, 708, 709, 2146] — V. *Locazione* — *Vendita.*

Perenzione [c. p. c. 338-342, 447, 464; c. c. 2128; c. comm. 877].

SOMMARIO.

Appello 1, 4, 24-28, 31, 51, 54-56.
Atti nulli 7.
» soggetti a perenzione 2, 3 — V. *Effetti* — *Sentenze.*
» interruttivi 7, 9-22.
Cause commerciali 4, 27.
Comparsa 38.
Competenza 1, 38, 54-56.
Componimento amichevole — V. *Trattative.*
Contumacia 29, 30, 37.
Differimento 18, 32.
Effetti della perenzione 1, 20, 41-56.
Effetto cambiario 22.
Giudizi possessori — V. *Possesso.*
Giudizio ex-novo 17, 18.
Giuramento 50.
Indivisibilità 57.
Interruzione — V. *Termine.*
Iscrizione e cancellazione dal ruolo 11-14, 29.
Leggi preesistenti 5.
Patrocinio gratuito, atti 10.
Possesso 6.
Procuratore, costituzione e revoca 15, 30, 31.
Rinunzia 39, 40.
Rinvio (giudizio di) 23-26.
Sentenze interruttive della perenzione 18-22.
» colpite dalla perenzione 43-48.
Sospensione — V. *Termine.*
Termine, decorrenza 23-26.
» interruzione e sospensione 7-29, 47, 49.
» per eccepire la perenzione 32-37.
Trattative amichevoli 9.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se il magistrato di secondo grado, che dichiara la perenzione del giudizio d'appello, possa anche decidere delle questioni relative al conseguente passaggio in giudicato della sentenza
A appellata. — L. BUSATTI, Foro, I, 1041.

GIURISPRUDENZA.

2. L'istituto della perenzione si applica alle sole istanze giudiziali che abbiano per iscopo di provocare dal giudice la decisione di una controversia.

3. Non può quindi applicarsi alle richieste per conciliazione, ai precetti, alle ingiunzioni e si-
B mili. — A. Venezia, 20 maggio 1892, Fiorioli c. Paganin, Temi ven., 1892, 590.

Digitized by Google

4. Per giudicare in appello in tema di perenzione devesi considerare non la vera indole e carattere della controversia sulla quale pronunciò il primo giudice, ma la qualità della giurisdizione da esso spesa e la forma del pro-
A cedimento che le fu applicata. — A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Simonetti, Temi rom., 1892, 352.

5. La legge di Giustiniano *properandum* fu abrogata dal diritto pontificio che non ammetteva la perenzione degli atti giudiziali.

6. I giudizi possessorî non furono mai e non so-
B no commerciali. — A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Simonetti, Temi rom., 1892, 352.

7. La perenzione non è interrotta da un atto di
C procedura nullo per vizio di forma. — A. Torino, 21 maggio 1892, Pollastro c. Pollastro, Foro, I, 1325. (n)

8. Se, spiccata la citazione, le parti restarono inoperose, la perenzione decorre dalla data della citazione, non già da quella dell'udienza stabilita nella citazione medesima.

9. Le trattative tra i contendenti, per essere sospensive del termine di perenzione, devono essere ben serie e tali da far presupporre l'intendimento di non proseguire infrattanto il
D procedimento. — A. Venezia, 3 maggio 1892, Bonivento e Maluso c. Finanze, Temi ven., 1892, 353.

10. Gli atti compiuti dinanzi alle Commissioni pel gratuito patrocinio non servono ad interrompere la perenzione.

11. La iscrizione della causa a ruolo interrompe la perenzione.

12. La iscrizione della causa a ruolo sull'accordo dei procuratori non impedisce alla parte che vi abbia interesse di opporre la perenzione
E compiutasi precedentemente. — A. Genova, 26 ottobre 1892, Molinari c. Vadone, Temi gen., 1892, 723.

13. Ordinata dal presidente dopo varî differimenti la cancellazione della causa dal ruolo, la perenzione decorre dal giorno della cancellazione,
F e non da quello dell'iscrizione. — C. Palermo, 19 aprile 1892, Bivona c. Stabile, Foro, I, 1129. (n)

14. La reiscrizione a ruolo di una causa a procedimento sommario, riassunta in seguito ad incidente, interrompe la perenzione, anche se non sia stata preceduta dalla citazione in riassun-
G zione. — C. Roma, 5 settembre 1892, Solinas c. Canne Zichi, Foro, I, 998. (n)

15. La dichiarazione di revocare un procuratore e di costituirne altro, fatta in procedimento sommario, interrompe il corso della perenzione dello
H appello. — A. Catania, 31 dicembre 1892, Carrozza c. Mastroieni, Foro, Cat., 1892, 236.

16. Havvi implicita volontà di sospendere il corso della perenzione, quando le parti, prima di riprendere quel giudizio, fanno altri atti in diversa sede, come pregiudiziali allo stesso.
A — A. Venezia 19 marzo 1892, Caravaggio c. Gamba Giovannelli, Papadopoli, Bett., 1892, 229.

17. Un giudizio incidentale, proposto dinanzi ad autorità incompetente, non vale ad impedire la perenzione di istanza, ed il fatto di non aver eccepito la litispendenza dinanzi il giudice adito incompetente non è di ostacolo a che si possa, sempre però prima di ogni altra difesa, proporre la perenzione dinanzi alla competente autorità.

18. Le sentenze interlocutorie che si limitano ad ordinare incombenti non sono di ostacolo al decorso della perenzione, quando dopo la loro
B pronuncia si resti nell'inazione. — *A. Genova*, 4 febbraio 1892, Raffa c. Soc. Ottonieri, Giurista, 1892, 141.

19. La pronunzia e la pubblicazione d'una sentenza non interrompono la perenzione, che viene interrotta soltanto dalla notificazione.

20. Le sentenze pronunciate nel corso d'un giudizio sopravvivono nei loro effetti alla perenzione, ma non la impediscono.

21. Una sentenza interlocutoria che tenga sospeso il merito non modifica gli effetti della sentenza appellata e quindi non impedisce che, perento l'appello, questa ultima sentenza faccia pas-
C saggio in cosa giudicata. — A. Roma, 15 febbraio 1892, Berni c. Gramegna, Temi rom., 1892, 306.

22. La sentenza di condanna al pagamento di cambiali, quante volte si avveri il rimando della prosecuzione del giudizio per le eccezioni che non sono liquide o di pronta soluzione, non essendo definitiva, non impedisce il corso della
D perenzione d'istanza. — C. Napoli, 10 giugno 1891, Tortora c. Lo Vecchio, Gazz. proc., XXV, 4.

23. Cassata una sentenza, il termine della perenzione decorre dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, e non dalla notifica di essa.
E — A. Milano, 17 ottobre 1892, Giberti c. Ferrovie del Mediterraneo, M. trib. Mil., 1892, 1012.

24. Nel giudizio di rinvio la perenzione dell'appello non comincia a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza di cassazione, ma dal giorno della notificazione della sentenza
F stessa. — A. Catania, 8 luglio 1892, Pace Sapuppo c. Asmundo, Giur. Cat., 1892, 174; Foro, Cat., 1892, 179.

24bis. Conf. — A. Venezia, 19 marzo 1892, Cara-
G vaggio c. Gamba, Giovannelli Papadopoli, Bett., 1892, 229.

25. — C. Roma, 12 maggio 1892, Galeazzi c. Sacro
H Ordine gerosolimitano dei cavalieri di Malta, Corte S. Roma, 1892, II, 157.

26. La perenzione dell'appello nel giudizio di rin-

Digitized by Google

vio decorre dal giorno della notifica della sentenza di cassazione.

27. L'art. 19 delle disposiz. transit. del nuovo codice di commercio che regola la prescrizione delle azioni vale anche per la perenzione di causa cominciata sotto il codice anteriore.

28. La perenzione dell'appello è interrotta da un nuovo giudizio che venga istituito con altra veste giuridica da alcuno degli attori appellati contro gli stessi convenuti appellanti, nel quale si riproduca la domanda in guisa da renderla pregiudiziale all'appello in corso di
A perenzione. — A. Venezia, 27 marzo 1892, Danco c. Papadopoli Giovannelli, Legge, 1892, II, 342.

29. La perenzione d'istanza nei giudizî contumaciali è interrotta dall'iscrizione della causa a ruolo eseguita dalla parte comparsa in giudizio, ancorchè essa non abbia domandato la dichiarazione di contumacia dell'altra parte. —
B C. Napoli, 25 novembre 1891, Milizia c. Giannone, Foro, I, 521. (n)

30. La perenzione di cui all'art. 338 c. p. c., per non avere l'attore od appellante chiesto nei sessanta giorni la dichiarazione di contumacia del convenuto od appellato, non s'incorre quando l'attore od appellante non abbia costituito
C procuratore. — C. Firenze, 28 gennaio 1892, Niccoli c. Maggi, Foro, I, 273.

31. Costituito procuratore, nel corso di giudizio formale di appello, da uno degli appellanti, non si può verificare rispetto agli altri la perenzione por mancata dichiarazione di contu-
D macia. — C. Roma, 16 maggio 1892. Fini c. Pasquali, Corte S. Roma, 1892, II, 156.

32. Se è, per legge, che l'eccezione di perenzione ha da spiegarsi prima d'ogni difesa, è pur verissimo che, chiedendosi o concedendosi un differimento della causa, nessuno de' contendenti si preclude l'adito a quella preliminare
E eccezione. — T. Bari, 29 aprile 1892, Vitagliano c. Ric. registro di Rutigliano, Pisanelli, 1892, 137.

33. La perenzione non può nei giudizî formali opporsi per la prima volta nella comparsa conclusionale, tanto più se presentata tardivamente
F alla udienza di spedizione della causa. — A. Genova, 30 luglio 1892, Magliano c. Dellerba, Giurista, 1892, 384; Temi gen., 1892, 630.

34. La perenzione non dedotta prima d'ogni altra difesa si intende abbandonata, ma tocca all'interessato richiamare specificamente il magistrato
G sulla questione. — C. Firenze, 15 marzo 1892, Romano c. Prebenda di S. Felice e S. Fortunato, Temi ven., 1892, 315; Legge, 1892, II, 333.

35. La perenzione d'istanza, sebbene si operi di diritto, cioè pel solo fatto dell'inazione delle parti durante un triennio, non si verifica se non è eccepita nei modi prescritti dalla legge, nè può dichiararsi d'ufficio.

36. Quindi, anche decorso il triennio, può continuarsi il giudizio iniziato, ove l'altra parte non eccepisca la perenzione, senza bisogno di proporre un giudizio *ex novo*.

37. La perenzione deve eccepirsi prima d'ogni altra difesa; epperò non può proporsi sotto forma d'opposizione a sentenza da chi non fu contumace in giudizio, ma semplicemente non com-
A parso. — C. Roma, 3 settembre 1892, Ditta Zschokke e Terrier c. Graziosi, Foro, I, 989. (n)

38. La controversia sulla perenzione d'istanza non essendo che un incidente del giudizio è di competenza del giudice nanti cui verte la causa, e conseguentemente il giudice di primo grado non può prenderla in esame ove la lite sia già portata in appello e la vantata perenzione siasi
B verificata in questo stadio. — A. Genova, 26 ottobre 1892, Duarte c. Grillo, Giurista, 1892, 459; Bett., 1892, 596.

39. Ogni incidente, il quale sorgendo nel corso del giudizio principale si renda indispensabile di esaurire per pervenire al deffinitivo e finale provvedimento sulla istanza proposta, si reputa prosieguo di detta istanza, che sospende il corso alla perenzione, e fa questa reputare volontariamente rinunziata se non dedotta, allorchè fosse già verificata pria delle difese in merito.

40. Per uniforme e pacifico consenso della dottrina e della giureprudenza accade il contrario pei soli incidenti che o stieno per sè isolatamente senza nesso con la causa principale, o che vi si rapportino, ma non per modo così intimo, che non sia necessità il rinnovarli per potere
C proseguire la istanza principale. — C. Napoli, 8 gennaio 1892, Rocci Cerasoli c. Romano de Pace, Gazz. proc., XXV, 15; Dritto e giur., VII, 379; Legge, 1892, I, 811.

41. L'istanza è il mezzo con il quale si dà movimento all'azione e comprende in sè tutto quel tempo che dal proposto libello va a finire alla sentenza ultima, che statuisce su di esso.

42. La perenzione d'istanza investe tutto ciò che sia giudizialmente intervenuto fra i cennati due punti estremi.

43. E, però, tutte le sentenze venute in tal tempo intermedio, preparatorie od interlocutorie che sieno, dovendosi esse ritenere come *ordinatoriae litis*, non escludono la perenzione, ma semplicemente ne interrompono il corso.

44. E, quindi, una sentenza, ordinatrice d'interrogatorio, ben è colpita dalla perenzione ne' suoi effetti; nel senso, cioè, che quell'interrogatorio non possa più, non che esaurirsi, ma sopravvivere nel giudizio riproduttivo dell'istanza già
D perenta. — A. Trani, 30 settembre 1892, Calabria c. Massalli, Pisanelli, 1892, 263.

45. Trascurato per il corso di tre anni ogni atto di procedura, la istanza cade in perenzione, e rimangono solo in vita gli effetti delle sentenze

Digitized by Google

pronunziate; per cui occorre instaurare *ex integro* il giudizio anzichè proseguire quello ormai caduto nel nulla per la incorsa perenzione, non ostacolata dagli effetti delle sentenze pro-
A nunziate. — A. Firenze, 11 giugno 1892, Buoncompagni c. Buoncompagni, Annali, 1892, 241.

46. La perenzione estingue tutti gli atti del procedimento, anteriori e posteriori alle sentenze, e colpisce anche queste in quanto fanno parte del procedimento medesimo, conservandole in vita soltanto come titoli e documenti util-
B mente deducibili in altro giudizio. — C. Roma, 1 giugno 1892, De Lauretis c. Dumolard, Legge, 1892, II, 649; Annali, 1892, 460; Giur. Tor., 1893, 45.

47. L'essere in parte una sentenza diffinitiva non impedisce la perenzione della parte interlocutoria, quando i due capi sono tra loro indipendenti.

48. La salvezza degli effetti delle sentenze proclamata dall'art. 341 c. p. c. non esclude la perenzione di esse sentenze, ma importa che degli effetti possono giovarsi le parti in altro giudi-
C zio da istradarsi *ex novo*. — A. Catania, 2 maggio 1892, Mazzarino c. La Rocca, Giur. Cat., 1892, 130; Foro Cat., 1892, 84.

49. L'art. 341 c. p. c. va inteso nel senso che la pronuncia di una sentenza impedisce la perenzione di tutti gli atti dai quali la sentenza stessa fu preceduta; e la perenzione colpisce soltanto gli atti successivi, quando sieno seguiti da tre anni di inazione.

50. Ammesso, pertanto, con sentenza interlocutoria il giuramento, ben può riassumersi la lite e instare per la sua prestazione anche se dopo la pronuncia sieno trascorsi assai più che tre anni.
D — C. Firenze, 25 luglio 1892, Norsa c. May, Temi ven., 1892, 556; Legge, 1892, II, 657; Annali, 1892, 518.

51. Sebbene l'istanza di perenzione sia proposta in via d'azione, è a riguardarsi quale incidente del giudizio che si vuole perento; epperò, trattandosi di giudizio pendente avanti la Corte d'appello, va proposta avanti di essa.

52. Sono sentenze che modificano gli effetti della sentenza impugnata, giusta il capoverso art. 341 c. p. c., quelle che, senza esaurire interamente l'oggetto dell'appello e decidere tutto il merito della lite, risolvono taluna delle questioni che vi sono attinenti in senso diverso o contrario a quello della sentenza impugnata.

53. Tali non sono le interlocutorie che abbiano soltanto ammesso un mezzo di prova, lasciando
E impregiudicata ogni questione di merito. — A. Venezia, 13 ottobre 1891, Trettenero Caneva c. Rasia Fiori, Temi ven., 1892, 10.

54. Il magistrato di secondo grado che dichiara la perenzione dell'appello non ha giurisdizione per conoscere delle questioni relative al conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata.

55. Tali questioni costituiscono una nuova contestazione, che deve percorrere il doppio grado
A di giurisdizione. — C. Roma, 17 settembre 1892, Com. di Cerchio e Com. di Collarmele c. Com. di Gagliano, Foro, I, 1041. (n)

56. Perento il giudizio d'appello, non ispetta al magistrato d'appello di conoscere degli effetti della perenzione sul primo giudizio, ma spetta al giudice di primo grado, davanti al quale la
B istanza sia riproposta o continuata. — A. Genova, 6 agosto 1892, Gazzo c. Cavagnari Del Vecchio, Temi gen., 1892, 714.

57. La perenzione è di sua natura indivisibile, anche se l'oggetto della causa è suscettibile di divisione; onde, fatta valere da uno dei con-
C sorti in lite, giova anche agli altri. — A. Venezia, 13 ottobre 1891, Trettenero Caneva c. Rasia Fiori, Temi ven., 1892, 10.

V. *Contumacia civ.* 28 29 — *Corte dei conti* 42 46 — *Delibazione* 30 — *Sentenza civ.* 110-118 — *Spese giudiziali.*

— perenzione del precetto — V. *Esecuzione immobiliare* — *Esecuzione mobiliare.*

Perizia in genere.

Per lo effetto della iscrizione all'albo dei periti giudiziarî non si può mai pareggiare il diploma di approvazione dell'Istituto di belle arti al diploma professionale della Scuola di
D applicazione. — C. Napoli, 31 maggio 1892, Sica, Gazz. proc., XXV, 244; Bett., 1892, 717.

Perizia in materia civile [c. p. c. 252-270; 285, 291-293, 307, 428, 664, 819, 825, 826, 870, 891; c. comm. 71].

1. Quando per l'accertamento di un fatto non occorrono speciali cognizioni tecniche, non è tenuto il giudice ad ordinare la perizia solo per-
E chè questa sia domandata dalla parte. — C. Torino, 25 febbraio 1892, Bonasea c. Gallino, Giur. Tor., 1892, 417.

2. Non è *ultra petita*, ed è sempre in facoltà del giudice, anche senza istanza di parte, l'ordinare d'ufficio una perizia che ravvisi utile per la decisione della causa, dando al perito quegli incarichi che reputi opportuni e concludenti, come nella specie quello sulla nuova mi-
F sura del fitto. — A. Genova, 16 maggio 1892, Pastine c. Com. Monterosso al mare e Desimoni, Giurista, 1892, 221.

3. Non può ritenersi impossibile la prova per perizia per dar luogo al giuramento estimatorio, sol perchè le tracce de' fatti permanenti, onde promanarono i danni da valutare, sieno del tutto scomparse; e vi si supplisce a sufficienza con le deduzioni delle parti, con gli atti della causa, e, specialmente, con l'esame de' luoghi,
G ove quei danni si assumono prodotti. — T. Bari, 18 marzo 1892, De Robertis c. Opera pia Purgatorio di Bitonto, Pisanelli, 1892, 115.

4. Una perizia privata seguita senza contraddittorio non ha valore di prova atta a combat-

Digitized by Google

tere le risultanze della perizia giudiziale o della
A relazione dell'arbitro conciliatore. — C. Torino, 11 maggio 1892, Fanser c. Meschini, Giur. Tor., 1892, 401; M. trib. Mil., 1892, 401; M. trib. Mil., 1892, 601.

5. Non è nulla la nomina di un perito per deficiente designazione della persona nominata, se non nel caso in cui vi sia assoluta incertezza
B sulla persona medesima. — A. Genova, 15 febbraio 1892, Cichero Gardella c. Vannini, Temi gen., 1892, 202.

6. Ordinata dalla Corte d'appello una perizia e delegato per ricevere il giuramento del perito il pretore di un mandamento posto sotto la giurisdizione di un determinato tribunale, non può dirsi nulla la citazione delle parti innanzi al pretore, per l'espletamento della perizia, sol perchè la citazione non fu fatta dall'usciere della Corte d'appello, ma dall'usciere del tribunale.

7. È invece nulla la perizia se una delle parti non essendo stata presente all'ordinanza che fissava il giorno per il cominciamento delle operazioni, non ebbe notificata l'ordinanza me-
C desima. — A. Aquila, 23 gennaio 1891, Volpe c. Anselmi Finanze, Foro abruzz., VI, 114.

8. L'art. 261 c. p. c. è inapplicabile ai giudizî di pretura, nei quali basta che della sentenza che ordina la perizia sia data lettura al perito. —
D C. Torino, 30 dicembre 1891, Cretti c. Com. di Ranzanico, Giur. Tor., 1892, 149; Legge, 1892, I, 481; M. trib. Mil., 1892, 328.

9. È giudizio incensurabile in cassazione quello del magistrato di merito che ritiene essere la
E perizia sufficientemente motivata. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Battaglio c. Donadio, Giur. Tor., 1892, 168; Legge, 1892, I, 513.

10. La presentazione della relazione del perito al cancelliere è un atto diverso dal deposito della perizia in cancelleria, ed autonomo.

11. Non si richiede a pena di nullità che l'atto di presentazione della perizia, colla relativa lettura e sottoscrizione, avvenga necessariamente nell'ufficio di cancelleria, ma, traendo tale atto la propria efficacia dalla qualità dell'ufficiale pubblico destinato alla constatazione dell'atto stesso, e non dal luogo ove lo si esegue, può la perizia esser validamente presentata al cancelliere anche fuori del detto ufficio.

12. Il termine concesso dalla legge e dal magistrato per la esibizione della perizia non può essere abbreviato dalla disposizione regolamentare che stabilisce l'ora di chiusura della can-
F celleria. — A. Firenze, 7 aprile 1892, Prefetto Firenze c. Doria Pamphily, Bett., 1892, 358.

13. Basta che sia contestato il vizio di forma di una perizia prodotta in fascicolo a stampa non autenticato, perchè al magistrato sia vietato di attribuirle valore di prova; nè è punto ne-
cessario che sia impugnata anche la verità e
A sincerità del suo contenuto. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Fossi c. Rosselli, Temi ven., 1892, 445.

14. Il giudice, che riconoscendo errata nella sostanza una perizia, ne ordina una nuova, non ha d'uopo di dichiarare contemporaneamente la nullità della prima, e mancherebbe perciò di gravame chi pretendesse che in appello fosse
B fatta una simile dichiarazione. — A. Roma, 30 aprile 1892, Ferrovie del Mediterraneo c. Grispigni, Temi rom., 1892, 236.

15. Il procedimento di cui all'art. 267 c. p. c. è puramente facoltativo per i periti, ai quali è sempre lecito seguire il procedimento ordinario.

16. La competenza stabilita dall'art. 103 c. p. c. sta anche per il perito giudiziale che chiede alle parti il pagamento delle sue competenze.
C — A. Torino, 27 febbraio 1892, Penzo c. Galliano, Giur. Tor., 1892, 429.

17. Sia che si tratti di perizia ordinata di ufficio, sia che si fosse chiesta dalle parti, queste ultime sono tenute solidalmente per le indennità
D dei periti. — A. Messina, 14 luglio 1892, Com. Nizza c. Fiumedinesi e Alì, Rif. giur., 1892, 295.

18. Se, perenta l'opposizione avverso il decreto di tassa a pro di un perito, sussista ancora il di-
E ritto a rinnovare l'opposizione medesima. — T. Napoli, 2 aprile 1892, Storace c. Mauro, Dritto e giur., VII, 356.

V. *Assicurazione* — *Esecuzione immobiliare* — *Espropriazione per p. u.* — *Falso civ.* — *Registro* — *Scrittura* (verificazione) — *Vendita.* — V. pure: *Arbitramento* 3 — *Assicurazione* 22 — *Cassazione civ.* 90 — *Diritti promiscui* 20 — *Divisione* 13, 46, 47 — *Falso civ.* 16, 19, 20 — *Inabilitazione* 12 — *Privative industriali* — *Registro* 114-116 — *Rendiconto* 4 — *Sentenza civ.* 38, 78 — *Servitù* 94.

Perizia in materia penale [c. p. p. 152-159, 285-317].

1. La omissione della perizia ai termini degli art. 121, 140, 141, 152 c. p. p. non importa nullità; e la convinzione dei giudici sui fatti che hanno lasciate tracce permanenti si può dedurre an-
F che da deposizioni testimoniali. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Solero e Primus, Corte S. Roma, 1892, 102; Cass. unica, III, 411; Giur. pen. Tor., 1892, 174.

2. Le tracce del reato che siano scomparse possono accertarsi mediante testimoni. — C. Roma, 14 gennaio 1892, Guerra c. Cataleto, Corte
G S. Roma, 1892, 18.

3. Alla mancanza della perizia sugli oggetti sequestrati può supplirsi con le deposizioni dei
H testimoni. — C. Roma, 6 aprile 1892, Cacciapaglia, Corte S. Roma, 1892, 356.

4. Il giudice del merito può attingere da testimoni, più che da periti, indicazioni sul valore approssimativo e sulla consistenza di un immo-

Digitized by Google

A bile. — C. Roma, 9 ottobre 1891, De Poggi, Corte S. Roma, 1891, 806; Annali, 1892, 36.

5. L'esistenza e la rottura di una siepe, anche senza perizia, possono essere accertate mediante B testimoni. — C. Roma, 7 febbraio 1891, Rosito, Corte S. Roma, 1891, 774.

6. Sono incompatibili le funzioni di cancelliere con quelle di perito, ed è quindi nullo il dibattimento se vi abbia assistito come cancelliere un alunno che nel procedimento scritto aveva redatta la perizia che servì di base al C giudizio. — C. Roma, 19 ottobre 1891, Fornaro, Foro, II, 239.

7. Non occorre ordinanza perchè i periti siano presenti all'udienza e siano sentiti in contemporanea presenza gli uni degli altri; basta D l'avvertimento del presidente. — C. Roma, 27 aprile 1892, Ragnoli, Corte S. Roma, 1892, 285.

8. L'aver udito i periti senza giuramento porta E alla nullità del dibattimento. — C. Roma, 26 ottobre 1892, Bizzarri, Cass. unica, IV, 125.

9. Non è incompleta la formula del giuramento prestato dal perito, a termini dell'art. 298 c. p. p., se nella relativa formula stampata si sia omesso di aggiungere il pronome *gli*, e alla F parola *pura* fu aggiunta anche *semplice*. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Morandi, Corte S. Roma, 1891, 937.

10. Al perito calligrafo basta rammentare il giuramento già prestato, se l'obbietto della perizia non è punto modificato, e i caratteri da esaminare erano tra quelli pei quali la perizia G era stata disposta. — C. Roma, 23 febbraio 1892, Ferrari, Corte S. Roma, 1892, 210.

11. L'art. 300 c. p. p. contiene una dispensa, non un divieto, e quindi il presidente può per maggior cautela deferire *ex novo* il giuramento al perito invece di richiamarlo a quello già H prestato. — C. Roma, 30 marzo 1892, Bellini, Cass. unica, III, 657; Corte S. Roma, 1892, 254.

12. Se la udizione orale di tutti i periti non fu creduta necessaria, invano si deduce in cassazione che i periti indotti dalla difesa non subirono il contraddittorio dell'orale dichiarazione I degli altri periti. — C. Roma, 14 gennaio 1892, Guerra c. Cataleto, Corte S. Roma, 1892, 18.

13. L'imputato non può lagnarsi che non sia stata eseguita una revisione di perizia, le spese della quale erano state poste a suo carico, ed egli L non curò di fare il relativo deposito. — C. Roma, 22 giugno 1892, Carnicella, Cass. unica, III, 1060; Giur. pen. Tor., 1892, 437; Corte S. Roma, 1892, 452.

14. Nei fatti materiali, se il giudice non conviene col giudizio dei periti, deve spiegarne le ra- M gioni. — A. Trani, 29 gennaio 1892, Greco, R. giur. Trani, 1892, 128.

V. *Armi* 23-26.

— questioni di medicina legale — V. *Medicina legale*.

Permuta [c. c. 1519-1555] — V. *Registro* 19-22.

Perquisizione [c. p. p. 142 e seg.].

— perquisizione personale arbitraria [c. p. 149] — V. *Libertà individuale* (delitti contro la).

Persona. .

— giuridica — V. *Corpo morale*.

— incerta — V. *Successione*.

— interposta — V. *Successione*.

— sospetta — V. *Sospetti e diffamati*.

Pesca e pesci [c. c. 413, 462, 711, 712; L. 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca; L. 13 marzo 1879, n. 4765, che modifica l'art. 24 della L. 4 marzo 1877; L. 31 dicembre 1879, n. 5207 che modifica quella del 13 marzo 1879; Reg. 13 giugno 1880, n. 5482, per l'esecuzione della L. 4 marzo 1877; Reg. 15 maggio 1884, n. 2449, per l'esecuzione della L. 4 marzo 1877, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale; R. D. 15 maggio 1884, n. 2503, sulle disposizioni dei diritti privati di pesca; R. D. 30 novembre 1884, n. 2783, che modifica gli art. 16 e 17 reg. 13 novembre 1882 e i varî regolamenti speciali; R. D. 29 dicembre 1888, n. 5888, che modifica il 1° comma dell'art. 84 Reg. sulla pesca marittima; R. D. 7 luglio 1889, n. 6271, che modifica art. 41 Reg. 13 novembre 1882; R. D. 29 novembre 1891, n. 713, che modifica art. 31 Reg. 15 maggio 1884; R. D. 31 gennaio 1892, n. 76, per nuova ripartizione dei distretti di pesca].

1. Le leggi speciali possono spiegare e spiegano il loro impero su tutt'altre acque che a norma dell'art. 427 c. c. non appartengano al pubblico demanio; così è della legge sulla pesca del 4 maggio 1877.

2. Il corso d'acqua del pubblico demanio non si tramuta in proprietà di chi vi possa esercitare il diritto di pesca. — C. Roma, 9 febbraio A 1892, Coazzoli, Corte S. Roma, 1892, 150.

3. Che un canale sia demaniale, ove è proibita la pesca, può dedursi dalla sua importanza, dal corso d'acqua che lo costituisce, dall'essere soggetto alla custodia dipendente dal Corpo reale del Genio civile, e dal non esservi alcuna presunzione per far dubitare che il canale suddetto non sia demaniale.

4. E' punita anche la pesca in canale di ragione privata senza permesso del concessionario del B diritto di pesca. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Seresini, Corte S. Roma, 1891, 892.

5. Che un canale sia demaniale, ove è proibita la pesca, può dedursi dalla sua importanza, dal grosso corso d'acqua che lo costituisce, dall'essere sottoposto alla custodia o tutela del Corpo reale del Genio civile e più ancora dall'esservi un concessionario od affittuale demaniale del diritto di pesca.

6. E' punita in canale demaniale la pesca col mezzo dell'apparecchio detto arrelata, sebbene il contravventore paghi un canone al con-

Digitized by Google

A cessionario per l'esercizio della pesca. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Bresciani, Corte S. Roma, 1891, 893.

7. È vietata la raccolta degli animali storditi e intorpiditi, mediante getto di materie a ciò atte nelle acque, e ciò tanto che si tratti di acque pubbliche, in cui è libero il diritto di pesca, tanto di acque private, ove si peschi senza il consenso del proprietario, ovvero in modo da escludere che tale consenso possa es-
B sere dato. — C. Roma, 19 agosto 1892, Uda, Cass. unica, III, 1136; Riv. universale, 1892, 258; Giur. pen. Tor., 1892, 452; Annali, 1892, 271.

8. Per l'art. 15 del regolamento della legge sulla pesca nel lago di Garda è vietata la pesca, la vendita, la compra dei pesci della specie indicata nel regolamento dal 15 maggio al 15 giugno.

9. La contravvenzione sussiste pure nel caso che il pesce sia stato venduto nel 15 maggio, per quanto sia stato pescato il giorno precedente
C 14, ultimo della libera pesca in quel lago. — C. Roma, 25 agosto 1892, Lizzeri, Cass. unica, III, 1150.

10. Il Demanio ha diritto di concedere ed affittare ai privati l'uso ed il godimento del diritto di pesca nelle acque demaniali.

11. Concessionario, ai sensi dell'art. 16 della legge sulla pesca 4 marzo 1877, s'intende non colui al quale si concede un tratto di spiaggia o di acque demaniali per l'allevamento di pesci o di altri animali acquatici, ma colui cui si conceda il diritto esclusivo di pesca nelle acque demaniali.

12. Adempie le formalità volute dal regolamento sulla pesca colui che, avendo diritto esclusivo di pesca in alcune acque, vi colloca pali por-
D tanti la leggenda « *Pesca riservata* » — C. Roma, 11 maggio 1892, Dragoni, Giur. pen. Tor., 1892, 318; Cass. unica, III, 802; Bett., 1892, 217.

Pesi e misure [L. testo unico, 23 agosto 1890, n. 7088, sui pesi e sulle misure; Reg. 7 novembre 1890, n. 7249, per il servizio metrico e saggio monete o metalli preziosi; Reg. 24 marzo 1892, n. 200, per fabbricazione pesi e misure; c. p. 498].

1. La Giunta municipale è dalla legge metrica chiamata a fare l'elenco degli utenti, additandoli nelle guise dalla legge stessa determinate, senza che possa prescrivere il come e il quando la verifica debba aver luogo.

2. Qualsiasi condizione di simil fatta apposta da lei devesi pertanto ritenere come non scritta.
B — C. Roma, 12 febbraio 1892, Pendola, Foro pen., I, 272.

3. La non avvenuta presentazione dei proprî pesi e misure allo scopo della periodica verifica prescritta dal regolamento pel servizio metrico approvato con R. D. 7 novembre 1890 fa incorrere nella contravvenzione all'art. 116 del detto regolamento non pure gli esercenti uffici pubblici, arti, mestieri esplicitamente indicati nella tabella generale approvata col D. Ministeriale 20 novembre 1890, ma anche coloro classificati per assimilazione ai sopradetti.

4. Non è necessario essere inscritti nello stato degli utenti compilato dalla Giunta municipale per essere tenuti alla verificazione periodica.

5. Per iniziare il procedimento penale in materia di contravvenzione alla verifica dei pesi e misure non è necessario essere stato prima iscritto nel-
A le liste degli utenti morosi. — C. Roma, 26 novembre 1891, De Martino, Cass. unica, III, 347; R. amm., 1892, 234; Annali, 1892, 54; Corte S. Roma, 1891. 979.

6. Chi non presenta alla verificazione i pesi e le misure, e condannato per ciò non li presenta entro 15 giorni dalla notificazione della condanna, incorre nella violazione dell'art. 3 legge metrica e 125 relativo regolamento.

7. Il verificatore non può autorizzare l'utente a servirsi di bilancia appartenente a diversa per-
B sona. — C. Roma, 6 ottobre 1892, Cergosimo, Cass. unica, IV, 59; Giur. pen. Tor., 1893, 16; Annali, 1893, 4.

8. Il collettore munito di mandato a compiere le funzioni esattoriali deve curare direttamente la verifica dei pesi e delle misure come ogni altro utente, e non può pretendere che tale obbligo spetti all'esattore di cui è mandatario, dopo essere stato iscritto nella lista degli
C utenti. — P. Caltanisetta, 24 novembre 1891, Banca Subalpina. Perfetto, Esatt. e com., 1892, 5.

9. Incorre in contravvenzione all'art. 1 reg. 9 settembre 1891 sulla pesa pubblica in Venezia chiunque, all'infuori dei contraenti e compratori, usa nel pesare la pozzolana di una mi-
D sura diversa dalla comunale. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Zennaro, Cass. unica, III, 392; Giur. pen. Tor., 1892, 187; Temi ven., 1892, 269; Corte S. Roma, 1892, 112; R. amm., 1892, 438.

10. Non contravviene alla legge sui pesi e misure l'esercente che munito di misure legali detiene una misura non bollata, senza però che sia
E provato di averne fatto uso. — C. Roma, 19 luglio 1892, Beltrame, Foro, II, 414.

11. Non è obbligato alla verificazione periodica di pesi e misure chi vende in casa propria i prodotti agrari di fondi dei quali abbia il godimento a qualsivoglia titolo. — C. Stato, 30 luglio
F 1892, Zanini c. Prefetto di Verona, Foro, III, 127.

12. La pubblicazione ed affissione sono obbligatorie soltanto pel ruolo principale degli utenti pesi e misure, e non anche per gli stati trimestrali delle variazioni, compilati a sensi dell'art. 61 reg. 7 ottobre 1890.

Digitized by Google

13. L'inscritto in uno stato trimestrale non pubblicato ed affisso può nel giudizio penale di contravvenzione eccepire la illegalità della propria inscrizione, indipendentemente da un re-
A clamo in via amministrativa. — P. Casalmaggiore, 12 aprile 1892, Zaniboni, M. trib. Mil., 1892, 371.

14. L'inscritto nella lista degli utenti non può nel giudizio di contravvenzione eccepire di esservi stato indebitamente inscritto, se non abbia reclamato in via amministrativa e non sia emanata la relativa decisione, non potendo prima di ciò l'autorità giudiziaria entrare nel merito
B di quella eccezione. — C. Roma, 7 marzo 1892, Perfetto, Foro, II, 210.

15. Manca di motivazione la sentenza, che ritenga la contravvenzione prevista dall'art. 31 legge metrica, senza esaminare se il fatto dedotto in imputazione potesse realmente costituire la illegittima detenzione di misure e pesi illegali.
C — C. Roma, 6 luglio 1892, Crapanzano, Cass. unica, VII, 1099.

16. Se più sono le contravvenzioni, per avere introdotto nella propria osteria dei pesi sforniti di bollo di prima verificazione, altrettante
D devono essere le pene. — C. Roma, 23 ottobre 1891, Anieri, Corte S. Roma, 1891, 782.

V. *Falsità in sigilli* 2 — *Farmacia* 81, 82 — *Frode in commercio* 1-3, 6, 7.

Peso pubblico [L. 7 luglio 1868, n 4179, che cede ai Comuni il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico e plateatico].

Petitorio — V. *Possesso.*

Petizione di eredità — V. *Successione.*

Piano regolatore edilizio e di ampliamento [L. 25 giugno 1865, 86-91] — V. *Espropriazione per p. u.*

Pianta o piantagione [c. c. 410, 5 9 e seg., 582, 417-452, 485 1658] — V. *Servitù* — V. pure: *Strade* 23, 25.

Pignorabilità [c. p. c. 585-592; c. comm. 545; L. 15 marzo 1864, 36, 45; L. sui lavori pubblici 20 marzo 1865, 351-354; L. 26 luglio 1888, n. 5579, per la estensione della insequestrabilità degli stipendî, assegni e pensioni, dovuti dal Fondo culto, dai Comuni, dalle provincie e da altri enti] — V. *Esecuzione in genere.*

V. pure: *Cassa di risparmio* 1 — *Cessione* 20 — *Cosa giudicata civ.* — *Patria potestà* 1 — *Patrimonio sacro* 1-4.

Pignoramento — V. *Esecuzione mobiliare.* — V. pure: *Fallimento* 86, 87.

Pirateria.

Placet regio — V. *Exequatur regio.*

Plagio [c. p. 145] — V. *Libertà individuale* (delitti contro la).

Polizia giudiziaria ed ufficiali che la esercitano [c. p. p. 56-80]. — V. *Sicurezza pubblica.*

Polizia navale — V. *Marina mercantile.*

Polizia delle udienze civili [c. p. c. 354, 355] — V. *Procedimento civile.*

Polizia delle udienze penali [c. p. p. 619-631] — V. *Corte d'assise* — *Procedimento penale.*

Polizia urbana — V. *Regolamenti comunali* — *Sindaco.*

Polizza d'assicurazione [c. comm. 420-423, 605] — V. *Assicurazione.*

Polizza di carico [c. comm. 1882, 352, 362, 456, 498, 555-560, 628, 656] — V. *Noleggio* — *Trasporto.*

Polvere pirica ed altre materie esplodenti [L. testo unico, 7 settembre 1887, n. 4934, sulle tasse di fabbricazione delle polveri piriche ed altre materie esplodenti; reg. relativo 7 settembre 1887, 4948; L. 14 luglio 1891, n. 682, che modifica L. 7 settembre 1887; reg. relativo 17 dicembre 1891, n. 694; c. p. 462, 467-469; L. p. s. 21-23].

1. È punita la vendita della polvere pirica senza licenza, senza distinguere tra speculatore e privato, e sebbene la vendita siasi fatta una volta sola e anche sotto forma di regalo. —
A C. Roma, 2 maggio 1892, Marella, Corte S. Roma, 1892, 341.

2. Incorre nella sanzione penale dell'art. 20 della legge 17 settembre 1887, n. 4934, chi senza licenza vende bombe e razzi, per quanto sia piccola la quantità di polvere impiegata a pre-
B pararli. — C. Roma, 22 aprile 1892, Berivato, Foro, II, 364.

3. Le disposizioni dell'art. 20 legge 7 settembre 1887 che punisce la vendita, senza licenza, di polvere pirica e di altri prodotti esplodenti, devono ritenersi estese anche ai fuochi artifi-
C ciali. — C. Roma, 3 settembre 1892, Pasquale, Cass. unica, III, 1206.

4. Costituisce reato consumato, e non semplicemente tentato, la detenzione di carbonella, zolfo e altri elementi necessarî alla fabbricazione della polvere pirica, e di diversi fuochi pirotecnici, senza aver fatto la relativa dichiara-
D zione. — C. Roma, 6 aprile 1892, Caccia paglia, Corte S. Roma, 1892, 356.

5. La fabbricazione di polvere pirica senza licenza è soggetta cumulativamente alla pena stabilita dell'art. 462 c. p. ed a quella della
E legge speciale 7 settembre 1887. — C. Roma, 7 luglio 1891, Lanci, Foro, II, 42.

6. Per la legge 14 luglio 1891 risponde della contravvenzione prevista dall'art. 28 anche colui, il quale ritenga un deposito di dinamite preesistente all'epoca della promulgazione della legge, quando nei quindici giorni di questa non ne faccia denunzia e non ottenga la licenza.
F — C. Roma, 20 agosto 1892, Serpieri, Cass. unica, IV, 24.

7. Per determinare se un reato costituisce delitto o contravvenzione, deve guardarsi al suo carattere intrinseco, giusta l'art. 21 delle dispo-

Digitized by Google

sizioni di coordinamento, ed è fallace il criterio desunto dall'esser contemplato da una legge speciale anzichè dal codice penale comune.

8. Le trasgressioni che hanno per iscopo di sottrarsi ad una tassa dovuta allo Stato sono a considerarsi come delitti, e non come contravvenzioni.

9. Costituisce quindi delitto, e la relativa sentenza è appellabile, la fabbricazione di polvere
A pirica senza licenza. — C. Roma, 13 novembre 1891, Guglielmello, Foro, II, 39.

V. *Appello pen.*

Ponte — V. *Strade.*

Pontefice [L. 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa].

BIBLIOGRAFIA.

B Incapacità del Papa a succedere. — G. C. MEZZACAPO, Dritto e giur., XIII, 169.

Porti [L. 20 marzo 1865, all. *F*, n. 2848, sulle opere pubbliche; L. 16 luglio 1884, n. 2518, che modifica il tit. IV, sui porti, sulle spiaggie e sui fari, della L. 20 marzo 1865; R. D. 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884; R. D. 5 maggio 1887, n. 4508, concernente la parificazione di porti lacuali di 2ª e 3ª classe ai porti marittimi di 2ª categoria] — V. *Opere pubbliche* — spiaggie — V. *Lido e spiaggie.*

Porto d'armi — V. *Armi.*

Possesso ed azioni possessorie [c. c. 685-709, 925; 1125, 1126, 1538, 2106, 2115-2117; c. p. c. 443-445].

SOMMARIO.

Acquisto e conservazione 8, 9, 64.
Atto amministrativo 54-61.
Azione possessoria in genere 11-75.
» rapporto col petitorio — V. *Petitorio.*
» manutenzione — V. *Manutenzione.*
» reintegrazione — V. *Reintegrazione.*
Buona o malafede 2, 3 bis.
Citazione 45, 49.
Clandestinità — V. *Spoglio.*
Comunione 20, 36.
Cumulo — V. *Petitorio.*
Danni 59.
Fictus possessor 1.
Esecuzione in genere 27, 28.
Interversione 9, 10.
Locazione 32.
Manutenzione 18-20, 24 29.
Miglioramenti 3.
Molestia — V. *Turbativa.*
Mobili 4-7, 40, 41.
Nuova opera 17-19.
Petitorio 21-23, 37, 44, 52, 63, 65-75.
» rapporti e cumulo col possessorio 37, 44, 52, 63, 65-75.
Prova testimoniale 10.
Reintegrazione 30-53.
Ritenzione 3.
Spoglio 35, 36, 39, 40, 42, 43.
Titoli al portatore — V. *Mobili.*
Turbativa 25, 26, 28-29, 40.
Violenza — V. *Spoglio.*

BIBLIOGRAFIA.

1. L'azione contro il *fictus possessor* nel diritto
C civile romano ed italiano. — F. LONGO, Arch. giur., XLIX, 289.

GIURISPRUDENZA.

2. È possessore di mala fede colui che è erede di un possessore di malafede.

3. L'erede di un possessore di malafede non ha quindi diritto di ritenzione a sensi dell'art. 706 c. c., nemmanco per i miglioramenti da esso
A erede fatti negli immobili rivendicati. — A. Venezia, 11 agosto 1892, Di Porcia Ditta Da Ro c. Ordine di Malta, Temi ven., 1892, 610.

3 bis. Per la buona fede nel possessore, non tenuto a' frutti percotti sino alla domanda giudiziale, non si richiede un titolo vero e reale di legittimo possesso, ma ne è sufficiente uno apparente e putativo, non disgiunto, però, dalla ragionevole credenza in lui di essere l'esclusivo
B proprietario della cosa. — T. Bari, 13 febbraio 1892, Carparelli c. Longo, Pisanelli, 1892, 117.

4. Il principio che in fatto di mobili il possesso vale titolo non è invocabile da colui che nella veste di delegato ha ricevuto un oggetto, non trattandosi in questo caso di possessore, ma di
C semplice detentore. — A. Roma, 16 aprile 1892, Carpi c. Ministero degli Interni, Temi rom., 1892, 85.

5. Per l'applicazione dell'art. 707 c. c. è necessario il possesso a titolo di proprietà.

6. Non è dunque applicabile l'art. 707 quando il possessore si rivela da sè medesimo come semplice detentore a nome altrui.

7. In ispecie, se il marito, quale mandatario della moglie, presenta certificati di rendita, chiedendone l'intestazione a favore della moglie stessa, non possono i certificati medesimi appren-
D dersi dai creditori del marito. — C. Torino, 12 marzo 1892, Ospedale di Cantri c. Carcano, Giur. Tor., 1892, 290; Legge, 1892, I, 735.

8. Gli atti di opposizione e disconoscimento del diritto altrui sono impotenti all'acquisto de
E possesso del diritto stesso. — C. Firenze, 8 febbraio 1892, Serragli c. Gower, Temi ven., 1892, 170.

9. L'*interversio possessionis* ha luogo quando il possessore precario compia atti positivi, che neghino il diritto del possessore giuridico, o quando il titolo del possesso si muti per causa di un terzo, o quando il possessore precario trasmette la detenzione ad altri, che lo reputi
F possessore *nomine proprio.* — T. Avellino, 21 febbraio 1892, Pellecchia c. Conservat. delle Oblate di Solofro, R. sann. irp., 1892, 35.

10. La prova testimoniale, preordinata a giustificare che un fittuario abbia posseduto *animo domini*, è inammissibile pel principio che *solo animo nemo potest sibi mutare causam possessionis.*
G — C. Roma, 19 settembre 1891, Massa ne' Costa c. Com. di Nettuno, Corte S. Roma, 1891, II, 366.

11. Non ogni stato di fatto che venga violentemente mutato è suscettivo della tutela della azione possessoria.

12. È necessario che tale stato di fatto rivesta i caratteri almeno esterni del godimento di un
H diritto. — T. Bologna, 27 maggio 1892, Frenci c. Bacchi, M. trib. Mil., 1892, 494.

Digitized by Google

13. Per poter ricorrere alla reintegranda o alla manutenenda, soli rimedî concessi a tutela del possesso, è necessaria la prova del possesso di cui è questione.

14. Non qualunque fatto o attentato può giustificare la domanda di restituzione *in pristinum* o di manutenzione, ma occorre una vera e propria molestia possessoria, se non addirittura uno spoglio violento o clandestino del possesso.

A — P. Bologna, 30 gennaio 1892, Frencia c. Banchi, R. giur. Bol., 1892, 48; Giorn. giur., 1892, 176.

15. Non vi è luogo ad azione di manutenzione in possesso se non vi fu proposito e non vi è la permanenza di una effettiva molestia che turbi il possesso medesimo.

16. Parimenti non è proponibile l'azione di reintegrazione se la manomissione del possesso altrui sia cessata prima dell'introduzione del giudizio senza lasciar traccia, e il fatto qualificato spoglio si riveli, e per sè stesso e nell'intento dell'autore, transitorio, isolato, inetto a costituir pretesa che tocchi una ragione di

B possesso alieno. — C. Torino, 10 marzo 1892., Maggi c. Butti, M. trib. Mil., 1892, 277; Riv. universale, 1892, 241; Gazz. proc., XXV, 68; Bett., 1892, 523; Annali, 1892, 292.

17. Nel giudizio di denunziazione di nuova opera è ammissibile nel secondo stadio, detto di re-

C missione, l'azione possessoria. — P. Ischia, 1 settembre 1891, Conte c. Di Meglio, Critica for., I, 436.

18. Non si dà azione possessoria contro gli atti posti in essere come esecuzione di un regolare provvedimento del giudice nel giudizio per de-

D nuncia di nuova opera. — C. Torino, 4 marzo 1892, Donà c. Nembeo Vertua, M. trib. Mil., 1892, 259; Legge, 1892, I, 593; Riv. universale, 1892, 243; Giur. Tor., 1892, 297.

19. Non si può con l'azione di manutenzione domandare la distruzione di opere compiute. —

E C. Napoli, 6 novembre 1891, Vaparano c. Rizzonelli, Dritto e giur., VIII, 68.

20. L'azione di manutenzione è ammissibile contro il condomino che innova lo stato della cosa

F comune. — C. Firenze, 2 maggio 1892, Bordin c. Donin, Foro, I, 859. (n)

21. Se taluno ha concesso ad un altro di fare dei lavori sul proprio terreno, in tal caso, il possesso del fondo è uscito dalle mani di esso concedente, e per legittima conseguenza non può più essere nè offeso, nè spogliato del medesimo, nè può valersi di alcuna azione possessoria.

22. Ciò è a dirsi se anche la concessione fosse per un fatto temporaneo, e l'altro l'avesse convertita in un fatto o lavoro permanente.

23. Anche in tal caso la questione è contrattuale e di merito, e niente possessoria, non potendosi in un giudizio possessorio pronunciare so-

A pra la estensione della concessione. — C. Firenze, 21 luglio 1892, Pigazzi Manni c. Baldissera, Temi ven., 1892, 508; Legge, 1892, II, 475; Bett., 1892, 908.

24. Per potersi esperire un'azione di turbativa è mestieri che vi sia l'attentato all'altrui possesso; se si tratti di fatti, in cui difetta la intenzione di attentare al possesso, e che sieno spogli di qualsiasi elemento onde si possano qualificare veri atti di turbativa, allora potrà parlarsi di azione di danno, o di ben altra azione, secondo i casi; ma non mai di azione

B possessoria. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Caruso c. Romano, Circ. giur., 1892, 99; Legge, 1892, II, 269; Foro Cat., 1892, 193.

25. È molestia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 c. c., qualunque fatto che varia lo stato del fondo, per modo che ne sia diminuito o reso meno libero e facile al possessore il godimento, od anche soltanto gli sia impedito di continuare ad esercitare il possesso come lo ha anteriormente esercitato.

c26. Il danno non è elemento della molestia. — C. Firenze, 2 maggio 1892, Bordin c. Donin, Foro, I, 859. (n)

27. Una sentenza di aggiudicazione all'incanto della nuda proprietà, resa in contraddittorio soltanto del nudo proprietario, è *res inter alios acta* nel rapporto dell'usufruttuario.

28. Quindi la esecuzione per mezzo d'usciere che l'aggiudicatario fa dare a siffatta sentenza in danno dell'usufruttuario costituisce, se non spoglio violento, certamente turbativa al possesso dell'usufruttuario e va repressa coll'a-

D zione di manutenzione. — T. Benevento, 22 maggio 1891, Russo c. Supino, R. sann. irp., 1892, 34.

29. L'aggiudicatario della facoltà o del diritto di raccogliere il cascio dei frutti di un fondo, se dopo richiesto al venditore quali fossero i confini, non indicati nell'avviso d'asta del fondo medesimo, impedisce ad altri di raccogliere le castagne dentro i limiti stessi, secondo le indicazioni e gli eccitamenti avuti dallo stesso venditore, non compie atto turbativo di possesso per conto proprio, ma coll'intendimento di esercitare il diritto del venditore, legittimamente in lui trasferito per effetto del contratto

E di vendita. — C. Roma, 9 febbraio 1892, Cong. di carità di Soriano del Cimino c. Confraternita di S. Eutizio in Soriano, Corte S. Roma, 1892, II, 19.

30. L'azione possessoria di reintegrazione è concessa anche al solo possessore di diritto.

31. Quindi essa compete anche al proprietario che ha locato il fondo del quale è avvenuto lo spo-

F glio. — C. Torino, 11 giugno 1892, Com. di Alzate c. Travelli, Foro, I, 1294. (n)

32. Il conduttore può esercitare l'azione di spoglio

G anche contro lo stesso locatore. — C. Napoli,

Digitized by Google

5 dicembre 1891, Trevisani c. Renna, Foro, I, 365.

33. Anche per l'azione di spoglio si richiede un possesso (qualunque esso sia) che abbia carattere di godimento di un diritto, e non di mero vantaggio o di comodità non inducente di per
A sè obbligazione *ex altera parte*. - C. Firenze, 28 luglio 1892, Andreotti c. Del Secco, Foro, I, 1339. (n)

34. L'azione di reintegrazione ha luogo tanto per le cose corporali, quanto per le incorporali.

35. A costituire lo spoglio violento o clandestino, giusta l'art. 695 c. c., basta che avvenga contro la volontà espressa o presunta dello spogliato, o in modo ch'esso lo ignori.

36. Dato un muro comune, come ad esempio di divisione fra due case, se l'un comproprietario ne immuta lo stato materiale, operando delle demolizioni da alterarne lo spessore, mutandone l'uso al quale aveva fino a quel tempo servito ecc., l'altro comproprietario ha il diritto di essere reintegrato nel possesso materiale del muro stesso, quale lo ha esercitato di fatto prima delle avvenute mutazioni.

37. In questo giudizio di reintegrazione, la indagine del giudice, anche se prodotti dei titoli, deve limitarsi a vedere se il querelante avesse la detenzione del muro, sia pure in comunione coll'altro, e se le nuove opere da questo intraprese, dissenziente o all'insaputa del querelante stesso, gli tolgano quel compossesso materiale
B che vi esercitava. — C. Firenze, 21 luglio 1892, Burba c. Santarosa, Temi ven., 1892, 543; Legge, 1892, II, 620; Bett., 1892, 1124; Annali, 1892, 4.3.

38. È ammessibile la reintegranda a tutela del quasi possesso dei diritti reali.

39. La violenza per la reintegranda ricorre anche nel caso in cui siasi essa esercitata sulla cosa,
C lasciando da banda la persona. — C. Roma, 8 marzo 1892, Bonanni c. Tacconi Pietrantoni, Legge, 1892, I, 654; M. trib. Mil., 1892, 487; Giur. Tor., 1892, 422; Temi rom., 1892, 105; Riv. universale, 1892, 359; Annali, 1892, 317; Corte S. Roma, 1892, II, 64; Bett., 1892, 623; Gazz. proc., XXV, 280.

40. Non vi può esser spoglio o molestia possessoria di cosa mobile imputabile a chi non disconosce la proprietà della cosa stessa.

41. Per quanta estensione si voglia dare al disposto dell'art. 695 c. c., è palese che la legge si è voluta riferire allo spoglio violento o clandestino di un diritto reale, *in re aliena*, sia
D questa mobile o immobile. — P. Bologna, 30 gennaio 1892, Frencia c. Bacchi, R. giur. Bol., 1892, 47; Gior. giur., 1892, 176.

42. Per aversi l'estremo della violenza necessario all'azione di reintegrazione, basta che l'autore dello spoglio abbia agito contro la volontà del possessore anche presunto.

43. Non è condizione necessaria dell'ammissibilità della detta azione la privazione permanente del possesso, bastando all'uopo che non sia momentanea, e cioè si presenti in forma d'impedimento che abbia a durare per un tempo
A indefinito. — C. Firenze, 13 luglio 1891, Braidotti c. Pittoni Mazzorini, Temi ven., 1892, 25; Legge, 1892, I, 192; Annali, 1891, 524.

44. Nelle contestazioni per spoglio, o violento o clandestino, non è il caso d'indagare se colui che ha commesso lo spoglio aveva o meno il diritto di commettere l'atto, che fu occasione
B al detto spoglio. — T. Bari, 2 agosto 1892, Pascazio c. Delle Foglie, Pisanelli, 1892, 235.

45. Nel giudizio di spoglio la citazione della parte è ben necessaria per fare luogo alla reintegrazione, ma non per le informazioni che il pretore può raccogliere senza contraddittorio e in qualunque modo secondo la sua scienza e coscienza.

46. Per la reintegrazione basta un possesso qualunque, anche momentaneo e vizioso.

47. La massima *vim vi repellere licet* procede soltanto quando nell'atto di un attentato al possesso proprio se ne impedisce colla forza la consumazione; ma non quando l'attentato essendo già consumato, si riprende colla forza il
C possesso già perduto. — C. Torino, 23 dicembre 1891, Carena c. Ospedale di Pavia, Giur. Tor., 1892, 106; Annali, 1892, 121.

48. Nei giudizî di reintegrazione è rimesso in modo assoluto ed incondizionato al prudente criterio del giudice di provvedere alla reintegra anche senza la rigorosa osservanza delle regole ordinarie di rito.

49. In tali giudizî quindi, e nel caso di cui all'art. 382 c. p. c., può farsi luogo alla reintegra anche senza la rinnovazione della citazione.

50. Parimenti può in tale giudizio provvedersi sulla località controversa all'assunzione di esami testimoniali senza alcuna previa ordinanza di ammessione di prova testimoniale, o specifica determinazione dei fatti a provarsi.

51. Può infine la reintegra stessa ordinarsi mediante pronuncia proferita sulla stessa località controversa, immediatamente dopo l'assunzione di dette prove.

52. Non cumula il petitorio col possessorio il giudice che, accordando la chiesta reintegra, inibisce al convenuto di ulteriormente ripetere gli atti che diedero luogo alla reintegra.

53. Il provvedimento che ordina la reintegrazione in possesso non è suscettivo di reclamo in appello se non per difetto degli elementi sostanziali stabiliti nell'art. 695 c. c., non mai per farsi luogo nel giudizio d'appello a un complemento dell'istruttoria compiutasi su tali ele-
D menti in prima istanza. — C. Torino, 18 maggio 1892, Visconti c. Tizzoni, M. trib. Mil., 1892, 543; Annali, 1892, 319.

Digitized by Google

54. A stabilire la competenza o meno dell'autorità giudiziaria, e quindi l'ammessibilità o no dell'azione possessoria contro gli atti della pubblica amministrazione, criterio decisorio si è il conoscere se trattasi di atti di gestione patrimoniale, ovvero d'impero e di potestà.

55. Sono atti d'impero e di potestà i provvedimenti rivolti alla incolumità della pubblica salute, al mantenimento dell'ordine e alla tutela dei beni di pubblico demanio.

56. Sono atti di gestione quelli riguardanti l'esercizio di un dritto civile, quale, nella specie, il provvedimento diretto all'ampliamento e trasformazione di uno stabile patrimoniale comunale, per quanto provvida e di pubblico interesse fosse stata la destinazione assegnatavi e per quanto da tale destinazione fossero de-
A terminate le opere denunciate. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Ciaccio c. Sindaco di Sambuca, Giur. Cat., 1892, 12; Circ. giur., 1892, 27; Giur. trib. amm., 1892, 343.

57. Non si dà azione possessoria contro gli atti della pubblica amministrazione compiuti *iure imperii*, come, nella specie, lo sgombro della via pubblica e dell'alveo di un pubblico torrente, ordinato e fatto eseguire dal sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, a sensi dello art. 133 della legge com. e prov.

58. Nè si può distinguere fra l'azione diretta contro il provvedimento in sè stesso e quella diretta contro gli atti di sua esecuzione, trattandosi di due elementi inscindibili dell'atto amministrativo.

59. L'azione che potrebbe eventualmente competere al privato, in sede petitoria, in simile contingenza, è soltanto quella di rifazione dei danni.
B — C. Roma, 23 maggio 1892, Com. di Lauco c. Florit, Gazz. proc., XXV, 257; Bett., 1892, 571.

60. Il provvedimento col quale un Consiglio comunale ordina ai proprietari di banchi in una chiesa di asportarli per evitare risse e dissidî nella popolazione è atto d'impero.

61. Non osta a tale carattere del provvedimento che il sindaco nell'emanarlo non agisca quale ufficiale del Governo.

62. Contro di esso non sono esperibili le azioni possessorie al fine di impedirne la esecuzione.
C — C. Roma, 13 febbraio 1892, Bellono c. Com. di Romano Canavese, Critica for., I, 477; Giust. amm., 1892, 15; R. amm., 1892, 236; Bett., 1892, 146; Legge, 1892, I, 721; Annali, 1892, p. sp., 63; R. dir. eccles., II, 669; R. amm. Nap., 1892, 187; Giur. Tor., 1892, 482; M. trib. Mil., 1892, 666; Temi rom., 1892, 251.

63. Appartiene al giudizio possessorio l'esame della eccezione opposta dal convenuto di non avere turbato il possesso dell'attore, perchè gli atti da questo denunciati costituiscono l'esercizio di un proprio possesso sempre mantenuto per l'addietro.

64. Il possesso si mantiene, non solo con la integrale conservazione d'uno stato di fatto antico, ma anche per mezzo di segni e vestigi, che siano idonei a dimostrare l'intenzione e la realtà dell'esercizio continuato del diritto, non ostante alcune restrizioni volontarie, introdotte nella
A forma primitiva dell'esercizio stesso. — C. Palermo, 13 febbraio 1892, Cammarata c. Calafati, Circ. giur., 1892, 209; Foro Cat., 1892, 123; Bett., 1892, 590.

65. Quando in giudizio di manutenzione non possa la questione del possesso disgiungersi da quella della proprietà, rettamente il giudice del possessorio rimette le parti a far valere le loro ragioni in competente sede petitoria.

66. Applicazione al caso in cui sia contestata la manutenibilità del possesso con opporsi dal convenuto che il terreno del cui possesso si tratta sia una via pubblica, e quindi imprescrittibile e incapace di possesso legittimo esclu-
B sivo da parte di privati — C. Torino, 8 febbraio 1892, Fabbriceria di S. Babila c. Dell'Acqua, Giur. Tor., 1892, 265; M. trib. Mil., 1892, 858.

67. Non varca i limiti di una controversia possessoria la reintegrazione che comprende il diritto a percepire i frutti civili competenti al possessore.

68. Nei giudizî possessorî non sono interdette le indagini necessarie *ad colorandam possessio-*
C *nem.* — C. Roma, 11 agosto 1891, Com. di Buzaschi c. Com. di Sorgano, Corte S. Roma, 1891, II, 259.

D69. Conf. — C. Firenze, 28 luglio 1892, Andreotti c. Del Secco, Foro, I, 1339. (n)

E70. — C. Roma, 8 marzo 1892, Bonanni c. Tacconi Pietrantoni, Legge, 1892, I, 654; M. trib. Mil., 1892, 487; Giur. Tor., 1892, 422; Temi rom., 1892, 105; Riv. universale, 1892, 359; Annali, 1892, 317; Corte S. Roma, 1892, II, 64; Bett., 1892, 623; Gazz. proc., XXV, 280.

71. Dato un giudizio petitorio, che il convenuto non ha ancora accettato espressamente o tacitamente, questi può promuovere, in sede propria, il giudizio possessorio contro l'attore in petitorio per fatti anteriori all'istituzione del giudizio petitorio, che hanno con questo intima connessione.

72. Istituito il giudizio possessorio, siccome non è lecito cumulare il possessorio col petitorio, così non possono trattarsi ad un tempo innanzi a giudici diversi il giudizio possessorio e quello petitorio, e quindi questo deve sospendersi sino
F all'esaurimento dell'altro. — A. Palermo, 23 aprile 1892, Burgarella c. Patrico, Annali, 1892, 153; Circ. giur., 1892, 115; Legge, 1892, II, 129; Giur. Cat., 1892, 190.

73. Il divieto al convenuto in possessorio di iniziare il giudizio petitorio, se non fu data esecuzione alla sentenza relativa al possesso, con-

Digitized by Google

cerne solo il caso di assoluta identità di parti e di oggetto fra i due giudizî, e non si applica quindi allorchè l'identità di questi due estremi è solo parziale. — C. Torino, 18 dicembre 1891, Biancheri c. Biancheri, Giur. Tor., 1892, 56; Bett., 1892, 190; M. trib. Mil., 1892, 63; Annali, 1892, 57.

74. Viola l'art. 445 c. p. c., che vieta di pregiudicare nel giudizio possessorio le questioni attinenti al giudizio petitorio, la sentenza che in possessorio non limita il suo esame alla ricerca del possesso legittimo, cioè di un possesso che sia continuo, non interrotto, non equivoco, e sia stato esercitato *animo domini*, ma lo estende alla ricerca della esistenza di un vero titolo di acquisto come fondamento del diritto di proprietà. — C. Roma, 28 marzo 1892, Magni c. De Gasperis, Legge, 1892, II, 505.

75. Il convenuto, succumbente nel giudizio possessorio, è tenuto ad eseguire la sentenza di manutenzione, ma può reclamare in petitorio la restituzione di possesso e i frutti e i danni, secondo i casi, contro l'usurpatore. — C. Palermo, 7 novembre 1891, Arcivescovo di Palermo c. Briuccia, Circ. giur., 1892, 14; Giur. Cat., 1892, 9; Legge. 1892, I, 341.

V. *Acque* 20 — *Competenza civ.* 33, 64 — *Confini* 2 — *Cosa giudicata civ.* 8 — *Diritti promiscui* 22 — *Quadri esecutivi* 10-12 — *Strade* 49. — *Usurpazione* 6.

— possesso di cosa smarrita o furtiva [c. c. 709] — V. *Cosa smarrita.*

— possesso in materia di servitù — V. *Servitù.*

— denunzia di nuova opera o danno temuto — V. *Nuova opera.*

Possesso (violenta turbativa di) [c. p. 423].

Possesso ingiustificato di oggetti e valori [c. p. 492] — V. *Sicurezza pubblica.*

Possesso di stato [c. c. 118, 119, 171-174] — V. *Filiazione.*

Possessorio — V. *Possesso.*

Posta [L. testo unico 20 giugno 1889, n. 6151, sul servizio postale; Reg. relativo 20 giugno 1889, n. 6152; L. 12 giugno 1890, n. 6889, sul servizio postale; Reg. 2 luglio 1890, n. 6954, sul servizio postale; convenzioni internazionali postali].

1. Il criterio distintivo delle contravvenzioni dai delitti è tutto nel carattere del reato, secondo che si trasgredisca un provvedimento o si violi un diritto.

2. Chi viola gli art. 1, 34 testo unico della legge sul servizio postale 20 giugno 1889, commette delitto, a conoscere del quale è incompetente il pretore, meno che nel caso del rinvio, a norma dell'art. 252 c. p. p. — C. Roma, 25 maggio 1892, Majola, Cass. unica, III, 982; Gazz. proc., XXV, 227; Giur. pen. Tor., 1892, 391; Legge, 1892, II, 419; Dritto e giur., VIII, 154; Corte S. Roma, 1892, 526.

— *Falsità in sigilli* 1.

Potere discrezionale [c. p. p. 478-480] — V. *Corte d'assise.*

Potere esecutivo — V. *Amministrazione pubblica* — *Competenza civile* — *Costituzionalità* — *Leggi e regolamenti* — *Stato.*

Potestà maritale — V. *Donna maritata.*

Potestà patria — V. *Patria potestà.*

Poveri.

— agli effetti civili [c. c. 832] — V. *Congregazione di carità* — *Patrocinio gratuito* — *Spese di ricovero* — *Spese di spedalità.*

— agli effetti penali — V. *Mendicità* — *Patrocinio gratuito.*

Precarietà [c. c. 686, 687, 2115-2117] — V. *Possesso* — *Prescrizione civile.*

Precario.

La teorica della *laudatio auctoris* contemplata dall'art. 1582 c. c., applicabile al conduttore, dev'esserlo a *fortiori* a chi si trovi nel fondo a titolo precario. — A. Roma, 9 giugno 1892, Lascito Lassi c. Fontana, Temi rom., 1892, 311.

Precedenza (diritto di).

1. Entra nella competenza dell'autorità giudiziaria il decidere del diritto di precedenza nelle processioni tra due Congregazioni fondate per rescritto sovrano in cui tale precedenza sia stata regolata dal rispettivo regio assenso di fondazione. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Confrat. S. Maria della Sacra Spina in Vasto c. Conf. del SS. Sacramento nella chiesa di S. Pietro, Legge, 1892, I, 217; Corte S. Roma, 1892, I, 99; R. dir. eccles., II, 462; Annali, 1892, p. p., 17; Bett., 1892, 284.

2. Secondo la legislazione dei dispacci e del diritto posteriore imperante nell'ex-reame di Napoli, del quale era diretta emanazione il regolamento 16 dicembre 1824, le Congregazioni non avevano vita giuridica senza il regio assenso, e la precedenza tra le Congregazioni era regolata dalla data della regia approvazione. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Conf. di S. Maria della Sacra Spina in Vasto c. Conf. del SS. Sacramento della chiesa di S. Pietro, Legge, 1892, I, 220; R. dir. eccles., II, 465; Circ. giur., 1892, 24; Giust. amm., 1892, 23; Bett., 1892, 292; Cons. dei comuni, 1892, 157.

Precetto — *Esecuzione* — V. pure: *Prescrizione civ.*

Prede e riprede [c. mar. merc. 207-242].

Prefetto [L. com. prov. 1889, 2-9; Reg. relativo 10 giugno 1881, 1-11] — V. *Autorizzazione a procedere* — *Comune* — *Consiglio comunale* — *Deliberazioni amministrative* — *Diritti promiscui* — *Elezioni amministrative* — *Elezioni politiche* — *Esazione* — *Espropriazione per p. u.* — *Farmacia* — *Strade* — V. pure: *Giunta prov. amm.* 12 — *Giustizia amm.* — *Israeliti* 2 — *Liti comunali* 5 — *Medico* 7, 8, 18 — *Opere pubbliche* 37, 38, 42-45.

Digitized by Google

Prelazione — V. *Enfiteusi.*

Premeditazione.

SOMMARIO.

Eccesso di difesa 29.
Omicidio in flagranza d'adulterio 4.
Premeditaz. condizionata 5.
Provocazione 1-4, 16-22.
Quest. ai giurì 6-15, 25-27.
Vizio di mente 23-28.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Provocazione e premeditazione. — S. LONGHI, Foro pen., I, 287.

B 2. Premeditazione o impeto di violenta passione. — B. CAMAGNA, Foro pen., I, 53.

3. Ancora sulla provocazione nell'omicidio premeditato in risposta ad alcune osservazioni del
C prof. Lucchini. — G. B. IMPALLOMENI, M. trib. Mil., 1892, 413.

4. Provocazione e premeditazione per l'art. 377 c. p. (omicidio o lesioni personali in flagranza
D di adulterio). — G. B. IMPALLOMENI, M. trib. Mil., 1892, 217.

GIURISPRUDENZA.

5. Quando l'attuazione del proponimento criminoso dipende da un evento della volontà altrui, si ha la premeditazione così detta condizionale.
E — A. Napoli, 1 settembre 1892, Alfano, Giur. pen. Tor., 1892, 456; Dritto e giur., VIII, 116.

6. La questione della premeditazione deve essere posta dopo il pieno esaurimento del fatto principale, e quindi anche dopo la complicità ne-
F cessaria o meno. — C. Roma, 21 marzo 1892, Lentrini, Corte S. Roma, 1892, 243.

7. È la stessa cosa dire nella questione « con premeditazione » o « con la circostanza di avere pre-
G meditato ». — C. Roma, 21 marzo 1892, Lentici, Corte S. Roma, 1892, 243.

8. Il presidente non deve, nelle questioni ai giurati, porre la definizione della premeditazione.
H — C. Roma, 30 maggio 1892, Moretti, Cass. unica, III, 961; Annali, 1892, 193; Circ. giur., 1892, 84; Giur. pen. Tor., 1892, 433; Corte S. Roma, 1892, 530.

9. La premeditazione è una questione di fatto, che i giurati devono risolvere senza essere vincolati con la formola del quesito ad alcuna definizione, essendosi la legge stessa astenuta dal
I definirla. — C. Roma, 23 maggio 1892, Roattino Bortolan, Foro pen., I, 358; Riv. pen., XXXVI, 37; Cass. unica, III, 1068; Bett., 1892, 244; Legge, 1892, II, 571; Corte S. Roma, 1892, 467; Dritto e giur., VIII, 215.

10. È regolare la questione con la quale si domanda se l'accusato ha commesso il fatto con premeditazione.

11. Il *nomen juris* proibito dalla legge è la denominazione giuridica del reato che forma oggetto della questione principale, mentre la premeditazione non è un *nomen juris*, ma esprime un concetto sintetico di fatto che la legge non ha definito perchè ritenuto indefinibile. — C.
A Roma, 20 maggio 1892, Petrina, Corte S. Roma, 1892, 391.

12. Nelle questioni ai giurati può usarsi la parola « premeditazione », poichè non costituisce deno-
B minazione giuridica. — C. Roma, 1 giugno 1892, Faraci, Corte S. Roma, 1892, 373.

C 13. Conf. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Di Girolamo, Corte S. Roma, 1892, 287.

14. Non occorre domandare se l'accusato premeditò di uccidere; basta che nella questione si dica se l'accusato commise con premeditazione
D il fatto specificato nella questione. — C. Roma, 15 giugno 1891, Lacanna, Corte S. Roma, 1891, 841.

15. La premeditazione non è circostanza *costitutiva* ma qualificante del reato, e perciò *non* occorre la menzione della risposta affermativa data alla relativa questione alla semplice mag-
E gioranza di sette voti. — C. Roma, 15 giugno 1892, Del Genovese, Corte S. Roma, 1892, 406; Cass. unica, IV, 123; Giur. pen. Tor., 1893, 7.

16. La premeditazione è incompatibile con la pro-
F vocazione. — C. Roma, 23 novembre 1891, Leuzzi, Foro, II, 69. (n)

G 17. Conf. — C. Roma, 27 novembre 1891, Leuzzi, Cass. unica, III, 337; Corte S. Roma, 1891, 957.

H 18. — C. Roma, 28 novembre 1892, Tommassino, Cass. unica, IV, 124; Riv. universale, 1893, 17.

I 19. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Terrazzano, Cass. unica, III, 266; Annali, 1892, 10.

20. Deve quindi nelle questioni ai giurati subordinarsi il beneficio della provocazione alla negativa della premeditazione (ivi).

21. La premeditazione non può coesistere colla provocazione.

22. Deve perciò rettificarsi il verdetto dei giurati qualora sieno affermate entrambe le dette cir-
L costanze. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Lanza, Cass. unica, III, 265; Annali, 1892, 9; Circ. giur., 1892, 6; Corte S. Roma, 1892, 3; Riv. pen., XXXV, 385.

23. Il vizio parziale di mente è conciliabile con la
M premeditazione. — C. Roma, 13 gennaio 1892, Porchia, Foro pen., I, 197; Bett., 1892, 360; Riv. pen., XXXV, 188; Giur. pen. Tor., 1892, 67; Corte S. Roma, 1892, 11.

24. Possono coesistere la infermità di mente e la premeditazione.

25. Erroneo è quindi subordinare il quesito sulla infermità di mente alla negativa della preme-
N ditazione. — C. Roma, 4 luglio 1892, Santori, Foro, II, 488.

26. Il vizio parziale di mente essendo conciliabile con la premeditazione, viola la legge il presidente della Corte d'assise che formula le relative questioni in modo da rendere impossibile ai giurati, che abbiano affermata questa, il vo-
O tare su quello. — C. Roma, 5 marzo 1892, Vi-

Digitized by Google

scardi, Foro pen., I, 262; Giur. pen. Tor., 1892, 212; Corte S. Roma, 1892, 168; Bett., 1892, 156.

27. Logicamente la questione del vizio di mente deve precedere, non già seguire quella della premeditazione, e, ad ogni modo, il prima o il dopo nell'ordine delle questioni è rimesso alla
A prudenza del presidente. — C. Roma, 13 gennaio 1892, Porchia, Foro pen., I, 197; Bett., 1892, 36; Riv. pen., XXXV, 188; Giur. pen. Tor., 1892, 67; Corte S. Roma, 1892, 11.

28. L'infermità di mente può coesistere con la premeditazione; perciò come scusante non deve
B essere eliminata dal giudizio. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Lanza, Cass. unica, III, 265; Annali, 1892, 9; Circ. giur., 1892, 6; Corte S. Roma, 1892, 3; Riv. pen., XXXV, 385.

29. I giurati devono dichiarare assorbita la questione sull'eccesso di difesa o anche della provocazione, dalla risposta affermativa al quesito
C sulla premeditazione. — C. Roma, 23 maggio 1892, Monaco, Corte S. Roma, 1892, 376.

V. *Complicità* 50-52.

Prerogative del Sommo Pontefice — V. *Pontefice.*

Presa di acqua — V. *Acque* — *Servitù.*

Prescrizione in materia civile [c. c. 2105-2147; 177, 309, 1300-1302; c. comm. 475, 915-926; L. 9 marzo 1871, n. 102, concernente la prescrizione degli stipendi personali].

SOMMARIO.

Annale 32, 33.
Avvocato — V. *Onorari.*
Biennale 34.
Buona fede 3, 4, 7-9, 47 49, 54-59.
Citazione — V. *Interruzione.*
Commerciante 32, 33.
Computo — V. *Decorrenza.*
Comunione — V. *Successione.*
Condizione, atti conservativi 53.
Decennale, 45, 46-50, 52.
Decorrenza del tempo 8, 31.
Errore 47, 49.
Giuramento 33, 37, 38, 42.
Ingiunzione — V. *Precetto.*
Interessi 44.
Interruzione, 1, 2, 6 8, 12-31.
Intervento in causa 16.
Legato 43.
Legge (tempo) 6.
Leggi preesistenti 6, 10, 17 19-21, 31, 51-59, 64.
Mandato 62.
Onorari d'avvocato 35.
Precetto 13-15, 23.
Prova testimoniale 39.
Quadrigenaria 64.
Quinquennale 43-44 *bis.*
Ricchezza mobile 45.
Ricognizione 1, 2, 24-29, 39.
Rinunzia 27, 34-41.
Sospensione 9-11.
Successione (prescr. tra eredi) 34, 60-61 *ter.*
Trascrizione 6.
Trentennale 4, 445 46, 51-59, 62, 63.
Triennale 35.
Usucapione 4.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le prescrizioni presuntive e il riconoscimento verbale del debito posteriore al compimento
D delle medesime. — C. BALESTRERI, Foro, I, 213.

2. Le prescrizioni presuntive ed il riconoscimento verbale del debito posteriormente al compi-
E mento delle medesime. — M. SALVO, Foro, I, 729.

3. La buona fede in materia di prescrizione: sto-
F ria della teoria canonistica. — RUFFINI, Torino, Bocca edit., 1892, in-8°, p. 180.

4. Sulla differenza dottrinale tra l'usucapione e la prescrizione, secondo il diritto antichissimo di
A Roma. — P. ALBINO, Critica for., I, 450.

B 5. Cenni sulla prescrizione decennale. — C. LOSANA, Rolandino, 1892, 33.

GIURISPRUDENZA.

6. Per l'art. 47 delle disposizioni transitorie tutte le regole stabilite dalle leggi precedenti in materia di prescrizione, meno quelle relative al tempo, vanno applicate alle prescrizioni incominciate sotto l'impero delle leggi medesime; epperò atti interruttivi delle prescrizioni incominciate sotto l'impero delle leggi abolite sono soltanto quelli da esse indicati.

7. Una volta verificata la prescrizione a favore del Demanio non è a parlarsi d'interruzione per trattative di bonario componimento intavolate con l'intendente di finanza; le trattative importando rinunzia ad una prescrizione già verificata, non compromettono l'Amministrazione interessata, non potendosi senza superiore autorizzazione alienare i beni del demanio dello
C Stato. — A. Catanzaro, 6, febbraio 1892, Finanze c. Via, Bett., 1892, 223.

8. Per i capitali *quandocumque* la prescrizione decorre non già dalla scadenza del titolo, ma dalla data di esso, oppure dell'ultima rinnovazione. Non è interruttiva della prescrizione la notifica che si faccia al debitore della cessione del titolo di detto capitale *quandocumque*, non costituendo essa messa in mora allo adempimen-
D to della obbligazione. — T. Benevento, 26 novembre 1892, Foglia c. Viele, Riv. sann. irp., 1892, 107,

9. La impossibilità di agire in giudizio attiene tanto per il codice civile generale austriaco, quanto per quello italiano, alla sospensione, e non alla interruzione della prescrizione.

10. La convenzione concordata fra i rappresentanti di due consorzî, sotto il codice civile austriaco, di attendere la risoluzione pendente in via amministrativa prima di agire altrimenti per un credito dell'uno contro dell'altro, costituisce quella impossibilità di agire in giudizio che ope-
E ra la sospensione della prescrizione. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Consorzio Muson c. Cons. Tergola Muson, Annali, 1892, 99; Temi ven., 1892, 278.

11. La prescrizione di che agli art. 2144 e 2145 non decorre contro il minore che non fu mai
F fornito di tutore. — A. Trani, 24 marzo 1892, Botta Lanfriscia Duro, R. giur. Trani, 1892, 400.

12. Per interrompere civilmente la prescrizione occorre almeno un atto che metta in mora il debitore ad adempire la sua obbligazione. Ora la protesta, la salvezza, non mette in mora il debitore a pagare, e se poi è generale, non vale neppure a fargli conoscere la cosa pretesa. —
G A. Napoli, 1 giugno 1892, Finanze c. Dodaro, Gazz. proc., XXV, 201.

Digitized by Google

13. Con la notificazione del mandato di coazione da parte del ricevitore del demanio su pagamento di annualità di rendita arretrata, il debitore vien costituito in mora; ed ogni ulteriore svolgimento del mandato coattivo riflettente gli atti esecutivi non riguarda l'effetto già ottenuto dall'interruzione della prescrizione.

14. Il mandato coattivo è atto interruttivo della prescrizione, malgrado che per tempo decorso
A rimanga inefficace. — C. Roma, 27 giugno 1891, Fondo culto c. Tortorici, Corte S. Roma, 1891, I, 420.

15. Il precetto nullo per difetto di formalità essenziale non è atto interruttivo della prescrizione, nè efficace a costituire in mora il debitore. —
B A. Aquila, 5 febbraio 1892, Mazora c. Tirone, Foro, I, 233. (n)

16. Chi interviene nel giudizio pendente tra altre persone e si associa alla domanda dell'attore fa atto interruttivo di prescrizione in confronto del convenuto, precisamente come se fosse stato
C egli il citante. — C. Firenze, 21 luglio 1892, Consorzio Borsea c. Consorzio idraulico, Temi ven., 1892, 505.

17. Così per il codice civile austriaco, come per il codice civile patrio, la citazione vale ad interrompere la prescrizione allora soltanto che il relativo giudizio sia stato regolarmente pro-
D seguito. — C. Firenze, 15 marzo 1892, Romaro c. Prebenda di S. Felice e S. Fortunato, Temi ven., 1892, II, 333.

18. La domanda giudiziale interrompe la prescrizione, quantunque seguita da sentenza d'assoluzione dall'osservanza del giudizio perchè la domanda fu proposta indebitamente in appello in prosecuzione di causa, mentre dovesse pro-
E porsi *ab ovo* in primo grado. — C. Torino, 28 novembre 1892, Coda c. Com. di Biella, Giur. Tor., 1892, 781.

19. Il § 1497 c. c. austr., in quanto attribuisce virtù di atto interruttivo ad una citazione soltanto se l'azione sia stata regolarmente proseguita, si riferisce allo stadio di cognizione.

20. Nello stadio esecutivo, invece, ad impedire la prescrizione basta che il procedimento sia stato intrapreso, anche se per qualsivoglia ragione l'istante l'abbia poi abbandonato.

21. L'istanza a rito austriaco efficace ad interrompere la prescrizione non perde questa sua efficacia anche se, non riassunto il procedimento a nuovo rito entro il triennio, a sensi dell'art. 70 disp. trans., sia dessa caduta in perenzione.

22. L'art. 2128 c. c. toglie alla sola domanda giudiziale perenta la virtù di interrompere la prescrizione.

23. Gli atti di precetto e di sequestro, anche se nulli ed inefficaci, non sono a ritenersi perenti agli effetti della prescrizione.

24. Perchè il riconoscimento sia capace di interrompere la prescrizione non occorre risulti da dichiarazione fatta o rilasciata dal debitore al proprio creditore: ma basta che, espresso o tacito, presenti tali caratteri da non lasciare dubbi sulla serietà ed attendibilità.

25. Così non vale per riconoscimento del debito da parte degli eredi del debitore la inclusione del relativo importo nella denuncia di successione.
A — A. Venezia, 28 maggio 1892, Marconi Stella c. Girardi, Temi ven., 1892, 405.

26. La disposizione dell'art. 2141, per cui le prescrizioni a breve termine non s'interrompono con un riconoscimento verbale, non è applicabile allorquando il riconoscimento verbale siasi fatto a prescrizione compiuta.

27. In questo caso non trattasi più d'interruzione, ma di rinuncia alla prescrizione, la quale può
B provarsi con tutti i mezzi legali. — T. San Remo, 29 aprile 1892, Gotelli c. Bonsignore, Giur. Tor., 1892, 399; Giurista, 1892, 241.

28. La interruzione della prescrizione presuntiva di un anno mediante riconoscimento in iscritto del debito, genera una nuova prescrizione estintiva di cinque o trent'anni, secondo che trattasi di annualità o di capitali.

29. Il cennato riconoscimento, attuato con espressioni generiche ed in modo indeterminato, agli effetti degli art. 2141 c. c., benchè non costituisca una novazione, interrompe, sempre, la prescrizione presuntiva e fa nascere quella
C estintiva. — T. Bari, 29 marzo 1892, Scuri c. Carelli, Pisanelli, 1892, 106.

30. L'interruzione della prescrizione non si estende da persona a persona, a meno che non si tratti di debito solidale, o indivisibile.

31. Cominciata la prescrizione a decorrere sotto l'impero delle leggi civili napoletane del 1819, un atto estragiudiziario intimato non sarebbe valevole ad interromperla abbenchè eseguito
D vigenti le patrie leggi. — T. Palermo, 24 febbraio 1892, Scitta c. Scitta, Legge, 1892, II, 381.

32. In forza dell'art. 917 c. comm. 1883 la prescrizione annale di cui all'art. 2139 n. 3 c. c., relativa alle azioni dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio, è assoluta ed estingue senz'altro la obbligazione.

33. Non è quindi opponibile alla prescrizione stessa neppure il giuramento di cui all'art. 4142 stesso
E c. c. — T. Milano, 5 marzo 1892 Galbarini c. Martinenghi, M. trib. Mil., 1892, 270.

34. Non è soggetta alla prescrizione biennale l'azione contro il coerede per ricuperare titoli di rendita pubblica al portatore, da lui sottratti
F dall'eredità. — C. Napoli, 15 luglio 1892, Notari c. Notari, Dritto e giur., VIII, 211.

35. L'azione per gli onorari, spese e funzioni dovuti agli avvocati e procuratori per affari giudiziali ed estragiudiziali, è colpita dalla prescrizione triennale, nè i pagamenti fatti in

Digitized by Google

acconto, nè l'interpellanza fatta dal cliente all'avvocato o procuratore sull'ammontare delle
A sue pretese valgono ad interromperla. — T. Ancona, 3 giugno 1892, Foglietti c. Nisi, Giorn. giur., 1892, 634.

36. Se il debitore, opponendo la prescrizione presuntiva triennale sostiene d'avere estinto il debito, sia con danaro, sia con somministrazioni state fatte e ricevute in pagamento, è inammessibile come incompleto e non decisorio il giuramento deferito dal creditore per accertare soltanto il pagamento in danaro senza in-
B cludervi le somministranze. — C. Torino, 23 settembre 1892, Viale c. Odetti, Giur. Tor., 1892, 762.

37. Anche se il convenuto sostiene di non aver estinto il debito mediante pagamento effettivo in denaro, ma per via di compensazione, è ammissibile la prescrizione presuntiva di pagamento ed è a farsi luogo alla prestazione del
C giuramento di cui l'art. 2142 c. c. — C. Firenze, 21 gennaio 1892, De Nardo c. Pecile, Temi ven., 1892, 171; Giur. Tor., 1892, 341; Annali, 1892, 250.

38. Il giuramento sull'avvenuta estinzione del debito, di cui all'art. 2142 c. c., non può deferirsi al creditore che opponga la prescri-
D zione non eccepita dal suo debitore. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Ditta Almici c. Banca pop. di Lugo e Peruzzi, Foro, I, 298. (n)

39. Le prescrizioni presuntive, di cui agli art. 2138 e segg. c. c., non sono interrotte per un riconoscimento verbale del debito; ma se tal riconoscimento avviene a prescrizione già compiuta, esso vale rinunzia alla medesima, e può
E provarsi con testimoni nei limiti di legge. — C. Torino, 2 settembre 1891, Cerrato c. Sandino, Foro, I, 212. (n)

40. Le prescrizioni di breve tempo, di cui agli art. 2138, 2139, 2140 c. c., non sono che presunzioni legali di pagamento.

41. Agli effetti della prova contraria, riservata dalla legge contro queste presunzioni legali, non è ammissibile la distinzione fra rinunzia a prescrizione compiuta ed interruzione di prescrizione in corso.

42. Quindi in ambedue i casi contro l'eccezione di prescrizione è ammesso il giuramento decisorio deferito al debitore, ma non sono ammessi
F altri mezzi di prova. — C. Roma, 22 giugno 1892, Cotta c. Viale, Foro, I, 729. (n)

43. La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 c. c. non è applicabile ai legati da cor-
G rispondersi annualmente. — A. Milano, 12 aprile 1892, Cani c. Castiglioni Stampa, M. trib. Mil., 1892, 655.

44. Sugli interessi moratorî, dovuti in seguito a rendimento di un conto, non corre la prescrizione quinquennale se non dal giorno della sentenza definitiva che ha stabilito il *quantum*
A *debeatur*. — A. Roma, 3 marzo 1891, De Meis c. Dragonetti, Temi rom., 1892, 45.

44 bis. Le rate semestrali dovute all'Istituto del credito fondiario per mutui contratti con esso non vanno soggette alla quinquennale prescrizione; lo sono invece gl'interessi in esse rate rappre-
B sentati. — C. Napoli, 19 dicembre 1891, Cavalcanti c. Credito fondiario, Dritto e giur., VII, 391.

45. L'azione per il rimborso della tassa di ricchezza mobile pagata dal creditore per conto del debitore si prescrive in cinque, non in tren-
C t'anni. — A. Torino, 26 febbraio 1892, Prov. di Cuneo c. Tribandino, Foro, I, 928; V. pure: Giur. Tor., 1892, 412.

46. Quando un titolo è soggetto per legge all'obbligo della trascrizione, nè la prescrizione decennale nè la trentennale hanno luogo, se il possessore
D non ha soddisfatto a tale obbligo. — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Grillo c. Lombardo e Asaro, Circ. giur., 1892, 86.

47. L'errore di diritto non vale a costituire la buona-fede necessaria per la prescrizione de-
E cennale. — C. Torino, 23 aprile 1892, Cristofani c. Grilli, Giur. Tor., 1892, 794.

48. Agli effetti della prescrizione decennale, è sempre scusabile la ignoranza del vizio di cui è infetto il titolo d'acquisto, quando essa sia basata sopra un errore di fatto.

49. Quindi per potersi ritenere la mala fede atta ad impedire la prescrizione decennale, non basta l'aver trascurato di andare all'ufficio del catasto o delle ipoteche per vedere se vi era un precedente titolo d'acquisto fatto da altri della cosa che forma obietto della prescrizione, ma è necessario che sia dimostrato che colui il quale allega la detta prescrizione ebbe scienza certa, specifica e positiva dell'altrui diritto, e che si trovava all'epoca del fatto acquisto in quello stato di dolo e di mala fede che i
F giuristi appellano manifesta e selvaggia. — A. Firenze, 17 marzo 1892, Paganini c. Soc. metallurgica di Piombino, Annali, 1892, 128.

50. La prescrizione decennale, in materia di obbligazioni commerciali, introdotta dall'art. 917 c. comm. vigente, non è applicabile alle obbligazioni contratte sotto i codici anteriori, se non facendola decorrere dall'attivazione del codice
G vigente. — A. Torino, 23 novembre 1891, Andreis c. Graglia, Giur. Tor., 1892, 182.

51. La prescrizione trentennale estintiva poteva opporsi per il gius comune vigente in Toscana prima del codice civile, e può opporsi oggi, come modo di estinguere una servitù od una azione, non la proprietà anche parziale di un immobile, il di cui possesso si conserva col solo animo.

52. La prescrizione decennale richiedeva per la legislazione toscana e richiede per il codice civile il possesso, con giusto titolo, e la buona

Digitized by Google

fede; esclusa la buona fede con giudizio di apprezzamento, non è censurabile in cassazione la sentenza che respinse tale eccezione di prescrizione decennale acquisitiva.

53. Chi contrattò la proprietà parziale di un fondo in virtù di un contratto subordinato a condizione sospensiva, poteva e può fare, pendente la condizione, atti conservativi, non acquisitivi; è giudizio di fatto incensurabile quello che ritiene non essere stati esercitati atti di
A possesso della proprietà altrui. — C. Firenze, 29 marzo 1892, Fontani c. Larderel Bicocchi, Annali, 1892, 181; Temi ven., 1892, 304.

54. Pel diritto comune e pel diritto canonico vigenti nelle provincie ex pontificie la mala fede non si presumeva per la massima che *omnis praesumitur bonus donec probetur malus.*

55. La prescrizione estintiva trentennale avea per ragione sufficiente la negligenza del titolare del diritto; quindi si ammetteva senza il concorso della buona fede.

56. Ad escluderne la necessità occorreva la distinzione del *jus quaesitum*, ossia diritto attuato, e *jus quaerendum*, ossia da attuare; ritenendosi per il primo caso presunzione di mala fede, esclusiva della prescrizione, la conoscenza del
B diritto altrui, non così nel secondo caso. — A. Bologna, 28 dicembre 1891, Santandrea Violani c. Finanze e Com. di Forlì e Bologna, R. giur. Bol., 1892, 23.

57. Il diritto pontificio, rimasto in vigore fino al 1° febbraio 1861 nelle provincie delle Marche, era costituito dal diritto romano, modificato e corretto dal diritto canonico.

58. Anche il diritto pontificio ammetteva la prescrizione trentennale estintiva, di che nella L. 3 Cod. *de praescript. trig. vel quadr. annor.*, perchè l'unica modificazione introdotta dal diritto canonico alla legge anzidetta riguarda l'estremo della buona fede.

59. In ordine al concorso di tale estremo, i canonisti ammettevano una distinzione tra mala fede vera o propria e mala fede meramente presunta: facevano corrispondere a tal distinzione l'altra fra diritto quesito altrui già attuato e diritto quesito altrui ancora in sospeso e da attuarsi con un fatto volontario della persona che ne è investita; e sulla base di tali distinzioni venivano a concludere che la sola mala fede vera e reale, dipendente dalla conoscenza del diritto altrui già attuato, era d'ostacolo all'ingresso e progresso della prescrizione trentennale estintiva di qualunque azione sì
C reale che personale. — C. Roma, 13 febbraio 1892, De Medici c. De Medici, Annali, 1892, 43; Corte S. Roma, 1892, II, 22; Legge, 1892, I, 581; R. dir. eccles., II, 727; Temi rom., 1892, 395.

60. La prescrizione a poter cominciare nel possesso dei beni ereditarî, che diconsi indivisi, deve essere fondato su altro titolo traslativo di proprietà, e sulla esclusività del possesso. Deve sempre aversi riguardo al tempo in cui ebbe vita il titolo, e le leggi posteriori non hanno
A efficacia. — A. Aquila, 31 luglio 1891, Tronca c. Tronca, Foro abruzz., IV, 92.

61. Il coerede che ha goduto separatamente parte dei beni ereditarî per trent'anni può eccepire la prescrizione agli altri coeredi, purchè provi di aver posseduto legittimamente *pro suo*, senza bisogno che l'inversione del possesso sia avvenuta per uno dei due casi previsti dal-
B l'art. 1126 c. c. — C. Napoli, 10 febbraio 1892, Magliacchini c. Grandinetti, Foro, I, 938. (n)

61 bis. È prescrittibile col trentennio l'azione *ex testamento.*

61 ter. Non è atto interruttivo il deposito del te-
C stamento. — A. Catania, 18 aprile 1892, Platania c. Perrotta, Giur. Cat., 1892, 123; Foro Cat., 1892, 78.

62. Nella vindicatoria del mandante per ottenere la restituzione dei fondi dati ad amministrare, è impedita al mandatario la prescrizione di 30 anni, la quale non potrebbe aver sanata la
D precarietà del suo possesso. — C. Napoli, 26 aprile 1892, Arcieri c. Toscani, Dritto e giur., VIII, 111.

63. Anche in tema di prestazioni di rendita o annualità è ammessa la prescrizione acquisitiva
E trentennaria. — A. Genova, 25 marzo 1892, Fondo culto c. Fabbriceria di Vernazza, Temi gen., 1892, 244; Giurista, 1892, 152; R. dir. eccles., II, 678.

64. La prescrizione di 40 anni, che per la legge canonica era stabilita a favore dei luoghi pii, non ha più luogo dopo l'attuazione del codice
F patrio. — A. Roma, 24 marzo 1892, Folchi c. De Cinque, Temi rom., 1892, 193.

V. *Assicurazione* 50 — *Censo* 3, 6, 11-13 — *Compensazione* 8 — *Comunione e condominio* 25, 31 — *Contrabbando* 3, 4 — *Cosa smarrita* 2, 3 — *Divisione* 12 — *Donazione* 42 — *Dote* 28 — *Effetto cambiario* — *Enfiteusi* 68-71 — *Ente ed asse ecclesiastico* 33, 35 36, 71-73 — *Esazione* 84 — *Fallimento* 164 — *Ferrovie* 37-39 — *Ipoteca* 42-45 — *Locazione* 7-37-39 — *Matrimonio* 27 — *Miniere* 14 — *Nave* 13-17 — *Noleggio* 14-16 — *Parrocchia* 10 — *Pascolo* 8 — *Patronato* 6, 8 — *Proprietà* 24 — *Quadri esecutivi* 4, 5, 7 — *Registro* 91, 119 — *Ricchezza mobile* — *Servitù* — *Società* — *Spese di culto* 6, 8, 13 — *Spese giudiziali* — *Tasse erariali* 11, 12 — *Trascrizione* 11, 12.

Prescrizione in materia penale [c. p. 91-99].

SOMMARIO.

Azione civile 23, 24.
Azione pen. o pena 1-3.
Citazione pen. 6.
Condanna entro l'anno 14-20, 27.
Frode elettorale 5, 17.
Ingiurie 7, 13.
Interruzione 6, 7.
» sent. annullata 8-12.
» effetto 20.
» legge applicabile 25, 26.

Digitized by Google

Leggi speciali 4, 5, 16, 17, 19-22.
Pendenza d'appello 13.
Privative (gene i di) 21.
Querela 7.
Retroattività, legge più mite 23 26.
Sent. contum. d'app. 1-8.
Tit. imputaz., tit. condanna 27.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se dalla condanna pronunziata in contumacia decorra la prescrizione dell'azione penale o
A della pena. — F. CARFORA, Foro pen., II, 7.
2. Quali effetti la legge attribuisca alla sentenza di condanna pronunziata in contumacia dalla Corte d'assise relativamente alla prescrizione
B dell'azione penale e della pena. — A. CAMMAROTA, Foro pen., II, 64.
3. La prescrizione e le sentenze contumaciali
C della Corte d'assise. — N. FLASCASSOVITTI, Supp. Riv. pen., I, 75.
4. Se il 2° capov. dell'art. 93 c. p. sia applica-
D bile ai reati preveduti in leggi speciali. — S. TONI, Riv. pen., XXXV, 275.
5. Se la disposizione dell'art. 93 2° alinea c. p. sia applicabile alle prescrizioni minori di un anno pei reati previsti da leggi speciali e segnatamente dalla legge comunale e provincia-
E le. — O. FARAONE, Foro pen., I, 217.

GIURISPRUDENZA.

6. Il decreto di citazione per l'assegnazione della nuova udienza, e la domanda del procuratore del re per la notificazione di questa citazione, sono atti di procedimento che interrompono
F la prescrizione. — C. Roma, 29 aprile 1892, Fallone, Corte S. Roma, 1892, 280.
7. Se mediante ratifica della querela viene interrotta la prescrizione di tre mesi dell'azione penale per il reato d'ingiuria, da ciò non consegue che da quell'atto debba cominciare a
G decorrere la prescrizione annale. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Bucci, Corte S. Roma, 1892, 220.
8. La sentenza di condanna, benchè annullata, è sempre efficace ad interrompere la prescrizione dell'azione penale, a' sensi del secondo ca-
H poverso dell'art. 93 c. p. — C. Roma, 16 ottobre 1891, Morelli, Foro, II, 165. (n)
9. Anche una sentenza nulla interrompe la prescrizione di un anno ai sensi del secondo capoverso dell'art. 93 c. p.
10. In ispecie, se il pretore condanna per un delitto che si prescrive in cinque anni, e il tribunale annullando per vizî di forma quella sentenza rinnovi il dibattimento e condanni per un reato pel quale ai sensi del secondo capoverso dell'art. 93 c. p. la prescrizione si verifica pel decorrimento di un anno solo, non può dirsi avvenuta la prescrizione per esser la sentenza del tribunale emanata dopo l'anno, semprechè quella del pretore sia emanata pri-
I ma di detto termine. — C. Roma, 23 novembre 1891, Camilli, Foro, II, 100.
11. Le prescrizioni più brevi di un anno sono interrotte da qualsiasi atto di procedura.
12. Non si verifica la prescrizione annale a favore dell'imputato d'ingiuria nel caso che una prima sentenza di condanna sia stata cassata dalla Corte suprema e il giudice di rinvio pronunzî la nuova sentenza oltre l'anno dal
A giorno del commesso delitto. — C. Roma, 7 gennaio 1892, Iorino, Cass. unica, III, 377; Giur. pen. Tor., 1892, 132; Corte S. Roma, 1892, 28; Annali, 1892, 62; Gazz. proc., XXV, 94; Circ. giur., 1892, 33.
13. L'azione penale per i reati che si prescrivono in meno di un anno (ingiurie) resta estinta se dalla sentenza di primo grado a quella d'ap-
B pello decorre un anno intero. — C. Roma, 9 marzo 1892, Cicazzo, Giur. pen. Tor., 1892, 289; Cass. unica, III, 678.
14. Per i reati pei quali è stabilita la prescrizione più breve di un anno, se nel termine di un anno dal giorno del commesso reato non è profferita sentenza di condanna, l'azione pe-
C nale è prescritta. — C. Roma, 16 luglio 1892, Antoniol, Giur. pen. Tor., 1892, 353.
15. Trattandosi della pena inflitta dell'ammenda inferiore a lire 300, la prescrizione si compie col decorso di sei mesi, e, se vi sono stati atti interruttivi, l'azione penale è estinta, se la sentenza di condanna non sia intervenuta nel termine di un anno dall'inizio della prescri-
D zione medesima. — C. Roma, 20 luglio 1892, Bernardi, Cass. unica, III, 1100; Giur. pen. Tor., 1892, 450.
16. Il terzo comma dell'art. 92 c. p., il quale dispone che nei reati pei quali è stabilito un termine di prescrizione minore di un anno, l'azione penale resta prescritta se entro l'anno non sia pronunziata la condanna, non si applica ai reati preveduti da leggi speciali che abbiano stabilito una speciale prescrizione.
17. Così non è applicabile al reato di frode elettorale previsto dalla legge com. e prov. e che per l'art. 100 di detta legge si prescrive in
E sei mesi. — C. Roma, 27 febbraio 1892, Nataluzzi, Foro, II, 196. (n)
18. Il disposto del primo capoverso dell'art. 93 c. p. che la interruzione della prescrizione non può prolungare oltre la metà i termini stabiliti per prescrivere dal precedente art. 91, non può applicarsi alla prescrizione più breve stabilita
F per le ingiurie dall'art. 401. — C. Roma, 9 agosto 1892, Prete, Foro, II, 476.
19. Il terzo comma dell'art. 93 c. p., secondo il quale nei reati per cui è stabilito un termine minore di un anno per la prescrizione, questa si verifica se entro l'anno non sia pronunciata la condanna, non si applica ai reati preveduti da leggi speciali che abbiano stabilita una spe-
G ciale prescrizione. — C. Roma, 4 maggio 1892, Oddi Rossetti e Del Frate, Foro, II, 355.

Digitized by Google

20. Le prescrizioni minori di un anno, oltre ad essere interrotte da qualsiasi atto di procedura giusta il 2° copoverso dell'art. 93 c. p., non sono soggette al disposto del 1° capoverso dello stesso articolo, secondo il quale l'effetto della interruzione non può prolungare di oltre la metà
A il termine stabilito per prescrivere. — C. Roma, 19 agosto 1892, D'Aniello, Foro, II, 502.

21. La prescrizione delle contravvenzioni alla legge sulle privative, punite con multa inferiore alle lire 300, ma superiore alle 50, si compie nel termine di 5 anni, giusta l'art. 91 n. 4 c. p. e non in quello di 6 mesi prescritto dal n.
B 6 dello stesso articolo. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Castellano, Foro, II, 15.

22. La prescrizione dell'azione penale per fatti previsti da leggi speciali e aventi natura di contravvenzione (nella specie, contravvenzione alla legge filosserica) va regolata secondo i nn. 5 e 6 dell'art. 91 c. p. e non secondo il n. 4 dello stesso articolo, quantunque la legge speciale dia il nome di multa anzichè di ammenda alla pena pecuniaria in essa comminata.
C — T. Lecco, 27 maggio 1892, Caccianiga Scotti, M. trib. Mil., 1892, 500.

23. Secondo il codice penale del 1859, art. 149, la prescrizione dell'azione penale importava anche l'estinzione dell'azione civile per il risarcimeno del danno.

24. La contraria disposizione dell'art. 102 c. p. it. non è applicabile quando il reato sia stato commesso sotto il codice anteriore, sebbene l'azione civile venga a proporsi sotto il codice
D nuovo. — A. Torino, 26 febbraio 1892, Perotto c. Droetti, Giur. Tor., 1892, 446.

25. L'art. 42 del Decreto 1° dicembre 1889 dispone che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto la legge anteriore conservano il loro effetto sotto la nuova, ancorchè questa non li riconosca come interruttivi.

26. Epperò, allorchè dall'ultimo atto consumativo di un delitto di appropriazione indebita s'incontri una serie continuata di atti interruttivi del procedimento sino alla entrata in vigore del nuovo codice penale, vanamente si eccepisce la prescrizione a norma di questo, ove non siano da tale epoca trascorsi i cinque anni necessarî a mente dell'art. 91, e nemmeno i 2 anni e mezzo stabiliti dall'art. 93, quando pure si volesse applicar questo per gli atti interruttivi della prescrizione, che ebbero luogo dopo l'attuazione del nuovo codice. —
E C. Roma, 22 giugno 1892, De Negri, Foro pen., II, 27; Cass. unica, III, 1138; Riv. universale, 1892, 266; Annali, 1892, 247; M. trib. Mil., 1892, 894

27. La Corte di appello, ove definisca per ingiuria la diffamazione imputata all'appellante, ha il dovere di applicare la prescrizione stabilita per l'ingiuria, e di dichiarare però estinta l'azione penale ove la sentenza di condanna fosse stata pronunziata oltre l'anno dal com-
A messo reato. — C. Roma, 4 aprile 1892, Fornari, Cass. unica, III, 1095; Giur. pen. Tor., 1892, 452; Annali, 1892, 232; Riv. universale, 1892, 335.

V. *Ammonizione* 10, 11 — *Bollo* 11-13 — *Falso pen.* 39 — *Foreste* 41 — *Ingiurie* 41 — *Leva militare* 3 — *Lesioni personali* 41 — *Notaro* — *Registri penali* 5-8, 11 — *Requisizione di quadrupedi* 2 — *Stampa* 19 — *Tassa fabbricazione spiriti* 6.

Presidente.
— sue funzioni nei giudizî civ. — V. *Procedimento civ.*.
— sue funzioni nei giudizî pen. [c. p. p. 456, 457, 464, 470-472, 474, 476-480] — V. *Corte d'assise* — *Dibattimento pen.* — *Giurì*.

Prestazione annuale — V. *Decime* — *Legato* — *Prescrizione civ.* — *Quadri esecutivi* — *Rendita* — *Vitalizio*.

Prestazione feudale — V. *Feudalità, feudi e prestazioni feudali.* — V. pure: *Diritti promiscui*.

Prestazione fondiaria — V. *Rendita costituita e prestazioni fondiarie*.

Prestazione d'opera in natura per la costruzione di strade [L. 30 agosto 1869, n. 4613, 1, 5-7; Reg. 16 aprile 1874, n. 1906] — V. *Strade*.

Prestito — V. *Mutuo*.
— ad uso [c. c. 1805 e seg.] — V. *Comodato*.
— a cambio marittimo — V. *Cambio marittimo*.
— su pegno — V. *Mutuo* — *Pegno* — V. pure: *Camera di commercio* 4 — *Commerciante* 3, 23.
— a premi — V. *Lotto e lotterie*.

Presunzione [c. c. 1349-1354, 1834].

BIBLIOGRAFIA.

1. Note sulle presunzioni nel diritto civile ita-
B liano. — C. FERRINI, Antologia giur., VI, 3.

2. Dei limiti all'ammissibilità della prova per pre-
C sunzione nelle materie commerciali. — L. BOLAFFIO, Foro, I, 1289.

GIURISPRUDENZA.

3. La disposizione dell'art. 1354 c. c., per la quale le presunzioni semplici sono ammesse soltanto nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale, non è derogata nè ristretta dall'art.
D 44 c. comm. — C. Firenze, 11 novembre 1892, Ditta Millin c. Carmiglia, Foro, I, 1288. (n)

4. Assurdo è l'assenso a cosa sconosciuta, e conseguentemente assurda una presunzione che a
E consenso in cosa ignota si riferisca. — C. Roma, 15 luglio 1892, Leonardi c. Bonafacia, Corte S. Roma, 1892, II, 134.

V. *Alimenti* 9, 17 — *Assenso* 2 — *Atto di commercio* — *Comunione e condominio* 5 — *Frode e simulazione* — *Interrogatorio civ.*

Digitized by Google

18, 19 — *Pagamento* 2 — *Proprietà* 6, 7 — *Responsabilità civ.* 15, 38 — *Dibattimento pen.*

Prete — V. *Ministro del culto.*

Preterintenzionalità — V. *Eccesso nel fine.*

Pretore e **pretura** [c. p. p. 71-78; c. p. c. 415-447].

V. *Competenza civ.* — V. pure: *Citazione pen.* 3, 4 — *Esattore* 57, 66, 68, 69 — *Ministero pubblico* 4, 5.

Prevaricazione [c. p. 222-224; c. p. es. 188-199, 207].

Il delitto di prevaricazione, di cui all'art. 222 c. p., sussiste quando l'avvocato o il procuratore, dopo di avere intrapreso la difesa di una parte, passa a difendere l'altra, e non già quando dai documenti del processo resti escluso che abbia compiuto qualsiasi atto di difesa nello interesse di quella parte, che poi, per motivo riconosciuto legittimo, rinunciò di difendere.
A — C. Roma, 2 dicembre 1891, Tascone, Foro pen., I, 207.

Prevaricazione e **infedeltà** [c. p. es. 188, 189].

1. Secondo l'art. 188 c. p. es. la prevaricazione consiste nell'appropriazione che un militare, rivestito di funzioni amministrative, fa di somme o di cose state a lui consegnate nella sua qualità.
2. Non ricorre quindi la figura del detto reato nel fatto del furiere che, avendo pagato in presenza del proprio superiore le cinquine dovute ai soldati, se le fa poi riconsegnare sotto il falso pretesto di dovere rimborsare al Corpo il prezzo di oggetti di uso già consumati. —
B T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Sardi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 70.
3. Affinchè sia applicabile l'art. 188 c. p. es. non è necessario che il militare, dal quale siano state convertite in proprio vantaggio somme affidategli per pagamento da eseguirsi a conto dell'Amministrazione, siasi trovato investito delle funzioni amministrative per ragione dell'ufficio proprio, ma basta che ne sia stato inve-
C stito per incarico avuto dai superiori. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Chiampan, Giur. T. S. G. e M., 1892, 72.
4. A consumare la prevaricazione basta che il militare investito di funzioni amministrative rivolga anche momentaneamente a profitto suo le somme che egli ha in ragione di ufficio, privandone intanto l'Amministrazione militare.
5. L'intenzione di restituire non cambia l'indole del reato, e la restituzione fatta posteriormente non può distruggere il reato già perfetto, ma solo può valere come circostanza attenuan-
D te. — T. S. G. e M., 4 aprile 1892, Beccanulli, Giur. T. S. G. e M., 1892, 30.
6. Nel reato di prevaricazione la restituzione del tolto, massime quando è fatta dopo iniziato il procedimento, non cancella il reato.
7. Ammesso in fatto che le somme sottratte siano state dai militari consegnate al loro capitano appunto perchè costui era l'amministratore della compagnia, ed il custode di tutti i fondi comuni, restano nel fatto accertati gli
A estremi della prevaricazione. — T. S. G. e M., 21 marzo 1892, Serra, Giur. T. S. G. e M., 1892, 19.
8. Anche la sola possibilità del danno per l'Amministrazione è sufficiente a costituire il reato
B di prevaricazione. — T. S. G. e M., 20 giugno 1892, Berti, Giur. T. S. G. e M., 1892, 59.
9. Non può ritenersi che la sentenza non abbia tenuto conto della formale istanza proposta in via sussidiaria dalla difesa perchè fosse applicata a favore dell'accusato la diminuzione di pena stabilita dall'art. 207 c. p. es., quando la sentenza contenga la dichiarazione che « il danno in fatto di prevaricazione basta che sia
C potenziale ». — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Penna e Amatori, Giur. T. S. G. e M., 1892, 94.

Prevenzione [c. p. c. 104] — V. *Competenza civile.*

Prezzo — V. *Vendita* — V. pure: *Appalto* — *Espropriazione per p. u.* — *Opere pubbliche.*

Primizie — V. *Decime.*

Primogenitura — V. *Sostituzione e fedecommesso.*

Principio di prova — V. *Prova testimoniale* — V. pure: *Confessione civ.* 11 — *Scrittura* 35.

Privativa — V. *Privilegio* (concessione di).

Privativa (generi di) [L. 15 giugno 1865, n. 2396, sulla privativa dei sali e tabacchi; Reg. relativo 15 giugno 1865, n. 2398; L. 2 aprile 1886, n. 3754, che modifica L. sulle privat. del 1865; Reg. 14 luglio 1887, n. 4809, per la esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi; Reg. 12 novembre 1891, n. 643, per la coltivazione del tabacco].

1. Le contravvenzioni riguardanti sali e tabacchi sono sempre di competenza del tribunale, non
D mai del pretore. — C. Roma, 9 maggio 1892, Catani, Foro, II, 440; V. pure: Cass. unica, III, 835; Giur. pen. Tor., 1892, 356.
2. Ogni differenza di qualità od eccedenza di quantità dei generi di privativa, come sali e tabacchi, esistenti in un magazzino in confronto delle bollette e delle scritture contabili è considerata di contrabbando.
3. La presunzione di contrabbando può essere solo distrutta dalle bollette e dagli altri recapiti doganali o dalle dichiarazioni od annotazioni fatte nei registri degli uffici e dei magazzini.
4. E però, se la quantità di sale esistente nel magazzino rimasta scoperta in confronto delle bollette e delle scritture contabili ripeta la sua origine solo da frodi nel peso consumate a danno dei compratori, il magazziniere delle privative deve rispondere, oltre che di frode nella vendita, pure di contrabbando.

Digitized by Google

5. Chi, per aver frodato i compratori sul peso del sale, trovasi con un'eccedenza di sale in magazzino in confronto delle bollette, non commette un fatto unico, violatore di diverse disposizioni di legge, ma due reati distinti, la
A frode in commercio e il contrabbando. — C. Roma, 8 aprile 1892, Fiscornia, Cass. unica, III, 556; Annali, 1892, 108; Riv. universale, 1892, 228; Circ. giur., 1892, 64; Corte S. Roma, 1892, 292; Giur. pen. Tor., 1892, 328.

V. *Prescrizione pen.* 21.

Privative industriali, marchi e disegni di fabbrica [L. 31 gennaio 1864, n. 1657, che estende a tutto il Regno la L. 30 ottobre 1859 sulle privative industriali; Reg. relativo 31 gennaio 1864, n. 1674; L. 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica; Reg. relativo 7 febbraio 1869, n. 4860; L. 30 agosto 1868, n. 4578, sui disegni e modelli di fabbrica, Reg. relativo 7 febbraio 1869, n. 4861].

SOMMARIO.

Appello, eccezione nuova 22.
Attestato — V. *Brevetto.*
Attuazione obbligatoria della privativa 27, 29-31.
Brevetto completivo, 25.
» d'importazione o principale 1, 2, 7-24.
» cessione — V. *Trasferimento.*
Cauzione 89.
Contraffazione di marchi 4, 43, 44.
» di prodotti industr. 3, 28, 29, 37-42.
Convenzione internaz. 5.
Giudizio di nullità — V. *Nullità.*
Invenzione o scoperta, novità 6.
» attuata o brevettata all'estero 1, 2, 7-24.
Marchi di fabbrica, imitaz. o contraffazione 43-49.
Novità — V. *Invenzione.*
Nullità (eccez. di) 22.
» effetti verso il cessionario dell'attestato 32-36.
» effetti verso i terzi processati 42.
Onere della prova 29.
Pena pei contraffattori o spacciatori 49.
Perizia 46.
» revisione o rinnovaz. 16, 28.
Prova dell'attuazione della privativa 29, 31.
Responsabilità civ. 41, 42.
Sentenza, mancanza motivaz. 26, 27.
Trasferimento della privativa 32-36.
Vendita prodotti contraffatti 47-49.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le invenzioni brevettate all'estero davanti alla
B legge ed alla giurisprudenza italiana. — E. Bosio, Bett., 1892, 51.
2. La legge italiana 30 ottobre 1859 e le invenzioni
C brevettate all'estero. — F. Cottarelli, Foro, I, 500.
3. Sulla offesa od usurpazione dei diritti di privativa industriale come estremo della contraf-
D fazione. — F. Cottarelli, Foro, I, 368.
4. La contraffazione e l'imitazione dei marchi di
E fabbrica. — Cons. comm., 1892, 145.
5. Convenzione internazionale per la protezione
F della proprietà industriale. — E. Vidari, Cons. comm., 1892, 193.

GIURISPRUDENZA.

6. Vi è invenzione nuova anche quando coll'unione di mezzi singolarmente già noti si giunge ad ottenere un prodotto od un risultamento nuovo
G o industriale. — A. Brescia, 5 settembre 1892, Daniele c. Mainardi, Bett., 1892, 582; M. trib. Mil., 1893, 35; Legge, 1893, I, 164.
7. La legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, prevedendo il caso che si domandi in Italia un attestato per la importazione di privativa già ottenuta all'estero, non ha punto inteso, con ciò, di creare una speciale categoria di attestati d'importazione.
8. L'attestato per la importazione non è, in sostanza, che l'attestato ordinario d'invenzione, il quale entro certi confini di tempo si applica ad una invenzione già brevettata all'estero, sempre quando concorrano le condizioni tassativamente stabilite dall'art. 4 della citata legge, che cioè si domandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera, e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel Regno la stessa invenzione.
9. La presentazione del titolo della privativa conceduta all'estero non è dall'art. 21 n. 4 della citata legge prescritta sotto pena di nullità.
10. Il brevetto d'invenzione concesso per prodotti industriali privilegiati all'estero non è assolutamente nullo, ma nel concorso delle circostanze di persona, di inizio e di durata stabilite come condizioni alla privativa dei nuovi prodotti importati, esso conserva e mantiene la virtù e gli effetti che all'attestato per la im-
A portazione convengono e si addicono. — C. Roma, 8 gennaio 1892, Sodini c. Manzoni Ginouillhac, Foro, I, 499. (n)
11. Le sole ed essenziali condizioni cui è subordinata la validità dell'attestato di privativa che si domandi in Italia per invenzione precedentemente brevettata all'estero sono quelle tassativamente prescritte dagli art. 4 ed 11 L. 30 ottobre 1859, vale a dire, che l'attestato si domandi prima che sia spirata la privativa straniera, e prima che altri abbia importato ed attuato liberamente in Italia la stessa invenzione,
12. Verificandosi queste condizioni, l'invenzione deve considerarsi come nuova; e l'attestato che per essa si ottenga non differisce in alcun modo dall'attestato originario preso per la prima volta in Italia.
13. La legge 30 ottobre 1859 accennando agli attestati per importazione non ha inteso di creare una speciale categoria di attestati, ma semplicemente di richiamare il fatto di un'invenzione che sia già stata brevettata all'estero, e venga posteriormente importata in Italia.
14. La presentazione del titolo della privativa straniera, di cui all'art. 21, n. 4, della citata legge, non è prescritta a pena di nullità e quindi, in caso di omissione, non è lecito al magistrato di applicare l'art. 57, n. 5, che riflette un'ipo-
B tesi assolutamente diversa. — A. Roma, 21 agosto 1891, Manzoni c. Sodini, Giur. Tor., 1892, 51; Bett., 1892, 120; Temi rom., 1892, 163.

Digitized by Google

15. La legge italiana 30 ottobre 1859 sulle privative industriali prevedendo il caso che si domandi in Italia un attestato per importazione di privativa già ottenuta all'estero, non ha punto inteso con ciò di creare una speciale categoria di attestati d'importazione.

16. L'attestato per la importazione non è, in sostanza, che il brevetto ordinario d'invenzione, il quale, entro certi confini di tempo si applica ad invenzione già brevettata all'estero, sempre quando concorrano le sole condizioni tassativamente stabilite dall'art. 4 della citata legge, che cioè si domandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera, e prima che altri abbia liberamente importato ed attuato nel Regno la stessa invenzione.

17. La presentazione del titolo della privativa conceduta all'estero non è dall'art. 21 n. 4 della citata legge prescritta sotto pena di nullità.

18. Per cui, anche nella non vera ipotesi che esistesse la speciale categoria di attestati d'importazione, ed il richiedente non presentando quel titolo ottenesse un attestato d'invenzione ordinario, sarebbe sempre arbitraria ed illegale la pronunzia del magistrato che da questo difetto di forma deducesse l'applicabilità al caso della nullità prevista dal n. 5 dell'art. 57, il quale contempla ipotesi assolutamente diverse, e che riguardano gli elementi sostanziali dell'invenzione, cioè la sua novità ed il carattere
A industriale di essa. — A. Milano, 1 febbraio 1892, Zeiss c. Maurie Soldere, Giur. Tor., 1892, 231; M. trib. Mil., 1892, 313; Bett., 1892, 122; Annali, 1892, 168.

19. L'invenzione o scoperta industriale, quantunque precedentemente brevettata all'estero, non cessa di essere nuova.

20. Per cui, salvo il caso in cui la medesima sia stata liberamente da altri importata ed attuata in Italia, l'autore od i suoi aventi causa hanno sempre diritto di ottenere in Italia l'attestato di privativa.

21. La presentazione del titolo della privativa straniera non è richiesta dall'art. 21, n. 4, sotto pena di nullità, nè il magistrato può arbitrarsi di aggiungere questo caso agli altri tassativamente
B indicati dall'art. 57. — A. Torino, 24 maggio 1892, Carpanini Gambaro c. Solari, Foro, I, 762.

22. La nullità del brevetto di privativa costituendo una eccezione, può essere proposta per la prima volta in sede di appello dal preteso contraffattore.

23. È nullo il brevetto di invenzione ottenuto in Italia per una invenzione già brevettata ed attuata all'estero, nè può lo stesso valere come
C brevetto di importazione. — A. Genova, 19 dicembre 1891, Ditta Heimann c. Ditta Carpanini e Gambaro, Temi gen., 1892, 53; Giur. Tor., 1892, 126; Legge, 1892, I, 383; M. trib. Mil., 1892, 232; Bett., 1892, 121.

A24. Conf. — A. Torino, 11 gennaio 1892, Actien Fur Anilic fab. di Berlino c. Soc. chimica di Basilea, Giur. Tor., 1892, 176; Bett., 1892, 121; Annali, 1892, 143; M. trib. Mil., 1892, 533.

25. È nullo il brevetto di privativa ottenuto sotto la forma di attestato completivo, quando le modificazioni apportate alla invenzione principale sieno sostanziali e tali da costituire da per
B sè una nuova scoperta od invenzione. — A. Genova, 11 febbraio 1892, Rollero c. Costa, Temi gen., 1892, 262.

26. Quando la parte insti in grado d'appello (a senso dell'art. 62 della legge 1859 sulle privative industriali) per la rinnovazione della prima perizia (asserita nulla per ragioni che si adducono), oppure in via subordinata per la semplice revisione della medesima, non vien meno al precetto della motivazione la sentenza che ordinando la revisione ometta di versare sulle ragioni addotte a sostegno della pretesa nullità, in base alla quale si domandava in via principale la rinnovazione.

27. Ma se la parte, con altra conclusione ha domandato la dichiarazione di decadenza dell'attestato per asserito ritardo nell'attuazione o sospensione nell'esercizio, vien meno al precetto della motivazione la sentenza che respinge tale conclusione invece che esaminarla in via pre-
C giudiziale. — C. Torino, 8 giugno 1892, Daniele c. Mainardi, M. trib. Mil., 1892, 585; Giur. Tor., 1892, 513; Legge, 1892, II, 264.

28. In tema di contraffazione, dopochè il tribunale ha ordinato la perizia per constatare se sia o non sia nuova l'invenzione, e dopochè in sede d'appello ne seguì la revisione in base all'art. 62 L. 30 ottobre 1859, rientra nella facoltà della Corte il giudicare se sia quindi opportuna ed ammessibile una nuova perizia in base alle norme generali di diritto.

29. Al convenuto per contraffazione che eccepisce la decadenza dell'attestato per *inazione*, prevista dall'art. 58 n. 2, 3 della legge precitata, spetta l'onere della prova della non effettuata attuazione.

30. Non si verifica la decadenza per inazione prevista dall'art. 58 n. 2 e 3 della legge quando risulti provato che l'inventore si tenne sempre pronto a corrispondere alle richieste del pubblico per porre in opera la invenzione.

31. Codesta prova la si ricava sufficientemente e dal fatto di avere sempre il concessionario dell'attestato pagato le relative tasse annuali, dalle circolari che abbia diramata, e dagli annunzi fatti pubblicare sui giornali per offrire all'industria nazionale l'oggetto dell'invenzione.
D — A. Brescia 5 settembre 1892, Daniele c. Mainardi, Bett., 1892, 582; M. trib. Mil., 1893, 35; Legge, 1893, I, 164.

32. La cessione di un brevetto di privativa industriale vincola il cedente a garantire il cess i

Digitized by Google

nario per il caso di evizione, la quale si verifica anche mediante la dichiarazione giudiziale di nullità del brevetto.

33. Quando però ha luogo l'evizione, il cedente non è *ipso facto et jure* obbligato a restituire integralmente il prezzo riscosso coi relativi interessi; bensì, trattandosi di un diritto a tempo limitato e che si sfrutta di giorno in giorno, bisogna tener conto del periodo durante il quale il cessionario ha potuto avvantaggiarsi della privativa, per diminuire in proporzione l'importo che deve essergli restituito, e stabilire la decorrenza dei relativi interessi.

34. Inoltre bisogna distinguere l'ipotesi di annullamento assoluto del brevetto, operativo *erga omnes*, da quella di annullamento relativo, avente soltanto effetto in confronto della persona che lo ha conseguito per mezzo di analogo giudizio.

35. In questo secondo caso la evizione è soltanto parziale, restando valido il brevetto in confronto ad ogni altro cittadino.

36. Nella ipotesi di evizione parziale, è dovuta al cessionario solo la rappresentazione del valore della parte di privativa di cui venne ad essere evitto, secondo la stima al tempo della evizione, e non già in proporzione al prezzo to-
A tale della cessione. — A. Torino, 27 ottobre 1891, Manzoni c. Fabbrica torinese di colla e concimi, Bett., 1892, 80.

37. Per l'art. 64 L. 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, a costituire la contraffazione non si richiede la esatta riproduzione dell'oggetto brevettato.

38. Epperò havvi contraffazione anche quando il contraffattore abbia usato soltanto alcuno dei mezzi adoperati dall'inventore, semprechè nella sostanza abbia riprodotto con maggiore o minore esattezza il concetto o principio fondamentale della invenzione, ed il prodotto contraffatto abbia con quello brevettato analogia
B di forma, scopo identico, e ugual funzione. — C. Firenze, 30 novembre 1891, Ditta Meraviglia Grotta c. Carpanini Gambaro, Foro, I, 368. (n)

39. La cauzione di che nell'art. 68 L. 30 ottobre 1859 sulle privative industriali non è necessario venga imposta in caso di semplice descrizione degli oggetti contraffatti.

40. La notificazione del ricorso, del decreto del presidente e del verbale di descrizione, deve farsi al detentore degli oggetti descritti, e in ogni
C caso non è richiesta a pena di nullità. — A. Torino, 19 aprile 1892, Ditta Tamagno e Musso c. Ditta Sachlische Webstuhlfabrik, Diritto comm., X, 521; Bett., 1892, 285.

41. L'investito d'un attestato di privativa industriale non incorre in alcuna responsabilità per il solo fatto di comunicare ai suoi possibili clienti di ritenere una contraffazione del suo trovato una invenzione attuata da una ditta
A concorrente. — C. Torino, 5 aprile 1892, Ditta Riedinger c. Soc. internazionale illuminazione a gas, M. trib. Mil., 1892, 394; Riv. universale, 1892, 352; Annali, 1892, 312.

42. Il titolare d'un attestato di privativa industriale — dichiarato nullo per difetto di novità del trovato — non risponde dei danni risentiti da terzi per effetto di querela di contraffazione e conseguente perquisizione giudiziale e procedimento penale precedentemente effet-
B tuati a loro carico ad istanza del titolare. — A. Milano, 24 maggio 1892, Meda c. Doni, M. trib. Mil., 1892, 627.

43. La disposizione dell'art. 68 L. 30 ottobre 1859 non applicasi in tema di contraffazione di marca di fabbrica, per la quale vige la L. 3 maggio 1868.

44. Il non essersi seguito il procedimento speciale sancito dalla legge del 1859 non è caso di inammissibilità dell'azione avanti il tribunale
C civile. — A. Catania, 21 marzo 1892, Stecher c. Branca, Giur. Cat., 1892, 59; Foro Cat., 1892, 64; Cons. comm., 1892, 235.

45. Si ha imitazione fraudolenta di un marchio quando la riproduzione lo rappresenti nel suo complesso, ossia nelle sue caratteristiche principali, sebbene ne differisca in alcuni particolari.

46. Per giudicare se l'imitazione esista o no, non
D occorre al giudice l'opera del perito. — A. Milano, 19 novembre 1891, Bassolini c. Marchi, Temi gen., 1892, 58; Legge, 1892, I, 348.

47. L'art. 296 c. p., al pari dell'art. 12 L. 30 agosto 1868, punisce tanto chi contraffà od altera i nomi, marchi o segni distintivi dei prodotti di qualsiasi industria, quanto colui che scientemente ne faccia uso.

48. La vendita in mala fede di simili prodotti equivale al farne l'uso, di cui parlasi nell'art. 296 c. p.

49. A colui che incorra nella violazione dell'art. 12 L. 30 agosto 1868 e dell'art. 296 c. p. è applicabile, per la regola della prevalenza, la sola pena più grave, che è quella comminata dal codice penale: meno che nel caso di falsità possono le due leggi trovare contemporanea ap-
E plicazione. — C. Roma, 12 aprile 1892, Giuliani, Gazz. proc., XXV, 107; M. trib. Mil., 1892, 557; Cons. comm., 1892, 166; Giur. pen. Tor., 1892, 306; Cass. unica, III, 759; Legge, 1892, II, 353; Dritto e giur., VIII, 115.

V. *Frode in commercio* 9-12.

— ditta, insegna, nome commerciale, etichette non costituenti marchi, ecc. — V. *Ditta, insegna e nome commerciale.*

— firma e ragion sociale — V. *Società.*

Privilegi (concessione e abolizione di).

1. In virtù dello Statuto del Regno non ha più valore una precedente convenzione con cui un Comune abbia concesso l'esenzione di una tassa a luoghi od a persone a lui soggetti.

Digitized by Google

2. La distinzione fra titolo gratuito ed oneroso nell'acquisto di privilegî ed esenzioni, il cui esercizio non sia più compatibile col diritto pubblico vigente, se può avere importanza per l'effetto di stabilire quando sia da accordarsi e quando da negarsi un compenso per la perdita del medesimo, non può avere nessuna influenza per farli ritenere mantenuti in vigore.
3. Il decidere sull'esistenza di tali privilegî rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria; epperò la sua decisione non vien pregiudicata da quella contraria che fosse stata emanata dal-
A la Deputazione provinciale. — A. Roma, 18 luglio 1891, Com. di Veroli c. Panetta, Temi rom., 1892, 79.

V. *Farmacia* — *Miniera* — *Rescritto sovrano.*

Privilegio (crediti privilegiati) [c. c. 1952-1963; c. comm. 362, 363, 412, 456, 473, 484, 493, 599, 661, 666-682, 773-779, 795, 824, 834, 914].

BIBLIOGRAFIA.

1. Studî sull'art. 1962 c. c., ultimo capoverso. —
B C. LOSANA, Rolandino, 1892, 161.

GIURISPRUDENZA.

2. Il contratto col quale il proprietario concede al padrone di una mandra le sue stalle per custodirla durante l'inverno e alcuni chiusi di fieno per alimentarla, verso pagamento del fieno al prezzo da determinarsi da un terzo e il rilascio del concime a vantaggio del fondo, è contratto misto di locazione a tempo determinato e di vendita in massa.
3. Conseguentemente, la vendita è perfetta e la proprietà del fieno si acquista dal proprietario della mandra sino dal giorno del contratto.
4. Ond'è che se avvenga l'esecuzione della mandra, non può il venditore per il fieno consumato dal giorno del pignoramento a quello dell'asta pretendere privilegio sul prezzo a sensi dell'art. 1958 n. 7 c. c.
5. All'esistenza di questo privilegio vuolsi che il creditore abbia sostenuto in proprio delle spese per conservazione e miglioramento dei mobili
C e che li detenga presso di sè. — A. Venezia, 20 settembre 1892, Cigardi Carlotti c. Maggioni, Visentini, Temi ven., 1892, 626.
6. Sono privilegiate a termini dell'art. 1961 c. c le spese per la nomina del sequestratario giudiziale e tutte quelle che questi abbia dovuto fare per l'esecuzione del compito affidatogli. —
D A. Torino, 12 dicembre 1891, Cassa risp. di Torino c. Franco, Giur. Tor., 1892, 267.
7. Il credito di spese per indennità di custodia di scritture ereditarie, concorrendo sul prezzo degl'immobili, ha privilegio sui crediti chirografarî, ma non su quelli ipotecarî. — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Pernice c. Licata, Circ. giur., 1892, 35; Giur. Cat., 1892, 60; Legge, 1892, I, 417; Annali, 1892, 87.
8. Il privilegio che l'art. 1962 c. c. accorda all'imposta fondiaria dell'anno in corso e del precedente non si limita, trattandosi di frutti, a quelli tuttavia pendenti che sono reputati immobili, ma comprende altresì i frutti già raccolti e separati dal suolo dei fondi che il contribuente possiede nel territorio del Comune in cui l'imposta è dovuta.
9. Onde è inammissibile la domanda in separazione di essi frutti fatta dai fittuarî del fondo
A contro il pignoramento dell'esattore. — A. Trani, 30 giugno 1891, Palmieri c. De Muzio, Imp. dir., 1892, 248.
10. È giurisprudenza costante che l'imposta prediale colpisce il fondo in tutte le sue parti, talchè nessuna suddivisione dei diritti del proprietario, e neppure quella dell'utile dal diretto dominio, può menomare il diritto dello Stato alla percezione dell'imposta medesima.
11. Onde, concorrendo l'esattore in un giudizio di graduazione, il privilegio consentito al suo credito dall'art. 1962 c. c. non vuol essere limitato a quella parte del prezzo che rappresenta il dominio utile spettante al debitore espropriato, ma si estende anche alla somma corrispondente al diritto del concedente, che, per condizione espressa nel bando venale, l'aggiudicatario sia autorizzato a trattenere dal prez-
B zo di aggiudicazione. — C. Roma, 5 settembre 1892, Ditta Trezza c. Ferrante, Imp. dir., 1892, 330; Giur. trib. amm., 1892, 456; Corte S. Roma, 1892, I, 175; Esatt. e com., 1893, 1.
12. Per l'art. 1962 c. c. le Finanze dello Stato non hanno privilegio per la tassa di successione non pagata a danno dei creditori ipotecarî che hanno presa l'iscrizione nei tre mesi dalla morte del *de cujus*, o che hanno esercitata la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
13. Per le spese notate a debito non compete allo Stato alcun privilegio e quindi vanno collocate
C te in sede chirografaria. — A. Genova, 10 maggio 1892, Banca Nazionale, Cassa credito di Nizza c. Amoretti e Finanze, Giurista, 1892, 259; Temi gen., 1892, 520; Massime, 1892, 478.
14. Quando un credito privilegiato è ad altri ceduto, il privilegio, la preferenza non si menoma, segue sempre il credito, nè il subingresso va annotato.
15. Con la surrogazione il pagamento deve essere contemporaneo, non posteriore, nè incerto, ed una volta estinto il credito non rivivono per tarde dichiarazioni i privilegî.
16. Con la ipoteca legale si garentisce il credito dello Stato, della parte civile, e della difesa, e la semplice dichiarazione di un credito privilegiato di cessione o surrogazione nei suoi dritti non basta a che il surrogato sia collocato con privilegio, che deve essere con l'ipo-
D teca sull'immobile. — A. Aquila, 31 maggio

Digitized by Google

1892, Zavarella c. Di Cioccio Finanze, Foro abruzz., VI, 143; Giorn. giur., 1892, 608.

V. *Competenza civ.* 61 — *Fallimento* 186 bis, 206, 211-215. — *Mandato civ.* 44-46 — *Noleggio* 17, 18 — *Pascolo* 11-13 — *Patrocinio gratuito* 19-22 — *Surrogazione e subingresso* 14 — *Trasporto* 4-6.

— privilegio del locatore [c. c. 1958, n. 3]. — V. *Locazione.*

— sulle navi — V. *Nave.*

Privilegio fiscale — V. *Esazione.* — V. pure: *Benefici vacanti* 7 — *Consorzio* — 11, 12, 15 — *Registro.*

— privilegio detto di manoregia — V. *Manoregia.*

— ruoli o quadri esecutivi nelle provincie meridionali — V. *Quadri esecutivi.*

Probiviri.

BIBLIOGRAFIA.

1. I probiviri ed il contratto di locazione d'opera.
A — P. SABBATINI, Firenze, tip. di C. Barbèra, 1892, in-8°., p. 17.

2. Dei probiviri; studio sul disegno di legge —
B S. A. PUGLIESE, R. giur. Trani, 1892, 5.

Procedimento in materia civ. [R. D. 25 giugno 1865, n. 2366, che approva e pubblica il codice di procedura; R. D. 31 novembre 1865, n. 2600, sulle disposizioni transitorie per l'attuazione codice predetto; R. D. 6 dicembre 1865, n. 2611, che rettifica l'art. 134 c. predetto; c. p. c. 155, 180, 389-434, 446-455; c. comm., 876].

SOMMARIO.

Amministraz. pubblica 12.
Appello 14, 15, 18, 23.
Assoluzione dal giudizio 21.
Azione *ad exhibendum* 80,82.
***Causa petendi* 40.**
Comparsa e repliche 29, 35.
» conclusionali 39-45, 50.
» postille e aggiunte 77, 78, 79.
Contestazione della lite 34-49.
Documenti, esibizione e deposito 53-57.
Incidenti 13, 58-71.
Integrazione del giudizio 34.
Iscrizione a ruolo 30-34.
Mandato 24-27.
Ministero pubblico 55.
Morte delle parti 56, 57.
Notificazione 29, 52, 76.
Nullità (eccezioni di) 51.
Postille — V. *Comparse.*
Procuratore 24, 25, 29, 52. — V. *Mandato.*
Rappresentanza in giudizio 24-28.
Riassunzione d'istanza 76.
Spedizione della causa 52, 55.
Udienza, fissazione 52.
Unione di cause 72-75.

BIBLIOGRAFIA.

1. Commentario del codice di procedura civile del regno d'Italia, redatto sul commentario del codice di procedura civile sardo dei signori Pisanelli, Scialoja e Mancini. Nuova edizione. —
C D. A. GALDI, Torino, Unione tip. edit. 1892, in-8°.

2. Il codice italiano di procedura civile illustrato. Seconda edizione corretta e aumentata, contenente la collezione completa della giurispru-
D denza a tutto il 1881. Volume V. — E. CUZZERI, Verona, Tedeschi e figlio edit. 1891, in-8°. p. 237.

3. I procedimenti speciali secondo il codice ita-
A liano di procedura civile; libro III. — E. NORSA, Padova tip. fratelli Salmin, 1892, in-8° p. 260 L. 5.

B 4. Sul procedimento formale e sommario. — G. MIRAGLIA, Dritto e giur., VII, 397.

5. Riforme speciali al codice di procedura civile,
C osservazioni generali. — F. S. GARGIULO, Dritto giur., VII, 277.

6. Proposta di riforme speciali al codice di proce-
D dura civile. — E. MILANO, Critica for., I, 545.

E 7. La riforma del processo sommario. — S. SEGRÈ, M. trib. Mil., 1892, 897.

F 8. Riforma del procedimento sommario. — Rif. giur., 1892, 87.

GIURISPRUDENZA.

9. La scelta del procedimento sommario, invece del formale, non produce nullità, anche nel dissenso delle parti e senza l'autorizzazione pre-
G sidenziale. — T. Lecce, 18 gennaio 1892, Cappelli c. Ungaro, R. giur. Trani, 1892, 105.

10. L'ordine delle cause in formali e sommarie è stabilito nell'interesse delle parti, e quindi possono esse di comune accordo cambiare il rito.

11. L'avere una delle parti seguìto il rito diverso da quello inerente alla causa può dar diritto all'altra parte di sottrarsi alle spese causate fuor di luogo, ma non ad invocare la nullità
H delle sentenze od ordinanze emanate. — A. Genova, 6 ottobre 1892, Ermiglio c. Gaglietto, Temi gen., 1892, 658.

12. Anche le Amministrazioni comunali e provinciali vanno comprese tra le pubbliche Amministrazioni in cui confronto le controversie avanti i tribunali vanno trattate col rito som-
I mario. — A. Torino, 19 maggio 1892, Cora c. Com. di Torino, Giur. Tor, 1892, 620.

13. Il giudizio formale non si muta in sommario per la proposizione di un incidente sull'ammissione di prove.

14. Quindi l'appello da sentenza incidentale in cau-
L sa formale va proposto in via formale. — A. Torino, 3 ottobre 1892, Mazza c. Arese, Giur. Tor., 1892, 800; Bett., 1892, 624.

15. Instauratosi regolarmente un giudizio col rito formale, il Collegio non ha facoltà di ordinarne la conversione in sommario, ove la relativa istanza di una delle parti sia contrastata dall'altra.

16. Se il tribunale come giudice di prima istanza pronunziando sopra analogo incidente ebbe ad ammettere un mezzo di prova, legalmente la parte contraria, che si ritiene gravata da que-
M sta sentenza, ne appella a rito formale. — A. Casale, 21 novembre 1891, Borella c. Boschi, Giur. Casale, 1892, 127.

17. Nel disaccordo delle parti, può il Collegio giudicante ordinare che una causa di sua natura formale sia proseguita col procedimento som-

Digitized by Google

A mario. — C. Roma, 29 marzo 1892, Floris c. Selis, Corte S. Roma, 1892, II, 132.

18. Recatasi la causa in appello dopo di avere ottemperato al giudicato del tribunale, che aveva ordinato il rito formale, non è vietato di chiedersi al presidente della Corte e di autorizzarsi da questo il rito sommario, salvo reclamo alla Corte medesima contro il decreto dello stesso
B presidente. — C. Roma, 7 agosto 1891, Bordoni c. Bosinelli, Corte S. Roma, 1891, II, 275.

19. Quando il presidente con un decreto non impugnato di orrettizio o surrettizio ha stabilito dietro istanza di parte il procedimento som-
C mario, non è più luogo a quistione di rito. — A. Genova, 16 maggio 1892, Gallay Sciaccaluga c. Rocca, Giurista, 1892, 222; M. trib. Mil., 1892, 865; Massime, 1892, 507.

20. Contro il decreto presidenziale che rifiuta l'abbreviazione dei termini o nega l'autorizzazione
D al rito sommario non è ammesso reclamo. — A. Milano, 8 luglio 1891, Taccone, Foro, I, 296.

21. Lo scambio del procedimento formale col sommario non induce nullità, nè fa luogo all'assolutoria del convenuto dall'osservanza del giudizio, ma solo gli dà diritto di chiedere che si mandi a procedere in via regolare.

22. L'irritualità del procedimento sommario in vece del formale deve dedursi in via pregiudiziale e principale; ed essendo dedotta subordinatamente alle difese in merito, bene il magistrato decide il merito se lo trova maturo, e solo dovrebbe in caso contrario ordinare la prosecuzione del giudizio in via formale.

23. Istrutta la causa in via sommaria in primo grado, bene si appella collo stesso rito, salvo al magistrato, ove lo creda conveniente, di ordi-
E nare che si prosegua in via formale. — A. Torino, 16 ottobre 1891, Fontana c. Carrera, Giur. Tor., 1892, 86.

24. È nullo il mandato alle liti rilasciato da uno dei cointeressati anche come procuratore generale degli altri, se di tale qualità non consta per regolare mandato di costoro.

25. Quindi la citazione o l'appello notificato nel nome di tutti dal procuratore così nominato è nullo rispetto a questi ultimi.

26. Nè si convalida per la produzione di un posteriore mandato alle liti per parte di costoro, fatta dopo già rimasta ferma l'iscrizione a ruolo.

27. La nullità del mandato si rileva d'ufficio dal
F giudice. — A. Torino, 23 aprile 1892, Paggi c. Paggi, Giur. Tor., 1892, 587.

28. Se, citatesi più persone, di cui alcune nella rappresentanza di altre, uno di essi convenuti eccepisca nelle sue conclusioni la legittimità della rappresentanza medesima nel giudizio, e impugni la validità degli atti da cui si voglia che questa dipenda, deve il magistrato esaminare e decidere siffatta eccezione, prima di ogni al-
A tra statuizione. — C. Roma, 11 marzo 1892, Costantini c. Ferri, Corte S. Roma, 1892, II, 47.

29. L'atto riproduttivo o riassuntivo di un giudizio in procedimento formale, se venga proposto, non con semplice istanza di procuratore, ma con atto di parte, può essere notificato alla stessa parte avversaria, anzichè al costei pro-
B curatore. — C. Roma, 23 novembre 1891, Colarossi c. Pomante, Corte S. Roma, 1891, II, 268.

30. Nei giudizî sommari non può la causa essere validamente portata all'udienza se l'iscrizione nel ruolo generale fu fatta quando già era trascorsa l'ora di apertura dell'udienza stessa fissata per comparire nell'atto di citazione.

31. In questo caso è necessario che l'iscrizione sia notificata alla parte contraria, o quantomeno che questa sia citata a comparire in altra udienza.

32. Se è nulla l'iscrizione, più non è applicabile per
C l'ordinanza di rinvio l'art. 353 c. p. c. — A. Macerata, 21 luglio 1892, Felici c. Ricci e Banca Nazionale, Giorn. giur., 1892, 626.

33. È nulla l'iscrizione della causa a ruolo fatta per un'udienza successiva a quella stabilita nel-
D l'atto di citazione. — A. Genova, 24 novembre 1891, Cremonini c. Arata, Temi gen., 1892, 46.

34. È nulla l'iscrizione a ruolo eseguita in un giu-
E dizio non integro. — A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Limonetto, Temi rom., 1892, 352.

35. Sebbene trascorsi i quindici giorni dalla iscrizione a ruolo, è ammessibile una comparsa diretta non a proporre nuove istanze od eccezioni, ma solo a presentare documenti a giustificazione di istanze od eccezioni già proposte, e vale quindi ad interrompere il corso della
F perenzione. — A. Genova, 30 luglio 1892, Magliano c. Dellerba, Giurista, 1892, 384; Temi gen., 1892, 630.

36. Rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, non si ammettono nuove deduzioni di prove, nè puossi ordinare la riapertura della istruzione unica-
G mente per renderle ammessibili. — A. Torino, 8 febbraio 1892, Testone c. Guglielmini, Giur. Tor., 1892, 347.

37. Quando si tratta di procedimento a rito formale la riserva di impugnare un testamento per vizio di mente deve sciogliersi prima che l'inscrizione a ruolo della causa rimanga ferma.
H — T. Piacenza, 17 aprile 1891, Calvi Carraro c. Silvano Rampini Osp. di Castel S. Giovanni, Legge, 1892, I, 203.

38. Proposta l'azione di rescissione della divisione per causa di lesione, non si può, dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, cumularsi l'azione
I di nullità per vizio del consenso. — C. Torino, 9 agosto 1892, Protto c. Protto, Giur. Tor., 1892, 743.

39. Non può qualificarsi domanda nuova, a sensi e

Digitized by Google

per gli effetti dell'art. 176 c. p. c., quella che sia stata sostanzialmente dedotta nelle comparse istruttorie, sebbene venga specificamente formulata soltanto nella comparsa conclusio-
A nale. — C. Firenze, 21 marzo 1892, Ditta Mosconi c. Com. di Peschiera, Temi ven., 1892, 225; Legge, 1892, I, 662.

40. Nelle conclusioni, o comparse conclusionali, purchè non si muti la *causa petendi* e l'oggetto domandato, e non si producano nuove istanze, le modificazioni agli accessori della domanda introduttiva del giudizio sono ammesse, specie quando il convenuto è presente in giu-
B dizio. — A. Palermo, 31 ottobre 1891, Tomasi di Lampedusa c. Tomasi di Lampedusa, Circ. giur., 1892, 39.

41. Quando non si tratta di un'eccezione propriamente detta, che alteri i termini dell'azione o della controversia, ma di argomento o ragione esplicante l'azione proposta, ben può svolgersi, per la prima volta, nella comparsa conclusionale a rito formale.

42. Così, l'attore in rivendicazione, per quanto nel periodo istruttorio non abbia specificamente contraddetto l'allegata buona fede del convenuto agli effetti dell'art. 706 c. c., e siasi limitato, a fronte di quell'allegazione, ad insistere per il chiesto immediato rilascio dei beni, ben può contraddirla nella comparsa conclusionale.
C — A. Venezia, 11 agosto 1892, Di Porcia Ditta Da Re c. Ordine di Malta, Temi ven., 1892, 610.

43. Possono proporsi nella comparsa conclusionale domande incidentali ed accessorie alla domanda iniziale, non comprese nella citazione, ma derivanti da fatti maturati durante il corso del giudizio (nella specie, nuove rate di affitto sca-
D dute in pendenza di causa). — C. Napoli, 9 febbraio 1892, Finanze c. Siniscalchi, Foro, I, 684. (n)

44. Domandata in citazione la divisione dell'eredità paterna, non è lecito, neppure in procedimento sommario, di estendere con comparsa all'udienza la contestazione della lite alla eredità materna, sebbene delle due eredità siasi
E disposto con unico testamento. — A. Roma, 12 gennaio 1892, Mastrofini c. Mastrofini, Temi rom., 1892, 222.

45. Nei giudizî sommari possono colla comparsa conclusionale farsi domande subalterne, che sieno conseguenza, più o meno diretta, della domanda o della eccezione principale, purchè non mutino esse l'oggetto della lite e la qua-
F lità dei contendenti. — C. Roma, 19 agosto 1892, De Ajello c. Finanze, Legge, 1892, II, 613.

46. La contestazione della lite dipende da un fatto volontario, che poscia diviene necessario, e si avvera innanzi i pretori con la sola esposizione della dimanda per parte dell'attore e con la risposta del convenuto.

47. L'effetto della contestazione della lite è quello che le parti ed il giudice rimangono limitati nella loro libertà e non possono mutare quello stato giuridico, che concorsero a formare.

48. Quindi non può il convenuto, dopo che riconobbe nell'attore una data qualità, disconoscerla.

49. Un secondo effetto della contestazione è quello di vietare di potere impugnare lo stato di fatto creato dai contendenti; di non permettere di porre in dubbio i fatti medesimi, che si debbono avere come provati; e però sarebbe inammessibile il giuramento decisorio all'uopo de-
A ferito. — T. Ancona, 16 ottobre 1891, Abate c. Adanti, Giorn. giur., 1892, 413.

50. La comparsa conclusionale che manca della sottoscrizione del procuratore deve *ritenersi* come inesistente, sebbene, trattandosi di procedimento sommario, sia stata firmata dal cancelliere che assisteva all'udienza.

51. La nullità di un atto per mancanza degli elementi intrinseci necessarî a costituirlo deve es-
B sere elevata d'ufficio. — C. Torino, 18 dicembre 1891, Negrotto c. Parodi, Foro, I, 159. (n)

52. Nelle cause formali la notifica ai procuratori dell'avviso del giorno fissato per la spedizione della causa a sensi dell'art. 244 reg. gen. giud.
C non è imposta a pena di nullità. — A. Milano, 5 febbraio 1892, Bolgiani, c. Colombo, M. trib. Mil., 1892, 335.

53. Nel procedimento sommario la comunicazione
D dei documenti si fa all'udienza. — A. Roma, 22 ottobre 1891, Traversi c. Amadei, Temi rom., 1891, 409.

54. La presentazione di documenti alla Commissione pel gratuito patrocinio non è una produzione giudiziale, e non dispensa quindi l'altra parte dalla regolare produzione se sopra
E tali documenti fonda il suo intento. — A. Torino, 10 novembre 1391, Albrecht c. Brocard, Giur. Tor., 1892, 199; M. trib. Mil., 1892, 594; Bett., 1892, 399.

55. È di rigore il termine di otto giorni stabilito dall'art. 179, alin., c. p. c., e in caso di inosservanza non può all'udienza fissata discutersi e decidersi la causa in confronto del contumace.

56. Avvenuta la morte della parte dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, se non è necessaria la riassunzione d'instanza, ciò vuol dire che la causa deve discutersi e decidersi sempre al nome del defunto.

57. Non è quindi ammessibile che l'erede, o chi si dice tale, prenda a discutere in suo nome la causa, senza nemmeno giustificare tale qualità e senza accertare che la morte sia avvenuta
F dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo. — A. Torino, 26 febbraio 1892, Guglielminetti c. Caravaglia, Giur. Tor., 1892, 398.

58. La parte che nel procedimento formale eleva

Digitized by Google

incidente non è obbligata a lasciare all'altra il termine a deliberare di cui all'art. 165 c. p. c., ma può citarla senz'altro innanzi il presidente nel termine di cui al successivo art.
A 181. — A. Cagliari, 17 marzo 1892, Marcialis c. Porcu-Gina, M. trib. Mil., 1892, 451.

59. Le disposizioni della legge relative agli incidenti nelle cause formali non sono munite della
B sanzione di nullità. — A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Simonetti, Temi rom., 1892, 352.

60. Non è vietato anche in giudizio sommario seguire le forme degli incidenti per l'ammissione di prove di comune accordo, e lo aver ciò fatto non importa per sè mutazione di rito.

61. Quando però la causa sia rinviata per fatte opposizioni avanti il tribunale, è lecito alle parti contendenti portare in discussione non solo l'ammissione delle prove, ma anche il me-
C rito. — A. Genova, 6 ottobre 1892, Ermiglio c. Gaglietto, Temi gen., 1892, 658.

62. Nelle cause formali, quando per la risoluzione di un incidente si venga a pregiudicare il merito della lite, il giudice deve ordinare la riunione dell'incidente al merito, per discutersi il
D tutto in una udienza da designarsi. — A. Palermo, 5 febbraio 1892, Banco di Sicilia c. Sessa, Circ. giur., 1892, 114.

63. Basta la domanda di una parte per la rimessione al Collegio anche del merito, perchè il presidente debba farvi luogo, libero poi al Collegio di decidere solo l'incidente qualora non ravvisi la causa matura a decisione in merito. —
E A. Venezia, 8 marzo 1892, Cons. Tartaro Antico c. Begiolini, Temi ven., 1892, 267.

64. Quando la rimessione nanti il Collegio fu limitata al solo incidente insorto tra le parti, non può esaminarsi il merito, per quanto sia maturo
F a decisione. — A. Genova, 20 febbraio 1892, Polo c. Monteverde, Giurista, 1892, 159.

65. Rimessa la causa al Collegio soltanto per la risoluzione dell'incidente, non può decidersi il merito, benchè maturo, se sul merito non vi sono conclusioni esplicite e formali di almeno una delle parti, non bastando che ragioni di merito si siano accennate nella comparsa con-
G clusionale. — C. Torino, 27 marzo 1892, Grasso c. Nicolini, Giur. Tor., 1892, 618.

66. Rinviate le parti al Collegio per l'incidente ed ove ne sia il caso anche per il merito, ove la controversia sia basata sovra indagini di puro diritto, nè sia d'uopo di ulteriore istruzione, non osta alla pronuncia sul merito che una delle parti siasi limitata a discutere e
H concludere soltanto sull'incidente. — A. Venezia, 5 aprile 1892, Vicentini c. Com. Verona, Temi ven., 1892, 343.

67. Rimesse le parti al Collegio per l'incidente e per il merito, e conchiusosi dalle parti sull'uno e sull'altro, e dipendendo l'incidente dal merito, non è più tenuto il Collegio a pronunciare sull'incidente, quando, risolvendo il merito maturo a decisione, venga a mancare l'opportu-
A nità dell'incidente. — C. Torino, 2 luglio 1892, Birago c. Serra, Giur. Tor., 1892, 529.

68. Nella decisione in seguito alla trattazione di un incidente di causa, le sole eccezioni pregiudiziali, quali la incapacità a stare in giudizio, la cosa giudicata e la prescrizione, opposte nella discussione dell'incidente, hanno efficacia a far respingere senz'altro la domanda principale.

69. Le altre eccezioni riflettenti il merito della causa principale devono essere rimesse alla
B decisione finale. — A. Venezia, 30 marzo 1892, Esattoria comunale di Venezia c. Indri, Temi ven., 1892, 295; Giurista, 1892, 361.

70. Quando è rimessa ad udienza fissa la decisione di un incidente e del merito maturo a decidere, non si possono all'udienza di spedizione fare
C nuove deduzioni di incombenti. — A. Genova, 12 giugno 1892, Gallo c. Min. LL. PP., Temi gen., 1892, 527.

71. Quando il presidente con ordinanza non impugnata ha rimesso le parti al Collegio per la risoluzione dell'incidente (nel caso, cambiamento di rito), non può attendersi la conclusione con cui una di esse reclama una pronunzia
D di merito. — A. Casale 21 novembre 1891, Borella c. Boschi, Giur. Casale, 1892, 127.

72. Può farsi luogo all'unione di due cause solo in quanto fra esse sussista un vincolo di correlazione in riguardo al titolo o scopo per cui si agisce, ed al fatto su cui si fondano le due azioni, per modo che non si possano pronunciare decisioni separate senza ledere i diritti di alcuna delle parti e incorrere nel pericolo
E di giudicati contradditorî. — A. Milano, 18 dicembre 1891, Marinoni c. Bicinetti, M. trib. Mil., 1892, 212.

73. Vi è luogo alla riunione di due appelli, che, sebbene distinti tra loro, rispondano poi sostanzialmente all'identica domanda fondamentale, e tra le due sentenze, che s'impugnano, l'una, come ammissiva di una prova testimoniale, e l'altra contenente l'apprezzamento e conseguente applicazione delle risultanze della esperita prova orale, esiste una necessaria connes-
F sione e dipendenza. — A. Genova, 5 aprile 1892, Ditta Garibaldi c. Ghiglione, Giurista, 1892, 198.

74. Chiedendosi innanzi al presidente la riunione di due cause ai termini dell'art. 229 Reg. giud., non può il presidente provvedere se non abbia udito la parte interessata.

75. La disposizione del citato articolo non può essere invocata ed applicata quando si è innanzi al Collegio; nel quale caso può provvedere il Collegio stesso sulla istanza di una delle parti, senza che ne abbiano conoscenza

Digitized by Google

le altre parti che figurano nell'altra causa, e può, ove veda che siavi veramente connessione,
A disporne la riunione anche d'uffizio. — C. Roma, 1 luglio 1892, Gamberini c. Olivieri, Legge, 1892, II, 365.

76. A sensi dell'art. 196 c. p. c. deve essere notificata all'attore la domanda che apre l'adito al giudizio in garanzia e non la posteriore di prosecuzione o di riassunzione del giudizio me-
B desimo. — A. Roma, 27 giugno 1891, Alfani Zeoncilli Emanuele, Temi rom., 1891, 391.

77. Non può aversi riguardo alle dichiarazioni non
C fatte in udienza e aggiunte in postilla. — A. Venezia, 12 febbraio 1892, Cavalleri Del Picco c. Montanari, Temi ven., 1892, 280.

78. La facoltà concessa alle parti di presentare note aggiuntive dopo la discussione non vincola il magistrato, il quale può decidere la causa, ove lo creda opportuno, prima che tali note siano
D presentate. — C. Roma, 22 giugno 1892, Ghedini Trotti c. Vitali, Foro, I, 1049.

79. Nelle note dopo l'udienza è bensì fatta facoltà alle parti di presentare osservazioni e schiarimenti a sostegno delle domande e delle eccezioni spiegate nell'istruzione e nelle conclusioni prese all'udienza, ma non è lecito proporre
E domande ed eccezioni nuove. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Bonacini c. Ferrovie Sassuolo-Modena, Giur. Tor., 1892, 424; Legge, 1892, II, 411; Bett., 1892, 1037.

80. All'esercizio dell'*actio ad exhibendum* è necessario dimostrare il diritto alla cosa di cui si chiede l'esibizione.

81. Nei contratti di compravendita per privata scrittura il diritto alla cosa risulta dal *jus ex contractu*, che si compenetra col dritto al possesso della scrittura.

82. La dimostrazione del diritto alla cosa non può emergere dalla dichiarazione del convenuto: « che egli possiede la scrittura, ma questa simula una vendita e dissimula una donazione », perchè questa dichiarazione costituisce una con-
F fessione giudiziale inscindibile. — T. Lecce, 5 dicembre 1891, Personè c. Personè, Pisanelli, 1892, 54.

V. *Diritto romano* 18 — *Divisione* 26 — *Fallimento* 333-343.

— ordinamento giudiziario — V. *Ordinam. giud.*

Procedimento in materia penale [R. D. 26 novembre 1865, n. 2599, che approva e pubblica il codice di procedura penale; R. D. 30 novembre 1875, n. 2607, sulle disposizioni transitorie e sulla tabella di rapporto degli articoli del codice penale toscano ivi citati; R. D. 28 gennaio 1866, n. 2782, per la estensione e correzione degli art. 353 e 678 c. p. p.; R. D. 28 giugno 1866, n. 3008, che sostituisce due altri articoli a quelli 834 e 835 c. predetto; L. 30 giugno 1876, n. 3183, che modifica gli art. 182, 183, 185, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253, e 521 c. predetto: L. 30 giugno 1876, n. 3184, che modifica alcuni articoli del codice predetto sulla prestazione del giuramento].

BIBLIOGRAFIA.

1. Le riforme al codice di procedura penale. —
A F. CARFORA, Critica for., I, 577.

2. Il congresso giuridico di Firenze, e le proposte
B di riforma in materia penale. — P. GRIPPO, Foro pen., I, 97 e 136.

3. La riforma del codice di procedura penale in Italia. Il processo penale nella sua fisonomia
C generale. — S. VACCA, Riv. pen., XXXVI, 417.

4. La riforma del codice di procedura penale. La
D pubblica opinione e la riforma. — S. VACCA, Riv. pen., XXXVI, 217.

GIURISPRUDENZA.

5. Gli adempimenti richiesti dagli art. 144 e seg. e in specie dell'art. 151 sui corpi di reato non
E sono richiesti a pena di nullità. — C. Roma, 5 maggio 1892, Zuliano, Corte S. Roma, 1892, 266.

V. *Contrabbando* 2 — *Diritto pen.* 12 — *Elezioni amministrative* 197.

— istruzione del procedimento penale — V. *Istruzione pen.*

— ministero pubblico — V. *Ministero pubblico.*

Procedura — V. *Procedimento.*

Processione religiosa.

1. L'art. 7 della legge di p. s. vieta le processioni, e non solamente quelle aventi carattere ecclesiastico e quelle che servono a commemorare grandi avvenimenti nazionali.

2. È punito chi promuove una processione senza darne avviso all'autorità di p. s., sebbene altre
F ne avesse promosso senza questo avviso, e non avesse creduto di offendere la legge. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Scialpi, Corte S. Roma, 1892, 123; Riv. pen., XXXVI, 156; Legge, 1892, II, 498.

V. *Rifiuto di obbedienza* 10, 11.

Processo verbale — V. *Verbale.*

Procura — V. *Mandato civ.*

Procuratore — V. *Avvocato e procuratore.*

Procuratore del re [c. p. p. 42-55, 260, 4>2] — V. *Ministero pubblico.*

Procuratore generale del re [c. p. p. 38-41, 263, 442] — V. *Ministero pubblico.*

Prodigalità [c. c. 359] — V. *Inabilitazione e interdizione.*

Prodizione.

Professione liberale — V. *Locazione d'opera.*

Produzione in giudizio — V. *Documenti.*

Professione religiosa — V. *Monaco.*

Professioni girovaghe [L. 31 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto di impiegare fanciulli in professioni girovaghe].

Digitized by Google

1. La legge 21 dicembre 1873, n. 1733, punisce i genitori e tutori che per l'esercizio delle professioni girovaghe affidano i figli minori d'anni 18 a persone estranee, e punisce anche coloro che li accettano.
2. Fra le persone estranee non possono comprendersi gli avi del minorenne. — A. Milano, 25 novembre 1891, Meola, M. trib. Mil., 1892, 94; Legge, 1892, I, 421; Bett., 1892, 100.

Progetti di riforma della legislazione — V. *Diritto* (1).

Prole [c. c. 138, 139, 147, 159-201; 220-239; c. p. c. 808] — V. *Alimenti — Filiazione — Patria potestà — Pensione — Separazione coniugale — Successione.*

Promessa di matrimonio — V. *Matrimonio.*
— di vendita — V. *Vendita.*

Promiscuità — V. *Diritti promiscui.*

Proprietà [c. c. 436-475].

SOMMARIO.

Abuso — V. *Proprietà.*
Accessione 2, 3, 9-16.
Comunione 15.
Costruzione sul suolo altrui 2, 3, 9-16.
Danni e pericoli al vicino 17. 28.
Distanze 27, 28.
Emulazione 17 — V. *Proprietà*
Prescrizione 24.
Presunzione 6-8.
Proprietà, diritto, limiti, 1, 17-28.
Prova in genere 4-10.
» testimoniale 14.
Rivendicazione 4.
Scrittura 9.
Sottosuolo 1.
Suolo altrui — V. *Costruzione.*
Uso — V. *Proprietà.*
Vicino — V. *Danni.*

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla condizione giuridica dello spazio aereo e del sottosuolo nel diritto romano e odierno; nuovo contributo alla teoria delle *res communes omnium.* — M. PAMPALONI, Arch. giur., XLVIII, 32.
2. Proprietà; costruzione su suolo altrui; accessione; consegna del suolo al costruttore. — G. P. CHIRONI, R. scienze giur., 1892, 235.
3. Osservazioni all'art. 469 c. c. — M. PAMPALONI, Studi senesi, IX, 93.

GIURISPRUDENZA.

4. Quando non si tratta di azione di rivendicazione, nella quale l'attore deve dare la piena prova della proprietà, ma di azione in dichiarazione di proprietà, si devono investigare i titoli e le prove tutte *hinc inde* somministrate, e risolvere la controversia in favore di colui le cui ragioni risultino prevalenti o preponderanti.
5. Non può dunque nell'azione in dichiarazione di proprietà respingersi la domanda dell'attore unicamente perchè questi non ha dato prove concrete e decisive del suo diritto, e mentre si riconosce che egli ha per sè il possesso, o che questo è incerto e promiscuo tra le parti. — C. Torino, 13 luglio 1892, Opera parrocchiale di Ongina c. Com. di Monticelli, Giur. Tor., 1892, 502; Bett., 1892, 843.
6. Non basta l'impugnativa contro la presunzione di proprietà nascente dal catasto; è d'uopo provarla insussistente. — A. Genova, 13 giugno 1892, Com. di Montaggio c. Com. di Davagna, Giurista, 1892, 273; Temi gen., 1892, 469; Legge, 1892, II, 632.
7. L'art. 440 c. c. non contiene una presunzione *juris et de jure,* ma una presunzione *juris tantum.*
8. Questo principio si applica non solo nei rapporti da privato a privato, ma benanco ai beni del demanio comunale. — A. Genova 26 febbraio 1892, Calcagno c. Com. di Arenzano, Giurista, 1892, 142.
9. Include trasferimento di proprietà e deve farsi per iscritto la convenzione con cui il proprietario del suolo rinunzia alle costruzioni, piantagioni od opere, in favore di chi le ha fatte o le farà sorgere a proprie spese. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Finanze c. Comp. fondiaria, Foro, I, 65. (n)
10. Conf. — C. Roma 25 giugno 1892, Finanze c. De Attinis Maniago, Foro, I, 1160. (n)
11. L'acquirente d'un fondo, che prima della stipulazione del contratto fu nel possesso del fondo medesimo e vi fabbricò, annuente la parte venditrice, un edificio, non diviene proprietario di questo se non col contratto di vendita. — A. Roma, 22 gennaio 1892, Moroni c. Finanze, Temi rom., 1892, 33.
12. La costruzione fatta dal terzo sul suolo altrui si deve ritenere appartenere al proprietario del suolo stesso.
13. Perciò nella vendita dell'area fatta dal proprietario al costruttore deve ritenersi, per gli effetti della tassa di registro, compreso anche il valore della costruzione.
14. È inammessibile la prova testimoniale per dimostrare il precedente assenso del proprietario di fabbricare sul di lui suolo; di fronte all'erario, questo assenso dovrebbe constare da atto scritto di data certa o da istromento pubblico. — A. Roma, 15 marzo 1892, Tosoni c. Finanze, Temi rom., 1892, 196.
15. L'edifizio costruito da un comunista sulla cosa comune, quantunque sia fatto a proprie spese, deve ritenersi di proprietà dell'ente comunione; e perciò nella vendita della quota dell'area fatta in seguito dal comunista, che non volle partecipare alla costruzione dell'edificio, all'altro che fabbricò, devesi intendere trasferita anche la parte dell'edificio stesso, sulla quale per conseguenza è dovuta la tassa proporzionale di registro. — A. Roma, 21 aprile 1892, Mercalli c. Finanze, Temi rom., 1892, 281.
16. La costruzione fatta dal marito con suo danaro su suolo della moglie diviene proprietà di que-

(1) Per gli studî e gli scritti relativi a progetti di leggi speciali, vedi le parole del *Repertorio* corrispondenti alle rispettive materie.

Digitized by Google

sta per diritto d'accessione, salvi gli obblighi imposti dall'art. 450 c. c., senza che possa addursi la nullità della donazione tra marito e
A moglie. — C. Torino, 4 dicembre 1891, Visconti c. Lucchini, Giur. Tor., 1892, 3; Legge, 1892, I, 119.

17. Il principio *qui jure suo utitur neminem ledit* applicato al diritto di proprietà non va inteso nel senso che sia lecito al proprietario coll'uso od abuso della cosa sua recare pregiudizio an-
B che ai terzi. — C. Torino, 24 agosto 1892, De Azarta c. Com. di Genova, Temi gen., 1892, 585.

18. Perchè il proprietario debba rispondere del danno arrecato dalla cosa sua non occorre nè la volontarietà del fatto dannoso, nè la scienza del vizio stato causa del danno.

19. Basta sia assodato che il vizio è derivato da
C negligenza od incuria del proprietario. — C. Firenze, 10 marzo 1892, Negri c. Brentel, Temi ven., 1892, 214; Legge, 1892, I, 660; Giur. Tor., 1892, 403; Annali, 1892, 302.

20. Il proprietario danneggiato per l'umidità, o per cattive riparazioni della casa di altro proprietario, ha diritto di rivolgersi contro quest'ultimo, anche quando i danni sono preesistenti all'acquisto di esso, e sia tenuto a rimborsarli il proprietario precedente che vi ha
D dato causa. — C. Palermo, 3 settembre 1891, Leto Pace c. Forte Anelli, Circ. giur., 1892, 280; M. trib. Mil., 1892, 205; Legge, 1892, I, 523; Gazz. proc., XXV, 8; Giur. Cat., 1892, 148; Foro Cat., 1892, 111.

21. Il diritto di proprietà, quale è definito dall'art. 436 c. c., trova sempre un limite nel rispetto dovuto alla proprietà del vicino, niuno potendo immettere nel fondo altrui cosa alcuna che possa offendere la integrità o menomarne l'uso e il godimento.

22. La immissione dello scotimento e del rumore prodotti dai colpi del maglio di una ferriera può dar diritto a ripetere il risarcimento del danno, anche quando un provvedimento dell'autorità amministrativa, emesso in base al disposto dell'art. 88 L. sulla p. s. 20 marzo 1865, abbia riconosciuto che i colpi del maglio non producevano uno di quei gravi incomodi che, ai sensi della legge, possono legittimare la sospensione di un opificio industriale.

23. Nell'esistenza però di siffatto provvedimento dell'autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria, coerentemente all'art. 4 L. 20 marzo 1865, alleg. *E*, può conoscere soltanto del diritto al risarcimento dei danni, ed è incompetente ad ordinare la remozione del maglio, perchè tal disposizione importerebbe soppressione dello stabilimento industriale e revoca dell'atto amministrativo che lo ha riconosciuto
E legittimo. — C. Roma, 23 agosto 1892, Ditta Raggio e Ratto c. Pittaluga, M. trib. Mil., 1892, 991; Annali, 1892, p. sp., 143; Bett., 1892, 1151; Temi gen., 1893, 6; Giust. amm., 1892, 49; Legge, 1893, I, 37; Riv. universale, 1893, 15.

24. Non si acquista per prescrizione il dritto di apportar danni ai vicini con opere sul suolo proprio; e però, anche dimostrato il lungo tempo nel quale le opere furono eseguite, non viene colui, che l'abbia eseguite, esonerato dal-
A l'obbligo del risarcimento dei danni. — C. Napoli, 16 luglio 1892, Capitolo di Nocera c. D'Amore, Mov. giur., 1892, 129.

25. L'autore di cavamenti nel proprio suolo, che producono danni e pericolo al fondo del vicino, è tenuto di ripararvi, anche quando ne sia richiesto dopo aver venduto ad altri il pro-
B prio suolo. — C. Napoli, 16 gennaio 1892, Di Lorenzo c. Colonna, Gazz. proc., XXV, 50; Legge, 1892, II, 338.

26. L'azione diretta a conseguire l'osservanza di quanto è disposto nell'art. 574 c. c. deve essere proposta principalmente contro il proprietario del fondo serviente, e solo in subordine e in relazione ai principî generali in materia di colpa contro l'autore dell'opera querelata.

27. Il disposto dell'art. 574 è dimostrativo e non tassativo.

28. Esso si applica pertanto ogni qualvolta, anche indipendentemente dai casi di pericolo ivi enumerati, sorga dall'esercizio del diritto di proprietà ragionevole timore di danno al vicino.
C — A. Milano, 22 marzo 1892, Malugani c. Cappa Cesana, M. trib. Mil., 1892, 401.

V. *Catasto* — *Diritto romano* 17 — *Donazione* 12, 43 — *Miniera* 7 — *Rivendicazione* — *Superficie* — *Usufrutto* 1, 3.

— beni demaniali o patrimoniali dello Stato. — V. *Demanio* — V. pure *Acque*.

— beni dei Comuni o delle provincie — V. *Comune* — *Provincia* — *Regolamenti comunali*.

— monumenti ed oggetti storici od artistici — V. *Monumenti ed oggetti ecc.*

— muri, edifizî e fossi comuni — V. *Servitù*.

— distanze — V. *Servitù*.

— espropriazione per p. u. e risanamento — V. *Espropriazione per p. u.*

— regolamento e rettificazione di confini — V. *Confini*.

Proprietà letteraria, artistica e industriale — V. *Diritti di autore* — *Privative industriali*.

Proroga di giurisdizione — V. *Competenza civ.*

Proroga di termini [c. p. c. 14, 47, 246, 415] — V. *Termine* — V. pure: *Perizia civ.* — *Prova testimoniale*.

Prospetto (servitù di) [c. c. 583-590] — V. *Servitù*.

Prossenetico — V. *Mediazione*.

Prostituzione [Reg. 27 ottobre 1891, n. 655, sul meretricio].

1. Contravviene all'art. 7 reg. sulla prostituzione

Digitized by Google

27 ottobre 1891 chi pone in esercizio un locale di meretricio, ove due donne riunite esercitino la prostituzione senza la previa dichia-
A razione dell'autorità di p. s. — C. Roma, 24 maggio 1892, Pastorino, Cass. unica, III, 1020; Giur. pen. Tor., 1892, 409; Annali, 1892, 225; Corte S. Roma, 1892, 457.

2. Sebbene non siavi in legge distinzione fra le case di tolleranza, tuttavia non è sempre possibile parificare, per gli effetti dell'art. 10 del reg. sulla prostituzione 29 marzo 1888, quelle dichiarate tali per decreto dell'autorità di p. s. a quelle aperte dietro domanda.

3. Il fatto che il possessore di una casa di tolleranza, dichiarata tale dalla autorità di p. s., alloggi una donna che, sebbene di mala fama, pur non sia meretrice pubblica, non può portare di conseguenza l'obbligo nel possessore stesso di denunciare la donna predetta a nor-
B ma dell'art. 10 reg. sulla prostituzione. — P. Bologna, 15 ottobre 1891, V. L., R. giur. Bol., 1892, 31.

Protesta — V. *Diffida.*

Protesta di ricorrere e protesta di nullità — V. *Cassazione pen.* — *Appello pen.*

Protesto [c. comm. 1882, 259, 273, 292, 295, 297, 303-309, 341, 457] — V. *Effetto cambiario* — *Notaro* — V. pure: *Responsabilità civ.* 18-20.

Protutore [c. c. 264-276] — V. *Tutela.*

Prova in genere in materia civile [disp. prel. c. c. 10; c. c. 1312 e seg.; c. p. c. 206-215; c. comm., 44-53].

1. La massima *actore non probante reus absolvitur*, non può invocarsi quando per fatto stesso del convenuto l'attore si trova impedito di presentare i documenti necessarî per pro-
C vare il suo assunto. — A. Roma, 16 aprile 1892, Carpi c. Ministero degli Interni, Temi rom., 1892, 85.

2. Al compratore che afferma di non essere più debitore del tanto che il venditore dimanda incombe l'onere di provare nei modi legali i
D fatti pagamenti. — C. Roma, 3 giugno 1892, Fiorenzani c. Ciampella, Corte S. Roma, 1892, II, 141.

3. Il magistrato che ritiene già constatato con altro mezzo diverso da quello proposto dall'attore il di lui assunto, non contraddice alla regola
E di cui l'art. 1312 c. c. — C. Firenze, 7 marzo 1892, Ambrosini c. Da Rio, Temi ven., 1892, 366; R. dir. eccles., III, 108.

4. Non è censurabile la sentenza di merito se desume la prova, oltrechè dai documenti prodotti in processo, anche dai fatti ripetutamente contestati dall'una all'altra parte e non espressa-
F mente impugnati. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Uzielli c. Vaselli, Temi ven., 1892, 149; Annali, 1892, 73; Legge, 1892, I, 547.

4 bis. Quando il giudice del merito trova negli atti tali indizî da rendere plausibile l'intento dell'attore senza però potere esaminare il merito della controversia per incompleto ed irregolare svolgimento della causa, può ordinare una più ampia istruzione della causa e rinviarla altresì al primo giudice, che abbia anche già pronunciato definitivamente; nè, così facendo, egli viola il principio *actore non probante reus*
A *absolvitur*, e l'art. 1312 c. c. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Chapelle c. Gobetto, Giur. Tor., 1892, 296; M. trib. Mil., 1892, 561; Annali, 1892, 331; Bett., 1892, 636.

5. Il giudice del merito può respingere una prova che si opponga alla verità conosciuta ed evidentemente vessatoria, senza violare alcuna
B legge. — C. Firenze, 11 febbraio 1892, Ditta Scalcerle c. Ditta Battoggia, Temi ven., 1892, 228.

6. Il rigetto d'una prova pronunciato soltanto allo stato degli atti non pregiudica l'ammessibilità della prova stessa in progresso di causa, quando siano appurati quei fatti che si giudicò
C necessario di previamente accettare. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Pugliese c. Bottazzi, Giur. Tor., 1892, 191.

7. Qualsiasi documento, prodotto da una delle parti, è acquisito alla causa, ed ogni altra se ne può giovare per la difesa dei suoi diritti.
D — T. Bari, 30 luglio 1892, Fallimento Pappalepore c. Milella, Pisanelli, 1892, 274.

8. Perchè gli attestati delle pubbliche autorità facciano prova, bisogna che concernano fatti risultanti dai registri o verbali che le autorità medesime hanno per legge mandato di tenere
E o redigere. — C. Firenze, 24 marzo 1892, Piasenti c. Stefanelli, Temi ven., 1892, 238; Legge, 1892, I, 762; M. trib. Mil., 1892, 562; Annali, 1892, 306; Bett., 1892, 634.

9. Un certificato privato non ha valore di prova in giudizio equiparabile a deposizione testimo-
F niale. — A. Torino, 22 gennaio 1892, Sardi c. Debenedetti, Giur. Tor., 1892, 211; Legge, 1892, II, 455; Giurista, 1892, 427.

10. I semplici certificati medici non hanno valore
G di prova in giudizio. — A. Torino, 7 settembre 1891, Testore c. Casa, Giur. Tor., 1892, 28.

11. Nessuna disposizione di legge prescrive che il reclamo, di cui è parola nell'art. 209 c. p. c., sia proposto con citazione da notificarsi nel
H termine di cui all'art. 183 cod. stesso. — C. Roma, 25 aprile 1892, Brunacci c. Cong. di Propaganda Fide, Legge, 1892, II, 39; Bett., 1892, 657.

V. *Appello civ.* — *Cassazione civ.* — *Comunione e condominio* 6 — *Consuetudine* 4, 8, 9 — *Copia* — *Cosa giudicata civ.* 20, 25 — *Divisione* 24 — *Donna maritata* 26, 48, 56, 57 — *Effetto cambiario* 58, 127, 217 — *Fattura commerciale* — *Filiazione* — *Frode e simulazione* — *Giudizio (rapporto fra il giud. pen. e civ.)* — *Legge* 1, 2 — *Locazione* 54 —

Digitized by Google

Matrimonio 10-12 — *Parentela* — *Proprietà* 4-6 — *Quasi contratto* 3 — *Registro* — *Sentenza civ.* 30 — *Separazione coniugale* 15-17 — *Servitù* 11-90 — *Società* 79-80 — *Successione* — *Telegramma* — *Testamento* — *Titolo al portatore* 15 — *Vendita.*

— confessione — V. *Confessione civ.*
— giuramento — V. *Giuramento civ.*
— interrogatorio — V. *Interrogatorio civ.*
— libri di commercio — V. *Libri di commercio.*
— onere della prova — V. *Onere della prova.*
— perizia — V. *Perizia civ.*
— presunzione — V. *Presunzione.*
— prova testimoniale — V. *Prova testimoniale.*
— registri privati — V. *Scrittura.*
— scrittura — V. *Srittura.*

Prova in genere in materia penale.

BIBLIOGRAFIA.

1. Certezza e dubbio nel giudizio criminale. —
A R. CARNEVALE, Riv. pen., XXXV, 541.
2. La presunzione *juris* degli art. 340 1ª parte e 387 c. p. p. (verbali e rapporti degli ufficiali
B di polizia giudiziaria). — F. E. DENINA, Temi ven., 1992, 81.

GIURISPRUDENZA.

3. La valutazione delle prove è affidata all'insindacabile criterio del magistrato decidente. —
C T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Di Pinto, Giur. T. S. G. e M., 1892, 37.
D 4. Conf. — T. S. G. e M., 18 gennaio 1892, Arenella, Giur. T. S. G. e M., 1892, 1.
5. Le contravvenzioni, compresa quella alla legge 3 giugno 1874 sulla fabbricazione della cicoria, si possono accertare con qualunque mezzo di
E prova non vietato dalla legge. — C. Roma, 9 maggio 1892, Pellegrini Guzzago, Corte S. Roma, 1892, 260.
6. Le contravvenzioni possono esser accertate anche senza verbali degli ufficiali di polizia giu-
F diziaria. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Scialpi, Corte S. Roma, 1892, 123; Riv. pen., XXXVI, 156; Legge, 1892, II, 498.
7. Quando i fatti indicati nel verbale di contravvenzione non furono personalmente accertati dalle guardie verbalizzanti, e siano stati denunciati da altre persone, il giudice può trarre la sua convinzione per la sussistenza del reato dal complesso delle risultanze del pubblico di-
G battimento. — C. Roma, 20 luglio 1892, Forgione, Giur. pen. Tor., 1892, 413.
8. Gli articoli della procedura penale concernenti l'accertamento delle traccie permanenti di un reato segnalano soltanto delle norme direttive.
H — C. Roma, 15 febbraio 1892, Solero, Cass. unica, III, 411; Giur. pen. Tor., 1892, 174.
9. In ogni caso si può supplire alla mancanza del corpo di reato con opportune informazioni.
10. Il magistrato può convincersi della esistenza materiale del reato (spendita di biglietti falsi), sebbene i biglietti stessi più non esistessero allorchè si procedette contro gl'imputati. —
A C. Roma, 27 maggio 1892, Pappalardo, Corte S. Roma, 1892, 433.
11. Il corpo del reato può accertarsi anche in via suppletoria colle dichiarazioni giurate di testimoni.
12. Il convincimento che da esse trasse il giudice di merito invano si attacca in Cassazione. —
B C. Roma, 23 aprile 1892, Vento, Cass. unica, III, 701.
13. Non è vietato al giudice di occuparsi della sussistenza di un reato d'azione privata pel quale manchi la querela (adulterio), quando ciò possa influire sulla prova e sull'indole del delitto imputato (violazione di domicilio), massime se l'un reato sia servito di mezzo a commetter
C l'altro. — C. Roma, 14 maggio 1892, Sismondi, Foro, II, 395.
14. Non è necessaria la costituzione di parte civile per somministrare elementi di prova all'autorità giudiziaria, e quindi non è vietato di tener conto di memorie a carico del prevenuto presentate da chi non si costituì parte
D civile. — C. Roma, 21 ottobre 1891, Re Riccardi, Foro, II, 3. (n)
15. Il divieto della prova testimoniale stabilito dall'art. 848 c. p. p. ha luogo anche quando si tratti di contratto invocato dall'imputato per eli-
E minare l'imputazione. — C. Roma, 5 maggio 1892, Diaferia, Foro, II, 375.
16. L'imputato che al dibattimento svolge una discolpa per la quale vengono anche indotti dei testimoni, non può poi pretendere che tutto ciò sia un'argomentazione del difensore e che non debbano ritenersi come da lui ammessi i fatti enunciati nella discolpa.
17. Tale ammissione o confessione costituisce un principio di prova scritta, che rende ammissibile la prova testimoniale e le presunzioni anche per contratti di valore eccedente le 500
F lire. — C. Roma, 16 luglio 1891, Ferrara, Foro, II, 41.
18. L'art. 48 c. comm. che limita la fede dovuta ai libri commerciali irregolarmente tenuti si applica soltanto ai giudizî civili, e non anche ai penali.
19. Erra quindi il giudice che respinge la produzione di libri commerciali fatta dall'imputato, sull'unico motivo di non poterne tener conto
G perchè irregolari. — C. Roma, 17 maggio 1892, Pez, Foro, II, 402.

V. *Appello pen.* 101-110 — *Appropriazione indebita* 39 — *Confessione pen.* 1, 2 — *Dibattimento pen.* 40-43 — *Perizia pen.* 1-5, 14. *Spergiuro* 3, 4, 6 — *Vizio di mente* 4.

Prova per iscritto [c. c. 1313-1331, 1333-1340]. — V. *Scrittura.*

Digitized by Google

Prova testimoniale[c. c. 1341-1348; c. comm. 44, 53, c. p. c. 212-215, 229-251, 278, 294, 306, 426, 427, 453, 454; L. 12 giugno 1876, n, 3184 che modifica l'art. 242 sul giuramento].

SOMMARIO.

Ammissibilità 4, 5, 10-56, 66.
Appello 68, 179-180.
Articoli di prova — V. *Fatti*.
Capacità al fare da testimone 132-149.
Cassazione, apprezzamento 11
Causa nel contratto 38-41.
Causa commerciale 30, 4 7-56.
Contratto, 13, 18, 26, 55.
Controdichiarazione 28.
Controprova 69-83, 119, 120, 131, 177.
Cosa giudicata 5.
Deduzioni 11, 12, 66. 67, 69,
Delega 62.
Esame a futura memoria 178.
Esecuzione provvisoria 2, 85-90, 110.
Fallito 134, 186.
Fatti illeciti 88.
» nuovi 1, 69, 70, 77, 82, 83, 107.
» rilevanti 7, 28.
» semplici o giuridici 18-22, 27, 45.
» specificazione 66, 67.
» verosimili 6.
Frode e simulazione 42-44, 50, 51.
Giudice delegato 57, 61, 148, 155, 158, 159-161, 163-165, 168.
» reclamo contro provv. — V. *Reclamo*.
Giudizî pretoriali 80, 98-110, 117, 129-131, 175.
Impossibilità — V. *Scrittura*
Interpretazione 2, 19, 28.
Interrogatorio 36.
Inventario 37.
Liberazione 24, 25, 58.
Liste dei testimoni — V. *Notificazione*.
Mandatario 183, 137, 139-144,
Notaio 185.
Notificazione delle liste 177-131.
» dell'ordinanza 75, 95, 97. 113-117.
» del reclamo 57, 5 9.
Nullità sanata 125.
Ordinanza di fissazione del giorno dell'esame 64, 65, 111, 112, 180-182.
Pagamento 17, 18, 22, 29.
Possesso 9, 21, 22,
Pretore — V. *Giudizio pretoriale*.
Principio di prova 30-37.
Procuratore — V. *Mandatario*.
Proroga 26, 75, 76, 149-175.
Prova contraria 66, 69-83.
Reclamo 57-60, 63, 166, 167.
Ricognizione di debito 24.
Rinvio 148.
Rinnovazione dell'esame 176, 177.
Scrittura contro o in aggiunta 19, 20, 23, 26, 40, 56.
» impossibilità di procurarla 39-44, 46.
» principio di prova — V. *Principio di prova*.
Servitù 27.
Termine, computo e perentorietà 80, 81, 98-108, 181.
» decorrenza, interruzione 2, 61, 84-95, 109, 173, 174.

BIBLIOGRAFIA.

1. Dei fatti nuovi in ordine alla formazione della
A prova testimoniale: appunti. — G. FRANCESCHINI, Bologna, Zanichelli edit., 1892, in-8° p. 274.
2. Il termine per fare la prova testimoniale e
B l'esecuzione provvisoria. — G. TRISCHITTA, Rif. giur., 1892, 207.

GIURISPRUDENZA.

3. È principio in materia di prova di non potere il giudice fondare il suo convincimento se non sulle prove raccolte nelle forme procedurali stabilite e nel giudizio, ond'è che gli atti di notorietà, fuori dei casi dalla legge indicati, e i certificati dei medici, non possono avere nei
C giudizi civili forza probatoria. — T. Chieti, 14 maggio 1892, Pandolfi c. D'Annunzio, Foro, abruzz., VI, 128.
4. La prova giudiziale può desumersi anche da esami testimoniali seguiti in un giudicio diverso, se i relativi verbali sono stati prodotti e invocati da ambe le parti nel rispettivo loro in-
D teresse. — C. Torino, 6 maggio 1892, Gazzetti c. Penati, Giur. Tor., 1892, 667.
5. La prova testimoniale ammessa ed esaurita con sentenza interlocutoria passata in cosa giudicata è sempre attendibile, non ostante che sia stata ammessa contro il divieto della legge. —
A A. Firenze 18 febbraio 1892, Ceccherini c. Santoni, Annali, 1892, 124.
6. L'inverosimiglianza dei fatti dedotti non è mo-
B tivo per negarne la prova per testi. — A. Torino, 29 aprile 1892, Patetta c. Patetta, Giur. Tor., 1892, 589.
7. Altra è la rilevanza delle deduzioni testimoniali, ed altra quella delle deposizioni quali furono emesse dai testimoni; onde la sentenza che non ritiene rilevanti le deposizioni non può dirsi contraddire alla sentenza precedente, che, giudicando rilevantissime le deduzioni, le am-
C mise alla prova. — C. Torino, 18 marzo 1892, Cayre c. Testa, Giur. Tor., 1892, 274; Legge, 1892, I, 768.
8. Le dichiarazioni di rettifica, che un testimonio già udito in giudizio, creda di fare poi davanti notaio, sono assolutamente ultronee ed inattendibili per difetto delle formalità stabilite dalla legge per garentire, nell'interesse reciproco delle
D parti, la sincerità delle testimonianze. — T. Bari, 2 agosto 1892, Pascazio c. delle Foglie, Pisanelli, 1892, 235.
9. Una prova testimoniale aggiratasi sull'estremo dell'azione possessoria rispetto ad una strada, cioè sul possesso del transito e sul fatto del suo spoglio violento, non può essere tratta a servir di prova per la diversa quistione se il proprietario di un fondo abbia, o meno, altro comodo passaggio per curarne la coltura oltre
E quello che gli sia stato chiuso. — C. Roma, 9 giugno 1892, De Pompeis c. Deletti, Corte S. Roma, 1892, II, 79; Legge, II, 292.
10. Benchè una prova testimoniale sia per sè medesima ammessibile, non viola la legge il magistrato di merito che ne rifiuta l'ammissione, ritenendo che lo assunto che si vorrebbe dedurre coi capitoli di prova è già smentito dai docu-
F menti. — C. Napoli 14 dicembre 1891, Acciari c. Pina, Bett., 1892, 260; Legge, 1892, I, 772.
11. Ritenutosi dal giudice del merito, con incensurabile apprezzamento di fatto, che determinate circostanze articolate nella comparsa conclusionale di una parte siano influenti alla risoluzione della controversia, può legittimamente ordinarsi la prova testimoniale anche nella ipotesi che abbia formato obbietto di una subor-
G dinata conclusione. — C. Roma, 10 marzo 1892, Carusi c. D'Angelo, Corte S. Roma, 1892, II, 114.
12. Non commette eccesso di potere il magistrato correggendo una formola di prova testimoniale errata e sostituendovi altre parole più corrispondenti alla volontà delle parti contraenti
H e ai bisogni della lite. — C. Roma, 9 agosto 1892, Di Carlo c. De Stephanis, Corte S. Roma, 1892, II, 138.

Digitized by Google

13. Si possono provare per testimoni soltanto i fatti semplici, e non quelli che costituiscono
A convenzioni. — C. Palermo, 3 settembre 1892, Cutroneo c. Serra, Circ. giur., 1892, 267.

14. La prova testimoniale è ammissibile se diretta a provare un fatto semplice, non già un fatto giuridico.

15. Fatto giuridico è quello che conduce immediatamente al risultato di creare od estinguere un diritto o una obbligazione; fatto semplice è quello che conduce a risultati materiali e può condurre a risultati giuridici solo mediatamen-
B te. — C. Firenze, 7 aprile 1892, Tessarolo c. Zanon, Temi ven., 1892, 277; Legge, 1892, II, 13.

16. L'art. 1341 c. c. non vieta la prova di un fatto, sebbene dal medesimo possa derivare, come conseguenza, l'obbligo nella controparte di pagare una somma eccedente le L. 500.

17. Quindi, sebbene il pagamento superiore a L. 500 non possa nei rapporti fra creditore e debitore provarsi con testimoni, può per altro provarsi con questo mezzo nei rapporti fra due coobbligati, allo scopo di stabilire quale di essi lo abbia eseguito: — imperocchè, se sotto il primo aspetto può, come convenzione, cadere sotto la sanzione dell'art. 1341, vi sfugge invece sotto il secondo aspetto come un semplice fatto, nè la circostanza che dal medesimo sorga poi l'obbligazione del rimborso a favore del condebitore solvente può trasformarlo in con-
C venzione. — A. Casale, 30 gennaio 1892, Gado c. Gado, Giur. Casale, 1892, 308.

18. Una convenzione, che si assume modificatrice di un'altra precedentemente scritta, può essere provata con testimoni, ma non già allo scopo di esigerne l'esecuzione, ma soltanto per porre in sodo, per es., un pagamento, che sarebbe
D avvenuto senza causa. — T. Bari, 7 dicembre 1892, Moliterno c. Napoletano, Pisanelli, 1892, 342.

19. L'art. 1341 c. c., che vieta la prova testimoniale in contraddizione o in aggiunta dell'atto scritto, non esclude però che con questo mezzo di prova si possa sussidiare la interpretazione
E della scrittura. — A. Casale, 5 aprile 1892, Viale c. Min. LL. PP., Giur. Casale, 1892, 367.

20. È ammissibile la prova testimoniale a constatare fatti riguardanti le intime intenzioni dei contraenti quando non contraddicano le attestazioni del notaio circa la verità materiale delle dichiarazioni emesse dalle parti stesse.
F — C. Firenze, 27 giugno 1892, Biserni c. Biserni, Temi ven., 1892, 469.

21. Il possesso è un fatto materiale, e quindi può
G provarsi per testimoni. — C. Palermo, 2 giugno 1892, Nicosia c. Daniele, Circ. giur., 1892, 214; Foro Cat., 1892, 127.

22. Se l'attore, a contraddire la dimessa quietanza del credito domandato, adduce il fatto del materiale possesso del documento, può il convenuto essere ammesso a confutare la concludenza del fatto medesimo colla prova testimoniale.
A — A. Venezia, 12 aprile 1892, Rezzara c. Mioli, Temi ven., 1892, 397.

23. Quando l'atto scritto apparisca chiaro nell'enunciare partitamente tutto quello che deducevasi in contratto, la prova testimoniale diretta a stabilire che altro pure vi fu compreso oltre quello enunciato, non è ammissibile per il divieto della prova in aggiunta al contenuto
B in atti scritti. — A. Firenze, 10 marzo 1892, Ventura c. Tognini, Annali, 1892, 134.

24. Non è ammissibile la prova testimoniale, sempre che il fatto, su cui consentono due persone, ha per obbietto la liberazione da un'obbligazione o la ricognizione di essa, rientrando perciò nella materia contrattuale ed essendo per la prova sottoposto alle regole dell'art. 1341
C c. c. — T. Benevento, 26 novembre 1892, Foglia c. Viele, Riv. sann. irp., 1892, 107.

25. Se un'obbligazione, stante il suo valore, non può provarsi con testimoni, non è neanco permesso provare in tal modo la liberazione dalla stessa.

26. Come pure è vietato stabilire, mediante prova testimoniale, la proroga del termine fissato in
D una convenzione per atto pubblico. — C. Palermo, 26 aprile 1892, Cannata c. Stracquadario, Circ. giur., 1892, 227; Foro Cat., 1892, 210.

27. Ai testimoni non spetta l'affermazione di diritti e perciò non è ammissibile la prova testimoniale a dimostrare l'esistenza di una ser-
E vitù. — A. Roma, 5 maggio 1892, Com. di Montelibretti c. Sciarra, Temi rom., 1892, 225.

28. È inammissibile perchè inconcludente un capitolo di prova con cui il deducente vuole impugnare per dolo una controdichiarazione da lui rilasciata, dimostrando che un terzo (l'avvocato della controparte) gliela fece firmare con assicurazione che conteneva cose di niuna importanza, incapaci di recargli pregiudizio.
F — A. Casale, 8 aprile 1892, Mangiarotti c. Vigoni, Giur. Casale, 1892, 416.

29. Il credito maggiore di 500 lire, di cui l'art. 1344 in mancanza di scrittura vieta di provare per testimoni anche il residuo o la parte, non è la dimanda maggiore di 500 lire che faccia l'attore riunendo più annualità dello stesso credito, perchè si possa dire impedito il convenuto dal provare per testimoni il pagamento di una parte infra il limite di legge. Diversamente il diritto del convenuto dipenderebbe non già dal vincolo originario di
G obbligazione, ma dall'arbitrio dell'attore. — C. Napoli, 6 agosto 1892, Roberti c. Pennacchio, Dritto e giur., VIII, 208.

30. Scritti di una parte, tuttochè non firmati, possono completarsi mediante prova testimoniale

Digitized by Google

in materia commerciale, se la prova è diretta a stabilirli di provenienza del preteso loro autore e se presentasi influente in correlazione colle altre circostanze incontestate della causa. — A. Venezia, 9 giugno 1892, Sarfatti c. Ditta Gondrand, Temi ven., 1892, 367.

31. Il principio di prova scritta, per ammettersi senza limiti la prova testimoniale, può aversi anche in uno scritto non vergato dalla parte contraria contro cui si invoca, bastando che questa lo abbia prodotto in giudizio ad appoggiare il proprio assunto. — C. Torino, 4 marzo 1892, Abello c. Mattalia, Giur. Tor., 1892, 453.

32. Lo scritto, per dedurne il principio di prova di cui all'art. 1347 c. c., si ha per proveniente da colui contro cui si invoca, anche quando non sia emanato da lui, ma egli lo abbia fatto suo producendolo in giudizio a fondamento di una sua domanda, o riconoscendone od accettandone in qualunque altro modo la sostanza e il tenore. — C. Torino, 19 dicembre 1891, Tivano c. Taricco, Giur. Tor., 1892, 46; Legge, 1892, I, 229; M. trib. Mil., 1892, 142; Bett., 1892, 208; Annali, 1892, 125.

33. Valgono come principio di prova scritta le dichiarazioni emesse da chi esercita la patria potestà e la tutela su di un minorenne, quando esse abbiano occasione dall'esercizio di codesto ufficio e si contengano dentro i limiti delle facoltà che vi sono inerenti. — C. Roma, 16 marzo 1892, Di Marco c. Di Marco, Bett., 1892, 320; Corte S. Roma, 1892, II, 94.

34. Le enunciative estranee alle disposizioni dell'atto possono valutarsi come principio di prova. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Ditta Fossi c. Rosselli, Temi ven., 1892, 393; e 445.

35. Un atto stragiudiziario di usciere, sebbene non firmato dalla parte ad istanza della quale è stato fatto, può valere come principio di prova contro la parte stessa. — A. Catania, 5 agosto 1892, Spitaleri c. Castorina, Giur. Cat., 1892, 204; Foro Cat., 1892, 240.

36. Il principio di prova per iscritto, atto a far ammettere la prova testimoniale, può desumersi dalle risposte ad un interrogatorio; e queste lo costituiscono quando sono evasive, specialmente quando non sono conformi a precedenti ammissioni fatte in causa. — A. Casale, 30 gennaio 1892, Gado c. Gado, Giur. Casale, 1892, 308.

37. L'inventario eretto per conto di minori su dichiarazioni del genitore e senza le giudiziali autorizzazioni non fornisce alcuna prova delle passività e delle attività in esso indicate, e non costituisce neppure un principio di prova per ciò che concerne l'ammissibilità della testimonianza e del giuramento. — A. Brescia, 1 marzo 1892, Borboni c. Venturelli, M. trib. Mil., 1892, 428.

38. È ammessibile la prova testimoniale di un fatto illecito, costituente la causa di una obbligazione scritta.

39. Di codesta causa non potendo aversi la prova letterale, si rientra nell'eccezione di ammessibilità dell'art. 1348 c. c.

40. E tal prova testimoniale non è che si ammetta contra l'atto scritto, ma è unicamente contra la causa, non capace, per legge, a sostenere detto atto. — A. Trani, 19 ottobre 1892, Losito c. Patruno, Pisanelli, 1892, 329.

41. In tema di nullità di obbligazione per vizio di causa illecita è sempre ammessibile, qualunque ne sia il valore, la prova testimoniale. — T. Trani, 14 marzo 1892, Losito c. Patruno, Pisanelli, 1892, 185.

42. Il divieto della prova testimoniale nei casi dell'art. 1341 c. c. non si applica contro i terzi che furono estranei alla convenzione, in favore dei quali è da applicare l'eccezione dell'art. 1348. E ciò a maggiore ragione nel caso che i terzi vogliano provare la simulazione o la frode. — C. Torino, 20 ottobre 1891, Grassi c. Gerli, Bett., 1892, 214.

43. L'impugnazione della ricevuta di un assegno stipulato nei capitoli matrimoniali non equivale impugnazione delle convenzioni matrimoniali.

44. È ammissibile quindi la prova testimoniale per provare la simulazione delle ricevute. — C. Palermo, 10 settembre 1891, Piccione c. Piccione, Circ. giur., 1891, 297; Legge, 1892, I, 452; Foro Cat., 1892, 34.

45. La commissione data ad un artista per la esecuzione di un'opera d'arte e le successive varianti di essa costituiscono fatti giuridici, che non possono provarsi per testimoni, se il valore dell'opera o delle varianti superi le lire cinquecento.

46. Non può l'artista considerarsi nell'impossibilità morale di procurarsi una prova scritta della commissione in senso ed agli effetti dell'art. 1348 c. c. — A. Genova, 26 gennaio 1892, Parodi c. Romanengo, Temi gen., 1892, 120; Giurista, 1892, 93.

47. Nei giudizî civili si può far luogo alla prova testimoniale in applicazione dell'art. 44 c. comm. — C. Torino, 25 marzo 1892, Soc. bonifiche-ferraresi c. Rotta-Bella, Giur. Tor., 1892, 262; Legge, 1892, I, 694; Bett., 1892, 458; Dritto e giur., VIII, 211.

48. Un giudizio, sol perchè ha luogo in una procedura di fallimento, non può per ciò solo ritenersi come commerciale; devesi quindi ritenere come civile il giudizio promosso contro il fallimento, tendente ad una dichiarazione di proprietà a favore dell'attore non commerciante.

49. L'ammissibilità della prova testimoniale va quindi in un tale giudizio valutata a norma dell'art. 1341 c. c. — A. Roma, 23 ottobre 1891, Giannini c. Fallimento Pacini, Temi rom., 1892, 178.

Digitized by Google

50. La prova della frode e dei raggiri dolosi può darsi per testimoni in materia commerciale, senza che vi osti l'art. 1341 c. c.

51. Quantunque i singoli capitoli dedotti a prova della frode, presi isolatamente, non abbiano una influenza decisiva, può tuttavia il magistrato di merito, con giudizio incensurabile in cassazione, riconoscere influenza e rilevanza al
A complesso dei capitoli stessi. — C. Torino, 19 dicembre 1891, Dalumi c. Farinoni, Giur. Tor., 1892, 59; M. trib. Mil., 1892, 83.

52. L'art. 44 c. comm. lascia al prudente arbitrio del magistrato l'ammettere o non la prova testimoniale nei casi in cui non è permessa dall'art. 1341 c. c., e il magistrato non deve ammetterla quando sa che il fatto dedotto risulta da uno scritto che deve esser presso il deducente, se questi non deduce contemporaneamente di esser nell'impossibilità di presentarlo. —
B A. Genova, 11 giugno 1892, Serpi-Mannu c. Vergottini, Temi gen., 1892, 524.

53. Le cambiali sono dalla legge reputate atti di commercio, e commerciali per conseguenza sono le obbligazioni che ne derivano.

54. L'art. 44 c. comm. fra i mezzi di prova degli obblighi di tale natura e della liberazione degli stessi, annovera quello dei testimoni, nei casi ancora in cui osterebbero alla sua ammissione le
C disposizioni dell'art. 1341 c. c. — A. Bologna, 28 dicembre 1891, Casini c. Collina Cavazzoni, R. giur. Bol., 1892, 41.

55. Sciolta una società commerciale, è ammissibile la prova testimoniale tendente ad assodare, non una transazione, ma sì bene una convenzione, con la quale, a liquidazione dei rispettivi rapporti, uno dei soci si sarebbe obbligato di restituire all'altro dei titoli di debito e di rilasciargli dei pagherò.

56. In materia commerciale è ammissibile la prova per testimoni, sebbene tendente ad aggiungere ad una convenzione scritta, sopra oggetto che supera 500 lire; e il giudice deve valersi della facoltà di accordarla, quando ci sono presunzioni, che rendono verosimili i fatti dedotti.
D — A. Casale, 18 marzo 1892, Raselli c. Revedis, Giur. Casale, 1892, 271.

57. Il giudice delegato deve conoscere dell'opposta nullità di notificazione del reclamo contro l'ordinanza che fissa il giorno per l'esame, quando su questa nullità si fondi l'istanza per l'immediata assunzione della prova.

58. Il reclamo contro l'ordinanza che fissa il giorno per gli esami è bene notificato a chi nelle comparse anteriormente notificate, e avanti al giudice delegato, assunse veste di procuratore legale dell'altra parte.

59. In ogni modo, non sarebbe mai caso di nullità se il reclamo fu notificato anche alla parte e alla sua residenza reale.

60. L'art. 209 c. p. c. deve essere osservato anche
A nelle cause a rito sommario. — A. Venezia 8 luglio 1892, Cotonificio veneziano c. Ditta Caserta, Temi ven., 1892, 613; Dritto e giur., VIII, 139.

61. Quando sia venuto a mancare il giudice delegato a raccogliere gli esami testimoniali, il termine per l'esaurimento della prova decorre non dal giorno della notificazione della sentenza che ammise la prova, ma dal giorno in cui fu surrogato al primo un altro giudice, a forma dell'art. 210 c. p. c..

62. Il presidente del Collegio giudiziario che ammise la prova testimoniale è competente a richiedere, con provvedimento emanato per decreto, al presidente di altro tribunale la delegazione di un giudice per esaminare i testimoni dimoranti nel suo circondario, *quando la* sentenza che ammise la prova abbia statuito che in ciò si proceda a forma dell'art. 208 c.
B p. c. — A. Roma, 19 aprile 1892, Dacquino, c. Imperiali, Annali, 1892, 343.

63. Contro l'ordinanza del giudice delegato all'assunzione di prove, che si limita, nel disaccordo delle parti, a ordinare la rimessione alla udienza del Collegio, senza decidere l'incidente in via d'urgenza, non è ammessibile reclamo.

64. Per la regolarità del ricorso per fissazione del giorno degli esami non è necessario che il procuratore depositi il mandato in cancelleria.

65. Del resto, se egli è già costituito in causa come procuratore del marito e della moglie, non occorre che al detto effetto, egli, per l'avvenuto decesso del marito, produca altro mandato per rappresentare la moglie anche nella qualità di legale amministratrice dei figli minori, se tra essa e questi non vi è contrarietà, ma identità di interessi: l'omessa produzione del nuovo mandato non nuoce alla validità del ricorso e dell'ordinanza di fissazione del gior-
C no degli esami. — T. Biella 15 marzo 1892, Cantono, c. Mancini, Giur. Tor., 1892, 351.

66. La prova testimoniale non è ammissibile quando per non essere dedotti specificatamente gli articoli relativi, risulti non solo difficile, ma addirittura impossibile per l'avversario l'espe-
D rimento della prova contraria. — C. Torino, 29 luglio 1892, Ramone c. Guasco, Bett., 1892, 1061.

67. Non è vietato al giudice di prescrivere a chi ha dimandato l'ammissione della prova testimoniale di precisarne meglio i fatti per giungere a conoscere quale sia il vero scopo cui tende essa parte.

68. Il giudice di appello, che richiede soltanto degli schiarimenti sui fatti da provarsi alla parte che ha invocato su di questi un mezzo istruttorio, non è obbligato a rinviare per ciò le
E parti avanti al primo giudice. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Luserna di Rorà c. Magri e Melloni, Corte S. Roma, 1892, II, 139.

Digitized by Google

69. La prova testimoniale contraria, anche su fatti nuovi, deve dedursi entro i termini di legge, per incidente nel procedimento formale, per semplice comparsa nel procedimento sommario.
A — A. Torino, 12 febbraio 1892, Ioux c. Dayne, Foro, I, 784; V. pure: Giur. Tor., 1892, 378; M. trib. Mil., 1892, 617.

70. Sono fatti nuovi di prova testimoniale contraria quelli che, pur trovandosi logicamente compatibili con i fatti della prova diretta, tuttavia si presentano idonei a distruggere o menomarne gli effetti.

71. Per dedurre la prova contraria su fatti nuovi non occorre promuovere apposito incidente, spettando invece alla parte cui sono notificati i relativi capitoli di opporsi nella forma degli incidenti, se reputa mancare nei fatti dedotti la idoneità al loro scopo.

72. La parte che ha dedotto la prova diretta o contraria, ed ha ottenuto dal giudice delegato la destinazione di un giorno per l'esame, non decade per presunta rinunzia dal diritto di fare la prova, pel solo fatto di non essersi presentata coi proprî testimoni nel giorno stabilito, quantunque in quel giorno l'altra parte sia comparsa e mediante verbale redatto innanzi al giudice abbia fatto prendere atto della mancata comparizione e protestata la decadenza dell'avversario.

73. Anzi, la parte non comparsa può ottenere successivamente dal giudice delegato la destinazione d'altro giorno per l'esame, purchè si sia nel termine legale, senza bisogno del contraddittorio dell'altra parte, considerandosi in tal caso come non avvenuta la prima ordinanza di destinazione d'esame.

74. Di regola i testimoni per la prova contraria devono essere presentati nello stesso giorno destinato per l'esame di quelli di prova diretta.

75. Se è stato destinato altro giorno con speciale ordinanza, la notificazione di questa deve aver luogo dieci giorni prima di quello fissato per il relativo esame. Ma se codesto termine non è osservato, l'altra parte può soltanto chiedere una proroga dell'esame, per fruire dell'intero termine dei dieci giorni.

76. Qualora di questo diritto l'altra parte non usi, ma invece il deducente la prova o la controprova, non comparendo nel giorno destinato, chieda poi la nuova destinazione di altro giorno più lontano, per modo che i dieci giorni possano così compiersi, l'irregolarità derivata dalla anteriore inosservanza del termine ri-
B mane sanata. — A. Macerata, 28 luglio 1892, Petrelli c. Petrelli, Bett., 1892, 426; M. trib. Mil., 1892, 1013.

77. Fissata un'udienza per l'assunzione della prova testimoniale diretta dell'attore, ed altra udienza posteriore per l'assunzione della prova contraria su fatti nuovi proposta dal convenuto, se l'attore non presenta i suoi testimoni e non fa quindi assumere la prova diretta, ben può il convenuto rinunciare a far sentire i proprî testi sulla prova contraria. In questo caso non è lecito all'attore di far assumere a controprova i suoi testimoni sui capitoli di prova contraria, e riparare in tal guisa alla decadenza incorsa per non averli fatti assumere a tempo opportuno sulla prova diretta: l'esa-
A me così eseguito è nullo. — A. Casale, 15 marzo, 1892, Piolatto c. Mestiatis, Giur. Casale, 1392, 401.

78. La parte che non si presenta all'udienza stabilita per la controprova, ma si presenta all'udienza in cui s'introduce la causa, e si rimette alla giustizia del tribunale, rinunzia implicitamente al diritto della controprova.

79. La rinunzia alla controprova esclude il diritto di eccepire la nullità della prova per mancanza di controprova.

80. I termini stabiliti dal pretore per la prova
B testimoniale sono perentorî. — T. Lecce 17 ottobre 1892, Botazzo c. Bianco, Pisanelli, 1892, 305.

81. L'inchiesta testimoniale è unica, rifletta essa la prova diretta o la prova contraria; ed unico è il termine segnato nell'art. 232 c. p. c., nonchè quello di cui l'art. 234 codice stesso.

82. La comparsa contenente proposta di prova contraria su fatti nuovi ritualmente si notifica alla persona del procuratore avversario nel suo domicilio, sebbene, vertendo la causa in grado d'appello, nella sede della Corte si fosse eletto domicilio presso altro procuratore.

83. Ritualmente vien contraddetta l'ammissione di un capitolo di prova contraria su fatti nuovi non proposti nella comparsa di cui all'art. 229 c. p. c., ma soltanto all'atto dell'assunzione della
C prova diretta. — A. Venezia, 23 agosto 1892, Pulle c. Piccinini, Temi ven., 1892, 609.

84. In caso di opposizione o d'appello dalla sentenza che ammise la prova testimoniale il termine per eseguire gli esami decorre dalla notificazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione o di appello, tanto se questo abbia investito il merito della causa, quanto se abbia vertito sulle sole spese del giudizio. —
D A. Venezia, 23 agosto 1891, Scatigio Vianello c. Gavagnin, Foro, I, 245. (n)

85. Il termine di cui all'art. 232 c. p. c. non decorre dalla notificazione della sentenza che ammette la prova per testi con clausola di provvisoria esecuzione, ma dal giorno che scade il periodo utile per l'appello, se nel frattempo nessun contendente si è valso della clausola; e ciò perchè l'esecuzione è abilitata e facoltata
E è non già imposta e coatta. — T. Genova, 20 maggio 1892, Casareto c. Profumo Licini, Giurista, 1892, 267.

Digitized by Google

86. Trattandosi di sentenza munita di clausola provvisionale il termine per l'esame testimoniale decorre dalla data della notificazione della sen-
A tenza. — A. Catania, 22 luglio 1892, Messina c. Nicotra, Giur. Cat., 1892, 179; Foro Cat., 1892, 218.

87. La parte che fu ammessa ad esperire una prova testimoniale con sentenza provvisoriamente eseguibile ha facoltà di non valersi dell'esecuzione provvisoria e di attendere per l'espletamento della prova l'esaurimento del giudizio d'opposizione o d'appello promosso avverso la sentenza stessa.

88. Quando peraltro essa abbia dimostrato di volersi valere dell'esecuzione provvisoria, il termine per l'assunzione della prova decorre sen-
B z'altro dalla notificazione della sentenza. — A. Milano, 5 aprile 1892, Borsotto c. Perini, Foro, I, 832; V. pure: M. trib. Mil., 1892, 474.

C89. Conf. — A. Milano, 27 ottobre 1891, Restelli Antongini c. Banca subalpina, M. trib. Mil., 1892, 166.

90. Quando durante l'assunzione della prova testimoniale insorgano incidenti, il termine per assumerla è interrotto, non soltanto sospeso. (ivi)

91. L'incidente sollevato nel corso degli esami testimoniali non sospende, ma interrompe la decorrenza del termine di cui all'art. 232 c. p. c. Lo conforta l'analogia col caso ipotizzato dal legislatore nell'art. 566 stesso codice.

92. Quindi, risolto l'incidente, per assumere la prova si ha intero un nuovo termine, senza tener conto dei giorni trascorsi nell'antecedente
D inchiesta. — A. Genova, 10 marzo 1892, Briani c. Schinca, Giurista, 1892, 194; Temi gen., 1892, 318; M. trib. Mil., 1892, 811.

93. L'incidente per proroga di termine, sorto nell'assunzione di prova testimoniale, sospende la decorrenza del restante termine legale, di cui all'art. 232 c. p. c.

94. Quindi il residuo tempo si cumula con l'altro accordato dal giudice, onde poter utilmente esperire la prova o controprova.

95. Tra la notificazione dell'ordinanza che fissa la monizione e l'esame dei testi devono sempre intercorrere i dieci giorni di cui all'art. 233 stesso codice, sotto pena di decadenza, ove non si versi più in tempo.

96. Il difetto di reclamo non pregiudica.

97. Va notificata tanto l'ordinanza che apre originariamente l'esame, quanto quella che, dopo risolto l'incidente, tende a riassumere l'inchie-
E sta. — A. Genova, 20 febbraio 1892, Polo c. Monteverde, Giurista, 1892, 159.

98. I termini stabiliti negli art. 232 e 246 c. p. c. per l'esaurimento della prova testimoniale non sono applicabili nei giudizî dinanzi ai pre-
F tori. — C. Napoli, 16 gennaio 1892, D'Acci c. Panza, Foro, I, 744. (n)

99. La disposizione dell'art. 332 c. p. c. non è applicabile agli esami testimoniali davanti i pretori, dovendo questi prefiggerne essi il termine assegnando l'udienza in cui riceverli ai sensi dell'art. 420 c. p. c.

100. Il termine così stabilito dai pretori è anch'esso perentorio e con l'effetto della decadenza se prima che sia scaduto non se ne ottenga la proroga.

101. Tale decadenza si verifica quantunque la scadenza del termine assegnato segua nel corso del termine stabilito dall'art. 232.

102. Quando non solo non siasene così chiesta la proroga, prima della sua scadenza, ma neanche siasi fatta istanza per un nuovo termine nel riproporsi la causa pei definitivi provvedimenti di merito in primo grado, non si potrebbe accordarlo in appello, senza, da una parte, far rivivere un dritto abdicato, e dall'altra, senza
A violare un dritto acquisito. — T. Lanciano, 23 luglio 1892, Marcone c. Rucci, Foro abruzz., VI, 161.

103. I termini per la prova orale, segnati dall'art. 232 c. p. c. pei giudizî innanzi i tribunali e le Corti, non sono applicabili pei giudizî innanzi i pretori.

104. Anche quando la sentenza pretoriale abbia assegnato il termine di 30 giorni sotto pena di decadenza, questo termine è obbligatorio per
B la parte, e non per il giudice. — C. Palermo, 10 settembre 1891, Messina c. Lio, Circ. giur., 1892, 4; Foro, Cat., 1892, 27.

105. La prova testimoniale nei giudizî pretoriali va fatta non oltre il termine perentorio fissato
C dal pretore. — T. S. Angelo Lombardi, 5 luglio 1892, Bianco c. Sarni, R. sann. irp., 1892, 63.

106. Il termine di trenta giorni per fare gli esami stabilito dall'art. 232 c. p. c. si deve osservare anche nei giudizî pretoriali.

107. Anche davanti i pretori per la prova contraria su fatti nuovi deve osservarsi il termine di quindici giorni prescritto dall'art. 229 c. p. c. pei giudizî avanti i tribunali e le Corti. —
D C. Firenze, 4 luglio 1892, Lazzereschi c. Mazzei, Temi ven., 1892, 468; Legge, 1892, II, 508.

108. Il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 232 c. p. c. per la esecuzione delle prove ordinate con sentenza di tribunale, è applicabile altresì, sotto pena di decadenza, per la esecuzione delle prove disposte con sentenza di pretura.

109. Il preletto termine ne' giudizî di pretura decorre o dalla notificazione della sentenza o dalla pronuncia del relativo provvedimento.

110. L'esecuzione della prova testimoniale, in virtù di qualunque sentenza munita di esecuzione provvisoria, è obbligatoria e non già facoltativa. — P. Bari, 31 agosto 1892, Industria Molese c. Comp. assicuraz. La Fondiaria, Pisanelli, 1892, 251.

111. L'art. 233 c. p. c. non prescrive che il man-

Digitized by Google

datario, il quale chiede la fissazione del giorno e dell'ora per gli esami, giustifichi la sua qualità mediante esibizione di formale e regolare mandato, nulla ostando che il mandato sia anche solo verbale, se la parte per cui ordine viene proposta la istanza lo ratifichi facendo proprio l'atto, ossia notificandolo a norma di
A legge alla controparte. — A. Genova, 23 febbraio 1892, Di Mattia Betta c. Bruschi, Temi gen., 1892, 269.

112. Emanatosi dal giudice delegato il decreto, con che si stabilisce il giorno degli esami testimoniali, e notificatosi da quello fra i contendenti che ha interesse di vederli cominciati, la parte avversaria non ha obbligo di provocare un secondo decreto per veder fissato il giorno,
B in cui debbano udirsi i suoi testimoni. — T. Bari, 27 febbraio 1892, Vezzosi c. Laforgia, Pisanelli, 1892, 81.

113. Il termine di 10 giorni di cui all'art. 233 c. p. c. si applica soltanto all'ordinanza che fissa il giorno per l'inizio degli esami, non alle altre ordinanze che si rendano necessarie durante
C il corso dei medesimi. — A. Milano, 7 marzo 1892, Violini c. Ripa, M. trib. Mil., 1892, 804.

D114. Conf. — A. Genova, 30 luglio 1892, Doran c. Marchetti, Temi gen., 1892, 538; Giurista, 1892, 338.

115. L'ordinanza del giudice delegato ad assumere gli esami testimoniali, la quale accordi una proroga e fissi il giorno per l'escussione dei testi, e non venga notificata al procuratore dell'altra parte almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'esame, è nulla per la parte che contiene la fissazione del giorno, non per la parte che contiene la concessione della proroga.

116. Ad ogni modo la parte cui non fu tempestivamente notificata la ordinanza perde ogni diritto a reclamo, se citata dall'altra parte per sentir fissare un nuovo giorno per gli esami non si oppone ed anzi acconsente alla fissazione. —
E A. Genova, 8 giugno 1892, Garbarino c. Pacella, Temi gen., 1892, 523; Giurista, 1892, 401.

117. Il termine di giorni dieci o di giorni cinque, rispettivamente stabilito dagli art. 233 e 234 c. p. c., dev'esser interamente libero, anche quando, per delegazione del tribunale, gli esami
F testimoniali sono raccolti dal pretore. — T. Bari, 25 ottobre 1892, Centrone c. Colantuona, Pisanelli, 1892, 303.

118. Non è assoluta ma relativa la nullità comminata nell'art. 234 c. p. c. all'inosservanza del termine stabilito per la notificazione della generalità dei testimoni, e le parti possono ri-
G nunciarvi anche tacitamente. — C. Roma, 8 marzo 1892, Giannelli c. Fiorini, Legge, 1892, I, 659; Corte S. Roma, 1892, II, 67.

119. Il termine assegnato dall'art. 234 c. p. c. per la notificazione scambievole fra i contendenti delle generalità de' testimonî è simultaneo, tanto in rapporto alla prova diretta, quanto alla prova contraria.

120. In conseguenza, quando non si faccia la notificazione della lista de' testimonî di prova contraria cinque giorni prima di quello del cominciamento dell'esame, si decade perento-
A riamente dal diritto di eseguirla. — T. Bari, 19 maggio 1892, Amodio c. Amoruso, Pisanelli, 1892, 181.

121. La prova diretta e la contraria non possono procedere l'una dall'altra indipendenti.

122. Conseguentemente, quale si sia la parte che assume l'iniziativa per l'esecuzione della prova, deve l'altra farle notificare le generalità dei proprî testi cinque giorni prima del dì fissato per gli esami, e ciò sotto pena di decadenza.
B — A. Venezia, 8 luglio 1892, Cotonificio veneziano c. Ditta Caserta, Temi ven., 1892, 613; Dritto e giur., VIII, 139.

123. Le generalità dei testi devono notificarsi cinque giorni prima che si comincino gli esami
C — A. Venezia 23 agosto 1892, Pullè c. Piccinini, Temi ven., 1892, 609.

D124. Conf. — A. Napoli, 1 aprile 1892, De Vita c. De Santis, De Vita, Riv. sann. irp., 1892, 44.

125. La nullità della notificazione della lista dei testimoni, il che importa divieto di udizione, non può essere sanata dal silenzio delle parti, anche quando sieno stati sentiti parte dei testimoni; perchè contro l'ordinanza del giudice s'insorge con l'opposizione della parte al momento dell'esame dei testi, e perchè anche ammettendo che la nullità fosse sanata di fronte agli uditi, non potrebbe esserla mai in ordine a quelli da esaminarsi. (ivi)

126. L'art. 234 c. p. c. interpretato nella sua lettera e nel suo spirito esige che la lista dei testi indotti dalle parti e da notificarsi scambievolmente tra i procuratori sia unica e non già varia secondo il libito dei contendenti. —
E A. Genova, 27 giugno 1892, Asquasciati c. Biamonti, Giurista, 1892, 304; Temi gen., 1892, 559.

F127. Conf. — A. Bologna, 5 novembre 1891, Rabbi c. Saltarelli, Bett., 1891, 27.

128. Agli effetti dall'art. 234 c. p. c. non è necessario che le generalità dei testimoni siano notificate in un'unica lista cinque giorni prima dell'apertura della prova: basta che lo siano cinque giorni prima di quello fissato per l'e-
G same di ciascuno di essi. — C. Torino 28 luglio 1891, Sbarbaro c. Andreani, M. trib. Mil., 1892, 199.

129. L'art. 234 c. p. c. è inapplicabile alla prova per testimonî nelle cause di competenza pre-
H toria. — T. Lucera, 26 aprile 1892, Festa c. Serena, Pisanelli, 1892, 188.

130. Ad inchiesta incominciata, neppure nei giudizî pretoriali possono esaminarsi testimoni nuovi o diversi da quelli già indicati o presentati.

Digitized by Google

131. In conseguenza, la lista de' testimoni, nei cennati giudizî, debb'essere completa ed unica e resa nota alla controparte prima del cominciamento degli esami. — P. Bari, 22 giugno 1892, Gentile c. Girone, Pisanelli, 1892, 278.

132. L'enumerazione delle persone incapaci a testimoniare di cui all'art. 236 c. p. c. non è tassativa.

133. Non può ritenersi incapace a far testimonianza il semplice mandatario di una delle parti, in ispecie quando egli non abbia nella causa tal interesse da doverglisi questa reputare comune, o da far sì che la persona sua si identifichi con quella del suo mandante. — A. Milano, 3 novembre 1891, Durini, Candiani c. Gagliardi, M. trib. Mil., 1892, 128.

134. In un giudizio in cui è interessato il fallimento come parte, non può essere sentito il fallito come testimonio.

135. Sulle circostanze e trattative che precedettero la stipulazione di un rogito può esser sentito come teste il notaio che ebbe poi ad erigerlo. — A. Milano, 30 agosto 1892, Baruzzi c. Ghini-Bardi, M. trib. Mil., 1892, 979.

136. Il figlio del fallito può essere sentito come testimonio in una causa in cui è parte il curatore del fallimento.

137. Il procuratore *ad negotia* non può ammettersi a fare testimonianza in giudizio, quando la sua deposizione verte sopra fatti relativi alla sua gestione.

138. L'interesse indiretto nella lite può essere motivo di sospetto, non già ragione di esclusione di un testimonio. — A. Venezia, 1 settembre 1892, Banca pop. di Vicenza c. Fabrello, Da Schio, Temi ven., 1892, 608.

139. Il divieto di cui all'art. 236 c. p. c. va esteso al mandatario *ad negotia*.

140. Quel divieto non trova applicazione quando i rapporti tra mandante e mandatario, scatenti dalla loro convenzione, sono tali da escludere la confusione della persona di questo con quella del mandante e il timore di qualsiasi danno del primo a causa della deposizione che il secondo è chiamato a fare.

141. Tale il caso del rappresentante che propone gli affari, ma non ha facoltà di concluderli senza il previo assenso del mandante per ogni singolo affare. — A. Venezia, 8 luglio 1892, Cotonificio veneziano c. Ditta Caserta, Temi ven., 1892, 613; Dritto e giur., VIII, 139.

142. I mandatarî e patrocinanti delle parti non sono persone incapaci di rendere testimonianza.

143. Possono soltanto contro di essi proporsi motivi di sospicione, salvo al magistrato di apprezzarne come di ragione le deposizioni. — A. Torino, 13 novembre 1891, Massel di Caresana c. Pasteris, Giur. Tor., 1892, 181.

144. Il rappresentante d'una società commerciale (come, nella specie, d'una compagnia d'assicurazioni) non può deporre come teste in una causa riguardante la società istessa, e nella quale consti che ha già assistito a varî atti giudiziali come suo mandatario. — A. Genova, 10 giugno 1892, Anselmi c. Soc. generale italiana di mutua assistenza, Giurista, 1892, 304.

145. Non può essere rifiutato, e quindi può essere sentito come teste nella causa di liquidazione il creditore pignoratizio delle ragioni per risarcimento di danni che possono spettare al suo debitore che ha instaurata la lite.

146. Il suo interesse creditorio non lo rende già parte in causa; ma, se del caso, potrà essere allegato a sospetto; nel mentre è salvo al giudice d'apprezzare, come di ragione, la sua deposizione. — A. Genova, 21 aprile 1892, Doran c. Marchetti, Giurista, 1892, 203.

147. L'interveniente in lite ed anche uno dei convenuti può proporsi a testimonio dal convenuto principale che fece ammettere la prova testimoniale nel suo interesse, quando a questo sieno estranei gli altri. — A. Venezia, 22 dicembre 1891, Zanetti c. Michelini, Bett., 1892, 51; Temi ven., 1892, 205.

148. Il semplice rinvio ai termini dell'art. 241 non può intendersi nel senso di avere il giudice agli effetti di legge spostato il giorno in cui dovea eseguirsi ed era fissato l'esame dei testimoni, ma invece nel senso che l'audizione stessa già fissata venne ad essere differita. — A. Napoli, 1 aprile 1892, De Vita, c. De Santis De Vita, Riv. sann. irp., 1892, 44.

149. La proroga del termine probatorio dev'essere chiesta ed ottenuta in contraddittorio delle parti, ed è nulla perciò se siasi concessa con decreto sopra semplice ricorso e senza preventiva citazione degli altri interessati. — A. Genova, 23 febbraio 1892, Di Mattia Betta c. Bruschi, Temi gen., 1892, 269.

150. Non è necessario sotto pena di nullità il contraddittorio della parte avversa per chiedere e ottenere dal giudice delegato la proroga del termine a fare gli esami testimoniali.

151. Basta che la relativa ordinanza sia notificata alla controparte, onde questa possa in tempo utile in via di reclamo o di opposizione far valere le sue ragioni in contrario.

152. Non può concedersi la proroga del termine alla parte che per sua negligenza ha aspettato a chiederla quando nel rimanente termine non era più possibile eseguire le formalità e le notificazioni necessarie per eseguire gli esami. — A. Torino, 9 maggio 1892, Cugia c. Levis, Giur. Tor., 1892, 575.

153. Perchè l'istanza di proroga del termine per gli esami sia regolarmente proposta, occorre che sia avanzata entro il termine; che la controparte sia messa in grado di contraddire alla domanda; che ogni contestazione sia rimessa alla decisione del Collegio.

Digitized by Google

154. L'istanza può proporsi in qualunque giorno del termine, fosse anche l'ultimo, siasi o no cominciato l'esame, e sebbene manchi nel dì dell'istanza il tempo sufficiente per le pratiche di legge.

155. L'autorità delegante non si priva per la fatta delegazione della pienezza della sua giurisdizione, e può essere adita direttamente dalle parti anche per la proroga del termine ad assumere la prova, senza il previo esperimento di conciliazione avanti il giudice delegato e l'eventuale avviso di questo sul concorso delle giuste ragioni per accordarla.

156. Conseguentemente, se proposta l'istanza di proroga nell'ultimo giorno del termine al giudice delegato, abbia questi rinviato le parti all'autorità delegante, ma il ricorso e decreto siensi nel giorno stesso notificati alla controparte con pedissequa citazione a comparire avanti il Collegio, dove la proroga siasi contestata, il voto della legge è raggiunto e il Collegio deve pronunciare sulla proroga.

157. Trattandosi di prima proroga si esigono giuste ragioni, ma non anche l'impedimento di forza maggiore, bastando invece a legittimarla motivi tali da escludere la negligenza della parte istante.

158. Le giuste ragioni possono riflettere così la
A parte come il procuratore. — A. Venezia, 12 maggio 1892, Da Schio, e Fabrello c. Banca pop. di Vicenza, Temi ven., 1892, 547.

159. Il giudice delegato, prima, e il tribunale, poi, hanno dall'art. 246 c. p. c. un potere discrezionale, non censurabile in giudizio di cassazione, intorno alla necessità e alla utilità di
B prorogare gli esami testimoniali. — C. Roma, 10 maggio 1892, Carusi c. D'Angelo, Corte S. Roma, 1892, II, 128.

160. La prorogabilità del termine perentorio per eseguire gli esami orali è legittima, quando concorrano simultaneamente le seguenti tre condizioni: 1. che la domanda di proroga sia fatta prima della scadenza del termine; 2. che vi sieno giuste ragioni per chiederla; 3. che la parte istante sia scevra da colpevole negligenza.

161. L'impossibilità di eseguire l'esame nel rimanente tempo del termine legale è una giusta ra-
C gione di proroga. — T. Bari, 25 ottobre 1892, Centrone c. Colantuono, Pisanelli, 1892, 303.

162. Se dopo una prima proroga di esame testimoniale, se ne chiede una seconda, che negasi dalle parti e dai procuratori contrarî, per la udizione di un testimone debitamente citato, ma non comparso all'udienza nel primo termine prorogato, codesta mancata comparizione è bene un caso di forza maggiore, che, nella discordia delle altre parti interessate, giustifica il provvedimento giudiziale di una seconda
D proroga. — A. Trani, 17 ottobre 1892 Casardi c. Tammeo, Pisanelli, 1892, 291.

163. Il giudice delegato può esercitare la facoltà di prorogare l'esame testimoniale sotto tre condizioni: *a*) che si abbia l'istanza di proroga; *b*) che il termine dell'esame non sia peranco decorso; *c*) che v'intervenga l'accordo delle parti.

164. Il difetto di reclamo avverso il decreto di proroga, concessa fuori le cennate condizioni, non convalida punto l'operato del giudice.

165. Quando il giudice delegato all'esame è il pretore, i termini sono sempre di rigore e sono quelli dalla legge prescritti per la esecuzione
A delle prove innanzi a' tribunali. — T. Bari, 24 marzo 1892, Trentunzi c. Stella, Pisanelli, 1892, 238.

166. Anche contro il provvedimento di proroga a fare gli esami deve essere proposto reclamo a' termini degli art. 183, 209 c. p. c.

167. In difetto, non è più lecito impugnarlo, a meno che non concorra eccesso di potere.

168. Non commette eccesso di potere il giudice delegato se accorda la seconda proroga sovra concorde ricorso dei procuratori, ma dichiarando di aver valutato le circostanze addotte, colla formula: ritenuto l'esposto.

169. Forza maggiore, giusta l'art. 47 c. p. c., è quel fatto sopravvenuto, non volontario e non facilmente prevedibile, che abbia impedito alla parte di compiere un determinato atto di procedura o d'istruttoria entro il termine stabilito.

170. Dei fatti addotti nell'istanza per seconda proroga a fare gli esami male si impugna dalla parte la veridicità, se non furono contestati in primo grado, se il procuratore concorse in detta istanza e presenziò gli esami assunti nel termine prorogato senza riserva o protesta.

171. La morte di uno dei testi, l'irreperibilità degli altri per mutato domicilio, la insufficienza del residuo termine ad esaurire tutte le pratiche di legge, sono a caratterizzarsi casi di forza maggiore agli effetti della domanda di seconda proroga a fare gli esami.

172. Per ciò che non siasi nel provvedimento di cui all'art. 47 c. p. c. giustificato o dichiarato il concorso della forza maggiore, non s'incorre in nullità, quando implicitamente risulti che per forza maggiore la proroga fu accordata.
B — A. Venezia, 30 luglio 1892, Prov. Novara, Venezia e Treviso, Temi ven., 1892, 598; R. amm., 1892, 912.

173. La proroga concessa ad una parte durante il termine di esecuzione di una prova testimoniale giova anche all'altra parte.

174. L'incidente sorto nel corso di esami testimoniali non dà luogo alla riapertura di un nuovo termine, ma è circoscritto al termine resi-
C duo. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Zaccagna c. Foci, Giurista, 1892, 30; Temi gen., 1892, 150.

Digitized by Google

175. Il termine per espletare gli esami testimoniali non resta sospeso sol perchè il giudice delegato al eseguirli sia stato nel frattempo trasferito al altro tribunale e debba quindi esser surrogato. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Fiori c. Baruzzo, Foro, I, 242. (n)

176. Gli esami testimoniali a prova diretta, assunti nel termine utile, se dichiarati nulli per non essersi notificato entro i termini il provvedimento che fissava il giorno per l'audizione dei testi, possono esser rinnovati.

177. Questa rinnovazione non giova all'altra parte che nel termine non abbia esperito la controprova. — C. Torino, 11 giugno 1892, Vacchelli e Villoresi c. Tavalli, Foro, I, 906. (n)

178. E' rimesso al prudente arbitrio del giudice lo apprezzamento dei motivi pei quali può l'esame a futura memoria autorizzarsi. — A. Genova, 31 agosto 1892, Deutsche Uebersee Bank c. Ditta Canepa e Soci, Giurista, 1892, 419.

179. L'esecuzione di una sentenza durante il termine dell'appello non è radicalmente nulla, ma soltanto annullabile ad istanza della parte a cui la intempestiva esecuzione abbia arrecato pregiudizio.

180. Così non è radicalmente nulla l'ordinanza con cui il giudice o il pretore delegato fissa il giorno per gli esami testimoniali, sebbene non sia trascorso il termine dell'appello contro la sentenza contenente la delegazione, nè può provocarsene l'annullamento se in effetto la sentenza stessa sia passata in giudicato.

181. L'essere festivo l'ultimo giorno del termine fissato per gli esami non impedisce o ritarda la decadenza.

182. Si ha proroga implicita del termine per gli esami nel fatto che il giudice abbia fissato per gli esami stessi un giorno fuori del termine ordinario o stabilito. — A. Genova, 12 marzo 1892, Gualdi c. Anfosso Alberti, Temi gen., 1892, 214.

V. *Arbitramento* 9 — *Assicurazione* 51 — *Cassazione civ.* — *Commerciante* 20 — *Comunione e condominio* 2 — *Contumacia civ.* 13 — *Cosa giudicata civ.* 18 — *Diritti promiscui* 4 — *Donna maritata* — *Falso civ.* 15, 17, 18, 21 — *Filiazione* 51 — *Frode e simulazione* — *Inabilitazione* 39 — *Libri di commercio* 21 — *Minore* 3 — *Obbligazione* 48 — *Possesso* 10 — *Proprietà* 13 — *Prova civ. in genere* 11 — *Prova pen.* 15-17 — *Sentenza civ.* 11, 143 — — *Sequestro* 47 — *Servitù* — *Società* 78, 83 — *Spergiuro* 6 — *Stato civile* 4 — *Successione* 626, 226 — *Termine civ.* 2 — *Vendita.*

Provincia [L. com. prov. 10 febbraio 1889, n. 5921, sull'amministrazione comunale e provinciale; Reg. relativo 10 giugno 1889, n. 6107.]

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla competenza passiva delle spese di affitto per gli uffici di sezione di p. s. — T. MANETTI, R. dir. pubb., III, 319.

GIURISPRUDENZA.

2. Le spese di affitto per i locali degli uffici di sezione di pubblica sicurezza, nelle città ove possono essere stabiliti, sono a carico della provincia.

3. Sono invece a carico dello Stato le spese di mobilio per gli uffici stessi; epperò deve dirsi incostituzionale l'art. 16 del regolamento che le pone a carico della provincia. — C. Stato, 18 dicembre 1891, Dep. prov. di Livorno, Foro, III, 60.

4. La legge 25 dicembre 1890 non ha modificato l'ordinamento della p. s., che già esisteva, nè ha fatto distinzione di sorta fra gli uffici provinciali sede di questura e quelli che non lo sono; quindi è sempre applicabile la regola che in modo assoluto pone a carico della provincia le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di p. s., quando si tratti di provvedere all'istituzione di un ufficio di sezione. — C. Stato, 15 gennaio 1892, Dep. prov. Ancona, R. dir. pubb., III, 127; Bett., 1892, 105.

5. Non ostante l'avvenuta nomina del medico provinciale, al quale la nuova legge sanitaria 22 dicembre 1888 affida la conservazione del vaccino, non si può affermare che sia cessato nella provincia l'onere degli stipendi per gli *ex conservatori*, vice conservatori e commissari del vaccino secondo l'ordinamento delle leggi antiche, senza che prima siasi verificato se ed in quale misura possa ritenersi ancor necessaria la cooperazione di questi funzionari all'effetto di attivare il servizio vaccinico nella conformità stabilita dalla legge nuova. — C. Stato 18 aprile 1892, Prov. Bologna, R. dir. pubb., III, 331.

6. La parola «conservazione» del vaccino usata dalla legge sanitaria non significa soltanto l'atto di custodire il materiale d'innesto, e impedire che a cagione delle influenze esteriori perda della sua efficacia, ma comporta altresì l'obbligo di sostenere la spesa per la fornitura della linfa stessa, nè si può sfuggire ad esso sotto lo specioso motivo che la legge parla di conservazione e non di acquisto. — C. Stato, 13 luglio 1892, Giunta prov. amm. di Udine, R. dir. pubb. III, 563.

7. Il decreto del 18 marzo 1852, con cui fu stabilito il concorso delle provincie meridionali al mantenimento del Corpo del genio civile, non restò abrogato dalla legge com. 23 ottobre 1859, ma dalla legge del 1865. — T. Lucera, 16 maggio 1891, Prov. di Capitanata c. Finanze, Dritto e giur., VIII, 90.

8. Stabilito per giudicato che l'efficacia e l'attendibilità di pagamenti eseguiti sopra mandati rilasciati dalla Deputazione provinciale possa

Digitized by Google

essere stabilita non solo colla produzione delle relative deliberazioni della Deputazione, ma anche colla esibizione dei mandati regolari, non viola la cosa giudicata la successiva sentenza che, mancando le dette deliberazioni, nega attendibilità ed efficacia ai pagamenti ritenendo non regolari i mandati.

9. Applicazione al caso in cui dovendo per patto i pagamenti farsi a designato esattore o cassiere, siano invece stati fatti ad un membro della Deputazione provinciale sopra mandato della Deputazione firmato da quel membro medesimo insieme al prefetto-presidente e al se-
A gretario. — C. Torino, 29 dicembre 1891, Banco sconto c. Cons. Strada Chivasso-Ozegna, Giur. Tor., 1892, 151.

V. *Diritto amministrativo — Filossera — Istruzione pubblica* 4, 5 — *Opere pubbliche* 4, 35, 36.

— spese di spedalità — V. *Spese di spedalità.*

Provocazione [c. p. 51].

SOMMARIO.

Appello 16.
Casi in cui non sussiste 3, 4.
Eccesso di difesa 17-28.
Giudizio incens. 25.
Lesione colposa 30.
Minacce 2.
Pena 28, 29.
Provocazione grave 24-29.
Questione al giurì.
» modo di proporla 5, 6.
» rissa 13, 14.
» eccesso di difesa 18-28.
Reati ai quali si applica 1.
Rissa 10-16.
Sentenza, motivaz. 16, 26-28.
Vizio di mente 7-9.

1. La scusante della provocazione essendo stabilita nella parte generale del codice si applica a tutti i reati cui possa adattarsi.

2. In ispecie è applicabile al reato di minacce.
B — C. Roma, 6 ottobre 1892, Brunetti, Foro, II, 498.

3. Non ha diritto d'invocare la provocazione chi
C ferisce l'aggressore del suo padrone. — C. Roma, 27 novembre 1891, Catalano Barone, Corte S. Roma, 1891, 874.

4. Non ha diritto all'eccesso di difesa nè alla provocazione chi ferisce colui il quale interviene inoffensivo in un litigio o in una rissa allo sco-
D po di pacificare i contendenti. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Piccolo, Corte S. Roma, 1892, 62.

5. La questione della provocazione non deve essere proposta cogli elementi di fatto che la co-
E stituiscono. — C. Roma, 9 marzo 1892, Boccadutri, Corte S. Roma, 1892, 237.

6. Quando la parte non fece opposizione a che la questione sulla provocazione si proponesse con referenza a un determinato individuo, non può
F per questo ricorrere in cassazione. — C. Roma, 15 giugno 1892, Foggi, Cass. unica, III, 1218; M. trib. Mil., 1892, 923; Annali, 1892, 263.

7. Possono coesistere vizio di mente e la provoca-
G zione. — C. Roma, 13 maggio 1892, Ciccarelli, M. trib. Mil., 1892, 595; Cass. unica, III, 856.

8. La provocazione e il vizio parziale di mente sono compatibili, ed è quindi erroneo subordinare la provocazione alla risposta negativa sul vizio di mente.

9. Ma l'errore è irrilevante se il giurì abbia negato il vizio di mente ed affermato la preme-
A ditazione. — C. Roma, 23 novembre 1891, Leuzzi, Foro, II, 69. (n)

10. Non possono coesistere la rissa e la scusante
B della provocazione. — C. Roma, 1 settembre 1892, Notaris, Foro, II, 496. (n)

C 11. Conf. — C. Roma, 22 aprile 1892, Anile, Corte S. Roma, 1892, 385.

D 12. — C. Roma, 11 maggio 1892, Notarbartolo, Foro pen., I, 359; Gazz. proc., XXV, 118; Riv. pen., XXXVI, 30; Cass. unica, III, 810.

13. Il fatto della rissa importa una provocazione reciproca fra i corrissanti; onde la questione sulla rissa non può proporsi ai giurati che nella negativa della questione sulla provoca-
E zione. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

14. Ove il presidente, erroneamente, proponga sulla rissa la questione per modo che i giurati debbano rispondervi, in qualunque modo abbiano precedentemente risposto al quesito sulla provocazione, non può trovarsi vizio di nullità nel non avere i giurati risposto alla questione sulla rissa, dal momento che avevano affermato la provocazione; altrimenti, od avrebbero dovuto escludere la rissa od affermare due volte la
F provocazione. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

15. La provocazione reciproca non è insita in ogni rissa; per cui si può negare la scusante della
G provocazione per un feritore in rissa. — C. Roma, 30 marzo 1892, Cassa, Giur. pen. Tor., 1892, 201.

16. A parte il considerare che dei motivi dedotti in udienza la Corte di appello può ma non deve occuparsi, la sentenza di merito che, in tema di ferimento commesso in rissa, ha ritenuto un tale aver fatto parte della compagnia che ha assalito un'altra compagnia, implicitamente viene ad escludere che a costui potesse
H mai spettare il beneficio della provocazione. — C. Roma, 28 novembre 1892, Nosengo, Cass. unica, IV, 139; Temi ven., 1893, 60.

17. Nell'identico fatto sono inconciliabili le due scuse della provocazione e dell'eccesso della
I difesa. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Caputo, Corte S. Roma, 1891, 976.

18. La scusa dell'eccesso di difesa assorbe quella della provocazione, e però la seconda deve subordinarsi, nelle questioni ai giurati, alla
L negativa della prima. — C. Roma, 6 ottobre 1892, Fabrizii, Cass. unica, IV, 80; Foro pen., II, 130; Foro abruzz., VI, 42.

19. La questione relativa alla scusa della provocazione deve votarsi nel caso di risposta negativa a quella dell'eccesso di difesa, salvo alla

Digitized by Google

Corte d'assise tener conto di tutte le circo-
A stanze nel determinare la giusta pena. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Bonello, Corte S. Roma, 1891, 1021.

20. Allorchè provocazione ed eccesso di difesa concorrono, quest'ultima è prevalente.

21. Se è lecito subordinare la scusa della provocazione alla negativa dell'eccesso di difesa, non può condurre a nullità il proporle indipendentemente l'una dall'altra, perchè la risposta anche affermativa ad entrambe non sarebbe contradditoria, ma solamente inutile rispetto alla
B provocazione. — C. Roma, 15 giugno 1892, Santilli, Cass. unica, III, 948; Giur. pen. Tor., 1892, 396; Corte, S. Roma, 1892, 520.

22. La inconciliabilità delle scuse della provocazione e dell'eccesso di legittima difesa si verifica solo quando circostanze non diverse ma identiche si invochino come fondamento dell'uno e dell'altro beneficio.

23. In ogni modo la compatibilità delle due scuse
C giova e non nuoce all'imputato. — C. Roma, 15 giugno 1892, Foggi, Cass. unica, III, 1218; M. trib. Mil., 1892, 923; Annali, 1892, 263.

24. La provocazione, secondo il nuovo codice, per esser grave non deve vestire degli speciali caratteri materiali, come pel codice abrogato.
D — C. Roma, 15 giugno 1892, Santilli, Cass. unica, III, 948; Giur. pen. Tor., 1892, 396; Corte, S. Roma, 1892, 520.

25. È apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere se nel caso concorra o
E no la grave provocazione. — C. Roma, 30 giugno 1892, Brancato, Corte, S. Roma, 1892, 405.

26. È nulla per difetto di motivazione, riguardo alla reclamata provocazione grave, la sentenza che ammette la provocazione semplice, dicendo soltanto che l'imputato fu ingiustamente provocato dall'offeso, che minacciosamente gli chie-
F deva una somma non dovuta. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Teotino, Corte S. Roma, 1891, 994.

27. Manca di motivazione la sentenza nella quale alla richiesta dell'imputato perchè gli fosse concessa la provocazione grave, si risponde ammettendo la lieve e non spiegando perchè
G si sia esclusa la grave. — C. Roma, 9 luglio 1892, Uliano, Cass. unica, III, 1057; Giur. pen. Tor., 1892, 412.

28. Non è nulla la sentenza sol perchè non esprime il motivo dell'avere, per la provocazione grave, diminuita la pena della metà e non di
H due terzi. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Esposito, Corte S. Roma, 1891, 999.

29. Più atti provocativi possono far qualificare grave la provocazione e indurre il giudice ad una maggior diminuzione di pena, ma non possono costituire più scuse di provocazione ed apportare al colpevole più diminuzioni di pena.
I — C. Roma, 27 gennaio 1892, Turano, Corte S. Roma, 1892, 31.

30. Ammessa la provocazione è assurdo il supporre che si tratti di lesione personale colposa. —
A C. Roma, 22 giugno 1891, Zanobetti, Corte S. Roma, 1891, 748.

V. *Complicità* 22, 50, 53 — *Ingiurie* 8 — *Premeditazione.*

Provocazione a commettere reato — V. *Istigazione a delinquere.*

Provvigione [c. comm. 32, 346, 361, 387] — V. *Mediazione.*

Provvisionale *in declarandam causam.*

1. Una disposizione provvisionale in *causam declarandam* può invocarsi con domanda incidentale nella causa di filiazione, ancorchè si fondi su fatti giuridici o su diritti acquisiti che siano assorbiti nella causa medesima come ele-
B mento fondamentale di prova. — C. Roma, 8 marzo 1892, Giannelli c. Fiorini, Legge, 1892, I, 659; Corte S. Roma, 1892, II, 67.

2. Questionandosi chi di due pretendenti sia l'erede del defunto, non è il caso di concedere delle somministrazioni a titolo provvisionale in fa-
C vore dell'uno o dell'altro. — A. Roma, 10 dicembre 1891, Giovannangeli c. Ronzi, Temi rom., 1891, 465.

V. *Alimenti* 20, 21.

Pubblica intimidazione — V. *Intimidazione pubblica.*

Pubblica sicurezza — V. *Sicurezza pubblica.*

Pubblici ufficiali — V. *Ufficiali pubblici.*

Pubblicità.

Pubblico ministero — V. *Ministero pubblico.*

Punto franco [c. comm. 2] — V. *Dogane.*

Purgazione (giudizio di) [c. c. 2040-2053; c. p. c. 727-740].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della trascrizione nei rapporti col giudizio di
D purgazione. — G. CALDERINI, Foro, I, 1358.

GIURISPRUDENZA.

2. La trascrizione del precetto immobiliare posteriore alla vendita del fondo espropriando non impedisce la ulteriore trascrizione dell'atto di vendita e il diritto da parte dell'acquirente di
E promuovere il giudizio di purgazione. — A. Roma, 19 luglio 1892, Costantini c. Cassa agricola di Firenze e Monte Paschi di Siena, Foro, I, 1358. (n)

3. L'acquirente di un immobile ipotecato, che ne abbia perduto la proprietà (nella specie, per averlo rivenduto ad altri), non può procedere
F al giudizio di purgazione. — C. Firenze, 21 luglio 1892, Francois c. Battacchi, Foro, I, 1068. (n)

4. Gli atti che la legge prescrive negli art. 727, 728 e segg. c. p. c. pel giudizio di purgazione delle ipoteche costituiscono, se non l'atto di citazione propriamente detto, quell'altra forma equivalente dell'atto di citazione accennata nel-

Digitized by Google

A l'art. 37 c. stesso. — C. Roma, 20 luglio 1891, Testa c. Sforza, Corte S. Roma, 1891, II, 306.

5. La notificazione per l'apertura del giudizio di purgazione ai creditori iscritti si fa al domicilio da essi eletto nell'iscrizione, senza che abbia influenza il cambiamento di stato in essi avvenuto, come se il creditore già minore di età avesse raggiunto l'età maggiore.

6. La cauzione prescritta dall'art. 2045 n. 4 c. c. non può darsi che nei modi stabiliti dagli art. 329 e 330 c. p. c., onde non può ammettersi a tale titolo la surrogazione con prelazione nelle ipoteche spettanti al richiedente
B per il suo credito verso il venditore. — A. Torino, 6 ottobre 1891, Fassini Biancotti c. Colomba Donalisio, Giur. Tor., 1892, 124.

7. In un giudizio di purgazione di ipoteche, promosso ad istanza dell'acquirente di diverse ed eguali quote indivise di più immobili ereditarî, se nella notificazione ai creditori iscritti non siasi distintamente indicato il prezzo di ciascuna quota venduta, non può un creditore iscritto di un solo dei venditori impugnare di nullità la detta notificazione, nè far vendere all'incanto anche le quote dei fondi degli altri
C venditori. — C. Napoli, 20 febbraio 1891, Ricciardi c. Celli, Dritto e giur., VII, 273.

8. Il terzo possessore che inizia il giudizio di purgazione delle ipoteche deve rappresentare ai creditori del venditore non già i frutti dell'immobile da lui acquistato, ma sibbene gl'interessi del prezzo per cui fu stipulato l'acquisto.

9. Ciò procede anco nel caso in cui essendo l'immobile, a riguardo del quale viene iniziato il giudizio di purgazione, stato precedentemente all'alienazione dal venditore dato in locazione, il terzo possessore non ha altro godimento del fondo all'infuori della percezione dei canoni d'affitto.

10. La parola *frutti*, dal legislatore usata nell'art. 2021 c. c., comprende tanto i frutti in natura quanto quelli civili.

11. L'azione che nel giudizio di purgazione compete ai creditori del venditore verso il compratore che ha iniziato il giudizio di purgazione non è azione personale, ma azione reale ipotecaria.

12. Ove nel contratto di vendita non sia stata esplicitamente convenuta la corresponsione degl'interessi sul prezzo rimasto nelle mani del compratore, questi sono egualmente dovuti dal compratore stesso ai creditori dal giorno in cui viene iniziato il giudizio di purgazione, nella misura legale, giusta la disposizione dell'art. 1231 c. c.

13. *Ex juribus* del venditore hanno però diritto i creditori di pretendere dal terzo possessore anche gl'interessi decorsi precedentemente alla introduzione del giudizio di purgazione, e ciò fino dal giorno in cui fu concluso e divenne
A definitivo l'acquisto. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Bruno c. Cipolli, Temi ven., 1892, 69; Legge, 1892, I, 263; Annali, 1892, 26; Bett., 1892, 220; Critica for., I, 461.

14. Se l'acquisitore di uno stabile gravato di ipoteche, prima di istituire il giudizio di purgazione e prima della iscrizione dell'ipoteca legale di cui all'art. 2012 c. c., paga alcuni creditori iscritti consentendo alla cancellazione delle relative ipoteche, non può pretendere di computare nel prezzo da lui offerto nel giudizio di purgazione, e da distribuirsi ai creditori intervenienti nel giudizio di graduazione, le somme come sopra pagate, nè di essere collocato in luogo e vece dei creditori da lui anteriormente soddisfatti; ma i soli pagamenti per lui liberativi sono quelli eseguiti, in base alle risultanze del giudizio di graduazione, ai creditori che abbiano ottenuto utile collocazio-
B ne. — C. Torino, 13 settembre 1892, Pallavicino c. Patrone, Temi gen., 1892, 673.

V. *Donna maritata* 27 — *Esattore* 52.

Quadri o **ruoli** esecutivi.

BIBLIOGRAFIA.

1. I ruoli o quadri esecutivi e le Corti di cassa-
C zione di Napoli e di Roma. — C. FAZIO, Napoli, Tip. dell'unione, 1892, in-8° p. 24.

GIURISPRUDENZA.

2. Il diritto dato dalle disposizioni sovrane del 1817 e del 1823 al Demanio e agli enti morali del regno di Napoli di riscuotere i crediti e le rendite per mezzo di quadri o ruoli esecutivi, senza l'obbligo della produzione dei titoli originarî, non si può ritenere revocato implicitamente e per incompatibilità dalla promul-
D gazione del codice civile patrio. — C. Napoli, 8 ottobre 1892, Latanzo c. Sebastio, Bett., 1892, 1145.

3. Secondo le leggi napoletane, tuttora in vigore, avverso i quadri esecutivi dei corpi morali non compete opposizione contro i nomi dei debitori iscritti quando sieno decorsi i termini per la pubblicazione di essi, e questa sia avvenuta nonostante sieno stati esecutoriati alquanto
E dopo. — C. Napoli, 12 marzo 1891, Amicarelli c. Subeconomo di Trivento, Dritto e giur., VII, 400; R. dir. eccles., III, 43.

4. Per avverarsi la prescrizione estintiva di un debito, risultante da un ruolo esecutivo, i trent'anni debbono decorrere dal giorno dell'ordinanza dell'Intendente (ora prefetto) che lo rendeva esecutivo, o dalla sentenza che ne rigettava le opposizioni, e non dal giorno della
F semplice pubblicazione di detto ruolo. — T. Bari, 24 marzo 1892, Opera pia Carmine di Modugno c. Loiacono, Pisanelli, 1892, 151.

5. Rinnovatosi nelle provincie meridionali un ruo-

Digitized by Google

lo di prestazioni dovute ad enti ecclesiastici, per il tranquillo decorso di venti giorni dalla sua pubblicazione, non compete più al debitore coatto il diritto di opporre la prescrizione tren-
A tennaria contro il ruolo originario. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Fondo culto c. Ruocco, Corte S. Roma, 1892, I, 17.

6. L'ordinanza prefettizia, di che è parola nell'art. 64 R. D. 30 gennaio 1817, intorno alla formazione de' quadri esecutivi, non attribuisce, ma dichiara soltanto la esecutorietà che i quadri medesimi abbiano di già ottenuto con il mezzo della pubblicazione fattasene a norma del cennato decreto.

7. Trattandosi di vedere se i predetti quadri sieno stati rinnovati in tempo utile allo scopo d'impedire il corso della prescrizione, si deve aver riguardo non già al tempo in cui la detta ordinanza siasi emessa, bensì a quello in cui i nuovi quadri furono compilati e pubblicati.

8. Essendo giuridicamente impossibile l'opposizione da parte dei debitori non iscritti singolarmente (cioè con la indicazione del rispettivo nome, cognome e domicilio), il quadro non potrà mai reputarsi esecutivo rispetto ad essi.

9. È, perciò, nullo, per difetto di titolo esecutivo, il mandato di coazione loro intimato in base
B di un tale quadro. — T. Lucera, 5 aprile 1892, Fiano c. Fondo culto, Pisanelli, 1892, 120.

10. I quadri esecutivi in possessorio hanno forza esecutiva per la esazione delle rendite scadute, ed in petitorio provano soltanto l'esistenza materiale dei titoli originarî o del possesso di esigere, anteriore e posteriore al 1806, equiparato al titolo originario.

11. Quindi, in petitorio, i debitori, rispettando, quale regiudicata, l'affermata esistenza dei titoli annotati nei ruoli definitivi, possono opporsi ai medesimi provando l'inesistenza del diritto ad esigere, ovvero l'annullamento del titolo espresso o dei documenti da cui il possesso si fosse rilevato.

12. Non cumula il possessorio col petitorio il magistrato che giudica di eccezioni petitorie dedotte con l'opposizione al quadro o al ruolo
C nel periodo esecutivo. — C. Roma, 6 luglio 1892, Finanze c. Sangro, Foro, I, 1099. (n)

13. Sono inapplicabili fra gli enti morali, dei quali l'uno sia creditore dell'altro, le disposizioni del R. D. 30 gennaio 1817 sull'uso de' ruoli dei censi e delle prestazioni di qualunque natura.

14. E però l'iscrizione di un ente come debitore in un ruolo formato da un altro ente è sempre nulla; nè il difetto di opposizione può mai sanare la nullità, sia questa di forma o sia di sostanza.

15. Nè la cennata nullità cessa sol perchè l'ente creditore, in cambio della procedura esecutiva in virtù del ruolo, si valga della cognitiva. —
A T. Trani, 19 maggio 1892, Finanze c. Monte degli alunni di Brindisi, Pisanelli, 1892, 184.

16. È nullo il pignoramento fatto ad istanza di un Luogo pio in base a coazioni, nelle quali non sia esposta la data e la natura del titolo ai sensi del decreto 10 gennaio 1817, e che sieno state spedite ad istanza del rappresentante o presidente del Luogo pio, e non già del teso-
B riere o esattore di esso. — T. Avellino, 2 febbraio 1892, Cappella pio Monte dei morti c. De Feo, R. sann. irp., 1892, 13.

Qualità giuridica — V. *Capacità giuridica.*

Quartese (diritto di) — V. *Decime.*

Quasi contratto [c. c. 1140-1150, 1348].

1. Avendo la contestazione della lite per iscopo di ordinare la lite stessa, non è lecito, fatta una deduzione ed accettata l'azione intentata,
C denegarla poi. — T. Avellino, 24 febbraio 1892, Pellecchia c. Conserv. delle Oblate di Solofra, R. sann. irp., 1892, 35.

2. Il principio *quisque potest se defendere contrariis exceptionibus* è limitato dalla contestazione della lite, dopo la quale non è più permesso al convenuto variare sostanzialmente le eccezioni proposte.

3. Quindi, chi in un giudizio di rivendicazione di un fondo eccepì d'esserne domino enfiteutico non può dopo la contestazione della lite eccepire d'esserne il presunto proprietario e domandare in conseguenza l'inversione della pro-
D va. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Carusi c. Costanzi, Foro, I, 303. (n)

4. Ove il mandatario generale, richiesto dal mandante del pagamento di una somma da lui esatta per titolo speciale, abbia proposto prova a dimostrare l'impiego fatto, osta il quasi-contratto giudiziale a che egli, successivamente, trascurata la prova ammessa, si richiami al mandato generale pretendendo improponibile la domanda di pagamento senza la previa sua
E resa di conto. — A. Venezia, 12 settembre 1892, Baldelli c. Baldelli, Temi ven., 1892, 587; Bett., 1892, 606.

V. *Gestione* — *Locupletazione* — *Indebito* — V. pure: *Diritto civ.* 8 — *Domanda giudiziale* 4.

Quasi delitto [c. p. 1151-1156, 1306, 1348] — V. *Responsabilità civ.*

Quasi possesso — V. *Possesso.*

Querela [c. p. p. 104-120, 160].

SOMMARIO.

Appello 8, 20.
Chi può dar querela 9, 10.
Contumacia 2, 3, 19.
Definiz. del reato 12-18.
Estensione 15, 18.
Forma 6-8.
» equipollente 11.
Giudizio civ. precedente 4.
Istanza di punizione 5.
Minorenne 21.
Reato az. priv., citaz. fatta dall'offeso 11.
Remissione 1.
» accettazione 2, 3, 24.
» parte lesa contumace 19.
» appello inammessibile 20.
» minorenne 21.
» coimputati 22-25.

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA.

A 1. La remissione della parte lesa. — L. D'ANTONIO, Supp. Riv. pen., I, 109.

2. Remissione della parte lesa. Un dubbio intorno all'interpretazione datasi all'art. 88 c. p. dalla Corte di cassazione (se la contumacia dell'imputato al dibattimento implichi accettazione
B della remissione). — A. MORISANI, Riv. pen., XXXV, 39.

3. Dell'efficacia della rimessione in contumacia
C dell'imputato di reato di azione privata. — F. BENEVOLO, Legge, 1892, I, 752,

GIURISPRUDENZA.

4. Le pratiche e i tentativi fatti dalla parte danneggiata per ricuperare il suo indebitamente da altri trattenuto, non le vietano poi di ri-
D corrore all'azione penale — C. Roma, 4 giugno 1892, Venturi, Corte S. Roma, 1892, 404.

5. Nella querela è sempre sottintesa la domanda
E del querelante per la punizione del reo. — C. Roma, 9 maggio 1892, Serino, Giur. pen. Tor., 1892, 263.

6. È valida la querela ricevuta dal sindaco, sebbene mancante della firma del querelante.

7. Tanto più ove questi siasi costituito parte civile a norma dell'art. 110 3° comma c. p. p. —
F C. Roma, 4 aprile 1892, Farini, Cass. unica, III, 994; M. trib. Mil., 1892, 725; Giur. pen. Tor., 1892, 406; Annali, 1892, 216; Bett., 1892, 295; Corte S. Roma, 1892, 475.

8. Il mancato avvertimento ai querelanti del diritto che loro compete di fare remissione, e del termine in cui questa può essere fatta, nè toglie efficacia giuridica alla querela, nè dà efficacia giuridica alla desistenza dalla querela per ratto, fatta intempestivamente durante le
G more dell'appello. — C. Roma, 10 ottobre 1892, Messina, Cass. unica, III, 1242; Giur. pen. Tor., 1892, 488; Riv. pen., XXXVI, 433; Bett., 1892, 354.

9. Per l'art. 105 c. p. p., l'ascendente può portare querela per i discendenti minori sottoposti alla sua potestà.

10. Peraltro l'ascendente non ha questa facoltà (salvi i casi espressamente determinati dalla legge) se il discendente è morto, e qualora l'ascendente avesse sporto querela pel minore quando questi era in vita, la querela stessa perde ogni efficacia colla morte del minore me-
H desimo. — P. Camajore, 10 giugno 1892, Duccini, Mon. pret., 1892, 231; Giur. pen. Tor., 1892, 376; Foro pen., II, 83.

11. Allorchè nei reati di azione privata si fa luogo alla citazione diretta ad istanza della parte lesa, non occorre che questa presenti querela al proc. del re o ad un uffiziale di polizia giudiziaria a norma dell'art. 104 c. p. p., tenendo luogo della querela il ricorso che essa deve presentare al presidente a norma dell'art. 372
A stesso codice. — C. Roma, 13 giugno 1892, De Felice, Foro, II, 462.

12. Non la parte che si querela di un fatto innanzi il magistrato penale, ma questi deve dare il *nomen iuris* al fatto, ossia definirlo. Dalla querela il magistrato deve desumere gli elementi costituenti il fatto-reato; spetta ed incombe a lui solo il definirlo.

13. Perciò dallo avere la parte dato un *nomen iuris* erroneo al fatto non segue che non siasi querelata dal fatto sotto il vero *nomen* che il magistrato conoscerà competere al fatto. —
B A. Trani, 7 novembre 1891, Messa, R. giur. Trani, 1892, 116.

14. Non può dirsi che manca la querela sol perchè in essa siasi erroneamente qualificato il fatto come costituente un reato anzichè un altro. —
C C. Roma, 9 agosto 1892, Prete, Foro, II, 476. (n)

15. Data la querela pel reato di lesione personale, qualunque sia il danno da questa prodotto, esso non può far venire meno la esistenza dalla que-
D rela. — C. Roma, 27 aprile 1892, Ragnoli, Corte S. Roma, 1892, 285.

16. La querela, una volta che sia sporta regolarmente, spiega la sua efficacia nel corso dei varî giudizî, qualunque possa essere la definizione giuridica che vi attribuisce il magistrato, purchè si tratti dello stesso fatto.

17. Quindi la querela sporta per truffa è efficace per la condanna di appropriazione indebita. —
E C. Roma, 28 aprile 1892, Tortora, Corte S. Roma, 1892, 259.

18. È apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quello di vedere se in una querela data per lesione personale, che produsse l'aborto di donna incinta, della quale si conosceva lo stato, si comprenda altresì la ipotesi di un semplice schiaffo, perseguibile mediante esplicita istanza
F di parte. — C. Roma, 1 settembre 1892, Licari Calogero, Foro pen., II, 95; Cass. unica, III, 1248.

19. Il tribunale non è obbligato di rinviare la causa in reato d'azione privata per non essere stata citata la parte lesa, la quale in primo grado
G dichiarò d'insistere nella querela. — C. Roma, 28 novembre 1891, De Marco, Corte S. Roma, 1891, 865.

20. È operativa la remissione della parte lesa in sede d'appello anche quando, per tardiva presentazione dei motivi, l'appello sia irricevibile.
H — C. Roma, 4 maggio 1892, Marcozzi, Riv. pen., XXXVI, 365; Corte S. Roma, 1892, 270.

21. È inattendibile la remissione fatta dalla parte lesa che sia minorenne, senza l'autorizzazione
I del tutore e del Consiglio di famiglia. — C. Roma, 29 gennaio 1892, Zefferino, Foro, II, 296; V. pure: Corte S. Roma, 1892, 105.

22. Perchè taluno si possa considerare imputato all'effetto che la remissione a lui accordata giovi secondo l'art. 88 c. p. agli altri, non è

Digitized by Google

necessario un mandato di cattura o di comparizione, nè che la querela sia stata confermata: basta che nella querela sia stato chiesto contro di lui il procedimento penale.

23. Data la remissione a favore di un imputato, essa vale per tutti gli altri con effetto estintivo dell'azione penale, quantunque il remittente dichiari di averla concessa come premio della rivelazione del nome di altri colpevoli.

24. Perchè la remissione abbia effetto non è necessaria la sua accettazione: basta che l'imputato non la rifiuti.

25. Applicazione ad un caso di querela per diffamazione presentata contro il direttore del giornale e il tipografo, seguita da remissione in confronto del tipografo per aver questi fatto conoscere l'autore dell'articolo incriminato. —
A A. Brescia, 30 settembre 1892, Cotti Marocchi e Gozzi, M. trib. Mil., 1892, 894; Bett., 1892, 346.

V. *Adulterio* 6-8 — *Ingiurie* 14 — *Oblazione* 2 — *Ratto* 11, 12 — *Spese del procedimento pen.* 4, 5 — *Testimonianza falsa* 7, 8 — *Violenza carnale* 13, 15, 18.

— responsabilità del querelante per assoluzione del querelato o dichiaraz. di non luogo — V. *Responsabilità civ.*

Querela di falso in giudizio civile [c. p. c. 296, 318; c. c. 1317] — V. *Falso civile.*

Questione nuova — V. *Domanda nuova.*

Questione di stato — V. *Stato* (questione di).

Questioni ai giurati [c. p. p. 494-498] — V. *Giurì* § 2.

Questua e mendicità [c. p. 453 456; L. p. s. 30 giugno 1889, 80-84].

1. Non sono comprese nel divieto dell'art. 84 legge di p. s. le questue impropriamente così chiamate, e che tendono a conseguire la rimunerazione di servizî prestati.

2. In ispecie non vi sono comprese le questue esercitate giusta la consuetudine dai campanari, e che costituiscono il corrispettivo del-
B l'opera loro. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Aguzzon, Foro, II, 370. (n)

3. Non può dirsi questua o colletta illecita, punibile ai termini dell'art. 84 legge di p. s., il fatto degli incaricati di una Congregazione o Confraternita che si rechino alle case dei socî o confratelli ad esigere la loro quota o contributo d'associazione in denaro o in generi. —
C P. Sesta Godano, 23 settembre 1891, Biasotti, Mon. pret., 1892, 119.

Quietanza [c. c. 1257, 1258, 1321, 1834] — V. *Pagamento* — V. pure: *Bollo* — *Scrittura.*

Quiete pubblica e privata (disturbo della) — [c. p. 457, 458].

BIBLIOGRAFIA.

1. Di una interpretazione data all'art. 457 vi-
D gente c. p. — C. GREPPI, Foro pen., II, 78.

GIURISPRUDENZA.

2. Pel reato di cui all'art. 457 c. p. basta che gli schiamazzi siano tali da turbare il riposo dei cittadini, senza che occorra precisare le persone che furono effettivamente disturbate. —
A C. Roma, 10 novembre 1891, Colantuono, Foro, II, 23; V. pure; Cass. unica, III, 83; Giur. pen. Tor., 1892, II; Corte S. Roma, 1891, 789.

3. Allorchè i clamori o gli schiamazzi sono atti a sturbare la pubblica quiete nel luogo in cui si fanno, sussiste la contravvenzione prevista dall'art. 457 c. p., senza che occorra indagare quali siano le persone state disturbate o che
B potessero essere disturbate — C. Roma, 20 luglio 1892, Forgione Giur. pen. Tor., 1892, 413.

4. È applicabile l'art. 457 c. p. anche *quando il* disturbo al riposo dei cittadini è *prodotto* da
C canti e suoni, siano pur melodiosi. — C. Roma 9 dicembre 1891, Petti, Foro, II, 224; V. pure: Foro pen., I, 162; Giur. pen. Tor., 1892, 13; Cass. unica, III, 253; R. amm., 1892, 28; M. trib. Mil., 1892, 114; Annali, 1892, 3; Riv. pen., XXXV, 181; Legge, 1892, I, 354; Corte S. Roma, 1891, 840; Dritto e giur., VII, 335.

5. La quiete pubblica a sensi dell'art. 457 c. p. può essere disturbata con canti e suoni di chitarre.

6. Le chitarre che servirono a disturbare la quiete pubblica a sensi dell'art. 457 non possono es-
D sere confiscate. — C. Roma, 25 gennaio 1892, Cannizzaro, Corte S. Roma, 1892, 51.

7. L'uso della scampanata o frastuono assordante eseguito pubblicamente a dileggio di un vedovo passato a seconde nozze costituisce contrav-
E venzione all'art. 458 c. p. — P. Orvinio 23 febbraio 1892, Proietti, Mon. pret., 1892, 120.

8. Coloro che recandosi dinanzi all'abitazione di alcuno, lo disturbono con grida, schiamazzi e scagliamento di sassi, commettono il reato di disturbo della quiete privata, non della pubblica, e sono quindi soggetti alla maggior pena dell'art. 458 c. p., e non del precedente art.
F 457. — C. Roma, 26 novembre 1891, Bandati, Foro, II, 63; V. pure: Cass. unica, III, 152; Corte S. Roma, 1891, 835.

9. Può molestarsi o turbarsi la quiete di alcuno, sia investendolo di persona, sia con clamori attorno la casa di abitazione del medesimo e della
G famiglia. — C. Roma, 13 agosto 1892, Ranieri, Cass. unica, III, 1249; Giur. pen. Tor., 1893, 36.

10. È applicabile la sanzione dell'art. 458 c. p., non dell'art. 457 nè degli art. 175 e seg. della legge com. prov., contro colui il quale fa impiantare un'officina da ramaio nell'area del suo giardino col preconcertato disegno di trarsi spasso dell'altrui dispetto, di procurare la reazione di chi ne era fatto bersaglio, e di rendersi essenzialmente molesto in tal modo al suo vicino, e poi col pretesto di coprire il biasimevole proposito af-

Digitized by Google

fitta questa officina, e i conduttori, conscii del pravo intento del locatore, sconsideratamente eccitano, con straordinario rumore, lo sdegno dei vicini e ne turbano la quiete, senza che giovino a frenarli in questo fastidioso impegno
A l'intervento e le diffide delle autorità. — C. Roma, 13 novembre 1891, Donegani, Corte S. Roma, 1891, 889.

Quota di concorso gravante gli enti ecclesiastici — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Quota litis (patto di) [c. c. 1458; c. p. 309].

Raccomandatario — V. *Nave.*

Radunata sediziosa [c. p. 189] — V. *Violenza e resistenza all'autorità.*

Rafferma militare [L. 26 luglio 1876, n. 2360, 136 145] — V. *Militare.*

Ragion fattasi — V. *Esercizio arbitrario di ragioni.*

Ragione sociale — V. *Firma e ragione sociale.*

Rapina [c. p. 408, 406, 412, 431].

1. Per integrare il concetto della rapina, di cui al capov. 1° dell'art. 406 c. p., è necessario un doppio nesso di finalità e di tempo onde stabilire in modo certo, non soltanto che la violenza abbia avuto lo scopo di consumare il furto, ma eziandio che abbia accompagnato o immediatamente susseguito la consumazione di
B questo. — C. Roma, 1 settembre 1892, Matta, Foro pen., II, 59; Cass. unica, III, 1167; Giur. pen. Tor., 1892, 464; Riv. pen., XXXVI, 463; Bett., 1893, 16.
2. In tema di rapina a danno di due persone, bene opera il presidente che propone due distinte questioni sul fatto principale, e con formula alternativa propone le questioni sulla aggravante, domandando se « nella risposta affermativa delle questioni precedenti o di qual-
C cuna di esse... ». — C. Roma, 23 marzo 1892, Bandi, Corte S. Roma 1892, 311.
3. È apprezzamento incensurabile del presidente o della Corte quello col quale si ritenne non doversi ammettere in tema di rapina la que-
D stione subordinata del furto. — C. Roma 30 novembre 1891, Traci, Corte S. Roma, 1891, 1008.
4. La rapina commessa con minaccia nella vita a mano armata è più mitemente punita dal
E codice pen. it., che non dal sardo. — C. Roma, 18 novembre 1891, Lotta, Corte S. Roma, 1891, 809.

V. *Concorso di reati* 5 — *Favoreggiamento* 1.

Rappresentanza in giudizio — V. *Cassa di risparmio* 6-8 — *Confraternita* 1 — *Cosa giudicata civ.* — *Diritti promiscui* 7 — *Espropriazione p. p. u.* 4, 21, 22 — *Procedimento civ.* 24-28.

— di pubbliche amministrazioni — V. *Amministrazione pubblica* — *Avvocatura erariale* — *Liti comunali.*

— di corpi morali — V. *Corpo morale* — *Opera pia.*

Rappresentanza di stabilimenti commerciali — V. *Institore e rappresentante.*

Rappresentazione (diritto di) [c. c. 729-735] — V. *Successione.*

Ratifica [c. c. 1309, 1310, 1340] — V. *Gestione d'affari* 6, 11 — *Mandato civ.* 14 — *Testamento* 127.

Ratto [c. p. 340-344].

1. Costituisce il reato di ratto, ai sensi dell'art. 341 c. p., il trarre una persona minore, per fine di libidine o di matrimonio, dalla casa paterna ad altra casa, sia pure ritenendola per brevi
A momenti. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Boccia, Cass. unica, III, 403; Giur. pen. Tor., 1892, 163; Gazz. proc., XXV, 48; Corte S. Roma, 1892, 89; Circ. giur., 1892, 40.
2. La rettificazione dei registri dello stato civile diretta a dimostrare la paternità di una minorenne, se anche fatta dopo commesso a di lei danno il delitto di ratto e in pendenza del relativo giudizio, ha efficacia per tutti gli effetti penali contro l'autore del ratto.
3. Per la esistenza del reato di cui all'art. 341 capov. 1° c. p., basta che per fine di libidine si ritenga, anche col suo consenso, una perso-
B na di età minore. — C. Roma, 28 marzo 1892, Di Stefano, Foro pen., I, 273; Cass. unica, III, 542; Giur. pen. Tor., 1892, 210; Corte S. Roma, 1892, 158.
4. Chi rapisce una minore col suo consenso, invano adduce a sua giustificazione di esservi
C stato da questa spinto ed allettato. — C. Roma, 7 aprile 1892, De Padova, Corte S. Roma, 1892, 356.
5. L'art. 240 c. p. p. comprende non solo il caso in cui l'età della persona offesa influisce sulla misura della pena da infliggersi all'imputato, ma anche quello in cui abbia per effetto di rendere imputabile un'azione che sfuggirebbe alla sanzione penale, qualora la persona offesa non fosse maggiorenne (ratto).
6. In mancanza perciò dell'atto di nascita della persona rapita, l'età di questa, per la sussistenza o meno del delitto di ratto, si può stabilire con qualunque altro mezzo di prova.
7. Per il ratto previsto dall'art. 341 1° capov. c. p. è indifferente che la persona rapita sia legittima od illegittima; basta che sia minorenne e sia sottratta a chi aveva sopra di essa
D un'autorità di fatto. — C. Roma, 7 maggio 1892, Schenone, Giur. pen. Tor., 1892, 265.
8. È punibile ai sensi del primo capoverso dell'art. 341 c. p. il ratto censurabile di persona minorenne, benchè questa sia priva di genitori e non soggetta ad alcuna tutela. — C.
E Roma, 30 marzo 1892, De Fidio e Lux, Foro, II, 436.
9. È punito il ratto improprio, col consenso della

Digitized by Google

rapita minorenne, benchè non avesse genitori al momento del ratto, e la madre la riconoscesse quale figlia naturale prima che fosse re-
A stituita alla casa materna. — C. Roma, 28 aprile 1892, Toro, Corte S. Roma, 1892, 313.

10. È punito il ratto a solo fine di matrimonio e col consenso della minorenne rapita dalla casa degli zii ai quali era stata affidata dal proprio genitore.

11. A procedere su questo reato basta la querela del padre, sebbene la minorenne non l'abbia
B voluta esporre. — C. Roma, 30 aprile 1892, Boscarino, Corte S. Roma, 1892, 270.

12. Il ratto di una minorenne, quantunque consensuale, può essere querelato dalla minorenne
C stessa. — C. Roma, 22 aprile 1892, D'Urso, Giur. pen. Tor., 1892, 302; Cass. unica, III, 786; M. trib. Mil., 1892, 746.

13. Non può invocare la scusa di cui l'art. 342 c. p. quegli che a viva forza trae in luogo riposto una donna, e, avendo commesso su essa atti di libidine, desiste dal suo proposito, perchè la rapita promette di soddisfarne le voglie; e indi la conduce in una casa, dove poi è ritrovata dagli agenti della forza pubblica in seguito alle loro investigazioni.

14. E che atti di libidine vi siano stati è apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione.
D — C. Roma, 10 ottobre 1892, Messina, Cass. unica, III, 1242; Giur. pen. Tor., 1892, 488; Riv. pen., XXXVI, 433; Bett., 1892, 354.

V. *Concorso di reato* 10.

Re [Statuto; c. c. 69, 92, 99, 369, 370; c. p. c., 138; L. 2 luglio 1890, n. 6917, stato persone famiglia reale] — V. *Diritto costituzionale.*

— lista civile — V. *Lista civile.*

— rescritto di Sovrano assoluto — V. *Rescritto sovrano.*

Reato in genere — V. *Azione penale* — *Diritto penale* — *Imputabilità* — V. pure: *Requisizione di quadrupedi* 4, 5.

Reato d'azione privata.

V. *Ammonizione* 5 — *Prova pen.* 13 — *Spese del procedimento pen.* 4.

— querela — V. *Querela.*

Reato commesso all'estero.

Reato commesso da straniero nel Regno.

Reato colposo — V. *Omicidio e lesioni personali colpose.* — V. pure: *Complicità* 2, 3.

Reato continuato.

1. Più lesioni costituenti il duplice effetto di un medesimo atto non costituiscono diverse violazioni della medesima disposizione di legge, ma
E sibbene un unico reato non continuato. — A. Napoli, 14 maggio 1892, Bonacci, Mov. giur., 1892, 102.

2. Perchè si abbia il reato continuato occorrono più violazioni della stessa disposizione di legge, e non basta che le disposizioni violate siano congeneri.

3. Così l'omicidio e la lesione personale, quantunque dipendenti da unica risoluzione criminosa, costituiscono due delitti e non unico reato continuato, e quindi deve applicarsi la pena dell'omicidio con una frazione della pena incorsa pel minor delitto di lesione, e non con una frazione di altro reato di omicidio, come avverrebbe se si trattasse di reato continuato.
A — C. Roma, 18 dicembre 1891, Centofanti, Foro, II, 59.

4. L'omicidio ed il mancato o tentato omicidio devono considerarsi siccome più violazioni della stessa disposizione di legge.

5. Epperò colui che con atti della stessa risoluzione criminosa commette un omicidio ed un mancato omicidio è bene ritenuto colpevole di
B unico reato continuato. — C. Roma, 28 ottobre 1891, Chiappetta, Foro, II, 1891. (n)

6. Spetta ai giurati, non alla Corte di assise, il decidere intorno alla medesimezza o meno di un fatto che diede luogo a una duplice accusa e intorno alla unicità o meno della risoluzione
C criminosa informante i diversi delitti. — C. Roma, 12 ottobre 1892, Letta, Cass. unica, III, 1246; Giur. pen. Tor., 1892, 478; Bett., 1892, 364.

7. Affinchè più fatti delittuosi possano considerarsi per un solo delitto continuato è necessario il concorso di due estremi, cioè: 1° che tutti i fatti siano stati commessi in esecuzione di unica risoluzione; 2° che violino la stessa disposizione di legge; sul primo debbono pronunciare i giurati; sul secondo debbono statuire i giudici
D del diritto. — C. Roma, 28 marzo 1892, Gargaro, Giur. pen. Tor., 1892, 292; Cass. unica, III, 673; Corte S. Roma, 1892, 399.

8. È giudizio di fatto il decidere se trattasi di
E reato unico o di reato continuato. — C. Roma, 10 marzo 1892, Danovi, Foro, II, 318. (n)

9. È questione di fatto da sottoporsi ai giurati quella sulla unicità della risoluzione criminosa che costituisce il reato continuato.

10. La continuazione del reato non è una scusante, ed il presidente non avrebbe perciò nemmeno obbligo di proporla sovra domanda della difesa; e quindi tanto meno può pretendersi che, non chiesta nè proposta quella questione, la Corte ritenga i più delitti come un solo delitto
F continuato. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Tassistro, Foro, II, 83.

11. Ove la difesa non faccia istanza al presidente e alla Corte onde proponga a' giurati la questione sulla continuità dei reati, la Corte non può che applicare la pena stabilita pel concorso
G di reati. — C. Roma, 22 giugno 1892, Di Leva, Cass. unica, IV, 4[illegible].

12. Il presidente non può rifiutarsi, a domanda della difesa, di proporre ai giurati la questione sulla unicità della risoluzione criminosa infor-
H mante i diversi reati. — C. Roma, 15 giugno

Digitized by Google

1892, Saraco, Cass. unica, III, 1250; Giur. pen. Tor., 1892, 476.

13. Il condannato non può lagnarsi se il presidente, pur avendo erroneamente tralasciato di proporre ai giurati la questione sulla continuazione, ritiene ciò non ostante che i reati dei quali il giudicabile risultò colpevole dal verdetto dei giurati siano continuati, massime se l'applicazione alla specie delle regole del concorso avrebbe portato a pena superiore a 30 anni di
A reclusione. — C. Roma, 18 marzo 1892, Sotgiu Palmas, Cass. unica, III, 587; Riv. universale, 1892, 174; Corte S. Roma, 1892, 232.

14. La unicità della determinazione criminosa che dia vita al reato continuato non può, per la
B prima volta, dedursi in cassazione. — C. Roma, 16 novembre 1891, Montanari, Cass. unica, III, 365; Riv. universale, 1892, 79; Giur. pen. Tor., 1892, 143; Corte S. Roma, 1891, 1004.

15. Non dedotta in appello, non può per la prima volta dedursi in cassazione la falsa applicazione dell'art. 79 c. p. per essersi inflitte due pene anzichè ritenere unico reato continuato.
C — C. Roma, 17 novembre 1891, Boni, Cass. unica, III, 348; Giur. pen. Tor., 1892, 130; Annali, 1892, 55; Corte S. Roma, 1891, 1001.

V. *Associazione a delinquere* 1 — *Competenza pen.* 39, 40 — *Pena* 73.

Reato permanente.

Reato politico.

Reato tentato — V. *Tentativo.*

Recesso.

— dalla lite — V. *Rinunzia agli atti.*

— dalla società [c. comm. 96, 99, 158, 220, 223, 226-228] — V. *Società.*

Recidiva [c. p. 80-84].

BIBLIOGRAFIA.

D 1. Intorno alla 1ª parte dell'art. 80 c. p. — L. D'ANTONIO, Riv. pen., XXXV, 265.

GIURISPRUDENZA.

2. Non può ritenersi recidivo chi non ha riportato condanna per delitto nel termine stabilito dall'art. 80 c. p., ma solo per contravvenzione a pena dell'ammenda e della tassa, tuttochè la condanna fosse stata pronunziata nel quinquen-
E nio precedente al nuovo delitto commesso. — A. Palermo, 16 febbraio 1892, Biondi, Circ. giur., 1892, 45.

3. La disposizione dell'art. 83 n. 3 c. p. non include che in materia di recidività in reati militari non si abbia a tenere alcun conto delle condanne precedentemente subìte per reati pa-
F rimenti militari. — T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Deliperi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 35.

4. Non ha interesse di ricorrere il condannato per non essersi a suo carico tenuto conto della re-
G cidiva. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Di Girolamo, Corte S. Roma, 1892, 287.

V. *Vigilanza p. s.* 6.

Reciprocità (diritto di) — V. *Delibazione.*

Reclusione [c. p. 13, 31-33, 90] — V. *Pena.*

Reclutamento — V. *Leva.*

Redenzione — V. *Affrancazione.*

Referto (omissione di) — V. *Omissione di referto.*

Regalia (diritto di) — V. *Feudi.*

Registri e prova risultante da registri — V. *Scrittura.*

Registri penali [c. p. p. 548, 604].

1. Ha diritto a chiedere la cancellazione della rubrica dai registri penali l'imputato assolto con sentenza irrevocabile della Corte di appello per non constare che abbia commesso il reato o
A che abbia preso parte al medesimo. — C. Roma, 26 aprile 1892, Biocca, Foro pen., I, 342; Legge, 1892, II, 23; Riv. pen., XXXVI, 43.

2. Lo stabilire se siavi titolo alla cancellazione dell'imputazione dai registri penali costituisce un giudizio di merito da darsi sul confronto tra la formola del giudicato e le sostanziali risultanze del procedimento.

3. Così vi ha diritto chi sia stato dimesso con ordinanza portante la formola di non luogo a procedere per insufficienza di indizî quando risultò pure provato non aver preso parte al
B fatto. — T. Livorno, 12 ottobre 1891, Dolfi, Riv. pen., XXXV, 61.

4. L'imputato, a favore del quale si è dichiarato non farsi luogo a procedimento per effetto di amnistia, ha diritto ad ottenere la cancellazione della imputazione dai registri penali. —
C A. Napoli, 7 aprile 1892, N., Foro pen., I, 344.

5. Si ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dai registri penali dopo essersi pronunziata ordinanza, divenuta irrevocabile, per insufficienza d'indizî o per prescrizione. —
D C. Roma, 25 giugno 1891, Bellucci, Corte S. Roma, 1891, 769.

6. Estinta l'azione penale per prescrizione, non v'è più scopo di non cancellare dal casellario giudiziale una imputazione dalla quale alcuno venne assoluto per insufficienza d'indizî. —
E C. Roma, 20 ottobre 1892, De Candia, Cass. unica, IV, 94; Foro pen., II, 147.

7. L'imputato ha diritto a far cancellare dal casellario la imputazione in tutti i casi in cui non è dato far rivivere l'azione penale.

8. Così ha diritto alla cancellazione quando siasi dichiarato non farsi luogo a procedere per insufficenza d'indizî e sia trascorso il tempo necessario a prescrivere, ovvero per remissione
F della parte lesa. — C. Roma, 25 marzo 1892, La Rosa, Foro, II, 299. (n)

9. L'unico criterio per la retta applicazione dell'art. 604 c. p. p. è quello d'indagare se in pro di colui che domanda la cancellazione del suo nome dai registri penali esista una sentenza od ordinanza irrevocabile che l'abbia prosciolto

Digitized by Google

ovvero ne abbia dichiarata estinta la nascente azione penale, per modo che, non essendo dato al P. M. di rimetterla in moto contro di lui, non possa il richiedente venire più molestato pel medesimo fatto.

10. La remissione, perciò, della parte lesa, che estingue l'azione penale, dà diritto all'imputato di far cancellare l'imputazione dai registri penali. — C. Roma, 26 aprile 1892, Procenzana, Giur. pen. Tor., 1892, 289; Riv. universale, 1892, 166; Annali, 1892, 128; Cass. unica, III, 708; Corte S. Roma, 1892, 560; Mov. giur., 1892, 73.

11. Non si cancella dai registri penali la imputazione che ebbe termine con ordinanza di Gran Corte criminale di conservarsi gli atti in archivio fino alla pervenienza di nuovi lumi. — C. Roma, 15 giugno 1891, Lacanna, Corte S. Roma, 1891, 841.

12. Il condannato per ferimento volontario, il quale con distinte sentenze fu, in ragione di circostanze a lui personali, punito con la consegna ai parenti e con gli arresti per cinque giorni, non ha diritto di ottenere la cancellazione dal casellario, trattandosi di reati con carattere di delitto, e non di semplice contravvenzione. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Fiduccia, Annali, 1892, 74; Corte S. Roma, 1892, 293.

13. Devesi eliminare, dopo cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata, il cartellino portante condanna per un reato che la precedente legge considerava come delitto e la nuova come contravvenzione (porto d'arma vietata). — C. Roma, 8 gennaio 1892, Menegante, Corte S. Roma, 1891, 927; Temi ven., 1892, 247.

V. *Vigilanza p. s.* 2.

Registro (tassa sugli atti civili e giudiziali, e sui trasferimenti per causa di morte) — [L. 13 settembre 1874, n. 2076, che approva il testo unico di legge sulle tasse di registro; Reg. relativo 20 settembre 1874, n. 2127; L. 23 maggio 1875, n. 2511, che aumenta le tasse di registro per le mutazioni immobiliari a titolo oneroso; L. 11 gennaio 1880, n. 5430, che modifica le tasse di registro; Reg. relativo 13 maggio 1880, n. 5431; L. 10 luglio 1887, n. 4702, che modifica le leggi di registro e bollo; Reg. relativo 14 luglio 1887, n. 4743; L. 14 luglio 1887, n. 4729, sulle tasse di registro per liberalità in favore di provincie e Comuni; L. 12 luglio 1888, n. 5515, che modifica le tasse sul registro e bollo; Reg. 3 agosto 1888, n. 5603, per l'esecuzione degli art. 2-5 della legge predetta].

SOMMARIO.

Accessione 92-95.
Appalto 45-48.
Cava 18, 55.
Cessione 26-30.
» di quote o azioni sociali 31-35.
» di quota ereditaria 28 quater, 27-29.
Comunione 70-72.
Concessione di ferrovia 47, 48.
Condizione sospensiva 30, 127.
Conferimento — V. *Società*.
Consolidazione dell'usufrutto 90, 125, 138.
Consorzio 43-45.
Debiti — V. *Detrazione*.
Debito (costituzione) 36. 76-80.
Delegazione 37, 38, 40-42.
Denunzia di successione 88, 89.
» di contratto verbale 12.
Detrazione di pesi e debiti 23, 26, 33, 94, 95, 98, 99.
Dichiarazione di mandato 70-73.
Donazione 74, 75.
Enfiteusi 25, 26.
Esazione 14.
Esercizio commerciale 16, 17, 60, 61.
Estero 82-87.
Ingiunzione 118-121.
Interrogatorio 9.
Legato 96, 97, 100.
Locazione 2, 54, 55.
Merci — V. *Vendita*.
Mutuo 36, 40, 41.
Nave 63, 110.
Nullità 74, 130.
Pagamento (dilazione) 137.
» sospensione 101, 102.
Passaggio di usufrutto 6, 90, 104, 105.
Pegno 38, 39, 49-51.
Perizia 114-116.
Permuta 19-22.
Prescrizione 91-119.
Pretore 121.
Privilegio 67, 138, 139.
Produzione di documenti 9-11. 134.
Prova in genere 7, 8, 12, 23 ter 101, 102.
Ricognizione di debito 39.
Rimborso della tassa pagata da altri 5, 103, 134-136.
Risoluzione 20, 21, 81.
Sentenza 81.
Società 32-35, 56-67, 69, 110.
Solidarietà 122, 131-133.
Solve et repete 123, 139-142.
Sopratassa 106.
Spese 116, 117.
Stima 107, 111, 113.
Straniero — V. *Estero*.
Supplemento 128, 129.
Tassa di successione 4-8, 68-105, 128, 132, 136, 138.
Trasferimento in genere 18, 35, 138.
Usufrutto 6, 90, 104, 105, 112-113 bis, 124-126, 138.
Valore tassabile 23-27, 33, 58, 69, 98, 108-113 bis.
Vendita 7, 13, 14.
» di merci 15-17, 110.

BIBLIOGRAFIA.

1. Studî intorno alle leggi sulle tasse di registro. Vol. I (La denuncia). — E. BONETTI, Venezia, G. Gallia, edit. 1892, in-16°, p. 199.
2. Sui contratti di locazione degli immobili in rapporto alle leggi fiscali. — L. ZUCCOLI, Milano, Rechiedei e C. edit. 1891, in-16°, p. 19.
3. Una questione intorno all'interpretazione dell'art. 79 capov. 8 della legge di registro. — C. CICOGNARI, Giorn. not., 1892, 677.
4. Manuale per le tasse di successione, ossia disposizioni legislative attinenti alla materia, commentate con tutte le risoluzioni amministrative e decisioni giudiziarie emanate dal 1862 in poi. — Napoli, edit. Pietrocola, 1892, in-16°, p. 94.
5. Se e quando gli eredi del primo investito di un legato pio abbiano diritto di farsi rimborsare dal secondo investito la tassa di successione pagata dal loro autore. — E. COSI, I, 924.
6. Il capitolo della patriarcale basilica Vaticana in ordine alla tassa di passaggio d'usufrutto; interpretazione dell'art. 5 della legge sul registro. — L. PATRIZI-ACCURSI, R. dir. eccles., II, 389.

§ I.

Atti civili e giudiziali.

7. Agli effetti degli art. 99, 102, 108 legge di registro, ove si affermi da uno dei contendenti e si assuma di provare che l'accordo relativo ad una promessa di vendita d'immobili sia stato tradotto in iscritto, è pregiudizialmente da farsi luogo a quella prova.

8. Ciò vale anche se l'accordo si dica risultare da uno scambio di lettere; e quale si sia l'a-

Digitized by Google

zione esercitata, purchè derivante da quell'accordo (nella specie, la prestazione della doppia caparra). — A. Venezia, 9 febbraio 1892, Faccini c. Periotti Gabrici, Temi ven., 1892, 354.

9. Quando negli articolati capi d'interrogatorio si fa menzione d'un contratto ben può il giudice, prima di provvedere, ordinare al deducente d'indicare la data della sua registrazione; anzi per l'art. 107 della legge sul registro quest'obbligo spetterebbe al difensore della parte sotto pena dell'ammenda ivi comminata. — A. Genova, 24 maggio 1892, Giorgi c. Giorgi e Navone, Giurista, 1892, 275.

10. A sensi della legge sul registro, nella parola « produrre », rispetto ai documenti che si presentano in giudizio, è insito il concetto che del documento prodotto si faccia uso.

11. Epperò non incorre nella contravvenzione di cui all'art. 107 della legge medesima l'avvocato o il procuratore che, in giudizio d'esecuzione, riproduca, senza lo scopo di farne uso, documenti non registrati, già esibiti nel giudizio di cognizione, poichè sarebbe stato in cotesto giudizio il caso di registrarli. — A. Catanzaro, 12 aprile 1892, Finanze c. Barbaro, Bett., 1892, 337.

12. La denunzia di contratto verbale firmata da ambe le parti costituisce la prova del contratto fra le parti. — P. Rovigo, 27 agosto 1891, Coen c. Padovan, Massime, 1892, 11.

13. Vendutosi da un debitore un suo fondo per determinato prezzo, di cui parte siasi sborsato effettivamente al venditore, e il resto siasi imputato a pagamento del debito, dichiarandosi però nel relativo istrumento che lo stesso fondo non valga in realtà che una somma minore di esso prezzo e che salvo il caso di evizione, in cui il credito sarebbe rimasto intero e con tutte le garanzie, la rimanente parte di prezzo ancor dovuta s'intendesse rimessa al debitore; il pagamento della tassa di registrazione sullo stesso contratto e l'eventuale rimborso della medesima al contribuente, o la restituzione di tale rimborso da parte di quest'ultimo, debbono regolarsi col criterio di doversi la tassa di trasferimento estendere a tutto il valore del fondo, qual'esso risultava dalla perizia; non mai, però, a quella parte di credito che in occasione del cennato contratto il compratore rimise al debitore che gli vendeva. — C. Roma, 10 novembre 1891, Maria c. Registro di Cefalù, Corte S. Roma, 1891, I, 317; Massime, 1892, 173.

14. Il verbale di vendita dei beni mobili ed immobili esecutati dallo esattore per debito di imposta è, come atto traslativo della proprietà dei beni stessi, soggetto obbligatoriamente alla formalità della registrazione; però, in applicazione dell'art. 99 alinea 1 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, la corrispondente tassa proporzionale vuole essere ridotta alla metà del suo ammontare normale. — A. Trani, 6 aprile 1892, Finanze c. Nora, Esatt. e com., 1892, 134; Giur. trib. amm., 1892, 175; R. giur. Trani, 1892, 583.

15. La tassa di favore di centesimi 50 per ogni 100 lire per la compra-vendita di navi e merci si applica quando concorrono le due condizioni, che l'atto sia tra commercianti e d'indole esclusivamente commerciale. — A. Palermo, 31 luglio 1891, Finanze c. Manganaro, Circ. giur., 1891, 339.

16. L'avviamento o clientela di un negozio ed il diritto di uso di una privativa industriale sono, agli effetti della tassa registro, per il caso di loro cessione o conferimento, ad equipararsi ai mobili per loro natura.

17. Ove però il trapasso ne segua per titolo di compravendita fra commercianti, rientrano nella generica locuzione di merci usata dal legislatore nello alinea ultimo dell'art. 1 della tariffa annessa alla legge di registro, e conseguentemente ne resta il trasferimento imponibile colla tassa di favore del $^1/_2$ per cento ivi stabilita. — A. Roma, 5 marzo 1892, Finanze c. Bodmer, Giur. trib. amm., 1892, 234; Massime, 1892, 248; Temi rom., 1892, 174.

18. L'atto con cui un concessionario cede il diritto di escavare ed estrarre zolfo da una miniera per un determinato prezzo, con l'onere inoltre di continuare a corrispondere la proporzionale annua quantità di zolfo convenuta nella primitiva concessione, è passibile della tassa proporzionale di trasferimento immobiliare, da commisurarsi sul prezzo stabilito e sull'ammontare dell'annua corrisponsione ragguagliata per tutta la sua durata. — A. Palermo, 29 agosto 1892, Finanze c. Cavallaro, Massime, 1892, 547.

19. Havvi permuta, ed è perciò applicabile la relativa tassa proporzionale di registro, ogni qual volta le parti si trasferiscono vicendevolmente la proprietà di cose loro spettanti, qualunque sia stata la ragione di fatto che le consigliasse alla stipulazione.

20. Risolvendosi per successivo volere delle parti un tale contratto in seguito al mancare della ragione determinante, non si può sostenere si sia risoluto *causa data, causa non secuta.*

21. La risoluzione di un contratto traslativo allora soltanto si sottrae alla tassa proporzionale, quando la risoluzione avviene per condizione risolutiva espressa e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti.

22. La permuta fatta da un Comune con un privato, malgrado sia stata motivata da uno scopo di pubblica utilità, nulla di meno è soggetta alla tassa proporzionale di registro. — A. Roma, 13 febbraio 1892, Comp. Fondiaria c. Finanze, Temi rom., 1892, 159.

Digitized by Google

23. Ritenuto dal magistrato di merito che per lo statuto di determinata società per costruzione di case operaie, l'assegnazione e consegna dello appartamento toccato in sorte al proprietario dell'azione estratta, attribuisca senz'altro a costui la piena ed assoluta proprietà dell'appartamento medesimo, bene se ne deduce in diritto che la cessione dell'azione già sorteggiata importi la cessione dell'appartamento in cui la azione si è concretata, e che quindi per questa cessione sia a scontarsi la tassa proporzionale di trasferimento immobiliare.

23 bis. Supposto pure in ipotesi che la cessione potesse dirsi nulla per mancare nella relativa dichiarazione la menzione del prezzo per essa convenuto, certo è però che, ed il fatto materiale di questa cessione, e la successiva e conseguenziale voltura dello appartamento chiesta ed ottenuta dal cessionario nei libri censuarî, col pagamento della correlativa imposta fabbricati, sarebbero sempre elementi sufficienti per potersi dalla Finanza, in base all'art. 14 della legge di registro, pretendere il pagamento della tassa surripetuta; e d'altronde quella relativa alla inefficacia della cessione non sarebbe mai contestazione proponibile di rincontro alla Finanza come mezzo al fine di liberarsi dal pagamento della tassa, ma sibbene ed unicamente nei rapporti delle parti contraenti: salvo poi, quando risoluta dalla competente autorità giudiziaria, il vedere se da restituirsi oppure no dalla Finanza la tassa per intanto percetta sulla cessione.

23 ter. La prova contraria riservata per l'art. 14 della legge di registro al contribuente, mal si potrebbe desumere da un titolo che lo stesso contribuente ha ritenuto per intanto operativo a di lui favore di quel trasferimento che agli effetti
A tributarî vorrebbe disconoscere. — C. Roma, 30 marzo 1892, Villa c. Finanze, Giur., trib. amm., 1892, 162; Corte S. Roma, 1892, I, 7; Massime, 1892, 175.

23 quater. Anche per la cessione di quota legittima, la tassa di registro è dovuta tanto sul corrispettivo pattuito, quanto sull'ammontare dei debiti che per legge o per patto passano al cessionario.

24. Nei trasferimenti di dominio diretto la tassa di registro è dovuta sul capitale formato dal cumulo di dieci annualità di canone, sebbene desso risulti inferiore al corrispettivo conve-
B nuto. — A. Catania, 25 novembre 1891, Finanze c. Rizzo, Foro, I, 332. (n)

25. La norma legale di valutazione stabilita dall'art. 22 della legge sul registro va osservata così nella costituzione delle enfiteusi, come nella cessione del dominio diretto fatto a persona estranea al rapporto enfiteutico.

26. E però nella cessione di ragioni ereditarie tra coeredi, per corrispettivo convenuto, consistente in parte nella trasmissione di canoni enfiteutici al cedente, il valore di questi va determinato a norma dell'art. 22 della legge sul registro, senza che possa in tale caso appli-
A carsi l'art. 31 della legge medesima. — C. Roma, 30 maggio 1892, Finanze c. Rizzo, Giur. trib. amm., 1892, 375; Legge, 1892, II, 181; Massime, 1892, 376; Annali, 1892, p. sp., 110; Bett., 1892, 545.

27. L'atto col quale la legittimaria, addivenendo coll'erede universale alla liquidazione della eredità, mantenga fermo il credito della dote promessale e non pagata, e riceva inoltre a saldo delle sue ragioni di legittima una somma di danaro, contiene una vera cessione di ragioni ereditarie passibili della correlativa tassa, non solo per la somma pagatale a saldo della legittima, ma eziandio per lo importo del cre-
B dito dotale mantenuto fermo. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Rossi c. Finanze, Bett., 1892, 8; Cass. unica, III, 332; Giur. trib. amm., 1892, 63; Massime, 1892, 133; Riv. universale, 1892, 136; Annali, 1892, p. sp., 15.

28. Il patto, per cui l'erede universale a tacitazione della legittima a favore della sorella assegna cespiti ereditarî e si accolla il debito della dote non stata soddisfatta, implica cessione di ragioni ereditarie per la concorrente
C della dote medesima. — A. Torino, 30 maggio 1892, Finanze c. Arborio e Guasco, Massime, 1892, 272.

29. L'atto col quale, liquidata la legittima, compresa la dote non pagata, vengono assegnate alla sorella in parte attività ereditarie e pel rimanente il fratello si assume l'obbligo di soddisfarla in danaro, contiene per questa parte una cessione di ragioni ereditarie.

30. Non costituisce condizione sospensiva il patto col quale si stabilisce che, fino a tanto che non sarà integralmente pagata la dote, la convenzione non produrrà traslazione di dominio nè di possesso dei beni ereditarî nell'erede uni-
D versale, e resterà ferma la ipoteca. — T. Torino, 23 dicembre 1891, Arborio di Gattinara c. Guasco di Bisio, Massime, 1892, 12.

31. La giuridica definizione di un contratto agli effetti di determinarne la tassazione, voltachè non implichi alcuna violazione di legge, rientra in quel giudizio di apprezzamento e di fatto che è devoluto incensurabilmente al magistrato di merito.

32. Laonde, ritenuto dal magistrato di merito che un determinato contratto, anzichè una pura e semplice risoluzione di società, importi la cessione di quota d'interessenza spettante all'una delle parti nella società stessa, deve questo atto correlativamente imporsi di tassa registro.
E — C. Roma, 6 giugno 1891, Bianco c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 22; Massime, 1892, 62,

33. Quando il socio addivenga alla cessione della

Digitized by Google

sua quota sociale mediante lo sborso di una somma determinata da parte degli altri soci e l'obbligazione da questi assunta di liberarlo da ogni ulteriore responsabilità o molestia futura dipendente dalla qualità di socio, la tassa di registro del relativo atto dev'essere liquidata in base non solo al prezzo di cessione pattuito, ma eziandio alla quota di passività sociali che sarebbero pesate a carico del socio cedente e
A che passano a carico dei cessionarî. — A. Genova, 25 giugno 1892, Figari Ferro c. Finanze, Temi gen., 1892, 470; Giurista, 1892, 323; Cons. comm., 1892, 203; Giur. trib. amm., 1892, 725; Massime, 1892, 399.

34. La cessione d'una azione di società anonima cooperativa edilizia avente per oggetto di fornire ai socî un appartamento ad uso di abitazione, fatta da un socio, che l'ebbe in sorte con assegnazione del corrispondente appartamento, ad un altro socio o terzo, secondo le norme dello Statuto sociale, non implica trasferimento del semplice godimento temporaneo della cosa, ma vero trapasso di proprietà, anche se occorra ancora versare i quattro quinti del valore di detta azione e prestare pel rimanente garanzia ipotecaria.

35. Conseguentemente, agli effetti del registro, tale cessione è soggetta alla tassa proporzionale di trasferimento di proprietà immobiliare a titolo oneroso, e non è necessario che questo trapasso consti da apposito atto scritto, bastando sussista il fatto giuridico che manifesta questa volontà, come appunto l'annotazione di cessione sul titolo ceduto e la dichiarazione firmata dai
B contraenti nel libro delle cessioni. — A. Genova, 18 ottobre 1892, Finanze c. Figari, Giurista, 1892, 458; Massime, 1892, 550; Temi gen., 1893, 9.

36. Importa obbligazione di somma passibile della tassa proporzionale di registro indicata dal n. 28 della tariffa: *a)* l'obbligazione di sottoscrivere delle cambiali: *b)* l'atto di accertamento di conto, con riconoscimento del residuo debito,
C per lo quale si accorda dilazione. — A. Catania, 23 marzo 1892, Santuccio Di Maria c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 63; Massime, 1892, 269; Giur. trib. amm., 1892, 480; Foro Cat., 1892, 74.

37. Vi ha delegazione di pagamento, soggetta alla tassa proporzionale di trasferimento secondo l'art. 29 della legge, quando *delegatus sit debitor delegantis et per stipulationem promittat solvere creditori delegantis.*

38. Quando il debitore non promette di pagare al creditore del suo creditore, ma invece consente che sulla cosa vendutagli dal suo creditore resti costituito un pegno in favore del creditore del suo creditore e venditore, si ha bensì la costituzione di pegno, soggetta a tassa graduale ai sensi dell'art. 39 della legge, non già una delegazione di pagamento, che produce trasferimento.

39. Una costituzione di pegno, fatta da due sudditi inglesi sopra un piroscafo di bandiera italiana, può dar luogo a tassa di registro graduale, ai termini dell'art. 51 della legge, non mai alla tassa proporzionale di ricognizione di debito, di cui agli art. 20 della legge e 28 del-
A la tariffa. — A. Palermo, 18 dicembre 1891, Finanze c. Amoroso, Circ. giur., 1891, 302; Giur. trib. amm., 1892, 187.

40. L'atto in cui, stipulandosi un mutuo, viene fatto mandato ad un terzo, debitore di una annua rendita, verso il mutuatario, di soddisfare il pagamento degli interessi sul mutuo, prelevandone la somma dalla annua rendita, contiene una delegazione accettata, soggetta alla relativa tassa proporzionale.

41. La garanzia che lo stesso terzo delegatario presta con ipoteca per il mutuo è convenzione distinta e passibile della tassa graduale di garan-
B zia per terza persona. — A. Palermo, 30 aprile 1892, Finanze c. Guccia, Massime, 1892, 453; Giur. trib. amm., 1892, 529.

42. L'art. 29 della tariffa per le tasse del registro con l'espressione «delegazioni di pagamento» designa non solo le delegazioni che importano novazione, ma anche le delegazioni semplici. —
C C. Roma, 28 dicembre 1891, Banca Nazionale c. Finanze, Foro, I, 131. (n)

43. Anche per le bonifiche di prima categoria, di cui l'art. 5 legge 25 giugno 1882, si forma un consorzio, se non fra lo Stato e gli altri chiamati a sostenerne in parte le spese, certo fra questi ultimi, ed in ispecie tra i proprietarî dei beni.

44. Ciò emerge dall'art. 9 della stessa legge, dall'art. 1 della legge 4 luglio 1886 sull'esecuzione delle opere di prima categoria, e dall'art. 657 c. c.

45. Conseguentemente, i contratti d'appalto per dette opere di bonifica di prima categoria rientrano nei termini dell'art. 56 della citata legge 25 giugno 1882, conservata in vigore dalla successiva 14 luglio 1887 e vanno registrati
D col solo diritto fisso di una lira. — A. Venezia, 2 agosto 1892, Finanze c. Mion, Temi ven., 1892, 448.

46. Agli effetti della legge sulle tasse di registro deve considerarsi non già una locazione semplice di cose o d'opere, e neppure una cessione di cosa mobile, ma un appalto, il contratto per cui il proprietario di un giornale accorda ad una Ditta per un certo periodo di tempo e dietro un corrispettivo fisso annuale il diritto di pubblicare gli annunzî nella quarta pagina
E del giornale stesso. — A. Brescia, 17 maggio 1892, Ditta A. Manzoni c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 607; Massime, 1892, 503.

47. Il contratto col quale un Comune concede ad

Digitized by Google

una società la costruzione e l'esercizio di un piano inclinato a trazione funicolare deve, agli effetti della tassa di registro, assimilarsi ad un appalto, se il Comune è cointeressato negli utili dell'esercizio e se in ispecie è convenuto che al termine di questo esso rimanga proprietario dell'opera costrutta e relativo impianto.

48. La liquidazione pertanto della relativa tassa deve farsi in base dell'art. 40 legge di registro
A e n. 49 e 50 dell'annessa tariffa. — A. Genova, 20 febbraio 1892, Soc. funicolare genovese c. Finanze, Temi gen., 1892, 264; Giurista, 1892, 154; Massime, 1892, 177; Giur. trib. amm., 1892, 314.

49. È costituzione di pegno commerciale e non cessione di credito, anche avendo riguardo ai suoi effetti ed alla sua intrinseca natura, quella convenzione colla quale una Banca, in garanzia dello sconto d'un effetto cambiario, pattuisce col debitore la consegna temporanea a sue mani d'un titolo contenente un contratto di fornitura, un mandato irrevocabile di esigere le somme corrispondenti alle provviste e l'obbligo di dar conto degli incassi in quanto eccedenti il suo anticipo.

50. Anzi una siffatta operazione è esplicitamente contemplata nel titolo *Del pegno,* all'art. 457 c. comm.

51. Conseguentemente la tassa di registro applicabile a un tal atto è quella fissa di cui al n. 55 della tariffa annessa alla legge sulla materia, e non già la proporzionale prevista dal n. 20 dell'istessa tariffa e dall'art. 3 della legge 23
B maggio 1875. — A. Genova, 10 giugno 1892, Finanze c. Marina Soc. Tardy e Benech, Giurista, 1892, 265; Cons. comm., 1892, 232; Temi gen., 1892, 465; Massime, 1892, 420.

54. Data in affitto una fornace con le relative macchine per la fabbricazione di laterizî e il terreno annesso, può ritenersi dall'insieme delle clausole del contratto compresa nel conduttore anche la facoltà di escavare la creta necessaria per la suddetta fabbricazione.

55. Per gli effetti della tassa di registro però (art. 7 della legge) deve ritenersi separato l'affitto dalla facoltà di escavare; e perciò la tassa relativa deve essere applicata relativamente a ciascuna delle due disposizioni contrattuali, quantunque risultino e siano contenute in un
C medesimo atto. — A. Roma, 26 marzo 1892, Borghesi c. Finanze, Temi rom., 1892, 199.

56. Ben poca importanza ha per il registro la forma estrinseca degli atti o contratti, essendo all'intrinseca natura ed effetti giuridici dei medesimi che deve aversi riguardo per giudicare come la tassa debba essere applicata.

57. Di fronte all'art. 77 della tariffa di registro, ove si contemplano in genere gli atti costitutivi di società di qualunque specie, e tutti si assoggettano allo stesso trattamento tributario, riesce irrilevante, agli effetti della tassazione di un atto della specie, l'esaminare se la società costituita fosse piuttosto di natura commerciale che civile, e se adempiute o meno, nel caso di società commerciale le formalità prescritte dalla legge commerciale.

58. Qualunque sia la specie di società che siasi costituita, la tassa è da commisurarsi sul valore delle cose conferite, e quando queste cose siano diverse da danaro, la tassa applicabile è quella che sconterebbe il trasferimento delle cose stesse, pur restando sempre il conferimento tas-
A sato come tale, e non come trasferimento. — C. Roma, 20 aprile 1892, Banca Generale e Oblieght c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 300; Massime, 1892, 327.

59. Voluta dalle parti la costituzione di una società a scopo di esercitare immediatamente la industria della filatura e tessitura del cotone ed altre operazioni relative, è del tutto ovvio e naturale ritenere che i soci intendessero coi loro conferimenti fornire alla società i mezzi idonei ed acconci al pronto esercizio della industria stessa.

60. Posto quindi che oggetto di uno fra i conferimenti sia stato lo stabilimento industriale a mezzo del quale il conferente avea fino allora esercitato per proprio conto la detta industria, risponde come mezzo al fine di questo conferimento la comprensione in esso delle macchine, meccanismi, attrezzi ed utensili facienti parte integrante dello stabilimento medesimo.

61. A nulla vale in contrario che nell'atto costitutivo della società, le dette macchine, meccanismi, attrezzi, utensili, si dichiarassero esclusi dal conferimento, una volta in cui cosiffatta dichiarazione resti contraddetta dallo assieme delle altre stipulazioni, per le quali emerga essere stata invece intenzione delle parti che il conferimento fosse dello stabilimento industriale nello stato in cui si trovava.

62. Così essendo, l'art. 5 della legge di registro importa che il conferimento avesse ad imporsi con riguardo al valore complessivo dello sta-
B bilimento quale in attualità esisteva. — A. Torino, 4 ottobre 1891, Cotonificio Italiano c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 40.

63. La esenzione dalla tassa di registro accordata dall'art. 48 della legge 6 dicembre 1885 è applicabile soltanto ai contratti di compra-vendita e alle costruzioni di bastimenti della marina mercantile, e non può estendersi a qualunque altro atto traslativo a titolo oneroso, (nella specie, ai conferimenti in società dei bastimenti suddetti).

64. Nelle società per azioni, come in quelle in nome collettivo, il conferimento in natura di cose ed oggetti diversi dal danaro va tassato come tale, non come compra-vendita. — C. Roma, 5
C aprile 1892, Soc. anonima navig. «La Veloce» c. Finanze, Foro, I, 794.

Digitized by Google

65. La tassa di registro sull'atto di costituzione di una società si determina sul capitale sociale, in qualunque modo questo si componga o si trasformi.

66. Quindi essa colpisce tanto il numerario, quanto i mobili e gl'immobili che col capitale sociale siano acquistati, e viene riscossa con privilegio sui medesimi, a norma degli art. 1958 e 1962 c. c.

67. Le stesse regole valgono per la tassa sulla circolazione del capitale sociale. — A. Ancona, 27 febbraio 1892, Finanze c. Fall. Cesena Sulphur Compagny Limited, Foro, I, 380.

68. La mancanza del deposito, nei termini e modi prescritti dall'art. 135 legge di registro, del titolo formante oggetto della tassa in contestazione, non rende inammissibile l'istanza della parte, allorchè risulta che la Finanza ne abbia avuto in altro modo conoscenza.

69. Nella tassazione dei contratti per costituzione di società, il capitale tassabile è rappresentato non soltanto dalle azioni emesse, ma anche da quelle altre che a compimento dello intiero capitale sociale i soci si sono obbligati ad emettere. — A. Messina, 28 luglio 1892, Cianciaferro c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 224.

70. L'art. 42 della legge di registro, nella esistenza di un titolo di acquisto per conto ed interesse, senza alcuna riserva, di determinata persona, colpisce di tassa proporzionale la nomina o dichiarazione per virtù della quale questa comunichi ad altri gli effetti utili dello acquisto, senza riguardo alcuno al diritto che a costoro potesse spettare per essere, fin da principio, e nello stesso titolo di acquisto, indicati come coacquirenti.

71. Laonde nella ipotesi di comunione, sia pure universale, fra fratelli, gli stabili acquistati dall'uno dei comunisti per conto ed interesse proprio a costui si appartengano; e quali si potessero essere i diritti degli altri condomini ad averli riconosciuti di proprietà comune, l'atto per virtù del quale il condomino acquirente in proprio, o l'erede di lui, dismetta alla comunione gli stabili stessi, importa indubbiamente un trasferimento passibile di corrispondente tassa.

72. Le quante volte però questa dismessione alla massa abbia luogo per effetto e virtù di quello stesso atto con cui si procede alla divisione della massa medesima, ed alla condizione che in questa divisione gli stabili conferiti alla massa restino assegnati al comunista conferente, la tassa di trasferimento non va commisurata sul valore totale di tali beni, ma su questo valore decurtato della quota parte per cui tali beni già erano e rimasero in proprietà del condomino acquirente in proprio o del di lui erede. — C. Roma, 30 novembre 1891, Franconi c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 14; Cass. unica, III, 284; Massime, 1892, 56; Annali, 1892, p. sp., 10.

73. La massima che la dichiarazione di mandato produce i suoi effetti anche senza che esista mandato e senza bisogno di espressa e speciale accettazione da parte di colui a favore del quale la dichiarazione fu fatta, non è applicabile quando la dichiarazione fu fatta in base e in conformità di mandato ad essa allegato, e nel quale i mandanti dichiararono di partecipare alla concessione di alcune aree, ma non altresì all'appalto delle fognature di una strada assunto dal mandatario. — A. Roma, 8 marzo 1892, Finanze c. Com. di Roma e Banca Generale, Temi rom., 1892, 130.

74. Dichiarata per qualsivoglia motivo nulla e come non avvenuta una donazione della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto, rimane estinto nella Finanza il diritto di percepire la tassa di consolidazione. — A. Torino, 30 novembre 1891, Finanze c. Antonietti, Massime, 1892, I.

75. Ritenuto sovranamente dai giudici di merito che una donazione limitata a certi determinati beni sia seguita con espresso accollo del donante al donatario dei debiti ipotecariamente garantiti sui beni donati, bene a ragione si assurge alla conseguenza che in proporzione all'accollo lo stipulato assumesse figura di contratto a titolo oneroso, e come tale fosse ad imporsi di tassa di registro. — C. Roma, 7 marzo 1892, Sagramoso c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 231; Massime, 1892, 224.

76. Per l'applicabilità dell'art. 28 della tariffa annessa alla legge di registro bisogna che si tratti di atti e contratti contenenti obbligazione di somme il cui importo sia nei medesimi determinato.

77. È indeterminata l'obbligazione di somma, se si tratti di corresponsione annua determinata in quantità, ma per un tempo rimesso alla volontà delle parti.

78. Tale, nella specie, la convenzione tra Governo e Comune per l'istituzione di un ginnasio, nella quale il Comune si obbliga ad una corresponsione annua fissa per stipendî e indennità al personale insegnante, ma resta libero all'uno ed all'altro dei contraenti, con determinate modalità, di far cessare a piacimento il contratto.

79. A questa convenzione, se non per la lettera, è applicabile per il suo spirito l'art. 32 della detta tariffa. — A. Venezia, 5 aprile 1892, Finanze c. Com. di Adria, Temi ven., 1892, 345; Giur. trib. amm., 1892, 308; Massime, 1892, 253.

80. L'atto con cui un Comune si obbliga di pagare un'annua somma allo Stato, il quale a sua volta si assume l'incarico di pagare i professori per l'insegnamento in un ginnasio, è soggetto a tassa fissa. — T. Rovigo, 6 novembre 1891. Finanze c. Com. di Adria, Massime, 1892, 34.

Digitized by Google

81. Dato un contratto di vendita di aree fabbricabili con patto che non adempiendo il compratore alle condizioni impostegli dal venditore, quella fra le altre di condurre a termine le costruzioni nell'epoca stabilita, il venditore restasse facoltizzato od a proseguire egli stesso a tutte spese del compratore le costruzioni, od a ripigliarsi il suolo colle costruzioni già eseguite senza obbligo di alcuno speciale compenso, la sentenza colla quale sulla istanza di esso venditore si dichiara risoluto il contratto, condannandosi il compratore al rilascio e delle aree e dei fabbricati già costrutti, è passibile di semplice tassa fissa in quanto riflette la declaratoria di rilascio delle aree, e di tassa proporzionale di trasferimento immobiliare in quanto riflette la con-
A danna al rilascio delle costruzioni. — A. Napoli, 26 febbraio 1892, Finanze c. Soc. edilizia Italiana, Giur. trib. amm., 1892, 426; Massime, 1892, 447

82. Agli effetti della tassa di registro gli atti fatti all'estero, che si eseguano nel Regno, sono parificati a quelli fatti nello Stato.

83. A termine dell'art. 74 della legge sul registro l'uso nel Regno dell'atto fatto all'estero si ha nella sua produzione in giudizio o nella inserzione negli atti di un pubblico ufficio, indipendentemente dall'intenzione che si abbia avuto nel farla.

84. Tuttavia la tassa non è dovuta quando per mero caso fortuito od equivoco, e senza averne l'intenzione, l'atto sia stato esibito dalla
B parte interessata. — C. Roma, 1 maggio 1892, Finanze c. Balestra, Foro, I, 839.

85. Salvo il diverso termine entro il quale gli atti fatti all'estero devono per l'art. 74 della legge 13 settembre 1874 essere presentati alla registrazione, secondochè contengano oppure no stipulazioni relative a beni immobili posti nel Regno, gli atti stessi quanto a trattamento tributario sono in tutto e per tutto equiparati agli atti sotto qualunque forma fatti nello Stato.

86. La legge di registro a scansare gli equivoci ha, nel ricordato art. 74, segnato nettamente i caratteri esterni dell'uso che si faccia nel Regno dell'atto formato all'estero: ed importando, fra altro, a questo uso la inserzione che di cotali atti segua negli atti di un pubblico ufficio nel Regno, dato che consimile inserzione abbia avuto luogo, l'atto estero deve soggiacere nel Regno alla tassa di registro, nè può essere lecito al magistrato istituire indagini sullo scopo, intenzione ed utilità che abbiano avuto gli interessati nel procedere alla inserzione medesima.

87. Solo quando per mero caso fortuito, per mero equivoco e senza volerlo, l'atto estero fosse stato esibito nel Regno ad un pubblico ufficio, potrebbe non esser dovuta sul medesimo alcuna tassa di registro, poichè facendo difetto la volontà di usarne, mancherebbe in tale ipotesi di fatto l'uso dell'atto estero nel senso giu-
A ridico. — C. Roma, 12 maggio 1892, Finanze c. Ascenzo, Giur. trib. amm., 1892, 346; Corte S. Roma, 1892, I, 120:

§ II.

Trasferimenti per causa di morte e passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefici.

88. Agli effetti dell'art. 6 legge 14 luglio 1887 sulla tassa di registro, chi agisce in *giudizio* o in via amministrativa, in ordine a *determinati* beni ereditarî, deve dimo*strare, almeno* in genere, che i beni stessi sono stati effettivamente denunciati e la relativa tassa pagata.

89. Quando pure una denuncia in qualunque tempo fatta e comunque fatta potesse in generale indurre la presunzione che tutti i beni ereditarî fossero stati realmente denunciati e assoggettati a tassa, non potrebbe tale presunzione valere per i beni che consti in fatto essere venuti a formar parte dell'eredità poste-
B riormente a quella denuncia. — C. Firenze, 25 luglio 1892, Gentili Bonelli Soriani, Temi ven., 1892, 581; Legge, 1892, II, 797.

90. Qualunque atto o transazione tra l'erede usufruttuario e l'erede proprietario, per cui il primo rinunzî al suo diritto di usufrutto mediante un dato correspettivo, importa consolidamento dell'usufrutto colla proprietà, e rende quindi senz'altro dovuta la tassa di successione liquidata a carico del nudo proprietario dall'ufficio del registro all'epoca della morte del *de cujus*, e pagabile al verificarsi della consolidazione dell'usufrutto colla proprietà.

91. Quando non siasi eseguita la denuncia di tale consolidazione a termini degli art. 69 e 75 legge di registro, il termine di prescrizione delle tasse e pene pecuniarie è di vent'anni.
C A. Genova, 19 dicembre 1891, Mazzoni c. Finanze, Temi gen., 1892, 167; Giur. trib. amm., 1892, 180; Massime, 1892, 207.

92. Non esistendo alcuna prova legittima (e cioè per atto pubblico o privato) di accordi per effetto dei quali la proprietà della superficie siasi dismessa o ceduta al terzo che vi fabbricò, così da restare distrutta la presunzione di che all'art. 448 c. c., il fabbricato o la costruzione è a ritenersi propria di colui cui il suolo od area si apparteneva.

93. In tali termini di fatto bene è in diritto la Finanza di considerare come di compendio della eredità del defunto — proprietario dell'area o suolo — il fabbricato entrostantevi.

94. Il montare delle spese incontrate dal terzo per

Digitized by Google

la costruzione, in tanto potrebbe essere ammesso in deduzione dallo attivo tassabile come debito della eredità medesima, in quanto constatato da titoli attendibili a senso dell'art. 53 della legge di registro.

95. Tali non sarebbero le sentenze di condanna a pagamento provocate dal terzo costruttore contro gli eredi di colui cui profittò il fabbricato, come titoli posteriori di data alla aperta
A successione. — A. Roma, 19 dicembre 1891 Finanze c. Tanlongo, Giur. trib. amm., 1892, 86; Massime, 1892, 108; Bett., 1892, 191.

96. Nella ipotesi di legato a sensi dell'art. 338 c. c. è per virtù ed effetto del testamento che il legatario acquista il diritto ad avere consegnata e rimessa la cosa propria dell'erede di cui dispose il testatore a di lui favore.

97. Commisurata la tassa di successione sul valore integrale di quanto l'erede, così onerato, viene a raccogliere dal defunto, senza diffalco cioè della cosa di sua proprietà che accettando il testamento egli resta obbligato a dismettere poi al legatario, rimane colpito anche il trasferimento che di questa cosa si effettua a favore del legatario; laonde l'atto successivo con cui l'erede venga dismettendo di fatto la cosa stessa al legatario non rimane passibile che
B di semplice tassa fissa di registro. — A. Firenze, 12 luglio 1892, Finanze c. Hertz De Frassinetti, Giur. trib. amm., 1892, 521,

98. Non va dedotta come passività ereditaria per gli effetti della tassa di successione la somma di cui il testatore si è dichiarato nel testamento debitore verso un terzo, qualora il debito non risulti da atto pubblico, o da sentenza anteriore all'apertura della successione o da privata scrittura registrata prima dell'apertura medesima. Anzi l'apparente creditore è tenuto in tal caso a pagare la tassa come legatario.

99. La prova della reale sussistenza del debito non può somministrarsi neppure con dichiarazioni contenute in atti pubblici, se a questi non è intervenuto il *de cujus*.

100. La rinuncia a un legato non esonera il rinunciante dall'obbligo di pagare la tassa di successione sul medesimo, se quella rinuncia fu fatta durante le more dell'appello contro la sentenza dei primi giudici, che ordinava il pagamento della tassa, e se d'altronde l'effetto utile di essa va a beneficio di un suo congiunto convivente con lui (nel concreto, del co-
C niuge). — A. Casale, 12 marzo 1892, Roberto c. Finanze, Giur. Casale, 1892, 202.

101. A potersi godere del beneficio della sospensione della tassa di che all'art. 52 della legge di registro, la prova della dubbia esigibilità di un credito di compendio di determinata successione, deve essere data dallo erede prima che scada il termine per il pagamento della tassa sulla successione medesima; non fornita tale prova entro detto termine, il credito si considera come di certa pertinenza della eredità, nè la tassa afferente al credito stesso e regolarmente percetta può più ripetersi dallo erede; la eventuale insolvenza del debitore risolvendosi, in tale ipotesi, in uno di quegli eventi ulteriori che per l'art. 9 della legge sulla materia non danno mai diritto a ripetizione della tassa pa-
A gata. — C. Roma, 5 settembre 1892, Mari-Laghi c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 496; Massime, 1892, 567.

102. A potersi godere del beneficio della sospensione della tassa di che all'art. 52 della legge di registro, la prova della dubbia esigibilità di un credito di compendio di determinata successione deve essere data dallo erede prima che scada il termine dei due mesi stabilito per il pagamento della tassa sulla successione medesima: non fornita tale prova entro detto termine, il credito si considera come di certa pertinenza alla eredità, nè la tassa afferente al medesimo, e regolarmente percetta, può più ripetersi dallo erede; la eventuale insolvenza del debitore risolvendosi, in tale ipotesi, in uno di quegli eventi ulteriori che per l'art. 9 della legge sulla materia non danno mai diritto a ripe-
B tizione della tassa pagata. — A. Firenze, 19 dicembre 1891, Finanze c. Mari Laghi, Giur. trib. amm., 1892, 322; Massime, 1892, 518.

103. Gli eredi del primo investito d'un legato pio hanno diritto a farsi rimborsare dal secondo investito la tassa di successione pagata dal loro autore nel solo caso speciale che i redditi da lui percepiti non siano stati sufficienti a pagarla, e limitatamente alla parte pagata
C del proprio. — A. Napoli, 17 giugno 1892, Pelella c. Vacca, Foro, I, 924. (n)

104. Le coadiutorie d'ufficio esistenti in Lombardia non hanno i caratteri di enti morali di culto, ma sono semplici uffici pubblici rimunerati dallo Stato in ragione di prestazione d'opera.

105. Perciò il sacerdote nominato coadiutore d'ufficio non può essere assoggettato al pagamento della tassa di passaggio di usufrutto stabilita dall'art. 5 della legge 13 settembre 1874 sul
D registro. — A. Milano, 25 febbraio 1892, Finanze c. Erba, R. dir. eccles., II, 552; M. trib. Mil., 1892, 357.

§. III.

Liquidazione e riscossione della tassa

106. Per quanto un atto sia stato presentato più volte agli uffizi del registro che lo colpirono di sola tassa fissa, è sempre in facoltà degli agenti finanziarî, finchè non v'è prescrizione compiuta, di assoggettarlo alla tassa che sia realmente dovuta per la natura dell'atto stesso. —
E A. Torino, 27 gennaio 1892, Banca pop. di Biel-

Digitized by Google

la c. Finanze, Giur. Tor., 1892, 271, Giur. trib. amm., 1892, 276; Massime, 1892, 330.

107. Rifiutata l'offerta di aumento, e proseguito il giudizio di stima, la Finanza non ha più dritto a desistere ed a chiedere la tassa sulla somma
A offerta in aumento. — A. Messina, 27 ottobre 1892, Finanze c. Papardo, Giur. Cat., 1892, 226.

108. In tema di registrazione, la sola aliquota di tassa maggiore si applica quando i valori dedotti in contratto sieno tra loro fusi e incapaci di distinzione, o quando trattisi di un prezzo aversionale stabilito *ad modum unius*, ovvero quando la specificazione dei prezzi, non destinata ad avere alcuna efficacia nelle reciproche relazioni dei contraenti, sia indicata ai soli effetti del registro.

109. Ma questo sistema non trova applicazione quando il dettato della convenzione e la dichiarata volontà delle parti convinca esservi prezzi per quanti sono gli enti dedotti in contrattazione.

110. Alla compra-vendita di navi e merci tra società commerciali è applicabile la tassa di cui l'art. 1 della tariffa annessa alla legge di registro.
B — C. Roma, 25 luglio 1892, Finanze c. Soc. Veneta di nav. lagunare, Temi ven., 1892, 565; Bett., 1892, 915; R. dir. pubb., III, 662; Corte S. Roma, 1892, I, 140; Cons. dei comuni, 1892, 367.

111. Si risolve in un puro e semplice ripiego per insorgere, in via indiretta, contro i criteri di valutazione adottati dai periti nella stima dei fondi controversi, la pretesa che il valore attribuito a tali fondi abbia ad essere decurtato per supposta passività, rappresentata dalla differenza tra il reddito che secondo il valore accertato dai periti si avrebbero i fondi medesimi, e quello che in realtà si percipe dall'erede in base alla locazione a lungo tempo conclusane dal proprio autore.

112. Laonde a tale pretesa osta il categorico disposto dell'art. 26 della legge di registro, e diventa ozioso ed irrilevante ogni e qualunquesiasi mezzo di istruttoria diretto a chiarire se tale differenza fra reddito e reddito esista, oppure no.
C — C. Roma, 31 agosto 1892, Finanze c. Gulotta, Giur. trib. amm., 1892, 485; Legge, 1892, II, 649.

112.bis Il legato di usufrutto fatto da un coniuge all'altro deve imputarsi nei lucri dotali spettanti al superstite, compensandolo sino a debita concorrenza.

112.ter Il valore dell'usufrutto deve determinarsi in ragione della metà della proprietà, se l'usufruttuario non ha compiti 50 anni d'età, e del quarto ove gli abbia compiti, secondo il disposto dell'art. 16 della legge 14 luglio 1866 sulla tassa di registro.

112.[quater] La determinazione del valore dell'usufrutto deve farsi al momento della morte del coniuge, senza attendere il decesso del coniuge usufruttuario per conoscere il vero e reale valore dell'usufrutto da lui effettivamente goduto.

113. L'usufrutto non è da computarsi sui lucri dotali devoluti per diritto proprio al marito superstite, ma soltanto in quella porzione di beni che gli venne assegnata nel testamento della
A moglie a titolo di legato. — C. Torino, 24 agosto 1892, Rapetti c. Beducci, Giur. Tor., 1892, 673; Legge, 1892, II, 695; Annali, 1892, 517; Bett., 1892, 1148.

113.bis L'accordo amichevole fatto nel giudizio di stima da uno dei contraenti coll'Amministrazione delle finanze allo scopo di determinare la tassa non è obbligatorio per l'altro contraente.
B — A. Catanzaro, 11 dicembre 1891, Apostoliti c. Finanze, Foro, I, 172.

114. È nulla la nomina del terzo *perito fattasi dal* pretore in persona non risiedente o nel luogo ove sono situati i beni a stimarsi, o nel luogo
C a questo più vicino. — T. S. Maria Capua Vetere, 24 agosto 1891, Carbone c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 48; Massime, 1892, 81.

115. Le varie parti, contro le quali è dimandata la stima agli effetti dell'art. 25 della legge di registro, non ne adempiono il precetto se, in luogo di nominare il secondo perito, ne indichino più d'uno, e se nel termine di dieci giorni non si accordino sulla scelta di uno solo di essi. —
D C. Roma, 19 settembre 1891, Ruggiero Caporferro c. Finanze, Corte S. Roma, 1891, I, 412; Massime, 1892, 445.

116. Le spese del giudizio di stima, per tassa di successione, quando durante le operazioni della perizia il denunziante dichiari di aumentare il valore denunziato, sono a carico della Finanza.
E — A. Palermo, 6 novembre 1891, Pintorno c. Finanze, Circ. giur., 1891, 338.

117. Quando è la Finanza che si fa attrice in giudizio, non è necessario il preventivo ricorso in via amministrativa perchè si faccia luogo, in caso di soccombenza, alla condanna della Finan-
F za nelle spese. — A. Torino, 30 novembre 1891, Finanze c. Antonietti, Massime, 1892, 1.

118. Un atto d'ingiunzione per tasse contrattuali di registro non è irrituale se non è preceduto dalla notificazione della insufficiente valutazione del debito.

119. È efficace quindi ad impedire la prescrizione biennale, di cui all'art. 125 della legge di re-
G gistro. — A. Palermo, 18 dicembre 1891, Finanze c. Amoroso, Circ. giur., 1891, 302; Giur. trib. amm., 1892, 187.

120. Contro l'ordine di pagamento emesso dal pretore nei casi dello art. 90 della legge di registro, l'opposizione va fatta avanti il tribunale civile in prima istanza.

121. Competente a dare il provvedimento è il pretore del luogo di residenza dell'uffiziale pubblico del tempo in cui ebbe luogo il fatto, non del tempo della domanda di rimborso.

Digitized by Google

122. Il procuratore legale il quale offre agl'incanti dichiarando la persona per la quale si presenta, non assume responsabilità pel pagamento della tassa di registro sulla sentenza di aggiu-
A dicazione. — A. Catania, 16 maggio 1892, Scirpa c. Capolongo, Giur. Cat., 1892, 161; Foro Cat., 1892, 165.

123. La regola del *solve et repete* è applicabile così in tema di tassa, che in tema di pena pecuniaria
B per ritardato pagamento. — A. Genova, 19 dicembre 1891, Mazzoni c. Finanze, Temi gen., 1892, 167; Giur. trib. amm., 1892, 180; Massime, 1892, 207.

124. L'atto con cui un terzo acquista simultaneamente dall'usufruttuario e dal nudo proprietario i rispettivi diritti, consolidando in sè la proprietà piena, ha virtù di rendere esigibile a carico del compratore la tassa prenotata per la riunione dell'usufrutto.

125. La denunzia del consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà non ammette equipollenti.

126. E però la registrazione dell'atto per il quale si effettua la riunione non può tener luogo della denunzia all'effetto sia di escludere la penalità, sia di far decorrere il termine alla prescrizio-
C ne. — A. Milano, 1 agosto 1892, Finanze c. San Filippo, Massime, 1892, 541.

127. È principale la tassa che si rende dovuta per
D l'avveramento di condizione sospensiva. — A. Catania, 22 gennaio 1892, Pontano c. Finanze. Giur. Cat., 1892, 37; Foro Cat., 1892, 7.

128. La domanda in giudizio di nullità intrinseca di un legato all'effetto di evitare il pagamento della tassa supplementare di successione non è ammissibile in contraddittorio del Demanio.

129. Pei pagamenti di supplementi di tassa si osservano le regole e norme relative al pagamento delle tasse principali.

130. La restituzione di tasse pagate su atti nulli non può essere chiesta se non in base a sentenza di dichiarazione di nullità nei sensi dell'art.
E 11 della legge sul registro. — A. Modena, 29 dicembre 1891, Mariani c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 90; Massime, 1892, 152.

131. Anche quando un atto contenga più stipulazioni indipendenti, tutte le persone intervenute in alcuna di esse sono obbligate solidariamente alla registrazione dell'atto e al pagamento delle tasse dirette e supplementari, nonchè delle penalità, per tutte quante le contrattazioni in
F esso contenute. — C. Roma, 29 aprile 1892, Fusco c. Finanze, Foro, I, 1004. (n)

132. A prescindere dalla presunzione che quello fra più coeredi che presentò la denunzia di sucessione anche a nome di tutti gli altri è a ritenersi avere avuto tacito mandato da costoro di rappresentarli in tutto ciò che si può riferire alle modificazioni concernenti la esattezza della denunzia stessa, certo è che la solidarietà stabilita dagli art. 79 e 86 della legge di registro, per l'obbligo della denunzia e per il pagamento della tassa di successione, porta per necessaria conseguenza la solidarietà nelle procedure che si possano rendere necessarie, vuoi per supplire alla omessa dichiarazione, vuoi per verificare se quella fatta sia conforme al vero.

133. Applicazione di questi principî per dichiarare tenuti solidalmente gli eredi dalle risultanze della stima dei beni ereditari promossa dalla Finanza in contraddittorio di quello fra essi che aveva presentata la denunzia della successione.
A — C. Roma, 17 dicembre 1891, Finanze c. Saluto Stancarelli, Giur. trib. amm., 1892, 61; Cass. unica, III, 431; Massime, 1892, 141; Annali, 1892, p. sp., 37; Circ. giur., 1892, 107.

134. Le tasse di bollo e registro e relative multe state pagate da una parte per regolarizzare una scrittura da produrre in giudizio devono esserle rimborsate per la metà dall'altra parte con-
B traente. — A. Torino, 4 giugno 1892, Frassati, c. Basetti Ugliengo, Giur. Tor., 1892, 693.

135. Chi fa valere in giudizio una dichiarazione dell'altro contraente ha diritto che da questo gli sia rimborsata la metà della multa, a cui ha dovuto soggiacere, per non essere stata la dichiarazione bollata e registrata in tempo utile.
C — A. Casale, 8 aprile 1892, Margiarotti c. Vigoni, Giur. Casale, 1892, 416.

136. L'erede, se paga la tassa di successione imposta dalla legge speciale a carico del legatario, ben può procedere contra di costui per il rimborso con l'azione surrogatoria privilegiata,
D concessa dall'art. 90 legge 13 luglio 1874. — T. Bari, 19 maggio 1892, Nardone c. Piccirilli, Pisanelli, 1892, 216.

137. La dilazione al pagamento della tassa di successione, di cui all'art. 79 della legge 13 settembre 1874, non è concessa che all'erede, il quale, volendo o dovendo accettare l'eredità col beneficio d'inventario, ne abbia fatta la formale dichiarazione, entro i quattro mesi dall'apertura della successione, presso la cancelleria della pretura, secondo il disposto dell'art.
E 955 c. c. — C. Roma, 6 giugno 1892, Finanze c. Martinelli, Foro, I, 737. (n)

138. Anche quando sia stato disposto un legato di usufrutto sui beni ereditarî la proprietà dei medesimi si trasferisce e si acquista dall'erede all'apertura della successione, non all'epoca della cessazione dell'usufrutto.

139. Quindi fin dall'apertura della successione la Finanza ha sui beni ereditarî privilegio per la tassa sospesa di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà e può esercitarlo anche contro i terzi che abbiano acquistato dall'erede quei beni prima della consolidazione.

140. Anche contro i terzi opponenti spetta in questa
F ipotesi l'eccezione del *solve et repete*. — C. Roma, 7 agosto 1891, Finanze c. Lanza, Foro, I, 197. (n)

Digitized by Google

141. La eccezione del *solve et repete* è di ordine pubblico, ed è proponibile in ogni stadio della lite.
142. Però l'atto di opposizione sospende l'obbligo di pagare tasse e pene pecuniarie nel caso in
A cui si tratti di supplemento di tasse. — A. Trani, 4 giugno 1892, Monaco c. Cattaneo, R. giur. Trani, 1892, 449.

V. *Bonifica* 9 — *Borsa* 27-29 — *Copia* 5 — *Patrocinio gratuito* 17— *Privilegio* 12 — *Proprietà* 11-15.

— tassa di circolazione delle azioni e obbligazioni V. *Tassa circolazione.*

Regiudicata — V. *Cosa giudicata.*

Regolamento in genere —. V. *Legge.*

Regolamento di competenza [c. p. c. 108 e seg]. — V. *Competenza civ.*

Regolamenti comunali [L. com. prov. 10 febbraio 1889, 111, 117, 132; Reg. relativo 10 giugno 1889, 81-85; L. 22 decembre 1888, n. 5849, sull'igiene e sanità pubblica, 60, 61].

1. La violazione di un provvedimento emesso dall'autorità comunale in base ai regolamenti edilizî può costituir materia per l'esercizio d'una azione giudiziaria anche da parte del privato
B che abbia interesse a vederla repressa. — A. Roma, 2 febbraio 1892, Aldobrandini c. Banca Nazionale, M. trib. Mil., 1892, 340.
2. È incompetente l'autorità giudiziaria a revocare il decreto di inabitabilità di una casa emesso dall'autorità amministrativa.
3. A termini della legge com. prov. il sindaco in quanto provvede all'esatta applicazione dei regolamenti locali di igiene pubblica e di polizia igienica dei cimiteri, agisce come rappresentante del Comune e non come ufficiale go-
C vernativo. — A. Milano, 10 febbraio 1892, Barigozzi c. Com. di Milano, M. trib. Mil., 1892, 676; R. amm., 1892, 803.
4. L'autorità giudiziaria chiamata a giudicare come reato una violazione di legge o di regolamento non è obbligata ad aspettare la decisione amministrativa sopra un reclamo che l'imputato adduca di aver presentato in materia attinente all'oggetto dell'imputazione.
5. Applicazione ad un caso di contravvenzione a regolamento comunale di polizia mortuaria.
6. I regolamenti comunali di polizia mortuaria anche anteriori alla legge sanitaria 22 dicembre 1888 devono essere osservati in quanto non siano stati abrogati o sostituiti con altre disposizioni.
7. Il servizio mortuario spetta esclusivamente al
D Comune. — P. Bergamo, 28 aprile 1892, Artifoni, c. Com. di Bergamo, M. trib. Mil., 1892, 659; Riv. pen., XXXVI, 362.
8. Un regolamento comunale di edilità, deliberato dal Consiglio comunale, approvato dall'autorità tutoria e reso esecutorio dal Ministero dei lavori pubblici nelle forme volute dalla legge, ha forza pienamente obbligatoria per tutte le disposizioni in esso contenute.
9. Così è perfettamente valida la disposizione di tale regolamento, che vieta di modificare od alterare comunque l'aspetto esterno di un edificio senza averne prima fatta la dichiarazione all'autorità municipale ed averne ottenuto il consenso.
10. Siffatto divieto ha in mira di tutelare non soltanto la sicurezza e l'igiene pubblica, ma anche il decoro della città ed il valore artistico dei monumenti che l'adornano.
11. Deve quindi ritenersi legittimo, e non può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria, il provvedimento dell'autorità municipale, che inibisce al proprietario di modificare, sia pure leggermente, l'architettura esterna di un palazzo di carattere monumentale inscritto come tale nell'elenco dei monumenti *nazionali* compilato a cura del Ministero di pubblica istruzione.
12. Siffatto divieto non costituisce una violazione del diritto di proprietà nè una servitù propriamente detta, e non dà quindi diritto al proprietario di chiedere un'indennità a titolo di
A espropriazione per utilità pubblica. — T. Verona, 22 aprile 1891, Malfatti c. Com. di Verona e Min. pubblica istruzione, Legge, 1892, II, 347; Cons. dei comuni, 1892, 299.
13. La prescrizione contenuta nell'art. 10 di polizia sanitaria di Roma, per cui nelle case di nuova costruzione i cortili non debbono avere una superficie minore di m. q. 25 con un lato minimo di metri 4 per le case che non superino i 15 metri di altezza, da aumentarsi secondo la maggiore altezza della casa, è applicabile esclusivamente ai cortili formati *ex novo* nelle case che di nuovo si costruiscono; e non importa la significazione che su case aderenti a cortili già esistenti non si possa sopraedificare, se i cortili non abbiano la superficie voluta dal nuovo regolamento.
14. Le disposizioni che restringono il libero esercizio dei diritti dei cittadini non si possono estendere per analogia oltre i casi in esse
B espressi. — C. Roma, 13 maggio 1892, Dies Annibaldi c. Pisani, Corte S. Roma, 1892, II, 82.
15. È nel dominio assoluto e incensurabile dei giudici del merito d'interpretare i termini della deliberazione con cui una Giunta municipale, in nome e vece del Consiglio, ha consentito che un edificio in costruzione nella città raggiunga nelle diverse sue parti determinate altezze.
16. Se in Roma, alcuno costruendo un edificio, sorpassi bensì il limite ordinario di altezza prescritto dal regolamento edilizio, ma in virtù d'una eccezionale statuizione del municipio per riguardo al carattere monumentale dell'edificio stesso, o per altra e speciale ragione edilizia, il proprietario del fondo fronteggiante dall'altra parte della strada medesima non ha dirit-

Digitized by Google

to nè ad opporsi a detta sopraelevazione, nè
A a ottenerne indennità. — C. Roma, 26 aprile 1892, Aldobrandini c. Banca Nazionale, Corte S. Roma, 1892, II, 122.

17. Per fronte d'una casa agli effetti di cui nell'art. 77 reg. edilizio del Comune di Milano 22 febbraio 1889 si deve intendere, non qualsiasi lato del fabbricato che prospetti la pubblica via, senza riguardo alla rispettiva rilevanza delle singole parti, ma invece il lato principale dell'edificio, quello che dà la fisionomia architettonica a tutto il fabbricato, che presenta la porta principale di accesso e di recesso, che presenta il numero maggiore di finestre e botteghe.

18. Conseguentemente il fatto che un edificio sia eretto sull'angolo di due vie o spazî di diversa larghezza, non è sufficiente ad attribuire il diritto di sopraelevarlo nella misura che sarebbe consentita dalle dimensioni della via o spazio più largo, se verso tale via o spazio l'edi-
B ficio non abbia la propria fronte. — A. Milano, 8 luglio 1892, Borella c. Com. di Milano, M. trib. Mil., 1892, 673.

19. L'art. 116. reg. edilizio di Palermo, che provvede ai castelletti di acqua esistenti sul suolo pubblico e nelle proprietà private in prospetto di strade e piazze, non è in contraddizione con gli art. 22, 25 e 39 L. op. pubb. 20 mar-
C zo 1865. — A. Palermo, 10 giugno 1892, Com. di Palermo c. Ballariano, Legge, 1892, II, 697; Circ. giur., 1892, 251; Annali, 1892, 378.

20. Sono legittime e costituzionali le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia urbana che stabiliscono il contributo dei proprietarî di case fronteggianti le vie e piazze nella spesa di costruzione e manutenzione dei selciati e marciapiedi nelle stesse vie e piazze.

21. Il contributo così ordinato si estende anche alle spese delle opere accessorie rese necessarie da quella della selciatura e dei marciapie-
D di. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Cussotto c. Com. di Asti, Giur. Tor., 1892, 205; R. amm., 1892, 300; Legge, 1892, I, 665.

22. I regolamenti sul modo di usare dei beni comunali, se legittimamente assoggettano a conseguenze penali i trasgressori nel territorio del Comune, non operano però fuori del medesimo.
E — C. Roma, 19 marzo 1892, Com. di Marta, R. amm., 1892, 437; Cons. dei comuni, 1892, 205.

23. I regolamenti deliberati dai Consigli comunali intorno al modo di usare dei beni comunali hanno forza obbligatoria solo entro l'ambito del territorio comunale.

24. Non ha carattere di reato, ma si risolve in una questione puramente civile, quella sull'estensione maggiore o minore da darsi alla servitù di pascolo in relazione al concetto di esclusività preteso dal Comune o di promiscuità
A accampato dall'affittuario. — C. Roma, 19 marzo 1892, Santini, Cass. unica, III, 584; Riv. universale, 1892, 151; Legge, 1892, I, 820; Giur. pen. Tor., 1892, 260; Dritto e giur., VIII, 47; Corte S. Roma, 1892, 223.

25. Col calmiere, oltre dell'interesse privato, si tende a tutelare l'interesse pubblico e generale dei consumatori, onde non è ammissibile che le private disposizioni e convenzioni possano derogare alle tassative disposizioni del calmiere.

26. Però, nel caso che il prezzo maggiore del genere fu convenuto fra il compratore e il venditore a cagione che il genere venduto fosse più perfetto e diverso da quello contemplato nel calmiere e nella biscuglia municipale, il venditore non commette contravvenzione (art.
B 42 e 46 Reg. pulizia urbana di Caserta.) — C. Roma, 2 giugno 1892, Laperuta, Cass. unica, III, 958; Cons. dei comuni, 1892, 234; Annali, 1892, 190; Legge, 1892, II, 418; M. trib. Mil., 1892, 795; Corte S. Roma, 1892, 515; R. amm., 1893, 38.

V. *Monumenti* 3-5 — *Pesi e misure* 9 — *Quiete pubblica* 10 — *Tasse comunali* 11, 17.

— piani regolatori edilizî. — V. *Espropriazione per p. u.*

— risanamento. — V. *Espropriazione per p. u.*

Regolamento di confini — V. *Confini.*

Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario [R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641; R. D. 6 gennaio 1866, n. 2754, che modifica l'art. 344 del Reg. gen. giudiz.; R. D. 8 gennaio 1868, n. 4424, che modifica alcuni art. del Reg. gen. giud.; R. D. 3 ottobre 1873, n. 1595, che modifica alcuni articoli del Reg. gen. giud.] — V. *Ordinamento giud.* — *Procedimento civ.* — *Tribunale.*

Regresso [c. c. 1915-1920] — V. *Fideiussione.*

— cambiario [c. comm. 261, 266, 270, 272, 280, 292, 310, 314-326, 343] — V. *Effetto cambiario.*

Reimpiego [c. c. 225, 291, 294 298, 1046] — V. *Dote* — *Minore.*

Reincanto — V. *Rivendita.*

Reintegra (giudizî di reintegra di demanî comunali) — V. *Diritti promiscui* — V. pure: *Tavoliere di Puglia.*

Reintegrazione e reintegranda [c. c. 695-697] — V. *Azione possessoria.*

Religione (reato contro la) — V. *Libertà dei culti* (delitti contro la).

Remissione — V. *Rimissione.*

Rendiconto — [c. c. 302-308, 316, 1447; c. p. c. 319-328, 402].

1. Colui che è tenuto a rendere il conto deve presentare i documenti giustificativi dello stesso all'autorità giudiziaria, avanti cui verte il

Digitized by Google

relativo giudizio, e non può riservarsi di presentarli davanti al giudice delegato o all'arbitro conciliatore, a cui le parti, secondo i casi,
A possono essere rimesse. — A. Genova, 20 aprile 1892, Scerni c. Campiani, Temi gen., 1892, 315.

2. Anche il deposito dei documenti giustificativi deve nel caso di cui all'art. 319 c. p. c. essere fatto nella cancelleria del tribunale e non corrisponde al voto della legge il deposito che ne
B sia fatto presso una terza persona. — C. Torino, 9 agosto 1892, Soc. anon. di esportazione Cirio c. Ravasio, M. trib. Mil., 1892, 929.

3. I documenti giustificativi di un conto vanno intesi in correlazione cogli art. 320, 322, 323, 324 c. p. c., per gli atti che spiegano il conto nell'entrata e nell'uscita, e non solamente per le prove giustificative delle sue partite, essendo queste prove richieste sopra impugnativa di partite e talora non richieste per alcune delle stesse.

4. La perizia sulla non corrispondenza del conto dato a quello ordinato è inammissibile, invadendo l'ufficio del giudice, anzichè essere solo
C sussidiaria di nozioni tecniche. — A. Venezia 9 giugno 1892, Sarfatti c. Ditta Gondrard, Temi ven., 1892, 367.

5. Il giuramento di cui all'art. 326 c. p. c. è un vero giuramento estimatorio, e quindi ammissibile solo quando riesca impossibile di provare
D il caricamento altrimenti. — A. Genova, 16 febbraio 1892, Crespi c. Verrardo, Temi gen., 1892, 203.

6. Quando un conto fu prodotto ed è compilato in modo da potersene dall'altra parte rilevare gli errori, non è più il caso di applicare l'art.
E 326 c. p. c. — A. Venezia, 30 agosto 1892, Braidi c. Toppan, Temi ven., 1892, 534; Giurista, 1893, 65.

7. Non si scindono le varie partite d'un conto col sceverarne le parti di debito liquide ed esigibili per compensarle con un credito di chi rende il conto verso l'altra parte, riservando
F ogni azione per le partite illiquide. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Belloni c. Delbo, Giur. Tor., 1892, 209.

8. L'amministratore che stragiudicialmente ha reso conto di sua gestione, ed ha riportato l'approvazione del conto medesimo, non può essere richiamato a renderne uno nuovo.

9. Per ottenere la correzione di errori che si pretendano incorsi nel conto reso ed approvato, la domanda deve specificamente indicare quali furono i pretesi errori.

10. Non può attendersi la istanza per la nomina di arbitro all'effetto che esso verifichi se errori vi furono; tale nomina, a forma dell'art. 402 c. p. c., può avere luogo nel caso di dovere esaminare conti da approvarsi, non trattandosi di conti già resi ed approvati.

11. La esibizione di documento comune, concorrendo i legali estremi, potrebbe chiedersi per la correzione del conto, dopo proposta la re-
A lativa domanda. — C. Firenze, 10 marzo 1892, Righi c. Righi, Annali, 1892, 167; Temi ven., 1892, 313; Giur. Tor., 1892, 485.

V. *Comunione e condominio* 14 — *Interessi* 17-20, 30, 33 — *Patria potestà* 19.

Rendita — V. *Frutti* — *Interessi*.

Rendita costituita e prestazioni annue in genere — [c. c. 1778, 1788, 2090, 2136].

BIBLIOGRAFIA.

1. Delle rendite perpetue nuove e vecchie, e delle
B rendite vitalizie. — G. MIRABELLI, *Dritto e giur.*, VII, 265.

GIURISPRUDENZA.

2. La distinzione tra debito portabile e chiedibile non ha luogo per le rendite costituite.

3. Il pagamento delle annualità deve farsi al domicilio del creditore.

4. Con l'atto d'interpellazione si acquista dritto al riscatto della rendita, e rendesi inammissibile
C l'istanza per la purgazione della mora. — A. Catania, 14 dicembre 1891, Principe Paternò Castello c. Recapero Pellegrino, Giur. Cat., 1892, 4; Foro Cat., 1891, 236.

5. La distinzione tra debito portabile e chiedibile non ha luogo per le rendite costituite.

6. Il pagamento delle annualità deve farsi al domicilio del creditore.

7. A determinare la competenza per la risoluzione del contratto di rendita costituita, atteso lo inadempimento dei patti in esso convenuti, non deve aversi riguardo al luogo del pagamento, ma a quello del domicilio del debitore.

8. La ripetizione del capitale, sanzionata dallo art. 1782 c. c. per la mancata assicurazione con ipoteca speciale, non applicasi per le rendite costituite sotto l'impero delle leggi civili del 1819.

9. Per effetto della legge 27 maggio 1875 abolitiva della ritenuta fondiaria, la rendita deve pagarsi al lordo, nel suo valore integrale. —
D A. Catania, 10 febbraio 1892, Grimaldi Serravalle c. Tamburino, Giur. Cat., 1892, 43; Foro Cat., 1892, 11.

V. *Affrancazione* — *Decime* — *Diritti promiscui e demanî comunali* - *Enfiteusi* — *Feudi e prestazioni feudali* — *Quadri esecutivi*. — V. pure: *Mutuo* 13.

Rendita pubblica — V. *Debito pubblico*.

Rendita vitalizia — V. *Vitalizio*.

Renitenza alla leva — V. *Leva*.

Requisitoria del P. M. — V. *Ministero pubblico*.

Requisizione di quadrupedi e veicoli per l'esercito [R. D. 1 ottobre 1873, n. 1583, per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito; Reg. relativo 3 ottobre 1875, n.

Digitized by Google

2711; R. D. 30 ottobre 1880, n. 5701, sul contingente dei quadrupedi che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in caso di mobilizzazione; Reg. 11 marzo 1886, n. 3776, per la requisizione dei quadrupedi; L. 30 giugno 1889, n. 6168, requisizione quadrupedi e veicoli per servizio esercito; R. D. 13 agosto 1889, n. 6364, che esime dalla requisizione i quadrupedi e veicoli degli agenti consolari; Reg. 29 agosto 1889, n. 6371, per l'esecuzione legge 30 giugno 1889; R. D. 9 ottobre 1892, n. 666, per sostituzione art. 25 e 38 Reg. 29 agosto 1889].

1. L'art. 4 L. 30 giugno 1889 per la requisizione dei quadrupedi, addossando ai proprietari l'obbligo di dichiarare al Comune il numero degli animali posseduti, rende indifferente la circostanza dell'acquisto dell'animale anteriormente al tempo riguardato nel capo d'imputazione.
2. Il reato di cui sopra è permanente in quanto che fino a quando la dichiarazione suddetta non viene fatta, il possessore dell'animale non denunciato è in permanente contravvenzione al precetto della legge: non può quindi per esso, non cessata la permanenza, parlarsi di
A decorrenza al termine prescrizionale. — C. Roma, 14 dicembre 1891, Agostini, Cass. unica, III, 296; Giur. pen. Tor., 1892, 96; Circ. giur., 1892, 16; Corte S. Roma, 1891, 966.
3. A giustificare la presentazione di tutti gli animali dichiarati non basta l'esibizione del certificato di tutti i non idonei, ma bisogna esibire anche la prova riguardo agli altri animali che trovavansi iscritti a carico dell'im-
B putato. — C. Roma, 23 marzo 1892, Natili, Corte S. Roma, 1892, 410.
4. Il proprietario di un quadrupede precettato che in caso di vendita ne informa il Comune, non cade in contravvenzione per non averne fatta all'autorità militare la denuncia indicata nell'art. 15 L. 30 giugno 1889, non essendo per tale denuncia stabilito alcun termine nè
C alcuna sanzione penale. — C. Roma, 26 marzo 1892, Roagna, Foro, II, 327.
5. Non è punita la omissione di dichiarare il trasferimento dei proprî quadrupedi in altro Comune da quello precedentemente dichiarato. —
D C. Roma, 12 aprile 1892, Robecchi, Corte S. Roma, 1892, 359.
6. Chi non presenta quadrupedi alla rivista commette contravvenzione, non delitto.
7. E quindi la relativa sentenza del pretore non è appellabile, allorchè sia stato inflitta una
E pena pecuniaria inferiore a L. 150. — C. Roma, 4 settembre 1891, Cocco, Corte S. Roma, 1891, 754; Annali, 1892, 32.

Requisizioni di guerra — V. *Danni di guerra.*

Rescissione — V. *Risoluzione.*

Rescritti sovrani.

1. Da sovrane determinazioni, le quali in casi di straordinarî bisogni accordano a persone fisiche o morali sussidî o sovvenzioni per loro essenza e natura revocabili *ad nutum*, non si possono far derivare rapporti di ragion civile e di confessione o ricognizione di debito a ca-
A rico dello Stato. — C. Roma, 9 luglio 1891, Com. e Cong. di carità di Genova c. Finanze, Corte S. Roma, 1891, I, 396.
2. Ove si tratti di una mera ed annuale largizione sovrana, fatta *aere publico*, con denaro erariale, è in essa insita la condizione della revocabilità, nel senso che può farsi cessare se diventa incompatibile coll'ulteriore svolgimento del diritto pubblico che informa e regola l'organismo di uno Stato.
3. Quello della legge sul bilancio è il luogo opportuno per esaminare la natura della concessa largizione annuale; e la cancellazione di una spesa, fatta dal potere esecutivo ed approvata dalla legge suddetta, se non vale a fare venir meno il diritto dei privati, tanto che possono reclamarne dinanzi l'autorità giudiziaria, vale ad estinguere una prestazione che non corri-
B sponde ad alcun diritto. — A. Bologna, 30 dicembre 1891, Finanze Miotti Tenari c. Economato B. V. prov. Lombarde e Parmensi, Fondo culto, Bett., 1892, 568.

— concessione di privilegî — *Privilegio* (concessione di)

Residenza [c. c. 16, 17; c. p. c. 139] — V. *Domicilio, residenza e dimora.*

— residenza del notaro o procuratore — V. *Avvocato e procuratore — Notaro.*

Resistenza all'autorità — V. *Oltraggio, violenza e resistenza all'autorità.*

Resoconto — V. *Rendiconto.*

Responsabilità civile [c. c. 2, 1151-1156; c. p. p. 549-561, 568, 569, 583].

SOMMARIO.

Amministrazioni pubbliche — V. *Comune — Stato.*
Appaltatori o cottimisti 39-41, 47, 48, 50.
Calunnia 77, 78 -- V. *Querelante*, ecc.
Cassaz., incensurabilità 7.
Colpa o negligenza in genere, 6, 7.
« compensazione delle colpe 8, 11, 14.
Committenti e padroni 31-42 — V. *Comune* e *Stato* (funzionarî).
Competenza civ. 28.
Comune 1, 22, 55-57.
« responsabilità pel fatto dei suoi funzionarî 53, 54.
Contrabbando inesistente 44, 45.
Contravvenzione, assoluzione, 79.
Danneggiamento (reato di) 89.
Danni morali 4, 84, 87.
« misura e valutazione 80-87.
» penali 75-78.
Denunziante — V. *Querelante*, ecc.
Depositi cauzionali o giudiz., sottraz., 52, 53.
Disastro — V. *Infortuni.*
Fallimento, dichiaraz. colposa e revoca 2, 16.
Funzionari pubblici 23-25, — V. *Comune — Stato — Ufficiale.*
Genitori 26-30.
Giornale — V. *Stampa.*
Giudizio penale 5 — V. *Querelante*, ecc.
Imputato, assoluz. o dichiaraz. di non luogo 79 — V. *Danni pen. — Querelante*, ecc.
Infortuni e disastri 40-42, 84, 85.
Integrazione del giudizio 9.
Ministero pubblico, chiamata del responsab. 5.
Nave, responsab. dell'uffiz. di bordo 21.
Negligenza — V. *Colpa.*
Padroni — V. *Committenti e padroni.*

Digitized by Google

Parte civile — V. *Querelante*, ecc.
Presunzione 15, 38.
Protesto cambiario, errore di pubblicaz. 18-20.
Querelante, denunziante o parte civ., responsabilità per assoluz. dell'imp. o dichiaraz. di non luogo 3, 46, 56-74.
Seduzione e relazioni femminili 10-15.
Sentenza, motivaz. 6.
Stampa (fatti divulgati con la) 17-20.
Stato 1.
« responsab. pel fatto dei suoi funzionari 43 52
Uffiziale pubblico 73, 74.
Vetturale 42.

BIBLIOGRAFIA.

1. La responsabilità civile della pubblica amministrazione ed il diritto comune. — G. VACCHELLI, Milano, Hoepli edit., 1892, in-8° p. 230.
A
2. Responsabilità di chi promuove una dichiarazione di fallimento. — A. SRAFFA, Antologia giur., VI, 441.
B
3. Sulla responsabilità della parte civile nei casi di assoluzione dell'imputato. — G. FIORETTI, Bett., 1892, 120.
C
4. Del danno morale. — L. PEDRAZZI, Bett., 1892, 357.
D
5. La chiamata dei civilmente responsabili in materia penale ad istanza del P. M. — P. E. FROLA, Foro pen., I, 342.
E

GIURISPRUDENZA.

6. La responsabilità civile stabilita dall'art. 1151 c. c. ha per base un fatto colposo; e quindi manca di motivazione la sentenza che ammette la responsabilità senza fare indagini sull'esistenza o meno della colpa. — C. Roma, 5 settembre 1892, Solinas c. Cann. e Zichi, Foro, I, 998. (n)
F
7. Giudicare delle circostanze dalle quali risulta la colpa che può dar luogo al risarcimento del danno, o la sua maggior o minor gravità, è giudizio che appartiene incensurabilmente ai magistrati del merito. — C. Firenze, 18 febbraio 1892, Tassi c. Franceschi, Temi ven., 1892, 209; Legge, 1892, I, 727; Annali, 1892, 259.
G
8. Chi è in colpa, esponendosi imprudentemente a soffrire un danno, non ha diritto a riparazione; in questo caso l'azione civile di risarcimento si ha per compensata.
9. Non è necessaria la presenza dell'autore immediato del danno nel giudizio contro il terzo obbligato per legge a rispondere del fatto dell'autore. — A. Messina, 11 aprile 1892, Rizzotti c. La Spada, Rif. giur., 1892, 249.
H
10. L'abbracciamento consumato da un uomo maggiorenne sopra una ragazza minorenne induce l'obbligo di risarcirle i danni sebbene non vi sia stato uso di violenza o di lusinghe. — A. Milano, 5 febbraio 1892, Bolgiani c. Colomba, M. trib. Mil., 1892, 335.
I
11. La donna maggiore di età, che consente a turpi relazioni, non ha diritto di pretendere che l'altro ripari il danno, quando è costante che fu reciproco il volere, reciproca la colpa.
12. L'art. 1151 c. c. si applica quando pel fatto di uno si sia recato danno, ma non quando vi sia stato il consenso. — A. Aquila, I aprile 1892, De Laurentis c. Turco, Foro abruzz., VI, 148; Giorn. giur., 1892, 606.
A
13. Non c'è seduzione quando, dopo la caduta fra il preteso seduttore e la sedotta, è continuata lungamente la relazione amorosa.
14. Il diritto alla rivalsa dei danni non è ammissibile se non quando la caduta della donna debba attribuirsi a manovre e raggiri fraudolenti tali da coartare il di lei volere e costituire la causa efficiente del fatto.
15. La domanda di indennizzo per vitto, alloggio e servitù somministrati dalla donna non può respingersi in virtù della presunzione dell'*animus donandi*, quando questa presunzione sia dimostrata inesistente. — A. Roma, *18 luglio* 1891, Fedi c. Caracciolo, Temi rom., *1892, 73.*
B
16. Il creditore che ha provocato la dichiarazione di fallimento del suo debitore, ancorchè questa venga revocata per mancanza dei necessari estremi, non è tenuto ai danni quando agì in buona fede e senza colpa. — A. Milano, 5 aprile 1892, Celeri c. Franceschini, Foro, I, 831; V. pure: M. trib. Mil., 1892 489; Temi gen., 1892, 541; Bett., 1892, 458.
C
17. Il proprietario di un giornale che nella quarta pagina imprudentemente pubblica un falso avviso di vendita delle merci appartenenti ad un commerciante qualificandolo come fallito, è tenuto verso costui alla rifazione dei danni. — A. Roma, 15 settembre 1892, Cambiotti c. Chauvet, Temi rom., 1892, 423.
D
18. La pubblicità operatasi di un errore materiale avvenuto nell'elenco mensile dei protesti cambiarî induce la responsabilità di chi lo rese di pubblica ragione, non del notaro.
19. Anche dei relativi danni deve rispondere l'autore della pubblicazione. — A. Roma, 5 settembre 1892, S. G., Giorn. not., 1892, 721; Massime, 1893, 43.
E
20. L'editore di un bollettino di protesti cambiarî non risponde degli errori commessi nell'indicazione delle persone che vennero meno ai loro impegni, se dimostri che tali errori esistevano già nell'elenco ufficiale dei protesti esistente in cancelleria. — A. Milano, 3 maggio 1892, Ditta Meroni e Fossati c. Perelli Paradisi, M. trib. Mil., 1892, 509; Diritto comm., X, 871.
F
21. L'ufficiale di bordo è responsabile delle somme affidategli dall'armatore, ma è ammesso a provare che la mancanza di tali somme deve attribuirsi a caso fortuito od a forza maggiore, e che quindi egli non ne deve rispondere. — A. Genova, 26 novembre 1891, Olivari c. Soc. naviz. Italiana Tarabotto, Giurista, 1892, 10.
G
22. La pubblica amministrazione (Comune), che nello interesse della salute dei cittadini fa temporaneamente, ed in tempo estivo, chiudere

Digitized by Google

le bocche degli acquedotti sottostanti alle pubbliche vie, non è responsabile di danno, se in seguito a tale fatto, e per sopravvenuto torrenziale acquazzone, resta danneggiata la pri-
A vata proprietà. — A. Catania, 4 marzo 1892, Carnazza Puglisi Stecher, Giur. Cat., 1892, 55; Foro Cat., 1892, 60; R. amm., 1892, 688.

23. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione di indennità proposta non contro la pubblica Amministrazione per atti da essa compiuti *iure imperii*, ma personalmente contro il funzionario per atti arbitrarî od eccesso di potere da lui commesso nell'esercizio della sua carica.

24. L'art. 1151 c. c. è riferibile non solo agli atti dannosi ed ingiusti commessi da privati, ma anche a quelli dei pubblici funzionari, compiuti in occasione o a pretesto dell'esercizio delle loro attribuzioni.

25. In caso di danno per atti ingiusti ed arbitrarî di pubblico funzionario, il privato danneggiato ha azione diretta e personale contro di quello, indipendentemente dall'azione che potesse spettargli anche contro la pubblica Amministrazione, che fosse responsabile del fatto del suo
B funzionario. — A. Torino, 22 aprile 1892, Lupi c. Bertola, Giur. Tor., 1892, 606.

26. Il padre, che pur non disconoscendo l'obbligo del figlio suo minore di età di sgombrare un locale altrui statogli concesso per mero favore, ed occupato con oggetti mobili ad esso lui appartenenti, nell'assenza o reluttanza del minore a compiere l'obbligo suo, fattone consapevole, solo adducendo di non volersi ingerire negli affari del figlio minore, si rifiuta di fare quello che al figlio stesso incombeva, incorre in proprio nella responsabilità civile per la emenda del danno occasionato al proprietario
C del locale con quel suo ingiusto rifiuto. — C. Firenze, 25 luglio 1892, Martini Mancini c. Anforti Pasqualigo Basadonna, Annali, 1892, 357; Temi ven., 1892, 605; Giur. Tor., 1893, 43.

27. Non può ritenersi civilmente responsabile il padre per il delitto (ferimento) commesso dal figlio minore, se padre e figlio non sono coabitanti, e la non coabitazione è giustificata.

28. Si ha questa giustificazione allorquando per la professione, arte o mestiere a cui siasi iniziato il figlio, si trovi questo obbligato ad abitare in paese diverso da quello ove dimora il padre colla famiglia.

29. L'impossibilità del padre di impedire il fatto dannoso del figlio minore può essere anche soltanto morale, come quando il padre non aveva ragione di seguire il figlio in luogo di lecito passatempo, e di ivi impedirgli di commettere un atto violento in un momento d'im-
D peto. — A. Torino, 27 febbraio 1892, Garbaccio c. Penna, Giur. Tor., 1892, 228; M. trib. Mil., 1892, 340.

30. A termini dell'art. 1153 c. c. la impossibilità di impedire il fatto non può emergere dalla sola circostanza che l'atto dannoso abbia avuto luogo senza la presenza del padre o tutore. —
A C. Roma, 21 gennaio 1892, Ferrara, Corte S. Roma, 1892, 46.

31. La responsabilità del committente ha luogo non solo per il fatto colposo positivo del commesso, ma anche per il fatto negativo, ossia pel danno derivante da colposa omissione, quando cioè si è omesso di fare quanto si era ob-
B bligato a fare. — C. Torino, 5 febbraio 1892, Ghapelle c. Gobetto, Giur. Tor., 1892, 296; M. trib. Mil., 1892, 561; Annali, 1892, 331; Bett., 1892, 636.

32. La responsabilità civile dei committenti, di che fa cenno l'art. 1153 c. c., non debbe intendersi in modo assoluto ed illimitato; ma deve limitarsi alla sola colpa ed alla negligen-
C za. — T. Trani, 22 febbraio 1892, Porta c. De Ruvo di Franco, R. giur. Trani, 1892, 100.

33. La responsabilità del committente per il fatto del suo commesso si estende anche al fatto il-
D lecito di forma e natura contrattuale. — C. Torino, 7 luglio 1892, Massiera c. Mombello, Bett., 1892, 1012.

34. Il padrone non è responsabile d'ogni fatto delittuoso che il servo commetta nell'esercizio delle sue incumbenze, ma di quelli soltanto che abbiano connessione o siano la conseguenza
E dell'esercizio di queste incumbenze. — A. Torino, 29 febbraio 1892, Calissano c. Calissano, Giur. Tor., 1892, 444.

35. Secondo i principî razionali dell'art. 1153 c. c. tutto ciò che direttamente o indirettamente avviene nell'esecuzione di un incarico o di una commissione rientra come elemento sostanziale e costitutivo dello stesso incarico o della stessa commissione, e vi rientra come mezzo a fine all'uopo prefinito.

36. I committenti hanno obbligo di scegliere persone oneste ed atte all'ufficio cui si vogliono destinare e sono responsabili in questa scelta.

37. Perciò essi sono in colpa ogni volta che i commessi, sia per malizia, sia per inesperienza o negligenza nel disimpegno delle loro funzioni od a causa di esse, recano danno ad altri. —
F A. Bologna, 21 novembre 1891, Pizzoli c. Breveglieri, R. giur. Bol., 1892, 11.

38. La colpa del committente è per legge presunta allorchè è stabilito che il danno altrui sia derivato nell'esercizio delle incombenze affidate al commesso.

39. Il committente, che dà l'ordine che è cagione del danneggiamento, dovrebbe rispondere penalmente; e però non può lagnarsi se è chiamato come responsabile civile, nè invocare la
G responsabilità dell'appaltatore. — C. Roma, 23 giugno 1892, Gervasi, Cass. unica, III, 996; Legge, 1892, II, 353; Giur. pen. Tor., 1892, 411;

Digitized by Google

Annali, 1892, 214; Corte S. Roma, 1892, 483; Gazz. proc., XXV, 309.

40. L'appaltatore del taglio di un bosco è responsabile dei danni arrecati ai tagliatori dalla caduta delle piante recise, se ciò avvenne in assenza o per imprudenza del sorvegliante da
A esso eletto. — A. Brescia, 16 febbraio 1892, Pavan c. Lonati, Foro, I, 325.

41. Quale committente e intraprenditore, e perciò responsabile civilmente, deve essere considerato l'acquirente della legna del bosco, il quale lo affida a dei carbonai per farne carbone per conto suo, mediante il corrispettivo della ma-
B no d'opera a tanto per quintale. — C. Roma, 27 maggio 1892, Bartolini c. Leali, Corte S. Roma, 1892, 444.

42. Fattispecie in cui venne dichiarato responsabile civile, per l'investimento di una persona commesso dal vetturale col proprio baroccio, colui per conto del quale veniva eseguito il
C trasporto di un dato genere. — P. Bibbiena, 20 settembre 1892, Biggeri c. Sacchi, Mon. pret., 1892, 328.

43. Lo Stato è responsabile civilmente degli atti dei suoi funzionarî eseguiti *jure gestionis*, e non di quelli derivati dall'esercizio del *jus imperii*.

44. La repressione del contrabbando è atto d'impero.

45. Non può quindi l'Amministrazione delle gabelle essere responsabile dei danni derivati dall'accertamento di un contrabbando, anche quando l'autorità giudiziaria lo abbia dichiarato inesistente.

46. La costituzione di parte civile nel giudizio penale non rende responsabile lo Stato per gli
D atti d'imperio. — A. Palermo, 18 gennaio 1892, Montanari c. Finanze, Circ. giur., 1892, 34; Legge, 1892, II., 20.

47. Lo Stato, quando dà in appalto la manutenzione di edifizî di sua pertinenza non esplica una funzione politica, sì bene esercita un dritto patrimoniale.

48. Lo Stato quindi è responsabile dei danni che derivano da siffatti appalti.

49. Per gli effetti della responsabilità ne' termini dell'art. 1153 c. c. si richiedono i rapporti di commesso a committente e questi rapporti debbono avere a loro sostrato la dipendenza di quello direttamente da questo.

50. Quando l'incombenza o l'incarico consiste in un'opera, che diviene propria di colui al quale è affidata, non v'è responsabilità a carico del
E committente. — A. Napoli, 3 febbraio 1892, Genio militare c. Patamia Maccari., Mon. giur., 1892, 59.

51. Le norme di responsabilità di cui agli art. 1151-1153 c. c. si applicano anche allo Stato pel fatto colposo dei suoi impiegati, anche se questo consista in precipitazione o leggerezza,
F piuttostochè in dolo od abuso. — P. Como, 28 agosto 1891, Ditta Zingg c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 435.

52. Il deposito in cancelleria non può costituire entrata erariale, ma la malversazione obbliga l'erario a renderne indenne il depositante, quando il deposito sia fatto al funzionario le-
A galmente autorizzato. — C. Conti, 7 febbraio 1892, Finanze c. Feritti, R. dir. pubb., III, 293; Circ. giur., 1892, 21; Bett., 1892, 162.

53. È responsabile il Comune dei depositi fatti dall'imprenditore del dazio presso il sindaco e la Giunta, e versati indi presso il tesoriere comunale, e andati poi perduti per dolo di questo
B ultimo. — A. Torino, 30 maggio 1892, Com. di Suna c. Dignola, Giur. Tor., 1892, 669; R. amm., 1893, 8.

54. Il Comune non risponde delle *colpe e degli* errori dei suoi funzionari se non quando esso agisce ed opera come ente giuridico, non mai invece quando esso estrinseca l'azione sua come un ente politico in esecuzione di leggi e rego-
C lamenti d'interesse generale. — A. Milano, 10 febbraio 1892, Barigozzi c. Com. di Milano, M. trib. Mil., 1892, 676; R. amm., 1892, 803.

55. Il Comune, come ogni altra persona giuridica, non può sottrarsi alla responsabilità stabilita dagli art. 1151 e 1153 c. c.

56. Cade quindi in evidente errore di diritto la sentenza che basandosi esclusivamente sulla pretesa irresponsabilità del Comune per delitto o quasi delitto, dichiara inammessibile in suo confronto l'azione in risarcimento di danni intentata da un privato per querela contro di lui proposta dall'Amministrazione comunale e seguita da dichiarazione di non luogo a procedere per inesistenza di reato.

57. La responsabilità colpisce l'ente Comune, non i consiglieri comunali personalmente per aver deliberato di proporre la querela, nè il sindaco per averla promossa in esecuzione della
D deliberazione del Consiglio. — C. Napoli, 18 dicembre 1891, Natale c. Com. di Taranto, Foro, I., 93. (n)

58. È regola generale che, ravvisandosi nella querela o denunzia di un fatto delittuoso l'esercizio di un vero diritto, questo non può sempre produrre la conseguenza che il querelante od il denunziante siano obbligati ai danni per il solo fatto dell'assoluzione dell'imputato.

59. Cessa la detta regola quando la querela o denunzia sieno l'effetto del dolo o della colpa o di grave imprudenza di colui che sporse l'una o l'altra.

60. La temerarietà di una lite civile, come di una querela o denunzia penale, risulta dalle seguenti condizioni; 1ª l'avventatezza nello spingersi al giudizio civile o penale; 2ª la mancanza di titolo; 3ª il difetto di un qualunque diritto. — T. Bari, 16 aprile 1892, Brandonisio c.
E Chirico, Pisanelli, 1892, 232.

Digitized by Google

61. Perchè l'imputato assolto possa esercitare azion di danni contro il querelante, costituitosi parte civile, occorrono i seguenti requisiti: 1° che si sia profferta dichiarazione di innocenza del querelato, anche se non vi sia stato adito a susseguente giudizio per calunnia; l'assoluzione per deficienza di prove giuridicamente non vale dichiarazione d'innocenza; 2° che si fornisca indubbia prova non solo della circostanza *qua mente* il querelante *ductus fuit ad quærelam*, ma altresì della temerità e dell'indi-
A screzione del suo agire. — A. Trani, 30 ottobre 1891, Monaco c. Gingrossi, Pisanelli, 1892, 37.

62. Non basta il semplice fatto dell'assoluzione dell'imputato per dar luogo all'azione di risarcimento contro il querelante o la parte civile; ma occorre che il querelante, o la parte civi-
B le, abbiano agito con dolo o colpa. — A. Napoli, 28 dicembre 1891, Ditta Van Bole Feste c. Testa, Bett., 1892, 165.

63. Il querelante, costituitosi parte civile, può essere condannato al risarcimento dei danni verso l'imputato, in caso di assoluzione o di dichiarato non farsi luogo a procedimento, quando abbia agito con imprudenza e leggerezza, promovendo senza alcun plausibile motivo il processo.

64. Tale non sarebbe il caso di chi avesse sporto querela sulla fede di persona onesta, incapace di mentire, attestante circostanze chiarite giustamente credibili dalla successiva istruttoria
C e da un primo giudizio di condanna. — A. Venezia, 29 dicembre 1891, Corà c. Molinarolo, Temi ven., 1892, 119.

65. Il querelante che si è costituito parte civile non è tenuto a risarcire i danni all'imputato pel solo fatto che la sentenza penale ha pronunciato l'assolutoria o il non luogo a procedere; ma per di più occorre la prova della colpa.

66. Questo principio non si applica per quanto concerne la rifusione delle spese sostenute dal-
D l'imputato nella sede penale. — C. Firenze, 8 dicembre 1891, Menichetti c. Pubblicola Santa Croce, Bett., 1892, 27; Temi ven., 1892, 72; Legge, 1892, I, 261; Annali, 1892, 50.

67. L'imputato assolto ha azione d'indennità contro il querelante che ha dato una querela imprudente od esagerata.

68. L'azione compete anche quando l'assolutoria
E sia stata pronunciata soltanto in appello. — A. Torino, 26 marzo 1892, Ruffoni c. Fontana, Giur. Tor., 1892, 508.

69. Sebbene la Sezione d'accusa, rigettando la opposizione proposta dalla parte civile contro l'ordinanza della Camera di consiglio di non luogo a procedere, non l'abbia condannata ai danni a favore dell'imputato, può sempre costui proporre la relativa dimanda in congrua e separata sede.

70. Quand'anche l'ordinanza di non luogo a procedere sia stata pronunziata per inesistenza di indizî, può l'imputato esercitare la sua azione di danni verso il querelante, sebbene l'azione penale non sia ancora definitivamente estinta.

71. Il fatto della querela e della costituzione di parte civile non basta a stabilire per sè solo la responsabilità del querelante, anche in seguito a ordinanza o sentenza di assolutoria; ma occorre indagare se il querelante abbia agito in buona fede o mala fede, ossia se avesse o no giusti motivi di ritenere fondata l'ac-
A cusa. — A. Genova, 4 novembre 1891, Zeme Galimberti c. Angeleri, Temi gen., 1892, 23.

72. Non ha diritto il querelato allo indennizzo dei danni sia morali che materiali contro il querelante, pur costituitosi parte civile, sol perchè il giudice istruttore abbia emesso a di lui favore ordinanza di non farsi luogo a procedimento per difetto d'indizî di reità, quando il magistrato civile non aggiunga elementi proprî a quelli istruttorî, per desumere sia la innocenza del primo nel fatto addebitatogli, sia per lo meno la imprudenza del secondo nel
B querelare. — C. Napoli, 13 gennaio 1892, Lombardo c. Fera, Dritto e giur., VII, 402; Gazz. proc., XXV, 110; Legge, 1892, II, 125; Giur. pen. Tor., 1892, 336; Bett., 1892, 1003.

73. Un pubblico ufficiale che per dovere di ufficio denunzia un fatto come costituente reato, in mancanza di prova che la denunzia costituisca un atto calunnioso, non può essere responsabile di danni, se in seguito l'accusato viene assolto dal magistrato penale.

74. La sentenza di assoluzione per non provata reità non è titolo sufficiente a rendere il querelante o denunziante responsabile di danni-in-
C teressi. — A. Catania, 12 agosto 1892, Marziani c. Prefetto di Catania, Giur. Cat., 1892, 209; Foro Cat., 1892, 242.

75. È ammissibile l'azione civile di danni-interessi contro colui che nel giudizio penale fu assolto per non costituire reato il fatto imputato. —
D A. Catania, 16 dicembre 1891, Testa c. Protoflorito, Giur. Cat., 1892, 5; Foro Cat., 1892, 237.

76. A rendere applicabile l'art. 1151 c. c., non basta provare il danno, ma occorre provare eziandio la mala fede, il dolo, od almeno la leggerezza e la colpa.

77. L'ordinanza del giudice istruttore e la sentenza della Sezione d'accusa con cui si dichiarò non essere luogo a procedimento per inesistenza di reato non precludono la via a chiedere i danni per quei fatti per cui si dichiarò non concorrere gli estremi del reato.

78. Dichiaratosi non luogo a procedimento per reato di calunnia, si può tuttavia domandare i danni se si prova che l'accusa fu con leg-
E gerezza scagliata. — A. Casale, 1 ottobre 1891, Magliano c. Scarrone, Giur. Casale, 1891, 353.

Digitized by Google

79. Non compete al contravventore assoluto da contravvenzione in sede penale alcuna somma a titolo di danni. — P. Valmontone, 31 dicembre 1891, Roia-Lucidi, Riv. daz., 1892, 225.

80. L'art. 1228 c. c. dispone esclusivamente per la
B colpa contrattuale, non per la aquiliana. — C. Firenze, 10 marzo 1892, Negri c. Brentel, Temi ven., 1892, 214; Legge, 1892, I, 660; Giur. Tor., 1892, 403; Annali, 1892, 302.

81. In tema di danni per quasi-delitto, se non trova termine di applicazione l'art. 1228 c. c., mantiene però sempre il suo impero il principio
C consacrato dall'art. 1229. — C. Firenze, 17 giugno 1892, Tosetti c. Assicuraz. generali di Venezia, Temi ven., 1892, 457; Legge, 1892, II, 407.

82. La responsabilità per delitto o quasi delitto si
D estende anche ai danni indiretti. — C. Firenze, 18 febbraio 1892, Simoneschi c. Ariosti, Foro, I, 432. (n)

83. Nel commisurare il risarcimento del danno derivante da colpa aquiliana non si applicano le limitazioni di cui agli art. 1227-1229 c. c.

84. Nel caso pertanto di danno dipendente da infortunio ferroviario sono ammissibili come elementi di indennità anche i danni morali e indiretti.

85. Nondimeno neppure in tal caso possono farsi valere conseguenze troppo indirette e mediate, dipendenti dalla perdita di lucri occasionali temporanei od incerti, o da guadagni futuri e sperati in base a criterî ed eventi di mera
E possibilità e verosimiglianza. — A. Milano, 9 maggio 1892, Ferrovia Mediterraneo c. Maestri, M. trib. Mil., 1892, 771.

86. Il magistrato superiore può supplire ad un difetto di motivazione, e quindi, oltre la colpa contrattuale riconosciuta dai primi giudici, ammettere, dietro l'interposto gravame, la colpa più lata, aquiliana, onde il danneggiato ottenga un risarcimento maggiore e più equo.

87. In punto però di simili controversie non sono
F ammissibili i danni morali. — A. Genova, 30 aprile 1892, Peagno Saturnino c. Roncallo Morasso, Giurista, 1892, 260.

V. *Assegno bancario* 6, 7 — *Assicurazione* 11, 12, 16-19 — *Bonifica* 7, 8 — *Cancelliere* 1 — *Citazione pen.* 7 — *Competenza civ.* 36 — *Consorzio* 24-26 — *Credito fondiario* 21 — *Danni pen.* 14, 22, 23 — *Dazio consumo* 4, 213-218 — *Debito pubblico* 8 — *Diritti promiscui* 8 — *Farmacia* — *Interrogatorio pen.* 1 — *Mediazione* 7 — *Monti frumentari* 4 — *Nave* 23-28 — *Notaro* — *Privative industriali* 41, 42 — *Società* — *Stampa* 11, 12 — *Strade* 29, 31 — *Usurpazione* 5.

— responsabilità nel caso di esecuzione forzata o sequestro — V. *Esecuzione* — *Sequestro.*

— responsabilità nel caso di disastri ferroviarî o altri danni arrecati dalle ferrovie o tranvie — V. *Ferrovie.*

— responsabilità dei contabili dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche — V. *Contabile.*

— responsabilità dell'avvocato, procuratore o notaro — V. *Avvocato e procuratore* — *Notaro.*

— responsabilità dell'appaltatore per rovina di edifizio — V. *Locazione d'opera.*

— effetti del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civ. — V. *Giudizio* (rapporto fra il giudizio civ. e il pen.)

Responsabilità penale.

1. Il tipografo non è per sè stesso responsabile dell'affissione arbitraria di uno stampato eseguita da un suo dipendente; molto meno è poi responsabile se l'affissione è cosa affatto estranea alle attribuzioni di questo dipendente. —
A C. Roma, 22 ottobre 1891, Pozzato, *Corte S.* Roma, 1891, 765; Annali, 1892, 34.

2. Del trasporto di un defunto a spalle d'uomo, vietato dall'art. 20 reg. di polizia mortuaria, non risponde il parroco che senza aver assunto l'incarico di farlo eseguire si limita ad invito dei parenti ad accompagnarlo, quantunque la sua assistenza fosse necessaria essendo il tra-
B sporto eseguito col rito religioso. — C. Roma, 13 maggio 1892, Mercati, Foro, II, 397.

3. È colpevole ai sensi dell'art. 311 c. p. il direttore tecnico di una società per la luce elettrica il quale non provveda prontamente a riparare i guasti che in un apparecchio si siano verificati, non ostante che a tempo ne sia stato avvisato, sicchè si verifichi lo scoppio come conseguenza del cattivo apparecchio e del ritardo nell'apportarvi le necessarie ripa-
C razioni. — T. Napoli, 25 maggio 1892, Bonghi, Trib. giur., 1892, 172.

V. *Bancarotta* 29-32 — *Contravvenzione* 6-8 — *Dazio consumo* 127, 199, 211 — *Diritti d'autore* 25 — *Ferrovie* — *Foreste* 36 — *Incolumità pubblica* 7 — *Omicidio e lesione colposa* 1-16 — *Sicurezza pubblica* — *Stampa* 9, 10, 16.

— imputabilità — V. *Imputabilità* — *Ubbriachezza* — *Vizio di mente.*

Restituzione [c. c. 1409-1417] — V. *Dote.*

Restituzione in intero — V. *Diritto romano* 12.

Restituzione e risarcimento volontario nei delitti contro la proprietà [c. p. 432].

1. Anche quando vi sia stata denunzia, la restituzione si intende avvenuta prima di ogni provvedimento giudiziale contro l'imputato, sempre che si sia verificata prima che il magistrato abbia provveduto sulla denunzia me-
D desima. — A. Napoli, 23 gennaio 1891, De Lucia, Critica for., I, 441.

2. Per gli effetti dell'art. 432 c. p. è inefficace la quietanza del danneggiato emessa dopo che l'imputato era stato rinviato a giudizio, o dopo
E la sentenza di condanna. — C. Roma, 26 ottobre 1891, Rossi e Bersani, Corte S. Roma, 1891, 829.

Digitized by Google

3. Il magistrato non ha obbligo di occuparsi della diminuzione di pena richiesta per la restituzione del tolto, se questa avvenne dopo l'in-
A vio al giudizio. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Gioffrè, Corte S. Roma, 1892, 190.

V. *Peculato* 9-11 — *Prevaricazione e infedeltà* 5, 6.

Restituzione del titolo [c. c. 1279] — V. *Obbligazione.*

Retratto litigioso [c. c. 1546, 1547; c. comm. 43] — V. *Cessione.*

— successorio — V. *Successione.*

Retroattività della legge [dispos. prel. c. c. 2] — V. *Legge* (tempo).

Rettificazione degli atti dello stato civile [c. c. 365-367; c. p. c. 845, 846] — V. *Stato civile.*

Rettificazione delle sentenze e ordinanze [c. p. c. 473] — V. *Sentenza civile.*

Revisione in materia penale [c. p. p. 684-694].

1. Per far luogo al giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 688 c. p. p., non è assolutamente necessario che i due verdetti, o le due sentenze di condanna emanate in giudizî distinti, siano assolutamente per sè stessi inconciliabili; basta che risulti in qualsiasi maniera esservi stato un errore giudiziario.
2. Così, quantunque la sentenza che condanna un individuo come complice in un assassinio e la sentenza che condanna altro individuo come autore dell'assassinio stesso siano conciliabili, pur si fa luogo a giudizio di revisione, quando dall'istruzione del processo contro il secondo risulti chiaramente l'innocenza del primo. —
B C. Roma, 9 marzo 1892, Ranieri, Giur. pen. Tor., 1892, 299; Cass. unica, III, 723; M. trib. Mil., 1892, 834; Corte S. Roma, 1892, 574.
3. Secondo le combinate disposizioni degli art. 690 c. p. p. comune e 537 c. p. es. può farsi luogo a revisione di una sentenza penale quando dopo la condanna contro un accusato, uno o più dei testimoni, che hanno deposto nel processo, vengono in seguito imputati e condannati per falsa testimonianza contro l'accusato stesso.
4. Trattandosi di condannati con unica sentenza per identici fatti, la istanza di revisione avanzata nell'interesse di uno dei condannati può estendersi anche agli altri.
5. Alla domanda di revisione non è d'ostacolo la grazia sovrana già ottenuta dai condannati.
6. Ammettendosi la domanda di revisione di una sentenza del cessato tribunale speciale militare presso il Governo civile e militare della colonia Eritrea, può rinviarsi la causa al tribunale militare territoriale di Massaua, che è diverso
C dal primo. — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Hassan Kantibai Hamed, Giur. T. S. G. e M., 1892, 90.

Revocazione — V. *Rivocazione.*

Riabilitazione dei condannati [c. p. p. 834-847].

Riabilitazione del fallito — V. *Fallimento.*

Riapertura del giudizio civ. — V. *Contumacia civile.*

Riassunzione d'istanza [c. p. c. 332-337] — V. *Procedimento civ.*

Ribellione — V. *Violenza e resistenza all'autorità.*

Ricambio [c. comm. 311, 312] — V. *Effetto cambiario.*

Ricatto [c. p. 410-412].

Ricchezza mobile (imposta sulla) e reclami relativi alle imposte dirette [L., testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021; Reg. 24 agosto 1877, n. 4022; L. 2 luglio 1885, n. 3197, che modifica l'art. 72 legge 24 agosto 1877; R. D. 28 agosto 1885, che modifica reg. 24 agosto 1877; L. 10 giugno 1888, n. 5458, che modifica il procedimento pei reclami relativi alle imposte dirette; R. D. 3 agosto 1888, n. 5613, che modifica alcuni articoli del reg. 24 agosto 1877, n. 4022 e 4024; L. 11 aprile 1889, n. 6010, riguardante società assicurazioni mutue o a premio fisso, agli effetti imposta ricchezza mobile].

SOMMARIO.

Accertamento 65, 70, 79, 125-128.
Agenti e commessi — V. *Stipendio.*
Agrario, reddito — V. *Reddito.*
Alimenti 184.
Arruolamento — V. *Capitale — Detrazione.*
Banca — V. *Cassa di risparmio.*
Capitale 9, 33, 37, 56, 68 — V. *Crediti.*
» ammortamento 56, 57.
Cassa di risparmio e banca 3, 64-71.
Categoria 39, 52.
Cessazione di reddito 89-99, 117, 132.
Commento alla legge 1, 2.
Commissioni amministrative 79, 102-106 — V. *Competenza.*
» centrale 106-108.
Competenza giudiziaria o amministrativa 79, 96, 106, 108-117, 120-135.
Concessioni d'acqua 17.
» di linee di tram 18.
Credito commerciale, 7, 42-44, 49-52.
» estinto 90-95 — V. *Cessazione.*
» infruttifero 96-99, 128-128.
Denunzia prevent. 143, 144.
Deposito di titoli 10, 11.
Detrazione di spese 12, 13, 38, 56, 80-82.
Dote 5, 91-98.
Duplicazione 49, 124.
Effetto cambiario 47, 48, 74, 121.
Enfiteusi 24-32.
Erede beneficiato 83, 84, 115.
Esercente, stipendi di agenti — V. *Stipendi.*
» responsabilità pel predecessore 138-142.
Esistenza di reddito 125-128.
Estero 77.
Estimazione del reddito 125-128.
Graduazione 89-90.
Impiegati e agenti — V. *Stipendi.*
Industria agraria — V. *Reddito.*
Interessi 5, 10, 11, 42-52, 79, 84, 91.
» rinunzia 123-125.
» inesigibilità 96-99.
» cessazione — V. *Cessazione.*
Istituto di credito — V. *Cassa di risparmio — Società.*
Locazione 19-23, 122.
Luogo in cui il reddito è tassabile 106.
Moratoria 39.
Mutuo 42, 47, 48, 135.
Operazioni bancarie 49-52, 124.
Parrocchia 4.
Passività — V. *Detrazione.*
Patto pel pagamento 73, 74, 136, 137.
Prescrizione 78, 88, 101, 116-119.
Privilegio 141.
Prova 92, 97-99.
Reclamo — V. *Ricorso.*
Reddito soggetto ad imposta 5-52.
» di capitale — V. *Interessi.*
» agrario o fondiario 18, 21-23, 19-32.
» industriale o comm., 9, 33-38, 42-44, 51.
» professionale 40, 41, 45, 46.
» esistenza — V. *Esistenza.*
» estimazione — V. *Estimazione.*
» classificazione — V. *Categoria.*
» cessazione — V. *Cessazione.*
» sospensione — V. *Sospensione.*

Digitized by Google

Restituzione dell'imposta 88, 118.
Ricorso amministrativo 100-108.
» » termini 100, 101.
Ricorso giudiziario — V. *Competenza.*
» » termini 118, 119.
Rimborso — V. *Restituzione.*
Rinunzia a interessi — V. *Interessi.*
Rivalsa 116.
Ruolo 120, 121.
Sacerdote, 4, 40, 41.
Sentenza 7, 78.
Sgravio — V. *Cessazione — Sospensione.*
Soccida 20.
Società anonima 58-62, 72, 95.
» azioni sociali, 9, 33, 63.
» cooperativa 34-38, 59, 60.
Sospensione dell'iscrizione 85-89.
Spese di produzione — V. *Detrazione.*
Stipendio, assegno o pensione 53-55, 72, 75-77.
Tassabilità — V. *Reddito.*
Termini per il ricorso amm. 100, 101.
» » giudizio 118, 119.
Titolo infruttifero 123-128 — *V. Credito.*
Usufrutto 6.
Vendita con accollo d'ipoteche 14-16.
Vitalizio 6.

BIBLIOGRAFIA.

1. Legge e regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, commentati con la giurisprudenza e con le istruzioni e risoluzioni amministrative. — L. MANZITTI.
A — Napoli, edit. Pietrocola, 1892, in-16°, p. 203.
2. L'aliquota della imposta sui redditi della ric-
B chezza mobile, ottobre 1891, — A. CARNELLI, Roma, tip. Nazionale, 1891, in-8°, p. 96.
3. Le Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza e la legge sulla imposta di ricchezza
C mobile. — C. GALLI, Legge, 1892, I, 322.
4. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi del-
D le parrocchie. — S. C., R. dir. eccles., II, 513.

GIURISPRUDENZA.

5. Sono soggetti a tassa di ricchezza mobile gl'interessi che di pieno diritto decorrono sulla dote dopo lo scioglimento del matrimonio, anco quando a pagamento di tali interessi sia stato assegnato temporaneamente alla vedova il godimento di un fondo ereditario, non subendo per tale circostanza il credito dotale alcuna
E novazione. — C. Centrale, 29 novembre 1891, Volpicelli, Imp. dir., 1892, 219.
6. L'annua rendita vitalizia assegnata al coniuge superstite in surrogato dell'usufrutto dei beni stabili, a mente dell'art. 819 c. c., è soggetta a tassa di ricchezza mobile, quando anco nel relativo atto di assegno non si parli espressamente di rinunzia all'usufrutto, nè di novazione, e il vitalizio non siasi ipotecariamente garentito, e quando anco il vitalizio stesso sia stato determinato « depurato di pesi ». — A.
F Trani, 12 marzo 1892, D'Eramo c. Finanze, Imp. dir., 1892, 175; R. giur. Trani, 1892, 384.
7. Anche quando la sentenza di condanna al pagamento di un debito commerciale non abbia aggiudicato gl'interessi a favore del creditore, gl'interessi stessi decorrono egualmente *ope legis:* onde deve il creditore medesimo, per tali interessi, soggiacere alla imposta di ricchezza
G mobile. — C. Centrale, 4 aprile 1892, Bucci, Imp. dir., 1892, 221.
8. Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, deve reputarsi reddito non solo ciò che si chiama reddito in senso stretto, cioè avente possibilità di ritorno, nascente da forza che produce periodicamente, ma anche qualunque entrata non fondiaria, sia fissa, o variabile, od eventuale, da qualunque titolo derivi, sia permanente o temporanea, od a qualunque scopo sia erogabile od erogata.
9. Costituisce guadagno, e quindi è soggetto alla imposta predetta, il premio o maggior valore per cui vengono emesse le nuove azioni sociali, ossia l'eccedenza delle somme versate sull'ammontare del valore nominale delle nuove azio-
A ni. — A. Torino, 30 novembre 1891, Banca Tiberina c. Finanze, Imp. dir., 1892, 117.
10. Il deposito di titoli al portatore *con l'obbligo* di corrispondere un premio *al proprietario* e di restituirne l'equivalente valore a epoca determinata, va riguardato come un mutuo vero e proprio di denaro capace di dare un utile eco-
B nomico sotto forma d'interessi. — C. Centrale, 30 maggio 1892, Agente imp. di Voghera c. Istituto agricolo di Voghera, Imp. dir., 1892, 367.
11. Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei titoli del debito pubblico ed i dividendi di altri titoli posseduti da una Banca non vanno soggetti all'accertamento del reddito imponibile se rimangono in cassa come capitale immobilizzato; ma se in tutto o in parte sono rivolti a speculazione, come fattori d'altro lucro, vi sono soggetti pel tutto o per la parte destinata a tale scopo.
12. Le spese occorrenti per la produzione del reddito vanno ai sensi dell'art. 37 della legge sulla materia detratte dall'imponibile e non è d'uopo si provi effettivamente furon pagate.
13. È rimessa però all'agente la loro giusta valutazione, salvo reclamo da parte dell'interessato al-
C le competenti Commissioni amministrative. — A. Genova, 30 luglio 1892, Banca di Genova c. Finanze, Giurista, 1892, 460.
14. Quando in un atto d'alienazione d'immobili il venditore faccia assegno al compratore di pagare in tutto o in parte il prezzo relativo ai creditori aventi ipoteca sugli stabili venduti, non può il creditore stesso andar soggetto ad imposta di ricchezza mobile come se percepisse un reddito dal capitale corrispondente all'assegno stesso.
15. E ciò quantunque i creditori ipotecarî suddetti non abbiano dichiarato di accettare l'assegno o liberare il venditore dal suo debito verso di
D loro. — A. Milano, 21 dicembre 1891, Pugni c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 319.
16. Quando nella vendita d'un immobile gravato d'ipoteca venga irrevocabilmente delegato al compratore di pagare in conto prezzo il credito a cui l'ipoteca si riferisce, non si verifica a favore del venditore alcun cespite fruttifero che possa venir assoggettato all'imposta di ric-

Digitized by Google

A chezza mobile. — A. Milano, 1 giugno 1891, Finanze c. Morosini e Stampa, M. trib. Mil., 1892, 30; Annali, 1891, 473.

17. I proventi che un Comune ritrae dalle concessioni di acqua potabile ai privati costituiscono un reddito di natura patrimoniale, e vanno perciò soggetti all'imposta sulla ricchezza mo-
B bile. — C. Roma, 28 agosto 1892, Com. di Firenze c. Finanze, Foro I, 985. (n)

18. Ha carattere di tassa per occupazione di aree pubbliche (e va quindi esente da imposta di ricchezza mobile) quanto percepisce il Comune di Milano dalla Società anonima degli omnibus in virtù del capitolato annesso alla concessione 31 gennaio 1881 di stabilimento ed esercizio lungo determinate strade della città di va-
C rie linee di tramways a cavalli. — A. Milano, 7 giugno 1892, Finanze c. Com. di Milano, M. trib. Mil., 1892, 721; Riv. universale, 1892, 411; R. dir. pubb., III, 520; Giur. trib. amm., 1892, 470; Annali, 1892, 361; Cons. comm., 1892, 329.

19. La somma che il proprietario del fondo dato in fitto percepisce, oltre l'estaglio propriamente detto, pel bestiame somministrato all'affittuario, altro non è che una rendita mobiliare derivante unicamente dal valore del bestiame, e quindi non può sfuggire all'imposta di ricchezza mobile.

20. Il concetto di contratto di soccida di ferro non è assolutamente conciliabile con la stipulazione di una rendita certa e costante ragguagliata sul valore del bestiame somministrato, mettendosi ogni utile ad esclusivo beneficio del proprietario ed addossando esclusivamente al fittuario (che a mente dell'art. 1615 c. c. aveva l'obbligo di fornire esso il bestiame e gli strumenti necessarî alla coltivazione) l'obbligazione del pagamento di un canone annuale.

21. In tutti i casi, essendosi nella valutazione dell'imponibile catastale dei terreni escluso il valore del bestiame inserviente alla coltura dei fondi, il reddito derivante dal valore stesso non può pertanto dirsi colpito dal tributo prediale; e conseguentemente non può sfuggire all'imposta di ricchezza mobile, pel contesto degli art. 3, 4, 5 del testo unico di legge del 1877, quale che voglia dirsi essere la natura del reddito
D medesimo. — A. Ancona, 27 ottobre 1891, Finanze c. Com. Fano, Imp. dir., 1892, 9; Giorn. giur., 1892, 77; Giur. trib. amm., 1892, 185.

22. Perchè si abbia l'affittanza agraria, da tassarsi come unico ente ai sensi dell'art. 9 legge 24 agosto 1877, è essenziale che l'affitto o gli affitti, quando anco distintamente stipulati, costituiscano una sola ed unica impresa industriale, la quale non potrebbe esistere senza l'associazione al lavoro comune per la coltivazione del fondo e senza la comunanza degli obblighi di tutti gli affittuari verso il proprietario del fondo medesimo.

23. L'affitto, quantunque conchiuso con unico atto, di alcuni fondi dello stesso proprietario, il quale li abbia ripartiti e conceduti in determinate zone ad ogni affittaiuolo, obbligandosi ciascuno di pagare un determinato estaglio relativo alla quota di terreno ricevuto in fitto, non può costituire il solo ed unico ente tassabile determinato con l'articolo predetto, quantunque ciascuna zona sia stata data in fitto a corpo e non a misura, e senza indicazione di confini: onde, in tal caso, il relativo reddito deve essere accertato e tassato, non collettivamente,
A ma individualmente. — C. Roma, 21 giugno 1892, Finanze c. Colangelo, Gulla, Imp. dir., 1892, 245; Giur. trib. amm., 1892, 407.

24. Sono a considerarsi come esenti da ricchezza mobile le prestazioni enfiteutiche.

25. Non possono essere qualificate come prestazioni ex feudali quelle che un Comune percepisce quando non è dimostrata nè la feudalità della terra, nè il fatto della quotizzazione.

26. I reali Dispacci del 1769 e 1771 non ridussero ad un puro diritto creditorio il dominio diretto delle chiese e dei luoghi pii. La prestazione quindi non perdette la sua natura di prestazione enfiteutica, e con i detti reali Dispacci si volle solo impedire agli enti ecclesiastici di acquistare l'utile dominio.

27. L'art. 5 del Decreto 5 gennaio 1810 non commutò in censi riservativi le prestazioni enfiteutiche quando queste dipendevano da pub-
B bliche scritture. — A. Aquila, 17 marzo 1891, Finanze c. Com. S. Salvo, Foro abruzz., VI, 176.

28. Da che per i reali Dispacci del 1763 e 1771 si disponesse che i beni già conceduti in enfiteusi dai luoghi pii ecclesiastici nelle provincie napoletane si avessero a considerare come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, sotto il solo peso dell'annuo canone, non può menomamente inferirsi che sia cessata anche nel concedente ogni ragione di dominio diretto sui beni stessi e che detto canone cambiasse totalmente di natura restando ridotto ad un semplice credito col carattere di censo riservativo.

29. Tali ragioni di diretto dominio ben potevano coesistere colla allodialità riconosciuta al fondo nei riguardi del cessionario, e così è che il canone in parola conservò sempre la sua natura originaria, e come dipendente da ragioni di condominio esso rappresenta un reddito fondiario insuscettivo di imposta di ricchezza mobile.

30. Ed anche le prestazioni terraggiere dipendenti da antiche colonie perpetue o *ad longum tempus* equiparate alle enfiteusi per il menzionato Dispaccio del 1771 rappresentando le ragioni di detto dominio spettante al locatore costituiscono reddito di natura immobiliare, non pas-
C sibile di imposta mobiliare. — C. Roma, 25

Digitized by Google

maggio 1892, Finanze c. Com. S. Salvo, Giur. trib. amm., 1892, 389; Imp. dir., 1892, 308; Corte S. Roma, 1892, I, 84; R. dir. eccles., III, 233.

31. I subcanoni costituiti sotto l'impero delle leggi che permettevano la subenfiteusi, come le leggi civili del 1819, dipendono anch'essi, come i canoni, da dominio diretto, e non sono perciò soggetti alla imposta di ricchezza mobile. —
A C. Roma, 28 marzo 1892, Finanze c. Cabibbo, Legge, 1892, II, 217; Bett., 1892, 776; Annali, 1892, p. sp., 114; R. dir. eccles., II, 1890.

32. Dato in fatto che alla base delle antiche censuazioni la imposta fondiaria risulti applicata con riguardo esclusivamente al prodotto naturale dei fondi, senza conto alcuno del prodotto del bestiame inserviente alla coltura dei medesimi, il profitto od utile che il proprietario di fondi rustici così censiti ritragga dalla speciale concessione in uso o locazione del bestiame occorrente al conduttore per la coltivazione di tali fondi costituisce reddito di natura mobiliare, passibile di corrispondente imposta. —
B C. Roma, 17 giugno 1892, Com. di Fano c. Finanze, Giur. trib. amm.. 1892, I, 410; Corte S. Roma, 1892, I, 126; Imp. dir., 1892, 296.

33. I versamenti sulle azioni di una società avente per oggetto la istituzione e il mantenimento di asili infantili non costituiscono un reddito di
C ricchezza mobile. — C. Roma, 1 giugno 1892, Finanze c. Direz. asili infantili di Novara, Foro, I, 886. (n)

34. Per gli effetti della esenzione ammessa dall'art. 8 n. 3 legge 24 agosto 1877 e dall'art. 54 del relativo regolamento alla stessa data, sono determinate speciali e precise condizioni, le quali costituendo un'evidente eccezione alla regola generale, non debbono, e non possono, estendersi oltre i casi contemplati dalla legge.

35. Il decidere se una determinata società cooperativa si trovi nelle condizioni di sopra menzionate, e quindj possa godere della surripetuta esenzione, implica giudizio di fatto sovrano ed incensurabile in sede suprema.

36. Ad ogni modo, non ogni società cooperativa ha i caratteri di società di mutuo soccorso: e tale non può certamente ritenersi quella il cui scopo consista nella assunzione di un appalto (nella specie, di dazî comunali) allo scopo di far proprî gli utili relativi ripartendoli secondo lo statuto sociale: in tale ipotesi il concetto industriale domina evidentemente nella società.
D — C. Roma, 31 dicembre 1891, Soc. anonima coop. Torinese c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 159; Imp. dir., 1892, 135; Corte S. Roma, 1891, I, 409.

37. Sono tassabili le somme che una società anonima cooperativa di braccianti porta in aumento del capitale destinato all'esecuzione dei lavori, quelle che sono corrisposte ai soci in corrispettivo delle azioni da essi possedute, e quelle destinate a costituire un fondo di riserva per erogarsi in soccorso d'infortunî sul lavoro.

38. Non è tassabile, e quindi deve detrarsi dal reddito lordo, la quota di utili distribuita ai soci che han contribuito col proprio lavoro a procurarli, dovendosi tale prelevazione riguardare come un maggior compenso dell'opera prestata
A dai soci lavoratori. — C. Centrale, 2 maggio 1892, Cons. prov. di Verona e Legnago, Imp. dir., 1892, 362; Riv. universale, 1892, 160.

39. La concessione della moratoria prova un temporaneo dissesto nell'andamento dell'azienda commerciale, non la cessazione del reddito di
B categoria B. — C. Centrale, 14 febbraio 1892, Dalla Mora, Imp. dir., 1892, 207; Riv. universale, 1892, 64; Giur. trib. amm., 1892, 484.

40. L'assegno goduto da un sacerdote per la celebrazione d'una messa quotidiana può considerarsi come reddito perpetuo, da classificarsi in categoria A, qualora esista una vera cappellania a cui l'assegno sia dovuto, ancorchè l'investito dell'ente cappellania non lo goda se non finchè durano la sua investitura e la rappresentanza dell'ente, ed ancorchè il medesimo per goderlo sia obbligato ad adempiere alla celebrazione delle messe.

41. Se invece si tratti di un semplice obbligo, dal testatore imposto ai suoi eredi, di spendere annualmente una determinata somma per far celebrare una messa, con facoltà di liberamente valersi di quel sacerdote che a loro piaccia, mutandolo a loro volontà, allora non si ha, pel sacerdote percipiente, che un vero e proprio provento del suo ministero, e quindi un red-
C dito di categ. C. — C. Centrale, 15 febbraio 1892, Rosolino, Imp. dir., 1892, 301.

42. Gl'interessi i quali a seguito di convenzione si percepiscono da un capitale che sia stato distratto dal commercio per tempo non breve, costituiscono un reddito certo e definito da tassarsi in categoria A, senza che possa aversi riguardo alla destinazione primitiva, ora ces-
D sata, di quel capitale. — C. Centrale, 1 maggio 1892, Zaccone c. Ditta Rocco, Foro abruzz., VI 187.

43. Per la esenzione da imposta nella categ. A del reddito di un credito di origine commerciale, è essenziale che esso reddito sia compreso in quello per cui il suo possessore si trovi nello stesso tempo tassato per gli utili del suo commercio.

44. L'entità della somma del credito, e l'epoca in cui esso ebbe a sorgere o pervenne all'attuale possessore, sono elementi sufficienti per giudicare se esso sia o meno concorso nella determinazione del reddito commerciale attual-
E mente attribuito al possessore. — C. Centrale, 4 gennaio 1892, Bozza, Imp. dir., 1892, 61.

45. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sugli

Digitized by Google

interessi di un credito, a nulla influisce la circostanza che esso ripeta la sua origine dallo esercizio della professione per la quale il possessore sia assoggettato ad imposta.

46. Essi interessi, quindi, sono tassabili in categ. A, indipendentemente dal reddito professio-
A nale di categoria. D. — C. Centrale, 29 novembre 1891, Milone, Imp. dir., 1892, 46.

47. Un prestito, tuttochè siasi adoperata la forma cambiaria, è sempre tassabile in categoria A per gl'interessi che produce, non potendo la forma cambiaria valere a mutarne l'essenza.

48. L'imposta dovuta dal creditore del Comune di un prestito in forma cambiaria sugl'interessi del prestito stesso non costituisce duplicazione con l'imposta che esso creditore già paghi per
B l'industria di banchiere. — T. Napoli, 31 decembre 1891, Com. di Castellammare c. Fanelli, Imp. dir., 1892, 90.

49. Le anticipazioni ed i riporti, che un Istituto bancario fa ad un altro Istituto, costituiscono operazioni, che rientrano in quelle accertate e tassate pel reddito di categ. B.

50. Non si possono quindi accertare in categ. A separatamente senza incorrere in aperta dupli-
C cazione. — C. Centrale, 12 giugno 1892, Soc. Banca dell'Emilia, Imp. dir., 1892, 368.

51. Quando un banchiere, per il fatto di un suo credito commerciale verso un commerciante, conceda, mercè atto pubblico, dilazione per il pagamento del capitale e vi si convengano interessi maggiori, e per l'uno e per gli altri vi si stipula una garantia ipotecaria, si ha sempre un mutuo commerciale; nè questo può, pertanto, diventar mai civile.

52. In conseguenza, quel banchiere che già paga la tassa di categ. B, accertata per gli utili della sua circolazione cambiaria, non è tenuto di pagare, al tempo stesso, la tassa sul credito dilazionato ed ipotecato, anche con interessi maggiori del legale-commerciale; egli, quindi, non dev'essere separatamente inscritto anche
D nella categ. A. — A. Trani, 15 dicembre 1891, Finanze c. Diana, Pisanelli, 1892, 33.

53. La parte degli utili che viene ripartita fra gli amministratori di una società anonima a titolo di medaglie di presenza va soggetta all'imposta di ricchezza mobile in categ. C.

54. Sono pure soggette alla stessa imposta le somme che una società paghi annualmente a titolo di sussidio e di sovvenzione alla vedova di un suo impiegato, nonchè le gratificazioni annuali che impartisca ai proprî impiegati.

55. L'imposta che colpisce i redditi deve essere pagata direttamente dalla società, salvo rivalsa contro coloro che ne sono direttamente colpiti.
E — C. Roma, 10 dicembre 1891, Cassa generale Genovese c. Finanze, Foro, I, 187. (n)

56. Allorchè una società anonima concessionaria di una impresa deve, al termine della concessione, cedere gratuitamente l'opera costruita a proprie spese, ha diritto di detrarre dal reddito industriale annuale, agli effetti della tassa di ricchezza mobile, la quota di ammortizzazione del capitale da essa anticipato e speso per detta opera.

57. Tale detrazione deve seguire nei modi e termini indicati nel suo statuto; nè importa, ciò posto, che tale detrazione avvenga più in uno che in altro tempo, e non annualmente nella stessa quantità.

58. La tassa di circolazione pagata da una società, salvo rivalsa, per conto dei portatori di sue obbligazioni, non può aggiungersi al suo reddito industriale agli effetti della tassa di ric-
A chezza mobile. — T. Torino, 5 settembre 1892, Soc. ferrovie Mantova Modena c. Finanze, Giur. Tor., 1892, 696.

59. È tassabile il reddito di una società cooperativa di lavoranti costituito dalle trattenute sui guadagni fatti nei lavori sociali e che vanno al fondo di riserva.

60. L'accertamento è fatto in via presuntiva; epperciò non vi è bisogno di attendere il collaudo
B dei lavori. — C. Centrale, 6 marzo 1892, Soc. coop. S. Nicolò a Pò, Imp. dir., 1892, 364; Riv. universale, 1892, 162.

61. Per l'art. 25 della legge sui redditi di ricchezza mobile le società anonime non possono essere inscritte su ruoli suppletivi, onde obbligarle al pagamento della tassa del biennio anteriore all'anno pel quale furono inscritte sul ruolo principale, salvo non si tratti dei casi tassativamente previsti dagli art. 103 e 104 reg. relativo.

62. La norma unica per queste società si è che il reddito si accerta in base al bilancio dell'anno solare antecedente a quello in cui se ne deve presentare la denuncia, e quindi non è lecito
C si tenti introdurre altro sistema. — A. Genova, 8 luglio 1892, Voglienti c. Amm. imposte dirette, Giurista, 1892, 319; Cons. comm., 1892, 247; Temi gen., 1892, 625.

63. L'aumento di valore sopra quello nominale, che acquistano le azioni di nuova emissione di una società anonima, costituisce un aumento di capitale e non un reddito; e quindi il premio o sopraprezzo delle nuove azioni non può essere colpito dalla imposta di ricchezza mobile. —
D A. Ancona, 16 gennaio 1892, Comp. fondiaria Italiana c. Finanze, Foro, I, 527. (n)

64. Il sistema del doppio accertamento, provvisorio e definitivo, dei redditi dei depositi e conti correnti degli Istituti di credito e Casse di risparmio, stabilito dall'art. 60 della legge sull'imposta di ricchezza mobile, non è applicabile ai redditi proprî delle Casse di risparmio a scopo di beneficenza, di cui all'art. 61 della stessa legge.

65. Quindi l'accertamento di questi redditi si ese-

Digitized by Google

guisce colle norme ordinarie stabilite nel pre-
A cedente art. 25. — C. Roma, 20 aprile 1892, Cassa risp. di Verona c. Finanze, Foro, I, 491.

66. A sensi dell'art. 61 legge 24 agosto 1877, le detrazioni dell'imposta pagata dalle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, per via di ritenuta diretta sovra i redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse, e dell'imposta pagata per via di rivalsa sovra i redditi derivanti da mutui fatti dalle Casse a provincie, Comuni, Opere pie ed altri enti morali, si operano una volta sola e in via definitiva, nell'accertamento di cui l'art. 25 legge medesima.

67. Non è a quelle detrazioni applicabile il disposto
B del precedente art. 60. — A. Venezia, 7 luglio 1891, Finanze c. Cassa risp. di Verona, Temi ven., 1892, 26.

68. Agli effetti del diffalco, di cui all'art. 61 della legge 24 agosto 1877, la determinazione del reddito attivo per interessi di buoni del Tesoro e di mutui concessi a corpi od enti morali ivi contemplati, è a farsi una sol volta, in modo definitivo, al momento dello accertamento della imposta ad iscriversi nel ruolo a carico delle Casse di risparmio istituite a scopo di sola beneficenza, tanto per conto proprio che dei proprî depositanti, sui redditi da esse Casse denunziati.

69. Tale determinazione vuole essere fatta con riguardo allo effettivo e reale ammontare di detto reddito attivo nell'anno solare antecedente a quello in cui venne presentata la denunzia, sulla base della quale fu determinata la detta imposta ad iscriversi come sopra in ruolo per l'esercizio susseguente.

70. Laonde, in ordine al cennato reddito attivo, non trova applicazione il doppio accertamento, provvisorio prima, definitivo poi, di che all'art.
C 60 della legge medesima. — A. Venezia, 24 luglio 1891, Cass. risp. di Udine c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 33; Imp. dir., 1892, 74.

D71. Conf. — C. Roma, 4 luglio 1892, Cass. risp. di Udine c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 460; Imp. dir., 1892, 341.

72. Fanno parte degli utili tassabili a carico di una società anonima, salvo rivalsa contro i singoli colpiti, le somme destinate ad essere ripartite tra gli amministratori per medaglie di presenza, quelle destinate per gratificazioni straordinarie agli impiegati e quelle destinate per sussidio o sovvenzione alla vedova di uno
E degli impiegati stessi. — C. Roma, 25 novembre 1891, Cassa generale di Genova c. Finanze, Cass. unica, III, 261; Imp. dir., 1892, 41; Cons. comm., 1892, 4; Annali, 1892, p. sp., 3; Gazz. proc., XXX, 17.

73. La sentenza che nei rapporti fra due contraenti dichiara, a sensi dell'art. 15 della legge 24 agosto 1877, di dovere una determinata tassa star a carico esclusivo di uno di essi non pregiudica il diritto di questo a proporre poi in confronto della Finanza tutte le eccezioni che gli possono competere riguardo alla sussistenza e alla definizione giuridica del reddito tassato.
A — C. Torino, 8 giugno 1892, Banco sconto e sete c. Com. di Torino, M. trib. Mil., 1892, 601.

74. Nei mutui o prestiti cambiarî (a differenza di quanto avviene nei soliti prestiti municipali con cartelle, la cui imposta vien ritenuta a carico dei presentatori dei cuponi) si considera per ogni effetto creditore colui che diede il denaro ed a favore del quale furono sottoscritte le cambiali, quantunque siano state queste ad altri girate; e quindi è a carico *del mutuante*, e non del terzo giratario, *possessore e presentatore* delle cambiali, che il Comune deve eseguire la ritenuta di rivalsa ai sensi dell'art.
B 15 della legge 24 agosto 1877. — T. Napoli, 31 decembre 1891, Com. di Castellammare c. Fanelli, Imp. dir., 1892, 90.

75. Agli effetti dell'art. 15 della legge 24 agosto 1877 devono qualificarsi non già mercedi, ma stipendî, gli emolumenti corrisposti a quelle persone le quali, dedicandosi ad opere non semplicemente manuali e fabbrili, ne percepiscono un corrispettivo disciplinato da norme regolamentari in relazione a un servizio avente carattere di continuità, tanto per l'oggetto suo, quanto pel modo speciale del suo organismo.

76. Applicazione ai controllori, ispettori e cocchie-
C ri della Società anonima omnibus. — A. Milano, 8 marzo 1892, Soc. anonima omnibus c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 530; Giur. trib. amm., 1892, 431; Imp. dir., 1892, 318.

77. Una società con sede in Italia, che eserciti una industria all'estero (nella specie, una miniera in Dalmazia), non è tenuta a pagare l'imposta di ricchezza mobile per gli stipendî degl'impiegati addetti all'esercizio dell'industria e re-
D sidenti all'estero. — A. Torino, 11 aprile 1892, Soc. carbonifera austro-italiana di Monte Promina c. Finanze, Foro, I, 597. (n)

78. Dall'epoca in cui l'agente ebbe ufficiale notizia dell'esito del giudizio comincia a decorrere sui redditi sospesi la prescrizione fissata dall'art.
E 59 della legge. — C. Centrale 25 gennaio 1892, Citelli Meli, Imp. dir., 1892, 206; Giur. trib. amm., 1892, 482.

79. La facoltà di accertare gli interessi in somma maggiore di quella risultante dal titolo del credito è implicita in quella riconosciuta alle Commissioni amministrative dall'art. 50 della legge 24 agosto 1877: e la correlativa pronunzia, come attinente al giudizio della semplice estimazione del reddito, è incensurabile avanti la
F autorità giudiziaria. — A. Torino, 1 febbraio 1892, Finanze c. Ogliani, Giur. trib. amm., 1892, 286; Giur. Tor., 1892, 363.

Digitized by Google

80. Costituisce spesa inerente alla produzione industriale, e detraibile perciò dal reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, quella che occorre per il rinnovamento delle macchine e del materiale, e per le riparazioni, a causa del naturale deperimento.

81. La detrazione deve essere però fatta nella misura della spesa effettivamente occorsa pel biennio, e apprezzata dalle competenti Commissioni amministrative; non già nella misura della somma stanziata annualmente nei bilanci del contribuente, e ivi determinata in via prudenziale come idonea a far fronte a tutte le
A possibili eventualità. — C. Roma, 20 luglio 1892, Soc. tramvie di Brescia c. Finanze, Bett., 1892, 913; Imp. dir., 1892, 329; Giust. trib. amm., 1892, 465.

82. In ordine a reddito di società esercente linee ferroviarie o tramvie, costituisce spesa inerente alla produzione del reddito stesso, detraibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile a termini dell'art. 32 della legge sulla materia, quella per il rinnovamento del materiale: ma la detrazione può solo farsene nei limiti di quanto alla società sia costato effettivamente il rinnovamento medesimo in quello stesso periodo di tempo in cui si produsse il reddito tassabile, non invece per tutta la somma accantonata prudenzialmente dalla società nei suoi bilanci a detto titolo, con riguardo anche alla eventualità di un futuro, completo
B rinnovamento del proprio materiale. — A. Brescia 9 giugno 1891, Comp. strade ferr. Bruxelles c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 130.

83. L'erede con beneficio d'inventario mantiene integri contro la persona giuridica dell'eredità beneficiata i crediti particolari che egli avesse contro la persona del defunto.

84. Quindi, se si tratti di crediti fruttiferi, egli deve continuare a pagare l'imposta di ricchezza mobile, nonostante la sua accettazione d'e-
C rede beneficiato. — C. Roma, 27 marzo 1892, Le Fort c. Finanze, Foro, I, 354.

85. L'istanza del contribuente per la sospensione dell'iscrizione sui ruoli della tassa di ricchezza mobile, che la legge concede ai creditori istanti o concorrenti nel giudizio di esecuzione immobiliare, è naturalmente preordinata ad evitare il pagamento dell'imposta anche per gli anni successivi all'istanza stessa, ossia finchè non è finito il giudizio esecutivo.

86. Respinta detta domanda dalle Commissioni amministrative, può essere proposta avanti l'autorità giudiziaria, senzachè sia d'ostacolo l'avvenuta pubblicazione dei ruoli.

87. Ammesso che la legge accordi la sospensione dell'iscrizione sui ruoli nel supposto che il creditore non abbia altra garanzia all'infuori dei beni soggetti ad espropriazione, ossia che il creditore si trovi nell'impossibilità di esigere il reddito altrimenti che col mezzo dell'esecuzione contemplata nell'art. 64 della legge di imposta, saremmo in tema d'una presunzione stabilita a favore del contribuente, che potrebbe sempre dalla Finanza elidersi con prova con-
A traria. — C. Roma, 19 aprile 1892, Finanze c. Soc. per lo sviluppo e commercio industria in Francia, Annali, 1892, p. sp., 130; Legge, 1892, II, 654.

88. Anche quando i beni espropriati siano aggiudicati allo stesso creditore per un prezzo minore del suo credito, in modo che egli acquisti sin dalla aggiudicazione la certezza della perdita di una parte del suo credito, non può mai la data della sentenza di aggiudicazione prendersi come punto di partenza per reclamare, sotto pena di decadenza, il rimborso.

89. Anche in tal caso dunque la decorrenza dei tre mesi utili incomincia soltanto dal giorno in cui viene depositata la liquidazione finale dei cre-
B diti. — C. Centrale, 4 gennaio 1892, Oscar Beck, Imp. dir., 1892, 63.

90. Per i creditori non comparsi nei giudizî di graduazione, il termine a reclamare lo sgravio per i redditi dei crediti rimasti perduti decorre dal giorno in cui con la sentenza di omologazione dello stato di graduazione viene ordinata la cancellazione dei creditori non com-
C parsi. — C. Centrale, 4 luglio 1892, D'Ovidio, Mov. giur., 1892, 238.

91. Si estingue il credito dotale, e quindi cessa la produzione degli interessi che sullo stesso erano stati convenuti, quando viene aperta la successione del dotante e la dotata vi concorre, sostituendosi alla percezione degl'interessi sul credito la percezione dei frutti sull'asse ereditario. — A. Napoli, 11 marzo 1892, Finanze
D c. Iocca, Imp. dir., 1892, 276.

92. Agli effetti della cessazione del relativo reddito, la prova del pagamento del capitale della dote può farsi anche mediante scrittura privata, senza necessità dell'atto autentico, il quale dal codice è unicamente richiesto per la costituzione dotale.

93. Nè, agli effetti della cessazione e dello sgravio, il marito è tenuto a giustificare il reimpiego.
E — C. Centrale, 4 aprile 1892, Minutolo, Imp. dir., 1892, 255.

94. Dal fatto di non essere alcuni crediti stati compresi nell'inventario dell'eredità di un contribuente che si trovi già iscritto e tassato pel reddito dei crediti stessi, non è lecito dedurre, agli effetti dell'imposta, la estinzione di essi crediti e quindi la cessazione del relativo reddito; dovendo, invece, tale cessazione essere provata nei modi e forme di cui all'art. 66 leg-
F ge 24 agosto 1877. — C. Centrale, 20 marzo 1892, Capone, Imp. dir., 1892, 304.

95. La cessazione totale del reddito di una società anonima le dà diritto di ottenere lo sgravio

Digitized by Google

dell'imposta accertata a suo carico in base al
A bilancio dell'esercizio precedente. — C. Centrale, 8 giugno 1891, Banca Tiberina, Foro, III, 31; V. pure, Imp. dir., 1892, 30.

96. È di competenza del tribunale decidere se sia tuttavia soggetto a tassa un capitale che non dà alcun reddito per le profligate condizioni del debitore.

97. Non è vietato al contribuente di provare la perdita totale o parziale del capitale, e la cessazione del reddito per la insolvibilità del debitore, in modo diverso da quello stabilito dall'art. 66 legge 24 agosto 1877.

98. Questa prova può darsi mediante atti di notorietà, certificati del sindaco, esami testimoniali, ecc.

99. Sarebbe imporre al contribuente un'obbligazione più grave di quella prescritta il volerlo in tal caso costretto ad esibire un atto registrato di quietanza e a sopportarne le spese.
B — A. Venezia, 31 luglio 1892, Finanze c. Poggi, Temi ven., 1892, 472; Cons. comm., 1892, 267; Imp. dir., 1893, 28.

100. Il silenzio serbato dal contribuente entro i 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio non impedisce al contribuente medesimo di reclamare, per inesistenza di reddito, entro i tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, con diritto allo sgravio dell' intera imposta in esso ruolo iscritta.

101. Trascorso però il termine di tre mesi, il reclamo non è produttivo di effetti che dal gior-
C no della sua presentazione. — C. Centrale 3 luglio 1892, Botta Criscuola, Imp. dir., 1892, 302.

102. Il ricorso d'ufficio alla Commissione centrale, per quistione di diritto, contro una decisione della Commissione provinciale con cui si ammette lo sgravio dell'imposta iscritta a ruolo, sospende l'esecuzione della decisione medesima.

103. Onde, in pendenza del ricorso, è inammissibile l'azione giudiziaria contro la Finanza per la restituzione delle somme pagate a titolo d'imposta di ricchezza mobile e dichiarate non dovute in virtù di decisioni uniformi della Commissione di 1ª istanza e di quella provincia-
D le. — T. Napoli, 6 luglio 1892, Botta c. Finanze, Imp. dir., 1892, 297.

104. La mancanza di motivazione, sopra quistione di diritto nelle decisioni di 2ª istanza, produce la nullità, col rinvio, delle decisioni stesse.

105. È quistione di diritto quella consistente nel vedere se un concordato del reddito di un opificio, conchiuso agli effetti dell'imposta sui fabbricati, sia o meno di ostacolo all'accertamento, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, di altro reddito per l'affitto del macchinario e di tutti gli altri attrezzi ed utensili non contemplati dall'art. 7 della legge 11 luglio 1889.

106. L'eccezione intorno al Comune in cui il contribuente debba essere sottoposto ad accertamento per i suoi redditi di ricchezza mobile non può essere proposta per la prima volta
A davanti la Commissione centrale. — C. Centrale, 15 febbraio 1892, Tucci, Imp. dir., 1892, 127.

107. La Commissione centrale, tranne l'ipotesi contemplata nell'art. 50 legge 24 agosto 1877, giudica sulla violazione e sull'erronea applicazione delle leggi e dei regolamenti, e così per le quistioni di diritto per le quali siasi presentato ricorso contro le decisioni delle Commissioni provinciali, ma quanto alle quistioni sull'estimazione e sul fatto non può correggere gli errori che si denunciassero *incorsi nelle* dette decisioni, contro le quali, *per gli errori* di fatto, è solo aperta la via alla domanda *di* revocazione, da proporsi dinanzi le Commissioni stesse che le hanno pronunziate.

108. Contro il giudizio di diritto della Commissione centrale, l'unica via di reclamo esperibile è il ricorso all'autorità giudiziaria, non mai
B quello di revoca per errore di fatto. — C. Centrale, 18 luglio 1892, Soc. tram. napoletani, Imp. dir., 1892, 284.

109. Nelle questioni relative alla imposta di ricchezza mobile è inammissibile l'azione giudiziaria quando non siasi preventivamente re-
C clamato alle Commissioni amministrative. — C. Roma, 15 luglio 1892, Ferrovie secondarie di Bruxelles c. Finanze, Foro I, 1279. (n)
D110. Conf. — A. Brescia, 9 giugno 1891, Strade ferrate di Bruxelles c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 130.

111. Non è proponibile il reclamo giudiziario se non esaurita la via amministrativa, ancorchè si tratti di questione di diritto soggetta alla competenza dei tribunali ordinarî.

112. In ispecie: il contribuente per l'esercizio di macchine trebbiatrici e per l'industria di fabbro meccanico, il quale fu tassato per ambe queste industrie per decisioni delle Commissioni mandamentale e provinciale, non può con azione giudiziale sostenere non tassabile l'industria di meccanico siccome applicata soltanto alla riparazione delle sue trebbiatrici, se questa questione egli non ha proposto in via
E di reclamo alla Commissione centrale. — A. Torino, 25 gennaio 1892, Finanze c. Biglia, Giur. Tor., 1892, 318.

113. Il giudizio innanzi ai tribunali in materia di tassa di ricchezza mobile deve essere preceduto dalle deliberazioni delle Commissioni amministrative, appositamente istituite nell'interesse della Finanza e dei contribuenti; e però non possono essere dedotte innanzi ai tribunali questioni non proposte alle Commissioni amministrative.

114. Chiesta quindi alle Commissioni amministra-

Digitized by Google

tive la sola sospensione della percezione della tassa, non può proporsi davanti l'autorità giudiziaria la questione dell'inesistenza e della non imponibilità del reddito.

115. Il reddito nascente dal credito fruttifero, che ha l'erede beneficiato contro l'eredità, è soggetto alla tassa di ricchezza mobile. — C. Roma, 29 marzo 1892, De Larderel c. Finanze, Giur. trib. amm., 1892, 208; Legge, 1892, II, 7; Corte S. Roma, 1892, I, 2; Circ. giur., 1892, 191.

116. All'azione che gli enti indicati nell'art. 15 legge 24 agosto 1877 intendano spiegare contro i proprî creditori per la rivalsa dell'imposta pagata per loro conto, ai sensi dell'articolo medesimo, non è opponibile la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 53 della legge predetta.

117. In ordine alla cessazione dei redditi di categoria A non può impartirsi dall'autorità giudiziaria alcun provvedimento, se prima non sia sperimentato dal contribuente il rimedio del reclamo in via amministrativa. — T. Napoli, 31 dicembre 1891, Com. di Castellammare c. Fanelli, Imp. dir., 1892, 90.

118. L'art. 53 legge 24 agosto 1877 e l'art. 112 reg. relativo dichiarano soggetta alla prescrizione di sei mesi l'azione per la esonerazione dall'imposta indebitamente gravante, ma non comprendono l'azione contro la Finanza per la restituzione di un indebito pagamento. — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Moscati c. Finanze, Circ. giur., 1892, 113.

119. Notificata due volte l'ultima decisione della Commissione amministrativa, il termine di sei mesi per ricorrere, in materia di tassa di ricchezza mobile, all'autorità giudiziaria decorre dalla prima notifica, qualora questa notifica non sia impugnata per alcun motivo di nullità. — A. Roma, 9 luglio 1892, Sernicoli c. Finanze, Temi ven., 1892, 282.

120. È incompetente la autorità giudiziaria sopra reclami in tema di tasse (richezza mobile) proposti prima della pubblicazione dei ruoli.

121. La pubblicazione dei ruoli avvenuta in pendenza del giudizio, anche solo pochi giorni dopo la citazione, non vale a rendere accoglibile il reclamo, ma deve questo riproporsi con nuovo atto. — A. Torino, 2 ottobre 1891, Soc. carbonifera c. Finanze, Giur. Tor., 1892, 98; Imp. dir., 1892, 79; Giur. trib. amm., 1892, 170.

122. Ritenuto dalle Commissioni amministrative che l'annua corresponsione convenuta in contratto di locazione di fondi rustici consti di due elementi diversi, e cioè della mercede di affitto dei fondi commisurata secondo le consuetudini del luogo e di una mercede speciale per l'affitto delle scorte vive e morte, consegnate al conduttore dallo stesso proprietario del fondo, ragguagliata allo interesse del 6 % sul valore di stima di dette scorte: ed affermato di conseguenza che questa seconda mercede costituisca un reddito mobiliare distinto dal reddito fondiario, e passibile per ciò stesso di imposta di ricchezza mobile, non è lecito al magistrato, nel giudicare sulla imponibilità o meno di questo reddito, di considerarlo e ritenerlo invece quale profitto od utile di soccida di ferro immedesimato col prodotto fondiario e come tale esentarlo dal tributo mobiliare. — C. Roma, 18 marzo 1892, Finanze c. Spalletti, Giur. trib. amm., 1892, 164.

123. Il giudicare se un capitale sia o no fruttifero, o perchè non siano nell'atto convenuti interessi, o perchè ai medesimi siasi posteriormente rinunziato, importa un giudizio di estimazione che sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria.

124. Non v'ha operazione di sconto, e perciò neppure duplicazione di tassa nello scontista, nel mutuo che egli ha fatto con l'unica modalità che il mutuatario, in restituzione del capitale mutuato, abbia a rilasciargli degli effetti cambiarî. — A. Roma, 9 luglio 1892, Sernicoli c. Finanze, Temi rom., 1892, 282.

125. È di esclusiva competenza delle Commissioni amministrative, e non dell'autorità giudiziaria, come facente parte del giudizio di estimazione del reddito, il riconoscere l'esistenza del reddito anche quando dal titolo presentato non apparisca stipulato alcun interesse o siasi anche dichiarato di rinunciarvi.

126. Conseguentemente, o si tratti di credito per contratto o di credito per sentenza, il decidere sul silenzio del titolo se il credito sia o no produttivo di interessi spetta alle sole Commissioni. — C. Roma, 19 settembre 1891, Finanze c. Pallavicini, Cass. unica, III, 406; Annali, 1892, p. p., 25.

127. Il giudizio sulla estimazione dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile è inseparabile da quello sulla esistenza d'un reddito tassabile, e dipendono entrambi dagli apprezzamenti deferiti all'esclusiva competenza delle Commissioni amministrative.

128. Laonde l'autorità giudiziaria è incompetente a statuire se pel locatore d'immobili costituisca reddito tassabile, distinto dal capitale soggetto all'imposta fondiaria, l'interesse sul capitale risultante dalla stima delle scorte vive e morte da lui consegnate al conduttore, con obbligo di restituire altrettanto al termine della locazione. — C. Roma, 12 marzo 1892, Finanze c. Spalletti, Giur. trib. amm., 1892, 164; Corte S. Roma, 1892, 19; Imp. dir., 1892, 157; Annali, 1892, p. sp., 69.

129. È competente l'autorità amministrativa e non la giudiziaria a decidere sull'esistenza, accertamento ed estimazione in qualità o quantità specifica dei redditi tassabili.

Digitized by Google

130. È competente l'autorità giudiziaria e non l'amministrativa a giudicare della tassabilità dei redditi (nella specie degli stipendî degli impiegati di una società, e della regolarità del modo
A della tassazione). — C. Roma, 19 gennaio 1892, Soc. anon. tra esercenti della tassa di dazio cons. in Torino c. Finanze, Giust. amm., 1892, 12; Giur. trib. amm., 1892, 156; Bett., 1892, 195; Imp. dir., 1892, 136; Gazz. proc., XXV, 67; Corte S. Roma, 1892, I, 57; Annali, 1892, p. sp., 65; Legge, 1892, II, 262.

131. L'accertamento del reddito di ricchezza mobile è di esclusiva competenza delle Commissioni amministrative.

132. Sulla cessazione, per qualsivoglia titolo, del reddito imponibile è ammesso il ricorso al magi-
B trato ordinario. — A. Venezia, 31 luglio 1892, Finanze c. Poggi, Temi ven., 1892, 472; Cons. comm., 1892, 267; Imp. dir., 1893, 28.

133. È questione di semplice estimazione di reddito, e quindi sottratta alla competenza giudiziaria, non solo quella che riguarda la quantità del reddito, ma anche quella sulla sussistenza stessa
C del reddito. — A. Torino, 25 gennaio 1892, Finanze c. Biglia, Giur. Tor., 1892, 318.

134. Appartiene alla competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se gli alimenti ricevuti dal figlio e dalla moglie di lui nella casa del padre e suocero respettivo debbano considerarsi come cespite di rendita tassabile agli effetti della ricchezza mobile, nonostante in sede amministrativa siasi ritenuto dovere codesti alimenti
D tener luogo di frutti dotali. — A. Macerata, 12 gennaio 1892, Zampini c. Finanze, Annali, 1892, 51.

135. Sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria il giudizio delle Commissioni amministrative, con cui siasi ritenuto che in una scrittura col contratto di comodato si volle mascherare un mutuo, e siasi conseguentemente riconosciuta ed accertata la esistenza di un reddito di ricchezza mobile non risultante dalla scrittura
E medesima. — A. Napoli, 11 marzo 1892, Marotta c. Finanze, Imp. dir., 1892, 142; Gazz. proc., XXV, 55; Bett., 1892, 365.

136. La condizione contenuta in un antico testamento che la rendita legata dovesse pagarsi franca di qualunque imposizione imposta e da imporsi e di qualunque peso, non comprende la tassa di ricchezza mobile, oggi dovuta, e che per legge è a peso del possessore del reddito.
F — A. Catania, 26 agosto 1892, Fardella c. Paternò Castelli, Giur. Cat., 1892, 210; Foro Cat., 1892, 246.

137. Non è nullo il patto, col quale il debitore si obbliga a corrispondere al creditore la tassa di
G ricchezza mobile. — C. Palermo, 26 aprile 1892, Cannata c. Stracquadario, Circ. giur., 1892, 227; Foro Cat., 1892, 210.

138. L'art. 63 della legge 24 agosto 1877, relativo alla responsabilità dell'esercente, per l'imposta dovuta dal predecessore, è inapplicabile alla
A conduzione dei fondi rustici. — C. Roma, 21 aprile 1892, Esattore Boscotrecase c. Cappella, Foro, I, 837 (n): V. pure Corte S. Roma, 1892, I, 173.

139. Agli effetti del pagamento della tassa di ricchezza mobile, non può ritenersi come surrogato all'intestatario del ruolo colui che toglie in appalto la riscossione delle rendite ex feudali, in sostituzione dell'intestatario medesimo.
B — A. Aquila, 6 marzo 1891, Santuccione c. Colameco, Foro abbruzz., VI, 44.

140. Il conduttore che paga la ricchezza mobile per sospendere la vendita degli effetti pignoratigli per debito del suo predecessore ha *l'actio in-*
C *debiti* contro l'esattore. — C. Roma, 21 aprile 1892, Carnevale c. Cappella, Esatt. e com., 1892, 129.

141. La estensione, contenuta nell'art. 62 legge 24 agosto 1877, del privilegio consentito dall'art. 1858 n. 1 c. c., non riguarda il proprietario di fondi locati per l'esercizio della industria agricola, il quale, sciolta la locazione, ritorna nel possesso dei fondi stessi, per esercitare il suo diritto di proprietà, e non già una industria qualunque.

142. Non è, neppure agli effetti dell'imposta sulla ricchezza mobile, un cessionario del conduttore il proprietario del fondo locato che per la risoluzione della locazione riprende il godimento
D diretto di questo. — C. Roma, 30 aprile 1891, Banca di Torino Soc. bonifica terreni ferraresi c. Penolazzi e Piva, Corte S. Roma, 1891, I, 392; Esatt. e com., 1892, 188; Mass. giur., 1892, 323.

143. L'obbligo della denuncia preventiva di cui agli art. 68-69 legge 23 giugno 1877 non si estende al caso di domanda giudiziale diretta a conseguire la restituzione di un capitale che si afferma mutuato senza interessi.

144. E ciò neppure quando sul capitale stesso vengano richiesti gli interessi di mora dalla do-
E manda giudiziale in avanti. — C. Torino, 29 luglio 1892, Dusio c. Ghigini, M. trib. Mil., 1892, 947.

V. *Feudi* 5, 8 — *Mutuo* 6 — *Prescrizione civ.* 45 — *Rifiuto d'obbedienza* 15-17.

Ricerca di maternità e paternità — V. *Filiazione.*

Ricettazione dolosa, compra o detenzione di oggetti furtivi e violazione delle disposizioni relative ai gioiellieri, osti, chiavaiuoli, rigattieri [c. p. 421, 431-433].

BIBLIOGRAFIA.

F 1. Sulla interpretazione dello art. 421 c. p. — A. De Tilla, Dritto e giur., VIII. 76.

G 2. La pena del ricettatore. — G. Marciano, Supp. Riv. pen., I, 129.

Digitized by Google

GIURISPRUDENZA.

3. Trattasi di ricettazione e non di favoreggiamento tuttavolta che l'imputato abbia favorito l'autore di un furto al solo fine di trarre ille-
A cito profitto. — C. Roma, 4 aprile 1892, Del Frate c. Cecchini, Foro pen., I, 295; Cass. unica, III, 653; Giur. pen. Tor., 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 252.

4. Risponde di ricettazione chiunque senza precedente trattato o intelligenza cogli autori del furto scientemente s' intromette per procurare lo spaccio delle cose rubate, conoscendone la provenienza, senza essere concorso nel furto.
B — C. Roma, 2 settembre 1892, Licata, Cass. unica, III, 1204; Giur. pen. Tor., 1892, 469; Riv. universale, 1892, 278; Gazz. proc., XXV, 358.

5. Il delitto di ricettazione, previsto dall'art. 421 c. p., si applica al danaro o a cose provenienti da qualsiasi delitto e non soltanto a quelle provenienti da delitto contro la proprietà.

6. È quindi applicabile l'art. 421 a chi è trovato in possesso di biglietti falsi comprati al vero-
C simile scopo di spacciarli e trarne lucro. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Ravana, Foro, II, 116. (n)

7. È punito chi scientemente ricetta le cose le
D quali furono dai figli rubate al padre. — C. Roma, 31 agosto 1891, De Santo, Corte S. Roma, 1891, 1042.

8. In accusa di concorso, per aver eccitato o rafforzato la volontà dell'autore dei reati di peculato e di falso, si può proporre in via su-
E bordinata la questione di ricettazione. — C. Roma, 9 giugno 1892, Spinedi, Corte S. Roma, 1892, 534.

9. La metà della pena dell'autore del reato, oltre la quale il ricettatore non può esser punito, si riferisce alla pena stabilita in astratto pel reato e non a quella applicata in concreto al-
F l'autore di esso. — C. Roma, 1 aprile 1892, Baroni, Foro, II, 437.

G 10. Conf. — C. Roma, 4 aprile 1892, Del Frate c. Cecchini, Foro pen., I, 295; Cass. unica, III, 653; Giur. pen. Tor., 1892, 232; Corte S. Roma, 1892, 252.

H 11. — A. Milano, 18 aprile 1892, Lonati, M. trib. Mil., 1892, 748.

12. Applicazione ad un caso nel quale, avuto riguardo al massimo della pena applicabile pel reato principale, si ritenne competente a giudicare un ricettatore abituale la Corte d'assise. (ivi)

13. La competenza a conoscere e a giudicare si determina non già in base alla pena inflitta in concreto, ma alla punibilità astratta del reato.

14. L'imputato di ricettazione dolosa abituale di oggetti provenienti da furti rivestiti di due o più qualifiche, i quali importano pene superiori ai cinque anni di reclusione, va assoggettato al giudizio della Corte di assise, anche se gl'imputati dei furti sono rinviati al giudizio del tribunale e la pena loro irrogata effettivamente non supera gli anni cinque di reclusio-
A ne. — C. Roma, 27 giugno 1892, Lonati, Bett., 1892, 270; Cass. unica, IV, 38; Critica for., I, 561; Riv. pen., XXXVII, 65.

V. *Complicità* 10 — *Furto* 11, 36 — *Sentenza pen.* 18

Ricevitore provinciale [L. 20 aprile 1871, n. 192, 75-79] — V. *Esazione.*

Ricevitore del registro — V. *Registro.*

Ricognizione e confronti [c. p. 241-245] — V. *Testimone pen.*

Ricognizione di debito — V. *Borsa* 11, 17 — *Patria potestà* 3 — *Prescrizione civ.* — *Registro* 39 — *Testamento.*

Ricognizione di dominio — V. *Enfiteusi.*

Riconciliazione di coniugi [c. c. 153] — V. *Separazione coniugale.*

Riconoscimento di debito — V. *Ricognizione.*

Riconoscimento di figlio [c. c. 179-186, 188] — V. *Filiazione.*

Riconoscimento di scrittura [c. p. c. 282-295] — V. *Scrittura.*

Riconvenzione [c. p. c. 100, 381].

1. Non costituisce istanza riconvenzionale, ma eccezione, sostenere finto e simulato il titolo di acquisto in base al quale una determinata persona agisce per ottenere cancellata una iscrizione ipotecaria.

2. Ciò tanto più se la conclusione del convenuto è quella di assolutoria dall'avversaria doman-
B da. — A. Casale, 16 novembre 1891, Artana c. Fontana, Giur. Casale, 1891, 356.

3. La domanda riconvenzionale ritualmente si propone a rito sommario per la prima volta nella
C comparsa conclusionale. — A. Venezia, 15 dicembre 1891, Galante Calvi c. Calvi, Temi ven., 1892, 89.

4. Qualora la domanda riconvenzionale non possa influire sulla definizione dell'oggetto principale della lite, e questo sia maturo a decisione, rettamente il magistrato pronuncia definitivamente su questo, anche se per quella debba prov-
D vedere interlocutoriamente. — A. Venezia, 29 marzo 1892, Scandolin c. Ceresa, Temi ven., 1892, 420.

V. *Separazione coniugale.*

Ricorso [c. p. c. 50, 154, 183, 498, 518] — V. *Cassazione civ.* — *Giurisdizione volontaria* — *Rivocazione* — *Sequestro.*

Ricorso al re [L. sul Consiglio di Stato, testo unico, 2 giugno 1889, art. 12 n. 4] — V. *Consiglio di Stato* — V. pure: *Consorzio* 9 — *Maestro* 15.

Ricovero di indigenti — V. *Spese di ricovero.*

Ricusa ed **astensione** di giudice [c. p. c. 115-131; c. p. p. 746-765].

1. Un magistrato di tribunale e di Corte di appello può fare la dichiarazione di astenersi dal

Digitized by Google

prendere parte alla deliberazione di una causa anche dopo di averne sentita la discussione.
A — C. Roma, 21 marzo 1892, Delfini c. Catolfi e Nati, Corte S. Roma, 1892, II, 141.

2. Non produce nullità il fatto che un magistrato prese, come giudice, parte in un giudizio, mentre avrebbe potuto essere ricusato, se tale ri-
B cusa non fu in dibattimento elevata. — C. Roma, 18 novembre 1891, Marafitti, Cass. unica, III, 231; Corte S. Roma, 1891, 930.

3. Non v'è alcun disposto di legge che proibisca di richiamare alla pretura competente per legge una causa stata con le regole relative di procedura rimessa ad una pretura diversa in seguito ad astensione del pretore, quando pel trasferimento di questo pretore è cessata la causa della rimessione.

4. La legge ammette la ricusazione di un magistrato persona, non di un ufficio astraendo dalle persone.

5. Per l'art. 760 c. p. p. l'autorità giudiziaria ha facoltà di applicare la multa o punizione di chi, con irragionevole ricusazione, senza legittime cause, intralcia il corso della giustizia.
C — C. Roma, 1 giugno 1892, Sottile, Cass. unica, III, 1030; Giur. pen. Tor., 1892, 377; Annali, 1892, 226; Corte S. Roma, 1892, 474.

V. *Arbitramento* 15-17 — *Competenza pen.* 23.

Ricusa di giurati — V. *Giurì* § 1.

Ricusa di perito — V. *Perizia civile.*

Riduzione di disposiz. testamentarie e donazioni [c. c., 821-826, 1091-1096] — V. *Donazione* — *Successione.*

Riduzione in pristino — V. *Nuova opera.*

Riferimento del giuramento civ. — V. *Giuramento civ.*

Rifiuto di merci — V. *Vendita.*

Rifiuto di obbedienza all'autorità [c. p. 434-438].

1. Nella locuzione dell'art. 434 c. p., che punisce le trasgressioni ad un ordine e l'inosservanza di un provvedimento, si contempla qualunque provvedimento in qualsiasi modo emesso da
D un'autorità competente. — C. Roma, 27 agosto 1892, Bertolini, Giur. pen. Tor., 1892, 447; M. trib. Mil., 1892, 1023; Temi ven., 1893, 39.

2. È legittimo l'ordine dato dal sindaco, come ufficiale di p. s., a' termini dello art. 132 legge com. e prov., di custodire un cane perchè non sia recato danno ai vicini e non nascano poi animosità che turbino la pubblica quiete.

3. Epperciò contravviene all'art. 434 c. p. il capo di famiglia, custode del cane, che a quell'ordine non ubbidisca.

4. Nè vale che l'ordine sia stato notificato al capo di famiglia premorto, proprietario del cane e suocero dell'attuale, tanto più se anche questi risulti in fatto averne avuto conoscenza.—
E C. Roma, 1 giugno 1892, Tosatti, Riv. pen., XXXVI, 360; Corte S. Roma, 1892, 371.

5. Il rifiuto di consegnare all'autorità di p. s. le copie di un numero di giornale sequestrato mal si pretende giustificare con dire che l'ordinanza di sequestro, rilasciata dall'autorità del luogo di pubblicazione, non fu emessa dall'autorità competente, quella cioè del luogo di spac-
A cio. — P. Teramo, 11 agosto 1892, Ciafardoni, Riv. pen.. XXXVI, 263.

6. Perchè il rifiuto di dare le indicazioni richieste da un pubblico ufficiale cada sotto la sanzione dell'art. 435 c. p., non basta che il pubblico ufficiale sia nell'esercizio delle sue funzioni, ma occorre che le indicazioni siano richieste in occasione di tumulto o di calamità, o nella flagranza di reato.

7. Nemmeno è applicabile il detto articolo quando la persona che rifiuta di dare *indicazioni* in ordine al flagrante reato, sia *quegli stesso*
B che del reato è imputato. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Landi, Foro, II, 234.

8. Il rifiuto di indicare le proprie generalità al pubblico funzionario sussiste tuttochè siano
C posteriormente rivelate. — C. Roma, 11 dicembre, 1891, Miro, Cass. unica, III, 352; Corte S. Roma, 1891, 1017; Giur. pen. Tor., 1892, 116.

9. Risponde della contravvenzione provista dall'art. 436 c. p. chi si rifiuta d'indicare le proprie generalità alle guardie di pubblica sicurezza, dicendo di volerle indicare ad un delegato, sebbene poi le indichi al delegato avan-
D ti cui venga tradotto. — C. Roma, 31 marzo 1892, Ferrari, Giur. pen. Tor., 1892, 280; Cass. unica, III, 675; Corte S. Roma, 1892, 362.

10. Coloro che fanno parte di una riunione pubblica o processione in vie pubbliche, proibite dal prefetto in un determinato giorno, e non si allontanano alle intimazioni loro fatte dagli agenti di p. s., rispondono di disobbedienza ad un ordine di competente autorità, ossia del rea-
E to previsto dall'art. 434 c. p. — C. Roma, 2 settembre 1892, Marco, Giur. pen. Tor., 1892, 485; M. trib. Mil., 1892, 1021; Bett., 1892, 377; Riv. pen., XXXVII, 74.

11. Commette contravvenzione all'art. 437, non al 434 c. p., il parroco che contro il legale divieto dell'autorità di p. s. promuove, dirige e fa percorrere per le vie della città una processione religiosa con concorso di una numerosa popolazione.

12. Non ha interesse a dolersi il condannato se il pretore, pure ritenendo applicabile l'art. 434, dichiarò che non avrebbe ecceduto nelle pene i limiti di quella stabilita dall'art. 437 c. p.—
F C. Roma, 21 dicembre 1891, Rinaldi, Corte S. Roma, 1891, 973.

13. Non commette il reato di cui all'art. 434 c. p. chi si rifiuta di obbedire a un ordine illegale.
G — C. Roma, 24 maggio 1892, Paravagna, M. trib. Mil., 1892, 620; Cass. unica, III, 924; An-

Digitized by Google

nali, 1892, 171; Gazz. proc., XXV, 191; Corte S. Roma, 1892, 543; Giur. pen. Tor., 1892, 371.

14. Incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 434 c. p. il marito separato dalla moglie che toglie in pubblica strada dalle braccia della domestica e porta con sè un suo bambino, mentre la sentenza di separazione aveva disposto che quel bambino rimanesse presso la madre.
A — C. Roma, 4 marzo 1892, Calò, Foro, II, 214.

15. L'art. 12 reg. 24 agosto 1877 è costituzionale.

16. Chi rifiuta senza giustificato motivo di far parte come presidente della Commissione mandamentale per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile commette la contravvenzione di cui all'art. 12 reg. 24 agosto 1877, al modo istesso che se si fosse rifiutato di pigliar parte alla detta Commissione nella qualità di membro.

17. Commette la contravvenzione, di cui all'art. 12 della legge citata, chi eletto a presidente della Commissione mandamentale per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, e avendo accettato l'incarico, si dimetta con lettera al prefetto: nulla importando che egli avrebbe potuto malgrado ciò pentirsi e presentarsi alla Commissione non appena fosse stata convocata.
B — C. Roma, 2 maggio 1892, Bartolini, Cass. unica, IV, 75; Corte S. Roma, 1892, 333; Gazz. proc., XXV, 323; Imp. dir., 1893, 52; Giur. pen. Tor., 1893, 28.

18. L'oste che tiene chiusa la cantina senza darne avviso e senza restituire la licenza, contravviene all'art. 434 c. p., se rifiuta di aprirla per le necessarie verificazioni, come gli aveva ingiunto l'appaltatore del dazio consumo, con l'intervento di un sottufficiale dei reali carabinieri.
C — C. Roma, 23 aprile 1892, Santi, Corte S. Roma, 1892, 258.

Rifiuto di obbedienza (militare) — V. *Insubordinazione, rivolta, ecc.*

Rifiuto di ufficio legalmente dovuto [c. p. 210].

Rifiuto di atti di ufficio — V. *Omissione o rifiuto di atti di ufficio.*

Rifiuto di rapporto — V. *Omissione o rifiuto di rapporto.*

Rigetto senza esame [c. p. c., 489] — V. *Appello civ.* — V. pure: *Contumacia civ.* 19 — *Rinvio civ.* 20 — *Rivocazione* 34.

Rilascio d'immobili [c. p. c., 745-749] — V. *Esecuzione immobiliare.*

Rilievo — V. *Garanzia e chiamata in garanzia.*

Rimessione di causa da una ad altra Corte o tribunale [c. p. p., 766-777].

Alla domanda di rimessione di causa per legittima suspicione è bene negato l'effetto della sospensione degli atti, stabilita dagli art. 734 e 774 c. p. p., se è fatta nel corso e quasi al termine del dibattimento, all'evidente ed unico scopo di differire la pronunzia del giudice. —
D — C. Roma, 11 luglio 1891, De Franciscis, c. Zuccaro, Foro, II, 23; V. pure: Cass. unica, III, 10; Riv. universale, 1891, 309; Corte S. Roma, 1891, 736.

Rimessione di debito [c. c. 1279-1284].

1. Per la rimessione di un debito non è necessaria la forma solenne dell'atto pubblico, a pena di nullità.

2. Essa rimessione è un modo speciale di donare, che non ha bisogno di adempimenti, come non tutte le donazioni, p. es. i doni manuali e le costituzioni di rendita vitalizia, debbono essere fatte per atto pubblico.

3. La scrittura privata di rimessione di un debito è un modo di estinzione dell'obbligazione, ma
A non simula alcuna donazione. — T. Bari, 23 aprile 1892, Signorile c. De Mattia, Pisanelli, 1892, 140.

Rimessione della parte lesa [c. p. 88, 89] — V. *Querela* — *Reato d'azione privata* — V. pure: *Registri penali* 10.

Rimessione di pena — V. *Pena* — V. pure: *Buon costume.*

Rimozione di sigilli [c. p. c., 847-860] — V. *Successione.*

Rimozione o **alterazione** di termine [c. p., 422].

Rinnovazione del titolo [c. c. 1340, 1563, 2136] — V. *Enfiteusi* — *Quadri e ruoli esecutivi.*
— dell'atto di citazione o di appello — V. *Appello civ.* — *Citazione civ.* — *Contumacia civ.*

Rinuncia in genere — V. *Prescrizione civ.* — *Successione* — V. pure: *Avvocato e procuratore* 9 — *Mandato civ.* — *Opere pubbliche* 15.

Rinunzia agli atti del giudizio [c. p. c. 343-345].

1. L'art. 343 c. p. c. è solo applicabile alla rinuncia agli atti del giudizio, non alla rinunzia all'azione, per la quale pertanto non occorre una esplicita accettazione, bastando quella risultante dal contratto giudiziale e dal conte-
B gno osservato in causa dalle parti. — C. Torino, 11 maggio 1892, Curioni c. Morelli, Giur. Tor., 1892, 408; Legge, 1892, II, 371.

2. La rinunzia a' soli atti del giudizio, a differenza della rinunzia all'azione, perchè sia valida, deve, di regola, accettarsi dal convenuto.

3. Non è necessaria l'accettazione di detta rinunzia, quando questa si faccia dall'attore prima che il convenuto sia regolarmente comparso in giudizio, cioè prima della contestazione della lite, la quale, nel procedimento sommario, avviene solamente all'udienza di spedizione di
C essa. — T. Bari, 6 agosto 1892, Tarantino c. Tarantino, Pisanelli, 1892, 249.

4. La rinunzia all'appello, riguardo ad uno degli appellati, deve esser firmata dalla parte in causa, o emessa in base a speciale procura del
D rinunciante, o da lui accettata. — A. Roma, 29 ottobre 1891, Scafati c. Soc. generale immob. e Paganini, Temi rom., 1891, 526.

5. Quando la rinunzia agli atti del giudizio sia

Digitized by Google

accettata dalla parte avversaria, le spese di lite rimangono a carico del rinunziante *ope legis*, per l'intervenuto contratto giudiziale, e non è d'uopo che questi ne faccia offerta labiale od offerta effettiva, dacchè per la loro liquidazione si procede nei modi ordinarî.

6. Conseguentemente, se l'accettante il recesso adisce l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza in proposito, che gli serva come preteso ed inutile titolo esecutivo, le spese relative
A van poste a suo carico. — A. Genova, 13 giugno 1892, Anfossi c. Conio, Giurista, 1892, 299; Temi gen., 1892, 456.

7. L'obbligo che chi rinuncia agli atti del giudizio ha di pagare le spese, conforme all'art. 345 c. p. c., può farsi solo valere riassumendo il giudizio stesso, allo scopo di ottenere la condanna del rinunziante alle spese, non con ricorso al presidente, ai sensi dell'art. 379.

8. E ciò specialmente quando la parte rinunciante si ricusa di sborsare le spese, ritenendole compensate con un suo maggior credito verso
B la controparte. — A. Roma, 17 ottobre 1891, Monti c. Eugeni, Temi rom., 1891, 415.

V. *Opere pie* 75, 76 — *Spese giudiziali* 9.

— rinunzia al ricorso in cassazione civ. [c. p. c. 550, 551] — V. *Cassazione civile.*

— rinunzia al ricorso in cassazione pen. — V. *Cassazione pen.*

— rinunzia a domande, eccezioni, documenti, ecc. — V. *Procedimento civile.*

Rinunzia alla successione — V. *Successione.*

Rinvio civile per effetto di cassazione di sentenza [c. p. c. 543, 544, 547].

1. Il giudice di rinvio, cui per errore sia stata rimessa dalla Cassazione la decisione d'una causa spettante per legge al magistrato stesso che emise la sentenza annullata o ad altro magistrato, deve dichiararsi incompetente a deci-
C dere. — A. Milano, 1 aprile 1892, Ansaldo c. Della Valle, Foro, I, 754.

2. La designazione del magistrato di rinvio nella sentenza della Corte suprema è dichiarativa, non attributiva di giurisdizione.

3. Ove pertanto, per manifesto equivoco, abbia rinviata la causa ad una autorità diversa da quella espressamente indicata dalla legge, in tal parte la sentenza della Corte suprema non vincola quell'autorità ad esercitare una giurisdizione dalla legge non consentitale, ed essa deve spogliarsene, rimettendo a sua volta la causa alla cognizione del magistrato designato dalla legge.

4. Se il rinvio della Corte suprema comprende il merito e le spese, l'autorità erroneamente designata, rinviando la cognizione sul merito, de-
D ve rinviare anche quella sulle spese. — A. Venezia, 4 ottobre 1892, Ditta Neville c. Finanze, Temi ven., 1892, 628.

5. La Sezione penale della Corte d'appello è competente a conoscere di una causa civile rin-
A viatale dalla Cassazione. — A. Palermo, 23 luglio 1892, Cortegiani c. Donner, Foro, I, 1356. (n)

6. Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza della Corte di rinvio, che pronuncia su capi della sentenza della Corte territoriale non cassati, nè rinviati, e sui quali non era chiamata
B a decidere dalle parti contendenti. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Vasconi c. Pubblicola Santacroce, Temi ven., 1892, 97; Legge, 1892, I, 367; M. trib. Mil., 1892, 205; Annali, 1892, 134; Gazz. proc., XXV, 43.

7. Il giudice di rinvio non può pronunziare sui capi di sentenza che dalla Corte suprema fu-
C rono dichiarati incensurabili. — *A. Roma, 3* marzo 1891, De Meis c. Dragone*tti, Temi rom.*, 1892, 45.

8. Non è necessaria la notificazione della sentenza di cassazione perchè il magistrato di rinvio sia investito della giurisdizione sulla causa; basta all'uopo la produzione innanzi ad esso della
D sentenza medesima. — A. Torino, 21 novembre 1891, Costa c. Bello, Bett., 1892, 149; Giur. Tor., 1892, 245.

9. In grado di rinvio l'appellato può proporre le eccezioni di difesa *de novo*, che tengono direttamente all'esame della quistione di rinvio. —
E A. Napoli, 16 aprile 1892, Ricci c. Massetti, Mov. giur., 1892, 152.

10. Il giudice di rinvio ha bensì competenza a conoscere di tutto quanto è a decidersi in base all'atto introduttivo del giudizio, non già dei punti di controversia affatto indipendenti, che l'attore abbia *ex novo* propostò davanti al primo giudice, a cui il magistrato di rinvio abbia rimessa la causa per espletamento di prove.

11. Essendovi però fra i precedenti e i nuovi punti di controversia rapporti anche solo di occasione, vuol convenienza che anche di questi
F conosca il giudice di rinvio. — A. Genova, 12 giugno 1892, Gallo c. Min. LL. PP., Temi gen., 1892, 527.

12. Pronunciato l'annullamento di sentenza per aver ritenuto rettamente notificata una interlocutoria di pretore per la semplice pubblicazione fattane in assenza delle parti e dei loro procuratori, non può in sede di rinvio sostenersi che quella non fosse una sentenza interlocutoria, ma una semplice ordinanza, e che quindi si dovesse avere per notificata colla
G pubblicazione fatta in quelle forme. — C. Torino, 28 dicembre 1891, Viale c. Bonifacino, Giur. Tor., 1892, 189; Legge, 1892, I, 557; Gazz. proc., XXV, 115.

13. In causa di rinvio da sentenza che giudicò sulla lesione di diritto e di danni patiti per licenziamento da un impiego di archivio non può sostituirsi, perchè altra causa, quella della debolezza o della incuria del Consiglio

Digitized by Google

notarile, per non avere respinto il correlativo
A decreto ministeriale di esonerazione. — A. Palermo, 6 febbraio 1891, Di Stefano c. Di Manzo Garofalo, Giorn. not., 1892, 110.

14. L'annullamento della sentenza devolve al magistrato di rinvio la plenaria competenza nella causa sino alla sua decisione definitiva, ancorchè sia stato pronunziato soltanto sopra un punto incidentale in procedimento probatorio, senza attinenza col merito.

15. La competenza del magistrato di rinvio a pronunciare sul merito non cessa per ciò che nella sentenza incidentale annullata si contengano
B apprezzamenti relativi al medesimo. — C. Torino, 24 febbraio 1892, Gariglio c. Moriondo, Foro, I, 1152; V. pure: Giur. Tor., 1892, 420.

16. Sopravvenendo fatti che rendono inutile un mezzo di prova già ammesso, non si può a meno di prescindere dall'esperimentarlo.

17. Così, se la Corte di rinvio nelle ulteriori prove fornite trova modo di supplire a ciò che poteva risultare dal mezzo istruttorio pur ritenuto legittimo dalla Corte suprema, non è caso
C di violazione di cosa giudicata. — C. Firenze, 21 novembre 1891, Fedi negli Orsi c. Fedi, Temi ven., 1892, 24; Logge, 1892, I, 78; Annali, 1891, 466.

18. Quando la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, ha ordinato il rinvio della causa, non ad una autorità diversa da quella che pronunciò la sentenza stessa, ma alla autorità medesima, basta per riassumere la causa in sede di rinvio una comparsa da pro-
D curatore a procuratore. — C. Roma, 12 maggio 1892, Galeazzi c. Sacro Ordine gerosolimitano dei cavalieri di Malta, Corte S. Roma, 1892, II, 157.

19. È ammissibile in giudizio di rinvio l'appello incidente non proposto in giudizio sommario
E prima della sentenza annullata. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Sanfilippo c. Nelson, Circ. giur., 1892, 179.

20. Nei giudizî di rinvio non trova applicazione l'art. 489 c. p. c. relativo al rigetto dell'appello
F senza esame. — A. Catania, 10 febbraio 1892, Conti c. Impeduglia, Giur. Cat., 1892, 47; Foro Cat., 1892, 15.

V. *Rivocazione* 33.

— competenza del giudice di rinvio — V. *Competenza civ.*

Rinvio penale per effetto di cassazione di sentenza [c. p. p., 668-678].

1. L'annullamento di una sentenza porta seco l'annullamento del dibattimento, e il nuovo giudice, cui la causa è rinviata, non è punto vincolato dalle ordinanze precedenti cadute nel nulla mercè la cassazione della prima senten-
G za. — C. Roma, 10 giugno 1892, Becher, Cass. unica, III. 1082; M. trib. Mil., 1892. 873; Giur. pen. Tor., 1892, 438; Riv. pen., XXXVI, 365; Riv. universale, 1892, 291; Giurista, 1892, 466; Gazz. proc., XXV, 347.

2. L'annullamento che il Collegio supremo pronunzia delle sentenze denunziate dall'imputato o dal P. M. o dalla parte civile porta, in caso di rinvio, al riesame di tutta la causa da parte del giudice, cui fu rinviata, ed è cosa ben diversa dall'annullamento che delle sentenze soggette a cassazione, ma non denunciate da veruna delle parti, è pronunziato su denuncia del P. M. presso il supremo Collegio nell'interesse della legge.

3. Quindi, annullata sul ricorso del P. M. una sentenza, il giudice di rinvio può ritenere un reato ed un'aggravante esclusi dal primo giudice. —
A C. Roma, 22 luglio 1892, Mazzoni, Cass. unica, III, 1093.

4. Viola la cosa giudicata il tribunale cui sia stata rimessa in grado di rinvio una causa solo per esaminare se il fatto in genere di essersi venduto latte adulterato con acqua costituisca la contravvenzione di cui all'art. 42 legge sanitaria; ed il tribunale invece ritenga che il fatto imputato costituisca il delitto di cui all'art. 322 c. p.

5. La pronunzia del primo giudice essendo stata impugnata solo per una questione di diritto, deve ritenersi come passata in cosa giudicata quella parte della sentenza annullata che escludeva l'applicabilità al caso dell'art. 322 c. p., per non essersi potuto accertare chi degli imputati fosse stato l'autore dell'adacquamento
B del latte. — C. Roma, 14 novembre 1892, Grossi Cass. unica, IV, 114; Riv. universale, 1893, 21.

6. Se davanti il tribunale (che pronunziò in appello la sentenza annullata) non poteva avere applicazione la disposizione dell'art. 370 c. p. p., così non la può avere davanti il giudice di rinvio, sebbene in linea di rinvio non si possa più infliggere la pena all'imputato.

7. Riconosciuta la responsabilità civile, come la riconobbero il pretore e il tribunale di rinvio, non può che confermarsi la sentenza di primo grado, e non devesi rinviare la causa al pre-
C tore. — C. Roma, 11 aprile 1892, Fraccaroli, Corte S. Roma, 1892, 303.

8. La Corte di assise, giudicante in sede di rinvio e senza intervento dei giurati, non può ammettere e sentire testimoni.

9. La Corte di rinvio non è tenuta ad applicare nel minimo la pena meno grave, sol perchè l'altra Corte aveva creduto di applicare nel minimo la pena più grave illegale.

10. All'istanza fatta dalla difesa che la Corte applichi la pena nel *minimum*, per non potere dipartirsi dal criterio dei primi giudici, che applicarono il *minimun*, la sentenza risponde a sufficienza quando dice che, nella commisurazione della pena, la Corte non può a meno di tener conto della rilevanza dei fatti quali

Digitized by Google

vennero a risultare dal verdetto, senza che sia vincolata in materia di pena dalle valutazioni
A di cui nella sentenza annullata. — C. Roma, 27 maggio 1892, Menotti, Cass. unica, III, 1022; M. trib. Mil., 1892, 685; Annali, 1892, 183; Giur. pen. Tor., 1892, 409; Corte S. Roma, 1892, 458; Gazz. proc., XXV, 308.

11. La Corte di rinvio può partire da qualunque punto della pena, purchè non condanni a pena maggiore di quella pronunziata dai primi giu-
B dici. — C. Roma, 25 novembre 1891, Mastrojanni, Corte S. Roma, 1891, 813.

12. Non è applicabile ai tribunali militari l'art. 678 c. p. p., per cui in rinvio non può aggra-
C varsi la pena. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Turina Brandol, Giur. T. S. G. e M., 1892, 73.

V. *Cassazione pen.* 80 — *Parte civile* 26 — *Revisione penale* 6 — *Tribunale supremo guerra e marina.*

Rinvio di imputato e trasmissione di atti per effetto di ordinanza del giudice istruttore e della Camera di consiglio o di sentenza della Sezione d'accusa [c. p. p., 249-255, 257, 258, 435, 437, 440, 443, 640] — V. *Competenza pen.* — *Conflitto* — *Sezione d'accusa.*

Riparazione di edificio (omessa) [c. p., 472] — V. *Incolumità pubblica.*

Riparazione pecuniaria [c. p., 38].

Ripetizione (azione in) — V. *Indebito.*

Riporto (contratto di) — V. *Borsa* (operazioni di).

Riprensione giudiziale [c. p., 26, 27 29] — V. *Pena.*

Riprova — V. *Prova testimoniale.*

Risaie [L. 12 giugno 1866, n. 2967, che permette la coltivazione del riso a determinate distanze dall'abitato e sotto determinate condizioni; e regolamenti speciali alle singole regioni].

Risanamento - V. *Espropriazione per p. u. e risanamento.*

— bonifiche agrarie — V. *Bonifica.*

Riscatto [c. c. 1515-1528, 1602, 2090; c. p. c., 644] — V. *Vendita.* — V. pure: *Surrogazione e subingresso* 23.

Rischio e pericolo — V. *Assicurazione* — *Vendita.*

Riscossione delle imposte — V. *Esazione ed esattore.*

Riserva d'azione — V. *Sentenza civile.*

Risoluzione [c. c., 1165, 1511].

— di contratti e obbligazioni — V. *Contratto* — *Obbligazione* — V. pure: *Appalto* 19 — *Assicurazione* 51 — *Commissione* 8, 10 — *Impiegato* — *Locazione* — *Locazione d'opera* — *Mutuo* 1-3, 5 — *Opere pubbliche* 3, 4, 13-19 — *Vendita.*

— delle donazioni — V. *Donazione.*

— dell'enfiteusi — V. *Enfiteusi.*

— danni per risoluz. di contratto — V. *Danni civ.*

Rissa (omicidio e lesioni personali cagionate in rissa, e sparo di arma in rissa) [c. p., 379, 380].

1. Fra tutte le lesioni giuridiche della integrità personale, quelle commesse in rissa si reputano recate col dolo indeterminato di nuocere; epperò il fine preciso e determinato di uccidere non vuolsi ammettere sul solo fondamen-
A to di vaghe induzioni. — C. Roma, 11 luglio 1892, Mengi, Foro pen., II, 4; Cass. unica, III, 1147; Giur. pen. Tor., 1892, 424; Corte S. Roma, 1892, 512.

2. Benchè sia noto l'autore della lesione e dell'omicidio avvenuto in rissa, e debbasi punirlo come autore del reato, tuttavia anche gli altri rissanti che hanno posto la mano addosso all'offeso sono passibili di pena a' *sensi dell'art.* 379 c. p.

3. Ed in tal caso così l'autore come gli altri rissanti sono legalmente condannati in solido alle
B spese ed ai danni. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Denna, Foro, II, 316.

4. A punire i semplici corrissanti, la legge non distingue se essi vi abbiano partecipato con volontà più o meno spontanea o con intenzione
C più o meno ostile. — C. Roma, 12 aprile 1892, Pedretti, Corte S. Roma, 1892, 362.

5. La circostanza della rissa non costituendo una scusante nei reati di sangue, ma tramutando la figura originaria del reato, il presidente non è obbligato a proporla ai giurati su richiesta del-
D la difesa. — C. Roma, 1 luglio 1892, Lo Bruto, Cass. unica, III, 1251; Legge, 1892, II, 740; M. trib. Mil., 1892, 982; Giur. pen. Tor., 1892, 484.

6. La questione della rissa, se domandata per un solo reato, non deve essere estesa ad altre im-
E putazioni. — C. Roma, 22 aprile 1892, Anile, Corte S. Roma, 1892, 385.

7. È contraddittorio il verdetto col quale in una questione si afferma che gli accusati non solo presero parte alla rissa, ma posero le mani addosso all'offeso, e in altra dissero che essi vi presero parte senz'altro.

8. La Corte non può in questo caso accogliere la ipotesi più benigna: e il verdetto è nullo non
F ostante l'acquiescenza del P. M. — C. Roma, 22 aprile 1891, Giancotti, Corte S. Roma, 1891, 988.

9. È nulla la questione relativa al reato di cui all'art. 380 c. p., se non si enuncia lo sparo
G dell'arma. — C. Roma, 16 marzo 1891, Novielli, Corte S. Roma, 1891, 987.

10. Le diminuzioni di pena sancite dall'art. 379 c. p. non si applicano ai reati individualmente
H commessi dai rissanti. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

11. Secondo il codice nuovo, la pena di coloro che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto

Digitized by Google

dell'omicidio in rissa è quella dovuta a chi ha portato la mano sull'ucciso e non quella dovuta a chi semplicemente ha preso parte alla rissa.
A — C. Roma, 11 maggio 1892, Notarbartolo, Foro pen., I, 359; Gazz. proc., XXV, 118; Riv. pen., XXXVI, 30; Cass. unica, III, 810.

V. *Complicità* 19 — *Provocazione* — *Sentenza pen.* 19.

Ritenzione (diritto di) [c. c., 706, 1023, 1469, 1528, 1863, 1888, 2020; c. comm. 580] — V. *Possesso* — V. pure: *Nave* 11 — *Vendita* 121.

Ritenzione di armi — V. *Armi.*

Rito formale o sommario — V. *Procedimento civ.*

Ritrattazione — V. *Testimonianza falsa* — V. pure: *Calunnia* 19.

Ritrovamento di oggetti [c. c., 715-718] — V. *Cosa smarrita.*

Riunione armata — V. *Violenza e resistenza all'autorità.*

Riunione di cause in materia civ. — V. *Procedimento civ.*

Riunione di cause in materia penale.

Non può costituire nullità il provvedimento che
B nieghi la riunione dei varî procedimenti. — C. Roma, 7 aprile 1892, De Padova, Corte S. Roma, 1892, 356.

V. *Concorso di reati* 21, 22 — *Interrogatorio pen.* 4 — *Procedimento pen.*

Rivalsa [c. comm., 310-313] — V. *Effetto cambiario* — *Garanzia e chiamata in garanzia.*

Rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato [c. p. 107-109, 112] — V. *Segreti* (delitti contro l'inviolabilità dei).

Rivelazione di segreto professionale [c. p. 163 174] — V. *Segreti* (delitti contro la inviolabilità dei).

Rivelazione di segreti ufficiali [c. p. 177].

Rivendicazione [c. c. 439, 708, 709].

1. L'azione di rivendicazione, prevista dall'art. 439 c. c., si può esperire contro il possessore attuale d'un fondo a qualunque titolo, anche a nome di un altro, purchè però *teneat et habeat*
C *restituendi facultatem.* — A. Roma, 9 giugno 1892, Lascito Lassi c. Fontona, Temi rom., 1892, 311.

2. L'azione di rivendicazione non è, di regola, proponibile se non contro chi possiede la cosa che si rivendica: l'azione contro chi non possiede non è proponibile se non nel caso eccezionale dell'art. 439 c. c., il quale non può estendersi a casi diversi, salve le diverse azioni che secondo i casi potrebbero contro il terzo, che non
D possiede, proporsi. — C. Torino, 19 febbrajo 1892, Carrà c. Canestri, Giur. Tor., 1892, 390.

3. Il compratore d'un immobile, che non ha ricevuto la consegna dal venditore, può rivendi-
E carlo presso il terzo possessore. — C. Napoli, 22 dicembre 1891, Andreucci c. Boggia, Foro, I, 480; V. pure: Dritto e giur., VIII, 307; Bett., 1892, 425; Annali, 1892, 289.

4. Il semplice detentore di una cosa, convenuto dal proprietario coll'azione di rivendicazione, ha diritto di esser posto fuori di causa indicando la persona nel nome della quale possie-
A de la cosa stessa. — A. Milano, 27 marzo 1891, Calvetti c. Masati, M. trib. Mil., 1892, 150.

5. Il convenuto in rivendicazione ha interesse e ragione di opporre all'attore la carenza d'azione e la mancanza di dominio, senza che possa dirsi che gli eccepisca il diritto del terzo. —
B C. Torino, 19 dicembre 1891, Piuma c. Alessio, Giur. Tor., 1892, 71; Legge, 1892, I, 336.

6. Al vero proprietario di un fondo che lo rivendica dal terzo possessore questi non può eccepire la mancanza di trascrizione del suo ti-
C tolo di proprietà. — C. Roma, 26 aprile 1892, Ditta Padroni c. Liggio e Zara, Corte S. Roma, 1892, II, 146.

7. È reale, in quanto diretta a rivendicare la proprietà, ed affatto diversa dalla *finium regundorum*, che è azione personale, l'azione che non si restringe a contrastare la linea di confinazione tra due fondi, ma si oppone addirittura a regolarne i confini, assumendosi da chi la intenta di essere proprietario di entrambi
D i fondi. — C. Roma, 27 aprile 1892, Costa c. Ricci-Spadoni, Legge, 1892, II, 183.

8. Quando si esercita un'azione *rei vindicatoria* di cose mobili non si può pretendere pel motivo che siano deteriorate che l'autorità giudiziaria condanni l'indebito detentore al valore di esse.

9. L'azione personale pei danni da rifondersi nasce al momento della loro consegna e resta in-
E dipendente. — A. Genova, 30 aprile 1892, Peagno Saturnino c. Roncalla, Marassa, Giurista, 1892, 260.

V. *Cognome e nome* 1 — *Commenda* 3 — *Competenza civ.* 22, 29, 104-109. — *Comunione e condominio* 19, 21 — *Diritto romano* 14 — *Mutuo* 9, 11 — *Titolo al portatore* 9-21 — *Vendita* 122-126.

— rivendicazione della cosa smarrita o furtiva [c. c., 708, 709] — V. *Cosa smarrita.*

— rivendicazione nelle esecuzioni forzate — V. *Esecuzione.*

— nei fallimenti — V. *Fallimento.*

— apposizione di confini — V. *Confini.*

Rivendita — V. *Esecuzione immobiliare.*

Riversibilità.

— degli effetti donati [c. c., 1071-1073].

V. *Donazione.*

— dei beni dati in dote — V. *Dote.*

— dei beni dell'asse ecclesiastico — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Rivocazione (giudizio di) [c. p. c., 494-509].

1. I casi, per i quali è concesso dalla legge lo straordinario rimedio della rivocazione di una sentenza civile, sono tassativi e non già dimostrativi.

Digitized by Google

2. Il dolo, che è uno de' casi di rivocazione, obiettivamente consiste nell'opera di un litigante, che miri allo scopo solo di ostacolare o paralizzare la difesa giudiziale dell'avversario e di sorprendere la buona fede e la rettitudine del magistrato giudicante.

3. Il ricupero de' documenti è ammessibile come un altro caso di rivocazione, quando però vi concorrano due condizioni: 1. che il documento ricuperato dopo la sentenza sia di tale influenza decisiva, che si debba, mercè di esso, pronunciare una sentenza sostanzialmente diversa da quella impugnata. 2. che la mancata produzione in giudizio di quel documento derivi da un qualunque fatto, quand'anche non doloso,
A della parte contraria. — T. Bari, 23 luglio 1892, Traversa c. Pantaleo, Pisanelli, 1892, 269.

4. Se il creditore, dopo ordinato il rinvio della causa, riceve il pagamento dal suo debitore e rilascia finale quitanza, e, ciò malgrado, prosegue poi la causa alla fissata udienza, in assenza del debitore, tacendo l'avvenuta liberazione, e ottiene sentenza di condanna contro di lui, questi può chiederne la rivocazione per causa di dolo.

5. Determinare se una sentenza sia l'effetto del dolo della parte vincitrice è giudizio d'apprez-
B zamento incensurabile in cassazione. — C. Torino, 10 dicembre 1891, Mogli c. Bevilacqua, Giur. Tor., 1892, 8.

6. La simulazione usata in giudizio dalla parte vittoriosa è una delle molteplici forme sotto le quali il dolo si compie, ed è atta a far rivocare una sentenza, come un simile dolo sarebbe atto a far rivocare un contratto, giacchè la sentenza è l'effetto di un quasi contratto: *in judicio quasi contrahitur.*

7. Non è necessario che sia comune alle parti contendenti il documento rinvenuto per poter servire di base alla dimanda di rivocazione, quando la legge col num. 3 dell'art. 494 c. p. c. non vi pone altra condizione, se non quella che detto documento non siasi potuto produrre per fatto della parte contraria.

8. La legge in tal caso non richiede il dolo reale ma presunto; tanto vero, che se in buona fede la parte contraria impedisca all'altra di presentare il documento, ignorando di tenerlo presso di sè, come nel caso degli eredi, ciò non toglie che il documento rinvenuto apra l'adito al rimedio straordinario della rivocazione.

9. Nemmeno si richiede che il documento decisivo sia antecedente alla pronunzia della sentenza, potendo valere anche quello posteriore, allorchè da esso si rilevano le pattuizioni precedenti al giudicato e coevi al contratto di compravendita simulato, riproducente la controscrittura, contratto che si vuole far servire di base all'azione di danni per parte del voluto compratore contro del conservatore delle ipoteche per un monco certificato ipotecario rilasciato prima del contratto medesimo. —
A A. Trani 19 gennaio 1892, Pinna c. Diana, Pisanelli, 1892, 79; R. giur. Trani, 1892, 94.

10. La rivocazione per errore di fatto fu introdotta per riparare gli errori nei quali possono per inavvertenza incorrere i giudici, non per riparare agli errori ed alla negligenza delle parti.

11. La legge non esclude il terzo di cui si ammise l'intervento in causa dal diritto di esperire il rimedio della rivocazione.

12. Non può dare origine a rivocazione il fatto che male si sia apprezzato un documento per colpa della parte che lo produsse, tanto più quando il documento non fu la base unica e sola della decisione dal magistrato emessa. —
B A. Casale 21 ottobre 1891, *Ripamonti c. Casoletti* Barberi, Giur. Casale, 1891, 358.

13. La rivocazione è un rimedio straordinario, innanzi a cui scomparisce l'indole del giudizio precedente finito colla sentenza diffinitiva.

14. Per darsi luogo alla rivocazione non basta che la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto, ma occorre che il fatto stesso non sia stato
C un punto controverso della causa. — A. Napoli, 25 aprile 1892, Amato c. Ferrigno, Mov. giur., 1892, 75.

15. Soltanto l'errore di fatto che abbia avuto una influenza decisiva nella risoluzione della causa, per modo che la sentenza sia stata la conseguenza inevitabile di quell'errore, può dar luogo
D alla revocazione della sentenza stessa. — C. Firenze, 23 maggio 1892, Porcellati c. Bongiovanni, Temi ven., 1892, 416.

E 16. — Conf. A. Genova, 28 marzo 1892, Cara c. Cara, Temi gen., 1892, 277.

17. Non ogni errore di fatto può autorizzare il rimedio della rivocazione, ma soltanto quello che sia tale in senso stretto, quello cioè che sia un errore materiale in cui non abbia parte il criterio interpretativo, il lavoro della mente del giudice.

18. Non può esser soggetta a revocazione la sentenza che si sorregge per altre ragioni indipendenti dall'errore di fatto rimproveratole. —
F A. Roma, 5 novembre 1891, Calabresi c. Italiani, Temi rom., 1892, 57.

19. A mente del n. 4 dell'art. 494 c. p. c., vi ha luogo a revocazione quando una sentenza ritenga che non esista negli atti un documento che la parte producente affermi di aver esibito e ne faccia sostegno alle sue difese, e la contraria non negò nè affermò di esistere, comunque avesse conchiuso pel rigetto di tutte le
G contrarie istanze e deduzioni. — C. Napoli, 3 maggio 1892, Struffi c. Struffi, Gazz. proc., XXV, 112; Dritto e giur., VIII, 8; Legge, 1892, II, 482.

20. La sentenza d'appello che omette di pronunciare la contumacia nell'erroneo supposto che non se ne sia fatta la domanda prescritta dal-

Digitized by Google

l'art. 380 c. p. c. si ripara in regolare giudizio di rivocazione, e non col procedimento ec-
A cezionale dell'art. 473 cit. c. — A. Torino, 5 settembre 1892, Sesti c. Pastori, Giur. Tor., 1892, 765; Bett., 1892, 543.

21. L'errore di conteggio si confonde coll'errore di fatto quando sia incorso in una semplice operazione aritmetica che esclude ogni apprezzamento.

22. Quindi compete il rimedio della rivocazione contro la sentenza che in tale errore è caduta.
B — T. Bologna, 11 febbraio 1892, Fortuzzi Lamma c. Fortuzzi, R. giur. Bol., 1892, 46.

23. La prova dell'errore, di cui all'art. 494 n. 4 c. p. c., deve essere chiarissima e risultare dalla sentenza stessa di cui si domanda la rivocazione, dovendo da questa apparire la contraddizione manifesta fra il fatto ammesso e
C quello risultante dagli atti. — A. Genova, 6 febbraio 1892, Ditta Carpanini Gambaro c. Ditta Heimann, Temi gen., 1892, 152.

24. Il termine per proporre la domanda di rivocazione è quello stabilito per appellare dalla
D sentenza di primo grado. — C. Roma, 6 aprile 1892, Femi c. Betti, Foro, I, 419. (n)

25. Il termine per proporre la domanda di rivocazione è sempre quello stabilito per appellare.

26. Epperò, quando i termini per l'appello son dalla legge abbreviati, s'intendono abbreviati
E anche quelli per la rivocazione. — A. Torino, 28 marzo 1892, Borgialli c. Rossi, Foro, I, 880. V. pure: Giur. Tor., 1892, 415; Bett., 1892, 402; M. trib. Mil., 1892, 95.

27. La dimanda di rivocazione di sentenze, quando è poggiata a dolo scoperto o documento recuperato, si propone non nel termine ordinario di 60 giorni, decorribile dalla notificazione della sentenza impugnata, ma bensì dal giorno della scoperta del dolo o del rinvenimento del documento.

28. Il processo verbale del notaio, col quale si estrae la copia del detto documento, basta a costituire la prova scritta dalla legge richiesta, del giorno della scoperta del dolo o del
F rinvenimento del documento. — A. Trani, 19 gennaio 1892, Pinna c. Diana, Pisanelli, 1892, 79; R. giur. Trani, 1892, 94.

29. La domanda di rivocazione è inammissibile se il deposito della multa non ha preceduto la domanda stessa, e se ciò non risulti da quietanza del ricevitore, a norma dell'art. 499 c. p. c.
G — A. Catania, 9 aprile 1892, Grassi c. Patamia, Foro, I, 964. (n)

30. I motivi, per cui si domanda la revocazione di una sentenza, possono essere aumentati con
H ulteriore domanda di citazione. — A. Roma, 5 novembre 1891, Italiani c. Calabresi, Temi rom., 1892, 13.

31. Il magistrato non ha obbligo di riassumere nel giudizio di revocazione tutta la discussione della causa, come se dovesse pronunciare *ex integro* sulla medesima.

32. Il rimedio della revocazione non è ammesso dall'art. 494 c. p. c. per omissione di motivi
A o di pronuncia. — C. Firenze, 23 maggio 1892, Porcellati c. Bongiovanni, Temi ven., 1892, 416.

33. Cassata dalla suprema Corte anche parzialmente una sentenza della Corte territoriale, questa non è più competente a conoscere della domanda di rivocazione proposta contro la sentenza stessa, ma tale competenza passa alla
B Corte di rinvio. — A. Genova, 16 luglio 1892, Lorve Pelazza, Temi gen., 1892, 506.

34. La disposizione dell'art. 489 c. p. c. relativa al rigetto senza esame dell'appello per difetto di deposito della sentenza impugnata e degli atti della causa non è applicabile al giudizio
C di rivocazione. — A. Genova, 28 marzo 1892, Cora c. Cora, Temi gen., 1892, 277.

V. *Cassazione civ.* 4, 165 — *Giustizia amm.* 117-123 — *Termine civ.* 1.

Rivocazione della donazione [c. c. 1078-1090] V. *Donazione.*
— del giuramento — V. *Giuramento civile.*
— di disposizioni testamentarie [c. c. 888-894] — V. *Successione.*
— dei testamenti [c. c. 916-922] — V. *Testamento.*
— del mandato [c. c. 1757-1760, 1762; c. comm. 366, 374] — V. *Mandato civ.*
— del patrocinio gratuito — V. *Patrocinio gratuito.*
— del sequestro — V. *Sequestro.*

Rivolta militare — V. *Insubordinazione e rivolta.*

Rogatoria — V. *Delibazione.*

Rottura di opere a comune riparo da infortunî [c. p., 303] — V. *Incolumità pubblica.*

Rovina di edifizî [c. c., 1644-1646] — V. *Appalto — Locazione d'opera.*
— omessa riparazione degli edifizî, agli effetti penali — V. *Incolumità pubblica.*

Rumori e schiamazzi notturni — V. *Quiete pubblica — Sicurezza pubblica.*

Ruolo (iscrizione a) — V. *Iscrizione a ruolo.*

Ruolo per la esazione delle imposte — V. *Esazione — Tasse comunali.*

Ruolo esecutivo per la esazione delle rendite dei corpi morali nelle provincie meridionali — V. *Quadri o ruoli esecutivi.*

Saccheggio (eccitamento al) [c. p. c., 257].

Sacerdote — V. *Ministri del culto — Libertà dei culti.*

Saggio di metalli preziosi — V. *Marchio.*

Salario [c. c. 2139, 2140] — V. *Locazione di opera.*
— equipaggio della nave [c. comm., 491, 521, 524, 525, 528-546, 578, 599, 643, 646, 672, 675, 773] — V. *Marina mercantile — Nave.*

Sale — V. *Privative* (generi di).

Digitized by Google

Salvacondotto [c. p. c. 526; c. p. c., 754].
Salvataggio di nave — V. *Marina mercantile.*
Sanatoria di nullità — V. *Nullità sanata.*
Sanità pubblica [L. 25 marzo 1865, all. 1., n. 2248, sulla sanità pubblica; Reg. relativo 3 giugno 1865, n. 2322; R. D. 30 dicembre 1865, n. 2729, che modifica gli art. 17 e 18 legge sulla sanità pubblica; R. D. 14 giugno 1866, n. 3003, che sostituisce un altro articolo al 117 reg. 8 giugno 1865; Reg. 6 settembre 1874, n. 2120, per l'esecuzione della L. 20 marzo 1865; R. D. 13 maggio 1875, n. 2499, che approva la tabella delle sostanze venefiche che i droghieri possono tenere; L. 9 luglio 1876, n. 3228, sanità marittima; R. D. 14 gennaio 1877, n. 3634, che modifica gli art. 14, 67, 71, 79, 97, 111 e 112 Reg. 6 settembre 1874; L. 5 luglio 1882, n. 895, sulle penalità per le contravvenzioni alla legge sulla sanità pubblica; R. D. 23 marzo 1884, n. 2088, sui provvedimenti contro la pellagra; L. 30 giugno 1887, n. 4647, che modifica quella del 20 marzo 1865; L. 22 decembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica; Reg. 9 ottobre 1889, n. 6482, per esecuzione legge predetta; Reg. 23 febbraio 1890, n. 6678, esercizio ostetrico; Reg. 26 febbraio 1890, n. 6653, per l'applicaz. delle disposiz. di carattere igienico della legge sugli spiriti; Reg. 3 agosto 1890, n. 7045, vigilanza igienica alimenti, bevande ecc.; R. D. 7 decembre 1890, n. 7313, che modifica art. 63 e 64 del Reg. 9 ottobre 1889, n. 6445; L. 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta introduzione e produzione della saccarina; Reg. 11 gennaio 1891, n. 42, per la polizia mortuaria; R. D. 7 febbraio 1892, n. 55, che approva elenco colori nocivi alimenti e bevande; Reg. 25 agosto 1892, n. 448, per la polizia mortuaria].

SOMMARIO.

Abrogazione di leggi 1, 11, 38-46.
Appello pen. 35, 59, 60.
Arresto o detenz. 37.
Cimiteri 13, 14, 50.
Competenza giudiz. o amm. 7.
» per le contravv. 56-58.
Consorzio 6.
Contravvenzioni, azione pubb. 47.
Costituzionalità 51.
Delitto o contravvenz. 34-37.
Denunzia di malattie 48, 49.
Dolo 19, 33, 36, 40, 44, 46.
Edifici insalubri 2.
Esercizio abusivo 15-17, 59, 60.
Farmacia 21-24.
Frode in commercio 32.
Medico comunale, nomina 3-5.
Oblazione 47.
Pena 52, 58.
Perizia 29.
Polizia mortuaria 12, 51, 52.
Saccarina 30, 31, 56.
Spese di servizi sanitari 7-10.
Vendita generi adult. o insalubri 1, 25-46, 52.
Vendita medicinali 18-20.

BIBLIOGRAFIA.

1. Se la prima parte dell'art. 42 della legge sanitaria sia stata abrogata dagli art. 319, 320,
A 323 c. p. — S. Longhi, Foro pen., II. 81.
2. Sull'applicazione dell'art. 84 del reg. 9 ottobre 1889 per l'eseguimento della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica (edifici ed
A opere insalubri). — X., Giurista, 1892, 330.

GIURISPRUDENZA.

3. Viola la legge ed il regolamento sanitario il prefetto che provvede alla nomina dell'ufficiale sanitario in un Comune senza la proposta
B del Consiglio comunale. — C. Stato, 25 ottobre 1892, Vaiano c. Pref. Caserta, Giust. amm., 1892, 426; R. amm., 1892, 1041.
4. Quando nella relazione, in base alla quale fu deliberata la proposta del Comune, è testualmente dichiarato che i concorrenti al posto di ufficiale sanitario sono forniti dei titoli di cui agli art. 12 della legge sanitaria e 26 del regolamento relativo per aver fatto studî speciali e pratici di pubblica igiene in laboratori dello Stato, è evidente come non possa dirsi violata la disposizione dell'art. 26 del regolamento suddetto.
5. Nè una volta provato che i concorrenti possiedono tale requisito, può ammettersi che la preferenza della nomina sia subordinata alla poziorità di questo titolo speciale, ma il Consiglio comunale ha la facoltà di proporre ed il prefetto di nominare quello degli aspiranti che pel complesso delle sue attitudini dia maggiori guarentigie di meglio disimpegnare le funzioni di
C sanitario. — C. Stato, 21 luglio 1892, Aragona c. Pref. e Com. di Cosenza, Cons. dei comuni, 1892, 226; R. dir. pubb., III, 534; Annali, 1892, 104.
6. Spetta alla Giunta prov. amm., e non al prefetto, di decidere nel caso di opposizione alla formazione di consorzi pel servizio veterinario.
D — C. Stato, 2 ottobre 1891, Com. di Marostica. Bett., 1892, 28.
7. È di competenza della IVª Sezione del Consiglio di Stato, tanto ai termini dell'art. 21 della legge sulla giustizia amministrativa, come a mente dell'art. 64 della legge sulla sanità pubblica, il decidere la controversia sorta fra l'Amministrazione dello Stato e quella d'una provincia, a proposito di spese ordinate per servigî sanitarî.
8. Fra le spese che l'autorità governativa ordina per la incolumità della salute pubblica, e che perciò stanno a carico dello Stato, si deggiono comprendere quelle occorse per le ispezioni e ricerche scientifiche ordinate in occasione dello sviluppo di una epidemia in un Comune, dirette a verificare la causa prima di essa e a fare proposte per una stabile difesa contro il ripetersi di simile malattia.
9. Non può dirsi che tali spese si riferiscano a visite sanitarie in caso d'epidemia e perciò stiano a carico della provincia, dovendosi intendere per visite sanitarie quelle che hanno causa diretta dal morbo e che si contengono nella sfera di efficienza di esso a sua prevenzione o rime-

Digitized by Google

A dio. — C. Stato, 12 maggio 1892, Dep. prov. di Pisa c. Min. Interno, Bett., 1892, 167; Annali, 1892, 73.

10. Le spese per gli stipendî ai conservatori, viceconservatori e commissari del vaccino, nonostante l'attivazione della nuova legge sanitaria 22 dicembre 1888 ed anche dopo la nomina dei medici provinciali a cui la conservazione del virus vaccinico è affidata secondo l'art. 52 della detta legge, continuano ad es-
B sere a carico delle provincie. — C. Stato, 2 ottobre 1891, Prov. di Bologna, Riv. amm., 1892, 75; R. dir. pubb., III, 280.

11. Colla nuova legge sulla sanità pubblica non sono stati abrogati i regolamenti locali, fino alla approvazione di nuovi regolamenti, eccetto il caso d'incompatibilità fra le singole disposizioni di questi e le nuove leggi.

12. L'art. 175 della legge com. prov. nulla ha che
C fare con la polizia mortuaria. — C. Roma, 9 marzo 1892, Pesciatini, Corte S. Roma, 1892, 162.

13. L'art. 57 della legge sanitaria non concede al sindaco il potere di fare eseguire d'ufficio la demolizione di una casa costruita entro il raggio di 200 metri dal cimitero, dovendo prima precedere il giudizio sulla contestata contravvenzione.

14. Il primo creditore ipotecario inscritto sulla casa fatta demolire ha diritto di ricorrere, come interessato, contro l'ordinanza del sindaco per
D abuso di potere. — C. Stato, 13 maggio 1892, sindaco di Magliolo, Man. amm., 1892, 473.

15. L'estrazione di una spina da un panereccio non può al certo meritare il nome di operazione chirurgica.

16. Quindi siffatta operazione può eseguirsi impu-
E nemente anche da un barbiere. — C. Roma, 13 luglio 1892, Perrone, Corte S. Roma, 1892, 509; Riv. pen., XXXVII, 78.

17. Non incorre nella contravvenzione di esercizio abusivo della professione di levatrice una donna che assista anche abitualmente le partorienti, qualora non consti che abbia fatto pre-
F scrizioni terapeutiche od operazioni manuali o chirurgiche. — A. Casale, 26 ottobre 1892, Corsadi, Giur. Casale, 1892, 625.

18. Non contravviene alla legge sanitaria chi vende uno specifico per la guarigione dei calli, consistente in un preparato igienico ordinario, sebbene sulle etichette e in annunzi al pubblico vi attribuisca virtù e indicazioni terapeutiche non riconosciute dal Consiglio superiore di
G sanità. — A. Casale, 22 luglio 1892, Porta, Giur. Casale, 1892, 435.

19. La giusta credenza di non commettersi un fatto contrario alla legge esclude la nota di reato nell'obbiettività della contravvenzione all'art. 27 della legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica.

20. Non è poi vietato a chi ha la laurea di farmacista di vendere dei medicinali in via privata a determinate persone, per es. ai soci di un sodalizio agrario, quando per ordine ministeriale dovette chiudere al pubblico la farmacia sol perchè come maestro comunale non vi po-
A teva permanentemente dimorare. — T. Lanciano, 16 febbraio 1892, Sirolli, Foro, abruzz. VI, 26.

21. L'esercizio di un assistente farmacista abilitato nella farmacia del titolare regolarmente diplomato ed autorizzato deve essere sotto la direzione morale e non materiale della persona di questo, ovvero, perchè l'assistente farmacista abilitato eserciti legalmente una farmacia, si richiede la direzione morale e non la materiale del titolare, di essere regolarmente diplomato ed autorizzato.

22. Cosa significhi direzione personale e dimora permanente del farmacista nella farmacia destinata all'uso pubblico od al servizio di ospe-
B dali, o di altri istituti civili o militari. — A. Trani, 12 marzo 1892, Mignozzi, R. giur. Trani, 1892, 119.

23. Se il direttore legalmente approvato di una farmacia è colpito da tale infermità di mente e di corpo da rendergli impossibile di dirigerla e sorvegliarla, l'assistente non può da solo
C continuarne l'esercizio. — C. Roma, 5 maggio 1892, Mignozzi, Foro, II, 357.

24. Contravviene all'art. 28 della legge sanitaria il farmacista che tiene il suo esercizio sprov-
D visto di acido borico. — C. Roma, 19 dicembre 1891, Angello, Foro, II, 194.

25. È contravventore all'art. 42 della legge sanitaria l'appaltatore e fornitore di viveri che detiene ne' suoi magazzini del lardo putrefatto fra le sostanze alimentari che egli somministra.
E — C. Roma, 2 dicembre 1891, Scarcella, Corte S. Roma, 1891, 1037.

26. L'art. 42 della legge sanitaria contempla le sostanze alimentari alterate, anche se lo siano na-
F turalmente. — C. Roma, 4 febbraio 1892, Guastavino, Foro, II, 296; V. pure: Corte S. Roma, 1892, 49; Cass. unica, III, 641; Giur. pen. Tor., 1892, 259.

27. Cade sotto il disposto dell'art. 42 della legge sanitaria l'adulterazione dei commestibili, anche se non sia nociva.

28. Applicazione al caso di vendita di olio di oliva
G adulterato con olio di semi non nocivo. — C. Roma, 5 marzo 1892, Brugia, Foro, II, 337.

29. Pel tassativo disposto dell'art. 97 reg. 3 agosto 1890, in caso di contravvenzione all'art. 42 della legge sanitaria per vendita di latte scremato, l'esame del campione di stalla deve essere fatto a spese del contravventore non più tardi dei tre giorni dalla fatta contravvenzio-
H ne. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Giumbini, Cass. unica, III, 485; Giur. pen. Tor., 1892

Digitized by Google

208; Corte S. Roma, 1892, 95; Annali, 1892, 85.

30. Incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 42 della legge sanitaria chi pone in vendita dell'acqua gazosa contenente della saccarina.

31. Nè vale il dire che per l'art. 106 reg. 9 novembre 1889 le bevande adulterate, ma non nocive, possono vendersi, tuttavolta che il pubblico sia avvertito, con cartelli affissi nei negozî, delle modificazioni subìte dalle bevande, dacchè l'art. 162 del successivo regolamento speciale sanitario del 1890 eccettuò da tale disposizione la vendita dell'acqua gazosa; il qual regolamento fa perdere ogni efficacia agli anteriori regolamenti locali d'igiene e di polizia, per quanto non coordinati dall'autorità lo-
A cale al regol. gener. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Sausele, Cass. unica, III, 433; Giur. pen. Tor., 1892, 182; Annali, 1892, 75; Corte S. Roma, 1892, 117.

32. L'incaricato della vendita in piazza di carne di maiale nociva alla pubblica salute deve rispondere della contravvenzione di cui all'art. 42 legge sanitaria e non del reato di cui all'art. 295 c. p. (frode nell'esercizio del com-
B mercio). — C. Roma, 19 luglio 1892, Miranda, Cass. unica, III, 1055; Giur. pen. Tor., 1892, 408; Corte S. Roma, 1892, 495.

33. Il vendere latte adacquato può costituire il delitto preveduto dall'art. 322 c. p. se concorre il dolo, e costituisce la contravvenzione preveduta dall'art. 42 della legge del 22 dicembre 1888, ove non si provi il dolo nell'imputato. —
C C. Roma, 16 maggio 1892, Grossi, Cass. unica, III, 879; Annali, 1892, 186; Circ. giur., 1892, 75; Corte S. Roma, 1892, 409; Giur. pen. Tor., 1892, 365.

34. Il difetto di diligenza in coloro che vendono bevande o commestibili, punito dall'art. 42 della legge sanitaria, costituisce contravvenzione e non delitto.

35. E quindi la sentenza segue per l'appellabilità
D le norme delle contravvenzioni. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Ciravegna, Foro, II, 184. (n)

36. Il reato previsto dall'art. 42 della legge sanitaria è una contravvenzione, bastando a costituirlo il solo fatto della vendita di genere adulterato non ostante la buona fede.

37. Epperò la pena del carcere comminata da detta legge va commutata in quella degli arresti. —
E C. Roma, 4 dicembre 1891, Forneri, Cass. unica, III, 379; Riv. universale, 1892, 76; Annali, 1892, 63; Corte S. Roma, 1892, 982.

38. L'art. 323 c. p. non ha abrogato l'art. 42 della legge sanitaria.

39. Il suddetto art. 42 contempla il caso di contravvenzione, e si applica pel solo fatto volontario della vendita, anche se il venditore fosse in buona fede, volendo la legge punirlo pel solo fatto di non essersi assicurato della genuinità della merce prima di esporla in vendita.

40. Invece i fatti ipotizzati dall'art. 323 c. p. costituiscono delitti e richiedono per la loro pu-
A nibilità la dimostrazione di una colpa. — C. Roma, 21 maggio 1892, Papini, Foro, II, 323.

41. Non è esatto ritenere che la materia regolata dall'art. 42 della legge sanitaria sia la stessa di quella contemplata dall'art. 320 c. p., cui si riferisce il successivo art. 323 n. 3.

42. L'art. 320 punisce la vendita di quelle sostanze alimentari che per qualità ingenite e loro proprie sono alla salute pericolose, ma di cui il compratore ignori il pericolo, mentre le materie alimentari delle quali si occupa l'art. 42 della legge sanitaria sono di loro natura salutari, ma divengono nocive se guaste, infette od adulterate.

43. Epperò la vendita di carne guasta di suino ricade sotto la sanzione dell'art. 42 della legge sanitaria, e non degli art. 319 e 223 c. p. —
B C. Roma, 9 marzo 1892, Busnardo, Foro, II, 321. (n)

44. Non è esatto il ritenere che la vendita di sostanze alimentari adulterate, guaste, infette o altrimenti nocive alla salute ricada sotto la sanzione del cod. pen. o dell'art. 42 della legge sanitaria, e costituisca quindi delitto o contravvenzione, secondo che sia informata da dolo o da colpa, poichè l'art. 323 c. p. espressamente eleva a delitto anche la vendita colposa.

45. Le ipotesi indicate nell'art. 42 della legge sanitaria sono state, meno quella relativa alla cattiva stagnatura degli attrezzi di cucina, fusi e trasfusi negli art. 319 e seg. c. p., che come legge posteriore ha derogato alla prima; e quindi in tema di vendita di sostanze alimentari guaste, adulterate, infette o altrimenti nocive alla salute, sono sempre applicabili le disposizioni del codice penale e non mai quelle
C del citato art. 42 della legge sanitaria. — C. Roma, 23 maggio 1892, Catoni, Foro, II, 308. (n)

46. A parte il vedere se l'art. 42 legge sanitaria sia stato o meno abrogato, ove nel fatto di aver posto in vendita sostanze alimentari pericolose per la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore, concorra il dolo,
D è sempre applicabile l'art. 320 c. p. — C. Roma, 12 luglio 1892, Marini, Cass. unica, III, 1101; Giur. pen. Tor., 1892, 431.

47. Le contravvenzioni sanitarie sono di azione pubblica e non torna perciò loro applicabile l'art. 88, nè l'oblazione fatta da uno dei coimputati ed accettata dal sindaco può giovare come atto di remissione agli altri imputati. — C. Roma, 17
E giugno 1892, Pedroni e Milesi, Bett., 1892, 266; Riv. amm., 1892, 816; Corte S. Roma, 1892, 396.

48. Commette contravvenzione all'art. 50 legge sanitaria chi non denuncia un caso di vaiolo e non chiama il medico, per evitare il sequestro.
F — C. Roma, 26 maggio 1891, Puppa, Corte S. Roma, 1891, 766.

Digitized by Google

49. Commette contravvenzione all'art. 45 della legge sanitaria, il medico condotto che omette di denunciar subito al sindaco un caso di tifo da
A lui curato. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Placidi, Corte S. Roma, 1891, 909.

50. Basta la volontarietà del fatto perchè il custode di un cimitero, che faccia scavare una fossa in luogo in cui possa prevedere esservi già un cadavere, risponda di contravvenzione
B alla legge. — C. Roma, 10 giugno 1892, Bozzi, Giur. pen. Tor., 1892, 301.

51. L'art. 20 reg. 11 gennaio 1891 concedendo ai privati di eseguire il trasporto funebre su proprî carri non li dispensa però dall'osservare tutte le altre disposizioni attinenti alla polizia mortuaria, quali la visita del sanitario prima di chiudere il cadavere nella cassa, e l'ordine del sindaco per l'introduzione della salma nel cimitero. Conseguentemente non possono tacciarsi di incostituzionalità i regolamenti locali
C che riproducano siffatte disposizioni. — C. Roma, 17 giugno 1892, Pedroni e Milesi, Bett., 1892, 266; R. amm., 1892, 816; Corte S. Roma, 1892, 396.

52. Le due pene, corporale e pecuniaria, stabilite dall'art. 42 della legge sanitaria, debbono sempre essere simultaneamente applicate ai contravventori dell'articolo medesimo: nè si può mai commutare la pena corporale in pena pe-
D cuniaria. — C. Roma, 16 agosto 1892, Manca, Giur. pen. Tor., 1892, 413; Cass. unica, III, 1180; M. trib. Mil., 1892, 922; Riv. universale, 1892, 279.

53. Le violazioni dei regolamenti locali d'igiene, di polizia mortuaria, ecc., sono punibili colla pena pecuniaria stabilita nel capoverso dell'art. 60 della legge sulla sanità pubblica, cioè da lire
E 51 a lire 500. — C. Roma, 10 giugno 1892, Bozzi, Giur. pen. Tor., 1892, 301.

54. L'art. 160 della legge sanitaria è applicabile soltanto alle contravvenzioni a prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene per le quali non siano dalla stessa legge sanitaria stabilite pene speciali.

55. E quindi non è applicabile alla contravvenzione all'art. 162 del regolamento speciale sanitario 3 agosto 1890 riguardante la vendita dell'ac-
F qua gazosa contenente saccarina. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Sausele, Cass. unica, III, 433; Giur. pen. Tor., 1892, 182; Annali, 1892, 75; Corte S. Roma, 1892, 117.

56. È incompetente il pretore a giudicare le contravvenzioni di cui all'art. 23 della legge sanitaria (esercizio abusivo di arte sanitaria), poichè il massimo della multa comminata può
G estendersi a lire 5000. — C. Roma, 10 dicembre 1891, Angela Giacomantonio, Cass. unica, III, 353; Giur. pen. Tor., 1892, 152; Corte S. Roma, 1891, 1013.

57. Il pretore è incompetente a conoscere della contravvenzione di cui all'art. 45 della legge sanitaria (omessa denuncia di malattia infettiva).

58. E la ragione si è che la pena astrattamente inflitta dall'art. 45 potendo essere il carcere, che pel codice cessato si estendeva a cinque anni, pel codice nuovo la conversione della pena del carcere si fa in quella dell'arresto, non però limitato al massimo legale di anni due, ma che può anche estendersi, come la pena del carcere,
A fino ai cinque anni. — C. Roma, 18 febbraio 1892, Balletta, Cass. unica, III, 446; Giur. pen. Tor., 1892, 191; Corte S. Roma, 1892, 78.

59. È appellabile la sentenza proferita dal tribunale sulla sussistenza o meno della contravvenzione di esercizio abusivo della professione di
B levatrice. — A. Casale 26 ottobre 1892, Corradi, Giur. Casale, 1892, 625.

60. È appellabile la sentenza del tribunale relativa a contravvenzione (nella specie, all'art. 23 della legge sanitaria) punibile con pena pecuniaria
C eccedente le lire 1000. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Rusconi, Corte S. Roma, 1892, 61; Cass. unica, III, 618; Giur. pen. Tor., 1892, 256.

V. *Pena* 52 — *Provincia* 5, 6 — *Truffa* 6 —

— ufficiale sanitario, comunale o provinciale — V. *Medico*.

— esercizio di farmacia — V. *Farmacia*.

— reati contro l'incolumità pubblica — V. *Incolumità pubblica*.

— rapporti dei Comuni coi medici e relative convenzioni — V. *Medico*.

Scarcerazione finita l'istruzione [c. p. 253 modificato dalla L. 30 giugno 1876, n. 3183].

Schiamazzi e rumori notturni — V. *Quiete pubblica e privata* — *Sicurezza pubblica*.

Schiavi (tratta di) [R. D. 13 maggio 1886, n. 3917, che stabilisce le pene e la relativa procedura per il reato di tratta di schiavi commesso nella colonia di Assab].

Schiavitù.

La schiavitù e la tratta: discorso letto il giorno 1° novembre 1891 per l'inaugurazione dell'anno accademico nella Università di Macerata.
D — G. C. Buzzati. Macerata, tip. Bianchini, 1891, in-8° p. 40.

Scindibilità — V. *Indivisibilità*.

Scioglimento.

— di comunione — V. *Comunione e condominio* — *Divisione*.

— di matrimonio [c. c., 148-158] — V. *Matrimonio* — V. pure *Dote*.

— di promiscuità — V. *Diritti promiscui*.

— di società [c. comm., 96, 99, 103, 146, 158, 187, 189-192, 194] — V. *Società*.

Sciopero [c. p. 166, 167].

Scolo (servitù di) [c. c., 637, 654] — V. *Servitù*.

Scommessa [c. c., 1802-1804] — V. *Giuoco e scommessa*.

Scrittura e prova per iscritto — [c. c., 1315, 1317, 1325, 1328, 1329, 1331, 1333-1339; c. p.

Digitized by Google

c., 913-920; c. comm., 41, 45, 87, 238, 240, 454, 481, 483, 485, 522, 523, 547, 590].

SOMMARIO.

Analfabeta 32. — V. *Crocesegno.*
Atto privato 14-88 — V. *Registri — Verificazione.*
» pubblico 7-13.
Autenticazione 8 bis, 14-17, 31.
» copie 17.
Buono o approvato 30-36.
Cassazione, mandato 15.
Controdichiarazione 26.
Crocesegno 8, 9, 27.
Data certa 25.
Dichiarazioni false del notaio 12, 18.
Disconoscimento 43, 44.
Ente ecclesiast., registri 2.
Esist. delle scritture, prova 6.
Foglio in bianco 28, 29.
Giuramento, prova 6, 36.
Interrogatorio 6, 45.
Legge (tempo) 27.
Lettere missive 20.
Mediatore, testimone 7.
Notaro straniero 18.
Obbligo della scrittura 1, 4, 5.
Perizia 8, 49-57.
Polizza o promessa 28, 29, 36. — V. *Buono o approvato.*
Principio di prova 35.
Progetto o bozza di contratto 21.
Prova in genere 45.
Prova testim. 11, 34, 46, 47.
Registri privati 37-41.
» di enti eccles. 2.
Riconoscimento 16, 19, 29, 43, 44.
Scrittura, promessa di stipularla 22.
Sordità 10, 11.
Sottoscrizione delle parti 8 bis 8, 9, 16, 28-26.
» dei testimoni 14, 15.
Testimoni 7, 14, 15.
Valore probatorio 2, 11, 12, 16, 19, 28, 29, 35, 42.
» di fronte o contro i terzi 24, 25, 42.
Verificazione 8, 45-57.

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulla formalità dello scritto nelle convenzioni secondo il codice civile italiano: appunti di
A dottrina e di giurisprudenza — I. PIRAS PILO, Sassari, tip. Dessi, 1892, in-8°, p. 43.
2. Del valore probatorio dei libri di amministrazione dei sodalizî ecclesiastici nelle provincie
B meridionali. — W. BRESCIA, Trib. giud., 1892, 76.
3. Degli incombenti processuali per la verifica mediante periti di privata scrittura disconosciuta, e delle forme e formalità che debbono
C osservarsi sotto pena di nullità. — V. VITALI, Studî senesi IX, 3.
3. bis Norme e criterî in ordine ad autenticazione
D ulteriore di firma. — S. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 299.

GIURISPRUDENZA.

4. A sensi dell'art. 1314 c. c. devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata le convenzioni che trasferiscono proprietà di immobili; e ciò non tanto *ad probationem* quanto *ad solemnitatem.*
5. La disposizione del citato articolo non è in contraddizione con quelle dei successivi art. 1448 e 1932 n. 8.
6. Manifestato il consenso di cui trattasi in iscritto, è lecito ad una parte di deferire all'altra l'in-
E terrogatorio od il giuramento onde stabilire l'esistenza della scrittura. — A. Roma, 14 giugno 1892, Settimi c. Silenzi e Soc. immobiliare, Temi rom., 1892, 316.
7. Nell'istrumento fra creditore e debitore può bene intervenire come testimone chi ha fatto da mediatore nell'affare, dovendo considerarsi come testimone interessato nell'atto solo chi forma oggetto di una pattuizione contenuta
A nell'atto stesso rogato dal notaio. — A. Napoli, 15 marzo 1892, Di Giorgio c. Catalano Ganzaga, Trib. giud., 1892. 131.
8. È nullo l'atto pubblico nel quale una delle parti abbia unicamente apposto il crocesegno, dicendo soltanto di essere impossibilitato a scrivere, senza specificare la causa di questo impedimento.
9. Non vale all'uopo che il notaio per supposizione sua, e non per dichiarazione della parte, abbia specificato l'impedimento, specialmente se tale menzione è stata da lui fatta dopo l'altra menzione della lettura dell'atto, e nel luogo delle sottoscrizioni, di *seguito al croce-*
B segno ed a spiegazione del medesimo. — A. Torino, 29 luglio 1892, Ramorino c. Voarino, Giur. Tor., 1892, 671; Massime, 1893, 41.
10. La sordità assoluta, di cui parla l'art. 47 L. 25 maggio 1879 sul notariato, è l' impossibilità, e non la difficoltà di udire.
11. È inammessibile la prova testimoniale per dimostrare che uno dei contraenti era affetto da
C sordità non assoluta. — C. Palermo, 2 giugno 1892, Salamone c. Lombardo, Circ. giur., 1892, 177; Legge, 1892, II, 801; Foro Cat., 1892, 118.
12. L'affermazione fatta dal notaio, contraria al vero, di aver dato lettura dell'istrumento e di essersi sborsata la somma indicata alla sua presenza, importa non la nullità, ma la falsità
D dell' istrumento medesimo. — A. Napoli, 22 febbraio 1892, Contaldi c. De Cesare, Gazz. proc., XXV, 212.
13. La clausola *de numerata pecunia,* espressa in un atto pubblico come avvenuta alla presenza del notaio, non può impugnarsi con l'azione di simulazione, ma soltanto coll' impugnazione di falso, senza che vi possa ostare la mancanza di elementi di dolo, o il consentimento anche po-
E steriore dei contraenti. — C. Palermo, 2 giugno 1892, Pasqualino c. Di Fede, Circ. giur., 1892, 260; Foro Cat., 1892, 231; Legge, 1893, I, 93; M. trib. Mil., 1893, 72.
14. Nell'autenticazione di private scritture per parte di notaio la sottoscrizione dei testimonî deve essere apposta in fine dell'atto, dopo la data, a pena di nullità.
15. Questa regola si applica anche ai mandati per
F ricorrere in cassazione. — C. Napoli, 12 dicembre 1891, Carusi c. Rivelli, Foro, I, 424.
16. Quando le firme in scrittura privata sono riconosciute o sono autenticate, si presume vero, sino a prova contraria, anche il contenuto della scrittura.
17. Il notaio, che autentica le firme d'una scrittura, può anche rilasciare copia di questa e della propria autenticazione.
18. Il notaio straniero si presume siasi uniformato

Digitized by Google

alla legge sua nazionale, e chi sostiene il contrario deve darne la prova.

19. Per impugnare l'intrinseco di una scrittura riconosciuta, l'iscrizione in falso non è obbligatoria, ma soltanto facoltativa. — A. Torino, 19 ottobre 1891, Comola c. Comaita, Giur. Tor., 1892, 143; Massime, 1892, 315.

20. Anche lo scambio di lettere vale a costituire la scrittura privata a sensi dell'art. 1314 c. c. — A. Venezia, 9 febbraio 1892, Faccini c. Perrotti Gabrici, Temi ven., 1892, 354.

21. La bozza o minuta del contratto, che contenga le condizioni di doversi passare in forma legale, costituisce un progetto di una futura convenzione, che produce obbligazione. — T. Ancona, 6 novembre 1891, Adanti c. Bettitoni, Giorn. giur., 1892, 253.

22. Benchè si tratti di contratto pel quale la legge non esiga l'atto scritto, se tuttavia le parti pattuirono di farlo per iscritto, la scrittura diventa allora necessaria, e in sua mancanza non si ammette altra prova.

23. Quando la scrittura non è richiesta *ad substantiam*, può valere *ad probationem* anche una scrittura che non sia sottoscritta da tutti i contraenti, in questo senso che quello di essi che la ritiene senza averla firmata può produrla e invocarla contro l'altro che l'abbia firmata; come può invocarsi da questo contro il primo, provando, anche indirettamente e per presunzioni, che questi, anche senza averla firmata, vi ha aderito e l'ha accettata. — C. Torino, 4 giugno 1892, Soc. risanamento c. Caponotto, Giur. Tor., 1892, 497; Giurista, 1892, 334; Legge, 1892, II, 299; Bett., 1892, 841; M. trib. Mil., 1892, 824; Riv. universale, 1892, 593.

24. Il possesso e l'uso d'una scrittura privata può tener luogo della omessa sottoscrizione di una delle parti contraenti quando la scrittura medesima è fatta valere contro l'altro contraente che vi ha posto la sua firma ed ha l'obbligo di riconoscere o negare formalmente la propria sottoscrizione, ma non quando l'incompleta scrittura viene prodotta contro un terzo estraneo alla sua formazione, di fronte al quale prende data certa ed esiste unicamente dal giorno della sua registrazione.

25. Se nel giorno della registrazione la scrittura destinata a far fede di un contratto bilaterale è incompleta per la mancanza della firma di una delle parti contraenti, la scrittura medesima di fronte ai terzi non prova niente; il contratto in essa contenuto non può aversi per vero e sussistente, ed il possesso della scrittura medesima nella parte contraente che non curava di firmarla e ne fa uso dopo la registrazione, è sempre un possesso equivoco incapace di accertare che essa pure l'ha conosciuta ed approvata fino dal giorno della sua formazione. — C. Roma, 21 marzo 1891, Durando c. Larussa, Corte S. Roma, 1891, II, 329.

26. Un atto (nella specie, una controdichiarazione) è valido ed efficace benchè firmato soltanto da colui, contro cui lo si invoca; giacchè alla firma dell'altra parte supplisce il fatto che questa lo produce e lo fa valere in giudizio. — A. Casale, 8 aprile 1892, Mangiarotti c. Vigoni, Giur. Casale, 1892, 416.

27. Per giudicare della validità o meno di scritture private crocesegnate e firmate sotto l'impero di leggi passate, si deve por mente alle leggi che imperavano al momento della formazione delle scritture medesime e non tener conto unicamente dei relativi precetti del vigente codice civile. — C. Roma, 26 maggio 1891, Antolini c. Quadrano, Corte S. Roma, 1891, II, 365.

28. Un bono di pagamento può validamente formarsi con il rilascio di un foglio in bianco, cioè di un foglio solamente firmato prima della redazione in iscritto delle dichiarazioni o convenzioni stabilite tra le parti.

29. Contra il contenuto di siffatte dichiarazioni o convenzioni, quand'anche redatte di mano del possessore del bono, il debitore non può essere ammesso a provare se non ne' casi e con le limitazioni designate dalla legge per gli atti scritti a firma privata. — T. Bari, 28 luglio 1892, Longo c. Chiaromonte, Pisanelli, 1892, 213.

30. Non è applicabile il disposto dell'art. 1325 c. c. alle scritture non aventi carattere unilaterale, ma costituenti la risultante di un assestamento di conti intervenuto fra creditore e debitore. — A. Cagliari, 19 novembre 1891, Alivia Marogna c. Lopez, M. trib. Mil., 1892, 147.

31. La formalità del buono od approvato richiesta dall'art. 1325 c. c. non è necessaria quando la scrittura sia stata riconosciuta dalla parte che la sottoscrisse, ovvero autenticata, in ispecie se dall'autenticazione risulti che la scrittura fu letta alle parti. — A. Firenze, 12 gennaio 1892, Vadi c. Rolli, Foro, I, 174. (n)

32. Non è nullo un buono od approvato, le cui diverse lettere furono liberamente vergate, ad una ad una, dal debitore analfabeta, sotto la dettatura altrui, ed indi firmate con la sua abituale sottoscrizione.

33. Non è nullo un buono od approvato, ove non sia espressa la causa: questa si presume esistente e lecita fino a prova contraria.

34. Codesta prova contraria, di regola, non è la testimoniale, ma unicamente quella che la legge permette secondo la natura ed il valore della convenzione; ed è arbitraria la distinzione, che qualunque sia il valore della convenzione, la inesistente od illecita causa di essa possa sempre provarsi con testimoni. — A. Trani, 30

Digitized by Google

settembre 1892, Calabria c. Masselli, Pisanelli, 1892, 263.

35. La mancanza del buono od approvato, prescritto dall'art. 1325 c. c., non toglie alla scrittura ogni valore probatorio, ma conserva questa l'efficacia di un indizio e di un principio di prova scritta, capace di essere completato con altri ri-
A sultamenti. — C. Torino, 6 maggio 1892, Guzzetti c. Penati, Giur. Tor., 1892, 667.

36. Se la polizza di pagare una certa somma manca del buono od approvato di cui al 1325 c. c., ben può il giudice deferire al creditore il giuramento suppletivo per accertare meglio
B l'effettiva esistenza del credito. — A. Genova, 14 giugno 1892, Maccario c. Gatti, Giurista, 1892, 299.

37. L'art. 1330 c. c. è applicabile anche alla prova delle obbligazioni e liberazioni intervenute tra commercianti.

38. Nel valutare la prova emergente dai registri e dalle carte domestiche è inapplicabile il principio dell'inscindibilità del contenuto di que-
C ste scritture. — C. Torino, 5 marzo 1892, Prayer Galletti c. De Barbieri, Foro, I, 525.

39. Per quanto il registro domestico non presenti certa regolarità, per esservi, senza distinzione di pagine, esposte entrate e spese, per non esservi serbata progressione di data, per mancarvi la sottoscrizione, pure le enunciazioni di somme ricevute fanno fede contro chi le ha scritte e contro i di lui eredi.

40. Ciò tanto più quando risulti che il creditore al tempo della appostazione nel registro ebbe effettivamente la disponibilità di somme corrispondenti a quelle indicate.

41. Quando la forma e la sobrietà delle registrazioni possano indurre dubbî è a deferirsi il
D giuramento suppletorio al creditore. — A. Venezia, 16 aprile 1892, Pennelli Beltrame Pomè c. Maggioni Stefanelli, Temi ven., 1892, 535.

42. L'avente causa da più persone per effetto della stessa convenzione non può disconoscere, rimpetto ad una di esse, le dichiarazioni emesse dalle altre in atti posteriori, in quanto forniscano elementi di prova risguardanti la con-
E venzione stessa. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Ditta Fossi c. Rosselli, Temi ven., 1892, 393 e 445.

43. Chi sottoscrive uno scritto è presunto riconoscerne il tenore e sottomettersi a tutte le conseguenze che ne possono derivare.

44. Può però sempre darsi la prova contraria di questa presunzione concretando alterazioni di tutto o parte del primitivo contesto dello scritto
F o dolose interpolazioni. — A. Venezia, 12 aprile 1892, Rezzara c. Mioli, Temi ven., 1892, 397.

45. La legge, per la verificazione delle scritture, non riconosce altre forme di prova che quelle per periti, per testimonî e per documenti; è,
G quindi, inammessibile l'interrogatorio — T. Bari, 28 luglio 1892, Longo c. Chiaromonte, Pisanelli, 1892, 213.

46. La disposizione dell'art. 284 c. p. c., secondo cui la prova testimoniale per la verificazione di una scrittura non è ammessa che congiuntamente alla perizia, non vieta che venga proposta dopo esaurita la prova peritale.

47. Per l'ammissione della prova testimoniale non è di stretta necessità che i fatti nella medesima articolati debbano essere decisivi della lite, ma basta che siano ad essa pertinenti e valgano a renderne più sicura e facile la risoluzione, e ciò specialmente trattandosi di verificazione di scritture pel disposto dell'art. 294 c. p. c. —
A A. Roma, 10 dicembre 1891, Giovannangeli c. Renzi, Temi rom., 1891, 465.

48. Consentita nell'inventario la scelta *delle scritture* di comparazione fra gl'interessati a sostenere rispettivamente la verità o non dei testamenti impugnati, non può uno degl'interes-
B sati sconoscere tale scelta. — C. Napoli, 11 gennaio 1892, De Sinno c. Brancia Cantore, Dritto e giur., VIII, 21.

49. Non eccede il mandato, nè viola la legge ed il giudicato il perito calligrafo che, poste in confronto tra loro le scritture di comparazione ammesse in disaccordo delle parti con riserva d'impugnazione di falso dal giudice delegato al processo di verificazione di un testamento olografo, ne dinota le difformità tra esse ed il testamento, e ritenutane una per vera, scarta le altre, e deduce dal complesso delle indagini la falsità del testamento stesso.

50. Non esistendo quindi la nullità radicale di detto mezzo istruttorio, resta la quistione d'apprezzamento del giudizio dei periti, ed è prematura la domanda di revisione di perizia proposta in via incidentale e senza completarsi la istruzione coll'esaurimento della prova te-
C stimoniale già ammessa. — T. Benevento 11 dicembre 1891, De Vita c. De Santis, Riv. sann. irp., 1892, 21.

51. Non occorre che nel verbale, di che nell'art. 291 c. p. c., si faccia menzione del ritiro delle parti, quando le operazioni peritali debbono incominciare nel giorno seguente a quello della prestazione del giuramento, e le parti siansi astenute dal fare eccezioni ed osservazioni ai periti.

52. I periti, a senso dell'art. 292 c. p. c., sono tenuti di procedere per la prima volta unitamente alle loro operazioni.

53. Non è però vietato che un perito, anche da solo, possa dopo eseguire quegli altri rilievi che crede più confacenti ad illuminare la propria coscienza.

54. L'art. 292 non prescrive esplicitamente che delle operazioni peritali debba farsi processo verbale e solo lo si desume dalle espressioni onde è concepito, e la sua mancanza non produce la nullità della perizia.

Digitized by Google

55. Del resto l'inosservanza delle formalità di che nell'art. 292 può risultare da certificato del cancelliere, davanti cui si compierono le operazioni peritali, il quale certificato fa fede fino ad inscrizione in falso.

56. La giurisprudenza si è occupata della sola questione, se il trasporto fuori della cancelleria dei documenti e scritture da verificarsi produce la nullità della perizia calligrafica, ed ha deciso ora affermativamente, ora negativamente.

57. Non è attendibile una perizia ufficiosa, se non è ammessa dalle controparti, tanto più se non risulta che essa sia stata fatta col confronto del testamento e delle scritture di comparazione. — T. Piacenza, 17 aprile 1891, Calvi-Carraro c. Silvano e Ospizio di Castel S. Giovanni, Legge, 1892, I, 203.

A

V. *Arbitramento* 3, 4, 8, 9 — *Assicurazione* 43-51 — *Donazione* 24, 25, 29 — *Dote* 7, 8 — *Filiazione* — *Diritti promiscui* 2 — *Domicilio* 5 — *Enfiteusi* 2, 8, 9 — *Frode e simulazione* 5, 24, 31 — *Giuramento civ.* 8-11 — *Locazione* 5 — *Mandato civ.* — *Miniere* 13 — *Obbligazione* 11, 13, 30 — *Proprietà* 9, 10, 14 — *Prova testimoniale* — *Remissione di debito* 1, 3 — *Servitù* — *Società* — *Transazione* 11 — *Vendita.*

— principio di prova scritta — V. *Principio di prova.*

— impugnativa di falso — V. *Falso civ.* — *Falso penale.*

— libri di commercio — V. *Libri di commercio.*

Scusanti (circostanze) — *Circostanze scusanti.*

Scuola — V. *Istruzione pubblica* — *Maestro.*

Scrutinio di lista — V. *Elezioni politiche.*

Seconde nozze [c. c., 57, 128, 233, 770] — V. *Patria potestà* — *Successione.*

Seduzione di donna sotto promessa di matrimonio — V. *Obbligazione* 8-12 — *Responsabilità civ.* 10-15.

Segretario comunale.

SOMMARIO.

Competenza 34-37.
Condannato 1, 2.
Consiglio comunale, convocazione 26, 27.
Diffida 16, 23, 24.
Giustizia amm. 37-39.
Lavoro non preveduto in contratto 36.
Licenziamento 24-35.
Litispendenza 38.
Nomina o conferma 1-22.
Notifica 38.
Termine a ricorrere 39.
Verifica di cassa, compenso 40, 41.

1. Secondo il nuovo regolamento per l'esecuzione della legge com. prov., a differenza di quello precedente, è perfettamente legittima la nomina a segretario comunale di chi abbia avuto bensì una condanna per reati contemplati dall'art. 30 della legge comunale, ma sia poi stato riabilitato. — C. Stato, 25 aprile 1890, Trubiani c. Schiera, Man. amm., 1892, 28.

B

2. Il segretario comunale condannato per uno dei reati previsti dall'art. 30 della legge comunale non può più esercitare il suo ufficio benchè successivamente sia stato riabilitato. — C. Stato, 18 marzo 1892, Carminati, Man. amm., 1892, 169; R. amm., 1892, 479; Legge, 1892, II, 27; R. dir. pubb., III, 565.

A

3. Il limite della nomina biennale di cui all'art. 12 della legge comunale è riferibile tanto ai segretari, quanto ai vice-segretari, ed applicasi anche nel caso che la nomina costituisca per l'impiegato una promozione nell'ufficio dello stesso Comune.

4. L'essere stata fatta la nomina, per un tempo oltre il biennio, in ispreto dell'art. 12 della legge comunale, non è causa di nullità, ma di riduzione al termine legale. — A. Catania 4 aprile 1892, Castiglione Castro c. Sindaco di Biancavilla, Giur. Cat., 1892, 41; R. amm., 1892, 609; Foro Cat., 1892, 40; Legge, 1892, II, 490.

B

5. Non è necessario per la conferma del segretario comunale che sia trascorso l'intiero biennio. — C. Stato, 31 ottobre 1891, Giunta prov. amm. di Ossi, R. dir. pubb., III, 276.

C

6. Non è prescritto che la conferma del segretario debba avvenire soltanto dopo compiuto il biennio, ma può anche avvenire prima, decorso un termine sufficiente d'esperimento. — C. Stato, 31 ottobre 1891, Giunta. prov. Ascoli Piceno c. Com. Montottone, R. dir. pubb., III, 38; Bett., 1892. 100.

D

7. Il segretario comunale può essere confermato in carica per un sessennio anche prima della scadenza del biennio di prima nomina.

8. La conferma per un sessennio deve esser deliberata e approvata due volte dal Consiglio comunale, a norma degli art. 159 e 167 legge com. prov. — C. Stato 19 agosto 1891, Com. di Medoli c. Com. di Montegiorgio, Foro, III, 7.

E

9. I Comuni sono liberi di confermare in carica per un sessennio il proprio segretario nominato per un biennio prima ancora della scadenza del termine di prova.

10. Semprequando ciò avvenga senza alcun aggravio per il Comune, mantenendosi cioè al segretario lo stesso stipendio, le deliberazioni relative non hanno bisogno delle formalità di cui agli art. 159 della legge com. e prov. nè dell'approvazione della Giunta prov. amm. — C. Stato, 27 luglio 1892, Com. di Casalnovo, R. amm., 1892, 956.

F

11. La conferma sessennale dei segretarî comunali senza aumento di stipendio non va soggetta alla formalità della duplice deliberazione, nè all'approvazione dell'autorità tutoria. — C. Stato, 27 febbraio 1892, Velini c. Pref. Caserta, Foro, III, 82. (n)

G

12. La nomina del segretario comunale per un biennio di prova e la riconferma in carica per un sessennio debbono risultare espressamente o implicitamente da un atto del Consiglio comunale.

Digitized by Google

13. Quindi il segretario comunale nominato a tempo indeterminato e tacitamente riconfermato d'anno in anno anche per più anni di seguito, non acquista per ciò diritto alla conferma sessennale di cui all'art. 12 della legge com. e
A prov. — C. Stato, 14 novembre 1891, Neri c. Com. di Baricella, Foro, III, 5. (n)

14. La conferma sessennale del segretario comunale deve risultare da espressa deliberazione del Consiglio, o da fatti tali che rimuovano ogni ragionevole dubbio in proposito.

15. L'avere lasciato che per alcun tempo (nella specie, cinque mesi) il segretario rimanesse in carica dopo il biennio di prova, non è fatto sufficiente a indurre l'intenzione del Comune
B di confermarlo nell'ufficio. — C. Stato, 17 giugno 1892, Com. di Oria c. Giunta prov. di Lecce e Casanova, Foro, III, 117. (n)

16. Il segretario comunale che alla scadenza della prima nomina biennale non viene riconfermato o con espressa deliberazione o con un atto qualunque che manifesti la volontà del Comune di riconfermarlo, ma viene lasciato in carica tacitamente, ha soltanto il diritto di essere conservato per un'annata intera e congedato in tempo congruo, e non quello di restare in
C carica per un altro biennio. — C. Stato, 17 giugno 1892, Com. di Rocca Bernarda c. Giunta prov. amm. di Catanzaro, Giust. amm., 1892, 422; Cons. dei comuni, 1892, 362; Legge, 1893, I, 176.

17. L'art. 12 della legge com. e prov. vuole chiaramente che la conferma sessennale di un segretario comunale segua senza intervallo di tempo allo spirare del termine della prima nomina, e non può ammettersi che s'intenda confermato per un sessennio chi, nominato all'ufficio di segretario e quindi abbandonatolo, fu
D nuovamente rieletto. — C. Stato, 31 ottobre 1891, Com. di Colle Macra e Galier, R. dir. pubb., III, 35; Bett., 1892, 97.

18. L'art. 12 della legge comunale e provinciale si applica anche ai segretari nominati prima di essa legge, ma anche per essi occorre dopo il primo periodo biennale le conferme siano espresse: tacitamente non si possono intendere riconfermati che d'anno in anno, sicchè per la fine dell'anno possono esser licenziati senza
E motivi. — C. Stato, 7 luglio 1892, Com. di Agira c. Maccaluso, R. dir. pubb., III, 486; R., amm., 1892, 712; Giust. amm., 1892, 342; Cons. dei comuni, 1892, 274.

19. Conformemente all'art. 12 legge com. e prov., perchè il segretario comunale possa acquistare la stabilità della sua posizione, è necessario che abbia conseguito tempestivamente la espressa conferma prima della scadenza della sua ferma.

20. Non può trarsi argomento alcuno per la conferma del segretario dalla inclusione del suo nome nel bilancio preventivo comunale, lo scopo del bilancio preventivo essendo rivolto unicamente a regolare la contabilità del Comune, e a determinare la spesa anche in relazione agli stipendi degli uffici compresi nella pianta organica, ma indipendentemente da ogni considerazione personale su coloro che coprono gli uffici.

21. Ciò deve dirsi tanto più, quando non solo mancò l'atto di conferma prima della scadenza della ferma, ma le deliberazioni prese al riguardo del segretario dal Consiglio, interpretate nel senso migliore, possono significare soltanto che la rappresentanza comunale si riservò ogni deliberazione definitiva sulla conferma ricorrendo alla sospensione, e sciolse in ultimo le sue riserve,
A col negare l'atto di conferma. — C. Stato, 24 maggio 1892, Com. di Ragusa c. Giunta prov. amm. di Siracusa, Cons. dei comuni, 1892, 195; Imp. dir., 1892, 281.

22. Viola lo spirito dell'art. 12 della legge com. e prov. la Giunta prov. amm. la quale nega la sua approvazione alla deliberazione di un Consiglio comunale importante la conferma a vita del segretario comunale per il riflesso che non convenga limitare la libertà delle future amministrazioni.
B — C. Stato, 1 luglio 1892, Com. di Cona, R. amm., 1892, 855.

23. È competente il Consiglio comunale, non il sindaco nè la Giunta, a dare la disdetta per evitare la tacita rinnovazione del contratto col
C segretario comunale. — C. Stato, 11 agosto 1892, Mer Segretario del Comune di Sant'Odorico, R. dir. pubb., III, 664.

24. Il licenziamento del segretario, che è in carica senza prefissione di termine, può essere proposto alla fine d'ogni anno, previo preavviso in congruo termine.

25. Senonchè, ove siasi preferito di deliberare il licenziamento per motivi disciplinari che risultarono affatto insussistenti, il segretario ha interesse e diritto che la deliberazione venga an-
D nullata. — C. Stato, 5 dicembre 1891, Com. di Roverè di Velo c. Giunta prov. amm. di Verona, Cons. dei comuni, 1892, 24.

26. Non può escludersi che il sindaco, pressato dai reclami e dalle censure che la popolazione, conosciuta la sospensione del segretario comunale, affrettavasi a sollevare contro di lui, abbia con retta estimazione creduto urgente di provvedere in maniera definitiva col concorso della rappresentanza comunale, convocandola nel termine più breve di 24 ore

27. Avendo il sindaco, con la partecipazione fatta d'urgenza al prefetto, annunciato la inflitta sospensione, della quale andava a render conto al Consiglio, la sola omissione della data del giorno in cui questo sarebbe convocato non implica nullità del procedimento.

28. La produzione di un certificato attestante la regolare condotta politica e morale, e la peri-

Digitized by Google

zia amministrativa del segretario comunale, non esclude che il medesimo siasi reso incompatibile non solo con la rappresentanza municipale, ma ben anche con la intera popolazione, atteso il suo contegno abituale notoriamente aspro, altiero e sprezzante. In tali condizioni, non si può non ravvisare un complesso di cause sufficienti a giustificare il deliberato di licen-
A ziamento emesso dal Consiglio comunale. — C. Stato, 13 aprile 1892, Legrenzi c. Com. di Ciciliano, Cons. dei comuni, 1892, 306.

29. I fatti che possono determinare il licenziamento di un segretario comunale, che per contratto stipulato dovrebbe ancora prestare servizio, devono essere proporzionati a tal grave misura, toccando le qualità morali del licenziato, la poca attitudine e l'abituale negligenza nell'esercizio delle funzioni di segretario, e l'aver arrecato pregiudizio agli interessi comunali.

30. Non è motivo sufficiente a giustificare il licenziamento l'assoluta incompatibilità fra il segretario e l'Amministrazione da cui dipende, perchè anche supponendo ineccepibile l'affermazione, la giustizia e l'equità richiedono che si tenga conto dell'incompatibilità a carico del segretario, solo in quanto ad esso sia imputabile, cioè solo in quanto sia una conseguenza
B necessaria degli addebiti accertati. — C. Stato, 17 dicembre 1891, Bivona Imbornone c. Com. di Menfi, R. dir. pubb., III, 29; R. amm. Nap., 1892, 38; Annali, 1892, 10; Bett., 1892, 109; Circ. giur., 1892, 16.

31. Il licenziamento di un segretario comunale può essere effettuato in ogni tempo, anche avanti la scadenza fissata dall'atto di nomina o conferma, quando concorrano gravi motivi.

32. Tali però non possono essere considerate accuse generiche di indolenza e partigianeria, non rette da alcun specifico fatto comprovato e per di più contraddette dal contegno della Amministrazione, a vicenda favorevole ed ostile, in tempi diversi, al segretario, pur conservandosi
C identiche le persone dei consiglieri. — C. Stato, 30 luglio 1892, Febo c. Giunta prov. di Chieti Com. di Turrivalignani, Bett., 1892, 241; Cons. dei comuni, 1892, 325.

33. La dichiarazione d'incompetenza emessa in via amministrativa dalla Giunta prov. amm. sul ricorso del segretario comunale, che si ritiene indebitamente licenziato, non costituisce litispendenza, quand'anche contro quella dichiarazione sia ancora aperto il reclamo al Ministero dell'Interno; e quindi non forma ostacolo a che il segretario richiegga nella via giudiziaria il risarcimento dei danni.

34. L'autorità giudiziaria è competente a pronunciare sulla domanda di indennità proposta dal segretario comunale contro il Comune, che lo ha licenziato, trattandosi in questo caso, non già di revocare o modificare l'atto amministrativo, ma bensì di conoscere de' suoi effetti in relazione all'azione proposta.

35. Il segretario comunale nominato sotto la cessata legge comunale e provinciale senza prefissione di termine, e quindi tacitamente riconfermato di anno in anno, nel caso che venga licenziato dopo sopravvenuta la nuova legge ha diritto di esigere, a titolo d'indennità, lo stipendio dell'anno in corso e del successivo.
A — A. Casale, 17 novembre 1891, Risso c. Com. di Refrancore, Giur. Casale, 1882, 34; Bett., 1892, p. a., 208.

36. È di competenza giudiziaria l'azione proposta dal segretario di un Comune il quale afferma che i doveri d'ufficio impostigli per recenti disposizioni della autorità municipale eccedono dal limite contrattualmente stabilito, e perciò chiede il risarcimento dei danni che gli deri-
B vano dalla lesione del contratto. — A. Torino, 7 ottobre 1892, Lubatti Conti c. Com. di Carrù, Bett., 1892, 600; Giur. Tor., 1893, 37.

37. Dei ricorsi per licenziamento di segretarî comunali la Giunta prov. amm. deve giudicare colle forme della legge 1° maggio 1890, la quale riguarda tutta la materia contenziosa affidata alla Giunta prov. amm. anche colla legge co-
C munale. — C. Stato, 18 ottobre 1892, Com. di Ballao c. Musio Cherchi, Man. amm., 1892, 411; R. dir. pubb., III, 710; Riv. universale, 1892, 155; Mov. giur., 1893, 23; R. amm., 1892, 938.

38. È nulla la decisione della Giunta prov. amm. proferita sopra ricorso di un segretario comunale, presentato a termini dell'art. 12 della legge comunale, senzachè il ricorso sia stato
D notificato al Comune. — C. Stato, 19 ottobre 1891, Com. di Ballao c. Giunta prov. amm. di Cagliari, Riv. amm., 1892, 45.

39. Il termine per ricorrere alla Sezione IV del Consiglio di Stato contro la decisione della Giunta prov. amm. in materia di licenziamento di segretario comunale è quello di 60 giorni fissato dall'art. 30 della legge 2 giugno 1889, e non l'altro di giorni 30 contenuto nell'art.
E 19 della legge 1° maggio 1891. — C. Stato, 17 giugno 1892, Com. di Rocca-Bernardo c. Giunta prov. amm. di Catanzaro, Giust. amm., 1892, 422; Cons. dei comuni, 1892, 363; Legge, 1893, I, 176.

40. Il segretario del Comune capoluogo di consorzio esattoriale non può pretendere compenso per l'opera che presta per la verifica della cassa dell'esattore, benchè estesa agli altri Comuni del consorzio.

41. La verifica di cassa dell'esattore consorziale, per vero, non può dare risultati certi, anche riguardo ad un Comune, se non è estesa a tutto il consorzio, ed il segretario non potrebbe ricusare l'assistenza, obbligatoria per legge. —

Digitized by Google

A C. Stato, 27 maggio 1892, Min. Interno Com. di Bagnasco, Man. amm., 1892, 275; Legge, 1892, II, 135; Cons. dei comuni, 1892, 233.
V. *Peculato* 4.

— impiegato comunale in genere — V. *Impiegato comunale.*

Segretario provinciale.

Segreti (delitti contro la inviolabilità dei) [c. p. 159, 164] — V. *Rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato.*

Semina (servitù) — V. *Pascolo e semina.*

Seminario — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Senato — V. *Parlamento.*

Sensale — V. *Mediatore.*

Sentenza in materia civile [c. p. c. 356-369; 21, 409, 384, 385, 388, 435-437, 460, 461, 463, 469, 844, 846].

SOMMARIO.

Acquiescenza 110, 132-148.
Appello 114-116, 131, 132, 136, 142-146.
Arbitro conciliatore 141.
Argomentazioni delle parti 34-57.
Atti e documenti, esame 53, 94.
Cancelliere — V. *Pubblicazione — Sottoscrizione.*
Conclusioni delle parti 86-89, 90, 91, 95.
Contumacia — V. *Notificazione — Sentenza.*
Cosa giudicata 149, 150.
Data della sent. 6, 7.
Deliberazione 1-5 — V. *Sottoscrizione.*
Discussione (riapertura della) 3.
» (note dopo la) 85.
Dispositivo 74-76, 150 — V. *Pronuncia.*
Documenti — V. *Atti.*
Domicilio e residenza 126-128.
Eccezioni delle parti 85.
Errori materiali, correzione 102-112.
Esecuzione della sentenza 135-137, 139, 140.
» provvisoria 105, 135, 145.
Extra petita — V. *Ultra petita.*
Formola « *Rejetta ogni avversaria istanza* » 74, 96-99.
Giudici deliberanti 4.
Lite temeraria 82.
Motivazione della sent. 9-73.
» contradditoria 26-28.
» erronea 58-71.
» » supplita dalla Cassazione 72, 73.
» mancanza 9-73.
» » implicita 29-36.
» » sulle varie argomentazioni ed eccezioni 34-57.
Notificazione della sent. alla parte 118-123, 126.
» al procuratore 124, 125.
» per proclami 113.
» di sentenza di cassazione 117.
» di sentenza contumaciale 128-131.
» di sentenza pretoriale 130.
Perenzione 110, 118.
Perizia, esame 38, 78.
Pronuncia omessa 84-99.
Prova in genere 80.
» testimoniale 11, 143.
Pubblicazione 100, 101.
Riserve 77.
Sfratto 8.
Sentenza di cassazione — V. *Notificazione.*
» contumaciale — V. *Notificazione.*
» pretoriale 8 — V. *Notificazione.*
Sottoscrizione dei giudici 1. — V. *Deliberazione.*
» del cancelliere 5-8.
Ultra ed extra-petita 78-83.
Usciere 129-131.

1. Una sentenza, sebbene deliberata in camera di consiglio, non può dirsi esistente fino a che l'estensore non l'abbia redatta e la copia autentica, munita di tutte le firme, non sia stata consegnata a chi deve curarne la pubblicazione.

2. Questa regola vale anche per le sentenze delle Corti di cassazione.

3. Quindi, se il consigliere estensore muore prima che quelle forme siano compiute, è legittimo il provvedimento del presidente della Corte che ordina la riapertura della discussione, e
A nomina un nuovo relatore ed estensore. — C. Roma, 7 marzo 1892, Banca subalpina in liquidazione c. Calvina, Foro, I, 618. (n)

4. Verificatosi impedimento dei giudici più anziani, non è nulla la sentenza deliberata da giudici meno anziani che in sopranumero in-
B tervennero alla discussione della causa. — C. Roma, 22 giugno 1892, Narducci c. Sodani, Foro, I, 833. (n).

5. Si ha la prolazione di una sentenza quando sonosi adempiute tutte le formalità richieste dall'art. 360 c. p. c., l'ultima delle quali è, a pena di nullità, la sottoscrizione del cancelliere. —
C A. Trani, 23 novembre 1891, Speranza Fatelli Dupont, Pisanelli, 1892, 12.

6. È nulla la sentenza la quale manchi *della data* della pronuncia, quantunque porti quella della
D pubblicazione. — C. Torino, 4 marzo 1892, Vida c. Vida, M. trib. Mil., 1892, 625; Giur. Tor., 1892, 459.

7. È nulla la sentenza se manca la data della pronunzia, nè a tal difetto supplisce la data
E della pubblicazione. — C. Roma, 13 luglio 1892, Ditta Boggio c. Del Gaudio, Foro, I, 884. (n)

8. La sentenza del pretore deve, come quella del tribunale, essere firmata dal cancelliere sotto pena di nullità, non essendo sufficiente la firma di lui nel certificato di pubblicazione della sen-
F tenza. — T. Messina, 17 dicembre 1891, D'Arrigo, Rif. giur., 1892, 110.

9. Non incorre in nullità per difetto di motivazione la sentenza che, posto un criterio giuridico giusto e corretto, discute in rapporto a questo le deduzioni cardinali dei contendenti.
G — C. Torino, 26 novembre 1891, Torre c. Cortinovi, M. trib. Mil., 1892, 6.

10. Invocato un dispaccio viceregio speciale come autentica interpretazione legislativa di anteriori leggi e regole, non può giudicarsi il merito senza tener ragione di quel dispaccio. —
H C. Palermo, 28 novembre 1891, Di Maria c. Federico, Giur. Cat., 1892, 116.

10 bis. Stabilita con precedenti giudicati la legittimità di un compossesso, non si può poscia dichiararlo equivoco senza valutare i giudicati
I medesimi. — C. Napoli, 12 novembre 1891, Martirano c. Capozza, Dritto e giur., VII, 332.

11. Soddisfa all'obbligo della motivazione intorno all'intelligenza di un patto contrattuale il magistrato che la ritiene con argomenti tratti dall'intrinseco dell'atto stesso e da altre circostanze estrinseche.

12. Il magistrato dà una ragione di fatto sufficiente del rigetto d'una dimanda di prova testimoniale col dichiarare che ciò che potrebbero dire i testimoni sarebbe irrilevante per la risoluzione della quistione.

13. Il giudice non è obbligato a dare le ragioni
L delle ragioni della sua decisione. — C. Roma,

Digitized by Google

21 aprile 1892, Sabbietti c. Cesaroni, Corte S. Roma, 1892, II, 126.

14. Se anche si può ammettere che possano talora le considerazioni del primo giudice, accolte dal giudice di appello, il quale ne abbia aggiunte alcune altre di proprio, dispensarlo dal dare maggiore sviluppo alla quistione, per salvare dal vizio di difetto di motivazione una sentenza che abbia deciso un punto di quistione nel modo stesso in cui sia stata definita dal primo giudice, è però necessario che, almeno, la quistione sia stata trattata e discussa dalla sentenza di primo grado, nella quale le ragioni del decidere si trovino sviluppate.

15. Non giustifica sufficientemente la rettitudine del proprio pronunziato il giudice il quale dice essere una pura asserzione tutto ciò che a sostegno del proprio assunto si deduce da una parte, e che si trova smentito da un determinato atto, senza però far conoscere nè il tenore delle deduzioni di essa parte, nè quello
A di esso atto che dovrebbe smentirle. — C. Roma, 19 agosto 1891, Cantoni c. Bertarelli, Corte S. Roma, 1891, II, 333.

16. Non difetta di motivi una sentenza, quando la ragione per cui un'eccezione è respinta si contenga nella parte di fatto, e non nella parte
B di diritto. — C. Palermo, 2 giugno 1892, Salamone c. Lombardo, Circ. giur., 1892, 177; Legge, 1892, II, 801; Foro Cat., 1892, 118.

17. Non è nulla per difetto di motivazione in fatto la sentenza che delle circostanze che costituiscono materia del contendere raccoglie ed espone anche concisamente soltanto quelle che valendo di substrato alla decisione in diritto ba-
C stano però a dar ragione di questa. — C. Torino, 8 gennaio 1892, Olivari c. Assoc. Mutua assic. marittima La Camogliese, M. trib. Mil., 1892, 157; Annali, 1892, 212.

18. Costituisce motivazione sufficiente quella la quale, per quanto concisa, compendia la risposta a quegli appunti che, non avendo virtù rituale di eccezione formale, erano semplici osservazioni dirette a scemare credibilità ad una de-
D posizione testimoniale assunta in causa. — C. Torino, 1 aprile 1892, Cartiera di Mondovì c. Podestà, M. trib. Mil., 1892, 283.

19. Per soddisfare il precetto della motivazione in fatto non è necessario narrare tutte le fasi percorse dal giudizio, ma basta che dei fatti si raccolga e si esponga quanto, valendo di sotrato alla decisione in diritto, basta a dar ra-
E gione di questa. — C. Torino, 25 gennaio 1892, Cichero c. Soc. Camogliese, Giur. Tor., 1892, 147; Legge, 1892, I, 480.

20. Pecca di omessa motivazione la sentenza che risolve una questione immaginaria, in luogo di quella che si fa realmente tra le parti.

21. Così è, se disputandosi sulla legittimità di un'ipoteca giudiziale a fronte di un'interlocutoria che, ammettendo un mezzo istruttorio, sospende gli effetti della pronuncia costituente il titolo dell'iscrizione, il magistrato si limita ad osservare che la ipoteca non poteva più sussistere dopo la sentenza definitiva, pronunciata lo stesso giorno, per la quale si estingueva
A il titolo da cui l'iscrizione aveva avuto origine. — C. Firenze, 31 marzo 1892, Galletti c. Pecchioli, Temi ven., 1892, 262 e 331; Annali, 1892, 197; M. trib. Mil., 1892, 564; Legge 1892, II, 190; Bett., 1892, 637; Giurista, 1892, 351.

22. La motivazione confusa e incerta, che non lascia conoscere la vera *ratio decidendi*, equivale
B a mancanza di motivazione. — C. Torino, 21 maggio 1892, Bozzonetti c. Rosazzo, Giur. Tor., 1892, 714; Giurista, 1893, 33.

23. È da annullare per difetto di motivi la sentenza la cui motivazione confusa e incerta non lascia conoscere i veri criteri a cui siasi informato il giudice del merito nel crearsi il pro-
C prio convincimento. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Monte Pio di Milano c. Finzi, Giur. Tor., 1892, 171.

24. La sentenza che contrappone proposizioni dubbie senza rendersi ragione del vero, o formule dommatiche senza indicarne nemmeno la sorgente, non può sostenersi pel solo convincimento del giudice: inquantochè questo convincimento presuppone discussione e motivazione adeguate; senza di che mancano gli elementi essenziali del pronunziato perchè lo si possa
D dire completo in fatto e in diritto. — C. Napoli, 21 luglio 1892, Ricciardi e Ditta Scafati c. Borghese, Annali, 1892, 448.

25. Non ottempera al voto della legge la sentenza, la quale respinge una proposizione difensionale, soltanto asserendo essere costante giurisprudenza che...., senza poi addurre essa al-
E cuna ragione specifica. — C. Roma, 10 febbraio 1892, Com. di Montiglio c. Chiambretto, Gazz. proc., XXV, 152; Riv. universale, 1892, 363; Dazio cons., 1892, 233; Cass. unica, III, 772; Bett., 1892, 633; Annali, 1892, p. sp. 90; Mass. giur., 1892, 281.

26. La contraddizione dei motivi induce difetto di motivi solo quando intervenga nell'esame della
F stessa questione. — C. Torino, 2 febbraio 1892, Soc. anonima condotte acque di Torino c. Righini, M. trib. Mil., 1892, 177.

27. La contraddizione nei motivi non può invocarsi in cassazione come nullità per disposizioni contradditorie, ma bensì come difetto di moti-
G vazione. — C. Torino, 19 gennaio 1892, Min. LL. PP. c. Marchisio, Giur. Tor., 1892, 89.

28. Costituito il giudicato di condanna della donna maritata, per rinunzia all'appello racchiusa in una convenzione posteriore, con cui si accetta la sentenza stessa, ed esclusa la novazione, è contraddittorio il pronunziato con cui si ammette la donna maritata a provare i fatti di

Digitized by Google

frode per nullità della obbligazione, coverti dal
A giudicato. — C. Napoli, 31 marzo 1892, Cioffrese c. Antro Ciccolella, Gazz. proc., XXV, 150.

29. La motivazione di una sentenza può essere, non solo esplicita, ma anche implicita, come quando il magistrato riconosca indubbiamente sussistente un fatto che vale di per sè a togliere
B di mezzo la proposta eccezione. — C. Roma, 11 aprile 1892, Tuschi c. Leonardi, Corte S. Roma, 1892, II, 111.

30. La proposta di un mezzo di prova colla formola « ove d'uopo » ne rimette l'ammissione al prudente arbitrio del giudice.

31. Non costituisce pertanto difetto di motivi la reiezione del mezzo di prova quand'anche fatta
C in modo implicito. — C. Torino, 2 febbraio 1892, Soc. anonima condotte acqua di Torino c. Righini, M. trib. Mil., 1892, 177.

32. Non vi è difetto di motivazione, quando, sebbene una questione non sia stata specialmente esaminata, tuttavia, pel combinato tenore del dispositivo colla parte razionale della sentenza, risulta in modo esplicito od implicito risoluta,
D oppure resa caduca o superflua. — C. Torino, 27 aprile 1892, Mazza c. De Martino Muller, Giur. Tor., 1892, 663.

33. La motivazione del giudicato può essere implicita, come quando l'accoglimento od il rigetto di un'istanza sia la conseguenza necessaria di altra pronuncia motivata. — C. To-
E rino, 30 dicembre 1891, Cretti c. Com. di Ranzonico, Giur. Tor., 1892, 149; Legge, 1892, I, 481; M. trib. Mil., 1892, 328.

34. La motivazione del giudicato può essere implicita.

35. Non è tenuto il giudice ad occuparsi di ragioni addotte solo di volo, senza richiamare su di esse la sua attenzione.

36. L'obbligo della motivazione non importa di dover esaminare e confutare ogni contraria argomentazione che non sia stata addotta come
F mezzo particolare e distinto di difesa. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Tonolli c. Soc. ferriere Italiane, Giur. Tor., 1892, 226.

37. Qualunque sia il valore di una quistione categoricamente sollevata dalle parti in causa, il giudice non è dispensato dall'obbligo di esaminarla nella motivazione della sentenza, quand'anche si tratti di una domanda prematura.
G — C. Palermo, 12 dicembre 1891, Cutali c. Abela, Legge, 1892, II, 483.

38. Il giudice che segue l'avviso del perito o dell'arbitro conciliatore non è tenuto a rendere di ciò ragione, ripetendo il lavoro del perito o dell'arbitro, se non nel caso in cui il loro operato, per le specifiche censure fatte, abbia ad essere controllato.

39. È nulla per difetto di motivi la sentenza che accoglie una istanza senza occuparsi di tutti i
H singoli mezzi proposti in contrario. — C. Torino, 11 maggio 1892, Fauser c. Meschini, Giur. Tor., 1892, 401; M. trib. Mil., 1892, 604.

A40. Conf. — C. Torino, 28 dicembre 1891, Viale c. Bonifacino, Giur. Tor., 1892, 189; Legge, 1892, I, 557; Gazz. proc., XXV, 115.

B41. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Belloni c. Delbò, Giur. Tor., 1892, 209.

C42. — C. Torino, 23 marzo 1892, Massiera c. Petrini, Giur. Tor., 1892, 633; Legge, 1892, II, 591; Temi gen., 1892, 641; M. trib. Mil., 1892, 912.

43. Manca all'obbligo della motivazione il magistrato se non tiene conto di un mezzo capitale di difesa che può influire nella decisione. —
D C. Firenze, 27 giugno 1892, Schmid c. Schmid, Temi ven., 1892, 521.

44. Manca all'obbligo della motivazione la sentenza che non risponde ad un fondamento di difesa specifico e di per sè stante, che richiede una replica speciale e dà luogo ad una que-
E stione di diritto. — C. Firenze, 14 dicembre 1891, Vasconi c. Pubblicola Santacroce, Temi ven., 1892, 97; Legge, 1892, I, 367; M. trib. Mil., 1892, 205; Annali, 1892, 134; Gazz. proc., XXV, 43.

45. Non può dirsi che la sentenza esaminasse soltanto una parte di un patto contrattuale se, dopo averlo trascritto in parte, risponde poi e confuta gli argomenti defensionali che si desumevano dall'altra parte non trascritta.

46. Il giudice di merito è obbligato a rispondere ai fondamenti di difesa di per sè stanti, non a tutti gli argomenti defensionali di ciascun
F fondamento. — C. Firenze, 29 marzo 1892, Fontani c. Londeul Bicocchi, Annali, 1892, 181; Temi ven., 1892, 304.

47. Il precetto della motivazione non importa che il giudice debba tener dietro e rispondere a tutte le argomentazioni che più o meno a proposito le parti possano escogitare e proporre; ma è adempiuto sol che la sentenza contenga quanto basti perchè la sua pronunzia sia giu-
G stificata. — C. Roma, 25 marzo 1892, Com. di Canosa di Puglia c. Finanze, Corte S. Roma, 1892, I, 91; Imp. dir., 1892, 293.

H48. Conf. — C. Roma, 28 agosto 1892, Com. di Firenze c. Finanze, Foro, I, 985. (n)

I 49. — C. Torino, 29 dicembre 1891, Banco sconto c. Cons. strada Chivasso Ozegna, Giur. Tor., 1892, 151.

L50. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Narizzano c. Crovetto, Giur. Tor., 1892, 376; M. trib. Mil., 1892, 561; Legge, 1892, II, 160; Bett., 1892, 635; Gazz. proc., XXV, 294.

M51. — C. Firenze, 1 agosto 1892, Mimbelli c. Ditta Vonwiller, Temi ven., 1892, 465; Annali, 1892, 377.

N52. — C. Napoli, 8 marzo 1892, Viglione c. Caputo, Dritto e giur., VIII, 66.

53. I giudici non sono tenuti ad esaminare tutte

Digitized by Google

le argomentazioni e tutti i documenti dalle parti prodotti, che non abbiano sostanziale at-
A tinenza colla questione decisiva. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Rossi c. Parrocchia di Petroja, R. dir. eccles., II, 606.

54. Quando in una sentenza sono esposte delle sufficienti ragioni legali che valgano a giustificare la parte dispositiva, l'obbligo della motivazione è adempiuto; ed è un fuor d'opera il censurare altre ragioni inopportunamente aggiunte alle prime.

55. Niun testo di legge impone al magistrato di merito l'obbligo di passare a rassegna tutte le ragioni addotte dalle parti che non abbiano
B una decisiva importanza. — C. Roma, 25 luglio 1892, Rizzo Targa c. ditta Magnani e Perillo, Corte S. Roma, 1892, I, 97; Bett., 1892, 943; Riv. daz., 1892, 341; Dazio cons., 1892. 362; Riv. universale, 1892, 630.

56. Il magistrato non è obbligato a occuparsi nella sua sentenza di quegli argomenti, addotti dalle parti, i quali non abbiano una decisiva influen-
C za sulla risoluzione della controversia. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Com. di Alghero c. Merello, Corte S. Roma, 1891, I, 432.

57. Inefficace riesce il motivo di cassazione che investe una motivazione sovrabbondante e subordinata della sentenza denunciata, la quale è sostenuta da altre e legittime considerazioni.
D — C. Roma, 13 febbraio 1892, Italiani c. Calabresi e Savi, Corte S. Roma, 1892, II, 135.

58. Vana riesce la censura d'un ragionamento della sentenza denunciata, la quale si regge anche su di un altro.

59. Il magistrato non ha alcun obbligo di discutere nella sentenza le quistioni la cui soluzione abbia per base un presupposto che da lui venga con
E legale ragionamento escluso. — C. Roma, 9 agosto 1892, Finanze c. De Rosa, Corte S. Roma, 1892, I, 159.

60. Un motivo non corretto della sentenza non basta a farla cassare, se essa sia sorretta da un'al-
F tra giusta ragione. — C. Roma, 7 agosto 1891, Bordoni c. Bosinelli, Corte S. Roma, 1891, II, 275.

G61. Conf. — C. Firenze 18 gennaio 1892, Polo c. Com. di Forni di Sotto, Temi ven., 1892, 172.

H62. — C. Firenze, 23 gennaio 1892, Kirschen c. Barbaro Ricco, Temi ven., 1892, 287.

I 63. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Macola Patriano Venezia c. Fondo culto, Temi ven., 1892, 180.

L64. — C. Firenze, 5 maggio 1892, Min. istruzione pubb. c. Lascialfarò, Temi ven., 1892, 374.

M65. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Ditta Fossi c. Rosselli, Temi ven., 1892, 393-445.

66. Sebbene erronea una delle ragioni addotte dalla sentenza, non è luogo a censura quando si regga per altro motivo distinto e assorbente in punto
N di fatto. — C. Firenze 17 giugno 1892, Tosetti c. Assicuraz. generali Venezia, Temi ven., 1892, 457; Legge, 1892, II, 407.

67. Quando il giudicato si fonda sovra molteplici motivi, l'uno dall'altro diverso e indipendente, a nulla monta che alcuni offrano oggetto di legittima censura, semprechè altri, od anche uno solo tra essi, sieno sufficienti a sorreggerlo.
A — C. Firenze, 17 giugno 1892, Colosi c. Grossi, Temi ven., 1892, 593.

68. Contro le osservazioni perfuntorie ed esuberanti del magistrato di merito non vale muovere censura in cassazione.

69. Se la sentenza si regge per un motivo assorbente ed incensurabile è inutile impugnare gli altri
B motivi addotti dal magistrato di merito. — C. Firenze, 11 luglio 1892, Cabianca c. Cabianca, Temi ven., 1892, 553; Annali, 1892, 501.

70. Un criterio di diritto erroneo, ma superfluo, non rende nulla la sentenza, quand'essa si sorregge per altra ragione, sia di fatto, sia di
C diritto. — C. Palermo, 21 luglio 1892, Bongiovanni c. Banca depositi e sconti di Catania, Circ. giur., 1892, 229; Foro, 1892, 212.

71. La motivazione erronea non può denunciarsi in cassazione come mancanza di motivazione. —
D C. Torino, 29 marzo 1892, Le Boutheux c. Gnecco, Giur. Tor., 1892, 619; Legge, 1892, II, 663; Giurista, 1892, 398.

72. Alla mancanza d'una ragione di puro diritto nella motivazione d'una sentenza può supplire
E il magistrato supremo. — C. Roma, 21 marzo 1892, Rotoli Bedeschi c. Com. di Trani, Corte S. Roma, 1892, I, 115.

73. Al silenzio del giudice di merito su di una determinata quistione può supplire la Corte di cassazione con una ragione di diritto, respingendo perciò il relativo mezzo di ricorso. —
F C. Roma, 7 aprile 1892, Capitolo Cattedrale di Tricarico c. Finanze e Fondo culto, Corte S. Roma, 1892, I, 111; R. dir. eccles., III, 249.

74. La clausola generica di rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione importa rigetto, senza bisogno d'altra più esplicita dichiarazione nel dispositivo della sentenza, di tutte le istanze ed eccezioni che nella parte razionale di essa
G si sono esaminate e combattute. — C. Torino, 23 marzo 1892, Com. di Priero c. Beccaria, Giur. Tor., 1892, 665; M. trib. Mil., 1892, 911; Legge, 1892, II, 693; Annali, 1892, 491.

75. La salvezza di diritti, fatta in una sentenza, non implica definizione della controversia, cui si riferisce, ma la lascia integra ed impregiu-
H dicata. — C. Napoli, 5 maggio 1892, Angrisani c. Capone, Gazz. proc., XXV, 232.

76. La sentenza che respinge un' istanza « allo stato degli atti » non pregiudica il diritto di ri-
I proporla in progresso di causa. — C. Torino, 1 febbraio 1892, Banca pop. di Alessandria c. Debenedetti, Giur. Tor., 1892, 145.

77. Una semplice riserva « se e come di ragione » fatta dal giudice in sentenza non dà nè toglie verun diritto, e non può quindi formar materia

Digitized by Google

A di richiamo. — C. Torino, 19 dicembre 1891, Giudici Biseo c. Com. di Sarnica, Giur. Tor., 1892, 92; Legge, 1892, I, 334; Annali, 1892, 132; Bett., 1892, 413.

78. L'autorità giudiziaria non cade nel vizio dell'*ultra petita* o quand'ordini di ufficio una revisione di perizia o quando la disponga sopra
B fatti non articolati dalle parti litiganti. — T. Bari, 24 giugno 1892, Massaro c. Lagioia, Pisanelli, 1892, 209.

79. È in facoltà del giudice di aggiungere e supplire altre ragioni di legge a quelle invocate dalla parte, per sostenere l'azione da questa proposta, ma non gli è lecito supplire un'azione ad un'altra, respingendo l'azione proposta ed ammettendo di sua autorità altra azione non proposta.

80. Se la sentenza con unico dispositivo, respingendo l'azione proposta dalla parte, ammette invece altra azione, il vizio d'*ultra petita* in questo secondo punto non importa un annullamento per istralcio e senza rinvio, ma colpisce la intiera complessa disposizione, con rin-
C vio ad altro magistrato. — C. Torino, 24 febbraio 1892, Magni c. Muller-Petti, Giur. Tor., 1892, 456.

81. Istituito un giudizio per sfratto e rilascio di un fondo per finita locazione a causa di congedo notificato dal proprietario al voluto fittuario, non può il giudice pronunziando dichiarare che il rilascio abbia luogo per finita enfiteusi quando l'attore persista a volerlo per finita loca-
D zione. — C. Napoli, 2 giugno 1892, Maio c. Pansera Teddino, Dritto e giur., VII, 160.

82. Chiesti dal convenuto i danni per la temerarietà della lite, ove l'attore appelli dalla sentenza che li ebbe in massima aggiudicati, viola l'art. 517 n. 4 il magistrato d'appello se, pur confermando nel dispositivo la pronuncia di primo grado, ritiene nei motivi che essa si riferisce non soltanto ai danni dipendenti dalla lite, sibbene ancora ad altri danni derivan-
E ti da eventuali cause diverse. — C. Firenze, 17 giugno 1892, Tassinari c. Giammarchi, Temi ven., 1892, 426; Legge, 1892, II, 301.

83. Se chiesta dall'assegnatario la consegna dell'immobile, il condividente che lo possiede abbia in prima sede opposto il gius di ritenzione per le sostenute spese divisionali, non pronuncia *ultra petita* il magistrato d'appello, ove di conformità alle domande del convenuto accordi il chiesto rilascio, ma condanni l'attore al contemporaneo pagamento delle dette spese.—
F C. Firenze, 30 dicembre 1891, Di Biasio c. Clemente, Temi ven., 1892, 349.

84. Non può il magistrato omettere l'esame della questione propostagli, se un erede, pagando un'annualità di censo, avesse o meno, per fare lo, tacito mandato dei coeredi, al fine di conoscere quale effetto abbia avuto il pagamento stesso nell'interrompere la prescrizione, se verso tutti i coeredi e per l'intiero censo, o verso il solo erede che pagò e limitatamente
A alla sua rata. — C. Roma, 3 marzo 1892, Fondo culto c. Passanisi, Corte S. Roma, 1892, II, 137.

85. Il giudice di merito non è tenuto a rispondere ad eccezioni proposte per la prima volta nelle note stragiudiziali presentate dopo la di-
B scussione della causa. — C. Firennze, 1 agosto 1892, Mimbelli c. Ditta Vonwiller, Temi ven., 1892, 465; Annali, 1892, 377.

86. Non può una sentenza censurarsi per omessa pronuncia intorno ad una istanza non stata
C proposta per apposita specifica conclusione. — C. Torino, 22 marzo 1892, Passarino c. Rubatto, Giur. Tor., 92, 602.

D87. Conf. — C. Torino, 7 luglio 1892, Cigolini c. Milanone, Giur. Tor., 1892, 504; R. dir. eccles., III, 109.

E88. — C. Torino, 26 novembre 1891, Torre c. Cortinovi, M. trib. Mil., 1892, 6.

F89. —C. Firenze 4 agosto, 1892, Chiellini c. Cohen, Rosa, Temi ven., 1892, 520; Legge, 1892, II, 554; Annali, 1892, 476.

90. Il silenzio del giudice e nella parte razionale della sua sentenza e nella parte dispositiva intorno a specifica deduzione è motivo di an-
G nullamento. — C. Roma, 10 agosto 1892, Spadorcia c. De Petris e Branetti e Banca pop. di Anagni, Corte S. Roma, 1892, II, 150.

91. A deduzioni non formulate nettamente come mezzi di difesa speciale, inserte nella conclusionale senza distinzione alcuna dalle altre addotte ragioni, il magistrato non ha obbligo di
H particolarmente rispondere. — C. Firenze, 27 giugno 1892, Biserni c. Biserni, Temi ven., 1891, 469.

92. Non può accusarsi di omessa pronuncia la sentenza che, in presenza di due sistemi tendenti allo stesso fine, dà la preferenza ad uno di essi come principale ed ammette le prove dedotte a stabilirlo, senza pregiudicare l'altro. —
I C. Torino, 1 febbraio 1892, Banca pop. di Alessandria c. Debenedetti, Giur. Tor., 1892, 145.

93. Quando la sentenza abbia dichiarato estranee alla causa alcune questioni proposte, a torto la si accusa di non aver espresso il motivo per cui le riputava immeritevoli di esame e di non
L aver pronunciato sulle medesime. — C. Firenze, 19 maggio 1892, Ditta Fossi c. Rosselli, Temi ven., 1892, 393 e 445.

94. La generica impugnativa della regolarità ed attendibilità di documenti, estratti e libri prodotti, non obbliga il magistrato ad occuparsene, se non è accompagnata da spiegazioni che ne lascino intravvedere il fondamento e possano fornire materia d'esame al magistrato.
M — C. Torino, 29 dicembre 1891, Tubino c. Anselmi, Giur. Tor., 1892, 119.

Digitized by Google

95. Vi ha mancanza di pronuncia ogni qual volta la sentenza non si pronunci sopra un capo di domanda dedotto per conclusione speciale.

96. Nè può dirsi che la sentenza abbia implicitamente pronunciato con la formula generale del rigetto di ogni istanza ed eccezione contraria, dal momento che sul detto capo di domanda specifica essa manca di qualunque motivazione
A in proposito. — C. Firenze 21 maggio 1891, Bastogi c. Mangoni, Temi ven., 1892, 6; Legge, 1892, I, 117; Annali, 1892, 17.

97. La clausola generica di reiezione d'ogni altra maggiore istanza ed eccezione importa il rigetto di ogni istanza non espressamente accolta nel dispositivo, e salva la sentenza dall'an-
B nullamento per omessa pronuncia. — C. Torino 30 dicembre 1891, Tonolli c. Soc. ferriere Italiane, Giur. Tor., 1892, 226.

C98. Conf. — C. Torino, 8 giugno 1892, Banco sconto e sete c. Com. di Torino, M. trib. Mil., 1892, 601.

99. La formula «reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione» va riferita alle domande risultanti dalle conclusioni spie-
D gate dalle parti. — C. Firenze, 1 febbraio 1892, Astori c. Carlotti, Temi ven., 1892, 310.

100. Nessuna disposizione di legge commina la nullità della sentenza per il difetto di pubblica-
E zione. — C. Napoli, 8 ottobre 1892, Latanza c. Sebastio, Bett., 1892, 1145.

101. La pubblicazione d'una sentenza in giorno fe-
F stivo non induce nullità. — T. Novara, 28 maggio 1892, Cattaneo c. Cattaneo, Giur. Tor., 1892, 511.

102. Alle sole omissioni involontarie del magistrato può provvedersi a sensi dell'art. 473 c. p. c.
G — A. Venezia, 29 marzo 1892, Conte c. Conte, Temi ven., 1892, 320.

103. L'errore emendabile dallo stesso giudicante consiste in una difformità fra il concetto virtuale della sentenza e la sua materiale espressione.

104. Tale il caso della sentenza che nega l'esecuzione provvisoria, ma che ingiunge l'esecuzione di una determinata opera in termine, decorribile dalla notifica, di durata inferiore a quello utile per promuoverne appello.

105. Male, pertanto, in tal caso si chiede in appello l'inibizione dell'esecuzione provvisoria, e la relativa istanza deve essere respinta.

106. Se però l'appello investe anche il merito, la Corte dovendo conoscere di questo, corregge an-
H che l'errore materiale del primo giudice. — A. Venezia, 29 marzo 1892, Scandolini c. Ceresa, Temi ven., 1892, 420.

107. Il procedimento stabilito dall'art. 473 c. p. c. per le omissioni o gli errori materiali incorsi nelle sentenze si estende anche a quelle di cassazione.

108. Tale procedimento si attua in tal caso colle
A norme ordinarie del ricorso in cassazione. — C. Torino, 3 giugno 1892, Com. di Novara c. Paccagnino, M. trib. Mil., 1892, 733; Annali, 1892, 445; Bett., 1892, 586.

109. La domanda di correzione di una sentenza a termini dell'art. 473 c. p. c. non è vincolata ai termini che la legge stabilisce per gli altri rimedî contro le sentenze.

110. Vale per essa soltanto il termine generale della perenzione d'istanza di cui l'art. 338 codice stesso.

111. La accettazione di una sentenza non importa di per sè rinuncia a chiedere la correzione delle omissioni e degli errori materiali.

112. Le omissioni e gli errori materiali di cui all'art. 473 sono quelli che risultano dalla stessa sentenza e che possono essere corretti con quanto sta esposto nella medesima senza rinnovare gli esami e gli apprezzamenti del precorso giu-
B dizio. — A. Venezia, 9 giugno 1892, Brentel c. Negri, Temi ven., 1892, 461.

113. La disposizione dell'art. 146 c. p. c., relativa alla notificazione della citazione per pubblici proclami, non è applicabile alla notificazione
C delle sentenze. — A. Firenze, 17 marzo 1892, Tolomei c. Popolo di Sticciano, Foro, I, 721. (n)

114. Può il magistrato, in forza di concordanti presunzioni, stabilire la vera data di un atto con
D cui venne notificata una sentenza. — A. Aquila, 3 aprile 1891, Pietrangeli c. Pacifico, Foro abruzz., VI, 84.

115. La omissione della data nella notificazione delle sentenze allora solo produce nullità quando possa generare assoluta incertezza sull'inizio dei termini ai gravami e alla esecuzione forzosa.
E — C. Roma, 19 luglio 1892, Pagnani c. Buratti, Bosi, Temi rom., 1892, 405.

116. La omissione della data della notificazione di una sentenza nella relazione fatta dall'usciere sulla copia notificata non impedisce la decorrenza dei termini per i gravami e per l'esecuzione, quando, nonostante tale omissione, non vi sia incertezza assoluta sul giorno dell'avve-
F nuta notificazione — C. Roma, 15 febbraio 1892, Pagnani c. Buratti Bosi, Foro, I, 251.

117. Come atto del giudizio riaperto d'appello, la notifica della sentenza di cassazione va fatta, non al domicilio reale, nè agli avvocati del giudizio chiuso di cassazione, ma al domicilio
G già eletto nel detto giudizio d'appello. — A. Venezia, 19 marzo 1892, Caravaggio c. Gamba, Giovannelli e Papadopoli, Bett., 1892, 229.

118. In onta all'estinzione del mandato per la morte del mandante, al procuratore legale non è interdetto di procedere alla notifica della sentenza anteriormente ottenuta.

119. Tale notifica è operativa a far decorrere il termine di perenzione rimpetto agli eredi del de-
H funto. — A. Venezia, 13 ottobre 1891, Trettenero Caneva c. Rasia Fiori, Temi ven., 1892, 10.

Digitized by Google

120. Per regola, la legge non impone la notifica delle sentenze all'uno o all'altro dei contendenti; la esige soltanto pei particolari effetti della decorrenza del termine ad impugnarle, ovvero per quelli che nella specialità delle sentenze previste dall'art. 565 c. p. c. sono dal giudice prefiniti.

121. Così, non è obbligatoria la notifica di sentenza che ordina la chiamata di un terzo in causa ed all'uopo rinvia la discussione della lite.

122. E pertanto, eseguita la chiamata del terzo a cura della parte cui era imposta, non potrebbe l'altra, rievocata in giudizio, pretendere che venisse sospeso, per non esserle stata notifi-
A cata la detta sentenza. — A. Venezia, 31 dicembre 1891, Sandro c. Stefani, Temi ven., 1892, 120.

123. Nel caso di notificazione della sentenza per mezzo di consegna di questa a mani proprie del notificando, la quale notificazione corrisponde al tipo di qualsivoglia intimazione occorrente nei giudizî civili, non può aver luogo la quistione, se sia valida la notificazione della sentenza eseguita mediante rilascio della copia nel domicilio reale, anzichè in quello eletto per
B la lite. — C. Roma, 19 settembre 1891, Niedu c. Fresi, Corte S. Roma, 1891, II, 257.

124. È valida la notificazione di una sentenza fatta al procuratore, che è succeduto a quello che prima rappresentava la parte e presso di cui essa aveva eletto domicilio in citazione, specialmente quando la parte medesima abbia notificato altri atti di giudizio con elezione di do-
C micilio presso di lui. — A. Genova, 16 marzo 1892, Vignola c. Parodi, Temi gen., 1892, 337.

125. Alla parte che non ha dichiarato in corso di causa la residenza o il domicilio, o non ha fatto speciale elezione di questo, la sentenza deve essere notificata presso il procuratore, ed è nulla la notificazione al domicilio reale. —
D C. Napoli, 10 settembre 1892, Aiello c. Fazio, Bett., 1892, 1166.

125 bis. È nulla la notificazione della sentenza fatta al domicilio reale ed anche in persona propria dell'intimato, anzichè al domicilio eletto in
E causa. — C. Napoli, 11 giugno 1892, Falanga c. Pallotta, Bett., 1892, 706; Gazz. proc., XXV, 256; Giurista, 1892, 396.

126. Se nel giudizio non siasi fatta elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, la sentenza è validamente notificata al domicilio rea-
F le. — A. Milano, 26 gennaio 1892, Ferrovie del Mediterraneo c. Carpaneto, M. trib. Mil., 1892, 652.

127. Anche le sentenze in giudizio divisionale devono essere personalmente notificate ai contu-
G maci da un usciere all'uopo designato. — A. Venezia, 29 marzo 1892, Conte c. Conte, Temi ven., 1892, 320.

128. La sentenza contumaciale è legalmente notificata al contumace nel domicilio eletto a norma
A dell'art. 40, capov., c. p. c. — A. Brescia, 12 gennaio 1892, Besozzi c. Ospedale di Bergamo, Foro, I, 643.

129. È nulla la notificazione di sentenza contumaciale, quantunque in persona propria del contumace, fatta da un usciere diverso dal delegato.

130. Anche le sentenze contumaciali dei pretori debbono essere notificate da un usciere a ciò spe-
B cialmente delegato. — C. Torino, 18 maggio 1892, Guerrini c. Fallimento Lavolli, Foro, I, 984. V. pure: Giur. Tor., 1892, 420; Annali, 1892, 328; M. trib. Mil., 1892, 710; Bett., 1892, 906.

131. La notificazione della sentenza *al contumace* è nulla e non fa decorrere il termine per l'appello, se, non essendosi la contumacia dichiarata dal magistrato, venne la detta notificazione fatta da un usciere non appositamente
C destinato nella sentenza. — A. Torino, 13 febbraio 1892, Prola c. Boglino, Giur. Tor., 1892, 366.

132. L'accettazione tacita di una sentenza importando rinunzia al diritto di impugnarla, rende irricevibile l'appello spiegato avverso della stessa.

133. La instaurazione di un nuovo giudizio non può infirmare gli effetti dell'acquiescenza quando identico sia l'oggetto delle due cause.

134. Tanto più manifesta si rende l'acquiescenza quando il nuovo giudizio non costituisce, in sostanza, che l'esecuzione della sentenza taci-
D tamente accettata. — A. Genova, 2 maggio 1892, Guerra c. Inghirami, Giurista, 1892, 220.

135. Mercè i principî regolatori sulle qualità che debbono avere gli atti, da' quali l'acquiescenza tacita si vuol dedurre, si può stabilire la seguente regola di rito: che, non ostante la mancanza di un qualunque cenno di riserva o protesta, la esecuzione data ad una sentenza, eseguibile provvisoriamente, non vieta d'impugnarla; perchè quell'esecuzione non è punto
E libera, ma bensì fatta per ordine legale. — A. Trani, 5 marzo 1892, Petragnani c. Cozzolipoli, Pisanelli, 1892, 78.

136. L'esecuzione volontariamente data al giudicato importa accettazione dello stesso e rinuncia al diritto d'impugnarlo.

137. Così la parte che si dice pronta a rispondere agli interrogatorî ammessi con sentenza, e chiede fissarsi giorno ed ora per le risposte, non può più appellare dalla sentenza medesima per sostenere l'inammessibilità degli interrogatori, e non ha valore la riserva espressamente fatta
F del diritto d'appello. — A. Torino, 16 novembre 1891, Peroni c. Bianconi, Giur. Tor., 1892, 159.

138. Importa tacita accettazione della sentenza il fatto di avere il succumbente pagato senza co-

Digitized by Google

stringimento le spese cui fu condannato dai primi giudici, con sentenza eseguibile malgrado
A appello. — A. Messina, 25 luglio 1892, Famulario, Rif. giur., 1892, 315.

139. Non può essere caso di tacita accettazione della sentenza, che preclude l'adito al rimedio di legge (nella specie: ricorso in cassazione), quando la si eseguisce sotto la minaccia dell'esecuzione forzata, con esplicita protesta di ri-
B servarsi il rimedio medesimo. — C. Firenze, 24 marzo 1892, Piasenti c. Stefanelli, Temi ven., 1892, 238; Legge, 1892, I, 762; M. trib. Mil., 1892, 562; Annali, 1892, 306; Bett., 1892, 634.

140. Non può dirsi che accetti la sentenza dei primi giudici, e che quindi si precluda la via ad appellarne incidentalmente, chi la invoca per ottenere un sequestro conservativo a carico
C del suo avversario. — A. Casale, 8 aprile 1892, Mangiarotti c. Vigoni, Giur. Casale, 1892, 416.

141. Rimesse dal tribunale le parti nanti l'arbitro conciliatore, di cui al 402 c. p. c., senza che siasi ordinata l'integrazione del giudizio con l'intervento di tutti gli interessati, non si può dire venga accettata la sentenza da quella parte, che facendosi diligente, citò i mancanti nanti lo stesso tribunale, onde si sentissero essi pure rimettere nanti l'arbitro.

142. Quindi, se in tempo utile, la parte ha sempre
D dritto all'impugnativa di appello. — A Genova, 8 febbraio 1892, Negrotto c. Rapello Alvigini, Giurista, 1892, 104.

143. Chi, dopo aver appellato da una sentenza provvisoriamente esecutoria, fa eseguire la prova testimoniale da detta sentenza ammessa, non si ritiene che abbia con ciò rinunziato all'appello, sebbene il medesimo investa la sentenza anche nel capo con cui fu ammessa la prova.

144. Ciò specialmente deve dirsi se l'appellante, instando per l'esecuzione della prova, dichiari espressamente di farlo all'unico scopo di evitar il possibile pericolo di decadenza pel caso in cui si ritenesse che, essendo esecutoria la sentenza, il termine decorra perentoriamente dalla
E sua notificazione. — A. Genova, 11 giugno 1892, Serpi-Mannu c. Vergottini, Temi gen., 1892, 524.

145. Non importa acquiescenza e rinunzia al proposto gravame di appello l'assistenza prestata dall'appellante all'esame dei testimoni per prova disposta con sentenza munita di clausola provvisionale.

146. Se però il Collegio ha questa facoltà non può, dopo d'aver ordinato la riunione di due cause iniziate fra persone diverse, impartire altro provvedimento senza che sia dato un termine a quelle parti che, non richiedenti e inscienti, dovrebbero subire le conseguenze della riunio-
F ne. — C. Roma, 1 luglio 1892, Gamberini c. Olivieri, Legge, 1892, II, 365.

147. L'appello proposto in via incidentale circa le spese di causa induce acquiescenza alla sen-
A tenza appellata riguardo al merito. — C. Torino, 27 aprile 1892, Levi c. Ditta Giacobino, M. trib. Mil., 1892, 420.

148. Non costituisce accettazione d'una sentenza proferita in grado d'appello l'avere proposte opposizioni al precetto per motivi d'ordine e di merito, senza fare esplicita riserva del diritto
B di ricorrere per cassazione. — C. Torino, 25 giugno 1892, De Mari c. Salvi, Bett., 1892, 1005; M. trib. Mil., 1893, 5.

149. Non forma cosa giudicata la sentenza d'appello contro la quale penda ricorso in Cassazione, senza riguardo che la medesima sia o no ese-
C cutiva. — A. Milano, 18 dicembre 1891, Cavallotti c. Cassa risp. di Milano, M. trib. Mil., 1892, 126.

150. Proposto ed esaurito un incidente probatorio, il giudizio sulla prova ottenuta si immedesima
D colla pronuncia di merito. — T. Piacenza, 17 aprile 1891, Calvi-Carraro c. Silvano Rampini Ospizio di Castel S. Giovanni, Legge, 1892, I, 203.

V. *Decima* 14, 27, 33, 35 — *Eccesso sul fine* 5, 6 — *Esecuzione provvisoria* 6 — *Ipoteca* 14, 16 — *Liti comunali* 17, 21 — *Notificazione civ.* 2, 8 — *Patrocinio gratuito* 21 — *Privative industriali* 26, 27 — *Responsabilità civ.* 6.

— costituzione del tribunale giudicante — V. *Tribunale.*

— cosa giudicata — V. *Cosa giudicata.*

— influenza del giudizio civile sul penale e viceversa — V. *Giudizio.*

Sentenza in materia penale [c. p. p. 318-326, 342-348, 393-396, 418-420, 429-443, 457-461, 511-523].

SOMMARIO.

Avvocato, condanna a spese di rinvio 9.
Conformità alla citazione 1.
» fatti diversi 11-18.
» titolo del reato 14.
» incendio 17.
» favoreggiamento, ricettaz. 18.
» lesioni, rissa 19.
Corte d'assise 32.
Errore materiale 10.
Favoreggiamento 18.
Firma 7-9.
Lettura solo dispositivo 2-4.
» porte chiuse 5.
Motivazione.
» documenti 20.
» modo succinto 21-24.
» sussante non provata 25.
» citazione articoli 26, 27. dolo 28.
» errori irrilevanti 29-31.
» Corte d'ass., pena 32.
Ordinanza o sent. 9.
Ricettazione 18.
Rissa 19.
Ritardo nella redazione 6-8.
Verbale dib. 33.

BIBLIOGRAFIA.

1. La modificabilità dell'accusa (rapporti dell'accusa colla sentenza) appunti teorico-pratici di
E procedura penale. — A. STOPPATO, Temi ven., 1892, 189.

GIURISPRUDENZA.

2. Nella pubblicazione della sentenza basta che il pretore, od il presidente, legga soltanto il di-

Digitized by Google

A spositivo della medesima. — C. Roma, 5 maggio 1892, Testa, Cass. unica, III, 750; Giur. pen. Tor., 1892, 259; M. trib. Mil., 1892, 517; Annali, 1892, 163; Legge, 1892, II, 271; Bett., 1892, 246; Corte S. Roma, 1892, 414.

B 3. Conf. — C. Roma, 26 ottobre 1891, Rossi e Bersani, Corte S. Roma, 1891, 829.

C 4. — C. Roma, 27 novembre 1891, Malugani, Foro, pen., I, 211; Giur. pen. Tor., 1892, 72; Corte S. Roma, 1892, 999.

5. Deriva nullità dal fatto di essersi letta la sen-
D tenza a porte chiuse. — C. Rome, 14 dicembre 1891, La Grue, Corte S. Roma, 1891, 977.

6. Quando la sentenza sia stata regolarmente letta al finire del dibattimento, a nulla rileva che siano decorsi vari giorni senza che il motivato di essa fosse stato depositato in cancelleria. —
E C. Roma, 9 aprile 1892, Massa, Foro, II, 273. (n)

7. Non è nulla la sentenza per ciò solo che fu presentata alla sottoscrizione dei giudici dopo
F le 24 ore. — C. Roma, 5 maggio 1892, Testa, Cass. unica, III, 750; Giur. pen. Tor., 1892, 259; M. trib. Mil., 1892, 517; Annali, 1892, 163; Legge, 1892, II, 271; Bett., 1892, 246; Corte S. Roma, 1892, 414.

8. Non deriva nullità dal fatto di essersi dal cancelliere ritardato di far firmare la sentenza. —
G C. Roma, 8 febbraio 1892, Rezzara, Corte S. Roma, 1892, 121.

9. La deliberazione della Corte di assise pronunziata sull'opposizione dell'avvocato condannato alle spese del rinvio della causa è una sentenza, non un'ordinanza, e come tale deve essere munita della firma non del solo presidente, ma
H altresì dei giudici assessori. — C. Roma, 24 giugno 1892, Cuzzi, Cass. unica, IV, 41.

10. Non sono nulle le sentenze di primo e di secondo grado nelle quali per errore materiale s'indica un nome dell'imputato diverso dal vero, senza che possa sorgere dubbio sulla identità
I di lui. — C. Roma, 13 maggio 1892, Benedetti, Corte S. Roma, 1892, 407.

11. Non può dirsi che la sentenza siasi occupata di fatti estranei alla causa sol perchè nella sentenza della Commissione d'inchiesta non si trovino comprese tutte le circostanze di fatto emerse al dibattimento, quando le particolarità ritenute costanti siano circostanze del fatto principale, e non costituiscano nè un fatto nè un reato diverso da quello specificato nel capo
L d'accusa. — T. S. G. e M., 16 maggio 1892, Di Francesco, Giur. T. S. G. e M., 1892, 43.

12. Non esce dal libello di citazione il magistrato che condanna in conformità degli articoli di legge richiamati nel decreto di citazione, sebbene ivi vi si restringa ad un sol fatto tutte
M le ipotesi in detti articoli contemplate. — C. Roma, 27 giugno 1892, Missaglia, Corte S. Roma, 1892, 431.

13. Non può dirsi legalmente mutato il fatto imputato, se in sentenza si dichiari che il fatto
A stesso avvenne in giorno diverso. — C. Roma, 28 aprile 1892, Toro, Corte S. Roma, 1892, 313.

14. Purchè il fatto che il giudice di merito ritenga nella sua sentenza non sia diverso da quello addebitato nella citazione, il magistrato giudicante può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella data dal P. M. e applicare ad esso la più appropriata sanzione pe-
B nale. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Suma, Cass. unica, III, 609; Corte S. Roma, 1892, 271.

15. Quando il fatto non viene mutato nella sua sostanza, ma sia sempre il medesimo, può e deve il giudice applicare quella sanzione penale che crede più rispondente alle *risultanze processuali*, anche se diversa da quella *indicata*
C nella citazione. — C. Roma, 1 ottobre 1892, Ferrario, Cass. unica, III, 1245; Dazio cons., 1892, 356; Giur. pen. Tor., 1892, 490; Riv. daz., 1892, 373; R. amm., 1892, 1021.

16. Il giudice penale (semprechè non violi i diritti della difesa o le regole di competenza) può dare al fatto la qualificazione che ritiene più esatta, anche se questa si riferisca ad una categoria di reati diversa da quella a cui si riferiva il
D titolo dedotto nella citazione. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Properzi, Foro, II, 96. (n)

17. Data l'imputazione d'incendio colposo, il giudice che escluda questo delitto, può ben condannare per contravvenzione all'art. 483, per avere, cioè, bruciando le stoppie senza osservare la distanza dai fondi limitrofi prescritta dall'art. 25 della legge di p. s., fatto sorgere il pericolo dell'incendio, tanto più se nella citazione siasi fatto cenno della inosservanza dei regolamenti come base della imputazione d'in-
E cendio colposo. — C. Roma, 23 novembre 1891, Camilli, Foro., II, 100

18. L'imputato di favoreggiamento può essere con-
F dannato per ricettazione. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Gambaro, Corte S. Roma, 1892, 201.

19. L'imputato di lesioni personali volontarie ai sensi dell'art. 372 n. 1 può essere condannato per lesioni in rissa giusta l'art. 379. — C. Roma,
G 25 aprile 1892, Petralia, Corte S. Roma, 1892, 268.

20. Nessuna legge obbliga il magistrato a ragionare partitamente sopra ogni documento del proces-
H so. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Orsi c. Mastrosimone, Corte S. Roma, 1891, 886.

21. Non manca la motivazione quando nella sentenza siano esposte succintamente le ragioni del
I decidere. — C. Roma, 31 maggio 1892, Abbamonte, Cass. unica, III, 987; Giur. pen. Tor., 1892, 395; Annali, 1892, 209; Circ. giur., 1892, 96; Gazz. proc., XXV, 262; Corte S. Roma, 1892, 456.

22. Nelle sentenze non si richiedono lunghi ragionamenti: si richiede soltanto la manifestazione

Digitized by Google

succinta e concisa dei motivi del giudizio, che
A si emette. — C. Roma, 17 dicembre 1891, Gargano, Giur. pen. Tor., 1892, 21.

23. È motivata la sentenza la quale, sebbene non discuta ampiamente le prove, enuncia i motivi
B legali e giuridici sui quali si fonda. — C. Roma, 17 giugno 1892, Ugo, Cass. unica, III, 1088; Giur. pen. Tor., 1892, 441; Riv. universale, 1892, 290; Annali, 1892, 268; Riv pen., XXXVI, 461; R. amm., 1892, 1012.

24. Soddisfa all'obbligo della motivazione della sentenza il giudice che dice quali sono gli elementi
C da cui attinge il proprio convincimento. — C. Roma, 22 luglio 1892, Barbetti c. Conti, Giur. pen. Tor., 1892, 355.

25. La sentenza, la quale affermi che, essendo soli il feritore e il ferito nel momento del fatto, si ignora come questo procedesse, non è erroneamente motivata, anche se contemporaneamente neghi all'imputato il beneficio dell'eccesso di
D difesa, che egli accampa, ma non prova. — C. Roma, 28 gennaio 1892, Sottilotta, Cass. unica, III, 368; Giur. pen. Tor., 1892, 138; Riv. universale, 1892, 66; Corte S. Roma, 1892, 29; Circ. giur., 1892, 29.

26. L'errore nella citazione dell'articolo non vizia la sentenza, quando giusta sia la *ratio decidendi*.
E — C. Roma, 8 luglio 1892, Pogliani, Cass. unica, III, 1095.

27. Deve annullarsi, nella parte penale, una sentenza nella quale manca assolutamente l'indicazione della legge in base alla quale l'imputato
F venne condannato. — C. Roma, 1 giugno 1892, Longo, Cass. unica, IV, 91.

28. Di regola non basta che il magistrato affermi che il dolo è *in reipsa*; ma se premette fatti convergenti a dimostrare il concorso del dolo, è sufficiente se indi soggiunge che il dolo vi
G è perchè inviscerato nel fatto ascritto. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Gioffrè, Corte S. Roma, 1892, 190.

29. Se il giudice di merito motiva la sua pronuncia con una ragione illegale ed un'altra legale, basta quest'ultima a salvare dalla nullità la sentenza.

30. Ove il giudice di merito abbia tratto da una cattiva premessa una conclusione illegale, può la Cassazione alla cattiva ragione sostituire la buona, purchè sia tutta di diritto e scaturisca
H dal fatto accertato dai giudici di merito. — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

31. A nulla rileva che uno dei motivi della sen-
I tenza sia erroneo, se ve ne sia altro legale. — C. Roma, 23 febbraio 1892, Tomaselli Zoppalà, Foro, II, 288. (n)

32. La sentenza della Corte d'assise è sufficientemente motivata, riguardo alla misura della pena, se tien conto delle speciali risultanze del
A caso. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Paggi, Corte S. Roma, 1892, 300.

33. La sentenza, che è opera del magistrato, deve riscuotere maggior fede del verbale che viene esteso dal cancelliere, che può con una frase meno esatta credere di avere sufficientemente enunciato l'adempimento di una formalità pre-
B scritta dalla legge. — C. Roma, 3 maggio 1892, Gasparoni, Cass. unica., III, 840.

V. *Concorso di reati* 13 — *Falso pen.* 4 — *Oblazione* 1 — *Oltraggio* 28 — *Omicidio o lesione colposa* 17 — *Pena* — *Perizia penale* 14 — *Pesi e misure* 15 — *Provocazione.*

— cosa giudicata — V. *Cosa giudicata pen.*
— costituzione del tribunale — V. *Tribunale.*
— influenza del giudizio penale sul giudizio civile — V. *Giudizio.*

Sentenza d'accusa — V. *Sezione d'accusa e sentenza d'accusa.* — V. pure: *Atto d'accusa* 1.

Sentenza straniera [disp. prel., c. c. 10; c. c. 1935; c. p. c. 559, 941, 950]. — V. *Delibazione.*
— penale — V. *Sentenza pen.*

Separazione di beni nelle esecuzioni — V. *Esecuzione immobiliare* — *Esecuzione mobiliare* — V. pure: *Opposizione di terzo* 6 — *Privilegio* 9.

Separazione di coniugi [c. c. 148-158; c. p. c. 806-811].

SOMMARIO.

Abbandono casa coniug. 8-13.
Adulterio 21, 23.
Alimenti 40-45.
» provvedimenti tempor. 33, 35.
Cassazione, incensurabilità 24.
Cause di separazione 4-14, 20-25, 28.
» facoltà del giudice 5, 6.
» prova — V. *Prova.*
Citazione, notificaz. 1, 2.
Colpa (dichiaraz. della) 18, 19, 21, 31, 38.
Competenza, provvedimenti tempor. 33-36.
Consenso mutuo alla separaz. 31, 32.
Dote, interessi 47.
» separazione 48.
Eccessi — V. *Ingiurie.*
Esperimento di conciliaz. 19, 22, 26.
» dichiarazioni 16-18.
Ingiurie, eccessi o sevizie 7, 20, 24.
Ministero pubblico, conclus. 8.
Notificazione, citaz. 1, 2.
Omologazione trib. 32.
Prole, provvedim. temporanei 33, 34, 36, 39.
Prova 15-17.
Provvedimenti temporanei 33-39.
Riconciliazione, anteriore alla sent. di separaz. 25, 27-30.
» posteriore 49, 50.
Riconvenzione 18, 19, 26.
Sentenza di separaz., effetti 46.
Separazione di fatto 1, 2 — V. *Riconciliazione.*

1. Il marito che agisce in separazione contro la moglie già da lui separata di fatto, deve intimarle la citazione alla sua residenza effettiva.

2. È nulla la notifica della citazione in separazione fatta alla moglie già separata di fatto nella residenza del marito istante, anche quando la moglie fosse di residenza e dimora ignota.
C — A. Genova, 13 maggio 1892, Bonfiglio c. Moglia, Temi gen., 1892, 370; Giurista, 1892, 237.

3. Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi non sono necessarie le conclusioni del P.

Digitized by Google

A M. — A. Catanzaro, 12 maggio 1892, Vitriali c. Adorno, Gazz. proc., XXV, 306.

4. La separazione personale non può essere accordata ai coniugi che nei casi determinati dalla legge.

5. È nel prudente arbitrio del magistrato accordare o meno detta separazione tenuto scrupolosamente conto delle risultanze delle prove
B raccoltesi nell'istruttoria della causa. — A. Cagliari, 27 gennaio 1892, Themelli c. Rapetti, Giorn. giur., 1892, 320.

6. Tranne di quelle tassativamente determinate dalla legge, non sono riconosciute altre cause che possono dar luogo a separazione dei coniugi; sono esse di stretto rigore e cade il giudizio delle circostanze sotto la estimazione e prudente apprezzamento dei giudici.

7. Gli eccessi, le minacce, le ingiurie gravi che non attingono fondamento a pravità o malvagità di animo, bensì ad impeti di rabbia, a recriminazioni, a motivi più o meno giusti contro la moglie, che suscita col suo contegno sospetti ingiuriosi nell'animo del marito, non possono elevarsi contro del medesimo a cause di separazione personale.

8. L'abbandono volontario, esige che sia ingiustificato, ingiusto e colpevole, che suoni espulsione, per elevarsi a causa di separazione; un impedimento transitorio, una necessità d'impiego o di mezzi insufficienti, non costituiscono
C abbandono. — T. Sassari, 5 novembre 1891, Themelli c. Rapetto, Giorn. giur., 1892, 24.

9. La moglie è obbligata a convivere col marito, ma non coi genitori di lui, onde non è colpevole di volontario abbandono, se essendo il marito emigrato in America, e ivi rimanendo lunghi anni, essa abbia abbandonato la casa dei suoceri per ritirarsi presso i proprî genitori.

10. Non è colpevole di volontario abbandono la moglie, povera fantesca in paese di montagna, che avendo il marito in America, non ottempera all'invito da lui avuto, di recarsi, senza mezzi, all'Hâvre o a Parigi, per ivi raggiungerla e condurla in America.

11. È colpevole di volontario abbandono il marito che recatosi in America, anche col consenso della moglie, per farvi la così detta campagna, secondo l'uso del paese, non fa ritorno nel termine consuetudinario, ed anzi ivi si stabilisce convivendo anche con altra donna; e solo facendo ritorno per breve tempo, dopo tanti anni, unicamente per sistemare certi suoi interessi.

12. Nè può darsi carico alla moglie di avere approfittato di questa breve presenza del marito in patria per promuovere contro di lui la se-
D parazione personale. — A. Torino, 5 novembre 1891, Rosazza c. Rosazza, Giur. Tor., 1892, 195.

13. Non ogni allontanamento di un coniuge dal domicilio coniugale costituisce la prova di volontario abbandono.

14. In materia di separazione fra coniugi si può tener conto dei torti antichi al sopraggiungere di nuove colpe e non importa che i fatti antichi e recenti siano della stessa natura. —
A A. Genova, 12 maggio 1892, V. c. G. Bett., 1892, 595.

15. Per l'ammissione delle prove rispettivamente dalle parti proposte intorno alle cause o motivi di separazione, deve aversi per criterio: che i mezzi probatarî non debbano essere angustiati; che l'ammessibilità di tutti indistintamente i mezzi è di regola; che solo per eccezione si debbano respingere quelli o proscritti dalla legge, o in modo assoluto inconcludenti ed inefficaci; che la inconcludenza assoluta dif-
B ficilmente può riconoscersi *a priori*. — A. Lucca, 15 luglio 1892, Terni ne' Perugia c. Perugia, Annuli, 1892, 301.

16. Se non riesce la conciliazione tra i coniugi, le dichiarazioni loro avanti al presidente del tribunale non debbono essere raccolte.

17. Quand'anche sieno state raccolte, del relativo verbale non può farsi uso come mezzo di prova nella causa di separazione.

18. Se uno dei coniugi dichiari avanti il presidente di non voler separarsi, non per questo gli è tolto, nel successivo giudizio di separazione iniziato dall'altro coniuge, di proporre ogni creduta eccezione ed anche domanda riconvenzionale perchè la separazione sia pronunciata per colpa dell'attore.

19. Per la proponibilità di tale domanda riconvenzionale non è necessario il previo esaurimento delle pratiche di cui gli art. 806 c. p. c.

20. Può costituire ingiuria grave, a sensi dell'art. 150 c. c., anche un'apparenza di colpevole intimità della moglie con altro uomo, tale da recar onta al marito nel concetto del pubblico.
C — A. Venezia, 15 dicembre 1891, Galante Calvi c. Calvi, Temi ven., 1892, 89.

21. Il marito, che fu convenuto dalla moglie per separazione personale, e che a sua volta concluse che la separazione fosse pronunciata per colpa della moglie e per titolo di ingiurie gravi, ben può in progresso di causa, e anche dopo l'esaurimento della prova testimoniale su questo titolo, chiedere che la separazione si pronunci per adulterio e articolare le relative deduzioni, semprechè si tratti di fatti posteriori alla ammissione della prova anzidetta.

22. Se il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 808 c. p. c. fu esperito prima che si iniziasse il giudizio, non è necessario un nuovo tentativo per essersi in corso di causa aggiunti nuovi titoli di separazione per fatti sopravvenuti; e quindi anche di questi ultimi deve il magistrato occuparsi.

23. Perchè la prova dell'adulterio sia dichiarata ammessibile non occorre che sia articolato il fatto materiale della copula, ma basta un com-

Digitized by Google

plesso di fatti e di circostanze tali, che valgano ad indurre nell'animo del giudice la convinzione che l'adulterio ebbe luogo; tali sono le visite mattutine fatte dalla moglie ad un uomo, le passeggiate notturne in luoghi remoti, le lettere amorose, la loro coabitazione e convi-
A venza. — A. Casale, 19 febbraio 1892, B. c. M. Giur. Casale, 1892, 68.

24. L'apprezzamento dei fatti di sevizie, eccessi e ingiurie gravi per far luogo alla separazione personale dei coniugi è incensurabile in cassazione.

25. La riconciliazione dei coniugi non impedisce che, turbandosi essa per nuove colpe, possano anche le colpe anteriori addursi per giustificare
B la domanda di seperazione. — C. Torino, 19 febbraio 1892, Narizzano c. Crovetto, Giur. Tor., 1892, 376; M. trib. Mil., 1892, 561; Legge, 1892, II, 160; Bett., 1892, 635; Gazz. proc., XXV, 294.

26. La domanda riconvenzionale di separazione per colpa del coniuge, che primo la provocò, non ha bisogno di essere preceduta da nuovo esperimento di riconciliazione.

27. Il continuato convivio coniugale dopo fatti qualificati per la separazione non basta a provare la riconciliazione, quando possa essere stato determinato da causa diversa dalla remissione dell'ingiuria patita.

28. Se dopo la riconciliazione dei coniugi accadono nuovi fatti d'offesa ed ingiuria, ben possono invocarsi anche i fatti anteriori a fondamento
C della domanda di separazione personale. — A. Venezia, 29 gennaio 1892, D. M., Temi ven., 1892, 221.

29. La riconciliazione, di cui l'art. 153 c. c. può anche essere tacita, purchè risultante da un fatto che non possa altrimenti spiegarsi se non colla remissione del torto.

30. Tale non è il fatto della semplice coabitazione e convivenza della moglie col marito, pendente
D l'istanza di separazione da lei promossa. — A. Venezia, 26 novembre 1891, Trojer c. Paolucci Trojer, Temi ven., 1892, 65.

31. La separazione consensuale fra coniugi, avvenuta senza specificare chi dei due ne abbia la colpa, non è d'ostacolo a che possa in seguito essere istituito un giudizio sulla ricerca della
E colpa. — A. Roma, 26 aprile 1892, Cecchi c. Dantoni, Temi rom., 1892, 161.

32. Se nel verbale di comparizione dei coniugi nanti il presidente del tribunale vengano stabilite la loro separazione per mutuo consenso e le condizioni che dovrebbero in avvenire regolare i loro rapporti d'interesse, ma il tribunale non omologhi queste condizioni, rimane tuttavia efficace l'accordo e l'omologazione per la separazione personale. — A. Genova, 6 ottobre,
F 1891, C. c. A., Temi gen., 1892. 70; Annali, 1892, 58.

33. Nei giudizî di separazione personale fra coniugi il presidente del tribunale, dopo che a norma dell'art. 808 c. p. c. ha rimesso con decreto le parti avanti al Collegio, non è più competente a dare alcun provvedimento nell'interesse dei coniugi o della prole (e così neppure sulla domanda di alimenti), ma le relative istanze devono essere proposte dinanzi al tribunale. — A. Genova, 15 settembre 1891, Bru-
A no c. Celesia, Temi gen., 1892, 39.

34. In pendenza del giudizio di separazione è di esclusiva competenza del presidente del tribunale ogni provvedimento nell'interesse dei coniugi e della prole.

35. Così, nello stadio istruttorio del giudizio medesimo non può chiedersi al Collegio modificazione del provvedimento presidenziale riflettente la prestazione alimentare ingiunta all'uno dei coniugi a favore dell'altro; ma deve l'interessato riprodursi allo stesso presidente del
B tribunale. — A. Venezia, 26 novembre 1891, Trojer c. Paolucci Trojer, Temi ven., 1892, 65.

36. In pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti interinali dati dal presidente nell'interesse dei coniugi e della prole debbono essere osservati, meno che per fatti nuovi sopravvenuti, da esaminarsi dal Collegio del tribunale, sorga la urgenza di dare disposizioni diverse.

37. Occorre però che i fatti costituiscano incidente di per sè stante, e senza relazione diretta al merito della causa di separazione.

38. Se la moglie provochi la separazione per colpa del marito, e questo per contrario accusi la colpa della moglie, sia pure l'adulterio, e proponga i mezzi di prova, non per questo, prima che le prove sieno sperimentate e giudicate, si può frattanto dal tribunale riformare i provvedimenti dati dal presidente.

39. Neppure il provvedimento sulla custodia di alcuno dei figli concessa alla madre si può revocare per considerazione che offenda la prerogativa della patria potestà residente nel ma-
C rito. — A. Lucca, 15 luglio 1892, Terni nè Perugia c. Perugia, Annali, 1892, 301.

40. Colla separazione personale cessa solo il dovere coniugale della coabitazione; la moglie quindi, in caso di bisogno, ha azione per ricevere
D gli alimenti. — A. Genova, 6 febbraio 1892, Delbecchi c. Bottini, Giurista, 1892, 107.

41. Anche il coniuge per colpa del quale è stata pronunciata la separazione personale ha diritto di avere, in caso di bisogno, gli alimenti dall'altro coniuge nella misura del proprio bi-
E sogno e delle sostanze dell'altro coniuge. — A. Torino, 22 marzo 1892, Arnoulet c. Grosck, Giur. Tor., 1892, 472.

42. Nella commisurazione degli alimenti da somministrarsi alla moglie in caso di separazione per colpa del marito, non si deve aver riguar-

Digitized by Google

do allo stretto necessario, ma allo stato sociale
A e alle sostanze dal marito. — C. Torino, 29 marzo 1892, Adami c. Ferro, M. trib. Mil., 1892, 642; Legge, 1892, II, 481; Annali, 1892, 477.

43. Conf. — A. Torino, 5 novembre 1891, Rosanza
B c. Rossazza, Giur. Tor., 1892, 195.

44. L'assegno alimentare, anche se stipulato fra coniugi in occasione della loro separazione consensuale, ha sempre carattere variabile in conformità all'art. 114 c. c.

45. Tuttavia non può in tal caso farsi luogo alla sua variazione se non per sentenza dell'autorità giudiziaria che ne riconosca l'opportunità e
C convenienza. — A. Milano, 3 novembre 1892, Arnaboldi-Cazzaniga c. Merlo-Balossi, M. trib. Mil., 1892, 1014.

46. La sentenza che pronuncia la separazione per colpa d'uno dei coniugi retroagisce fino al giorno della domanda.

47. Conseguentemente in caso di separazione per colpa del marito il di costui obbligo di corrispondere alla moglie gli interessi della dote decorre dal giorno in cui fu chiesta la separazione e non da quello in cui fu pubblicata la
D sentenza che l'ebbe a dichiarare. — A. Milano, 25 luglio 1892, Cavallotti c. Foletti, M. trib. Mil., 1892, 830.

48. La moglie che nel giudizio di separazione personale ha chiesto e conseguito il pagamento degli interessi della dote può sempre in successivo giudizio domandarne la separazione. —
E A. Milano, 22 marzo 1892, Foletti-Casanuova c. Cavallotti, M. trib. Mil., 1892, 492.

49. Perchè possa aver luogo la cessazione della separazione, a sensi e per gli effetti dell'art. 157 c. c. in seguito a coabitazione, è necessario che i coniugi abbiano dopo la separazione, col loro operato, manifestato entrambi la volontà di abbandonare lo stato di legale separazione, che abbiano effettivamente coabitato in modo manifesto e pubblico, non bastando a tale effetto numerosi, spontanei e intimi ritrovi, se
F questi avvennero di notte e di nascosto. — A. Milano, 7 marzo 1892, Vitale c. Vitale, M. trib. Mil., 1892, 332; Annali, 1892, 172.

50. Perchè possa aver luogo la cessazione della separazione consensuale (a sensi e per gli effetti dell'art. 157 c. c.) in seguito a coabitazione, è necessario che con fatti positivi e non equivoci abbiano i coniugi manifestato il serio proposito di riunirsi, è necessario una ricostituzione della vita coniugale, una ricomposizione di quella comunanza di affetti, di sentimenti e di interessi che ne costituisce l'essenza, non bastando a tale scopo neppure il fatto di frequenti ed intimi convegni, il fatto della moglie di mostrarsi in pubblico col marito, di accompagnarlo a teatro, di accedere frequentemente alla casa di lui col pernottarvi talvolta, ecc.
A — T. Milano, 13 luglio 1892, Charrel c. Benfereri Charrel, M. trib. Mil., 1892, 850.

V. *Ministero pubblico* 3.

Separazione della dote dai beni del marito [c. c. 1418-1424; c. comm., 19, 780] — V. *Dote.*

Separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede [c. c., 2054-2065; c. p. c., 900, 901]. — V. *Successione.*

Sepoltura e **sepolcro** [L. 28 dicembre 1888, n. 5849 sulla igiene e sanità pubblica, 58, 59; Reg. 11 gennaio 1891, n. 42, per la polizia mortuaria; Reg. 25 agosto 1892, n. 448, *idem*].

1. Le regie patenti 26 maggio 1832 (in tal parte non derogate da nessuna legge posteriore) nell'abolire e proibire le sepolture nelle pubbliche chiese e cappelle, disposero però che le persone e famiglie, le quali giustificassero l'antico loro diritto di sepoltura in taluna delle chiese o cappelle suddette, dovessero avere in surrogazione gratuitamente ed a titolo di proprietà un sito separato nel cimitero del luogo.

2. I municipî pertanto nel concedere ai privati che vi hanno diritto una tale surrogazione non possono imporre agli stessi alcuna spesa per ridurre l'area concessa in condizioni di poter accogliere nella dovuta capienza i cadaveri che
B vi debbono essere sepolti. — P. Genova, 18 maggio 1892, Fravega c. Com. di Genova, Temi gen., 1892, 669.

V. *Patronato* 1.

— violazione di sepolcro — V. *Violazione di sepolcro.*

Sequestratario giudiziale — V. *Esecuzione immobiliare* — *Sequestro* — V. pure: *Credito fondiario* 20, 21 — *Locazione* 9 — *Privilegio* 6.

Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale [c. c., 1869-1877; c. p. c., 921-937].

SOMMARIO.

Ammissibilità, del seq. conservat. 1-19.
» del seq. giudiz. 50-66.
Autorizzazione pel seq. com. petenza — V. *Competenza.*
» effetti e limiti 19, 20.
Buona o mala fede 43-45.
Cassazione, incensurabilità 43, 65.
Cessione posteriore al seq. 76, 77.
Citazione del terzo sequestrato 29.
» per seq. giudiz. — V. *Ricorso.*
Competenza, autorizzaz. seq. conservat. 23-26.
» » seq. giudiz. 71-73.
» giudizio di convalida 32-37.
» sul merito del credito 38.
Conto corrente 4.
Convalida o revoca del seq. conservat. 11, 12, 14, 31.
» competenza — V. *Competenza.*
» risarcimento dei danni — V. *Responsabilità.*
Cose sequestrabili — V. *Sequestrabilità.*
Credito garantito 8, 10.
» incerto o illiquido 4, 8, 48.
» (prova del), 1, 8, 31.
Custode — V. *Sequestratario.*
Danni — V. *Responsabilità.*
Effetti del sequestro 19, 20.
Effetto cambiario, sequestrabilità 16-18.
Esecuzione provvisoria (clausola di) 2, 66.
» del sequestro 21, 22.
Garanzie, perdita — V. *Pericolo.*
Inabilitazione o interdiz. del debitore 9-12.
Multa — V. *Responsabilità.*
Notificazione del ricorso 30.
» del sequestro 78.
Pericolo di perdita garanzia, sottrazioni, ecc. 5-15, 26, 27, 46-48, 50, 51.
» prova 13-15, 51.
Prova del credito — V. *Cre-*

Digitized by Google

dito.
» della colpa o del dolo del sequestrante 43-45.
» della perdita delle garenzie — V. *Pericolo.*
Prova testimoniale 47.
Responsabilità per danni e multa 89-49.
Revoca del seq. — V. *Convalida o revoca.*
Ricorso, seq. giudiz. 67-73.
Sequestrabilità 16-18.
Sequestratario, consegna cosa seq. 74.
» restituzione cosa seq. 80.
» spese di conservaz. 79.
» trasporto cosa seq. 75.
Sequestro conservativo 1-49, 76-79.
» » presso terzi 28, 29, 41.
» » successivo 19.
» convenzionale 80.
» giudiziario 50-75.
Sottrazione (pericolo di) — V. *Pericolo.*
Termine, citaz. terzo seq. 29.
» notificaz. ricorso 80.
Testimoni pel sequestro 21, 22.
Urgenza 13, 23, 24, 26, 27, 71, 72.

1. Per ottenere il sequestro conservativo basta che a favore del creditore apparisca il cosidetto *fumus boni juris*, senza che occorra una
A prova rigorosa e definitiva del credito. — C. Palermo, 16 febbraio 1892, Ditta Teltscher et Weidholz c. Straulino, Legge, 1892, II, 416; Circ. giur., 1892, 173; Foro Cat., 1892, 115; Cons. comm., 1892, 301.

2. Una sentenza di condanna non munita di clausola di esecuzione provvisoria è giusta causa
B per ottenere un sequestro conservativo. — A. Aquila, 20 marzo 1891, Falciani c. Econ. B. V. prov. meridionali, Foro abruzz., VI, 83.

3. Può validamente domandarsi ed ottenersi sequestro conservativo, ove ne sia il caso, anche dal creditore garantito con fidejussione solida-
C le. — C. Roma, 22 giugno 1892, Ghedini Trotti c. Vitali, Foro, I, 1049. (n)

4. Durante il conto corrente è inammissibile l'azione in giudizio per dichiarazione di credito
D e per sequestro conservativo. — T. Messina, 1 agosto 1892, Vagliano c. De Natale, Rif. giur., 1892, 381.

5. Si può concedere un sequestro conservativo ogni qualvolta per un motivo qualsiasi succede tale deterioramento nelle condizioni economiche del debitore che faccia ragionevolmente ingenerare nel creditore un serio e fondato timore che i suoi debiti non possano essere più soddisfatti.
E — A. Roma, 28 novembre 1891, Savorgnan di Brazzà c. Petrucci, Temi rom., 1891, 551.

6. Il fatto del debitore che per sofferte vicende finanziarie abbandona l'Italia e si trasferisce in America costituisce pel creditore un pericolo di perdita che gli dà diritto a chiedere
F ed ottenere il sequestro conservativo. — A. Torino, 3 novembre 1891, Rodellono c. Oddennino, Giur. Tor., 1891, 108.

7. Si ha il pericolo di perdita che può autorizzare il sequestro conservativo nel caso in cui il debitore sia il proprietario di una compagnia girovaga che dà spettacoli d'una in altra città d'Europa, per cui si abbia a temere che, lasciando ultimare le rappresentazioni, e partire per l'estero la compagnia, possa rendersi inane l'esercizio dell'azione contro il proprietario debitore.

8. Si ha il *fumus boni iuris*, sufficiente pel sequestro conservativo, se si tratta di indennità per fatto delittuoso pel quale siasi instituito processo e siasi già ordinato il rinvio al giu-
A dizio del magistrato penale. — A. Torino, 15 settembre 1891, Pinkerte Moller c. Tanzi, Giur. Tor., 1892, 50.

9. Nè la qualità di prodigo, nè le passate dilapidazioni possono autorizzare un sequestro conservativo, se attualmente il debitore è inabilitato e non risulta che lo sperpero avvenuto per l'addietro lo abbia reso attualmente insolvibile.

10. Il creditore, che è munito d'una cauzione, non può procedere a sequestro conservativo se non prova che la medesima non è più sufficiente a
B guarentirlo. — A. Genova, 31 dicembre 1891, De Mari c. Salvi, Temi gen., 1892, 230; Annali, 1892, 155.

11. Il sequestro conservativo trova estremi legali sufficienti per essere confermato nelle dilapidazioni passate del debitore, che resero necessaria la di lui inabilitazione, nel fatto che il creditore in un precedente giudizio di graduazione sui di lui beni immobili espropriati sia rimasto incapiente, nella circostanza che il debitore sia venuto d'un tratto in possesso di nuovo patrimonio per successione, trovandosi tuttavia gravato da molti debiti.

12. Nè lo stato di sua inabilitazione basta ad escludere le ragioni del sequestro, una volta che la quantità dei debiti e il concorso delle azioni di molti creditori fa nascere il pericolo che alcuni di questi possano essere pagati di preferenza, con esaurimento delle risorse patrimoniali, o per effetto della loro maggiore vigilanza, o per essere al debitore più benevisi.
C — A. Torino, 16 settembre 1892, Salvi c. De Mari, Bett., 1892, 545.

13. Il sequestro conservativo è legittimamente accordato non solo in contemplazione dell'urgenza di conservare al creditore le garanzie del suo credito, ma la legittimità della sua concessione il magistrato può anche derivarla da informazioni raccolte a tutta altra fonte, che al ricorso prodotto.

14. Non è lecito al magistrato nel giudizio di conferma e revoca del sequestro conservativamente dato fermarsi, per revocarlo, alla concludenza o meno dei soli fatti formulati nel ricorso e pedissequo decreto presidenziale, quando sia stata offerta una prova orale sulle ulteriori risultanze, nella quale troverebbe la sua base giuridica il provvedimento emanato.

15. Allo scopo della concessione del sequestro, è da equipararsi il pericolo derivante per il creditore dell'impotenza di pagare, al deliberato proposito di non volere estinguere la propria obbligazione assunta, equiparazione, che non potrebbe distruggersi, neppure colla deduzio-

Digitized by Google

ne di prove dirette a dimostrare una pretesa solidità economica, e notaria solvibilità del de-
A bitore sequestrato. — A. Genova, 11 giugno 1892, Negrotto c. Ghigliazza, Giurista, 1892, 319.

16. Il sequestro conservativo può eseguirsi anche sopra titoli cambiarî, con l'apprensione materiale di essi essendo la medesima indispensabile all'efficacia del provvedimento.

17. L'art. 924 c. p. c. non fa alcuna eccezione in proposito, disponendo in via generale che può domandarsi il sequestro dei beni mobili spettanti al debitore.

18. Anche per analogia del resto dell'art. 455 c. comm. può desumersi che le cambiali sono pas-
B sibili di sequestro. — T. Firenze, 15 febbraio 1892, Golin c. Passigli, Gazz. proc., XXV, 321.

19. Non può il creditore rinnovare il sequestro, o meglio farne un secondo, un terzo, in forza del medesimo decreto senza esserne di nuovo legit-
C timamente autorizzato. — T. Sassari, 20 settembre 1891, Banca agricola Sarda c. Stanzoni, Giorn. giur., 1892, 102.

20. Concesso un sequestro conservativo limitatamente ad una data somma, il sequestrante non ha facoltà di oltrepassare i limiti stabiliti dal
D magistrato che lo concesse. — A. Roma, 11 giugno 1891, Girelli De Filippis Pesci, Temi, rom., 1891, 405.

21. È nullo il sequestro se uno dei testimonî sia addetto al servizio dell'usciere procedente.

22. Di ciò si ammette la prova per testi senza bi-
E sogno di iscrizione in falso. — A. Torino, 2 ottobre 1891, Torta c. Griffaldi, Giur. Tor., 1892, 87.

23. Agli effetti della competenza speciale ad accordare il sequestro, stabilita nell'art. 937 c. p. c., deve aversi per tuttora pendente innanzi il giudice di primo grado la causa nella quale questi ebbe a pronunciare sentenza non per
F anco impugnata in giudizio d'appello. — A. Cagliari, 28 giugno 1892, Curreli c. Cunneddu, M. trib. Mil., 1892, 636; Bett., 1892, 349.

24. L'urgenza, di cui il cap. art. 927 c. p. c., non è determinata dall'indole intrinseca del credito che s'intende di garantire, sibbene dal concorso di taluna fra quelle circostanze estrinseche, che stanno indicate nell'art. 924 c. stesso.

25. È pertanto da escludersi che in pendenza di giudizio per prestazione alimentare, possa per il relativo preteso credito, soltanto perchè tale, e in difetto delle circostanze estrinseche, chiedersi il sequestro conservativo al pretore del mandamento in cui deve eseguirsi.

26. Giusta l'art. 927 c. p. c., solo allora è permesso ricorrere alla giurisdizione del pretore del luogo dove il sequestro deve eseguirsi, quando ricorrendosi altrimenti al magistrato investito della lite pendente vi sarebbe pericolo irreparabile di perdere il credito.

27. Per far luogo al sequestro in caso di lite pendente, fa d'uopo che posteriormente all'inizio della causa sieno insorte nella condizione economica del debitore circostanze tali da rendere almeno verosimile un imminente pericolo
A all'esigibilità del credito. — A. Venezia, 18 agosto 1891, Fedon Davia c. Davia, Temi ven., 1892, 12.

28. Il sequestro di oggetti detenuti da terzi, eseguito direttamente e senza l'adempimento delle volute formalità è nullo nel confronto dei terzi
B e dello stesso debitore. — A. Genova, 18 ottobre 1892, Viale c. Gandolfo, Temi gen., 1892, 660.

29. Il termine stabilito dall'art. 932 c. p. c. per la citazione da farsi al terzo sequestrato non è di rigore, ed in ogni caso la *nullità che dall'inosservanza* del termine suddetto potrebbe derivare non può essere eccepita dal debitore
C sequestrato. — A. Aquila, 20 marzo 1891, Falciari c. Econ. B. V. prov. meridionali, Foro abruzz., VI, 83.

30. Il termine entro il quale si debbono fare le notificazioni al debitore sequestrato, e la citazione per conferma del sequestro, decorre dal giorno in cui questo si compie.

31. Nel giudizio per conferma di sequestro conservativo si procede per semplice deliberazione delle ragioni creditorie allo intento di stabilire la base giuridica del provvedimento, mentre una discussione compiuta è riserbata al
D merito. — T. Firenze, 15 febbraio 1892, Golin c. Passigli, Gazz. proc., XXV, 321.

32. Se il sequestro conservativo per ragione di connessità fu concesso dal presidente della Corte d'appello innanzi cui pende la causa principale, competente a conoscere del giudizio di
E comferma è la stessa Corte d'appello. — A. Aquila, 20 marzo 1892, Talciari c. Economato B. V., Foro, I, 1207, (n) V. pure: M. trib. Mil., 1892, 808.

33. Il sequestro conservativo, ancorchè sia stato concesso da un presidente di tribunale o d'appello, debbe essere convalidato dall'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si è eseguito e che sia competente per materia o valore.
F — P. Aquila, 31 ottobre 1890, Tedesco c. Buccella, Foro abruzz., 1892, 163.

34. La disposizione dell'art 931 c. p. c., che designa il giudice del luogo, ove si è eseguito il sequestro conservativo, a conoscere della validità, rivocazione o conferma del sequestro medesimo, non trova applicazione nel caso in cui la causa principale relativa alla sussistenza del credito sia pendente presso un'autorità diversa.

35. In quest'ultimo caso devono seguirsi le regole ordinarie di competenza per connessione di
G causa. — A. Roma, 18 febbraio 1892, Valori c. De Rocchi, Temi rom., 1892, 413.

36. Il conoscere della conferma di un sequestro

Digitized by Google

conservativo è di esclusiva competenza della autorità giudiziaria del luogo, in cui il sequestro è eseguito, anche quando verta lite principale di merito nanti altra autorità.

37. Perciò il tribunale della lite di merito, adìto per la conferma, deve limitarsi alla dichiarazione d'incompetenza, mancando di giurisdizione per pronunziare la nullità o la revoca del
A sequestro stesso. — T. Savona, 17 marzo 1892, Romeo c. Canestri, Temi gen., 1892, 318.

38. Quando siasi ottenuto in Italia un sequestro conservativo per un credito risultante da un contratto differenziale di borsa conchiuso all'estero, il giudice italiano chiamato a decidere sulla conferma o meno del sequestro non può entrare nell'esame del merito circa l'esperibilità del credito, tanto più quando per tale quistione trovasi già pendente il giudizio davanti all'autorità straniera del luogo del contratto.
B — C. Palermo, 16 febbraio 1892, Ditta Teltscher et Weidholz c. Straulino, Legge, 1892, II, 416; Circ. giur., 1892, 173; Foro Cat., 1892, 115; Cons. comm., 1892, 301.

39. Per regola generale non può darsi luogo a responsabilità per danni quando non esista colpa da parte dell'autore del fatto dannoso.

40. Conseguentemente, in materia di sequestro conservativo non basta la mancata conferma del medesimo per l'omissione di formalità essenziali prescritte dalla legge, perchè s'incorra nella responsabilità sancita dall'art. 933 c. p. c., ma è necessario che vi sia colpa da parte del sequestrante nell'esecuzione del sequestro. —
C C. Roma, 22 giugno 1892, Ghedini Trotti c. Vitali, Foro, I, 1049. (n)

41. È in colpa e deve quindi i danni il creditore, il quale, anzichè sequestrare a mani terze, procede a sequestro diretto della merce a bordo del bastimento, senza curarne contemporanea-
D mente lo scarico. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Loffler Guzzardi c. Ferrara, Temi gen., 1892, 112; Legge, 1892, I, 381; Annali, 1892, 103.

42. È senza causa il sequestro quando esiste bensì il credito, ma non concorrono gli estremi voluti dall'art. 924 c. p. c., e quindi il creditore
E che lo promosse è tenuto ai danni. — A. Genova, 31 dicembre 1891, De Mari c. Salvi, Temi gen., 1892, 230; Annali, 1892, 155.

43. Quando si dichiari nullo un sequestro conservativo, non è luogo a condanna ai danni e nè all'applicazione della multa contra il sequestrante, se questi è in buona fede, e se non è provato, che vi ha proceduto con dolo o con
F colpa. — T. Bari, 6 febbraio 1892, Centaro c. Centaro, Pisanelli, 1892, 42.

44. Perchè, non convalidato il sequestro, il sequestrante possa essere condannato alla multa ed al risarcimento dei danni anche che quello sia riconosciuto senza causa, fa d'uopo che sia dimostrato il concorso dell'elemento del dolo o almeno della colpa in colui che vi procedette. —
A T. Avellino, 18 marzo 1892, Speranza c. Basile, R. sann. irp., 1892, 81.

B45. Conf. — A. Genova, 18 ottobre 1892, Viale c. Gandolfo, Temi gen., 1892, 660.

46. Per fare eseguire il sequestro conservativo, senza essere obbligato a rispondere dei danni che ne possano derivare al sequestrato, non si richiede che il debitore sia fuggito, che abbia fatto sottrazioni che abbia sminuite le garanzie, ma basta il giusto timore che non promovendo il sequestro si possa correre la sorte di un creditore pericolante per la sospicione di fuga del debitore, pel timore di sottrazioni e pel rischio delle garanzie dovutegli.

47. È rilevante e però ammissibile la prova per testimoni tendente a stabilire che il sequestro
C fu fatto eseguire giustamente. — A. Genova, 11 ottobre 1892, Ditta Sommaruga c. Bonavera, Giurista, 1892, 418.

48. Gli apprezzamenti per i quali l'autorità giudiziaria, ritenendo l'incertezza assoluta del credito e la mancata dimostrazione delle circostanze contemplate nell'art. 924 c. p. c., revoca un sequestro conservativo, sono di mero fatto,
D e quindi incensurabili in cassazione. — C. Torino, 15 ottobre 1891, Figari c. Olivari, Bett., 1892, 177.

49. Dato un sequestro conservativo che venne, nel giudizio di conferma, revocato come ingiustificato, con riserva dei danni al sequestrato, questi viola bensì il sequestro, ma non decade dal diritto al risarcimento per aver venduto
E alcuni degli enti colpiti dal sequestro. — C. Torino, 23 aprile 1892, Arcellazzi c. Ditta Mainetti, M. trib. Mil., 1892, 969.

50. Il sequestro giudiziario è concesso o quando vi sia controversia sulla proprietà o sul possesso di una cosa o quando occorra pericolo di alterazione, deteriorazione o sottrazione di essa.

51. Quando con il ricorso, la parte interessata lo richiede per uno solo de' cennati speciali motivi di legge, non è lecito all'autorità giudiziaria di evocare altri motivi, e, per dippiù, non trovandoli giustificati, prescrivere de' mezzi istrut-
F tori a carico della parte ricorrente. — A. Trani, 5 marzo 1892, Petragnani c. Cozzolipoli, Pisanelli, 1892, 78.

52. Il sequestro giudiziario non è ad ordinarsi per la semplice esistenza di una controversia sulla proprietà e possesso dei beni, se questa non si presenta colla parvenza almeno di fondamento di un diritto in favore di colui che domanda il sequestro stesso.

53. Così non può ordinarsi il sequestro giudiziario dei beni ereditarî sulla domanda degli eredi legittimi e in base alla proposta azione di nullità del testamento per insanità di mente del testatore, quando tale azione non presenta plau-

Digitized by Google

sibilità di fondamento e si respingono come in-
A concludenti le prove dedotte. — A. Torino, 22 febbraio 1892, Cigolini c. Milanone, Giur. Tor., 1892, 393.

54. Il sequestro giudiziario *rei litigiosae*, autorizzato dall'art. 1875 c. c., esige il concorso di due condizioni; l'una, che sia pendente una controversia sulla pertinenza della cosa; l'altra, che siavi pericolo di deteriorazione.

55. E ciò a differenza del sequestro *rei servandae causa*, permesso dall'art. 921 c. p. c., il quale può essere accordato in vista del solo pericolo di alterazione, sottrazione o deterioramento, anche prima della istituzione del giudizio.

56. Ai fini del sequestro v'ha pendenza di controversia, quando il testamento pubblico che dispose dell'asse ereditario sia impugnato con querela di falso penale, massime se questa fu seguita da mandato di cattura.

57. Per poter pretendere al sequestro giudiziario non vuolsi un diritto dichiarato, basta la presenza di un diritto preteso e controverso, purchè fondato, o almeno verosimile.

58. Trattandosi di eredità indivisa, non può essere di ostacolo alla misura conservativa del sequestro il diritto certo che ha una delle parti indipendentemente dal testamento impugnato. —
B A. Messina, 11 aprile 1892, La Valle c. Bonaviri, Rif. giur., 1892, 291.

59. È a considerarsi controverso il possesso di fatto di una successione o di una cosa comune ai riguardi dell'applicazione della misura del sequestro giudiziario, quando il fatto di altro dei coeredi o partecipanti, il quale occupi e goda l'intero fondo ad esclusione degli altri, obbliga costoro a promuovere il giudizio di divisione per conseguire il possesso e godimento delle proprie rispettive quote.

60. Non è d'ostacolo alla domanda di sequestro giudiziario che il coerede detenga l'immobile ereditario in base a contratto di locazione stipulato col comune autore defunto, se, aperta la successione, il contratto medesimo fu tenuto segreto, e non fu pagata la mercede locatizia agli altri coeredi.

61. Vi è pericolo di danno, a sensi dell'art. 921 c. p. c., quando l'avversario impedisce e ritarda l'esercizio di un diritto sulla cosa comune da lui detenuta e ne gode esclusivamente tutte le rendite.

62. L'essersi, posteriormente alla domanda di sequestro, le parti convenute sulla divisione della cosa comune, non è d'ostacolo alla prosecuzione
C della lite per conferma di sequestro. — A. Venezia, 31 maggio 1892, Mendini Masotti c. Mendini, Temi ven., 1892, 473.

63. La sola ammissione di una prova testimoniale tendente a provare che un testamento olografo deve essere annullato per suggestione e captazione del testatore non può dar luogo ad affidare il possesso e l'amministrazione dei beni ereditarî ad una terza persona, spogliandone l'erede scritto.

64. Non deve neppure accordarsi la nomina di un sequestratario giudiziale sui fondi ereditarî, qualora risulti non esser vero uno dei motivi addotti dall'attore, che cioè l'erede scritto senza giustificazione e senza necessità avesse preso a prestito una somma, concedendo ipoteca sui
A fondi dell'eredità. — A. Roma, 2 febbraio 1892, Guerrieri c. Funari, Temi rom., 1892, 122.

65. È incensurabile in cassazione l'apprezzamento dei motivi pei quali il magistrato di merito ha creduto d'autorizzare il sequestro giudiziario.
B — C. Torino, 22 dicembre 1891, Fontana c. Brizzolara, Giur. Tor., 1892, *166*; *Legge*, 1892, I, 512.

66. Il sequestro giudiziario può ordinarsi pure quando con esso viene a togliersi il possesso ad una parte, che lo avea avuto in virtù di sentenza provvisoriamente eseguibile.

67. Il sequestro giudiziario può ordinarsi anche su semplici istanza, senza previa notificazione alla
C parte interessata. — A. Palermo, 28 ottobre 1891, Di Marco c. Rosè, Circ. giur., 1891, 344.

68. Al sequestro giudiziario di cui all'art. 1875 c. c. sono applicabili le stesse norme rituali che valgono per il conservativo.

69. Così, esso può chiedersi ed ottenersi senza con-
D traddittorio, per semplice ricorso. — A. Venezia, 31 maggio 1892, Mendini Masotti c. Mendini, Temi ven., 1892, 473.

E 70. Conf. — A. Cagliari, 28 giugno 1892, Cureli c. Canneddu, M. trib. Mil., 1892, 636; Bett., 1892, 319.

71. Quando non vi è pendenza di lite, o se, anche pendente una lite, sopravvengano ragioni di urgenza per attuale pericolo di alterazione o deteriorazione della cosa in controversia, la domanda di sequestro giudiziario ben può farsi con semplice ricorso ed inaudita parte al presidente del tribunale, che vi provvede con de-
F creto. — T. Bari, 24 ottobre 1891, Petragnani c. Cozzolipoli, Pisanelli, 1892, 48.

72. Il sequestro giudiziario può nei casi d'urgenza ordinarsi dal presidente del Collegio giudiziario nanti il quale pende la causa a cui si connette, sia colla forma degli incidenti, sia con semplice decreto sopra ricorso *inaudita parte*.

73. In quest'ultimo caso è necessario un giudizio di conferma, per il quale si può derogare alla regola del doppio grado di giurisdizione; in modo che, se il decreto autorizzante il sequestro fu rilasciato dal presidente della Corte d'appello, competente per la conferma è la Corte medesima in primo ed ultimo grado. —
G A. Genova, 18 dicembre 1891, Susini c. Cantino, Temi gen., 1892, 142.

74. Nel caso dell'art. 923 c. p. c. non è di rigore la osservanza delle disposizioni degli art. 742

Digitized by Google

e 749 ivi richiamate: l'inosservanza non porta nullità, se tuttavia lo scopo sia raggiunto. —
A C. Torino, 22 dicembre 1891, Fontana c. Brizzolara, Giur. Tor., 1892, 166; Legge, 1892, I, 512.

75. Contravviene alla legge il custode giudiziale di mobili sequestrati per misura di conservazione, se permetta non solo che i detti mobili rimangano presso il debitore ma anco che costui li trasporti seco nella sua nuova residenza in provincia diversa da quella dove il sequestro venne eseguito, senza il consenso del seque-
B strante. — C. Napoli, 9 maggio 1892, Albano Frigerio c. Mastropaolo e Del Cappellano, Dritto e giur., VIII, 148.

76. La disposizione della cosa sequestrata posteriormente al sequestro non ha effetto di sorta di fronte al sequestrante e a qualunque altro prenda parte al sequestro.

77. Così, si sia o no proceduto alla notifica della cessione medesima è inefficace rimpetto al sequestrante e ad ogni altro creditore intervenuto al sequestro.

78. Non può qualificarsi detentore del credito sequestrato, agli effetti della notifica del sequestro, il compratore dell'immobile ipotecato a garanzia del credito stesso, cui sia stato dal debitore semplicemente accollato in conto prezzo al pagamento del credito, senza il consenso del cre-
C ditore. — C. Firenze, 31 marzo 1892, Vigon Ghirelli c. Caressa, Temi ven., 1892, 263.

79. L'annullamento del sequestro non rende inammessibile la dimanda del depositario per le spese degli alimenti per animali sequestrati, e deve esaminarsi in merito secondo i fatti
D e i documenti. — C. Palermo, 5 novembre 1891, Vazzana c. Alioto, Giur. Cat., 1892, 6.

80. Per le espressioni dell'art. 1870 c. c. s'intende che il sequestratario non debba restituire la cosa controversa se non al termine effettivo del litigio, quando il diritto dell'uno o dell'altro dei contendenti sia irretrattabilmente
E riconosciuto. — C. Firenze, 18 luglio 1892, Romei c. Banca Nazionale, Temi ven., 1892, 556; Legge, 1892, II, 658; Annali, 1892, 504.

V. *Competenza civ.* 59 — *Comunione e condominio* 12, 20 — *Deliberazione* 27-29 — *Divisione* 14 — *Espropriazione p. p. u.* 68 — *Fallimento* 68, 69, 83-85 — *Matrimonio* 32 — *Nave* 19-22 — *Società* 30, 31, 90 — *Successione* 140.

— sequestrabilità o pignorabilità — V. *Esecuzione in genere.*

— sequestro del prezzo d'appalto di opere pubbliche — V. *Opere pubbliche.*

— sequestro di rendita pubblica — V. *Debito pubblico.*

— pignoramento — V. *Esecuzione mobiliare.*

Sequestro in materia pen. [c. p. p. 144-149, 605-615]. — V. *Corpo di reato* 1.

Sequestro di persona [c. p., 146, 147, 153; c. p. p., 802-894] — V. *Libertà individuale.*

Servitù [c. c. 531-672, 700, 1314, 1494, 1932].

SOMMARIO.

Acque 3, 30-43, 91, 122, 139.
Acquedotto 87, 109-118, 125.
Aia 123, 124.
Alberi 58, 69, 70.
Altius non tollendi 115-117.
Apparenti e non apparenti. — V. *Servitù.*
Azione negatoria 128.
» possessoria 3, 124-140.
Chiesa 17.
Competenza 111.
Comunione — V. *Cortile — Muro.*
Confessione 90.
Confusione — V. *Estinzione.*
Continua e discontinua — V. *Servitù.*
Cortile 62-68.
Cosa giudicata 123, 124.
Destinazione del padre di famiglia 91, 121.
» all'uso pubblico — V. *Uso pubblico.*
Distanze 10, 12, 16, 19-29 — V. *Prospetto.*
Divisibilità od indivisibilità 120
Esercizio 76-78, 84-86, 101, 102, 108, 113, 115, 117.
Estinzione 82, 106, 104.
Fondo interciuso — V. *Passaggio.*
Leggi preesistenti 72-75, 88, 88, 96, 123.
Luce — V. *Prospetto.*
Manutenzioni e riparazioni 3, 107.
Muro 2, 4-12, 27. — V. *Distanze.*
Passaggio 76 86, 94, 98, 138.
Perizia 94.
Possesso — V. *Azione possessoria — Prescrizione.*
Prescrizione 57, 63, 65, 83, 88-90, 92, 93, 96, 98, 100, 106 137.
Prospetto 44-70, 92, 96, 118, 119.
Prova 11, 90.
» testimoniale 57, 65, 89 118, 137.
Riduzione in pristino 25.
Rinunzia 103-106.
Scolo 100.
Scrittura 89, 90, 105, 118.
Servitù, continua o discontinua 88, 95, 96, 125, 126, 132. 134-137.
Strada 48.
Uso pubblico 15, 16, 19, 97, 98.
Titolo — V. *Scrittura.*

BIBLIOGRAFIA.

1. Le servitù prediali sopra od a favore dei fondi
A *nullius.* — C. FADDA, Firenze, tip. di G. Barbèra, 1892, in-8° p. 10.

2. Sull'applicazione dell'art. 556 c. c. rispetto ai
B muri riuniti ad angolo. — F. BIANCHI, Foro, I, 871.

3. Di alcuni criterî per la manutenzione della
C servitù di presa d'acqua — V. VITALI, Studî Senesi, IX, 149.

GIURISPRUDENZA.

4. Il comproprietario di un muro non rinunzia alla comunione pel fatto di non contribuire alle riparazioni occorrenti per rendere il muro atto alla sopraelevazione eseguita dall'altro
D condomino. — A. Palermo, 4 aprile 1892, Agosto c. Gulino, Foro, I, 756. (n)

5. Il giudizio del magistrato di merito, il quale ritiene che un muro divisorio tra due edifizî è comune fino al tetto, malgrado che la sua continuità sia interrotta da uno stanzino che da uno degli edifizî si protenda sull'altro, è un apprezzamento incensurabile in cassazione.

6. In tale ipotesi, se il proprietario di uno degli edifizî e dello stanzino innalza il muro divisorio e comune, ben può il proprietario dell'altro contiguo edifizio acquistare la comunione della parte sopralzata, nè per l'esistenza dello stanzino potrebbe il primo pretendere l'osservanza dei tre metri di cui all'art. 571 c. c. —

Digitized by Google

A C. Torino, 30 dicembre 1891, Bernasconi c. Ferrario, Giur. Tor., 1892, 222.

7. Quando il muro divisorio è a doppio piovente, entrambi i vicini sono riputati proprietarî del muro medesimo ossia il doppio piovente è segno di comunione del muro.

8. Questa comunione in ragione del doppio piovente non vien meno pel fatto che un solo dei fondi contigui sia cinto da muro e l'altro sia fondo aperto.

9. Le presunzioni indotte dagli art. 546 e 547 c. c. sono soltanto *iuris*, e nel concorso di più fatti inducenti presunzioni contrarie, ciascuno di essi deve essere valutato in confronto degli altri secondo la rispettiva efficacia.

10. Anche quando il muro al confine sia comune, sta la regola che, non volendosi fabbricare contro di esso e sopra di esso, debbesi tenere la nuova fabbrica alla distanza di tre metri.

11. Contro la presunzione di comunione del muro in ragione del piovente, indotta dall'art. 547 c. c., si ammette la prova dell'acquisto della proprietà esclusiva col mezzo della prescrizio-
B ne. — C. Torino, 27 febbraio 1892, Stronello c. Basso, Giur. Tor., 1892, 409; Temi gen., 1892, 420; M. trib. Mil., 1892, 603; Riv. universale, 1892, 455; Annali, 1892, 375; Legge, 1892, II, 409; Giurista, 1892, 432.

12. Quando un muro preesista sul confine di una proprietà o a distanza minore di un metro e mezzo ed il vicino voglia edificare, questi o deve appoggiare la propria fabbrica a quel muro, acquistandone necessariamente la comunione e pagarne il prezzo, o deve edificare alla di-
C stanza almeno di tre metri. — T. Bari, 24 giugno 1892, Massaro c. Lagioia, Pisanelli, 1892, 209.

13. Il muro costruito su linee diverse, riunite ad angolo non si può riguardare come un muro solo, ma rappresenta tanti muri quanti sono i lati di cui si compone.

14. In conseguenza il proprietario vicino può a termini dell'art. 556 c. c., chiedere la comunione di uno di quei lati di muro, senza essere obbligato ad acquistare la medianza degli altri
D lati. — A. Genova, 4 giugno 1892, Raffetto c. Queirolo, Foro, I, 870. (n)

15. Il mattatoio comunale è un edifizio destinato ad uso pubblico, e come tale è esente dalla servitù della comunione coattiva del muro, e dalla osservanza della distanza, a tenore degli art. 556, capoverso, e 572 c. c.

16. Questa eccezione, indotta dai citati articoli, vale non solo per i mattatoi e consimili edifizî di uso pubblico già costruiti, ma anche per quelli da costruire; onde è che il Comune può costruirli anche ad una distanza minore di un metro e mezzo dalle fabbriche private, e non è obbligato ad acquistare la comunione del mu-
E ro. — C. Torino, 17 dicembre 1891, Com. di Novara c. Paccagnino, Foro, I, 689. (n)

17. Non induce acquisto della comunione del muro di una chiesa il semplice fatto di essere poggiata al medesimo una costruzione privata. —
A A. Catanzaro, 1 dicembre 1891, Paris c. Sorgente, Foro, I, 240.

18. Le parole « nuova opera » usate nell'art. 557 cod. civ. vanno interpretate nel senso largo
B di qualsiasi costruzione o ricostruzione. — A. Milano, 19 luglio 1892, Sartorelli c. Fossati, M. trib. Mil., 1892, 809.

19. Trattandosi di edifizî destinati all'uso pubblico, rispetto ai quali è tolta la facoltà di chiedere la comunione del muro, il vicino che voglia fabbricare sul suolo proprio deve osservare la distanza di tre metri, o quella distanza maggiore che fosse prescritta da leggi o regola-
C menti speciali. — C. Torino, *19 dicembre 1891*, Giudici e Biseo c. Com. di Sarnica, Giur. Tor., 1892, 92; Legge, 1892, I, 334; Annali, 1892, 132; Bett., 1892, 413.

20. Agli effetti dell'art. 571 c. c. sussiste intercapedine anche se vi sia bensì appoggio al muro comune, ma tale appoggio sia costituito unicamente per modo da eludere la legge (per es. con appoggi saltuarî e a poca altezza).

21. Le leggi regolatrici delle distanze fra le fabbriche, in quanto sono determinate da ragioni di igiene e di pubblico interesse, sono di immediata applicazione, salvo soltanto il rispetto ai diritti quesiti.

22. Quindi demolitosi un muro che per essere stato costruito vigente il codice austriaco non poteva sottoporsi alle prescrizioni dell'art. 571 c. c. ital., il proprietario non ha più diritto di rifabbricare il muro se non osservando le distanze stabilite dal codice italiano.

23. L'art. 571 c. c. è applicabile tanto ai muri di
D fabbrica come ai muri di cinta. — C. Torino, 26 novembre 1891, Campiglio c. Modini, M. trib. Mil., 1892, 39; Legge, 1892, I, 300; Annali, 1892, 39; Riv. universale, 1892, 115.

24. Il muro di cinta eretto sul confine fra due proprietà, a sensi degli art. 559, 561 c. c., sia esso comune ai proprietarî delle aree da esso delimitate, o proprio di uno solo di essi, è a ritenersi quale fabbrica del vicino, all'effetto che chi primo fra quei proprietarî intenda fabbricare debba, giusta l'art. 571 cap. 3 codice stesso, tener distante di tre metri la nuova sua fabbrica.

25. Qualora, pertanto, siasi questa eretta a distanza minore, è caso di ordinarne la demolizione entro lo spazio di tre metri, ove l'edificante non preferisca, invece, di estenderla sino contro il muro di cinta.

26. La distanza dei tre metri va misurata dalla facciata esteriore del muro comune di confine non già dalla linea mediana nella grossezza del
E muro. — A. Venezia, 20 gennaio 1892, D'Este c. Cagnetto, Temi ven., 1892, 430; M. trib. Mil., 1892, 806; Annali, 1892, 290; Bett., 1892, 325.

Digitized by Google

27. Il comproprietario che innalza il muro comune deve elevarlo per tutto lo spessore del medesimo, in ispecie se, lasciando libera la metà della sua parte, eleva la metà della parte del vicino.

28. La distanza di tre metri dalle costruzioni del vicino, prescritta dall'art. 571 c. c. non deve osservarsi nel caso di costruzioni non fronteggianti che si approssimino soltanto perpen-
A dicolarmente allo estremo loro limite. — A. Genova, 5 aprile 1892, Bianchetti Geranzani c. Demersari, Foro, I, 966. (n)

29. Il proprietario di un fabbricato, addossato ad un casamento attiguo più alto, non può elevare le sue fabbriche se non serbando la distanza di tre metri dal muro del casamento del vici-
B no. — C. Napoli 26 giugno 1891, Grieco c. Grieco, Dritto e giur., VII, 246.

30. È proprietario dell'acqua il proprietario del fondo ove questa si trova, sebbene per canali sotterranei scorra in altro fondo rivelando in questo la sua esistenza.

31. L'autorità giudiziaria può, nondimeno, limitare tal diritto di proprietà, se sorga controversia tra i proprietari dei due fondi.

32. Se a causa di opere di pubblico o privato interesse eseguite nel fondo superiore l'acqua venga a mancare nell'altro, il proprietario del primo è tenuto a corrispondere al proprietario del secondo una indennità, da determinarsi a
C norma dell'art. 578 c. c. — C. Palermo, 30 gennaio 1892, Salvati c. Prefetto di Caltanisetta, Foro, I, 577.

33. È proprietario dell'acqua il proprietario del fondo ove questa si trova, sebbene per meati sotterranei scorra in altro fondo, rivelando in questo la sua esistenza.

34. L'autorità giudiziaria può, nondimeno limitare tal diritto di proprietà, se sorga controversia fra i proprietarî dei due fondi.

35. L'espressione «giro di edifizî» usata nell'art. 578 c. c. è dimostrativa, non tassativa; quindi la disposizione di quell'articolo è applicabile anche al caso in cui l'acqua sia destinata ad esser venduta pei bisogni degli abitanti di un Comune.

36. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito sull'attribuzione e la misura dell'indennità.

37. Il proprietario condannato a restituire le acque deve rimborsare la rendita che ne ritrasse du-
D rante l'indebito godimento. — C. Palermo, 1 agosto 1891, Cutrera c. Currao Tortorici, Foro, I, 163. (n)

38. Il proprietario di un fondo può in forza del suo diritto di proprietà eseguire scavi ed altre opere per ricercare ed utilizzare l'acqua che scorre nel sottosuolo; l'autorità giudiziaria ha però il potere di limitare tale facoltà nell'interesse dell'agricoltura e dell'industria, a norma dell'art. 578 c. c.

39. Per l'art. 578 c. c. non solo gli emungimenti, ma anche la intercisione delle vene che alimentano la sorgente di altro proprietario è vietata a chi apre una nuova sorgente o si propone
A di fare un'opera di derivazione d'acqua. — A. Genova, 21 maggio 1892, Garrè c. Fabbricotti, Prov. di Massa e Com. di Carrara, Foro, I, 1305. (n)

40. Le limitazioni imposte dall'art. 578 c. c. a chi voglia stabilire canali o acquedotti, aprire sorgenti ecc, non riguardano il proprietario che, avendo una sorgente nel proprio fondo voglia farvi determinate opere ed escavazioni.

41. Egli ha quindi diritto di fare tutte quelle opere ed escavazioni che crede opportune sebbene per esse si tronchi il corso dell'acqua sotterranea onde si alimenta la sorgente altrui. —
B A. Milano 28 dicembre 1891, Malberti c. Soc. condotta acqua potabile, Opera pia Cottolengo, M. trib. Mil., 1892, 430.

42. L'art. 578 c. c. ha carattere meramente preventivo e si applica solo in quanto la sorgente già in esercizio e quella che vuol aprirsi *ex novo* siano in tali condizioni fisiche che facciano palesamente presumere la esistenza di una comunicazione fra esse a norma delle esperienze più comuni ed accertate.

43. L'art. 578 non è applicabile nel caso in cui il nuovo proprietario che intende usare dell'acqua lo faccia non già deviandola dal fondo altrui a proprio vantaggio, ma trattenendola o facendola scaturire dalle vie sotterranee del
C proprio fondo. — A. Milano, 28 dicembre 1891, Livio c. Garrè Pozzi, M. trib. Mil., 1892, 247.

44. Perchè un'apertura sia dichiarata luce di tolleranza, occorre abbia tutti i caratteri stabiliti dalla legge.

45. Mancando uno di tali caratteri, trattasi di apertura diretta, o finestra a prospetto.

46. Un'apertura con le maglie dell'inferriata maggiore di un decimetro, senza telaio ad invetriata fissa ed ad altezza minore di quella prescritta dall'art. 585, non è luce di tolleranza.
D — C. Palermo, 22 settembre 1891, Scuderi Malato Fardella c. Guglielmini, Circ. giur., 1891, 313; Legge, 1892, I, 671; Foro, Cat., 1892, 44.

47. L'art. 586 c. c. si applica esclusivamente alle luci o finestre di tolleranza, vietandone l'apertura nella parte sopraelevata del muro comune.
E — A. Palermo, 4 aprile 1892, Agosto c. Gulino, Foro, I, 756. (n)

48. È via pubblica, agli effetti dell'art. 587 capov. c. c., anche una strada privata soggetta a pub-
F blico passaggio. — C. Torino, 19 dicembre 1891, Manini c. Mignani, Foro, I, 274. (n)

49. In materia di servitù di prospetto, è necessario esaminarsi con qual titolo si voglia imporre al vicino la servitù, non potendosi risolvere la questione soltanto dallo esame di fatto della proprietà delle opere induttive di servitù

Digitized by Google

in rapporto allo immobile del querelante, non essendo applicabile alla specie la regola: *qui prior in tempore potior in jure.* Decidere in
A contrario è violare gli art. 586 e 587 c. c. — C. Palermo, 20 dicembre 1891, Di Salvo c. Sferlazzo, Gazz. proc., XXIV, 594.

50. Le finestre di prospetto aperte *iure proprietatis* nei muri costrutti in adiacenza al confine a distanza minore di m. 1,50 anteriormente all'entrata in vigore del codice civile italiano, possono essere riparate senza alcun obbligo di ridurle a semplici finestre di luce.

51. Analogamente: i muri costrutti anteriormente all'entrata in vigore del codice civile italiano in adiacenza al confine a distanza minore di m. 1,50 in armonia alla legislazione allora vigente che non consentiva la comunione coattiva di cui agli art. 556, 570, 571 c. c. it., possono essere riparati e riordinati senza che per questo cadano sotto la sanzione della comunione coattiva.

52. Tuttavia se in tali muri si volessero aprire nuove finestre riformando quelle già esistenti o sopprimendone talune, tali nuove finestre dovrebbero venire uniformate ai principî della nuova legge, e ciò senza pregiudizio della fa-
B coltà di riaprire quelle soppresse. — A. Milano, 7 giugno 1892, Busti c. Cagnola, M. trib. Mil., 1892, 588.

53. Il divieto di edificare può risultare implicitamente dal patto col quale, costituendosi la servitù di luce e prospetto sovra una determinata area, è conceduta al proprietario di questa la facoltà di piantare alberi con certe speciali
C limitazioni. — C. Roma, 9 febbraio 1892, Cugnoni c. Martinelli, Legge, 1892, I, 254; Bett., 1892, 153; Gazz. proc., XXV, 42.

54. Le finestre aperte verso il fondo del vicino anteriormente al 1 gennaio 1866 e sotto l'impero della legge austriaca - *iure proprietatis* - devono considerarsi vere e proprie finestre a prospetto.

55. Il vicino non può pertanto otturarle addossandovi la propria fabbrica, ma deve rispettare la distanza prescritta dall'art. 590 c. c. e ciò senza riguardo alla maggiore o minore larghez-
D za delle finestre. — A. Milano, 19 luglio 1892, Sartorelli c. Fossati, M. trib. Mil., 1892, 809.

56. Per aversi una fabbrica nel senso dell'art. 590 c. c. si richiede un'opera, che abbia un certo carattere di stabilità e di permanenza, e tale non può riguardarsi l'assito, con cui si sogliono chiudere li spazî destinati al giuoco delle bocce. Ciò tanto più deve dirsi, se l'assito non impedisce il prospetto, oppure lo impedisce in un modo al tutto insignificante.

57. Sebbene lo stillicidio costituisca presunzione di proprietà del suolo, su cui esso cade, questa presunzione può però combattersi con prove contrarie; ed è influente in proposito la prova testimoniale, con la quale il vicino vuole stabilire di essere da oltre trent'anni nel possesso della striscia di terreno sottostante allo stillicidio, e di avere sempre provveduto al selciato
A della stessa. — A. Casale, 11 aprile 1892, Frassy c. Città d'Aosta, Giur. Casale, 1892, 392.

58. La distanza di tre metri dal fondo vicino è prescritta dall'art. 590 c. c. solamente per le finestre a prospetto o vedute dirette, non per
B le laterali od obblique. — A. Genova, 5 aprile 1892, Bianchetti Geransani c. Demersari, Foro, I, 966 (n)

59. Le distanze stabilite dalla legge per le costruzioni, in ispecie quella di tre metri stabilita dall'art. 590 c. c. per non offendere gli altrui prospetti, è assoluta, e deve osservarsi ancorchè si sostenga che per la costruzione a distanza minore non venga danno al vicino e non
C restino pregiudicati i prospetti. — C. Torino, 5 dicembre 1891, Frassy c. Com. d'Aosta, Giur. Tor., 1892, 33; Legge, 1892, I, 194; M. trib. Mil., 1892, 125; Bett., 1892, 175.

60. La costruzione di una loggia o terrazza sopra il tetto di una casa offende il diritto di veduta diretta che per convenzione gode la casa contigua mediante una finestra che guarda sopra il tetto medesimo.

61. Per l'art. 590 c. c. è inibito di fabbricare per lo spazio di tre metri tanto di rincontro come
D di sotto la veduta diretta. — T. Fermo, 7 marzo 1892, Faletra c. Nazziconi-Torresi, R. giur. Bol., 1892, 78.

62. Il proprietario di un cortile, confinante col muro di altro proprietario, ha il diritto di fabbricare sul proprio suolo, e perciò il vicino deve sopportare la chiusura delle finestre che vi avesse aperte *jure proprietatis*, e non *jure servitutis*.

63. L'aver tenute aperte queste finestre da tempo immemorabile non importa la facoltà di continuare a tenerle aperte per diritto di prescrizione anche per l'avvenire.

64. L'art. 590 c. c. non ha forza retroattiva.

65. Deve ammettersi però la prova orale per dimostrare che alcuni manufatti, come sarebbero alcune sporgenze sull'area altrui, siano stati
E costruiti da oltre un trentennio. — A. Roma, 24 marzo 1892, Folchi c. De Cinque, Temi rom., 1892, 193.

66. Le ragioni giuridiche per aprire una finestra sul cortile comune non sono punto le stesse per aprirla sul fondo altrui.

65. Chi apre una finestra nel proprio muro, ma che dà sul cortile comune, non eseguisce un innovazione, per la quale sia necessario il consenso dell'altro condomino.

68. Le innovazioni dell'art. 677 c. c. sono unicamente quelle, che il partecipante fa nella cosa
F comune. — T. Bari, 24 marzo 1892, Zuccaro c. Cotugno, Pisanelli, 1892, 143.

Digitized by Google

69. La facoltà stipulata a favore del proprietario di un'area, di potervi piantare alberi a foglie caduche di una determinata altezza, presuppone un divieto di servitù a favore d'un fondo vicino e rispetto all'area stessa.

70. Non contraddice alla costituzione di una servitù di luce e di prospetto la facoltà accordata al proprietario del fondo servente di piantare in questo alberi da giardino, ma a foglie caduche di un'altezza non maggiore dei sette metri, per non privare del sole nessuna parte del fondo dominante, in quella stagione dell'anno in
A cui è grato che vi sia. — C. Roma, 9 febbraio 1892, Cugnoni c. Cremonesi e Ditta Mariani Com. di Roma, Corte S. Roma, 1892, II, 52; Temi rom., 1892, 252; Legge, 1892, I, 254.

71. In materia di servitù legali d'interesse privato, la legge nuova, che dispone diversamente dall'antica, non toglie i diritti quesiti per fatto dell'uomo sotto l'impero di quest'ultima se non lo dichiara espressamente.

72. In Toscana, per la costituzione 12 cod. *De aedificiis privatis* e per la costante giurisprudenza anteriore al codice civile che l'applicò alle pareti tergali delle case urbane, quegli che costruiva una casa urbana acquistava il diritto alla proprietà esclusiva della parete stessa ed alla conservazione delle finestre prospettiche aperte nella medesima per dare luce ed aria alla casa, e chi voleva costruire un altra fabbrica di faccia a tale parete doveva osservare la distanza di 12 piedi, pari a metri 5,25.

73. Tale diritto del primo costruttore della casa era quesito, perchè produceva una azione esperibile in giudizio, e con la costruzione era entrato a far parte del suo patrimonio.

74. Il legislatore ha facoltà di togliere il diritto quesito sotto la legge antica; ma quando si tratta di materia di diritto privato, occorre a tale effetto una disposizione espressa; e la nuova legislazione italiana non ha una disposizione espressa che tolga i diritti quesiti sotto le vecchie leggi in materia di servitù prediali legali d'interesse privato.

75. La giurisprudenza toscana non applicava per eccezione la Costituzione 12 cod. *De aedificiis privatis* alla parete tergale delle case di cantonata, che avevano due pareti scoperte e sicure dall'appoggio di altre pubbliche perchè rispondenti a due strade pubbliche, dalle quali potevasi prendere l'aria e la luce: in tal caso lo scopo della legge era conseguito e le altre due pareti erano considerate come laterali, destinate alla fabbricazione ed all'appoggio, ed il vicino poteva anche chiudere con la nuova fabbrica le finestre ivi esistenti se il proprietario non aveva acquistato mediante sporgenze sull'area del vicino il diritto di mantenervele mediante la prescrizione della servitù.

La distanza, per quella legge e giurisprudenza, si misurava dai fondamenti, o dovova mantenersi fino al culmine dell'edifizio; quindi un tal diritto esclude la facoltà, data al vicino dal codice civile, di chiedere anche la sola comunione del muro.

Quegli che contro volontà del proprietario e prima di adire il magistrato incomincia la costruzione e lavora nel muro altrui non ostante le proteste del proprietario medesimo, agisce
A con colpa ed è responsabile dei danni. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Uzielli c. Vaselli, Temi ven., 1892, 149; Annali, 1892, 73; Legge, 1892, I, 547.

76. L'art. 593 c. c. relativo alle servitù di passaggio, colle parole « per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo » abbraccia ogni uso, sia agricolo, sia industriale del fondo stesso.

77. Quindi, il padrone del fondo dominante, può cambiarne la destinazione e cederlo ad una società a scopo di giuocarvi le bocce, le carte, di vendervi il vino, e le acque gazose.

78. Questo diritto non può ostacolarsi dal padrone del fondo servente, per motivo di abuso o di aggravio della servitù, sia perchè il fine è tutto economico e perciò lecito, sia perchè il passaggio di più persone sulla medesima via, costi-
B tuisce solo un maggiore uso. — T. Ancona, 23 dicembre 1891, Menini c. Pio istituto della S. Casa di Loreto, Legge, 1892, I, 240; Giorn. giur., 1892, 172.

79. A stabilire il titolo della servitù per interchiusione del fondo in ordine agli art. 593, 595 c. c. occorre che non vi sia un passaggio diverso da quello che si pretende di esercitare, e che il proprietario non possa procurarsene uno diverso se non con eccessivo disagio e dispendio.
C — C. Firenze, 9 maggio 1892, Rosson c. Piccon, Temi ven., 1892, 329; Legge, 1892, II, 48; Giur. Tor., 1892, 514; Bett., 1892, 667.

80. Non costituisce giudicato la sentenza, che rigetta l'azione di passaggio, promossa contro un solo dei proprietarî dei fondi, che circondano il fondo interchiuso.

81. Il criterio principale per la concessione del passaggio è il minor danno al fondo, su cui viene concesso, e non la via più breve, che è
D criterio sussidiario. — T. Lecce, 21 maggio 1892, Lisi, Mongiò, R. giur. Trani, 1892, 458.

82. La servitù legale di passaggio a prò di un fondo intercluso, ancorchè esercitata per tutto il tempo richiesto per indurre la prescrizione, si estingue e cessa per il fatto che il proprietario del fondo intercluso riunisca a questo altro fondo contiguo alla pubblica via, onde venga a mancare la necessità del passaggio per il fondo
E altrui. — C. Firenze, 21 luglio 1892, D'Andrea c. Vivian, Annali, 1892, 336; Bett., 1892, 668; Temi ven., 1892, 532; Legge, 1892, II, 587.

83. Per il diritto comune, e per la dottrina accet-

Digitized by Google

tata dalla giurisprudenza, specialmente in Toscana, prima del codice civile, la necessità del passo fu sempre ritenuta titolo idoneo a rendere efficace il possesso quadragenario della
A servitù di passaggio. — C. Firenze, 7 dicembre 1891, Magnani c. Vecchieschi, Temi ven., 1892, 35; Legge, 1892, I, 154; Annali, 1892, 23.

84. La costruzione di una casa colonica a servizio di un fondo intercluso non produce *a priori* e di per sè sola l'effetto di aggravare, in danno del proprietario del fondo serviente, la servitù legale di passaggio.

85. La servitù legale di passaggio sul fondo altrui per una via già adatta anche al transito dei veicoli può rimanere aggravata in danno del fondo serviente anche pel solo fatto della maggior frequenza del transito o del passaggio per parte di coloro che hanno il diritto di goderne.

86. Però l'azione, che può competere al proprietario del fondo serviente per reclamare un supplemento di indennità, non può essere mai esercitata in via preventiva avanti che il fatto dell'aggravamento si sia verificato e sia avvenuta la lesione del diritto che si vuole ripa-
B rato con quella. — C. Roma, 17 giugno 1892, Cicchetti c. Prioli, Temi rom., 1892, 385.

87. La facoltà spettante agli utenti delle acque di un canale nei sensi dell'art. 627 c. c. può esercitarsi da essi in vantaggio soltanto degli stabili che siano già irrigati da tali acque non allo scopo di estendere l'irrigazione ad altri
C stabili. — A. Milano, 1 dicembre 1891, Bosoni c. Sagrada, M. trib. Mil., 1892, 106.

88. In tema di servitù discontinua, agli effetti dell'art. 21 disposizioni transitorie, bisogna dimostrare essersi il possesso continuato per tutto il tempo stabilito per l'usucapione dal codice civile austriaco, sotto l'impero di quel codice, e anteriormente all'attuazione del codice patrio.
D — C. Firenze, 9 maggio 1892, Rosson c. Piccon, Temi ven., 1892, 329.

89. Un diritto di comunione o di servitù non può acquistarsi che con titolo o per prescrizione: laonde mancando questi modi d'acquisto, non se ne ammette la prova per testimoni.

90. Alla mancanza di titolo costitutivo di servitù non può supplire la ricognizione fattane per comparsa in giudizio possessorio, se il giudice del merito ha escluso che si trattasse di vera
E confessione giudiziale. — C. Torino, 12 marzo 1892, Bottero c. Caccia, Giur. Tor., 1892, 321.

91. La servitù di presa d'acqua, esercitata per aperture visibili e permanenti nella sponda del canale, non cessa d'essere continua ed acquisibile per la destinazione del padre di famiglia, per ciò che in tempi di scarsezza di acqua non sia possibile la derivazione se non astruendo coll'opera dell'uomo il canale per
F elevare il pelo d'acqua. — C. Torino, 12 dicembre 1891, Bucher Durer c. Lomellini, Giur. Tor., 1892, 7; Legge, 1892, I, 117; Bett., 1892, 48; Annali, 1891, 523.

92. La servitù di veduta può acquistarsi con la prescrizione, anche se il finestrino dal quale si riceve la luce sia munito di graticola di ferro ed invetriata fissa, ogni qual volta non sia ad altezza maggiore di due metri e mezzo
A dal suolo interno e da quello esterno. — T. Trani, 29 febbraio 1892, Pagliaro c. Mattei, R. giur. Trani, 1892, 102.

93. I terrazzi con parapetti sono induttivi di ser-
B vitù mercè la prescrizione trentennale. — T. Caltagirone, 22 febbraio 1892, Piticchio c. Blandini Pirracchio, Giur. Cat., 1892, 69.

94. È il caso di disporre un accesso *ed una perizia*, anche per una servitù *di passo, quando* si ravvisi conveniente in causa.

95. Quantunque tale servitù sia discontinua e non apparente, da stabilirsi col titolo, pure l'esistenza di una porta lungo il tragitto può darle il carattere di apparente, ma non toglierle l'altro della discontinuità.

96. Conseguentemente anche in questa ipotesi non vien meno la regola dell'art. 630 c. c., salvo si tratti d'acquisto *ab immemorabili* anteriore all'attuazione del codice civile francese in Ligu-
C ria. — A. Genova, 23 maggio 1892, Com. di Pegli c. Mantero e Soc. dei Villini di Pegli, Giurista, 1892, 273; Temi gen., 1892, 457; Bett., 1892, 436.

97. Alle servitù d'uso pubblico non sono applicabili le disposizioni del codice civile relative alle servitù private.

98. Quindi la servitù di passaggio pubblico su suolo privato, sebbene discontinua e non apparente, può essere acquistata per prescrizione trentennale o per uso immemorabile.

99. Ma anche rispetto alle servitù pubbliche i fondi si presumono liberi, e l'acquisto della servitù deve esser provato mediante titolo o pre-
D scrizione. — A. Genova, 4 giugno 1892, Com. di S. Olcese c. Barabino, Foro, I, 1078.

100. Può acquistarsi dal proprietario del fondo inferiore il possesso degli scoli derivanti dall'altrui fondo, non solo nei modi previsti dall'art. 637 c. c. ma anche col mezzo di titoli e della
E legge. — C. Firenze, 21 maggio 1891, Bastogi c. Mangoni, Temi ven., 1892, 6; Legge, 1892, I, 117; Annali, 1892, 17.

101. Il diritto che promana dalla servitù si estende necessariamente a tutti gli accessori senza dei quali non sarebbe possibile di usare della servitù medesima.

102. Così, stabilita a favore di una casa servitù di passaggio sopra un viale di altrui proprietà, a cui si acceda dalla pubblica via mediante un cancello normalmente chiuso, il proprietario della casa, a cui vantaggio la servitù è costituita, ha diritto di far munire il cancello

Digitized by Google

di un campanello e di pretendere che siano rimossi dal viale quegli ingombri che rendano il passaggio incomodo, molesto e disaddatto, sebbene questi ingombri esistessero fino dal
A tempo in cui la servitù fu costituita. — A. Genova, 23 gennaio 1892, Colombo c. Delucchi, Temi gen., 1892, 91; Giurista, 1892, 72.

103. Il diritto di servitù va distinto dal suo possesso ed esercizio.

104. Eppertanto, il lievo volontario della pompa e dei tubi di piombo inservienti ad attingere acqua dall'altrui cisterna importa bensì rinuncia al possesso della servitù, ma non anche al diritto.

105. Per questa rinuncia occorre uno scritto.

106. Se dopo il lievo della pompa e dei tubi la servitù non più si usa per trent'anni nemmanco nel modo tuttavia permesso dalla legge il diritto di servitù va estinto per prescrizione.
B — A. Venezia, 20 gennaio 1892, D'Este c. Cagnetti, Temi ven., 1892, 430; M. trib. Mil., 1892, 806; Annali, 1892, 290; Bett., 1892, 325.

107. Spetta al proprietario del fondo, che gode la servitù, di eseguire tutte le riparazioni necessarie, perchè essa non rechi alcun danno maggiore al fondo servente. — T. Bari, 27 agosto
C 1892, Zuccaro c. Scalero, Pisanelli, 1892, 241.

108. Deciso in fatto, che il mutamento vagheggiato dal proprietario del fondo servente di sostituire, cioè, la chiusura a chiave al saliscendi della porta di entrata torni pregiudizievole allo esercizio della servitù di passaggio costituita a favore di fondo superiore con case di abitazione, non è censurabile in dritto il ri-
D getto della sua domanda. — C. Napoli, 31 dicembre 1891, Giordano c. Citarella, Mov. giur., 1892, 38.

109. Se i proprietarî di più fondi sovrastanti l'uno all'altro hanno fra loro convenuto mediante speciale contratto di costruire un canale, il quale partendosi dal primo fondo superiore raccolga e trasporti le acque in modo che queste non defluiscano per le vie naturali sui fondi rispettivamente sottostanti, si stabilisce con questo patto una servitù prediale ben diversa da quella naturale determinata dalla situazione dei luoghi.

110. Anche il primo fondo superiore in tal caso viene a trovarsi gravato dalla nuova servitù, a cagione dell'obbligo di canalizzazione anche ad esso imposto.

111. Quindi, per determinare il valore della servitù, venuta in controversia, agli effetti della competenza, si deve tenere a calcolo anche il valore del primo fondo superiore.

112. Nè importa all'uopo se il proprietario di questo fondo non è parte in causa, non essendovi neppur bisogno di farlo intervenire, quando è accertato che le questioni proposte fra i litiganti non possono menomamente pregiudicare
A la di lui situazione giuridica. — C. Roma, 22 dicembre 1891, De Micheli Cancellieri c. De Angelis, Bett., 1892, 90.

113. Il proprietario del fondo servente per acquedotto esistente *ab antico* delle acque direttamente prese dal fiume e destinate al molino dominante, non ha ragione di dolersi del cangiamento di luogo di detto molino; dappoichè tranne la immutabilità del canale, non ha interesse d'indagare l'uso che il proprietario del fondo dominante faccia dell'acqua a quel modo
B pervenutagli. — C. Napoli, 14 maggio 1892, Tranfo c. Naso, Dritto e giur., VIII, 110.

114. Le servitù costituite tra fondi già appartenenti a diverse corporazioni religiose soppresse debbono ritenersi estinte per confusione col de-
C volersi di quei fondi al Demanio. — C. Roma, 10 giugno 1892, Gattai c. Finanze, Foro, I, 993. (n)

115. Nel caso di cui all'art. 662 c. c. non spetta al proprietario del fondo dominante alcun compenso per la cessazione della servitù.

116 La servitù *altius non tollendi* ha per iscopo di assicurare al fondo dominante e aria e luce e prospetto.

117. Essa non vien pertanto a cessare per ciò solo che si renda in seguito impossibile il raggiun-
D gimento di alcuno di tali scopi. — A. Milano, 25 novembre 1891, Tavazza c. Com. di Milano, M. trib. Mil., 1892, 130.

118. La tolleranza di finestre di veduta e la corrispettiva comunione del muro, ove sono aperte, costituiscono convenzione, e non si possono provare per testimoni, essendo invece necessaria la prova scritta, a senso dell'art. 1314 c. c.

119. La finestra aperta nel muro altrui induce sempre servitù, anche quando, per espressa dichia-
E razione del proprietario, sia precaria. — C. Palermo, 3 settembre 1892, Cutroneo c. Serra, Circ. giur., 1892, 267.

120. È errore di diritto il ritenere che la indivisibilità della servitù spettante a più fondi dominanti in confronto di un unico serviente si estenda anche ai rapporti dei dominanti fra loro, per modo che non possa essere discusso della esistenza e della modalità di esercizio di essa fra il proprietario di uno dei fondi dominanti e il proprietario del serviente, senza il contradditorio anche di tutti gli altri proprie-
F tori dominanti. — C. Torino, 28 giugno 1892, Bernasconi c. Parravicini, Bett., 1892, 790.

121. La ricerca di quel che i condividenti di due fondi vollero circa la condizione rispettiva di questi che andavano ad assegnarsi a proprietarî diversi, all'effetto di conoscere se per destinazione del padre di famiglia siasi costituita una servitù, a vantaggio dell'uno e a carico dell'altro di essi fondi, non richiede come premessa necessaria alcuno degli estremi che possono essere accertati nell'indagare la potestà

Digitized by Google

e la volontà dell'unico e anteriore proprieta-
A rio. — C. Roma, 7 marzo 1892, Bonora c. Buggio, Socini, Corte S. Roma, 1892, II, 43.

122. Il diritto che il concedente dell'acqua si riserva di servirsi dell'acqua stessa per l'irrigazione di determinati suoi beni, è diritto reale, e, come tale, si trasmette nei successivi acqui-
B sitori dei beni medesimi. — C. Torino, 13 febbraio 1892, Cons. Valle Macra c. Gallo, Giur. Tor., 1892, 279.

123. Emanata sentenza irrevocabile sotto il codice civile albertino, la quale obbligò il proprietario di un muro attiguo ad un'aia ad abbassarlo fino a due metri e mezzo ed eseguitasi tale sentenza, non può quel muro essere nuovamente innalzato sotto il codice italiano, sebbene questo più non prescriva la detta servitù.

124. Ad eliminare la cosa giudicata non vale la circostanza che sia venuto meno il fondamento di essa per avere l'area attigua cessato di essere aia, una volta che non è esclusa la possi-
C bilità che sia nuovamente adibita a tale uso — A. Casale, 18 marzo 1892, Cazzola c. Cazzola, Giur. Casale, 1892, 280.

125. La servitù continua ed apparente di acquidotto è atta a provare non meno il diritto che il possesso, senza pericolo di confondere il possessorio col petitorio; dappoichè i mezzi istruttorî e le conseguenze da trarne, sono indipen-
D denti nell'uno dei due giudizî dall'altro. — C. Napoli, 23 aprile 1892, Siniscalchi c. Cocco, Dritto e giur., VIII, 101; Gazz. proc., XXV, 279.

126. Le servitù discontinue non possono senza titolo formar oggetto dell'azione di manutenzione.

127. Del titolo non può contendersi che in giudizio petitorio.

128. In tema di servitù discontinua stabilita per fatto dell'uomo l'attore nell'esercizio dell'azione negatoria ha a proprio favore la presunzione della libertà del fondo.

129. Spetta pertanto al convenuto, quand'anche vittorioso in precedente giudizio possessorio, di provare l'esistenza della servitù.

130. Ciò tanto più quando il precedente giudizio possessorio fu di reintegrazione.

131. Una turbativa passeggera, accidentale, la quale non manifesti nell'autore l'intenzione di acquistare o di esercitare un diritto permanente di
E servitù, non dà luogo all'azione negatoria. — A. Venezia, 19 maggio 1892, Aggio Dal Fiume c. Wan Millingen, Pisani, Temi ven., 1892, 545.

132. Le servitù discontinue, anche se apparenti, non possono costituirsi col solo possesso, o per destinazione del padre di famiglia.

133. Il possesso anche immemoriale di una servitù discontinua acquistato per avventura sotto le legislazioni precedenti all'attuazione del codice civile non può servire di base per l'azione
F di manutenzione. — C. Roma, 28 marzo 1892, Magni c. De Gasperis, Legge, 1892, II, 505.

134. Quando non vi è il titolo, che le ha costituite, non sono manutenibili le servitù discontinue.

135. Non è ammissibile l'azione di reintegranda in
A tema di servitù discontinue affatto sfornite di titolo. — C. Roma, 8 marzo 1892, Bonanni c. Tacconi Pietrantoni, Legge, 1892, I, 654; M. trib. Mil., 1892, 487; Giur. Tor., 1892, 422; Temi rom., 1892, 105; Riv. universale, 1892, 359; Annali, 1892, 317; Corte S. Roma, 1892, II, 64; Bett., 1892, 623; Gazz. proc., XXV, 280.

136. Il semplice possesso di servitù discontinua senza l'appoggio di titolo non è manutenibile.

137. Nel giudizio possessorio non sono ammessibili capitoli a stabilire il lungo possesso di servitù discontinua e l'acquisto fattone per prescrizio-
B ne sotto le leggi anteriori. — C. Torino, 26 marzo 1892, Inglardi c. Rossi Tredici, Giur. Tor., 1892, 609; Bett., 1892, 1017.

138. Non v'è possesso della servitù di passaggio, tutelata dall'azione di spoglio, nel semplice fatto di esser passato durante un certo tempo per il fondo altrui; ma all'uopo si richiede che il passaggio si sia praticato in tali circostanze da far ragionevolmente presumere l'esercizio di un diritto da una parte e il riconoscimento di un
C obbligo dall'altra. — C. Firenze, 28 luglio 1892, Andreotti c. Del Secco, Foro, I, 1339. (n)

139. E manutenibile il possesso delle acque costeggianti a senso dell'art. 543 c. c. quando concorrano le condizioni volute dall'art. 694.

140. In sede possessoria il giudice non può valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 544 c. c. per conciliare gli interessi agricoli o industria-
D li coi riguardi dovuti alla proprietà. — C. Torino 23 aprile 1892, Brandolini c. Lombardi, Foro, I, 747.

V. *Competenza civ.* 30, 110-115 — *Diritti promiscui* — *Diritto civ.* 1 — *Enfiteusi* 7 — *Espropriazione p. p. u.* 12, 42-44 — *Ferrovie* — *Mintere* 17 — *Proprietà* 2, 3 — *Prova testimoniale Strade* — *Trascrizione* 1, 3 — *Vendita* 21, 22.

— edifizî comuni — V. *Comunione e condominio*

— servitù di pascolo, erbatico, legnatico e semina — V. *Pascolo* ecc.

Servitù militari [L. 19 ottobre 1859, n. 3748, sulla natura ed estensione delle servitù militari; Reg. relativo 21 dicembre 1861, n. 406; R. D. 24 luglio 1868, n. 4628, sulle controfirme ministeriali al RR. DD. di concessione di opere su terreni soggetti a servitù; R. D. 1 luglio 1869, n. 2184, sullo svincolo delle servitù militari dei terreni circostanti alle fortificazioni giudicate inutili; L. 22 aprile 1886, n. 3820, che estende a tutto il Regno quella del 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; Reg. relativo 25 novembre 1886, n. 4258; R. D. 16 agosto 1891, n. 532, che modifica Reg. 25 novembre 1886].

Sezione d'accusa e **sentenza** d'accusa [c. p. p. 448-542].

Digitized by Google

1. All'accusato si deve notificare la sentenza e l'atto d'accusa che a lui si riferiscono, non quelli che si riferiscono ad un altro accusato. —
A C. Roma, 15 aprile 1891, Roggero, Corte S. Roma, 1891, 751.
2. È valida la notificazione della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa, nel caso di contumacia dell'accusato, se dalla relata dell'usciere risulti che la copia fu lasciata nelle mani del sindaco, quantunque dall'originale si rilevi che il visto fu apposto dal segretario.
3. La nullità di notifica della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa è proponibile in ogni tempo ed anche in sede di cassazione, trattandosi di una prescrizione di ordine pubblico e non rientrando fra quelle di cui all'art. 457 p. c.
B p. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Peracchino, Foro pen., I, 238; Cass. unica, III, 436; Giur. pen. Tor., 1892, 145; Giurista, 1892, 166; Legge, 1892, I, 567; Corte S. Roma, 1892, 116; Gazz. proc., XXV, 58; Dritto e giur., VII, 443.
4. Invano sostiene in Cassazione di essere stato rimesso avanti a una Corte di assise incompetente l'imputato, che non si sia prevalso del diritto di reclamo contro la sentenza di rinvio
C concessogli dall'art. 457 p. p. — C. Roma, 30 maggio 1892, Moretti, Cass. unica, III, 691; Annali, 1892, 193; Circ. giur., 1892, 84; Giur. pen. Tor., 1892, 433; Corte S. Roma, 1892, 530.
5. È inutile rilevare nullità occorse nella istruttoria le quali avrebbero dovuto essere eccepite, e non lo furono nei cinque giorni seguenti all'interrogatorio dell'imputato fatto dal
D presidente delle Assise. — C. Roma, 18 novembre 1891, Giraci, Cass. unica, III, 228.
6. Prima di essere interrogato dal presidente delle Assise, l'accusato non può ricorrere in cassazione contro la sentenza di rinvio della sezione
E d'accusa. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Derin, Foro, II, 64; V. pure: Cass. unica, III, 218; Riv. universale, 1892, 17; M. trib. Mil., 1892, 134; Giur. pen. Tor., 1892, 88; Corte S. Roma, 1891, 931.
F 7. Conf. — C. Roma, 29 aprile 1892, Ruggeri, Cass. unica, III, 758; Corte S. Roma, 1892, 454.
8. Non si ha diritto a ricorrere in cassazione contro la sentenza della sezione d'accusa che rinviò tutti gli accusati per omicidio anzichè per complicità corrispettiva, benchè una sola fosse
G la ferita che produsse la morte. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Lo Volera, Corte S. Roma, 1891, 981.
9. Il condannato in contumacia dalla Corte d'assise sotto l'impero del codice cessato, se fa opposizione alla condanna contumaciale, vigente il codice nuovo, deve essere giudicato sempre dalla Corte d'assise senza bisogno di una nuova
H sentenza od ordinanza di rinvio. — C. Roma, 11 novembre 1891, Bianchi, Cass. unica, III, 148, e 452; Corte S. Roma, 1891, 861.

V. *Istruzione pen.* 3 — *Vigilanza p. s.* 7.

Sfratto [c. c. 1591, 1609; c. p. c. 82] — V. *Competenza civ.* — *Locazione.*

Sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione [c. p. 312-317].

1. L'art. 312 c. p. suppone nel colpevole la intenzione dolosa di provocare un disastro.
2. Mancando l'intenzione dolosa, i fatti dai quali sorga il pericolo di un disastro ferroviario non possono punirsi che a sensi dell'art. 314. —
A A. Milano, 12 dicembre 1891, Merlini e Meda, M. trib. Mil., 1892, 687; Giur. pen. Tor., 1892, 392.

Sicurezza pubblica [L. testo unico 30 giugno 1889, n. 6144, coordinata col codice penale; Reg. relativo 8 novembre 1889, n. 6517; R. D. 19 novembre 1889, n. 6535, sul mantenimento dei mendicanti secondo L. p. s. 30 giugno 1889; Reg. 3 aprile 1890, n. 6743, per esecuz. art. 27-29 e 138 L. p. s. sulle caldaie a vapore; Reg. 13 aprile 1890, n. 6843, sulla circolazione delle locomotive stradali].

SOMMARIO.

Affittacamere 21.
Assembramenti e riunioni 3-7.
Bollo pubblico 13, 14.
Case, accesso di notte 8-12.
Commento alla legge 1.
Commercio cose usate 25-27.
Costituzionalità 8.
Esercizio, licenza 15-18.
» ora di chiusura 19.
» tabella di giuochi 18.
Fuochi d'artifizio 30.
Grida sediziose 4, 5.
Guardie di città 2.
Guida e servi di piazza 24.
Macchina a vapore 29.
Pena 6.
Possesso ingiustificato di oggetti 28.
Responsabilità pen. 7, 11, 12.
Vendita vino dei proprî fondi 18.
» di stampati 22, 23.

BIBLIOGRAFIA.

1. La Legge di pubblica sicurezza, con annotazioni e relativa giurisprudenza e con richiami
B al regolamento ed al codice penale. — T. TARTAGLIONE, seconda edizione; Grosseto.
2. Le nuovi disposizioni penali per le guardie di
C città. — P. VICO, Riv. pen., XXXVI, 332.

GIURISPRUDENZA.

3. La legge non determina, ma lascia al criterio del magistrato di determinare il numero delle persone necessarie a costituire l'assembramento nei sensi degli art. 2 e 3 della legge di p. s.
4. L'art. 3 della legge di p. s. si applica non solo a coloro che emisero le grida sediziose, ma anche a coloro che volontariamente hanno fatto parte della riunione in cui si andavano
D emettendo. — C. Roma, 3 maggio 1892, Cellai, M. trib. Mil., 1892, 597; Riv. pen., XXXVI, 58; Giur. pen. Tor., 1892, 323; Annali, 1892, 157; Cass. unica, III, 803; Legge, 1892, II, 272; Bett., 1892, 252.
5. Le riunioni e gli assembramenti possono essere sediziosi senza che gli assembranti emettano grida sediziose. — C. Roma, 2 settembre
E 1892, Marco, Giur. pen. Tor., 1892, 485; M.

Digitized by Google

trib. Mil., 1892, 1021; Bett., 1892, 377; Riv. pen., XXXVII, 74.

6. L'ammenda di lire 100, comminata ai promotori di una riunione pubblica, senza darne avviso all'autorità locale almeno 24 ore prima, è fissa ed ingraduabile.

7. Il conferenziere, che si presta a fare la conferenza in una riunione pubblica, senza accertarsi se i promotori della riunione si siano uniformati alla legge, risponde ancor egli, come promotore, della contravvenzione all'art. 1° della
A legge di p. s. — C. Roma, 15 dicembre 1891, Sorgoni, Cass. unica, III, 341; Giur. pen. Tor., 1892, 121; Annali, 1892, 45; Corte S. Roma, 1891, 991.

8. È costituzionale e quindi obbligatoria l'ordinanza del prefetto, il quale, presi i voluti accordi coll'autorità municipale, vieta ai proprietari delle case di lasciare aperto più di un accesso sulla pubblica via, il quale, se provveduto di custode dovrà essere illuminato, se ne è sprovvisto dovrà chiudersi e restar chiuso di notte, non senza prescrivere la relativa pena
B contro i contravventori. — C. Roma, 9 ottobre 1891, Lombari, Corte S. Roma, 1891, 851.

9. Anche un viale, che serva ad accedere dalle abitazioni alla pubblica via e viceversa, può essere ritenuto come un accesso che riesca sulla pubblica via.

10. Onde contravviene all'art. 31 legge p. s., chi non lo tenga illuminato fino all'ora in cui è
C prescritto nell'ordinanza municipale. — C. Roma, 1 aprile 1892, Viviani, Cass. unica, III, 999; Annali, 1892, 216; Giur. pen. Tor., 1892 427; R. amm., 1892, 814.

11. È da porre a carico del proprietario e non degli inquilini, quando l'ordinanza prefettizia è muta al riguardo, l'obbligo di non lasciare aperto, nelle case, nelle ore notturne più di un accesso nella via pubblica e di tenerlo illuminato,
D — C. Roma, 25 giugno 1892, Galassi, Cass. unica, IV, 73; Corte S. Roma, 1892, 421; Gazz. proc., XXV, 323.

12. Non può censurarsi in cassazione, come violatrice dell'art. 31 legge p. s., una sentenza la quale, in base ad apprezzamenti di fatti, giudica che responsabile della contravvenzione non può dirsi il proprietario della casa che ha fatto
E tutto ciò che dovea fare onde evitarla. — C. Roma, 1 aprile 1892, Delpani, Cass. unica, III, 1017; Giur. pen. Tor., 1892, 240; Gazz. proc., XXV, 370.

13. A costituire la contravvenzione di aver dato un ballo pubblico in una osteria, non occorre che la festa sia a pagamento o dietro invito.
F — C. Roma, 1 dicembre 1891, Sacchini, Foro, II, 82. (n)

14. È vietato dare in luogo pubblico o aperto al pubblico senza preventiva licenza dell'autorità locale di p. s. festa da ballo; ma tale disposizione non si estende a quei balli, che, sia pure in luogo pubblico, sono sollazzi improvvisati
A di gente allegra. — C. Roma, 8 aprile 1892, Romano, Cass. unica, III, 595; Giur. pen. Tor., 1892, 264; Corte S. Roma, 1892, 269; R. amm., 1893, 40.

15. Per poter condurre un esercizio a mezzo d'interposta persona, non basta esibire all'autorità i certificati necessari a provare che la persona stessa non sia nelle condizioni previste dall'art. 53 legge di p. s., ma occorre aver riportata dall'autorità l'analoga autorizzazione o licenza.
B — C. Roma, 11 gennaio 1892, Quirci, Foro, II, 294; V. pure: Dazio cons., 1892, 66; Corte S. Roma, 1892, 23; Cass. unica, III, 639; Giur. pen. Tor., 1892, 267; Riv. daz., 1892, 301.

16. La licenza dell'esercente caduto in *fallimento* non giova a chi subentra nell'esercizio, se anche ciò faccia per cura e disposizione del curatore
C del fallimento. — C. Roma, 30 agosto 1892, Occelli, Foro, II, 501.

17. Ove il giudice di merito escluda che l'esercente non attendesse quasi mai all'esercizio del suo negozio, e che egli si fosse fatto rappresentare da altra persona nell'esercizio, la quale invece ritenne che funzionava da semplice cameriera, non è il caso di invocare l'art. 54 e 62 legge p. s., per essersi l'esercente fatto rappresentare da interposta persona senza licenza, e per avere quest'ultima condotto l'esercizio, senza
D averne ottenuta licenza. — C. Roma, 12 agosto 1892, Alfonsi, Cass. unica, III, 1158; Giur. pen. Tor., 1892, 448.

18. La facoltà data al proprietario, di vendere il vino dei proprî fondi mediante semplice denunzia all'autorità di p. s. e senza bisogno di licenza, ha luogo anche quando a quel vino per renderlo smerciabile se ne sia mescolato altro
E comprato. — C. Roma, 19 luglio 1892, Beltrame, Foro, II, 414.

19. Non commette contravvenzione il caffettiere che chiude il suo esercizio all'ora stabilita, sebbene qualcuno vi rimanga in conversazione privata.
F — C. Roma, 2 febbraio 1892, Pesavento, Corte S. Roma, 1892, 58.

20. L'obbligo di tenere la tabella nella quale siano indicati i giuochi proibiti non si estende a tutti gli esercizî indicati nell'art. 50 legge p. s. se non quando in detti esercizî vi siano sale di
G giuoco. — C. Roma, 5 febbraio 1892, Abbate, Cass. unica, III, 482; M. trib. Mil., 1892, 296; Giur. pen. Tor., 1892, 209; Corte S. Roma, 1892, 126; Annali, 1892, 91; R. amm., 1892, 441; Riv. universale, 1892, 235.

21. Coloro che affittano camere mobiliate a mese od a termine più lungo non sono da comprendersi tra le persone, che ai termini dell'art. 61 legge di p. s. hanno obbligo di tenere un registro delle persone alloggiate e di notificarne giornalmente all'autorità di p. s. l'arrivo e

Digitized by Google

A la partenza. — P. Pinerolo, 3 dicembre 1891, Caveglia, Mon. pret., 1892, 168.

22. Il divieto stabilito nell'art. 65 legge di p. s., di distribuire in luogo pubblico senza licenza dell'autorità gli stampati nello stesso articolo non eccettuati, si applica non solo alla distribuzione gratuita ma anche alla vendita.

23. Nè vien meno la contravvenzione per esser la vendita fatta da un venditore ambulante di stampati e giornali munito della licenza pre-
B scritta dall'art. 72 legge di p. s. — C. Roma, 9 luglio 1892, Romanzini Betti, Foro, II, 422.

24. Non esercita il mestiere di servitore di piazza e di guida in contravvenzione alla legge di p. s. colui che richiesto indica ad un passeggiero le vie della città ed i punti ove esistano monumenti, anche, se occorra, accompagnandolo,
C e manca di farsi iscrivere nei registri. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Reyer, Annali, 1892, 72; Corte S. Roma, 1891, 1032.

25. Ad evitare la contravvenzione di cui all'art. 495 c. p. non basta tenere il registro giornale delle operazioni di compra-vendita, vidimato dall'autorità di p. s., a' termini dell'art. 77 legge p. s., ma è uopo anche aver fatto la dichiarazione preventiva dell'autorità di p. s.

26. E ciò specialmente allorchè il giudice di merito ritiene in fatto che il registro giornale si appartenga a persona diversa dall'imputato o dal suo commesso o istitore del negozio.

27. L'omessa indicazione delle generalità dei compratori e venditori, è sostanziale allo scopo cui il registro è destinato e porta alla irregolarità
D del medesimo. — C. Roma, 14 giugno 1892, Micillo, Cass. unica, III, 970; Annali, 1892, 199; M. trib. Mil., 1892, 813; Girc. giur., 1892, 87; Giur. pen. Tor., 1892, 399; Corte S. Roma, 1892, 535.

28. L'ingiustificato possesso di oggetti e valori trovati non sulla persona, ma in casa, può, anch'esso, in concorso degli altri estremi, dar consistenza alla contravvenzione preveduta nel-
E l'art. 492 c. p. c. — T. Venezia, 12 aprile 1892, Marchiò, Riv. pen., XXXV, 602; Legge, 1892, II, 420.

29. Per l'art. 43 reg. 3 aprile 1890, deve farsi denunzia all'autorità politica del circondario di qualsiasi macchina a vapore posseduta, ancor-
F chè non tenuta in esercizio. — P. Venosa, 16 febbraio 1892, Ceci, Riv. pen., XXXV, 381.

30. Soggetto alla licenza del prefetto deve essere l'impianto delle fabbriche di fuochi artificiali; la sorpresa della lavorazione è uno de' mezzi di prova di cotesto impianto, ma non è il mezzo
G solo. — C. Roma, 23 agosto 1892, Viola, Cass. unica, III, 1223; Giur. pen. Tor., 1892, 477.

V. *Giuoco d'azzardo* 7 — *Incendio* 3,5 — *Processione* 1,3 — *Professione girovaga* 1,2 — *Prostituzione* 1-3 — *Provincia* 1-4 — *Questua* 1-3 — *Quiete pubblica* 1-10.

— ricovero di indigenti [L. p. s. 81] — V. *Spese di ricovero.*

— vigilanza della p. s. — V. *Vigilanza.*

Sicurezza pubblica (agenti, delegati, ed applicati di) [c. p. p. 85-70] — V. *Agenti di p. s.*

Sicurezza dello Stato (delitti contro la) [c. p. 104-138.

BIBLIOGRAFIA.

1. Una conseguenza antigiuridica della perdita della cittadinanza in diritto penale (Critica del-
A l'art. 105 c. p.). — A. FRASSATI, Supp. Riv. pen., I, 141.

2. Sulla massima che l'esercito è istituzione co-
B stituzionale (vilipendio dell'esercito) — Arch. dir. pubb., II, 370.

GIURISPRUDENZA.

3. L'esercito deve reputarsi istituzione costituzionale dello Stato, a' sensi dell'art. 126 c. p., e quindi il vilipendio contro di esso ricade sotto la sanzione del citato articolo, ed è di compe-
C tenza delle Assise. — C. Roma, 6 gennaio 1892, Cambellotti, Foro, II, 215.

V. *Vilipendio istituz. costituz.* 1,2.

Sigilli [c. p. c., 847-857: c. c., 928] — V. *Apposizione e rimozione di sigilli.*

Sigilli (violazione di) [c. p. 201].

— falsificazione di sigilli — V. *Falsificazione.*

Sila [L. 25 maggio 1876, n. 3124, sul possesso e sulla proprietà dei terreni della Sila, regia e badiale; Reg. relativo 11 agosto 1877, n. 4012; L. 23 dicembre 1880, n. 5795, che modifica quella del 25 maggio 1876; R. D. 27 marzo 1881, n. 152, che modifica il regolamento sulla Sila di Calabria; L. 27 dicembre 1882, n. 1144, che proroga a tutto l'anno 1884 il termine assegnato al Collegio arbitramentale ai sensi dell'art. 2, L. 23 dicembre 1880; L. 31 dicembre 1884, n. 2848, che proroga a tutto l'anno 1886 il termine come nella L. 27 dicembre 1882].

Simulazione in materia civ. — V. *Frode e simulazione.*

Simulazione di reato [c. p. 211].

1. Quando v'ha accusa di simulazione di reato la relativa questione è esatta, quando specifichi il reato simulato, v. gr. una rapina.

2. La simulazione di reato non è incompatibile col reato di favoreggiamento, qualora l'autore del primo reato abbia ricevuto la cooperazio-
D ne di altri. — C. Roma, 11 dicembre 1891, Fronteddu, Cass. unica, III, 241; Giur. pen. Tor., 1892, 90; Corte S. Roma, 1891, 917.

V. *Bancarotta* 54, 55 — *Calunnia* 11, 12.

Sindaco [L. com. prov., 10 febbraio 1889, 12, 121-139; Reg. relativo 10 giugno 1889, 61-63].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sull'applicazione dell'art. 133 della legge co-

Digitized by Google

A munale e provinciale. — R. Drago, Giurista, 1892, 289.

Giurisprudenza.

2. Dovendo la nomina del sindaco elettivo aver luogo per precisa disposizione di legge non oltre la terza seduta del Consiglio comunale, non può la stessa protrarsi maggiormente; quindi la parità dei voti dell'ultimo ballottaggio deve
B risolversi col criterio dell'anzianità. — C. Stato, 29 gennaio 1892, Com. di Ozieri, Foro, III, 104; V. pure: Man. amm., 1892, 89; Legge, 1892, I, 464; R. amm., 1892, 256; Cons. dei comuni, 1892, 103; Riv. universale, 1892, 135.

3. Il sindaco riconfermato in ufficio o rieletto deve prestare nuovo giuramento a norma dell'art. 128 della legge com. prov.

4. Il verbale dell'atto di giuramento è esente da
C tassa di bollo. — C. Stato, 8 gennaio 1892, Min. Interno, Foro, III, 25. (n)

5. I sindaci di nomina regia, non riconfermati alla scadenza, non debbono rimanere in carica fino a che siano sostituiti, ma rassegnare l'uffi-
D cio nelle mani dell'assessore anziano. — C. Stato, 29 gennaio 1892, Min. Interno, Foro, III, 17. (n)

6. Il sindaco ha il potere di pretendere provvedimenti d'urgenza riguardanti la pubblica igiene, quantunque potessero opporvisi i regolamenti locali di edilizia e di pulizia urbana.

7. Il fatto della ripetizione del provvedimento non
E nuoce al requisito dell'urgenza. — C. Stato, 30 dicembre 1891, Soc. anonima Astigiana per laterizi c. Pref. di Alessandria e Sindaco Asti, Cons. dei comuni, 1892, 6; R. dir. pubb., III, 68; Annali, 1892, 20.

8. Verificata e constatata la esistenza di un fatto, causa permanente di possibili danni per la salute pubblica, per quanto non sia anche stabilito in modo sicuro fra quanto tempo e con qual gravità i temibili e temuti effetti potrebbero verificarsi, si hanno gli estremi per dovere riconoscere accordata al sindaco la facoltà di adottare i provvedimenti d'urgenza, menzionati nell'art. 133 della legge comunale e provinciale.

9. La Giunta prov. amm. che nonostante ciò escluda la esistenza della urgenza ed annulli il provvedimento del sindaco per incompetenza ad emetterlo, incorre nella violazione del citato art. 133, disconoscendo con meno retto apprezzamento giuridico il significato che la legge ha inteso di attribuire alla urgenza in materia
F d'igiene. — C. Stato, 2 giugno 1892, Com. di Firenze, c. Giunta prov. Firenze, Annali, 1892, 61; R. amm., 1892, 722; R. amm. Nap., 1892, 265; Bett., 1892, 236; Giust. amm., 1892, 325; Legge, 1892, II, 672.

10. Le spese a carico dei privati per l'inesecuzione delle ordinanze emesse dal sindaco in virtù dell'art. 133 della legge com. e prov. sono soltanto quelle che occorrono per far eseguire le ordinanze medesime e dipendenti dalla loro inesecuzione, non anche le precedenti occorse per illuminare il sindaco sui provvedimenti da
A emettere. — C. Stato, 4 marzo 1892, Sindaco di Diano Calderini, Man. amm., 1892, 155; Legge, 1892, I, 790; Cons. dei comuni, 1892, 203; Dritto e giur., VIII, 132.

11. Partecipano al carattere di atti d'impero, sottratti all'esame dell'autorità giudiziaria, non solo gli ordini emessi dal sindaco nei casi urgenti per la tutela della salute o sicurezza pubblica, ma anche le modalità per mezzo delle quali, attuando l'esecuzione d'ufficio dei detti provvedimenti, il sindaco abbia *stimato di meglio* conseguirne lo scopo.

12. Lo stabilire se l'effetto dei provvedimenti contingibili ed urgenti che il sindaco può dare a tutela della salute o sicurezza pubblica debba ritenersi transitorio o permanente, o di durata più o meno lunga, dipende dai criterî amministrativi medesimi che determinano l'emanazione di quei provvedimenti; e perciò è giudi-
B zio sottratto alla competenza giudiziaria. — C. Roma, 14 giugno 1892, Alliata di Villafranca c. Loiacono Sindaco di Palermo, Bett., 1892, 642; Annali, 1892, p. sp., 162.

13. È incompetente l'autorità giudiziaria a decidere delle controversie dipendenti da un atto amministrativo quando questo sia stato emanato nell'ambito delle facoltà competenti all'autorità amministrativa e coll'osservanza delle forme dalla legge prescritte.

14. Applicazione al caso di provvedimenti presi dal sindaco di un Comune in base ai combinati art. 28 e 29 della legge sanitaria 1865 e 103 n. 3 della legge com. e prov. 1865 per l'os-
C servanza delle servitù di cimitero. — A. Milano, 20 luglio 1892, Porta c. Negri, M. trib. Mil., 1892, 613.

V. *Competenza civ.* 32-34 — ***Espropriazione p. p. u.*** 84 — *Liti comunali* — *Parte civile* 6, 7 — *Regolamento comunale* — *Rifiuto d'obbedienza* 2, 3 — *Spese di ricovero* 12 — *Stato civ.* 2, 12, 15.

Sindaco di fallimento — V. *Fallimento.*

Sindaco (società anonima) [c. comm. 89, 125, 134, 151-154, 176-180, 183-185, 215, 221, 247]. — V. *Società.*

Sistema penitenziario — V. *Carceri e sistema penitenziario.*

Soccida [c. c. 1665-1696].

Nel contratto di soccida semplice la proprietà del bestiame rimane esclusivamente nel locatore e non è in alcun modo limitata o modificata dal diritto che ha il conduttore all'ac-
D crescimento. — C. Firenze, 25 gennaio 1892, Ferrara c. Bembo, Temi ven., 1892, 255; Annali, 1892, 253; M. trib. Mil., 1892, 508.

Digitized by Google

V. *Atto di commercio* 2, 6.

Società civile e commerciale [c. c. 1697-1736; c. comm., 14, 8, 76-250, 846 854, 863, 917; c. p. c. 90, 137].

SOMMARIO.

Accomandita — V. *Società*.
Amministratore 28.
» di società anonima 4, 13, 14, 40-53.
» di soc. collettiva o in accomandita 82.
Anonima — V. *Società*.
Assemblea 45. — V. *Opposizione*.
Associazioni. — V. *Società*.
Atto costitutivo. — V. *Formalità* — *Scrittura*.
Azione dei creditori contro la società o i soci. — V. *Creditore*.
» dei soci contro gli amministratori. —. V. *Responsabilità*.
Azionista 54-57.
» recesso. — V. *Recesso*.
» azione contro gli amministratori — V. *Responsabilità*.
» diritto di opposizione — V. *Opposizione*.
Bilancio 3, 63-65, 69, 70, 74.
Capitale sociale, cessione 119-122,
» Riduzione — V. *Riduzione*.
Civile — V. *Società*.
Collettiva — V. *Società*.
Commesso 28.
Confessione 79, 80.
Conto corrente 70, 71.
Cooperativa — V. *Società*.
Creditori, azione contro la società 37.
» » » i soci 1, 37.
» » » gliamministratori 40, 41, 46.
» particolari del socio 30, 31, 87, 88.
Direttore 39.
Erede del socio — V. *Minore*.
Esistente di fatto — V. *Società*.
Estera — V. *Società*.
Fallimento 10, 40, 41, 46-48, 116-118, 134, 149-151, 156-160, 168-170.
Fideiussione 32.
Firma sociale — V. *Ragione*.
Fondatore — V. *Promotore*.
Fondo di riserva 12.
Formalità per gli atti costitutivi o modificativi 7, 75-77, 91-101, 119, 122, 125, 171.
Fusione 125, 126.
Giudizio (rapporto tra il giud. civ. e pen.) 36.
Irregolare — V. *Società*.
Libri sociali, comunicazione 122, 148.
Liquidazione 8, 42, 45, 123, 124, 135-149, 171.
Mandato 158.
Minore 2, 127, 134, 164-169.
Modificazione — V, *Statuto*.
Morte del socio 2, 127, 134.
Obbligazioni sociali 72.
Oggetto sociale 73.
Opposizione alle deliberazioni dell'assemblea 60-67.
Partecipazione — V. *Società*.
Perdite. — V. *Utili*.
Prescrizione 13, 14, 121, 171.
Promotori 86.
Prova 79, 80.
» scritta — V. *Scrittura*.
» testimoniale 78, 88.
Provvedimento del tribunale circa gli atti costitutivi o modificativi 100, 101.
Pubblicazione, deposito, trascrizione di atti — V. *Formalità*.
Ragione sociale 24, 35, 90.
Recesso 73, 74.
Responsabilità civile 28.
Responsabilità degli amm. e sindaci 4-6 13, 14, 40-53.
Riduzione del capitale 58-61.
Riserva — V. *Fondo di riserva*.
Scioglimento 9, 22, 77, 96, 119, 122, 127, 128, 161, 162.
» liquidazione — V. *Liquidazione*.
Scrittura 78, 79, 94-99,
Sequestro 30, 31, 89.
Sindaco — V. *Responsabilità*.
Società in genere 15-22.
» in accomandita 85, 158, 159.
» civile 26.
» in nome collettivo 27, 28, 33-38, 78, 84, 89.
» commerciale 29-31.
» cooperativa 11, 101, 102.
» estera 117, 118.
» irregolare o di fatto 7, 8, 10, 78-89, 107, 117.
» in partecipazione 108-116.
Statuto, modificazioni 91-93 100, 152-155..
Terzo — V. *Creditore*.
Tribunale. — V. *Formalità* — *Provvedimento*.
Utile 15-19.
Vita, assicurazioni 12, 12 bis.

BIBLIOGRAFIA.

1. I creditori sociali non possono escutere i soci in nome collettivo prima di aver escusso l'ente
A collettivo. — A. COLOMBANI, M. trib. Mil., 1892, 77.
2. La società in nome collettivo e l'obbligo del-
B l'erede minorenne di parteciparvi — L. BOLAFFIO, Foro, I, 50.
3. Sulla forma del giudizio per la risoluzione di reclami avverso il bilancio presentato dai liquidatori, e sul termine in cui tale giudizio
A debba essere promosso. — G. B. BANFANTE, Diritto comm., X, 825.
4. Gli azionisti e gli amministratori delle società
B anonime. — Cons. comm., 1892, 97.
5. La responsabilità degli amministratori verso i
C singoli azionisti delle società anonime. — A. CORSI, Legge, 1892, II, 390.
6. Sull'azione individuale di responsabilità competente agli azionisti contro gli amministratori delle società anonime: note critiche sull'art.
D 152 c. comm. — G. BOBBIO, Alessandria, tip. Sociale, 1892, in-8°, p. 30.
7. Interpretazione degli art. 90-97, 98 e 99 c.
E comm. — G. PARADINI, Legge, 1892, I, 751.
8. A quali condizioni i soci di fatto contraggano
F responsabilità solidale e illimitata. — V. DE PIRRO, Foro, I, 1084.
9. Lo scioglimento delle società di commercio. —
G G. ERRERA, Diritto comm., X, 162.
10. La condizione dei creditori nel fallimento delle
H società di fatto.— E. GALEOTTI, Diritto comm., X, 491.
11. Le società cooperative ed il codice di commer-
I cio. — A. SACERDOTI, Temi ven., 1892, 33.
12. Le società di assicurazione sulla vita e la ga-
L ranzia delle riserve sui premi. — G. PAGANI, Cons. comm., 1892, 305.
M 12bis. L'art. 145 c. comm. — U. GOBBI, M. trib. Mil., 1892, 501.
13. Sulla presunzione quinquennale dell'art. 919 c. comm. per gli amministratori e sindaci delle so-
N cietà per azioni. — M. AMAR, Diritto comm., X, 391.
14. Se la prescrizione quinquennale dell'art. 919 c. comm. sia opponibile dagli amministratori di una società anonima citati in giudizio per re-
O sponsabilità nell'esercizio del loro mandato. — E. VIDARI, Diritto comm., X, 27, Cons. comm., 1891, 177.

GIURISPRUDENZA.

15. L'alea del guadagno è indispensabile requisito delle società commerciali, nè le parti possono
P derogarvi. — — A. Roma, 26 febbraio 1892, Baldelli c. Lambertini, Temi rom., 1892, 164.
16. L'essenza del contratto di società è nella divisione dei guadagni di qualche cosa messa in comune. Il patto, in forza del quale il socio capitalista conviene di prelevare la metà degli utili per rinfrancarsi del capitale speso, non
Q contraddice al concetto di società. — A. Roma, 15 dicembre 1891, Di Trento c. Tancredi, Temi rom., 1891, 547.
17. Tanto nelle società civili, quanto nelle commerciali, ciascun socio è personalmente obbligato in proporzione della sua quota sociale a tener indenne l'altro socio della perdita cagionata dalla evizione. E qualora uno di essi non

Digitized by Google

sia solvente, la parte di debito per la quale è obbligato deve essere egualmente ripartita tra la persona garantita e tutti i socî solventi.

18. Trattandosi quindi di una società commerciale (nella specie di esportazione di frutte all'estero) composta di un socio capitalista e di altri d'industria, dove i lucri e le perdite debbono essere egualmente ripartiti fra i soci, se invece di un lucro siavi stata una perdita, la quota di debito da rimborsarsi dal socio insolvente al socio capitalista deve essere sopportata per eguali porzioni tra costui e gli altri socî solventi.

19. Se il creditore accetta una cambiale rilasciatagli dal debitore, accettandola non *pro soluto*, ma *pro solvendo*, non può dirsi che siavi stata novazione di debitore, fino a che la cambiale non sia stata estinta mediante pagamento, la garanzia di cui è parola nell'art. 1736, c. c. dovuta dai socî solventi per il socio insolvente rimanendo tuttora in vita, i medesimi non vengono liberati verso la persona ga-
A rantita. — A. Firenze, 10 marzo 1892, Focardi c. Manetti, Annali, 1892, 120.

20. Non può riguardarsi come società a tempo determinato quella società in cui è convenuto che la sua esistenza duri quanto la vita dei soci.

21. In tale forma di società il vincolo di rimanervi per tutta la vita è facoltativo anzichè obbligatorio e conseguentemente il socio può sempre recedere dalla società comunicando la sua volontà di ritirarsi a sensi dell'art. 1733 c. c.

22. Però il socio nell'uso di tale facoltà deve sempre avere a base la buona fede, quella cioè di non volersi egli solo appropriare i guadagni, ed ove *ex adversu* non si provi la mala fede, l'autorità giudiziaria deve decretare senz'altro
B lo scioglimento della società. — A. Genova, 31 ottobre 1892, Botta c. Casabona, Giurista, 1892, 465.

23. Il socio amministratore di una società civile o commerciale, come non può disporre del capitale, nè alienare il patrimonio sociale, così non può prendere denaro a mutuo, nè dare in pegno gli oggetti di una società, come il macchinario e simili, senza espressa autorizzazione dei soci; potrà solo vendere tutto ciò che è il prodotto della speculazione e dell'industria
C della società. — A. Palermo, 4 marzo 1892, Kitt c. Abisso, Annali, 1892, 166; Legge, 1892, II, 96; Circ. giur., 1892, 126; Giur. Cat., 1892, 192; Cons. comm., 1892, 237.

24. La ditta o ragione sociale di una società cessata non può usarsi dal socio succedutovi, che sia l'unico proprietario dello stabilimento commerciale.

25. Questi dunque non può impedire che altri, costituiti in società, assumano quella medesima ragione sociale, in ispecie se, essendo essi tutti fratelli, ed annunciandosi nella ragione sociale col loro cognome o con la qualifica di fratelli, cotale ragione sociale corrisponda alla verità, e d'altronde sia escluso ogni supposto di mala fede e d'intento di sleale concorrenza, attesa la differenza dei commerci esercitati dai due possessori della stessa ragione sociale, e la pure
A differente loro sede. — A. Torino, 4 marzo 1892, Strona c. Strona, Giur. Tor., 1892, 448.

26. La società per lo scavo, estrazione e fusione degli zolfi esistenti in un gruppo di miniere
B avute in locazione è di indole civile. — A. Palermo, 30 settembre 1891, Rose c. Pucci, Circ. giur., 1891, 301.

27. È società in nome collettivo quella in cui si facciano operazioni distinte dai diversi soci
C per dividerne gli utili e le perdite. — A. Aquila, 19 agosto 1892, Di Marco c. Di Marco Cicchittani, Foro, abruzz., VI, 182.

28. I soci di una società commerciale in nome collettivo sono tenuti in solido al risarcimento pei fatti dannosi posti in essere con colpa dai
D loro commessi. — A. Genova, 20 aprile 1892, Lombardo Facco c. Bernazzani, Giurista, 1892, 218.

29. La personalità giuridica delle società commerciali è ben distinta dalla persona fisica dei singoli socî. E, di conseguenza, il patrimonio collettivo dell'una non può punto confondersi con quello degli altri.

30. Il creditore particolare di un socio può assicurare, mercè sequestro conservativo, non pure la quota degli utili, per bilancio annuale, ma anche la porzione del capitale, per liquidazione sociale.

31. Siffatto sequestro conservativo, però, non pregiudica giammai e nè menoma punto il privilegio, da che è garantito il diretto creditore della società, nè a questa può togliere la libera disponibilità del patrimonio sociale. Per tanto, quel sequestro debb'essere eseguito sempre presso la società stessa, e non già presso alcun terzo, che, per avventura, si trovi attuale debitore
E dell'ente sociale. — T. Bari, 6 febbraio 1892, Centaro c. Centaro, Pisanelli, 1892, 42; R. giur. Trani, 1892, 454.

32. Il socio gerente di una società in accomandita, che si costituisce nel suo particolare interesse debitore principale, non può prestarsi fideiussione a nome e per conto della società, la quale non resta da tale convenzione vinco-
F lata. — A. Genova, 15 settembre 1892, Ditta Parpaglioni c. Ghislandi, Temi gen., 1892, 655; Diritto comm., XI, 155.

33. L'art. 4 c. p. p. non è applicabile al caso dell'esercizio dell'azione commerciale dipendente dall'art. 110 c. comm.

34. In virtù di quest'ultimo articolo, in materia di società in nome collettivo, il socio che, senza il consenso scritto degli altri soci, im-

Digitized by Google

piega i capitali della società in uso proprio, è obbligato a conferire alla società i vantaggi conseguiti ed a risarcirne il danno, senza pregiudizio dell'azione penale se vi è luogo, e pel successivo art. 186 può essere escluso dalla società.

35. Codesta azione non nasce da reato, ma dalle disposizioni del codice di commercio; e può essere esercitata indipendentemente dall'azione penale.

36. Non è quindi applicabile l'art. 31 c. p. p., per
A impedire il corso del giudizio civile. — A. Bologna, 27 novembre 1891, Baulini c. Pastori, R. giur. Bol., 1892, 13.

37. La sentenza ottenuta contro la società in nome collettivo non è titolo esecutivo contro il socio, e non possono quindi in base ad essa pignorarsi presso terzi le somme di cui il socio va creditore, senza escussione del capitale sociale direttamente e principalmente obbligato.

38. Se al socio di società collettiva è interdetto di prendere interesse in altra società, o fare operazioni per proprio conto, non è per questo prescritto che di diritto s'intendono fatte tali operazioni per conto della società; anzi è mestieri che la società eserciti il diritto di scelta fra il risarcimento del danno, e la fa-
B coltà di surrogarsi al suo socio. — C. Roma, 25 maggio 1892, Profumo c. Burton, Legge, 1892, II, 222; Bett., 1892, 828.

39. È nullo il pegno costituito dal direttore di una società anonima, senza la previa autorizzazio-
C del Consiglio di amministrazione. — A. Napoli, 25 luglio 1892, Banca Nazionale c. Banca agricola di Ariano, Annali, 1892, 391; Dritto e giur., VIII, 185.

40. Con l'azione collettiva della massa dei creditori in confronto degli amministratori di una società fallita può concorrere l'azione individuale di responsabilità *ex quasi delicto*, a termini degli art. 1151 e 1152 c. c. promossa da taluni creditori.

41. Per stabilire se l'azione è individuale o collettiva devono previamente ammettersi le prove proposte di fatti riflettenti l'interesse particolare degli attori e i loro rapporti diretti e
D personali cogli amministratori. — A. Lucca, 29 marzo 1892, Mimbelli c. Ditta Vonwiller, Temi ven., 1892, 476.

42. Sebbene una società commerciale siasi posta in liquidazione, non è tenuto il socio ad aspettare l'esito di questa, prima di poter domandare agli ex-amministratori il risarcimento dei danni recati agli azionisti per fatti od omissioni, quando non vi abbiano liquidatori, e non possa perciò dirsi pendente la liquidazione.

43. L'azione dei singoli soci è sussidiaria, e rientrano dessi nella diretta tutela della loro proprietà, contro abusi ed eccessi di mandato degli ex-amministratori, quando lo stato della società disciolta sia tale che manchi l'organo per esercitare l'azione collettiva.

44. È azione commerciale, e va così regolata, anche quella di risarcimento per fatti od omissioni colpevoli degli ex-amministratori, restandone l'indole, che sarebbe altrimenti civile, assorbita in quella della gestione commerciale,
A in cui sonosi verificati. — A. Venezia, 19 marzo 1892, Caravaggio c. Gamba, Giovannelli, Papadopoli, Bett., 1892, 229.

45. Quand'anche per regola generale l'azione in responsabilità contro gli amministratori non spetti ai singoli soci, ma bensì all'assemblea generale, e sciolta la società ai liquidatori, pure mancando anche questi, i soci rientrano nei loro diritti e possono agire singolarmente
B contro gli amministratori medesimi. — A. Venezia, 24 marzo 1892, Azionisti banca agricola italiana c. gli Amministratori, Diritto comm., X, 578.

46. L'azione in responsabilità degli amministratori di una società anonima pel modo con cui essi hanno esercitato il mandato loro affidato spetta in sede di fallimento esclusivamente alla massa dei creditori, ed è quindi esperibile soltanto dal curatore il quale può anche rinunciarla a favore dei concordatari.

47. Gli amministratori di una società anonima fallita che siano anche creditori della società stessa hanno diritto di intervenire in questa seconda loro qualità nella riunione di concordato e di darvi il loro voto.

48. E ciò quantunque il concordato sia da loro stes-
C si proposto. — A. Milano, 21 giugno 1892, fall. ferrovie Novara Seregno c. D'Eccheri, M. trib. Mil., 1892, 713; Temi gen., 1892, 696; Annali, 1892, 366.

49. Non muta il subbietto, nè l'obietto, nè la causa del litigio, e può quindi proporsi per comparsa, la domanda di reintegrazione delle azioni sociali, che venga prodotta tanto collettivamente, che nel rispettivo interesse, da alcuni azionisti contro gli ex-amministratori di una società anonima nel corso di un giudizio per risarcimento di danni causati agli azionisti stessi dalla loro gestione.

50. L'eccezione di intempestività sollevata dagli ex-amministratori contro l'azione di risarcimento degli azionisti singoli allegando che la liquidazione non è ancora chiusa e non si è proceduto al rendiconto in loro contradditorio, è inattendibile, quando, per la rinuncia di liquidatori accettata dall'assemblea nel giorno in cui presentarono una loro relazione e per la nullità passata in giudicato della nomina di altri liquidatori, la liquidazione manchi di una legittima rappresentanza e gli ex-amministratori non abbiano fatto nulla per provocare la resa dei conti in contradditorio.

51. Tanto meno compete loro questa eccezione di-

Digitized by Google

latoria, quando i fatti sui quali si fonda l'azione di responsabilità non sono tali da risultare tutti dal bilancio, ma si riferiscono ad atti ed omissioni a cui la gestione fu soltanto occasione.

52. Le innovazioni introdotte dal nuovo codice di commercio rispetto alla responsabilità personale degli amministratori della società anonima, non dovrebbero valere a far ritenere inammissibile l'azione che dal codice cessato non era negata ai soci singoli.

53. In ogni modo quest'azione pei fatti dannosi degli amministratori in occasione o per violazione del mandato non può negarsi al socio singolo, anche in sede commerciale, quando manchi la condizione di fatto per subordinarla all'azione collettiva spettante all'assemblea o ai liquidatori, e cioè quando la società in liquidazione manchi di legittimo rappresentante per la costante opposizione, o per l'inerzia,
A degli stessi amministratori convenuti. — A. Venezia, 27 marzo c. 1892, Daneo Papadopoli Giovannelli, Legge, 1892, II, 342.

54. L'azionista od i suoi eredi, citati in giudizio da chi rappresenta la società pel pagamento di riparti passivi deliberati dall'assemblea, possono opporre non soltanto l'eccezione di pagamento, ma qualunque altra eccezione di merito tendente ad escludere la loro obbligazione.

55. Se taluno ha sottoscritto una o più azioni di società commerciali a nome di altra persona, salva ratifica, non può quest'ultima essere ricercata pel pagamento delle azioni da chi rappresenta la società, se costui non provi l'avvenuta ratifica, la quale non si presume, ma deve risultare in modo chiaro e non equivoco.

56. Il padre o la madre che esercita la patria potestà non può, senza l'autorizzazione del tribunale, sottoscrivere validamente per i figli minori azioni di una società commerciale, tanto più se si tratti di società già in liquidazione, e quindi neppure può ratificare la sottoscrizione fatta da altri.

57. In tal caso il padre o la madre non sarebbero
B neppure tenuti in proprio. — A. Genova, 12 dicembre 1891, Marina c. Tubino, Temi gen., 1892, 74.

58. Una società anonima, che abbia subito una perdita del capitale sociale inferiore al terzo o ai due terzi, può legalmente addivenire ad una volontaria riduzione del capitale stesso mediante regolare deliberazione dell'assemblea.

59. Se gli amministratori danno esecuzione alla riduzione del capitale prima dei tre mesi da che la deliberazione dell'assemblea fu pubblicata a termini di legge, il singolo socio non ha azione contro gli amministratori per tenerli responsabili di tale fatto.

60. L'esecuzione data prematuramente alla riduzione del capitale deliberata dalla assemblea, non costituisce nemmeno quella grave irregolarità, per cui possano i soci rappresentanti l'ottava parte del capitale sociale agire in base all'art. 153 c. comm.

61. Fra gli interessati, ai quali l'art. 101 c. comm. accorda la facoltà di fare opposizione alla riduzione del capitale sociale, non sono com-
A presi i soci. — A. Genova, 30 gennaio 1892, Viale c. Banca Genova Corradi, Temi gen., 1892, 123; Giurista, 1892, 95.

62. Il socio di un'anonima ha azione contro la deliberazione dell'assemblea ordinaria che, in sede di discussione di bilancio, abbia respinto la sua domanda di convocazione di un'assemblea straordinaria per decidere se la società debba continuare o porsi in istralcio.

63. Va distinta per diverso oggetto e scopo la deliberazione sul bilancio da quella sulla condizione attuale della società e sul riconoscimento se possa continuare o porsi in istralcio.

64. È rimesso all'estimazione delle singole circostanze di tempo e luogo e di rapporti d'ogni singola società, il decidere in quale modo debbano essere apprezzati i valori sociali ai riguardi dell'appostazione in bilancio del *capitale* realmente esistente.

65. Epperò, se linee ferroviarie ed altre imprese sociali siensi valutate nell'importo del costo e delle spese di costruzione, non può dirsi con questo violata la legge, per quanto il capitale corrispondente al reddito di detti enti possa essere di gran lunga inferiore alla somma per tal modo appostata in bilancio; nè può trarsene ragione ad impugnare di nullità la deliberazione che questo bilancio abbia approvato.

66. Ove riconosca che il rigetto della chiesta convocazione straordinaria era manifestamente contrario all'interesse della società, può l'autorità giudiziaria ordinare detta convocazione, previa, ove occorra, un'inchiesta sulle attuali con-
B dizioni della società. — A. Venezia, 7 settembre 1892, La Moitiè c. Soc. Veneta di Costruzioni, Temi ven., 1892, 509; Temi gen., 1892, 637; Bett., 1892, 487; Cons. comm., 1892, 376.

67. Spetta, non al presidente, sì bene al Collegio giudicare sulla opposizione proposta da uno o più azionisti contro una deliberazione dell'assemblea generale.

68. E quindi erra il tribunale, che eccitato ad annullare la detta deliberazione, si dichiara mancante di giurisdizione a pronunziare su questa
C istanza. — A. Casale, 19 settembre 1892, Milanese c. Banca pop. di Alessandria, Giur. Casale, 1892, 544.

69. Durante la società il socio non può pretendere il pagamento della quota di utili che fu investita nell'acquisto di generi occorrenti alla società, divenuta così parte integrale del capitale sociale.

70. Non può mettersi in dubbio la attendibilità di

Digitized by Google

un bilancio presentato da un socio, connesso con precisione con bilanci ulteriori e da lui proveniente, non potendo essere soggetto a revisione e reclamo che per semplici omissioni materiali di partite certe, con proposta di distinte domande.

71. Il contratto di conto corrente contemplato dagli articoli 345 al 348 c. comm., regolato con un sistema di disposizioni speciali, suppone scambio di affari, da cui provengono reciproci incassi e pagamenti. Tale non può ritenersi il conto di una società, il quale contiene partite che non riguardano punto alcun affare
A particolare di ciascun socio. — A. Bologna, 27 novembre 1891, Zappoli c. Mazzoni, R. giur. Bol., 1892, 16.

72. Le società di commercio, dato il concorso delle condizioni prescritte dall'art. 1832 c. c., possono rimborsare le loro obbligazioni anche pri-
B ma della scadenza stabilita. — C. Torino, 28 novembre 1891, Ferrovie Nord-Milano c. Redaelli, Foro, I, 37. (n)

73. L'aggiunta delle operazioni di credito agrario, in base alla legge 23 gennaio 1887, a quelle di credito ordinario specificate nello statuto di una banca fondata allo scopo di sovvenire l'agricoltura, il commercio e l'industria, costituisce un cambiamento nell'oggetto della società, che dà diritto all'azionista dissenziente di re-
C cedere dalla società. — C. Napoli, 18 giugno 1891, Banca di Andria c. De Simone, Foro, I, 311. (n)

74. Il rimborso delle azioni dovute al socio recedente, secondo l'art. 150 c. comm., deve farsi in proporzione dell'attivo sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, escluso ogni altro elemento, e in ispecie quelli delle relazioni del Consiglio di amministrazione e delle situazioni contraddicenti alle risultanze del bilancio. —
D C. Torino, 30 dicembre 1891, Banca pop. di Biella c. Riva, Foro, I, 574.

75. È nullo, anche nei rapporti fra socî, qualunque patto diretto a dispensare dalle pubblicazioni del contratto sociale prescritte dalla legge; quindi un tal patto non priverebbe i socî del diritto di domandare lo scioglimento della
E società a termini dell'art. 99 c. comm. — T. Genova, 16 aprile 1892, Picasso c. Maino, Temi gen., 1892, 317.

76. La costituzione giuridica di una società commerciale deriva dall'esecuzione di alcune formalità, prescritte dal codice di comm.

77. Per l'inadempimento di dette formalità può domandarsi lo scioglimento dello stipulato contratto sociale: ma l'azione relativa è concessa unicamente al socio semplice e non già al socio amministratore, a cui colpa vuolsi ascrivere il difetto di adempimento delle cennate formalità, per le quali egli è, per legge, per-
F sonalmente obbligato. — A. Trani, 19 novembre 1892, Carlino c. Marti, Pisanelli, 1892, 327.

78. L'atto scritto per la esistenza di una società in nome collettivo non solo non è necessario di fronte a' terzi, ma è a questi altresì consentito di farne la dimostrazione con qualunque mezzo probatorio, compreso quello della pruova testimoniale, senza la limitazione del-
A l'art. 53 c. comm. — T. Bari, 30 luglio 1892, Fallimento Pappalepore c. Milella, Pisanelli, 1892, 274.

79. La nostra legislazione commerciale ammette società di fatto, rispetto alle quali la scrittura non è d'essenza. Quindi, una confessione giudiziale o stragiudiziale, può servirvi di pro-
B va. — A. Catania, 18 giugno 1892, Ferrero c. Di Stefano, Giur. Cat., 1892, 171; Foro Cat., 1892, 176; Cons. comm., 1892, 365.

80. Non è sufficiente a far ritenere più individui uniti in società di fatto la loro confessione di essersi associati per un solo affare determinato, estraneo al tema della discussione.

81. Per l'art. 155 del cessato c. comm. le società di mero fatto sono vincolate di fronte ai terzi che con esse hanno contrattato in buona fede, solamente quando ne venga provata la esistenza notoria.

82. Tale notorietà non può dirsi derivante da documenti la cui portata è ristretta ad affari singoli ed isolati nei quali i pretesi soci figurano cointeressati.

83. Può risultare invece da prove testimoniali non però di semplici voci vaghe e contraddittorie,
C bensì di fatti positivi e concordanti. — A. Casale, 12 dicembre 1891, Accornero c. Coppo Sillano, Diritto comm., X, 231.

84. Una società commerciale in nome collettivo, quand'anche costituita senza atto scritto e senza le formalità volute dalla legge, vincola i socî fra loro e rispetto ai terzi, e non può ritenersi sciolta se non quando si è adempiuto alle prescrizioni stabilite dalla legge a tale
D scopo. — C. Palermo, 5 marzo 1892, Prestigiovanni c. Banca di credito di Giarre, Circ. giur., 1892, 175; Legge, 1892, II, 665; Foro Cat., 1892, 11.

85. I socî accomandanti di una società in accomandita non ancora legalmente costituita sono responsabili illimitatamente ed in solido per le operazioni sociali, ancorchè non compiute di-
E rettamente da essi. — C. Napoli, 26 febbraio 1892, Bianchi c. Russi, Foro, I, 1064. (n)

86. La responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 98 c. comm. pei soci e promotori di una società anonima, ha luogo soltanto in riguardo a quelli fra i soci e promotori che abbiano effettivamente assunto obbligazioni nel nome della società, non anche in riguardo a quei soci e promotori che all'assunzione di tali
F obbligazioni siano rimasti estranei. — A. Mi-

Digitized by Google

lano, 5 febbraio 1892, Ditta Pavesi c. Zanaboni e Zamara, M. trib. Mil., 1892, 388.

87. L'art. 85 c. comm. secondo cui il creditore particolare di un socio non può far valere le sue ragioni fuorchè sulla parte di utili spettante al socio medesimo, non è applicabile quando si tratti di società irregolare.

88. In tal caso i creditori particolari del socio possono far valere in di lui confronto la norma di diritto comune contenuta negli art. 1948 e
A 1949 c. c. — A. Cagliari, 19 marzo 1892, Banco Fueter Tognola c. Fresu, M. trib. Mil., 1892, 423.

89. Se la società collettiva non è ancora legalmente costituita, la sua rappresentanza e l'esercizio delle azioni sociali spetta a ciascuno dei socî, se non come rappresentante dell'ente collettivo, certo come mandatario presunto degli altri soci; e del resto, trattandosi di domanda di sequestro conservativo e di azione pel pagamento proposta da uno dei soci nell'interesse collettivo, non sarebbe per questo inammessibile per difetto di personalità, ma sarebbe sempre ricevibile nell'interesse suo particolare, salvo a vedere, tutto al più, qual parte gli possa competere sulla somma dovuta quando si tratterà
B di effettuare il pagamento. — A. Torino, 2 ottobre 1891, Torta c. Griffaldi, Giur. Tor., 1892, 87.

90. Il semplice cambiamento della ragione sociale, senza precedente liquidazione e senza mutazione d'oggetto, non vale costituzione di una società nuova.

91. Le mutazioni e i cambiamenti dell'atto sociale, fino che non sono trascritti e pubblicati a sensi di legge, mancano di effetto, ma non diventano perciò nulli, nè sono soggetti a termine perentorio per l'adempimento delle for-
C malità di trascrizione e pubblicazione. — A. Torino, 4 dicembre 1891, Caudera c. Bacher, Bett., 1892, 143; Giur. Tor., 1892, 230.

92. I cambiamenti dell'atto costitutivo di una società commerciale, se non sono trascritti e pubblicati nei modi e termini stabiliti dagli art. 90 e 91 c. comm., possono esser dichiarati nulli e come mai avvenuti, ad istanza di qualunque socio.

93. Non osta all'esercizio di questo diritto da parte del socio il fatto che egli abbia assunto obbligazioni in conformità delle nuove disposizioni introdotte nell'atto costitutivo della so-
D cietà. — C. Torino, 4 giugno 1892, Caudera e Feroggio c. Bacher, Foro, I, 1298. (n)

94. L'ingresso di un nuovo socio in una società commerciale in nome collettivo e in accomandita semplice non è valido, se non è fatto per iscritto.

95. A questo scopo non basta la privata scrittura unilaterale, con cui i soci si obbligano di riconoscere per nuovo socio un terzo, o persona da nominarsi da lui, e di stipularne analogo istrumento.

96. I soci firmatarî della scrittura unilaterale sino a che non siasi legalmente costituita la società tra essi ed il nuovo socio hanno diritto di chiedere contro quest'ultimo anche in via riconvenzionale lo scioglimento della società di fatto tra essi esistente.

97. Questa istanza non può essere vinta per prevalenza dalla domanda principale del nuovo socio riconosciuto diretta a costringere i predetti soci firmatarî alla stipulazione dell'istrumento.

98. La stipulazione d'ufficio non è ammessibile e non può essere ordinata dal giudice quando l'atto scritto è richiesto dalla legge *non ad probationem tantum* ma *ad solemnitatem actus*.

99. La facoltà concessa dall'art. 97 c. comm. ad ogni socio di adempiere a spese sociali a certe formalità ovvero di costringere gli altri soci all'adempimento non si estende al caso in cui
A manchi l'atto scritto. — A. Macerata, 3 marzo 1892, Venturi Gentili Domizi c. Gentili, Giorn. giur., 1892, 408.

100. Il tribunale nell'emanare il provvedimento di cui agli art. 91 e 96 c. comm. deve limitarsi a verificare se nell'atto costitutivo della *società* e nelle deliberazioni che modificano *lo statuto* siansi adempiute le condizioni stabilite dalla legge, senza entrare nel merito dell'atto costitutivo e dello statuto e senza mandare quindi a modificare le disposizioni prima di ordinare
B la trascrizione e l'affissione. — A. Torino, 9 settembre 1892, Banca di Torino, Bett., 1892, 534.

101. Non può farsi luogo alla trascrizione dello statuto di una società cooperativa. *a*) se in esso manchi l'indicazione del capitale sottoscritto e versato *b*) se venga rimesso all'arbitrio del Consiglio di emettere obbligazioni e di stabilire
C le condizioni di recesso dei soci. — A. Firenze, 9 gennaio 1892, Cassa assicuratrice dei redditi ipotecari, M. trib. Mil., 1892, 109.

102. La esenzione dalle tasse di registro e bollo è bensì concessa dall'art. 228 c. comm. alle società cooperative per gli atti ivi contemplati, ed anche per le notificazioni ai loro statuti, ma non per gli altri loro atti ed operazioni, quantunque per provvedere alla loro esecuzione sia necessario deliberare e si deliberi la modifica-
D zione degli statuti. — A. Torino, 27 gennaio 1892, Banca pop. di Biella c. Finanze, Giur. Tor., 1892, 271; Giur. trib. amm., 1892, 276; Massime, 1892, 330.

103. L'associazione in partecipazione ha luogo solamente quando ad un impresario di una o più operazioni si associano altri a partecipare
E agli utili ed alla perdita. — A. Aquila, 19 agosto 1892, Di Marco c. Di Marco Cecchettani, Foro abruzz., VI, 182.

104. Non costituisce una associazione in partecipazione, secondo l'art. 233 c. comm., la promessa che fa un commerciante ad un terzo di

Digitized by Google

dargli una parte degli utili di una data impresa, senza correre il rischio di perdite, ed
A in rimunerazione di antichi servizî. — A. Roma 26 febbraio 1892, Baldelli c. Lambertini, Temi rom., 1892, 164.

105. L'accettazione del capitalista partecipante e la mancanza di un capitale sociale sono i caratteri essenziale dell'associazione in partecipazione.

106. Riscontrandosi tali caratteri in una convenzione seguita fra commercianti, devesi ritenere stipulata fra di loro un'associazione, non già una vera e propria società commerciale, quantunque in detta convenzione siansi adoperate le parole: società, scioglimento, liquidazione.

107. Anche nell'ipotesi che si fosse inteso di stipulare una vera società, se questa convenzione rimase occulta e non si sono contratte obbligazioni in nome della società, non può sussistere responsabilità illimitata a carico di chi nè agì come socio, nè in tale qualità figurò
B in alcun modo. — A. Torino, 26 luglio 1892, Ditta Reda c. Ditta Parato Casalis, Foro, I, 1084. (n)

108. Nell'associazione in partecipazione l'associante può sempre disporre liberamente della cosa che ne forma l'oggetto; e l'associato non può impugnare l'alienazione salvo per causa di simulazione o frode, e salva l'azione per risarcimento dei danni che dal fatto della vendita potessero derivargli.

109. L'associato non può quindi neppur chiedere alcun dei profitti e delle perdite all'acquirente e
C pel tempo successivo al di lui acquisto. — C. Torino, 15 ottobre 1891, Figari c. Olivari, Bett., 1892, 177.

110 Un associato in partecipazione ha dritto ad avere la resa di conto delle operazioni compiute in confronto di tutti gli altri associati.

111. Non monta che alcuni partecipanti vi abbiano già proceduto tra loro, se non vi fu l'intervento e l'approvazione di tutti gli interessati.

112. È inammissibile l'interrogatorio dedotto da un associato tendente a provare un preteso suo recesso dall'associazione, quando consti che non fu conosciuto, nè consentito da tutti i partecipanti. L'approvazione di questo recesso da parte di un associato non ha alcun effetto.

113. Il rappresentante o mandatario di una associazione in partecipazione non ha nè veste, nè qualità, nè facoltà di obbligare o liberare i suoi mandanti gli uni verso gli altri.

114. Nella resa di conto tra associati, come pure in quella del mandatario verso loro, si ha sempre dritto ad esigere la produzione e deposito delle carte, corrispondenze, libri e regi-
D stri sui quali si fonda. — A. Genova, 8 febbraio 1892, Negrotto c. Rapallo Alvigini, Giurista, 1892, 104.

115. Una società in partecipazione disciolta deve equipararsi al commerciante che si è ritirato dal commercio, e non al commerciante morto.

116. Il termine per dichiarare il fallimento della società dura anni cinque dallo scioglimento.
A — A. Roma, 9 giugno 1891. Pongelli c. Geory Von Colla, Temi rom., 1892, 201.

117. Costituitasi all'estero una società in accomandita per azioni (per coltivazione di miniere) ed estesa in seguito la sua sfera di azione, in Italia per l'identico obietto, e sotto l'identica ragione sociale, per mezzo di una società, figliale o rappresentante, ma esistente solo irregolarmente, o di fatto, è irricevibile la domanda degli amministratori e promotori per essere ammessi, come creditori della medesima
B al passivo del fallimento. — A. Genova, 1 settembre 1892, Ragot c. Arato, Giurista, 1892, 355; Diritto comm., X, 907.

118. La disposizione dell'art. 685 c. comm. non può avere efficacia ed applicazione che per le so-
C società esistenti nel Regno. — A. Genova, 23 ottobre 1891, Ditta Rivara y Baliano Hermanos c. Duglio e Bislei, Temi gen., 1892, 41; Annali, 1892, 15; Bett., 1892, 200.

119. Se lo scioglimento anticipato di società commerciale non è stato pubblicato nei modi di legge i giudizî già istituiti contro di essa possono contro di lei proseguirsi e compiersi.

120. Nel caso di cessione che una società faccia di tutto il suo passivo ed attivo ad un'altra società, i giudizî iniziati contro la prima e proseguiti dopo la cessione con sentenza pronunciata contro di essa sono efficaci ed operativi contro la società cessionaria, se la cessione non è stata pubblicata.

121. Pertanto le prescrizioni, in ispecie la prescrizione cambiaria, interrotte contro la cedente coi detti giudizî e sentenze, si ha per interrotta anche contro la cessionaria, e non può più da questa essere invocata.

122. L'adempimento delle formalità stabilite dalla legge per rendere pubblico lo scioglimento anticipato di società commerciale non può pro-
D varsi per testimonî. — C. Torino, 5 aprile 1892, Gondrand c. Banca di Vercelli, Giur. Tor., 1892, 356; Legge, 1892, II, 48.

123. Una volta che sia osservato il disposto dell'art. 103 c. comm. per lo scioglimento anticipato di una società, un terzo non ha dritto d'impugnare, siccome fatta con violazione dello statuto e nulla, la nomina dei liquidatori, onde disconoscerne la loro qualità. Questa facoltà spetta ai soli soci.

124. Quindi i liquidatori irregolarmente nominati, durante il periodo della loro gestione, compiono atti validi di fronte ai terzi, e questi man-
E cano d'interessi per contestarli. — A. Genova, 25 marzo 1892, Bruno c. Liquidatori Banca pop. di Porto Maurizio, Giurista, 1892, 163;

Digitized by Google

Temi gen., 1892, 339; M. trib. Mil., 1892, 550; Diritto comm., X, 564.

125. La fusione di una società commerciale in un altra si opera legittimamente così verso i debitori, come verso i terzi, mercè la pubblicazione, l'affissione ed il deposito del relativo contratto.

126. In conseguenza la società nuova agisce contra i debitori della cessata, in nome proprio e non
A già come cessionaria. — T. Bari, 7 luglio 1891, Banca Cassano c. Milella, Pisanelli, 1892, 89.

127. La società in nome collettivo deve ritenersi sciolta per la morte di un socio, quando pure tra gli eredi siavi un minorenne, ma questi non venga autorizzato ad esercitare il commercio.

128. Tale scioglimento ha luogo di pieno diritto, nonostante qualsiasi convenzione contraria,
B contenuta nell'atto sociale. — A. Milano, 1 aprile 1892, Vernizzi c. Albertini, Foro, I, 983; V. pure: M. trib. Mil., 527; Diritto comm., X, 740.

129. Gli eredi del socio in nome collettivo defunto, anche se di età minore, sono obbligati, e non soltanto facoltizzati, a rimanere nella società legalmente costituita dal loro autore con la clausola che la società debba continuare cogli eredi.

130. Il beneficio dell'inventario e, in ogni caso, l'abbandono della eredità ai creditori, salvaguardano il minore erede da ogni eventuale pregiudizio derivante dall'obbligo contrattuale di continuare a far parte della società nella rappresentanza del genitore defunto.

131. Per l'erede minore l'esecuzione di quest'obbligo rappresenta un impiego forzoso dei cespiti ereditarî, non l'esercizio della mercatura, che si effettua dalla società nell'interesse dei singoli socî.

132. Conseguentemente, alla rappresentanza del minore non è necessaria l'autorizzazione giudiziale, di cui all'art. 12 c. comm., perchè il patrimonio ereditario del minore continui a rimanere vincolato alle obbligazioni sociali.

133. Se però la società fosse stata irregolarmente costituita, potendo in tale ipotesi il minore recedere a suo piacere dalla società, la continuazione della medesima per conto e nell'interesse del minore non rappresenta più un'obbligo contrattuale, ma dipende dall'esame e dalla libera deliberazione sulla convenienza di continuare o di sciogliere la società, e quindi da atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pei quali è richiesta l'autorizzazione giudiziale.

134. Se, pertanto, la detta autorizzazione, a sensi dell'art. 12 c. comm., non fu chiesta, il minore deve ritenersi estraneo alla società pel tempo posteriore alla morte del suo autore, e non può quindi essere coinvolto nel fallimento della società o nella moratoria concessa alla
A medesima. — C. Roma, 14 giugno 1892, Banca di credito Laurenti c. Spada e Fagotti, Foro, I, 888. (n)

135. La liquidazione delle società commerciali di fatto in nome collettivo, sciolta in virtù dell'art. 99 c. comm, deve farsi colle norme del codice medesimo e non con quelle dettate dal
B codice civile. — A Macerata, 21 luglio 1892, Venturi Domizi c. Gentili Giorn. giur., 1892, 623.

136. Al liquidatore d'una società commerciale in nome collettivo non può essere commesso anche l'ufficio di fare da arbitro conciliatore.

137. La società in liquidazione forma un ente nuovo distinto dall'antico, capace di obbligazioni nei limiti e per lo scopo di liquidare.

138. Quando l'atto costitutivo non contempla il modo di nomina degli stralciari, o quando manca l'unanimità dei soci per la loro elezione, spetta all'autorità giudiziaria il designarli, scegliendoli, secondo opportunità, tra soci o tra estranei.

139. L'approvazione data al conto dai liquidatori libera gli amministratori, dovendosi anche alle società in nome collettivo applicare *per analogia* l'art. 212 c. comm.

140. Disciolta la società, il socio già gerente della stessa, deve far la resa di conto ai liquidatori nominati; e se nel frattempo muore, quest'obbligo incombe all'erede.

141. Il socio d'una società in liquidazione non può pretendere che venga posto in vendita, nemmeno tra gli stessi soci, il segreto che formava oggetto dell'industrie della società. Questo rimane proprietà dell'inventore, salvo patti in contrario; e non va confuso il commercio fattone e gli utili ritratti dallo spaccio con la
C scoperta. — A. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Boero, Giurista, 1892, 302.

142. Nelle controversie fra soci per liquidazione della società, ha ciascun contendente il diritto di avere comunicazione, mediante deposito in cancelleria, di tutti i libri sociali.

143. Non può essere tale diritto distrutto o diminuito dal fatto, che per la discussione dei conti vennero le parti rimesse nanti un arbitro conciliatore, giacchè i due provvedimenti della comunicazione dei libri e della discussione dei conti nanti un arbitro conciliatore sono per-
D fettamente compatibili. — A. Genova, 11 ottobre 1892, Gianese c. Gianese, Temi gen., 1892, 659.

144. Non si può impugnare di nullità la nomina di stralciarî fatta dall'assemblea degli associati in sostituzione di stralciarî giudiziali, quando il tribunale abbia omologata la nomina stessa convalidandola.

145. Gli stralciarî, come hanno il dovere di pagare le passività esigibili, così esauriti i fondi disponibili, hanno il diritto di chiedere ai soci od associati le somme a ciò necessaria in pro-

Digitized by Google

porzione dell'interessenza che hanno nella società od associazione.

146. Devono ritenersi sufficientemente giustificate la opportunità e la necessità dei riparti passivi, quando esse risultino da un conto depositato nella sede sociale a libera visura degli inte-
A ressati. — A. Genova, 21 novembre 1891, Eredi Raffo c. Mutua Rinnovazione, Temi gen., 1892, 43.

147. Nelle società commerciali i liquidatori non possono mai esser considerati come rappresen-
B tanti dei creditori della società. — A. Bologna, 8 dicembre 1891, Martini c. Cassa risparmio di Bagnacavallo, Foro, I, 866. (n)

148. Il mandato alle liti conferito da una società commerciale si estingue quando essa passi in istato di liquidazione, e deve perciò esser rin-
C novato dai liquidatori. — A. Napoli, 13 maggio 1892, Soc. in liquidazione l'Esquilino c. Cantore, Foro, I, 973. (n)

149. I liquidatori di una società commerciale hanno facoltà di proporre istanza di fallimento. —
D T. Lecce, 3 giugno 1892, Brandi c. Lubelli, R. giur. Trani, 1892, 463.

150. Il fallimento di una società in accomandita produce il fallimento non solo dei socî gerenti solidariamente responsabili secondo lo statuto sociale, ma eziandio dei socî accomandanti divenuti responsabili senza limitazione *ex post facto* per essersi ingeriti nell'amministrazione della società contro il divieto dell'art. 118 c. comm.

151. Il fallimento della società in accomandita comprendendo quello di tutti i socî responsabili senza limitazione, quando il nome di tutti questi non sia stato indicato nella prima sentenza dichiarativa, ben può il tribunale con una sentenza successiva comprendervi i nomi dei socî prima ignorati.

152. Non importano creazione di una nuova società l'entrata di un nuovo socio, la variazione delle quote di concorso all'originario capitale sociale e l'estendersi della cerchia degli affari e dei rischi oltre i limiti dell'atto costitutivo, quando le parti abbiano dichiarate ferme le altre condizioni ed abbiano inteso non di dar vita ad un nuovo ente, ma soltanto di modificare il primitivo contratto, continuando la società con esso creata.

153. La sanzione della corresponsabilità, di cui all'art. 718 c. comm., non può procedere dal nudo esercizio del diritto da parte dell'accomandante di partecipare a tali modifiche, ma bensì dagli atti e fatti involgenti il concorso di lui nell'amministrazione della società anche con abilitazioni consentite all'accomanditario per gli atti eccedenti le costui facoltà fuori dei cancelli del contratto sociale.

154. Per isfuggire a tale responsabilità non potrebbe l'accomandante allegare la mancata pubblicazione delle modificazioni e delle procure di abilitazione, giacchè i terzi, indipendentemente da ogni pubblicazione, possono invocarle contro i socî e la società per constatare i fatti messi in essere dall'accomandante, e la infrazione con essi arrecata al contratto sociale.

155. Contravviene al divieto dell'art. 118 l'accomandante, che partecipa alla nomina di un nuovo amministratore fuori dei casi preveduti dalla
A legge. — A. Genova, 4 novembre 1891, Pontremoli Massa c. Sassola, Temi gen., 1892, 15; Annali, 1891, 474.

156. Il fallimento di una società in accomandita produce pure quello dei socî responsabili senza limitazione, ed anche degli accomandanti, che per essersi immischiati nell'amministrazione della società, sono divenuti responsabili illimitatamente.

157. Il tribunale quindi, dichiarando il fallimento dell'accomandita, deve pure dichiarare nominatamente quello degli accomandanti ora detti, senza che per essi sia necessaria speciale domanda per citazione.

158. Incorre in responsabilità illimitata l'accomandante che concorre alla nomina di un nuovo amministratore in aggiunta a quello costituito dallo statuto sociale.

159. Incorre in responsabilità illimitata il socio accomandante che concede all'amministratore facoltà che escono dai limiti del contratto so-
B ciale. — C. Torino, 12 luglio 1892, Massa c. Sassola, Giur. Tor., 1892, 547; Temi gen., 1892, 548; M. trib., Mil., 1892, 880; Giurista, 1892, 390; Cons. comm., 1892, 357.

160. Avvenuto il fallimento di una società, i socî, ottenuto un concordato, sono sempre in diritto di continuare ancora nello esercizio del loro commercio; ma la società, da essi ricostituita, si considera addirittura come una novella società, affatto diversa da quella da essi contratta in tempo anteriore all'avvenuto fallimento.

161. Lo scioglimento di una società a tempo indeterminato ha immediatamente effetto verso i terzi, cioè verso tutti coloro, che non sono socî compresi i creditori della società e quelli particolari de' socî.

162. In conseguenza, contra lo scioglimento delle predette società non si può in verun modo in-
C sorgere con un'azione giudiziaria. — T. Bari, 24 marzo 1892, Bozzi c. Amoruso, Pisanelli, 1892, 152.

163. Anche una società di commercio irregolare può
D chiedere ed ottenere la moratoria. — C. Roma, 14 giugno 1892, Banca di credito Laurenti c. Spada, Foro, I, 888. (n)

164. Le società di fatto devono subire l'identico trattamento delle società legalmente costituite.

165. Quindi esse sono soggette al fallimento e alla moratoria; la quale, se la società è in nome

Digitized by Google

collettivo, deve estendersi e concedersi anche ai singoli soci, come si estenderebbe ad essi, nella loro specialità, la dichiarazione di fallimento.

166. Anche agli eredi di un socio in nome collettivo defunto, appartenente ad una società di fatto, deve estendersi la moratoria, sebbene da essi non domandata, qualora per convenzione la società debba continuare, in caso di morte di qualche socio, coi suoi eredi.

167. Esistendo questo patto, il vincolo sociale si trasferisce di diritto negli eredi, sieno essi maggiori o minori di età.

168. Quindi, il figlio minorenne non emancipabile di un socio in nome collettivo defunto è socio di diritto, nè ha bisogno che la sua rappresentanza ottenga a sensi dell'art. 12 c. comm., l'autorizzazione a continuare il commercio nel suo interesse.

169. Gli è soltanto salvo il beneficio dell'inventario per limitare la propria responsabilità entro le
A forze della sostanza ereditaria. — A. Perugia, 6 luglio 1891, Spada-Onofri, Fagotti, Poli, c. Commiss. liquidat. Banca Laurenti, Foro, I, 50. (n)

170. Liberato definitivamente da ogni responsabilità il socio accomandante rappresentante in Italia di una società residente all'estero, non può essere in seguito dichiarato fallito per essere intervenuto il fallimento della società. —
B A. Genova, 10 marzo 1892, Rivara c. Ditta Rivara, Baliani, Giurista, 1892, 196.

171. Non può invocarsi la prescrizione quinquennale delle azioni derivanti dal contratto di società o dalla liquidazione sociale, se non si prova che siano state eseguite le pubblicazioni stabilite dalla legge e che la liquidazione sia stata
C approvata. — A. Torino, 8 marzo 1892, Severino c. Costa, Giur. Tor., 1892, 459.

V. *Atto di commercio* 8 — *Cassazione civ.* 147, 148 — *Citazione civ.* 16, 17 — *Compensazione* 7 — *Confessione civ.* 14 — *Dritto comm.* 5 — *Esecuzione in genere* 5, 6 — *Esecuzione mobiliare* 31 — *Fallimento* 163, 174 — *Libri di commercio* 8, 9 — *Locazione d'opera* 6-9 — *Registro* — *Richezza mobile* — *Truffa* 8, 2.

— associazioni in genere, di mutuo soccorso, operaie; circoli di ricreazione, ecc. — V. *Associazione in genere.*

— competenza in materia di società [c. p. c. 96; c. comm. 872] — V. *Competenza civ.*

— bancarotta e reati relativi al fallimento [c. comm. 855 867] — V. *Bancarotta.*

Società cooperativa [c. comm., 219-228, 249; L. 15 aprile 1886, n. 3818, che approva la costituzione legale delle società di mutuo soccorso]. — V. *Società* — V. pure: *Dazio consumo* 1-3, 118-143 — *Ricchezza mobile.*

Società estera — V. *Societa.*

Sociologia — V. *Economia politica, legislazione sociale, ecc.*

Solidarietà in materia civile [c. c. 1184-1201; c. comm. 40, 98, 106, 114, 115, 118, 126, 147, 192, 201, 231, 256, 279, 314, 364, 368, 373, 662, 788-790] — V. *Obbligazione* — V. pure: *Enfiteusi* 16-21 — *Mandato civ.* 24 — *Mutuo* 8 — *Nave* 12, 18 — *Perizia civ.* 17 — *Registro.*

— obbligazioni solidali fra marito e moglie — V. *Donna maritata.*

Solve et repete — V. *Dazio consumo* 150, 151 — *Ente ed asse ecclesiastico* 60, 62, 64 — *Registro* — *Tasse erariali* 7-9.

Solvibilità — V. *Cessione.*

Sommersione — V. *Incendio, inondazione* ecc.

Soppressione degli enti ecclesiastici — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Soppressione e sottrazione di scrittura — V. *Distruzione di documenti.*

Soppressione di stato — V. *Supposizione e soppressione di stato.*

Soprasuolo — V. *Proprietà* — *Superficie* (diritto di).

Sordomuto [c. c. 340, 786, 787; c. p. c. 213; c. p. 57, 58] — V. *Inabilitazione* 15 — *Testamento.*

Sorgente — V. *Acque* — *Servitù.*

Sorveglianza della p. s. — V. *Vigilanza della p. s.*

Sospensione.

— della decisione — V. *Procedimento civ.* — V. pure: *Giustizia amministrativa* — *Riconvenzione.*

— del dibattimento penale — V. *Dibattimento penale.* — V. pure: *Corte d'assise* — *Ingiurie e diffamazioni* 6, 7.

— della esecuzione o vendita di oggetti pignorati e mobili sequestrati [c. p. c. 647-649] — V. *Esecuzione mob.* — *Sequestro.*

— dall'esercizio di una carica o impiego determinato — V. *Impiegati.*

— dall'esercizio di pubblici uffizî — V. *Pena.*

— degli effetti della sentenza — V. *Esecuzione in genere.*

— del giudizio civile per effetto del giudizio penale o viceversa. — V. *Giudizio* — *Falso civ.* — *Falso penale* — *Giuramento civ.* 47-49, 51, 52.

Sospetto e **diffamato** [L. p. s. 95, 96; c. p. 492] — V. *Ammonizione.*

Sostituzione e fedecommesso [c. c. 895, 902, 1073; disposiz. trans., c. c. 24, 25].

SOMMARIO.

Annualità 3-5, 28.
Condizione 7.
« *si sine liberis* 1-17.
Fedecommesso 33-37.
Legato 3, 4, 15, 28.
« progressivo 3, 4.
Leggi precedenti 6, 29, 30, 37
Sostituzione fedecommissaria 1, 4, 7-32.
« volgare 17, 24.
Usufrutto 3.

BIBLIOGRAFIA.

1. Nuovi studi sulle sostituzioni fedecommissarie.
A — C. LOSANA, Rolandino, 1892, 2.

Digitized by Google

2. Caratteri della sostituzione fidecommessaria e
A conseguenze pratiche. — C. Losana, Rolandino, 1892, 65.
3. Dei lasciti progressivi d'usufrutto o di altre
B annualità. — C. Losana, Rolandino, 1892, 129.
4. Se i legati annui perpetui e successivi conten-
C gano un vincolo fedecommessario. — P. Cogliolo, M. trib. Mil., 1892, 345.
D 5. Le annualità a scopo di utilità pubblica. — C. Losana, Rolandino, 1892, 194.
6. La sostituzione fedecommessaria eccezionale dell'art. 945 delle leggi civili napoletane del 1819, e l'art. 24 delle disposizioni transitorie per
E l'attuazione del codice civile italiano. — B. Scisio, Pisanelli, 1892, 321.

Giurisprudenza.

7. La condizione della posterità *(si sine filiis decesserit)* apposta ad un legato, non potendo verificarsi durante la vita del legatario, non è una condizione nel vero senso giuridico della parola, ma, invece, una disposizione *sub modo*, contenente il divieto di alienare e l'obbligo di conservare per trasmettere.
8. Siffatta disposizione ha, quindi, i caratteri della sostituzione fedecommissaria, proibita dalla leg-
F ge. — A. Trani, 6 novembre 1891, Lamarina c. Lamarina, Pisanelli, 1892, 15.
9. Costituisce sostituzione fedecommissaria vietata la disposizione con cui si dispone che il fondo legato debba devolversi agli eredi del testatore
G qualora il legatario muoia senza figli. — C. Roma, 9 agosto 1892, Picone c. Favoloro, Foro, I, 1153. (n)
10. Contiene una sostituzione fidecommissaria la disposizione con la quale il testatore sostituisce all'erede istituito altri coeredi per il caso
H in cui questi muoia senza figli. — A. Torino, 16 giugno 1891, Caldo c. Caldo, Foro, I, 60. (n)
11. È sostituzione fidecommissaria, e non semplice istituzione condizionale, la disposizione con cui, istituito l'erede, gli si sostituisce, con assoluto e irrevocabile vincolo pel caso ch'egli muoia
I senza figli, un'altra persona. — A. Milano, 9 febbraio 1892, Zanella c. Gramatica, M. trib. Mil., 1892, 703.
12. Non vi è sostituzione fidecommissaria se l'obbligo di trasmettere sia subordinato, anzichè ad un evento, ad un fatto che dipenda dall'arbitrio dello stesso erede.
13. Non vi è quindi sostituzione fidecommissaria nella disposizione colla quale si ordina che all'erede istituito sottentri una terza persona nel caso in cui egli muoia senza figli e senza disporre per testamento della sostanza lasciata-
L gli. — A. Milano, 14 dicembre 1891, Moretti c. Cong. carità di Pavia, M. trib. Mil., 1892, 87; Bett., 1892, 125; Annali, 1892, 96.
14. Non è fedecommissaria la sostituzione di altro erede pel caso che il primo chiamato muoia
A senza figli maschi. — C. Torino, 19 ottobre, 1892, Savio di Berustiel c. Pelissone, M. trib. Mil., 1892, 965; Riv. universale, 1892, 642; Annali, 1893, 22.
15. Non implica sostituzione fidecommissaria un legato di somma da pagarsi alla morte dell'erede
B *si sine liberis decesserit.* — C. Torino, 13 maggio, 1892, Morino c. Restagno Masuccone, Foro, I, 952.
16. La sostituzione fedecommissaria, proibita dalla vigente legge civile perchè costituisce un ordine di successione illegale e viola il principio fondamentale della libera disponibilità dei beni, ha luogo quando la liberalità vien fatta con l'obbligo di conservare un oggetto sino alla morte per trasmetterlo allora ad una persona determinata.
17. Il carattere essenziale, che distingue la sostituzione volgare da quella fedecommissaria, consiste in ciò, che nella prima non vi è che un solo istituito; laddove nella seconda ve ne sono due, perchè due sono le liberalità e due
C i gratificati. — T. Bari, 18 giugno 1892, Chimenti c. Sette, Pisanelli, 1892, 169.
18. È valida e non ha carattere di sostituzione fidecommissaria la disposizione a titolo particolare, anche se:
a) il pagamento ne sia prorogato a dopo la morte del legatario;
b) sia attribuito a questo il diritto di disporre
D dell'ammontare relativo per testamento. — A. Brescia, 19 luglio 1892, Battaglia c. Donati Alari, M. trib. Mil., 1892, 845; Annali, 1892, 316.
19. Per riscontrare in una disposizione testamentaria una sostituzione fidecomissaria è imprescindibile che vi sia l'obbligo di conservare i beni ereditarî per restituirli ad altri, e che vi sia quindi un erede il quale riceve e tra-
E smette. — A. Bologna, 12 dicembre 1891, Ferretti c. Caravita, R. giur. Bol., 1892, 36.
20. L'obbligo di conservare e restituire non bisogna letteralmente si legga nella disposizione, bastando che l'erede sia gravato di conservare e restituire.
21. L'obbligo di conservare e restituire non occorre si debba estendere sino alla morte del primo gravato, ma basta sia imposto per un determinato numero di anni stabilito dal testatore, per costituire la sostituzione vietata.
22. La legge colpisce le sostituzioni nel momento primo della loro creazione, e non nel momento della loro applicazione.
23. È nulla quindi la istituzione di erede, la quale deve aver luogo se rimane caduca la prima istituzione per premorienza del primo istituito,
F morto prima di raggiungere i 18 anni. — A. Palermo, 8 aprile 1892, Longi c. Sabatini, Circ. giur., 1892, 150.
24. Il fidecommesso *de residuo* non è ammissibile

Digitized by Google

nella legislazione italiana, la quale abborre da qualunque altra istituzione che non sia la volgare. — C. Roma, 22 dicembre 1891, Manca c. Trugu, Bett., 1892, 103; Legge, 1892, I, 508; Annali, 1892, 176.

25. La nullità della sostituzione fidecommissaria non può opporsi da chi è estraneo alla successione, nè in ispecie dai debitori della medesima aventi soltanto l'interesse di pagare al vero creditore.

26. Il debitore che senza dolo paga a colui che, anche per disposizione fedecommissaria, si trova al pacifico possesso della eredità, rimane liberato, nè può essere molestato da chi venisse in seguito a reclamare l'eredità.

27. Cessa la sostituzione fedecommissaria se il primo chiamato, obbligato a conservare e restituire, premuore al testatore, e quindi il sostituito succede *iure proprio* in virtù della sostituzione volgare compresa nella fedecommissaria. — A. Torino, 23 novembre 1891, Andreis c. Graglia, Giur. Tor., 1892, 182.

28. Non havvi sostituzione fedecommissaria laddove non vi sia vincolo di beni, nè quindi beni da svincolare per le leggi abolitive, e si tratti, in ispecie, di legati di semplici annualità quantunque perpetue.

29. Il divieto di cui all'art. 901 c. c. riguarda le disposizioni future e non retroagisce a colpire disposizioni simili ordinate sotto altre leggi che le permettevano, e che furon pur conservate dall'art. 24 della legge transitoria del 1865. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Pinelli c. Sopranis, Giur. Tor., 1892, 237; M. trib. Mil., 1892, 355; Legge, 1892, I, 807; Riv. universale, 1892, 398; Annali, 1892, 245.

30. Disposto in un testamento che «l'un germano venga all'altro reciprocamente sostituito, nel caso che taluno venisse a mancare, o che non voglia o non possa succedere, compreso anche il caso di premorienza, prima di compiere l'età di anni diciotto; e che potendo mancare intero uno dei rami, l'altro ramo gli rimarrà anche sostituito», si ha una sostituzione fidecommissaria, inefficace, sia per le vigenti, che per le abolite leggi civili del 1819. — A. Trani, 9 settembre 1892, Sette c. Chimenti, Bett., 1892, 558.

31. Data una disposizione testamentaria contenente una sostituzione *de eo quod supererit*, e l'imposizione agli eredi sostituiti di corrispondere un legato annuo all'esecutore testamentario; e data d'altronde l'istituzione in erede da parte del primo chiamato di persone diverse da quello a lui sostituite come sopra; è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito il decidere se negli eredi così istituiti dal primo chiamato trapassi dopo adita l'eredità e anche per tale fatto l'onere di corrispondere quell'annuo legato.

32. Un tale giudizio di apprezzamento non pregiudica la risoluzione della questione intorno alla efficacia della sostituzione *de eo quod supererit*, in discorso. — C. Torino, 30 aprile 1892, Rapuzzi c. Iolesi, M. trib. Mil., 1892, 417; Legge, 1892, II, 88; Gazz. proc., XXV, 272; Bett., 1892, 1054.

33. Quando la disposizione testamentaria che istitui un fedecommesso designa nominativamente i capi di più linee ai quali e ai loro successori primogeniti si dovrà devolvere per via di sostituzioni successive il patrimonio fedecommissario, il fedecommesso è regolare. Invece è misto, quando dopo tali indicazioni, e per la ipotesi di estinzione di tutte le linee chiamate, è chiamato a succedere il parente più prossimo esistente, dal lato paterno o materno.

34. Nel fedecommesso regolare ciascuna delle persone chiamate acquista il diritto dal giorno della propria nascita; in quello misto il diritto si acquista solamente nel giorno in cui si è verificata l'estinzione della linea anteriormente chiamata.

35. Se il testamento contiene il divieto, sotto pena di decadenza, di alienare, distrarre, ipotecare, pignorare, i beni del fedecommesso, non incorre nella decadenza il chiamato, il quale, in causa di difficoltà amministrative inerenti al possesso ed alla gestione del fedecommesso, pattuisce con altro parente meno prossimo che questi ne vada in possesso, con l'obbligo di dividere col chiamato stesso le rendite.

36. Simile convenzione, che è nulla se stipulata durante la vita dell'antecedente possessore, non costituisce nemmeno una rinuncia alla qualità di chiamato al fedecommesso ed ai relativi diritti, ma solo un patto di famiglia che muta di fatto, ma non di diritto, il possessore dei beni.

37. Il possessore a cui è devoluta la metà dei beni in libera proprietà, a sensi del primo capoverso dell'art. 24 delle disposizioni transitorie del codice civile 30 novembre 1865, e il primo chiamato a cui spetta l'altra metà, sono pertanto coloro a cui spettava di diritto il possesso del fedecommesso nel giorno in cui la legge lo ha sciolto, non coloro che l'avevano di fatto, i quali devono restituirlo ai primi, o in mancanza di questi ai loro eredi, nei quali si è trasmesso il diritto di proprietà e con esso l'azione di rivendicazione. — A. Roma, 14 dicembre 1891, Giustiniani c. Giustiniani, Bett., 1892, 39; Temi rom., 1892, 65.

V. *Cognome e nome* 1 — *Commenda* 1, 2.

Sottosuolo — V. *Espropriazione per p. u.* — *Proprietà* — V. pure: *Comunione e condominio* 1 — *Demanio* 7-8.

— cave o miniere — V. *Miniere*.

Sottrazione commessa nei luoghi di pubblico deposito e sottrazione di cose pignorate [c. p. 202, 203].

Digitized by Google

SOMMARIO.

Appropriaz. indebita 13.
Azione pen. tra parenti 16.
Commento alla legge 1, 2.
Competenza 14.
Danno 6, 9.
Documenti strappati all'usciere 5, 6.
Dolo 7, 8, 22-28.
Esecuzione immobiliare 3, 4, 18-20.
Furto 15-17.
Proprietario non custode 10-14.
Rifiuto di consegna 21-30.
» dolo 22-28.
Tentativo 6.

BIBLIOGRAFIA.

1. Ancora sull'interpretazione dell'art. 203 c. p.
A — N. CUBONI-L. LUCCHINI, Supp. riv. pen., I, 87.
2. La nuova figura delittuosa dell'art. 203 c. p.
B — G. MARCIANO, Supp. riv. pen., I, 45.
3. L'art. 203 c. p. in relazione all'art. 2085 c. c.
C — G. DE NOTTER, Supp. riv. pen., I, 146.
4. Se le disposizioni penali relative alla sottrazione di effetti sequestrati siano applicabili anche al debitore precettato giusta l'art. 2085 c. c.
D — G. BUTTÀ, Mon. pret, 1892, 329.

GIURISPRUDENZA.

5. Colui che strappa con violenza dalle mani di un usciere le cambiali che questi gli aveva presentato per protestarle, commette il reato di cui all'art. 202 c. p.
6. Perchè il tentativo di tale delitto sia punibile basta il danno potenziale e non occorre quello
E effettivo. — C. Roma, 1 luglio 1891, Altobelli, Foro, II, 24. V. pure: Cass. unica, III, 162; M. trib. Mil., 1892, 35; Corte S. Roma, 1891, 453.
7. La notifica di pignoramento devesi fare solo nel caso che si tratti di pignoramento presso terzi, onde si possano questi ultimi ritenere responsabili, al caso, del delitto di cui all'art. 203.
8. Chi non ignora l'esistenza del pignoramento, e d'accordo col debitore pignorato concorre alla sottrazione, è colpito dalle sanzioni dell'art.
F 203 c. p. — C. Roma, 22 giugno 1892, Romani, Cass. unica, III, 1103.
9. Chi sottrae le cose pignorate invano adduce a sua giustificazione di averne impiegato il va-
G lore in vantaggio del creditore pignorante. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Mella, Corte S. Roma, 1892, 219.
10. La sottrazione di cose pignorate o sequestrate commessa dal proprietario, che non sia stato delegato a custode delle cose medesime, costituisce il delitto previsto dall'alinea 1° dell'art.
H 203 c. p. — C. Roma, 4 dicembre 1891, Giuliano, Legge, 1892, I, 133; Corte S. Roma, 1891, 866; Dritto e giur., VII, 310.
11. La sanzione dell'art. 203 c. p. colpisce non solo il custode, ma chiunque altro se ne faccia colpevole, sia pure il proprietario delle cose pi-
I gnorate o sequestrate. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Tigani, Corte S. Roma, 1892, 211.
12. Commette il delitto di sottrazione di cose pignorate a' sensi del primo capov. dell'art. 203 c. p. il proprietario degli oggetti pignorati, il quale trafughi i detti oggetti, affidatigli dal custode.
13. Nè, a dare al fatto la fisonomia di appropriazione indebita, può il pretore, in base alle dichiarazioni di testi uditi nel giudizio penale, attribuire ad altri, fuorchè all'imputato, la proprietà degli oggetti pignorati, quando questi sono stati trafugati e trovati nella casa di lui.
14. Del delitto di sottrazione di cose pignorate previsto dal primo capov. dell'art. 203 c. p. il pretore può conoscere per ordinanza di rinvio.
A — C. Roma, 16 marzo 1892, Palermo, Gazz. proc., XXV, 108; Giur. pen. Tor., 1892, 305; Cass. unica, III, 761.
15. Colui che senza esserne custode, nè proprietario, sottrae oggetti pignorati, commette furto.
16. E se la sottrazione è fatta dal figlio del proprietario, ricadendo essa a danno del creditore, non è applicabile l'art. 433 c. p., che nega l'azione penale per le sottrazioni commesse dal
B figlio a danno del padre. — C. Roma, 13 ottobre 1891, Russo, Foro, II, 163.
17. Non commette furto, nè reato di sorta il garzone, che, per ordine del padrone, conduce via un cavallo, che era stato posto sotto sequestro
C a garanzia di un creditore del padrone. — C. Roma, 18 maggio 1892, Amadei, Cass. unica, III, 903; Giur. pen. Tor., 1892, 358.
18. Non commette il reato di sottrazione di oggetti sequestrati il debitore che dopo la trascrizione del precetto immobiliare distrae i frutti dello
D stabile colpito dalla esecuzione. — A. Milano, 9 novembre 1891, Fumerio Guissani, Foro, II, 135. (n)
19. Commette il reato di sottrazione di oggetti sequestrati il debitore che dopo la trascrizione del precetto immobiliare taglia e converte in proprio profitto gli alberi dello stabile precet-
E tato. — C. Roma, 1 giugno 1892, Gattola Gigante, Foro, II, 366. (n)
F20. — Conf. — T. Bari, 17 marzo 1892, Mondelli c. Gigante, Pisanelli, 1892, 158.
21. A costituire il delitto di cui all'art. 203 c. p. occorre un rifiuto doloso da parte del custode giudiziario a consegnare gli oggetti pignorati, e quindi occorre la prova della irragionevolezza, del capriccio, della capziosità del
G rifiuto medesimo. — A. Messina, 8 giugno 1892, Rizzotti Simeone, Giur. Cat., 1892, 196.
22. L'art. 203 c. p. non contempla il rifiuto di consegna degli oggetti pignorati, fatto dal custode per semplice negligenza, cioè il rifiuto colposo, il quale per sè stesso non è logicamente con-
H cepibile. — C. Roma, 16 dicembre 1891, Trombetti, Foro II, 143. (n)
23. Per commettere il reato di cui all'art. 203 c. p. è necessario che volontariamente siasi ri-

Digitized by Google

flutato di consegnare le cose sottoposte a pignoramento.

24. Manca l'elemento morale della volontarietà nel fatto del proprietario e custode degli oggetti pignorati, il quale da più giorni era assente dal luogo prima che dovesse effettuarsi la consegna degli oggetti, e il suo procuratore generale, non solo non l'aveva avvisato dell'essere stato fissato il giorno per la consegna, ma in detto giorno, per sue personali determinazioni, aveva creduto opportuno non eseguire la con-
A segna stessa. — C. Roma, 21 dicembre 1891, Monroy, Corte S. Roma, 1891, 941.

25. Ai termini dell'art. 45 c. p. i giudici non sono dispensati dalla ricerca del dolo, se non quando trattisi di delitto colposo, o di semplice contravvenzione.

26. Perciò, anche nel caso di rifiuto previsto dall'art. 203, non ostante che codesto atto si manifesti in sè, e per sè, contrario alla legge, torna indispensabile indagare se vi sia concorso oppur no l'elemento intenzionale.

27. Non vi è dolo quando il rifiuto sia motivato dal timore di esser costretto alla rifazione dei danni, sempre che il timore medesimo sia fondato, come nel caso di chi abbia avuto notificazione dell'appello interposto dal reclamante la proprietà dei mobili pignorati, e ricevuta la ingiunzione di non consegnarli pria che la controversia sulla proprietà degli stessi fosse definitivamente decisa in appello.

28. Il rifiuto tacito od espresso non è legalmente constatato se non quando esso risulti dal verbale negativo redatto dall'usciere sul luogo e
B nell'ora stabilita per la vendita. — T. Lucera, 24 febbraio 1892, Moccia, Foro pen., I, 305.

29. Non può ritenersi che il custode degli oggetti pignorati siasi rifiutato di consegnarli nel caso che, sebbene la relata dell'usciere constati che il relativo avviso per la consegna fu notificato al custode in persona, pure al dibattimento l'usciere sconfessi poi l'attestazione contenuta
C nella relata. — C. Roma, 7 marzo 1892, Mancini, Cass. unica, III, 704.

30. Nel caso di rifiuto di consegnare oggetti pignorati e affidati ad un custode, la responsabilità del proprietario non può esistere se non in quanto sia dimostrato che dipese dal fatto di lui se il custode non potè fare quello che
D la legge imponevagli. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Bonazio, Cass. unica, III, 299; Giur. pen. Tor., 1892, 99; Corte S. Roma, 1891, 969.

Sottrazione commessa da ufficiali o depositarî pubblici [c. p. 168] — V. *Peculato.*

Sottrazione di minorenni [c. p. 148] — V. *Libertà individuale.*

Sovraimposta — V. *Tasse comunali — Tasse, imposte e sovraimposte erariali in genere.*

Sovrano assoluto — V. *Rescritto sovrano.*

Spedalità — V. *Spese di spedalità.*

Spendizione, uso o introduzione dolosa di monete false — V. *Falsa moneta.*

Spergiuro [c. c. 1370; c. p. 221].

BIBLIOGRAFIA.

1. Falso giuramento decisorio: saggio di studî giu-
A ridici. — G. BENUCCI, Ascoli Piceno, tip. Cardi, 1892, in-8°, p. 26.

GIURISPRUDENZA.

2. La disposizione del capoverso dell'art. 221 c. p., che accorda una diminuzione di pena al colpevole di spergiuro che si ritratti prima della definizione della causa, non subordina l'esercizio dell'azione penale alla definitiva risoluzione
B del giudizio civile. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Rocchicciòli, Foro, II, 264. (n)

3. La falsità del giuramento civile può essere accertata nel giudizio penale senza restrizione
C alcuna circa i mezzi di prova. — C. Roma, 11 luglio 1892, Pedrinelli, Foro, II, 406.

4. In tema di spergiuro, eccepitasi in via pregiudiziale la inammessibilità della prova testimoniale a' sensi dell'art. 848 c. p. p., non si può per questo soltanto assolvere l'imputato senza procedere oltre al dibattimento, potendo i risultati di questo dar la prova della reità in-
D dipendentemente dai testimoni. — C. Roma, 14 novembre 1891, Murgia Pintus, Foro, II, 11.

5. Nel reato di spergiuro in causa civile il risarcimento dei danni alla parte lesa spetta anche nel caso in cui la falsità riguardi il giuramento decisorio e quindi anche in questo caso è ammissibile la costituzione di parte civile.

6. È sempre ammissibile la prova testimoniale nel giudizio penale di spergiuro: se però i testimoni depongano sulla esistenza di un contratto, che per le leggi civili non possa provarsi con tale mezzo, il giudice penale non può fondare sulle loro deposizioni il suo convincimento e deve, in difetto d'altra prova, as-
E solvere l'imputato. — A. Napoli, 19 luglio 1892, Staiano, Foro pen., II, 65.

7. È apprezzamento incensurabile in cassazione il ritenere che l'imputato abbia giurato il falso, perchè l'ultima parte della formula del giuramento era posta come conseguenza della prima parte, che però era sempre la parte principale e sostanziale, che fu da lui negata con-
F tro verità. — C. Roma, 2 giugno 1892, Giacoma Ropolo, Corte S. Roma, 1892, 374.

V. *Cassazione pen.* 17 — *Danni pen.* 31.

Spese in genere. — V. *Gestione* — V. pure: *Comunione e condominio* 23, 24.

— spese per migliorie di fondi — V. *Miglioramenti.*

Spese comunali e provinciali — V. *Comune* — V. pure: *Deliberazioni amministrative — Spese di culto — Spese di ricovero — Spese di spedalità — Strade.*

Digitized by Google

Spese di culto [L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 271].

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Le spese di culto a carico dei Comuni. — L. GUALA, R. dir. pubb., III, 97; Cons. dei comuni, 1892, 3.

2. Sull'obbligatorietà delle spese di culto per i
B Comuni. — F. VOLPE, R. dir. pubb., III., 414.

3. Le spese di culto a carico dei Comuni nelle
C provincie parmensi: studio. — A. BALESTRIERI, Parma, tip. Battei, 1892, in-8°, p. 48.

GIURISPRUDENZA.

4. È competente l'autorità amministrativa a decidere dell'iscrizione d'ufficio nel bilancio di un Comune delle spese di culto; l'autorità giudiziaria è invece competente ad esaminare se
D la prestazione sia, o no, dovuta. — C. Stato, 21 aprile 1892, Com. Forlimpopoli c. Celli, Giust. amm., 1892, 200; Bett., 1892, 152; R. dir. pubb., III, 438; Cons. dei comuni, 1892, 230; Annali, 1892, 70; Legge, 1892, I, 678; R. dir. eccles., II, 693; Gazz. proc., XXV, 274.

5. La convenzione stipulata dal Comune e i rappresentanti di una chiesa per la celebrazione di alcune funzioni religiose è tuttora valida ed efficace: ed il Comune non può ritenersi liberato dalle obbligazioni che con essa ha assunto.
E — C. Roma, 4 giugno 1892, Com. Pinerolo c. Cap. cattedrale di Pinerolo, R. dir. eccles., III, 29; Legge, 1892, II, 436; Bett., 1892, 688; Circ. giur., 1892, 274; R. amm., 1892, 1024; Giur. Tor., 1893, 54.

6. Il Comune che per oltre trent'anni ha stanziato in bilancio determinate spese di culto è obbligato a prestarle anche in seguito, salvo il diritto di impugnare in via contenziosa, amministrativa o giudiziaria, l'inesistenza della obbligazione, o dimostrare l'avvenuta liberazio-
F ne da essa. — C. Stato, 6 giugno 1891, Min. Interni, Foro, III, 1. (n).

7. Lo stanziamento nel bilancio di un Comune, per oltre un trentennio, di una spesa di culto qualificata nel bilancio stesso, ed ammessa come avente carattere facoltativo, non costituisce pel parroco quel possesso oltretrentennale e legittimo che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, obbliga il Comune a conti-
G nuare nella prestazione. — C. Stato, 27 maggio 1892, Com. di Belveglio, R. amm., 1892, 745.

8. Se un Comune, pur stanziando nei suoi bilanci spese di culto per un periodo superiore al trentennio, ha sempre dichiarato di mantenere tali stanziamenti per sole ragioni di opportunità e di convenienza, e vi ha provveduto in misura variabile secondo i peculiari bisogni dell'ente sussidiato, vien meno la presunzione che si tratti di spese derivanti da un vincolo giuri-
dico, e quindi manca nel ricevente il possesso
A legittimo del diritto di esigerle. — C. Stato, 17 giugno 1892, Com. di Novara c. Min. Interno, Foro, III, 100. (n).

9. La parrocchia, ente riconosciuto nello Stato, ha diritto conseguire le spese pel mantenimento del culto, rese obbligatorie per le abolite decime sacramentali.

10. Con l'abolizione del Concordato per la legge 17 febbraio 1861 si richiamò a vita lo antico dritto ecclesiastico, non si distrussero i Dispacci e quei decreti che davano dritto alle spese di culto.

11. Il diuturno pagamento farebbe presumere un contratto, o una obbligazione, ed il Comune avrebbe dovuto provare il contrario di essere una spesa facoltativa.

12. La congrua è del parroco, le oblazioni sono considerate fuori commercio, sono per servizio della chiesa; le spese perciò sono sempre obbligatorie.

13. Non ha luogo la prescrizione quinquennale perchè le spese non dipendono o derivano da altro dritto, nè servono al mantenimento del
B parroco. — A. Aquila, 7 dicembre 1891, Zucchegna c. Com. di Quadri, Foro abruzz., VI, 94; R. dir. eccles., II, 741.

14. Le spese per le riparazioni delle case canoniche sono obbligatorie pei Comuni, pei quali la obbligatorietà risulti da leggi speciali degli antichi Stati.

15. Le case canoniche non vanno confuse cogli edificî destinati al culto agli effetti del dispo-
C sto dell'art. 271 legge com. prov. — C. Stato, 24 marzo 1892, Com. di Polesine c. Min. Interni e Duri, Giust. amm., 1892, 197; R. amm., 1892, 547; Legge, 1892, II, 62; Cons. dei comuni, 1892, 168.

16. L'obbligo dei Comuni di curare la conservazione degli edifizî addetti al culto comprende anche quello della ricostruzione, quante volte gli edifizî stessi siano rovinati o pericolanti o inservibili per qualsiasi causa.

17. L'obbligatorietà della spesa non viene a cessare se, anzichè in restauri alla vecchia chiesa, il Comune delibera d'investirla nella costruzione di un nuovo edifizio, col concorso del R. Economato e della popolazione.

18. Non può ammettersi che l'obbligo del Comune sia limitato al mantenimento di una sola parrocchia; tale limitazione non si trova nella legge com. prov. vigente, nè si può rintrac-
D ciare in antiche disposizioni. — C. Stato, 13 novembre 1891, Com. Casale Monferrato, R. dir. eccles., II, 560; R. dir. pubb., III, 335.

V. *Giustizia amm.* 53.

Spese di funere — V. *Funerale.*

Spese giudiziali ed onorarî in materia civile [c. p. c. 370-379; 59, 103, 249, 439, 571, 684, 693, 716, 919; c. c. 1956 n. 1, 1959, 1961, 1963,

Digitized by Google

2140; c. comm., 671 n. 1, 763 n. 1, 677 n. 1; Reg. gen. giudiz. 14 decembre 1865, n. 2641, 207, 208, 224; R. D. 23 decembre 1865, n. 2700, tariffa per gli atti giudiziari; L. 29 giugno 1882, n. 835, che modifica tariffa; Reg. relativo 10 decembre 1882, n. 8].

SOMMARIO.

Attribuzione delle spese al proc. 69.
Avvocato — V. *Onorari*.
Bollo 18.
Cassazione, apprezzamento 5-8.
Compensazione delle spese 22-26.
Competenza 58, 60-62, 65.
Condanna alle spese 1, 2, 4-13, 18, 19.
» compensazione — V. *Compensazione*.
» omessa 38-40, 70.
» rinvio al merito 4.
» solidarietà 20, 21.
» di ufficio 2, 10, 11, 13.
Consiglio dell'ordine, parere 27, 30, 59.
Cosa giudicata 50.
Danni — V. *Lite temeraria*.
Distrazione delle spese — V. *Attribuzione*.
Esecuzione in genere 52-53, 62-64.
Lite temeraria 13-17.
Notificazione 50, 54, 57, 61.
Onorari 3, 35, 36, 43, 44.
» liquidazione e misura 27-34, 37.
Opposizione all'ordinanza di tassa 46, 47, 51, 55-59, 65-68.
» competenza 58, 60-62, 65.
» notificazione 57.
» termine 55-57, 68.
Ordinanza di tassa 41-53, 67.
» notificazione 50, 54.
» opposizione — V. *Opposizione*.
Palmario — V. *Onorario*.
Perenzione 49, 51, 53 bis.
Prescrizione 29, 48, 64.
Rinunzia agli atti 9.
Solidarietà — V. *Condanna*.
Termine 55-57, 68.
Titolo esecutivo 52, 53.

BIBLIOGRAFIA.

A 1. Sull'art. 370 c. p. c. — G. APICELLA, Mov. giur., 1892, 93.
2. La condanna alle spese processuali non può
B pronunziarsi di uffizio. — G. TRISCHETTA, Rif. giur. 1892, 298.,
3. L'art. 379 c. p. c. e gli onorari degli avvoca-
C ti. — G. C. GIGLIOLI, Legge, 1892, I, 611.

GIURISPRUDENZA.

4. Giudicandosi unicamente una questione di rito che si presenti circondata da dubbiezze, è giusto che le spese giudiziali sieno rinviate al
D merito definitivo della lite. — A. Trani, 6 febbraio 1892, Ursi c. Damiani, Pisanelli, 1892, 77.
5. L'assegnazione e distribuzione delle spese di lite è rimessa al criterio del magistrato di merito, ed è incensurabile in cassazione, a meno che la condanna nelle spese importi violazione
E di una disposizione di legge. — C. Torino, 5 aprile 1892, Gondrand c. Banca di Vercelli, Giur. Tor. 1892, 356; Legge, 1892, II, 48.
F 6. Conf.. C. Firenze, 13 giugno 1892, Beccari c. Salvadori Zumpt, Temi ven., 1892, 584.
G 7. — C. Firenze, 6 giugno 1892, Sinigaglia c. Com. di Baone, Temi ven., 1892, 443.
H 8. — C. Firenze, 18 febbraio 1892, Tassi c. Franceschi, Temi ven., 1892, 209; Legge, 1892, I, 727; Annali, 1892, 259.
9. È la rinuncia a tutti gli atti della causa che obbliga il rinunciante alle spese, giusta il capov. art. 345 c. p. c., non già la rinuncia a qualche capo di domanda, o a qualche eccezione od istanza incidentale. (ivi)
10. Il magistrato ha sempre il dovere di pronunciare sulle spese del giudizio, anche in man-
A canza di espressa domanda in proposito. — C. Roma, 3 febbraio 1892, Donato c. Amm. della Chiesa di S. Giorgio di Palermo, Foro, I, 297. (n)
11. La condanna del soccombente nelle spese del giudizio si pronuncia dal magistrato senza bisogno di esplicita domanda di parte.
12. Se il giudizio d'appello è limitato alle spese, non può riprendersi ad esame la questione di merito per vedere se bene o male abbiano i primi giudici pronunciato sulle spese, e molto meno si può censurare la decisione data nel merito e mettere le spese a carico della parte
B che era rimasta vittoriosa. — C. Torino, 29 dicembre 1891, Cotta c. Fallimento Lanza, Giur. Tor., 1892, 224; Legge, 1892, I, 698.
13. La condanna del soccombente nelle spese del giudizio e nei danni per lite temeraria si pronuncia dal giudice anche senza domanda di
C parte. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ion Scotta c. Giavina, Giur. Tor., 1892, 161.
14. Il soccombente non può condannarsi nei danni della lite se non quando questa sia stata da
D lui sostenuta temerariamente. — A. Torino, 29 gennaio 1892, Mestiatis c. Chiambretto, Giur. Tor., 1892, 331.
15. Le spese irripetibili non possono mettersi a carico del soccombente se non come danni di lite.
16. Non si può condannare il soccombente nei danni della lite se non constatando e affermando che questa fu da lui temerariamente sostenuta. —
E C. Torino, 21 maggio 1892, Savio c. Mantellero, Giur. Tor., 1892, 724; Imp. dir., 1892, 358; Giurista, 1893, 33.
17. Non può rimproverarsi di colpa e non può quindi essere condannato al risarcimento dei danni il litigante che ricorre al magistrato per far risolvere una questione dubbia e controver-
F tibile: vuolsi che la lite sia temeraria. — C. Roma, 6 febbraio 1892, Weill Weiss c. De Parente, Giur. Tor., 1892, 163; Corte S. Roma, 1892, II, 15; Gazz. proc., XXV, 101; M. trib. Mil., 1892, 711.
18. Fra le spese giudiziali da porsi a carico del debitore soccombente non va compresa la penale pagata dall'attore pel difetto di bollo e di
G registrazione del titolo di credito. — C. Napoli, 11 giugno 1892, Falanga c. Pallotta, Rett., 1892, 706; Gazz. proc., XXV, 256; Giurista, 1892, 316.
19. La parte che non ha avuto con altra in giudizio alcun rapporto, e tanto meno è rimasta nei rapporti con essa soccombente, non può essere condannata a rifonderle le spese del
H giudizio stesso. — C. Roma, 10 giugno 1892,

Digitized by Google

Banca Nazionale c. Salvati, Terrana Finanze, Corte S. Roma, 1891, I, 136.

20. La condanna solidale nelle spese del giudizio è una facoltà del magistrato che può essere adoperata anche in considerazione della unicità dello intento e dei mezzi di difesa sostenuti nel comune interesse dalle parti soccombenti, ma l'uso della facoltà e la pronunzia deve essere
A espressamente motivata. — C. Firenze, 10 marzo 1892, Righi c. Righi, Annali, 1892, 167; Temi ven., 1892, 313; Giur. Tor., 1892, 485.

21. La condanna a spese giudiziali contro convenuti solidali, se non siasi emanata espressamente in solido, deve *ope legis* intendersi pro-
B ferita senza vincolo di solidalità. — C. Roma, 7 giugno 1892, De Carli c. Matera e Manzi, Corte S. Roma, 1892, II, 148.

22. L'ordinare la compensazione totale o parziale delle spese di lite è rimesso alla coscienza ed al criterio del magistrato di merito, incensu-
C rabile in cassazione. — C. Torino, 25 febbraio 1892, Banansea c. Gallino, Giur. Tor., 1892, 417.

D23. Conf. — C. Firenze, 14 luglio 1892, Cong. di Venezia c. Pozzati, Temi ven., 1892, 557; Legge, 1892, II, 691; Annali, 1892, 510.

E24. ...ed anche il reparto. — C. Roma, 26 aprile 1892, Crisanti c. Schienalunga, Annali, 1892, 393.

25. Nei casi di vittoria e di soccombenza parziale e reciproca, spetta esclusivamente ai giudici del merito di valutarne la importanza, e di riconoscere nel processo la ragione e la utilità dei singoli atti, per desumerne i criterî opportuni a provvedere con equità e giustizia sulle
F spese. — C. Roma, 10 novembre 1891, Maria c. Registro di Cetalù, Corte S. Roma, 1891, I, 317; Massima, 1892, 173.

26. Lo avere le parti nel giudizio di prima istanza divagato in quistioni secondarie, e trattata soltanto in appello la vera quistione vitale ed assorbente della controversia, costituisce un giusto motivo per compensare le spese di am-
G bedue i giudizî. — A. Casale, 7 settembre 1892, Pasino c. Fareb, Giur. Casale, 1892, 549.

27. Per la liquidazione degli onorarî d'avvocato si deve sempre richiedere il parere di cui all'art.
H 294 della tariffa giudiziaria civile. — A. Genova. 20 febbraio 1892, Ditta Thalmann c. Picasso, Giurista, 1892, 134.

28. L'onorario di avvocato, cui si riferisce l'art. 294 della tariffa per gli atti giudiziarî, comprende anche il palmario, di cui è cenno nel decreto del 12 ottobre 1827.

29. La eccezione di prescrizione, che si propone contro la domanda pel pagamento del palmario, debbe essere regolata secondo le norme dell'art. 47 delle disposizioni transitorie, nonchè
I dell'art. 2140 c. c. — C. Napoli, 8 gennaio 1892, Com. Montella c. Piscopo, Gazz. proc., XXV, 28; Legge, 1892, II, 53; Foro Cat., 1892, 155.

30. Quando, in giudizio per liquidazione di danni, il magistrato condanni fra l'altro agli onorarî per difese avanti la Cassazione, lasciandone espressamente la determinazione al Consiglio degli avvocati presso la Cassazione medesima, si ha una condanna definitiva anche per questo capo della domanda, e in tal caso il parere del Consiglio dell'Ordine non fa che integrare la sentenza.

31. All'esecuzione, che appunto in base a tale sentenza si faccia, non si può rimproverare nè l'illiquidità della condanna, nè la mancanza di titolo esecutivo, consistente nella sentenza me-
A desima in questo modo integrata. — T. Teramo, 10 maggio 1892, De Dominicis c. Com. di Castiglione e Messer Raimondo, Foro abruzz., VI, 133.

32. A determinare il giusto onorario all'avvocato della parte vincente, specialmente per il criterio del valore della causa, non è a trarre argomento dalle parole usate nel libello del giudizio, ma è mestieri, tra l'altre cose, guardare la natura dell'azione e lo scopo che si propose l'attore, per misurarne la portata.

33. Il decreto de' 21 ottobre 1827 circa il congegno per la determinazione degli onorarî, stabilendo una somma percentuale, non impose già che indistintamente si doveva stare su di essa ed accrescere sempre la cifra del compenso con l'ammontare del valore; ma, in vece, stabilì un graduato aumento di compenso, sempre più restringendosi in ragione dell'aumento stesso. —
B A. Trani, 21 ottobre 1892, Com. di Barletta c. Ditta Fanelli, Pisanelli, 1892, 297.

34. Nei giudizî in Cassazione il compenso alla difesa deve, come negli altri giudizî, essere proporzionato all'importanza della causa e allo studio occorso nello stadio di cassazione, non già al com-
C penso attribuito nel giudizio di merito. — C. Palermo, 10 novembre 1891, Oliveri c. Motisi, Circ. giur., 1891, 311.

35. L'art. 48 della legge 8 giugno 1874 sulla professione di avvocato e procuratore si riferisce ai procuratori, e non è applicabile ai compensi di avvocato.

36. Non perde quindi il diritto al compenso l'avvocato che abbia restituito al cliente le carte nonostante che non siasi fatto rilasciare alcun
D elenco. — C. Napoli, 5 maggio 1892, Napolitano c. Cascone, Gazz. proc., XXV, 172; Legge, 1892, II, 375; Foro Cat., 1892, 152; Mov. giur., 1892, 93.

37. Al procuratore legale, anche contro il proprio cliente, spettano, non onorarî, nè palmarî per riportata vittoria, ma le sole competenze pre-
E scritte dalla tariffa. — A. Catania, 30 maggio 1892, Trewhella c. Farsari, Giur. Cat., 1892, 146; Foro Cat., 1892, 99.

38. L'art. 473 c. p. c. stabilisce una regola generale applicabile alle omissioni che non producono la nullità della sentenza.

Digitized by Google

39. L'art. 370 pone in essere una eccezione a tale regola pel caso speciale in cui l'omissione riguardi la pronuncia sulle spese ed è applicabile, sia nell'ipotesi in cui la sentenza abbia omesso per intiero la pronuncia, sia nell'altra in cui abbia intralasciato unicamente di pronunciare sulla domanda di distrazione.

40. Quest'omissione non costituisce il vizio di mancata pronuncia, coperto dalla cosa giudicata, trattandosi di una mera dimenticanza emenda-
A bile a sensi dell'art. 370. — A. Roma, 19 maggio 1892, Clementi c. Zelinotti, Temi rom., 1892, 377.

41. Pel pagamento degli onorarî loro dovuti dai clienti, gli avvocati devono proporre la domanda davanti al giudice competente per ragione di valore, a meno che preferiscano giovarsi del rito speciale stabilito dall'art. 379 c. p. c. —
B C. Torino, 19 febbraio 1892, Crippo c. Anderloni e Valdata, Bett., 1892, 249; M. trib. Mil., 1892, 399; Giur. Tor., 1892, 312; Riv. universale, 1892, 313.

42. Gli avvocati, per conseguire dai clienti gli onorarî loro dovuti, hanno facoltà o di valersi delle norme ordinarie di competenza e procedimento, o di ricorrere alle disposizioni speciali stabilite dagli art. 103 e 379 c. p. c.

43. Il modo d'accertamento del debito dei clienti, necessario perchè essi abbiano diritto a ritirare gli atti e documenti dai procuratori od avvocati, è espressamente stabilito dall'art. 48 della legge 8 giugno 1874, che ha abrogato l'art. 464 della tariffa giudiziaria civile.

44. Questo accertamento consiste nell'annotazione del debito sugli atti stessi, o in una dichiara-
C zione rilasciata a parte dal cliente. — A. Napoli, 18 maggio 1892, Serafini c. Polella, Foro, I, 1353. (n)

45. Il procedimento di cui all'art. 379 c. p. c. è stato introdotto dal legislatore ad esclusivo beneficio delle persone ivi contemplate. Quindi esso non è obbligatorio, ma soltanto facoltativo; ed il procuratore legale, onde conseguire il pagamento di quanto gli è dovuto per avere assistito il suo cliente, può, secondo che ravvisi più opportuno nel suo interesse, provocare l'ordinanza presidenziale di pagamento, ai sensi del succitato art. 379, oppure convenirlo direttamente avanti l'autorità giudiziaria competen-
D te, in base all'art. 103 dello stesso codice — A. Firenze, 24 novembre 1892, Bicchi c. Fedi negli Orsi, Annali, 1892, 383.

46. Non si può pretendere a titolo di danni la differenza fra le spese liquidate e quelle effettivamente pagate, in base all'ordine di pagamento rilasciato dal presidente conforme all'art. 379 c. p. c., quando non siasi fatto opposizione al decreto del medesimo.

47. Il presidente, lungi dal procedere alla liquidazione delle spese ed onorarî, si limita a rilasciare in fine delle note a lui presentate l'ordine di pagamento, riservando il diritto alla
A parte interessata di farvi opposizione. — A. Roma, 22 dicembre 1891, De Rossi Rottini c. Menotti, Temi rom., 1891, 422.

48. Il provvedimento presidenziale a norma dell'art. 379 c. p. c. per la tassazione di compenso e spese è equiparato a sentenza contumaciale. Al credito che ne risulta non è applicabile la breve prescrizione prevista dall'art. 2140 c. c.

49. Quel provvedimento non va soggetto alla perenzione.

50. L'ordinanza di tassazione, di che sopra, acquista autorità di cosa giudicata quando, notificata in proprio mani del debitore, non è opposta
B nei modi e termini di legge. — T. Ariano di Puglia, 14 luglio 1892, Buonanno c. Scoppettuolo, Gazz. proc., XXV, 273.

51. L'ordinanza del presidente, che ai termini dell'art. 379 c. p. c. ordina, salvo opposizione, il pagamento a favore dell'avvocato dei suoi onorarî e delle spese da lui incontrate, cessa di avere qualsiasi valore giuridico se il debitore abbia prodotto regolare opposizione all'ordinanza stessa, ancorchè il giudizio di opposizione
C sia stato abbandonato dalle parti. — P. Gorgonzola, 16 settembre 1891, Butti c. Michieli, Mon. pret., 1892, 240.

52. Il provvedimento presidenziale di cui l'art. 379 c. p. c. soltanto allora diventa titolo esecutivo, in base al quale può spiccarsi precetto, quando nel prefisso termine il debitore non vi abbia fatto opposizione.

53. In caso di opposizione, si ha come non emanato e cade nel nulla.

53 bis. È a dirsi nullo il precetto spiccato a base del provvedimento presidenziale di cui l'art. 379 c. p. c., ognorachè sia stato questo anteriormente opposto dal debitore, sebbene per la mancata comparizione delle parti avanti il presidente l'opposizione non sia stata poi proseguita e sie-
D no trascorsi oltre tre anni. — A. Venezia, 20 maggio 1892, Fiorioli c. Paganin, Temi ven., 1892, 590.

54. Notificata alla parte succumbente la ordinanza di tassazione di spese ed onorarî di avvocato, ed impugnata da ambo i contendenti, se la procedura di opposizione sia perenta, non può la parte vittoriosa notificare la stessa ordinanza al procuratore dell'avversario, e produrre no-
E vella opposizione. — C. Napoli, 29 marzo 1892, Com. di Rionero c. Finanze, Gazz. proc., XXV, 87; Legge, 1892, II, 339.

55. La opposizione contro il provvedimento del presidente emesso a termine dell'art. 379 c. p. c. può proporsi sempre fino al primo atto di ese-
F cuzione. — A. Genova, 15 settembre 1892, Ricolfi c. Raimondo, Temi gen., 1892, 606.

56. Il termine per fare opposizione ad una ordinanza, rilasciata in base all'art. 379 c. p. c.,

Digitized by Google

è quello stabilito dell'art. 447 per le sentenze contumaciali, non quello degli art. 377 e 183 stesso codice.

57. Non è necessario che la notificazione di un tale atto di opposizione avvenga in mani proprie.
A — A. Roma, 17 ottobre 1891, Monti c. Eugeni, Temi rom., 1891, 415.

58. Il reclamo dell'avvocato contro il decreto del presidente del tribunale, che ordina il pagamento degli onorarî dovutigli, deve esser proposto avanti il presidente della Corte d'appello.

59. Il presidente nell'emettere l'ordine di pagamento non può disattendere il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, nè alterare o modificare la nota degli onorarî, spettando la facoltà d'impugnarla solo al debitore, il quale può valersi del diritto di opposizione accorda-
B togli dall'art. 379 c. p. c. — A. Aquila, 9 ottobre 1891, D. c. C., Foro, I, 295; V. pure: Foro abruzz., VI, 55.

60. Il giudice delegato dalla sentenza per la liquidazione delle spese del giudizio è incompetente a discutere e decidere qualsiasi questione estranea alla tassazione.

60bis. Nello stesso limite deve contenersi il giudizio riflettente il reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato.

61. Per la tassazione delle spese e relativo reclamo non è punto necessaria la previa notifica-
C zione della sentenza di condanna. — A. Genova, 4 novembre 1891, Mantero c. Musso Astengo, Temi gen., 1892, 166; Gazz. proc., XXV, 22.

62. Le eccezioni riguardanti la sussistenza del credito in materia di spese giudiziali ed onorarî tassati con ordinanza presidenziale, sebbene possano proporsi anche in giudizio d'esecuzione, non sono peraltro più ammissibili in tal sede, quando il convenuto abbia già precedentemente fatta opposizione all'ordinanza.

63. In questo caso, nel giudizio di esecuzione non possono più proporsi che le eccezioni di pa-
D gamento, prescrizione e compensazione. — A. Roma, 14 novembre 1891, Bianchini c. Fazio, Foro, I, 726; V. pure: Temi rom., 1892, 21.

64. L'eccezione di prescrizione per il pagamento di spese giudiziali può proporsi dal debitore anche in sede di esecuzione, sebbene egli non abbia fatto opposizione, nei termini di legge, all'ordinanza presidenziale di tassazione — C.
E Napoli, 8 febbraio 1892, Cutraro c. Paparasso, Foro, I, 728; V. pure: Dritto e giur., VII, 403; Gazz. proc., XXV, 99; Legge, 1892, II, 267; Foro Cat., 1892, 147.

65. L'opposizione di precetto mobiliare, e conseguentemente l'opposizione all'atto di pignoramento, è di competenza dell'autorità giudiziaria del luogo dell'esecuzione secondo il valore.

66. A questa ordinaria competenza non può fare ostacolo la circostanza che il titolo esecutivo sopra il quale è fondata l'esecuzione sia un'ordinanza di pagamento emessa dal presidente del tribunale a termini dell'art. 379 c. p. c.

67. L'ordinanza di tassa rilasciata dal presidente a favore dei procuratori ed avvocati contro i loro clienti, sebbene giusta la disposizione dell'art. 379 c. p. c. abbia forza di sentenza spedita in forma esecutiva, non può essere considerata come una sentenza vera e propria che abbia deciso una materia controversa in giudizio di cognizione, e perciò non ha forza di cosa giudicata.

68. Di conseguenza l'opposizione al suddetto ordine può sempre farsi, e cioè fino al provvedimento che ordina la vendita delle cose oppignorate, col quale viene mandato a compimen-
A to il processo esecutivo. — P. Bozzolo, 29 agosto 1892, Cerati c. Grandi, Mon. pret., 1892, 399.

69. Allorquando il procuratore ha chiesto ed ottenuto a proprio favore l'aggiudicazione delle spese contro la parte avversaria, la medesima non può opporgli la compensazione con un debito ch'essa abbia contro il di lui cliente.

70. La sentenza che ordina la distrazione delle spese, supplendo alla relativa omissione incorsa in un precedente giudicato, ha effetto fino dal giorno in cui tale giudicato fu reso. — A.
B Roma, 19 maggio 1892, Clementi c. Zelinotti, Temi rom., 1892, 377.

V. *Avvocatura erariale* — *Beneficî vacanti* 4 — *Cassazione civ.* 137, 139, 185, 186 — *Danni civ.* 19 — *Danni pen.* 32 — *Elezioni amministrative* 207-210 — *Giustizia amm.* 112-116 — *Prescrizione civ.* 35 — *Rinunzia agli atti* 5-8 — *Rinvio civ.* 5.

— spese e onorarî dovuti agli arbitri conciliatori, ai periti, ecc. — V. *Arbitramento* — *Arbitri conciliatori* — *Perizia civ.*

— gratuito patrocinio — V. *Patrocinio gratuito.*

Spese per l'istruzione pubblica — V. *Istruzione pubblica.*

Spese del procedimento penale ed onorarî [c. p. p. 562-569].

1. L'appellante deve sempre essere condannato alle maggiori spese dell'appello, quand'anche il giudice di appello, riformando la sentenza di primo grado, applichi all'appellante il benefi-
C cio della minore età, non tenuta a calcolo dal primo giudice. — C. Roma, 8 luglio 1892, Innocenti, Cass. unica, III, 1084; M. trib. Mil., 1892, 776; Annali, 1892, 232.

2. Le spese del procedimento penale sono tutte a carico del condannato, benchè in qualche stadio del giudizio sia riuscito vittorioso.

3. La Corte di cassazione nell'annullare una sentenza penale non deve che ordinare la restituzione del deposito, e quindi il non aver provveduto sulle spese non forma cosa giudicata nel senso di esonerarne il ricorrente che in

Digitized by Google

definitiva rimane condannato, ed al quale devono far carico per la regola generale stabilita
A nell'art. 562 c. p. p. — C. Roma, 16 gennaio 1892, Lessiack vedova Naya, Foro, II, 153. (n)

4. I giudici che dichiarano non farsi luogo a procedere in reato di azione privata, devono con la stessa sentenza mettere a carico del que-
B rerelante le spese del procedimento. — C. Roma, 11 gennaio 1892, Serra, Corte S. Roma, 1892, 21.

5. Le spese di un sequestro ordinato in una istruttoria penale sulle istanze e nell'interesse del querelante debbono essere rimborsate da lui all'imputato in linea di risarcimento di danno, se il giudizio è terminato con dichiarazione di non esser luogo a procedimento ed è stato
C perciò il sequestro revocato. — C. Roma, 11 luglio 1892, Azzena c. Ganan, Annali, 1892, 373.

6. Venendo respinto il ricorso in cassazione presentato contro una stessa sentenza dal P. M., dalla parte civile, dagli imputati condannati e da quelli a cui riguardo si dichiarò non essere luogo a procedere, la condanna di tutti i ricorrenti (ad eccezione del P. M.), nelle spese, s'interpreta, con giudizio incensurabile del magistrato di merito, limitata alle spese verso l'erario, intendendosi ogni altra spesa, e così le indennità a carico della parte lesa e relative spese, compensate dalla reciproca soccombenza.
D — C. Torino, 19 gennaio 1892, Razeto c. Mortola, Giur. Tor., 1892, 101; Giurista, 1892, 150; Bett., 1892, 420.

Spese di ricovero di indigenti [L. p. s., 30 giugno 1889, art. 81; L. sulle istituz. di beneficenza 17 luglio 1890, art. 72 e segg.).

1. L'obbligo al mantenimento per gli inabili al lavoro incombe ai ricoveri ed agli enti designati dall'art. 81 L. p. s.

2. Detta legge non è stata derogata in alcuna delle sue disposizioni da quella posteriore sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

3. Quindi è pienamente legittima la decisione con cui la Giunta prov. amm., in applicazione della suddetta legge e dell'art. 29 reg. per la contabilità dei Comuni e delle provincie, ha ritenuto che in difetto di ricovero nel Comune di origine degli indigenti inabili al lavoro, il Comune stesso sia obbligato a rimborsare allo Stato la somma da esso anticipata pel loro mantenimento in altro ricovero di mendicità.

4. In mancanza di apposito stanziamento nel bilancio, o d'insufficienza del fondo per le spese impreviste, il Comune dovrà valersi, per l'accennato rimborso, del fondo di riserva, di cui
E all'art. 29 cit. regolamento.— C. Stato, 25 ottobre 1892, Com. di S. Giorgio di Mantova, c. Finanze, Giust. amm., 1892, 463; Bett., 1892, 295; R. amm., 1893, 44.

5. La L. 30 giugno 1889 non ammette distinzione tra Congregazioni di carità, Opere pie elemosiniere e confraternite, giacchè le ritiene tutte obbligate al mantenimento degli inabili al lavoro quando abbiano rendite disponibili, dopo soddisfatti gli oneri che ad esse incombono in forza dei titoli di fondazione.

6. Ma quando dai consuntivi di un'Opera pia risulta che le sue rendite sono state tutte erogate per fini speciali di beneficenza, la Giunta prov. amm. non può prelevare dai redditi preventivati negli esercizî futuri le somme necessarie al mantenimento degl'inabili al lavoro, non potendosi sapere se nei detti esercizî avanzeranno rendite che possano genericamente es-
A sere erogate a scopo di beneficenza. — C. Stato, 28 ottobre 1892, Congr. di carità di Modena c. Finanze, Giust. amm., 1892, 468; Bett., 1892, 297.

7. L'art. 81 L. 30 giugno 1889 esprime il concetto che si deve aver riguardo alla condizione economica dello Istituto, quale si può desumere da uno stato medio di rendite, e non alla situazione finanziaria di un solo anno, la quale, per erogazioni già fatte, può risultare insufficiente a far fronte al rimborso delle spese necessarie pel mantenimento degli *individui*
B inabili al lavoro. — C. Stato, 27 *settembre* 1892, Cong. carità di Albano Vercellese c. Giunta prov. amm. di Novara, Cons. dei comuni, 1892, 383; R. amm., 1893, 48.

8. I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti sono obbligati non solo ad albergare gli inabili al lavoro poveri loro assegnati dall'autorità politica, ma a concorrere alle spese del loro mantenimento insieme agli enti indicati nell'art. 81 comma 3° L. 30 giugno 1889.

9. Per l'art. 16 R. D. 19 novembre 1889 non è illegale la ripartizione della spesa pel mantenimento dei mendici ricoverati d'ordine dell'autorità politica fatta in base alle rendite del ricovero al netto da imposte ed oneri patri-
C moniali. — C. Stato, 27 settembre 1892, Ricovero di mendicità di Livorno c. Giunta prov. amm. di Livorno e Finanze, Foro, III, 129. (n)

10. La Giunta prov. amm. è incompetente a decidere sui ricorsi presentati da un Ricovero di mendicità contro il Decreto con cui l'Intendenza di finanza dichiara che sono a carico del Ricovero stesso tutti gli inabili al lavoro accolti nell'Istituto con ordinanza dell'autorità politica ed originarî del Comune ove l'Istituto
D ha la sua sede. — C. Stato, 19 maggio 1892, Pia Casa ricovero d'Este c. Giunta prov. di Padova, Giust. amm., 1892, 230; R. amm., 1892, 640; Cons. dei comuni, 1892, 243.

11. Quando la Giunta prov. amm. sul ricorso di una confraternita contro l'accertamento della quota di beneficenza ad essa incombente a norma dell'art. 81 L. 30 giugno 1889 procede alla nomina di un secondo commissario che riveda l'operato del commissario del Governo,

Digitized by Google

non ha alcun obbligo di comunicare alla confraternita l'operazione eseguita dal proprio delegato, e quindi ciò non facendo non incorre nella violazione dell'art. 4 R. D. 12 gennaio
A 1890. — C. Stato, 10 marzo 1892, Confraternite di San Rocco in Torino c. Giunta prov. amm. di Torino, Cons. dei comuni, 1892, 136.

12. I sindaci che hanno facoltà di valersi della disposizione di legge, che mira ad assicurare il ricovero di ammalati e feriti abbandonati e donne nella imminenza del parto, prive di abitazione, quando vi è vera e reale urgenza di ricovero, non devono estenderne il significato ed applicarla se non in casi veramente urgenti, e quindi gli atti riferentisi al rimborso di spese per siffatti ricoveri devono dimostrare questi due estremi, quello della urgenza e della impossibilità o grande difficoltà di curare il ricoverato altrove che in uno stabilimento
B ospitaliero. — C. Stato, 3 giugno 1892, Com. di Spezia, R. amm., 1892, 948.

Spese di spedalità.

BIBLIOGRAFIA.

2. Sulla competenza giudiziaria in materia di spese di spedalità, dopo la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa del 1° maggio
C 1890, — G. CORNALBA, M. trib. Mil., 1892, 477.

GIURISPRUDENZA.

2. Le spese per il mantenimento dei mentecatti poveri stanno a carico della provincia, quando essa sia a ciò obbligata, tanto se essi siano ricoverati per ordine dell'autorità di p. s., quanto se per provvedimento dell'autorità giudi-
D ziaria. — C. Stato, 22 dicembre 1891, Provincia di Torino, Foro, III, 83.

3. L'onere del mantenimento dei mentecatti poveri nei rapporti fra le provincie è determinato dal fatto dell'abituale dimora o residenza della persona a cui devesi provvedere, e non dal suo domicilio.

4. Il criterio della residenza è applicabile anche quando si tratti di donne maritate, sebbene non
E legalmente separate dal marito. — C. Stato, 2 giugno 1892, Dep. prov. di Parma c. Min. Interno, Foro, III, 105.

5. Per determinare a quale provincia spetti l'onere del mantenimento e di cura del mentecatto povero si deve aver riguardo al domicilio del mentecatto all'epoca in cui venne colpito da alienazione mentale; non si risale al domicilio di origine se non quando consti che il mentecatto lo abbia conservato.

6. Pel cittadino sprovveduto di fortuna, il luogo di residenza o dimora, dove lavora stabilmente, si identifica col domicilio, e per domicilio deve aversi indipendentemente da esplicita manifestazione di trasportarvi la sua stabile dimora e la somma dei suoi interessi.

7. Niente influisce agli effetti della competenza passiva delle spese di spedalità la circostanza che il ricoverato abbia solo da brevissimo tem-
A po acquistato il nuovo domicilio. — A. Venezia. 30 luglio 1892, Prov. di Novara, Venezia e Treviso, Temi ven., 1892, 598; R. amm, 1892, 912.

8. Il pubblico impiegato, colpito da pazzia mentre viaggia per recarsi al luogo di sua nuova destinazione, non s'intende aver mutato domicilio, e le spese del suo mantenimento, se povero, stanno a carico della provincia ove ebbe da ultimo l'impiego.

9. A radicare l'obbligo di mantenimento di un mentecatto povero basta la residenza o l'abituale dimora in un luogo della provincia.

10. Povero, a sensi e per gli effetti dell'art. 174 n. 10 legge com. prov. 20 marzo 1865 (art. 203 n. 10 legge vigente) è non soltanto colui che non possegga alcun mezzo di sussistenza, sibbene anche chi versa in tali angustie economi-
B che da rasentare virtualmente l'inopia. — A. Venezia, 12 febbraio 1892, Ospitale civ. di Venezia c. Prov. di Novara, Temi ven., 1892, 255; R. amm., 1892, 421.

11. L'art. 14 del Trattato di pace stipulato fra l'Italia e l'Austria il 3 ottobre 1866 non porta alla conseguenza che un cittadino veneto già dimorante per l'addietro in altra provincia austriaca, e rimastovi anche in seguito per molti anni, senza però fare veruna dichiarazione di rinunzia alla nazionalità italiana, sia rimasto suddito austriaco.

12. Per contrario la nazionalità italiana fu a lui acquistata *ipso jure* pel fatto dell'annessione delle provincie venete al territorio nazionale.

13. E quindi, tornato costui in Italia in istato di indigenza, le spese di spedalità a suo favore occorrenti stanno a carico del Comune di ori-
C gine. — C. Stato, 23 giugno 1892, Ospedale di Vicenza c. Com. di Conco, Bett., 1892, 220.

14. La regola della reciprocità di cura gratuita per i malati poveri stabilita col Dispaccio 26 aprile 1852 del Governatore generale del Lombardo-veneto riferivasi ai rapporti fra il dominio lombardo e quello veneto allora ugualmente soggetti all'Austria; ma non era allora e non divenne in seguito applicabile ai rapporti fra Comune e Comune del territorio veneto.

15. Il Comune al quale da più d'un quinquennio appartiene un povero è tenuto a sostenere le spese di spedalità per il medesimo, anche se sia curato in altro Comune dove da brevissimo
D tempo ha preso stanza. — C. Stato 7 luglio 1892, Cong. carità di Conegliano c. Com. di Gaiarine, Bett., 1892, 227.

16. In mancanza di particolari norme statutarie relative al domicilio di soccorso non può aver luogo l'eccezione risultante dal disposto dell'art.

Digitized by Google

75 L. 17 luglio 1890, e devesi conseguentemente applicare la regola generale contenuta nell'art. 72.

17. La reciprocità di trattamento gratuito introdotta in massima per virtù del dispaccio 26 aprile 1852 del Governo generale di Verona riguardava i soli rapporti tra gli ospedali del territorio lombardo e gli ospedali del territo-
A rio veneto. — C. Stato 23 giugno 1892, Com. di Mogliano Veneto c. Amm. Ospedale Treviso e Giunta prov. amm. Treviso, Legge, 1892, II, 461; Giust. amm., 1892, 309; Annali, 1892, 114.

18. Anche nelle provincie venete, per la soppressione del fondo territoriale e per la pubblicazione fattasi in esse della legge 10 febbraio 1889 senza alcuna limitazione, la spesa per il mantenimento degli esposti deve ritenersi faccia carico alla provincia.

19. Il significato della parola *esposti* deve intendersi comprenda tutti coloro che, nati da genitori sconosciuti, furono esposti in qualsiasi luogo, o che furono portati agli ospizi e da questi affidati ad allevatori privati, e non può essere ristretto ai soli esposti dei quali parla
B l'art. 386 c. p. — C. Stato, 1 aprile 1892, Prov. di Treviso, R. amm., 1892, 559.

20. L'obbligo imposto alla provincia di provvedere al mantenimento degli esposti è determinato, agli effetti dalla competenza passiva della spesa, dallo stato civile degli esposti stessi; per modo che, se l'atto di nascita di un esposto lo dice illegittimo e figlio di ignoti, in questa condizione di cose ne consegue che la provincia tenuta al suo mantenimento è quella in cui è nato, fino a quando almeno l'atto di nascita non venga rettificato a termini di legge.
C — C. Stato, 21 settembre 1892, Prov. di Cuneo e Torino, R. amm., 1892, 1055.

21. Il diritto d'un esposto ad essere ricoverato in un brefotrofio è subordinato alle condizioni stabilite nello statuto dell'ospizio.

22. L'obbligo fatto dall'art. 274 legge com. e prov. alle provincie ed ai Comuni di provvedere al mantenimento degli esposti riguarda soltanto gli esposti infanti, e non anche quelli già fatti adulti, per quanto divenuti inabili al lavoro.
D — A. Brescia, 26 aprile 1892, Ceriesa c. Prov. Brescia e Ospedale esposti di Malegno, M. trib. Mil., 1892, 554; R. amm., 1892, 691.

23. Le rendite di istituti speciali locali, fondati a beneficio dei Comuni per il mantenimento degli esposti, vanno esclusivamente in iscarico della quota di relativa spesa incumbente ai Comuni e non della quota incumbente alla pro-
E vincia. — C. Torino, 29 dicembre 1891, Prov. Modena c. Cong. carità Carpi e Mirandola, Giur. Tor., 1892, 137; Legge, 1892, I, 446; R. amm., 1892, 214.

24. L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione in rimborso di somma pagata da una provincia per mantenimento di mentecatto povero, sebbene il pagamento siasi operato per ingiunzione di un provvedimento amministra-
A tivo. — A. Venezia, 12 febbraio 1892, Ospitale civ. di Venezia c. Prov. di Novara e Venezia, Temi ven., 1892, 255; R. amm., 1892, 421.

25. Sono indagini che sfuggono alla competenza dell'autorità amministrativa quelle intese a stabilire i rapporti giuridici eventualmente nati tra Comune, provincia e Congregazione di carità nell'interesse dell'ospedale, ed a risolvere le questioni relative, fra cui quella dell'eccepita prescrizione, agli effetti del pagamento delle spese di cura degli esposti ricoverati nell'ospedale a richiesta del Comune.

26. Per tali questioni, anche secondo il disposto dell'art. 80 legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dalle decisioni della Giunta prov. amm. non è ammesso che il ricorso all'autorità
B giudiziaria. — C. Stato, 26 febbraio 1892, Com. di Guiglia c. Giunta prov. amm. e Cong. di carità di Modena, Giust. amm., 1892, 64.

27. La legge sulla giustizia amministrativa del 1° maggio 1890 non ha ampliato la sfera della giurisdizione amministrativa contenziosa a scapito della giudiziaria, rispetto alle questioni per spese di spedalità fra Comune e Comune.

28. Perciò tali questioni appartengono anche ora alla competenza dell'autorità giudiziaria, ogni volta che si controverte sovra un semplice rapporto di diritto civile, come sarebbe il rimborso di spese di spedalità sopportate da un Co-
C mune per conto di un altro. — C. Roma, 2 maggio 1892, Com. Castelbelforte c. Com. di Guidizzolo, Bett., 1892, 474; Annali, 1892, p. p., 89; M. trib. Mil., 1892, 731; Legge, 1892, II, 620; R. amm., 1892, 810; Riv. universale, 1892, 641.

29. Il ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, contemplato nell'art. 80 L. 17 luglio 1890, sugli istituti di pubblica beneficenza, nei modi e termini della legge sul Consiglio di Stato, è ammesso esclusivamente per titolo di incompetenza, eccesso di potere e violazione di leg-
D ge. — C. Stato, 21 aprile 1892, Com. Massa Superiore c. Giunta prov. di Rovigo e Com. di Castelnuovo, Boriano, Cons. dei comuni, 1892, 358.

Spiaggia del mare — V. *Lido e spiaggia.*

Spigolamento nel fondo altrui [c. p. 405] — V. *Furto.*

Spillatico — V. *Dote.*

Spionaggio [c. p. 110, 112].

Spoglio [c. c. 695-697]. — V. *Azione possessoria.*

Sponsali [c. c. 53, 54]. — V. *Matrimonio.*

Stabilimento commerciale e industriale (rappresentanza, succursale) [c. comm. 92, 511, 230-232, 476, 842, 872] — V. *Institore — Società.*

Stabilimento incomodo o insalubre [L. 22 decembre 1888, n. 5849, sull'igiene e sanità pubbli-

Digitized by Google

ca, 38, 40, 41] — V. *Proprietà — Sanità pubblica — Sicurezza pubblica — Regolamenti comunali.*

Stabilimento di termini fra le proprietà contigue [c. c. 441] — V. *Confini.*

Stallie e controstallie — V. *Noleggio.*

Stampa (reato di) [L. 26 marzo 1848, n. 695, colla quale si regola l'esercizio della libertà della stampa proclamata dallo Statuto negli Stati sardi; L. 26 febbraio 1852, n. 1337, che modifica gli art. 25 e 54 del R. Editto 26 marzo 1848; L. 20 giugno 1858, n. 2876, sulla cospirazione contro la vita dei Sovrani stranieri, l'apologia dell'assassinio politico e la riforma dei giurati; R. D. 28 aprile 1859, n. 3351, che prescrive alcune norme relative alla stampa, da osservarsi durante la guerra; L. 20 novembre 1859, n. 3791, che regola la legge sulla stampa secondo il nuovo codice penale e di procedura penale; L. 6 maggio 1877, n. 3814, che vieta la pubblicazione col mezzo della stampa di alcuni atti di procedura penale; c. p. p. 91; c. p. 433, 444].

BIBLIOGRAFIA.

1. La legge sulla stampa e il nuovo codice penale, col testo della legge del 1848 concordato
A con tutte le posteriori disposizioni. — I. TAMBARO, Napoli, edit. G. Regina, 1892, p. 159.
2. La stampa periodica nell'odierna legislazione
B italiana: appunti. — L. FRACASSETTI, Udine, tip. cooperativa, 1891, in-8°; p. 47.
3. La libertà della stampa e il nuovo codice pe-
C nale. — E. PESSINA, Firenze: tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 20.
D 4. I reati di stampa nel diritto comune. — A. LECCI, Arch. giur., XLVIII, 3.
5. I sequestri della stampa ad opera del P. M.,
E P. E. FROLA, Giurista, 1892, 123,

GIURISPRUDENZA.

6. Il divieto fatto dall'art. 9 dell'editto sulla stampa allo stampatore, di riprodurre cioè uno scritto già stato condannato, comprende anche il caso di riproduzione in una pubblicazione periodica.
7. Il divieto suddetto ha luogo anche quando la sentenza che condannò lo scritto riprodotto non sia ancora passata in giudicato.
8. Nè elimina la responsabilità penale la circostanza che lo scritto condannato faccia parte
F del resoconto di un dibattimento. — C. Roma, 30 agosto 1892, Marzorati, Paoli, Foro, II, 485.
9. L'art. 47 dell'editto sulla stampa non esclude la responsabilità penale degli autori che pur non avendo sottoscritto i loro articoli, siano
G in qualsivoglia modo conosciuti. — C. Roma, 26 febbraio 1892, Damiano e Bergamo, Riv. pen., XXXVI, 453; Corte, S. Roma, 1892, 358.
10. Il direttore di un giornale, che legge e stampa un articolo da altri scritto, offensivo del pubblico pudore, risponde di complicità in tale
A reato. — C. Roma, 6 aprile 1892, Ferrero, Giur. pen. Tor., 1892, 290; Cass. unica, III, 707; Corte S. Roma, 1892, 565.
11. Il tipografo, nella officina del quale viene stampata una pubblicazione diffamatoria, è responsabile civilmente del reato per tutti i con-
B seguenti effetti. — A. Roma, 22 ottobre 1892, Amalfitano c. Rosalbi e Setth, Bett., 1892, 306.
12. Non solo il proprietario del giornale, ma anche il direttore risponde civilmente dei reati
C commessi a mezzo del suo periodico. — C. Roma, 11 luglio 1892, Canevari, Cass. unica, III, 1251; Legge, 1892, II, 667; M. trib. Mil., 1892, 942; Giur. pen. Tor., 1892, 481; Bett., 1892, 365; Dritto e giur., VIII, 227.
13. Per gli effetti della legge sulla stampa non toglie ad una pubblicazione periodica il carattere di giornale la circostanza di esser limitata il
D numero delle persone cui è destinato. — C. Roma, 16 novembre 1891, Oddi, Foro, II, 47.
14. L'obbligo imposto dall'art. 42 della legge sulla stampa al gerente di un giornale, di rimetterne la prima copia al Procuratore del re, non cessa solo perchè nottetempo si è trovato chiuso l'ufficio, non potendo tale circostanza, ovvia e prevista, costituire caso di forza maggiore. —
E C. Roma, 17 dicembre 1891, Borghetti, Bett., 1892, 104.
15. Tuttochè inserito in un giornale periodico, un disegno dev'essere consegnato all'autorità 24 ore prima della pubblicazione, a norma dell'art. 51 dell'editto sulla stampa, e non basta la consegna della copia del giornale al momento della pubblicazione, prescritta dal precedente art. 42.
16. Di tale contravvenzione risponde il gerente del
F giornale. — C. Roma, 18 novembre 1891, Silingardi, Foro, II, 17.
17. Il gerente di un giornale, dovendo assumere intera la responsabilità degli articoli ivi inseriti, non può lamentare difetto di motivazione nella sentenza in quanto alla ricerca dell'elemento
G intenzionale specifico. — C. Roma, 1 settembre 1891, Lucignano Lioy, M. trib. Mil., 1892, 22; Legge, 1892, I, 210; Foro pen., I, 111; Gazz. proc., XXIV, 584; Temi ven., 1892, 235.
18. La questione per reato di stampa comprende l'elemento morale col domandarsi se l'accusato
H fosse gerente del giornale. — C. Roma, 24 febbraio 1892, De Paoli, Corte S. Roma, 1892, 222.
19. La prescrizione speciale stabilita nell'art. 12 dell'editto sulla stampa s'interrompe secondo le norme generali contenute nel codice penale.
I — C. Roma, 26 febbraio 1892, Damiano e Bergamo, Riv. pen., XXXV, 453; Corte S. Roma, 1892, 358.

Digitized by Google

V. *Ingiuria e diffamazione* 1-5, 12 — *Istigazione a delinquere* 7-9 — *Responsabilità civ.* 17-20 — *Responsabilità pen.* 1 — *Rifiuto d'obbedienza* 5.

Stati esteri (delitti contro gli) e i loro capi e rappresentanti [c. p. 128-130].

Statistica.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le concquiste della statistica; prelezione del corso di statistica letta all'Università di Siena
A il 2 gennaio 1892. — V. VIRGILI, Studî Senesi, IX, 103.
2. Sulla emigrazione permanente italiana nei paesi stranieri, avvenuta nel dodicennio 1876-1887:
B saggio di statistica. — G. S. DEL VECCHIO, Bologna, tip. Civelli, 1892, in-8°, p. 217.
3. Le richieste sociali e le monografie di famiglia
C in rapporto alla statistica. — F. MAGGIORE PERNI, Arch. dir. pubb., II, 338.

Stato.

1. I danni petrimoniali derivanti dalla esecuzione di una legge, salvo una speciale disposizione, non sono risarcibili dallo Stato.
2. Uno Stato, che succede ad un altro, è tenuto di ciò che costituisce vincolo contrattuale, non a riparare i danni di una legge emanata ed attuata da uno Stato che l'abbia preceduto —
D A. Bologna, 30 dicembre 1891, Finanze Miotti Tescari c. Econom. B. V. Prov. Lombarde e Parmensi e Fondo culto, Bett., 1892, 568.

V. *Corpo morale* 1 — *Danni di guerra.*

— beni dello Stato — V. *Demanio.*

— contratti dello Stato — V. *Amministrazione pubblica* — V. pure: *Atto di commercio.*

— liti dello Stato — V. *Amministrazione pubblica.*

— responsabilità dello Stato pel fatto dei suoi funzionarî — V. *Responsabilità civ.*

Stato di assegnazione e ripartizione [c. p. c. 654] — V. *Esecuzione mobiliare.*

Stato (cambiamento di) — V. *Cambiamento di stato.*

Stato civile [c. c. 10, 219, 350-405; c. p. c. 845, 846; R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile; R. D. 30 dicembre 1865, n. 2721, sull'applicazione delle pene di cui all'art. 404 c. c.; L. 26 aprile 1866, n. 2854, che prescrive l'intervento del segretario comunale per gli atti relativi al matrimonio nel caso d'incapacità del sindaco e dei consiglieri; R. D. 14 febbraio 1869, n. 4872, sulle dispense da pubblicazioni matrimoniali; L. 14 giugno 1874, n. 1961, 12; R. D. 23 ottobre 1874, n. 2135].

BIBLIOGRAFIA.

1. Dizionario di giurisprudenza pratica in materia di stato civile, con indice analitico alfabetico delle leggi di finanza che vi si riferiscono. Vol.
A I, Seconda edizione. — L. BELLINI, Mantova, tip. G. Mondovi, 1891, in-8°, p. 591.

GIURISPRUDENZA.

2. Il sindaco del Comune, quale ufficiale di stato civile, non può essere autorizzato a firmare, in luogo e vece dell'ufficiale da lui delegato, resosi defunto, un atto di stato civile da questo ricevuto nei registri di stato civile e rimasto senza la costui sottoscrizione, per essere il medesimo defunto.
3. In tali casi è indispensabile la rinnovazione dell'atto, facendo menzione della rinnovazione
B stessa e del motivo che vi ha dato luogo. — A. Venezia, 12 settembre 1892, Finanze c. Procuratore Generale, Temi ven., 1892, 577; R. amm., 1892, 910.
4. Non si può provare per testi che un dato individuo sia stato delegato come uffiziale a ricevere gli atti dello stato civile in una determinata località.
5. È d'uopo esibire la copia autentica dell'atto di nomina fatta dalla competente autorità colle norme dell'art. 2 del R. D. sulla materia 15 novembre 1865.
6. Quindi non può avere il valore d'*un atto di* nascita, per provare il riconoscimento d'un figlio, quello scritto che risulta redatto da chi non consta fosse rivestito d'un siffatto potere e qualità, ed inutilmente si deducono a prova
C fatti per innalzarlo a tale efficacia. — A. Genova, 19 luglio 1892, Ricci Coppelli, Giurista, 1892, 317.
7. È inefficace un atto di nascita redatto per virtù di sentenza resa in giudizio di rettificazione di stato civile, se questa sia stata attac-
D cata con opposizione di terzo .— C. Roma, 27 febbraio 1892, D'Antoni c. D'Antoni, Corte S. Roma, 1892, II, 56.
8. Non sono necessarie le conclusioni del P. M. sulla rettificazione d'un atto di nascita, allorchè la si domandi in una causa civile di stato, alla risoluzione della quale essa vada necessariamente subordinata.
9. La sorveglianza sugli atti dello stato civile affidata al P. M. dall'art. 134 L. 15 novembre 1865 e dall'art. 365 c. p. c. non può retrotrarsi agli atti di nascita tenuti dai parroci nel tempo anteriore ad esse leggi.
10. Il P. M. non può promuovere la rettificazione degli atti dello stato civile se non quando trovi che nella verificazione annuale dei registri di questo siensi commesse irregolarità, ovvero sia necessario od utile di procedervi per motivi di ordine pubblico.
11. Formatasi la cosa giudicata su di una domanda di dichiarazione di figlio naturale, non si può evitare l'ostacolo unendo alla dimanda stessa riproposta quella di rettificazione dell'atto di
E nascita della persona in quistione. — C. Roma,

Digitized by Google

13 giugno 1891, Maidalchini c. Furlani Muti, Corte S. Roma, 1891, II, 279.

12. L'istituzione di uffici regionali dello stato civile e la nomina dei rispettivi delegati non pregiudica l'unità giuridica e amministrativa dell'ufficio dello stato civile e delle funzioni conferite dalla legge al sindaco del Comune, il quale solo ha facoltà di rilasciare e firmare gli estratti degli atti contenuti nei registri dello stato civile.

13. Questa unità ha per conseguenza necessaria l'obbligo di riunire tutti i registri dello stato civile nell'archivio del Comune, e cioè in quello della frazione capoluogo ove ha sede l'amministrazione com., dove il capo del Comune esercita le sue funzioni e dove gli uffici comunali sono raccolti, essendo indispensabile che detti atti siano sempre a disposizione del sindaco, della Giunta e del Consiglio, per le ordinarie e
A quotidiane esigenze dei servizi comunali. — C. Stato, 13 settembre 1892, Com. di Gerace, Mon. amm., 1892, 389; R. amm., 1892, 962; Cons. dei comuni, 1892, 366.

V. *Abuso di autorità* 6 — *Bollo* 5, 6 — *Ratto* 2.

Stato di graduazione [c. p. c. 709] — V. *Graduazione.*

Stato (possesso di) [c. c. 118, 119, 171-178] — V. *Filiazione.*

Stato (questioni di) [disp. prelim. c. c. 6; c. p. c. 8] — V. *Competenza civ.* — *Filiazione* — *Successione* — V. pure: *Alimenti* 8 — *Legge* 5 — *Ministero pubblico* 2 — *Opposizione di terzo* 1 — *Transazione* 10.

Statuto fondamentale del Regno d'Italia [4 marzo 1848, n. 674, sanzionato e promulgato dal re Carlo Alberto] — V. *Diritto costituzionale.*

Stillicidio [c. c. 591] — V. *Servitù.*

Stipendio — V. *Impiegato* — *Locazione d'opera* — *Maestro* — *Medico* — *Segretario comunale.*

— pignorabilità — V. *Esecuzione in genere.*

Storia del diritto.

BIBLIOGRAFIA.

1. Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Im-
B pero romano alla codificazione. — A. PERTILE, nuova edizione intieramente riveduta. Disp. 6-17, Torino, Unione tip. edit., 1892, in-8°.

2. Manuale di storia del diritto italiano: le fonti
C (leggi e scienza). — F. SCHUPFER, Città di Castello, Lapi edit., 1892, in-16°, p. 491.

3. Tesi di storia del diritto svolte secondo il corso
D universitario. — F. LONGO e A. DUNI, Cesareo edit., 1892, in-16°, p. 304.

4. Annuario dello Istituto di storia del diritto romano, 1891-92 (R. università di Catania). Ca-
E tania, Direzione dell'Istituto di storia del diritto romano edit. (tip. dell'*Etna*), 1892, in-8° pagine 107.

5. Sull'introduzione del Digesto a Bologna e sulla
A divisione bolognese in quattro parti. — F. PATETTA, R. scienze giur., XIV, 63.

6. Miscellanea epigrafica. I. Decreto di Gardiano agli abitanti di Scaptoparene; II. Nuova iscrizione relativa alla *Lex Hadriana* pei coloni
B africani; III. Diploma militare. — V. SCIALOJA, Bull. dir. rom., 1892.

7. Indole dell'opera del giureconsulto Paolo *Ad Neratium*: contributo alla storia della classi-
C ca giurisprudenza. — L. LANDUCCI, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8, p. 14.

8. Appunti e documenti per la storia dei glossatori. I. Il *Formularium tabellionum di Irne-*
D *rio.* — G. B. PALMIERI, Bologna, libr. fratelli Treves di P. Virano edit., 1893, in-16°, p. exxiij, 140.

9. Per la storia del diritto romano nel Medio Evo, [a proposito dell'opera di M. Courat, *Geschichte Quellen u. Liter. des rôm. Rechts im frûh M.*
E *der A.* 1er Band, 1891]. — F. PATETTA, Roma, Loescher e C. edit. 1892, in-8°, p. 27; R. scienze giur., XII, 307.

10. Note per la storia del diritto romano nel Medio Evo: un antico proemio de' libri giuridici in Oriente e in Occidente; la leggenda d'Irne-
F rio. — N. TAMASSIA, Firenze, Barbèra, 1892, in-8°, p. 10.

11. Il diritto romano nel comma antico di San
G Gimignano. — L. ZDEKAUER, Studi senesi, IX, 137.

12. Trani ed Amalfi. Studi sulle consuetudini ma-
H rittime del Medio Evo. — F. SCHUPFER, R. scienze giur., XIII, 191.

13. I campi pubblici e castelli del Medio Evo in Basilicata: studio giuridico feudale, con docu-
I menti. — N. CIANCI-SANSEVERINO, Napoli, tip. Pesole, 1891, in-8°, *fig.*, p. 176.

14. Il contratto di compra-vendita secondo gli sta-
L tuti delle provincie romane. — R. DE VITO, Antologia giur., VI, 447.

15. Sui frammenti più antichi del Constituto di
M Pistoia. — L. ZDEKAUER, R. scienze giur., XIII, 72.

16. Il Constituto dei Consoli del placito del Comune di Siena, II° parte. Dissertazione illustra-
N tiva. — L. ZDEKAUER, Studi senesi, IX, 35.

17. La casa e la sua inviolabilità in Italia dopo il secolo XIII secondo gli statuti e la giurispru-
O denza. — G. SALVIOLI, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8°, p. 14.

18. Della vita e degli scritti di Bartolomeo Bosco,
P giureconsulto genovese del secolo XIV. — E. BENSA, Firenze, tip. Barbèra, 1892, in-8° p. 14.

19. Valore storico-giuridico dei cabrei e delle pla-
Q tee. — A. RINALDI, Arch. giur., XLVIII, 311.

20. I libri commerciali nel loro svolgimento storico presso gli Egizi, i Fenici, i Cartaginesi, i Greci
R e i Romani. — G. FIAMMINGA, Antologia giur. VI, 241.

21. Antichità storico-giuridiche della Costituzione

Digitized by Google

A degli Ateniesi di Aristotele. — N. TAMASSIA, Arch. giur., XLVIII, 290.

22. Le cause economiche delle riforme della Costituzione ateniese secondo Aristotele: note e con-
B fronti con la storia del diritto romano. — B. BRUGI, Firenze, tip. Barbera, 1892, in-8°, p. 16.

V. *Diritto canonico* 1.

Strade [L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F; R. D. 17 novembre 1865, n. 2633; L. 30 agosto 1868, n. 4213, sulla costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali; R. D. 15 novembre 1868, n. 4607, sulla polizia delle strade ordinarie e sui tramways; Reg. 11 settembre 1879, n. 6021, per l'esecuzione della L. 30 agosto 1868; R. D. 8 marzo 1874, che modifica il comma dell'art. 12 Reg. 11 settembre 1870; Reg. 19 aprile 1874, n. 1906, per la prestazione delle opere da impiegarsi nella costruzione delle strade comunali obbligatorie; Reg. 29 giugno 1874, n. 2024, pei lavori stradali da farsi ad economia per conto dello Stato; R. D. 31 marzo 1878, n. 4349, sui reclami contro l'iscrizione nell'elenco dei principali utenti circa l'imposta per la viabilità obbligatoria; Reg. 10 marzo 1881, n. 124, per la polizia stradale in sostituzione di quello 15 novembre 1886; n. 4178, con cui all'art. 55 del Reg. 10 marzo 1881 è aggiunta una disposizione sulla polizia stradale; L. 12 giugno 1892, n. 267, sulla costruzione e sistemazione delle strade com. obbligatorie].

SOMMARIO.

Appalto e appaltatori 10-12, 36-42.
Azione giudiziaria 26-30, 45.
» possessoria. — V. *Possesso*.
Cessione gratuita di suolo 13-15.
Classificazione — V. *Elenco*.
Competenza amm. o giudiz. 1, 8, 26-33, 42.
Consiglio provinciale 5, 6
» di Stato — V. *Giustizia amm.*
Contravvenzione — V. *Polizia*.
Deputazione prov. 3.
Distanza 23-25.
Elenchi stradali, classificaz. e cambiam. 2-10, 22.
Fogne, danni 29-31.
Genio civile, parere 22.
Giunta prov. amm., attribuz. 6, 17, 18, 21-34.
Giustizia amm. 7, 18.
Occupazioni abusive e ingombri 27, 28, 45.
Pedaggio 16-18.
Piante e piantagioni 23-25.
Polizia stradale 26.
Ponte 16, 19-21.
Possesso, az. possessoria 49.
Prefetto, provvedim. per strade com. obblig. 35-42.
Responsabilità per difetto di costruz. 29-31.
Servitù. passaggio 27. 28. — V. *Strade vicinali*.
» piantagioni 23-25.
Spese di costruz., riparaz. o manutenzione 32, 33, 36-38, 41, 42. — V. *Ponte*.
Strade comunali 9, 19-25, 27, 28.
» » obbligatorie 32-42.
» provinciali 3-12.
» pubbliche in genere 1, 2, 13-15, 26.
» vicinali 9, 43-50.
Trazzere 43.
Utenti strade vicinali, cancellaz. dal ruolo 50.

1. L'esaminare se una strada pubblica debba esistere, oppur nò, è quistione di dominio e perciò di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

2. Un elenco di strade pubbliche formato nel 1842, quantunque non rinnovato nè fornito di tutte le formalità volute dalle leggi, ha forza
A e valore giuridico. — T. Matera, 13 luglio 1892, Rocco, Nobile, Gazz. proc., XXV, 307.

3. L'approvazione della Deputazione provinciale, omologata dal prefetto, non è necessaria per la validità degli elenchi stradali, se non nel caso che insorgano contestazioni d'indole am-
B ministrativa. — C. Roma, 5 luglio 1892, Sciaccaluga, Cass. unica, III, 1078; Giur. pen. Tor., 1892, 418; Corte S. Roma, 1892, 472.

4. Non si possono modificare gli elenchi delle strade provinciali se non con le stesse formalità prescritte per la loro formazione.

5. Quindi come condizione preliminare è necessaria una deliberazione del Consiglio provinciale, la quale deve pubblicarsi in tutti i Comuni della provincia.

6. Se il Consiglio provinciale si rifiuta di prendere tale deliberazione, la Giunta prov. amm. può sostituirsi al medesimo, deliberare in sua vece, pubblicare la sua deliberazione e promuovere poi il relativo regio decreto.

7. È ammesso il ricorso in merito innanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato contro il regio decreto di classificazione definitiva di una strada nell'elenco delle strade provinciali. —
C C. Stato, 26 febbraio 1892, Com. di *Sedico*, *Foro*, III, 106.

8. Tutto ciò che concerne la classificazione e tutela delle strade è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

9. Questa disposizione deve applicarsi non solo alle strade provinciali e comunali, ma anche
D a quelle vicinali. — C. Roma, 10 giugno 1892, Rosciano c. Fissone, Foro, I, 1329. (n)

10. Il giudicato di condanna della provincia ai danni interessi derivanti dalla risoluzione dello appalto per la costruzione di una strada provinciale non è menomamente convulso dalla posteriore classifica della strada tra le comunali; dappoichè il rapporto giuridico già definito in tempo utile rimane estraneo ai fatti
E posteriori. — C. Napoli, 4 agosto 1892, Manzella c. Prov. di Cosenza, Dritto e giur., VIII, 174.

11. Lo Stato subentra per legge nei diritti e negli obblighi dei consorzî stradali anche pei tratti di via aggregati alle strade già consortili, dichiarate provinciali di seconda serie coll'art. 45 L. 20 marzo 1865 alleg. F.

12. Debbono in conseguenza esser rivolte contro lo Stato e non contro il consorzio le azioni degli appaltatori relative a diritti che si annodano alla costruzione o mantenimento di cotali tratti
F di strada. — C. Roma, 11 aprile 1892, Petrini, c. Pref. di Teramo, Corte S. Roma, 1892, I, 59; Legge, 1892, II, 328; Annali, 1892, 462; R. amm., 1892, 1007.

13. Se, progettandosi dall'Amministrazione dei lavori pubblici l'apertura d'una strada, un proprietario dichiara di concedere sui suoi fondi

Digitized by Google

il terreno necessario alla stessa, purchè venga fatta in un luogo piuttosto che in un altro, questa cessione, sebbene gratuita, non costituisce una donazione, e non è quindi soggetta nè alla forma dell'atto pubblico, nè ad un'espressa accettazione da parte della pubblica Amministrazione.

14. Il fatto che la cessione siasi consentita con riferimento ad un dato progetto non autorizza il cedente a svincolarsi dalla sua obbligazione per la circostanza che la strada viene tracciata in base ad un progetto diverso, qualora anche col progetto nuovo essa venga praticata in quel luogo, che costituiva la condizione della cessione; nè può svincolarsi per essersi lasciati scorrere molti anni senza por mano ai lavori, ove egli non abbia diffidato la pubblica Amministrazione del mutamento della sua volontà, prima che si desse principio ai lavori stessi.

15. Se però il nuovo progetto dà alla strada una larghezza maggiore di quella che avrebbe avuto col progetto anteriore, il cedente ha diritto ad indennità limitatamente al maggior terreno
A occupato. — A. Casale, 5 aprile, 1892, Viale c. Min. LL. PP., Giur. Casale, 1892, 367.

16. Un Amministrazione provinciale che riceva in consegna un ponte su cui grava un diritto di pedaggio non può, se con la riscossione di tale pedaggio è stata coperta la spesa di costruzione, pretendere che il pedaggio sia ulteriormente mantenuto per sopperire anche alle spese di restauro o di manutenzione del ponte stesso.

17. Quando si tratta d'introduzione di pedaggi da parte dei Consigli com. e prov., la Giunta prov. amm. deve emettere la sua deliberazione in proposito: ma quando invece si tratta di mantenimento di pedaggi, la deliberazione spetta
B al Ministero dei lavori pubblici. — C. Stato, 9 giugno 1892, Dep. prov. di Pisa c. Min. LL. PP., Giust. amm., 1892, 404; Annali, 1893,

18. Contro le deliberazioni della Giunta prov. amm. in materia di pedaggi si ricorre direttamente alla
C Sezione IV del Consiglio di Stato. — C. Stato, 26 febbraio 1892, Com. di Este c. Giunta prov. di Padova, R. dir. pubb., III, 226; R. amm., 1892, 366; Riv. universale, 1892, 67; Giust. amm., 1892, 173; Legge, 1892, II, 137; Annali, 1892, 57; Critica for., I, 505.

19. La mancanza di costituzione di regolare consorzio non esclude che, in ragione di proprietà, il Comune limitrofo debba concorrere nella spesa di un ponte già costruito da altro Comune sopra un fiume, che congiunge i due territori; non può desumersi invece dall'utenza che facciano altri Comuni del ponte stesso e della strada obbligatoria, cui serve, il titolo per tenerli pure obbligati, se manca a loro riguardo il requisito della comproprietà del ponte o la costituzione legale ed anticipata del consorzio.

20. I conti liquidati dall'Ufficio del Genio civile costituiscono elemento sufficiente a giustificazione della spesa di fronte al Comune, che non ebbe prima parte nella stessa.

21. Cessata la gestione d'ufficio, spetta alla Giunta prov. amm. l'eseguire nel bilancio del Comune renuente le allocazioni necessarie per il paga-
A mento della sua quota. — C. Stato, 26 agosto 1891, Min. LL. PP. c. Com. di Chianciano, Man. amm., 1892, 354; Legge, 1892, II, 501; R. amm., 1892, 875.

22. Non può mettersi in dubbio che il n. 2 dell'art. 167 della legge com. e prov., il quale richiede il parere del Genio civile della provincia, si riferisca al Genio civile governativo e non agli
B uffici tecnici provinciali. — C. Stato, 28 aprile 1892, Chiatti c. Giunta prov. di Perugia e Sindaco di Perugia, Cons. dei comuni, 1892, 356.

23. Le disposizioni del codice civile relative alle servitù prediali sono applicabili solamente nei rapporti fra proprietà private, non mai nei rapporti fra un fondo privato ed una via pubblica.

24. Il Comune non è tenuto, nella piantagione di alberi che faccia eseguire nelle strade di sua pertinenza, ad osservare distanza alcuna dalle proprietà private limitrofe.

25. Quindi il proprietario di un fondo confinante con una strada comunale non ha azione contro il Comune per chiedere lo svellimento degli alberi piantati lungo la medesima a una distanza minore di tre metri, ovvero il risarcimento dei danni derivantigli dal protendersi dei rami sopra il suo fondo o dall'insinuarsi delle radici
C nel sottosuolo del medesimo. — A. Genova, 4 aprile 1892, Massone c. Com. di Sestri Levante, Temi gen., 1892, 300; Giurista, 1892, 215; M. trib. Mil., 1892, 890.

26. Non compete azione in giudizio ai privati per chiedere la demolizione delle opere praticate sulle pubbliche strade, nè potere all'autorità
D giudiziaria di ordinarla. — A. Genova, 11 giugno 1892, Zino c. Dassori, Temi gen., 1892, 463; Giurista, 1892, 321.

27. Il transito sulle vie pubbliche non costituisce un diritto civile faciente parte del patrimonio individuale dei cittadini; ma si risolve in una facoltà civica regolata esclusivamente dall'autorità amministrativa.

28. L'autorità giudiziaria è quindi incompetente a pronunciare sulla domanda di danni proposta da un privato contro un Comune per aver lasciato ingombra ed impraticabile una strada
E ad esso appartenente. — A. Genova, 5 aprile 1892, Cotonificio Italiano c. Com. di Massa, Temi gen., 1892, 403; R. amm., 1892, 613; M. trib. Mil., 1892, 864; Annali, 1892, 403.

29. Le vie e le fogne pubbliche dipendono dai Consigli comunali, i quali deliberano sulla loro costruzione e manutenzione, e possono anche sopprimerle, esercitando il *ius imperii*.

Digitized by Google

30. Esse non possono formare oggetto di azione giudiziaria.

31. Il singolo cittadino esercita sulle vie e sulle fogne un *jus civicum* personale, il quale non gli conferisce azione per rilevare i difetti di costruzione di quelle opere, nè per domandare la rivalsa di danni derivati alla sua proprietà.
A — A. Roma, 2 giugno 1891, Martinori Angeloni c. Com. di Roma, Temi rom., 1891, 395.

32. Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa il vedere se ricorrano gli estremi necessarî per dichiarare obbligatoria la costruzione d'una strada comunale e per riconoscere in tale opera l'interesse collettivo di più Comuni in modo da dovervisi provvedere per via di consorzio.

33. Però, costruita da un Comune, senzachè si fosse provveduto alla formazione del consorzio, una strada obbligatoria, nella quale si riscontri (guardando alla legge 30 agosto 1868) l'interesse d'un altro Comune, l'autorità giudiziaria potrà conoscere del diritto in genere del Comune, che la costruì, all'esperimento dell'azione *negotiorum gestorum* contro l'altro Comune, che pure della strada risente i vantaggi, per conseguire il rimborso d'una quota della spesa di costruzione; ma dovrà subordinare il se, il quanto e il modo del pagamento alle relative dichiarazioni dell'autorità amministrativa. —
B C. Roma, 28 maggio 1892, Com. di S. Giorgio la Molara c. Com. di Pago Veiano, Annali, 1892, p. sp., 105.

34. Non può la Giunta prov. amm. rendere per un Comune tassativo il disposto dell'art. 11 L. 30 agosto 1868, sulle strade comunali obbligatorie, mentre è puramente facoltativo, ed essendosi già determinato che il pagamento degl' indennizzi debba effettuarsi in un triennio. —
C C. Stato, 2 gennaio 1892, Com. di Silius, R. dir. pubb., III, 240.

35. Una volta approvati dal prefetto i progetti di arte per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, senza che gl'interessati abbiano reclamato, nè proposto tutte le eccezioni in tempo utile, non è lecito riaprire i termini e le discussioni sui detti progetti. —
D C. Stato, 21 aprile 1892, Ferilli Pref. di Lecce c. Com. di Ugento, Giust. amm., 1892, 372; Legge, 1892, II, 706.

36. Dato un contratto d'appalto per strade comunali obbligatorie stipulato dal prefetto nell'interesse di più Comuni a sensi degli art. 14 e 15 della legge 30 agosto 1868, non può l'appaltatore chiedere ad uno solo dei Comuni interessati il pagamento integrale del prezzo dell'opera.

37. Il patto in contrario segnato nel contratto di appalto esorbita dalle podestà delle quali il prefetto è per legge investito, e deve pertanto ritenersi nullo.

38. Ognuno dei Comuni quindi non è tenuto a rispondere verso l'appaltatore che per la quota
A assegnatagli. — C. Torino, 28 dicembre 1891, Spelta c. Com. Avolasca, M. trib. Mil., 1892, 37; Riv. universale, 1892, 52; Legge, 1892, I, 267; R. amm., 1892, 113; Gazz. proc., XXIV, 582.

39. Nell'esecuzione della legge sulle strade comunali obbligatorie il prefetto agisce nella rappresentanza del Comune e lo obbliga coi proprî atti.

40. Quindi, appaltata dal prefetto la costruzione di una strada comunale obbligatoria, e sorta controversia fra esso e il Comune in sede amministrativa circa la esecuzione di una tale strada, l'appaltatore ha azione verso il Comune per essere rimborsato dei danni sofferti in causa del ritardo frapposto alla consegna dei lavori, alla quale per debito di contratto e per inviti ufficiali ricevuti dovette inutilmente tenersi pronto per un lungo periodo di tempo.
B — A. Torino, 9 maggio 1892, Com. di Trivero c. Macchetto, Bett., 1892, 398; Giur. Tor., 1892, 553; Legge, 1892, II, 734.

41. Il prefetto che ordina d'ufficio l'esecuzione di una strada comunale obbligatoria, sebbene agisca nell'interesse del Comune, non lo rappresenta nè lo vincola di fronte agli appaltatori oltre i limiti determinati del fondo speciale assegnato in bilancio per la costruzione delle
C strade obbligatorie. — C. Roma, 13 aprile 1892, Com. di Guardiagrele c. Di Giacomo, Foro, I, 680. (n)

42. L'appaltatore di una costruzione di strada comunale obbligatoria, che abbia compiuto l'opera a termini del contratto, ha pieno diritto, secondo la legge 30 agosto 1868, ad essere soddisfatto dal Comune nella somma pattuita ed entro il termine convenuto, anche se, giusta l'art. 15 di detta legge, alla costruzione della strada procedette d'ufficio il prefetto: ed il pagamento deve farsi dal Comune non solo col fondo speciale per le strade obbligatorie a sè avocato dal prefetto, ma con le rendite ordinarie e i capitali disponibili del Comune stesso, o cogli altri mezzi stabiliti nell'art. 2 della
D legge succitata. — A. Roma, 24 novembre 1891, Com. di Guardiagrele c. Di Giacomo, Temi rom., 1892, 23.

43. Sono di competenza amministrativa tutti in genere i provvedimenti relativi alla costruzione di nuove vie vicinali reclamate dalla necessità, non che in ispecie quelli concernenti sistemazioni, rettificazioni o completamenti necessarî a ridurre a via vicinale carreggiabile un'antica
E trazzera siciliana. — C. Roma, 19 settembre 1891, Stella c. Com. di Monreale, Foro, I, 248.

44. Per la prova della esistenza di una via vicinale rurale, soggetta *ab antiquo* a servitù pubblica, non occorre al Comune di averne il ti-

Digitized by Google

tolo scritto, potendo essa desumersi anche dalle tracce secolari per avventura rimaste sul letto stradale, e da altre circostanze di fatto, assodabili con perizia, nulla calendo di essere stata detta strada prima iscritta e poi tolta dagli elenchi delle strade vicinali compilati ai
A sensi di legge dal Comune. — A. Trani, 1 aprile 1892, Arnò c. Com. di Avetrana, R. giur. Trani, 1892, 433; R. amm., 1892, 799.

45. Il frontista di strada pubblica, vicinale o comunale, che dà accesso al suo fondo, ha azione giudiziaria per far rimuovere gli ostacoli che un altro frontista abbia arrecato al transito
B sulla strada stessa. — C. Roma, 19 marzo 1892, Cardillo c. Cardillo, Foro, I, 357. (n)

46. Non è lecito confondere la servitù di passaggio in senso vero e proprio con il diritto di passaggio che si esercita sulle vie vicinali.

47. Nella prima (servitù di passaggio) è la proprietà del singolo che serve alla proprietà di altri, ed a costituirla occorre sempre la prova scritta.

48. Il secondo (diritto di passaggio) fondasi sui principî giuridici della comunione, perchè le vie vicinali, pur soggette a servitù pubblica, sono di condominio de' privati.

49. Il comunista, quindi, può sempre esercitare l'azione di manutenzione nel possesso legittimo del diritto di passaggio, anche contro gli altri condomini che per avventura gli abbiano
C fatta opposizione. — T. Bari, 17 settembre 1892, Lippolis c. Eramo, Pisanelli, 1892, 276.

50. Gli utenti di una strada vicinale che vogliono ricorrere per essere cancellati dal ruolo dei contribuenti al mantenimento della strada debbono, sotto pena di decadenza, proporre il ricorso entro trenta giorni dalla pubblicazione
D del ruolo reso esecutivo. — C. Stato 2 dicembre 1891, Com. di Brindisi c. Giunta amm. di Lecce, Foro, III, 38.

V. *Comune* 21-23 — *Demanio* 7, 8 — *Espropriazione p. p. u.* 52, 53 — *Giustizia amm.* 39, 40 — *Miniere* 9, 10 — *Servitù* 48.

— consorzi stradali. — V. *Consorzio.*

Strade ferrate — V. *Ferrovie.*

Stralcio — V. *Società.*

Straniero e atti fatti all'estero [c. c. 3, 6 e seg., 10, 70, 100, 102, 103; c. p. c. 105-107, 941-950].

BIBLIOGRAFIA.

La condizione giuridica dello straniero nel pas-
E sato e nel presente. — S. GEMMA, Arch. giur., XLIX, 369.

V. *Citazione civ.* 32, 33, 42, 43 — *Competenza civ.* 172-181, 183, 184 — *Libri di commercio* 12, 13 — *Minore* 14, 15 — *Testamento.*

— convenzioni internazionali — V. *Convenzioni internazionali.*

— diritto internazionale — V. *Diritto internazionale.*

— sentenza straniera — V. *Delibazione* — *Sentenza penale.*

Stupro — V. *Violenza carnale.*

Subasta — V. *Esecuzione immobiliare.*

Subingresso — V. *Surrogazione e subingresso.*

Sublocazione [c. c. 1574] — V. *Locazione.*

Subornazione di testimoni [c. p. 218-220].

1. Per l'art. 218 c. p. la subornazione è un reato per sè stesso, e più grave della falsa testimonianza.

2. Quindi non basta, per provare la subornazione, che si affermi che un testimone abbia deposto il falso per suggerimento altrui, ma è necessario che si formolino e si discutano i fatti che provino come un individuo abbia indotto altri
A alla falsità giudiziale. — C. Roma, 4 aprile 1892, Vedani, Cass. unica, III, 1027; Giur. pen. Tor., 1892, 406; Annali, 1892, 228; Corte S. Roma, 1892, 466.

3. Non si può avere il reato della subornazione
B senza l'estremo della seduzione. — T. Chieti, 20 maggio 1892, Zanotti Federici Oliva, Foro abruzz., VI, 30.

4. La diminuzione di pena stabilita nell'art. 220 c. p. non si applica allorchè, dei testi subor-
C nati, uno si ritratta e l'altro no. — C. Roma, 20 giugno 1892, Serra, Cass. unica, III, 1074; M. trib. Mil., 1892, 747; Riv. universale, 1892, 268; Giur. pen. Tor., 1892, 415; Corte S. Roma, 1892, 462.

V. *Testimonianza falsa* 22.

Successione legittima e testamentaria [disp. prel. c. c. 8; c. c. 720, 773, 805-894, 933-911, 923-983, 1001-1049].

SOMMARIO.

Accettazione, 120-123, 146.
» col beneficio d'inventario — V. *Beneficio.*
Accrescimento 93-99.
Alternativo — V. *Legato.*
Amministraz. dell'eredità 88, 88, 133, 181.
Apertura 111.
Atti conservativi 140.
Autorizzazione — V. *Corpo morale.*
Beneficio d'inventario 14, 15, 124-145.
Capacità di succedere 22-56.
Cassazione, apprezzamento 81.
Cauzione 59, 141.
Cessione di quote ereditarie 189, 169-179.
Collaterali 2, 60-65.
Collazione e imputazione 150-152.
Condizione 35, 57, 58, 78, 87, 109.
Congrega di carità 45, 50.
Coniuge superstite 20, 66-75 ter.
Corpo morale 25-31, 44.
Creditore — V. *Separazione del patrimonio.*
Debiti ereditari 163-168.
Decadenza dal legato — V. *Legato.*
Divisione *inter liberos* 106-110, 187.
Domicilio 111.
Donazione 102-105, 110, 151, 161, 185.
Dote 58, 80.
Erede apparente 23-30, 32, 167.
Eredità giacente 18.
Errore o incertezza. — V. *Persona o cosa.*
Esecutore testamentario 50, 117, 180-183.
Fiducia 4, 23, 24, 32.
Formazione della massa — V. *Collazione Legittima.*
Fratelli unilaterali 2, 61-65.
Frutti 16, 89.
Imputazione — V. *Collazione.*
Inventario 112-119, 146, 147, 149.
» beneficio — V. *Beneficio dell'inventario.*
Ipoteca 69, 70, 186, 184, 193.
Istituzione d'erede 23, 24. — V. *Capacità.*
Legato 7-9, 27, 28, 34-37, 52-59, 76-92, 100-110, 157.
» alternativo 87, 90.
» cauzione 59.
» decadenza o revoca

Digitized by Google

ed inefficacia 9, 100-110.
» successivo o perpetuo 7, 91, 92.
Legge personale 5.
Leggi preesistenti 19, 21, 44-50, 113, 165.
Legittima 8, 93.
Minore 22, 124, 127.
Nato vitale 38-43.
Onere della prova 39.
Opere pie — V. *Corpo morale.*
Patto successorio 18-20, 85.
Persona o cosa incerta 6, 32-37, 47, 52, 100.
Persona interposta 25-30.
Poveri (istituzione a favore) 48-56.
Prelegato 4, 98.
Prescrizione 92.
Prova in genere 26, 39, 126, 155.
» testimoniale 26, 126.
Retratto successorio 189, 190.
Riduzione 156-162, 186.
Rinunzia 21, 93, 147-149, 152, 159.
Rivocazione ed inefficacia di legato 9, 100-110.
Separazione del patrimonio 11, 184.
Sequestro 140.
Sigilli 10, 114, 119.
Suggestione 17.
Tassa di successione 85.
Testamento di esclusione 71-73.
Terzi 13, 105.
Tutore 22.
Unilaterali — V. *Fratelli.*
Usufrutto 66-75, 82.
Vedova (diritti della) — V. *Coniuge.*
Vitalizio 69, 84.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del fondamento delle successioni legittime in diritto patrio, con accenni ai precipui sistemi: prelezione al corso di diritto civile, letta
A il giorno 19 novembre 1892. — V. VITALI, Piacenza, tip. Favari, 1892, in-8°, p. 47.
2. Della successione legittima dei fratelli unilaterali: interpretazione degli art. 740 e 741 c. c.
B — L. MANGINI, Genova, tip. Schenone, 1892, in-16°, p. 27.
3. La riserva dei parenti legittimi nel codice civile francese e nell'italiano: dissertazione. —
C G. PRAITANO, Bari, tip. Fusco, 1892, in-8°, p. 34.
4. Sul prelegato a favore dell'erede fiduciario. —
D M. PAMPALONI, Firenze. tip. di G. Barbèra, 1892, in-8°, p. 13.
5. La clausola finale dell'art. 8 del titolo preli-
E minare del codice civile italiano. — C. F. GABBA, Bett., 1892, 1.
6. L'incertezza e l'errore nelle disposizioni te-
F stamentarie. — C. LOSANA, Rolandino, 1892, 225.
G 7. Legato successivo e perpetuo. — P. COGLIOLO, Ann. critico IV, I, 1.
H 8. Sugli art. 837, 838 c. c. — C. FERRINI, M. trib. Mil., 1892, 461.
I 9. Revoca per alienazione di cosa legata. — C. FERRINI, Ann. critico, 1892, 109.
10. Dell'apposizione dei sigilli: nota agli art. 847
L e 848 c. p. c. — R. RICCHENA, Foro Cat., 1892, 137.
11. La separazione dei patrimonî: nuovi riflessi
M ed appunti. — C. LOSANA, Bett., 1892, 109.
12. Azione del legittimario contro i terzi acqui-
N renti degli immobili ereditarî. — F. BIANCHI, Ann. critico, 1892, 123.
13. Del subbietto dell'eredità giacente nel diritto
O italiano storico e vigente. — G. BLANDINI, Antologia giur., VI, 35.
14. La divisibilità del beneficio d'inventario e i
P suoi effetti nel caso di più eredi. — L. TARTUFARI, Foro, I, 944.
15. Riflessioni sulla intelligenza letterale e giuri-
A dica dell'art. 964 c. c. — G. SCOTTI, Dritto e giur., VIII, 109; Gazz. proc., XXV, 289; Giorn. not., 1892, 441.
B 16. *Fructus augent hereditatem.* — R. CORSI, Legge, 1892, II, 66; Dritto e giur., VII, 409.
17. La suggestione nelle disposizioni testamenta-
C rie: questioni su di un caso speciale. — A. SMILARI, Napoli, A. Bellisario e C. edit. 1891, in-16°, p. 117,

GIURISPRUDENZA.

18. Il divieto dei patti di futura successione non colpisce i patti simili, fatti sotto l'impero di una legislazione che non conteneva eguale divieto.
19. In ispecie: conserva la sua validità sotto il codice italiano il patto fatto sotto l'impero del codice austriaco, col quale i coniugi nella convenzione di separazione abbiano a vicenda rinunciato ad ogni diritto sulle rispettive successioni.
20. Conseguentemente il coniuge superstite, dato quel patto, non può pretendere la quota di riserva sull'eredità a sensi dell'art. 814 c. c.
21. L'art. 18 della legge transitoria che dichiara nulla la rinuncia fatta in alcuni casi secondo le leggi anteriori, non può applicarsi a casi diversi da quelli espressamente contemplati, nè quindi al caso di rinuncia alla successione tra
D coniugi. — C. Firenze, 30 dicembre 1891, Bembo Gierini c. Gierini, Temi ven., 1892, 141; Legge, 1892, I, 441; Annali, 1892, 159; M. trib. Mil., 1892, 506.
22. È senza effetto la disposizione testamentaria fatta da un minorenne a favore del proprio
E tutore. — A. Torino, 9 ottobre 1891, Bricco c. Quaglia, Bett., 1892, 46; Giur. Tor., 1892, 110.
23. Quando evvi un erede in qualunque modo nominato, se il medesimo per debito di lealtà ed obbligo di coscienza non vuole appropriarsi una eredità, che sa di non appartenergli, e corrispondendo alla fiducia in lui riposta dal testatore, spontaneamente dichiara quale fu la costui volontà, quale lo scopo della disposizione, a chi diretta, è evidente che deve aggiustarglisi fede, nè vi è ragione di non credergli.
24. Ma quando manca affatto l'istituzione di erede e se ne pretende assumere la qualità, qualunque dichiarazione di fiducia si faccia dal preteso erede per appoggiare le sue ragioni nulla mette in essere, perchè niuno può formare un
F titolo a sè stesso. — A. Trani, 23 marzo 1892, Conghan c. D'Aquino D'Avalos, Gazz. proc., XXV, 90; R. giur. Trani, 1892, 424.
25. La disposizione dell'art. 829 c. c. è applicabile alle persone fisiche e morali, ma non alle persone fisicamente e giuridicamente inesistenti

Digitized by Google

26. L'erede legittimo non può provare con testimoni che l'istituzione di erede fatta in persona di un ex frate sia diretta a favorire per interposta persona l'ordine religioso soppresso,
A cui l'erede istituito apparteneva. — C. Roma, 25 aprile 1892, Buccelli c. Carones, Foro, I, 1107. (n)

27. Non è sufficiente ad indurre la presunzione che il legato sia fatto ad incapaci per interposta persona, l'esistenza di una nota scritta di mano del testatore, ma non firmata, nè datata, sebbene tale nota sia stata racchiusa in una busta unitamente al testamento olografo.

28. È valido il legato disposto coll'onere nel legatario di compiere certe pratiche religiose. —
B A. Genova, 3 maggio 1892, Botti c. Daniele Delucchi, Temi gen., 1892, 432.

29. La istituzione in erede del Comune, con incarico di realizzare la sostanza ed impiegarla nella fondazione di un ospitale da erigersi in ente morale a cura dell'erede, contiene una disposizione a titolo universale a favore del Comune gravato di particolare incarico o modo.

30. La dizione di nullità dell'istituzione d'erede per vizio di interposta persona suppone necessariamente l'incapacità assoluta in colui che si pretende chiamato a succedere.

31. L'insussistenza della fondazione istituita erede al momento della morte del testatore non
C è causa di incapacità a succedere. — A. Venezia, 5 aprile 1892, Vicentini c. Com. di Verona, Temi ven., 1892, 343.

32. La disposizione testamentaria, annullabile perchè incerta, secondo la ipotesi degli art. 834 e 835 c. c., non è da confondere con la disposizione fiduciaria a cui si riferisce l'altro art. 829, nello ammettere la istituzione apparente senza potersi provare in contrario; dappoichè la determinazione della persona, ancorchè apparentemente beneficata, basta ad escludere
D la incertezza. — C. Napoli, 11 giugno 1892, Piacquadio c. Pilla, Dritto e giur., VIII, 137.

33. Perchè una disposizione testamentaria possa avere il suo effetto a favore di persona diversa da quella indicata dal testatore, occorre che dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti costanti, risulti con assoluta certezza essere quella e non questa la persona che il testatore ha voluto beneficare — A. Ge-
E nova, 9 febbraio 1892, Chiodo c. Corzola Luciani, Temi gen., 1892, 176.

34. È valido il legato della nuda proprietà fatto allo arcivescovo *pro tempore* della diocesi, non essendovi per ciò incertezza della persona.

35. La condizione di non ingerenza dell'autorità locale in una fondazione di Opera pia è nulla,
F restando valido il legato. — A. Napoli, 9 marzo 1892, Tedeschi c. Dentale, Trib. giud., 1892, 106.

36. L'erronea designazione della cosa legata, quando è certo di qual cosa abbia inteso disporre il testatore, non nuoce alla validità del legato.

37. Così il legato d'una rendita sul Debito pubblico di determinata somma e con designazione del suo numero d'ordine, è valido, benchè non si trovi nell'eredità una cartella con quel numero, se tuttavia, per trovarsene altre della stessa rendita e per altre circostanze, sia certo trattarsi di mero errore nella designazione del numero, e sia esclusa l'ipotesi che il testatore al tempo del testamento possedesse veramente la cartella del numero indicato e ne abbia poi di-
A sposto altrimenti. — C. Torino, 25 marzo 1892, Alliana c. D'Alba, Giur. Tor., 1892, 650.

38. Agli effetti della capacità a succedere, il nato vivo si presume vitale.

39. Spetta quindi a chi sostiene la non vitalità il dare prova chiara e completa del suo assunto; giacchè un dubbio qualsiasi reintegra nel suo vigore la cennata presunzione legale.

40. La vitalità non è che l'attitudine alla vita estrauterina.

41. Essa quindi può coesistere collo stato di debolezza ed anche di malattia del neonato, purchè la di lui conformazione e sviluppo non sieno assolutamente incompatibili colla continuazione della vita.

42. La vitalità è dimostrata oggettivamente, *ex facto*, dai fenomeni comprovanti la vita reale e palese, vissuta, sia pure per pochissime ore, dal neonato, per virtù esclusiva della sua funzionalità organica.

43 Per la maturità del feto, che è condizione della sua vitalità, basta una gestazione di sette mesi, comprovata dai fatti embriologici che si sono
B compiuti nel di lui organismo. — A. Perugia, 18 febbraio 1892, Biancalana c. Margiotta, Legge, 1892, I, 490; M. trib. Mil., 1892, 452; Annali, 1892, 192.

44. I corpi morali contemplati nell'art. 25 c. c. Albertino sono capaci per la sola loro esistenza
C di fatto di ricevere per testamento. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Ferro Porro c. Biblioteca di Finalmarina, Giurista, 1892, 51; Temi gen., 1892, 170; R. dir. eccles., IV, 473.

45. Le disposizioni generiche a favore dei poveri sono devolute alla locale Congregazione di carità, a tenore dell'art. 832 c. c., solamente quando non vi sia altro istituto di beneficenza che possa vantare un diritto poziore, sia pure indotto dalla presunta volontà del disponente.

46. Quindi il giudice, interpretando la volontà del testatore, può dichiarare erede un Corpo morale per la circostanza che il suo scopo (nella specie, la protezione dei fanciulli) coincida con quello avuto in mira dal testatore nell'ordinare
D la disposizione. — C. Torino, 8 giugno 1892, Cong. carità di Milano c. Soc. italiana per la protezione dei fanciulli, Foro, I, 908. (n)

Digitized by Google

47. Nel diritto giustinianeo, come nel codice civile, la incertezza della persona dell'erede o del legatario rende nulla la disposizione testamentaria allor quando fosse assoluta, ossia quando non si potesse in alcun modo determinare chi abbia inteso il testatore di gratificare.

48. Non è nulla perciò la disposizione testamentaria con la quale siansi istituiti eredi proprietari i vignaroli poveri della propria parrocchia; in specie poi se tale disposizione a causa pia sia stata fatta sotto la legislazione pontificia.

49. Una disposizione testamentaria non può dirsi caducata sol perchè l'individuo, incaricato di distribuire il patrimonio ereditario fra gli istituiti, sia morto senza poter dare esecuzione alla volontà del testatore.

50. In mancanza dell'esecutore testamentario nominato dal testatore, la Congregazione di carità, trattandosi di disposizione a favore di poveri, è quella che deve incaricarsi dell'ese-
A cuzione del testamento. — A. Roma, 14 luglio 1892, Valentini c. Cong. carità, Temi rom., 1892, 347.

51. La disposizione, con cui il testatore ingiunge agli eredi istituiti di soccorrere ed aiutare tutti i suoi parenti poveri, comprende tutti quanti i parenti che per la loro povertà possono aver bisogno di soccorso, e non può restringersi a favore di quelli che, fra i tanti parenti poverissimi, fossero più bisognosi e meritevoli di soccorso.

52. Non basta l'incertezza della persona dell'erede o del legatario a render nulla la disposizione, ma si richiede che l'incertezza della persona sia tale da non potersi questa determinare.

53. Così non è nulla per incertezza di persona la disposizione fatta a favore di tutti i parenti bisognosi.

54. Per la nullità della disposizione, a senso dell'art. 835 c. c., non basta che la quantità del legato sia in qualche modo lasciata alla determinazione dell'erede o di un terzo, ma vuolsi sia lasciata intieramente al loro arbitrio

55. Così il legato a favore di tutti i parenti bisognosi in proporzione della sostanza degli eredi e del bisogno dei parenti, non è nullo quasi sia rimesso intieramente allo arbitrio degli eredi il determinare la misura del soccorso: bensì, nel dissenso tra gli interessati, spetta la determinazione dell'autorità giudiziaria.

56. La domanda di soccorso fatta in tal caso da uno dei parenti poveri non può essere paralizzata dall'esistenza d'altri parenti che non hanno fatto domanda: la determinazione del soccorso si fa intanto in confronto del povero che l'ha domandato, salvo a modificarla in se-
B guito sopravvenendo altre domande. — A. Torino, 16 maggio 1892, Mello c. Mello, Giur. Tor., 1892, 622.

57. Per decidere se un evento incerto e futuro costituisca la condizione cui è subordinata l'efficacia del legato, oppure non faccia che sospenderne l'esecuzione, è mestieri tener conto sia del significato letterale e complessivo delle disposizioni testamentarie, sia delle circostanze nelle quali il testamento fu fatto.

58. Così, legata alla figlia una somma, da pagarsi in occasione del suo matrimonio a titolo di dote, e legatale parimenti una pensione alimentare pendente il suo stato nubile, è da presumersi che il legato sia immediatamente valido e passi quindi agli eredi della figlia, sebbene morta in istato nubile, quando quel capitale potesse essere dovuto alla figlia come legittima, e d'altronde la pensione predetta corrispondesse approssimativamente ai frutti
A della dote. — A. Torino, 18 luglio 1892, Bognier c. Vola Bognier, Legge, 1892, II, 594; Giur. Tor., 1892, 736.

59. Nel caso di cui all'art. 856 c. c. è rimesso all'autorità giudiziaria il decidere se l'erede deb-
B ba o non dare cauzione. — A. Milano 12 aprile 1892, Cani c. Castiglioni Stampa, M. trib. Mil., 1892, 655.

60. I congiunti più vicini chiamati alla *successione* dall'art. 742 c. c. s'intendono *designati* come prossimiori dal grado individuale, non dalla linea. Quindi i figli di uno zio predefunto non possono concorrere con gli zii paterni e materni viventi a raccogliere l'eredità di chi non lasciò nè genitori od ascendenti, nè fratelli o
C sorelle, o discendenti da essi. — C. Napoli, 8 ottobre 1892, Ferraro c. Sommella, Bett., 1892, 1146.

61. La quota di eredità spettante ai fratelli consanguinei od uterini quando concorrano con fratelli germani è la metà della quota di fatto,
D non della quota virile. — A. Milano, 4 dicembre 1891, Corvi c. Dea, Foro, I, 338. (n)

E62. Conf. — T. Genova, 9 aprile 1892, Saliva c. Saliva, Temi gen., 1892, 382.

F63. — A. Genova, 15 luglio 1892, Saliva c. Saliva, Temi gen., 1892, 588; Bett., 1892, 414; Giurista, 1892, 434.

G64. — T. Cosenza, 9 luglio 1891, Telesio c. Passalacqua, Gazz. proc., XXV, 138.

H65. — A. Venezia, 29 dicembre 1891, Torri c. Torri, Temi ven., 1892, 144; M. trib. Mil., 1892, 191; Giur. Tor., 1892, 215.

66. Il diritto di usufrutto riservato al coniuge superstite nella successione testamentaria non è porzione di eredità e non gli conferisce la qualità di erede; pertanto esso non può essere chiamato in causa a rispondere delle conseguenze e a sostenere la difesa di un giudizio già istituito dal coniuge defunto o contro del
I medesimo. — A. Roma, 23 febbraio 1892, Cecchini c. Lolli, Bett., 1892, 597.

67. Preferitosi dagli eredi del defunto di soddisfare

Digitized by Google

i diritti del coniuge superstite mercè l'assegno di una rendita vitalizia, questi può pretendere che la rendita stessa gli venga validamente garantita, e, non contentandosi delle cautele offerte, farne altre stabilire dall'autorità giudiziaria.

68. Una volta però che il coniuge superstite abbia accettato le garanzie presentategli, altri diritti esso non ha all'infuori di quelli appartenenti al creditore di una rendita vitalizia, fra i quali non vi è quello di essere graduato con preferenza ad altri creditori ipotecarî precedentemente iscritti sulla quota espropriata a danno
A di uno degli eredi testamentarî. — A. Roma, 15 novembre 1891, Iamer c. Antonucci, Temi rom., 1892, 216.

69. Se per convenzione intervenuta fra gli eredi e il coniuge superstite gli si assegni una rendita vitalizia, garantendola mediante ipoteca su determinati beni, il diritto reale di esso coniuge si converte da diritto successorio gravante su tutti i beni ereditarî in un diritto di credito, e la suddetta ipoteca produce il suo effetto e prende grado dal momento della sua inscrizione.

70. Il coniuge superstite, pel quale si è fatta la sostituzione di una rendita vitalizia al diritto di usufrutto, in base all'art. 819 c. c., non ha
B l'ipoteca legale sui beni ereditarî. — C. Roma, 1 aprile 1892, Iamer c. Antonucci Massetti, Corte S. Roma, 1892, II, 87.

71. Il coniuge superstite, non nominato nel testamento, ha diritto alla sua quota di proprietà come erede legittimo, e non alla sola riserva d'usufrutto che gli competerebbe nella successione testamentaria.

72. Il testamento fatto al solo scopo di escludere dalla eredità uno degli eredi legittimi non dà luogo alla successione testamentaria, ma alla successione legittima in favore degli eredi non
C esclusi. — C. Napoli, 17 febbraio 1891, Anghelone c. De Girolamo, Foro, I, 798. (n)

73. Il coniuge che con un testamento revoca tutte le precedenti disposizioni testamentarie, ed esclude dall'eredità taluni successibili per legge, apre il campo alla successione intestata per quelli non esclusi: quindi il coniuge superstite, in concorso coi germani del defunto, ha diritto al terzo in piena proprietà sul patrimonio ere-
D ditario. — A. Napoli, 11 gennaio 1892, Anghelone c. De Girolamo, Dritto e giur., VII, 346.

74. Il coniuge superstite, il quale succeda *ab intestato* con i figli di un unico figlio del predefunto coniuge, e tolga per questo la quarta parte dei beni in usufrutto, ha diritto a pretendere che nella liquidazione della detta quota sia compreso il valore degl'immobili innanzi la morte donati al figliuolo secondo lo stato al tempo della donazione ed il valore al tempo
E della morte. — C. Napoli, 14 luglio 1892, Di Padova c. Romanelli, Dritto e giur., VIII, 176; R. sann. irp., 1892, 90.

75. La legge dà al coniuge superstite un diritto limitato di usufrutto, da potersi soddisfare anche a norma degli art. 853 e 819 c. c., e perciò non è tenuto a rispondere delle obbliga-
A zioni dell'autore. — C. Napoli, 27 luglio 1892, Scotti Ruggiero c. Scotti, Gazz. proc., XXV, 290.

75 bis. L'art. 1415 c. c. non subordina il dritto della vedova agli alimenti, alla condizione ch'essa abbia arrecato una dote al marito.

75 ter. Fornisce invece due criterî di liquidazione di cotesto diritto, o i frutti della dote, o gli alimenti da fornirsi dalla eredità del marito; mancando la dote, vien meno nella mo-
B glie il diritto alla scelta. — A. Palermo, 8 aprile 1892, Longi c. Sabatini, Circ. giur., 1892, 150.

76. Quando un testatore da una parte dispone dei beni particolari e dall'altra di tutto il resto della eredità in maniera indeterminata, il gratificato con la prima disposizione non è altro che un legatario particolare.

77. Legato particolare non è quello soltanto che comprende corpi certi e determinati, ma anche l'altro che contempla quantità determinate; quindi l'aver disposto la testatrice a favore di una persona anche di ciò che le sarebbe potuto spettare sopra un diritto attualmente in lite, non toglie alla disposizione il carattere di
C legato particolare. — A. Roma, 19 gennaio 1892, Pavoncelli c. D'Andea, Temi rom., 1892, 233.

78. Ove il testatore abbia disposto di cosa o somma a favore di determinata persona « come regalo di nozze », si tratta di legato puro e semplice, non già condizionato all'avvenimento futuro ed incerto del matrimonio.

79. Eppertanto il legatario acquista il diritto al legato dal momento della morte del disponente.
D — A. Venezia, 19 aprile 1892, Pii Conservatorî di S. Caterina e del Soccorso di Padova c. Guaccimanni, Temi ven., 1892, 294.

80. Un legato non può ritenersi dotale se non quando per volontà del testatore espressamente dichiarata o riconosciuta altrimenti (con apprezzamento incensurabile del magistrato di merito) sia stato essenzialmente disposto per causa di dote.

81. Il giudizio del magistrato, il quale dall'insieme delle circostanze arguisce che il testatore, ordinando un legato in danaro a titolo di dote e all'epoca del matrimonio, non ha inteso di vincolarlo alla condizione del matrimonio e al titolo di dote, ma volle soltanto indicare una modalità di impiego della somma legata, e che quindi il legato, nella mente del testatore, deve aversi come puro e semplice, è un apprezza-
E mento incensurabile in cassazione. — C. Tori-

Digitized by Google

no, 2 luglio 1892, Birago c. Serra, Giur. Tor., 1892, 529.

82. La disposizione, con cui si legano beni determinati limitatamente al tempo della vita del legatario, si risolve in un legato di semplice usufrutto.

83. Se il testatore affida ad un legatario l'amministrazione di certi beni si reputa aver con-
A ferito un mandato ad amministrare. — A. Trani, 23 marzo 1892, Conghan c. D'Aquin, Gazz. proc., XXV, 90; R. giur. Trani, 1892, 424.

84. L'erede, obbligato per testamento a pagare una rendita vitalizia determinata e a pagarla anticipatamente in una sola volta, e a garantire il pagamento col vincolo di uguale rendita sul Debito pubblico, non può pretendere di pagare il legato col dare in godimento una rendita sullo Stato di quella somma vincolata ad usufrutto a favore del legatario.

85. È inefficace la promessa che l'erede abbia fatto al testatore tuttora vivente di pagare esso la tassa di successione per il legatario, se tale
B obbligo non è scritto nel testamento. — A. Torino, 12 dicembre 1891, Narratone c. Chiappa, Giur. Tor., 1892, 247.

86. Il legatario ha diritto di conseguire dagli eredi del testatore la consegna del legato senza attendere che si proceda da essi alla divisione onde contestare se dal legato stesso sia lesa
C la loro legittima. — A. Genova, 12 dicembre 1891, Vassale c. Botta, Temi gen., 1892, 47; Annali, 1892, 18; Bett., 1892, 254.

87. La esecuzione di beni provenienti da una eredità, a danno dell'erede, è valida, ed il legatario non costituito *in re certa* non può chiederne la separazione; col legato *in re certa* si ha dal legatario la proprietà, non così se chiamato a scegliere, perchè il legato condizionale.
D — A. Aquila, 16 agosto 1892, Belloni Palmieri c. Galli-Nurzia, Foro abruzz., VI, 169.

88. Quando di varî coeredi uno solo sia stato incaricato dal testatore di amministrare l'eredità durante l'usufrutto generale della vedova e di rimettere a questa i frutti, rettamente contro di lui soltanto, anzi che contro tutti i coeredi, si propone dal legatario l'azione per
E la consegna della cosa legata. — C. Torino, 8 novembre 1892, Gafforini c. Borgomaneri, Giur. Tor., 1892, 783.

89. Determinata dal testatore l'epoca della consegna della cosa legata, o del valore equivalente, agl'interessi, i frutti decorrono da detta epoca,
F e non già dalla dimanda giudiziale. — A. Trani, 26 marzo 1892, Bozzicolonna Personè c. Bozzicolonna, R. giur. Trani, 1892, 425.

90. Trattandosi del diritto di scelta del legatario, il che presuppone di necessità il concetto alternativo, la scelta è sempre irretrattabile. —
G C. Napoli, 12 luglio 1892, Viti c. Viti, Dritto e giur., VIII, 150.

91. Nei legati annui perpetui a favore di persone discendenti da una determinata famiglia, ognuna di queste nel richiedere l'adempimento del legato agisce *iure proprio*, concorre cioè per un diritto che ad essa direttamente compete.

92. Non è quindi opponibile a ciascuna di esse la prescrizione incorsa nella prestazione del legato per parte degli aventi diritto apparte-
A nenti a generazioni anteriori. — A. Milano, 12 aprile 1892, Cani c. Castiglioni-Stampa, M. trib. Mil., 1892, 655.

93. La rinuncia per parte di uno o più legittimarî alla porzione legittima giova esclusivamente agli altri legittimarî che accettarono l'eredità.
B — A. Genova, 31 dicembre 1891, Viale c. Viale, Giurista, 1892, 50; Temi gen., 1892, 119; M. trib. Mil., 1892, 269; Annali, 1892, 107.

94. Per diritto moderno, e secondo il codice italiano, il diritto di accrescimento si fonda sulla volontà del disponente, e la legge dà soltanto alcuni criterî per presumere tale volontà, se incerta e dubbia.

95. Tali criterî, dettati dalla legge, ammettono equipollenti allorchè concorrano altre circostanze di fatto dalle quali il giudice possa argomentare la volontà del testatore.

96. La locuzione « senza distribuzione *di parti* » dell'art. 880 cod. civ. è generica; quindi ad escludere il *jus accrescendi* è irrilevante che siasi fatta distribuzione totale o parziale dell'eredità, e che la si sia fatta per parti intellettuali o materiali.

97. Nonostante la locuzione « per parti uguali » dell'art. 881 c. c., è da escludersi il *jus accrescendi* quando nel testamento si trovi eseguita un'effettiva distribuzione di parti.

98. È irrilevante la parola « prelegato » usata dal testatore, se può argomentarsi che coll'assegnazione delle cose ereditarie egli volle disporre
C a titolo universale, non particolare. — C. Firenze, 6 giugno 1892, Boattini c. Pironti, Foro, I, 1221. (n)

99. L'espressione « per parti uguali », non escludente il diritto di accrescimento, non è sacramentale; e può, a giudizio incensurabile del magistrato di merito, riconoscersi lo stesso effetto alla disposizione se dopo essersi con unica vocazione chiamati più eredi e legatarî (senza distribuzione di parti), si soggiunge che altra persona venga pure a concorrere con essi nella
D divisione. — C. Torino, 16 novembre 1992, Moschini c. Boschetti, Giur. Tor., 1892, 795; M. trib. Mil., 1893, 44; Bett., 1893, 30.

100. Il legato a favore di persona premorta al testatore è caduco tutte le volte che non ricorre l'assoluta certezza di errore materiale sulla
E identità del legatario. — A. Genova, 4 febbraio 1892, Chiodo c. Garzola Luciani, Giurista, 1892, 96.

101. Anche trattandosi di legato del debito, ha luogo

Digitized by Google

la caducità per premorienza del legatario. —
A C. Napoli, 3 dicembre 1891, Orfanatrofio SS. Annunziata c. Policinio, Critica for., I, 481.

102. La donazione della cosa legata fatta al legatario non vale revoca del legato.

103. L'art. 892 c. c. non è applicabile in questo caso.

104. Non accettata, quindi, la donazione, il legato rimane fermo.

105. Perchè sia efficace la stipulazione a favore del terzo, bisogna che questi l'accetti almeno du-
B rante la vita dello stipulante. — A. Palermo, 11 gennaio 1892, Leto Puleo c. Sciortino, Circ. giur., 1892, 37.

106. Il legato fatto dal padre al figlio è revocato dalla alienazione che il padre faccia poi della cosa legata; ed è tale anche una divisione *inter liberos* a cui addivenga il padre e in cui la cosa legata venga assegnata ad altri; e la revoca non vien meno per la nullità, anche ra-
C dicale, di quella divisione — C. Torino, 29 dicembre 1891, Bricola c. Bricola, Giur. Tor., 1892, 170; Legge, 1892, I, 515; Massime, 1892, 212; M. trib. Mil., 1892, 375; Annali, 1892, 199.

107. La disposizione dell'art. 892 c. c., per cui il legato s'intende revocato per la posteriore alienazione che il testatore faccia della cosa legata, induce una presunzione *iuris et de iure* di mutata volontà del disponente: onde non si ammette prova contraria.

108. La revoca del legato ha luogo anche se l'alienazione sia subordinata a condizione sospensiva e questa non siasi verificata, a meno che il disponente non abbia dichiarato espressamente il contrario nell'atto d'alienazione, non ammettendosi al riguardo alcun argomento d'induzione sulla volontà del disponente.

109. D'altronde la condizione sospensiva dovrebbe essere chiaramente espressa, e non sottintesa; nè potrebbero mai equivalere a condizione le semplici modalità dell'atto d'alienazione, le sue clausole e riserve.

110. Pertanto una donazione con divisione *inter liberos* importa revoca del legato di cose in essa comprese, ancorchè tale donazione sia nulla per vizio radicale, se il testatore non ha espressamente dichiarato che, non sortendo effetto
D la donazione, debba sussistere il legato. — A. Torino, 9 maggio 1892, Bricola c. Bricola, Giur. Tor., 1892, 603.

111 Una persona ricoverata in manicomio non può dirsi che abbia il suo domicilio nel Comune in cui il manicomio è stabilito; nè quindi, essendo ivi deceduta, può dirsi che quello sia il luogo dell'apertura della sua successione: deve ritenersi invece conservato il domicilio anteriore.
E — A. Torino, 8 marzo 1892, Severino c. Costa, Giur. Tor., 1892, 459.

112. Nelle successioni accettate puramente e semplicemente dall'erede testamentario non possono porsi a carico della massa le spese dell'inventario domandato ed eseguito nello interesse dei legittimarî che impugnarono il testamento. —
A C. Napoli, 30 aprile 1892, Mazza c. Mazza, Foro, I, 857.

113. Il decreto di aggiudicazione, col quale, secondo i principî del codice civile austriaco già vigente in alcune provincie del Regno, l'erede, dopo assunta, coll'adizione dell'eredità, la rappresentanza del defunto, ottiene dal giudice in sede di volontaria giurisdizione l'immissione nel possesso dei beni ereditarî, non ha alcun effetto limitativo dell'esercizio del diritto di erede da parte di chicchesia possa giustificarne il titolo col mezzo della *haereditatis petitio*. —
B C. Roma, 22 aprile 1892, Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Porto Legnago c. Finanze, Corte S. Roma, 1892, II, 115.

114. La risposta affermativa all'interpellanza (di che nel n. 9 art. 855 c. p. c.), che, cioè, delle cose ereditarie sieno state direttamente od indirettamente tolte o traslocate in altro luogo, non autorizza che si possa per legge procedere all'apposizione de' sigilli in detto luogo, abitato da altri, e non già dal defunto e nè a quest'ultimo pertinente; la predetta apposizione è nulla, e chi l'ha domandata è sempre responsabile
C del danno. — A. Trani, 17 ottobre 1892, Carbotti Bruno c. De Leonardis, Pisanelli, 1892, 294.

115. Ordinatosi per sentenza di giudice, assai dopo la morte del testatore, la compilazione dell'inventario in forma legale, non si può pretendere sieno osservate quelle formalità che sieno rese ormai impossibili od inutili per il decorso del tempo e pei fatti avvenuti e non impugnati.

116. Così è inutile l'accesso sui luoghi, se sia certo che nell'appartamento del defunto niente più esiste di quanto v'era nel dì del decesso; così è inutile la nomina di un custode ai mobili inventariati, se sieno stati già anteriormente consegnati ai legatarî.

117. L'inventario non perde il suo carattere, ancorchè si provi che fu incompleto, salvo l'obbligo dell'esecutore testamentario di render conto delle cose che si provi aver egli avuto in custodia e non essere state inventariate, o essere
D andate disperse per sua negligenza. — C. Firenze, 13 giugno 1892, Beccari c. Salvadori Zumpt, Temi ven., 1892, 584.

118. Il diritto che la legge accorda agli eredi alla confezione dell'inventario dei beni del defunto suppone sempre un interesse effettivo e reale in coloro che lo richiedono, e perciò occorre che sia provata innanzi tutto l'esistenza di tali beni.

119. L'aver negletto di fare istanza per l'apposizione dei sigilli ai beni lasciati dal defunto non è di ostacolo alla concessione dell'inven-

Digitized by Google

A tario. — A. Roma, 9 luglio 1891, Palitto c. De Carolis, Temi rom., 1891, 524.

120. A porre in essere la tacita accettazione di un'eredità non basta che l'erede presuntivo compia atti che apparentemente rivelino la qualità di erede, ma è necessario che tali atti implichino la volontà in lui di accettare l'ere-
B dità e di assumere la veste di erede. — A. Genova, 4 marzo 1892, Cosentini c. Frugoni, Giurista, 1892, 162 e 198.

121. L'istanza fatta per la nomina del notaro per l'inventario di una eredità, e l'intervento all'inventario, come atti meramente preparatorî e conservativi, non possono creare l'accetta-
C zione tacita della qualità di erede. — A. Bologna, 12 dicembre 1891, Ferretti c. Caravita, R. giur. Bol., 1892, 36.

122. Chi domanda la quota di legittima, che gli è dovuta *ope legis*, non può per questo fatto ritenersi acquiescente al testamento del *de cuius*.
D — A. Palermo, 31 dicembre 1891, Napoli c. Napoli, Circ. giur., 1892, 84.

123. Nonostante che un testatore facendo un legato abbia vietato ad uno dei suoi eredi di impugnare il contenuto del suo testamento e l'erede così istituito abbia accettato l'eredità e osservato il divieto, tuttavia l'erede di quest'ultimo ha azione per impugnare il legato stesso. —
E A. Genova, 31 dicembre 1891, Ferro Porro c. Biblioteca di Finalmarina, Giurista, 1892, 51; Temi gen., 1892, 170; R. dir. eccles., II, 473.

124. I figli minori, i quali non abbiano accettato l'eredità secondo le forme imposte dall'art. 930 c. c., non possono agire in giudizio quali eredi
F del padre. — A. Genova, 9 ottobre 1891, Ditta Belgrano Berio c. Barabino, Temi gen., 1892, 12; Annali, 1891, 467; Bett., 1892, 138.

125. Il beneficio dell'inventario è per sua natura personale e divisibile; quindi alla stessa eredità possono succedere eredi beneficiati ed eredi puri e semplici, sia per rinunzia al beneficio stesso, sia per decadenza nei casi previsti dalla legge

126. La decadenza dal beneficio dell'inventario può provarsi con testimoni nel giudizio in cui si controverte della validità di un atto (nella specie, ipoteca giudiziale).

127. Il termine stabilito nell'art. 963 c. c. per la decadenza di un minore dal beneficio d'inventario non è comune al coerede maggiore, la cui condizione giuridica è sempre regolata dagli art. 955 e seg. c. c.

128. In rapporto ai coeredi maggiori decaduti dal beneficio d'inventario non è applicabile l'art. 1971 cod. civ.; quindi l'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili dell'eredità beneficiata è valida ed efficace limitatamente alla loro quota.
G C. Firenze, 23 maggio 1892, Evangelisti c. Trabucchi, Foro, I, 943. (n)

129. A far riconoscere giudizialmente la qualità di erede col beneficio d'inventario non basta la fatta dichiarazione di accettare con quel beneficio, ma occorre ancora la effettiva erezione
A dell'inventario. — C. Firenze, 10 marzo 1892, Negrî c. Brentel, Temi ven., 1892, 214; Legge, 1892, I, 660; Giur. Tor., 1892, 403; Annali, 1892, 302.

130. L'autorizzazione di vendere beni mobili ereditarî non può essere all'erede beneficiato concessa se non coll'osservanza delle formalità stabilite dal codice di procedura civile, cioè con le
B formalità de' pubblici incanti. — P. Torino, 4 febbraio 1892, Trinchero, Mon. pret., 1892, 79.

131. Non è necessario che il provvedimento col quale si ordina il pagamento di un debito ereditario all'erede beneficiato contenga l'indicazione espressa di tale qualità.

132. L'erede beneficiato non può sostenere l'inefficacia di simile provvedimento pretendendosi pregiudicato dall'omessa indicazione, potendo egli sempre opporre la limitazione della sua responsabilità nel momento in cui si procede
C in via esecutiva sui beni suoi proprî. — C. Torino, 28 gennaio 1892, Salvai c. Rondolino, M. trib. Mil., 1892, 158; Riv. universale, 1892, 278.

133. La legge, a tutela dell'interesse dei *creditori* di un'eredità beneficiata, dispone cogli art. 969, 970, 975 c. c.; ma mai dichiara la decadenza dell'erede beneficiato dal diritto di amministrare i beni dell'eredità medesima. — A. Ve-
D nezia, 10 dicembre 1891, Missana Pordenon c. Iurizza, Temi ven., 1892, 64.

134. La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita degli immobili di un'eredità beneficiata si eseguisce fra i creditori privilegiati o ipotecari e l'erede beneficiato.

135. Quindi i creditori chirografarî e gli aventi interesse sopra l'eredità, come i legatarî, non prendono parte alla graduazione, ma debbono poi rivolgersi all'erede beneficiato, il quale in concorso dell'esecutore testamentario deve pagarli entro i limiti dell'eredità, e con le norme e cau-
E tele stabilite nell'art. 976 c. c. — A. Milano, 22 aprile, 1892, Amedeo, c. Pavesi, Latuada, Foro, I, 1138. (n)

136. Benchè le sentenze ottenute dai creditori del defunto contro l'eredità beneficiata non producano ipoteca giudiziale sui beni di questa, ben possono tuttavia i creditori medesimi agire in esecuzione forzata contro gli eredi bene-
F ficiati e sui beni della successione. — A. Torino, 4 marzo 1892, Vindrola c. Poma, Giur. Tor., 1892, 430.

137. Il benefizio d'inventario non toglie al creditore della successione, avente titolo esecutivo, il diritto di procedere ad esecuzione sopra i beni ereditarî e contro l'erede benefiziato, sia prima, sia durante la liquidazione dello stato attivo e passivo della eredità.

Digitized by Google

138. Venendo a morire uno dei debitori solidali, l'intero debito passa a carico della sua eredità, ma fra i singoli eredi il debito stesso va di-
A viso *pro rata*. — A. Roma, 19 gennaio 1892, Pavoncelli c. D'Andrea, Temi rom., 1892, 233.

139. La semplice cessione della quota d'eredità non induce decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario.

140. Non è ammissibile sequestro conservativo in confronto di un'eredità beneficiata.

141. La cauzione imposta all'erede dall'art. 975 c. c. è dovuta di diritto ai creditori che la richiedono, senz'obbligo in questi di comprovare l'esistenza di pericolo qualsiasi.

142. L'obbligo del rendiconto imposto all'erede dall'art. 969 c. c. deve ritenersi limitato a liquidazione completa, e non può di regola essergli addossato durante la gestione da lui tenuta
B della eredità suddetta. — A. Milano, 20 maggio 1892, Dubroy c. Marcozzi, M. trib. Mil., 1892, 919.

143. La decadenza dal benefizio d'inventario ha luogo soltanto nei casi tassativamente indicati nel codice civile.

144. Quindi l'erede beneficiato che stipulò una transazione non decade dal beneficio neppure se abbia omesso di chiederne l'approvazione al
C magistrato competente. — A. Torino, 12 ottobre 1891, Borgogna c. Garrone, Foro, I, 342.

145. Secondo il codice civile italiano, a differenza del diritto romano e del codice francese, durante il periodo per fare l'inventario e deliberare possono chiamarsi in giudizio i chiamati alla successione per il pagamento di debiti ereditarî; però essi debbono citarsi nella qualità di curatori di diritto dell'eredità e la condanna deve emettersi contro l'eredità stessa, rappresentata dai chiamati nella detta qualità. —
D A. Roma, 21 novembre 1891, Narducci c. Spagnoli, Temi rom., 1892, 56.

146. La domanda di proroga dell'inventario non equivale a dichiarazione di accettazione di eredità.

147. È valida quindi la rinunzia all'eredità, fatta da chi avea chiesto la proroga dello inven-
E tario. — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Pappalardo c. Pappalardo, Circ. giur., 1891, 307; Legge, 1892, I, 627; Foro Cat., 1892, 35.

148. La rinunzia ad una eredità può esistere fino a che il diritto di accettarla non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato e
F quando non sia stata da altri accettata. — A. Trani, 30 ottobre 1991, Gambardella c. De Fazio, Pisanelli, 1892, 35.

149. La rinunzia ad una quota ereditaria emessa sulla base dell'inventario non può essere intesa che relativamente alla sostanza così accertata, e non si estende a ragioni illiquide sulla sostanza stessa, quando non comprenda ogni qualsiasi altro diritto o ragione che al
A rinunziante potesse spettare. — A. Bologna, 12 dicembre 1892, Ferretti c. Caravita, R. giur. Bol., 1892, 36.

150. Nelle successioni *ab intestato* può darsi luogo alla determinazione della porzione disponibile, nel caso che il *de cujus* abbia disposto, per atti tra vivi, di tutto o parte del suo patrimonio.

151. Alla morte del *de cujus* senza testamento, i donatarî, che accettarono la eredità, e che furono dispensati dalla collazione, non sono tenuti a conferire, avendo diritto a ritenere il donato *intra vires* del disponibile.

152. Chi ha ricevuto una donazione dal padre con dispensa di collazione non è obbligato a rinunziare all'eredità per conservare il donato.
B — A. Palermo, 31 ottobre 1891, Tomasi di Lampedusa c. Tomasi di Lampedusa, Circ. giur., 1892, 39.

153. Quando un erede impugna di simulazione un contratto fatto dal suo autore, in quanto diretto a lederlo nella sua legittima, non è più a riguardarsi come un avente causa dal *de cujus*, ma come terzo. In questo caso egli agisce non *ut haeres*, ma *ex persona propria*, per mantenere illesi i diritti riservatigli dalla legge.

154. La sentenza che in prima istanza a proposito di tal contratto fosse già intervenuta in confronto del defunto, va riguardata a petto dell'erede come *res inter alios*, ed egli, anche in appello, quando vi sia chiamato, o come interveniente, può provare con tutti i mezzi la simulazione del contratto.

155. È quindi ammissibile un interrogatorio all'uopo
C diretto. — A. Genova, 1 aprile 1892, Mangini c. Bacigalupo Barberi, Giurista, 1892, 182.

156. È inammissibile per mancanza o contrarietà d'interessi la dimanda di riduzione del lascito fatto al nuovo coniuge proposta da coloro che per essere germani dello attore come figliuoli del nuovo coniuge hanno lo stesso interesse di accrescere la eredità materna del disponibile legato dal padre alla madre loro, per escluderne
D i consanguinei. — C. Napoli, 7 aprile 1892, Iovane c. Iovane, Gazz. proc., XXV, 135; Dritto e giur., VIII, 86.

157. L'art. 1026 c. c., riguardante l'imputazione dei legati nella riserva, è inapplicabile al caso in cui il legittimario non agisce in riduzione, ma chiede all'erede istituito la quota di riserva ed
E i legati fattigli dal testatore. — A. Catania, 6 aprile 1892, Pilo-Denti c. Pilo-Denti, Foro, I, 811. (n)

158. Benchè l'erede abbia accettato l'eredità puramente e semplicemente, tuttavia, se egli è erede legittimario, non è tenuto a pagare *ultra vires* il legato fatto ad altro coerede legittimario, ma ha diritto d'aver salva la propria legittima.
F — A. Torino, 12 luglio 1892, Boiral c. Boiral, Giur. Tor., 1892, 726.

Digitized by Google

159. L'erede che rinunzia alla successione, salvo il diritto di ripetere da essa una somma donatagli dal *de cujus* e ripetibile alla di lui morte, non può pretendere che il pagamento abbia luogo se non dopo verificato, con la formazione della massa, se la donazione eccede la disponibile, e dopo operata, in siffatto caso, la do-
A vuta riduzione. — C. Napoli, 18 giugno 1892, Perrelli c. Petilli, Bett., 1892, 896; Gazz. proc., XXV, 317.

160. Il coerede, contro di cui è promossa l'azione di rescissione, se vuol impedire il corso del giudizio ed una divisione, deve pagare all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria con gli interessi dal giorno della domanda
B giudiziale. — C. Napoli, 30 giugno 1891, Torrusio c. Barone, Dritto e giur., VII, 377.

161. Mancando un precetto di legge circa i criterî da seguirsi nell'estimazione del valore dei beni compresi in una donazione all'effetto di stabilirne la riduzione, essi sono rilasciati al libero e insindacabile giudizio dei magistrati del merito.

162. Le figlie che all'atto del matrimonio sotto l'impero delle cessate leggi, a correspettivo della dote ricevuta, rinunziarono alla futura successione paterna, morto il padre sotto l'impero della nuova legge che rese inefficaci tali rinuncie, non sono tenute a conferire e quindi ad imputare nella loro quota legittima, oltre la somma o cosa ricevuta, anche i relativi interessi o frutti dal giorno del pagamento, sibbene soltanto dal giorno dell'aperta successione. —
C C. Firenze, 18 febbraio 1892, Tassi c. Franceschi, Temi ven., 1892, 209; Legge, 1892, I, 727; Annali, 1892, 259.

163. Il riconoscimento che taluno dei coeredi indivisi abbia fatto della sussistenza di determinata passività ereditaria non fa stato in confronto della massa, salva ogni azione che dal riconoscimento possa derivare in confronto ai
D singoli confitenti. — A. Venezia, 16 aprile 1892, Pennelli Beltrame c. Pomè Maggioni Stefanelli, Temi ven., 1892, 535.

164. Il coerede, che compulso dall'esattore paghi il tributo fondiario per una parte del fondo ereditario, che non volturato dai coeredi al seguito degli assegni rispettivamente avuti quando fecero la divisione, perchè non trovata realmente esistente ed in possesso dell'autore, ha il diritto di esigere dagli altri coeredi e loro aventi causa, anco a titolo particolare, la rata proporzionale del tributo che egli solo ebbe pagata, e pretendere che la intestazione della parte inesistente sia pur tra i medesimi ripartita in proporzione dei rispettivi assegni. —
E C. Napoli, 26 aprile 1892, Muti c. Muti, Dritto e giur., VII, 414; Gazz. proc., XXV, 124; Imp. dir., 1892, 231; Legge, 1892, II, 301; Bett., 1892, 579.

165. Tanto per l'abolito codice delle Due Sicilie, quanto pel vigente codice italiano, gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi ereditarî personalmente in proporzione della loro quota ed ipotecariamente per l'intiero.

166. Per le leggi dell'ex Regno delle Due Sicilie i terzi creditori di una prestazione gravata sopra un immobile con ipoteca speciale potevano rivolgersi con l'azione personale anco contro chi non possedesse il fondo gravato, pur che
A fosse un coerede del debitore. — C. Roma, 27 giugno 1891, Fondo culto c. La Face, Corte S. Roma, 1891, I, 321; Circ. giur., 1892, 100.

167. Il debitore ereditario che interviene nei giudizî istituiti dall'erede vero ad oggetto di revindicare i suoi diritti contro gli effetti della eredità apparente, non può pretendere rimborso di spese dall'erede vero se non quando dimostri che la condanna alle spese fosse pronunziata a carico della eredità; mentre in ogni altro caso l'erede vero che esercita un suo diritto non è responsabile di alcun risarcimento.
B — C. Napoli, 7 novembre 1891, Scafati c. Gattola, Dritto e giur., VII, 355.

168. L'azione personale per pagamento di *debito* ereditario istituita contro un solo *coerede non* può produrre che o la condanna di *costui* alla quota da liquidarsi a cura del creditore, ovvero l'ordine che la lite sia contestata rimpetto a tutti i coeredi; dappoichè niuno è tenuto del debito altrui se non quando sia stretto da vin-
C colo solidale o indivisibile. — C. Napoli, 30 maggio 1891, D'Orvè c. Subeconomato di Gaeta, Dritto e giur., VII, 258.

169. Non è lecito confondere la cessione di una eredità con la cessione di singoli e determinati oggetti che le appartengono.

170. La prima comprende tutt'i diritti inerenti alla qualità di erede, che per legge vuolsi garantire, e si estende a tutto ciò che è derivato o sarà per derivare dall'eredità. La seconda si restringe a' beni determinati e specificati, appartenenti all'eredità, la cui sola esistenza si garantisce.

171. L'acquirente de' singoli beni ereditarî è un avente causa a titolo particolare e non può quindi esperimentare i diritti inerenti alla qualità di erede e relativi alla revindica di un fondo, salvo che tali diritti non abbiano formato espressamente anche oggetto della ven-
D dita. — T. Bari, 18 giugno 1892, Chimenti c. Sette, Pisanelli, 1892, 169.

172. La cessione della intera quota ereditaria, fatta con la specificazione di tutti i cespiti che la compongono, non è di ostacolo all'azione per petizione della eredità di un altro cespite, venuto a far parte della massa ereditaria in epoca posteriore alla cessione, nella quale non era stato determinato, ignorandosi dai contraenti,
E che alla eredità stessa si appartenesse. — A.

Digitized by Google

Trani, 9 settembre 1892, Sette c. Chimenti, Bett., 1892, 558.

173. L'obbligazione di pagare i danni-interessi in virtù dell'azione di garenzia è divisibile fra gli eredi del venditore.

174. La vendita dei diritti ereditarî non esonera il venditore da ogni responsabilità verso i creditori della eredità. — A. Catania, 8 aprile 1892, Specchi c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 48; Foro Cat., 1892, 51.

175. La vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad un coerede a suo rischio e pericolo dall'altro coerede è un contratto aleatorio che riposa sulla incertezza della precisa consistenza dell'asse ereditario.

176. Questa vendita perciò, essendo regolata dall'art. 1040 c. c., che forma una limitazione ai precedenti art. 1038 e 1039, non è rescindibile a causa di errore oltre il quarto.

176bis. Tuttavia la stessa vendita è nulla ed inesistente se vi fu errore di fatto sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

177. L'errore cade sulla sostanza della cosa anche quando investe il fatto determinante come causa finale il prezzo maggiore o minore di questa specie di vendita, limitando in certo modo anche l'alea.

178. Nel caso di errore nella vendita del diritto ereditario sono applicabili le regole generali di diritto sul consenso di cui agli art. 1104 e 1110. — A. Macerata, 2 luglio 1891, Ferrucci c. Ferrucci, Giorn. giur., 1892, 6.

179. Il coerede, che ha ceduto ai proprî coeredi i suoi diritti ereditarî, conserva tuttavia il condominio dei beni finchè non gli è stato integralmente pagato il prezzo della cessione; e quindi, subastati per debiti dei cessionarî gli immobili della successione, il cedente ha diritto di essere collocato in via di prelievo come condomino per il prezzo tuttora dovutogli, preferibilmente ai creditori ipotecarî dei cessionarî medesimi. — A. Casale, 16 settembre 1892, Gazzone Cattaneo c. Bruno, Giur. Casale, 1892, 521; Bett., 1892, 612.

180. L'esecutore testamentario, cui il testatore abbia conceduto l'immediato possesso di tutti o di parte dei suoi beni mobili, è autorizzato ad adempiere, senza il concorso dell'erede, tutte le disposizioni del testamento che a siffatti beni si riferiscono. — A. Genova, 29 marzo 1892, Cassa gen. Genova c. Saracco e Queirolo, Temi gen., 1892, 249.

181. L'esecutore testamentario non ha diritto di opporsi a che gli eredi istituiti assumano l'amministrazione dell'eredità, qualora il testatore non lo abbia immesso in possesso di parte dei beni. — A. Firenze, 9 gennaio 1892, Parrini, Bett., 1892, 122.

182. La legge circoscrive a particolare limite di tempo le attribuzioni dell'esecutore testamentario in quanto riflettono il possesso dei mobili dell'eredità; ma in quanto riguardano la sorveglianza ch'egli deve prestare all'adeguato adempimento della volontà del testatore, non evvi limite di tempo.

183. Rettamente, pertanto, è evocato in giudizio assieme all'erede anche l'esecutore testamentario ogniqualvolta si impugni il testamento, sia pure decorso oltre un anno dalla morte del testatore. — A. Venezia, 5 aprile 1892, Vicentini c. Com. di Verona, Temi ven., 1892, 343.

184. La iscrizione della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede non conferisce verun diritto di prelazione in confronto degli altri creditori ereditarî; e quindi il separatista resta primeggiato da un'ipoteca accordata dal defunto ad altro creditore, sebbene iscritta posteriormente alla iscrizione per separazione di patrimonî. — A. Casale, 1 aprile 1892, Mogliotti c. Giolito, Giur. Casale, 1892, 259.

185. La donazione, *propter nuptias*, di determinati immobili, fattasi dai genitori ad uno dei figli per sua quota disponibile, e il di più sulla legittima, è da ritenersi dato come tanta parte di disponibile per quanto corrisponde al valore di detti beni, salvo il caso di eccesso.

186. Conseguentemente è inefficace la disposizione testamentaria di uno dei donanti, che riduca alla metà dalla disponibile detta donazione.

187. Non viola il principio della eguaglianza delle quote l'ascendente che nel fare col suo testamento la divisione *inter liberos* dei suoi beni non comprenda nella quota legittima di uno di essi quelli della stessa natura e qualità, dati all'altro, onde evitarne lo smembramento; e perciò non evvi nullità di detta divisione.

188. Non compete nemmeno azione di rescissione della divisione medesima per deficienza di quota, qualora abbia l'ascendente indicato il cespite ereditario pel possibile supplemento. — A. Trani, 26 marzo 1892, Bozzicolonna Personè c. Bozzicolonna, R. giur. Trani, 1892, 425.

189. Il retratto successorio è inammessibile per fatto proprio, quando chi lo eserciti abbia venduto egli stesso la parte dell'immobile ereditaria che reclama.

190. Nè il reclamante può esercitarlo nella qualità di erede di altro coerede, che non lo avea esercitato. — C. Palermo, 25 agosto 1891, Arcuri c. Paternostro, Circ. giur., 1891, 311; Legge, 1892, I, 740; Foro Cat., 1892, 38.

191. Non può venir meno la qualità d'unico erede istituito pel fatto che si eccepisca che il *de cujus* abbia lasciato sopravvivente un figlio naturale che consti non legalmente riconosciuto, e perciò non avente diritto alla successione.

192. Quindi il debitore del defunto non può articolare alcuna prova al riguardo per impedire all'erede di agire da solo in giudizio per ottenere

Digitized by Google

A il pagamento del credito. — A. Genova, 10 giugno 1892, Paggi c. Pigoni, Giurista, 1892, 297.

193. La fabbrica che l'erede ha fatto costruire su terreno di compendio dell'eredità non entra nel patrimonio ereditario, ma resta in quello personale dell'erede; perciò le iscrizioni ipotecarie dei creditori della eredità non possono venire in concorrenza con quella che ha assunto sulla nuova fabbrica il costruttore della stessa per cauzione del suo credito derivante dal con-
B tratto d'appalto. — C. Palermo, 28 gennaio 1892, Pulvirenti Fiscella D'Urso, Bett., 1892, 12; Legge, 1892, I, 485; Circ. giur., 1892, 65; Foro Cat., 1892, 103.

V. *Assenza* — *Associazione in genere* 1, 2 — *Competenza civ.* 6, 148, 149 — *Comunione e condominio* 19 — *Confessione civ.* 15 — *Debito pubblico* 6, 7 — *Diritto civ.* 5 — *Diritto romano* 15 — *Graduazione* 9, 10 — *Inabilitazione* 2 — *Minore* 11-13 — *Monaco* 2 — *Patria potestà* 9-12 — *Patronato* 7 — *Pontefice* — *Transazione* 6-10 — *Trascrizione* 17, 18.

— diritti dei figli naturali nelle successioni [c. c. 743-752, 815-818, 820] — V. *Filiazione.*

— forme dei testamenti — V. *Testamento.*

— giudizio di divisione — V. *Divisione.*

— sostituzione — V. *Sostituzione e fedecommesso.*

— tassa di successione — V. *Registro* § 2.

Successione di Stato a Stato — V. *Stato* — V. pure: *Danni di guerra.*

Succursale di casa comm. o industriale — V. *Stabilimento comm. o industriale.*

Sudditanza — V. *Cittadinanza.*

Suicidio.

BIBLIOGRAFIA.

C Il suicidio in Italia: dissertazione. — G. MATARO, Gallipoli tip. Gallipolina, 1892, in-8°, p. 39.

Suicidio (istigazione o ajuto al) [c. p., 370].

Superficie (diritto di)

BIBLIOGRAFIA.

D 1. Della superficie. — N. COVIELLO, Arch. giur., XLIX, 3.

2. Natura del diritto di superficie sotto l'impero
E del codice civile italiano. — Mov. giur., 1892, 140.

Supposizione nelle cambiali — V. *Effetto cambiario.*

Supposizione di parto — V. *Supposizione di stato.*

Supposizione di persona — V. *Falso penale.*

Supposizione e **soppressione** di stato [c. p. 361-363].

1. Il reato di soppressione di stato pel quale si sospende il giudizio penale fino alla sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato, si verifica solo quando si occulti o si cambi un infante, se ne sopprime o se alteri lo stato civile, ovvero si faccia figurare nei registri dello stato civile un infante che non esi-
A sta. — A. Napoli, 26 gennaio 1892, Riciardi, Gazz. proc., XXXV, II; M. trib. Mil., 1892, 411; Giur. pen. Tor., 1892, 238; Legge, 1892, II, 175.

2. Spetta alla competenza della Corte d'assise la cognizione del reato di supposizione di stato, punibile con la reclusione da 5 a 10 anni. —
B C. Roma, 19 dicembre 1891, Di Giovanni, Corte S. Roma, 1891, 997.

Surrogazione e **subingresso** [c. c. 1251, 1254, 201, 2022, 1928; c. comm., 668].

SOMMARIO.

Annotazione 6.
Cessione 5-9.
Creditore perdente 21-26.
Esazione 14.
Evizione 26-29.
Fidejussione 3, 4.
Mutuo 11.
Privilegio 14.
Riscatto 28.
Subingresso ipotec. — V. *Surrogazione nell'ipoteca.*
Surrogazione in genere 10.
» convenzionale 11-15, 30.
» legale, 12, 16-30.
» nell'ipoteca 1-3, 5, 11, 17-30.
Terzo possessore 17-19, 27-30.

BIBLIOGRAFIA.

1. Del subingresso ipotecario spettante al creditore parzialmente perdente, quando il creditore preminente, con ipoteca più estesa, venga collocato in quota proporzionale sul prezzo di
C tutti i fondi ipotecati. — S. Braccio, Foro, I, 715.

2. Del subingresso ipotecario spettante al creditore parzialmente perdente, quando il creditore preminente, con ipoteca più estesa, venga collocato in quota proporzionale sul prezzo
D di tutti i fondi ipotecati. — V. CASTELBOLOGNESI, Foro, I, 1136.

3. Una questione di subingresso ipotecario. Se possa aver luogo il subingresso legale dell'art. 2011 c. c. di fronte al coobbligato con ipoteca
E al semplice datore di ipoteca. — L. FERRARI, Antologia giur., V., 881.

GIURISPRUDENZA.

4. Fallito il fideiussore, ben può il creditore, sebbene chirografario, domandare in confronto della fallita e del debitore principale, che gli si riconosca la facoltà di valersi della ipoteca accordata dal debitore al fideiussore per garantirlo dalle conseguenze della prestata sicur-
F tà. — A. Casale, 1 aprile 1892, Rampone c. Seggiaro, Giur. Casale, 1892, 455.

5. Con la surrogazione e cessione del grado è errore dire liberato il debitore, non essendo la cessione uno de' modi con cui si estinguono le obbligazioni, e nei contratti bisogna aver riguardo a ciò che le parti hanno dichiarato.

6. La ipoteca è diretta a provvedere a possibili violazioni del dritto di credito, e dura fin che rimane il credito. Con la cessione del credito e surrogazione nel grado è errore pretendere che il cessionario debba prendere una nuova

Digitized by Google

iscrizione, e basta l'annotazione per provvedersi allo interesse dei terzi. — A. Aquila, 25 marzo 1892, Miscione Cianciosi c. Falcone Cianciosi, Foro abruzz., VI, 105.

7. L'istituto della cessione dei crediti o di altri diritti, e quello del pagamento con surrogazione convenzionale, sono ben diversi per l'intrinseca loro natura e per l'oggetto cui mirano, e quindi le regole che governano l'uno non possono applicarsi all'altro istituto.

8. Di conseguenza, se la notificazione della cessione è formalità indispensabile perchè abbia vita il diritto del cessionario verso il terzo, e diventi perciò suo creditore diretto, la stessa notificazione non è richiesta per legge al debitore dell'atto del pagamento con surrogazione, per produrre i suoi effetti giuridici nei rapporti di esso debitore.

9. Verificandosi tale pagamento, il terzo diviene, senza bisogno di notificazione, debitore diretto del surrogato, e se costui per avventura sia contemporaneamente anche debitore del terzo, si opera nei loro rapporti la compensazione di diritto, senza che possa incontrare ostacolo nella posteriore cessione che il terzo avesse fatto del suo credito ad altra persona, però dopo il pagamento con surrogazione. — A. Palermo, 28 marzo 1892, Arra-Coglitore c. Fissor, Annali, 1892, 330.

10. Il subingresso, come finzione giuridica, opera solamente nei casi tassativamente indicati negli art. 1253 e 1258 c. c. e alle condizioni ivi prescritte. — C. Torino, 17 dicembre 1891, Vernetti c. Banca pop. d'Acqui, Giur. Tor., 1892, 83; Legge, 1892, I, 272; Gazz. proc., XXV, 31.

11. Non si verificano le condizioni di una surrogazione convenzionale nel caso di un mutuo fatto a chi contemporaneamente compra un immobile da un terzo, e si serve del denaro mutuatogli per pagare un creditore iscritto sull'immobile, giusta la delegazione avutane dal venditore; ed è quindi nulla la surrogazione concessa nell'atto stesso da questo creditore al mutuante nella sua ipoteca sull'immobile.

12. Tale surrogazione non può neanco valere come surrogazione legale del mutuatario compratore nell'ipoteca del soddisfatto creditore e da lui rinunciata a favore del mutuante. — A. Torino, 11 ottobre 1892, Thonous c. Demargheriti e Ghersi, Giur. Tor., 1892, 777.

13. Non è necessaria contemporaneità di fatto tra il pagamento e la surroga, perchè questa abbia luogo, ma basta una contemporaneità intenzionale, la quale si verifica quando si fa il pagamento sotto la promessa della surroga, che viene poi accordata. Questa promessa spiega efficacia quand'anche fatta verbalmente, massime se il pagamento viene eseguito in più rate.

14. Colui che ha pagato le imposte prediali per altri non ha per questo suo credito nessun privilegio sul fondo. E quindi, se ha pagato un creditore ipotecario del comune debitore, resta surrogato di diritto nella relativa ipoteca, in virtù dell'art. 1253 n. 1. — A. Casale, 13 ottobre 1891, Mattei c. Fogliatti, Giur. Casale, 1892, 168.

15. Quando è il creditore che surroga il terzo nelle sue ragioni, basta il fatto del consenso di questo per far rientrare la surrogazione nell'ipotesi contemplata dal n. 1 dell'art. 1252 c. c., qualunque possa essere stato il motivo pel quale il terzo siasi indotto al pagamento. — A. Roma, 22 dicembre 1891, Bardi c. Segre, Temi rom., 1892, 74.

16. A stabilire la surroga accordata dall'art. 1253 n. 1 c. c. non basta che il terzo provveda il denaro occorrente al debitore per soddisfare il suo debito, ma è necessario che ne faccia egli stesso il pagamento al creditore. — A. Genova, 5 marzo 1892, Sciallero Carbone c. Degola, Temi gen., 1892, 358.

17. Il subingresso legale concesso al terzo possessore dall'art. 2022 c. c. non è che una limitazione della surrogazione legale, di cui all'art. 1253 n. 3.

18. Questo subingresso entro certi limiti corrisponde alla cessione forzata delle ragioni stabilita dal diritto romano in favore dello stesso terzo possessore che pagava il debito ipotecario.

19. Quindi contro il terzo possessore, il quale avendo pagato il debito principale agisce coll'azione ipotecaria contro gli altri terzi possessori, possono opporsi tutte le eccezioni competenti al debitore, e da lui non opposte, meno quelle strettamente personali al debitore medesimo. — A. Macerata, 26 novembre 1891, Giglioli Biolcati c. Vitali Lebrecht Cavalieri, Legge, 1892, I, 125; Annali, 1892, 9; Giorn. giur., 1892, 92.

20. L'acquisitore di un immobile, il quale, pagando col prezzo del suo acquisto un creditore avente ipoteca su di esso, consente all'ordine dato da quest'ultimo per la cancellazione dell'ipoteca, incorre nella perdita del subingresso legale di cui all'art. 1253 n. 2 c. c. — A. Genova, 18 dicembre 1891, Patrone c. Pallavicino, Temi gen., 1892, 51; Annali, 1892, 23.

21. La surrogazione disposta dall'art. 2011 c. c. non si estende all'ipoteca su beni non appartenenti al debitore, che furono ipotecati da un terzo per garantire il debito. — A. Napoli, 15 febbraio 1892, Diana c. Iannuccilli, Foro, I, 587.

22. Il creditore ipotecario che si trova parzialmente perdente perchè una parte del ricavo dei fondi a lui ipotecati è stata assorbita da precedente creditore munito d'ipoteca più estesa, il quale fu collocato in quota proporzionale sopra tutti i fondi ipotecati, ha diritto, subingredendo in tale ipoteca più estesa, di venire

Digitized by Google

collocato sui residui prezzi degli altri lotti, sino alla concorrente del ricavo dei fondi colpiti dalla propria iscrizione, e con preferenza ad
A ogni altro creditore posteriormente iscritto. — A. Casale, 2 aprile 1892, Borasi c. Banca pop. di Tortona, Foro, I, 715. (n)

23. Il creditore perdente non ha subingresso ipotecario sui beni che al giorno della sua iscrizione erano già usciti dal patrimonio del comune debitore con atto trascritto, ancorchè l'atto trascritto fosse una vendita col patto di riscatto, se poi il riscatto non venne eserci-
B tato. — C. Torino, 28 febbraio 1892, Traverso c. Beverino, Giur. Tor., 1892, 313; Legge, 1892, II, 112.

24. Il creditore perdente, nel fine di conseguire il subingresso ipotecario sull'immobile del terzo, deve ottenere condanna contro del debitore espropriato.

25. Egli non ha azione per chiedere la condanna del terzo a pagargli la somma dovuta al suo debitore, prima che siasi determinata giudiziariamente la surrogazione di costui al creditore evincente contro di esso terzo.

26. Ha diritto al subingresso nell'ipoteca del creditore evincente sull'immobile del terzo, chiedendo, per surrogazione all'istesso creditore evincente, la condanna dell'istesso terzo in fa-
C vore del suo debitore. — T. Campobasso, 2 maggio 1892, Minichetti c. Filipponi, R. sann. irp., 1892, 66.

27. Il terzo possessore che ha subito la spropriazione può esercitare il subingresso contro gli altri terzi possessori di beni ipotecati per lo stesso debito, quantunque non abbia per i beni da lui acquistati istituito il giudizio di purgazione.

28. Se il creditore che ha ricevuto in pagamento alcuni dei beni ipotecati a suo favore ne soffre poi l'evizione, rinasce l'ipoteca sua sugli altri beni, e può farla valere quantunque non abbia
D istituito il giudizio di purgazione. — C. Torino, 4 marzo 1892, Cadeo c. Cadeo, Giur. Tor., 1892, 451.

29. La surrogazione legale nella ipoteca più estesa di un creditore anteriore può essere chiesta dal creditore posteriore perdente, anche nel giudizio di rivendita, e quando per effetto delle modificazioni derivate da questo giudizio egli sia divenuto perdente, mentre prima non lo era. Nè vi fa ostacolo il passaggio in giudicato della sentenza che omologò lo stato di collocazione, potendo la domanda essere proposta anche nella sede di liquidazione.

30. L'effetto della surrogazione legale si ottiene soltanto contro i creditori posteriori; quindi non può nuocere a chi ottenne una surrogazione convenzionale nell'iscrizione anteriore,
E dentro i limiti di tale surrogazione. — A. Modena, 17 maggio, 1892, Ordine Gerosolimitano c. Banca popolare di Modena e Finzi, Bett., 1892, 340.

V. *Apertura di credito* 3 — *Assicurazione* 26 — *Cessione* 2, 25 — *Compensazione* 6 — *Esazione* 165, 166 — *Ipoteca* 28-31 — *Privilegio* 14-16 — *Purgazione* 6.

— surrogazione del creditore nelle azioni del debitore [c. c. 1234] — V. *Creditore.*

Surrogazione in materia di esecuzione [c. p. c. 375, 735] — V. *Esecuzione immobiliare.*

Sussistenze militari (reati relativi alle) — V. *Forniture.*

Svincolo dei beni di enti ecclesiastici di patronato — V. *Ente ed asse ecclesiastico* — *Patronato.*

Tabacco — V. *Privative* (generi di).

Tacche o taglie di contrassegno [c. c. 1332].

Taglia.

Tariffa giudiziaria civile [R. D. 23 dicembre 1865, n. 2700] — V *Spese giudiziali.*

— giudiziaria pen. — V. *Spese del procedim. pen.*

— doganale — V. *Dogana.*

— ferroviaria — V. *Ferrovie.*

— notarile — V. *Notaro.*

Tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizî [L. 8 giugno 1874, n. 1947; R. D. 23 agosto 1874, n. 201].

Tassa sul bestiame [L. 26 luglio 1868, n. 4513, che dà facoltà ai Comuni di imporre una tassa sul bestiame] — V. *Tasse comunali.*

Tassa di bollo — V. *Bollo.*

Tassa di bonifica (del carlino, moggiatico, plusvalenza ecc.) — V. *Bonifica.*

Tassa per le Camere di commercio [L. 28 giugno 1866, n. 3022; Reg. 3 febbraio 1867, n. 3612; L. 11 dicembre 1870, n. 6116] — V. *Camera di commercio.*

Tassa sui cavalli e vetture [L. 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilisce la tassa sui domestici; Reg. relativo 3 febbraio 1867, n. 3612; L. 11 agosto 1870, all. *O*, n. 5784, che abroga la tassa governativa sui domestici ed impone invece una tassa comunale pure sui domestici; Reg. relativo 24 dicembre 1879, n. 6137] — V. *Tasse comunali.*

Tassa sulla circolazione e negoziazione delle azioni e obbligazioni [L. 13 settembre 1874, n. 2077, 65-74; Reg. 25 settembre 1874, n. 2128, 50, 51; L. 30 marzo 1890, n. 6790, tassa bollo e negoziazione cartelle agrarie; L. 30 giugno 1891, n. 313, sovrimposta due decimi].

1. Gli aumenti del capitale impiegato in una delle società anonime o in accomandita per azioni straniere, di cui parla l'art. 65 legge sul bollo 13 settembre 1874, i quali seguano nelle sue sedi e rappresentanze in Italia, debbono essere denunciati, agli effetti della tassa di circolazione, entro trenta giorni dal dì dell'avvenuta variazione: senza la quale denuncia è comminata una multa, col diritto all'agente di procedere d'ufficio all'accertamento, e senza che

Digitized by Google

la società possa essere rimessa in tempo a fare
A la denuncia stessa. — C. Roma, 20 giugno 1892, Finanze c. Soc. anonima tramsways a vapore di Napoli, Corte S. Roma, 1892, I, 93.

Tassa sulle concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi [L. testo unico 13 settembre 1874, n. 2086; Reg. 25 settembre 1874, n. 2132; L. 19 luglio 1880, n. 5536, all. *F*].

Tassa sul consumo — V. *Dazio consumo.*

Tassa sui domestici — V. *Tassa sulle vetture e domestici.*

Tassa ed emolumenti di segreteria — V. *Diritti di segreteria.*

Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi di antichità [L. 27 maggio 1875, n. 2554; Reg. 11 giugno 1885, n. 3191, per la riscossione della tassa d'ingresso nei musei, nelle gallerie, negli scavi e nei monumenti nazionali].

Tassa di esercizio o rivendita [L. 11 agosto 1870, n. 5184, all. *O*, che dà facoltà ai Comuni di imporre una tassa di esercizio e rivendita; Reg. relativo 24 dicembre 1870, n. 6137] — V. *Tasse comunali.*

Tassa sui fabbricati — V. *Fondiaria.*

Tassa di fabbricazione [L. 3 giugno 1874, n. 1950, che impone una tassa sulla preparazione della radica di cicoria; Reg. relativo 26 luglio 1874, n. 2014; L. 31 luglio 1879, n. 5038, che porta nuove disposizioni sulla tassa per la fabbricazione degli alcool, della birra e della cicoria; L. testo unico 27 agosto 1883, n. 1583, sulla fabbricazione dello zucchero indigeno; Reg. relativo 20 marzo 1884, n. 2086; L. 2 aprile 1886, che all'art. 8 impone una tassa sulla fabbricazione del glucosio; Reg. relativo 22 luglio 1886, n. 3889; R. D. 25 decembre 1887, n. 5125, sulla produzione dell'acido acetico puro e rettificazione dell'acido impuro; L. 13 maggio 1888, n. 5407, che convalida il decreto anzidetto; L. 24 giugno 1888, n. 5470, che convalida l'altro R. D. anzidetto, n. 5124; L. testo unico 29 agosto 1889, n. 6358, sugli spiriti; Reg. relativo 29 agosto 1889, n. 6359].

1. Commette contravvenzione alla legge sugli spiriti 29 agosto 1889 chi non rinnova la precedente licenza, senza che incomba al sindaco
B alcuna iniziativa al riguardo. — C. Roma, 25 marzo 1892, Bianchi, Corte S. Roma, 1892, 146.
2. Per l'art. 52 L. 29 agosto 1889, l'atto isolato ed unico della vendita di un litro di alcool è considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e dà luogo a contravvenzione. —
C C. Roma, 15 giugno 1892, Maranò, Cass. unica, III, 960; Cons. comm., 1892, 195; Annali, 1892, 191; Dazio cons., 1892, 322; Gazz. proc., XXV, 263; Corte S. Roma, 1892, 517.
3. Il criterio per distinguere i delitti dalle contravvenzioni si trova scritto nell'art. 21 disp. trans. c. p.
4. In base al detto criterio, l'esercizio del commercio di spiriti e di bevande alcooliche senza licenza, producendo sempre la lesione del diritto che ha lo Stato di percepire la relativa tassa, ha il carattere di vero delitto, e come tale deve essere ritenuto, sebbene la legge speciale usi la parola « contravvenzione. »
5. La sentenza di primo grado, contenente la condanna per il delitto surricordato, è quindi appellabile e non può essere denunziata in cas-
A sazione. — C. Roma, 27 ottobre 1892, Aloi, Annali, 1892, 282.
6. La prescrizione di un anno, stabilita dalla legge 3 giugno 1874 sulla fabbricazione della cicoria, è interrotta nei modi stabiliti dal codice pena-
B le colla notificazione dell'atto di citazione. — C. Roma, 9 maggio 1892, Pellegrini, Guzzago, Corte S. Roma, 1892, 260.

Tassa di famiglia o fuocatico [L. 26 luglio 1868, n. 4513, che accorda facoltà ai Comuni di imporre una tassa di famiglia o fuocatico]. — V. *Tasse comunali.*

Tassa fondiaria sui terreni — V. *Fondiaria sui terreni e fabbricati.*

Tassa sulle fotografie [L. 14 giugno 1874, n. 196, che dà facoltà ai Comuni di imporre una tassa mediante applicazione di bolli sulle fotografie; Reg. relativo 22 ottobre 1874, n. 2185].

Tassa giudiziale [L. 13 settembre 1874. 58-64 e tariffa n. 116-134] — V. *Registro.*

Tassa sulle insegne [L. 14 giugno 1874, n. 1961, che dà facoltà ai Comuni di imporre una tassa sulle insegne e su qualsiasi forma di avvisi o indirizzi relativi all'esercizio di professioni, industrie o commerci; Reg. relativo 22 ottobre 1874, n. 2185].

Tassa ipotecaria [L. testo unico, 13 settembre 1874, n. 2097; Reg. relativo 25 settembre 1874, n. 2130] — V. *Ipoteca.*

Tassa di licenza [L. 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *O;* Reg. 24 novembre 1870, n. 6137].

Tassa sul macinato — V. *Macinato.*

Tassa di manomorta — V. *Manomorta.*

Tassa per le occupazioni di aree. — V. *Tasse comunali.*

Tassa sulle operazioni di anticipazioni sopra pegno [L. 13 settembre 1874, n. 2077, 75, 76; Reg. 25 settembre 1874, n. 2138, 53].

Tassa sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizî o delle cappellanie [L. 13 settembre 1874, tariffa 1157] — V. *Registro.*

Tassa sulle polveri — V. *Polvere pirica.*

Tassa per le prestazioni d'opera per le strade obbligatorie [L. 30 agosto 1868, n. 4613; Reg. 16 aprile 1874, n. 1906] — V. *Strade.*

Tassa sul prodotto lordo dei teatri [L. 13 settembre 1874, n. 2077, 63; Reg. 25 settembre 1874, n. 2128, 39-46].

Digitized by Google

Tassa sul registro — V. *Registro.*

Tassa sulle rivendite — V. *Tassa di esercizio.*

Tassa sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei beneficî e delle cappellanie [L. 13 settembre 1874, n. 2076, 49-57; tariffa, p. II, n. 107-115; Reg. 25 settembre 1874, n. 2127] — V. *Registro* § 2.

Tassa sugli utenti principali delle strade obbligatorie [L. 30 agosto 1868, n. 4613] — V. *Strade.*

Tassa del 30 per cento sul patrimonio degli enti ecclesiastici — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Tassa sui trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie [L 6 aprile 1862 n. 542; Reg. 31 aprile 1862, n. 553; L. 14 giugno 1874, n. 1945].

Tassa sul valore locativo [R. D. 28 giugno 1866, n. 3023, art. 16, 19; R. D. 31 gennaio 1867, n. 3523, sull'applicazione dell' imposta sul valore locativo delle abitazioni].

Tassa sulle vetture e sui domestici [L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. *O*, che stabilisce una tassa comunale sulle vetture pubbliche; L. 11 dicembre 1870, n. 6116; Reg. relativo 24 dicembre 1870, n. 6137] — V. *Tasse comunali.*

Tassazione di spese e onorarî — V. *Spese giudiziali — Spese del procedimento pen.* — V. pure: *Arbitramento — Perizia civile.*

Tasse in genere.

— esazione di tasse — V. *Esazione ed esattore.*

Tasse, imposte e sovrimposte comunali [L. 8 dicembre 1867, n. 4097, che determina l'importo ed il riparto annuale delle sovrimposte com. e prov.; L. 11 agosto 1870, n. 5784, all. *O*, sulle tasse che possono imporre i Comuni e le provincie: e altre leggi speciali relative alle singole tasse].

1. È irregolare e riprovevole, ma non contraria alla legge, la pubblicazione dei ruoli per la riscossione delle imposte comunali fatta posteriormente alle annate a cui le tasse stesse si riferiscono.
2. Epperò non può il Comune, adducendo il ritardo di quella pubblicazione, rinunziare alla percezione delle tasse arretrate, e coprire con la creazione di un debito il disavanzo dei pre-
A cedenti esercizî. — C. Stato, 6 novembre 1891, Com. di Caltanisetta, Foro, III, 28.
3. L'imposta sul bestiame, essendo di natura diretta, non può essere riscossa a mezzo di abbuonamento; pur tuttavia può essere accertata mediante concordati, duraturi per un triennio, da farsi sulla stessa misura con tutti i contri-
B buenti proprietarî di bestiame. — C. Stato, 5 dicembre 1891, Com. Isola del Piano, Foro, III, 20.
4. L'art. 19 del regolamento sulla tasse vetture e domestici eccettua dalla tassa le vetture delle tramvie a vapore, dovendosi esse ritenere equi-
C parate a quelle delle ferrovie. — C. Stato, 11 agosto 1892, Com. di Verona c. Giunta prov. amm. Verona e Soc. tramvays a vapore di Verona e Vicenza, R. dir. pubb., III, 606; Giust. amm., 1892, 418; R. amm., 1892, 1045; Annali, 1892, 122; Legge, 1893, I, 206; M. trib. Mil., 1893, 114.
5. In materia di tasse comunali di esercizio e rivendita, la Deputazione provinciale ha un doppio ufficio: è autorità tutoria in quanto approva i regolamenti comunali per l'applicazione della tassa; è tribunale amministrativo in quanto giudica sui reclami contro l'operato della Commissione o della Giunta che ha formato il ruolo dei contribuenti.
6. Contro i provvedimenti della prima specie il Comune può ricorrere al Governo del Re; contro quelli della seconda ha azione giudiziaria, come i contribuenti.
7. Sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria il vedere se un contribuente eserciti o no l'industria che gli venne attribuita.
8. Ma è competente l'autorità giudiziaria a decidere se sia esente dalla tassa chi esercita una industria in un Comune diverso da quello in
A cui è domiciliato. — C. Roma, 12 marzo 1892, Tanlongo c. Com. di Monterotondo, *Foro, I,* 1053. (n)
9. Alla tassa di esercizio, di cui all'art. 1 della legge 11 agosto 1870 all. *O*, sono soggette le Società ferroviarie unicamente pel fatto di tenere una stazione nel territorio del Comune. —
B A. Brescia, 8 marzo 1892, Soc. tram. di Milano Bergamo c. Com. Treviglio, M. trib. Mil., 1892, 447; R. amm., 1892, 522.
10. Agli effetti dell'art. I della legge 11 agosto 1870 all. *O*, costituisce esercizio di un'industria soggetto a tassa la fabbricazione, la conservazione e successiva vendita di ghiaccio effettuata dai proprietarî sopra terreni incolti ridotti all'uopo
C a forma di stagni. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ricci c. Com. Voltaggio, M. trib. Mil., 1892, 101; Giur. trib. amm., 1892, 104; Giur. Tor., 1892, 138; Legge, 1892, I, 374; Annali, 1892, 94.
11. Entro i limiti segnati dai regolamenti prov. possono i Comuni disciplinare con speciali regolamenti le modalità per l'accertamento della materia imponibile, pei modi, per le epoche dei pagamenti ecc., ma nel silenzio del regolamento provinciale non possono dettare norme generali per stabilire e definire l'ente imponibile.
12. Quindi siffatte deliberazioni devono annullarsi perchè contrarie alla legge.
13. La parola «famiglia» adoperata dall'art. 8 L. 26 luglio 1868 va intesa nel senso che non si intese di escludere dalle imposte i celibi; che è imponibile anche colui che trovasi solo: che la imposta non è un testatico, e non può essere applicata senz'altro a chiunque sia in

Digitized by Google

grado di sostenerne il carico; e per determinare il soggetto imponibile occorre integrare il concetto di famiglia con quelli di convivenza e di comunione d'interessi.

14. In altri termini, si devono assoggettare ad una sola imposta coloro che vivono sotto il medesimo tetto, parenti od affini fra di loro entro il 4° grado, e in comunione fra loro di beni e
A di interessi. — C. Stato, 28 dicembre 1891, Com. di Pietra Ligure, Man. amm., 1892, 112; R. amm., 1892, 269; R. amm. Nap., 1892, 107; Legge, 1892, I, 608; Cons. dei comuni, 1892, 104.

15. Le guardie di finanza che non abbiano casa propria, e vivano accasermate, non sono soggette alla tassa di famiglia.

16. Le riunioni di più guardie, costituenti una brigata, non si possono equiparare a famiglie, e quindi sfuggono anch'esse alla relativa tassa
B comunale. — C. Stato 19 febbraio 1892, Min. Finanze, Foro, III, 93.

17. Spetta alla Giunta prov. amm., e non alla Deputazione provinciale, approvare e modificare i regolamenti sulle tasse di famiglia e fuoca-
C tico. — C. Stato, 5 dicembre 1891, Dep. prov., di Parma, Foro, III, 23.

18. Contro le decisioni della Giunta prov. amm., succeduta alla Deputazione provinciale, sui reclami avverso la matricola in materia di tassa focatico, è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per illegittimità, secondo l'art. 24 L. 2 giugno 1889.

19. Non può il Comune opporre il difetto di formale notifica del reclamo, quando questo fu inviato alla Giunta prov. amm. a mezzo del sindaco, massime se il regolamento speciale indica tale procedimento per reclamo.

20. Non possono essere assoggettati alla tassa focatico alcuni membri di una famiglia nel Comune di loro residenza, quando vi è già soggetto il capo di essa in un altro Comune in
D cui risiede. — C. Stato, 20 agosto 1892, Giunta com. di S. Cipriano Picentino c. Cioffi, Giust. amm., 1892, 413; R. dir. pubb., III, 668; Bett., 1892, 259; Cons. dei comuni, 1892, 325; Annali, 1893, 16.

21. Chi ricorre per la tassa di famiglia alla IV Sezione, contro la decisione della Giunta prov. amm., deve notificare al Ministero delle finanze, da cui i Comuni dipendono in materia di regolamenti di detta tassa e della loro applicazione, il deposito del proposto ricorso.

22. A tal fine la Sezione può assegnare un termine alla regolarizzazione degli atti.

23. Quando il regolamento provinciale fa la distinzione fra matricola e ruolo, e non ammette contro il ruolo se non il ricorso all'autorità giudiziaria, conviene prima accertare se il ricorso sia prodotto contro la matricola, e nei termini e nelle condizioni volute dal detto regola-
mento, e tali indagini debbono farsi dal Ministero delle finanze per la completa istruzione
A dell'affare. — C. Stato, 27 maggio 1892, Com. S. Cipriano c. Giunta prov. amm. Salerno, Cons. dei comuni, 1892, 227.

24. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda spiegata da un comunista contro il Comune per restituzione di tasse, che sostiene di avere pagato indebitamente in base ad un ruolo di esazione irregolare.

25. L'azione per restituzione di tasse, che diconsi indebitamente percette dal Comune in base ad un ruolo irregolare, quand'anche si tratti di tasse sugli utenti per la costruzione di nuove strade, è di competenza del tribunale senza ri-
B guardo al valore. — A. Casale, 2 aprile 1892, Com. di Castelletto d'Orba c. Bertania, Giur. Casale, 1892, 409; R. amm., 1892, 788.

V. *Privilegio* (concessione di) 1.

— esazione di tasse — V. *Esazione ed esattore.*

Tasse e imposte erariali [L. 23 giugno 1873, n. 1445, che dà le norme per la formazione dei ruoli per le imposte dirette].

1. In materia di tributi non può il magistrato per le ripetizioni d'indebito conformarsi unicamente alle norme comuni e generali del codice civile, sconoscendo e scancellando la legi-
C slazione speciale. — C. Roma, 10 novembre 1891, Finanze c. Suriano, Corte S. Roma, 1891, I, 319; Imp. dir., 1892, 116; Esatt. e com., 1892, 77; Annali, 1892, p. sp., 40; Mass. giur., 1892, 163; Gazz. proc., XXV, 89.

2. Sulla imposta riconosciuta indebita la Finanza non è tenuta ad interessi che dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza che
D abbia riconosciuto l'indebito. — C. Roma. 10 agosto 1892, Finanze c. Diana, Giur. trib. amm., 1892, 458; Esatt. e com., 1892, 280.

E 3. Conf. — A. Napoli, 11 marzo 1892, Finanze c. Iocca, Imp. dir., 1892, 276.

F 4. — C. Roma, 19 aprile 1892, Finanze c. Soc. per lo sviluppo del commercio e industria in Francia, Annali, 1892, p. sp., 130; Legge, 1892, II, 654.

5. Lo Stato, che indebitamente ha riscosso una somma a titolo d'imposta, deve restituirla cogli interessi dal giorno in cui fu costituito in
G mora. — A. Genova, 30 luglio 1892, Banca di Genova c. Finanze, Giurista, 1892, 460.

H 6. Conf. — A. Milano, 21 dicembre 1891, Pugni c. Finanze, M. trib. Mil., 1892, 319.

I 7. — A. Milano, 7 giugno 1892, Finanze c. Com. di Milano, M. trib. Mil., 1892, 721; Riv. universale, 1892, 411; R. dir. pubb., III, 520; Giur. trib. amm., 1892, 470; Annali, 1892, 361; Cons. comm., 1892, 329.

L 8. — A. Trani, 15 decembre 1891, Finanze c. Diana, Pisanelli, 1892, 33.

9. L'ingiunzione per il pagamento di una tassa (nella specie, tassa di registro) non è solo una

Digitized by Google

intimazione a pagare come il precetto, ma costituisce il titolo esecutivo della Finanza contro il contribuente.

10. Quindi, anche quando venga notificata ad un fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'ingiunzione non può essere annullata, specialmente se non è stata seguita da altri atti esecutivi.

11. La Finanza però non può fare posteriori atti di esecuzione per esigere la tassa, ma deve concorrere cogli altri creditori alla ripartizione dell'attivo del fallimento. — C. Roma, 13 febbraio 1892, Finanze c. Fall. Martirono e Brandi, Foro, 1, 303.

12. L'eccezione del *solve et repete* è pregiudiziale anche allo esame sulla nullità della ingiunzione per vizio di forma. — A. Catania, 22 gennaio 1892, Pontano c. Finanze, Giur. Cat., 1892, 37; Foro Cat., 1892, 7.

13. L'eccezione del *solve et repete* deve disaminarsi, perchè pregiudiziale all'ammissibilità della dimanda, prima del merito.

14. Desso riguarda i soli debitori, o aventi causa da questi, non il terzo, che chiede la separazione, o si oppone al precetto, esercitando un dritto dominicale. — A. Aquila, 21 luglio 1892, Finanze c. Mascitelli, Foro abruzz., VI, 167.

15. Il principio del *solve et repete* non è applicabile al caso in cui il contribuente sia stato citato dalla Finanza per la conferma di un sequestro per debito d'imposta. — A. Torino, 30 novembre 1891, Finanze c. Antonietti, Massime, 1892, 1.

16. Debitore dell'imposta è solo il proprietario o possessore dell'immobile, su cui gravita, non mai l'affittuario, tuttochè abbia egli ristabilito a sue spese il reddito accertato per l'imposta.

17. Chi pagò l'imposta per un altro, per un errore della Amministrazione dello Stato, che l'obbligò a pagare, ha azione soggetta solo alla prescrizione ordinaria e non a quella speciale dei sei mesi contro i ruoli dei contribuenti, pur spettandogli la ripetizione dell'indebito pagato. — A. Venezia, 3 agosto 1892, Finanze c. Ditta Gei Coletti e Prov. Belluno, Bett., 1892, 529.

18. La prescrizione speciale stabilita da una legge finanziaria a carico dei contribuenti per poter chiedere la restituzione di imposte indebitamente pagate, decorre dalla sentenza che ritiene inesistente il cespite attivo dal quale traeva origine l'imposta, non dalla data del pagamento di questa. — A. Bologna, 30 dicembre 1891, Finanze Miotti e Tescari c. Econom. B. V. prov. Lombarde e Parmensi, e Fondo culto, Bett., 1892, 563.

V. *Diritto romano* 27 — *Giustizia amm.* 21, 22, 41 — *Privilegio* 8-12.

— esazione delle tasse — V. *Esazione e esattore.*

— competenza — V. *Competenza civ.* — *Esazione.*

— prescrizione — V. *Esazione* — *Prescrizione civ.*

Tavoliere di Puglia (affrancamento di terre) [L. 26 febbraio 1865, n. 2168, per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia; Reg. relativo 23 marzo 1865, n. 2211; R. D. 5 febbraio 1868, n. 4240, che autorizza la liquidazione del debito dei censuarî del Tavoliere di Puglia e dei loro aventi causa; L. 7 luglio 1868, n. 4477, che proroga il termine per la liquidazione di cui nel precedente decreto 5 febbraio 1868; L. 9 marzo 1871, n. 103, e L. 7 marzo 1886, n. 3717, che prorogano i termini di affrancazione].

Teatro [L. sulla p. s.; c. comm., 3, 869].

— diritti d'autore sulle opere teatrali — V. *Diritti d'autore.*

Telefono [R. D. 1 aprile 1883, n. 1335, sull'approvazione dei capitolati per concessioni di esercizio telefonico per uso pubblico e privato; R. D. 21 febbraio 1884, n. 2110, che modifica i capitolati di cui nel precedente decreto; L. 7 aprile 1892, n. 184, sui telefoni; Reg. relativo 16 giugno 1892, n. 288].

Telegrafo e telegramma [c. comm. 21, 26, 28, 44, 47; c. p. 667; L. 23 giugno 1853, n. *1563*, che riserva al Governo lo stabilimento di linee telegrafiche; Reg. 11 aprile 1875, n. 2442, pel servizio telegrafico internazionale; R. D. 22 aprile 1880, n. 5447, che fa un'aggiunta all'art. 96 del reg. 11 aprile 1875; R. D. 6 maggio 1880, n. 5446, che estende alla corrispondenza interna le norme pel servizio telegrafico internazionale; R. D. 15 febbraio 1885, n. 2997, che riforma l'art. 102 Reg. 11 aprile 1875; convenzioni internazionali].

Un telegramma non può far prova in giudizio quando non sia accertata la persona a richiesta della quale fu spedito. — A. Roma, 14 maggio 1892, Principessa di Sirignano c. Principe D'Antuni, Legge, 1892, I, 777; M. trib. Mil., 1892, 573; Annali, 1892, 237; Bett., 1892, 403; Temi rom., 1892, 299.

Tempo.

— come qualifica nei reati — V. *Furto.*

— relativamente all'applicazione delle leggi — V. *Legge.*

— relativamente agli atti giudiziarî — V. *Termine.*

Tentativo [c. p. 61, 62].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della inidoneità. — M. GARBARINI, Antologia giur., VI, 103.

GIURISPRUDENZA.

2. Nelle questioni ai giurati non può compenetrarsi nella questione del tentativo punibile, senza renderla complessa e contradditoria, la ipotesi del tentativo non punibile. — C. Roma, 27 novembre 1891, Vidoni, Cass. unica,

Digitized by Google

III, 313; Giur. pen. Tor., 1892, 126; Annali, 1892, 27; Corte S. Roma, 1891, 921.

3. Nulla vieta al presidente di formulare il quesito sul reato mancato in una sola questione, ovvero di dividerlo in due, nella prima delle quali si domandi ai giurati se l'accusato abbia volontariamente vibrato più colpi di coltello a fine di uccidere, e nella seconda si domandi se l'accusato abbia compiuto ciò che era ne-
A cessario a fine di uccidere. — C. Roma, 8 aprile 1892, Bellini, Cass. unica, III, 769; Corte S. Roma, 1892, 539.

4. In tema di tentato omicidio la circostanza della idoneità del mezzo adoperato dallo agente costituisce un elemento essenziale di fatto, e di esso devono esser chiamati a giudicare i giu-
B rati. — C. Roma, 13 maggio 1892, Tenerelli, Foro pen., I, 334; Giur. pen. Tor., 1892, 312; Annali, 1892, 164; Giur. pen. Tor., 1892, 300; Cass. unica, III, 752.

5. L'idoneità dei mezzi adoperati dev'essere indicata nella domanda ai giurati quando si tratti di delitto tentato.

6. Trattandosi di delitto mancato, l'idoneità dei mezzi è già compresa nella domanda se l'imputato abbia compiuto tutto ciò che era ne-
C cessario alla consumazione del fatto. — C. Roma, 25 maggio 1892, Pozzi, M. trib. Mil., 1892, 620; Cass. unica, III, 852; Giur. pen. Tor., 1892, 337; Riv. pen., XXXVI, 167.

7. Nella questione con cui si chiede se l'accusato compì quanto era necessario per consumare il delitto, è insito il concetto della idoneità del mezzo, senza che occorra apposita domanda.
D — C. Roma, 18 luglio 1892, Merello, Foro, II, 441. (n)

E 8. Conf. — C. Roma, 6 luglio 1892, Sbraccia, Cass. unica, III, 1097.

V. *Furto* 34-36 — *Incanti* 3 — *Militari* 6 — *Omicidio* 5-7 — *Polvere pirica* 4 — *Truffa* 19 — *Violenza carnale.*

Termine in materia civile [c. p. c. 43-47].

BIBLIOGRAFIA.

1. I termini per la interposizione dei gravami civili secondo il codice di procedura italiano
F G. ORTOLANI, Napoli, edit. Pietrocola, 1891, in-16°, p. 208.

GIURISPRUDENZA.

2. L'assegnazione in sentenza di un termine improrogabile, per la esecuzione di un mezzo istruttorio, non è a pena di decadenza; e non occorre quindi che se ne chieda la proroga
G pria della scadenza. — A. Catania, 31 dicembre 1891, Zamponi c. Sipione Patemo, Giur. Cat., 1892, 37; Foro Cat., 1892.

V. *Consiglio di Stato* 1 — *Espropriazione p. p. u.* 23 — *Falso civ.* 14 — *Opposizione di terzo* 4 — *Perizia civ.* 12 — *Rinvio civ.* 24-28 — *Sequestro* 29, 30.

— termine ad appellare — V. *Appello civ.* — V. pure: *Arbitramento* — *Corte dei conti.*

— » per ricorso in cassazione — V. *Cassazione civ.*

— » a comparire — V. *Citazione civ.*

— » nelle prove testimoniali — V. *Prova testimoniale.*

Termine in materia penale — V. *Appello penale* — *Cassazione penale.*

Termine del fondo — V. *Confine.*

Termini (rimozione o alterazione) [c. p. 422] — V. *Rimozione di termine.*

Terratico.

Le sole decime ecclesiastiche o sacramentali, offerte *ratione pietatis* alla Chiesa, furono abolite con decreto 7 gennaio 1861 e con la legge 14 luglio 1887, ma non già le rendite che provengono da alienazione de' fondi di proprietà degli enti ecclesiastici, ed a questi dovute *ratione dominii*, e che propriamente si chiama-
A rono, terraggio o terratico o terraggiera. — T. Bari, 17 marzo 1892, Melodia c. Fondo culto, Pisanelli, 1892, 141.

Territorio (agli effetti della competenza) — V. *Competenza civ.* — *Competenza pen.*

Terzo (diritti del) — V. *Frode e simulazione.*

— in giudizio — V. *Garanzia* — *Intervento* — *Opposizione di terzo.* — V. pure: *Società.*

Terzo (stipulazioni relative al) [c. c. 1128-1139, 1238] — V. *Contratto.*

Terzo pensionabile — V. *Ente ed asse ecclesiastico.*

Terzo possessore [c. c. 2013-2023, 2029; c. p. c. 606] — V. *Esecuzione immob.* — *Ipoteca* — *Purgazione* — *Rivendicazione* — V. pure: *Fidejussione* 10.

— surrogazione — V. *Surrogazione e subingresso.*

Terzo (esecuzione o sequestro presso il) — V. *Esecuzione in genere* — *Esecuzione mobiliare* — *Sequestro.*

Tesoriere comunale — V. *Corte dei conti* — *Esazione* — V. pure: *Deliberazioni amm.* 6.

Tesoro c. c. 494, 714-718] — V. *Appropriazione indebita* — *Furto* 28.

Tesoro dello Stato [L. 26 dicembre 1861, n. 381, che concede facoltà al Ministero di finanza di emettere buoni del tesoro; L. 22 aprile 1869, n. 5026, sugli agenti delle Amministrazioni che maneggiano valori dello Stato; L. 11 agosto 1870, n. 5785, su di alcuni provvedimenti pel tesoro dello Stato; Reg. 4 settembre 1870, n. 5852, per l'esecuzione della L. 22 aprile 1869 predetta; L. 19 aprile 1872, n. 759, sulla riscossione dei crediti del Tesoro; R. D. 9 novembre 1872, n. 1089, che istituisce le tesorerie nelle provincie meridionali e modifica l'ordinamento di quelle delle altre provincie; R. D. 28 giugno 1874, n. 1998, sulle cauzioni da prestarsi dai tesorieri provinciali].

Digitized by Google

Testamento [c. c. 759, 761, 774-804, 912-922; 1311; disp. prel. c. c. 9].

SOMMARIO.

Capacità 6, 14-25, 59.
Captazione 21-26.
Cassazione, apprezzamento 85, 118.
Cieco 55-62.
Condannato 6, 79.
Consegna del test. segr. 4, 66, 70-75.
Data 87, 88, 92.
Donazione 19, 20.
Equipollenti 33, 36, 39, 46, 49, 73.
Esecuzione volontaria 11, 127.
Falso 34, 92, 95, 96.
Interpretazione 97-119.
Leggi precedenti 9, 90.
Lettura 2, 23-40, 45, 50, 65, 66.
Menzione — V. *Equipollente Lettura — Sottoscrisione — Testimoni.*
Minore 7, 77.
Notaro 3, 71 — V. *Deposito — Equipollenti — Lettura — Sottoscrizione.*
» responsabilità 71.
Onere della prova 16, 69, 92.
Postille 41.
Prova in genere 14-25, 69, 89, 98, 101.
» testimoniale 20, 34. 59, 60, 91, 101.
Pubblicazione e apertura 3.
Ratifica 127.
Responsabilità — V. *Notaro*
Ricognizione di debito 89.
Rivocazione 120-126.
Scritturazione 27-32, 82-90.
Soppressione, lacerazione e cancellazione 116.
Sordo 58, 62.
Sottoscrizione 40-61, 68-65.
Straniero 5, 12, 13.
Testamento:
» congiuntivo 9-11.
» olografo 5, 13, 82-92, 123.
» pubblico 2, 27-62.
» segreto 3, 4, 63-75.
Testimoni 28, 33, 38. 40, 43. 48, 58, 62, 75-81.
Vizio di mente 14-20, 59.

BIBLIOGRAFIA.

1. Le formalità nel testamento pubblico nella legge e nella giurisprudenza. — G. VALLEFUOCO, Giorn. not., 1892, 289.
2. Se sia valido un testamento pubblico in caso di premorienza del testatore alla lettura del testamento stesso. — G. VALENTINI, Giorn. not., 1892, 705.
3. Della pubblicazione dei testamenti segreti ricevuti da notaro che al momento della pubblicazione è infermo — P. M., Not it., 1892, 321.
4. Unità di contesto e di sigillazione della scheda mistica in presenza del testatore. — V. VITALI, Rolandino, 1892, 113.
5. Della validità del testamento olografo fatto in Italia da uno straniero a cui lo vieti la legge nazionale. — G. FUSINATO, Foro, I, 116.
6. Della nullità del testamento fatto dal condannato all'ergastolo prima della condanna. — V. MASUCCI, Napoli, edit. Pietrocola, 1891, in-16°, p. 32.
7. I diritti della famiglia e della società a proposito del testamento del minorenne. — O. SCALVANTI, Roma, Loescher e C. edit., 1892, in-8°, p. 32.
8. I testamenti di esclusione. — L. ORDINE, Foro, I, 799.

GIURISPRUDENZA.

9. Il testamento congiuntivo fatto da due coniugi sotto la legislazione passata è valido, quantunque la successione si venga ad aprire sotto la nostra legge che non ammette simile forma di testare; purchè però non contenga una reciprocità di lascito dell'un coniuge a favore dell'altro.
10. Una reciprocità di lascito che la legge vigente non potrebbe tollerare, perchè contraria alla libertà di disporre, non si riscontra nell'usufrutto che un coniuge assegna all'altro, come ancora non si riscontra nella disposizione concorde fatta dai testatori a favore di terze persone.
11. L'esecuzione del testamento congiuntivo da parte di un interessato importa rinunzia ad eccepirne i difetti di forma. — A. Roma, 12 gennaio 1892, Mastrofini c. Mastrofini, Temi rom., 1892, 222.
12. La disposizione dell'art. 992 c. c. d'Olanda, la quale fa divieto al cittadino olandese, che si trovi all'estero, di testare con una forma diversa da quella dell'atto autentico, importa una limitazione della capacità personale del disponente, che deve essere rispettata anche dai tribunali italiani.
13. E conseguentemente, in base all'art. 9 disp. prelim. c. c., devesi dal giudice italiano adito dichiarare nullo il testamento olografo di un olandese, sebbene la forma olografa sia ammessa nel paese dove l'atto fu creato (nella specie, nel Belgio). — A. Genova, 4 agosto *1891*, Hendriks Ogtrop c. Formica, Foro, *I, 116. (n)*
14. A costituire l'incapacità di testare per infermità di mente nel tempo in cui fu scritto il testamento, occorre un vero e proprio disturbo nelle facoltà mentali, ossia quello stato morboso che spegne nell'uomo la ragione e gli toglie la facoltà di conoscere i veri rapporti delle cose e le conseguenze delle sue disposizioni: onde, sino a quando non se ne ha la prova rigorosa al tempo della testamentificazione, non è dato dichiararne la incapacità.
15. La capacità di testare è palese nello stesso testamento, in modo da escludere ogni pruova contraria, quando in esso si rivela la coscienza dell'importanza materiale e legale dell'atto solenne che si compie, e delle conseguenze del medesimo. In tal caso, ancorchè il testatore pochi momenti dopo si suicidi, il suicidio non per follìa, ma ragionato, non annulla le disposizioni della sua ultima volontà. — T. Chieti, 14 maggio 1892, Pandolfi c. D'Annunzio, Foro abruzz., VI, 128.
16. La prova dell'insanità di mente del testatore è a carico di chi per tale causa impugna il testamento.
17. La prova della insanità di mente del testatore deve darsi colla deduzione di fatti specifici, precisi, circostanziati e gravi, da apprezzarsi dal giudice nell'ammettere la prova. — A. Torino, 22 febbraio 1892, Cigolini c. Malanone, Giur. Tor., 1892, 393.
18. Non qualunque debolezza di mente produce l'incapacità di testare, ma quella sola infermità che mette l'uomo in condizione di non avere una sufficiente nozione dei proprî diritti e do-

Digitized by Google

veri, di non comprendere l'importanza e le
A conseguenze delle proprie azioni. — C. Torino, 8 novembre 1892, Ramello c. Durante, Giur. Tor., 1892, 753; M. trib. Mil., 1892, 1005; Riv. universale, 1892, 689; Bett., 1892, 1169; Legge, 1893, I, 47.

19. L'impugnazione di un atto a titolo gratuito non può farsi in forza dell'art. 337 c. c., ma bensì in virtù degli art. 763 e 1052 c. c.

20. E quand'anche il notaro abbia inserito nell'atto la clausola che il testatore o donante era sano di mente, è sempre ammissibile la prova
B per testimoni per dimostrare il contrario. — A. Palermo 31 dicembre 1891, Grillo c. Lombardo e Asara, Circ. giur., 1892, 86.

21. Se il testamento è impugnato per captazione e per infermità di mente, non è necessaria la prova di una infermità tale da indurre un'incapacità assoluta di testare, ma basta quella di una insanità relativa che valga a rendere più facile la captazione.

22. La captazione deve consistere in una estorsione dolosa o violenza morale, che tolga il libero consenso del testatore.

23. La captazione e la suggestione inducono nullità del testamento anche se non siano opera della persona interessata nelle disposizioni, ma di un terzo.

24. Nella captazione e suggestione deve concorrere la frode; onde con essa non si devono confondere i semplici consigli e suggerimenti, e neppure quegli artifizî, anche indelicati, con cui taluno cerchi di guadagnare per sè o per altri la benevolenza del testatore in pregiudizio degli eredi legittimi o di coloro a cui favore il testatore vorrebbe disporre, senza però i mezzi dolosi e le invenzioni calunniose contro di quelli.

25. Non valgono a stabilire la captazione le deduzioni colle quali si dice semplicemente che il parroco si è imposto al testatore, inducendolo a testare a modo suo, senza addursi in qual modo si sia imposto, nè con quali mezzi
C dolosi. — A. Torino, 8 febbraio 1892, Testone c. Guglielmini, Giur. Tor., 1892, 347.

26. La captazione e il dolo costituiscono causa di nullità del testamento in quanto, con mezzi dolosi e fraudolenti, venga a guadagnarsi la benevolenza del testatore, riuscendo in tal modo ad escludere dal favore delle sue disposizioni coloro ai quali egli, senza di ciò, vorrebbe de-
D voluta la sua eredità. — A. Torino, 22 febbraio 1892, Cigolini c. Milanone, Giur. Tor., 1892, 393.

27. Non importa nullità del testamento pubblico l'avere il notaro preparata e redatta in iscritto la volontà del testatore sulla manifestazione fattagliene confidenzialmente da lui, ognorachè risulti che prima della lettura dell'atto abbia ricevuto una nuova dichiarazione di volontà alla presenza dei testimonî, conforme a quella anticipatamente avuta e già tradotta in iscritto.

28. Non è necessario che la redazione in iscritto del testamento avvenga alla presenza dei testimonî.

29. Non è il notaro obbligato sotto pena di nullità a enunciare nell'atto in ordine cronologico tutte quelle circostanze che non si attengono
A alle forme essenziali del testamento. — A. Genova, 25 aprile 1892, Olmi c. Semino Cambiaso, Temi gen., 1892, 344.

30. Il testamento pubblico può essere scritto anche da persona diversa dal notaio, da esso adibita a questo scopo.

31. La dichiarazione contenuta nel testamento pubblico, che la volontà del testatore « venne ridotta in iscritto nella conformità che segue per cura dell'amanuense del notaio » non deve, in mancanza di altri indizî, intendersi nel senso che l'amanuense abbia formulato lui in iscritto le disposizioni; ma bensì in quello ch'egli abbia scritto materialmente ciò che gli dettava il notaio. Quindi la predetta dichiarazione, non escludendo che la volontà del testatore sia stata ridotta in iscritto « per cura del notaio », non pregiudica la validità del testamento.

32. Ad ogni modo, quand'anche la volontà del testatore fosse stata ridotta in iscritto « per cura dell'amanuense del notaio », nel senso che l'amanuense avesse concorso con la propria mente nel formularla e tradurla in parole, il testamento sarebbe egualmente valido, perchè la prescrizione dell'art. 778, che riguarda la riduzione in iscritto « per cura del notaio », da un lato non è sostanziale, e dall'altro non
B è ordinata sotto pena di nullità. — A. Casale, 12 luglio 1892, Soria c. Soria Pia, Giur. Casale, 1892, 539; Bett., 1892, 609.

33. Nel testamento pubblico la menzione espressa che il testatore dichiarò la sua volontà in presenza del notaio e dei testimoni, e che alla presenza dei medesimi gli fu data lettura del testamento, può desumersi per equipollenti dalle frasi usate nell'atto, argomentando direttamente dal tenore del medesimo. — A. Casale,
C 8 marzo 1892, Stassano c. Stassano, Foro, I, 390. (n)

34. Impugnato di falso un testamento pubblico, è in facoltà del giudice respingere una prova testimoniale, proposta per mettere in essere che, contrariamente alla dichiarazione del notaio, la lettura del testamento al testatore sia seguita per opera di un figlio del notaio, anzichè del
D notaio medesimo. — A. Palermo, 28 maggio 1892, Ortolani c. Rodanò, Massime, 1892, 385.

35. Vedere se la locuzione usata da un notaio nella redazione di un testamento pubblico esprima, o no, una menzione che la legge prescrive sotto pena di nullità, è questione di diritto,

Digitized by Google

nell'ambito delle attribuzioni della Corte suprema.

36. In tema di formalità testamentarie, non essendo prescritto ai notai l'uso di parole sacramentali per attestarne l'adempimento, la giurisprudenza ammette la teoria degli equipollenti.

37. Trattandosi di menzioni prescritte sotto pena di nullità, è necessario, però, che l'adempimento ne emerga in modo indubbio.

38. Non può contendersi che vi sia stata la lettura del testamento al testatore alla presenza dei testi, quando il notaio abbia dichiarato che prima delle sottoscrizioni « ha dato lettura di questo testamento alla testatrice e che essa ha dichiarato in presenza delli stessi testimoni che il testamento così redatto è conforme alla sua
A volontà ». — C. Firenze, 17 marzo 1892, Guasti c. Ducci, Temi ven., 1892, 200; Legge, 1892, I, 588; Massime, 1892, 188; Annali, 1892, 315.

39. Non sono prescritte formole sacramentali per la menzione a farsi dal notaio dell'adempimento delle formalità testamentarie, nè è stabilito alcun ordine di precedenza delle varie menzioni.

40. La presenza dei testimonî alla dichiarazione di volontà del testatore è sufficientemente menzionata nel testamento, se in questo è detto che avanti il notaio e ai nominati testimonî si è costituito il testatore, il quale, risultando sano di mente al notaio e ai testimonî, « richiese il notaio di ricevere il suo testamento, esprimendo le sue volontà come segue.... », tanto più se nella chiusa dell'atto si legge avere il notaio ricevuto il testamento, e lettolo al testatore, che lo dichiarò conforme alla sua volontà e lo sottoscrisse, « il tutto alla continua
B presenza dei testimoni». — A. Torino, 12 dicembre 1891, Origlia c. Capietti, Giur. Tor., 1892, 301; Giorn. not., 1892, 621.

41. Sono valide le postille apposte in un testamento pubblico prima della firma dell'atto e formanti un unico contesto coll'atto stesso, quantunque manchi la specifica menzione che il loro contenuto fu dichiarato dal testatore. —
C C. Palermo, 30 dicembre 1891, Fisichella c. Fisichella, Foro, I, 451.

42. Soddisfa alle prescrizioni dell'art. 778 c. c. il testamento nel quale si contenga la seguente menzione: « Fatto, letto, celebrato e pubblicato alla comparsa testatrice, e contemporaneamente in presenza dei testimoni ».

43. La dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere l'atto ben può essere menzionata dopo la chiusura e pubblicazione dell'atto, ma
D prima che i testimoni l'abbiano firmata. — A. Aquila, 5 maggio 1891, Paolini c. Paolini, Foro abruzz., VI, 121.

44. Non produce nullità di testamento pubblico lo essersi scritto dal notaio di avere il testatore manifestato di voler fare testamento, e poscia dichiarato le sue disposizioni, indicandole.

45. Nemmeno produce nullità del testamento l'avere il notaio in fine, prima riportata la dichiarazione del testatore di non potere sottoscrivere e la relativa causa, e poscia menzionato
A di aver dato lettura del testamento. — A. Trani, 26 marzo 1892, Bozzicolonna Personè c. Bozzicolonna, R. giur. Trani, 1892, 425.

46. La equipollenza delle menzioni ordinate dalla legge in tema di formalità testamentarie non è ammissibile se non quando le espressioni usate dal notaio nell'atto dimostrano materialmente adempiuto ogni singolo precetto della legge, senza bisogno di aggiungere, sottintendere o togliere nulla a quanto è detto dal notaio.

47. L'espressione « il presente atto o testamento redatto da me notaio occupa un foglio di facciate scritte quattro, che letto al testatore cognito ed ai testi venne da tutti meco notaio sottoscritto » non soddisfa al disposto del 2° capov. dell'art. 778 c. c.

48. Ancorchè non prescritte a pena di nullità, devono tuttavia osservarsi nella redazione dei testamenti le formalità della legge notarile 25 maggio 1879, art. 43 numeri 3, 4, 9, relative alle menzioni da farsi della condizione dei testimoni, della conoscenza che il notaio ha del testatore o personalmente o a mezzo di fidefacienti, e infine dell'autore materiale della scritturazione del testamento.

49. L'omissione di queste formalità non invalida di per sè il testamento, ma consiglia maggior riserva e prudenza nell'apprezzamento degli
B equipollenti. — T. Tortona, 20 ottobre 1891, Stassano c. Stassano, M. trib. Mil., 1892, 110; Massime, 1892, 118; Giorn. not., 1892, 478.

50. Non è nullo il testamento pubblico, se il notaio fa menzione della dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere prima di dargli lettura del testamento.

51. Il voto della legge è ugualmente adempito, ed inutile è la distinzione tra il luogo dove va apposta siffatta dichiarazione ed il tempo in cui va fatta.

52. Quantunque in punto di testamenti disponga il codice civile, pure anche la legge notarile 25 maggio 1879 può invocarsi sul modo come si compiono certe formalità.

53. Così nel caso, il raffronto del num. 10 col num. 8 del suo art. 43 può servire d'interpretazione
C e schiarimento. — A. Genova, 26 marzo 1892, Cichero c. Cichero e Bertolotto, Giurista, 1892, 202; Temi gen., 1892, 298; Giorn. not., 1893, 14.

54. La erroneità della causa, dichiarata dal testatore ed enunciata dal notaio, di sottoscrivere il testamento, non implica nullità del testamento, come rifiuto di sottoscrivere, se l'im-

Digitized by Google

possibilità di sottoscrivere è costante e l'errore nello indicarne la vera causa è spiegabile per lo stato grave in cui il testatore si trovava e per le molteplici sue indisposizioni fisi-
A che. — A. Torino, 22 febbraio 1892, Cigolini c. Milanone, Giur. Tor., 1892, 393.

55. È valido il testamento pubblico del cieco, sottoscritto da lui; nè può dirsi che per la cecità e solo per questa egli dovesse ritenersi incapace di sottoscrivere, e si dovesse da lui dichiarare al notaio tale impedimento, e dal notaio farsi menzione di tale dichiarazione.

56. Per la validità della sottoscrizione del testatore non è necessario che questa sia calligraficamente più o meno regolare; basta anche una sottoscrizione imperfetta e poco leggibile; la attestazione del notaio vale ad accertare che quella è la firma autografa del testatore.

57. Ad accertare se una sottoscrizione sia o non leggibile non occorre ordinare una perizia: ciò può verificarsi e accertarsi direttamente dal giudice.

58. Non può impugnarsi il testamento per pretesa sordità completa di uno dei testimoni, deducendosi, a stabilirla, la prova testimoniale, quando l'atto testamentario certifica che il testamento fu letto a chiara voce dal notaio al testatore, in presenza e sentendo i testimoni.

59. Ad infirmare il testamento per supposta infermità mentale del testatore non basta dedurre e provare una qualsiasi debolezza di mente, ma bisogna stabilire un'infermità tale da non aversi una sufficiente nozione dei proprî diritti e doveri, e non comprendersi l'importanza e le conseguenze delle proprie azioni.

60. I capitoli a tale uopo devono contenere fatti specifici, che possano servire di base ad un ponderato giudizio sul preciso stato mentale del testatore; e sarebbero inammessibili se non contenessero che una deduzione generica di
B meri apprezzamenti. — A. Torino, 14 maggio 1892, Durante c. Ramello, Giur. Tor., 1892, 492; Bett., 1892, 439; Massime, 1892, 483; Annali, 1892, 310.

61. Il cieco non è per ciò solo incapace legalmente di sottoscrivere il suo testamento; ed il testamento è quindi valido, se il testatore, quantunque cieco, lo abbia sottoscritto.

62. È inammessibile la prova dedotta a stabilire che uno dei testimonî del testamento fosse completamente sordo, e quindi incapace, se per le enunciazioni del testamento, e per altre emergenze rilevate dal magistrato di merito, risulta
C che la sordità non era completa. — C. Torino, 8 novembre 1892, Ramello c. Durante, Giur. Tor., 1892, 753; M. trib Mil., 1892, 1005; Riv. universale, 1892, 689; Bett., 1892, 1169; Legge, 1893, I, 47.

63. È nullo il testamento segreto, contenuto in un sol foglio di carta, che, essendo scritto da un terzo, sia sottoscritto dal testatore soltanto alla fine della disposizione e non anche nell'altro mezzo foglio della carta che lo contiene.
A — A. Napoli, 22 aprile 1892, Magi c. Magi, Annali, 1892, 135; Gazz. proc., XXV, 153.

64. Gli art. 43 e 49 della legge notarile, relativi alla menzione della causa che ha impedito di sottoscrivere ed alla menzione della lettura, sono applicabili all'atto di consegna del testamento segreto.

65. È nullo l'atto di ricevimento del testamento segreto se la menzione della dichiarazione del testatore di non saper sottoscrivere segue quella della lettura e pubblicazione dell'atto. —
B A. Catanzaro, 25 gennaio 1892, Angi c. Vavalà, Foro, I, 456.

66. Formalità dell'atto di deposito del testamento segreto è la menzione della lettura in presenza dei testimonî, prescritta dall'art. 49 legge notarile, non disponendo diversamente l'art. 783 c. c. col non farne parola.

67. Basta che dell'adempimento di tale formalità risulti dal complesso delle altre menzioni dell'atto scritto di deposito.

68. Applicazione al caso di un atto di deposito che dichiara essersene la lettura eseguita « alla testatrice ed ai testimonî ».

69. Chi impugna il testamento segreto, scritto da altrui mano, ma firmato e consegnato dal testatore al notaio come contenente la sua ultima volontà, perchè il testatore non sapesse o non potesse leggere, deve fornire una prova e non semplici sospetti, di fronte a quella pre-
C sunzione contraria. — A. Venezia, 14 novembre 1891, Tassoni Mutinelli c. Tassoni Creazzo, Temi ven., 1892, 30.

70. È falso e nullo il testamento segreto, se, contrariamente alle risultanze del verbale di consegna, venga provato la dichiarazione, da farsi dal testatore alla presenza dei testimoni, che nel piego suggellato si contiene il testamento, essere stata fatta non dal testatore ma dal notaio.

71. Questi in tal caso è responsabile dei danni
D provenienti dalla pronunciata nullità. — A. Genova, 2 marzo 1892, Raffaelli c. Biagiotti, Giorn. not., 1892, 567.

72. Sono forme sostanziali per la validità del testamento segreto: la manuale consegna della scheda al notaro, la dichiarazione del testatore che vi si contiene il suo testamento, l'assistenza continua dei testimoni istrumentali.

73. Possono ammettersi equipollenti della manuale materiale consegna della scheda; può anche ammettersi che la dichiarazione del testatore avvenga per risposta alle domande del notaro; ma è necessario l'accertamento che la volontà del testatore sia scritta nella scheda consegnata; e la sola possibilità che la scheda non

Digitized by Google

fosse quella intesa dal testatore basta ad invalidare l'atto.

74. L'accertamento della forma principale manca se venga a resultare falso l'atto notarile di recezione quanto alla consegna diretta della scheda dal testatore al notaro, mentre la scheda fu portata da terza persona proveniente da altra stanza sia pervenuta in mano del notaro; e così con la possibilità della sostituzione di altra scheda.

75. Viene a mancare pure altra forma essenziale se l'atto di recezione constatando la continua assistenza dei quattro testimoni, invece nel giudizio di falso sia venuta ad emergere la mancata presenza di almeno due dei testimoni istrumentali in uno dei momenti solenni del-
A l'atto. — A. Lucca, 5 aprile 1892, Carletti c. Carletti, Annali, 1892, 183.

76. L'art. 788 c. c. non ammette riguardo ai testimoni testamentari alcuna presunzione di capacità apparente.

77. Non è quindi ammissibile la prova diretta a stabilire che un determinato teste, sebbene
B non maggiorenne, appariva tale. — A. Palermo, 22 gennaio 1892, Cusimano c. Mortillaro, M. trib. Mil., 1892, 790.

78. Per giudicare della idoneità del testimonio agli effetti della validità del testamento, bisogna riportarsi all'epoca in cui questo fu eretto, senza che possano avervi influenza motivi di incapacità anteriori o posteriori.

79. Così, il condannato per truffa mediante falso sotto l'impero del codice austriaco, per quanto inidoneo a far da testimonio a sensi del § 592 c. stesso, potè essere validamente assunto a tale funzione in un testamento eretto sotto l'impero del codice patrio.

80. Non vi osta che per la subita condanna si trovasse escluso dalle liste elettorali politiche e amministrative e da quella dei giurati.

81. È soltanto quando l'amanuense trovasi addetto stabilmente allo studio del notaio che non può servire da testimonio nei testamenti da questo
C ricevuti. — A. Venezia, 16 febbraio 1892, Zannato c. Sandrigo, Temi ven., 1892, 219.

82. È nullo il testamento olografo se non fu scritto per intiero dal testatore, e basta ad invalidarlo una qualunque aggiunta fattavi scrivere dal testatore per mano altrui, ancorchè sia un'ag-
D giunta insignificante e inutile. — C. Torino, 16 febbraio 1892, Mosca Riatel c. Flecchia, Giur. Tor., 1892, 217; Legge, 1892, I, 591; M. trib. Mil., 1892, 325; Bett., 1892, 223; Annali, 1892, 218; Riv. universale, 1892, 396.

83. Il tribunale può ritenere l'autografia del testamento olografo, quando questo sia comprovato per risultati della perizia calligrafica ed *a fortiori* per le dichiarazioni di testimoni pratici
E del carattere dell'autore della scrittura. — T. Piacenza, 17 aprile 1891, Calvi Carraro c. Silvano Rampini Ospizio di Castel S. Giovanni, Legge, 1892, I, 203.

84. È valido un testamento olografo scritto a matita su un semplice biglietto-indirizzo litografato, corretto e ritoccato dal testatore nella data, sottoscritto da lui non nella prima facciata ove si chiudono le disposizioni da lui fatte, ma a tergo, in modo però che nessuna disposizione apocrifa potesse prima della firma
A esservi introdotta. — A. Milano, 19 febbraio 1892, Belloni c. Battistella, M. trib. Mil., 1892, 361; Annali, 1892, 176.

85. È valido il testamento olografo quantunque scritto in più fogli di carta, ed avente la data e la firma in fine delle disposizioni sull'ultimo foglio.

86. Il fatto di avere la moglie scritto il suo testamento a favore del marito nello stesso giorno in cui il marito testava a favore di lei con altro olografo separato, non può indurre per sè solo alcun vizio nè per nullità, nè per sug-
B gestione o coercizione. — A. Napoli, 9 marzo 1892, Tedeschi c. Dentale, Trib. giud., 1892, 106.

87. La data del testamento olografo può anche essere apposta in principio dell'atto.

88. La data stessa, senza esprimersi *coll'enunciazione* testuale del giorno, mese *ed anno*, può indicarsi anche *per relationem* e dedursi per equipollenti da altre enunciazioni del testamento, purchè la stabiliscano in modo certo e
C positivo. — C. Torino, 13 settembre 1892, Segre c. Finzi, Giur. Tor., 1892, 659; M. trib. Mil., 1892, 885; Legge, 1892, II, 661; Bett., 1892, 1093; Annali, 1892, 503; Giorn. not., 1893, 11.

89. Un testamento olografo, nullo perchè non scritto di mano del testatore, ma che però sia stato da lui sottoscritto, sussiste pur sempre nella sua materialità come scritto, e può costituire in ispecie, principio di prova per iscritto di una dichiarazione di debito in esso contenuta.
D — A. Torino, 13 febbraio 1892, Prola c. Boglino, Giur. Tor., 1892, 366.

90. Il testamento olografo, sebbene formato dal testatore sotto l'impero del codice albertino che non ammetteva questa forma di testare, deve riguardarsi come un valido testamento, se il disponente lo conservò fra le proprie carte dopo l'attivazione del codice italiano; specialmente poi se egli ebbe a dichiarare anche nelle ultime ore di sua vita di avere testato in forma olografa, alludendo al testamento predetto.

91. È quindi ammissibile la prova testimoniale proposta dall'erede testamentario per istabilire l'anzidetta dichiarazione, giacchè con tal prova non si tende a supplire un testamento che manca, ma soltanto ad escludere il dubbio che il testamento contestato fosse un semplice progetto del testatore, e che egli lo avesse lasciato
E fra le sue carte per mera dimenticanza. — A.

Digitized by Google

Casale, 13 febbraio 1892, Sossi, c. Bossio, Giur. Casale, 1892, 530.

92. Quando s'impugna l'indicazione dell'anno espressa nella data di un testamento olografo, e s'intende dedurre da tale alterazione la nullità ed inefficacia del testamento stesso, viene con ciò a proporsi una vera e propria impugnativa di falso, e resta quindi a carico della parte, che afferma l'avvenuta alterazione, l'obbligo di
A provarla. — C. Roma, 15 giugno 1892, Bianchi, c. Sarti, Legge, 1892, II, 687.

93. Le disposizioni di un testamento non possono provarsi con interrogatorî od altri mezzi all'infuori della produzione del testamento, salvo il caso di sua perdita o distruzione.

94. La parentela e le disposizioni di un testamento possono bene risultare da ammessioni e risposte della parte ad interrogatorî liberamente accettati, ma non è essa obbligata ad accettare e
B subire questi interrogatorî. — A. Torino 10 novembre 1891, Albrecht c. Brocard, Giur. Tor., 1892, 199; M. trib. Mil., 1892, 594; Bett., 1892, 399.

95. La impugnativa di un testamento per falsità, sebbene non esplichi la petizione della eredità come conseguenza, ha però implicito quell'obbietto, e quindi non può essere esercitata dopo il decorso di trenta anni da che l'erede abbia goduto e posseduto i beni ereditarî in virtù del testamento regolarmente pubblicato, eseguito, e non mai prima nelle sue disposizioni impugnato, senza potersi dubitare della buona fede nel possesso, per diritto canonico elemento necessario sia per la prescrizione acquisitiva od usucapione, sia per la estintiva.

96. Quando poi la impugnativa per falso non ferisca precisamente il foglio contenente la istituzione in erede, e da cui l'istituito trae il suo diritto, ma riguardi altri fogli separati affatto e distinti, nei quali neppure si adduce potessero contenersi disposizioni in favore di chi li impugna, la falsità di questi non produrrebbe la falsità di tutto il testamento, massime nel foglio non impugnato, mentre la volontà del disponente genera atti distinti e tra loro indipendenti, per cui alcuni possono rimanere efficaci, ed altri non esserlo del pari. —
C A. Roma, 17 settembre, 1891, Brunacci c. Cong. de Propaganda Fide, Annali, 1892, 197; Temi rom., 1892, 180.

97. Per determinare il carattere giuridico di una disposizione testamentaria non deve attendersi solo alla denominazione che vi abbia dato il disponente, ma devesi guardare alla sua natura e condizioni, quali dal testamento risul-
D tano. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Pinelli c. Soprani, Giur. Tor., 1892, 237; M. trib. Mil., 1892, 355; Legge, 1892, I, 807; Riv. universale, 1892, 398; Annali, 1892, 245.

98. Non le parole usate determinano l'essenza e la figura giuridica di una disposizione, ma la sostanza delle cose, quale risulta dal contesto del testamento e da altri documenti e fatti constanti.

99. Le parole chiare per sè stesse non escludono l'interpretazione della disposizione testamentaria, se dall'insieme delle circostanze di fatto sorga ragione di credere che desse non rispondano all'idea del testatore.

100. Per interpretare una disposizione testamentaria può il magistrato ricorrere a tutti quegli argomenti estrinseci che valgano a rimuovere oscu-
A rità, ambiguità od incertezze. — C. Firenze, 6 giugno 1892, Boattini c. Pironti, Foro, I, 1221. (n)

101. Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria non è vietato di tener conto di presunzioni e prove orali, semprechè siano dirette non a supplire o contraddire le emergenze della disposizione stessa quale sta scritta, ma unicamente ad aggiungere fede e dar piena e convincente ragione di quel volere che già si estrinseca in modo ovvio e logico dal tenore della
B disposizione. — C. Torino, 6 settembre 1892, Depretis c. Depretis, M. trib. Mil., 1892, 826; Bett., 1892, 951.

102. Nel testamento mistico ed olografo, di fronte alla palmare mancanza di coltura del testatore, le disposizioni devono intendersi in senso lato favorevole al gratificato; specialmente quando esistano, in corrispettivo, titoli di beneficenza.

103. Deve ammettersi la prova che possa accertare lo stato economico a cui il testatore ha subordinato una data prestazione a carico degli
C eredi. — A. Genova, 10 marzo 1892, Multedo c. Risso, Giurista, 1892, 175.

104. La locuzione posta in un testamento « mancare senza figli, o morto senza figli » significa tanto il caso in cui il nominato abbia avuto figli e gli siano premorti, quanto l'altro che non abbia mai avuto figli.

105. È norma di ermeneutica legale che non devesi discostare dal senso naturale delle parole, in ispecie in materia testamentaria, ove altrimenti non consti di una diversa volontà.

106. Se le parole si prestano a doppio senso e questo non contraddice al complesso della disposizione e alla volontà del disponente, non havvi petizione di principio nell'affermarne la portata siccome consiglia la ragione comune. —
D A. Bologna, 12 dicembre 1891, Ferretti c. Caravita, R. giur. Bol., 1892, 36.

107. Se il testatore, dopo istituito erede un fratello, e, in sua mancanza, il figlio di lui e sua prole, nomina pure eredi altri determinati parenti e loro prole, devesi ritenere che questa prole non sia chiamata congiuntamente coi rispettivi autori principalmente nominati, ma bensì in loro mancanza, ossia in ordine pro-

Digitized by Google

gressivo e di sostituzione, specialmente se il testatore ha disposto che la divisione si facesse tra i nominati eredi in parti uguali e per
A gruppi. — A. Torino, 27 febbraio 1892, Sobrero c. Negro, Giur. Tor., 1892, 427.

108. Se il testatore ha disposto per un determinato scopo di tutto ciò che si troverà in danaro all'epoca di sua morte, devono considerarsi comprese in questa disposizione le somme che si trovino depositate a suo nome presso un
B istituto di credito. — A. Genova, 29 marzo 1892, Cassa generale di Genova c. Saracco, e Queirolo, Temi gen., 1892, 249.

109. Se un testatore istituisce più eredi, alcuni dei quali nella medesima proposizione (*re et verbis conjuncti*), quest'ultimi non prendono che una sola quota dell'intiera eredità come se fossero unica persona.

110. In ispecie, nell'istituzione con la quale il testatore chiama suoi eredi «il figlio Rosario, i nipotini Paolino e Caterina figli del figlio Giuliano, e la nuora Giovannina figlia del figlio Giovanni, pei nipotini figli di Giuliano» havvi una chiamata collettiva ad una terza parte
C dell'eredità. — A. Catania, 27 luglio 1892, Astuto c. Cali, Giur. Cat., 1892, 201; Foro Cat., 1892, 237.

111. Caso nel quale fu ritenuto che la parola «figli» usata in un testamento non comprendesse i figli
D naturali riconosciuti. — A. Torino, 21 marzo 1892, Imbatti c. Com. di Pallanza, M. trib. Mil., 1892, 635.

112. Il significato legale della parola «crediti» non va ristretto ai crediti ordinarî, sibbene è comprensivo anche di quelli risultanti dal possesso di titoli commerciali o industriali, e di libretti di risparmio.

113. Tali titoli e libretti sono beni mobili, giusta il prescritto degli art. 421, 422, 424 c. c.

114. Eppertanto, ove il testatore abbia disposto: «lascio a titolo di legato ad N. N. lire italiane 1500, e più quanto avrò in punto di mia morte, di beni mobili, di crediti e di effetti di casa, nel mio piccolo appartamento e nella cucina, in una parola tutto compreso e nulla eccettuato» giustamente si ritengono contemplati dal legato anche le cartelle di prestito e i libretti di conto corrente di ragione del
E defunto. — C. Firenze, 11 luglio 1892, Cabianca c. Cabianca, Temi ven., 1892, 553; Annali, 1892, 501.

115. Ciò che una persona fa come amministratore dell'eredità in esecuzione del testamento non pregiudica il diritto che essa ha come legatario.

116. Le disposizioni degli art. 421, 422, 423 e 424 c. c. sono puramente dichiarative, e devono invocarsi soltanto in mancanza di una chiara disposizione del testatore.

117. La parola «mobili», accompagnata da espressioni che ne allargano il significato, non comprende tutti i beni mobili di qualunque specie, in contrapposto alle proprietà immobiliari.

118. La parola «mobili», usata dopo l'indicazione di altri oggetti mobili destinati all'ornamento delle persone e delle abitazioni, dimostra che il disponente non volle uscire da quella categoria di beni, dei quali si occupa la sua disposizione, e non può riferirsi che a cose analoghe, anche quando il testatore alla parola «mobili» aggiunge le altre «tutti, d'ogni specie e senza eccezione».

119. La parola «mobili», usata da testatore come
A sostantivo, equivale «mobilia». — C. Palermo, 7 marzo 1892, Scamacca c. Com. di Catania, Circ. giur., 1892, 69; M. trib. Mil., 1892, 762; Foro Cat., 1892, 106.

120. Per far rivivere le disposizioni d'un testamento stato rivocato non occorre la materiale riproduzione delle disposizioni stesse, ma basta che il testatore dimostri, in debita forma, la sua volontà di richiamare in vita le disposizioni rivocate.

121. Trattandosi di testamento olografo costituito da più disposizioni, annotate in numero progressivo, tale volontà emergerebbe dal fatto d'una nuova clausola, per quanto irrilevante nel suo contenuto, che il testatore aggiungesse al testamento revocato, alla quale apponesse un numero d'ordine continuativo dei precedenti.

122. Nel dubbio si deve favorire l'interpretazione che richiama in vita il testamento rivocato, se le disposizioni di questo meglio corrispondano alle leggi di natura, alle ragioni del sangue, al doveroso affetto del testatore.

123. La disposizione finale d'un testamento olografo, semplicemente sottoscritta, ma a cui sia preposto il motto *ut supra* e che venga in seguito ad un corpo di disposizioni munite di firma e di data, s'intende aver richiamato la data che precede.

124. Data la prova della formale abrogazione d'un testamento, riesce irrilevante la circostanza che
B il testatore non lo abbia distrutto. — A. Torino, 23 novembre 1891, Iona c. Iona, Giur. Tor., 1892, 60; Trib. giud., 1892, 33.

125. L'incompatibilità delle disposizioni di due testamenti successivi, per indurre la revoca delle prime, non è necessario che sia materiale, ma può essere anche soltanto intenzionale, risultando dal secondo testamento chiaramente l'intenzione del testatore di non voler mantenere le disposizioni contenute nel testamento anteriore.

126. Tale giudizio sull'intenzione del testatore è un apprezzamento incensurabile in cassazione. —
C C. Torino, 23 marzo 1892, Com. di Priero c. Beccaria, Giur. Tor., 1892, 665; M. trib. Mil., 1892, 911; Legge, 1892, II, 693; Annali, 1892, 491.

Digitized by Google

127. La ratifica di un testamento o di una donazione mediante esecuzione volontaria è subordinata alle stesse condizioni della simile ratifica di un contratto; e quindi non ha valore se l'esecuzione volontaria non proviene da chi conosce il vizio, e non è effettuata nel tempo in cui la ratifica poteva validamente aver
A luogo. — A. Torino, 9 ottobre, 1891, Bricco c. Quaglia, Bett., 1892, 46; Giur. Tor., 1892, 110.

V. *Bollo* 1 — *Cassazione civ.* — *Diritto romano* 8 — *Falso civ.* 9 — *Filiazione* 7, 23, 24 — *Filosofia del diritto* — *Legge* 7-10 — *Notaro* — 55.

— capacità di ricevere per testamento e successione testamentaria — V. *Successione.*

— legato — V. *Successione.*

Testimoni in materia civile [c. c. 94, 788, 351; c. p. c. 236, 237, 594, 752; L. 9 dicembre 1877, n. 4167, che abroga le disposizioni che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati] — V. *Notaro* — *Testamento.*

— prova per testimoni — V. *Prova testimoniale.*

Testimoni in materia penale [c. p. p. 160-175, 285-311, 723-730].

SOMMARIO.

Allontanamento dall'aula 83.
Avvertim. e ammonizione 28, 48-49, 69.
Assistenza al dib. prima dell'esame 71-78.
Capacità 22-28.
Cardinali 2, 3, 86.
Coimputato 24-27.
Denunziante, giuram. 53-62.
Esame.
» delegazione 41, 42, 48-51.
» modo 79, 80.
» domande a farsi 81.
» interruzione 82.
» lettura deposto scritto 85.
» omissione 46, 47.
Giudizio pretoriale 18, 21.
Giuramento, perito o test. 70.
» già prestato 83, 84.
Giuram., chi deve prestarlo
» coimputato 26.
» relaz. d'interessi coll'imp. 52.
» denunziante e verbaliz. 58-62.
» agenti daziari 57-60.
» parte civ., 62.
» minore 14 anni 63.
» nullità, sanatoria 64-68.
Grande uffiz. dello Stato 2, 3, 86.
Lettura deposto scritto 85.
Licenziamento.
Lista, termine 4.
» suppletiva 1.
» indicazioni 5, 6.
» riduzione 7-12.
» spese dell'erario 18-17.
» parte civile 17, 18.
» notificazione 18, 19, 38.
Omesso esame di test. 46, 47, 89.
Parenti, avvertimento 28.
» necessità 29.
» querelanti 30.
» conquestioni 31, 32.
» comparsi ma non uditi 33.
» acquiescenza 34.
Parte civ., lista 17, 18.
» giuramento 62.
Perito, assistenza al dib. 75.
Perito e testim. 70.
Rinunzia, diritto della controparte 40.
Rinvio, diritto acquisito 21.
Sospetto di falsità 87.
Teste non comparso.
» acquiescenza 20, 43, 44.
» rinvio, facoltà 35-40.
» esame a domicilio 41, 42.
» lagnanza tardiva 45.
Valore probante 87.

BIBLIOGRAFIA.

B 1. Delle liste testimoniali suppletive. — L. DE SANCTIS, Mon. pret., 1892, 161.

2. Sull'applicabilità ai cardinali degli art. 724 e
C 725 c. p. p. — D. ZANICHELLI, R. dir. pubb., III, 263.

A 3. Cardinali testimoni in causa penale. — C. LESSONA, Riv. pen., XXXVI, 15.

3 bis. I cardinali ed il privilegio di cui agli art. 723
B e 724 c. p. p. — S. GIUSTINIANI R. dir. eccles., II, 577.

GIURISPRUDENZA.

4. I tre giorni anteriori al dibattimento, prima dei quali per l'art. 384 c. p. p. deve presentarsi la lista dei testimoni, devono essere in-
C teri. — C. Roma, 23 agosto 1892, Canini, Foro, II, 488; V. pure; Cass. unica, III, 1173; Legge, 1892, II, 569; Giur. pen. Tor., 1892, 421; Dritto e giur., VIII, 203; Riv. universale, 1893, 16.

5. La parte non ha diritto a che sia citato un testimone, che nella lista depositata in cancelleria a termini dell'art. 384 c. p. p. sia stato indicato col solo nome, senza indicarne il paese.
D — C. Roma, 30 giugno 1892, Lomanno, Cass. unica, III, 1033; Circ. giur., 1892, 103; Corte S. Roma, 1892, 503.

6. È questione di fatto che sfugge alla censura della Corte suprema il decidere se siano o no sufficientemente specificate le circostanze per
E cui debbono interrogarsi i testimoni. — C. Roma, 6 aprile 1892, Bernardi, Cass. unica, III, 789.

7. Adempie al disposto dell'art. 385, 468 c. p. p. il presidente delle Assise, il quale senta il difensore dell'accusato, lo inciti a ridurre la nota dei testi a difesa, e, ove egli vi si ricusi, la
F riduca egli stesso. — C. Roma, 6 aprile 1892, Bernardi, Cass. unica, III, 789.

8. Non è prescritto a pena di nullità che il presidente prima di ridurre le liste testimoniali
G senta il difensore. — C. Roma, 24 giugno 1892, Grattarola, Corte S. Roma, 1892, 398.

9. È incensurabile il giudizio del presidente del Collegio di merito che respinge la domanda della difesa per la citazione di testimoni, e ciò sebbene il presidente avesse così ridotta la relativa lista senza udire la parte o il suo di-
H fensore. — C. Roma, 30 gennaio 1892, Bozzi, Corte S. Roma, 1892, 136; Riv. pen., XXXVI, 274.

10. Sebbene il presidente e la Corte abbiano facoltà di ridurre le liste difensive, siano poveri o no gl'imputati, ciò nonostante non può togliersi ad essi ogni difesa escludendo tutti i testi, anche quelli con cui si voleva infirmare la fede dovuta a quelli del carico, e tanto meno può il presidente richiamare i testi prima esclusi e sentirli col potere discrezionale. —
I C. Roma, 15 giugno 1892, Priami, Cass. unica, III, 1254; M. trib. Mil., 1892, 943; Bett., 1892, 361.

11. È incensurabile il giudizio della Corte d'assise che non ritiene importanti i testimoni indotti
L dalla difesa ed esclusi dal presidente. — C.

Digitized by Google

Roma, I giugno 1891, Puntarello c. Montemurro, Corte S. Roma, 1891, 940.

12. La riduzione della lista dei testimoni fatta dal presidente, non impugnata davanti i giudici del merito, non può impugnarsi in cassazione.
A — C. Roma, 22 aprile 1892, D'Urso, Giur. pen. Tor., 1892, 302; Cass. unica, III, 786; M. trib, Mil., 1892, 746.

13. Contro il decreto del presidente che ammette o nega il beneficio della citazione dei testimoni a spese dell'erario non è ammesso alcun re-
B clamo. — C. Roma, 18 gennaio 1892, Zorcolo, Foro, II, 224. V. pure: Foro pen., I, 285; Cass. unica, III, 554; Corte S. Roma, 1892, 44; Giur. pen. Tor., 1892, 200.

14. È insindacabile dal Collegio giudicante il provvedimento, col quale il suo presidente concede o nega all'imputato il beneficio del gratuito patrocinio.

15. Secondo la legge, i certificati di indigenza prodotti dall'imputato non forniscono un criterio esclusivo per concedergli o negargli il benefi-
C cio del gratuito patrocinio. — C. Roma, 22 giugno 1889, De Negri, Foro pen., II, 27; Cass. unica, III, 1138; Riv. universale, 1892, 266; Annali, 1892, 247; M. trib. Mil., 1892, 894.

16. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato che respinge la domanda per ammissione di testimonî a spese dell'erario, se ritiene che nel certificato dell'agente delle imposte manchi il suo parere circa la sussistenza
D o meno della povertà. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Esposito, Corte S. Roma, 1891, 1035.

17. Le liste dei testimoni della parte civile, presentate a norma dell'art. 384 c. p. p., possono essere sottoscritte così dal procuratore che la rappresenta, come dal di lei avvocato difen-
E sore. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Maravigna, Cass. unica, III, 455; Giur. pen. Tor., 1892, 184; Corte S. Roma, 1892, 92.

18. Nei giudizî avanti il pretore la parte civile non è obbligata di dare all'imputato preventiva notizia delle generalità dei testimonî che essa
F induce. — C. Roma, 7 maggio 1892, Bellomo, Corte S. Roma, 1892, 338.

19. Se l'accusato è detenuto e l'usciere dichiara di avere a lui consegnato copia della lista dei testimonî, non occorre che aggiunga di averla
G consegnata in sue mani. — C. Roma, 15 aprile 1891, Roggero, Corte S. Roma, 1891, 751.

20. La mancata citazione di un testimonio a difesa non può costituire motivo di nullità quando davanti ai giudici di merito non abbia l'imputato fatta alcuna istanza relativa alla mancanza del testimonio medesimo per provocare dal
H tribunale i provvedimenti in proposito. — T. S. G. e M., 20 settembre 1892, Anastasio, Giur. T. S. G. e M., 1892, 97.

21. Se il pretore ordina la rinnovazione per intero del dibattimento, l'imputato non può dolersi se egli non fece nuovamente citare i testimoni a sua difesa che si presentarono la prima volta.
A — C. Roma, 7 luglio 1892, Mainardi, Corte S. Roma, 1892, 454.

22. È apprezzamento di fatto il ritenere che un testimonio sia idoneo a deporre per le condizioni di mente e pel suo stato esteriore, salvo
B ai giurati di apprezzare la deposizione. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Del Buomo Romagnoli, Corte S. Roma, 1892, 234.

23. Devono essere esaminati come testimonî i soci di un circolo che furono indotti a difesa dal loro presidente per un fatto a costui attri-
C buito. — C. Roma, 14 agosto 1891, Lazzaroni, Corte S. Roma, 1891, 904.

24. L'imputato non può indurre come testimone chi fu coimputato dello stesso reato, e per mera omissione non fu citato al dibattimento insieme
D a lui. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Franconi, Foro, II, 188.

25. Il coimputato prosciolto può essere citato e
E sentito come testimonio con giuramento. — C. Roma, 18 novembre 1891, Lotta, Corte S. Roma 1891, 809.

26. Deve essere sentito come testimonio *con giuramento* il coimputato, il quale sia *stato prece-*
F dentemente condannato. — C. Roma, 27 aprile 1892, Patamia, Corte S. Roma, 1892, 280.

27. Può essere sentito in confronto dell'accusato per associazione a delinquere chi fu coinvolto nello stesso processo e precedentemente condannato per falsa testimonianza; e possono essere lette le deposizioni scritte dei parenti di
G questo testimonio che siano defunti. — C. Roma, 20 aprile 1892, Pasciutti, Corte S. Roma, 1892, 302.

28. La legge, prescrivendo nell'art. 287 capov. c. p. p. che le persone indicate nel precedente art. 286 devono, prima di deporre, essere avvertite della facoltà che hanno di astenersene, non distingue tra testimoni dotati di discernimento e quelli che tali non sono; epperò l'avvertimento stesso va sempre fatto, salvo poi a considerarne gli effetti cumulativamente alla deposizione più o meno attendibile, che un dato
H testimone abbia reso. — C. Roma, 29 aprile 1892, Tarenzi c. Pizzamiglio, Foro pen., I, 338; Gazz. proc., XXV, 131; Giur. pen. Tor., 1892, 285; Bett., 1892, 182; Cass. unica, III, 756; Corte S. Roma, 1892, 290.

29. È apprezzamento di fatto il ritenere necessario l'esame d'un testimonio parente dell'accu-
I sato. — C. Roma, 17 febbraio 1892, Del Buono Romagnoli, Corte S. Roma, 1892, 234.

30. È incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito d'aver sentito i parenti dell'imputato, non come testimonî, ma come
L querelanti. — C. Roma, 2 maggio 1892, Biasutti, Corte S. Roma, 1892, 261.

31. Non è vietato sentire al dibattimento i funzio-

Digitized by Google

nari pubblici sulle circostanze da essi apprese dagli stretti parenti dell'accusato, anche se costoro le abbiano dichiarate non spontaneamente ma sovra richiesta od interrogazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

32. È quindi nullo il dibattimento se la Corte ricusi di esaminare il tenente dei carabinieri sulle circostanze riferitegli a seguito di analoghe in-
A terrogazioni dalla moglie dell'accusato. — C. Roma, 16 novembre 1891, Gherardi, Foro, II, 229. (n)

33. Se nella lista del P. M. sono indicati testimonî che non possono essere sentiti perchè parenti dell'accusato, non è lecito dedurre che colla loro comparsa all'appello poterono influire sul-
B l'animo dei giurati. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Di Mauro, Corte S. Roma, 1892, 94.

34. La nullità comminata con la 2ª parte dell'art. 287 c. p. p., la quale prescrive doversi avvertire le persone indicate nel precedente art. 286 della facoltà che hanno di astenersi dal deporre, rimane sanata dal silenzio delle parti. —
C C. Roma, 22 gennaio 1892, Barletta, Foro pen., I, 217; Giur. pen. Tor., 1892, 104; Corte S. Roma, 1892, 14.

35. È incensurabile il giudizio del magistrato che nega il rinvio della causa per non essere com-
D parsi alcuni testimonî. — C. Roma, 9 dicembre 1891, Coiana, Corte S. Roma, 1891, 911.

36. È incensurabile il giudizio della Corte d'assise che ritiene non necessaria nè utile la presenza di un testimonio citato a difesa e non com-
E parso. — C. Roma, 9 marzo 1892, Boccadatri, Corte S. Roma, 1892, 237.

37. Nel caso di teste citato e non comparso per legittimo impedimento, tanto il rinvio della causa, quanto la delegazione per farlo sentire
F a domicilio sono una facoltà della Corte. — C. Roma, 6 aprile 1892, Bernardi, Cass. unica, III, 789.

38. La omessa o tardiva notificazione della lista dei testimoni non dà diritto alla parte di ottenere il rinvio, essendo sempre in facoltà del-
G la Corte di negarlo. — C. Roma, 18 luglio 1892, Merello, Foro, II, 441.

39. Il tribunale, dopo aver ordinato di procedersi oltre alla spedizione della causa, sebbene non fosse comparso un testimonio indotto dal P. M., terminato il dibattimento può revocare la precedente ordinanza, e rimandare la causa per la citazione e l'esame del testimonio suddetto. —
H C. Roma, 2 dicembre 1891, Santini, Corte S. Roma, 1891, 987.

40. Se il P. M., dopo aver indotto nella lista un testimone, lo rinunzia, anche se ciò faccia quando è decorso il termine per la presentazione delle liste, l'accusato non ha diritto acquisito all'udi-
I zione di quel testimone. — C. Roma, 15 febbraio 1892, Romano, Foro, II, 199.

41. È enorme l'errore della Corte di assise, che non si possa ordinare per delegazione l'esame a domicilio di un teste malato, sol perchè non si era ancora sentito nell'istruttoria.

42. Tuttavia, se la Corte motivò l'ordinanza che rigetta l'esame del teste, dicendo inoltre che questo esame le parve inutile, tale apprezzamento di fatto sfugge al giudizio della Cassa-
A zione. — C. Roma, 24 febbraio 1892, Arduino, Cass. unica, III, 496; Giur. pen. Tor., 1892, 208; Corte S. Roma, 1892, 133.

43. Il magistrato non deve emettere alcuna esplicita deliberazione riguardo ai testimonî non comparsi se il P. M. col consenso delle parti vi
B rinunzia. — C. Roma, 11 aprile 1892, Airagi, Corte S. Roma, 1892, 353.

44. Non è attendibile il gravame proposto per mancata audizione di testimonio quando risulti dal verbale d'udienza non essersi il teste presentato perchè in convalescenza, e che ad esso il P. M. e la difesa concordemente rinunziarono.
C — T. S. G. e M. 29 agosto 1892, Pellisari, Giur. T. S. G. e M., 1892, 93.

45. Invano si deduce per la prima volta in cassazione che riguardo a un testimonio a difesa, citato e non comparso, nessun provvedimento fu
D preso, nè se ne fa menzione in verbale. — C. Roma, 28 maggio 1892, Pistritto, Corte S. Roma, 1892, 452.

46. Quando nè dall'accusato nè dal difensore siasi fatta alcuna protesta od istanza relativa alla omessa audizione d'un testimonio, è inattendibile per tale motivo la denunzia di nullità del-
E la sentenza. — T. S. G. e M., 15 febbraio 1892, Gaudenzi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 5.

47. Obliato il nome di un testimone o non chiamato, senza che le parti ne rilevino la man-
F canza, ogni nullità è sanata col silenzio. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Morasco, Foro pen., I, 210; Corte S. Roma, 1891, 1000.

48. L'art. 455 c. p. es. statuendo che, qualora qualche testimonio si trovi nella impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, possa il tribunale militare delegare a riceverne la deposizione uno dei suoi giudici, o l'uffiziale istruttore, od il giudice di mandamento nel cui distretto il testimonio risieda, accorda bensì all'accusato la facoltà di farsi rappresentare nell'atto dell'esame di quel testimonio, o dal proprio difensore, o da altra persona munita di mandato speciale, ma non prescrive che di tale facoltà debba essere fatta dal presidente del tribunale apposita avvertenza all'accusato, e tanto meno sotto pena di nullità.

49. Tale avvertimento non è poi, in ogni caso, necessario, quando l'esame dei testimoni mediante delegazione sia stato ordinato dal tribunale ad
G istanza della difesa. — T. S. G. e M., 2 aprile 1892, Torres, Giur. T. S. G. e M., 1892, 24.

50. Non è prescritto sotto pena di nullità che i

Digitized by Google

presidente avverta gli accusati che chi li rappresenterà all'esame a domicilio del testimonio ammalato debba essere munito di procura speciale, e loro dia avviso del giorno e dell'ora
A in cui seguirà il detto esame. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

51. Invano si deduce in cassazione che il giudice delegato per esaminare dei testimonî ammalati siasi rifiutato di fare ad essi altre interrogazioni oltre quelle a lui indicate, se rinviò il difensore a provvedersi di giustizia innanzi la Corte e se questa risolse l'incidente in sen-
B so contrario alla difesa. — C. Roma 22 aprile 1892, Anile, Corte S. Roma, 1892, 385.

52. Non sono dispensati dal giurare i testimoni nel caso in cui essi abbiano relazioni di debito o
C credito con gli imputati. — T. S. G. M., 11 aprile 1892, Torina Brandol, Giur. T. S. G. e M., 1892, 34.

53. Chi per dovere di ufficio denuncia fatti costituenti reato ha qualità di testimonio nel giu-
D dizio relativo e quindi deve giurare. — C. Roma, 1 aprile 1892, Badalamenti, Cass. unica, III, 764.

54. Il brigadiere dei carabinieri, non essendo nè querelante nè denunciante con interesse personale nel fatto, deve nel dibattimento confer-
E mare con giuramento il redatto verbale. — C. Roma, 1 luglio 1892, Moricca, Cass. unica, III, 992; Foro pen., II, 21; Giur. pen. Tor., 1892, 395; Annali, 1892, 212; Corte S. Roma, 1892, 556; Gazz. proc., XXV, 274; M. trib. Mil., 1892, 892; Bett., 1892, 292; Circ. giur., 1892, 99; Mov. giur., 1892, 191.

55. Il delegato di p. s. che ha denunciato il reato dev'essere esaminato come testimonio con giu-
F ramento. — C. Roma, 30 gennaio 1892, Bozzi, Corte S. Roma, 1892, 136; Riv. pen., XXXVI, 274.

56. Devono essere sentiti con giuramento gli agenti di p. s. che contestarono la contravvenzione di esercizio abusivo di osteria. — C. Roma, 23
G ottobre 1891, Anieri, Corte S. Roma, 1891, 782.

57. L'agente daziario è un funzionario di polizia giudiziaria a cui incombe l'obbligo di denunciare i delitti di cui venga a cognizione per ragione del suo ufficio.

58. Non si potrebbe quindi comprendere fra le persone interessate e i denuncianti di cui parlano gli art. 38, 99, 100 e 289 c. p. p., ma fra le persone indicate dall'art. 101 c. stesso, e deve
H quindi essere udito con giuramento. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Verini, Riv. daz., 1892, 143 Cronaca daz., 1892, 42; Corte S. Roma, 1892, 135; Mass. giur., 1892, 215.

59. Il ricevitore del dazio consumo che sottoscrive il verbale di contravvenzione deve essere sentito quale ufficiale pubblico con giuramento; ma se si costituisce parte civile per gli ap-
A paltatori, non può più essere sentito come testimonio con giuramento. — C. Roma, 24 novembre 1891, Borino, Corte S. Roma, 1891, 825; Cass. unica, III, 524; Riv. universale, 1892, 143; Giur. pen. Tor., 1892, 239; Riv. daz., 1892, 174.

60. Non possono ritenersi denunzianti con interesse nel fatto i cittadini i quali avessero per avventura interessi colle parti lese alla scoperta dei delinquenti per le promesse di denaro che a que-
B sto scopo si fossero fatte. — C. Roma, 12 ottobre 1892, Zampieri, Cass. unica, IV, 126; Giur. pen. Tor., 1893, 6.

61. Non può ritenersi denunciante con interesse personale e va quindi inteso con giuramento il socio di una società di cacciatori, che denun-
C cia una contravvenzione di caccia. — C. Roma, 19 gennaio 1892, Franconi, Foro, II, 188.

62. La parte civile, benchè citata come testimone, deve essere sempre sentita senza giuramento.
D — C. Roma, 15 febbraio 1892, Donati, Corte S. Roma, 1892, 286.

63. Se ad un testimone, senza alcuna osservazione in contrario, si è fatto prestare il giuramento ritenendolo minore di 14 anni, invano in cassazione s'invoca la nullità adducendo che da un certificato esistente in atti appariva l'età maggiore dei 14 anni. — C. Roma, 6 luglio
E 1892, Sbraccia, Foro, II, 464; V. pure: Cass. unica, III, 1097.

64. Può portarsi reclamo in Cassazione allorquando non ha prestato giuramento chi per legge lo doveva prestare, non già per aver giurato
F chi non avrebbe dovuto giurare. — C. Roma, 1 aprile 1892, Badalamenti, Cass. unica, III, 764.

65. L'incapacità di cui all'art. 289 c. p. p. deve essere opposta prima dello esame, nè può farsi eccezione pel caso in cui gli accusati, all'epoca del dibattimento, ignorassero i motivi d'in-
G capacità dei testimoni. — C. Roma, 12 ottobre 1892, Zampieri, Cass. unica, IV, 126; Giur. pen. Tor., 1893, 6.

66. Il silenzio delle parti sana non solo la nullità derivante dall'aver inteso con giuramento il testimone che non doveva giurare, ma anche quella di non aver fatto prestare il giuramento
H a chi doveva prestarlo. — C. Roma, 9 maggio 1892, Salusse, Foro, II, 425. (n)

67. La nullità, nella quale s'incorre, a mente dell'art. 297 c. p. p., qualora un testimone che doveva giurare non abbia giurato, non si sana
I col silenzio delle parti. — C. Roma, 1 luglio 1892, Moricca, Cass. unica, III, 292; Foro pen., II, 21; Giur. pen. Tor., 1892, 395; Annali, 1892, 212; Corte S. Roma, 1892, 556; Gazz. proc., XXV, 274; M. trib. Mil., 1892, 892; Bett., 1892, 292; Circ. giur., 1892, 99; Mon. giur., 1892, 191.

L68. Conf. — C. Roma, 3 ottobre 1892, Boccanegra,

Digitized by Google

Foro pen., II, 102; Legge, 1892, II, 705; Cass. unica, IV, 47; Dritto e giur., VIII, 214.

69. L'art. 459 c. p. per l'esercito, il quale estende ai testimoni che debbono essere sentiti al dibattimento le disposizioni in esso riferite concernenti i testimoni sentiti nell'istruttoria, non si estende ai testimoni chiamati a semplice schiarimento coi poteri discrezionali del presidente, giusta l'art. 442, ai quali perciò non occorre fare gli avvertimenti di cui al precedente art. 381. — T. S. G. e M., 4 aprile 1892, Pisani, Giur. T. S. G. e M., 1892, 29.

70. Non è necessario che presti il doppio giuramento di testimone e di perito colui che, quantunque citato nella doppia qualità, depone soltanto con una di esse. — C. Roma, 10 febbraio 1892, Gandini, Foro, II, 209.

71. L'art. 301 c. p. p. non sancisce a pena di nullità che i testimonî debbano essere fatti ritirare in apposita camera. — C. Roma, 8 febbraio 1892, Talluto, Riv. pen., XXXVI, 437; Corte S. Roma, 1892, 233.

72. Non è violato l'art. 301 c. p. p. se un testimonio indotto dalla difesa si trattenne prima dell'esame nella camera dei testimonî indotti dal P. M. — C. Roma, 22 aprile 1892, Del Genovese, Corte S. Roma, 1892, 324.

72bis. Invano si deduce in cassazione la presenza di taluni testimonî nella sala d'udienza prima del loro esame e durante l'esame di altri testi, se non si fece risultare dal verbale, benchè del fatto lamentato si sia venuto in cognizione dopo il dibattimento. — C. Roma, 9 ottobre 1891, De Giorgi, Corte S. Roma, 1891, 745.

73. È costante giurisprudenza che se un teste entra, pria del suo esame, nella sala d'udienza ed assiste a parte del dibattimento, questo non sia nullo.

74. La nullità comminata dall'art. 301 c. p. p. ha luogo quando, avvertita la presenza di un testimonio non ancora esaminato nella sala di udienza, questi non sia fatto allontanare immediatamente.

75. Ciò vale tanto più pei periti, i quali, per ordine del presidente, possono assistere a tutto o a parte del dibattimento. — C. Roma, 25 maggio 1892, Becherini, Cass. unica, III, 872; Giur. pen. Tor., 1892, 353.

76. Non avviene nullità se un testimonio citato per un giorno successivo assiste a parte del dibattimento, ma viene subito allontanato. — C. Roma, 23 marzo 1892, Bandi, Corte S. Roma, 1892, 311.

77. L'art. 301 commina la nullità nel solo caso che i testimoni non siano sentiti separatamente l'uno dall'altro, nè estende la sanzione alle altre prescrizioni di cautela. — C. Roma, 26 ottobre 1892, Pesce, Cass. unica, IV, 112.

78. I testimonî devono essere interrogati separatamente l'uno dall'altro, non le parti lese o la parte civile. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Garini, Corte S. Roma, 1892, 365.

79. Per quanto riguarda gli esami dei testimoni la legge affida all'onore ed alla coscienza del presidente del tribunale di regolarli come riconosce più opportuno per lo scoprimento della verità.

80. Invano, quindi, si adduce che non fu lasciata ai testimoni libertà di esporre i fatti coll'ampiezza che avessero creduto opportuna, e che furon costretti a rispondere soltanto alle categoriche domande del presidente. — T. S. G. e M., 7 marzo 1892, Caseitano, Giur. T. S. G. e M., 1892, 14.

81. Invano si deduce in cassazione che il pretore non rivolse ai testimonî di difesa una domanda influente, se questa si riferiva ad un reato pel quale il ricorrente fu dichiarato non colpevole. — C. Roma, 7 maggo 1892, Bellomo, Corte S. Roma, 1892, 338.

82. La regola di non potersi interrompere il testimone nella sua deposizione non vieta al presidente di richiamarlo con avvertimenti ed interrogazioni. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Cudia, Foro, II, 295. V. pure: Corte S. Roma, 1892, 53.

83. L'omissione di rammentare ai testimoni richiamati a deporre su nuove circostanze il giuramento già prestato costituisce irregolarità, ma non vizio di nullità. — T. S. G. e M. 2 maggio 1892, Katzemberger, Giur. T. S. G. e M., 1892, 41.

84. Al testimonio che giurò nell'istruttoria si rammenta il giuramento già prestato, e gli si deferisce un nuovo giuramento se viene interrogato su materia estranea alla deposizione giurata. — C. Roma, 15 giugno 1891, Lacanna, Corte S. Roma, 1891, 841.

85. A termini dell'art. 504 c. p. mil. mar. è ammessa la lettura della dichiarazione scritta alla presenza del testimone per far notare le variazioni posteriori. — T. S. G. e M., 20 settembre 1892, Famiglia De Lucia Cipriani, Giur. T. S. G. e M., 1892, 99.

86. I cardinali devono considerarsi quali grandi ufficiali dello Stato; epperò, nello assumerli ad esame come testimoni in giudizio, vanno applicate anche per loro le disposizioni degli art. 724 e 725 c. p. p. — T. Roma, 6 aprile 1892, Amalfitano Oreglia, Foro pen., I, 348; Giur. pen. Tor., 1892, 283; Legge, 1892, II, 526; Riv. dir. eccles., 1892, 617.

87. Dal fatto della assolutoria de' testimoni processati per falsa testimonianza non deriva necessariamente che sia vero quanto essi hanno deposto. — C. Roma, 18 luglio 1892, Magli, Foro pen., II, 91; Corte S. Roma, 1892, 702.

88. Non produce nullità il fatto d'essersi un testimonio allontanato dall'udienza senza averne ottenuto licenza. — C. Roma, 17 luglio 1891, De Luca, Corte S. Roma, 1891, 711.

Digitized by Google

89. Ove il giudice accenni nella sentenza, probabilmente per uno sbaglio, a un teste che non fu udito, non però deriva la nullità del giudizio, ove il giudice non tenga conto, onde formare il suo convincimento, delle dichiarazioni di
A detto teste. — C. Roma, 1 luglio 1892, Olita, Cass. unica, III, 993; Gazz. proc., XXV, 297; Corte S. Roma, 1892, 519.

V. *Cassazione pen.* 32 — *Competenza pen.* 22 — *Corte d'assise* 14 21.

— falsa testimonianza — V. *Testimonianza falsa.*

— lettura delle deposizioni scritte [c. p. p. 311] — V. *Dibattimento.*

— subornazione — V. *Subornazione.*

Testimonianza e **perizia falsa** [c. p. 214-217; c. p. p. 312-315].

SOMMARIO.

Competenza 21.
Corte d'assise 1, 6.
Danno 12-14, 17.
Dazio 21.
Dolo 15, 16.
Dibattimento 2-5.
Giurì, quest. 18-20.
Invito a ritrattarsi 11.
Materia civ., 9, 10.
Occultazione del vero 13-16.
Querela 7, 8.
Sent., motivazione 17.
Subornazione 22.

BIBLIOGRAFIA.

1. Il delitto di falsa testimonianza dinanzi la Corte
B d'assise e la giurisdizione istruttoria. — F. MANDUCA, Foro pen., I, 343.

GIURISPRUDENZA.

2. L'ordinanza che nel corso del dibattimento sottopone a procedimento un testimone sospetto di falsità è sufficientemente motivata col dichiarare che la sua deposizione appare falsa.
C — C. Roma, 11 gennaio 1892, Filomeno, Foro, II, 67.

3. Ove la Corte abbia, con l'ordinanza che incrimina come falsa la deposizione di un teste, ordinata la prosecuzione del dibattimento, non ha obbligo di pronunziare nuova ordinanza sull'istanza della difesa pel rinvio della causa. —
D C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

4. L'apprezzare se la deposizione di un teste appaia, o no, falsa è giudizio insindacabile di fatto, e l'ordinarne, o no, l'arresto sta in facoltà della
E Corte. — C. Roma, 4 aprile 1892, Bertana, Cass. unica, III, 817; Giur. pen. Tor., 1892, 334.

5. È incensurabile in cassazione il giudizio della Corte d'assise che ordina l'arresto e poi libera
F testimonî sospetti di falso. — C. Roma, 17 luglio 1891, De Luca, Corte S. Roma, 1891, 711.

6. Il presidente delle Assise che sulla richiesta del P. M. e senza esprimere alcun apprezzamento fa ritirare in camera separata e sotto custodia dei reali carabinieri un testimone dallo stesso P. M. indicato come sospetto di mendacio, non può dirsi che eserciti coercizione sul testimone, nè che preoccupi il convincimento dei giurati. —
A C. Roma, 10 febbraio 1892, Gandini, Foro, II, 209. (n)

7. Sotto la denominazione di testimone, adoperata dall'art. 214 c. p., relativo alla falsa testimonianza, va compresa anche la parte danneg-
B giata. — C. Roma, 15 ottobre 1891, Pizzamiglio, Foro, II 26. (n)

8. Il querelante, come qualsiasi altra persona chiamata a deporre in giudizio, ha l'obbligo di dire la verità; epperò anche a lui è applicabile il disposto dell'art. 214 c. p., se, nello interesse di giovare all'accusato, ritratti in giudizio la querela, che i risultati della prova scritta ed
C orale dimostrano vera. — C. Roma, 29 aprile 1892, Campisi, Foro pen., I, 384; Giur. pen. Tor., 1892, 307; Cass. unica, III, 783; M. trib. Mil., 1892, 706.

9. L'art. 214 c. p. contempla la falsità anche in giudizio civile.

10. Commette il delitto di cui al citato articolo chi, contro verità, dichiara di non ricordare le circostanze su cui è chiamato a deporre. —
D C. Roma, 22 dicembre 1891, D'Asta Nicastro, Foro, II, 50.

11. Il reato di falsa testimonianza è *consumato* pel solo fatto di aver taciuto *il vero* o deposto il falso, senza che faccia d'uopo che il presidente inviti i testi sospetti di falsità a dire il vero.

12. La circostanza che il colpevole abbia deposto il falso in danno dell'imputato significa che la deposizione incriminata potè influire a con-
E danna. — C. Roma, 20 giugno 1892, Serra, Cass. unica, III, 1074; M. trib. Mil., 1892, 747; Riv. universale, 1892, 268; Giur. pen. Tor., 1892, 415; Corte S. Roma, 1892, 462.

13. Perchè sussista il reato di occultazione della verità si richiede non solo il dolo, cioè la scienza di tacere ciò che si sa, ma anche il concorso del danno effettivo o almeno possibile; si richiede, cioè, che la reticenza riguardi fatti vitali, così che ne rimangano alterati gli elementi sostanziali della causa.

14. Circostanze di fatto, per le quali fu ritenuto mancare l'elemento del danno nella reticenza di un testimonio *de visu*, che per favorire l'imputato aveva negato alla pubblica udienza i fatti ch'egli stesso aveva narrato subito dopo
F avvenuto il reato. — A. Casale, 19 agosto 1892, Crosio, Giur. Casale, 1892, 502.

15. Quando il reato di occultazione della verità viene apposto a persona rozza e ignorante, il giudice non deve con troppa facilità ritenere che sussista l'elemento del dolo.

16. Circostanze di fatto, per le quali fu ritenuto che un querelante non era responsabile di occultamento della verità, sebbene per favorire l'imputato avesse in parte taciuto e in parte variato nel dibattimento in grado d'appello i

Digitized by Google

fatti da lui prima deposti nella istruttoria e
A nel dibattimento di primo grado. — A. Casale, 19 agosto 1892, Berberis, Giur. Casale, 1892, 498.

17. È ben motivata la sentenza in cui la scienza della falsità della deposizione e l'influenza in causa del falso deposto risulta dall'insieme delle circostanze e degli apprezzamenti conte-
B nuti nella sentenza di condanna. — C. Roma, 9 giugno 1892, Antonazzi, Cass. unica, III, 1156.

18. La circostanza che la deposizione falsa sia stata resa col giuramento è costitutiva, non aggravante del reato; per contrario è circostanza diminuente l'essersi fatta la testimonianza senza giuramento.

19. Non è viziata di complessità la questione in cui il presidente domandi ai giurati se l'accusato abbia deposto il falso a danno dell'imputato e in un dibattimento per delitto.

20. Tali circostanze non sono aggravanti, ma costitutive di una delle varie forme che può as-
C sumere il reato di falsa testimonianza. — C. Roma, 20 giugno 1892, Serra, Cass. unica, III, 1074; M. trib. Mil., 1892, 747; Riv. universale, 1892, 268; Giur. pen. Tor., 1892, 415; Corte S. Roma, 1892, 462.

21. Costituendo il fatto di chi vende abusivamente vino a minuto, sottraendolo al pagamento della tassa, delitto e non contravvenzione, chi in un processo di tal genere depone il falso si rende responsabile di falsa testimonianza in un dibattimento penale per delitto, di cui non può conoscere il pretore neppure nel caso di cui
D all'art. 252 c. p. p. — C. Roma, 22 giugno 1892, Chiavari, Cass. unica, III, 1159.

22. La subornazione e la falsa testimonianza sono
E due distinti reati. — C. Roma, 16 marzo 1891, Montanari, Cass. unica., III, 365; Riv. universale, 1892, 79; Giur. pen. Tor., 1892, 143; Corte S. Roma, 1891, 1004.

V. *Revisione pen.* 3 — *Subornazione di testimone* 1, 2.

Timore [c. c. 1112, 1114] — V. *Consenso.*

Tiro a segno [L. 2 luglio 1882, n. 883, che istituisce nel Regno il tiro a segno nazionale; Reg. relativo 15 aprile 1883, n. 1324; R. D. 8 luglio 1883, n. 1522, che ristabilisce il testo della L. 2 luglio 1882; R. D. 31 dicembre 1883, n. 1826, che approva un'aggiunta all'art. 13; Reg. 15 aprile 1883; R. D. 27 settembre 1890, n. 7324, che modifica Reg. 15 aprile 1883].

Titoli — V. *Usurpazione di funzioni e titoli.*

Titolo esecutivo [c. p. c. 553-562; c. comm. 323] — V. *Effetto cambiario — Esecuzione in genere — Esecuzione mobiliare — Quadri o ruoli esecutivi* — V. pure: *Cambio marittimo* 5, 6. — giudizio di delibazione — V. *Delibazione.*

Titolo nobiliare — V. *Nobiltà* — V. pure: *Usurpazione di titoli e funzioni.*

Titolo al portatore e titolo nominativo [c. comm. 3, 56, 57].

BIBLIOGRAFIA.

1. Della validità di titoli civili al portatore. —
A G. GIORGI, Foro, I, 1.

2. Ancora sulle obbligazioni al portatore nell'at-
B tuale diritto civile italiano. — C. F. GABBA, Foro, I, 844.

3. Il titolo al portatore nella recente giurispru-
C denza italiana. — G. P. CHIRONI, Bett., 1892, 129.

4. È valida l'obbligazione al portatore nel diritto
D civile italiano? — E. PRESUTTI, Gazz. proc., XXX, 241.

GIURISPRUDENZA.

5. I biglietti di mutuo civile al portatore sono titoli validi ed efficaci ella vigente legislazione italiana.

6. Al terzo possessore di questi titoli non può il fidejussore opporre eccezioni che riguardino la
E persona del debitore principale. — C. Roma, 31 dicembre 1891, Roggieri c. Rustici Ottolini, Foro, I, 1. (n)

7. A senso dell'art. 56 c. comm., il possessore di un titolo al portatore per aver dritto ad ottenere il duplicato deve provare in modo legale e concludente la reale ed effettiva distruzione del titolo, senza che basti addurre la distruzione soltanto presunta od in qualche modo equivalente ne' suoi effetti alla distruzione reale.

8. Così in caso di furto del titolo al portatore non basterebbe il fatto che il titolo rubato sia
F già caduto in prescrizione. — A. Genova, 30 luglio 1892, Soc. Lombarda raff. zuccari c. Calcagno, Giurista, 1892, 316; Legge, 1892, II, 346; Temi gen., 1892, 563; Cons. comm., 1892, 245; Diritto comm., X, 877; Annali, 1892, 352.

9. La rivendicazione dei titoli al portatore contro il terzo di buona fede che li ricevette in pegno è ammissibile per l'eccedenza del credito garantito.

10. Il creditore di chi costituì pegno su titoli al portatore non proprî non ne diviene possessore per l'eccedenza del credito garantito pignorandoli presso il creditore in favore del quale fu costituito il pegno; quindi non può invocare l'art. 707 c. c. contro il proprietario rivendicante in giudizio di separazione a norma del-
G l'art. 647. — C. Torino, 17 dicembre 1891 Antona Traversi c. Bianchi, Foro, I, 639. (n)

11. Per l'art. 57 del vigente c. comm., la rivendicazione dei titoli al portatore è concessa soltanto contro chi li ha trovati, o rubati, e contro coloro che li abbiano ricevuti conoscendo il vizio della causa del possesso nel cedente.

12. Il disposto del citato art. 57 si applica al caso in cui l'acquisto sia avvenuto sotto il suo impero, quantunque lo smarrimento o il furto avvenissero in epoca anteriore, quando vigeva

Digitized by Google

l'art. 708 c. c. che ammetteva la rivendicazione anche contro il possessore di buona fede con i temperamenti espressi nel successivo art.
A 709. — A. Firenze, 21 luglio 1892, Banca Toscana di credito c. Tione, Annali, 1892, 274.

13. La perdita dei titoli al portatore produce due azioni, l'azione cioè di ammortamento e quella di rivendicazione, consistente la prima nell'*actio in personam* verso l'emittente, e la seconda nell'esercizio del diritto di proprietà.

14. Per i titoli al portatore l'esercizio del diritto di rivendicazione è limitato contro il terzo al solo caso in cui lo acquisto sia stato da lui fatto in mala fede, con conoscenza cioè del vizio nell'atto dell'acquisto.

15. L'art. 6 L. 14 luglio 1887, che detta le norme per ottenere il fermo di titoli sottratti o smarriti, è solo applicabile ai titoli rappresentanti depositi bancarî, come libretti di deposito o di risparmio, e non anche ai titoli al portatore, i quali sono regolati unicamente dall'art. 57 c. comm., secondo cui la prova della mala fede dell'acquirente deve somministrarsi dal riven-
B dicante. — T. Roma, 13 maggio 1891, Sebastiani, Ditta Massucco Massoni c. Soc. per illuminazione a gas di Roma, Legge, 1892, I, 94; Giorn. giur., 1892, 101.

16. La L. 14 luglio 1887, che dà facoltà al proprietario, nei casi di furto o di smarrimento, di mettere il fermo al corso dei titoli rubati o smarriti, si applica esclusivamente ai libretti di risparmio o di deposito al portatore; per le altre specie di titoli al portatore è da osservarsi l'art. 56 c. comm.

17. Nel caso di furto di titoli al portatore, il fatto della pubblicazione dell'avvenuto furto nella Gazzetta ufficiale e in altri giornali non serve a stabilire la presunzione della mala fede contro colui che fece acquisto di tali titoli poste-
C riormente. — A. Roma, 26 gennaio 1892, Sebastiani c. Massucco, Bett., 1892, 143.

18. La legge 14 luglio 1887 non ha ampliato il concetto dell'art. 57 c. comm. rispetto ai casi di rivendicazione dei titoli al portatore, ma ha provveduto soltanto al caso della loro perdita, omesso in detto codice, estendendone i provvedimenti ai libretti di deposito e di risparmio.

19. In giudizio promosso contro il compratore di un titolo al portatore dal possessore che ne fu da altri spogliato, non può il magistrato non occuparsi dello esame, cui sia chiamato dall'attore, intorno alla buona fede di esso compratore quando acquistava il titolo controverso.

20. Tanto verso l'autore della sottrazione di un titolo al portatore, quanto verso il terzo che lo abbia ricevuto conoscendo il vizio della causa del possesso altrui, milita sempre la rivendica, sia nella ragione penale, sia nella ragione civile.

21. La legge, con interdire alla cosa posseduta a causa di un delitto il commercio, imprime qualità di mala fede a chi, sprezzandone il divieto,
A l'acquista. — C. Roma, 11 aprile 1892, Cassai c. Vitale, Corte S. Roma, 1892, II, 108; Giur. Cat., 1892, 112; Cons. comm., 1892, 167.

V. *Donazione* 26, 27.

— rendita pubblica — V. *Debito pubblico*.

Tonnare.

Tradizione [c. c. 1125, 1062, 1463-1480].

Quando si procede alla consegna delle chiavi d'un locale non è d'uopo si abbia la presenza dell'altro contraente, bastando che questi sia rappresentato da un suo mandatario; e nel caso si verifichino delle mancanze si è sempre in tempo, nei modi di legge, a richiedere le cose
B non consegnate. — A. Genova, 15 settembre 1892, Rolando c. Manfredi, Giurista, 1892, 382.

V. *Vendita* — V. pure: *Demanio* 14 — *Pegno* 2-10.

Transazione [c. c. 1764-1777; c. p. c. 316, 881, 899].

1. Vi è transazione quando nel contratto vi è l'*hinc inde remissum* per evitare una lite eventuale.

2. La transazione ha tra le parti l'autorità della cosa giudicata e non può revocarsi per errore di diritto o per lesione.

3. La maggiore o minore intensità del dubbio che anima l'evento di una lite, e la maggiore o minore facilità di risolverla, non sono efficaci a mettere al nulla l'oggetto della transazione.

4. In questo caso il dubbio è tutto subbiettivo, ed il giudice non può sostituirsi al modo di vedere e di sentire delle parti ed alla loro volontà.

5. Perciò egli non può dire nulla la transazione per non essere fondato il dubbio stesso, consistendo la causa della transazione nel solo vantaggio ritenuto dai contraenti di essersi evitata una lite.

6. È lecito ai contraenti ed al notaro di riunire in un solo atto la transazione sopra determinati diritti ereditarî dubbî e controversi e la vendita dei rimanenti diritti ereditarî fatta in blocco ad un coerede dall'altro coerede.

7. In questo caso la nullità della vendita a causa di errore non esercita alcuna influenza sulla transazione, che di per sè sola rimane valida.

8. L'art. 1039 c. c., che concede l'azione di rescissione contro qualunque atto che ha per oggetto di far cessare la comunione benchè qualificato con titolo di transazione, è applicabile allora che la transazione è caduta sulla stima e sul modo di valutare le cose da dividersi, mentre se si riferisce ai diritti ereditarî è applicabile
C l'art. 1772. — A. Macerata, 2 luglio 1891, Ferrucci c. Ferrucci, Giorn. giur., 1892, 6.

9. A mente dell'art. 1775 c. c. colui che ebbe fatta una transazione con altri suoi coeredi in ordi-

Digitized by Google

ne a disposizioni in loro favore fatte in un testamento del comune autore, non può venir questo impugnando di falso, per annullare la detta transazione, quando le ragioni per dedurla risultasse provato essere a lui note innanzi la
A stipulazione della detta transazione. — C. Napoli, 9 giugno 1892, Balestrieri c. Balestrieri, Dritto e giur., VII, 160.

10. Se con unico atto e per unico corrispettivo si è transatto sopra una lite avente per oggetto una ricerca di paternità e la conseguente petizione d'eredità, la nullità della transazione circa il primo punto come riguardante questione di stato abbraccia e colpisce la transazione intiera, e così anche la parte riguardante gli
B interessi pecuniarî ereditarî. — C. Torino, 30 dicembre 1891, Sacchi c. Eschini, Giur. Tor., 1892, 266.

11. In generale le trattative e le promesse delle parti intorno a un dato negozio giuridico, che intendono di contrarre, non hanno carattere vincolativo se vennero fatte con la intelligenza non realizzata di tradurle in iscritto; e quindi il verbale, con cui il Consiglio di famiglia autorizza il tutore a transigere una causa a certi patti, sebbene sia sottoscritto dal terzo col quale la transazione si progettò, non può supplire nè far prova della medesima, ove questa
C non sia poi stata realmente stipulata. — A. Casale, 18 gennaio 1892, Delmonte c. Fugazza, Giur. Casale, 1892, 254.

V. *Appropriazione indebita* 5 — *Cassazione civ.* 146 — *Donna maritata* 18, 21 — *Filiazione* 10 — *Mandato civ.* 5, 6.

Tranvia — V. *Ferrovie* — V. pure: *Tasse comunali* 4.

Trascrizione [c. c. 1932-1947, 955, 1080, 1235, 1038, 1787, 2040, 2041, 2066 2075, 2085; c. p. c. 659, 661, 706, 875-881].

1. Per l'art. 1932 n. 12 c. c. son soggetti a trascrizione gli atti tra vivi che costituiscono o modificano diritti di servitù prediali; non vi son soggette le servitù quesite per fatto del-
D l'uomo sotto l'impero delle leggi antiche. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Uzielli c. Vaselli, Temi ven., 1892, 149; Annali, 1892, 73; Legge, 1892, I, 547.

2. La divisione, che determina e designa puramente e semplicemente i beni sui quali si concretizza il diritto astratto dell'erede, che è solamente dichiarativa, non ha bisogno di essere trascritta.

3. La divisione con cui si modificano le condizioni della proprietà, imponendovi delle servitù, devesi trascrivere per avere effetto verso i
E terzi. — T. Vallo della Lucania, 24 maggio 1892, Flavio c. Cirillo, Gazz. proc., XXV. 296.

4. La trascrizione d'un atto di alienazione di stabili, in cui siasi erroneamente indicata la paternità dell'alienante, è inefficace rispetto al terzo, che abbia una posteriore trascrizione od iscrizione sugli stessi beni con l'esatta indicazione della paternità, allora specialmente che la stessa erronea indicazione contenuta nella trascrizione si trovi pure nel titolo e certificato catastale annesso.

5. A nulla vale in contrario la incontestata identità della persona dell'alienante e dei beni.—
A A. Torino, 29 febbraio 1892, Costanzo c. Levi e Basso, Giur. Tor., 1892, 396.

6. Avvenendo che uno stesso immobile sia venduto due volte dal medesimo proprietario a differenti persone e che il primo acquirente lo rivenda poi ad un terzo, la proprietà non si devolve a costui per il solo fatto che egli abbia trascritto il suo acquisto prima di quello del secondo compratore, se non fu similmente trascritto avanti a quest'ultimo l'acquisto del suo datore; anzi, se questa trascrizione è posteriore, il terzo non ha acquistato verun di-
B ritto sull'immobile. — C. Torino, 6 maggio 1892, Delmonte c. Gatti, Bett., 1892, 655; Annali, 1892, 470.

7. L'acquirente di un immobile che ha omesso la trascrizione del proprio titolo non può opporre ad un secondo compratore, che ha trascritto, la scienza della precedente alienazione, neppure come elemento per l'azione di dolo e frode.
C — A. Catania, 31 dicembre 1891, Tuccari c. Abate, Giur. Cat., 1892, 33; Foro Cat., 1892, 4.

8. Il difetto di trascrizione da parte di un primo acquirente di stabili è opponibile dal secondo acquirente che ha regolarmente trascritto il suo titolo, tuttochè fosse consapevole dell'acquisto precedente.

9. L'esistenza dell'anteriore contratto non basta a porre in essere la frode concertata tra venditore e secondo acquirente, che è requisito so-
D stanziale dell'azione pauliana. — A. Genova, 23 febbraio 1892, Rocca Venturini c. Foci e Borghini, Giurista, 1892, 156.

10. Sotto il regime delle abolite leggi civili del 1819, le vendite di immobili di valore non maggiore di 50 ducati (pari a L. 272,50) potevano contrattarsi anche verbalmente, e, solo nel caso di due vendite successivamente eseguite dallo stesso venditore, era data preferenza alla trascritta, anco se di data posteriore all'altra non trascritta.

11. La seconda vendita, ancorchè trascritta, non poteva però prevalere al primo acquisto, già
E compiuto mercè l'usucapione decennale. — C. Napoli, 2 marzo 1892, Oliva c. Di Cio, Circ. giur., 1892, 108.

12. Sotto l'impero delle leggi civili del 1819, tra due acquirenti della stessa cosa, l'uno con titolo trascritto, l'altro con titolo non trascritto, ma seguito da possesso decennale, il secondo vince il primo.

13. La pubblicità della trascrizione infatti non va-

Digitized by Google

le ad ingenerare la mala fede, perchè l'ignoranza del dritto altrui, quando dipende da errore di fatto, è scusabile, e non è di ostacolo
A alla buona fede. — A. Palermo, 15 gennaio 1892, Comp. S. Caterina all'Olivella di Palermo c. Oddo, Circ. giur., 1892, 43.

14. Il cessionario di prezzo di fondo venduto è terzo rispetto a colui che acquistò il fondo, anche se per quel prezzo si sia presa iscrizione ipotecaria ed il prezzo stesso siasi ceduto con l'ipoteca.

15. Non costituisce giuridicamente dolo o frode il fatto di chi acquisti un fondo, sapendo di essersi venduto dallo stesso venditore ad altri con atto non ancora trascritto.

16. Annullata per avventura la vendita successiva e tenuta ferma la prima vendita, l'originario venditore ha sempre diritto di ripetere dal pri-
B mo compratore il prezzo non pagato. — C. Roma, 3 giugno 1892, Capolmi Capri Galanti c. Banca romana, Corte S. Roma, 1892, II, 152.

17. Il capoverso dell'art. 1942 c. c., per il quale « sinchè non sia seguita la trascrizione, non può avere effetto a pregiudizio dell'ipoteca concessa all'alienante dall'art. 1969 alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario », spiega effetto anche a favore di un coerede, che abbia ceduto agli altri coeredi le sue ragioni ereditarie, comprendenti beni immobili.

18. E quindi il cedente per il prezzo di cessione non ancora pagato ha diritto di essere graduato sui beni ceduti come se avesse ipoteca alla data stessa della cessione, quantunque l'atto di cessione non sia stato trascritto e quindi il conservatore non abbia accesa a favore del ce-
C dente la ipoteca legale. — A. Casale, 16 settembre 1892, Gazzone Cattaneo c. Bruno, Giur. Casale, 1892, 521; Bett., 1892, 612.

19. Rispetto ai terzi, sino a che la trascrizione non si avvera, l'immobile si considera del venditore, e colla trascrizione si ha diritto all'ipoteca legale per gli obblighi del contratto.

20. Qualunque trascrizione o iscrizione contro l'acquirente non pregiudica il diritto all'ipoteca
D legale del venditore. — A. Aquila, 25 maggio 1892, Com. di Pescara c. Banca Nazionale, Foro abruzz., VI, 141.

21. Il difetto di trascrizione della domanda di revocazione di un atto non può essere utilmente invocato a profitto di terzi che acquistarono diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione quando si provi che i terzi furono partecipi alla frode fatta dal debitore a danno del creditore.
E — A. Genova, 30 luglio 1892, Bianchi c. Marcenaro, Giurista, 1892, 461.

22. Era inefficace sotto l'impero delle leggi napolitane abolite l'ipoteca contro il terzo possessore a favore dei creditori del venditore, iscritti posteriormente all'alienazione non trascritta.
A — C. Napoli, 4 giugno 1891, Medici c. Della Corte, Dritto e giur., VII, 246.

23. Non havvi contraddizione tra due capi del dispositivo, se nel primo si dichiara la nullità di una trascrizione, incerta nella sua esistenza e senza indicazione di data e di numero, e nel secondo si rigetta l'ordine al conservatore di operarne la radiazione.

24. Quella pronuncia di rigetto non è d'ostacolo a riproporre la domanda d'ordine di radiazione specificando la data e il numero della trascri-
B zione. — C. Firenze, 4 febbraio 1892, Macola Patriarca di Venezia c. Fondo culto, Temi ven., 1892, 180.

V. *Donazione* 6, 41 — *Dote* 26, 34 — *Enfiteusi* 5, 65, 66 — *Frode e simulazione* 50, 51 — *Graduazione* 51 — *Purgazione* 1, 2 — *Rivendicazione* 6 — *Vendita* 142.

— trascrizione del precetto immobiliare — V. *Esecuzione immobiliare.*

Trasporto (contratto di) [c. comm., 3, 352, 388-416, 872, 926; c. c. 1627, 1633].

1. Non si richiede per la conservazione dell'azione contro il vettore che il destinatario si astenga dal ritirare la merce avariata, ma soltanto che
C non la riceva senza riserva. — A. Genova, 12 febbraio 1892, Soc. assic. Mancheim e Ditta Schenone Thoeni c. Walter, Temi gen., 1892, 199.

2. La girata della polizza di carico trasmette nel giratario il diritto di agire contro il vettore e contro l'assicuratore per il risarcimento dei danni provenienti dall'avaria del carico.

3. Il girante, come responsabile verso il giratario di questo danno, potrà agire quando provi che i giratari con cessioni, rinunzie od altrimenti, hanno dismesso in suo favore ogni loro diritto
D dipendente dalla girata. — T. Genova, 18 febbraio 1892, Ditta Dreyfus c. Ditta Gondrand e Soc. assicuratrici, Temi gen., 1892, 222.

4. Il contratto per cui il vettore, oltre al provvedere al trasporto della merce affidatagli, anticipa al destinatario le somme necessarie allo sdoganamento e al magazzinaggio della merce trasportata, dà origine ad un rapporto misto di trasporto e di mandato.

5. Il vettore pertanto ha sulla merce il privilegio non solo per le spese di trasporto a termini dell'art. 412 c. comm., ma altresì pei suoi crediti dipendenti dai rapporti di mandatario
E a sensi dell'art. 362 c. comm. — A. Milano, 23 febbraio 1892, Ditta Grand c. Ditta Gondrand. M. trib. Mil., 1892, 425.

6. Il vettore mantiene pel suo credito, dipendente dal contratto di trasporto, il privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario, ma non più dopo tale consegna e tanto meno quando siano trascorsi tre giorni dalla
F stessa. — A. Genova, 31 dicembre 1891, Calcagno c. Calcagno, Giurista, 1892, 32; Diritto

Digitized by Google

comm., X, 79; Temi gen., 1892, 109; Legge, 1892, I, 276.

V. *Diritto commerciale* 5.

— trasporto per ferrovia — V. *Ferrovia.*

— trasporto marittimo — V. *Noleggio.*

Trattati internazionali — V. *Convenzioni internazionali.*

Tratturi regî — V. *Tavoliere di Puglia.*

Travisamento di fatto [c. p. c. 517]. — V. *Cassazione civ.* — *Cassazione penale.*

Tribunale [Legislazione — V. *Ordinamento giudiziario*].

BIBLIOGRAFIA.

1. Sulle contemporanee supplenze dell'aggiunto
A giudiziario e del pretore nei tribunali. — A. GIACOBONE, Varzi, tip. De-Grandi, 1892, in-8°, p. 30.

GIURISPRUDENZA.

2. È legalmente composto il tribunale col simultaneo intervento di un aggiunto giudiziario e
B di un pretore. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Gerini, Foro, II, 218. (n)

— incompatibilità a giudicare e istruire — [L. ord. giud., art. 78]. — V. *Incompatibilità.*

— ordinamento — V. *Ordinamento giudiziario.*

— ricusa o astensione di giudice. — V. *Ricusa.*

— tribunale estero — V. *Delibazione.*

Tribunale militare [Reg. 2 maggio 1860, n. 4079].

1. Il semplice invio degli atti per procedimento penale non può qualificarsi come concorso alla istruzione nel senso dell'art. 309 c. p. es. —
C T. S. G. e M., 22 febbraio 1892, Goffy, Giur. T. S. G. e M., 1892, 12.

2. A comporre il tribunale militare marittimo i supplenti possono, in virtù dell'art. 322 c. p. mil. mar., essere presi anche nel grado di luo-
D gotenente di vascello. — T. S. G. e M., 16 maggio 1892, Beltrame, Giur. T. S. G. e M., 1892, 45.

3. Non può dirsi illegalmente composto il tribunale militare marittimo quando dal processo verbale del dibattimento risulta che il tribunale era composto di un capitano di fregata ed altri due giudici effettivi e di due giudici supplenti per gli effettivi impediti.

4. Essendo legalmente costituito il tribunale, non può indurre illegalità l'essere stato poi chiamato in sopranumero, per una supplenza eventuale, un uffiziale di grado superiore bensì, ma che neppure era uffiziale di vascello, come è
E prescritto dall'art. 320 § 1. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Rossari, Giur. T. S. G. e M., 1892, 51.

5. Una metà dei giudici del tribunale, militare marittimo può essere formata di ufficiali appartenenti alle varie amministrazioni di marina, quando l'accusato non sia un ufficiale e non si tratti di reato di indole marittima; ma co-
desta è una facoltà, la inosservanza della quale
A non induce la nullità del giudizio. — T. S. G. e M., 7 aprile 1892, Rossari, Foro pen., I, 311; Giur. T. S. G. e M., 1892, 27.

6. La competenza attribuita ai tribunali militari dall'art. 18 della legge 8 aprile 1881, n. 149 serie 3ª, per le materie previste dagli art. 14, 15 e 17 della legge stessa, si estende anche alla applicazione delle pene che per lo stesso titolo in virtù di leggi speciali sono applicabili, e così anche all'applicazione della multa.
B — T. S. G. e M., 29 agosto 1892, Antinucci, Giur. T. S. G. e M., 1892, 89.

— competenza del tribunale militare — V. *Competenza pen.*

Tribunale supremo di guerra e marina.

1. È inammissibile il ricorso del P. M. quando dal verbale non risulta che il segretario del tribunale militare abbia letta all'imputato detenuto la dichiarazione di ricorrere in nullità
C fatta dal P. M. contro la sentenza. — T. S. G. e M., 6 giugno 1892, Cono Spinelli, Giur. T. S. G. e M., 1892, 49.

2. Annullata una sentenza del tribunale militare di Massaua, il rinvio del dibattimento non potendo farsi allo stesso tribunale, deve farsi al tribunale del luogo dove i mezzi di comunicazione con Massaua sono più regolari e sol-
D leciti. — T. S. G. e M., 11 aprile 1892, Turina e Brandol, Giur. T. S. G. e M., 1892, 34.

Truffa [c. p. 413-416; 431-433].

SOMMARIO.

Appropriaz. indeb. 22.
Artifizî o raggiri 1, 2, 4, 8.
» idoneità 13-16.
Competenza 7, 9.
Concorso reati 28.
Danno 24.
Dolo civ. 17, 21.
Esercizio arbitr. ragioni 12.
Falso 10, 26.
Furto 12.
Giudizio incens. 13-18.
Giuoco d'azzardo 3.
Ipoteca in fondi altrui 11.
Mandato 4.
Momento confermativo 20.
Pegno 12.
Pena 24bis, 25.
Reato militare 23, 24.
Sanità pubblica 6.
Società commerciali 8, 9.
Tentativo 19.
Usura 5.

BIBLIOGRAFIA.

1. Come e quando gli artifizî e raggiri constituiscano il reato di truffa. — D. BACCINI, Mon.
E pret., 1892, 65.

GIURISPRUDENZA.

2. La essenza del reato di truffa consiste nel raggiro diretto ad ingannare l'altrui buona fede in guisa che il proprietario o il creditore tratto in errore dal raggiro od artificio doloso s'induce a rimettere le cose agognate dal truffatore e che altrimenti non gli avrebbe conse-
F gnato. — C. Roma, 9 ottobre 1891, De Poggi, Corte S. Roma, 1891, 806; Annali, 1892, 36.

3. Il baratto delle carte nei giuochi d'azzardo co-
G stituisce il delitto di truffa. — C. Roma, 21 ottobre 1891, Re Riccardi, Foro, II, 3. (n)

Digitized by Google

4. Commette il reato di truffa chi si presenta ad un terzo con ricevuta a sua firma, per esigere una somma ad altri dovuta, senza averne avuto mandato, sia pure orale, per somma inferiore
A alle lire 500. — A. Palermo, 16 febbraio 1892, Biondi, Circ. giur., 1892, 45.

5. Non costituisce semplice contratto usurario, ma vera truffa, l'abusare dei bisogni e della inesperienza di un mutuatario consegnandogli in luogo di denaro delle merci, cui si assegna un prezzo che gli si fa credere corrispondente al giusto valore e che poi si finge di rivendere a prezzo di molto inferiore, ottenendo così delle obbligazioni di mutuo per somma immensa-
B mente superiore a quella versata. — C. Roma, 3 settembre 1892, Mantelli, Foro, II, 499. (n)

6. Commette truffa, e non il reato di cui all'art. 320 c. p., chi vende altrui, per buono, una stagnata di tonno guasto.

C 7. La competenza ne spetta al tribunale. — C. Roma, 16 maggio 1892, Corsini, Cass. unica, III, 1018; Giur. pen. Tor., 1892, 405; Corte S. Roma, 1892, 470.

8. È inapplicabile l'art. 246 c. comm. al caso di alcuni individui i quali, sotto falsi pretesti, riescano a ritirare da chi le possegga le polizze di una società di assicurazione, restituendo altrettante polizze di un'altra società da loro istituita, frodando per tal modo la prima degli utili che le venivano dai singoli contratti.

9. Trattasi di truffa prevista dal codice penale comune, e competente a conoscerne è il giu-
D dice del luogo del commesso reato. — C. Roma, 20 maggio 1892, Reami, Cass. unica, III, 902; Mov. giur., 1892, 106; Cons. comm., 1892, 216; M. trib. Mil., 1892, 705; Giur. pen. Tor., 1892, 367.

10. Chi con dolosi raggiri riesce a farsi consegnare dal creditore i documenti comprovanti il credito, facendo credere di avere in pronto la somma dovuta, ed ottenutili, li ritiene senza sopprimerli o distruggerli, e non paga il debito, si rende colpevole non di falsità, ma di truffa, procurandosi un ingiusto profitto in danno al-
E trui. — C. Roma, 22 febbraio 1892, Fineschi, Annali, 1892, 74; M. trib. Mil., 1892, 437; Giurista, 1892, 387; Corte S. Roma, 1892, 296.

11. Commette truffa chi dà in ipoteca beni già stati venduti ad altri, adoperando raggiro per farli apparire suoi, e ciò in garanzia di un mutuo di danaro, invece del quale gli si restituì una sua cambiale scaduta e non pagata. —
F C. Roma, 9 ottobre 1891, De Poggi, Corte S. Roma, 1891, 806; Annali, 1892, 36.

12. Colui che allo scopo di evitare la necessità di cedere sul momento un oggetto in pagamento di un suo debito lo dà in pegno consegnandolo ad un terzo, e di poi se lo riprende contro la volontà del creditore e del consegnatario, non commette furto, nè esercizio arbitrario di ra-
A gioni, ma truffa. — C. Roma, 27 aprile 1892, Pastorelli, Foro, II, 361. (n)

13. Non può ritenersi contabile di truffa l'accusato, ove i giurati non siano stati interrogati sull'idoneità dei mezzi da lui usati a trarre in
B inganno. — C. Roma, 30 maggio 1892, Moretti, Cass. unica, III, 961; Annali, 1892, 193; Circ. giur., 1892, 84; Giur. pen. Tor., 1892, 433; Corte S. Roma, 1892, 530.

14. È indagine essenzialmente di fatto, lasciata all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, lo stabilire la esistenza o il concorso del raggiro, e l'idoneità del medesimo ad ingannare e indurre in errore la parte lesa. —
C C. Roma, 8 febbraio 1892, Tagiasco, Corte S. Roma, 1892, 236.

D 15. Conf. — C. Roma, 9 ottobre 1891, De Poggi, Corte S. Roma, 1891, 806; Annali, 1892, 36.

16. È costante giurisprudenza della Corte suprema che il vedere, in tema di truffa, se nei singoli casi concorrano artifizî o raggiri, e se questi, tenuto conto anche delle circostanze subiettive della causa, abbiano attitudine ad ingannare, si risolve in un giudizio di mero apprezzamento dei fatti, che è nel dominio sovrano dei giu-
E dici del merito. — C. Roma, 28 aprile 1892, Piva, Cass. unica, III, 813; Giur. pen. Tor., 1892, 342.

17. Il dolo civile e il reato di truffa hanno comuni il mezzo, cioè l'inganno e lo scopo dell'ingiusto profitto a danno altrui, ma si distinguono fra loro per la diversa natura del mezzo adoperato per ingannare.

18. Tale apprezzamento è di fatto e sfugge alla
F censura della Corte suprema. — C. Roma, 15 marzo 1892, Daniele, Cass. unica, III, 589; Riv. universale, 1892, 153; Corte S. Roma, 1892, 238.

19. In tema di tentata truffa, difetta di motivazione la sentenza se non dichiari che gli atti di esecuzione, idonei alla consumazione del reato, compiuti dall'imputato, solo per circostanze indipendenti dalla di lui volontà non proseguirono e non raggiunsero la meta cui erano di-
G retti. — C. Roma, 12 dicembre 1891, Drosi, Foro pen., I, 206; Giur. pen. Tor., 1892, 80.

20. Il momento consumativo della truffa è quello della consegna della cosa, cioè quello in cui il truffato, per gli artificî e i raggiri de' quali è vittima, si priva del possesso della cosa sua.

21. Epperò nelle frodi dipendenti da contratti qualunque inganno posteriore alla loro conclusione si risolve sempre in una violazione de' medesimi, non già in una frode perseguibile penal-
H mente. — A. Roma, 4 ottobre 1892, Rosati Pozzonelli, Foro pen., II, 114; Giur. pen. Tor., 1892, 485; Trib. giurid., 1892, 262; Bett., 1892, 374; Legge, 1893, I, 19.

22. I reati di truffa e di appropriazione indebita

Digitized by Google

hanno un fondo comune, il convertimento a proprio utile della cosa altrui; ma differiscono in questa parte importante, che nella appropriazione propriamente detta la consegna delle cose appropriatesi avviene per libera e spontanea volontà della parte lesa, quando nella truffa la consegna è la conseguenza del raggiro
A adoperato. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Terlizzi, Giur. T. S. G. e M., 1892, 77; Foro pen., II, 44.

23. La truffa allora solo costituisce reato militare quando è commessa a danno di militari; e però se il danneggiato è persona estranea alla milizia il reato è comune, ed è di competenza del magistrato ordinario.

24. Non costituisce quindi reato militare il fatto del soldato che, presentandosi successivamente alle famiglie di soldati suoi compagni, e spacciandosi mandato da questi, si fa consegnare oggetti e denaro che converte a proprio van-
B taggio. — T. S. G. e M., 7 marzo 1892, Moffa, Giur. T. S. G. e M., 1892, 15.

24bis. La maggior pena stabilita per un reato (truffa), commesso a danno di una Amministrazione pubblica (debito pubblico), è applicabile, quantunque l'Amministrazione abbia diritto di farsi
C risarcire del danno dal cassiere. — C. Roma, 16 maggio 1892, Solafia, Giur. pen. Tor., 1892, 316; Cass. unica, III, 781; Corte S. Roma, 1892, 430.

25. È più mite l'art. 413 c. p. it. che punisce la truffa con la reclusione fino a tre anni, di fronte all'art. 626 c. p. sardo che la punisce col car-
D cere fino cinque anni. — C. Roma, 9 ottobre 1891, De Poggi, Corte S. Roma, 1891, 806; Annali, 1892, 36.

26. Viola una sola disposizione di legge l'impiegato di una banca che per compiere una truffa a danno della banca stessa fa uso di falsi asse-
E gni. — A. Genova, 4 dicembre 1891, Zuccotti, Giurista, 1892, 17.

V. *Bancarotta* 19 — *Concorso di reati* 1, 8 — *Falso pen.* 3 — *Frode in commercio.*

Tumulazione dei cadaveri — V. *Sepoltura e sepolcro.*

Turbamento di funzioni religiose [c. p. 140] — V. *Libertà dei culti.*

Turbativa [c. c. 691] — V. *Azione possessoria.* — V. pure: *Esercizio arbitrario di ragioni* 17, 21.

Tutela e **curatela** [c. c. 241-309, 322, 329, 334, 339, 341, 47-49, 184, 343-349, 769, 300, 1457, 1983, 219].

BIBLIOGRAFIA.

F 1. Stati annuali di amministrazione tutoria. — C. A. COPPERI, Mon. pret., 1892, 361.

GIURISPRUDENZA.

2. Mancando o essendo insufficienti i consulenti di diritto, è in facoltà del pretore di chiamare a far parte del Consiglio di famiglia persone estranee, ancorchè esistano altri parenti od af-
A fini del sottoposto a tutela. — C. Torino, 25 marzo 1891, Conta-Montaldo c. Mingotti, Foro, I, 1040.

3. La disposizione dell'art. 256 c. c., che vieta di impugnare dopo sei mesi dalla prima convocazione gli atti del Consiglio di famiglia per irregolarità della sua costituzione, non include il divieto d'impugnare anche al di là di quel termine, siccome irregolare, la stessa costituzione del Consiglio.

4. Nel giudizio diretto allo scopo di far riconoscere tale irregolarità hanno diritto d'intervenire, anche in grado d'appello, i consulenti di diritto che sono stati preteriti nella costituzione del Consiglio di famiglia.

5. Ad ogni modo, se è avvenuta la surrogazione di qualche membro del Consiglio di famiglia, con la chiamata all'ufficio di persona non designata dalla legge, dal momento di questa irregolare ricostituzione ricomincia a decorrere il termine di sei mesi per impugnare la validità delle deliberazioni successive.

6. Quand'anche, all'epoca della primitiva costituzione del Consiglio di famiglia, qualche consulente di diritto sia stato preterito, o perchè se ne ignorava la esistenza o la dimora, o per altre ragioni, nondimeno al verificarsi del bisogno di una surroga parziale è doveroso rinnovare le indagini sulla esistenza di consulenti di diritto, sulla loro dimora, e sopra la perduranza o cessazione delle cause d'impedimento anteriori.

7. I prozii del minorenne sono da ritenersi consulenti di diritto, compresi nella indicazione degli zii scritta al n. 3 dell'art. 252 c. c.

8. È nulla la deliberazione del Consiglio di famiglia che non sia stata preceduta dalla convocazione di tutti i suoi membri; e vi è mancanza di convocazione anche se i consulenti non intervenuti erano a conoscenza del giorno e dell'ora dell'adunanza, ma in questa si è deliberato su oggetti diversi da quelli per la
B trattazione dei quali era stata indetta. — A. Torino, 10 maggio 1892, Emanueli c. De Lachenal, Bett., 1892, 391; Giur. Tor., 1892, 652; M. trib. Mil., 1893, 8.

9. Le norme con le quali la legge regola la tutela sono di ordine pubblico, e quindi non derogabili.

10. È inapplicabile alla tutela la disposizione dell'art. 235 c. c., per la quale il padre ha facoltà di stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione
C dei beni. — A. Genova, 15 settembre 1891, Boschetti c. Noè Bertolotti, Foro, I, 175. (n)

11. L'obbligazione contratta dalla vedova, quale tutrice e curatrice dei figli minorenni, senza l'autorizzazione del tribunale, è nulla e come

Digitized by Google

tale improduttiva d'ogni effetto giuridico. —
A A. Roma, 28 dicembre 1891, Banca Romana c. Leferre, Temi rom., 1891, 497.

12. L'autorizzazione del Consiglio di famiglia, omologata dal tribunale, necessaria per l'alienazione dei beni dei minori, non è richiesta per la vendita degli immobili dei nascituri, per la quale basta l'autorizzazione giudiziale concessa al loro
B curatore. — A. Firenze, 20 febbraio 1892, Giusti c. Salvemini, Annali, 1892, 216.

13. Qualora il curatore, nominato ai minorenni, non abbia provveduto secondo il decreto del giudice a far iscrivere sui beni del padre ipoteca a garanzia di un capitale di ragione dei figli da lui ritirato, può essere tenuto responsabile non solo delle conseguenze di tale omissione, ma anche per ogni altro danno da quella omissione direttamente derivato ai minori. —
C C. Firenze, 17 giugno 1892, Calosi c. Grossi, Temi ven., 1892, 593.

14. Il tutore può agire contro il pupillo divenuto maggiore, anche se non abbia ancora reso il conto a norma dell'art. 302 c. c.

15. Solo contro il tutore che, espressamente interpellato nella compilazione dell'inventario, non dichiari l'esistenza di suoi crediti verso il minore, la legge pronunzia decadenza dai medesimi.

16. Non ha luogo tale decadenza contro il tutore che abbia omesso del tutto la formazione del-
D l'inventario. — A. Milano, 14 marzo 1892, Moro c. Moro, Foro, I., 1350.

17. Non è perentorio il termine fissato con sentenza ad un tutore od amministratore per la presentazione del conto.

18. Il tutore ha l'obbligo di presentare gli stati annuali della sua amministrazione, non già di lasciare i documenti giustificativi in deposito
E presso la pretura. — A. Genova, 16 febbraio 1892, Crespi c. Verrardo, Temi gen., 1892, 203.

19. Il tutore, convenuto dal suo pupillo divenuto maggiore di età, per la resa dei conti, può provare per mezzo di testimoni di averli già resi e di averne ottenuto l'approvazione, senza che a questa prova faccia ostacolo la circostanza, che la causa si debba considerare di valore indeterminato.

20. Il fatto di essersi reso il conto e di essersi amichevolmente accertato il reliquato di esso può dal tutore provarsi per mezzo di testimoni; nè vale eccepire che con tal prova si tenda a stabilire una transazione, per la quale è ne-
F cessario l'atto scritto. — A. Casale, 10 maggio 1892, Cazzulino c. Cazzulino, Giur. Casale, 1892, 412.

V. *Minore* 9, 50 — *Patria potestà* 9, 12 — *Ratto* 8 — *Successione* 22.

Ubbriachezza [c. p. 48; 488, 489].

BIBLIOGRAFIA.

1. Il significato di «luogo pubblico» giusta l'art. 488
A c. p. — A. Cerelli-Vittori, Riv. pen., XXXV, 470.

2. La contravvenzione per ubbriachezza e il «luo-
B go aperto al pubblico» — F. A. SANDULLI, Dritto e giur., VIII, 134.

GIURISPRUDENZA.

3. L'ubbriachezza può valutarsi come una attenuante quando non sia tale da togliere o scemare grandemente la coscienza o la libertà dei
C proprî atti. — C. Roma, 15 gennaio 1892, Talone, Corte S. Roma, 1892, 17.

4. Il reato commesso con la scusa del vizio parziale di mente per ubbriachezza accidentale può essere punito più severamente che nel
D caso di ubbriachezza volontaria. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Romeo, Corte S. Roma, 1892, 318.

5. La disposizione eccezionale dell'art. 135 c. p. es., che non permette diminuzione di pena per l'ubbriachezza del colpevole quanto ai reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, deve restringersi nella sua applicazione per questi soli reati che specificamente vi sono indicati, e pei quali il necessario rigore della disciplina militare esige che si deroghi ai principî generali.

6. Tale disposizione non può estendersi ad altri reati, quantunque contemplati nel capo stesso nel quale è scritto il detto articolo, e quindi neppure a quello previsto e punito dall'art. 119 (vie di fatto verso una sentinella), non essendo qualificabile tale reato, nè come rivolta, nè come ammutinamento, nè come insubor-
E dinazione. — T. S. G. e M. 21 marzo 1892, Beilis, Giur. T. S. G. e M., 1892, 22.

7. L'ubbriachezza non costituisce reato se non sia manifesta in luogo pubblico e inoltre molesta
F e ripugnante. — C. Roma, 4 marzo 1891, Granese, Cass. unica, III, 876; Giur. pen. Tor., 1882, 369; Corte, S. Roma, 1891, 1020.

8. Alla sussistenza della contravvenzione di cui alla prima parte dell'art. 489 c. p. non basta che alcuno (nella specie, oste) somministri il vino a chi poi si ubbriaca, ma occorre che
G voglia cagionare l'ubbriachezza. — C. Roma, 6 luglio 1892, Pescio, Foro, II, 438.

Uccisione e danneggiamento di animali [c. p. 429] — V. *Animali* — *Danneggiamento.*

Ufficiale sanitario — V. *Medico.* — V. pure *Sanità pubblica.*

Ufficiali pubblici [c. p. 207].

BIBLIOGRAFIA.

1. Appaltatori pubblici ufficiali (Se l'appaltatore
H del dazio consumo sia ufficiale pubblico) — F. CAVAGLIÀ, Dazio cons., 1892, 229.

2. Se i consiglieri comunali e provinciali debba-
I no considerarsi pubblici ufficiali. — F. A. SANDULLI, Foro pen., II, 68.

Digitized by Google

GIURISPRUDENZA.

3. La maestra elementare del Comune è ufficiale pubblico, sebbene presti servizio in una fra-
A zione. — C. Roma, 9 luglio 1891, Tosello, Corte S. Roma, 1891, 943.

4. È pubblico ufficiale il maestro d'arti e mestieri, legalmente riconosciuto per nomina sanzionata dal Consiglio direttivo e dall'autorità municipale, ed è nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico insegnante se sta nella scuola in attesa degli scolari per dar loro la consueta le-
B zione. — C. Roma, 28 novembre 1891, Orlando, Corte S. Roma, 1891, 779.

C 5. È pubblico ufficiale il messo esattoriale. — C. Roma, 22 luglio 1891, Mollara, Corte S. Roma, 1891, 705; Legge, 1892, I, 246; Esatt. e com., 1892, 49.

6. Il guardiano ferroviario è ufficiale pubblico ai
D sensi dell'art. 207 c. p. — C. Roma, 9 maggio 1892, Salusse, Foro, II, 425. (n)

E 7. Conf. — C. Roma, 1 aprile 1892, Badalamenti, Cass. unica, III, 764.

8. I cancellieri e i vicecancellieri sono compresi per le loro qualità nel novero dei pubblici uf-
F ficiali. — C. Roma, 2 dicembre 1891, Piterà, Corte S. Roma, 1891, 878.

9. I militari che procedono all'arresto di un individuo in flagranza di reato sono a conside-
G rarsi pubblici ufficiali. — C. Roma, 21 novembre 1891, Ceriani Sabadi, Foro, II, 124.

10. Le guardie daziarie vanno annoverate tra gli ufficiali pubblici, a' sensi dell'art. 207 c. p. —
H C. Roma, 22 febbraio 1892, De Filippis, Foro, II, 161. (n)

11. L'appaltatore del dazio consumo è un pubbli-
I co ufficiale. — C. Roma, 11 marzo 1892, Rozio, Foro, II, 362. (n)

12. L'aggravamento di pena stabilito dall'art. 209 c. p. pel pubblico ufficiale che delinqua con abuso della sua qualità si applica a qualsiasi delitto, e non soltanto a quelli contemplati nel
L titolo III, di cui fa parte il detto art. 209. — C. Roma, 31 marzo 1891, Ingenni, Foro, II, 61.

V. *Abuso di autorità* — *Concussione* — *Falso pen.* — *Oltraggio* — *Peculato* — *Violenza e resistenza all'autorità* — V. pure: *Concorso di reati* 23, 25 — *Dazio consumo* 178 — *Responsabilità civ.* — 73, 74.

Ultra petita [c. p. c. 517, n. 4, 5] — V. *Sentenza civ.* — V. pure: *Arbitramento.*

Unione di cause in materia civile — V. *Procedimento civile.*

— in materia penale — V. *Riunione di cause.*

Universalità di mobili [c. c. 707] — V. *Possesso.*

Urto di nave [c. comm., 660-665, 873, 923] — V. *Nave.*

Usciere [c. p. c. 41, 42, 132, 593, 752, 923, 378, 376; c. c. 2139; L. ord. giud. 175; R. D. 6 gennaio 1866, n. 2755, sulla cauzione che debbono prestare gli uscieri giudiziarî; R. D. 23 dicembre 1875, n. 2853, sul numero degli uscieri giudiziarî per ciascun distretto di Corte d'appello, sulla nomina e sul tramutamento dei medesimi].

BIBLIOGRAFIA.

A 1. L'usciere di pretura. — R. DEL BAGNO, Foligno, tip. Campitelli, 1891, in-16°, p. 100.

GIURISPRUDENZA.

2. L'inserviente comunale delegato dal pretore, nei casi e con le forme dalla legge prescritte, a fare le veci ed assumere le funzioni di usciere in mancanza dell'unico titolare addetto alla pretura, rimane investito di tutte le attribuzioni dell'usciere, e così di eseguire le notificazioni degli atti in tutti i Comuni del mandamento, ed anche in Comune diverso dal proprio, compreso però
B nello stesso mandamento — C. Firenze, 11 luglio 1892, Subeconomo di Auronzo c. Com. di S. Pietro Cadore, Annali, 1892, 322; Temi ven., 1892, 582.

3. La notificazione degli atti giudiziarî, che deve eseguirsi fuori del Comune in cui risiede l'autorità giudiziaria cui gli atti stessi si riferiscono, può essere validamente fatta, nei limiti della rispettiva circoscrizione, da qualunque usciere, senza distinzione del grado dell'autori-
C tà a cui esso è addetto. — C. Roma, 5 maggio 1892, Liceo convitto d'Aquila c. Galli, Foro, I, 1211. (n)

4. È nulla la citazione in appello alla Corte, notificata da un usciere del tribunale nel Comune stesso di residenza della Corte.

5. La nullità non è sanata dalla comparizione avvenuta dopo già trascorso il termine ad ap-
D pellare. — A. Torino, 19 gennaio, 1892, Comp. La Piemontese c. Bardi, Giur. Tor., 1892, 287.

V. *Esecuzione immobiliare* 105 — *Notificazione* — *Perizia civ.* 6.

Usi e consuetudini — V. *Consuetudine.*

Usi civici — V. *Diritti promiscui.*

Uso e abitazione (diritto di) [c. c. 521-530] — V. *Servitù.*

Uso di atti falsi — V. *Falso penale.*

Uso sciente di falsa moneta o carte di credito — V. *Falsa moneta.*

Usucapione — V. *Prescrizione civile.*

Usufrutto [c. c. 476-520, 885, 901, 1413, 1957]

BIBLIOGRAFIA.

1. Delle costruzioni fatte dall'usufruttuario nel fon-
E do da lui tenuto ad usufrutto. — A. DE NAPOLI, Gazz. proc., XXV, 133.

GIURISPRUDENZA.

2. Per miglioramenti contemplati nell'art. 495 c.

Digitized by Google

c., s'intendono quelle opere che senza modificare la sostanza della cosa l'aumentano, la completano e la rendono più produttiva; sono, in altri termini, le modificazioni utili dello stato della cosa; tali sarebbero l'ingrasso del terreno pei fondi rustici, la migliore disposizione dei luoghi, la più comoda divisione, le decorazioni di una casa e simili.

3. Ma la costruzione di un nuovo edifizio sul suolo di fondo rustico costituisce una proprietà distinta e non va certamente riguardata come
A miglioramento del fondo. — C. Napoli, 10 aprile 1891, Ferrara c. De Giglio, Gazz. proc., XXV, 40.

4. Appartengono all'usufruttuario gli utili derivanti dai fondi presi in affitto dal suo autore.
B — C. Roma, 25 aprile 1892, Olivieri c. Billi, Foro, I, 739.

5. Il debitore di un usufrutto di capitale in numerario, generi, animali od altro, è obbligato a' soli interessi di mora sui valori, non ai lucri che egli ebbe tratti per propria speculazione su detti cespiti durante il tempo in che
C durò l'usufrutto. — C. Napoli, 26 marzo 1892, Mucci c. Ruggiero, Dritto e giur., VIII, 41; Gazz. proc., XXV, 231; Bett., 1892, 899.

V. *Cosa giudicata civ.* — *Espropriazione p. p. u.* 66 — *Graduazione* 12, 13 — *Nuova opera* — *Ricchezza mobile* 6 — *Sostituzione e fidecommesso* 3.

— usufrutto del genitore sui beni dei figli minori (c. c. 228-234). — V. *Patria potestà.*

— erede o legatario di usufrutto. — V. *Successione.*

— tassa sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizî. — V. *Registro* (tassa di).

Usura — V. *Interessi.*

Usurpazione (rimozione o alterazione di termini, deviazione d'acqua e violenta turbativa di possesso) [c. p. 422, 423].

1. A costituire il delitto di cui all'art. 422 c. p. non occorre la esistenza e la rimozione di termini lapidei, ma basta che in qualsivoglia modo siasi alterata, per trarne profitto, la linea
D di confine. — C. Roma, 1 luglio 1892, Spano, Foro, II, 416. (n)

2. Essenza del reato di usurpazione, di cui nell'art. 442 c. p., è la rimozione del termine, eseguita colla coscienza di alterare i limiti del fondo.

3. L'art. 422 c. p. usa la parole « termine » in senso largo, che perciò comprende non i soli termini lapidei, ma qualunque segno (siepe) apparente e stabile che valga a testimoniare il
E dominio. — C. Roma, 7 maggio 1892, Epifanio Tugrassia, Giur. pen. Tor., 1892, 315; Annali, 1892, 155; Cass. unica, III, 791; M. trib. Mil., 1892, 746.

4. Fra l'art. 671 c. p. sardo e il 422 (usurpazione) del c. p. it. non esiste sostanziale differenza se non riguardo alla pena.

5. Il padrone è responsabile civilmente dell'usurpazione commessa dal suo fattore entro i limiti
A delle mansioni a questo affidate. — C. Roma, 9 febbraio 1892, Fontana e Lembo c. Com. di Cavalluccio, Corte S. Roma, 1892, 105.

6. Perchè si abbia la violenta turbativa di possesso preveduta e punita dall'art. 424 c. p. è condizione essenziale che siasi usato violenza verso le persone, essendo questo l'elemento prin-
B cipale costitutivo del delitto. — C. Roma, 14 ottobre 1892, Cassano, Cass. unica, III, 21; Annali, 1892, 278; Giur. pen. Tor., 1893, 11; Riv. pen., XXXVII, 61.

Usurpazione di comando [c. p. 121].

Usurpazione di funzioni, titoli ed onori [c. p. 185, 186].

1. A costituire il reato di usurpazione di pubbli-
C che funzioni è necessario il dolo. — C. Roma, 21 gennaio 1892, Coco, Corte S. Roma, 1892, 27.

2. Non è colpevole di indebito esercizio di funzioni pubbliche l'assessore anziano che in assenza del sindaco convoca la Giunta comunale per deliberare su cose che sono di spettanza del
D Consiglio comunale. — C. Roma, 15 dicembre. 1891, Geraci, Cass. unica, III, 295; Legge, 1892, I, 282; Giur. pen. Tor., 1892, 103; Circ. giur., 1892, 15; Corte S. Roma, 1891, 933; R. amm., 1892, 338.

3. Non commette reato chi qualificandosi capo ufficio daziario spicca una ingiunzione di paga-
E mento. — P. Valmontone, 20 dicembre 1891, Cipollini, Riv. daz., 1891. 294.

Usurpazione di nome o insegna commerciale — V. *Ditta e insegna* — *Firma e ragione sociale.*

— di privative industriali, di marchi e segni di fabbrica — V. *Privative industriali*, ecc.

Utile versione — V. *Locupletazione.*

Uxoricidio — V. *Omicidio.*

Vagabondaggio — V. *Oziosi, vagabondi e diffamati.*

Vaglia cambiario [c. comm. 251, 253, 275, 289, 317, 326] — V. *Effetto cambiario.*

Valore.

— agli effetti della competenza [c. p. c. 71-81] — V. *Competenza civ.*

— in rapporto alla prova testim. [c. c. 1341, 1348] — V. *Prova testimoniale.*

— concetto economico — V. *Economia politica.*

Valore del danno agli effetti dell'applicazione della pena [c. p., 431, 432].

1. La disposizione dell'art. 431 c. p. non è precet-
F tiva. — C. Roma, 8 giugno 1892, Restivo, Cass. unica, III, 913.

2. Ove l'imputato non ne faccia espressa domanda, il giudice non ha obbligo di esaminare se sia il caso di valersi della facoltà di diminuir la pena per la tenuità del valore, giusta l'art. 431
G c. p. — C. Roma, 1 febbraio 1892, Gerini, Foro, II, 218. (n)

Digitized by Google

V. *Complicità* 46 — *Prevaricazione e infedeltà* 8, 9.

Vedova [c. c. 14, 18, 57, 128, 237, 315, 1415]. — V. *Dote* — *Matrimonio* — *Patria potestà* — *Pensione* — *Successione*.

Vedovanza (condizione di) [c. c. 850] — V. *Successione*.

Vendita [c. c. 1447-1537; c. comm. 59-72; 3, 5, 44].

SOMMARIO.

Animali 44, 45, 111-117.
Anticresi 24.
Azione *quanti minoris* — V. *Vizî redibitorî*.
» redibitoria. — V. *Vizî redibitorî*.
» di revindicazione — V. *Rivendicazione*.
» in garanzia — V. *Garanzia*.
Consegna 63-66, 68-71, 99.
Cosa altrui — V. *Vendita di cosa altrui*.
Danni 33-35, 68, 69, 76.
Danaro altrui 61.
Donazione 187.
Errore 42-45.
Evizione — V. *Garanzia*.
Frutti 25, 26.
Garanzia in caso di evizione 77-86.
» perdita e difetti. — V. *Vizî redibitorî*.
Immobili 30-32, 35, 36, 46-51, 184.
Lesione 4, 21-23, 131-138.
Locazione 148.
Merci, determinazione 66.
» offerta 70, 71, 74.
» qualità. — V. *Vizî redibitorî*.
» verificazione. — V. *Verificazione della merce*.
Mutuo 27-29.
Pagamento — V. *Prezzo*.
Perizia 58, 60, 114, 138.
Pesi ed imposta 77-82, 144.
Piante 40, 53, 65.
Prezzo 55-60, 67, 81, 82, 123, 124, 128, 130.
Promessa di vendita 1, 35 39.
Prova in genere 76, 136-138.
» testimoniale 103, 105, 115.
Riscatto 27, 28, 139-143.
Rischio e pericolo 52.
Risoluzione 49, 71, 74, 92, 127.
Ritenzione 121.
Rivendicazione 122-126.
Scrittura 30-32, 36-39, 41.
Servitù 21, 22.
Termine 94 97, 100, 104, 108, 111, 116, 137.
Tradizione. — V. *Consegna*.
Trascrizione 142.
Vendita 5-21, 24-26.
» di cosa altrui 2, 62.
» di animali 44, 45, 111-117.
» di cose mobili 40, 41, 53, 65, 131.
» a corpo 46-51.
» in massa 52-54.
Verifica della merce 103, 106-110.
Vizî redibitorî 8, 44, 45, 87-120.
Voltura catastale 88.

BIBLIOGRAFIA.

1. La promessa di vendita sinallagmatica nel nostro diritto. — E. LAURENTI, Antologia giur., VI, 473. A
2. La vendita di cose altrui nel diritto commerciale italiano. — A. SRAFFA, R. sann. irp., 1892, 1. B
3. Se l'art. 70 c. comm. sia applicabile anche al caso di deficienza della quantità o di diversità della merce dalla qualità convenuta. Azione redibitoria e azione di nullità. — U. GREGO, Ann. critico, IV, 8. C
4. Della rescissione per causa di lesione ed in particolare dell'ammessibilità dell'azione rescissoria quando l'immobile sia venduto con riserva di usufrutto al venditore. — Ann. critico, 1892, 141. D

GIURISPRUDENZA.

5. La teoria romana circa il contratto di compravendita non ha subito radicali mutamenti nelle leggi moderne in genere e nella legge italiana in ispecie, all'infuori della proclamazione del principio che la proprietà passi in virtù del solo accordo delle volontà, e senza bisogno della materiale consegna della cosa.

6. Come però dovesse essere inteso tale principio e sino a qual punto potesse valere, chiaramente è detto nell'esposizione dei motivi della legge relativa alla vendita, al Corpo legislativo francese: legge da cui fu tratta *ad literam* la disposizione dell'art. 1448 c. c. it.

7. È valida la vendita stipulata con riserva del dominio nel venditore fino a quando non sia stato dal compratore pagato il prezzo.

8. Ove alla riserva di dominio non si voglia dare il nome di condizione, si avrebbe per lo meno un patto aggiunto, patto non riprovato dalla morale, non contrario all'ordine pubblico e neppure alla legge, e quindi pienamente valido in rapporto alla volontà manifestata dai contraenti. — T. Roma, 8 marzo 1892, Cicconi c. Ballanti Cicconi, Legge, 1892, I, 633; Temi rom., 1892, 380. A

9. I lagoni, soffioni e putizze sono polle d'acqua che unite nelle viscere della terra a moltissimo acido minerale, a zolfo, allume, vetriolo e sale, fanno una grande fermentazione, acquistano gran valore, e scaturiscono dal suolo bollendo, con fumo denso come la nebbia e con fetore di zolfo; e da questa acqua si estrae con speciale manipolazione o manifattura il borace.

10. Quindi, acquistata in compra la proprietà dei lagoni, soffioni e putizze esistenti, e tutti quelli e quelle che potessero esistere in seguito in una tenuta determinata, s'intendono acquistate le polle e le sorgenti d'acqua boracifera presenti e future della tenuta medesima.

11. Per le regole di gius comune vigenti in Toscana nel 1834, epoca del contratto, il proprietario del fondo aveva facoltà di alienare una delle utilità che presentava il suolo o il sottosuolo.

12. Tale alienazione poteva farsi o a titolo di proprietà o di servitù; il titolo di proprietà produceva l'effetto di escludere chiunque altro da quel godimento e disponibilità, compreso il proprietario del fondo rimanente; il titolo di servitù permetteva di goderne anche al proprietario del fondo, e di concederlo talvolta anche ad altri.

13. Non era vietato dal gius comune di alienare la proprietà delle cose future, comprese le miniere non scoperte.

14. Il giudicare tanto se fu alienata la proprietà e la servitù, quanto se con le cose presenti furono alienate le future, è questione di volontà.

15. Non può dirsi che, vendute le polle e sorgenti boracifere presenti e future, siasi alienato soltanto il borace da estrarsi da quelle acque, perchè le polle e sorgenti di un fondo determinato sono immobili tanto per il diritto comune, quanto per il codice civile, ed è d'in-

Digitized by Google

terpretazione e di fatto il giudizio che ritiene vendute le polle e le sorgenti.

16. Tale acquisto della proprietà, che è esclusiva di altri, dà diritto al solo acquirente di profittarne anche con mezzi artificiali, estraendo l'acqua dalle polle sotterranee mediante ordigni e meccanismi semplici e adatti, come le trivelle.

17. Ritenuto in fatto che furono acquistate in proprietà tutte le polle e sorgenti d'acqua boracifera presenti e future di un fondo determinato, è irrilevante la perizia domandata per provare che i giacimenti sotterranei boraciferi possono essere e sono diversi e distinti.

18. Com'è d'interpretazione e di apprezzamento il giudizio che ritiene essere state con un primo contratto vendute le polle e le sorgenti d'acqua boracifera di un fondo presenti e future, è del pari della stessa indole e natura l'altro giudizio col quale si riconosce che con un secondo contratto di vendita di dette minierr e dei minerali presenti e futuri dello stesso fondo non furono comprese ed anzi furono escluse le polle e sorgenti di acqua boracifera.

19. Quando il venditore di una vasta tenuta di terreno aliena ad una persona una parte di proprietà piena del fondo, e la proprietà delle polle e sorgenti di acqua boracifera presenti e future del fondo intiero ad altra persona, il possesso delle polle e sorgenti passa dal venditore nel compratore di esse, e non in quello che acquista il fondo dove possono ritrovarsi.

20. Ancorchè la vendita fosse fatta di tutta la tenuta ad ambedue gli acquirenti, i quali si fossero divisa la proprietà respettivamente acquistata, il passaggio dovrebbe giuridicamente ritenersi avvenuto direttamente dal venditore in ciascuno dei due compratori per la proprietà respettiva, attesa la indole declarativa della divisione, indole che aveva anche in Toscana dal 1808 in poi per la pubblicazione ivi avvenuta del codice Napoleone, conservato in questa parte della legge del 15 novembre 1814.

A — C. Firenze, 29 marzo 1892, Fontani c. Larderel, Annali, 1892, 181; Temi ven., 1892, 304.

21. La concessione di parziale derivazione di acqua dall'altrui sorgiva, per un determinato prezzo, a scopo di irrigazione del predio concessionario, costituisce servitù prediale; e sebbene non si tratti di vendita d'immobile, ma di trasferimento di diritto immobiliare, pur nondimeno è aperto l'adito all'azione di rescissione per lesione del giusto prezzo, in conformità dell'art. 1529 c. c. posto in armonia con l'art. 415 c. c.

22. Tale azione è però inammissibile, allorchè detta concessione siasi stipulata nell'interesse reciproco del concedente e del concessionario, a scopo di agevolare l'esercizio d'una comune industria o speculazione.

23. È altresì inammissibile l'azione di rescissione per lesione del giusto prezzo, allorchè siavi incertezza sul valore della cosa alienata, oppure il contratto abbia carattere aleatorio. —

A T. Palermo, 22 febbraio 1892, La Nasa Mercadante Messeri, Legge, 1892, I, 492.

24. È vendita, e non anticresi, quel contratto in cui non fu convenuto nel creditore, il quale fa suoi i frutti dello immobile del debitore, l'obbligo del rendiconto annuale. — A. Catanzaro,

B 14 dicembre 1891, Fabriano c. Carusa, Gazz. proc., XXV, 333.

25. È efficace come vendita condizionata la cessione che il mutuatario faccia al mutuante dei frutti della prossima annata di un suo fondo, da avere effetto solo quando egli non restituisse entro l'anno in corso le somme mutuate.

26. La cessione dei frutti futuri di un fondo è efficace e deve rispettarsi dal posteriore acquisitore del fondo, senza bisogno di trascrizione, se la vendita è limitata ai frutti di un'annata.

C — C. Torino, 30 dicembre 1891, Ferro c. Scagliona, Giur. Tor., 1892, 116; Legge, 1892, I, 406; Bett., 1892, 508.

27. Il venditore con patto di riscatto, anche durante il termine di questo, ha interesse e quindi ha diritto di far dichiarare la *nullità della* vendita perchè palliatrice di un mutuo pignoratizio, quantunque il compratore si dichiari pronto alla retrocessione dei beni non appena gliene venga restituito il prezzo.

28. Si hanno sufficienti elementi per dire che sotto forma di vendita si palliò un mutuo pignoratizio con patto commissorio quando il prezzo corrisponda al credito già accertato dell'apparente compratore; la vendita avvenne col patto di riscatto; la cosa venduta rimase a titolo di locazione in possesso del venditore; il fitto corrisponde all'interesse usurario del credito; le contribuzioni si accollarono al venditore; si conservarono le ipoteche e le surroghe accordate con atti precedenti a favore del compratore; finalmente quando il prezzo appar vile, avuto riguardo alla estensione dei fondi venduti.

29. Date le predette circostanze, si deve senza altro annullare la vendita, senza che sia il caso di entrare nella quistione della restituzione del

D prezzo. — A. Casale, 1 febbraio 1892, Grenna c. Orsi, Giur. Casale, 1892, 104.

30. Il contratto di compra-vendita immobiliare non redatto in iscritto è inesistente, e come tale incapace di ricevere conferma e ratifica quand'anche si fosse data al medesimo esecuzione.

31. Non occorre però che il consenso dei paciscenti sia contemporaneo e risulti da un solo scritto. Egli è perciò che una compra-vendita di stabili può risultare da due distinti scritti rilasciati in tempi diversi, contenenti, l'uno, il consenso del venditore, l'altro, il consenso del compratore. E per provare il contratto basta

Digitized by Google

che colui il quale ne pretende l'esistenza produca l'atto firmato non da sè, ma dall'altro contraente da cui ne reclama l'osservanza.

32. Non occorre però che tale atto contenga una formale, tassativa dichiarazione di accettazione, ma basta che dal medesimo risulti in qualunque modo il consenso prestato dall'altra parte alla convenzione. — A. Roma, 14 giugno 1892, Settimi c. Silensi e Società Immobiliare, Temi rom., 1892, 316.

33. Quando non esiste ancora una vera promessa d'acquisto di uno stabile, ma semplici accordi subordinati ad altre condizioni da compiersi, chi si rifiuta di addivenire alla stipulazione dell'atto non può essere responsabile di pretesi danni, che si sostenga derivino da questo vantato inadempimento.

34. Anche dato che l'unica condizione apposta fosse apparentemente adempita, se il promettente l'acquisto venga nel giusto e fondato timore di essere ingannato circa la capacità del proprietario ad alienare, può rifiutarsi di procedere alla stipulazione dell'atto, senza incorrere in alcuna responsabilità. — A. Genova, 15 marzo 1892, Buscaglione c. Buzzi Pelion, Giurista, 1892, 183.

35. La promessa orale di compra-vendita di beni immobili è produttiva di effetti giuridici, che in caso di inadempimento si commutano in danni interessi. — T. Oneglia, 30 aprile 1892, Bianchi c. Novaro, Giurista, 1892, 205.

36. Una promessa d'alienazione di beni immobili non risultante da atto pubblico o scrittura privata non ha alcun valore, e non genera neppure l'azione per ottenerne la riduzione in iscritto. — C. Torino, 7 maggio 1892, Peduzzi c. Bernasconi, Giur. Tor., 1892, 742; M. trib. Mil., 1893, 82.

37. La promessa bilaterale di comprare e vendere equivale a vendita.

38. Quindi per la sua efficacia si richiede l'atto scritto.

39. Solo quando si giustifichi che in dipendenza di un caso fortuito o di forza maggiore siasi resa impossibile la produzione dello scritto, sarebbe ammissibile un interrogatorio diretto a stabilirne la precedente esistenza e le pattuizioni in esso comprese. — A. Genova, 31 ottobre 1892, Arado Bertolotto c. Calabria, Temi gen., 1892, 725.

40. Le piante esistenti in un fondo si intendono mobilizzate per la vendita separatamente fattane.

41. Per questa vendita non è necessario atto scritto. — C. Torino, 4 marzo 1892, Abello c. Mattalia, Giur. Tor., 1892, 453.

42. È nulla per errore nel consenso la compravendita di un oggetto d'oro, allorchè risulti che il titolo del metallo è inferiore a quello espressamente pattuito. — C. Palermo, 10 marzo 1892, Stockle c. Torrisi, Circ. giur., 1892, 263.

43. Si ha vizio di consenso che cade sulla sostanza del contratto e che ne induce quindi la nullità, se viene a trovarsi mutata la natura della merce pattuita, o vi è mancanza nella medesima di una qualità anche non sostanziale, ma come tale espressamente ritenuta dalle parti. — C. Torino, 9 agosto 1892, Ditta Canepa c. Ditta Cariola, Pirelli, M. trib. Mil., 1892, 946; Riv. universale, 1892, 652.

44. La vendita degli animali, oltre al rescindersi per vizî redibitorî a norma di legge, si rescinde anche per dolo, violenza od errore nel consenso.

45. È rescindibile una vendita di animale se un vizio apparente del medesimo sia stato dolosamente occultato al compratore, sebbene l'artifizio doloso fosse per sè stesso più o meno facile a scoprirsi. — C. Napoli, 17 ottobre 1891, Musella c. Arenella, Foro, I, 265. (n)

46. Quando si tratta di vendita di immobili a corpo e non a misura, nella intenzione delle parti identificato mediante specificazione di confini, a questi deve attendersi in modo prevalente ad ogni altra indicazione dimostrativa.

47. Così, in tal caso, non diventano dimostrative le particelle estimali, e non si possono invocare come fondamento di diritto, nè contro il venditore, nè contro i terzi. — C. Firenze, 11 aprile 1892, Stivanello c. Pavan, Temi ven., 1892, 275; Legge, 1892, II, 11.

48. Per conoscere la estensione degli immobili venduti, inutilmente si esaminerebbe il solo catasto che da sè solo nulla può rischiarare, ma occorre innanzi tutto esaminare il titolo di trasferimento. — C. Napoli, 2 aprile 1892, Cong. carità di Letino c. Fortini, Dritto e giur., VIII, 198; Gazz. proc., XXV, 352.

49. Nella vendita di stabili a misura, se la deficienza lamentata dal compratore non può essere consegnata dal venditore, non ha diritto il compratore ad ottenere la risoluzione del contratto, ma soltanto ha ragione ad una proporzionata riduzione di prezzo da farsi valere entro l'anno.

50. La vendita non è imperfetta e condizionale solo perchè si è stipulata a misura: è invece vendita perfetta quella di una quantità di terreno da staccarsi da un fondo maggiore, in determinata misura, ma con indicazioni di coerenze, per modo che la porzione venduta sia certa e determinata nella intenzione delle parti.

51. In tale caso vi è da parte del venditore l'impossibilità di consegnare al compratore la porzione mancante se la rimanente porzione del fondo egli abbia poi venduta a terzi, nè potrebbe obbligarsi a rivendicare da questi la porzione eccedente. — C. Torino, 2 febbraio 1892, Borzi c. Lanzavecchia, Giur. Tor., 1892, 201; Legge, 1892, I, 623.

52. La misurazione della cosa venduta in quanto

Digitized by Google

sia unicamente disposta all'effetto di determinare la quantità del prezzo dovuto in relazione a quello già pattuito per ogni unità di misura non esclude la già avvenuta identificazione e la precisa specificazione e consistenza della merce dedotta in contratto, per effetto della quale viene a costituirsi e perfezionarsi la vendita in massa e il conseguente passaggio del
A rischio della cosa venduta al compratore. — C. Torino, 15 giugno 1892, Dell'Orto c. Bionda, M. trib. Mil., 1892, 541.

53. Si ha un esempio della vendita in massa nella contrattazione del taglio di un bosco, anche quando siasi avuto riguardo al numero degli alberi all'effetto di determinare la quantità del prezzo; e perciò il compratore non può domandare la riduzione del prezzo qualora nell'attuazione del taglio abbia rinvenuto un numero inferiore di detti alberi.

54. È apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione quello per cui il giudice di merito dai termini del contratto desume trattarsi di vendita in massa, e non a peso, numero o misura.
B — C. Napoli, 22 agosto 1892, Marra c. Com. di Brianza, Bett., 1892, 1079; Gazz. proc., XXV, 351; Legge, 1893, I, 226.

55. È nulla la promessa di vendita di una quota di stabilimento industriale in cui il prezzo si dica esser quello risultante dall'ultimo bilancio.
C — C. Napoli, 10 maggio 1892, Ciccodicola c. Banca Nazionale, Gazz. proc., XXV, 209; Legge, 1892, II, 515; Critica for., 1892, 522; Cons. comm., 1892, 279.

56. Quando le parti nella vendita commerciale per determinare il prezzo delle merci si sono rimesse a quello corrente di mercato, non possono pretendere di stabilirlo diversamente colle fatture o con una perizia.

57. Inutilmente quindi si chiede l'esibizione di libri e carte per desumerne le annotazioni re-
D lative. — A. Genova, 3 giugno 1892, Piaggio c. Piaggio, Giurista, 1892, 337.

58. È valida la vendita *pro praetio extimando* da un perito scelto di accordo dalle parti.

59. Non costituisce patto commissorio dalla legge proibito quello pel quale tale prezzo deve ridursi in una determinata misura. — A. Cata-
E nia 22 luglio 1892, Cipolla c. Distefano, Giur. Cat., 1892, 177; Foro Cat., 1892, 221.

60. Il giudizio, reso dal perito eletto di accordo dalle parti per fissare il prezzo della vendita, non può essere impugnato per inequità del prezzo.
F — C. Palermo, 30 dicembre 1891, Spena c. Calià, Circ. giur., 1891, 57; Legge, 1892, I, 813; Cons. comm., 1892, 139; M. trib. Mil., 1892, 565; Foro Cat., 1892, 47; Dritto e giur., VIII, 69.

61. La cosa comprata col denaro altrui si acquista a colui in nome del quale si compra, e non a
G quello cui appartiene il denaro. — A. Macerata, 3 dicembre 1891, Nobili c. Nobili, Legge, 1892, I, 53; Annali, 1892, 20; Giorn. giur., 1892, 243.

62. La nullità della vendita di cosa altrui non può essere opposta dal proprietario di essa, quando
A diventi erede del venditore. — A. Genova, 25 aprile 1892, Biggio c. Repetto, Temi gen., 1892, 366.

63. Per l'art. 1470 c. c. il venditore deve consegnare al compratore la cosa venduta nello stato materiale e non anche nello stato di valore che aveva al tempo delle vendita, sempre quando non gli si possa imputare ritardo colposo nella
B consegna. — C. Roma, 6 febbraio 1892, Weill Weiss c. De Parente, Giur. Tor., 1892, 163; Corte S. Roma, 1892, II, 15; Gazz. proc., XXV, 101; M. trib. Mil., 1892, 711.

64. Di quelle cose che non posssono ricevere per loro natura ed estensione una materiale tradizione, il possesso devesi intendere acquistato dal compratore non appena egli abbia consentito di esonerare il creditore dalla sorveglianza e custodia della cosa venduta.

65. È vendita di cosa mobile l'alienazione d'un taglio, tanto di piante isolate, quanto di una foresta, benchè in questa seconda ipotesi il taglio debba durare lungo tempo. In tali casi la tradizione si ha per avvenuta contemporaneamente alla vendita fatta e per effetto del consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo.
C — A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Simonetti, Temi rom., 1892, 352.

66. La consegna della polizza di carico, o nominativa od al portatore, costituisce la tradizione simbolica della merce, che è ancora sul mare, e che viene trasportata a rischio e pericolo del compratore. E però la tradizione simbolica non avviene al momento dell'imbarco, ma al momento di detta consegna.

67. Del patto, espressamente convenuto in un contratto commerciale, che si debba accettare una cambiale, quale corrispettivo del prezzo della merce, in sul momento della sola consegna della polizza di carico, può ben rifiutarsi l'osservanza, quando, prima di detta consegna, giunge invece realmente la merce, e sulla qualità di essa, non conforme al contratto, sia già
D sorta contestazione. — T. Bari, 21 aprile 1892, Burton c. Oss. Mazzurana, Pisanelli, 1892, 146; Cons. comm., 1892, 189.

68. Convenutasi la spedizione e la consegna di una partita di merce in un dato luogo e dentro un termine espressamente pattuito per prevenire gli effetti di un imminente avvenimento (entrata in vigore di una legge di monopolio governativo di alcools), verificatosi il ritardo nella consegna relativa in modo da rimaner frustrata la speculazione che si volea conseguire, il mittente è tenuto alla rifusione dei danni.

69. La misura del danno reclamato deve essere

Digitized by Google

istituita in base alla differenza dei prezzi avente la merce nell'epoca anteriore e posteriore
A all'avvenimento contemplato. — A. Genova, 5 aprile 1892, Ditta Garibaldi Copello c. Ghiglione, Giurista, 1892, 198.

70. Il venditore che nei periodi di tempo convenuti si offre pronto a consegnare la merce al compratore nel luogo designato, nella quantità e qualità pattuita, adempie al contratto.

71. Nei detti periodi di tempo il compratore deve presentarsi a ricevere la consegna della merce: in caso diverso il contratto si intende risolto e il venditore può procedere, nei modi e for-
B me di legge, alla vendita della merce. — A. Genova, 6 maggio 1892, Franchino c. Pinto, Giurista, 1892, 220.

72. A costituire l'offerta di pagamento a termini ed agli effetti dell'art. 67 c. comm. non si richiede l'offerta reale, ma basta la semplice offerta di pagamento nel tempo e modo determinati in contratto.

73. L'art. 68 c. comm. accorda una facoltà, di cui i contraenti sono in diritto di non valersi. —
C A. Genova, 9 ottobre 1891, Ditta Belgrano Berio c. Barabino, Temi gen., 1892, 12; Annali, 1891, 467; Bett., 1892, 138.

74. Il venditore, quando non scelga o l'azione per l'adempimento o l'altra di risoluzione del contratto, ha facoltà di depositare o rivendere la merce a spese, rischio e danno del compratore
D inadempiente. — T. Trani, 7 aprile 1892, Paolillo c. Dell'Aquila, Pisanelli, 1892, 157.

75. È richiesta la prova che la merce ha un prezzo di mercato per poter procedere regolarmente alla vendita coattiva della medesima per mezzo di pubblico mediatore a tenore dell'art. 68 c. comm.? [non risolta].

76. Il compratore, che ha negato l'esistenza del contratto ed ha perciò rifiutato di eseguirlo, deve, nel giudizio per rifusione di danni, provare che il minor prezzo ricavato dalla vendita coattiva della merce dipende dalla sua
E qualità scadente o viziosa. — C. Firenze, 14 novembre 1892, Ditta Millin c. Carniglia, Foro, I, 1288. (n)

77. L'indicazione tassativa dei pesi gravanti su un immobile venduto esclude che ve ne siano altri, ed il venditore è tenuto alla garenzia per i pesi in esso non indicati.

78. Nè vale che i pesi non indicati risultino da una scrittura citata nell'atto di acquisto del venditore, di cui il compratore ha scienza. —
F C. Palermo, 7 novembre 1891, Grassi c. Patanè Musumeci, Circ. giur., 1892, 9; Legge, 1892, I, 701; Foro Cat., 1892, 28.

79. L'art. 1482 c. c. non richiede alcun elemento di colpa o di maliziosa reticenza perchè in difetto si abbia ad affrancare il venditore dalla garantia impostagli anche in mancanza di patto.

80. La legge invece vuole sopra ogni altra cosa che sia serbata la uguaglianza tra i contraenti. Donde se il peso fondiario maggiore non dichiarato derivi da causa preesistente ed il compratore lo ignorava, basta il fatto del peso più grave di quello dichiarato per dar luogo alla
A garantia. — C. Napoli, 8 marzo 1892, Viglione c. Caputo, Dritto e giur., VIII, 66.

81. Per l'art. 1510 c. c. onde sussista nel compratore il timore d'essere molestato con un'azione ipotecaria e la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo è d'uopo che le ipoteche esistano prima della trascrizione del suo titolo d'acquisto; e quindi non le note d'iscrizioni remote son prova di questa esistenza, ma il recente certificato o stato che dimostri sian
B tuttora accese. — A. Genova, 18 marzo 1892, Basso c. Brignoni, Giurista, 1892, 174.

82. Il compratore molestato per un'azione ipotecaria può bensì, a sua garanzia, sospendere il pagamento del prezzo al venditore, ma non può liberarsi dalla molestia col pagare senz'altro il molestante, per ripetere poi il pagato dal
C venditore. — C. Torino, 11 aprile 1892, Rolfo c. Piccato, Giur. Tor., 1892, 325; M. trib. Mil., 1892, 127.

83. Se per fatto del venditore d'immobile il compratore non può ottenere la voltura catastale in suo capo perchè non consta dei trapassi anteriori nel venditore, questi è in obbligo di fornire al compratore i relativi titoli onde possa
D ottenere la voltura. — A. Torino, 6 novembre 1891, Ferrero c. Veglio, Giur. Tor., 1892, 180.

84. Contraggono obbligazione indivisibile i venditori i quali si obbligano, entro un determinato termine, di cancellare le ipoteche iscritte sul fondo venduto, e, in caso d'inadempimento, autorizzano il compratore a procedere a questa cancellazione, e gli promettono il rifacimento delle spese e dei danni; di guisa che ciascuno dei venditori è obbligato per l'intiero, ancorchè gli altri siano divenuti non solventi.

85. Non al compratore, ma a ciascuno dei venditori solventi imputar devesi il danno che risente dalla insolvenza degli altri coobbligati, per non essersi entro il termine stabilito adem-
E piuto alla contratta obbligazione. — A. Macerata, 21 gennaio 1892, Curti c. Peroni, Legge, 1892, I, 199.

86. Il venditore convenuto in garentia dal compratore, che si sia lasciato condannare senza chiamare a rilievo il venditore, può, fra le ragioni dinotate dall'art. 1497 c. c., che fan cessare la garentia, addurre quella, che se esso compratore avesse portato ricorso per cassazione, la sentenza che ritenne la evizione sa-
F rebbe stata annullata. — C. Napoli, 24 maggio 1892, Rinone c. Tedeschi, Dritto e giur., VIII, 197.

87. Dalla esistenza dei vizî occulti nella cosa venduta nascono due azioni, l'una per la risoluzione

Digitized by Google

della vendita, l'altra per la diminuzione del prezzo; le quali azioni possono essere intentate
A cumulativamente. — C. Roma, 1 luglio 1892, Ditta Merello c. De Simone e La Tour, Corte S. Roma, 1892, II, 112.

88. Il patto stipulato che il venditore non sia tenuto per i vizî della cosa venduta può essere valido a condizione che vi concorra la buona fede.

89. Se al vizio ha dato causa lo stesso venditore, il patto di liberarsi dalla garanzia non ha valore

90. Una società tecnica, costruttrice di macchine, si presume che debba conoscere l'insufficienza ed i difetti delle macchine consegnate al committente, quando tecnicamente è provato che sieno grandemente diverse da quelle pattuite.

91. Il venditore, anche di buona fede, non trovasi in una condizione migliore di qualunque altro debitore, che anche senza dolo è tenuto ai danni preveduti, o che potevano prevedersi al
B tempo del contratto. — A. Roma, 2 febbraio 1892, Levi c. Società impianti industriali, Temi rom., 1892, 209.

92. Quando la cosa consegnata dal venditore non è affetta da vizî che d'ordinario non ha e che la rendano più o meno inetta all'uso cui è destinata, sibbene manca delle qualità pattuite, non è caso di azione redibitoria o *quanti minoris*, ma di azione contrattuale per inadempimento.

93. Le parole usate a stabilire una determinata qualità della merce compravenduta (nella specie: olio giallo chiaro lampante) si devono, nel dubbio, intendere per quello che esprimono nel
C luogo dove il contratto fu stipulato. — A. Venezia, 18 dicembre 1891, Ditta Fumia c. Ditta Suppiei, Temi ven., 1892, 90.

94. Se la cosa venduta manca delle qualità espressamente contemplate nel contratto, vi ha da parte del venditore inadempimento del contratto, e l'azione del compratore per far risolvere il contratto in base all'art. 1165 c. c. non è soggetta ai termini stabiliti per l'azione redibitoria da-
D gli art. 1505 c. c. e 70 c. comm. — A. Torino, 29 aprile 1892, Zanelli c. Paganone, Giur. Tor., 1892, 526.

E95. Conf. — C. Torino, 5 settembre 1891, Lombard c. Bettmann, Giurista, 1892, 28.

F96. — A. Milano, 14 dicembre 1891, Taglione c. Fossati, Foro, I, 543. V. pure: M. trib. Mil., 1892, 103.

G97. — A. Milano, 9 maggio 1892, Ditta Biancardi c. Ditta Barico-Craig, Foro, I, 1272. V. pure: M. trib. Mil., 1892, 568.

98. Si ha vizio redibitorio, che dà luogo all'azione contemplata dagli art. 70 c. comm., 1505 c. c., allorquando la differenza tra la merce convenuta e quella somministrata non verte sopra una qualità sostanziale e caratteristica della merce, ma dipende soltanto da qualche vizio o difetto che la rende meno rispondente all'oggetto ed allo scopo propostosi dalle parti nel
A contratto. — C. Torino, 9 agosto 1892, Ditta Canepa c. Ditta Cariola Pirelli, M. trib. Mil., 1892, 946; Riv. universale, 1892, 652.

99. La consegna di una cosa diversa da quella esclusivamente prevista e contrattata equivale a difetto assoluto di consegna.

100. In questo caso il compratore che rifiuta il pagamento, atteso l'inadempimento del contratto da parte del venditore, non è tenuto ai termini fissati dalla legge per la denuncia dei vizî e
B per l'esercizio dell'azione redibitoria. — C. Firenze, 28 marzo 1892, Zanoni c. Gaspari, Temi ven., 1892, 237; Annali, 1892, 137; Giur. Tor., 1892, 323; Legge, 1892, I, 761; Temi gen., 1892, 455; Bett., 1892, 597.

101. Il ricevimento della merce, da cui la legge fa decorrere il termine di due giorni per la denuncia dei vizî apparenti, è raffigurato dalla introduzione nei magazzini del compratore; dappoichè il trasporto che se ne faccia dalla dogana è il mezzo pratico per attuare il ricevimento, finchè non si assuma di provare che sia servito per sostituire artifiziosamente mer-
C ce cattiva. — C. Napoli, 17 novembre 1891, Ditta Marino c. D'Elia, Dritto e giur., VIII, 9.

102. Il venditore non può privare il compratore del diritto di denunziare i vizî manifesti od occulti della merce spedita, facendola verificare per
D mezzo di periti all'atto della spedizione. — C. Torino, 9 novembre 1891, Canepa c. Cariola, Foro, I, 206. (n)

103. Nelle vendite commerciali può provarsi con testimoni la denunzia dei vizî occulti fatta dal compratore nel termine stabilito dall'art. 70 c. comm.

104. Le trattative di amichevole componimento sospendono la decorrenza del termine di cui all'art. 1505 c. c. soltanto se precedute dalla constatazione dei vizî occulti e dirette a regolare tra le parti le relative conseguenze giuridiche.

105. A provare le dette trattative è ammissibile la
E prova per testimoni. — C. Napoli, 27 giugno 1892, Pagano c. Lioy, Foro, I, 1113. (n)

106. Il compratore non può provare i vizî, difetti, mancanza di qualità nella cosa comprata col mezzo di proteste intimategli da persone alle quali l'avea rivenduta. È d'uopo agisca nei modi, termini e colle formalità di cui agli art. 70 e 71 c. comm.

106 bis. Quando il venditore non prova che la merce fornita sia di prima qualità, nel dubbio si deve
F ritenere che fosse mercantile. — A. Genova, 3 giugno 1892, Piaggio c. Piaggio, Giurista, 1892, 337.

107. Per il procedimento di cui all'art. 71 c. comm. non è necessario che i periti siano in numero

Digitized by Google

dispari, come non è necessario che essi prestino il giuramento anteriomente alle operazioni loro affidate, essendo sufficiente che il giuramento sia prestato da essi anche dopo il com-
A pletamento delle operazioni. — A. Aquila, 3 febbraio 1891, Ditta Scarpa c. D'Alfonso, Foro, abruzz., VI, 117.

108. L'opposizione avverso decreto del presidente, emesso in virtù dell'art. 71 c. comm., può prodursi anche dopo tre giorni dalla notificazione
B dello stesso. — C. Napoli, 4 maggio 1892, De Simone c. Commissariato militare, Dritto e giur., VIII, 67.

109. Il provvedimento con cui il presidente del tribunale od il pretore ordina, a sensi dell'art. 71 cod. comm., la verifica della cosa venduta non è soggetto a reclamo.

110. La facoltà di ottenere tale verifica spetta ugualmente al compratore e al venditore, ed ognuno d'essi può valersene disgiuntamente dall'altro.
C — A. Venezia, 3 dicembre 1891, Soc. carbonifera Italiana c. Iohn Fry, Temi ven., 1892, 51; Giurista, 1892, 75; M. trib. Mil., 1892, 362; Bett., 1892, 250.

111. L'azione redibitoria nelle vendite di animali deve per le consuetudini vigenti in Toscana proporsi dal compratore entro quaranta giorni dalla consegna degli animali stessi (salvi i minori termini stabiliti per speciali vizî o morbi).

112. Entro detto termine deve essere notificato alla controparte l'atto di citazione; e il termine stesso non viene interrotto dalla consegna della citazione all'usciere, nè da atti stragiudiciali, molto meno dalla denuncia verbale del vizio o morbo e dalle pratiche e trattative intervenute fra le parti.

113. La malattia prodotta da un ago ingerito cogli alimenti, che fu causa della morte dell'animale,
D non è vizio redibitorio. — P. Poppi, 28 aprile, 1892, Luzzi c. Spigliantini, Mon. pret., 1892, 223.

114. Per accertare se i vizî di cavalli comprati siano redibitorî secondo la consuetudine locale, non può ricorrersi al giudizio di periti, affidando loro, oltre il compito di accertare l'esistenza dei vizî denunciati, anche quello di informarsi e riferire se essi siano redibitorî secondo gli usi del luogo.

115. Si ammette invece a tale scopo la prova te-
E stimoniale. — A. Torino, 31 dicembre 1891, Tovazzi c. Olivetti, Giur. Tor., 1892, 316.

116. Non è vietato alle parti di stabilire nella vendita un termine per esercitare l'azione redibitoria più lungo di quello stabilito dall'art. 1505
F c. c. — C. Roma, 12 settembre 1891, Romagnoli c. Sartor, Foro, I, 788.

117. Non implica rinunzia all'azione redibitoria la vendita di alcuno degli animali acquistati, fatta, dopo la morte di altri, nelle more del giu-
G dizio. — C. Torino, 28 giugno 1892, Avogardi e Martini c. Zilocchi, Foro, I, 1124.

118. Propostasi una dimanda giudiziaria di risoluzione di vendita a causa di vizî redibitorî, non si può più, rispetto alla cosa controversa e in applicazione dell'art. 1504 c. c., dichiarar cessata la responsabilità del venditore in rapporto ai vizî stessi perchè la cosa venga a perir per caso fortuito.

119. La vendita non può equipararsi al caso fortuito di cui nell'art. 1504 c. c.

120. Delle due azioni di unica natura, concesse al compratore, l'una azione redibitoria propriamente detta e l'altra *azione quanti minoris*, egli può, dopo di averne scelta una, porla in
A abbandono e attenersi all'altra. — C. Roma, 8 giugno 1892, Cini c. Gatti Balboni, Corte S. Roma, 1892, II, 87.

121. Il venditore, per diritto romano, se poteva ritenere quasi *jure pignoris* la cosa venduta a garantia del prezzo non riscosso, dove ne avesse fatta la tradizione e non avesse convenuta l'ipoteca espressamente, non aveva sopra di
B essa privilegio od ipoteca legale — C. Roma, 20 maggio 1892, Monsignano Sassatelli c. Bofondi, Corte S. Roma, 1892, II, 119.

122. Agli effetti dell'azione in rivendicazione, di cui l'art. 1513 c. c., nulla rileva che le cose mobili vendute sieno materialmente rimaste nei magazzini del compratore, quando risulti ch'egli agiva in veste di commissionario, che anteriormente alla domanda di rivendica se n'era spossessato a favore del committente, e che per volontà di costui, sotto la custodia di un espresso suo incaricato, furono lasciate in quei magazzini.

123. Pagamento senza dilazione è quello che segue contemporaneamente alla consegna della merce, come raffigurato nell'alinea primo art. 1469 c. c.

124. Perchè nella vendita possa verificarsi pagagamento senza dilazione, è necessario che al momento della consegna sia conosciuto e determinato il correspettivo, e non sia fatto dipendere, in tutto od in parte, da una circocostanza futura ed incerta (nella specie, vendita di bozzoli «alla tassa superiore di Brescia»).

125. Non può ammettersi rivendicazione delle cose vendute per la parte corrispondente alla differenza non pagata tra l'acconto versato all'atto della consegna, e l'importo risultato al verificarsi della circostanza futura ed incerta dalla quale si è fatta dipendere la determinazione precisa del prezzo.

126. Non può dirsi, agli effetti dell'art. 1513 c. c., che le cose mobili vendute si trovino nello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna, quando furono sottoposte ad operazioni tali da mutarne notevolmente il peso ed il volume.

127. Dopo che il venditore ha avuto parziale pagamento del prezzo, più non gli compete azione

Digitized by Google

per risoluzione di contratto; non gli rimane
A che l'azione creditoria per il residuo. — A. Venezia, 22 dicembre 1891, Paganini Gallarini Fiorio, Temi ven., 1892, 145.

128. L'azione di nullità del pagamento del prezzo di vendita, fatto ad un incapace, non si prescrive nel termine di cinque anni, in cui si prescrive l'azione di nullità del contratto a cui il pagamento si riferisce.

129. Dall'obbligazione dell'incapace — di restituire il prezzo ripetutamente pagato — nasce il dritto nell'acquirente di domandarne la restituzione, quando la obbligazione fu confermata dall'esecuzione volontaria pel decorso dei cinque anni dalla cessazione dell'incapacità.

130. Tra il diritto del creditore a domandare la ripetizione del pagamento, fattogli durante la la sua incapacità, e il dritto del debitore a domandarne la restituzione havvi compensazione.
B — T. Lecce, 21 maggio 1892, Madagliele c. Argentieri, Pisanelli, 1892, 186.

131. Sotto l'impero del dritto pontificio era concessa la rescissione della vendita per causa di lesione di cose mobili, quando si trattava di cose di grande valore, od in qualunque modo prezioso.

132. Era ed è inammessibile l'azione rescissoria in parola nelle vendite aleatorie; fra le quali devonsi comprendere quelle fatte *per aversionem*.

133. È certo che *laesio probatur vel excluditur inspecta rei extimatione tempore venditionis*. —
C A. Roma, 5 luglio 1892, Com. di Velletri c. Feoli Simonetti, Temi com., 1892, 353.

134. La vendita di un immobile con riserva di usufrutto al venditore, sua vita naturale durante, contiene un'alea, la quale impedisce la rescis-
D sione per lesione. — A. Genova, 31 dicembre, 1891, Spineto c. Bergallo, Temi gen., 1892, 174.

135. Il rimedio della rescissione in caso di lesione *ultra dimidium* è ammissibile anche per il prezzo determinato dal terzo.

136. A rendere ammissibile l'azione occorre una giustificazione mediante prova precostituita.—
E A. Catania 22 luglio 1892, Cipolla c. Di Stefano, Giur. Cat., 1892, 177; Foro Cat., 1892, 221.

137. L'eccezione di lesione *ultra dimidium* può essese dedotta dal venditore, che da attore venga reclamando la revoca per sopravvenienza di figli, della vendita, qualificandola donazione mascherata ancorchè proposta dopo due anni
F dalla detta vendita. — C. Napoli, 24 marzo 1892, Pelaggi c. Pelaggi, Dritto e giur., VII, 414; Gazz. proc., XXV, 111; Legge, 1892, II, 92, Annali, 1892, 374.

138. La presunzione di lesione, per l'ammessibilità della prova di essa mercè perizia del valore dell'immobile, può ben ricavarsi, nella contumacia dell'attore, così dagli atti e documenti prodotti dal convenuto, come dalle sue dichia-
A razioni o confessioni giudiziali. — T. Bari, 18 maggio 1892, Cioccia c. Lovascio, Pisanelli, 1892, 148.

139. La vendita col patto di ricompra è una vendita *sub conditione*, la quale se attribuisce il il diritto, certamente denega l'azione sino a quando cessa la condizione, e da questo punto può cominciare la prescrizione, altrimenti sor-
B gerebbe prima l'eccezione dell'azione. — T. Avellino, 24 febbrajo 1892, Pellecchia c. Conservat. delle Oblate di Solofra, R. sann. irp., 1892, 35.

140. Il patto di riscatto costituisce una condizione risolutiva della vendita, non una condizione sospensiva: per essa la vendita è perfetta fin da principio, e solo si risolve se nel termine convenuto venga poi ad esercitarsi il riscatto.—
C C. Torino, 28 febbraio 1892, Traverso c. Beverino, Giur. Tor., 1892, 313; Legge, 1892, II, 122.

141. La vendita con patto di riscatto si risolve con effetto retroattivo tutte le volte che il venditore abbia dichiarato in qualsivoglia modo, nel tempo stabilito, di volere procedere al riscatto, sebbene per ottenuta dilazione al pagamento, questo sia stato eseguito oltre il termine.

142. Quindi per l'efficacia del riscatto anche di fronte ai terzi non occorre nè un atto di retrovendita, nè la formalità della trascrizione. —
D C. Roma, 5 settembre 1892, Solinas c. Caun Zichi, Foro, I, 998. (n)

143. Per l'annullamento delle locazioni, fatte dal compratore durante il periodo per il riscatto, deve concorrere la frode, sia da parte del lo-
E catore, che da parte del conduttore. — T. Lecce, 28 novembre 1892, Apollonio De Pandis c. Manta, Pisanelli, 1892, 345.

144. Venduto un immobile come gravato in favore di terzi di certi pesi reali, che il venditore dichiara e accolla al compratore rilasciandogli sul prezzo la somma necessaria al loro soddisfacimento, il compratore non ha diritto di chiedere ai terzi la presentazione dei titoli originarî comprovanti i loro diritti, essendo in di lui confronto titolo sufficiente e appieno obbligatorio la dichiarazione ed accollazione di
F cui nell'atto di vendita. — C. Palermo, 22 giugno 1892, Trabia c. Di Francesco, Bett., 1892, 992.

V. *Associazione libraria* — *Competenza civ.* 86, 87 — *Comunione e condominio* 17, 19 — *Danni civ.* 10, 15-19 — *Decima* 38 — *Delegazione* 3-9 — *Diritti promiscui* 23 — *Divisione* 3 — *Donna maritata* — *Inabilitazione* 13 — *Ipoteca* 46-48 — *Mediazione* — *Miniere* 15 — *Privilegio* 2-5 — *Registro* — *Rivendicazione* 3 — *Storia del diritto* 14 — *Trascrizione* 4-16, 19, 20.

Digitized by Google

— inalienabilità [c. c. 1456-1458] — V. *Inalienabilità e imprescrittibilità.*
— vendita di beni demaniali e dell'asse ecclesiastico — V. *Demanio — Ente ed asse ecclesiastico.*
— » di beni di falliti — V. *Fallimento.*
— » di beni dei minori — V. *Minore* — V. pure: *Patria potestà.* 5, 6.
— » per commissione — V. *Commissione e commissionario.*
— » giudiziale [c. p. c. 612-646, 622-687] — V. *Esazione — Esecuzione.*

Veneficio.

Verbale in genere in materia civile — V. *Giuramento civ. — Interrogatario — Prova testim. — Scrittura* (verificazione).

Verbale in genere in materia penale.

I verbali di contravvenzione eretti da agenti pubblici o privati non fanno fede che della materialità del fatto da essi accertato, ma non stabiliscono la responsabilità della persona indicata come autrice della contravvenzione. —
A C. Torino, 2 febbraio 1892, Soc. anonima condotte acque di Torino c. Righini, M. trib. Mil., 1892, 177.

V. *Dazio consumo* 186-188 — *Prova pen.* 2, 6, 7.

Verbale del dibattimento penale [c. p. p. 316, 317].

SOMMARIO.

Cancellature 4.
Deposiz. testim. 17, 18, 24-30.
Forme 6
Formalità da menzionare 8-13.
Giuram. testim. 19-22.
Interrogatorio 10-14.
» risposte 16-18.
Letture di atti 15, 28.
Moduli a stampa 1-4, 34.
Multa al cancelliere 22.
Nomi dei testim. 23.
Più udienze 31, 32.
Presunzione 9, 20, 33-35.
Pubblicità 8, 9.
Richieste della difesa 7.
Ritardo a redigerlo 5.

1. Non è vietato redigere i verbali d'udienza su
B moduli stampati. — C. Roma, 6 aprile 1892, Di Blasi, Corte S. Roma, 1892, 316.
C 2. — Conf. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Marasco, Foro pen., I, 210; Corte S. Roma, 1892, 1000.
3. L'uso dei moduli a stampa, per quanto biasimevole, non produce nullità dei relativi verbali.
D — C. Roma, 8 febbraio 1892, Talluto, Riv. pen., XXXVI, 437; Corte S. Roma, 1892, 233.
4. Non è da far conto dei tratti di penna accidentali o maliziosi che si scorgano sulla parte del verbale a stampa relativa alle avvertenze
E fatte ai giurati. — C. Roma, 7 dicembre 1891, Marasco, Foro pen., I, 210; Corte S. Roma, 1891, 1000.
5. Un lieve ritardo nella completa redazione del verbale di dibattimento può talvolta essere inevitabile per le occupazioni del presidente e del cancelliere, ed è quindi intemperante far questione dell'oggi o del dimani, quando l'accusato potè conoscere il verbale stesso in tempo utile per far dedurre in primo termine le
A relative eccezioni. — C. Roma, 17 luglio 1891, De Luca, Corte S. Roma, 1891, 711.
6. Non occorre che il verbale di dibattimento sia firmato dal presidente e dal cancelliere in ogni
B foglio, nè a piè delle ordinanze. — C. Roma, 7 aprile 1892, De Padova, Corte S. Roma, 1892, 356.
7. Il precetto dell'art. 478 c. p. per l'esercito, secondo cui nel processo verbale del dibattimento deve essere fatta menzione di ogni richiesta fatta dall'accusato, essendo diretto a garantire l'interesse dell'accusato, è prescritto
C a pena di nullità. — T. S. G. e M., 4 luglio 1892, Moro, Giur. T. S. G. e M., 1892, 71.
8. Nel verbale occorre indicare il luogo ove si tiene il dibattimento, ma non occorre altresì indicare che quel luogo era aperto al pubblico.
9. Se il verbale attesta che il dibattimento ebbe luogo nella sala delle udienze, che sono per loro destinazione aperte al pubblico, si presume che il precetto dell'art. 268 c. p. p., circa la pubblicità del dibattimento, sia stato os-
D servato. — C. Roma, 1 aprile 1892, Gotri, Foro, II, 385. (n)
10. È nullo il dibattimento se dal relativo verbale non risulti che l'imputato fu interrogato, sebbene l'omessa menzione possa probabilmente
E attribuirsi a mera negligenza. — C. Roma, 27 gennaio 1892, Camerlingo, Foro, II, 257. (n)
11. L'art. 316 c. p. p. non pone obbligo al cancelliere di enunciare nel verbale che fu adempito il precetto dell'interrogatorio.
12. Ad ogni modo l'enunciazione fatta nel verbale d'udienza che l'accusato fu interrogato devesi intendere nel senso che fu interrogato sui fatti formanti oggetto dell'accusa e non semplicemente sulle generalità già date in prin-
F cipio del dibattimento. — C. Roma, 1 aprile 1892, Pivia Marteddu, Foro, II, 326.
13. L'obbligo del presidente nel caso che abbia fatto allontanare dalla sala uno degl'imputati per non farlo assistere all'esame di un altro, d'istruirlo cioè di quanto siasi fatto o detto in sua assenza, deve a pena di nullità risulta-
G re adempiuto dal verbale di dibattimento. — C. Roma, 16 agosto 1892, Annoni, Foro, II, 465. (n)
14. L'interrogatorio dell'imputato al dibattimento può esser riferito nel verbale come conforme agl'interrogatorî scritti, benchè questi fossero
H parecchi. — C. Roma, 23 febbraio 1892, Tomaselli Zappolà, Foro, II, 288. (n)
15. È sufficiente che nel verbale si dichiari che il cancelliere ha letto i documenti della causa, di cui la legge non vieta la lettura, e che le
I parti nulla osservarono. — C. Roma, 6 aprile 1892, Di Blasi, Corte S. Roma, 1892, 316.
16. Nel verbale del dibattimento di appello innanzi alle Corti non occorre indicare le risposte

Digitized by Google

A dell'imputato. — C. Roma, 11 luglio 1892, Pedinelli, Foro, II, 406.

17. Nei verbali di dibattimento innanzi alle Corti di assise non debbono essere enunciate le risposte dell'imputato, del querelante e dei testi-
B moni, anche se non sentiti durante l'istruzione. — C. Roma, 6 luglio 1892, Mosca, Mov. giur., 1892, 115.

18. Nei verbali di dibattimento avanti le Assise, non deggiono di regola essere riferite nè le risposte degli accusati, nè le deposizioni dei
C testimonî a carico o a discarico. — C. Roma, 13 giugno 1892, Trematerra, Cass. unica, III, 1202; Corte S. Roma, 1892, 437; Giur. pen. Tor., 1893, 11.

19. Non occorre che nel verbale si enunci in persona prima il giuramento prestato dai testi-
D moni. — C. Roma, 25 gennaio 1892, Cavallieri, Corte S. Roma, 1892, 290.

20. Deve ritenersi che il testimone abbia pronunciata intera la formola del giuramento, sebbene la parola *tutta* veggasi scritta nel verbale
E al di sopra della riga. — C. Roma, 13 giugno 1892, Modugno, Cass. unica, IV, 35.

21. È nullo il dibattimento se nel verbale non è fatta menzione di avere i testimeni prestato giuramento.

22. Il cancelliere dev'essere condannato ad una multa, a' sensi dell'art. 850 c. p. p., se possa ritenersi che il giuramento sia stato effettivamente prestato, ed egli non ne abbia fatto
F menzione. — C. Roma, 17 giugno 1892, Mecchia, Foro, II, 386. (n)

23. Poco importa se nel verbale, quando i testimoni sono introdotti, il loro nome venga indicato con la sola lettera iniziale, se precedentemente sono enunciate tutte le generalità
G dei medesimi, compreso il nome. — C. Roma, 2 maggio 1892, Biasutti, Corte S. Roma, 1892, 261.

24. Sebbene non sia lodevole il sistema di riferirsi nei verbali di udienza alle dichiarazioni scritte dei testimoni, ciò non importa nullità, se le dichiarazioni suddette furono assunte dal pretore in modo formale, a termini dell'art. 75, in virtù dei poteri che la legge gli accorda anche senza delegazione del giudice istruttore.
H — C. Roma, 9 marzo 1892, Falco, Cass. unica, III, 917; Gazz. proc., XXV, 191; Corte S. Roma, 1892, 210; Giur pen. Tor., 1892, 372.

25. Anche trattandosi di testimoni assunti in esame non in modo formale ma col metodo delle informazioni sommarie, il verbale di dibattimento può riferire le loro deposizioni dicen-
I dole conformi alla dichiarazione scritta. — C. Roma, 1 aprile 1892, Contarino, Foro, II, 297. (n)

26. È adempiuto il precetto della legge, ove nel verbale del dibattimento è dichiarato che il teste depose uniformemente alle deposizioni scritte, siano queste state assunte in modo for-
A male o sommario. — C. Roma, 18 ottobre 1892, Milici, Cass. unica, IV, 137.

27. Il conciliatore che riferisca in verbale avere un teste risposto come alla deposizione difensiva non afferma che l'esaminato si riferì per la risposta a un atto qualunque, ma invece che
B depose di conformità a quell'atto. — C. Roma, 30 novembre 1892, Grasso, Cass. unica, IV 113; Riv. universale, 1893, 17.

28. Non può dirsi che siasi data lettura della deposizione scritta di un testimonio, se dal verbale risulti che un testimonio citato ha risposto conformemente alla sua dichiarazione scritta, e che un altro fu uniforme al precedente testimonio, il quale non fu dato in lista da alcuna delle parti nè inteso in dibattimento. —
C C. Roma, 27 maggio 1892, Calandro, Corte S. Roma, 1892, 435.

29. A nulla rileva che il verbale erroneamente riferisca che la deposizione di un teste a difesa fu conforme all'esame scritto, anzichè dire alla deduzione scritta, se la sentenza riporta e discute la deposizione di quel testimone. —
D C. Roma, 28 aprile 1892, Bello, *Foro, II, 376.*

30. Nel giudizio di appello innanzi *al tribunale*, le risposte dei testimoni *possono* enunciarsi nel verbale con riferimento alle deposizioni rese in primo grado, benchè il relativo dibattimento sia stato annullato con precedente
E sentenza del tribunale. — C. Roma 2 febbraio 1892, Inguanti, Foro, II, 272.

31. Invano si deduce che nel verbale del secondo giorno d'udienza non sono indicate le generalità degli accusati, se nel medesimo è richiamato il verbale del giorno precedente, e se niun dubbio si eleva sulla identità degli ac-
F cusati stessi. — C. Roma 17 febbraio 1892, Di Girolamo, Corte S. Roma, 1892, 287.

32. Nessuna disposizione di legge prescrive che nei dibattimenti che durano più udienze il verbale di una udienza sia letto all'aprirsi della suc-
G cessiva. — C. Roma, 12 febbraio 1892, Cudia, Foro, II, 295; V. pure: Corte S. Roma, 1891, 53.

33. Non facendo il verbale alcuna menzione di lettura della dichiarazione scritta di un testimonio, deve ritenersi, fino a quando non venga il verbale impugnato di falso, che la lettura
H non ebbe luogo. — T. S. G. e M. 20 settembre 1892, Famiglia De Lucia Cipriani, Giur. T. S. G. e M. 1892, 99.

34. Leggendosi nel verbale di udienza che il difensore si è fermato esclusivamente sul motivo della buona fede, e ripetendosi nella sentenza dei giudici di merito che tutti gli altri motivi furono abbandonati all'udienza, il supremo Collegio non può ritenere diversamente, malgrado che nello stesso verbale si trovi registrato come dopo la requisitoria del P. M. i-

Digitized by Google

difensore dell'imputato, ripresa la parola, ha dedotto a favore del suo cliente tutti i mezzi di difesa (parole queste in stampa), chiedendo l'assoluzione dell'imputato per inesistenza di reato ed in subordinato per non provata reità.
A — C. Roma, 1 febbraio 1892, Sausele, Cass. unica, III, 433; Giur. pen. Tor., 1892, 182; Annali, 1892, 75; Corte S. Roma, 1892, 117.

35. Quando dal verbale del dibattimento resti assolutamente escluso che i testimonî siansi mai trattenuti nella sala di udienza anche prima di essere esaminati, e risulti dal verbale stesso che il giuramento sia stato da essi prestato uno alla volta, cioè separatamente, a misura che si presentavano per deporre, come è prescritto dagli art. 458 e 459 c. p. es., deve ri-
B tenersi che niuna nullità fu commessa. — T. S. G. e M,. 2 maggio 1892, Katzemberger, Giur. T. S. G. e M., 1892, 41.

V. *Appello pen.* 93-95 — *Cancelliere* 1 — *Cassazione pen.* 72 — *Corte d'assise* 22, 31, 36-38 — *Giurì* § *III* 5, 11, 12 — *Interrogatorio pen.* 3 — *Sentenza pen.* 33.

Verdetto — *Giurì* § III.

Verificazione di crediti [c. comm., 691, 758, 770] — V. *Fallimento.*

Verificazione e comparazione di scritture — V. *Scrittura.*

Versione utile — V. *Locupletazione.*

Vescovo.

BIBLIOGRAFIA.

I vescovadi e l'art. 19 della L. 15 agosto 1867.
C — L. ROMANO, R. dir. eccles., II, 449.

Vetturale — V. *Ferrovie* — *Trasporto* (contratto di) — V. pure: *Responsabilità civ.* 42.

Via (servitù di) — V. *Servitù.*

Via alzaja — V. *Fiume.*

Vicino — V. *Proprietà* — *Servitù.*

Vidimazione — V. *Autenticazione.*

Vie di fatto — V. *Lesioni personali.*

Vigilanza della p. s. [c. p. 28; 234 n. 2; L. p. s. 117-122].

BIBLIOGRAFIA.

1. La vigilanza speciale dell'autorità di pubblica
D sicurezza. — C. GATTESCHI, Mon. pret., 1892, 105.

GIURISPRUDENZA.

2. L'abrogazione degli art. 781 e segg. c. p. p., avvenuta col decreto 1° dicembre 1889, relativamente alla necessaria istruzione che doveva prima eseguirsi a carico dei contravventori alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, non dispensa dall'inserire negli atti il certificato di penalità (senza di che non può darsi luogo, occorrendo, a recidiva), e degli altri documenti che valgano a dare una giusta sentenza, sia pure che si voglia procedere a giudizio
E istantaneo. — A. Palermo, 29 gennaio 1892, Virzi, Circ. giur., 1892, 68.

3. La sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è obbligatoria nei casi previsti dagli art. 32, 248, 256, 257, 258, 259, 260 e 261 c. p.; è facoltativa nei casi previsti dall'art. 28, cioè quando si infligga la reclusione per un tempo maggiore di un anno, dagli art. 154 e 156, cioè quando si applichi la reclusione non inferiore ai sei mesi, e dall'art. 468, quando si applichino gli arresti per ritenzione di un ammasso d'armi insidiose.

4. Ai sensi dell'art. 28 2° capov. c. p., il giudice può sempre aggiungere la sottoposizione speciale all'autorità di pubblica sicurezza, non solo quando infligga la reclusione maggiore di un anno per un unico reato, ma anche quando la infligga per il concorso e cumulo di più reati
A punibili ciascuno con pena minore. — C. Roma, 11 febbraio 1892, Fornari, Giur. pen. Tor., 1892, 115; Bett., 1892, 121; Riv. pen., XXXVI, 451.

5. È inibito al vigilato speciale della p. s. di frequentare osterie ed altri pubblici esercizî; onde è responsabile di trasgressione se reiteratamente vi torni, e non quando per una sola volta
B venga sorpreso in uno dei detti luoghi. — T. Caltanissetta, 13 gennaio 1892, Tulumello Calogero, Circ. giur., 1892, 21.

6. Non è ammessa la recidiva generica a carico dell'imputato di trasgressione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, il quale può essere ritenuto recidivo solo quando, dopo di essere condannato per tale trasgressione, vi ricada nuovamente. — T. Torino, 11
C febbraio 1892, Benso, Giur. pen. Tor, 1892, 104.

7. È competente la Sezione d'accusa a giudicare sulla riduzione di durata della vigilanza di p. s., chiesta a base del nuovo codice, di cui s'in-
D voca l'applicazione come più mite. — C. Roma, 11 novembre 1891, Addivinola, Foro, II, 111.

8. Per l'art. 41 del R. D. 1 dicembre 1889, le disposizioni del nuovo codice penale relative alla incapacità ed alla sorveglianza della p. s. sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori, in quanto esse siano più favorevoli all'imputato.

9. Non potendo per l'art. 28 del vigente c. p. la vigilanza eccedere la durata di 3 anni, deve ritenersi ridotta a tal termine quella inflitta sotto il codice abrogato per una durata più
E lunga. — C. Roma, 11 aprile 1892, Baratta, Foro pen., I, 317; Legge, 1892, II, 131; Cass. unica, III, 727; Corte S. Roma, 1892, 312.

Vilipendio delle istituzioni costituzionali [c. p. 126].

BIBLIOGRAFIA.

F 1. L'esercito e l'art. 126 c. p. — T. LOPEZ, Foro pen., I, 326.

Digitized by Google

GIURISPRUDENZA.

2. Le istituzioni costituzionali sono cosa ben differente dalle leggi: onde non vi è contraddizione nel verdetto dei giurati che affermi aver l'accusato vilipeso le istituzioni e neghi avere lo stesso mancato al rispetto dovuto alle
A leggi. — C. Roma, 12 dicembre 1892, Rappini, Cass. unica, IV, 157; Giur. pen. Tor., 1893, 35; Annali, 1893, 7.

V. *Sicurezza dello Stato* 2, 3.

Vilipendio per causa religiosa [c. p. 141] — V. *Libertà dei culti.*

Violazione di cadaveri o sepolcri [c. p. 144].

Il disseppellire un cadavere senza autorizzazione costituisce il delitto previsto dal capoverso dell'art. 144 c. p., indipendentemente da qualsiasi fine lecito od illecito, e quantunque non
B ne sia derivato danno alla sanità pubblica. — C. Roma, 14 maggio 1892, Borelli, Foro, II, 372.

V. *Libertà dei culti* 3.

Violazione di consegna militare [c. p. mil 98, 99] — V. *Militari.*

Violazione di corrispondenza [c. p. 159] — V. *Segreti* (delitti contro l'inviolabilità dei).

Violazione dei doveri d'ufficio [c. p. 176-181].

Violazione di domicilio [c. p. 157, 158].

1. Viola il domicilio del marito chi s'introduce nella di lui abitazione a scopo di adulterio con la moglie, nè il consenso di costei può tener
C luogo di quello del marito. — C. Roma, 14 maggio 1892, Sismondi, Foro, II, 395.

2. Risponde di violazione di domicilio l'agente che procede a verifiche di notte, in esercizî aperti e abitazioni annesse, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, quando anche vi con-
D corra flagrante contravvenzione al dazio. — A. Napoli, 6 ottobre 1892, Carella De Angelis c. Cioffi Palladino, Riv. daz., 1892, 378.

3. Non violano il domicilio le guardie daziarie che per ordine del sindaco entrano in una villa sita in parte nella zona di vigilanza, per le
E debite verificazioni. — A. Catania, 18 agosto 1891, Vicari Bonsignore, Dazio cons., 1892, 29.

F 4. Conf. — T. Lucera, 9 luglio 1892, Labombarda, Dazio cons., 1892, 290.

5. È nulla per difetto di motivazione la sentenza che dichiara inesistente il reato di violazione di domicilio, omettendo di esaminare il caso se l'imputato si sia trattenuto nell'abitazione altrui contro il divieto di chi aveva il diritto
G di escluderlo. — C. Roma, 13 luglio 1892, Tomaselli, Corte S. Roma, 1892, 453.

6. Per l'applicabilità del 1° capov. dell'art. 157 c. p. è necessario che la violenza sia stata mezzo per commettere la violazione di domicilio.

7. Le violenze commesse dopo compiuta la violazione di domicilio costituiscono altro distinto
A reato. — C. Roma, 8 aprile 1892, Raimondo, M. trib. Mil., 1892, 597; Giur. pen. Tor., 1892, 290; Cass. unica, III, 689.

8. La violazione di domicilio e la successiva violenta congiunzione carnale costituiscono fatti distinti violatori di diverse disposizioni di legge, che devono essere puniti come reati concorrenti, ai sensi degli art. 77 e 68 c. p., e non come fatto unico, secondo la teoria della prevalenza stabilita dall'art. 78 c. stesso. —
B C. Roma, 14 maggio 1892, Nardella, Giur. pen. Tor., 1892, 332; Cass. unica, III, 823.

V. *Concorso di reati* 7 — *Storia del diritto* 17.

Violazione di segreto — V. *Segreti.*

Violazione di sigilli [c. p. 201] — V. *Sigilli* (violazione di).

Violenta turbativa di possesso [c. p. 423] — V. *Usurpazione.*

Violenza in materia civile — V. *Contratto* — *Possesso* — *Testamento.*

Violenza in materia penale.

— personale — V. *Lesioni personali* — *Esercizio arbitrario di ragioni.*

— contro i depositarî dell'autorità e della forza pubblica — V. *Oltraggio* — *Violenza e resistenza.*

Violenza carnale [c. p. 331, 332, 334, 336, 349-352].

1. Quando l'imputato di violenza carnale abbia fatto l'atto della copula, la circostanza che l'imene sia rimasto integro non toglie che il
C reato sia consumato. — C. Roma, 1 giugno 1892, Scarpellini, Cass. unica, III, 930; Foro pen., I, 375; Giur. pen. Tor., 1892, 357; Riv. universale, 1892, 218; Riv. pen., XXXVI, 152; Corte S. Roma, 1892, 562; Bett., 1892, 221.

2. Se gli atti sono diretti alla congiunzione, benchè non vi sia introduzione completa del pene nella vagina, viene ad essere esclusa l'appli-
D cabilità degli art. 333 e 335 c. p. — C. Roma, 28 marzo 1892, Tonarelli, Corte S. Roma, 1892, 284.

3. È violenta la congiunzione carnale, se taluno chiude improvvisamente una donna nella casa ove egli si trova, sì da non avere alcuna spe-
E ranza di soccorso. — C. Roma, 20 febbraio 1892, Laurenti, Corte S. Roma, 1892, 75.

4. Il padre, il quale a viva forza costringa la figlia a congiungersi carnalmente con lui, risponde non del reato d'incesto, ma di violenza carnale commessa con abuso di autorità e di
F relazioni domestiche. — C. Roma, 15 giugno 1892, Losciale, Cass. unica, III, 1149; Giur. Tor., 1892, 451; Riv. pen., XXXVI, 436.

5. A costituire il delitto di violenza carnale non è necessario l'estremo della violenza o della minaccia quando il paziente è minore di 12
G anni. — C. Roma, 13 giugno 1892, Coppola, Foro, II, 431. (n)

Digitized by Google

6. Non può ordinarsi il rinvio, innanzi al pretore, di un imputato di violenza carnale tentata, malgrado che egli sia maggiore dei diciotto e minore dei ventun'anno, dappoichè non si versa certamente nell'ipotesi dell'art. 252, cioè di un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale, superiore nel massimo ai tre
A anni e nel minimo ai tre mesi. — C. Roma, 23 marzo 1892, Capicotto, Cass. unica, III, 619; Giur. pen. Tor., 1892, 250.

7. Lo stupro violento o la congiunzione carnale violenta è ora di competenza del tribunale, sebbene tale reato sia stato ritenuto d'azione pubblica pel simultaneo concorso dell'altro reato di cui all'art. 154 c. p.

8. Nel caso di ratto e di stupro ad offesa della stessa persona, si può non tener conto del reato di mezzo, ratto, ma si deve punire pel
B reato di fine, stupro. — C. Roma, 30 gennaio 1892, Bozzi, Corte S. Roma, 1892, 136; Riv. pen., XXXVI, 274.

9. Le minaccie e le violenze, usate contro una persona per compiere sulla medesima atti di libidine, costituiscono un solo reato cogli atti di libidine, previsto dall'art. 333 c. p., di com-
C petenza del tribunale e non del pretore. — C. Roma, 16 marzo 1892, Morino, Giur. pen. Tor., 1892, 295; Cass. unica, III, 718; Annali, 1892, 144; Corte S. Roma, 1892, 571.

10. La Corte di assisie e non il tribunale è competente a conoscere del delitto di atti di libidine commesso sulla persona di un fanciullo minore di 12 anni, e con abuso di fiducia e di relazioni domestiche, ove ne siano derivate lesioni alla persona dell'offeso, malgrado che l'offensore sia maggiore dei diciotto e minore
D dei ventun anno. — C. Roma, 21 marzo 1892, Cammissa, Cass. unica, III, 638; Giur. pen. Tor., 1892, 250; Corte S. Roma, 1892, 256.

11. La Corte di assisie è competente a conoscere del reato di violenza carnale da cui sia deri-
E vata una lesione personale. — C. Roma, 17 giugno 1892, Miccoli, Cass. unica, IV, 79.

12. Una malattia comunicata con atti di libidine mediante contagio (blenorragia) non costituisce un reato a sè di lesione personale, ma una circostanza aggravante del reato.

13. L'art. 336 n. 1° c. p. impone il procedimento di ufficio quando vi sieno reati che accompagnino gli atti di libidine, non quando concorra una circostanza aggravante, e quindi in questo
F caso la remissione è operativa. — C. Assise Lanciano, 3 giugno 1891, Candeloro, Foro abruzz., VI, 13.

14. La malattia venerea inoculata alla vittima della violenza carnale non costituisce un delitto per sè stante di lesione personale, ma un aggravante della violenza a' sensi dell'art. 351 c. p.

15. Epperò, quantunque la malattia venerea sia durata più mesi e per sè stessa renda punibile l'imputato con oltre trenta mesi di reclusione, il delitto di violenza carnale resta d'azione privata, essendo inapplicabile il n. 1 dell'art. 336 c. p., che stabilisce procedersi d'ufficio per quel delitto allorchè sia accompagnato da altro de-
A litto importante la pena suddetta. — C. Roma, 25 gennaio 1892, Di Carlo, Foro, II, 94.

16. Se con la violenza carnale il colpevole cagiona volontariamente e di proposito una lesione alla vittima, risponde di due reati; ma se la lesione sia l'effetto non voluto della violenza e quasi una conseguenza necessaria di essa, è applicabile l'art. 351 c. p.

17. Costituisce perciò il delitto di cui al citato articolo, ed è di competenza delle Assise, la violenza carnale per effetto della quale la vittima
B abbia sofferto uno scolo purulento. — C. Roma, 18 marzo 1892, Ancorelli, Foro, II, 408. (n)

18. La circostanza che la congiunzione carnale sia commessa in luogo pubblico od esposto al pubblico non influisce sulla pena, ma serve soltanto a determinare la procedibilità di ufficio.
C — C. Roma, 3 marzo 1892, Brivio, Cass. unica, III, 470; Giur. pen. Tor., 1892, 195; Riv. pen., XXXV, 502; Corte S. Roma, 1892, 193.

19. L'esenzione da pena stabilita dall'art. 352 c. p. ha luogo per tutti i partecipi al reato, anche se il matrimonio con la stuprata sia contratto dal correo o autore morale, anzichè dall'autore
D materiale dello stupro. — C. Roma, 24 luglio 1891, Luberti, Foro, II, 37. (n)

Violenza e resistenza all'autorità [c. p. 187-193].

Violenza privata [c. p. 154] — V. *Libertà individuale.*

Violenza pubblica [c. p. 187-188] — V. *Violenza e resistenza all'autorità.*

Visite domiciliari e perquisiz. [c. p. p. 142-151].

Visite sul luogo — V. *Accesso.*

Vitalizio [c. c. 1789-180].

1. Per la validità del contratto di rendita vitalizia non è sempre necessario il concorso dell'alea, nè questa deve sempre ravvisarsi nel fatto di una rendita superiore ai frutti della cose data in correspettivo, potendo desumersi
E anche da altre circostanze. — C. Napoli, 10 marzo 1892, Cuccurullo c. Cuccurullo, Gazz. proc., XXV, 160; Annali, 1892, 372; Legge, 1892, II, 414.

2. È nullo il patto di risoluzione del contratto di vitalizio per mancato pagamento delle annua-
F lità. — A. Casale, 20 novembre 1891, Musanti c. Tela Prevignano, Foro, I, 170.

V. *Donazione* 23 — *Fallimento* 186 bis. — *Ipoteca* 36 — *Rendita costituita* 1 — *Ricchezza mobile* 6 — *Successione* 69-84.

Vizio della cosa [c. c. 1481-1506. 1577] — V. *Evizione* — *Garantia* — *Locazione.*

— del suolo e difetto di costruzione [c. c. 1639, 699] — V. *Locazione d'opera.*

Digitized by Google

— redibitorio — [c. c. 1498-1506; c. comm. 70, 71] — V. *Vendita*.

Vizio o privazione di mente [c. p. 46, 47].

1. Per la non imputabilità, o la scemata imputabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 c. p., non basta che manchi o sia grandemente scemata la coscienza o la libertà dei proprî atti, ma si richiede cha tale mancanza o diminuzione di coscienza o di libertà derivi da infermità di mente.
2. E però, l'imputato, cui sia stata concessa la scusa dela semiforza irresistibile, secondo il vecchio codice, non ha diritto che la pena gli venga diminuita a' sensi dell'art. 47 c. p. nuo-
A vo.— C. Roma, 9 marzo 1892, Savona, Cass. unica, III, 1057; M. trib. Mil., 1892, 856; Annali, 1892, 241; Corte S. Roma, 1892, 488.
3. Nel caso di infermità di mente, è indifferente che nella relativa questione ai giurati sia usata l'espressione « di scemare grandemente la imputabilità » ovvero « di togliere la coscienza
B o la libertà dei proprî atti ». — C. Roma, 21 dicembre 1891, La Reve, Cass. unica, III, 241; Corte S. Roma, 1891, 920.
4. L'interrogatorio orale è la migliore misura delle facoltà mentali dell'imputato, e costituisce una vera risultanza processuale, sulla quale il
A magistrato di merito si può fondare. — T. S. G. e M., 2 maggio 1892, Bellettieri, Giur., T. S. G. e M., 1892, 38.
5. In tema di insubordinazione, ove sia escluso dai giudici di merito che l'imputato si trovasse nel momento in cui commise il reato in istato di morboso furore, non può censurarsi la sentenza per avere ricusato l'applicazione del-
B la scusante del morboso furore. — T. S. G. e M. 16 maggio 1892, Ramusino, Giur. T. S. G. e M., 1892, 46.

V. *Forza irresistibile* 1 — *Giurì* § II, 6, 37-43 — *Inabilitazione* — *Pena* 65-68 — *Premeditazione* 23-28 — *Provocazione* 7-9 — *Ubriachezza* 3.

Voltura catastale — V. *Catasto*.

Voti religiosi — V. *Monaco* — V. pure: *Ente ed asse ecclesiastico*.

Vuoto di cassa — V. *Peculato*.

Zolfara — V. *Miniere* 17.

Digitized by Google

II -- INDICE ALFABETICO

dei nomi degli autori di opere, monografie e articoli di diritto

indicati nella parte bibliografica del Repertorio

NB. — I numeri corrispondono alla colonna del Repertorio; le lettere marginali alla rispettiva linea in cui trovasi la sentenza Vedi le avvertenze in principio del Repertorio.

Albino 982 a - Alpi 81 c, 688 a, 768 c, 943 i - Amar 859 b, 1214 n - Anau 395 o - Andreoli 399 i - Angioni 665 n - Anonimo 64 a, 91 h-i, 92 b, 115 b, 237 b, 358 b, 368 c-e, 387 d, 394 b, 400 l, 401 m, 402 i, 441 h-n-o-p, 465 f, 500 b, 514 d, 544 c, 592 b, 702 c-d, 787 a, 827 d, 870 g-m-n, 879 g, 902 a, 923 c-d-e, 937 d, 995 e, 1004 f, 1060 d, 1099 d, 1136 a, 1210 b, 1214 b, 1261 e, 1291 e, 1307 c, 1353 d - Anzà 407 d - Anzilotti 665 f-g - Apicella 1243 a - Arabia 714 a-b, 922 d - Ariani 809 c - Arnaldi 250 c - Azzolini 943 h.

Baccelli 696 f - Baccini 1342 e - Baggini 592 n - Baggio 870 a - Balestrieri 891 d, 1241 c - Barone 99 c - Battaglia 20 a - Beccaria 439 n - Bellini 1260 a - Benevolo 96 b, 142 c, 943 b, 1049 c - Benfante 193 c - Bensa 397 f-i, 400 r, 705 d, 1262 p - Benso 866 d - Benucci 1240 a - Berlingieri 396 m, 866 b - Bernardi 943 l - Bertolini 398 b-c, 592 e, 757 d, 767 f - Besia 136 a - Betocchi 398 a - Bianchi 29 e, 176 b, 282 b, 395 p, 440 b, 533 b, 839 h, 844 d, 1190 b, 1271 n - Bignami 395 m - Biondi 397 e, 593 g - Blandini 1271 o - Bobbio 394 l, 1214 d - Boccardo 438 f - Bodio 439 c - Bolaffio 282 c, 441 c-d-f-g, 992 c, 1213 b - Bolotto 493 a-c - Bonelli 465 e - Bonetti 1060 a - Bonfante 1214 a - Borciani 11 d - Borgo Nuovo 943 p - Borrini 726 a - Bosio 995 b - Bottino 199 e - Braccio 179 a, 465 a, 593 a-b-d, 659 a, 1292 c - Brandileone 401 e - Brescia 1143 b - Brezzo 282 e, 592 i, 697 b - Brignardello 592 f - Brugi 402 c, 1263 b - Brunetti 30 a, 401 g - Bruni 277 b, 514 a - Brunialti 398 q - Buonamici 394 i - Busatti 33 a-b, 657 b, 954 a - Buttà 877 b, 1237 d - Buzzati 1142 d.

Cagnetta 514 b, 752 b - Calabrese 224 d - Calderini 1044 d - Camagna 979 b - Cammarota 989 b - Campolongo 92 e - Caporali 282 d - Carfora 989 a, 1012 a - Carlevero 441 a - Carnelli 1099 b - Carnevale 400 f-m, 1019 a - Carullo 176 a, 368 d - Carusi 725 e - Casella 99 e - Castagnola 396 m - Castelbolognesi 1292 d - Castellani 398 i - Castellari 395 g - Castelli 827 c - Castiglione 397 c - Castori 133 b, 230 e, 783 e - Cattaneo 489 a - Cavaglia 1348 h - Cavagnari 665 b - Cavallaro 398 h - Cecchini 870 b - Celli 439 l - Ceneri 394 c - Cerchio 960 a - Cerelli 1348 a - Cerva 394 a - Chironi 247 a, 273 c, 1013 c, 1334 c - Cialfi 14 a - Cianci 1262 i - Ciarla 237 a - Ciccaglione 592 o - Cicognani 1060 c - Cimbali 399 c, 649 e - Civoli 293 d - Clementini 199 a - Codacci 726 b - Coen 887 a - Cogliolo 399 f, 441 s, 649 c, 659 b, 839 b, 1233 e, 1271 g - Collesanti 92 f - Colombani 1213 a - Conforti 836 a - Conigliano 439 r - Cornalba 1253 c - Copperi 1346 f - Corsi 489 g, 500 a, 1214 c, 1272 b - Corte 441 u - Cosi 1060 e - Cossa 439 a - Costa 402 d - Costanza 714 f - Cottarelli 995 c d - Coviello 830 a, 1291 d - Crespolani 943 c - Crivellari 514 c - Cuboni 1237 a - Cuzzeri 397 a, 1003 d.

D'Addosio 400 n-o - Dal Verme 176 d - D'Amelio 934 d - D'Antonio 290 d, 1049 a, 1057 d - Da Passano 665 l - Dattino 182 a - D'Avossa 859 c - De Amicis 489 d, 839 f - De Attelis 412 f - De Barbieri 439 i - De Brun 236 a - De Divis 33 c - De Feo 592 a - De Filippis 396 c - De Gemmis 758 b - Del Bagno 1350 a - Delpino 99 d - Del Vecchio 592 g - De Maio 514 e - De Marchi 803 b - De Napoli 1350 e - Denina 1019 b - De Nôtter 1237 c - De Pirro 492 e, 493 b, 1214 f - De Rubeis 768 b - De Ruggiero 402 l - De Santi 592 a - De Santis 658 e, 1321 b - De Simone 393 d - De Tilla 133 a, 1116 f - De Viola 592 c - De Vito 1262 l - Di Benedetto 493 f - Diligenti 649 a - Di Lorenzo 184 b - Dini-Traversari 758 a - Donati 105 a - Drago 237 c, 579 b, 592 d, 1211 a.

Enrico 92 c - Errera 1214 g - Escobedo 144 a.

Facelli 190 f - Fadda 237 d, 400 r, 1190 a - Falcone 768 e, 809 e, 943 d - Fanelli 871 b - Faraone 989 e - Farese 400 e - Fazio 1046 c - Ferrari 387 e, 1292 e - Ferrarini 282 g, 394 g, 489 c, 879 e, 992 b - Ferraris 439 h - Ferri 402 f - Ferrini 401 b-c-i, 1271 h-i - Fiamminga 1262 r - Filomusi-Guelfi 725 f, 840 a - Fiocca 116 e, 224 e, 575 b, 678 g - Fiore 365 a, 396 a, 398 r, 430 b - Fiorentino 295 d, 402 e - Fioretti 1087 c - Flara 850 h - Flascassovitti 989 c - Flauti 127 a - Fontana 714 e - Foti 407 e - Fortunato 33 d - Forziati 396 h - Fracassetti 1257 b - Franceschini 199 b, 724, a, 1021 a - Franchi 224 c - Fràmzini 877 d - Frassati 1210 a - Frezzini 928 b - Frola 332 b, 887 c, 1087 e, 1257 e - Fulci 358 a - Fusinato 399 d, 1307 e.

Gabba 387 a-b, 578 d, 1271 e 1334 b - Gagliano 960 a - Galante 430 c, 638 b - Galdi 396 b, 1003 c -

Digitized by Google

Galeotti 1214 h - Galli 1099 c - Garagnani 402 h - Garbarini 1304 b - Garbasso 115 a - Garelli 439 o - Gargiulo 1004 c - Garzilli 401 p, 659 c - Gatteschi 1373 d - Gaudini 364 e - Gemma 1269 e - Giacopone 803, 1341 a, a - Giampietro 803 e - Giannini 107 d, 116 c, 193 b, 628 d, 694 b, 866 e - Gianturco 396 e - Gianzana 273 e, 274 a - Giglioli 290 c, 1243 c - Giorgi 199 f, 295 c, 372 b, 396 f, 578 a, 1434 a - Giriodi 578 c - Giulini 439 q - Giura 28 a - Giustiniani 1322 b - Gobbi 1214 m - Gonetta 422 a - Gorgoglione 870 l - Gorrini 533 e - Granata 97 c, 184 a, 412 i, 422 c, 441 e, 493 d, 544 b - Grassi 397 c - Graziani 439 d - Greco 830 b, 1353 c - Grippo 943 e, 1012 b, 1051 d - Guala 1241 a - Guariglia 593 f - Guarrella 395 d - Guttarolo 870 e.

Impalomeni 224 b, 979 c-d - Iona 398 m.

La Greca 394 d - Landucci 396 d, 1262 c - Lanza 441 t, 839 d - Laurenti 1353 a - Lecci 1257 d - Lessona 705 b-c, 768 d, 800 b, 1322 a - Leto-Silvestri 401 n, 681 a - Levi 323 c - Lilla 282 a - Lombardi 465 b - Lombardo Pellegrino 398 o - Longhi 979 a, 1135 a - Longo 29 d, 276 c, 395 a, 879 f, 969 c, 1261 d - Lopez 11 e, 166 b, 688 b, 767 d, 1374 f - Losana 659 d, 922 f, 982 b, 1001 b, 1232 a, 1233 a-b-d, 1271 f-m - Luparini 665 m.

Maggiore 1259 c - Magni 395 n - Magri 402 g - Maino 397 c, 399 e - Maiorana 398 e - Maironi 96 c - Malaguzzi 398 n - Manara 441 l, 442 a - Manduca 1331 b - Manetti 1040 a - Manfredi 332 a - Manfredini 533 a - Mangini 1271 b - Manzitti 1099 a - Marchese 199 c - Marciano 1116 g, 1237 b - Marghieri 593 i - Marinelli 592 h - Marracino 437 b - Martinelli 395 e - Martiret 26 a - Martorano 767 c - Masucci 399 g, 1307 f - Mattaro 1291 c - Mattiuda 116 d - Maurizi 593 c - Mayer 593 l - Mazzoccolo 725 g-h - Mazzolani 879 h - Messeri 395 l - Mezzacapo 969 b - Miceli 398 f-l - Milano 1004 d - Minutillo 441 r - Mirabelli 816 b, 1084 b - Miraglia 1004 b - Modanesi 273 b - Modena 92 a, 870 o, 871 c - Molinari 439 n - Monaco 544 a - Moretti 407 c - Morisani 887 b, 1049 b - Moro 858 c - Morone 412 d - Morosoli 395 b - Mortara 397 l, 943 f - Moscatelli 412 e - Muratori 768 a.

Napodano 943 a - Nasca 317 c, 394 f - Nicola 372 c - Nicolosi 593 p - Norsa 1004 a.

Olivieri 18 b, 422 b - Omodei 387 c - Ordine 18 a, 1307 h - Orlando 533 d, 725 d - Ortolani 1305 f.

Pacchione 401 l - Pagani 441 m, 647 c, 1214 l - Palmieri 658 d, 1262 d - Pampaloni 1013 b-d, 1271 d - Pannunzio 593 n - Papa 440 a - Pappagallo 632 a - Parisi 441 b - Parodini 199 d, 1214 e - Parrini 333 a - Pascale 87 a - Pasqualini 658 b - Patetta 401 q, 1262 a-e - Patrizzi-Accursi 1060 f - Pazzi 13 b - Pedrazzi 1087 d - Pepi 99 b, 803 f - Perozzi 666 a - Pescetto 839 c - Pessina 400 a, 767 b, 1257 c - Petrile 1261 b - Picconi 863 a - Pierantoni 317 b - Pilo 398 p - Pincherle 489 f - Pinchia 395 c - Pipia 417 b, 649 d, 863 b, 866 c - Piras-Pilo 396 g, 1143 a - Pisa 439 e - Polacco 412 g - Politi 401 f - Pollio 714 d - Porrini 725 b-c - Pozzo 386 c - Praitano 1271 c - Presutti 395 f, 1334 d - Puca 567 a - Puglia 230 d, 400 b-c, 665 c-d - Pugliese 199 g, 1003 b - Pulviani 439 g - Punturo 850 g.

Raccioppi 397 o - Raffaelli 839 g - Ramponi 394 h - Ranelletti 282 f, 372 a - Ranieri Porrini 578 b - Rava 514 f - Razzetti 943 n - Restano 400 d - Ricca 439 b - Ricchena 787 b, 1271 l - Ricci 176 c, 401 o, 402 m - Ridolfi 902 b - Riemma 250 d - Rinaldi 1262 q - Rissetti 638 c - Rodino 105 b - Roggero 398 g - Romanelli 533 c - Romano 116 f, 679 a, 1373 c - Roncalli 439 p - Rossi 465 c - Rotello 320 f - Rougier 412 h - Ruffini 395 i, 981 f - Russo 437 c.

Sabbatini P. 1003 a - Sacerdoti 397 d, 592 l, 1214 i - Salvioli 1262 o - Salvo 981 e - Samperi 877 c - Sandulli 1348 b, i - Sangiorgi 809 d, 922 a - Santangelo 489 b - Santorini 422 e - Savagnone 665 o - Savini 870 d - Scadenza 931 a - Scaduto 308 c - Scalamandrè 396 i, 922 b - Scalvanti 665 p, 1307 g - Scandurra Sampolo 13 c - Scevola 396 m - Schanzer 399 b - Schiappoli 397 m - Schuffer 1261 c, 1262 h - Scialoja V. 400 p, 593 o, 1262 b - Smilari 1272 c - Scotti 166 a, 250 e, 317 a, 489 e 725 a, 1272 a - Segrè 493 e, 1004 e - Serafino 400 q, 401 a - Sighele 224 a-d - Simoncelli 816 a, 879 i - Siotto 401 d - Solari 99 f - Sorani 658 c - Spera 922 c - Spoto 439 f - Sraffa 99 g, 593 m, 816 c, 839 a, 1087 b, 1353 b - Stoppato 900 e, 1170 e - Storniolo 592 m - Supino 130 a.

Talice 255 b - Tamassia 1262 f, 1263 a - Tambaro 1257 a - Tartaglione 1206 b - Tartori 401 h - Tartufari 1271 p - Tedeschi 632 b - Terrana 92 g, 394 e - Tommasini 394 m - Toni 989 d - Tortori 197 b, 465 d, 649 f, 705 a - Tosi 332 c - Trassari 925 a - Trassati 575 a - Travaglia 757 b - Triani 402 b - Trillo 399 a - Trissi 397 g - Trischitta 1021 b, 1243 b - Tritoni 593 h - Trovanelli 665 e - Turchetti 412 c - Tuozzi 400 g-h, 803 c-d, 943 g - Turrini 757 c.

Ugo 397 n - Urbini 665 h-i.

Vacca 109 a, 1012 c-d - Vaccaro 400 i - Vacchella 1087 a - Valdata 767 e - Valenti 439 m - Valentini 91 g, 294 g, 870 f-h-i, 871 e-f, 1143 d, 1307 b - Vallefuoco 1307 a - Vandelli 871 a-d - Vanni 402 a, 665 q - Varcasia 105 c - Vecchi 1259 b - Venditti 397 b - Verber 714 c - Verrotti 399 h - Vico 943 o, 1206 c - Vidari 193 a, 294 e, 396 l, 879 d, 995 f, 1214 o - Viglieri 176 e - Villa 592 p, 870 c - Villani 943 m - Vinai 116 b - Virgili 1259 a - Vismara 398 d - Vitalevi 29 c - Vitali 579 a, 1143 c, 1190 c, 1271 a, 1307 d - Vivante 99 a, 109 b-c, 273 d, 397 h, 422 d, 810 f-g, 879 c - Volpe 1241 b.

Wautrain 412 l.

Zambellini 387 e - Zanichelli 1321 c - Zdekauer 1262 g-m-n - Zignoni 441 q - Zuccoli 1060 b.

Digitized by Google

III — INDICE ALFABETICO

dei nomi delle parti litiganti di cui nelle sentenze riferite nel Repertorio

N. B. — I numeri corrispondono alla colonna del Repertorio: le lettere marginali alla linea in cui trovasi la sentenza indicata. Vedi inoltre le avvertenze in principio del Repertorio.

A

A 880 a.

Abate 821 a, 1008 a, 1338 c - Abbadessa 485 e - Abbamonte 805 b, 1172 i - Abbate 197 d, 339 b, 445 b, 704 b, 1208 g - Abela 683 f - Abello 1025 b - Abetti 248 b, 855 c - Abisso 1215 c - Abita 657 g.

Accame 215 e - Accetta 340 a - Accettella 768 l - Acciari 157 i, 424 e, 706 d, 1022 f - Accinni 778 c, 861 b - Accornero 1222 c - Acerbis 305 c, 306 i - Acerra 807 e - Acquadro 110 d, 185 f - Actien fur Anilic fab. di Berlino 998 a.

Adami 469 e, 1179 a - Adamo 349 f, 490 h - Adanti 821 a, 830 f, 1008 a, 1145 c - Addivinola 1374 d - Adolfi 888 f, 892 a - Adorno 37 e, 652 b, 1175 a.

Agente imposte di Voghera 1100 b - Aggio 1203 e - Aghib 381 b, 637 d - Aglio 425 a - Agnarelli 541 a - Agolino 466 h - Agosti 544 e - Agostini 228 b, 610 d, 920 f, 947 a, 1085 a Agosto 1190 d, 1294 e - Agrillo 12 e - Agrippa 515 d - Aguzzani 101 e - Aguzzi 644 b-c - Aguzzon 1051 b.

Aicardi 866 f - Aiello 285 a, 298 g, 1167 d - Aime 470 a, 472 a - Airaghi 379 g, 1326 b.

Ala Ponzoni 215 d, 312 g - Albanese 170 a, 536 e - Albano 1189 b - Albergo di Poveri 162 b - Alberigo 627 e - Alberotanza 748 g, 854 b - Alberti 152 e, 153 g, 558 d, 585 a, 834 e - Albertini 1227 b - Albertosi 563 f - Albiti 661 d - Albizzatti 760 a, 760 c - Albo 68 c, 613 b - Alboccino 570 c - Albonisio 482 e - Alborghetti 935 g - Albrecht 923 b, 1008 e, 1317 b - Albricci 553 e, 610 c - Alcarese 334 e - Aldobrandini 1079 b, 1081 a - Alessio 499 f, 709 e - Alfano 18 e, 45 e, 226 f, 228 l, 818 c, 898 b, 979 e, 1011 b - Alfonsi 1208 d - Algostino 619 b - Aliani 51 d, 412 a - Aliase 695 c - Ali Effendi Iahia 39 e - Alinari 88 c - Alioto 1189 d - Alivia 426 a, 1146 d - Allegri 127 f - Aliana 162 a, 1274 a - Alliata 1212 b - Almerini 670 a - Almici 985 d - Almonte 70 c - Aloi 1298 a - Alonge 310 d - Alongi 433 e - Altamura 891 f - Altobelli 1237 e - Aluffi 661 c - Alvan Boingia 56 c.

Amadei 20 c, 784 g, 1238 c - Amadi 212 e - Amalfitano 326 c, 329 d, 770 f, 1258 b, 1330 h - Amanti 207 e - Amari 474 c - Amato 114 c, 234 c, 431 b, 722 c, 1132 c - Amatori 751 a, b - Ambrosi 833 a - Ambrosiano 39 d - Ambrosini 362 c, 1017 e - Ambrosio 886 c - Amedeo 1284 e - Ameriglio 674 b - Amicarelli 177 b, 1046 e - Amici 129 a, 552 a - Amicone 438 a - Amministraz. della chiesa di S. Giorgio di Palermo 1244 a - della Guerra 151 f, 185 g, 200 a - V. *Ministero della guerra* - Ammirati 451 g - Amodeo 215 g - Amodio 1034 a - Amoretti 421 c, 1002 c - Amoroso 259 f, 449 b, 1066 a, 1076 g - Amoruso 1034 a, 1230 c - Amprimo 448 b.

Anaclerio 90 b - Anastasio 1323 h - Ancarani 670 f - Ancona 25 c - Ancorelli 1378 b - Andreani 1034 g - Andreis 211 c, 986 g, 1235 b, Andreotti 973 a, 976 d, 1204 c - Andreozzi 668 a - Andreucci 1129 e - Andriolo 310 b, 414 b - Andronaco 509 c - Anelli 688 d, 788 f - Anforti 1089 c - Anfossi 462 b, 473 b, 1123 a - Anfosso 1039 d - Angeleri 1094 a - Angeletti 832 c - Angelico 537 g, 701 b - Angelini 173 d, 362 a, 478 b, 487 c, 728 c, 770 d - Angelozzi 951 b - Anghelone 1277 c-d - Angi 1314 b - Angimeri 787 c - Angioi 853 a - Angiolella 433 f - Angiolini 296 d - Angioni 694 l, 894 d, Angrisani 1162 h - Anieri 885 c, 967 d, 1327 g - Anile 301 d, 598 e 897 c, 948 f, 1042 c, 1128 e, 1327 b - Annese 127 b - Annibaldi 1080 b - Annoni 251 e, 350 c, 484 b, 490 b, 1370 g - Ansaldi 325 c, 749 a - Ansaldo 130 c, 211 a, 1123 c - Anselmi 151 b, 157 a, 434 e, 1036 a - Antico 275 d - Antinucci 1342 h - Antolini 1146 b - Antonacci 43 c - Antona Traversi 572 e, 668 b, 1834 g - Antonazzi 138 c, 1333 b - Antonietti 97 d, 1070 b, 1076 f, 1303 d - Antonini 434 f, 789 e - Antonino 43 e - Antoniolo 186 a, 215 f, 678 e, 990 c - Antoniucci 788 b, 1277 a.

Apicella 293 b - Apollonio 1357 e - Apostoliti 1076 b - Apostolo 820 d.

Arado 1357 e - Aragona 938 e, 1136 c - Araldo 871 d - Arata 457 f, 1006 d, 1226 b - Arborio 1064 c-d - Arcamone 890 c - Arcellazzi 1186 e - Arceri 509 a - Arciconfraternita del Purgatorio 493 g, 563 a - b - di S. M. del Carmine 161 d — V. *Chiesa, Confraternita, Congregazione di Carità* — Arcieri 988 d - Arcivescovo di Messina 359 c - di Napoli 505 c - di Palermo 977 c - V. *Vescovo* - Arcuri 1290 d - Ardiffi 899 b - Ardito 128 a - Ardizzone 944 h - Ardossari

Digitized by Google

663 c - Arduino 143 b, 164 e, 347 g, 1326 a - Arena 377 i - Arenella 775 b, 1019 d, 1358 b - Arese 1004 l - Arezzi 580 d - Arezzo 782 c - Argentieri 887 e, 1367 b - Argentino 930 d - Arienti 189 e, 231 d, 680 a - Arigo 469 e - Ariosti 1095 d - Armato 679 b - Armenti 523 e - Arnaboldi 1179 c - Arnò 1269 a - Arnoulet 22 c, 1178 e - Arpino 347 a - Arra 1293 b - Arrighetti 434 a - Arrigo 310 c, 469 e-f, 536 b, 684 f, 822 c - Artana 1118 b - Artifoni 885 d, 1079 d - Artom 433 b, 557 c - Aruta 40 a - Arzeni 252 g.

Asaro 254 b - Ascenzo 1072 a - Asilo infantile di Cervia 909 b - di Novara 1103 c — V. *Collegio* - Asmundo 956 f - Asnaghi 57 b, 701 f - Asquasciati 1034 e - Assicurazioni generali di Venezia 1095 c - Associazioni Mutua Camogliese 104 c, 779 a - Mutua Sorrentina 780 f - V. *Banche, Cassa, Compagnia, Società* - Astengo 447 c - Astor 417 c - Astori 160 e, 1165 d - Astuto 495 b, 1319 c.

Attanasio 624 c - Attuoni 41 d.

Augello 1138 d - Aureli 324 a, c, 597 f, 616 c-d.

Avallone 193 g - Avanti 383 a - Avati 180 a - Avellino 516 b - Avitabile 477 a - Avogardo 34 g, 1365 g - Avonza 283 d.

Azzarini 864 d - Azzariti 49 b - Azzati 174 g, 763 a - Azzena 1251 c - Azzolino 309 e.

B

B. 437 e, 873 c, 1177 a.

Baccelli 650 c - Baccellieri 206 c - Bacchetoni 730 b - Bacci 270 c, 620 c - Baccini 442 b - Baccolini 425 f, 748 d - Bacher 1223 c-d - Bachi 181 d, 182 c, 235 h, 446 c, 713 e, 925 e, 970 h, 971 a, 973 d - Bacigalupo 1286 c - Badalamenti 74 h, 1327 d, 1328 f, 1349, e- Badaracco 39 f, 40 d - Baffico 149 b, 214 e, 304 a - Baggioni 94 g - Bagliod 805 c - Bagnoli 206 a, 423 d, 812 h - Balbi 102 b - Baldelli 1048 e, 1214 p, 1225 a - Baldi 127 d - Baldissera 972 a - Balducci 487 f - Balduini 757 f - Balestrieri 1337 a - Balestro 570 c, 1071 b - Ballanti 277 a, 881 a - Ballariano 372 f - Ballarini 105 e, 187 f - Ballerini 14 c - Balletta 1142 a - Ballito 300 b - Balma 181 a - Balsamo 419 b, 774 b - Balzarini 691 e - Banansea 1245 c - Banca d'Acqui 553 a, 1293 c - di Alessandria (popolare) 35 f, 62 f, 155 f-h, 1162 i, 1164 i - di Andria 545 c, 1221 c - di Ariano (agricola) 451 c, 453 e, 454 a, 536 e, 601 c, 606 e, 611 d, 1217 c - Barcellonese 97 b, 450 b - di Basilicata (agricola) 459 e - di Biella (popolare) 1074 e, 1221 d, 1224 d - Bitontina 521 b, 626 b - di Caserta (nazionale) 185 c - di Cassano 1227 a - di Catania (depositi e sconti) 154 f, 596 d - di Cerignole 449 f - Fueter 1223 a - Generale 97 b, 324 d, 348 e, 429 b, 519 b, 555 d, 786 a, 837 a 1068 a - di Genova 28 c, 49 h, 102 d, 141 a, 374 c, 752 a, 868 d, 1100 c, 1220 a, 1302 g - di Giarre (credito di) 1222 d - d'Isernia (cooperativa) 685 d - Italiana (agricola) 1218 b - Italia y Rio de la Plata 116 a, 374 b - Laurenti (credito di) 161 b, 1228 a, 1230 d - di Lomellina 554 d, 615 e-f - di Lucera (popolare) 287 a, 571 e, 750 c - di Lugo (popolare) 146 a, 558 f, 566 b, 985 d - di Mantova (mutua pop.) 447 f, 595 d - Maraini 929 d - Meridionale 45 d, 60 d, 544 f - di Modena (popolare) 1295 e - di Modugno 526 g - di Monferrato 363 c, 540 a, 547 c, 559 e - di Monopoli (popolare) 47 b - Monzese 123 a, 449 d - di Napoli 35 e, 50 b, 60 h, 115 c-d, 445 e, 451 c, 454 a, 456 i, 459 d, 460 c, 464 a, 515 e, 522 d, 570 e, 613 e, 614 c, 748 g, 759 f, 793 e - Nazionale 24 a, 29 a, 145 b, 157 e, 180 d, 218 e, 411 b, 421 c, 434 c, 443 c, 448 c, 450 c-d, 453 d-e, 456 e, 459 b, 460 d-d, 463 e, 540 c, 554 g, 563 e-g, 564 a, 569 a-c, 598 a, 603 c, 604 c, 724 b, 748 a, 824 b-c, 833 d, 1066 c, 1079 b, 1244 h - di Novi Ligure (popolare) 57 e - Pavone 683 a - di Pescopagano (cooperativa) 940 e - di Porto Maurizio (popolare) 1226 e - Provinciale 35 e - di Rionero in Volture 611 b - Romana 151 c, 280 b, 424 f, 791 a, 1339 b - Romano (industriale di credito) 618 a - Sarda (agricola) 35 b, 604 f, 1183c - di Savona 603 b - Sconto e Sete 1108 a, 1125 c - di Sicilia 554 g, 600 d, 1009 d - di Siracusa (nazionale) 148 a - di Sondrio 593 r - Subalpina in liquidazione 150 c, 522 a, 966 c, 1031 c, 1156 a - Tiberina 129 d, 881 c, 884 c, 1100 a, 1111 a - di Torino 275 e, 610 f, 881 d, 1116 d, 1224 b - di Tortona (popolare) 445 d, 744 b, 746 a, 1295 a - Toscana (nazionale) 271 b, 316 a, 450 a, 459 a, 460 a, 1335 a - di Treviglio (popolare) 443 b - di Vercelli 596 b, 603 e, 610 a, 1226 d - di Vicenza (popolare) 445 d, 447 a, 1035 d, 1037 a - V. *Associazione — Cassa — Compagnia — Società* - Bandati 1052 f - Bandi 301 c, 527 c, 1053 c, 1329 g - Bandinelli 652 b - Bandini 162 c, 191 b, 764 e - Barabino 89 a, 931 d, 1200 d, 1283 f, 1361 c - Baracco 329 b - Baratta 298 d, 628 b-c, 893 a, 1374 e - Baravalle 344 e, 352 b - Barba 452 d - Barbagallo 829 b - Barbaini 75 a - Barbarau 953 c - Barbaro 159 n, 163 f, 874 c, 1061 c - Barbato 534 c - Barbatti 484 g - Barbera 171 g, 257 c - Barberis 791 b, 1333 a - Barbero 256 a, 817 e - Barbetti 172 d, 772 c, 1173 c - Barbiellini 17 b, 919 d - Barbier 812 g - Barbieri 927 f - Barbieri e Cattani 596 a, 604 e - Barboni 445 a - Barbuzzi 945 b - Barci 304 f - Bardi 121 c, 214 d, 291 a, 411 e, 429 e, 535 d, 831 a, 1294 b, 1350 d - Bardo 66 f, 174 f, 655 d - Barducci 918 a - Barile 843 c - Barigozzi 1079 c, 1092 c - Barilla 364 d - Barisione 255 f - Barison 832 a - Baritello 448 b - Barlessino 475 c - Barletta 1325 c - Barlotta 93 g - Barni 196 e, 884 d - Barnini 206 a - Barone 194 a, 594 a, 1287 b - Baroni 704 e, 1117 f - Barreca 554 b - Barrera 158 a, 569 b - Bar-

Digitized by Google

resi 657 f - Barriere 366 a - Barsotto 597 a, 612 b - Bartemucci 466 c - Bartoli 202 b, 224 f, 333 b - Bartolini 68 i, 226 e, 341 i, 355 l, 1091 b, 1122 b - Bartolucci 152 f, 884 e - Baruch 36 f-g - Barufaldi 348 f, 352 c - Baruzzi 1035 c, 1039 a - Barzilai 659 e - Baschiera 220 c - Baschieri 717 i - Basile 17 a, 415 f, 498 d, 564 d, 1186 a - Basiletta 171 b - Bassanella 473 e-g - Bassi 424 d - Basso 248 e, 410 e, 438 c, 647 a, 804 a, 1191 b, 1362 b - Bassotti 209 d - Bastogi 1165 a, 1200 e - Batetta 457 d - Battacchi 1044 f - Battaggia 158 g - Battaglia 294 a, 313 d, 852 c, 1234 d - Battaglieri 62 d - Battaglio 248 a, 961 e - Battinelli 188 e, 222 a - Battista 572 b - Battistella 1316 a - Battistelli 462 f - Bauer 867 a - Baulini 1217 a - Bazzano 517 e, 530 c.

Bearsi 361 b - Beccadelli 42 d, 196 d - Beccanulli 993 d - Beccardelli 56 f - Beccari 1243 f, 1282 d - Beccaria 1162 g - Beccherini 949 g, 1329 f - Becchi 531 h - Becchina 720 e - Becher 118 e, 122 b, 1125 g - Bedarida 791 b - Bedendo 54 a - Beducci 1076 a - Beghelli 572 d - Begiolini 1009 e - Beilis 1348 e - Belgrano 931 d, 1283 f, 1361 c - Bella 338 f - Belladonna 172 e - Bellagamba 262 a - Bellan 564 a - Bellati 861 d - Bellesi 507 b - Bellesini 409 b - Bellettieri 1380 a - Bellettini 69 h - Bellezza 405 b - Belli 48 f, 520 c - Bellini 299 a, 301 f, 712 d, 715 f, 894 c, 963 h, 1305 a - Bello 220 g, 900 b, 1372 d - Bellomo 576 i, 770 a, 1323 f, 1330 c - Belloni 468 a, 1083 f, 1160 b, 1279 d, 1316 a - Bellono 975 c - Bellucci 1058 d - Belluni 429 a - Belmondo 329 e - Beltrame 966 e, 1208 e, 1341 d - Beltrand 614 f - Belvisotti 455 f, 456 g, 541 b - Bembo 151 i, 1272 d - Benabbi 603 f - Benaglio 694 b - Benda 259 d - Benedetti 169 b-e, 691 g, 875 a, 1171 i - Benfenati 777 a - Benfereri 1180 a - Benicelli 148 e, 823 b - Bennielli 257 f - Benocci 806 g - Bentivoglio 14 b, 493 h - Benvenuto 172 a, 173 b, 474 a - Benso 516 d - 1374 c - Berardi 222 d, 329 f, 702 b - Berberis 1333 a - Bercadelli 324 b - Berck 835 b - Beretta 34 b, 42 e, 613 a - Beretto 364 b - Bergallo 1367 d - Bergamaschi 468 g - Bergamaschini 43 d - Bergamo 1257 g, 1258 i - Bergeon 865 c - Bergero 707 f - Bergonzi 149 c - Berio 423 c - Berivato 968 b - Berlingieri 558 a - Berlingozzi 484 i - Bernardi 41 d, 298 m, 301 l, 561 c, 616 b, 990 d, 1322 e-f 1325 f - Bernasconi 36 d, 155 a, 684 g, 880 c, 1191 a, 1202 f, 1357 d - Bernazzani 1216 d - Berni 956 c - Bernocchi 695 b - Berretta 490 c - Berrini 479 c - Bersani 80 d, 178 b, 431 d - Berselli 109 g - Bersezio 388 b - Bertana 231 c, 300 c-d, 361 e, 385 f, 706 a, 1042 e-f, 1128 h, 1331 d-e - Bertani 415 e - Bertania 525 e - Bertanzi 791 a - Bertarelli 179 e - Bertesaghi 136 f, 137 f - Berti 253 a, 378 c, 944 e, 994 b - Bertini 62 d, 147 c, 710 f - Bertogli 453 a, 785 c - Bertola 636 a - Bertoli 57 d - Bertolini 1119 d - Bertolone 171 c - Bertolotto 1357 e - Bertonati 39 h, 184 d - Bertone 306 a, 647 f, 690 c, 789 f, 811 c, 933 c - Bertucci 526 f - Certuzzi 429 d - Berzia 121 d, 442 d - Besi 150 g, 572 c, 622 c - Besozzi 1168 a - Bettarelli 88 d - Betti 1133 d - Bettio 473 g - Bettitani 830 f - Bettman 1364 e - Beverino 156 e, 1368 c - Bevilacqua 1131 b.

Biagi 686 b - Biagiotti 1314 d - Biamonti 1034 e - Bianca 761 a - Biancalana 1274 b - Biancardi 25 a, 1363 g - Biancheri 219 d, 312 a, 684 f, 977 a - Bianchetti 1193 a, 1196 b - Bianchi 59 d, 131 b, 209 f, 224 g, 232 f, 311 a, 314 c, 452 c, 484 a, 490 e, 609, g, 710 h, 896 f, 897 d, 931 b, 1205 h, 1222 e, 1297 b, 1334 g, 1339 e, 1357 c - Bianchini 1249 d - Bianco 475 d, 893 d, 1030 b, 1032 c, 1064 e - Biancone 693 a - Bianconi 1168 f - Biancotti 248 a - Biasetti 124 a - Biasini 208 c - Biasotti 1051 c - Biasutti 12 f, 1324 l, 1371 g - Biblioteca di Finalmarina 1274 c - Bicchi 886 b, 1247 d - Bicinetti 843 b - Biffignandi 935 a - Biggeri 328 d, 1091 c - Biggi 16 d - Biggio 1360 a - Biglia 1112 e, 1115 c - Billi 1351 b - Billotti 683 b - Bilotto 684 d - Binacchi 345 b - Binaglia 73 f, 377 d - Binelli 851 d, 878 a - Binetti 255 f, 833 c - Bingen 196 b, 700 d - Bini 742 b - Biocca 1058 a - Bionda 156 b, 550 a - Biondi 1057 e, 1343 a - Biraghi 120 a - Birago 157 b - 1010 a, 1278 e - Bisanti 618 d - Bisegna 678 d - Biserni 159 g, 1023 f, 1164 h - Bisogni 212 b - Bisutti 645 c - Bivona 955 f, 1153 b - Bizzarri 963 e.

Blamato 69 m - Blandazzi 152 g, 154 c - Blandini 878 b.

Bò 220 a - Boasso 934 c - Boattini 165 a, 1280 c, 1318 a - Bobio 938 b - Boccadutri 897 a, 1041 e, 1325 e - Boccanegro 1328 l - Boccardo 249 f, 558 c, 568 b - Bocci 137 e - Boccia 1054 a - Boccomini 159 h, 708 a, 745 a - Bocconi 844 b - Boccuzzi 342 i, 343 d - Bodmer 1062 c - Boero 1228 c - Bofondi 411 d, 785 f - Boggiano 153 g, 423 c - Boggio 61 d, 147 e, 638 d, 728 b, 781 c, 1129 e, 1156 e - Boglino 291 d - Boglione 455 f - Bognier 1276 a - Boiani 60 a, 283 a, 287 f, 698 a - Boidi 366 e - Boiral 1286 f - Boldrini 207 b - Bolgiani 1008 c, 1087 i - Bolla 467 g, 662 d - Bollati 453 c - Bollo 432 d - Bologna 403 e - Bolognini 334 f-g, 349 e, 472 b-c, 891 d - Bona 37 a, 554 e - Bonacci 1055 e - Bonaccini 654 c, 1011 e - Bonafaccia 992 e - Bonaffini 233 e - Bonagnidi 948 h - Bonando 455 c - Bonanni 604 d, 622 g, 973 c, 976 e, 1204 a - Bonanno 72 g, 210 b, 433 g, 470 d, 791 e, 850 c - Bonansea 1550, 541 e, 812 f, 960 e - Bonardo 228 a - Bonati 534 a, 554 i - Bonavera 1186 c - Bonavia 99 h - Bonaviri 1187 b - Bonazio 1239 d - Bonelli 450 e, 896 a, 947 b, 1072 b - Bonello 1043 a - Bonetti 455 c, 481 e - Bonfante 788 e - Bonfiglio 186 g, 337 b, 351 h, 355 d, 1174 c - Bonghi 1096 c - Bongiorno 206 e, 423 f. 522 e, 574 g - Bongiovanni

Digitized by Google

426 c, 596 d, 795 c, 819 d, 892 d, 1134 a, 1162 c - Boni 640 a-b, 747 d, 901 c, 1057 c Bonifacino 1124 g - Bonissa 67 c, 281 a - Bonivento 955 d - Bonocchi 118 a - Bonora 1203 a - Bonsignore 279 a, 984 b - Bonucci 694 c - Bonzi 945 i - Borasi 1295 a - Borboni 448 a, 1025 h - Borda 620 a - Bordin 971 f, 972 c - Bordoni 160 a, 799 e, 1005 b, 1161 f - Borella 759 d, 776 f, 1004 m, 1010 d, 1081 b - Borelli 1375 b - Borgaro 553 c - Borghese 463 c - Borghesi 1067 c - Borghetti 1258 e - Borghi 319 c, 526 c - Borgialli 34 b, 1133 e - Borgna 470 a - Borgogna 1285 c - Borgomanero 734 d, 756 a, 1279 e - Borino 1328 a - Borio 81 d, 269 d - Borsalla 565 c - Borsotto 1031 b - Bortolani 90 c - Borzi 671 f - 1358 e - Boscarini 1055 b - Boschetti 21 b, 322 d, 1280 d, 1346 c - Boschi 1004 m - Bosco 344 b-e, 352 b, 926 a - Boscoli 865 b - Bosetto 168 g - Bosinelli 160 a - Bosineo 506 c - Bosino 152 a - Bosio 339 e, 343 b - Bosisio 449 d - Bosone 525 b - Bosoni 1199 c - Bossetto 168 c - Bossio 1316 e - Bosso 95 b - Bossone 37 i - Botta 982 f, 1111 c-d, 1215 b, 1279 c - Bottari 468 c, 483 f - Bottazzi 1018 c - Bottazzo 1030 b - Bottelli 151 f, 185 g, 200 a, 917 a - Bottero 247 b, 485 b, 1199 e - Botti 43 d, 1273 b - Bottini 41 e, 435 d, 917 b - Bottoni 467 e - Bourgent 287 b - Bovi 205 b - Bovio 542 d - Bozza 1104 e - Bozzi 101 b, 106 e, 221 a, 251 c, 377 b, 474 b, 774 c, 1141 b-e, 1230 c, 1322 h, 1327 f, 1377 b - Bozzicolonna 1279 f, 1290 c, 1312 a - Bozzo 58 c, 869 a - Bozzonetti 153 f, 931 c, 1158 b.

Bragianigo 602 c - Braia 43 e - Braidi 811 b, 1083 e - Braidotti 974 a - Branca 39 i, 407 b - Brancato 126 a, 1043 e - Branco 626 d - Brandi 1229 d - Brando 713 c, 719 d - Brandolini 1204 d - Brandonisio 1092 e - Breganze 201 c, 259 a - Brentan 539 b - Brentel 1015 c, 1166 b - Bresciano 58 f, 965 a - Bressan 155 d, 158 c - Breveglieri 1090 f - Brian 607 b - Briani 1031 d - Bricco 883 a, 1272 e, 1321 a - Briccola 1281 c-d - Brighenti 890 b - Brigiero 262 a - Brignole 205 c, 607 b - Brignoni 248 e - Brini 262 c - Briscese 486 c - Briuccia 977 c - Brivio 714 h, 715 b, 945 h, 1378 c - Brizzi 283 c - Brizzolara 774 a - Brocard 923 b - Brogianigo 606 a - Brossa 456 - Brown 58 c - Bruera 710 f - Brugia 1138 g - Bruna 206 d - Brunacci 61 b-c, 501 b, 630 d-e, 1018 h, 1317 c - Brunetta 421 a - Brunetti 805 h, 1041 b - Bruni 55 b, 73 i, 150 e, 940 d - Bruno 45 h, 214 c, 855 d, 1046 a, 1178 a, 1226 e - Brusamonti 348 g - Bruscagli 498 e - Bruschetti 457 e, 462 g, 763 b, 883 d - Bruschi 1033 a - Bruzzo 868 a - Bruzzone 154 b, 157 h, 187 b.

Buccello 1184 f, 1273 a - Buccelli 105 d - Buccheri 742 a, 755 d - Bucci 729 d, 989 g, 1099 g - Bucher 1199 f - Buckingham 586 e - Budini 88 c, 215 g, 280 c - Baffardeci 37 e - Buggio 1203 a - Buini 113 e, 153 c - Bulla 38 g, 878 e - Buonaguidi 92 i, 170 e - Buonanno 1248 b - Buoncompagni 959 a - Buono 70 d - Buraggi 539 e - Buratti 1166 e-f - Burba 973 b - Burdese 167 c, 335 a, 338 a, 653 c - Burello 88 f - Burgarella 976 f - Burlando 215 e, 867 c - Burro 466 g - Burton 276 e, 1217 b, 1360 d - Busa 171 f, 337 e, 890 a - Busacca 496 d - Buscaglia 187 g - Buscaglione 1357 b - Busi 361 c - Busnardo 1140 b - Bussolino 560 e - Busti 119› b - Butt. ro 831 b - Butti 153 b, 260 c, 876 f, 1248 c - Buxe 225 d - Buzzi 420 b, 1357 b.

C

C. 149 a, 808 c, 1177 f.

Cabella 374 c - Cabianca 1162 b, 1319 e - Cabibbo 1103 a - Cacace 559 a, 571 b - Caccia 247 b - Cacciafumo 566 a - Caccianiga 991 c - Cacciapaglia 797 c, 962 h, 968 d - Caddeo 271 d, 527 b, 1295 d - Cadenazzo 428 d - Cafarelli 421 d - Caffarella 260 e - Cafisi 600 d - Caglieri 893 c - Cagnetti 58 h, 1201 b - Cagnola 1195 b - Cagnoli 989 g - Caire 159 e - Calabresi 34 f, 291 b, 1132 f - Calabretta 635 b - Calabria 958 d, 1146 f - Calabro 516 c, 521 d, 618 c, 622 b - Calafati 976 a - Calamara 220 e, 780 d - Calandro 1372 c - Calareo 354 f - Calascibetta 775 d - Calastrini 935 c - Calati 621 b - Calcagni 494 c - Calcagno 74 e, 167 f, 372 e, 769 c, 1334 f, 1340 f - Calcaprina 744 b - Calcaterra 486 c - Caldano 718 c - Caldara 419 a - Calderara 875 b - Calderini 164 b - Calderone 473 d, 482 a - Caldo 1233 h - Calefato 217 c - Cali 569 d, 1319 c - Calia 1359 f - Califano 547 a - Caligaris 311 c - Calissano 699 d, 1090 e - Calò 950 d, 1121 a - Calosi 295 b, 1347 c - Calosso 58 d, 748 b - Calvanese 69 l - Calvaruso 463 f - Calvetti 794 d, 1130 a - Calvi 1006 h, 1118 c, 1149 a, 1170 d, 1176 c, 1315 e - Calvini 556 a - Calvino 150 c, 518 c, 522 a - Calzolari 479 b - Camagna 88 a - Camardi 93 c - Camarrone 569 d - Cambailla 466 h - Cambellotti 1210 c - Cambiotti 1088 d - Camei 68 l, 324 e. 382 l - Camera 476 d - Camera di Commercio di Aquila 142 b - di Palermo 142 a, 195 c - di Roma 141 d - Carmelingo 1380 e - Camilli 675 b, 989 i, 1172 e - Caminelli 186 d - Cammarata 548 c, 976 a - Cammissa 1037 d - Camoglino 508 c - Camosci 50 a - Campagnani 537 e-f, 689 l - Campanari 587 c - Campasso 660 c - Campeis 789 e - Campi 718 a, 1017 c - Campiano 863 c - Campiglio 1192 d - Campione 789 d, 873 a - Campisi 1332 c - Campo 777 b - Campolmi 151 c, 1339 b - Camponosi 763 c - Campostrini 153 d - Canale 364 d - Canale di Mazzano e Villoresi 579 c - Canali 611 c - Candela 805 e - Candeloro 560 b, 1377 f - Candiani 80 e, 616 f - Cane 53 c-d, 292 b - Canepa 73 e, 222 b, 801 a, 831 e, 1039 c, 1358 a, 1364 a-d, Canesi 662 a - Canessa 288 d, 823 d - Canestri 284 b, 1185 a - Canetto 318 a-b-c - Canevari 1258

Digitized by Google

c - Canevaro 780 f - Cani 985 g, 1276 b, 1280 a - Canini 1322 c - Cann Zichi 613 c - Cannata 540 g, 1024 d, 1115 g - Canneddu 1188 e - Cannizzaro 1052 d - Canonici Catted. di Belluno 359 a - V. *Chiesa* - Canonico 951 c - Canova 583 e - Cantino 1188 g - Cantoni 179 e, 1157 a - Cantono 1028 c - Cantore 45 g, 1148 b - Canzi 613 d - Capaccino 258 b - Capasso 151 b, 466 f - Capialbi 517 c - Capicotto 1377 a - Capielbi 1311 b - Capita 214 a - Capitaneo 474 b, 777 d - Capitaneria del Porto di Genova 839 e - Capitolo di Ariano 46 e - di Pinerolo 1241 e - di Tempio 506 b - Cattedrale di Terni 161 g - Cattedrale di Tricarico 510 d, 1162 f - metropolitano di Benevento 534 d - metropolitano di Ferrara 309 e, 359 b - metropolitano di Udine 361 b, 518 b, 519 a - di Nocera 250 b, 1016 a - di Ruvo 502 c - V. *Chiesa*, *Congregazione di carità*, *Fabbriceria*, *Mensa*, *Opera pia*, *Parrocchia*, *Vescovo* - Capocci 531 b - Capogrossi 98 a - Capolongo 1077 a - Capone 1110 f - 1162 h - Caponi 319 d-e, 627 c - Caponotto 1145 d - Caporale 349 a - Capozza 1156 i - Cappa 1016 c - Cappella 1116 a-c - Cappellara 602 c - Cappelli 187 d, 1004 g - Cappellina 606 a - Cappellini 651 d - Cappone 624 d - Capponi 319 d-e - Cappulli 13 a - Capranica 429 a - Capriati 793 e - Capriglione 541 f - Caprini 66 d, 69 b, 354 d - Caprio 478 f - Caprivi 339 g - Capuano 386 b - Capurro 672 c - Caputo 267 c, 1042 i, 1160 n - Cara 1132 e - Carabelli 662 d - Caracciolo 825 c, 1088 b - Carafa 200 d - Caramelli 447 d - Carannante 828 a - Caranza 220 a - Carassale 700 f - Caratti 935 a - Caravaggi 875 d - Caravaggio 956 a-g, 1166 g, 1218 a - Caravaglia 1008 f - Caravita 1234 e - Carbonara 249 e - Carbone 782 d, 900 c, 1076 c - Carbotti 724 e, 1282 c - Carcano 425 e, 970 d - Cardetti 22 e - Cardi 490 a - Cardillo 478 e, 1269 b - Cardinali 185 d, 546 c - Cardone 854 d - Carelli 984 c, 1375 d - Carena 885 b, 974 c - Caressa 1189 c - Cargnoni 481 e - Cariola 801 a, 1357 a, 1364 a-d - Caristina 944 i - Carletti 631 d, 832 c - 1315 a - Carlevario 468 b - Carli 752 a - Carlino 884 a, 1221 f - Carlotta 417 a - Carlotti 160 e - Carlucci 611 b - Carmiglia 992 d - Carminati 1150 a - Carnazza 1089 a - Carnevali 474 a - Carnesi 884 b - Carnevale 217 d, 227 b, 525 d, 797 b, 1116 c - Carnicella 118 f, 173 g, 963 l - Carniglia 1361 e - Carofa 497 c - Carone 85 a - Caronello 229 a - Caronese 105 d - Carotenuto 340 d - Carotti 326 a, 343 a - Carozzi 811 d - Carpanelli 970 b - Carpanese 771 h - Carpaneto 46 g - Carpanini 997 b-c, 999 b, 1133 c - Carpenzano 495 f - Carpi 200 c, 207 g, 970 c, 1017 c - Carrà 188 a, 1129 d - Carrara 203 c - Carrena 868 c - Carrera 1005 e - Carretti 117 g - Carrieri 939 b - Carro 949 c - Carrozza 955 h - Carrozzi 442 c - Cartier 389 a - 608 c - Cartiera di Mondovi 1157 d - Carusi 288 a, 1022 g, 1037 b, 1048 d, 1144 f - Caruso 771 a, 972 b, 1356 b - Carvilli 853 f - Casa 759 c - Casabona 1215 b - Casadio 945 g - Casagrande 594 c, 595 b - Casali 78 g, 769 d-e, 772 e-f - Casalone 535 e - Casanova 148 b, 539 a, 540 b, 670 e - Casardi 1037 d - Casareto 1030 e - Casarezzo 272 c - Casati 63 a, 711 b, 780 c - Casazzo 284 e - Cascone 1246 d - Caseitano 1330 b - Caserta 1028 a, 1034 b - Casertano 776 c - Casiccia 102 b - Casini 444 c, 456 d, 1027 c - Casiraghi 83 e - Casista 941 c, Casoletti 1132 b - Cassa 189 a, 1042 g - Cassa Aquila di risparmio 44 d - assicuratrice crediti ipotecari 1224 c - di Bagnacavallo (di risparmio) 146 a-b-c, 558 f - di Chieti 560 b - Depositi e prestiti 828 b - di Firenze (agricola) 1044 e - generale Genovese 1105 e, 1107 e, 1289 d, 1319 b - di Genova (risparmio) 862 a - di Genova (sconto) 596 c, 611 f - di Ivrea (risparmio) 551 d, 559 d - Marruccina 687 f - di Milano (risparmio) 318 a, 749 d, 1170 c - di Nizza (credito) 1002 c - di Orvieto (risparmio) 556 b - Pierleoni in Cesi 907 a - Principe Umberto 374 a - di Roma (risparmio) 145 a, 179 c - di Sassari (risparmio) 145 b, 802 b - di Spoleto 256 c - di Torino (risparmio) 246 c, 550 b, 551 a-b, 790 c, 1001 d - di Tortona (risparmio) 793 c - di Udine (risparmio) 1107 c-d - di Verona (risparmio) 1107 a-b - V. *Associazione*, *Banche*, *Compagnia*, *Società* - Cassai 157 f, 320 e, 1336 a - Cassano 22 e, 558 e, 1352 b - Cassini 910 a - Castagnola 483 e - Castagnone 187 f, 292 f, 311 b - Castaldi 643 b, 645 b - Castaldo 16 c, 128 e - Castelbolognesi 365 b - Castellani 364 b - Castellano 991 b - Castelli 117 h, 683 b, 711 c - Castiello 809 a - Castiglia 810 a - Castiglione 753 a, 1150 b - Castiglioni 163 a, 985 g - Castorina 1025 f - Castro 355 m - Catacchio 558 e - Catalano 45 a, 581 a, 1041 c, 1144 a - Cataleto 962 g, 963 i - Catani 994 d - Catanzaro 306 d, 638 a - Catenacci 289 d, 655 b - Catizzone 420 d - Catolfi 283 e, 1119 a - Catoni 1140 c - Cattaneo 214 b, 654 a, 686 c, 1079 a, 1165 f - Cattedrale di Nicosia 214 c - di Rimini 360 a - V. *Chiesa* - Cattorelli 362 a - Catucci 257 a - Catuogno 626 f - Candera 1223 c-d - Cavadini 825 b - Cavagna 150 b - Cavagnaro 642 b, 960 b - Cavagnino 451 e - Cavagnoli 22 b - Cavalcanti 986 b - Cavaleri 69 c, 72 a, 83 d, 85 f, 542 c - Cavalieri 264 a, 738 g, 1371 d - Cavallari 881 g, 1062 d - Cavalleri 442 b, 1011 c - Cavalli 483 c, 819 c - Cavallini 610 b - Cavallo 58 d - Cavallotti 1170 c, 1179 d-e - Cavazzola 456 d - Caveglia 1209 a - Cavi 194 b - Cavicchioli 322 b - Cavoto 68 g, 355 i - Cayre 708 g, 1022 c - Cazzani 769 b, 892 b - Cazzola 548 e, 1203 c - Cazzulino 1347 f.

Cecala 267 b - Cecchele 560 f, 792 a - Cecchérini 418 c, 1022 a - Cecchetti 671 a - Cecchini 935 f, 1276 i - Cecchi 1177 e - Ceci 364 c, 817 c, 1209 f - Cefarelli 750 b - Celeri 1088 c - Celesia 1178 a - Cellai 1206 d - Celli 241 b, 738

Digitized by Google

e-f, 1045 c - Celaria 535 e, 573 d - Censi 150 d, 860 b - Centaro 1185 f, 1216 e - Centi 155 i - Centofanti 1956 a - Centrone 1033 f, 1037 c - Ceo 683 a - Ceolino 40 f - Cerani 283 c - Cerati 180 c, 655 e, 1350 a - Ceraulo 684 d, 882 e - Cerbone 40 a - Cereda 689 a - Ceresa 1118 d, 1165 h - Ceretti 444 e - Ceretto 619 b - Cergosimo 966 b - Ceriani 172 b, 431 c, 647 d, 1349 g - Ceriesa 1255 d - Cerra 284 b - Cerrato 985 e - Cerrito 570 d - Cerruti 39 b, 276 d, 472 b - Cervati 719 g, 950 e - Cerveta 445 a, 451 d - Cervigliori 809 f - Cervis 655 c - Cesa 359 a - Cesari 84 b, 293 f - Cesarò 548 d - Cesarone 334 c - Cesaroni 41 c, 59 a, 158 i - Cesati 39 c, 815 f - Cesena 1069 a - Cestari 822 b - Cettei 339 c, 352 g.

Chapelle 1018 a - Charrel 1180 a - Charrier 207 f - Chauvet 1088 d - Chemische Fabrik di Tochsperger 412 m - Chentre 151 e, 789 a - Cherchi 340 f, 928 a - Chiabretto 319 a - Chiaia 834 b - Chiambretto 525 c, 600 g, 601 a - Chiampan 633 c, 993 c - Chianese 11 c - Chiappa 1279 b - Chiappara 938 b - Chiapparino 50 a - Chiappetta 1056 b - Chiapponi 157 g - Chiaramella 122 c, 170 f, 301 a - Chiaramonte 69 g - Chiarivi 167 b - Chiaromonte 1146 c - Chiatti 742 c, 1266 b - Chiavari 1333 d - Chiavelli 206 b - Chiaves 474 e, 475 a-b - Chiavetti 684 g - Chiellini 153 a, 1164 f - Chiesa cattedrale di Bisaccia 157 d - parrocchiale di S. Croce in Torre del Greco 504 b - parrocchiale di S. Giorgio Martire 924 b - Chiesa di Rogliano 511 c - V. *Cattedrale* - Chimenti 1234 c, 1235 d, 1288 d-e - Chiodi 157 m, 207 c, 234 a - Chiodo 1273 e, 1280 e - Chioffalo 53 e - Chiolini 424 d, 430 d - Chiorri 679 e - Chirico 1092 e - Chitarroni 849 b - Chiussi 645 c.

Ciaccio 204 a, 217 e, 975 a - Ciafardoni 1120 a - Ciammaichella 945 c - Ciampa 206 f - Ciampella 482 e, 1017 d - Ciampelletti 862 c - Ciampolini 287 b, 672 b - Cianciaferro 1069 b - Ciaprini 443 f - Ciardulli 46 e - Ciarulli 769 a - Cicatiello 809 g - Cicazzo 990 b - Ciccarelli 377 g, 1041 g - Cicchelli 610 f, 612 a - Cicchetti 1199 b - Ciccodicola 1359 c - Ciccolella 1159 a - Ciccone 881 a - Cicconi 1354 a - Cichero 55 a, 217 a, 961 b, 1157 e, 1312 c - Cicognani 51 a, 587 d, 670 f - Cieri 415 a - Cigardi 748 c, 1001 c - Cigno 483 a - Cigolini 503 b, 1164 d, 1187 a, 1308 d, 1309 d, 1313 a - Cilento 40 f, 334 a - Ciliegio 689 e - Cima 44 a - Cimino 93 a - Cinelli 490 e - Cini 118 c, 415 b, 580 b, 1366 a - Cinotti 58 e - Cinque 516 b, 892 e - Ciocia 778 c, 861 b, 1368 a - Cioffi 1301 d - Cioffrese 1159 a - Ciotti 117 b, 193 e - Cipolla 342 a, 1359 e - Cipolletta 776 g - Cipolli 1046 a - Cipollini 1352 e - Cipolloni 402 n, 403 a - Cipriani 107 a-b, 266 b, 683 c - Ciravegna 67 e, 289 c, 948 b, 1139 d - Cirillo 427 a, 890 d, 1337 e - Cirio 37 f, 494 a - Citarella 1201 d - Citelli 1108 e - Cittadini 713 f - Civano 187 g.

Clemente 60 b, 1163 f - Clementi 552 c, 1247 a, 1350 b - Clementini 552 b - Clesironi 655 f.

Coazzoli 964 a - Cobianco 37 c, 545 a - Cocchi 257 d, 307 b - Cocciola 468 c - Cocco 1203 d, 1351 c - Coccorese 846 e-f - Cocero 170 h - Cocito 793 a, 941 a - Coco 927 b, 1085 e - Cocozza 11 b - Coda 155 l, 164 b, 814 c, 983 e - Coen 194 c, 367 a, 859 a, 1061 d - Cohen 51 e, 153 a - Cojana 293 e, 1325 d - Coken 442 e - Cola 804 c - Colace 949 a - Colacini 434 e - Colameco 1116 b - Colangelo 1102 a - Colantoni 647 e - Colantuona 1033 f, 1037 c, 1052 a - Colarossi 856 c, 1006 b - Colella 272 a, 516 e - Collaro 65 h, 80 f - Collazzo 66 c - Collenza 62 e - Colles 626 a - Colli 473 a - Collina 444 c - Collu 337 a, 340 l - Colomba 679 c - Colombi 443 b - Colombo 120 b-c, 209 e, 222 f - 253 e, 686 d, 872 e, 1008 c, 120. a - Colonna 57 g, 1016 b - Colosi 1162 a - Colotto 864 d - Coltellini 352 h - Colti 789 b - Colucci 841 c - Columbano 165 c - Comaita 1145 a - Comelli 825 b - Comini 876 e - Comitato forestale di Ascoli Piceno 675 c - Comitato di Firenze 674 b, 675 a - di Genova 675 f, 676 a - di Palermo 675 c - Comitini 432 b, 434 d, 536 c, 912 a - Commissariato Militare 87 b - Commissione prov. di Napoli 671 d - Comodi 694 d - Comola 1145 a - Comotto 148 b, 350 i - Compagnia Fondiaria italiana 553 e, 588 c, 1014 d, 1032 e, 1062 e, 1106 d - Generale Transatlantica 774 b - generale trasporti in Marsiglia 867 b - di Gesù 502 a - d' Isea 102 a - *La Badese* (assicuraz.) 103 a - La Fondiaria (assicurazione) 102 c - La Metropoli 785 d - La Nation (anonima assicuraz.) 88 d - La Veloce 865 a - il Mondo 101 c, 104 d, 684 e, 935 e - il Pensiero e Prosperità (assicuraz.) 102 d - di San Matteo in Trapani 909 d - Santa Caterina all'Olivello di Palermo 495 e, 1339 - Uguaglianza 101 b - Union 104 e - Venezia (d'assicurazione) 246 b - V. *Assicurazione*, *Associazione*, *Banche*, *Cassa*, *Società* - Compagnoni 223 a - Compari 84 g.

Comune di: Accettura 306 e-h - Adria 1070 d-e - Afragola 32 c - Aggius 524 a - Agira 1151 e - Agordo 274 c - Aidone 483 b, 739 b - Aielli 393 c - Albero bello 302 a - Albignasego 734 b-c, 739 e - Alcara 392 a - Alessandria 311 c, 325 a, 462 e - Alghero 347 d, 1161 c - Aliano 858 b - Alleghe 274 c - Alvito 258 a - Alzate 972 f - Aosta 1196 a-c - Aradeo 266 d - Arenzano 372 e, 1014 c - Arezzo 703 b - Arisei 531 e - Arsago 670 b - Assoro 495 c - Asti 159 d, 240 b, 1081 d, 1211 e - Atessa 392 b - Avestrana 1269 a - Avolasca 36 c, 1268 a.

Bagnasco 158 b, 1154 f - Balestrate 270 b, 305 b - Ballao 1154 c-d - Balzola 245 b, 528 a - Baone 877 e - Barbaresco 46 a - Bari 286 d, 333 c - Baricella 1151 a - Barletta 925 g, 1246 f - Bassano 560 f - 792 a - Battaglia 726 e - Belsito 415 f - Belveglio 1241 g - Benestare 306 c, 529 a - Bergamo 885 d, 1079 d - Bernalda 244 d - Biancavilla 657 a, 753 a - Biella 155 i, 814 c - Bologna 585 e - Boretto 531 h - Bormida 306

Digitized by Google

a - Bosa 305 f, 537 f - Briaglia 905 d - Brianza 1359 b - Brindisi 780 a, 1269 d - Brovida 675 e, 676 a - Buccheri 743 b - Buccino 368 h, 731 a - Buglio 526 f - Busaschi 976 c - Butera 483 a.

Cadeo 829 d - Cagnano Varano 391 b - Cairano 246 b - Caltagirone 496 c - Caltanissetta 537 e, 1299 a - Camerota 846 e - Cammarata 240 a - Campi 202 c. 525 f - Canneto Pavese 526 b - Canosa di Puglia 178 c, 1160 g - Carignano 908 a - Carloforte 266 c - Carpignano 237 f, 480 e - Carrara 333 f - Carrù 245 c - Casale Monferrato 1242 d - Casalnovo 1150 f - Casei Gerola 525 b - Castelbaldo 821 c - Castelbelforte 1256 c - Castelfranco 263 e - Castellammare di Stabbia 240 d, 1105 b, 1108 b, 1113 b - Castelletto d'Orba 525 c, 1302 b - Castelvecchio 814 b - Castiglione 1246 a - Castrogiovanni 799 a - Castrofignano 565 c - Catania 161 h, 829 b - Catanzaro 274 e - Caulonia 846 f - Cavalluccio 1352 a - Celano 393 c - Celle Ligure 609 f, 617 b-c - Celle di Macra 1151 d - Cento 313 b - Ceppagatti 321 d - Cerchiara 370 a - Cerchio 164 c - Ceriano 910 a - Cervaro 272 a - Cesenatico 755 b - Chianciano 737 c, 1266 a - Chieti 391 d - Ghignolo 213 e, 390 b - Chions 265 d - Ciciliano 1153 a - Civitanova 264 b, 736 d - Civitavecchia 368 g - Cologna Veneta 798 b - Comiso 37 f - 537 d - Cona 1152 b - Conco 1254 c - Conversano 754 b - Cortandone 727 c - Cosenza 113 b-c - Cossogno 697 c.

Decollatura 392 d - Degagna 258 d - Diano 1212 a - Domicella 846 c - Dorio 308 b.

Este 1265 c.

Fano 1101 d, 1103 b - Fara Gera d'Adda 351 b - Ferrara 183 a, 476 c - Filacciano 929 b - Finalborgo 203 d - Finale Emilia 482 c - Firenze 32 a, 203 a, 581 c-d-e, 585 d, 588 a, 742 b, 1101 b, 1180 h, 1211 f - Florinas 487 g - Foiano 703 f - 908 d - Fondi 737 a, 919 a - Forgaria 368 f - Forlì 987 b - Forlimpopoli 241 b, 838 e-f, 1241 d - Forni 61 e - Fossano 334 l - Frascati 15 b, 90 d, 114 b, 148 g, 347 e - Fregona 736 a - Fresa Grandinaria 305 e, 528 c - Fucecchio 231 g.

Gagliano 164 c - Gaiarine 1254 d - Galluzzo 271 b, 528 d - Genova 59 a, 115 d, 210 c, 580 e, 582 b-c, 583 d, 584 c, 742 d, 826 a, 913 a, 1086 a, 1180 b - Gerace 1261 a - Gioia 333 e - Guardiagrele 1268 c-d - Guardia Lombardi 529 e - Guidizzolo 828 c, 1256 c - Guiglia 1256 b.

Imola 263 a - Isola del Piano 1299 b.

Lanco 975 b - Lecce 347 c - Lenta 237 f - Leonforte 742 a, 762 a - Lesignano 730 f - Linguaglossa 846 a - Livorno 918 b.

Magliolo 1137 d - Maiolati 508 e - Mandanice 527 a - Manziana 726 c-d, 735 b - Marcaria 239 b - Marchirolo 274 d, 734 a, 737 d - Marino 15 a, 531 f - Marostica 201 c, 1136 d - Marsicenovo 238 b - Marta 1081 e - Martina Franca 241 d - Marzio 274 d, 734 a - Massa 1256 d, 1266 e - Medole 1150 e - Menfi 1153 b - Mercogliano 742 e - Messina 337 c - Mignanego 731 c - Milano 589 b, 1079 c, 1081 b, 1101 c, 1202 d, 1302 i - Mistretta 304 d - Mizzole 237 g - Modugno 526 g - Moggio Udinese 304 c, 529 c - Mogliano Veneto 1255 a - Mombello 39 c, 815 f - Mongrassano 304 f - Monreale 271 c, 1268 e - Montazzoli 676 b - Monte Argentario 370 f - Montecelio 671 c - Montegiorgio 1150 e - Montelibretti 50 e, 929 a, 1024 e - Montella 1245 i - Montemilone 271 a - Monterosso al Mare 819 e - Monterotondo 1300 a - Montevago 740 d - Monti 534 a - Monticelli 1014 a - Monticelli Pavese 813 b - Montiglio 525 c, 1158 e - Montoggio 258 d, 1014 b - Montorio al Vomano 729 c - Montottone 1150 d - Mussomeli 369 b.

Napoli 151 d, 202 d, 204 f, 205 a, 243 c, 275 a, 313 c, 333 d, 754 d - Nettuno 970 g - Nizza 962 d - Nocera 526 d - Noci 369 f, 371 c, 845 c - Noicattaro 347 f, 815 d - Noto 243 b, 245 a - Novara 372 d, 1166 a, 1191 e, 1242 a.

Olgiate 845 a - Oltre il Colle 305 c, 306 i - Orago 238 a - Oria 1151 b - Ortucchio 304 e, 530 a - Orune 242 a - Ossona 272 c - Ozieri 1211 b.

Paduli 370 b - Pago Veiano 1267 b - Palagonia 371 e - Palermo 241 c, 334 h, 339 h, 372 f, 585 c, 730 e, 829 a, 1081 c - Pallanza 1319 d - Palmoli 392 c - Palombara Sabina 828 d - Pancarana 87 e, 814 a - Partinico 730 a - Paulitatino 56 b - Pavia 754 c - Pegli 1200 c - Pescara 1339 d - Peschiera 314 b - Pettorazza 845 d - Piacenza 783 c, 906 b - Pian Castagnaio 526 c - Piazza 740 c - Piediluco 313 a - Pietracupa 305 g - Pietra Ligure 1301 a - Pinerolo 1241 e - Piombino 156 i - Polesine 370 g, 1242 c - Pontedecimo 906 a - Portici 239 d, 243 a, 371 d, 515 a, 740 g - Portolongone 25 a, 242 d - Portomaurizio 852 c - Porto San Giorgio 754 a - Potenza 141 c - Priero 1162 g, 1320 c.

Quadri 1242 b - Quartu S. Elena 731 d.

Ragusa 580 d, 585 b, 737 f, 1152 a - Raiano 269 f - Ranzanico 961 d - Rapallo 657 e - Ravenna 953 f - Refrancore 51 i, 815 e - Regalbuto 109 h - Rionero 1248 e - Rivello 735 f - Rivisondoli 240 e - Robassomero 814 d. Rocca Bernarda 305 a, 1151 c, 1154 e - Rocca di Cambio 506 d - Rocca d'Evandro 651 a - Rocca Gloriosa 264 a, 738 g - Roccalvecce 391 a - Rocca di Neto 703 g - Roccaraso 920 d - Roma 51 a, 239 c, 311 d, 580 b, 687 c, 818 b, 1070 a - Romano Canavese 975 c - Roverè di Velo 743 a, 1152 d.

Sambuca 204 a, 975 a - San Cipriano 1302 a - San Donato 258 a, 393 a - San Felice 38 e, 306 f - San Giorgio di Mantova 1251 e - San Giorgio la Molara 1267 b - San Giustino 151 g - San Martino di Lupari 846 b - San Massimo 306 b - San Nicandro Garganico 729 e, 735 e - San Nicola La strada 733 b - San Pier

Digitized by Google

Niceto 244 b - San Pietro Cadore 815 a - San Remo 526 a, 529 b, 781 c - San Salvo 1102 b-c - Santa Cristina d'Aspromonte 515 b, 733 e, 736 c - Sant'Odorico 1152 c - Sant'Olcese 1200 d - Sant'Oreste 192 a - San Vito 330 a - San Vittore del Lazio 651 a, 737 e 738 b - Sappada 303 a - Sarnico 1163 a - Sassari 524 c, 525 a, 914 a - Saviore 530 c, 517 e - Scandale 844 e - Scerni 306 g - Sciacca 296 a - Sedico 1264 c - Senis 241 e - Sequalo 272 b - Serracapriola 733 c - Sestri Levante 814 e - Siluis 241 g, 1267 c - Socchieve 673 c - Solopaca 731 b - Sommatino 242 b - Sonnino 837 a - Sorgono 976 c - Sorso 486 f - Sperlinga 259 b - Spezia 1253 b - Spinazzola 223 a - Stia 697 d - Stilo 306 d, 731 f - Stradella 31 d - St- Vincent 207 f - Subiaco 650 c - Suna 1092 b.

Taranto 243 d, 246 a, 917 c, 1092 d - Tassarolo 34 c - Teano 341 d-e - Teramo 31 a - Terlizzi 40 b, 270 a - Termoli 815 c - Terni 161 g - Torino 246 c, 345 h, 1004 i, 1108 a - Tornareccio 392 b - Torre del Greco 265 e - Torretta 303 b - Torriglia 213 b, 699 b - Tortona 572 c - Toscanella 929 d - Tossiccia 159 m, 256 b, 938 a - Trabia 739 c, 753 b - Tramutola 238 b - Trani 397 c, 337 d - Trenta 241 a - Tresana 307 b - Treviglio 1300 b - Trivero 1268 b - Turi 342 i.

Ugento 727 e, 1267 d - Urbania 242 c - Valgnarnera 740 c - Velletri 244 a, 313 g, 955 a-b, 1006 e, 1009 b, 1367 c - Venezia 755 a - Venosa 911 d - Vergobbio 726 h - Veroli 1001 a - Verona 52 c, 859 d, 908 c, 1080 a - 1299 c - Vicalvi 471 e - Villamar 838 b - Villanova 732 a - Villa S. Fiorentino 490 c - Vinadio 731 e - Virgilio 330 b - Vittorio 240 c, 272 d - Voltaggio 1300 c - Zagarolo 671 f - V. *Consiglio comunale, Sindaco.*

Concasacchi 308 b - Concato 224 i - Conforto 946 b - Confraternita di S. Eligio 262 b - di S. Eutizio in Soriano 972 e - di S. Giuseppe in Monreale 911 b - di S. Maria Sacra Spina in Vasto 978 b-c - di S. Rocco in torino 1253 a - del SS. Sacramento della chiesa di S. Pietro 978 b-c — V. *Arciconfraternita, Chiesa, Congregazione di carità* - Congedo 362 e - Conghean 1272 f - 1279 a - Congregazione di Carità di Albano Vercellese 1252 b - di Alessandria 909 a - di Amelia 794 b - di Anzio 506 a - di Atessa 207 d - di Bari - 263 c - di Busca 904 c - di Calatafimidi 262 d - di Castelbotaccio 530 b - di Castelcovati 905 b - di Castelfranco 263 e - di Castellaneta 263 d, 305 d - di Cerro Maggiore 904 b - di Cesi 907 a - di Civate 148 d, 263 b - di Conegliano 1254 d - di Ferrara 498 b - di Genova 913 a - di Giovinazzo 177 a - di Gubbio 162 d - d'Imola 906 c - d'Introdacqua 524 b, 912 b - di Letino 1358 d - di Liscate 904 a - di Lozano 508 d - di Macerata 909 c - di Milano 1271 d - di Modena 1252 a - di Monteleone 910 b - di Napoli 903 b - di Paesana 55 e - di Pavia 1233 l - di Pesaro 733 a - di Pioltello 905 c - Propaganda Fide 61 b-c, 501 b-c, 630 d-e, 1317 c - di Reggio Calabria 912 a - di Riccia 911 c - di Roma 262 b - Rosario di Nicandro 206 c - di Soriano del Cimino 972 e - di Spoleto 903 a - di Terni 733 d, 739 f - di Valmadrera 148 d - di Venezia 24 c, 38 c, 160 f, 555 e, 1245 d - di Venosa 911 - di Villanova d'Asti 641 a-b - V. *Arciconfraternita, Capitolo, Chiesa, Confraternita, Fabbriceria, Opera pia* - Coni 305 f, 531 d - Conio 1123 a - Cono 1342 c - Conservatore ipoteche di Trani 794 a - Conservatorio delle Oblate di Solofra 284 c, 1368 b - di S. Pietro e Paolo a Pontecorvo 204 c, 258 e - Consiglio comunale di Andria 339 d - di Feisoglio 267 a - di Galatina 244 c - di Ome 475 e - di Patrica 369 d - di disciplina proc. di Milano 112 c - di prefettura di Messina 308 a - provinciale di Campobasso 729 d - di Firenze 266 b - 270 c - di Messina 470 d - di Perugia 470 e - di Reggio Calabria 480 a, 487 e - di Teramo 829 c - di Udine 470 c - di Verona 1104 a - V. *Comune, Consorzio, Provincia* - Consoli 496 c - Consonno 855 e - Consorti 490 h - Consorzio acque Mariana 15 a-b - Agrario di Argenta 304 b - Arcevia 908 b - arginazioni del torrente Gallizzi 16 b - Bonifiche Ferraresi 273 a, 275 e - Borsea 159 c, 983 c - Breganze 482 b - di Capistrano 276 a - di Fossombrone 908 b - Idraulico 159 c, 276 b, 304 b - Irriguo Albanese Mortara 312 b - Muson 982 e - Rivo Urbano 275 c - San Bernardino d'Intra 274 b - Sesta presa 129 b-c - Strada Chivasso Ozegna 1041 a, 1160 i - Strada Giancaldara 186 c - Tartaro Oselmi 275 d, 415 c, 784 f, 1009 c - Tergola Muson 982 e - Valle Macra 220 b, 915 d, 1203 b - V. *Comune, Consiglio comunale, Deputazione provinciale, Prefetto, Provincia* - Conta 1346 a - Contaldi 761 e, 1144 d - Contarino 321 c, 1371 i - Conte 194 d, 412 b, 971 c, 1165 g, 1167 g - Contegiacomo 167 e, 168 f - Conti 43 g, 181 c, 257 c, 517 d, 771 c-d, 1125 f - Conticelli 660 a, 801 d - Contieri 559 b - Contili 788 c - Contino 848 f - Contri 87 c - Convitto del Bambin Gesù 903 a - Coppetti 53 e, 113 b - Coppo 1222 c - Coppola 75 e, 769 f, 927 d, 950 a, 1376 g - Cora 1004 i, 1093 c, 1134 c - Corabelli 760 a-b-c - Coralli 550 a - Corazza 631 e - Corbella 710 a - Corbino 477 b-c - Corbucci 133 f - Corcos 621 c - Corda 48 b - Cordano 788 e - Cordioli 90 a, 91 c - Cordone 668 a - Cordovano 425 h - Corica 139 a, 920 e - Corini 549 a - Corona 745 b - Corpaci 148 a - Corradi 1137 f, 1142 b - Corradini 64 b, 69 b, 380 d, 609 a, 945 d - Corrado 846 f - Corrao 392 a - Correra 840 b - Corsetti 45 f - Corsetto 55 c - Corsi 893 g - Corsini 1343 c - Corso 457 a - Corsola 1273 e - Cortegiani 1124 a - Cortella 678 a - Cortellini 350 h - Cortese 950 h - Corti 350 l - Cortinovi 1156 g, 1164 e - Corvi 1276 d - Corzetto 621 a - Cosattini 163 e, 783 d - Cosentini 599 c, 1283 b - Cosentino 781 b - Cosimano 423 a, 432 e - Cosimi 404 a-b - Cosolini 49 c - Costa 188 c, 220 g, 260 a, 292 g,

Digitized by Google

423 b, 534 e, 605 a, 998 b, 1124 d, 1130 d - Costaguti 391 a - Costantini 272 b, 498 f, 611 e, 812 c, 1006 a, 1044 e - Costanzi 163 e, 1048 d - Costanzo 223 b, 462 a, 621 d, 1338 a - Costeli 59 b - Cotonificio Cantoni 406 a - italiano 1068 b, 1266 e - Veneziano 451 a, 1028 a, 1034 b, 1035 e - Cotta 34 e, 985 f, 1244 b - Cotti 1051 a - Cotugno 34 d, 1196 f - Cotuogno 54 b - Cose 806 a - Cosciola 130 c, 292 e - Cozzolipoli 1168 e 1188 f.

Crapanzone 967 c - Cravero 767 a - Craviola 213 a, 409 c - Credito commer. di Firenze 45 f, 55 c - Fondiario Banco di Napoli 319 c-e, 986 b - Banca Nazionale 319 b, 320 b, c - Banco s. Spirito 44 e, di Bologna 463 b - Monte dei Paschi 320 a, 547 d, industriale Banca di Milano 609 b, 610 b, 785 e - V. *Banche, Cassa, Società*- Cremonini 1006 d - Crepiccioni 551 c - Crescenzi 930 e - Cresci 56 a - Crescimanno 718 g - Crespi 188 f, 365 e, 598 b, 1083 d, 1347 e - Crespo 288 f - Cresta 131 c, 457 f, 540 h - Cretti 961 d, 1159 e - Crida 879 b - Crippa 707 b, 1247 b - Crisafulli 768 h - Crisanti 934 a, 1245 e - Criscuolo 482 f - Crisi 313 f - Crispino 85 d - Cristiani 899 d - Cristino 936 f - Cristofani 156 c, 986 e - Critelli 717 h - Crivelli 219 c, 429 b - Croce 695 a - Crosetto 357 b, 1177 b - Crosio 48 e, 1332 f - Crovetto 155 p.

Cucchi 47 c, 54 c - Cucchiara 337 l - Cuccilliara 337 i - Cuccurullo 1378 e - Cucoli 120 g, 948 a - Cudia 1330 d, 1322 g - Cugerra 456 e - Cugia 1036 f - Cugliari 531 d - Cugnoni 1195 c, 1197 a - Culotta 497 f - Cultrera 495 b - Cunneddu 1183 f - Cuomo 625 b - Cupani 548 f - Curci 336 d - Curelli 1188 e - Curioni 209 b, 1122 b - Currao 1193 d - Curreli 1183 f - Cursi 766 b - Curti 60 g, 351 a, 353 f-g, 1362 e - Curto b - Cusimano 758 d, 1315 b - Cusma 162 i - Cussotto 159 d - Cutali 683 f, 1159 g - Cutarelli 345 g - Cuteri 467 f - Cutolo 447 e, 639 b-c - Cutore 540 f - Cutraro 1249 e - Cutrera 1193 d - Cutroneo 1023 a, 1202 e - Cutuli 385 c, 717 b - Cuzzi 1171 h.

D

D 1177 c, 1249 b.

D'Acci 1031 f - D'Acquino 1028 b - Dagnino 365 f, 432 d - D'Agostini 268 c - D'Agostino 471 e - D'Alba 162 a, 1274 a - Dal Bello 631 e - D'Alessio 448 d, 541 g - D'Alfonso 1365 a - Dalla Costa 54 d - Dalla Mora 1104 b - Dall'Ovo 158 e, 779 b - Dalmasso 458 a, 598 a, 603 c, 604 c, 606 c, 627 a - Dal Molin 151 g - Dalumi 109 d, 1027 a - Dalvecchio 340 g - D'Ambrosio 451 g - D'Ambruosi 754 b - Dame del Sacro cuore 296 b, 309 d, 501 a, 511 b, 801 c - D'Ameli 181 e, 452 b - Damevino 181 d - Damiano 1257 g - Damiani 44 i, 187 a, 210 e, 339 c. 346 d - D'Amico 374 a, 853 d - D'Amore 250 b - Dan 525 a - D'Andrea 574 c, 882 b, 1198 e - Daneo 957 a, 1219 a - Danesi 447 g, 764 b - D'Angelo 288 a, 797 d, 1022 g - Daniele 71 a, 995 g, 998 c-d, 1023 g, 1344 f - D'Aniello 991 a - D'Annunzio 1021 c - Danovi 74 f, 678 f, 1056 e - Dante 253 g - Dantino 62 c - D'Antoni 21 a, 659 h, 1177 e, 1260 d - D'Antuni 217 b - D'Apolito 678 b - D'Aponte 287 a - Daprà 761 c - D'Aquino 1272 f - D'Aragona 255 g - Da Re 192 b, 625 d - Da Rio 362 c, 834 b - D'Arrigo 49 a, 1156 f - Da Sacco 60 f, 327 b-d, 773 a - Da Schio 446 d, 447 a, 1037 a - Dasso 938 c - Dassori 59 e - D'Asta 1332 d - D'Auria 628 e - D'Aurizio 409 d - D'Aversa 433 d - Davia 1184 a - David 590 b, 934 e - Davies 52 b, 320 b, 463 d, 554 c - Dayne 1029 a - Dazio di Foligno 207 c.

Dea 1276 d - De Aiello 51 c, 434 d, 508 b, 557 d, 568 c, 1007 f - De Alexandris 537 a - De Andreis 817 a - De Angelis 280 b, 520 b, 534 b, 587 a, 589 e, 824 a, 1202 a - De Antoni 887 f - De Attimis 1014 e - De Azarta 210 c, 1015 b - De Barbieri 1147 c - De Bartolomeis 193 d, 594 b, 597 c - De Bellis 471 c - De Benedetti 48 c, 155 h, 449 c, 546 d, 574 a - De Benedictis 573 c - De Bernardi 367 c - De Biase 554 h, 861 a - De Blasiis 353 b - De Blasio 248 c - De Bonis 705 g - De Candia 1058 e - De Capite 504 c - De Caprio 38 b - De Carli 1283 a - De Carolis 162 f, 424 c, 426 b, 765 d, 1245 b - Deccheri 620 d - De Cesare 761 e - De Cesaris 377 h, 380 b - De Chiaro 408 d - De Ciampris 218 f, 423 g, 425 d - De Cinque 988 f - Decio 209 b - De Collibus 808 d - De Cristofaro 823 a - De Dominicis 1246 a - De Fazio 291 c - De Felice 490 d, 521 f, 1050 a - De Feo 275 a, 447 e, 1048 b - De Ferrari 152 d, 520 a - De Fidio 78 a, 234 f, 1054 d - De Filippis 77 c, 772 d, 1349 h - De Filpo 703 a - De Francesco 389 c - De Franciscis 1121 d - De Gasperis 977 b, 1203 f - De Giglio 418 b - De Giorgi 771 e, 1329 e - De Giosa 682 b - De Girolamo 1277 c-d - De Giulio 891 a - Degli Azzi 836 d - Degli Esposti 139 h - Degola 787 d - De Gregorio 104 b, 555 h - De Guni 355 a - De Koven 864 c - De Lachenal 1346 b - De Larderel 1113 a - De Laurentis 959 b, 1088 a - Delbecchi 47 e, 435 d, 1178 d - Delbò 1083 f - Del Buono 379 m, 1324 b-i - Del Catta 561 c - Del Conte 173 c - Del Drago 929 b - De Leonardi 724 e - Deletti 60 c - Delfini 214 a, 283 e, 1119 a - Delfino 48 d, 607 a, 875 e, 923 a - Del Frate 409 e, 694 f, 822 d, 990 g, 1117 a-g - Del Gaudio 61 d - Del Genovese 106 f, 980 e, 1329 d - Del Gobbo 857 a-b - Del Grano 157 g - Del Grasso 66 e - Del Gratta 430 a - D'Elia 355 b, 382 i, 669 e, 1364 c - Deliperi 751 c, 1057 f - Dell'Abate 267 c, 468 d - Della Casa 456 e, 538 a - Della Corte 1340 a - Dell'Acqua 976 b - Della Gherardesca 833 e - Della Nera 163 a, 825 d - Dell'Aquila 323 d - Dell'Arma 915 e - Dellavalle 211 a, 420 a, 572 f, 1123 c - Delle Foglie 974 b - Dellepiane 855 a - Dell'Era 687 e - Dellerba 936 e - Dell'Or-

Digitized by Google

to 156 b, 160 h, 1359 a - Dell'Osso 443 c - Delloye 280 d - Del Medico 341 h - Del Mestre 749 d, 750 a - Delmino 42 b - Del Monaco 305 g - Delmonte 283 b, 1337 c, 1338 b - Del Pani 1207 e - Del Panto 104 e - Del Piano 110 f - Del Pozzo 157 l - Del Rio 478 a - Del Secco 973 a - Del Sole 472 f - Delù 574 a - De Luca 49 b, 67 f, 299 b, 301 i, 946 g, 1330 l, 1331 f, 1370 a - Delucchi 1201 a, 1273 b - De Lucia 1096 d, 1330 g, 1372 h - Del Vescovo 862 c - De Maestri 42 f - Demanio V. *Finanze* - De Manzoni 617 a, 823 c - De Marchi 424 a - De Marchis 496 e - De Marco 1050 g - De Margheriti 1293 d - De Mari 57 e, 449 a, 454 c-d-e, 455 e, 1170 b, 1182 b-c, 1185 e - De Maria 354 a - De Martino 35 e, 86 e, 310 a, 531 c, 966 a, 1159 d - De Marzio 926 g - De Masini 310 e - De Matteis 443 f - De Mattia 1122 a, De Medici 987 c - De Meis 781 a, 986 a, 1124 c - Demenico 226 c - De Mersari 1193 a, 1196 b - De Mia 306 g - De Micco 385 g - 895 b - De Micheli 1202 a - D'Emilio 804 e - De Morsier 52 d, 595 c, 621 e, 622 a - De Muzio 1002 a - De Nardis 499 b - De Nardo 340 m, 708 e, 985 c - De Nari 88 a - Denaro 855 d - De Natale 311 f - 1181 d - De Negri 31 c, 84 a, 85 c, 86 d, 188 f, 278 b, 365 e, 382 g, 542 b, 749 f, 771 f, 991 e, 1323 c - Denina 661 c - Denna 174 a, 1128 b - De Nobili 421 d, 561 b - De Nora 519 c - De Novellis 65 a, 84 c, 926 d - De Nozza 639 b-c - Dentale 1273 f - D'Entrone 339 d - De Padova 1054 b, 1129 b, 1370 b - De Paola 419 c - De Paoli 29 a, 98 a, 625 d, 717 f, 1258 h - De Paolo 692 g - De Parente 1244 f, 1360 b - De Pasquale 862 b - De Pedis 799 d - De Petris 62 g, 525 d - De Piaggi 60 e - De Poggi 381 c, 963 a, 1342 f, 1343 f, 1344 d, 1345 d - De Pompeis 60 c, 1022 e - De Pretis 1318 b - Deputazione provinc. di Ancona 1040 c - di Catania 201 a - di Livorno 1040 b - di Parma 1253 e, 1301 c - di Perugia 728 f, 740 e - di Pisa 740 f, 1137 a 1265 b - V. *Consiglio comunale*, *Giunta provinciale*, *Prefetto*, *Provincia* - D'Eramo 1099 f - Derin 688 c, 1205 e - De Riseis 493 g - Derni 230 c, 235 b - De Robertis 818 d, 960 g - De Rocchi 1184 g - De Rocco 462 d, 620 b - De Rosa 736 b, 1161 e - D'Errico 450 c - De Rossi 314 f, 620 c, 860 a, 1248 a - De Ruvo 1090 c - Derville 851 d, 878 a - De Salvo 121 g, 123 d, 340 a, 366 a - De Santis 77 e, 516 e, 631 c, 936 c, 1148 c - De Santo 1117 d - De Scalzi 700 f - Deserti 552 b-c - Desi 462 a - De Signoris 218 c, 535 a - De Simone 87 b, 155 c, 206 f, 611 e, 895 e, 1121 c, 1365 b - De Sinno 1148 b - D'Espagnac 367 b - D'Este 58 h, 1192 e, 1201 b - De Stefani 296 a - De Stefanis 53 c-d, 160 b, 1022 h - De Stefano 208 a, 827 a - De Taddei 662 a - De Tommasi 149 g - De Tuglie 202 c, 525 f - De Turri 147 f - Deugenio 250 a - Deutsche 222 b, 831 e, 1039 c - De Valle 348 h - De Vecchi 39 i, 405 a - De Verges 572 g - De Virgiliis 289 e, 315 c, 338 e, 353 d-i - De Vita 343 e, 631 c, 1034 d, 1036 d, 1148 c - De Vito 648 a - De Vivo 671 b - De Voto 219 d - Deygs 52 f.

Diaferia 497 c, 1020 e, Diamilla 585 f - Diana 109 f, 561 e, 672 a, 794 a, 1105 d, 1132 a, 1294 f, 1302 d-l - Diani 152 e, 660 c - Di Bella 120 e, 947 c - Di Benedetto 45 b, 524 b - Di Biasio 60 b, 159 o, 312 e, 1163 f - Di Blasi 35 d, 713 h, 719 b, 721 b, 1369 b, 1370 i - Di Carlo 152 b, 485 a, 574 f, 1022 h, 1378 a - Di Cio 1338 e - Di Cioccio 1002 d - Di Dio 249 e - Dieta 866 f - Di Fede 1144 e, Di Francesco 1171 l, 1368 f - Di Gaazia 75 c - Di Geno 94 i-l - Di Giacomo 1168 c-d - Di Gioia 345 d - Di Giorgio 1144 a - Di Giovanni 1292 b - Di Girolamo 31 a, 299 f, 301 h, 885 a, 980 c, 1057 g, 1372 f - Di Gnola 1092 b - Di Grazia 80 c, 254 c, 634 e - Di Gregorio 139 g, 259 c - Di Leo 44 h, 48 a, 858 b - Di Leonardo 636 c - Di Lerna 140 c - Di Leva 385 d, 1056 g - Di Leverone 520 a - Dillia 47 c - Di Lorenzo 57 g, 425 c, 1016 b - Di Maggio 72 b, 336 e-f - Di Manzo 1125 a - Di Marco 20 b, 170 c, 207 d, 927 e, 1025 d, 1188 c, 1216 c, 1224 e - Di Maria 461 b, 842 a, 1156 h - Di Mattia 1033 a, 1036 e - Di Mauro 898 a, 1325 b - Di Meglio 971 c - Di Napoli 690 a - Di Nardi 636 d - Dini 286 d - Dionisi 36 h, 44 g - Di Padova 57 i, 1277 e - Di Paola 392 c, 480 b - Di Pietro 301 b, 305 e, 528 c - Di Pinto 690 b, 1019 c - Di Ponte 572 b - Di Porcia 192 b, 1007 c - Di Porcina 970 a - Di Salvi 443 a - Di Salvo 337 f, 1195 a - Di Sangro 504 d - Di Segni 459 c, 460 b - Di Serio 78 h - Di Stefano 378 g, 684 h, 1125 a, 1222 b, 1359 e, 1367 e - Di Taranto 252 e - Di Tolla 691 f - Di Trento 599 d, 1214 q.

Dodaro 982 g - Dodi 17 c, 919 e - Dolfi 1058 b - Domenichini 611 a - Domenici 864 a - Domingo 677 a - Donà 971 d - Donadini 328 b - Donadio 313 d - Donadoni 935 g - Donati 570 b, 720 c, 1234 d, 1328 d - Donato 444 b - 1244 a - D'Ondes 581 b - Donegani 1053 a - Doni 1000 b - Donni 971 f - Donner 1124 a - Donnini 572 a - Doran 562 f, 1033 d, 1036 b - Dorciere 316 b - Doria 822 a - Doria Pamphili 143 a - D'Orvè 1288 c - D'Ovidis 1110 c.

Drago 486 d - Dragonetti 781 a - Dragoni 965 d - Dreyfus 609 a, 1340 d - Dringoli 709 b - Drione 598 d, 610 e - Droetti 991 d - Drosi 1344 g.

Duarte 540 d, 958 b - Dubonichet 191 a, 664 a - Dubroy 1285 b - Ducci 156 i, 586 a, 1311 a - Duccini 1049 h - Duceschi 218 d, 416 d - Duglio 367 e - Dumolard 959 b - Dupont 280 d, 292 a - Durando 1145 e - Durante 1309 a, 1313 b - Durazza 179 d - Durini 5034 a, 1035 b - Durio 115 c - D'Urso 173 f - 1055 c, 1291 b, 1323 a - Dusina 55 b, 150 e - Dusio 706 f, 1116 e - Dusseldorfu 104 b.

Digitized by Google

E

E. 309 b, 661 a, 800 a, 888 h.
Eberhardt 47 d.
Echimi 583 e - Economato B. V. Napoletani 735 a - B. V. Province Lombarde 1086 b, 1303 f - B. V. provincie Meridionali 1181 b - B. V. di Venezia 125 b, 779 c.
Eirago 745 b.
Elia 287 c - Elispoli 217 a.
Emanueli 1346 b.
Ensoli 602 a.
Epifanio 69 a, 1351 c.
Eramo 1269 c - Erba 1074 d - Ercolino 536 d - Emiglio 696 e, 1004 h, 1009 c - Erra 158 a, 569 b - Errichiello 848 e.
Esattore di Ariano di Puglia 521 b - di Bari 521 d - Esattore di Bologna 207 e - di Boscotrecase 1116 a - di Genova 206 d - di Napoli 516 a, 518 a, 521 c, 522 c, 921 b - di Portomaggiore 519 d - Trapani 523 f - Venezia 521 e, 523 b, 1010 b - Eschini 155 n, 1337 b - Espositi 340 h, 796 b, 899 e, 1043 h - 1323 d.
Eugeni 1123 b.
Evangelisti 619 c, 1283 g - Evoli 160 d, 872 d.

F

F. 147 b, 760 d, 843 a.
Fabbri 900 a, 938 d - Fabbrica Torinese di colla e concimi 999 a - Fabbriceria cattedrale di Cremona 296 - chiesa parrocchiale di Porto Legnago 1282 b - Duomo di Milano 836 b - di Limito 905 c - di Santa Babila 976 b - di Santa Giulia in Centauro 938 c - di Vernazza 512 c, 988 e - V. *Capitolo, Chiesa, Confraternita, Opera pia, Vescovo* - Fabbricotti 852 a - Fabi 125 a, 507 a - Fabrello 615 b, 1035 d - Fabriano 1356 b - Fabrizi 466 e, 1042 l - Facchi 761 d - Faccini 1061 a, 1145 b - Faccioli 409 b - Fadalello 716 g, 717 a, 893 h, 948 g - Fadda 379 h - Fadigati 121 b - Faggio 173 e, 174 d - Faggioni 28 c, 49 h, 876 g - Fagnani 654 b - Fagotti 1231 a - Faillaci 764 a - Falanga 416 e, 876 a, 1167 e, 1244 g - Falciari 1181 b, 1184 c-e - Falco 613 b, 1371 h - Falcone 38 b, 94 a, 213 d, 1293 a - Falconi 450 e, 499 b, 568 b - Faletra 1196 d - Faletti 30 b - Fallica 49 a, 51 l - Fallone 989 f - Falzoni 227 d - Famulario 1169 a - Fanelli 633 b, 1105 b, 1108 b, 1246 b - Fantino 363 c - Faraci 721 g, 895 d, 896 d, 980 b - Farda 329 c - Fardella 1115 f - Fareb 707 e - Farina 773 c - Farini 1049 f - Farinoni 109 d - Farro 76 c - Farsari 1246 e - Farsetti 462 f - Fasce 283 d, 444 d - Fasoli 154 a - Fasolino 805 g - Fassari 763 d - Fassini 212 f, 686 d, 1045 b - Fattoli 951 d - Fauser 149 d, 152 b, 961 a, 1159 h - Faustini 519 b - Fava 313 e, 750 d - Favara 208 a, 320 d, 568 d - Favati 719 f, 898 c - Favietti 764 f - Favoloro 1233 g - Fayet 102 c - Fazio 335 c, 1167 d, 1249 d - Fazzari 346 c, 362 d.
Febo 1153 c - Fedeli 756 b, Federici 12 a, 79 g - Federico 163 b, 1156 h - Fedi 759 b, 886 b, 1088 b, 1125 c, 1247 d - Fedon 1184 a - Fei 659 e - Felici 1006 c - Felletig 211 f - Felugo 835 a - Femi 1133 d - Femina 536 d - Feoli 244 a, 955 a-b, 1360 c, 1367 c - Fera 1094 b - Ferentino 559 a - Ferilli 727 e - Feritti 278 c, 1092 a - Fermariello 587 e - Feroci 83 c - Ferra 580 a, 728 e - Ferragina 660 e - Ferraioli 188 b - Ferrante 1002 b - Ferrara 141 c, 151 i, 216 b, 418 b, 599 b, 1020 f, 1090 a, 1212 d, 1351 a - Ferrarese 37 c - Ferrari 366 d, 597 a, 922 e, 963 g, 1120 d - Ferrario 484 e, 880 c, 1172 c - Ferraris 155 a-m, 239 a, 336 a, 352 e, 353 e, 354 b, 420 c, 471 a, 931 e - Ferraro 1276 c - Ferrazza 417 c - Ferrera 78 l, 135 e - Ferrero 491 c, 1222 b, 1258 a, 1362 d - Ferretti 79 a, 572 d, 1234 e, 1283 c, 1286 a, 1318 d - Ferri 62 e, 235 i, 340 i, 452 e, 570 b, 715 e, 1006 a - Ferria 442 d - Ferrigno 114 c - Ferro 155 g, 189 d, 382 e, 470 c, 865 a, 1179 a, 1274 c, 1283 e, 1356 c - Ferroni 52 a, 130 d - Ferrovie Appennino 538 e, 585 a, 650 a, 780 b - Bruxelles 1109 b, 1112 c-d - Carrara 583 c - Mantova-Modena 23 a, 49 g, 51 h, 778 d, 1106 a - Mediterraneo 46 g, 209 a, 412 m, 580 c, 584 b, 586 a-c, 651 d, 652 a-c, 653 a-b-d, 654 a-b-d, 851 c, 956 e, 962 b, 1095 e, 1167 f - Meridionale 142 b, 652 b, 653 c - Nord Milano 149 e, 297 a, 1221 b - Novara 620 d, 1218 c - Sassuolo Modena 654 c - Suzzara Ferrara 649 g - V. *Società* - Ferrucci 1289 b, 1336 c, Festa 886 c, 1034 h.
Fiano 1047 b - Ficarella 419 b - Fiduccia 1059 c - Fiducia Ligure 104 b - Figari 584 c, 681 c, 1065 a-b, 1186 d, 1225 c - Figaroli 94 b - Fighera 454 b - Figini 820 d - Figlia 473 d, 482 a - Figus-Sanna 94 f - Filippi 54 d - Filomena 232 c, 1331 c - Fina 157 i - Finaly 366 b - Finanze 16 d, 24 a-c, 25 b-d, 38 a, 41 a, 42 d, 43 c-f-g-i, 44 h, 48 a, 51 c, 56 f, 59 c, 109 f, 110 b, 127 e, 129 d, 132 c, 160 l, 161 c, 163 e 178 c, 186 b, 200 d, 204 e, 218 e, 277 c, 303 b-c, 311 g, 314 e, 320 c, 323 b, 330 a, 360 a, 361 d, 373 a, 392 d, 393 b, 413 a-b-c, 495 a, 499 a-e, 502 a-d, 504 d, 505 a-d, 506 a-b-c-d, 507 d, 508 a-b-d, 509 a-b-c-d-e, 510 c-d, 511 d-e, 512 a-b-c, 515 d, 519 c, 520 c, 523 f, 539 b-d, 555 f, 569 a, 572 a, 586 d, 657 a-f, 668 b-e, 669 a, 672 a-b-c, 726 e, 727 c-d, 728 a, 729 a, 734 d, 748 a, 756 b, 781 b, 792 d, 186 f, 826 c, 836 b-c, 873 h, 874 c, 875 c, 883 b, 913 a, 914 a, 916 b-c, 936 f, 937 a-b, 938 e, 955 d, 982 c-g, 987 b, 1014 d-e-f-g-h, 1040 f, 1047 c, 1048 a, 1061 c, 1062 a-b-c-d-e, 1063 a-b, 1064 a-b-c-d-e, 1065 a-b-c, 1066 a-b-c-d-e, 1067 a-b-c, 1068 a-b-c-, 1069 a-b-c, 1070 a-b-c-d-e, 1071 a-b, 1072 a-c, 1073 a-b-c, 1074 a-b-d-e, 1075 a-b-c, 1076 b-c-d-e-f-g,

Digitized by Google

1077 b-c-d-e-f, 1078 a-b-e-f, 1086 b, 1091 d-f, 1092 a, 1099 f, 1100 a-c-d, 1101 a-b-c-d, 1102 a-b-c, 1103 a-b-c-d, 1105 d-e, 1106 a-d, 1107 a-b-c-d, 1108 c-d-f, 1109 a-b-c, 1110 d, 1111 a-b-d, 1112 c-d-e, 1113 a-c-d-e, 1114 a-b-c-d, 1115 a-b-c-d-e, 1123 d, 1161 e, 1202 c, 1252 a-c, 1260 e-b, 1282 b, 1289 a, 1297 a, 1301 b, 1302 c-d-e-f-g-h-i-l, 1303 a-b-c-d-e-f-Fineschi 1343 e - Finetti 693 b - Fini 139 f, 957 d - Finocchi 86 b - Finocchio 149 h, 156 g - Finzi 123 e, 153 e, 1316 c - Fiocca 820 e - Fiorentini 329 f - Fiorenzani 1017 d - Fioretti 625 b - Fiori 1039 a - Fiorica 427 b, 458 b - Fiorini 194 b, 594 e, 850 d, 1033 g - Fiorio 195 d, 1367 a - Fiorioli 954 b, 1248 d - Fiorito 56 e - Fioritto 455 e - Fiory 953 d - Firpa 767 a - Firpo 184 c, 209 c - Firrao 875 c - Fiscornia 995 a - Fisichella 1311 c - Fissone 1264 d - Fissore 819 b, 1293 b - Fiumedinesi 962 d.

Flavio 1337 e - Flecchia 1315 d - Floris 178 d, 426 d, 1005 a - Florit 975 b.

Foà 108 a - Focardi 1215 a - Foce 570 a - Foci 1038 c, 1338 d - Foggi 385 e, 950 b, 1041 f, 1043 c - Foglia 480 d, 644 b-c, 982 d, 1024 c - Fogliatti 1294 a - Foglier 669 d - Foglietti 985 a - Folchi 988 f, 1196 e - Foletti 1179 d-e - Fondo culto 25 c, 56 e, 114 a, 125 a, 149 b, 154 e, 157 d, 163 g, 177 a, 178 d, 182 b, 220 f, 296 b, 304 a, 361 d, 502 b, 503 c, 504 b, 505 b-c, 507 a-b, 510 a-b-d, 511 c, 512 c, 673 a, 697 a, 836 d, 856 b-c, 857 a-b, 937 e, 983 a, 1047 a-b, 1164 a, 1288 a, 1306 a, 1340 b - Fontana 348 b, 424 a, 572 g, 624 c, 672 d, 774 a, 978 a, 1005 e, 1093 e, 1118 b, 1188 b, 1189 a, 1352 a - Fontanella 161 d - Fontani 158 h, 987 a, 1160 f, 1355 a - Fonti 497 a, 685 a - Forestieri 485 d - Forgione 80 h, 849 a, 946 d, 1019 g, 1052 b - Forlani 160 g, 196 c - Forleo 744 c - Formica 801 e-f, 1308 b - Formilli 896 b-c - Formularo 342 h - Fornari 992 a, 1374 a - Fornaro 963 c - Forneri 1139 e - Forquet 391 b - Forte 163 h, 559 c, 1015 d - Forti 327 f, 661 b, 843 d - Fortini 1358 d - Fortino 498 c - Fortuzzo 212 d, 1133 b - Forzani 411 a - Fossati 203 d, 546 b, 706 a, 1192 b, 1195 d, 1363 f - Fossi 852 b, 962 a, 1025 e, 1147 e, 1161 m, 1164 l - Fotia 723 b.

Fracassini 940 c - Fraccaroli 557 a, 1126 c - Fracchia 269 b - Fracchiolla 433 f, 545 d - Fragalà 789 d - Fragassi 259 e, 575 d, 652 a - Fraizzoli 472 d, 472 g, 484 h - Francavilla 951 f - Franceschi 410 c - Franceschini 1088 c - Francese 842 b - Franchetti 179 c, 313 a - Franchi 640 d - Franchina 505 d - Franchino 476 g, 1361 b - Franchiotti 39 b, Francia 30 b - Franciosi 687 a - Franco 790 c - Francois 1044 f - Franconi 136 b, 137 d, 424 g, 602 b, 1069 c, 1324 d, 1328 c - Frano 121 a - Frasca 207 a - Frassati 124 a, 1078 b - Frassoni 463 f, 706 h - Frassy 1196 a-c - Fravega 1180 b - Frazzoli 488 c - Freda 844 b - Frencia 182 c, 970 h, 971 a, 973 d - Freno 689 f - Freschi 710 a - Fresu 1223 a - Frigerio 462 c - Frisella 740 d - Fromento 443 a - Fronteddu 895 c, 896 e, 946 h, 1210 d - Frugoni 599 c - Frumento 269 a, 416 a, 468 f.

Fugazza 283 b, 663 d - Fumerio 1238 d - Fumia 287 e, 325 b, 1363 c - Funari 1188 a - Fuoco 339 i - Furlan 67 b - Furlani 153 h, 1260 e - Fuscaldo 93 b - Fusco 920 c, 1077 f.

G

G. 871 i, 873 b.

Gabbanelli 589 e - Gabraitz 604 a-b - Gabri 65 d - Gabrielli 195 a, 618 a, 626 e - Gado 1023 c, 1025 g - Gafforini 1279 e - Gaggioli 779 d - Gaggiotti 550 b, 551 a - Gagliano 211 b, 259 g, 695 d - Gagliardi 1035 b - Gaglietto 696 e, 1004 h - Galante 327 e, 1118 c, 1176 c - Galardi 36 a, 49 f - Galassi 321 f, 322 a, 484 i, 1207 d - Galbarigi 984 e - Galbraithe 604 a - Galcotti 603 f - Galdieri 792 c - Galeazzi 296 c, 511 a, 562 g, 956 h, 1125 d - Galfo 197 a - Galimberti 502 d - Galione 91 e - Galisano 385 a, 719 h - Galla 15 c - Gallarati 444 a - Gallay 127 g, 934 f, 1005 c - Gallerate 180 d - Gallese 307 a-e, 789 c, 815 b - Galletti 179 b, 438 b, 541 c, 1147 c, 1158 a - Galli 537 a, 921 a, 944 a, 1279 d - Galliano 962 c - Gallina 37 h, 873 h - Gallini 429 c - Gallino 155 o, 1245 c - Gallo 187 h, 321 e, 453 b, 1010 c, 1124 f - Galluzzi 539 e, 861 c - Galuppo 134 e - Gamba 956 a - Gambaccini 366 b - Gambardella 291 c, 1285 f - Gambaro 653 b, 1072 f - Gamberini 1011 a, 1169 f - Gambero 322 c - Gamberucci 320 a, 547 d - Gambino 431 b - Gambone 256 a - Gamburro 564 c - Ganan 1251 c - Gandini 508 e, 1329 b, 1332 a - Gandolfi 828 c - Gandolfo 186 f, 600 a - Ganna 474 e, 475 a-b - Garabello 109 e, 160 i - Garassino 150 g, 572 c, 622 d, 684 c - Garaveglia 654 d - Garaventa 213 b - Garbaccio 1089 d - Garbarino 1033 e - Gargano 71 g, 939 e, 940 b, 1173 a - Gargaro 1056 d - Gargiulo 99 i, 477 a - Garibaldi 89 b, 329 e, 415 d, 540 h, 710 d, 1010 f, 1361 a - Garibotti 42 f - Gariglio 1125 b - Garini 234 i, 378 h, 382 f, 384 d, 716 e, 720 d, 1327 a, 1330 a - Garofalo 782 c, 852 g, 924 b - Garrè 203 c, 1194 a, 1195 c - Garrone 1285 c - Garzola 1280 e. Gasbarro 425 c - Gasco 819 b - Gasparetti 406 a - Gaspari 1364 b - Gasparoni 77 d, 1174 b - Gasparro 576 h - Gassani 721 c - Gassier 103 b - Gastaldon 80 b - Gatta 451 h - Gattai 1202 c - Gattavara 315 e - Gattenburg 368 a - Gatti 47 a, 415 b, 876 c, 1147 b, 1338 b, 1366 a - Gattini 91 f, 409 e - Gattola 1238 e, 1288 b - Gattoni 597 f, 680 b - Gattuso 576 c - Gaudenzi 378 d, 510 b, 1326 e - Gaudio 118 d - Gavagnin 1030 d - Gaveglia 16 a - Gaviglia 467 g - Gavotti 948 c - Gazza 776 b - Gazzano 45 h - Gazzini 618 b - Gazzo 960 b - Gazzoli 86 a - Gazzone 788 d, 1289 c, 1339 c.

Digitized by Google

Gei-Coletti 25 b, 311 g, 1303 e - Gelda 662 b - Geminiani 61 a, 198 b - Gemma 81 b, 170 g, 281 d - Genio militare 824 e, 1091 e - Genio militare di Messina 586 b - Gennaro 379 e, 589 d, 809 b, 850 f - Genova 306 f - Genovese 186 d, 717 g - Genovesio 489 h - Gentilcuore 466 c - Gentile 10 a, 42 c, 267 d, 1035 a - Gentili 335 e, 1072 b, 1224 a, 1228 b - Gentilone 466 d - Georg Von Collu 597 b - Gera 303 a - Gerace 716 h - Geraci 1352 d - Gerbino 232 d - Gerini 382 a, 676 c, 1341 b, 1352 g - Gerli 44 f, 162 g - Germano 522 b - Germier 83 e - Gervasi 321 b, 1090 g.

Ghedini 109 g, 813 a, 1011 d, 1181 c, 1185 c - Ghelfi 686 b - Gherardi 1325 a - Ghidinelli 710 h - Ghigi 640 c - Ghigini 706 f - Ghigliazzo 1183 a - Ghiglino 280 e - Ghiglione 42 a, 287 c, 327 c, 353 c, 415 d, 700 a - Ghigliotti 52 f - Ghini 1035 c - Ghioffalo 113 b - Ghisalberti 608 a, 811 e - Ghislandi 1216 f - Ghivizzani 66 g - Ghizzoni 657 c.

Giaccone 171 d - Giacobini 156 f - 159 f - Giacoma 1240 f - Giacomelli 434 f - Giacometti 535 b - Giacomo Antonio 76 d, 1141 g - Giacopini 28 c - Gialloreti 709 b - Giammarchi 1163 e - Giammona 800 a - Giampietro 895 f - Giancotti 1128 f - Gianese 1228 d - Gianiotti 172 i, 927 h - Giannattasio 185 b, 548 g, 817 a, 818 a - Giannelli 881 c, 1033 g, 1044 b - Giannetta 72 f - Giannetti 669 a - Giannini 609 c, 634 b, 833 b, 1026 g - Giannonatti 444 f - Giannone 957 b - Giannuzzi 793 a, 932 d - Gianqualano 435 a - Giaquinto 669 e - Giardina 432 f, 722 i - Giarusso 65 g, 679 d - Giavino 160 c - Giberti 956 e - Gierini 1272 d - Gigante 637 a - Giglioli 792 b, 1294 d - Giliberti 306 e - Ginaneschi 832 b - Gingrossi 1093 a - Giocondi 179 b - Gioffrè 79 h, 84 d-f, 1097 a, 1173 g - Giolito 1290 b - Giordano 157 l, 193 d, 304 d, 457 b, 614 e, 616 e, 683 d, 700 b, 790 d, 879 a, 1201 d - Giorgetti 38 e - Giorgi 255 e, 611 e, 885 b, 1061 b - Giorgio 466 d - Giornelli 443 d - Giovanangeli 631 a, 1044 c, 1148 a - Giovane 25 e, 44 c - Giovanelli 204 c - Giovannini 95 c, 137 a, 161 e, 790 b - Giovenni 53 a, 150 f - Giovine 683 d - Giovio 795 b - Giraci 1205 d - Girardi 533 f - Girasi 299 h - Girelli 256 g, 1183 d - Giribaldi 546 a - Girola 796 c - Girone 1035 a - Giubbai 821 c - Giubbolini 377 f - Giudici 52 e, 1163 a, 1192 c - Giuffrè 946 c - Giuffrida 185 d - Giuliani 549 a, 1000 e, 1237 h - Giumbini 1138 h - Giunta prov. amm. di Alessandria 269 d, 478 b, 485 b, 487 d, 728 c - di Arezzo 703 b - di Ascoli Piceno 1150 d - di Avellino 481 d - di Cagliari 478 d, 480 f, 487 a, 731 d, 734 e, 739 d, 1154 c-d - di Caltanisetta 467 a, 483 b, 734 f - di Campobasso 911 c - di Casanova 1151 b - di Caserta 265 a, 480 c - di Catania 846 a - di Catanzaro 479 a, 486 b, 1151 c - di Cecina 529 d - Ceppalone 730 d - di Chieti 480 b, 1153 c - di Como 479 c, 726 h - di Cuneo 731 e - di Firenze 265 c, 1211 f - di Foggia 733 c - di Genova 731 c - di Girgenti 738 c - di Lecce 1151 b, 1269 d - di Livorno 1252 c - di Macerata 264 b - di Milano 484 b - di Modena 479 d, 1256 b - di Napoli 736 b - di Novara 480 d, 1252 b - di Ossi 1150 c - di Padova 1252 d, 1265 c - di Palermo 732 c, 753 b - di Parma 479 b - di Perugia 732 d, 742 c - di Pesaro 733 a - di Piacenza 739 c - di Pisa 487 f - di Polistena 846 d - di Reggio Calabria 731 f, 733 e, 846 f - di Rovigo 732 a, 1256 d - di Salerno 269 e, 481 a, 1302 a - di San Cipriano Piacentino 1301 d - di Sassari 467 c, 478 a, 479 e, 486 f, 487 g, 738 d - di Siracusa 477 b-c, 737 f, 743 b, 1152 a - di Torino 1253 a - di Trapani 732 b, 909 d - di Udine 1040 e - dell'Umbria 733 d - di Verona 370 c, 743 a - di Vicenza 482 b - V. *Consiglio comunale*, *Deputazione provinciale*, *Prefetto*, *Provincia*, Giurati 306 c - Giuseppucci 350 m - Giusti 248 f, 334 b, 932 b, 1347 b - Giustiniani 120 i, 162 c, 191 b, 1236 b - Gizzi 727 b.

Gnesco 110 e, 816 e.

Gobetto 1018 a, 1090 b - Goffy 775 c, 1341 c - Goggio 98 b - Goglione 899 a - Goglioso 431 e, 435 c, 560 d, 684 a - Gokar El Sasi 39 e - Golin 1183 b - Golla 147 a - Golzio 29 b, 361 a - Gondrand 492 c, 609 d, 653 d, 1025 a, 1226 d, 1243 e, 1340 d-e - Gonella 40 e - Gonetti 641 a-b - Gonzo 807 d - Gori 576 a, 760 b - Gorlè 619 a - Gorleo 583 d - Gotelli 984 b - Gotri 1370 d - Gotta 600 b - Gottifredi 95 c, 137 a, 289 b - Governo Austriaco 221 c-d - Italiano 221 d - Gozzi 1051 a.

Gracis 712 b - Gradassi 690 i - Graglia 211 c - Gramatica 1233 i - Gramegna 956 c - Gran 221 e, 782 a - Granata 57 h, 419 d - Grand 609 d - 1340 e - Grandi 469 a, 1350 a - Grandinetti 988 b - Granese 1348 f - Grassi 56 a, 162 g, 741 a, 1026 c, 1133 g, 1361 f - Grasso 231 b, 301 g, 1009 g, 1372 b - Gratognini 49 e - Grattarola 380 a, 1322 g - Grattoni 101 d, 778 e - Gravina 155 q, 509 b - Gravinese 335 h - Graziola 657 e - Grazioli 709 c, 755 b - Graziosi 958 a - Greco 210 b, 466 b, 491 a, 554 b-f, 749 e 848 c, 944 g, 963 m - Gregorace 517 a, 532 b - Gregoretti 625 c, 863 d - Grenna 1356 d - Grespi 936 b - Grieco 1193 b - Griffaldi 1183 e - Grilli 156 c, 504 c, 540 d, 780 g - Grillo 211 e, 958 b, 986 d, 1309 b - Grilloni 218 c - Grimaldi 86 c, 671 b, 1084 d - Grisolia 41 e - Grispigni 584 b - Grondona 742 d - Groppallo 220 b, 915 d - Grosck 22 c - Grossi 295 b, 474 d, 1126 b, 1139 c, 1162 a, 1347 c - Grosso 306 b, 307 d.

Guaccimanni 1278 d - Guadagnini 428 a - Guadagno 821 b - Guaita 152 g - Gualdi 1039 d - Gualdo 253 d - Guarducci 122 d - Guarello 641 c, 642 a - Guarnieri 810 d - Guasco 75 b, 234 b, 1028 d - Guastalla 416 a, 564 b, 651 b - Guastavino 453 f, 1138 f - Guasti 1311 a - Guatelli 41 a, 110 b-c, 155 b - Guazzoni 791 c - Gucci

Digitized by Google

257 b - Guccia 1066 b - Guelpa 669 c - Guerra 962 g, 963 i, 1168 d - Guerrieri 1188 a - Guerrini 493 h, 909 b, 1168 b - Guglielmello 964 a - Guglielmetti 57 h - Guglielmina 47 d - Guglielminetti 1008 f - Guglielmini 58 a, 1194 d - Guglierame 22 d, 662 c - Guiccioli 560 a - Guida 244 d - Guidi 365 b, 593 r, 770 e - Guido 225 c, 889 b - Guidoni 228 g - Guidotti 804 f - Guidovie Venete 697 d - Guiducci 382 h - Guillaume 21 b, 22 a - Guizzardi 817 b - Gulini 12 d - Gulino 1190 d - Gulotta 1075 c - Gurlino 216 c - Gussio 602 e - Guzzetti 158 f, 1021 d, 1147 a.

H

Hassan 1097 c.

Heimann 997 c, 1133 c - Hendriks 1308 b - Henry 357 b - Hertz 1073 b.

Himelak 221 a - Hirchfeld 812 a.

Hopfgarten de Krismanie 276 d, 820 f.

Huber 851 b.

I

Iacobelli 148 e - Iacobini 619 c, 761 c, 882 d - Iacometta 305 a - Iacometti 113 e - Iacono 463 a - Iacquemet 267 e, 268 b, 472 e - Iacquier 571 c - Iacucci 228 i - Iadaroli 323 a - Iamer 788 b, 801 b, 929 c, 1277 a-b - Iandolo 481 d - Iannelli 507 c, 584 a - Iannuccilli 1294 f - Iappano 342 e - Iavani 269 c - Iavarone 467 b - Iazzetta 700 e.

Icardi 431 d, 526 a.

Ierace 812 b.

Imazio 867 b - Imbarrato 230 a - Imbatti 1319 d - Imola 811 d - Impeduglia 181 e - Imperiali 1028 b - Imposte di S. Remo 670 a - Impresa Cesaroni Almagià 584 a - Esquilino 160 l, 456 e - Iohnn 62 a - V. *Compagnia, Società.*

Incerpi 95 d - Indovina 186 c, 292 c - Indri 521 e, 523 b - Infantino 80 g - Infurno 350 f - Ingenni 1349 l - Inghirami 1168 d - Inglardi 1204 b - Ingria 457 b - Inguanti 1372 e - Innamorati 233 b-c, 234 g, 235 g, 301 e, 382 b - Innocenti 1350 c - Intelisano 634 c - Invernizzi 609 b, 747 a.

Iocca 1110 d, 1302 e - Iodice 120 h - Iohnn 573 a, 1365 e - Iolesi 1236 a - Iona 1320 b - Ion Scotta 155 q, 160 c, 834 f, 1244 c - Iorino 990 a - Iorio 947 g - Iosasca 608 b - Ioux 1029 a - Iovane 57 f, 710 b, 1286 d - Iovino 39 g.

Ippoliti 424 g.

Ischohe Terrier 286 a - Isgrò 689 h - Isidori 686 a - Isnardi 91 f - Isoardi 428 c - Istituto Agricolo di Voghera 1100 b - Orientale di Napoli 501 c - di Santo Ruffino 220 f - di Sant'Antonio dei Portoghesi in Roma 288 d, 823 d - Sordomuti di Verona 463 f.

Italiani 34 f, 58 g, 151 a, 291 b, 540 e, 1132 f, 1133 h, 1161 d.

Iuliani 336 g, 348 i - Iurizza 552 e - Izzo 384 g.

K

Kantibai 1097 c - Katzemberger 1330 e, 1373 b.

Kendriks Ogtrop 801 e-f - Kesel 854 a - Kessler 365 f.

Kirschen 163 f, 284 a, 314 d, 820 h, 1161 h - Kitt 1215 c.

Kolln 216 c - Kron 221 b.

L.

L. 842 c.

Labanca 856 a - Labella 821 e, 822 a - Labombarda 1375 f - Labonia 826 c - Lacanna 174 h, 925 b, 980 d, 1059 b, 1330 f - Lacava 787 c - Lada 690 d - Laddaga 454 b - Ladu 696 b - La Face 1288 a - Laforgia 1033 b - Laganà 485 c - Lagattola 682 b - Lagè 759 e - Laghi 1074 a-b - Lagioia 38 d - Lagorio 923 a - La Greca 41 e - La Grue 1171 d - Lai 167 d - Laiti 153 d - Lalatta 15 e - La Lumia 340 b - Lama 60 f - Lamanna 135 c - Lamantea 660 e - Lamarina 1233 f - Lambertini 1214 p - La Moitiè 1220 b - Lamonica 208 b, 269 f, 369 e, 370 h - Lampronti 367 a - La Nasa 1356 a - Lanci 968 e - Lancina 623 a - Landi 107 c, 155 f, 161 f, 436 a, 748 f, 935 c, 1120 b - Landriscia 982 f - Lanfranco 235 a, 713 b, 720 a - Lanza 34 e, 38 a, 235 f, 980 l, 981 b, 1078 f - Lanzavecchia 1358 e - Lanzi 248 d - La Parrino 109 h - Laperuta 1082 b - La Porta 455 e-g - Larderel 158 h - La Reve 1079 b - La Rocca 959 c - La Rosa 308 a, 1058 f - Laruccio 78 b, 128 a - Larussa 1145 e - Lascel 783 c - Laschi 915 a - Lascialfari 581 d, 588 b, 1161 l - Lascito 978 a, 1129 c - La Spada 656 a - Laspro 471 c - Latanzo 1046 d - Latini 722 b, 894 a - La Torre 68 e, 355 g - Lattanzi 249 c, 847 c, 1165 e - Laudadio 347 f - Laura 298 e - Laureati 373 a, 499 a - Laurenti 1376 e - Lauria 717 d - Lavagnino 542 d, 567 d - La Valle 1187 b - Laveneziana 72 e - Lavezzari 645 a - Laviosa 329 a, 888 e, 889 c - Lavista 878 d - Lavolli 1168 b - Lazzari 603 d - Lazzaroni 292 e, 605 b, 1324 c - Lazzereschi 1032 d.

Leali 213 c - Le Bouff 516 a, 518 a, 521 c - La Bouthenx 110 e, 816 e, 1162 d - Leccardi, 663 d - Lecito 479 a - L'Ecrivain 453 a - Lefevre 424 f, 1347 a - Le Fort 1109 c - Legati 643 c, 644 a - Leggiadra 788 c - Legrenzi 1153 a - Leli 833 a - Lelmi 630 b - Lenti 311 d, 371 b, 755 c, 759 a - Lentici 979 g - Lentini 233 a, 234 d, 356 e, 722 f - Lentrini 979 f - Lenzolo 27 c - Lenzotti 930 b - Leonardi 157 c, 992 e - Leonardo 49 c - Leoncilli 45 e - Leone 132 b, 349 b, 810 c - Leoni 73 h, 701 e - Leprone 74 g, 134 c - Lera 334 h, 339 h - Lessa 75 d, 133 e - Lessiack 294 f, 389 b, 1251 a - Leto 163 h, 1015 d, 1281 b - Letta 950 g, 1056 c - Lettieri 445 e, 570 e - Leussi 299 d-g, 723 e, 980 f-g - Leuzzi 1042 a - Levi 156 f, 159 f, 547 b, 515 d, 627 d, 729 a, 735

Digitized by Google

c, 762 c, 1170 a, 1338 a, 1363 b - Levis 1036 f - Leyeard 31 b.

Liberatori 101 c, 935 b - Liberti 131 d - Libertini 744 c - Librach Cantor 59 a, 323 e, 631 b, 819 a - Licari 1050 f - Licata 497 d, 585 c, 691 b, 1001 e, 1117 b - Liceo convitto d'Aquila 921 a, 1350 c - Lidonni 235 d - Lieto 856 b - Liggio 1130 c - Ligotti 518 c - Limone 791 c - Limonsin 889 f - Linauro 298 b - Lio 1032 b - Lioli 823 e - Lioy 50 b, 456 c, 886 d, 1364 e - Lipera 77 b, 576 g - Lippolis 1269 c - Lirussi 288 c, 833 f - Lisi 1198 d - Litta 502 d, 511 d - Livio 1194 c - Lizzeri 965 c.

Lloyd Germanico 104 a - Lobruto 1128 d - Lobuono 293 b - Locaso 138 f - Locatelli 120 f, 509 d, 539 a - Locca 476 g - Lo Cicero 67 h, 496 a - Lo Curzio 163 d - Lodovici 89 b - Loero 135 b - Loffi 181 a - Loffler 599 b - 868 b, 1185 d - Lo Giudice 44 b - Lo Giusto 18 d - Logoluso 557 e, 806 d - Lo Iacono 484 c, 677 c, 788 f, 1046 f, 1212 b - Lolli 710 e, 1276 i - Lomanno 72 h, 79 f, 175 b, 376 g, 636 g, 637 h, 925 c, 1173 h, 1322 d - Lomanto 833 d - Lomartire 576 e - Lombard 1363 e - Lombardi 381 e, 577 b, 724 b, 1204 d, 1207 b - Lombardo 211 e, 758 d, 1094 b, 1144 c, 1216 d - Lomellini 1199 f - Lo Monaco 142 a, 492 b - Lonati 40 c, 1117 h, 1118 a - Longhi 44 e, 571 a - Longi 1234 f - Longo 196 e, 970 b, 1146 c, 1147 g, 1173 f - Lopez 426 a, 558 a - Lo Pinzino 694 g - Lo Presti 805 f - Lorenzi 862 d - Loreti 645 a - Loreto 576 b - Lorusso 935 f - Loscalzo 306 h - Losciale 1376 f - Losito 42 c, 443 e, 880 b, 912 c, 1026 a-b - Lotta 712 h, 949 b, 1053 e, 1324 e - Lotto 858 a - Lovascio 217 e, 1368 a - Lovati 228 h, 530 b - Lovecchio 956 d - Lovino 880 b, 912 c - Lo Volera 1205 g - Lorve 1134 b - Lo zuppone 718 e.

Lubatti 245 c, 1154 b - Lubegno 814 b - Lubelli 449 b, 1229 d - Luberti 1378 d - Lucatelli 706 e - Luccarelli 67 g - Lucchini 198 a - Lucci 716 b, 719 c - Luccio 865 b - Luci 939 d - Luciani 128 c - Lucidi 1095 a - Lucignano 1258 g - Lucisana 618 c - Luigini 56 d, 61, f, 164 a, 220 d, 710 c - Lunesu 695 e - Luongo 112 a, 575 e, 892 c - Lupì 61 a, 455 b, 785 c, 1089 b - Luraghi 600 f, 602 a - Luraschi 784 d - Luserna di Rora 1028 e - Lusignoli 225 b - Luzi 18 c - Luzzani 828 b - Luzzatti 30 c - Luzzi 1365 d.

M

M. 664 b, 665 a, 673 d-e.

Maccaluso 1151 e - Maccario 1147 b - Macchetto 1268 b - Macchi 503 c, 535 a - Macchia 44 d, 934 b - Macchiavelli 20 d - Macchietti 376 c - Maccioni 734 e - Macelloni 76 f, 139 c - Maciletti 168 h - Maclean 867 a - Macola 158 d, 287, d, 1161 i, 1340 b - Macri 491 e, 951 e - Madagliele 1367 b - Madrassi 120 c - Maestri 1095 e - Maffei 574 e - Magazzini generali di Napoli 413 c - Magetteri 67 a - Maggi 153 b, 868 a, 876 f, 889 e, 957 c, 971 b, 1314 a - Maggiani 708 c - Maggioli 379 i - Maggioni 31 b, 434 g, 484 d, 748 c - Maggiore 423 f - Maggiori 472 f - Magia 377 e, 768 i - Magli 820 b, 1330 i - Magliacchini 988 b - Magliano 936 e, 957 f, 1006 f, 1094 e - Maglieri 194 d - Maglio 232 a - Magnani 57 c, 152 c, 338 b-c, 342 g, 1199 a - Magni 585 f-g, 746 c, 836 c, 977 b, 1163 c, 1203 f - Mago 165 b - Magri 265 b, 729 b, 1028 e - Magro 171 e - Maida 702 a - Maidalchini 153 h, 630 a, 852 f, 1260 e - Mainardi 78 f, 190 e, 995 g, 998 c-d, 1324 a - Mainetti 213 c, 1186 e - Maino 150 b, 212 a, 447 b, 1221 e - Maio 821 e, 1163 d - Maiola 977 d - Maione 336 a - Maiorino 202 b, 333 b - Maitilassa 723 a - Maladorno 44 i, 187 a, 555 b - Malagola 922 e - Malaguti 34 a - Malanca 761 b - Malaspina 87 e, 445 d, 469 e-f, 488 e - Malberti 1194 b - Malena 172 g - Maletti 196 a - Malfatti 859 d, 1080 a - Maltese 499 d, 556 c - Malugani 73 a, 74 d, 224 h, 1016 c, 1171 c - Mammana 70 e - Manani 789 b - Manara 278 a - Manarese 335 b - Manassero 344 c - Manca 773 d, 947 f, 1141 d, 1235 a - Mancelli 71 d, 690 e - Mancinelli 428 d - Mancini 51 e, 170 d, 442 e, 450 f, 468 a, 469 c, 485 f, 718 f, 720 f, 1028 c, 1239 c - Manciotti 534 d - Mancuso 490 g, 491 d - Mandalari 735 d - Mandarini 749 e - Mandrella 432 c - Manebuoni 47 a - Manenti 462 h - Manes 917 e - Manetti 1215 a - Manfredi 340 c, 449 e, 1336 b - Manganaro 1062 b - Mangianti 210 a, 255 h - Mangiarotti 28 b, 218 a, 822 e, 1024 f, 1078 c, 1146 a, 1169 c - Mangini 1286 c - Mangoni 1165 a - Manicomio di Reggio Emilia 537 b - V. *Ospedale* - Manini 1194 f - Mannaresi 694 e - Manni 600 f - Manno 134 b - Mannoni 165 c - Manta 1368 e - Mantegazza 614 a - Mantellero 523 a - Mantelli 1343 b - Mantero 457 c, 1200 c, 1249 c - Manzella 1264 e - Monzoni 670 c, 996 a-b, 999 a, 1066 e - Mar 77 f - Marafitta 64 d, 1119 b - Maraldi 901 d - Maranello 612 c - Marangeli 636 f - Maranò 1297 c - Marasco 1369 c-e - Marasso 782 b - Maravigna 694 h, 1323 e - Marcelletti 251 b - Marcello 555 g - Marcenaro 1339 e - Marchelli 31 c - Marchesani 62 c, 772 b - Marchese 121 a, 122 a, 607 a, 806 c, 853 e - Marchesi 323 b - Marchetti 456 a, 891 e, 1033 d, 1036 b - Marchi 589 c, 1000 d - Marchini 204 f, 205 a - Marchiò 1209 e - Marchisio 916 a, 1158 g - Marcialis 1009 a - Marco 1120 c, 1206 e - Marcoccio 722 e - Marcogliano 37 i - Marcone 1032 a - Marconi 533 f, 984 a - Marcozzi 1050 h, 1285 b - Marean 840 c - Marecca 555 a - Marella 968 a - Maresca 687 d, 777 c - Margano 337 c - Margiotto 1274 b - Mari 1074 a-b - Maria 1061 e, 1245 f - Mariani 206 b, 363 a, 590 a, 707 d, 838 a, 882 g, 941 d, 1077 e - Marifitti 376 b - Marina 35 c, 1067 b, 1219 b - Marincola 419 c - Marinelli 185 c -

Digitized by Google

Marini 173 h, 249 c, 556 b, 1140 d - Mariniello 633 a - Marino 458 a, 1364 c - Marinoni 843 b, 1010 e - Marinucci 336 l - Marmara 341 d-e - Maroni 50 d - Marotta 1115 e - Marotti 229 d - Marozza 771 g - Marra 1359 b - Marracano 930 a - Marselli 134 d - Marsi 363 b - Marstaller 830 c, 834 a - Martelli 687 a - Marti 884 a - Martinazzi 823 e - Martinelli 1078 e, 1195 c - Martinenghi 984 e - Martinengo 124 b - Martinez 147 f, 570 d - Martini 146 b-c, 531 g, 532 a, 538 e, 780 b, 1089 c, 1229 b - Martino 271 a, 483 f, 563 c - Martinolo 196 a - Martinori 818 b, 1267 a - Martinotti 548 f - Martirano 37 d, 319 b, 609 g, 1156 i, 1303 a - Marvasi 277 c - Marventi 38 f, 708 f - Marzano 85 b, 135 a-d - Marzari 221 c-d - Marzi 239 c - Marziani 1094 c - Marzollo 231 e - Marzorati 1257 f - Marztaller 830 c, 834 a - Marzullo 171 d, 888 g - Mascagni 387 g, 388 a - Mascarello 663 c - Masci 569 e - Mascitelli 538 b, 539 d, 565 b, 1303 c - Mascolo 856 f, 834 c - Maselli 437 d - Masetto 208 c - Masini 847 a - Masotti 661 b, 708 d - Masotto 706 g - Massa 205 c, 522 f, 567 c, 654 a 655 a, 970 g, 1171 e, 1230 b - Massacesi 785 d - Massai 448 d - Massa Murtas 42 e, 538 c - Massaro 38 d, 1163 b, 1191 c - Massei 448 d - Massel di Ceresana 1035 f - Masselli 46 f, 165 b, 456 f, 958 d, 1146 f - Massello 627 b - Masserano 363 d - Massiera 460 f, 461 a, 700 g-h, 1090 d, 1160 c - Massimo 583 b - Masso 419 a - Massobrio 709 e - Massone 131 c, 249 b, 618 b, 814 e, 1266 c - Massullo 862 b - Mastro 78 i - Mastrodonato 557 e - Mastrofini 1097 e, 1308 a - Mastroianni 1127 b - Mastroieni 955 h - Mastronardi 427 a - Mastropaolo 589 a, 842 b, 1189 b - Masucco 1335 b-c - Matarese 756 c - Matera 162 f - Matonti 945 e - Matta 252 b, 897 e, 1053 b - Mattalia 1025 b, 1357 f - Mattei 182 b, 431 a, 517 a, 806 e, 1200 a, 1294 a - Matteotti 497 a - Mattriessen 375 a - Maugeri 106 a - Maurie 997 a Mauriello 120 l - Mauro 491 b, 962 e - Maxia 927 c - May 959 d - Mazora 455 d, 983 b - Mazuy 201 b - Mazza 51 b, 310 a, 353 h, 635 d, 715 a, 881 b, 1004 l, 1159 d, 1282 a - Mazzacorati 663 a - Mazzante 310 c - Mazzarella 636 e, 853 g - Mazzarino 959 c - Mazzei 548 a, 1032 d - Mazzeo 75 i, 79 c-e, 133 d - Mazzino 562 d, 932 a - Mazzola 88 e - Mazzone 562 d, 904 d - Mazzoni 180 d, 211 d, 743 c, 1072 c, 1077 b, 1126 a, 1221 a - Mazzotta 71 c - Mazzotti 646 a-b.

Mecchia 1371 f - Meda 1000 b - Medici 1340 a - Medico 476 f, 486 e - Mei 681 b - Melani 595 f, 605 d - Melardi 606 d - Melchior 451 e - Melchisuda 715 c - Mele 861 a - Melilli 467 a, 734 f - Mella 1237 g - Mellana 526 a, 529 b - Mello 1275 b - Melloni 479 e, 483 c - Melodia 1306 a - Meloni 56 d, 61 f, 479 e, 531 a - Melzi 131 b, 136 d, 137 c, 138 a, 291 e, 758 c, 785 a - Menabuoni 876 c - Mencacci 552 a - Mendini 1187 c, 1188 d - Menegante 1059 d - Meneghello 83 a - Mengi 1128 a - Menichelli 674 a, 677 b - Menichetti 109[illegible] d - Menini 1198 b - Mennili 378 a - Menotti 15[illegible] a, 314 f, 917 d, 1127 a - Meola 11 f, 1013 a - Mer 1152 c - Merati 51 g, 687 c - Meraviglia 999 b - Mercalli 1014 h - Mercati 693 f, 109[illegible] b - Meregaglia 629 a - Merello 155 c, 216 a 299 e, 309 a, 949 e-f, 1305 d, 1325 g, 1363 a - Merini 49 e - Merlini 803 i, 1206 a - Merlo 461 b, 1179 c - Meroni 1088 f - Meschini 149 d - Messa 1050 b - Messana 77 g - Messanelli 703 a - Messeri 181 f, 356 f, 1356 a - Messina 43 a, 73 d, 117 i, 123 c, 486 a, 555 a, 948 i, 1031 a, 1032 b, 1049 g, 1055 d - Mestiatis 60[illegible] g, 601 a, 622 f, 821 d, 1030 a, 1244 d - Mesturino 935 d - Metelli 875 d.

Miccoli 1377 e - Miceli 12 c, 121 h, 468 g, 943 q, 944 d - Micheletti 250 f - Micheli 218 b, 759 e - Michelini 1036 c - Michelonet 677 f, 872 a - Micheloni 562 f - Michieli 163 c, 1248 c - Michini 446 a - Micillo 316 c, 327 g, 1209 d - Micone 782 b - Midici 313 e, Midyley 621 c - Miele 350 e - Migliaccio 315 a - 350 g, 920 b - Migliorini 473 e - Mignani 1194 f - Mignone 110 a - Mignozzi 190 a - 1138 b-c - Migone 420 b - Milanesi 35 f, 62 f, 636 b-c 1220 c - Milani 151 h - Milano 619 d - Milanone 503 b, 1187 a - Milazzo 138 d - Milella 597 d, 1018 d, 1227 a - Milesi 827 b - Milici 1372 a - Milio 555 g - Milizia 957 b - Milleflori 728 a - Millin 52 e, 886 d, 992 d, 1361 e - Millo 476 e-f - Milone 734 b, 1155 a - Mimbelli 159 l, 459 b-c, 460 b, 1160 m, 1164 b, 1217 d - Minelli 247 c, 411 f - Minervini 68 h, 355 n, 521 b, 557 b, 615 a, 744 a - Mingotti 1346 a - Minicapelli 294 c - Minighetti 1295 c - Mininni 749 b-c - Ministero Agricoltura, industria e commercio 799 c, 851 a - Esteri 568 a, 735 d, 756 d - Finanze V. *Finanze* - Grazia e giustizia 92 d, 971 g - Guerra 155 i, 201 b, 275 c, 583 a, 696 d, 917 a-b - Interno 25 e, 127 e, 200 c, 237 e, 238 d-e, 241 f, 265 d, 267 b, 473 f, 475 f, 476 a, 524 c, 703 d-e, 726 g, 728 d-e-f, 737 a, 739 e, 740 f, 741 c, 845 c, 902 c, 903 b, 905 a, 907 b, 1154 f, 1211 c-d, 1241 f - Lavori pubblici 15 e, 23 a, 30 c, 49 g, 51 h, 129 a, 158 b, 199 h, 274 b, 580 a, 582 a, 584 d, 586 e, 589 b, 650 a-b, 666 c, 726 f, 728 d-e, 737 a-c-d, 757 a, 762 b, 915 a-b, 916 a, 917 d, 918 b-c, 1010 c, 1023 e, 1124 f, 1265 b, 1266 a - Marina 918 a - Pubblica istruzione 735 f, 738 a, 798 a, 799 e-f, 800 a, 828 a-d-e, 1161 l - Tesoro 279 a 666 b, 756 c, 798 c - V. *Finanze* - Minniti 73 c - Minutolo 1110 e - Minzoni 166 e - Mioli 1024 a - Mion 1066 d - Miotti 1259 d, 1303 f - Miozzi 428 a - Mira 132 a, 619 d, 940 e - Miraglia 614 d, 738 a - Miraglino 333 e - Miragoli 615 c - Miranda 1139 b - Miro 1120 c - Mirocco 436 b - Miscione 1293 a - Missaglia 34 g, 1171 m - Missana 552 e, 1284 d.

Mobili 39 a, 225 b - Moccia 1239 b - Mocenni

Digitized by Google

932 d - Modica 496 b, 564 c, 657 g - Modini 1192 d - Modugno 379 c, 1371 e - Moffa 253 c, 1345 b - Mogli 1131 b - Moglia 186 g - Mogliotti 1290 b - - Moise 871 l - Mojon 641 c, 642 a - Molina 91 a-b - Molinari 771 f, 788 a, 835 b, 955 e - Molinarolo 1093 c - Molino 759 d - Moliterno 1023 d - Mollara 1349 c - Moller 326 d - Mombellardo 93 f - Mombello 461 a - Monacelli 162 d - Monaco 298 a, 713 g, 719 e, 790 a, 882 c, 981 c, 1079 a, 1093 a - Mondelli 1238 f - Mondini 558 d - Mongiò 1198 d - Monigliano 615 d - Monnet 808 b - Monroy 1239 a - Monsignani 411 d, 785 f, 802 a, 1366 b - Montanari 542 c, 693 e, 712 c, 717 e, 881 g, 951 a, 1057 b, 1091 d, 1333 e - Montani 336 h - Monte alunni a Brindisi 586 d, 1048 a - Monteflore 108 c - Monte granatico di Lanusei 858 a - Monteleone 548 e - Montellera 204 d - Monte maritaggio Castellano 905 a, 907 b - Monte Pietà di Genova 316 b, 859 a - Monte Pio di Milano 1158 c - Montesanto 721 e - Montesarchio 853 c - Monteverde 1009 f - Monti 27 d, 65 f, 95 g, 105 e, 326 d, 327 a, 414 a, 853 b, 1123 b, 1249 a - Monticelli 157 e, 824 b-c, 830 e - Montini 905 b - Montuori 547 e - Monzani 367 b - Monzino 609 f, 613 f, 617 b-c, 626 d - Moraglia 43 h, 538 d - Morales 852 g - Morandi 74 b, 963 f - Morandini 205 b - Morano 328 a, 701 c - Morasco 1326 f - Morassuti 685 e - Morelli 58 e, 424 b, 492 a, 689 d, 794 b, 881 e, 883 c, 940 f, 989 h, 1122 b - Morellini 472 h - Morello 635 a - Morena 70 f - Moretti 979 h, 1205 c, 1233 l, 1344 b - Moreschi 265 b - Moretti 299 i, 346 a, 425 a, 713 a, 714 g, 721 a - Morgante 552 d, 712 a - Moricca 1327 e, 1328 i - Morini 94 d, 1234 b - Morino 133 c, 1177 c - Moriondo 1125 b - Morisani 516 c - Morisetti 405 b - Morleo 820 g - Moro 1347 d, 1370 c - Moroder 844 c - Morogno 486 f - Morolin 779 c, 125 b, 447 d, 451 b, 553 d - Moroni 460 e, 552 d, 563 e 1014 f - Morosini 291 e, 785 a, 1161 a - Morrica 443 d - Morrorchi 760 b - Mortillaro 1315 b - Mortola 156 h, 868 d - Mosca 1315 d, 1371 b - Moscatelli 470 e, 487 b - Moscati 195 a, 1113 c - Moschini 156 a, 159 a, 705 e 1280 d - Moschitello 167 g, 230 f - Mosconi 314 b, 780 e, 1007 a - Mosses 137 g - Motisi 1246 c - Mottino 186 a.

Mucciaccia 217 c - Mucci 541 d, 1351 c - Mudanò 350 b - Mugnier 626 c - Muller 585 f-g - Multedo 1318 c - Munari 17 e, 268 a - Munasi 17 e, 268 a, 919 c - Muratori 336 i - Murgia 368 a, 376 f, 1240 d - Murtas 890 f - Musante 1378 f - Musati 794 d - Muscas 838 b - Musci 319 f - Musella 54 e, 243 c, 1358 b - Musotto 716 c - Musso 457 c, 832 b, 1249 c - Musumeci 621 d - Muti 498 e, 630 a, 804 d, 1287 e - Mutti 567 f - Mutua Rinnovazione 1229 a - Muzza 707 a - Muzzu 709 d,

N

N. 494 b, 555 c, 577 d, 658 a, 668 c-d, 671 e, 810 e, 871 h, 874 f, 1058 c.

Nacci 335 d, 346 b - Naddeo 229 b - Nalli 492 c - Nani 786 c, 926 f - Napoletano 1023 d - Napoli 410 b, 1283 d - Napolitano 1246 d - Nardella 1376 b - Nardi 347 b, 427 f - Nardini 522 f - Nardone 1078 d - Narducci 1154 b, 1285 d - Narici 789 f - Narizzano 155 p, 159 b, 1160 l - 1177 b - Narratore 1279 b - Nasi 761 a - Naso 1202 b - Nastro 173 a - Natale 246 a, 459 d, 1092 d - Nataluzzi 990 e - Natili 1085 b - Nattero 942 a - Nova 937 c - Navigazione generale 188 e, 222 a, 607 d - Nayor 294 f - Nazziconi 1196 d.

Neci 218 f - Negri 48 e, 216 e, 524 a, 1015 c, 1095 b, 1166 b, 1212 c, 1284 a - Negrini 692 a - Negrisoli 761 b - Negro 108 a, 343 c, 627 d, 1319 a - Negrotti 256 d, 1008 b, 1169 d - Negrotto 1183 a, 1225 d - Nelson 59 f - Nembo 971 d - Nencini 692 f - Neri 442 c, 1151 a - Nerici 376 d-e - Nervi 526 b - Nesi 53 b - Nespolo 69 i - Neville 219 a, 916 b-c - 1123 d.

Niccoli 957 c - Niceforo 888 b - Nicoletti 35 d - Nicoli 852 a - Nicolini 447 b, 1009 g - Nicolesi 675 c, 700 d - Nicoloso 37 h, 403 b, 561 a - Nicosia 43 b, 359 b, 1023 g - Nicotra 1031 a - Nida 72 c - Niedda 881 f, 1167 b - Niethammer 603 d - Nigra 764 c - Nigro 26 c - Nimis 314 e, 512 b - Nini 523 e, Niola 806 b - Nisi 985 a - Nivolo 46 d.

Nobile 1264 a - Nobili 418 a, 834 d, 1359 g - Nobilioni 318 b-c - Nocentini 381 e, 929 e - Nocera 770 c - Noè 1346 c - Noli 87 d - Nomia 261 a - Nonnoi 531 e - Nora 38 f, 1062 a - Norante 393 b, 815 c - Normand 36 h - Norsa 959 d - Nosengo 1042 h - Nota bartolo 298 l, 897 b, 944 b, 1042 d, 1129 a - Notari 984 f - Notarianni 128 d - Notaris 1042 b - Novara 334 l, 1357 c - Novelli 840 c, 845 b - Novielli 723 f, 1128 g.

Nurra 68 o - Nuzzo 813 c.

O

Oblieght 373 b, 1068 a.

Occelli 1208 c.

Oddenino 188 d, 536 a - Oddi 990 g, 1258 d - Oddo 495 e - Odescalchi 726 c-d, 735 b - Odetti 198 c, 985 b.

Oggero 357 a - Oggioni 378 f - Ogliani 1108 f - Olita 171 i, 1331 a - Oliva 187 b, 209 g, 450 b, 1270 b, 1338 e - Olivari 681 c, 779 a, 1088 g, 1157 c - Oliveri 1246 c - Olivetti 432 a, 1365 e - Olivieri 214 f, 642 c-d, 643 a, 684 b, 1011 a, 1169 f, 1351 b - Olmi 1310 a.

Oneto 104 c, 874 d.

Opere parrocchiale di Ongina 1014 a - parrocchiale di S. Alessandro 924 a - pia Borsarelli 905 d - Carmine di Modugno 1046 f - Cottolengo 1194 b - Preziotti 732 d - Purgatorio di Bitonto 818 d - San Paolo 319 a - V. *Capitolo, Chiesa, Congregazione di carità* - Operti 150 a, 544 e.

Digitized by Google

Ordazzi 708 a - Ordine gerosolimitano dei cavalieri di Malta 956 h, 970 a, 1125 d, 1295 e - Orefici 632 d - Oreglia 326 c, 1330 h - Orezzi 488 f - Orfanotrofio Militare 51 b - SS. Annunziata 1281 a - Origgi 60 e, 933 d - Origlia 1311 b - Origo 824 d - Orlandi 212 e 216 b, 860 b - Orlando 228 c, 334 i, 438 e, 864 c, 891 c, 1349 b - Orsi 79 i, 315 b, 900 d, 1172 h, 1356 d, Orsini 62 b, 197 e, 328 c, 348 e - Ortale 563 d - Orte 369 c - Ortis 637 e - Ortolani 1310 d - Ortu 70 a-g - Orvieto 459 a, 460 a.

Oscar Bech 45 d, 60 d, 1110 b - Osmo 775 a - Ospedale di Bergamo 1168 a - di Casale 727 a - di Cautri 425 e, 970 d - Celesia di Rivarolo Ligure 911 e - di Palermo 505 b - di Pavia 974 c - di Treviso 1255 a - di Venezia 416 c. 765 c, 1254 b, 1256 a - di Vicenza 1254c - V. *Manicomio* - Oss Massarana 276 e, 1360 d - Ossola 786 c - Osti 54 a.

Otlet 32 c - Ottani 192 a - Ottavi 324 d - Ottaviano 197 a - Ottino 344 a, 352 a, 873 f - Ottolenghi 196 b, 546 a 700 d.

Oulmann 608 b.

P

P. 874 b.

Paccagnino 372 d, 1166 a - Pace 404 c, 956 f - Pacella 1033 e - Paci 894 e - Pacieri 262 b - Pacifico 1166 d - Pacini 159 m, 609 c, 677 e, 692 e, 1026 g - Padova 117 c - Padovan 1061 d - Padroni 1130 d - Padula 285 a - Pagani 473 g - Paganin 954 b - Paganini 46 b, 195 e, 314 a, 786 b, 986 f, 1367 a - Pagano 1364 e - Paganone 1363 d - Paganotti 73 l - Paggi 187 e, 290 e, 410 d, 416 b, 721 f, 722 a, 1005 f, 1174 a, 1291 a - Pagliano 547 a - Pagliaro 1200 a - Paglincoli 805 a - Pagnani 1166 e-f - Palafati 727 d - Palanca 46 c, 632 c - Palazzi 67 i-l, 354 g, 355 c - Palazzoli 360 b - Palazzone 664 c, 841 b-c - Palermo 1238 a - Palitto 1283 a - Palizzolo 497 d - Pallavicino 217 d, 546 b, 793 b-d, 1046 b, 1114 c - Pallotta 416 e - Palmieri 161 e, 221 b, 558 c, 687 d, 1002 a - Palmisani a 529 - Palumbo 15 d, 935 b - Pancaldi 64 f - Pandolfi 534 b, 1021 c, 1308 c - Panetta 618 d, 1001 a - Pannizzo 43 a - Pannullo 149 g - Pansarasa 624 d - Pansera 920 d, 1163 d - Pansia 637 c - Pantaleo 148 c, 1131 a - Pantalone 684 b - Pantano 495 c - Panza 1031 f - Panzani 179 d - Panzella 487 d - Panzeri 147 a, 148 f, 724 d - Panzia 172 c - Paoletti 583 a, 682 a, 826 b - Paolicelli 614 b - Paolillo 323 d, 1361 d - Paolini 408 c, 1311 d - Paolucci 1177 d, Papa 303 b, 716 d, 776 b, 893 e - Papadopoli 957 a - Papale 212 b - Papalini 95 e - Paparosso 1349 e - Papardo 43 i, 1075 a - Papasidero 328 a - Papetti 113 a - Papini 807 c, 1140 a - Papis 602 d - Pappalardo 71 b, 91, e, 147 d, 922 g, 1020 a, 1285 e - Pappaleo 571 d - Pappalepore 597 d, 609 e, 1018 d, 1222 a - Pappalos 864 b - Paracchini 461 c - Parato 1225 b - Paravagna 1120 g - Pardocchi 93 e - Parenti 17 d, 893 b, 919 f - Paris 1192 a - Parisi 542 e, 634 d, 927 a - Parisio 663 b - Parlati 515 e - Perincioli 450 d - Parodi 41 b, 256 e, 580 c - 1008 b, 1026 e - Paronzini 231 a - Parpaglioni 1216 f - Parpinelli 123 a, 623 c - Parravicini 36 d, 484 a - Parrini 541 a, 724 c, 932 c, 1289 e - Parrocchia di Petroia 285 b-c - di Salaparata 732 b - di San Nicola in Rotta 938 d - di Santa Croce in Torre del Greco 154 e, 937 e - SS. Pateniane di Pesaro 511 e - V. *Chiesa, Fabbriceria* - Partini 668 e - Parziale 850 e - Pascali 427 e - Pascazio 974 b, 1022 d - Pasciutti 379 d, 1324 g - Pasino 707 e, 1245 g - Pasitano 613 e - Pasquali 45 i, 957 d, 968 c - Pasqualino 1144 e - Passalacqua 425 g, 933 h, 1276 g - Passanisi 1164 a - Passarello 499 c - Passarino 941 e, 1164 c - Passera 765 b, 920 a - Passerini 478 d, 560 e - Passigli 1183 b, 1184 d - Pasteris 1035 f - Pastine 819 e, 960 f - Pastore 117 a-d, 600 b - Pastorelli 1344 a - Pastori 1133 a, 1217 a - Pastorino 1017 a - Patamia 175 a, 281 b-c, 377 a, 382 d, 495 d, 498 a, 824 e, 1133 g, 1324 f - Patani 1361 f - Patanno 443 e - Paterni 488 a - Paternò 154 f, 1084 c, 1115 f - Paternostro 1290 d - Patetta 783 a, 1022 b - Patriarca di Venezia 158 d - Patrico 976 f - Patrizzi 256 c, 309 g - Patrone 793 b-d, 1294 e - Patroni 60 h - Patrucco 475 c, 481 b, 482 d, 483 d - Patruno 614 b, 880 b - Patti 141 b, 445 b - Pattoni 484 f - Patumi 498 c - Pavan 40 c, 155 d, 258 c, 699 c, 1091 a - Pavesi 164 f, 553 c, 643 c, 644 a, 1222 f, 1284 e - Pavia 54 e, 108 b - Pavoncelli 882 b, 1278 c, 1285 a.

Peagono 1095 f - Pecchioli 541 c - Pecile 708 e - Pecoraro 116 g - Pecorini 411 e, 831 a - Pecunia 604 d, 622 g - Pedetti 452 g - Pedinelli 1371 a - Pedretti 327 h, 1128 c - Pedrinelli 1240 c - Pedroni 925 f, 1140 e, 1141 c - Pedrotti 34 a, 219 e - Peduzzi 1357 d - Pegazzaro 87 c - Pegna 920 e, 1130 e - Peirano 559 c - Pelacani 70 h - Pelaggi 1367 f - Pelazza 1134 b - Pelella 1074 c - Peli 475 e - Pellecchia 284 c, 437 a, 970 f, 1048 c, 1368 b - Pellegatti 473 f - Pellegrini 1019 e, 1298 b - Pellegrino 193 g, 355 f, 356 d, 1084 c - Pellicano 16 b, 480 a, 487 e - Pellisari 384 e, 776 d, 1326 c - Pellissone 1234 a - Pellizza 689 c - Pellò 326 a - Pelloni 425 f, 683 e, 748 d - Pelosi 348 c-d, 844 c - Peluso 808 a - Penati 158 f - Penchienati 457 a, 538 f, 567 b - Penco 23 b, 596 c, 605 e, 866 a - Pende 561 e - Pendola 965 e - Penna 253 f, 470 b, 471 d, 624 e, 660 d, 751 a-b, 768 g, 994 c, 1089 d - Pennacchio 1024 g - Pennella 88 b - Pennelli 434 g, 1147 d, 1287 d - Pennisi 452 d, 535 f - Penolazzi 1116 d - Penso 962 c - Pepe 507 d, 660 d - Peracchino 1205 b - Perardi 119 a, 120 b - Perazzi 559 e -

Digitized by Google

Perazzola 474 d - Perchinunno 449 e, f - Perego 51 g - Perelli 183 b, 818 a, 930 c, 1088 f - Perfetto 967 b - Perincioli 460 d - Perini 1031 b - Periotti 1061 a - Perissutti 304 c, 529 c - Perna 821 b - Pernice 1001 e - Pernici 807 c, Peroni 1168 f, 1362 e - Perotti 123 f - Perotto 991 d - Perrelli 1287 a - Perri 18 f - Perrino 433 c - Perrone 595 e, 606 b, 810 b, 1137 e - Perrotta 58 b, 553 f, 728 d, 988 c - Perrotti 757 a - Perrucchione 234 h, 298 f, 720 b, 722 g-h - Perscibolli 352 f - Persichetti 131 d - Persone 1011 f - Pertoldeo 417 a, 707 g - Perugi 171 a - Perugia 1176 b - Pes 692 d - Pesante 310 e - Pesavento 1208 f - Pesce 1329 h - Pesci 256 g - Pesciatini 1137 c - Pescio 1348 g - Pesco 209 g - Pessogno 154 b - Pestrichella 691 a - Petainario 478 e - Petilli 1287 a - Petillo 853 g - Petracchi 66 a - Petragnani 1168 e, 1186 f - Petragorani 559 b - Petralia 1172 g - Petrania 219 b - Petraniani 1188 f - Petrei 173 m, 226 d, 382 c - Petrelli 351 f-g, 813 c, 1029 b - Petrillo 260 d - Petrina 231 f, 460 f, 700 g, 722 d, 980 a - Petrini 915 c - 1264 f - Petroni 409 a - Petroni 598 b - Petrosemolo 140 d, 716 i, 948 e - Petrucci 844 a - Petrunti 841 a - Petrusio 535 g - Petta 884 b - Petti 1052 c - Pettinari 368 i - Peyran 96 d - Pez 1020 g - Pezzana 444 f - Pezzolla 504 a.

Pia casa ricovero di Este 1252 d - Piacquadio 1273 d - Piaggio 320 d, 1359 d, 1364 f - Piana 67 d, 342 b, 349 d, 350 d - Piantino 110 d - Piasenti 932 e, 1018 e, 1169 b - Piatti 915 b - Pia unione anime del purgatorio di Ferrara 183 a, 203 e, 825 a - Piazza 185 c - Piazzola 46 b - Picasso 131 a, 1221 e - Piccato 363 d, 364 a - Piccicacco 856 a - Piccinini 1030 c - Piccione 1026 d - Piccioni 361 c - Piccirilli 228 d, 1078 d - Piccirillo 554 h - Piccolo 1041 d - Piccon 1198 c - Picerno 423 e, 436 c - Pichi 472 d - Picone 1233 g - Pieracci 747 d - Pieraccioli 53 b - Pierallini 14 c - Pierano 782 d - Pieri 295 a - Pietrangeli 1166 d - Pietruti 660 b - Pifferi 178 b, 185 e - Pigazzi 972 a - Pighi 488 c - Pigliacelli 566 a - Pigliafreddo 190 d - Pignata 596 b - Pignocco 879 b - Pigoni 1291 a - Pilarome 248 c - Pili 92 h, 95 f, 655 g - Pilla 1273 d - Pilo 1286 e - Pinelli 156 d, 1235 c, 1317 d - Pinkerte 1182 a - Pinna 175 d, 551 c, 709 a, 1132 a - Pino 403 c - Pintabona 476 l - Pinto 381 a, 1361 b - Pintorno 1076 e - Pintus 162 h - Piolatto 1030 a - Pioli 212 c - Piombo 793 c - Pio istituto S. Casa di Loreto 1198 b - Pio monte della misericordia di Napoli 911 a - Pior 784 a - Piotilli 408 d - Piraccini 385 b - Pirandello 152 c, 338 b-c, 765 a - Pirma 453 d, 1133 f - Pirocco 361 e, 415 e - Piroddi 487 a, 739 d - Pirofalo 269 e, 478 c - Pironti 165 a, 1280 c - Pirrotta 700 c - Pisa 812 b - Pisani 334 a, 848 a, 1080 b, 1329 a - Pisanu 693 d - Pisco 901 b - Piscopo 1245 i - Pisicchio 250 a - Pisilani 754 a - Pisoni 288 e, 711 a - Pistritto 1326 d - Piterà 1349 f - Piticcio 878 b, 1200 b - Pitoni 409 a, 854 c - Pittaluga 286 b, 445 a, 451 d, 551 d, 559 d, 561 d, 747 c, 1015 e - Pittiami 429 d - Pittioni 510 c - Pittoni 974 a - Piuma 499 f, 1130 b - Piva 82 c, 166 c, 1344 e - Pivia 1370 f - Pizzamiglio 1332 b - Pizzardi 221 f, 313 h, 784 h - Pizzi 19 a - Pizzo 588 d - Pizzolato 537 c - Pizzoli 1090 f - Pizzorno 42 b.

Placidi 1141 a - Plaia 901 a - Platania 37 a, 58 b, 988 c - Plumeri 423 a.

Pocaterra 515 c, 519 d-e - Pocherro 605 c - Podestà 249 b, 1157 d - Poggi 1111, b, 1115 b - Poggioli 52 d, 595 c, 612 c, 621 e, 622 a, 812 d - Pogliani 189 c, 1173 e - Polella 1247 c - Polica 136 g - Policastro 356 a - Policini 1281 a - Politano 45 c - Polizzi 38 g, 712 e, 874 a, 878 e - Pollastro 876 d, 955 c - Pollini 357 a - Polo 61 e, 75 g, 118 b, 1009 f, 1031 e, 1161 g - Poma 855 b, 1284 f - Pomante 1006 b - Pompei 705 g - Pompini 57 b - Pomponio 766 a - Pongelli 597 b, 1226 a - Ponsiglioni 303 c - Ponsone 447 c, 460 e - Pontani 709 c - Pontano 1077 d, 1303 b - Ponti 872 b-c - Ponticelli 152 f - Pontremoli 280 e, 374 b, 607 c, 1230 a - Ponzio 691 h - Ponzone 604 a-b - Porcellati 426 c, 1132 d, 1134 a - Porchia 300 e, 980 m, 981 a - Porcu Gina 1009 a - Porfizio 249 a - Porretti 291 a - Porru 696 a - Porta 139 e, 1090 c, 1137 g, 1212 c - Positano 121 f, 299 c, 300 a, 721 d - Pozza 467 d - Pozzati 38 c - Pozzato 1096 a - Pozzi 257 b, 1305 c - Pozzonelli 82 b.

Pradelli 585 e - Prassone 344 g - Prati 691 d - Prato 186 e - Pratoflorito 1094 d - Prayer 1147 c - Preatoni 861 d - Prebenda di S. Felice e S. Fortunato 957 g, 983 d - Preda 136 c, 138 b - Prefetto di Alessandria 1211 e - di Bari 371 c - di Caltanissetta 1193 c - di Campobasso 845 b - di Caserta 16 c, 1136 b, 1150 g - di Catania 259 b, 490 d, 1094 c - di Cosenza 485 d, 1136 c - di Cuneo 267 a, 370 e - di Firenze 143 a, 961 f - di Foggia 729 e, 735 e - di Genova 266 a, 740 b - di Messina 371 a, 527 a - di Napoli 730 c - di Padova 219 a - di Palermo 484 c, 730 e, di Parma 730 f - di Pesaro 741 b - di Reggio Calabria 485 c, 515 b - di Roma 730 b - di Salerno 124 d - di Siracusa 581 a - di Teramo 915 c, 1264 f - di Torino 638 d, 728 b - di Verona 237 g, 966 f - V. *Comune, Consiglio comunale, Deputazione provinciale, Giunta provinciale, Provincia* - Presti 79 b - Prestigiovanni 1222 d - Prete 70 b, 773 b, 990 f, 1050 c - Preve 607 c - Previtali 160 g - Pryce Tomacelli 362 e - Priami 1322 i - Primus 962 f - Princivalle 627 a - Prioli 1199 b - Procaci 805 d - Procenzana 1059 a - Procida 700 b, 701 a - Profumo 1030 e, 1217 b - Proietti 838 a, 1052 e - Prola 291 d, 292 d, 1168 c, 1316 d - Properzi 890 e, 1172 d - Prosperi 685 b - Proto 365 d - Protto 1606 i - Provasi 723 d - Provincia di Belluno 25 b - di Bologna 1040 d, 1137 b - di Brescia 1255 d - di

Digitized by Google

Campobasso 369 a - di Capitanata 1040 f - di Caserta 90 b - di Catanzaro 274 e - di Como 199 h, 650 b - di Cosenza 1264 e - di Cuneo 986 c, 1255 c - di Mantova 649 g - di Modena 1255 e - di Novara 51 f, 416 c, 1038 b, 1254 a, 1256 a - di Pavia 726 f, 918 c - di Porto Maurizio 149 h, 156 g - di Reggio Calabria 666 b - di Rovigo 540 c, 564 a - di Sassari 914 a - di Torino 1253 d, 1255 c - di Treviso 51 f, 1255 b - di Venezia 51 f - V. *Comune*, *Consiglio comunale*, *Deputazione provinciale*, *Giunta provinciale*, *Prefetto* — Provvisionato 435 a. Prusso 686 c.

Pubblicola Santa Croce 1093 d, 1124 b - Pucci 164 d, 659 g, 1216 b - Puccini 212 c - Puccio 103 a - Pugliese 181 b, 223 b, 563 d, 1018 c - 163 b, 656 b - Pugliotti Puglisi 169 d, 321 d - Pugni 219 c, 1100 d, 1302 h - Pulcini 807 b - Pulle 1030 c, 1034 c - Pulsoni 681 b - Pulvino 927 g - Pulvirenti 1291 b - Puntarello 1322 l - Puppa 1140 f - Pusterla 472 c - Putifigari 307 a - Putrich 368 a.

Q

Quadrano 1146 b - Quaglia 355 e, 883 a, 941 a - Qualizza 221 f - Quaradeghini 444 c - Quartana 76 a, 427 b - Queirolo 1191 d - Quintieri 37 b, 548 b - Quinto 148 c, 897 g - Quirci 1208 b - Quirici 31 d, 210 a, 255 h.

R

Raballo 608 a - Rabbi 1034 f - Racchi 871 g - Racchiusa 43 b, 312 d, 391 c - Radin 281 g - Raffa 365 d, 956 b - Raffaelli 741 b, 1314 d - Raffetto 1191 d - Raffo 36 b, 186 e, 1229 a - Raffoni 213 e - Ragazzi 134 f - Ragazzoni 195 c - Raggi 333 f - Raggio 216 d, 619 a, 1015 e - Ragnoli 963 d, 1050 d - Ragone 345 f - Ragoti 226 b - Raja 546 c - Raimondi 252 f, 431 e, 560 d - Raimondo 1248 f, 1376 a - Raina 560 c, 706 b - Rainusso 266 a - Raisini 14 b - Ramagli 204 e - Rambaldini 227 c - Ramei 569 c - Ramella 32 b, 453 f, 1309 a, 1313 b-c - Ramina 313 f - Ramirez 180 a - Ramoino 43 h - Ramone 1028 d - Ramorino 1144 b - Rampi 473 a - Ramponi 277 a, 1292 f - Ramusino 1380 b - Ranaletta 232 b, Ranalli 687 f - Randanini 952 a - Randelli 188 a - Randisi 852 d - Rangei 121 i - Ranieri 1052 g, 1097 b - Ransini 312 b - Rapallo 256 d - Rapelli 335 g, 381 h - Rapetti 468 b, 1076 a, 1175 b-c - Rapisarda 65 e, 919 b - Rapil 899 c - Rapisarda 65 e, 919 b - Rappini 1375 a - Rapussi 1236 a - Raschia 824 d - Raselli 1027 d - Rasero 345 h - Rasia 959 e - Rassolini 1000 d - Rastelli 846 c - Ratti 860 a - Ratto 216 d, 876 b - Ravana 1117 c - Ravanelli 226 b, 768 f - Ravenna 828 e - Ravero 444 b - Razeto 156 h, 839 e, 1251 d - Razzaboni 120 d - Razzetti 56 b - Razzoli 56 b.

Re 11 a, 768 m, 904 c, 1020 d, 1342 g - Reale 94 e - Reami 1343 d - Rebasti 630 c - Rebecchi 582 a, 666 c - Rebora 34 c, 203 b, 215 a, 625 c - Recchi 466 a - Recupero 557 d, 614 d - Reda 1225 b - Redaelli 149 e, 335 f, 349 g, 351 d - Regal 403 d - Regaldo 683 c - Regalin 845 d - Regattieri 447 f, 595 d - Reggiamini 479 d - Reghitto 505 a, 792 d - Regis 411 a - Registro di Cefalù 1061 e - Regna 626 b - Reina 541 g, 832 a - Reitano 215 c - Renaldo 344 f - Renaut 152 d - Renna 478 f, 488 b, 749 b-c, 972 g - Renzi 631 a - Repetto 209 a, 834 e, 867 c, 1360 a - Repossi 602 d - Rescio 915 e - Restagno 1234 b - Restelli 1031 c - Restifo 486 a - Restivo 1352 f - Revedis 1027 d - Revelli 214 f, 462 b, 642 c-d, 643 a - Revertera 878 d - Reyer 1209 c - Rezzara 576 f, 926 e, 1024 a, 1147 f, 1171 g.

Ricca 311 e, 516 d - Riccardi 181 e, 768 m, 1020 d - Ricchiardo 211 b - Ricchiuto 771 b - Ricci 46 f, 222 e, 451 h, 456 f, 508 c, 882 g, 1106 c, 1124 e, 1130 d, 1260 c, 1300 c - Ricciardi 463 c, 603 a, 633 d, 661 d, 748 e, 794 c, 1045 c, 1158 d, 1292 a - Riccio 169 c, 229 e, 553 b - Riccioni 207 b - Riccitelli 136 e, 137 b, 190 c - Ricco 159 n, 271 c - Ricevitore di Castroreale 557 c - di Catanzaro 517 c - di Comiso 494 a, 574 b - del Lotto di Gattinara 826 b - di Mignano 145 a - di Reggio 522 b - Richetta 716 f - Ricolfi 1248 f - Ricordi 390 a - Ricotta 485 a - Ricotti 587 a - Ricovero di Mendicità di Livorno 1252 c - Riedinger 1000 a - Rigazzi 352 i - Riggio 134 a - Righi 1084 a, 1245 a - Righini 1158 f, 1369 a - Rigillo 88 b - Rigoli 384 c, 637 f - Rigone 341 f - Rimi 85 g, 257 e - Rinaldi 425 h, 1120 f - Rinaldo 344 h - Rinando 57 a, 162 e - Rinone 1362 f - Ripa 1033 c - Ripamonti 1132 b - Rippa 628 a, 894 b - Rischia 493 i - Risso 51 i, 229 f, 1154 a, 1318 c - Ritiro di Mondragone 911 a - Riva 53 a, 1221 d - Rivara 367 e, 1226 c, 1231 b - Rivelli 463 e, 1144 f - Rizzo 94 c, 338 d, 461 c, 710 g, 763 e, 776 h, 1063 b, 1064 a, 1161 b - Rizzoli 200 b, 770 g, Rizzonelli 971 e - Rizzotti 656 a, 1087 h, 1238 g - Rizzuto 577 c.

Roagna 1085 c - Roattino 232 e, 979 i - Robbiasi 679 c - Robecchi 1085 d - Roberti 502 b, 834 d, 1024 g - Roberto 1073 c - Robutti 112 c - Rocca 127 g, 174 c, 180 b, 215 d, 289 f, 293 a, 304 e, 362 b, 530 a, 1264 a, 1338 d - Rocchiccioli 172 h, 1240 b - Rocci 958 c - Rocco 364 c, 446 b, 1104 d - Rodano 1310 d - Rodellone 188 d, 536 a, 1181 f - Rodriguez 141 b - Roggeri 1334 e - Roggero 231 g, 298 c, 784 c, 893 f, 1205 a, 1323 g - Rogler 685 c - Roia 1095 a - Rolando 59 d, 536 f, 1336 b - Rolfo 364 a, 1362 c - Rolleri 556 a - Rollero 998 b - Rolli 146 e - Roma 173 l - Romagnoli 1365 f - Romanelli 57 i, 520 b, 788 g - Romani 1237 f - Romano 121 e, 140 b, 257 a, 423 h, 689 g, 957 g, 958 c, 972 b, 1208 a, 1325 h - Romanzini 1209 b - Romei 1187 e - Romeo 75 h, 693 c, 1185

Digitized by Google

a, 1189 e, 1348 d - Romita 474 c, 882 c - Romito 792 c - Roncallo 1095 f, 1130 e - Ronchi 71 e, 160 f - Ronco 269 b, 462 c, 473 c - Rondolino 539 c, 1284 c - Rondolone 27 b - Ronzoni 690 f - Ropallino 457 d - Ropolo 74 c, 784 b, 1240 f - Rosacuta 26 e - Rosada 90 c - Rosario 233 f - Rosati 82 b, 1344 h - Rosazza 153 f, 814 d, 931 c, 1175 d, 1179 b - Roscetto 78 e, 849 c - Rosciano 1264 d - Rosè 1188 c, 1216 b - Roselli 502 c - Rosetti 117 f, 193 f - Rosina 158 e - Rosito 322 f, 963 b - Rosolino 1104 c - Rospigliosi 820 a - Rossari 226 a, 315 f, 776 e, 1341 e, 1342 a - Roselli 852 b - Rosset 281 e - Rossetti 341 g, 356 b, 523 c - Rossi 34 b, 37 d, 50 f, 57 a, 80 d, 209 c, 285 b-c, 366 e, 420 a, 497 e, 529 e, 562 c, 581 c, 588 a, 608 c, 663 a, 686 a, 1064 b, 1096 e, 1133 e, 1161 a, 1171 b, 1204 b - Rossini 348 c, 450 a - Rosso 55 e, 119 c, 428 c - Rossou 1198 c, 1199 d - Rossoni 227 a, 229 f - Roti 677 d - Rotoli 197 c, 288 b, 337 d-h, 348 a, 1162 e - Rotolini 463 b, 789 g, 941 b - Rotondi 558 b - Rotta 148 h - Rousetti 22 a - Rouse Thenot 91 a-b, 149 f, 831 c - Rovati 567 f - Roveda 847 b - Roveglia 546 d - Rovighi 275 b - Rozio 255 a, 1349 i - Rozza 848 b.

Rubutto 941 e, 1164 c - Rubeo 663 b, 707 f. 817 d - Ruberto 548 a, 685 d - Rubini 780 a - Rubino 298 i, 311 a, 314 c - Rucci 1032 a - Rudi 78 c - Ruffoni 1093 e - Ruggeri 216 e, 342 d-f, 1205 f - Ruggero 492 a, 541 d - Ruggieri 350 a - Ruggiero 1076 d - Ruocco 1047 a - Rusca 553 g - Rusconi 68 d, 1142 c - Ruspoli 96 d - Russi 1222 e - Russino 953 e - Russo 163 g, 207 a, 208 b, 233 g, 351 c, 576 d, 972 d, 1238 b - Rustici 1334 e - Ruston 325 c - Rusce 225 e.

S

S. 112 d, 875 f-g, 1088 e.

Sabatelli 47 b, 820 e - Sabatini 44 c, 168 e, 1234 f, 1278 b - Sabatucci 132 b, 701 d-e - Sabietti 158 i, 1156 l - Sabucchi 17 a, 279 b - Saccarello 269 a - Sacchetto 548 e - Sacchi 83 b, 155 n, 773 e, 1091 c, 1337 b - Sacchini 1207 f - Saccogna 333 c - Saccone 598 d, 610 e, 788 a - Sacconi 77 a, 229 c - Sacheri 109 e, 889 a - Sachlische 999 c - Saggio 162 i, 476 b - Sagrada 1199 c - Sagramosa 1070 c - Saitta 875 b - Sala 646 c - Salamone 1144 c - Salemi 27 a - Salerio 754 c - Salerno 894 f - Saliva 1276 e-f - Salomone 571 c, 1157 b - Saltarelli 1034 f - Salusse 1328 h, 1349 d - Salusti 739 f - Salustri 770 b - Saluto 1078 a - Salvadori 1243 f - Salvagagliolo 140 a, 166 d - Salvagno 594 c - Salvai 212 f, 539 c, 1284 c - Salvati 831 b, 1193 c, 1244 h - Salvatici 369 c - Salvatori 448 c - Salvemini 248 f - Salvi 42 a, 82 a, 449 a, 454 d-e, 455 a, 462 h, 480 c, 593 g, 613 d, 739 a, 750 d, 775 a, 1182 b-c - Salviati 178 a - Salvietti 917 e - Salvinelli 953 b - Salvo 497 f - Salzano 663 e, 886 a - Salzedo 347 c - Samaritani 275 b - Samo 336 c - Sandi 573 a - Sandino 985 e - Sandretti 937 a-b - Sandri 62 a - Sandrigo 1315 c - Sandro 37 g, 49 d, 544 g, 1167 a - Sandulli 783 c - Sanfelice 886 a - Sanfilippo 59 f, 542 e, 564 e, 1077 c, 1125 e - Sangro 1047 c - Sanguinetti 187 c, 288 e - Sanguinini 671 a - Sanna 411 b - Sannibale 432 c - Sannicandro 702 a - Sanseverino 579 c - Sansoni 247 c, 411 f - Santa casa incurabili di Napoli 740 a, 957 c - Santacroce 255 c - Santagata 311 e - Santagostino 647 b - Santalfano 499 e, 509 e - Santandrea 634 a, 987 b, Santangelo 90 d, 148 g - Santarelli 260 b - Santarosa 973 b - Santi 1121 c - Santilli 1043 b-d - Santini 52 a, 154 d, 375 a, 535 c, 568 e, 574 d, 651 c, 718 d, 936 a, 1082 a, 1325 h - Santippo 69 d - Santoni 418 c - Santonocito 252 a - Santori 980 n - Santorius 692 b - Santoro 425 g, 503 a, 685 c - Santucci 258 b, 384 f - Santuccio 564 b, 1065 c - Santuccione 1116 b - Santulli 687 e - Saporito 26 b-d, 172 l - Saracco 1289 d - Saracen 535 f - Saracini 799 f - Sardi 449 c, 746 b, 993 b, 1018 f - Sarfatti 1025 a, 1083 c - Sarno 874 g, 1032 c - Sarocco 685 e - Sarotto 627 b, Sarta 174 b, 383 b - Sarteur 552 b - Sarti 1317 a - Sartini 279 b - Sartor 696 f, 695 c, 1365 f - Sartorelli 1192 b, 1195 d - Sartorio 428 b, 623 b - Sassola 1230 a-b - Satta 43 f, 467 c, 517 b, 523 d, 738 d - Saudon 537 c - Sausele 289 a, 1139 a, 1241 f, 1373 a - Savi 572 e - Saviano 139 d, 691 c - Savini 39 h - Savio 204 d, 523 a, 1228 c, 1234 a, 1244 e - Savona 1079 a - Savorgnan 844 a, 1181 e.

Sbarbaro 1034 g - Sbarra 547 e - Sbordoni 676 c - Sbraccia 447 g, 713 d, 1305 e, 1328 e.

Scabello 248 b, 855 c - Scafati 750 e, 791 d, 1122 d, 1288 b - Scaglione 155 g - Scagliotti 433 c - Scala 635 c, 637 b - Scalabrini 902 c - Scalcerle 158 g, 1018 b - Scalera 1201 c - Scaletti 756 d - Scalia 510 a - Scalise 715 d, 717 c - Scamacca 161 h, 1320 a - Scandolin 1118 d, 1165 h - Scandurra 436 d - Scano 35 a - Scarano 249 a - Scarcella 315 d, 1138 e - Scarduzza 693 g - Scarella 22 d - Scarola 65 e, 355 q - Scarpa 1365 a - Scarpellini 261 c, 1376 c - Scarpetta 388 b-c - Scarrone 1094 e - Scassi 784 h - Scassi-Buffa 39 f, 40 d - Scatigio 1030 d - Scerni 863 c, 1083 a - Schenoni 209 e, 222 f, 413 a, 784 e, 1054 c, 1340 c - Schiavo 60 g, 597 e, 601 b, 624 a - Schienalunga 934 a - Schieppati 888 c - Schiera 1149 b - Schiffini 48 d - Schilizzi 387 f - Schinca 1031 d - Schira 819 c - Schirra 709 a - Schloss 568 a - Schimd 155 e, 421 b, 556 d, 942 b, 1160 d - Schubmann 365 c - Sciaccaluga 381 d, 582 b, 1264 b - Sciallero 787 d, 1294 c - Scialpi 1012 f, 1019 f - Sciarra 50 e - Sciortino 1281 b - Scioto 653 a - Scippacencola 138 e - Scirpa 1077 a - Scitta 984 d - Scivittaro 451 a, 705 f - Sclofani 738 c - Sclopis 187 c - Scodellini 651 c - Scognamiglio 925 g - Scola 92 d - Scolari 423 e, 436 c - Scontus 480 f, 737 b - Scopen 944 c -

Digitized by Google

Scoppa 36 f-g - Scoppettuolo 1248 b - Scotti 820 b, 941 c, 1278 a - Scotto 45 l, 76 e, 222 c - Scovazzi 222 e - Scrollavezza 228 e - Scuderi 548 d, 1194 d - Sculati 694 a - Scuri 363 a, 984 c.

Sebastiani 255 d, 699 a, 1335 b-c - Sebastio 1046 d - Secchi 290 a, 675 d - Segafreddo 322 e - Seggiano 547 b - Seggiaro 1292 f - Segneri 39 a - Segramora 453 c - Segre 429 e, 555 h, 1316 c - Seiffert 631 b - Selio 426 d - Sella 281 f, 621 b - Sello 518 b, 519 a - Seminario di Cagliari 288 f - di Milano 293 a - V. *Collegio* - Semino 1310 a - Sempis 623 b - Senzacqua 347 e - Serafini 228 c, 355 p, 616 a, 1247 c - Seralessandri 569 e - Serandrea 68 f, 355 h - Serao 387 f - Serena 1034 h - Seresini 964 b - Sernio 78 d, 84 e, 1049 e - Sernicoli 1113 d, 1114 b - Seronello 700 a - Serpi 427 d, 1027 b, 1169 e - Serpieri 968 f - Serra 50 c, 157 b, 410 a, 843 c, 944 a, 1023 a, 1251 b, 1270 c, 1278 e, 1332 e, 1333 c - Serragli 159 i, 970 e - Servi 708 c - Sessa 1009 d - Sesti 1133 a - Sestili 888 a - Sette 1234 c, 1235 d, 1288 e - Settimi 604 a-b, 782 f, 1143 e, 1357 a - Severi 707 d - Severino 423 b, 1231 c, 1281 e.

Sfara 171 h, 692 c - Sferlazzo 1195 a - Sforza 40 b, 425 b.

Sgorbini 630 c.

Sibon 220 c - Sica 960 d - Siccardi 35 a, 834 c, 887 d - Siccoda 427 e - Siciliani 574 c, 948 d, Signori 581 e, 585 d - Signorile 112[illegible] a - Silenzi 782 f - Sili 493 i - Silingardi 1258 f - Silva 352 d, 747 a - Silvagni 69 f - Silvano 1006 h, 1149 a - Simeon 39 d - Simi 48 f - Simonazzi 796 a - Simone 342 c-d-f, 567 g - Simonelli 350 m - Simoneschi 1095 d - Simonetti 563 f, 803 g - Simoni 261 e, 294 d - Sinardi 687 b - Sindaco V. *Comune* - Sinigaglia 877 e, 1243 g - Siniscalchi 25 d, 1007 d, 1203 d - Siotto 112 b - Sipioni 1305 g - Sirelli 345 e - Sirignano (Principessa di) 217 b, 312 f, 433 a, 1304 a - Sirolli 1138 a - Siro 448 f - Sironi 950 f - Sisilli 563 c - Sismondi 252 c, 574 d, 699 e, 1020 c, 1375 c - Sispondini 563 g - Sisti 560 c, 706 b - Sivori 555 f - Sizza 605 b.

Sobrero 1319 a - Società Acqua pia 583 b, 587 b - Acquedotto Galiera 826 a - Agricola coop. di Castigliole 205 d - anonima condotte acque di Torino 1158 f, 1159 e, 1369 a - anonima coop. Torinese 1103 d - anonima Omnibus 1108 c - Assicurazione Italia 826 a - Assicurazione La Fenice 288 c, 833 f - Assicurazione Mangheim 101 f, 867 d, 1340 c - Assicurazione di Venezia 99 h-i, 101 d, 102 a - V. *Assicurazione* - Astigiana per latterizzî 1211 e - Banca dell'Emilia 1105 c - Bonifiche Ferraresi 148 h, 811 a, 1026 f - Carbonifera Austro Italiana di Monte Promina 1108 d, 1113 e, 1365 e - Chimica di Basilea 998 a - Cirio (anonima esportazione) 91 d, 407 a, 1083 b - Commerciale Alessandria 210 d - Cooperativa S. Nicolò a Pò 1106 b - Danubio 100 a - Dazio di Castigliola 205 d - Dazio di Torino 343 c - Edilizia Italiana 1071 a - editrice libraria Napoletana 108 b - editrice Stjean 389 c - esercenti di Torino 339 e, 341 c, 1115 a - Esquilino in liquidazione 45 g, 1229 c - Farmaceutica di Milano 643 b, 645 b - Ferrovie V. *Ferrovie* - Funicolare Genovese 1067 a - Gaz. di Firenze 32 a, 203 a - Gaz. di Roma 255 d - Gaz. di Torino 32 b - Generale Francese 544 d - Generale Immobiliare 324 a-c, 521 a, 538 a, 596 a, 604 e, 615 c, 616 c, 748 e, 750 e, 812 g - Generale Italiana di Mutua Assistenza 1036 a - Impianti Industriali 1363 b - Italia e Elvezia 101 a, 103 b - Italiana per condotte d'acqua 824 a - Italiana di Costruzioni 554 d, 615 e-f, 616 a - Italiana per la protezione dei fanciulli 1274 d - La Previdente di Montanaro 345 a - La Veloce 535 b, 1068 c - Lombarda Raffineria Zuccari 1334 f - Metallurgica di Piombino 314 a - Molini del Tevere 209 f - Mutua Camogliese 835 a, 869 a - Mutuo Socc. figli dell'Etnea 106 a - di Falerno 106 d - impiegati di Napoli 106 b, 308 d - Società Navigazione generale Italiana 23 b, 1088 g - Opere pubbliche mezzogiorno d'Italia 243 d, 917 c - Risanamento di Napoli 587 e, 588 c-d, 1145 d - Salvataggio in Parigi 939 a - Sant'Eufemia (coop.) 72 d, 344 e, 345 c - Scolastica « *Cesare Arici* » 798 a - Senigalliese 685 b - Sviluppo e industrie in Francia 1110 a, 1302 f - Teatro Nazionale 221 e - Tiro a segno di Genova 582 c - Tramvie di Bergamo 1300 b - Tramvie di Brescia 1109 a - Tramvie Milano 1300 b - Tramvie Napoletane 1112 b, 1297 a - V. *Ferrovie* - Unione di Parigi 779 d - Veneta 920 c - Veneta imprese e costruzioni 132 c, 1220 b - Veneta di navigaz. Lagunare 1075 b - Sodani 1156 b - Sodini 996 a-b - Sodori 660 a - Solafia 1345 c - Solari 187 h, 997 b - Soldato 280 a - 707 c, 812 e - Soldini 149 c - Solero 628 f, 962 f, 1019 h - Solinas 56 c, 613 c, 955 g, 1087 f, 1368 d - Soller 617 a - Soluna 18 d - Somma 436 d, 635 e - Sommaruga 1186 c - Sommazzi 704 e - Sommella 1276 c - Sommer 188 c - Sommo 22 b - Sonnino 521 a, 945 a - Sonzogno 387 g, 390 a - Sopranis 156 d - Sorba 339 a - Sorce 369 b - Sorgente 1192 a - Sorgoni 376 a, 1207 a - Soria 55 d, 141 d, 195 b, 947 d, 1310 b - Sormano 669 c - Sorrentino 730 c, 878 f - Sosia 119 b - Sossi 1316 e - Sotgiu 1057 a - Sottile 545 d, 877 a, 1119 c - Sottilotta 848 d, 946 f, 1173 d - Sozzi 562 a.

Spada 161 b, 864 a, 940 a, 1231 a - Spadaro 66 b, 678 c - Spadoni 74 a - Spadorcia 62 g, 309 c, 567 e, 1164 g - Spadosi 64 g - Spaggiari 68 a, 354 c - Spagnoletti 545 c - Spagnoli 1285 d - Spagnolo 427 c, 820 g - Spalletti 1114 a-d - Spampinato 215 c - Spano 1351 d - Spanu 707 a, 709, d - Spargetti 96 a - Spaziani 469 d, 573 b, 920 g - Specchi 59 c, 537 g, 542 a, 778 a, 1289 a - Spelta 36 c, 1268 a - Spena 1359 f - Speranza 292 a, 598 c - 1156 a - Sperati 764 d - Spertino 407 a - Spessa 624 e - Spetimo 660 b, 841 a - Spiglian-

Digitized by Google

tini 1365 d - Spina 570 a - Spinedi 235 c, 716 a, 1117 e - Spinelli 15 d, 261 b - Spineto 1367 d - Spitaleri 1025 f - Spizzini 37 b - Spotorno 603 b.

Squanquarillo 620 a - Squillace 887 f.

Stabile 829 a, 955 f - Stagno 164 e, 286 b, 942 a - Staiani 65 b, 1240 e - Staiti 553 b - Stallo 783 b - Stambucchi 424 b, 428 b, 882 f - Stampo 451 f - Stancarella 1078 a - Stanza 286 a - Staurlino 1181 a - Starabba 878 c - Stassano 1310 c - 1312 b - Stecher 407 b, 1000 c, 1089 a - Stefanelli 932 e - Stefani 37 g, 127 c, 295 a - Stefanini 780 h - Stefanoni 313 h - Stella 10 b, 167 a, 706 c, 854 d, 1268 e - Stellardi 100 a - Stivanello 258 c, 1358 c - Stockle 48 g, 1357 g - Stoppani 326 b - Storace 184 c, 962 e - Stornelli 452 g, 1191 b - Storto 553 f - Stracquadaris 540 g - Strano 122 a - Strona 783 b, 1216 a - Struffi 1132 g - Struffolino 669 d.

Subeconomo B. V. in Arezzo 36 a, 49 f - di Auronzo 815 a, 1350 b - di Clusone 24 b, 200 b - di Gaeta 1288 c - di Teramo 503 a - di Trivento 177 b - V. *Benefici vacanti* - Subinaghi 122 e, 235 e - Suci 81 a, 139 b, 528 e - Suella 75 f - Sulsenti, 496 d - Suma 76 b, 850 a, 1172 b - Supino 972 d - Suppici 287 e, 1363 c - Suriani 822 b, 1302 c - Susini 1188 g.

T

Taccari 526 d - Tacchi 650 d - Tacchino 286 c, 882 a - Taccone 1005 d - Tacconi 973 c - Tadini 472 h - Tagiasco 1344 c - Tagliabue 48 b - Tagliaferro 607 d - Taglienti 313 b - Taglione 1363 f - Talacchini 161 a - Talanti 692 h - Talarico 475 d - Talentino 214 a - Talice 181 b - Talluto 386 a, 1329 c, 1369 d - Talman 366 d - Talone 438 d, 807 a, 1348 c - Tamagno 999 c - Tamagnone 641 a-b - Tamba 276 b, 304 b - Tambarello 757 e - Tamborini 545 b - Tambornini 785 b - Tamborrino 452 b - Tamburini 151 h, 432 b, 1084 d - Tammeo 1037 d - Tancredi 599 d, 1214 q - Tanlongo 671 c, 1073 a, 1300 a - Tanzi 1182 a - Tanzilli 577 a - Taormina 71 f, 270 b, 305 b, 307 c, 528 b - Tarantino 1122 c - Tardu 39 g - Tarenzi 377 c, 1324 h - Targa 338 d - Targioni 682 a - Taricco 1025 c - Tarò 436 b - Tarozzi 657 c - Tarquinio 949 d - Tartagione 940 f - Tartaglia 233 d, 234, l, 298 h - Tasca 243 b - Tascone 384 a, 993 a - Taso Bistolfi 286 c - Tassera 484 f - Tassi 410 c, 778 b, 1087 g, 1243 h, 1287 c - Tassiello 567 g - Tassinari 1163 e - Tassistro 1056 f - Tassoni 708 b, 1314 c - Tavalli 1039 b - Tavazza 1202 d - Tavazzi 128 b - Tavella 456 b - Taverì 261 d, 575 c - Taverna 164 f.

Teatro Paganini 672 d - Tedeschi 73 g, 79 d-l, 130 d, 429 c, 804 g, 1273 f, 1316 b, 1362 f - Tedesco 174 e, 1184 f - Telet 1181 a, 1185 b - Telesio 933 b, 1276 b - Tempesti 434 b - Tenerelli 495 a 1305 b - Tenino 280 a - Teofili 374 b, 427 f, 657 d - Teotino 1043 f - Terlizzi 251 d, 512 a, 1345 a - Terni 1176 b, 1178 c - Terrana 852 d - Terranova 206 e, 463 a - Terrazzano 980 i - Tesorone 258 e - Tessarolo 1023 b - Testa 36 e, 159 e, 425 b, 708 g, 1045 a, 1093 b, 1094 d, 1171 a-f - Testera 468 e - Testino 469 b, 481 c - Testone 58 a, 1006 g, 1039 c - Testore 759 c, 1018 g - Testori 44 l, 562 e - Tettamanzi 159 h.

Thdlmann 131 a, 284 f, 1245 h - Thei 611 a - Themelli 1175 b-c - Thonous 1293 d.

Tiberi 828 a - Tiburzi 328 c - Tigani 69 n, 1237 i - Timpanaro 359 c - Tinivella 536 f - Tino 706 d - Tione 316 a, 1335 a - Tiraterra 630 b - Tirone 455 d - Tisci 44 a, 45 l - Tita 486 d - Tivano 1025 c - Tisci 222 c - Tizzoni 974 d.

Todeno 480 a - Todisco 690 g - Toffolutti 881 e - Tognallo 553 a, 565 a - Tognini 820 c - Tollis 240 e - Tolomei 1166 c - Tomaselli 80 a, 1173 i, 1370 h, 1375 g - Tomasi 1007 b, 1286 b - Tomasicchio 750 b - Tomasucci 639 a - Tommassino 980 h - Tomossetti 408 b - Tonarelli 1376 d - Tondi 616 b - Tonelli 605 c - Tonello 281 h, 549 b - Toni 169 a - Tonini 226 g - Toniutti 322 b - Tonolli 1159 f, 1165 b - Topai 696 d - Topi 640 c - Toppan 811 b - Toppi 283 c - Torcello 830 d - Torelli 40 e, 205 e, 699 f - Tori 594 a - Torina 1327 c - Toro 850 b, 1055 a, 1172 a - Torre 482 f, 543 b, 931 e, 1156 g, 1164 e - Torres 380 c, 946 e, 1326 g - Torresi 602 e - Torretta 896 g - Torri 117 e, 1276 h - Torricelli 704 d - Torrisi 48 g, 163 d, 626 c - Torroni 10 c - Torrusio 1287 b - Torta 1183 e, 1223 b - Tortarola 221 f - Tortoli 938 d - Tortora 956, d 1050 e - Tortorici 983 a - Tosatti 1119 e - Toscani 988 d - Toscano 45 a, 895 a - Tosello 1349 a - Tosetti 1095 c, 1161 n - Tosi 194 a - Toso 882 a - Tosoni 1014 g - Tosti 12 b, 85 e - Tosto 311 f - Tovazzi 1365 e.

Trabattini 185 e - Trabia 1368 f - Trabucchi 1283 g - Traci 723 c, 1053 d - Tracino 925 d - Trafford 181 f, 356 f - Tranfo 1202 b - Travagliati 68 n - Travaglio 662 b - Travani 421 a - Travelli 219 b, 972 f - Traversa 1131 a - Traversi 20 c, 784 g, 1008 d - Traverso 154 e, 309 f, 851 a, 1295 b, 1368 c - Travo 889 d - Treglia 339 f, 355 o - Trematerra 950 c, 1371 c - Trentunzi 706 c, 1038 a - Trettenero 959 e, 960 c, 1166 h - Trevella 45 b, 1246 e - Trevisani 557 a, 625 a, 972 g - Trezza 346 e, 531 b-f, 934 e, 1002 b - Tribandino 986 c - Tricomi 50 d, 290 f - Trigona 201 a, 544 d - Trinchero 58 f, 1284 b - Trinetti 204 b - Trogu 384 b, 694 i - Troier 1177 d, 1178 b - Troili 820 a - Trombetta 168 d, 571 d - Trombetti 1238 h - Tronca 988 a - Trovè 689 b - Trubiani 1149 b - Trudu 136 h - Trugu 1235 a.

Tubino 35 c, 157 a, 1164 m - Tuccari 1338 c - Tucci 1112 a - Tulliani 639 a - Tulumello 1374 b - Tungrassia 69 a, 1351 e - Turano 1043 i - Turchi 353 a - Turi 302 a - Turco 712 g, 1088a - Turina 239 a, 378 b, 379 f, 471 a-b, 1127c, 1342 d -

Digitized by Google

Turinelli 321 a, 891 b - Turri 272e, 475 g - Tuschi 157 c, 1159 b - Tutini 67 l - Tuvo 776 a.

U

Uda 190 b, 965 b.
Ughion 130 b, 284 g, 366 c, 368 b - Ugo 939 c, 1173 b.
Uliano 1043 g.
Ungaro 187 d.
Uragano 48 c - Urbani 573 c - Ursi 210 e, 1243 d - Ursino 33 e.
Uzielli 492 d, 1017 f, 1198 a, 1337 d.

V

V 435 b, 873 g, 874 e, 1017 b, 1176 a.
Vacca 624 b, 946 a - Vaccai 121 i, 595 a, 1074 c - Vaccari 152 a, 185 a - Vacchetti 1039 b - Vadalà 586 b - Vadi 1146 e - Vadone 955 e - Vagliani 1181 d - Vagnozzi 602 b - Vaiano 1136 b - Vair Chiampo 469 a, 488 d - Valastro 669 b - Valconi 890 g - Valdata 707 b - Valdettaro 162 h, 494 d, 497 b - Valean 195 d - Valente 433 b, 804 b, 825 c, 852 e, 921 b - Valenti 45 c, 68 m, 284 e - Valentini 225 a, 670 d, 706 e, 944 f, 1275 a - Valentinotti 222 d - Valenza 196 d, 324 b, 594 d - Valeri 97 a, 494 c - Vallardi 168 c, 218 d - Vallebella 553 g - Vallegia 540 a, 547 c, 554 a - Valletta 255 g, 312 c, 411 c - Vallini 598 c - Vallone 310 d - Valori 1184 g - Valpondi 101 e - Valsecchi 616 f - Vampi 849 d - Van Bole 1093 b - Vandano 443 g, 452 a-f - Vangelista 94 h, 95 a - Vannini 55 a - Vannisanti 130 b - Vanore 265 a - Vanzo 549 b - Vaparano 971 e - Varcante 534 c - Varese 84 h, 173 i, 210 d, 690 h - Vasconi 255 c, 782 e, 1124 b, 1160 e - Vaselli 492 d - Vassale 1279 c - Vassalli 849 e - Vassura 188 b - Vastarini 740 a - Vasto 69 e - Vavalà 1314 b - Vazzana 1189 d.
Vecchi 486 b, 710 e, 749 a - Vecchieschi 57 c - Vecchio 822 c - Vedani 1270 a - Veglio 1362 d - Velardo 384 h - Velini 1150 g - Velis 684 h - Venditti 170 b - Vendittis 16 a - Venegoni 420 c - Veneziani 334 d, 433 d - Ventimiglia 344 d, 356 c - Ventinelli 341 a - Vento 189 b, 1020 b - Ventura 820 c, 1024 b - Venturelli 341 b - Venturi 1049 d, 1224 a, 1228 b - Verardo 230 b, 349 c, 1083 d - Veratti 855 e - Vercellone 257 f - Verda 11 b, 775 e - Verde 754 d - Verdean 865 c - Verderosa 110 a - Verdiglione 379 l, 383 c - Verga 387 g, 388 a - Vergottini 427 d, 434 c, 1169 e - Verini 1327 h - Verna 379 b - Vernero 342 g - Vernetti 557 c, 740 b, 1293 c - Vernizzi 1227 b - Vernuccio 498 d, 922 h - Veroggio 953 a - Veronesi 646 a - Verosino 101 a - Verrardo 1347 e - Verruto 73 b - Vespasiani 252 d - Vessichelli 735 a - Vetere 470 b - Vetrano 663 e - Vezzani 953 f - Vezzo si 1033 b.
Via 982 c - Viale 198 c, 214 d, 299a, 600 a, 933 a, 982 d, 985 b-f, 1023 e, 1124 g, 1160 a, 1184 b, 1186 b, 1220 a, 1265 a, 1280 b Vianelli - 539 b - Viani 697 c - Vicari 1375 e - Vicentini 52 c, 1009 h, 1273 c, 1290 a - Vida 1156 d - Vidoni 234 e, 712 f, 1304 c - Viganotti 830 e - Vigilante 459 e - Vigitello 817 e - Viglione 1160 n, 1362 a - Vigneri 93 d - Vignola 41 b, 1167 c - Vigon 1189 c - Vigoni 28 b - Villa 161 c, 574 e, 941 d, 1063 a - Villamel 495 d - Villani 351 e, 560 a - Villardi 168 b - Villarnel 562 a - Villata 646 c - Villavecchia 456 b, 799 b - Vinci 363 b - Vindrcla 855 b, 1284 f - Viola 673 b, 1209 g - Violani 326 b - Violini 936 d, 1033 c - Viora 154 a, 687 b, 699 e - Virgadamo 842 a - Virgili 340 e - Virzi 1373 e - Visalli 797 a - Viscardi 980 o - Visconti 198 a, 689 i, 974 d, 1015 a - Vitagliano 957 e - Vitale 29 b, 157 f, 600 e, 622 e, 1336 a - Vitali 44 l, 498 f, 792 b, 1011 d, 1179 f - Vitaliano 293 c, 957 e - Viti 557 b, 612 d, 615 a, 744 a, 1279 g - Vitiello 719 a - Vitriali 1175 a - Vittori 367 d, 600 c - Viva 244 c - Vivaldi 473 b - Vivante 697 a - Vivian 1198 e - Viviani 253 b, 254 a, 265 c, 1207, c.
Voarino 1144 b - Voglienti 1106 c - Vola 1276 a - Volpi 211 d, 700 e, 961 c - Volpicelli 747 b, 1099 e - Vonwiller 159 l, 1217 d.
Vuillermont 151 e.

W

Walter 101 f, 784 e, 830 c - Wan 1203 e.
Wedekind 141 a - Weil Weiss 161 a, 291 f, 1244 f, 1360 b - Wherli 20 d - Weiss 151 d - White 868 c.
Winchelauser 606 d.
Woelke 284 d - Wolff 812 a.

X

X. 113 c.

Z

Zaccagna 1038 c - Zaccaria 427 c, 445 c - Zaccaro 123 b, 803 l, 947 e - Zacco 495 f, 564 d - Zaccone 1104 d - Zadro 647, a - Zagarese 571 b - Zamara 876 e - Zamboni 462 d, 754 e, 816 f - Zamorani 706 g, 843 d - Zamorino 708 d - Zampaglione 883 b - Zampieri 378 e, 831 d, 906 c, 1328 b, 1328 g - Zampini 1115 d - Zampironi 50 f, 256 f, 446 a, 697 e - Zamponi 1305 p - Zanaboni 218 b, 1222 f - Zanda 770 h - Zanella 1233 i - Zanelli 584 d, 1363 d - Zanetti 1036 c - Zangrossi 57 d - Zani 346 e - Zaniboni 967 a - Zanini 966 f - Zannarini 424 a - Zannato 1315 c - Zannini 202 a, 310 b - Zanobetti 803 h, 1044 a - Zanobi 772 a - Zanobini 51 d, 412 a - Zanoli 294 b - Zanon 1023 b - Zanoni 936 c, 1364 b - Zanotti 1270 b - Zanzini 202 a - Zanzonico 541 f - Zappoli 1221 a - Zappulla 499 d, 878 c - Zarello 381 g - Zarsino 855 a - Zavarella 1002 d - Zavattaro 640 d.
Zefferino 1050 i - Zeiss 997 a - Zeliotti 1247 a - Zeme 1094 a - Zen 659 f - Zennaro 290 b, 966 d - Zenoni 444 a - Zeoncilli 1511 b - Zerbini 498 b - Zeuli 508 a.

Digitized by Google

Zia 361 a - Zichi 955 g - Zignone 443 g - Zilocchi 1365 g - Zimatore 491 e - Zingg 413 b, 1091 f - Zino 55 e, 249 d, 1266 d - Zisichella 379 a - Zitello 437 f - Zito 213 d.

Zoccola 468 e - Zolesi 642 b - Zoppegni 46 a - Zorcolo 1323 b - Zorzi 68 p - Zottoli 945 f.

Zschokke 958 a.

Zuccarello 922 g - Zuccaro 34 d, 718 b, 1121 d, 1196 f, 1201 c - Zucchegna 1242 b - Zucchi 371 a - Zuccotti 64 c, 95 h, 175 c, 637 g, 926 b-c, 1345 e - Zuliano 1012 e - Zurcher 64 e.

Digitized by Google

IV — INDICE CRONOLOGICO

delle decisioni riassunte nel Repertorio

N. B. — I numeri e le lettere corrispondono alla colonna del Repertorio ed alla linea in cui trovasi la sentenza.
L'asterisco indica che la sentenza è stata riportata dai giornali sotto date diverse; in questo caso la sentenza è stata collocata sotto la data reputata esatta, e sotto le altre è stato posto un richiamo ad essa.
Vedi inoltre le avvertenze in principio del Repertorio.

SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE.

SENTENZE CIVILI.

Giorno	CORTE di CASSAZIONE	Colonna
1891		
Gennaio		
12	Napoli	553 f
12	»	250 a
13	»	193 g
Febbraio		
17	Napoli	1277 c
18	»	917 d
20	»	1045 c
26	»	570 d
Marzo		
5	Napli	433 f
12	»	177 b, 1046 e
21	Roma	1145 e
25	Torino	1346 a
Aprile		
4	Roma	448 d
10	Napoli	418 b, 1351 a
30	»	586 d
30	Roma	1116 d
Maggio		
6	Roma	164 f
19	»	473 b
21	Firenze	1165 a, 1200 e
26	Roma	1146 b
26	Napoli	391 b
27	Roma	515 d
30	»	664 c, 841 b
30	Napoli	1288 c
Giugno		
4	Napoli	1340 a
4	Roma	939 a
6	»	1064 e
9	Napoli	362 e
10	»	956 d
11	Roma	589 b
13	»	153 h, 852 f 1260 e
18	Napoli	1221 c
18	»	415 f
25	Roma	587 c
26	Napoli	1193 b
27	Roma	1288 a
27	»	983 a
30	»	52 d, 595 c, 812 d
30	Napoli	1287 b
Luglio		
7	Roma	822 b
9	»	913 a, 1086 a
10	»	204 c
13	»	24 c
13	Firenze	974 a
18	Roma	506 a
20	»	425 b, 1045 a
21	»	520 a
21	Napoli	126 a
23	»	463 e
23	Roma	178 d
24	»	673 a
25	Palermo	563 c
28	»	154 f
28	Napoli	854 d
28	Torino	1034 g
30	Napoli	523 e
Agosto		
1	Palermo	1192 d
3	Napoli	821 e
4	Palermo	553 b
6	»	685 c
7	Roma	160 a, 1005 b, 1161 f
7	»	1078 f
8	»	640 a
8	»	165 a
8	Torino	48 d
8	»	572 e
11	Palermo	215 g
11	Roma	474 a
11	»	392 a
11	»	976 c
12	»	257 b
13	Palermo	606 d
14	Napoli	781 b
18	Roma	162 c, 191 b
18	Torino	339 e, 341 c
19	Roma	179 e, 1157 a
20	»	508 e
22	Napoli	563 d
25	Palermo	1290 d
25	Roma	311 d, 371 b, 755 c
25	»	507 c
27	Torino	653 d
29	Napoli	212 b
Settembre		
1	Roma	178 b
1	»	206 b
2	Torino	985 e
3	Palermo	586 b
3	»	1015 d
3	»	537 e
5	»	280 c
5	Napoli	40 a
5	»	940 f
5	Roma	258 b
5	Torino	1363 e
7	»	537 b
9	Palermo	852 d
10	»	1026 d
10	»	1032 b
12	Roma	1365 f
15	Palermo	873 c
15	Torino	149 a
15	Palermo	V. 7 novembre
17	»	296 a
18	Napoli	497 c
19	Roma	881 f, 1167 b
19	»	16 c, 128 e
19 *	»	1268 e
19	»	620 c
19	»	1114 c
19	»	534 b
19	»	25 c
19	»	668 a
19	»	1076 d
19	»	201 c, 259 a
19	»	V. 12 settembre
19	Roma	970 g
22	Palermo	425 g
22	»	1194 d
29	»	878 e
Ottobre		
10	Napoli	443 c
15	Torino	681 c, 1186 d, 1225 c
17	Napoli	1358 b
20	Torino	162 g, 1026 c
22	»	605 b
24	Napoli	209 g
27	Roma	258 e
31	Palermo	38 g
Novembre		
4	Napoli	434 e
5	»	V. 24 * novembre
5	»	666 b
5	Palermo	197 a
5	»	35 d
5	»	1189 d
5	»	163 g
5	Roma	468 c
6	Napoli	971 e
7	»	1288 b
7	»	450 c
7	»	185 c
7	Palermo	884 b
7	»	569 d
7	»	1361 f
7 *	»	977 c
8	Palermo	210 b, 433 g, 791 e
9	Napoli	878 d
9	Torino	801 a, 1364 d
10	Napoli	559 a
10	»	41 e
10	»	181 e
10	Palermo	1246 c
10	»	873 b
10	Roma	34 a, 219 e
10	»	1302 c
10	»	1061 e, 1245 f
10	»	476 b
10	»	150 a
10	»	482 d
12	»	467 f
12	Napoli	1156 i
12	Torino	785 b
15	Palermo	871 h, 874 f
16	Napoli	328 a, 701 c
16	Torino	411 a
17	Napoli	1364 c
18	Roma	151 b, 466 f
19	»	188 a
19	»	706 g
20	Firenze	430 a
21	»	759 b, 1125 c
23	»	460 b
23	Roma	1006 b
24	Firenze	460 a
24 *	Napoli	639 b

Digitized by Google

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
24	Palermo 874	e
25	Napoli 957	b
25	Roma 1107	e
25	Torino 583	c
26	» 1156	g, 1164 e
26	» 1192	d
26	Firenze 257	d, 833 b
26	Napoli 249	e
26	Roma 696	d
28	Torino 149	e, 297 a, 1221 b
28	Palermo 1156	h
29	Napoli 459	d
29	Roma 507	a
30	» 1069	c
30	Firenze 999	b
30	» 160	f
	Dicembre	
1	Palermo 44	b
1	Roma 794	b
2	Torino V. 18°	dicembre
3	Napoli 37	i, 62 c
3	» 44	h, 48 a
3	» 1281	a
3	Roma V. 28°	dicembre
4	» 1048	d
4	» 975	a
4	Napoli 149	g
4	Torino 653	a
4	» 433	b, 852 e
4	» 931	e
4	» 198	a, 1015 a
4	» 39	b
5	» 710	h
5	» 149	h, 156 g
5	» 1196	c
5	Napoli 90	b
5	» 972	g
5	Roma 499	b
7	» 505	d
7	Firenze 57	c, 1199 a
7	» 125	b, 779 c
7	Torino 61	f, 164 a, 710 c
7	» V. 10°	dicembre
8	Firenze 1893	d
9	Torino 187	b
9	» 217	d
9	» 330	b
10	» 649	f
10	» 534	a, 554 i
10	» 1131	b
10°	» 207	f
10	Napoli 106	b, 308 d
10	» 106	c
10	Roma 517	c
10	» 1105	e
11	Napoli 609	g
12	» 1144	f
12	Palermo 683	f, 1159 g
12	» V.° 30	dicembre
12	Roma 1064	b
12	Torino 1199	f
12	» 151	e, 789 a
12	» 186	d
12	» 211	a, 572 f
14	Firenze 412	a
14	» 812	b
14	» 51	d
14	» 1046	a
14	» 255	c, 782 e, 1124 b, 1160 e
14	» 152	f, 884 e
14	Napoli 157	i, 424 e. 706 d, 1022 f
14	Roma 157	m, 207 c
14	» 432	e
15	» 150	d
15	» 510	b
15	Palermo 911	b
15	Torino 220	b, 915 d
17	» 372	d, 1191 e
17	» 157	g
17	» 1334	g
17	» 1293	c
17	» 155	i
17	» 48	e
17	Roma 708	d
17	» 706	e
17	» 1078	a
18	» V. 16°	gennaio 1892
18	Napoli 1092	d
18°	Torino 312	a, 977 a
18	Torino 1008	b
19	» 619	b
19	» 499	f, 1130 b
19	» 1194	f
19	» 152	d
19	» 1025	c
19	» 109	d, 1027 a
19	» 1163	a, 1192 c
19	Napoli 700	e
19	» 986	b
19	Palermo 163	h
19	» 215	c
19	Roma 181	f, 356 f
20	Palermo 1195	a
21	Firenze 934	e
21	» 148	b, 540 b
21	Napoli 865	b
21	Roma V. 31°	dicembre
21	» V. 15°	marzo 1892
21	» 488	f
21	» 192	a
22	» 1202	a
22	Roma 1235	a
22	» 161	g
22	Napoli 1129	e
22	Torino 774	a, 1188 b, 1189 a
22	» 31	d
22	» 314	c
23	» 56	a
23	» 974	c
24	Firenze 178	a
24	» 619	a
26	» 645	c
28°	Roma 569	a, 1066 c
28	Torino 1124	g, 1160 a
28	» 36	c, 1268 a
28	» 43	d
28	» 708	a, 745 a
29	» 34	e, 1244 b
29	» 1281	c
29	» 1255	e
29	» 1041	a, 1160 i
29	» 157	a, 1164 m
29	» 835	a
30	» 828	c
30	» 1083	f, 1160 b
30	Torino 156	d, 1235 c, 1317 d
30	» 159	d, 1081 d
30	» 155	n, 1337 b
30	» 1018	c
30	» 313	d, 961 e
30	» 1221	d
30	» 153	e, 1158 c
30	» 155	a, 1191 a
30	» 155	m, 880 c
30	» 1159	f, 1165 b
30	» 155	q, 160 c, 834 f, 1244 c
30	» 697	c
30	» 708	c
30	» 155	g, 1356 c
30	» 449	d
30	» 462	c
30	» 961	d, 1159 e
30	» 941	d
30	» 879	b
30	» 147	b, 760 d
30	» 761	d
30	» 1300	c
30	Firenze 1272	d
30	» 54	d
30	» 60	b, 159 o, 312 e, 1163 f
30	Palermo 1311	c
30	» 700	b, 701 a
30	» 548	c
30	» 147	d, 1285 e
30	» 310	d
30	» 602	e
30	» 59	f, 1125 e
30°	» 1359	f
30	» 972	b
31	Firenze 206	a, 423 d, 812 h
31	Napoli 1201	d
31	Roma 466	c
31	» 485	d
31	» 684	g
31	Roma 485	b
31	» 1103	d
31°	» 347	d, 1161 c
31	» 468	b
31	» 978	c
31	» 978	b
31	» 491	e
31	» 1014	d
31	» 1334	e
31	» 466	d
31	» 39	e
31	Torino 159	h
31	» 280	d
	1892	
	Gennaio	
7	Napoli 823	a
7	Roma 938	e
8	» 630	b
8	» 21	b
8	» 469	d
8	» 996	a
8	» 490	e
8	Napoli 1245	i
8	Torino 779	a, 1157 c
9	Napoli 958	c
9	Roma 466	h
9	» 163	e
11	Napoli 1148	b
11	» 588	d
11	» 547	a
12	» 157	l, 879 a
12	Roma 267	d
12	» 486	d
12	» 162	i
12	» 491	a
12	» 466	b
13	» 288	d, 823 d
13	» 483	f
13	Napoli 1094	b
15	Roma 151	d, 202 d
16°	» 202	a
16	» 259	b
16	» 202	b
16	Napoli 57	g, 1016 b
16	» 1031	f
18	Firenze 61	e, 1161 g
19	Palermo 148	a
19	Roma 840	b
19	» 16	a
19	» 1115	a
19	» V. 9	febbraio
19	Torino 156	h, 1251 d
19	Torino 916	a, 1158 g
19	» 161	e, 790 b
21	» 935	d
21	Firenze 708	e, 985 c
21	» 864	a
21	Roma S. Pietro	
23	Firenze 151	g
23	» 159	n, 162 f, 284 a, 314 d, 820 h, 1161 h
25	» 151	i, 1212 d
25	Torino 1157	e
25	» 109	e, 160 i
26	Napoli 787	c
26	Roma 482	f
26	» 276	d, 820 f
27	» 165	c
27	Napoli 161	d
27	» 40	b
27	Torino 563	g
27	» 937	c
27	» 570	a
28	» 1284	c
28	» 596	c, 605 e, 611 f
28	Firenze 60	a, 287 f
28	» 697	d
28	» 957	c
28°	Napoli 588	c
28	Palermo 42	d, 56 f
28	» 1291	b
28	Roma 785	d
29	» V. 17°	Febbraio
29	» V. 19°	aprile
29	Firenze 659	f
29	Napoli 459	e
30	Palermo 1193	c
30	Roma 204	a
	Febbraio	
1	Firenze 581	d, 588 b
1	» 581	c, 588 a
1	» 160	e, 1165 d
1	Napoli 443	d
1	» 248	c
1	Roma 285	b, 497 e, 1161 a

Digitized by Google

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
1	Torino	155 h, 1162 i, 1164 i
2	»	819 b
2	»	1158 f, 1159 c, 1369 a
2	»	1358 e
3	Roma	1244 a
4	»	159 m, 256 b, 938 a
4	»	475 d
4	»	V. 24° febbraio
4	Firenze	158 d, 287 d, 1161 i, 1340 b
4	»	310 b
4	»	492 d, 1017 f, 1198 a, 1337 d
4	»	982 e
4	Palermo	626 c
4	»	213 d
5	Roma	V. 7 marzo
5	»	518 c
5	Torino	1018 a, 1090 b
5	»	571 c
5	»	152 g, 154 c
5	»	325 c
5	»	687 b, 699 e
6	Palermo	38 a
6	Roma	471 c
6	»	485 e
6	»	657 e
6	»	1244 f, 1360 b
6	»	154 e, 937 e
8	Firenze	417 a, 707 g
8	»	159 i, 970 e
8	»	153 d
8	Napoli	1249 e
8	Torino	976 b
9	Napoli	25 d, 1007 d
9°	Roma	1195 c, 1197 a
9	»	972 e
10	»	525 c, 1158 e
10	»	318 c
10	Napoli	988 b
10	Torino	151 h
11	Firenze	30 c
11	»	158 g, 1018 b
11	Palermo	V. 22° marzo
11	Roma	659 h
11	»	619 c, 882 d
11	»	313 b
13	Torino	15 c, 1203 b
13	»	686 c
13	Palermo	976 a
13	»	450 b
13	Roma	987 c
13	»	1303 a
13	»	V. 4° dicembre 1891
13	»	975 c
13	»	162 d
13	»	686 a
13	»	34 f, 58 g, 151 a 540 e, 1161 d
14	Torino	V. 14 settembre
15	Firenze	53 b,
15	Napoli	V. 28° gennaio
15	Roma	505 c
15	»	346 a
15	»	1166 f
15	»	621 c
15	»	129 a
16	Palermo	313 e
16	»	1181 a, 1185 b
16	Torino	1315 d
16	»	38 f, 708 f
16	»	539 c
17	Roma	58 e
17	»	603 c, 606 c
17°	»	303 b
18	Firenze	537 c
18	»	163 a, 825 d
18	»	1095 d
18	»	410 c, 778 b, 1087 g, 1243 h, 1287 c
18	»	48 f
18	Napoli	249 a
19	Torino	707 b, 1247 b
19	»	280 a, 707 c, 812 e
19	»	155 p, 159 b, 1160 l, 1177 b
19	»	284 b, 1129 d,
19	Torino	654 c, 1011 e
20	Napoli	246 b
20	Roma	756 b
22	Firenze	328 g
23	Napoli	451 c
24	»	813 b
24	Roma	508 d
24	»	125 a
24°	»	985 d
24	»	182 b
24	»	1047 a
24	»	1028 e
24	Torino	585 g, 1163 c
24	»	1125 b
24	»	158 b
24	»	922 e
24	»	872 c
24	»	157 e, 824 b
25	»	553 a, 565 a
25	»	155 o, 541 e, 812 f, 960 e, 1245 c
26	»	V. appello
26	»	616 b
26	»	55 b, 150 e
26°	»	653 b
26	»	215 d, 312 g
26	Firenze	462 f
26	»	61 a, 198 b
26	Napoli	1222 e
26	Roma	200 d
27	»	329 f, 702 b
27	»	21 a, 1260 d
27	Torino	867 a
27	»	1191 b
27	Firenze	163 c, 783 d
28	Roma	709 c
28	Torino	V. 28° gennaio
28	»	156 e, 309 f, 1285 b, 1368 c
29	Firenze	493 h
	Marzo	
2	Napoli	1338 e
3	Firenze	789 e
3	Palermo	872 e
3	Roma	1164 a
3	»	204 d
4	Torino	1156 d
4	»	V. 26° febbraio
4	»	1025 b, 1357 f
4	»	1295 d
4	»	710 f
4	»	971 d
5	Torino	1147 c
5	»	212 f
5	Palermo	432 f
5	»	498 d, 922 h
5	»	1222 d
7	»	161 h, 1320 a
7	Firenze	362 c, 1017 e
7	Roma	506 b
7	»	509 d
7	»	1203 a
7	»	663 a
7	»	469 e
7	»	1070 c
7	»	188 e, 222 a
7	»	160 l
7	»	150 c, 522 a, 1156 a,
7	»	150 c, 522 a, 1156 a
8	»	973 c, 976 e, 1204 a
8	»	90 d, 148 g
8	»	486 c
8	»	1033 g. 1044 b
8	Napoli	1160 n, 1362 a
8	»	825 c
8	Palermo	433 e
8	Torino	363 c
8	»	941 e
8	»	316 b
10	»	153 b, 876 f, 971 b
10°	»	596 b, 603 e, 610 a
10	»	43 e
10	Firenze	134 f
10	»	1084 a, 1245 a
10	»	1015 c 1095 b, 1284 a
10	Napoli	1378 e
10	Palermo	497 f
10	»	48 g, 1357 g
10	Roma	1022 g
11	»	857 b
11	»	1006 a
11	»	199 h, 650 b
12	»	521 c
12	»	516 a
12	»	1114 d
12	»	1300 a
12	Firenze	155 d, 158 c
12	Torino	425 e, 970 d
12	»	247 b, 1199 e
13	Roma	929 b
15°	»	486 a
15	Firenze	957 g, 983 d
15	Torino	935 a
15	»	154 a
15	»	444 f
15	»	147 a, 148 f, 724 d
16	»	814 d
16	»	843 c
16	Roma	150 g, 622 c
16	»	1025 d
16	»	858 a
17	»	165 b
17	»	598 a, 604 c
17	Firenze	1311 a
18	Roma	1114 a
18	»	205 b
18	»	798 a
18	»	148 e
18	Torino	57 e, 454 c
18	»	159 e, 1022 c
18	»	542 d, 567 d
18	»	V. 10° marzo
19	Roma	V. 13° aprile
19	»	1269 b
19	»	1081 e
20	»	161 c, 1063 a
21	»	474 b
21	»	197 c, 288 b, 348 a, 1162 e
21°	»	283 e, 875 e, 1119 a
21	Firenze	314 b, 780 e, 1007 a
21	Napoli	180 a
21	Palermo	208 a
22	»	214 c
22°	»	829 a
22	Torino	1164 c
22	»	361 a
22	»	222 d
22	»	535 a
23	»	460 f, 700 g, 1160 c
23	»	1162 g, 1320 c
24	Roma	392 d
24	»	132 c
24	Firenze	932 e, 1018 e, 1169 b
24	Napoli	51 b, 881 b,
24	Napoli	1367 f
24	Palermo	142 a, 195 c
25	Roma	485 c
25	»	178 c, 1160 g
25	Torino	148 h, 811 a, 1026 f
25	»	162 a, 1274 a
26	»	1204 b
26	Napoli	541 d, 1351 c
26	Roma	643 b
26	»	644 b
26	»	216 e
27	»	917 c
27	»	1109 c
27	»	929 d
27	Torino	1009 g
28	Firenze	129 c
28	»	62 b, 197 e
28	»	586 a
28	»	90 c
28	»	1364 b
28	Napoli	40 f
28	Roma	501 c
28	»	1103 a
28	»	977 b, 1203 f
29	»	1113 a
29	»	426 d, 1005 a
29	»	158 a, 569 b
29	»	314 e, 512 b
29	»	522 c
29	Firenze	158 h, 987 a, 1160 f, 1355 a
29	Napoli	163 b, 656 b
29	»	1248 e
29	Palermo	141 a
29	Torino	1179 a
29	»	784 h
29	»	110 e, 816 e, 1162 d
31	»	196 a
31	Firenze	208 c
31	»	541 c, 1158 a
31	»	1189 c
31	Napoli	1159 a
31	Roma	309 e, 359 b
	Aprile	
1	Napoli	831 b
1	Roma	788 b, 801 b, 929

Digitized by Google

Giorno	Corte di cassazione	Colonna
	c, 1277	b
1	Torino 1157	d
2	Napoli 208	b
2	» 886	a
2	» 1358	d
2	Palermo 366	a
4	Firenze 211	f
4	Napoli 536	d
4	Roma 504	d
4	» 468	g
4	» 882	g
5	» 1068	c
5	Napoli 362	d
5	» 744	c
5	Torino 788	a
5	» 872	a
5	» 1000	a
5	» 1226	d, 1243 e
6	Roma 1133	d
7	» 490	d
7	» 101	e
7	» 510	d, 1162 f
7	Firenze 1023	b
7	» 411	e
7	Napoli 57	f, 710 b, 1286 d
7	» 15	d
8	Roma 643	c,
8	Torino 876	e
8	» 219	b
9	Palermo 544	d
9	» V. 8 marzo	
11	Firenze 47	a, 876 c
11	» 258	c, 1358 c
11	» 747	d
11	» 659	e
11	Roma 157	c, 1159 b
11*	» 157	f, 320 e, 1336 a,
11	» 518	a
11	» 508	a
11	» 214	f, 643 a
11*	» 627	a
11	» 915	c, 1264 f
11	» 209	f, 452 c
11	» 707	a, 709 d
11	Torino 210	a, 255 h
11	» 364	a, 1362 c
11	» 363	d
12	» 150	b 212 a
12	» 801	f
12	» 771	f
12	Roma 360	a
13*	» 1268	c
18	Palermo 36	f
19	» 91	e
19	» 955	f
19	Roma 1110	a, 1302 f
19	» 392	b
19	» 275	c
19	» 16	d
19	» 605	a
19*	» 604	f
20	» 1107	a
20	» 1068	a
21	» 561	c
21	» 1116	c
21	» 1116	a
21	» 158	i, 1156 l
21	» 502	b
21	Napoli 820	g
21	» 433	d
21	Palermo 164	e
21	Torino 607	b
22*	» 420	b
22	Roma 1282	b
23	» 579	c
23	Napoli 1203	d
23	Torino 156	c, 986 e
23	» 683	b
23	» 602	d
23	» 1204	d
23	» 1186	e
25	Napoli 840	c
25	Roma 280	b
25	» 61	c, 630 d, 1018 h
25	» 1351	b
25	» 345	e
25	» 105	d, 1273 a
26	» 934	a, 1245 e
26	» 1081	a
26	» 1130	c
26	Napoli 114	a
26	» 1287	e
26	» 988	d
26	Palermo 540	g, 1024 d, 1115 g
27	Roma 201	b
27	» 1130	d
27	» 486	b
27	Torino 310	a, 1159 d
27	» 156	i, 159 f, 1170 a
28	Firenze 160	g, 196 c
28	» 313	f
28	Napoli 88	b
28	Roma 519	c
28	» 705	g
29	» 157	d
29	» 616	a
29	» 1077	f
29	» 333	f
29	» 472	b
30	Napoli 1282	a
30	» 858	b
30	Torino 1236	a
	Maggio	
1	Roma 1071	b
2	» 334	h
2	» 1256	c
2	Firenze 274	c
2	» 971	f, 972 c
3	Napoli 38	e
3	» 1132	g
3	Roma 393	c
4	Napoli 87	b, 1365 b
4	Torino 131	b
4	» 615	e
4	» 545	b
5	Firenze 1161	l
5	Napoli 1162	h
5	» 1246	d
5	Roma 518	a
5	» 921	a, 1350 c
6	» 43	g, 517 d
6	» 43	f, 517 b, 523 d
6	Napoli 558	b
6	» V. 19 maggio	
6	Torino 158	f, 1021 d, 1147 a
6	» 1338	b
7	» 832	a
7	» 1357	d
7	Roma 14	b
8	» 288	f
8	» 361	d
9	» 268	a
9	Firenze 821	c
9	» 1198	c, 1199 d
9	Napoli 1189	b
10	» V. 19 maggio	
10	» 1359	c
10	Roma 288	a, 1037 b
11	» 836	c
11	Torino 1122	b
12	» 149	d, 152 b, 961 a, 1159 h
11	Torino 249	f
12	Firenze 625	c, 863 d
12	Roma 164	b
12	» 411	d
12	» 1072	a
12	» 956	h, 1125 d
13	» 521	b
13	» 1080	b
13	Napoli V. 20 maggio	
13	Torino 1234	b
13	» 343	c
13	» 257	e
13	» 53	a, 150 f
14	Napoli 1202	b
14	Roma 258	a, 393 a
16	» 957	d
16	» V. 10 giugno	
16	» V. 1 giugno	
16	» 549	a
16	Firenze 833	e
16	» 156	a, 159 a, 705 e
17	Napoli 364	d
17	Roma 563	e
17	Torino 215	e
17	» 48	c
18	» 974	d
18	» 1168	b
18	» 181	a
18	Napoli 780	a
19*	» 29	a
19	» 450	e
19*	» 319	b
19	Firenze 164	d, 659 g
19	» 852	b, 962 a, 1025 e, 1147 e, 1161 m, 1184 l
20*	Napoli 160	d, 872 d
20	» 45	d, 60 d 544 f
20	» 484	c
20	» 785	f, 802 a, 1366 b
20	Torino 213	a, 409 c
20	» 57	a, 162 e
21	» 523	a, 1244 e
21	» 366	d
21	» 834	d
21	» 153	f, 1158 b
21	Torino 700	f
23	Firenze 1283	g
23	» 426	c, 1132 d, 1134 a
23	Roma 975	b
24	» 836	d
24	Napoli 1362	f
24	» 455	e-g
25	» 687	e
25	» 878	f
25	Roma 162	h, 494 d, 497 b
25	» 1217	b
25	» 471	a
25	» 1102	c
25	Torino 451	e
25	» 32	b
26	Roma 685	b
27	Firenze 217	a
28	Roma 274	e
28*	» 916	c
28	» 1267	b
30	» 204	e
30	» 1064	a
30	» 472	h
30	Napoli 788	c
30	Torino 462	b
30	» 209	b
30	» 154	b, 157 h
31	Napoli 960	d
31	» 815	c
31	Roma 152	c
31	» 17	a
31	» V. 10 giugno	
31	» V. 10 giugno	
	Giugno	
1	Napoli 275	a
1*	Roma 1103	c
1	» 959	b
1	» 474	e
2	» 303	c
2	» 502	a
2	Firenze 881	e 883 c
2	Napoli 162	b
2	» 1163	d
2	Palermo 1144	c
2	» 1144	c 1157 b
2	» 1023	g
2	Torino 550	b
3	» 1166	a
3	Firenze 113	e, 153 c
3	Napoli 558	c
3	» 780	f
3	Roma 151	c, 1339 b
3	» 1017	d
3	» 201	a
3	» 918	b
3	» 498	b
3	» 621	e
4	» 1241	e
4	Napoli 548	a
4	» 687	d
4	» 56	e
4	Torino 1145	d
4	» 1223	d
5	Roma V. 22 giugno	
6	» 207	b
6	» 639	a
6	» 448	c
6	» 1078	e
6	Firenze 156	i
6	» 1280	c, 1318 a
6	» 877	e, 1243 g
7	Roma 162	f, 424 c, 426 b, 765 d, 1245 b
7	» 511	e
8	» 415	b, 1366 a
8	Torino 1108	a 1165 c
8	» 148	d, 263 b
8	» 998	c
8	» 683	d
8	» 1274	d
8	» 662	a
9	Napoli 1337	a
9	Roma 60	c, 1022 e
9	» 328	c
10	» 1244	h
10	» 935	b
10*	» 833	d
10*	» 1202	c
10*	» 1264	d
10	Napoli 790	a
10	Torino 209	d
10	» 492	c
11	» 1039	b
11	» 972	f
11	Napoli 416	e, 876 a, 1167 e, 1244 g
11	» 1273	d
11	Roma 151	f, 185 g, 200 a
13	» 472	g
13	Firenze 288	c, 833 f

Digitized by Google

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
13	Firenze	1243 f, 1282 d
14	Napoli	866 f
14	Roma	149 b, 214 e, 304 a
14	»	161 b, 1228 a, 1230 d
14	»	1212 b
15	»	511 c
15	»	1317 a
15	Torino	156 b, 166 h, 1359 a
15	»	553 c
16	Roma	333 a
17	»	1103 b
17	»	1199 b
17	Firenze	1163 e
17	»	935 c
17	»	1095 c, 1161 n
17	»	295 b, 1162 a, 1347 c
18	Napoli	1287 a
18	Roma	807 c
19	Napoli	783 c
20	Roma	153 g
20	»	1297 a
20	»	780 b
20	Torino	310 c, 536 b
21	»	406 a
21	Roma	938 d
21	»	1102 a
21	»	506 c
21	»	584 d
22	»	985 f
22	»	1156 b
22	»	1011 d, 1181 c, 1185 c
22	»	552 c
22	»	16 b
22	»	1368 f
23	Firenze	915 a
23	»	57 d
23	»	152 e
23	Napoli	917 e
23	»	844 b
23	»	V. 27 giugno
24	Roma	791 a
24	»	391 d
24	»	206 d
25	»	1014 e
25	Palermo	657 g, 1170 b
27	»	49 e
27	Firenze	586 e
27	»	159 g, 1023 f, 1164 h
27	Firenze	155 e, 421 b, 942 b, 1160 d
27*	Napoli	1364 e
27	Roma	582 a, 666 c
27	»	510 c
27	»	39 a, 215 b
28	»	53 e, 113 b
28	»	205 a
28	Torino	1365 g
28	»	686 b
28	»	36 d, 1202 f
30	»	42 a
30	»	563 f
30	»	645 b
30	»	644 a
30	»	644 c
30	»	645 a
30	»	646 c
	Luglio	
1	Napoli	147 f
1	Roma	1011 a, 1169 f
1	»	155 c, 216 a, 309 a, 1363 a
1	»	484 i
2	»	V. 11 ottobre
2	Torino	157 b, 1010 a, 1278 e
4	Firenze	158 e, 779 b
4	»	1032 d
4	»	52 a, 154 d, 568 e
5	Roma	206 e, 522 e
5	Palermo	163 d
6	Roma	1047 c
6	»	558 a
7	»	917 a
7	»	748 e, 794 c
7	Torino	503 b, 1164 d
7	»	58 f
7	»	461 a, 700 h, 1090 d
8	Roma	520 c
9	»	V. 9 agosto
9	Napoli	551 c
11	Firenze	602 c, 606 a
11	»	815 a, 1350 b
11	Firenze	1162 b, 1319 e
11	Roma	1251 c
12	»	521 f
12	Napoli	197 d
12	»	1279 g
12	Torino	1230 b
12	»	627 b
13	»	1014 a
13	»	186 a 215 f
13	Roma	860 b
13	»	622 a
13	»	61 d, 147 e, 1156 e
14	Firenze	38 c, 555 e, 1245 d
14	»	88 c
14	Napoli	940 e
14	»	57 i, 1277 e
15	»	984 f
15	Roma	992 e
15	»	324 a, 598 e
15	»	1112 c
15	Torino	48 b
16	»	811 d
16	Napoli	250 b, 1016 a
16	»	431 a
17	Torino	525 b
18	Firenze	569 c, 1189 e
19	Napoli	660 b
19	Roma	1166 e
20	»	1109 a
21	»	519 d
21	»	35 b, 613 a
21	Firenze	973 b
21	»	159 c 983 c
21	»	1044 f
21	»	1198 e
21	»	972 a
21	Napoli	286 d
21	»	463 c, 603 a, 1158 d
21	Palermo	596 d, 1162 c
21	Torino	708 g
21	»	457 f
21	»	91 a, 149 f, 831 c
22	Roma	573 b, 920 g
23	»	531 h
23	Napoli	148 c
25	Firenze	1072 b
25	»	832 b
25	Firenze	52 e
25	»	1089 c
25	»	585 a
25	»	959 d
25	Roma	338 d, 1161 b
25	»	1075 b
25	»	503 c
26	»	413 c
26	»	319 d, 627 c
26	»	754 a
27	Napoli	1278 a
27	Torino	110 b
27	»	218 d, 416 d
27	»	562 d
27	»	41 a, 155 b
27	»	642 d
28	Firenze	973 a, 976 d, 1204 c
28	»	518 b
28	Palermo	427 b 458 b
29	Torino	1028 d
29	»	811 c, 933 c
29	»	706 f, 1116 e
	Agosto	
1	Firenze	159 l, 1160 m, 1164 b
3	Roma	206 f
3	»	313 a
3	»	523 f
4	Firenze	651 c
4	»	446 d
4	»	519 a
4	»	153 a, 1164 f
4	»	211 d
4	Napoli	1264 e
5	»	915 e
6	»	1024 g
9	Palermo	878 c
9	Roma	160 b, 574 f, 1022 h
9	»	1161 e
9*	»	1233 g
9	Torino	390 a
9	»	1006 i
9	»	284 e
9	»	1358 a, 1364 a
9	»	91 d, 1083 b
9	Torino	387 g
10	»	152 a, 185 a
10	»	710 a
10	»	15 e
10	»	45 l, 222 c
10	»	312 b
10	Roma	203 a
10	»	204 f, 313 c, 333 d
10	»	1302 d
10	»	556 b
10	»	62 g, 309 c, 567 e 1164 g
11	»	347 a
11	Torino	875 d
11	»	110 f
11	»	641 b
12	Firenze	90 a, 91 c
16	Torino	508 c
19	Roma	51 c, 508 b, 1007 f
22	Napoli	1359 b
23	Roma	1015 e
23	Torino	256 a
23	»	867 b
24	»	1076 a
24	»	830 e
24	»	210 c, 1015 b
25	Roma	471 e
26	Napoli	571 b
27	»	449 b
28	Roma	1101 b, 1160 h
30	»	937 c
31	»	1075 c
	Settembre	
3	Palermo	2023 a, 1202 e,
3	Roma	958 a
5	»	613 c, 955 g, 1087 f, 1368 d
5	»	1002 b
5	»	1074 a
6	»	468 a 483 c
6	Torino	161 a
6	»	155 f, 161 f, 436 a, 748 f
6	»	1318 b
7	»	149 c
7	»	62 d, 147 c
7	»	63 a, 711 b, 780 c
10	Napoli	1167 d
13	Torino	793 d, 1046 b
13	»	1316 c
14*	»	205 d
14	»	646 b
15	»	187 c
17	Roma	846 f
17	»	164 c, 960 a
17	»	836 b
17	»	597 f
17	»	146 b
17	»	466 g
23	Napoli	38 b
23	Torino	985 b
23	»	604 b
23	»	220 c
23	»	42 b
24	Napoli	822 a
	Ottobre	
4	Roma	46 e
6	Torino	683 c
8	Napoli	1046 d, 1165 e
8	»	1276 c
13	Torino	432 a
13	»	424 b
18	Roma	483 a
19	Torino	1234 a
20	»	822 c
20	»	611 a
20	»	209 c
25	Roma	466 e
26	Torino	53 d
	Novembre	
2	Roma	492 a
2	»	467 e
5	»	491 b
5	»	490 g 491 d
8	Torino	59 b
8	»	1309 d, 1313 c
8	»	214 a
8	»	1279 e
10	»	213 e, 390 b
10	»	39 f
10	»	517 e, 530 c
14	Firenze	992 d, 1361 e
16	Torino	1280 d
17	Roma	466 a
28	Torino	155 l, 814 c, 983 e
	Dicembre	
14	Roma	490 f
22	»	467 b

Digitized by Google

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna

SENTENZE PENALI.

1891

Febbraio

7 Roma 322 f, 963 b
21 » 716 d, 893 e

Marzo

4 Roma 1348 f
16 » 723 f, 1128 g
16 » 1333 e
31 » 1349 l

Aprile

15 Roma 231 g, 298 c, 784 c, 893 f, 1205 a, 1325 g
22 » 1128 f
29 » 763 d

Maggio

16 Roma 940 d
25 » 112 b
26 » 1140 f

Giugno

1 Roma 348 c, 1322 l
2 » 77 e
4 » 66 c
5 » 68 n
15 » 174 h, 925 b, 980 d, 1059 b, 1330 f
22 » 803 h, 1044 a
25 » 1058 d
26 » 322 e

Luglio

1 Roma 1237 e
1 » 122 e, 235 e
6 » 64 g, 74 a
7 » 968 e
9 » 1349 a
10 » 927 c
11 » 1121 d
13 » 945 e
16 » 1020 f
17 » 299 b, 301 i, 1330 l, 1331 f, 1370 a
17 » 944 i
21 » 67 a
22 » 1349 c
22 » 228 h
22 » 27 d, 65 f, 327 a
24 Roma 1378 d
24 » 589 e
25 » 771 h

Agosto

10 Roma 139 d
13 » 694 l, 849 d
14 » 124 b
14 » 69 d
14 » 1324 c
14 » 692 d
17 » 170 a
18 » 120 g, 948 a
20 » 70 a-g
20 » 120 d
20 » 75 d, 133 e
21 » 71 e
21 » 83 e
25 » 438 b
25 » 383 a
27 » 765 b
27 » 920 a
28 » 805 e
31 » 1117 d

Settembre

1 Roma 1258 g
4 » 94 h, 95 a
4 » 1085 e
30 » 12 d

Ottobre

1 Roma 764 f
2 » V. 22° ottobre
2 » 438 a
2 » 136 e, 137 b, 190 c
2 » 809 a
5 » 355 a
6 » 694 c
6 » 138 e
6 » 77 g
8 » 795 c, 892 d
9 » 381 c, 963 a, 1342 f, 1343 f, 1344 d, 1345 d
9 » 771 e, 1329 e
9 » 1207 b
13 » 1238 b
13 » 27 a
15 » 74 e, 167 f, 769 c
15 » 1332 b
16 » 989 h
16 » 334 i
19 Roma 963 c
20 » 94 e
20 » 949 d
21 » 768 m, 1020 d, 1342 g
21 » 172 a, 173 b
22 » 83 c
22° » 889 e
22 » 168 d
22 » 1096 a
23 » 885 c, 967 d, 1327 g
26 » 773 d
26 » 784 d
26 » 80 d, 1096 e, 1171 b
27 » 692 b
28 » 1056 b
30 » 689 l
30 » 260 d
30 » 92, i, 170 e, 948 h
30 » 189 e, 231 d, 680 a
30 » 72 g, 850 c

Novembre

2 Roma 123 f
5° » 228 g
10 » 901 b
10 » 1052 a
10 » 901 a
10 » 94 d
11 » 1374 d
11 » 1205 h
11 » 889 b
11 » V.° 11 dicembre
11 » 167 d
11 » V.° 21 novembre
11 » V.° 11 dicembre
13 » 1053 a
13 » 69 m
13 » 70 e
13 » 379 l, 383 c
13 » 969 a
13 » 79 g
13 » 689 a
13 » 235 a, 713 b, 720 a
14 » 168 a, 376 f, 1240 d
14 » 677 e
14 » 235 d
14 » 354 b
16 » 1258 d
16 » V. 5° novembre
16 Roma 712 c, 717 e, 951 a, 1057 b
16 » 1325 a
16 » V. 14 dicembre
16 » 229 c
16 » 294 b, 772 a
16 » 944 a
17 » V. 27 novembre
17 » 695 c
17 » 74 g, 134 c
17 » 901 c, 1057 c
17 » 635 c
17 » V. 21 novembre
18 » 888 c
18 » 299 h, 1205 d
18 » 1258 f
18 » 119 b, 947 d
18 » 64 d, 376 b, 1119 b
18 » 712 h, 949 b, 1053 e, 1324 e
19 » 26 c
19 » 134 e
21 » 122 c, 170 f, 301 a
21° » 68 l, 354 e, 382 l
21 » 172 b, 647 d
21 » 693 b
21 » 897 g
21 » 1349 g
21 » 716 f
21° » 629 a
23 » 384 c, 637 f
23 » 719 g, 950 e
23 » 381 e, 929 e
23 » 989 i, 1172 e
23 » 721 e
23° » 299 d, 723 e, 980 f-g, 1042 a
23 » 173 e, 174 d
23 » 576 h
23 » 252 f
24 » 1328 a
24 » 72 f
24° » 679 b
24 » 355 b, 382 i
25 » 94 f
25 » 1127 b
25 Roma 121 f, 299 c, 300 a, 721 d
25 » 78 c
26 » 1052 f
26 » 354 a
26 » 966 a
26 » 68 m
26 » 75 f
26 » 678 b
26 » 294 c
27 » 234 e, 712 f, 1304 c
27 » 945 g
27 » 73 a, 74 d, 224 h, 1171 c
27 » V. 23 novembre
27 » 771 g
27° » 136 f, 137 f
27 » 1041 c
28 » 128 b
28 » 891 c, 1349 b
28 » 84 g
28 » 83 a
28 » 1050 g
28 » 349 b
28 » 849 d
30 » 723 e, 1053 d
30 » 12 a
30 » 233 g
30 » 635 a
30 » 66 a

Dicembre

1 Roma 1207 f
1 » 67 i, 355 c
1 » 771 a
1 » 81 b, 170 g, 281 d
1 » 382 h
2 » 384 a, 993 a
2 » 945 f
2 » 315 d, 1138 e
2 » 68 p
2 » 354 f
2 » 1349 f
2 » 67 l, 354 g
2 » 1325 h
3 » 770 d
3 » 95 c, 137 a, 289 b
3 » 95 d
4 » 765 a
4 » 1209 c
4 » 965 a
4 » 980 i
4 » 1237 h
4 » 889 d
4 Roma 1056 f
4 » 77 b, 576 g
4 » 1139 e
4 » 964 b
5 » 121 g, 123 d
5 » 763 c
7 » 899 e, 1323 d
7 » 64 e
7 » 991 b
7 » 930 b
7 » 1326 f, 1369 c, e
7 » 166 c
7 » 229 b
7 » 949 c
7 » 1205 g
9 » 678 a
9 » 1043 f
9 » V. 13° ottobre
9 » 946 g
9 » 293 e, 1325 d
9 » 79 i, 315 b, 900 d, 1172 h
9 » 1239 d
9 » 1052 c
9 » 722 b, 894 a
10 » 376 c
10 » 350 e
10 » 76 d, 1141 g
10 » 65 h, 80 f
10 » 70 d
11 » 232 b
11 » 895 c, 896 e, 946 h, 1210 d
11° » 1120 c
11 » 355 d
11 » 693 g
11 » 93 g
11 » 764 b
11 » V. 21° dicembre
11 » 1043 a
12 » 805 f
12 » 18 f
12 » 136 c, 138 b
12 » 1344 g
12 » 67 e, 289 c, 948 b, 1139 d
12 » 10 a
14 » 795 b
14 » 1171 d
14 » 93 e
14 » 74 b, 963 f
14° » 315 a, 920 b
14 » 1043 h
14 » 947 a, 1085 a

Digitized by Google

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
14	Roma	134 d
14	»	716 c
14	»	713 f
14	»	139 a
15	»	75 h
15	»	376 a, 1207 a
15	»	173 c
15	»	1352 d
15	»	V. 8° gennaio 92
16	»	122 d
16	»	1238 h
16	»	1141 a
16	»	174 g, 763 a
16	»	1042 i
16	»	172 l
16	»	939 d
17	»	853 d
17	»	229 d
17	»	71 g, 939 e, 940 b, 1173 a
17	»	337 b
17	»	1258 e
17	»	437 f
18	»	1056 a
18	»	694 e
18	»	66 e
19	»	73 d
19	»	1138 d
19	»	128 c
19	»	1292 b
19	»	66 b, 678 c
21	»	688 c, 1205 e
21	»	636 f
21	»	1379 b
21°	»	343 a
21	»	170 c
21	»	680 c
21	»	438 e
21	»	1239 a
21	»	1120 f
22	»	1332 d
22	»	807 e
28	»	355 e
28	»	718 f, 720 f
29	»	655 e
29	»	71 f
29	»	338 f
29	»	294 a

1892

Gennaio

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
6°	Roma	1210 c
7	»	939 b
7	»	189 d, 382 e
7	»	172 c, 637 c
7	»	990 a
7	»	12 e
7	»	853 a
7	»	690 i
7	Roma	118 a
8°	»	1059 d
8	»	94 i-l
8	»	772 b
8	»	385 c, 717 b
8	»	171 e
8	»	804 e
8	»	92 h, 95 f
9	»	576 i
9	»	73 b
10	»	V. 19 gennaio
11	»	232 c, 1331 c
11	»	290 a, 675 d
11	»	1208 b
11	»	1251 b
11	»	945 a
11	»	940 a
12	»	806 b
12	»	140 a, 166 d
12	»	673 b
12	»	170 h
12	»	384 g
13	»	300 e, 980 m. 981 a
13	»	27 c
13	»	168 g
14	»	655 f
14	»	962 g, 963 i
15	»	76 b, 850 a, 1172 b
15	»	68 a, 354 c
15	»	235 f, 298 e, 980 l, 981 b
15	»	228 i
15	»	927 e
15	»	438 d, 807 a, 1348 c
16	»	294 f, 389 b, 1251 a
16	»	171 h, 692 c
16	»	73 i
17	»	V. 17 febbraio
18	»	173 l
18	»	65 g, 679 d
18	»	896 f, 897 d
18	»	890 e, 1172 d
18	»	171 d, 888 g
18	»	1323 b
18	»	281 h
19	»	947 g
19	»	69 n, 1237 i
19	»	694 h, 1323 e
19	»	136 b, 137 d, 1324 d, 1328 c
19	»	79 h, 83 d-f, 1097 a, 1173 g
19°	Roma	137 g
20°	»	234 c, 722 c
20	»	890 b
20	»	120 h
20	»	73 l
20	»	259 g
20	»	693 d
21	»	377 e, 768 i
21	»	68 b, 354 d
21	»	289 e, 315 c, 338 e, 353 d-i
21	»	927 b, 1352 c
21	»	1090 a
22	»	1325 c
22	»	12 b
22	»	768 g
22	»	68 c
22	»	339 a
22	»	172 e
22	»	379 h
23	»	168 c
23	»	353 h
23	»	849 e
24°	»	261 b
25	»	1378 a
25	»	810 a
25	»	128 d
25	»	V. 28 gennaio
25	»	1052 d
25	»	377 i
25	»	1371 d
26	»	26 b-d
26	»	704 c
27	»	1370 e
27	»	766 a
27	»	169 b-e
27	»	136 d, 138 a
27	»	1043 i
27	»	695 a
28	»	355 f
28	»	848 d, 946 f, 1173 d
28°	»	73 e
28	»	290 e, 966 d
29	»	V. 6 gennaio
29	»	V. 24 gennaio
29	»	V. 20° gennaio
29	»	1050 i
30	»	106 e, 377 b, 1322 h, 1323 f, 1377 b

Febbraio

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
1	Roma	382 a, 1341 b, 1352 g
1	Roma	140 d, 716 i, 948 e
1	»	350 f
1	»	289 a, 1139 a, 1141 f, 1373 a
1	»	68 d, 1142 c
1	»	1348 d
1	»	898 a, 1325 b
1	»	1012 f, 1019 f
1	»	1237 g
2	»	1372 e
2	»	173 m, 226 d, 382 c
2	»	344 b, 926 a
2	»	1208 f
2	»	890 g
2	»	347 g
3	»	1117 c
3	»	896 a, 947 b
3	»	1041 d
3	»	171 f
3	»	1059 c
3°	»	172 h, 1240 b
4	»	773 e
4	»	695 b
4	»	348 h
4	»	1138 f
5	»	721 g
5	»	64 f
5	»	694 d
5	»	704 b, 1208 g
5	»	134 b
5	»	118 d
5	»	V. 15° febbraio
6	»	93 a
6	»	68 e, 355 g
6	»	127 c
6	»	V. 3° febbraio
8	»	386 a, 1329 c, 1369 d
8	»	576 f, 926 e, 1171 g
8	»	888 a
8	»	806 a
8	»	84 h, 173 i, 690 h
8	»	75 i, 79 c
8	»	1138 h
8	»	94 b
8	»	949 a
8	»	888 e
8	»	1344 c
9	»	1352 a
9	Roma	168 b
9	»	260 c
9	»	253 b, 254 a
9	»	694 a
9	»	964 a
9	»	75 a
10	»	844 c
10	»	1329 b, 1332 a
10	»	634 a
11	»	335 b, 344 c
11	»	1374 a
11	»	1327 h
11	»	73 f, 377 d
11	»	85 a
12	»	576 b
12	»	84 b, 293 f
12	»	888 b
12	»	81 a, 139 b
12	»	965 e
12	»	169 d
12	»	117 c
12	»	1330 d, 1372 g
12	»	174 a, 1128 b
12	»	171 g
12	»	989 g
13	»	1054 a
13	»	944 h
15	»	720 c, 1328 d
15	»	168 e
15	»	895 e
15	»	1325 i
15°	»	628 f, 962 f, 1019 h
15	»	804 c
15	»	127 d
16	»	927 g
16	»	65 e
17	»	721 f, 722 a, 1174 a
17	»	379 m, 1324 b-i
17°	»	77 a
17	»	1172 f
17	»	850 e
17	»	1120 b
17	»	634 c
17	»	1205 b
17	»	299 f, 301 h, 980 c, 1057 g, 1372 f
18	»	655 c
18	»	1142 a
18	»	75 c, 80 c, 254 c, 634 e
19	»	899 d
19	»	171 b
19	»	67 f
19	Roma	576 c
19	»	723 d
19	»	234 h, 298 f, 720 b, 722 g-h
20	»	168 h
20	»	169 c
20	»	1376 e
22	»	692 f
22	»	925 d
22	»	134 f
22	»	77 c, 1349 h
22	»	335 g, 381 h
22	»	1343 e
22	»	234 i, 376 d, 378 h, 382 f, 384 d, 716 e, 720 d, 1327 a, 1330 a
23	»	123 b, 947 e
23	»	381 g
23	»	80 a, 1173 i, 1370 h
23	»	963 g
24	»	143 b, 1326 a
24	»	95 h, 175 c, 637 g, 926 b
24	»	930 a
24	»	351 g
24	»	717 f, 1558 h
24	»	378 a
24	»	94 a
26	»	1051 b
26	»	1257 g, 1258 i
26	»	298 d, 628 b-c, 893 a
27	»	990 e
27	»	809 f
27	»	948 d
27	»	69 g
27	»	116 g
27	»	294 d
29	»	70 c

Marzo

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
3	Roma	V. 5 marzo
3	»	76 c
3	»	807 b
3	»	714 h, 715 b, 945 h, 1378 c
3	»	75 b, 234 b
3	»	772 d
3	»	691 h
4	»	336 l
4	»	1121 a
4	»	65 d

Digitized by Google

Giorno	CORTE di CASSAZIONE	Colonna
5*	Roma 259	f
5	» 980	o
5	» 402	n
5	» 1138	g
5	» 260	b
7	» 414	a
7	» 967	b
7	» 235	i, 715 e
7	» 72	c
7	» 13	a
7	» 1239	c
8	» V. 8 aprile	
8	» 252	e
8	» 946	c
9	» 1097	b
9	» 1140	b
9	» 718	b
9	» 174	b, 383 b
9	» 70	h
9	» 1137	c
9	» 1371	h
9	» 990	b
9	» 1379	a
9	» 897	a, 1041 e, 1325 e
10	» 74	f, 678 f, 1056 e
10	» 120	f
10	» 336	d
10	» 66	d
10	» 928	a
11	» 899	b
11	» 255	a, 1349 i
11	» 771	d
11	» 722	i
12	» 322	c
12	» 175	d
12	» 951	e
12	» 680	c
12	» 171	c
12	» 577	c
15	» 704	d
15	» 71	a, 1344 f
15	» 723	b
16	» 68	f, 355 h
16	» 1238	a
16	» 133	c, 1377 c
17	» 75	e, 769 f, 927 d
18	» 804	d
18	» 1057	a
18*	» 140	b
18	» 1378	b
18	» 805	g
19	» 1082	a
19	» 677	d
19	» 135	b
21	» 894	e
21	» 1377	d
21	Roma 951	f
21	» 228	a
21	» 118	c
21	» 804	b
21	» 810	d
21	» 233	a, 234 d, 722 f, 979 f-g
21	» 895	f
22	» 69	c, 72 a, 83 d, 85 f
23	» 1085	b
23	» 1377	a
23	» 228	b
23	» 805	a
23	» 301	c, 1053 c, 1329 g
24	» 853	b
24	» 121	a, 122 a, 853 e
25	» V. 18 marzo	
25	» 1297	b
25	» 930	c
25	» 893	b
25	» 827	a
25	» 1058	f
26	» 1085	c
26	» 647	e
26	» 69	f
28	» 1376	d
28	» 378	g
28	» 764	c
28	» 296	d
28	» 1056	d
29	» 166	e
29	» 577	a
30	» 232	f
30	» 896	b-c
30	» 848	f
30	» V. 4* aprile	
30	» 120	i
30	» 78	a, 234 f, 1054 d
30	» 299	a, 301 f, 712 d, 715 f, 963 h
30	» 226	c
30	» 189	a, 1042 g
30	» 138	d
31	» 1120	d
31	» 927	f
	Aprile	
1	Roma 321	c, 1371 i
1	» 437	d
1	» 1370	f
1	» 1370	d
1	» 327	f
1	» 1207	c
1	Roma 1207	e
1	» 1117	f
1	» 350	g
1	» 74	h, 1327 d, 1328 f, 1849 e
2	» 690	d
2	» 68	g, 355 i
4	» 298	b
4*	» 229	e
4	» 1270	a
4	» 773	c, 1049 f
4	» 231	c, 300 c-d, 385 f, 1042 e-f, 1128 h, 1331 d-e
4	» 808	d
4	» 575	e
4	» 689	b
4*	» 261	a
4	» 694	f, 1117 a-g
4	» 228	e
4	» 322	d
4	» 289	d, 655 b
4	» 922	a
5	» 190	d
5	» 127	f
5	» 95	e
6	» V. 8* aprile	
6	» 167	c
6	» 135	e, 1258 a
6	» 298	m, 301 l, 1322 e-f, 1325 f
6	» 693	f
6	» 713	h, 719 b, 721 b, 1369 b, 1370 i
6	» 797	c, 962 h, 968 d
7	» 167	g, 230 f
7	» 1054	b, 1129 b, 1370 h
8	» 75	g, 118 b
8	» 1376	a
8	» 227	a, 1208 a
8	» 717	h
8	» 689	c
8	» 229	f
8	» 173	d
8*	» 995	a
8	» 894	c, 1305 a
8*	» 889	a
9	» 654	e, 1171 e
9	Roma 65	a, 84 c, 926 d
11	» 712	g
11	» 1374	e
11	» 120	l
11	» 229	a
11	» 763	b
11	» 1126	c
11	» 379	g, 1326 b
11	» 376	e
11	» 67	d, 342 b, 349 d, 350 d
12	» 1000	e
12	» 1085	d
12	» 78	l
12	» 32	h, 1128 c
17	» V. 27* aprile	
19	» 806	c
19	» 804	a
19	» 351	b
20	» 379	d, 1324 g
20	» 80	e
20	» 691	e
20	» 95	g, 326 d
21	» 808	a
21	» V. 27 aprile	
21	» 764	a
22	» 391	d, 897 c, 948 f, 1042 c, 1128 e, 1327 b
22	» 106	f, 1329 d
22	» 93	f
22	» 117	f, 193 f
22	» 968	b
22	» 173	f, 1055 e, 1323 a
22*	» 337	l
22	» 712	e
22	» 896	g
23	» 93	c
23	» 853	c
23	» 189	b, 1020 b
23	» 1121	c
24	» V. 22 aprile	
25	» 930	d
25	» 1172	g
26	» 1058	a
26	» 1059	a
27	» 86	a
27	» 377	f
27	» 300	b
27*	» 1344	a
27*	» 12	c
27	» 68	i, 355 l
27	» 919	b
27	» 175	a, 281 b-c, 377 a, 382 d, 1324 f
27	Roma 963	d, 1050 d
27	» 694	b
28	» 900	b, 1372 d
28	» 82	c, 1344 e
28	» 1050	e
28	» 850	b, 1055 a, 1172 a
29	» 757	e
29	» 377	c, 1324 h
29	» 1332	c
29	» 693	a
29	» 1205	f
29	» 989	f
29	» 804	f
30	» 1055	b
	Maggio	
2	Roma 968	a
2	» 1121	b
2	» 226	g
2	» 589	c
2	» 12	f, 1324 l, 1371 g
2	» 404	c
3*	» 796	c
3	» 1206	d
3	» 281	e
3	» 77	d, 1174 b
4	» 1050	h
4	» 385	g, 895 b
4	» 76	f, 139 c
4	» 990	g
4	» 252	g
4	» 715	a
5	» 1171	a-f
5	» 1020	e
5	» 1138	c
5	» 1012	e
6	» 260	a
6	» 80	g
6	» 715	c
7	» 770	a, 1323 f, 1330 c
7	» 167	a
7	» 67	b
7	» 167	b
7	» 1054	c
7	» 69	a, 1351 e
9	» 135	a-d
9	» 78	d, 84 e, 1049 e
9	» 1328	h, 1349 d
9	» 994	d
9	Roma 171	a
9	» 1019	e, 1289 b
10	» 171	b
11	» 298	l, 897 b, 944 b, 1042 d, 1129 a
11	» 718	g
11	» 355	m
11	» 965	d
11	» 112	a, 892 c
12	» 321	a, 891 b
12	» 120	c
12	» 691	g, 1171 i
13	» 895	a
13	» 169	a
13	» 76	e
13	» 227	b, 797 b
13	» 1096	b
13	» 377	g, 1041 g
13	» 1305	b
13	» V. 3* maggio	
13	» 261	e
13	» 716	g, 717 a, 893 h, 948 g
13	» 891	a
14	» 252	c, 1020 c, 1375 c
14	» 1375	b
14	» 172	g
14	» 1376	b
16	» 1345	c
16	» 805	h
16	» 721	c
16	» 11	a
16	» 67	h
16	» 1139	c
16	» 635	e
16	» 1343	c
16	» 17	d, 919 f
17	» 648	a
17	» 1020	g
17	» 890	f
18	» 803	l
18	» 224	g
18	» 1238	c
18	» 805	c
18	» 260	e
18	» 232	d
20	» 810	b
20	» 1343	d
20	» 235	h, 713 e, 925 e
20	» 231	f, 722 d, 980 a

Digitized by Google

Giorno	Corte di Cassazione	Colonna
21	Roma	1140 a
21	»	692 h
21	»	78 g, 769 e, 772 f
22	»	V. 27 maggio
23	»	677 a
23	»	321 f
23	»	764 e
23	»	232 e, 979 i
23	»	1140 c
23	»	809 g
23	»	298 a, 713 g, 719 e, 981 c
24	»	1017 a
24	»	1120 g
24	»	806 d
25	»	234 a
25	»	977 d
25	»	1305 c
25	»	97 a
25	»	949 g, 1329 f
25	»	850 f
27	»	170 b
27	»	224 f, 226 e, 1091 b
27	»	1372 c
27	»	71 b, 1020 a
27	»	1127 a
27	»	950 d
27	»	853 f
27*	»	808 b
28	»	73 c
28	»	701 b
28	»	1326 d
30	»	71 d, 690 e
30	»	136 g
30	»	121 h, 943 q, 944 d
30	»	299 i, 713 a, 714 g, 721 a, 979 h, 1205 c, 1344 c
31	»	17 c, 919 e
31	»	17 b, 919 d
31	»	805 b, 1172 i
31	»	18 d
Giugno		
1	Roma	377 h, 380 b
1	»	1173 f
1	»	261 c, 1376 c
1	»	378 f
1	»	228 c
1	»	172 i, 927 h
1	Roma	895 d, 896 d, 980 b
1	»	321 e
1	»	1238 e
1	»	877 a, 1119 c
1	»	1119 e
1	»	715 d, 717 c
1	»	379 a
1	»	351 a, 353 g
1	»	174 e
2	»	1082 b
2	»	74 c, 784 b 1240 f
3	»	716 a
4	»	117 g
4	»	94 g
4	»	827 b
4	»	1049 d
6	»	17 e, 919 c
6	»	230 a
6	»	261 d, 575 c
6	»	259 e, 575 d
6	»	336 c
6	»	899 c
6	»	86 b
7	»	85 d
7	»	689 g
7	»	69 h
8	»	233 d, 234 l, 289 h
8	»	680 b
8	»	1352 f
9	»	235 c, 1117 e
9	»	138 c, 1333 b
9	»	893 d
9	»	334 g, 349 e, 891 d
9	»	636 e, 853 g
10	»	945 d
10	»	68 h, 355 n
10	»	1141 b-e
10	»	95 b
10	»	118 e, 122 b, 1125 g
13	»	174 f, 713 c, 719 d
13	»	379 c, 1371 e
13	»	576 e
13	»	950 c, 1371 c
13	»	1050 a
13	»	950 a, 1376 g
13	Roma	940 c
13	»	66 f, 655 d
14	»	316 c, 327 g, 1209 d
14	»	170 d
15	»	717 g, 980 e
15	»	1322 i
15	»	385 e, 950 b, 1041 f, 1043 c
15	»	1297 c
15	»	1043 b-d
15	»	636 d
15	»	1376 f
15	»	692 e
17	»	1377 e
17	»	716 h
17*	»	379 e, 589 d, 809 b
17	»	1371 f
17	»	939 c, 1173 b
17	»	925 f, 1140 e, 1141 c
17	»	81 d
20	»	945 b
20	»	230 c, 235 b
20	»	121 b
20	»	1270 c, 1332 e, 1333 c
22	»	379 i
22	»	719 f, 898 c
22	»	1333 d
22	»	228 f
22	»	84 a, 85 c, 86 d, 382 g 991 e, 1323 c
22	»	634 d, 927 a
22	»	118 f, 173 g, 963 l
22	»	1237 f
22	»	230 b, 349 c
22	»	259 d
22	»	225 d
22	»	385 d, 1056 g
23		951 d
23	»	321 b, 1090 g
23	»	590 a
23	»	19 a
23	»	342 c
24	»	380 a, 1322 g
24	»	225 b
24	»	723 a
24	»	79 b
24	»	139 h
24	Roma	766 b, 1171 h
24	»	894 f
25	»	806 e
25	»	329 a, 888 d, 889 c
25	»	1207 d
27	»	V. 17 giugno
27	»	381 f, 577 b
27	»	233 e
27	»	298 g
27	»	298 i
27	»	717 d
27	»	10 c
27	»	1118 a
27	»	688 d
27	»	1171 m
28	»	344 a, 352 a
28	»	69 l
30	»	1043 e
30	»	72 h, 79 f, 175 b, 376 g, 636 g, 637 h, 925 c, 1173 h 1322 d
Luglio		
1	Roma	1327 e, 1328 i
1	»	171 i, 1331 a
1	»	135! d
1	»	340 e
1	»	386 b
1	»	1128 d
1	»	71 c
1	»	945 c
2	»	628 e
2	»	117 i, 123 c, 948 i
2	»	86 c
4	»	628 a, 894 b
4	»	980 n
4	»	693 c
4	»	78 h
5	»	381 d, 1264 b
6	»	1371 b
6	»	340 g
6	»	713 d, 1305 e, 1328 e
6	»	967 c
6	»	1348 g
6	»	849 b
6	»	893 g
7	»	78 f, 190 e, 1324 a
7	»	127 b
7	»	78 e, 849 c
7	Roma	96 a
8	»	189 c, 1173 e
8	»	897 f
8	»	67 c, 281 a
8	»	94 c
8	»	1250 c
9	»	803 g
9	»	926 g
9	»	1209 b
9	»	784 a
9	»	1043 g
11	»	321 d
11	»	796 a
11	»	1240 c, 1371 a
11	»	1128 a
11	»	632 c
11	»	140 c
11	»	231 e
11	»	1258 c
11	»	636 a
11	»	384 b, 694 i
11	»	805 d
12	»	173 h, 1140 d
13	»	348 i
13	»	233 b-c 234 g, 235 g, 301 e, 382 b
13	»	139 e
13	»	1375 g
13	»	1137 e
14	»	73 h
14	»	138 f
14	»	167 e, 168 f
15	»	252 a
15	»	174 c, 289 f
15	»	V. 19 luglio
15	»	718 c
15	»	716 b, 719 c
16	»	678 c, 990 c
16	»	78 i
18	»	299 e, 949 e-f, 1305 d, 1325 g
18	»	232 a, 1330 i
18	»	948 c
19*	»	1139 b
19	»	173 a
19	»	891 e
19*	»	966 e, 1208 e
20	»	946 d, 1019 g, 1052 b
20	»	694 g
20	»	120 b, 990 d
22	»	635 d
22	Roma	576 a
22	»	892 e
22	»	119 a
22	»	172 d, 772 c, 1173 c
22	»	719 a
22	»	1126 a
22	»	768 h
22	»	797 a
22	»	224 i
Agosto		
4	Roma	V. 4 aprile
9	»	70 b, 773 b, 990 f, 1050 c
10	»	79 e, 113 d
10	»	123 e
10	»	V. 19 luglio
12	»	1208 d
13	»	344 f
13	»	1052 g
13	»	69 e
16	»	930 e
16	»	1370 g
16	»	576 d
16	»	947 f, 1141 d
16	»	73 g, 79 d-l, 804 g
18	»	268 c
19	»	991 a
19	»	277 d
19	»	190 b, 965 b
19	»	10 b
20	»	968 f
20	»	796 b
22	»	691 a
22	»	674 a, 677 b
23	»	1322 c
23	»	807 d
23	»	1209 g
25	»	635 b
25	»	965 c
26	»	66 g
27	»	1119 d
29	»	253 g
30	»	1257 f
30	»	637 e
30	»	69 i
30	»	349 g, 351 d
30	»	1208 c
Settembre		
1	Roma	718 e
1	»	717 i, 720 e
1	»	252 b, 897 e, 1053 b

Digitized by Google

Giorno	CORTE di CASSAZIONE	Colonna
1	Roma	1042 b
1	»	1050 f
2	»	757 f
2	»	691 b, 1117 b
2	»	67 g
2	»	1120 e, 1206 e
3	»	968 c
3	»	1343 b
6	»	121 c
6	»	121 d
28	Roma	117 h
30	»	950 f
	Ottobre	
1	Roma	352 e, 353 e, 1172 c
3	»	231 a
3	»	70 f
3	»	1328 l
3	»	119 c
4	»	133 f
6	Roma	1041 b
6	»	966 b
6	»	1042 l
10	»	1049 g, 1055 d
10	»	677 f
11	»	78 b, 128 a
12	»	385 b
12	»	950 g, 1056 c
12	»	227 c
12	»	378 e, 1328 b, 1328 g
13	Roma	335 c
13	»	764 d
13	»	79 a
13	»	301 b
13	»	950 h
14	»	1352 b
18	»	1372 a
20	»	1058 e
20	»	893 c
25	»	337 a
26	»	722 e
26	Roma	1329 h
26	»	963 e
27	»	233 f
27	»	1298 a
28	»	718 a
28	»	718 d
	Novembre	
14	Roma	1126 b
14	»	385 a, 719 h
18	»	655 g
18	Roma	80 b
22	»	77 f
25	»	345 f
26	»	770 h
28	»	980 h
28	»	1042 h
30	»	231 b, 301 g, 1372 b
30	»	384 h
	Decembre	
12	Roma	1375 a

TRIBUNALE SUPREMO GUERRA E MARINA.

Giorno	TRIBUNALE Supremo	Colonna
	1892	
	Gennaio	
18	»	403 d
18	»	775 b, 1019 d
18	»	847 a
18	»	695 a
	Febbraio	
15	»	378 d, 1326 e
15	»	225 e
22	»	775 c, 1341 c
22	»	848 e
22	»	776 f
22	»	776 g
22	»	689 d
22	»	379 b
	Marzo	
7	»	848 b
7	»	776 c, 1330 b
7	»	253 c, 1345 b
7	»	253 d
21	»	695 e
21	»	1348 e
21	»	403 b
21	»	994 a
21	»	691 f
	Aprile	
2	»	380 c, 946 e, 1326 g
4	»	848 a, 1329 a
4	»	993 d
7	»	226 a, 315 f, 1342 a
11	»	1327 c, 1342 d
11	»	696 c
11	»	691 c
11	»	777 c
11	»	689 e
	Maggio	
2	»	751 c, 1057 f
2	»	776 h
2	»	848 c
2	»	690 b, 1019 c
2	»	403 f
2	»	1380 a
2	»	777 a
2	»	384 f
2	»	1330 e, 1373 b
16	»	1171 l
16	»	695 f
16	»	281 g
16	»	1341 d
16	»	1380 b
16	»	695 d
	Giugno	
6	»	944 f
6	»	776 e, 1341 e
6	»	11 b, 775 e
6	»	403 c
6	»	1342 c
6	»	797 d
6	»	776 b
20	»	632 d
20	»	847 c
20	»	315 e
20	»	253 a, 378 c, 944 e, 994 b
20	»	638 a
20	»	404 b
	Luglio	
4	»	378 b, 379 f, 1127 c
4	»	777 d
4	»	11 c
4	»	251 d, 1345 a
4	»	225 c, 770 e
4	»	993 b
4	»	1370 c
4	»	633 c, 993 c
4	»	86 e
25	»	776 a
25	»	253 e
25	»	696 b
25	»	946 b
	Agosto	
29	»	253 f, 751 a, 994 c
29	»	384 e, 776 d, 1326 c
29	»	1097 c
29	»	1342 b
29	»	690 a
29	»	634 b
29	»	633 a
29	»	775 d
29	»	404 a
29	»	590 b
	Settembre	
20	»	689 h
20	»	777 b
20	»	1323 h
20	»	847 b
20	»	403 e
20	»	1330 g, 1372 h

SENTENZE DELLE CORTI D'APPELLO.

SENTENZE CIVILI.

Giorno	CORTE di APPELLO	Colonna
	1891	
	Gennaio	
13	Aquila	20 b
17	Roma	533 e, 610 c
23	Aquila	961 c
27	Casale	34 c, 203 b, 215 a
29	Venezia	617 a, 823 c
	Febbraio	
3	Aquila	1365 a
6	Palermo	1125 a
	Marzo	
3	Roma	781 a, 986 a, 1124 c
6	Aquila	1116 b
10	»	44 d, 834 b
20	»	1102 b
20	»	1181 b, 1184 c
27	Milano	794 d, 9, 1130 a
31	Napoli	792 c
	Aprile	
3	Aquila	1166 d
3	Roma	285 c
5	Messina	819 d
7	Aquila	44 c
10	Palermo	186 c, 292 c
11	Roma	857 a
16	Venezia	102 b
21	Catanzaro	451 f
23	Roma	417 c
28	Milano	824 c
	Maggio	
1	Aquila	749 a
5	»	408 c, 1311 d
5	»	681 d
12	Roma	313 h, 780 h
15	Aquila	392 c
15	»	443 f
18	Messina	584 a
22	Aquila	504 c, 780 g
22	Roma	101 a
25	»	572 c, 622

Digitized by Google

Giorno	Corte di Appello	Colonna
	d, 684 c	
26	Aquila 611 c	
27	» 503 a	
30	Roma 221 e, 782 a	
	Giugno	
1	Milano 1101 a	
2	Roma 818 b, 1267 a	
5	» 22 a	
6	» 583 b, 587 b	
8	Messina 842 c	
9	Brescia 1109 b, 1112 d	
9	Roma 597 b, 1226 a	
11	» 256 g, 1183 d	
16	Milano 388 a	
16	Roma 424 g	
16	Torino 1233 h	
23	Venezia 463 f, 706 h	
27	Roma 45 e, 818 c, 1011 b	
30	Trani 1002 a	
	Luglio	
2	Macerata 1289 b, 1336 c	
3	Bologna 423 e, 436 c	
3	Napoli 789 f	
3	Roma 195 d	
6	Perugia 1231 a	
8	Luglio 1107 b	
7	Milano 1005 d	
9	Aquilà 920 d	
9	Roma 1283 a	
10	Palermo 485 a	
14	Milano 490 c	
14	Roma 131 d	
16	Catania 614 d	
16	Roma 319 e	
17	Aquila 506 d	
17	» 31 a, 885 a	
17	Venezia 615 b	
18	Roma 1088 b	
18	» 1001 a	
20	Trani 337 d, 337 g	
21	Aquila 516 e	
21	Firenze 556 d	
24	Venezia 1107 c	
25	Torino 55 e	
26	Bologna 183 a, 203 e, 825 a	
27	Torino 624 b	
28	» 57 h, 419 d	
28	» 931 c	
29	Napoli V. 13 maggio 1862	
31	Aquila 988 a	
31	Palermo 1062 b	
	Agosto	
1	Torino 491 c	
4	Genova 801 e, 1308 b	
18	Venezia 1184 a	
21	Roma 996 c	
21	Torino 46 a	
23	Venezia 1030 d	
25	Messina 862 b	
27	Roma 391 a	
31	Torino 456 a	
	Settembre	
3	Venezia 88 f	
3	» 196 e, 884 d	
7	Palermo 457 b	
7	Torino 551 a	
7	» 759 c, 1018 g	
15	Genova 1346 c	
15	» 1178 a	
15	» 219 d	
15	» 104 d	
15	Modena 180 b	
15	Torino 1182 a	
15	Venezia 283 c, 431 c	
17	Roma 61 b, 501 b, 630 e, 1317 c	
18	Palermo 871 i	
18	» 874 d	
23	» 339 h	
25	Torino 544 e	
26	Milano 291 f	
29	Modena 872 b	
30	Palermo 1216 b	
	Ottobre	
1	Casale 1094 e	
2	Bologna 710 e	
2	Torino 1183 e, 1223 b	
2	» 1113 e	
4	» 1068 b	
6	» 626 d, 1045 b	
6	Genova 1177 e	
6	Milano 593 r	
8	Genova 445 a, 451 d	
8	Roma 603 d	
9	Aquila 1249 b	
9	Bologna 755 b	
9	Genova 931 d, 1283 f, 1361 c	
9	» 453 f	
9	Torino 833 a, 1272 e, 1321 a	
9	» 407 a	
12	» 22 b	
12	» 1285 c	
13	» 100 a	
13	Casale 641 a	
13	» 1294 a	
13	Genova 186 e	
13	Milano 366 e	
13	Venezia 959 c, 960 c, 1166 h	
15	Genova 456 b	
15	Roma 498 e, 1249 a	
16	Torino 1005 e	
17	» 536 f	
17	Roma 1123 b	
19	Torino 1145 a	
20	Milano 758 c	
21	Casale 1132 b	
21	» 624 d	
21	Napoli 54 b, 626 f	
21	Palermo 431 b	
22	Venezia 916 b	
23	Genova 320 d, 568 d	
23	» 367 e, 1226 c	
23	Roma 609 c, 1026 g	
23	» 20 c, 784 g, 1008 d	
23	» 552 d	
23	» 556 c, 309 g	
23	» 429 a	
27	Ancona 1101 d	
27	Aquila 24 a, 218 e, 320 c, 748 a	
27	Milano 1031 c	
27	Torino 999 a	
28	Ancona 195 a, 626 e	
28	Palermo 555 a	
28	» 618 d	
28	» 1188 c	
29	Roma 750 e, 791 d, 1122 d	
30	Casale 209 e, 222 f	
30	Torino 180 d	
30	» 310 e	
30	Trani 1093 a	
30	» 291 c, 1285 f	
30	» 43 c	
30	» 50 b, 456 c	
31	Palermo 1007 b, 1286 b	
31	Roma 612 c	
	Novembre	
3	Milano 91 b	
3	» 484 a	
3	» 1035 b	
3	Torino 188 d, 536 a, 1181 f	
4	Genova 1094 a	
4	» 1230 a	
4	» 28 c, 49 h, 876 g	
4	» 1249 c	
5	Bologna 1034 f	
5	Roma 1132 f	
5	291 c, 1133 h	
5	» 552 a	
5	» 50 d, 290 f	
5	Torino 1175 d, 1179 b	
6	» 1362 d	
6	» 546 d	
6	Bologna 909 b	
6	Palermo 1076 e	
6	Roma 62 a, 573 a	
6	Trani 1233 f	
10	Aquila 408 a	
10	Torino 923 b, 1008 e, 1317 b	
10	» 98 b	
11	Bologna V. 11 dicembre	
11	Brescia 51 g, 687 c	
12	Cagliari 453 d	
13	Roma 324 c	
13	Torino 1035 f	
14	» 484 f	
14	Roma 1249 d	
14	» V. 14 dicembre	
14	Venezia 708 b, 1314 c	
15	Roma 1277 a	
16	Casale 1118 b	
16	Torino 1168 f	
16	» 223 b	
16	» 601 a, 622 f, 821 d	
17	Bologna 490 a	
17	Casale 51 i, 815 e, 1154 a	
17	Milano 219 c	
19	» 1000 d	
19	Cagliari 426 a, 1146 d	
20	Bologna V. 8 dicembre	
20	» 146 a, 558 f, 566 b, 750 c	
20	Casale 1378 f	
20	» 557 c	
21	» 1004 m, 1010 d	
21	Bologna 1090 f	
21	» 515 c, 519 e	
21	Genova 287 c	
21	» 288 e	
21	» 1229 a	
21	Roma 1285 d	
21	Torino 220 g, 534 e, 1124 d	
22	Trani 287 a, 571 e	
23	» 292 a, 1156 c	
23	Brescia 657 c	
23	Casale 662 b	
23	Napoli 661 d	
23	Torino 1320 b	
23	» 211 c, 986 g, 1235 b,	
24	Firenze 32 a	
24	Genova 1006 d	
24	» 607 d	
24	Milano V. 24 dicembre	
24	» 218 b	
24	Roma 1268 d	
25	Catania 1063 b	
25	Milano 1202 d	
25	Venezia 415 e	
26	Genova 1088 g	
26	Macerata 792 c, 1294 d	
26	Venezia 1177 d, 1178 b	
26	» 626 a	
27	Bologna 572 g	
27	» 1217 a	
27	» 1221 a	
27	Casale 885 b	
27	Catania 852 g	
27	Milano 472 c	
27	» 663 d	
28	Roma 844 a, 1181 e,	
28	Venezia 361 e	
30	Torino 1100 a	
30	» 1070 b, 1076 f, 1303 d	
	Decembre	
1	Casale 747 a	
1	Catanzaro 1192 a	
1	Milano 1199 c	
1	» 420 c	
2	Cagliari 914 a	
3	Macerata 418 a, 1359 g	
3	Roma V. 19 dicembre	
3	Venezia 1365 c	
4	Milano 1276 d	
4	Torino 1223 c	
5	Genova 44 i, 187 a, 555 b	
5	Roma 179 c	
7	» 587 a	
7	» 538 e	
7	Aquila 347 b, 427 f, 657 d	
7	» *1242 b*	
7	Genova *835 b*	
8	Bologna 146 c, 1229 b	
9	Catania 789 d	
9	Genova 642 c	
9	» 365 d	
9	Messina 494 b	
9	Venezia V. 9 settembre	
9	» 623 c	
10	» 552 e, 1284 d	
10	Messina 338 b	
10	Roma 631 a, 1044 c, 1148 a	
11	Bologna 820 b	
11	Catania 496 b	
11	Catanzaro 1076 b	
11	Genova 101 d, 778 e	
12	» 35 c, 1219 b	
12	» 1279 c	
12	Bologna 1234 e, 1283 c, 1286 a, 1318 d	
12	Casale 1222 c	
12	Roma 130 b, 284 g, 366 c 368 b	
12	Torino 326 a	

Digitized by Google

Giorno	Corte di Appello	Colonna
12	Torino	1279 b
12	»	790 c, 1001 d
12	»	707 f, 817 d
12	»	1311 b
13	Palermo V. 31 dicembre	
14	Catania	1084 c
14	Catanzaro	1356 b
14	Genova	664 b
14	Milano	598 b
14	»	1233 l
14	»	1363 f
14*	Roma	1236 b
15	»	599 d, 1214 q
15	Brescia	462 h, 593 q
15	Trani	109 f, 1105 d, 1302 l
15	Venezia	429 d
15	»	248 b, 855 c
15	»	54 a
15	»	812 a
15	»	1118 c, 1176 c
16	Bologna	373 b
16	Catania	1094 d
17	Roma	44 e, 571 a
17	Trani	435 a
18	»	474 c
18	Catania	657 f
18	Genova	457 a, 538 f, 567 b
18	»	1188 g
18	»	296 c, 511 a, 562 g
18	»	793 b, 1294 e
18	Lucca	287 b
18	Milano	1170 c
18	»	843 b, 1010 e
18	Palermo	1066 a, 1076 g
18	Torino	783 b
18	Venezia	287 e, 325 b, 1363 c
19	Firenze	1074 b
19	Genova	1072 c, 1077 b
19	»	997 c
19	Napoli	188 c, 292 g
19*	Roma	1073 a
19	»	596 a, 604 e, 812 g,
19	»	618 a
19	Torino	198 c
21	Catanzaro	684 d, 882 e
21	Milano	1100 d 1302 h
21	Palermo	104 a
22	Brescia	646 a
22	Casale	468 e
22	Lucca	320 a, 547 d
22	Milano	185 e
22	Roma	314 f, 1248 a
22	»	429 e, 535 d, 1294 b
22	»	650 c
22	»	652 a
22	Venezia	712 a
22	»	1036 c
22	»	1367 a
23	Gevova	42 e, 538 c, 567 c
23	»	608 b
24	Roma	875 a
28	Bologna	425 f 683 e, 748 d
28	»	987 b
28	»	444 c, 456 d, 1027 c
28	Brescia	935 g
28	Messina	581 b
28	Milano	754 c
28	»	1194 c
28	»	660 c
28	»	1194 b
28	Napoli	1093 b
28	»	451 c, 454 a, 614 c
28	Roma	820 a
28	»	424 f, 1347 a
28	»	837 a
28	Torino	34 b
29	»	881 d
29	»	936 f
29	Modena	1077 e
29	Roma	838 a
29	Venezia	1276 h
29	»	1093 c
29	»	295 a
30	Ancona	180 c, 743 c
30	Bologna	1086 c, 1259 d 1303 f
30	Roma	347 e
31	Casale	619 d
31	»	752 d
31	»	269 b, 473 c
31	Catania	49 a, 51 l
31	»	536 c
31	»	1338 c
31	»	1305 g
31	Genova	444 b
31	»	39 g
31	»	1280 b
31	»	292 e
31	»	366 b
31	»	291 a
31	»	604 a
31	»	1274 c, 1283 e
31	»	222 b
31	»	1039 a
31	»	1340 f
31	»	1367 d
31	»	1038 c
31	»	449 a, 454 e, 1182 b 1185 e
31	»	583 d
31	»	607 c
31	»	599 b, 878 b, 1185 d
31	»	839 e
31	Napoli	547 e
31	Palermo	1113 c
31*	»	1001 e
31	»	410 c, 1283 d
31	»	244 b, 594 d
31	»	211 e, 986 d, 1309 b
31	»	196 d
31	»	585 c
31	»	546 c
31	Torino	1365 e
31	Venezia	37 g, 49 d, 544 g 1167 a
	1892	
	Gennaio	
3	Torino	937 a
8	Milano	112 c
9	Firenze	1224 c
9	»	724 c, 932 c, 1289 e
9	Roma	447 c, 460 e
10	Aquila	841 c
11	Catanzaro	570 c
11	Napoli	1277 d
11	Palermo	1281 b
11	Torino	998 a
12	Brescia	1168 a
12	Firenze	709 b
12	»	1145 e
12	Macerata	1115 d
12	Roma	1007 e, 1308 a
13	Napoli	660 d
14	Catanzaro	37 b, 548 b
15	Palermo	495 e, 1339 a
16	Ancona	1106 d
18	Casale	46 d
18	»	283 b, 1337 e
18	Palermo	1091 d
18	Trani	750 b
19	»	1132 a, 1133 f
19	Roma	882 b, 1278 c, 1285 a
19	Torino	1350 d
20	Venezia	58 h, 1192 e, 1201 b
21	Macerata	1362 e
22	Catania	323 b
22	»	1077 b, 1303 d
22	Genova	269 c
22	Palermo	1315 b
22	Roma	1014 f
22	Torino	53 c, 292 b
22	»	712 b
22	»	449 c, 746 b, 1018 f
22	Venezia	37 h, 561 a
23	Catanzaro	365 c
23	Genova	1201 a
23	Messina	244 b
23	Roma	614 a
23	Torino	455 c
25	»	1112 e, 1115 c
25	Brescia	761 b
25	Catanzaro	1314 b
26	Casale	311 c, 325 a, 462 e
26	»	47 d
26	Genova	256 e, 1026 e
26	Milano	428 b, 882 f
26	»	46 g, 586 c, 1167 f
26	Roma	1335 e
26	Torino	761 a
26	Venezia	409 b
27	Cagliari	1175 b
27	Catania	109 h
27	Messina	337 c
27	Torino	1074 e, 1224 d
28	Firenze	831 a
28	Genova	562 f
28	»	286 b
28	Macerata	881 c, 884 c
28	Roma	568 a
28	»	220 f
29	Aquila	833 a
29	Catanzaro	724 b
29	Genova	654 a
29	Milano	88 e
29	Torino	600 g, 1244 d
29	Venezia	1177 c
30	Bologna	843 d
30	Casale	559 e
30	»	1023 c, 1025 g
30	»	475 c, 481 b, 483 d
30	Genova	1220 a
30	Roma	348 b
30	»	248 d
30	Torino	348 f 352 c
	Febbraio	
1	Casale	1356 d
1	»	40 e, 205 e, 699 f
1	Catania	684 h
1	Milano	711 c
1	»	997 a
1	Torino	1108 f
2	»	470 a, 472 a
2	Macerata	373 a, 499 a
2	Roma	1079 b
2	»	1188 a
2	»	1363 b
3	Napoli	824 e, 1091 e
4	Genova	36 b, 956 b
4	Genova	1280 e
4	»	684 a, 431 e, 435 c, 560 d
4	Macerata	941 b. 463 b, 789 g
4	Roma	249 c
5	»	668 e
5	Aquila	455 d, 983 b
5	»	687 f
5	Genova	87 c
5	Milano	443 b
5	»	1008 c, 1087 i
5	»	1222 f
5	Napoli	427 c, 445 c
5	Palermo	1009 d
5	Venezia	625 a
6	Catania	45 c
6	Catanzaro	982 c
6	Genova	1178 d, 47 e, 435 d
6	»	413 a
6	»	1133 c
6	Trani	210 e, 1243 d
8	Catania	621 d
8	»	816 f
8	Genova	256 d 1169 d 1225 d
8	»	604 d, 622 g
8	Napoli	911 a
8	Potenza	141 c
8	Torino	58 a, 1006 g, 1309 c
9	Genova	1273 e
9	Milano	1233 i
9	Venezia	1061 a, 1145 b
10	»	447 a
10	Catania	510 a
10	»	181 c, 1125 f
10	»	1084 d
10	Milano	1079 c, 1092 c
11	Genova	998 b
11	Roma	15 a
11	»	15 b, 114 b
12	Bologna V. 5* marzo	
12	Catania	505 b

Digitized by Google

Giorno	CORTE di APPELLO	Colonna
12	Catania 749	e
12	» 556	c
12	Genova 101 f, 784 e, 867 d, 1340 c,	
12	» 935	f
12	» V.5* marzo	
12	Torino 1029	a
12	Venezia 1256 a, 416 c, 765 c, 1254	b
12	» 1011 c, 542 c, 881	g
13	Casale 1316	e
13	Genova 793	a
13	Roma 669	a
13	Torino 291 d, 292 d, 1168 c, 1316	d
13	» 442	d
13	Trani 614	b
15	Catania 496	d
15	» 495	b
15	Genova 55 a, 961	b
15	» 45 f, 55 c, 621	a
15	» 102	d
15	» 311	e
15	Napoli 1294	f
15	Roma 1062	e
15	» 956	c
15	Torino 211	b
16	» 335	a
16	Brescia 40 c, 699 c, 1091	a
16	Cagliari 411	b
16	Casale 343	b
16	Genova 442	b
16	» 826	a
16	» 1083 d, 1347	e
16	Milano 483	e
16	Trani 371	e
16	» 793	e
16	Venezia 1315	c
18	Firenze 418 c, 1022	a
18	Genova 782	b
18	Perugia 1274	b
18	Roma 1184	g
19	Cagliari 555	g
19	Casale 1177	a
19	Catania 499 e, 509	e
19	Genova 203	d
19	Milano 1316	a
19	Torino 345	a
20	Firenze 248 f, 932 b, 1347	b
20	Genova 131 a, 284 f 1245	h
20	» 1009 f, 1031	e
20	» 1067	a
20	Roma 856	c
20	Trani 60 h, 115 d, 460 c, 464	a
21	Casale 744 b, 746	a
22	Milano 185	d
22	Napoli 761 e, 1144	d
22	Torino 1187 a, 1308 d, 1309 d, 1313 a,	
23	Brescia 291 e, 785	a
23	Genova 607	a
23	» 43 h, 538	d
23	» 416 a, 651	b
23	» 1338	d
23	» 1033 a, 1036	e
23	Milano 34	g
23	» 57 b, 701	f
23	» 609 d, 1340	e
23	Roma 129	d
23	» 1276	i
24	Catania 37 f, 537	d
25	Milano 1074	d
25	Venezia 60 f, 327 b-d 773	a
26	» 472 d, 484 h, 488	c
26	Bologna 99	h
26	Casale 474	d
26	Genova 372 e, 1014	c
26	Milano 39 i, 405	a
26	» 405	b
26	Napoli 587	e
26	» 1071	a
26	Roma 1214 p, 1225	a
26	Torino 986	c
26	» 1008	f
26	» 475	a
26	Torino 991	d
27	» 1089	d
27	» 962	c
27	» 1319	a
27	Ancona 1069	a
27	Casale 605	c
27	Genova 216	d
29	Torino 1338	a
29	» 699 d, 1090	e
	Marzo	
1	Brescia 448 a, 1025	h
1	Milano 554 d, 615	f
1	Napoli 589	a
2	Genova 1314	d
3	Macerata 1224	a
3	Roma 600	f
4	Bologna 585	e
4	Casale 181	b
4	» 609 b, 610 b 785	e
4	Catania 432	b
4	» 495 d, 498	a
4	» 1089	a
4	» 445	b
4	Genova 35	a
4	» 631	b
4	» 599 c, 1283	b
4	» 580	c
4	Palermo 1215	c
4	» 542 e, 564	e
4	Torino 855 b, 1284	f
4	» 1216	a
5*	Bologna 275	b
5	Casale 941	c
5*	Genova 865	a
5	» 787 d, 1294	c
5	» 365	f
6	Roma 1062	c
6	Trani 1168 e, 1186	f
7	Milano 936 d, 1033	c
7	» 1179	f
8	Aquila 279	b
8	Brescia 1300	b
8	Casale 1310	c
8	Genova 938	b
8	» 249	b
8	» 684	f
8	» 255 f, 833	c
8	Milano 186 b, 1108	c
8	Roma 1070	a
8	Torino 423 b, 1231 c, 1281	e
8	Venezia 275 d, 415 c, 784 f, 1009	e
9	Napoli 1273 f, 1316	b
10	Firenze 820 c, 1024	b
10	» 1215	a
10	Genova 1231	b
10	» 1318	c
10	» 1031	d
11	» 269 a, 468	f
11	» 50	a
11	» 59 a, 323 e, 819	a
11	» 329 e, 710	d
11	Bologna 653	c
11	Casale 110	e
11	» 834	e
11	Napoli 1115	e
11	» 1110 d, 1302	e
11	Palermo 758	d
12	Casale 1073	c
12	Genova 1039	d
12	» 537	a
13	Trani 1099	f
13	Catania 535	f
14	Milano 1347	d
14	Roma 521	a
14	Venezia 428	a
15	Bologna 560	a
15	Casale 1030	a
15	» 550	a
15	» 87 e, 814	a
15	Genova 1357	b
15	» 865	c
15	Napoli 1144	a
15	Roma 1014	g
15	Trani 561	e
16	Genova 41 b, 1167	c
16	Venezia 112	d
17	» 367	a
17	Cagliari 1009	a
17	» 709	a
17	Firenze 1166	c
17	» 459	a
17	» 314 a, 786 b, 986	f
17	Messina 710	g
17	Roma 453	a
17	» 494	c
18	Bologna 105	e
18	Casale 1203	c
18	» 40	d
18	» 1027	d
18	» 745	b
18	Catania 463	a
18	Genova 248 e, 410 e, 1362	b
18	Palermo 700	c
19	Cagliari 1223	a
19	Genova 445	d
19	Venezia 956 a-g, 1166 g, 1218	a
20	Aquila 1184	e
20	Roma 179	c
21	Casale 58 d, 748	b
21	Catania 407 b, 1000	c
21	Torino 1319	d
21	Trani 449	f
22	Genova 598 d, 610	e
22	Lucca 434	b
22	Milano 608	c
22	Milano 1179	e
22	» 1016	c
22	Torino 22 c, 1178	e
23	Catania 509	b
23	» 1065	c
23	Trani 1272 f, 1279	a
23	Venezia 560 f, 792	a
24	» 447 d, 451 b, 553	d
24	» 1218	b
24	Roma 493	i
24	» 988 f, 1196	e
24	Trani 982	f
24	» 507	d
25	Aquila 1293	a
25	Bologna 631	e
25	Casale 623	b
25	Genova 1226	e
25	» 188 f, 365	e
25	» 512 c, 988	e
25	» 367 d, 600	c
26	Genova 220	a
26	» 1312	c
26	Roma 1067	c
26	Torino 1093	e
26	» 428	c
26	Trani 1279 f, 1290 c, 1312	a
27	Venezia 957 a, 1219	a
28	Casale 30	b
28	Genova 1132 e, 1134	c
28	» 453	c
28	Milano 88	d
28	» 44 l, 562	e
28	Palermo 1293	b
28	Torino 1133	e
29	Catanzaro 660	e
29	Genova 1289 d, 1319	b
29	» 864	d
29	Lucca 1217	d
29	Roma 461	b
29	» 761	c
29	Trani 37 d, 562	e
29	» 217	c
29	Venezia 1118 d, 1165	h
29	» 412 b, 1165 g, 1167	g
30	» 521 e, 523 b, 1010	b
30	Catania 452	d
30	» 495	c
30	Trani 874	g
31	Macerata 457 e, 462 g, 883	d
31	Roma 255 g, 312 c, 411	c
31	Venezia 37 c, 545	a
	Aprile	
1	Aquila 1088	a
1	Casale 1290	b
1	» 1292	f
1	Catanzaro 420	d
1	Genova 56	b
1	» 103	a
1	» 1286	c
1	» 218	c
1	Milano 1123	c
1	» 1227	h
1	Napoli 631 c, 1034 d, 1036	d
1	Trani 49	c
1	» 557	e
1	» 1269	a
1	» 502	c
1	Venezia 548	e
2	Casale 525 e, 1302	b
2	» 1295	a
2	» 624	e
2	Firenze 760	[illegible]
2	Genova 559	c
2	Roma 257 f, 823	b
2	Torino 357	b
4	» 461	c
4	» 101	b

Digitized by Google

Giorno	Corte di Appello	Colonna
4	Catania	753 a, 1150 b
4	Genova	814 e, 1266 c
4	»	938 c
4	Milano	760 c
4	Palermo	1190 d, 1194 e
5	Casale	1023 e, 1265 a
5	Genova	1196 b
5	»	184 c
5	»	415 d, 1010 f, 1361 a
5	»	1193 a
5	»	1266 e
5	Lucca	631 d, 1315 a
5	Milano	1031 b
5	»	1088 c
5	»	44 f
5	Venezia	473 e
5	»	52 c, 1009 h, 1273 c, 1290 a
5	»	539 b
5	»	1070 d
6	Ancona	640 b
6	Catania	495 a
6	»	1286 e
6	Trani	1062 a
7	Firenze	143 a, 961 f
7	Roma	862 c
7	»	538 a
7	Roma	101 c, 104 d, 684 e, 935 e
7	Venezia	625 d
7	»	594 c, 595 b
8	»	687 a
8	Aquila	493 g, 563 a-b
8	Casale	28 b, 218 n, 822 e, 1024 f, 1078 c, 1146 a, 1169 c
8	Catania	516 d
8	»	59 c, 1289 a
8	Genova	868 a
8	»	87 d
8	»	58 c, 869 a
8	»	205 c
8	Palermo	1234 f, 1278 b
8	Torino	191 a, 664 a
9	Catania	1133 g
9	Genova	97 b
9	Trani	545 c
10	Roma	610 d, 820 f
11	»	650 a
11	Aquila	566 a
11	Casale	1196 a
11	Messina	656 a, 1087 h
11	»	1187 b
11	Torino	1108 d
12	»	455 f, 456 g, 541 b
12	Casale	342 g
12	Catanzaro	1061 c
12	Genova	89 a
12	»	868 c
12	Milano	985 g 1276 b, 1280 a
12	Palermo	425 h
12	Venezia	1024 a, 1147 f
14	Macerata	113 a
14	Perugia	519 b
16	Napoli	46 f, 456 f, 1224 e
16	Roma	200 c, 207 g, 970 c, 1017 c
16	Venezia	434 g, 1147 d, 1287 d
18	Catania	37 a, 554 e
18	»	494 a, 574 b
18	»	340 a
18	»	58 b, 988 c
18	»	423 a, 432 e
18	»	509 c
18	Firenze	375 a, 535 c, 936 a
18	Palermo	36 g
19	Catanzaro	517 a, 532 b
19	Roma	1028 b
19	»	620 a
19	Torino	999 c
19	Venezia	1278 d
20	Genova	1216 d
20	»	863 c, 1083 a
21	»	1036 b
21	Roma	1014 h
21	Venezia	421 a
22	»	60 g, 597 e, 601 b
22	Genova	522 f
22	»	374 c
22	Milano	1284 e
22	»	834 b
22	»	223 a
22	Napoli	1314 a
22	Torino	785 c, 1089 b
22	Trani	512 a
23	Catania	462 a
23	Genova	116 a
23	»	195 e
23	»	559 d, 747 c
23	»	862 d
23	»	374 b
23	Palermo	976 f
23	Torino	187 e, 290 e, 410 d, 416 b, 1005 f
24	Roma	429 b, 523 c, 555 d, 786 a
25	Catania	580 d, 585 b
25	Genova	582 b
25	»	212 c
25	»	409 e, 822 d
25	»	1310 a
25	»	1360 a
25	Napoli	114 c, 1132 c
26	Brescia	1255 d
26	Casale	431 d
26	Catanzaro	618 c, 622 b
26	Genova	141 b
26	Lucca	541 a
26	Milano	662 d
26	Roma	1177 e
26	Trani	342 i, 343 d
27	»	886 d
27	»	35 e
27	Napoli	132 a
27	»	774 b
28	Venezia	50 f, 256 f, 697 e, 831 d
29	Modena	367 b
29	Torino	97 d
29	»	1363 d
29	»	783, 1022 b
30	»	181 d, 446 c
30	Cagliari	537 f
30	Genova	1005 f, 1130 e
30	Palermo	43 a
30	»	1066 b
30	Roma	584 b, 851 c, 962 b
30	»	185 b, 548 g, 818 a
	Maggio	
1	Napoli	920 c
2	Catania	959 c
2	Genova	1168 d
2	Genova	31 b
2	Milano	361 c
2	Venezia	129 b
3	»	955 d
3	Genova	1273 b
3	Milano	1088 f
3	»	365 b
5	»	424 a
5	Roma	50 e, 929 a, 1024 e
5	»	569 e
6	Casale	429 c,
6	Genova	603 b
6	»	1361 b
6	Torino	871 l
7	Firenze	660 a, 801 d
7	Genova	262 a
7*	Palermo	600 d
8	Napoli	610 f, 612 a
9*	»	639 c
9	Napoli	663 e
9	Catania	39 d
9	Milano	1095 e
9	»	1363 g
9	»	425 a
9	»	45 i
9	Roma	51 a, 587 d
9	Toriuo	1281 d
9	»	1036 f
9	»	110 d, 185 f
9	»	1268 b
9	»	Trani 925 g
9	Venezia	540 c, 564 a
10	Aquila	684 b
10	Casale	1347 f
10	»	750 d
10	Genova	421 c, 1002 c
10	Torino	1346 b
10	»	613 b
10	Trani	551 g
11	Napoli	V. 18 maggio
11	Torino	458 a
12	Catanzaro	1175 a
12	Genova	435 b 1176 a
12	Venezia	789 b
12	»	1037 a
13	Genova	186 g, 1174 c
13*	Napoli	45 g, 1229 c
13	Torino	469 a, 488 d
14	»	1313 b
14	Casale	459 d, 460 d
14	Casale	709 e
14	»	546 b
14	Genova	113 d, 580 e
14	Palermo	874 b
14	Roma	217 b, 312 f, 433 a, 1304 a
14	»	247 c, 411 f
16	Catania	1077 a
16	»	462 d, 620 b
16	»	548 d
16	Genova	213 b 699 b
16	»	819 e, 960 f
16	»	127 g, 934 f, 1005 c
16	Milano	791 c
16	»	824 d
16	»	825 b
16	Torino	1275 b
17	Brescia	1066 e
17	»	447 f, 595 d
17	Modena	1295 e
18	Napoli	1247 c
18*	»	348 e
19	Milano	446 b
19	Roma	1247 a, 1250 b
19	Torino	1004 i
19	Venezia	1203 e
19	»	359 a
20	»	954 b, 1248 d
20	Genova	194 a, 594 a
20	»	443 a
20	»	130 c
20	Milano	1285 b
20	»	412 m
20	»	668 b
20	Trani	759 a
21	Genova	203 c, 1194 a
21	Torino	676 d, 955 c
23	»	663 b
23	Genova	1200 c
23	»	855 a
23	»	473 a
23	Milano	424 d, 430 d
23	»	760 a
23	Napoli	246 a
24	Brescia	502 d, 511 d
24	Genova	423 c
24	»	255 e, 1061 b
24	Milano	1000 b
24	Torino	997 b
24	Torino	614 f
25	Aquila	1339 d
25	Firenze	595 f, 605 d
25	Venezia	497 a, 685 a
26	Genova	50 c, 410 a
27	Aquila	329 c
27	Genova	186 f
28	»	910 a
28	»	917 b
28	»	583 e
28	Milano	759 e
28	Palermo	1310 d
28	Roma	456 e
28	Venezia	533 f, 984 a
30	Catania	1246 e
30	»	540 f
30	Genova	852 c
30	Milano	447 b
30	Torino	443 g, 452 a, 452 f
30	»	654 b
30	»	1092 b
30	»	1064 c
31	Aquila	1002 d
31	Brescia	24 b, 200 b
31	Casale	59 d
31	Genova	603 f
31	Milano	860 a
31	Venezia	1187 c, 1188 d
	Giugno	
1	Napoli	982 g
1	»	420 a
2	Venezia	346 e
3	Casale	546 a
3	Genova	1359 d, 1364 f
4	»	1191 d
4	Genova	1200 d
4	Torino	124 a, 1078 b
4	»	934 c
4	Trani	1079 a
6	Casale	640 d
6	Genova	641 c
6	Lucca	597 a, 612 b
6	Torino	248 a
6	»	469 f, 488 e
7	Casale	706 a
7	Lucca	25 a, 242 d
7	Milano	1195 b
7	»	1101 c, 1302 i

Digitized by Google

Giorno	CORTE di APPELLO	Colonna
7	Trani	451 h
8	Genova	1033 e
9	Catanzaro	72 d, 344 i
9	Roma	978 a, 1129 c
9	Venezia	1166 b
9	»	1025 a, 1083 c
10	Catania	564 d
10	»	498 c
10	»	45 a
10	Genova	1036 a
10	»	1228 c
10	»	1291 a
10	»	432 d
10	»	1067 b
10	»	830 d
10	»	78 a
10	»	469 b, 481 c
10	»	609 f, 613 f, 617 c, 626 d
10	Milano	362 a
10	Palermo	372 f 1081 c
11	Casale	187 f, 292 f, 311 b
11	Firenze	959 a
11	Genova	427 d, 1027 b, 1169 e
11	»	1183 a
11	»	852 a
11	»	967 a
11	»	574 e
11	»	608 a, 811 e
11	»	59 e, 249 d, 1266 d
11	Roma	363 b
11	Torino	267 e, 268 b, 472 e
11	»	357 a
11	»	615 d
11	Venezia	749 d 750 a
12	Genova	1010 c, 1124 f
13	»	258 d, 1014 b
13	»	1123 a
13	»	700 a
13	Napoli	V. 13 gennaio
13	Aquila	538 b, 565 b
14	Firenze	36 a, 49 f
14	Genova	179 d
14	»	1147 b
14	»	685 e
14	Roma	782 f, 1143 e, 1357 a
14	Roma	509 a
14	Torino	623 a
14	Trani	749 c
15	Cagliari	52 b, 463 d
15	Roma	364 b
17	»	113 c
17	Genova	444 e
17	»	280 e
17	Napoli	1074 c
18	Catania	1222 b
18	Genova	89 b
18	»	52 f
18	Torino	47 c, 54 c
18	»	627 e
19	Roma	824 a
20	Catania	554 b-f
20	Napoli	856 a
21	Lucca	652 b
21	Milano	620 d, 1218 c
21	Roma	915 b
21	»	469 c, 485 f
22	Napoli	25 e
23	Perugia	903 a
23	Venezia	368 a
24	Casale	239 a, 471 b
24	»	791 b
24	Napoli	516 b
25	Genova	286 a
25	»	711 a
25	»	1065 a
25	»	539, e, 861 c
25	»	568 b
25	Roma	432 c
25	Trani	452 b
27	Catania	562 a
27	Genova	39 h, 184 d
27	»	1034 e
27	»	434 a
27	Roma	V. 2 luglio
27	Torino	29 b, 600 e, 622 e
28	Brescia	23 a, 49 g, 51 h, 778 d
28	Cagliari	834 c
28	»	1183 f, 1188 e
28	Genova	862 a
	Luglio	
1	Casale	467 g
1	»	475 b
1	Catania	499 d
1	Roma	204 b
1	Torino	661 a
2	Genova	42 f
2	»	46 c
2	Roma	141 d, 195 b
4	Casale	60 e, 933 d
4	Milano	472 f, 484 d
4	Napoli	614 e, 616 e, 970 d
5	Casale	55 d
5	Firenze	672 b
5	Genova	91 f
5	Milano	36 h, 44 g
5	Roma	244 a, 313 g, 955 a-b, 1006 e, 1009 b, 1360 c, 1367 c
5	Torino	344 g
6	Genova	V. 27 luglio
7	Lucca	283 a, 698 a
7	Roma	602 b
8	Catania	956 f
8	Genova	1106 c
8	»	434 c
8	»	918 a
8	Milano	1081 b
8	»	484 b
8	Palermo	220 e 780 d
8	Venezia	1028 a, 1034, b, 1035 e
9	Genova	584 c
9	»	793 c
9	Roma	1113 d, 1114 b
11	Casale	324 d
11	Firenze	102 c
12	»	1073 b
12	Casale	1310 b
12	Genova	555 h
12	»	187 g
12	Milano	484 g
12	»	484 e
12	Roma	856 b
12	Torino	1286 f
13	Genova	22 d, 662 c
14	»	868 d
14	Messina	962 d
14	Roma	1275 a
14	»	348 d
14	»	616 c-d
15	Ancona	504 b
15	Bologna	109 g, 813 a
15	Casale	433 c
15	»	941 a
15	Genova	1276 f
15	»	556 a
15	»	672 c
15	Lucca	1176 b, 1178 c
15	Napoli	470 b, 471 d
15	Torino	311 a, 931 b
16	Casale	560 c, 706 b
16	Genova	1134 b
16	»	553 g
16	»	782 d
18	Messina	41 c
18	Torino	1276 a
19	Brescia	1234 d
19	Cagliari	145 b, 802 b
19	Casale	630 c
19	»	286 c, 882 a
19	»	44 a
19	Genova	585 f, 746 c
19	»	1260 c
19	Milano	786 c
19	»	1192 b, 1195 d
19	Roma	318 b
19	»	1044 e
19	»	409 a, 854 c
20	Catania	581 a
20	Milano	1212 c
21	Aquila	539 d, 1303 c
21	Firenze	316 a, 1335 a
21	Genova	104 c
21	»	942 a
21	»	505 a, 792 d
21	Macerata	1228 b
21	»	1006 c
21	Venezia	361 b
22	»	557 a
22	»	221 c, d
22	Catania	1359 e, 1367 e
22	»	1031 a
22	Catanzaro	419 c
22	Palermo	874 c
22	»	873 h
22	Torino	221 b
23	»	551 b
23	Casale	547 b
23	»	759 d
23	Firenze	581 e 585 d
23	Palermo	1124 a
25	»	194 b, 594 e
25	Messina	1169 a
25	Milano	1179 d
25	»	651 d
25	»	613 d
25	Napoli	453 e, 601 c, 606 e, 611 d, 1217 c
26	Aquila	276 a
26	Roma	188 b
26	Torino	1225 b
26	»	873 d
27	Catania	1319 c
27	Genova	56 d, 220 d
28	Macerata	1029 b
28	Messina	1069 b
28	Venezia	446 a
29	Torino	1144 b
30	Casale	535 e, 573 d
30	Genova	936 e, 957 f 1006 f
30	»	214 d, 599 a, 933 a
30	»	1100 c 1302 g
30	»	436 b
30	»	1339 e
30	»	103 b
30	»	1334 f
30	»	1033 d
30	Venezia	51 f, 1038 b, 1254 a
31	»	1111 b, 1115 b
	Agosto	
1	Milano	1077 c
2	Catania	106 d
2	»	522 b
2	Venezia	647 a
2	»	1066 d
3	»	25 b, 311 g, 1303 e
3	Cagliari	525 a
3	Catania	43 b, 312 d, 391 c
3	»	782 c
4	Genova	367 c
4	»	867 c
4	»	283 d, 444 d
5	Catania	1025 f
5	»	855 d
5	Venezia	360 b
6	Genova	788 e
6	Genova	216 b
6	»	779 d
6	»	582 c
6	»	960 b
8	Milano	855 e
9	Napoli	341 d
11	Venezia	192 b, 970 a, 1007 c
12	Catania	1094 c
12	Lucca	51 e, 442 e, 450 f
13	Cagliari	320 b, 554 c
13	Catania	45 b
16	Aquila	1279 d
17	Catania	922 g
17	»	496 c
17	Firenze	880 a
17	Roma	701 e
18	Messina	498 f
19	Aquila	1216 c, 1224 e
20	Venezia	219 a
21	Roma	789 c
22	Milano	490 b
22	Torino	319 a
22	»	246 c
23	Genova	781 c
23	Venezia	1030 c, 1034 c
24	Catania	374 a
24	»	434 d, 568 c
25	Macerata	910 b
25	Messina	423 f, 574 g
26	Catania	492 b
26	»	1115 f
26	Genova	861 d
26	»	221 f
26	Palermo	419 a
26	Venezia	194 c
29	Palermo	1062 d
30	Casale	547 c, 554 a
30	»	540 a
30	Firenze	682 a
30	Genova	551 d, 561 d
30	Milano	1035 c
30	»	819 c
30	Venezia	330 a
30	»	811 b, 1083 e
31	Genova	831 e, 1039 c
31	»	102 a
	Settembre	
1	Genova	1226 b

Digitized by Google

Giorno	CORTE di APPELLO	Colonna
1	Roma	574 d
1	Venezia	1035 d
2	Genova	41 d
3	Lucca	121 i, 595 a
5	Brescia	995 g, 998 d
5	Catania	557 d
5	»	537 g, 542 a, 778 a
5	Palermo	944 g
5	Roma	875 f, 1088 e
5	Torino	444 a
5	»	627 d
5	»	1133 a
5	»	817 e
6	Milano	216 c
6	»	621 b
6	»	616 f
6	Venezia	549 b
7	»	1220 b
7	Casale	707 e, 1245 g
7	Casale	489 h
7	Genova	851 d, 878 a
9	Lucca	864 c
9	Palermo	467 a
9	Torino	1224 b
9	Trani	1235 d, 1288 e
12	Catania	564 c
12	Venezia	1260 d
12	»	1048 e
13	Aquila	240 e
13	Firenze	661 a
13	Milano	823 e
15	Genova	540 h
15	»	1216 f
15	»	1336 b
15	»	1248 f
15	»	876 b
15	»	457 c
15	»	571 d, 864 b
15	»	196 b, 700 d
15	Roma	194 d
15	»	1088 d
15	Roma	602 a
15	Venezia	467 d
16	Torino	455 a, 1182 c
16	Casale	45 h, 788 d, 1289 c, 1339 c
16	Catania	564 b
16	Genova	932 a
16	»	555 f
16	Palermo	497 d
19	Casale	35 f, 62 f, 1220 c
19	»	39 c, 815 f
19	Catania	495 f
20	Aquila	408 b
20	Venezia	748 c, 1001 a
24	Messina	338 c
24	Palermo	874 c
30	Trani	613 e
30	»	936 c
30	»	958 d, 1146 f
Ottobre		
3	Messina	490 h
3	Torino	1004 b
4	Venezia	1123 d
6	Genova	696 e, 1004 h, 1009 c
7	Torino	245 c, 1154 b
10	Genova	V. 18° ottobre
10	Milano	293 a, 362 b
10	Trani	49 b
11	Genova	1186 c
11	»	1228 d
11	Torino	1293 d
12	Napoli	447 e
13	Venezia	665 a
17	Catania	37 e, 562 b
17	Milano	209 a
17	»	956 e
17	Trani	554 h
17	»	724 e, 1282 c
17	»	1037 d
18	Genova	1065 b
18	»	600 a, 1184 b, 1186 b
18	Venezia	859 d
19	Trani	880 b, 1026 a
21	»	1246 b
26	»	131 c
26	»	540 d, 958 b
26	»	583 a
26	»	36 e
26	Genova	542 b, 749 f
26	»	31 c
26	»	535 b
26	»	955 e
26	»	20 d
27	Messina	43 i, 1075 a
28	Torino	334 l
31	Torino	345 h
31	Casale	539 a
31	»	574 a
31	Genova	1357 e
31	»	1215 b
Novembre		
3	Milano	1179 c
15	Milano	251 a
19	Genova	187 h, 453 b
19	Trani	884 a, 1221 f
22	Torino	250 f
24	Firenze	886 b, 1247 d
24	Trani	624 c
26	Genova	428 d
30	Catania	507 b
Decembre		
12	Napoli	193 d, 594 b, 597 c
31	Catania	955 h

SENTENZE PENALI.

Giorno	CORTE di APPELLO	Colonna
1891		
Gennaio		
23	Napoli	1096 d
Maggio		
4	Modena	873 g
Giugno		
5	Bologna	640 c
Agosto		
13	Modena	888 h
18	Catania	1375 e
19	Modena	139 f
Novembre		
6	Milano	647 b
7	Trani	1050 b
9	Milano	1238 d
18	»	810 e
23	Macerata	769 a
24	Napoli	690 g
25	Milano	11 f, 1013 a
Dicembre		
4	Genova	64 c, 926 c, 1345 e
4	Torino	344 e, 352 b
9	Venezia	123 a
12	Milano	803 i, 1206 a
14	Genova	887 d
23	Roma	769 d, 772 e
1892		
Gennaio		
9	Palermo	76 a
13	Catania	352 i
14	Trani	900 c
15	»	323 a
19	Brescia	64 b, 69 b, 330 d
23	Trani	72 e
25	Catania	624 a
26	Napoli	633 d, 1292 a
29	Milano	120 a
29	Palermo	1373 e
29	»	134 a
29	Trani	693 m,
30	Palermo	254 b
Febbraio		
2	Casale	637 b
5	Palermo	873 a
6	Trani	438 c
15	Casale	887 f
16	Palermo	1057 e, 1343 a
17	Bologna	900 a
20	Milano	679 c
20	Trani	85 b
25	Milano	226 b, 767 f
Marzo		
3	Catanzaro	336 i
3	Milano	353 f
3	Napoli	689 f
5	Venezia	281 f
12	Napoli	806 f
12	Trani	190 a, 1138 b
12	»	689 i
15	Catanzaro	334 a
18	Trani	899 a
25	Milano	83 b
Aprile		
2	Napoli	82 a
7	»	1058 c
15	Palermo	677 a
18	Milano	1117 h
23	Genova	693 e
Maggio		
7	Torino	904 d
13	Palermo	139 g, 259 c
14	Napoli	1055 e
17	Palermo	810 c
18	Trani	381 a
Giugno		
6	Messina	349 f
8	»	1238 g
9	Palermo	120 e 947 c
11	Milano	326 b
11	Palermo	85 g, 257 e
13	Genova	327 c, 353 c
Luglio		
4	Roma	107 b
19	Napoli	65 b, 1240 e
19	»	121 e
22	Casale	1137 g
Agosto		
8	Catania	256 e
8	Catanzaro	771 c
16	Napoli	388 c
18	»	770 c
19	Casale	1332 f
19	»	1333 a
24	Cagliari	340 f
Settembre		
1	Napoli	18 e, 226 f, 228 l, 898 b, 979 e
30	Brescia	1051 a
Ottobre		
1	Napoli	72 b, 336 e
4	Roma	82 b, 1344 h
6	Napoli	1375 d
18	Napoli	636 b
22	Roma	770 f, 1258 b
26	Casale	1137 f, 1142 b

SENTENZE DELLE CORTI D'ASSISE.

1891 Giugno 3 Lanciano 1377 f | **1892 Aprile** 6 Avellino 951 c

Digitized by Google

Giorno	TRIBUNALE	Colonna

SENTENZE DEI TRIBUNALI.

SENTENZE CIVILI.

1890

Giugno

2 Campobasso 841 a

1891

Gennaio

29 Ancona 98 a

Febbraio

13 Catania 657 a

Marzo

12 Campobasso 565 e
17 Benevento 534 d

Aprile

12 Livorno 609 a
17 Piacenza 1006 h, 1149 a, 1170 d, 1315 e
22 Livorno 459 c
22 Verona 1080 a

Maggio

6 S. Maria 339 f, 3550
13 Roma 255 d, 699 a, 1335 a
16 Lucera 1040 f
22 Benevento 972 d
23 Isernia 685 d
27 Napoli 625 b

Giugno

5 Reggio Calabria 516 c, 521 d
7 Lucera 293 b
8 Napoli 598 c
18 Roma 293 b, 309 d, 501 a, 511 b, 801 c
27 Susa 448 b

Luglio

7 Bari 1227 a
9 Cosenza 933 b, 1276 g
14 Roma 262 b
26 Bologna 572 d

Agosto

12 Messina 920 e
29 Lanciano 560 b
29 Napoli 99 i
29 S. M. C. V. 1076 c

Settembre

7 Roma 552 b
8 Bari 504 a
15 » 451 a, 705 f
15 Genova 642 b
20 Sassari 1183 c

Ottobre

1 Teramo 525 d
9 Ancona 832 c
9 Sassari 56 c
16 Ancona 821 a, 1008 a
19 Aquila 142 b
19 Torino 873 f
20 Tortona 1312 b
24 Bari 1188 f
27 Lucera 449 e

Novembre

4 Milano 108 c
5 Sassari 1175 c
6 Ancona 830 f, 1145 c
6 Rovigo 1070 e
7 Vercelli 826 b
9 Solmona 425 c
13 Ancona 572 a
16 Napoli 754 d
23 Catania 106 a
24 Oneglia V. 20 dicembre
25 Napoli 541 g
26 Lanciano 207 d
28 Bari 520 b, 788 g

Dicembre

5 Bari 22 e
5 Lecce 1011 f
5 Trani 788 f
9 S. Angelo Lombrdi 110 a
11 Benevento 1148 c
11 Lucera 207 a, 351 c
12 Bologna 570 b
12 Bari 177 a
15 » 559 b
15 » 882 c
15 Napoli 611 e, 812 c
17 Messina 1156 f
20* Oneglia 663 c
23 Ancona 1198 b
23 Torino 1064 d
29 Bari 221 a, 774 c
29 Genova 618 b
30 Napoli 32 c
31 » 1105 b, 1108 b, 1113 b
31 Novi Ligure 210 d

1892

Gennaio

11 Messina 555 c
16 Roma 630 a
18 Lecce 187 d, 1004 g
18 Palmi 345 c
19 Ancona 697 a
21 Voghera 567 f
23 Bari 749 b
27 Genova 652 c
27 Roma 580 b
30 Bari 47 b

Febbraio

2 Avellino 1048 b
2 Bari V. 6 febbraio
4 Milano 284 d
6* Bari 1185 f, 1216 e
6 » 427 e
6 Campobasso 408 d
9 Bari 419 b
10 Alba 457 d
11 Bologna 212 d, 1133 b
13 Bari 427 a
13 » 62 e, 452 e
13 » 970 b
15 Firenze 1183 b, 1184 d
15 Oneglio 455 b
17 Lecce 202 c, 525 f
18 Genova 1340 d
20 » 642 a
22 Caltagirone 878 b, 1200 b
22 Palermo 1356 a
22 Trani 1090 c
23 Bari 567 g
23 » 754 b
23 Mistretta 337 f
24 Avellino 284 c, 437 a, 970 f, 1048 c, 1368 b
24 Palermo 984 d
25 Trani 339 d
27 Bari 1033 b
27 » 333 c
27 Cosenza 339 i
29 Trani 1200 a

Marzo

3. Bari 347 f, 815 d
5 Milano 984 e
7 Fermo 1196 d
7 Roma 875 g
7 » 145 a
8 Genova 672 d
8 » 775 a
8 Roma 881 a, 1354 a
10 Firenze 96 d
12 Bari 748 g, 854 b
12 Bologna 661 b
12 Sassari 560 e
14 Forlì 277 a
14 Larnio 393 h
14 Trani 443 e, 1026 b
15 Biella 1028 c
17 Bari 1036 a
17 Savona 1185 a
18 Avellino 1186 a
18 Bari 818 d, 960 g
21 Messina 600 q
22 Bari 34 d
24 » 1046 f
24 » 1230 c
24 » 703 c, 1038 a
24 Bari 1196 f
29 Ancona 213 c
29 Bari 206 c
29 » 984 c
29 Lucera 861 a
30 Palermo 842 a
31 Bari 363 a

Aprile

2 Napoli 962 e
4 Campobasso 572 b
5 Lucera 1047 b
7 Bari 682 b
7 Trani 723 d, 1361 d
9 Genova 1276 e
11 Perugia 339 g
13 Messina 496 a
15 Roma 615 c
16 Bari 1092 e
16 » 302 a
16 » 883 b
16 Genova 1221 e
16 Torino 873 e
19 Genova 859 a
20 Roma 817 a
21 Bari 276 e, 1360 d
23 » 1122 a
25 Alba 329 b
26 Ancona 450 a
26 Lucera 1034 h
27 Melfi 611 b
29 Bari 293 c, 957 e
29 Roma 132 b, 701 d
29 San Remo 984 b
30 Genova 104 e
30 Oneglia 1357 c

Maggio

2 Campobasso 1295 c
5 Trani 794 a
10 Teramo 1246 a
14 Chieti 1021 c, 1303 c
14 Livorno 459 b
18 Bari 217 e, 1368 a
19 » 1034 a
19 » 1078 d
19 » 1043 a
20 Genova 1030 e
20 Napoli 388 b
20 » 243 c
21 Bari 830 c, 834 a
21 Lecce 1367 b
21 » 1198 d
24 Milano 108 b
24 » 1337 e
25 Benevento 924 b
25 Roma 389 c
27 Bologna 182 e
28 Milano 54 e
28 Novara 214 b, 1165 f

Giugno

1 Napoli 842 b
3 Ancona 985 a
3 Lecce 1229 d
4 Bari 333 e
8 Napoli 921 b
9 Torino 115 c
9 Bari 42 c
15 Roma 496 e
18 Bari 1234 c, 1288 d
18 Roma 875 c
21 Ancona 844 c
24 Bari 38 d, 1163 b, 1191 c
25 » 454 b
27 Ariano di Puglia 536 e
27 Napoli 364 c, 817 c
27 » 387 f
30 Bari 626 b

Luglio

1 Benevento 218 f, 423 g, 425 d
1 Genova 23 b, 866 a
1 Napoli 672 a
5 Bari 130 d
5 S. Angelo di Lombardi 1032 c
6 Napoli 1111 d
8 Roma 548 f
13 Matera 1264 a
13 Milano 1180 a
14 Ariano di Puglia 1248 b

Digitized by Google

Giorno	TRIBUNALE	Colonna
15	Bari	46 b
23	»	1131 a
23	Lanciano	1032 a
27	Bari	522 d
28	»	1146 c, 1147 g
29	Napoli	820 e
30	Bari	597 d, 609 e, 1018 d, 1222 a
	Agosto	
1	Messina	1181 d
2	Bari	974 b, 1022 d
6	»	1122 c
12	»	932 d
25	»	257 a, 423h
27	Bari	1201 c
	Settembre	
5	Torino	1106 a
12	Roma	309 b, 843 a
16	Napoli	595 e, 606 b
17	Bari	1269 c
17	Termini Imerese	346 d
18	Massa Carrara	212 e
	Ottobre	
9	Bari	683 a
10	»	545 d
17	Lanciano	415 a
17	Lecce	319 f
17	»	1030 b
18	Bari	778 c, 861 b
25	»	1033 f, 1037 c
25	Roma	319 c
27	Lecce	347 c
	Novembre	
17	Bari	557 b, 612 d, 615 a, 744 a
18	Benevento	886 c
26	»	982d, 1024c
28	Lecce	1368 e
	Dicembre	
7	Bari	1023 d
10	»	854 a
10	»	445 e, 570 e, 759 f

SENTENZE PENALI.

Giorno	TRIBUNALE	Colonna
	1890	
	Luglio	
24	Bari	355 p
	1891	
	Giugno	
26	Catanzaro	346 c
	Agosto	
17	Girgenti	340 b
	Settembre	
7	Genova	414 b
12	Bari	633 b
	Ottobre	
9	Lanciano	403a
12	Livorno	1058b
14	Lucera V. 14 dicembre	
21	S. Maria	341 e
28	Termini	342 a
	Novembre	
3	Lanciano	80 h
4	Ivrea	437 e
13	Lanciano	926 f
23	Messina	337 e, 890 a
23	Nicastro	356 d
26	Saluzzo	338 a
30	Bari	637 a
30	Oneglia	344 d
	Dicembre	
2	Genova	770 g
12	Pavia	350 l
14*	Lucera	342 f
15	Genova	945 i
22	Ivrea	808 c
22	Lanciano	350 h, 352 h
23	Roma	655 a
30	Bologna	692 a
31	Lanciano	327 e
31	Lucera	891 f
31	Messina	342 h, 849 a
	1892	
	Gennaio	
9	Lecce	351 f
13	Caltanissetta	763 e
13	»	1374 b
25	Milano	356 c
	Febbraio	
1	Modena	341 b
9	Trani	349 a
11	Torino	1374 c
12	Napoli	890 c
13	Genova	26 e
13	Roma	889 g
16	Lanciano	1138 a
18	Salerno	334 c
24	Lucera	1239 b
	Marzo	
4	Roma	770 b
11	Bologna	769 b, 892 b
17	Bari	1238 f
22	Roma	946 a
24	Roma	107 a
31	»	117 e
	Aprile	
1	Bari	135 c
6	Lanciano	228 d
6	Roma	326 c, 329 d, 1330 h
12	Venezia	1209 e
14	Cassino	335 d, 346 b
20	Trani	692 g
22	Pavia	334 f
27	Brescia	340 i
30	Napoli	890 d
	Maggio	
6	Avezzano	901 d
10	Trani	342 d
18	Bari	65 c, 355 q
18	San Remo	350 a
20	Chieti	1270 b
23	Avezzano	678 c
25	Napoli	1096 d
22	Lecco	991 c
	Giugno	
1	Messina	690 f
6	»	577 d
13	Roma	889 f
18	Cuneo	344 h
18	Isernia	636 c
21	Lanciano	888 f, 892 a
21	Lucera	340 h
21	Sarzana	107 c
25	Bergamo	350 c
27	Isernia	336 f
	Luglio	
1	Lanciano	887 e
5	Urbino	353 a
7	Salerno	356 a
9	Lucera	1375 f
9	»	345 d
12	Monteleone	340 m
12	Roma	691 d
14	Bari	334 d
26	Roma	252 d
28	Cagliari	340 l
	Agosto	
12	Genova	647 f, 690 c
19	Gerace	356 b
27	Lanciano	85 e
	Settembre	
19	Bari	335 h
	Ottobre	
14	Ariano	336 g
20	Livorno	381 b, 637 d
29	Teramo	117 b, 193 e
	Novembre	
30	Roma	117 a-d

SENTENZE DI PRETURA.

SENTENZE CIVILI.

Giorno	PRETURA	Colonna
	1890	
	Ottobre	
31	Aquila	1184 f
	1891	
	Gennaio	
12	Sanluri	838 b
	Aprile	
14	Aquila	452 g
26	Appiano	558 d
	Luglio	
1	Casalbordino	409 d
	Agosto	
27	Rovigo	1061 d
28	Como	413 b, 1091 f
	Settembre	
1	Ischia	971 c
5	Paola	702 a
16	Gorgonzola	1248 c
22	Macerata	335 e
	Ottobre	
31	Pisticci	285 a
	Novembre	
9	Torino	108 a
28	Mombarusso	222 e
	Dicembre	
8	Teramo	447 g
12	Poppi	707 d
16	Fuscaldo	574 c
22	Genova	923 a
	1892	
	Gennaio	
30	Bologna	971 a, 973 d
30	Milano	654 d
	Febbraio	
4	Torino	1284 b
	Marzo	
29	Bibbiena	328 d
	Aprile	
2	Palermo	436 d
9	Napoli	534 c
11	Poppi	14 c
12	Giovinazzo	747 b
28	Poppi	1365 d
	Maggio	
16	Napoli	821 b
18	Genova	1180 b
28	Bari	558 e
31	Regalbuto	359 c
	Giugno	
4	Messina	311 f
6	Gorgonsola	820 d
14	Teramo	573 c
22	Bari	1035 a
23	Torino	535 g
24	Bologna	207 e
	Luglio	
5	Messina	499 c
	Agosto	
5	Messina	875 b
29	Bozzolo	1250a
31	Bari	1032 e
	Settembre	
7	Bitonto	541 f
20	Bibbiena	1091
30	Firenze	442 c

Digitized by Google

Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna	Giorno	PRETURA	Colonna

SENTENZE PENALI.

1891

Febbraio

24 Bergamo 348 g

Aprile

23 Cefalù 334 e
27 Orsogna 339 c, 352 g

Settembre

23 Sesta Godano 1051 c

Ottobre

2 Vibonati 93 b
15 Bologna 1017 b
16 Sondrio 137 c
17 Teramo 27 b

Novembre

15 Manoppello 353 b
18 Fanano 704 e
21 Vignale 341 a
24 Caltanissetta 966 c
26 Sanluri 136 h

Decembre

3 Pinerolo 1209 a
11 Riezi 339 b
20 Valmontone 1352 e
29 Teramo 951 b
31 Valmontone 1095 a

1892

Gennaio

9 Cicogna 342 d
24 Bologna 850 e
25 Cingoli 679 e
28 Veroli 352 f
29 Bologna 817 b

Febbraio

11 Revere 345 b
16 Venosa 1209 f
20 Roccastrada 322 a
22 Orvinio 1052 e
25 Sciacca 337 i

Marzo

3 Montalto 341 i
5 Torre Annunziata 340 d
10 Gangi 93 d
26 Pienza 806 g
31 Molfetta 337 h

Aprile

12 Casalmaggiore 967 a
28 Bergamo 885 d, 1049 d
29 S. Angelo di Brolo 351 h

Maggio

9 Torre Annunziata 351 e
30 Bologna 322 b

Giugno

10 Camaiori 1049 h
23 Monza 352 d
25 Caulonia 341 g
26 Milano 336 a

Luglio

1 Roma 18 c
5 Boccastrada 137 e
5 Milano 335 f
6 Pratola Peligna 345 g
22 Norcia 336 h
27 Tolentino 350 m
28 Floridia 350 b
29 Amantea 336 b

Agosto

1 Genova 389 a
11 Teramo 1120 a
11 Torre Annunziata 343 e
27 Pescocostanzo 341 h

Settembre

11 Maratena 341 f

Ottobre

3 Bari 768
6 Mondovì 350
11 Bologna 334 b
12 Torre Annunziata 340 c

PARERI E SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO.

Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna	Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna	Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna	Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna	Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna	Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna

1890

Aprile

25 » 1149 b

1891

Aprile

25 » 480 b

Maggio

5 » 799 a

Giugno

6 » 1241 f

Luglio

9 » 741 a
14 » 263 e
24 » 239 b

Agosto

19 » 241 e
19 » 1150 e
24 » 251 b
24 » 242 a
26 » 1266 a

Settembre

18 » 814 b
30 » 269 d

Ottobre

2 » 703 c
2 » 703 g
2 » 270 a
2 » 846 b
2 » 1136 d
2 » 1137 b
9 » V. 2 ottobre
9 » 238 c
9 » 369 d
15 » 240 c, 272 d
15 » 762 a
19 » 1154 d
21 » 1150 c
31 » 703 f
31 » 370 d
31 » 1151 d
31 » 1150 d

Novembre

6 » 844 a
6 » 845 e
6 » 1299 a
7 » 911 c
9 » 369 b
13 » 1242 d
13 » 237 e
14 » 1151 a
14 » 829 c
19 » 732 c
19 » 909 d
20 » 370 c
20 » 240 d
24 » 756 d
24 » 735 d
24 » 673 c
27 » 368 g

Decembre

2 » 1269 d
2 » 371 c
2 » 515 b
2 » 762 b
5 » 477 b
5 » 1299 b
5 » 743a, 1152 d
5 » 1301 c
9 » 269 f, 369e, 370 h
9 » 703 d
15 » 733 b
17 » 675 c
17 » V. 5 dicembre
17 » 1153 b
17 » 726 c-d, 735 b
18 » 1040 b
18 » 262 c
18 » 265 d
18 » 909 c
19 » 272e, 475g
19 » 739 f
22 » 1253 d
23 » 488 a
28 » 1301 a
10 » 1211 e
30 » 275 e
30 » 477 c

1892

Gennaio

2 » 241g, 1267 c
7 » 675 b
7 » 907 c
7 » 731 c
7 » 274 b
7 » 477 a
7 » 918 c
7 » 800 a
7 » 740 a
7 » 675 e
7 » 851 a
8 » 1211 c
8 » 240 a
9 » 740 g
14 » 799 f
14 » 730 b
14 » 728 a
14 » 728f, 740 e
14 » 736 b
14 » 730 a
15 » 726 g
15 » 1040 c
15 » 242 b
15 » 911 e
19 » 476 c
21 » 729 d
21 » 735 c
21 » 739 d
21 » 737a, 919a
21 » 740 d
21 » 480 c, 739a
22 » 266 d
28 » 243a, 371 d
28 » 470 d
28 » 638d, 728a
28 » 733 a
28 » 368 i, 478 e
28 » 480 a, 387e
29 » 524 c, 1211 d
29 » 1211 b

Febbraio

3 » 237 f
3 » 368 f
4 » 731 e
4 » 580a, 728 e
4 » 730 d
5 » 482 c
11 » 728 d
11 » 369 c
12 » 904 a
12 » 905 b
12 » 482 b
12 » 475 f
13 » 742 e
13 » 470e, 485b
18 » 481 d
18 » 845 d
18 » 756 c
19 » 369 a
19 » 473 f
19 » 1301 b
26 » 924 a
26 » 1265 c
26 » 1264 c
26 » 1256 b
27 » 1150 g
29 » 479 d

Marzo

2 » 238 a
2 » 908 b
3 » 738 a
3 » 369f, 845c
3 » 726 h
3 » 487 f
3 » 731 f
3 » 828 d
4 » 1212 a
4 » 263 a
10 » 733 c
10 » 1253 a
10 » 238 b
11 » 267a, 370e
11 » 239 d

Digitized by Google

Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna
11	» 906	b
11	» 248	f
11	» 473d,482	a
12	» V. 24° marzo	
16	» 481	e
16	» 272	c
16	» 238	d
17	» 478	d
17	» 727	c
18	» 1150	a
18	» 906	a
18	» 240	b
24	» 740	b
24	» 726	f
24	» 237	g
24	» 370g,1242	c
24°	» 266	b
24	» 479	a
24	» 676	b
24	» 736	d
24	» 736	a
24	» 729a,762	c
24	» 737	f
24	» 729	c
29	» V. 28 aprile	
29	» 241b,738	e
31	» 486	f
31	» 799	c
31	» 845	b
	Aprile	
1	» 483	b
1	» 909	a
1	» 1255	b
7	» 731	d
7	» 851	b

Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna
7	» 487	g
7	» 478	a
7	» 587	a
8	» V.28aprile	
13	» 739	e
13	» 734	f
13	» 730	e
13	» 829	d
13	» 1153	a
13	» 675	a
18	» 1040	d
21	» 371	a
21	» 730	f
21	» 734d,756	a
21	» 738	c
21	» 738f,1241	d
21	» 727e,1267	d
21	» 1256	d
26	» 266	c
26	» 727	a
28	» 734	e
28°	» 473	g
28	» 266	a
28	» 739	c
28°	» 267 c,468	d
28	» 737	c
28	» 757	a
28	» 742 c,1266	b
28	» 729 e,735	e
28	» 676	c
	Maggio	
5	» 676	a
5	» 265	c
5	» 740	c
5	» 742	d
6	» 529	d

Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna
6	» 703	e
7	» 741	c
8	» 905	c
11	» 273	a
11	» 908	c
12	» 479	b
12	» 799	d
12	» 740 f, 1137	a
12	» 470	c
13	» 755	a
13	» 751	e
13	» 262	d
13	» 795	a
13	» 1137	d
19	» 480 f,737	b
19	» 265	a
19	» 743	b
19	» 269 e,478c,	481 a
19	» 1252	d
19	» 738	d
20	» 908	d
24	» 1152	a
27	» 658	a
27	» 92	d
27	» 651 a,737	e
		738 b
27	» 267	b
27	» 911	d
27	» 1154	f
27	» 476	g
27	» 735	a
27	» 1302	a
27	» 478b,487c,	738 c
27	» 1241	g
30°	» 703	a
30	» 476	d

Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna
30	» V. 17° giugno	
	Giugno	
2	» 487	d
2	» 1211	f
2	» 479	c
2	» 1253	e
3	» 524	d
3	» 368 h,731	a
3	» 1253	b
7	» V. 17° giugno	
9	» 741	b
9	» 241	d
9	» 674	b
9	» 1265	b
13	» V. 23 giugno	
17	» 476 f,486	e
17	» 735	f
17°	» 1242	a
17	» V. 30 maggio	
17	» 1151c,1154	e
17	» 264	b
17°	» 1151	b
17	» 904	b
21	» 904	c
21	» 734	c
23	» 846	d
23	» 739	b
23	» 1254	c
23	» 245	b
23°	» 1255	a
23	» 906	c
	Luglio	
1	» 127	e

Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna
1	» 1152	b
1	» 908	a
7	» 734	b
7	» 478 f,488	b
7	» 826	c
7	» 732	a
7	» 1151	e
7	» 753	b
7	» 733	d
7	» 731	b
7	» 1254	d
8	» 370	a
9	» 265 b, 729	b
13	» 1040	e
13	» 241	c
21	» 1136	c
27	» 813	b
27	» 1150	f
27	» 476	a
30	» 1153	c
30	» 733e,736	c
30	» 966	f
30	» 846	c
	Agosto	
3	» 241	a
10	» 370	f
10	» 798	b
11	» 907	a
11	» 480	e
11	» 829	b
11	» 480	d
11	» 828	e
11	» 1299	c
11	» 902	c
11	» 727	d
11	» 730	c
11	» 1152	c
20	» 732	b

Giorno	CONSIGLIO di STATO	Colonna
20	» 1301	d
20	» 799	e
20	» 467 c,479	e
20	» 243	d
20	» 828	a
20	» 846	a
27	» 274 d, 734	a, 737 d
	Settembre	
13	» 1261	a
21	» 1255	c
21	» 263	c
27	» 732	d
27	» 1252	c
27	» 1252	b
28	» 238	e
30	» 905a, 907	b
	Ottobre	
6	» 515	a
11	» 903	b
11	» 871	g
13	» 370	b
13	» 242	c
18	» 264 a, 738	g
18	» 703	b
18	» 1154	c
20	» 265	e
21	» 527	a
25	» 1136	b
25	» 1251	e
28	» 726	e
28	» 1252	a
29	» 239	c
	Novembre	
19	» 798	c
24	» 905	d

DECISIONE DELLA CORTE DE' CONTI.

Giorno	CORTE DEI CONTI	Colonna
	1891	
	Ottobre	
1	Sez. III 277	c
	Novembre	
3	Sez. III 531	a
3	» 272	b
17	» 304 c,539	e
17	» 524 b,912	b
17	» 272	a
20	» 828	b
27	» 953	d

Giorno	CORTE DEI CONTI	Colonna
	Dicembre	
1	Sez. III 527	c
1	» 531	e
1	» 244	c
11	Sez. Un. 953	e
11	Sez. Un. 953	b
15	Sez. III 524	a
15	» 308	a
18	» 953	a
22	» 529	a
22	» 306	c
29	» 243 b,245	a
29	» 271d,529	b

Giorno	CORTE DEI CONTI	Colonna
	1892	
	Gennaio	
5	Sez. III 305	f
5	» 306	e
12	» 305 c, 306	i
12	» 306	f
12	» 271	a
12	» 306	a
12	» 271	c
12	» 306	h
18	» V. 17 febbraio	

Giorno	CORTE DEI CONTI	Colonna
19	» 631	c
19	» 526	b
19	» 528	e
26	» 307	b
26	» 306	g
26	» 305	a
26	» 304	f
	Febbraio	
2	Sez. III 531	b
2	» 306 b, 307	d
9	» 307a-e, 815	b

Giorno	CORTE DEI CONTI	Colonna
11	» 531 g,532	a
12	» 953	f
16	» 304	d
17	Sez. Un. 278 c,	1092 a
23	Sez. III 278	b
	Marzo	
8	Sez. III 270	c
8	» 279	a
8	» 526	f
8	» 530 b, 912	c
8	» 526	g

Giorno	CORTE DEI CONTI	Colonna
8	» 529	e
15	» 515	e
15	» 526	c
17	» 244	d
18	» 952	a
24	Sez. Un. 953	c
	Aprile	
27	Sez. III 278	a
	Maggio	
3	Sez. III 531	d
3	» 263d, 305	d

Digitized by Google

Giorno	Corte dei conti	Colonna	Giorno	Corte dei conti	Colonna	Giorno	Corte dei conti	Colonna	Giorno	Corte dei conti	Colonna	Giorno	Corte dei conti	Colonna	Giorno	Corte dei conti	Colonna
9	Sez. III 528	a	24	Sez. III 526	d		**Giugno**		21	» 305	g		**Luglio**		16	» 271	b, 528 d
10	» 308	b	31	» 304	e, 530 a	7	Sez. III 526	a, 529 b	28	Sez. Un. 270	b, 305 b, 307 c, 528 b	5	Sez. III 305	e, 528 e	19	» 912	a
21	Sez. Un. 303	a	31	» 306	d	7	» 531	f				16	» 526	e	19	» 276	b, 304 b

DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETE

	1891			**Decembre**		4	» 1110	b		**Marzo**			**Aprile**		30	» 1100	b
	Giugno		16	» 668	c	25	» 1108	e	6	» 670	e	4	» 669	c		**Giugno**	
8	» 1111	a	16	» 670	b	25	» 670	d	6	» 669	e	4	» 1110	e	12	» 1105	c
	Novembre					31	» 471	c	6	» 669	b	4	» 1099	g		**Luglio**	
16	» 668	d		**1892**					6	» 1106	b		**Maggio**		3	» 1111	c
28	» 671	a		**Gennaio**			**Febbraio**		20	» 1110	f	1	» 1104	d	4	» 1110	e
29	» 1105	a	4	» 670	c	14	» 1104	b	20	» 671	f	2	» 671	b	10	» 671	d
29	» 1099	e	4	» 1104	e	15	» 1104	c	20	» 670	f	2	» 1104	a	17	» 669	d
						15	» 1112	a	21	» 671	e	16	» 670	a	18	» 1112	b

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

1891	**1892**	**Marzo**	**Agosto**
Dicembre	**Gennaio**		
30 Alessandria 476 e	13 Catania 742 a, 755 d	7 Brescia 475 e	8 Firenze 742 b

Digitized by Google

PROSPETTO NUMERICO DELLE SENTENZE

pubblicate nell'anno 1892 dai 65 periodici giuridici d'Italia e riferite nel presente Repertorio Generale

DEL

FORO ITALIANO

Corti di Cassazione	SENTENZE civili	penali	TOTALE
Firenze	148	—	148
Napoli	195	—	195
Palermo	95	—	95
Roma	497	1157	1654
Torino	358	—	358
TOTALE	1293	1157	2445

Tribunale Supremo di Guerra e Marina 87

Corti d'Appello

	SENTENZE civili	penali	TOTALE		SENTENZE civili	penali	TOTALE		SENTENZE civili	penali	TOTALE
Ancona	8	—	8	*Riporto*	376	18	394	*Riporto*	996	67	1063
Aquila	48	—	48	Genova	328	4	332	Parma	—	—	—
Bologna	34	2	36	Lucca	14	—	14	Perugia	4	—	4
Brescia	20	2	22	Macerata	15	1	16	Potenza	1	—	1
Cagliari	16	1	17	Messina	20	2	22	Roma	163	4	167
Casale	101	6	107	Milano	126	12	138	Torino	161	2	163
Catania	95	4	99	Modena	6	3	9	Trani	85	11	96
Catanzaro	22	3	25	Napoli	53	16	69	Venezia	113	2	115
Firenze	32	—	32	Palermo	58	11	69				
Da riportarsi	376	18	394	*Da Riportarsi*	996	67	1063	TOTALE	1523	86	1609

Corti d'Assise 2

	SENTENZE civili	penali	TOTALE		SENTENZE civili	penali	TOTALE
Tribunali	262	94	356	**Preture**	48	60	108

			Sez. III	Sez. un.	TOTALE
Consiglio di Stato	350	**Corte dei Conti**	66	6	72
Decisioni della Commissione centrale per le imposte dirette	38	**Giunta provinciale amministrativa**	—	—	4

RIASSUNTO

Parte giudiziaria

	Civili	Penali
Sentenze di Cassazione	1288	1157
» del Tribunale S. di G. e M.	—	87
» di Corti d'appello	1523	86
» di Corte d'assise	—	2
» di Tribunali	262	94
» di Preture	48	60
TOTALI	3116	1486

Parte amministrativa

Decisioni e pareri del Consiglio di Stato	350
» della Corte dei conti	72
Commissione centrale	38
Giunta prov. amm.	4
TOTALE	464

TOTALE sentenze civili e penali	4602
» decisioni e pareri amministrativi	464
TOTALE sentenze e decisioni giudiziarie e amministrative	5066

Digitized by Google

Digitized by Google

V — INDICE PER ARTICOLI

dei codici e delle leggi speciali

N. B. — Vedi inoltre le avvertenze in principio del Repertorio.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpetrazione ed applicazione delle leggi in genere

Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio
1	801 d, 802 b	4	801 b	9	801 e-f, 1308 b
2	801 d	6	801 f	11	365 a
3	802 a	8	1271 e	12	365 a, 366 e, 367 b

Codice civile.

Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio
14	191 a	153	1176 a, 1177 d	318	855 e
17	416 b-c	156	1178 e	319	855 e
18	1174 c	157	1179 f, 1180 a	324	759 a-b-c
19	416 d	158	1177 f	325	761 c
21	98 a	171	659 f	335	759 e
22	97 d, 98 a	173	659 h, 660 a	336	759 d
26	97 d	174	660 a	337	760 a, 761 e, 1309 b
36	98 a	175	659 h	339	758 d, 759 b, 761 a
42	98 b	179	660 c	340	759 f
49	1276 c	180	661 c,	341	760 b
59	1353 b	181	660 c-d-e	409	752 a
77	840 b	184	662 a	410	752 a
107	842 b-c, 843 a	186	661 c-d	415	1356 a
110	839 h	189	658 c-d-e	421	1319 e-f, 1320 a
116	840 c	193	659 a, 661 a-b-c, 662 b-c-d 663 a-b	422	1319 e-f, 1320 a
132	423 d, 1178 d, 1179 a-b			423	1320 a
133	843 b	194	660 c, 663 e	424	1319 e-f, 1320 a
134	423 a b-c-d-e-f-g-h, 424 b-c-d-e-f, 425 c-d-e-f-g, 426 b-d, 435 d	197	663 e	426	372 a
		224	931 b-c, 932 a-b-c-d	427	14 b-c-d, 15 a-b, 372 c-e, 373 a
		228	931 a, 993 d		
135	424 a-b, 428 a	229	931 a	428	372 a-e
136	422 d, 424 a-b-d-e-f-g, 425 a-d-e-f-g-h, 426 a-b-c-d, 427 a-b-c-d-e, 428 b, 429 a-b, 435 c-d	230	933 b	430	372 f, 373 a
		231	931 a	432	372 a-b-d
		232	931 a	436	1015 b-d-e
		233	662 a, 932 d-e, 933 a	439	258 b-c-d, 1129 c-d-e, 1130 a-b-c-d
137	429 d-e	234	933 a-b-c		
138	20 b-d, 21 b, 423 d	235	1346 c	440	1013 b, 1014 c
140	20 c	238	934 a	441	257 f, 258 a-b-c-d, 1130 d
141	20 a-b	247	932 a-b-c	442	1201 d
142	20 b	252	1346 b	444	788 b
143	22 c-d-e, 1179 a-b	253	1346 a-b	446	1014 g-h
144	1179 c	256	1346 b	448	1013 c, 1014 d-e-f-g-h, 1015 a
145	22 e	258	1346 b		
148	1175 c	286	1347 d	450	1013 c, 1014 g, 1015 a
149	1175 b-c	296	1347 a-b	469	1013 d
150	1175 c-d, 1176 a-c, 1177 a-b, 1178 c	301	1347 a-b	477	1350 e, 1351 a
		302	1347 d-e-f	479	1351 b
151	1178 c	303	1345 f, 1347 e	481	1351 b

Digitized by Google

Segue **Codice civile.**

Art.	Colonna del Repertorio
492	822 d
495	432 e-f, 1350 e, 1351 a
543	14 c, 1204 d
544	1204 d
546	1191 b, 1192 a
547	1191 b
549	1190 d
555	1191 a
556	1190 b, 1191c-d-e, 1192 a-c
557	1192 b
562	247 a, 249 d-e-f, 250 a-b
571	1191 a-b-c, 1192 c-d-e-f, 1193 a-b
572	1191 e, 1192 c
574	1016 c
575	1016 a-b
577	1196 f
578	1193 c-d, 1194 a-b-c
584	1195 b
585	1194 d, 1195 b
586	1194 e, 1195 a
587	1194 f, 1195 a
590	1195 b-d, 1196 a-b-c-d-e
591	249 f, 1196 a
592	1198 d
593	1198 b-c-e
595	1198 c
596	1198 e
617	1199 f; 1203 e, 1204 b
618	1200 c
627	1199 c
629	1199 e-f, 1200 a-b, 1204 a
630	1200 c-d, 1203 e-f, 1204 a-b
636	1202 a
637	1200 e
639	1201 a-b
640	1201 c
644	1202 a
645	1201 d
646	1202 b
648	1199 b
662	1202 d
664	1202 c
665	493 f
673	247 b-c
674	247 c-d
678	248 a-b-c
679	248 e-f, 249 a
680	249 b, 411 a-b
681	249 c
684	409 d
685	499 b, 970 h
686	976 a
687	970 g
693	976 a
694	823 b, 971 a-b-d-e-f, 972 a-b-c-d, 974 a, 976 a-b, 1203 e, 1204 a-b-c
695	323 b, 971 a, 972 f-g, 973 a-b-c-d, 974 a-b-c-d, 1204 a-c
698	774 a, 877 b-c-d-e, 878 a-b-c, 971 c-d-e
699	774 a, 878 f, 879 a-b
701	970 a
702	316 a
706	970 a
707	970 c-d
708	316 a
709	316 b-c
710	499 b
720	1277 c
724	1274 b
740	1271 b, 1276 d-e-f-g-h
741	1271 b, 1276 d-e-f-g h
742	1276 c
752	663 a-c-d
760	1278 d
761	1308 a
762	1309 a
763	1308 c-d, 1309 a-b-c
764	1273 a
769	1272 e
773	1273 c
775	1316 a-b-c-d-e, 1317 o
778	1310 a-b-c-d, 1311 a-b-c-d, 1312 a-b
779	1311 d, 1312 a-c, 1313 a-b-c, 1314 b
782	1314 a-b
783	1314 c-d-e
788	1313 a-b-c, 1315 b-c
812	745 b
814	1277 c-d
819	1276 i, 1277 a-b, 1278 a
822	421 d
827	1278 c
829	1273 a-b-c-d
830	1271 f, 1273 f, 1275 b, 1280 e
832	1274 d
834	1273 d
835	1273 d, 1275 b
836	1273 e, 1274 a, 1280 e
837	1271 h
838	1271 h
841	761 b, 1274 a
847	1271 l
853	1276 a
854	1234 d, 1276 a
855	1282 c
856	1276 b
862	1234 d, 1278 d, 1279 c-d
863	1279 c-e
864	1279 f
866	1283 a
873	1279 d
874	1279 g
875	1284 b
879	1280 c
880	1280 d
881	1280 c
884	1280 d
887	1290 c
890	1280 e, 1281 a
892	1271 i, 1281 b-c-d
895	1234 c
899	1232 a, 1233 a-f-g-h-i-l, 1243 a-b-c, 1234 e-f, 1235 a-b-c-d
901	1233 b-c, 1235 b-c
902	1233 d
912	660 d-e
920	1320 b-c
923	1281 e
930	1283 f
934	1283 b-c-d
950	1285 f
954	1271 d
955	1283 g
958	1272 p, 1283 g
963	1283 g
964	1272 a, 1285 d
967	1285 c
969	1284 d-e, 1285 b
972	1286 f
974	1284 b, 1285 c
975	1285 b
976	1284 e
978	1282 a
980	1271 o
984	408 c
985	408 c
990	409 b, 410 a-b
995	411 e
997	411 f
1015	421 d
1026	1286 e
1027	1285 a, 1288 c
1029	1285 a
1040	1289 b
1041	408 d, 412 a
1042	411 f
1050	418 b
1051	419 d
1054	418 c
1055	418 c
1056	419 d, 420 a-b-c-d
1057	417 c
1064	418 b
1071	419 a-b, 435 a
1078	421 a
1079	421 a
1098	283 a-b
1108	283 c-d-e
1109	883 a, 1357 g
1110	29 c, 30 c, 31 a, 557 c-d, 1357 g
1115	283 d-e, 1358 b
1118	431 e, 1272 d
1119	284 a-c-d-e, 681 b, 682 a-b, 683 a-b-f, 684 a-b-c-d-g, 685 d, 880 b, 1026 a-b
1120	284 b
1121	284 b
1122	284 c-d-e
1123	30 b, 423 e, 557 c
1126	988 c
1128	285 b-c, 286 a, 1368 f

Digitized by Google

Art.	Colonna del Repertorio

Segue Codice civile.

1129 286 b
1131 288 b-c-d-e
1137 108 c, 288 f
1139 282 f
1141 697 b
1144 697 c-d-e, 698 a
1145 463 e, 765 c-d
1148 557 d
1151 97 b, 571 e, 572 a, 649 c-d, 832 a, 875 d-e, 1087 a-b-c-f-g-h-i, 1088 a-b-c-d-f-g, 1089 a-b-c, 1092 d-e, 1093 a-b-c-d-e, 1094 a-b-c-d-e, 1295 f, 1347 c
1152 875 d-e, 1087 b-c-g-h, 1088 d-e-f-g, 1089 a, 1092 d-e, 1093 a-b-c-d-e, 1094 a-b-c
1153 572 a, 649 c-d, 656 a, 875 f-g, 1087 a, 1089 c-d, 1090 a-b-c-d-e-f-g, 1091 a-b-c-d-e-f, 1092 a-b-c-d
1156 1216 d
1162 881 a
1165 282 c, 286 c-d, 287 a-b-c-d-e-f, 288 a, 860 b, 861 a-b, 1363 c-d
1173 196 e, 862 c, 881 b-c
1176 286 c
1186 425 g-h, 427 b-c, 428 b, 881 d-e-f-g
1189 881 f-g, 882 a
1197 882 a
1198 882 c
1199 882 c
1201 882 b
1202 30 c
1206 826 a
1209 879 g
1212 31 d, 879 h
1217 884 c
1218 885 b, 1357 b-c, 1361 a
1219 820 g
1220 884 e, 885 b
1223 779 a, 780 b-c-d-e-f-g-h. 781 a, 884 a-b-c
1224 832 b-c, 833 a, 879 i
1225 323 d-e, 324 a-b, 754 a, 885 a
1226 324 c, 885 a
1227 323 c, 325 b-c, 1095 e-f, 1361 a
1228 323 c, 324 d, 374 c, 1095 b-c-d-e-f
1229 323 c, 325 b-c, 1095 c-d-e-f
1231 325 a, 462 e, 779 b-c-d, 780 a-b-c-d-e-f-g, 781 a
1232 778 b-c
1233 779 b
1234 320 d, 411 b, 1292 f
1235 681 a-b, 682 a-b, 683 a-c, 684 h, 685 b-c-d-e, 686 a-b-c-d, 687 a-c, 1338 c-d
1238 922 f
1252 1293 b-c-d, 1294 a-b
1253 462 f, 1293 c-d, 1294 a-c d-e
1255 923 a
1257 923 a
1260 886 a-b-c
1261 886 d
1267 363 a, 462 g-h, 463 a-b 497 b-c, 822 d, 883 b-c-d
1268 364 b
1269 883 d
1271 363 c-d, 364 d
1272 363 d
1278 364 b-c
1285 197 b-c-d-e, 198 a-b-c, 463 d
1287 197 c-d-e, 198 a-b, 497 c
1296 179 d
1300 430 a, 433 d, 882 d, 1367 b
1302 882 e
1303 854 c
1304 430 a
1305 854 a-b
1307 433 e, 825 a-b
1309 428 b, 882 f, 883 a, 1367 b
1310 882 g, 1357 a
1311 1321 a
1312 1017 c-d-e-f, 1018 a, 1361 e
1313 1143 a
1314 411 e, 816 e, 830 e, 831 a, 1014 d-e, 1027 d, 1143 a-e, 1145 b-c-d-e, 1146 a-c, 1201 b, 1202 e, 1337 c, 1347 f, 1357 a-d-e-f
1315 687 b
1317 460 b-c
1319 684 d, 1024 f, 1146 a
1320 662 b, 1145 a, 1147 f
1324 1145 a
1325 1146 d-e-f, 1147 a-b
1327 760 b
1330 1143 b, 1147 c-d
1333 295 a
1334 295 a
1338 295 b
1341 411 e, 427, 428 c, 461 c, 681 c, 683 e, 684 e, 970 g, 1023 a-b-c-d-e-f-g, 1024 a-b-c-d-e, 1026 c-d-e-g, 1027 a-c-d, 1316 d-e, 1365 e
1344 1024 e-g
1345 1024 g
1347 1025 a-b-c-d-e-f-g
1348 422 e, 427 a-d, 428 c, 1026 a-b-e
1350 992 b
1351 308 d, 309 a-b-c-e-f, 310 a-b-c-d-e, 311 b-c-d-e-f-g, 312 a-b-c-d e-f-g, 313 a-b-c-d-e-f-g-b, 657 b, 843 a, 1203 c
1354 427 d, 683 a, 687 a, 992 b-c-d, 1356 d
1356 255 c-d-e-f-g-h, 256 a-b-c-d-e, 781 c
1360 256 c-e-f-g, 257 a-b-c-d
1361 255 b
1363 705 d, 707 g, 708 b-c-d-e-f
1364 705 a-c-e-f-g. 706 a-b-c-d-e, 782 d
1365 706 f-g-h
1366 705 a-c-f, 706 a-e
1367 708 f
1370 705 d, 710 c-d-e-f
1373 705 d, 710 c-f
1374 707 a-b-c-d-e, 710 g-h, 711 a-b
1375 707 b c-d-e
1377 707 f, 711 b
1383 431 c, 433 a
1388 434 c, 685 c, 746 a
1389 746 a
1391 431 b
1399 431 d, 432 d, 434 c-f
1400 431 d
1401 434 f
1402 434 f
1403 432 a-b
1405 432 c
1407 433 c-d-e, 434 a
1408 432 e-f
1409 435 a
1410 434 g
1415 1278 b
1418 435 b-c-d, 746 a, 1179 e
1420 1179 d
1422 436 a
1427 436 c
1429 436 b
1448 1289 c
1450 1359 b
1451 1359 b
1454 1359 c-e-f
1458 181 e-f
1459 1360 a
1464 1336 b
1465 1360 c-d
1469 1367 a
1470 1360 b
1473 1358 e, 1359 a
1475 557 a, 1358 c
1482 1361 f, 1362 a
1484 1363 b
1485 556 d
1492 556 d
1493 556 d
1497 1362 f
1498 1363 e

Digitized by Google

Art.	Colonna del Repertorio

Segue Codice civile.

Art.	Colonna del Repertorio
1501	1363 a
1504	1365 g-h
1505	1365 d-f
1509	778 d, 781 b-c
1510	498 e, 557 e, 1362 b
1511	792 c, 1362 c
1513	1367 a
1515	1368 b-c
1518	1368 d
1528	1368 e
1529	1356 a, 1367 d-e-f
1531	1367 f
1532	1368 a
1538	1293 b
1539	179 a-e, 180 a-b-c-d, 181 a-b c, 1293 b
1542	181 d
1561	495 c
1564	494 b, 495 f, 498 a-b-c-d
1565	493 e, 495 a, 496 d, 497 b
1569	816 f
1573	816 d
1575	817 d-e, 818 a-b-c, 819 a-e, 820 c
1577	819 b-c
1578	819 d-e
1581	818 c, 819 e
1582	978 a
1585	820 a
1590	820 b
1595	820 c-d-e
1598	558 c
1609	820 h, 821 a
1610	821 b-c
1611	821 d-e
1635	31 a
1640	30 b, 31 a
1641	32 a
1669	109 c, 1212 d
1676	1212 d
1678	1212 d
1697	1214 q
1712	283 b
1719	1214 p
1733	363 b, 364 a, 1215 b
1736	1215 a
1738	830 c
1741	830 d-e, 831 a
1742	364 a, 831 d-e
1743	425 c
1744	833 a-b-c-d
1745	831 e
1746	831 e, 832 b-c, 833 a
1752	833 d
1756	830 b
1757	830 b, 833 e-f, 834 a
1758	833 e-f, 834 a
1759	834 c
1762	834 d-e
1764	426 b, 1336 c
1765	1337 b
1772	1336 c
1775	1337 a
1782	1084 d
1797	1378 f
1805	196 e
1819	860 b, 861 d
1831	778 a, 861 c
1845	374 c
1848	374 b
1860	374 c
1875	1188 a-b-c-d-e-f
1878	940 e-f, 941 e
1879	941 c
1882	940 f, 941 a-b-c-e
1888	941 e
1891	28 a-b, 1356 b
1898	426 c, 657 b-c-d-e-f
1900	657 d
1907	657 f
1919	657 f, 1292 f
1932	433 c, 434 b, 550 a-b-c 551 a, 1337 d-e, 1356 c
1933	496 a, 1339 e
1937	1338 a
1938	822 c
1940	1338 a
1942	421 c, 434 b, 551 a, 792 c, 1338 b-c-d, 1339 b-c-d
1943	417 c
1949	558 e, 684 f
1956	495 b, 1001 e
1958	495 b, 816 b, 822 a-b-c, 1001 c
1961	495 b, 1001 d-e
1962	495 b, 1001 b, 1002 a-b-c
1964	550 a
1966	788 b-c
1969	436 a, 789 d, 791 c, 1002 d, 1339 c
1970	789 b-c
1971	1284 f
1976	792 c
1977	787 d, 788 a
1978	789 f
1979	788 e
1987	683 d, 793 c
1988	683 d
1989	789 f
1994	789 g, 790 a-c
1998	788 d, 790 a
1999	787 b
2005	792 d
2007	791 d
2010	790 d, 791 a-b-c
2011	790 b, 1292 c-d-e, 1294 f, 1295 a-b-c-e
2012	1046 b
2013	1044 e
2014	1044 e
2015	560 c-e
2016	560 d
2017	1295 d
2021	1046 a
2022	1294 d, 1295 d
2032	794 d
2040	1044 e-f
2041	1044 c
2043	1045 c
2044	1045 c
2045	1045 b
2055	1290 b
2063	1290 b
2065	1290 b
2070	794 d
2076	545 c-d, 546 a
2077	545 b-c-d, 546 a-b-c
2082	181 c
2085	547 a-b-c-d-e, 548 *a-b-c-d-e-f-g*, 549 a-*b*, *550 a-b-c*, 551 a-b-*c-d*, *552 a-b-c-d-e*, 553 *a-b-c*, *564 c-d-e*, 1044 c
2087	1295 e
2088	546 d
2106	988 d
2115	499 c, 988 d
2120	982 e
2123	982 g, 983 c
2125	983 a-b-c-d-e
2128	983 d, 984 a
2135	462 d, 986 d
2137	499 d, 982 b, 986 d-e-f
2138	981 d-e, 985 e-f
2139	984 e, 985 f
2140	981 d-e, 985 a-b-f
2141	984 b-c
2142	198 c, 985 b-c-d-e-f
2144	816 f, 982 f, 985 g, 986 a-b-c
2145	982 f
2146	316 a, 984 f

R. D. 30 nov. 1865 n. 2606
contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del c.c. del Regno d'Italia

Art.	Colonna del Repertorio
6	664 b
7	660 a, 664 a-b
24	1236 b
27	419 c
29	493 f
30	493 c
38	793 a
47	982 d, 984 d
48	276 d

Digitized by Google

Codice di procedura civile.

Art.	Colonna del Repertorio
8	87 b, 88 c
11	87 c-d-e, 88 a-c-d
12	88 d-e
13	88 a-b
20	88 f, 89 a
21	88 f, 89 b-c, 90 a
24	87 a, 90 b-c
28	89 a
32	89 a-b-c, 90 a
33	91 a-b
34	88 e
36	114 c, 147 e, 750 d
37	750 d, 1118 c
40	452 l
43	1039 d
45	1305 f
46	1305 f-g
47	1038 b, 1305 g
48	724 b
50	724 a
70	206 b
71	206 c-d-e-f, 207 a-b-c-d-e-f, 215 c, 281 a
72	210 b-c, 211 d-f, 212 a-c 215 c
73	211 a-b-c-e
75	572 e-f-g
76	214 c
77	212 b-c-d
78	157 g
79	212 f, 213 a-b-c-d-e, 214 a-b-c, 215 a
80	210 d-e-f, 211 a, 215 c, 572 e
82	207 g, 208 a-b-c
84	206 e, 207 f
87	39 a, 157 g
90	215 d, 217 e
91	199 c-d, 215 e-f-g, 216 a-b-c-d-e, 217 a-b, 452 g
93	217 c-d-e
94	199 e, 218 b-c
95	218 a-d
99	199 g, 209 a-b-c-d-e-f
100	541 b, 1118 d
101	209 g, 210 a, 211 f
102	62 b
103	165 c, 962 c, 1247 b-c-d
104	218 e-f, 219 a-b
105	222 b
N. 2	221 a-c
N.3	199 f. 221 c-d
106	221 b
115	223 b
119	1119 a
134	185 c-d-e-f, 186 d, 815 a, 1006 d
135	48 b, 91 a, 186 d, 876 b
136	88 e
137	49 g, 186 a-b
138	184 a, 186 c, 815 b-c-d-e
139	184 d, 186 e-f-g, 187 a-b-c-d-e-f, 815 e, 876 e
140	452 f, 453 b, 539 a-b, 876 d-e-f
141	39 d, 152 d, 153 a, 187 f-g-h, 188 c, 453 b
142	39 d, 152 d, 153 a, 187 g, 188 d
143	188 a
145	45 e, 46 a-b, 49 g, 185 d-e f-g, 186 b-d-e-f-g, 187 a-b-c-d-e-f, 188 b, 876 b-c-d-e
146	1166 c
147	188 d
148	188 c-d-e
150	188 f
154	1004 m
155	1004 g-h-l-m, 1005 e
156	1006 a
158	48 e, 1005 f
162	1008 b
163	1006 b
165	1009 a
168	876 g
173	1006 e
174	1006 f
175	1006 g-h
176	1006 g, 1007 a-b-c-d-e-f, 1008 a
179	1008 c-f
181	1009 a-d-e-f-g-h 1010, a-b-c-d
183	630 a, 782 e, 1018 h, 1038 a-b, 1249 c
187	157 i-l, 214 f, 215 a-b-d, 222 b-c-d-e-f, 223 a
190	46 d, 48 f, 49 h, 188 b
196	1011 b
201	784 e-f-g-h, 785 a
203	785 b-c
204	785 d-e, 786 c
205	36 d
208	1028 b
209	782 e, 1018 a, 1028 a, 1038 a
210	1028 b, 1039 a
217	782 e
218	782 f, 783 a-b-c-d
220	705 b-c-f 706 d, 708 b-d-e-f
221	709 b
222	708 g
223	708 g
225	708 g, 709 a
226	709 b-c-d-e, 710 a
229	1021 a, 1028 d-e, 1029 a-b, 1030 a-b-c, 1032 c
232	1021 b, 1030 c-d-e, 1031 a-b-c-d-e-f, 1032 a-b-c-d-e, 1038 c, 1039 a
233	1031 e, 1033 a-c-d-e-f
234	1033 f-g, 1034 a-b-c-d-e-f-g-h, 1035 a
236	1035 b-c-d-e-f, 1036 a-b-c
237	1035 c-f, 1036 b
241	1036 d
246	1031 f
247	1032 b
249	1039 b
251	1039 c
252	961 b
259	961 c
261	961 c
264	931 d-e
265	961 f
267	962 b-c-d
268	961 f
269	962 a
284	1147 g, 1148 a
286	1148 b-c
290	1149 a
291	1149 a
296	630 a-b
297	630 c
301	630 a
302	630 d-e
303	630 d-e
304	630 d-e
305	631 b
307	631 b-c
308	631 e
319	1083 a-b-c
322	1083 a
323	1083 d-e
335	1008 f
337	985 a
338	954 b, 955 a-b-c-d-e-f-g-h, 956 a-b-c-d-e-f-g-q 957 a-b-c-d, 958 a-e, 1166 h
340	954 e-f-g, 958 a-b
341	954 a, 958 c-d, 959 a-b-c-d-e, 960 a-b
342	960 c
343	1022 b-c
344	1022 b-c-d
345	1123 a-b, 1244 a
352	748 f, 1008 b
353	1006 c
356	1011 d
357	1156 b
358	1156 b
359	1156 a
360	1156 c-d-e-f-g-h-i-l, 1157 a-b-c-d-e, 1158 a-b-c-d, 1159 b-c-d-e-f-g-h, 1160 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n 1161 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l m-n, 1162 a-b-c-d-e-f-g h-i
361	1156 d-e-g-h-l, 1157 a-b-c d-e, 1158 a-b-c-d, 1159 b-c-d-e-f-g-h, 1160 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n, 1161 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n, 1162 a-b-c-d-e-f
363	574 a-b-c-e
364	574 b
365	574 a
366	1165 e-f

Digitized by Google

Art.	Colonna del Repertorio

Segue **Codice di procedura civile.**

Art.	Colonna del Repertorio
367	46 c-f, 48 b, 815 f, 1166 d-g-h, 1167 a-c-d
368	876 b, 1166 d e-f, 1176 b-f
370	554 a, 1123 a, 1243 a-b, 1244 a-c-d-e-f-g, 1245 c-d-e-f-g, 1247 a
375	1249 c
377	1249 a-c
379	962 e, 1123 b, 1243 c, 1247 b-c-d, 1248 a-b-c-d-f, 1249 a-b-d-e, 1250 a
380	290 e-f, 291 a-b, 957 c
382	50 a-b-c, 292 c-d-e-f-g
383	957 b-c-d
384	365 e
385	291 d, 1167 g, 1168 a-b-c
386	53 d-e, 54 a, 290 c-d 291, e f, 292 a-b
387	291 c
389	748 f, 1004 m, 1005 a-b-c-d
390	748 f, 1006 c-d, 1008 b d, 1011 c
391	1004 m, 1008 d
392	46 d, 1008 d
402	91 d-e-f, 1084 a
404	91 e-f
415	1008 a
438	922 e
443	976 f
445	976 f, 977 a-b-c
446	1036 e-f, 1037 b-b c-d, 1038 a
447	1036 b-c, 1033 a, 1037 a, 1249 a
459	41 e, 154 c
465	33 c, 34 c-e, 46 f, 58 e-f-g, 1168 a-e-f-g, 1169 a-b-c-d-e-f, 1170 a-b
466	876 a
467	39 b-c-d, 1166 e-f
469	35 e-f, 36 a-b-c, 52 c
470	35 d, 36 a, 52 a-b-c
469	148 a
473	61 a, 1123 a-b, 1165 f-g-h, 1166 a-b, 1247 a
474	292 e-f-g, 293 a-b-c
476	1249 e
481	34 a-d-e-f-g, 35 a-b, 31 e, 38 c-d-e-f-g, 39 a
482	574 b-c, 1039 d
484	574 f-g
485	33 d, 38 a, 39 f-g-h-i, 40 a-b-c-d-e-f, 41 a-b-c-d-e, 43 a-c, 44 b, 50 d-e-f, 51 a-b-c-d-e-f, 1131 e
486	33 a-b-c, 34 b, 45 d-e-f-g-h-i-l, 46 a-c-d-e-g, 47 a-b-c-d-e, 48 c-d-e, 56 e, 185 d-e
487	33 d, 51 g-h-i, 1125 e
488	52 b
489	52 d-e-f, 53 a-b-c-d-e-f, 54 a-b-c-d-e, 55 a-b-c-d-e, 56 a-b-c-d-e-f, 57 a, 1125 f, 1134 c
490	57 c-d-e-f-g-h-i, 58 a-b-c-d-e-f g-h, 59 a-b-c-d-e-f, 60 a-b-c-d-e, 960 a
491	36 d, 785 f, 786 a-b-c
492	57 b, 58 f-h 61 b-c-d-e-f, 63 a
493	56 f, 61 d-e, 62 a-d-e-f-g, 724 c
494	147 d, 1131 a-b, 1132 a-b-c-d-e-f-g, 1133 a-b-c, 1134 a-b-c
497	1133 d-e-f
510	785 d, 920 c-d-e-g, 921 a
511	921 b
512	785 d, 920 e-f
517	57 a, 147 a-b-c-d-e, 151 c, 154 e-f, 155 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-p-q, 156 a-b-c-d-e-f-g-h-i, 157 a-b c-d-e-f-g-h-i-l-m, 158 a-b-c-d-e-f-g-h-i, 159 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o, 160 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l, 161 a-b c-d-e-f-g-h, 162 a-b-c-d-e-f-g-h-i, 163 a-b-c-d-e, 1158 f-g, 1159 a, 1161 d-e-f-g-h-i-l-m-n, 1162 a-b-c-d-e-f, 1163 b-c-d-e-f, 1164 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m, 1165 a-b-c-d-e
518	147 f-g, 148 a-b
519	148 a-b-, 153 d
520	1170 c
521	148 c-d-e-f-g-h, 149 a-b
522	149 d-e-f-g-h, 150 a-b-c
523	149 g, 150 c-d-e-f-g, 151 a-b-d-e-f
525	150 c, 151 g-h-i, 152 a-b-c-d-e-f-g, 153 a-b
526	153 c-d-e-f-g
527	153 h
528	148 a-g, 149 a, 150 c, 151 b-g-h, 154 a
529	154 b-c-d
531	152 d-g
537	163 g
539	163 f, 1156 a
540	163 g, 1156 a
543	164 a, 563 f
544	163 h, 164 a, 219 c-d-e, 220 a-c-d-e-f-g, 1123 c-d, 1124 a-b-c-d-e-f-g, 1125 a-b-c-d-e-f
547	164 b-c-d-e-f, 165 a-b
554	533 f, 534 a-b-c d, 541 c
555	534 d
556	561 a
560	539 c
561	535 b-c-d, 541 c
562	535 e-f, 538 a, 539 b e, 934 b-c
563	538 e-f, 539 c-d
564	570 d
566	542 d-e, 563 g, 564 a, 565 a 570 d
567	540 a
568	534 a
569	539 e
570	1250 a
571	165 c, 563 f
572	36 f-g
575	540 b-c, 545 a
577	567 b
579	540 d, 567 c
581	567 d, 573 c
586	535 g
591	536 c
592	536 a-b-c
598	567 e, 568 d-e
603	567 e-f-g, 1189 b
613	568 a-b
614	568 b
615	568 c
616	568 d-e
618	555 f
619	569 a
620	569 b
633	569 d
645	573 d
647	569 d-e, 570 a-b-c-d-e, 571 a-b-d, 572 b, 920 g, 921 a
649	571 c, 920 g, 921 a
652	573 b
655	36 h
656	42 a-b-c-d-e-f, 43 a, 44 f-g, 45 a, 48 g, 49 f
657	37 i
958	37 i
660	553 e-f-g, 554 a-b
661	544 e-f-g, 545 a, 565 a
662	553 g
663	554 c-d-e-f-g-h-i, 559 g
664	554 g
665	554 i, 555 a
666	555 b
668	555 c
969	555 d
672	555 e
675	544 a
684	555 g, 560 a
686	556 a-b-d, 558 a
687	544 c, 558 b-c-d-e, 559 a, 747 a
689	544 b, 558 f, 559 b-d-e, 566 b
690	559 a
693	560 a
694	559 a
695	544 g, 555 f, 561 e, 562 a-b-c
698	562 a-d
699	562 f-g, 563 a-b-c
700	563 b-c-d

Digitized by Google

Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio
	***Segue* Codice di procedura civile.**				
702	37 a-b-c-d-e-f-g-h, 38 a	724	750 e, 1189 a		b-c-d, 1183 a-b, 1184 a, 1185 e, 1189 a
703	33 e, 38 a, 43 c-d-e-f-g-h-i, 44 a-c-d-e-h-i-l, 45 c, 48 a-f, 49 a-b-c-d-e, 748 b	725	33 e, 38 b, 45 a-b	925	1183 c
		741	561 a-b-c, 572 d	926	865 c
		745	561 c	927	1183 f, 1184 a
704	37 i, 44 b, 555 f, 563 e	746	561 d	930	1183 e
706	560 b-d-e-f	778	147 a-b, 429 b	931	1184 d-e-f-g, 1185 b
707	48 f, 748 b	779	429 b, 724 a-b	932	1184 c
709	743 c	781	724 d-e	933	1185 c-d
711	744 c, 745 a-b, 746 b, 747 b	799	429 a	935	1185 e-f, 1186 a-b-c-d-e
712	744 c, 747 c-d, 748 a	801	429 c	941	364 e, 365 a-b-c-d-e-f, 366 a-b-c-d-e, 367 a-b-c-d-e, 368 a
713	748 c	836	758 c		
714	58 g	893	407 d		
715	744 a-b	920	1184 b		
716	58 g, 747 a, 748 f-g	921	865 b, 1186 f, 1187 a-b-c, 1188 a-b-c-d-e-f-g, 1189 a	942	365 b-c
717	747 b, 749 b-c-d-e-f, 750 a-b-c			943	368 a
718	559 c-e, 750 c	923	1189 a	947	366 b-c
723	746 a	924	865 b, 1181 a-b-c-d-e-f, 1182	953	44 i
	Codice di commercio.				
3	109 c-d-e-f-g-h, 110 a-b-c-d-e-f, 1027 c	100	1223 d	258	440 b, 441 c, 443 l, 446 a 447 a
		103	1226 e		
4	109 c-d-g-h, 110 a-b-c-d-e-f	106	1213 a, 1217 b	259	441 d, 446 b-c-d, 447 a, 456 e
7	109 h, 110 c	110	1217 a		
8	193 a-b-c-d-e-f-g, 194 a-b-c-d, 195 a-b-c	112	1217 b	260	441 e, 447 b
		118	1230 a-b	264	452 e
12	1231 a	145	1214 l-m	266	443 c
13	195 d	146	1217 d, 1220 a-b	274	441 f-g, 447 e-f-g, 448 d
14	422 c-d	147	1217 d, 1218 a-b, 1219 a	275	448 a, 451 d-e
21	810 f	148	1217 c	276	448 b-c, 451 f
27	812 d-e-f, 1228 d	152	1214 d 1218 c, 1219 a	287	446 a
28	810 g, 811 e, 812 b-c-e-f-g-h, 813 a	153	1220 a	295	449 a
		158	1221 c-d	303	441 h
29	844 b	163	1220 a-c	309	449 d
32	843 c-d, 844 a	165	1220 b	310	449 e-f
36	284 f-g, 285 a	172	1224 c	315	441 i, 450 a-b-c-d
44	1027 b-c-d, 1028 a	176	1220 b	316	441 l-m, 450 e-f, 451 a-b-c-d-e-f
48	811 a	186	1217 a		
49	811 b-d-e	189	1230 c	317	453 c
50	811 b-c	190	1226 d	329	453 d-e
53	104 a-e, 1222 a	191	1213 l, 1227 b-c, 1228 a	323	441 n-o, 455 b-c, 459 e, 460 a
56	1334 f, 1335 c	195	1227 a		
57	1335 a-b, 1336 a	197	1228 c	324	441 h, 456 b-c-d-e-f-g, 457 a-b-f, 458 a-l-c, 459 a-b-c-e, 460 a-b-c-d-d
67	1361 b-c-d	198	1218 a-b, 1226 e, 1229 c		
68	942 a, 1361 c-d-e	203	1229 d		
70	1353 c, 1363 e-f-g, 1364 a-b-c-d-e-f	204	1229 a	325	441 q-r
		212	1228 c	326	441 s-t-u, 442 a, 453 f, 454 a-b-c-d-e, 455 a
71	1364 c-f, 1365 a-b-c	215	1214 a		
73	132 a	216	1214 a	328	460 f, 461 a-b
77	1216 e, 1223 b	220	1224 c	336	462 a
85	1216 e, 1223 a	222	1224 c	339	97 b
87	1222 a-b	228	1224 d	343	95 d
89	1224 c	233	1224 e, 1225 a-b	344	97 a
90	1214 e	236	1225 c-d	345	28 c, 280 b-c-d-e, 1221 a
91	1224 b	237	1225 a	348	1221 a
96	1223 c-d, 1224 b-d	251	440 b, 442 b-c-d, 443 d-e-f-g, 444 a-b-c-d-e-f, 451 g, 452 b-d-f, 453 a-b	357	196 a
98	1214 f, 1221 e, 1222 c-d-e-f, 1223 b, 1225 b, 1226 c, 1230 d			358	608 a
				362	835 a-b, 1340 e
		N. 6	452 c	365	942 a
99	1214 e, 1221 e-f, 1222 c-d, 1228 b, 1230 d	N. 7	442 d-e, 443 a-b	366	196 c, 774 b
		256	445 e	376	774 c, 775 a

Digitized by Google

Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio

Segue Codice di commercio.

380	195 e		c, 610 c	809	593 n, 614 a-b-c-d-e-f
382	608 a	700	600 d	814	613 d
385	196 a	701	600 e-f	816	625 b
386	196 b	702	600 g	817	598 c
387	195 e	703	600 g, 601 a	821	625 c-d
338	866 e, 867 b	704	597 e	823	626 a
400	866 a	705	594 d-e, 595 a-b-c-d-e-f, 596 a-b-c, 597 e-f, 598 d	824	626 b
403	649 a-b			825	618 b
412	1340 e-f	707	598 d, 604 a-b	827	626 c
415	1340 c	708	601 b	830	620 b
420	104 e	709	592 b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o, 598 d, 602 a-b-c-d-e, 603 a-b-c-d-e-f, 604 b-c-d-e-f, 605 a-b-c-d-e, 606 a-b-c-d-e, 607 b, 835 b	831	618 a-c, 621 e
421	101 b-e			832	620 a, 621 e
422	99 d-e			833	618 d, 619 a-c, 620 a
423	101 e, 102 a			834	618 a, 619 a-c
429	99 b, 101 a, 102 a			835	618 c, 619 d, 620 b, 621 a
432	99 a-h-i	710	605 b-c-d-e-f	836	620 c-d, 621 b-c-e, 622 a, 624 c
435	101 c-d	711	606 e, 607 a		
438	101 f	712	599 c-d	838	619 b
441	100 a-b, 101 d	713	609 e, 610 e, 613 b	839	123 a-b-c-d, 623 a-b-c, 624 a-b-c-d-e, 625 a-b
449	102 b-c-d	716	613 b		
458	942 a	727	610 d-e-f, 611 a-b-c	840	622 c-d-e g
491	863 b, 864 d, 866 d, 869 a,	744	609 f	841	621 a-c, 622 e-f-g
492	863 b	747	609 f	842	621 d, 622 a
498	866 d, 867 c	750	615 b	845	618 b
509	141 a	752	609 g	847	1230 b-c
510	864 b	755	616 f, 617 a	856	117 d-e-f-g-h, 118 d. 120 a-e-g
512	141 b	756	610 a		
523	402 n	757	610 b	N. 4	121 h
554	141 b	758	611 e-f, 612 a-b	N. 5	120 c-d
555	866 d	760	611 f	857	118 b, 120 a
561	869 a	761	611 d-e	858	116 c
562	455 d-e-f	762	611 d, 612 b c	860	121 f-i, 122 a-b
563	455 d-e-f	763	612 b	861	120 h-i, 122 c-d, 123 e
590	141 a	764	611 e	863	119 c
592	141 b	765	612 d, 613 a-e	864	123 b
593	141 a	766	613 b	865	122 e
605	103 a	767	618 a	866	124 a-b
608	99 e	770	613 d	867	124 a
611	103 b	780	593 e, 617 b	869	865 b
629	104 b	782	593 e	878	374 a
632	99 f, 104 c	783	593 e	880	865 b
665	865 a	787	617 b	911	626 e
671	868 b	788	600 d	913	597 a-b-c, 609 d, 613 e-f, 616 d, 621 c-d, 624 c-d-e, 626 c-d-e
674	864 c	789	600 d		
683	593 q, 594 a-b-d, 595 b-c-f-596 a, 626 e	793	615 b, 864 c		
		800	592 o-p, 593 c, 615 c-d-e, 616 a-b-c-e	914	593 o-p, 627 a-b-c-d-e
685	599 b, 612 a, 1226 c			916	864 d
687	594 b-c	801	593 a-b-c-d, 615 e-f	917	454 b
690	592 d, 593 r, 1226 a	802	607 c-d, 608 a	919	454 b-c-d, 462 b-c, 609 b, 1214 n-o, 1231 c
693	597 a-b-c-d	804	608 b-c		
696	116 g, 117 a-b-c-i, 118 a	805	609 a	N. 2	454 e
699	598 d-c, 599 a-b, 600 a-b-	807	609 c-d	924	104 d, 868 a

Codice della marina mercantile.

17	402 n	56	839 e	157	373 a
18	402 n	127	839 c-d	264	402 n

Digitized by Google

Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio
	Codice penale.				
2	943 q, 944 a-b-c-d	143	808 c	285	634 e
10	947 a-b, 951 d	144	1375 b	291	636 e
19	138 b, 946 a	147	808 b	293	1238 b
24	138 b	154	809 a-b, 849 b	294	679 b-c
26	943 i, 946 c-d	155	803 e-f, 806 g	295	679 c-d, 680 a
28	1373 d e, 1374 n-e	156	809 a, 848 f, 849 a-b-c-d-e, 850 a-b-c-d-e-f, 1041 b, 1376 b	297	680 b
29	943 l-m, 949 d-f-g, 950 d			299	763 a
31	948 e, 961 a			308	763 b
36	95 d-e	157	1375 c-e-f-g, 1376 a	310	323 a
38	329 d	168	939 b-c d-e, 940 a-b-c-d	311	763 c-d-c, 764 a, 1096 b-c
40	945 h-i, 946 o	169	255 a	312	1206 a
45	289 a-b c-d-e, 807 d	175	10 a, 808 d	N. 2	140 a
46	1379 a-b, 1380 a	176	10 b-c	314	764 c-d-e
47	1041 g, 1042 a, 1379 a-b	178	11 a	329	764 c
48	1348 c-d	185	1352 c-d-e	331	1376 c-d-e-g, 1377 a, 1378 b-d
49	384 h, 385 f, 849 a	187	893 a		
50	385 b-c-d, 386 b, 1042 l, 1043 a-b-c	188	892 e	332	1376 f
		190	887 e, 889 g, 893 b-c	333	1377 c-f
51	979 a-b-c, 980 f-g-h-i, 1041 b c-d-e-f, 1042 a-b-c d-e f-g-h-i-l, 1043 a-b-c-d-f-g-h-i, 1044 a	192	887 a-b, 890 e-f	335	133 c-d-e-f
		194	888 a-b-c-d-e g-h, 889 b-d-e-f, 890 a-b-c, 893 d	336	134 a, 897 f, 1377 f, 1378 a
				N. 2	1378 c
		195	888 h, 890 c-d, 892 c	337	764 b
52	252 a, 757 f	197	887 c-d-f, 888 f, 892 b	338	134 b-c-d-e-f
54	943 f	199	887 a, 890 g, 891, a-b-c-d-e-f, 892 a	339	135 e, 1019 e-f
55	943 f			340	1019 b
N. 2	950 a-c	200	888 c	341	1054 a-b-c-d, 1055 a-c
59	943 d, 946 f-g-h, 947 a-b-c-d-e-f, 948 a-b-c-d	202	1237 e	342	1055 d
		203	1237 a-b-c-d-f-g-h-i, 1238 a-c-d-e-f-g-h, 1239 a-b-c-d	343	1055 b
60	230 f, 289 f, 290 a-b, 678 a, 1096 a			345	135 a-b
				346	133 a, 135 c-d
61	1304 b-c, 1305 b-c	207	11 a, 889 a-b-c-d-e, 1348 h-i, 1349 a-b-c-d-f-g-h-i-l	351	1377 d-e-f, 1378 a-b
62	692 a, 1305 a-c-d-e			352	1378 d
63	133 b, 230 f, 231 b-c-d-e-f-g 232 a-c-e, 233 b-d-f, 234 d-e, 235 h-i			354	18 c-d
		209	254 c, 636 e, 888 d	355	19 a
		211	139 e, 1210 d	356	18 a-b-e-f, 1375 c
64	232 b-d-f, 233 a-b, 234 g-h-i	212	138 c-d-e f, 139 a-b-c-d-e-f-g, 140 b-c-d	361	1292 b
65	235 a-e-f-g			364	893 e-f-g, 894 b-c-d, 895 e, 896 g, 897 a-b
66	235 b-c d	213	140 c		
68	253 g, 950 f-g, 1376 b	214	1332 b-c-d-e-f, 1333 a-b-c-d	366	804 e, 895 f, 896 a, 897 e-g, 898 a, 979 e-g-h-i, 980 a-b-c-d-e-i-l-m-n-o, 981 a-b-c
72	950 h	218	1270 a-b		
73	951 a	220	1270 c		
76	254 b	221	329 e, 1240 a-b-c-d-e-f		
77	137 f-g, 252 c-g	222	993 a	367	896 b-c-e-f
78	252 a-d, 253 g, 254 a 673 c	225	647 d-e-f, 648 a, 1210 d	368	893 h, 894 e-f, 895 a-c-d, 897 d, 898 c
79	677 e, 688 d, 692 a, 1055 a, 1056 a-b-c-d-e-f-g-h, 1057 a-b-c	235	575 a-b-c-d-e, 576 a-b-c-d-f-g h-i, 577 a-b-c-d		
				369	766 a
		236	576 c	371	899 b-c-d, 900 a-b-d, 1050 a
80	1057 d-e-g	237	437 d	372	12 d-e, 803 a-g-h-l, 804 b-c-d-c-f-g, 805 a-b-c-e-g-h, 806 d-b-d-e-f, 807 a, 1050 a, 1055 e
83	1057 f	239	437 e		
85	944 g-h	246	795 c		
88	885 d, 1049 b-c	247	107 c, 795 b, 796 a-b-c		
91	990 d, 991 a-b-c	248	106 e-f, 107 a-b	373	803 b-e, 806 b-c-d
92	807 e	251	107 c	N. 4	234 f
93	989 f-g-h-i, 990 c-e-f-g, 991 a	256	628 a-b-c	374	438 a-b-c-e, 804 a, 805 d-f
		266	628 d-e-f	375	899 a-e, 900 c
N. 2	989 d-e	274	629 a	377	898 b, 979 d
101	885 c-d	275	635 b-c-e, 636 f, 637 d-e	378	231 b, 232 c, 233 g, 234 a-b-c
102	991 d	276	635 a		
104	1049 e	278	634 a, 635 d, 637 b-c	379	766 b, 1042 b-c-d-e-f-g-h, 1128 b-c-d-e-f-h, 1129 a
105	1210 a-b-c-d	279	632 b, 633 d, 636 a		
126	1375 a	280	632 c, 636 f, 637 g	380	1128 g
140	808 b	281	635 a	387	1019 b
142	770 b	284	637 d-e	390	11 d, 12 b

Digitized by Google

Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio	Art.	Colonna del Repertorio

Segue Codice penale.

391	11 e-f, 12 a-b-c-d-e-f, 13 a	417	81 c-d, 82 a-b-c d, 83 a-c-d-e, 84 b-c-d-e-f-g-h, 85 g, 86 a-d, 632 c, 688 a, 690 i, 691 c, 696 b	458	1052 e-f-g, 1053 a
393	767 b-c-d-e-f, 768 a, 769 a-e-f, 770 c-d-f-h, 771 b-c-h, 772 b-f			461	94 g
				464	92 h-i, 93 a-c-d-e, 94 c-l, 95 a-b-f
394	768 m, 772 c-d-e, 773 a	419	83 a-b, 84 a, 85 b-c-d-e-f-g, 86 b-c	466	95 g
395	768 b-g-i-l, 769 b-c, 770 b, 771 a e-f-g, 772 a			N. 3	94 b
		420	85 a, 691 e-g, 1345 a	470	94 d
397	768 c, 773 b-c	421	1116 f-g, 1117 a-b-c-d-e-f-g-h, 1118 a	N. 1	94 e
398	768 d, 773 d,			472	765 b
399	773 e	422	1351 d-e-f	475	764 f
400	768 e,	423	1352 a-b	484	704 a-c-d
401	990 a-b	424	321 a-b-c-d-e-f, 322 a-e, 323 a,	485	704 b-e
402	688 a, 689 i-l, 690 a-b-c-d-f-g-h-i, 691 b-e-f-h, 692 a-b, 1238 b			487	704 d-e
		426	322 b-c, 929 e, 930 a-b-c-d-e	488	1348 a-b-f
		427	322 f	489	1348 g
403	689 b-c, 692 f-g, 693 f	428	136 a	490	134 d-e-f
404	678 d, 688 b-c-d, 691 a-d-g, 629 a-d-e-f-h	429	322 b	491	27 d
		431	689 a, 694 f-g-h-i, 695 a, 1352 f-g		
N. 1	692 a-d-e-h, 693 a				
N. 3	693 b-c-d-e	432	1096 e, 1097 a		
N. 5	695 e	433	689 f-g, 1238 b		
N. 9	693 g, 694 a-b-c-d-e	434	1119 d-e, 1120 a-e-g, 1121 a-c.		
406	1053 b-c-d-c				
407	589 d	435	1120 b		
409	589 c-e, 590 a	436	1120 c-d		
413	1342 e-f-g, 1343 a-b-c-d-e-f 1344 a-b-c-d-e-f-g-h, 1345 a-b-c-d-e-h	437	1120 f		
		439	900 e, 901 a-b-c-d		
		457	231 a, 1051 d, 1052 a-b-c-d		

R. D. 1 dicembre 1889 n. *6509*.

Contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale per il Regno d'Italia.

21	119 a
22	122 d
25	947 c-d-e-f, *948 a-b-c-d*
39	944 i, *945 a-b-c-d-e-f-g*
41	1374 d-e
42	991 e
59	948 a

Codice penale Sardo.

631	86 e

Codice penale militare.

7	944 e	139	678 f	217	689 d
28	848 d	145	777 c	222	696 a
43	253 e f	166	11 b	309	1341 c
58	946 e	168	11 c	322	1341 d
98	847 a-b-c, 848 a	174	848 b	337	224 i, 225 a-c.
112	774 e, 776 a-d-e	178	770 e	455	1326 g
121	776 f	179	633 c	459	1329 a
125	776 g-h, 777 b	188	993 b-c-d, 994 b	469	378 b-c, 379 b-f
130	775 b-c, 776 b-c, 777 a	207	994 a-c	532	315 f
132	775 d, 776 b	209	638 a	537	1097 c
135	1348 e	216	695 f, 696 c		

Codice penale militare marittimo

145	777 d

Codice di procedura penale

4	700 c-f	14	226 c	33	381 c-d-e-f
6	699 b-c-d-e-f, 700 a-b-e-f-g-h, 701 a	17	226 b	98	136 b
		19	227 c, 797 a	101	424 f
7	700 c, 701 b, 926 d, 1049 c	20	226 f-g-h	104	1049 h, 1050 c-e-f
N. 9	116 e-f, 120 h-i-l, 121 d-e	21	227 d	105	1050 b
11	224 d-e, 228 a-b-c-d	26	227 b	108	1049 f
12	140 c, 324 a-b, 228 g-h-i-l 229 a	28	227 a	109	118 e-f, 925 a-b-c-d-e-f-g, 926 a-b-c-e, 927 a-b-d-h
		31	701 d-e-f, 702 a		

Digitized by Google

Segue **Codice di procedura penale.**

Art.	Colonna del Repertorio
110	926 g
116	1049 g-i
117	1050 h
120	1050 h
126	1020 b
145	797 c
148	962 h
151	1012 e
152	963 c-l
182	809 f
N. 1	809 g
205	810 c
206	809 g, 810 a-b
214	1331 b
216	1020 d
252	224 c, 229 b, 261 b
260	920 b
261	920 a
268	376 a-b 1370 d
274	383 a
277	927 f-g
279	293 d-e-f, 294 a-b
281	376 d-e, 382 e-f-h, 853 c
N. 1	73 d-e-f-g-l, 784 a-b-c, 1370 e-f
N. 2	97 h, 377 e
N. 4	376 f-g, 379 a, 927 c
N. 10	853 d-e-f-g
282	381 g-h, 382 a, 1370 e
283	377 b-c, 1370 g
284	65 b
285	1324 d-e-f, 1328 e
286	379 c, 1324 g-l, 1325 a-b
287	1020 g, 1324 h-i, 1325 c
289	1327 d-e-f-g-h, 1328 a-b-c-d-g
290	1328 f-h
291	1325 d
294	1325 f, 1326 a, 1327 a
297	1328 i, 1329 b
298	963 e-f
300	963 g-h, 1330 f
301	1329 c-d-e-f-g-h, 1330 a
305	1330 d
308	1330 l
309	1332 a
311	299 a, 377 f g-i, 378 a-e-h, 379 a-c-d-e-g-h, 1331 a
312	1331 c-e
314	1331 c-d-f
316	1369 b-c-d-e, 1370 a-b-d-f-h-i, 1371 c-d-e-f, 1372 f-g, 1373 a
317	1371 a-b-h-i, 1372 a-b-c-d-e
323	67 i-l, 68 a-b-d-e-f-g-h-i-l, 382 i-l, 1171 a-b-c-d,
N. 3	78 c-g-h-i-l, 79 a-b-c-d-e-f-g-h-i l, 80 a-b, 1172 i, 1173 a-b-c-d-f-h-i
N. 4	80 c-d-e f
N. 6	1171 h
325	1171 e-f-g
332	1171 m, 1172 a-d-e-g
333	190 c-d
334	189 b
345	229 c, 259 d-e-f-g, 260 a-b-c-e, 261 a-b
353	65 c-d-e-f-g-h, 66 b-e-f, 67 c-e, 68 c, 69 a-d-n, 70 b, 72 b-c, 354 d-e-f-g, 355 b-c-d-e-f-g-h-i-l-m n-o-p, 356 c-d
N. 2	66 c
354	66 d
355	67 h, 69 e-f-l-m, 70 a-c-d-e
356	67 g, 68 m-n-o, 70 f
357	68 p, 78 d-e-f
360	70 h
361	72 f-g-h, 189 e
362	73 a-b-c
363	74 a-b-c-d-e-g-h, 75 a-b-d, 328 a
364	76 c-d-e-f-g-h, 77 a-b-c, 78 b, 261 d, 328 a
365	75 e-g-h-i
370	67 f, 170 h, 326 b
371	189 a
373	1172 b
N. 4	190 a-b, 1172 b-c
375	189 d
376	189 c
384	1321 b, 1322 c-d-e, 1323 a-e, 1325 i
385	1322 f-g-i, 1323 b-c-d
391	1325 h, 1326 b
394	67 b
395	229 d, 260 d, 261 c, 380 d
399	66 a g, 67 a-d, 69 b-c, 72 d-e, 1020 g, 1142 b-c
400	64 b-c-d-e-f-g, 65 a
401	69 g-h i
402	64 a
403	80 g
404	71 a-b-c-d-e-f-g
407	71 a-c, 81 a
408	72 f
414	72 a
416	73 l
417	74 a-f, 75 b-c-f
419	76 b, 77 d-e-f-g, 78 a, 81 b, 261 e
420	121 a-b, 173 g-h-i-l-m, 174 a-b-c-d-e-f-g-h, 175 b, 230 a
456	230 c
457	301 l, 1205 c-d-f
460	166 d, 1205 e-g
468	1325 g
478	299 c-d, 300 a-b
479	299 b-e-f-g-h-i
480	289 m
485	301 g-h
487	713 e
491	327 a
494	714 g-h, 715 a-b-c-d-e-f, 716 a-b-c-d-i, 717 b-c-d-g-i, 718 a-b-c-d-e-f-g, 719 a-b-c-g
495	716 e-f-g-h, 717 a-e, 719 d
497	716 b, 720 e, 722 e
498	720 f, 721 a
499	721 c-e
501	713 f
502	722 f
503	722 d
507	722 i, 723 a-b-c-d-e
508	721 d
509	301 c-d-e-f
510	300 c-d-e, 301 a-b
518	315 b-c
527	189 c
554	784 d
556	784 d
564	1251 b
567	1251 a
568	1250 c
569	327 a-f
571	326 a-c, 327 b-c-d-e, 328 a-b-c-
573	328 b
604	1058 a-b-c-d-e-f, 1059 a-b
605	1251 c
620	376 a
640	169 e, 379 l
642	168 a
644	169 a
645	166 e, 167 a-c-d-e-f, 168 a-b-c-d-e-f-g h, 169 b-c-d
646	167 b-g
647	170 a-b-c-d
648	170 g
649	170 h
651	166 a
654	171 a, 173 b
655	170 e-f
656	171 b-c-d-e f-g-h-i, 172 a-b-c-d-e
657	810 e
658	173 c
659	172 g-h, 173 d-e
663	172 h-i
668	1126 a-c
674	1127 a
676	1126 b
678	1127 a-b-c
679	173 a, 1251 d
688	1097 b
724	1322 a, 1330 h
725	1322 a
737	1121 d
759	226 d
767	1121 d
848	257 e, 1020 e-f
849	76 a, 927 e, 1125 g, 1326 f
850	142 c

Digitized by Google

Leggi e Decreti.

L. 4 marzo 1848
Statuto fondamentale del Regno.
29 - 578 a, 580 a

L. 26 marzo 1848 n. 695
sulla stampa.
9 - 1257 f
13 - 796 c
24 - 796 c
41 - 1258 e
42 - 1258 e-f
45 - 1258 b
47 - 1258 b
51 - 1258 f
58 - 1257 e

R. D. 30 ottobre 1859 n. 3731
che modifica la legge sulle privative industriali, e la estende alle nuove Provincie Lombarde.
3 - 995 b-c-g, 996 a-b, 997 a-b-c, 998 a
4 - 995 b-c, 996 a-b, 997 a-b-c, 998 a
9 - 998 b
10 - 999 a
11 - 999 a
21 - 995 b-c, 996 a-b, 997 a b-c, 998 a
57 - 995 b-c, 991 a-b-c, 998 a, 999 a
58 - 998 d, 999 a
60 - 999 a
62 - 998 c-d
64 - 995 d, 999 b
68 - 999 c, 1000 c
70 - 999 c

L. 13 novembre 1859 n. 3725
sull'ordinamento della pubblica istruzione.
96 - 799 e
99 - 799 e
100 - 799 e
106 - 799 f
216 - 799 f
246 - 798 a
247 - 798 a
248 - 798 a
364 - 800 a
365 - 798 c
375 - 800 a

L. 20 novembre 1859 n. 3755
sulle miniere, cave ed usine.
21 - 851 a
139 - 584 b, 851 c

L. 10 luglio 1861 n. 94
colla quale è istituito il Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.
30 - 356 f
31 - 356 f

L. 21 aprile 1862 n. 587
per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta.
16 - 510 b

L. 6 luglio 1862 n. 680
per l'istruzione e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti.
2 - 276 e
11 - 141 d
12 - 141 d
17 - 141 c
21 - 141 c
31 - 142 a-b

L. 19 luglio 1862 n. 722
che vieta il cumulo degl'impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello stato o di pubbliche amministrazioni.
3 - 799 c

L. 21 agosto 1862 n. 794
che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica.
14 - 373 b

R. D. 5 ottobre 1862 n. 884
sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei Conti.
35 - 306 b-c-d-e

L. 11 ottobre 1863 n. 1500
sulle disponibilità aspettative e congedi dell'impiegati civili dello Stato.
5 - 468 e

R. D. 25 ottobre 1863 n. 1527
col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sulle disponibilità sulle aspettative, e sui congedi dell'impiegati civili dello stato.
87 - 468 e

L. 14 aprile 1864 n. 1731
sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.
24 - 953 c
36 - 537 b

L. 3 luglio 1864 n. 1827
sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo.
14 - 339 e
15 - 93 g
17 - 93 g
21 - 351 d

R. D. 10 luglio 1864 n. 1839
con cui è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul dazio consumo.
7 - 333 b

L. 26 gennaio 1865 n. 2136
per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.
1 - 668 c, 669 b
2 - 668 d
3 - 669 c

L. 20 marzo 1865 n. 2248 alleg. A.
comunale e provinciale.
2 - 1154 a
4 - 1154 a
138 - 1300 a

L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.
sul contenzioso amministrativo.
2 - 201 a, 203 a-b, 224 g, 668 b
3 - 202 d, 668 a
4 - 202 d, 203 a-b 668 b, 753 a, 754 a-b-c-d-e, 1079 c, 1241 d, 1266 d-e, 1267 a, 1249 b
5 - 201 c
6 - 206 f, 668 a

L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F.
sulle opere pubbliche.
17 - 1264 b-c
18 - 1264 b
19 - 1269 a-c
20 - 1264 b-c
38 - 1265 b, 1266 a
45 - 1264 f
47 - 919 a
52 - 275 a
55 - 1266 c
69 - 1266 c
97 - 274 b
105 - 274 b
106 - 274 b
124 - 16 b-c-d, 17 a
141 - 16 a
151 - 16 a
168 - 17 b-d-e
190 - 919 a
191 - 919 a
206 - 650 b
229 - 651 b
262 - 649 g
326 - 915 a
342 - 915 a
344 - 915 c-d
345 - 915 d-e
346 - 917 a
350 - 915 b
351 - 917 e, 918 a
352 - 918 a
359 - 916 b-c
362 - 243 d
364 - 916 b-c, 917 a-b-c-d

Digitized by Google

Segue Leggi e Decreti.

365 - 917 d
374 - 919 b
378 - 17 b, 919 c-d-e
379 - 1269 d

R. D. 15 giugno 1865 n. 2397
con cui si manda pubblicare una nuova edizione ufficiale della Legge 18 luglio 1862 sulla privativa dei sali e tabacchi con le variazioni ed aggiunte sancite da quella del 15 giugno 1865.
209 - 995 a

L. 25 giugno 1865 n. 2359
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
1 - 578 a-b-c, 580 a
27 - 579 b, 585 e-f-g, 586 e
31 - 586 a
32 - 580 b
34 - 580 b
39 - 580 d, 581 e, 582 a-b c, 583 a-b, 585 d
40 - 580 e, 583 c-e, 584 a-b-d, 585 a
41 - 583 d-e-f, 584 c, 585 c
42 - 585 c
46 - 584 a-b-c-d, 585 a-b
48 - 586 a
49 - 586 b
51 - 586 a
52 - 579 b, 585 f-g, 586 c-d-e
54 - 579 b, 585 e-f-g
56 - 587 a
57 - 578 a-b-c
58 - 578 a-b-c
60 - 587 b
77 - 587 c-d

R. D. 15 novembre 1865 n. 2602
per l'ordinamento dello Stato civile.
2 - 1260 c

R. D. 6 dicembre 1865 n. 2626
ordinamento giudiziario.
14 - 702 d, 703 a-b
48 - 1341 a-b
78 - 298 d-e-f-g-h
80 - 298 h
139 - 485 e-f
154 - 143 b
159 - 143 a
175 - 1350 b-c-d
185 - 1350 b

R. D. 6 dicembre 1865 n. 2627
sul gratuito patrocinio
4 - 935 e-f
6 - 935 e-f, 936 d
9 - 934 e
17 - 934 f
19 - 936 c
21 - 935 g, 936 a-d
22 - 935 b-c

R. D. 14 dicembre 1865 n. 2641
col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del codice di procedura civile di quello di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario.
229 - 1010 e-f, 1011 a
232 - 291 b-e-f, 292 a
264 - 1156 b
371 - 143 b

R. D. 23 dicembre 1865 n. 2700
che approva la Tariffa in materia civile.
294 - 1245 h-i

L. 17 maggio 1866 n. 2933
che regola l'istituzione o il cambiamento in modo permanente delle fiere e dei mercati.
1 - 658 a

L. 14 giugno 1866 n. 2983
che approva la Convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale 28 febbraio 1866 coi quali il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa di risparmio di Milano, le Opere pie di S. Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del credito fondiario nelle Provincie continentali del Regno.
4 - 318 c.
7 - 318 c

R. D. 28 giugno 1866 n. 3018
col quale sono stabilite le tariffe per l'imposta dei dazi di consumo e dei generi di privativa.
5 - 335 g

L. 7 luglio 1866 n. 3036
di soppressione degli ordini e corporazioni religiose.
1 - 501 a
3 - 856 b-c
11 - 507 c, 510 d
23 - 510 a
28 - 673 a, 923 c
31 - 500 b, 510 b

L. 15 agosto 1867 n. 3848
per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.
1 - 502 b-c-d, 503 c, 504 a-c-d, 505 a-b-c-d, 506 a-d
2 - 506 d
3 - 507 b
4 - 510 a, 511 d
5 - 508 b-c-d-e, 509 a-b-c-d-e, 510 a, 511 d, 938 c-d
6 - 506 a-b-c

L. 26 luglio 1868 n. 4520
sulla unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli altri procedimenti amministrativi.
8 - 1310 a-b-c

L. 30 agosto 1868 n. 4577
concernente i marchi ed i segni distintivi di fabbrica.
1 - 406 a-b, 407 a-b, 995 e, 1000 d
5 - 406 a-b, 407 a-b, 995 e, 1000 d
12 - 1000 e

L. 30 agosto 1868 n. 4613
concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali.
11 - 1267 c-d
14 - 1268 a
15 - 1268 a-b-c-d

L. 3 luglio 1870 n. 5723
sui provvedimenti relativi ai benefici ed alle cappellanie laicali soppresse con leggi precedenti a quelle del 15 agosto 1867.
2 - 506 d
7 - 507 d, 508 a

L. 11 agosto 1870 n. 5784 all. L.
sul dazio consumo portante l'approvazione di provvedimenti finanziari.
5 - 332 a-b, 335 b, 342 g, 344 b-c-i, 345 a-b-c-e-f

L. 11 agosto 1870 n. 5784 all. O.
portante l'approvazione di provvedimenti finanziari alle disposizioni relative ai Comuni ed alle provincie.
1 - 1300 b-c
5 - 1300 b
12 - 1300 a

L. 11 agosto 1870 n. 5784 all. P.
portante l'approvazione di provvedimenti finanziari sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie.
5 - 508 d

R. D. 25 agosto 1870 n. 5840
che approva il Regolamento generale sui dazi interni di consumo.
25 - 348 c
33 - 334 g-h
36 - 348 i
47 - 339 c
48 - 338 e-f-g, 339 a-b, 353 i
54 - 351 c
55 - 349 d

L. 20 aprile 1871 n. 162
sulla riscossione delle imposte dirette
13 - 515 b
14 - 515 b

Digitized by Google

Segue Leggi e Decreti.

22 - 515 c
24 - 525 e
33 - 516 a, 518 a
43 - 516 a-c-d-e, 523 b-c
48 - 514 d, 517 b-c-d, 518 a
51 - 521 a, 522 b
52 - 519 d-e
54 - 514 f
55 - 520 b
56 - 520 b
57 - 519 e
63 - 518 c
65 - 518 a
66 - 519 e
71 - 522 d
72 - 521 a-b, 522 b-c-d-e
73 - 521 a-c-d-e-f, 522 a-b-e
80 - 525 a, 527 b, 529 b
84 - 530 c
90 - 1062 a
93 - 526 a-b-c-d-e-f-g, 527 a, 529 b
99 - 519 c

L. 13 maggio 1871 n. 214
sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.
— - 969 b

R. D. 2 aprile 1873 n. 1363
che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione conservazione e revisione del Registro di popolazione in ciascun Comune del Regno.
19 - 113 a

L. 8 giugno 1873 n. 1389
sull'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane
6 - 362 a
7 - 362 a
12 - 362 a
14 - 362 a
29 - 361 c, 362 a-b

L. 19 giugno 1873 n. 1402
che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.
— - 105 a
13 - 857 a-b
28 - 105 d

R. D. 31 ottobre 1873 n. 1687
Regolamento circa la polizia la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.
42 - 649 e-f, 654 e, 655 a
51 - 655 b
55 - 655 d-e-f-g
58 - 649 c-f, 654 e, 655 a
64 - 655 f-g

L. 21 dicembre 1873 n. 1733
sul divieto dello impiego di fanciulli in professioni girovaghe.
— - 1013 a

L. 30 aprile 1874 n. 1920
sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso.
31 - 115 b

Legge 8 giugno 1874 n. 1937
modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le corti di Assise.
3 - 712 a
4 - 712 b
6 - 712 a
13 - 712 a
29 - 712 c
31 - 712 b
36 - 712 c-e
37 - 713 a
43 - 713 c-d
44 - 712 f
45 - 712 f

L. 8 giugno 1874 n. 1938
che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.
39 - 112 b-c-d

L. 14 giugno 1874 n. 1961
concernente l'avocazione allo Stato dei 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati già assegnati alle Provincie.
— - 241 g
3 - 241 f

R. D. 13 settembre 1874 n. 2076
che approva il testo unico delle Leggi sulle tasse di registro.
5 - 1060 f, 1074 d
6 - 1064 d, 1067 c
7 - 1067 c
8 - 1077 f
11 - 1077 e
14 - 1063 a
16 - 1078 f
17 - 1078 f
20 - 1066 a
22 - 1063 b, 1064 a
23 - 1075 c
24 - 1075 c
25 - 1076 d
26 - 1076 c
27 - 1075 c
29 - 1066 a
31 - 1062 d, 1063 b, 1065 a
34 - 1064 d
35 - 1064 d
39 - 1066 a
40 - 1067 a
42 - 1069 c, 1070 a
46 - 1061 c
48 - 1062 e
50 - 1073 c
52 - 1074 a-b
53 - 1073 a-c
69 - 1072 c
74 - 1071 b-c, 1072 a
75 - 1072 c
79 - 1060 c, 1078 b-e
85 - 1077 f
86 - 1077 f, 1078 a-f
87 - 1072 b
89 - 1069 a
90 - 1077 a, 1078 d
91 - 1060 d-e, 1074 c
107 - 1061 b-c
124 - 1077 c
125 - 1076 g
135 - 1069 b
Tariffa
1 - 1062 b-c, 1075 b
28 - 1065 c, 1070 d
29 - 1066 a-c
77 - 1068 a-b, 1069 a

R. D. 13 settembre 1874 n. 2077
che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro.
13 - 127 b-c
16 - 127 d
19 - 127 c
31 - 127 g
42 - 445 b-c
43 - 465 b-c
51 - 128 b
54 - 128 c-d
65 - 1297 a

L. 28 novembre 1875 n. 2781
relativa alla soppressione di alcune attribuzioni del P. M. ed al riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.
— 852 - e-f-g

L. 12 dicembre 1875 n. 2837
che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione di Roma.
3 - 204 e-f, 205 a

R. D. 19 dicembre 1875 n. 2854
che approva il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato
55 - 917 a-b-c
92 - 917 a-b-c
101 - 917 a-b-c
109 - 917 a-b-c

R. D. 16 gennaio 1876 n. 2914

Digitized by Google

Segue Leggi e Decreti.

concernente il riordinamento degli uffizi del contenzioso finanziario.
8 - 23 a

L. 9 luglio 1876 n. 3250
sul miglioramento della condizione dei maestri elementari.
3 - 828 c

L. 13 settembre 1876 n. 3326
sulle tasse di bollo pei contratti di borsa.
— - 130 b-c-d, 131 a-b-c-d, 132 a-b-c

L. 4 marzo 1877 n. 3706
sulla Pesca.
5 - 965 b
16 - 965 b-c-d

Legge 31 marzo 1877 n. 3761
sui conflitti di attribuzione.
— - 258 e, 259 a-b
3 - 205 b
5 - 214 f

L. 20 giugno 1877 n. 3917.
Legge forestale.
1 - 673 c, 674 a-b-c, 675 a-c-d, 677 b
4 - 677 b-f
7 - 673 c, 674 b-c, 675 a-d
8 - 675 d
9 - 675 c
10 - 675 e, 676 a-b-c
16 - 677 a-b-c-d
18 - 677 a-f
20 - 677 a
37 - 674 a-b.

R. D. 24 agosto 1877 n. 4021
che approva il testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.
2 - 1108 d
3 - 1099 d-e-f-g, 1100 b-d, 1101 a-c, 1103 c, 1104 b-c-d-e, 1105 a-b-c-d, 1108 d
4 - 1101 d, 1108 d
5 - 1101 d, 1102 b
8 - 1099 e, 1100 a, 1101 c, 1103 d, 1110 a
9 - 1102 a
15 - 1106 a, 1107 e, 1108 a-b-c-d
16 - 1108 d
24 - 1101 b, 1111 a
25 - 1106 b-c, 1107 a
29 - 1106 d
30 - 1106 d
32 - 1108 f, 1109 a-b
36 - 1106 a
37 - 1100 c
42 - 1112 e, 1115 b-d
47 - 1111 c-d
48 - 1111 d, 1112 a-b, 1116 e
50 - 1108 f, 1112 b, 1114 a-b-c
53 - 1112 c-d-e, 1113 a-b-c-d, 1114 a-b-c-d, 1115 a-b-c-d-e
59 - 1108 e
60 - 1099 c, 1107 a-d
61 - 1099 c, 1107 a-b-c-d
62 - 1116 d
63 - 1116 a-b-c
64 - 1109 c, 1110 a-b-c
66 - 1110 d-e-f, 1111 a-b
69 - 1116 e

R. D. 24 agosto 1877 n. 4022
che approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.
110 - 111 1a
112 - 1112 b-c

R. D. 24 agosto 1877 n. 4024
che approva il regolamento per l'applicazione della imposta sui fabbricati.
1 - 668 d
4 - 668 d
5 - 669 c
7 - 670 e-f
8 - 670 e
13 - 669 d
29 - 671 a-b
30 - 671 c
35 - 671 d
38 - 672 b-c
47 - 672 f
56 - 669 b
57 - 672 c-d-e
62 - 669 e, 670 a

L. 6 dicembre 1877 n. 4166
che abolisce l'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale.
4 - 95 h

R. D. 25 maggio 1879 n. 4900
che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.
2 - 870 f
5 - 870 g
6 - 870 g
11 - 871 g
26 - 870 e
27 - 871 l, 872 a-b-c-d-e, 873 a-b-c
29 1307 c
31 - 871 i
38 - 875 a
41 - 873 d-e-f
42 - 1143 c, 1144 a-b
43 - 1312 b-c, 1314, b
44 - 873 c
46 - 870 l
47 - 1144 c
49 - 1314 b-c
53 - 873 c-h
60 - 1307 c
66 - 1144 f
67 - 870 n, 875 b
68 - 870 o, 871 a
69 - 871 b
70 - 1314 c-d
74 - 874 a
88 - 92 d
91 - 874 c
92 - 91 h, 92 a
108 - 873 g
110 - 872 d, 873 a-b, 874 b-c
111 - 873 a-b
113 - 874 g
116 - 871 f, 874 g
118 - 873 h, 874 a
119 - 874 d
123 - 871 d, 873 g, 874 b
124 - 874 e
140 - 871 h

L. 29 luglio 1879 n. 5002
che autorizza la costruzione di linee ferroviarie di complemento.
— - 650 a-b-c

L. 19 luglio 1880 n. 5536 all. D.
portante disposizioni al patrocinio gratuito.
2 - 875 b
3 - 935 b-c
4 - 935 a
5 - 936 f, 937 a-b

L. 19 luglio 1880 n. 5536 all. E
sul riordinamento del lotto.
5 - 827 a

L. 19 luglio 1880 n. 5536 all. F.
portante modificazioni alla legge sulle concessioni governative.
1 - 95 f
2 - 93 d
50 - 136 f
51 - 136 g

L. 8 aprile 1881 n. 149
che riordina il corpo delle guardie doganali.
14 - 404 b, 751 c
15 - 225 b
17 - 751 a-b
18 - 225 b, 751 a, 1342 b

L. 15 luglio 1881 n. 308

Digitized by Google

Segue Leggi e Decreti.

che provvede per il censimento generale della popolazione del regno da farsi al 31 dicembre 1881.

9 - 265 e

L. 2 aprile 1882 n. 674

che modifica gli art. 2, 28, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82 della L. 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876.

65 - 516 a
66 - 532 b

R. D. 14 maggio 1882 n. 774

che istituisce parecchi consorzi obbligatori per la riscossione delle imposte dirette.

60 - 522 d

L. 25 giugno 1882 n. 869

sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

— - 129 b-c
55 - 273 d-e, 275 b

L. 29 giugno 1882 n. 835

che riforma la tariffa giudiziaria.

— - 375 a

L. 5 luglio 1882 n. 874

sul riordinamento del corpo reale del genio civile.

42 - 757 a

R. D. 19 settembre 1882 n. 1012

che approva il testo unico delle leggi sui diritti d'autore e sulla proprietà letteraria ed artistica.

2 - 387 f, 388 b-c
3 - 387 f, 389 a-b
5 - 387 a-b-c-d-g, 388 a
6 - 387 a-b-c-d-g, 388 a
8 - 389 b
32 - 387 a-l, 388 a, 389 b
34 - 387 g, 388 b-c, 389 a
39 - 389 c

R. D. 24 settembre 1882 n. 999

che approva il testo unico della legge elettorale politica.

2 - 490 a-b
4 - 490 c
17 - 490 f
21 - 489 h
26 - 491 c
31 - 491 b, 492 b
35 - 491 d
37 - 490 g-h, 491 b-c-e, 492 b
86 - 490 e
99 - 490 a

R. D. 13 maggio 1883 n. 1344

che approva il testo unico delle leggi sulla filossera.

— - 666 b

L. 8 luglio 1883 n. 1460

concernenti i certificati ipotecari.

16 - 129 d
17 - 668 e, 669 a

L. 8 luglio 1883 n. 1473

che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

1 - 767 a
15 - 767 a
25 - 767 a
34 - 767 a

R. D. 17 febbraio 1884 n. 2016

che approva il testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello stato.

60 - 25 d

L. 10 agosto 1884 n. 2644

sulle derivazioni di acque pubbliche.

13 - 15 e
25 - 14 b-c

L. 15 gennaio 1885 n. 2892

pel risanamento della città di Napoli.

12 - 587 e
13 - 588 a-b-c-d
16 - 589 b
17 - 589 b
18 - 589 b

R. D. 22 febbraio 1885 n. 2922

che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario.

6 - 318 b
23 - 319 a-d-e-f, 320 a-b, 547 d
24 - 319 a

L. 1 marzo 1885 n. 2986

concernente gli stipendi e le nomine dei maestri elementari.

2 - 536 d
4 - 828 c

R. D. 2 aprile 1885 n. 3095

che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884 n. 2518 (serie 3ª) con le disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie e fari della preesistente 20 maggio 1865 sui lavori pubblici.

— 918 b

R. D. 19 aprile 1885 n. 3099

che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1885 concernenti il pagamento degli stipendi, la nomina ed il licenziamento dei maestri elementari.

10 - 828 a

L. 27 aprile 1885 n. 3048

per l'esercizio delle reti mediterranea, adriatica e sicula e per la costruzione delle strade ferrate complementari.

7 - 649 a-b, 653 a-b
134 - 653 d
137 - 652 c
141 - 655 a
146 - 653 c

L. 6 dicembre 1885 n. 3547

Concernente la marina mercantile.

48 - 1068 c

L. 15 aprile 1886 n. 3818

che approva la costituzione legale delle società di mutuo soccorso.

— - 105 b, 106 a-b-c-d

L. 26 maggio 1887 n. 4504

colla quale si dichiarano abbandonati nei giudizi avanti la corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli, dei quali non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura nel corso di tre anni.

— - 306 f-g-h-i

L. 14 luglio 1887 n. 4702

portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.

17 - 128 a

L. 14 luglio 1887 n. 4727

sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni e sulla commutazione e l'affrancamento di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue.

1 - 359 a-b-c-d, 360 a, 361 c
2 - 358 b
3 - 192 a, 360 a

R. D. 7 settembre 1887 n. 4934

che riduce a testo unico le leggi relative alla tassa di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti.

2 - 968 c
14 - 968 e
17 - 968 e
20 - 968 b

L. 13 novembre 1887 n 5028

che regola il procedimento delle controversie doganali e convalida il Regio decreto 8 luglio 1883, n. 1487, che modifica il repertorio della tariffa doganale.

1 - 412 m
4 - 412 m

L. 25 marzo 1888 n. 5308

che autorizza alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

1 - 241 b

L. 24 giugno 1888 n. 5489

che abolisce la servitù di pascolo, di

Digitized by Google

Segue Leggi e Decreti.

seminare, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-provincie pontificie.

— - 928 b
1 - 929 a
6 - 929 c
8 - 829 b

L. 15 luglio 1888 n. 5546
portante il riordinamento delle casse di risparmio.

23 - 146 c
26 - 145 b, 146 b-c

L. 26 luglio 1888 n. 5579
per la estensione della insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal fondo pel culto, dai comuni, dalle provincie e da altri enti.

— - 536 d
3 - 536 e-f, 537 a

R. D. 6 agosto 1888 n. 5655
che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

13 - 807 c
14 - 807 c

L. 22 dicembre 1888 n. 5849
per la tutela della igiene della sanità pubblica.

12 - 845 a-b, 1136 b
16 - 845 c-d, 846 a-b-c-d
20 - 1136 d
22 - 638 b
23 - 1137 e-f, 1138 c, 1141 g
26 - 638 c, 639 a-b-c-d, 640 a-b-d, 641 a-b-c, 642 a-b-c-d-643 a-b-c, 644 a-b-c, 645 a-b-c, 646 a-b-c, 647 a, 1136 c, 1138 b-c
27 - 1137 g, 1138 a
28 - 1138 d
29 - 647 b
42 - 1153 a, 1138 e-f-g, 1139 b-c-d-e, 1140 a-b-c-d, 1141 d
45 - 1141 a, 1142 a
50 - 1140 f
52 - 1137 b
57 - 1137 d
60 - 1141 b-e-f
62 - 845 a, 1137 a
68 - 638 b-c-d, 639 a-b-c-d, 640 a-b-d, 641 a-b-c, 642 a-b-c-d, 643 a-b-c, 644 a-b-c, 645 a-b-c, 646 a-b-c, 647 a

L. 23 dicembre 1888 n. 5888
sulla pubblica sicurezza.

1 - 1207 a
2 - 1206 d-e
22 - 1209 g
25 - 763 c-e
26 - 763 e
31 - 1207 b-c-d-e
39 - 1207 f, 1208 a
50 - 1208 e
53 - 1208 b-c
54 - 1208 c-d
56 - 1208 f
59 - 1208 e
61 - 1209 a
62 - 1208 d
65 - 1209 b
72 - 1209 c
77 - 1209 d

L. 30 dicembre 1888 n. 5865
portante modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 n. 2248 all. A.

64 - 1301 c

L. 30 dicembre 1888 n. 5866
portante disposizioni sulla emigrazione.

17 - 492 c

R. D. 10 febbraio 1889 n. 5921
che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

2 - 703 e
10 - 702 c
11 - 703 a-c
12 - 1150 b-c-d-e-f-g, 1151 a-b-c-d-e, 1152 a-b, 1153 c, 1154 a-c-d
15 - 238 d
18 - 238 d
19 - 466 a-g-h
20 - 4666 b-c-d-e-f
21 - 467 b
23 - 467 b
28 - 267 c, 467 c, 468 d, 479 e
29 - 268 a-b-c, 465 a c, 468 c-d-e-f-g, 469 a-b-c-d-e-f, 479 a-b-c, 471 a-b-c-d-e, 472 a-b-c-d-e-f-g-h, 473 a-b-c-d-e-f-g, 474 a-b-c-d-e, 475 a
30 - 467 d-e-f-g, 468 a-b, 475 c-d, 483 f, 1149 b, 1150 a
31 - 475 c
36 - 282 b-c
37 - 476 a
39 - 467 a
40 - 467 a
41 - 465 e
44 - 476 a, 992 c-d
48 - 483 a-c-f
51 - 476 b, 483 e
52 - 482 d-e, 483 a-b-c-d-f-g 484 a-b-c-d-e-f-g, 485 b-c,e, 486 b-c
53 - 484 c, 485 a-b-c-d, 488 c-d-e
54 - 486 b-c-d, 488 c-d-e
56 - 488 c-d-e
58 - 480 b
62 - 264 a-b, 265 a-b-c-d
63 - 476 c
64 - 476 c
66 - 476 d, 482 b-c
67 - 465 e, 476 e-f
68 - 476 d
69 - 476 g
71 - 478 a
74 - 478 d
81 - 478 b-c-e-f
82 - 478 a
87 - 703 a
88 - 479 d, 480 c
89 - 703 a
90 - 269 a-b-c-d, 480 d-ef, 481 b-c-d-e, 482 a-f, 483 d-g 484 a, 486 e-f, 487 a-b-c-d-e-f-g
91 - 267 d, 465 f, 479 a-b-c, 488 a-b
93 - 477 a-b-c
94 - 477 a, 680 c
103 - 269 e, 371 b
104 - 10 a
106 - 239 b
111 - 814 b, 1080 a, 1081 d-e, 1082 a
114 - 237 d
117 - 243 c
118 - 238 e, 369 e, 814 c
119 - 370 b
128 - 1211 c
129 - 680 c
131 - 269 f, 814 a, 1152 c
132 - 1079 c
133 - 1211 e-f, 1212 a-b
139 - 245 c
145 - 240 e, 241 e, 1241 e-f-g, 1242 a-b
155 - 244 b
157 - 242 d-e
159 - 237 c, 754 e 755 a, 1150 e-f
162 - 814 b
164 - 370 f-g-h, 371 a
165 - 371 a
167 - 1150 e, 1300 a
169 - 703 g
173 - 814 d-e
189 - 368 i
191 - 465 b, 470 d-e, 475 f-g
194 - 369 b

Digitized by Google

Segue Leggi e Decreti.

201 - 137 d
203 - 1253 d-e, 1254 a-c-d
205 - 237 f-g
215 - 238 c
217 - 238 c
222 - 1154 a
228 - 265 e
229 - 238 c, 266 d
230 - 266 a-b-c
231 - 1211 d
234 - 268 a-b-c
238 - 268 a
240 - 368 c-d-f-g-h
241 - 369 c-d
249 - 369 f, 370 a
250 - 368 c-d-f-g-h, 370 e
351 - 370 e
252 - 368 e
255 - 370 d
256 - 244 b-d, 245 a-b-c
260 - 241 d, 242 a-b
265 - 267 b
269 - 269 f
271 - 1241 e-f-g, 1242 a-b-c-d, 1255 b-c-d-e, 1256 a

R. D. 2 giugno 1889 n. 6160
che approva il testo unico della legge sul consiglio di stato.
2 - 372 c
4 - 373 a
12 - 273 a, 726 h, 728 f, 734 a
22 - 738 f-g
24 - 273 a, 725 c-e-f, 726 c-d-e, 727 b-c-d-e, 728 a-c-d-e-f, 735 d
25 - 725 c, 728 b
27 - 725 g-h, 728 f, 734 b
28 - 729 a-b-c d-e, 730 a-b-c-d-e-f, 731 a-b-c-d-e-f, 732 a-b-c-d, 733 a-b-c-d-e, 734 b, 735 d
29 - 734 f
30 - 735 c-d-e-f, 736 a-b-c-d, 737 a-b-c-d-f, 738 a-b-f, 740 b-c
31 - 738 e
33 - 739 b-d-e-f
41 - 240 a

R. D. 10 giugno 1889 n. 6107
che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.
40 - 466 a-g-h
75 - 740 c

R. D. 20 giugno 1889 n. 6151
che approva il testo unico delle leggi sul servizio postale.
1 - 977 d
34 - 977 d

R. D. 30 giugno 1889 n. 6144
che approva il testo unico della legge di pubblica sicurezza coordinata col codice penale.
59 - 1208 e
79 - 1253 b
80 - 1252 c
81 - 1251 e, 1252 a-b-c-d, 1253 a
84 - 1051 b-c
89 - 1252 c
93 - 26 a
95 - 26 b
104 - 26 e
105 - 26 c
108 - 27 b-c
110 - 26 d, 27 a
134 - 27 b

L. 30 giugno 1889 n. 6168
sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli sul servizio del regio esercito.
4 - 1085 a-c-d
5 - 1085 c
15 - 1085 c

R. D. 29 agosto 1889 n. 6358
che approva il testo unico delle leggi sugli spiriti.
52 - 1297 c

R. D. 29 agosto 1889 n. 6371.
che approva il regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito.
21 - 1585 e

R. D. 8 settembre 1889 n. 6387.
che approva il testo unico delle leggi doganali
8 - 412 b
81 - 414 a
114 - 281 d-e-f
121 - 281 h

R. D. 9 ottobre 1889 n. 6442.
che approva il regolamento per l'applicazione della legge sulla tutela della igiene e della Salute pubblica.
84 - 1136 a

R. D. 17 ottobre 1889 n. 6516.
che approva il regolamento per la procedura dinanzi alla quarta sezione del consiglio di Stato.
1 - 741 c
5 - 734 e-f
13 - 734 e-f, 737 e, 738 c-d
16 - 738 c-d
50 - 740 d-e-f-g
51 - 741 a-b

R. D. 8 novembre 1889 n. 6517.
che approva il regolamento per la esecuzione della legge 30 giugno 1889 n. 6144 sulla pubblica sicurezza.
23 - 94 d

L. 1 maggio 1890 n. 6837.
sull'ordinamento della giustizia amministrativa.
1 - 685 a, 726 g, 742 d, 1253 c, 1256 c
3 - 726 g
21 - 732 a

R. D. 3 aprile 1890 n. 6793.
che approva il regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore in esecuzione degli art. 27, 28, 29 e 138 della legge 22 dicembre 1888 n. 5888 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza.
43 - 1209 f

L. 17 luglio 1890 n. 6955.
che autorizza il governo del Re a concedere l'esercizio del credito fondiario ad un istituto privato.
33 - 317 b, 319 b-c-d-e

L. 17 luglio 1890 n. 6972.
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
1 - 902 c, 903 a, 910 a
2 - 902 c, 903 a
4 - 910 a
17 - 911 d
26 - 909 b
28 - 909 a
29 - 912 a
30 - 204 c
31 - 263 c
36 - 908 d, 909 d, 910 b, 911 a-b
46 - 907 c
54 - 902 b, 903 b, 904 a-b-c-d, 905 a-b-c-d, 906 b, 907 a
55 - 905 d, 907 a
56 - 905 a
60 - 905 b-d, 906 c
69 - 907 a
80 - 908 b, 1256 b-c-d
81 - 907 b
89 - 904 d
91 - 905 a

L. 20 luglio 1890 n. 6980.
portante provvedimenti per la città di Roma.
11 - 262 b

R. D. 3 agosto 1890 n. 7045.
che approva il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico in esecuzione della legge 22 dicembre 1888 n. 5888 (serie 3ª).
97 - 1138 h

Digitized by Google

Segue Leggi e Decreti

162 - 1139 a

R. D. 23 agosto 1890 n. 7088.
che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel regno d'Italia del 20 luglio 1890 n. 6991 (serie 3ª).

3 - 966 b
12 - 966 e
16 - 966 e-f, 967 b
19 - 966 a
31 - 967 b-c

R. D. 7 novembre 1890 n. 7249.
che approva il regolamento per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi.

60 - 966 f
61 - 867 a
111 - 966 f
116 - 966 f

L. 21 dicembre 1890 n. 7321.
che regola il servizio e le attribuzioni per gli ufficiali ed agenti di pubblica Sicurezza.

3 - 1040 a-b-c
4 - 1040 a-b-c
5 - 1040 a-b-c

R. D. 11 gennaio 1891 n. 42.
che approva il regolamento speciale di polizia mortuaria.

20 - 1141 c

R. D. 1 febbraio 1891 n. 260.
che approva il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatorii governativi del Regno.

483 - 951 e

R. D. 5 febbraio 1891 n. 99.
col quale in esecuzione della legge 17 luglio 1890 n. 6972 si approvano i regolamenti sulle istruzioni pubbliche di beneficenza.

20 - 263 e
30 - 263 e

L. 14 luglio 1891 n. 682.
portante modificazioni sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti.

28 - 968 f

R. D. 27 ottobre 1891 n. 605.
che approva il regolamento sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

7 - 1017 a

R. D. 17 dicembre 1891 n. 694.
che approva il regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1891 n. 682, sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

21 - 969 a

L. 14 aprile 1892 n. 189.
che modifica alcuni articoli delle legge 20 aprile 1871 n. 192, 30 dicembre 1876 n. 3591 e 2 aprile 1882 n. 674 riguardanti la riscossione delle imposte dirette.

— - 514 b

R. D. 2 giugno 1892 n. 253.
che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

66 - 520 c

L. 16 giugno 1892 n. 261.
sulla competenza dei conciliatori.

— - 250 d-f

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google